

INDC

SACRORUM CONCILIORUM

NOVA ET AMPLISSIMA COLLECTIO

CUIUS

IOANNES DOMINICUS MANSI

ET POST IPSIUS MORTEM FLORENTINUS ET VENETUS EDITORES

AB ANNO 1758 AD ANNUM 1798 PRIORES TRIGINTA UNUM TOMOS EDIDERUNT
NUNC AUTEM CONTINUATA ET DEO FAVENTE ABSOLUTA

CURANTIBUS

IOANNE BAPTISTA MARTIN

SACERDOTE, PROFESSORE IN CATHOLICA UNIVERSITATE LUODUNENSI

ET

R. P. LUDOVICO PETIT

DE CONGREGATIONE AUGUSTINIANA AB ASSUMPTIONE.

TOMUS QUADRAGESIMUS SEXTUS
SYNODI MELCHITARUM, 1718-1902



PARISIIS

MDCCCXI.

EXPENSIS HUBERTI WELTER, BIBLIOPOLAE.





INDEX CHRONOLOGICUS MONUMENTORUM TOMI XLVI.

ANNO CHRISTI		ANNO CHRISTI	
1627-1726	Decreta a sancta sede edita super communicatione in sacria cum haereticis et schismaticis 105-10	1722	octobris 15. — Idem eidem 145-8
1687	augusti 10. — Breve Innocentii papae XI ad Athanasium patriarcham Antiochenum 116, in nota	1723	februarii 20. — Idem eidem 147-50
1698	Pacta Athanasium inter et Cyrillum patriarchas Antiochenos inita 122, in nota	1723	martii 19. Missionarii societatis Iesu ad cardinales congregationis de Propaganda fide super commota in catholicos persecutione 149-54
1713	septembris 16. — Breve Clementis papae XI ad Athanasium patriarcham Antiochenum 117, in nota	1724	februarii 2 13. — Gabriel Finan assumpto Basili nomine episcopus Paneadis creatur 153-4
1716	ianuarii 9. — Clemens papa XI Cyrillum patriarcham Antiochenum ad ineam cum catholicis unionem adhortatur 110-3	1724	iulio exeunte. — Synodus Antiochena ieiunia a sanctis apostolis dicta imminuit 153-6
1716	iulii 10 21. Gerasimus metropolita Sayednaensis fidem catholicam profiteatur 111-4	1724	augusti 18. — Gabriel Eva ablegatus apostolicus sacram congregationem certiozem reddit de morte Athanasii patriarchae Antiocheni 157-8
1716	septembris 8 19. — Cyrillus patriarcha Antiochenus fidem catholicam item profiteatur 113-4	1724	augusti 7 18. — Basilius episcopus Paneadis in ordinarium assumitur a monachis Sanctissimi Salvatoris 157-8
1717	iunii 7. — Res ad Cyrillum pertinentes a cardinalibus congregationis de Propaganda fide perpenduntur 113-20	1724	octobris 30. — Ambrosius Rhodonensis capuccinorum in Urbe procuratorem certiozem reddit de peracta Cyrilli Tanas in patriarcham electione 157-62
1717	octobris 23 novembris 3. — Athanasius alter patriarcha Antiochenus ab hac sede se abdicat in gratiam Cyrilli nuper ad fidem catholicam reversi 121-4	1724	mense octobris. — Supplex libellus a Melchitis Damascenis gubernio turcico in gratiam Cyrilli patriarchae electi oblatus 161-4
1718	maii 21. — Clementis papae XI epistola ad Cyrillum patriarcham Antiochenum 123-4	1724	exeunte. — Catholicorum per Syriam constitutorum sententia super electione Cyrilli in patriarcham Antiochenum 162-6
1718	iunii 2. — Dubiorum a Cyrillo patriarcha propositorum resolutiones a Sancto Officio datae 123-6	1725	aprilis 29. — Dorotheus capuccinorum custos sacram congregationem certiozem reddit de Cyrilli cooptatione in patriarcham, nec non de dubiis inde exortis 165-8
—	Peculiaris instructio pro spirituali eiusdem Cyrilli regimine a Sancto Officio exarata 125-30	1725	maii 15. — Missionarii Alepi degentes Benedicto papae XIII 167-70
1720	februarii 15. — Responsum congregationis Sancti Officii ad varias Euthymii Sidoniensis petitiones 137, in nota	1725	iunii 17. — Claudii Sicard missionarii societatis Iesu dissertatiuncula super communicatione in sacris cum haereticis et schismaticis 169-76
1720	februarii 20. — Consul gallicus Sidoniensis Aloisium Carafa, sacrae congregationis secretarium, certiozem reddit de obitu Cyrilli patriarchae Antiocheni 129-30	1725	novembris 18-24. — Mandatum in missionarios catholicos a Turcarum imperatore latum 175-6
1720	augusti 13. — Relatio eminentissimi cardinalis Scotti super rebus Melchitarum 129-38	1726	Haeretica fidei professio a Sylvestro patriarcha Antiocheno schismatico catholicis proposita 175-8
1722	aprilis 21. — Altera relatio eiusdem cardinalis Scotti super eorundem negotiis 137-42	1728	aprilis 29. — Franciscus de Bussy e societate Iesu praefectus congregationis de Propaganda fide de rebus Alepensium certiozem reddit 177-84
1722	augusti 9. — Antonius Maria Nacchi moderator missionum societatis Iesu in Syria praefectus congregationis de Propaganda fide 141-4	1729	februarii 7. — Benedictus papa XIII iubet causam Melchitarum quam primum proponi 1-2
1722	septembris 20. — Dorotheus capuccinorum in Syria custos ad commissarium eiusdem ordinis in Urbe 143-6		

ANNO CHRISTI		
1729	martii 15. — Restrictus casus Melchitarum in prima congregatione particulari exhibitus	1-88
	Articulus I. De controversia circa communicationem in divinis cum haereticis et schismaticis	19
	Articulus II. De controversia circa ritum Graecorum observantiam	24
	Articulus III. De variis quaesitis circa idem argumentum	35
	Articulus IV. De Cyrilli patriarchae agendi ratione circa ritum	36
	Articulus V. Utrum rituum immutatio persecutionem in catholicos excitaverit	39
	Articulus VI. Nonnulla proponuntur dubia circa consecrationem antistitum melchitarum	41
	Articulus VII. De electione Cyrilli in patriarcham: utrum a sancta sede probanda sit	44
	Articulus VIII. Nonnulla proponuntur media ad collocandum Cyrillum in sedem Antiochenam	48
	Articulus IX. De ecclesia fratrum minorum in civitate Damasci	52
	Articulus X. De controversia inter Basilium Paneadensem et Ignatium Tyrensem circa dioecesim Sidoniensem	60
	Articulus XI. De haeretica fidei professione a Ioanne Constantini recitata	64
	Articulus XII. De formula professionis fidei a patriarcha schismatico Melchitis catholicis Alepensis proposita	67
	Articulus XIII. De excommunicationis sententia in Salomonem presbyterum et Ignatium episcopum Emesinum lata	72
	Articulus XIV. De sacris ordinationibus ab antistitibus schismaticis suscipiendis seu susceptis	73
	Articulus XV. Petitiones a monachis Salvatorianis factae	74
	Articulus XVI. De a legato apostolico in Syriam mittendo	78
	Articulus XVII. De confutandis pravis libris ab haereticis editis	80
	Articulus XVII. De commota in catholicos persecutione	84
	Articulus XIX. Varias proponuntur petitiones particulares	85
1729	martii 15. iulii 15. — Decreta sacrae congregationis particularis de Propaganda fide super rebus Melchitarum seu Syriacae et Palaestinae a Benedicto papa XIII deputatae	87-100
1729	mense julio. — Instructio sacrae congregationis de Propaganda fide super communicatione in divinis catholicorum cum haereticis et schismaticis edita pro missionariis Orientis	99-104
1729	mense julio. — Instructio pro vicepraefecto missionum in Aegypto a Sancti Officii commissario et a praeposito generali Minorum iuxta mentem sacrae congregationis elaborata	103-6
1729	augusti 13. — Benedictus papa XIII Dorotheo a Sanctissima Trinitate ordinis capuccinorum committit ut obtenta a Cyrillo patriarcha Antiocheno fidei professione,	

ANNO CHRISTI		
	declaret illius electionem auctoritate apostolica confirmatam fuisse	183-4
1730	februarii 8. — Marcus Antonius Seguran societatis Iesu ad cardinalem Petra sacrae congregationis de Propaganda fide praefectum	183-6
1730	martii 27. — Delegati apostolici epistola circularis ad missionarios Damascenos data super observandis ecclesiae graecae ritibus	185-6
1730	aprilis 5. — Quaestio scripto proposita domino Germano Maronitarum episcopo simulque dicti episcopi responsum sua manu subscriptum	185-8
1730	aprilis 16. — Dorotheus delegatus apostolicus ad praefectum congregationis de Propaganda fide	187-8
1730	aprilis 22. — Missionarii Damasceni promittunt se decretis sacrae congregationis obtemperaturos	187-8
1730	aprilis 25. — Synodus nationalis in qua Cyrilli patriarchae electio a legato apostolico nomine sanctae sedis confirmatur	187-90
1730	aprilis 28. — Cyrillus patriarcha ad cardinales congregationis de Propaganda fide	189-92
1730	mai 2. — Dorotheus a Sanctissima Trinitate Carolus de Fougères suum Damasci subdelegatum constituit	191-2
1730	mai 3. — Dorotheus delegatus apostolicus ad praefectum sacrae congregationis de Propaganda fide	191-4
1730	mai 4. — Idem eidem	193-4
1731	februarii 29. — Nicolai Fortiguerra, sacrae congregationis secretarii, relatio de obitu Neophyti Nasri episcopi Sajedniensis	233, in nota
1731	mense martio. — Gerasimus episcopus Alepensis Clementi papae XII vexationes a se propter fidem catholicam toleratas enarrat	193-8
1731	novembris 11. — Cyrilli patriarchae decretum super imminutione ieiuniorum ecclesiae graecae	197-8
1731	decembris 21. — Dorotheus a Sanctissima Trinitate praefecto sacrae congregationis de Propaganda fide	197-292
1732	ianuarii 22. februarii 11. — Congregationes particulares de Propaganda fide super rebus Melchitarum	201-42
	Articulus I. De Cyrilli in patriarcham confirmatione et de promulgatione decretorum circa rituum observantiam	201
	Articulus II. De mediis adhibendis ad procurandum novo patriarchae liberum suae potestatis exercitium	203
	Articulus III. De accepta vel recepta executione decretorum recens editorum circa ritus ecclesiae graecae	209
	Articulus IV. De ecclesia Damascena fratrum Minorum	217
	Articulus V. De rebus Alepi gestis post promulgata sacrae congregationis decreta	226
	Articulus VI. De controversia inter Basilium Paneadensem et Ignatium Sidoniensem circa iurisdictionem in dioecesim Sidoniensem	232

ANNO
CHRISTI

- Articulus VII. De controversia Maronitas inter et Melchitas exorta in civitate Ptolemaidensi 234
- Articulus VIII. De Ioannis Constantini paenitentia 235
- Articulus IX. De confutandis operibus ab haereticis evulgatis 236
- Articulus X. Varias proponatur petitiones particulares 239
- Sacrae congregationis rescripta super dubiis propositis 240-2
- 1732 martii 15-27. — Cleri et populi Alepensis epistola ad sacram congregationem de Propaganda fide data 241-4
- 1732 maii 5. — Congregatio particularis super rebus Melchitarum 243-8
- 1733 maii 23. — Congregatio particularis super rebus Melchitarum 247-56
- 1734 iulii 26. — Congregatio particularis super rebus Melchitarum 255-62
- 1736 martii 26. — Synodus in monasterio Sancti Salvatoris celebrata pro uniendo duobus Melchitarum congregationibus religiosis 261-72
- 1) 1735. Antistitum Melchitarum epistola ad sacram congregationem adversus monachos Soairitas 265-4
- 2) Acta synodi pro unione ineunda habitae 263-6
- 3) Decretum synodale super ieiuniorum imminutione 265-8
- 4) Conditiones hinc inde acceptae pro unione religiosorum ineunda 267-8
- 5) 1736 septembris 10. Iosephus Papilla res in synodo gestas amico enarrat 269-70
- 6) 1737 martii 20. Cyrillus patriarcha congregationem de Propaganda fide de actis in synodo certiore reddit 271-2
- 1736 decembris 1. — Instrumentum a monialibus Alepinis datum monachis Soairitis 322-3
- 1743 Schema conventionis a legato patriarchali propositum ad dirimendam controversiam circa moniales Alepinas 323-4
- 1743-1746 Congregationes particulares de Propaganda fide super rebus Melchitarum Syriae et Palaestinae 271-450
- 1) 1743 mense aprili. Philippus Monti, sacrae congregationi a secretis, patriarcham Armeniorum praesentem in curia interrogat super quibusdam argumentis ad Melchitas pertinentibus 273-8
- 2) Gabriel a Quintin ordinis capuccinorum responsa ad eadem quaesita 277-80
- 3) 1743 mense iulio. Restrictus causae patribus congregationis particularis propositus 279-324
- Articulus I. De ieiuniis et abstinentiis 283-8
- Articulus II. De pluralitate missarum 288-91
- Articulus III. De pallio Cyrillo patriarchae concedendo 291-2
- Articulus IV. De mercede eidem impertienda 292
- Articulus V. De Graecis latinizantibus 292-6
- Articulus VI. De uniformitate a missionariis servanda 296

ANNO
CHRISTI

- Articulus VII. De confirmationis sacramento et iurium parochialium exercitio 296-304
- Articulus VIII. De observantiis particularibus adsciscendis 304
- Articulus IX. Quod episcopi maronitae se rebus Melchitarum immiscere non debent 304-5
- Articulus X. De regula monachis melchitis tradenda 305-8
- Articulus XI. De obedientia a monachis patriarchae et episcopis praestanda 308-9
- Articulus XII. De monialibus 309-20
- Articulus XIII. De missali ad usum Melchitarum typis imprimendo 320
- Articulus XIV. De duobus locis in collegio Graecorum de Urbe Melchitis concedendis 320-1
- Articulus XV. De ecclesia quadam in Urbe Melchitis danda 321-2
- 4) 1743 iulii 28 - augusti 12. Decreta congregationis particularis super rebus Graecorum Melchitarum a Benedicto papa XIV specialiter deputatae 325-32
- 5) Bulla *Demandatam* qua Benedictus papa XIV decreta congregationis praedictae in unum collecta promulgat 331-8
- 6) Acta consistorii secreti in quo Cyrillus patriarcha Antiochenus pallii honore decoratus est 337-42
- 7) Benedictus papa XIV Cyrillo patriarchae Antiocheno transmittit pallium adiectis mandatis et conditionibus opportunis 341-4
- 8) 1744 octobris 18. Cyrillus patriarcha promittit se decretum pontificium exacte observaturum 343-4
- 9) Emmanuel a Sancto Alberto delegatus apostolicus ad episcopos catholicos patriarchatus Antiocheni 343-3
- 10) 1744 novembris 20. Emmanuel a Sancto Alberto delegati apostolici decretum super Damascenis latinizantibus 343-6
- 11) 1744 novembris 16-19. Missionarii Damasceni promittunt se epistolam decretalem summi pontificis religiose observaturos 345-6
- 12) 1745 ianuario - martio. Emmanuel a Sancto Alberto de legatione a se peracta congregationem de Propaganda fide certiore reddit 345-76
- 13) 1745 iulii 22. Altera eiusdem relationis pars 375-80
- 14) 1745. Cyrillus patriarcha Antiochenus Benedicto papae XIV gratias agit 379-82
- 15) 1845 martii 1. Idem summum pontificem rogat ut nonnulla in sua decretali immutare velit 381-6
- 16) 1745. Idem eadem rogat cardinales sacrae congregationis de Propaganda fide 385-400
- 17) 1745. Honoratus de Brest ordinis capuccinorum praefectum congregationis de Propaganda fide eadem rogat 399-402
- 18) 1745 decembris 28 - 1749 ianuarii 3. Congregationes particulares de Propaganda fide super rebus Graeco-Melchitarum coram summo pontifice habitae 401-28
- Articulus I. De ieiuniis et abstinentiis a piscibus feriis quarta et sexta 403-8

ANNO
CHRISTI

ANNO
CHRISTI

	Articulus II. De ieiunio Nativitatis	408-9
	Articulus III. De pluralitate missarum et missa praesancificationum	409-12
	Articulus IV. De Melchitis Damascenis latinisantibus	412-6
	Articulus V. De Graecis maronizanti- bus	416-8
	Articulus VI. De monialibus Alepinis	419-28
19)	Congregationis particularis decreta su- per dubiis propositis	429-32
20)	1746 martii 7. Benedicti papae XIV litterae <i>Inter gravissimas</i> quibus anti- tibus melchitis facultatem dispensandi ab abstinentiis concedit certis adiectis conditionibus	431-4
21)	Benedictus papa XIV concedit archi- episcopo Alepensi ob angustiam illius ecclesiae novies in diebus festis mis- sam celebrari posse dummodo in majori altari non iteretur	433-8
22)	1746 martii 28. Benedictus papa XIV confirmat instructionem congregationis de Propaganda fide Melchitis datam circa ieiunia, abstinencias et consuetu- dines ecclesiae graecae, aliaque ad ean- dem nationem spectantia	437-48
23)	1746 maii 7. Praefectus congregationis de Propaganda fide Cyrillum patriarcham Antiochenum monet de decretis circa ne- gotia illius ecclesiae editis	447-50
1751	aprilis 24 maii 5. — Synodus nationalis in monasterio Sanctissimi Salvatoris cele- brata	449-54
1751	octobris 20. — Monachorum Soairitarum epistola ad Antonium Xaverium cardi- nalem Gentili circa constitutiones ab ipsis sanctae sedis iudicio subiectas	1215
1756	mai 29. — Synodus habita in monasterio Sancti Salvatoris	453-60
	1) Decretorum synopsis	453-6
	2) Epistola synodalis de servandis Grae- corum ritibus	455-60
1757	martii 8. — Fortunati cardinalis Tamburini relatio super constitutionibus Soairita- rum	1215-6
1757	mense aprili. — Soairitarum supplex libellus sacrae congregationi oblatus	1216, in nota
1757	aprilis 21. — Fortunati cardinalis Tambu- rini relatio super constitutionibus Soairi- tarum summo pontifici facta	1216
1757	iunii 11. — Benedictus papa XIV consti- tutiones Soairitarum approbat	1217-9
1757	augusti 11. — Decretum sacrae congre- gationis Indulgentiarum et Sacris Reliquiis praepositae quo indulgentiae ecclesiis monachorum et monialium Soairitarum conceduntur	1219-20
1757	augusti 12. — Breve Benedicti papae XIV ad abbatem generalem et monachos Soairitas missum	1220-1
1757	augusti 12. — Breve Benedicti papae XIV ad Cyrillum patriarcham praedictarum constitutionum approbationem concernens	1221-2
1757	augusti 12. — Breve Benedicti papae XIV ad Maximum archiepiscopum Alepensem super eodem argumento	1222-3

septembris 24. — Breve Benedicti papae XIV quo altaria privilegiata in ecclesiis Soairitarum concedit	1223
septembris 26. — Breve Benedicti papae XIV quo indulgentias ecclesiis Soairi- tarum concedit	1223-5
Constitutiones monachorum Graecorum Mel- chitarum ordinis sancti Basilii Magni con- gregationis Sancti Ioannis Baptistae in Soairs	1229
PARS PRIMA.	
Caput I. Fundamentum ostenditur quo con- stitutiones istae innotuerunt	1229
Caput II. De tribus religionis votis eorum- que utilitate	1229
Caput III. De voto voluntariae pauper- tatis	1230
Caput IV. De castitate	1231
Caput V. De obedientia	1232
Caput VI. De humilitate	1232
Caput VII. De vita communi	1233
Caput VIII. De caritate fraterna	1233
Caput IX. De mutua dilectione	1234
Caput X. De patientia monachis neces- saria	1234
Caput XI. De mortificatione	1235
Caput XII. De honestate et modestia	1236
Caput XIII. De silentio	1236
Caput XIV. De oratione mentali	1237
Caput XV. De oratione vocali	1237
Caput XVI. De examine conscientiae	1238
Caput XVII. De confessione	1239
Caput XVIII. De communione	1239
Caput XIX. De mensa communi	1239
Caput XX. De lectione ad mensam	1240
Caput XXI. De vestibus	1241
Caput XXII. De recessu	1241
Caput XXIII. De iter agentibus	1242
Caput XXIV. De operibus manuum	1242
Caput XXV. De aegrotantibus	1243
Caput XXVI. De servanda regula	1243
Caput XXVII. De fine huius ordinis	1244
PARS SECUNDA.	
Caput I. De novitiis	1244
Caput II. De magistro novitiorum	1248
Caput III. De professis	1249
Caput IV. De studentibus et magistris	1250
Caput V. De sacerdotibus	1250
Caput VI. De monachis laicis	1251
Caput VII. De ordine domestico	1252
Caput VIII. De fundatione monasteriorum	1253
Caput IX. De subiectione erga prae- latos	1255
Caput X. De reddenda ratione conscien- tiae	1256
Caput XI. De renovatione votorum	1257
Caput XII. De infirmis et decedentibus	1258
Caput XIII. De communi regula abbatum	1259
Caput XIV. De regimine et ordine ab- batum	1260
Caput XV. De abbate generali	1261
Caput XVI. De hegumenis	1264
Caput XVII. De abbate monasterii	1265
Caput XVIII. De vicario	1267
Caput XIX. De oecologo	1268
Caput XX. De conscriptoribus	1269
Caput XXI. De praedicatoribus	1270
Caput XXII. De praefecto rerum spiri- tualium	1271

ANNO
CHRISTI

	Caput XXIII. De praefecto ecclesiae	1271
	Caput XXIV. De praefecto bibliothecae	1273
	Caput XXV. De socio et sigillo abbatis generalis et hegumenorum	1273
	Caput XXVI. De infirmario	1274
	Caput XXVII. De tanitore	1274
	Caput XXVIII. De custode vestium	1275
	Caput XXIX. De cellarario	1276
	Caput XXX. De coquo et lectione ad mensam	1276
	Caput XXXI. De eremitis et inclusis	1277
	Caput XXXII. De congregatione generalij	1277
	Caput XXXIII. De electione abbatis generalis et hegumenorum	1280
	Caput XXXIV. De congregatione hegumenorum	1284
	Caput XXXV. De congregatione monasteriorum	1286
	Caput XXXVI. De electione in communi	1286
	Caput XXXVII. De visitatione	1287
	PARS TERTIA.	
	Caput I. De processu iudiciali	1290
	Caput II. De culpis et poenis	1291
	Caput III. De levi culpa et poena	1293
	Caput IV. De gravi culpa et poena	1293
	Caput V. De graviori culpa et poena	1294
	Caput VI. De gravissima culpa et poena	1294
	Caput VII. De culpis et poenis superiorum	1295
	Caput VIII. De percussoribus	1297
	Caput IX. De proprietariis	1298
	Caput X. De apostatis	1298
	Caput XI. De excommunicatione	1299
	Caput XII. De privatione vocis, loci, habitus professionis et coronae	1300
	Caput XIII. De suspensione et depositione ab officio	1300
	Caput XIV. De poena electionis ex ordine	1802
	Caput ultimum. Monita generalia pro observatione constitutionum	1303
1759	martii 16. — Decretum de vetito orientalibus ad ritum latinum transitu	576, in nota
1759	maii 19. — Decretum circa ritum a coniugis servandum	1168
1762	augusti 13. — Laurentii cardinalis Ganganelli relatio super constitutionibus monialium Sacratissimae Annuntiationis	1225
1762	novembris 25. — Breve quo Clemens papa XIII constitutiones monialium praedictarum approbat	1226-7
1762	Constitutiones monialium Sanctissimae Annuntiationis	1303-46
	PARS PRIMA.	
	Caput I. De fundatione monasteriorum	1303
	Caput II. De cellis et aliis monasterii locis	1305
	Caput III. De ordine domestico	1305
	Caput IV. De clausura	1306
	Caput V. De primo postulantium ingressu	1307
	Caput VI. De novitiarum admissione	1307
	Caput VII. De magistra novitiarum	1309
	Caput VIII. De novitiarum loco	1310

ANNO
CHRISTI

	Caput IX. De novitiarum officiis erga magistratam	1310
	Caput X. De magistrae officiis erga novitias	1310
	Caput XI. De sororibus profectis	1311
	Caput XII. De reddenda ratione conscientiae	1312
	Caput XIII. De renovatione votorum	1313
	Caput XIV. De subiectione erga praelatos	1313
	Caput XV. De infirmis et decedentibus	1314
	PARS SECUNDA.	
	Caput I. De moderatrice et eius officiis	1315
	Caput II. De ratione a moderatrice in negotiis tenenda	1316
	Caput III. De moderatricis electione et eiusdem dotibus	1317
	Caput IV. De moderatricis adiutrice	1318
	Caput V. De vicaria	1318
	Caput VI. De oeconomia	1319
	Caput VII. De cellararia	1320
	Caput VIII. De coqua	1321
	Caput IX. De custode vestium	1321
	Caput X. De sacrista	1321
	Caput XI. De bibliothecaria	1322
	Caput XII. De aegrotantium curatrice	1323
	Caput XIII. De ianitrice	1325
	Caput XIV. De sororum officiis erga moderatricem	1325
	Caput XV. De confessore ordinario	1324
	Caput XVI. De confessore et confessionibus extraordinariis	1325
	PARS TERTIA.	
	Caput I. De electione moderatricis et sororum a consiliis	1325
	Caput II. De electione in communi	1328
	Caput III. De annuo episcopi visitatione	1328
	PARS QUARTA.	
	Caput I. De obedientia	1330
	Caput II. De castitate	1330
	Caput III. De paupertate	1331
	Caput IV. De humilitate	1331
	Caput V. De modestia	1332
	Caput VI. De persolvendo divino officio	1332
	Caput VII. De congressibus	1332
	Caput VIII. De animi relaxatione	1333
	Caput IX. De ratione cum extraneis inter loquendum servanda	1333
	Caput X. De refectioe	1333
	Caput XI. De curanda valetudine	1334
	Caput XII. De manuum operibus	1335
	Caput XIII. De ratione conscientiae quolibet mense reddenda	1335
	Caput XIV. De correctione	1335
	Caput XV. De congregatione ad corrigendas culpas habenda	1336
	Caput XVI. De ratione servanda in lectulum petendo	1336
	Caput XVII. De modo e cubili surgendi	1336
	Caput XVIII. De recta animi intentione in omnibus exercitiis	1337
	Caput XIX. De ratione habenda in missa audienda	1337
	Caput XX. De examine conscientiae	1338
	Caput XXI. De honesta animi remissione	1339
	Caput XXII. De silentio	1339
	Caput XXIII. De confessione et communiione	1340
	Caput XXIV. De libertate in minoribus rebus	1340

ANNO CHRISTI	PARS QUINTA.	ANNO CHRISTI
	De culpis et poenis 1341	
	Caput I. De ratione a moderatrice servanda delinquentibus corrigendis 1341	
	Caput II. De levi culpa et poena 1342	
	Caput III. De gravi culpa et poena 1342	
	Caput IV. De gravi culpa et poena 1343	
	Caput V. De culpa et poena moderatrici 1344	
	Caput VI. De proprietariis 1345	
	Caput VII. Monita generalia valde utilia 1345	
1764	augusti 22. — Breve Clementis papae XIII ad moniales praedictas 1227	
1764	augusti 22. — Breve eiusdem ad patriarcham Theodosium, quo moniales ipsas ei commendat 1228	
1759-1765	Synodi et congregationes habitae in causa Athanasii Giohar patriarchae intrusi 459-576	
	1) 1759 aprilis 14 25. Pacta inter episcopos melchitas conventa in sedem Antiochenam vacare contingat 467-8	
	2) 1759 iulii 10 21. Cyrillus patriarcha episcopos iterum ad synodum convocat 460-70	
	3) 1759 maii 19 30. Cyrillus patriarcha a munere se abdicat 469-70	
	4) 1759 iulii 19 30. Ignatius Giohar in patriarcham assumitur 469-72	
	5) 1759 septembris 1 12. Septem antistitum electorum epistola ad sacram congregationem 471-2	
	6) 1759 septembris 30 octobris 11. Cyrilli iam patriarchae epistola ad sacram congregationem 471-80	
	7) 1760 iulii 20. Athanasii Giohar electio ad examen revocatur secundum canonum praescripta 479-84	
	8) 1760. Adductio facti et iuris ab appellatibus proposita 483-94	
	9) 1760 iulii 20. Decreta a congregatione particulari in hac causa edita 493-6	
	10) 1760 augusti 1. Clemens papa XIII variis editis litteris resolutiones a sacra congregatione captas promulgat 495-508	
	A) Summus pontifex universae Melchitarum genti 495-8	
	B) Summus pontifex Maximo Hierapolitano seu Alepensi 497-504	
	C) Summus pontifex Dominico de Lanceis commissario apostolico 503-5	
	D) Summus pontifex archiepiscopis et episcopis nationis melchitae 505-6	
	E) Summus pontifex universo clero nationis melchitae 505-6	
	F) Summus pontifex duobus Drusiorum principibus 505-8	
	11) 1760 augusti 9. Instructio a sacra congregatione ad Dominicum de Lanceis commissarium apostolicum data 507-10	
	12) 1761 iunii 26 iulii 7. Antistites patriarchae intruso faventes sprete delegati apostolici auctoritate ad sanctam sedem appellat 509-12	
	13) 1761 iulii 31 - augusti 4. Synodus nationalis habita in monasterio Sancti Isaiae praesidente Dominico de Lanceis ordinis praedicatorum delegato apostolico 511-8	
	14) 1761 augusti 1. Excommunicatio maior prolata adversus monachum Ignatium Giohar a Dominico Lanza delegato et commissario apostolico 517-20	
	15) 1761 decembris 13/24. Antistites non dissidentes nuntiant se novum patriarcham in locum Maximi vita functi suffecisse 519-22	
	16) 1762 iulii 15. Congregatio particularis de Propaganda fide in qua res a delegato apostolico gestae referuntur 521-8	
	17) 1763 septembris 25. Congregatio particularis de Propaganda fide super causa Ignatii Giohar patriarchae intrusi 527-42	
	18) 1763 octobris 2. Instructio sacrae congregationis ad Arnoldum Bossu delegatum apostolicum missa pro componendo negotio patriarchatus Antiocheni 541-4	
	19) 1764 februarii 13. Delegatus apostolicus sacram congregationem certiozem reddit de rebus in synodo ad Deir el Kamar gestis 545-50	
	20) 1764 iunii 25. Congregatio particularis de Propaganda fide super legatione a delegato apostolico peracta 549-56	
	21) 1764 iulii 8. Consistorium secretum in quo Theodosii patriarchae electio confirmata est 555-8	
	22) 1764 iulii 9. Clemens papa XIII decreta a sacra congregatione edita confirmat 557-62	
	A) Summi pontificis bulla qua Theodosii electio confirmatur 557-60	
	B) Summus pontifex eidem Theodosio pallium concedit 559-60	
	C) Summi pontificis breve eidem Theodosio inscriptum 561-2	
	D) Summus pontifex antistitibus graeco-melchitis 561-2	
	23) 1765 septembris 1. Congregatio particularis de Propaganda fide habita super altera Ignatii Giohar electione 561-72	
	24) Resolutiones ab hac congregatione captae 571-2	
	25) 1765 septembris 11. Clemens papa XIII Ignatium Giohar patriarchatus Antiocheni invasorem excommunicationis poena plectit 571-4	
	26) 1765 septembris 11. Summus pontifex temporalis in Graeco-Melchitis principi excommunicationem patriarchae intrusi participat 573-4	
	27) Summus pontifex eadem quae superius scribit etiam emiro Mansur Al-sceabi 585-6	
1772	iunio - iulio. — Congregationes de Propaganda fide in quibus decernitur omnes Graeco-Melchitas patriarchatum Alexandrini et Hierosolymitani obnoxios esse iurisdictioni patriarchae Antiocheni eiusdem nationis 575-82	
	1) 1772 iunii 2. Relatio eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Bonaccursii 575-80	
	2) 1772 iulii 13. Altera relatio super eodem argumento 579-82	
	3) 1772 iulii 13. Decretum sacrae congregationis de Propaganda fide 581-2	

ANNO CHRISTI		ANNO CHRISTI	
1781	iulii 16. — Congregatio particularis de Propaganda fide super ieiuniis Graecorum aliorumque Orientalium 581-90		Sessio decima septima. De monachis regularibus et monasteriorum disciplina 639-40
	1) 1781 iulii 16. Relatio sacrae congregationi exhibita 581-8		Sessio decima octava. Sequitur de regularibus 640-1
	2) Litterae ad antistites orientales datae super ipsorum ieiuniis et abstinentiis 587-90		Sessio decima nona. Sequitur de disciplina regularium 641-2
1784	februarii 9. — Congregatio generalis de Propaganda fide super dependentia monachorum orientalium ab episcopis locorum 589-600		Sessio vicesima. De sacris ritibus 642-3
	1) Decem reformationis capita ab episcopo Berytensi monachis imposita 591-4		Sessio vicesima prima. De episcopis 643-5
	2) Eadem capita a Theodosio patriarcha emendata et approbata 593-6		Sessio vicesima secunda. De episcoporum causis 645-6
	3) 1783 aprilis 3 et 5. Sacrae congregationis epistola et instructio ad episcopum Ennensensem delegatum apostolicum 595-600		Sessio vicesima tertia. De promovendis ad ordines 646
1788	aprilis 24/maii 5. — Synodus in monasterio Sancti Antonii in monte Libano habita ad creandum novum patriarcham Antiochenum Graecorum Melchitarum 599-618		Sessio vicesima quarta. De monialibus 646-7
	1) 1788 aprilis 27/maii 8. Epistola synodalis ad sacram congregationem missa 601-2		Sessio vicesima quinta. De patriarchae electione, officiis et privilegiis 647-9
	2) Athanasii Giohar electio canonice penditur 601-14		Sessio vicesima sexta 649-54
	3) 1789 martii 2. Sacrae congregationis rescriptum 613-4	1794	4) 1793 augusti 26. Relatio eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Valenti Gonsaga super synodo praedicta 653-68
	4) 1789 martii 30. Acta consistorii secreti in quo sacrum pallium novo patriarchae impertitum est 615-8	novembris 30 decembris 11. — Synodus in monasterio Sancti Eliae Rusemaja nuncupati celebrata in qua Cyrillus Siagi patriarcha creatus est 667-74	
1789	Formula iuramenti ab Athanasio Giohar patriarcha editi 654-5, in nota	1) 1796 novembris 30 decembris 11. Litterae synodales ad sacram congregationem missae 667-8	
1790	octobris 4-22 octobris 15-novembris 2. — Synodus nationalis Graecorum Melchitarum in monasterio Sanctissimi Salvatoris celebrata 617-68	2) 1795 iulii 20 31. Cyrillus patriarcha electus summo pontifici Pio VI 667-70	
	1) 1789 maii 29. Instructio de celebranda synodo a sacra congregatione ad patriarcham et episcopos missa 617-26	3) 1796 aprilis 18. Relatio eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Borgia super praedicta electione 669-72	
	2) Summa rerum in synodo tractandarum a patriarcha ad episcopos missa 625-6	4) 1796 iunii 27. Acta consistorii secreti ad electum patriarcham confirmandum simulque eidem sacrum pallium tribuendum 671-4	
	3) Acta et decreta synodi in monasterio Sanctissimi Salvatoris celebratae 625-54	1796	augusti 31 septembris 11. — Synodus in monasterio Sancti Georgii el Garb celebrata in qua Agapius Matar patriarcha renuntiatus est 673-80
	Sessio prima 625-7	1) 1796 septembris 3 14. Litterae synodales ad sacram congregationem datae 673-6	
	Sessio secunda 627	2) 1796 septembris 3 14. Litterae synodales ad summum pontificem datae 675-6	
	Sessio tertia 627-8	3) 1797 iunii 19. Relatio eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Borgia super peracta electione 675-6	
	Sessio quarta. De sacramentis baptismi et confirmationis 628-9	4) 1797 iulii 24. Acta consistorii secreti ad electum patriarcham confirmandum eique sacrum pallium elargiendum 677-80	
	Sessio quinta. De sacramento poenitentiae 629-30	1797	septembris 11-14 22-25. — Synodus in monasterio Sancti Michaelis prope Berytum celebrata ad extinguendam Sancti Simeonis congregationem ab episcopo Berytensi recens conditam 679-84
	Sessio sexta. De sacramento eucharistiae 630-1		
	Sessio septima. De eodem sacramento 631	1806	iulii 23-augusti 7 augusti 4-19. — Synodus nationalis in monasterio Sancti Antonii apud Carcafe in monte Libano celebrata 683-878
	Sessio octava. De reliquis rebus ad idem sacramentum pertinentibus 631-3		1) Acta et decreta synodi Carcafensis 685-870
	Sessio nona. De sacramento unctionis infirmorum 633		Orationes praesynodales 685
	Sessio decima. De sacra ordinatione 633-4		PARS PRIMA.
	Sessio undecima. De matrimonio 634-6		Caput I. De fide 699
	Sessio duodecima. De horis canonicis 636-7		Caput II. De precatione 702
	Sessio decima tertia. De ieiunio 637-8		Caput III. De elemosyna, de legatis et ultimis testamentis 706
	Sessio decima quarta. De abstinentiis constituendis 638		Caput IV. De diebus dominicis et festivis observandis 709
	Sessio decima quinta. De clero saeculari 638		
	Sessio decima sexta. De monachis vagis 639		

ANNO
CHRISTI

Caput V. De ieiuniis et abstinentiis	711
Caput VI. De vitis religioni oppositis	713
Caput VII. De usura	714

PARS SECUNDA.

Caput I. De sacramentis in genere	717
Caput II. De baptismo	720
Caput III. De confirmatione seu de sacro chrismate	726
Caput IV. De eucharistia	729
Caput V. De poenitentia	740
Caput VI. De indulgentiis	747
Caput VII. De sacra unctione seu de oleo infirmorum	751
Caput VIII. De sacra ordinatione	754
Caput IX. De matrimonio	756

PARS TERTIA. De clericis in genere
et in specie

Caput I. De episcopis	768
Caput II. De domino patriarcha	777
Caput III. De presbyteris	785
Caput IV. De diaconis	793
Caput V. De monachis	796
Caput VI. De iurisdictione episcoporum in monachos et moniales	803
Caput VII. De confraternitate <i>Doctrinae christianae</i>	807
Oratio patriarchae in absolvenda synodo	808
Relatio synodi	811

INSTRUCTIONES SYNODO ADIUNCTAE.

Instructio primæ. De fide orthodoxa et de communicatione in divinis cum hæ- reticis et schismaticis	812
Instructio secunda. De ieiuniis et ab- stinentiis	817
Instructio tertia. De censuris et poenis ec- clesiasticis in genere et in specie	825
Instructio quarta. De appellationibus	850
Instructio quinta. De simonia	855

Iosephus Tian Maronitarum patriarcha synodum approbat	869
Ludovicus Gandolfi visitator apostolicus synodum approbat	870

2) 1834 decembris 15. Acta synodi Carca-
fensis a sacra congregatione in examen
revocantur 869-74

3) 1835 septembris 16. Gregorii papæ XVI
breve condemnationis synodi Carcafensis
875-8

1811

maii 11-14: 23-26. — Synodus nationalis
Melchitarum in monasterio Sanctissimi
Salvatoris celebrata ad instituendum se-
minarium pro universa natione 877-916

1) Oratio habita ab Agapio Matar patri-
archa in aperienda synodo 879-82

2) Collegii condendi regulæ a synodo san-
ctitæ 881-914

3) Oratio habita a domino patriarcha in
absolvenda synodo 913-4

4) Decretum synodale quo regulæ appro-
bantur et confirmantur 913-6

1810-1815

Synodi Antiochensæ in causa Maximi Maslum
electi episcopi Alepensis habitæ 915-50

1) 1810 octobris 20, novembris 5. Synodus
Antiochena summum pontificem certior-
rem reddit de peracta electione Maximi
Maslum 921-4

2) 1811 martii 40. Decretum provisorium
sacrae congregationis de Propaganda fide,

ANNO
CHRISTI

quo appellatione ad sanctam sedem ad-
missa Michael Maslum ab episcopalis
potestatis exercitio fuit suspensus 923-4

3) 1811 decembris 1-13. Synodi Antioche-
næ appellatio ad Pium papam VII 923-6

4) 1811 decembris 1-13. Synodi Antioche-
næ appellatio ad sacram congregationem
de Propaganda fide 925-30

5) 1811 decembris 1-13. Synodi Antioche-
næ litteræ ad Ioannem Quarantotti
sacrae congregationis pro-præfectum
929-32

6) 1812 februarii 9-21. Synodus Antiochena
in qua Ignatius Sarruf patriarcha re-
nuntiatus est 933-4

7) Decretum sacrae congregationis de Prop-
aganda fide quo Ignatii Sarruf electio
probatur et confirmatur 933-4

8) 1813 aprilis 23. Alterum sacrae congre-
gationis de Propaganda fide decretum,
quo Michael Maslum irregularis de-
claratur 933-6

9) 1813 iulii 29 augusti 10. Synodus Antio-
chena librum a monachis Sancti Io-
annis editum pro tuenda doctrina ca-
tholica super eucharistiae forma damnat
935-8

10) 1813 augusti 4-16. Synodus Antiochena
Nicolaum Gaudex missionarium Alepi-
num suspensionis poena plectit 939-40

11) 1813 septembris 25. Decretum sacrae
congregationis de Propaganda fide quo
vicarius apostolicus Alepinus sui iuris
esse declaratur 939-40

12) 1813 decembris 1-13. Synodus Antio-
chena in quo fit patriarcha Macarius
Taulil 939-40

13) 1815 iulii 25. Congregatio generalis de
Propaganda fide super negotio Maslu-
miano 939-50

1816

iulii 28 iulii 10. — Synodus Melchitarum
habita in monasterio Sancti Antonii in
monte Libano ad creandum novum pa-
triarcham 949-56

1) 1816 iulii 1-13. Episcoporum melchi-
tarum epistola ad sacram congregatio-
nem 951-53

2) 1816 iulii 16-28. Ignatii Chatan electi
patriarchæ epistola ad præfectum sacrae
congregationis 951-2

3) 1817 maii. Relatio Laurentii cardinalis
Litta præfecti in congregatione generali
de Propaganda fide 951-54

4) 1817 iulii 28. Acta consistorii secreti in
quo Pius papa VII patriarcham Moysen
Chatan confirmavit, eidemque sacrum
pallium concessit 953-6

1831

novembris 25 decembris 7. — Synodus Mel-
chitarum in monasterio Annuntiationis
apud Zuch Michail in monte Libano cele-
brata 955-68

1) Decreta ab episcopis conciliariter edita
955-60

2) Summa rerum in synodo gestarum ad
componenda negotia patriarchatus Anti-
ocheni 959-68

1833

martii 24/aprilis 4. — Synodus Melchitarum
in monasterio Sancti Georgii et Garb
nuncupate celebrata ad creandum novum
patriarcham 967-80

ANNO CHRISTI		ANNO CHRISTI	
	1) 1833 martii 26 aprilis 7. Episcoporum litterae summo pontifici datae 967-70	1849	maii 12 24 - iunii 15 27. — Concilium patriarchale Hierosolymitanum a Melchitis celebratum praesidente in eo Maximo Maslum patriarcha 1019-1170
	2) 1833 martii 26 aprilis 7. Eorundem litterae ad sacram congregationem de Propaganda fide 960-72		1) Decreta synodi patriarchalis Hierosolymitanae 1021-1142. Oratio patriarchae in aperienda synodo 1021
	3) 1833 novembris 16. Praefectus sacrae congregationis de Propaganda fide Maximo Maslum patriarchae electo 971-2		PARS PRIMA. De sacramentis 1026 Caput I. De baptismo 1027 Caput II. De confirmatione 1029 Caput III. De eucharistia 1031 Caput IV. De poenitentia 1039 Caput V. De extrema unctione 1045 Caput VI. De sacra ordinatione 1046 Caput VII. De matrimonio 1051
	4) 1834 ianuarii 29. Maximus Maslum praefectus sacrae congregationis de Propaganda fide 971-4		PARS SECUNDA. De clericis in genere et in specie 1051 Caput I. De diaconis 1052 Caput II. De presbyteris 1053 Caput III. De episcopis 1056 Caput IV. De episcoporum electione 1072 Caput V. De patriarchae electione et privilegiis 1075
	5) 1835 octobris 15. Maximus Maslum synodum Carcafensem damnat. 973-4		PARS TERTIA. De disciplinis et consuetudinibus ecclesiasticis 1083
	6) 1835 octobris 15. Maximus Maslum praefectus sacrae congregationis de Propaganda fide 973-4		PARS QUARTA. De vita monastica 1112 Caput I. De iurisdictione episcoporum in monachos 1113 Caput II. De iurisdictione episcoporum in moniales 1114 Caput III. De monachorum et monialium disciplina 1115
	7) 1836 februarii 1. Acta consistorii secreti in quo Gregorius papa XVI Maximum Maslum patriarcham confirmavit, eidemque sacrum pallium concessit 975-8		PARS QUINTA. De ritu in functionibus ecclesiasticis servando 1124 Oratio patriarchae in absolvenda synodo 1139 Relatio synodi 1141
	8) 1836 februarii 1. Gregorius papa XVI Maximum Maslum in patriarcham confirmat 977-80		2) Appendix synodi Hierosolymitanae 1141
	9) 1836 februarii 1. Gregorius papa XVI Maximo Maslum pallium impertitur 979-80		I. Instructiones a patriarcha editae — Instructio I. De sacramento confirmationis in specie 1141 Instructio II. De peccatis regravatis 1145 Instructio III. De arte medicinae clericis prohibita 1148 Instructio IV. De episcoporum iuribus in monachos 1149 Instructio V. Contra neotericos 1153
1824	decembris 15. — Acta synodi Carcafensis a sacra congregatione in examen revocantur 869-74		II. De vetito transitu de uno in alterum ritum 1166
1835	septembris 16. Gregorii papae XVI breve condemnationis synodi Carcafensis 875-8		III. Forma absolutionis impertiendae 1167-70
1835	decembris 1-6 13-18. — Concilium nationale Graeco-Melchitarum in collegio Sanctissimae Annuntiationis apud Ain-Traz in monte Libano celebratum 981-1020	1851	martii 11. — Decretum sacrae congregationis quo archiepiscopus Tyrensis in vicarium patriarchalem deputatur si sedes patriarchalis vacare contingat 1175, in nota
	1) Acta et decreta concilii apud Ain-Traz congregati 981-1004	1854	decembris 17. — Alterum decretum quo alter vicarius patriarchalis deputatur 1176, in nota
	2) 1837 maii 23. Relatio super concilio Melchitico sacrae congregationi exhibita ab Aloisio cardinali Fressa 1003-6	1855	novembris 29. — Tertium decretum quo vicarius apostolicus montis Libani in synodi praesidem deputatur 1176, in nota
	3) Resolutiones a sacra congregatione captae 1005-6	1856	martii 20 aprilis 1. — Synodus a Melchitis habita in monasterio Sanctissimi Salvatoris ad creandum novum patriarcham 1169-83
	4) 1838 maii 29. Litterae sacrae congregationis de Propaganda fide ad Maximum Maslum patriarcham 1005-12		1) 1856 martii 19 31. Pacta ab episcopis inita ante Clementis patriarchae creationem 1169-70
	5) 1838 novembris 22. Maximi Maslum responsum ad praecedentem epistolam 1011-4		
	6) 1839 aprilis 22. Altera relatio sacrae congregationi exhibita super concilio Melchitico 1015-8		
	7) Novae resolutiones a sacra congregatione captae 1017-20		
	8) Postremae in hoc concilio adnotationes 1019-20		
1838	ianuarii 13. — Epistola sacrae congregationis qua Maximo Maslum facultas impertitur titulum assumendi patriarchae Antiocheni, Alexandrini et Hierosolymitani 1078, in nota		
1838	novembris 20. — Decretum sacrae congregationis de Propaganda fide, quo traditur regula circa transitum ab aliquo ex ritibus orientalibus ad alterum 1167		
1838	novembris 20. — Alterum eiusdem decretum circa admittendos in ordinem monasticum postulantes diversi ritus 1167, in nota		

ANNO CHRISTI		ANNO CHRISTI	
	2) 1856 martii 21 aprilis 2. Epistola synodalis ad praefectum sacrae congregationis 1171-2		6) 1855 martii 27. Acta consistorii secreti in quo Pius papa IX patriarcham Gregorium Yusef confirmavit, eidemque sacrum pallium concessit 1197-1900
	3) 1856 martii 21/aprilis 2. Epistola synodalis ad summum pontificem 1171-4	1898	februarii 10-24. — Synodus Melchitarum in monasterio Sarba nuncupato celebrata ad creandum novum patriarcham 1199-1206
	4) 1856 iunii 9. Relatio de electione peracta a Ludovico cardinali Altieri sacrae congregationi exhibita 1173-80		1) Acta synodalia 1901-4
	5) 1856 iunii 16. Acta consistorii secreti in quo Pius papa IX patriarcham Clementem Bahus confirmavit, idemque sacrum pallium concessit 1179-82		2) 1898 martii 3. Litterae synodales ad summum pontificem datae 1903-6
1858	iulii 28. — Clemens Bahus patriarcha a munere se abdicat 1182, in nota		3) 1898 martii 24. Acta consistorii secreti in quo Leo papa XIII patriarcham Petrum Geraigry confirmavit, eidemque sacrum pallium concessit 1205-8
1859	augusti 12-24. — Synodus schismatica Zahlensis habita propter kalendarii gregoriani observantiam a patriarcha propositam 1181-4	1902	iunii 28. — Synodus a Melchitis habita in collegio de Ain-Trax ad creandum novum patriarcham 1207-14
1864	septembris 29. — Synodus in monasterio Sancti Ioannis de Seinoir habita ad eligendum novum patriarcham 1183-1200		1) 1902 aprilis 30. Decretum quo Cyrillus Geha in vicarium apostolicum patriarchalem deputatur 1207-8
	1) 1864 augusti 13. Decretum sacrae congregationis quo Iosepho Valerga facultates necessariae tribuuntur ut Clementis Bahus abdicationem recipiat 1183-6		2) 1902 maii 21. Decretum quo idem Cyrillus Geha synodi ad eligendum patriarcham congregandae praeses renuntiatur 1207-10
	2) 1864 septembris 30. Gregorii Yusef patriarchae electi litterae ad praefectum sacrae congregationis 1185-6		3) 1902 iunii 29. Pacta ab episcopis in synodo congregatis inita 1209-12
	3) 1864 octobris 1. Litterae synodales ad eundem praefectum sacrae congregationis 1185-8		4) 1903 iunii 3. Decretum sacrae congregationis de Propaganda fide quo Cyrillus Geha in patriarcham confirmatur 1211-2
	4) 1864 octobris 1. Pacta inter episcopos inita post peractam novi patriarchae electionem 1187-90		5) Propositio consistorialis patriarchalis ecclesiae Antiochenae nationis Graeco-Melchitarum 1211-4
	5) 1865 martii 6. Antonii Mariae cardinalis Panebianco relatio sacrae congregationi exhibita 1189-98		6) 1903 iunii 22. Leonis papae XIII allocutio in consistorio habita qua patriarcham electum confirmavit eidemque sacrum pallium concessit 1213-4

INDEX ALPHABETICUS SYNODORUM TOMI XLVI.

<i>Alepensis</i> , 1724 mense iulio	153	<i>Ioanis Sancti et Rom.</i> , 1761 iulii 31 - augusti 4	511
<i>Annuntiationis Sanctissimae apud Ain-Trax</i> , 1811 decembris 1-13	922	<i>Id.</i> , 1761 decembris 13-24	519
<i>Id.</i> , 1812 februarii 9-21	933	<i>Michaelis Sancti</i> , 1797 septembris 11-14 22-25	679
<i>Id.</i> , 1835 decembris 1-6 13-18	961	<i>Salvatoris Sanctissimi prope Sidonem</i> , 1730 aprilis 25	187
<i>Id.</i> , 1902 iunii 28	1907	<i>Id.</i> , 1736 martii 26	261
<i>Annuntiationis Sanctissimae apud Zuch Michael</i> , 1831 novembris 25 / decembris 7	955	<i>Id.</i> , 1751 aprilis 24 / maii 5	449
<i>Antonii Sancti</i> , 1788 aprilis 27 / maii 5	599	<i>Id.</i> , 1756 maii 29	453
<i>Id.</i> , 1816 iunii 28 / iulii 10	949	<i>Id.</i> , 1759 aprilis 14-25	467
<i>Carcafensis</i> , 1806 iulii 23 - augusti 7 / augusti 7-19	683	<i>Id.</i> , 1759 iulii 19-30	469
<i>Deir el Kamar</i> , 1763 decembris 18	545	<i>Id.</i> , 1790 octobris 4-22, octobris 15 - novembris 2	617
<i>Elias Sancti</i> , 1794 novembris 30 / decembris 11	667	<i>Id.</i> , 1811 maii 11-14 23-26	877
<i>Georgii Sancti et Garb</i> , 1796 augusti 31 / septembris 11	673	<i>Id.</i> , 1813 iulii 29 - augusti 4 / augusti 10-16	935
<i>Id.</i> , 1833 martii 24 / aprilis 5	967	<i>Id.</i> , 1813 decembris 1-13	939
<i>Hierosolymitana</i> , 1849 maii 12/24 - iunii 15-27	1019	<i>Id.</i> , 1856 martii 20 / aprilis 1	1169
<i>Ioannis Sancti apud Seinoir</i> , 1864 septembris 29	1183	<i>Salvatoris Sanctissimi apud Sarba</i> , 1898 februarii 10-24	1199
		<i>Zahlensis</i> , 1859 augusti 12-24	1181

SACRORUM CONCILIORUM NOVA ET AMPLISSIMA COLLECTIO.

TOMUS QUADRAGESIMUS SEXTUS.

CONGREGATIONES PARTICULARES DE PROPAGANDA FIDE super rebus Melchitarum Syriae et Palaestinae 1729 martii 15 - iulii 5.

Quae fuerint ecclesiae catholicae apud Melchitanam Petra, congregationis de Propaganda fide praefectae restitutae primordia, fusiis ipsi enarravimus in tomo XXXVII huius operis, col. 127-208, dum acta graeca ad rem pertinentia evulgabamus. Nunc vero, cum post diligentem longamque tabularii sacri concilii christiano nomini propagando investigationem, non parvus documentorum numerus repertus sit, quo gravissimum illud negotium clariori luce illustratur, opportunum et utile futurum esse visum est, ea documenta in unum corpus redacta, servato, quantum fieri potuit, ordine chronologico, typis mandare. Initium capimus ab illis congregationibus particularibus anno 1729 habitis, in quibus causa, quae diu sub iudice remanserat, definita tandem ac impleta fuit, ultro currentibus calcaria addente ipso summo pontifice Benedicto XIII, qui per epistolam die 26 novembris 1728 datam cardi-

nali Petra, congregationis de Propaganda fide praefecto, iusserat, ut adocitis tum cardinalibus Cosza et Gotti, tum Sancti Officii assessore et commissario, tum denique patre Zavarono, congregationis Minimorum praeposito generali, causam quamprimum proponeret congregationi particulari ad id iam specialiter a sanctitate sua deputatae. Eadem mandavit summus pontifex in consistorio die 7 februarii 1729 habito, ut testatur ipse cardinalis Petra in schedula, quam primo loco posuimus. Congregationum anno dicto habitarum acta exstant in tribus maximae molis voluminibus, quibus titulus: *Greci Melchiti. Congregationi particulari dell' anno 1729. Parte prima, seconda, terza*; T. 75, 76, 77. Horum quaelibet tabula suo signatur numero, ad quem lector amandabitur in adnotationibus imo margini appositis.

1.

BENEDICTUS PAPA XIII IUBET CAUSAM MELCHITARUM QUAMPRIMUM PROPONI* 1729 februarii 7.

Ex audientia sanctissimi in consistorio habito die lunae 7 februarii 1729, sanctissimus demandavit mihi infrascripto praefecto congregationis de Propaganda fide, ut quamprimum omnino proponatur causa Melchitarum aliorumque, quae commissa est per sanctitatem suam congregationi particulari

sanctae Romanae ecclesiae cardinalium, praelatorum et theologorum; quodque fiat resolutio proponenda eidem sanctissimo, etiam non omnes deputati praefati intimati interveniant, seu intervenire non possint. Et ita etc.

Vincentius cardinalis Petra, praefectus.

2.

RESTRICTUS CAUSAE MELCHITARUM IN PRIMA CONGREGATIONE EXHIBITUS** 1729 martii 15.

Nella congregazione generale del 26 settembre 1728 furono distesamente riferiti dalla chiara memoria del signor cardinale Gualterio ponente i gravi sconcoerti, che fin d' allora tenevano in rivolta la nazione de' Greci Melchiti, generalmente in tutta la Soria, ed in specie nelle diocesi di Saida, Damasco ed Aleppo, originati in gran parte dalla poco savia

condotta di monsignor Eutimio arcivescovo greco di Tiro e Sidone ora defunto, uomo per altro di sana dottrina e di retta intenzione, ma di zelo troppo fervido e d' indocile natura.

La detta relazione però servi più tosto a far conoscere la gravanza ed importanza dell' affare, che a potersi prendere speditamente sopra di esso precise ed adequate determinazioni; onde riservatasi la discussione de' punti più principali ad altra congregazione, furono fatte solamente le risoluzioni seguenti, come proporzionate ad impedire quei mali,

* Relatio haec habetur in Actis anni 1728, f. 282^v-27; cum negligentius utpote minus utilis, cum praecipua de quibus aguntur capitula in praesenti restricta per compendium recensentur.

* E tabulario sacrae congregationis de Propaganda fide: *Greci Melchiti. Congregationi particulari dell' anno 1729. Parte prima, T. 75, f. 2.*

** Tom. cit., f. 12-120. — Restrictum conscripsit Carolus Ursinogli, sacrae congregationis officialis (quondam) decem abhinc annis, ut ipse testatur, ibid., f. 220. Eius autographum habetur in principio voluminis catalogi *Miscellaneorum* cui titulus: *Causae de Greci Melchiti.*

che potevano sopravvenire a maggior danno de' cattolici e de' missionarj di quelle parti.

1° Dunque fu risoluto d'ingingersi al padre generale dell'ordine di san Francesco, che richiamasse sollecitamente in cristianità il padre Tomaso Diaz di Campaya minore osservante spagnuolo, diffamato di aver incendiata la chiesa de' greci schismatici in Nazaret, e perciò da essi odiatissimo; se bene di poi venuto in Roma, essendosi pienamente giustificato della sua condotta, fu rimandato in Siria nell'anno 1735, esaminata la sua causa a relazione del signor cardinale Zondadari pontefice.

2° Che con lettera circolare s'incaricasse a' missionarj di Siria, di qualunque ordine si fossero, di governarsi con prudenza e moderazione; di non irritare nè in voce, nè in iscritto, e molto meno co' fatti, i Greci scismatici, giacchè di ciò essi si lamentavano i loro patriarchi; e di non intraprendere veruna novità, benchè di buona apparenza, quando potesse dubitarsi, che potessero dar motivo di sconcerti e perturbazioni.

3° Che queste stesse insinuazioni si facessero ai superiori generali degl'ordini predetti, raccomandando loro di non mandare in quelle missioni, singolarmente durante i principii torbidi, se non religiosi scelti, e muniti non meno di prudenza che di dottrina; anzi di non spedirvene per allora alcuno di nuovo, senza precedente sputa della sagra congregazione, attesa la dichiarazione fatta dal gran visir al marchese di Bonnac, di quel tempo ambasciatore di Francia in Costantinopoli, che il gran sultano gli scaccerebbe tutti da' suoi stati, se il numero di essi divenisse maggiore.

4° Finalmente, che con paterna lettera si esortasse l'arcivescovo Eutimio a ritirarsi per qualche tempo co' suoi in qualche monastero o nel paese de' Drusi o nel Kesruano tra i Maroniti, finchè si quietasse l'insorta tempesta, e finchè si potessero prendere più maturi espedienti.

Eseguitasi le preaccennate risoluzioni preliminari, si riassume in oggi tutta la materia fin da' suoi primi principj, con l'aggiunta di tutto ciò, ch'è succeduto di poi, e che ha in gran parte mutata, benchè sempre in peggio, le circostanze d'allora; affinchè ben ponderato il grave affare di cui si tratta, si possano dal sommo solo e sapienza dell'eminente vestre apprestare i ripari più propri al gran male, che devasta in Siria la cattolica religione.

Serie istorica delle perturbazioni occorse nel patriarcato Antiochense de' Greci.

Fu sempre di sentimento messignor Eutimio, che molte pratiche e consuetudini, usate dai Greci cattolici, fossero di scandalo nella chiesa greca come introdotte dagl'eretici e scismatici; e con tal opinione, alcune già da molti anni le abeti di autorità propria, avanti di darne parte a questa sagra congregazione, dalla quale per insinuazione di quello del Sant'Offizio, ne fu ammonito, nell'anno 1716, conforme più distintamente si dirà a suo luogo.

Dignatatosi di simili innovazioni il patriarca scismatico di Costantinopoli, convocò un concilio generale di vescovi e preti partimenti scismatici¹, e scomunicò solennemente Eutimio, mandando l'atto della stessa scomunica, per farla eseguir, a Cirillo allora patriarca Antiochense de' Greci; ma questo procurò di tenerla celata come nulla ed invalida; e per tale tenuta da tutti i missionarj e dagli stessi Greci cattolici; benchè per altro le

¹ Concilium istius aetate ipsi primi evulgavimus in nostro hoc opere, t. XXXVII, col. 187-198.

A copia di essa, per opera del suddetto patriarca di Costantinopoli, si fossero sparse per tutte le diocesi del patriarcato Antiochense.

Mari circa l'anno 1731 Cirillo²; ed Eutimio aspirando a succedergli nel patriarcato d'Antiochia, propose di occupare il posto e di esercitare le funzioni patriarcali, con dire di far ciò intantochè fosse nominato un patriarca cattolico; e di più pretendere di essere da quella chiesa rimborsato del denaro, che diceva avere da esso indebitamente esatto il defunto Cirillo nel consacrarlo arcivescovo di Tiro e Sidone³.

Ciò molto dispiacque a' suoi nazionali, i quali avendo consultato co' missionarj, diedero questi concordemente per risposta, non esser lecito ad alcuno d'ingerirsi nei dritti patriarcali, mentre questa sagra congregazione avea già nominato alla successione Atanasio. E questa persuasione de' missionarj si fondava sopra un breve della santa memoria di Clemente XI, in cui chiamava Atanasio patriarca Antiochense de' Greci, allorchè questi mandò da Aleppo la sua professione di fede, essendo ancora scismatico Cirillo; e benchè lo stesso Cirillo si fosse di poi dichiarato cattolico, ed avesse supplicata la santa sede per la sua conferma nella dignità patriarcale, che di fatto godeva, la sagra congregazione nulladimeno, avendo riguardo al suddetto breve, non volle che Cirillo fosse riconosciuto per patriarca, se prima Atanasio non avesse rinunziato a quel titolo, siccome egli successivamente rinunziò con sue lettere dirette alla medesima sagra congregazione, colla condizione però accordata tra esso e Cirillo, cioè, che sopravvivendo Atanasio, dovesse succedergli nel patriarcato, di cui prima di Cirillo aveva ottenuto il diploma della Porta ottomana⁴.

Quindi ebbero principio i gravi dissapori fra Atanasio ed Eutimio, accresciuti poi al più alto segno per altre cause; e specialmente perchè Eutimio, riputando per eretico e scismatico il detto patriarca Atanasio, risolvè di pagargli le decime, tolse il di lui nome dal canone della messa, e non volle rievocare la scomunica fulminata contro don Stefano Atalla, assoluto dall'istesso Atanasio; onde questi irritato scomunicò Eutimio nell'anno 1732⁵.

Eutimio in questo medesimo tempo, sotto pretesto di aver esso distesa la religione cattolica in qualche parte del patriarcato di Gerusalemme, cercò di rinviarla ed incorporarla alla sua diocesi; e benchè il marchese di Bonnac, allora ambasciatore di Francia in Costantinopoli, avesse tentato tutte le vie per farlo desistere da tal pensiero, nulladimeno restò sempre più fiso nella sua idea; e fatte qualche regalo al beas di Damasco, ottenne la riunione da se desiderata, usurpandosi la diocesi di Acri⁶.

Il moderno patriarca greco scismatico di Gerusalemme Oriente, uomo di molta capacità, nato in Italia per aver fatti i suoi studj in Padova, inimico generale de' Latini, e personale d'Eutimio e de' Greci cattolici uniti; irritato dal vedersi annoverato la sua diocesi, fece de' regali più pingui al suddetto beas di Damasco, e con tal mezzo l'impegnò ad annullare quanto avea fatto in favore di Eutimio

¹ Non anno 1721, sed die 8 Januarii 1730 obit Cyrillus. Cf. *Revue d'Orient*, t. X (1867), p. 288.

² Lettera del padre Nocchi superiore generale de' greci in Siria, segnata n° 7.

³ Detto n° 7. — Res cunctas patet ex documentis infra adductis.

⁴ Detto n° 7.

⁵ Detto lettera del padre Nocchi segnata n° 7; lettera del padre Doretta custode de' cappuccini segnata n° 8; lettera dell'ambasciatore di Francia in Costantinopoli n° 28.

ed a dar esecuzione agli ordini, che avea procurati dalla Porta; di modo che fu obbligato Eutimio ad uscire da Acri col suo nipote don Serafino Tamba, che avea costituito in quella diocesi per suo vicario, et a dar luogo ad un vescovo scismatico, che vi fu mandato da Crisanto a ripigliarne coll'aiuto del console degl' Inglesi e col braccio de' Turchi il possesso¹.

Questo patriarca però, di ciò non contento, fece un viaggio perniciosissimo ai missionarj e cattolici di tutta la Siria, e portatosi in Costantinopoli, ove fu convocato anche il patriarca Atanasio, si unirono col patriarca greco scismatico di Costantinopoli, e con dodici tra arcivescovi e vescovi greci, e più di settanta capi di quella nazione, tutti dichiarati e zelantissimi scismatici, e fecero circa il fine dell'anno 1722 un'empio conciliabolo contro tutti i cattolici della Siria, dal quale poi sono provenuti tutti i danni, che si accenneranno in appresso; ed insinuando alla Porta ottomana, che i detti cattolici si erano sottratti dalla loro ubbidienza per farsi sudditi del papa, e conseguentemente nemici del gran signore, ottennero da essa varj comandamenti di pessima conseguenza².

Imperocchè alcuni furono spediti a Damasco, altri a Sajednaja, ad Aleppo, ad Acri, al monastero di Belmonte o Belmaad, ed altrove, per carcerare ed esiliare, come segul, molti sacerdoti e secolari, buoni cattolici. Un'altro per inibire ai missionarj l'ammettere nelle loro case i cattolici, ed a questi il mandare i loro figliuoli alle scuole di quelli. E successivamente un'altro, con cui si comandava di scacciarsi tutti i religiosi franchi da Damasco e da ogn'altro luogo, ove non fissesero console di Francia. E finalmente un'altro, col quale prescrivevasi, che tutti quei, che sarebbero chiamati dal vescovo scismatico per fare la professione della fede orientale, e ricessero di farla, fossero consegnati ai basà turchi per averne il gastigo³.

Si pubblicò parimente a nome del suddetto conciliabolo e de' patriarchi greci di Costantinopoli, di Antiochia e di Gerusalemme, una perniciosissima lettera sinodica in greco ed in arabo, diretta specialmente ai Greci del patriarcato Antiocheno, che è in sostanza un compendio di tutti gl'errori de' Greci scismatici ed una invettiva contro i Latini⁴.

In tali dolorose circostanze vedendosi feramente perseguitati i cattolici, ed in specie quei, che dimoravano nella città e diocesi di Acri, parte fuggirono, parte tornarono allo scisma, e parte ancora furono sottoposti a gravissimi strapazzi; alcuni sacerdoti messi in catene cedettero alla volontà de' scismatici, ed altri con marce di somma ignominia furono cacciati in esilio⁵.

Nel bollire di tante e sì gravi commozioni, Eutimio, in vece di moderare il suo ardore, vedendosi privo del vescovado di Acri, cominciò ad inveire più che mai contro i Greci; onde il patriarca Crisanto (già oltremodo irritato contro i padri di Terra Santa per il supposto incendio della chiesa

A di Nazaret, di cui veniva allora difamato il padre Tomaso di Campaya di sopra mentovato) fece ricorso al marchese di Beausse, ambasciadore di Francia, e a messignor Mauri, vicario patriarcale di Costantinopoli, acciò facessero desistere Eutimio e i missionarj da' loro impegni contro de' Greci⁶: per il qual'effetto avea già scritta sin dall'anno 1723 alla santa memoria d'Innocenzo XIII una lettera, e consegnatala al passato guardiano di Gerusalemme, che venendo al capitolo generale del suo ordine morì per viaggio; onde nel 1725 fu portata alla santità di nostro signore regnante dal padre Pasquale da Fabriano minore osservante compagno del defunto, il quale con insussistenti rapporti, e verosimilmente col intento di suo privato vantaggio, pretese di farla passare per una lettera di commissione sincera di Crisanto al papa, quando nel tempo stesso egli manifestava co' fatti più inflessibile che mai il suo odio contro il pontefice Romano, come può vedersi, volendosi, da un'informazione a parte fattasi allora per il signor cardinale di Sant'Agnesa⁷.

Riuscirono però affatto infruttuose le calde insinuazioni che i suddetti ambasciadore e vicario patriarcale fecero ad Eutimio, acciò si moderasse; perlocchè Crisanto e gl'altri due patriarchi si rivolsero al gran sultano, ed ottennero altri comandamenti per la cattura ed esilio del medesimo Eutimio, di don Serafino suo nipote, e di altri sacerdoti loro aderenti; col motivo principalmente, che venendo per opera di essi e de' missionarj alienati i Greci dalla soggezione a' loro patriarchi, non potevano questi riscuotere da essi i dritti loro dovuti, e perciò venivano inabilitati a pagare il dovuto contingente all'erario sultanico per il mantenimento delle chiese greche⁸.

Mandatasi vulladimeno i detti comandamenti per l'esecuzione al basà di Saida, egli, a persuasione del console di Francia, soprassedè dall'eseguirli, scrivendo al gran visir, che per essere Eutimio in età ottuagenaria e cadente, avea stimato bene di lasciarlo in arresto col suo nipote don Serafino in castello; e che dall'altro canto la più gran parte de' Greci in tutta la Siria, già da molto tempo e in molto numero, erano cattolici, o per esser nati, e per essersi fatti tali; non esser egli tumultuosi, ma molto ubbidienti al principe, a cui pagavano puntualmente i soliti tributi; e che dandosi esecuzione ai predetti comandamenti, ottenuti senza dubbio dai patriarchi greci con fallaci rapporti, la quiete di quelle provincie verrebbe a sconvolgersi sommamente, o almeno i Greci cattolici abbandonerebbero il paese con gran pregiudizio dell'erario ottomano. Da queste e da altre ragioni venì egli persuaso a lasciargli in riposo, ed a rimandare alle lor case quei, ch'erano già stati arrestati e cacciati in esilio⁹.

Simili rappresentanze fatte con vigore da un ministro di tanto credito, com'era Osman basà di Saida, indussero il divano ad approvare interamente il di lui parere; onde fu lasciato al di lui arbitrio il risolvere ciò, che stimerebbe più expediente al servizio del gran signore; ed Eutimio col suo nipote ed altri uscirono dal castello nel mese di

¹ Detto n° 26; lettera de' padri di Terra Santa in Acri n° 26, di Serafino Tamba n° 18.

² Lettere de' gastiti di Damasco n° 22, e del vicario patriarcale di Costantinopoli n° 20 e 41, e de' sacerdoti e popolo di Damasco n° 226.

³ Vedi un' esemplare d' uno de' di sopra comandamenti della Porta n° 241.

⁴ Un' esemplare in arabo della di sopra lettera sinodica si può vedere al n° 22, e un compendio della medesima in italiano al n° 222. — Textus graecum eidem inter octo conciliabuli Constantinopolitani, loc. cit.

⁵ Lettere di don Serafino Tamba n° 17 e 18, e de' padri di Terra Santa in Acri n° 22.

⁶ Lettera di un ministro ottomano in Costantinopoli, comunicata dal signor cardinale Clefange n° 22.

⁷ Lettere del vicario apostolico di Sidone n° 27; informazione per il signor cardinale di Sant'Agnesa n° 242.

⁸ Detto n° 22; lettera del padre Luigi di Camalugliero superiore di Terra Santa in Acri n° 27.

⁹ Lettere dell'ambasciadore di Francia e del vicario patriarcale di Costantinopoli n° 20 e 41, e del console di Francia in Saida n° 22; lettera di Serafino Tamba n° 22.

aprile dell'anno 1733 dopo la prigione di tre mesi, e presero i cattolici alquanto di respiro¹.

Ma se in Sidai, per la riferita condotta di Osman basà, andavasi quietando il furore della persecuzione: non così succedeva del pari in Tripoli, Aleppo e Damasco, a causa specialmente del diabolico zelo, che ha per la sua testa un tal Charman o Charrel, mercante inglese, il quale, com'è già noto, non ha lasciato di tentar ogni mezzo per sedurre i Greci e Armeni e Giacobiti, per farli della religione anglicana, o almeno nemici infestissimi della chiesa Romana, profondendo a questo fine rilevanti somme di denaro, spargendo libri ripieni di sostanzialissimi errori, componendone altri contro il primato del papa, altri alterandone con versioni stravolte, fin' ad aver fatta stampare in Londra un' erronea Bibbia con la finta approvazione di Roma; servendosi per compagno e propagatore di tale false dottrine di un' altro mercante parimente inglese, per nome Carrà, che fa l' ufficio di console per la sua nazione in Tripoli di Siria².

I travagli e le gravi vessazioni patite dai cattolici in Tripoli ed Aleppo, vengono distintamente descritti in una relazione fatta dal padre Petitqueux della compagnia di Gesù, e da essa si vede, che i Greci scismatici, non contenti di portare la persecuzione contro i loro nazionali cattolici, si studiarono di farla altresì cadere contro i Maroniti, o di tirare anch' essi ad unirli al loro partito³.

Nel mentre che andavano succedendo tutti gl' accennati disordini, non cessò mai il sopradetto ambasciadore di Francia di tentare tutte le vie per raffrenare il furore de' patriarchi; e siccome il più impegnato di tutti si era quello di Gerusalemme, così s' indirizzò ad esso; ma questi fuggì sempre di aver seco colloquio⁴.

Fallito però il colpo d' incatenare ed esiliare Eutimio, riuscì al ministro cesareo di abbozzarsi col detto patriarcha di Gerusalemme; e dopo replicate conferenze l' indusse a persuadere agli altri patriarchi, che si quietassero, conforme promisero, dando unitamente parola allo stesso ministro di non eccitar più alcuna persecuzione, nè contro i missionarj, nè contro i Greci uniti; a condizione però, che il sommo pontefice si degnasse di confermare la bolla di Clemente VII emanata in favore de' Greci, di cui si dà copia in foglio a parte⁵.

Ricorrono inoltre, che da questa aggra congregazione si dovesse ingiungere ai missionarj, ed anco ai vescovi e preti greci uniti, che si dovessero astener dal predicar pubblicamente contro la chiesa Greca e dall' infamare i patriarchi: che gl' stessi vescovi, preti e secolari greci, i quali abbracciarebbero la religione cattolica, dovessero stare sotto l' ubbidienza de' patriarchi; che i missionarj non permettessero di celebrare la messa su i loro altari a quei preti greci, che dai detti patriarchi fossero sospesi; come anche facessero predicare le

loro chiese, santificare le feste e far la quaresima ed altri digiuni secondo il rito greco, e secondo lo stesso rito celebrare i sacramenti: e con tali condizioni promissero di lasciare in piena libertà tutti quei Greci, che volessero essere della chiesa e religione cattolica Romana.

Di tutte il suo operato coi patriarchi e delle loro risposte, il ministro cesareo raggiunse quelle di Francia, acciò perfezionasse il resto; e questi ben considerando in primo luogo, che in una corte così instabile, come quella di Costantinopoli, facile si renderebbe al patriarcha Orisanto di far rinnovare i primi ordini contro Eutimio e contro i missionarj, ebbe una lunga e sentata conferenza col patriarcha medesimo, nella quale, dopo molte amichevoli insinuazioni, lo minacciò ancora di far uso di tutta l' autorità del suo carattere, per insegnargli a non metter più le mani degl' infedeli nelle cose, che riguardano la nostra santa religione; e finalmente accostentì il patriarcha a far retrocedere tutti i comandamenti, ch' egli avea procurati contro i missionarj: e in fatti dall' ambasciadore medesimo e dal patriarcha Atanasio furono, in sequela del detto concerto, scritte lettere ai missionarj, e rispettivamente ai vicarj patriarchali in Damasco, per raccomandare, ed all' incontro ordinar loro di cessare dalle dispute e dalle innovazioni fin' al riceverli le decisioni e le istruzioni di Roma⁶.

Quanto però ad Eutimio, si lasciò intendere Orisanto all' ambasciadore suddetto, aver già prese le misure opportune per farlo confinare per ordine della Porta dentro un monastero col suo nipote don Serafino, quando esso ambasciadore non trovasse il modo di farli volontariamente ritirare, offrendo a tal' effetto lo stesso Orisanto di dare a' medesimi una pensione per loro mantenimento, nel caso che volessero passare a Roma⁷.

A tal proposizione l' ambasciadore rispose, ch' egli non sapeva disapprovare, ch' Eutimio, essendo in età bisognosa di riposo, si ritirasse; ma che non essendo quel prelado francese, tutto quello, ch' egli potesse fare, sarebbe lo scrivere a Roma, acciò gli s' ingiungesse di ritirarsi in cristianità, e in qualche monastero della Siria, per ivi terminar in pace i suoi giorni: e quando poi Eutimio non ubbidisce, egli non s' ingetterebbe più ne' suoi affari. In effetto di che senza dimora fece istanza premurosa, per mezzo del ministro di Francia allora residente in Roma, a questa aggra congregazione di un tal' ordine per Eutimio, mentr' egli lo considerava come indispensabilmente necessario per la quiete de' quelle afflitte e sconvolte missioni, anco per prevenire, che ciò non succedesse per ordine del gran signore, quale egli credeva imminente ed inevitabile⁸.

Si legno pure assai vivamente il detto Orisanto della condotta de' missionarj, che non contenti d' instruire nella morale cristiana i Greci, gli frastornavano dal loro rito e gl' irritavano contro i patriarchi. Laonde l' ambasciadore venne in parere, che sarebbe stato expediente mandargli di qua una ben ponderata istruzione per tutti i missionarj impiegati alla conversione de' Greci; ma che questa fosse composta in modo di potersi comunicare ai principali della nazione, con incostarsi specialmente in caso di non insultare i Greci nelle loro prediche, e di non predicare contro il loro rito e digiuni, e

¹ Lettere di monsignor Eutimio n° 16, di don Serafino Tonda n° 28, 50 e 51, di don Neme Kehai scrittore e de' missionarj di Aleppo n° 46 e 47, del padre Montagna procuratore di Terra Santa n° 49; memoria del padre Cherubino de Novis cappuccino n° 45; lettera di don Gabriele Finia n° 212.

² Relazione del padre Petitqueux della compagnia di Gesù n° 40; lettere de' missionarj di Aleppo n° 47, di don Giovanni Costantini n° 188, di don Giorgio Martires n° 217.

³ Detto n° 40.

⁴ Detta lettera dell' ambasciadore di Francia detto n° 28.

⁵ Detta lettera del ministro cesareo detto n° 22. — Clemente VII bolla, de qua sermo est, bullam Leonis X diei 18 martii 1521 renovat; graeco et latino scriptis Venetis Graecorum cura praedit; curata etiam aq. J. Habertum, Xyppocorv' sive Pontificalis Graecorum (Parisiis, 1648) post praefationem.

⁶ Detto n° 22.

⁷ Detto n° 40.

⁸ Detto n° 22.

⁹ Vigilante del signor abate di Tonia, oggi arcivescovo d' Embrun, n° 24.

contro le altre cose, che non essendo degni, possono considerarsi come indifferenti¹.

Sì tal'informazione del predetto ambasciadore la sagra congregazione scrisse, così ad Eutimio, come a' superiori delle missioni di Soria le richieste lettere conferme si è accusato sul principio della presente relazione, e ne aggiunse un'altra a monsignor Maari vicario patriarcale di Costantinopoli, affinché la comunicasse allo stesso ambasciadore, rendendone consapevole anche il ministro osereo; con commissione ancora di pregare il medesimo ambasciadore di voler cooperare col suo credito a ritrovare ad Eutimio qualche asilo conveniente o nel paese de' Drusi, o nel Keruano tra i Maroniti, o pure in qualche monastero altrova, o finalmente presso qualche buon vescovo di quelle parti, ove potesse stare in riposo unitamente co' suoi, finché si calmasse quella tempesta, e la sagra congregazione avesse luogo di prendere circa la sua persona risoluzione più saggia.

Ma non prima arrivarono queste lettere, che Eutimio passò all'altra vita. Egli uscito di carcere dal castello di Saïda, come si è detto di sopra, si ritirò per qualche tempo nel suo monastero di San Salvatore, situato nelle montagne de' Drusi, poche ore distante di Saïda; ed essendo Osman basà, suo protettore, passato al governo di Damasco, si lasciò indurre a trasferirsi colà, chiamato da quei cattolici per occupare la sede patriarcale Antiochena coll'aiuto ed appoggio del medesimo Osman, il quale avea promesso di ottenergliene il firmano dalla Porta². Ma nel giorno, che dovea quel basà investirlo del catta o abito di patriarca, cadde Eutimio infermo di una cancrena, e dopo quindici giorni morì in Damasco, munito de' santi sacramenti dai missionarj; e gli furono celebrate solenni e pubbliche esequie coll'intervento de' medesimi e di Leonasio vescovo greco scismatico co' suoi curati, i quali furono obbligati dal detto basà con tutti i Greci, e i cattolici che scismatici, a seppellirlo con tutte le solennità e forme solite praticarsi ne' funerali de' patriarchi Antiocheni, conforme fu eseguito con infinito concorso di popolo, che in tal'occasione dimostrò segni di somma venerazione verso il defunto, dal cui cadavere, secondo che scrive il nipote, scaturì per ventisei ore continue un copioso sudore, che fu raccolto con molta venerazione dalle persone devote³.

In questo mentre Atanasio, dopo di essere stato al suddetto conciliabolo di Costantinopoli, determinò di tornare in Soria; e prima di partire per la sua diocesi andò a visitare l'ambasciadore di Francia, assicurandolo della sua buona intenzione per i cattolici, purché si volessero condurre tranquilli, e principalmente per Eutimio, contro del quale avea un'ordine della Porta per farlo ritirare col suo nipote in un convento: ma che non voleva servirne, considerando la di lui vecchiezza, purché però si moderasse e cercasse di non irritar più gli scismatici colla mutazione de' riti. Le medesime cose furono par confermate da Crisanto; onde l'ambasciadore ne avvisò i missionarj di Soria, acciò facessero buon'uso delle disposizioni di Atanasio⁴.

Giunto questi in Aleppo nel mese di novembre 1723 (pochi giorni prima della morte di Eutimio); si unirono ai 18 dello stesso mese i missionarj a

A congresso in casa del console francese di Aleppo, e si conchiuse, non doverci Atanasio trattare per eretico. Il solo superiore de' gesuiti con due cappuccini dissentendo dal commune parere degl'altri, sparse anche de' libelli contro il medesimo Atanasio a fine di screditarlo, e di farlo trattare da eretico: di che egli lamentandosi col procuratore di Terra Santa, disse di avere scritto a Roma due lettere per mezzo di don Domenico della Rocca, giustificando la sua condotta nel conciliabolo di Costantinopoli, le quali però non mai què capitavano⁵.

Sarebbe qui una inutile digressione il riferire le ragioni del vario concetto, in cui è stato tenuto Atanasio circa la sua vera fede e religione, essendo per verità stata così varia la sua condotta, che non irragionevolmente il padre Petitqueux gesuita gli attribuì il nome di politico per farsi nello stesso tempo credere cattolico da' cattolici e scismatico da' scismatici. Il vero però si è, che dopo il sopraddetto conciliabolo ha apportato danni rilevantissimi alla religione cattolica⁶.

Ma se l'imprudente intrapresa di alcuni missionarj contro Atanasio ravvivò in Aleppo il fuoco, che l'ambasciadore di Francia erasi affaticato di tener estinto; si accese maggiormente in Saïda per la consecrazione di don Gabriele Finàn, che assunse il nome di Basilio.

Essendo, come si è detto di sopra, morto Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, i capi de' Melchiti cattolici di Saïda scrissero al patriarca Atanasio, domandando per vicario di quella chiesa don Vebhe sacerdote cattolico, coll'intenzione di far poi arcivescovo o don Serafino Tanà nipote del defunto Eutimio, o don Gabriele Finàn, il quale essendo stato esiliato poco prima dalla diocesi Damascena in vigore de' comandamenti ottenuti contro i cattolici dai patriarchi scismatici nel sopraccennato conciliabolo, erasi ritirato nel monte Libano⁷.

La medesima istanza fu anche fatta in favore di don Serafino da monsignor Gabriele Eva arcivescovo Maronita, dai missionarj di Saïda, e da quel console francese; ma invano: perchè Atanasio temendo, che don Serafino fosse de' medesimi sentimenti del suo, fece vicario di Saïda Ignazio, discepolo anch'esso d'Eutimio, ma non tanto impegnato nella mutazione de' riti; e ne scrisse due lettere all'ambasciadore di Francia, giustificando i suoi motivi⁸.

Vedendo pertanto quei cattolici la tergiversazione di Atanasio, ricorsero all'emir de' Drusi, ad oggetto di far ordinare Serafino per Saïda, e Gabriele Finàn per Paneade, chiesa distrutta, ma suffraganea di Saïda. L'emir ordinò, che si radunassero nel monastero di San Salvatore, posto nella sua giurisdizione, i due ordinandi, e tre vescovi per consecrarli, cioè Neofitò, arcivescovo greco di Berito, Elia vescovo maronita, ed Abramo vescovo armeno⁹.

Avevo però ricusato don Serafino di farsi consecrare da' detti vescovi, con dire, che voleva più tosto portarsi in Aleppo dal patriarca Atanasio per ricevere dalle sue mani la consecrazione, fu ordinato

¹ Lettera del padre guardiano di Terra Santa n° 61.

² Circa la religione di Atanasio si possono vedere le varie opinioni nelle lettere e relazioni segnate n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

³ Lettera di monsignor Gabriel' Eva n° 57; di Serafino Tanà n° 55 e 56.

⁴ Detto n° 57, e lettere del padre guardiano di Terra Santa n° 71, di monsignor Gabriele detto Basilio Finàn n° 63, 64, 65, 66, 67, e di monsignor vicario patriarcale di Costantinopoli n° 73 e 151.

⁵ Qui, e lettere di don Serafino Tanà n° 70, e di Ignazio di Tiro e Sidone n° 102.

¹ Detto n° 58.

² Lettera del padre Ambrogio da Rennes cappuccino n° 56.

³ Detto n° 56, e lettere di monsignor Gabriel' Eva n° 57, di don Serafino Tanà n° 55, di monsignor Maari n° 151, del padre Ambrogio da Rennes n° 178.

⁴ Lettera del marchese di Rennes ambasciadore di Francia n° 54, e del padre guardiano di Gerusalemme n° 55.

solamente Gabriele Finà, con assumerli il nome di Basilio, vescovo di Paneade, ed il titolo e la giurisdizione d'abate del suddetto monastero di San Salvatore, ove fece la sua residenza. Segui la di lui ordinazione li 13 febbrajo 1724, e li 2 marzo ne avviò la sagra congregazione, trasmettendo la sua professione di fede: e perchè dubitava, se il detto arcivescovo greco di Berito consecrante fosse veramente cattolico, supplicò dell'assoluzione e dispense necessarie, quali gli furono prontamente concesse¹.

Fra tanto Serafino, colle testimoniali del clero e popolo di Saida, e colle lettere commendatizie del console francese e de' missionarj, portatosi in Aleppo, non solamente non fu consecrato, conforme sperava, da Atanasio, ma questo aspramente trattato e minacciato di rilegazione, non lo volle nè anche vedere; onde fu costretto a ritornarsene in Saida nel mese di aprile dell'istesso anno 1724, salvatosi colla fuga e coll'aiuto opportuno di alcuni cattolici².

Pochi mesi dopo di ciò sopravvisse Atanasio. Lo visitò nella sua infermità monsignor Gabriele Eva, il quale trovandosi allora in Soria, si portò in Aleppo per ridurlo a sentimenti cattolici: ed avendogli efficacemente rimproverata la sua prevaricazione nel conciliabolo di Costantinopoli, e la persecuzione mossa contro i Greci cattolici del suo patriarcato, egli si compunse, e ne chiese il perdono e l'assoluzione, protestandosi di vivere in avvenire e di morire cattolico Romano, e ritratandosi di tutto il fatto e detto da lui contro i cattolici: in comprovazione di che benedisse Basilio Gabriele Finà vescovo di Paneade e Gerasimo arcivescovo di Aleppo, da esso scomunicati; e fece ordinare tre sacerdoti cattolici per vescovi di tre chiese vacanti: cioè Ignazio di Tiro e Sidone, Macario di Balbec o Eliopoli, e Ignazio di Emessa, i quali professarono la fede cattolica Romana nelle mani dello stesso monsignor Gabriele Eva, e ne trasmisero gl'atti alla sagra congregazione. Ciò fatto morì Atanasio il 5 agosto 1724 in concetto di cattolico appresso di tutti, e solamente divulgato per eretico da' gesuiti, e tenuto per tale anche in morte dal padre Ambrogio da Rennes custode de' cappuccini di Soria³.

Saputasi in Damasco la morte di Atanasio, fu chiamato da quei cattolici Serafino Tanà, e col consiglio e consenso de' missionarj cappuccini e gesuiti, esso però per qualche tempo ripugnante, fu eletto in patriarca Antiocheno de' Greci, colla sottoscrizione di 400 persone tra cattolici e scismatici; e dopo lo sborso di grossa somma di denaro, imprestatagli da un mercante francese, si ottenne il consenso del luogotenente di Osman basà, che stava nel pellegrinaggio della Mecca; avendo promesso altresì questo basà dopo il suo ritorno in Damasco, e dopo averne estorte molte migliaia di scudi, di fargliene impetrare il comandamento della Porta ottomana per farlo da tutti riconoscere patriarca⁴.

Ma perchè non si trovavano in Damasco vescovi per consecrarlo, scrisse l'eletto Serafino ad Ignazio arcivescovo di Tiro e Sidone, a Neofite arcivescovo di Berito, e ad un altro Neofite vescovo di Sajednaja, affinché si portassero sollecitamente in quella città per eseguire la consecrazione patriarcale. Il primo fu impedito dal basà di Saida perchè non vi andasse; il secondo con denaro si fece impedire dall'aga di Berito; e il terzo vi andò prontamente; sicchè convenne a Serafino di chiamare Basilio Finà vescovo di Paneade; e per fare, che tre fossero i consecranti, si determinò di far ordinare da questi due vescovi un terzo, i quali poi unitamente consecrassero il patriarca. Fu pertanto eletto dai vescovi di Paneade e di Sajednaja per vescovo di Fozul, luogo nelle montagne di Damasco, Eutimio, già discepolo dell'altro Eutimio, stato arcivescovo di Tiro e Sidone, monaco basiliano nel monastero di San Salvatore, e fece e trasmise a questa sagra congregazione la sua professione di fede. Et indi tutti tre uniti consecrarono in patriarca Antiocheno il detto Serafino, col nome di Cirillo, il primo di ottobre 1724⁵.

Fu invero spettacolo di somma tenerezza, al riferire del padre Ambrogio da Rennes superiore de' cappuccini⁶, il mirare l'universal giubilo di quel popolo in tal funzione. mentre ognuno a calde lagrime ringraziava il Signore nel vedere dopo cinquecento anni ritornato sulla cattedra Antiochena un patriarca vero cattolico, figlio di quella chiesa, discepolo di Roma, ed alunno di questa sagra congregazione; onde in ogni parte allora per la prima volta si udì ad alte voci confessare il primato del Romano pontefice, la processione dello Spirito santo dal Padre e dal Figliuolo, e gl'altri articoli per tanto tempo contrastati dagli scismatici: anzi parve, che ancora con miracolo fosse da Dio confermata l'elezione del nuovo patriarca, mentre rimase stupido il braccio di uno scismatico, che per due volte tentò di ucciderlo.

Divulgata la consecrazione di Cirillo, olim Serafino, non si può credere, quanto vivamente dispiacesse ai patriarchi scismatici di Costantinopoli e di Gerusalemme, i quali perciò senza perdimento di tempo procedettero in Costantinopoli, a suggestione, come alcuno asserisce⁷, dell'inglese Charmel, all'elezione del nuovo patriarca in persona di Silvestro nipote e discepolo del morto Atanasio, giovane di 28 anni, il quale stava ritirato nel Monte Santo tra quei monaci greci sin dal tempo, che Atanasio si era portato al più volte menzionato conciliabolo, e nello stesso tempo, coll'appoggio dell'ambasciadore d'Inghilterra e con grosso sborso di denaro⁸, gli si ottenne dalla Porta la conferma nella dignità patriarcale ad esclusione di Cirillo⁹, con altri comandamenti, in vigore de' quali fu spedito in Soria un capigi per catturare il medesimo Cirillo coi tre vescovi consecranti, e con altri vescovi, preti e

qui opem Cyrillo talit, nomen erat Franciscus Perry; mercor Damasci vendebat pro altre galle, negotiatore Sidonensi, cui nomen Lambert. Cf. Antonium Rabbath, Documents inédits pour servir à l'histoire du christianisme en Orient, t. I (Paris, 1907), p. 508.

¹ Lettere del padre Derotus cappuccino n° 100, di Cirillo Serafino n° 101 e 105, e di Neofite n° 141, e del padre Ambrogio da Rennes n° 178; lettera e professione d'Eutimio di Fozul n° 88 e 143, e di 4 vescovi melchiti n° 142.

² Lettera n° 178.

³ Lettere del vicario patriarcale di Costantinopoli n° 84, del padre guardiano di Gerusalemme n° 107, de' missionarj di Aleppo e di Tripoli n° 170 e 171, di don Giorgio Martires n° 217.

⁴ Detti n° 84 e 171.

⁵ Lettere del conte di Montrepan n° 161, e di Cirillo Serafino n° 119 e 120.

¹ Lettere di Basilio Gabriele Finà n° 78 e 81, di Elia vescovo maronita n° 79, e di Abramo vescovo armeno n° 80.

² Lettere di don Antonio da Laodicea n° 68, di don Serafino Tanà n° 69 e 70, e del padre Ambrogio da Rennes annesse al memoriale del procuratore generale de' cappuccini n° 178.

³ Lettere di monsignor Gabriele Eva n° 82, del padre guardiano di Gerusalemme n° 83, di don Giovanni Costantini n° 85, e del padre Ambrogio da Rennes annesse al memoriale del procuratore generale de' cappuccini n° 178.

⁴ Lettere di Cirillo Serafino n° 104 e 105, del padre guardiano di Gerusalemme n° 107, di Neofite vescovo di Sajednaja n° 141, e del padre Ambrogio da Rennes n° 178, e de' missionarj di tutti gl'ordini in Aleppo n° 170. — Mercatori sin galle,

lati greci uniti, fautori del medesimo, e difensori^A della cattolica fede; con che ebbe principio una nuova furiosissima persecuzione, per la quale in breve tempo si videro piene di cattolici le carceri di Aleppo, di Tripoli e d'altri luoghi più principali: altri esiliati e dispersi, ed altri finalmente meno costanti e più timorosi, tornati miseramente all'eresia e allo scisma¹.

Munito di tali e tanti comandamenti Silvestro, giovane audace di natura e nullameno degli altri due patriarchi scismatici impegnato negli errori del grecismo, spedì un vescovo suo aderente per disconoscere e sorprendere Cirillo², quale per rendere più odioso, i detti patriarchi con lettera circolare e imprecatoria³ pubblicarono per flagellato e scomunicato, coi suoi consecratori e con altri vescovi e curati suoi aderenti; e susseguentemente si dispose a trasferirsi in Aleppo ed alle altre primarie città del suo preteso patriarcato⁴.

Fra tanto essendo stato deposto dal governo di Damasco Osman bassà, protettore di Cirillo, avvisato questi della venuta del capigi spedito per catturarlo, si salvò colla fuga nel monte Libano, insieme coi vescovi, che l'avevano consecrato⁵; e solamente cadde nelle mani del capigi Gerasimo arcivescovo greco di Aleppo, il quale fu subito posto nel castello di quella città e poi rilegato in Limno; e benchè Silvestro avesse sul principio assicurato monsignor Mauri, vicario patriarcale di Costantinopoli, della sua buona intenzione per i cattolici, e che avrebbe dato avviso a Roma della sua elezione, non solamente però non si è veduto alcun effetto di questa sua volontà, ma più tosto si è sperimentato il contrario; imperocchè per aderire a Crisanto, che nutrice un'odio implacabile contro i Latini, prima della sua consecrazione fece un solenne giuramento di riconoscer sempre per capo de' patriarchi greci quello di Costantinopoli, nè mai riconoscere il sommo pontefice Romano⁶; e mandò in Damasco un vescovo eretico per suo vicario, ingiungendogli di perseguire e carcerare i cattolici; e finalmente, per opera dello stesso Crisanto, ottenne un'altro firmano dalla Porta contro tutti i missionarj e sacerdoti latini, per impedir loro ogni commercio coi cristiani di Levante, sotto pena capitale agl'uni e gl'altri, e per farli esiliare da tutti i luoghi, ove non risiedono consoli e mercanti francesi⁷.

Si adoperò il signor d'Andresè ambasciadore di Francia prima per istillare sentimenti di pace a Silvestro⁸, e poi per reclamare in pubblico divano contro i detti firmani; ma le sue diligenze non riportarono alcun buon effetto, essendogli sempre stato risposto, che non doveva egli ingerirsi negli affari, che riguardavano i sudditi della Porta; e benchè monsignor Mauri vicario patriarcale di Costantinopoli si desse moto per implorare a favore de' Greci cattolici il patrocinio e l'assistenza degl'altri pubblici rappresentanti, poco o nulla profitto, essendosi quegli scusati di non

potersi mischiare in tali affari senza precisi ordini e commissioni de' loro sovrani¹.

Arrivato Silvestro in Aleppo, diede tosto a conoscere di quant'odio fosse ripieno il suo cuore contro i cattolici e contro la loro santa religione; imperocchè fulminò subito 40 o 50 scomuniche contro diversi preti cattolici, contro tutto il monastero de' Greci di Belmaad, contro i Maroniti, contro tutti quei, che portassero lo scapulare della beatissima Vergine e il cordone di san Francesco, contro tutta la sua diocesi di Damasco, e contro Cirillo e suoi aderenti². Indi anatematizzò pubblicamente e con formole d'infinito dispregio il pontefice Romano, pronunziò dottrine del tutto eretiche, e fece altri atti di tal perversione e violenza, che una parte de' Greci di Aleppo, e singolarmente alcuni chiamati *biccorrà*, che sono una specie di villani assai feroci, convertiti da pochi anni, ma quanto zelanti cattolici, altrettanto fermi ed ostinati di animo, si sollevarono contro Silvestro con minacce di ucciderlo; ond'egli fu costretto a premunirsi di guardie.

Non però si avvilì punto la durezza di Silvestro; ma fatto più che mai violento propose e pubblicò a suggestione dell'inglese Charmel un'empia professione di fede, concepita già tre anni prima nel conciliabolo di Costantinopoli, nel quale si ravvivarono le cinque quasi estinte eresie, contro la processione dello Spirito santo dal Figliuolo, il purgatorio, gl'asimi, la felicità de' beati, e il primato del papa; obbligando indistintamente tutti a leggerla solennemente in pubblica chiesa, sotto pena di carceri e di esilj³; di maniera che atterrito quel misero popolo, quasi tutti si sottomisero al volere di Silvestro, essentiasi ben pochi colla fuga, e tra gl'altri si videro prevaricare, dopo sofferti strapazzi e catene, alcuni de' più stabili sacerdoti cattolici, e singolarmente Giovanni Costantini alunno del collegio Urbano⁴.

Pur tuttavia di ciò non contento, pensò nuove maniere per affliggere sempre più cattolici e per obbligarli ad abbandonare la vera fede; onde radunato un sinodo di tre vescovi di Tripoli, Berito e Laodicea, e di molti preti, e stabilite in esso altre misure per tirar più oltre la sua persecuzione, si diede a girar esso medesimo per le case, a fine di fare a ciascuno, come fece, con mendicati pretesti grosse avance, così che estorse rilevanti somme di denaro per rinfrancarsi di quello, che avea sborsato per divenir patriarca e per ottenere dalla Porta tanti firmani, quanti ne avea conseguiti contro i professori della cattolica religione⁵.

Stessa così la sua persecuzione anche in Tripoli, in Laodicea, e in altre parti di Soria, non nè lasciò immune il paese de' Maroniti, poichè per infestare quei Greci cattolici, ch'eransi ivi rifugiati con Cirillo Serafino, operò, che il bassà di Tripoli

¹ Lettere del vicario patriarcale di Costantinopoli n° 155, 154, 155, 157, 158.

² Lettera del console francese di Aleppo n° 162; serie della vita di Silvestro n° 222; lettera di Giovanni Amintone n° 201. — Ex epistola consulis Aleppensis (apud Rabbath, t. cit., p. 526) colligitur: Sylvestrum in civitatem Aleppensem pervenisse die 9 novembris 1735.

³ Lettera del padre Darione da Bologna n° 166; lettere de' missionarj d'Aleppo n° 170; memoria del padre Cherubino da Noves n° 173; lettere di Giovanni Amintone n° 201, di Giorgio Martireo n° 217; serie della vita di Silvestro n° 222; lettera di Pietro Simonetti n° 198.

⁴ Lettera di Neme Kedi n° 150, del console di Francia in Aleppo n° 162, di Salomone di Rama n° 181, di Giovanni Costantini n° 186 e 187, ed altre.

⁵ Lettera di Pietro Simonetti n° 199; detta serie della vita di Silvestro n° 222; informazione del residente onorario in Costantinopoli n° 212.

¹ Detti n° 170 et 171, e lettera del patriarca de' Maroniti n° 148.

² Detta lettera di Cirillo n° 120.

³ V. la di sopra lettera circolare al n° 245.

⁴ Lettera di 4 vescovi melchiti n° 142. — Synodicum epistolarum, de qua sermo est, graeco editum supra, t. XXXVII, col. 219-22.

⁵ Lettere di Cirillo Serafino n° 120, 122, 125, di Nestore di Sujednaja n° 141, del patriarca de' Maroniti n° 146.

⁶ Lettera del vicario patriarcale di Costantinopoli n° 91.

⁷ Lettere del vicario patriarcale di Costantinopoli n° 102, 152, 154, 157, 158, e del guardiano di Gerusalemme n° 107.

⁸ Digna sunt eximio quae leguntur acta collectionis die 29 iulii 1735 habitae Sylvestrum inter et Gallorum legatum. Extant apud Antonium Rabbath, t. cit., p. 521-2.

spedisse ben due volte soldati, come fece, per imprigionare il patriarca maronita; lo che non essendogli riuscito, gli saccheggiarono la residenza patriarcale colla prigione di più mesi¹.

Sopravvenuta intanto la solennità del Corpus Domini dell'anno 1736, Silvestro mandò due de' suoi ufficiali a far la sentinella nel campo della chiesa dei padri di Terra Santa in Aleppo per notare quei Greci cattolici, che intervenissero alla funzione e per farli arrestare; ed uno di essi esploratori ebbe l'ordine di entrare fin dentro la chiesa per fare la detta scoperta. Di che avvisato il console di Francia, ne portò alte doglianze al bassà, il quale fatto catturare nel giorno appresso Silvestro, poco mancò, che non lo facesse imprigionare nel castello, dalla qual disgrazia egli liberò se e un suo commissario con lo sborso di molto denaro, a condizione però, che non uscisse da Aleppo fin' alle risposte di Costantinopoli, essendo intanto fuggiti per timore i suoi vescovi e preti².

Da questo successo avendo pigliato animo i cattolici, i quali erano stati violentemente costretti da Silvestro a leggere l'empia sua professione di fede, mandarono a dichiarargli, ch'esse espressamente la ritrattavano; il che si vivamente lo contrastò, che risolse di sottrarsi a quella sollevazione colla fuga, conforme fece di notte tempo, rubbate tutte le cose più preziose di quella chiesa, calcolate al valore di 80 borse, vale a dire 40 mila scudi, e si rifugiò in Tripoli nella casa di quel console inglese, spogliato però nel viaggio di mare tra Laodicea e Tripoli di quanto portava seco dai corsari maltesi³.

Divulgatasi la sua fuga in Aleppo, i principali Greci, col seguito di quattromila e più persone del popolo, fecero atto presso il bassà, accusando il fuggitivo di moltissimi delitti; perlochè immediatamente fatto carcerare il vescovo scismatico vicario patriarcale di Silvestro con altri suoi aderenti, e interrogato ove quegli si trovasse, esso vescovo con perversa malizia rispose, che i principali della nazione essendo franchi di rito, l'avevano ucciso e gettato nel fiume. Scopertasi però ben tosto la calunnia, ed insieme la fuga ed il furto di Silvestro, il bassà col suo divano condannò il detto vescovo al bastone e alle catene, e fattesi restituire dall'inglese Charnel, presso cui Silvestro le avea depositate, le chiavi della chiesa con alcuni libri della setta anglicana, fu trovato, che del tesoro della stessa chiesa, due delle tre parti erano state predate; onde accresciutosi a dismisura il tumulto e furore del popolo, incredibili sono gl'insulti, che fece al detto vicario patriarcale ed alla di Silvestro, ove radunatisi i Greci in copiosissimo numero, detestaron solennemente la falsa professione dell'empia sua fede, della quale spezzarono la tavola, ch'egli avea affissa nella chiesa; e formati molti autentici istromenti in prova de' di lui delitti, e specialmente dell'intenzione che avea, d'introdurre nel popolo una nuova legge, qual'era l'anglicana, spedirono deputati a Costantinopoli per ottenere che fosse deposto dal patriarcato⁴.

¹ Lettere di Stefano Rocelli n° 180, e di Salomone di Rama n° 181.

² Lettere del guardiano di Gerusalemme n° 164 e foglio annesso A; di Salomone di Rama n° 168, di Pietro Simonetti n° 200, di Giovanni Aminione n° 201; serie della vita di Silvestro n° 202.

³ Lettere di Cirillo Serafino n° 156, del guardiano di Gerusalemme n° 164, del padre Luigi da Casal Maggiore n° 167, di Giovanni Aminione n° 202; serie della vita di Silvestro n° 202.

⁴ Lettere del padre guardiano di Gerusalemme n° 164, del padre Luigi da Casal Maggiore n° 167; memoria del padre Cherubino da Nevois n° 179; lettera di Pietro Simonetti n° 200; serie della vita di Silvestro n° 202.

No' tempo che queste cose andavano succedendo in Aleppo, giunse di ritorno da Roma in Damasco il padre Tomaso Dias di Campaya minore osservante spagnuolo, rimandatovi da questa sagra congregazione dopo essersi pienamente giustificato circa la sua passata condotta: e appena arrivati, comechè per la molta perizia, che ha dell'arte medica, gode gran concetto ed entrata presso i Turchi, riaprì la sua chiesa, già da lui medesimo fabbricata, stata chiusa per tutto il tempo della sua assenza per opera de' scismatici; e fu il dì di lui ritorno ricevuto con mille benedizioni da quei cattolici, che subito concorsero a fare nella detta chiesa sotto la di lui direzione e cura le loro divozioni⁵. Ma siccome i padri di Terra Santa, ed in specie il loro guardiano, erano e sono tuttavia poco ben affetti verso di lui, sia per timore di qualche dispendio, o sia più tosto per emulazione ed invidia della stima ch'egli gode presso di tutti; così, venuto dalle loro importune premure, acciò uscisse da Damasco e si portasse tra i Maroniti in virtù di un'abbidienza mandatagli dal detto guardiano di Gerusalemme, egli prese il partito di ritirarsi, acciò vedessero in fatti, quanto la sua presenza fosse necessaria in Damasco per il bene di quei numerosi cattolici⁶.

È vero, che il padre guardiano di Terra Santa veniva premato dal signor d'Andrezel a tenerlo lontano da Damasco, imbevuto dalla supposta necessità del di lui allontanamento dalle rappresentanze de' suoi emoli, lusingato di poter comporre amichevolmente con Silvestro e con gl'altri scismatici patriarchi ogni dissenso; ma è altresì altrettanto vero, che quel ministro, poco pratico dell'astuzia e della doppiezza de' Greci, si lasciò ingannare sotto la specie di una pace apparente, come altrove riferirò⁷.

In fatti partito il padre Campaya, subito si chiuse di nuovo la chiesa, si perdettero d'animo i cattolici, e gl'eretici esultarono; perlochè vedendo egli, che la religione andava a perdersi, quando esso poteva far argine a si gran male, si appellò dalla detta abbidienza del padre guardiano a questa sagra congregazione, e tornò in Damasco⁸.

Non si può esprimere qual fosse il giubilo de' cattolici e la costernazione degl'eretici al suo secondo ritorno; mentre riaperta la sua chiesa, vi concorsero i fedeli d'ogni titolo senza veruna molestia a fare le sacre funzioni, continuando sin' al dì d'oggi a frequentarla, non ostante l'infessibile contraddizione del guardiano di Terra Santa e di alcuni missionarj gesuiti e cappuccini⁹.

A suo esempio riaprirono gl'altri missionarj i loro ospizj e le scuole, senza veruna spesa né loro, né di Terra Santa; e molti de' cattolici esiliati a suggestion di Leonzio vicario patriarcale eretico di Silvestro, con pochissimo dispendio e col favore del medesimo padre Campaya, furono restituiti alle lor case. Ma quel ch'è più, seppe col suo credito si bene adoperarsi presso i governatori di Damasco, che questi per opera sua obbligarono Leonzio a

⁵ Lettere di Namo Kodai n° 149 e 150, del cavaliere Manour n° 220 e 221.

⁶ Lettere del padre guardiano di Terra Santa n° 163, 164, del padre Campaya n° 165, 166, 167, di don Elio Farosco n° 211, 212, de sacerdoti di Damasco n° 224.

⁷ Lettere del padre Caffato da Roma n° 174; informazione del residente francese in Costantinopoli n° 218.

⁸ Lettere del padre Campaya n° 155, e de' cattolici di Damasco n° 220.

⁹ Lettere di Namo Kodai n° 149, 222, del padre Campaya n° 165, 167, di Elio Farosco n° 212, del cavaliere Manour n° 219, 220, de sacerdoti di Damasco n° 224, 225, di Namo Solammat n° 221.

rivocare dal loro esilio i vescovi Nesto ed Ignazio, ed a rimetterli nelle loro sedi vescovili, l'uno di Sajednaja, e l'altro di Fersel: ed a lasciar vivere in pace alcuni sacerdoti cattolici, ch' erano l'oggetto della di lui avversione; rimanendo per opera ed industria dello stesso Campaya fin' al di d'oggi senza vigore tutti i firmani emanati a favore e a petizione degl' eretici dalla Porta ottomana¹.

Fuggito intanto, come si è detto di sopra, Silvestro da Aleppo a Tripoli, corse la voce, ch' egli meditasse di rifugiarsi in Inghilterra; ma giunte a Costantinopoli le accuse contro di lui, fu chiamato dalla Porta a render conto, e successivamente fu depresso e condannato a rimborsare gl' Aleppini del latrocinio da esso fatto alla lor chiesa².

Ma siccome egli era fortemente protetto dagli altri patriarchi e dal dragomano della Porta, gli riuscì nondimeno di purgarsi, di far ritirare il firmano della sua deposizione, e di ottenere un nuovo diploma per essere di nuovo restituito al patriarcato d' Antiochia; e unito coi detti patriarchi intruse nel vescovato di Emessa un vicario eretico ad esclusione d' Ignazio cattolico, e ne mandò un altro parimenti eretico in Aleppo, fornito di molta politica e di non minor odio contro i cattolici, e fece scacciare i cappuccini dall' ospizio di Diarbekir³.

La cagione di non essersi eseguita la condanna e deposizione di Silvestro, tuttochè già ne fosse emanato il comandamento della Porta, viene espressamente attribuita dal residente osereo in Costantinopoli alla poca esperienza del defunto signor d'Andresel ambasciadore di Francia, e alla troppa fede, ch' egli prestò alle fallaci promesse di Crisanto, il quale sempre simulò seco sentimenti di somma moderazione e di pace⁴.

In fatti di quest' inganno, in cui era caduto quel ministro, se ne dolse fin dall' anno 1725 il padre Calisto da Rennes missionario cappuccino francese in una sua memoria presentata al papa per parte de' vescovi Greci cattolici, esponendo, che quello, più intento agl' affari politici, che a quei della religione, e ignaro degl' interessi di questa egualmente che della lingua e costumi di Turchia, commetteva tutte le cause concernenti i cattolici a' suoi interpreti e scrivani, i quali, parte per avidità di guadagno, e parte per essere o congiunti, o affini, o parziali de' scismatici ed eretici, volgevano le cose tutte a favore di questi; onde n' è poi venuto, che altri ancora han preso motivo di scrivere, che quel ministro, e chi gli è succeduto pro interim nella rappresentanza della sua corte, non hanno avuto il zelo de' loro antecessori⁵.

Un più chiaro riscontro della credulità, con cui il detto ambasciadore deferiva alla simulata moderazione di Crisanto ed alla finta parzialità del dragomano della Porta, insinuandosi di comporre il tutto amichevolmente colla loro mediazione, si desume dal carteggio passato, nel 1726, tra esso e il guardiano di Gerusalemme, in cui si legge la

¹ Lettere de' Nesto vescovo di Sajednaja n° 141, di Name Kodai n° 150, del cavaliere Mansur n° 221, 222, 223.

² Lettera del guardiano di Gerusalemme n° 164; informazione del residente osereo n° 218; lettera di Cirillo Serafino n° 126, e di Name Kodai n° 149.

³ Lettere del guardiano di Terra Santa n° 164, di monsignor Maari vicario patriarcale di Costantinopoli n° 139; informazione del residente osereo n° 218; lettera d' Ignazio di Emessa n° 181, e di Giovanni Costantini n° 190; memorie del padre Cherubino da Noves n° 139.

⁴ Detta informazione del residente osereo n° 218.

⁵ Memoria del padre Calisto da Rennes cappuccino n° 174; lettera di Name Kodai n° 150, e del cavaliere Mansur n° 221, 220 e 221.

relazione di un colloquio avuto tra il medesimo ministro di Francia e Crisanto sul soggetto delle violenti procedure di Silvestro, quale potentemente si vede con affettata e frivola scusa dal medesimo Crisanto difeso in tutto; o vi si leggono pure diverse lettere di Leonsio vicario patriarcale di Silvestro in Damasco, ed una di Silvestro medesimo al detto dragomano della Porta, le quali tutte evidentemente fanno conoscere la piena fiducia, che avevano essi e il loro partito nella protezione dello stesso dragomano⁶.

Essendo poi lo stesso Silvestro in procinto di ritornarsene coll' ottomano nuovo diploma alla sua pretesa giurisdizione, ebbe una conferenza col signor de Fontenault, incaricato degl' affari della corona di Francia in Costantinopoli, nella quale gli promise di non inferire nuove persecuzioni ai Greci uniti del patriarcato Antiocheno, accusandosi delle passate violenze con dire, che tutto avea fatto col consiglio degl' altri due patriarchi e del dragomano della Porta, ma che in avvenire torrebbe diversa condotta⁷. L' effetto però non ha corrisposto alle promesse, mentre radunatisi nel mese di marzo dell' anno 1728 ad un nuovo conciliabolo in Costantinopoli i tre patriarchi eretici con dodici loro vescovi, spedirono una scomunica a Cirillo Serafino, a Basilio vescovo di Paneade, e agl' altri cattolici loro aderenti, tutti rifugiati in Kessan tra i Maroniti nelle vicinanze di Berito e di Saïda, facendo precedere tale scomunica al ritorno di Silvestro⁸.

I Greci però di Aleppo, per sottrarsi alla di lui feroce tirannia e destituti della speranza, che avevano per l' addietro concepita, di far ritornare il loro arcivescovo cattolico esiliato, hanno creduto di non poter trovare expediente più opportuno, che quello di sottomettersi, come han fatto, alla giurisdizione del patriarca di Costantinopoli, il quale vi ha mandato un vescovo indubitamente scismatico, ma altrettanto politico, che mostrando di amare e stimar tutti, esige da tutti corrispondenza di stima. Questi appena giunto, esibì una formola di fede, portata seco da Costantinopoli, che contiene gl' errori dei Greci scismatici, con ordine pressante di quel patriarca, di farla leggere, sottoscrivere e professare in pubblica chiesa, non solo dal clero, ma anche dai principali della sua nazione⁹. Considerando però, che i cattolici in Aleppo superano di molto il numero de' scismatici, non ardi di obbligarli a tanta pubblicità, ma offerse loro la carta da leggersi e sottoscrivere solamente in privato, avvertendoli, che se avessero fatta resistenza, si sarebbero tirata addosso una persecuzione più formidabile della già sofferta sotto Silvestro. I Greci, lusingandosi di potersi affatto liberare da sì gran pericolo per mezzo del ricorso al tribunale turchesco, corsero a truppe alla presenza del bassà, il quale udita la loro premurosa istanza di non essere obbligati a professare una legge moderna, rispose loro, che andassero ed osservassero solamente il vangelo. Colmi di giubilo ritornarono alle lor case, promettendosi lo stabilimento di una tranquillissima calma, là dove avevano più tosto a temere d' una strepitosa tempesta. E ben la previddero i preti, allorchè si assicurarono, che il vescovo avea presa la risoluzione di far ritorno a Costantinopoli, a seconda dell' ordine avutone da

⁶ Lettera del padre guardiano di Gerusalemme n° 164, e fogli anonimi B, G, H, I, K.

⁷ Lettera di monsignor Maari n° 150.

⁸ Lettera di Salomone de Emma n° 184.

⁹ Lettere del padre Angelico da Gaseo superiore di Terra Santa in Aleppo n° 169, del padre Campaya n° 197, di Pietro Simonetti n° 200, e del cavaliere Mansur n° 221.

quel patriarca per il caso, che avesse trovata resistenza alla professione della detta formula. Per evitare l'imminente pericolo e rovina della nazione, senza pregiudicare alla fede, pensavasi ad un ripiego (il di cui valore l'esamineremo a suo luogo), e fu di proporre al vescovo la sottoscrizione della formula in questi precisi termini: *Io N. N. confesso, che questa è la fede della chiesa orientale*. Il vescovo, benchè trovasse giocoia simile sottoscrizione, tuttavia, desideroso di far argine alla piena impetenza preparata e sempre più rinvigorita dall'odio implacabile di Silvestro, che non trascurava mezzi per vendicarsi dello anatema ricevuto dai Greci di Aleppo, se ne contentò, e in sequela si sottoscrissero, apponendovi ciascuno il proprio sigillo, che secondo essi non conferma che la sola sottoscrizione.

Cirillo intanto si trattiene tuttavia co' suoi seguaci nel monte Libano, sperando dal genero del gran sultano di mandargli il firmano favorevole della Porta per restituirsi alla sede patriarcale; ma è molto a dubitarsi, che simile speranza sia vana, scrivendo il cavaliere Mansur suo parente, in gennaio e maggio dell'anno corrente, che fin'allora trattavasi nel detto monte Libano attendendo le disposizioni di Dio, la conferma della santa sede e l'aiuto della sagra congregazione¹.

Da tutta la fin qui esposta narrazione istorica nascono i seguenti punti, che sono degni della matura considerazione dell'eminente vostra, per prendersi sopra di essi le determinazioni e gli espedienti, che il loro sommo zelo e sapere giudicheranno più proporzionati a rimuovere gli scandali, ed a dar riparo alla spirituale rovina della nazione dei Greci melchiti.

PUNTO I.

Concerno la controversia circa la comunicazione in divinis de' cattolici con gli eretici e scismatici.

Prima di entrar a discorrere della materia, di cui si tratta in questo primo punto, si premette, che quantunque siano altre volte su tal proposito emanate varie risoluzioni dal Santo Offizio, ciò non ostante sin dall'anno 1723 questa sagra congregazione sotto li 28 di settembre fu di parere, che siccome una delle cause di tante perturbazioni in Siria, e specialmente nella nazione de' Greci melchiti, è la diversità delle opinioni de' missionarj, che nasce dalle stesse risoluzioni del Santo Offizio: così si dovesse esaminare, se convenisse di proporli nuovamente l'affare a quel sagra tribunale, e sotto quali precise considerazioni, cioè non solamente avesse a giudicare de' dubbj in astratto, ma delle conseguenze di essi anche in concreto.

Ciò premesso, è da sapersi, che sin dall'anno 1709 il defunto monsignor Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone consultò questa sagra congregazione, se fosse lecito, ai cattolici di comunicare *in divinis* con gli eretici e scismatici; ed essendosi questo dubbio rimesso al Santo Offizio, gli fu rescritto li 14 maggio dello stesso anno: „Non esser lecito ai cattolici di comunicare con gli eretici e scismatici, de' quali esso monsignor Eutimio non dovesse permettere, che i sacerdoti cattolici sentissero le confessioni, nè si mescolassero con loro: e che nè meno tollerassero, che ai soprannominati eretici e scismatici venisse amministrata la santissima eucaristia“.

Simile rescritto si mandò poi li 2 giugno 1718 dalla medesima sagra congregazione del Santo Offizio a Cirillo seniore patriarca Antiocheno dei Greci,

A allorchè tra gli altri suoi dubbj avea proposto a questa sagra congregazione, che ordinasse ai missionarj, che predicassero solamente la parola di Dio e amministrassero ai Greci il sagramento della penitenza, non già quello dell'eucaristia; cioè i Greci si conservassero nei loro perenni riti di fare la comunione in fermentato. Di che la sagra congregazione richiese distinta informazione, al detto patriarca che da' missionarj, cioè: „Se i sacerdoti della di lui diocesi fossero cattolici o scismatici, e se i cattolici fossero non solo in numero sufficiente a poter amministrare il sagramento dell'eucaristia ai cattolici laici, ma anche fossero talmente distribuiti per la diocesi, che potessero ciò eseguire senza grave incomodo de' medesimi laici, cioè questi dall'incomodo non prendessero occasione di ricevere il sagramento dell'eucaristia dai scismatici, e così con essi comunicare in divinis“.

Questi ed altri costanti rescritti della sagra congregazione trasmessi ai missionarj e pubblicati in Siria, siccome i missionarj erano divisi in pareri l'uno all'altro contrarj, approvando alcuni, ed altri riprovando la comunicazione con gli eretici e scismatici; così per occasione di essi rescritti si accese un gran fuoco di discordia; e i prelati medesimi greci, armeni e giacobiti, vedendo, che colla mancanza dei loro sudditi cattolici nelle chiese, mancavano loro notabilmente le solite decime e contribuzioni, si unirono a muovere una fierissima persecuzione sì a loro diocesani che a missionarj.

Pertanto si ricorse di nuovo alla sagra congregazione per la spiegazione o moderazione del soprariferito rescritto, e n' emanò li 12 gennaio 1719 la risoluzione: „Quod licita sit praedicta communicatio; abstinendo tamen prorsus ab actibus protestativis falsae sectae, ab occasione scandali, et a periculo subversionis“.

Questa risoluzione nondimeno, quantunque fosse ricevuta colla dovuta commissione da tutti, dispicque ad alcuni, che tolleravano la suddetta comunicazione assolutamente e senza alcuna limitazione, ed anche ad altri, che assolutamente e senza veruna moderazione la riprovavano. In fatti il padre Ivone de Lerne gesuita scrisse nel 1723 da Aleppo, che i cappuccini, i carmelitani scalzi e i gesuiti dicevano, esservi scandalo in detta comunicazione „cum maronitis, graecis, sorianis et ipsis armenis catholicis“, ma che i soli padri di Terra Santa negavano esservi scandalo¹.

Finalmente avendo questa sagra congregazione fatta correre una lettera circolare per ricevere da' missionarj e da altri una piena e distinta informazione del fatto; e rimesse tutte le loro risposte al Santo Offizio, emanò sotto li 17 giugno 1723 l'ultimo decreto in questi termini: „Cum pro dubiorum resolutione necessaria esset certa et indubitata facti eiusque circumstantiarum notitia, super quibus neque ipsimet missionarii concordare videntur; ideo ipsi instruendi erant, quod omnino abstinere debent ab actibus protestativis falsae sectae, et a communicatione in ritu schismatis et haereticis, a periculo perversionis, et ab occasione scandali; hinc semper firmis et salvis et prae oculis habitis, si ulterius grave aliquod dubium occurrat, doctores theologos et missionarios diu versatos in illis regionibus consulant“.

Ma nascondo tutta la differenza, come si è detto di sopra, dalla diversità delle opinioni de' missionarj, il consultar questi in materia della detta comunicazione, non solo non toglie le turbolenze, ma le fomenta maggiormente. E in fatti manda-

¹ Lettere di Cirillo Serafino n° 127, del medesimo e d'altri n° 214, e del cavaliere Mansur n° 226 e 258.

¹ Lettera del padre Ivone de Lerne gesuita n° 68.

tati in partibus la suddetta risoluzione o istruzione del Santo Offizio, i padri minori riformati, i cappuccini, e una parte de' religiosi di Terra Santa, per mezzo de' loro superiori, promisero di osservare, siccome per l'addietro vi si erano conformati¹.

La ricevè pure il padre Elia de' Georgijs missionario gesuita molto solente nel Cairo, e promise di ubbidire, mostrando però, che il suo sentimento particolare sarebbe stato diverso, mentre diceva, che dopo ricevuta e cominciata a praticare la detta istruzione o decreto, avea perduto molti penitenti, i quali l'assicuravano, che se prima di udire la di lui messa andavano alla chiesa de' scismatici, ciò non facevano per comunicare in divinis con essi, ma solamente per farvi una comparsa puramente materiale ed a solo fine di pagare le contribuzioni, che sogliono ivi raccogliersi per il patriarca, e sfuggire così le persecuzioni e le avanie². E in questo proposito è da rammentarsi, che il padre Campaya religioso di Terra Santa mentovato di sopra, quando fu in Roma per giustificarsi, ebbe a dire più volte, che l'unico oggetto per cui i patriarchi e vescovi scismatici perseguitavano i cattolici del loro rito e i missionarj, altro non è, che il vedersi diminuire le contribuzioni, quali non possono esigere da quei che non intervengono alle loro chiese, mentre per altro poco lor preme, che questi sentano o non sentano le loro messe, e ricevano o no da essi i sacramenti; onde qualora i cattolici andassero ne' giorni determinati alle dette chiese unicamente per contribuire la detta limosina, gli pareva, che ciò non fosse un comunicare in divinis con gli scismatici ed eretici, nè vi fosse assurdo di veruna sorte.

Il prefetto poi dei minori osservanti riformati nell'Egitto superiore e il padre Giacomo d'Albano procuratore de' medesimi nel Cairo, si fecero conoscere così fermi nell'opinione, che non si dovesse in veruna maniera permettere ai cattolici l'accesso alle chiese scismatiche, che insinuarono essere expediente d'ingiungere la pena di scomunicazione ed altre arbitrarie contro i missionarj trasgressori, e che di più si facesse questi imbarcare col braccio de' consoli, e rimandare alle loro provincie³.

Occorse fra tanto in Aleppo che alcuni Armeni cattolici, dimostrando di non poter più sottrarsi dall'andare alla chiesa della propria nazione, a causa delle persecuzioni, scrissero una lettera ai missionarj, chiedendo loro consiglio. Il padre superiore de' gesuiti, a cui capitò detta lettera, fece una prolissa risposta, provando, non essere assolutamente lecito a' cattolici assistere alle funzioni degl'eretici, e fece istanza a tutti gl'altri missionarj, che sottoscrivessero la detta sua risposta⁴. Congregati questi in numero di quattordici per esaminare un tal punto, si divisero in due parti, sostenendo alcuni nel caso proposto dagl'Armeni la parte affermativa, gl'altri la negativa, senza essersi potuto trovar modo di concordarli in un medesimo sentimento. Imperocchè quei ch'erano per la negativa, si fondavano sul decreto del Santo Offizio dell'anno 1719, emanato sopra un simile quesito, cioè: „Consultant doctores ac probos et doctos ecclesiasticos dia versatos in illis missionibus, abstinendo

A prorsus ab actibus protestativis falsae sectae, et ab occasione scandali et subversionis;“ e provavano, che permettendo ai suddetti cattolici di andare alla loro chiesa nazionale, si esponevano questi al pericolo dello scandalo, della perversione e della protestazione di falsa setta. E tra le altre ragioni, che adducevano, la principale era questa, cioè, che andando i detti cattolici alla chiesa nazionale, non solo devono essere concordinissimi con gli eretici nelle genuflessioni ed orazioni ed in ogni altra azione, ma devono altresì assistere in chiesa all'invocazione degli eretici, come anco alla maledizione del pontefice san Leone e del concilio Calcedonense, in cui sono costretti anch'essi colla turba a rispondere: „Amen“. Il fondamento all'incontro di quei, che difendevano l'affermativa (lasciate a parte le insopportabili persecuzioni, avanie, carcerazioni, spogli, esilj ec., che incorrono i cattolici, non andando alle sudette chiese), si era, che andandovi i cattolici, non si espongono ad alcuno dei tre pericoli, di scandalo, di perversione, o di protestazione di falsa setta; mentre quei cattolici, che vanno alla chiesa nazionale, non sono altrimenti creduti per eretici, essendo notissimo ad ognuno, che vi vanno precisamente costretti dalla violenza e dalla forza del timore, e non allettati dal genio corrotto. Molto meno è vero (secondo essi) che i detti cattolici facciano atti protestativi di falsa setta, atteso che stando essi in chiesa si burlano e si ridono dell'invocazione de' sopradetti eretici scomunicati. Che poi siano costretti di rispondere ad alta voce: „Amen“, quando gli eretici fulminano la maledizione contro san Leone e il concilio Calcedonense, ciò non è sì facile a provarsi, anzi è ben noto, che molti de' cattolici di tutto cuore hanno sapramente detestato gl'eretici nell'atto stesso, che questi facevano tali inique azioni.

Quanto poi al pericolo di pervertirsi col tempo, erano di sentimento, esser più ragionevole anteporre il pericolo, che *de facto est*, al pericolo che *est de possibili*, essendo questo certo e quello incertissimo.

In prova di che si avvertiva, che il vescovo armeno teneva attualmente un comandamento del basà che tutti quelli, che volevano battezzare qualche bambino, o contrarre matrimonio, o seppellire qualche loro defunto, fossero prima costretti ad abjurare la santa fede cattolica. Quei che andavano alla lor chiesa, erano liberi ed esseri da tale iniqua azione; là dove quei, che non volevano andarci erano sforzati a rinnegare, come di fatto era succeduto ad alcuni. Ciò supposto pareva che il fatto presente dovesse prevalere al possibile, e il certo all'incerto: ragione, che persuase don Pietro Oliva Tullense curato della nazione maronita, e missionario più antico e sperimentato d'ogn'altro e non inferiore ad alcuno nella dottrina, a dar licenza ai suddetti cattolici di andar alla chiesa della lor nazione, con quelle precauzioni però, che sono necessarie per conservare illibata la santa fede.

Or questo medesimo, ch'è succeduto tra gl'Armeni, può succedere e succede tra i Greci melchiti e tra le altre nazioni: e non essendo conformi nei sentimenti i missionarj, che sono in Levante quei *doctores et prebi et docti ecclesiastici dia versati in illis missionibus*, ai quali i cattolici, secondo l'istruzione del Santo Offizio, devono ricorrere nei loro dubbj circa l'andare o no alle chiese de' scismatici ed eretici; e sostengono ciascuno fortemente la propria opinione; ne nasce inevitabilmente del grave scandalo e costernazione, perchè i cattolici non sanno a chi de' missionarj prestar credito: e gl'eretici all'incontro si conformano mag-

¹ Lettera del padre Giacomo d'Albano minore osservante riformato n° 118, del padre Emanuele da Terra superiore de' cappuccini n° 116, del padre Bernardo d'Alpicella minore osservante di Terra Santa n° 114, del padre Benedetto da Tana prefetto de' minori osservanti riformati in Egitto n° 112.

² Lettera del padre Elia de' Georgijs n° 114.

³ Dette lettere del padre Giacomo d'Albano e del padre prefetto de' minori osservanti riformati n° 118 e 112.

⁴ Lettera del padre guardiano di Gerusalemme n° 111.

giornate ne' loro errori, gloriosi d' avere un gran fondamento di conservarsi lontani dalla dottrina della chiesa Romana; mentre vedono gli stessi promulgatori di quella fra di loro tante contrarij nell' insegnarla.

E quindi è, che il padre guardiano di Gerusalemme, il quale narrava tutto il fin qui ripetuto fatto, veniva anch' esso nel parere, che se dalla santa sede in tali emergenze si concedesse a' cattolici di poter andare nella lor chiesa nazionale, ciò conferirebbe a' conservarli più agevolmente nella fede cattolica.

In oltre è degno ancora di special riflessione, che pubblicata in Egitto l'ultima soprariferita istruzione del Santo Offizio dell'anno 1722, il padre Claudio Sicard gesuita francese, ora defunto, non soddisfatto di essa, disse, che non era risposta adeguata ai dubbj proposti, e che il rito di quelle nazioni rispettivamente era buono ed approvato, e continuò a predicare, che i cattolici potevano andare alle loro chiese; la qual dottrina così assoluta cagionò della molta confusione fra quei cattolici, che dagl' altri missionarj la sentivano insegnare diversamente¹.

Indi nell'anno 1725 il medesimo padre Sicard pubblicò e sparse in molte parti in lingua francese ad arabica una dissertazione col seguente titolo, tradotto in latino: *Dissertatio super communicatione, quae haberi potest cum haereticis et schismaticis, in eorum orationibus et sacramentis; et exemplari della quale dispensati da lui a diversi mercanti (al riferire del padre Luigi Antonio da Casalmaggiore superiore di Terra Santa in Roseto) han cagionato del sommo pregiudizio; ed avendo il padre Pietro Fromage superiore de' gesuiti fatto ogni sforzo per indurre i religiosi di Terra Santa ed i missionarj minori riformati, di questa sagra congregazione nel Cairo a conformarsi colla detta dottrina del padre Sicard, non solo non conseguì l'intento, ma alcuni si applicarono a confutarlo².*

Il sistema di questa dissertazione è formato così. Si pone in primo luogo questo fondamento: *Plura concilia prohibent communicationem cum haereticis et schismaticis, quia eorum liturgia est illicita et orationes in peccato*. Stabilito tal fondamento, si portano cinque ragioni per non comunicare con gl' eretici, e poi altre cinque per comunicare con essi. Dopo di che si propone la questione in questi termini: *Cum dantur rationes essentialiter permittentes et prohibentes communicationem cum haereticis in eorum missis, psalmodia et sacramentis: indagandum est, in quibus casibus huiusmodi communicatio esse licita vel illicita*. Prima però di risolvere il quesito, si riportano e si suppongono per assentate cinque regole di coscienza; e finalmente con cinque risposte si ferma, che si possa permettere a' cattolici la comunicazione con gl' eretici e schismatici, riservando però ai loro direttori il decidere il quesito, il *quomodo et in quibus circumstantiis*³.

La dottrina però contenuta in detta dissertazione non viene approvata dal detto padre Luigi Antonio da Casalmaggiore, non solo perchè la stima troppo laesa e capziosa, ma di più perchè si trova diverse contraddizioni ed errori formali⁴; e dello stesso

sentimento è pure il padre Giuseppe Wengeler minore osservante riformato in una confutazione, che ha steso contro la detta dissertazione⁵; onde l' un' e l' altra vengono sottoposte alla censura e giudizio della santa sede, per riparare al danno, che può provenire da tali contese e varietà di opinioni.

Per altro, se il decidere smentatamente questo punto riesce difficile, rispetto alle nazioni armena, giacobita, copta, ed altre simili, perchè nelle loro messe quotidianamente s' invocano come santi gl' eretici; e massimamente riesce difficile in riguardo ai preti e diaconi, che debbono nell' assistenza invocarli necessariamente, senza poterono omettere, il che non succede ai sacerdoti: non tanto malagevole pare possa riuscire in riguardo alla nazione de' Greci, la messa de' quali non ha simili errori né invocazioni, salva quella del loro patriarca; a riserva però di due giorni dell' anno, in uno de' quali si celebra l' ufficio di Gregorio Palama eretico, e nell' altro si maledicono gl' animi.

Supplemento al punto I circa la comunicazione in divinis⁶.

In questo primo punto si deve correggere la formola della risoluzione emanata il 12 gennaio 1719 dal Santo Offizio, mentre non emanò colle parole: *Quod licita sit praedicta communicatio, abstinendo tamen prorsus ab actibus protestationis* ecc., colle quali, per equivoco, vi è riportata nel detto primo ristretto al § *Per tanto si ricorre* (col. 20 B); ma bensì fu concepita nella forma seguente, cioè: *Ad mentem. Mens est, quod consulant doctores, et probes ac doctos ecclesiasticos diu versatos in illis missionibus, abstinendo prorsus ab actibus protestationis falsae sectae, et ab occasione scandali et subversionis*; colle quali parole è trascritta nel medesimo primo punto al § *Occorre fra tanto* (col. 21 D).

Perchè poi in esso primo punto è accennata una dissertazione del padre Claudio Sicard missionario gesuita, quale par bene di averci sotto gl' occhi non semplicemente in estratto, ma nella sua stessa estensione, ad oggetto di esaminarla funditus, perciò se ne dà annessa al presente secondo ristretto una copia⁷.

PUNTO II.

Concerne la controversia circa l' osservanza e rispettiva immutazione de' riti greci.

Sin dall' anno 1715 monsignor Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone fece istanza alla sagra congregazione, che dichiarasse il suo sentimento sopra le seguenti consuetudini e pratiche, quali

¹ Risposta del padre Giuseppe Wengeler minore osservante riformato alla dissertazione del padre Sicard n° 251.

² In codici originali supplementum hoc et cetera inferiora exhibenda ad calcem totius restrictae relectae erant, praesente ista additione: „Dopo distribuito il primo ristretto concernente le presenti emergenze della nazione de' Greci malchiti, essendo pervenuto in Roma il sacerdote don Giovanni Amisone, spedito con ulteriori notizie, documenti ed istanze, da Cirillo Soudane, clette patriarca Antiocheno cattolico, e da' suoi vescovi, in qualità di loro inviato, conforme costa dalle ordinarie edite (Lettere di Cirillo n° 268, 269, 270, d' Eutimio di Furni n° 274, de Nectio di Bajodnaja e di Basilio di Pansede n° 277 e 278); si stima necessario, per maggior debolimento degl' affari, di raccogliere in questo secondo ristretto addizionale tutto il di più, che riscontra del fuggi da esso Amisone presentati, e da molte altre lettere e relazioni immediatamente venute da varie parti di Siria: ed a fine di procedere con ordine, si supponga l' osservanza per modo di supplemento a ciascuno de' punti espressi nel detto primo ristretto. Nobis actum visum est illud statim subiciere, quod etiam in reliquis ceteris generis supplementis praestabimus.

³ Nam dabimus ad calcem praesentis restrictae inter documenta adnexa.

¹ Lettera del padre Bernardo d'Alpicella superiore di Terra Santa nel Cairo n° 117.

² Lettera del padre Luigi Antonio da Casalmaggiore superiore di Terra Santa n° 248, e di Furni malchita n° 252, let. B. Vi è annesso un' esemplare in francese della dissertazione del padre Sicard.

³ Dissertazione del padre Sicard gesuita in latino n° 250.

⁴ Detta lettera del padre Luigi Antonio di Casalmaggiore n° 248.

diceva essere di scandalo nella chiesa greca, e perciò averlo esse levate, cioè:

1° Che la trasmutazione nel sacrificio della messa non si fa per le parole solite della consecrazione, ma per una certa orazione, che dicono i Greci allo Spirito santo: *Fas hunc panem corpus Christi*; e così del sangue.

2° Che dopo la consecrazione s'infonde l'acqua calda nel calice.

3° Che non è lecito il dire più messe il giorno in un medesimo altare.

4° Che i vescovi greci comunicando i preti mettono la particola in mano propria de' medesimi preti.

5° Che si proibisce il mangiar pesce nella quaresima, come pure ne' giorni di mercoledì e venerdì.

6° Che si proibisce il matrimonio nel quarto grado.

La sagra congregazione mandando al detto monsignor Eutimio sotto il 24 aprile 1716 la risoluzione di tutti i riferiti suoi dubbj, che fu in omnibus contraria al di lui sentimento, disapprovò nello stesso tempo la sua condotta, perchè avanti di procedere alle variazioni ed innovazioni de' detti riti, già approvati dalla santa sede, e specialmente nei concilj Fiorentino e Lateranense, non avesse consultato l'oracolo delle medesima santa sede per ricevere una sicura ed accertata regola alle sue risoluzioni e per ischivare ogni pericolo di errare¹.

Ma non si acquistò quel prelato; e tenendo celate le dette risposte della sagra congregazione, propose alla medesima nel 1717 le tre istanze seguenti, cioè:

1° Se sia lecito di celebrare più messe il giorno sopra un'istesso altare.

2° Se i confermati da un semplice sacerdote scismatico o cattolico si possano di nuovo, almeno sub conditione, confermare dal vescovo.

3° Se morta la prima, seconda e terza moglie, sia lecito di prendere la quarta.

A queste istanze rispose il Santo Offizio sotto il 1° e 9 di giugno 1718; quanto al primo: *Nihil esse innovandum, sed monendum oratorem et hortandum, ut servet et custodiat ritus et caeremonias, quas communiter in praxi servat de praesenti ecclesia Graeca.*

Quanto al secondo: *Quod confirmati a simplicibus sacerdotibus debent iterum confirmari ad cautelam ab episcopo, iuxta instructionem traditam a sanctae memoriae Clementis VIII pro Graecis, nisi doceant de aliquo privilegio a sancta sede apostolica obtento; ita tamen, quod sic confirmati non sint cogendi ad denuo suscipiendum tale sacramentum, maxime si ex tali coactione scandala eriri possent, cum sacramentum confirmationis non sit sacramentum necessitatis.*

E finalmente quanto al terzo: *Decet populum, non esse prohibitas secundas, tertias et quartas, necque deinceps alias nuptias eis, qui de iure nubere possunt.*²

Di tutte le suddette risposte e risoluzioni, si stimò expediente di trasmetterne copie anche ai missionarj ed ai cattolici greci di Siria, giacchè la controversia sopra i detti riti avea eccitato gran tumulto in tutte quelle provincie; e ne fu scritto ai missionarj in agosto del 1722, i quali in risposta nel 1723 si protestarono di contenersi secondo la norma, in esse risoluzioni prescritta³.

¹ Dubbj proposti alla sagra congregazione da monsignor Eutimio di Tiro e Sidone, e sue risposte date nel 1716, n° 1.

² Istanze del suddetto monsignor Eutimio, e risoluzioni del Santo Offizio date nel 1718, n° 2.

³ Lettere del padre Daroteo custode de' cappuccini in Sidone n° 8, e del padre Girolamo da Trapani superiore di Terra Santa in Aleppo n° 4.

Non così si dimostrarono ubbidienti monsignor Eutimio, don Serafino Tamba suo nipote, ed altri Melchiti ecclesiastici e secolari suoi aderenti, i quali tenaci delle variazioni ed innovazioni già introdotte, con replicate lettere reclamarono contro i suddetti decreti negl'anni 1722, 1723 e 1724, pretendendo, che tale consuetudini mutate o abolite dal detto Eutimio, non sono riti stabiliti da' santi padri, ma abusi introdotti dagl'eretici⁴.

Fra tanto nel 1719 il medesimo Eutimio, perchè nell'istruzione trasmessagli nel 1716 gli si era allegata per l'osservanza de' sopradetti riti l'autorità del concilio Fiorentino, in cui erano stati esaminati e permessi ai Greci; egli, in vece di osservare ossequiosamente le regole prescritte dalla santa sede, propose nel 1719, come per cosa nuova, i medesimi articoli già discussi ed approvati nello stesso concilio intorno alle consuetudini, nelle quali differisce la chiesa Greca dalla Latina; al che il Santo Offizio sotto il 15 febbrajo 1720 censurò, *nihil respondendum.*

Nel 1722 poi e 1723, col motivo, che i missionarj non avessero rettamente informata la sagra congregazione, e per provare, ch'egli non avea altrimenti alterate le lodevoli consuetudini della chiesa Greca, ma solamente tollite gli abusi recentemente introdotti, ne trasmise il seguente catalogo⁵.

1° Che il sabbato santo si pone una lampade accesa sotto l'altare, e dette alcune preci, il patriarca o vescovo entra nel *sanctus sanctorum*, et accende dalla detta lampade una candela, dicendo al popolo, esser quello un lume divino, procedente dal sepolcro di Cristo.

2° Che il giovedì santo consecrano un gran pane, e divisolo in minute parti, lo pongono sopra una patena, e l'abbrusciano al fuoco: lo pestano di poi con una pietra, acciò divenga come farina, e da' sacerdoti si pone ne' sacchi, portandone ogni sacerdote il suo sacco a casa, per comunicare i cristiani in tutto il decoro dell'anno.

3° Che i Greci credono, che l'eucaristia consecrata nel giovedì santo sia più degna di tutte le altre dell'anno.

4° Che parimenti credono, che sull'altare, sul quale è stata celebrata una messa, non sia lecito di celebrarne un'altra nello stesso giorno: e similmente, che la pianeta e calice serviti per una messa, non possano servire per un'altra; persuadendosi, che l'altare, la pianeta, ed il calice rompano il digiuno ad ogni messa, come lo rompe il celebrante.

E in questo proposito nota, che la causa per cui egli ha permesso di celebrarvi più messe il giorno sul medesimo altare, è stata, al per soddisfare alla divisione de' preti, che per l'addietro celebravano solamente in una settimana del mese, o secondo il turno, che loro toccava nella chiesa; si ancora per provvedere al popolo, acciò nelle domeniche e feste avesse il comodo di soddisfare al precetto; si in fine per compiere agl'obblighi delle messe lasciate per i defanti. A quali motivi il citato Neofito di Sajednaja e i Melchiti dimoranti tra i Drusi ne aggiungono ancora due altri, cioè, che nei libri greci non si trova tal proibizione; e che essendo cresciuto il numero de' sacerdoti melchiti, e non potendosi senza grave ed evidente pericolo erigere nuove chiese o nuovi altari nel paese de' Turchi, non poteva farsi a meno di permettere la celebra-

⁴ Lettere di monsignor Eutimio n° 8, 14, 15, di don Serafino Tamba n° 6, 10, 20, 21, 22, del cavaliere Mansur e di alcuni sacerdoti e secolari melchiti n° 24, 25, 26, 27, ed altre.

⁵ Lettere di Eutimio suddette n° 18, 15 e 27.

nazione di più messe sopra un medesimo altare: uso già introdotto da quindici in venti anni con edificazione e consenso comune di quei fedeli, come affermava anche don Serafino¹.

5° Che i Greci scomunicano e detestano chiunque crede, che nelle parole consecratorie si consagri il pane ed il vino².

Intorno a che don Serafino avvertiva, che i Melchiti di Saida, procedendo secondo gli antichi libri greci, siriaci ed arabici nell'invocazione dello Spirito santo dicono: *Hic panis pretiosum corpus ecc.*, dove gli altri Greci dicono: *Fecit homo panem pretiosum corpus*: e Mansur laico melchita procuratore di Terra Santa aggiungeva, che nei paesi dei Melchiti per lo più si omette la parola *fecit*, sapendo tutti, che quando il sacerdote pronunzia le parole consecratorie, allora si fa la transustanziazione. E Neofito vescovo di Sajednaja dice di più, che assolutamente nella liturgia antica de' Greci tal formula o parola non si trova³.

6° Che i Greci nel principio della liturgia pongono insieme coll'ostia molte particole, che si dicono *meridi*, pronunziando le parole della consecrazione sopra tutte. Nel fine poi della messa distinguono una dall'altra, e dicono, che una è divenuta corpo di Cristo, l'altra corpo della beatissima vergine, o de' santi, secondo che sono offerte in loro commemorazione⁴.

7° Che credono, che nella forma della consecrazione si convertono il pane e vino nella persona del Padre; nelle parole dell'invocazione dello Spirito santo, si convertono nella persona del Figlio; e nel porsi l'acqua calda nel calice, viene la persona dello Spirito santo.

E perchè i Greci credono, che con questa infusione dell'acqua calda, che si dice *scow*, si perfeziona il sacrificio, il quale senza di essa sarebbe nullo; perciò diceva aver esso fin da venti anni addietro tolto un tal'uso, senza che veruno sene fosse scandalizzato; il che pure affermavasi da don Serafino e da Mansur, che aggiungevano, aver anche il patriarca Atanasio celebrato senza di essa in Sajednaja; massime che al dire di Neofito di Sajednaja, e de' Melchiti del paese de' Drusi, questo uso di soprapporre l'acqua calda al vino già consecrato nel calice non si trova in molti secoli antichi, siccome nè la chiesa Romana nè altra cristiana nazione usa simile cerimonia⁵.

8° Che credono, che nella quaresima non sia lecito di celebrare la messa, se non ch'è il sabbato e la domenica⁶.

9° Che proibiscono nella quaresima la collazione degli ordini sagri.

10° Che non permettono le quarte nozze; e quando un'uomo, dopo morte le tre prime mogli, volesse prendere la quarta, gli dicono, esser più tosto lecito di fornicare; ond'è che quelli, i quali non possono contenersi, prendono moglie secondo la legge de' maomettani, e la maggior parte si fanno anche tali per non incorrere nelle scomuniche et altre pene, che vengono imposte dagl'indiscreti prelati greci.

11° Confessava inoltre lo stesso prelato Eutimio, aver egli veramente abolita nella sua diocesi la consuetudine di mettere in mano propria del prete,

allorchè il celebrante lo comunica, la particola consecrata; e ne dava la ragione: perchè avea veduto, che nel ricevere l'eucaristia nelle mani, correva gran pericolo e poca riverenza il sagramento, poichè quando il sacerdote lo dava in mano del comunicante per comunicare se stesso, puliva le sue mani nella propria barba, e per tal'inconveniente cadevano de' frammenti consecrati in terra⁷; il qual disordine, al riferire ancora del sopradetto Neofito, di Mansur, e de' Melchiti del paese de' Drusi, nasceva anche dalla qualità dell'ostia, che essendo fermentata, è facile a rompersi in frammenti con quasi inevitabile e indecente dispersione di questi, massime che i sacerdoti ricevutala nelle mani, non la sumono nello stesso luogo, ma si ritirano in disparte, prendendola per lo più con poco rispetto⁸.

12° Confessava similmente, aver concesso a' suoi diocesani di mangiar pesce nella quaresima, ed esser disposto di conceder loro, secondo le occorrenze, anche l'uso della carne nei digiuni, poichè esso conosceva i bisogni de' suoi sudditi, de' quali (sono sue espressioni) dovea render conto a Dio, e non ai gesuiti o cappuccini: oltre di che occupando tutti i digiuni della sua nazione tre quarti dell'anno, ed essendo istituiti da' monaci, da' quali poi si erano stesi a' secolari, questi per tali intollerabili gravose si erano fatti in gran parte maomettani, ciò provando coll'esempio di molte popolazioni. Al che di più aggiungeva che la proibizione del pesce (al riferire di Niceforo Xantopulo e di Giovanni il Digiunatore) è stata fatta per penitenza di alcuni peccati determinati, e (secondo Eutichio Alessandrino) è stata invenzione di alcuni Manichei⁹. — Intorno a che soggiungeva il soprammentovato Mansur, che il cibarsi di pesce nella gran quaresima e ne' giorni di mercoledi e venerdi era cosa trita fin dal tempo del patriarca Cirillo seniore, e praticata ancora dal patriarca Atanasio in Damasco, e generalmente dagl'intesi sacerdoti e laici scismatici¹⁰. — E confermando le stesse ragioni i sopraccitati Neofito e Melchiti, dicono di più, che quest'uso di astenersi dal pesce ne i detti tempi è stato introdotto dagli scismatici, e dopo Fozio, nè si trova che sia mai stato approvato da quei concilii, a' quali si appoggiano i Greci in materia de' loro digiuni; oltre di che anche la precisa necessità indusse Eutimio a mitigare il detto uso, considerata, rispetto a molti luoghi, la povertà de' popoli, la scarsità e caro prezzo degl'erbaggi, e l'abbondanza e prezzo comodo de' pesci¹¹.

13° Conchiudeva finalmente lo stesso Eutimio in generale¹², che essendo egli arcivescovo, avea piena podestà sopra il suo gregge secondo la sua intelligenza e coscienza; onde se avea mutata qualche consuetudine, l'avea fatto con legittima autorità e coll'approvazione del suddetto patriarca Cirillo sin da trenta e più anni addietro: e che ciò fatto avea in conformità de' decreti di Pio IV, d'Innocenzo I, III e IV, e di Clemente VIII, ne' quali si dice, che sarebbe ottima cosa, che i Greci abbracciassero le consuetudini conformi al rito latino, tanto più ch'egli avea osservato esser nel tempo presente il rito greco molto difforme; che da venti anni a quella parte egli avea avuto molte facoltà dalla santa memoria di Clemente XI per provvedere alle occorrenze del buon governo della sua diocesi: che dal tempo, in cui erano state fatte

¹ Lettera de Neofito di Sajednaja n° 140, de' Melchiti del paese de' Drusi n° 215, e di don Serafino Tunda n° 19.

² Detti n° 15, 15, 37.

³ Detti lettera di Serafino Tunda n° 19, e lettera del cavaliere Mansur n° 24 e 222, e di Neofito vescovo di Sajednaja n° 140.

⁴ Detti n° 15, 15, 37.

⁵ Detti n° 15, 24 e 140, e lettera de' Melchiti del paese de' Drusi n° 215.

⁶ Detti n° 15, 15, 37.

⁷ Detti n° 140, 215, 222.

⁸ Detti n° 15, 15, 37.

⁹ Detti n° 15.

¹⁰ Detti n° 24.

¹¹ Detti n° 140 e 215.

¹² Detti n° 15, 15, 37.

le dette mutazioni, erasi notabilmente propagata la fede cattolica nella detta sua diocesi, nella quale già da quattr'anni i suoi sacerdoti non nominavano più nella messa i patriarchi scismatici, ma il Romano pontefice, il che pure succedeva per opera de' suoi discepoli in altre parti di Levante, adducendone in prova una lettera di un curato greco nell'Arabia e due altre de' sacerdoti e laici di Damasco¹.

benchè tutti i riferiti articoli proposti da monsignor Eutimio, o almeno la maggior parte di essi, si trovassero già ventilati e risolti o nel concilio Fiorentino, o nelle generali risposte ed istruzioni mandatasi allo stesso prelato, il quale se nelle consuetudini, che in detti articoli aveva indicate, trovava degl'errori e degl'abusi, che nascevano dalla non retta intelligenza delle medesime consuetudini, doveva, più tosto che abolirle, istruire il popolo a ben intenderle, ed a praticarle purgata da ciò, ch'era abuso; nulladimeno si sarebbero trasmesse al Santo Offizio per riconoscerli e per dar sopra di essi nuove direzioni ad Eutimio medesimo. Ma essendo poco dopo giunto l'avviso della di lui carcerazione e del suo nipote nel castello di Saïda, e delle perturbazioni insorte nella Soria, si soprasiè di farvi alcun passo circa i detti articoli, per veder prima ove andassero a parare le cose.

Fra tanto essendosi pubblicate da missionarj le risposte negative date nell'anno 1716 ai primi sei quesiti di monsignor Eutimio (le quali erano state da esso olate), è incredibile, con quanto calore se ne dolsero i Melchiti di Damasco, di Saïda, e di altre parti di Soria, rappresentando, trovarsi essi per dette risposte in somma costernazione, per tre principali ragioni, cioè: primo, perchè non stimavano nè conveniente nè praticabile il ripigliare quelle consuetudini, che in tanto furono da loro lasciate, in quanto che non si trovavano nelle liturgie e libri antichi, ma erano introdotte dagl'eretici; secondo, perchè questi esultavano nel vedere, che Roma, malamente informata, gl'approvava; e terzo, perchè dalla mutazione già fatta e praticata per lungo tempo con intera tranquillità e pace, non era pervato il minimo disturbo. Così scrissero nel 1723 da Damasco i sacerdoti melchiti di quella città in numero di nove, e in numero di sessantanove i secolari cattolici; ed in oltre il cavaliere Mansur procuratore di Terra Santa, e don Name Kodai eletto arcivescovo Damasceno per i Soriani; da Sajednaja monsignor Neofito con due suoi arcipreti; e nel 1725 dal paese de' Drusi i sacerdoti discepoli d'Eutimio, in nome ancora del lor popolo, e l'abbate dei monaci del monastero di San Salvatore².

Quindi è, che siccome il riformare e purgare, come si è fatto, tali consuetudini, è costato al defunto Eutimio ed a' suoi discepoli un grandissimo stento; e siccome la pratica di tal riforma è già fissata, specialmente nella diocesi, e più precisamente nella parte montana di Saïda, nè può lasciarsi senza grave pericolo, massime per esser già nota, come afferma Eutimio vescovo di Ferzol, a' Drusi, a' Turchi, e ad altri governatori infedeli, e per esser causa che in quei luoghi si mantenga la fede: così si fa istanza, o che si lasci tortere generalmente la già fatta riforma, o che almeno si approvi, anche

bisognando a titolo di special privilegio, per la sola parte montana predetta³.

Il punto principale però, sul quale pare, che verta fra i seguaci del defunto Eutimio e i loro contrarj la più forte contestazione, si è quello della riduzione da esso fatta de' digiuni. Consiste questa in due parti, cioè: il cibarsi di pesce, e talvolta anche di carne nelle quaresime ed altri giorni vietati, che sono, come si è detto di sopra, il mercoledì e venerdì, e l'aver abbreviato il tempo di alcune di dette quaresime.

In ordine dunque alla prima parte, che concerne il cibarsi di pesce ne' tempi vietati, già si è detto di sopra, che il defunto Eutimio introdusse quest'uso: 1° perchè dall'uso contrario non si fa menzione negl'antichi libri, anzi neppure negli atti di quei concilj, a' quali i Greci si appoggiano in materia de' loro digiuni; 2° perchè l'astinenza dal pesce è stata prescritta per penitenza di alcune colpe determinate; 3° perchè è una consuetudine, e più tosto abuso introdotto da alcuni eretici manichei, o pure dopo Fozio; 4° perchè la scarsenza e carea presso degli erbaggi e la povertà de' popoli, specialmente montagnoli, rendeva insoffribile simile astinenza; 5° perchè per tal causa molti attediati si facevano maomettani; 6° perchè tale astinenza non era più in uso sin dal tempo di Cirillo seniore, nè fu praticata ne meno da Atanasio; 7° finalmente perchè dopo la permissione del pesce si è dilatata la cattolica fede.

All'incontro quei, che scrivono per la parte opposta, niuna ragione oppongono in particolare, ma solo in genere dicono, che i medesimi cattolici delle diocesi di Saïda sono tra di loro discordi: che non poteva un vescovo particolare, qual'era Eutimio, fare tale innovazione per la sola sua diocesi: che ciò è stato un operare contro le istruzioni di Roma: che gli scismatici hanno fatto qualche avanie per mezzo degl'infedeli a chi non si asteneva dal pesce nella quaresima: che dà scandalo il fare altrimenti: che i monaci nel sostenere questa innovazione altro non hanno in mira che la lassitudine; ed altre eccezioni simili⁴.

Maggior forza però si fa contro la licenza di cibarsi nelle quaresime ed altri giorni sopraccennati di carne, ova, e latticinj; in favore di che il defunto Eutimio non si trova, che abbia scritto altro, se non che conoscendo esso i bisogni de' suoi sudditi, e dovendone rendere stretto conto a Dio, era disposto a dar loro licenza di cibarsi anche di carne⁵: il che fa vedere, che non fu sua intenzione di darne licenza in tutti i tempi e senza riserva, ma solo ne' casi particolari; se pure quei, che esaggerano questo abuso, non intendono di parlare di quelle quaresime, che, siccome più sotto diremo, erano più lunghe di quel che sono adesso, onde prendono scandalo, che i Melchiti mangino carne e latticinj in quei giorni, che sono ora tagliati dalle quaresime ridotte.

Comunque però siasi, il padre Nacchi gesuita scrive, che per l'uso introdotto di mangiar carne, si sono aspramente irritati gli scismatici; e che in specie il praticarsi ciò dai monaci di San Salvatore

¹ Lettere di Eutimio vescovo di Ferzol n° 144, di Basilio di Pandoce n° 139, de' Melchiti tra i Drusi n° 215, de' Melchiti d'Acri n° 222, del padre Stefano Atalla n° 227 e 229, e del padre Policarpo n° 228.

² Relazione delle missioni di Terra Santa n° 165; lettera del padre Ambrogio da Rennes n° 174, del padre Antonio Nacchi n° 191 e 192; memoria dell'abbate Anonimi n° 222; lettera di Germano arcivescovo maronita d'Altoppe n° 148, di don Stefano Warda curato maronita in Saïda n° 225, ed altre.

³ Detti n° 13, 15, 27.

⁴ Lettere di don Giovanni Abucamel curato greco in Huran n° 11, e de' sacerdoti e laici di Damasco n° 227.

⁵ Lettere de' sacerdoti e secolari di Damasco n° 227, del cavaliere Mansur e di don Name Kodai n° 228, di Neofito vescovo di Sajednaja n° 140, de' Melchiti del paese de' Drusi n° 215, e del padre Policarpo abbate di San Salvatore n° 228.

reca uno scandalo troppo grave ai cattolici costu- A mati a vederli astinenti dal cibarsi di carne. Aggiunge il padre Ambrogio da Rennes cappuccino, che gl'innovatori circa tale astinenza, difendendo esser lecito l'uso delle carni e de' latticinj anco nella quaresima, si appoggiano erroneamente a quel detto dell'evangelio: *Quod intrat per os, non conquinat animam*, dicendo, che se il salvatore pasò miracolosamente tanti famelici nel deserto, non deve la chiesa far morire di fame i cristiani; ed allegando inoltre quell'altro detto: *Qui infirmus est, ovis manducat*, spargono, che ciò s'intende degl'eretici, infermi nella fede, e che perciò i cattolici, come sani in fide, possono cibarsi di tutto, senza che debbano esser ripresi da chi non mangia: *Qui non manducat, manducantem non iudicet* (ad Rom. XIV). E il sudetto padre Nacchi aggiugne ancora aver un vescovo melchita sparso quest'altro falso principio per togliere la difficoltà a chi ricu- B sava di cibarsi di carne: non doverci avere in ciò ripugnanza, mentre quando uno si comunica in tempo di quaresima, altro non fa che cibarsi del corpo di Cristo, che è carne, onde per la stessa ragione può mangiare ancora in quel tempo le altre carni¹.

Simili storti principj e falsi argomenti pertanto inducendo scandalo e divisione tra i fedeli, in maniera che vengono ad essere cattolici *claudicantes in duas partes*, stimano i mentovati religiosi, che sol per questo, anche prescindendo dall'irritamento de' scismatici, dovrebbe abolirsi l'uso delle carni ne i tempi sudetti².

Or passando all'altra parte, che concerne la riduzione delle quaresime, o per dir meglio delle astinenze quaresimali, fuori della gran quaresima, che sono di quaranta giorni avanti la natività del Signore, dalla Pentecoste sin' alla solennità de' santi C Pietro e Paolo, e di quindici giorni precedenti alla festa dell'Assunzione; abbiamo già veduto di sopra, che i motivi della riduzione della prima ad otto giorni, della seconda a dodici, e della terza a sette, sono stati, secondo Eutimo, 1° che occupando tutti i digiuni de' Greci la quarta parte dell'anno, si rendevano insoffribili, ed erano cagione che molti si facessero maomettani; 2° la scarsenza de' cibi e la povertà de' popoli; 3° perchè simili astinenze sono state introdotte per i soli monaci, e poi ai sono stese ai secolari³.

Spiega però più questa materia il padre Giovanni Tomaso della Croce carmelitano scalzo in Tripoli di Soria, scrivendo per parte di quei cattolici melchiti⁴, che l'astinenza per la festa degl'apostoli fu ridotta a dodici giorni dal patriarca Atanasio in memoria de' dodici apostoli, e fu ridotta col consenso de' vescovi cattolici insieme congregati, per togliere la perplessità, che nasceva dal passato D uso, il quale determinava variamente i giorni di simile astinenza.

Che quanto poi al digiuno quaresimale di quaranta giorni precedenti alla natività del Signore, era realmente impraticabile, per essere i detti cattolici privi del vitto bisognevole; essere in quelle parti una continua carestia, non già per l'infertilità del terreno, ma per la tirannia de' Turchi, ed impotenti gl'abitanti a provvedersi con caro prezzo delle vittuaglie; e il dover vivere sì lungo tempo senza

il necessario competente vitto, stante che per lo più si mantiene col lavoro faticoso della campagna e che geme sotto la sferza de' barbari, esser cosa in fatti assai malagevole. Che se succede talvolta nelle parti di Europa penuria di viveri o per occasione di guerra, o di contagio, o di altra mala influenza, la santa sede dispensa il digiuno e il vitto; meritare tanto più simile indulgenza i Melchiti, che vivono sempre in tali miserie, maggiormente che l'ha già usata a favore de' Maroniti, dimminuole per metà il digiuno e l'astinenza di Natale.

Che però a nome de' sudetti Melchiti di Tripoli supplica, che si approvi la riduzione delle dette due astinenze, degl'apostoli a dodici giorni, e di Natale a venti, non facendo difficoltà per quella di quindici precedenti all'Assunta. Ma all'incontro quei di Saida, Safet, Acri e montagne de' Drusi domandano l'approvazione della riduzione prescritta o posta in uso da Eutimio, cioè di dodici giorni per gl'apostoli, di otto per Natale, e di sette per l'Assunta⁵.

Ma per altro quel fondamento, che si fa su la supposta riduzione approvata per i Maroniti, pare che non regga, se vi ha riflesso al breve di Paolo V°, diretto a Giovanni loro patriarca sotto la data de' 10 marzo 1610, in cui dice così: „Quamobrem nos sollicitudinem tuam auctoritate divinitus attributa beati Petri sedi iuvare cupientes, motu nostro proprio, quae tuae ecclesiae in Domino utilis fore duximus, significanda pro officii nostri debito censuimus. Siquidem pervenit ad aures nostras, bonae memoriae Petro patriarchae praedecessori tuo visum esse nonnullos antiquos ecclesiae vestrae mores mutare, quod sane docuit experientia, non aedificationi, sed scandalo cedere; et quia multis invitis factum est, non esse ab omnibus usu receptum: ac propterea expedire duximus, per apostolicam sedem tibi permitti ad pristinas consuetudines fideles istos reducere. Latum est enim apostolatus nostro, patriarcham praefatum decessorem tuum voluisse carnibus more laicorum vesci archiepiscopos et episcopos, cum tamen a carnibus ex veteri consuetudine perpetuo abstinere: universaeque nationi vestrae, quae totam quadragesimam in abstinence a vino et piscibus celebrabat, piscium cibum et potum vini permisisse: et cum ieiunium adventus Domini quadraginta diebus ageretur, neque illud ante meridiem solvere liceret, patriarcham tamen praefatum novitio rita a die festo sanctae Barbarae exordium de- crevisse: praeterea in honorem beatorum apostolorum Petri et Pauli dies triginta aut pauciores Maronitas ieiunare consuevisse; ab eodem vero decessore tuo quindecim solae dies ieiunandum constitutum esse, universi etiam refragante consuetudine orientis: cumque hebdomadam quadragesimam praecedentem natio vestra lactiniciis solis sine carnibus transigere consueverit, nunc carnibus vesci passim omnes solere. Item etc. Quae quidem consuetudines, quoniam nihil contra fidem catholicam habere dignoscuntur, restitui et servari, constitutionibus et ordinationibus praefati patriarchae contrariis non obstantibus, auctoritate apostolica, tenore praesentium, motu simili concedimus et indulgemus“⁶.

Conchiudendo pertanto questa materia deve risolversi, se attesi i motivi e le ragioni del defunto Eutimio e de' suoi discepoli et aderenti, si debbano approvare o tollerare le soprariferite immutazioni e riduzioni fatte da esso o da lui seguitate.

¹ Lettere del padre Antonio Nacchi gesuita n° 191 e 192, e del padre Ambrogio da Rennes cappuccino n° 176.

² Detti n° 165, 176 e 192.

³ Lettera de' Melchiti di Acri, Safet, Saida, e monti de' Drusi n° 262.

⁴ Lettera del padre Giovanni Tomaso della Croce carmelitano scalzo n° 172.

⁵ Detto n° 262.

⁶ Memoria e parere dell'abate Amosani n° 262.

Se la tolleranza o permissione debba esser generale per i luoghi, ove le dette riforme sono in uso; oppure per la sola diocesi di Saïda; o almeno per la parte montana di quella.

O finalmente se debbano tali riforme rinvocarsi, e rimettere nel pristino stato le consuetudini mutate, con qualche istruzione opportuna a i prelati melchiti, secondo la quale debbano regularsi per purgare da qualche notorio abuso, che le abbia deturpate, e per istruire gli ignoranti del vero significato di esse.

Supplemento al punto II circa l'osservanza de' riti.

Intorno alle cose convenute in questo secondo punto, il sopradetto don Giovanni Aminione, desideroso di trovar modo di quietare le discordanti opinioni circa le dibattute consuetudini de' suoi nazionali, suggerisce il suo particolar sentimento, puramente per modo di mezzo termine e di semplice insinuazione¹.

A tal' effetto, formati diversi quesiti, dà a ciascuno le sue risposte. Noi però non ne riporteremo qui, che quei soli, quali non si trovano positivamente risolti, omettendo per brevità quelli, circa i quali il parere dell' Aminione è conforme del tutto ai decreti emanati o dai concilj, o dal Santo Offizio, o all' opinione degl' altri già espressa nel primo ristretto.

Il primo quesito adunque si è: Se stante l' ignoranza de' preti nel mettere molt' acqua nel calice dopo la consecrazione; e stante l' incomodo et indecenza nel riscaldarla, si debba assolutamente mettere? — Intorno a questo quesito pensa si potrebbe ordinare, che l' acqua calda si usi bensì nelle messe solenni, per essere atto pubblico, ma non nelle messe basse, non potendosi in quelle avere la comodità di molti ministri, come nelle solenni, i quali abbiano la cura di riscaldarla colla conveniente decenza e proprietà. Nel qual proposito informando in voce aggiugne, che siccome per la detta ragione della deficienza de' ministri nelle messe basse del rito latino non si usa l' incenso, non si dà la pace, e si omettono molte altre cerimonie, che si praticano nelle solenni; così parimente nel rito greco potrebbe omettersi questa infusione dell' acqua calda nelle messe private: tanto più che o per la povertà delle chiese, o de' preti, o per la già detta mancanza di ministri sufficienti, i vasi, che per tal' effetto si adoperano, sono vilissimi e sommamente indecenti, come può ocularmente riconoscersi, quando si voglia, mediante l' esibizione di alcuni di essi vasetti, che si trovano, in altra occasione consegnati, nella segreteria della sagra congregazione.

Se poi questo espediente non piacesse, ne suggerisce un' altro, cioè: che si potrebbe comandare l' uso dell' acqua calda nelle sole città, per evitare ogni rumore, che derivar potesse dal farsi il contrario: Nel monte Libano poi, ove non è un tal pericolo, pensa, che si potrebbe del tutto dimettere l' acqua calda, sì nelle messe solenni, come nelle private.

Il secondo quesito contiene: Se sia lecito a cattolici al presente, di servirsi dell' orazione: *Fac hunc panem prytionum corpus Christi tui ecc.*, dicendo gli scismatici, che in virtù di detta orazione si convertì il pane ed il vino nel corpo e sangue del signore, e non in virtù delle parole consecratorie: *Hoc est corpus meum*?

Il parere dell' Aminione sarebbe, che non sia più lecito usare tal' orazione, perchè si da motivo

agli scismatici ed eretici di persistere nel loro errore, ed agl' ignoranti che si scandalizzano, vedendo i cattolici servirsi delle armi medesime, con le quali sono combattuti dagl' eretici, ed anche perchè pare si debba fare opposizione all' eresia, com' è questa, non solo con le parole, ma ancora col fatto.

Quando poi questo suo sentimento non fosse approvato, stima in secondo luogo, che si potrebbe lasciare al arbitrio de' celebranti il dire l' accennata orazione, o il lasciarla, essendo un' orazione segreta.

Il terzo quesito propone: Se sia lecito il seccare al fuoco, o al sole, le specie sacramentali del pane consecrato nel giovedì santo, e pastate porle in un sacchetto, e servirsene per comunicare nel decorso dell' anno i moribondi?

In ordine a che stima, debbasi totalmente abolire quest' uso de' scismatici, non essendo possibile, che le specie sacramentali così inaridite e sfarinate non si corrompano nel corso di pochi giorni; onde buona parte della gente muore senza il santo viatico.

Il quarto quesito verte intorno al poterai, o no, celebrare in uno stesso giorno più messe sopra un medesimo altare.

E dice parergli, che si potrebbe permettere a i monaci, e per quei luoghi, ove ciò possa farsi senza disturbo, come sarebbe nel monte Libano, ed in molte città, dove da gran tempo così si pratica; non così però dove si trovi poter nascere del rumore per la replicata celebrazione sopra un medesimo altare.

Nel quinto quesito si domanda, se sia lecito che i monaci greci mangino la carne.

È di parere l' Aminione, che si potrebbe permettere ai monaci il mangiarla solamente ne i proprj conventi, vietandoglielo espressamente fuori di essi, ad oggetto di evitare lo scandalo; perchè mangiandola nei conventi, sarebbe cosa privata, nè potrebbero i monaci scismatici rimproverar ciò ai monaci cattolici, perchè ancor essi mangiano la carne in privato, tuttochè dicano il contrario. Oltre di che, il vietarglielo assolutamente riuscirebbe ai detti monaci cosa troppo dura, essendochè già da venti e più anni si trova tra di loro introdotto il costume di cibarsene; e di più si difficolterebbe troppo ad altri l' intraprendere lo stato monastico, quando dovessero sottoporsi ad un simile rigore di vitto.

Si cerca nel sesto quesito, se siano obbligati i Melchiti di ritornare al pristino rito circa il digiuno per l' Assunta di quattordici giorni, e di quaranta per il Natale.

E rispetto a ciò, attesa la povertà di quella gente, e le altre ragioni già esposte nel primo ristretto, insinua, che se le potrebbe usare qualche pietà, con ridurre il digiuno del Natale da quaranta a quindici e diciotto giorni; quello dell' Assunta, essendo breve, si potrebbe lasciare secondo l' antico costume, e quello per la festa de' santi apostoli, approvarsi per soli dodici giorni, come fu determinato dal patriarca Atanasio.

Col settimo quesito si propone, se sia lecito, tanto a secolari, quanto a regulari il mangiar pesce nella quaresima.

E stima, che ciò si potrebbe permettere a qualunque stato di persone, atteso che dappertutto così si pratica, in modo tale che al presente passa quasi per consuetudine, almeno cibandosene di nascosto ed in privato.

Oltre poi ai detti quesiti, de' quali si parla nel detto primo ristretto, aggiugne ancora i due seguenti, cioè:

¹ Esposizione di don Giovanni Aminione intorno alle sue commissioni n° 296, punto 7.

Primo. Se sia bene, che i Greci cattolici proferiscano la parola *Filius* nel simbolo della fede, mentre ora manifestamente dagli scismatici s'insegna, che lo Spirito santo procede solamente dal Padre.

Secondo. Se sia ben fatto il dare la comunione al fanciullo immediatamente dopo il battesimo.

In ordine al primo, quantunque egli creda sia ben fatto, che i cattolici proferiscano la voce *Filius*, si perchè tale è l'uso della chiesa Romana, si perchè col proferirla si fa argine al nuovo errore, si ancora perchè è di dovere, che ciò che si crede col cuore, si confessi colla bocca; nulladimeno stimerebbe utile per evitare i disordini, che la detta voce si potrebbe tacere nella città, e proferirla liberamente nel monte Libano, ove il proferirla non portà seco verun pericolo.

Quanto poi al secondo, è di parere, non doverci permettere, che si dia la comunione ai fanciulli se non quando siano giunti all'età necessaria, giacchè altrimenti facendosi, si espongono le specie sacramentali all'evidente pericolo d'essere da quelli facilissimamente rigettate.

PUNTO III.

Si propongono alcuni altri quesiti circa la materia dei riti, e di alcune facoltà.

Per parte de' Melchiti cattolici di Tripoli il suddetto padre Giovanni Tomaso della Croce carmelitano scaltro domanda il giudizio della santa sede sopra le due seguenti ordinazioni, quali per altro non spiega, se siano in uso, o da chi derivate.

1° Che restando vedovo un conjugato della sua prima moglie, se volendo pigliare la seconda, in pena di ciò debba astenersi due anni dal sacramento dell'eucaristia; e volendo sposare la terza dopo morta la seconda, debba in pena esser privo cinque anni della sagra comunione.

2° Che in tempo di quaresima si possa dire solamente una messa per settimana nel giorno di domenica, e conservare il sacramento per tutta la settimana, quale ogni giorno portato in processione tre ore dopo il mezzodì, si comunica di esso il sacerdote.

Intorno al primo pare vi sia molta ragione di dubitarsi, se sia rito istituito dalla santa chiesa, e non più tosto inventato dagli eretici, non trovandosi scritto ne' sagri libri: e quando anche vi si trovasse, può ragionevolmente temersi, che questi libri non siano legittimi, stante che essendo quei popoli vissuti per più centinaia d'anni nell'eresia, i libri santi antichi o sono stati dispersi o sono stati alterati. Oltre di che la santa chiesa costituisce riti santi e buoni; ed essendo infallibile il noto assioma, che *dominus ex integra causa*, nel caso proposto sembra evidente, che ciò non si verifica, mentre questo rito pare, che ripugni al precetto della chiesa, la quale comanda, che i fedeli si comunichino almeno la pasqua. E di più, se questa comunione si deve sospendere per anni a titolo di pena a chi prende la seconda o lo terza moglie, è certo, che la pena deve supporre la colpa: ma qual colpa commette chi nel congiungersi in matrimonio segue il consiglio di san Paolo, *melius est nubere quam uri*?

Le medesime ragioni militano pure per dubitarsi, che anche il secondo non sia rito della chiesa, ma invenzione degli eretici, attesa specialmente l'inconvenienza, ch'esso contiene; imperocchè il precetto universale della chiesa obbliga tutti i fedeli a sentir

messa in tutte le domeniche e feste di precetto; e questo supposto rito, se non altro, esclude le dette feste, riservando la messa alle sole domeniche. In oltre dovendosi dire una sola messa, è impossibile, che questa sia sentita da tutti. Di più pare inconveniente, che in giorni così santi, come sono quei della quaresima, benchè feriali, i fedeli vengano privati dal sacrificio; e che essendo una comunità di sacerdoti in un paese, o in un monastero, un solo di essi possa celebrare, e tutti gl'altri abbiano ad esser privi della celebrazione.

Si supplica pertanto, che le dette difficoltà si decidano dalla santa sede, e non si rimettano alla prudenza de' missionarj, perchè essendo questi per lo più di diverse opinioni, i dubbj sempre restano nello stesso vigore, e conseguentemente i popoli nella stessa perplessità e confusione.

I cattolici poi d'Acri, anch'esse melchiti, oltre a sette altri quesiti, che fanno (e che qui non si replicano, perchè vertono sopra le tolleranze espresse di sopra in materia de' digiuni ecc.), pregano che vengano permessi i tre seguenti articoli, quelli dicono ordinati dal defunto Eutimio:

1° Che si possa celebrare la messa nelle case private in caso di necessità.

2° Che si possa dal vescovo dispensare ne' gradi proibiti del matrimonio, ne' quali dispensa il patriarca de' Maroniti e i suoi vescovi.

3° Che sia lecito alla donna, sì nel suo mestruo come dopo il parto, di entrare in chiesa a sentir la messa nelle domeniche e feste; e che tanto le partorienti, quanto gl'infermi, possano colla licenza del medico mangiare latticinj o carne, in qualsivis giorno dell'anno.

Supplemento al punto III.

Trà in quesiti proposti per parte dei Melchiti cattolici di Acri, vi è quello, che sia lecito alle donne, così nel loro mestruo come dopo il parto, di entrare in chiesa per udire la messa nelle domeniche e nelle altre feste.

Rilieva il medesimo quesito anche l'Aminione, e lo rilieva senza restringersi ai soli Melchiti di Acri, onde si può credere, che l'essere nei detti tempi tenute lontane le donne dall'intervento alla chiesa, sia un'uso generale, o molto dilatato in tutta la nazione. Egli dunque stima, che sia un'atto contro la cristiana pietà il proibire per tal'occasione alle donne l'accesso alla chiesa, e il farvi le loro devosioni, quando possano ciò fare senza incomodo; essendo frivola o erronea la contraria opinione, cioè che resti macchiata la chiesa. Oltre di che astenendosi le donne dall'entrare in chiesa per quaranta giorni dopo il parto, verrebbero a giudicarsi, osservando la legge della purificazione prescritta ed osservata da' giudei, alla qual legge i cristiani non sono obbligati se non *quoad moralia*, e non *quoad legalia*, com'è la detta consuetudine.

PUNTO IV.

Quale sia la pratica presente di Serafino Tansa, oggi detto Cirillo patriarca, circa i riti.

Non ha dubbio che don Serafino Tansa, il quale dopo la sua elezione al patriarcato Antiocheno de' Greci ha assunto il nome di Cirillo, ha per lo passato aderito tenacemente alle pratiche di monsignor Eutimio suo zio circa i riti, e vi è stata molta ragione di credere, che abbia avuta gran parte in

¹ Lettera de' cattolici d'Acri n° 268.

² Rispostione di don Giovanni Aminione intorno alle sue commissioni n° 264.

Detta lettera del padre Giovanni Tomaso della Croce carmelitano scaltro n° 172.

promuoverne le innovazioni, massime per l'efficacia, con cui le ha difese dopo le prime risposte della congregazione del Santo Offizio contrarie ai primi quesiti del detto suo zio.

Morto però questo, e trasmessa a tutti i missionarj di Soria le copie delle dette risposte, ch' erano state colate dal mentovato Eutimio, ed eletto egli in patriarca, sono molto varie le informazioni, che si hanno in ordine alla sua pratica presente.

Ignazio arcivescovo melchita di Tiro e Sidone, e il padre Antonio Nacchi missionario gesuita, sin dal 1725 avvisavano in genere, e si dolsevano, che il detto Cirillo Serafino unito con Basilio vescovo di Paneade (competitore per altro, come a suo luogo vedremo, dello stesso Ignazio) ponevano tutto in confusione colla mutazione de' riti contro la mente della sagra congregazione¹.

L'altro Ignazio arcivescovo parimente melchita di Emessa, ora presente in Roma, con lettera del 1727 scrisse, che Cirillo sudetto non solamente mutava i riti, ed in specie i digiuni, avendo abolito quelli degl' apostoli, dell' Avvento e dell' Assunta, per lo che facilmente trovava degl' aderenti; ma che in oltre avea pubblicato ne' monti e luoghi vicini a Saida alcune scritture, che contenevano la riprovazione del concilio ottavo: qual notizia diceva aver avuta da un sacerdote già alunno della sagra congregazione, di cui tacque il nome; promise pure di trasmettere una delle dette scritture, ma poi non l'ha mandata; anzi venuto in Roma e interrogato sopra di ciò, dice essergli stata data questa notizia da don Giovanni Costantini, ma che per altro egli tiene Cirillo per buon cattolico².

Don Giovanni Costantini denunziò pure nell' istesso anno, che Cirillo mutava tutti i digiuni e molte orazioni nella messa, riconfermava i confermati dai sacerdoti eretici, che parlava del papa e del concilio Fiorentino; et aggiungendo varie altre ardentissime espressioni per descriverlo come sacrilego, e come senza niuna religione, fin' ad avere coi suoi seguaci dato licenza di uccidere i sacerdoti e gl' altri, che alle lorò prave dottrine ricusano di acconsentire, con persuadere ai popoli, che anche il sommo pontefice Romano dà simile licenza per disfarsi de' suoi nemici; dice in particolare, che lo stesso Cirillo andava trattando e predicando di voler mutare il tempo della pasqua³.

Germano Faraat vescovo de' Maroniti di Aleppo, similmente nell' anno 1727, lo taccia per innovatore de' riti, e specialmente de' digiuni, quali disse aver abolito più che non avea fatto Eutimio suo zio, di modo che viene ad introdurre ne' suoi seguaci quasi una nuova setta, mentre questi nel tempo stesso, che suppongono di essere ubbidienti nella fede alla santa sede, si oppongono ai suoi decreti circa il rito; onde il guardiano di Gerusalemme ha avuto a dire, nella sua relazione generale delle missioni di Terra Santa, parlando de' Melchiti di San Giovanni d' Acri, che *claudicabant in duas partes*, facendosi un sito a lor capriccio, mezzo greco e mezzo latino⁴.

Il padre Ambrogio da Rennes custode de' cappuccini di Soria e Palestina parimente nel 1727 scrive, aver egli medesimo veduto i due vescovi Basilio e Macario cibarsi francamente di carni nelle case private anco nella quaresima, senza esserne

ripresi da Cirillo loro patriarca, che n' era consapevole⁵.

Oltre poi a tutto il fin qui riferito, il detto padre Nacchi gesuita avverte d' avere inteso, che Cirillo e qualche altro de' suoi vescovi abbiano procurate alcune testimonianze dal patriarca e da altri prelati maroniti; ma non lascia di metterle in sospetto con queste formali parole: *Fiscois et Signore, che ciò sia per sua maggior gloria, e procedano sinceramente, neque lateat anguis in herba*. Il che pure si accenna da Germano vescovo maronita di Aleppo⁶.

Al contrario però lo stesso Cirillo con sue lettere del 1725 assicura, che fin dalla morte di suo zio cominciò a predicare ed insistere per la restituzione degl' antichi riti al suo pristino stato, secondo la mente della santa sede, i di cui ordini non cessava di promulgare per tal' effetto: e che già cominciava a vederne in gran parte il profitto, benchè non senza difficoltà, atteso che avendo da gran tempo il detto suo zio abolito i detti riti, la gioventù già adulta nelle nuove pratiche non si ricordava più delle antiche, aggiungendo ancora, che per esigere la piena osservanza de' riti aboliti, avea scritte e sparse sue lettere con ordine, che i Melchiti non mutassero i riti approvati de' Greci, ma li osservassero: il che viene pure confermato da don Giovanni Aminione già alunno della sagra congregazione con lettere del 1726⁷.

L'ubbidienza dello stesso Cirillo ai decreti di Roma nella materia sudetta de' riti, e la di lui insistenza per l'osservanza de' medesimi, viene anche attestata in buona forma dal patriarca de' Maroniti, da Neofito vescovo melchita di Sajednaja, da Eutimio vescovo di Fersol parimenti melchita, e dal padre Campaya con lettere del 1727, aggiungendo il detto Eutimio di Fersol, benchè con lettera del 1725, che tanto esso, come Cirillo e i suoi vescovi continuamente predicavano per l'esatta osservanza⁸.

Che se poi qualche mutazione sussiste, specialmente circa i digiuni, i detti vescovo Neofito e padre Campaya ne purgano affatto Cirillo con la ragione, che tal rilassamento non si deve ascrivere a lui, mentre già era fatto prima di esso, cioè ne' tempi di Cirillo seniore e di Atanasio, ambedue patriarchi. E i sacerdoti cattolici melchiti e siriani di Damasco, tra quali don Name Kodsì, concludono in generale, essere del tutto falso, che Cirillo Serafino abbia mutato i riti; e che perciò sia perseguitato dai patriarchi scismatici, mentre questi non hanno mai avuto a parlare de' riti nelle professioni, che hanno esatte dai Melchiti⁹.

Quel però, prima di chiudere questo punto, è bene di accennare alcune riflessioni in ordine ai sudetti informanti, così contro che a favore di Cirillo.

Per la parte contraria informa Ignazio di Tiro e Sidone; ma è d' avvertirsi, che questo stimandosi aggravato da Basilio di Paneade per essersi intruso nella giurisdizione della sua diocesi di Saida, e per avergliene usurpata una parte col monastero di San Salvatore, e vedendo lo stesso Basilio protetto da Cirillo, può forse informare con della passione: oltre

¹ Lettera del padre Ambrogio da Rennes custode de' cappuccini n° 178.

² Lettere del padre Nacchi gesuita n° 191, e di Germano vescovo maronita di Aleppo n° 148.

³ Lettere di Cirillo Serafino n° 128 e 124, e di Giovanni Aminione n° 201 e 202.

⁴ Lettere del patriarca de' Maroniti n° 147, di Neofito vescovo di Sajednaja n° 141, di Eutimio di Fersol n° 144, e del padre Tommaso di Campaya n° 198.

⁵ Detti n° 141 e 194, e lettera de' sacerdoti melchiti e siriani di Damasco n° 224.

¹ Lettere d' Ignazio arcivescovo di Tiro e Sidone n° 128, e del padre Antonio Nacchi gesuita n° 191.

² Lettera d' Ignazio arcivescovo di Emessa n° 120:

³ Lettera di don Giovanni Costantini n° 189.

⁴ Lettera di Germano Faraat vescovo maronita di Aleppo n° 148, e relazione delle missioni di Terra Santa n° 168.

di che, come si dirà a suo luogo, è sospetto di A Nacchi¹. Il padre custode de' cappuccini di Siria e Palestina afferma, che l'alterazione de' riti è la sola cagione, per cui gli scismatici sono infensi a' cattolici, e per cui cercano tutte le occasioni di danneggiarli; e don Stefano Roselli maronita aggiunge, che i patriarchi greci non per altro procurarono due volte di far carcerare per mezzo del basà di Tripoli il patriarca de' Maroniti, col saccheggio della sua sede di Canobino, se non per vendetta de' essersi nel suo distretto rifugiati quei pochi Melchiti cattolici, che avevano introdotte tante novità nel proprio rito².

Informa pure don Giovanni Costantini; ma il tenore della sua lettera è ripieno di tal ardore eccessivo, che dà gran campo a potersi temere, che qualche privata emulazione l'abbia fatto trascorrere da i limiti del vero. In fatti egli solo ed unico caccia Cirillo per uomo di niuna fede e religione, quando nessuno, nè ora, nè per lo passato ha avuto occasione di non crederlo per vero e buon cattolico. Oltre di chè lo stesso Costantini ha fatta la professione della falsa fede degl' eretici, e quantunque l'abbia di poi rivotata, tuttavia sostiene con frivole ragioni, non solo di non aver operato male, ma di aver più tosto fatto assai bene, come a suo tempo osserveremo.

Informano pure Germano vescovo di Aleppo, e il padre Nacchi gesuita; ed intorno ad essi altro non occorre di riflettere, se non che sono ambedue maroniti, e parlano di riti di una diversa nazione.

Per l'opposto non ha dubbio, che Basilio di Paneade pratica e promuove le innovazioni di Eutimio di Saïda, scrivendo ciò, non solo il suo competitore Ignazio e i Melchiti esistenti sotto la direzione di esso Basilio, i quali dicono averlo eletto a preciso fine di mantenere le dette immutazioni; ma esso medesimo lo scrive apertamente, e ne domanda l'approvazione. Pare pertanto cosa non poco dura, che Cirillo, se predica per l'osservanza degl' antichi riti, non obblighi Basilio a dimettere le pratiche contrarie, e che sapendo, cibarsi quello di carne anche nei tempi interdetti, non lo riprenda, secondo che si è accennato di sopra³.

Supplemento al punto IV circa le pratiche di Cirillo in ordine ai riti.

Il padre Ambrogio da Rennes superiore de' cappuccini replica con lettera de' 22 aprile del 1728 assai più chiaramente di quel, che avea scritto nell'anno antecedente, che Cirillo co' suoi vescovi continuano tuttavia nell'intrapresa immutazione de' riti, ed in specie mangiando carne pubblicamente anche ne' monasterj, permettendo ai cattolici l'uso de' latticinj nei giorni vietati, e diminuendo i soliti antichi digiuni; cosa riputata in quelle parti così scandalosa, che gli scismatici li chiamano in oggi col solo nome di amatori del proprio ventre, aggiugnendo, che i detti cattolici, allettati da tali rilassamenti del proprio rito, sono così tenaci in sostenerli, che a' missionarj riesce in oggi assai più facile il convertire uno scismatico alla vera fede, che l'indurre uno di tali cattolici all'osservanza delle pristina lodevoli consuetudini⁴.

PUNTO V.

Se la mutazione de' riti abbia data causa alla persecuzione contro i cattolici.

Il primo che attribuisce l'odio e le persecuzioni de' patriarchi e degl' altri Greci contro i cattolici e missionarj alla immutazione de' riti, si è Elia Facher, una volta buon cattolico, ed ora perversito; se bene non la dà per unica cagione della loro avversione, mentre l'ascrive ancora ai decreti di Roma proibitivi della comunicazione in divinis, ed alla elezione di Cirillo Serafino in patriarca Antiocheno; del qual sentimento è pure il padre

Nè può per altro negarsi, che Crisanto patriarca di Gerusalemme fin tal tempo delle sue contese col defunto Eutimio, si dolse coll' ambasciadore di Francia delle alterazioni de' riti da quello fatte; e che la stessa doglianza fecero contro di lui il medesimo Crisanto, Atanasio, e il patriarca di Costantinopoli col ministro cesareo; e finalmente che il primo articolo dell' empia lettera sinodica spedita dal conciliabolo di Costantinopoli a tutti i prelati greci sin dall' anno 1722, è un lamento contro le dette innovazioni⁵.

Per lo contrario i Greci Melchiti cattolici di Damasco in numero di dodici sacerdoti e cinquantasei secolari, con una loro lettera comune scritta fin dall' anno 1723, francamente asseriscono, che la voce sparsa d' essersi i patriarchi scismatici uniti contro i cattolici a causa della mutazione de' riti, è una manifesta falsità ed arte de' medesimi per ingannare quei, che possono frastornare i loro rei disegni; e di questo asserito ne portano due prove: la prima, che nella professione di fede da loro stabilita nel sopradetto conciliabolo non parlano de' riti, ma bensì nella formola di essa apertamente negano la vera fede, impugnando i cinque articoli del primato del papa, della precedenza dello Spirito santo dal Padre e dal Figliuolo, la beatitudine de' santi, il purgatorio, e il sacrificio in azimo; la seconda, che questa falsa professione di fede si è da patriarchi con tutto vigore insinuata e richiesta anche ai Greci cattolici di Damasco, dove non si è mai fatta la minima mutazione de' riti; segno evidente, che non l'alterazione de' riti, ma l'osservanza de' cinque predetti articoli fissati della santa chiesa nel concilio Fiorentino, dà tutta la causa all' odio de' scismatici contro i cattolici⁶.

Che poi la persecuzione più moderna de' medesimi patriarchi, ed in specie di Silvestro, contro Cirillo Serafino abbia il motivo e l'impulso dell' aver questo mutato i riti, espressamente lo negano i detti Melchiti di Damasco, e con essi anche i Siriani della stessa città, asserendo, che Cirillo non ha fatta veruna alterazione del rito; onde l'unica cagione d' esser questi perseguitato è l'esser egli buon cattolico e fervente difensore de' suddetti cinque articoli di vera fede⁷. E in fatti leggendosi da capo a fondo la nuova eretica formola di fede proposta da Silvestro con tanto strepito e violenza per professarsi da' Greci cattolici⁸, tutta verte contro gli stessi ed altri articoli, nè vi si fa la

¹ Lettere d' Elia Facher n° 210, e del padre Nacchi gesuita n° 191.

² Lettere del padre Ambrogio da Rennes custode de' cappuccini n° 175, e di don Stefano Roselli maronita n° 180.

³ Lettere del marchese di Bonnac ambasciadore di Francia n° 53, del ministro cesareo in Costantinopoli n° 52, e del conciliabolo di Costantinopoli n° 242.

⁴ Lettere del popolo melchita di Damasco n° 226 e 230. ⁵ Lettere de' cattolici melchiti e siriani di Damasco n° 224 e 225.

⁶ Formola della professione di fede esatta da Silvestro n° 222.

⁷ Lettere d' Ignazio arcivescovo di Saïda n° 184 e 188, de' Melchiti tra i Drusi n° 215, e di Basilio di Paneade n° 186 e 189.

⁸ Lettere del padre Ambrogio da Rennes n° 200.

menoma menzione de' riti: e se l'ultima formola mandata dal detto Silvestro in Damasco ne tocca sul principio qualche cenno, non vi insiste punto; ma tutta si diffonde nella professione degl' articoli eretici condannati specialmente dal concilio Fiorentino¹.

PUNTO VI.

Si promouono alcuni dubbj circa la consecrazione di Gabriele Finàn, oggi Basilio, in vescovo di Paneade; di Eutimio in vescovo di Fersol; e di Cirillo olim Serafino in patriarca Antiocheno de' Greci.

Già si è detto di sopra, che i Greci cattolici di Saïda e delle montagne de' Drusi, dopo la morte di Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, vedendo, che il patriarca Atanasio richiama di provvederli di un vescovo cattolico, ricorsero all' emir de' Drusi; e che colla di lui autorità fu consecrato Gabriele Finàn in vescovo di Paneade, col nome di Basilio, da Neofito vescovo greco di Berito, coll' assistenza di Elia vescovo maronita, e di Abramo vescovo armeno. Ma perchè Atanasio, dopo risaputo questo fatto, mandò la sospensione al vescovo di Berito, per aver fatta la detta ordinazione senza l' autorità o beneplacito patriarcale, egli si scusò col motivo della violenza fattagli dall' emir, a cui non poteva resistere senza pericolo: ed aggiunse, che non aveva avuta l' intenzione di consecrare il detto Basilio, benchè nell' esterno l' avesse consecrato; e stante questa dichiarazione divulgata per tutta la Soria, si è posto in dubbio il valore della consecrazione dello stesso Basilio, almeno appresso gli scismatici. È ben vero, che Basilio medesimo pochi giorni dopo consecrato, dubitando se il suo consecrante fosse veramente cattolico, domandò ed ottenne dalla santa sede le assoluzioni e dispense necessarie; ma queste pare, che non bastino, quando sia vero, che il detto consecrante non abbia avuta l' intenzione di consecrarlo².

Da questa dubbiosa, e, come pretende Ignazio arcivescovo di Tiro e Sidone, contraria a' sagri canoni, consecrazione di Basilio, nasce il dubbio della validità dell' altra di Eutimio, in vescovo di Fersol. Egli, come si è narrato di sopra, non essendosi potuto avere tre vescovi per consecrarlo, fu consecrato da due soli, cioè da Neofito vescovo di Sajednaja e dal detto Basilio di Paneade, ambedue greci e cattolici³. Se dunque era invalida o dubbia l' ordinazione di esso Basilio, sarà anche per parte del medesimo dubbia o invalida l' ordinazione di Eutimio per vescovo di Fersol, la quale si potrà unicamente sostenere ed approvare per certa dal canto di Neofito, che è stato il principal consecrante.

Dallo stesso dubbio del valore dell' ordinazione dei detti Basilio ed Eutimio, siegue il dubbio della consecrazione di Cirillo Serafino in patriarca, mentre fu ordinato da Neofito di Sajednaja e dai detti due Basilio ed Eutimio. Onde il padre Doroteo custode de' cappuccini di Soria e Palestina, in nome di molti cattolici, propone i seguenti dubbj, de' quali domanda la risoluzione per quiete delle coscienze, e per troncare ogni disordine, che da tal' incertezza possa derivare⁴:

1° Utrum episcopus Beritensis audiendus sit, necne, intorno a ciò che dice circa la consecrazione di Basilio vescovo di Paneade, cioè di averlo con-

secrato solo esternamente, senz' aver avuta intenzione di consecrarlo.

2° In ordine a che è da notarsi, che per lettere de' cappuccini di Soria e Palestina ricevute nel 1795 dal loro padre procuratore generale, si ha, che il detto vescovo di Berito sin dal 1783 avea segretamente fatta la professione di fede cattolica nelle mani di uno di loro, ma che per timore dei due patriarchi scismatici di Costantinopoli e Gerusalemme, ricuava di metterla in iscritto, e di mandarla a Roma⁵; onde può facilmente darsi il caso, che per timore altrui d' incontrare il loro sdegno, massime quando si vidde rimproverato dal patriarca Atanasio, si gettasse al partito di dire, che non aveva avuta intenzione di consecrare Basilio.

3° Utrum talis consecratio Basilii sit legitima, necnon et valida?

4° Utrum talis consecratio Basilii consecrationem Enthymii, episcopi Fersolensis, necnon ipsiusmeti Cyrilli patriarchae illegitimam et invalidam reddat?

5° Utrum vero in casu necessitatis, qualis forte tunc erat, solus celebrans Neophytus episcopus Sajednaja, qui est indubitatus, non sufficiat ad legitimam et validitatem ordinationis praedicti episcopi et patriarchae, uti nonnullis exemplis ex traditione desumptis probari potest.

6° Si tres hae consecrationes vel illegitimae sint vel invalidae, quid dicendum de omnibus ordinationibus diaconorum, presbyterorum et episcoporum a tribus his unoquoque respective factis, necnon de sacrificiis eorundem, vel etiam de confessionibus saecularium a praedictis his sacerdotibus exceptis?

7° Si legitima sit et valida patriarchae Cyrilli consecratio, quid dicendum de patriarcha Silvestro a patriarchis Constantinopoli post ordinationem Cyrilli consecrato? et cui obtemperare teneantur catholici? — La risoluzione però di questo dubbio dipendeva in gran parte da ciò, ch' esporremo nel seguente VII punto.

Fra tanto avendo già da qualche tempo trasmessa alla sagra congregazione la loro professione di fede i detti due vescovi Neofito di Sajednaja ed Eutimio di Fersol⁶, si deve risolvere, se abbiano perciò a confermarsi nei loro rispettivi vescovati, come essi richiedono.

Supplemento al punto VI circa i dubbj occorrenti intorno alla consecrazione di alcuni prelati melchiti.

Pensa don Giovanni Aminione⁷, che non possa cadere alcun dubbio rilevante su la validità della consecrazione di Basilio Finàn, si perchè questa è stata fatta secondo il prescritto de' santi canoni da tre vescovi, siccome essi medesimi dichiarano nell' attestato fattogli nel giorno stesso di tal funzione; si perchè il difetto che fosse provenuto dalla dubbia fede del primo vescovo consecrante è stato sanato dalla santa sede⁸.

Nè pare debba fare difficoltà veruna l' aver detto il mentovato consecrante di non aver avuta intenzione di consecrarlo, perchè in primo luogo si convince il contrario dall' aver esso posta la sua sottoscrizione e sigillo al detto attestato; secondo, perchè interrogato in Berito, francamente e pubblicamente rispose di aver avuto piena e libera intenzione di consecrarlo, come attesta Elia uno de' vescovi, che furono assistenti a detta funzione⁹:

¹ Lettera de' cattolici melchiti di Damasco n° 254, a cui è annessa l' ultima formola eretica del suddetto Silvestro.

² Lettera del padre Doroteo custode de' cappuccini in Soria e Palestina n° 100.

³ Lettera d' Ignazio arcivescovo di Tiro e Sidone n° 132.

⁴ Detta lettera del padre Doroteo n° 100.

⁵ Memoria del padre procuratore generale de' cappuccini esibita nel 1795 n° 173.

⁶ N° 86, 88, 141, 143, 144 e 145.

⁷ Detta esposizione di don Giovanni Aminione n° 296, punto 3.

⁸ Fede de' vescovi Elia, Abramo e Neofito n° 297; manteria della consecrazione di Basilio n° 300.

⁹ Fede di Elia vescovo maronita n° 298.

terzo, perchè in ogni caso sarebbe stata sufficiente l'intenzione non dubbia de' detti vescovi assistenti.

PUNTO VII.

Della ordinazione di Cirillo in patriarca; e se debba confermarci dalla santa sede.

Nel narrarsi di sopra la serie istorica delle turbolenze occorse in Soria nella nazione de' Greci, si è già descritto, come dopo la morte di Atanasio patriarca Antiocheno, fu chiamato in Damasco Serafino, oggi detto Cirillo, da quei cattolici, i quali per assicurarsi di avere un patriarca veramente cattolico, lo elessero, benchè per qualche tempo ripugnante, a tal grado, col consiglio e consenso de' missionarj gesuiti e cappuccini e colla sottoscrizione di quattrocento persone di rito greco tra cattolici e scismatici; dopo di che speranzato da Oaman basà di ottenergli il firmano della Porta, fu consecrato nella forma parimente narrata di sopra.

Non ostante però il consenso universale intervenuto nella di lui elezione, i suoi avversarj gli oppongono:

1° Il vizio della sua ordinazione, di cui si è già bastantemente parlato nel punto antecedente.

2° Di aver esso con denari subornato l'agà e basà di Damasco per farsi eleggere et ordinare in patriarca, siccome si narra diffusamente nelle lettere di don Giovanni Costantini (il quale si mostra impegnatissimo contro di lui), ed in una del padre Doroteo francese custode de' cappuccini di Soria e Palestina¹.

3° Che per avere i voti de' cristiani di Damasco, e cattolici che scismatici, avesse promesso di liberarli dalle tiranniche estorsioni, di pagare per i poveri il tributo, e di non gravarli di alcuna spesa in occasione della sua ordinazione. „Congregatis ergo in unum christianis, tam haereticis quam catholicis (sono parole del sopradetto padre Doroteo), exponit dominus Seraphim, quomodo neque ulla vi vel ambitionis stimulo, verum solo maioris Dei gloriae proposito huc venerit patriarchalem sedem suscepitur; cui sibi si attendant, et suffragia liberime dederint, tyrannicas omnes et continuas pecuniarum extorsiones ab eis ablaturum spondit, necnon et tributa pro egenis soluturum, neque tandem denarium ab eis in praesenti negotio (quod scriptis duobus firmavit) postulaturum pollicetur².“

4° Che per l'imprudenza della di lui elezione si sia data causa alle persecuzioni de' patriarchi scismatici, e che i missionarj in ciò si siano lasciati guidare da poca discrezione concorrendo a promuovere l'elezione sudetta³.

5° Finalmente che per l'attaccamento da esso sempre dimostrato ai sentimenti del defunto Eutimio suo zio intorno alla mutazione de' riti, e per la poca ubbidienza prestata ai decreti di Roma in tal materia emanati, che sono alieni ai cattolici che gl'eretici, per timore, che immuti i riti, e che perciò favoriscono Silvestro discepolo di Atanasio. Così scrive don Giovanni Costantini, il quale ancora aggiunge, che a riserva di un centinajo di villani, niun altro lo vuol ricevere. E Germano vescovo maronita di Aleppo, ponendo in dubbio, come altrove si è accennato, le lettere de' vescovi favorevoli a Cirillo, si avvanza ad insinuare, che non gli

si dia la confermazione apostolica, perchè mutando esso i riti, indurrà nella Soria un nuovo scisma⁴.

Ma se a Cirillo si oppongono gl'acconati difetti, in parte dubbiosi, e in parte ancora esagerati da qualche suo privato contraddittore; assai maggiori e più rilevanti si trovano indubitabilmente nell'ordinazione di Silvestro suo emulo e competitoro.

E primieramente egli è stato ordinato senza l'età sufficiente, requisita da' sagri canoni, essendo solamente d'anni 24, conforme scrisse monsignor Maari vicario patriarcale latino di Costantinopoli nel 1726, o al più d'anni 28, come avea scritto nel 1724⁵.

2° È stato eletto e consecrato da' patriarchi notoriamente scismatici, i quali prima di ordinario esigerono da lui una professione di fede scismatica, e un giuramento di non riconoscer mai per capo de' patriarchi il Romano pontefice⁶.

3° Quei, che hanno cooperato per la di lui elezione, sono nella maggior parte scismatici ed eretici, e principalmente i suoi fautori e direttori sono gl'Inglesi, i quali hanno sborsato 15 mila reali per fargli spedire il comandamento della Porta, massime gl'Inglesi di Aleppo, Tripoli ed Acri, giurati nemici della santa fede cattolica Romana⁷.

4° Mentre ancora stava in Costantinopoli ha costituiti per vicarj in Aleppo e Damasco due vescovi greci scismatici e fieri persecutori de' cattolici⁸.

5° Prima di portarsi in Soria ha procurato diversi comandamenti della Porta, non solamente contro Cirillo e contro i principali Greci cattolici, ma anche contro tutti i missionarj latini, cercando di abolire affatto la cattolica religione⁹.

6° Ha pubblicate diverse professioni di fede scismatiche ed eretiche, continenti non solo gl'antichi errori de' Greci già condannati dal concilio Fiorentino, ma anche l'eresie d'altre nazioni, obbligando violentemente i cattolici ad accettarle, sottoscriverle e professarle¹⁰.

7° Ha pubblicamente anatematizzato il pontefice Romano con formole di eccessivo dispregio, e scomunicato tutti quei, che portassero il rosario e lo scapolare della beatissima Vergine, il cordone di san Francesco ecc.¹¹.

8° Ha fatte infinite estorsioni per rinfrancarsi delle spese esorbitanti fatte per ottenere tanti firmani contro i cattolici; ed ha spogliata con orrendo latrocinio la chiesa di Aleppo¹².

E benchè i principali architetti di queste così aspre persecuzioni siano i patriarchi scismatici ed eretici di Costantinopoli e di Gerusalemme; il tutto

¹ Lettere di Giovanni Costantini n° 85 e 189, e di Germano vescovo maronita di Aleppo n° 148.

² Lettere di monsignor Maari vicario patriarcale di Costantinopoli n° 84 e 91.

³ Detta lettera di monsignor Maari n° 91.

⁴ Lettere di monsignor Maari n° 84, de' missionarj di Aleppo e di Tripoli n° 170 e 171, di don Giorgio Mardiroso n° 217, ed altre.

⁵ Lettere di Cirillo n° 101, 102, 104, 105, 120, del padre Angelico da Gazolo n° 109, ed altre citate di sopra.

⁶ Lettere di monsignor Maari n° 91, 92 e 105, e del guardiano di Gerusalemme n° 107, ed altre citate di sopra.

⁷ Lettere del padre Ilarione da Bologna n° 168, de' missionarj d'Aleppo n° 170, di Pietro Simonetti n° 199 e 200, del padre Angelico da Gazolo n° 109, del cavaliere Mansur n° 221 ed altre. Vedi le formole di fede pubblicate da Silvestro n° 222 e 254.

⁸ Lettere del console francese di Aleppo n° 162, di Giovanni Amilione n° 201; serie della vita di Silvestro n° 222.

⁹ Informazioni del residuo oscurato n° 218; serie della vita di Silvestro n° 222, e molte lettere già citate di sopra.

¹ Lettere di Giovanni Costantini n° 85, 189, ed altre; e del padre Doroteo custode de' cappuccini detto n° 100.

² Detta lettera del padre Doroteo n° 100.

³ Lettere del conte di Maurepas segretario di stato della marina del re di Francia n° 161, del padre Doroteo sudetto n° 177, e di Giovanni Costantini n° 185 e 189.

nalladimene viene attribuite a Silvestro, che alla cieca da essi dipende; per il che, conforme scrisero nell'anno 1735 Cirillo medesimo e monsignor Mauri, erano fin d'allora alienati da lui quei cattolici medesimi di Aleppo e di Soria, che prima l'avevano desiderato per opporre a Cirillo, dicendo il mentovato monsignor Mauri: „I cattolici greci di Aleppo ommunemente non vogliono ricevere l'altro patriarca Silvestro, eletto da questa sinodo di Costantinopoli scismatica; ma vogliono sostenere l'elezione fatta dalla sinodo di Antiochia in persona di don Serafino, ora chiamato Cirillo; mentre la sinodo patriarcale rispettivamente ha il jus di eleggere il suo patriarca“¹.

Nè fanno gran forza contro Cirillo i difetti, che gli si oppongono, come si è detto di sopra, a confronto di quelli, che certamente militano contro Silvestro; perchè quando sussista, che la sua consecrazione non sia del tutto conforme al prescritto de' sagri canoni, può dalla santa sede sanarsi. Che abbia subornato i comandanti infedeli di Damasco per esser eletto, non costa che per lettere di Giovanni Costantini suo scoperto avversario, e per una lettera del padre Doroteo custode de' cappuccini francese scritta in tempo, che l'ambasciadore di Francia, ingannato dal patriarca di Gerusalemme, pensava di comporre il tutto amichevolmente. Che abbia mendicato i voti de' Greci cattolici e scismatici con promesse per essere eletto, ciò non risulta, che dalla detta unica lettera del padre Doroteo; e poi ben ponderate simili promesse, non pare, che contengano verun sostanziale difetto. E che abbia mostrato dell'attacamenti alle opinioni del suo nella materia dell'immutazione de' riti, la pratica sua presente, conforme si è veduto di sopra nel IV punto, è tutta diversa.

Che poi, a riserva d'un centinaio di villani, come asserisce il sopradetto Costantini, niuno lo voglia ricevere, certamente costa il contrario da un numero ben grande di lettere, che domandano istantemente e costantemente la di lui conferma apostolica. Così fanno in specie il patriarca de' Maroniti, Neofito vescovo di Sajednaja, Name Kodai eletto arcivescovo de' Soriani in Damasco, il padre Ambrogio da Rennes custode de' cappuccini, Basilio vescovo melchita di Paneade, Salomone de Ruma alunno della sagra congregazione, Giovanni Aminione e Giuseppe Papilla parimente alunni, il padre Campaya, il cavaliere Mansur, Name Sciammut, e in generale i missionarj regolari di tutti gl'ordini di Aleppo, i cappuccini di Soria, il clero e popolo melchita e soriano di Damasco, i Melchiti di Acri e i monaci basiliani; sicchè il seguito di Cirillo non è sì piccolo, come dal detto Costantini si decanta².

Il motivo principale poi, a cui quasi tutti appoggiano le loro premurose istanze per la confermazione apostolica di Cirillo, si è l'esser egli stato eletto con consenso universale de' cattolici e de' missionarj (se bene di questi ultimi dice il padre

A Campaya che l'hanno poi abbandonato) e colla neutralità de' soli religiosi di Terra Santa³. Al qual motivo lo stesso Cirillo ne aggiunge tre altri, cioè: L'esser egli vero cattolico (il che non si pone in dubbio); l'essere stato consecrato da vescovi cattolici, e l'essere stato eletto in tempo, che la sede patriarcale Antiochena era indubbiamente vacante, di modo che non gli si può opporre, che con la sua elezione abbia diacciato un altro patriarca; il che si comprova da tutto ciò, che si è narrato di sopra nella serie istorica, ove si è trattato dell'elezione di Silvestro⁴.

Un'altra ragione di non poco peso viene aggiunta dal cavaliere Mansur melchita e procuratore di Terra Santa; ed è, che Cirillo è melchita di rito arabo, e il consueto della nazione nel patriarcato Antiocheno è di consecrar sempre uno simile, e non straniero; e di fatto allorchè quarantacinque e più anni sono fu consecrato Cirillo seniore, i patriarchi scismatici in Costantinopoli intrusero un'altro di rito greco, non arabo; e dalla nazione melchita, che celebra in rito greco-arabo, non fu mai ricevuto, onde il detto Cirillo governò sin' alla morte il patriarcato Antiocheno. Nè ciò è ignoto a i governatori di Damasco; anzi, a suo dirsi si sono ben avveduti, che gli scismatici di Costantinopoli colla frivola scusa e falso pretesto, che i Melchiti cattolici siano franchi e papisti, cercano di rimuoverli dal patriarcato, per introdurvi i puri greci scismatici; e ben sanno i Turchi, che i franchi non pagano il caraggio, quale sono tenuti a pagare e pagano i Melchiti, come sudditi della Porta ottomana⁵.

Attese dunque tutte queste ragioni, lo stesso Cirillo con più sue lettere e col mezzo di due suoi inviati qu' spediti in diversi tempi; e dopo aver mandata la sua professione della cattolica fede tutta concorde a quella stabilita dalla santa memoria di Urbano VIII⁶; e dopo essere questa stata presentata sin dall'anno 1735 in suo nome alla santità di nostro signore dal padre procuratore generale de' cappuccini; supplica della conferma apostolica o del pallio, per mezzo di questa sagra congregazione, di cui è alunno, ed è il primo alunno, che sia patriarca⁷.

Aggiungono a questa istanza, tanto Mansur, quanto i Melchiti cattolici di Damasco, che così confermato Cirillo possa e debba governare col consiglio de' suoi quattro vescovi similmente cattolici; e ciò, quando egli venga confermato dalla santa sede, pare conveniente, che gli si permetta, coll'espressa avvertenza però, che non si avvanzi a far mutazione de' riti⁸.

Supplemento al punto VII circa l'ordinazione di Cirillo in patriarca Antiocheno de' Greci.

Benchè la spedizione del sopradetto don Giovanni Aminione sia diretta a promuovere la decisione di tutti gl'affari, che riguardano i Melchiti, tuttavia il principale suo oggetto si è l'impetrare a favore del medesimo la confermazione apostolica della di lui elezione et ordinazione, e il sagra pallio.

¹ Lettere di monsignor Mauri vicario patriarcale di Costantinopoli n° 91, e di Cirillo n° 128.

² Lettere del patriarca de' Maroniti n° 146 e 147, di Neofito di Sajednaja n° 141, di Name Kodai eletto di Damasco n° 149, 150 e 229, del padre Ambrogio da Rennes custode de' cappuccini n° 178, di Basilio vescovo di Paneade n° 214, di Salomone de Ruma n° 184, di Giovanni Aminione n° 201, di Giuseppe Papilla n° 206 e 214, del padre Campaya n° 197 e 268, del cavaliere Mansur n° 219, 220, 229 e 263, di Name Sciammut n° 220, de' missionarj regolari di Aleppo n° 170 e 171, de' cappuccini di Soria n° 179, del clero e popolo melchita e soriano di Damasco n° 224, 226, 229, 230 e 254, de' Melchiti d' Acri n° 228, e de' basiliani n° 240.

³ Lettera del padre Campaya n° 127; lettere del cavaliere Mansur n° 219, e del clero e popolo de' Melchiti e Soriani di Damasco n° 229.

⁴ Lettera di Cirillo n° 128.

⁵ Lettera del cavaliere Mansur n° 220.

⁶ Lettere di Cirillo n° 119, 120, 122, 125, 126, 127, 129; sua professione di fede n° 102; memoria del padre procuratore generale de' cappuccini n° 178.

⁷ Lettere del cavaliere Mansur n° 225, e de' cattolici melchiti di Damasco n° 224, e di Name Kodai n° 150.

Pertanto oltre a tutte le ragioni esposte per tal' intento nel primo ristretto, pone per lo stesso fine sotto i saggi riflessi dell' eminenza loro l' utilità grande, che risulterà dall' essere il detto Cirillo onorato del pallio; mentre confermato ch' egli sia dalla santa sede nella dignità patriarcale, lo rispetteranno i cattolici, e gli scismatici lo tameranno; quelli avranno un capo legittimo, e perciò l' ubbidiranno, e questi, perduto il coraggio, o si arrenderanno al loro legittimo pastore, o cesseranno di più molestarlo; e senza dubbio mancherà loro un gran pretesto di sovvertire contro di lui gl' incauti col far credere ad essi, come ora fanno, non esser egli vero patriarca, mentre nè pare da Roma è riconosciuto per tale. Oltre di che esso medesimo non solo prenderà più credito e lena per promuovere la pura religione cattolica, ma ordinando vescovi e preti veramente fedeli, potrà provvedere di buoni pastori le chiese del suo patriarcato e ripurgarle tutte dallo scisma, essendo già la maggior parte cattoliche¹.

Nè crede, che possa venirgli ritardata la grazia, che istantemente domanda, da verun ragionevole ostacolo, quale provenir potesse o da difetto di religione, o della sua elezione, o della consecrazione, o di qualche disubbidienza considerabile.

Imperocchè quanto alla religione, è indubitato, che la di lui fede è stata sempre incorrotta e tutta uniforme agli insegnamenti della chiesa Romana.

Quanto alla elezione, questa non patisce alcun vizio, essendo stata fatta concordemente dal popolo di Damasco, a cui ciò s' appartiene; giustificandosi la validità della medesima con un duplicato autentico scritto in arabo della supplica mandata alla Porta ottomana per conseguirne la conferma, qual supplica è firmata da trenta sacerdoti, e da più di trecento secolari coll' apposizione de' loro sigilli²; oltre di che sono concorsi alla detta elezione i popoli di Tolemaide, di Tiro, di Sidone, di Berito, e tutti gl' abitanti di dette diocesi, che si trovano nel monte Libano, non essendovi in oggi verun cattolico nel detto patriarcato Antiocheno, che ricusi di accettare Cirillo per patriarca: la validità della cui elezione vien pure confermata dai prelati cattolici di tutte le nazioni dimoranti ne' limiti dello stesso patriarcato, mediante un loro autentico attestato, in cui veggonsi sottoscritti in valida forma il patriarca e sette vescovi maroniti, un vescovo armeno, cinque vescovi melchiti, tra quali anche Ignazio di Saïda, tre abbati de' monaci basiliani, un dottore melchita, e il padre Enrico Antonio di Belinsona, presidente di Terra Santa in Arissa³.

Quanto alla consecrazione, già si è detto nel primo ristretto, che fu fatta canonicamente da' prelati cattolici.

E finalmente quanto all' ubbidienza, esso non ha mai contravvenuto agli ordini della sagra congregazione; e benchè in materia de' riti sia incolpato da alcuni, nulladimeno è da avvertirsi, primo, che le supposte innovazioni furono fatte non da esso, ma dal defunto Eutimio suo zio; secondo, che ha fatto moltissimi editti per l' osservanza de' riti, benchè non eseguiti per la ragione di non aver egli per anche ottenuta la sua confermazione apostolica nella dignità patriarcale; terzo, che non è per ritirarsi dall' eseguire qualunque ordine che intorno a ciò gli verrà da Roma prescritto.

PUNTO VIII.

Si propongono varj mezzi per intronizzare Cirillo nel patriarcato Antiocheno.

Per conseguire l' intento di portare con sicurezza alla sede patriarcale Antiochena e di stabilirvi Cirillo, è precisamente necessario di ottenergli il firmano favorevole del gran signore; e per proseguire questo, sono indispensabili due mezzi egualmente principali ed importanti: cioè, efficace cooperazione de' ministri di uno o più principi cattolici, residenti alla Porta ottomana, ed ajuto di denaro per spedire il firmano, con altri comandamenti d' inferiore rilievo, ma consecutivi al primo; essendo pur troppo noto e fuor di controversia, che senza denaro nulla, per giusto che sia, può conseguirsi fra Turchi.

Prima però di ponderare il modo di facilitare i proposti due mezzi, è bene di vedersi, se l' istanza da farsi alla Porta per i detti firmani a favore di Cirillo sia retta da buono e saldo fondamento; e per verità pare, che questo non manchi: imperocchè essendo costume de' Turchi l' anteporre sempre l' antiche pratiche alle nuove, i Melchiti cattolici si esibiscono di cavare testimonianze e scritture dai principali Turchi di Damasco per dimostrare e provare colui esse, 1° che sempre i Melchiti, cioè a dire i Greci Arabi, hanno governata la sede di Antiochia, nè mai hanno voluto rievolvervi i puri Greci, siccome anni sono (secondo che si è motivato di sopra) non ricevettero l' intruso Neofito in luogo del seniore Cirillo, nè i Turchi permettono, che un governatore s' intrometta nel governo dell' altro; 2° che i libri de' Melchiti sono arabi, e non greci; 3° che i Greci sono scoperti nemici de' Melchiti, a quali vorrebbero predominare, con asserire calunniosamente e falsamente a' Turchi, che i detti Melchiti sono franchi; 4° che non solo non sono franchi, ma seguitano il loro antico lodevole rito, dove all' incostro i Greci sono novatori e seguaci della setta anglicana⁴.

Provando adunque i Melchiti tutti questi capi alla Porta, si ripromettono, ch' essa senza dubbio non permetterà, che i Greci s' ingeriscano ne' loro affari, siccome per l' addietro non vi s' ingerivano. Il che, a lor sentimento, è chiaro, mentre dopo che col consenso del clero e popolo di Damasco fu consecrato l' odierno Cirillo, i Greci non intrusero Silvestro col braccio de' Turchi, se non col mentire, che i Melchiti son franchi; onde quando il medesimo Silvestro si portò in Aleppo e promulgò la nuova formola ereticale, i Melchiti non l' accettarono ed ottennero la di lui espulsione⁵.

Fermato pertanto che vi sia il fondamento di sode ragioni per procurare dalla Porta i firmani a favore di Cirillo, il primo de' sopraccennati mezzi si è la cooperazione efficace de' ministri di qualche principe cattolico residente in Costantinopoli.

In ogni tempo e per ogni occasione, il braccio più forte si è per l' addietro sperimentato esser quello dell' ambasciadore di Francia. Ma in questi ultimi anni, siccome si è ampiamente dimostrato di sopra nella serie istorica, non hanno trovato i Melchiti molto disposto quel ministero a favorirli, sia perchè prevenuto dalle arti ingannevoli de' patriarchi scismatici di Costantinopoli e di Gerusalemme, e molto più del dragomano della Porta; sia perchè l' ambasciadore d' Andrea fosse poco pratico degl' affari di religione delle nazioni orientali; sia finalmente perchè il discretorio di Terra Santa poco

¹ Detta esposizione di don Giovanni Amisone n° 296, punto primo.

² Lettera di Cirillo n° 270, e memoriale de' Melchiti di Damasco alla Porta ottomana n° 272.

³ Attestato de' prelati del patriarcato Antiocheno n° 273.

⁴ Lettera del cavaliere Mansur n° 298.

⁵ Detta n° 298.

inclinato verso Cirillo, e forse anche timoroso di dover concorrere con qualche spesa, ne abbia tenuto alieno il detto ministero.

Ciò non ostante, perchè la mediazione della corona di Francia viene riputata di molto valore presso la Porta, non meno Cirillo che i suoi inviati e vescovi, i missionarj, Mansur e i Melchiti di Damasco e d'Acri fanno istanza, che si richieda con brevi pontificj il re cristianissimo della sua protezione, e che altri per il medesimo oggetto se ne spediscono direttamente al suo ambasciadore in Costantinopoli, e a qualche altro suo ministro de' più principali in Parigi¹.

Ma perchè Giovanni Abdalla Fahed, uno degl' inviati di Cirillo, dopo essere stato in Francia senz'aver potuto piegare a di lui favore quella corte; passato di poi a Vienna ha incontrata molta buona disposizione nell'animo dell'imperadore e del principe Eugenio: di maniera che scrittoi per ordine di sua maestà cesarea al signor Dirling suo residente in Costantinopoli, questo ha preso a favorire la causa, sino ad aver richiesto, che il detto Fahed andasse in Costantinopoli per somministrargli i lumi necessarj, come questi ha fatto, mandandovi in sua vece uno de' suoi compagni ben informato; perciò si supplica ancora di altri efficaci brevi alla maestà dell'imperadore, al detto principe Eugenio e allo stesso residente².

Non ha dubbio, che da questi brevi potrà sperarsi tutto l'impegno delle due corti a favore di Cirillo e de' Melchiti cattolici; pur tuttavia pare, che le maggiori fiducie siano riposte nel maneggio e nell'attività del padre Tomaso Diaz Campaya, asserendo molto positivamente don Name Kodai eletto arcivescovo Damasceno per i Soriani, il cavaliere Mansur, e i sacerdoti melchiti e soriani di Damasco, ch'esso religioso potrà con somma facilità e prestezza rimettere in trono Cirillo, e quietare tutte le turbolenze, attesa la grande entrata e stima, che gode presso i governatori e comandanti turchi. Ed esso medesimo scrive asseverantemente, che egli senza dubbio farà questa grande impresa con poco dispendio, se la sagra congregazione glie l'ordinerà, ancorchè le sue diligenze non venissero protette e secondate dall'ambasciadore di Francia³.

In fatti non può negarsi, ch'egli abbia del potere su lo spirito de' Turchi e de' scismatici, se si riflette, che appena ritornato in Damasco, come si è detto di sopra, riaprì la sua chiesa, quale tuttora rimane aperta senza la minima contraddizione, ed è il rifugio di tutte le nazioni: fece riaprire gl'ospizj e le scuole degl'altri missionarj senza spesa di veruna sorte: obbligò Leonzio vicario patriarcale scismatico di Silvestro a richiamare molti cattolici esiliati: fece tornare alle loro sedi con pochissimo dispendio i vescovi cattolici, ch'erano stati parimente mandati in esilio: e seppe render vani e privi di vigore i firmani contrarj: e finalmente, che irritati gli scismatici dall'aver veduta deserta la loro chiesa nel giorno di pasqua dell'anno corrente, e piena all'incontro quella del padre Campaya; e fatti perciò catturare nel seguente giorno i cristiani di

tutte le nazioni; egli si portò dal caeli, e seppe incontenente farli rilasciar tutti senza spesa d'un minimo denaro, così che non solo non restò impedito nè pure un'ora il culto divino, ma ottenne sentenza, colla quale dichiaravasi, che tutti i cristiani potessero andare alla sua chiesa senza verun impedimento, conforme seguì con ammirazione di tutti⁴.

Quando pertanto si voglia appoggiare a questo religioso l'incombenza di riportare alla sede patriarcale Cirillo, bisogna rimuovergli l'ostacolo del discretorio di Terra Santa, che col pretesto d'esser egli di seio troppo ardente, non solo non lo assiste, come distintamente vedremo a proprio luogo, ma cerca tutti i mezzi di allontanarlo, come avea fatto per lo passato, e come ben riconobbe la sagra congregazione allorchè si mosse a rimandarlo, come utilissimo missionario in Damasco: onde sarà necessario di ordinare positivamente al guardiano di Gerusalemme e al suo discretorio, che non l'impediscano e gli prestino ogni assistenza, e si vietino loro di molestarlo⁵.

Il vero motivo però, per cui i detti superiori di Terra Santa si mostrano alieni dal padre Campaya e da Cirillo, nella cui elezione e causa non hanno mai voluto ingerirsi, altro non è, secondo che si è altrove indicato, che il timore di dover concorrere a qualche spesa necessaria e indispensabile per sostenerlo. E appunto questo è ciò, che si domanda da tutti quei, che desiderano lo stabilimento di Cirillo, cioè, che si obblighi Terra Santa a somministrare il bisognevole per tal'effetto, assistendo il padre Campaya con ajuto di denaro, o sborsando le spese necessarie per ottenere i firmani, quali lo stesso Campaya si compromette di conseguire senza grave dispendio⁶.

È certo, che senza denaro, nulla può farsi; e non potendo nel tempo presente nè la santa sede nè la sagra congregazione assegnare soccorsi per tal'effetto, altro modo non v'è, che quello di farlo improntare da Terra Santa, nella maniera medesima, che fu praticata per intronizzare il defunto Atanasio⁷.

I firmani poi che si dovrebbero procurare, sono quattro, cioè uno per fissare Cirillo nel patriarcato: uno per i Melchiti di Soria, acciò non siano molestati a causa della fede cattolica Romana, che professano; uno, che inibisca ai patriarchi Greci d'ingerirsi nel patriarcato Antiocheno spettante ai Melchiti di rito greco-arabo: ed uno finalmente per rivocare i cattolici dal loro esilio⁸.

Supplemento al punto VIII circa i mezzi d'intromettere Cirillo.

Proponendo anche il sopradetto Aminione i mezzi, che stimerebbe doverli adoperare per restituire Cirillo alla sede patriarcale, ne suggerisce due⁹:

Il primo concerne la spedizione, già da tutti

¹ Lettere citate di sopra nelle serie storica: lettere del cavaliere Mansur n° 253, de' cattolici melchiti di Damasco n° 254, del padre Campaya n° 256.

² Detta lettera del padre Campaya n° 256, del guardiano di Terra Santa n° 247, di don Name Kodai n° 149, ed altre già citate altrove.

³ Lettere di don Name Kodai n° 150, del padre Campaya n° 198, di Mansur n° 219, 220, de' sacerdoti melchiti e soriani n° 224.

⁴ Lettera del cavaliere Mansur n° 219.

⁵ Lettera d'Entimio di Fersol n° 143, del padre Campaya n° 198, de' Melchiti d'Acri n° 222, e de' missionarj d'Aleppo n° 170.

⁶ Detta esposizione di don Giovanni Aminione n° 225, punto 2, e lettere di Cirillo n° 228 e 229.

¹ Lettere di Cirillo n° 119, 126; memoriale de' suoi inviati n° 129; lettere de' vescovi melchiti n° 142, 143, de' missionarj n° 170, 171 et 201, del cavaliere Mansur n° 221, 222, de' Melchiti n° 223.

² Memoriale degl'inviati di Cirillo n° 129; lettere di Giovanni Abdalla Fahed n° 218 e 248; informazione del residente cesareo in Costantinopoli n° 218.

³ Lettere di don Name Kodai n° 149 e 150, del cavaliere Mansur n° 219, 220, 221, 222, de' sacerdoti melchiti e soriani n° 224, e del padre Campaya n° 197 e 198.

riputata necessarissima, di brevi efficaci all'imperatore e al re di Francia; ma con questa cautela di più, cioè: che con simili brevi si preghino caldamente ambedue, acciò comandino positivamente ai loro ambasciatori residenti in Costantinopoli, che procurino di giustificare Cirillo dalle calunnie impostegli da' Greci, e prendono vigorosamente le di lui parti, come di prelado cattolico, legittimamente eletto, e dalla sede apostolica confermato. Al re di Francia però si aggiunga, che per mezzo del suo ambasciatore faccia fare precisa istanza alla Porta di un comandamento perpetuo (che dicesi *cat-scerif*, e non di un semplice firmano, o sia *farawdn*, perchè i firmani non sono durevoli, e possono facilmente rivoarsi, o non essere attesi) a favore del medesimo Cirillo, in virtù del quale sia restituito al trono patriarcale.

Dice d'implorarsi questo comandamento, solo per mediazione del re di Francia, per il riflesso, che essendo tra quella corona e la Porta più stabile la tregua, che tra la medesima Porta e l'imperadore, per conseguenza anche più durevole verrà ad essere, ottenendosi, la restituzione di Cirillo, impetrata dalla Francia. Oltre di che avendo la Francia dappertutto i suoi consoli, questi in qualunque caso potranno sostenere la causa del patriarca contro i Greci scismatici: il che non così facilmente riuscir potrebbe in evento di una rottura coll'imperadore.

Aggiugne di più, che per rendere ancora più vigoroso l'accennato *cat-scerif*, sarà bene di procurare, che nell'estensione del medesimo s'inserisca la clausola (come colà si dice) di maledizione contro chi ardirà di mutarlo o di annullarlo.

Il secondo espediente poi riguarda il modo di potersi radunare il denaro onninamente necessario per ottenere e spedire il detto comandamento. In ordine a che insinua, che si potrebbero scrivere brevi di nostro signore e lettere di questa sagra congregazione a tutti i principi cristiani e repubbliche, rimostrando loro il gran vantaggio, che risulterebbe alla cattolica religione nel rimettere in trono questo patriarca ortodosso, e quanto perciò sarebbe accetto a Dio, ch'egli concorressero con qualche pecuniario sussidio per un'opera di tanto merito e rilievo.

Ma perchè l'esecuzione di questo espediente richiederebbe un gran tempo quando una sola, o anche più persone dovessero spedirsi alle corti cristiane per presentare i detti brevi e lettere; suggerisce pertanto, che potrebbero consegnarsi ai rispettivi loro ministri, che risiedono in Roma, acciò essi si prendessero la cura di trasmetterli ai loro sovrani, e di procurar l'ordine di consegnar qui essi medesimi quella somma, che ciascuno degli stessi principi determinerà di contribuire. Radunata poi per questo mezzo una quantità sufficiente di denaro, si potrebbe inviare al predetto ambasciatore di Francia in Costantinopoli per impiegarla nel conseguimento e spedizione del mentovato *cat-scerif*.

Si è fatta menzione nel primo ristretto del progetto insinuato da molti per averci facilmente il denaro opportuno da impiegarsi in tal'uso, cioè, che si obblighi la custodia di Terra Santa ad improntarlo nella stessa maniera, che fu praticata per intronizzare il patriarca Atanasio. Ma giunto in Roma l'attuale padre guardiano di Gerusalemme, asserisce con una sua informazione¹, che assolutamente la Terra Santa non è in istato di concorrere

¹ Informazione del padre guardiano di Gerusalemme n.º 202, § 2.

con veruna somma considerabile a questo intento, perchè al presente trovasi molto angariata da continue avanie, e col debito inoltre di dodici mila piastre, con pagarne l'interesse di dieci per cento.

Ma quando anche vi fosse il modo di trovare quella grossa quantità di denaro, che si richiede per ottenere dalla Porta il desiderato ordine di metter in posto il patriarca cattolico, teme il medesimo padre guardiano, anzi tiene per certo, che o non si conseguirebbe l'intento, o che almeno non avrebbe sussistenza; imperochè i Greci e gl'Armeni scismatici, essendo assai più potenti de' cattolici in Costantinopoli, e dall'altro canto fortemente (a suo dire) adognati contro il padre Campaya e contro Cirillo, coll'appoggio gagliardo presso la Porta impedirebbero a' cattolici di ottenere il detto comandamento: o, quando si fosse con detta somma ottenuto, essi con raddoppiarla staccherebbero senza dubbio un'altro comandamento dal gran signore, acciò di nuovo fosse scacciato il patriarca cattolico, o anche ucciso, come di già hanno altravolta tentato, e rimesso in trono l'eretico Silvestro; donde poi ne seguirebbero altre più crude persecuzioni con danno gravissimo delle missioni e di Terra Santa: riflesso per il quale dice lo stesso padre guardiano di non aver potuto far altro passo a favore di Cirillo, nelle passate turbolenze, che scrivere all'ambasciatore di Francia in Costantinopoli, acciò volesse adoperarsi presso la Porta per sostenerlo, se fosse stato possibile, ma con cautela di non far mai comparire, che i religiosi di Terra Santa s'ingerissero in procurare simile manutenzione, perchè altrimenti ne seguirebbe l'ultima rovina e la perdita de' santi luoghi.

PUNTO IX.

Si tratta della chiesa aperta dal padre Campaya in Damasco: della sua pratica nell'amministrare i sacramenti, e della forma, con cui vi si esercita il culto divino.

Giacchè nel punto antecedente si è parlato del padre Campaya, sarà bene di trattar nel presente della chiesa, ch'egli amministra in Damasco, tanto gradita a quei cattolici di tutte le nazioni, e tanto mal assistita da Terra Santa e contrastata dai missionarj gesuiti e cappuccini.

Nella congregazione generale de' 28 maggio 1725. in cui furono portate, ponente il cardinale Zondadari, le giustificazioni del padre Campaya, fu ampiamente veduto e provato, ch'egli per lo spazio di dodici anni avea in varj luoghi esercitato l'uffizio di missionario, non solamente con lode, ma con gran frutto delle anime, di che ne riportò un'ampio attestato dal discretorio di Terra Santa: e con ragione, poichè restava provato, ch'egli colla sua dottrina, esemplarità, e zelo avea convertito gran numero di Soriani e Greci; avea procurato, che da tutti si confessasse e pubblicamente si professasse la procedenza dello Spirito santo dal Padre e dal Figliuolo: avea protetto talmente i cattolici, che non solo non erano molestati, ma di più godevano tutta la libertà nell'esercitare gl'atti di pietà e di religione; essendo ancora medico, avea assistito come tale, in congiuntura della peste, a tutti i cristiani e missionarj; avea fondato nel luogo di Saffamri una chiesa in nome di san Pietro, ove cantò pubblicamente la messa colla commemorazione del papa, che ancor dopo ha fatta continuare; avea trasmesso alla sagra congregazione molte opere sagre singolari in diverse lingue; negl'ospizj, ov'era stato superiore, avea governato con prudenza ed esemplarità, e specialmente in quello di Damasco,

ove avea talmente propagata la fede, che vi aveva abolita la commemorazione di varj eretici, solita farsi nelle messe, e la detestazione, che si recitava contro san Leone papa; avea aperta in Damasco medesimo una chiesa, sotto l'invocazione di san Paolo; ed avea operato, che i cristiani vi andassero liberamente, procurando ancora, che il patriarca d' Antiochia fosse riconosciuto per capo dei cattolici di Damasco¹.

Si vidde pure, che avendo il detto patriarca perseguitati alcuni missionarj, e sostenendo varj errori pregiudiziali alla santa fede, il padre Campaya se gli oppose virilmente; dal che il patriarca prese motivo di fare tutti i tentativi perchè fosse rimosso dall'ospizio di Damasco. Essendosi dunque provata concludentemente la falsità delle accuse dategli, anche col fondamento ben chiaro di una esatta informazione presa fin dall'anno 1721 dal padre Antonio da Belinzona per ordine e commissione del padre guardiano di Gerusalemme; ed essendo all'incontro incontrastabile il profitto delle anime seguito per opera del padre Campaya, fu egli dalla sagra congregazione rimandato con lode alle sue missioni, e precisamente a quella di Damasco, acciò continuasse a promuovere il bene di quel popolo.

Quali fossero i vantaggi, che sperimentarono quei cattolici al suo ritorno, se n'è già fatta di sopra sufficiente menzione; ma contuttociò l'avversione del discretorio di Terra Santa contro di lui e contro la sua chiesa, non solo non è mai cessata, ma si è tuttavia più accresciuta, lamentandosi egli, anche colle sue più recenti preghiere, che quei padri non cessano di far ogni possibile per allontanarlo, muovendo il ministro di Francia in Costantinopoli, con varie cavillose impressioni, a non proteggerlo, e a cercar i modi di farlo partir da Damasco².

La sua chiesa fra tanto continua, malgrado a tante contraddizioni, a star aperta, et ad essere il rifugio de' sacerdoti e cattolici di tutte le nazioni, che l'offiziano con pienissima libertà; e se talvolta si è tentato d'impedirgli, come accadde nella pasqua prossima scorsa, esso gl'ha subito liberati e li ha assicurati maggiormente con la consecuzione d'una sentenza favorevole, come si è detto nel punto antecedente; sicchè può francamente asserirsi, conforme egli dice, e conforme scrivono specialmente quei cattolici melchiti, ch'egli in Damasco è l'unico appoggio de' fedeli, e che la sua chiesa è l'unico asilo della religione, mentr'essi non possono andare alla chiesa de' scismatici, per non comunicare con essi; nè a quella de' Maroniti, per non incorrere nelle avanie de' Turchi³.

Quindi è, che supplicano istantemente la sagra congregazione o ad esimere il detto padre Campaya dalla giurisdizione di Terra Santa, o a dargli autorità di presidente in Damasco, com'era prima che venisse a Roma: e ciò a fine, che non ne venga rimosso, essendo certo, che partendo esso e tornandosi a chiudere la sua chiesa, il cattolicismo può contarsi per perduto in quella città, ove di presente fiorisce⁴.

¹ Relazione del signor cardinale Zondadari nella congregazione generale de' 28 maggio 1726, tra le lettere originali riferite nelle congregazioni de' 7, 28 maggio e 18 giugno 1726 in archivio della sagra congregazione.

² Lettere del padre Campaya n° 196 e 256.

³ Lettere del padre Campaya n° 196, 255 e 256, di Mansur n° 253, de' sacerdoti melchiti e soriani di Damasco n° 225, 250 e 254.

⁴ Lettere di Mansur n° 220, del sacerdote Sciammut, di don Name Kodsi, e de' Soriani e Melchiti n° 229, del padre Campaya n° 255.

Non basta però, che il padre Campaya non venga allontanato da Damasco, ma è necessario ancora, che Terra Santa mantenga e provveda del bisognevole quella chiesa, altrimenti a lungo andare non potrà sussistere. Nè dovrebbero il guardiano e il suo discretorio, per un'avversione particolare, lasciar in abbandono una chiesa, a cui si appoggia la sicurezza del culto divino con tanto vantaggio, come han fatto sin' al presente, non avendola provveduta nè pure di una scopa; quando per altro spende somme di considerazione in luoghi di minore importanza: non avendo alcun vigore il dirsi per parte loro, che si fanno spese eccessive, quando per il mantenimento di questa bastano trecento scudi romani, là dove antecedentemente a' Maroniti non ne bastavano annui seicento. — Si persuadono alcuni, che il padre guardiano non sia informato, ma di questo medesimo si duole il padre Campaya, perchè avendo esso fatto il possibile per far andare in due tempi diversi due sacerdoti romani, che dimoravano in Gerusalemme, a Damasco, acciò vedessero e potessero poi riferire il vero stato delle cose, gl'hanno impediti, acciò non potessero riconoscere quello che passa⁵.

Ma non è già sola l'opposizione di Terra Santa, che molesta il padre Campaya, mentre vi hanno unita la loro anche i missionarj gesuiti e i cappuccini, i quali non passano il numero di dieci. — Essi, al riferire dello stesso religioso e de' sacerdoti melchiti e soriani di Damasco, in tanto non possono soffrire di veder aperta la di lui chiesa, in quanto che bramano più tosto di andare privatamente ad amministrare i sacramenti per le case: di chè non vi è ora la minima necessità, mentre i sacerdoti di quelle rispettive nazioni pubblicamente gl'amministrano nella detta chiesa, ciascuno nel proprio suo rito, senza perturbazione o divieto di sorte alcuna: e pure il medesimo padre Campaya ha già da sette anni trovato alcuni rescritti favorevoli della Porta ottomana, appoggiati ai patti stabiliti tra essa e il re di Francia, in virtù de' quali possono i religiosi franchi esercitare liberamente la missione in Damasco; e la sperienza dimostra, ch'egli sa farli osservare, tuttochè in quella città non risieda nè console nè viceconsole di Francia⁶.

Riducesi pertanto in tutto a mera emulazione o invidia, vedendo che uno solo fa più che tutti essi insieme; di che pensano i ricorrenti, che faccia gran prova il dispiacere mostrato dai missionarj, che il padre Campaya nella festa di san Paolo, titolare della detta chiesa, vi pubblicasse un'indulgenza plenaria; e la pratica, che tengono essi missionarj, specialmente i gesuiti, di obbligare i cattolici melchiti, dopo confessatili e comunicatili, a portarsi alla chiesa greca scismatica, acciò vi stiano per mera cerimonia ed apparenza, facendogli prima giurare, che non si confesseranno in detta chiesa; e finalmente lo spacciare, che fa un tal padre Francesco Bayerio gesuita⁷, che i dieci sacerdoti melchiti interdetti dal pseudo-patriarca scismatico, sono inglesi di credenza, benchè tuttavia siano perseguitati da scismatici per difesa della vera fede. E fra tanto di questa così impegnata opposizione de' missionarj i detti scismatici esultano e si approfittano⁸.

⁵ Lettere del padre Campaya n° 196, 255 e 256, di don Elia Faraone n° 211 e 212, de' sacerdoti melchiti e soriani n° 224 e 254.

⁶ Lettere del padre Campaya n° 197 e 256, di Mansur n° 220 e 223, de' cattolici melchiti n° 254.

⁷ Scillot François Xavier Potiqueux, missionis Damascenae societatis Iesu superior.

⁸ Lettere di Mansur n° 225, del sacerdote Sciammut n° 221, de' Melchiti n° 220, 250 e 254.

Repta in fine di vederg, qual sia la pratica, che si tiene in detta chiesa del padre Campaya circa l'amministrazione de' sacramenti e circa l'ufficiatura. — Egli in una sua lettera de' 26 ottobre 1727 scrive così: „Quando la sagra congregazione tenga nella sede un patriarca cattolico, potrà disporre come gli parrà più giusto: però in oggi che ha da eseguire, non può fare quello, che vuole; ma solo quello che si può. Io mai parlai in ordine ai riti, di che tengo testimonianza; e per forza non posso lasciar di variare, poichè i cattolici non tengono altra chiesa, che la mia: e in questa non vi è sagramento fermentato, che gli si dia: nè vi è altra messa, che la latina, e questa in un solo altare, perchè non ve n'è altro. La natività di nostro signore si celebra ai 25 di dicembre. Battezzo in latino ecc. Desiderarei sapere, se si può fare altra cosa“¹.

Può credersi però, che in oggi la cosa vada altrimenti, dopo che i sacerdoti di tutte le nazioni vanno a celebrare nella sua chiesa, mentre con altra lettera più recente de' 25 maggio dell'anno, che corre, così si esprime: „Io solamente mi restringo nella mia chiesa, e lascio, che il prete soriano e il greco dicano in quella la messa al modo loro“, soggiungendo i cattolici melchiti con altra loro contemporanea lettera: „Noi dieci sacerdoti melchiti cattolici, come anche don Name soriano, non abbiamo altro rifugio, che la detta chiesa del padre Tomaso: ove però osserviamo i nostri riti, eccetto le feste, che celebriamo secondo il calendario nuovo; a tenore di ciò, che tanti altri Greci Melchiti e cattolici (come dicono in altra loro antecedente lettera) seguitano lo stesso calendario nuovo o gregoriano sotto la cura di Terra Santa nelle parti di Gerusalemme, Betlemme e altrove; nel resto poi celebrano ed officiano secondo il loro rito cattolico“².

Supplemento al punto IX circa la chiesa del padre Campaya.

Non cessano, così i sacerdoti melchiti di Damasco, come i cattolici soriani della stessa città, insieme col loro eletto arcivescovo don Name Kodsi, di rappresentare con sempre maggior fermezza l'utilità ben grande, che tuttavia sperimentano le loro nazioni nel poter intervenire ad esercitare il culto divino nella chiesa ivi aperta dal padre Campaya, e le opposizioni, che con impegno ogni di maggiore si studiano di fare a quel religioso i missionarj cappuccini e gesuiti, cercando di accumulare contro di lui attestazioni, senza dubbio per screditarlo e per molestarlo indebitamente in tutte le guise, conforme scrive anche lo stesso Cirillo in data recente di ottobre 1728³.

All'incontro però il padre guardiano di Gerusalemme nella sopraccitata sua informazione, che ha presentata dopo il suo arrivo in Roma, esagera in primo luogo, essere il padre Campaya un religioso troppo violento ed imprudente, e la sua condotta essere stata pur troppo biasimevole, tuttochè si gli riuscì di giustificarla con astuzia quando venne in Roma, e di ritornarsene in quelle parti, ove la di lui nuova dimora in Damasco, contro il parer suo e dell'ambasciadore di Francia, è stata cagione dell'irritamento de' scismatici e di tutti gli sconcerti, che sono di poi seguiti⁴.

¹ Lettera del padre Campaya n.º 196.

² Lettera del medesimo padre Campaya n.º 256, e de' cattolici melchiti di Damasco n.º 256 e 254.

³ Lettere di Name Kodsi n.º 260, de' sacerdoti melchiti e de' soriani di Damasco n.º 282, 283, e di Cirillo Serafino n.º 295.

⁴ Detta informazione del padre guardiano di Gerusalemme n.º 299, § 8 e 4.

Aggiungo, essergli ben noto, che il padre Campaya ha estorto e mendicato in suo favore alcuni attestati da persone laiche ed eretiche; ma che simili attestazioni non meritano alcun riflesso, stantechè le persone di quelle parti, per lo più, sono facilissime a lasciarsi indurre con poco denaro e coll'offerta di altri vilissimi donativi, a fare qualsivoglia attestato, senza badare, se sia vero o falso ciò, che testimoniano.

Passando poscia a discorrere intorno alla chiesa, o sia oratorio, che il detto padre Campaya tiene aperto in Damasco, premette, che l'ospizio di Terra Santa in detta città, abitato da un presidente e da due altri religiosi missionarj, non ha cura d'anime, essendo la chiesa parrocchiale tenuta dai Maroniti col curato di loro nazione, sotto la cui giurisdizione stanno i cattolici di Damasco, e che viene aiutato ed assistito dai detti religiosi di Terra Santa.

Ciò premesso dice, che il padre Campaya, per l'amicizia ed entrata da esso contratta con un bassà di quella città, da lui in una infermità curato e guarito, ottenne dal medesimo la facoltà di un piccolo oratorio dentro al sopradetto ospizio, ed ora pretende, che sia fatto chiesa pubblica, con introdurre liberamente e pubblicamente i cattolici, come si fa nella detta loro chiesa parrocchiale. Ma questa sua pretensione è impossibile, che sortisca l'effetto bramato dal padre Campaya, e il solo tentar questa cosa è stata, e sarà sempre più l'origine di gravissimi mali. E la ragione si è, perchè il gran signore non vuole in conto alcuno concedere o permettere, che i cattolici, specialmente latini, fabbrichino o aprano nuove chiese nel suo dominio, non volendo neppure tollerare, che siano riarcite le antiche, bisognose di riparo. Che se talvolta qualche bassà, allettato dal denaro, concede una licenza (che chiamano un *bojordi*) di fare alcuna cosa insolita, come di fare o tenere un oratorio privato per uso de' religiosi, venendo ciò a penetrarsi in Costantinopoli, v'incorrerebbe in un grandissimo pericolo, che fosse demolito tutto l'ospizio, e discacciati i religiosi. Siechè nel caso presente, se si volesse far sussistere l'impegno preso dal padre Campaya di aprire nuova chiesa pubblica, si metteranno in gravissimo rischio i religiosi e i cattolici dimoranti in Damasco, con gran dispendio di Terra Santa. Nè ciò, al concludere del padre guardiano sudetto, è sua vana apprensione; ma un presagio fondato sull'esperienza, mentre dice, che a cagione di detta chiesa e de' tentativi e pretensioni del padre Campaya, e stante anche l'avarizia de' bassà e de' Turchi, e l'invidia degl'irritati scismatici, sono di già quei cattolici stati angustiati con carcerazioni ed avanie, e con aggravio di Terra Santa, essendochè due giorni prima, che l'informante partisse da Gerusalemme per queste parti, gli convenne far pagare mille piastre per quietare il cadì di Damasco a precisa cagione della detta chiesa.

Qui però a dilucidazione maggiore del vero circa la detta informazione del padre guardiano non sarà inutile di riflettere, 1.º che in ordine alla passata condotta del padre Campaya, la sagra congregazione non lo dichiarò appieno giustificato, se non dopo riconosciuti diligentemente dal signor cardinale Zondadari popente i documenti esibiti dal medesimo, tra' quali non erano al certo gl'inferiori un'ampio attestato del diffinitorio di Terra Santa, e una piena informazione giuridica presa d'ordine del guardiano medesimo dal padre Belinzona, colla quale si conchiudeva espressamente l'insussistenza delle accuse contro il padre Campaya, come nel primo ristretto.

2° Che quanto ai nuovi attestati, che il padre guardiano suppone spiccati da quel religioso, niuno realmente ne ha egli mandato alla sagra congregazione, ma bensì hanno costantemente scritto alla medesima moltissime lettere in favore di lui e della sua chiesa alcuni de' vescovi melchiti, tutti i sacerdoti del medesimo rito, i siriani col loro eletto arcivescovo, ed altri, tra quali il cavaliere Mansur procuratore di Terra Santa, parendo difficile, che tutti questi, massime nel corso di quattro anni continui, siansi lasciati sedurre a scrivere ciò che non era vero, e che niuno nel lasso di tal tempo ne abbia avuto rimorso, massime se sussiste, che per cagione della detta chiesa abbiano incorse prigioni, multe pecuniarie, ed altri travagli.

3° Sembrare impercettibile, come finora in tanti anni, da che il padre Campaya ha aperta quella chiesa, non ne sia penetrata la notizia a Costantinopoli, e che gli scismatici, tanto irritati contro di essa chiesa, non ne abbiano portate le loro doglianze alla Porta.

4° Che egli non sostiene l'apertura della detta chiesa solo in virtù della licenza del bassà del luogo suo amorevole, ma col fondamento di alcuni rescritti della Porta appoggiati alle convenzioni firmate tra essa e la Francia, conforme si è notato nel primo ristretto.

Secondo supplemento al punto IX, concernente la chiesa aperta dal padre Campaya in Damasco.

Essendo poi recentemente pervenute da Damasco nuove lettere e ricorsi concernenti la condotta del padre Campaya, è necessario di esporne il contenuto, affinché nulla manchi per intero lume intorno a tal materia.

Le prime lettere sono del sacerdote melchita Giovanni Kubbiè scritte in giugno e luglio 1728, una direttamente alla sagra congregazione, e l'altra ad Antonio suo figlio attuale alunno nel collegio Urbano, e con esse rappresenta, che il padre Campaya è lo scandalo di quella città, perchè finita la messa ne' giorni festivi e di particolare indulgenza, trattiene nel suo ospizio alcune donne, banchettandole, e scherzando con esse alla tavola de' religiosi, come se fossero in una pubblica taverna. Che inoltre si spoglia dell'abito religioso, e va così girando con ammirazione altrui; lascia il suo ospizio, e va in case d'altri a mangiare e bere; frequenta tre o quattro volte il giorno una casa situata vicino al pubblico mercato, non senza scandalo de' cristiani e de' Turchi, portandovisi a dormire e conducendovi anche altri religiosi; e fa come una chiesa a parte, obbligando i cristiani a mutare i loro riti, per farli di rito latino. Aggiunge, che è il seminatore delle discordie, massime contro i padri gesuiti; che quando venne a Roma anni sono per giustificarsi, estorse *malis artibus* attestazioni in suo favore da quei cristiani, i quali conosciuto di poi l'inganno, si sono pentiti, ancorchè non abbiano avuto il coraggio di ritrattarle; e che finalmente ha minacciata la scomunica a tutti quei, che si confessassero dai missionarj o da sacerdoti greci e maroniti senza sua licenza. Onde fa istanza di opportuno riparo a simili disordini, per la verificazione de' quali insinua, potersi obbligare il padre Giovanni superiore dell'istesso padre Campaya sotto precetto di santa ubbidienza ad informare la sagra congregazione, quando non si giudichi di prestar fede a ciò, ch'egli scrive per scarico, come dice, di sua coscienza¹.

La terza lettera è di due gesuiti e di due cap-

puccini, rispettivamente superiori e missionarj in Damasco, scritta il 19 agosto 1728 alla sagra congregazione²; e con essa espongono in primo luogo, che il padre Campaya avendo accettato contro il decreto della medesima sagra congregazione de' 31 maggio 1631 l'ufficio di vicario generale del patriarca Cirillo, proibì sotto pena di scomunica a tutti i Greci il confessarsi da missionarj latini, se prima questi non ne avessero da lui domandata ed ottenuta in iscritto la facoltà, e che avendo osservato, che nè da missionarj nè da molti cristiani si faceva alcun conto di simile scomunica, esso nella prima domenica di agosto, predicando ad una moltitudine di popolo, la rinnovò con l'aggiunta di gravi minacce, cioè, che in avvenire avrebbe esatto i nomi di quei, che si accosterebbero alla comunione, e che se avesse trovato alcun greco, il quale si fosse confessato da missionarj, che non avessero da lui preventivamente ottenuta la sopradetta facoltà, l'avrebbe dopo tre giorni consegnato nelle mani dell'ufficiale turco e de' suoi esecutori, la qual cosa perturbò talmente i cristiani, che alcuni abbandonarono i missionarj, da quali erano soliti confessarsi; altri minacciarono di ritornare alla chiesa de' scismatici; ed altri rimasero sospesi senza sapere a qual partito appigliarsi, sdegnati contro Cirillo, in cui rifondevano la colpa di tale concerto; non aderendo al padre Campaya che i soli contraventori de' digiuni e de' riti.

Si lagnano in secondo luogo, che spesso volte, anche *inter celebrandum*, abbia adossate delle calunnie a loro medesimi con detrimento della loro fama, e per conseguenza con pregiudizio della missione medesima per lo scredito de' missionarj; il che suppongono derivare dalla diversità delle opinioni circa l'osservanza de' riti, quale esattamente viene procurata dai ricorrenti, là dove il padre Campaya e gl'altri francescani, non solamente non la procurano, ma di più mostrano di favorire gl'inosservanti; anzi il medesimo padre Campaya usa tutti i mezzi per tirare i Greci al rito latino, al qual oggetto ha procurato di far abbracciare ai secolari il terz'ordine di san Francesco, con questa condizione, che osservino le viglie, i digiuni e le feste de' Latini, con esservi perciò abusato della costituzione d'Innocenzo IV *ad episcopum Tursulanum sedis apostolicæ legatum in Regno Cyprî* anno 1254, e dell'altra di Clemente VIII anno 1595, che porta per titolo: *Instructio pro episcopis latinis, in quorum diocesis Graeci seu Albanenses graeco ritu viventes degunt*, con averle tradate in lingua arabica e lette pubblicamente tra gl'ascritti nel detto terz'ordine, per animarli maggiormente a lasciare i proprii riti.

In terzo luogo si dolgono, che abbia industriamente procurate a suo vantaggio, e in accusa de' missionarj degl'altri ordini, varie attestazioni de' sacerdoti e secolari inosservanti del rito, e specialmente de' digiuni, con aver all'incontro per via di minacce distolto molti dal sottoscrivere un dubbio, che il padre superiore de' gesuiti voleva proporre alla sagra congregazione circa l'osservanza de' riti; avendoli spaventati con la falsa asserzione proferita in presenza di molto popolo, cioè, che chiunque avesse sottoscritto quel dubbio avrebbe mortalmente peccato.

Per lo chè fanno istanza, che si rinnova la divisione de' pareri suscitata dal padre Campaya, mediante qualche definitivo decreto, col quale si prescriva ciò, che dovrà osservarsi, essendo questo il commune desiderio tanto degl'osservanti, quanto degl'inosservanti.

¹ Lettere di don Giovanni Kubbiè n° 803 e 804.

² Lettera de' padri gesuiti e cappuccini di Damasco n° 315.

In ordine al contenuto delle riferite lettere, sembra opportuno di riflettersi, che quantunque molti siano i reclami portati da diverse persone contro il padre Campaya, come si è già notato nel primo ristretto, e singolarmente dal padre guardiano di Gerusalemme nella sua informazione riportata di sopra, niuno però lo ha mai tassato di malcostume o di vita licenziosa, come lo rappresenta il sacerdote Kubbiè, ma solo di naturale troppo fervido ed imprudente. Non sapendosi pertanto a quo spiritu ductus fuerit il detto sacerdote, che per altro è sempre stato un buono e zelante cattolico, se n'è tenuto discorso coll'abbate Assemani, il quale dice poter tuttocchè provenire da questo, cioè che essendo il padre Campaya medico accreditato, ed essendo generalmente chiamato per le cure, esso va dagl' infermi con quella franchezza e libertà, che si usa da' medici in Europa, e non si contiene ne' limiti rigorosi di quella riserva, che vuol praticarsi in Levante, massime nelle malattie delle donne; onde può essere stato assai facile al sacerdote reclamante et ad altri di coscienza più circospetta, di scandalizzarsene. Un'altra causa ne apporta il medesimo padre Campaya in una sua lettera di agosto 1728¹, informato del ricorso, ed è per aver esso ricusato di dargli certo denaro, che pretendeva a titolo d'essere stato spogliato per la fede cattolica, quando altro e molto diverso è stato il motivo del suo spoglio.

Rispetto poi all' avere il padre Campaya assunto indebitamente l'ufficio di vicario generale del patriarca, è verissimo il decreto proibitivo della sagra congregazione, emanato li 31 maggio 1631, e allegato dai padri gesuiti e cappuccini nella sudetta loro lettera, benchè non parli che de' soli prelati maroniti, ed è nei seguenti termini: *Circa tertiam, „U' (sagra congregatio) prohibeat tam minoribus de observantia, quam cappuccinis, ne vicariatus praetatorum seu patriarchae Maronitarum officium suscipere valeant“, sagra congregatio dixit, id iam esse prohibitum, si vicariatus importet iurisdictionem, secus si solum protectionem dicat.* Al che aggiugne l'abbate Assemani, che tal deputazione probabilmente avrà data occasione di disturbo alla medesima nazione melchita, la quale naturalmente non può ben soffrire per superiore uno, che non sia del proprio suo rito.

Circa all' avere il padre Campaya proibito nella prima domenica di agosto anche con minaccia di scomunica, che i Greci non si confessassero da' missionarj, se questi non avessero prima ottenuta da lui la licenza di confessarli; il padre Campaya medesimo ne racconta il fatto con due sue lettere nella seguente maniera². Dice dunque, che tanto il discretorio di Terra Santa, quanto i gesuiti e cappuccini, i quali quando esso era in Roma aveano pubblicato, ch' era stato mandato in galera, vergognandosi di vederlo giustificato presso la sagra congregazione, e sdegnati di vedere tanto frequentata la sua chiesa, non hanno lasciato mezzi intentati per fargliela chiudere e per farlo partire da Damasco, spargendo, che gli riuscì di evitare in Roma il meritato castigo per l'impegno del re di Spagna e per una quantità di documenti falsi, coi quali ingannò la sagra congregazione; ma che al presente non gli gioverà veruna protezione. Che a questo fine il padre guardiano di Gerusalemme, ora presente in Roma, si è sforzato in tutti i modi d' impedire la missione in Damasco e di farne uacire esso padre Campaya, coll' idea di farlo im-

barcare, giungendo a qualche porto, per Spagna, senza fare alcuna stima nè del decreto dalla sagra congregazione emanato per la sua reintegrazione, nè degl' ordini del signor cardinale Cozza di chiara memoria allora generale, co' quali ne comandava l'esatta osservanza; ond' esso si vidde costretto a declinare la giurisdizione del detto guardiano. Che da tutte queste cose accesa sempre più l'emulazione e l'invidia de' sudetti, non hanno lasciato di farla comparire in tutte la congiunture, ancorchè ne andasse di mezzo il pregiudizio de' cattolici di Damasco. Che in fatti giunto il giorno della portuncula ai 2 di agosto, niuno de' missionarj, benchè da esso pregati, volle andar a confessare nella sua chiesa, ond' egli si prevalse di otto confessori greci, i quali in quell' occasione confessarono seicento persone. Per lo che vedendo il patriarca il grave danno, a cui per tal' indebita emulazione de' missionarj restavano esposte le anime de' suoi melchiti, diede ordine, che niuno potesse confessare i medesimi senza l'approvazione del padre Campaya suo procuratore³. E in fine conchiude, che i detti missionarj si erano dati a subornare la gente ignorante per firmare le loro lettere, e che però si proceda con gran cautela nel prestar fede alle medesime.

PUNTO X.

Si espone la controversia tra Basilio vescovo di Paneade ed Ignazio arcivescovo di Tiro e Sidone, circa la giurisdizione nella diocesi di Saida.

Morto Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, conforme si è già detto distintamente di sopra nella serie storica, i capi de' Melchiti cattolici di Saida e i missionarj col console francese richiesero dal patriarca Atanasio, che volesse deputare per vicario di quella chiesa don Vehebe sacerdote cattolico, o don Serafino, oggi Cirillo, con animo di farne poi arcivescovo o il detto Serafino o don Gabriele Finàn, oggi Basilio. Ma non avendo Atanasio per suoi motivi inclinato nè per l'uno nè per l'altro, fece vicario di Saida Ignazio discepolo anch' esso, come erano i tre sopradetti, del defunto Eutimio, ma non molto impegnato nella variazione de' riti.

Simile deputazione fu causa, che i detti cattolici ricorsero all'emir de' Drusi, e col di lui braccio fecero da tre vescovi di diverse nazioni ordinare Basilio per vescovo di Paneade, chiesa distrutta e suffraganea di Saida, non avendo voluto Serafino farsi consecrare nello stesso tempo da quelli, sperando di esser consecrato da Atanasio medesimo, il che poi non seguì.

Infanto venuto a morte indi a poco tempo anche Atanasio, monsignor Gabriele Eva, allora ablegato apostolico in quelle parti, lo persuase a detestare la sua passata prevaricazione, ed in comprova del suo ravvedimento l'indusse ad ordinare tre sacerdoti melchiti cattolici per vescovi di tre chiese allora vacanti, cioè il sudetto Ignazio per Tiro e Sidone, Macario per Balbec o Eliopoli, ed un' altro Ignazio per Emessa; come pure a benedire il sopradetto Basilio di Paneade e Gerasimo di Aleppo da lui prima scomunicati.

Basilio in questo mentre avendo fissata la sua residenza nel monastero di San Salvatore, che è nel paese de' Drusi e nella parte montana della diocesi di Saida, cominciò a pretendere di aver esso la giurisdizione, non solamente sopra la detta parte montana, ma anche sopra la stessa città di

¹ Lettera del padre Campaya n° 818.

² Lettere del padre Campaya n° 812 e 813.

³ Lettera di Cirillo Serafino n° 807, accenna l'appellazione del padre Campaya.

Saida, come vero e legittimo successore di Eutimio, benchè consecrato col titolo della chiesa di Paneade; dove all'incontro Ignazio allega in suo favore la propria consecrazione fatta d'ordine di Atanasio espressamente in arcivescovo di Tiro e Sidone, e il pacifico possesso della chiesa medesima dal di della sua ordinazione. Cagionando adunque una tal controversia, divisione pernicioso nel popolo, fanno ambedue istanza, che la sagra congregazione pronunzi sopra di essa la sua decisione.

Le ragioni pertanto, che si adducono per la parte d' Ignazio, altre non sono in sostanza, ch' egli, come si è accennato, fu legittimamente eletto arcivescovo di quella chiesa dal legittimo patriarca, e che avendo trasmessa la sua professione di fede alla sagra congregazione, la di lui elezione fu confermata dalla santa sede. Che Basilio non può pregiudicarlo, essendo ordinato al solo titolo di Paneade. Che la di lui intrusione nel governo del monastero di San Salvatore e di una parte della sua propria diocesi è fomentata da alcuni del clero e popolo propensi con esso alla mutazione de' riti e de' digiuni, là dove egli sostiene esattamente le antiche lodevoli consuetudini, a tenore de' decreti di Roma. E che la sua oppressione nasce dalla propria povertà, dove all'incontro Basilio profondendo continuamente del denaro ai Drusi, si mantiene e si dilata col loro aiuto in un indebito possesso contro la disposizione de' sagri canoni¹.

All'incontro per la parte di Basilio si allega, in primo luogo, ch' egli è stato eletto dalla maggior parte del clero e popolo, che desideravano di esser governati da un prelato cattolico, come dice costare da autentici istrumenti; e che per questo, a fine di prevenire, che Atanasio non desse loro un vescovo eretico o non eletto da essi, lo fecero consecrare da tre vescovi cattolici col consenso de' governatori del monte Libano, e dell'emir de' Drusi e de' suoi senatori; là dove Ignazio fu eletto da Atanasio scismatico ed eretico, o almeno sospetto².

2° Che la sua ordinazione è anteriore di sette mesi a quella d' Ignazio, ed è stata approvata e confermata da Cirillo odierno patriarca cattolico³.

3° Perchè i cattolici di Saida non hanno voluto ricevere Ignazio, nè prestargli ubbidienza, dicendo di aver già il loro vescovo, quale non possono ripudiare⁴.

4° Perchè Ignazio è cattolico di sola apparenza, benchè abbia mandata la sua professione a Roma. Intorno a che il padre Luigi Antonio da Casalmaggiore minore osservante di Terra Santa scrive apertamente, che Ignazio è veramente eretico, avendo esso sperimentato per tale in molti discorsi, ma che non si scuopre del tutto, pensando di essere politico. Giovanni Aminione alunno della sagra congregazione riferisce, che sparla della chiesa occidentale, e che dipende dai patriarchi scismatici, ricevendo ed eseguendo i loro ordini. E don Giuseppe Papilla, alunno anch'esso, attesta che a parere di molti missionarj esso Ignazio non cammina rettamente: e la ragione principale di tutti i detti informanti, come pure di Eutimio di Fersol e de' sacerdoti melchiti, che seguono Basilio, si è, che il detto Ignazio ha levata dal canone la com-

memorazione del papa, e commemora pubblicamente i patriarchi scismatici; aggiugnendo i detti sacerdoti, che ha in oltre abrogata dal simbolo la parola *Filioque*, ed ha proibito al popolo il pio uso di genuflettere nella chiesa: cose tutte, che a sufficienza dimostrano la di lui doppiezza e falsa credenza⁵.

E quanto alla commemorazione di Silvestro e degli altri patriarchi scismatici, Ignazio medesimo nelle sue lettere dirette alla sagra congregazione non nega di farla; ma allega per iscusar il suo timore d'incorrere l'indignazione de' medesimi, di modo che s'inducano a scacciarlo dalla sede arcivescovile, ed a sostituirvi un vescovo scismatico, il che sarebbe di sommo pregiudizio alla fede cattolica: quel timore gli sembra tanto più ragionevole, quantochè Silvestro aveva sospeso per la ragione, ch'egli non erasi trovato con gl'altri vescovi ad aburrare i cinque articoli stabiliti dal concilio Fiorentino, de' quali dice, inculcar esso continuamente la professione. Oltre a che soggiugne, non potersigli imputare a colpa la detta commemorazione de' patriarchi scismatici, quandoche il defunto Eutimio commemorava ogni giorno Cirillo seniore e gl'altri patriarchi greci, senza che alcuno de' missionarj ne lo riprendesse giammai. Onde conchiude supplicando d'essere scusato: ch'è si rimedi ai disordini, che nascono dalla competenza di Basilio e de' suoi seguaci: o che gli si dia facoltà di rinunziare il suo grado e la diocesi; non lasciando di accennare il sudetta Papilla sul proposito della mentovata commemorazione, ch'esso Ignazio è pronto a lasciarla, quando la sagra congregazione gliel'ordini, giacchè al parere de' missionarj non si acquieta⁶.

In ordine però a Basilio è sempre da riflettersi, ch'esso è tenacissimo delle riforme de' riti fatte dal defunto Eutimio suo maestro, e delle consuetudini da lui introdotte, conforme si è altrove distintamente narrato: spiegandosi i sacerdoti suoi seguaci, che appunto a fine di farle mantenere, lo avevano eletto dopo la morte di quello, riguardando essi e il popolo *le di lui dottrine* (sono le loro stesse parole) *come dogmi di fede*; e confessando esso medesimo di aver permesse al popolo le dette consuetudini e riforme, le quali, a suo dire, *non contengono cosa alcuna contro il santo vangelo o contro la fede della cattolica chiesa, anzi sono coerenti a ciò, ch'ella fa*⁷.

Quindi è, ch' Eutimio di Fersol, considerando, che il popolo e il clero, massime delle montagne, essendo uniti non meno in custodire le dette riforme, quali non possono lasciare senza pericolo, che in non volere sopra di se altro prelato che Basilio, insinua, che si conceda a questo almeno la parte montana della diocesi di Saida; come ne prega pure don Stefano Atallà monaco basiliano: alla qual dismembrazione di diocesi ripugna Ignazio, non solo per le sopraddotte ragioni, ma altresì per il motivo, che smembrandosi dalla sua giurisdizione le montagne, non gli rimarrebbe luogo sicuro da ricoverarsi in congiuntura di qualche persecuzione, come faceva il defunto Eutimio⁸.

¹ Lettere d' Ignazio di Tiro e Sidone n° 88, 132, 133, 134, 135, 136, e di Giovanni Costantini n° 187 e 189.

² Lettere di Basilio n° 136, di Eutimio di Fersol n° 143, di Giovanni Aminione n° 201.

³ Lettere di Basilio n° 138, e di Cirillo n° 123.

⁴ Detti n° 126 e 128, e lettera d' Eutimio di Fersol n° 144, del padre Stefano Atallà n° 237, di Giovanni Aminione n° 201, di Giuseppe Papilla n° 206.

⁵ Lettere d' Eutimio di Fersol n° 143, 144, e di Cirillo n° 123, del padre Luigi Antonio da Casalmaggiore n° 167, di Giovanni Aminione n° 201, di don Giuseppe Papilla n° 204, 205, 206, de' sacerdoti melchiti seguaci di Basilio n° 215.

⁶ Lettere d' Ignazio di Tiro e Sidone n° 134 e 135, e di don Giuseppe Papilla n° 204, 205 e 206.

⁷ Lettere de' sacerdoti melchiti seguaci di Basilio n° 215, e di Basilio medesimo n° 136.

⁸ Lettere d' Eutimio di Fersol n° 144, di don Stefano Atallà n° 237, 239, e d' Ignazio di Tiro e Sidone n° 134.

Supplemento al punto X in ordine alla controversia tra Basilio ed Ignazio per la diocesi di Sidone.

Le ragioni, che vengano rappresentate dal Aminione intorno a questa controversia¹, tutte sono a favore di Basilio.

E primieramente circa la di lui elezione dice, che questa fu anteriore di sette mesi a quella d' Ignazio (il che è fuor di dubbio): e che in tanto fu eletto, in quanto che il popolo cattolico avendo veduto, che il patriarca Atanasio, sospetto allora di doppia fede, avea ricusato di consecrare don Serafino Tanas in arcivescovo di quella chiesa, ragionevolmente temette, che vi fosse intruso un qualche prelado o non cattolico o non gradito. Che la detta elezione fosse legittima e fatta da chi aveva il diritto di farla, pare all' esponente, che sia ciò indubitato, spettando l' elezione del nuovo prelado al popolo della chiesa vacante.

Che poi questa fosse veramente fatta dal pieno consenso del popolo, lo prova primo col testimonio de i tre prelati, che consecrarono il detto Basilio, i quali nel loro attestato dicono: *Ci fu offerto dai religiosi del convento e da una gran moltitudine di popolo il nostro diletto figlio don Gabriele Finon, per esaltarlo dalla dignità sacerdotale all' episcopale, ecc.* Secondo con un altro documento de' monaci di San Salvatore, in cui si dice: *Ci siamo congregati nella chiesa di San Salvatore, ed uniti con un solo parere, volere ed intenzione, abbiamo accettato monsignor Basilio per nostro vescovo e di tutto il territorio, secondo l' elezione antecedente, da noi per lui fatta, e dalla diocesi sudetta*². Se dunque dai monaci e popoli del vescovado di Sidone fu offerto ai tre vescovi consecranti questo prelado per esser ordinato vescovo, certo è, che doveva esser loro. Nè osta, che essendo la chiesa di Sidone unita con l' altra arcivescovile di Tiro, il solo popolo della prima abbia eletto il prelado, perchè essendo l' isola di Tiro distrutta, ricade l' elezione al popolo e territorio di Sidone, ritenendone il vescovo pro tempore di Sidone il solo titolo, come di chiesa arcivescovile, di cui quella di Sidone è suffraganea.

Nè meno osta, che il detto Basilio sia stato consecrato a titolo della chiesa di Paneade, che anzi dal fatto medesimo, a parere dell' esponente, si prova, che sotto quel titolo fu consecrato per Tiro e Sidone. E per provare un tal intento porta le parole, colle quali fu concepita l' istanza fatta alla santa sede per la sanatoria, di cui si è parlato di sopra, che sono le seguenti: *Vedendo i cattolici di Tiro e Sidone e de' paesi circonvicini, ch' era passato a miglior vita monsignor Eutimio, e desiderando di avere prelati cattolici, che gli reggessero, procurarono per mezzo dell' emir de' Drusi di far ordinare l' oratore (Basilio) vescovo di Paneade*³. E da queste parole deduce, rendersi chiaro, che gli elettori erano di Tiro e Sidone, mentre non avrebbero potuto eleggere un vescovo per altra diocesi, come era quella di Paneade, ne avrebbero potuto esser da lui governati, essendo pastore di altro ovile. Si deve dunque inferire, che sotto il nome di Paneade intesero Tiro e Sidone.

Quale poi sia stato il motivo di questa variazione di nome, si spiega. Certo è, che il defunto Eutimio non si accordava col patriarca Atanasio: onde persuadendosi i diocesani di Sidone, che quel patriarca non avrebbe condisceso, che uno de' dis-

cepoli di Eutimio fosse eletto per loro vescovo, lo coprirono col titolo di un vescovado distrutto e messo in abbandono, com' era quello di Paneade, acciò il patriarca non avesse motivo di tanto sdegnarsi: così pure perchè sapevano, ch' esso patriarca non l' avrebbe consecrato, lo fecero ordinare dai tre sopradetti prelati.

Si conferma maggiormente l' assunto col riflettere, che per farlo ordinare fu implorato il mezzo dell' emir de' Drusi: imperciocchè non essendo padrone di Paneade l' emir, ma bensì un altro principe di nazione diversa, non avrebbe potuto dare ai Sidonesi questa soddisfazione, ma questi avrebbero dovuto ricorrere a quell' altro. Se dunque ricorsero all' emir, chiaro ne risulta, che intesero di eleggere veramente Basilio per Tiro e Sidone: e che il titolo di Paneade fu una mera apparenza.

Si aggiunge in oltre, che nella lettera pastorale di Cirillo, come eletto patriarca, ai diocesani di Tiro e Sidone, si leggono le seguenti espressioni: *Prima che fossimo ordinati, sollevammo il nostro fratello monsignor Basilio per arcivescovo nel convento di San Salvatore, e gli consegnammo la diocesi, ch' era in potere di monsignor Eutimio nostro zio... e dopo che fummo eletti per patriarca di Antiochia, mandammo a confermarlo, che fosse arcivescovo sopra a tutta la diocesi, che possedeva il nostro zio*⁴. La diocesi, che possedeva Eutimio, era l' arcivescovado di Tiro e Sidone. Dunque essendo questa consegnata a Basilio, esso, e non altro, n' è il vero e legittimo prelado.

Non ostando, che non abbia preso pubblicamente il possesso nella città di Sidone, perchè non ha potuto ciò fare a causa del comandamento emanato contro di lui da Costantinopoli come cattolico per istigazione de' scismatici. Per altro il popolo di quella città lo riconosce per suo vero prelado, somministrandogli settimano le decime, come fanno pubblicamente i popoli di tutto il territorio, dal quale egli è in pacifico possesso, riverito, amato e difeso da quei duci infedeli, risiedendo nel convento di San Salvatore, ed impiegando tutte le sue entrate nel condurre a fine la gran fabbrica del medesimo⁵.

Finalmente pare, che di poco peso sia a favore d' Ignazio l' esser egli stato consecrato dal legittimo patriarca: si perchè nè prima nè dopo della sua consecrazione, è stato mai accettato da quei popoli: si perchè è stato consecrato ad istanza di un solo, e questo scismatico: si perchè fu sempre contrario al defunto Eutimio, comunicando tutti gl' affari di quello al patriarca Atanasio suo nemico; si in fine perchè è uomo di poca dottrina e di fede vacillante.

Che però l' Aminione si avvanza a suggerire, che per dar riparo ad un tanto disordine (essendo già quattro anni, che il popolo di Sidone non sente messa, nè accetta i sacramenti da Ignazio, portandosi perciò o dai Maroniti, o dai Francesi, o al sudetto convento di San Salvatore, o a certi villaggi), stimerebbe sano espediente, che s' ingiugnesse al patriarca di trasferirlo ad altro vescovado vacante, o al primo, di cui si darà la vacanza.

PUNTO XI.

Si tratta della professione eretica letta da don Giovanni Costantini melchita, e sue discolpe.

Dopo aver terminato il corso de' studi in collegio Urbano, don Giovanni Costantini, greco mel-

¹ Detta esposizione di don Giovanni Aminione n° 248, punto 8.

² Fede de' vescovi Elia, Abramo e Neofito n° 397, ed attestato de' monaci detto n°.

³ Copia della sanatoria della consecrazione di Basilio n° 300.

⁴ Lettera pastorale di Cirillo Serafino n° 271.

⁵ Lettera di Policarpo abate de' monaci di San Salvatore n° 289.

chita di Aleppo, non potendo restituirsi senza pericolo alla patria, a causa della persecuzione insortavi contro i cattolici, fu dalla sagra congregazione mandato in Laodicea, scèciò ivi si trattasse sotto la direzione di quei missionarj minori osservanti riformati, finché mitigandosi o cessando la detta persecuzione, potesse riportarsi alla sua casa nativa.

Giunto nel 1725 in Laodicea, vi contrasse amicizia con quel vescovo greco scismatico, e saputo essersi reso noto il suo arrivo a Silvestro, stimò bene di scrivergli, e ne riportò una cortese risposta, nella quale però venivagli da esso Silvestro inasinuato, che non si facesse trovare in Aleppo alla di lui venuta, e che però ritornasse a Laodicea, dond' erasi partito per visitare occultamente nella patria i suoi congiunti.

Fu questa, come fece conoscere l'effetto, un'arte sopraffina per opprimerlo con maggior sicurezza, mentre l'aveva in concetto (benchè falso) di parziale del suo emolo Cirillo¹.

In fatti giunto in Laodicea, un capigi spedito con soldati dal detto Silvestro lo fece catturare, e carico di catene rinchiudere nel castello, donde esso Costantini ebbe modo di far penetrare al superiore della missione un biglietto pieno di sentimento e di costanza cattolica.

Durò la sua prigionia, com'egli medesimo rappresenta, sessantatré giorni, sempre vessato da seguaci di Silvestro a leggere l'empia professione ereticale da esso proposta; ma ricusando egli costantemente di macchiarsi con un sì grave reato, fu trasportato in Aleppo alla presenza di Silvestro medesimo, il quale minacciatolo alla prima di degradarlo e consegnarlo al braccio secolare, l'interrogò della sua fede; e udito risponderli secondo i dogmi cattolici, lo fece di nuovo strettamente carcerare, dandogli due giorni di tempo a risolversi di fare la detta falsa professione².

Passati i due giorni, e interrogato di nuovo senza profitto, fu mandato al giudice turco, ed ivi accusato alla presenza di numeroso popolo d'esser seguace del papa, fu sentenziato di doversegli radere la testa e la barba, e procedersi contro di lui secondo la legge turchesca.

„Mi fecero (sono le sue stesse parole) ritornare in carcere; e poscia dopo grandissime turbolenze e diversi impegni, e grandissime promesse di denari sono convenuto col patriarca di leggere l'empia carta, non già per crederla (del che Dio me ne guardi), ma soltanto per far testificar la gente, che ognivoltachè mi verranno approvate queste cose e propositemi da credere come articoli di fede dai santi padri, io di tutto cuore le terrò per tali; e se io le approverò altrimenti, il patriarca lascerà ogni cosa in disparte, e crederà ai santi padri in tutto quello, che i santi padri abbiano scritto. E di fatto io, per non scandalizzare i popoli, così gli ho parlato: Io vi ho narrato queste cose per certi motivi; se poi domandate la sentenza do ad esse, vi rispondo di dar quella sentenza, che le abbiano data i santi padri, come è Giovanni Crisostomo, Basilio ecc. E ciò ho aggiunto in presenza del patriarca e del popolo queste parole: Se mi permetterà il signor Iddio, presto vi spiegherò più chiaramente, che cosa sentano i santi, e che sento io della qualità delle cose lette.“

Restò poi per più di due mesi nella casa medesima di Silvestro, durante il qual tempo questi non volle mai entrar seco in questione della fede, conforme erasi pattuito, ma cercò sempre di dar ad

intendere al popolo, a fine d'ingannarlo, d'aver convinto il Costantini: che però egli ad oggetto di togliere simile impressione dal detto popolo, non volle (secondo che scrive) mai celebrare con quello, nè entrar mai per tutto l'accennato tempo nella sua chiesa, nè accettar mai grado, dignità, rendita, o donativo di veruna sorte; ma all'incontro non desistè mai di confermare in privato nella vera religione i cattolici, essendogli riuscito di ridurre alla santa fede il maestro e il segretario di Silvestro con altri, di modo che avea concepita speranza di conseguire col mezzo loro il ravvedimento di Silvestro medesimo³.

Intanto coll'abbandono di tutto il suo, fuggì al monte Libano, e rammaricato, che alcuni del popolo e gl' stessi missionarj, mal intesi del fatto, avessero detto e scritto, ch'egli fosse caduto nell'eresia di Silvestro, per le condizioni fatte con esso lui; egli per levare ogni scandalo scrisse molte lettere in diverse città della Soria e della Fenicia, palesando con esse tutto ciò, ch'eragli occorso col pseudo-patriarca, e come il fatto sia lecito (sono suoi precisi termini) *per essere, o un' utilità grande, o un' inganno curioso, onesto, secondo la coscienza, e non contrario alla fede*⁴.

In questi sentimenti vedesi dalle posteriori sue lettere, e da quelle, che altri hanno scritto su tal particolare, aver egli perseverato anche dopo giunto in Saida, dove stiede per qualche tempo ricoverato tra i cappuccini, e poi in casa di quell'arcivescovo Ignazio esercitando l'uffizio di paroco e predicatore; finchè odiato da cattolici per la detta sua professione fatta in Aleppo, si era risoluto di tornare al monte Libano per passare in Egitto⁵.

Queste scuse però arrivate fin' al segno di sostener egli con filosofiche cavillazioni di non aver peccato nè pur venialmente non vengono in verun conto ammesse dal padre Doroteo custode de' cappuccini, per lo scandalo, che con quel fatto così pubblico e notorio ha egli apportato; massime che, al riferire de' sacerdoti ed altri melchiti e soriani di Damasco, simili suoi pretesti sono stati d'inciampo a molti, che a sua imitazione hanno letta la stessa falsa professione. Ond'è, che si fa istanza che la sagra congregazione prenda circa al detto Costantini quell'espedito, che stimerà convenevole⁶.

Supplemento al punto XI in cui si tratta di don Giovanni Costantini.

Don Giovanni Costantini con sue lettere di agosto e settembre dell'anno passato notifica⁷, che vedendo di non poter ritornare in Aleppo, o in altre parti della Soria, attesi i turbidi, che vi continuano in materia di religione, col consiglio del console di Francia in Saida si è trasferito al Cairo, luogo per lui di maggior quiete e sicurezza; dove è stato per alcuni giorni alloggiato nell'ospizio de' cappuccini, e poi collocato nella contrada de' francesi. E perchè trovasi ridotto in miseria, nè può mantenersi senz'assegnamento, chiede di esser deputato a far la scuola per i fanciulli di varie nazioni, nel modo che l'esercitava il defunto don Giuseppe Dimanù abissino, e con lo stesso annuo stipendio di cinquanta scudi annui, che quello

¹ Lettera di Giovanni Costantini n° 187.

² Idem n° 187.

³ Lettere di Giovanni Costantini n° 188, 189, 190, del padre Doroteo custode de' cappuccini n° 179, di don Giuseppe Papilla n° 207, 208, di Mansur n° 221.

⁴ Lettere del padre Doroteo suddetto n° 179, di Pietro Simonetti n° 199, e de' Melchiti e Soriani di Damasco n° 224.

⁵ Lettere di don Giovanni Costantini n° 310 e 311.

¹ Lettera del padre Gaudenzio dal Zuccaro n° 208.

² Lettera di Giovanni Costantini n° 186.

godeva da questa, sagra congregazione; per il qual intento viene raccomandato dal padre Giuseppe della Carità custode de' sopradetti cappuccini francesi¹.

RUNTO XII.

Si esamina la sottoscrizione dei Melchiti cattolici di Aleppo alla formola eretica della professione di fede, proposta dal patriarca greco di Costantinopoli.

Abbiamo veduto sopra nella serie istorica, che ottenuti da Silvestro nuovi firmami favorevoli, i Melchiti di Aleppo temendo d'incorrere in una nuova persecuzione tanto più grave della passata, quanto più era contro di loro irritato il pseudo-patriarca, pensarono di sottrarsi ad ogni pericolo con sottomettersi alla giurisdizione di quello di Costantinopoli; ed abbiamo altramente veduto, che proposta in suo nome dal vescovo scismatico da esso mandatovi una formola eretica, da professarsi e sottoscrivere da tutti gl' ecclesiastici e dai principali della nazione melchita, con gravi minacce per il caso, che ricusassero di professarla; pensarono di esimersi da ogni travaglio per mezzo di un ripiego equivoco, quale fu, di sottoscrivere la detta formola (senz'obbligo però di leggerla in pubblica chiesa) in questi precisi termini: *Io N. N. confesso, che questa è la fede della chiesa orientale.*

Avanti però di mettere in esecuzione simile temperamento, che veniva riputato per lecito da Germano vescovo per altro zelantissimo de' Maroniti, richiesero il parere de' missionarj; ma essendo questo stato vario, attesochè i religiosi di Terra Santa e i carmelitani scalzi erano per la parte affermativa, e i gesuiti e cappuccini per la negativa, ricorsero al console di Francia, il quale convocò i quattro superiori de' missionarj sudetti, acciò consultassero su la materia; ma nulla si profitto da tal consulta, perchè ciascuno rimase nella propria opinione. Contuttociò i sacerdoti cattolici, a riserva del solo Salomone con un suo figlio, eleggendo la sentenza più comoda, maggiormente che aggiugnendosi al parere favorevole de' due superiori di Terra Santa e de' carmelitani scalzi il sentimento consimile del sopradetto vescovo maronita, il partito affermativo superava il negativo, subito si portarono a sottoscrivere la detta formola eretica, non essendovi mancati alcuni, che la sottoscrissero ancora senza veruna restrizione².

Trasmesse poi queste sottoscrizioni al patriarca di Costantinopoli, lodò molto e approvò il fatto, ricevuto da esso per una vera professione di fede conforme a' suoi sentimenti; e dichiarò scomunicato il detto Salomone come contrario alla sua fede, riservandone a sè stesso l'assoluzione.

Questa approvazione dell'eretico patriarca, in vece d'illuminare quegli erranti cattolici, gli accendè maggiormente, mentre non solo non reclamarono, nè si protestarono, ch'egli avesse mal'interpretati i loro sentimenti, e che avesse accettata la loro sottoscrizione come un'abjura della cattolica fede; ma contenti del successo, i sacerdoti gli scrissero una commune lettera, dandogli il titolo di patriarca ecumenico, ringraziandolo della sua benevolenza verso di essi, e promettendogli una fedele e stabile ubbidienza. Alla qual lettera egli rispose benedicendoli, ed esortandoli a perseverare nella fede della chiesa orientale³.

¹ Lettera del padre Giuseppe custode de' cappuccini n° 309.

² Lettere del padre Angelico da Gazolo superiore di Terra Santa n° 169, e del padre de' Busy superiore de' gesuiti in Aleppo n° 257.

³ Detta lettera del padre Busy n° 257.

Il padre guardiano di Terra Santa, informato di tutto il successo, si è opposto a simil sorta di pericolosi ripieghi, inculcando a' missionarj di quella custodia, che in niuna maniera consiglino ai cattolici tali equivocaioni, che portan seco la dissimulazione della professione della fede ortodossa⁴.

Essendo però molti di quei medesimi, che fecero la sudetta sottoscrizione, ed altri di quegli stessi, che la riputarono lecita, caduti in qualche angustia di coscienza per gli effetti a quella susseguiti, si prepongono a risolverli i seguenti due dubbj:

Primo. Utrum exigente patriarcha schismatico, aut eius nomine episcopo vicario subscriptionem formulae haereticæ, quæ continet errores a sacro concilio Florentino damnatos, liceat presbytero graeco, aut alii catholico huic formulae subscribere, cum hac restrictione: *Ego N. N. credo et affirmo, hanc esse fidem orientalis ecclesiae*.

Secundo. Casu quo talis subscriptio illicita fuerit: an illi, qui consuluerunt hanc subscriptionem tanquam licitam, et illi, qui hoc consilium secuti fuerint, de protestatione falsae sectae et scandalo excusari possint⁵.

In ordine al primo dubbio, le ragioni della parte affermativa sono⁶:

1° Che la sottoscrizione, della quale si tratta, con quella restrizione: *Credo et affirmo hanc esse fidem ecclesiae orientalis*, non è altro, che una semplice asserzione dello stato della chiesa orientale, *sicuti nunc est*, cioè scismatica ed eretica, ed essendo una proposizione *in se vera, valtem in aliquo vero sensu*, può lecitamente usarsi.

2° Nè vale in contrario il dire, che tal proposizione sia una tal quale tergiversazione, mentre non è adeguata alla fetizione del patriarca: e che perciò in materia di fede non è lecita: perchè si risponde, che se il patriarca scismatico pondererà bene quella sottoscrizione, vedrà, ch'essa è una vera e diretta riprovazione de' suoi errori, imperocchè *exceptio firmat regulam in contrarium*: e però quando si asserisce, *hanc esse fidem ecclesiae orientalis*, sufficientemente si viene a dire, che non è la fede della chiesa universale. Oltre di che, secondo i dottori, non è assolutamente vero, che in materia di fede non possiamo servirci di qualche tergiversazione.

3° Se questo temperamento non si permette, viene ad essere inevitabile una nuova persecuzione, per la quale, oltre ai danni temporali, saranno esiliati i sacerdoti, e i secolari cattolici privi della loro assistenza, saranno più esposti agl'insulti degl'eretici.

4° L'esimersi con un mezzo lecito da una grave vessazione, è cosa lecita: atqvi l'uso di una proposizione vera è un mezzo lecito: dunque i Greci cattolici servendosi della detta proposizione nel caso, del qual si tratta, non peccano.

5° Non fa forza in contrario, non sembrar lecito di usare in materia di fede alcuna proposizione, la quale quantunque aliunde sia vera, non fa però al caso; essendo che *interrogatus de fide ab habente potestatem tenetur veram fidei confessionem facere*. Perchè si risponde, primieramente, che il precetto di confessare esteriormente la fede è precetto affermativo, che obbliga sempre, ma non per sempre. In secondo luogo assolutamente si nega, che i Greci di Aleppo siano stati interrogati della lor fede nel caso proposto, mentre è indubitato, che

⁴ Lettera del padre guardiano di Terra Santa n° 247.

⁵ Detta lettera del padre Busy n° 257.

⁶ Detta lettera del padre guardiano di Terra Santa n° 247.

⁷ Vedi i fogli canonici al detto n° 169, intitolati: *Doctrina del padre provinciale de' carmelitani scalzi in Aleppo.*

il patriarca di Costantinopoli gli volle assolutamente costringere e sfornare con gravi penè e minacce ad accettare e professare i suoi errori. Essendo dunque due cose assai diverse l'esser interrogato della propria fede, e l'esser violentato *simpliciter, et sine ulla interrogazione et responsione*, ad accettare una falsa setta, ne viene, che i sopradetti cattolici coll'uso della sopraccennata proposizione vera, o pur anche tergiversazione, hanno potuto lecitamente esimersi dall'indicata grave vessazione.

6° Secondo la dottrina di san Tomaso (1° II°, qu. 3, art. 2, ad 3), *si ex manifesta fidei confessione requatur turbatio infidelium, non vero utilitas fidelium, non est laudabile in tali casu fidem publice confiteri*. Ma nel caso proposto, dalla manifesta confessione di fede sarebbe derivata indubitamente non solo molta turbazione a scismatici, ma di più gravissimi danni spirituali e temporali a cattolici. Dunque i cattolici nel caso, del qual si parla, non erano tenuti a confessare manifestamente la lor fede.

7° Non rilieva poi il replicare, che da questa taciturnità de' cattolici sia derivato qualche scandalo ai più ferventi. Perchè si risponde, che ottimo sarà per essi, se conserveranno i lor fervore per un'occasione più opportuna, cioè per quando venissero ricercati personalmente. Potendosi inoltre addurre con san Tomaso (*loco cit.*) la risposta, che fece il salvatore ai discepoli, quando gli dissero, che i farisei *audito eius verbo scandalizati sunt*, cioè: *Sinite illos, scilicet turbari* (Matth. XV).

Le ragioni all'incontro per la parte negativa sono le seguenti:

1° Che una tale affermazione, o testimonianza: *Affermo hanc esse fidem ecclesie orientalis, considerata ut sic*, è falsa, ingiuriosa ai padri orientali, e quanti cattolici di diverse nazioni sono attualmente in Oriente, che hanno i loro pastori cattolici, e che rappresentano la vera chiesa orientale, o una porzione della chiesa universale in Oriente.

2° Che la detta sottoscrizione è una vera negazione della fede; imperocchè il sacerdote greco, il quale sottoscrive nei detti termini: *Credo et affirmo etc.*, essendo un membro della chiesa orientale, nell'atto stesso, che afferma, *hanc esse fidem ecclesie orientalis*, asserisce parimente, che questa è la sua fede.

3° Che questa restrizione fatta nel fine della formola eretica, ancorchè si restringesse alla sola radunanza degl'eretici, tanto non distrugge, nè debilita le precedenti parole della formola stessa, colle quali il sacerdote, che sottoscrive, asserisce di credere e professare gl'errori in essa contenuti, essendochè la formola cominciando così: *Ego infra scriptus credo et profiteor etc., Spiritum sanctum a solo Patre procedere*; quando nella sottoscrizione dice: *Credo et affirmo, hanc esse fidem ecclesie orientalis*, non ritratta l'eresia, ma maggiormente la conferma.

4° Che quelli, da quali viene esatta la sottoscrizione della detta formola, sono pubblicamente interrogati *de fide a persona publica auctoritatem habente*; essendochè il patriarca per mezzo del suo vicario inquire della fede de' sacerdoti di Aleppo, se siano cattolici o no, e comanda, che o rispondano per iscritto della lor fede, o sottoscrivendosi alla formola proposta professino di aderire alla setta de' Greci. E in questo caso, chiunque è pubblicamente da persona pubblica interrogato *de fide*, è tenuto anche con pericolo della vita a

professare espressamente la fede; e la proposizione contraria è tra le condannate dal venerabile Innocenzo XI al numero 18: *Si a potestate publica quis interrogatur, fidem ingenuis confiteri, et Dei et fidei gloriosum consulo; tacere ut peccaminosum per se non damno*.

5° Finalmente che per questa sottoscrizione, si detrae all'onor di Dio, si fa ingiuria alla cattolica religione, ne cavillano gl'eretici, se ne sdegnano i buoni cattolici, la fede è in pericolo, i deboli se ne scandalizzano, non sapendo che cosa debbano credere, vedendo i loro sacerdoti tergiversar nella fede, e professare con atto pubblico, che gl'errori proposti sono la fede della chiesa orientale. Anzi i medesimi sacerdoti, che hanno sottoscritto, si trovano in pericolo di perversione, stantechè la loro sottoscrizione, che pensavano essere stata lecita, gl'ha indotti in altri manifesti peccati contro la B fede, disponendosi ad assuefarvisi.

Quantò poi al secondo dubbio, cioè: *An illi, qui consulerunt hanc subscriptionem tanquam licitam, et illi, qui hoc consilium secuti fuerint, de protestatione falsas sectas et scandalo excusari possint*, — quei, che tengono l'opinione negativa, adducono le infrascripte ragioni, oltre a qualcuna, che si è già toccata in ordine al primo dubbio.

1° Che la detta sottoscrizione è una testimonianza, che approva una falsa setta: imperocchè i patriarchi scismatici se ne serviranno per provare, che i loro errori sono la vera fede della chiesa orientale ricevuta dagli apostoli, e riterranno con ciò in errore o pervertiranno i loro sudditi.

2° Che la detta sottoscrizione, tanto *ex instituto suo* quanto *ex intentione* di chi l'esige, è un segno protestativo di falsa setta, per il quale s'intende, che i sacerdoti greci sottoscrivendo, rinunzino alla religione cattolica, e professino l'eresia de' Greci. E perciò chi sottoscrive la formola eretica, professa l'eresia in quella contenuta, se non esprime con parole esplicite di non aderire alla medesima formola.

3° Che in nessun caso è lecito di usare tali equivocazioni, che facciano sembrare, che chi le usa neghi la fede: e nel caso nostro il patriarca di Costantinopoli si è dato a credere, che i sottoscritti alla sua formola abbiano rinunziato alla fede cattolica; mentre ha ammessa la loro sottoscrizione come una loro vera professione della sua falsa setta, maggiormente che non hanno poi reclamato in contrario.

4° Che essendosi esatta questa sottoscrizione in odio della cattolica fede, quei che l'hanno fatta hanno prevaricato contro la stessa fede: *Qui enim parat, vel vult videri parere preceptis contra fidem factis, manifeste contra fidem prevaricatur*; il che condannò san Cipriano nei Libellarij, e di poi il clero Romano in epistola ad eundem sanctum Cyprianum.

Quei però, che sono per la sentenza affermativa, cioè che i sottoscritti siano scusati da protestazione di falsa setta, rispondono esser assai debole l'argomento, col quale i contrarj pensano di provare, che per tal sottoscrizione contenga implicitamente la detta protestazione. Ecco l'argomento: *Titus presbyter graecus catholicus factus est formulam fidei schismaticam esse fidem orientalis ecclesie; sed Titus est presbyter orientalis ecclesie; ergo factus est fidem schismaticam esse fidem suam*. Per rispondere a tale argomento si promette, 1° che la vera

¹ Detta lettera del padre Busy n° 257.

² Detti fogli del padre vicario provinciale de' carmelitani scalzi, annessi al n° 160.

chiesa non è che una sola, ed è l'universale, che si diffonde per tutto il mondo, ed abbraccia tutti e ciascuno de' fedeli come membri di un sol corpo sotto un sol capo: e quando si dice la tale o tale chiesa particolare, altro non s'intende, che un particolare ceto di fedeli congregati nel tale o tal luogo, di modo che ciascuno di simili ceti può dirsi una chiesa particolare o parziale, che prende la propria denominazione dal luogo, in cui è, e si considerano queste chiese particolari come membri più principali esistenti in tutto il corpo della chiesa universale. Così nella seconda epistola di san Paolo a Corinti si dice: *Ecclesiae Dei quae est Corinthi*; e altrove: *Misimus etiam cum illo fratrem... per omnes ecclesias*.

Si premette ancora in secondo luogo, che questa denominazione estrinseca di chiesa, che si deume dal luogo, in cui è, *nihil ponit in esse, cum locus da materiali se habeat*; e però si denominano molte chiese, benchè veramente non sian tali, ma con tutto ciò tali si dicono, o perchè una volta furono tali, o perchè in molte cose sembra che imitino la vera chiesa.

Con queste premesse si risponde all'argomento distinguendo la minore, cioè: *Titius est presbyter coetus fidelium orientatum sub uno vero capite congregatorum, et verae universalis ecclesiae membrum, conceditur. Titius est presbyter coetus orientatum schismaticorum, et a vera ecclesia disiunctorum, negatur*. E con tal distinzione cade la forza della conseguenza, e l'argomento non vale.

Di minor valore è similmente l'altro argomento, che si fa dai contrarij, cioè: *Graeci catholici fassunt formulam fidei schismaticam esse fidem orientalis ecclesiae; sed Graeci catholici sunt ipsimet orientales: ergo fassunt formulam fidei schismaticam esse fidem suam*.

Questo argomento, dicono, non vale, perchè contiene fallacia nel termine d'*orientalis*, che da san Tomaso, *opusc. 39*, vien detta *fallacia occidentis, et provenit ex eo, quod aliquid significatur ut conveniens duobus, quae sunt per accidens unum, et sic veritas per accidens cum diversitate in re est causativa fallaciae*. E però l'argomento nulla conclude, come non concluderebbe quest'altro: *Anglus catholicus fassus est Lutheranismum esse fidem ecclesiae Anglicanae; sed ipse est Anglus; ergo fassus est Lutheranismum esse fidem suam*.

Queste sono le ragioni, che per l'un e l'altra parte si apportano per averci una positiva decisione del dubbio.

Per altro il superiore de' gesuiti palusa¹, che essendo esso, e gl'altri missionarj della sua sentenza, stati interrogati, se i sopradetti sacerdoti sottoscritti avessero incorsa la scomunica, e se in avvenire fosse lecito a' cattolici di confessarsi da essi, e di servire la loro messa; il loro sentimento *pro bono pacis et ad tollendum scandalum*, è stato, che per tale sottoscrizione dei detti sacerdoti sia secondo essi del tutto illecita, nulladimeno essendo lecita secondo il parere degl'altri missionarj e del vescovo maronita, quei, che sottoscrissero, benchè abbiano peccato *contra fidem*, hanno peccato *materialiter tantum et ex ignorantia*, mentre da per sé stessi non erano capaci di giudicare in tal materia, e non erano obbligati in dubbio di seguire più una sentenza che l'altra, *donec sancta sedes aliud promittaverit*; e che perciò *etiam nunc* è lecito di comunicare con essi in divinis. Ondè anche sopra di ciò si chiede la decisione per regola e sicurezza delle coscienze.

PUNTO XIII.

Si discorre della scomunica pronunziata dal vescovo cattolico de' Maroniti, e dal vescovo scismatico de' Greci di Aleppo, contro il sacerdote Salomone melchita e contro Ignazio vescovo di Emessa suo figlio, ambedue cattolici.

Non avendo Salomone sacerdote melchita cattolico di Aleppo voluto concorrere con gl'altri ecclesiastici della sua nazione e rito a sottoscrivere la formola ereticale, della quale abbiamo parlato di sopra; ed avendolo perciò il patriarca di Costantinopoli nella sua risposta alla lettera comune dei detti ecclesiastici denunziato loro per incerto nella scomunica riservata a sè stesso; i capi de' Melchiti di Aleppo (tacendo, e forse anche istigando i sacerdoti come sopra sottoscritti) intrapresero a vessarlo e minacciarlo, che se in breve non partisse da quella città, verrebbe dichiarato in pubblica chiesa scomunicato, e consegnato al braccio turcheseo. Esso però si andava scusando col pretesto della sua grave età e delle sue indisposizioni, preparato nulladimeno a soffrir tutto per non negare in verun modo la cattolica fede¹.

In questo mentre Ignazio melchita arcivescovo della città di Homs, altrimenti detta Emessa, e figlio del detto sacerdote Salomone, il quale per lo passato essendo stato aderente con suo padre alle parti di Silvestro, avea scomunicato Cirillo competitore del medesimo, incorse l'indignazione d'amendue, cioè di Cirillo, perchè avesse favorite le parti di Silvestro eretico, e di Silvestro, perchè avesse ricusato insieme col genitore di sottoscrivere la formola eretica.

Si tratteneva pertanto occulto in Aleppo come perseguitato per la fede, e perciò a molti de' cattolici accetto: celebrava segretamente et udiva le confessioni de' fedeli, di qualunque nazione si fossero, dicendo di aver ricevuta tal facoltà da monsignor Gabriele Eva arcivescovo maronita in tempo, che trovavasi in quelle parti in qualità di ablegato apostolico. — Sdegnatosi però contro Germano vescovo maronita di Aleppo, per l'apprensione concepita, che quello tirasse a sè le limosine de' Greci; scrisse contro di esso ad'un suo amico una lettera ripiena di molte cose lesive del di lui onore e fama, con intenzione et ordine, che fosse esibita al patriarca de' Maroniti, acciò deponesse ed esiliasse il detto vescovo Germano. Ma questa lettera essendo capitata nelle mani di Germano stesso, e questi adiratosi, si dolse d' Ignazio con Gregorio vescovo greco e vicario del patriarca di Costantinopoli in Aleppo.

Non lasciò questi trascorrere simile occasione per pronunziare contro d' Ignazio e di Salomone suo padre la sentenza di scomunica per non aver sottoscritta la formola detta di sopra; che però convenne con Germano, che il detto Ignazio si dovesse dichiarare sì nella chiesa de' Greci, che in quella de' Maroniti, per scomunicato; il che fu da amendue i vescovi eseguito agl' 11 di aprile dell'anno corrente.

Diverse però furono le cause dall'uno e dall'altro addotte in quella congiuntura; mentre Germano appoggiò la sua scomunica all'aver Ignazio amministrato i sacramenti in aliena diocesi senza facoltà del vescovo ordinario, con aver di più denigrata la sua fama; il che è proibito sub poena excommunicationis dal sagro concilio di Trento, *sess. VI, cap. 5*; e il vescovo greco espressamente l'appoggiò al non aver esso Ignazio e il di lui

¹ Detta lettera del padre Busy n° 267.¹ Detta lettera del padre Busy n° 267.

genitore sottoscritta da detta falsa professione di fede¹.

Or questa scomunica fulminata dal vescovo greco, benchè per se sola abbia atterrita e debilitata la fede di molti, assai più ha recato di scandalo, per esservi concorso il vescovo cattolico maronita, tuttochè per diversa causa; onde si propone il fatto, alla sagra congregazione, perchè veda, se sia necessario di prendervi rimedio con qualche proprio espediente.

Per altro il detto Ignazio sin dal passato mese di agosto è giunto in Roma per salvarsi dalla detta persecuzione, tanto più che il pseudo-patriarca Silvestro avea già intruso nella sede Emessa un vicario scismatico, e dice, come avea già scritto, d'esser pronto a riconoscere Cirillo per patriarca, quando sia confermato dalla santa sede.

Supplemento al punto XIII circa la scomunica pronunziata contro Ignazio vescovo di Emessa ecc.

Scrive contro di questo Ignazio una lettera molto amara Germano vescovo maronita di Aleppo (quello stesso, che lo pubblicò per scomunicato), e supponendo, che quello sia venuto in Roma per reclamare contro di lui, non lascia di metterlo in tutta la mala fede, asserendolo per scismatico inferno, tuttochè nell'esteriore faccia mostra d'esser cattolico, e spacciandolo per aderente, insieme con Salomone suo padre, all'eretico patriarca Silvestro, se bene amendue sono stati da questo scomunicati, perchè creduti ad esso contrarij. Afferma poi, non esser vero, che il medesimo Ignazio siasi ritirato da Emessa per cagione della persecuzione de' scismatici, essendo che questi non perseguitano i loro aderenti; ma solo perchè essendo egli leggiere d'ingegno, non si accordava coi sudditi, e per desiderio inoltre di adunar denaro, come dice aver fatto con suo padre in Aleppo, dando ad intendere ai cattolici e a missionarj d'essere perseguitati per la fede: di che dice potersene far prendere le necessarie informazioni per accertarsi del vero di ciò, ch'egli scrive².

Secondo supplemento al punto XIII circa la scomunica pronunziata contro Ignazio arcivescovo di Emessa ecc.

Considerandosi Ignazio arcivescovo melchita di Emessa ozioso in Roma, e desiderando di ritornare in Soria per impiegarsi nelle missioni, e per procurar di recuperare, se sarà possibile, la sua chiesa, o almeno d'impedire, che non sia occupata da prelato scismatico, supplica, che siccome qui gode l'intera parte di palazzo per suo mantenimento, così gli si faccia continuare per metà etiam essendo assente, giacchè tornando in Soria non avrà modo di potersi senza tal sussidio sostentare. E simil-
D grazia non sarà nuova, avendola la sagra congregazione impetrata da nostro signore a favore di monsignor Giona d'Elia arcivescovo armeno di Sebaste, morto di recente in Laodicea³.

PUNTO XIV.

Si parla delle ordinazioni da farsi dal vescovo greco di Aleppo, e fatte da quelli di Tripoli e di Berito.

Trovandosi la nazione melchita di Aleppo in necessità di sacerdoti, il vescovo greco vicario del patriarca di Costantinopoli si esibì pronto ad ordinare i più perfetti cattolici, a condizione però,

che prima sottoscrivessero anch'essi la formola già più volte menzionata, almeno nella maniera praticata dagli altri; e ciò per aver egli (come diceva), con che difendersi dall'ipiqua penna di Elia Facher attual' interprete del console inglese della stessa città di Aleppo, per l'addietro cattolico, ed in oggi perverso scismatico. Ma i missionarj essendo stati di concorde sentimento, non esser lecito a cattolici di prender gl'ordini da un vescovo scismatico o eretico, massime ch'ordinandi non ponno in piena necessità, in cui presso di alcuni erano i primi, di sottoscrivere la detta formola, potendo astenersi dal prender gl'ordini; e d'esser perciò più sano e sicuro partito il differire a tempo migliore l'ordinazione de' nuovi sacerdoti, la nazione è rimasta in un laberinto di confusione, prevedendo inevitabili ulteriori pericoli e travagli¹.

Ha molto conferito a rattenere i detti ordinandi dal sottoscrivere l'esempio e la voce del sopradetto Salomone; ma avverte il padre superiore de' gesuiti, che se questo fosse esiliato, sarebbe molto a temersi, che alla fine cedessero; onde si supplica, che la santa sede dichiari ciò, ch'è espediente in tal particolare.

Passando poi a i due prelati melchiti di Tripoli e di Berito, notificano i padri missionarj cappuccini², qualmente:

Il primo, che è arcivescovo, per nome Macario, circa venti anni sono, per opera degli stessi religiosi si fece cattolico, mandò a Roma la sua professione, e fu confermato nella sua dignità; ora però divenuto vecchio e intorito dalle continue persecuzioni, comunica indifferentemente coi cattolici e con gli scismatici, e conferisce gl'ordini agl'uni e agl'altri.

Il secondo poi, che è vescovo, per nome Neofito, in oggi non promuove agl'ordini gli scismatici, e circa l'anno 1723 fece segretamente la professione della fede nelle mani di uno de' suddetti cappuccini; ricusa nulladimeno fermamente di metterla in iscritto e di mandarla a Roma, acciò non ne abbiano notizia i due patriarchi di Costantinopoli e di Gerusalemme.

Ambedue questi prelati sono ordinarj de' monaci cattolici, che vivono con sicurezza nei monasterj delle montagne, e che senza pericolo non possono ricorrere ad altri vescovi.

Quindi nascono i tre dubbj seguenti, de' quali si chiede la decisione:

1° Utrum secreta fidei professio facta ab episcopo Beritensi sufficiat?

2° Utrum catholici ad sacros ordines promovendi, ad praefatos episcopos sine conscientiae lae accedere possint?

3° Utrum sint licite ordinati qui ab eis sacros ordines susceperunt?

PUNTO XV.

Istanze de' monaci melchiti esistenti nelle montagne de' Drusi.

Sin dall'anno 1720 cominciò a dolersi presso questa sagra congregazione il padre don Stefano Teodoti, o sia Adeodato o Atallà, allora superiore de' monaci greci melchiti basiliani, che l'arcivescovo Eutimio di Tiro e Sidone allora vivente avesse cominciato a perseguitarlo insieme co' suoi compagni, non volendo lasciarli vivere in pace secondo le loro regole

¹ Lettere d' Ignazio di Emessa n° 130 e 131.

² Lettera di Germano vescovo maronita di Aleppo n° 281.

³ Memoriale d' Ignazio arcivescovo di Emessa n° 227.

¹ Dette lettere del padre Angelico da Gasolo n° 168, e del padre de Bussy n° 267.

² Memoria del procurator generale de' cappuccini presentata nel 1726 n° 173.

nel monastero di San Salvatore da esso Eutimio A fondato, ed anche perchè teneva corrispondenza di lettere colla sagra congregazione; e che però eransi risolti di trasferirsi ad un monastero detto di San Simone Stilita già abbandonato nel Chersonno fuori della diocesi di Saida; lamentandosi specialmente, che il detto Eutimio l'avesse scomunicato in pubblica chiesa come infetto di molinismo; e tra diverse altre istanze, domandò per se e per i suoi religiosi le facultà di missionarj.

Gli fu risposto nel 1723, 1° che non era lecito nè a lui, nè a' suoi compagni, di partirsi dal proprio monastero per andare a stabilirsi altrove, senza la previa licenza del loro ordinario; e molto meno esimersi dalla giurisdizione del medesimo, dal quale onninamente, e non da altri, dovevano ricever gli ordini, quando fossero meritevoli d'esser promossi.

2° Che per le facultà de' missionarj dovevano ricorrere al loro ordinario cattolico, per ottenerle da esso.

3° Che quanto alla suddetta scomunica, *consuleret conscientias suas*; giacchè il padre Nacchi superiore de' gesuiti di Soria lo qualificava per un religioso esemplare di virtù e di sana e cattolica credenza, siccome appariva anche dai registri della sagra congregazione, e tanto più ancora, che da detta scomunica era stato assoluto dal patriarca Atanasio; di che molto si doleva Eutimio medesimo¹.

Non ha mai nulladimeno lasciato nè esso, nè i suoi successori nel superiorato de' monaci al detto monastero di San Simone, come dell'altro di San Salvatore, di rinnovare fin' al presente, e sempre con maggiore istanza, queste tre istanze, cioè:

1° Che si aggregassero e si uniscano tutti quei monaci ai basiliani di Roma, per vivere sotto la medesima regola, e sotto il medesimo generale, giacchè professano lo stesso istituto.

2° Che si diano loro direttamente le facultà di missionarj per quei luoghi, ove non sono vescovi cattolici, o missionarj spediti dalla santa sede e dalla sagra congregazione.

3° Che si mandi e si stabilisca in quelle parti un visitatore generale o vicario apostolico con ampie facultà, ecc.²

Noi lasciando a parte per il seguente punto l'esame della terza istanza, ci restringeremo in questo alle altre due.

In ordine alla prima, cioè alla loro aggregazione ed unione ai basiliani di Roma, non apportano altra ragione, se non perchè portando il medesimo nome di basiliani, è conveniente, che vivano sotto il medesimo capo generale dell'ordine; e in fatti nella formola de' loro voti, che rinnovano di tre in tre anni in occasione, che si muta il loro superiore, si legge questa particola: *Rinnoviamo il voto della perfetta ubbidienza ecc. sotto la regola di san Basilio il Grande, e secondo li statuti dell'abbate generale, ricevuti ed approvati dal sommo Romano pontefice*. Non si sa però, se questa formola sia l'antica stabilita nell'istituzione di detti monasterj, o sia stata mutata dal 1730 in qua, mentre i due esemplari, che sono stati trasmessi alla sagra congregazione, sono ambedue dell'anno 1729³.

Qual però occorre di riflettere, che due possono essere i motivi, per i quali desiderano con tanta premura d'essere uniti a i basiliani di Roma.

Il primo per togliersi dalla soggezione di Eutimio, il quale come fondatore del monastero di San Salvatore n'era il superiore ordinario, e col quale passavano di peso buona corrispondenza; e questo motivo può essere scemato colla di lui morte.

Il secondo poi, e forse il principale, si è quello di mantenersi nell'uso già introdotto dallo stesso Eutimio, di abbreviare i loro digiuni e di mangiar carne tutto l'anno. E che sia così, se dà grande occasione di ciò credere il calore, con cui il detto don Stefano e don Policarpo insistono⁴, che si approvino e si tollerino le consuetudini da Eutimio introdotte, tra le quali una delle più principali e delle più controverse, si è quella della mutazione de' digiuni e dell'uso della carne nei giorni vietati, secondo il rito de' Greci, come si è detto altrove; adducendone per ragione, che i monaci non possono mutare quello, che per venti o trent'anni hanno praticato. Onde ancorchè si abolissero questi usi introdotti da Eutimio, e si obbligassero i Melchiti ad osservare il rito antico; i monaci essendo aggregati ai basiliani di Roma, forse si lusingano di schivare per altra via l'osservanza, per la ragione, che i detti basiliani di Roma non sono costretti dalla lor regola a simili digiuni ed all'astinenza della carne.

Rispetto poi alla seconda istanza, cioè della immediata concessione delle facultà di missionarj, appoggiano questa al motivo, che facendo essi frequentemente la missione in luoghi, ove non si trova nè vescovo cattolico, nè altro missionario della sagra congregazione, non possono compire l'officio della predicazione senza le dette facultà, stantechè a tutti i loro voti religiosi antepongono sempre il voto dell'ubbidienza al sommo pontefice Romano, e non hanno un capo generale, a cui possano ricorrere per aver le facultà da esercitarsi nei detti luoghi⁵.

Supplemento al punto XV circa i monaci basiliani melchiti.

Alle istanze de' monaci basiliani melchiti esposte nel primo ristretto ne aggiunge don Giovanni Amnizione tre altre; e sono le seguenti:

1° Che si dia ai detti monaci una chiesa ed ospizio in Roma non solo per loro stessi, ma ancora per i loro nazionali pellegrini, essendochè essendoci ristretta la regola di san Basilio ne i tre conventi di San Giorgio, di San Simone e specialmente in quello di San Salvatore fabbricato da' fondamenti dal defunto Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, ed ampliato con grandi spese da Basilio di Pnace suo preteso successore, pare conveniente, che abbiano un luogo da potersi occupare anche in Roma, maggiormente che in detto convento di San Salvatore si numerano da trenta monaci tra professi e novizj, de' quali quei, che sono sacerdoti, quasi sempre vanno per il territorio di Sidone e di altre città amministrando i sacramenti e predicando con gran zelo e frutto. Oltre di che avendo presentemente tutte le nazioni qualche luogo in questa città, come i Maroniti, gl'Armeni, i Soriani, i Copti e i Ruteni, non sembra sconvenevole, che se ne abbiano qualcuno anche i Melchiti⁶.

2° Che si dia al detto Basilio la giurisdizione spirituale e temporale sopra l'ordine de' medesimi basiliani Ruteni.

Imperocchè quanto alla giurisdizione spirituale,

¹ Lettera del padre Antonio Nacchi superiore de' gesuiti n° 7.

² Lettera del padre Stefano Teodoli o Adeodate basiliano n° 94, 95, 96, 97, del padre Policarpo abate n° 284 e 285, del padre Filippo Michele abate, e monaci n° 286.

³ Formola de' voti de' basiliani melchiti, annessa al n° 284 e 285.

⁴ Lettera del padre Stefano Adeodate n° 287, e del padre Policarpo n° 288.

⁵ Detta lettera del padre Stefano Adeodate n° 94.

⁶ Detta espediente di don Giovanni Amnizione n° 288, punto 6.

essendo stato rimesso il detto ordine de' basiliani A cattolici in Siria, per opera del suddetto defunto Estimio, e molto cresciuto per la diligenza del mentovato Basilio, pare, che non possano i monaci sottrarsi dalla di lui direzione, come pretendono alcuni, mossi da spirito di libertà: tanto più che ciò è conforme al canoni de' concilj generali, che incaricano positivamente i vescovi d' invigilare sopra i conventi de' monaci.

Quanto poi al governo temporale, specialmente del convento di San Salvatore, pare non sia ragionevole che i monaci ne abbiano l'amministrazione, siccome pretendono, mentre tra di loro non v'è alcuno capace di ben esercitarla, avendo da fare coi governatori delle terre del convento, quali sono infedeli e barbari; onde bisogna, che siano trattati da persona di giudizio e di autorità: e nascondo qualche impegno, come spesso occorre, circa i dritti al convento appartenenti, non può sostenerli che il vescovo. E quando anche vi fosse tra monaci persona capace di reggere il governo della religione, tuttavolta in Turchia non può ben reggerlo esso solo: può bensì farlo un vescovo, sì perchè per la sua dignità esige più rispetto, sì perchè per l'autorità che possiede di sospendere, interdire e scomunicare, è più temuta. Che però pare espedientissimo per il bene e per la conservazione dell'ordine, che si continui il governo di esso dal detto vescovo Basilio, conforme fu convenuto tra lui medesimo e i monaci del detto convento di San Salvatore in numero di venticquattro li 7 febbraio 1728, come dal documento esibito¹, restando però sempre intatta ai monaci la loro libertà in ciò, che riguarda la loro regola².

3° Che si ponga il medesimo convento di San Salvatore sotto la protezione del re di Francia; essendo che adognati gli scismatici per vederlo fatto scuola di cattolica verità, e considerandolo per un valido argine ai loro errori, non lasciano tentativo per farlo diroccare. Infatti poco fa rappresentarono alla Porta ottomana, che sotto nome di monastero era quello un castello fabbricato per fortificarvisi i nemici del gran signore, e fu spedito da Costantinopoli uno de' principali turchi per riconoscerlo, il quale non avendovi trovato nè forma, nè munizioni di castello, lasciò, che si proseguisse la fabbrica. La protezione dunque del re cristianissimo, come pure l'affissione delle sue armi regie su le porte del detto convento, siccome farà tacere e desistere i patriarchi eretici dal pensiero di farlo un giorno demolire, così assicurerà i monaci dal timore d'esser distrutti, e li animerà a praticare con più fermezza la loro regola³.

Secondo supplemento al punto XV circa i monaci basiliani melchiti.

Nel numero primo del primo supplemento al punto XV^o, si propone di darci in Roma una chiesa ai monaci melchiti, anche per farvi un'ospizio a ricovero de' vescovi e pellegrini della nazione. In oggi con nuove memorie in nome degli inviati di Cirillo patriarcha si suggeriscono per proprie a tal effetto le seguenti chiese, a fine di potersene scegliere una, e procurarsi da chi vi ha qualche ius; e sono: La chiesa di San Sebastiano alla Polveriera presso a Campovaccino, spettante al signor cardinale Barberini; quella di Santa Bibiana appartenente al capitolo di Santa Maria Maggiore, e l'altra di Santa Maria in Domnica,

detta la Navicella, titolo cardinalizio, la oggi del signor cardinal Cozza⁴.

In tal occasione Cirillo medesimo scrive alla sacra congregazione in data de' 28 ottobre dell'anno scorso⁵, partecipando tra le altre cose, che gli eretici con sborso assai considerabile di denari hanno guadagnato i governatori infedeli del monte Libano per levare ai cattolici le chiese e i monasterj, e che di fatto si sono per tal mezzo usurpati il monastero di San Giovanni con averne dirottato i monaci Aleppini, tentando di occupare anche l'altro di San Simone; onde quei monaci vengono a trovarsi dispersi, finchè ricerca di poter ricuperare il perduto per mezzo della restituzione d'esso medesimo Cirillo al libero esercizio della sua dignità per quelle vie, che la sacra congregazione avrà disposte a vantaggio suo e della sua cattolica nazione.

PUNTO XVI.

Si riferisce il progetto di spedirsi in Siria un ablegato o visitatore o vicario apostolico.

Informando sin dall'anno 1723 il marchese di Bonnac, allora ambasciadore di Francia in Costantinopoli, la chiara memoria del signor cardinale Gualterio intorno allo stato delle turbolenze, che tenevano inquieta e sconvolta la nazione de' Greci, prese ad insinuargli: che la conversione di qualche greco particolare, siccome è il principale scopo de' missionarj, così non sembravagli dover essere l'oggetto primario della santa sede, ma bensì la riunione generale di tutta la nazione. Che però essendo questo il fine per cui deve operarsi (benchè difficile, più che altrove, nell'impero ottomano, ove i Greci sono sparsi in varie parti), tutta l'industria dovrebb'essere il procurare di guadagnarsi i patriarchi ed i vescovi. Ciò dimostrarsi dalla esperienza di quello, che si è praticato coi Greci in Polonia, co i quali non si profitto nulla, finchè non si pose mano a guadagnare i principali, tra loro. Esservi allora molta apertura di trattarsi un sì grande affare dell'unione de' Greci orientali attem (com'egli diceva) la saviezza e moderazione del patriarcha di Gerusalemme, quale parevagli non molto lontano dal prestarvi l'orecchio; asserendo inoltre, che i Greci universalmente non per altro sono alieni da noi, se non perchè si veggono impugnat i loro riti, a quali sono attaccatissimi. Onde credeva espediente, che si desse commissione a qualche persona dotata de' talenti necessarj, d'intraprendere col mentovato patriarcha un negozio di sì rilevante importanza⁶.

Soggiunse di poi nel 1724 al medesimo signor cardinale Gualterio, che a suo parere sarebbe stato necessario di mandarsi in quelle parti una persona pratica e fidata, per riconoscere, e stabilire le regole, per operare con profitto nelle missioni, così scrivendo: „Non intendo, che si creda alle mie parole, ma desidero, che si mandi un visitatore ecclesiastico secolare ne' luoghi, capace di esaminare e di riconoscere esso medesimo lo stato delle cose, e di farne una relazione fedele, sopra la quale si prendano in sequela le misure, e si stabiliscano le regole generali e fisse, dalle quali non si abbia più occasione di alienarsi“⁷.

Questa medesima istanza veniva pur fatta dal

¹ Memoriale degli inviati di Cirillo n° 296.

² Lettera di Cirillo n° 299.

³ Lettera del marchese di Bonnac al cardinale Gualterio n° 28. — Typis impressa existit apud Carolum Scheffer. *Mémoires historiques sur l'ambassade de France à Constantinople par le marquis de Bonnac* (Paris, 1804) p. 166-67.

⁴ Lettera dello stesso marchese di Bonnac n° 78.

¹ Documento annesso al detto n° 296.

² Detto n° 296, punto 6.

³ Detto n° 296, punto 8.

defunto Eutimio di Tiro e Sidone, da i superiori de' monaci basiliani, da Serafino, oggi Cirillo, e da altri: e domandavano questo vicario e visitatore apostolico, non solo perchè potesse informare la sagra congregazione, ma altrui perchè con le facoltà della santa sede, potesse decidere le occorrenti controversie, rimediare ai disordini, togliere la confusione derivante dalle differenti opinioni de' missionarj, e ridurre tutti all'uniformità della dottrina e della morale; essendochè la lontananza di Roma è cagione di simili sconcoati¹.

Tali istanze riferitesi nella congregazione generale de' 28 settembre 1723 fecero qualche sorte d'impressione, massime per il motivo, che tanto il detto ambasciadore di Francia, quanto il ministro cesareo aveano contemporaneamente dato di qualche disposizione ne' patriarchi greci di riunirsi alla chiesa Romana, e della speranza, che poteva esservi di ridurre ciò a buon fine, quando tal' affare venisse trattato con mezzi e forme convenevoli². Che però il sopradetto signor cardinale Gualterio, a tenore delle mente della detta congregazione, notò nella sua istruzione come segue:

„È nota la fallacia de' Greci, e quante volte con lusinghiere e vane speranze abbiano ingannata la sede Romana. Nientedimeno trattandosi di un al gran bene, proprio del zelo della sede apostolica, pare, che convenga al zelo della medesima il non chiudere mai la porta della salute a chi domanda di entrarvi, e di usare tutte le maniere possibili per attirarveli, anche col pericolo, che non si abbia a concluder nulla. Potrebbe dunque discorrersi nella sagra congregazione, se attese tali aperture convenga di pensare a spedire colà, *sens' apparenza e sotto altissimo segreto*, persona pia, dotta, e capace di maneggio, la quale possa riconoscere, se tale apertura vi sia in effetti: ed essendovi, udire gl'ordini della sagra congregazione per intraprendere il trattato, sotto la direzione di monsignor vicario patriarcale di Costantinopoli, et udire i due ministri predetti, per averne il loro aiuto e consiglio. Quando altro bene non avesse a risultare da tale spedizione, se ne ricaverebbe almeno quello di poter avere per tal mezzo una cognizione precisa e fondata dello stato presente delle missioni, che sono nell'imperio ottomano, e soprattutto di quelle di Soria, che sono ora le più sconvolte. In tal caso sarebbe necessario che nostro signore, o per comando suo la sagra congregazione ponessero l'occhio su qualche soggetto d'altronde non apparente, nel quale si uniscano le qualità predette.“

Si cominciò in fatti a far qualche pratica per rinvenire alcun soggetto idoneo per tal commissione; ma ben presto se ne lasciò il pensiero, attese le posteriori notizie, che si ebbero de' manifesti contrastegni dell'ostinazione de' patriarchi ne' loro errori, e della violenza, con cui si sforzavano di propagarli e stabilirli, con un'odio troppo palese e troppo radicato contro la santa sede - e contro la chiesa Romana.

Con tutto ciò, se è cessata in oggi la speranza, che allora appariva, di potersi tentare la riduzione de' patriarchi, non sono cessate, anzi si sono rinvigorite sempre più le istanze di aversi colà un visitatore o un vicario apostolico o un' ablegato della santa sede con autorità competente, per decidere le controversie; per radunare di tempo in tempo i vescovi, e regolarli; per concordare le diverse

¹ Lettere d' Eutimio di Tiro e Sidone n° 12, de' superiori e monaci basiliani n° 95, 96, 98, 284, 285, di Serafino, oggi Cirillo, n° 80.

² Detta lettera del marchese di Bonnac n° 23, e di un ministro cesareo in Costantinopoli n° 24.

opinioni de' missionarj; e in somma per rimediare ai disordini, e per informare la sagra congregazione e la sede apostolica, con la dovuta indifferenza¹.

Nè, al dire del padre Stefano Adeodato superiore de' monaci melchiti, si deve aver difficoltà di mandarvi, per il dubbio della sicurezza della di lui persona; stantechè dica, che potrà risiedere nello stato dell'emir de' Drusi, che è stato libero ed immune da tutte le violenze de' Turchi, e la sua corte è composta di cristiani melchiti e maroniti, come pur sono i suoi governatori².

Il padre Calisto da Rennes però, capuccino francese, in una memoria, che presentò al papa nell'anno 1725 a nome universale de' missionarj e de' cattolici di Levante, insinua, che questo vicario apostolico devrebbe essere un soggetto di qualche stima, pratico della lingua e de' costumi di quelle nazioni, a cui e i prefetti e tutti gl'altri potessero con ingenuità e fiducia scrivere le cose come sono; ma vorrebbe, che si facesse risiedere in Costantinopoli e che fosse francese, acciò il ministro secolare di quella corona non avesse a contrariarlo³.

Circa poi alla persona, che potrebbe a tal incombenza destinarsi, Cirillo, benchè per lo passato avesse insinuato per motu proprio il padre guardiano di Terra Santa, presentemente desidera, in qualità di ablegato apostolico, l'abate don Giuseppe Assemani maronita, praticissimo de' riti, delle lingue e delle controversie di quelle nazioni, presso le quali è sommamente accreditato, come cognito alla maggior parte di quei vescovi e cattolici, che parimente lo desiderano e lo richiedono⁴; e munito in somma di tutti i requisiti, che difficilmente potrebbero trovarsi in un'altro. Si prevede però, che non così facilmente si piegherebbe a pigliare una simile incombenza.

In secondo luogo si offre l'abate don Antonio Balsarini di Scio, lettore e bibliotecario della Sapienza di Roma, pratico della lingua e de' riti greci, come pure de' loro errori e controversie.

Per terzo fu pensato nel 1723 di richiedere al padre generale dell'ordine francescano qualche religioso, che fosse stato altrevolte in Soria, e che fosse provisto di scienza e disinvoltura. Ma è da rammentarsi, che il sopradetto marchese di Bonnac ambasciadore di Francia insinuò, che il visitatore o vicario apostolico da deputarsi, dovesse essere secolare⁵.

Volendosi però deputare uno de' predetti, o altra persona, converrà pensare ai mezzi per fargli fare il viaggio e per mantenersi; e qual carattere e facoltà gli si avranno a dare.

PUNTO XVII.

D. De' libri sparsi dagl'eretici e delle loro confutationi.

Crisanto pseudo-patriarca di Gerusalemme ha accresciuto e impinguato con nuovi errori un grosso volume compilato in lingua greca da Dositeo suo zio e antecessore. Questo libro è in foglio: porta il titolo d'*Istoria del patriarcato della santa-città*. È tutto ripieno di bugie e di falsi dogmi. Fu fatto stampare in Vallacchia⁶; ma il patriarca scismatico

¹ Lettere di Cirillo dal n° 101 sin' al 105 e 214, di Basilio di Pancade, e di don Giuseppe Papilla detto n° 214, de' superiori de' monaci n° 94, 289, ed altre.

² Lettere del padre Stefano Adeodato n° 96 e 285.

³ Memoria del padre Calisto da Rennes capuccino n° 174.

⁴ Lettere di Cirillo n° 8 e 105, e de' quattro vescovi melchiti n° 142.

⁵ Detta lettera del marchese di Bonnac n° 78.

⁶ Anno 1715. Titulus graecus cum potius titulus principium sic se habet: *Ἰστορία τῶν τῶν Ἱεροσολιμῶν πατριάρχων. Finitis de illo maxime multa, sed minima ponderis volumine*

non volle, che se ne stampassero più di cinquecento esemplari, e li fece distribuire a tutti i metropolitani e vescovi, vietando loro sotto pena di scomunica il farne passare alcuno alle mani de' Latini. Monsignor Mauri vicario patriarcale di Costantinopoli ebbe l'attenzione di procurarne uno, che fin dall'anno 1794 si conserva nell'archivio della sagra congregazione¹.

Gabriele Severo vescovo greco scismatico di Filadelfia, tra le altre opere perniciose che ha composte contro la dottrina della santa chiesa Romana, una ne intitolò: *Contro il primato del Romano pontefice*. E questo libro sì velenoso fu fatto pochi anni sono tradurre dal greco in arabo dal mercante inglese Charmèn o Charmèl, zelantissimo della setta protestante e nemico capitale de' cattolici, per opporlo al libro arabo, intitolato *Concordia utriusque ecclesiae*, stampato poco prima nella stamperia della sagra congregazione².

Il medesimo Charmèn inglese procurò anni sono un piccolo libretto arabo manoscritto contro il grosso volume *De' sacramenti della chiesa*, composto parimente in arabo da Giuseppe Banese già alunno del collegio de' Maroniti di Roma, e lettore di lingua araba e siriana nel collegio Urbano, che morì nell'anno 1711.

Compilò esso medesimo un altro libro contro il primato del papa. Questo libro è una raccolta di tutto quello, che i settarj di Europa hanno potuto inventare di più forte e di più obbrobrioso per reprimere ed abbattere l'autorità del sovrano pontefice: e per dargli maggior credito fece adottare dal patriarca Atanasio questo libro per suo³.

Fece in oltre stampare a sue spese in Londra il *Libro de' quattro evangelj* in lingua arabica, pieno di corruttelle, e procurò di far approvare anche questo dal detto Atanasio: ma ne impedì l'approvazione il padre Gabriele Farnat abate generale de' monaci maroniti della congregazione del monte Libano⁴.

Affin di sedurre gl' incauti, fece andare dall'Inghilterra in Soria una nave piena di libri arabici stampati, che contengono gl'errori de' protestanti, e li va dispensando gratis per tutta la Soria. Il più pernicioso di questi si è quello, che s'intitola: *Liturgie ecclesiarum Anglicanas partes precipuas*, stampato in Oxonia nel 1674, il qual contiene tutte l'eresie degl'Inglese in compendio, a forma di catechismo: nè oserà di comporne o tradurne altri contro la cattolica fede. *Nescimus* (così scrivono al papa tutti i missionarj di Aleppo) *haereticis libris emulam Londina Alepum adevit, ut eis pagos ac civitates corrumpat. Ipsos novos libros haereticos composuit. Libros haereticorum seu Francorum seu Graecorum, blasphemis in sanctam ecclesiam Romanam et summum pontificem refertis, in arabicum idioma tradidit, et Alepi et alibi gratis dispergit*.

Finalmente dal conciliabolo di Costantinopoli, tenuto l'anno 17...2, uscì il famoso e pessimo libretto, intitolato: *Epistola sinodica*, composto in greco ed arabo, da stamparsi in Vallachia, per essere distribuito gratis a tutti i vescovi e parroci greci, per maggiormente stabilirli nello scisma e

nell'eresia; una copia del quale in lingua arabica è stata trasmessa alla sagra congregazione dal padre guardiano di Gerusalemme, e contiene dieci punti di principalissime eresie⁵.

Quanto alle confutazioni di alcuni de' predetti libri, si trovano pronte due opere contro la detta *Epistola sinodica*, ed una contro il libro del Filadelfense.

Autore della prima è l'abate don Antonio Balsarini, il quale riflettendo, che i libri di già composti dai cattolici per confutare gl'errori de' Greci, capitando in mano di essi, li bruciano e li proibiscono, ha concepita la sua confutazione in modo di supplica ai patriarchi, arcivescovi e vescovi, in linguaggio greco usuale, simulando essere un monaco greco, il quale capitatagli la detta epistola sinodica, l'accorse per stabilirsi nel dogma in essa contenuto, e leggendola gl'insorsero alcune difficoltà, quali propone ad essi per proprie e per altrui lume, stantechè gli sono note da quel tanto si legge ne' libri dell'offiziatura greca, praticati e decantati ab antiquo e sin'al presente dai medesimi scismatici: ammenicolando la verità cattolica con testi di scrittura e de' santi padri greci, ed ancora di quei padri latini, che sono citati nella stessa epistola a suo favore, e con l'autorità de' santi Romani pontefici venerati dagli stessi scismatici, che ne fanno la festa ogn'anno⁶.

La seconda opera contro la detta epistola sinodica è composta in arabo da un Greco cattolico, chiamato Abdalla Zaehar, uomo dotto e zelante, il quale ha studiato filosofia e teologia in Aleppo nella scuola di don Pietro Oliva Tullense, arciprete maronita, e sta rifugiato nel monte Libano per la fede cattolica; del quale così scrive il padre Pietro Fromage superiore de' gesuiti in Soria: *Attali mecum mandatum regis Turcorum contra missionarios et scriptum patriarcharum Graecorum contra summum pontificem et nonnullos articulos fidei. Contra hoc scriptum aliquis insignis catholicus graecus, et omnium catholicorum antesignanus et facile princeps, contra quem nuper exiit mandatum exilii, composuit egregium librum et utilissimum: quapropter rogemus omnes, cum typis mandari*.

La terza opera contro il libro di Gabriele di Filadelfia, intitolata: *Antidoto contro il veleno del Filadelfense*, è composta in arabo dal predetto padre Fromage. Questo libro composto con elegante stile, e con sode e convincenti ragioni, è diviso in tre parti. Nella prima, che contiene due capi, si prova il primato di san Pietro e la sua preminenza sopra gl'altri apostoli. Nella seconda, che è divisa in otto capi, si dimostrano le otto prerogative del medesimo principe degl'apostoli, e, nella terza, distinta in sette capi, si risponde alle sette obbiezioni del Filadelfense contro le sette prerogative del Romano pontefice⁷.

Quest'opera, si stima che sarebbe non solamente utile, ma necessario di pubblicarsi colle stampe, per contraporla ai tanti libri sparsi da quei scismatici ed eretici. Imperocchè quantunque sopra la detta materia del primato del papa siano usciti molti libri in greco e latino, tuttavia niuno serve in quei paesi, ove si parla la sola lingua arabica, e sola s'intende nei tre patriarchati Geroco-limitano, Antiocheno et Alessandrino, e in gran parte ancora del Costantinopolitano. Oltre di che

agemus in nostro opere proxime vulgando: *Bibliographia hollanicae du XVIII^o saeculi*.

¹ Lettera di monsignor Mauri vicario patriarcale di Costantinopoli n° 158.

² Relazione del padre Petitqueux gesuita n° 40, e memoriale dell'abate Assermani n° 48. Vedi l'idea del disopra libro sotto il detto n° 48.

³ Detta relazione del padre Petitqueux n° 40.

⁴ Lettera de' missionarj di Aleppo n° 47.

⁵ CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

⁶ Lettera del padre guardiano di Terra Santa n° 58. Vedi il conte del disopra libro sotto il n° 48.

⁷ Idea del libro dell'abate Balsarini n° 320.

⁸ Relazione del padre Petitqueux n° 40; lettera del padre Pietro Fromage superiore de' gesuiti n° 44.

⁹ Memoriale dell'abate Assermani n° 48.

l'opera arabica, intitolata *Concordia utriusque ecclesie*, uscita pochi anni sono dalle stampe della sagra congregazione, tocca bensì i principali punti controversi dai Greci, ma li tocca assai leggermente, essendo in sostanza un compendio del libro composto in latino del padre Nau della compagnia de Gesù, olim missionario in Soria. E i cattolici di Levante non avendo alcun libro dogmatico, si trovano sopraffatti dagl'eretici, che spargono giornalmente de' libri in confermazione de' loro errori.

Un'altra opera è pure stata fatta dal padre Ilarione da Bologna superiore di Terra Santa in Tripoli, composta in idioma arabo, in cui si descrive il ritratto della vera chiesa, con testimonj delle scritture, de' concilj generali, e de' santi padri greci, dimostrandosi non trovarsi la salute fuori della medesima. Di questa però non si fa veruna istanza acciò si stampi; anzi si può credere, che già sia pubblicata, mentre l'autore scrive: „Come che le onde della tempesta sempre più si rendono orgogliose, però non possono questi fedeli vacare alla lettura del prefato libro“¹.

Qui però è bene di rapportare il sentimento del padre guardiano di Gerusalemme, il quale con lettera del 1723 scrisse, che i missionarj di Damasco erano di parere, che si dovesse rispondere e confutare i punti convenuti nel conciliabolo di Costantinopoli, e che tal confutazione dovesse farsi passare, sì nelle mani de' cattolici esistenti nelle loro missioni, sì nella città di Costantinopoli stessa, ma alla cieca e senza cifare l'autore di tal confutazione². Egli però giudicava, non doversi rispondere così subito, per non suscitare un nuovo incendio. E il ministro imperiale nello stesso tempo affermava, che la causa principale dello sdegno de' scismatici contro i cattolici si era, che Eutimio, ora defunto, sotto specie d'istruire i nuovi convertiti, avea fatto stampare in Roma fin dall'anno 1710 un libro in lingua araba, tutto pieno di calunnie contro i Greci, e fattane portare in Soria una quantità, gli avea distribuiti in molte parti³.

In oggi però pare, che cessino i motivi dei detti guardiano e ministro; il primo, perchè son già passati sette anni da che fu fatto il conciliabolo di Costantinopoli; il secondo, perchè si tratta di confutare le eresie de' Greci, non con calunnie, ma con ragioni; e soprattutto si tratta d'illuminare i cattolici troppo ingannati dall'erronee dottrine de' scismatici.

Per conclusione finalmente del presente punto, si suggerisce dall'abbate Assemani, che quando la sagra congregazione giudicasse expediente di far stampare le suddette opere, si stimerebbe molto a proposito di unire in un solo volume arabico le risposte o confutazioni degl'errori di tutti i cristiani di Levante, cioè de' Greci, degl'Armeni, de' Nestoriani, de' Giacobiti, de' Cofiti, e degl'Abissini, e perchè gl'Inglese hanno cominciato a spargere in Levante le loro eresie, si potrebbe anche aggiungere una breve confutazione di quelle: mentre spargendosi poi questo volume per le chiese di Levante, si potrebbe sperare la conversione di molti, anche senza l'opera de' missionarj⁴.

Supplemento al punto XVII. Dei libri sparsi degli eretici.

Il padre Luigi di Casalmaggiore presidente di Terra Santa in Rossato ha trasmesso a nostro

¹ Lettera del padre Ilarione da Bologna minore osservante n° 108.

² Lettera del padre guardiano di Terra Santa n° 68.

³ Lettera di un ministro imperiale in Costantinopoli n° 82.

⁴ Detto memoriale dell'abbate Assemani n° 68.

A signore un libretto dato alla luce circa l'anno 1726 in lingua araba da Cosmo greco patriarca eretico d'Alessandria, quale dice esser ripieno di bestemmie contro la chiesa Romana, in confermazione degl'errori dell'eresia¹. Non può darsene alcuna idea, perchè non essendo stato comunicato dalla Segreteria di Stato prima del giorno di ieri, non si è avuto tempo di farlo riconoscere a verun interprete.

PUNTO XVIII.

Della persecuzione messa contro i missionarj.

Dalle lettere de' missionarj di Levante scritte fin dal principio delle turbolenze di Soria, apparisce, che i cattolici greci, armeni e soriani, ma in specie i primi, sono privati dalle loro chiese, carcerati ed esiliati in tutto lo stato ottomano; e che i missionarj sono costretti a vivere ritirati ne' loro ospizj, senza poter esercitare l'apostolico ministero con veruna nazione cristiana d'Oriente, a causa del rigoroso editto promulgato anni sono dalla Porta, e ultimamente confermato ad istanza degl'eretici e scismatici: in virtù del quale si proibisce ai cristiani orientali di passare alla fede cattolica, di ricevere i sacramenti dai missionarj, e di ammetterli in casa propria; ed ai missionarj di predicare, e d'entrare nelle case o chiese de' cristiani orientali².

Il padre guardiano di Gerusalemme e il padre Antonio di Montoya procuratore di Terra Santa, e così pure il marchese di Bonnac già ambasciadore di Francia, il ministro cesareo, e il console francese di Aleppo, attribuirono in gran parte questo editto al zelo indiscreto e all'imprudenza de' missionarj, i quali d'ordinario o inveiscono più del dovere contro i riti orientali, o contro i prelati scismatici, o sono causa, che manchino a questi gl'emolumenti soliti contribuirsi dai loro nazionali³.

E benchè il signor d'Andrezel successore del marchese di Bonnac facesse dal 1725 istanza in pubblico divano per far rievocare tal comandamento della Porta, non gli sortì di ottenerlo, avendogli sempre risposto i ministri di quel governo, che non devono i ministri de' principi esteri ingerirsi nei sudditi della Porta, e che l'antica protezione che aveva la Francia de' cristiani, l'ora stata moderata e ristretta ai soli Francesi: e che perciò si quietasse⁴.

In seguito di che avvisò contemporaneamente monsignor vicario patriarcale, che il conciliabolo di Costantinopoli procurava di ottenere un'altro comandamento, che fossero esiliati tutti i sacerdoti latini dai luoghi, ove non risiedono consoli e mercanti francesi: e che molto temeva il detto ambasciadore di non poterlo impedire. Non si ha però riscontro, che simile comandamento si sia poi fatto eseguire. Ma se per somma disgrazia riuscisse un giorno ai Greci scismatici di conseguire l'effetto, sarebbe la total rovina delle missioni, e massime di Damasco e di Laodicea, ove non sono consoli francesi; e soprattutto di Terra Santa, cioè Gerusalemme, Bettelemme, Nazaret, ne' quali luoghi non si trovano nè consoli nè mercanti francesi⁵.

Quindi è, che il detto vicario apostolico per sentimento ed a nome de' ministri de' principi cat-

¹ Lettera del padre Luigi di Casalmaggiore n° 881.

² Relazione del padre Petitjeaux gesuita n° 40; lettera del padre Pietro Fromage superiore de' gesuiti n° 44, de' missionarj di Aleppo n° 47 e 108, ed altre.

³ Lettera del padre guardiano di Gerusalemme n° 61, del padre Antonio di Montoya n° 68, del marchese di Bonnac n° 78, d'un ministro cesareo n° 82 e 218, del console francese in Aleppo n° 108.

⁴ Lettera di monsignor Henri vicario patriarcale di Costantinopoli n° 88 e 108.

⁵ Detto n° 108.

tolici residenti in Costantinopoli, suggerisce, che mentre le loro rappresentanze alla Porta contro gli sforzi de' due patriarchi di Costantinopoli e di Gerusalemme non riescono, a causa delle loro macchine, valevoli a ricondurre le cose de' cristiani sul solito antico piede, dovrebbero il papa e i principi cattolici trattare nei loro dominj i Greci, com' essi procurano, che siano nel dominio ottomano trattati i cattolici: e che in specie dovrebbero proibire a' medesimi Greci ogni comunicazione coi dotti patriarchi e pseudo-sinodo di Costantinopoli, siccome ancora di questuare per i loro monasterj, luoghi santi e loro patriarchi: mentre realmente tale collette, che ricavano dalla cristianità, sono de' questuanti, che pagano grosse somme ai patriarchi medesimi per averne le patenti¹, e al loro ritorno in quelle parti, si fanno assolvere dalla pretesa scomunica, per aver comunicato coi Latini: anzi si protestano, massime quelli, che hanno studiato in Roma, che facendo la professione della fede in cristianità, s'intesero di riconoscere per capo visibile della chiesa occidentale il papa, ma non già della chiesa orientale; e così intendono generalmente di professare le popolazioni greche, che sono in tutta la cristianità. Il che per la continua esperienza è così certo, che non ha bisogno di prove².

PUNTO XIX ED ULTIMO.

Contiene varie istanze de' particolari.

1° Basilio vescovo di Pancade fa istanza, che gli si concedano le facoltà solite compartirsi ai vescovi orientali, colla podestà di comunicarle ai suoi sacerdoti capaci, secondo il bisogno³. — La risoluzione però di questa istanza dipenderà da quella, che si sarà presa sopra la di lui controversia con Ignazio di Tiro e Sidone, e dopo che si saranno fissati all'uno ed all'altro i limiti della loro rispettiva giurisdizione.

2° I padri cappuccini di Soria in nome de' prelati ed altri cattolici di Soria e Palestina, così fissi che passeggeri, desiderano di godere dalla santa sede della grazia del giubileo, giacchè in quelle parti non è stato mai partecipato un tal tesoro⁴. — Anche per questa istanza è necessario prima di risolvere, se si abbia a confermare Cirillo nel patriarcato, e poi vedere se a lui, o ad altri si possa indirizzare il breve opportuno della partecipazione del giubileo.

3° Don Stefano Roselli, già alunno del collegio de' Maroniti di Roma, e vicario generale del patriarca di quella nazione in Saida, temendo con buone ragioni, che il troppo mischiarsi gl' alunni melchiti coi maroniti, possa un giorno divenire per questi cagione di non leggieri sconcerti, massime che s'ingeriscono ad amministrare i sacramenti ai detti maroniti contro le costumanze lodevoli del loro proprio rito; supplica perciò, che si rimedj per tempo al disordine, con ordinare ai detti alunni melchiti, che attendano alla sola loro nazione bisognosissima di sacerdoti, e non s'intromettano coi maroniti sufficientemente provveduti di sacerdoti e missionarj; precando in specie ad aggiugnere quest'ordine a don Giuseppe Papilla, perchè gl' ha confessati senz'alcuna necessità, e gl' ha ancora comunicati in fermentato: cosa contrarijissima ai riti, agli ordini de' concilj, ed alla volontà del patriarca

maronita; pretendendo di avere non so qual facoltà sopra tutte le nazioni, e sopra gl' istessi missionarj⁵.

4° Al medesimo Papilla, allorchè parti dal collegio Urbano, monsignor de Lerma arcivescovo di Tiro si esibì di somministrare ogni anno una certa provvisione, acciò facesse in quella diocesi la missione. Per due o tre anni ha continuato a mandargliela, ma poi ha cessato; col motivo che Papilla risiede in Saida e non in Tiro; ma essendo questa città tutta diruta, e non abitandovi, che alcuni pochi villani ricoverati nelle capanne, egli asserisce, che non può risiedervi, ma bensì andarvi in qualche mese dell'anno a far la missione. Non avendo però ricevuta mai più risposta da quel prelati, ricorre alla sagra congregazione perchè gli faccia qualche assegnamento per vivere⁶.

E inoltre domanda d'essere provveduto di un calice con patena, e della bibbia sagra arabo-latina.

5° Finalmente don Giovanni Aminione melchita di Saida, anch' egli stato alunno del collegio Urbano, fa istanza che gli si trasmettano alcuni libri già accordatigli nella congregazione generale de' 14 maggio 1726, con aggiugnergli un intero paramento per la santa messa⁷.

Supplemento al punto XIX, che contiene varie istanze de' particolari.

1° Macario arcivescovo melchita di Damasco, dopo aver trasmessa, secondo che scrive, ben tre volte per mezzo de' padri di Terra Santa, la sua professione della fede, la manda ancora per la quarta volta; e riconosciutasi è in tutto a tenore della formola prescritta dalla santa memoria di Urbano VIII. Supplica pertanto di essere dalla santa sede confermato nella sua dignità, acciò possa essere ubbidito da i sudditi, e promuovere con maggior profitto la santa fede cattolica, da lui appresa e professata sotto la direzione del defunto arcivescovo Eutimio di Tiro e Sidone e de' religiosi di Terra Santa, trovandosi egli presentemente in Galilea insieme con quindici sacerdoti cattolici a predicarvi il santo evangelo⁸.

Al medesimo oggetto chiede di essere aggregato nel numero de' missionarj apostolici.

2° Il più volte mentovato don Giovanni Aminione rappresenta, qualmente gl' alunni melchiti del collegio Urbano, ritornando in Soria, vengono a trovarvisi per lo più in grandi angustie, o per la povertà de' loro congiunti, impotenti a somministrar loro la necessaria sussistenza; o per il riguardo, che questi hanno di non aggravare la casa; o perchè essendo scismatici non vogliono sovvenirli; o finalmente perchè incontrandosi essi alunni in persecuzioni e sotto il governo di prelati scismatici ed eretici, e lontani dalle proprie case, o fuggitivi, se vogliono poter campare, bisogna che tacciano, o che si arrendano, per avere la limosina della messa, che è l' unica entrata de' preti di Levante, se bene nè meno è continua, essendo secondo il numero de' sacerdoti di ciascuna chiesa, de' quali ognuno ha la sua settimana; succedendo ancora bene spesso il caso, che neppure abbiano simile limosina, essendo cosa incertissima; oltre di che, se alcuno di detti preti, per causa di persecuzione fugge al monte Libano, ivi certamente non trova limosine di messe, essendo i Melchiti di quelle parti tutta gente povera.

¹ Lettere del detto monsignor Maari n° 155 e 156.

² Vedi la lettera del padre Nocchi gesuita n° 191.

³ Lettera di Basilio vescovo di Pancade n° 157.

⁴ Memoria del padre procuratore generale de' cappuccini n° 173.

⁵ Lettera di don Stefano Roselli n° 180.

⁶ Lettera di don Giuseppe Papilla n° 208, 262, 264.

⁷ Lettera di Giovanni Aminione n° 202.

⁸ Lettere di Macario arcivescovo di Damasco n° 275 e 276; con professione della fede detto n° 273.

Ciò supposto supplica, che si provvegga in qualche maniera ai suddetti alunni per sollevarli, e ne insinuare alcuni mezzi, quali sono: 1° Che dove sono missionarj regolari mantenuti a spese della sagra congregazione, ritrovandosi ivi alcun' alunno missionario, si richiami il religioso, e si faccia godere il suo stipendio all' alunno. — 2° Che a ciascuno di detti alunni si dia qualche piccola pensione, o cappelania. — 3° Che quando ciò non si stimi proprio, se gli assegni almeno un sussidio di venti o trenta scudi annui; e in tal maniera provveduti, non avrebbero bisogno di umiliarsi ai prelati scismatici e potrebbero con maggior costanza esercitare il loro ufficio di missionarj: si guarderebbero di non incorrere in qualche demerito per non perdere un tal sussidio: e i secolari manderebbero più volentieri i lor figliuoli al collegio, il che ora ricusano di fare, per non vederli dopo tornati alla patria rimanere senza modo di sostentarsi, onde più tosto che mandarli allo studio, e disporli per lo stato di ecclesiastici, li applicano a qualche arte, acciò coll' esercizio di essa abbiano da poter vivere.

E tanto maggiormente pare, che la sagra congregazione dovrebbe procurare di aver molti di simili alunni missionarj, e di preferirli ai missionarj regolari, per la ragione, che questi o per il difetto della lingua, o per la difficoltà di poter praticare dappertutto e con tutti, non possono fare quello che fanno gl' alunni, che sono nativi, si perchè hanno pronto il linguaggio, come anche perchè non vien loro concessa la libertà di entrare in ogni luogo, e la facoltà di predicare nelle chiese.

Secondo supplemento al punto XIX, che contiene varie istanze de' particolari.

3° I Melchiti esistenti in Roma supplicano, che si facciano stampare in lingua arabica ed italiana e latina, tutti i decreti, che saranno emanati nella causa presente di Cirillo loro patriarca, spettanti alla materia de' riti; acciò siano intesi in una lingua dai loro nazionali, e nell' altra dai missionarj, e siano possa allegarne ignoranza; mentre per tal mezzo si coopererà molto alla necessaria uniformità di sentimenti e di osservanza pratica in ogni parte della Soria.

4° Stefano Sciocralla Aggiuri melchita di Aleppo, in età di anni dodici, presente in Roma, ov' è stato condotto da Lazzaro suo fratello, supplica di essere ammesso per alunno nel collegio Urbano.

La famiglia del medesimo è delle principali della sua nazione in Aleppo, conforme attesta monsignor Germano arcivescovo maronita di quella città, il quale con sue lettere lo raccomanda, attesa la benemerita di detto Lazzaro, che per il zelo della cattolica fede, con sommo suo dispendio e fatiche si portò in Costantinopoli per discacciare il pseudo-patriarca Silvestro persecutore de' cattolici, quale in fatti ha obbligato a ritirarsi dalla Soria.

La sua nazione poi ha veramente bisogno di soggetti ben' istruiti, ed abili a mantenere e propagare in Soria la santa fede.

È vero, che presentemente non sono in collegio alunni vacanti, per esser tutti o pieni o destinati; tuttavolta quando l' eminenza vostre stimassero di esaudir l' oratore, crederei, gli si potesse destinare il secondo luogo, che sarà per vacare.

3.

DECRETA SACRAE CONGREGATIONIS PARTICULARIS DE PROPAGANDA FIDE SUPER REBUS MELCHITARUM SEU SYRIAE ET PALESTINAE A SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO BENEDICTO XIII DEPUTATAE.*

Die martii 15 martii 1729

habita fuit prima congregatio, cui interfuerunt omnes a sanctissimo deputati, praeter eminentissimos dominos Corsinum et Lercarium, scilicet eminentissimi domini Picus, Zondadari, Nicolaus Spinola, Petra praefectus, Gotti, Falconerius, et Biancherius, necnon reverendi patres domini Ruspulus secretarius et de Hieronymis assessor Sancti Officii, ac patres Lucini commissarii eiusdem Sancti Officii et Zavarronus generalis minimorum; et discussis contentis in puncto VI, VII et VIII restrictis causae, resolutum fuit ut infra, videlicet:

„Nihil obstat validae et licitae consecrationi Cyrilli in patriarcham Antiochenam Graecorum; proindeque concedendam esse eidem, si sanctissimo placuerit, petitam confirmationem in forma commissaria per litteras apostolicas in forma brevis dirigendas, cum facultate etiam subdelegandi, patri Doroteo a sanctissima Trinitate ordinis cappuccinorum: ita tamen, ut delegatus dictam confirmationem nomine sanctae sedis minime impertiatur, nisi postquam praefatus Cyrillus emisit coram ipso, sive coram eius subdelegato, professionem fidei catholicae ac iuramentum non immutandi in se siveque subditis, abque praeterea participatione sacrae congregationis et oraculo praefatae sanctae sedis, aliquem ex ritibus seu laudabilibus consuetudinibus ecclesiae graecae a Romanis pontificibus permissis servari solitis apud Graecos catholicos; necnon

Curam omnem ac operam impendat, ut in pristinum reducantur ritus a bonae memoriae Euthymio archiepiscopo Tyri et Sidonis eius consanguineo, et forsitan ab ipsomet Cyrillo immutati, iuxta instructionem eidem transmittendam, quae erit ad formam resolutionum inferius registrandarum ubi agitur de ritibus.

„Quo autem ad transmissionem pallii ab ipso Cyrillo petiti, providebitur postquam ab eo praemissa adimpleta fuerint.

„Quo vero ad modum offerendi praefatum Cyrillum ad eadem Antiochenam, adeo ut libere possit patriarchae munus exercere, curandum mediis opportunis, ut obtineri possit favore ipsius ab Othomanica Porta diploma nuncupatum *chatacorif* aliaque diplomata, de quibus sermo est in praefato restrictu, vulgo *firmawi*. Ideoque supplicandum sanctissimo pro brevi ad regem christianissimum, ad effectum excitandi solum ac pietatem maiestatis suae, eamque rogandi, ut dignetur serio iniungere eius oratori apud memoratam Portam, quod pro virili curet antedicta diplomata obtinere, quibus mediantibus, dictus Cyrillus assequi valeat plenum ac liberum suae iurisdictionis exercitium in patriarchatu Antiocheno, et molestias evadere, quae ipsi a quibuslibet, praesertim a praetensis patriarchis schismaticis, inferri possent; quodque idem orator se intelligat cum praefato Cyrillo et cum vicario patriarchali Constantinopolitano latino, ut certam validamque opem huic tanto negotio pro fide catholica praestare utilius queat.

* Dotta esposizione di don Giovanni Amisano n° 286, punto 4.

† Memoriale de' Melchiti esistenti in Roma n° 285.
‡ Memoriale di Stefano Sciocralla Aggiuri n° 286.

„Insuper per Secretariam Status scribatur nuntio apostolico apud aulam caesaream, quod agat cum domino principe Eugenio a Sabaudia, eiusque concilium exquirat, num ipse existimet, profutura fore super praemissis officia imperatoris eiusque ministri apud praefatam Portam: hoc enim pendere debet a rerum circumstantiis inter maiestatem suam dictamque Portam, quae optime eidem principi notae erunt. Ad quem effectum secreto inasuetur ipsi nuntio, quod in congressu habendo hac super re eum dicto principe serio apud semetipsum perpendat, utrum huiusmodi officio maiestatis suae (quatenus impenderentur) arbitrandum prudenter sit Portam adhaesuram fore ex animo, an tantum spectetenus et politicis ductam rationibus; valde enim dubitari potest, quin ipse aegre ferat, protectionem Graecorum catholicorum suscipi ab imperatore, ne illi in casu belli vires maiestatis suae augeant. Exploratis deinde sensibus praefati principis eiusque accepto consilio, omnia referat Secretariae Status, propriumque addere votum non praetermittat.

„Scribatur item per Secretariam sacrae congregationis vicario patriarchali Constantinopolitano, eum instruendo de omnibus praemissis, ut una cum persona a Cyrillo Constantinopolim mittenda diligenter ac pro viribus curet negotium istud tam grave et necessarium ad catholicae fidei incrementum apud oratorem regis christianissimi promovere, ad effectum assequendi praefata diplomata pro libero exercitio iurisdictionis patriarchalis favore eiusdem Cyrilli, ac praecipue ne ille eiusque subditi catholici deinceps ab assertis patriarchis schismaticis diverentur; maxime quia videtur hoc esse conforme dictamini mahometicae sectae et iuri ipsius domini, quod scilicet unusquisque, cuiuslibet sit nationis et ritus, sive catholicus sive schismaticus, proprium ritum ac religionem servet; cuncti enim qui Mahometis impia dogmata non profitentur, tamquam infideles apud ipsam habentur; et dummodo subditi Portae tributa persolvant, nihil interest turco regimini, quod sint catholici sive schismatici.

„Quo insuper ad parandos sumptus necessarios apud Portam pro expediendis praefatis diplomatibus, cum ex una parte, iuxta sensum aliquorum, qui res earum regionum bene callent, asseratur, non requiri adeo ingentem pecuniae summam, quae in restricta causae supponitur; et ex altera parte ob plures et peculiare rationes minime expedire videatur, ut in praesentibus rerum circumstantiis auxilia pecuniaria a christianis principibus exquirantur, multoque minus ut huiusmodi onus imponatur custodiae Terrae Sanctae: ideo Cyrillus ipse secreto ac sedulo curet congrua obtinere subeidia a Graecis catholicis: Melchitarum etenim nationem huic oneri ferendo non impari esse compertum est; necnon supplicetur sanctissimo, ut pro eximia pietate sua eidem Cyrillo ad praefatum effectum subvenire dignetur, prout etiam sacra congregatio, non obstante praesenti, qua premitur, inopia, aliquomodo ex parte sui providere conabitur.

„Demum quoad praetensam invalidam seu illicitam consecrationem Basillii episcopi Pancadis et Euthymii episcopi Ferrolensis, eminentissimi patres dixerunt, non constare de invaliditate neque de qualitate illicita; sed scribendum esse superius dicto delegato pro confirmatione patriarchae, ut illa notum faciat, quod si alteruter dubitet de qualitate illicita propriae ordinationis, absolutionem a proprio confessorio petant ad cautelam: ad quem effectum supplicetur sanctissimo, ut dignetur per litteras Secretariae Status facultatem dicto delegato clar-

giri praefatam absolutionem ad cautelam impartendi, etiam cum potestate subdelegandi.

Die iouis 31 eiusdem mensis martii 1729

habita fuit secunda congregatio, intervenientibus omnibus supradictis, qui fuerunt in prima, et propositis atque perpenis quae contenta sunt in puncto II restrictas causas, decretum fuit ut infra:

„Significetur Cyrillo in patriarcham electo, quod usque de anno 1716 sub die 6 februarii ad instantiam Euthymii archiepiscopi Tyri et Sidonis eius consanguinei defuncti proposita fuerunt infrascripta dubia sub sanctae memoriae Clemente XI circa aliquas consuetudines Graecorum, quae ipse immutaverat, videlicet:

1° Che la trasmutazione nel sacrificio non consista nelle parole solite della consecrazione, ma in certa orazione, che dicono i Greci scismatici allo Spirito santo, cioè: „Fà questo pane corpo del venerabile Cristo tuo“, e così del sangue.

2° Che dopo la consecrazione si mette l'acqua calda sopra il divin sangue con dire: „Sia scaldato col calore e fede dello Spirito santo.“

3° Che non sia lecito il dire più mese il giorno in un'altare medesimo.

4° Che i vescovi greci comunicando i preti, mettono la particola in mano propria del prete.

5° Che si proibisce il mangiar pesce nella quaresima, come pure nel mercoledì e venerdì, e ciò sotto peccato mortale.

6° Che si proibisce il matrimonio nel quarto grado.

Super quibus dubiis rescriptum fuit: „Caritative monendum praefatum archiepiscopum super mutatione rituum propria auctoritate facta, et hortandum, ut servet et custodiat ritus et caeremonias, quas communiter in praxi servat ecclesia Graeca, ut sunt illi, de quibus agitur.“

In cuius rescripti executionem eidem archiepiscopo Euthymio scripta fuit ab hac sacra congregatione epistola tenoris sequentia, nempe:

„Benchè voglia questa sacra congregazione persuadersi, che il solo zelo per la purità e santità della cattolica religione e della disciplina della chiesa abbia eccitata vostra signoria alle variazioni ed innovazioni espresse ne' quesiti, che in numero di sei ha qui trasmeati; nulladimeno non può dissimulare il suo sentimento, perchè prima di venire ai fatti, non abbia vostra signoria consultato l'oracolo della santa sede per ricevere una sicura ed accertata regola alle sue risoluzioni, e schivare ogni pericolo di errare. Le serva dunque questa avvertenza in altre occasioni, che le potessero occorrere, acciò senza riprova delle sue operazioni si possa lodare l'attenzione del suo pastorale uffizio.“

Cui epistolae adiuncta fuit instructio, in qua habebatur ut sequitur:

„La materia de' quesiti sopraccennati tocca i riti ed usi della chiesa Greca, riveriti e praticati sinora dalla medesima; onde qui non si approva, primieramente, che si cassino dalle liturgie le preci de' Greci, quali sono comunemente in uso, posteriori alla forma della consecrazione istituita da Gesù Cristo, per essere state le preci sudette esaminate e spiegate in senso cattolico nel concilio generale di Firenze, nè riprovate dalla santa sede; che se alcuni per ignoranza o malizia pensano, che per le dette preci si faccia la sacramentale trasustanziazione, dovrà vostra signoria istruire gl'erranti, con far conoscere, che la forma della consecrazione consiste nelle parole istituite da Gesù Cristo per la medesima, e non già nelle preci, che non hanno altro autore che gl' uomini, quali le hanno composte.“

„Quanto al secondo quesito, nè meno si approva, chè si levi il rito, tanto inveterato e commune nella chiesa Greca, d'infondere l'acqua calda nel calice già consecrato, per essere questo rito parimente dalla santa sede riconosciuto e permesso ai sacerdoti greci anche in Roma; e maggiormente che significando questo rito l'ardor della fede, che deve accendersi verso un tanto mistero, resta più facile il modo per addottrinare i fedeli e superare l'ostinazione de' nemici.

„Nel terzo e quarto quesito nè meno si approva, che contro l'uso sì antico che moderno della chiesa Greca s'introducano novità pregiudiziali alla buona armonia, che devono avere assieme le chiese particolari greche cattoliche, giacchè sogliono le novità essere per lo più cagioni di confusioni e di contrasti; perichè deve essere sua cura il non permetterle, acciò non siano motivo di scandalo e di avversione.

„Sopra il quesito quinto non si approva la permissione data da vostra signoria per i cibi di pesce, anche ne' giorni e tempi comunemente non usati dalla lodevole consuetudine della chiesa Greca; mentre può bene da vostra signoria avvedersi, che una tal permissione non può se non portare scandalo e motivo di derisione a' nemici della nostra santa fede, quali unicamente devono restar convinti ed allettati ad adorarla ed abbracciarla per la sua verità e santità, e non per la rilassazione dell'astinenza de' cibi vietati.

„Al sesto ed ultimo quesito non approva questa sacra congregazione il di lei sentimento, con cui biasima la proibizione delle nozze in quarto grado di consanguinità ed affinità trà contraenti, già stabilita nel concilio generale Lateranense e già prescritta dalla santa sede a' Greci stessi: nè questa santa sede può rimuoversi dalle regole ed istruzioni, che sino a' questi tempi ha praticato di dare a tutte le nazioni cristiane, anche dell'Oriente. Pertanto è necessario, che vostra signoria si conformi alle medesime, e col suo zelo conservi una legge sì santa e commune, qual'è questa, di non permettere i matrimonj trà persone congiunte in quarto grado di consanguinità ed affinità à vostra signoria ben noto.“

Cumque idem archiepiscopus Euthymius praefatae instructioni non acquieverit, ideoque denuo supplicaverit pro resolutione trium sequentium articulorum, scilicet:

1° Quod unus sacerdos post alium possit celebrare missam super idem altare in eadem die;

2° Quod illi qui sunt confirmati a simplicibus sacerdotibus schismatico aut catholico possint iterum reconfirmari, saltem sub conditione, ab episcopo;

3° Quod quis, mortua prima, secunda et tertia sua uxore, si velit, possit nubere cum quarta;

Decretum fuit sub die 1 et 19 iunii 1718, scribendum esse ad primam instantiam iuxta resolutionem factam sub dicta die 6 februarii 1710, nempe: „Nihil esse innovandum, sed monendum oratorem et hortandum, ut servet et custodiat ritus et caeremonias, quas communiter in praxi servat de praesenti ecclesia Graeca.“ — Quo vero ad secundam praefatae sanctae memoriae Clemens XI respondit, „rescribendum esse oratori, quod confirmati a simplici sacerdote debent iterum confirmari ad cautelam ab episcopo, iuxta instructionem traditam a sanctae memoriae Clemente VIII pro Graecis, nisi doceant de aliquo privilegio a sancta sede apostolica obtento, ita tamen, quod sic confirmati non sint cogendi ad denuo suscipiendum tale sacramentum, maxime si ex tali coactione scandala oriri possent, cum sacramentum confirmationis non sit sacramen-

tum necessitatis“. — Et quoad tertiam, „doceat populum, non esse prohibitas secundas, tertias et quartas, sique deinceps successive alias nuptias istas, qui de iure nubere possunt“.

„Iuxta autem tenorem dictorum decretorum, et respective instructionum ac litterarum, tradita fuit de omnibus per encyclicam epistolam notitia superioribus missionum Terrae Sanctae, Damasci, Tripolis et Sidonia.

„Quae cum ita sint, in eorum sequelam iniungatur Cyrillo praefato in patriarcham electo, ut admissam servet atque servari faciat antedictas resolutiones et instructiones, neque immutet aut immutari patiatur ritus orientalis ecclesiae catholicae absque praevio oraculo sanctae sedis, mediante hac sacra congregatione expetendo.

„Veruntamen, quoniam ritus ieiuniorum aliique magna ex parte a praefato archiepiscopo Euthymio, et fortasse etiam ab ipsomet Cyrillo, immutati sunt; ideo Cyrillus ipse paterne moneatur, huiusmodi immutationes minime probari posse; quapropter tam antiqua ieiunia quam alias laudabiles consuetudines, quae tandiu ab ecclesia Graeca catholica in praxi servatae fuerunt, et ab apostolica sede non improbatas, suaviori modo, quo poterit, curet restituere. Quod si, vel ex hominum ignorantia vel ex malitia, aliqui forsitan abusus irrepserint, prout dictus Euthymius asseruit, curet ignaros instrui et errantes reduci, cum abusus praefati non immutationi dictorum rituum locum praebent, sed tantum provisioni; et proinde, exempli gratia, curet ut pro infusione aquae calidae in calice adhibeantur vasa munda, et pro celebratione missae adsint ubique indumenta apta et decentia; doceat opus non esse ea in quolibet sacrificio mutare; non per invocationem Spiritus sancti, sed per verba consecrationis fieri transubstantiationem; et sic de ceteris“.

Deinde relata fuerunt alia dubia, quae sequuntur, usque de anno 1722 et 1723 a praefato archiepiscopo Euthymio proposita, videlicet:

1° Quod sabbato sancto apud Graecos lampas locatur subtus altare, et deinde post aliquas preces, patriarcha seu episcopus ingrediens sancta sanctorum, candelam ex ea lampade accendit populo dicens, id esse lumen divinum procedens e Christi sepulchro.

2° Quod feria quinta caenae Domini magnus panis sacrari solet, et deinde subiri ac conteri usquedum in farinam redigatur, quae postea presbyteris distribuitur, et ab unoquoque eorum in quibusdam saeculis indecenter asservatur ad communicandos fideles infra annum.

3° Quod credunt, eucharistiae sacramentum in dicta feria quinta caenae Domini confectum, dignum esse eo, quod in reliquis anni diebus conficitur.

4° Quod pariter credunt, illicitum esse in uno eodemque die plures missas ad idem altare celebrari, hac falsa ducti ratione, scilicet, quod ipsum altare, calix, casula, aliaque sacra indumenta pro priori missa adhibita ieiunium frangunt.

5° Quod anathematizant atque detestantur eos, qui credunt, per verba consecratoria consecrari panem et vinum.

6° Quod in principio liturgiae adiciunt hostiae plures particulas, quae nuncupantur *merides*, proferentes verba consecratoria supra omnes, quas in fine missae alteram ab altera separant, dicentes, unam factam esse corpus Christi, aliam corpus beatissimae virginis, aliasque corpora sanctorum, in quorum commemorationem oblatae fuerunt.

7° Quod itidem credunt, panem et vinum per verba consecratoria fieri personam Patria, per verba invocatoria Spiritus sancti fieri personam Filii, ac demum per infusionem aquae calidae in calicem

feri personam Spiritus sancti, et perfici sacra-
mentum.

8° Quod pariter credunt, licitum non esse tem-
pore quadragesimae missam celebrare, nisi diebus
sabbati et dominicae.

9° Quod prohibent collationem sacrorum ordinum
tempore quadragesimali.

Super quibus dubiis rescriptum fuit ut sequitur,
nempe:

Ad 1^m. „Instruantur fideles, assertum miracu-
lum luminis esse figmentum schismaticorum, nullam-
que mereri credulitatem; neque sanctam catholicam
fidem indigere falsis miraculis et mendaciis, ut
probetur vera“.

Ad 2^m et 3^m. „Servetur decretum Innocentii
papae IV in eius litteris apostolicis super ritibus
Graecorum incipiens *Sub catholicas*, n° 9. Ibi:
Eucharistiam in die caenas Domini consecratam,
usque ad annum, praetextu infirmorum, ut de illa
videlicet ipsos communicent, non reservent; liceat
tamen eis pro infirmis ipsis corpus Christi conficere,
ac per quindecim dies, et non longiori temporis
spatio conservare, ne per diuturnam ipsius reserva-
tionem, alteratis forsitan speciebus, reddatur minus
habile eis sumendum, licet veritas et efficacia semper
eadem omnino remaneat, nec ulla unquam diuturni-
tate seu volubilitate temporis evanescat. Item in-
structio Clementis papae VIII, edita die 31 augusti
1695, in qua sic habetur: *Sanctissimum eucha-*
ristiae sacramentum, quod pro infirmis asservatur,
singulis octo diebus aut saltem quindecim renovetur.
Et subinde: *Tollatur abusus tundendi vel eam*
miscendi sacro oleo, ac iterum coquendi vel alias
excocandi species sacramenti sanctae eucharistiae
feria quinta caenas Domini, ut deinde illud asservent.
Si qui autem alii abusus irrepserint, debent omnino
tollii, et si adit aliqua mala credulitas, instruantur
fideles“.

Ad 4^m. „Iam provisum per instructionem supra-
dictam sacrae congregationis sub die 6 februarii
1716, et Cyrillus in patriarcham electus curet, ut
episcopi erigi faciant alia altaria in loco apto, vel
ut sacerdotes concelebrent in uno altari, iuxta mo-
rem; deque operam, ut tollatur falsa credulitas,
quod non possit quis uti sine fractione ieiunii sacris
indumentis ac suppellectilibus, quibus usus est alius
sacerdos eadem die“.

Ad 5^m. „Iam provisum per praefatam instruc-
tionem 6 februarii 1716“.

Ad 6^m et 7^m. „Servetur ritus, et tollatur er-
ronea credulitas“.

Ad 8^m. „Servetur ritus celebrandi tempore
quadragesimae in diebus sabbati et dominicae tan-
tum, prout alias decretum fuit per sacram congrega-
tionem Sancti Officii sub die 13 aprilis 1695“.

Ad 9^m. „Nihil respondendum, et interim pro
informatione“.

Die martii 5 aprilis 1729

habita fuit tertia congregatio, cui interfuerunt om-
nes, qui in superioribus, exceptis eminentissimis
Corsino, Spinola et Lercario, in qua relata fuere
duo dubia proposita per patrem Ioannem Thomam
a Cruce carmelitam exalcatum ex parte Melchi-
tarum catholicorum Tripolis sicut in puncto III re-
strictus causae, scilicet:

1° Quod volens quis, prima uxore demortua,
secundam ducere, abstinere debet in poenam per
biennium a sumendo sanctissimo eucharistiae sacra-
mento; iteramque etiam mortua secunda volens ad
tertias nuptias transire, arcetur pariter in poenam
per quinquennium a sacra communione corporis
Christi.

2° Quod tempore quadragesimae una tantum
missa celebratur die dominico, et sanctissimum eu-
charistiae sacramentum per totam hebdomadam
asservatur.

Ad huiusmodi autem dubia dictum fuit, „nihil
respondendum“.

Postmodum propositae fuere preces Melchitarum
Acria, in eodem puncto III contentae, rogantium
decerni:

1° Quod in casu necessitatis celebrari possit
sanctum missae sacrificium in privata domibus.

2° Quod concedatur facultas illius ecclesiae
episcopo dispensandi super gradibus prohibitis
matrimonii.

3° Quod liceat mulieribus, tam tempore men-
strui, quam post partum, ecclesiam ingredi diebus
dominicis ac festis; et quod nedum parturientibus,
sed et omnibus infirmis liceat de medicorum licen-
tia lacticiis et carnibus vesci quolibet anni die.

Et quoad huiusmodi preces rescriptum fuit:

Ad 1^m. „Recurrant ad superiores legitimos et
catholicos“.

Ad 2^m. „Dilata“.

Ad 3^m. „Quoad primam partem, servetur soli-
tum. Quo vero ad secundam partem, nihil respon-
dendum“.

Denique relata fuerunt infra scripta dubia ex
propositis a sacerdote Ioanne Aminioni, prout in
restrictu additionali *Supplementum ad punctum II*,
nempe:

1° An liceat tam laicis quam monachis pisces
comedere tempore quadragesimae.

2° An expediat quod Graeci catholici proferant
particulam *Filiusque* in symbolo fidei.

3° An pariter expediat sacramentalem eucha-
ristiae communionem infantibus praebere statim post
baptismum.

Et rescriptum fuit:

Ad 1^m. „Negative“.

Ad 2^m. „Servetur instructio Clementis papae VIII,
in qua sic habetur: *Graeci credere tenentur, etiam*
a Filio Spiritum sanctum procedere, sed non tenen-
tur pronuntiare, nisi subisset scandalum, praesertim
si degant inter Latinos, aut necessitas postularet con-
fitendi fidem catholicam: quia tunc oporteret etiam
pronuntiare“.

Ad 3^m. „Parvulos nulla obligari necessitate ad
sacramentalem eucharistiae communionem, sed ubi
viget antiqua consuetudo, non est damnanda“.

Die martii 26 aprilis 1729

habita fuit quarta congregatio, interessentibus omni-
bus, praeter eminentissimos Corsinum, Lercarium
et Falconorium, in qua primo loco propositum,
maturoque examine perpensum fuit dubium: „An
et quomodo liceat catholicis communicare in divinis
cum haereticis et schismaticis“, prout in puncto I
restrictus causae, et fuit rescriptum: „Non licere,
et fiat instructio per reverendos patres Lucinum et
Zavarronum“. Huiusmodi autem instructio habetur
in sequentibus *sub littera A*.

Secundo loco actum fuit de patre Thoma Dias
de Campaya, ac de eius ecclesia in civitate Da-
masci, ne non de administratione sacramentorum,
deque functionibus, quae in ea exercentur, prout
fusius habetur in puncto IX, et decretum fuit:

„Pater guardianus et discretorium Terrae Sanctae,
ne non misionarii civitatis Damasci non vexent aut
aliquod impedimentum praestent patri Thomae de
Campaya in exercitio functionum et misionis in
ecclesia, de qua agitur, neque ulterius contra eun-
dem deveniant ad actus irretractabiles, nisi consulta
sacra congregatione, sub poena privationis ab eorum

officio et sub aliis arbitrio eiusdem sacrae congregationis; ipse vero pater Thomas sit semper sub obedientia religionis.

Item pater guardianus et discretorium provideant ipsam ecclesiam de omnibus necessariis pro illius manutatione, subministrando hoc interim scuta tercenta annua, donec habeatur exacta relatio status eiusdem ecclesiae exquirenda per sacram congregationem a personis fide dignis, ad effectum assignandi ex redditibus Terrae Sanctae congruam summam singulis annis persolvendam.

Sacerdotes graeci, qui celebrant in dicta ecclesia, servent eorum ritus, sicut et alii sacerdotes aliarum nationum, nec utantur kalendario Gregoriano.

Pater Thomas dimittat vicariatam Cyrilli in patriarcham electi, iuxta decreta a sacra congregatione alia edita, neque se ingerat in ritibus orientalibus: et quoad ieiunia servetur instructio sacrae congregationis.

Tertio denique loco proposita fuit controversia exorta inter Basilium episcopum Paneadis et Ignatium archiepiscopum Tyri et Sidonis super iurisdictione quoad dioecesim Sidoniensem, de qua agitur in puncto X. rescriptumque fuit:

„Dilata, et ad mentem: quae est, ut facta coram patriarcha Cyrillo ab Ignatio archiepiscopo Tyri et Sidonis abiuratione omnium errorum et emissa professione fidei, necnon promissione obediendi omnibus decretis sacrae congregationis, idem patriarcha illum approbet et confirmet in archiepiscopum Tyri et Sidonis; et interim, si sanctissimo placuerit, per modum provisionis et sine praedictio iurium competentium eidem Ignatio, permittat Basilio episcopo Paneadis exercitium iurisdictionis in illa parte dioecesis, in qua eandem iurisdictionem actu administrat; donec in prima vacatione alicuius episcopatus possit illum conferre Ignatio aut Basilio, prout eidem Cyrillo magis in Domino videbitur expedire“.

Die martis 3 maii 1729

habita fuit quinta congregatio, cui interfuerunt eminentissimi Picus, Zondadarius, Petra praefectus, et Gotti, necnon reverendi patres domini Ruspulus secretarius et de Hieronymis assessor Sancti Officii, itemque reverendi patres commissarius eiusdem Sancti Officii et generalis minimorum, absentibus aliis eminentissimis dominis; et in ea proposita fuerunt reliqua puncta utriusque restrictus, scilicet ab XI usque ad XIX inclusive; ad quae rescriptum fuit ut, infra, videlicet:

Ad punctum XI, in quo agitur de sacerdote Ioanne Constantino: „Detur facultas patri vicepraefecto missionum ordinis minorum sancti Francisci strictioris observantiae in Aegypto monendi, et, si sanctissimo placuerit, abeundi dictum Constantinum, praevia professione fidei catholicae aliaque conditionibus iuxta instructionem faciendam a reverendis patribus Lucino et Zavarroo, quae habetur in sequentibus *sub litteris B*; et de omnibus certioretur Cyrillus in patriarcham electus; Constantino autem non respondeatur per sacram congregationem“.

Ad punctum XII, in quo sermo habetur de quadam formula professionis fidei proposita per assertum patriarcham Constantinopolitanum Graecorum schismaticorum subscribenda et respective subscripta a Melchitis catholicis Aleppi, per haec verba: *Credo et affirmo, hanc esse fidem Orientalis ecclesiae*; necnon referuntur sententiae missionariorum et Germani episcopi Maronitarum Aleppi approbantium et respective improbantium subscriptionem huiusmodi; itemque proponitur dubium, an sacerdotes qui se subscriperunt praefatae formulae, excom-

municationem incurrerint, ideoque an licitum sit aliis catholicis communicare cum eisdem in divinis, — resolutum fuit:

„Professionem fidei, de qua agitur, esse falsam et haereticam; propterea eos, qui se subscriperunt eidem, monendos esse a missionariis, ut consulant conscientiae suae; episcopum vero Germanum acriter reprehendendum per patriarcham Maronitarum, sicut etiam missionarios, qui consuluerunt uti licitam praefatam subscriptionem, serio obiurgandos per litteras sacrae congregationis, et mediandis etiam superioribus regularibus dictorum missionariorum, cum quibus agat eminentissimus praefectus; et de omnibus certioretur Cyrillus patriarcha“.

Ad dubium vero responsum fuit: „Sacerdotes, qui se subscriperunt praefatae formulae, non incurrunt censuras, attento consilio erroneo habito a consulentibus, et proinde non esse illicitum cum iisdem communicare in divinis. Si qui autem ex ipsis circa praefatam subscriptionem aliquem scrupulum habuerint, valeant absolvi a proprio confessorio cum facultate a sanctissimo concedenda“.

Ad punctum XIII, in quo disseritur de censuris latis Alepi a Germano episcopo maronita et ab asserto episcopo graeco adversus Ignatium archiepiscopum Emissenum et presbyterum Salomonem: „Censuras, de quibus agitur, non subijneri, et episcopum Germanum serio monendum per patriarcham Maronitarum. Quo vero ad reditum Ignatii archiepiscopi ad partes Syriae, ad eminentissimum praefectum pro suo arbitrio et prudentia; ipse vero Ignatius non se intromittat in alienam iurisdictionem, seque praefato Germano reconciliet“.

Ad punctum XIV, in quo disseritur de ordinatione ad sacros ordines exhibita ab asserto episcopo graeco vicario praetensi patriarchae Constantinopolitani, dummodo ordinandi subscriberent formulam haereticam fidei, de qua actum est supra in puncto XII, necnon de ordinationibus factis a Macario archiepiscopo Tripolensi, qui fertur indistincte communicare in divinis cum catholicis et schismaticis; ac demum de aliis ordinationibus peractis a Neophyto episcopo Beritensi, qui secreto tantum professionem fidei catholicae emisit, — rescriptum fuit:

„Optime se gessisse eos, qui noluerunt suscipere ordines ab asserto episcopo graeco vicario praetensi patriarchae schismatici, praesertim praehabita ab ordinandis subscriptione formulae, de qua agitur, quia ordinationes huiusmodi essent illicitae. Quo vero ad archiepiscopum Macarium, neque licuisse neque licere, attentis expositis, ordines ab eo suscipere. Quo denique ad episcopum Neophytum, secretam catholicae fidei professionem ab ipso factam non sufficere, ut ordines ab eo collati illicite fuerint suscepti“.

Ad punctum XV, in quo habentur preces monachorum melchitarum existentium in montibus Drusorum, videlicet:

1° Quod aggregentur et aniantur ordini basilianorum Urbis, eiusque generali pro tempore subiciantur;

2° Quod eis dentur facultates missionariorum pro locis, in quibus non adsunt episcopi catholici seu missionarii missi a sancta sede vel a sacra congregatione;

3° Quod provideantur in alma urbe de ecclesia ad exorcendum eorum ritum et de hospitio ad hospitandos episcopos et peregrinos melchitas;

4° Quod eorum monasteria in praefatis partibus Drusorum subiciantur in spiritualibus et temporalibus regimini Basilii episcopi Paneadensis; — resolutum fuit:

Ad 1^m. „Dilata, et audiatur pater generalis A tinnimo Barberino alicui idoneo viro eius arbitrio eligendo.

Interim vero, quoad ieiunia et abstinentiam ab esu carniū, servent omnino eorum ritum et regulam.“

Ad 2^m. „Negative.“

Ad 3^m. „Habebitur ratio suis loco et tempore.“

Ad 4^m. „Nihil respondendum.“

Ad punctum XVI, in quo proponitur expeditio ablegati seu visitatoris apostolici ad partes Syriae: „Relata.“

Ad punctum XVII de libris et scriptis haereticorum eorumque confutationibus: „Dilata, et proponatur in alia congregatione particulari cum adiunctis, videlicet eminentissimo Barberino, reverendo patre de Simeonibus et domino Assemano.“

Ad punctum XVIII de persecutione mota adversus missionarios: „Relata, et provisum in superioribus.“

Ad punctum XIX, in quo referuntur preces B plurimorum oratorum, rescriptum fuit, ut infra, videlicet:

1^o Quoad facultates concedi solitas episcopis orientalibus, petitas a Basilio episcopo Paneadis, cum potestate communicandi sacerdotibus sibi subiectis: „Dilata, et pro nunc satis provisum sub die 26 aprilis proxime praeteriti.“

2^o Quoad iubilaeum petitum a patribus cappuccinis, nomine etiam episcoporum et catholicorum Syriae et Palaestinae: „Supplicandum sanctissimo pro gratia quoad cappuccinos tantum.“

3^o Quoad querelas latas contra sacerdotem Iosephum Papilla, quod sacramenta Maronitis contra praxim eorum ritus administret: „Moneatur Papilla, ut omnino absteineat a similibus, neque se immisceat cum Maronitis.“

4^o Quo vero ad eiusdem Papillae instantias de subsidio, sacris indumentis, „Ad eminentissimum praefectum.“

5^o Quoad libros et indumenta sacra a sacerdote Ioanne Aminione petita: „Iam aliunde provisum.“

6^o Quoad confirmationem apostolicam Macarii in archiepiscopum Graecorum Damasci: „Dilata.“

7^o Quoad provisiones expetitas a praefato Ioanne Aminione pro alumnis melchitis collegii Urbani post eorum reditum ad partes Syriae: „Habebitur ratio.“

8^o Quoad editionem decretorum in causa Cyrilli patriarchae et rituum typis sacrae congregationis: „Relata.“

9^o Quoad admissionem Stephani Sciocralla inter alumnos collegii Urbani: „Annuerunt pro secundo loco vacaturo.“

Die iovis 12 maii 1729

habita fuit sexta congregatio, cui interfuerunt omnes, qui in praeterita, et insuper eminentissimus Barberinus, reverendus pater dominus de Simeonibus et dominus Assemanus, in qua iterum proposito puncto XVII restrictus, de libris et scriptis haereticorum eorumque confutationibus, decretum fuit:

„Per plures viros idoneos arabicam ac graecam linguam bene callentes, ab eminentissimo Barberino deputandos, diligenter conferatur euchologium arabico idioma exaratum, quo uti solent Melchitae, cum euchologio graeco, quo utuntur alumni collegii sancti Athanasii Graecorum urbis, et expunctis atque reformatis erroribus, si qui fortasse irreperint, typis sacrae congregationis edatur graeco simul et arabico idiomate impressum, sicut dicitur a *colonnelle*.“

„Typis pariter iisdem edatur brevis instructio catechetica pro Graecis ad normam catechismi a clarae memoriae cardinali Bellarmino vulgati; cuius exarandi cura graeco pariformiter et arabico idiomate committatur a praefato eminens-

simimo Barberino alicui idoneo viro eius arbitrio eligendo.

„Et demum a reverendo patre domino de Simeonibus et domino Assemano fiat responsio ad epistolam synodicam editam a pseudo-synodo Constantino-politana, ad effectum eam imprimendi et vulgandi sub iisdem idiomatibus, ut supra.“

Die martis 5 iulii 1729

habita fuit septima congregatio, cui interfuerunt eminentissimi et reverendissimi domini Picus, Spinola, Petra praefectus, et Gotti, necnon reverendissimi patres domini Ruspulus secretarius et de Hieronymis assessor Sancti Officii, atque reverendissimi patres Lucini commissarius eiusdem Sancti Officii, et Zavarronus generalis minorum, absentibus reliquis eminentissimis dominis; et perlectis singulis decretis et instructionibus factis in praeteritis sex congregationibus, resolutum fuit, ut sequitur:

Ad decretum primae congregationis habitae die 15 martii proxime praeteriti § *Nihil obstare*, ubi dicitur: *Ita tamen, ut delegatus dictam confirmationem nomine sanctae sedis minime impertatur, nisi postquam etc.*, corrigatur per haec alia verba: *Ita tamen, ut delegatus dictam confirmationem per sanctam sedem factam publice eidem Cyrillo nomine ipsius sanctae sedis, postquam etc.* Ibidem § *Demum*, loco verborum: *Per litteras secretariae status*, substituantur haec alia: *Per litteras huius sacrae congregationis.*

Ad decreta secundae congregationis eiusdem martii in § *Cumque idem archiepiscopus*, deleantur verba: *Praefatae instructioni non acquiescit: ideoque.*

Ad decreta tertiae congregationis 5 aprilis, quoad preces Melchitarum Acri sub numero 3^o, in quo sermo habetur de mulieribus menstruatis, loco rescripti ibi appositum, dicatur *Dilata*.

Ad decreta quartae congregationis 26 aprilis § *Habita fuit*, reformetur instructio circa communicationem in divinis, iuxta mentem.

Ibidem § *Pater Thomas*, loco verborum: *Pater Thomas dimittat vicariatum Cyrilli in patriarcham electi, iuxta decreta a sacra congregatione alias edita, subrogentur haec alia. Permittitur patri Thomae ut exerceat vicariatum Cyrilli in patriarcham electi, non obstantibus decretis sacrae congregationis in contrarium facientibus, et usque ad novum ordinem eiusdem sacrae congregationis: ipse autem non se ingerat in ritibus orientalibus etc.*

Ad decreta quintae congregationis 3 maii § 8^o, quoad editionem decretorum, rescripto *Dilata*, adiungantur sequentia, videlicet: *Et partibus non communicentur in scriptis: resolutiones vero dubiorum proponitorum significantur iis, ad quos pertinet, per delegatum pro confirmatione patriarcharum.*

Deinde propositae denuo fuerunt preces Macarii petentis confirmari in archiepiscopum Graecorum Damasci, ut in puncto XIX restrictus; et resolutum fuit: „Scribatur oratori iuxta formulam consuetam sacrae congregationis: epistola vero mittatur supra dicto delegato cum instructione, ut eam eidem oratori extradat, praehabito ab illo iuramento de non immutandis ritibus Graecorum a sancta sede apostolica permissis, et de restituendo in pristinum iis, qui a semetipso seu ab aliis quibuscunque immutati fuissent.“

Denique relata fuerunt decem dubia nuper proposita a patribus missionariis societatis Iesu et ordinis cappuccinorum in civitate Damasci degentium¹, videlicet:

¹ Epistola illa inferius integra dabitur.

1° Utrum mens sit sedis apostolicae, ut catholici graeci, desertis antiquae ecclesiae ritibus, transeant ad ritum latinorum.

2° Utrum liceat catholico graeco amplecti ritum latinorum aut Maronitarum pro suo libitu.

3° Utrum possit missionarius romanus permittere catholicis graecis, ut mutent ritus suos, aut etiam ad id eos inducere.

4° Utrum possint missionarii permittere, ut catholici graeci, qui ritum latinorum non sequuntur, festa celebrent cum latinis, labori vero vacent graecis festa sua celebrantibus.

5° Utrum possint missionarii abeque gravi causa dare indifferenter omnibus catholicis facultatem vescendi lacticiis feria quarta et sexta contra morum, et eos etiam dispensare ab abstinentia natalis Domini.

6° Utrum matrimonium a viro contractum cum impuberi puella necdum decennali sit validum, si non constet, quod malitia suppleat aetatem.

7° Utrum dispensari possit ab isto impedimento, et a quo possit dari ista dispensatio.

8° Utrum sacerdos catholicus, a proprio episcopo legitime excommunicatus, contumax et persistens in contumacia, possit extra periculum mortis absolvi ab excommunicatione antequam absolvatur a proprio episcopo; et utrum absolutio taliter data sit, valida.

9° Utrum missionarius potestatem habeat concedendi indulgentiam plenariam omnibus missae suae assistantibus, et eam etiam reservandi in articulo mortis.

10° Utrum idem sentiendum et dicendum sit de reliquis Orientalium catholicorum nationibus, quod de Graecis catholicis, circa priscos et laudabiles ecclesiarum suarum ritus.

Ad haec autem dubia resolutum fuit: „Pro nunc nihil respondendum.“

Suprascripta decreta sanctissimo domino nostro Benedicto papae XIII relata per eminentissimum et reverendissimum dominum cardinalem Petra sacrae congregationis de Propaganda fide praefectum, sanctitas sua benigne laudavit et approbavit, ac ab omnibus, ad quos pertinet, adamussim observari praecipit in audientia habita die 8 iulii 1729.

Vincentius cardinalis Petra, praefectus.

Eorundem decretorum compendium statim ad delegatum apostolicum transmissum est, qui illud consignaret tum Cyrillo patriarchae tum singulis missionariorum Orientis praefectis. Compendii istius originale exstat, t. cit., f. 277-90, hac praefecto adnotatione: „Il qui contenuto estratto di decreti fusteso nella forma, in cui si trova, d'ordine dell'eminentissimo prefetto, e secondo la mente della sacra congregazione, e ne furono mandate le copie autentiche al padre Donato della santissima Trinità cappuccino delegato apostolico, per consegnarsi a monsignor Cyrillo et ai superiori de gli ordini regolari di Siria e Palestina.“

A. Instructio sacrae congregationis de Propaganda fide circa communicationem in divinis catholicorum cum haereticis et schismaticis edita pro missionariis Orientis anno 1729.*

Dalla moltitudine e diversità de casi, vestiti con circostanze di utilità, di necessità, di pericoli, e persecuzioni per li fedeli, proposti da missionarij e prelati a questa sacra congregazione sopra il punto della comunicazione in divinis con scismatici ed eretici; e dalla risposta sempre costante e uniforme: *Non licere*, si sperava, che i missionarij d'Oriente dovessero riflettere, che colla scienza speculativa de teologi possono ben figurarsi alcuni casi di tollerabile comunicazione, ma che colla scienza pratica, considerato il fatto con tutte le sue circostanze, sia difficilissimo a ritrovarsene, e moralmente impossibile a prescriverne altra regola generale, adattabile ad ogni genere di persona in tutt' i luoghi e in ogni tempo, diversa da quella, che alle nuove istanze de missionarij d'Oriente si degnò prescrivere questa sacra congregazione nella istruzione mandata sin dall' anno 1719, fondata nel riflesso e dottrina, che la comunicazione in divinis co scismatici ed eretici dovea regolarmente nella pratica credersi illecita, o per il pericolo di perversione, o per il pericolo di partecipare nei riti scismatici ed eretici, o finalmente per il pericolo ed occasione di scandalo. Ed essendo queste circostanze, siccome regolarmente in pratica connesse alla comunicazione in divinis con eretici e scismatici, così universalmente proibite per il diritto naturale e divino, contro cui non vi è potestà, che dispensi, o connivenza, che salvi, non lasciavano apertura à farne più dubbio: *Missionarii instruendi erunt, quod omnino abstinere debent ab actibus protestativis falsae sectae, a communicatione in ritu schismatico et haeretico, a periculo perversionis, et ab occasione scandali.*

Si aggiunse nella sudetta istruzione: *Hisque semper firmis et salvis et prae oculis habitis, si ulterius*

Cum saepe ac diu varii sub variis utilitatis, necessitatis, periculorum, vexationum, atque etiam persecutionis a fidelibus subeundae circumstantiis casus huic sacrae congregationi propositi fuerint a missionariis ac praelatis Orientis quoad communicationem in divinis catholicorum cum haereticis et schismaticis; cumque ab hac sacra congregatione constanter uniformiterque rescriptum fuerit: *Non licere*; concepta spes erat, missionarios Orientis satis ac facile intellecturos, posse quidem *speculative* casus aliquos excogitari, in quibus communicationem aliquam in divinis tolerare liceret, sed *practice*, circumspicis omnibus facti circumstantiis, difficillime casus inveniri, in quibus ea communicatio liceat, ac moraliter etiam impossibile esse ut alia praescribatur regula generalis cuique hominum generi, cuique regioni, cuique temporis accommodata, quam quae iteratis a missionariis Orientis quaesitis data est ab hac sacra congregatione in instructione edita anno 1719, eo nimirum doctrinae principio nixa quod communicatio in divinis cum haereticis et schismaticis ut illicita regulariter habenda esset in praxi, vel ob periculum perversionis in fide catholica, vel ob periculum participationis in ritu haeretico et schismatico, vel denique ob periculum et occasionem scandali: quae quidem circumstantiae quemadmodum regulariter communicationi in divinis cum haereticis et schismaticis connectuntur in praxi, ita universim vetitae sunt iure naturali ac divino, in quo nec ulla potestas est quae dispenset, nec ulla conniventia quae excuset; adeo ut nullus relictus locus fuerit nova dubia fingendi ac proponendi: proinde in ea instructione diserte praescriptum est: *Missionarii instruendi erunt quod omnino abstinere debent ab actibus protestativis falsae sectae, a communicatione in ritu schismatico et haeretico, a periculo perversionis, et ab occasione scandali.*

Addita quidem in praedicta instructione haec verba sunt: *Hisque semper firmis et salvis et prae*

* Tom. cit., f. 266-62. Prior eiusdem instructionis forma, in congregatione diei 5 iulii 1729 retractata, exstat ibidem, f. 248-55.

graves aliquod dubium occurrat, doctores theologiae, et missionarios diu versatos in illis regionibus consulant. Da queste parole interpretate contro la mente di questa sacra congregazione, arrogandosi alcuni l'autorità di decidere tutti i casi, e con scritture donar regole generali pericolose in una materia così delicata, fattisi discordi i missionarj ne sentimenti hanno reso più dubbioso il quesito, tante volte risoluto, con danno delle coesenze e con scandalo de buoni: onde questa sacra congregazione hà giudicato opportuno di replicare la suddetta istruzione, e intimare a tutti i missionarj una esatta conformità ed obbedienza alla medesima.

Sarà dunque à cuore d'ogni prelato, missionario, o direttore delle anime di addottrinarle a sfuggire ed allontanarsi da suddetti pericoli, che regolarmente s'incontrano o tutti assieme, o qualcheduno nella comunicazione in *divinis* con i scismatici ed eretici di Oriente, dove conservandosi per lo più la sostanza e validità de sacramenti non permettono, che si manifestino tutti quegli atti di disapprovazione e di segregazione propria ad un cattolico; onde il farsi vedere uniforme negl'atti esteriori di culto e riverenza ad un pseudo-prelato, non può mai liberare un cattolico dal pericolo, almeno di scandalo, benchè si presumesse costantissimo nella fede, e pieno di biasimo nel suo cuore verso i riti o scismatici, o eretici, da quali vengono infettate le loro sagre funzioni.

Accresce la forza di questa ragione il riflettersi, che quasi mai vi è rito, che non sia macchiato da qualche errore in materia di fede, poichè o la chiesa de scismatici è dedicata a qualche scismatico, proclamato da essi per santo, o vi sono le immagini, o vi si adora empivamente una reliquia de loro pretesi santi, o si celebrano le loro feste, essi encomiano nelle loro liturgie, o almeno si fa commemorazione de' viventi patriarchi e vescovi scismatici ed eretici con elogio di *predicatori di fede cattolica*; perche il convenire in adunanza di rito, di orazione e di culto, mai può assolvere il cattolico in queste circostanze dal reato di una perversa comunicazione, o almeno di uno scandalo pernicioso. Ne giova il pretendere, che possa darsi nel cattolico la scusa di assistervi solo materialmente, poichè questa pretesa materiale assistenza viene ben tosto esclusa e dimostrata vana dal fatto opposto, per cui chi assiste si fa vedere in unità di orazione, in unità di culto, ed in unità di venerazione verso i perversi ministri dell'eresia e dello scisma.

Questa verità viene più accertata da un fatto confessato e veduto da stessi orientali, ed è che mai si vede un scismatico ostinato nello scisma à venire, ed assistere, o prendere i sacramenti da cattolici, e con essi convenire nelle chiese unite alla romana, perchè bestemmiandole come di perversa comunione, giudicano pernicioso ed illecito un tal commercio, o dannevole il rito. E non dovrà credersi e temersi, che vedendo poi li scismatici, o eretici venire alle loro chiese i cattolici, assistere a loro riti, partecipare de loro ministrati sacramenti, non abbiano a persuadersi, e ben confermarsi ne loro dogmi, e credersi in buon sentiero della loro salute? Da ciò risulta esser difficilissimo, che si sfugga il pericolo, almeno di scandalo, pernicioso a medesimi scismatici ed eretici, e che possa con sicura coesenza il cattolico comunicare con questi in *divinis*.

oculis habitis, si ulterius aliquod grave dubium occurrat, doctores theologiae, et missionarios diu versatos in illis regionibus consulant. Quae quidem aliqui contra mentem sacrae huius congregationis interpretati, ius sibi arrogarunt casus omnes definiendi, ac scriptis etiam regulas generales tradendi in hac materia adeo implexa periculosas: ex quibus et missionariorum discissa studia, distracta consilia, et opiniones minime cohaerentes quaestionem, licet toties definitam, magis ac magis implicarunt, non sine detrimento conscientiarum, et scandalo offensionisque bonorum; quare haec sacra congregatio opportunum duxit praedictam instructionem iterum inculcare, ac singulis missionariis omnino praescribere ut regulis in ea traditis sese omnino conformet, et obtemperet.

Cordi sit ergo singulis praelatis, missionariis, sive directoribus animarum fideles educere atque excitare ad haec evitanda pericula, quae regulariter aut omnia aut aliqua subeunt in communicatione in *divinis* cum haereticis et schismaticis Orientalibus, qui licet adhuc substantiam ac valorem sacramentorum plerumque conservent, non sinunt tamen, ut ea, quae debent, catholici improbationis et segregationis signa exterius edant; ex quo fit, ut exterior illa conformatio in eodem cultu, et reverentia in pseudoministros liturgiae catholicum quemque, quamvis in fide firmissimum, et ritus haereticos vel schismaticos, quibus eorum cultus inficitur, exhorrentem, periculo tamen scandali liberare non possit.

Id ex eo etiam confirmatur magis quod vix ullus sit ritus apud heterodoxos, qui aliquo errore in materia fidei non maculetur: nam in eorum ecclesiis, vel dedicatio est in memoriam schismatici alicuius, quem ut sanctum venerantur, vel extant imagines, vel coluntur reliquiae, vel festa celebrantur eorum, qui in schismate mortui veluti sancti vulgo habentur, vel denique commemoratio fit viventium patriarcharum et episcoporum schismaticorum et haereticorum, qui ut *fidei catholicae praedicatorum* commendantur. Qua de re, qui in ea ritus et orationis et cultus celebratione conveniunt in his facti circumstantiis catholici quique, reata perversae communicationis, aut saltem perniciosi scandali purgari non possunt. Nec eos excusat assistentiae mere materialis praetextus: facto enim ipso excluditur, quo qui functionibus hinc haereticorum aut schismaticorum intersunt, satis cum ipsis convenire in unitate orationis, in unitate cultus, in unitate venerationis et obsequii erga perversos ministros haereseos schismaticosque praeseferunt.

Patescit id etiam ex eo quod orientales ipsi quotidie oculis vident, auribus audiunt, ore confitentur, nullum nempe sectarium obfirmatum in schismate accedere, interesse, convenire in ecclesiis catholicorum, sive ut missam audiat, sive ut sacramenta suscipiat, ea nimirum de causa, quod fidelium conventus veluti perversae communionis blasphemantes, perniciosum et illicitum putent commercium hoc, ritumque damnabilem. Cum vero videant ad eorum ecclesias accedere, eorum ritibus interesse, de eorum sacramentis participare catholicos, an non credendum, aut saltem timendum erit, ne ex hoc ipso magis in suis erroribus confirmentur, ac se in recto salutis tramite ambulare sibi etiam hoc exemplo persuadeant? Ex quo sequitur difficillime vitari posse periculum scandali perniciosi schismaticis et haereticis ipsis: ac proinde catholicum tutum in conscientia non esse, si cum iis in *divinis* in hac facti specie communicet.

Questo deve essere l'insegnamento proprio da darsi alli fedeli, e perciò questa sagra congregazione incarica i prelati e missionarj e ogni altro direttore delle anime di Oriente ad essere uniformi in tal sentimento, e proibisce loro di dare o consiglio, o dispensa contraria al medesimo, ma bensì esortare sempre i cattolici ad osservarlo et ad astenersi di comunicare in *divinis* ed scismatici, e quando ne fossero trasgressori, esortarli e addottrinarli a confessarsene, perchè ne ottenghino da Dio il perdono, e diventino più cauti a slontanarsene.

In confessione poi dovrà il missionario, o loro direttore esaminare la circostanza del caso per farlo ponderare più o men grave al penitente, ritenendo però sempre la mira di non rilasciare sù questo punto la coscienza del fedele, mà renderlo con opportune istruzioni ed esortazioni timoroso e guardingo di metter l'anima in pericolo col comunicare in *divinis* ed scismatici ed eretici.

E perchè si sà essere consueto di addursi la causa delle persecuzioni, che i scismatici o eretici muovono contro i cattolici, che non compariscono alle loro chiese e funzioni sagre: deve essere incombenza del missionario, o altro direttore di farli conoscere la vanità per lo più di un tal timore, anzi la necessità di resistere a tal persecuzione, appunto per essere la persecuzione un'equivalente interrogazione di fede; e ciò potrà far conoscere e coll'esempio di tanti forti e costantissimi cattolici, che non cedono a simili violenze, e colla dottrina di sopra accennata di tutta la chiesa orientale, e coll'obbligo di non doversi umiliare a nemici delle loro anime e della fede ed unione alla chiesa romana, che professano, facendoli riflettere, che appunto quest'arte di usare persecuzioni e violenze, non tende ad altro, che per farsi riconoscere per ministri di veri riti, di vera credenza e di vera chiesa, e di rendere facile al cattolico la prevaricazione, o almeno l'approvazione de' loro errori; sebbene sempre vantano di esigere la comunione de' cattolici con essi loro solo per la conservazione del loro rito, e delle loro elemosine: tutti motivi, che se saranno seriamente e con replicate esortazioni predicati e piantati nella mente de' fedeli, dovrà sperarsi, che da se stessi, animandosi a resistere agli insulti, si facciano coraggiosi e costanti à mantenersi nell'unione e comunione della sola vera lor chiesa, che professano.

Si persuade questa sagra congregazione, che tutti i prelati, o altri direttori delle anime di Oriente, e specialmente i missionarj si uniformeranno a questa istruzione, astenendosi di più mettere in disputa un tal punto, o di essere discordi nella pratica, o nelle dottrine. Mà se altrimenti seguisse, sappiano, che sarà costretta questa sagra congregazione di venire a risoluzioni forse contro i trasgressori, e considerarli come incapaci di ben dirigere le anime e le sante missioni di Oriente.

Vincentius cardinalis Petra, praefectus.

Haec sane fidelibus documenta tradenda sunt, atque ideo haec sacra congregatio praelatis, missionariis, et singulis animarum directoribus in Oriente serio iniungit, ut unanimes hoc ipsum dicant omnes, et in eodem sensu ac sententia maneant, nec contrarium doceant, aut per modum consilii, aut per modum dispensationis: sed magis hortentur fideles pro re nata, ut a communicatione in *divinis* cum schismaticis et haereticis prorsus abstineant, et si quando ab ea regula deviant, eos hortentur ac doceant, ut peccatum hoc aperiant in sacramento poenitentiae, quo veniam a Deo obtineant, et in posterum cautiore evadant.

In excipiendis vero confessionibus missionarii sive directores circumstantias casus, quae magis vel minus gravem poenitentium culpam efficiunt, diligenter examinent, eorumque oculis subiiciant; in id semper intenti, ne quid laxam hac in re eorum conscientiam efficiant, sed opportunis documentis et monitis timidiorem potius et cautiorem, ne communicando in *divinis* cum schismaticis et haereticis, animam in salutis discrimen adducant.

Consuetum quidem est causam persecutionis afferre, quam a schismaticis et haereticis subeunt catholici, qui ab eorum ecclesiis ac functionibus abstinere. At curent missionarii ac directores, ut quique cognoscant vanum plerumque metum esse, immo vero etiam necessarium omnino esse persecutioni non cedere, eo vel quia persecutio ipsa aequivaleret interrogationi fidei: atque id etiam ostendant tum exemplis tot fortissimorum ac firmissimorum in fide catholicorum, qui huiusmodi vexationibus minime succumbunt, tum antedictae doctrinae principio ab ipsa etiam ecclesia orientali suscepto, tum denique catholici nominis dignitate, quae minime patitur ut ipsi inimicis animarum et fidei et unionis, quam profitentur cum romana ecclesia, sese subiiciant ac demittant: quin etiam attendant non alio spectare artem hanc vexandi fideles, quam ut ab iis agnoscantur heterodoxi veluti verorum rituum, verae fidei, verae ecclesiae ministri, atque ita facile catholicos, aut a fide praevaricatores, aut saltem errorum approbatores facto ipso efficiant: licet dictitent semper se eorum communionem exigere tantum pro conservatione ritus et elemosinarum. Quae quidem omnia si serio ac graviter et iteratis monitis impressa fidelium mentibus fuerint, sperandum sane est, ex se ipsis promptiores et alacriores in dies ferendis iniuriis factos, firmiores quoque ac constantiores futuros in unione et comunione verae unius ecclesiae, quam profitentur.

Facile sibi persuadet haec sacra congregatio omnes et singulos praelatos et directores animarum in Oriente, maxime vero missionarios instructionem hanc veluti normam in praxi servandam habituros, disputationibus hac de re prorsus omissis: nec aliud sive in agendo, sive in docendo, semotis disidiis, secuturos. Quod si praeter spem aliter acciderit, noverint omnes, qui catholico nomine gloriantur, sacram hanc congregationem contra trasgressores validiora remedia paraturam, eosque ut minime idoneos directioni animarum et missionibus Orientis habituram.

Vincentius cardinalis Petra, praefectus.

B. Instructio pro vicepraefecto missionum in Aegypto a Sancti Officii commissario et a praeposito generali minimorum iuxta mentem sacrae congregationis elaborata.*

Sarà ben noto a vostra reverenza la venuta in cotesta città del Cairo del sacerdote melchita don Giovanni Costantini d'Aleppo, ed i motivi, per cui ha giudicato necessario il ritirarsi lontano dal patri-

arcato di Antiochia per sottrarsi al giusto rimprovero armatosi contro per la sua incoerenza in un punto di professione di fede. Egli patì molto e di strapazzi e di carcerazione usatagli dal pseudo-

* Tom. cit., f. 264-8 et 270-4.

patriarca Silvestro, che lo astringeva con violenza a recitare una formola scismatica ed eretica di professione di fede, e vinto o dalla propria fiacchezza, o dal tedio del carcere, cadde in leggere una tal formola. Pensò coprire questo gravissimo peccato con una professione da lui intesa in senso equivoco, cioè che egli aderiva a quella formola quando gli si fosse dimostrato, che ella fosse conforme a sentimenti de' santi padri orientali. In vigore di questa professione creduta da esso di lecito equivoco fu subito dal pseudopatriarca lasciato in libertà, abbracciato, ed accarezzato da scismatici, ed in opposto abborrito da costanti fedeli. Procurò con questi di produrre in sua difesa la scusa dell' equivoco da esso usato, l' utilità stimata da esso di giovamento, e credendo che fosse un inganno curioso, onesto, secondo la coscienza, e non contrario alla fede in sì scabrose circostanze, e procurò anche con lettere da lui scritte di spiegare il suo interno sentimento come costante nella vera fede, e contrario all' intelligenza datagli dai scismatici; ma non per questo è cessato o riparato allo scandalo, poichè in vece di confessare apertamente il suo trascorso, o chiedere perdono a' fedeli, col pregarli ad unire le loro orazioni per implorare da Dio maggior costanza in simili contingenze, ha procurato di inorpellare il suo fallo con molte interpretazioni sempre continuate alla primiera pretesa equivocazione.

Avendo dunque questa sagra congregazione biasimata e giudicata illecita questa incostante condotta, come ingiuriosa e contraria alla dovuta confessione della fede, perciò incarica vostra reverenza acciò seriamente lo ammonisca del suo fallo, col fargli conoscere, che appunto si trasgredisce il precetto divino della dovuta confessione della fede *coram hominibus*, allorchè si arrossisce di professarla apertamente e con tutta chiarezza, senza pretendere di rendere ingannato chi ode, o chi interroga, oppure metterla in dubbio sopra condizioni sofistiche. Le circostanze tutte che concorrevano in questo caso, e di un prelado scismatico, che l' esigea, e il concorso de' scismatici, che ne erano spettatori, e le violenze precedenti, che premevano per una risposta congrua al loro intento, ben potevano far conoscere, che ogni scanzo di rispondere candidamente colla dovuta chiara professione di fede, era un tradirla.

Che l' evento ha comprovata la verità del fatto, poichè i scismatici ne hanno fatto festa come di debellata resistenza, ed i buoni cattolici ne sono rimasti confusi come di perduta costanza.

Che non doveva lusingarsi cogli alletamenti fat-

tigli da scismatici di non curarsi d' altro, che dell' apparenza, poichè doveva e poteva ben avvedersi di restare da tutti falsamente consigliato, per essere questi solo intenti ad indurre nella provvazione come consiglieri contrarij alla chiara espressione del vangelo. *Qui me erubuerit, et meos sermones, hunc filius hominis erubescet cum venerit in maiestate sua, et patris et sanctorum angelorum.*

Che lo scandalo sparso per un tal fatto in vece di ripararsi è stato accresciuto dalla di lui condotta in accusarlo, e pretendere tanto in voce che in iscritto di coprirne la reità, poichè il pubblicare l' interno suo sentimento, o l' interpretazione del preteso equivoco, o la dichiarazione della sua interna costanza, e simili, sono tutte manifestazioni contrarie al fatto, che mai può togliersi se non colla confessione ingenua di aver errato.

Che dovendosi perciò a questa ricorrere per mettere in salvo la sua coscienza, la fede, e può dirsi anco il suo onore tanto macchiato trà la sua nazione, e dentro e fuori della Siria, deve egli di buon' animo intraprendere un' eguale compenso, ed è:

Che premieramente rinuovi in mano di vostra reverenza la sua professione di fede, e la faccia colla maggior possibile sincerità, dimostrando veri segni di pentimento di averla violata, e chiedendo del suo fallo il perdono e l' assoluzione, per la quale si concede a vostra reverenza ogni facilità da nostro signore.

Che scriva una lettera enciclica alla sua nazione, in cui esprima il suo dolore per l' errore e trascorso commesso, confessando di aver mancato al suo obbligo in occasione di professione di fede, che conosce essere preciso in simili contingenze di confessare assolutamente e chiaramente col cuore e colla bocca. Pregarli a non prendere esempio dal fatto, che detesta, ma più tosto dal suo pentimento, che gli fa palese, e pregare i fedeli ad orare appresso la divina macata, perchè in lui ed in tutti mantenga la costanza dovuta alla fede.

Sarà carico di vostra reverenza di adempire, quanto si è di sopra espresso, col predetto sacerdote don Giovanni Costantini, ed insinuarglielo con tutta la carità e forza delle di lei monizioni e consigli, assicurandolo, che questa sagra congregazione non ha altra mira, che di mettere in salvo l' anima sua, riparare allo scandalo, ed al di lui onore per venire poscia a servirsi di lui in opportune occorrenze di suo vantaggio ed assistenza.

Ed in fine darà vostra reverenza ragguaglio a questa sagra congregazione di tutto l' operato, che tutto si appoggia per l' adempimento alla di lei destrezza e prudenza.

C. Decreta prius a sancta sede edita super communicatione in sacris cum haereticis et schismaticis.*

P. F. Die 21 maii 1627. Referente illustrissimo domino Magalotto litteras fratris Ignatii cappuccini, sacra congregatio censuit non debere missionarios divina celebrare in ecclesiis in quibus simul haeretici sua profana et sacrilega exercitia habent; ut tamen catholicis fiat satis, super altaribus portatilibus, in privatis domibus positia, sacrum peragendum esse.

P. F. Die 13 augusti 1627. Referente reverendissimo domino Corsio visitationem ecclesiae Cattarenensis, sacra congregatio mandavit scribi archiepiscopo Iadrensi, ut provideat ne in ecclesia sancti Ioannis de Cartolla dioecesis Cattarenensis

D catholici cum graecis schismaticis divina celebrent; nam quamvis altaribus diversis utantur, tamen propter ecclesiae identitatem est communicare cum schismaticis in divinis.

S. O. Die 30 martii 1658. Andreae Dionysii archiepiscopi Hierapolitani seu Aleppi propositis dubiis, pro quorum resolutione instabat dominus secretarius de Propaganda fide et monebat, ut quantum fieri poterat, tales essent resolutiones, ut faciliterent conversionem illorum schismaticorum, qui opera dicti archiepiscopi iam valde sunt dispositi ad amplectendam paulatim catholicam fidem, et dictus archiepiscopus schismaticis illis benevolus

* Congr. partic., t. 75, f. 300-d. Ea, prout laeent, exhibenda censuimus, quod ita in congregatione particulari anni 1739 patribus oblata fuerit ad gravissimam illam quaestionem expediendam. Brevitatis causa, litteris P. F. congregationis de Propaganda fide, litteris vero S. O. congregationis Sancti Officii decreta indicavimus. Horum satis multa vel in recentiori Collectanea sacrae congregationis de Propaganda fide anni 1807 desiderantur; alia parum accurate ibidem representantur.

non cogatur ab illa ecclesia magno animarum illarum detrimento discedere. Horum autem dubiorum quartus et sextus erant:

Quarto. Che si vede astretto d'intervenire alle messe di quegli eretici e scismatici Soriani, e di benedire il loro incenso.

Sesto. Che si vede similmente astretto alle loro esequie funerali, con farvi le solite ceremonie, ancorche alcuni siano morti in manifesta eresia.

Sacra congregatio respondit ad utrumque: „Non licere.“ Et sub die 4 aprilis sanctissimus, auditis votis, decrevit: „Negative, seu non licere.“

S. O. Relatis litteris vicarii apostolici Hollandiae, Amstelodami datis 28 februarii 1668, quibus ad infrascripta dubia resolutiones petebat:

Primum. An catholicis Hollandiae liceat, ne perdant dignitates, quibus gaudent, cum calvinistis caenam ipsorum sumere, ad eorum ecclesias convenire, et eorundem ritus observare, modo ita animo sint compositi, quod praedicta tanquam quid profanum censeant.

Secundum. An iisdem liceat proles suas haeretico ministro baptizandas offerre, ne cogantur muletam 25 florenorum flandricorum fisco solvere. Ad primum: „Nullo modo aliquid praedictorum licere.“

Ad secundum: „Non licere.“

Et die 27 septembris sanctissimus approbavit.

S. O. Die 5 decembris 1668. Sacra congregatio respondit: „Episcopus (Tribuniensis) mandet catholica sibi subiectis ne accedant ad missas et alia officia divina in ecclesiis schismaticorum, eodemque moneat, in casu carentiae missae catholicorum non teneri praeepto missam audiendi.“

S. O. Die 27 maii 1671. In congregatione Sancti Officii, propositis quaesitis pro catholicis sub iurisdictione haereticorum commorantibus in Hollandia, inter quae sub numero quarto est sequens, videlicet:

Quartum. Qui Sylvaeducis, Heusdae, Bommelsae, aliique in locis militant ordinibus foederatis; item qui officio aliquo funguntur, saepe nequeunt sua obtinere stipendia, nisi probent a se subinde frequentatas conciones haereticas; et ideo his aliquando intereunt sine scandalo, ut aiunt, cum satis superque constet tam orthodoxis quam heterodoxis esse catholicos, et solummodo pro forma esse in concionibus ostendant; ac insuper sine erroris aut haeresis periculo, cum non attendant ad verba concionantis vel aures gossypio obturent. Quaeritur, an tales, dum ad sacramentum poenitentiae accedunt et conciones vitare non proponunt, sacramentaliter valeant absolvi.

Sacra congregatio respondit: Ad quartum: „Non licere, neque testimonium frequentationis concionum haereticarum exhibere, neque ritus illos observare; et nisi ab his abstineant, non sunt dispositi ad sacramentum poenitentiae.“

S. O. Feria quinta 10 aprilis 1704. In congregatione Sancti Officii coram sanctissimo, examinatis dubiis propositis a patre Iosepho de Hierusalem ordinis minorum observantium praefecto missionum Aethiopiae, inter quae tertium erat, videlicet:

Tertium. Se almeno nelle feste principali dell'anno possono li convertiti, per evitare le persecuzioni alle quali succumberebbe, come altre volte, la religione cattolica, comparire nelle chiese de scismatici e trattenerli poco tempo, quando specialmente li scismatici celebrano e recitano li divini officij, senza veruna cooperazione e consenso al rito eretico, ma solamente bagiare la porta della chiesa, fare tre adorazioni alla santissima Trinità,

venerare le sagre imagini, e recitare privatamente qualche salmo, *pater et ave*, o altre simili orationi. Sanctissimus decrevit: „Negative.“

S. O. Die sabbati 12 aprilis 1704. Sanctissimus dominus noster dixit, quod ad facilius promovendam schismaticorum et infidelium conversionem illosque alliciendos ad fidem catholicam amplectendam sacrarum caeremoniarum intuitu, benigne indulset patribus praefecto seu vicepraefecto missionariorum pro tempore in Aethiopia existentibus, ut pro eorum arbitrio et conscientia dispensare possint cum eisdem missionariis, eisque facultatem concedere celebrandi sacrosanctum missae sacrificium catholico romano ritu super altaribus in templis haereticorum seu schismaticorum in Aethiopia, ita ut eadem altaria non inserviant nisi pro nudis tabulis et more catholicorum disponentur cum sacro lapide, mappis, sanctissimi crucifixi imagine, candelabris et aliis necessariis suppellectilibus ad usum sacratissimi sacrificii missae ritu praedicto; nunquam tamen generaliter, sed in casibus particularibus, in quibus alia commodiora non suppetant, et urgens sit necessitas ad facilius dictam conversionem promovendam, et insuper ad catholicorum consolationem, aliisque iustis et urgentissimis de causis indicandis ab iisdem patribus praefecto seu vicepraefecto missionariorum, super quibus eorum conscientiam oneravit.

S. O. Die 7 augusti 1704. Proposito dubio: An decretum quo prohibetur catholicis schismaticorum missis et eorum orationibus interesse, intelligatur etiam pro locis, in quibus non reperiuntur sacerdotes catholici, et de orationibus in quibus nihil contra fidem et ritum catholicum habetur.

Sanctissimus censuit: „Affirmative.“

Similiter propositio quaesito: Se sia lecito ad un sacerdote cattolico intervenire nelle chiese de scismatici alli divini officij, per ovviare all'inconveniente e persecuzioni, che ne principij possono accadere a cattolici per odio degl'eretici, che sarebbe un obice essenziale ad altri a farsi cattolici. Sanctissimus dixit: „Non posse nec licere.“

S. O. Die 22 februarii 1707. Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales generales inquisitores dixerunt: „Non licere oratoribus intervenire sacro Armenorum schismaticorum, ideoque providendum per sacram congregationem de Propaganda fide.“ Et feria quarta 22 huius sanctitas sua sententiam sacrae congregationis approbavit.

S. O. *Littera del Sant' Officio de 14 maggio 1709 a monsignor segretario di Propaganda fide:*

„Riferito a questa sacra congregazione il biglietto di monsignor segretario di Propaganda concernente l'istanza di monsignor Eutimio arcivescovo greco cattolico di Tiro e Sidone, ha la medesima ordinata di rispondere al sudetto monsignor arcivescovo, non esser lecito a i cattolici di comunicare con gl'eretici e scismatici, de quali non permette, che i sacerdoti cattolici sentano le confessioni, ne si mescolino con loro, e che se meno toleri, che a i soprannominati eretici e scismatici venga somministrata la santa eucaristia.“

S. O. Die 26 novembris 1709. Relato infrascripto dubio proposito a missionariis Aspahan et Giulfae in Perside, videlicet: Se si può da missionarj Armeni andare nelle chiese de scismatici et eretici, e se li cattolici possono ricevere da quelli li sacramenti, assistere alle loro messe et altri funzioni; e questo si chiede perche li missionarj sono di diverso parere in Aspahan ed in Giulfa, dicendo alcuni esser lecito per ragione della bolla di Mar-

tino V o del concilio Costansiensis *Ad vitanda*, che permette ricevere i sacramenti dagli eretici e scismatici, che non sono nominati et specialiter denunciati, come non lo sono li vescovi e sacerdoti Armeni in Aspahan e Giulfa.

Sanctissimus, auditis votis eminentissimorum, dixit: „Non licere et dentur decreta.“

S. O. Anno 1711. Relatis dubiis propositis a patre praefecto missionum ordinis capuccinorum in Georgia, videlicet:

(Omissis aliis.) An nostri catholici possint interesse sacro Armenorum haereticorum. Multi missionarii sinunt catholicis absque ullo scrupulo, et innuntuntur extravagante Martini V; negant alii istam licentiam, supponendo extravagantem habere locum, quando haeretici celebrant iuxta ritum catholicum et abest scandalum. Queritur an ista communicatio sit toleranda.

Resolutio: „Dentur decreta respective adaptata.“

Cum ita se habeant Georgiani circa nos, missionarii, qui exercent artem medicam, et aliquando per unum vel duos menses degunt apud ipsos, an possint eorum sacro interesse, et cum ipsis orare in ecclesiis.

Resolutio: „Catholici non accedant ad missam et alia officia divina in ecclesiis schismaticorum, et episcopus eos moneat in casu carentiae missae catholicorum non teneri praeepto missam audiendi.“

S. O. Die 12 januarii 1719. In congregatione generali sacrae Romanae et universalis inquisitionis habita in palatio apostolico etc. Relatis infrascriptis tribus dubiis propositis pro parte catholicorum Armenorum a patre abbate Mechitar superiore monachorum Armenorum Venetiis degentium sacrae congregationi de Propaganda fide, et ab ista ad Sanctum Officium remissis, videlicet:

1° Se sia lecito a' cattolici Armeni portarsi alle chiese de' scismatici, atteo che non possino con altra maniera senza pericolo della vita, conferire battesimo, contraere matrimonj, e dare sepultura a' defonti.

2° Se confessandosi alcuni di avere contravenuto (supposto che non sia lecito), si possa dare loro l'assoluzione senza esigere un giuramento espresso di non più andarsi.

3° Se sia lecito il ripiego prudenziale, che i cattolici possono entrare nelle chiese de' scismatici per atto di curiosità, la quale non può effettuarsi, se non col fermarsi alle loro sagre funzioni, come à rappresentazioni profane, senza fare orazione nè adorare il santissimo sagramento dell'altare interiormente, mà solo coll'esterno, per non essere da scismatici maltrattati et insultati nella persona.

Sanctissimus dominus noster papa praedictus, auditis votis dictorum eminentissimorum, dixit: „Ad mentem. Mens est, quod consulant doctores, et probos ac doctos ecclesiasticos diu versatos in illis missionibus, abstinendo prorsus ab actibus

protestativis falsae sectae, et ab occasione scandalis et subversionis.“

S. O. *Lettera di monsignor assessore del Sant'Officio e monsignor segretario di Propaganda fide del 9 luglio 1723.*

„Questa sacra congregazione, coll'approvazione di sua santità, hà risoluto e ordinato, che a' missionarj sopra i dubbj concernenti, „se et in quali casi e con quali cautele possono comunicare con i scismatici et eretici, et entrare nelle loro chiese, e star presenti alle loro funzioni“, si mandi l'accluso foglio per mera istruzione, quale è, non per definizione, senza altra espressione della congregazione, e forma, con cui è emanata detta istruzione, mà con soggiungerli, che questa è l'istruzione generale, con cui se devono regolare. E l'assessore con ossequio inalterabile a vostra signoria illustrissima si rassegna.“

„Cum a pluribus missionariis, qui per diversas infidelium regiones et inter diversarum sectarum schismaticos et haereticos verbum Dei praedicant, ad sacram congregationem de Propaganda fide pro resolutione eorumque instructione nonnulla fuerint transmissa dubia concernentia, „an et in quibus casibus quibusve adhibitis cautelis catholici communicare possint cum schismaticis et haereticis, eorum ecclesias adire eorumque ecclesiasticis functionibus Interesse“; cumque pro dubiorum resolutione necessaria esset certa et indubitata facti eiusque circumstantiarum notitia, super quibus neque ipsimet missionarii concordēs sunt: ideo ipsi instruendi erunt, quod omnino abstinere debent ab actibus protestativis falsae sectae, et a communicatione in ritu schismatico et haeretico, a periculo perversionis et ab occasione scandalis; hisque semper firmis et salvis et prae oculis habitis, si ulterius grave aliquod dubium occurrat, doctores theologos et missionarios diu versatos in illis regionibus consulant.“

S. O. Die 12 septembris 1726. In congregatione generali sacrae Romanae et universalis inquisitionis etc. Propositis infrascriptis dubiis, a sacra congregatione de Propaganda fide ad Sanctum Officium remissis, videlicet:

1° Se possino li cattolici lecitamente assistere alla messa e divini offizj de Nestoriani.

2° Se possino lecitamente ricevere da essi i sacramenti, e massime quelli della confessione e dell'eucaristia.

3° Se li sacerdoti Caldei cattolici, soggetti o non soggetti al patriarca Nestoriano, possino lecitamente celebrare la messa e divini offizj nelle chiese ed in compagnia de Nestoriani ed amministrare li sacramenti a loro nazionali cattolici.

Sanctissimus dominus noster papa praedictus, auditis votis dictorum eminentissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium generalium inquisitorum, dixit: „Negative.“

APPENDIX DOCUMENTORUM.*

I.

Clemens papa XI Cyrillum patriarcham Antiochenum ad ineundam cum catholicis unionem adhortatur
1716 januarii 9.

Venerabilij patri Cyrillo archiepiscopo Damasceno ritus graeci Clemens papa XI.

Venerabilis frater. Non unis istarum partium litteris allatum ad nos est fraternitatem tuam ad-

modum propensam esse ad sinceram perfectamque unionem cum hac ceterarum omnium ecclesiarum matre ac magistra Romana ecclesia, extra quam salus esse non potest, ineundam; eiusque doctrinam

* Restrictum causae superius exhibitum excipiebant documenta valde multa, ea ipsa scilicet, quae numeris signantur in nostro margine in nostra editione appositis. Illa repraesentare neque locus neque ipsa nostri operis ratio patitur. Nonnulla tamen ad fidem faciendam gravissimumque negotium magis illustrandum selegimus, quae in hac appendice, servata temporis serie, excipiuntur. Quod primo loco posuimus, iam typis impressum habebatur in opere: *Clementis undecimi pont. max. epistolae et*

ex animo profitendam. Sublatis itaque prae gaudii A magnitudine in caelum manibus, immortales divinae bonitati gratias egimus, quod caelesti afflatu suo tibi pium hoc desiderium iniecerit. Quamobrem officii nostri esse ducimus te pastorali voce, et quo maiori possumus, paternae caritatis affectu adhortari, quemadmodum te adhortamur ac impense monemus, ut divinae illustrationi et vocationi incunctanter respondeas, eiusmodi salutare consilium, nulla interposita mora, suscipias ac exquiras, praeclaraque exempla tot aliorum illustrium antistitum, tui etiam ritus, qui supernae clementiae beneficio ex erroribus, in quibus versabantur, educti, et catholicae veritatis dogmatibus instituti, debitam Romano pontifici, beati Petri successori, obedientiam, sine qua religio ipsa constare non potest, magna cum sui nominis laude fideliter praestiterunt, alacri generosque animo imitanda tibi proponas. Illud porro ex tua nobiscum consensione obvenerunt tibi bonum (quod omnium sane maximum, et longe ceteris praestabilius est) attenta mente perpende: quod aeternam animae tuae salutem in tuto pones, quam, donec a Romana ecclesia disenseris, certo manifestoque in discrimine constitutam esse exploratum habere debes. Quid autem prodest homini, ut in divinis litteris scriptum est, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiat? In hanc itaque cogitationem, venerabilis frater, toto pectore incumbere, moras omnes abrumpere, nulla difficultate aut impedimento detineri te patere, quominus in sinum huius amantissimae matris ecclesiae, quae expansis ulnis te praestolatur, statim convoles, ac una fratres et universos filios in Christo tuos, ut idem faciant, excitare, monere, confirmare ne desinas. Nos equidem, ubi certiores facti fuimus statuisse te eandem fidem cum Romano pontifice et catholica ecclesia, cui, licet immeriti, praesidemus, firmiter et inconcusse tenere, quae in eum finem agenda tibi fuerint, sedulo te doceri curabimus. Reliquum est, venerabilis frater, ut, quod nos enixis precibus a divina misericordia indesinenter flagitare non omitteremus, constanter pergas in egregio proposito, memor non illi, qui incoeperit, sed qui cursum consummaverit, repositam esse apud Deum coronam gloriae ac indeficientem mercedem.

Datum Romae etc., die 9 ianuarii 1716, etc.

II.

*Gerasimus metropolita Sayednayensis fidem catholicam profitetur**
1716 iulii 10 21.

Alla santità del mio signor padre universale il papa Clemente undecimo pontefice Romano beatissimo. Iddio conservi il di lui pontificato, amen.

Quello che supponiamo è vostra santità si è, che fu da noi nel villaggio di Sayednaya nel monastero della Vergine al primo di giugno 1716 il vostro discepolo il padre don Serafino venerabile nepote dell'arcivescovo di Sayda, con li discepoli del medesimo cioè don Basilio Sayn, et il chierico Abramo Finan. Questi ci hanno dimostrato ciò, che siamo obligati a sapere circa li dogmi della fede cattolica, et il prestare la dovuta obbedienza alla sede di Pietro romana: fuori della quale chi camina non ha salute. Noi ringratiamo Iddio, che ci ha fatto in questo tempo conoscere la verità della chiesa romana, madre e maestra di tutte le chiese, colonna della verità e fondamento di questa. Io, o mio signore, doppo che sentii le parole dei predetti, le ho esaminate nei libri dei nostri padri, maestri, e santi dell'oriente: et habbiamo veduto, che tutto quello, che ci hanno detto, è sentenza delli maestri della chiesa nostra, e delli santi concilij. E questo scisma dalla chiesa romana cattolica, e questi errori che ora habbiamo, sono provenuti da alcuni disgratiati pertinaci, et ostinati alla verità. Percio ho creduto, e mi sono confermato in tutti li dogmi della mia fede con li dogmi della santa chiesa romana: et ho detestato tutti li miei errori, et ostinatione alla verità palese, come ero prima: et ho scritto la carta della mia professione, e di quel che credo si in generale, come in particolare: et ora sarà presentata a vostra santità: guardatela con nobile occhiata, e riceveteci nel seno della santa chiesa, et aggratieteci delle benedizioni apostoliche: affine la nostra potestà sia confermata con la manutentione della santa chiesa, e dateci l'assoluzione da tutti li errori, e contumacie, nelle quali habbiamo cam-

nato per ignoranza prima di ricevere le verità della fede: et in specie dall' haver io preso li sagri ordini del sacerdotio da vescovi scismatici. Et io da adesso, o padre venerabile beato, ho promesso al mio Dio con fermo proposito di osservare li dogmi della fede romana. Et io ho fatto un voto fermo di voler vivere in questa fede, et in essa morire, e di predicare, et insegnare la medesima a tutti li miei popoli, e sudditi. E questa mia sottoscrizione di mio proprio carattere e questo mio sigillo mi siano testimonij di ciò: sicome in presenza di don Serafino e de compagni sudetti, ho chiamato in testimonio mio Iddio, e li santi evangelij, che questo era il mio voto. Et Iddio mi aiuti.

Scritta nel monastero di Sayednaya dedicato alla santissima vergine Maria, li 10 di luglio 1716.

Forma della mia professione:

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti Dei unius, amen.

Io umile Gerasimo arcivescovo di Sayednaya. Io credo, e ricevo, et venero tutto ciò, che crede, e professa la chiesa una, cattolica, santa, apostolica romana: la quale è madre, e maestra di tutte le chiese, sotto la direzione d'un capo, cioè del successore di san Pietro, vicario del nostro signore Gesù Christo, e capo universale di essa. Credo tutto quel, che contiene il simbolo della santa fede adoprato in questa santa chiesa sudetta: cioè crediamo in un sol Dio ecc., e credo tutti li concilij fatti dal Romano pontefice, vicario del nostro signore Gesù Christo, infallibile nella santa fede. Item credo, et ammetto il concilio Fiorentino, et ciò, che fu in esso stabilito circa li dogmi della fede: cioè, che lo Spirito santo procede dal Padre e dal Figliolo con eterna processione con unica spiratione eterna: e che le anime giuste subito separate dai loro corpi salgono alli cieli, e vedono la divinità a faccia a faccia: e che le anime de

* Die scilicet 19 iuxta kalendarium gregorianum.

brevis selectiora, t. II (Romae, 1794), p. 626. Epistolae huius causam paucis accipe. Cum ad summum pontificem allatum esset Cyrillum, qui inde ab anno 1672 patriarchatu Antiocheno potiebatur, non procul abesse a consilio eiurandi schisma sinceramque unionem inveniendi cum Romana ecclesia, ad saluberrimum hoc consilium quantocius perducendum hisce litteris adhortatus est Clemens XI. Votis Romani pontificis paulo post annuit Cyrillus, missa ad eum fidei professione, quae mox exhibebitur.

* Archivum de Propaganda fide: *Scripturae originali riferite nella congregazione generale dei 7 giugno 1717*, vol. 809, n. 17, lettera D. Interpretationi adnexum erat originale arabicum.

peccatori subito separate dalli loro corpi in stato di peccato mortale, subito escono all' inferno eterno: e che le anime, che si separano dai loro corpi, e sono macchiate con alcune colpe leggieri, e non hanno sodisfatto per li peccati mortali, all' ora scontano il suo debito nel purgatorio, ove li giovano le messe, e le orationi, e le limosine, e tutte le buone opere, che si fanno per esse dai fedeli in questo mondo; e doppo haver sodisfatto a cio, salgono subito al cielo. E che la messa si compie per mezzo delle parole sostantiali proferite dal sacerdote sopra il pane, o sia asimo, o fermentato, e che ogn' uno è obbligato ad osservare il rito della sua chiesa, o sia orientale, o occidentale: e che il papa Romano è successore di san Pietro apostolo, e vicario del nostro signore Giesù Christo sopra tutta la sua chiesa; fuori di cui non v' è salute. Io credo tutto quel, che crede, e maledico tutto quel, che maledice essa. Questo è il mio voto. E l' evangelio, sopra del quale ho posto la mia mano, mi è testimonio, con il latore di questa mia professione mio vicario, e procuratore il chierico Abramo Finàn in presenza del padre don Serafino e don Basilio: nelle mani de' quali io ho promesso al mio Dio di predicare questa fede, et instruire in essa la mia diocesi secondo le mie forze fin' all' ultimo spirito di mia vita: et Iddio mi aiuti; in cui spero d' adempire la mia intentione; e mi siano testimonii il mio carattere et il mio sigillo sopra le mie lettere mandate col mio vicario sudetto.

Data ivi li 10 luglio 1718.

(Loco † sigilli.)

Il piu umile fra li discepoli di vostra santità Gerasimo arcivescovo di Sayednaya.

III.

*Cyrillus patriarcha Antiochenus fidem catholicam item profitetur**

1716 septembris 8/19.

(Loco † sigilli.)

Gloria a Dio sempre.

Cirillo per la divina misericordia patriarcha di Antiochia e di tutto l'Oriente. — Alla santità del padre santissimo e signore beato, padre de' padri, e superiore de superiori, il signore papa Clemente undecimo beatissimo. Il Signore conservi il di lui pontificato, amen.

Mi è giunta la vostra cara lettera per le mani del nostro figliolo discepolo di vostra santità l'arciprete Serafino; e quando la lessi, mi rallegrai, che ci habbiate benignamente invitato alla mutua unione col vincolo dell' amicitia bramata dal nostro pio Signore nella quale trovasi la perfettione d' ogni santità. Questo negotio è stato il più nobile de nostri desii da molto tempo in qua, et ora la vostra lettera è stata come la pietra di calamita, che tira. Essa ha tirato li nostri cuori alla perfetta amicitia, quale preghiamo Iddio eccelsio, che conservi in noi stabilmente gl' uni con gl' altri in eterno: e scacci da noi le arti del demonio nemico dell' umano genere, che ha seminato lo scisma nella chiesa di Dio, e l' ha divisa in parti; et ha fatto, che alcuni si oppongano agl' altri. Facciamo sapere a vostra santità, o padre beato, che l' anima nostra odia questo scisma: perche senza amicitia non vale veruna virtù, come dice l' apostolo. Perciò io di mio consenso, e beneplacito ho voluto, che questa unione, et amicitia sia fra noi: mentre io credo fermamente tutto cio, che hanno scritto li dottori orientali della nostra chiesa nei nostri libri circa li dogmi della fede; et in primis cio, che contiene il simbolo del credo, da tutti usato: cioè: Crediamo in un solo Dio ecc., con la sua spiegatione: et ammetto tutti li concilii santi anteriori e posteriori, che sono stati congregati per confirmatione della fede retta, e

B per condennazione dell' eresia, e de' scismi: e specialmente il concilio Fiorentino: e cio circa li dogmi che si stabiliscono in esso. E sono: primo che la sede Romana ha il primato sopra tutte le sedi; et il sedente sopra d' essa, cioè il papa Romano, è successore di Pietro, e vicario del nostro signore Giesù Christo: e che lo Spirito santo procede dal Padre, dal Figliolo come da un principio, et unica spiratione; e che si trova un luogo per purgare le anime dai peccati leggieri; e che le anime giuste salgono al cielo, e sono beate col vedere la divinità avanti la risurrectione, e giuditio universale: e che il divin sacrificio si compie eolla prolatione delle parole sostantiali con la dovuta intentione dal sacerdote sopra il pane di grano o sia asimo o sia fermentato: ogn' uno giusta il rito della sua chiesa. In somma noi confessiamo, e crediamo tutto cio, che confessa, e crede la chiesa Romana si in genere, come in specie; e per attestazione del nostro detto, ecco che giunge da vostra santità l' arciprete Serafino figlio nostro spirituale, et il padre Biagio, per fare le nostre voci in tutto cio, che contiene l' esposizione di cio, che diciamo della fede in questa nostra lettera, et in quello, che sarà confacevole per la perfetta unione, et amicitia. E noi gl' habbiamo commesso alcune parole da dirsi da loro a vostra santità. Arriva anco col predetto il pastorale nostro in segno della perfetta unione nostra con vostra santità. E questo nostro carattere, e sigillo attestano, che benedico tutto cio, che benedice la chiesa Romana, e maledico tutto quel, che essa maledice. Et Iddio mi aiuti.

Scritta in Damasco, li 8 settembre 1716.

Dal vostro fratello in Christo Cirillo patriarcha d' Antiochia e di tutto l'Oriente.

IV.

*Res ad Cyrillum pertinentes a cardinalibus congregationis de Propaganda fide perpenduntur***

1717 iunii 7.

Monsignor Cirillo patriarcha greco d' Antiochia venuto all' unione della santa chiesa Romana spedì ultimamente a questa corte due inviati, cioè il padre Biagio di Salamanca minor osservante e curato di Terra Santa in Damasco, e don Serafino Tanà nipote dell' arcivescovo greco cattolico di

Tiro e Sidone, per mezzo de' quali s' era egli ridotto alla santa unione. Con essi mandò diverse lettere alla santità di nostro signore, et a questa sagra congregazione, nelle quali si conteneva anco la professione della fede. Questa però benchè in sostanza non discordasse dalla formula stampata

* Archivum de Propaganda fide: tom. cit., n° 17. Interpretationi a nobis excerptae adnexum exstabat ipsum originale arabicum, signatum littera B.

** Tom. cit., n° 17.

per gl' orientali, non fu dall' eminenze vostre nella A congregazione de' 25 di gennaio passato giudicata sufficiente, et ordinarono, che se gli mandasse la formula stampata, acciò che la sottoscrivessero, conforme s' è praticato di tempo in tempo dagli altri prelati orientali venuti dallo scisma all' unione colla santa chiesa Romana. In esecuzione di che don Serafino uno de' suoi inviati prontamente gliela trasmise; ma considerando che haverebbe tardato molto a tornar sottoscritta, e che però troppo si sarebbe differita la risoluzione di diverse istanze dell' istesso prelato, ricorse a sua santità, supplicando che facesse prontamente esaminare dalla sagra congregazione del Sant' Offizio la professione già trasmessa dal patriarca. Il che essendo seguito per ordine di sua santità, la medesima sagra congregazione uniformandosi al sentimento dell' eminenze vostre ha stimato bene, che si richieda dall' istesso patriarca la professione della fede giusta B la formula come sopra prescritta agl' orientali dalla santa memoria d' Urbano VIII per maggior cautela, e spiegazione de' profitenti. In tal congiuntura la medesima sagra congregazione del Sant' Offizio ha stimato necessario, che da monsignor prosegretario si potiffichi a sua santità l' istanza fatta dal padre commissario di Terra Santa, il quale anco ha supposto d' haver altre volte rappresentato all' eminenze vostre che il sudetto patriarca Cirillo s' è intruso nel patriarcato d' Antiochia colla forza, e violenza de' Turchi, vivente ancora il patriarca Atanasio legitimo, e cattolico.

Sopra di che sentitò il padre commissario di Terra Santa dice d' haver egli esposto al tribunale del Sant' Offizio, che vive attualmente in Aleppo monsignor Atanasio greco cattolico patriarca della medesima sede Antiochena approvato da questa sagra congregazione, e dalla santa memoria d' Innocenzo XI, che monsignor Cirillo col braccio e potenza de' Turchi l' obligò a fuggire dalla città di Damasco residenza di quei patriarchi, et anco a rinunziare al medesimo quella dignità. Alla quale rinunzia però la sagra sede non ha potuto sin' hora acconsentire per l' incapacità del sudetto Cirillo per il passato sempre scismatico, e poco amico de' cattolici.

Soggiunge d' haver anco rappresentato i danni e pregiudizii che potrebbero derivare a Terra Santa, se non si procedesse colla dovuta riflessione nel concedere le cose richieste da monsignor Cirillo, e si offerisce di fare per mezzo de' religiosi di Terra Santa tutte le diligenze, acciò che monsignor Atanasio faccia la rinunzia della sua dignità patriarchale nelle mani di nostro signore, e che monsignor Cirillo mandi in miglior forma la sua professione della fede.

In fine pone in consideratione dell' eminenze vostre il pericolo, a cui s' espone la custodia di Terra Santa, colla pratica introdotta da pochi anni in quà di trattarsi l' unione de' prelati orientali da altri, che da padri di Terra Santa, a quali suppone di spettare in virtù de' decreti di questa sagra congregazione, e della santa sede, e di mandarsi a Roma in forme strepitose le professioni di fede degl' istessi prelati. E perciò supplica l' eminenze vostre a provvedere opportunamente al bisogno, et

a fare, che si mantenghino nella loro osservanza i sudetti decreti su questo proposito, emanati da questa sagra congregazione.

Quanto però alla supposta intrusione di monsignor Cirillo nella sede patriarchale, dice monsignor prosegretario che fattesi sopra di ciò le dovute diligenze in questo archivio, si trova, che monsignor Atanasio venne alla santa unione nel 1687 con haver spedito un padre di Terra Santa per rendere obbedienza al papa, et impetrare la conferma nel patriarcato, e trovata la professione della fede, che mandò concorde a quella impresa, prescritta agl' orientali, sotto li 26 giugno di detto anno fu fatto il decreto seguente: „Supplicetur sanctissimo pro confirmatione, et expeditione brevis, sanando omnes nullitates et defectus, ac dispensando super irregularitate cum clausula: *quatenus consecratus sit.*“

Non si trova però che fosse stato adempito detto decreto, essendosi solo scritto un breve al sudetto prelato, con cui si ammetteva all' unione della santa chiesa, e si esortava alla perseveranza nel santo proposito¹.

Ma nel 1698 s' hebbe avviso che il medesimo aveva rinunziato la sede patriarchale ad un tal Cirillo eretico residente in Damasco, di che ne scrisse anco egli medesimo, come fu riferito nella congregazione delli 17 febraro di detto anno, con implorarne il perdono, dicendo, haver fatto tal passo per evitare le continue vessazioni, che riceveva dal sudetto Cirillo, e per conservare la giurisdizione et il governo pacifico sopra quei pochi cattolici, che ad esso obbedivano; onde fu rescritto: „Supplicetur sanctissimo ut dignetur providere iuxta decretum anni 1687, praevia autem irritatione renuntiationis per patriarcham Athanasium factae Cyrillo schismatico cum omnibus inde sequente, absolvendum patriarcham Athanasium, iniuncta ipsi obligatione faciendi quod poterit pro reintegratione suae patriarchalis ecclesiae, et impositione paenitentiae salutaribus cum clausulis necessariis et opportunis.“

Secondo il tenore però di questo decreto ne fu data notizia per lettera di questa sagra congregazione a monsignor Atanasio coll' avviso, che si allegava il breve opportuno, quale non si trova regi-

Habetur illud breve typis impressum apud Ioachimum Iosephum Berthier, Innocentii papae XI epistolae ad principes, t. II (Romae, 1895), p. 358-9. Erat tenoris sequentis. Venerabili fratri Athanasio patriarchae Antiochiae Innocentius papa XI. Venerabilis frater, salutem etc. Ingentis profecto argumentum laetitiae hausimus ex litteris fraternitatis tuae a dilecto filio, probo ac religioso viro patre Liporo, ordinis Minorum Observantium sancti Francisci, redditae; ea, illa enim, et ab Ipoomet patre aperte cognovimus missam eum a Te ad Urbem fuisse, ut debitam nobis qui Christi, immerentes licet, in terris gerimus vices, tuo nomine obedientiam humillime praestaret, ac observantiam, quam erga sanctam hanc sedem profiteris, obsequentissime testaretur. Et quidem, non in te uno sicut laetitiae nostra, sed perpendentes pietatem, cuius illustre testimonium edidisti, necnon existimationem, quam apud istas late gentes obtines, ubero in dies spiritu aliam gaudiorum nossem prorsus expectamus, ad eadem nimirum sequenda vestigia caeteris Graecanicis ritus episcopis valido incitamento futurum exemplum tuum, plane confidimus. Haec autem spe freti, expansis pontificae caritatis brachiis te venerabilem fratrem in ecclesiae catholicae sinum, magna cum animi exultatione recipimus, non defuturi occasione, quae se offerent, locutuler declarandi quo in profic tuum ad dictam ecclesiam accessum habeamus. Reliquum est ut constanter fideliterque permaneamus in suscepto instituto, dum nos divinum in hunc scopum opem propitiam usque faventemque fraternitati tuae imponere precamur, ac apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc., die 10 augusti 1687.

¹ Cf. Acta eiusdem anni 1686, l. 52.

¹ Huic congregationi relationem super negotio Cyrilliano exhibuit cardinalis Albanus. Habetur ea in Actis anni 1717, f. 94-91. Eam negleximus, cum in praesenti relatione per compendium recensatur.

² Hoc commissarii responsum, die 17 maii datum, folio adnexo habetur. Illud describere supervacuum duximus.

strato in quest' archivio, nè si hebbe poi altra notizia toccante l' intrusione di monsignor Cirillo nel patriarcato, e monsignor Atanasio da quel tempo si è sempre mostrato buon cattolico, e nel 1713 li fu mandato un breve, con cui si lodava il suo zelo per la santa fede, e si esortava alla perseveranza¹.

Sono perciò supplicate l' eminenze vostre a degnarsi:

1° Di risolvere ciò che deva farsi in questo emergente.

2° Di risolvere parimente ciò, che stimano conveniente intorno all' istanza del padre commissario generale di Terra Santa, che nel trattare la riconciliazione, et unione de' prelati, et altri orientali si osservi la pratica tenuta per il passato, e non quella, che suppone introdotta da poco tempo in quà: asserendo, che prima ciò facevasi più segretamente, e senza pericolo tanto in Levante per mezzo de' padri di Terra Santa, quanto in Roma mediante i commissarii suoi antecessori, a quali dice che venivano dirette le professioni della fede de' riconciliati, et essi ne procuravano quì le spedizioni, il che hora non si pratica, venendo spedite a questa varia persona a posta: nel che stima che se gli faccia torto, e che si contravenga a' decreti di questa sagra congregazione.

In ordine a che dice monsignor prosegretario che non si trova in questo archivio decreto alcuno, col quale si prescriva, che le riconciliazioni et unioni degli orientali si trattino, e maneggino in Levante da' religiosi di Terra Santa (il che però il medesimo padre commissario con foglio a parte si dichiara di non pretendere) et in Roma da' commissarii pro tempore dell' istessa Terra Santa. Et i decreti citati dal padre commissario sudetto riguardano solamente il governo de' santi luoghi, e le materie spettanti a quella santa custodia, come dall' istessi decreti, che sono i seguenti, cioè:

Die 6 februarii 1637: (Omissis aliis), eundem commissarium Terrae Sanctae, Romae degentem, ultra onus pro sanctis locis quaestuardi, quod exteris imponitur Terrae Sanctae commissariis, ad infrascripta etiam munia teneri, et obligatum esse:

¹ Illud breve, die 16 septembris 1713 datum, existat in opere: *Clementis undecimi pont. max. epistolae et brevia selectiora*, t. II (Romae, 1724), p. 342. Ita vero se habebat: *Venerabili fratri Athanasio patriarchae Antiocheno ritus graeci Clementis papa XI. Venerabilis frater, salutem etc. Impulit nos singularis tua in Deum pietas ac eximius zelus, quo sanctae catholicae religionis cultum istis in partibus a te promoveri ex multorum fide dignorum testimonio comperimus, ut has nostras ad fraternitatem tuam litteras dandas esse existimaremus, quibus non modo ea, quae hactenus egisti, gratissima nobis fuisse intelligeres, verum etiam ad persistendum deinceps in tam pio sanctoque proposito validum inde sumeres incitamentum. Quamvis autem supervacaneum videri possit eam, qui tam bene sit animatus, magis etiam incendere: tamen quia fraternitatem tuam (quod optimi praeculis esse solet) pontificiae hortationis verba libenter suscipere non ambigimus, ideo cum quam exire a te petimus, ut eam, quem cepisti, pietatis cursum constanter teneas, donec, quo christiani omnes tendimus, Deo adiuvante, pervenias. Esto de animarum lucro sollicitus in dies magis praeteritis non contentus meritis, strenue ad ulteriora progredere, et quamdiu in hoc caelestis exilio patriae detineris, tamdiu isthic divini cultus incrementa provehere, tumque bonorum operum cumulum amplificare contende; sic enim in remunerationis die tanto insignis gloriae praemium tibi accedet, quanto hic minus tuum laboris studium fuerit. De nobis vero fac ita existimes, nullum esse paternae nostrae erga te caritatis argumentum, quod prospectae virtuti tuae deberi non arbitremur, quodque oblata opportunitate libenti prorsus animo tibi exhiberi non sinas, cui interim apostolicam benedictionem peramanter impartitur. Datum Romae etc., die 16 septembris 1713, etc.*

superintendere commissariis particularibus in diversis christianitatis locis constitutis; et denique omnia, et singula negotia ad Terram Sanctam et guardianum Hierosolymitanum, ac eius familiam, et fratres quomodolibet spectantia gerere, ac expedire."

Die 21 februarii 1645: „Eminentissimi patres electionem guardiani Hierosolymitani, ac eius familiae ex religiosis, vita, moribus, et doctrina probatis confidant, patri generali reliquerunt."

Oltre però i sudetti decreti hanno i padri di Terra Santa molte bolle, e statuti per i quali si commette al solo padre generale dell' ordine il governo de' luoghi santi. Al che il detto padre commissario aggiunge il seguente statuto della sua religione, cioè: „Item guardiano Ierusalem fratres ad christiani orbis partes pro quocumque negotio mittere non liceat, nisi primum ad generalem eos destinaverit, ut eius mandato negotia pertractentur; si contrafecerint, suspendantur, aut priventur officio, et destinati notam apostasiae incurrant."

Inoltre il predetto monsignor Cirillo nella istessa congregazione de' 25 di gennaio passato tra l' altre istanze quì fatte per mezzo de' suoi inviati supplicò l' eminenze vostre.

3° Che si procurasse di far costringere il patriarca greco di Gierusalemme a restituire al patriarcato Antiocheno la chiesa di Tolemeide, ossia d' Acri, usurpatagli da novanta e più anni in quà.

4° Che si ordinasse al patriarca de' Maroniti di far celebrare le feste da' suoi nazionali secondo il calendario antico, come fanno l' altre nazioni orientali; e di non dispensare nel quarto grado, parendo ciò cosa scandalosa alle sudette nazioni.

Sopra di che havendo l' eminenze vostre ordinato che si sentisse il padre Lorenzo di San Lorenzo, già guardiano di Terra Santa et hoggi vice-commissario generale del suo ordine, il medesimo.

Quanto al punto della restituzione della chiesa d' Acri risponde, che a suo giudizio potrebbe scriverli a monsignor patriarca, che veda d' introdurre la causa in suo nome alla Porta, comparando egli come attore; al qual effetto dovrà haver in Costantinopoli un procuratore del suo rito, e nazione, e non latino. E che in tal caso si scriverà al signor ambasciadore di Francia, che l' assista efficacemente per il buon esito dell' affare.

Quanto all' uso del calendario vecchio, dice, non parergli esser bene che s' innovi cosa alcuna, se non consente il patriarca de' Maroniti; e circa alle dispense nel quarto grado, che secondo il computo della chiesa Romana è il secondo, stima bene, che s' avvertisca monsignor patriarca de' Maroniti, di non dispensare così generalmente con tutti li suoi nazionali in tal grado, ma solo colli nobili, i quali habitando nelle montagne del Libano et Antilibano et in altri luoghi, ove non sono Greci, non offendano tanto l' occhi de' medesimi con tali dispense, conforme fa dispensando con ogn' altra sorte di gente miserabile, e plebea, che habita nelle città piene di Greci.

Il che riferitosi nella prossima passata congregazione, et havendo l' eminenze vostre ordinato che si sentisse sopra di ciò anco il padre commissario di Terra Santa, il medesimo risponde.

Che dal sudetto padre Biagio da Salamanca uno dell' inviati del sudetto Cirillo gli vien asserito, non esser vero che il detto prelatto voglia hora impegnare la santità di nostro signore sopra la chiesa d' Acri contro il patriarca Hierosolimitano.

Che questo patriarca per opera de' padri di Terra Santa mostra ancor egli già da tre anni in quà buona disposizione di venire all' unione colla

chiesa Romana, e mentre attualmente si trova in Valacchia, sperasi, che voglia effettuare questa sua intensione¹. Onde non parer conveniente di disturbarlo per compiacere monsignor Cirillo circa la pretesa restituzione di detta chiesa.

Quale restituzione ancorche seguisse, dice, che la chiesa d'Acri verrebbe a sottometterci a monsignor Atanasio cattolico, e legittimo patriarca Antiocheno ancor vivente approvato, come sopra, e confermato in quella sede patriarcale dalla santa memoria d'Innocenzo XI col voto di questa sagra congregazione, e non a monsignor Cirillo introdottosi in quella sede doppo l'approvazione predetta di monsignor Atanasio, la cui rinuncia del patriarcato a favore di monsignor Cirillo non è potuta esser valida, per mancanza del beneplacito apostolico, e della dispensa pontificia sopra il legame dell'istesso patriarca Atanasio; come anco per l'intervento della violenza e forza de' Turchi e per l'incapacità dell'istesso Cirillo, il quale sin che non farà la professione di fede nella maniera prescritta dalla santa sede, non pare al padre commissario predetto che deva esser favorito dalla medesima santa sede, et habilitato al patriarcato, quando anche ne venga fatta da monsignor Atanasio la rinuncia nelle mani di sua santità. Oltre di che dice, che la detta chiesa non può asserrirsi sottoposta al patriarcato Antiocheno; poiche questa doppo che i Latini pressero Gierusalemme, fu residenza de' patriarchi Gierosolimitani; e da Pasquale II fu la medesima con altre applicata al patriarcato Gierosolimitano, nè da quel tempo in quà v'è memoria che la santa sede n'abbia disposto in contrario.

Per quello poi, che concerne monsignor patriarca de' Maroniti, dice la sagra congregazione del Sant'Offizio sotto li 16 di luglio 1613 e 6 d'agosto 1625 che incaricò al detto patriarca di far mettere in pratica il calendario gregoriano, e conforme segul e si pratica sin al dì d'hoggi. Per il che non gli par conveniente, che hora alla sola istanza di monsignor Cirillo si deva annullare, e distruggere ciò che per un intiero secolo i patriarchi de' Maroniti hanno operato in questa parte in ossequio, et obbedienza della santa sede.

Finalmente circa il punto delle dispense matrimoniali dice che da Clemente VIII fu concessuta per breve al patriarca de' Maroniti la facoltà di dispensare in *tertio et quarto gradu consanguinitatis et affinitatis*², per non esser stata mai creduta scandalosa tal pratica in quelle parti; la quale almeno sin dal tempo di Sisto IV è stata in uso tra Maroniti, conforme dice, che apparisce dalla costituzione di quel pontefice. Conclude però che in ordine a questi due punti del calendario e delle dispense si rimette a ciò, che potrà suggerire il signor cardinal protettore de' Maroniti.

In fine replica più diffusamente ciò che sopra ha esposto circa l'unione de' prelati orientali circa il pericolo, che può portare la strepitosa pubblicità di tali unioni e professioni.

L'invio poi et agente del suddetto monsignor Cirillo che è don Serafino Tanà supplica l'eminenze

vostra che per esser venuto alla santa unione si degnino,

5° Di tenerne special protezione, e raccomandarlo al signor ambasciadore di Francia in Costantinopoli, acciò che lo protegga e difenda nell'occasione; e gli faccia restituire la detta chiesa di Tolemaide quando possa ciò farsi senza rumore.

Con altro memoriale presentato alla santità di nostro signore, e dalla santità sua rimesso a questa sagra congregazione supplica,

6° Della licenza di poter estrarre dalla libreria di questo collegio Urbano l'euchologio in lingua arabica colla sua versione in latino, ad effetto di farlo vedere al padre maestro del sacro palazzo, e farlo stampare in questa stamperia, secondo la facoltà datane da questa sagra congregazione al detto monsignor Cirillo, che fece istanza, che si stampasse a sue spese.

Quest'istanza però di monsignor Cirillo dice monsignor prosegretario esser stata rimessa al signor cardinal Barberini.

E perchè l'istesso don Serafino nella sua venuta a Roma ha portato lettere di monsignor Eutimio arcivescovo greco di Tiro e Sidone suo zio, con far istanza per la dichiarazione di alcuni dubbi supplica,

7° Della risposta. Quali dubbi però monsignor prosegretario dice, essere stati rimessi al Sant'Offizio, e non essersi per anco havuto notizia della risoluzione.

Rappresenta ancora come il medesimo arcivescovo, per haver fabbricato un monastero resta molto aggravato di debiti, e perciò supplica,

8° Che se gli mandi il restante della pensione concedutagli dalla santità di nostro signore.

9° Fa anco istanza d'una reliquia insigne per la chiesa del suddetto monastero.

In ordine a queste istanze suggerisce monsignor prosegretario che il suddetto arcivescovo avanza scudi cento cinquantuno, bajocchi 65. di detta pensione, e le reliquie gli furono procurate parimente nel 1712.

Finalmente espone all'eminenze vostre, come essendosi egli portato dal suddetto monsignor Cirillo a presentargli il breve apostolico con cui s'esortava a venire alla santa unione, e doppo alcuni mesi di dimora appresso di esso per disporlo ad unirsi, essendo stato spedito a Roma colla professione della fede, ha speso sopra a centoventi scudi datigli dal suddetto Eutimio suo zio; onde supplica,

10° Che se gli assegni qualche pensione per poter rinfancarsi di dette spese.

Rescriptum³:

- Ad 1^{am}: „Dilata, et capiantur informationes.“
 Ad 2^{am}: „Habebitur ratio.“
 Ad 3^{am}, 4^{am} et 5^{am}: „Dilata.“
 Ad 6^{am}: „Domino prosecretario cum sanctissimo“. — Die dicta, sanctissimus annuit.
 Ad 7^{am}: „Procurrentur resolutiones.“
 Ad 8^{am} et seq.: „Habebitur ratio.“

C. Cellicoli, prosecretarius.

¹ Chrysanthum id consilii nunquam percessisse, immo vero ad mortem usque in catholicos animos invectisse, alia, oblata opportunitate, fasius dicemus.

² Breve illud, datum anno 1599, die 17 augusti, habetur typis impressum in *Synodo Maronitarum montis Libani* (Romae, 1890), p. 269.

³ Ex ipso libello a Serafino oblato colligitur, eundem Seraphinum, post acceptam Sidone die 26 maii 1716 breve apostolicum Cyrillo inscriptam, Damascum perrexisse, ibique apud Cyrillum tres menses et quattuordecim dies insumpsisse; iis vero transactis, iter Italicum suscepisse, ut professionem fidei a Cyrillo scriptam Romam afferret.

⁴ Habentur hae resolutiones inter Acta anni 1717, f. 189.

*Athanasius alter patriarcha Antiochenus ab hac sede se abdicat in gratiam Cyrilli nuper ad catholicam fidem reversi**

1717 octobris 23 / novembris 3.

Lode a Dio sempre.

Atanasio per la misericordia di Dio patriarca d'Antiochia e di Oriente, alli eminentissimi e reverendissimi signori li signori cardinali della sagra congregazione di Propaganda fide, che Dio conservi, amen.

Quello che con ogni rispetto si rappresenta alle reverendissime eminenze vostre è che li 17 agosto 1717¹ habbiamo ricevuta la nobilissima vostra lettera per le mani del reverendo padre Antonio guardiano d'Aleppo, dalla quale habbiamo compreso il vostro sommo zelo nell'indagare la verità, proportionato all' eccelso ministerio, in cui Iddio v' ha costituiti. Ci raggugliate in cosa, che il venerabile patriarca Cirillo nostro fratello abbandonato lo stato nel quale si ritrovava, chiede hora d'esser unito nel vincolo della pace e dell' unione con la santa chiesa, mandando la sua professione di fede per mezzo de' suoi inviati alla sagra congregazione et alla santità del sommo pontefice nostro signore; supplicando in oltre l'eminense vostre della confermazione e pallio: cioè, che v' ha recato un gran giubilo per la speranza della conversione de' suoi sudditi, che imitando l'esempio del loro pastore si spera che s' uniranno parimente alla santa chiesa. Del che molto più ci siamo noi rallegriati, mentre da molti anni, come v' è noto, godiamo delle vostre allegrezze, e ci diletiamo di ciò, che a voi piace, a causa del vincolo insuperabile dell' unione, che passa fra noi e l'eminense vostra.

Bramate sapere da noi il modo della nostra rinuncia e per qual causa o motivo abbiamo ceduto a lui (cioè al patriarca Cirillo) il patriarcato. Cinque furono le cause, per le quali fummo costretti a cedere, le nostre ragioni contro la nostra volontà. La prima per le grandi contradizioni e contenzioni, e per l'accuse ed avanie alli comandanti e presidenti, e per l'ineffribili contribuzioni che ci conveniva fare, che passavano le nostre forze. La seconda per non tiranneggiare li sudditi e per non aggravarli: cioè, affinché non fossimo obligati a trattarli ne' modi proibiti dalla chiesa di Dio et interdetti dai canoni dei santi padri, con estorcere la robba loro con maniere illecite, per contribuirli poi alli magistrati, acciòche ci difendessero. La terza, perche viddimo li gran scandali sparsi in tutta la diocesi a causa delle nostre contenzioni, per li quali ci si rendeva quasi impossibile il potere governare con frutto le pecorelle di Christo: anzi osservavamo, essere maggiore il danno del profitto dell' anime; e che non potevamo più pascer la greggia, conforme devono li veri pastori. La quarta, perche temevamo di soccombere al peso gravissimo de' debiti (senza alcun' utile dell' anime) e che s' andassero via più aggravando li detti debiti, senza

¹ Die 28 iuxta kalendarium gregorianum.

A la speranza di poterli sodisfare, anzi con la cortezza di morire indebitati con grandissimo aggravio della nostra coscienza. La quinta finalmente per non perdere le nostre pecorelle che sarebbero state dissipate dai magistrati, e disperse dai tiranni. Con che avressimo in un punto perduto, quanto s' era acquistato con tanta fatica in tanti anni. Per questo, et altre simili ragioni¹ ci contentammo per allora di questo picciol' gregge, che ora stà commesso alla nostra cura, affinché lo potessimo governare secondo le nostre deboli forze con la benedictione delle nostre orazioni nella dritta strada della chiesa di Dio, e nel sentiero della fede cattolica, cedendogli per forza e con la violenza tutte le nostre ragioni.

Ma ora, che l'eminense vostre ci raggugliano

¹ Rationes, ob quas Athanasius inde ab anno 1698 Cyrillo loco cedere coactus est, pressius immo et verius expositas habentur in folio adnexo, a Serafino Tanna, ut videtur, sacras congregationi exhibitio. Illas placuit exscribere.

¹ *L'atti concordati, che furono fatti fra Cirillo patriarca Antiochense e Atanasio intruso.* Essendo partito Atanasio dalla sedia patriarchale si portò in Aleppo, dove dopo tre mesi in circa si frapsero gli cristiani principali di quel paese per mettere la concordia tra Cirillo e Atanasio; finalmente fecero chiamare Cirillo da Damasco in Aleppo per abboccarli con Atanasio e levar dal mezzo di loro due quella lite, che cagionava molto danno al uno e al altro, e a tutti i cristiani di quel paese. Onde subito che arrivò Cirillo in Aleppo dopo alcuni giorni intervennero insieme Cirillo e Atanasio con gli altri principali cristiani, uniti con altre nazioni, Armeni, Soriani, Turchi ed Ebrei, gli quali tutti unitamente acclamarono Cirillo per vero patriarca, e Atanasio intruso, e illegittimo. Onde vedendo Atanasio, che tutti si lamentavano di lui per esser intruso, e per haver fatto molto danno alla sede Antiochena, dimandò perdono da tutti gli astanti, concedendo il suo fallo; e allora concordò di rinunciare il patriarcato di Antiochia al sopradetto Cirillo; ma però con questi atti seguenti:

1° Che Cirillo dovesse pagare tutti i debiti, che havva fatto il medesimo Atanasio nella sedia Antiochena, circa 18 mila scudi.

2° Che Cirillo concedesse ad Atanasio il vescovado di Aleppo per suo mantenimento.

3° Che Atanasio non potesse mai pretendere di esser patriarca nella sedia Antiochena vivente Cirillo.

4° Che tutte le bolle, che ha havuto Atanasio dal gran turco per esser lui patriarca, le dovesse consegnare in mano di Cirillo patriarca.

5° Che ogni qualvolta uno di loro movesse qualche sollevatione contra l'altro, dovesse subito esser punito, ed esser spogliato di quel stato in cui si trovava, ed esser messo in carcere tutta la sua vita.

6° Che morendo Cirillo prima di Atanasio, non succedesse altro dopo di Cirillo, che il medesimo Atanasio.

7° Che Atanasio non habbia alcuna autorità sopra gli altri vescovi della sede Antiochena; ma solo sopra il luogo a lui concesso.

Onde sopra questi atti si concordarono Cirillo e Atanasio con tutti coloro, i quali erano intervenuti per metterli in pace, con questa conditione, che, chi di loro due in l'avvenire traqedirà questi atti, sia il primo ad esser castigato colla sollevatione di tutti contra di lui.

* De consiliis in congregatione diei 7 iunii factis per epistolas exente julio datas et a Gabriele Finas, qui Roma die 9 augusti profectus est, in Orientem advectas certiores facti sunt tam Cyrillus ipse, tam Athanasius patriarcha itidem Antiochenus qui Alepi vitam agebat, tam Gerasimus Sajednagensis, tam demique dominus Poullard nationis gallicae in civitate Sidonensi consul, qui praeclearas in hoc negotio partes egit. Litteras sacrae congregationis die 4 octobris acceptas abaque mora cum Damascum tum Alepam perferendas curavit optimus ille regis christianissimi consul. Ad Cyrillum quod attinet, fidei professionem ab Urbano VIII pro Orientalibus praescriptam rite obseignavit die 5 novembris 1717 coram duobus testibus, Osta Manar, uno ex Melchitis Damascenis primatibus, et Thoma Diaz a Campaya, missioni Damascenae patrum Terrae Sanctae praeposito. Idem praestitit Gerasimus Sajednagensis. Athanasius vero, ut morem sanctae sedi gereret, litteras, quas supra exhibemus, transmisit. Novas fidei professiones a non-averisae subscriptas Romanam pertulit idem Gabriel Finas, qui Accense solvit incaute mense decembris, ut ex epistola consulis Sidonensis ad dominum Caraffa, sacrae congregationis secretarium, die 12 decembris data, satis liquet. Haec aliaque documenta ad idem negotium pertinentia a sacrae congregationis praefecto ad cardinalem Vallemanni remisit fuerunt, qui de omnibus et singulari relationem exhibuit in congregatione generali die 28 aprilis 1718 habita. Cf. Acta eiusdem anni, et Scripturae originali, t. 618, n° 22, ad congregationem diei 28 aprilis.

aver esso mandato a supplicare d'essere perfettamente unito nella fede cattolica col' vineole della pace e dell' unione con la sede apostolica, chiedendo di più la conferma dalla santità del sommo pontefice nostro signore; et avendo noi conosciuto, essere tale il desiderio dell' eminenze vostre; per aderire alle vostre brame, che non si devono rigettare, e per non isturbare un sì gran bene, et acciò che esso, come nostro fratello nella dignità pontificale, non abbia a perdere un tanto frutto; noi umilissimi, per l'amore di Dio, e per amore della sede apostolica, gli rinunziamo liberamente, e con tutto il cuore, e gli cediamo: con queste condizioni però, che proponiamo all' eminenze vostre, se pareranno a voi degne d' essere ammesse, cioè: Primo, sia a tanto che esso persisterà nelle sue promesse con l' eminenze vostre, cioè sinche durerà unito alla sede apostolica, mentre noi per quest' unico motivo gli facciamo la rinunzia. Secondo, purché mantenga li patti, che sono fra noi e lui, cioè, che ciascuno di noi abbia nella sua diocesi una piena autorità

senza dipendere dall' altro. Terzo, che durante la vita, non gli sia lecito di sostituire, e nominare il successore, siccome s' ordina da sacri canoni, e siccome fu praticato da san Meletio con Paolino patriarchi d' Antiochia, al riferire di Bozomeno nel libro settimo dell' *Istoria ecclesiastica*, al capitolo terzo: imperocché c' è stato avviato in quest' ultimi giorni, che egli ha una tale intenzione contro la disposizione de' sacri canoni: non pretendendo noi in ciò di mantenere e difendere le nostre ragioni, mentre solo Iddio può sapere chi di noi passerà da questo mondo prima dell' altro; ma unicamente desiderando l' osservanza delle costituzioni della santa chiesa, per ovviare alle scissure, che dal contrario ne potrebbero nascere: rimettendoci però in tutto alla somma prudenza dell' eminenze vostre, alle quali spetta la decisione di questi et altri simili affari.

Data li 23 ottobre 1717.

Umilissimo fratello in Christo Atanasio già patriarcha Antiocheno.

VI.

*Clementis papae XI epistola ad Cyrillum patriarcham Antiochenum**

1718 maii 21.

Venerabili fratri Cyrillo archiepiscopo Damascenorum graeci patriarchae Antiocheno nuncupato, Clemens papa XI.

Venerabilis frater, salutem etc.

Repleti sumus consolatione et superabundavimus gaudio, statim ac intelleximus nunquam satis laudandum consilium, quod fraternitas tua, pastoralibus quidem nostris excitata vocibus, vehementius autem supernae gratiae illustratione commota, non ita pridem suscepit perfectam sinceramque unionem stabiliendi cum hac ecclesiarum omnium matre ac magistra sancta Romana ecclesia, eiusque doctrinam ex animo amplectendi. Quod quidem consilium abunde confirmavit orthodoxae religionis huc a te missa professio, quam nos peculiari cum paterni cordis nostri laetitia nuper accepimus atque probavimus. Interim vero, ut argumentum paternae, qua te in Domino prosequimur, caritatis, nonnulla tibi mittimus sacra munera, in quibus affectum potius te volumus aestimare quam censum. Vicissim tamen a fraternitate tua enixe petimus, atque etiam fidenti prorsus animo praestolamur, ut assiduis perspicuisque documentis palam testatum facere satagas, quod corde sincero ac fide non ficta huic sanctae sedi adhaereras, debitamque Romano pontifici, beati Petri successori, obedientiam pollicitus fueris; adeoque catholicam religionem diligenter et sancte colas, eiusque cultum in tuam quoque ecclesiam et

nationem, depulsis erroribus schismatis, quod non sine praecipuo divinae misericordiae beneficio reliquisti, invadere atque firmare omni adhibito studio coneris. Hunc porro in scopum a congregatione venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium negotiis propagandae fidei praepositorum tibi mitti mandamus non decisionem modo et declarationem dubiorum, quae nobis proposuisti, verum etiam peculiarem instructionem pro spirituali tuo tuique gregis regimine exaratam, quam a te exacte servari plane cupimus. Quamvis autem minime dubitemus ea, qua par est, reverentia excipiendum, et fideliter adimplendum a te fore quidquid ab hac sancta sede tibi praescribitur, ac in posterum praescribetur, nihilominus certiora et luculentiora tuae mentis testimonia cupide opperimur, et quod huc spectat, a te flagitamus, ut litteris memoratae congregationis propagandae fidei, in qua iussu nostro tua discutuntur negotia, respondere, eiusque decretis sedulo morem gerere non praetermittas. Quod superest, Deum optimum maximum, a quo sancta desideria, recta consilia, et iusta sunt opera, impense rogamus, ut uberiora in dies caelestium charismatum incrementa largiri dignetur fraternitati tuae, cui nos apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem etc., die 21 maii 1718, etc.

VII.

*Dubiorum a Cyrillo patriarcha propositorum resolutiones***

1718 iunii 2.

Feria quinta die 2 iunii 1718, in congregatione generali sanctae Romanae et universalis Inquisitionis habita in palatio apostolico montis Quirinalis coram sanctissimo domino nostro domino Clemente divina providentia papa XI, ac eminentissimis dominis sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus in tota republica christiana contra haeticam pravitatem generalibus inquisitoribus a sancta sede apostolica specialiter deputatis;

Relatis infrascriptis dubiis propositis a reverendo patre domino Cyrillo patriarcha Antiocheno ritus

graeci catholici sacrae congregationi de Propaganda fide, et ab ista ad Sanctum Officium remissis, videlicet:

Primum: ut ad sacros ordines non admittantur bigami.

Secundum: ut non permittantur matrimonia inter consobrinos.

Tertium: ut missionarii praedicent tantummodo verbum Dei et administrent Graecis sacramentum poenitentiae, non autem sacramentum eucharistiae, et hoc ad finem et effectum, ut Graeci in eorum ritibus conserventur.

* Ex opere: *Clementis undecimi epistolae et brevia selectiora*, t. II (Romae, 1724), p. 682.

** Haec est decisio dubiorum, de qua sermo habetur in proxima summi pontificis epistola. Exscripta est e volumine: *Vigilanti del Sant' Officio anni 1718*, f. 362-3.

Quartum: ut declaretur et decernatur, quid a orator ex administratione sacramentorum et ordinum collatione pro congrua sui ipsius sustentatione ac suae sedis conservatione, necnon pro tributis Turcarum imperatori solvendis, recipere possit citra labem simoniae;

Sanctissimus dominus noster papa praedictus, auditis votis dominorum eminentissimorum,

Ad primum respondit: „Non esse admittendos bigamos ad sacros ordines, praeterquam in casu dispensationis concessae a sancta sede apostolica, seu ab eius delegatis ad id specialem facultatem habentibus.“

Ad secundum: „Non esse permittenda matrimonia inter consobrinos, praeterquam in casu dispensationis concessae a sancta sede apostolica, seu ab eius delegatis ad id specialem facultatem habentibus.“

Ad tertiam: „Orator informet, an moderna vel antiqua sit consuetudo, quod missionarii administrent Graecis sacramentum eucharistiae, et referat etiam, an sacerdotes graeci suae dioecesis sint schismatici vel catholici, necnon eadem informatio per sacram congregationem de Propaganda fide a praefectis missionum exquiratur.“

Ad quartum: „Nihil percipi posse ex administratione sacramentorum et ordinum collatione, et pro congrua sustentatione, quatenus illam non habeat orator, utatur iuris remediis ad formam sacrorum canonum, ita tamen ut solutio seu exactio nunquam fiat tempore vel occasione administrationis sacramentorum et collationis ordinum.“

Joseph Bartolus, sacrae Romanae et universalis Inquisitionis notarius.

(L. e. S. O.)

VIII.

Peculiaris instructio pro spirituali eiusdem Cyrilli regimine a Sancto Officio exarata.*

La santità di nostro signore papa Clemente XI B quarto; poichè oltre i decreti generali, che ciò proibiscono, come si è il capo *Non debet*, et capo *Ex litteris, primo de consanguinitate et affinitate et concilium Tolotannum secundum*, vi è la speciale costituzione per i Greci d'Innocenzo IV, che incomincia *Sub catholicis*, *Ma 14 in Bullario novo*, tom. primo, in cui espressamente si proibiscono i matrimonij de Greci nel 4° grado secondo il latino, e 8° grado secondo il calcolo greco.

Pertanto nessun vescovo, patriarca, o primate deve le dette cose permettere, ma bensì la facoltà di dispensare à detti canoni, e leggi, come ecclesiastiche, risiede tutta, et unicamente appresso il sommo pontefice Romano, e perciò tanto i bigami si possono promuovere agl'ordini sacri, quanto i congiunti in grado proibito possono contrarre matrimonio, se averanno le necessarie dispense, è immediatamente dalla santa sede, è per mezzo de suoi delegati, à cui la santa sede habbia date speciali, ed'espresse facoltà di poter come sopra con legitime cause dispensare; e monsignor patriarca può sperare, che col merito, che sempre si crede, che acquisterà maggiore con la santa sede, sia per conseguire anco esso una tal facoltà nelle forme convenevoli, che ad altri si vuole concedere.

Per la risoluzione del terzo dubbio, è sia questo, in cui si domanda, che i sacerdoti cattolici latini missionarij predichino solamente la parola di Dio, e amministrino unicamente à Greci il sacramento della penitenza, non già quello dell'eucaristia, acciò i Greci si conservino nelli loro permessi riti di fare la santa comunione in fermentato; si desidera distinta informazione, se la consuetudine, che i Greci ricevino la santa comunione dai latini in rito latino, sia moderna, è antica, e da quanto tempo introdotta. Parimente dovrà monsignor patriarca informare, se i sacerdoti di sua diocesi siano cattolici, è schismatici, e se i cattolici siano non solo in numero sufficiente à poter amministrare il sacramento dell'eucaristia ai cattolici laici, ma se siano talmente distribuiti per la diocesi, che possino ciò eseguire senza grave incomodo de medesimi laici, acciò questi dall'incomodo non prendano occasione di ricevere il sacramento dell'eucaristia da i schismatici, e così con essi comunicare in divinis.

Si danno à parte le risoluzioni de i dubbij da monsignor patriarca proposti, e per più chiarezza delle medesime s'aggiungono alcune spiegazioni, e dichiarazioni.

È indubitato, che nè i bigami si possono promuovere agl'ordini sacri, à tenore del capo *Unicum, de bigamis in 6°*, nè si possono permettere i matrimonij trà i cugini, che vale à dire trà i congiunti in secondo grado di consanguinità, è affinità, secondo il computo latino, e secondo il greco in

quarto; poichè oltre i decreti generali, che ciò proibiscono, come si è il capo *Non debet*, et capo *Ex litteris, primo de consanguinitate et affinitate et concilium Tolotannum secundum*, vi è la speciale costituzione per i Greci d'Innocenzo IV, che incomincia *Sub catholicis*, *Ma 14 in Bullario novo*, tom. primo, in cui espressamente si proibiscono i matrimonij de Greci nel 4° grado secondo il latino, e 8° grado secondo il calcolo greco.

Pertanto nessun vescovo, patriarca, o primate deve le dette cose permettere, ma bensì la facoltà di dispensare à detti canoni, e leggi, come ecclesiastiche, risiede tutta, et unicamente appresso il sommo pontefice Romano, e perciò tanto i bigami si possono promuovere agl'ordini sacri, quanto i congiunti in grado proibito possono contrarre matrimonio, se averanno le necessarie dispense, è immediatamente dalla santa sede, è per mezzo de suoi delegati, à cui la santa sede habbia date speciali, ed'espresse facoltà di poter come sopra con legitime cause dispensare; e monsignor patriarca può sperare, che col merito, che sempre si crede, che acquisterà maggiore con la santa sede, sia per conseguire anco esso una tal facoltà nelle forme convenevoli, che ad altri si vuole concedere.

Per la risoluzione del terzo dubbio, è sia questo, in cui si domanda, che i sacerdoti cattolici latini missionarij predichino solamente la parola di Dio, e amministrino unicamente à Greci il sacramento della penitenza, non già quello dell'eucaristia, acciò i Greci si conservino nelli loro permessi riti di fare la santa comunione in fermentato; si desidera distinta informazione, se la consuetudine, che i Greci ricevino la santa comunione dai latini in rito latino, sia moderna, è antica, e da quanto tempo introdotta. Parimente dovrà monsignor patriarca informare, se i sacerdoti di sua diocesi siano cattolici, è schismatici, e se i cattolici siano non solo in numero sufficiente à poter amministrare il sacramento dell'eucaristia ai cattolici laici, ma se siano talmente distribuiti per la diocesi, che possino ciò eseguire senza grave incomodo de medesimi laici, acciò questi dall'incomodo non prendano occasione di ricevere il sacramento dell'eucaristia da i schismatici, e così con essi comunicare in divinis.

Quanto poi al dubbio quarto, se, e che cosa possa monsignor patriarca senza simonia, è esigere, è ricevere nell'amministrazione de sacramenti, e

* De hac instructione sermo etiam habetur in allata Clementis XI epistola. Eam descripsimus e tom. cit., f. 250-2. Transmissa fuit, ut aliunde colligitur, die 29 augusti 1716.

collatione de sacri ordini per lo suo congruo A sostentamento, e per lo tributo da pagarsi al gran turco, si risponde, che nulla può nè esigere per l'amministrazione de sacramenti, e collatione degl'ordini, perchè sarebbe simonia, capo *Cum in ecclesiis, de simonia*; nè tampoco deve cosa alcuna ricevere nel tempo, et occasione che, ò amministra i sacramenti, ò conferisce i sacri ordini, perchè se tale atto fusse immune da positiva simonia, non sarebbe almeno essente da gravissimo sospetto di simonia, e perciò fù proibito il ricevere anco tali spontanee oblationi sino dall'anno 305 in concilio Elibertino in canone 48, che così parla: *Emendari placuit, ut hi, qui baptizantur (ut fieri solebat) nummos in conchum non mittant, ne sacerdos, quod gratis accepit, pretio distrahere videatur*; dal qual canone si vede, che l'oblatione volontaria fù proibita, non perchè fusse simonia, mà perchè di simonia per ragione del tempo e dell'occasione era sospetta.

Se poi monsignor patriarca non hà il congruo suo sostentamento, non li è proibito di procurarlo per quei mezzi leciti, et approvati da sacri canoni, e concilij, come sarebbe *Primitiarum vel decimarum assignatione* (ò di aumentar le decime, se già l'esige) *aut per parrochianorum symbola aut collectas*, com' appunto per lo congruo sostentamento del parroco prescrive il santo concilio Tridentino nel cap. XIII, sess. 24, *De reformatione*, purchè però qualsisia esattione di decima, ò altro mai si faccia nell'occasione, e tempo dell'amministrazione de sacramenti, e collatione degl'ordini, *ne quod gratis accepit, pretio distrahere videatur*.

La sagra congregazione di Propaganda fide circa l'altro dubbio dell'osservanza del vecchio calendario fà sapere à monsignor patriarca, che la santa sede desidera, che tutte l'altre chiese ad essa unite accettino il nuovo calendario gregoriano, con cui la santa pasqua si viene à celebrare nel plenilunio, che cade nell'equinozzio di marzo, ò che è il primo à susseguirlo secondo l'inconcussa pratica di tutta la chiesa, mentre la controversia tanto agitata, e finita poi nel concilio Niceno solo concerneva, se dovesse la pasqua celebrarsi il giorno medesimo del plenilunio, ò la domenica seguente, ove che secondo il calendario vecchio, che calcola l'equinozzio alcuni giorni dopo, che veramente succeda, ne deriva, che se trà quei giorni intermedij trà il vero equinozzio, e quello che malamente si suppone nel vecchio calendario si dia un plenilunio, da i seguaci del vecchio calendario la santa pasqua all'altro seguente plenilunio si trasferisca, e così anco tutte l'altre feste mobili fuori delli debiti tempi si celebrano. Pertanto la santa sede desidera l'osservanza del nuovo calendario, nè a quelle nazioni, che l'osservano, mai comanda, che sieguano il vecchio, benchè l'osservanza di esso ai Greci tollerati, e permetta.

In oltre si consiglia monsignor patriarca à tenere appresso di se per quanto gl'è possibile, sacerdoti, ed ogn'altro della sua famiglia veri cattolici con promuovere più che può all'ordini sacri soggetti idonei per dottrina, e di costumi illibati, veri cattolici, et essenti da qualsivoglia errore dello scisma, come pure quelli, de quali egli si vale nel far amministrare i sacramenti; e quello che maggiormente gli deve esser à cuore, si è di deputare per l'educazione de figlioli e per le scuole persone cattoliche, ed ogni occasione maggiori, ad effetto siano educati, e istrutti ne i veri dogmi, e dettami della fede cattolica.

Ad effetto ancora di darsi l'opportuno, e necessario riparo al gravissimo disordine, che succede

per gli errori, che si vedono espressi ne i loro libri greci ecclesiastici, cioè menologio, sinaxario, eucologio, ed altri ne i quali, frà l'altre cose, si legge, che nelle funzioni ecclesiastiche si fa menzione, e memoria di persone scismatiche, e morte nello scisma, come anco l'imprecazioni, che sogliono fare, e mandare contro i latini per causa dell'asimo, trattandoli da asimisti, eretici, e cose simili, s'incarica la coesistenza di monsignor patriarca à togliere le dette memorie da tutti i libri, ed astenersi in avveuire di non più praticarli, anzi obbligare i suoi sudditi à correggerli, purgarli, ed anche essi ad astenersi di usare l'istesse memorie, e praticarle nelle funzioni, come erroneamente hanno fatto, e praticato ne i tempi scorsi, e presentemente ancora praticano quelli, che vivono nello scisma: anzi per questo si procurerà in Roma di fare sollecitamente stampare l'eucologio corretto, secondo l'istanza fattane da monsignor patriarca, il che sin'ora non è seguito per mancanza dei caratteri, li quali attualmente si fondano.

Non si dubita, che monsignor patriarca riceverà gl'avvertimenti, e consigli espressi, e sarà per abbracciarli, e porli in esecuzione con tutta esattezza, nè mancherà di darne chiare rimostranze, ed assicurarne la santa sede con nuove sue lettere, ed attestati, ne quali faccia comparire con quanta sodisfattione egli sarà per effettuare tutto ciò, che dalla medesima paternamente gl'è insinuato.

Aggiunta all'istruzione per monsignor patriarca Cirillo.

Quando già si era il tutto preparato dalla sagra congregazione di Propaganda fide per rispedire à monsignor patriarca Cirillo il padre Biagio da Salamanca, e don Serafino Tanà, e si erano date le risposte ai dubbij, preparati i regali, e fatto il breve responsivo, e in sostanza i detti procuratori erano sul punto della loro partenza, sono arrivate due lettere, nelle quali si suppone, che monsignor patriarca Cirillo, quando l'anno scorso dal bascià di Damasco furono comandate le preghiere per il gran turco, e le di lui armi, facesse radunare tutti li suoi sacerdoti, e clero insieme col popolo à se soggetto, e che girando per le contrade à cavallo, intonasse ad alta voce l'orazione dal cadi composta, cioè: *Signore esaltate il gran signore, e li fedeli maomettiani contro li perfidi, e maledetti cristiani*; e che esso medesimo patriarca componesse l'altra seguente orazione, che si cantava da i ragazzi: *O mio Dio, o grande in eccellenza, rendete vittorioso il gran re Achmed, rendetelo vittorioso, e fate vincere le sue armi contra la setta de i luterani*.

Le orazioni riferite sono empie, e particolarmente la prima non può scusarsi per qualsisia grave timore di vita, e beni di fortuna incusso da i Turchi. Si desidera perciò di sapere, se veramente monsignor patriarca, et il suo clero, e popolo siano caduti in detto errore; e quando le relazioni havute siano insussistenti, goderà sommamente la sanità di nostro signore papa Clemente XI sentire le discolpe, e giustificazioni di monsignor patriarca; quando poi fosse vero il supposto, è in obbligo di paternamente ammonire come ammonisce monsignor patriarca dell'errore commesso per la cura impostali da Gesù Christo signor nostro della chiesa universale, e in specie de vescovi, e patriarchi, mentr'egli disse à san Pietro, e per conseguenza à di lui successori: *Confirma fratres tuos*. S. Luca, al cap. 22.

Pertanto monsignor patriarca dovrà in tal caso farsi assolvere da sì grave peccato, e insinuare, e fare insinuare destramente senza perturbazione della

publica quiete anco à tutti gl'altri, che in simile A ò che monsignor patriarca col dovuto pentimento e detestazione del suo errore, e con la necessaria promessa di astenersi in avvenire a similibus, dia nuovi motivi à sua santità, non solo di continuarle il suo paterno affetto, mà di sempre più aumentarlo a suo beneficio, e della di lui chiesa.

Questa nuova non si può negare, che non abbia toccato l'animo di sua santità, mà con la sua paterna clemenza spera ò di sentire, che non sussista, e tale insussistenza sia con prove legittime giustificata,

IX.

*Consul gallicus Sidoniensis Aloisium Carafa, sacras congregationis secretarium, certiozem reddidit de obitu Cyrilli patriarchas Antiocheni**
1720 februarii 20.

Monseigneur.

Votre grandeur doit estre tres assurée que ce n'est pas faute d'une tres respectueuse consideration pour son illustre personne que j'ay différé jusqu'à présent de luy accuser la reception de la lettre qu'elle m'a fait l'honneur de m'ecrire le 31 aoust dernier; il est survenu en ces quartiers B cy tant d'affaires délicates et tristes soit entre les Maronites soit entre les Grecs que j'ay crû qu'il convenoit d'on attendre la fin pour en informer votre grandeur.

Monseigneur Cyrille patriarche d'Antioche a Damas mourut le 16 du mois passé et les religieux de Terre Sainte qui l'ont assisté m'ont escrit qu'en mourant il avoit reconnu l'eglise romaine. L'histoire de l'excommunication de monseigneur Eufimios archevesque de Tyr et de Sidon feroit un gros volume et sachant combien il importoit a ce prelat persecuté par les patriarches de Constantinople et de Jerusalem et de leurs evesques, d'avoir les bonnes graces de son deffunt patriarche a Damas, aliéné pour des raisons, que je passe icy sous silence, j'ay fait en sorte qu'il ait été convié par le deffunt a se rendre honorablement auprès de luy et il y a été receu, comme il pouvoit le désirer. Après leur C reconciliation, monseigneur Cyrille est mort, et notre prelat de Seyde flatté de la bienveillance qu'Osman pacha a pour moy depuis long tems, n'a rien oublié pour obtenir le siège de Damas. Les missionaires

et les chrétiens qui souhaitent monseigneur Athanase et qui craignoient que je n'appuyasse monseigneur Eufimios, m'ont tous prié de ne point seconder les vœux de cet evesque et je m'en suis bien gardé connaissant le mérite de monseigneur Athanase déjà confirmé par trois souverains pontifes et tres digne de remplir le patriarcat de Damas pour plusieurs bonnes raisons. On luy a écrit de venir au plustot et qu'Osman vizir s'estoit déclaré en sa faveur moyennant vingt bourses pour luy et dix pour plusieurs principaux agas de la ville. L'usage est en Turquie de ne rien faire sans argent. J'ay conseillé a monseigneur Eufimios de revenir a Seyde la chose luy convenant à tous égards, et il ne m'a point fait de reponse, quoy qu'il deut reflexir a la presente situation de ses affaires et a ce que monsieur l'ambassadeur m'a écrit de Constantinople sur son sujet...

(Cetera ad rem praesentem non pertinebant.)

A Seyde, ce 20^e février 1720.

Poullard¹.

¹ Relatis hiis litteris in congregatione generali habita die 3 iunii 1720, rescriptum fuit: „Scribatur ad mentem. Mens est, quod scribatur episcopo Tyri et Sidonis, ut se abstinat a praetensione.“ Confer Acta de anno 1720, fol. 318 et 314*. Tum ex supra dictis tam ex infra dicendis liquet omnino, Antonium Rabbath prorsus hallucinari dum asserit (Documents inédits pour servir à l'histoire du christianisme en Orient, t. 1, p. 692) summam patriarchatus dignitatem nunquam ab Euthymio fuisse affectatam.

X.

*Relatio eminentissimi cardinalis Scotti super rebus Melchitarum***
1720 augusti 13.

1. Per lettere del signor Poullard già console di Francia in Saida¹, dirette al signor cardinal Gualtieri, e riferite all'eminenze vostre nella prossima passata congregazione de 3 giugno, si hebbe una confusa notizia, che congregatisi in Costantinopoli con quel patriarca il patriarca di Gierusalemme, ed altri vescovi, havevano deposto monsignor Eufimio vescovo di Tiro e Sidone, dalla sede e dignità vescovale, e fulminato contro di lui le scomuniche. Stimarono però bene l'eminenze vostre di non prendere per allora verun'altro provvedimento, che di far esortare per mezzo del predetto signor cardinale il mentovato console a procurare colle sue prudenti, ed efficaci maniere, la riconciliazione de disuniti prelati, e di attendersi fratanto, che capitassero quà più distinte et individuali notizie del fatto.

2. Essendo susseguentemente pervenute da quelle parti varie lettere del patriarca Cirillo, dello stesso vescovo Eufimio, e di alcuni missionarii, se ne raccoglie in sostanza la serie del successo nella forma che segue.

3. Il patriarca Cirillo, informando con sua lettera segnata A il sopradetto console, prende la cosa da suoi principii, e dice, che monsignor Eufimio, già suo discepolo, benché fatto da lui vescovo, ha sempre ricusato di pagargli le decime; che per denari e regali ha permessa la celebrazione di matrimoni, e contratti illeciti, e datane l'assoluzione dopo che il patriarca medesimo gli haveva proibiti; che morto il vescovo di Beruti, ha procurato con lo sborso di molto denaro di farsi dare dal principe Edar anche quel vescovado, cosa affatto contraria alle leggi, per impedire la quale ha dovuto il patriarca medesimo soccombere a gravi spese; che per il di lui mal esempio son divenuti contumaci, e disubbidienti all'autorità patriarcale gl'altri vescovi; che si è ingerito negl'affari delle diocesi altrui; e che in vece d'emendarsi dalle sue procedure alle replicate paterne sue ammonizioni, ha con varie lettere eccitate delle inquietudini, nel patriarcato Gierosolimitano. Perloche quei vescovi vedendo, che nulla giovavano con Eufimio le loro particolari ammonizioni hebbero ricorso al detto patriarca di Gierusalemme, il quale ben consapevole de di lui poco plausibili andamenti, lo scomunicò.

¹ Dominus Poullard in patriam redierat parentes invenit senio confectos.

* Tabularium de Propaganda fide: *Scritture originali riferite nella congregazione generale li 3 giugno* (t. 624).

** Ibidem: *Scritture originali riferite nella congregazione generale li 13 agosto 1720* (vol. 626), n° 84.

Ma non divenendo punto migliore il vescovo da una tal correzione, ne arrendendosi alle nuove insinuazioni del patriarca Cirillo a cui riguardo i sudetti patriarchi di Costantinopoli e Gierusalemme havevano sospeso di procedere contro di lui ad altri atti, finalmente convocarono un sinodo, in cui lo condannarono reo per sette capi contrarii alle leggi, cioè:

1° Perchè haveva fatto un matrimonio in quarto grado, e date due sorelle a due fratelli.

2° Per haver ordinato alcuni che non erano della sua diocesi.

3° Per haver abolite dalla sua chiesa le interpretazioni di san Giovanni Crisostomo, arrogandosi il titolo di capo de sacerdoti, e d'uguaglianza col suo patriarca.

4° Per haver permesso il cibarsi di pesci in tutti i digiuni, anche più solenni, e maledetto quei, che come egli pratica, non ne mangiano negli stessi digiuni.

5° Per haver alterato i riti della chiesa.

6° Per haver tolta l'acqua calda dal sacrificio della messa.

7° Per haver inventata, ed usata una certa mitra senza licenza, quando niuno de suoi antecessori l'ha usata.

4. Tal condanna asserisce esser fondata sopra le disposizioni del concilio ottavo generale Ferrariense, in cui essendosi approvati per buoni, e santi i riti di tutte le chiese, se ne prescrive l'inviolabile osservanza ai vescovi, sotto pena della scomunica, a chi tentasse d'immutarli.

5. Sospeso adunque dagl'ordini, e scomunicato Eutimio, e preso dalla Porta Ottomana l'editto per il di lui esilio, proseguisce a dire il patriarca Cirillo, che fu a se medesimo trasmesso per pubblicarlo nella propria sua diocesi; ma che egli volendo tentar nuovamente di ridurre il deposto vescovo al suo dovere coi mezzi più placidi, ha tenuto nascosto presso di se l'accennato editto per lo spazio di sette mesi, contuttoche gl'altri patriarchi ne provassero tal dispiacere, che giunsero sino a calunniarlo per autore di tutti i disordini d'Eutimio; in sequela di che gli spedirono don Serafino Tanà, il quale per ricuperare da lui il preaccennato editto gli sollevò contro uno dei servi del basà, ma rispostogli dallo stesso Cirillo, che l'haveva già rimandato ai sudetti patriarchi, quello per acquistare il detto servo, obligò Cirillo a sborsargli, come fece, cento scudi, e trenta alla Porta; per il che lo stesso patriarca si lamenta di molto del medesimo don Serafino, doppo haverlo tenuto più volte alla sua mensa, e rivestito a sue spese, biasimando ancora in varii capi i di lui costumi, e portamenti.

6. Nega in fine, che la scomunica sia stata fulminata contro Eutimio, perchè egli sia cattolico, sì perchè nella sentenza del sinodo nulla di ciò apparisce, sì perchè il tutto si regge su le sue trasgressioni della legge e de' riti; il che vien anche confermato dal padre Tomaso di Campaya in una sua lettera scritta al padre Biaggio da Salamanca segnata B¹, e lo stesso padre Biaggio da Salamanca con sua lettera segnata C² comprovando la cautela usata da Cirillo nell'occultare il menzionato editto, aggiunge, che finalmente si lasciò indurre a publicarlo, perchè egli credè don Serafino per autore d'un'accusa datagli dal basà di Damasco per la quale gli convenne sborsare quarantacinque scellini. Rappresentano però ambedue i

predetti religiosi, che per una simile pubblicazione tutto Damasco era contro Cirillo.

7. In diversa maniera però espone il successo monsignor Eutimio con lettera de 31 gennaio dell'anno corrente diretta a questa sacra congregazione, e segnata D. poiche dice, che essendogli stato imposto dall'eminenze vostre di portarsi personalmente in Damasco a fine d'esplorare gl'andamenti del patriarca, nelle cose concernenti alla fede, giudicò bene di non andarvi, giacche gl'era noto, che lo stesso patriarca già da qualche tempo faceva delle pratiche contro di lui presso i patriarchi di Costantinopoli e Gierusalemme, ma bensì vi mandò don Serafino suo nepote cognito a questa sacra congregazione, e don Gabriele Finàn suoi discepoli, da quali hebbe poi costanti asserzioni, che il detto Cirillo simulava d'esser cattolico, benchè in realtà non lo fosse.

8. Aggiunge, che finalmente le istigazioni di Cirillo conseguirono il suo intento, mediante la scomunica, e il decreto del suo esilio in una fortezza inabitata dell'Anatolia; e pervenute gl'ordini al detto Cirillo, questo ne mandò le copie a tutti i paesi convicini, non senza grande ammirazione e risentimento di tutti i popoli. Per il che intimorito lo stesso Cirillo, mandò ad Eutimio il padre Tomaso di Campaya, per esortarlo a passare in Damasco, e havendo in ciò eseguito il consiglio del console Poullard (come egli stesso asserì con sua lettera riferita già nella passata congregazione de 3 giugno). In fatti si unì al patriarca, da cui fu ricevuto amorevolmente, alloggiato in sua casa, e trattato più volte a mensa; havendo in oltre questo scritte varie lettere concernenti la loro riconciliazione in diverse parti; il che concorda con ciò, che ne avvia lo stesso patriarca al sudetto console con altra sua lettera segnata E¹.

9. Siegue poi a dire monsignor Eutimio, che seguita la sua riconciliazione, un certo turco fece una falsa accusa contro Cirillo, per la quale perdè circa tremila cinquecento scudi; onde il detto padre Tomaso caricando, e publicando per tutta la città lo stesso Eutimio per autor dell'accusa, cercava di obligarlo alla restituzione di questa somma; ma che in questo mentre il detto patriarca offero da una cancrena, venne in pochi giorni a morire.

10. Succeduta la morte di Cirillo dice che i cristiani vollero far lui patriarca, ma che unitisi insieme il sudetto padre Tomaso, e un tal Pietro giesuita insinuarono al popolo, ch'egli era incapace di tal dignità, come scomunicato dagl'altri patriarchi, e che la sede Antiochena spettava a monsignor Atanasio; ond'egli vedendo la sedizione, entrò nella chiesa, ed a voce alta pubblicò per patriarca Atanasio medesimo; ma nulladimeno non fu ciò bastante a far tacere i sudetti due religiosi, così che non proseguissero a promulgarlo, con suo molto avvillimento per eretico, e trasgressore de' riti; ond'egli si lamenta fortemente de' missionarij; da quali dice essere stata confermata la sua scomunica, di maniera che niuno de suoi nazionali ha voluto riceverlo, e solamente si loda da padri cappuccini; il custode de quali con sua lettera de 6 marzo passato segnata F espone, che monsignor Eutimio è calunniato, e che è poco ben visto da alcuni missionarij, ma non così dai cappuccini e giesuiti, i quali fanno in quelle parti del gran bene.

11. In questo proposito rammenta all'eminenze vostre monsignor segretario, che nella sudetta congregazione passata de 3 giugno havendo scritto il preaccennato console d'havere il detto Eutimio

¹ Data Damasci, die 27 septembris 1719.

² Data Sidon, die 3 octobris 1719.

¹ Data die 5 decembris 1719.

offerte venti borse di denari al bassà, e dieci A agli agi principali per essere eletto patriarca, ad esclusione di monsignor Atanasio degnissimo prelato; e che egli l'aveva consigliato per lettere a desistere dalla sua pretensione, e tornarsene a Saïda, benchè fin' allora non ne avesse havuta risposta; l'eminenze vostre si degnarono di comandare, che si scrivesse al detto Eutimio coerentemente all'insinuazioni accennate del detto console. Ma essendo poi capitata la sudetta lettera del medesimo prelato, colla quale rappresenta, haver egli pubblicato monsignor Atanasio per patriarca, si è stimato bene di sospendere a scrivergli come sopra, sino a loro nuovò ordine e disposizione dell'eminenze vostre. E quanto al personale di monsignor Atanasio, si trovano di esso nelle memorie di quest'archivio relazioni molto vantaggiose, e non solo si è sempre dimostrato buon cattolico, ma anche nel 1717 renunziò spontaneamente in mano della santa B sede a monsignor Cirillo il patriarcato a riguardo della riconciliazione di questo colla santa chiesa Romana, di che fu molto commendato con lettera di questa sagra congregazione a lui diretta sotto li 29 agosto 1718.

12. Scrive però don Gabriele Finàn in data degli 11 luglio dell'anno scorso (con lettera segnata G, e perciò molto anteriore alla morte di Cirillo, che successe li 16 dicembre¹⁾) che il vescovo greco di Baias scismatico, consecrato già dallo stesso Cirillo a richiesta del patriarca di Gierusalemme, aveva presso di se un diploma del gran turco per succedere nel patriarcato a Cirillo; e ciò per concerto fatto dal detto patriarca di Gierusalemme con quello di Costantinopoli, affinché il patriarcato di Antiochia non venisse a cadere in persona de melchiti o arabi soriani cattolici; e con questa occasione dando assai svantaggiose informazioni della fede di Cirillo, si avanza a sostenere (per relazione di persone, che egli dice degne d'ogni credito, chiamandone anche in testimonio la propria coscienza) che in materia di fede, Atanasio è peggiore di Cirillo, ed ingannatore della chiesa Romana. Si oppone però a questa relazione una lettera di don Gabriele Teodoro Aslan sacerdote cattolico melchita scritta ai due fratelli Simonetti, alunni del collegio Urbano, e segnata H, col tenor della quale si fa vedere essere monsignor Atanasio un prelato zelantissimo, vero cattolico, difensore, e propagatore della santa fede, chiamandone in comprowa, oltre ai sinceri missionarii don Giuseppe Assemani come testimonio di vista; anzi dà per autore delle calunnie inventate contro quel buon prelato, monsignor Eutimio, tassandolo per immutatore, e dispreggiatore de riti della chiesa orientale. Perloche insinua, che per raffrenare il D di lui inordinato procedere, sarebbe necessario che questa sagra congregazione seriamente lo riprendesse; tanto più che egli si assicura di così operare su la fiducia d'esser egli presso la medesima sagra congregazione in concetto d'huomo dotto, quando realmente non è tale, poiche il libro della *Concordia*, di cui si è egli fatto credere autore, e per cui suppone essersi reso celebre appresso la stessa sagra congregazione, non è suo parto, ma di Elia Facher. E ciò è quanto appartiene alla persona, e portamenti di monsignor Eutimio.

13. In ordine al quale occorre a monsignor segretario di motivare all'eminenze vostre che il medesimo si è finora mostrato ottimo cattolico e zelantè della nostra santa fede; è ben vero però ch'egli non ha trascurato di fare dell'innovazioni

nel suo rito anche in cose non riprovate dalla chiesa cattolica, di che fu ammonito nel 1716 con lettere di questa sacra congregazione di commissione, di quella del Santo Offisio, dalla quale non si è mancato d'illuminarlo in questa parte colla risoluzione de dubbi proposti posteriormente dal predetto prelato.

14. Passando hora a ciò, che concerne la persona, e religione del predetto patriarca Cirillo vari, e molto diversi sono stati per molti anni i pareri sopra la di lui professione, essendoche da alcuni è stato creduto per vero cattolico Romano; altri l'han tenuto di dubbia fede; altri in fine l'hanno asserito per scoperto scismatico. Ad oggetto però di porsi una volta in chiaro il vero carattere della di lui credenza, si fece per ordine dell'eminenze vostre una raccolta di varii capi, e notizie a questa sagra congregazione in diversi tempi avanzati contro di lui, e fu inviata al padre Giuseppe Maria da Perugia passato guardiano di Gierusalemme, a cui fu commesso di prenderne le più esatte informazioni. Questo religioso poi vicino al suo ritorno in cristianità ha trasmesso con sua lettera segnata J¹ due distinti, e diffusi attestati, o siano deposizioni, del padre Giovanni Gallego minore osservante presidente di Damasco, e del padre Tomaso di Campaya lettore di lingua arabica in detta città, segnata K² et L³, ne quali a capo per capo giustificano per vero cattolico il suddetto patriarca, anche col loro giuramento, ponendo in chiaro tutti quegli equivoci, che singolarmente in materia di simonia l'havevano fatto apparire per scismatico, o per mal cattolico; concludendo, che se egli in qualche cosa ha errato, ciò è unicamente provenuto dalla sua ignoranza, ma non mai da doppiezza d'animo; e che appena ha conosciuto d'haver talvolta operato erroneamente, non ha differito a farne la penitenza, come asserisce anche il suddetto padre guardiano; anzi gli danno la lode, ed il merito d'essere egli stato l'autore, che dalle chiese de Soriani siai abolita la commemorazione degli eresiarchi, ed accresciuto in Damasco il numero de Soriani cattolici con haverne appoggiata la direzione, e cura spirituale al zelo di don Pietro Misericia, nel che concordano con quanto ne attesta, come testimonio di veduta, il suddetto padre Biaggio da Salamanca nella citata sua lettera segnata C, e con ciò, che ne scrive lo stesso Cirillo in altra sua lettera a questa sagra congregazione segnata M, colla quale si discolpa, e mostra la sua obbedienza in tutti i capi dell'istruzione di quà trasmessagli, quale asseriscono i suddetti testificanti, ch'egli era pronto ad eseguire; ma che per trovarsi esposto alla barbarie d'un tiranno, ed alle continue persecuzioni degli altri patriarchi, degli eretici, e de suoi medesimi sudditi, aveva bisogno di tempo per effettuarlo con destrezza. Comunque però sia, rammenta monsignor segretario, che lo stesso patriarca Cirillo nell'atto del morire, assistito dai religiosi di Terra Santa ha riconosciuta la chiesa cattolica, secondo che asseri il suddetto console Poullard colla sua ultima lettera riferita nella trascorsa congregazione.

15. Diverse istanze, in sua vita, aveva fatte il detto patriarca Cirillo a questa sacra congregazione, ma essendo egli passato all'altra vita, credesi qui superfluo il rapportarle. Per cagione però d'una di queste fu richiesta ai sudetti padri Gallego e Campaya l'informazione sopra il costume di comunicare i Greci in azimo.

¹ Data Accone die 7 iulii 1719.

² Data die 28 iunii 1719.

³ Data die 24 iunii 1719.

¹ Non decembris, sed ianuarii, ut supra habetur, sub n° IX.

16. Intorò a ciò rispose il primo nella detta sua informazione segnata K al numero 8, esser più di cent'anni, che ciò si pratica; perchè entrati in Damasco i padri di Terra Santa, che furono i primi, avevano alcuni discepoli, a quali era necessario di comunicare i latini, perchè non vi erano sacerdoti cattolici; e per questa medesima ragione haver egli stesso da 13 in qua comunicato in azimo innumerabili persone dell'un e l'altro sesso, non essendovi che soli due preti cattolici e questi occulti; e ciò haver fatto per togliere l'errore, che vi era, mentre si dubitava del sacramento in azimo, qual dubbio però dice esser presentemente colà cessato. Avverte nondimeno, che se si proibirà ai missionarii, che alcune volte comunichino i loro discepoli in azimo, si verrà a correre inevitabilmente il rischio di ravvivarsi l'errore, che v'era prima, e che ha costata tanta fatica per estirparlo.

17. Il secondo però, cioè il padre Campaya, alla sua citata relazione segnata L, p. 8, paragrafo *Item de consuetudine*, dice, esser vero, che dal tempo, che sono i missionarii in Damasco, alcuni han comunicato in azimo, ma non per questo credo possa indursene la consuetudine. Presentemente però stima, non sia ciò ne lecito, ne necessario, attesa la copia de sagri ministri ò meesse, che vi sono; anzi che quei, che oggidì si comunicano presso i missionarii e maroniti in azimo, non sentono rettamente del fermentato, che asserisce esser causa di non leggere dissenzioni.

18. Il sudetto don Gabriele Finàn nella citata sua lettera segnata G ragguaglia d'aver presentato insieme con don Scorfino Tanas, al patriarca Cirillo i regali da nostro signore, per mezzo loro inviati, quali dice essere stati dal medesimo ricevuti con particolar gradimento, come dallo stesso prelato si rimostra con sue lettere segnate N, benchè mostri rincrescimento di non essere stato esaudito nelle sue istanze, come dirette al ben pubblico, e non a suo privato interesse, e dice haver inviato a questa sagra congregazione un antichissimo evangelio greco, e l'interpretazione d'alcuni capi di san Giovanni evangelista in arabo, quali prega di presentare in suo nome a sua beatitudine.

19. Conclude lo stesso don Gabriele Finàn la medesima sua lettera con riferire, che monsignor Gerasimo vescovo di Saidanaia, di cui fu egli altre volte inviato a questa corte, è ottimo cattolico, e che gli ha data la facoltà di predicare, istruire, ed amministrare pubblicamente i sacramenti; e don Giuseppe Assemani per parte del medesimo monsignor Gerasimo, con suo foglio segnato O, supplica l'eminenze vostre a degnarsi d'ordinare al predetto don Gabriele di trattenerasi nella diocesi dello stesso vescovo, almeno per tre anni, per aiutarlo nella conversione dell'anime, con concedergli le facoltà di missionario per tutto il tempo, che durerà la sua missione in quella diocesi, quanto piccola altrettanto facile a convertirsi tutta. Non lasciando d'avvertire, esser necessario di dargli positivamente il dett'ordine, con avvanzarne anche un cenno a monsignor Eutimio, poichè essendo il detto sacerdote stato promosso agli ordini dallo stesso Eutimio, questo, senza l'ordine preciso dell'

eminenze vostre, non già permetterebbe di trattenerosi in Saidanaia.

20. Al che aggiunge monsignor segretario, che sin dal 1718 fu scritto al detto monsignor Eutimio, acciò permettesse al medesimo Finàn di portarsi in vari tempi, et occasioni dell'anno per assistere alle spirituali occorrenze del vescovato di Saidanaia. Di più fu ordinato nel medesimo anno al predetto monsignor Eutimio di comunicare all'istesso Finàn quelle facoltà, che avesse egli giudicate necessarie in beneficio dell'anime; ma occorrendo ora a detto sacerdote di portarsi nella diocesi di Saidanaia, a cui presiede un vescovo cattolico, monsignor Eutimio non gli le potrà comunicare nel caso presente senza special commissione dell'eminenze vostre, già che questo prelato le ha comunicabili per mezzo di questa sagra congregazione per tutto il patriarcato Antiocheno, a riserva però delle diocesi nelle quali sono vescovi cattolici; onde sarebbe necessario di darsi la medesima commissione per tali facoltà al mentovato Eutimio, o pure a drittura al vescovo medesimo di Saidanaia.

21. In fine l'arciprete don Giovanni Calil Damasceno segretario del defonto monsignor Cirillo, annessa alla sua lettera del primo settembre dell'anno scorso segnata P trasmette la sua professione della fede, e prega l'eminenze vostre ad impetrargli da nostro signore qualche indulgenza per se medesimo.

Resolutum fuit ut in praesenti:

1° Quoad discordias inter Cyrillum patriarcham Antiochenum Graecorum, et Euthymium episcopum Tyri et Sidonis, iam provisum attenda morte subsecuta domini patriarchae Cyrilli.

2° Quoad personam Athanasii eiusque proclamationem in patriarcham Antiochenum loco Cyrilli defuncti, scribatur custodi Terrae Sanctae ut illum certiorer quod transmittat suam fidei professionem ad sacram congregationem, qua habita per eandem illi transmittetur pallium, et confirmatio.

3° Certiorentur hic in Urbe pater procurator missionum societatis Iesu, et pater commissarius Araecaeli ut moneant respective suos subditos, videlicet patrem Thomam de Campaia per patrem commissarium, et patrem Petrum iesuitam per dictum procuratorem missionum-societatis Iesu, vel si magis placet reverendo patri domino secretario scribatur custodi Terrae Sanctae et superiori missionum societatis Iesu in Syria pro eodem effectu, videlicet ut moneant dictos patres ne obloquantur in praedictum Euthymii episcopi Tyri et Sidonis, ne detur aetas haereticis et schismaticis credendi validam excommunicationem latam contra praedictum episcopum Euthymium in conciliabulo Constantinopolitano, et publicatam a nunc quondam patriarcha Cyrillo.

„Et hac occasione per epistolam particularem erit scribendum custodi Terrae Sanctae, quod certiores faciat omnes missionarios Syriacae de nullitate et invaliditate praedictae excommunicationis eiusque publicationis.

„Contemporaneae etiam erit scribendum praedicto episcopo Euthymio, ut in posterum se intelligat cum bona amicitia erga dictum Athanasium nuper proclamatum in patriarcham Antiochenum, ne psilli et missionarii ex eorum discordia scandalum patiantur. Cumque eidem Athanasio pro nunc quo usque ad venerit eius fidei professio non deceat scribi per sacram congregationem, et e contra conveniat ut sciat ordinem datum dicto Euthymio episcopo, poterit idem Athanasius certiorari de dicto ordine dato praedicto Euthymio per custodem Terrae

¹ Ex iisdem litteris colligitur, Gabrielem illum una cum Seraphino Tanas Romae profectam Sidonem appulisse die 9:30 decembris 1718, ibique manasse usque ad tempus paschale anni 1719, quo a Cyrillo patriarcha vocatur. Damascum primus proficietur Seraphinus litteris summi pontificis et sacrae congregationis instructus; deinde post unum mensem elapsum Gabriel ipse munera ferens. Consecratio episcopi schismatici ad sedem Balensem a Cyrillo peracta est dum Gabriel et Seraphinus Sidone commorarentur, scilicet in eunte anno 1719.

Sanctas, cui ad hunc effectum per alteram epistolam particularem pariter scribendum erit.

Insuper monendae erit dictus Euthymius episcopus, ne impetorem nimio zelo ductus damnet ritus graecos approbatos et toleratos ab ecclesia catholica, ac praesertim in concilio Florentino in decreto usque.

4° Cum per Gerasimum episcopum Saidanais fuerit supplicatum sacrae congregationi, ut illi concedatur Gabriel Finas sacerdos in adiutorium missionum pro sua dioecesi, et sacra congregatio benigne annuendum esse censuerit, scribendum erit dicto Euthymio episcopo Tyri et Sidonis, quod permittat eidem Gabrieli suo subdito permanere in dioecesi Saidanais ibique exercere missiones. Cumque dictus Gabriel petat etiam privilegia missionariorum, quae sibi non possunt concedi a suo episcopo Euthymio, qui talem facultatem non habet nisi in sua dioecesi, et ubi non adest episcopus catholicus suae nationis, neque ab episcopo Saidanais qui talem facultatem nunquam habuit a sacra congregatione, ad hunc effectum scribatur superiori capucinarum Damasci, quod autoritate sacrae con-

gregationis committat eidem Gabrieli petitas facultates missionariorum, prout in Domino sibi videbitur.

5° Quoad controversias super communionem Graecorum catholicorum Damasci in azimo vel fermentato, haec omnes remittantur ad sacram congregationem Sancti Officii.

6° Supplicante Ioanne Calil sacerdote pro indulgentia plenaria pro se, et aliis catholicis Damasci cum facultate illas distribuendi, sacra congregatio censuit etiam annuendum, et ad hunc effectum ad dominum secretarium cum sanctissimo.

Bernardinus cardinalis Scottus ponens.

Ad huiusmodi recriptorum normas peculiaria instructiones exaratae sunt, quae die 15 septembris 1720 datae habentur in sylloge: *Lettere della sacra congregazione dell'anno 1720* (t. 109), fol. 363-7. Harum litterarum inscriptiones nullae satis erit. F. 363: Domino Euthymio episcopo Tyri et Sidonis. f. 364: Al padre guardiano di Terra Santa. f. 364v: Al padre superiore delle missioni della Compagnia di Gesù in Siria. f. 365: Al signor don Gabriel Finas. f. 366: Al padre guardiano di Terra Santa. f. 366v: Al signor arciprete don Giovanni Calil in Damasco. fol. 367: Al padre superiore dei Cappuccini in Damasco.

XI.

*Altera relatio eiusdem cardinalis Scotti super eorundem negotiis**

1722 aprilis 21.

I. Avendo sin dall'anno 1719 monsignor Eutimio arcivescovo greco cattolico di Tiro e Sidone proposti varj dubbj circa all'uso de' riti de' Greci, che si danno in copia all' eminentissimo ponente nel foglio separato lettera A¹, molti de' quali riti caso aveva riformati, come sospetti di eresia, la sacra congregazione del Santo Offizio, a cui furono dall'eminenze vostre rimessi, *censuit, nihil respondendum*. Notificatosi ciò al preloato sudetto, egli ora risponde, con lettera dei 12 luglio dell'anno scorso segnata B², che siccome già da molto tempo

Hanc tabulam utpote penitus ignotam iuvat referre. Feria quinta die 15 februarii 1720. In congregatione generali sacrae Romanae et universalis Inquisitionis habita in palatio apostolico montis Quirinalis, in qua sanctissimus non interfuit, coram eminentissimis et reverendissimis dominis sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus in tota republica christiana contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus a sancta sede apostolica specialiter deputatis, relatis infra scriptis dubiis propositis a reverendo patre domino Euthymio archiepiscopo Tyri et Sidonis sacrae congregationi de Propaganda fide, et ab ista ad Sanctum Officium remissis, videlicet: 1. Cur in apparatu missae particulae disponitis, et coniungitis divino et dominico panis? — 2. Et cur inclinatis capita, cum de minori altari ad manus nondum consecrata deferuntur sacra manera? — 3. Et quam ob causam infunditis in sacrum calicem ferventem aquam? — 4. Et cur dicitis quando nondum est corpus Christi (Ioan. XIX): *Unus militum lancea latus eius aperuit, et continuo exiit sanguis et aqua?* — 5. Et quare dicitis (Matth. II): *Et ecce stella venit et stetit supra, ubi puer erat?* — 6. Et quare episcopi non unguuntur sacro chrismate, sed sacerdotes, cum hoc pontificibus sit datum? — 7. Et quare mortuos ante sepulturam inungunt oleo? — 8. Et cur sacerdotes et episcopi sacram facturi, non prius confessionem emittunt? — 9. Et quare non contenti estis Domini verbis: *Accipite et comedite*, sed postea dicitis: *Et fac panem quidem hunc pretiosum corpus Christi Domini, et transmutans eo Spiritu sancto tuo, amen, amen, amen?* — 10. Et quare coniugia dirimitis, dicente Domino: *Quod Deus coniunxit, homo non separet?* — 11. Et quare non eligitis hic patriarcham, sed vultis abire sine capite? Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales generales inquisitores praedicti, audito voto dominorum consultorum, dixerunt: *Nihil esse respondendum.* — Istud oeteraque documenta in hac relatione memorata habentur in: *Scriptura originali riferita nella congregazione generale li 21 aprile 1722, t. 634, n. 20.*

In hac epistola die 12/25 iulii 1721 data, Euthymius significat se accepisse die 16 iulii litteras sacrae congregationis datas die 15 septembris anni praeteriti, de quibus in superiori nota nonnulli diximus.

prima aveva tolto l'uso dell'acqua calda nella messa, e la parola *fac* dall'invocazione, che nella stessa messa si faceva, dicendosi *fac ut hoc sit corpus Christi*, così sta attualmente applicato a levar'anche altre simili consuetudini con la ragione, che avendo egli l'esperienza di ciò, che conviene per la purità del rito, ed essendo presente sul fatto, meglio conosce quello, che può conferire alla salute dell'anime in questo genere, che non può conoscere chi n'è lontano; aggiungendo in oltre, che non per altro aveva proposti a questa sacra congregazione i sopradetti suoi dubbj, se non che per il solo fine di dare presso la sua nazione un maggior peso alla sua condotta per guidarla tutta tanto più facilmente alla via della salute, quando avesse potuto mostrare l'approvazione della sacra congregazione medesima, i di cui decreti vengono colà con tutta la stima ricevuti; onde di quel bene, che per difetto della richiesta approvazione non si caverà, ne incarica la coscienza di chi non ha voluto accedere alle sue istanze.

Qui dice monsignor segretario che quantunque l'oratore si sia sempre dimostrato zelante, e buon cattolico, non ha però altre volte tralasciato di far innovazioni nel suo rito anche in cose non riprovate dalla santa chiesa cattolica; di che nel 1716 fu ammonito con lettere di questa sacra congregazione di commissione di quella del Santo Offizio, dalla quale non si è mancato per altro d'illuminarlo colla risoluzione de' dubbj proposti di tempo in tempo da detto preloato, quale di più con altre lettere di questa medesima sacra congregazione del 1720 fu avvertito, che in avvenire per eccesso di zelo non avesse condannato i riti greci approvati, o tollerati dalla chiesa cattolica nel concilio Fiorentino.

II. Poichè erasi qui avuta notizia, che dopo la morte di monsignor Cirillo patriarca Antiocheno, era stato proclamato in suo successore monsignor Atanasio, della cui pietà e zelo si avevano vantaggiosi riscontri; e che questa sua proclamazione era seguita con dispiacere di monsignor Eutimio suo competitore; dall'eminenze vostre si stimò bene di esortar questo con lettere della sacra congrega-

* Ibidem: *Acta sacrae congregationis de Propaganda fide de anno 1722* (fol. 229*).

zione a passar seco di buona corrispondenza. A ciò lo stesso Eutimio risponde con due sole generiche parole (detta lettera B); e intende però, dalle lettere di don Serafino suo nipote in data de' 20 agosto 1721, segnata C, D, E, che giunto monsignor Atanasio in Damasco, diede evidenti segni d'esser tutto propenso a favorire lo scisma; di maniera che fu ben presto da quella città discacciato; portandone in prova, che dopo aver esso don Serafino dimorato per due anni in Damasco alla cultura di quelle anime, così della nazione greca, come della maronita, con molto frutto spirituale, appena pervenuto Atanasio, ad istanza de' scismatici, che gli rappresentarono le numerose conversioni da esso operatevi, lo costrinse a partirne, con dire, ch'esso non vi voleva franchi. Pare inoltre, che qualche fede meriti questa relazione, se si considera una particola di lettera del padre guardiano di Gerusalemme scritta a questa sagra congregazione sotto i 21 d'aprile dell'anno sudetto, segnata F, dicendo queste formali parole: „In Damasco, monsignor patriarca Atanasio ha raffreddato alquanto il suo zelo, permette il rito a Gregorio Palamas crudele bestemiatore della santa sede, e prosiegue l'odio contro monsignor Eutimio.“ Nulladimeno poi con altra lettera dei 24 settembre dell'istesso anno, segnata G, dice, che avendo il padre Tomaso Campaya col solito impetuoso umore tacciato pubblicamente di eretico il medesimo patriarca, aggiungendovi altri „strappazzi contro il decoro“ (sono sue parole) „di quel buono e prudente prelato“, quale per evitare scandali maggiori si era veduto costretto ad abbandonare Damasco, e portarsi in Aleppo; esaminata la causa estragiudizialmente dai missionarj, e trovato reo, fu levato dall'uffizio di superiore, e mandato a Nazaret, perlochè monsignor Atanasio restava pienamente soddisfatto, e speravasi il suo ritorno alla sede patriarcale, onde il medesimo padre guardiano procurerebbe di esigerne la professione della fede, previe però le più caute diligenze, affinché poi se gli possa di quà mandare il pallio, e la conferma apostolica promessagli ogni qualvolta avesse quà mandata la detta professione di fede.

III. Ciò però non ostante, perchè non sarà così facile di accordare circa alla pratica de' riti Atanasio ed Eutimio, stanteche questo sostiene esser' erronei molti di essi, e l'altro li difende per buoni; et i missionarj son divisi in due partiti, aderendo i padri di Terra Santa e i cappuccini all'arcivescovo, et i gesuiti al patriarca; perciò tanto il detto don Serafino (citata lettera D) quanto don Giorgio Karoti zelante melchita di Sidone (lettera H¹) fanno istanza, che si mandi in quelle parti un vicario apostolico secolare, il quale abbia autorità sopra tutti i missionarj, ed insegna la vera dottrina, poichè altrimenti dalla presente divisione degl'operarj, ne nascerà senza dubbio la confusione, e la rovina di quelle genti.

Su questo punto uditosi don Giuseppe Assemani, stima (lettera I) sarebbe opportuno di mandarsi, tanto al detto Karoti, quanto ai prefetti de' missionarj dimoranti in Damasco, Sidone, Tripoli ed Aleppo, la copia de' decreti del Santo Offizio, e delle lettere di questa sagra congregazione, emanate in varj tempi intorno al rito greco, tanto più che il medesimo patriarca Atanasio, dolendosi, che Eutimio seguiti a mutare il detto rito, e che non voglia riconoscere esso per suo superiore, desidera l'oracolo dell'eminente vostra sopra i punti controversi dal detto Eutimio.

IV. Contro il medesimo arcivescovo e contro altri prelati quantunque cattolici, si lamentano il

detto Karoti (detta lettera H) e il monaco don Stefano Adeodato (lettera L¹), perchè per loro particolari fini non vogliono permettere, che si propaghi il monachismo, ma che solo fabbricajo i Monasterj per loro interesse, quale, al dire del mensionato Assemani (lettera M), consistè in farsi strada con tal liberalità al patriarcato.

Non potendo adunque sotto il governo d'Eutimio stabilirsi i monaci, ne vivere secondo il loro istituto, il detto don Stefano rappresenta (detta lettera L), aver ottenuta licenza dal patriarca Atanasio di partirsi dalla diocesi di Sidone; e perciò supplica l'eminente vostra a degnarsi di dargli piena libertà di stabilirsi altrove, con tutti quei monaci, che vorranno seguirlo, prefiggendo loro la regola di san Basilio, ed esentandoli dalla giurisdizione di qualunque vescovo greco, di modo che sian soggetti unicamente alla sagra congregazione.

Intorno a questo punto suggerisce il detto Assemani (lettera M) che quanto è giusta la petizione di don Stefano circa all'osservanza della regola di san Basilio, quale anche senza ordine di questa sagra congregazione deve osservarsi dai monaci per esser di rito greco, altrettanto gli pare impropria quella di non dover soggiacere a verun vescovo; stante che il commune ius orientale prescrive una tal dipendenza de' monaci dal loro vescovo quando è cattolico, non altrimenti che il clero secolare dipende dal suo ordinario.

Aggiunge pure monsignor segretario quanto al particolare di detto don Stefano, che il medesimo altre volte fu inviato a questa corte dal sopraccitato monsignor Eutimio, et ha sempre dato segni di vero e zelante cattolico. Nel 1720 partecipò a questa sagra congregazione di essere stato eletto per loro capo, e superiore, e fece istanza d'alcune indulgenze, che gli furono impetrate, se bene scrive ora don Serafino Tanà, come si dirà nel paragrafo seguente, che la di lui elezione non fu legittima, ne di consenso di monsignor Eutimio, e che perciò fu da esso deponato.

V. Domanda inoltre il detto don Stefano, che l'abate o superiore de' suoi monaci debba esser' eletto da loro, sia del loro gremio, e non abbia sopra di essi verun dominio, se non quando sarà confermato dal sommo pontefice.

Quanto alla forma dell'elezione il detto Assemani non ha cosa in contrario, stima bensì, che non venga confermarsi dalla santa sede, finchè l'oratore non abbia fabbricato il nuovo monastero fuori della diocesi di Sidone, e stabilita la riforma, così nell'osservanza, come nel numero de' regolari, tanto più che sinora non si sa, in che luogo questo nuovo monastero sarà fondato, e se i monaci sian fra loro d'accordo.

Peraltro il sopradetto don Serafino nipote di monsignor Eutimio con un suo foglio (segnato N) avvisa che il detto don Stefano fu posto dal medesimo prelato nel monastero di San Salvatore, e poi con diversi artifij subornando i religiosi più semplici, si fece eleggere per superiore, il che saputo dall'arcivescovo, fu da esso deponato; onde egli sdegnatosi fuggì con tre altri monaci dal monastero, per la qual causa è stato, e dura pur anco dal medesimo suo ordinario scomunicato.

VI. Supplica di più il medesimo don Stefano che si conceda agl'istessi suoi monaci la facoltà di potersi far ordinare in loro rito da qualsivoglia

¹ Data Sidone die 28 iulii 1721. Stephanus ille Atalla seu Adeodatus nuncupatus Romanus venerat, cum adhuc diaconus esset, ut opus Euthymii cui titulus Concordia edendum curaret: quod anno 1710 contigit. In patriam reversus, ab eodem Euthymio sacerdos creatus fuerat.

¹ Data Sidone die 28 iulii 1721.

vescovo cattolico, in caso che i vescovi greci ricusino di ordinarli; ed inoltre che si concedano loro le facoltà solite de' missionarj.*

Tali istanze dal sudetto Asemani si stimano incongrue, sì perchè ciò sarebbe un' esimerli affatto dalla dovuta dipendenza degli ordinarj, sì anche perchè delle facoltà di missionarj potrebbero sovrantemente abusarsi; onde, quando alcuni di loro verrà riconosciuto idoneo all' uffizio di missionario, in tal caso ricorrendo alla sagra congregazione, se gli potranno comunicare le facoltà per la missione, sempre però colla subordinazione al proprio ordinario cattolico.

VII. Il detto don Serafino poi (citato lettera C) dice, che il sudetto suo zio arcivescovo sta attualmente fabricando la chiesa del mensionato monastero di San Salvatore, e vorrebbe costituirne esso medesimo per superiore; non potendo però lasciar l' esercizio di missionario, a cui l' obbliga il giuramento prestato, fin dal tempo, che era alunno di questo collegio Urbano, supplica l' eminenze vostre per l' opportuna licenza; o in caso diverso a concedergli una patente di missionario, poichè molti non credendolo per tale, non danno orecchio alle sue parole, ed egli resta in gran parte impossibilitato a far profitto nelle anime.

VIII. Fa inoltre istanza di un breve d' indulgenza plenaria nella sudetta chiesa di San Salvatore per la festa dell' Epifania, del privilegio profunctis per l' altare del Santissimo Salvatore, e di mille indulgenze da dispensare ai fedeli.

IX. Finalmente (citata lettera E) dice, che essendo morti di peste ambedue i giovanetti, che gl' era stato ordinato di mandare al collegio Urbano, ne avrebbe ora pronti due siriani, e due melchiti; onde prega per la licenza di spedirli, specialmente questi ultimi, i quali essendo nazionali potranno a tempo debito esercitar colà la missione molto più fruttuosamente che i forestieri, i quali per difetto della lingua, e della pratica del paese, vi rimangono poco meno che inutili.

In questo proposito rappresenta signor segretario, che sin dall' anno 1719 furono all' oratore promessi due luoghi nel detto collegio Urbano per due giovani di Cipro, i quali, conforme ora scrive, son morti. Presentemente però gl' alunni tutti son pieni, anzi gravati di soprannumerarij, e per le prime vacanze, che vi saranno nell' anno venturo, dovranno anteporsi quei giovani, che già sono stati graziosi dall' eminenze vostre di luoghi per quel tempo.

Dopo fatto il presente sommario è capitata una lettera segnata O del padre Clotterau guardiano de' padri cappuccini di Aleppo in data delli 4 novembre dell' anno scorso; in essa partecipa, che le nazioni cristiane di quel paese erano state fra loro in grave discordia, ma che l' arrivo del patriarca Atanasio colla sua mansueta e prudente condotta aveva sedato ogni dissapore, e ridotte in pace le parti. Aggiunge però, che nacque di poi qualche altro disturbo tra la nazione greca, a causa che molti de' principali della medesima fecero istanza al detto patriarca a voler ordinare un vescovo per la chiesa

d' Aleppo, al che egli con molte ragioni mostrandosi resistente, essi Greci adunati in numero considerabile si portarono dal mentovato patriarca, e reiterarono l' istanza con minacce, et egli ad un sì grave attentato s' arrese; onde si stava attendendo da Damasco il curato Giorgio Aleppino buonissimo cattolico per esser consagrato vescovo; esser però convenuto alla predetta nazione di pagare al basà una vania di 1300 piastre per l' accennata sollecitazione a gl' autori della quale il detto patriarca aveva perdonato.

Rescriptum.

„Quoad controversiam exortam inter reverendos patres Euthymium archiepiscopum graecum catholicum Tyri et Sidonia, ac Athanasium patriarcham Antiochenum, quoad transmissionem vicarii apostolici, negative, sed uniantur omnia decreta recentiora, et uniformia sacrae congregationis Sancti Officii ac litterae huius sacrae congregationis ad causam facientes, et facto verbo per dominum secretarium cum cardinali ponente transmittantur tam Georgio Karotti, quam praefectis missionariorum moram trahentibus Damasci, Saydae, Tripoli, et Aleppi, iisdem iniungendo, ut ad formam dictorum documentorum se gerant super dubiis praesentibus et futuris, quoadusque per sacram congregationem aliter provideatur. Praelatis vero praedictis idem scribatur iterum eis iniungendo, ut vivant in vinculo verae et fraternae charitatis.

„Domino Stephano Adeodate monaco basiliano scribatur: 1° Non licere eidem, neque aliis eius sociis discedere a proprio monasterio absque licentia sui ordinarii catholici. — 2° Non licere eidem, neque suis se eximere a iurisdictione proprii ordinarii catholici, a quo tantum debeant assumere ordines sacros, et multo minus se eximere a subiectione cuiuscumque episcopi graeci catholici subiiciendo se immediate huic sacrae congregationi. — 3° Quoad electionem abbatum, si agitur in monasteriis iam fundatis et antiquis, illam esse faciendam per monachos eiusdem monasterii de persona unius ex iisdem monachis, servatis tamen in quocumque casu tam per episcopos catholicos, quam per monachos, antiquis consuetudinibus iuris orientalis; si vero agatur de monasterio noviter erecto et fundato, posse illud provideri de abbate per fundatorem. — 4° Quoad petitas facultates solitas concedi missionariis, adeant suum ordinarium catholicum. Quo vero ad excommunicationem, sub qua reperitur innodatus praedictus Stephanus Adeodatus, consulat conscientiae suae.

„Seraphino Tanas scribatur, posse nominari ad abbatiam Sancti Salvatoris per archiepiscopum Euthymium tamquam fundatorem, et non indigere ulla facultate pro exercenda missione quamvis fuerit alumnus collegii Urbani, cum sit illi permiscum tamquam monaco basiliano, de licentia tamen sui ordinarii catholici. — Transmittat duos iuvenes melchitas. — Quo vero ad indulgentias petitas, affirmative, et ad dominum secretarium cum eminentissimo Oliverio.

„Patri Clottereau nihil respondendum.“

XII.

*Antonius Maria Nacchi moderator missionum societatis Iesu in Syria praefectus congregationis de Propaganda fide.**

1722 augusti 9.

Eminentissimo e reverendissimo signor signor padrone colendissimo.

M' è stata ultimamente recapitata una lettera assai antica, che sua eminenza m' ha fatto l' honore

di scrivere sotto la data delli 15 settembre 1720. M' impone in questa d' avvertire seriamente il padre Pietro della nostra compagnia acciò s' astenga d' alcune oblocazioni, proferite contro monsignor Eu-

* Congregazioni particolari dell' anno 1722. Parte prima, t. 75, f. 241-27.

timio vescovo di Tiro e di Sidone, e conforme agli ordini di sua eminenza et all'intensione della sagra congregazione n'è prontamente avvertito il padre. Mi permetterà però sua eminenza che pigli la libertà di dirle sinceramente parte dell'accaduto in tal soggetto, perchè in queste accuse, che s'inviano da lontano, mi pare che succeda quel, che suol' avvepire nelle merci, nelle quali li venditori espongono alla vista il buono, e quel che è loro avvantaggioso, e ricoprono il difettoso, e ciò che potrebbe essere loro di pregiudizio. Sappia dunque, qualmente ritrovandosi monsignor Eutimio dopo la morte del patriarca Cirillo in Dafnaco domandò alli procuratori del tesoro patriarcale la restituzione di 500 piastre, le quali asseriva d'aver donate per la sua ordinazione al defonto patriarca, ma negandoli i procuratori il danaro, et insistendo il prelado nella domanda, risposero questi di volerne consultare il padre Pietro, e che si atterrebbero al di lui parere. Interrogato in tanto il padre, rispose non essere li procuratori tenuti allo sborso della somma pretenduta dal vescovo, siccome ne il vescovo era stato tenuto a dare, et ordinarsi con simonia. Avvenne in oltre, che vacando la sede per la morte del predetto patriarca, pretese monsignor Eutimio occupare il posto, et esercitare le funzioni patriarcali, dicendo di fare ciò fin' a tanto che fosse nominato un patriarca cattolico. Dispiacque l'attentato alli suoi nazionali, li quali riportatolo et al padre Pietro, et ad altri missionarij, diedero questi unitamente per risposta: non doverli alcuno ingerire ne' diritti patriarcali, mentre la sagra congregazione haveva già nominato alla successione della sede monsignor Atanasio. Questa risposta, ò perchè interrompesse li disegni del prelado, ò per altra cagione, talmente lo ferì, che non si potè contenere di prorompere in parole dure contro il padre Pietro, et altri missionarij; con protestarsi in fine di volerli deferire alla sagra congregazione. Questo è, eminentissimo signore, l'accaduto circa à ciò, che s'è compiaciuto significarmi nella sua lettera. Ne sò che il padre Pietro, ò altro de nostri padri abbia proferito alcuna parola contro la riputazione, e buona fama di monsignor Eutimio, al quale e per il merito della persona, e per il carattere della dignità professiamo stima, e profonda venerazione. E ben vero, che essendo questo prelado prevenuto, come mi pare, contro alcuni de nostri missionarij, mi fò à credere che varij discorsi, che sono stati sparsi dalli Greci commossi contro di lui, siano stati poi dal medesimo attribuiti ò al padre Pietro, ò ad altro de nostri; già che nelle prevenzioni avviene quel, che avviene ne vetri che adoperiamo per vedere, li quali bianchi, ò negri che siano, vestono l'oggetto del colore che essi hanno, e lo mostrano negro, e difforme, benchè sia bianco, e senza difformità. La causa poi di queste prevenzioni è l'opposizione, che gl'è stata fatta in varie occasioni. L'aver voluto obligare conto il costume della chiesa greca li suoi diocesani à mangiare pesce nella gran quaresima: il permettere l'uso della carne alli suoi monaci, con altre mutazioni di riti, siccome hà cagionato grave disturbo nella nazione, così hà dato a noi la libertà di pregarlo à cessare di molestare li suoi nazionali circa gl'usi, che hanno con la saputa di Roma

osservati sin' al presente, mà con ciò non habbiamo potuto altro guadagnare in tal causa, che rimproveri, cioè che noi distruggevamo quel che egli edificava, e che farremmo bene a non ingerirci in simili materie; quasi che mentre egli si dà per lecito tutto quel che giudica, dovessimo noi essere come la statue, che *es habent et non loquuntur*; o pure sappiamo che l'apostolo delle Giudei, lungi dal tacere, *resistit in faciem Petre* in non molto dissimile congiuntura.

Per quel che poi appartiene alla scomunica di Costantinopoli, io hò l'honore d'assicurare sua eminenza che siccome nessuno di nostri padri hà dubitato dell'invalidità di questa censura, così come nulla habbiamo procurato d'insinuare à tutti coloro che ce n'hanno interrogati. E vorremmo haver potuto fare lo stesso in un'altra più recente, portata dal patriarca Atanasio contro il medesimo monsignor Eutimio. E la cagione della nuova scomunica s'è: 1° perchè monsignor Eutimio hà parlato in pubblica chiesa con scandalo del popolo contro l'honore d'uno de suoi monaci nominato don Stefano, persona esemplare, e di virtù, e l'hà trattato come heretico, benchè di sana credenza, e cattolico; 2° per negare di pagare le decime al suo patriarca; 3° per haver tolto dal canone della messa il nome del medesimo patriarca; 4° per essersi di sua propria autorità, e con l'appoggio del bascià turco guadagnato con danaro, intruso nel vescovato d'Acri, il qual vescovato benchè anticamente fosse della dependenza del arcivescovato di Tiro, fò poi dalli patriarchi Antiocheni ceduto per la vicinanza al patriarca di Gerusalemme. E questo ultimo attentato di monsignor Eutimio, d'occupare il vescovato d'Acri, temo che sia per arrecargli un estremo pregiudizio; perchè irritato il patriarca di Gerusalemme dal vedere un nuovo pastore nella sua diocesi, hà inviati li suoi lamenti alla Porta, ò poi coll'offerire una buona somma di danaro al governatore turco, hà obligato il prelado, ad abbandonare la cura non sua, et à ritirarsi di buon passo alle montagne de Drusi in un suo monasterio, non molto distante di Saida, dove non oca più comparire, per tema che non gli sopravenga qualche funesta determinazione dalla Porta. In tanto io, et altri habbiamo in questa congiuntura pregato il signor de Cremery console di questa scala, ad assistere al mentovato prelado, et egli n'hà scritto in suo favore al signor ambasciatore di Francia, il quale però non sò, se sia per impegnarsi in questa causa, perchè poco prima haveva fatto intendere a monsignor Eutimio, qualmente egli gl'havrebbe volentieri accordato in tutto quel che poteva, la sua protezione appresso la Porta, mà che desiderava da lui, che fosse più ritenuto nel parlare, più cauto e maturo nella sua condotta, e che prestasse l'obediienza, che doveva à monsignor Atanasio suo legittimo patriarca. Supplico in tanto la sovranza, e divina maestà à degnarsi di dare et alli affari di questo prelado un buon esito, et all'eminenza sua ogni pienezza di celeste prosperità, mentre col baciare il lembo della sacra porpora resto con ogni rispetto possibile di sua eminenza humilissimo et obligatissimo servitore.

Antonio Maria Nacchi superiore della missione della compagnia di Gesù in Soria.

Saida, 9 agosto 1722.

XIII.

Dorotheus capuccinorum in Syria custos ad commissarium eiusdem ordinis in urbe

1722 septembris 20.

Reverende admodum pater.

Cum non nunquam de iis quae in nostra missione aguntur non nihil vobis referendum sit, sacrae

congregationi exhibendum, ut eius imperiis obtemperemus, recordemini velim, quod de adventu illustrissimi domini de Cremery, ab uno circiter anno

huc apparet, ut consilia magistratum iniret, eximii sane meriti viri, certioris vos iam fecerim; illoque hic avido fruebantur omnes, vel et ipsi infideles, cum nullius cupiditatis labe maculati essent gloriam suam et omnia in eo perficiant uno vestigio incedentes prudentia et integritas, et negotiorum variae implicationes eiusmodi virum maxime requirebant, qui imperturbata sapientia animique magnitudine tot valeret nodos solvere qui alia manu divelli vix poterant, aut omnino amputari: et hoc de natione Maronitarum litibus indefessis maxime dicendum erat. Sed pro dolor, ea quod verebar accidit, brevissima scilicet eam interposita mora, alio collocandum fore, nobiliori dignitate gradu fructurum, prout re ipsa iam actum prolixo doleo: regio enim diplomate accepto, ut certius dives fiat et securius Aegypti consulatus muneri ipso tamen quasi renitente praepositus est.

Verumtamen de pace inter Maronitas ante abcessum suum apprime concilianda non nihil sibi curae fuit, ipsiusque nisu, consilio et innata nec facile decipienda sagacitate, illi celeberrimae liti optatum finem imposuero (*sic!*): ne diuturniore pertinacia sanctissimo tribunali se invidios praebere, dum periti omnes videri volunt suamque despici sapientiam non ferunt.

Et hoc quoad Maronitas. Utinamque Graeci aberrantes avitae fidei et felici concordiae quomodocumque omnes sic possent restitui! Sed a hoc certe infaustus! Quamvis enim maxima pars religionis non in eo consistat, ut ritibus exterioribus, ieiuniis, canticis et similibus maiestatem Dei profiteamur, parvaque sint ista, iis tamen tanquam praecipuis adeo indulget absurdum hoc vulgus, ut vix aliquem reperias qui aliud putet religionem esse, praeter haec signa quae sensus feriant: neminemque in religionem peccare, si illa praestulerit, quasi persuasum habet insulae orientalium multitudo. Hac de causa schismatici multo plus infensi sunt illustrissimo domino Euthymio, Tyri et Sidonis archiepiscopo, quam nobis: eo quod immittis censor multis conviciis indefessim prosequatur eos, usaque eorum, nescio quo animi impetu aut zelo, impingere non desinat, maxime in osu carnium et piscium etc. temporibus apud eos prohibitis, quodve amicorum consilio et eorum nutu aut lenta, quae apud se pene ignota est, prudentia, exequi minime potest, uti arduum aut impossibile, id versatili ingenio atque audacia animi attentare non dubitat, sui facilitatem impetus luiturus prolixa paenitentia: festinantibus enim saepe nocet velocitas sua; et hoc nunc expertum habet, in periculosa illa, quam non ita pridem sibi adiacere, episcopatus Ptolemaidis

possessione; ab eo enim non sine damno et ignominia, ipsomet iubente, qui eam vane crexerat gubernatore, opum troulenter avido, confestim eiectus est, omnibus schismaticis uno agmine contra catholicos ad vindictam undequaque properantibus. Nec obstat quod missionarii pericula cautius vitant. Neminem enim eorum ab illegum ieiunandi et orandi ratione avertant, nec non decisionem, si quam sanctae sedi promere libuerit, circa aquam calidam haec famocam post eucharistiae eorum consecrationem in calice infundendam, pacate expectant missionarii omnia, docentque eos, optima esse quae ad ritus ecclesiae spectant et placere Deo, sed eos illi minime acceptos fore nisi illud quod obsequium os eocinit ac sacri ritus significant, vita pronuntiet, voluntasque eorum ad placitum divinum sit ordinata, studiumque illis sit ea agendi, quae Deo acceptiora esse ratio vel pietas ostenderit.

Hos tamen missionariorum fortunatos successus eorumque pacificam ageendi rationem non talit querendam praelatorum averit mens, et ideo cogitare, qua ratione missionarii amovendi sint immo et perdendi apud quoddam concilium, ad quod non nulli ex praelatis eorum provocati sunt Constantiopolim, ubi saevior haereseos infidelitatisque oceanus, et ne huic immani pelago desesset, amphibium patriarcham Antiochenum, Athanasium scilicet, Portae Ottomanae insens illuc se contulisse, coactum ferunt. *Et hi in curribus, et hi in equis, nos autem in nomine Domini invocabimus; et si Deus pro nobis, quis contra nos?*

Omnibus iam epistolis a paternitate vestra multum reverenda ad me perventis omnimode responsum dedi, maxime circa decretum sacrae congregationis, quod ad nos quoque pervenit, sique per omnia adhaesimus verus illud infaustum matrimonium Tripoli contractum. Nec ultimae vestrae epistolae a Roma die 31 ianuarii 1722 scriptae multis abhinc diebus responsum distuli, nisi propter opportunitatis ad illud mittendum penuriam. Hac itaque data occasione sequum est, ut de hoc summo iam iam recepto beneficio certiores faciamus, de subsidio scilicet primi semestris anni 1722 pro nostris hospitibus Gazir et Abaje, necnon de eo si (*sic!*) eminentissimorum patrum sacrae congregationis indefessim gratias agimus, vestrisque bonis officiis devinctos nos exhibemus, et in aevumque futurum eam vestra devotus imperia, reverende admodum pater, humillimus et obsequentissimus in Christo servus.

Frater Dorotheus capaccinorum provinciae Britanniae in Syria et Palestina degentium custos immeritus.

Sidonis, 20 septembris 1722.

XIV.

*Idem eidem**

1722 octobris 15.

Vestra sancta benedictio. Reverende admodum D in nostro hospitio cessare coacti sumus, non tam ex parte Turcarum quam ex parte Graecorum haereticorum Turcae contra nos excitantium, praesertimque hisce diebus quibus patriarcha Ierosolimitanus hanc urbem advenit Constantinopolim iturus; ut primum advenit ipsum adivi, ipsamque cum quibusdam Graecis de ritu disputantem veni, et statim ex parte domini patriarchae interrogavit me interpres eius utrum ritus Graecorum sit bonus. Cui de tali interrogatione stupefactus respondi: „Non disputaturus sed celsitudinem suam salutaturus veni, et postquam salutem mihi reddiderit, responsum ipsi dabo.“ Salute igitur ab ipso mihi reddita sic respondi: „Ritus graecus est bonus quippe qui ab ecclesia catholica apostolica Romana approbatus:“

in nostro hospitio cessare coacti sumus, non tam ex parte Turcarum quam ex parte Graecorum haereticorum Turcae contra nos excitantium, praesertimque hisce diebus quibus patriarcha Ierosolimitanus hanc urbem advenit Constantinopolim iturus; ut primum advenit ipsum adivi, ipsamque cum quibusdam Graecis de ritu disputantem veni, et statim ex parte domini patriarchae interrogavit me interpres eius utrum ritus Graecorum sit bonus. Cui de tali interrogatione stupefactus respondi: „Non disputaturus sed celsitudinem suam salutaturus veni, et postquam salutem mihi reddiderit, responsum ipsi dabo.“ Salute igitur ab ipso mihi reddita sic respondi: „Ritus graecus est bonus quippe qui ab ecclesia catholica apostolica Romana approbatus:“

* Ibidem, t. 338-9.

et deinde ad praesentes conversos sic eos allocutus sum: „In concionibus meis publicis vel in particulare colloquiis et instructionibus numquid vos unquam docui ritum vestrum derelinquere?“ Omnes uno ore dixerunt, nequaquam, absit; sic iterum eos allocutus sum: „Ritus est bonus quippe qui approbatus, sed sicut Deus est unus et ecclesia una, fides debet esse una, et haec est doctrina quam Graecos instruimus.“ His auditis patriarcha latine coepit me alloqui, et deinceps magna mihi amicitiae argumenta dedit: sed argumenta falsissima, sicut videre fuit secunda qua eum vici adivi, etenim cum in conversatione ad quinque intra nos et Graecos propositiones sensim devenissemus, statim efferebat, duraque facie et voce blata dixit: „Nos quatuor patriarchae tres primas propositiones admittimus, sed primatum papae et Sancti Spiritus processionem plane reiiciamus.“ Cumque illi summi pontificis primatum invincibilibus argumentis probassem, coactus respondit: „Fator papam esse supra nos et esse caput ecclesiae et sancti Petri successorem, sicut probas, sed vult dure et auctoritative super nos regnare, sicut rex super subditos et dominus super mancipia, quod est indignum et superbiae eius indicium, causaque quod nos sicut et Angli eius dominium reiicimus.“ Cuius ipse ego pertinaciam perpicimus, nec inde quidpiam boni subsequi posse, colloquio finem feci, inutileque ad Sancti Spiritus ex Filio processionem devenire iudicavi. Sed certum est et evidens patriarchae malevolam esse intentionem tam contra nos quam contra catholicos, et praesertim Damascenos, nec continere se potuit quin infensissimam fidei hostis animum ac venenati cui pectoris virus promeret; ubi enim Damascum advenit, rogatusque a Graecis ut ecclesiam adiret, re non esse ecclesiam Graecorum sed Francos. Ideo ipsam adire nolle. Die sabbato sequenti Gregorii Palamas episcopi haeretici imaginem ad altarium, eamque in ecclesia exponere decreverunt, ut natusque secundum morem primitivum eam veneretur, et deo secularer, omnes catholici uno animo et ore uno ipsi fortiter restiterunt; unde ira contra eos accensus ex ista urbe discessit, ita ut ne quidem die dominica celebrare veluerit, sed tantum cuiusdam haeretici missam audierit, cui ad summum viginti Graeci, scilicet haeretici, adstiterunt. Quid postea ipse et tres alii patriarchae Constantinopoli hodie congregati contra nos et catholicos militari sint et facturi necimus; id unum certo scimus Deum esse fidelem qui non patietur nos tentari supra id quod possumus, sed faciet etiam cum tentatione proventum ut possimus sustinere.

Dum sic in nos saevit diabolus et angeli eius, Deus optimus maximus filios Abrahae sibi suscitare non desinit, qui ecclesiam suam sicuti par et teneant et gubernent; haec enim diebus dominus Neophitos episcopus Saiednaia suam fidei professionem coram nobis fecit iuxta tenorem et formam fidei professionis editam ab Urbano VIII, et sic in eius dioecesi maiori quam antea facilitate liberam poterimus exercere missionem.

Dominus Seraphinus Romae discipulus et dominus Gabriel Finas ambo religiosi graeci ut ipsimet, etiam in quadragesimis beatae Virginis, apostolorum

et adventus, carnes manducant, alios manducare docent, eosque in tali doctrina exemplo suo confirmant, dicentes catholicos, sicut fidem Romanam tenent, ita etiam ritum tenere posse; et quia talis doctrina eorum ventri favet, eis verissima apparet, ita ut non nulli asserant se ritum Romanum in omnibus observaturos usque dum eadem congregatio aliter decreverit. Veritatem, tractatu de legibus, quaestio 80, numero 50, citat bullam sanctissimi domini nostri Clementis papae VIII, quae constitutio 47 sic habet: „Si ipsi Graeci ad observantiam ieiuniorum et vigiliarum latine ecclesiae induci possent, optimum esset, sed non cogantur.“ Attamen quia inde emerent haeretici occasione maioris odii adversus catholicos, occasionemque arguendi missionarios quod ritum graecum destruere velint, unumquemque ritum suum observare aptius esse censentur omnes, nisi forte quoad eum piscium in quadragesimis. Quidam enim licitum esse existimant, et solis excommunicatis prohibitum, ut fertur in ipseorumque libris et rituali; quidam autem asserunt omnibus esse prohibitum; usus enim invaluit, inquit, et usus habet vim legis; quoad me, qui Graecorum rituale legi, dico odia esse restringenda et favores ampliandos, et hoc praecipue quod ipsi met eorum curati aliud aliam dicunt et faciunt, et apud me mandaverunt etiam sciente patriarcha, quin et omnes catholici manducant; unde concludo non esse usum, vel si est usus, iam est abolitus.

Alia esse nobis offert difficultas, etiam si a longo tempore decisa, attamen hodie maior esse videtur: scilicet utrum liceat catholicis communicare in divinis cum schismaticis et haereticis. Quoad saeculares non est tanta difficultas; cum enim plures habeant sacerdotes et curatos catholicos, facile possunt eorum missis adesse, et a missis schismaticorum penitus abstinere sine ullo periculo; et ita de facto omnes se se gerunt. Sed difficultas est respectu diaconorum qui missae servire, et sacerdotum qui missam cum episcopo aliove sacerdote schismatico et haeretico notorio concelebrare tenentur. Si de uno tantum sacerdote ageretur, forte esset aliquod remedium, posset enim abesse; sed Dei gratia plures sunt, et primo et secundo abeunte episcopus vocabit tertium et quartum et sic usque ad ultimum, qui omnes non possunt fugere: si cum eo celebrare recusaverint, certa est bonorum eorum iactura, quin et etiam carceres et alia detrimenta: si cum eo celebrent, communicant in divinis, et quidem cum evidenti catholicorum scandalo, nec non perversionis periculo, quippe qui dicent, si licitum fuerit sacerdoti concelebrare cum episcopo haeretico, et sacram synaxim ab eo recipere, quare non et nobis? et sic redibunt ad vomitum. Quid ergo, et quomodo sese gerent? Hae duae quaestiones a reverentia vestra sacrae congregationi proponendae mihi videntur. Me orationibus vestris et sanctissimis sacrificiis humillime commendo, reverentiae vestrae humillimus et obsequentissimus in Christo servus.

Frater Ambrosius Rhodonensis capucinus superior indignus.

Damasci, die 15 octobris 1729.

Reverendo patri Dorotheo custodi missionis capucinorum provinciae Britanniae.

XV.

Idem eodem *

1728 februarii 20.

Reverende admodum pater.

Utinam iamdiu nobis notiora et in hac orientali plaga manifestiora facta fuissent praecelara illa

decreta, quae nuperrime ad nos devenerunt, de quibusdam ritibus seu ecclesiae graecae usibus, tam opportune tamque sapienter a sacra congregatione

* Tom. cit., l. 284-6, n. 2.

emanata sanctaque, ad tollendas evertendasque tot contentiones inutilis, quas eorum et initium et incrementum habuerunt ab incauta quorundam praelatorum, nonnullorumque aliorum agendi ratione, qui, principali nonnunquam neglecto minusque, quam decet de docendis populis quas necessaria sunt, solliciti, hoc unum anhelanter videntur intendere, ut scilicet novae ritus inducant, aut antiquos auferant, quorum tamen usum vix ullius esse momenti, scire debent omnes. Quidquid igitur isti garriverint, nequam acerrimos aut solos fidei catholice defensores dixerim: immo solos laudandos esse ausim asserere, qui toto conatu et desiderio incumbunt, ut apprime doceant ea quas ad verae pietatis ac sane solidaeque doctrinae negotium pertinent, neque ullatenus praelatorum schismaticorum famae detrahant, eo quod suis antiquis ritibus ab ipsa ecclesia Romana probatis indefessim adhaereant: hinc namque non levia exurgunt damna quae tandem in catholicorum perniciem redundant, dum haec de causa schismatici infensi sunt catholicis nullamque occasionem elabi sinunt nocendi eis, eosque funditus delere omnimodo conantur; in illa praesertim praelatorum suorum convocazione, quae nuper Constantinopolim facta est, obtentis iam, ut ferunt, diplomatis a Turcis undique amovendi eos. Athanasius ipse patriarcha Antiochenus, non solum pertinaciam archiepiscopi Tyri et Sidonis in abolitione talium rituum impingere contendit, verum etiam suis scriptis et censuris catholicae Damasci a via veritatis abducere nititur, hinc tandem est non inexpectatus odiosi eorum conciliabuli exitus. Quanto igitur cum gaudio legimus et accepiimus illa sacrae congregationis decreta veluti medium tutissimum ad leniendos animos pluraque solvenda dissidia, ac uti certissimum argumentum quo opstet sedem Romanam propria sua quiete neglecta, semper consulere animarum saluti, religionis decori necnon omnium gentium utilitati et profectui.

De omnibus his rebus christianissimi regis legatum apud Turcarum imperatorem certiorum unde-

quaque fecimus, ne in ullo quovis discrimine obliviscatur nostri: neque ipsam illustrissimum dominum Tyri et Sidonis archiepiscopum derelictum patiar, saevitiae schismaticorum, ab eodem se ullo modo cupientium ob incautam ipsius nimirumque ipsius odiosam agendi rationem. Haec tamen supra dictum dominum legatum benignam nimirum urbanamque erga nos in responsis et de nostra ratione omniumque catholicorum incolumitate strenue sollicitum haud dubio probavimus. Faxit Deus at omnia ad sui divini nominis gloriam omnimodo dirigantur. Et haec sunt quas ad vos fusius iam aliquoties, nunc vero brevius scribenda duxi, sacrae congregationi, si placet, exhibenda, sicut dehinc ipsius imperii vestrisque inhaerendo, nihil scitu dignum circa ea, quas in nostra missione aguntur, incognitum apud vos patiar; in aevum futurum, paternitatis vestrae admodum reverendae, humillimus et obsequenti-
mus servus.

Frater Derötheus missionis capuciorum provinciae Britanniae in Syria et Palestina custos immeritus.

In nostro hospitio Sydonensi, 20 februarii 1723.

Postscriptum. Insuper addendum pato quod omnium quas in toto orbe sunt sectarum apertam habere pravitatem facillimum est: una tamen excepta, impiissima scilicet Drusarum in his partibus promiscue degentium secta, cuius propria dogmata usque modo in ipsa Roma ignota fortasse fuerunt propter horrendam falsorum eorum doctorum hypocrisis, necnon astutiam prope invincibilem in eis omnimodo occultandis. Attamen si iuberet illicita prodero, non multum mihi difficile foret, ex quodam scilicet colloquio cuiusdam doctoris istius impietatis ope, arabico idiomate a me elucubrato et ab ipsorum libris mihi quondam casu oblati, obscurissimis licet, decerpto, necnon hic sine vitae discrimine a nobis prodi possibili, nisi adsit ad praecavendum a vindicta insidiaeque eorum integra sagacitas cautioque maxima.

XVI.

*Missionarii societatis Iesu ad cardinales congregationis de Propaganda fide super commota in catholice perversione **

1723 martii 19.

Cardinales eminentissimi.

Cum omnium pastor animarum fidei dilatandae curam vestrae providentiae commiserit, de gravi perversione quas in his partibus orientalibus, ac praesertim Damasci oritur, commovere eminentias vestras, nostri officii partes esse duximus.

Cum a multis annis, divina aspirante gratia, maxima, in hac potissimum urbe, incrementa fecisset fides catholica, ita ut pauci admodum eam non receperint: omnesque favente praesertim bonae memoriae Cyrillo patriarcha Damasceno, tranquilla pace fruenter catholici, nostras salutis inimicus diu non pertulit erroris et impietatis imperium destrui.

Quare catholicorum in perniciem suscitavit patriarchas orientales, qui schismatico afflato spiritu sub finem anni praeteriti conciliabulum in iere Constantinopoli, quo de evertenda, si possent, fide catholica, et abolendo, ut ipsi dicebant, ipso nomine catholico, cogitarent. Huic latrociniali concilio interfuere erroris antistes et praeses patriarcha Constantinopolitanus, tum Hierosolimitanus patriarcha quondam Paduae discipulus, sed nunc catholice fidei perivias desertor et hostis infensissimus: deinde Antiochenus patriarcha Athanasius, qui catholici

nomine praetextus ad patriarchalem sedem Francorum opera fuit erectus, saepeque fidei professionem Romam misit homo politicus, amittendae dignitatis suae timidus, temporum varietati se accommodans, catholicus cum catholicis, cum haereticis haereticus: denique multi alii ex diversis partibus episcopi in fidem catholicam coniurati.

Ad illud conciliabulum evocatus et venire recusans episcopus Alepensis catholicus a suo patriarcha Athanasio depositus fuit et in monasterium relegatus.

Quo perverso spiritu animati convenirent patriarchae iam praesenseramus: nam hac pertransiens patriarcha Hierosolimitanus, quo intus aestuabat, venenum efflare passim nitentur; multa in sede apostolica et latinorum fidem blasphemans. Quin et famosi haereticus Gregorii Palamae episcopi Thessalonicensis imaginem, quam suscepta fide catholica, Graeci Damasceni e sua ecclesia prosciperant, in eandem aedes restituere et populorum cultui proponere conatus est. Sed forti et invicto animo huic obstiterunt catholici, ac praesertim inter sacerdotes antiquior curatus Challi, qui aliorum nomine interpellans de fide catholica coram ipso et astantibus constanter disseruit, quatuor

* Tom. cit., f. 475-7, n. 26. Francisci de Bussy manu exaratum.

patriarcharum fidem quam ille tanquam fidei regulam proposuerat respuens, ac populorum vota de proscribenda imagine abradicta resuscitans, cui omnes una voce conchamarunt. Quare pudore suffusus patriarcha Hierosolimitanus, cum nihil proficeret, iram aliquandiu dissimulavit; sed cum schismaticis privatis obire contentus, de catholicis inquirere, insigniorum nomina describere in scedula, et a suis aseculis litteras seu libellos accusatorios in catholicos sollicitare coepit. Quibus et aliis quae sibi in singulis urbibus comparabat instrumentis instructus Constantinopolim profectus est iram spirans et furorem in catholicos.

Nos quidem congregatorum schismaticorum pervositatem extimescentes, ad regium christianissimi regis legatum Constantinopolim scripsimus, ut hic perveras illorum in nos atque in catholicos consilia impediret, ac de hoc negotio ageret cum Antiocheno patriarcha Athanasio, qui sibi et dignitati suae timens, ipsius legati opera indigeret. Nobis ille respondit se quidem quod in se erit facturum; sed nostrum moderandum esse zelum, quia varia de nobis conquestus est patriarcha Antiochenus, qui aliunde videbatur bono animo intentus in religionem, sed qui ita volebat Latinis favere, ut nollet Graecorum communioni publice abnuntiare seu ritum nostrum amplecti. Tunc idem legatus ad consulem Alepensem scribens, monet ut missionarii et latini incolae sibi consulant, quia eo angustiarum devenit patriarcha Antiochenus ut non possit aliter purgare se apud alios patriarchas de intentis criminationibus quam ut Latinis praesertim Damascenos tradat persecutioni Turcarum.

Hinc apparet quo vano ritu praetextu homo callidus patriarcha Antiochenus regii legati animum praecoccupaverit et suam apud ipsum commendare agendi rationem conatus fuerit, dum quidquid in fidem catholicam intentat, hoc in graeci ritus desertores intentare videatur. Sed nullus Damasci reperitur qui latium ritum amplexus fuerit, sed plerique ex Graecis fidei catholicae dogmata profitentur. Licet enim nonnulli Sidoniensis episcopi partibus addicti aliquam mutationem in ritibus graecis inducere conati sint, hic tamen non nisi paucos auditores invenerunt et hoc quidem a missionariis improbatos. Sed nemo omnino latium ritum amplexus est.

Quid ex ista regii legati responsione catholicis esset pertimescendum difficile non fuit augurari. Etenim non multo post venerunt litterae a patriarcha Athanasio ad Leonidium episcopum notorie haereticum, quem sui vicarium Damasci ille reliquerat. His litteris patriarcha suspendit a missa celebranda quatuor sacerdotes fidei catholicae propugnatores acerrimos, minaturque ipsis poenas gravissimas, si suspensioni non obtemperaverint. Illi quatuor sunt curatus Chalil, curatus Abd el mesih, sacerdos Nicolaus filius Seiar, sacerdos Ioannes filius Qobbis, plerique sui ritus tenacissimi.

Praeterea schismatica professionis formulam proponit patriarcha singulis presbyteris obsignandam, qua ecclesiae orientali in omnibus adhaerentes, septem concilia solammodo admittant, aliis prorsus reiectis. Sed hanc formulam ne obsignarent haec tenus obtinuit, necdum ab ullo fuisse obsignatam audivimus. Harum litterarum exemplar quod in manus nostras incidit, mittimus ad eminentias vestras ut de ipsis quid sit sentiendum intelligant.

Sed supradictae litterae primas hic persecutionis turbas excitarunt. Simul enim ac episcopus haereticus has publici iugis fecit, et executioni mandare curavit, schismatici qui antea erant depressi, animos sumere coeperunt. Nec defuere qui apud indices

infideles accusarent quatuor praedictos sacerdotes tanquam avitae religionis desertores, suo patriarchae rebelles et ideo ab ipso excommunicatos. Hi diu a iudice in poenam conquistati partim auferunt, partim occulti permanere coacti sunt, nec se a Turcarum vexatione, nisi gravi mulota pecuniae, poterant expedire. Sed nec ecclesiasticas functiones obire adhuc praesumunt, nec ipsam adire ecclesiam, quae olim catholicis horum concionibus personabat. Hoc totum ad regium legatum scripsimus, ut sua auctoritate patriarcham coerceret.

Verum hoc fuit persecutionis quasi praesidium. Nam duobus circiter post mensibus, diversa, instantibus patriarcha, a Turcarum imperatore lata sunt mandata ad gubernatorem Damascenum directa. Ex his primum exilii durioris poenam ferebat et carceris in castello Adane in varjos, ex diversis partibus catholicos.

Ex urbe Damascena inquirebantur duo, scilicet curatus Kalil concionator egregius qui ob fidei integritatem et zelum a sua sanctitate bonae memoriae Clemente papa XI breve accepit cum indulgentiis distribuendis; tum Osta-Mansour pariter Romae notus, quem sedes apostolica equitis insignibus decoravit. Ex urbe Sidoniensi dominus Euthymius Tyro-Sidoniensis archiepiscopus, qui non nisi nimio forte zelo in propaganda fide peccavit; et sacerdos Seraphim episcopi ex sorore nepos, sacrae congregationis Romae quondam alumnus. Ex urbe Ptolemaea quae dicitur Acrum, duo pariter, unus sacerdos nomine Fari-Allah, laicus alter Salomon medicus, utriusque paulo ante ignominias et bonorum iacturam pro fide perpepsi. Ex dioecesi Saidnaia sacerdos Gabriel a suo episcopo Romam olim legatus. Ex monasterio Belmand dioecesis Tripolitanae supra memoratus archiepiscopus Alepensis Gerasimus, paulo ante depositus et in monasterium relegatus. Ex urbe Alepensi unus saecularis nomine Abdallah filius Zaker suis eruditus pro catholica fide scriptis famosus, qui licet adhuc iuvenis seniorum laudem et famam est consecutus, et ideo ab Alepensibus catholicis in episcopum non semel postulatus.

Hi fere omnes comprehensi sunt et in carcerem detrusi; solus fuga evasit sacerdos Gabriel et supradictus Abdallah, sed et huius loco comprehensus est alter Abdallah Alepensis pariter catholicus et exilii poenam Tripoli expertus est.

Nostris Damasceni duo, curatus Chalil et Osta-Mansour, primum in vincula coniecti, ut se a tormentis et ignominia quae ipsis intentabantur, redimerent, iam mille nummos solverunt, tum pactis aliis circiter tribus millibus ducti sunt Sidonem incarcerationi cum archiepiscopo Tyrosidoniensi et aliis ibidem detentis, usque dum per litteras agat Damasci gubernator cum quo principe, quo illorum procuraretur solutio.

Alterum mandatum regium fertur in Damascenos sacerdotes quo illi tradantur brachio Turcarum infideli, et ad maiorem ipsorum ignominiam barba radatur, nisi patriarchae Athanasio et eius vicario episcopo Leonidio in omnibus obtemperent. Haec poenam quae magnae in his regionibus habetur ignominiae perpepsi fuerant supradicti ex urbe Ptolemaea captivi, auctore videlicet Anglorum consule, quem suum in ea urbe procuratorem reliquerat patriarcha Hierosolimitanus. Tertium extat mandatum regium quo christianis inhibetur ne religiosos Francos seu exteros in suis aedibus admittant, neve ipse adeant, aut suos filios eorum scholas frequentare permittant.

Quibus quidem mandatis haec florentissima destruitur missio, in qua cuiusque nationis christiani

pene omnes catholicam fidem amplexi fuerant. Nova exoritur persecutio quae plurimorum perversionem aut iacturam bonorum importabit. Nobis interdicitur omne cum incolis commercium, simulque catholicis subsidium omne spirituale subtrahitur.

Ab octoginta et amplius annis Damasci ferebat a nostris schola totius Orientis celeberrima, in qua plusquam ducenti numerabantur discipuli. Haec erat fidei quasi seminarium in quo novae illae plantae in omnia virtutum genera colebantur, ac cum litteris verae religionis amorem sensim sine sensu hauriebant. Huius scholae praesidio et occasione singulis festis diebus fieri solebant instructiones et conciones, ad quas audiendas simul cum filiis concurrerant parentes. Qui huic scholae praeserat missionarius olim solebat ad ecclesiam Graecorum suos deducere discipulos, quos praesens ipse modestos et devotos continebat cum omnium aedificatione: quam modestiam intuitus ipse bonae memoriae Cyrillus patriarcha, non semel inter concionandum laudavit, et in exemplum populis proposuit; verum, eo defuncto, patriarcha Athanasius simul ut pervenit Damascum, inter alia quae imitanda putavit, hoc a nobis postulavit, ut abtineremus a deducendis in ecclesiam Graecorum pueris, immo et a concionibus in schola faciendis. Nos quidem pacis intuitu obtemperavimus, sed nunquam nobis in animum venit, illam hodie hanc ipsam scholam velle destruere, in qua olim ipse cum archiepiscopo Sidoniensi fuerat educatus. Atque utinam quae prima ibi hausit fidei ac pietatis documenta non omnino excusserit ex animo.

Sed dum in his angustiis premimur, et frequentibus litteris supplicamus regium Francorum legatum ut si haec mandata impedire non potuit, saltem ea revocari curet, aliud posterius apparuit, et praedictis gravius mandatum regium quo omnino

cogantur religiosi Franci Damasco recedere et ab alijs locis in quibus non resident a rege consules Francorum. Nunquam in maiori periculo veritatis sumus. Huius et aliorum mandatorum exemplar misit patriarcha Athanasius ad episcopum sui Damasci vicarium. Hic a catholicis diu prohibitus, ex primum publica non fecit; sed deinde, pro suo schismatico ingenio, Turcarum tribunali eadem sigillanda misit. Jam sunt elapsi fere quindecim dies, et ea nondum nobis a Turcis iuridice nota facta sunt. Interim magno semper in timore versamur. Jam collectis et in securum locum collocatis, domus nostrae suppellectilibus accingimur ad discessum, in dies expectantes Turcarum invasionem; parati interim mutato habitu redire occulte, et cum vitae periculo missionem noctu obire, ne tam florens catholicitas penitus deorator.

Hic est praesens deploratae nostrae missionis Damascenae status. Nam de ceteris sileo, quae ab alijs audire poteritis. Universalis enim in toto Oriente commota est persecutio, et fere similia usquequaque delata sunt mandata. Ad quem interim in tanto periculo recurramus, nobis, post Deum, non superest nisi eminentiae vestrae, quas suppliciter precamur, ut nos suo benigno favore velint intueri, et suis litteris ad legatum a rege Constantinopolim, immo, si opus est, ad ipsum regem christianissimum, nostram et religionis causam commendare dignentur. Sumus cum omni animi demissione et obedientia, eminentissimi cardinales, eminentiarum vestrarum humillimi atque obsequentissimi in Christo servi.

Franciscus Ludovicus de Bussy superior missionis Damascenae societatis Iesu.

Claudius Gerin missionarius societatis Iesu.

Gabriel Chabert missionarius societatis Iesu.

Damasci, 19 martii anno Domini 1723.

XVII.

*Gabriel Finan assumpto Basilii nomine episcopus Paneadis creatur**
1724 februarii 2. 13.

Elia arcivescovo di Archa. (L. s.)
Abramo arcivescovo d'Aleppo. (L. s.)
Neofito arcivescovo di Berito. (L. s.)

L'occasione di questa scrittura è, che noi che abbiamo posti i nostri nomi e gli nostri sigilli di sopra, ci siamo ritrovati nel convento di San Salvatore fabricato da monsignor Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, e ci fu offerto dai religiosi del convento e da una gran moltitudine di popolo il nostro caro figlio don Gabriele Finan per esaltarlo dalla dignità sacerdotale all'episcopale, e dopo l'elezione loro del mentovato, lo consa-

grammo arcivescovo a Paneade secondo l'eccellenza sacerdotale, e lo nominammo Basilii, e ciò secondo il rito greco; e col' aiuto dello Spirito santo prese l'esercizio di suo grado. E per evidenza di ciò, li consegnammo nelle mani questa scrittura, data nel 2 di febraro, anno 1724 dell'incarnazione divina.

Io don Giovanni Aminione attesto in mia coscienza qualmente questa scrittura è estratta dal originale da me veduto e letto, come anche fedelmente dalla lingua araba nel italiano idioma tradotto.

Don Giovanni Aminione interprete.

XVIII.

*Synodus Antiochena ieiunia a sanctis apostolis dicta imminuit***
1724 iulio exeunte.

Gloria in aeternum Deo.

Atanasio per la misericordia di Dio patriarcha Antiocheno e di tutto l'Oriente. La grazia, la benedizione, e la salute da Dio padre del nostro Signor Gesù Cristo a tutti li nostri diletti figli, e fratelli cristiani nel Signore li quali vedranno il presente decreto concernente la dispensa e la permissione a chiunque se ne vorrà prevalere. Onde mediante la grazia dello Spirito santo, speriamo che quod solvimus in terra sit solutum et in caelo, et quod ligamus in terra sit ligatum et in caelo.

Havendo noi per lo spazio di anni venti osservato il grave pregiudizio spirituale cagionato dal

D prolisso digiuno delli santi apostoli tra li cristiani esistenti nella diocesi Antiochena, e nell'altre città adiacenti, ed in particolare in quella d'Aleppo; dei quali inconvenienti ne habbiamo veduti molti con li nostri proprii occhi, e dell'altri ne siamo stati certificati da varii confessori pii e zelanti della salute dell'anime de loro figli spirituali, quali disordini potrebbero recare un irreparabile danno in pregiudizio dell'onore dei figli della suddetta diocesi, conducendoli ad un evidente pericolo d'eterna dannazione, e ciò per molti capi, dei quali per non attediare chi lege ne adduremo alcuni. Primieramente, li devoti, li quali osserva-

* Ibidem. Parte terza, t. 77, f. 270.

** Congregazioni particolari de Maroniti e Greci Melchiti degl'anni 1745 e 1746. Parte nona, vol. 68, f. 419.

vano questo digiuno, lo praticavano con grande A dispicere, e sommo tedio, e coi uniti il bene viene piuttosto ripetuto demeritoria. Secundariamente, alcuni di questi talmente si sentivano infaciliti, che bestemiavano li santi apostoli, e li altri santi, che hanno imposto detto digiuno. In questa conformità praticano li devoti, e li timorati di Dio, non stimando potersi da se medesimi dispensare da simili digiuni. Terzo, varii lo violavano nascosamente senza alcuna permissione; altri mangiavano pubblicamente senza verun remorse, e con dispreggio oltraggiando la religione cristiana, e rendendo ridicoli, ed oprobriosi li sagri digiuni appresso li altri, di modo, che chiunque li osservava derideva la santa fede di Cristo, figurandosi tali essere li costumi e li riti dei cristiani, cioè senza verun fondamento, e da osservarsi dai medesimi puramente a loro beneplacito. Quinto, la maggior parte delli huomini di campagna trascuravano la cristiana religione, ed abbracciavano le altre, cadendo questo digiuno in un tempo scarse d'erbaggi, frutti, olij, e d'altri cibi quadragesimali, ed in particolare appresso li suddetti campagnuoli, li quali non hanno altra abbondanza che di latticini ed altre robbe consimili, ed in tanta copia, che erano necessitati a gettarle via, sostendendosi di solo pane, ed acqua in quel caldo così eccessivo; onde quasi tutti li loro figli li abbandonavano, e ricorrevano ai vicini infedeli, siccome in molte famiglie per non dire in intieri villaggi non vi rimaneva più alcun cristiano, conforme ci hanno riferito varii huomini da bene. Questo certamente è un male insopportabile, ed un grandissimo danno, che non deve trascurarsi. Essendo pertanto il preciso oblige d'un fedele pastore, il quale non sia mero mercenario, l'invigliare alla custodia delle di lui greggi dai lupi rapaci, deve porre ostacolo alli danni imminenti, ed alli pericoli del peccato con impedire ogni causa prossima, che li potrebbe condurre alla dannazione; si come anche d'istruirli nella retta via della salute, seguendo le pedate di chi l'ha costituito pastore, pascondoli sopra le aque del riposo, e non delli aggravii, allégerendo li loro peso, e sciogliendo li legami dai loro colli: *Iugum enim eius suave est, et onus eius leve*, mentre il Signore non ad altro fine gli ha concessa l'autorità di assolvere, se non per smisurare li aggravii delle suddette loro greggi. Ritrovandosi noi in questa guisa abbattuti da una grave agitazione di morte, non sapendo in che modo salvare la nostra occasione, e nel medesimo tempo liberare li medesimi da simili evidenti pericoli di perdizione, si è degnato il supremo provveditore di soccorrere il suo popolo; mentre il nostro fratello di felice memoria il patriarca Cirillo havendo mandato ad esplorare il beneplacito delli altri nostri reverendissimi fratelli, che comunicano con noi in divinis, e ci prestano li aiuti necessarii a conservare quelle autorità, che riguardano la nostra persona e spettano al governo del nostro gregge, cioè Atanasio patriarca di Costantinopoli di felice memoria e del illustrissimo monsignor Cleante patriarca di Gerusalemme dandoli a dividere li inconvenienti di sopra accennati, e molti altri; chiese il loro consiglio circa il dispensare ed abbreviare detto digiuno. Questi illuminati dallo Spirito santo, gli inviarono un *synedicon*, in cui dimostravano, che il dispensare da un simile peso dipendeva dalla nostra autorità conforme la necessità dei tempi; mentre attesa la decisione dei sagri canoni, ogni patriarca ha piena facoltà nella di

li suoi diocesi, operando però con la dovuta retta intenzione, senza verun rispetto, ed alla sola gloria di Dio. Essulavano anche, che ciò si eseguisse senza verun scandalo tra li cristiani. Quasi permissione appena penetrata dal popolo, lo commosse ad una grande sollevazione, pretendendo da noi simile dispensa, di modo tale, che non troviamo altra via da quietare tal rumore, se non con l'abbreviare detto digiuno; per il che fu da noi recisamente scritto al suddetto patriarca Cirillo, ed insieme col consenso del medesimo è stato da noi abbreviato questo digiuno riducendolo a soli dodici giorni al numero dei dodici santi apostoli. Non creda pertanto alcuno, che l'accennato digiuno sia stato imposto, ed istituito dalli apostoli, e vero dalli concilii ecumenici, come ci obietta alcuni maldicenti, mentre l'origine di detto digiuno fu precisamente ad imitazione del esempio delli medesimi santi apostoli, li quali lo osservarono per soli sette giorni principiandolo deppo la settimana della venuta dello Spirito santo, dal che col andar del tempo li addetti alla pietà, ed all'astinenza hanno costumato d'incominciario conforme gli fu dato principio dalli apostoli, e proseguirlo sino al giorno della solennità dei medesimi; onde ne seguì che si prolungasse con grande divario dal digiuno osservato dai medesimi apostoli, dipendendo la prolissità, e la brevità del medesimo dalla diversità delli anni; onde al presente a riguardo di tal diversità, e dei motivi di sopra addotti habbiamo dispensato il detto digiuno, sapendo dipendere ciò dalla nostra autorità, non essendo ciò a guisa dell'altre costituzioni, canoni, e riti stabiliti dalli santi apostoli, e dai concilii generali, quali non potrebbero essere dispensati ne da noi, ne da nessun altro con verun pretesto. Dichiaramo finalmente incorrere in peccato mortale chiunque osasse dubitare in questa nostra facoltà; mentre con la presente non intendiamo di obligare, ne di necessitare veruno di quei che bramano osservare una vita parca, ed astinente, ne ci querelamo di essi, havendo solamente ciò fatto a (chi) desidera di prevalersene, affinché chi vorrà servirsi di questa dispensa non resti rimproverato, conforme chi osserverà compitamente detto digiuno non habbia da giudicare temerariamente chi si dispensa dal medesimo, secondo il detto dell'apostolo, e per havere noi operato in ciò mediante l'autorità concessaci dallo Spirito santo. In conferma di che habbiamo autenticata la presente munita col nostro sigillo, e sottoscritta dalli nostri fratelli, che comunicano con noi in divinis li reverendissimi arcivescovi a tutti quei che la vederanno, perche con ogni prontezza e sicurezza si sottomettano ai superiori in quanto sono tenuti ad obedirli. Mentre benediciamo e salutiamo reiteratamente tutti li ascoltanti, e li obediendi.

† Ignazio arcivescovo d'Apamea e di tutto il di lei distretto.

† Gieranimo arcivescovo d'Aleppo.

† Macario arcivescovo di Eliopoli.

† Ignazio arcivescovo di Tiro e Sidone.

† Neofito arcivescovo di Sidonia.

† Neofito arcivescovo di Berite.

† Ignazio arcivescovo di Apcart.

† Niceforo arcivescovo di Laodicea.

† Leondio arcivescovo di Baina.

(Terzo.) Numero IV.

XIX.

*Gabriel Eva, ablegatus apostolicus, sacram congregationem certiorum reddidit de morte Athanasii patriarchae Antiocheni**

1724 augusti 18.

Eminentissimi signori. Essendomi trasferito in Aleppo dopo l'ordine della sagra congregazione per far ritornar il patriarca Athanasio Greco al primo stato della fede cattolica, et abbeccatomi con lui, gli rimproverai di tutti i suoi perversi portamenti contra il cattolicismo: e lui scusandosi, diceva d'haver fatto tutto ciò per forza, e contra la sua volontà; subito gli risposi, all'esso siete fuor d'ogni pericolo, ravvedetevi con ogni vostra possibile, e risarcite il destrutto, e sodisfate alla santa chiesa, che l'havete offesa, e scandalizata. Acconsentendo al mio consiglio, fece subito creare tre vescovi cattolici, l'uno per Saïda, et uno per Bhalbac, et uno per Emessa, tre sedie vacanti. Dopo ciò mi congratulai con lui di tal consecrazione. S'agravò nella malattia à segno tale, che fui costretto a radunare i medici à consulta, et assicurato da loro, che era in estrema agonia, licenziai tutti fuora, e per consiglio del signor don Pietro Oliva vicario patriarcale, dottore in filosofia e sagra teologia e predicatore in Aleppo, l'ammonii caritatevolmente, e gl'incitai alla vera penitenza de' gran misfatti da lui commessi contra la santa chiesa e che abbracij totalmente la fede del santo concilio Fiorentino. Mi rispose sinceramente, che questa è sempre stata, e sarà la mia fede, et ho scritto alla sagra congregazione il tenore della mia fede à questa forma con patto di risarcire tutti li danni da lui fatti contra la fede cattolica coll'aiuto divino. Sentendo io da lui tal promessa diedigli l'assoluzione di tutte le scomuniche, censure, et

interdetti, ne quali cadde, et ordinai q'l suo confessore kuri Solaiman, che gli dia il viatico, benchè non fosse digiuno. Tutto ciò prima di mezzo giorno, e la sera due hore di notte partì all'altra vita al dì 5 di agosto 1724. Invitandoci il seguente giorno li vescovi greci all'esequia, radunai i nostri sacerdoti, e mi vesti l'habiti pontificali dalla nostra chiesa, alla chiesa de' Greci, e finite l'esequie tornammo a casa nostra, et il settimo dì di agosto il monsignor Ignazio vescovo di Tira, novamente creato, venne da me, e fece la professione della santa fede cattolica Romana stampata per ordine di Urbano ottavo di felice memoria anno 1648, e scrisse di propria mano con l'autentica, e giurò alli santi evangelii avanti di me, et altri testimoni, di mantenerla, e promulgarla nella sua diocesi per tutta la sua vita, e questa la porto meco, venendo a Roma coll'aiuto divino, e farò tutto il mio possibile d'haverla dalli altri vescovi greci, e procurerò in tutti li modi, che sij eletto un patriarca cattolico in luogo del defonto con la grazia di Dio; e con ciò spero d'haver compiti tutti l'ordini, commessimi dalla sagra congregazione, et alli 17 di agosto hebbi una febre gagliarda, et hogi mi trovo meglio, e non occorrendomi altro gli baccio divotamente la sagra porpora, alli 18 agosto anno 1724.

Di vostra eminenza humilissimo e devotissimo servo

Gabriel Eva arcivescovo vescovo di Cipro
ablegato apostolico.

XX.

*Basilus episcopus Pansodis in ordinarium assumitur a monachis Sancti Salvatoris***

1724 augusti 7 18.

Gloria al nostro salvatore Gesù.

(L. s.)

L'occasione di questa scrittura è, che noi tutti discepoli di Eutimio defonto, che habbiamo posti i nostri nomi e la nostra sottoscritta, ci siamo congregati nella chiesa del convento di San Salvatore, e uniti con un solo parere e volere ed intensione, abbiamo accettato monsignor Basilio per nostro vescovo e di tutto il territorio secondo l'elezione antecedente da noi per lui fatta e dalla diocesi sudetta, ed ora ha avuto il ius del vescovato e del primato generalmente, si spiritualmente come corporalmente: e quando li bisognasse alcuno de sacerdoti o religiosi, li verrebbe offerta dal padre abbate la persona atta al servizio, nè accetti voto

C'ne ordine alcun' chierico se non col' elezione della congregazione, secondo la regola di san Basilio, che noi procuriamo di erigere, ed anche il detto prelato sia obligato di nominare il sommo pontefice nel' sue messe come al presente fa.

Data alli 7 agosto 1724.

Don Serafino missionario apostolico, — don Stefano Theodoti, — don Policarpo, — don Abramo, — don Ambrogio, — don Graziano, — don Nicolò, — don Bartolomeo, — don Agostino, — don Andrea, — don Leonzio, — don Geronimo, — don Giorgio, — don Filoteo, — don Pietro, — don Luca con tutti gli altri religiosi del convento sudetto.

Don Giovanni Amisone interprete.

XXI.

*Ambrosius Rhodensis capuccinorum in urbe procuratorem certiorum reddidit de peracta Cyrilli in patriarcham electione****

1724 octobris 20.

Reverende admodum in Christo pater.

Non tam oneri quam honori duxerim multa paucis referre paternitati vestrae admodum reverendae quas difficillimis hinc temporibus Damasci et in finibus eius acta sunt. Iam vacabat sedes archiepiscopalis Tyro-Sydoniensis morte illustrissimi et reverendissimi Afimil, cuius post professionem editam, post suscepta ritu latino omnia ecclesie

D sacramenta, post indulgentiam plenariam cum omni humilitate acceptam, ultimè hic emisit suspiria intra missionariorum manus; cuius quoque funerali pompae hi soli primum adstantes cum luminariis accensis, quod prope est insolitum, e domo in ecclesiam maiorem asportarunt, quasi non graeci sed cuiusdam latini funus et exequiae; cuius denique corpus in patriarcharum sepulchro inusu guber-

* Ibidem. Parte prima, t. 75, f. 627.

** Ibidem. Parte terza, t. 77, f. 288.

*** *Graci Malabdi. Congregationi particulari dall'anno 1720. Parte seconda, vol. 76, f. 288, n. 178.* — Huius epistolae fragmentum, multis hinc gravissimis emendationibus deturpatum, edidit Antonius Babbath, *Documente inédite pour servir à l'histoire de christianisme en Orient*, t. I (Paris, 1897), p. 606-9.

natoris tumultum requiescit. In pace sit locus eius et memoria eius in benedictione in aeternum.

Magna autem tunc in ecclesia Sydenoniensi mota est controversia de successore eligendo, et usquequoque pro voto patriarcham litteris premebat, nequodum tandem catholicorum omnium vole et maxime domini Francorum consilio ope, nec non reverendi patris nostri custodie ministerio, venerabilis domini Seraphim in loco et sede felleis memorias sui avunculi una voce conclamatur, omniumque praefatorum munus litteris pergit Aleppam ad patriarcham, etsi maxime invitus; neque eum fessellit opinio. Ut primum enim in praesentia adfuit domini patriarchae, non modo eum inhonoratum excepit Athanasius, verum quasi Deo gratias agens hunc habere in manu, cuius ruinam iamdiu habebat alta in mente repositam, secreto apud tyrannos nihil non molitur, ut in exilium agatur dominus Seraphim. At hic certo sciens omnia, post tres dies noctu aufugiens, evasit eius manus in nomine Domini.

Ereptam sibi praedam aegre admodum ferens dominus Athanasius, subdolas tamen et excusatorias scripsit litteras domino consuli et reverendo patri custodi, quasi in huncce memoratum dominum admodum benevolus, dolens vehementer quod absque causa ex Aleppo discesserit. . . . Inani nihilominus catholici, et urgente imprimis Damasci praeposito, non alterum iurant velle se habere antistitem; quem tamen semper honorem constantissime recusavit dominus Seraphim, futura prospiciens neque ulli volens dare locum murmurationis aut causam dissidii, si vel invito patriarcha, vel solo infidelium potentatum fretus brachio ad episcopatum perveniret. . . . Movebatur autem causa sursum; et cuius humilitas episcopalem volebat ambire dignitatem, haec non tam fuit illi depressio ad imum, quam gradus ad summum. Interea enim moritur dominus Athanasius patriarcha Antiochenus, candidatus equidem crinibus, utinam et virtutibus; plenus dierum, utinam et meritum.

Multi multa diversimode de huiusce morte garrunt, de quibus hic pauca referre iuvat. Alii enim hunc ne catholicum quidem simulatum, sed mere haereticum dicunt, qui cum haereticis vixerit, haereticus mortuus. . . . Alii vero simulatum equidem referunt in vita catholicum, in morte vero sanctum asserunt, de ecclesia bene meritum. Etenim quis non mei utique est iuris iudicare quompiam, attamen pace horum dixerim, qui cum catholicis mortuum fatur, nescio quam secuti theologiam. Quis enim paenitentem dixerit eum, qui cum publice peccaverit, paenitentiam intus sed non foris egerit? Haec sane cuiuscumque christiano et imprimis praelato esse necessarium, nullus ambigerit. At quidquid sit de ceteris huiusce patriarchae notis, numquid non publice peccavit, quando Constantinopolitano latrocinali concilio interfuit et subscripsit? Numquid non publice deliquit, qui venenosos codices et sedi apostolicae perniciosos huc et ubique suo nomine toti suo gregi legendos transmisit? Numquid non publice erravit, qui sacerdotes suos et levitas, ne ultra quam septem concilia generalia admitterent, litteris minacibus coegit? Numquid non publice est praevaricatus, qui catholicissimos ubique sacerdotes tot annis a sacris suspendit? Numquid non publice offendit, qui tot praelatos, sacerdotes et saeculares vincula et carceres subire effecit? Numquid non publice nocuit, qui successorem sibi haereticum manifestum elegit? Numquid non publice laesit, qui tot pecuniarum amissionis auctor fuit? Gemit, gemit Damascus, gemit Aleppus, Acconium gemit, gemit et Sydonium, tota denique gemit et Syria

tot ac tantis oppressa calamitatibus; et utinam non gement in barathro, qui tot malorum auctores fuerunt in mundo. Iam vero, per vos Nosat, ubinam tot scandalorum perfecta reparatio? Ubinam tot errorum publica retractatio? Ubinam tot pecuniarum plena restitutio? Equid? paenitentia privata et inter privadas parietes edita et vix confessorie suo revelata (si tamen credere fas est) sufficiens post haec erit ad salutem, praesertim cum paucos ante dies sui obitus librum cuiusdam catholici, verum Constantinopolitani conciliabuli antidotum, publice damnaverit et auctorem excommunicaverit? Neque me latet quibusdam dixisse se non doctrinam libri, sed iniuriosa sibi nonnulla auctoris verba damnasce; at quis haereticus, quaeve muliercula doctrinam in hoc libro contentam malam esse non censeverit, cuius libri damnationem et censuram publice et sine restrictione audierit? Numquid non mere effugium ac subdolae mentis figmentum? At, ut finem faciam, ignoscat, velim, Deus illi, qui omnibus equidem, ut fertur, omnia ignovit, sed a nomine veniam poposuit, quasi in neminem peccaverit. Nunc ad propositum redeamus.

Ut primum domini patriarchae mors et obitus ad aures pervenit Damasci gubernatoris, iam tunc coepit incarceratione christianos sub specioso quidem praetextu ut eligerent sibi patriarcham, at vero ut ad metam perveniret, pecuniarum avidus; premebat, coegit, neque multum proficiebat; sciebant enim christiani, quod non patriarcham sed pecuniam copiosiore intendebat; iamque adhuc causa in lite pendebat, cum ex insperato Damascum pervenit dominus Seraphim. Hunc omnes una corde, ore, nutu, suffragio, in patriarcham eligunt, chartamque illi testimonialem, quadringentis et amplius nominibus refertam, praestant; re autem ad gubernatorem delata, pergratum habuit, praedictumque dominum omni humanitatis officio excepit; quippe quem de se benemeritum, et a multis iam annis sibi apprime notum. . . . Ast vero novum hunc patriarcham consecrare, hoc opus erat, hic labor; omnes enim finitimi episcopi et praelati catholici Aleppi versabantur, quos ad se ex consilio venire iusserat supra memoratus patriarcha Athanasius, uno tantum excepto, qui in montibus degebat; coeteri vero ex Aleppo discedere vel volebant, vel non audebant; resque versabatur in longum, et periculum sane erat in mora perevidens, cum tandem episcopus Saiednaiae Damasci vicinissimus atque in fide integerrimus sedem suam repetiit, qui adiuvente praelato montano, tertium iussu patriarchae designati episcopum consecravit; qui tres simul venerabilem admodum dominum Seraphim calendis octobris huius anni 1794 patriarcham consecravit, mutato eius nomine, atque in patriarchalem Antiochenam sedem Cyrillum promoverant, toto adstante populo, qui cum gemitibus Deo gratias agebat. Tunc enim primum auditum est: Credo summum pontificem Romanum esse vicarium Christi, totius ecclesiae caput; credo Spiritum sanctum ex Patre Filioque procedere, etc., atque in primis pontifex ordinans, quando venit ad consecrationis verba, ne verbum quidem praesae laorimis proferre valebat, coeterique sacerdotes et levitas, nec nos qui testes aederamus, suspiria aut (sic!) coercere poteramus. Etenim quis non feret, aut Deo gratias potius non ageret, qui vel tantilla fide praeditus, vel tot malorum veterum memor in hac, sanctissima Petri sede post quingentos et amplius annos sedentem videret ecclesiae maternae filium, discipulum Romae, sacrae congregationis alumnum, fidei martyrem tot vincula perpassum? Quis vel ambigendi locus electionem hanc a Deo factam existime? Etenim ad illud vulgare

verum est: res populi car Dei, ubi, quaeque, vox A liberior, electio promptior, sacratior consecratio?

Neque memoria praeterendum quod mira (sic!) astruit domini domini Cyrilli electionem in caelis priusquam in terris fuisse completam; atque ex eo patet quod quidam graecus admodum sequam et malevolus, compellente diabolo et satellitibus eius, paulo ante dies praedicti domini consecrationis, hunc interire in animum induxit. Die ergo constituta, totaque insonni perducta nocte, primo mane, quando videlicet dominus Seraphim de more petebat ecclesiam, ille adstitit portas demum latitanter, duobus acinnetus schopetis brevioribus nec non peracuto pugione armatus. Elevans ergo manum, ut primum portam aperiri sensit, ferire tentat, nec valet; manus enim eius ita parieti affixa haeret miraculose, ut quocumque nisu vel conatu urgeat se . . . semper haeret immota; quem videns dominus Seraphim, mentem eius ignorans (quippe quod non- dum elucescerat dies) gratioseque eum modo saluta- tans, quasi aquam frigidissimam super cor huiusmodi furibundi stillavit, qui tandem ad se reversus, et, ut ait, crucis signo super se facto, pugionem in vaginam remisit et abiit. Nihilo tamen melior effec- tus altera die iterum illi insidari aggreditur, quem cum appetere non valeret, parentem eius, quem

semper habebat socium dominus Seraphim, conatur occidere, quem fugam capientem haud potuit at- tingere. Haec sunt ipsissima verba ecclesiastici huius atque impiissimi sicarii, quae per singula ipsimet ore prolata nobis fuisse in hospitio nostro testatur atque firmamus; neque iam una morte obiisset dominus dominus patriarcha Cyrillus, nisi nimium cavere sibi iam didicisset. At strident den- tibus debacchans haecesis, livore nimio tabescent alteri patriarchae, vel quasi ranae basilicae co- axantes superciliosae intumescunt: fidelis Deus, qui huncce elegit sibi pascere gregem suum, thronum eius firmabit in aeternam.

Haec sunt, pater admodum reverende, quae pes- nunc praebent obvia, quorum memoriam Romae, precor, ventilabis. Omni insuper demissionis respectu in aevum existens stat paternitatis vestrae ad- modum reverendae humillimus atque addictissimus in Christo et sancto Francisco servus.

Frater Ambrosius Rhedonensis missionis capucci- norum superior indignus.

Damasci, die 30 octobris anni 1724.

Concordat cum originali. Die 14 aprilis anni 1725.

Frater Cherubinus Novensis, reverendissimi pro- curatoris et commissarii generalis socius pro-Gallia a secretis:

XXII.

*Supplex libellus a Melchitis Damascenis gubernio turcico in gratiam Cyrilli patriarchae electi oblatus**
1724 mense octobri.

Li Greci habitanti nella città di Damasco sud- diti cristiani della gran Porta espongono con tutto ossequio alli padroni e signori loro, dispensatori delle grazie, padroni di spada e penna (quali Iddio eccelso conservi in stato di prosperità e vittoriosi de' loro contrarij), con le loro infrascritte sotto- scrizioni, che hanno eletto, ricevuto et accettato C per loro capo e patriarcha don Cirillo, affinche li governi secondo le consuete leggi, et habbia di loro cura con la solita autorità, che haveano li pa- triarchi suoi predecessori, giusta il modo solito fra loro: stanteche l'hanno conosciuto degno e meri- tevole della dignità patriarcale.

Onde supplicano e sperano dalla loro gran Porta e corte suprema la confermazione di detto Cirillo nel patriarcato Antiocheno in Damasco della Siria. Atteadono dalla misericordia e clemenza de' loro padroni favorevole rescritte i servi che non man- cheranno di pregare Iddio eccelso per lo stabili- mento della loro gran corte di e notte fino al supremo di del giudizio e resurrezzione.

Khouri (chorepiscopus) Methodius, — khouri Andrea, — khouri Gabriel, — khouri Abd' al Massih, — khouri Gabriel, — khouri Lotf Allah, — khouri Abd' al Azis, — khouri Ibrahim, — khouri Ioseph, — khouri Ibrahim, — khouri Ibrahim, — khouri Michael, — khouri Ioannes, — qassis (pres- byter) Georgius, — qassis Abd' al Massih, — qassis Georgius, — qassis Nicolaus, — qassis Moises, — qassis Ioseph, — qassis Namat Allah, — qassis Ioannes, — qassis Fad' Allah, — qassis Ibrahim, — khouri Lazarus, — khouri Ioannes, — khouri Man- sour, — khouri Elias, — qassis Petrus, — qassis Nicolaus, — qassis Ioannes, — Namat Allah Qatech, — Ibrahim Sabbagh, — Ibrahim Mokha- chem, — Michael Cham, — Issa . . . i, — Namat Allah Mokhachen, — Lotf Faraon, — Soleiman

Mousallem, — Georgius Madri, — Ioannes Atye, — Michael Saygh, — chammas (clericus) Namat Allah, — chammas Elias, — chammas Elias, — Nicolaus Khabbas, — Abdo Chamat, — Michael Chamat, — Thomas Homay, — Ioannes Chqraq, — Zadour Dafi, — Nicolaus Nahas, — Lotf Mokhachem, — Michael Zakkar, — Nicolaus Sawaya, — Moises Basarani, — Ibrahim Akhye, — Wahbe Khat, — Name Mouchajarat, — Name Chaoui, — Nicolaus Zogheib, — Wahbe Moukhalla, — Antonius Sal- hani, — Ioannes Zogheib, — Abdal Massih Klab- bye, — Ibrahim Chaqre, — Georgius Kalile, — Michael Zogheib, — Soleiman Kosa, — Lotf Abd' el Malek, — Ioannes Mrad, — Abboud Halabi, — Ibrahim Karjabye, — Fadl Allah Id, — Zadour Zogheib, — Abd' al Massih Ghaname, — Mansour Saifi, — Georgius Sirouji, — Moises Zahlaoui, — Fadl Allah Zin, — Namat Allah Qarout, — Nico- laus Qottat, — Georgius Qottat, — . . . Qottat, — Raphael Qottat, — Moises Nahas, — Ibrahim Dafi, — Namat Allah Faraon, — Franciscus Mas- sabki, — Franciscus Halabi, — Wahbe Freij, — Michael Kalile, — Namat Allah Qoyoungi, — Akhye Soleiman, — Ibrahim Qottat al . . . , — Wahbe Fadil, — Barakat Laqia, — Demetrius Ba- taini, — Moises Kharniq, — Wahbe Zalo, — Wahbe Lakah, — Ioseph filius Michael, — Moises Dames, — Nicolaus Qousol, — Michael Madri, — Ioannes Ba- rake, — Ioseph Barake, — Zadour . . . al, — Nicolaus Fath' Allah, — Lotf Habab, — Soleiman Chabeib, — Soleiman Habib, — Ioseph Darri, — Fad' Allah Jad, — Georgius Hamade, — Moises Chebeib, — Ioannes Mousallah, — Ibrahim Salibi, — Michael Choq, — Ioannes Akhye, — Lotf Matouq, — Georgius Matouq, — Gabriel Hamouyye, — Diharat Khia (?), — . . . Younes, — Lotf Hamaoui, — Namat Allah Khoury, — Gabriel Abd' el Haq, — Fad' Allah

* Ibidem, n° 372. Translationem hanc a se adnotatam manu propria conscripsit Iosephus Anzmann, uti ipsum scribendi genus testatur. Decrant tamen omnes subscriptiones, quas ipse adiciendas curavi. Altero folio adventicio haec habebatur: „In questo foglio si contiene l'elezione di don Serafino Tando in patriarca d'Antiochia, seguita l'anno 1724 in Damasco, raffermata dalle sottoscritte di 80 preti e di 300 e più secolari cittadini Damasceni, a quali appartiene l'elezione de patriarchi Antio- cheni, e de quali molti coll' nome pascere anche il sigello, come apparisce nel detto foglio; al quale un'altro simile è stato mandato a Costantinopoli.“

Faraon, — Soman Saif, — Gabriel Wasi, — Neme Arahah filius Neme, — Ibrahim filius Soleiman, — Hrois, — Raphael Sin, — Neme Faraj, — Atallah Samue, — Namat Allah Khalil, — Namat Allah Qattat, — Iohannes Saidah, — Georgius Machneuf, — Machneuf, — Abboud Chamat, — Mouchamchar, — Sawaya, — Lotfi Samue, — Qasadilo, — Moukhalla, — Lotfi Debbane, — Debbane, — Khayat, — Salhani, — Michael, — Franciscus Khayat, — Michael Sawaya, — Ananias Dakoch, — Neme Khobbye, — Abd' al Masath Zakharia, — Georgius Chamat, — Moises Chebeib, — Abd' al Masith Araqtngi, — Ibrahim, — Semaio Kalile, — Gabriel Fadl, — Nicolaus Arab, — Georgius Badi, — Soleiman Iabroudi, — Boutros Fadl, — Abdo Abou Khatab, — Michael Khlat, — Khalil Moukhalla, — Ioseph Saif, — Risq Aseaf, — Georgius Khebbasoui, — Issa filius Moisis, — Iohannes Midani, — Nicolaus filius Georgii, — Elias Mansour filius Salomonis, — Abdallah Daoud, — Michael Elias, — Khalil filius Moisis, — Ibrahim filius Neme, — Ibrahim filius Ioannis, — Iohannes Srour, — Moises filius Ibrahim, — Zaher filius Issa, — Risq filius Ibrahim, — Issa Nahas, — Moises Doumani, — Michael filius Abdallah, — Georgius Nahas, — Ioseph Nakhle, — Iohannes filius Chehade, — Khalil filius Elias, — Khalil filius Issa, — Iohannes Zeine, — Issa Chammas, — Nasrallah Siouf, — Ioseph Zeidan, — Ioseph Tabcharani, — Ioseph Risq, — Fadl Allah Qattat, — Gibarat Chagfour, — Ioseph Gibarat, — Ibrahim Gibarat, — Abd' al Asis Khaouam, — Ioseph Haddad, — Michael Naqire, — Issa filius Haane, — Moises filius Safar, — Iohannes filius Nasrallah, — Nasrallah Fattal, — Iohannes Soussa, — Wahbe Chagfour, — Soleiman Hamoui, — Moises Hamoui, — Iohannes chi, — Namat Allah Salhani, — Issa Qdeimi, — Mansour Midani, — Gabriel Touhihi, — Iohannes Zayyat, — Michael Safar, — Neme Habi, — Daoud Midani, — Naser Midani, — Michael filius Ioseph, — Michael Abii, — Ata Allah filius Moisis, — Moises Zeulhof, — Lotfi Nacho, — Iohannes filius Mansour, — Risqallah filius Ioseph, — Moisis filius Elias, — Bekhye Barakat, — Ioseph Rafi, — Iohannes Eiteou, — Khalil Saif, — Petrus Qraicati, — Akhye Hanna, — Iacobus Qraicati (?), — Michael Akhye, — Elias Mouchata, — Nasrallah Qatoui, — Elias Najjar, — Ibrahim Gernasoui, — Nasrallah Haourani, — Ibrahim Khoury, — Khalil Batani, — Ibrahim Sedasoui, — Moises Midani, — Moises Badran, — Nicolaus Faqche, — Chahin Qstantin, — Ioseph filius Moisis, — Ibrahim Sirji, — Soleiman Nahas, — Masad Zmekhol, — Nicolaus Zakkar, — Ioseph Midani, — Soleiman filius Daoud, — Mansour filius Chehade, — Neme Iacouhar, — Abd' al Asis filius Georgii, — Georgius Sayour, — Abdallah Farah, — Michael Faraon, — Abd' al Manam Sasi, — Soleiman, — Michael filius Masad, — Moises Makari, — Wahbe filius Chahin, — Michael Manrouk, — Iohannes Halabi, — Ibrahim Jible, — Khalil Fah, — Ioseph Ghaname, — Petrus Fatal, — Elias Saif, — Risqallah Siouf, — Moises Qattat, — Soleiman Masadin, — Risqallah Akr, — Georgius Farah, — Ibrahim Salibi, — Lotfi Chedade, — Petrus Dafchar (?), — Georgius Sedrasoui, — Abdo Qaqrie, — Ioseph Hayek, — Chammas Elias' al Kaff, — Iohannes Fathallah, — Ioannes Petri filius, — Jabhour filius Gabriel, — Abd' al Manam Nahat, — Neme filius Issa, — Iohannes Mamari, — Georgius filius sacerdotis Khalil, — Moises Nahat, — Moises Chebeib, — Ioseph filius Georgii Zabhal, — Nicolaus Khayat, — Nicolaus Chama, — Moises filius Skarti, — Ibrahim Siouf, — Masad Halabi, — Moises Ibn' al Bassarani, — Moises Saif, — Madha (?) Haourani, — Naser Hatem, — Georgius filius Moisis, — Aouad filius Georgii, — Soleiman Haourani, — Hatem filius Naser, — Masad Ibn Farah, — Fares filius Fares, — Doumat Fares, — Naser al Badouan, — Naser filius Sema, — Soleiman Ibn Souhal, — Issa filius sacerdotis Ibrahim, — Naser Ibn' al Chammas, — Ioseph filius Al Falalhi, — Iohannes Al Falalhi, — Akhye Iaouub, — Georgius Ajjouri, — Fratres Nasrallah, — Georgius Fattal, — Masad Mochmoche, — Abboud Qarnous, et reliquis sanguinis christiani populus qui habitat Damasci, Alay, Machmouchet Qarnous et in locis adiacentibus.

XXIII.

Catholicorum per Syriam constitutorum sententia super electione Cyrilli in patriarcham Antiochenum
1734 exeunte.

Proposita.

Che vi pare circa l'affare di monsignor Cirillo patriarca Antiocheno, se sia legitimo patriarca, o no? Se il popolo greco Melchita cattolico sia obbligato ad ubidirlo, o no? Se possa esercitare la sua autorità patriarcale nelle chiese e diocesi a lui soggette, e se queste devano ricevere i di lui decreti, et ordini, si come hanno fatto co' i suoi antecessori, o no?

Risposta.

Si signora. Monsignor Cirillo è legitimo patriarca, perche è cattolico: et è stato ordinato da vescovi cattolici col consenso di molte popole cattolico, et è stato da essi eletto nel tempo che vacava la sede Antiochena senza pastore. Onde giusta i decreti de' canoni ecclesiastici legitima è la di lui elezione, nè può rivoarsi in dubbio. Egli è il sole canonico e legitimo patriarca escluso ogni altro: a lui devono ubidire li Greci Melchiti di tutta la diocesi Antiochena. Egli deve governare la chiesa, e cure di essa, e tutti sono tenuti ad ubidirlo senza ripugnanza. Ita est etc.

Noi sottoscritti attestiamo coecrivendoci di nostro pugno e firmandoci anco col nostro sigillo, che la suddetta risposta è conforme alla legge di nostro signore Gesù Cristo.

Giacomo Pietro patriarca Antiocheno de' Maroniti (l. a.).

Simoné Avedio arcivescovo Maronita di Damasco (l. a.).

Abdalla Caralli vescovo Maronita di Berito (l. a.).

Elia Giudice vescovo Maronita di Arca (l. a.).

Michele Bluzani vescovo Maronita di Aleppo (l. a.).

Giorgio Cairalla vescovo Maronita di Aoura (l. a.).

Gabriele Benedetti arcivescovo Maronita di Sidone (l. a.).

Germano Farat vescovo Maronita di Aleppo (l. a.).

Abraham Vartabid vescovo Armeno cattolico di Aleppo (l. a.).

Ignazio arcivescovo Melchita cattolico di Tiro e Sidone (l. a.).

Macario arcivescovo Melchita cattolico di Damasco (l. a.).

Basilio arcivescovo Melchita del monastero di San Salvatore (l. a.).

* In ambio redita prout licet in t. 77, f. 178, n. 378.

Estimio arcivescovo Melchita cattolico di Fer- A
sol (l. a.).

Necesso vescovo Melchita cattolico di Saied-
maia (l. a.).

Don Stefano Teodoti monaco basiliano, Melchita
cattolico.

Don Nicoforo abbate generale de monaci basi-
liani, Melchita cattolico.

Nicoforo abbate di San Simona, Melchita cattolico.

Abdalla Zaehner dottore cattolico Melchita.

In italiano si sottoscrive.

Fra Enrico Antonio di Bellinona presidente
d'Arma.

La sodetta risposta conforme alle precedenti
proposizioni è giusta, legittima, e pia secondo le
legi e canoni della chiesa. Ed in fide mi affermo.

Fra Enrico ecc.

XXIV.

*Dorotheus, capuccinorum custos, sacram congregationem certiorum reddit de Cyrilli cooptatione in
patriarcham, nomen de dubiis inde caertis**

1725 aprilis 29.

Eminentissimi praesules.

Forte non latet eminentias vestras venerabilem
admodum dominum Seraphim quondam sacrae con-
gregationis alumnum, nec non felicis recordationis
domini Aftimii Tyro-Sydonensis archiepiscopi ne-
potem, in patriarchalem Antiochenam sedem kalen- B
dis octobris anni superioris 1724 fuisse promotum:
verum quia ista promotio quibusdam, etiam opere
completa, non adeo tamen comperta sit, quin non-
nullis videatur scatero difficultatibus et dubiis, ideo
operae pretium duximus eminentias vestras, omni
qua par est sinceritate et veritate de omnibus quae
ad rem spectant certiores facere, ut in omnibus
menti vestrae una mente conformes uno pede cur-
ramus.

Mortuo ergo domino Athanasio patriarcha An-
tiocheno, praedictus dominus Seraphim Damascus
clam et abscondite venit, quando tunc temporis
Damasci praepositus, vel potius eius locotenens,
(etenim Osman bacha versus Mekam agebat pere-
grinum) christianos premebat, ut Athanasio succes-
sorem darent; Seraphinus vero post tres quatuorve
dies ad se vocat tres missionariorum superiores, eis
mentem suam aperit, nactamque occasionem exponit C
hanc sedem patriarchalem e manibus eripiendi
haereticorum. Haud absurda visa fuit missionariis
haec propositio, verum in executione perardua, et
in exitu admodum aequivoca, rationesque expendunt
praecertim quod alteri patriarchae talem promotio-
nem indigne ferentes nihil non molientur nusquam
cum eo pacem habituri pecuniamque insuper in-
numerabilem ad hoc necessariam fore exponunt. At
vero Osta Mansour eius consanguineus, qui praes-
ens aderat, iam paratam esse pecuniam, remque
quasi perfectam respondit, narratque quomodo apud
potestates, locotenentem et iudices coeterosque
magnates iam inierit negotium. Etenim ipsamet
die iubet locotenens christianos domum adire pa-
triarchalem in causam domini Seraphim: quod si
quis illum respuerit, vel illi suffragari renuerit, ad
se veniat, rationesque exhibeat.

Congregatio ergo in unum christianis tam haere- D
ticis quam catholicis, exponit dominus Seraphim
quomodo, neque ulla vi, vel ambitionis stimulo,
verum solo maioris Dei gloriae proposito huc ve-
nerit patriarchalem sedem suscepturus. Cui sibi si
attendant et suffragia liberrime dederint, tyrannicas
omnes et continuas pecuniarum extorsiones ab eis
ablaturum spondit, nec non et tributa pro egenis
soluturum, neque tandem denarium ab eis in praes-
enti negotio (quod scriptis duobus firmavit) postu-
laturum pollicetur.

Talibus ergo verbis successi adstantes omnes,
partim qui timore perculsi, partim qui spe allecti,
partim vero qui religionis solo permoti, ut ut sit
omnes ad unum dominum Seraphim patriarcham
conclamant chartamque illi testimonioalem, quadrin-

gentis et amplius nominibus refertam praebent, quam
et locotenens Constantinopolim mandare, nec non
eius confirmationem a rege haud dubie vestram
promittit. Mediantibus tamen nummis duobus mil-
libus quos solvere habuit dominus Seraphim, vel
potius christiani eius fideiussores. Sed equid fera
prius saturatur praeda et sanguine quam Turca
argento et aere! Hic enim sanguisuga, contra quem
plurimosque alios eiusdem nequitiae quos habebat
apud se Osman visir capitalem sententiam tulit im-
perator; hinc, inquam, copiosiore sperans a do-
mino Seraphim pecuniam, rem prorsus infectam
reliquit usque ad reditum Osman bacha, quem scie-
bat pecuniarum avidissimum, pergratamque habitu-
rum hanc lucrificandi occasionem.

Equidem ut primum rediit a Meka hinc guber-
nator, rem ab exordio iterare fecit, quae hinc inde
impigre conducta et ad septem millia deducta, adeo
tandem producta crevit ad viginti duo millia num-
morum argenteorum, totidemque adhuc solvendorum
dum venerit imperialis confirmatio.

Iam vero adeo immensam pecuniarum summam
invenire hoc opus erat, hic labor, et ubinam amabo?
in ecclesiae thesauro? nequaquam. Haec enim iam
diu in integrum nudata et ad parietes spoliata. In
domini Cyrilli marsupio? minus. Quid ergo? tentat,
agit, urget, premit, et qui prius nullius agebat, iam
consecratus patriarcha ab omnibus opem implorat;
qui prius millia iactitabat, iam millies beatus, si
nunc centena habeat. Qui prius pro pauperibus
tributum solvere voluit, ipse pauperimus ab omni-
bus tributum compassionis petit: sollicite quaerit
equidem: at frustra, neminem enim reperire fuit
proximum vel alienum, qui ei praedem dare velit,
veram omnibus fastidiosa, in sibilum et in para-
bolam factus ultimum dabat spiritum, hanc quam
suis iam humeris imposuerat patriarchatus dignita-
tem in proximo deponendus, ni certi cuiusdam Galli
mercantis ope fretus Damasci advenae medietatem
summas absque fideiussione invenerit, alteram vero
partem sub pignore, partim sub fenore quoquomodo
potuit undequaque accepit tam a christiano quam
ab infideli. Verum hic et ille et quicumque in
corbosam misit, pecuniam amisit: totum enim sorpuit
Osman visir atque in peram corbitavit.

Veruntamen et ad gloriam huiusmodi gubernatoris
dicam nihil non effecisse, quin vota patriarchae im-
pleverit, et ad metam pervenerit; duas enim eche-
dulas quae christiani sponte obtulerunt confregit,
quippe quae mendosae et minus correctae, usque
dum tandem tertiam porrigunt, ipso dirigente, per-
fectam, imperiali dignam obtatu. Verum fatali
necesse quo ipsemet prostratus numine corrui, ni-
mia tyrannide convictus, necatque omnibus, imperi-
ali mandato, qui eum circumveniebant aycophantia,
in Sydonem profugus, absque honore factus est; et
sic in vanum abiit res. Iamque patriarcha Cyrillus

* Ibidem, t. 76, f. 29, n. 100.

eius infirmitate infirmatus, atque a sede sua potentiori adversario deturbatus exul in solitudinibus errat... Verum quod plaris interest, quae eiusdem ordinationem spectant attendamus.

Ut primum ergo de sua consecratione sollicitus dominus Seraphim nec non de sua confirmatione iam quasi coecus atque lecotensentis et catholicorum suffragiis innixus huc illic scribit, Sydonium, Berytum et Saiednaia ad episcopos qui suas tandem repetierant sedes; verum primus iudicis inusu impeditus Damascum venire haud valuit, alter pecunia apud urbis praefectum redimens se, venire recusavit; tertius vero et catholicissimus bona mente venit, at ne quis suspicionis, temeritativae vel forte nullitatis in tali consecratione error irrepserit, si vel ab uno consecraretur episcopo, quippe quod secundum eorum ritum tres ad hoc requiruntur, ad minus duo, si casus evenerit necessitatis, atque plene obstrueret ora inimicorum, scripsit ad episcopum Banaia dominum Gabrielem in montibus degentem, qui una cum episcopo Saiednaia monachum quemdam monasterii Sancti Salvatoris prope Sydonium Damasci ab una die advenam, sed in fide integerrimum episcopum consecrant Fersol in montibus, qui tres simul episcopo Saiednaia celebrante venerabilem dominum Seraphim in patriarchalem sedem evehant omnium catholicorum voto, quem sedem quatuor fere mensium spatio summa in angustia ex parte sanguugarum supra memoratarum Damasci occupavit.

Verum cum validitas consecrationis domini domini patriarchae et domini episcopi Fersol in toto pendeat ex validitate ordinationis duorum aliorum episcoporum, cumque ordinatio domini Gabrielis episcopi Banaia admodum aequivoa vel forte illegitima videatur, ideo ordinatio domini domini patriarchae et domini episcopi Fersol nonnullis etiam catholicis aequivoa vel forte illegitima nec non et invalida haereticis visa fuit; atque ut plenius innotescat res eminentiis vestris, ideo ab ovo ad malum deducenda.

Post illud latrocinale concilium Constantinopoli habitum anno 1723, cuius statuta et decisiones, exilia et carceres, bonorum amissio, et in catholicos dira persecutio, dumque Damasci saeviebant in venerabilem dominum Kalil parochum et dominum Oata-Mansour laicum, debebat Damasci dominus Gabriel; verum sibi cavens, veritasque ne dum forte spectatorem ageret, ipse quoque turpem in tragoedia personam agere cogeretur, fugit ad vicinia urbis, nec temere; quamprimum enim a satellitibus perquiritur, qui calcaneum eius observantes, hunc ubique locorum summa cum diligentia insequuntur. Verum hinc consilium carpens a semetipso, qua data porta fugit, saliens in montibus, transgrediens colles, diu noctaque iter faciens indefessus, donec tandem ad locum pervenit securitatis, Kasreanum videlicet... Inde tanquam filiae Loth quae uni-

A verum mundum hinc praesenti conspectibus suis igneo diluvio in favilla et cinere periturum existimantes concubitus patriae non horrere: hic quoque, absque ulla tamen adhibita comparatione, Acconium, Sydonium, Damascum, Alepum, totam denique Syriam prospiciens gravi hac persecutione exaestuans nec non catholicitatem ad ultimum redactam, bono publico consulens bonum adiudicavit episcopum fieri, tenerem hunc sarcolum sperans in arborem magnam cresciturum atque catholicitatis ruinas in brevi reparaturum.

Hoc ergo inito consilio, adit dominus Gabriel Drasarum principem maximum, qui princeps libenter non tamen gratis Graecorum episcopum Berytensem ad se venire iubet, eoque iubente hic episcopus praedictum dominum Gabrielem episcopum consecrat Banaia, adjuvantibus duobus aliis episcopis, domino Abrahamo Armeno et domino Elia Maronita; verum dehinc episcopus Berytensis a suo patriarcha Athanasio fortiter petitus atque obiurgatus, vi ad hoc compuleum fuisse testatus est, negatque ullam consecrandi intentionem habuisse.

Unde quaeritur

1° Utrum audiendus sit in hoc necne?

2° Utrum talis consecratio sit legitima nec non et valida?

3° Utrum talis consecratio consecrationem episcopi Fersolensis nec non ipsiusmet patriarchae illegitimam et invalidam reddat?

4° Utrum vero in casu necessitatis, qualis forte tum erat, solus celebrans episcopus Saiednaia, qui est indubitatus, non sufficiat ad legitimationem et validitatem ordinationis praedicti episcopi et patriarchae, uti nonnullis exemplis ex traditione desumptis probari potest?

5° Si tres hae consecrationes vel illegitimae sint, vel invalidae, quid dicendum de omnibus ordinationibus diaconorum, presbyterorum, episcoporum a tribus his unoquoque respective factis, nec non de sacrificiis eorundem, vel etiam de confessionibus saecularium a praedictis his sacerdotibus exceptis?

6° Si legitima sit et valida patriarchae Cyrilli consecratio, quid dicendum de patriarcha Sylvestro a patriarchis Constantinopoli post ordinationem Cyrilli consecrato, cuive obtemperare teneantur catholici?

Haec sunt quae habuimus in voto rogati a multis scribendi eminentiis vestris, ut vel auctoritas apostolica quae facta sunt recte facta declarat, vel, si minus bene, omnia corroboret nec ulli detur occasio offensiois, suspiciois aut sycphantiae.

Eminentiarum vestrarum, eminentissimi, humillimus et obsequentissimus filius et servus.

Frater Dorotheus, missionis capucinarum provinciae Britanniae in Syria et Palestina degentium custos immeritus.

Sydoni, 29 aprilis 1735.

XXV.

*Missionarii Alepi dequibus Benedicto papae XIII**

1735 maii 15.

Sanctissime pater.

Ad tuae sanctitatis pedes humillime provoluti miserum ecclesiae orientalis statum tibi exponere cum omni animi confidentia praesumimus, ut pro tua omnium ecclesiarum sollicitudine tanto malo occurrere digneris. Haec ista ovis tui portio non exigua, quondam ecclesiae doctoribus illustrata, et martyribus insignita, etiam nunc habet verae fidei defensores acerrimos; atque his posterioribus

temporibus, divina aspirante gratia, tanto progressu dilatata fuerat catholica fides, ut de totius Orientis ad sinum ecclesiae regressu spes erat maxima. Verum duobus abhinc annis, quibus catholicorum in perniciem coniurati patriarchae orientales latrocinale illud Constantinopoli habuerunt conciliabulum de evertenda, si possent, Romana fide, acerbissimam in catholicos persecutionem moverunt. Nam praeter haereticas scripta et varias schismaticae fidei for-

* *Congregationi particulari dell'anno 1739. Parte seconda, vol. 76, f. 208. Francisci de Bussy manu scriptum.*

mulas quibus subscribere plerisque coegerunt sacerdotum, diversa insuper a Turcarum imperatore mandata impetrarunt, ut poenis acerbissimis muldarentur quomunque ipsis non obtemperarent. Vidimus ex episcopia, ex presbyteris et ex saecularibus quam plurimos bonorum iacturam, ignominiam, vincula, exilium perpeti, reliquos partim in fugam conversos, partim in latebris miseram vitam agentes, totum denique gregem sine pastore disperere hinc inde vagantem; quodque dolore fortissimum nos affecit, vidimus plurimos aut erroribus deceptos, aut vi persecutionis cadentes, a fide catholica defecisse. Atque ut nullum omnino christianis relinqueretur subsidium ab iis qui ipsos titubantes in fide confirmarent, aut revocarent errantes, aliud haeretici a rege Turcarum vi summa pecuniae obtinuerunt mandatum, quo severe prohibitum est christianis omnibus ipsius imperio subiectis, ne ullum quocunque praetextu cum missionariis haberent commercium. Hinc a duobus circiter annis missio nostra penitus est interclusa.

Spes nova affulgebat res in melius fore immutandas. Nam mense augusto anni proxime elapsi, e vivis sublato Athanasio patriarcha Antiocheno, Graeci Damasci incolae, ad quod iam pridem translata est sedes patriarchalis Antiochena, pro suo iure cum gubernatore Damasceno egerunt, ut sibi patriarcham catholicum eligerent. Quorum votis annuente gubernatore, omnium catholicorum suffragiis electus fuit dominus Seraphim alumnus Romanus, bonae memoriae archiepiscopi Sidouienensis nepos, et pro fide catholica eiusdem in vinculis comes, atque a sancta sede Romana iam pridem in episcopum designatus. Hic itaque a tribus catholicis episcopis rite consecratus episcopus et in patriarchalem thronum solemniter euectus, assumpto Cyrilli nomine, iam sibi commissum gregem salubribus fidei pascuis bonus pastor nutrebat, cum id audientes coeteri patriarchae schismatici adhuc Constantinopoli degentes novum patriarcham haeticum suscitarent, qui in Antiochenam sedem per omne nefas involaret. Hic novas a Turcarum imperatore litteras impetravit, quibus in patriarchali sede firmaretur, et in sibi rebelles saeviret. Et haec nova fuit persecutionis occasio, pristina etiam acerbioris. Ad caedem aut vincula conquistis Cyrillus patriarcha catholicus, post quatuor ab obitanta sede menses fugere coactus est, et ad montes ac loca aspera se recipere. Coeteri episcopi catholici et presbyteri atque etiam saeculares qui stabant pro patriarcha catholico, a schismaticis patriarchis fuerunt interdicti, excommunicati, degradati, pecunia

multati, carceribus inclusi, Turcarum saevitiae traditi, bonis omnibus spoliati, ita ut etiam nunc videre sit Damasci et Hierapoli carceres catholicis repletos. Quia etiam missionarii qui liberius Damasci circuire incipiebant, fuerunt comprehensi et in tetrum carcerem coniecti.

In hac tanta persecutionis saevitiae oves ecclesiae rapacibus lupis expositae, ad communem suam pastorem confugiunt, nostro ore auxilium a sanctitate tua implorant, et profusis lacrimis obnixae deprecantur ut sanctitas tua apud principes christianos agere velit, ut ipsi per suos apud Turcarum imperatorem legatos, nova impetrari eurent mandata regia quibus patriarcha catholicus suae sedi restitatur et in ea firmetur, schismaticorum patriarcharum improbitas coerceatur, christiani religionem catholicam libere profiteantur, missionarii denique, pro sibi antiquitus concessis privilegiis, more solito evangelium christianis explanare valeant. Haec sunt, sanctissime pater, nostra et ipsorum vota; haec a tua paterna benignitate sperare audemus; haec nobis promittit zelus ille quo semper pro amplificanda fide ardesti; haec spondet pastoralis tua in oves Christi vigilantia. Sic Deus optimus maximus sanctitatem tuam toti orbi servet incolumem. Sic prosperum semper et diuturnum faciat tuum pontificatum. Nos interim sanctissimos tuos pedes summa cum veneratione deosculamur.

Hierapoli vulgo Alepi, 15 mensis maii anno Domini 1795.

Sanctitatis tuae humillimi, devotissimi atque obedientissimi servi missionarii quotquot sunt Hierapoli degentes:

Frater Angelicus de Gasolo minorum observantium missionarius apostolicus et conventus Terrae Sanctae guardianus, — frater Iosephus Rulliacus custos missionis capucinarum, — frater Hieronymus Maria a Sancta Barbara vicarius provincialis carmelitarum exalceatorum Syriae, — Marcus Antonius Treffons superior missionis societatis Iesu Alepi, — frater Benedictus a Iesu carmelitanus exalceatus missionarius apostolicus, — frater Hylarion de Bononia minorum observantium missionarius apostolicus, — frater Martinus de Sancto Angelo minorum observantium missionarius apostolicus, — frater Deodatus a Melita missionarius apostolicus minor observante, — frater Dominicus a Maropati minorum observantium missionarius apostolicus, — frater Emmanuel a Turonibus capucinus missionarius apostolicus, — Franciscus Ludovicus de Bussy missionarius societatis Iesu.

XXVI.

Claudii Sicard, missionarii societatis Iesu, dissertatiuncula super communicatione in sacris cum haereticis et schismaticis.

1725 iunii 17.

Dissertation sur la communication qu'on peut avoir avec les hérétiques et schismatiques dans les prières et les sacrements.

Au Caire le 17 juin 1725.

Fondement.

Plusieurs conciles ont défendu de communiquer avec les hérétiques et schismatiques, parce que leur liturgie est illicite et leurs prières un péché.

Raisons pour ne pas communiquer avec les hérétiques.

I. Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause de leur superbe. Ils préfèrent le sentiment

de deux ou trois évêques à plusieurs centaines de pères assemblés en concile général représentant l'église universelle. *Deus superbis resistit* (Iac. IV, 6).

II. Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause de leurs erreurs dans la foi. *Sine fide impossibile est placere Deo* (Hebr. II, 6). Ils croient la parole d'un homme mortel comme celle de Dieu immortel. Sans concile, sur la simple parole de Dioscore, ils croient une sature seule en Jésus-Christ; sans concile, sur la simple parole de Photius et de quelques autres, ils croient que le Saint-Esprit ne procède que du Père.

* Ibidem, t. 77, f. 98-99, n° 269. „Libellus sequens, a reverendo padre Claudio Sicard, natione gallo, religione Iesuita, missionario regis Galliae, in lingua arabica et gallica ab ipsomet per regnum Aegypti disseminatus, ac compositis Cayri Aedina septima iunii 1725.“ Haec Iosephus Wengeler franciscanus in epistola die 18 septembris 1727 data, quae habetur ibidem, f. 102.

III. Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause de leur rébellion contre la sainte mère l'église. *Si concisionem non audierit, sic tibi sicut ethnicus et publicanus* (Matth. XVIII, 17).

IV. Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause de leur haine contre les catholiques, à qui ils causent des avanies et toute sorte de persécutions. Ils ont beau vanter leurs jeûnes, leurs aumônes, et le reste de leurs bonnes œuvres. *Si charitatem non habuerit, nihil illi prodest* (I Corinth. XIII).

V. Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause du danger qu'il y a que nous ne communiquions à leur superbe, à leur infidélité, à leur rébellion, à leur haine, et à toutes leurs impiétés, qu'ils ne renversent la foy des faibles et les rendent semblables à eux, d'autant que l'erreur s'attache et se communique comme un cancer. *Seruo corum ut cancer serpit* (II Tim. II, 17).

Les schismatiques sont dans le même cas que les hérétiques, puisque déchirant la robe de Jésus-Christ qui est sans couture, divisant en deux l'église qui doit être une, refusant l'obéissance au souverain pasteur commis par Jésus-Christ, manquant de charité envers le prochain dont ils se séparent, ils n'ont point de part au royaume des cieux. *Qui non est mecum contra me est*. (Luc. XI, 20).

Raisons pour communiquer avec les hérétiques.

I. Par compassion pour leurs plaies spirituelles, comme fit le samaritain à l'égard du juif blessé. *Appropians ligavit vulnera eius, infundens oleum et vinum* (Luc. X, 24).

II. Par charité. On n'est pas chrétien quand on n'aime pas son prochain de tout son cœur, et même ses ennemis. *Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos* (Matth. V, 44).

III. Par imitation de Jésus-Christ, qui s'est incarné principalement pour le salut des pécheurs. *Non veni vocare iustos, sed peccatores* (Marc. II, 17).

IV. Par humilité, confessant que nous avons été égarés, ou que nous pouvons le devenir comme eux, si Dieu ne nous assiste de sa grâce. *Eramus natura filii irae, sicut et ceteri* (Eph. II, 3). *Considerans tepidum, ne et tu tenteris* (Galat. VI, 1).

V. Par prudence, pour éviter la mort ou des graves persécutions. Ainsi en usa Naaman le Sirien qui accompagnant le roy de Damas païen dans le temple de l'idole Remmon assistait aux sacrifices idolâtres où il était obligé par sa charge de soutenir le roy de sa main, ne prêtant à toutes ces cérémonies impies que sa présence corporelle, tout cela avec la permission du prophète Elisée (IV Reg. V, 18).

Question.

Puisqu'il y a des raisons essentielles qui permettent ou qui défendent de communiquer avec les hérétiques dans leur messe, leur psalmodie, leurs sacrements, cherchons en quelle occasion une telle communication est licite ou illicite. Avant la réponse, posons les règles suivantes tirées de l'évangile et de la pratique de l'église.

Règles de conscience.

Première règle. Il n'est jamais permis de nier sa foi devant les hérétiques par complaisance pour eux. Plutôt mourir. *Qui negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo qui in caelis est* (Matth. X, 33).

Deuxième règle. Il est licite de cacher sa foi et de celer la vérité pour écarter quelque malheur. Jésus-Christ l'a pratiqué de la sorte. Les pharisiens lui reprochèrent qu'il se faisait Dieu. Pour

éviter leur furie, il ne s'en vanta ni devant sa divinité en termes formels; on lui demanda s'il était le Messie, il ne répondit ni oui ni non (Jean. X).

Troisième règle. Il n'est jamais licite de communiquer avec les pécheurs dans leurs péchés, avec les hérétiques dans leur hérésie, avec les schismatiques dans leur schisme. *Notite iugum ducere cum infidelibus: quae enim participatio iustitiae cum iniquitate, aut quae societas lucis ad tenebras?* (II Corinth. VI, 14).

Quatrième règle. Il faut distinguer dans les hérétiques ce qu'il y a de bon ou de mauvais, l'action et l'intention, le rit et l'hérésie. Le rit n'a rien de mauvais dans aucune secte, c'est la manière de célébrer les fêtes, les jeûnes, une liturgie particulière pour le service divin, un ordre de prières. Le corps et le sang de Jésus-Christ sont toujours adorables, les psaumes de David sont bons dans toute sorte de rit, les jeûnes et les cérémonies de la messe sont toujours louables. Mais l'hérésie y ajoute l'invocation de certains personnages anathématisés par les conciles, on y lance l'excommunication contre l'église catholique un certain temps de l'année, on ne mêle point l'eau ordinaire au saint calice, on y emploie une liqueur qui n'est point vin véritable, on refuse le baptême aux petits enfants qui sont trop malades pour venir à l'église, on les laisse mourir après quelques onctions d'huile, on donne permission de répudier une femme et d'en prendre une autre, on élève quelquefois par force un diacre au sacerdoce, ou par un abus contraire on obtient la prêtrise et l'épiscopat par simonie. Ce sont tout autant de souillures dont l'hérésie infecte le rit.

Il est certain néanmoins que malgré la profanation de l'hérésie et l'intention perverse des hérétiques, il est certain, dis-je, que le Verbe divin étant exposé dans le sacrement sur l'autel des impies ne laisse pas d'être notre Dieu, notre créateur, notre rédempteur. Quand Jésus-Christ était lié entre les mains des juifs au tribunal de Coëphe et de Pilate, ne l'auriez-vous pas adoré? De même rendez-lui vos respects quoiqu'il soit tenu par un prêtre indigne et pécheur.

Cinquième règle. Ce n'est pas un péché de sa nature et de son essence d'assister aux saints mystères ou à la psalmodie des hérétiques sans attachement à l'erreur et avec une intention pure. Ainsi le Sauveur pria dans le temple avec les scribes et les pharisiens, bien qu'ils fussent plus méchants que les hérétiques et qu'ils méditassent sa mort. Ainsi saint Paul fréquentait le temple de Jérusalem et les synagogues dans les provinces, priant avec les juifs et se purifiant avec eux d'une purification légale même selon le conseil de saint Jacques évêque de Jérusalem (Act. apost. XXI). Ainsi les pères du désert de saint Macaire en Egypte priaient tous ensemble dans les mêmes oratoires, bien que plusieurs d'eux fussent anthropomorphites, de quoi saint Jean Climaque fait mention, quoique plusieurs fussent aussi origénistes, entre autres les quatre grands frères qui furent chassés du désert comme les plus opiniâtres par Théophile patriarche d'Alexandrie et reçus à Constantinople par saint Jean Chrysostome. De là vint la guerre entre ces deux prélats, Théophile et Jean, celui-ci admettant les origénistes à son église pour les gagner, l'autre criant anathème contre une telle condescendance.

Ce n'est pas même un péché de sa nature de recevoir les sacrements de la main d'un hérétique, puisque l'église permet à un prêtre hérétique, excommunié, dégradé, et tenu dans les fers pour ses

forfaits, d'absoudre, de baptiser, et de conférer A tous les divins sacrements en cas de nécessité.

Ces règles posées, voyons s'il est permis et dans quelles circonstances il est permis d'assister aux prières des hérétiques, et recevoir de leurs mains les sacrements.

Réponse à la question.

Première réponse. Comme il est certain que ce n'est pas de soi un péché de prier avec les hérétiques, ou de recevoir leurs sacrements, et que d'ailleurs il y a de grandes raisons d'éviter les hérétiques, et d'autres très grandes de s'approcher d'eux, il appartient à l'église notre mère de défendre à ses enfants obéissants le commerce avec ses autres enfants rebelles, ou bien de le tolérer et l'approuver. C'est à elle à juger quand est-ce que la charité doit nous approcher de ces derniers, quant est-ce que le danger de nous B pervertir doit nous éloigner d'eux, quand est-ce qu'il y a scandale d'assister chez les hérétiques, quand est-ce qu'il y a de très grands malheurs à craindre pour le corps, et une perte considérable d'âmes par un renversement entier d'une nouvelle catholicité faite d'une sage tolérance, quand est-ce qu'il faut prendre à la lettre cet avis de saint Jean : N'introduisez pas l'hérétique dans votre maison, ne le saluez pas même (II Johan. X), et cet autre de saint Paul : Evitez l'hérétique après que vous l'aurez repris inutilement une fois ou deux (Tit. III, 10), ou plutôt s'en tenir à la pratique même de saint Paul qui a toujours prié avec les juifs jusqu'à ce qu'on le prit prisonnier pour le mener à Rome, et à la parole de Jésus-Christ qui ordonne de faire du bien aux bons et aux méchants à l'imitation du père céleste lequel fait lever son soleil sur les uns et les autres (Math. VI, 45) ; par conséquent qui ordonne C de saluer, d'obliger tout le monde sans distinction.

Deuxième réponse. L'église peut donc déterminer quand il lui plaira et par la prudence que le Saint-Esprit lui inspire en quelle ville on peut prier publiquement et toujours avec les hérétiques, en quelle ville il est à propos de ne le faire jamais ou rarement, en quelle ville on peut permettre deux autels dans une chapelle voisins l'un de l'autre, l'un à l'usage des hérétiques, l'autre des catholiques, en quelle ville cela est défendu.

Troisième réponse. L'église n'a jamais fait une défense générale de communiquer avec les hérétiques. Sans aller fouiller dans nos annales de l'antiquité et chercher des exemples loistains, je trouve dans cette ville du Caire et dans le temps présent une preuve évidentissime de la vérité de ma proposition : C'est dans les demandes perpétuelles de certains missionnaires d'une conscience D délicate qui écrivent à Rome pour savoir sur ce point la décision de la sacrée congrégation de la Propagande. On n'écrit jamais à Rome pour demander s'il y a un Dieu en trois personnes, ou deux natures en Jésus-Christ, s'il faut jeûner le carême et sanctifier le dimanche, si c'est un péché de jurer, de dérober, parce que tout cela est certain ; mais on écrit à Rome pour des choses douteuses ; on importune Rome depuis deux ou trois siècles de toutes les missions d'Orient pour s'informer si l'on peut communiquer avec les hérétiques. D'où vient que l'on écrit si souvent, sinon parce que la chose est douteuse, qu'elle n'est pas illicite de sa nature, qu'elle n'a pas été décidée ni clairement ni généralement, qu'on permet cette communication en une province et non en une autre, et que dans la même ville on la défend pour un temps et on la tolère pour un autre.

La dernière lettre que la sacrée congrégation a fait l'honneur d'envoyer aux quatre supérieurs des maisons religieuses de cette ville, datée du 17 juin 1799, appuie et rend mon raisonnement sans réplique.

Copie de l'ordre renfermé dans cette lettre.

„Cum a pluribus missionariis qui per diversas infidelium regiones et inter diversarum sectarum schismaticos et haereticos verbum Dei praedicant, ad sacram congregationem de Propaganda fide pro resolutione eorumque instructione nonnulla fuerint transmissa dubia concernentia, an et in quibus casibus, quibusve adhibitis cautelis catholici communicare possunt cum schismaticis et haereticis, eorum ecclesias adire, eorumque ecclesiasticis functionibus interesse : cumque pro dubiorum resolutione necessaria esset certa et indubitata facti eiusque circumstantiarum notitia, super quibus neque ipsimet missionarii concordare sunt, ideo ipsi instruendi erunt, quod omnino abstinere debeat ab actibus protestativis falsae sectae, et a communicatione in ritu schismatico et haeretico, a periculo perversionis et ab occasione scandali ; hisque semper firmis et salvis et prae oculis habitis, si ulterius grave aliquid dubium occurrat, doctores theologos et missionarios diu versatos in illis regionibus consulant.“

Giuseppe, cardinale Sacripante, prefetto.

Quatrième réponse. Le pasteur universel qui se tient à Rome ne peut pas juger par lui-même des faits et circonstances qui obligent à permettre ou prohiber la communication avec les hérétiques. Il faut qu'il s'en tienne nécessairement à la prudence des ministres subalternes qui prêchent l'évangile par tout l'univers. Ceux-ci étant sur les lieux peuvent mieux discerner les choses. C'est là le sens de la lettre et de l'ordre de la sacrée congrégation. Par conséquent la défense prétendue de communiquer avec les hérétiques et schismatiques de l'Egypte intimée aux ouvriers évangéliques du Caire est une chimère. Concluons qu'il n'est plus nécessaire d'écrire à Rome sur la matière en question, puisque Rome n'a pu ni voulu décider depuis plusieurs siècles sur ladite matière, que ses ordres sont divers selon les temps et les climats, et que par son mandement elle en remet la décision aux missionnaires établis dans le pays. Déterminons donc la question, puisque nous en avons une suffisante connaissance, et la faculté de nos supérieurs.

Cinquième et dernière réponse. Comme la liturgie des hérétiques est illicite et leur prière abominable devant Dieu, et que d'ailleurs il y a danger de se pervertir en fréquentant leurs églises, il est de la prudence chrétienne de s'y trouver rarement et seulement pour de très fortes raisons. Surtout qu'on ne reçoive que dans une extrême nécessité les sacrements de la pénitence et de l'eucharistie de la main des hérétiques et schismatiques, car ils sont liés et n'ont permission de remettre les péchés des fidèles que dans urgent besoin.

Cependant on est obligé de ne pas changer son rite facilement ; telle est l'intention de l'église. Par conséquent, il est à propos que chacun aille de temps à autre à la paroisse de son rit pour s'instruire des fêtes et jeûnes. Qu'on soit indulgent à permettre le baptême dans une paroisse hérétique et schismatique de peur de scandale, de haine, de persécution. Les hérétiques s'imaginent qu'on croit leur baptême mauvais, et qu'on veut changer de rit.

Bien des gens font sonner haut les scandales que cause un néophyte lorsqu'il fréquente les

assemblee ecclesiastiche de sa secte, et ne disent mot des consequences affreuses que traîne après soi une separation precipitée et imprudente d'avec les personnes de sa nation. Par exemple, un homme seul, et nouveau converti dans une ville peut-il se séquestrer tout d'un coup de son église, interrompre tout commerce spirituel avec ses prêtres. Alors il passera pour bizarre, misanthrope, mauvais chrétien parmi le peuple ignorant, et qui pis est il s'interdit par là le moyen de prêcher la foi à ses compatriotes qui l'ont en horreur, leur rend la vérité si odieuse qu'ils ne se mettront jamais en peine de la chercher. De la sorte il ferme la porte du ciel à ses frères, les laisse périr éternellement par un zèle scrupuleux, établit sa foi sur la ruine de sa charité.

Pour éclaircir cette foule de doutes que faut-il faire? Il faut consulter non pas Rome qui est trop éloignée, mais les directeurs présents sur les lieux, les habiles théologiens, les missionnaires expérimentés. Ceux-ci, la balance en main, le salut du prochain devant les yeux, les saints canons de l'église dans leur mémoire, la charité de Jésus-Christ dans le cœur, la discrétion de l'esprit divin dans l'entendement, pèseront, raisonneront, consulteront entre eux; ils décideront comment et combien de fois on pourra sans scandale, sans danger

A de perversion, communiquer aux saints mystères des hérétiques, et entrer dans leurs églises par curiosité, par complaisance pour un ami, par un motif de distribuer l'aumône, pour vénérer les saintes images exposées sur les murs, pour adorer l'agneau sans tache immolé réellement bien que illicitement par les hérétiques, pour se dresser un rempart contre la persécution des méchants, et gagner leur bienveillance afin qu'ils soient capables d'écouter la vérité. C'est là le précis juste de la lettre ci-dessus mentionnée, dont le sage et savant cardinal nous a honorés.

Que si les directeurs, comme telle est la variété des sentiments des hommes, se trouvent partagés entre eux dans leurs avis, qu'ils se tiennent inséparablement unis par les liens d'une ardente charité. En général que la charité domine dans les conseils des pasteurs et dans la conduite du troupeau. C'est cette vertu qui couvre la multitude des péchés. Si la porte du paradis est étroite, ne la retrécissons point davantage par des rigueurs hors de saison; regardons nos frères les égarés comme le Sauveur les a regardés. Il les a aimés: aimez-les. *In hoc cognoscant omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem* (Joh. III, 35).

Finis.

XXVII.

*Mandatum in missionarios catholicos a Turcarum imperatore latum**

1725 novembris 18-24.

Commandamento diretto al passà et al kadi d'Aleppo.

Sendo comparsi ne miei custoditi dominj carti religiosi Franchi, che scorrendo per li paesi e città capitali con prayo dissegno d'invittare al rito latino Greci, Armeni, Sufiani, Maroniti ed altri miei tributarij à queste nationi aderenti, convertono al loro proprio rito molti di loro, col rimoverli dalle loro antiche usanze, ed avendo con ciò ne miei custoditi dominj causato delle turbolenze e scandali, servendosi di mezzi e vie fraudolenti, avevano per il passato li miei sudditi rappresentato ciò, e se n'erano lamentati; per il che uscirono varj comandamenti, affinché tali religiosi venissero scacciati, e si mettesse rimedio agli abusi, che loro andavano machinando d'introdurre; ma à causa della poca cura de' governatori, non avendo essi loro fatto caso della proibizione, e com'avanti continuando a girar per il paese, vanno sviando li miei sudditi col pervertirli. Sendo questo pervenuto all'orecchie della mia imperiale maestà, e considerando per un punto principale dell'interesse del mio impero il promuovere la residenza de' religiosi Franchi in ogni altra parte del mio impero fuori de' luoghi, ne quali secondo le capitulazioni riescono consoli, e di scacciare tutti quelli, che vanno girando per i paesi pervertendo li miei sudditi; per impedire con ciò le loro sedizioni e le turbolenze, che causano, dovrei tu sovracento giudice disporti con gran diligenza all'esecuzione di questa urgente commissione in conformità ai de' comandamenti per l'adietro emanati che del presente: procurando tanto di sottomano quanto apertamente d'indagare e prendere le dovute informazioni sopra

questo fatto, e d'impedire le insidie di tali fraudolenti religiosi, sì di quelli che vanno peregrinando, che di quelli che riescono in certe parti del mio impero dove non vi sono consoli, e che (come di sopra s'è detto) sviano e pervertiscono li miei sudditi, non permettendoli più il corso delle loro perversioni.

Ed in caso vi siano de' Greci, Armeni ed altri simili sudditi, ch'abbino aderito al loro partito, e rinnegato il loro pristino rito, abbino abbracciato il latino, venghino questi nuovamente ad abjrarlo. In caso adunque, che questi tali religiosi, quali in abito religioso vanno girando per li paesi pervertendo con tali fraudolenti suggestioni li sudditi, non faccino (doppo di ciò) caso di tal proibizione, continuando à scorrere da una città all'altra, debbino (doppo d'aver prese di loro le dovute informazioni) prenderli ed arrestarli, e poi darne parte alla mia Fulgida Porta: guardandoti però in ogni modo di non servirti di questo pretesto per commettere qualche azione contro la santa legge affine di ricavar denaro; poiche se pervenirà alla mia notizia, che tu abbi con tal'occasione fatto dell'estorzioni, tu sarai ben castigato. Unde fa le dovute reflexioni alla pena, alla quale in tal caso potrai incorrere, ed in quella conformità opera, comportandoti con tutta fedeltà e giustizia.

Duto circa la meta della luna rebil evuel del hegirà 1138.

Di questo commandamento se ne sono mandate copie in Erzurum, Diarbekier, Nicossia, Scio, Tripoli di Soria, Tokat, Adana, Wan, Smirna, alla tre parti di Rumelia, Damasco e Saïda.

XXVIII.

*Haereticæ fidei professio a Sylvestro patriarcha schismatico catholicis proposita***

1726.

Io N. N. credo e professo di tutto cuore avanti il nostro signore Gesù Cristo e la santissima vergine Maria di lui madre, avanti tutti li santi, et avanti

il signor patriarcha Silvestro Antiocheno venerabilissimo, che voglio seguitare la vera ortodossa fede, che tiene la santa universale apostolica chiesa orien-

* Ibidem, t. 77, f. 80, n. 241.

** Ibidem, t. 77, f. 122. Altera eiusdem farinae professio graece exstat in *Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας*, t. IX (Constantinopoli, 1669), p. 117.

tale para da ogni macchia e dolo, custodita dalla gratia dello Spirito Santo nei suoi santi riti, e consuetudini consegnategli dalli santi apostoli e dalli loro santi padri successori senza aggiungerli o diminuirli.

1° Credo in Dio uno padre omnipotente, che non ha principio, ne causa, fonte o causa del Figlio, e dello Spirito Santo; et in Gesù Cristo nato da esso avanti il tempo, e nello Spirito Santo, che procede dal padre solamente secondo la mente de' santi padri Basilio Magno, Gregorio il teologo, Atanasio il grande, e san Giovanni Damasceno.

2° Ammetto solamente i sette concilii ecumenici, a cui presiede solamente lo Spirito Santo. E riprovo cio che in essi è stato riprovato.

3° Credo che Gesù Cristo è capo della chiesa visibile et invisibile, come ci insegna l'apostolo san Paolo nel capo secondo dell'epistola alli Efesii. E non ammetto il parere dei novatori scismatici che dicono, la chiesa haver due capi, hoc absit.

4° Credo che l'apostolo san Pietro non havea podestà superiore agli altri apostoli, ma che tutti efano eguali.

5° Credo, e professo, che il pane et il vino nel sacrificio della messa si convertono nel corpo e sangue di Gesù Cristo nostro Signore in virtù dell'invocazione dello Spirito Santo sopra il pane et il vino con le parole: Et fac ecc., come è notato nella liturgia di san Giacomo, san Marco, san Basilio, san Giovanni Crisostomo. E le parole sostanziali:

Hoc est corpus meum ecc., le pronunziamo solamente per memoria, e figura del detto di Cristo.

6° Credo che le anime de' santi stanno in cielo, amate da Dio, et intercedere ponno per noi; ma che però non godono perfetta beatitudine senza i corpi, come attesta san Paolo.

7° Credo che le anime dei defonti in peccato mortale stanno nelle tenebre infernali, ma le anime defonte con peccati leggieri ponno essere giovate coi suffragii et elemosine de' fedeli. Abait però che io creda essere esse purgate col fuoco, come dicono i novatori scismatici.

8° Riprovo il sacrificio in pane azimo come imperfetto, contrario alla tradizione di santa chiesa datali da Cristo suo sposo.

9° Non ammetto l'ottavo concilio Fiorentino, nè li di lui decreti contrarii alla santa chiesa cattolica orientale, siccome non ammetto gl' altri concilii dei detti novatori.

10° Ammetto per santi quei che ammette la santa chiesa orientale, massime li santissimi prelati Giovanni Digiunatore patriarca di Costantinopoli, e Gregorio Palamas vescovo di Tessalonica.

In fine prometto ubbidienza alli quattro patriarchi miei signori, che sono colonne di santa chiesa, e sue basi, cioè il signor patriarca di Costantinopoli, il signor patriarca d'Alessandria, il signor patriarca di Gerusalemme, il signor patriarca di Antiochia, prelati santissimi e purissimi. In questa fede voglio vivere e morire, mentre non v'è altra fede, fuorchè questa fede cattolica, ortodossa.

XXIX.

Franciscus de Busny e societate Iesu praefectum congregationis de Propaganda fide de rebus Alepensium certiorum reddit.

1728 aprilis 29.

Eminentissimi domini.

Ad vestrum tribunal fides in Oriente periclitans recurrit, non ut olim haereticorum et schismaticorum plagis solummodo sauciata, sed nunc etiam a propria filii probris affecta et in ludibrium versa. Causa querelarum est pseudofidei formula quam graecis catholicis subscribendam proponunt patriarchae schismatici, permittunt vero cum restrictione faciendam aliqui missionarii, negantibus aliis omnino esse licitam. Dumque inter se contendunt missionarii, fidei nomine haeresi subscribunt fideles: nec ullus eos potest, nisi vestra auctoritas, a tanta fidei proditione avertere. Sed tanti mali virus ex ipsa facti expositione patebit.

Ab aliquot annis patriarchae schismatici in religionem catholicam coniurati solent a sacerdotibus catholicis aut etiam ab aliis exigere ut publice fidem abiurent, proposita ipsis errorum et schismaticae formulae subscribenda. Tali formulae ut subscriberent, subscriptamque in ecclesia palam coram populo haberent Alepenses graeci sacerdotes coegit pseudopatriarcha Sylvester. Multi, quos inter Romanus alumnus hic factus presbyter Ioannes, metu gravis persecutionis fidem eiuraverunt, alii fugerunt ne cogerentur.

Expulso autem Sylvestro, et paululum quiescentibus a persecutione catholicis, qui fidem abnegaverant publice pronuntiata formula, tandem paenitentia ducti et de peccato confessi, in sinum ecclesiae recepti sunt et ab episcopo maronita ab excommunicatione absoluti.

Sed dum graeci Alepenses multa de pseudopatriarchae Sylvestri vexationibus Constantinopoli conquesti, efficiunt, ut iurisdictioni patriarchae Antiocheni seque subtrahant, et sedem Constantinopolitanam se submittant, novum et forte durius

ciugum sibi imponunt. Alter enim ille schismaticus patriarcha Constantinopolitanus de nova sibi facta ditione gaudens, subito sedi Alepeni episcopum alterum, loco Gerasimi in exilio iam dudum propter fidem detenti, consecrat et Alepum mittit, monens quidem ipsum, ut moderatius se gerat quam Sylvester, sed inquirat diligenter quae causa fuerit cur Alepenses in Sylvestrum insurrexerint, an propter ipsius vexationes, an vero religionis causa et quod franki facti fuerint, ut asserbat Sylvester, et fidei formulam quam ille proponebat noluerint admittere: atque ideo eandem formulam secum deferat, et presbyteris atque insignioribus saecularibus subscribendam proponat.

His mandatis instructus Alepum venit episcopus novus. Sed ubi de nova subscribenda formula fuit mentio, insurrexerunt quotquot erant fidei zelatores catholici, et quasi seditione facta gubernatorem adierunt, atque ab ipso mandatam iuxta petitionem obtinuerunt, ne nova christianis fides proponeretur subscribenda.

Sed seniores graeci politici, ne sibi rem cum patriarcha Constantinopolitano facerent, aut nova oriretur persecutio, populo vero catholico: ut interim viderentur satisfacere, hoc excogitarunt temperamentum, scilicet ut catholici quidem subscriberent formulae supradictae, sed cum hac additione: *Credo hanc esse fidem orientalis ecclesiae, intelligendo pseudofidem schismaticorum*: lectio vero publica huius formulae ommitteretur: interim ad patriarcham Constantinopolitanum cum subscriptionibus munera mitterentur, ne forte ulterius de Alepensium fide inquireret.

Temperamentum hoc primus approbavit dominus episcopus maronita. Sed cum totis viribus obisterent missionarii societatis Iesu qui sunt hic duo,

aliorum missionariorum sententiam graeci exquirunt. Reverendi patres Terrae Sanctae, qui sunt hic numero novem, talem subscriptionem cum hac additione factam licitam esse pronuntiarunt, ita etiam reverendi patres carmelitani duo. Patres vero capucini tres de eadem re interrogati in eadem se societatis Iesu missionarii ierunt sententiam. Cum igitur inter se dissentirent missionarii, rogatus fuit dominus consul gallicus ut convocaret missionarios qui inter se conferrent de tanti momenti negotio. Vocavit ille cuiusque ordinis superiores: affuerunt omnes praeter superiores Terrae Sanctae qui suo nomine misit procuratorem saecularem, suam et suorum sententiam expositarus. Sed quisque in sua persistit opinione.

Quo audito graeci sacerdotes catholici, sibi commodiorem elegerunt sententiam, et omnes praeter sacerdotem Salomonem et eius filium formulae supradictae subscripserunt, immo aliqui etiam sine ulla restrictione, indignantibus interim bonis catholicis, et sacerdotibus suis tanquam fidei desertores habentibus.

Quaesierunt a nobis num tales sacerdotes excommunicationem incurrissent, et utrum deinceps liceret apud ipsos peccata confiteri, aut etiam eorum missis interesse. Nos paci consulentes et remotioni scandali respondimus, in eadem quidem nos permapere sententia, talem scilicet subscriptionem esse omnino illicitam, sed tamen cum non ita secesserint alii missionarii, eos qui sic subscripserunt, etsi contra fidem peccaverint, peccasse tamen, ut credimus, materialiter tantum et ex ignorantia, quippe qui cum de talibus rebus per se iudicare non poterint, episcopi Maronitarum et aliorum missionariorum sententiam secuti sint, nec fuisse obligatos in dubio nostram aequi opinionem aliorum relicta opinione, donec aliud pronuntiaverit sedes apostolica: proinde etiam nunc licere cum ipsis in divinis communicare. Hoc istud fuit nostrum responsum. Et forte nimia sui sumus conniventia, cum de istis rebus nondum ad vestras eminentias scripserimus.

Nam malum quotidie ex mitiori remedio ingravescit. Nihil pepercuerunt presbyteri qui subscripserant, et etiam aliqui missionarii, ut sacerdotem Salomonem, qui firmus permanserat, in suam deducerent sententiam. Respondit ille se libenter formulae subscripturam eo modo quo alii sacerdotes, si hoc esse licitum missionarii scripto declararent. Recusavit illi, sed contra missionarii societatis Iesu de fidei integritate et gloria hic agi sibi persuadentes scriptis suo sigillo munitis talem subscriptionem esse illicitam defenderunt, quod multorum in eos concitavit iridiam.

Interim factae a presbyteris subscriptiones Constantinopolim ad patriarcham missae sunt, aut certe ad eundem patriarcham scripsit episcopus graecus omnes sacerdotes, praeter Salomonem, et ex saecularibus maioria notae viros formulae propositae subscripisse etc. Sive autem volens dissimulaverit patriarcha Constantinopolitanus, sive specie deceptus fuit, certe factum laudavit maxime, et hanc sacerdotum et aliorum subscriptionem quasi veram fidei professionem, schismaticorum erroribus consentaneam admisit. Excommunicatum autem declaravit sacerdotem Salomonem ut qui in fide dissentiret.

Haec ista a schismatico patriarcha quasi verae fidei professionis approbatio quae debuerat errantium oculis aperire, eos obcaecavit magis. Non modo non reclamaverunt nec protestati sunt sibi a patriarcha Constantinopolitano factam fuisse iniuriam, dum ipsorum verba scripta male interpretatus est, et eorum subscriptionem quasi catholicae

fidei abimationem accepit. Quin immo de tali successu sibi placentes presbyteri commensum ad patriarcham scribunt epistolam, in qua nimis honorifice ipsum decorantes patriarchae oecumenici titulo, eidem gratias agunt de sua in eos benevolentia, et fidem ipsi semper obedientiam se praestituros esse asserunt. Rescripsit ille suam ipsius benedictionem impertienda, et ipse adhortans ut in fide ecclesiae orientalis perseverarent, et in illud incumbant ut haec ab ovibus segregent. De sacerdote autem Salomone scribit ipsius excommunicationis absolutionem sibi esse reservatam ita ut ipse episcopus non possit eum etsi respicientem absolvi. Et super hoc etiam silent presbyteri memorati et de emendando errore nullatenus curant!

Rarus in dictum sacerdotem Salomonem saevit persecutio, permittentibus et forte etiam instigantibus aliis presbyteris. Ineurgunt in eum proceres graeci et minantur ipsi, nisi Alepo brevi discedat, fore ut in ecclesia declarabitur excommunicatus et Turcorum potestati tradatur. Renuit ille grandiore aetate et vires infirmiores causatus, interim se ad omnia paratum esse profitetur dummodo fidem non abneget. Mitius certe cum ipso actum fuisset, nisi aliquanto post querelae locum filius eius episcopus dedisset, quod et recensere etsi perlongum, tamen notum fieri ex adit vestris eminentiis.

Agnatius sive Ignatius graecus episcopus civitatis Hama filius sacerdotis Salomonis supradicti, homo levis olim cum patre suo pseudopatriarchae Sylvestri partibus addictus fuerat utpote cum ipso eruditus, et contra catholicum patriarcham Cyrillum alio nomine Seraphim excommunicationem pronuntiaverat, sed ab utroque patriarcha repulsus et utrique invisus ipse excommunicatione periculus fuit, a Cyrillo quidem quod haeretici partibus favisset et in se legitimum patriarcham insurrexisset, a Sylvestro autem quod formulae haeresis ipse cum patre noluerat subscribere. Itaque Alepi remanebat occultus tanquam propter fidem persecutionem sustinens et hoc nomine catholicis multis acceptus. Hic secreto missas celebrabat atque etiam cuiuscumque nationis catholicorum confessiones audiebat: hanc enim sibi in omnes nationes iurisdictionem datam esse dicebat a domino episcopo Gabriele Haifa maronita olim a sede apostolica legato. Sed et in Alepensem Maronitarum episcopum Germanum exarsit invidia quasi ad se Graecorum eleemosinas converteret. Multa insulse admodum contra ipsius honorem et famam scripsit ad unum sibi amicum, volens ut sua littera ad patriarcham Maronitarum deferretur, ut ille episcopum Alepensem Germanum deponeret et in exilium mitteret, quod Deus avertit. Sed illa epistola in ipsius episcopi Germani manus incidit. Qua lecta exarsit ille ira plurimum, et graecorum episcopum nomine Gregorium adiit, de episcopo Ignatio conquerens. Hanc ille occasionem arripuit in episcopum Ignatium et in eius patrem Salomonem sacerdotem excommunicationis sententiam pronuntiandi, qui formulae propositae noluerant subscribere. Itaque facto inter se consilio convenerunt ut dictus Ignatius in utraque Maronitarum et Graecorum ecclesia excommunicatus declararetur: quod reipsa ab utroque episcopo factum est ipse die dominica sequenti, quae fuit 11 aprilis praesentis anni 1728.

Scilicet episcopus maronita in sua ecclesia mane in missarum celebratione et vespere in concione ab ipso habita sic coram populo palam fecit quod Ignatius episcopus Hama hic in aliena dioecesi, in nostra scilicet urbe, commorans sine facultate urbis episcopi sacramenta administrat, confessiones audit

et missam celebrat, immo etiam contra sacerdotum A principem catholicum linguam suam acuit et eius denigrat famam. Hoc autem sub poena excommunicationis prohibuit sanctum concilium Tridentinum sic habens, capite 5, sessionis 6: „Quilibet episcopus qui in alienam gregem iurisdictionem exerceat sine facultate episcopi ordinarii, sit ille episcopus separatus.“ Sic ille concilium memoravit, postea addidit: „Itaque cum iste Ignatius concilii canones violaverit, sine episcopi huius urbis licentia sacramenta administrans, ego vobis prohibeo vi verbi Domini omnipotentis et vi praecepti ecclesiae apostolicae sancti Petri, ne quis apud eum deinceps peccata deponat, aut ipse missae interit, aut ipsi quloquam det elemosinas causas, aut etiam eum domi suae recipiat aut secum habitare sinat. Si quis autem apud ipsum confiteatur, eius confessio est irrita; si quis ipseus missam audierit aut istam prohibitionem transgressus fuerit, mortaliter peccat et est ipse vinculo praecepti divini et ecclesiae innodatus.“

Simili modo in ecclesia Graecorum excommunicationis sententia in episcopum Ignatium fuit lata, cum hoc discrimine quod episcopo Ignatio eius pater sacerdos Salomon fuit coniunctus et pari excommunicationis sententia percussus ab episcopo Graecorum Alepensi. Haec in eos qui formulae haereticæ non subscripserunt lata excommunicatio, ad quam licet alia de causa concurrat episcopus maronita catholicus, multorum fidem infirmat et magnum movet scandalum.

Nunc agitur quaestio de novis diaconibus et presbyteris ordinandis ab episcopo Graecorum. Nam a singulis prius exigitur ut schismaticæ et haereticæ formulae subscribant eodem quo alii subscripserunt modo. Hanc novam portam aperire volunt qua deinceps ad sacerdotium quilibet ordinandus introducetur. Sed has conditiones haec tenus respuerunt catholici sacerdotis Salomonis exemplo et verbis eruditi, et nemo hactenus ex iis subscripsit: sed quid postea acturi sint, si iste exulare cogatur, prorsus nescimus, praesertim si nihil super hac materia pronuntiaverit sedes apostolica.

Fidei periculum nunc forte sentiunt missionarii qui licitam subscriptionem defendebant. Licet enim priorem sententiam non retractaverint, tamen de subscriptione ab ordinandis facienda responderunt quidam non esse licitam, quia isti non in eadem sunt cum primis subscribendi necessitate, cum possint susceptione ordinis abstinere. Alii vero ex ipsis dixerunt prohibitam quidem esse in hoc casu non propter ipsam subscriptionem quae licita est, sed propter quod ordinans episcopus sit haereticus et ab haereticis non liceat ordines suscipere.

Hic est praesens religionis status, haec sunt inter ipsos missionarios orta controversiae. Sedis apostolicae est has quaestiones suo iudicio definire, scilicet:

Quaestio.

Quaeritur igitur utrum exigente patriarcha schismatico aut eius nomine episcopo vicario subscriptionem formulae haereticæ, quae continet errores a sancto concilio Florentino damnatos, liceat presbytero graeco aut alii catholico huic formulae subscribere cum hac restrictione: *Ego N. credo et affirmo hanc esse fidem ecclesiae orientalis.*

Ratio dubitandi est quia subscriptionem tali modo licitam affirmant religiosi franciscani Terrae sanctae et religiosi carmelitani: negant vero esse licitam missionarii societatis Iesu et capucini.

Rationes affirmantium sunt, quod haec subscriptio cum ea restrictione est simplex assertio de statu ecclesiae orientalis sicut nunc est, haec est schismaticæ. Secundo si hoc non permittitur temperamentum, neva orietur in catholicos persecutio; exulare cogentur presbyteri graeci catholici, et sic totus grex fidelium pastoribus orbatus haereticorum patebit insultibus.

Negativam vero sententiam multis argumentis defendunt missionarii societatis Iesu.

1° Quia hoc testimonium ut sic est falsum contra honorem sanctae fidei quo nomine haereticum vocant, iniuria afflictores patres orientales et quotquot sunt etiam nunc in oriente ex diversis nationibus catholici, qui suos habent pastores catholicos.

2° Hoc testimonium est approbans falsam sectam: hoc enim testimonio utentur patriarchae schismatici ut probent suos errores esse veram fidem ecclesiae orientalis ab apostolis receptam, ut sic suos in errore retineant et infirmos in fide pervertant.

3° Quia talis subscriptio est vera fidei negatio. Cum enim sacerdos graecus qui taliter subscribit, sit membrum ecclesiae orientalis, eo ipso quo asserit hanc esse fidem ecclesiae orientalis, asserit pariter hanc esse suam fidem.

4° Quia haec restrictio in fine formulae facta, etiam si ad solum conventum haereticorum restringeretur, non infirmat tamen praecedentia formulae verba, quibus idem sacerdos subscribens asserit se credere et profiteri errores in formula contentos. Sic enim incipit formula: „Ego infrascriptus credo et profiteor... Spiritum sanctum a solo patre procedere“ etc.; postea cum addit infra formulam: „Credo et affirmo hanc esse fidem ecclesiae orientalis,“ non retractat aut revocat haereticum, sed confirmat magis.

5° Quia formulae illius subscriptio ex instituto suo et ex intentione illius qui eius subscriptionem exigit est signum protestativum falsae sectae, quo intenditur ut sacerdotes graeci subscribendo religionem catholicam abnuent et haereticos Graecorum profiteantur. Igitur qui subscribit haereticum profiteretur, nisi verbis explicitis exprimat se tali formulae non adhaerere.

6° Quia nullo casu licitum est sic verbis alludere aut tali aequivocatione uti ut quis videatur fidem negasse. Sed qui subscripserunt visi sunt apud patriarcham Constantinopolitanum negasse fidem: hanc enim illorum subscriptionem admisit tanquam veram illorum professionem sectae Graecorum, nec contra reclamarunt presbyteri.

7° Exigitur et iubetur haec subscriptio in odium fidei catholicae; nulla enim alia potest esse intentio patriarcharum, nisi ut qui sunt catholici, fidei catholicae renuntient. Qui autem parerit aut vult videri parere praeceptis contra fidem factis, manifeste contra fidem praevicatur. Hoc in libellatis peccatum arguit sanctus Cyprianus, hoc eidem sancto Cypriano consentiens clerus Romanus pariter detestatur in sua ad eundem epistola.

8° Quia illi a quibus exigitur formulae subscriptio sunt publice interrogati de fide a persona publica auctoritatem habente. Scilicet patriarcha Constantinopolitanus ope sui vicarii episcopi inquirat de sacerdotum Alepensiū fide, utrum sint catholici an non, et iubet ut scripto respondeant de fide, seu ut subscribendo huic formulae profiteantur se adhaerere Graecorum sectae. Sed quando quis publice a persona publica interrogatur de fide, tenetur etiam cum vitae periculo fidem aperte profiteri; alioquin si tergiversatur, fidem erubescit et in illum cadit illud Christi domini:

„Si quis me erubescit et mecum, hunc filius hominis erubescet.“ Propterea etiam damnata fuit ab Innocentio XI haec propositio 18: „Si a potestate publica quis interrogatur, fidem ingenue confiteri, ut Deo et fidei gloriosum consulo; tacere ut peccaminosum per se non damno.“

9° Denique has subscriptiones subtrahitur honor divinus: hoc enim religioni probre vertitur, envilantur hac de re haeretici, boni catholici indignantur, fides periclitatur, infirmi in fide scandalizantur quid credere debeant ignorantes, cum videant eos sacerdotes, a quibus erudiri debebant, in fide tergiversari, et acta publico profitentes quod errores propositi sint fides ecclesiae orientalis. Quin et ipsi sacerdotes subscribentes versantur in periculo

perversionis, quoniam haec illarum subscriptio quam licere tibi putabant, in multa alia peccata contra fidem manifesta eos induxit, quibus si postea assuefiant, de fide nihil prorsus curabant.

Haec et aliae sunt rationes quibus moti missionarii societatis Iesu Alepi vernantes totis viribus obstiterunt, ne talis subscriptio fieret a catholicis. Sed nihil proficiunt nisi sedis apostolicae accedat definitio. Haec a vestris eminentiis sollicitare et sperare audeo, eminentissimi domini, eminentiarum vestrarum humillimus atque obsequentissimus in Christo servus.

Franciscus Ludovicus de Bussey missionis societatis Iesu Alepensis superior.

Alepi, 29 aprilis 1728.

SYNODUS IN MONASTERIO SANCTI SALVATORIS

habita in qua Cyrillus a sancta sede patriarcha Antiochenus constituitur

1730 aprilis 25.

Quae in congregationibus particularibus anno 1729 habitis decreta fuerant, ea mox in usum translata sunt, operam in primis navante Dorotheo a Sanctissima Trinitate ordinis Capuccinorum, quem summus pontifex suum apud Melchitas delegatum renuntiaverat per breve die 13 augusti 1729

datum. Rerum ab eo gestarum seriem enarrare supervacaneum duximus, cum accuratissime exhibeatur in restricta infra edendo congregationum aliarum ineunte anno 1732 habitarum. Restrictum hunc integrum dabimus, adiectis illis documentis quae Melchitarum res lucos nova illustrare videntur.

1.

BENEDICTUS PAPA XIII DOROTHEO A SANCTISSIMA TRINITATE ORDINIS CAPUCCINORUM COMMITTIT UT, OBTEUTA A CYRILLO PATRIARCHA ANTIOCHENO FIDEI PROFESSIONE, DECLARET ILLIUS ELECTIONEM AUCTORITATE APOSTOLICA CONFIRMATAM FUISSE*

1729 augusti 13.

Dilecto filio Dorotheo a Sanctissima Trinitate ordinis fratrum Minorum sancti Francisci capuccinorum nuncupatorum professori, Benedictus papa XIII.

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Quamquam sollicitudini omnium ecclesiarum, Domino adiuvente pro viribus respondere ac satisfacere nitimur et curamus; nisi tamen fides et sedulitas eorum, quibus mandata nostra perficienda concedimus, apostolicae providentiae officii obsequatur, curarum nostrarum fructus facile intercidit. Quoniam vero satis nobis compertum est, quam impigre susceptos pro catholica religione labores impendere, quantamque huic sanctae sedi obedientiam probare pergas, bono animo alacritatem religionemque tuam ad prosperum consilii iudicii nostri successum advocamus. Cum itaque electionem venerabilis fratris Cyrilli catholici patriarchae Antiocheni graecorum confirmare decreverimus, tibi, dilecte filii, potestatem facimus, etiam cum facultate subdelegandi, ut ab eodem Cyrillo catholicae fidei professionem excipias ad formam praescriptam a felice recordationis Urbano papa VIII praedecessore nostro, tibi quoque praecipimus et mandamus, ut ab eo iusiurandum exigas, quo polli-

ceatur, nihil in se aut subditis suis immutatum in ritibus et consuetudinibus graeci ritus nisi hac sancta sede prius consulto, rebusque communicatis cum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium congregatione propagandae fidei negotiis praeposita, seque operam daturum, ut in pristinum morem et observantiam restituantur, quae forte vel ab ipso vel ab Euthymio bonae memoriae archiepiscopo Tyri et Sidonis fuerint immutata; praescripta quoque et mandata eiusdem congregationis, quorum exemplar ipsi reddes aut reddendum curabis, se fideliter impleturum. Emissa igitur ad eam, quam diximus, formam fidei professione, praestitioque antedicto de servandis conditionibus iureiurando, volumus, ut auctoritate nostra per te ipsum vel per subdelegatum tuum, confirmatam a nobis patriarchalem electionem declares; eique verbis nostris praecipuae caritatis et gratulationis sensus significes. Dum autem in tua observantia solertiaque insignem fiduciam reponimus, tibi, dilecte filii, apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 13 augusti MDCCXXIX, pontificatus nostri anno VI.

2.

MARCUS ANTONIUS SEGURAN SOCIETATIS IESU AD CARDINALEM PETRA, SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE PRAEFECTUM**

1730 februarii 8.

Damasci, 8 februarii 1730.

Cardinalis eminentissime.

Iamdiu expectamus ab urbe rescripta, quae missionis nostrae dissensionem imponant finem: non

dum ad nos pervenere. Interim crescit numerus transgressorum ritus graeci; quapropter ne ipse a torrente vel invitatus attrahar, et temporum moribus obtemperem, confugio ad eminentiam vestram oraque suppliciter per viscera Iesu Christi, ut digne

* Ex registro Vaticano epistolarum ad principes et alios pag. 75 primus edidit Raphael de Martiniis, *Ius pontificum de Propaganda fide*, t. II (Romae, 1869), p. 414.

** *Congregationi particulari de Graeci Melchiti dagl' anni 1731 et 1732*. Parte quarta, vol. 78, fol. 316, n° 62.

tur mihi voluntatem suam aperire super haec duo A quae sequuntur.

Primum, utrum debeam sequi patriarcham Cyril- lum, qui ieiunium Graecorum ante nativitatem Do- mini determinavit ad novem dies, et ieiunium beatae Virginis ad septem redegit¹.

Secundum, utrum possim approbare agendi rationem quorundam missionariorum, qui ritum latinum palam suscipiendum curarunt, relicto laudabili ecclesiae graecae ritu.

Mirum sane videbitur eminentiae vestrae, quo eo gesserit modo Graeci, nuper elapso nativitatis Domini ieiunio. Alii enim, etsi minori numero, quadraginta dies abstinerunt a carnibus, lacti- cinia etc., ut mos est. Alii cum Maronitis ad vi- ginti dies ieiunium prosecuti sunt. Alii ad novem dies, idque ante festum latinorum, quod una nobis- cum orgerunt. Sunt alii qui novem dies ieiunarunt, sed ante festum ecclesiae graecae. Tandem alii, B qui esse recens latinos dicitant, in vigilia nativi- tatis Domini ieiunium instituerunt.

Insuper nonnullos reperire est, qui aliquid de ritu suo, aliquid de ritu latino servent. Sunt etiam qui carnes comedunt diebus mercurii et veneris, ianxi illo principio, nimium hodie apud transgres- sores accepto: *Esca non est peccatum, et quod intrat in os, non conquinat hominem*. Talem sane agendi rationem incommoda sequuntur plurima. Primum, schismatici abalienantur a fide catholica; secundum, oriuntur rixae in domibus privatorum, ubi maritus

¹ In margine: *Constat ex eius litteris privata.*

latino ritu, verbi gratia, vivit, uxor vero graecam sequitur. Tertium, ipsi Turcae qui norunt usum antiquum Graecorum scandalum patiuntur, atque non distinguentes inter ritum et fidem, non semel erumpunt in istas voces: *Fides vestra pones vos est, qui mutatis in dies*.

Haec omnia, cardinalis eminentissime, animum gravant et conscientiam meam; namque non raro evenit, ut, aut transgressores cogar obtemperare (quod quidem secundum egi) aut missionariorum ordinis de ecclesia bene meriti agendi rationem improbare atque palam condemnare: quod durum mihi semper erit. Atqui adeo ad haec momenta suppliciter peto ab vestra eminentia ut decretum nobis mittendum curet, cui omnes missionarii te- neantur se conformare. Insuper vehementer oro, dignetur eminentia vestra mihi rescribere, quid agam interim, et quae sit eius voluntas; quo ni- mirum cesset anxietas animi atque turbatio.

Unum addam necesse arbitror: nempe quae hodie Damasci dissentio, oritur potissimum ab uso missionario², quem aliqui missioni Damascenae necessarium existimant; attamen puto difficillimum missionem istam vera pace potiri, dum ipse remane- bit Damasci. Utinam non eveniat res, ut arbitror; atque missionarii omnes, unanimes et uno ore glo- rificantes Deum, officiamur bonus odor Christi.

Eminentiae vestrae humillimus in Christo servus.
Marcus Antonius Seguran societatis Iesu.

² Videlicet Thomas Diaz a Campaya, ordinis sancti Francisci.

3.

DELEGATI APOSTOLICI EPISTOLA CIRCULARIS AD MISSIONARIOS DAMASCENOS DATA SUPER OBSERVANDIS ECCLESIAE GRAECAE RITIBUS*

1730 martii 27.

Reverendi admodum patres.

Nil mirum si pontifex maximus domus noster Benedictus XIII me suum sua suprema auctoritate munitum delegatum voluerit ad ritus ecclesiae graecae enixe reintegrandos, quos ab archiepiscopo Euthymio bonae memoriae osterisque abrogatos fuisse refertur: ignobilia enim et contemptibilia ele- git Deus ut confundat, fortia, et ea quae non sunt ut ea quae sunt destrueret. Certiores itaque vos velim, reverendi admodum patres, nihil mihi aut vobis prius et enixius iniungi sincera voluntate unitis quam ut toto conatu, toto nisu, unoque agmine illustriusimum dominum patriarcham Cyrillum unde- quaque adiuvemus ad hoc praecceptum omnimode adimplendum, horum scilicet rituum indefessim de- reintegrandorum, sicut fusissime iniunctum est eimet- ipsi vi sacrorum decretorum, quae iam ad eum remisi, a sancta sede emanantium, ignorantes docendo, D

Cimbicilles corroborando, rebelles corripiendo, etc., priusquam de confirmatione ipsius, aut de quo- cumque altero negotio agatur. Concludite ergo, reverendi admodum patres, quanta reverentia, quanta simul cordium intima unione, nec non perfecto versus sanctam sedem obsequio haec sancta decreta prosequenda sint a vobis cum ad vos peruenerint. Nec obstat quin ecclesia a reverendo patre Tho- maso de Campaya Damasci aperta et erecta vigeat, nemine contradicente, dummodo rituum ieiuniorum- que observationi et pristinae integritati nihil noceat, immo potius proficua possit esse, nulla inter nos in posterum vigente opinionum diversitate, immo per- fecta, sicut nunc praecipimur, concordia. Valete.

Obsequentissimus in Christo servus

Frater Dorotheus capucinus delegatus apo- stolice.

4.

QUAESTIO SCRIPTO PROPOSITA DOMINO GERMANO MARONITARUM EPISCOPO, SIMULQUE DICTI EPISCOPI RESPONSUM SUA MANU SUBSCRIPTUM**

1730 aprilis 5.

Servi vestri se sistunt coram sanctorum vestra sicuti se sistunt filii coram patre suo, et interrogant dignitatem vestram dicentes: „Licetne catholicis ex natione graeca sacros ordines suscipere a domio episcopo Gregorio qui nunc praeesit ipsis. Sic autem res se habet ut necesse sit ipsis communicare cum illo, et sanctissimam eucharistiam ex ipsius manu suscipere in ipsa ordinatione et alias post ipsam

ordinationem, secundum eorum ritum: et quamvis praedictus dominus Gregorius certissime sciat eos qui ab ipso ordinari volunt, esse vere catholicos, con- sentit tamen, ut ne ipsos ad ullam rem cogat quae fidei ipsorum ullo modo adversetur, veluti ad sub- scriptionem aut quidquam aliud. An igitur per- mittit sanctorum vestra hanc rem, quae maximae est necessitatis, ne scilicet deficiant sacerdotes

* Tom. cit., f. 122, n° 4.

** Ibidem, t. 79, f. 148. De hoc negotio non pauca dicuntur in restricta causae infra exhibendo.

catholici ex hac natione et ne dominantur ipsis A supra expositum; sic etiam communicatio et sanctio
schismatici. eucharistiae ab ipso susceptio.

*Responsus domini Germani Maronitarum epi-
scopi Aleppo: Talis ordinatio licita est secundum*

† Germanus episcopus Aleppoensis.
Feria quarta maioris hebdomadae 1730.

5.

DOROTHEUS, DELEGATUS APOSTOLICUS, AD PRAEFECTUM CONGREGATIONIS DE
PROPAGANDA FIDE*

1730 aprilis 18.

Eminentissime domine.

Hoc meo timidissimo calamo eminentiam vestram
certiorem velim quod epistolam vestram honori-
ficam nec non et iucundissimam a Roma die
22 octobris proxime elapsi receperim die 14 mensis
martii 1730, una cum summi pontificis diplomate,
nec non cum decretis sacrae congregationis circa
Graecorum negotia, hisque vicissim illustratis et
apud me ponderatis inaccessit me stupor non iniucun-
dus. Hæc mihi inquam, quis ego sum ut tam ar-
duum opus cum tanta benignitate mihi committatur?
(!) me sane huic operi imparum! Et quid iam
moliar vix resciverim nisi divina ope innixus, et
nulla imbecillitatis meae habita ratione sub huma-
nissimis auspiciis vestris nihil non aggredi protinus
incipiam, immo totis meis viribus contendam ut nihil
a me praetermittatur quin votis omnium plene satisfaciam,
ut ad optatum exitum, animarum salutem,
et ecclesiae Romanae splendorem omnia adducantur,
hocque tam odiosum dedecus post tot annos
irrepens inter Graecos propter rituum suorum trans-
gressionem procul abigatur; primumque dominum
patriarcham Cyrillum nec non et omnes missionarios
monendos curavi de hac maxima stabilitatis vi, qua
sacra congregatio exigit a nobis ut sibi subiciamur C

in omnibus quae nobis praecipit muneris ac negotii
nostri iubens casu diligentissimos. Deinde dominus
Cyrillus monuit caeteros praelatos, sacerdotes, mo-
nachos, etc., ditioni suae subiectos, de necessaria
hac rituum observatione, nec ullum sciverim ausum
fuisse contradicere. Restat ut post aliquos dies in
quadam synodi specie in monasterio hinc vicino
ubi degit patriarcha, iuramento prius ab ipso ex-
hibito aliisque servatis servandis, eum auctoritate
summi pontificis legitimum patriarcham Antiochenum
confirmem atque declarem; et inibi nihil est sum-
mae difficultatis sicut invenitur in obtinendis a
Turcarum imperatore diplomatibus, ingentia pecuniae
summae defectu, quippe qui sit hic patriarcha pau-
perimus et persecutioni haereticorum obnoxius,
nec non omni periculo subiectus; de hoc scripsimus
regis christianissimi legato, ut quid agendum sit
impigre moliri contendat. Demum humillime deoscu-
lor sacram purpuram eminentiae vestrae imperiis
enixe devotus, eminentissime domine, humillimus
et observantissimus in Christo servus.

Frater Dorotheus a Sanctissima Trinitate
capucinus.

Sidoni, 18 aprilis 1730.

6.

MISSIONARIJ DAMASCENI PROMITTUNT SE DECRETIS SACRAE CONGREGATIONIS
OBTEMPERATUROS**

1730 aprilis 22.

Damasci, die 22 aprilis 1730.

Reverende admodum pater.

Litteras paternitatis vestrae datas die 27 martii
cum gaudio accepimus, unaque legimus. Decretis,
quae a sancta sede apostolica recenter emanarunt,
et quae ad nos brevi pervenient, ut scripsit pater-
nitas vestra, cum animi demissione obtemperabimus,
eaeque ab omnibus servanda enixe curabimus. Pater-
nitatis vestrae obsequentissimi in Christi servi, mis-
sionarii Damasci.

Pater Franciscus Xaverius Petitqueux missionis
Damascenae societatis Iesu superior.

Frater Eusebius Urbesiensis capucinus.

Yvo de Lerne missionarii societatis Iesu.

Frater Giovanni Gallego.

Frater Alfonso Michael a Conchada.

Frater Thomas Diaz Campaya.

Marius Antonius Seguran, societatis Iesu.

Frater Carolus de Fougeret missionis capuci-
norum Damascenae superior.

7.

SYNODUS NATIONALIS IN QUA CYRILLI PATRIARCHAE ELECTIO A SANCTA
SEDE APPROBATUR***

1730 aprilis 25.

1. Convocata fuit synodus nationalis Graecorum D
in monasterio sancti Salvatoris die vigesima quinta
aprilis, anno millesimo septingentesimo trigesimo,
ex praelatis, abbatibus, sacerdotibus et monachis,
per delegatum apostolicum atque electum patri-
archam Cyrillum, in qua adfuerunt archiepiscopi, epi-
scopi, abbates, sacerdotes, monachi, etc.

2. Tunc lecto diplomate sanctissimi patris nostri
Benedicti papae XIII, et habita brevi consone a
delegato apostolico de obedientia debita oraculo
sanctae sedis apostolicae, cum tota ecclesia sit
aedificata supra Petrum eiusque successores Ro-
manos pontifices, quibus tantum tribuitur per ver-
bum Christi infallibilitas in decernendis rebus fidei,

et in regimine fidelium totiusque ecclesiae, ut
quam vitam aeternam, illustrissimus dominus pa-
triarcha eiusque praelati adstantes universim uno
ore contestati sunt se ita tenere et profiteri usque
ad sanguinis effusionem.

3. Deinde legatus apostolicus omnibus de-
claravit certioresque fecit singillatim de placito,
ordinibus atque constitutionibus sanctissimi patris
Benedicti papae XIII et sacrae congregationis de
Propaganda fide circa servandos ritus et consue-
tudines ecclesiae graecae, prout decisum est a sacra
congregatione, et exegit ab electo patriarcha do-
mino Cyrillo iuxta tenorem brevis summi pontificis
primo professionem fidei, deinde iuramentum pu-

* Ibidem, t. 78, fol. 107, n° 1.

** Ibidem, t. 78, fol. 128.

*** Ibidem, t. 78, fol. 118-20, n° 3.

bitionem circa talia servanda, conservanda et praedicanda ubique iuxta declarationes sanctae sedis apostolicae.

4. Tunc illustrissimus dominus Cyrillus, acta professione fidei atque subscripta eo modo, ratione et forma, quibus tenebatur ex mandato sacrae congregationis de Propaganda fide, edidit etiam iuramentum ab ipso expositum atque subscripsit coram universo coetu sub tali forma ab ipso delegato apostolico sibi proposita:

„Ego Cyrillus in Graecorum patriarcham Antiochenum electus, voveo et iuro coram hoc venerabili coetu et te reverendissimo patre sanctissimi patris nostri Benedicti papae XIII delegato apostolico, si sanctae sedi placuerit, meque in patriarcham confirmaverit, universos ritus caeremoniasque ecclesiae graecae, quas abrogavit illustrissimus bonae memoriae Euthymius archiepiscopus Syri et Sidonis; item isianis, abstinentias, quadragesimas, omnesque consuetudines, eo modo, ratione, mensura, quibus a sancta sede apostolica nuper decretum est, me servaturum, conservaturum, tam respectu mei quam meorum archiepiscoporum, episcoporum, sacerdotum, religiosorum, necnon et saecularium, nihilque me innovaturum, mutaturum, commutaturum in omnibus antedictis sine praevio expressoque sanctae sedis apostolicae placito, neque permissurum aut passurum aliquid vel apicem ex memoratis praeteriri. Voveo denique et iuro me praedictum iuramentum eiusque obligationem intelligere, et observaturum iuxta declarationes factas a sacra congregatione de Propaganda fide et brevi apostolico nunc nobis lecto roboratas. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei evangelia.

(L. S.) Ego Cyrillus patriarcha Antiochenus.¹

5. His habitis, delegatus apostolicus eundem Cyrillum confirmavit in patriarcham Graecorum Antiochenum sub tali declaratione et clausulis:

„Nos frater Dorotheus a sanctissima Trinitate capucinus, delegatus summi pontificis sanctissimi patris nostri Benedicti papae XIII, auctoritate qua fungimur apostolica nobis tradita brevi eiusdem sanctissimi patris sub decima tertia mensis augusti anno millesimo septingentesimo vigesimo nono proxime elapsi, declaramus te et in forma ecclesiae constituimus te legitimum Graecorum patriarcham Antiochenum, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti; tibi in praesenti conferimus omnia iura patriarchatus in totam hanc diocesim Antiochenam, ut possis canonice atque legitime omnes exercere actus huic dignitati consonos atque debitos, qui tamen permisi sint a sancta sede apostolica: quaecumque autem vice iuramentum tuum prae manibus nostris habitum defraudaveris, te ipso facto datae fidei violatorem laesaeque obedientiae constitutionibus apostolicis reum declaramus. Praecipimus tibi insuper in virtute sanctae obedientiae ut de hac clausula certiore facias populum tuum, archiepiscopos, episcopos, sacerdotes atque monachos, ut in unitate fidei, rituum consuetudinumque con-

¹ Cyrillus non solum sigillo obsignavit, sed nomen appositum arabice tam latine.

cordia sub obedientia sanctae sedis apostolicae semper vivatis. Frater Dorotheus qui supra.¹

6. Ad maiorem etiam illorum obligationem, concordiam, et signum sanctae obedientiae erga sanctam sedem apostolicam, fuit delegatus apostolicus praesatos, monachorum abbatem sub tali forma se obligare servaturos et suos ritus et consuetudines iuxta declarationes sacrae congregationis de Propaganda fide:

„Frater Dorotheus a sanctissima Trinitate delegatus apostolicus.

„Nos infra scripti nosmetipsos obligamus ad omnes ritus nostros omnesque consuetudines, quae nobis praescriptae sunt a sancta sede apostolica, adamussim servandos iuxta praecceptum sanctissimi pontificis, et declarationes nobis factas a reverendissimo patre Dorotheo a Sanctissima Trinitate delegato apostolico. In quorum fidem hac die 25 aprilis anno millesimo septingentesimo trigesimo subscribimus.

Ego Ioseph Papilla missionarius sacrae congregationis de Propaganda fide.

Basilius Finas episcopus.

Neophytus episcopus Saidanaiae.

Stephanus Atalla (seu Adeodatus) abbas monasterii Sancti Salvatoris.

Abraham Toto archipresbyter.

Ambrosius Saifi archipresbyter.

Bartholomaeus presbyter et monachus basilianus.

Philotheus Vardo presbyter Damascenus.

Polychronius presbyter.

Lucas presbyter.

Paulus diaconus.

Laurentius diaconus.

Seraphinus diaconus.

Thomas diaconus.

Et reliqui sacerdotes et monachi monasterii Sancti Salvatoris ordinis sancti Basilii.¹

7. Quibus actis atque subscriptis, et denuo iisdem a delegato apostolico admonitis in Domino, et sublati de medio sizanisi, incunctanter perseverent in obedientia sanctae sedi apostolicae, atque servandis suis votis ad maiorem Dei gloriam et salutem suam suarumque ovium sibi commissarum, hanc epistolam circularem Graecis universis immissit.

Enregistré en la chancellerie du consulat de France a Seyde. Par nous chancelier dudit consulat a Seyde le vingtneufvième avril mil sept cent trente.

Dubellis chancelier.

Nous Benoit Le Maire conseiller du roy consul de France a Seyde et ses dependances, certiffions et attestons a tous qu'il appartient, que le sieur Dubellis qui a signé cydessus est chancelier de ce consulat, aux signatures duquel pleine et entiere foy doit estre ajoutée tant en jugement que dehors. En foy de quoy avons signé les présentes et fait apposer a yoelles le sceau royal de ce consulat. Fait a Seyde le vingtneufvième avril mil sept cent trente.

(L. S.)

B. Lemoire.

¹ Subscriptiones omnes praeter primam arabice sunt exactae; eas latine reddidit Iosephus Asemannus.

8.

CYRILLUS PATRIARCHA AD CARDINALES CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE.¹

1830 aprilis 28.

Eminentissimi e reverendissimi signori padroni ocolendissimi.

Secondo mi corre l'obbligo, mi prendo l'onore di rassegnar all'eminenze vostre i miei ossequiosi ri-

spetti, facendole sapere, come finalmente dopo maturo e lungo esame, si son degnate l'eminenze vostre e la santità di nostro signore Benedetto papa XIII di confermarmi patriarcha greco Antiocheno per mezzo

¹ Ibidem. t. 78. f. 196.

del reverendissimo padre Doroteo a Sanctissima Trinitate cappuccino delegato apostolico, esigendo da me il giuramento di non immutare i lodevoli riti de Greci prescritti da questa sacra congregazione. Giuntomi appena il loro ordine feci la professione della fede secondo la forma della felice memoria d'Urbano VIII, et anche il giuramento prescrittomi; et il tutto colla divina gratia si è compito secondo li santissimi ordini di nostro signore e dell'eminenze vostre: non rest' altro, se non che di trasmetterli i miei dovuti ed incessanti ringraziamenti, in supplicando

A l'eminenze vostre a compire l'opera con incolore il signor ambasciadore di Costantinopoli per ottenermi il firmano dalla Porta Otomana, con cui più facilmente si congregavano le disperse pecorelle e senza cui pochi mi prestan' dovuta obediensa. Però ciò, che stimavo farsi l'eminenze vostre, quello è il più sicuro, ed io di tutto cuore lo venero; con che umilmente inchinandomi resto dell'eminenze vostre affezionatissimo servo.

(L. 8.) Cyrillo patriarcha d' Antiochia.
Saida, convento San Salvatore, 28 aprile.

9.

DOROTHEUS A SANCTISSIMA TRINITATE CAROLUM DE FOUGERES SUUM DAMASCI SUBDELEGATUM CONSTITUIT *

1730 maii 2.

Reverendo patri Carolo de Fougères Capuccino missionario apostolico, nec non missionis nostrae Damascenae superiori, nos frater Dorotheus a Sanctissima Trinitate Capuccinus, summi pontificis sanctissimi patris nostri papae Benedicti XIII delegatus, in Domino salutem.

Ne quid dubii, suspicionis, aut fortasse fraudis irrepit circa strictissimam sacrorum decretorum a sacra congregatione ad nos demissorum observantiam, ad te demandam ea, non amplius ipsorum exemplaria, sed ipsamet diplomatis summi pontificis, nec non horum decretorum instructionumque originalia apprimè obsignata; quibus acceptis tibi praecipimus, suprema auctoritate nobis a sancta sede exhibitae, quaque fungimur, ut illico omnes missionarios apud te convocatos, iisque convocatis ipsa decreta exhibeas, non ponderanda solum, sed omnimode et adamussim observanda. Et si quos,

sive ex missionariis (quod Deus avertat) sive ex sacerdotibus graecis, aliisque saecularibus, certo sciveris fidem, quam ore verboque protulerunt, facto defraudasse, docentes (sicut iam accidisse fertur) illa decreta nihili esse facienda; idolum hoc odiosum, odioso enim hoc nomine ieiunia nuncupant, evertendum esse; seque, dummodo se latinos nuncupandos curent, suae salutis fore securos; et in hoc falluntur inepti illi latini quos formaliter improbat sancta sedes: his de causis te subdelegatum nostrum constituimus et declaramus ut de iis, qui sic populum docent, vel ipsimet agunt, certiores nos facias, singillatimque unumquemque suo nomine declares; caveasque ne quidquam ex his quae nunc tibi praecipimus omittas. Vale.

Datum in nostro hospitio Sidonensi, die 2 maii anno 1730.

Frater Dorotheus a Sanctissima Trinitate delegatus apostolicus.

10.

DOROTHEUS, DELEGATUS APOSTOLICUS, AD PRAEFECTUM SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE **

1730 maii 3.

Eminentissimo e reverendissimo signor padrone colendissimo.

Di già diedi avviso a vostra eminenza per duplicata lettera, che ho ricevuti tutti li ordini di questa sacra congregazione, e qualmente facendo sapere al patriarcha Cirillo l'intentione della medesima sacra congregazione, in un subito egli ne solo l'ha eseguita, ma per anche ha pubblicato et ordinato, che in ogni parte a se soggetta non trasgredisca veruno manco un iota de sopra citati ordini santissimi: ora convien mi significare a vostra eminenza qualmente doppo ciò fatto, mi portai dal medesimo patriarcha Cirillo, quale facendo la professione della fede secondo la forma della felice memoria d'Urbano VIII, e prestato in mie mani il giuramento prescritto da questa sacra congregazione, lo confermai finalmente patriarcha greco Antiocheno, con soddisfazione universale. Permansi costì nel convento di San Salvatore tre giorni; il primo giorno misi in ordine e facilitai alcune difficoltà esistenti, dandomi mano, et aiuto in ogni cosa il nostro reverendo padre custode Ambrosio, et il signor don Giosepe Papilla missionario costì et alunno di questa sacra congregazione de Propaganda fide. L'istoria di tutto il successo, le vien inclusa, dove il tutto minutamente si narra: non dico per niente a vostra eminenza dell'edificazione, che m'hanno dato, e danno quei buoni padri greci cattolici del medesimo convento di San Salvatore, quali quantunque bisognosi d'ogni cosa, ciò non ostante intenti alle

loro orazioni, lodevole virtù et addottrinationi al popolo di tutte le cose di nostra fede, danno un singolare esempio. Tutte le lettere poi inclusemi per varij luoghi et personagij, l'hò trasmesse, si al patriarcha de Maroniti, quanto al reverendissimo guardiano di Gerusalemme, e si anche al gran Cairo, si come ancora a Damasco, dove parava trovarsi difficoltà maggiore, e la risposta con felice successo da Damasco giuntami per maggior certezza l'includo ancora.

In quanto alli prelati Basilio et Ignatio, li hò significati, qualmente il primo retenga l'amministrazione e giurisdizione sopra tutta la montagna e parte che presentemente amministra per modum provisionis; e che Ignatio ritenghi solamente l'amministrazione e giurisdizione della città di Sidone e di Tiro, insino a nuova vacanza, come così ha prescritto questa sacra congregazione; in tale cosa però trovansi molte difficoltà gravi, però farò ogni possibilità maggiore per spianarle e facilitarle col divino aiuto, e poscia anche ne darò parte a questa medesima sacra congregazione. In quanto all'assoluzione per monsignor Basilio dalla dubitata sospensione incorsa per essersi consagrato dall'arcivescovo di Beritò supposto scismatico, hò trovato che di già la santità di nostro signore Benedetto papa XIII, e la sacra congregazione l'haveva aggratiato d'una tale gratia: e la copia della lettera originale del suo antecessore cardinal Sacripanti prefetto di buona memoria, la mando all'eminenza vostra

* Tom. cit., fol. 126.

** Ibidem, t. 78, fol. 111.

parimente inclusa, da cui ne deducerà la sanatoria A di nostro signore da me costi veduta e letta.

In quanto poi al monsignore Macario per ora trovassi assente, ma quanto prima, avanti di darli la risposta mandatali dalla sagra congregazione il patriarca Cirillo esigerà da lui il giuramento prescrito, e poscià li consegnerà la lettera, che è in risposta alla sua professione di fede mandata a questa sagra congregazione.

E frà mentre, che io scrivo, ebbi lettere da Damasco, qualmente quelli, che havevano di già de Greci Melchiti seguito i latini nei digiuni solamente, non vogliono più tornare a digiunare secondo il loro rito greco, e che il padre Tomaso Campaia, quantunque siasi sottoscritto col restante de missionarij obediante all'ordini della sagra con-

gregazione, ciò non ostante hò nova, che sia della medesima intentione. Se ciò sia vero o falso, presentemente ne scrivo a tutti i missionarij una circolare per ammonirli, ed informarmi, e la loro risposta la mandarò poi ancora all'eminenza vostra, et ora per anche l'accludo la copia della circolare, che presentemente scrivo ai reverendi padri missionarij: di tanto ne faccio consapevole l'eminenza vostra ed i signori eminentissimi cardinali di Propaganda fide: con che umilmente inchinandomi, e con tutt'ossequio bacciandole la sagra porpora resto di vostra eminenza umilissimo devotissimo obediensissimo servo.

Frater Dorotheus a Sanctissima Trinitate capucinus delegatus apostolicus.

Saida. 3 maggio 1730.

11.

DOROTHEUS A SANCTISSIMA TRINITATE AD PRAEFECTUM CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE*

1730 maii 4.

Eminentissime ac reverendissime domine.

Cum tempus hoc exigit ut de iis quae necessaria sunt et iusta videntur certiore faciam eminentiam vestram, ideo etiam atque etiam eminentiae vestrae obsequia mea transmittere non vereor. Duae igitur ab hac sacra congregazione de Propaganda fide petitiones opinor non iniuste faciendas. Prima est quod operarius dignus esse videtur mercede sua, cum non coronetur nisi qui legitime certat. Cum autem hic Sidoni missionarius sacrae congregacionis de Propaganda fide et alumnus venerabilis collegii Urbani Iosephus Papilla existat, cumque legitime in vinea Christi operetur, et aliunde iis quae sibi sunt necessaria indigeat, deprecor eminentiam vestram, ut hanc sacram congregacionem de ipsius laudabili in laboribus fidei conatu certiore faciat, illique ad maiorem Dei gloriam aliquot annis aliquod subsidium, si tamen hoc aequum viderint eminentissimi cardinales, benigne concedat.

Secunda est, quod his ubique regionibus orientibus religiosi victum et vestitum fere semper non nisi ex altari habere possunt, et cum aliunde

B post emanata sacrae congregacionis sanctissima decreta nulli liceat ea penitus transgredi, convenit ut nomine omnium huius regionis monachorum permissionem ac relaxationem ab observantia unius tantummodo graecorum rituum consuetudinis humillime petam, quae est de celebrandis pluribus sacrificiis sub unico altari: cum enim non sint plura in eorum ecclesiis altaria, nec sic facile possint ubique construi, eorum enim est consuetudo faciem non nisi ad Orientem dirigere, ut non cum infidelibus conveniant, videtur non inconveniens, si tamen sanctae sedi et sacrae congregacioni visum fuerit, ipsis permittere ut plura sub eodem altari sacrificia conficere valeant. Quidquid tamen iusserit sacra congregatio, aequius et sanctius, iussisque omnes libentissime obtemperabunt. Sacram purpuram deosculor, meque eminentiae vestrae devotissimum subscribo, eminentissime ac reverendissime domine, humillimus et obsequentissimus servus.

Frater Dorotheus a Sanctissima Trinitate capucinus delegatus apostolicus.

Sidoni. 4 maii 1730.

12.

GERASIMUS EPISCOPUS ALEPENSIS CLEMENTI PAPAE XII VEXATIONES A SE PROPTER FIDEM CATHOLICAM TOLERATAS ENARRAT**

1731 mense martio.

Io Gerasimo umile vescovo d'Aleppo espongo devotamente alla santità del santissimo e beatissimo signore nostro, patriarca ecumenico, padre de' padri, e pastore de' pastori, papa Clemente XII, et alli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali della sagra congregazione, espongo, dico, per consiglio di persone pie, tutto il mio stato da piccolo fin a questa mia cadente età.

Per grazia del Signore da piccolo ho professata la santa fede cattolica Romana, e cresciuto in età ho procurato d'insinuarla anco alli altri anco secolare. Resomi poi religioso basiliano in un monastero poco discosto dalla città di Tripoli di Soria, vi dimorai per venti anni, e mi fecero padre spirituale del monastero, dal quale anco mi trasferivo a Tripoli, et altri luoghi di Monte Libano, per confessare i miei nazionali Melchiti, e ridurre li erranti alla vera strada. Per il che ho speso e fatiche e denari a causa delle persecuzioni mossemi contro dai scismatici.

* Ibidem, t. cit., f. 108.

** Ibidem, t. 79, f. 159-60*, n. 119.

portai ad Aleppo, con somma allegrezza ricorrevi dai cattolici, come missionario dalla santa sede apostolica costituito per mezzo di don Pietro Messeraci sacerdote siriano già alunno del loro collegio che poi morì in Damasco; e per quattro anni Iddio benedetto ridusse per opera mia molti scismatici alla vera fede, come viddero ocularmente li padri Pietro e Michele gesuiti, et il padre Giuseppe capuccino, e si cavò molto frutto spirituale.

Mossemi perciò delle persecuzioni dai malevoli, stimai bene di ritornare al Libano al monastero di Balamand presso Tripoli, ove ero da tutti voluto per padre spirituale, finché morto Cirillo patriarca, si trasferì da Aleppo il patriarca Atanasio per andare a Damasco, e passando per Tripoli, volè che in tutti li modi io andassi con esso lui: come feci, e per due anni e mezzo lavorai indefessamente nella vigna del Signore assieme coi padri missionarj il padre Pietro, il padre Tomaso et il padre Doroteo.

Ritornato il patriarca Atanasio ad Aleppo, fui scelto per commun consenso dalli Aleppini per loro vescovo, e promise il patriarca ai cattolici di eleggermi per suo coadiutore per succedergli poi nel patriarcato. Il che mosse i scismatici avidi di quel posto a perseguitarmi tanto, che fui costretto di riporfarmi per rifugio al detto monastero presso Tripoli.

Ma ecco che una notte all'improvviso alcuni ministri di giustizia turchi mandati dai scismatici entrarono nel monastero, e legandomi mi condussero a Tripoli, e mi misero nella fortezza incatenato fra i ladri e malfattori in luogo umido, ove stetti per sei mesi patendo fame, sete et ogni miseria, d'onde poi con soccorso di ottocento piastroni fui liberato, contrattando grave malattia.

Annalatosi a morte il patriarca Atanasio, spedì subito un messo per chiamarmi ad Aleppo, ma per la distanza del luogo arrivai dopo che era già morto.

Instarono li Aleppini a Costantinopoli per farmi contentare nella sede al medesimo. Ma l'anti-patriarca Silvestro preoccupando tutti, occupò il trono Antiocheno, e per assicurarsi menò seco un cappigi con decreti regij per catturare il nuovo cattolico patriarca Cirillo Serafino, me, et altri vescovi cattolici. Fugiti questi, io caddi nelle mani dell' infedeli, mentre ero per strada di Damasco, e con mille strazij mi condussero legato ad Aleppo, e mi posero in castello con ceppi e catene fra i ladri per qualche tempo, senza permettere ad alcuno l'avvicinarsi a me, con dire a tutti i cristianj: „Nissuno vada da costui, perché è franco.“

Poco prima che uscisse il cappigi da Aleppo per condurmi legato a Costantinopoli, andò a trovarlo il vescovo scismatico con tre altri, e gli offerirono buona somma d'oro, con patto che per strada mi togliessero la vita. Egli però rispose, che non voleva commettere questo fallo, perché sentiva da tutti, che io ero innocente. All'ora lo pregarono, che almeno tanto mi tormentasse col correre per le poste, che morissi di strappazzo. Col cappigi e accompagnò un scismatico del partito dell' anti-patriarca Silvestro. E questi continuamente importunava il cappigi a strapazzarmi dicendo, che io ero nemico della fede de' Greci, e de' Turchi, e che avevo molto oro. Perciò i dieciotto ministri del cappigi cominciarono a farmi mille insolente per viaggio dandomi cattivi cavalli, correndo a spron battuto, et io intanto mi sentivo quasi mancare, stanteche ero stato carcerato per spazio di sei mesi in luogo umido, fetido, oscuro, di aria pessima, con ceppi e catene, con digiuno continuo: e con tutto ciò sempre correvo di galoppo facendo di tre

poste o giornate una per viaggio di venti giornate, sicché io per l'impotenza di più soffrire tanti tormenti credevo d'ogn'ora morire: ne potevo star fermo sopra della sella, mentre ero tutto piaghe per il corpo, tutto roseo umido e mal sano dalla carcerazione anteriore; e più volte scorreva il sangue dal naso, e la marcia dalle piaghe, che poi raffreddatesi mi davano spasimi di morte. Iddio mi sia testimonio, che scrivo la pura verità senza cagionarla: si marcirono le coscie, in modo che parevano pezzi di carni arrostita, e più volte ne gettai de' pezzi fradici in terra. Onde mi cagionarono intollerabile fetore, senza avere o abiti o stracci da mutarmi.

Poco prima di arrivare a Costantinopoli, mandarono due messi li patriarchi scismatici al cappigi, pregandolo a gettarmi in casa sua nella stalla fra lo stabbio et i cavalli, come di fatto fece. E mentre stavo così mal trattato, mi mandarono i scismatici un messo con una carta di eretica professione. Ma perché ricusai costantemente di accettare si impia protesta, il dì seguente mi condussero fuori della città in esiglio ad una fortezza alta mille e più scalini situata sulla cima di un monte, detta Limia, alla quale con gran stento potei salire, et i scismatici, prima di partire, pregarono caldamente l'agà della fortezza a strapazzarmi tanto, che presto morissi. E veramente fu miracolo dell'onnipotenza divina, che non sia morto subito, perché arrivai là su debolissimo, col corpo tutto pesto, e con le piaghe raffreddate, morto di fame. Iddio mi sia testimonio, che bramai più volte la morte. Di e notte piangevo, mi bagnavo, mi rivoltavo di qua e là sul terreno per dolore, e spasimo di tutto il corpo, gettato per spazio di otto mesi sopra la nuda terra, avendo per capezzale un tronco, non avendo con chi parlare, e che vivere ne pure un soldo, carico di vermi e pidocchi, girando per il castello, cercando l'erba cruda, et avanzi di cipolle e bieta buttati dai Turchi, e sgrazie di citroli, e ravanelli, e di formaggio, e molliche di pane sparse in terra, e per grazia qualche biscotto muffo, a tal segno, che i Turchi medemi si mossero a compassione delle mie sciagure, benché al contrario il vescovo scismatico di quel luogo avesse inhibito a tutti i cristiani di parlar meco, o portarmi cosa alcuna, come franco et inimico della loro fede. Sicché fui costretto a soffrire caldo e freddo intenso massime d'inverno, cadendo sopra di me pioggia e neve, e soffiando venti freddissimi, et dormivo con le muraglie tutte fessure, et umide, et io meschino nudo con pochi cenci indosso.

Ciò commosse et intenerì i stessi Turchi in modo, che mandarono a dire al vescovo scismatico mille improprietà, perché mi maltrattavano tanto. Onde questi timorosi, che i Turchi mi liberassero, ne scrisse a Costantinopoli ai patriarchi scismatici, i quali perciò spedirono un Turco con ministri a cavarmi da quella fortezza, e relegarmi ad un monastero de' Greci nel monte Athos, con divieto ai monaci, che meco trattassero. Si che ivi anco menai vita atentatissima con un ruvido abito indosso, e mutande vecchie, e succedè, senza che alcuno mi servisse in cosa minima. Io lavavo al meglio che potevo il mio succidume, ridotto come un scheletro colle piaghe inverminate, pieno di schifosi animi, letti, nutrendomi di pan tosto, formaggio, o pesce salato, e ciò per spazio di cinque anni interi, fra greci scismatici nemici della santa chiesa Romana, senza ne pure intendere il loro linguaggio, a guisa di sordo e muto; senza haver potuto mai sentire una messa, o confessarmi, o comunicarmi in sette anni di esiglio. Ma sempre pregavo Iddio a man-

tenermi costante nella santa fede apostolica romana et a darmi grazia di morire nel grembo della medema, per la quale tanto pativo.

Finalmente li miei nazionali Aleppini con grossa somma di denaro, e con mille suppliche mi hanno ultimamente ottenuta la libertà, et ora mi trovo in Costantinopoli malato, carico d'anni e di piaghe, in casa del signor don Domenico vicario patriarcale in palazzo del signor ambasciadore di Francia. Ne posso tornare in Aleppo, ne in Siria, per timor di simili disgrazie. Et ho perduto la mia sede, i miei denari, le mie robbe, et ho contratti de' debiti, il tutto per amor di Dio e della sua santa fede. Prego sua santità e le vostre eminenze a pregare per me il Signore accioche non caschi altra volta in mano dei scismatici; che ora tentano di rimandarli in esiglio, benchè il gran vizir a supplica delli Aleppini non e' acconsenta, avendo avute ottime relazioni di me dai Turchi e cristiani principali d'Aleppo.

Cio mi costringe a salvarmi con la fuga dalle insidie de' scismatici. Onde mi raccomando alle loro santissime orazioni, accioche Iddio mi aiuti, e dia forze bastanti ad arrivare a gettarmi ai

piedi di sua santità e delle vostre eminenze, e visitare quei santi luoghi e li corpi de' gloriosi santissimi principi delli apostoli Pietro e Paolo, e li altri santuarij della loro santa città: e poi ivi chiudere in quiete doppo tante fatiche quei pochi di, che mi restano di vita sotto l'ombra della santa sede apostolica e della loro sagra congregazione.

Il mio venerabile fratello monsignor arcivescovo Gabriele Eva Aleppino, maronita, potrà dare piena informazione del mio stato alle vostre eminenze: mentre mi ha conosciuto da piccolo, et ultimamente eravamo nel medemo tempo carcerati ameadue in Aleppo, egli in casa del bassa, et io in castello.

Similmente l'abate don Giuseppe Asemani, quando era in Aleppo mi conobbe, che ero padre spirituale nella città, e vicario nelle cose spirituali del patriarca Atanasio. Con che con tutto ossequio prostrato a' loro piedi mi dichiaro, umilissimo, divotissimo servo e discepolo.

Gerasio vescovo melchita d'Aleppo, carcerato et esiliato per spazio di sette anni per la difesa della santa fede cattolica.

Costantinopoli, nei dì prossimi a pasqua, 1731

13.

CYRILLI PATRIARCHAE ANTIOCHENI DECRETUM SUPER IMMINUTIONE IEIUNIORUM ECCLESIAE GRAECAE *

1731 novembris 11.

Gloria Deo semper.

Cyrillus Dei altissimi miseratione patriarcha Antiochenus ac totius Orientis. Divina gratia caelestisque benedictio impertiatur caritati nostrorum omnium secundum spiritum filiorum, universaeque multitudi-
dini christianorum, qui in provincia nostra Antiochena degunt, nostris ovibus benedictis! Dominus Deus ipso, eorum filios, uxores, cunctaque ipsorum opera copiosissimis benedicat caelestibus benedictionibus, amen!

Deinde caritati vestrae notum facimus, nos fratresque nostros reverendissimos archiepiscopos catholicos, quos Deus in praesentia constituit agnorum suorum rationabilium pastores ac populi sui custodes, praevia, ut par erat, deliberatione accurataque disquisitione, coactos in conscientia fuisse ea abrogare quae abroganda videbantur, ea vero quae permittenda erant permittere. In his nimirum quae tria spectant ieiunia monachis propria, quae nuncupantur ieiunia natalis Domini, apostolorum ac

Deiparae, ovibus nostris veniam damus carne vescendi; postremo tamen singulorum quae memoravimus ieiuniorum die, abstinentiam servabunt ac ieiunabunt unum illum diem vigiliarum more, prout in maiori quadragesima fieri solet, iuxta pristinum nostrum ritum laudabileque consuetudines.

Ad dies mercurii et veneris, maioremque quadragesimam quod attinet, summa serventur sedulitate, religione, observantia. Ita indulimus, ita iusimus, constituimus, abrogavimus in synodo nostra, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

Quod si quis habeatur sacerdos qui facultatem hanc contemnat, cuius christiano prohibemus ne apud eum peccata confiteatur, ut qui spreverit auctoritatem nostram. Illud scitote, atque iterum ac tertio benedicti sitis.

Haec acta sunt ac scripta die 11 novembris 1731.

† Cyrillus patriarcha Antiochenus ac totius Orientis.

DOROTHEUS A S. TRINITY AFFECTO CONGREGATIONIS IN PROPAGANDA DE*

1731 decembris 21.

Eminentissime domine.

Quod olim eminentiae vestrae significavi de exitu quod imminabat fidei catholicae in urbe Damascena comprobavit nuper incauta praevia patrum Terrae Sanctae agendi ratio: nec frustra persagiebat animus inceptum illud malum perenne futurum graviusque in dies evasurum. Enimvero isti reverendi patres minus sunt solliciti de sua nova erecta ecclesia caute et prudenter gubernanda quam de excitanda infausta sua prole latinorum quos iam catholicos invenerant avulseruntque a grege ceterorum catholicorum cum usurpata facultate parvulorum baptismi mortuosque inhumandi et matri-

monio coniungendi, et quod peius est, transgrediendi sacra vestra decreta, permittendo usum carnis temporibus prohibitis, hoc solo titulo quod se latinos exhibeant; et mirum est quod isti novi istorum patrum discipuli vix quidquam ex ritu latino observent quam quod edant carnes diebus quibus uti carne licet latinis, prohibetur vero graecis. Haec sunt quae accendunt aviditatem Turcarum praebetque occasionem novis in dies avaniis in quibus frustra magna iam est expensa pecuniae summa, quae si fuisset pie et prudenter impensa in sublevandis fidelium miseriis, innumeros potuissent reducere haereticos ad fidem catholicam. Sed his

* Mandatum hoc arabice prodit in ephemeride Berytensi cui titulus *Al Mackrey*, t. IX (1906), p. 114. graecice vero in actis litterariis inscriptis *Echos d'Orient*, t. IX (1906), p. 9. In utraque editione titulo auctum est superbo. *Synodus Ioumensis*, quo iure, alii videant. Cyrillus namque solus tabulam conscripsit, eamque postea ceteris duobus episcopis ab ipsis subscribendam transmisit.

** T. 30, f. 42-4.

praetermissis, expono eminentiae vestrae quod accidit Damasci die quarta novembris proxime elapsi: atque ita res sese habuit.

Eo die quo dixi, accesserunt Turcae ad hospitium patrum Terrae Sanctae, fores effregerunt hora divini officii, nonnullosque christianos sacerdotes et laicos cum tribus ex istis patribus vi rapuerunt incarcerandos. Porro Turcae nihil domui Iesuitarum qui procul sunt quidquam molestiae attulerunt, quin nec nostrum hospitium quavis maxime proximum attenderunt. Sed isti novi latini comprehensi detulerunt ad iudicem turcam alios esse religiosos francos eosque in eadem et graviori etiam causa versari, quin et eos pollere pecunia (quod falsum esse statim asserere Turcae qui aderant). Illico iudex misit satellites qui et superiorem nostri hospitii et fratrem iesuitam laicum apprehenderunt deduxeruntque incarcerandos. Porro satellites detulerunt iudici nihil se apud nos nisi pauperrimam domum reperisse: quapropter statim emissi sunt e carcere. Porro sigillum appositum fuerat nostro hospicio et domui Iesuitarum, nec auferri potuit nisi dando aliquid pecuniae, quae summa certe nihili est comparative ad summam pecuniae quae a patribus Terrae Sanctae exacta est: sed vere magna est respective ad nostram paupertatem. Tandem iudex post acceptam ab omnibus pecuniam statuit ut omnes missionarii abstinerent a frequentatione christianorum regionis, et sic abyssus abyssum vocat.

Quod vero pertinet ad patriarcham Cyrillum, nescio qua mente et quo spiritu impulsus redit ad errorem primum non sine ingenti omnium scandalo: quippe qui recenter in monasterio Sancti Salvatoris prohibuit ne ieiunium nativitatis Domini, quod est in ecclesia graeca quadraginta dierum, protrahatur ultra novem dies: cui praecepto utpote contrario decreto ultimo aedii apostolicae obedire noluerunt religiosi huiusce monasterii. Quare indignatus patriarcha exivit statim e monasterio perrexitque ad vicum proximum, et paucis post diebus ipse cum nonnullis episcopis errori suo et avunculi antiquo pertinaciter adhaerentibus decrevit ieiunium praedictum solo die vigiliae nativitatis Domini debere observari. Haec scribo eminentiae vestrae sicut scripsi antea sincere declarans quod sentio in Domino: scio quod mea scribendi ratio res ut sunt non ardeat quibusdam qui a me scribi vellent non quod veritati faveat, sed quod eorum voluntati et causae ardeat, dicitantque me meis scriptis incurrisse odium eminentiarum vestrarum. Avertat hoc a me Deus optimus! Interim, cum solito animi mei nitore scribam semper quae vera esse video, nec unquam credam eo me modo facturum quidquam quod displiceat eminentiae vestrae. Oculor eius sacram purpuram, sumque cum omni demissione animi, eminentiae vestrae humillimus et obsequentissimus in Christo servus.

Frater Dorotheus a Sanctissima Trinitate capucinus

Sydone, 21 decembris 1731.

Ad perspicuae veritatis elucidationem praecedentibus addendum.

Quod de hac inhibitione toties redintegrata christianos frequentandi, quovis intervallo missionarii Damasci indicta, parum curant patres Terrae Sanctae, quippe qui certiores facti sint de pristina facultate cum liberit recuperanda tantum pecuniae Turcis exhibendo quantum ipsi exigunt; et de hoc quasi de triumpho adversus haereticos gloriantur huc illuc, necnon Romam usque scribendo, suamque sententiam huiusce inepti triumpho specie velant et tegunt;

A immo eminentiis multorum hominum ad eam rem compositorum testimoniis, summo zelo vane arrogant, etiamsi sacris decretis contrariam, aliosque missionarios quamvis pacis amantissimos sacrorumque decretorum observantiae addictissimos, hoc, inquam, quos ipsi haeretici nonnunquam venerantur et reformidant tanquam innoxios, supradicti non cessant apud suos latinos cavillari de rebellione, quasi vero rebellio sit abstinere se ab illa odiosa qua impune gloriantur rebellione. Et e contrario missionarii nostri observandae pacis desiderio eorum agendi rationem omni qua possunt industria excusare contendunt, et inprimis patris Thomae audaciam insulsam multis iam ab annis minus famae suae, quam decet, consultantis, egoque incredulus auditor, absit a me ut eum noxium ausim dicere, valde tamen incautum, nimisque imprudentem eum esse non vereor asserere, maximumque detrimentum B ex ipsius pertinacia religioni catholicae iam evasisse peiusque in posterum evasurum fore, iam morti proximus cogor augurari et proferre, ne veritati elucidandae mihi que ab eminentiis vestris iniunctae parum indulgeam, minusque quam decet inserviam ei.

Multo plura mihi fas esset ponderanda prodere de astutia qua usi sunt supradicti ad illustrissimum patriarcham Cyrillum ad errorem pristinum quem novissime turpiter repetit reducendum, non concte neque gregis suae invita pertinacia sicut garriendo asserit, sed proprio suo motu et arbitrio nimiumque taedio affectus non solum de tarditate a Roma ad eum responi, sed multo magis de procerdinatione subsidii ab eo tantopere hinc expectati necnon illectus illusoriis promissis patris Thomae eius sententiae de esu carnis temporibus prohibitis ieiuniorumque abrogatione indefesse faveat, simul ac illi soli quatuor novi episcopi quos ordinavit una cum sacerdotibus nonnullis qui avunculi sui Euthymii bonae memoriae utriusque nutu in hunc errorem prolapsi fuerant, et populum quem ficti simulateque ab illo abusu quandoque coercuerant ad illum nunc resumendum et in eo permanendum, verbo et exemplo suaserunt, imo et imperio obtrinxerunt non sine ceterorum omnium ingenti scandalo, fideique catholicae immani undequaque pernicie et absque ullo legitimo praetextu, nisi suae innatae inconstantiae. Grex enim illorum quibus tantam auctoritatem undique tribuunt paucissimi sunt, adeoque pauperes in his paucis villis, tantaeque inopiae, ut totius anni cursu sine ullo esu carnium vitam degant, nisi prohibitis his diebus. Tunc enim in vetitum nituntur nonnihil carnis manducantes ut horum praelatorum voluntati indulgeant, quorum eminentia multitudine ipsemet patriarcha victum se esse frustra conclamat, ut se ab hac odiosa pertinacia eximat, quae tamen tanta est ut religiosi sui monasterii Sancti Salvatoris minatus sit interdictum et suspensionem, imo et a monasterio eiectionem, si absolutionem denegare ausi fuerint cuiquam eorum qui ieiunium adventus infregerint, utpote innoxia, illique religiosi non mediocri hoc angore constricti a nobis remedium quaerunt: nullumque aliud invenire possumus ad eos sustentandos, nisi quod satius est obedire ecclesiae quam probroso huic imperio, neque eos alio consilio iuvare possumus etiamsi e monasterio suo eiciendi sint: sed hic non desunt undique angustiae quae sine divino auxilio vestrarumque eminentiarum indefessa vigilantia nullo pacto amoveri possunt. Iam dudum hic moratus est dominus Iosephus Babila sese in omnibus laudabilem praebens: non idem dicendum semper fuit de domino Ioanne Constantino a duobus circiter annis in

Aegypto degente; huius tamen nunc emendationem a missis; multumque de hoc laetor, quia recedens a testibus fide dignis compertum habeo: necnon a malo capax est boni. Sydoni, 3 ianuarii 1732.

15.

CONGREGATIONES PARTICULARES SUPER REBUS MELCHITARUM SYRIAE ET PALESTINAE HABITAE*

diebus 17 septembris 1731, 22 ianuarii et 11 februarii 1732.

Restrictus cursus.

Dovendo esporri all'eminense vostre lo stato presente degl'affari concernenti il nuovo patriarca cattolico e la nazione de' Greci Melchiti del patriarcato Antiocheno, dopo le risoluzioni prese nelle congregazioni tenutesi nell'anno 1729, stimasi espediente di distribuirne la relazione in diversi articoli, per procedere con maggior ordine e chiarezza.

Articolo I.

Concerne la confermazione di monsignor Cirillo nella dignità patriarcale, e la pubblicazione de' decreti della sagra congregazione circa i riti de' Greci.

Il padre Doroteo della Santissima Trinità cappuccino francese in Saïda, dopo aver ricevuto il breve apostolico della sua delegazione, e le decisioni di questa sagra congregazione confermate dalla santa sede su le passate controversie circa l'osservanza de' riti greci, in gran parte immutati o aboliti dal defunto Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, ne diede subito avviso al nuovo eletto patriarca Cirillo Serafino Tanàs, e questo ne passò immediatamente la notizia a' prelati, sacerdoti e monaci del suo patriarcato Antiocheno, presso de' quali non fu incontrata minima contraddizione.

Convocò quindi il delegato nel monastero di San Salvatore situato ne' monti di Saïda una specie di sinodo nazionale, il quale fu tenuto il giorno 25 d'aprile dell'anno 1730, coll'intervento di alcuni prelati ed abbatì, e de' sacerdoti e monaci di quella nazione.

Ivi manifestò a tutti nelle debite forme le sue commissioni, e fatta una breve concione per animar tutti gl'asstanti all'ubbidienza dovuta agl'oracoli della santa sede, tutti uno ore la confessarono e promisero usque ad sanguinis effusionem.

Indi pubblicò tutti i sopradetti decreti e decisioni circa l'osservanza de' riti, e dopo ricevuta dal nuovo patriarca la professione di fede, secondò la formola prescritta dalla santa memoria d'Urbano VIII per gl'Orientali, esigè da esso (in virtù dell'istruzione al medesimo delegato prescritta) la promessa e giuramento di osservarle, e farle esattamente osservare da' suoi sudditi; il che egli fece in presenza di tutti, come costa dall'atto autentico trasmessone, in cui vedesi la di lui sottoscrizione fatta di proprio pugno in idioma arabo e latino coll'apposizione del proprio sigillo.

Il tenore poi del detto giuramento è il seguente.

Ego Cyrillus in Graecorum patriarcham Antiochenum electus, voveo et iuro coram hoc venerabili coetu et te reverendissimo patre sanctissimi patris nostri Benedicti papae XIII delegato apostolico, si sanctae sedi placuerit, meque in patriarcham confirmaverit, universos ritus caeremoniasque ecclesiae graecae, quas abrogavit illustrissimus bonae memoriae Euthymius archiepiscopus Tyri et Sidonis; item ieiunia, abstinencias, quadragesimas, omnesque consuetudines, eo modo, ratione, mensura, quibus

a sancta sede apostolica nuper decretum est, me servaturum, conservaturum tam respectu mei quam meorum archiepiscoporum, episcoporum, sacerdotum, religiosorum, necnon et saecularium, nihilque me innovaturum, mutaturum, cominaturum in omnibus antedictis sine praevio expressoque sanctae sedis apostolicae placito, neque permissurum aut passurum aliquid, vel apicem, ex memoratis praeteriri. Voveo denique et iuro, me praedictum iuramentum eiusque obligationem intelligere, et observaturum iuxta declarationes factas a sacra congregatione de Propagande fide, et brevi apostolico nunc nobis lecto roboratas. Sic me Deus adiuvet" etc.

Dopo ricevuto questo giuramento il delegato gli compartì nomine sanctae sedis la confermazione nella dignità e giurisdizione patriarcale colla formola infrascritta, cioè:

"Nos frater Dorotheus a Sanctissima Trinitate cappuccinus delegatus summi pontificis sanctissimi patris nostri Benedicti papae XIII, auctoritate, qua fungimur, apostolica nobis tradita brevi eiusdem sanctissimi patris sub die 13 mensis augusti anno 1729 proxime elapsi, declaramus te, et in forma ecclesiae constituimus te legitimum Graecorum patriarcham Antiochenum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; tibi que in praesenti conferimus omnia iura patriarchatus in totam hanc dioecesim Antiochenam, ut possis canonice atque legitime omnes exercere actus huic dignitati consonos atque debitos, qui tamen permitti sint a sancta sede apostolica. Quaecunque autem vice iuramentum tuum prae manibus nostris habitum defraudaveris, te ipso facto datae fidei violatorem laesaeque obedientiae constitutionibus apostolicis reum declaramus. Praecipimus tibi insuper in virtute sanctae obedientiae, ut de hac clausula certiore facias populum tuum, archiepiscopos, episcopos, sacerdotes, atque monachos, ut in unitate fidei, rituum consuetudinumque concordia sub obedientia sanctae sedis apostolicae semper vivatis."

Quindi per meglio obbligar tutti ad un'esatta ubbidienza de' sudetti decreti, volle, che tutti i presenti al sinodo ne promettesero l'osservanza, come fecero colla seguente dichiarazione.

"Nos infrascripti nosmetipsos obligamus ad omnes ritus nostros omnesque consuetudines, quae nobis praescriptae sunt a sancta sede apostolica, adamussim servandos iuxta praeceptum sanctissimi pontificis et declarationes vobis factas a reverendissimo patre Dorotheo a Sanctissima Trinitate delegato apostolico. In quorum fidem" etc.

Terminato poscia il sinodo spedì lettera circolare di tutti gl'atti del medesimo a tutti i missionarj del patriarcato Antiocheno, e singolarmente a quei di Damasco ove pareva potersi incontrare maggior difficoltà, e ne ricevè risposta di gradimento e di promessa di ubbidienza, come si vede dalla loro lettera originale, in cui sono sottoscritti tre gesuiti, tre francescani di Terra Santa, e due cappuccini; onde in appresso suddelegò uno de'

* Lettera del padre Doroteo n° 1.

* Atti del sinodo nazionale n° 3.

* Ibidem, t. 78, f. 71-97. Relationem hanc sicut et illam anni 1729 conscripsit Carolus Uslenghi, officialis sacrae congregationis.

* Lettera del medesimo padre Doroteo circolare n° 4, e risposta de' missionarj di Damasco n° 5.

medesimi missionarj del suo ordine per pubblicare in quella città agl' altri le decisioni sopradette, che gli mandò nel loro stesso originale per maggior soddisfazione d' ognuno¹.

Avendo pertanto il nuovo patriarca adempite esattamente tutte le condizioni ingiuntegli, e protestando tuttavia un' inviolabile commissione non solo alle sudette decisioni, ma altreal ad ogn' altra, che sia per emanare in appresso, supplica per la concessione e trasmissione del pallio, in ordine al quale fu risoluto nella congregazione de 15 marzo del sudetto anno 1729: *Providetur postquam ab eo (videlicet Cyrillo) praemissa adimpleta fuerint*².

E il padre guardiano di Terra Santa, il quale si è dimostrato zelantissimo, come si riferirà a suo luogo, per la piena osservanza de' sopradetti decreti, supplica istantemente, che il detto pallio si mandi alle sue mani, o ad altro religioso di quella custodia, per consegnarlo al patriarca; e ciò sul riflesso, che i religiosi francescani servono in quelle parti la santa sede da cinque secoli in quà, con avervi sofferti innumerevoli travagli, dove all' incontro i cappuccini vi sono ancora novelli, come introdottisi da pochi anni in que' paesi: onde sembrerebbe molto convenevole e giusto un tal decoro³.

Articolo II.

Del modo e mezzi per istallare il nuovo patriarca nel libero esercizio della sua giurisdizione.

Fu già considerato nella sopradetta congregazione de 15 marzo 1729, che per portare il nuovo patriarca al libero esercizio della giurisdizione propria della sua dignità, era necessario ottenergli dalla Porta Ottomana un ampio diploma segnato dal gran signore, che diceasi *chatacerif*, per il quale venisse posto a coperto dalle molestie de' pseudopatriarchi scismatici; ed inoltre alcuni altri minori diplomi firmati dal gran visir e detti *firmanti*, a favore de' vescovi, clero e popolo melchita del patriarcato Antiocheno.

E perchè il mezzo più valevole per conseguirli fu riputato l' ambasciadore di Francia in Costantinopoli, fu perciò spedito un breve pontificio al re cristianissimo, pregando la maestà sua ad incaricare con tutto il calore di tal' incombenza l' ambasciadore predetto, per trattar col quale, come anche per disperre con esso i passi più proprj e profittevoli, fu munito delle opportune istruzioni monsignor Mauri vicario patriarcale latino in detta città di Costantinopoli ora defonto.

Siccome però Giovanni Abdalla Fahd melchita cattolico avea disposto il residente cesareo alle corte ottomana di dar anch' egli tutta la mano per il buon esito del medesimo affare, ed avea anche in Vienna operato, che il detto residente venisse in nome dell' imperadore incaricato di proseguire le pratiche per lo stesso intento; così furono pressì i necessarj provvedimenti, affinchè i detti due ministri cattolici operassero di concerto, e non avessero ad insorgere fra loro alcuna gelosia, che fosse capace di disturbare la buona condotta dell' affare.

E poichè per la maggiore stabilità de' sperati diplomi fu considerato, esser necessario, che questi si spedissero ad istanza del patriarca medesimo e del suo popolo, fu perciò fatto ordinare a quel prelado per mezzo del sopradetto delegato della sede apostolica, che dovesse spedire a Costantinopoli uno de' suoi sudditi ben' esperto e munito delle

opportune commissioni, acciò comparisse in suo nome alla Porta, secondo le direzioni, che da' mentovati vicario patriarcale e rappresentanti cattolici riceverebbe.

Non bastando poi per conseguire gl' accennati diplomi la sola autorevole mediazione de' ministri de' principi, ma essendo indispensabile lo sborso di grosse somme di denaro; e non avendo creduto expediente l' eminenze vostre, che si chiedessero a' principi cristiani sussidj pecuniarj per tal effetto, nè che si addossasse alla casa di Terra Santa il peso del necessario dispendio; fu pertanto insinuato all' eletto patriarca, che s' ingegnasse di conseguire de' soccorsi della sua stessa nazione (riputata per molto denarosa), mentre per il restante si sarebbe supplicato il sommo pontefice a concedere benignamente qualche sussidio, e la sagra congregazione stessa, non ostanti le sue notorie angustie, sarebbe sforzata di concorrere anch' essa con qualche sovvenimento; e frattanto si scrisse, non menò al detto vicario patriarcale, che ad altre persone pratiche per aver lume della somma, che sarebbe richiesta per le dette spedizioni.

I. Ciò supposto, per quanto appartiene alla prima parte concernente le diligenze per la consecuzione de' diplomi, il delegato ne considerò subito le difficoltà, a riflesso della rilevante somma di denaro, che sarebbe stata necessaria per ottenerli, e la rispettiva povertà del nuovo patriarca non poco perseguitato dagl' eretici e scismatici. Ne scrisse tuttociò all' ambasciadore in Costantinopoli, acciò secondo il desiderio della santa sede s' impiegasse per conseguirglieli, mentre a nessun' altro sarebbe potuto ciò riuscire¹.

In fatti lo stesso residente imperiale, che, siccome avvisò in passato monsignor Mauri andava di concerto in questo affare col detto ambasciadore, scrisse al consiglio aulico di Vienna, poco o nulla potersi da esso sperare in simili materie, rispondendo i ministri ottomani, che tali affari di religione appartengono principalmente all' ambasciadore di Francia².

Questo però siccome avea sempre creduto, che il miglior modo di provvedere alla tranquillità della religione in Soria fosse il procurar d' evitare le divisioni tra i Greci e i Latini, onde avea cercato di guadagnarsi l' animo dell' eretico patriarca di Gerusalemme, il quale avea operato per il medesimo fine co' sui metropolitani: così quando ricevè avvio di ciò, eh' erasi fatto nella persona di Cirillo, e dell' ardore ed imprudente pubblicità, con cui i missionarj in Aleppo si erano accinti ad eseguire i nuovi decreti della sagra congregazione, come esporremo a suo luogo, se ne turbò fortemente, temendo che una tal condotta avrebbe sconvolto tutte le sue misure³.

Pertanto quantunque fosse sollecitato da lettere dell' eletto Cirillo e dalla viva voce di don Domenico della Rocca, provicario di Costantinopoli in luogo di monsignor Mauri già defonto, a procurare i bramati diplomi, non giudicò a proposito di chiederli, sì perchè diceva esser quasi sicuro d' averne la ripulsa, sì per il riflesso di non irritare i Greci e farli dimettere la maschera della buona corrispondenza, che manteneva con essi per conservare la quiete de' missionarj; sì ancora perchè quando fosse stata cosa fattibile, vi sarebbe corsa grossa spesa.

¹ Lettera del padre Doroteo n° 1 e 16.

² Lettera di Abdallatif Nascià n° 128.

³ Lettera dell' ambasciadore di Francia al signor cardinale di Polignac n° 24, di monsignor Mauri n° 14, di don Domenico della Rocca n° 18.

¹ Lettera del detto padre Doroteo n° 6.

² Lettere di monsignor Cirillo n° 28, 29 e 30.

³ Lettera del padre guardiano di Gerusalemme n° 48.

della quale nè Cirillo nè il delegato apostolico gli A facevano veruna menzione¹.

Tanto maggiormente ancora se n'astenne, perchè seppa, che reai già consapevoli i patriarchi di Costantinopoli e di Gerusalemme degl'ordini di Roma, avevano subito fatte diverse conferenze co' loro metropolitani per impedirne l'esecuzione, e per nuocere ai latini; e che i Turchi medesimi sempre attenti alle congiunture di potersi approfittare sopra di loro colle avanzie, avevano già fatti de' moti, e de' reclami alla Porta: onde credè più conveniente di replicare gl'uffizj col detto patriarca di Gerusalemme per tenerlo in qualche soggezione, temendo, ch'esso e l'altro di Costantinopoli non avrebbero trascurato co' alcuna per far rinovare l'ordine del 1725, col quale la Porta avea comandato di far partire tutti i missionarj da luoghi, ove non sono stabiliti consoli francesi, il che per la vigilanza degl'ambasciadore è rimasto sin ora senz'effetto. E la cagione del suo timore l'espresse al signor cardinale di Polignac con sua lettera, scrivendo: „Egl'è molto più facile alli scismatici di riuscire allorchè fanno de' simili tentativi, avendo un fondamento legittimo per reclamare l'autorità della Porta e la protezione del gran signore per esser sudditi. I medesimi sono in grado di spendere molto denaro, ed all'incontro i nostri missionarj ed i cattolici non hanno altro ricorso nelle loro occorrenze che gl'ambasciadori del re, il credito del quale diviene inutile quando succede, che la Porta si trova prevenuta dalla vieta dell'interesse de' sudditi, o che i ministri sono stati guadagnati dal denaro.“² E scrivendo al delegato aggiunse, che se bene si ottenesse il bramato diploma per Cirillo, immediatamente si farebbe dagl'eretici rescindere coll'offerta di una maggior somma di denaro, essendochè non soffriranno giammai, che la sede Antiochena venga occupata da cattolici³.

Fra questo mentre accaddero le note turbolenze nella corte ottomana, e il provicario di Costantinopoli stimando, che in quella congiuntura di nuovo governo sarebbe stato riuscibile l'intento, non mancò di stimolare tanto l'ambasciadore di Francia, quanto il residente imperiale a prevalersi di sì opportuna potea servir di remora all'affare, egli si offerì di trovar prontamente cinquemila piastre su la fiducia d'esserne rilevato dalla sagra congregazione, essendosi avanzato a tanto sul fondamento di una lettera scritta da un particolare di Damasco (che per quanto si può comprendere era del padre Tomaso di Campaya), colla quale asseriva, esser contenti i Melchiti di quella città, che si spendesse fin' a tal somma: lo che poi si trovò non sussistere⁴.

Credettero su le prime ambedue i mentovati D ministri di dar tempo al tempo finchè le milizie deponessero l'armi, e per vedere qual piega prendesse il nuovo governo: ma sollecitati sempre più dal provicario cominciarono le loro pratiche, ma con poco buon'effetto, stantechè non si trovò ne pure sussistente ciò, ch'era stato scritto da un altro particolare anonimo da Damasco, cioè, che tutto quel popolo chiedeva monsignor Cirillo per suo patriarca.

Ma poichè frattanto l'antipatriarca Silvestro andava fortemente maneggiandosi per ottenere la conferma de' suoi diplomi, e la restituzione del vescovado d'Aleppo, da cui era stato deposto (il

che di poi ha pienamente conseguito, non ostanti gli sforzi e le pingui offerte di denaro fatte dagl'Aleppini alla Porta per impedirglielo), il detto provicario non cessò d'insistere presso l'ambasciadore sudetto, che procurasse, al peggio andare, d'impedir che Silvestro ritornasse in Palestina, essendovi tutto il fondamento di ragione per sostenerne l'istanza; atteso che nel comandamento della di lui deposizione emanato quattr'anni sono, cravi inscritto un articolo in cui, tra gl'altri misfatti da quello commessi, espressamente condannavasi reo di aver mandato ad assalire la chiesa de' francesi in giorno di festa senz'ordine, nè comandamento: perlochè avendo Silvestro violate le capitolazioni, esso ambasciadore dovea chiederne soddisfazione con esemplare castigo. Ma queste rappresentanze del provicario nulla profittarono⁵.

Frattanto essendo col nuovo governo calmate B alquanto le persecuzioni, e i timori di Cirillo, esso calò dalle montagne in Saida, ed avendovi ritrovato per nuovo bassà Acmet figlio di Osman bassà di Damasco, il quale aveagli dato in quella città il possesso del patriarcato allorchè fu consecrato, ed essendo questi suo amico, s'impegnò di cavargli dalla Porta il diploma a sue spese: ed avendogli ricercato il consenso de' cristiani di Damasco autentico dal cadì, ed ministri di quella città, che subito si ottenne, fu con altri documenti spedito a 14 di gennaio dell'anno passato per un suo messo a Costantinopoli, e dal patriarca Cirillo ne fu reso consapevole l'ambasciadore di Francia, affinchè segretamente cooperar potesse per la felicità dell'evento.

Furono in fatti dall'agente del bassà di Saida presentati al gran visir gl'invitati istrumenti: ma siccome era stato recentemente stabilito in Damasco un nuovo bassà, così il gran visir giudicò necessario di avere l'informazione anche di quello, onde subito ne fu avvisato il detto bassà di Saida, acciò la procurasse favorevole, e la congiuntura poteva esser propizia, mentre appiunto in quei giorni finì di vivere il patriarca di Gerusalemme Crisanto grand'inimico di Cirillo e gran fautore di Silvestro⁶.

Ciò, che di poi sia seguito, finora non costa e ben vero però, che il riuscire nell'intento è cosa molto difficile, tanto più che Cirillo passa nella corte di Costantinopoli per franco, e per suddito del papa, non mancando ancora de' sospetti, che alle scaltre astuzie di Silvestro sia sortito di cavar dalle mani del gran visir a forza di denaro i sopradetti attestati favorevoli a Cirillo⁷.

Insinua però il provicario di Costantinopoli, che quando non potesse conseguirsi il diploma in favore dello stesso Cirillo per tutto il patriarcato Antiocheno, non sarebbe al certo poco vantaggio il conseguirglielo almeno per Damasco, com'era altre volte, e meglio ancora se anche per Saida, giacchè esso patriarca asserisce d'aver quei cristiani dal suo partito⁸; aggiungendo il cavaliere Mansur da Damasco, che il padre Campaya, purchè l'ambasciadore di Francia dia mano, potrà in ciò facilmente ottenere l'ajuto di quei grandi in modo che Cirillo non possa esser più deposto, siccome il defonto Atanasio ottenne per mezzo di Francia un simil diploma, nè potè mai esser deposto da Cirillo seniore suo competitore finchè Atanasio medesimo non rinunziò a quello spontaneamente la sede⁹: lo

¹ Detta lettera di Rocca n° 15, lettera del ambasciadore al patriarca Cirillo n° 65.

² Detta lettera dell'ambasciadore di Francia n° 24.

³ Memorie del padre Cherubino da Noves n° 64.

⁴ Lettere di don Domenico dalla Rocca n° 17, 18.

⁵ Lettere del detto Rocca n° 20, 21.

⁶ Lettere di Cirillo n° 19, 38, 39, e della Rocca n° 18.

⁷ Lettere del sudetto Rocca n° 19, 20, 21.

⁸ Detto Rocca n° 17.

⁹ Lettere di Cirillo n° 35, e di Mansur n° 77.

che tanto più certamente potrà succedere, se il diploma desiderato per l'ordigno patriarca lo porrà sotto la protezione de' giannizzeri, la qual clausola per altro accrescerà la spesa¹.

II. Venendo ora al particolare del denaro per le spese necessarie, non è stato in primo luogo praticabile l'insinuazione fattasi al nuovo patriarca, cioè, ch'egli procurasse di farsi soccorrere dalla sua propria nazione, essendo che questa finchè non lo veggia in possesso del libero esercizio della sua giurisdizione, non potrà indursi a sovvenirlo, lo che più facilmente farà di poi.

In secondo luogo non è stato possibile di aver contezza da veruna parte della quantità del denaro bisognevole, sì perchè dovendo passarsi per le mani di molti ministri, la spesa può esser maggiore, o minore, secondo la quantità, qualità, e avarizia delle persone, che devono impiegarsi; sì ancora perchè ciò, che si domanda nel caso presente, essendo affare di grazia e contrario alla politica e religione de' Turchi, tanto più che Cirillo, conforme si è accennato di sopra, vien considerato presso il governo, come franco e suddito del papa, le pretensioni possono essere ancora stravaganti. E per darne un saggio scrive quel provicario, che avendo gl' Aleppini procurato due diplomi, uno per la facoltà di eleggersi un vescovo indipendente dal patriarca d' Antiochia, e l'altro per obbligare Silvestro in virtù degl' emanati comandamenti a restituire ciò, che avea rubbato alla chiesa, avevano offerto per il primo 2500 piastre, ed 8 e fin 10 000 per il secondo; e pure non avendoli ottenuti convenien credere, che Silvestro abbia sborsato di più. È certo che la spesa vien considerata per grave, secondo che si raccoglie dalle lettere del delegato, se pure l'impegno preso dal bassà di Saïda non la rendesse contro il commun concetto minore².

È necessario però, che sia noto all' eminenze vostre, qualmente avendo Cirillo medesimo dopo la sua consecrazione spedito a Vienna Giovanni Abdalla Fahd, e Lodovico Nasciù, detto Abdallatif, ambi melchiti cattolici, uno di Saïda, e l'altro di Damasco, per ottenere dall'imperadore protezione ed ajuto; e considerando il primo di essi il dispendio, che sarebbe stato necessario per la consecrazione de' diplomi della Porta, ed insieme la povertà del suo patriarca, supplicò, ed ottenne da sua maestà cesarea un' ampio diploma per poter questuare ne' suoi stati. Intraprese dunque egli la questua per la Germania, e raccolte alcune somme di denaro, le fece rimettere per mezzo del nunzio apostolico in Colonia a questa sagra congregazione per tenerle in deposito da erogarsi secondo che esso spiegherebbe a suo tempo. Giunto poi in Roma in tempo della passata vacanza della santa sede manifestò il fine per cui dovea quel deposito conservarsi insieme colle altre somme, che sarebbero capitate, come di fatto son poi venute da altre diocesi della Germania. Unitosi poi col sacerdote don Giovanni Amunione inviato del patriarca medesimo, proseguì la sua questua nello stato di Milano, nella Toscana, nel Veneziano, nel Piemonte, nel Genovesato, in alcune parti dello stato ecclesiastico, e finalmente nel regno di Napoli.

In tutti questi luoghi ha egli veramente proceduto con una lodevole cautela, mentre ha convenuto coi vescovi, e rispettivamente coi magistrati, che si destinasse da ciascun di loro una o più persone, nelle cui mani dovessero colare tutte le limosine

che si raccogliessero in virtù delle loro lettere pastorali facilmente accordategli, per rimettersi da i medesimi deputati a questa sagra congregazione dopo che sarebbe terminato il tempo da ciascun prelado o magistrato prefisso alle rispettive collette, passando egli frattanto ad altre diocesi per procurare il medesimo beneficio, e sposandosi con altri sussidj manuali, che a questo effetto chiedeva, e che ha separatamente con felicità ottenuti.

Un'altra buona cautela ha ancora tenuta, cioè di non far esprimere nelle dette lettere pastorali in individuo la causa del patriarca, facendole contener solamente ne' termini generali di soccorso per la nazione melchita cattolica tanto angariata ed oppressa dagli eretici, ed infedeli; sebbene di poi insensibilmente si è andata introducendo nelle posteriori lettere anche questa espressione, originata da alcune diffidenze insorte col suo compagno, dissipate e composte dopo richiamati in Roma, ove di presente ambedue si ritrovano.

Non può negarsi, che questa colletta è riuscita profittevole, mentre il denaro sinora pervenuto presso questa sagra congregazione da varie chiese di Germania, di Toscana, del Milanese, del Piemonte, e da Ferrara e Bologna, difalate alcune spese necessarie, arriva alla somma di scudi 2906, restando a capitar tuttavia le collette di varie altre chiese de' medesimi stati, quelle di Genova, che per le notizie avutesi, ascenderanno a scudi 600 incirca, e quelle dello stato Veneto e del regno di Napoli; sicchè pare, che a suo tempo potrà farsi capitale di scudi 4000 incirca.

Il patriarca però, che da principio avea mostrata soddisfazione di simil questua, ne ha concepito non poco dispiacere dopo che dai Francescani (com' egli dice) e da' Gesuiti fu scritto da Vienna a missionarj di Soria, che il detto Abdallà Fahd avea raccolto per lui nella sola Germania 70 borse, che vuol dire 35 mila piastre, e che da alcuni Orientali dimoranti in Italia fu parimente scritto, che questa sagra congregazione insieme colla confermazione apostolica nella dignità patriarcale gl' avea mandato 10 mila scudi. Il che non sussistendo, e potendo questa falsa voce diffoltare maggiormente le cose, e nuocere a' cattolici, fa istanza, che si fermi affatto la questua³.

Resta dunque a vedere, che uso abbia a farsi del denaro raccolto, così depositato presso questa sagra congregazione, come prossimo a depositarsi.

Certo è, che per quanto si desume dalle lettere del provicario di Costantinopoli e di Lodovico Damasceno procuratore del patriarca, e per quanto ne ha scritto più volte il patriarca medesimo, dovrebbe il denaro rimettersi segretamente in Costantinopoli all'ambasciadore di Francia per averlo pronto alle congiunture⁴. Nulladimeno lo stesso patriarca con sua lettera de' 28 gennaio 1731, posteriore a quelle de' suddetti, scrive così: „Il denaro questuato lo tengano l' eminenze vostre, e quando avrò bisogno di denaro, manderò a chiederlo, stantechè io non cerco denari, ma la salute delle anime. Se il nostro affare avrà buon esito, ci faranno gran piacere col soccorrerci, altrimenti sono padroni di fare quel, che parerà loro.“⁵

Significa però l' abbate Assemani, venirgli recentemente scritto dal patriarca medesimo, che l'ambasciadore di Francia senz' altro gl' otterrebbe il diploma, quando gli si mandassero da questa

¹ Lettere del patriarca Cirillo n° 35, 37, 38, 39, 158.

² Lettere della Rocca n° 18, di Abdallatif n° 128 e 129, e del patriarca Cirillo n° 35, ed altre citate nel ristretto del 1729.

³ Lettera del detto Cirillo n° 39.

⁴ Lettera di Abdallatif Nasciù n° 128.

⁵ Lettere della Rocca n° 21, di Abdallatif n° 129, del padre Doroteo n° 1, ecc.

sagra congregazione dieci borse, che fanno scudi A mila romani¹; se bene con qualche diversità il patriarca stesso scrivendo sotto il primo d'aprile alla medesima sagra congregazione dice: „Mi scrisse il signor ambasciadore da Costantinopoli, che se avesse avuto il denaro, di già avrebbe estratto i necessarj firmani.“²

Dopo tutto il fin qui riferito, il sopradetto Giovanni Abdalla Fahd ha presentato un suo memoriale con cui (rimesso sempre alle disposizioni dell'ominevole vostre) espone, che non avendo il patriarca avuto pazienza di aspettare, che si spedisse con pochi denari il di lui affare presso la Porta per mezzo del residente cesareo, e del suo drogmano, siccom'era il concertato, nel modo più stabile, che possibil fosse, calato in Saida, si persuase di poter ottenere il diploma per mezzo di quel basà, come si è detto di sopra; ma che ciò, oltre alla grandissima spesa, che vi vorrebbe, ha B inasprito i patriarchi scismatici suoi nemici, i quali hanno subito conseguito un nuovo comandamento a favor di Silvestro, che ritiratosi in Vallachia ha spedito suoi vicarj in tutta la Soria³.

Da ciò deduce, esser cosa molto difficile, che Cirillo debole di partito, e povero di denari possa superare il suo competitore tanto protetto; e che se mai con grossa somma l'impetrasse, in breve tempo Silvestro con offerirli maggiore lo scacerebbe, come seguì tra Cirillo seniore, ed Atanasio, che quattro volte in un anno si deposero l'un l'altro; lo che poco prim'era avvenuto anche al patriarca sorianò, che con denari della sagra congregazione, e colla protezione imperiale aveva ottenuto il patriarcato; molto più che l'odierno Cirillo, conforme parimente si è notato di sopra, passa per franco, e per inosservante de' riti.

Stima dunque il ricorrente, che potrebbe attendersi tempo più opportuno per il detto Cirillo, senz'azzardare il denaro questuato per una dubbia impresa, quale insinua, che potrebbe qui impiegarsi a frutto. Che se il patriarca avesse già ottenuto il diploma con denari imprestatigli da cattolici, o infedeli, potrà colle collette delle sue diocesi, e coi frutti di quelle d'Europa, pagare a poco a poco i suoi debiti. Se poi fosse costretto di rifugiarsi al Libano, dove potrà governare i cattolici sparsi nelle città, e montagne colla maggior cura, che gli sarà possibile, siccome ha fatto sinora, e come fa il presente, ed han fatto i passati patriarchi maroniti, che senz'alcun diploma governano i loro sudditi, in tal caso gli si potrà mandar ogn'anno dalla sagra congregazione il frutto del detto deposito per aiuto suo, e della nazione cattolica.

In questa forma pensa, che le fatiche da esso fatte in procurar queste limosine, saranno fruttuose D per la nazione, le limosine stesse saranno sicure, e riusciranno di un perpetuo beneficio a cattolici melchiti, anche quando all'odierno patriarca non succedesse altro patriarca cattolico; mentre in quel caso i detti frutti potrebbero impiegarsi nell'erezione e mantenimento di un ospizio in Roma per la sudetta sua nazione, come lo godono le altre.

Articolo III.

Dell'esecuzione data, e rispettivamente ricusata alle ultime decisioni della sagra congregazione circa i riti de' Greci; e si propongono alcuni quesiti su la stessa materia.

I. Già si è accennato di sopra nell'articolo I che notificati dal delegato al patriarca, e da esso a

¹ Viglietto dell'abate Ansemani n° 186.

² Lettera del patriarca Cirillo n° 140.

³ Memoriale di Giovanni Abdalla Fahd n° 137.

prelati, sacerdoti, e monaci del suo patriarcato Antiocheno i decreti di questa sagra congregazione circa l'osservanza de' riti, non aveano incontrata presso d'alcuno la menoma contradizione; ed avendo il medesimo insistito per l'ubbidienza a quelli dovuta, scrive, che generalmente vengono osservati dalla maggior parte de' suoi sudditi, a riserva di alcuni villaggi, de' quali occorrerà di parlare più individualmente in appresso⁴.

Il delegato medesimo li notificò a tutti i missionarj, e dà vantaggiosa attestazione della ubbidienza de' gesuiti e cappuccini, de' quali, come pure de' padri di Terra Santa in Damasco, ne ha mandata l'accettazione, e promessa di osservarli, e farli osservare, da tutti i medesimi religiosi sottoscritta⁵.

Anche il superiore de' carmelitani scalzi in nome di tutti i missionarj del suo ordine si è protestato con lettera speciale di esattamente osservarli⁶.

Il padre guardiano però di Gerusalemme ha più di tutti dimostrato il suo zelo, avendo mandato un esemplare delle predette decisioni a ciascun convento, ed ospizio di Terra Santa, con precetto di stretta ubbidienza a tutti i superiori e missionarj di quella custodia, che dovessero promettere in scriptis di osservarle, e farle osservare, con aver in oltre ingiunto a' detti superiori di farle leggere ogni mese nelle loro rispettive comunità religiose, colla comminazione di gravi pene contro i trasgressori; ed in fatti prontamente hanno tutti eseguito l'ordine loro prescritto, come costa dell'atto trasmesso, in cui tutti sono sottoscritti, corroborando col proprio giuramento la loro promessa⁷.

II. Venendo pertanto generalmente riassunta, ed osservata la pratica degl'antichi riti, in conformità degl'ordini, e delle istruzioni della sagra congregazione, tutti i più vivi lamenti dell'inosservanza cadono sopra i Greci di Damasco, che si pretendono passati al rito latino, *saltem quoad ieiunia et calendarium*, e sopra il padre Tommaso di Campaya francescano spagnuolo loro asserito fomentatore, benchè abbia insieme con gl'altri missionarj di Terra Santa promessa un'intera ed esatta ubbidienza a' sudetti decreti.

Il padre guardiano di Gerusalemme, a cui sono ricorsi per l'opportuno rimedio ad un tal disordine, non meno il delegato, che il patriarca, ed altri missionarj, non ha mancato di tentar tutte le vie per illuminarlo, et indurlo a recedere dal suo impegno, non solo con lettere paterne ed amorevoli, ma altresì con autorità di superiore; tutto però in vano, mentre quel religioso spacciandosi di non conoscere altro superiore, che la sagra congregazione, dalla quale pretende (indebitamente però, e senza fondamento) essere stato esentato dalla soggezione al detto guardiano di Gerusalemme, ha dispregiata ogni insinuazione, continuando nella concepita idea, che i sopraccennati decreti riguardino bensì i Greci permanenti nel loro rito, e non quei, che prima della pubblicazione de' medesimi erano in tutto, o in parte passati al rito latino⁸.

Vedendo il detto padre guardiano di nulla pro-

⁴ Lettere del patriarca Cirillo n° 30 e 37.

⁵ Lettere del padre Doroteo cappuccino n° 9, 10, e de' missionarj di Damasco n° 5.

⁶ Lettera del padre Girolamo Maria di Santa Barbara n° 100.

⁷ Lettere del padre guardiano di Gerusalemme n° 42, 43, 46, 49, e fedeli e giuramenti de' missionarj di Terra Santa n° 50, 56, 60, e lettera de' Melchiti d'Acri n° 139.

⁸ Lettere del padre guardiano di Gerusalemme n° 48, 51, 53, 56, 145, del padre Doroteo n° 2, 9, 10, 13, 85, del patriarca Cirillo n° 29, 32, 34, 52, di don Gabriele Therna n° 99, di don Giuseppe Papilla n° 55, del padre Cherubino da Noves n° 63, di Abdallatif n° 129.

affare per lettere, e non cessando i clamori di quei, A che ad esso ricorrevano, si mosse dalla sua residenza per portarsi personalmente a far una visita in Damasco, ma richiamato a Gerusalemme dalle note turbolenze occorse in Costantinopoli, e dall' accaduta mutazione del governo ottomano, vi spedì in sua vece il padre Vincenzo Colan, religioso a suo dire di tutta integrità¹. Ma la visita di questo religioso, al riferire del patriarca, e del delegato, in vece di riuscir profittevole, ha servito per confermare il padre Campaya, e i Greci latinizzanti nella lor contumacia, poichè essendo il detto visitatore ignaro della lingua e degl' usi di quelle parti, senza prevalersi d' alcun interprete, e senza indagare il fondo delle cose, confermò l' opinione de' trasgressori e la loro rilassatezza sul fondamento di un' asserito breve (emanato molto tempo fa per i pochi Greci di Cipro in circostanze del tutto diverse dalle presenti) ove si legge: *quanto magis B possint Graeci ad ritum latinum adduci, hoc optimum esset*, non riflettendo, che in supposizione ancora di detto breve, questo veniva revocato dagl' ultimi decreti dalla santa sede confermati².

Proseguendo pertanto i medesimi sconcerti in Damasco, e vedendosi il patriarca nulla stimato dal padre Campaya, benchè costituito suo vicario generale, arrogandosi in spreto del medesimo l' autorità di assolvere quei, ch' esso procurava di correggere colle censure, si risolse di levarlo dall' ufficio di suo vicario, con nessun profitto però, perchè egli, come prosiegue a dire il patriarca, ha seguitato a far latini i di lui sudditi³.

Quanto pregiudizio perciò da simile condotta sia derivato, e tuttavia derivi, i reclamanti contro il padre Campaya lo stimano chiaro a conoscersi, patendone molto la religione per la discordanza de' missionarj, e il patriarca medesimo, perchè gli scismatici, tenacissimi de' loro riti, e specialmente de' loro digiuni, fanno strepiti grandissimi, e ne prendono motivo di accusare alla Porta Ottomana, come han già fatto, il nuovo patriarca per distruttore del rito, onde viene a difficoltà sempre più la di lui installazione⁴. Quindi è, che concordemente supplicano la sagra congregazione, che si degni di rimuovere quel religioso da Damasco, prima che ne succedano maggiori sconcerti, e singolarmente prima che ne siano scacciati, come può temersi, tutti i missionarj, giungendo i cappuccini sin' a segno di protestarsi, che se non verrà rimosto, tutti loro partiranno⁵; anzi aggiugne il patriarca, che prendendo sempre maggior vigore alla Porta la falsa supposizione, ch' egli cerchi di far divenir franchi i suoi sudditi, può facilmente succedere, ch' egli venga perseguitato ed espulso, e costretto per conseguenza a rifugiarsi co' suoi vescovi in Roma⁶.

All' incontro il padre Campaya procura con tutto il calore di giustificare la sua condotta contro gl' asseriti de' contrarj, non lasciando di rappresentarli per suoi emoli impegnatissimi fin dal tempo, che la sagra congregazione lo rimandò in Damasco, e pensa di far maggiormente apparire questa supposta emulazione col riferire, che ancor prima, che giungessero, e fossero palesati in Damasco i decreti,

de' quali si tratta, i missionarj avevano già sparsa a piena bocca la voce, ch' esso solamente era acerrimo contraddittore, e ripugnava all' esecuzione de' medesimi⁷.

Si protesta però, che non solamente non ha contraddetto agl' istessi, ma che ne ha procurata con tutto il fervore la dovuta osservanza, non permettendo a verun sacerdote l' uso del calendario gregoriano, e privandone quattro di essi, a quali l' avea permesso per il passato, e facendo intendere a tutti gl' ecclesiastici, che chiunque di loro fosse disposto di ubbidire ai decreti emanati dalla sagra congregazione andasse pure alla sua chiesa, e chi ripugnasse, non avesse ardire di accostarvisi; lo che viene confermato anche da una lettera di quattro sacerdoti melchiti in occasione che protestano alla medesima sagra congregazione la loro pronta ubbidienza alle sue decisioni⁸.

Prende quindi motivo di far maggiormente concopire l' astio, che conservano gl' altri missionarj contro di lui, quale dice accresciuto a di misura dopo che intesero esser egli stato confermato da Roma nell' uffizio di vicario generale del patriarca, del qual' uffizio, tanto han fatto, che hanno indotto il patriarca a levarlo⁹, di che per altro egli si dimostra poco curante, dolendogli solo d' esser accusato per refrattario quando si assicura di non esserlo, ed asserendo, che i missionarj (intende de' cappuccini e gesuiti) gli muovono contro l' accusa d' inosservante de' riti per metterlo in mezzo, quando appunto essi son quei, che nello stesso tempo trasgrediscono; in prova di che dice, ch' egli tiene due preti, i quali alternativamente per hebdomadam amministrano i sacramenti agl' infermi, ed agl' invalidi; procura, che ogni domenica rinnovino l' eucaristia; che non celebrino per le case la messa, e i battesimi ecc.; e pure i sudetti gesuiti e cappuccini, che si spacciano per esattissimi osservatori, non cessano di andare col sacramento di casa in casa cercando chi lo voglia, e battezzando i fanciulli sub specie, che siano infermi¹⁰; al che si aggiunge, ch' esso nella sua chiesa fa conservare due pissidi, una coll' azimo per i latini e l' altra col fermentato per i Greci, ma i missionarj vanno per le case, e comunicano i Greci in azimo¹¹.

Passa ancora più avanti, e dice, che il patriarca incitato da' detti missionarj ha intrapresa una condotta troppo aspra nell' esigere da' sudditi l' osservanza de' loro riti ad normam delle sopradette decisioni della sagra congregazione, mentre avendo questa ordinato, che s' istruissero amorevolmente gl' ignoranti, si persuadesse con piacevolezza, e si procurasse d' indurli con soavità a riassumere le abbandonate consuetudini, essi, e specialmente il patriarca, hanno subito cominciato ad atterrirli colle scomuniche minacciate con formole in vero d' eccessivo ardore¹², siccome si riconosce da due lettere originali del medesimo patriarca scritte ad alcuni ecclesiastici, cosa disapprovata anche dal delegato¹³; onde non è maraviglia, che taluni de' preti e molti del popolo sono ritornati dagli scismatici; altri si sono ostinati, ed in vece di cibarsi di pesce nelle

¹ Lettera del padre guardiano di Gerusalemme n° 57.

² Lettere del patriarca Cirillo n° 84, 86, del padre Doroteo n° 12, 13.

³ Lettere del padre guardiano di Gerusalemme n° 51, del patriarca Cirillo n° 29, 52.

⁴ Lettere del padre Doroteo n° 54, di don Giuseppe Papilla n° 55.

⁵ Lettere di Papilla n° 55, del guardiano di Gerusalemme n° 58, 59; memoriale del padre Cherubino da Noves cappuccino n° 64, del padre Seguran gesuita n° 62.

⁶ Lettera del patriarca Cirillo n° 142, § 2.

⁷ Lettere del padre Campaya n° 89, 90.

⁸ Lettere del medesimo n° 88, 88, 89, 90, 93, e di quattro sacerdoti melchiti n° 95.

⁹ Lettere de' cattolici melchiti di Damasco n° 71, e del cavaliere Mansur n° 75, del padre Campaya n° 83, § 8, e n° 87, 88, 95.

¹⁰ Detta lettera del padre Campaya n° 83, § 10.

¹¹ Lettera di Mansur n° 70.

¹² Lettera del padre Campaya n° 90, e lettera di un anonimo al patriarca n° 96.

¹³ Lettere del patriarca Cirillo n° 91, 92, e del padre Doroteo delegato n° 18.

loro quaresime e digiuni, si pascono di ova, dicendo, A che i decreti di Roma non facendone menzione, non le proibiscono; altri, che non distinguono i riti dalla fede, hanno abbandonata la direzione de' missionarj, dicendo, che mentre Roma approva quelle consuetudini, che osservano gli scismatici, essi non hanno più bisogno de' franchi¹: ed in fatti dice il padre Campaya, che altra pratica dovea tenersi per capacitare un popolo già per quindici anni assuefatto alle dispense lor concedute dal defonto Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, essendo cosa vana il pretendere di voler in un momento estirpar un abuso già da tanto tempo introdotto, verità ben conosciuta dallo stesso superiore de' gesuiti di Damasco, che ingenuamente lo confessa in una sua lettera all'altro superiore di Saida, capitata nelle mani del medesimo padre Campaya, che qui l'ha trasmessa nel suo proprio originale².

Mostra dunque con quanto si è fin qui riferito il padre Campaya, esser falso, ch'egli contradica ai decreti emanati per l'osservanza del rito; ma la sua difficoltà si riduce unicamente a quei Greci, che sono fatti veramente latini.

Intorno a che egli medesimo scrive così ad uno de' signori cardinali di questa sagra congregazione³: „Quando giunsi a Damasco non v'era nè pastore, nè gregge, nè ricettacolo, ma bensì lupi nella compagna, e i missionarj riserrati: spalancai le porte de' conventi, aprij la chiesa. Si oppose tutta l'astuzia del demonio più volte, e sempre la superai. Trovai tra migliaia di anime cinque, o sei latini fatti dai missionarj da più di dieci anni: supplicarono molti altri, e ne ammisì sin a cento, e quasi tutti si fecero del terzo ordine, nè v'olli ammetterne di più. Diedi conto in Gerusalemme di tutto ciò: battezzai, feci matrimonj, e seguij fin a tanto che venne questo superiore curato e presidente ecc. Se in questo ho delinquito, supplico riflettere alle circostanze: io le liberai dal lupo: non avevano ricovero, glieli diedi: mi chiesero il pascolo spirituale, non glieli negai: mi domandarono l'entrata per la porta del battesimo, come gliel'avevo a negare? non v'era ministro greco, li feci latini, seguendo in tutto i digiuni, e le feste. In tal maniera si conserva sempre il cattolichismo, nella guisa appunto, che discretamente consiglia il padre Diaz nella sua *Lucerna Gerosolimitana*. L'eminenza vostra avrà la gloria di questo bene, procurando, che non si argumentino, ma che si conservino quei, che vi sono: poichè non lasceranno il loro rito latino per qualsivoglia cosa, e così sono stati istrutti da missionarj sin prima, ch'io quà arrivassi, ma non crederono vi fosse patriarca, nè pastore, e perciò il padre Andrea, e il padre Carlo cappuccini dicono, che perderebbero qualsivoglia cosa più tosto che permettere latini. Io dico, che impediscano quei di Gerusalemme, Betlemme, Rama e Nazaret: rispondono, che colà non lo possono, ma che qui, ancorchè fossero costretti colla spada. Questo è un punto necessarissimo da definirsi ecc., e il sentimento del patriarca è senza fondamento, poichè non perde di mira l'interesse, che è quello, che lo muove ecc.“

Concorda ancora colla sostanza di questa lettera un'altra del padre Giovanni Garrido presidente dell'ospizio di Terra Santa in Damasco, che dice così⁴: „Avendomi l'ubbidienza inviata a questa città per superiore e curato di quelli, che seguono

il rito latino da molti anni in quà, giunsero qui i decreti dell'eminenze vostre, e postili sopra la mia testa gli prestai la dovuta ubbidienza: ed ora procuro, che quei, che sono Greci, osservino i loro riti, e quei, che sono latini, osservino i suoi, senz'ardire di mutare il rito latino nel greco, per riguardo della risposta data dalla santità di Clemente XI di felice memoria a monsignor Cirillo (seniore) patriarca d'Antiochia, che è la seguente: *La santa sede desidera, che tutte le altre chiese ad essa unite accettino il nuovo calendario gregoriano . . . Pertanto la santa sede desidera l'osservanza del nuovo calendario; nè a quelle nazioni, che l'osservano, mai comanda, che seguano il vecchio, benchè l'osservanza di esso tollerati, e permetta a i Greci.* Non ostante, se l'eminenze vostre comanderanno il contrario, si consiglierà, che si facciano Greci, ancor a quelli, che da me, e da miei antecessori sono stati battezzati secondo il rito latino, acciocchè in questa forma cessino i padri cappuccini e gesuiti dalle rivoluzioni, che causano tra i cristiani con grande scandalo, il quale finirà con la pronta risoluzione e risposta dell'eminenze vostre.“

Donde sia tratta la sopriferita asserita risposta di Clemente XI il religioso, che scrive, non lo spiega⁵. Quanto però siano risolti i Melchiti di Damasco fatti latini di perseverare nel rito latino, chiaramente s'intende da una lettera di sei sacerdoti melchiti, in cui dicono, che sarà impossibile, che quei tali lo lascino; e lo stesso conferma ancora il cavaliere Mansur, stato per lungo tempo procuratore di Terra Santa, il quale ha i suoi figli battezzati in rito latino nella chiesa di detta Terra Santa, non essendovi altra chiesa cattolica, mostrandosi sommamente perplesso per ciò, che asseriscono i missionarj, cioè, che chi si fa latino non si salva; e non oscuramente la stessa cosa può dedursi dalla lettera citata di sopra confidenzialmente scritta dal superiore de' gesuiti di Damasco a quello di Saida, dicendo: *Per parlar francamente, i latini del padre Tommaso perdureranno fatica a risenire*⁶.

III. Ancorchè subito notificate dal delegato al nuovo patriarca le decisioni della sagra congregazione egli siasene mostrato appagatissimo, ed abbia in virtù del suo giuramento posto ogni studio in procurarne, anche con rigore, com'egli stesso rappresenta⁷, l'osservanza ne' suoi sudditi: ciò non ostante vedendo col progresso del tempo, che questi si vanno perciò scemando, atteso che non potendo, secondo che dicono, tornare a sottomettersi all'asprezza, frequenza e lunghezza de' digiuni da gran tempo introdotti nella chiesa Greca, passano al rito de' Maroniti, con allegare, che vogliono assomigliarsi ai Greci di Scio, e di Dalmazia, se ne dichiara molto rammaricato, considerando, che a poco a poco vien'egli a restar patriarca di puro titolo, e senza giurisdizione; poichè essendo le decisioni sudette assai precise, di modo che ad esso vien tolta ogni libertà di dispensare, ed essendosi egli con solenne giuramento obbligato a farlo esattamente osservare, non sa a qual partito appigliarsi. Si manifesta pertanto oltremodo perplesso, scrivendo così⁸: „A quel, che vedo, mi pare, che le angustie, alle quali ci hanno ridotto l'eminenze vostre, servono di materia

¹ Lettere di sei sacerdoti melchiti n° 70, del cavaliere Mansur n° 75, del padre Campaya n° 90.

² Lettera del padre Marco Seguran gesuita n° 84.

³ Lettera del padre Campaya n° 89.

⁴ Lettera del padre Giovanni Garrido n° 61.

⁵ Ab officiali, qui restrictum hunc conscripsit, in dubium revocari videtur genuitas responsi a Clemente XI dati ad Cyrillum seniore: idque prorsus immerito, ut ex integra epistola videre est, quam supra dedimus, col. 197 C.

⁶ Lettere di sei sacerdoti melchiti n° 70, del cavaliere Mansur n° 75, e del padre Marco Seguran gesuita n° 84.

⁷ Lettera del patriarca Cirillo n° 84.

⁸ Lettera del medesimo patriarca n° 60.

ai miei sudditi di ricusarmi per loro capo, mentre per la povertà, ed angustie de' tempi non possano ubbidirmi: dall' altro canto io non posso preterire gli ordini datimi dall' eminenza vostra, anche a costo del mio sangue, o anche con pericolo di perdere il patriarcato, e tutta la mia diocesi. Ben sanno l' eminenze vostre, che questo è paese de' Turchi: 2° è paese di povertà e di angustie; 3° si vedono atretti dagl' ordini dell' eminenze vostre, e miei, onde non sanno che fare. Io non vedo altra strada, fuori che l' eminenze vostre abbiano compassione e pietà di questi poveri cattolici.

Cresce ancora il suo travaglio, perchè se in qualche caso di precisa necessità egli vuol dispensare qualcuno, subito esclamano, ch' egli ha contravenuto al suo giuramento, e che è decaduto dal patriarcato. Ed in fatti avendo egli nel giorno festivo di san Basilio stimato bene di dispensare per quel giorno solamente i monaci del convento di San Salvatore, per sole fine, a quel che dice¹, di vedere la loro ubbidienza, e se mangiassero carne, o no: ciò saputo da un sacerdote per nome Giuseppe (che forse è don Giuseppe Papilla di Saida già alunno del collegio Urbano) cominciò subito ad esclamare, che il patriarca era perciò caduto dalla dignità patriarcale, per lo che insorse tumulto tra i monaci stessi, e da quelli passò anche fuori del chiostrò a secolari: onde il delegato e per quietare i reclami, e per togliere agli inosservanti il pretesto, che avean preso per coprire la loro inobedienza con dire, che il patriarca non riputava se stesso, nè gl' altri obbligati sub gravi all' osservanza de' digiuni, e delle astinenze, scrisse al patriarca medesimo una lettera, ch' egli chiama amorevole, ma in realtà è ben forte e penetrante², ricordandogli in specie le parole della formola da esso usata nel compartirgli a nome della santa sede la confermazione apostolica nel patriarcato, cioè *Quicumque autem vice iuramentum tuum defraudaveris, te ipso facti datae fidei violatorem, laesaque obedientiae constitutionibus apostolicis reum declaramus*³.

Dopo ricevuta questa monizione il patriarca si portò in Saida, e promise di nuovo ogni più esatto rigore nell' osservanza del suo giuramento⁴. Non resta però, ch' egli non ne abbia concepito un grandissimo rammarico, mentre ha scritto a don Giovanni Aminione suo inviato in curia, acciò lo facesse noto a questa sacra congregazione, in questi precisi termini⁵. «Non possiamo stare in questa maniera. O autorità assoluta, o lasceremo il patriarcato. Né alcun altro ha facoltà di dispensare cos' alcuna, che gl' eretici, dal che succederà, che l' error posteriore sarà peggiore del primo. Se questa è la volontà della sacra congregazione, noi non possiamo accettarla. O siamo patriarca con giurisdizione, o rinunzieremo, ed il peccato in coscienza della congregazione.»

IV. Passa quindi il medesimo patriarca a domandare in particolare due dispense in materia de' digiuni, e delle astinenze.

La prima è per alcuni pochi melchiti, i quali dimorano ne' villaggi, o deserti, ove non si trovano cibi quaresimali, e si vive in somma penuria di tutto, onde quantunque da esso caldamente esortati al digiuno, sono atretti a disubbidire; e volendo avanzarsi a stringerli in tutti i modi, un religioso francescano, per nome il padre Giovanni detto lo Scalzo, lo persuase ad astenersene, mentre avendoli

esso visitati, e toccato con mani le loro miserie, non avendo altro per cibarsi, che latte di cameli, farro, ed orzo, e vivendo fra gl' Arabi ne' deserti, era di costante parere, che i medesimi non peccerebbero nè pure se si pascessero di carne nella quaresima⁶.

La seconda dispensa poi è per coloro, i quali si trovano in actual servizio de' governatori e ministri infedeli, mantenuti e spesi da essi anche nel vitto, nè possono ritirarsi dal lor servizio. Egli li reputa degni di compassione, e che si usi indulgenza verso di loro, mentre alcuni di essi godono qualche posto presso i detti infedeli, ed altri sono poveri cattolici protetti da quelli, e difesi dalle avanie de' scismatici: perlochè non ha giudicato espediente di inoltrarsi a scomunicarli prima d' implorare gl' oracoli di questa sacra congregazione, a cui mette in considerazione, che se si degnerà usare una necessaria condiscendenza verso di quelli costituiti in tali angustie, si guadagneranno le loro anime, altrimenti senza dubbio prevaricheranno affatto dalla cattolica fede, e perderanno⁷.

V. Il delegato poi, dopo aver fatta un' ampia lode ai suddetti monaci melchiti di San Salvatore per la loro religiosità, osservanza, ed edificazione, rappresenta, che siccome in quelle parti i religiosi non possono avere nisi *ex altari* il loro vitto e vestito, così questi monaci restano inabilitati a conseguirlo a causa del decreto, che proibisce il celebrarsi più messe in uno stesso giorno sopra un medesimo altare. Insinua pertanto e supplica in suo proprio nome, e per parte loro, della dispensa di quest' unico rito, imperocchè nella loro chiesa non vi è che un solo altare, nè possono così facilmente edificarsene degli altri, perchè la loro consuetudine si è di celebrare *versa facie ad orientem*, e facendo il contrario ne deriverebbe scandalo, essendo che sembrerebbero convenire *cum infidelibus*. Si protesta però, che ubbidiranno a qualsivoglia determinazione anche in tal materia⁸.

Ma l' abbate Assemani interrogato sopra il detto uso afferma, che il supposto scandalo di più altari non situati *ad orientem* non sussiste, mentre vi sono altrove chiese cattoliche de' Greci, nelle quali sono eretti più altari da ogni lato, senza che ciò abbia recato mai ammirazione o disordine di sorte veruna.

VI. Avendo i padri di Terra Santa dell' ospizio di Saida, come si è accennato a suo luogo, giurata ed eseguita un' intera ubbidienza a noti decreti, è insorta controversia tra essi, se si debba preoquir a comunicare i Melchiti alla latina, ancorchè vi siano de' loro preti cattolici, affermando alcuni, esser lecito, perchè ciò non è specificato ne' suddetti decreti; altri negando, per la ragione, che questo sarebbe un farli passare dal fermentato all' azimo, e per conseguenza una reale mutazione del loro rito, senza veruna necessità quando possono osservarlo; tanto più che ciò apparterrebbe scandalo a medesimi Greci cattolici zelanti del rito proprio, e della totale ubbidienza alla santa sede, ed a questa sacra congregazione, e servirebbe ancora d' occasione di sparlare ai Greci scismatici, i quali sono ben informati de' suddetti decreti. Pertanto il padre Carlo Francesco da Mondovi, uno de' prenommati religiosi, supplica, che si dichiari, quale delle due riferite opinioni debbasì seguitare⁹.

VII. Osservando poi il patriarca¹⁰, che tutto di

¹ Lettera del medesimo n° 38.

² Lettera del padre Doroteo delegato n° 13.

³ Vedasi gli atti del sinodo n° 3. — Supra col. 189 C. D.

⁴ Detta lettera del padre Doroteo n° 13.

⁵ Lettera del patriarca a don Giovanni Aminione n° 38.

⁶ Lettera del medesimo n° 37.

⁷ Altra del medesimo n° 39.

⁸ Lettera del padre Doroteo delegato n° 2 e 7.

⁹ Lettera del padre Carlo Francesco da Mondovi, sotto il n° 50, ed altra n° 124.

¹⁰ Lettere del patriarca Cirillo n° 30, 37, 39.

insorgono nuovi dubbj e difficoltà, che cagionano a dispareri tra i missionarj, si avvanza a suggerire un espediente, ch'egli reputa molto a proposito, cioè, che l'eminenze vostre si degnassero di eleggere, e deputare coll'assenso ed approvazione di nostro signore, quattro o cinque soggetti ben dotti, e versati in quelle parti, a quali si dovesse ricorrere universalmente nei dubbj emergenti, ed essi unitamente con lui dovessero formare il giudizio decisivo in ogni caso, che accadesse, senza che la nostra congregazione avesse ad essere per ogni occorrenza infastidita da tanti ricorsi, e si rimediarebbe al disordine, che alcuni sacerdoti, quali non nomina, pretendono di giudicare da se, usurpandosi la facoltà, che dee risiedere presso il patriarca.

Articolo IV.

Della chiesa aperta in Damasco dal padre Tommaso di Campaya francescano spagnuolo, e della sua condotta, accuse e difese.

Riferitisi distesamente nella congregazione particolare de 26 aprile 1729 (come nel punto IX del ristretto allora distribuito¹) i passati meriti del padre Tommaso di Campaya religioso spagnuolo di Terra Santa, e giudicataasi utilissima per la conservazione della religione cattolica in Damasco la chiesa da esso aperta sotto il titolo di san Paolo apostolo, a cui concorrevano i cristiani di tutte le nazioni, che non avevano chiesa propria cattolica, esercitandovi ciascuno il proprio suo rito, secondo però il calendario gregoriano: tuttochè il discretorio di Terra Santa (per quanto allora fu esposto) impegnato nell'aversione contro il detto padre Campaya ricusasse di provvederla del bisognevole, ed unito coi padri gesuiti e cappuccini di Damasco, tentasse tutte le vie per farlo partire da quella città, non potendo questi, com'egli diceva, sofferir di vedere la detta chiesa, perchè bramavano più tosto di andar privatamente ad amministrare i sacramenti per le case: l'eminenze vostre decretarono come segue, cioè².

„Pater guardianus et discretorium Terrae Sanctae, necnon missionarii civitatis Damasci, non vexent, aut aliquod impedimentum praesentent patri Thomae de Campaya in exercitio functionum, et missionis in ecclesia, de qua agitur, neque ulterius contra eundem deveniant ad actus ir retractabiles, nisi consulta sacra congregazione, sub poena privationis ab eorum officio, et sub aliis arbitrio eiusdem sacrae congregationis: ipse vero pater Thomas sit semper sub obedientia religionis.

„Idem pater guardianus et discretorium provideant ipsam ecclesiam de omnibus necessariis pro illius manutenzione, subministrando hoc interim scuta tercenta annua, donec habeatur exacta relatio status eiusdem ecclesiae exquirenda a personis fide dignis, ad effectum assignandi ex redditibus Terrae Sanctae congruam summam singulis annis persolvendam.

„Sacerdotes graeci, qui celebrant in dicta ecclesia, servent eorum ritus, sicut et alii sacerdotes aliarum nationum, nec utantur calendario gregoriano.

„Permittitur patri Thomae, ut exercent vicarium Cyrilli in patriarcham electi, non obstantibus decretis sacrae congregationis in contrarium facientibus et usque ad novum ordinem eiusdem sacrae congregationis: ipse autem non se ingerat in ritibus orientalibus.

Ora tanto il padre guardiano presente di Gerusalemme, quanto il padre Pietro da Luri stato presidente di Terra Santa prima che colà arrivasse il

detto guardiano, asseriscono concordemente, che il padre Campaya non è stato mai molestato dal discretorio per cagione della chiesa, della qual si tratta, ma bensì per le sue disubbidienze, come si dirà appresso³.

Aggiungono poi, che quantunque la detta chiesa dovesse esser ben provvista di tutto il bisognevole, mentre deve avere tutte le suppellettili e vasi sagri, che servivano per la chiesa de Maroniti quando quella era governata da religiosi di Terra Santa, che n'erano veri curati, e che fu dimessa per l'idea appunto del padre Campaya, contuttociò non hanno mancato di dar gli ordini opportuni a quel padre presidente di provvederla di tutto ciò, che potesse mancare, offerendo allo stesso padre Campaya di mandargli da Gerusalemme quanto sapesse desiderare per meglio fornirla.

Per mostrar poi la loro ubbidienza a questa sacra congregazione, benchè da loro asserita per mal informata, assicurano di aver dato ordine al sindaco apostolico di Saida, il quale è procuratore dell'ospizio di Damasco, di somministrare al padre Campaya i prescritti annui scudi trecento⁴.

Per altro esaggerano vivamente, non poter essi capire, come mai questa chiesa, la quale in realtà non è che un oratorio privato nella parte interiore dell'ospizio, e non conceduto che per leggere sotto voce il vangelo, possa mai denominarsi chiesa pubblica, e come possa sostenersi per tale senza il comandamento della Porta Ottomana, tanto necessario, quanto difficile ad ottenersi, e che anche ottenuto è assai più difficile ad eseguirsi, a causa della plebe, e de' santoni, facilissimi a sollevarsi nel solo sentir nome di chiesa⁵.

E per comprovare quanto ciò sia vero, rammentano l'avania, che per occasione di detta chiesa fu fatta nell'ultimo anno del governo del passato guardiano padre Giacomo da Lucca, che costò alla Terra Santa mille piastre, colla carcerazione del presidente, e di molti cattolici⁶, e molto più lo conferma il guardiano presente con un'altra nuova e più recente sollevazione succeduta nel mese di giugno dell'anno scorso colla prigionia dello stesso padre Campaya, che corse pericolo di essere decapitato, e coll'assedio degli altri religiosi nel medesimo ospizio, e con tal odio della plebaglia contro il detto Campaya, che i poveri religiosi per liberarsi dalle loro sciagole, colle quali erano minacciati, si videro astretti a gridare, ch'essi non erano il padre Tommaso, e non poterono alla fine essere rilasciati in libertà, se non collo sborso fatto dalla cassa di Terra Santa nella somma di piastre due mila e cinquecento⁷.

Or se ciò accadde in tempo, e circostanze, che il bassà di Damasco era amico del padre Campaya, e mostrava di averne protezione, e pure non potè esimerlo dalla carcere, e dalle avanie per la ragione, che della plebe, e de' santoni temono sommamente non solo i bassà, ma anche lo stesso gran signore, è facile di argomentare quel, che sarà in congiuntura del governo di un bassà non amorevole⁸.

Nè mancano altri riflessi per far comprendere quanto sia difficile, anzi nè pure sperabile di con-

¹ Lettere del padre Pietro da Luri n° 41, e del padre guardiano di Gerusalemme n° 42, 51, 86.

² Detta lettera del padre da Luri n° 41, e del padre guardiano di Gerusalemme n° 42, 46, 57, 86.

³ Detta lettera n° 41, e lettere del padre guardiano n° 42, 47, 48, 59.

⁴ Detto n° 41, 42, 47.

⁵ Lettere del detto padre guardiano n° 47, 48, 49, 59, e del padre Giovanni Giarrido sotto il detto n° 47, e di Therun n° 86.

⁶ Detti n° 47, 59.

¹ Supra, col. 52 seq.

² Supra, col. 94 D.

seguirsi un comandamento della Porta per fissare la pretesa pubblicità della detta chiesa; mentre i gesuiti, i quali non sono scarsi nè di denaro, nè di professione, non hanno mai potuto ottenere di aver in Damasco una pubblica chiesa, contentandosi di amministrare i sacramenti nel lor' ospizio privato, come fanno anche i cappuccini. Ah! i Greci stessi, i quali sono potenti in Costantinopoli, e sono considerati dal Turco come suoi sudditi ed amici, non è stato possibile di ottener licenza di risarcire undici chiese, che restarono arse nell' incendio di quella capitale, nè di riedificare quella di Cipro non ostante l' offerta di molto denaro. E il padre Campaya, non ostante potrà pretendere di sostenere la sua, senz' altro comandamento, che con quello, che spaccia d' avere, e che non può, nè potrà mai mostrare, come dice il padre Doroteo delegato apostolico?

Viene dunque a concludere il padre guardiano, che questo impegno così mal fondato, e così poco sostenibile del padre Campaya, siccome ha finora portato a Terra Santa il danno ben rilevante di più migliaia di scudi per le passate suddette avanie, così le cagionerà lo stesso pregiudizio anche per l' avvenire in tutti gl' anni, niun pensiero prendendosi e i cristiani, perchè non concorrono, come in Aleppo, a pagare simili avanie, che perciò con gran franchezza si espongono ad ogni insulto? Ma quel, ch' è peggio, non men il guardiano, che il delegato, rappresentano essere più che ragionevole il timore quale affermano concepito anche dai cattolici di miglior senno, che un giorno o l' altro questo capriccio del padre Campaya abbia a produrre la total' espulsione di tutti i missionarj da Damasco, in vigore del comandamento anni sono già uscito da Costantinopoli, e qualche gran persecuzione a tutti quei cattolici (che per quanto si desume dallo stato delle anime arrivano al numero di diecimila) senza che i consoli, e l' ambasciadore stesso di Francia, possano impedire un sì gran male.

Non ostanti però tutte queste considerazioni il padre guardiano, per non lasciare inascolti gl' ordini di questa sacra congregazione, avendo, come si è detto, non solamente provveduta del bisognevole la detta chiesa in forma, che possa esser offiziata con decoro eguale alle altre, ma di più fattala ingrandire e sluggare per altri 20 palmi, con aver collocati di famiglia nell' ospizio cinque religiosi, e con aver somministrato gl' assegnati scudi trecento che sono stati finora esatti dal padre Campaya senza sapersi in che gl' abbia erogati; supplica l' eminenze vostre a degnarsi di aggravare la Terra Santa per l' avvenire di questo sborso annuale, stante che se quella mantiene di tutto la detta chiesa, e paga le occorrenti avanie, non sa vedere per qual' uso abbia a servire questa fissa imposizione, tanto più che il mantenimento di quella chiesa importa più in un sol' anno di quel che costasse per l' addietro in molti anni l' altra abbandonata de' Maroniti.

Passa quindi ad esagerare il suo rammarico su la condotta dello stesso padre Campaya, rappresentando, che se bene sia dotato da Dio di scienza e dottrina sufficiente, e di altre utili professioni, colle quali, se avesse modo e discrezione, sarebbe capace di guadagnar anime a Dio, e di fare grand' onore a se, ed alla sua religione, pure per difetto di prudenza, e di subordinazione, e per troppa abbon-

danza di ardore non regolato nelle sue operazioni, si rende odioso ed insoffribile a tutti, fedeli ed infedeli, ecclesiastici e secolari, a segno che non solamente tutto di sporranno contro di lui i missionarj degli altri istituti, ma i medesimi religiosi suoi compagni, non potendo con esso convivere, fanno continue istanze d' essere rimossi da Damasco; e ne hanno ben ragione, perchè quell' ospizio è divenuto una Babilonia per il continuo ingresso di donne, Turchi e Greci a tutte le ore, sì di giorno, che di notte, e per il loro girare in tutti gl' angoli di quella abitazione con continua inquietudine de' religiosi, avendo così i cristiani, che i Turchi stessi, la chiave comune della porta del convento per entrar ed uscire a lor piacere; al che si aggiugne, che pretendendo il padre Campaya, come si è detto altrove, una total' indipendenza ed esenzione dall' autorità del superior maggiore di Terra Santa, col vano supposto d' esser immediatamente ed unicamente soggetto a questa sacra congregazione, sprezza ogni ammonizione paterna, e pieno d' alterigia è giunto sino a porre una pistola al petto del superior locale per costringerlo a fare a modo suo, ed ha obbligato il superior presente a dare 350 piastre ad un tal diacono Faraone greco, per mandarlo a Roma colle sue informazioni, dissipando così il denaro, ch' è destinato per la conservazione de' santi luoghi, per il sostentamento de' religiosi, e per il soccorso de' poveri fedeli; non mancandovi ancora chi riferisce (ed è don Gabriele Therun siriano e già alunno del collegio Urbano) che per quella città si parla anche del di lui costume in materie non lecite con scandalo di chi ode, come dice qui in voce anche il padre Cherubino da Noves segretario francese della procura generale de' cappuccini informatore da suoi religiosi.

E giacchè egli sempre esaggera, che sono suoi nemici, non meno i religiosi dello stesso suo ordine esistenti in quelle parti, che i padri gesuiti e cappuccini, il padre guardiano per dimostrar il contrario prega l' eminenze vostre a degnarsi riflettere, che le riferite avanie non son già succedute per cagione di quei religiosi, ma bensì sono state mosse unicamente dagli scismatici e dagli infedeli irritati della di lui imprudente condotta; e supplica inoltre, che non si creda nè ad esso guardiano, nè a' suddetti missionarj, ma se ne ricerchino le informazioni ai consoli, a don Giuseppe Papilla melchita, a don Stefano Ward maronita, ambedue alunni di questa sacra congregazione dimoranti in Saïda, ed a qualivoglia altra persona disinteressata, e non sospetta, implorando frattanto gl' oracoli, e le istruzioni dell' eminenze vostre per il modo di contenersi coll' un uomo di tal natura, che nulla stima fuori di se stesso, e che non ha altra regola per operare, che la propria volontà, se pure non stimassero expediente di rimuoverlo da Damasco, siccome si è insinuato nell' articolo antecedente; non lasciando di avvertire, che se egli produrrà attestati in suo favore, questi devono meritare poca fede, perchè in quei paesi con pochi soldi si ottiene qualsivoglia attestazione, anche giurata.

Per la parte all' incontro del padre Campaya si raccoglie dalle sue lettere, che se bene dall' eminenze vostre fu ordinato, che i padri di Terra Santa, e i missionarj di Damasco non ardissero di molestarlo per cagione della sua chiesa, ciò non ostante appunto per questo, e per aver veduta contro la

¹ Detto n° 59, e lettera del padre Doroteo cappuccino n° 16, e del padre guardiano di Gerusalemme n° 150.

² Lettere del padre guardiano di Gerusalemme n° 42, 48, 59, del padre da Luri n° 41.

³ Stato delle missioni di Terra Santa sotto il n° 48.

⁴ Lettere del padre guardiano di Gerusalemme n° 42, 51, 57.

¹ Dette lettere del padre da Curi n° 41, e del padre guardiano n° 42, 47, 48, 51, 58, 59, 86, 148, 154.

² Lettera di don Gabriele Therun siriano n° 90.

³ Dette lettere del padre guardiano n° 47, 48, 49.

⁴ Altre lettere del detto padre guardiano n° 151, 154, 155.

loro aspettazione approvata da questa sagra congregazione la chiesa medesima, e confermato lui stesso nell'ufficio di vicario del nuovo patriarca, ha preso maggior vigore l'avversione de' missionarj, e fissatisi più fortemente nell'impegno di voler lui rovinato, e dismessi la detta chiesa, han tentata ogni via per screditarlo. In effetto di che non solamente, come si è riferito nell'articolo antecedente, l'hanno falsamente divulgato per unico contraddittore, e contumace a decreti emanati per l'osservanza de' riti, ancor prima che questi fossero notificati in Damasco, ma con continui alterati rapporti hanno fatto ogni studio per indurre il guardiano di Gerusalemme a rimuoverlo da quella città: in prova di che dice, ch'egli non aveva per'anco aperta la scuola nell'ospizio, quando ricevè dal detto guardiano una forte riprensione su quel proposito: segno, a suo credere, evidente delle false informazioni de' missionarj¹.

Ma qui non finiscono i loro sforzi, mentre altre arti han tenute per metterlo in angustia, prima con aver data voce, che il basà di Damasco a petizione del console francese di Saida era risoluto di scacciarlo, la qual cosa, benchè obbligasse il padre Campaya a nascondersi per alcuni giorni, fu poi trovata del tutto insussistente, e sparata col fine di atterrirlo, e d'indurlo a fuggirsene spontaneamente per timore. E poi con aver sollecitato per mezzo dell'ambasciadore di Francia i patriarchi eretici di Gerusalemme e Costantinopoli ad incaricare con lettere il vicario scismatico di Damasco, che se l'intendesse coi missionarj, e ciò a fine di far essi amicizia con quello, e con artificiose rimostranze istigarlo poi a procurare, che i medesimi patriarchi impegnassero l'ambasciadore a muoversi contro di lui²; e finalmente con aver indotto il nuovo patriarca Cirillo a rivoargli la commissione di suo vicario, tuttochè della sua conferma e condotta si fosse dichiarato contentissimo, come si vede dalle sue stesse lettere originali³.

Tutte queste cose vengono comunemente confermate da più lettere del cavaliere Mansur, e de' sacerdoti non solamente melchiti, ma altresì de' siriani, i quali altamente si dolgono di un sì strano impegno, il quale non ha altr'oggetto, che di far chiudere quella chiesa, che è l'unico rifugio de' cattolici di tutte le nazioni, e specialmente de' sacerdoti, i quali non avendo in quella città chiesa cattolica del proprio rito nè altro luogo sagro ove radunarsi, e per ubbidire al decreto della sagra congregazione proibitivo della comunicazione in divinis de' cattolici co' i scismatici, vi si portano liberamente a celebrare ciascuno nel proprio rito, senz'alcun timore, e con tutta la quiete, siccome attesta anche un curato de' Maroniti in Gerusalemme, stato ben due volte in Damasco, non esclusi nè meno i Maroniti, che pure hanno la chiesa propria, senza che giammai in tempo del padre Campaya nessuno abbia pagata alcun'avanza per mantenersi cattolico⁴.

Nè a ciò si oppongono le avanie decantate in contrario, essendo che la prima, accaduta nelle feste di pasqua del 1728, e per cui anche i cristiani sborsarono qualche denaro, non succedè per causa della chiesa, secondo che scrivono il cavaliere Man-

sur, e sei sacerdoti melchiti⁵; e l'altra molto meno ebbe cagione dalla chiesa, ma bensì dall'astio personale di uno scismatico contro il diacono Giorgio Faraoni, il quale scismatico entrato in chiesa nella festa della santissima Trinità, e veduto, che quel diacono, celebrando gl'altri sacerdoti, ministrava vestito di tonicella verde, si prevalse dell'occasione per rovinarlo, onde introdusse nella medesima chiesa un turco scerif, acciò lo vedesse, e questo dopo aver fatto qualche rumore corse con altri suoi pari ad accusarlo al governatore, il quale spedì subito per catturarlo, ma non trovatolo, perchè posto in salvo dal padre Campaya, gli scismatici istigarono i nobili turchi contro lo stesso padre Campaya, e contro l'ospizio, offerendo denaro per la sua testa, quale bisognò redimere insieme colla libertà degl'altri religiosi, e del detto diacono, che concorse con qualche centinaio di piastre per la sua parte, e a spese dell'ospizio⁶.

Non essendo dunque niuna delle dette avanie provenuta per riguardo della chiesa, ma bensì da altre cagioni totalmente estranee, non è maraviglia, che egualmente dopo dell'una e dell'altra sia tornata la stessa chiesa a rifiorire con tutta l'immaginabile libertà de' concorrenti: tanto più che, al riferire del sopradetto Mansur⁷, essa è sufficientissimamente stabilita colla sentenza, o decreto emanato dopo la prima delle due accennate avanie dal governatore di Damasco, la quale essendo appoggiata agl'antichi firmani della Porta, dà tutto il fondamento alla libertà della chiesa medesima, ed è del seguente tenore tradotta dall'arabo:

„Si fa noto a chi vedrà, o udirà la presente, o sia della compagnia de' giannizzeri, o altra. Sap-piate, dico, che i padri religiosi della nazione franca sono muniti di comandamenti supremi, e decreti eccelsi, e diplomi ottenuti dalla corte suprema, e dal trono imperiale, e rescritti avuti dai governatori antichi di Damasco, altri segnati dal cadi Acmet Afendi, ed altri segnati dal cadi Moammad Afendi, che contengono, che nessuno osi di opporsi a loro, ed impedirli dal leggere l'evangelio ai cristiani nel loro luogo speciale pubblicamente, e privatamente nelle case, siccome hanno usato di fare ab antiquo ne' secoli passati, in virtù de' diplomi reali, e decreti imperiali, che hanno in loro mano. Nessuno ardisca d'impedirli, ed ostargli in ciò in modo alcuno. Sappiate ciò, ed osservatelo, e guai a chi contravverrà, e si opporrà. Data ecc.“

Che poi l'utilità di questa chiesa sia nota a medesimi missionarj cappuccini e gesuiti, e che senz'offesa del vero negarla non possano, il padre Campaya lo dimostra colla copia di una lettera scritta dal padre Doroteo delegato apostolico al padre guardiano di Gerusalemme sotto i 9 maggio dell'anno 1730, in cui raggugliandolo delle sue commissioni, inveisce contro il detto Campaya come supposto oppugnatore dell'osservanza de' riti, e come imprudente nell'amministrazione della sua chiesa, ma parlando di questa dice: *Ecclesia illa ipsi concessa est, utinam in eorum subsistenda; sed penitus prohibetur ipsi quidquam de his ritibus rescindere*⁸.

¹ Lettere del cavaliere Mansur n° 77, e di sei sacerdoti melchiti n° 70.

² Lettere de' cattolici melchiti di Damasco n° 71, de' sacerdoti siriani n° 73, di Mansur n° 75, del padre Campaya n° 63, di quattro sacerdoti melchiti n° 96.

³ Dette lettere di Mansur n° 76, e de' sacerdoti melchiti n° 96.

⁴ Lettere del suddetto Mansur n° 77, 79. Vedasi il ristretto riferito nelle congregazioni del 1729, punto IX, § Ma non è già. — Supra, col. 54 B.

⁵ Lettera del padre Campaya n° 88, e del padre Doroteo n° 86.

¹ Lettere del padre Campaya n° 83, 88, 87, 88.

² Lettera de' cattolici melchiti di Damasco n° 72.

³ Lettera del padre Campaya n° 97.

⁴ Lettere del medesimo n° 83, 86, 89, 98.

⁵ Lettere di Mansur n° 74, 75, 76, 77, 79, de' sacerdoti melchiti n° 66, 67, 70, 71, 72, 95, de' siriani n° 73; attestazione di don Antonio curato de' Maroniti in Gerusalemme sotto il detto n° 77.

Il che con termini anche più stretti ed espressivi replica in altra lettera diretta a questa sagra congregazione sotto i 30 ottobre dell'anno stesso, dicendo: *Hac patria Thomas ecclesia novissime aperta nil melius: hac sacerdotum decretorum transgressione nil deterius*¹. Ed in fatti sembra degno di riflessione, che il detto padre Doroteo in nessuna delle tante sue lettere scritte alla sagra congregazione abbia dato un minimo motivo contro la detta chiesa, e che solo abbia declamato contro di essa in quelle, che ha scritte all'ambasciadore di Francia in Costantinopoli, al guardiano di Gerusalemme, ed al padre Cherubino cappuccino, francese in Roma².

Quanto poi a' gesuiti il padre Campaya dimostra la stessa cosa con una lettera originale del padre Marco Antonio Seguran scritta privatamente al superiore della sua compagnia in Saida li 22 aprile del medesimo anno 1730, e capitata, non so come, nelle mani dello stesso Campaya, che quì l'ha trasmessa. Ella pare meritevole di osservazione in alcune sue parti, e perciò sembra opportuno di trascriverne una porzione. Dice dunque³: „Ringraziate Iddio, che ora nella nostra missione vi sono meno imbarazzi, contuttociò i reverendissimi padri spagnuoli non paiono troppo simpatici con noi; ma una volta, che i decreti di Roma saranno quì arrivati, e che tutti vi si sottometteranno, è da credersi, che la buona intelligenza e la pace regneranno. Per parlare francamente, i latini del padre Tommaso perdureranno fatica a rivenire. Bisognerebbe, che il medesimo padre Tommaso, per riparare il passato, si facesse predicatore de' decreti di Roma, e così facesse anche i suoi confratelli, nel qual caso sarebbero meglio ascoltati di noi. Ella ne vede la ragione ecc. In quanto al giorno presente il padre Tommaso non ha parlato in pubblico contro i missionarj da qualche tempo in quà, ed in quanto al particolare, giudico che sia difficile di far loro il panegirico. Egli apre ogni giorno la sua chiesa, i giorni di festa, e le domeniche il popolo è numeroso, e specialmente di donne: ed egli per impedire alle medesime di parlare quando sono insieme, tiene alle mani ne' giorni di festa un bastone, col quale almeno le intimorisce. Il reverendo padre è pieno di zelo, come si dice, pro domo sua, e poco gl'importa, che il popolo vada nella chiesa de' Maroniti vicina all'ospizio. Io non mi spiego di vantaggio ecc. Per me desidero con tutta la sincerità del mio cuore, che la nuova chiesa sussista, e che si faccia in modo, ch'essa non divenga motivo d'avanie a tutta la missione, e che non sia, come per lo passato, il luogo delle declamazioni dal padre Tommaso ecc. Del resto tutto ciò sia detto tra di noi. Se poi voi siete curioso di sapere altra cosa per il bene, e per il zelo, io ve la parteciperò. Il tutto si riduce alla troppo grande vivacità del padre, e spesso a mancanza di buona condotta. Il nuovo presidente mi ha detto, che voi avete assistito in Gerusalemme alla lettura di carte lettere di Roma circa il padre Tommaso, ditemi, se si può, che cosa è ecc.“

Questa lettera, dice il padre Campaya, che dal detto padre Seguran fu negata per sua nell'ospizio di Terra Santa, ma fu convinto del contrario coll'esibizione della sua medesima sottoscrizione, che ancora non era tagliata, com'è adesso, e che i padri di Terra Santa, stati presenti allorchè il detto religioso si trovò convinto, ricusarono di farne testimonianza, allegando, che non potevano essere

obbligati a farla, se non in giudizio⁴. Contuttociò, che questa lettera sia veramente di quel padre, non v'è alcun dubbio, mentre, confrontata con altra sua non sospetta, e diretta a questa sagra congregazione, ambedue sono d'uno stesso carattere⁵.

Ciò dunque supposto si lusinga il padre Campaya, che sia sempre più chiara non meno l'utilità, e stabilità della sua chiesa, e che l'opposizione unicamente derivi dalla privata emulazione de' missionarj, anzi dall'invidia; che hanno in vederlo riuscir superiore a' loro tentativi⁶.

Egli si stende per maggior congrua del suo assunto ad enumerar minutamente tutti i fatti particolari, dando a ciascun d'essi il convenevole sfogo, e specialmente dimostrando l'inausistenza dell'accusa datagli presso questa sagra congregazione, ch'egli avesse preteso d'impedire a' missionarj l'esercizio di confessare senza la sua approvazione. Omettendo però di farne quì un più disteso rapporto, due cose sembra di non doversi lasciar in silenzio, poichè una riguarda l'origine principale dell'avversione de' cappuccini contro la chiesa del padre Campaya, secondo ch'asserisce il cavaliere Mansur; e l'altra mira al fine, per cui i missionarj, al dire del padre Campaya, lo perseguitano.

Quanto alla prima rappresenta il detto Mansur, che quando la chiesa de' Maroniti in Damasco era in mano de' padri di Terra Santa, andò una volta a celebrarvi il padre Ambrogio da Rennes, ora custode de' cappuccini, e vi cagionò qualche romore per causa d'una pianeta, di che ne fu ben ripreso da questa sagra congregazione, onde mosso da astio promise di procurare, che il padre Campaya fosse mandato via da Damasco, e consigliò poi i Maroniti a ripigliarsi la loro chiesa, e darla a' cappuccini; lo che però non riuscì, stantechè il loro patriarca vi mandò un curato della sua propria nazione, che tuttavia vi continua. Poco dopo Campaya aprì la nuova chiesa di San Paolo, il che accese vie più l'invidia, e lo adegno del padre Ambrogio, e de' suoi compagni, impegnatissimi perciò col padre Doroteo a volerlo in tutti i conti allontanato da Damasco⁷.

Quanto poi alla seconda, che riguarda l'oggetto di tanto moto de' missionarj, dice Campaya⁸, che avendo egli stabilito con tutto il buon ordine il servizio de' cattolici nella sua chiesa con provvisione, che non si vada a battezzare i fanciulli, ed a comunicar privatamente nelle case i sani tanto greci, che latini, senza veruna necessità, i missionarj ciò non possono sofferire, perchè bramano di continuar l'uso, o più tosto abuso, di amministrare i sacramenti in quella maniera; ed insomma proseguire a far in tutto a lor modo, senza che vi sia chi gli faccia costare in pratica, che si può esercitar il contrario. Al che aggiungono Mansur e tre sacerdoti melchiti⁹, bramar essi missionarj l'assoluto dominio per disporre de' cattolici indipendentemente a loro talento, e che per questo pare che non godano, che la nazione de' Melchiti abbia prelati cattolici con esercizio di giurisdizione; e per provar questo assunto, rilevano, che quando il patriarca Cirillo seniore era scismatico, l'onoravano, e dopo fattosi cattolico, lo proclamavano per finto; così pur fecero verso Atanasio sinchè non si dichiarò per cattolico; e finalmente hanno inclinato a surrogargli nella dignità patriarcale l'odierno Cirillo, quale ben

¹ Lettera del padre Doroteo n° 11.

² Lettere del padre Doroteo all'ambasciadore di Francia n° 16, al guardiano di Gerusalemme n° 53, 59; memorie del padre Cherubino n° 63.

³ Lettera del padre Marco Seguran gesuita n° 94.

⁴ Detta lettera del padre Campaya n° 63, § 2.

⁵ Vedasi per il confronto la lettera n° 62.

⁶ Lettere del padre Campaya n° 63, 90.

⁷ Lettere di Mansur n° 76, e del padre Campaya n° 96.

⁸ Lettere del padre Campaya n° 62 e 63, § 10, e n° 90, 97.

⁹ Lettere di Mansur n° 76, e di tre sacerdoti melchiti n° 66.

sapevano, che non potrebbe stabilmente mantenersi nel posto; e perchè a questo lor intento di dominare giunger non potrebbero essendo il patriarca in esercizio, durando Campaya nell'uffizio di suo vicario, e continuando aperta la sua chiesa, hanno ingombrata la mente dell'ambasciadore in Costantinopoli con mille difficoltà sul primo impedimento, han rimesso il secondo col far deporre Campaya dal vicariato, e tentano a tutto potere di liberarsi dal terzo col far dimettere la chiesa.

Rispetto poi ai padri di Terra Santa, o per dir meglio, a' superiori di essa, il padre Campaya rifonde tutta la ragione della lor avversione, all'antico desiderio, ed impegnò, che hanno di togliere la residenza, e l'ospizio di Damasco dalle mani de' religiosi spagnuoli, come sarebbe avvenuto, se esso non si fosse fissato in quella città; e quindi non è maraviglia, se il nuovo guardiano intimorito con mille specie alterate dagli altri religiosi, oltre agli esagerati ricorsi de' missionarj, ha tanta apprensione e contro la persona, e contro la chiesa dello stesso Campaya; alla qual cosa conferisce di molto l'inabilità, ed il poco spirito del presente procuratore di Terra Santa in Gerusalemme, che essendo semplice terziario, fu investito di quell'uffizio da uno de' passati guardiani, ch'egli non nomina, appunto per non aver in quella carica uno, che gli desse soggezione¹.

Dicendo ancora, che avendo egli richiesta al sudente padre guardiano una patente di sindaco in bianco per empirla col nome di quel soggetto, che la comunità avrebbe giudicato a proposito, il guardiano con una solenne riprensione gliel'ha negata, quasi che essendovi i sindaci in tutta la custodia non potesse esservi in Damasco; ma il vero fine di tal negativa egli dice essere, perchè dopo la sua morte non vi sia più chi avvedisca al mantenimento della chiesa, e questa per conseguenza venga insensibilmente a mancare².

Lusingandosi pertanto il padre Campaya di aver soddisfatto con tutte le fin qui riferite sue rimozioni a quanto può occorrere su questa materia, si per riguardo alle contraddizioni di Terra Santa, e de' missionarj gesuiti e cappuccini, si anche rispetto a' movimenti de' scismatici³; e facendo istanza i Melchiti e Soriani, che la sagra congregazione lo sostenga per loro bene⁴; conchiuderemo colle parole, con cui esso conchiude la sua giustificazione, cioè: „Mai mancherà qualche rumore, poichè gli eretici stanno arrabbiati; e mai si quieteranno le cose senza che si ponga nella sede monsignor Cirillo, o che tenga io potestà assoluta per facilmente contentare i Turchi, ed umiliare gli eretici, poichè Terra Santa sempre ha diagustato tutti cille miserie, per conseguire il suo fine. E non s'immagini vi sia bisogno di molto per questa cosa, perchè nell'anno bastano dodici scudi per contentare quei della contrada con alcuni aghi, forbici, ed altre cose ridicole ecc.“ siccome dice aver fatto felicemente in occasione che levò dal tribunal turco un memoriale presentato contro i cattolici⁵.

Ma che questa asserzione del padre Campaya non regga in fatto, lo dimostrano assai chiaro molte recenti lettere del padre guardiano di Gerusalemme, il quale fa vedere, che nel termine di un sol'anno la Terra Santa ha dovuto pagare quattro ben rilevanti avanie per la sola pretesa chiesa di Damasco,

e com'egli dice per il pertinace capriccio del detto religioso, mentre gl'infedeli, col pretesto (come aggiugne il padre Doroteo delegato cappuccino⁶) che ivi, e nell'ospizio si ammetta in prima mattina gran numero di donne, tutto giorno eccitano nuove estorsioni. Il detto padre guardiano individua tutte le dette quattro avanie, quali sono, la prima di piastre 1500 in giugno 1730, la seconda di 2500 in febbrajo 1731, la terza di 3500 in maggio, e la quarta di 700 in giugno dell'istesso anno 1731; alle quali aggiugnendosi l'altra antecedente del 1728 di mille piastre, come si è detto a suo luogo di sopra, fanno tutte assieme la somma di piastre 9500; e se a queste si aggiugne ancora l'annuo sussidio di scudi 300 assegnato al padre Campaya da questa sagra congregazione, che in tre anni fanno la somma circuncirca di piastre 1600, viene a costar finora la detta supposta chiesa alla Terra Santa, sopra a piastre undicimila, col campo sempre aperto ai Turchi di replicare frequentissimamente le loro angarie, ogni volta in maggior somma delle passate; e con sommo detrimento della cassa di detta Terra Santa, le cui spese straordinarie occorse in pochissimi anni per la conservazione de' santi luoghi, e specialmente in fabbriche di nuove chiese, ed ospizj, e in risarcimento delle antiche, ascendono alla rilevante quantità di piastre cento quaranta due mila, secondo la nota distinta, ch'esso padre guardiano ne ha formata⁷, il quale in oltre si duole, che la contumacia del padre Campaya è arrivata a tal segno, che ha tirato alla sua parte anche gl'altri religiosi di quella famiglia, che in oggi egli non sa più come regolare, avendo tutti assieme scosso il giogo della subordinazione dovutagli⁸.

Articolo V.

Avvenimenti in Aleppo dopo la pubblicazione de' decreti della sagra congregazione contro la comunicazione in divinis de' cattolici co' scismatici; circa l'eretica professione di fede sottoscritta con formola equivoca da' melchiti cattolici; e circa le scomuniche fulminate contro l'arcivescovo melchita cattolico di Emessa.

I. Essendo pervenuti in Aleppo, e notificati a missionarj i decreti di questa sagra congregazione circa la restituzione de' riti greci alla loro pristina osservanza, e specialmente quello proibitivo della comunicazione in divinis de' cattolici cogli eretici e scismatici, e l'altro, con cui veniva dichiarata per ereticale la formola di una certa professione di fede proposta dal vescovo greco scismatico di quella città, e sottoscritta da sacerdoti melchiti cattolici colle parole: *Credo, et affirmo, hanc esse fidem orientalis ecclesiae*⁹, i medesimi missionarj ne rimasero pienamente appagati, vedendo tolte di mezzo le altercazioni, i dubbj, e i dispareri, che li tenevano tra di loro inquieti, e divisi¹⁰; ed all'incontro i cattolici, e più particolarmente gl'ecclesiastici ne concepirono della turbazione, per il timore d'incorrere in qualche nuova e grave persecuzione degl'eretici e scismatici.

Il vescovo maronita di quella stessa città, che non solo aveva approvata per lecita la detta formola, ma che inoltre aveva dichiarato altresì lecito a' Melchiti il prendere gl'ordini sagri, e la com-

¹ Lettere del padre guardiano di Gerusalemme n° 149, 150, 151, 152, 153, et sequentes 154 e 155. lettera del padre Doroteo cappuccino n° 156.

² Vedasi la detta lettera n° 153, p. A.

³ Detto n° 153.

⁴ Vedasi il ristretto delle congregazioni del 1729, punto XII. — Supra, col. 67 seq.

⁵ Lettere del superiore de' carmelitani sciani n° 101, 102.

¹ Lettere del padre Campaya n° 97 e altrove.

² Lettera del detto padre Campaya n° 83, § 4.

³ Detta lettera del padre Campaya n° 83, § 11.

⁴ Lettere de' sacerdoti melchiti n° 66, 67, de' sacerdoti soriani n° 73, di Mansur n° 75, 76, 77, 78, et alibi passim.

⁵ Lettera del detto Campaya n° 82.

munione eucaristica dal vescovo scismatico, coll'erronea persuasione, che potesse permettersi questa comunicazione con scisma materiale, e non formale, per provvedere in tal maniera alla penuria de' sacerdoti, e supplire alla mancanza d'un vescovo cattolico del loro rito, che gl'ordinasse, ed anche per impedire, che non entrassero sacerdoti eretici a pervertire i cattolici, siccome egli dice nella sua lettera, per mezzo della quale chiede a questa sacra congregazione perdono del suo fallo: questo vescovo dico, udito il tenore de' sopraccennati decreti irritati, per iscritto, ed ammoniti, e fece ammonire i già ordinati, acciò si astenessero dal comunicare col detto vescovo scismatico.

Siccome però i missionarj della detta città si accinsero ad esigere con soverchio ardore e pubblicità l'esecuzione de' suddetti decreti, col l'ambasciadore di Francia in Costantinopoli ragguagliato dal console di Aleppo non seppe approvare una tal condotta, dalla quale prevedeva nascerebbero troppo funeste conseguenze, e nuove persecuzioni non meno contro i cattolici, che contro gli stessi missionarj, e perciò vivamente ne scrisse al signor cardinale di Polignac, affinché ne rendesse intesa questa sacra congregazione, comunicando in copia la medesima lettera del detto ministro, e le altre a quello scritte dal menzionato console di Aleppo, che portano la relazione de' successi su questo proposito. E perchè da sua eminenza vien desiderato, che tali lettere non perdano il lor lume col riferirsi per estratto, si trascrive qui per estensum la più sostanziale.

Ho avuto l'onore d'informar vostra eccellenza, che la sacra congregazione aveva inviato, non è molto tempo, in Aleppo un decreto continente la decisione di diverse questioni ecc., e che tra le altre cose la medesima aveva dichiarato, che i preti cattolici non potevano comunicare in sacris col loro vescovo, se questo non avesse inviato a Roma la sua professione della fede cattolica romana; che la medesima proibiva a' suoi preti cattolici di far commemorazione nella messa de' loro patriarchi eretici o scismatici; che dichiarava Cirillo vero e legittimo patriarca greco d'Antiochia, ordinando a tutti i cattolici di questa nazione di non riconoscerne altri ecc.

Da che i missionarj ebbero pubblicato questo decreto in Aleppo, tutti i preti cattolici greci si astennero di più uffiziare col loro vescovo, se prima a tenore del detto decreto, egli non inviasse a Roma la sua professione della fede, e non riconoscesse Cirillo per suo patriarca.

Il vescovo, che nel fondo non è nè cattolico, nè scismatico, gli rispose, ch'era cattolico come loro, ma che temendo il patriarca di Costantinopoli, che l'ha mandato qui, questa ragione l'impediva di far pubblicamente la professione di fede, sapendo, che ne seguirebbe la sua privazione del vescovado d'Aleppo, e forse della sua condanna in galera, con dire inoltre, che non avea tanto coraggio per porsi a queste prove della sua fede; che rispettava gl'ordini della corte di Roma, ma che in questo paese erano impraticabili, quando non fossero moderati, e ch'esso gl'esortava a richiedere

¹ Maronitae illius episcopi responsam habetur supra. col. 185-6, n. 4.

² Lettere di monsignor Germano vescovo maronita d'Aleppo n. 111, del superiore de' carmelitani scalzi n. 101, del padre Giuseppe della Carità cappuccino n. 108, del clero d'Aleppo n. 106, d'Ignazio arcivescovo melchita d'Emessa n. 113, 114.

³ Lettera dell'ambasciadore di Francia in Costantinopoli al signor cardinale di Polignac n. 24.

⁴ Lettera del console di Francia in Aleppo al suddetto ambasciadore n. 25.

tal moderazione per prevenire i disordini, che seguirebbero dalla lor desolazione dalla chiesa.

I missionarj non avendo voluto permettere alcuno temperamento agli ordini della congregazione, i preti si nascosero nelle loro case, ed il vescovo per mancanza di assistenti non poté più celebrare.

Gli scismatici di sua nazione, offesi del procedimento de' preti cattolici, presentarono una querela al bassà, contenente, che il papa di Roma avendo proibito sotto pena di scomunica a quei Greci di sua religione di più frequentare la loro chiesa, nè il loro vescovo, tali e tali preti, e tali secolari (de' quali si era fatta una lista) non andavano più alla lor chiesa, e si erano dichiarati franchi.

Il bassà non volendo perdere una sì bella occasione di mangiare, come qui ordinariamente si dice, mandò ad arrestare, e fece mettere in prigione tutti i preti e secolari descritti nella detta lista. Dopo fece venire avanti di lui il vescovo, al quale domandò se egli era il superiore ecclesiastico de' Greci in Aleppo, ed in virtù di qual titolo egli lo era? Il vescovo gli rispose, ch'egli lo era in virtù di un ordine del patriarca di Costantinopoli, il quale, atteso il privilegio della Porta, avea facoltà di provvedere i vescovadi del suo patriarcato. E perchè dunque (disse il bassà) soffrite voi, che vi siano nelle vostra nazione delle genti, che seguano la religione de' Franchi, e ricusino di riconoscervi per loro superiore? Il vescovo assicurò, che nel suo gregge non v'era nessuno, che come lui non seguisse la religione greca, e che tutti avevano per lui tutta l'ubbidienza, che dovevano avere. Io so però (replicò il bassà) esservi de' vostri preti, i quali in esecuzione degl'ordini del papa non orano più con voi, nè vengono più alla vostra chiesa. Egli è vero (ripigliò il vescovo) ch'io mi era inquietato giorni sono con tre o quattro de' miei preti, ma i medesimi sono venuti a respicienza, e jeri tutti si trovavano appresso di me. Il bassà rivolse il vescovo da tutte le parti, ma egli si tenne ben fermo, assicurandolo, che tutta la sua nazione faceva il suo dovere, e che non avea alcuna occasione di dolersi di loro. La sua fermezza salvò i prigionieri, che il bassà fece rilasciare mediante lo sborso di 750 piastre, e dopo aver fatto intendere, tanto al vescovo, quanto ai preti, ed ai procuratori della nazione greca, ch'egli era informato, che non ostante le proibizioni del gran signore i cristiani di questo paese ricevono nelle loro case i missionarj, e vanno essi medesimi alla chiesa de' Franchi; onde giurava per la testa di sua altezza, che farebbe prendere il primo cristiano, ch'egli sorprendesse appresso i missionarj, o in casa di cui vedesse entrare un missionario, e che confiscerebbe a beneficio del mirj i beni di chiunque contravenisse a' suoi ordini, quali volesse, che si pubblicassero nella chiesa, perchè niuno potesse allegare pretesto d'ignoranza; e mandò i medesimi ordini anche ai Maroniti, ai Soriani, ed agl'Armeni, che tutti furono obbligati a pubblicarli.

Io ne ho ragguagliato i nostri missionarj, quali ho impegnati a lasciar passare questa borasca, astenendosi d'andare per qualche giorno nelle case de' cristiani, e di tirarli da loro.

Molti preti greci, che passavano per cattolici, han perduto questo nome presso de' missionarj, perchè non ostanti gl'ordini di Roma sono ritornati alla loro chiesa, ed hanno uffiziato col vescovo. Gli altri sono nascosti, e dicesti, ch'abbiano presa la risoluzione di ritirarsi nel Keorvan appresso il patriarca Cirillo. Io temo assai, che la loro fuga non produca l'intera perdita della cattolicità in

questa nazione, e non giovi a Silvestro per ritornar in Aleppo, ove si accerta che il suo partito si fortifica di giorno in giorno.

A questo fatto si aggiunse dopo alcuni giorni un altro incidente, che riscaldò molto più il bassà contro i missionarj, e che viene parimente descritto con lunga e minuta estensione dallo stesso console¹, e fu in sostanza, che essendosi fatta turca una donna siriana con un suo piccolo figlio, due cristiani della medesima nazione volendo salvare quel giovanetto l'aveano condotto all'ospizio de' padri gesuiti, ove uno di essi l'avea nascosto per restituirlo il giorno appresso ai medesimi cristiani e farlo fuggire. Questo figlio fu arrestato coi detti cristiani, che confessarono il tutto, e benchè il console con dare un altro lume al successo cercasse di sedare lo sdegno del bassà, questo ciò non ostante inerendo alla confessione de' due carcerati, fece sapere al console, che ne avea già fatti formare due processi dal cadj, e dal muftj, e gl'avea trasmessi alla Porta, dalla quale era sicuro di ricevere ordini severi contro de' missionarj, i quali non contenti di perversire (com'egli diceva) i cristiani sudditi del gran signore tirandogli alla religione de' Franchi, volevano ancora impedire quei, ch'erano chiamati alla religione di Maometto. Onde il console convocati tutti i missionarj, i quali biasimarono in quelle circostanze l'imprudenza del gesuita, che due mesi prima erasi intrigato in un altro simile affare, costato molta pena al medesimo console per superarlo, persuasé tutti a tenersi racchiusi ne' loro ospizj, e ad interdire del tutto la missione, finchè si vedesse qual piega avrebbe preso in Costantinopoli l'accennato ricorso²; al quale il bassà aggiunse indi a pochi altri giorni una fortissima querela contro i sudetti preti, che avevano abbandonata la chiesa scismatica, e contro alcuno de' principali e più ricchi mercanti di Aleppo, insinuando (come soggiugne il padre Giuseppe della Carità custode de' cappuccini di quella missione) e facendo istanza per lo sfratto di tutti i missionarj³.

Conchiude pertanto l'ambasciadore di Francia nella sopracitata sua lettera al signor cardinale di Polignac⁴: „Mi pare, che il re essendo protettore della religione in Levante, la corte di Roma dovrebbe prevenire sua maestà su i passi, che possano produrre fastidiose conseguenze al cattolichismo, e degl'avvenimenti al medesimo perniciosi, e non meno poco grati agl'ambasciatori. Vostra eminenza giudicherà, se crede convenevole di fare qualche rappresentanza alla corte di Roma circa i pericoli, che vi sono, che i cattolici nel Levante non divengano vittime a cagione de' passi troppo vivi, che fanno alle volte i nostri missionarj.“

Qui però è d'avvertirsi, che le lettere fin qui riferite dell'ambasciadore, del console d'Aleppo, e del custode de' cappuccini, son tutte del mese di giugno e luglio dell'anno 1730, non essendone sinora capitata alcun'altra più recente da quella missione; onde resta tuttavia occulto qual'esito abbiano avuto i sopradetti movimenti.

Per altro da una lettera scritta dai cristiani melchiti d'Aleppo ad un loro procuratore in Costantinopoli (colla quale informandolo della soprannarrata inquisizione fatta dal bassà contro di quei, che si erano ritirati dalla chiesa e comunicazione col vescovo scismatico, l'incaricano di operar per loro in Costantinopoli a fine di divertir da loro la nuova persecuzione minacciagli) si desume, ch'essi

non sono molto alieni dal detto vescovo, perchè se lo persuadono per cattolico occulto, dicendo: „Alcuni hanno malamente informati la sagra congregazione, e il patriarca Cirillo circa il vescovo nostro d'Aleppo, che fosse scismatico. Scrisimo al patriarca sudetto, che detto vescovo era un buon uomo, e che non molestava i cattolici; che amava i missionarj, e i Maroniti; ma che solamente non si dichiarava cattolico, perchè temeva la prepotenza de' patriarchi scismatici ecc. Quando arrivò ad Aleppo portò seco da Costantinopoli una formola, alla quale nè i sacerdoti, nè altri si sottoscrissero dicendo, non poter essi negare il primato del papa, al che rispose, che nè pur esso lo negava, ma che faceva d'uopo accomodarsi al tempo per evitar gl'incomodi. Allora ci sottoscrivemmo con consenso del vescovo de' Maroniti, e de' missionarj, e ci protestammo avanti il nostro vescovo, che noi non credevamo ciò, che si esprimeva nella formola: esso rispose, che non si poteva far a meno per non incorrere nell'ira de' sudetti patriarchi. Per pasqua andarono i missionarj a salutarlo, parlò con loro in lingua italiana, e ne uscirono molto contenti. Capitato poi l'ordine della sagra congregazione ecc., il patriarca Cirillo non ha permesso ai sacerdoti di comunicare col vescovo ecc. Arrivata la sua risposta, tre soli sacerdoti si separarono dal vescovo: questi li citò, ma non comparvero. Noi per ovviare al male dicemmo al vescovo, che almeno in segreto egli professasse il primato del papa avanti i missionarj, acciocchè i cattolici non si separassero da lui. Egli acconsentì; ma i padri vollero, che facesse questa professione in iscritto, per poterla trasmettere a' loro superiori. Ciò lo commosse a grave sdegno, e disse, che non lo poteva fare, per non esporre ad evidente pericolo dell'indignazione de' patriarchi se stesso, e tutti i cattolici, e che bastava loro, ch'egli si professasse cattolico colla voce, senza farlo in iscritto ecc.“ Conchiudendo, che se i missionarj si fossero di ciò contentati, non ne sarebbero provenute le inquisizioni del bassà, e gl'altri guai già riportati di sopra.

II. Siccome i sudetti Melchiti si erano indotti a sottoscrivere la sudetta formola sul fondamento dell'opinione, che fosse lecita in quel caso l'equivocazione, con cui era concepita, secondo il sentimento e consiglio del sopradetto vescovo maronita, e de' due superiori locali di Terra Santa, e de' carmelitani scalzj; così l'eminenza vostra decretarono sotto il 3 maggio 1729: *Episcopum acriter reprehendum per patriarcham Maronitarum, et missionarios serio obiurgandos per litteras sacras congregationis, et mediantibus etiam superioribus regularibus*¹. Ciò eseguitosi, il vescovo maronita, come si è di sopra accennato, si è diadetto, ed ha chiesto perdono; e lo stesso ha fatto il superiore de' carmelitani².

I superiori maggiori però di Terra Santa, cioè il presidente passato, ed il guardiano presente, giustificano il padre Angelico di Gazolo, ch'era in quel tempo guardiano di Aleppo, costantemente asserendo, che non solamente non approvò la detta sottoscrizione, ma che anzi vi si oppose. Egli stesso con tre diffuse sue lettere espone minutamente come passò il fatto con tutte le sue circostanze, e tutto si riduce a questo, cioè che sollecitato più volte dai preti melchiti a proferire su quel loro progetto

¹ Lettera de' Melchiti d'Aleppo a Sciocri Bitar in Costantinopoli n° 110.

² Vedasi il ristretto del 1729 nella serie storica circa finem, e nel punto XII. — Supra, col. 18 C, 67 seq., 94 A.

³ Lettera di monsignor Germaine n° 111, e del padre Girolamo Maria di Santa Barbara n° 108.

¹ Altra lettera del medesimo console n° 96.

² Altra lettera dello stesso console n° 97.

³ Lettera del padre Giuseppe della Carità n° 108.

⁴ Detta lettera dell'ambasciadore di Francia n° 94.

il proprio sentimento senz'aver mai potuto conseguire da esso risposta favorevole, quei si rivolsero al console di Francia, acciò convocasse a congresso i superiori de' missionarj per deliberare su la materia; ma che più volte invitatovi, ricusò sempre d'intervenirvi, come in fatti non v'intervennero nè esso, nè alcuno de' suoi religiosi. Nel tempo però, che attualmente facevasi il detto congresso, s'incontrò col primo interprete del console, il quale gli disse, che il superiore de' carmelitani contendeva altamente a favore della sottoscrizione da lui sostenuta per lecità; al che egli rispose, convenientemente parlando, che se quel religioso l'intendeva così, conveniva credere, che fosse provveduto di ragioni convincenti per sostenere tal sentimento. Lo che udito, e inteso fuori del vero suo senso dal detto interprete, questo si portò subito al congresso, e con dire, che anche il detto padre Angelico era del parere del carmelitano, e del vescovo maronita, fece sì, che preponderasse il partito per la parte affermativa; e tutto ciò si comprova con un'attestato del console, e con un'altro dello stesso interprete¹.

III. Avendo il sudetto vescovo maronita d'Aleppo scomunicato in pubblica chiesa monsignor Ignazio arcivescovo cattolico di Emessa, e il sacerdote Salomone suo padre, con pretesto che avesse amministrato i sacramenti in aliena diocesi, senza facoltà del vescovo ordinario, e per altre cagioni, nel tempo stesso che il vescovo grecò scismatico gli scomunicò anch'esso nella sua chiesa, per aver ricusato di sottoscrivere la sudetta formola eretica: l'eminenze vostre causa cognita, ed informate del conditto passatone tra i due vescovi scomunicanti, dichiararono nulle le censure fulminate dal maronita, lo fecero acutamente riprendere dal suo patriarca, e gli fecero ingiugnere di rappacificarsi col detto Ignazio, a cui prescrissero di non intramettersi nell'altrui giurisdizione².

In esecuzione di ciò lo stesso vescovo maronita ha dato tutti i contrasegni d'una perfetta sommissione agli ordini dell'eminenze vostre, e di una sincera riconciliazione col detto monsignor Ignazio, essendosi date tra loro coll'opera de' missionarj le convenevoli soddisfazioni, anche con essersi amendue disdetti per iscritto di quanto avevano parlato e scritto l'un contro l'altro, con pubblica edificazione.

IV. Tra i vescovi e sacerdoti cattolici fatti anni sono esiliare dall'antipatriarca Silvestro, il più perseguitato fu Gerasimo arcivescovo melchita di Aleppo, uno de' più forti e zelanti cattolici, il quale fatto imprigionare, e poi trasportare con eccessivi strapazzi in più fortezze di Siria, Palestina e Romania, fu finalmente confinato su le cime del monte Athos, trattato sempre con istraordinaria barbarie per farlo morire di stento. Finalmente dopo sette anni di patimenti nulla dissimili dai sofferti da confessori della primitiva chiesa (ogniforme si legge da una distesa ed umile relazione da esso medesimo a persuasione del provicario patriarcale latino di Costantinopoli, e di altre persone pie espostane, e diretta a nostro signore, e a questa sagra congregazione) riuscì al procuratore degl'Aleppini cattolici presso la Porta, di liberarlo dall'esilio, mediante la spesa di mille piastre; ond'

egli in febbrajo dell'anno scorso 1731 giunse a Costantinopoli, ove fu accolto, e nascosto dal detto provicario, atteso che correva voce che informato Silvestro della di lui liberazione, avesse ottenuto un nuovo comandamento per esiliarlo nuovamente alla fortezza di Lemnos³.

Ciò non ostante il detto procuratore degl'Aleppini introdusse trattato con Silvestro, che nominasse lo stesso Gerasimo per vescovo d'Aleppo, a fine di rappacificarsi per tal mezzo con quei Melchiti, al che Silvestro si mostrava inclinato. Il sudetto provicario però di Costantinopoli vi si oppose rappresentando al mencionato procuratore le inconvienezze, che portava seco un simil trattato, e ponendo in considerazione, ed in scrupolo a Gerasimo stesso che essendovi in oggi nella persona di Cirillo un patriarca canonicamente eletto, non poteva egli riconoscere Silvestro per vero patriarca, ed esso mostravase ben persuaso e convinto.

Contuttociò nella sua ultima lettera, che è posteriore di un mese a quella del provicario scrive, che quantunque avesse già determinato di sottrarsi agli ulteriori imminenti pericoli con venirsi a terminar in pace i suoi giorni in Roma, attesa anche la sua avanzata età, sommamente indebolita di forze, carica di malattie contratte per i sofferti strapazzi, nulladimeno pensava di ritirarsi, quando gli riuscisse, al suo antico monasterio nel monte Libano, per attendere l'esito delle diligenze che facevano gl'Aleppini per rimetterlo nel suo vescovado, tuttochè egli ben conosceva non potrebbe riuscir loro l'intento, avendogli Silvestro ricercata più volte la professione di fede.

Frattanto supplica, che si scriva al primo interprete di Francia in Aleppo, che consegnasse ad un suo diacono, per nome Germano, buon cattolico, i suoi abiti sagri, libri, ed altro, rimassi in di lui mani per un certo debito del defonto patriarca Atanasio; acciò possa servirsi de' sagri paramenti, de' quali è rimasto affatto privo, e vendere il resto per soddisfare il debito.

Con lettera recente poi del 28 novembre 1731 scrive monsignor Bona, nuovo vicario patriarcale di Costantinopoli, che il vescovado d'Aleppo è stato smembrato dal patriarcato Antiocheno, senza dirne nè la cagione, nè il fine⁴.

Articolo VI.

Controversia tra monsignor Basilio di Paneade, e monsignor Ignazio di Tiro e Sidone circa la giurisdizione nella diocesi di Saida.

Fu distesamente riferita nella congregazione del 26 aprile 1729⁵ la controversia vertente sul punto dell'esercizio della giurisdizione nella diocesi di Tiro e Sidone tra Basilio Finàn ed Ignazio, il primo fatto ordinare da tre vescovi per opera dell'emir de' Drusi con titolo di vescovo di Paneade per dar un capo ecclesiastico ai Melchiti cattolici di Saida, o Sidone, poichè il patriarca Atanasio allora vivente ricusava di costituire per quella chiesa un prelado cattolico; ed il secondo istituito, e fatto consecrare per arcivescovo di Tiro e Sidone dal medesimo Atanasio moribondo, e dichiarato cattolico.

Dall'eminenze vostre, dopo udite e ponderate le loro rispettive ragioni, e le informazioni avutesi sopra tal vertenza, risolvettero⁶: *Dilata, et ad mentem*; cioè che: „Facta coram patriarcha Cyrillo ab

¹ Lettere del padre Pietro da Luri n° 41, del padre guardiano di Gerusalemme n° 42, 46, del padre Angelico di Gazolo n° 108, 104, 105.

² Lettere di monsignor Germano Farhat, n° 111, di monsignor Ignazio d'Emessa n° 112, del padre Girolamo di Santa Barbara carmelitano n° 100, del padre Maropati minore cesarvate n° 106, e del padre della Carità cappuccino n° 107. — *Ex quadam Salomonis Romæ epistola, quæ habetur in t. 80, fol. 84-B, colligitar. Germanum illum episcopum maronitum Alepensem obisse die 10 Julii 1732.*

³ Lettere di don Domenico della Rocca provicario di Costantinopoli n° 18, 20, 22, e di Gerasimo vescovo d'Aleppo n° 118, 119, 120.

⁴ Lettere di monsignor Bona n° 159.

⁵ Vedasi il ristretto del 1729, punto X. — Supra, col. 60 sq.

⁶ Supra, col. 95 B.

Ignatio archiepiscopo Tyri et Sidonia abiuratione omnium errorum, et emissa professione fidei, nec non promissione obediendi omnibus decretis sacrae congregationis, idem patriarcha illum approbet, et confirmet in archiepiscopum Tyri et Sidonis: et interim per modum provisionis, et sine praesudicio iurium competentium eidem Ignatio, permittat Basilio episcopo Paneadis exercitium iurisdictionis in illa parte dioecesis, in qua eandem iurisdictionem actu administrat: donec in prima vacatione alicuius episcopatus possit illum conferre Ignatio, aut Basilio, prout eidem Cyrillo magis in Domino videbitur expedire.

Il delegato, a cui fu commesso di notificare al patriarca la detta risoluzione, nel dar conto dell' adempimento delle sue commissioni, non dice di aver ciò comunicato al patriarca, ma bensì d'averne reso consapevoli i due prelati litiganti, affinché Basilio ritenesse l'amministrazione sopra tutta la montagna, ed Ignazio sopra le sole due città di Sidone, e di Tiro sino a nuova vacanza; aggiungendo, che in tal cosa s'incontravano gravi difficoltà, quali egli s'ingegnava di sopire, e sopra di ciò non ha più da gran tempo data verun'altra notizia, siccome non ne ha fatta mai alcuna menzione il patriarca.

Il solo Ignazio protestando un'esatta ubbidienza ai decreti emanati quoad ritus, si duole, che Basilio non si contenga a tenore delle sopradette risoluzioni quoad iurisdictionem, mentre gl'ha usurpati tutti i suoi dritti ecclesiastici e temporali, ond'esso non ha potuto portarsi alla visita di alcuna terra o villaggio, per celebrar ivi la messa, e catechizzare i suoi sudditi, sperando sempre il suo competitore, che il patriarca ottenuto il firmano deponga esso Ignazio dal vescovado di Saida, per sostituirvi lui stesso.

Reclama dunque di nuovo, e rappresenta le sue miserie per i debiti contratti, e per i dritti che gli usurpa Basilio, onde non può nemeno provvedere la chiesa del bisognevole al culto divino, e per trovarsi con soli due sacerdoti da se dipendenti in Saida, ed uno in Tiro.

Frattanto essendo rimasto da pochi mesi vacante il vescovado di Sayednaia per morte di monsignor Neofito Naari, che cessò di vivere in Roma, resta alla prudenza dell'eminenze vostre il pon-

¹ Lettera del padre Doroteo cappuccino n.º 2.

² Lettera d' Ignazio arcivescovo di Tiro e Sidone n.º 128.

³ Super illius antistitis morte haec habentur in Actis sacrae congregationis de anno 1731, f. 96 (in congregatione habita die 29 februarii anni praedicti): „Essendo uscito di vita nel giorno di sabbato 24 del corrente mese di febraro alle ore 19 incirca nell'archispedale di Santo Spirito monsignor Neofito Naari arcivescovo Greco Melchita di Sajadnaia dimorante in questa città, e sceltasi prima di morire la sepoltura nella chiesa di questo collegio Urbano, fu ivi jersera trasportato il di lui cadavere in forma privata. Nel tempo che questa mattina stava esposto e se gli celebravano l'esequie, si è osservato in esso un non ordinario sudore, che gli traspariva anche per gl'indumenti sagri, de' quali era vestito: il che pure si era veduto dal sacerdote maronita don Andrea Scandar e da altri anche prima del di lui trasporto alla chiesa medesima. Parendo però, che questo successo sia fuori dell'ordinario, anzi soprannaturale in un cadavere, che resta già sopra terra per più di cinquante ore, constando ancora per relazione di persone degne di fede dell'innocente ed illibata vita del defonto, e delle gravissime persecuzioni patite in Levante per la santa fede cattolica; supplico umilmente la santità vostra a degnarsi di deputare monsignor vicegerente a riconoscere e visitare nella medesima chiesa il detto cadavere unitamente con me segretario, coll'assistenza di professori di medicina e chirurgia, per questo atto solamente però, e senza pregiudizio dell'occasione, che gode detta chiesa dalla giurisdizione dell'ordinario. — Die 28 februarii 1731. Ex aedientia sanctissimi: Sanctissimus annuit. — A. Fortiguerra secretarius. — Vitam eiusdem arabice conscripsit Ignatius eius discipulus; habetur typis impressa

derare, se convenga, e sia praticabile nelle presenti circostanze di farlo conferire ad uno dei due sopradetti prelati per terminare la loro lite, con tutto il di più, che crederanno necessario in tal proposito.

Articolo VII.

Si espone l'operato da un vescovo maronita a pregiudizio de' Melchiti cattolici d'Acri.

I Melchiti cattolici di Acri, ed i padri di Terra Santa, che sono ivi missionarj, espongono, che avendo da venti anni in qua abbracciata per opera del defonto Eutimio arcivescovo di Saida, e de i detti missionarj, la cattolica fede, e mantenuta costantemente a fronte delle gravi persecuzioni patite da scismatici, e non avendo chiesa propria cattolica, hanno sempre frequentata con somma pace quella de' Maroniti: giunti poi e pubblicati i più volte accennati decreti per la restituzione de' riti alla primiera osservanza, gl'hanno senza replica alcuna eseguiti.

Questa loro pace però li è notabilmente turbata in occasione, che portatosi in Acri un arcivescovo maronita per nome Simone, speditovi dal suo patriarca (e zio) per riscuotere le decime da' suoi Maroniti, le pretese ancora dai cattolici latini abitanti in quella città sotto la direzione di Terra Santa, e ciò col pretesto, che i loro antenati erano maroniti.

Essendo questa cosa totalmente aliena dal vero, il superiore locale di Terra Santa si oppose alla pretensione dell'arcivescovo, ed esso dopo aver proibito a tutti i Maroniti di mandare i loro figliuoli alla scuola de' padri, chiamò i Melchiti, e dichiarò loro, che se volevano continuare ad esser ammessi nella chiesa de' Maroniti, levassero i loro figliuoli dalla scuola de' padri, al che essi per non perdere la chiesa non ripugnarono, mandandoli alla scuola del curato de' Maroniti buon sacerdote.

Ma di ciò non contento l'arcivescovo Simone si avanzò ad intimar loro un'altra condizione, cioè che niun melchita si confessasse più dai religiosi di Terra Santa, ne gl'ammettasse nella propria casa; al che non avendo essi voluto acconsentire, il detto prelato li scacciò dalla sua chiesa con grandissimo giubilo de' greci scismatici.

Rimasti pertanto affatto privi di chiesa, ne volendo per verun conto accostarsi alla chiesa de' scismatici, co' quali sin dal principio della loro conversione non hanno mai tenuta la minima comunicazione; ricorrono all'eminenze vostre per qualche opportuno rimedio, essendo essi in numero di cinque cento in città, e due mila nel distretto. Qui però è necessario aggiugnere un'altra cosa, ed è che i curati ed altri sacerdoti melchiti d'Acri, e Safet, e loro distretti, con una loro lettera commune, nella quale sono sottoscritti in numero di 24 sotto i 3 maggio 1731 notificano, che avendo essi letta nelle loro rispettive chiese la circolare del patriarca, tutto il popolo ricusò di ritornare agl'antichi riti, e di abbandonare le riforme dell'arcivescovo Eutimio, minacciando, che quando questa sacra congregazione non revochi, o moderi le ultime decisioni, rispetto ad essi, che per esser poveri non possono praticare le greche osservanze, torneranno all'ubbidienza de' prelati scismatici, e non ubbidiranno più nè al patriarca, nè alla santa sede. Onde i detti curati e sacerdoti supplicano che vengano esauditi i detti popoli, mentre quanto ad

apud Antonium Rabbath, *Documentis inédits pour servir à l'histoire du christianisme en Orient*, t. I (Paris, 1907), p. 597-621.

⁴ Lettera de' padri Terra Santa in Acri n.º 181, e de' Melchiti parlamento d'Acri n.º 182.

essi ecclesiastici, sono pronti di osservare esattamente le dette ultime decisioni¹.

Articolo VIII.

Si tratta del rivedimento di don Giovanni Costantini melchita, e si propone il modo d'impiegarlo utilmente.

Avendo Giovanni Costantini sacerdote melchita di Aleppo, già alunno del collegio Urbano, letta in quella città, dopo i disagj di una lunga carcerazione, una falsa professione di fede proposta gli dal pseudopatriarca Silvestro, con alcune erronee, e cavillose riserve, colle quali in quelle angustiose circostanze egli credè di non far atto protestativo di falsa setta, siccome fu distintamente esposto nella congregazione de' 3 maggio 1729², l'eminenze vostre determinarono, che si commettesse, colle facultà concesse dal defonto pontefice, al vice-prefetto de' missionarj minori osservanti riformati nel Cairo, dove erasi trasferito, e dove tuttavia dimora il detto Costantini, di ammonirlo, ed assolverlo, previa la professione della cattolica fede, ed altre condizioni, che furono espresse in una istruzione stesa dal padre commissario del Santo Offizio, e dal padre generale de' Minimi, e dall'eminenze vostre approvata³.

Il padre vice-prefetto, che conoscendo la di lui ben distinta abilità l'avea già da più mesi alloggiato nel proprio ospizio per esimerlo da qualche ulteriore pericolo, a cui l'esponevano alcuni zelanti indiscreti, ch'egli non nomina, adempì esattamente la commissione avuta dopo varie cautele, che distesamente descrive, per assicurarsi e della sincerità del di lui pentimento, e della purità e costanza della sua fede; e dopo assoluto nelle debite forme alla presenza del solo padre Elia de Georgijs antico e buon missionario gesuita, come dall'atto autentico trasmessone, il Costantini medesimo gli consegnò una sua lettera da mandarsi, come fece, al curato della chiesa d'Aleppo, confessando in essa di aver peccato con quella professione equivoca avanti l'antipatriarca Silvestro, acciò la pubblicasse a tutti i cristiani, chiedendo loro perdono, ed esortandoli a non seguire il pernicioso esempio dato dalla sua pusillanimità⁴.

Avendo esso pertanto soddisfatto a quanto dovea, anzi sembrando, per quanto si esprime dal vice-prefetto, che dopo la di lui assoluzione abbia ricevuto da Dio una maggior copia di lumi, e di zelo, non avendo mai mancato di confutare gli errori de' Greci non sol in privato, ma in pubblico, lo stesso religioso lo stima degno d'esser impiegato, asserendo poter quello operar del gran bene nella sua nazione, e non lasciato alla miseria di procurarsi lo scarso vitto col solo copiar libri.

A tal fine adunque insinua, che non trovandosi nel Cairo, nè in altre parti dell'Egitto superiore, alcun sacerdote cattolico permanente del suo rito, e ricusando moltissimi Greci esistenti in quella città, e paesi, di professare la cattolica fede non per altro riflesso, che per non cambiare il loro rito facendosi cattolici senza proprio sacerdote, che gli amministri i sacramenti, onde molti di essi, già cattolici, sol per questo riguardo si son rivolti a comunicar cogli eretici; insinua dico, che sarebbe bene fissarlo ivi alla cura dei detti Greci colla provvisione assegnatagli quando fu mandato in Laodicea, che era di scudi 50 annui, istituendolo

per missionario sotto la dipendenza e direzione del vice-prefetto pro tempore, assicurando, che ivi potrà far del bene senz'esser molestato, atteso che già gode la protezione di Francia, al di cui console potrebbe nuovamente da questa sagra congregazione raccomandarsi.

Due cose nulladimeno vengono opposte al detto Costantini, che son contrarie alla detta informazione. La prima vien dedotta dal delegato apostolico, il quale con molto sentimento scrive da Saida sotto i 23 luglio 1731⁵, che il Costantini sin'allora non avea scritto cos'alcuna in Aleppo per far colà costare la sua ritrattazione, e togliere lo scandalo, che vi avea dato; onde il medesimo delegato crede, che sarebbe bene con qualche pretesto di chiamarlo a Roma, acciocchè non sia pietra di scandalo nelle parti di Levante.

La seconda poi vien portata dal padre guardiano di Gerusalemme in sequela de' reclami ad esso fatti dal padre Arcangelo d'Orsara ora defunto, vice-prefetto di Terra Santa nel Cairo, dolendosi, che il Costantini in quella città cerca tutti i modi di pregiudicare al suo parrochiale, che compete a' religiosi di Terra Santa, mentre (a quel che dice) il Costantini ha preteso di amministrare il battesimo a non so qual fanciullo greco, bench'egli non sia colà paroco. La ragione del Costantini si è, che siccome i decreti di questa sagra congregazione vogliono, che quisque sequatur proprium ritum, così egli ne deduce, che i figlj de' Greci devono esser battezzati da i loro preti greci secondo il proprio rito, e non dai sacerdoti latini, e se facessero altrimenti, peccerebbono contro il loro rito. Al che risponde il detto vice-prefetto di Terra Santa, che i Greci son obbligati a ricevere il battesimo, e gli altri sacramenti dai sacerdoti greci, quando siano curati cattolici istituiti per tal'uffizio da vescovi parimente cattolici; ma se questi non sono legittimamente eletti curati, e vi sono curati latini, devono i Greci ricevere i sacramenti da questi, e non da quelli, conforme si pratica in Gerusalemme, in Betteleme, ed altrove. Sicchè parendo al detto guardiano, che il Costantini affetti, e pretenda d'esser curato nel Cairo della nazione greca, stima espediente, che dalla sagra congregazione si faccia partire dal Cairo per impedire i disordini, che ne potrebbero nascere; tanto più che dalla detta opinione del Costantini alcuni Greci hanno preso ansa di far battezzare in casa propria i loro figlj dai preti greci sciamatici⁶.

Articolo IX.

De' libri divulgati dagli eretici e loro confutazione.

Oltre ai libri perniciosissimi sparsi per tutta la D Soria, ed altre convicine provincie, non solamente per opera de' pseudopatriarchi greci a fine di alienare i Melchiti dalla cattolica fede, ma altresì per industria, ed a spese di un tal Charmel mercante inglese dimorante in Aleppo per infettar tutte le nazioni degl'errori della più dannata eresia, la sostanza de' quali libri fu riferita nella congregazione de' 12 maggio 1729⁷; altri ancora ne sono stati colà divulgati, fatti stampare in arabo, e trasportare da Londra.

L'odierno padre guardiano di Gerusalemme ben conoscendo il grave danno, che possono simili opere produrre in quelle nazioni, e specialmente nella melchita, e non potendo impedirne lo spaccio,

¹ Lettera de' curati d'Acri n° 144.

² Vedasi il ristretto del 1729, punto XI. — Supra col. 64-7.

³ Habetur supra col. 108-8.

⁴ Lettere del vice-prefetto de' minori osservanti riformati nel Cairo n° 121, 122, 142.

⁵ Lettera del padre Doroteo n° 141.

⁶ Lettere del padre guardiano di Gerusalemme n° 145, 146, e del padre Arcangelo d'Orsara n° 147.

⁷ Vedasi il ristretto del 1729, punto VII. — Supra, col. 60 seq.

ed il traffico, scrive aver dato ordine a' suoi religiosi di comprarne a qualsivoglia costo tutto quel maggior numero, che possono, e darli alle fiamme¹.

Ne ha però quà trasmessi quattro, de' quali essendosene data notizia nella congregazione generale de 7 agosto dell'anno corrente, fu dato ordine a don Andrea Scandar, che li riconoscesse per riferirne il contenuto. Egli ha adempita la sua commissione, ed in sostanza riferisce² che:

Il primo è manoscritto, intitolato *Spada tagliente*, composto nel 1666, da Massimo sacerdote e monaco dell'isola di Santa Maura greco scismatico, discepolo di Melesio patriarca Alessandrino, tradotto poi in Gerusalemme nella lingua araba per opera di Cristodulo vescovo di Gaza, e di Crisanto arcivescovo di Tiro. Contiene un'epistola ai Melchiti, e 41 capitoli, ne quali s'impugna il primato del papa: la processione dello Spirito santo dal Figliuolo: la consecrazione in azimo: il purgatorio: e la beatitudine de' santi prima del giudizio universale³.

Il secondo, intitolato *Pietra di scandalo*, è opera in parte di Gabriele vescovo di Filadelfia, ed in parte di Elia vescovo Minianense, amendue scismatici, fatta tradurre dal greco in arabo da Atanasio patriarca d'Antiochia in tempo del suo scisma, e stampato in Londra nel 1721⁴. È divisa in due parti, nella prima delle quali, che contiene 56 capitoli, s'intende di mostrare, che i papi per dilatare la loro autorità hanno cagionato lo scisma tra la chiesa orientale ed occidentale, provandolo dalla discordia insorta tra sant' Ignazio e Fozio, e che ha data materia ai papi d'introdurre la divisione delle chiese. Nella seconda poi, contenente altri 20 capitoli, s'impugnano i cinque noti articoli del primato del papa, della processione dello Spirito santo ecc.

Il tertio è un piccolo libretto composto in greco da Nectario già patriarca eretico di Gerusalemme, tradotto poi in arabo da Crisanto vescovo di Gaza, e dato in luce dall'altro Crisanto pur patriarca di Gerusalemme ultimamente defonto, con ordine, che sia distribuito gratis ai Melchiti, acciò schivino le false dottrine de' latini. È tutto contro il primato del Romano pontefice: è diviso in cinque sermoni, e non v'è espresso il luogo della stampa. Si crede però impresso in Londra⁵.

Il quarto è il testamento nuovo stampato in Londra nel 1727 in arabica lingua, tutto da capo a fondo alterato.

¹ Lettere del padre guardiano di Gerusalemme n° 43 e 183.

² Relazione di don Andrea Scandar n° 184.

³ Maximus Peloponnesii libellus, quem arabice redditum hic recenset Andreas Scander, iam pridem, anno nimirum 1666, in lucem typis graecis prodierat Bucuresti in Valachia sumptibus Ioannis Constantini Brancovani principis, hoc titulo auctus: *Ἐπιπέδιον κατὰ τοῦ οὐρανίου τῶν κατωτέρων*, in-4°, 8 f., 200 p. De eo scripsit Helladius in opere suo. *Status praesens ecclesiae graecae* (Nurembergae, 1714), p. 81. *Hic liber inter eruditos in Europa albo corvo rarior est.*

⁴ Non ab Elia episcopo Minianensi, ut falso hic asseritur, sed ab Elia Meniata Cephaleniensi, episcopo olim *Cernices et Calabrytorum* in Peloponeso, conscriptus est alter hic libellus, qui anno 1718 Lipsiae procius multas deinde habuit editiones. Quae habetur optima Vratislaviae prodit anno 1759, graece et latine, sumptibus Ioannis Iacobi Kornii bibliopolae. Titulus graecus sic audit: *Ἡερα ακανθαλοι, ητοι διασφρησις της αρχης, και αιτιας του σχισματος των δυο Ιακχωριου ανατολικης και δυτικης μετα των πιντε διαφωνουσαν διαφωνουσαν*, in-8°, 12 f., 200 p., 5 f.

⁵ Nectarii Hierosolymitani opus cui titulus: *Ἡερα της αρχης του παπα αντιπροφης*, graece prodit lasii in Moldavia anno 1692, latine vero Londini anno 1702. Huius *αντιπροφης* optimam editionem seu confutationem conscripsit Stephanus de Altamura (= Michael Lequien) sub hoc titulo: *Penoplis contra schisma Graecorum* (Parisii, 1718), in-4°.

Ai detti quattro libri arabi se n'aggiugne un altro stampato in Londra nel 1729 in lingua latina, e composto (per quanto si raccoglie dall'ultimo capitolo di esso) sin dal 1674, intitolato *Nectarii, super patriarchae Hierosolymitani, de artibus quibus missionarij latini, praecipue in Terra Sancta degentes, ad subvertendam Graecorum fidem utuntur, et de quamplurimis ecclesiis Romanae erroribus, et corruptelis: libri tres, ex autographo graeco latine redditi*. Tutta l'opera contiene 27 capitoli, e fu fatta stampare da Crisanto ultimo patriarca di Gerusalemme di concerto coll'ambasciadore d'Inghilterra, e con animo di dispensarla: se bene, come scrive il padre Giuseppe Danè minor conventuale, che ne ha quà trasmesso un esemplare da Costantinopoli, il medesimo Crisanto era quasi pentito d'averla data alla luce, e quasi risoluto di non continuare a pubblicarla¹.

B Il fine insomma più principale di tutti questi dannevoli libri è di persuadere, che ogni patriarca è capo assoluto della sua chiesa, e indipendente dal pontefice Romano: e che nelle controversie in materia di fede basta ricorrere alla sagra scrittura, senza far ricorso alle decisioni di un capo visibile della santa chiesa, quale negasi esser necessario in terra, bastando alla medesima santa chiesa il solo capo invisibile Gesù Cristo.

Per confutare con sode ragioni gl'errori, e le imposture, delle quali sono ripieni i sudetti, ed altri libri della stessa natura, non esclusa l'empia lettera sinodica del conciliabolo fatto da i patriarchi, e vescovi greci scismatici nell'anno 1723, il padre Doroteo cappucino, quello stesso, che è stato delegato apostolico per la conferma del patriarca Cirillo, ha composta in ottimo stile arabico un'opera in forma di dialogo tra due monaci greci fintamente nominati. Il medesimo Cirillo, che l'ha letto con sommo suo piacere, fa vivissime istanze, che l'eminenze vostre si degnino di farlo stampare, giudicandolo utilissimo per illuminare i Greci, per tener caldi s'vacillanti, e per umiliare la baldanza degl'eretici, e scismatici, che si vantano di trionfare, spacciando per così convincenti, ed incapaci di replica le loro calunnie, non vedendo mai chi risponda a loro falsi argomenti.

Questo libro del padre Doroteo è già da qualche tempo, siccome egli scrive, appresso l'abbate Assemani, e don Andrea Scandar ne mostra un singular concetto.

Nella menzionata congregazione de 12 maggio 1729 furono proposte diverse opere composte da varj soggetti per l'indicato intento, ma senz'adere all'impressione d'alcuna di quelle, fu risoluto così².

„Per plures viros idoneos arabicam et graecam linguam bene callentes, ab eminentissimo Barberino deputandos, diligenter conferatur euehologium arabico idiomate exaratum, quo uti solent Melchitae, cum euehologio graeco, quo utuntur alumni collegii Sancti Athanasii Graecorum urbis, et expunctis, atque reformatis erroribus, si qui fortasse irrepererint, typis sacrae congregationis edatur graeco simul et arabico idiomate impressum, sicut dicitur, a colonnette.

„Typis pariter iisdem edatur brevis instructio catechistica pro Graecis, ad normam catechismi a clarae memoriae cardinali Bellarmino vulgati, cuius exarandi cura graeco pariformiter ac arabico idio-

¹ Lettere del padre Giuseppe Danè n° 117.

² Lettere del padre Doroteo n° 19 e del patriarca Cirillo n° 26, 37, 39.

³ Supra, col. 97 D.

mato, committatur a praefato eminentissimo Barberino alcuni idoneo viro sine arbitrio eligendo.

„Et demum a reverendo patre domino de Simeonibus et domino Assermano fiat responsio ad epistolam synodicam editam a pseudosynodo Constantinopolitana, ad effectam eam imprimendi, et evulgandi sub iisdem idiomatibus, ut supra.“

Tutto ciò nondimeno per la morte di monsignor de Simeonibus è rimasto senz' effetto, e benchè si avesse ad eseguir ora da altri quel ch' egli non potè, tuttavia non concernendo le opere indicate, a riserva della risposta all' epistola sinodica, che una retta istruzione per i Melchiti, resta a considerarsi, se sia espediente di prevalersi del libro del padre Doroteo per far comparire una confutazione espressa di quei degl' eretici, come pare, che il patriarca desideri.

Articolo X

Si riferiscono varie istanze particolari.

I. Il patriarca Cirillo supplica¹, che si ordini ai monaci basiliani melchiti, che osservino la regola di san Basilio ad litteram e non piglino altre regole straniere non confermate.

Nella congregazione de' 3 maggio 1729 fu portata l' istanza, che i detti monaci facevano, d' essere aggregati, ed uniti a' basiliani di Roma, per vivere sotto la medesima regola, e sotto il medesimo generale. Fu risposto²: *Dilata, et interim quoad tenentiam, et abstinentioniam ab usu carnis, servent omnino ritum, et regulam.*

Don Giovanni Aminione s' ingegna per parte loro di conseguire il consenso del padre generale per la loro unione.

È però da ben riflettersi, se ciò convenga: sì perchè i monaci di Levante sono generalmente soggetti ai vescovi; sì perchè i basiliani di Roma, come fu accennato nella detta congregazione³, non sono soggetti in materia di astinenza e digiuni, a quel rigore, a cui son' obbligati dal rito i monaci melchiti; sì in fine perchè i detti basiliani di Roma e d' Italia hanno il privilegio di celebrare promiscuamente in greco e latino; onde venendo i Melchiti a partecipare de' privilegi di quelli potrebbero introdurre in Soria un disordine di non leggiera conseguenza.

II. Per i detti monaci si domanda una pisside, non essendovi nella lor chiesa⁴.

III. A don Giuseppe Papilla melchita, allorchè parti dal collegio Urbano, monsignor de Lerma arcivescovo titolare di Tiro si esibi di somministrare ogn' anno una certa provisione, acciò facesse la missione in quella diocesi, e perciò dalla sacra congregazione nulla fu assegnato a quell' alunno per suo soccorso. Continuò il prelado per due o tre anni a mandargli qualche sussidio, dal quale cessò affatto son già sett' anni, nè ha più voluto proseguire.

Quel sacerdote pertanto supplica vivamente la sacra congregazione, che si degni di fargli qualche annuo assegnamento, almeno finchè il suo patriarca sia messo in possesso della sua giurisdizione, sperando di poter allora conseguir dal medesimo ogn' opportuno aiuto⁵.

Il patriarca desidera, che si faccia rimaner in Saida, dove ora stà, e gli si vieti di venir a Roma,

¹ Lettera del patriarca Cirillo n° 57.

² Supra, col. 97 A.

³ Vedasi il ristretto del 1729, punto XV. — Supra, col. 74-B.

⁴ Memoriale d' Aminione n° 157.

⁵ Lettera e memoriale di don Giuseppe Papilla n° 129, 130; lettere del patriarca Cirillo n° 57, e del padre Doroteo n° 2, 7, 11.

ma che gli si costituisca un superiore, a cui ubbidisca, e dal quale sia diretto.

Il delegato poi se dà ottime relazioni, specialmente per essere stato da lui ben' assistito nell' esecuzione delle sue incombenze; ne rappresenta le angustie del vivere; e lo raccomanda per un congruo sollievo.

IV. Il medesimo delegato dà pessime informazioni, parlando in genere, degl' alunni greci, che doppo educati in Roma tornano in Grecia; ottime all' incontro de' Melchiti di Soria e Palestina. Insinua pertanto, che per utilità di quella nazione se ne facciano venire alcuni al collegio Urbano, e per la scelta se n' incarichino don Stefano Ward maronita, e il sudetto Papilla, il quale scrive di averne già pronti due di buon' indole, e capaci di far riuscita¹.

V. Abramo Scibaib melchita di Damasco scrive², che essendo in età di 18 anni fu ordinato diacono dal defonto Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, e vestito dell' abito da monaco senz' esser aggregato a verun monastero, siccome soleva praticare quel prelado prima che fabbricasse il monastero di San Salvatore. Dopo alcuni anni tornato in Damasco, ottenne licenza dal patriarca Cirillo seniore di prender moglie, come fece, e da quel tempo in poi esso, e la sua famiglia sono stati confessati da' padri gesuiti, finchè aperta la chiesa del padre Campaya, si è portato in quella per esercitarvi l' ordine diaconale in compagnia di 13 sacerdoti melchiti, che con piena quiete e senza timore vi celebrano. Non avendo però il detto padre Campaya voluto ciò permettergli finchè non ne ottenga da questa sacra congregazione la licenza, perciò l' implora insieme coll' altra di poter ascendere all' ordine del sacerdozio.

VI. Il patriarca Cirillo per mezzo di don Giovanni Aminione supplica d' esser aggraziato di dieci calici per provvederle le chiese più bisognose del suo patriarcato³.

Della facoltà di concedere l' indulgenza plenaria inter missarum solemnias e di due cavalierati per decorarne altrettanti soggetti della sua nazione, quali non nomina, e che dice esser benemeriti della santa fede.

VII. Il padre Doroteo cappuccino domanda per se, e suoi religiosi, qualche numero di Dottrine cristiane, d' altri libretti di divozione, come Tommaso da Kempis ecc. in arabo, croci, medaglie ecc. da distribuire a' fedeli⁴.

VIII. Per ultimo don Giovanni Aminione in nome del sopradetto Papilla supplica d' esser provveduto d' un paramento sagro, e d' una bibbia latino-arabica⁵.

RESRIPTA

die 22 januarii 1732 in congregatione particulari super rebus Melchitarum.

Interfuerunt eminentissimi Pious, Zondadari, Petra praefectus, Gotti, Lercari, Ruspulus, reverendus pater dominus Fortiguerra secretarius, reverendus pater dominus assessor Sancti Officii, reverendissimus pater commissarius Sancti Officii, pater Zavarronus generalis ordinis minimorum, dominus Assermanus.

¹ Lettera del detto padre Doroteo n° 11, e del sudetto Papilla n° 129.

² Lettera di Abramo Scibaib n° 60.

³ Memoriale di don Giovanni Aminione per il patriarca n° 157.

⁴ Lettera del padre Doroteo n° 10.

⁵ Memoriale di Aminione n° 157.

Ad articulum I: „Dilata.“

Ad articulum II: „Ut supra.“

Ad articulum III, § 1 et 2: „Ad eminentissimum Zondadari, qui dignetur scribere patri Thomae Campaya ad mentem, audito domino Assemani circa centum praetenses latinos Damasci; et dominus patriarcha mitius agat erga eundem patrem Campaya.“

Ad § 3: „Dominus patriarcha incumbat omnimodae observantiae rituum iuxta praeteritas instructiones, et iuxta modum in eis enuntiatum, atque abtineat a concessione dispensationum in genere quoad ieiunia et abstinentias. Si quando autem necessitas urgeat dispensandi cum aliquo coetu seu communitate, minime dispense, nisi in casu verae et ineluctabilis necessitatis, et tantum de anno in annum praefata vera necessitate durante, et non aliter, nec alio modo, et in iis casibus non sine debitis cautelis, ne per huiusmodi dispensationes observantia ritus sensim relaxetur.“

Ad § 4: „Quatenus constat de vera impossibilitate eorum, de quibus est sermo, servandi ieiunia et abstinentias, licet domino patriarchae cum eisdem dispensare, non quidem absolute, sed de anno in annum, donec eorum necessitas perseveret. Ad dignoscendam autem assertam necessitatem seu impossibilitatem, poterit idem dominus patriarcha inquirere, num praefati Melchitae, antequam fidem catholicam amplecti fuissent, dicta ieiunia et abstinentias de licentia suorum superiorum schismaticorum non servaverint, pariterque eas non servaverint cum permissione legitimorum superiorum catholicorum post susceptam catholicam fidem, et antequam bonae memoriae archiepiscopus Euthymius easdem abstinentias et ieiunia relaxasset; eo siquidem casu sufficienter constare posset de asserta necessitate.“

Ad § 5: „Negative.“

Ad § 6: „Extra casum necessitatis non licere.“

Ad § 7: „Nihil.“

Ad articulum IV: „Pater Thomas de Campaya notulam accuratam et probatam transmittat de sumptibus sibi occurrentibus, et doceat de versione scutorum torrentum, quae a superioribus Terrae Sanctae eidem subministrata fuere annuatim iuxta decretum 26 aprilis 1729. Et insuper exquirat mo-

Ad articulum V, § 1: „Ad dominum secretarium cum eminentissimo de Polignac, cui insinuet, alia media adhiberi non posse ad sedandas perturbationes, de quibus agitur, nisi quae non repugnent religioni catholicae: et quod monebuntur missionarii, ut abtineant a zelo praeservido, ne occasionem praebeant novis vexationibus ex parte infidelium.“

RESRIPTA

die 11 februarii eiusdem anni.

Interfuerunt eminentissimi Zondadari, Petra praefectus, Lercari, Raspulus, reverendus pater dominus Fortiguerra secretarius.

Ad articulum V, § 1: „Ad dominum secretarium cum eminentissimo de Polignac, cui insinuet, alia media adhiberi non posse ad sedandas perturbationes, de quibus agitur, nisi quae non repugnent religioni catholicae: et quod monebuntur missionarii, ut abtineant a zelo praeservido, ne occasionem praebeant novis vexationibus ex parte infidelium.“

B Ad § 2: „Relata.“

Ad § 3: „Ut supra.“

Ad § 4: „Optime se gessisse provicarium patriarchalem.“

Ad articulum VI: „Curet dominus patriarcha, ut alteruter transeat ad episcopatum Saiednaiae.“

Ad articulum VII: „Iam provisum in praeterita congregatione anni 1729.“

Ad articulum VIII: „Expectentur posteriores informationes.“

Ad articulum IX: „Ad eminentissimum Barberinum, qui dignetur incumbere executioni sub die 12 maii 1729, et committere domino Assemano revisionem libri a patre Dorotheo exarati.“

Ad articulum X, § 1: „Observent regulam sancti Basilii; et quoad unionem cum basilianis Italiae, negative.“

Ad § 2: „Annuerunt pro pyxide petita.“

C Ad § 3: „Ad eminentissimum praefectum ad mentem.“

Ad § 4: „Ad eminentissimum praefectum cum sanctissimo pro collegio Graecorum sancti Athanasii.“

Ad § 5: „Lectum.“

Ad § 6: „Annuerunt pro sex calicibus, et in reliquis, cum sanctissimo pro gratia.“

Ad § 7: „Annuerunt.“

Ad § 8: „Annuerunt.“

16.

CLERI ET POPULI ALEPPENSIS EPISTOLA AD SACRAM CONGREGATIONEM DE PROPAGANDA FIDE DATA*

1732 martii 15 27.

▼ Eminentissimi et reverendissimi signori.

Prostrati umilmente a piedi delle vostre eminenze le significiamo benché le supponiamo già a loro note, le tante e tanto atroci persecuzioni mosse dall'antipatriarca Silvestro in questi ultimi anni, dalle quali procurassimo poi di esimerci con sborso di grossa somma di denaro alla Gran Porta per deporlo; et a ciò deputassimo uno de nostri cattolici, affine esimesse anco la nostra sede di Aleppo da tutti i patriarchi, e procurasse anco di liberare dall'esiglio monsignor Gerasimò nostro vescovo cattolico. Si opposero ai sforzi del nostro sudetto deputato e Silvestro antipatriarca et i prelati scismatici col loro conciliabolo e partito. Ottenne bensì di esimerci dal giogo di Silvestro, ma fu sforzato a sottometterci al patriarca scismatico di Costantinopoli, che subito ci spedì un vescovo greco scismatico. Questi riuscì perfido al pari di Silvestro: stanteche volle obligare il clero e popolo a sottoscrivere una nuova formola di fede ereticale in questa maniera: *Io sottoscritto credo, che questa è la fede della chiesa*

orientale. A tal proposto non seppimo che rispondere. Ci consigliassimo coi missionarij, e col vescovo de' maroniti Germano, se ciò fosse lecito ò no. I gesuiti dissero, non essere lecito. Non risposero adeguatamente i carmelitani et i capuccini. Il vescovo maronita con i padri di Terra Santa uniti al padre Angelico loro presidente, l'affermarono per lecito, per causa dei gravi pericoli che si temevano. Perciò il più dei sacerdoti e da cinquanta del popolo si sottoscrissero: ma con bona fede, col consiglio de' sudetti missionarij; cioè con ambiguità che tal fede non fosse la loro, ma quella della chiesa orientale scismatica. Chi non si sottoscrisse cominciò ad evitare chi si sottoscrisse come scismatico et eretico: sicché ne derivarono novi scrupoli e sconcerti, sino a tanto che le vostre eminenze del tutto informate mandarono a noi i decreti apostolici, che ci vietarono del tutto la comunione coi scismatici.

All' ora noi come ubbidientissimi figli della santa sede romana ci separassimo dal detto vescovo nostro

* Ibidem, t. 80, fol. 99 - 101.

scismatico; che perciò obbligato a stare in cella senza venire in chiesa per otto mesi, infamato ed accusato al banco, che carcerò per due accordati et alcuni secolari cattolici, e dopo varie pene ci obbligò a sborsargli quattro mila piastre, e volentieri soffrimmo il tutto per mantenerci costanti nella vera fede.

Silvestro inasprito con varj protesti operò tanto, che fece incarcerare in Costantinopoli il nostro deputato con intenzione di farlo uccidere: il che habrebbe ottenuto, se con la deposizione del sultano e suoi ministri non fossero stati rilasciati liberi tutti i prigionieri, secondo il solito. Ciò ci mise in maggiori timori, massime considerando, che Silvestro con sborso di gran somma si ripigliò la nostra sede di Aleppo. Sicché per eludere i sforzi iniqui e di Silvestro e dei patriarchi scismatici, pensammo di esimerci affatto dalla potestà di tutti loro, col supplicare la Graa Porta per tal'firmato che rendesse Aleppo indipendente da essi, e sotto il dominio di un suo proprio vescovo indipendente da altro capo: e che perciò ci rendesse Gerasimo nostro cattolico vescovo liberandolo dal lungo esiglio. Significassimo con lettera il nostro intento al nostro deputato, che ci rispose il tutto essere fattibile fuorchè la reintegrazione di monsignor Gerasimo nella sua sede di Aleppo, a cagione dell'astio dei scismatici: potere riuscire però, che sceglessimo con comuni voti altro vescovo, et in particolare il monaco don Massimo abate del monastero de' monaci Aleppini melchiti in monte Libano cattolico integerrimo, come sono anco gl'altri suoi monaci, e stanteche trovavasi in Costantinopoli un suo fratello medico a tutti i Turchi ben'accolto, essere possibile la buona riuscita di tale elezione.

La risposta benchè favorevole del nostro deputato ci rese di novo perplessi, sì per causa de' Gerasimo già consagrato per nostro vescovo, sì per timore di nove persecuzioni. Finalmente consigliatici con detto monsignor Gerasimo nostro vescovo con lettere ci rispose, che per il publico bene si sarebbe facilmente indotto a rinunziare il posto a don Massimo, con patto, che procurassimo di esimere la sua diocesi d'Aleppo da tutti i patriarchi scismatici, con diploma regio per raffrenare i sforzi dei medemi. Alla fine con grossa somma ottenimmo la liberazione del nostro vescovo Gerasimo dall'esiglio et il firmato dell'esecuzione, e permissione all'elezione di don Massimo.

Ritornato libero ad Aleppo monsignor Gerasimo, martire di pazienza doppo tanti anni di esiglio, fu da noi ricevuto con giubilo indubitabile, e compassionando le angustie nostre ci indusse, inerendo al santo concilio Tridentino, a permettere, che fosse consagrato don Massimo, ma con titolo di suo coadiutore nella sede, giacchè nel firmato si esprimeva il di lui nome, se ciò fosse stato approvato da monsignor Cirillo patriarcha nostro cattolico dalla santa sede confermato, a cui toccò sciogliere e legare in tali cause con assoluta facoltà. Perciò destinammo due nostri inviati uno a nome di monsignor nostro Gerasimo, e l'altro a nome nostro, e con essi scrisimo e esposimo il fatto a monsignor patriarcha per riceverne la decisione: saggiangendo, che, se egli stimava necessaria la rinunzia formale, era a farla prontissimo monsignor Gerasimo, come egli stesso scrisse, et impose a bocca al suo inviato, e come nella sua da pieno ragguaglio alle vostre eminenze.

Habbiamo con questa prolissa lettera esposto tutto lo stato della nostra chiesa Aleppina alle vostre eminenze, accio ne siano pienamente informate della verità: supplicandole a degnarsi di dar piena fede all'esposto, e non credere a chi loro scrivesse altrimenti; stanteche habbiamo con nostro dolore sentito, che alcuni habbiano dato parte alle vostre eminenze che noi habbiamo sforzato monsignor Gerasimo nostro vescovo a contentarsi di rinunziare il suo vescovato a don Massimo, il che non è stato, ne sia mai vero, che si tenti o pensi da noi, cattolici figli della santa chiesa Romana: per la quale habbiamo sofferto, e tutt'ora soffriamo con pazienza tante fatiche, spese e persecuzioni. Bensì monsignor Gerasimo di sua spontanea volontà per nostro publico bene si dichiara prontissimo alla totale rinunzia: quale speriamo nelle santissime preci delle vostre eminenze che riuscirà a maggior gloria di Dio e conservazione della vera fede. Et attendendo con somma ansietà la benigna risposta della loro sagra congregazione per nostra spirituale consolazione, alle vostre eminenze facciamo profondissimo inchino.

Delle vostre eminenze umilissimi, divotissimi sudditi e figli.

Li cattolici del clero e popolo Melchita d'Aleppo.

Aleppo, 15 marzo 1732.

17.

CONGREGATIO PARTICULARIS SUPER REBUS MELCHITARUM HABITA DIE LUNAE *

5 maii 1732.

Interfuerunt eminentissimi domini Pious, Zondadari, Spinula, Petra praefectus, Rasulpas; non interfuerunt Lerocari, Falconerius, Bancherius, Corsinus.

Restrictus consensus.

Benchè l'eminenze vostre nella congregazione particolare del 17 settembre dell'anno passato ben comprendessero le difficoltà, che rendevano malagevole, e forse anche poco sperabile la consecuzione di un valido diploma della Porta Ottomana per stabilire monsignor Cirillo Serafino Tanah nel trono patriarchale Antiocheno de' Greci con libero esercizio della sua giurisdizione; ciò non ostante credettero non doverci trascurare qualunque diligenza possibile in favore di quei cattolici, anche a fine che non si potesse in verun tempo allegare contro il solo di questa sagra congregazione, che presentandosi

D qualche occasione, benchè rimota e dubbia, di poter giovare a quella nazione ortodossa, non l'avesse prontamente abbracciata, e per quanto ad essa apparteneva eseguita.

Siccome pertanto il detto patriarcha colle sue ultime lettere aveva asserito, che dall'ambasciadore di Francia sarebbe potuto ottenere a suo vantaggio il desiderato diploma, allorchè avesse potuto a conto di questa sagra congregazione far capitale della somma di dieci borse di quella moneta per le necessarie spese; così l'eminenze vostre ordinarono, che per mezzo del signor cardinale di Polignac si facesse intendere al medesimo ambasciadore, che la stessa sagra congregazione era dispostissima a somministrarle. Che però quando l'unico ostacolo alla consecuzione dell'intento fosse la mancanza di tal denaro, e che per altro l'eccellenza sua secondo

* Ibidem, t. 79, p. 266-64.

la sua prudenza giudicasse, che il diploma da consegnarsi con tal somma potesse esser valevole a rendere sicuro e stabile il patriarcato cattolico nell'esercizio della sua dignità, volente non abbandonare le occasioni, che gli si presentassero, di ottenerla, improntando il detto denaro sin' alla quantità sopraddetta, o pure intendendosi per far trovare persona, che lo eborasse, con monsignor Bona vicario patriarcale di Costantinopoli, e con don Domenico della Rocca passato provicario; mentre la sagra congregazione sarebbe trovata sempre prontissima a rimborsarsela ad ogni avviso, o in Roma, o in Costantinopoli, o in qualunque altro luogo. In caso poi, che sua eccellenza avesse creduto, che nè pure con tal mezzo il detto patriarca sarebbe bastevolmente assicurato nell'esercizio della sua dignità, si compiacesse d'insinuare alla sagra congregazione, per mezzo de' sudetti vicario e provicario, la maniera più propria e più sicura di giovare a' cattolici melchiti di Siria, giacchè poteva temersi, che il domandare un tal diploma senza morale speranza di conseguirlo, ad altro non sarebbe servito, che ad eccitare contro di essi cattolici melchiti una grave persecuzione.

Tanto fu scritto al detto ministro dal mentovato signor cardinale, e di consimil tenore dalla sagra congregazione a sudetti monsignor Bona, e della Rocca.

Il denaro poi, di cui fu fatto capitale, fu quello procurato da Giovanni Abdallah Fahd in diverse parti, e che tuttavia esiste in deposito nella quantità d'oltre scudi tremila romani a libera disposizione della sagra congregazione per erogarsi a beneficio del sopraddetto patriarca, e sua cattolica nazione.

Scrive ora il sudetto vicario patriarcale di Costantinopoli in data de' 6 del passato febraio, che il signor ambasciadore gl'avea fatto intendere per mezzo del detto della Rocca, che gli si era aperta opportuna occasione di ristabilire nel suo trono monsignor Cirillo, e che perciò gli richiedeva 5 mila piastre.

Esso vicario però rappresenta essersi trovato per tal cagione in un sommo imbarazzo, poichè per una parte vedendo inclinato tanto l'ambasciadore, che il Rocca ad intraprendere, e concludere il maneggio, temeva d'esser imputato d'esser esso stato la causa che non si fosse ultimato non accudendovi, e per altra parte credeva, che il denaro sarebbe stato gittato senz'alcun profitto; onde indusse il detto regio ministro a soprassedere sinchè egli potesse nuovamente consultare questa sagra congregazione, e ricevere nuovi ordini dell'eminente vostra.

Le ragioni poi, per le quali dice essersi creduto in debito di coscienza di così regolarla, sono le seguenti, cioè:

In primo luogo il riflettere, che l'intenzione della sagra congregazione è di rendere sicuro e stabile il patriarca nell'esercizio della sua dignità; e questa sicurezza egli crede non vi sia, anzi all'incontro una morale probabilità, che alla prima mutazione del ministero (che può temersi alla giornata) si vedrebbe deposto nuovamente il patriarca, e cacciato dalla sua sede, come prima.

Appoggia questo suo sentimento su la potenza de' Greci, coi quali svantaggiovolmente si combatterà da noi, mentre ci mancherà il denaro, con cui si può far tutto nella corte ottomana, e di cui abbondano i nemici.

L'appoggia ancora su la speranza, la quale fa vedere, che ivi niente può prometterci di stabile, come dimostrano i continui cambiamenti, che succedono de' vescovi e patriarchi.

Aggiugne il timore, che con tal diploma si risvegliarà l'antipatriarca Silvestro, il quale vedendo riscorgere il suo emolo, impiegherà tutti gli sforzi per opprimerlo.

Sopra tutto però ha stimato degno di considerazione le notizie che dice detagli circa la persona di Cirillo medesimo dal signor di Paleran stato console di Francia in Aleppo, ed era in Smirna, soggetto di gran prudenza e credito anche appresso lo stesso ambasciadore, il qual console ha asserito, che il detto patriarca ha per nemici molti de' medesimi cattolici, e che tutti i Greci gli sono apertamente contrari; essendosi anche spiegato, ch'egli giudicava non esser niente a proposito, massime considerando il suo umore, l'impegnarsi a procurare il di lui stabilimento, il quale avrebbe poco dopo suscitato molte confusioni in quelle parti.

Si aggiugne a tutto ciò l'aver esso vicario vedute, e mostrate anche all'ambasciadore, diverse lettere capitate da Soria ad un certo Elia Lenzi maronita già alunno del collegio de' Maroniti di Roma, ed una in particolare di monsignor Germano vescovo parimente de' Maroniti in Aleppo, nella quale diceva, che stabilendosi nel patriarcato monsignor Cirillo, si sarebbero date l'armi in mano ad un nemico de' cattolici, e che si susciterebbe perciò una fiera persecuzione contro i medesimi; e dopo altre simili espressioni conchiudeva provocando il detto Lenzi al tribunal di Dio, se si fosse impegnato in questo affare.

Non ostanti però tutte queste ragioni dice, che il signor ambasciadore, e della Rocca non giudicavano a proposito di abbandonar l'occasione; ma pur tuttavia egli non istimò di acconsentire, per non arrischiare la sudetta somma di denaro colla probabilità ben forte, che a nulla giovasse, tanto più che per trovar colà denaro bisogna pagar l'interesse alla rata di 12 per cento l'anno.

Implora dunque i nuovi ordini dell'eminente vostra, e poi conchiude così:

„Io ho fatto quello, che mi dettava la coscienza, e la ragione, e se ho errato in questa condotta, ho errato perchè mi pareva, che altrimenti non avrei servita la sagra congregazione con quella fedeltà, che devo. Per altro io supplico umilmente l'eminente vostra, che si degnino di scaricarmi affatto di questo affare. Qui sua eccellenza è ministro di somma probità ed esperienza. Il signor don Domenico ancora è non poco versato in questi affari; l'un'è l'altro zelantissimo in tutto ciò, che riguarda il vantaggio della religione ortodossa. Tutti due s'impiegheranno nelle giuste premure dell'eminente vostra meglio di me, che non ne ho nè capacità, nè esperienza. Con queste commissioni mi pongono l'eminente vostra in cimento di urtare in qualche scoglio, in cui urtando sarebbe inutile, anzi dannosa qui la mia dimora. Non sarebbe peggio, quanto incontrare la poca soddisfazione dell'ambasciadore di Francia; e per questo torno di bel nuovo a supplicarlo, che mi risparmiato da quegli incontri, ne quali posso incorrere in tal pericolo. Ove poi non interviene sua eccellenza, imploro questa grazia dalla somma benignità dell'eminente vostra, che o confidino gl'affari ad altri soggetti, che le serviranno meglio di me, e questo l'attribuirei a favor sommo, perchè viverei più quieto; o pure, se vogliono fidarsi di me, non mi facciano dipendere dagli altri, perchè, oltre che ciò mi fa perder qui la riputazione, sovente accaderà, che non m'incontrerò coi sentimenti degli altri, e per giusti motivi non avrò la libertà di chiaramente spiegarli. Demando mille scuse in caso mi fossi avanzato tropp'oltre; ma se l'eminente vostra potessero

pienamente comprendere gl'imbarazzi, in cui mi sono trovato, non certo, che per loro innata benignità mi accorderebbero di buon grado il compatimento."

Supplica in fine, che gli si spediscano le risposte non per altra via, che per quella di Vienna, e colla circospezione di scriverne una ostensibile, e l'altra segreta.

Il detto della Rocca poi avvisa la disposizione dell'ambasciadore, e sua, ad operar con vigore per la consecuzione del diploma nella forma, che si desidera, facilitando molto la via ad ottenerlo un'attestato del giudice turco di Damasco, che dice esser uso antico di quei paesi, che il patriarca di Damasco debba essere della nazione araba, e dello stesso linguaggio, e che a tal fine radunatosi il popolo di quella città richiedeva per suo patriarca monsignor Cirillo; ma soggiugue lo stesso Rocca, che le informazioni del sopradetto signor di Pelegran già console d'Aleppo asserente, che i cattolici di Damasco erano divisi nel desiderare il detto Cirillo, e molto più le sopradette lettere del vescovo maronita d'Aleppo aveano fatto incagliare ogni trattato, come si è detto poc'ansi.

In ordine però a tali lettere del detto vescovo maronita stimo espediente di suggerire, non parermi che quelle sole possano fare gran forza, se si riflette alla poca armonia, che passa tra lui e Cirillo, ed alla poca soddisfazione che avrà naturalmente ricevuta nell'aver veduto condannata da questa medesima sacra congregazione la sua passata condotta circa i Melchiti. Questo vescovo fu quello, che consigliò come lecita l'erronea professione di fede proposta agli ecclesiastici melchiti cattolici dal vescovo greco scismatico ed eretico d'Aleppo per parte di Silvestro; e che per insussistenti ed in-

giuste cagioni scomunicò pubblicamente nella sua chiesa Ignazio arcivescovo melchita cattolico d'Emessa, nel tempo stesso, che il detto vescovo eretico ex condito lo scomunicò nella sua. Per le quali cose, tra le altre, dopo dichiarate nulle le censure da lui fulminate, ne fu acronente ripreso da questa sacra congregazione, e fatto altresì redarguire dal suo patriarca maronita, con essergli imposto di soddisfare la parte, e di ritrattare il suddetto consiglio circa l'accennata falsa professione di fede, lo che per altro ha pienamente adempito: ma non può presumersi, che abbia deposta la naturale avversione, che ha sempre dimostrata contro i Melchiti, siccome asseriscono alcuni religiosi di Terra Santa ritornati poco fa da quelle parti, che ne sono stati con destrezza interrogati.

Per altro, che il patriarca Cirillo abbia de' contrarj, non ve n'è alcun dubbio, ma ha ancora degli aderenti, e si stima, che quantunque non potesse mantenersi nel libero esercizio della sua dignità per lungo tempo in Damasco, pur nondimeno potrebbe in qualche modo esercitarla risiedendo nel monte Libano; supponendosi inoltre da chi fa qu'le sue parti, che quand'egli ottenga il bramato diploma acquisterà maggior numero di seguaci, la dove presentemente non vedendolo autorizzato dalla Porta non si prendono premura d'aderirgli, alla qual freddezza contribuisce ancora la legge impostagli dall'eminenze vostre per mezzo del delegato apostolico di procurare l'esatta osservanza de' decreti emanati nel 1729 circa la materia de' riti.

Rescriptum fuit: „Ad mentem.“

Vide epistolam sacrae congregationis ad vicarium patriarchalem Constantinopolitanum datam die 14 martii 1730, p. 118.

18.

CONGREGATIO PARTICULARIS SUPER REBUS SYRIAE ET PALESTINAE SEU MELCHITARUM HABITA DIE SABBATI *

23 maii 1733.

Interfuerunt eminentissimi et reverendissimi domini Picus, Zondadari, Spinola, Petra praefectus, Lerocari, Falconerius; non interfuerunt Cybo, Bancherius, Corsinus, Ruspulus.

Restrictus causae.

I. Più volte si è trattato in questa sacra congregazione del modo di ottenere dalla Porta Ottomana per mezzo dell'ambasciadore di Francia in Costantinopoli il necessario diploma per istabilire monsignor Cirillo Tanàs nel trono patriarcale Antiocheno de' Greci con libero esercizio della sua giurisdizione: ed a tal'oggetto si sono fatte varie disposizioni, le quali però per le sopravvenute varie diposizioni non hanno avuto l'effetto.

Nella congregazione de' 17 settembre 1731 furono considerate le difficoltà, che di quel tempo rendevano malagevole, e forse anche poco sperabile la consecuzione dell'intento; ma ciò non ostante crederettero l'eminenze vostre non doversi trascurare qualunque diligenza possibile in favore de' Greci cattolici del suddetto patriarcato, anche a fine, che non si potesse in verun tempo allegare contro il zelo di questa sacra congregazione, che presentandosi qualche incontro, ancorchè remoto e dubbio, di poter giovare alla stessa nazione ortodossa, non l'avesse prontamente abbracciato, e per quanto ad essa apparteneva eseguito.

Siccome pertanto il detto monsignor Cirillo aveva asserito, che dal mentovato ambasciadore sareb-

besi potuto conseguire il desiderato diploma, allorchè avesse potuto a conto della sacra congregazione far capitale della somma di dieci borse di quella moneta per le necessarie spese; così per ordine dell'eminenze vostre e per mezzo del signor cardinale di Polignac fu fatto intendere al medesimo ambasciadore, che quando l'unico ostacolo fosse la mancanza di tal denaro, e che per altro egli giudicasse, che il diploma da ottenersi con tale spesa potesse esser valevole a render sicuro e stabile il patriarca cattolico nell'esercizio della sua dignità, volesse non abbandonare le occasioni di conseguirlo, improntando il detto denaro sin all'accennata quantità, o pure intendendosi per far trovare persona, che l'improntasse, con monsignor Bona vicario patriarcale di Costantinopoli, e con don Domenico della Rocca già provicario; mentre la sacra congregazione sarebbesi sempre trovata prontissima a rimborsarlo o in Roma, o in Costantinopoli, o in qualunque altro luogo. In caso poi, ch'egli avesse creduto, che nè pure con tal mezzo il patriarca sarebbe bastevolmente assicurato, si contentasse d'insinuare la maniera più propria e più sicura di giovare a' cattolici melchiti del suddetto patriarcato, giacchè poteva temersi, che il domandare tal diploma senza positiva speranza di conseguirlo, ad altro non sarebbe servito, che a suscitare contro di essi una nuova persecuzione.

Il denaro poi, di cui fu fatto capitale, fu quello procurato da Giovanni Abdallah Fahd in diverse

* Ibidem, t. 80, p. 1-30.

parti, depositato allora in somma di tremila scudi romani incirca, a libera disposizione della sagra congregazione per erogarsi a beneficio del sopradetto patriarca e sua nazione cattolica.

In fatti l'occasione propizia si offerse indi a poco all'ambasciadore, il quale fece perciò richiedere a monsignor Bona cinquemila piastrer turchesche, ch'erano appunto dieci borse; ma quel prelato, attese diverse sue, per altro savie, riflessioni, giudicò di non aderire alla richiesta; et indusse l'ambasciadore a soprassedere sinchè egli potesse nuovamente consultare questa sagra congregazione, tuttochè il sopradetto don Domenico della Rocca, allora presente in Costantinopoli, si fosse esibito di trovar egli la somma indicata.

Ponderatesi nulladimeno li 5 maggio dell'anno passato 1732 dall'eminenze vostre le riflessioni del vicario patriarcale, fu deliberato ciò non ostante di procedere innanzi; onde fu consegnata sotto li 9 dello stesso mese al signor duca di Saint-Aignan una memoria per scrivere al sudetto ambasciadore in Costantinopoli, che siccome la sagra congregazione fin dal principio avea riposte tutte le sue fiducie in ordine a tal' affare nella di lui saviezza e sperienza, così lo rimetteva di nuovo totalmente alla sua avvedutezza, ben comprendendo, che in maneggi di tal natura, il buon esito de' quali principalmente dipende dal potersi con libertà prevalere delle occorrenti favorevoli aperture, massime in una corte così frequentemente sottoposta a mutazioni, com'è la corte ottomana, ogni dilazione non poteva essere che pernicioso; e che perciò a fine di rimuovere anche l'impedimento, che fosse mai potuto derivare dalla difficoltà di trovarsi in Costantinopoli persona, che somministrasse colla necessaria prontezza il denaro, la sagra congregazione l'avrebbe rimesso nelle mani del sudetto monsignor Bona, poichè essa si stimava in debito di non abbandonare il pensiero di giovare alla detta nazione cattolica in tutte le possibili maniere, anche col rischio di perdere la somma già divisata.

Ma poichè appunto in quei giorni sopravvennero notizie, non solo delle mutazioni e rivolte accadute nel governo ottomano, ma altresì del ritorno dell'antipatriarca Silvestro in Soria, il quale munito di nuovi diplomi, ed assistito dal pseudopatriarca di Costantinopoli, si era accinto ad invadere furiosamente le chiese del patriarcato Antiocheno; perciò, anche secondo il sentimento di chi fa qual le parti del patriarca cattolico, fu creduto espediente di soprassedere dalla rimessa del denaro, e ne fu avvisato il detto monsignor Bona, acciocchè ne rendesse consapevole l'ambasciadore di Francia; tanto più ancora, ch'erano contemporaneamente giunte delle gravi doglianze contro il patriarca medesimo per alcune dispense da esso concesse, per le quali veniva rappresentato come poco ubbidiente a' decreti di Roma.

In oggi però, ch'è molto variato il sistema delle cose, si propone a' savj riflessi dell'eminenze vostre, se giudichino si abbia a spedire in Costantinopoli l'accennato deposito, che coi sussidj venuti da varie altre parti, ascende ora sin' alla quantità di scudi quattromila e quaranta romani.

Imperocchè in primo luogo le rivolte del governo sono presentemente quietate, e l'ambasciadore di Francia appresso il moderno ministero ottomano ha un credito molto maggiore, che appresso il passato.

In secondo luogo l'eretico Silvestro trovasi molto mortificato, perchè con tutti i suoi diplomi non gl'è sortito di poter rientrare in Aleppo, stantochè avendo quei Greci cattolici conseguito con rilevante dispendio dalla Porta la facoltà di avere un ves-

covo proprio indipendente dal detto Silvestro e degl'altri patriarchi eretici, gl'hanno fatta ogni più valida resistenza, e il detto vescovo è stato consecrato nelle debite forme coll'autorità del patriarca cattolico; oltre di ch'è il medesimo Silvestro nè meno ha ardito d'accostarsi a Damasco per timore di quel popolo; onde ritiratosi in Tripoli di Soria, era nel passato gennaio disposto di ascettarsi anche di là, e ritornarsene o in Vallachia, o in Arcipelago; tanto più che essendo stato deposto dal patriarcato di Costantinopoli per opera del ministro cesareo ed esiliato il suo gran fautore Bessio¹, e intronizzato di nuovo l'antico Geremia, il quale benchè scismatico è dalla parte degl'Aleppini e contrario allo stesso Silvestro, questo si trova in oggi depresso e privo d'un grande appoggio alla Porta².

In terzo luogo il patriarca Cirillo si protesta³ nulla meno ubbidiente, che per il passato, agl'ordini della santa sede e di questa sagra congregazione, giustificando le dispense, che ha date, perchè non concesse per sempre, ma solamente ad tempus, e non a tutti i suoi sudditi in genere, ma ad alcuni ceti in particolare per speciali motivi e circostanze, conforme più in particolare si esporrà in altra occasione. Anzi in un foglio venuto annesso ad una lettera del padre Doroteo cappuccino delegato in questa causa (qual foglio se bene anonimo si conosce essere del padre Ambrogio da Rennes custode de' cappuccini) si afferma⁴, che uno de' principali motivi, per cui si è mosso il patriarca a dispensare, è stato il tedio di non vedersi soccorso da Roma col sussidio necessario a poter conseguire il suo diploma, e il timore di non vedersi tutto di diminuire il numero de' suoi sudditi. Ed esso medesimo si dichiara⁵, che se otterrà la sua istallazione, l'eminenze vostre vedranno quale sarà il suo zelo per l'osservanza intiera de' riti, quale allora potrà esigere da' suoi sudditi con quell'autorità e vigore, che presentemente non ha, promettendosi in tal caso, che nel termine di un'anno si vedrà crescere notabilmente il numero de' cattolici. Che se poi non avrà il desiderato diploma, allora sarà costretto di portarsi a Roma, il che ora non fa, benchè da molti consigliato ad eseguirlo, per non difficolare maggiormente le cose, e per non rovinare la nazione, ed il rito.

Or tutto ciò supposto pare non convenga abbandonar il pensiero di proseguir nell'affare, rinovando all'ambasciadore di Francia le premure di promuoverlo al suo compimento con fornirli del conveniente denaro.

Nè pare debba ritardarci il timore di arrischiare questa somma, col riflesso che possa un giorno risorgere Silvestro, e far rievocare il diploma favorevole a Cirillo; sì perchè quantunque ciò succedesse, non sarà poco vantaggio per la religione aver avuto per qualche tempo un patriarca cattolico autorizzato dalla Porta; sì perchè in questo tempo sin' alla rievocazione i sudditi cattolici certamente cresceranno, molti finora non dichiarandosi del suo partito perchè non lo veggono come sopra autorizzato; sì ancora perchè istallato che sia, raccoglierà le decime e gl'altri proventi del patriarcato, che non son pochi, e si metterà in istato di poter resistere agl'emoli; sì in fine perchè ottenuto che abbia una

¹ Legendum Paisio, cuius depositionis acta evulgavimus in t. XXXVII, col. 1048-9.

² Lettera di Salomone di Roma 27 gennaio 1733, e di monsignor Ignazio di Emma 26 novembre 1733.

³ Lettera del patriarca Cirillo 26 settembre 1732.

⁴ Lettera del padre Doroteo cappuccino 21 settembre 1731.

⁵ Detta lettera di Cirillo.

volta il diploma della Porta, ancorchè gli venisse A rievocato, potrà personalmente o per mezzo altrui comparire in Costantinopoli a dire le sue ragioni, e verrà sostenuto ed aiutato coi necessarj soccorsi dai cattolici.

Il denaro pertanto, ch'è stato richiesto in passato, era, come si è detto, in somma di dieci borse, che equivagliano a tremila scudi romani. Viene però suggerito, che probabilmente non basterebbero, tanto più che, siccome fu sin dal principio di questa causa motivato, oltre il diploma per il patriarca, bisognerà spedire altri firmani minori per i vescovi e per i sacerdoti; onde trovandosi in essere la quantità di scudi quattromila e quaranta, potrebbero mandarsi intieramente.

O si destinino poi in tutto, o in parte, conviene risolvere, se si abbiano a rimettere effettivamente nelle mani di monsignor Bona perchè siano pronti ad ogni richiesta; o pure si abbia a dar ordine al medesimo di trovar colà persona, che li somministri, e in questo caso converrà pagare il dodici per cento sin' al rimborso; o pure, come viene insinuato, darsi commissione al guardiano di Gerusalemme, che li faccia sborsare dal commissario di Terra Santa in Costantinopoli per averne poi il rimborso in Roma; e quest'ultimo partito viene insinuato anche per il fine, che quando per l'intento si richiedesse maggior somma de' sudetti quattromila scudi, potrebbe la Terra Santa somministrare il di più per esserne rimborsata dal patriarca, il quale potrebbe fin d'ora farne l'obbligo, e non gli mancherebbe il modo di soddisfarlo, sol che per pochi mesi potesse esercitare la sua giurisdizione.

II. . . .

III. Fu già esposto nella congregazione degl' 11 febbrajo dell'anno passato¹, che tra i vescovi e preti cattolici fatti anni sono esiliare dall'antipatriarca Silvestro, il più perseguitato d'ogn' altro era stato monsignor Gerasimo arcivescovo d'Aleppo, uno de' più forti e zelanti, il quale fatto imprigionare con eccessivi strapazzi in più fortezze della Boria, Palestina e Romania, fu finalmente confinato su le cime del monte Athos, trattato sempre con somma barbarie, per farlo morire di stento; e che alla fine dopo sette anni di straordinarj patimenti, era riuscito al procuratore degl' Aleppini cattolici, medico del gran sultano in Costantinopoli, di liberarlo dall'esilio, mediante la spesa di mille piastre; ond' egli sul principio dell'anno 1731 erasi portato in detta città di Costantinopoli, ove giunto eragli convenuto di occultarsi, poichè informato Silvestro della di lui liberazione erasi posto in moto per farlo di nuovo esiliare nel castello di Lemnos.

Fu anche aggiunto, che avendo il detto medico D introdotto trattato con Silvestro, acciocchè egli nominasse il medesimo Gerasimo per vescovo di Aleppo a fine di rappacificarsi per tal mezzo con gl' Aleppini, al che Silvestro mostravasi inclinato, il detto Gerasimo non avea voluto acconsentirvi, persuaso, che essendo stato confermato dalla santa sede nella dignità patriarcale il cattolico Cirillo, non poteva egli riconoscerlo per vero patriarca il detto Silvestro; per lo che avea risoluto di ritirarsi al suo antico monastero nel monte Libano, per attendere l'esito delle diligenze, che i detti Aleppini continuavano a fare per rimmetterlo nel suo vescovato.

Ora dalle posteriori relazioni si ha, che non essendo ciò potuto riuscire, essi tentarono un'altra via, che sortì loro più felicemente, benchè con lo sborso di una rilevantissima somma di denaro, e fu l'ottenere uno special diploma del gran sultano, in virtù del quale il vescovato di Aleppo fu eccettuato dalla giurisdizione, non meno di Silvestro, che degl' altri patriarchi eretici, colla facoltà di eleggeri un vescovo indipendente, per il qual mezzo vennero a conseguire la tanto sospirata libertà di esercitare il rito cattolico, e di poter eseguire i decreti di questa sacra congregazione proibitivi della comunicazione in divinis cogl' eretici e scismatici, per ubbidire ai quali hanno sofferto tanti travagli e rigorose carcerazioni e dispendj¹.

Ottenuto dagl' Aleppini questo diploma tornò il vescovo Gerasimo in Aleppo, ma ben conobbe, che non avrebbe potuto quietamente governare il suo popolo, stanteche non erasi potuta per verun conto conseguire dalla Porta per le opposizioni de' scismatici la di lui reintegrazione: onde s'indusse a permettere, che gl' Aleppini facessero consecrar vescovo il monaco don Massimo abate del monastero de' monaci melchiti d'Aleppo nel monte Libano, cattolico di grande integrità, fratello del suddetto medico, accettissimo in Costantinopoli a tutti i principali turchi, e perciò attissimo a sostenerlo, e tanto più che il detto don Massimo era nominato nell'indicato regiò diploma.

Condescese però Gerasimo alla consecrazione del detto monaco con la condizione, che non dovesse ordinarsi a titolo della chiesa d'Aleppo, ma solo con titolo di suo coadiutore, se pure ciò fosse stato approvato dal cattolico patriarca Cirillo, il quale non credè espediente, che ciò si eseguisse, per timore di qualche nuovo scisma tra il vescovo ed il coadiutore.

Gerasimo pertanto mosso dalle lagrime del suo popolo, e non volendo esporlo (com'esso medesimo scrive) a spese ulteriori dopo già ottenuto il sopradetto diploma a favore di Massimo, e per manutenzione della fede cattolica, spedì un messo al patriarca Cirillo, dando al medesimo patriarca spontanea, piena e libera facoltà di rinunziare, quando così gli paresse bene, al detto Massimo la sua sede d'Aleppo, sacrificando così se stesso al pubblico bene, ed alla quiete e sicurezza commune.

Per procedere il patriarca con ogni maggior cautela in questo affare, spedì in Aleppo don Giuseppe Papilla già alunno del collegio Urbano, il quale radunato il clero, colla presenza ancora d' Ignazio vescovo greco cattolico di Emessa, esplorò colle dovute diligenze la volontà di Gerasimo², il quale spontaneamente fece la sua rinunzia, e postone l'atto in iscritto³ fu trasmesso al detto patriarca, il quale previo il consiglio del padre Doroteo delegato apostolico e de' missionarj, l'accettò, e data facoltà al medesimo monsignor Gerasimo e al detto monsignor Ignazio di fare l'accennata consecrazione coll'assistenza del mentovato Papilla in difetto d'un terzo vescovo cattolico⁴, fu consecrato don Massimo in arcivescovo di Aleppo li 4 maggio dell'

¹ Lettera del clero e popolo di Aleppo 15 marzo 1782, di monsignor Ignazio d'Emessa 4 maggio, di monsignor Gerasimo di Aleppo 10 febbrajo e 15 marzo, di monsignor Massimo 9 giugno, di don Giuseppe Papilla 1° luglio, di don Pietro Simonetti 26 marzo.

² Dette lettere di Papilla 1° luglio, e del clero d'Aleppo 15 marzo, e d' Ignazio di Emessa 4 maggio 1782.

³ Atto della rinunzia di monsignor Gerasimo 8 maggio 1782, e varie lettere concernenti la rinunzia di Gerasimo ecc.

⁴ Formula della facoltà concessa dal patriarca Cirillo per la consecrazione di don Massimo.

¹ Articulus II, in quo habebatur sermo de patre Thoma Campaya missionario Damasceno, copulato negotiis ut pote minoris momenti.

² Vedasi il ristretto de' 28 gennaio ed 11 febbrajo 1782, art. V, § IV. — Supra col. 251 CD.

anno passato 1733 con gran giubilo di tutto il popolo, il quale si andò accrescendo, come avviene il detto Papilla, colla riconciliazione di più scismatici.

Nel dar parte di tal rinunzia e rispettiva consecrazione a nostro signore ed a questa sagra congregazione, tanto il detto vescovo Ignazio quanto il sacerdote Papilla descrivono assai per minuto le replicate esplorazioni da essi fatte sin all'ultimo momento, e non meno in pubblico che in privato, della volontà del rinunziente, per assicurarsi che fosse libera¹; e Gerasimo stesso, oltre all'averla dichiarata tale nella schedola mandata al patriarca Cirillo, nella quale espressamente si protesta non restargli per l'avvenire alcuna facoltà di esercitare solennemente verun atto² o ius pontificale, nè in Aleppo, nè altrove finchè egli viva, ha scritta una lettera particolare a questa medesima sagra congregazione colla relazione di tutto l'occorso, e precisamente per accertarla d'aver fatto quel che ha fatto con pienissima sua libertà, e senz'essere stato coartato da alcuno; supplicando, che quando mai da chi che sia l'eminense vostre venissero diversamente informate, si degnò di non ammettere tali informazioni, e di non giudicare in questa causa se non in conformità di tal sua dichiarazione³, siccome anche ne supplicano con altra loro lettera comun' il clero e popolo melchita cattolico di Aleppo⁴.

Il nuovo arcivescovo pertanto nel significare all'eminense vostre la sua consecrazione⁵, professa con lettera speciale la dovuta ubbidienza e sommissione alla santa sede apostolica ed a questa sagra congregazione, pregando d'essere consolato colla loro benedizione, siccome fa pure il detto rinunziente Gerasimo, e similmente il vescovo Ignazio, uno de' consecranti, scrivendo a nostro

signore. Si suggerisce pertanto all'eminense vostre se stimino proprio e conveniente, che tanto al vecchio, quanto al nuovo arcivescovo, si supplichino sua santità di onorarli con un breve epistolare per ciascheduno, tanto più che avendo il primo distesamente esposte in passato a sua beatitudine con diffusa lettera, scritta per ordine del provicario latino di Costantinopoli, tutte le calamità da esso sofferte in confessione e difesa della vera fede, l'eminense vostre sin dall'anno scorso inclinarono ad impetrargli un tal breve.

IV. Per ultimo poi resta a riferirsi un memoriale presentato da alcuni melchiti presenti in Roma, ed in specie dal cavalier Lazzaro Aggiuri, col quale si espone in nome de' cattolici melchiti di Aleppo, che continuando a risiedere tre vescovi in quella città, possono facilmente nascerne delle divisioni tra i sudditi e per conseguenza nuovi pericoli d'inquietudini, e di perdere il frutto di tante spese, e di quel, che si è con tanti stenti operato finora⁶.

Vengono perciò supplicate l'eminense vostre a degnarsi di chiamare in Roma monsignor Gerasimo, dove, dicono, potrà onestamente vivere coll'assegnamento fattogli dagl' Aleppini dopo la detta sua rinunzia, tanto più che esso medesimo, come scrisse da Costantinopoli, era desideroso di venir quà a

terminare in pace i suoi giorni⁷. Inoltre ordinare a monsignor Ignazio, che se ne vada alla sua chiesa di Emessa, e non potendo, si ricoveri in qualche monastero nel Libano, o almeno che fermandosi in Aleppo, non s'ingerisca per niente nell'amministrazione de' sacramenti.

In ordine però a questo vescovo Ignazio mi occorre di rappresentare, ch'egli continua ad asserire nelle sue ultime lettere⁸, che non può assolutamente ricondursi alla sua diocesi, maggiormente che erasi penetrato, che Silvestro voleva ordinare un eretico per quella chiesa, ond'egli v'incontrerebbe senz'alcun vantaggio della cattolica religione persecuzioni grandissime, là dove persistendo in Aleppo sin a tempo migliore con quel poco sussidio, che riceve da Roma, mentre dalla sua diocesi non può cavar nulla, ha modo di promuovere il bene de' suoi sudditi, come già comincia a succedere, avendo ivi sinora circa a dieci famiglie fatte recentemente cattoliche, da lui proviste di due buoni sacerdoti.

Rescriptum fuit:

Intorno al primo punto. La congregazione è stata di sentimento che si mandi spedatamente la somma di scudi 3500 per ottenere il *chatscrif* per rimettere in trono il patriarca Cirillo, e quando non basti il detto danaro per gli altri firmanti da procurarsi per i vescovi e sacerdoti, che provveda il vicario apostolico di Costantinopoli.

In oltre che il signor cardinal Falconieri parli a monsignor Ascolini acciò procuri ogni vantaggio alla congregazione nella rimessa del danaro, che egli cercherà che si faccia da un suo mercante di Livorno, e che monsignor segretario se l'intenda con detto monsignore.

Che si notifici al signor ambasciadore di Francia questa risoluzione, acciò che la scriva al signor ambasciadore di Francia, da cui sarà il nostro vicario di Costantinopoli, che si tratti col mercante, che egli veda di portare il pagamento in modo, che tra l'ottenere il *chatscrif* dalla Porta ed il pagamento non ci corra tempo veruno, ed ancora si scriva al nostro vicario che nel far consegnare il detto diploma al patriarca Cirillo gli si faccia rinnovare il giuramento d'obbedire in tutto e per tutto alla santa sede ed a questa sagra congregazione.

Intorno al secondo punto. Che si levino dalla sagra congregazione tutte le facoltà al padre Campaya, e che il padre guardiano di Terra Santa a cui si manderà la lettera ne sia l'esecutore.

Che il motivo di levargli detta facoltà è stato il sentire tanti rumori, e che però la sagra congregazione vuol essere informata da lui della verità o falsità de' medesimi, e a tal fine venga subito a Roma col padre Garrido, e che in questo mentre il padre guardiano deputi in suo luogo un presidente, acciò possa il detto padre Campaya ritornare alla sua residenza quando così piaccia alla sagra congregazione.

Quanto al terzo e quarto non stima bene la congregazione che si mandino brevi apostolici.

Che se monsignor Gerasimo vuol venire a Roma cogli assegnamenti a lui fatti dagl' Aleppini, che venga pure; ma sappia che la congregazione non è in stato d'aiutarlo come per altro farebbe volentieri.

¹ Dette lettere de monsignor Ignazio 4 maggio e di Papilla 1° luglio 1733.

² Detto atto della rinunzia di Gerasimo, e sua lettera 15 marzo 1733.

³ Detta lettera del clero d'Aleppo 15 marzo 1733.

⁴ Lettera di monsignor Massimo 9 giugno 1733.

⁵ Memoriale presentato in nome de' cattolici melchiti di Aleppo.

⁶ Vedasi il ristretto di 23 gennaio et 11 febraro 1733, art. V, § IV. — Supra col. 262 B.

⁷ Lettere di monsignor Ignazio di Emessa 1° gennaio e 26 novembre 1733.

⁸ In margine: „Il dicoutro si scriva al vicario patriarcale.“

E che monsignor Ignasio, quando non turbi A ferirsi al suo vescovato, in qualche monastero del Libano. la giurisdizione di monsignor Massimo arcivescovo di Aleppo, che vi si trattenga: quando poi avesse sconcerto, vada, giacchè non può con-

Alla lettera di monsignor Massimo si risponda con gradimento senza impegno d'approvazione.

19.

CONGREGATIO PARTICULARIS SUPER REBUS SYRIAE ET PALESTINAE SEU MELCHITARUM HABITA DIE LUNAE *

26 iulii 1734.

Interfuerunt eminentissimi et reverendissimi domini Picus, Zondadari, Petra praefectus, Lercari; non interfuerunt Spinola, Firrao, Corsinus, Ruspulus.

Restrictus causae.

I. In adempimento della deliberazione presa dall'eminenze vostre nella congregazione particolare de' 23 maggio dell'anno passato fu rimessa a monsignor vicario patriarcale di Costantinopoli la somma di scudi 3500. ad effetto di tenerli pronti ad ogni richiesta di quel signor ambasciadore di Francia, il quale ne fu fatto contemporaneamente avvisare, acciocchè potesse prevalersi delle aperture, che se gli offerissero propizie per procurare il tanto desiderato diploma del gran signore, detto catarcef, in favore di monsignor Cirillo patriarca cattolico Antiocheno de' Greci melchiti, in virtù del quale venisse egli autorizzato a poter liberamente esercitare la sua spiritual giurisdizione: e tal deliberazione fu presa ed eseguita, perchè erasi in fatti veduto, che quantunque si fossero date delle congiunture opportune a potersi sperare l'intento, erano queste svanite per la deficienza del denaro necessario, e per non esservi stato tempo di aspettarlo da Roma.

La somma, che negl'anni scorsi era stata reputata sufficiente, non era maggiore di scudi 3000, equivalente a dieci borse di moneta turchessa: ciò non ostante ne furono rimessi 500 di più, perchè potessero servire per la spedizione di altri diplomi inferiori, detti faramani, che fin dal principio di questa causa erano stati stimati espedienti per i vescovi e sacerdoti cattolici della stessa nazione melchita, affinchè non venissero impediti di riconoscere il suddetto patriarca, e di dipendere dalla di lui autorità. E fu aggiunto al mentovato vicario patriarcale questa istruzione, cioè, che qualora il detto denaro non bastasse per la spedizione di tutti gl'accennati diplomi, procurasse di supplire in altra maniera a ciò, che mancasse, anche pigliandolo ad interesse, purchè però tal supplemento non eccedesse di molto la somma di altri scudi 500, qual ad ogni suo avviso gli sarebbero puntualmente rimessi.

Giunto che fu il detto denaro in Costantinopoli vi capitò da Soria un certo missionario francese, per nome il padre Marco Seguran gesuita, il quale confidatosi di ottenere con facilità quanto bramavasi per monsignor Cirillo premè l'ambasciadore acciocchè facesse sborsare la detta somma; ma perchè l'ambasciadore conobbe, che l'idea di quel religioso era non ben sicura, onde non istimò di convehire col parere di quello, ordinò al vicario patriarcale di non dar fuori il minimo denaro senza la sua intelligenza, e permise al padre Marco di continuare le sue diligenze. Un protesta però, che non avrebbe fatto somministrar nulla, se prima egli non avesse avuto nelle mani il diploma, e consideratolo, per osservare, se vi fossero tutte le clausole necessarie ad effetto di non arricchire senza profitto quella somma, ch'era alla sua fede commessa.

Ricevutasi qui in marzo dell'anno corrente una lettera dell' detto vicario patriarcale col ragguaglio della diversità de' sentimenti, in cui erano l'ambasciadore, ed il padre Marco, gli fu risposto, che siccome la determinazione sempre costante di questa sagra congregazione era stata di lasciare totalmente alla prudenza del primo il maneggio di questo affare, così esso vicario deferisse in tutto e per tutto alle insinuazioni e disposizioni del medesimo, essendo la stessa congregazione ben persuasa, che senza la di lui interposizione, o il catarcef non si otterrebbe, o conseguendosi, non avrebbe tutta la necessaria desiderata fermezza.

Il dragomano della Porta, fautore dell'antipatriarca Silvestro, avea proposto un'accomodamento, consistente nel prendersi esso la cura di frenare lo spirito audace dello stesso Silvestro, tanto che più non perturbasse i missionarj nell'esercizio dell'apostolico ministero, nè inquietasse i cattolici nella professione della religione ortodossa, esibendosi in caso contrario di farlo deporre, ed esiliare. Ma poco profitto parve sarebbesi potuto sperare dall'aderire a tale offerta, sì perchè niuna fiducia potea concepirsi di moderazione nell'animo violento di Silvestro, sì ancora perchè con tal mezzotermino sarebbe venuto ad estinguersi quasi del tutto ogni speranza dello stabilimento del patriarca cattolico.

Fu dunque suggerito in ordine a ciò al vicario patriarcale, che con destrezza procurasse d'insinuare all'ambasciadore, che il mezzo più efficace per conseguire la tranquillità de' cattolici del patriarcato Antiocheno pareva sarebbe stato, se sua eccellenza avesse voluto servirsi del diploma anni sono emanato dal gran signore contro Silvestro, in virtù del quale lo privò del patriarcato a causa delle sue tirannie ed oppressioni fatte al popolo, ed a ragione, che di sua privata autorità, e senza regio diploma avea assolta la chiesa de' francesi mentre si celebravano i divini officj; e siccome, quantunque il gran signore l'avesse allora condannato, il castigo non fu allora eseguito perchè Silvestro si nascose e fuggì; così essendo poi ritornato libero ed impunito, pareva, che l'ambasciadore avrebbe potuto con tutta la ragione e giustizia chiedere l'esecuzione di quel diploma; per il qual caso fu soggiunto al detto vicario patriarcale, che col denaro rimesso, come sopra, ed esistente nelle sue mani, si sarebbe potuto concorrere alle spese, che avrebbero dovuto farsi per la spedizione, e per l'uffiziale turco, che avrebbe dovuto condurre Silvestro in esilio, quale spesa avea supposto don Domenico della Rocca già provicario di Costantinopoli, non avrebbe potuto ascendere a più di cento zecchini.

Nel mentre che queste insinuazioni erano in viaggio, Silvestro si portò in Damasco, e vi commise tali e tante violenze, che convenne a' gesuiti di chiudere le scuole, a' cappuccini, ed ai francescani di Terra Santa, di abbandonare le loro residenze ed ospizj, e molti sacerdoti e secolari spaventati di quel turbine ritornarono allo sciamia.

* Ibidem, t. 80, fol. 140-57.

Or tutto ciò premesso scrive il sopradetto vicario patriarcale in data de' 28 maggio per la via di Vienna, che per opera dell'ambasciadore di Francia ora già sedata l'accennata persecuzione contro i missionarj e cattolici di Damasco, con esservi rimessi i cappuccini, e riaperto le scuole de' gesuiti, e con una pubblica proclamazione per tutte le contrade di quella città, che nè i missionarj, nè i cattolici sudetti possano essere in verun modo molestati nell'esercizio della lor religione o ministero.

Significa poi, che il detto ambasciadore stima opportuno di prevalersi di tal propizia congiuntura per ristabilire nella sede patriarcale monsignor Cirillo, avendone già fatti i primi passi col guadagnare il segretario de' memoriali, detto Osman effendi, personaggio di consumata esperienza, e tra più abili della corte ottomana, il quale è insieme agente del bassà di Damasco, ed arbitro della di lui volontà, avendogli esso procurata ed ottenuta tal carica; talmente che una sola lettera da lui scritta a Damasco, ha subito prodotto colà l'effetto, che si è di sopra accennato e questo stesso si è caricato dell'affare del patriarca, con essersi compromesso di riuscirvi.

Asserisce l'ambasciadore per mezzo del detto vicario, che non poteva scegliersi soggetto più proprio per conseguire l'esito desiderato colla più possibile fermezza; ma che la somma del denaro per tal effetto rimesso non basta per la consecuzione del catserif, e per le altre spese, che sono inevitabili, essendosi apertamente dichiarato il detto Osman effendi, che senza sedici borse è inutile di accingersi all'opera. Esser vero, che per lo passato, se il denaro fosse stato in Costantinopoli, sarebbe forse occorsa spesa minore, ma che il sistema presente di quella corte, e l'avidità de' ministri è tale, che con tutto il credito ed autorità del medesimo ambasciadore, è vano lo sperare alcun buon successo senza lo sborso della detta somma, anzi che seguendo una nuova mutazione, la quale in una corte sottoposta, com'è ben noto, a frequenti vicende, può arrivare a momenti, potrebbe non capitar più una sì favorevole apertura, essendo il presente visir di sua natura ben portato a favorire i cattolici di Soria, come quello che in tempo, che comandava in quelle parti, ha ben conosciuta la loro innocenza, e l'indole feroce di Silvestro.

I sudetti scudi 3500 già rimessi costituiscono la somma di leoni 5624, e quella, che ora si chiede per supplemento, è di altri leoni 2376, che fanno scudi 1480 in circa.

Soggiunge poi il medesimo vicario patriarcale, aver esso procurato di scavar qualche sussidio dai cattolici di Damasco, ma non essergli riuscito possibile, a cagione delle gravi passate avanie da essi sofferte, onde non resta che attenderlo da Roma; non lasciando di suggerire, che quando questo supplemento non si potesse di quà contribuire, o che in Costantinopoli per qualche nuovo intoppo arrenasse l'affare, la somma ivi esistente, per non lasciarla infruttuosa, si potrebbe mettere a frutto su la nazione francese, che è sicuriissima, e non soggetta a fallire (come ha più volte motivato anche il sudetto don Domenico della Rocca), e si potrebbe ripigliare qualunque volta si volesse, ritraendone intanto il profitto di otto per cento.

Quando dunque l'eminenze vostre giudichino espediente, che si debba provvedere in Costantinopoli il sudetto supplemento, che viene richiesto, ascendente, come si è di sopra motivato, a scudi 1480, devono sapere, che già se ne trovano in essere

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

A appresso questa sagra congregazione 579, residuali della nota questuazione fatta in beneficio del patriarca; sicchè mancherebbero ancora altri scudi 900; a quali aggiugnendosi di più altri scudi 100, che all'incirca importerebbero le spese del cambio per la rimessa e gl'interessi per la persona, che frattanto fosse per improntarli al vicario patriarcale, che dovrebbe procurarli in Costantinopoli a fine di evitare i pericoli della dilazione, il bisogno si riduce a scudi mille, o poco più.

Non essendo però la sagra congregazione in istato di somministrare questa somma del proprio, e parendo cosa difficile l'ottennerla da nostro signore, conforme insinua il detto vicario, si suggerisce, che si potrebbe dar ordine al guardiano e discretorio di Gerusalemme, che la faccia sborsare dal commissario di Terra Santa residente in Costantinopoli, per averne poi il rimborso dal patriarca Cirillo, il quale ottenuto che abbia il sopradetto diploma della Porta, ed autorizzato nel libero esercizio della sua dignità, ben presto potrà soddisfare a questo debito, poichè installato che sia esigerà le decime, e gl'altri proventi del patriarcato, che certamente non saranno pochi, ed egli potrà farne l'obbligo alla Terra Santa, siccome se gli potrà prescrivere.

Nè si lascia di motivare, che questa somministrazione, o imprestito, in vece di riuscire gravosa alla detta Terra Santa, pare che le sarà di vantaggio, poichè venendo abilitato Cirillo ad esercitare con libertà la sua giurisdizione, cesseranno in Damasco ed altrove le avanie fin' ora suscitate da Silvestro e da' suoi fautori, e la Terra Santa si esimerà da nuovi sborsi e pregiudizj.

II. In secondo luogo il vicario patriarcale di Costantinopoli motiva, che quando per qualche nuovo molesto accidente si perdesse la speranza del ristabilimento di Cirillo, in tal caso si procurerà la deposizione di Silvestro; ma che la spesa di soli cento zecchini, conforme fu supposto dall'abbate della Rocca, non sarà bastante; onde fa istanza, che su questo particolare si degnino l'eminenze vostre di spiegarli più precisamente la mente loro. Egli per altro non dichiara a quanto di più potrebbe ascendere tale spesa; tuttavia si crede non sarebbe molto rilevante.

III. Nella sudetta congregazione di maggio dell'anno passato fu disposto, che qualora si conseguisse il desiderato diploma, dovesse il vicario patriarcale mandarlo segretamente al padre Doroteo della santissima Trinità cappuccino francese in Saïda, già delegato della santa sede nella causa del patriarca, acciocchè prima di consegnarglielo per se stesso, o per altra interposta persona, esigesse dal medesimo una nuova promessa e giuramento di ubbidire in tutto e per tutto alla santa sede, ed a questa sagra congregazione; lo che fu scritto per sua notizia anche allo stesso patriarca.

Ora essendo passato all'altra vita il detto padre Doroteo, il patriarca prega con molto sentimento l'eminenze vostre a compiacersi di non sostituire altro religioso nelle veci del defonto, rappresentando, che l'ingerenza de' missionarj franchi nell'affari della nazione melchita è di un sommo pregiudizio alla medesima, perchè i Greci scismatici ed eretici ne prendono motivo di accusare i Greci cattolici, e di rovinarli con le persecuzioni e con le avanie quasi che essi col professare la cattolica religione pretendessero di farsi anch'essi franchi, e sostiene con molta asseveranza, che per questa cagione si sono fin'ora tanto difficoltà le cose sue, e i suoi vantaggi con la perdita di molte anime. Oltre di che dice, che un religioso, il quale venga da Roma

incaricato di qualche incombenza, come il suddetto padre Doroteo, subito pretende di farla da patriarca, lo che reca a lui della confusione e discreditò; protestandosi in oltre, che non v'è alcun bisogno di un simile deputato, perchè basta, che la sacra congregazione con sue lettere, o per mezzo di don Giovanni Aminioni suo inviato o procuratore in curia, gli notifici le sue determinazioni, e i suoi ordini, per esser subito, e senza tergiversazione ubbidita, come afferma aver fatto col rinvocare alcune dispense da lui date con motivo, per quanto avea giudicato, ragionevole ad alcun ceto di persone, subito che ricevè riscontro dal detto Aminioni, che dall'eminenze vostre non erano state gradite.

Le formole, colle quali egli circa tal particolare si esprime, fanno comprendere, che forse il detto padre Doroteo siasi arrogata maggior facoltà di quella, che portava la sua commissione, la quale in sostanza altro non fu, che confermare il patriarca nella sua dignità per parte della santa sede, previo il giuramento di osservare, e far osservare i decreti, e le istruzioni di questa sacra congregazione nella materia de' riti.

Nulladimeno attesa la commissione datagli, come si è motivato, nell'anno scorso, di esigere dal patriarca un nuovo consimile giuramento nell'atto di consegnargli il diploma del gran signore allorchè si fosse ottenuto, se l'eminenze vostre in oggi credessero expediente di deputar altri per tal effetto, si suggerisce, che potrebbe incaricarsi di somigliante incombenza il padre Ambrogio da Rennes parimente cappuccino, che è quello stesso, che fu sostituito al suddetto padre Doroteo per eseguire la prima menzionata commissione nel caso, che quello fosse allora premorto, come n'era corsa la voce.

IV. Riferitesi distesamente nella sopraddetta congregazione di maggio dell'anno passato le molte, e ben vive doglianze portate contro la condotta del padre Tommaso Diaz di Campaya francescano in Damasco dal guardiano e discretorio di Terra Santa, dal patriarca, dal suddetto padre Doroteo, dal padre generale de' gesuiti, e in una parola da tutti i missionarj di Soria, e dello stesso ambasciadore di Francia per mezzo de' predetti guardiano di Gerusalemme e delegato; ed osservatosi, che alle lettere antecedentemente scritte a lui medesimo in termini assai dolci e discreti per indurlo a venir in Roma a titolo d'informare, egli nè pure avea data risposta; ed in oltre uditosi, che in pochi anni il suo fervido costume avea cagionato alla casa di Terra Santa il grave diaborsò di circa 25 mila scudi di avanie; l'eminenze vostre gli levarono tutte le facoltà, e comandarono, che il detto guardiano di Gerusalemme come suo legittimo superiore ne fosse l'esecutore; e che si scrivesse (come fu fatto) al medesimo padre Campaya, positivamente ingiungendogli, che subito pervenuta tal lettera alle sue mani, se ne venisse in Roma unitamente col padre Giovanni Garrido di Dios (altro religioso non men caldo di lui) per informare del vero stato delle cose, per il qual effetto se gli dichiaravano rinvocate tutte e singole facoltà immediatamente o mediatamente conoscesseglì, facendoseglì per altro sapere, essersi ordinato al suddetto guardiano di Gerusalemme, che deputasse in suo luogo in Damasco pro interim un'altro presidente, acciocchè esso potesse poi ritornare a quella sua residenza, quando alla sacra congregazione piacesse di rimandarvelo.

A questa lettera nè meno, benchè replicatamente speditagli, egli ha data alcuna risposta. È ben capitata una lettera del detto padre guardiano in

A data li 4 aprile dell'anno corrente diretta all'eminentissimo prefetto, che dice così:

„Le materie di Damasco vanno molto male, stante che sotto i 26 del caduto marzo mandò qui un espresso il padre Tommaso Campaya con lettera al padre procuratore, ed alli padri di questo venerabile discretorio, nella quale con dominio dispotico ed assoluto ordinava se gli fossero mandate in risposta 24 borse per ora, mentre voleva estermiare il patriarca Silvestro scismatico, esiliare il suo procuratore, bandire da Damasco i padri gesuiti perchè suoi nemici, e mettere in trono il patriarca Cirillo, idee, che per più capi non possono in questi paesi dominati dal turco mettersi in esecuzione: e conclude con questi precisi termini da capitano generale: Pagate e tacete; onde confusi di tanta indiscretezza non sappiamo che fare. Saremo però necessitati impegnarci il meglio, che avemo, per evitare il maggior male, mentre dice, che l'ha pigliate in usura alla metà per cento, e dopo questa rovina verranno delle altre più gravi, perchè l'attentato del padre Campaya è troppo arduo, e dando per suoi capricci il sangue de' poveri alla cieca in bocca de' cani, ha fatto, che ogni bassà, e governatore di questi paesi faccia ad esempio di Damasco tirannie ed avanie non mai sentite; onde si ritrova la Terra Santa nell'orlo di una total rovina, ed i poveri cattolici si vanno perdendo alla giornata. Con tante spese non ha per anco aperta la chiesa, ha perso cattolici, ha dissipata la missione, e non ha atterrato il patriarca scismatico, nè può bandire i gesuiti da Damasco, perchè son questi mantenuti dal re di Francia, e dalla santa sede e poi gratis dicit, che sono suoi nemici, perchè non assegna qual colpa o male commettono; onde tutta l'inimicizia si restringe a volere esser solo in quella città, dalla quale ne sono già fuori i padri cappuccini. Onde la prego per quanto posso ad applicarvi l'opportuno rimedio, ne dia credito alle mendicate testimonianze, che potrà apportare in sua difesa, perchè in questi paesi di Levante sono facilissimi a sottoscrivere pro e contra per un medino.“

Il vicario poi di Costantinopoli nella suddetta sua del 28 maggio aggiunge, avergli fatto intendere l'ambasciadore di Francia, che la principal cagione de' disordini di Damasco è il padre Campaya, ed essersi dichiarato quel console, che se questa sacra congregazione non prenderà la risoluzione di rimuoverlo di là, egli non sarà più in istato di proteggere i missionarj, e i cattolici ivi esistenti.

Si degneranno pertanto l'eminenze vostra di deliberare su tal particolare ciò, che giudicheranno expediente.

Rescriptum fuit:

Circa il primo. Sono stato di sentimento che si debba tentare onninamente d'ottenere il catacoerif dalla Porta, e per i mille scudi che mancano si debba provvedere per via di Terra Santa, e frattanto il vicario nostro apostolico gli piglia a cambio ecc.

Che si dia parte a questo signor ambasciadore di Francia di tutto il negoziato, e di pregarlo a scrivere all'ambasciadore di Costantinopoli perchè sempre più s'impegni.

Che il segretario parli con Aminioni, e ci faccia dar parola, che il patriarca ritornato alla sua sede pagherà i detti mille scudi.

Che si deputi il padre di Rennes per delegato, ma ad unicum actum tantum di farlo giurare che manterrà i riti ecc.

In caso che le cose non si possano accomodare, s'impieghi il denaro ecc.

Circa il padre Campaya. Il signor cardinale Zoadadari scriverà al padre Campaya pro reditu insieme col padre Garrido, e lo stesso si scriva dalla congregazione al vicario apostolico di Costan-

tinopoli, acciocchè col signor ambasciadore di Francia sentino al modo di farlo tornare, se in dopo a due mesi avuta la lettera del signor cardinale Zoadadari non comparisca.

SYNODUS IN MONASTERIO SANCTI SALVATORIS celebrata pro uniendis duobus Melchitarum congregationibus religiosis 1736 martii 26.

Quo melius rei catholicae apud Melchitas consuleret Cyrillus patriarcha, iam dudum sibi proposuerat in unum coniungere ambas congregationes religiosorum Melchitarum, Sancti Iohannis scilicet et Sancti Salvatoris, suumque animum sacrae congregationi de Propaganda fide notum fecerat per aliquot epistolas, quae hactenus in tabulario eiusdem congregationis asservantur. Sancta vero sedes, pro sua prudentia, opus quidem laudavit amplissimis verbis, sed quominus perficeretur prohibuit nisi instituta prius accurata disquisitione de conditionibus hinc inde acceptandis. Huiusmodi autem conditiones, undecim numero, exararunt monachi Sancti Iohannis in capitulo generali apud Mar-Chaya habito mense februario 1736. Eas statim exhibendas censuimus, prout ex arabico gallice prodierunt in Actis litterariis *Echos d'Orient*, t. X (1907), p. 105-6:

„1° Les religieux ne seront soumis aux supérieurs ecclésiastiques que dans le domaine des choses ecclésiastiques, non dans le domaine des choses monastiques. Ils jouiront d'une complète liberté pour tout ce qui concerne l'observation des règles et des constitutions, non moins que le choix de leurs supérieurs respectifs. En conséquence, toute loi émanant de l'autorité ecclésiastique qui porterait atteinte, soit à leurs règles ou constitutions, soit aux prescriptions du saint-siège au sujet des Orientaux, serait regardée par eux comme nulle et non avenue. Enfin, les religieux ne seront pas forcés de desservir les paroisses, ce qui les mettrait dans la nécessité de mener une vie plus ou moins régulière en dehors de leurs couvents.

„2° Les supérieurs ecclésiastiques n'établiront pas leur résidence dans le monastère, au milieu des religieux: ils peuvent cependant y faire, de temps à autre, quelque courte visite, à condition qu'on leur ait réservé un local déterminé, en dehors du monastère.

„3° La fusion des deux congrégations une fois opérée, on aura le droit de renvoyer tous les religieux qui feraient preuve de relâchement et de peu de stabilité, surtout en ce qui concerne les règles et constitutions, les conventions passées entre les deux congrégations, l'obéissance due aux ordonnances du saint-siège. Cette remarque vise d'une manière spéciale les religieux adonnés à la vie paroissiale, qui rentreraient ensuite dans leurs couvents. D'habitude, la vie régulière leur est à charge. Si donc la majorité de leurs confrères se prononce pour leur exclusion, ils devront se remettre au service des paroisses, sous la conduite des évêques qui ne pourront, en aucun cas, forcer les supérieurs à les réadmettre dans la congrégation.

„4° Aussitôt après la fusion projetée, chaque religieux devra, après une confession et une communion ferventes, jurer sur les saints évangiles d'observer les recommandations du saint-siège contenues dans le rescrit de la Propagande, en 1730¹.

¹ De servandis videlicet Graecorum ritibus, quae decreta, anno 1729 edita, in synodo illa Sancti Salvatoris anno 1730 habita fuerant promulgata.

Par conséquent, à moins de maladie, l'usage de la viande lui est interdit, tant dans les monastères qu'au dehors, y compris la ville de Rome. Il devra aussi jurer d'observer ce rescrit, non seulement pour lui-même, mais encore de le faire observer par toutes les personnes confiées à sa direction; de ne pas enseigner de doctrine contraire, d'en parler avec respect, et de ne jamais discuter ses prescriptions, de ne jamais accepter rien de contraire à cet enseignement, à moins que le saint-siège ne le fasse connaître; enfin d'informer les supérieurs des infractions commises à ce sujet, s'il venait à en découvrir.

„5° Le supérieur général, les assistants et les supérieurs des monastères devront, le jour même de leur élection, jurer sur les saints évangiles d'obéir au saint-siège et à toutes les ordonnances de la sacrée congrégation de la Propagande, de défendre ces ordonnances quand elles seront attaquées et de les faire observer par leurs subordonnés. S'il est manifeste qu'un supérieur a fait preuve de relâchement en cette matière, il sera déposé et perdra voix active et passive.

„6° Après la fusion, tous les moines devront être connus sous le nom de *religieux réguliers*, ou plutôt de *religieux basilien réguliers*, car, ayant adopté la règle de saint Basile, ils doivent porter ce nom.

„7° Au moment du scrutin, la plus entière liberté sera accordée à tous les membres des deux congrégations pour le choix du supérieur général et des quatre assistants.

„8° Les élections une fois accomplies, l'émission des vœux sera retardée jusqu'au prochain chapitre général, afin que les membres des deux congrégations puissent s'éprouver mutuellement sur leur nouvelle règle commune, avant toute approbation définitive du saint-siège.

„9° Les religieux de Dêir-el-Moukballès dresseront la liste des monastères et des procurés appartenant à la congrégation des Salvatoriens et qui relèvent présentement de leurs supérieurs ecclésiastiques. Cet inventaire devra être signé par tous les religieux, ainsi que par le gouverneur du pays; après quoi les supérieurs ecclésiastiques seront privés de tous les droits qu'ils exercent actuellement sur ces biens.

„10° Les mêmes religieux dresseront l'inventaire de toutes leurs propriétés mobilières et immobilières, qui appartiennent réellement à leur congrégation, afin qu'il n'y ait plus de contestation avec des tiers à ce sujet.

„11° Une fois que les deux congrégations auront accepté ces conditions, le patriarche vaudra bien les confirmer et les approuver solennellement par une lettre patriarcale.

Ex dictis conditionibus religiosi Sansalvatoriani primum eas expunxerunt quae sub numeris habentur 6, 7 et 8, deinde etiam quae sub numero 4. Unde factum est ut septem tantum in synodo a patribus sanciondae exhibitae fuerint, idque prorsus incassum, cum unio proposita nunquam in usum

fuert deducta. Utouaque res se habent, documenta A Sancti Iohanna, ex qua entis colligitur, quo animo ad synodum illam spectantia dabimus, initio facto in dictos monachos versarentur antistites melchitas, ab epistola quadam synodica aduersus monachos atque in prima Cyrillus patriarcha.

1.
ANTISTITUM MELCHITARUM EPISTOLA AD SACRAM CONGREGATIONEM
DE PROPAGANDA FIDE*

1736.

Esponiamo divotamente alle vostre eminenze che havendoci Iddio eletti vescovi per reggere questi cattolici, non manchiamo di prestar loro ogni giovamento spirituale, e di propagare la santa fede cattolica a tutto potere, e rimuoverne ogni danno. Perciò havendo col nostro reverendissimo monsignor patriarca Cirillo giudicato convenir il dispensarli dalle astinenze spettanti ai religiosi e monaci solamente, come costa dai nostri libri, habbiamo concessa loro tal dispensa permettendogli di potersi cibare di carne e latticini: a riserva della quaresima grande, et i mercoledì e venerdì di tutto l'anno, e tutte le viglie dell'anno: siccome con altre nostre lettere anteriori significassimo alle vostre eminenze.

Ma li monaci di San Giovanni di Soairo, che non osservano la regola de nostri monaci basiliani, si oppongono a tal dispensa da noi concessa ai secolari, non ai religiosi, benchè sappiano essere a secolari assai necessaria questa dispensa, mentre essi se ne servivano da molti anni prima del decreto mandato dalle vostre eminenze circa l'osservanza dei riti. Li sudetti monaci ci si oppongono, e guastano le strade di Dio per i loro fini. Primo, perchè non furono chiamati da noi al sinodo, quando promulgassimo la dispensa sudetta. Secondo, per-

chè noi li riprendiamo a cagione che osservano diversa regola da quella de monaci basiliani nostri nazionali confermata loro dai Romani pontefici e dai santi concilli. Terzo, perchè noi li obblighiamo ad unirsi coi monaci basiliani di San Salvatore per togliete ogni dissensione, a pro spirituale di tutta la nazione. Essi però ricusano di abbracciare questa santa unione, e bramano la divisione per aderire ai loro proprii nocivi pareri. Onde siamo stati obligati a mandare contro di essi questa accusa alle vostre eminenze, quali umilissimamente preghiamo a degnarsi d'obligare detti monaci di San Giovanni di Soairo a levar di mezzo simil dissensione con ubbidire a noi et al nostro reverendissimo patriarca: affinchè non ne siegua gran sconcerto, e danno irreparabile da tale disunione: bastando a noi et a loro le continue persecuzioni degl'eretici e scismatici. Con che auguriamo alle vostre eminenze ogni bene.

Delle vostre eminenze umilissimi servi

† Basilio vescovo di Cesarea di Filippo.

† Macario arcivescovo di Damasco.

† Clemente vescovo di Saitednaia.

1736.

2.

ACTA SYNODI PRO UNIONE INEUNDA HABITAE**

1736 martii 26.

Determinazioni del concilio radunato nella chiesa di San Salvatore de monaci basiliani alla presenza del santissimo e beatissimo monsignor Cirillo patriarca Antiocheno per l'unione degli monaci secondo il desiderio et intensione della sagra congregazione de Propaganda fide, li 26 marzo 1736 stile vecchio.

PRIMA SESSIONE.

Essendosi radunati gli venerabili vescovi in presenza del santissimo patriarca, come ancora gl'abbati, superiori e defnitori d'ambe le parti, cioè quella de monaci di San Salvatore e quella di San Giovanni di Soairo, cominciò l'illustrissimo e reverendissimo monsignor patriarca a trattare di quel tanto, che appartiene al desiderio della sagra congregazione d'intorno all'unione di queste due religioni: e dopo aver terminato questo discorso, hanno supplicato gli venerabili vescovi, che si leghino le lettere della sagra congregazione spettanti a questa materia, le quali essendo lette et intese da tutti, hanno lodato, et approvato la buona intensione della sagra congregazione e che si debba abbracciare questo santo desiderio, et unirsi le due religioni sotto una medesima regola di san Basilio, conforme all'ordine prescritto dalla sagra congregazione, il quale è che debba essere fondamento e base di questa unione la fede cattolica Romana, e gl'approvati riti della chiesa orientale, e l'osservanza delle regole monastiche di san Basilio Magno. Doppo aver terminato ciò, col consenso di tutti, l'illustrissimo e reverendissimo monsignor

† Id est 6 aprilis secundum kalendarium gregorianum.

* Archivio della sagra congregazione de Propaganda fide: *Congregazioni particolari de Greci Melchiti dagli anni 1733 al 1743. Parte sesta.* Vol. 80, fol. 446. — Traduzione.

** Ibidem, t. cit., fol. 448. Eadem acta, omittis tamen subscriptionibus, arabice prodierunt in diario Berytensi *Al Machreq*, t. IX (1906), p. 114-8.

C patriarca ha eletto due per essere mezzani di questa unione, e di rappresentare alla sagra congregazione l'intensione de monaci, l'unione de quali è molto desiderata; e questi due mezzani sono il signor don Giuseppe Papilla alunno di Propaganda e missionario apostolico et il signor Theodolo Zacher aleppino; e così s'è terminato l'accordo colla prima sessione.

SECONDA SESSIONE.

Essendosi congregati il secondo giorno l'illustrissimi e venerabili vescovi col santissimo patriarca, doppo le solite orazioni, essendosi tutti messi a sedere, incominciò monsignor patriarca il discorso d'intorno all'osservanza dell'ordine già inviato dalla sagra congregazione l'anno della salutifera incarnazione 1729 per l'osservanza de riti, e consuetudini della chiesa orientale. Onde sua santità ha dichiarato con tutti gli venerabili vescovi d'aver accettato e d'accettare per sempre il sudetto ordine: ma avendo alcuni villagij per causa della loro necessità locale accettata dallo vescovo Eutimio di felice memoria arcivescovo di Tiro e Sidone l'assoluzione delle tre astinenze, cioè di quella della vergine santissima e degli santi apostoli e del santo natale, e questi villagij furono imitati d'altri villagij nelle montagne, e perciò essendosi compiaciuto monsignor patriarca di conformar quest'assoluzione alli sudetti abitanti de villagij per la sopradetta loro necessità, e per la difficoltà nel ritirarsi a dietro; finalmente doppo il trattato, e discorso fatto in simile materia, fu approvata quest'assoluzione

dal concilio di tutti gli vescovi con il medesimo patriarca, e che questo ancora debba fare un decreto generale, in cui dichiarì, e provi come tutti sono obligati d'osservare il decreto della sagra congregazione, eccettuato però gli sopradetti villagij, gli quali potranno vivere, e formarsi sopra la licenza già accettata d'intorno all'astinenza particolare per la loro povertà, e necessità, e che questa permissione, o dispensa sia locale nei soli termini del paese, e non fuori, e che non si conceda ad altri simile licenza; e che si rappresenti quest' affare alla sagra congregazione, accioche le loro eminenze si compiaccino di acconsentire a questa determinazione, meglio della quale non s'è potuto determinare dal concilio de' vescovi.

Doppo di che gli reverendi abbati e superiori degli monasteri hanno proposto altri due casi molto necessari d'assolverli in alcuni luoghi separati, dall'assoluzione de quali non ne nasce alcun scandalo, o disordine, e sono, che si dia licenza per quei luoghi separati nelle chiese de monasterij, e de' villagij, che sono nelle montagne, di poter celebrare più d'una messa al giorno sopra un medesimo altare da più sacerdoti, e (presupposta l'osservanza de riti) che possino ancora celebrare nella quadragesima il divino sacrificio per sodisfare alle limosine, che ricevono da fedeli, e per beneficio delle anime de fedeli defonti: il che doppo essere stato bene esaminato dal concilio, s'è giudicato che ciò era giusto, e lecito, e che era necessario di scrivere alla sagra congregazione, accioche si contenti di ciò per sollievo, et aiuto de ministri della chiesa:

e particolarmente perche ne suddetti luoghi, per i quali si domanda questa licenza, non potrà nascere alcun scandalo e dissensione: e che ciò dipende dal consenso della sagra congregazione.

TERZA SESSIONE.

Nel terzo giorno essendosi congregati gli venerabili vescovi in presenza del santissimo patriarca, ed avendo trattato di quello, che apparteneva alla precedente sessione, ha ordinato il monsignor patriarca, che si legga il decreto (che fu da tutti ricevuto nella passata sessione) per essere dal concilio inteso, il che essendosi letto et udito con attenzione da vescovi, fu da essi abbracciato, et approvato, e confermato col loro sigillo, et hanno supplicato, che si rappresentasse alla sagra congregazione de Propaganda fide accioche le loro eminenze ne dassero il consenso per pace della chiesa, et annullamento de scandali, e dissensioni.

Doppo di ciò fecero tutti il dovuto ringraziamento, e terminossi il concilio.

Loco † sigilli domini patriarchae.

† Humilis Maximus archiepiscopus Aleppi.

† Humilis Macarius archiepiscopus Damasci.

† Humilis Clemens archiepiscopus Saidnaensis.

† Humilis Athanasius catholicus Sirorum.

Pater Michael abbas generalis Sancti Salvatoris ordinis sancti Basilii Magni.

Pater Nicolaus abbas generalis Sancti Ioannis.

† Humilis Basilius archiepiscopus Hanaeadia.

† Humilis Athanasius archiepiscopus Beritensis.

† Humilis Eutimius archiepiscopus Fuzolensis.

3.

DECRETUM SYNODALE SUPER IEIUNIORUM IMMINUTIONE.

Loco † sigilli.

Sempre a Dio gloria.

Cirillo per la misericordia di Dio patriarcha Antiocheno e di tutto l'Oriente.

La divina grazia, e l'apostolica benedizione, che è discesa sopra gli santi apostoli nel cenacolo di Sion, questa stessa discenda, e benedichi gli nostri diletti figlioli nel Signore che sono nella nostra diocesi Antiochena, e sono la preletta gerarchia de sacerdoti, nobili, mercanti, artigiani, e lavoratori, quali Iddio benedica assieme con i loro figlioli, donne, e tutte le loro azioni con il cumulo delle celesti benedizioni, amen.

Già non è ignoto a loro l'obbligo d'obediensa, che devesi avere alla chiesa di Dio, et a di lei santi decreti, poiche Christo signor nostro sposo di quella ci comanda d'obedirla, e d'eseguire gli di lei ordini, e di riconoscere per etnico e publicano chiunque rigettasse gli di lei commandi. E veramente il contrariare la santa chiesa, et il disobediare a di lei decreti, è uno de più grandi mali, che si possa mai commettere, per esser ciò contro la lege divina, e naturale. È contro la lege divina, perche Iddio stesso ci comanda d'obedirla come s'è detto; è contro la naturale, per esser la santa chiesa nostra madre e signora e per conseguenza siamo obligati d'obedirla. Di più è noto ancora a voi nostri diletti filii, qualmente la santa chiesa di Dio, cioè la Romana, ha ordinato con decreto particolare, che noi Greci orientali dovessimo custodire li nostri riti, e consuetudini approvate, per essere questi precetti ecclesiastici, e riti santi, l'annullazione de quali non può essere fatta con autorità particolare senza peccato e scandalo, e dissensioni, e contrarietà, obligando quest' apostolico ordine tutti di custodirlo e d'osservarlo con totale obediensa e rispetto; ma essendo gli precetti ecclesiastici di quest' autorità,

che siano osservati secondo la qualità de luoghi, tempi e persone, perciò la necessità locale obliga, che siano assoluti gl' abitanti de villagi da alcuni di questi precetti, che sono acclusi nel sopradetto apostolico ordine, cioè l'assolvergli dalle tre astinenze solamente, e sono quella degli santi apostoli, e della beata Vergine e del santissimo natale, e gl' obblighiamo di digiunare il giorno precedente ad ogn' una delle sopradette feste secondo il digiuno della quadragesima, e ciò per la gran necessità locale, e per la loro dura povertà attuale; e noi abbiamo permesso ciò compassionando la loro miseria, et ammettendo le loro scuse per la difficoltà, che anno di ritrarsi da questa assoluzione una volta ricevuta dalla felice memoria di monsignor Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, e che non è possibile, che siano osservate da tutti. Per lo che anno eredito alcuni, che noi non custodiamo gl' ordini della sede apostolica e che questi non obligano; et altri hanno stimato, che noi abbiamo permesso il tutto a tutti; et altri, che non dovessero essere rispettati gli digiuni, e che non fossero fruttuosi; onde l'inimico del genere umano ha preso l'occasione di scissure, e di dissensioni, da quello, che noi con retta intenzione per necessario bisogno abbiamo fatto; perciò noi al presente essendo obligati d'annullare verbo veritatis tutti gli contrarii insegnamenti, e tutte l'occasioni de scandali, dichiariamo la nostra intenzione a tutti gli nostri figli, che sono nella diocesi Antiochena, e che dovranno legere questo nostro ordine, e decreto, qualmente vogliamo, et ordiniamo verbo Domini omnipotentis, che tutti obediscano colla mente agl' ordini della santa sede apostolica, di già mandatici dalla sagra congregazione de Propaganda fide, e gl' osservino coll' opere senza trasgressione alcuna, servendo il signore Iddio a questo modo nell'osservare gli digiuni e l'astinenza sopradette con tutti gl' altri riti concernenti il di-

vino sacrificio senza alcuna mutazione, bensì con sincera puntualità, secondo l'intenzione della sacra congregazione; eccettuatine però gli villagij, a quali permettiamo, che possano vivere secondo la licenza già concedutali sine al presente giorno d'intorno alle tre sopradette astinenze solamente: ma però, che non obblighino di non osservarle quegli, che sono di passaggio ne loro villagij: e speriamo ancora, che si contenterà di ciò la sacra congregazione e lo permetterà. Di più ordiniamo verbo Domini alli sopradetti che non si servino di questa licenza fuor de loro villagij, dove generalmente s'osservano gli riti, e trovandosi nelle città, e luoghi dove s'osserva il rito commune siano ancor essi obbligati d'osservarlo, essendo questa licenza personale locale solamente per la loro necessità, come abbiamo detto. Di più in virtù della nostra potestà dataci da Dio annulliamo tutti gl'insegnamenti, e dispute contrarie alla necessità del digiuno, et alla dottrina, et autorità della santa chiesa, et intimiamo la sentenza di scomunicazione contro questi insegnamenti per essere scandalosi, et offensivi le pie orecchia: onde chi mangia mediante la licenza ecclesiastica concedutali per il suo bisogno, come gli sopradetti, non dispregi quello, che non mangia per obedire al precepto di santa chiesa, ma stimi il suo digiuno per virtù, come è in se: e quello, che per obedire alla chiesa non mangia, ma digiuna,

A non si facci giudice di quello, che mangia nel modo de' sopradetti, e così è necessaria a tutti l'obediensa, et il rispetto alla santa chiesa, et all'autorità de di lei pastori: onde si conservi la pace, e la carità che è il vincolo della perfezione, et oggetto della lege; il che imploriamo, che si verifichi in tutti gli filij di santa chiesa, mediante la grazia del nostro signor Gesù Cristo, e gl'intercessione di san Pietro prencipe degl'apostoli, e pietra fondamentale della fede, e di tutti gli santi, amen.

† Humilis Maximus archiepiscopus Aleppi.

† Humilis Clemens archiepiscopus Saidnaensis.

† Humilis Basilius archiepiscopus Banaedia.

† Humilis Eutimius archiepiscopus Fuzolensis.

† Humilis Macarius archiepiscopus Damasci.

† Humilis Athanasius archiepiscopus Beritensis.

Pater Michael abbas generalis Sancti Salvatoris ordinis sancti Basilii Magni.

Pater Stephanus ex-abbas, defnitor.

Pater Nicolaus abbas generalis Sancti Ioannis.

Pater Nectarius defnitor.

Pater Philotheus defnitor.

Pater Augustinus defnitor.

Pater Laurentius superior.

Pater Moises defnitor.

Pater Marcus defnitor.

Pater Pacomius defnitor.

Theodulus Zacher.

CONDITIONES HINC INDE ACCEPTAE PRO UNIONE RELIGIOSORUM INEVNDA.

Conditioni domandate dagli monaci di San Giovanni di Soairo dal monsignor patriarca, e da monsignor Basilio, e dai monaci di San Salvatore, affine di terminarsi l'unione di queste due compagnie in una sola.

I. Che gli superiori ecclesiastici non habbiano alcuna autorità sopra gli monaci, se non che nelle sole cose monastiche, e che gli monaci habbino la totale libertà nell'incaminarsi secondo la loro regola, e costituzioni, e nell'elgere i loro superiori senza alcun impedimento, o dimora; e che non siano costretti a cosa alcuna contraria alla loro regola, e costituzioni accettate, ne tampoco all'ordini della sede apostolica spettanti all'orientali; e che ogni obbligo, e commando contrario a più che si è detto di sopra sia del tutto nullo; e che gli sudetti superiori ecclesiastici non si servano d'essi monaci nel servizio delle greggi in modo alcuno, quale gli costringa a dimorarvi presso di loro, ed a vivere fuor del convento.

II. Che gli monaci siano essenti da questo, cioè dal abitare ne loro conventi gli superiori ecclesiastici, e dal vivere gli medesimi superiori appresso di loro ne conventi, se non che solamente in modo di visita, e che si determini avanti l'unione di queste due compagnie i luoghi da abitarsi da sudetti superiori ecclesiastici.

III. Che nel giorno, che si congregaranno per far quest'unione possano scacciare dalla loro compagnia, chi sarà conosciuto da loro, che non abbia fermezza nell'osservanza delle regole, e patti, e contrariante all'obediensa dovuta alla sede apostolica, e particolarmente se sarà uno di quegli, il quale si sia avvezato alla vita commune, et al servizio delle greggi, et all'andare, e venire da queste; poiche uno come questo se non l'accetta la maggior parte de monaci possono questi scacciarlo dalla loro compagnia, e che non siano costretti a riceverlo dalla parte d'esso monaco nel servizio delle greggi fuor del convento.

IV. Che ognuno, che sarà eletto per abbate

generale, o defnitor, o superiore de conventi, o visitatore sia obbligato nel giorno della sua elezione di giurare sopra gli santi vangeli d'esser obediante alla sede apostolica, et agl'ordini della sacra congregazione diffendendogli con ogni suo sforzo, e che non sia facile a slentare in maniera alcuna le redini dell'inobediensa ad alcuno di quegli, che sono sotto di se, e che ogni volta, che sarà convinto di simile slentamento, et inobediensa, sia privo del suo grado, e della voce attiva e passiva, secondo le regole, che dovranno costituirsi per simili cose.

V. Che sia essente il convento di San Salvatore con tutti gli conventi, e luoghi che li appartengono dal dominio, e possesso de' superiori ecclesiastici, e ciò colla loro propria sottoscrizione, confermata da quella del governatore del paese, e gli superiori ecclesiastici non habbiano più alcun jus sopra il detto convento fuorchè il solo jus ecclesiastico, come ancora a tutti gli altri conventi della religione.

VI. Che adesso si sappino tutte le cose, che appartengono alli conventi delle due compagnie, e si determini adesso gli beni mobili, et immobili appartenenti alla religione, e che alcuno non abbia d'essi disposizione alcuna.

VII. Che doppo che saranno abbracciati gli sudetti accordi dalle due parti, debba l'illustrissimo e reverendissimo monsignor patriarca accettargli, e confermarli con suo ordine, e decreto, et obligare per l'esecuzione, et annullare ogni impedimento contrario.

Loco † sigilli domini patriarchae, eiusque subscriptio et confirmatio¹.

Subscriptio domini Basilii archiepiscopi².

¹ In textu arabico: „Conditiones supradictas approbamus, eas volumus, ac mandamus ut strictè accurateque serventur, atque integre acceptentur. Invenimus praeterea easdem esse definitivas. — Scriptam die 1 aprilis 1736.“

² In textu arabico: „Ego humilis episcopus Basilii praedictis conditionibus omnino assentior, easdem admitte prout beatissimus patriarcha illas admittit ac sancivit sua subscriptione quoque sigillo.“

5.

IOSEPHUS PAPILLA RES IN SYNODO GESTAS AMICO ENARRAT*

1736 septembris 10.

Nonnullis omissis . . .

Circa poi l'affari del paese: doppo essere arrivati costì li due monaci mandati dalla sagra congregazione si è stimato bene, che avanti l'unione monsignor patriarcha raduni un concilio de suoi vescovi, e preti, e monaci: il concilio è stato radunato nel convento nostro di San Salvatore, come il convento più grande e celebre e spatiozo: v'intervenne il vescovo Massimo d'Aleppo et uno in vece dell' vescovo d'Aleppo, che rinunciò il vescovato a Massimo, et il vescovo Basilio, Eutimio, Clemente, et Atanasio soriano, molti monaci, e preti, tra quali il superiore Nicola et il loro dottore chiamato Abdalla Zaker et io: in questo concilio coram omnibus si è determinato primieramente da tutti universalmente che io fossi la bocca del concilio, con il signor Abdalla Zaker: si è risoluto, che monsignor patriarcha publichi un editto universale circa l'osservanza dell'ordine della sagra congregazione, e che in questo editto ancora si esprimesse un' assoluzione circa i cibi alli villaggi e montagne dove vi è carenza de viveri, ma non nelle città dove c'è da potersi sostentare, e questo editto si è fatto, e venendo costì il signor Asèmanni l'ha letto, e li ha piaciuto, come m'ha detto monsignor patriarcha essendo io allora absente: di più si è risoluto che si possa celebrare più d'una messa sopra un altare, si come anche che si possa celebrare messa in tutta la quaresima: et hanno rimesso queste cose sotto l'approvazione della sagra congregazione, sicche sarebbe ora expediente che la congregazione approvasse simili cose fatte con beneplacito di tutta la nazione, e suoi vescovi catolici, i quali tutti si sono sottoscritti nell'editto, e formole fatte, et vi han posto li loro sigilli: e che mandasse una lettera al patriarcha confermando ciò che si è fatto: approvando la sua assoluzione circa i digiuni ridotta presentemente dall'universale al particolare, concernente li villaggi e montagne tutte, e non le città, e che si possa celebrare più d'una messa sopra un altare, e che si possa celebrare la messa ancora in tutta la quaresima, chi vole, secondo la liturgia di san Giovanni Crisostomo: e bisogna aggiungere, et il mangiar pesce il mercoledì e venerdì per tutto l'anno, e nell'istessa quaresima: quale cosa benchè si è scordato di fare di essa mentione, ciò non ostante è un punto più necessario delli altri, perche è già quasi in uso, et è quasi impossibile dar ad intendere che il mangiar pesce sia nelle quaresime peccato, e l'impedimento di simil cibo non serve ad altro se non per caricare le coscienze di peccati, e frastornare i poveri confessori: e vorrei, che fossero costì a vedere i danni: quelli che si mostrane tanto rigorosi: non dico che si debba rilasciare del tutto, ma dico che almeno simili cose strampalate è conveniente che gli mettano in potestà del vescovo e curato dell'anime e dell'confessore: circa l'altre cose de riti, si possono osservare, benchè se fosse in poter mio, toglierei ancora nei luoghi, che non c'è scandalo, come verbi gratia nei villaggi e montagne, l'uso di mettere

A l'acqua calda: la qual' cosa benchè io la osservi per obediènza dell'ordini di Roma, però la trovo, come è veramente, indecentissima.

Di poi si è discorso dell'unione de monaci, e già sono mesi che si discorre e si lavora per quest'affare: finalmente si sono estratte varie costituzioni, e riti da osservarsi da tutte due le parti, non obliganti sotto peccato, se non ratione contemptus: li monaci di san Giovanni hanno pretezo varie conditioni un poco esageranti dal patriarcha e vescovi, come quella verbi gratia che ne il patriarcha, ne vescovi potessero habitar ne' loro monasterii, qual conditione rispetto a monsignor patriarcha per esser egli in esilio, e fuor della sua sedia, e perseguitato, è contro ogni ragione, e pure li ha accordata con tutte l'altre loro conditioni; quelli di San Giovanni si è risoluto che prendino la regola di san Basilio, osservata da quelli di San Salvatore, ma con questo patto, che quelli di San Salvatore cessino ancora di mangiar carne ancorche la possino mangiare secondo la loro regola, e che circa l'altre cose si portino secondo la regola di san Basilio, ristretta in breve dall' cardinal' Besarione, la quale io l'ho interpretata in arabo, e di già l'han' osservata e l'osservano i monaci di san Basilio: tutte due le parti, gratie a Dio, si son contentati: ma giornalmente quelli di San Giovanni vanno inventando e domandando altre conditioni piccanti: per il che sono io stato costretto ad andare in convento; e fatto il possibile ho ridotto le cose nel miglior modo che si può: et avanti la data per tre giorni i monaci di San Salvatore e monsignor patriarcha et io abbiamo scritto a quelli di San Giovanni che essendosi tutte le cose aggiustate, che abbino la bontà di portarsi avanti monsignor patriarcha per far l'ultimo capitolo generale secondo il consilio della sagra congregazione et eleggere il superiore generale, e per maggior comodo li hanno mandato alcuni muli, compromettendo ancora d'aiutarli nelle spese. Ciò che succederà poi non lo so: ma suppongo, che quelli di San Giovanni non verranno, perche vorrebbero, che monsignor patriarcha si portasse da loro, ma loro non vogliono venire da lui: et esso haveva condescenso d'andare, ma essendo costì succeduti varii impedimenti è stato costretto a rimanere. Dubito doppo tante fatiche di quest'unione, essendo quelli di San Giovanni in questa materia un poco cappriciosi porgendo l'orecchie a molti che li dissuadono: il signor Iddio disponga ciò che ridonderà in sua maggior gloria, et in profitto delle anime: ciò che succederà li farò consapevole, et intendo, che vostra signoria di tutte le cose che scrivo ne dia parte a monsignor segretario, al signor cardinal Belluga et alla sagra congregazione, essendo vostra signoria di li inviato patriarchale, a cui conviene il presentare con sincerità tutte queste cose . . .

Ceteris omissis . . .

Saida, 10 settembre 1736.

Giuseppe Papilla manu propria.

* Ibidem, t. cit., fol. 469. — De eodem argumento alia prorsus sentiant et scribant Soairitae. Vide *Echos d'Orient*, t. X (1897), p. 167-73.

6.

CYRILLUS PATRIARCHA CONGREGATIONEM DE PROPAGANDA FIDE DE ACTIS IN
SYNODO CERTIOREM REDDIT *

1737 martii 20.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

Nella precedente lettera della data della presente, abbiamo fatte avvisate le loro eminenze di tutto quello che apparteneva al primo trattato del concilio de vescovi, il quale era d'intorno all'unione de monaci. In questa poi gli facciamo avvisati del secondo trattato del medesimo concilio, il quale era, come doppo d'aver terminato l'affare della sudetta unione, s'è trattato dell'affare de riti, e di commun consenso de vescovi, e di tutto il concilio, s'è determinato, che tutti, e per tutto siano obligati d'osservargli, e fu ciò da noi confermato con decreto generale, il quale presentemente gli perverrà nelle mani (e questo prova tutto il contrario di quello, che gli nostri nemici anno tante volte scritto a questa sagra congregazione, cioè che noi siamo gli trasgressori de riti, e disobbedienti alla medesima sagra congregazione), eccettuatine però in particolare alcuni villagij nelle montagne, li quali per la loro povertà, e necessità sono stati di già da molt'anni assoluti dall'osservanza delle tre astinenze, cioè di quella della beata Vergine e degli santi apostoli, e del santissimo natale, et al presente anno gran difficoltà di ritirarsi adietro, e particolarmente per la gran povertà del paese, e degl'abitanti, gli quali moverebbero a compassione gli cuori più duri, e questi luoghi assoluti cominciano da Eliopoli, e dal villaggio detto il Ras inclusive sino a confini di Sidone exclusive, e fu approvata la sopradetta assoluzione da tutto il concilio, con la dipendenza però di questa sagra congregazione secondo che è registrato nella seconda sessione del detto concilio. Doppo di che gli monaci anno esibito al concilio due casi molto necessarj da assolversi, e sono, che possino nelle chiese de monasterij, e de villagij celebrare più messe al giorno sopra un medesimo altare da più sacerdoti, e che (presupposta l'osservanza de riti) possino ancor celebrare nella quadragesima il divino sacrificio, e ciò per beneficio dell'anime de fedeli defonti, e per sodisfare alle limosine, che ricevono da fedeli, perche in questi paesi gli religiosi, et i monasterij non anno entrate da potersi sustentare, ma quasi vivono di sole limosine, e del lavoro delle loro mani, quantunque questo vivere sia una continua miseria, e povertà: e questa domanda fu giudicata da tutto il concilio per giusta et espe-

A diente, ma che era necessario avisare di tutto ciò la sagra congregazione (il che è segno del nostro rispetto verso la medesima), accioche si compiacia di contentarsi di quanto s'è fatto, come è registrato nella sopradetta seconda sessione. Onde preghiamo la bontà delle loro eminenze di dare un benigno sguardo colla loro clemenza a questa nostra cattolica, e piccola greggia, e di contentarsi con paternal affetto e bontà di quanto s'è detto, con onorarci d'un favorevole rescritto, continente l'approvazione di quanto s'è detto, nelle montagne, e ne villagij. Secondo, ordine espresso ai monaci Scioritani confirmante il nostro ordine, cioè che (rimanendo i monaci di San Salvatore nella loro già da tanto tempo praticata osservanza) debbino essi Scioritani tenere la medesima regola di san Basilio tradotta dal greco in latino dal cardinal Bessarione, benchè non volessero unirsi, lasciandogli la facoltà d'ecce tuare da essa regola qualche parte, che gli parerà costi non conveniente secondo si scusano vanamente: tanto più che la santità di nostro signore gli ha concedute l'indulgenze con suppositione, che siano basiliani osservanti la regola di san Basilio: e non già sono stati aggratiati delle sudette indulgenze come osservanti una regola nova da loro composta, et inventata non ancor esistente in re. E questo è quel tanto, del quale mi dò l'onore di presentare all'eminenze vostre desideroso d'averne quanto prima il riscontro: in ogni cosa però sempre intendo di soggettarmi ad ogni miglior parere dell'istessa santa sede apostolica. I latori delle presenti lettere che sono il signor don Salomone missionario ed alunno di San Salvatore (quali raccomandiamo molto alla loro bontà) ne faranno avvisate a viva voce le loro eminenze di quanto è necessario, et è dovere da sapersi, e con questi medesimi mandiamo un figliolo per il collegio, quale supplichiamo umilmente le loro eminenze di volerlo ammettere nel collegio, stante che da molto tempo è che non habbiamo mandato alcun figliolo, e speriamo nella bontà delle loro eminenze che non saranno rigettate le nostre suppliche. Con che dichiarando all'eminenze vostre inalterabile la mia osservanza, di tutto cuore mi dico, delle vostre eminenze umilissimo et affezionatissimo servo.

San Salvatore li 20 marzo 1737.

(L. S.)

Cirillo patriarcha Antiocheno.

CONGREGATIONES PARTICULARES DE PROPAGANDA FIDE

super rebus Melchitarum Syriae et Palestinae

1743-1746.

Benedicto papae XIV, sapientissimo illi pontifici maximo datum fuit, rei catholicae apud Melchitas postremam quasi manum admovere, nonnullas decretales evulgando, quae post distinctas gravesque disquisitiones editae suum etiam nunc apud illas gentes robur obtinent. Quo melius lectoris commo consulerem, eas in unum collectas exhibendas censui, idque non prout iacent, sed adiectis his rerum adiunctis, ex quibus non modicum lumen prudentibus illis ordinationibus accessurum fore spero.

Itaque integros dabo, pro more hucusque servato, causae restrictus, quos suppeditavit ditissimum sacrae congregationis de Propaganda fide tabularium, id unum aegre ferens, mihi non omnia evulgare licuisse, quae ad rem conducere potuissent. Quae repetivi documenta, ea, opinor, satis erant ad demonstrandum quo animo ecclesiarum mater et magistra, Romam dico, singulis se temporibus habuerit erga sacros Orientis christiani ritus, quibus accurate servandis indefessa cura invigilare nunquam destitit.

* Ibidem, t. cit., fol. 461.

Id lectores iterum monitos volui, non ex assentatione (abit!) sed ex ipsa rei veritate, ut cuique ipsa ingenue pervestigare non abnuat. Ad rem legenti profecto patebit, si ita comparatus, sit a progrediamur.

1.

PHILIPPUS MONTI, SACRAE CONGREGATIONIS A SECRETIS,
PATRIARCHAM ARMENIORUM PRAESENTEM IN CURIA INTERROGAT SUPER QUBUSDAM
ARGUMENTIS AD MELCHITAS PERTINENTIBUS*

1743 mense aprili.

Quesiti proposti da monsignor segretario di Propaganda secondo la mente di nostro signore al soggetto noto a sua beatitudine¹ con promessa di tenersi celato il di lui nome, circa le materie attinenti alla nazione Greco-Melchita da trattarsi nella congregazione particolare deputata dalla santità sua, con le risposte date in voce dal medesimo per mezzo d'interprete confidente².

QUESITI.

I sei seguenti hanno relazione all' articolo I del ristretto stampato³:

1° Se il patriarca Cirillo sia osservante de' riti e delle consuetudini della chiesa greca.

2° Se il detto patriarca abbia mai pubblicati sopra di ciò i decreti della sagra congregazione.

3° Se nelle montagne del Libano ed Antilibano possano senza grave incomodo osservarsi i digiuni della chiesa greca.

4° Se i Greci scismatici ed anche le altre nazioni cattoliche dell' Oriente usino ne' giorni di digiuno il pesce.

5° Se l' uso del pesce nei giorni di digiuno possa proibirsi ai Greci con speranza di esecuzione.

6° Se possa permettersi ai monaci di San Salvatore l' uso della carne, e se ciò non possa cagionare dello scandalo.

Il quesito che segue si riferisce all' articolo II:

7° Se nelle chiese de' monaci Greci del Libano e dell' Antilibano sia necessario permettergli di dire più messe sullo stesso altare nel medesimo giorno, e ciò anche ne' giorni di digiuno.

I quattro seguenti quesiti appartengono all' articolo VI et VII del ristretto:

8° Se la reiterazione della cresima conferita dal semplice sacerdote possa causare sconcerti appresso i Greci e particolarmente in Aleppo.

9° Se possa fidarsi ai monaci Melchiti la direzione delle anime de' loro nazionali, e se queste vengano ben dirette dai religiosi di Terra Santa.

10° D' onde possano avere origine le dissensioni trà li missionarj latini circa quei Greci, che sono da essi diretti, e che si mostrano più aderenti alle osservanze latine, che alle greche, non solo in Damasco ed in Aleppo, ma anche altrove.

11° Se possano apportare qualche sconcerto la confraternità ad uso de' latini erette dal vescovo greco melchita in Aleppo.

All' articolo XII del ristretto appartengono i tre quesiti seguenti:

12° Se possano accordarsi le regole di san Francesco di Sales alle monache Aleppine greche melchite nuovamente erette nella diocesi di Berito.

13° Qual denaro vi abbiano impiegato i monaci di San Giovanni in Souiro.

14° Se possa lasciarsi ai detti monaci la direzione del monastero.

¹ Loqui vult de patriarcha Armeniorum catholicorum.

² Interpretis munus obijt Dominicus della Rocca, iam procurarius apostolicus Constantinopolitanus, qui linguam turcicam perdocte callebat.

³ Infra exhibebitur.

* Congregazioni particolari de' Melchiti, t. 80, fol. 388-44.
CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

RISPOSTE.

1° Monsignor Cirillo prima della sua conferma nella dignità patriarcale non osservava i riti. Dopo ottenuta la conferma, avendo giurata l' osservanza dei decreti della sagra congregazione, li osservò e li fece osservare per qualche tempo. Di poi non solamente ha cessato di osservarli, ma di più ha tolti ancora alcuni riti e consuetudini, che non erano stato mai tolte dal defonto monsignor Eutimio suo zio. In particolare ha praticato e permesso il mangiar carne nel mercoledì e nel venerdì, anzi con suo comando ha obbligato a ciò i suoi monaci di San Salvatore. In oltre ha levato i digiuni precedenti alle feste degl' Apostoli, dell' Assunta e del Natale, avendo ridotto il primo alla sola vigilia de' santi Pietro e Paolo; il secondo, ch' era di quindici giorni, parimente ad una sola vigilia, e così il terzo, ch' era di quaranta giorni. È ben vero però, ch' egli ha fatta questa mutazione col consenso de' suoi vescovi radunati in una specie di sinodo. Contuttociò questa medesima innovazione non è stata accettata in nessuna città, ma solo nei villaggi del Libano, dove però non tutti si uniformano, mentre in una stessa famiglia vi sono quei, che praticano l' innovazione, e gl' altri, che osservano il rito de' digiuni.

2° Monsignor Cirillo fece formal giuramento nelle mani del delegato apostolico per la sua confermazione nella dignità patriarcale di osservare e far osservare i decreti, de' quali si tratta. In seguito di che scrisse ad alcuni villaggi a quali manifestò i detti decreti, con ordine di doverli osservare. Dopo qualche tempo però scrisse sotto mano altre lettere, colle quali significò, che praticassero pure qual che facevano per il passato secondo le disposizioni di monsignor Eutimio, mentre le dette prime lettere le avea scritte solamente per apparenza. Queste seconde lettere sono passate alle mani de' padri gesuiti, e di altri missionarj come pure di alcuni sacerdoti greci osservanti del rito, in occasione che da essi venivano ripresi gl' inosservanti, i quali per giustificare la loro pratica manifestarono ai detti missionarj gl' ordini posteriori del patriarca. Si avverte qui, che monsignor Cirillo è per se stesso di buon naturale, e di docile temperamento, per il che si lascia in tutto guidare da monsignor Basilio Finàn melchita vescovo di Paneade, il quale è il principale autore di queste innovazioni.

3° Nelle montagne del Libano ed Antilibano non v' è nè castello nè villaggio, in cui non si trovino dimoranti oltre i Melchiti, anche Maroniti, Soriani, Armeni, Drusi e Turchi, e ciascuna di queste nazioni osserva senza grave incomodo i suoi rispettivi digiuni; anzi trà gli stessi Melchiti vi sono i cattolici e gl' eretici, e siccome questi secondi possono osservare comodamente i detti digiuni, così possono del pari osservarli anche i primi.

4° Per lo passato i Greci scismatici ne i giorni di digiuno mangiavano solo la bottarga, ma non il pesce. Dal tempo di monsignor Eutimio in quà lo mangiano in tutto il Libano, in Saida, in Tripoli, in Barut, come pure in altri luoghi marittimi. In

Damasco poi altri sì, ed altri no. Ma benchè i detti Greci scismatici lo mangino, nondimeno scherniscono i Greci cattolici, rimproverandoli che se ne cibano non ostante il divieto loro fattone dalla santa sede coi decreti del 1729. Quanto poi alle altre nazioni cattoliche, tutte generalmente non mangiano il pesce apertamente, a riserva de' Maroniti, che pubblicamente se ne cibano. E ben vero però, che nell' altre suddette nazioni vi sono pure alcuni particolari, che lo mangiano, ma con qualche riserva, di maniera che non apportino scandalo. La dissensione in somma su questo punto è maggiore trà i Greci che fra le altre nazioni.

5° Non si può assicurare, che la proibizione del pesce nei giorni di digiuno sia per accettarsi ed eseguirsi generalmente. Qui si avverta, che gli scismatici non fanno gran caso, che i cattolici usino il pesce, ma bensì che si cibino di carne nel mercoledì e venerdì, e negli altri giorni di astinenza. Onde il proibire l' uso della carne nei detti giorni potrebbe bastare per quietare i lamenti de' scismatici, senza far menzione del pesce.

6° Da quanto si è motivato di sopra si può chiaramente dedurre, che sarebbe senza dubbio di molto scandalo il permettere l' uso della carne a questi monaci, tanto più perchè i secolari potrebbero dire, che quelli si sono fatti religiosi per esimersi dalle astinenze; oltre di che ciò sarebbe contro l' istituzione medesima del monachismo e contro le regole e gli esempi de' antichi padri, e crescerebbe anche più l' inconveniente, mentre i vescovi e i patriarchi, medesimi si astengono generalmente della carne.

7° Da molto tempo si usa generalmente dai Greci cattolici, così nel Libano come in Aleppo e nelle altre città, il celebrare più messe ogni giorno sopra uno stesso altare, anche ne' giorni di digiuno, nè di ciò si ammirano o si lamentano gli scismatici, benchè essi non lo praticino, anzi se n' edificano; e la loro premura non consiste in altro, che nella sola osservanza delle astinenze.

8° Il reiterare la cresima ai Greci già confermati dal semplice sacerdote, generalmente parlando, cagionerebbe de' sconcerti in ogni luogo, maggiormente che pare, che nel concilio Fiorentino non sia stato riprovato l' uso di amministrarsi dal semplice sacerdote questo sacramento. Più sano si stemerebbe non fare alcuna innovazione circa i già confermati, ma bensì ordinarlo, che in avvenire il solo vescovo cattolico conferisca la cresima. In fatti da qualche tempo così si pratica trà gli Armeni di Aleppo e di Mardin. Quanto poi all' osservanza di un tal ordine si giudica, che se bene dalla maggior parte sarebbe accettata, nulladimeno non vi mancherebbero de' ripugnanti. Non per questo però vi sarebbero moleste dissensioni. Essendo poi che il guardiano di Gerusalemme gode il privilegio di amministrare la cresima, parrebbe espediente, che gli si prescrivesse ordine di non amministrarla in quelle diocesi, che sono soggette a vescovi cattolici, senza il loro consenso, rispetto però a quella nazione, di cui è il vescovo cattolico, senza limitargli la facoltà in riguardo a quei delle altre nazioni, che non avessero il vescovo cattolico; a nessuno però debba reiterarla.

9° È sempre meglio che le anime di ciascheduna nazione vengano dirette da i proprj sacerdoti nazionali deputati da i loro rispettivi vescovi cattolici, i quali ben conoscono qual sia l' abilità de' medesimi; e ciò maggiormente perchè i preti nazionali possono più liberamente che i missionarj latini occorrere in tutte le congiunture ai bisogni delle dette anime. Devono però i missionarj contentarsi di

aiutare nelle contingenze i detti sacerdoti e non impedirli dall' esercizio del loro ministero. E qui è da sapersi che la maggior parte delle conversioni è frutto delle persuasioni de' i detti sacerdoti e molte volte ancora dei secolari più zelanti. Alcuni poi di questi tali convertiti vengono condotti ai missionarj per essere assoluti da i passati errori; onde se i missionarj, conforme accade, pretendono per questo titolo di tenerli a se soggetti, ciò pretendono indebitamente.

I padri di Terra Santa pretendono di esser mandati dalla santa sede in Soria, Palestina ed Egitto per curati di tutte le nazioni, e quindi derivano tutte le contese trà essi e i curati nazionali cattolici deputati dai loro vescovi. Sarebbe perciò necessario dichiarare questo punto, in maniera che li detti curati nazionali non venissero pregiudicati. In ordine a che deve sapersi che in molti casi di pericolo nè i padri di Terra Santa nè gli altri missionarj latini possono andare per le case ad assistere i moribondi, ed accompagnarli alla sepoltura, come possono fare liberamente i preti nazionali. E di più se viene a morire qualche cattolico nazionale, che sia stato diretto dai detti religiosi di Terra Santa, a questi non è permesso in verun conto di seppellirlo nel loro cimitero, ma deve interrarsi in quello della propria nazione.

10° Varj sono i motivi delle dissensioni trà i missionarj latini, e principalmente per che i padri gesuiti e i cappuccini sostenendo l' osservanza de' decreti di Roma circa i digiuni, negano l' assoluzione a quei Greci che gli trasgrediscono, là dove al contrario i padri di Terra Santa gli assolvono. In oltre alcuni de' suddetti rispettivi sacerdoti pretendono d' obbligare coloro che una volta si sono confessati da essi, a non confessarsi da altri, e se ciò non promettono, non li sentono, o non gli assolgono. E questi sono i più singolari motivi delle discordie oltre il motivo generale della gelosia trà l' uno e l' altro corpo. Il detto disordine regna presentemente più che altrove in Damasco, pretendendo i padri di Terra Santa, che quei Greci, i quali aderiscono alle osservanze latine, siano divenuti talmente latini, che non debbono farsi il minimo scrupolo di non osservare gli usi e le consuetudini del loro rito nativo. Al che gli altri missionarj fortemente si oppongono.

11° Non solo non cagiona sconcerti l' istituzione della confraternità in Aleppo, ma all' incontro è utile, perchè i confratelli di ciascheduna confraternità nell' atto della loro ammissione si obbligano con giuramento d' impiegare le loro persone e sostanze per difesa e propagazione della cattolica fede nelle contingenze di persecuzioni. E simili confraternità sono generalmente in uso appresso tutte le nazioni orientali.

12° Gli Aleppini non acconsentono in veruna maniera, che le loro figlie introducano nel monastero una regola non adattabile al loro rito e che sarebbe dal tutto nuova nella loro nazione, essendosi dichiarati, che quando non si faccia alcuna alterazione circa il detto rito, contribuiranno volentieri al mantenimento del monastero, e procureranno di mandarvi le loro figlie; e però acciò che la fondazione abbia felice progresso, bisogna provvedere, che la regola, le costituzioni da osservarsi dalle religiose siano secondo il rito greco et in conseguenza di soddisfazione della nazione.

E qui è necessario avvertirsi, che la regola di san Francesco di Sales è stata promossa da i Maroniti con idea di poter essi impadronarsi del monastero, ben credendo che secondo la detta regola non potrebbe avere proseguimento nella nazione melchita.

13° La fabrica del monastero è costata quaranta borse cioè venti mila piastre di Levante, tutto denaro degli Aleppini, e i monaci di San Giovanni in Soairo non vi hanno contribuito ne pure un soldo; hanno bensì prestata la loro assistenza per lo spazio di quattro anni, mantenuti a spese di sudetti Aleppini.

14° La direzione di questo monastero può lasciarsi con tutta sicurezza a i monaci di San Giovanni, sì perchè sono i più vicini, sì perchè sono i più abili e osservanti di tutti li monaci di rito greco, come anche perchè il vescovo diocesano è del loro corpo; perchè hanno il merito dell'assi-

stenza prestata alla fabrica, e di avervi introdotte le prime monache, e finalmente perchè sono i più accetti a gli Aleppini, i quali hanno avuta l'intenzione che il detto monastero fabricato per le monache dovesse rimanere a loro beneficio nel caso che non potesse proseguire per l'istituzione delle monache e che non dovesse in tal evento passare in altra nazione.

Si suggerisce, che sia necessario mettersi in stampa le risoluzioni che emaneranno su le presenti materie, e mandarne gli esemplari in Levante, acciocchè siano osservate. Armenti si può temere che anderanno facilmente in dimenticanza.

2.

GABRIEL A QUINTIN ORDINIS CAPUCINORUM RESPONSA AD EADEM QUÆSITA *

Sanctissime pater

Singulari laetitia necnon obsequentissimo gaudio ad interrogationes a sanctissimo propositas humilime respondit orator frater Gabriel a Quintin capucinus, eo magis quod opus hoc tam sanctum, quam utile a patribus capucinis præcipue a multo reverendo patre Dorotheo a Sancta Trinitate apostolico delegato iam indefessim inceptum, persequitur.

Prima interrogatio. *Se il patriarca Cirillo sia osservante della riti, e consuetudini della chiesa greca.*

Ad primam igitur interrogationem affirmative respondit humillimus orator, nam ipsemet, omnesque pacis amatorum possunt affirmare illustrissimum dominum dominum patriarcham Cyrillum, observatorem esse fidelissimum ritum suorum præcipue a decem circiter annis sicut videtur in una epistola a dicto multo reverendo patre Dorotheo ad sacram congregationem ex Sidone scripta 8 die januarii 1733. In qua sic loquitur. „Ipsamet patriarcham Cyrillum paenitet se promissa non observasse, et in hoc adventu Domini una cum coetu presbyterorum et monachorum, aliorumque aliquorum in vicis, per quadraginta dies iuxta ritum suum ieiunavit.“ Ab illa die decreta observavit, et observare iussit, licet tamen propter miseriam, et publicam necessitatem pauperum christianorum extra civitates commorantium una vice non sine animi dolore, sed de consensu suorum episcoporum, ad unum diem reduxit quadagesimam natiuitatis Domini; hoc mandatum sine ullo sacrorum sacrae congregationis decretorum præiudicio ipsemet orator, aliique missionarii publicaverunt.

Secunda interrogatio. *Se abbia mai publicati sopra di ciò i decreti di questa sagra congregazione.*

Ad secundam affirmat orator patriarcham Cyrillum publicasse, publicareque iussisse sacra decreta sacrae congregationis; ipsemet orator, et alii missionarii publicaverunt præter religiosos Terrae Sanctae propter latinitatem, aut graecorum in latinis mutationem, fontem et originem omnium malorum.

Tertia interrogatio. *Se nelle montagne del Libano ed Antilibano possano senza grave incomodo osservarsi i digiuni della chiesa greca.*

Ad tertiam respondet, quod omnes christiani bene, et fideliter ieiunium observare possint in Libano et Antelibano, omnibusque ruribus, nam ipse orator percurrens Damascenorum rura, Libani et Antelibani difficiliora, omnes inter haereticos licet pauperrimos ieiunia usque ad herbas studiosissimos

B observantes invenit, si haeretici hoc faciunt, cur non catholici nostri? Qui igitur hanc observationem denegant, sunt de us quorum Deus venter est.

Quarta interrogatio. *Se i Greci scismatici, ed anche le altre nazioni cattoliche dell' Oriente usino ne giorni di digiuno il pesce.*

Ad quartam affirmat, quod Maronitae, Armeni pisces manducant, sed Graeci, Suriani haeretici aut schismatici, et veri catholici nullo modo manducant, nec debent manducare propter scandalum, aliquando tamen, sublato scandalo, propter aliquas infirmitates manducare possunt, aliter non, aut sacris decretis sunt inobedientes.

Quinta interrogatio. *Se questo possa proibirsi alli Greci con speranza di esecuzione.*

Ad quintam difficile respondet orator, attamen est remedium. Nam veri Graeci catholici certissime obediunt, aliique omnes si patres Terrae Sanctae una voce cum aliis missionariis illos adstringere velint, eos præcipue qui se dicunt latinos, et tunc mala et omnia scandala destructa erunt et finita.

Sexta interrogatio. *Se nelle chiese de monaci Greci del Libano e dell' Antilibano sia necessario permettergli di dire più messe sullo stesso altare nel medesimo giorno, e ciò anche ne giorni di digiuno.*

Ad sextam propter paucitatem altarium, sublato scandalo orator credit quod Graeci sub eodem altare aliquando tamen celebrare possint, diebus vero quadagesimae propter reverentiam huius sanctae consuetudinis antiquae a sacrificio se abstinere debent.

Septima interrogatio. *Se la reiteratione della cresima conferita dal semplice sacerdote possa favorire sconceri presso della Greci, e particolarmente in Aleppo.*

Ad septimam propter scandalum nuperrime in Oriente ortum præcipue in Aleppo, chrisma nullo modo iterari debet, nam quidquid innovatur contra ritus orientales a latinis multum excitat murmur Graecorum.

Octava interrogatio. *Se possa fidarsi alli sacerdoti melchiti la direzione delle anime de loro nazionali; e se queste vengano ben dirette dalli padri di Terra Santa.*

Ad octavam. Sine dubio sacerdotibus vere catholicis cura animarum ipsarumdem nationum dari potest, si capaces illi sacerdotes inveniuntur ab episcopis, et patres Terrae Sanctae hac re se ingerere non debent, confessione excepta, aliisque sacramentis, in urgente necessitate, ut non privent sacerdotes christianorum elemosinis.

* Tom. cit., Vol. 547-51°.

Nona interrogatio: *D'onde possono avere origine le dissensioni trà li missionarj latini circa quelli Greci, che sono da questi diretti, e che si mostrano più aderenti alle osservanze latine, che alle greche non solo in Damasco, ed in Aleppo, ma anche altrove.*

Ad nonam. Fons et origo malorum, dissentionesque omnium Graecorum qui se dicunt Latinos, multa ab annis proveniunt a patribus Terrae Sanctae, qui praedictos Latinos ante et post sacrae congregationis decreta fuerunt, et isti Graeci Latini nullum ritum observant, nam die mercurii carnem Graecis prohibitam manducant, sabbato quoque licet Latinis, et sic de ceteris observationibus. Multa ad sacram congregationem supra hoc scripserunt missionarii, qui bene causam omnium malorum ostendunt.

Multa supra ritum observantiam alii summi pontifices promiserunt sine ulla executione, quia gloria Libani, Syriae et Palaestinae summo pontifici Benedicto XIV feliciter regnanti erat conservata.

Decima interrogatio: *Se possono apportare qualche sconcerto le confraternità ad uso de latini erette dal vescovo greco melchita Massimo in Aleppo.*

Ad decimam, respondet orator, quod ista confraternitas in Aleppo erecta, tolerabilis est, si ex illa non oritur scandalum, et si contra ritus Graecorum nihil habet.

Undecima interrogatio: *Se possa permettersi alli monaci Melchiti della congregazione di San Salvatore l'uso della carne, e se ciò non possa cagionare dello scandalo.*

Ad undecimam orat et supplicat orator, ut nullo modo haec propositio nominetur inter nos, nam scandalum intolerabile est audiendi in Oriente monachos carnem petere: nec monachis Sancti Salvatoris,

nec Maronitis, nec aliis usus carnum concedi ullo modo debet, nam omnes orientales Turcae, et alii dicere non timent, quod religiosi orientales qui carne vinoque utuntur, caste vivere non possunt.

Duodecima interrogatio: *Se possano accordarsi le regole di san Francesco di Sales alle monache Aleppine Greche Melchite nuovamente erette nella diocesi di Berito.*

Ad duodecimam respondet, quod non debet esse difficultas concedendi observantiam regulae et constitutionum sancti Francisci de Sales religiosis Aleppinis, quia illam regulam et constitutiones observare possunt sine scandalo, nam ritus Graecorum fideliter observant, et si votum petant ad maiora merita tantum.

Decima tertia interrogatio: *Qual denaro si abbiano impiegato i monaci di San Giovanni in Soiro.*

Ad decimam tertiam, nihil respondet, quia nullam supra denarios implicatos cum monachis cognitionem habet.

Decima quarta et ultima interrogatio: *Se possa lasciarsene à questi la direzione.*

Ad ultimum respondet negative propter magnam antipathiam: hanc directionem alteri sacerdoti a patriarcha approbato relinquere melius videtur cum licentia ordinaria confitendi missionariis, quando necesse erit. Haec omnia in quantum scit et potest in omni conscientia suppliciter ac profundissime ad pedes sanctitatis vestrae demissus subicit humilissimus orator.

Frater Gabriel a Quintin, qui supra

Supra haec omnia multa sunt exponenda, sed tempus deest oratori. Quam Deus etc.

3

RESTRICTUS CAUSAE PATRIBUS CONGREGATIONIS PARTICULARIS PROPOSITUS *

1743 mense julio.

Notizie preliminari.

La chiesa Antiochena, la quale gode la bella prerogativa di essere stata fondata dal principe degli apostoli prima della Romana, senza però togliere a questa la primazia, mentre che al dire di sant' Innocenzo papa ¹ „illa in transitu meruit“ la presenza di quell' apostolo, „ita susceptum apud ae; consummatumque gaudet“ ² in dipoi suggerita a varie vicende per essere stati i suoi patriarchi ora cattolici, ora ariani, ora nestoriani, o seguaci di altre simili eresie.

Quindi si divisero i suoi cristiani in due fazioni. Una detta de' Mardaiti, che dipoi, come alcuni vogliono, si denominarono Maroniti, l'altra de' Melchiti, che viene a dire realisti. Diede motivo a questa divisione, come è opinione comune, il noto editto di Marciano imperadore a favore del concilio Calcedonense. I Mardaiti lo contrariarono, gli altri Greci si dichiararono per l'editto, e lo difesero, e con ciò acquistarono la denominazione di Melchiti, nome che serviva loro di dispregio presso degli oppositori, ma di cui si sono eglino sempre glorciati, perchè denota la fede, che mantengono non meno alla vera religione, che al loro principe. Ciò non è particolare de' soli Greci esistenti nel patriarcato Antiocheno; ma è comune a quelli, che dipendono dagli altri due patriarcati di Alessandria, e di Gerusalemme: ed alla denominazione di Melchita è

opposta quella di Giacobita, sotto della quale sono compresi tutti i monofisiti.

Nel medesimo concilio Calcedonense il patriarca di Costantinopoli ottenute il primo luogo dopo il Romano pontefice, ha dipoi coll' appoggio di quegli imperadori esatto, ne senza frutto, di trarre seco nello scisma anche le sedi patriarcali di Antiochia, di Alessandria, e di Gerusalemme, anzi rispetto alla prima pretesero gli imperadori greci di arrogarsi il diritto di sceglierne dal clero di Costantinopoli i patriarchi, cioèchè contribuì molto a mantenerli nello scisma.

Allorchè i luoghi santi erano sotto il dominio de' cristiani, e de' discendenti del pio Goffredo, asserisce il Renod ³, non essersi punto avanzato nella unione de' Greci colla chiesa Romana, dalla quale si erano molto prima divisi, e ne assegna per ragione, „cum summa tunc esset ignorantia, maxime vero circa veterem disciplinam, adeo ut quae laudanda in orientalibus christianis essent, quae toleranda, quae emendanda, vix ullus intelligeret... sed exacerbata potius fuerunt mutua inter partes odia ex variis criminationibus, quae ut plurimum, non alio fundamento, quam accusatorum ignorantia nitebantur... Ita factum, ut christiani orientales, etiam ipsi, qui ut Melchitae communem cum latinis fidem habebant, in ritibus tantum innoxii differerant, nunquam odium adversus trancoa deposuerint. Anzi pensassero, come dipoi eseguirono, di dare la città di Gerusalemme nelle mani di Saladino.

* Epist. XVIII Alex. Antioch.

³ Hist. Patriarch. Alexand., p. 548.

Da ciò si deduce, che in quel tempo, cioè verso A il fine del XII secolo, sebbene i Melchiti non fossero uniti colla chiesa Romana, non avevano però contratto ancora veruno degli errori de' suoi vicini, e si mantenevano nella purità della fede.

Il patriarca Alessandrino di questo rito dimora nel gran Cairo, e da esso dipendono le chiese dell' Africa e dell' Arabia. Tra questi il solo, che in questi ultimi tempi abbia professato l' unione colla santa sede, fu Samuele Capasulis patriarca Alessandrino, per cui vostra santità come avvocato concistoriale dottamente perorò nel concistoro tenuto nel giorno 28 aprile 1713, e gli ottenne il pallio¹.

Dal patriarca di Gerusalemme si amministrano le chiese della Palestina, e le situate alli confini dell' Arabia.

Finalmente l' Antiocheno ha fissato la sua residenza nella città di Damasco, quella di Antiochia essendo intieramente distrutta; ed estende la sua B giurisdizione sopra le chiese della Soria, Mesopotamia, e Caramania.

Dall' Bollandisti al tomo IV di luglio se ne dà la serie. Dalle memorie però dell' archivio della congregazione di Propaganda si rileva, che il primo tra questi, il quale si sia riunito alla chiesa Romana, fosse Atanasio, al che contribuì l' opera de' padri di Terra Santa, avendo questi nel 1687 procurato l' espulsione di Cirillo allora scismatico, ed inoggi detto il seniore. Poco dopo rientrò questi nel possesso del patriarcato per la rinunzia, che gli ne fece Atanasio, colla condizione però, che Cirillo dovesse averne il possesso, ed Atanasio godesse la città di Aleppo, e sua adjacenze col titolo, e colla condizione di succedere nel patriarcato, qualora fosse premorto Cirillo². Anche questi fece non molto dopo la professione della fede, abbandonando lo scisma, e perciò si annovera per il secondo patriarca cattolico. Allorachè egli richiese da questa santa sede la conferma, ed il pallio, non apparisce, che questi gli fosse concesso, bensì dalla santa memoria di Clemente XI fu onorato con un breve nel 1718 con cui lodata la sua unione, ed esortato egli alla perseveranza, se gli trasmisero alcuni parati sagri³.

Morì egli nel 1721⁴ e quindi Atanasio riassunto il possesso del patriarcato sopravvisse sino al 1724 lasciando dopo di se una dubia opinione della sua credenza. Succedettegli il presente don Serafino Tanàs col nome di Cirillo III, il quale già ottenuto da questa santa sede la conferma, replica ora le più premurose istanze per il pallio.

Sebbene si estinguesse totalmente l' impero di Costantinopoli, non puote però disciogliersi la unione de' tre predetti patriarcati nel rito, e consuetudini de' Greci. Usano ancora la liturgia greca, ma per la universale ignoranza della lingua D ne' popoli, i Melchiti del patriarcato Antiocheno hanno tradotto i loro libri liturgici nell' arabo, di cui si servono sì nelle cose sagre, che nelle civili, ritenendo in tutto le particolarità del rito greco.

Porta seco questi oltre alla quadragesima comune alli latini, tre altre astinenze in tre diversi tempi dell' anno: la prima, che chiamasi del Natale, perchè suol promettersi per quaranta continui giorni a questa solemnità; l' altra degli apostoli, che comincia dal lunedì dopo la festa della Santissima

Trinità, e termina nel giorno precedente alla festa de' santi apostoli Pietro e Paolo, e perciò suol essere più o meno lunga secondo il tempo della celebrazione della pasqua; la terza, che dicesi della Madonna, perchè suol promettersi per quattordici giorni alla festività dell' Assunta. Due di queste astinenze portano l' obbligo di astenersi dalle carni e dalli latticinj, l' altra, ed è quella della Madonna, esige l' astinenza anche dal pesce, non riguardandosi però in varuna di esse, o la quantità de' cibi, o i tempi nel prenderli. In tutto l' anno poi ne' giorni di mercoledì e di venerdì, e nella quadragesima non è permesso l' uso del pesce. Queste astinenze proprie del monachismo, come asseriscono i vescovi della Soria⁵, è credibile, che quindi derivassero nel popolo facile a conformarsi a ciò, che vede farsi da quelli, ch' egli venera come maestri, particolarmente tra i Greci, presso de' quali sono i monaci in tutta l' estimazione. Lo stesso Balsamone⁶ ci assicura⁷ che non vi è se non una vera sola quadragesima, le altre essendo di pura divozione, cioèchè viene dipoi più chiaramente confermato dal padre Goar⁸ asserendo questi, che la rigorosa astinenza non è che per quella vera quadragesima, la quale precede la pasqua: essendo libero ad ogn' uno di mangiare nelle altre quadragesime non solo il pesce, ma anche le uova, ed i latticinj. Vero è, che non può sicuramente assegnarsi il principio di queste osservanze. Merita bensì particolare attenzione, cioèchè di esse dice il padre Tomassino⁹. Questi sù l' autorità di Armenopolo¹⁰ avanza, che ne' tempi preaccennati di soli sette giorni è obbligativo il digiuno: „Ante festum sanctorum apostolorum, natalis Christi, transfigurationis Christi, et obdormitionis sanctissimae deiparae necessario septem dierum ieiunia praecedunt. Quod si quis etiam ultra dies illos septem in festis horum vel sponte sua, vel municipali statuto compulsus ieiunat, non confundetur.“ Deve però avvertirsi, che da qualche tempo confusi insieme i due tempi della Transfigurazione, e dell' Assunta, se n' è formato un solo digiuno. Dal citato testimonio inferisce il Tomassino, che ne' primi tempi questi digiuni erano di più lunga durata. Le parole di Armenopolo sono tratte dalle risposte di Balsamone alli quesiti di Marco patriarca Alessandrino, il quale domandavagli, se questi digiuni fuori della quadragesima grande erano volontari, o di precetto? Al che rispose Balsamone, che un sinodo Costantinopolitano (e fu il tenuto sotto l' imp'adore Alessio Comneno, ed il patriarca Nicola) aveva abolito il digiuno del mese di agosto per non digiunare co' pagani, essere però necessario di digiunare sette giorni. „Defendimus ieiunia necessario praecedere haec quatuor festa, sed tantum septem dierum. Qui igitur non ieiunat ante unumquodque horum quatuor festorum sine ulla omnino excusatione, magnis emendabitur poenis.“ Di più lo stesso Balsamone nel commentario al precitato sinodo ci assicura, che in altro sinodo tenuto poco dopo sotto il patriarca Luca si stabilì, che i tre divisati digiuni si osservassero religiosamente, ma per la quantità de' giorni, „cum dies non declarantur ab ulla scriptura, cogimur sequi non scriptam ecclesiasticam disciplinam. Sin autem propter corporalem infirmitatem id solvere cogamur, episcopali permissione dies declarati in angustum redigentur. Nam hoc

¹ Famosi illius consistorii acta habentur integra in volumine Clementis undecimi pontificis maximi orationes consistoriales (Romae, 1722), p. 139-56. Ceterum memoratus patriarcha brevi post ad vomitum reversus est et schismaticus obiit.

² Pacta inter utrumque conventa vide supra, col. 122, nota 1.

³ Cyrilli professio habetur supra col. 118, num. III; breve autem eidem a Clemente XI missum vide col. 128, num. V.

⁴ Immo die 16 ianuarii 1720. Vide supra, col. 129 B.

⁵ Lettera de' medesimi alla sacra congregazione del 1735, num. 1. — Supra, col. 283-4, num. 1.

⁶ In can. apost. 69.

⁷ Eucholog., p. 207.

⁸ Traité des jeûnes, p. 444 et seq.

⁹ Iur. Orien., p. 80.

quoque placuit ex non scripta ecclesiastica traditione.¹ Dalle frequenti dispense in seguito date dalli vescovi crede il Tomassino, che dipoi si riducessero a soli sette giorni i due digiuni del Natale, che incominciava nel dì 14 di novembre, e quello dell' Assunta, che avea il suo principio dal giorno primo di agosto.

Dal rito greco, come da primo fonte, essendo derivati molti altri particolari riti, che si osservano anche in oggi nel Levante, ne anno questi desunto le osservanze. Gli stessi digiuni si osservano rispettivamente dalli Maroniti: e quindi nel sinodo tenuto ultimamente nel monte Libano si legge²: „Primum ieiunium quadragesimale a feria secunda post dominicam quinquagesimae usque ad dominicam resurrectionis. Secundum ieiunium nativitatis domini nostri Iesu Christi a die quinta decembris usque ad diem vigesimam quintam eiusdem. Tertium deiparæ a die prima augusti usque ad diem decimam quintam eiusdem. Quartum ieiunium apostolorum a die decima quinta iunii usque ad diem vigesimam nonam eiusdem.“. E dopo essersi individuate le qualità de' cibi convenienti ad ogn' uno di questi digiuni si aggiunge: „Urgente publica necessitate censuit hæc sancta synodus a reverendissimo domino patriarcha dispensari posse in prædictis tribus ieiuniis hoc modo, videlicet: In ieiunio sanctorum apostolorum a die decima quinta ad vigesimam quartam iunii inclusive; in ieiunio assumptionis beatae Virginis a prima die ad sextam inclusive; et in ieiunio nativitatis Domini a die quinta decembris ad duodecimam inclusive. Dispensatio tamen per patriarcham non detur generaliter, sed pro unico ieiunio tantum, et pro illa vice iuxta necessitates certi loci, temporis, et causae.“ Che più lunghi fossero presso de' Maroniti questi termini de' digiuni, non è della presente ispezione l' indagarlo: è però certo secondo le testimonianze allegate, che varia ne sia stata presso de' Greci l' osservanza.

Nè certamente è questo il solo rilasciamento da essi fatto in materia delle loro astinenze. È noto, che ne' primi secoli era delitto in quella chiesa usare il vino nel tempo della quadragesima: e pure il Goar³ assicura, che questa astinenza rigorosa con altre molte è restata alli soli monaci, e che tutti i Greci non sono molto osservanti della unità della comestione. Anzi Gregorio protosincello, che fu di poi patriarca di Costantinopoli, nell' Apologia del concilio di Firenze, ci attesta, che tra li Greci, ed in Costantinopoli stesso, „ipso magnæ quadragesimæ tempore diebus sabbati ac dominicis multi vescuntur piscibus, aliis quoque aliis diebus.“ Dal che può dedursi, che queste osservanze di tempo in tempo siano state soggette alla variazione: quantunque in questi ultimi tempi non solamente tra li Greci cattolici, ma anche più particolarmente tra gli scismatici siano tornate nel loro primiero stato: e l' obbligo si riduce al digiuno di 40 giorni avanti del Natale, 12 per gli apostoli, 14 prima dell' Assunta⁴.

Articolo I.

De' digiuni, e delle astinenze.

Dalle memorie però dell' archivio di questa sacra congregazione risulta, che in questo secolo monsignor Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone concessa ai Greci di potersi cibare di pesce, e talvolta ancora di carne secondo le occorrenze ne' tempi dei digiuni, e nelli mercoledì e venerdì: ridusse ancora

l' astinenza del Natale dalli quaranta ad otto giorni, quella degli apostoli a dodici, e quella della Madonna a soli sette. Avendone quindi consultato nel 1715 questa sacra congregazione, e rimessosi l' affare a quella del Santo Offizio, questa nell' anno seguente non approvò tal concessione a cagione dello scandalo, e del motivo di derisione, che ciò poteva cagionare presso i nemici della nostra santa fede. E dopo di esser egli stato redarguito per aver fatto di sua propria autorità mutazione nelli riti greci, e dopo essere stato esortato ancora ad osservare, e fare osservare i riti, e le cerimonie della chiesa greca, fugli a questo effetto trasmessa una particolare istruzione. E nel 1722 fu con lettera circolare dato notizia alli missionarj latini della Soria e della Palestina delle risoluzioni, istruzioni, e risposte ad Eutimio date tanto nel 1716, sulla materia dei digiuni, quanto nel 1717 su gl' altri riti in buona parte dal medesimo Eutimio variati, e de' quali in oggi non si fa più questione, essendo stati rimessi nel suo primiero stato. I missionarj risposero, che si sarebbero intieramente conformati alle suddette istruzioni. Ma da qualche religioso di Terra Santa si avvisa, non essere tra suoi medesimi confratri uniformi tutti in questi sentimenti, aderendo ancora al presente alcuni alle dispense⁵.

Eutimio però insieme con don Serafino Tanas suo nipote (il quale è in oggi il patriarca Cirillo) ed altri melchiti ricamarono dagli enunciati decreti, ed Eutimio in particolare nel 1723 si forzò di provare non aver egli mutato altrimenti il rito, ma toltine gl' abusi. E quindi sul particolare del digiuno e del pesce addusse i seguenti motivi. Primo, dell' uso contrario non farsi menzione alcuna ne' libri antichi, anzi neppure negli atti di que' concilj, alli quali i Greci si appoggiano in materia de' loro digiuni. Secondo, l' astinenza dal pesce essere stata prescritta per penitenza di alcune colpe determinate. Terzo, questi digiuni fuori della quadragesima essere consuetudine, o piuttosto abuso introdotto da alcuni manichei, oppure dopo Fozio, la scarsezza e caro prezzo degl' erbaggi unito alla estrema povertà de' popoli particolarmente montagnani rendere insoffribile tale astinenza. Quinto, molti attediati da queste farsi moametani. Sesto, l' astinenza particolarmente dal pesce non essere più in uso sin dal tempo del patriarca Cirillo seniore, e non essere stata praticata dal patriarca Atanasio. Settimo finalmente, dopo tale permissione del pesce essersi molto dilatata la religione cattolica, ritrovando qualche vantaggio in ciò gli scismatici dall' abbracciarla.

Morto fra tanto Eutimio, e tra le altre cose fattosi istanza nel 1729 da Serafino Tanas eletto di fresco patriarca, che si lasciasse correre generalmente la già fatta riforma, o che almeno si approvasse anche a titolo di speciale privilegio, e per la sola parte montana di Saida; la sacra congregazione con tutto che diligentemente esaminasse li qui addotti motivi, non credette però di venire ad alcuna variazione su questo punto: e riassunte le suddette risposte ed istruzioni date ad Eutimio nel 1717 e 1718, in sequela delle medesime sotto li 31 marzo dello stesso anno 1729 ingiunse al patriarca Cirillo di esattamente osservarle, e di non immutare o fare immutare i riti della chiesa cattolica orientale senza il previo oracolo della santa sede, esprimendosi⁶: „Verumtamen quoniam ritus ieiuniorum, aliique magna ex parte a prædicto archiepiscopo Eutimio, et fortasse etiam

¹ Par. I, cap. IV, num. 3 et seq.

² Euch., p. 907.

³ Lettera di monsignor Assermani, 18 agosto 1736, num. 3.

⁴ Lettera del padre Bonifazio de Seravezza 24 febbrajo 1738, num. 4.

⁵ Supra, col. 92 B.

ab ipsemet Cyrillo immutati sunt; ideo Cyrillus ipse petere monetur, huiusmodi immutationes minime probari posse. Quapropter tam antiqua ieiunia, quam alias laudabiles consuetudines, quae tandiu ab ecclesia Graeca catholica in praxi servatae fuerunt, et ab apostolica sede non improbatas, suaviori modo, quo poterit, curet restituere. Quod si vel ex hominum ignorantia, vel ex malitia aliqui forsitan abusus irrepserint, prout dictus Eutimius asseruit, curet, ignaros instrui, et errantes reduci, cum abusus praefati (si discorreva anche degl' altri riti vizianti da Greci, e che Eutimio avea preteso di purgare) non immutationi dictorum rituum locum praebent, sed tantum provisioni. Et proinde exempli gratia curet, ut pro infusione aquae calidae in calice adhibeantur vasa munda, et pro celebratione missae adsint ubique indumenta apta et decentia etc.¹

E perchè nello stesso tempo monsignor Cirillo fece istanza della conferma nel patriarcato e del pallio, questa sacra congregazione sebbene stimasse ciò giusto e di decoro per questa santa sede, la quale con tale mezzo mettevasi in possesso, che il primo tra quelli patriarchi, i quali portano lo specioso titolo di Antiocheni, domandi e riceva dal Romano pontefice insieme col pallio la conferma della sua dignità; ciò non ostante per essere sicura, che dal nuovo patriarca si osserverebbero i suoi decreti, stimò di confermarlo nel patriarcato, ma nello stesso tempo avendo a ciò destinato come delegato il padre Doroteo della Santissima Trinità cappuccino diede a questi nell'istruzione il seguente avvertimento²: „Ita tamen ut delegatus dictam confirmationem per sanctam sedem factam publicet eidem Cyrillo nomine ipsius sanctae sedis, postquam praedictus Cyrillus emisit coram ipso, sive coram eius subdelegato professionem fidei, ac iuramentum non immutandi in se suisque subditis absque praevia participatione sacrae congregationis, et oraculo praedictae sanctae sedis, aliquem ex ritibus, seu laudabilibus consuetudinibus ecclesiae Graecae a Romanis pontificibus permissis, servarique solitis apud Graecos catholicos, nec non curam omnem, ac operam impendat, ut in pristinum reducantur ritus a bonae memoriae Eutimio archiepiscopo Tyri et Sidonis eius consanguineo, et forsitan ab ipsemet Cyrillo immutati iuxta instructionem transmittendam.“ quale istruzione, che si dà quivi in Sommario alla lettera A fu poi trasmessa. In quanto poi al pallio fu rescritto „providebitur postquam ab eo (cioè Cirillo) praemissa adimpleta fuerint“.

Prestò il patriarca il prescritto giuramento nelle mani del delegato in presenza di alcuni prelati, abati, sacerdoti, e monaci di quella nazione, e de' missionarj latini dal padre Doroteo convocati in una specie di sinodo nazionale, e consimile promessa fecero tutti i presenti al sinodo, come dipoi il medesimo delegato notificò a questa sacra congregazione.

Ma il patriarca Cirillo avendo nel 1732 rappresentato alla medesima le angustie nelle quali trovavasi per essergli stata tolta col suddetto giuramento ogni libertà di dispensare i suoi sudditi, i quali non potendo per la povertà, e per le angustie de' tempi tornare all'asprezza, e lunghezza de' digiuni greci, passavano al rito de' Maroniti, e molti ancora non lo riconoscevano per loro capo; domandò in particolare due dispense in materia de' digiuni, l'una per alcuni pochi Melchiti dimoranti nelli villaggi e deserti tra gl' Arabi, dove non si trovano cibi quadragesimali, l'altra per quelli, che si trovano al servizio de' governatori e ministri infedeli mantenuti e sposati dalli medesimi anche

nel vitto. Finalmente fece istanza, che gli si trasmettesse il pallio.

Ed in quanto al pallio fu rescritto *dilata*; riguardo poi alle suddette due dispense fu risposto: „Patriarcha incumbat omnimodae observantiae rituum iuxta praeteritas instructiones, et iuxta modum in eis enunciatum, atque abtineat a concessione dispensationum in genere quoad ieiunia et abtinentias. Si quando autem necessitas urgeat dispensandi cum aliquo coetu, seu communitate minime dispenset, nisi in casu verad, et ineluctabilis necessitatis, et tantum de anno in annum praefata vera necessitate durante, et non aliter, nec alio modo, et in iis casibus non sine debitis cautelis, ne per huiusmodi dispensationes observantia ritus sensim relaxetur.“

„Quatenus constet de vera impossibilitate eorum, de quibus est sermo, liceat patriarchae cum eisdem dispensare, non quidem absolute, sed de anno in annum, donec eorum necessitas perseveret. Ad dignoscendam autem assertam necessitatem seu impossibilitatem, poterit idem patriarcha inquirere, num praedicti Melchitae, antequam fidem catholicam amplexi fuissent, dicta ieiunia et abtinentias de licentia suorum superiorum schismaticorum non servaverint, pariterque eas non servarint cum permissione legitimorum superiorum catholicorum post susceptam catholicam fidem, et antequam bonae memoriae archiepiscopus Euthymius easdem abtinentias et ieiunia relaxasset; eo siquidem casu sufficienter constare posset de asserta necessitate.“

Dalle lettere scritte in seguito dal patriarca non si rileva, che tale decreto sia giunto a sua notizia. Ben è vero, che alcuni parroci di Sidone con loro lettera à don Giovanni Aminione inviato del medesimo patriarca per questo affare si querelano, che egli costringe i suoi Greci all'osservanza dei digiuni, che chiamano insoffribile e svantaggiosa alla conversione degli scismatici³. Anzi lo stesso patriarca con sue replicate lettere⁴ avvisò già nel 1733, essergli alienata la maggior parte de' suoi sudditi, appunto per aver egli comandato l'esecuzione degli antecedenti decreti di questa sacra congregazione del 1729, sicché non sia restato alcun suo aderente in tutta la Galilea. Ma essendosi nel 1736 tenuto una specie di sinodo nel monastero di San Salvatore nel monte Libano, al quale intervennero, oltre al patriarca, sei vescovi nazionali cattolici e gli abati delle due congregazioni de' monaci Greci Melchiti, quivi fu da monsignor patriarca alla sessione II^a tenuto discorso intorno alla osservanza dell'ordine già inviato dalla sacra congregazione nel 1729 per i riti e consuetudini della chiesa orientale; e dichiarò di averlo accettato, ed accettarlo per sempre. Soggiunse in seguito, che avendo alcuni villaggi per causa della loro necessità locale accettati dal vescovo Eutimio l'assoluzione dalle tre astinenze, quali furono dipoi imitati anche da altri villaggi posti nelle montagne; e che tale assoluzione avea egli confermato alli medesimi villaggi al per la loro necessità, che per la difficoltà nel ritirarsene; dopo un lungo trattato fu ciò approvato da tutti quelli vescovi, ed inoltre risoluto, che se ne domandasse la conferma dalla santità vostra. Fu anche nello stesso sinodo determinato su questa materia, che monsignor patriarca facesse un decreto generale, in cui dichiararsi e provi, come tutti sono obbligati di osservare l'accennato decreto di questa sacra congregazione, eccettuato

¹ Supra, col. 261 A B.

² Num. 22.

³ Num. 25 e 26.

⁴ Num. 2. — Supra, col. 264-5.

¹ Supra, col. 87 D-88 C.

i suddetti villaggi, con condizione, che la dispensa concessa loro sia locale ne' soli termini del paese, e non fuori, e che simile licenza non si conceda ad altri.

Lo eseguì il patriarca: e quindi a piè di questo sinodo si legge una di lui lettera circolare¹, sottoscritta da tutti gli altri vescovi, nella quale dopo riferiti i motivi, che avevano indotto a dichiarare dispensati dalle tre divise astinenze i villaggi del Libano e dell'Antilibano obbligandoli a digiunare nel solo giorno precedente la festa de' santi apostoli, del natale di Cristo nostro signore, e dell'assunta di Maria vergine, s'ingiunge a tutti i Greci del patriarcato Antiocheno „di ubbidire agli ordini di questa santa sede trasmessigli per il canale di questa sagra congregazione, e la di loro osservanza senza trasgressione alcuna, servendo il signor Iddio nell'osservare i digiuni, e le astinenze sopradette, con tutti gli altri riti senza alcuna mutazione“. Questa lettera però, come riferì sin dalla Soria monsignor Assemani, non fu giammai pubblicata. Quindi è, che l'inviato del patriarca ciò ingenuamente confessando, aggiugne ancora, che tra quelli vescovi, ogni uno de' quali dovea ciò fare nella propria diocesi, i residenti nelle città rimosstrarono, che qualora essi avessero pubblicato questo decreto, avrebbe ciò dato occasione alli loro nemici di accusarli al governo turco, come aderenti e dipendenti dal patriarca Cirillo, dichiarato ribelle della Porta, e quindi far nascere un'aspra persecuzione contro de' cattolici; gli altri vescovi esiliati dalli Turchi dalle loro diocesi, se ne scusarono sul motivo di non avere a chi intimare questo ordine.

Monsignor Assemani però nello stesso anno 1736 allorchè era ablegato apostolico nella Soria per la nazione maronita, dopo avere esagerato sul fatto di quelli, che per aderire al patriarca avevano trascurato i digiuni con dispiacere e scandalo degli eretici e de' scismatici, le ragioni dal patriarca addotte non essendo di alcuna sussistenza (come tutte con pari espressioni confermate dal padre Bonifazio di Seravezza minore osservante e missionario di Terra Santa, e dagli arcivescovi melchiti di Emessa e di Berito²); suggerì con sua lettera³, che si ordinasse a monsignor patriarca „di scrivere una lettera circolare alli suoi Melchiti intorno all'intera osservanza delli digiuni comandati dalla chiesa orientale: e che non si dispensi, se non alle persone particolari, attesa l'infermità, o per motivo grave e ragionevole“.

Qui mi occorre di osservare, che sebbene nell'accennata lettera pastorale di monsignor Cirillo vengano generalmente dispensati tutti gli abitanti de' villaggi del Libano e dell'Antilibano, che viene a dire da Eliopoli e dal villaggio detto il Ras inclusive, sino alli confini di Sidone exclusive, si dice però la dispensa non valere per i passeggeri de' medesimi villaggi, o per gli abitanti di questi, quando si trovano nelle città, laonde la dispensa è generale, ma insieme personale locale.

Da questa dispensa può essere seguito, che anche i Greci delle città sianzi confermati nella osservanza de' motivati digiuni appresa già dalla dispensa conceduta dal menzionato Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone. In fatti nel 1738 in Acri città della Tolemaide un solo sacerdote ed una sola famiglia si trovarono, che i predetti digiuni nel suo rigore osservassero⁴, male reso comune anche a Damaeco, a Saïda ed alle altre città, nelle

quali parimente non si osserva più ne' mercoledì, ne' venerdì, e nella quadragesima l'astinenza dal pesce. Quindi è, che il sacerdote Papilla soggetto già noto a questa sagra congregazione, ed il quale intervenne al suddetto sinodo, suggerisce, che qualora dalla santità vostra si approvi la dispensa data per gli abitanti degli allegati villaggi si a cagione della grave lunghezza de' digiuni, come anche della impossibilità di provvedersi in quelle montagne di cibi quadragesimali, si aggiunga nel decreto, che i Greci Melchiti possano mangiare il pesce ne' mercoledì e venerdì di tutto l'anno e nella quadragesima (conforme fù già richiesto dal medesimo patriarca⁵): della qual cosa sebbene non siasi fatto menzione nel sinodo, „ciò non ostante (sono parole della sua lettera⁶) è un punto più necessario degli altri, perchè è già in uso, ed è quasi impossibile il dare ad intendere, che il mangiar pesce nella quaresima sia peccato (particolarmente non ricusando i più scrupolosi di mangiarne la bottarga) e l'impedimento di simile cibo non serve ad altro, se non per caricare la coscienza di peccati, e frastornare i poveri confessori.“ ed inoltre con sua lettera particolare osserva, che gli abitanti delle montagne non hanno altri cibi se non il latte e le uova, e quelli, che per essere scopertamente cattolici ed aderenti al patriarca trovansi quivi esiliati dalli Turchi, non possono scendere nelle città per provvedersi de' cibi necessarj⁷. E finalmente lo stesso patriarca asserisce aver dispensato con questi, perchè non potendo essi osservare i digiuni passavano a migliaja al maomettismo, ciocchè non è succeduto, dopo che si è data loro la dispensa⁸.

Quindi l'istanza si riduce a questi due punti:

„Primo: Se debba approvarsi la dispensa data da monsignor patriarca a tutti i Greci Melchiti abitanti de' villaggi delle montagne del Libano e dell'Antilibano dalle tre astinenze del Natale, che dovrebbe essere di quaranta giorni, degli apostoli, che dovrebbe essere di dodici secondo anche la riduzione del fu monsignor Eutimio, della Madonna, che dovrebbe essere di quattordici, riducendo ogn'una al solo giorno antecedente alle suddette feste.“

„Secondo: Se oltre di ciò, debba permettersi a tutti i Greci del patriarcato Antiocheno l'uso del pesce in tutti i mercoledì e venerdì dell'anno, e nelle quadragesime?“

Su questo secondo punto può riflettersi, se convenga di estendere alli Greci di Oriente la dispensa dalla santità vostra con sua bolla accordata agli Italo-Greci, cioè: „Ut in quadragesima, quartis et sextis feriis, et reliquis anni ieiuniis vino, oleo et piscibus cuiuscumque generis possint uti.“

Articolo II.

Della pluralità delle messe.

Nella suddetta adunanza tenuta nel monte Libano dalli vescovi greci melchiti, che essi chiamano sinodo, fu anche conceduta la dispensa per la pluralità delle messe su lo stesso altare in que' medesimi luoghi, ne quali cadeva la dispensa dalli digiuni: per la intelligenza della quale materia non sarà fuori di proposito di premettere le seguenti notizie. Che nelle chiese de' Greci per antichissima consuetudine uno fosse l'altare, e questi posto nel mezzo, ne fa testimonianza il Renodò nella sua collezione delle Liturgie orientali⁹. E sebbene di-

¹ Supra, col. 265-8.

² Lettera a monsignor segretario 18 agosto 1736.

³ Num. 3, 4, 29 e 70.

⁴ Lettera del padre Seravezza 19 febbrajo 1738, num. 4.

⁵ Lettera de' 20 maggio 1781, num. 27.

⁶ Lettera del sacerdote Papilla 10 settembre 1736, num. 5 e 21. — Supra, col. 269 D.

⁷ Detta lettera di Papilla, num. 21.

⁸ Lettera de' 20 agosto 1739, num. 86.

⁹ Tom. I, p. 192.

poi siano questi già da più secoli moltiplicati, non sono però disposti da ambe le parti, ma da quella sola, che guarda l'Oriente (ciochè ne' paesi soggetti al Turco è un distintivo di cristiano riguardo alli nati loro sudditi); sono però gli altari laterali separati dal grande altare col mezzo di un riparo di tavole, o di muro, sicchè formino piuttosto tanti piccoli oratorj dalla chiesa distinti¹; e quindi proviene, che pochi siano in una chiesa gli altari. Inoltre porta seco il rito greco, che nel decoro dell'anno non si dica giornalmente, se non una sola messa sopra ogni altare². Nella quadragesima poi ne' cinque giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, detta la sola messa, che chiamasi *missa praesantificatorum* nell'altare del mezzo, non è lecito di celebrare su gli altri altari, ne dire altra messa, come nella chiesa latina ne' giorni del giovedì santo, e due consecutivi. Ne' giorni però di sabbato, e di domenica, anche nel tempo quadragesimale è lecito di dire la messa su gli altri altari³.

Simile osservanza di dire una sola messa al giorno sopra lo stesso altare era già ancora presso de' Maroniti, come anche del secolo passato pare, che inuisca l'Echellense celebre autore maronita nella lettera al Morino scritta nel 1654 in cui si esprime: „Quaeris an pluries in die super idem altare, ut latinis mos est, missa celebretur. Respondet, semel tantum missam celebrari in die super idem altare, nisi vel adeit, urgeatque necessitas aliqua, vel id episcopi obtineatur auctoritate.“ Ciò non ostante nel sinodo tenuto ultimamente nel monte Libano per regolamento di questa nazione, si legge⁴: „Quod autem plures missae a diversis sacerdotibus in una die sive super eodem altari, sive super diversis altaribus dicantur, indifferenter permitimus, introductam ab aliquot saeculis hanc apud nostros consuetudinem approbantem.“

Tra le variazioni introdotte, come di sopra si è osservato, dal fu monsignor Eutimio in materia di riti, fu questa di permettere, che nello stesso giorno si dicessero più messe sopra lo stesso altare, chiamando egli scandalosa la pratica contraria. Ma consultatane nel 1716 la congregazione del Santo Offizio, questa sul riflesso, che le novità sogliono essere cagione di confusione e di contrasti, disapprovò il di lui operato; e quindi ripropostosi di nuovo l'affare nel 1718 fu rescritto: „Nihil esse innovandum, sed monendum oratorem, et hortandum, ut servet, et custodiat ritus, et ceremonias, quas communiter in praxi servat de praesenti ecclesia graeca.“ Volle egli giustificarsi in seguito, e rimostrò l'errore degli eretici in questo punto, i quali credono, che l'altare, la pianeta, ed il calice rompano il digiuno, quando si celebra una messa dopo l'altra su lo stesso altare, e colla medesima pianeta e calice: aver egli permesso la pluralità delle messe per soddisfare alla divozione de' preti, che celebravano una sola settimana del mese per turno; perchè il popolo potesse soddisfare al precetto festivo, e finalmente per adempire gli obblighi delle limosine date per le messe. Ma riassunta la materia nel 1729 la sagra congregazione persistè nella sua prima risoluzione, e questi ancora fu uno delli riti, che dovea rimettere in pristinum il patriarca Cirillo secondo anche il giuramento fatto nelle mani dell'accennato padre Doroteo cappuccino. Questi però, allorchè ragguagliò la sagra congregazione dell'esito delle sue commissioni, dopo

di avere rilevato i meriti de' monaci melchiti, i quali vivevano solo *ex altari*, supplicò a nome suo, e de' medesimi monaci per la dispensa di questo solo rito, atteso anche l'essere nella loro chiesa un solo altare, ne esser facile di erigerne degli altri stante il costume di celebrare *versus faciem ad Orientem*, e facendo il contrario sarebbe di scandalo, quasiché si convenisse con gl'infedeli¹. Ma nel 1732 esaminata questa istanza insieme colle altre, perchè l'abate allora Assemani disse aver altrove i Greci chiese con più altari, senza che ne derivi scandalo, fu risposto *negatives*². Contuttociò ed il padre Goar, e l'Allazio *De templis Graecorum recentioribus* ci ammoniscono, come le chiese moderne appresso i Greci non siano nella struttura, e nelle parti loro differenti dalla forma e divisione osservata ne' tempi antichi, ed esser anche in queste separato dalla nave con tavolati il santuario, che è unicamente destinato al sacrificio: l'altare di mezzo chiamarsi *sacra mensa*; alla sinistra esservi un picciolo altare chiamato *prothesis*, in cui si prepari il pane, ed il vino, che devon dipoi consagrarsi, ed alla dritta un altro altare consimile per gl'indumenti, e per tutto ciò, che servir deve al sagra ministero. Ne può allegarsi in contrario, che non sia totalmente consimile la chiesa di Sant'Atanasio de' Greci in Roma, mentre che sopra di questa osserva l'istesso Allazio: „Templum divo Athanasio sacrum, quod Romae est, non ita nationis illius more extractum esse, ut ad constituendas Graecorum hodiernas ecclesias in exemplum adduci possit, et debeat cum potius latinae ecclesiae modum, eumque non ita antiquum, referat, et nonnisi binate a latinis distinguatur; quod si excipias spatium inter muros sub fornacem excurrentem, nihil habet cum Graecorum ecclesiis commune, quando et ingressus ipse diversus, nec embolum, nec narthecum habeat, neque templum ab aliis partibus separètur, altaribus utrinque excavatis, nec mulieres a viris secludat cancellis.“

Presupposta dunque una tale osservanza poche messe si dicono dalli Greci dentro all'anno, e se copiose siano l'elemosine date a titolo di celebrazione di messe, è difficile soddisfarne tutti gli obblighi. Ciò succede particolarmente nelle chiese dipendenti dalle due congregazioni de' monaci melchiti, l'una di San Salvatore de' basiliani, l'altra di San Giovanni di Soairo de' monaci di Sant'Antonio poste nelle montagne del Libano e nell'Anti-libano. A queste chiese concorrendo per divozione molto popolo vi lascia ancora limosine abbondanti per far ivi celebrare delle messe. Dall'altro canto que' monasterj non avendo alcuna rendita certa sono molto poveri, ed i monaci necessitati di procacciarsi il proprio sostentamento col lavoro delle mani³. Queste ragioni essendo state dal patriarca proposte nel sopra espresso sinodo del 1736, essendo egli ignaro di ciochè si era qui risoluto nel 1732, fu da tutti li vescovi giudicato⁴ essere giusto, e lecito di permettere, che nelle chiese de' monasterj posti ne' villaggi, e nelle sopradette montagne si celebrino più messe al giorno su lo stesso altare, „particolarmente perchè ne' suddetti luoghi (sono parole del sinodo) per i quali si domanda questa licenza, non potrà nascere alcuno scandalo o dissensione;“ e che ciò possa farsi ancora nella quadragesima ne' cinque giorni, che dicesi la messa de' presantificati, presupposta però la osservanza, cioè non tralasciata la suddetta messa de' presantificati, ma che se ne

¹ Goar, *Ritual. Graec.*, p. 16.

² Goar, *ibid.*

³ Concil. Trullan., can. 52.

⁴ Part. III, cap. 13, num. 17.

¹ Supra, col. 194, num. 11.

² Supra, col. 216 C et 241 C.

³ Lettera del patriarca alla sagra congregazione 29 MARZO 1737, num. 6. — Supra, col. 261 D.

⁴ Ivi sess. 2. — Supra, col. 265 B.

richiedesse la dispensa a questa sagra congregazione, A avendo questa ingiunto al patriarca nel 1739 di non far variazione alcuna ne' riti, „absque praevio oraculo sanctae sedis mediante hac sacra congregazione expetendo.“ Quindi l'invio del patriarca aggiungendo alle suddette cause anche l'altro rilevante motivo non meno grave, cioè che i cattolici de' villaggi, essendo chi più chi meno, ed alcuni quattro, o cinque ore lontani dalle suddette chiese, molte volte non giungono in tempo per sentire quelle poche messe, che dicono rispettivamente sopra ogni altare, sicché bene spesso anche ne' giorni di festa restano senza la messa, molto più, che non in tutti i villaggi vi è la chiesa; fa quindi istanza, che si permetta alle chiese poste ne' villaggi dell' Antilibano e nelle montagne del Libano:

„Primo: Che in tutto l'anno si possano dire più messe sopra lo stesso altare.

„Secondo: Che nella quadragesima ne cinque B giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, oltre alla messa de' presantificati, possano dirsi ancora altre messe.“

Riguardo al primo costume di celebrarsi dalli Greci una sola messa al giorno sopra di un altare la santità vostra nella sua bolla per gl' Italo-Greci, ha a questi conceduto di osservarlo *si voluit*; ha però loro espressamente permesso, „ut tempore ieiunij quadragesimalis non praetermissis praesantificatorum ritu, in alijs altaribus, ecclesijs, sive capellis missas integras quibuslibet hebdomadae diebus celebrare possint.“

Che se la santità vostra non credesse expediente di benignamente concedere questa dispensa, lo stesso inviato propone, che almeno si dichiari, che celebrandosi nella chiesa greca da più sacerdoti la messa secondo il rito, possa ogn' uno de' concelebranti applicare in ciò la limosina, che vengagli somministrata da qualche fedele a titolo di celebrazione di messe, e ciò si per potere soddisfare agli obblighi di tali limosine, si ancora perchè possano quindi e li monaci ed i preti secolari dedurre la propria sussistenza.

Articolo III.

Del pallio da trasmettersi al patriarca Cirillo.

- In terzo luogo monsignor patriarca fa istanza, che siagli trasmesso il pallio già altre volte domandato a questa santa sede. Il di lui inviato supponendo, che ne passati tempi siasi differita tal grazia per non rendere più difficile la di lui installazione nel suo trono usurpato dall' antipatriarca Silvestro, il quale non avrebbe mancato di rilevare alla Porta questo testimonio irrefragabile della di lui dipendenza da Roma, si sforza di porre in chiaro, D che ciò in oggi non può più nuocergli, essendo questa sua dipendenza assai nota e pubblica. Sopra di che devo riportarmi a quanto di sopra si è detto, che questa sagra congregazione ha fino ad ora differito di concedere il pallio a monsignor patriarca Cirillo per esser prima resa certa della di lui ubbidienza alli decreti già emanati sopra la osservanza de' riti. Quando però la santità vostra giudicasse di consigliare questo prelado espulso già da molti anni dalla sua sede, ed esule nelle montagne del Libano, dove trovasi in una estrema penuria, costretto bene spesso a non aver per suo cibo, che poche erbe e legumi, devo riflettere, che nel 1732 il padre guardiano di Terra Santa fece istanza, che il pallio si trasmettesse ad esso, o ad altro de' suoi religiosi per consegnarlo al patriarca decantando i meriti della sua religione in quelle missioni.

Articolo IV.

Del farglisi qualche assegnamento.

Perchè poi da che egli fu espulso dalla sede patriarcale di Damasco, per mettersi a coperto dalle insidie, che per ogni parte venivangli tese dalli scismatici, i quali non soffrivano di vedere in lui persona cattolica, e dipendente da questa santa sede il patriarcato Antiocheno, convenne gli ricoverarsi co' suoi vescovi cattolici nel monte Libano sotto la protezione del principe de' Drusi, e trasferitosi poco dopo nel monastero di San Salvatore posto nelle montagne dell' Antilibano, quivi co' suoi vescovi, co' monaci, e con molti cattolici perseguitati, egli si sostiene colle tenuissime rendite di quel monastero: fa istanza di essere sovvenuto con qualche annuo assegnamento sino a tanto, che possa restituire alla sua sede, e ciò per non essere obbligato a ritirarsi in Roma, ed abbandonare que' cattolici alla discrezione degli scismatici¹. Sopra tale istanza a cagione di esempio devo motivare, che al patriarca de' Caldei si somministrano dalla Propaganda duecento scudi. Riguardo però al patriarca Cirillo trovansi in Costantinopoli depositati quattro mila scudi in circa questuati già per la di lui intronizzazione nella sua sede: ed anche a questo effetto fu nel 1738 mandato a Parigi monsignor Bona vicario patriarcale di Costantinopoli. Ma essendo riuscito vano ogni di lui operato, nell' anno scorso fu spedito a Costantinopoli don Salomone Ruma greco-melchita per fare ogni tentativo, e quando ciò riuscisse ancora infruttuoso fu determinato, che l' allegata somma si impiegasse, ed i frutti si dassero a monsignor patriarca per suo sollievo.

Articolo V.

De' melchiti cattolici di Damasco detti Greci latinizzanti.

Trovansi in Damasco tre nazioni cattoliche, la melchita, la maronita e la soriana, soggetta ogn' una al suo rispettivo patriarca, e con chiesa ristretta però all' esercizio del proprio rito. Quella de' Melchiti essendo sempre stata residenza del loro patriarca, è in oggi posseduta dal vicario dell' antipatriarca Silvestro: sicché non è lecito alli Melchiti cattolici di entrarvi particolarmente per ricevervi i sacramenti, assistervi alla messa, ed alli divini uffizj per non comunicare *in divinis* cogli scismatici: e perciò sono, costretti di cercare altrove il pascolo spirituale.

Tre sono in Damasco gli ospizj de' missionarj latini, con altrettanti privati oratorj, l' uno de' padri di Terra Santa, il secondo de' gesuiti, l' altro de' cappuccini, ed in questi ricevevano i sacramenti si li Melchiti, che i Giacobiti, i quali si convertivano, prima che i Melchiti avessero il patriarca cattolico Cirillo denominato il seniore, il quale abjurò nel 1717. Da ciò, ed anche perchè alcuni facevano battezzare i loro figliuoli dalli medesimi missionarj nel rito latino, si essi, che i loro figliuoli presero il nome di Greci latinizzanti, come ancora perchè hanno preteso, come si vedrà in appresso, di lasciare molti obblighi imposti dal rito greco, sicché non possa dirsi, se siano o greci, o latini, avendo fatto un misto dell' uno e dell' altro rito.

Sul principio della sua espulsione il patriarca Cirillo deputò in Damasco per suo vicario il padre Tommaso Campaya minore osservante, uomo che per il credito e l' estimazione, quale a causa della medicina si è acquistato e gode ancora presso il

¹ Lettera di monsignor patriarca 20 aprile 1737, num. 7. de' 25 marzo 1735, num. 8.

governo turco di quella città puote con maggior libertà assistere i Melchiti, e garantirli bene spesso dalle persecuzioni¹. Questi nel 1729 rappresentò alla congregazione de Propaganda, di non poter fare a meno di variare i riti greci, atteso che i cattolici in Damasco non avevano altra chiesa, che la sua, in cui non vi era sagramento fermentato, ne altra messa che la latina, ed un solo altare. Con altra lettera poi avisò far egli, che li preti siriani ed i greci celebrassero la messa secondo il loro rito: cioè che fu confermato ancora, dalli medesimi preti, i quali aggiungevano di più, ch' essi vi celebravano le feste secondo il calendario nuovo a guisa, come dicevano, de' Greci di Gerusalemme, Betlem, ed altrove: la congregazione però scrisse: „Sacerdotes graeci, qui celebrant in dicta ecclesia, servant eorum ritus, sicut et alii sacerdotes aliarum nationum, nec utantur calendario gregoriano.“

Nel 1732 il padre Doroteo delegato apostolico, allora che ragguagliò essersi generalmente riassunta dalli Melchiti la pratica de' loro riti, a riserva de' Melchiti cattolici di Damasco, i quali si pretendevano passati al rito latino „saltem quoad ieiunia et kalendarium“, sopra di che portavano forti querele il patriarca, i gesuiti e i cappuccini contro del padre Campaya: questi mostrandosi esattissimo osservatore delli decreti della congregazione col non permettere il calendario gregoriano, e col proibire l'accesso alla sua chiesa agli disubbidienti, disse la sua difficoltà ridursi unicamente a quelli Greci, che si erano fatti veramente latini. Rapportò che giunto egli in Damasco, dove non v'era ne pastore, ne gregge, ed avendovi aperto una chiesa, vi avea trovato cinque o sei latini, fatti tali dalli missionarj già da più di dieci anni, i quali sotto di lui erano cresciuti sino a cento, e si erano fatti ancora del terz' ordine di san Francesco. Quindi dimostrò la necessità del suo operato, non essendovi ministro greco: e consigliò, che questi non si accressessero, ma che si conservassero i già fatti latini sì per mantenere ivi il cattolichismo, sì ancora perchè era impossibile di farli tornare al rito greco: e su questa esposizione sotto li 22 gennaio 1732 fu rescritto²: „Ad eminentissimum Zondadari, qui dignetur scribere patri Thomae Campaya ad mentem, audito domino Assemani circa centum praetensos latinos Damasci.“

Spiegò questi diffusamente il suo parere in alcuni fogli³ col riflettere, che sì i pochi latini trovati dal padre Campaya, come quelli, i quali egli dipoi fece, non sono latini di origine, ma Melchiti, i quali, allorchè fu in Damasco il patriarca Cirillo seniore ed il presente patriarca frequentarono la chiesa propria, e da suoi preti nazionali ricevettero li sagramenti: aveano bensì ricevuto il battesimo e gli altri sagramenti dalli missionarj latini, allorchè non vi era in Damasco ne patriarca, ne chiesa cattolica: anzi quelli che avea fatto latini il padre Campaya, aveano assolutamente ricevuto il battesimo sotto il rito greco: l'operato da questo religioso in Damasco riguardo alli Melchiti, essere stato secondo le facultà, ed a nome del patriarca Cirillo: sicchè qualora di Greci egli ne abbia fatti latini, questa è una trasgressione ed un abuso di facultà: mentre che siccome non s'intendevano fatti latini que' Maroniti di Damasco medesimo, i quali ricevevano il battesimo, e gli altri sagramenti dalli padri di Terra Santa prima del 1718, allorchè la chiesa di quelli da questi era servita, così non devono per

la stessa ragione essere latini i Greci, non avendo l'uno e l'altro patriarca costituito i medesimi padri in loro vicarj per perdere, ma per conservare i sudditi⁴.

Quasi nello stesso tenore si spiegò nel 1734 il padre Andrea di Montoro già guardiano di Terra Santa, aggiugnendo, „che la novità della distinzione tra i greci cattolici di rito latino e rito greco posta dal padre Campaya in Damasco, era stata causa di gran male.“⁵

In oggi però di maggior numero di persone si tratta: e quindi è questione tra i medesimi melchiti cattolici, ed anche tra i missionarj, se essi melchiti cattolici sebbene ricevono i sagramenti da' latini, siano tenuti, o no alle altre osservanze del proprio rito. Tengono la parte negativa alcuni de' medesimi melchiti, e questi tra Damasco e le sue vicinanze non sorpassano il numero di quattrocento, i quali si distinguono dall'altra parte rigorosa nell'osservanza e composta di più di due mila persone, col nome di Greci latinizzanti. Si accordano co' primi i padri di Terra Santa: ma sostengono acutamente la sentenza affermativa i gesuiti ed i cappuccini, i quali oltre al difendere, che tutti que' melchiti sebbene ricevano i sagramenti dalli latini, sono obbligati alle astinenze ed alle altre proprietà del rito greco, negano ancora i sagramenti a quelli, che non le osservano e non propongono di osservarle. Pare questa a que' melchiti una severità troppo grande: insegnandosi loro da' padri di Terra Santa, che sebbene il rito della chiesa greca sia accettato, ed approvato dalla santa sede, Clemente VIII però stabilì essere cosa lodevole indurre i Greci ad osservare i digiuni e le vigilie della chiesa latina, purchè non siano a ciò forzati⁶. Questa bolla però pare debba intendersi con prudente economia per non distruggere i riti, e per non formarne una deforme mistura: al che ha prudentissimamente provveduto la santità vostra colla sua bolla per gl' Italo-Greci.

In verità questa informe composizione nasce tra i Greci latinizzanti di Damasco, mentre che questi oltre alli digiuni osservano ancora le feste de' latini secondo il calendario gregoriano: e quindi sono forzati ad osservare anche quelle de' Greci secondo lo stile antico, perchè questi, e particolarmente i scismatici non permettono, ch' essi lavorino nelle feste comandate dalla chiesa greca⁷. Quindi pare necessario di formarne una vera idea. Alcuni di essi digiunano il venerdì ed il sabbato colla chiesa latina, altri il mercoledì e venerdì colla greca. Il padre Gabriele da Quintin cappuccino e missionario per più anni in Damasco asserisce, che molti mangiano la carne il mercoledì co' latini, il sabbato co' greci: incominciando la quaresima de' latini molto prima di quella de' Greci, essi in quel tempo mangiano la carne co' Greci: e celebrandosi la pasqua de' latini, vogliono celebrarla ancora essi, sicchè si formano una quadragesima di pochi giorni. Aggiunge il padre Gueynard superiore de' gesuiti, che non osservano le feste de' Greci perchè si dicono latini, non quelle de' latini per timore de' Greci scismatici⁸, sicchè da un tal misto se ne formi un composto di rilassatezza.

Che sebbene nelle loro replicate lettere a questa

¹ Informazione di monsignor Assemani, num. 10.

² Relazione del padre di Montoro, num. 30.

³ Lettera de' cristiani di Damasco, 15 luglio 1739, num. 11. — Clemens VIII locutus est de sedis Italo-Graecis. Vide *Bullarium de Propaganda fide*, t. I (Romae, 1839), p. 3.

⁴ Lettera de' Greci osservanti di Damasco al patriarca, 30 agosto 1741, num. 12, alla sacra congregazione 20 maggio 1739, num. 18.

⁵ Num. 13.

⁶ Lettera de' Greci latinizzanti di Damasco, num. 9.

⁷ Supra, col. 95 A.

⁸ Supra, col. 241 A.

⁹ Num. 10.

sagra congregazione¹ ed in un memoriale a monsignor assessore del Sant'Officio come arcivescovo titolare di Damasco² facciano istanza, che sia dichiarato, se possono, o no seguitare il rito latino senza pregiudizio delle anime loro; manifestano però chiaramente, non avere inclinazione ad abbandonarlo, e ne adducono per ragione oltre all'insegnamento, che viene loro dato, «dalla padri francescani, aver egli abbracciato il rito latino, come più sicuro per le anime loro, e per allontanarsi dal pericolo di deviare dalla vera fede; essere stati costretti ad osservarlo per sentire la messa, e ricevere li santissimi sacramenti nelle feste, non avendo ne chiesa cattolica, ne patriarca, ne vescovo, e poco meno, che verun sacerdote cattolico, onde essere necessitati di ricorrere alle chiese de missionarj, alle quali li lasciano andare gli eretici, perchè da essi non si osservano: non però nelle domeniche, e nelle loro feste secondo l'antico calendario; inoltre benedicendosi dalla padri cappuccini le nozze de' Greci cattolici, battezzandosi i loro figliuoli solennemente, ed amministrandosi tutti gli altri sacramenti nel rito latino, non capirsi, perchè non debbasi loro permettere l'esercizio delle feste, de' digiuni, e di tutte le altre cose proprie dello stesso rito; e ciò per uniformarsi meglio a suoi direttori, cioè all missionarj latini, ed alla santa chiesa cattolica senza pericolo delle anime»³.

Monsignor patriarca Cipillo ha più volte ingiunto loro anche sotto pena di scomunica di ritornare al rito greco, o per meglio dire alle osservanze dal medesimo volute, ma per quello, che si deduce da alcune lettere di quei Melchiti osservanti, ciò non ha partorito alcun effetto, anche per l'impegno de' padri di Terra Santa, i quali sostenendo la loro opinione si sono qualche volta avanzati a dire, non essere quelli altrimenti scomunicati, perchè non è possibile, che osservino più i loro riti⁴, e perchè essendo latini il patriarca non ha più alcuna autorità sopra di essi⁵.

Da tutto ciò vien mosso monsignor patriarca a fare istanza, che i controversi Greci latinizzanti quantunque per le note circostanze siano obbligati per le nozze e per gli olj santi, di ricorrere all missionarj, e quando anche si voglia per sentire la messa e ricevere i sacramenti della confessione e dell'eucaristia, non mancando per altro in Damasco medesimo alcuni sacerdoti cattolici greci, i quali vanno per le case de' privati celebrando la messa, ed amministrano i suddetti sacramenti: siano però obbligati sì quelli di Damasco, come delle altre città ad osservare in tutto il rimanente il rito della chiesa greca, ad essere soggetti ad esso, all propri vescovi e parrochi, ed a contribuirgli i suoi diritti: perchè altrimenti egli perderebbe tra poco tutti i suoi sudditi; mentre che altri per interesse, altri per malizia aderendo all scismatici, gli altri attesa la maggior dolcezza del rito latino senza più freno lo abbracciarebbero: ed egli nelle sue miserie resterebbe sempre più abbandonato⁶.

Riguardo a questa istanza è degno della più matura riflessione, cioè che dalla santità vostra si stabilisce per gl' Italo-Greci: «Quem ritum semel in bapitimo sunt professi, sive latinum, sive graecum, in eo institui et educari debent, nec ad alium

possunt transire, si latinum semel susceperint». Ma perchè questa sapientissima determinazione riguarda i Greci, i quali trovansi ne paesi de' latini, e sotto il dominio di principi non solo cattolici, ma anche latini, può riflettersi se debba aver luogo per i Greci orientali, i quali sono soggetti ad un principe infedele, e trovansi tra gli scismatici predominanti. Quindi nel caso presento pare, che debbansi distinguere i Melchiti cattolici, che abbiano ricevuto il battesimo dalli latini per pura necessità stante la mancanza di sacerdoti cattolici del proprio rito, da quelli che possono aver fatto battezzare dalli medesimi i loro figliuoli colla intenzione di farli passare ancora al rito latino.

Articolo VI

Che i missionarj siano uniformi nelle dottrine.

Finalmente qualunque sia sopra di ciò la determinazione della santità vostra, egli fa ancora istanza, che la medesima sia notificata a tutti i missionarj esistenti nel patriarcato con ingiunger loro di essere univoci in avvenire nella dottrina si di queste, come di tutte le altre materie, riguardanti la osservanza de' riti, e non formare partiti dannosi da per tutto, ma più particolarmente tra que cattolici, a quali non mancano per altra parte le vessazioni ed i disturbi e quindi si tolgano le emulazioni e le gare tra essi stessi missionarj, all quali il solo essere di diverso istituto è motivo bastante di sostenere opinioni diverse, come succede appunto in Europa, e come parimente viene attestato da diversi guardiani¹ ed altri religiosi di Terra Santa, i quali non approvano la condotta di alcuni de' loro correligiosi², ne succeda di nuovo, cioè che segui nel 1731, allorchè pubblicatisi da esso patriarca i decreti di questa sagra congregazione per l'intera osservanza delle astinenze e de' riti greci, i missionarj approvarono il sentimento di quelli, che si dimostravano più renitenti³, laonde siansi questi qualche volta dichiarati di non dipendere dal patriarca, ma bensì dalli missionarj, come che questi abbiano facoltà di dispensarli⁴. Laonde si riduce il tutto a queste due petizioni, cioè

Primo Che i Greci cattolici sebbene diretti dalli missionarj latini siano nondimeno tenuti alla esatta osservanza de' riti, eccettuati i soli casi di indispensabile necessità, non lasciando di essere totalmente soggetti all propri parrochi e vescovi, ove questi sono, ed al patriarca.

Secondo Che i missionarj latini di qualunque ordine siano, debbano interamente conformarsi nella dottrina delle suddette osservanze, e non dividersi in fazioni per sostenere opinioni opposte.

Articolo VII.

Della cresima, e dell'esercizio de' parrochiali.

Non di minor rilievo e di più alta discussione è ciò, che dal medesimo patriarca si propone in settimo luogo, ed è, che si estenda alla sua nazione il decreto già emanato nel 1696 a favore de' Maroniti, inibitivo all religiosi di Terra Santa d'ingerirsi rispetto all Melchiti così ne' diritti parrochiali, come nelle cose spettanti al loro rito. Può avere origine questa istanza da un timore nel medesimo patriarca, che dall insegnamenti di que padri non nascano quelle divisioni ne' suoi nazionali

¹ A num. 11 ad 11.

² Num. 15.

³ Detto num. 11.

⁴ Detto num. 12.

⁵ Lettera di alcuni curati, e sacerdoti di Damasco al patriarca 27 agosto 1741, num. 16.

⁶ Memoriale dell' agente del patriarca alla sagra congregazione, num. 17.

¹ Relazione del padre di Montoro, num. 19. Lettera del padre di Gazolo 30 gennaio 1736, num. 20 e 31.

² Del padre Bonifazio di Seravezza 19 febbraio 1738, num. 4.

³ Lettera del patriarca 28 gennaio 1731, num. 24.

⁴ Lettera del medesimo 25 dicembre 1731, num. 25.

ne' varj luoghi del patriarcato, quali si è osservato inquietare i cattolici di Damasco. Il decreto accennato è il seguente: „Referente eminentissimo et reverendissimo domino cardinale Cavallerino instantiam reverendi patris domini patriarchae Maronitarum petentis inhiberi patribus Terrae Sanctae, ne se ullatenus ingerant in rebus nationis Maronitarum, tam quoad matrimonia et ritus, quam quoad iura parochorum eiusdem nationis: sacra autem congregatio audito patre commissario generali Terrae Sanctae, decrevit, iniungendum esse praefato commissario generali, ut sedulo admoveat patrem guardianum Hierusalem et alios patres Terrae Sanctae de exacte observandis decretis alias super hoc in favorem Maronitarum a sacra congregatione editis, cum comminatione poenarum arbitrio sacrae congregationis.“

I decreti poi qui citati sono alcuni rescritti della medesima sacra congregazione, fatti in varj tempi su le querele de' patriarchi maroniti contro i padri di Terra Santa, i quali, secondo le rappresentanze, gli toglievano i sudditi. In fatti avendo nel 1689 il commissario di Terra Santa rappresentato trovarsi in Gerusalem alcune famiglie maronite, le quali vivevano sotto la cura spirituale di quel guardiano, e sebbene fossero state educate nel rito romano, ciò non ostante il patriarca de' Maroniti pretendere di riscuoterne le decime, e che i medesimi osservassero i digiuni del suo rito: laonde egli faceva istanza, che questi osservassero il solito: fugli risposto *Lectum*. Rinuovò egli dopo alcuni mesi la richiesta, che si ordinasse, che i Maroniti medesimi di Gerusalem osservassero il rito romano, e fossero soggetti non già al patriarca, ma a lui: ma fu nuovamente rescritto *Lectum, et amplius non proponatur*. Finalmente il 18 dicembre 1696 tra le altre cose lo stesso patriarca de' Maroniti si lagnò, che i padri di Terra Santa pretendessero di privare i parroci della sua nazione de' loro diritti, e di proibire l'osservanza de' loro riti, con altri molti gravami, che espose ed in questo caso, sentitosi prima il commissario di Terra Santa, fu fatto il di sopra riferito decreto.

Ciò posto quando non si dovesse in ciò riflettere alle circostanze diverse delle due nazioni melchita e maronita, questa intieramente cattolica col patriarca, co' suoi vescovi, e co' preti certamente cattolici, quella divisa tra cattolici e scismatici, col patriarca e suoi vescovi cattolici sì, ma che per la maggior parte non possono risiedere nelle proprie diocesi occupate da altri vescovi scismatici parimente melchiti aderenti all'antipatriarca Silvestro, quella giammai inquietata per la sua aderenza con questa santa sede, la melchita bersagliata da per tutto ed oppressa dalli scismatici, sicchè in molte città non abbia chiesa propria per l'esercizio della religione cattolica: non può però mancarsi di riflettere alla multiplicità delle cose, che questa istanza in se stessa racchiude, il rilievo delle quali può arguirsi dalli dubbj seguenti, che ne insorgono:

„Primo. Se i padri di Terra Santa debbano astenersi dall'amministrare la cresima alli Greci Melchiti.

„Secondo. Se non debbano amministrar loro li sacramenti, e particolarmente se non debbano esercitare i parrochiali, ove sia il vescovo, o il parroco cattolico del suo rito attualmente residente nella sua diocesi. *Et quatenus affirmare,*

„Terzo. Se stante la incostanza delle cose ne' paesi soggetti al dominio turchesco, dandosi il caso, che il vescovo ora possa risiedere, ora no, ed il parroco sia sottoposto alle medesime vicende, qualora uno di questi possa con qualche libertà e per

qualche spazio di tempo esercitare il suo ministero, i medesimi padri debbano subito abbandonargli la direzione de' suoi Melchiti.“

Riguardo al primo punto, in cui si tratta del sacramento della confermazione, è certo, che il guardiano di Terra Santa per antichissimo privilegio de' sommi pontefici gode la facoltà, la quale ad ogni nuovo guardiano personalmente si concede, di conferire il sacramento della cresima ne' luoghi dipendenti dalla custodia di Gerusalemme, „ubi non erunt episcopi ritus latini, in propria dioecesi residentes“. Questa clausola preservativa del jus de' vescovi latini residenti nella propria diocesi, ha fatto credere alli vescovi Greci melchiti, di non esserne esclusi anch'essi, qualora pacificamente risiedono nelle loro chiese. Il primo a mostrarsi in campo fu il vescovo melchita cattolico di Aleppo, il quale nel 1737 con sue lettere alla congregazione di Propaganda portò aspre querele contro il padre Angelico di Garolo guardiano allora di Terra Santa, per aver questi nella chiesa del suo ordine in Aleppo cresimato non solo i latini, ma ancora i Greci Melchiti, e la contenzione passò sì oltre, che quel vescovo spedì alcuni de' suoi preti ad esigere dalli suoi nazionali cresimati una detestazione della cresima ricevuta mediante la confessione sacramentale quasi di un sacrilegio commesso. Senza qui inopportunamente ripetere tuttociò, che su questo particolare fu riferito nella congregazione, basterà dire, che n' emanò un acra riprensione a quel vescovo con ingiungergli l'osservanza de' decreti altre volte emanati su questa materia, ed una istruzione al padre guardiano, in cui oltre al prescrivergli il modo di amministrare tale sacramento, gli s'insinuava, che dove fosse qualche vescovo ordinario residente di qualche nazione orientale, egli prima di cresimare i di lui nazionali ne passi seco un uffizio di convenienza per evitare tutti i dissapori.

Ma perchè que' preti melchiti Aleppini, a quali il vescovo ha notificato gli ordini della medesima congregazione, adducono alcune ragioni in contrario, pare necessario di prendere l'affare da' suoi principj.

Nel 1718 esaminatisi nella congregazione del Santo Offizio alcuni dubbj proposti dal soprammentovato monsignor Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, sul particolare della cresima la santa memoria di Clemente XI ordinò se gli rispondesse „Quod confirmati a simplicibus sacerdote debent iterum confirmari ad cautelam ab episcopo, iuxta instructionem traditam a sanctae memoriae Clemente VIII pro Graecis, nisi doceant de aliquo privilegio a sancta sede apostolica obtento, ita tamen quod sic confirmati non sint cogendi ad denuo suscipiendum tale sacramentum, maxime si ex tali coactione scandala orti possent, cum sacramentum confirmationis non sit sacramentum necessitatis“. Discussa poi la materia in altra congregazione di Propaganda nel 1729, tenuta particolarmente per gli affari de' Melchiti, fu decretato, doversi ingiungere a monsignor patriarca Cirillo, „ut admissum servet, atque servari faciat antedictas resolutiones et instructiones“. Ed in fatti si hanno notizie certe, che il medesimo patriarca, il quale prima di ricevere per le mani del padre Doroteo la confermazione apostolica si obbligò con giuramento alla totale osservanza de' decreti emanati da questa santa sede su le materie de' suoi Melchiti, riconferma colle sue stesse mani, e fa dalli vescovi riconfermare i già confermati da semplici sacerdoti nell'atto del battesimo.

Gli Aleppini però oltre alle ragioni altre volte addotte in una lunga scrittura da monsignor Asse-

mani per provare la validità della cresima conferita presso de' Greci dal semplice sacerdote, avanzano:

Doversi credere almeno tacitamente accordato questo privilegio di cresimare alli sacerdoti greci orientali da questa santa sede dal non vedersi riprovata questa loro antichissima consuetudine nel concilio Lateranense, tenuto da Innocenzo III nel 1215, e più particolarmente nel Fiorentino sotto Eugenio IV, in cui essendo stati proposti alli Greci undici quesiti, tra quali era il sesto: „Cur non episcopi, sed sacerdotes iungunt sacro chrismate, cum hoc pontificibus sit datum?“ si legge ivi in fine: „Haec a latinis obiecta Mitylenensis praesul legitime et secundum canones omnia dissolvit, praeterquam duo, videlicet separationem matrimonii quoad vinculum, et creationem patriarchae extra Constantinopolim.“¹

Ciò che, si prescrive nella istruzione di Clemente VIII, riguardare i Greci coabitanti co' latini, cioè gl' Italo-Greci, non già gli orientali: ne quali la consuetudine immemorabile era già stabilita. Sopra di che devo motivare, che forse questa consuetudine praticata non meno tra i Ruteni può aver mosso questa santa sede ad approvare ciocchè da essi fu stabilito nel sinodo di Zamoscia tenuto l'anno 1721, sebbene abbiano in abbondanza i vescovi pacificamente residenti nelle loro diocesi. Imperocchè ivi si legge: „Confectum chrisma parochi aut per se ipsos, aut per decanos ab episcopo accipiant.“ Ma sono ben più degne di riflessione le parole, colle quali è concepito il proemio di questo canone „Sacramentum confirmationis a Christo domino institutum, quod parochi in orientali ecclesia extraordinario iure, et delegata ab episcopo postate, ex apostolicae sedis dispensatione statim post baptismum administrare solent in genere visibilibus signaculorum, sacrosanctum est, ut ipse baptismus, illudque nefas est iterare, propterea quod indelebilem characterem in anima imprimit.“

Tornando ora alli Melchiti soggiungono ancora, che sebbene dalla Propaganda si sappia il costume degli orientali che il semplice sacerdote, allorchè battezza i bambini, gli unge ancora col sacro crisma, ciò però non è di ostacolo agli alunni, che sono di quelle nazioni ne' collegj pontefizj in Roma quando debbono promoversi agli ordini sagri² alli quali vengono promossi senza nuovamente prendere la cresima. A ciò non dimeno ha colla sua paterna sollecitudine provisto la santità vostra ultimamente coll' editto emanato per gli orientali dimoranti in Roma, avvertendo i vescovi ordinandi di premettere il sacramento della confermazione, se al promovendo in Oriente fosse stato conferito invalidamente.

Riguardo poi ad Aleppo, quel vicario del presente vescovo Massimo, ed altri 17 preti con loro lettere a questa sagra congregazione³ dopo esporre essere stato loro significato da quel prelado il contenuto dell' accennata lettera scrittagli nel 1739 (dal che si arguisce non sussistere l'accusa, che gli viene data dalli padri di Terra Santa con loro nuovo memoriale trasmesso dal padre Deodato di Malta⁴ di aver egli nascosto la suddetta lettera, anzi di aver pubblicato, che in essa non si faceva proibizione alli preti greci di Aleppo di cresimare, e che non conteneva parola alcuna obbligatoria a se di reiterare la cresima data dal semplice sacerdote), dopo dunque di accusare essi la ricevuta di detta lettera aggiungono: questa reiterazione della cresima poter

comparire una mutazione di rito tanto più pernicioso in Aleppo, il maggiore emporio dell' Asia e dove dominano i Turchi, alli quali per imporre gravosissime avanie basta il solo sospetto, che siano dalli cattolici mutato in qualche minima parte il proprio rito, e molto più se ciò comparisca fatto per aderire alli Franchi⁵. Se il patriarca Cirillo eseguisce il decreto, con cui si ordina questa reiterazione, egli può farlo non libertà nel monte Libano, ove è a coperto dalle persecuzioni e dalle avanie, non così in Aleppo, Damasco, ed altrove, dove ciò può causare molti disturbi.

Alle ragioni, che si adducono dagli Aleppini, oppongono i padri di Terra Santa, avere quel guardiano cresimato sempre nel suo distretto i cattolici di ogni nazione senza escluderne i già cresimati dal semplice sacerdote⁶: ne poterli escludere senza concitare rumori e disgusti, massime che alcuno de' loro vescovi, tra quali monsignor Massimo di Aleppo, non vogliono ricresimarli: ne da questa reiterazione essere giammai seguito il minimo disordine.

Resta dunque a vedere, se anche in Aleppo, Damasco, e negli altri luoghi fuori del monte Libano deve osservarsi il decreto di sopra rapportato per la reiterazione della cresima. *Et quatenus affirmative, se ciò possa farlo il guardiano di Terra Santa in que luoghi, ovi sia il proprio vescovo residente?*⁷

Dalla cresima si passa all' esercizio de' parochiali, che è l'altra ingerenza, che hanno i padri di Terra Santa rispetto agli orientali, e che per i suoi Melchiti fa istanza il patriarca Cirillo, che a quelli s'imbisca. Contro questa istanza insorgendo i padri di Terra Santa, adducono gli antichissimi privilegi sopra di ciò loro conceduti dalli sommi pontefici, che ad essi commisero la cura di tutte quelle nazioni: privilegio loro confermato dalla congregazione di Propaganda privatamente dagli altri missionarj latini, avendo la medesima decretato sotto li 18 marzo 1681, 12 dicembre 1682 e 7 agosto 1702: „Novorum conversorum notulam debeant missionarii parochis Terrae Sanctae intra mensem deferre, ad hoc, ut possint eos describere in libro parochiali, et deinceps conversi debeant iurisdictioni parochi subesse, eum recognoscere, et ab ipso sacramenta parochialia recipere.“⁸ ne ciò doversi intendere de' soli latini, ma anche di quelli scismatici e eretici orientali, i quali si convertano: sul quale fondamento hanno eglino da più secoli esercitato i parochiali ne' luoghi di loro dipendenza, e specialmente in Aleppo, non solo rispetto alli latini, ma a tutte le nazioni, e particolarmente alli Greci⁹.

Essere loro stato conceduto il governo di quelle anime attesa la instabilità non meno de' passati patriarchi e de' vescovi greci molti de' quali non hanno perseverato nella vera credenza, che del governo civile, e del possesso delle chiese, le quali si sono vedute un giorno nelle mani de' cattolici, e l'altro degli scismatici¹⁰: non doversi per tanto togliere ad essi la cura di quelle anime e darla alli vescovi nazionali, sì perchè essendo ogni chiesa, e particolarmente quella di Aleppo, contrastata da più di un vescovo altro cattolico, altro scismatico, non ne nascano disordini¹¹: sì ancora perchè vedendosi gli orientali rigettati dalli padri di Terra

¹ In ciò concordano i due memoriali de' medesimi Aleppini, num. 34 e 35.

² Memoriale stampato, num. 36.

³ Detto num. 36.

⁴ Altro memoriale stampato, num. 39.

⁵ Detto num. 34.

⁶ Detto num. 30.

⁷ Memoriale degli Aleppini, num. 32.

⁸ Synodus Zamosciana, De sacramentis, § 2.

⁹ Memoriale de' cattolici di Aleppo, num. 32 e 35.

¹⁰ Num. 37.

¹¹ Num. 42.

Santa potrebbe servir loro d'incitamento per abbandonare la fede cattolica, vedendosi costretti ad essere curate le loro anime da ministri non sicuramente cattolici e varj nelle opinioni¹; e finalmente perchè non potrebbe non essere di grave disturbo sì alli medesimi nazionali, come alli padri di Terra Santa, se questi dovessero lasciare il governo di quelle anime al primo comparire di un vescovo cattolico, ripigliarlo quando gli succeda un eretico².

A tutto ciò rispondono gli agenti del vescovo Massimo di Aleppo ed i Greci melchiti esistenti in Roma: gl'indeterminati privilegj conceduti dalli sommi pontefici alli padri di Terra Santa doverli intendere per que' tempi, che nel Levante essendo buon numero de' cattolici, non eravi però tra questi alcun vescovo o parroco, sicchè non dovea permettersi, che quel gregge si dispergesse e si lasciasse in preda de' scismatici. Ora però che sono quivi e vescovi e parroci, que privilegj o devono intendersi finiti, o più veramente limitati alli soli latini, ed a que' luoghi ove non sono i vescovi cattolici, o i loro vicarij³. La giurisdizione di questi vederli preservata nelle stesse facultà, che si concedono al guardiano di Terra Santa, leggendosi ivi al numero 25: „Administrandi omnia sacramenta etiam parochialia in dioecesis, ubi non erunt episcopi, vel ordinarii, aut eorum vicarii, vel in eorum parochiis, ubi non erunt parroci, vel ubi erunt de eorum licentia.“⁴ Ciò essere coerente alli decreti della congregazione di Propaganda: mentrechè essendosene fatti alcuni nel 1651 per stabilire i confini della giurisdizione de' padri di Terra Santa, si stabilì tra le altre cose, sebbene fosse antecedentemente determinato, cioè che di sopra si è riferito, cioè che i missionarj debbano presentare o far presentare le loro patenti al padre guardiano di Terra Santa, si aggiunge: „In locis ubi sunt, vel erunt episcopi, seu administratores, aut vicarii apostolici personaliter in propria dioecesi residentes, eorum tantum teneantur missionarii, et non aliam recognoscere iurisdictionem, ne alicui in his, quae de iure ei competunt, aliquod praedictum inferatur.“ Ed ecco chiaramente lasciati illesi i diritti de' vescovi⁵.

A queste ragioni doverli aggiungere i motivi di equità, che di prudenza: mentrechè il privare i vescovi, ed i parroci cattolici de' loro diritti li costituirebbe in una condizione più infelice degli eretici, de' quali i vescovi ed i parroci godono in tutta l'estensione senza disturbo della loro giurisdizione, e renderebbe questi più ritrosi in abbandonare gli errori per non perdere, facendosi cattolici, cioè che esercitarono allorchè erano eretici: e finalmente amministrandosi dalli padri di Terra Santa i sacramenti alli Greci, si allontanano questi sempre più dal loro rito, che da questa santa sede con tutta l'efficacia si vuole inviolabile⁶.

Quindi dall'agente del patriarca Cirillo si propone su questo punto, che si dichiara, che dove siano i vescovi Greci melchiti, residenti nelle proprie diocesi, o i loro vicarij, ed i parroci nazionali, si inibisca alli padri di Terra Santa di non ingere punto nel governo de' Greci particolarmente in ciò, che concerne i parochiali: e dove i vescovi, vicarij e parroci non sono, i medesimi padri possino alli Greci amministrare i sacramenti, lasciandoli però per il rimanente nella totale osservanza del loro rito.

¹ Esposizione de' padri di Terra Santa, num. 42.

² Detto num. 36.

³ Memoriale, num. 41.

⁴ Memoriale degli agenti di monsignor Massimo, num. 34.

⁵ Foglio di decreti, num. 40.

⁶ Detti numeri 33, 34 e 41.

Sono però ultimamente sopraggiunti da Levante alcuni fogli riguardanti altri i Greci melchiti di Acri, altri quelli di Aleppo. Quelli di Acri espongono, che essendo stati fino ad ora diretti nello spirituale con sommo loro profitto dal padre Francesco Ignazio parroco di Terra Santa, per la di lui traslazione alla parrocchia di Roseto restandone privi, desidererebbero, che s'ingiungesse tanto al padre guardiano di Terra Santa, quanto al medesimo padre Francesco Ignazio al di lui ritorno in Acri, non potendo egli da altri religiosi sperare uguale direzione sì per la imperizia della lingua araba, sì ancora per il zelo e pratica di quello nell'assistere nelle loro spirituali indigenze, particolarmente in tempo di persecuzione¹. Laonde resta a vedere, cosa debba risponderli a questa petizione.

Riguardo agli Aleppini, dal padre Deodato di Malta sono state trasmesse alcune lettere sottoscritte da buon numero di que' cattolici, Greci, Armeni e Maroniti, dalle quali si rilevano alcuni disordini della chiesa de' Greci governata da quel vescovo Massimo. Si dice adunque, che il sacerdote nella preparazione del sacrificio mette il pane nella patena, e lo lancia per estrarne una parte della mollica, ed i fragmenti: e gl'astanti stando in piedi col capo scoperto insieme col sacerdote si percuotono il petto dicendo: *Memento Domine N. N. vivorum et N. N. mortuorum*, e di poi il sacerdote contribuisce agli ammalati il rimanente di quel pane, e li avvertisce di mangiarlo essendo ancora digiuni, come se fosse sacramentato. Quando il sacerdote fa il giro attorno dell'altare col pane prima di essere sacramentato, gli fanno profondissima riverenza dicendo: *Corpus Christi liberi nos ecc.*, percuotendosi il petto col capo scoperto e chino sino in terra. Il vescovo parte dal soglio col capo scoperto inchinandosi a terra per venerazione del pane e del vino, cantando lodi, orazioni, e divozioni sino al tempo della consacrazione, quale fatta il vescovo ascende al soglio, si mette a sedere, e cessano del tutto le lodi ed adorazioni. Nel tempo della comunione il vescovo e li preti mettono nelle loro mani il sacramento ecc. Circa il sacramento della cresima, in vece che il vescovo cresimi, egli fa cresimare al sacerdote, e ne fa il padrino: anzi non cessa di perseguire quelli, che nel 1737 si cresimarono nella chiesa de' padri di Terra Santa, ed i di lui preti li pubblicano da per tutto e li riguardano come scomunicati.

„Qualora qualche eretico vuole ammogliarsi, uno di questi per ordine del vescovo con altro prete eretico assiste alla cerimonia, e se parimente muore un eretico lo portano nella chiesa de' cattolici per fargli l'essequie, l'assolvono dalla scomunica dopo morte, dicendo, che egli prima di morire ha abjurato l'eresia, e gli dicono sopra: *Requiescat Domine anima famuli tui, ei remittendo omnia peccata sua*, e ciò per non contraddire alli primarj del paese, e qualche volta ancora al governatore turco, che ciò vogliono.

Finalmente vogliono, che ogn'uno vada alla sua chiesa nazionale, fermandosi nelle porte della città per riprendere quelli, che praticano co' padri di Terra Santa, impediscono di orare *flexis genibus*, di farsi il segno della croce con tutta la mano e di passare dalla sinistra alla destra, di digiunare il sabbato, vantando il rito greco migliore del latino, il quale non vogliono, che assolutamente si seguiti. E quindi i ricorrenti si dicono vilipesi e perseguitati come aderenti alli medesimi padri, e perchè seguitano il rito latino ne digiuni e nelle feste.

¹ Lettera de' Melchiti di Acri, num. 47.

dichiarandosi di non voler lasciare di essere diretti A
dalli medesimi padri.

Prima di rilevare la sostanza di queste accuse deve riflettersi, che le lettere sono state trasmesse dal padre Deodato di Malta già missionario di Terra Santa; che non sono sottoscritte se non da pochi riguardo al gran numero de' cattolici, i quali si trovano in Aleppo; e che tra ricorrenti non si scorge alcun sacerdote, né alcuno di que' principali, a cui la pubblica estimazione, o qualche grado ragguardevole aggiunga credito; ma solamente da pochi, e questi parte Maroniti, parte Armeni e parte Melchiti, che si mostrano più volenterosi di essere latini, che di vedersi astretti alle rigorose osservanze del rito greco; e finalmente deve avvertirsi a quanto avvisò già nel 1734 il padre di Montoro guardiano di Terra Santa, cioè, non doversi dare tutta la credenza alle testimonianze, che i missionari se ne portano sottoscritte dalle genti di Levante, B perché queste sono facili a sottoscrivere per poco ogni falsità. Passando ora alli punti di accuse, queste si riducono in specie alli seguenti capi:

Primo, che dalli Greci si fanno le cerimonie ecclesiastiche con poco decoro, e forse con aggiunta di divozione irregolare non meno ne' preti, che nel popolo.

Secondo, che il vescovo Massimo non osserva il decreto, con cui si ingiunge alli vescovi di reiterare la cresima conferita dal semplice sacerdote.

Terzo, che dal sacerdote cattolico si assiste alle nozze degli eretici, e che alla morte di questi se gli fanno l'essequie nella chiesa de' cattolici.

Quarto, che non si permetta alli Greci di andare alla chiesa de' padri di Terra Santa, e di conformarsi alla chiesa latina ne' digiuni e nelle feste.

Sopra di ciò può osservarsi, che quasi tutte le cose di sopra espresse sono circostanze volute dal rito greco, ma che forse può esservi dell'abuso si per la ignoranza de' sacerdoti, che per la piva, ma vana credenza nel popolo, difetto comune anche nella chiesa latina per la poca istruzione del volgo; e quindi, se ciò parerà alla santità vostra, dopo averne richieste migliori e più sincere informazioni, prendere le misure più proprie per insinuare a quel vescovo di togliere tutto ciò, che sia estraneo dal rito, ed insieme accudire alla istruzione del suo gregge.

Riguardo al non reiterarsi in Aleppo la cresima, ciò dipende dal determinarsi, se le ragioni addotte dal vicario di quel vescovo e da' suoi preti sono sufficienti per esimersi quella diocesi dall'esecuzione del decreto generico emanato nel 1718 su questa materia, non omettendosi frattanto di ammonire quel vescovo, acciò desista dall'inquietare quelli, che nel 1737 la cresima ricevettero dal padre guardiano di Terra Santa.

Circa le nozze e l'essequie degli eretici, per le quali però dalli medesimi ricorrenti si attesta, che quel vescovo viene forzato sì dal governatore, che dalli principali della città, si sottopone al sapientissimo giudizio della santità vostra quali istruzioni debbano darsi a monsignor Massimo.

Dal quarto punto finalmente si scorge con evidenza essere anche in Aleppo insorte quelle discordie, che si è osservato tenere in moto i cattolici di Damasco, regnando ancora in Aleppo la diversità delle opinioni tra i padri francescani ed i gesuiti sopra la osservanza de' riti: sicchè debba estendersi agli Aleppini, cioè che si sarà determinato per i Greci latinizzanti di Damasco, quando però

non si credesse di sottoporre intieramente gli Greci Aleppini alla direzione del proprio vescovo e de' parrochi, cioè che oltre al togliere l'insubordinanza del rito, portarrebbe tra' poco la concordia nella nazione; che è quanto si richiede dal patriarca Cirillo, allorchè si fa istanza, che si estenda alla nazione de' Greci melchiti il decreto emanato nell'anno 1696 a favore de' Maroniti inibitivo alli religiosi di Terra Santa d'ingerirsi rispetto a quelli, così nell' diritti parochiali come nelle cose spettanti al loro rito.

Et quatenus affirmatives.

Se alli padri di Terra Santa debba inibirsi:

„Primo: Di conferire la cresima alli Melchiti, ove sia il proprio vescovo.

„Secondo: Di amministrare alli medesimi i sacramenti, e particolarmente i parochiali, non solamente ove sia o vescovo, o parroco del proprio rito pacificamente residente, ma ancora quando vi sopravenga, sebbene stante la instabilità delle cose nel governo turcheo, la di lui permanenza non possa sperarsi durevole, e questo accesso e recesso possa essere frequente.

„In seguito, se dove non è vescovo, né parroco, i medesimi padri circa i parochiali debbano dipendere dal patriarca Cirillo rispetto alli Melchiti; e finalmente.

„Se possono eccettuarsi dal decreto della reiterazione della cresima conferita dal semplice sacerdote le città di Aleppo, Damasco, e tutte le altre del patriarcato Antiocheno esistenti fuori del monte Libano.“

Articolo VIII.

Della introduzione di osservanze particolari.

Espono l'invio del suddetto patriarca, come in alcune parti del patriarcato Antiocheno sono da qualche vescovo, o da altri introdotte alcune novità contrarie alli riti de' Greci e senza l'approvazione del medesimo patriarca, come a dire in Aleppo da quel vescovo Massimo e nel Libano dalli monaci di San Giovanni in Soairo si celebra la festa del Corpo di Cristo; in Aleppo medesimo si è istituita la Compagnia del rosario, de' sette dolori, e del cuore di Gesù. Quindi egli rappresenta, che sebbene queste cose siano in se stesse buone e lodevoli, nondimeno essendo in qualche modo contrarie alla pratica di que' paesi, possono generare dell'odio verso de' cattolici e ritardare gli scismatici dalla conversazione, non amando quelli di vedere intermiste al loro rito cose particolari della chiesa latina; laonde egli fa istanza oltre all'ordinari, che simili cose debbano praticarsi in segreto, conforme in Aleppo la processione del Corpus Domini si fa nel recinto della chiesa, si faccia inoltre decreto, con cui si proibisca qualunque novità in materia di riti, benchè promossa dalli vescovi, come utile o necessaria, quando l'utilità o necessità non sia prima riconosciuta ed approvata dal patriarca.

Articolo IX.

Della ingerenza de' vescovi maroniti negli affari spirituali della nazione melchita.

Il medesimo patriarca geloso della sua autorità non solo co' suoi Greci, ma più particolarmente cogli' esteri, con sua lettera¹ rappresenta il grave disturbo, che insorge nella sua nazione dalla ingerenza, che vi prendono i prelati maroniti: essendosi questi benespesso fatto lecito di prendere qualche numero di Greci, di promettere ad alcuni la dispensa dalle cose proibite loro dal patriarca,

¹ Lettere num. 43, 44, 45 e 46.

Num. 50.

Num. 48.

risuotendone promessa di farsi Maroniti: di assolvere li monaci Melchiti dalli voti religiosi, come dicesi aver praticato l'arcivescovo Tobia con un monaco basiliano di San Salvatore; assolvere dalle censure i di già scomunicati da qualche vescovo melchita; dar dispense matrimoniali riprovate dal rito greco¹, e fare altre cose simili; dalle quali nasce l'alienazione de' sudditi dal suo capo: sicchè possa il medesimo patriarca temere, che tra quelli, che gli si tolgono dalli Maroniti, e quelli, che gli si alienano per aderire alli missionarj latini², sia egli tra breve per perdere quasi tutto il suo gregge: supplica, che

„Si vieti alli prelati maroniti d'ingerirsi negli affari spirituali de' Greci Melchiti.“

Articolo X.

Delle regole da prescriversi alli monaci Melchiti.

Presso de' Greci Melchiti del patriarcato Antiocheno trovansi due congregazioni di monaci, la prima detta di San Giovanni in Sqairo, l'altra più recente eretta da trent'anni in circa da Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone sotto la denominazione di San Salvatore. A questi prescrisse il suo istitutore la osservanza delle regole di san Basilio: hanno quelli sino ad ora avuto la denominazione di monaci di Sant'Antonio, e dicono di averne osservato le regole. Molte sono state per lo addietro le sollecitudini della congregazione di Propaganda, molte le pratiche per ridurre tutti in una perfetta unione ed in una sola congregazione.

Reso infruttuoso per varj ed incerti casi e per le reciproche difficoltà ogni tentativo, sicchè l'una e l'altra parte nulla curi di unirsi, e lo stesso patriarca Cirillo desidera piuttosto, che formi ogn'una un corpo separato, fondato però sul canone 20 del concilio Niceno settimo, in cui si prescrive: „Quae monasteria duplicia hucusque fuerunt, serventur secundum canone[m] sancti patris nostri Basilii, et secundum eius constitutionem ita regantur:“ fa istanza insieme co' suoi vescovi, che si l'una, che l'altra congregazione non abbia altra intitolazione, che quella di san Basilio, e sia tenuta ad osservarne la regola, come la più propria de' Greci³, quella di sant'Antonio essendo fatta piuttosto per i Cofiti, ed approvata da questa santa sede per i Maroniti, ma poco conveniente col rito greco. Convengono in ciò i monaci dell'una e l'altra congregazione, quelli di San Salvatore avendola desunta dal principio della loro istituzione, e gli Scioerini con lettera del loro abate generale⁴ si dichiarano pronti a lasciare l'antica denominazione e le regole di sant'Antonio per abbracciare quelle di san Basilio. Negli anni passati erano sopra di ciò divisi i pareri dell'una congregazione e dell'altra, volendo i monaci di San Salvatore le regole compendiate dal cardinale Bessarione, ed in ciò conveniva il patriarca Cirillo⁵; li Scioerini però aderivano piuttosto alle genuine di san Basilio sul fondamento, che le esposte dal Bessarione siano proprie de' monaci di Occidente⁶.

In questo parere concordano presentemente ambe le parti: e quindi l'inviato, del patriarca fa istanza, che ad ambe le congregazioni si prescriva la osservanza delle basiliane genuine. Sopra di che devo

soggiungere, che il patriarca Cirillo avendo nel 1731 richiesto, che si ordinasse alli monaci Melchiti di osservare la regola di san Basilio ad literam, e di non pigliare altre regole straniere, fu risposto: „Observent regulam sancti Basilii.“ A questo fine da ambi i superiori delle medesime congregazioni sono state presentate alcune regole diverse tra se, e che ogn'uno crede le genuine di san Basilio⁷, e desiderano, che siano loro approvate. Le una e le altre avendo monsignor segretario fatto esaminare dal padre don Filippo Vitali dell'ordine di san Basilio e lettore di lingua greca in questo collegio Urbano, egli ne ha formato il seguente giudizio⁸. Le presentate dalli monaci di San Salvatore in alcuni luoghi contenere delle aggiunte, che non leggonsi in quelle di san Basilio: in altri essere, queste state mutilate, e pervertite altroue l'ordine tenuto dal santo dottore, di maniera tale, che di lui regole chiamarsi non possono. Ne dissimili, ma forse anche maggiori difficoltà incontrarsi nelle proposte dalli monaci Soariti: apparendo in queste un metodo totalmente diverso, mentre che il compositore parla da se stesso, e cita soltanto il santo padre, come si citerebbe in una predica. Quindi il padre Vitali crede, che qualora vogliasi a questi monaci proporre le regole di san Basilio, devono queste darsi loro tali quali le ha fatte il medesimo colla particolare assistenza dello Spirito santo, senza variazione alcuna, mutilazione ed addizione: ed inoltre premettervi i medesimi proemi e discorsi ascetici del santo padre: acciò possa con verità dirsi quelle essere le regole genuine di san Basilio: ciocchè deve tanto maggiormente esigersi, perchè questi con speciale attenzione le fondò sul nuovo ed antico testamento citandone i passi.

Sopra di che devo riflettere molti essere i codici e molte le edizioni delle opere di san Basilio, nelle quali leggonsi le citate regole, ma per giudizio di tutti i letterati la più ampia, la più accurata e meglio eseguita è la pubblicata dalli padri Maurini „opera et studio domini Iuliani Garnier“. In questa al tomo secondo si leggono i sermoni ascetici, i proemj, e le regole sì brevi, che diffuse, i morali, e tutto ciò, che i monaci riguarda: queste tradotte dal greco in arabo potrebbero proporsi a tutti i monaci Greco-Melchiti.

Perchè poi quando trattavasi di fare tra essi la unione, prescrisse loro la sagra congregazione di Propaganda, di fondarla su la professione della fede cattolica, su la osservanza intiera de' riti cattolici della chiesa greca orientale giusta i decreti da questa santa sede altre volte emanati, e finalmente, che ponendosi per base le regole di san Basilio in fine delle medesime si aggiugnessero da ambe le parti quelle altre costituzioni, che stimassero necessarie ed opportune per il loro regolamento; non pare, che debbasi alli medesimi monaci prescrivere talmente la osservanza delle regole genuine di san Basilio, sicchè non sia loro lecito di aggiugnere particolari costituzioni. Queste adunque avendo formato e presentato l'una e l'altra congregazione, resta di esaminarle sì per assicurarsi, che siano pienamente adempita la mente della congregazione di Propaganda su questa materia, sì ancora per confermarle, quando conformi siano alla suddetta determinazione.

Nel prescriversi però a questi monaci la osservanza delle regole genuine di san Basilio insorge altra difficoltà non meno grave; cioè se non proibendosi espressamente da san Basilio l'uso della

¹ Lettera di monsignor Basilio Finan vescovo melchita di Cesarea, num. 49.

² Altra lettera dello stesso prelato, num. 50.

³ Num. 48, 50, 51.

⁴ Lettera del 1 aprile 1737, num. 58.

⁵ Num. 54 e 55.

⁶ Num. 54.

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

⁷ Supra, col. 242 B.

⁸ Num. 59 e 60.

⁹ Num. 61.

carne e suoi monaci, debba ciò non ostante alla Melchiti ingiungersi l'astinenza: essendo divise in contrario le due congregazioni.

Sopra di ciò devo motivare, che nel 1729 avendo i monaci di San Salvatore fatto istanza, che gli fosse permesso di unirsi co' basiliani di Roma: perchè fu avvertito, che con ciò volessero mantenersi nell'uso già introdotto da Eutimio loro fondatore di abbreviare i loro digiuni e di mangiar carne tutto l'anno; quindi fu rescritto: „Quoad ieiunia et abstinentiam ab esu carnis servent omnino ritum et regulam.“

I monaci di San Salvatore rappresentarono sopra di ciò, essersi loro dal fondatore Eutimio data sul principio la permissione della carne: con ciò aver egli professato, ed essere questo loro uso si pubblico nel Levante, che se un monaco se ne astenesse, sarebbe sospetto di essere passato allo scisma ed apporterebbe dello scandalo. Questa dispensa essere ad essi tanto più necessaria, perchè girando egli per le città e per i villaggi per farvi le missioni, dal che si sono fatti grandi acquisti di anime, devono mangiare, cioè loro si presenta: cibarsi di carne quasi tutti i vescovi greci, sebbene siano monaci: e le stesse regole di san Basilio permettono l'uso almeno per condimento: finalmente avendo egli professato e vissuto sino ad ora sotto le regole di Bessarione, che l'uso della carne non proibiscono, credere di non dovere essere astretti ad aggiunger di rigore, come gli stessi missionarij latini ed altri dottori hanno loro risposto in un capitolo generale tenuto a quest'effetto¹.

Scioeriti però, i quali sostengono acutamente l'uso contrario, rilevano lo scandalo, che potrà recare alle scismatiche la contrarietà delle consuetudini tra monaci dello stesso istituto, i quali, in vece di accudire all'acquisto delle anime si occuperanno in difendere la propria opinione su questo punto, e non può non nascerne scandalo si presso i Greci medesimi, che le altre nazioni, tutti i monaci delle quali si astengono ab immemorabili dalla carne per antichissima tradizione avuta dalli santi fondatori: molto più che per l'uso della carne molti de' monaci stessi della congregazione di San Salvatore si sono alienati e vanno dispersi: ed essere tanto più incongruo nel monte Libano, ove di rado si trova la carne, come in altro proposito attesta il sacerdote Papilla²: sicchè per pochi bocconi di essa presi ancora rare volte si scandalizzano que' popoli³.

Conosce e confessa lo stesso monsignor patriarca, che questa diversità di uso e di opinioni può essere una continua occasione di discorde: e quindi è di sentimento, che dandosi all'una ed all'altra congregazione le regole compendiate dal cardinale Bessarione, nelle quali non si proibisce la carne, si permetta alli Scioeriti di aggiugnere per quarto voto l'astinenza dalla carne con aggiugnere l'espressione: „sebbene ciò non venga espressamente vietato dalla regola di san Basilio,“⁴ ed in questo medesimo parere conviene il di lui vicario Papilla in molte sue lettere. Ma per dire il vero, oltre che ciò non toglierà giammai le discordie tra li monaci dell'una e dell'altra congregazione, ora da questi si conviene di abbracciare le regole genuine di san Basilio, come di sopra si è accennato.

Finalmente è degno di particolare attenzione, cioè da questo monsignor Matranga vescovo di

Acrida e già vescovo ordinante nel collegio greco, si avanza in alcuni fogli dal medesimo stesi su questa materia⁵. Dice questi adunque, trovarsi nella diocesi di Palermo un monastero di monaci basiliani, fondato nel 1617, i quali vivendo secondo il rito greco di Oriente, si astengono dalla carne, sebbene non sia ciò loro imposto dal fondatore, essendo di precisa osservanza de' monaci orientali nata collo stesso monachismo, cioè il contrario porterebbe seco dello scandalo e del discredito presso i secolari. Questi riconoscere li monaci da due distintivi, che sono l'astinenza dalla carne e dal matrimonio. Quindi avendo voluto un abate introdurre in quel monastero l'uso della carne, fattone ricorso nel capitolo tenuto in Roma l'anno 1739, fu con rigoroso decreto inculcata l'osservanza orientale con proibizione al superiore di non tentare giammai alcuna novità sopra di ciò: simile astinenza essere nata col monachismo, per cui avendo san Basilio stese le regole, non ha se non confermato ciò che dalli monaci praticavasi. Il permettersi da san Basilio alli monasteri lontani dall'abitato e privi di olio, burro e pesce, servirsi di un pezzetto di carne salata per condimento delle orbe, indica doverse astenere, dove possano averli le accennate cose, e non deve introdurre la rilassatezza di cibarsi a piena bocca di carne.

Questa nuova introduzione non poter non essere un seminario di liti in una nazione, che almeno nell'esteriore è rigorosissima nella osservanza de' suoi digiuni, e professa odio contro quelli, che ne mostrano la rilassatezza.

Queste sode ragioni aggiunte alla pratica de' monaci orientali di tutte le nazioni e riti, pare che induchino ad esaminare se convenga:

„Primo, di ordinare per ambe le congregazioni de' monaci Melchiti, la osservanza delle regole genuine di san Basilio.

„Secondo, se debba a tutti in generale ingiungersi espressamente l'astinenza dalla carne: o pure se possa permettersene l'uso a quelli della congregazione di San Salvatore almeno in occasione, che trovansi ne' villaggi lontano dalli propri conventi occupati nell'esercizio delle missioni secondo il voto, che ne professano, e sono costretti di servirsi de' cibi, che vengono loro in tal congiuntura presentati.“

Articolo XI.

Della ubbidienza dalli monaci dovuta al patriarca ed alli vescovi.

Con spesse lettere si del patriarca Cirillo, che del suo vicario Papilla, e più particolarmente in questi ultimi tempi⁶ si sono egli querelati della poca ubbidienza de' suddetti monaci Scioeriti, anzi di un tal quale dispregio alli suoi ordini, essendo giunti a non curare le censure, e ad amministrare i sacramenti ad onta di ogni giusta sospensione: come anche avendo li medesimi eretto una stamperia nel loro monastero, ne pubblicano libri, e qualche volta scritture scandalose senza prima richiederne, ne riceverne in maniera alcuna la permissione ne da esso patriarca, ne dall'arcivescovo di Berito, che è l'ordinario del luogo. Quindi dall'invio di monsignor patriarca medesimo si fa istanza, che con lettera speciale della congregazione di Propaganda:

„Primo, s'ingiunga a tutti li monaci Greci in generale, ma più particolarmente alli Soariti, e loro superiore di professare la dovuta ubbidienza e suggestione al patriarca.

¹ Supra, col. 97 A.

² Memoriale, num. 55.

³ Lettera di Cirillo, num. 52.

⁴ Lettera di Papilla 1 marzo 1739, num. 81.

⁵ Memoriale del padre Moisè, num. 54.

⁶ Lettere del patriarca 1 ottobre 1737, num. 54.

¹ Num. 58.

² Num. 62, 71 e 84.

„Secondo, di non s'ingerire negli affari delle A diocesi de' vescovi particolarmente nell'amministrazione de' sacramenti, ove sia il vescovo cattolico, senza la di lui approvazione, e dove questi non sia, senza licenza del patriarca.

„Terzo, alli monaci Soariti di non stampare, ne pubblicare cosa veruna senza la previa licenza, ed approvazione di esso Patriarca, e dell'arcivescovo di Berito, nella di cui diocesi è stabilita l'enunziata stamperia.

Articolo XII.

Delle monache.

Nel 1732 unitesi con santo fervore ed unanime volontà di ritirarsi dal mondo alcune ragguardevoli zitelle Greco-Melchite Aleppine, pregarono l'abate generale de' monaci della congregazione di San Giovanni Soalro di comprar loro un sito nella provincia di Kesroano, e fabricarvi un monastero. Si B asserisce essersi prima convenuto tra esse, ed il suddetto abate: Che il monastero fosse in sito vicino alli suddetti monaci ed alli padri gesuiti, acciocchè questi potessero visitarle, dirigerle, ed ammaestrarle nello spirito: che dalli monaci si assegnasse loro un religioso sacerdote monaco per confessore e cappellano: esse poi, si obbligarono all'abate di essergli immediatamente soggette nello spirituale e temporale per sempre: che il nuovo monastero sia incorporato agli altri monasterj della congregazione Soaritana, e che in esso si osservassero intieramente i riti e le consuetudini della chiesa greca ed i decreti di questa santa sede¹. Comprarono quindi i monaci un sito nella terra di Zuch Micaïl nella diocesi di Berito, e col denaro delle medesime zitelle incominciarono la fabrica.

Non era questa giunta ancora alla metà, allorchè si avvidero essersi già consumato tutto il denaro: per lo che a persuasione del vescovo Massimo la nazione Greca Aleppina sebbene altronde angustiata sborsò il bisognevole per terminarla. Così attesta il vescovo greco Massimo di Aleppo², così gli Aleppini³, così l'arcivescovo melchita di Berito Atanasio⁴: il sacerdote Papilla⁵ però dice il monastero⁶ essere stato fabricato totalmente col denaro delle zitelle, e perchè questo non bastava la principale di esse avere elemosinato per il rimanente.

Allorchè s'incominciò la fabrica e se ne fece l'istromento accennato tra le zitelle ed i monaci, non apparisce, che si parlasse punto della regola, che quelle avrebbero dovuto abbracciare, ma si parlò soltanto del rito: però il suddetto Papilla asserisce, ch'esse osservavano in Aleppo medesimo e nelle loro case private si esercitavano nelle regole di san Francesco di Sales dirette dalli padri gesuiti⁷, ciocchè egli non può avanzare se non su l'assertiva di loro stesse. Ben è vero, che dopo dieciotto mesi in circa dall'incominciamento della fabrica, il padre Fromage gesuita, dimorante in Aleppo, avendo tradotto in lingua araba le regole di sant'Agostino e le costituzioni di san Francesco di Sales per le medesime, le trasmise all'abate generale de' monaci Soariti, e questi avendo veduto e corretto alcune espressioni mal poste riguardo alla purità della lingua, gli le rimandò, senza però approvarle, o disapprovarle (come dicono i monaci

stessi) per quelle, alle quali nondimeno tosto le consegnò il suddetto padre Fromage⁸.

Nel 1736 allorchè stavasi per terminare la fabrica, incominciarono le dissensioni: mentrèchè avendo le zitelle per insinuazione de' padri gesuiti scritto alcune lettere alla congregazione di Propaganda, siccome in que tempi trovavasi nella Siria monsignor Assemani ablegato apostolico per la sua nazione Maronita, con cui il padre Fromage avea carteggio di lettere, i Greci Melchiti di Aleppo sospettarono, che i Maroniti volessero ingerirsi nel monastero. Le lettere però allora scritte dalle zitelle alla congregazione, che col mezzo del padre Fromage furono trasmesse a monsignor Assemani, e da questi dirette alla Propaganda, contengono una istanza delle medesime di dipendere dalla cura e governo della sagra congregazione, e che gli sia accordato un padre gesuita, il quale insegni loro lo spirito della religione di san Francesco di Sales, che dicevano essersi eletta⁹. O fosse mero sospetto de' monaci, o più verisimilmente ritrovato di qualche nemico della quiete, fu fatto credere a questi, che alle zitelle medesime in quelle lettere, come in altra da esse, ad insinuazione parimente del padre Fromage, scritta allo stesso monsignor Assemani, contenessi cose del tutto opposte alle convenzioni prima stabilite col loro abate, ed essere le seguenti:

Prima, che le zitelle debbano essere di rito latino; seconda, che il loro monastero debba esser comune a tutte le nazioni orientali; terza, che siano dipendenti nel loro governo dalli soli padri gesuiti¹⁰. È impercettibile, quanti moti causasse questo falso allarme ne melchiti cattolici di Aleppo, ne monaci e nelle zitelle medesime. Si querelò con queste l'abate generale della violazione de' primi patti, si lamentarono le zitelle di essere state ingannate dalli padri gesuiti, esclamaronò gli Aleppini, volersi togliere alla loro nazione il monastero fabricato col proprio denaro per assoggettarlo alli Maroniti, i quali tra breve se ne renderebbero padroni. Peraltro, che se ne nutrisse qualche pensiero, si deduce da una lettera, che contemporaneamente scrisse dal Kesroano lo stesso monsignor Assemani¹¹ alla Propaganda, ove dice: „Subito giunto in queste parti trovai una grave controversia nata fra' i patriarchi de' Maroniti e de' Melchiti intorno alla giurisdizione sopra un monastero, che si sta attualmente fabricando nel Kesroano per le monache di rito greco, armeno e soriano: ma parmi cosa impraticabile, che possano convivere insieme persone di tre riti differenti, anzi di quattro riti, aggiugnendosi le Maronite, che sono già disposte di abbracciare la vita religiosa in detto monastero. Pertanto pare, che sia necessario o di separarle affatto, ciocchè non potrà così facilmente eseguirsi, oppure ordinare, che tutte insieme debbano stare soggette alla santa sede ed alla direzione della sagra congregazione, osservare il calendario nuovo (giacchè si trovano tra li Maroniti) ed in vece degli uffizj divini in rito greco, armeno e soriano, debbano recitare l'uffizio della Madonna, tradotto dal latino in arabico, e per loro padre spirituale avere quelli missionarj, che dalla sagra congregazione le saranno assegnati di tre anni in tre anni ecc. Questo stabilimento è piaciuto alle medesime monache, le quali da Aleppo mi hanno trasmesso memoriali autentici.“

Deve avvertirsi, che i memoriali, che qui si ci-

¹ Memoriale di Abdalla Zacher, num. 119, e lettera di monsignor Gerasimo antico arcivescovo greco di Aleppo, num. 92. Memoriale de' Greci Aleppini, num. 96.

² Lettera, num. 90.

³ Memoriale, num. 96.

⁴ Lettera alla sagra congregazione, num. 89.

⁵ Lettera del 1 marzo 1736, num. 81.

⁶ Lettera 9 febbrajo e 1 marzo 1736, num. 80 e 81.

⁷ Memoriale di Abdalla Zacher, num. 119.

⁸ Lettera delle medesime 14 agosto 1736.

⁹ Memoriale di Abdalla Zacher, num. 119, ed in ciò concordano tutti i documenti.

¹⁰ Lettera de' 10 ottobre 1736, num. 85 e 86.

tano, sono le lettere dalle zitelle scritte alla sacra congregazione per insinuazione del padre Fromage, il contenuto delle quali si è rapportato di sopra; e dove non si vedono sottoscritte altre che Melchite.

Ma perchè al dire di alcune delle zitelle medesime, e del vescovo Massimo di Aleppo, il padre Fromage significò loro, che a tenore delle lettere dalle medesime scritte alla Propaganda, il monastero dovea essere per tutte le nazioni, e che le monache erano obligate ad abbandonare i propri riti, e di essere sotto l'ubbidienza e direzione della nazione Maronita; elleno si dichiararono di non sapere quello che avevano scritto; ma bensì che volevano osservare intieramente il loro rito. Ricorsero quindi al suddetto vescovo Massimo, e si espressero di aver elleno fatto fabricare il monastero per le Melchite, e non per altre, e quindi volere stare alla osservanza de' patti già conchiusi co' monaci. Ne scrissero quindi al loro generale narrandogli tutto il seguito; si scusarono del fatto, dicendolo estorto loro con inganno; si dichiararono di voler stare alle convenzioni già concordate, e particolarmente di stare sotto la direzione de' monaci, coll'assistenza de' padri gesuiti; supplicavano soltanto, che fosse loro permesso di abbracciare le regole di san Francesco di Sales, e quando non lo potessero, si dichiaravano contente di seguir la regola de' monaci. Inoltre avendo con loro memoriale al vescovo Massimo ripetuto le medesime cose, si espressero: „Noi non vogliamo uscire dalli riti della nostra nazione, e sue rubriche, e non permettiamo, che alcuno abbia giurisdizione sopra di noi, se non li padri gesuiti d'intorno alla spiritual direzione, e li padri della nostra religione d'intorno al ministero delli divini sacramenti, ed altri simili, senza meschiamento di verun' altro estraneo da noi, dalli nostri riti e nazione.“ Il vescovo adunque fattele presentare avanti di se, ed in presenza di quattro sacerdoti melchiti cattolici ben due volte, ripeterono sempre la medesima cosa. Quindi si venne alla stipulazione di un trattato colla sottoscrizione delle medesime, e di dieci Aleppini chiamati da esse per testimonij, in cui per l'una parte, e per l'altra si ratificarono gli antichi patti, aggiugnendo solamente le zitelle per parte loro, che qualora recedessero dalli suddetti patti, la loro professione dovesse intendersi nulla, ed esse credute degne di esser cacciate dal monastero; richiesero altresì, che gli fosse permesso di tener le regole di sant'Agostino e le costituzioni di san Francesco di Sales, coll'intiera osservanza però de' riti greci, e di avere per direttori nello spirituale, almeno per qualche tempo, i padri gesuiti. Della verità di questo fatto ne fanno testimonianza le zitelle medesime, i monaci, i vescovi melchiti cattolici di Aleppo e di Berito, il padre Fromage ed altri gesuiti, e Papilla: sebbene questi, come si vedrà in appresso, ne riprovino la forma. Formossi con ciò la totale concordia tra le zitelle ed i monaci, di cui furono mezzani il suddetto vescovo Massimo ed alcuni sacerdoti melchiti cattolici: egli inoltre per maggiormente stabilirla promise loro, che avrebbe indotto i monaci a lasciarle nella osservanza delle regole Salesiane, e che per la direzione potessero ancora servirsi de' padri gesuiti, purchè per il ri-

manente, e particolarmente per i sacramenti si servissero delli Scioerini. Quindi terminata la fabbrica incammarono le suddette zitelle al Kesroano insieme con altre dipoi aggiuntesi tutte in numero di dieci, mostrando per altro nell'atto stesso della loro partenza da Aleppo tutto il desiderio di tenere le regole Salesiane, con osservare però totalmente il proprio nativo rito.

Breve fu tra esse la quiete, mentre che i monaci, o sul fondamento, che le regole Salesiane non convengano in qualche punto col rito della chiesa greca orientale, o più veramente mossi dal timore, che le zitelle seguitandole tra breve diventassero latine, proposero alle medesime le regole di san Basilio, o quelle di sant'Antonio dalli medesimi monaci osservate, quali diedero ad esse con aggiunta di altre cavate dalle Salesiane. Alli monaci si aggiunse l'arcivescovo di Berito ordinario del luogo, il quale alle persuasioni aggiunte anche le minacce. Si sottomisero per qualche tempo quelle alla volontà de' monaci e dell'arcivescovo, ed intrapresero la nuova regola; ma sebbene avessero colle loro lettere notificato a propri congiunti di osservarle con somma quiete e profitto, dopo sei mesi però se ne mostrarono malcontente. Del che disgustato l'arcivescovo, e particolarmente contro i padri gesuiti, sul fondamento che da questi fossero state sconvolte, proibì loro di trattare i medesimi padri e di riceverne in maniera alcuna i sacramenti; e perchè ciò non fu sufficiente, stanteche i padri gesuiti non lasciavano di framischiarsi, l'arcivescovo alle minacce aggiunse le censure. Da ciò atterrite alcune continuarono nella osservanza della regola Scioeritica, come attesta il padre Fromage, e altre, ad insinuazione del padre Segurano, si dichiararono apertamente di non volere altre regole, che le Salesiane. In fatti il medesimo padre confessò, che quando l'arcivescovo proibì alle zitelle di avere alcuna comunicazione co' gesuiti, egli mostrò alle medesime, che una tale proibizione era nulla, non potendo il vescovo impedire alli missionarj di fare il loro ufficio, molto più ch'elleno non aveano ancora professato, e che ciò tendeva a far loro abbracciare per forza le regole de' Soariti contro la libertà delle medesime zitelle; laonde prendendo a suo carico le censure, le confessava e le comunicava. In questo tempo fatti si divisione tra le medesime zitelle, aderendo alcune alli monaci sul motivo, di non potersi, o non volersi accordare colle altre nella osservanza delle regole Salesiane, e di non volere altra direzione, che de' loro monaci; le altre col mezzo de' medesimi gesuiti trovarono la maniera di far penetrare i loro ricorsi al patriarca Cirillo, dopo che i monaci e l'arcivescovo di Berito aveano con loro lettere di ricorso reclamato contro i tentativi de' padri gesuiti, e portato l'affare all'esame di questa santa sede: non si deduce però se tale ricorso fosse nel tempo stesso notificato al patriarca.

Questi dopo avere con replicate insinuazioni esortato infruttuosamente l'arcivescovo a lasciarle suore nella piena loro libertà e nella osservanza delle regole Salesiane procedè a dichiarare sospeso lo stesso arcivescovo, ed in seguito assumendo la totale ispezione ed autorità sopra del monastero, col mezzo dell'acennato Papilla, a ciò da esso destinato, permise alle zitelle di tenere tra tanto le regole di san Francesco di Sales, colla condizione

¹ Memoriale alla sacra congregazione, num. 78.

² Lettera alla sacra congregazione, num. 90.

³ Lettera del vescovo Massimo alla sacra congregazione, num. 90.

⁴ Lettera delle zitelle al padre generale de' Soariti 7 gennaio 1788, num. 97.

⁵ Num. 110.

⁶ Lettera del vescovo Massimo, detto num. 90.

¹ Lettera di Papilla 1 marzo 1789, num. 81.

² Lettera del vescovo Massimo, detto num. 90.

³ Lettera de' 26 gennaio 1789, num. 108.

⁴ Lettera alla sacra congregazione de' 17 luglio 1788.

⁵ Memoriale dell'arcivescovo di Berito, num. 79.

però di non mutare il rito: ed inoltre dispensolle, a sociò potessero mangiàre la carne, non lo permettendo in Oriente nè a' monaci, nè a' monache la consuetudine contraria, e permise ancora, che si servisserò per la direzione de' padri gesuiti colla totale esclusione de' monaci.

E perchè questi vendicavano i loro diritti sopra del monastero, atteso l'aver le suore infranto le convenzioni seco concordate, il patriarca ne delegò la cognizione della causa a monsignor Abdallah vescovo Maronita: il quale con poco esame delle ragioni di ambe le parti, e (come dicono gli Aleppini²) per avere il governo e possesso del monastero, giudicò esser nullo il citato strumento fatto già tra le zitelle ed i monaci in Aleppo per essere stato fatto per qualche fine e per qualche motivo, cioè per validare e rinnovare le antiche convenzioni, e quindi dichiarò, non appartenere alcuna ragione alli monaci sopra del monastero, ed esserne decadute quelle, che alli medesimi aderendo con le altre non volevano convenire: sebbene li procuratori di esse domandassero di essere intesi, cioè ch'è non volle egli accordare³.

Questo giudicato apportò l'ultima scissura nel monastero, non soffrendo quattro delle zitelle di avere per direttori i padri gesuiti, discostarsi da suoi monaci, ed abbandonare la intrapresa regola da questi loro consegnata, il tutto sul fondamento de' replicati trattati con essi fatti in Aleppo: le altre poi confermandosi sempre più nel sentimento di volere la direzione de' padri gesuiti e le regole Salesiane, appoggiate alla permissione del patriarca ed al giudicato del vescovo Maronita. Sicchè restatene sei nel monastero, quattro ne uscirono e si ritirarono in un villaggio vicino sulla idea però di rientrare in esso, dopochè si sarà maturamente esaminata e decisa questa pendenza dalla santità vostra. Quindi è facile a comprendersi qual cumulo di lettere e di ricorsi, con quali espressioni concepite, e con quante contrarietà siansi per l'una parte e per l'altra dirette alla Propaganda, di modo che possa formarsene un ben grosso volume.

Il vescovo Massimo avendo perinteso la divisione mise in opera tutte le più efficaci persuasioni, rimproveri ed esortazioni per riunire quegli animi, ma senza frutto⁴. Mandò colà un sacerdote, il quale dopo aver ivi consumato vanamente più di tre mesi per comporre le cose, se ne ritirò, tanto conobbe essere tra se discordi gli animi ed esacerbati⁵.

Sopra le confuse notizie quindi pervenute alla congregazione di Propaganda, e più particolarmente col mezzo di un memoriale presentato dall'inviato del patriarca Cirillo, con cui esposto brevemente e quasi alla superficie l'operato da questi ne domandava l'approvazione; la sagra congregazione scorgendo la gravità dell'affare, e dall'altro canto la precisa necessità, in cui si era di porre qualche riparo a tante dissensioni, credette di fare un decreto provisionale per rimettere a miglior tempo la discussione di tutto l'affare. Quindi sotto li 17 agosto 1739 risolvette: „Per modum provisionis monasterium monialium, de quo agitur, esse immediate subiectum sanctae sedi apostolicae, et huic sacrae congregationi: et interim moniales observent regulam sanctorum Augustini et constitutiones sancti Francisci Salesii usque ad novum ordinem, easque

in omnibus et per omnia dirigat nomine eiusdem sanctae sedis et sacrae congregationis sacerdos Ioseph Papilla vicarius reverendi patris domini Cyrilli patriarchae Antiocheni Graecorum: cui vicario iniungatur, ut sacram congregationem informet de statu tum spirituali, tum temporali praedicti monasterii, ad eamque transmittat exemplum authenticum dictarum regulae et constitutionum ad effectum illas diligenti examine cognoscendi, et quatenus opus fuerit corrigendi etc.

Molte e varie sono state avanti e dopo le lettere sopraggiunte su questo affare, nelle quali si conosce a prima vista per ogni parte lo spirito del partito: tutte però hanno le sue eccezioni intrinseche. Dalli monaci viene accusato il patriarca ed il di lui vicario Papilla per loro nemici scoperti e per fautori del partito contrario a cagione, ch'egli sono osservanti de' riti e de' decreti di questa santa sede sul particolare de' digiuni: le zitelle, che sono restate nel monastero, redarguiscono le loro contrarie di essersi lasciate sedurre dalli monaci Soariti, e quindi concludono non doverli dare orecchio a tuttociò che espongono: queste poi accusano le prime di aderenza alli padri gesuiti, dalli quali siano state sconvolte; e quelle ora approvano, ora disapprovano, cioè ch'è si opera dal sacerdote Papilla, di cui, non danno favorevoli testimonianze i padri gesuiti; delle quali cose pare superfluo addurre qui le riprove, potendosi considerare come parti della divisione, la quale quantunque induca l'ostinazione riguardo a se stessa, è però incostante e varia ne' suoi effetti.

Non deve omettersi di riferire cioè ch'è lo stesso Papilla avanza nelle sue lettere. Egli adunque dopo di avvisare di aver ricevuto il suddetto decreto del 1739 dice, che avendolo comunicato al vescovo Massimo e a due altri sacerdoti Aleppini, i quali hanno le loro parenti nel monastero, questi nelle loro lettere di risposta se ne sono mostrati soddisfatti¹: ne quali sentimenti si spiegano ancora le suore restate dentro al monastero, le quali inoltre si dichiarano contente di essere state sottratte dalla giurisdizione dell'arcivescovo di Berito, e de' monaci²; non così i monaci, i quali oltre al lagnarsi insieme collo stesso arcivescovo, che in questa maniera vengono ad infrangere i trattati da essi fatti colle monache, non hanno voluto sebbene richiesti consegnargli tutte le carte, scritture, ed attestati riguardanti il temporale del monastero³. Tutte le altre cose, che si contengono nelle suddette lettere di Papilla, e ne' varj documenti presentati dalle parti si riducono alli punti della controversia, la decisione de' quali si domanda istantemente alla santità vostra, e sono i seguenti:

„Primo: Quali regole debbano prescriversi alle accennate zitelle?

„Secondo: Se possano confermarsi gl'istrumenti, e convenzioni da esse fatte co' monaci? *Et quatenus affirmative.*

„Terzo: Se consti avere questi il diritto di proprietà insieme colla nazione, talmenteche debbansi escluderne le zitelle di ogn'altro rito?

„Quarto: Se debba alli medesimi aggiudicarsene la direzione sì nel temporale, che nello spirituale, secondo il sentimento dell'ordinario?

„Quinto: Se il monastero debba lasciarsi nella immediata dipendenza da questa santa sede secondo il decreto provisionale, oppure suggerirsi al solo patriarca; o finalmente restituirne sì a

¹ Lettera di Papilla 2 febbraio e 1 marzo 1739, num. 80 e 81.

² Memoriale alla sagra congregazione, num. 98.

³ Ivi.

⁴ Lettera del vescovo Massimo alla Propaganda 14 novembre 1740, num. 91.

⁵ Lettera dello stesso sacerdote 6 agosto 1740, num. 102.

¹ Lettera de' 6 maggio 1741, num. 64.

² Memoriale alla sagra congregazione, num. 71.

³ Dotta lettera di Papilla, num. 64.

questi, che al vescovo diocesano l'ordinaria giurisdizione?"

In quanto alle regole, si è di sopra osservato, che sebbene sul principio non si parlasse di alcuna regola, fu però loro proposta, e piacque quella di sant'Agostino e le costituzioni di san Francesco di Sales: che in esse si esercitarono in Aleppo; che questa cominciarono ad osservare nel loro ingresso nel monastero; e sebbene la lasciassero per prendere la proposta loro dalli monaci Soariti, la ripigliarono dipoi per concessione del patriarca. Quindi sebbene le sortite dal monastero si dichiarino di non volere essere obbligate a queste regole, come quelle che hanno cagionato tutte le divisioni stanti particolarmente le insinuazioni de' padri gesuiti¹; ciò non ostante al patriarca medesimo, che l'abbate generale de' monaci² e l'arcivescovo di Berito³ convengono che se ne possa permettere a tutte l'uso⁴, purchè si diano loro per fondamento le regole di san Basilio, come le sole convenienti alli Greci ed alla osservanza de' riti⁵, quale si è loro seriamente ingiunta⁶. Ne da ciò si mostrano totalmente aliene le zitelle sortite dal monastero, professando di abbracciarle, qualora tale sia il sentimento della santità vostra⁷. Quelle però, che sono restate nel monastero si dichiarano⁸ di non volere mutazione alcuna, asserendo di poterle colle regole Salesiane intieramente osservare il rito; ma alli documenti non è sottoscritta se non la superiora: e questi sono stati tradotti e trasmessi alla sagra congregazione dalli padri gesuiti. Vario è sopra di ciò il sentimento del sacerdote Papilla: egli nel 1739 avvisò⁹ non trovarsi nelle regole di sant'Agostino e costituzioni Salesiane cosa contraria alla fede orientale, e quindi dopo aver egli ordinato alle suore di seguitare il computo della chiesa greca, e le feste, orazioni e vigilie greche, aver loro permesso di far di precetto la festa della Visitazione, e quella di san Francesco di Sales: quali cose nel 1741¹⁰ suggerì essere necessario d'inculcare alle medesime. Dopo pochi giorni¹¹ avvisò essere impossibile, che le zitelle abbraccino la regola di san Basilio, anzi piuttosto non avendo ancora fatto professione, resteranno in forma di pure devote, per non mutarsi di parere: sicchè egli credeva, che il costringerle a lasciar quelle di sant'Agostino sarebbe lo stesso che perdere insieme con esse il monastero, ed impedire l'avanzamento di questo pubblico bene: mentorchè s'indurrebbero a farsi totalmente latine, o almeno maronite: quindi suggerì il migliore espediente essere il seguente: „Che le dette monache (sono sue parole) si lascino osservare la regola di sant'Agostino ad amussim, non essendo in essa cosa contraria ne al costume del paese, ne alli riti, ne alli digiuni: bensì facendosi da quelle il voto solenne sopra le regole di sant'Agostino vi si aggiunga espressamente la condizione di rimaner sempre nello stato di greco-melchite, osservando tutte le feste, orazioni e digiuni del rito.“ Ma nel 1742¹² richiese, che gli si permettesse

di mutare tra le regole di san Francesco di Sales alcune cose incompatibili colle circostanze del luogo e del rito, come sarebbe per esempio l'ufficio latino e le feste de' santi latini: il dovere due monache in occasione di bisogno accompagnare il falegname, il muratore ecc. dentro il convento: il dovere le medesime tenere in una camera alla porta estrinseca del convento, e fuori dell'intrinseca clausura tre o quattro donne servienti, le quali siano ancora compagne della regola ecc. Sopra di ciò espone anche l'arcivescovo di Berito¹ permettersi dalle regole Salesiane, che si ammettono donne malate, inferme, deboli di complessione, e provette di età, cioè che non può effettuarsi in quelle montagne prive del bisognevole per simili persone: permettersi ancora la proprietà nel vitto e vestito, e nel trattamento: cioè che non deve appropriarsi in quelle parti, come causa di liti e perturbazione della vita comune, e pace domestica tra le donne, essendo elleno di natura facili alle distrazioni e garrulità.

Le zitelle però oltre al dichiararsi di non volere mutazione alcuna nelle regole di san Francesco di Sales, come di sopra si è osservato, si lamentano dello stesso Papilla², che le tratti con asprezza, e che voglia in parte mutare le regole.

Sopra di ciò qualora voglia investigarsene le cause, si scorderà, persistere il patriarca Cirillo, l'arcivescovo di Berito, e lo stesso Papilla nella idea di riformare le regole Salesiane, non solo per le cause di sopra addotte, ma più particolarmente per allontanare sempre più le suore dalla occasione di farsi latine, o maronite, qual sospetto è stata la prima origine di tutte le divisioni.

Le zitelle poi contrarie alli monaci Soariti si mostrano aliene da veruna immutazione riguardo alle medesime regole Salesiane sul timore, che dandosi loro le Basiliene, vogliasi proibirgli l'uso della carne, da cui, come si è dimostrato altrove, sono molto renitenti li Soariti su li fondamenti di sopra riportati, molto più, che conforme riferisce il loro procuratore qui presente in Roma, essendo il villaggio di Zuc-Micail meno di un'ora lontano dal mare, si può comodamente e senza grave dispendio provvedere il pesce. E questo è quanto può riferirsi intorno alle regole.

La seconda ispezione cade sopra gli istromenti dalle zitelle fatti in Aleppo a favore de' monaci, e se debbano confermarsi.

Non cade questione su la identità ed esistenza del contratto, che dalle zitelle medesime non si nega. Solo quelle, che sono restate nel monastero, credono di non esservi più tenute, per essere stati i monaci i primi ad infringerne le condizioni col voler togliere la regola Salesiana, ed allontanare i padri gesuiti dalla direzione, cioè che sul principio aveano ad esse accordato: asserendo dall'altra parte i Soariti non aver loro potuto lasciar intieramente l'uso di quella regola, perchè contraria in alcuni punti al rito greco, ed alle consuetudini orientali³, ed averne allontanati i padri gesuiti, perchè con troppa ostinazione insinuavano a quelle di stare alla osservanza della medesima regola ad literam⁴. Per ciò, che concerne l'intrinseco del contratto, questi si dà in *Sommario*, lettera B, e contiene in sostanza: avere elleno commesso alli monaci di fabricargli il monastero, in cui abitassero sotto la cura, direzione, e governo di essi: che il medesimo

¹ Memoriale, num. 83.

² Attestato degl' Aleppini, num. 101 e 98.

³ Lettera de' 10 gennaio 1739, num. 84.

⁴ Lettera de' 15 settembre 1739, num. 85.

⁵ Sue lettere 19 marzo 1739, num. 79.

⁶ Lettera de' 20 novembre, 1739, num. 82.

⁷ Lettera del 1 maggio 1739, num. 86.

⁸ Lettera del sacerdote Arcasci 6 agosto 1740, num. 102.

⁹ Memoriale, num. 71 e 72. Lettera de' 20 maggio 1741, num. 74 e 75.

¹⁰ Lettera del 1 marzo, num. 81.

¹¹ Lettera de' 6 maggio, num. 84.

¹² Lettera de' 20 maggio, num. 85.

¹³ Lettera de' 2 agosto, num. 89.

¹ Lettera de' 19 marzo 1739, num. 79.

² Num. 71 e 75.

³ Memoriale, num. 77.

⁴ Lettera del arcivescovo di Berito 19 marzo 1739, num. 79.

monastero fosse computato nel numero degli altri A monasterj della congregazione de medesimi monaci. Esserono fatta la fabrica col loro proprio denaro, e delli loro parenti e nazionali Aleppini, e colle fatiche di essi monaci: quindi pigliarne elleno il possesso colle medesime condizioni, e con aggiunto, che abbandonandolo esse resti in perpetuo con tutte le sue entrate alli monaci di san Giovanni in Soairo: e perciò darne fin d' adesso alli medesimi l' intera amministrazione. Prima di ciò aveano con loro lettera al padre Nicola generale significato di voler stare alle condizioni fatte nel 1732¹. Finalmente un anno dopo se gli dichiararono, che volendo elleno recedere dalli suddetti patti la loro professione dovesse esser nulla, ed esse degne di esser subito cacciate dal monastero². Le medesime cose notificarono con loro lettere al vescovo Massimo di Aleppo, come ancora alla congregazione di Propaganda nel 1736³, asserendo di aver fatto B tali patti, perchè i Monaci aveano sofferto per la fabrica molti travagli e tribulazioni, e speso una gran somma di denaro, perchè i turchi la travagliavano ed infastidivano, onde conveniva quietarli a forza di denari.

Che poi l' istrumento lo facessero le zitelle non forzate, non sedotte, ma con tutta la libertà, e perfetta cognizione, lo attestano oltre al vescovo Massimo di Aleppo, come di sopra si è detto, quelle stesse persone, che allora ne furono testimonj richiesti dalle medesime zitelle⁴. Inoltre gli Aleppini, e più particolarmente i congiunti delle zitelle, allorchè seppero la divisione nata tra esse nel 1738, se ne condussero col suddetto padre generale, disapprovarono l' operato da quelle, e gli si dichiararono di non volere, che in maniera alcuna si annullassero le suddette convenzioni⁵, e nello stesso tempo trasmisero alla congregazione di Propaganda C un memoriale sottoscritto da essi in buon numero, rimostrando, che i monaci intrapressero la fabrica del monastero, perchè fu tra loro e le zitelle fatto il di sopra espresso trattato⁶.

Il sacerdote Papilla però avvisa⁷, che il trattato, in cui si dichiara il monastero appartenere alli Scioerini, fu fatto sul timore, che si sparse in tempo dell' ablegazione di monsignor Assemani, cioè, che ad istigazione de' padri gesuiti le zitelle si facessero latine, e che ammettessero nel monastero delle maronite: e le zitelle lo sottoscrissero, perchè invogliate dello stato religioso, per conseguirlo condescendevano a quanto loro si esigea dalli parenti e concittadini. Su questo fondamento suggerisce, che vengano i monaci obligati a restituire tutte le scritture appartenenti al monastero, e se essi hanno speso cosa veruna lo significhino, e ne saranno rimborsati, siccome anche saranno D soddisfatti di tutto ciò, che possono pretendere per avere impiegato l' opera loro nella fabrica⁸. L' abate generale però de' Soariti⁹, gli Aleppini¹⁰, e le zitelle aderenti alli monaci fanno istanza, che confermandosi gli antichi trattati, ed annullandosi la sentenza data dal vescovo maronita Abdallah si restituiscano ad ogn' uno i diritti in virtù degl' accennati istru-

menti acquistati: e si dichiarò spettare ad essi la proprietà temporale sul detto monastero.

Tutti però concordano in domandare, che si dichiarò il medesimo appartenere privatamente alla nazione melchita, come fabricato col denaro della medesima nazione, e quindi che si proibisca l' ingresso nel medesimo alle zitelle di ogni altra nazione. Oltre alla ragione qui addotta, può riflettersi a quanto suggerì già dalla Soria monsignor Assemani¹, cioè, che essendo nel monastero zitelle di diversi riti, ogni patriarca vi avrebbe preteso un titolo di giurisdizione: inoltre si richiederebbero per la direzione tanti sacerdoti di riti diversi, quante fossero le nazioni.

Questa uniformità di pareri però non incontrasi sul punto della direzione. Nella esposizione de' fatti si è osservato, che nel primo concordato fatto dalle zitelle in Aleppo nel 1732 co' monaci, quelle si dichiararono di volere essere da questi dirette sì nel temporale, che nello spirituale, ma che nel tempo stesso si esercitavano nelle regole Salesiane sotto la direzione de' padri gesuiti loro direttori spirituali, e che quindi nel 1736, allorchè dopo i primi torbidi furono rinuovati i trattati, pregarono il vescovo Massimo di Aleppo ad interporli co' monaci, perchè permettesse loro la direzione spirituale de' medesimi padri almeno per qualche tempo. Quindi è, che dopo aver elleno abbracciato la regola Scioeritica alcune di esse querelandosi, con loro lettera alla santa memoria di Clemente XII² contro i monaci e l' arcivescovo di Berito, quasi le angustiassero, supplicavano fosse loro permesso di essere diritte dalli medesimi padri. Ma quell' arcivescovo³ espone averne tenuto lontano i gesuiti, perchè si avvide, che questi le frastornarono dalla osservanza delle regole loro date, e particolarmente dalla ubbidienza dovuta ad esso, come ad ordinario del luogo, e ad uscire bisognando dal monastero, delle quali cose asserisce avere le loro medesime lettere originali; e le medesime cose vengono ancora attestate dalli melchiti Aleppini⁴, e dalle zitelle uscite dal monastero⁵.

Queste medesime riportandosi alle loro antiche convenzioni si protestarono già avanti il sacerdote mandato dal vescovo Massimo per riunirle insieme, che non volevano essere dirette da altri, che da' monaci Soariti⁶.

Di un sentimento totalmente opposto si mostrano quelle, che sono restate nel monastero, scorgendosi elleno del tutto volenterose della direzione de' padri gesuiti⁷, e querelandosi inoltre del sacerdote Papilla, che le obblighi a confessarsi da chi non vogliono, ne permetta alli missionarj di visitarle se non una sol volta al mese⁸.

Papilla medesimo dice di aver conosciuto in esse tale avversione alli Scioerini, che siano piuttosto risoluto di tornare al secolo, che di stare sotto la loro direzione⁹, e quindi egli crede, che i gesuiti non debbano totalmente impedirsi dal visitarle in qualche occorrenza, ma insieme che il loro andare non sia troppo frequente ed a loro libito, ma con licenza dell' ordinario cattolico e del direttore: essere però necessario, che l' ordine ne provenga ad essi dal loro padre generale, e che se

¹ Lettera delle zitelle al padre Nicola 7 gennaio 1736, num. 97.

² Altra delle medesime allo stesso 6 aprile 1737, num. 98.

³ Altra delle medesime alla sagra congregazione, num. 106 109 e 110.

⁴ Attestato, num. 101.

⁵ Num. 116 e 117.

⁶ Num. 96 e 115.

⁷ Lettera del 1 marzo 1739, num. 81.

⁸ Lettera, num. 64 e 80.

⁹ Num. 95.

¹⁰ Num. 96.

¹ Num. 65 e 68.

² Num. 72.

³ Lettera delli 18 marzo 1739, num. 79.

⁴ Num. 69.

⁵ Num. 79.

⁶ Lettera dello stesso sacerdote 6 agosto 1740, num. 108.

⁷ Num. 74.

⁸ Num. 71, 74 e 75.

⁹ Lettera de' 6 maggio 1741, num. 64.

ne trasmetta la copia al direttore pro tempore della A suora, acciocchè quelli non possano occultarne la notizia¹.

Lo stesso arcivescovo di Berito ordinario del luogo non è da ciò totalmente contrario, esprimendosi di non si opporre generalmente a tutti i gesuiti, ma bensì a quelli, che lo hanno commosso: ed egli medesimo permise al padre Nachi di dirigerlo²: crede però che la direzione ordinaria debba darsi alli monaci Soariti al a tenore de' concordati, come anche a cagione del rito.

Ma il padre Segurano ed il padre Gueynard gesuiti³ avansano, i monaci non poter ben dirigere quelle suore, non ne avendo la pratica necessaria: la stessa eccezione ritrovarsi nel sacerdote Papilla, essendo egli greco, perchè teme i monaci ed i vescovi, perchè è povero, e la sua povertà gli fa fare delle bassezze: e finalmente il padre Gueynard passa ad esprimersi ne' seguenti termini⁴:

„Quanto sarebbe più glorioso alla sagra congregazione e più vantaggioso a queste figliuole, che la cura ne fosse data al patriarca de' Maroniti, oppure a monsignor Abdallah maronita,“ e qui nomina quasi tutti i vescovi maroniti, e ne fa un cenno, ma ben studiato elogio. Segue in appresso: „Non v'è che un vescovo maronita, il quale possa mantenere queste sante giovani nella pietà e nella fede, e preservarle dalla persecuzione de' monaci greci.“ Ma sopra di ciò deve riflettersi, che appunto il timore caduto sì nelle suore, che ne' monaci e ne' melchiti Aleppini, che i Maroniti potessero ingerirsi in questo monastero, è stata la fonte di tutti li disordini di poi succeduti, e di quelle discordie, che dalla sola paterna sollecitudine di vostra santità attendono il riparo a que' gravissimi danni, che possono in appresso seguirne.

Resta ora a vedere, se sia espediente, che il suddetto monastero dipenda solamente da questa santa sede, oppure se ne restituisca al patriarca Cirillo ed al vescovo ordinario quella giurisdizione, che alli medesimi ne aggiudica il diritto canonico orientale.

Il sacerdote Papilla avvisando, esser parso alquanto duro, che questa santa sede siasene riservata la totale giurisdizione⁵, sul fondamento del canone VI del concilio primo Niceno suggerisce, che si attribuisca al patriarca l'immediata autorità sopra del monastero⁶; siccome ne fa vive istanze egli medesimo⁷. Questi inoltre avanza non doversi aggiudicare all'arcivescovo di Berito Atanasio giurisdizione alcuna sopra del monastero: avendolo egli ordinato arcivescovo⁸, benchè vivente l'altro arcivescovo, così costretto dal principe de' Drusi, guadagnato dalli monaci Soariti a forza di denaro: sicchè (per testimonianza ancora di Papilla⁹) presentemente la città di Berito abbia tre prelati greci, lo scismatico mandatovi dall'antipatriarca, l'antico dubio cattolico, il novello cattolico certo, ma disubbidiente ad esso patriarca, e perciò sospeso dall'esercitare giurisdizione alcuna sopra del monastero. Su questi medesimi fondamenti avvisa il padre Segurano gesuita, che aggiudicandosi giurisdizione all'ordinario sopra del monastero, si dà

adito al vescovo eretico di spiegarvi le sue pretese. Ma sopra di ciò deve avvertirsi, che sebbene il vescovo eretico eserciti giurisdizione in Berito e buona parte della diocesi, non può però esercitarla nel villaggio di Zuo-Micail, situato nel monte Libano, ove sotto l'ombra di quel principe i cattolici sono al sicuro e nella libertà piena dell'esercizio della religione e de' suoi diritti: il monastero poi è maggiormente a coperto da ogni ingerenza e violenza de' scismatici, o eretici, essendo stato posto sotto la protezione di Francia dal console residente in Saida¹⁰.

Sopra questo rilevante ed intrigato affare dall'invitato del patriarca Cirillo si è presentato un progetto ne' seguenti termini¹¹, e che si dà in *Sommario*, lettera C; che alle sitelle s'ingunga la regola di san Basilio con aggiungervi quelle divosioni ed esercizi ascetici, che si prescrivono da san Francesco di Sales, purchè non siano contrari al rito: che il jus temporale ereditario del monastero spetti alli monaci di san Giovanni in Soairo, secondo l'istromento fatto dalle sitelle medesime: che questi debba servire per le sole Greco-Melchite ad esclusione di ogni altra nazione: che possa darsene alli monaci Soaritani la direzione ordinaria: ma volendo i missionarj latini amministrare il sacramento della confessione, o dare gli esercizi spirituali nel medesimo monastero, non possono farlo senza licenza dell'ordinario: e finalmente che sia sottoposto alla giurisdizione del patriarca e dell'arcivescovo melchita cattolico di Berito.

Finalmente non devono ommettersi le rappresentanze de' Melchiti cattolici di Aleppo, ed in particolare delli congiunti delle sitelle, i quali fanno le più premurose istanze, che venga colla maggiore sollecitudine esaminata e decisa questa pendenza. E con ciò tolte le discordie: sicchè ritornino nel monastero quelle, che ne sono uscite, e non s'impedisca più lungamente il bene delle anime, molto più, che molte altre giovani si trovano disposte di ritirarvisi, ma se ne sono allontanate per non perdere la propria quiete¹².

Articolo XIII.

Dello stamparsi il messale ad uso della nazione Greco-Melchita.

Perchè poi la nazione Greco-Melchita è obbligata di servirsi per le messe e per i divini uffizj de' messali e de' breviari stampati in Levante dalli scismatici, e perciò pieni delli loro errori e del culto di quelli, che con maggiore ostinazione si separarono dalla chiesa Romana: monsignor patriarca fece già istanza, che nella stamperia della Propaganda i medesimi libri ben purgati si stampassero, siccome si è fatto per altre nazioni. Mandò egli a questo effetto in Roma il sacerdote don Salomone Rama già alunno di questo collegio Urbano, il quale avendo corretto il messale, lo ha sottoposto alla revisione della congregazione deputata sopra la revisione de' libri orientali: e quindi l'invitato del patriarca supplica, che se ne solleciti la impressione.

Articolo XIV.

Che alla medesima si concedano due luoghi nel collegio Greco di Roma.

Similmente essendo la nazione Greco-Melchita molto numerosa, e dall'altro canto assai scarsi gli

¹ Lettera de' 20 maggio 1741, num. 64.

² Detto num. 79.

³ Num. 104 e 105.

⁴ Detto num. 105.

⁵ Num. 64.

⁶ Num. 68.

⁷ Lettera de' 10 aprile 1741, num. 68.

⁸ Lettera de' 20 agosto 1739, num. 57.

⁹ Num. 81.

¹⁰ Lettera del vice-console di Saida all'abate generale de' Soariti 18 aprile 1739, num. 100.

¹¹ Num. 129.

¹² Memoriale degli Aleppini, num. 84.

operarij, i quali possono attendere alla conversione A di quelli scismatici, molto più che uno della medesima nazione sarà sempre più a portata di convertire i suoi nazionali, sapendone i costumi, e gli errori, ed essendo per se stesso accetto quando sia abile, attesa l'uniformità del costume, e del rito; il medesimo patriarca supplica, che non essendogli destinati in questo collegio Urbano se non due soli luoghi, altri due gli se ne concedano dalla santità vostra con suo particolar breve nel collegio Greco di Roma: molto più che in oggi non pare essere necessario di ammettervi tanto numero di Italo-Greci, avendo questi in Calabria un'ampio collegio erettovi dalla santa memoria di Clemente XII. Appoggia la sua istanza su l'esempio di quanto fu fatto dalla felice memoria di Urbano VIII, che nel medesimo collegio due luoghi concedette agli Ruteni. E quando ciò venisse accordato dalla santità vostra, supplica, che questi due luoghi siano B precisamente assegnati per due monaci basiliani della congregazione di San Salvatore, come sono appunto i due citati luoghi per i Ruteni, avendo egli necessità di servirsene per missionarij, al quale ministero è necessaria particolarmente tra li Greci una sufficiente dottrina, e quale non è facile di apprendere tra le angustie del Levante.

Sopra di ciò devo rilegare che nel 1732 avendo il padre Doroteo cappuccino suggerito, che per utile della nazione Greco-Melchita se ne facessero venire alcuni giovani in questo collegio Urbano, la congregazione rispose: „Ad eminentissimum praefectum cum sanctissimo pro collegio Graecorum Sancti Athanasii:“ ma dall'archivio non apparisce qual esito avesse questo rescritto.

Articolo XV.

Dell'assegnarsi una chiesa per la medesima nazione. C

Nel 1729 e ne susseguenti anni ha con sue replicate lettere fatto premurosa istanza il patriarca Cirillo, che si conceda in Roma alla nazione Greco-Melchita una chiesa ed ospizio, come quivi la godono i Soriani, gli Armeni e Maroniti, ed i Cofti; in cui possono i suoi nazionali esercitare il loro rito, esservi ammaestrati e ricoverarvi i vescovi ed i sacerdoti (Greci-Melchiti, qualora si portino in Roma o per divozione, o per necessità, o per particolari loro interessi; ed inoltre che questa chiesa, e l'ospizio siano diretti dalli monaci basiliani della congregazione di San Salvatore: molto più che trattasi di una nazione, la quale in oggi ha copioso numero di cattolici, un patriarca, e dieci vescovi cattolici; sicchè formi una chiesa meritevole delli benigni riflessi di questa santa sede. Nel che devo osservare, che a questa istanza fu già risposto nel 1729: „Habebitur ratio suis loco et tempore.“ Ma dopo D poco tempo fu dalla santa memoria di Clemente XII data la chiesa di Santa Maria in Domnica alli monaci di San Giovanni in Soairo.

L'invio però del patriarca espone, ella essere stata conceduta alli soli monaci Soariti, non già alla nazione tutta, la quale non può ivi avere l'ospizio, stante l'angustia del sito, e per questa ragione non possono abitarvi anche i monaci di San Salvatore: laonde vengono costretti di dimorare altrove con molto dispendio: se volendosi può fabbricarvi altra congrua abitazione, tutti i terreni d'intorno essendo di proprietà altrui. Quindi egli propone, che dalla santità vostra sia conceduta alla nazione la chiesa di Santa Anastasia, la quale parrebbe capace per le cose sopradette. Ne ostare

che la medesima sia titolo cardinalizio, mentrechè ciò non fu di ostacolo per la chiesa de' Santi Pietro e Marcellino, conceduta già alli monaci maroniti, e per la chiesa di Santa Maria in Domnica data alli Soariti. Il capitolo di quattro canonici che vi era tredesi suppresso. La chiesa di Sant'Atanasio de' Greci in Roma non poter servire per i Melchiti, perchè oltre all'essere diretta dalli padri gesuiti, è ancora addetta al collegio. Finalmente rappresenta, quanto sia convenevole di concedere una tal grazia al primò tra li patriarchi Antiocheni, e che dopo tanti secoli si è sottoposto alla ubbidienza della chiesa Romana a fronte di tanti nemici, quanti sono i patriarchi scismatici, i quali a questo titolo lo hanno sempre fieramente perseguitato, obbligandolo a lasciare la sede patriarcale, ed a ricoverarsi nelle montagne del Libano, ove nella estrema miseria non ha giammai diminuita quella costanza, colla quale da principio ha venerato, ed eseguito i decreti di questa santa sede.

DOCUMENTI.

LETTERA A.

Particola d'istruzione mandata al patriarca Cirillo nel 1729.

Supra, col. 90 A - 93 D.

LETTERA B.

Copia de verbo ad verbum dello strumento dato dalle sitelle Aleppine alli monaci greci cattolici della congregazione di San Giovanni in Soairo tradotto dall'arabo in italiano.

Masimo arcivescovo di Aleppo.

Atanasio arcivescovo di Berito.

Attestiamo con la presente, che Maria di Name Cari, Sofia di Sciocri Cari, Elena di Giorgio Abdo, Zarifa di Atalla Aggiuri, Nuriela di Matuc Giarbu, Fotina di Costantino Giarbu, Saide di Abdelnur medico, Eufrosina di detto nome, Marta di Giorgio Casireldaili e Sofia di Giorgio Haggiar, tutte di nazione greche cattoliche Aleppine, sitelle, per mezzo di don Giuseppe Simonetti sagrestano, di don Michele Costantino Giarbu, di don Gabriele Abdelnur, di don Name di Giuseppe Cari, di Sciocri di Mosè Arcasci, di Gabriele Faddul Arcasci, di Elia Michele Heddad e di Teodoro Giovanni, che conoscono pienamente le suddette sitelle, queste fanno, e danno pieno attestato, e promessa da se stesse dicendo. Noi suddette sitelle cinque anni fa avevamo pregato il padre don Nicola di Name Sajeg Aleppino abate generale de' monaci Aleppini nostri detti di San Giovanni in Soairo, che a nome nostro comprasse un sito nella provincia di Kesroano, ove esso e i suoi monaci fabbricassero per noi un monastero nuovo, nel quale noi abitassimo facendoci monache sotto la cura, direzione e governo di essi, e che detto nuovo monastero fosse computato nel numero degl'altri loro monasterj senza differenza veruna, affinchè noi fossimo a loro unite, osservando li riti, usi e consuetudini della nostra chiesa approvate dalla santa chiesa cattolica apostolica, senza variazione alcuna. Acconsentirono tanto il detto padre generale, quanto i suoi monaci alla nostra domanda, ci comprarono un sito nel Kesroano, e fabbricarono per noi il monastero da noi chiesto. Non avendo noi denaro bastante per la fabrica, fummo soccorsi dalli nostri parenti e nazionali cattolici Aleppini, e con le fatiche e ajuti dei detti monaci, degni di esser così remunerati da Dio e dalli uomini, si eresse detto monastero in solidum di denaro nostro proprio e de' nostri parenti e nazionali Aleppini, unito e incorporato a noi per tal ragione, e a detti monaci per ragione

¹ Supra, col. 943 C.

² Lettera de' 20 aprile 1737, num. 7.

³ Supra, col. 97 A.

delle loro fatiche sofferte in fabbricarle. Questo è il monastero nuovamente eretto nella terra di Zueh-Micail, luogo cognito e pubblicamente noto, e contiene in se chiesa, sagrestia, molte celle per abitazione delle monache fabbricate sopra la volta, dispensa, cucina, pozze d'acqua piovana, porte, ed altri luoghi necessarij secondo la legge. Essendo ora terminata la fabrica di questo monastero, e preso legittimo possesso, intendiamo col consenso di detti monaci, che hanno in esso con noi parte comune, e dichiariamo di servircene nel modo seguente, cioè: Noi lasciamo, e disponiamo di tutto quello, di che abbiamo preso giuridico possesso in questo luogo e monastero nuovo situato in Zueh-Micail come sopra; dichiariamo dunque e disponiamo con disposizione volontaria irrevocabile in perpetuo e per sempre valitara, di voler qui in detto monastero abitare noi e quelle monache, che si succederanno coi patti sopradetti. Che se poi noi, o le monache, che ci succederanno, abbandoneremo questo monastero, resti in perpetuo ai monaci religiosi di San Giovanni in Soairo di sopra mentovati. Fin da adesso abbiamo commesso la cura di tutti i beni e entrate di questo monastero a chi a nome di essi monaci sarà destinato dal suo generale ad averne cura, affinché con l'entrate paghi e sodisfaccia a tutte le spese fatte e da farsi per noi in questo monastero, e per fabri, risarcimento, e di ogn'altra cosa a noi necessaria in questo luogo. Che se noi, e quelle, che ci succederanno in questo monastero, finiranno e lasciaranno di abitarvi, tutte le entrate di questo monastero col monastero stesso ricadano in perpetuo ai mentovati monaci di San Giovanni in Soairo, ovunque siano e dimorino, in modo perpetuo fino al fine del mondo.

Data, al primo di dicembre 1736.

Nomi delle nitelle, che si sottoscrivono.

Maria di Name Cari, — Sofia di Sciocri Cari, — Elena di Giorgio Abdo, — Fotina di Costantino Giarbah, — Saideh di Abdelnur medico, — Sofia di don Giorgio Haggjar, — Maria di Giorgio Casireldaili, — Eufrosina di don Name, — Zarifa di Atalla Aggiuri, — Nurich di Matue Giarbah.

Testimonj.

Don Giuseppe Simonetti, — don Paolo Cristodolo, — don Anania Fargialla, — don Michele Costantino, — don Name Jusea, — don Giorgio Sergiati, — Sciocri Arcasci, — Zacaria Soliman, — Teodoro Anna, — Name Tuma, — Elia Heddad, — Gabriele di Faddal Arcasci. Testimonj rogati dalle suddette nitelle ecc.

LETTERA C.

Progetto stesso dell'invio del patriarca Antiochense Cirillo sull'affare delle monache greco-melchite Aleppine.

Per riparare alli sconforti, impegni, e scandali insorti circa il monastero delle nitelle greco-melchite Aleppine nuovamente eretto, si potrebbero dare gli seguenti ordini.

Primo. Che le nitelle suddette prendano la regola di san Basilio Magno, che dovrà esserle assegnata dalla sagra congregazione di Propaganda. Primo, perchè questa è la regola propria ai detti monaci, che delle monache greche ne quattro patriarcati d'Oriente generalmente osservata. Secondo, perchè volendo una parte delle nitelle sopradette prendere la regola di sant'Agostino con le costituzioni di san Francesco di Sales, aderendo in ciò al sentimento e impegno d'alcuni padri gesuiti, e l'altra parte di esse la regola di sant'Antonio Abate aderendo in ciò al volere de' monaci di San Giovanni

di Soairo loro nazionali, formano due partiti, quali pare che non possano sopirsi, e molto meno comporsi, se non con il predetto mezzo termine. Terzo, perchè obbligando le dette nitelle a prendere la regola di san Basilio vorrà la sagra congregazione a mantenere il decoro de' decreti emanati e pubblicati circa l'osservanza de' lodevoli riti e consuetudini della chiesa greco-cattolica orientale. Quarto finalmente, perchè permettendosi alle dette nitelle il prendere regola estera al rito e costume del paese, verrebbe ad aprirsi l'adito anche alli monaci Greci di fare lo stesso, dal che nascerebbero gravi scandali e dissensioni.

Ben'è vero, che per le monache, sul motivo ancora di consolarle in qualche parte, alle regole fondamentali di san Basilio potrebbero aggiungersi quelli esercizi di pietà, ed anche quelle costituzioni tra le Salesiane, le quali siano compatibili col rito greco orientale e colle circostanze del paese.

Secondo. Che il jus temporale ereditario del suddetto monastero spetti alli monaci Greco-Melchiti della congregazione di San Giovanni di Soairo, come apparisce dallo stromento rogato e stipolato tra essi e le predette nitelle, il quale deve esistere appresso cotesta sagra congregazione con altri documenti comprovanti l'istesso jus.

Terzo. Che il mentovato monastero debba unicamente servire per le giovani Greco-Melchite ad esclusione di tutto l'altre nazioni orientali, perchè è stato fondato con questo fine ed a spese della sola nazione de' Greci-Melchiti della città di Aleppo.

Quarto. Che volendo i padri missionari latini, come gli sacerdoti dell'altre nazioni orientali amministrare gli santi sacramenti nel detto monastero, dare gli esercizi spirituali, o fare altre opere pie, non sia lecito ad essi il farlo senza licenza del vescovo diocesano.

Quinto. Che il detto monastero sia sottoposto alli patriarchi greci cattolici di Antiochia pro tempore, conforme gli sono soggetti tutti gli conventi de' monaci Greci, a tenore de' sagri canoni, riti e consuetudini della chiesa greco-cattolica orientale; e questa medesima soggesione il suddetto monastero deve avere rispetto gli arcivescovi nazionali diocesani cattolici pro tempore.

Sesto. Che quantunque la direzione spirituale di esso monastero spetti per legge di convenienza alli suddetti monaci di San Giovanni per la condizione inserita nello stromento sopracitato, non li spetta però per legge ecclesiastica; giacchè non era in potestà di esse nitelle, e monaci di fare la suddetta convenzione, essendo quella lesiva della supremazia giurisdizione del patriarca, e del vescovo diocesano: toccando a questi il deputare gli direttori de' monasterj. Laonde questa sagra congregazione potrebbe degnarsi di scrivere al patriarca Cirillo acciò si contenti di approvare e convalidare la detta convenzione, e di dare la direzione del detto monastero alli medesimi monaci di San Giovanni, prendendo essi però la regola di san Basilio: non essendo dovere che le monache basiliane, quali saranno le suddette nitelle, vengano dirette da monaci, che professano diversa regola; e quando poi gli detti monaci non accettassero la sopradetta regola di san Basilio (la quale per altro loro verrebbe prescritta da questa sagra congregazione) resti in arbitrio del patriarca stesso di dare la suddetta direzione a chi stimerà più convenevole.

Questo è il parere del sacerdote Giovanni Amione inviato di monsignor Cirillo patriarca di Antiochia, quale egli rimette al patriarca e supremo giudice della sagra congregazione di Propaganda fide, alla quale lo unifica.

4

**DECRETA SACRAE CONGREGATIONIS PARTICULARIS DE PROPAGANDA FIDE SUPER
REBUS GRAECORUM MELCHITARUM PATRIARCHATUS ANTIOCHENI A SANCTISSIMO
DOMINO NOSTRO BENEDICTO PAPA XIV SPECIALITER DEPUTATAE ET HABITAE
CORAM SANCTITATE SUA IN PALATIO APOSTOLICO QUIRINALI.***

Die dominice 28 iulii 1743:

Habita fuit prima congregatio, cui interfuerunt omnes a sanctissimo deputati praeter eminentissimum Lerocari, videlicet eminentissimi domini Sancti Clementis, Petra, Gentili et Albanus; necnon reverendissimi patres domini Philippus de Montibus secretarius et Terronus archiepiscopus Damasci assessor Sancti Officii; itemque pater Aloysius Maria Lucini ordinis Praedicatorum commissarius eiusdem Sancti Officii et pater Thomas Sergius congregacionis Piorum operariorum consultor.

Et referente praefato Sancti Clementis actum fuit primo loco de ieiuniis et abstinentiis Graecorum, prout in articulo I restrictus causae sub dubiis sequentibus, nempe:

Primo: „Se debba confermarsi la dispensa data dal moderno patriarca Cirillo ai Greci Melchiti abitanti ne' villagi del Libano ed Antilibano delle astinenze della chiesa greca, riducendo ognuna ad un solo giorno.“

Secundo: „Se a tutti i Greci Melchiti del patriarcato Antiocheno possa permettersi l'uso del pesce nelle quaresime e nei mercoledì e venerdì di tutto l'anno.“

Et decretum fuit ut infra, videlicet:

Ad primum: „Negative: et servetur omnino decretum latum a sacra congregatione de Propaganda fide die 22 ianuarii anni 1732, quod est tenoria sequentia¹“:

„Patriarcha incumbat omnimoda observantiae rituum iuxta praeteritas instructiones et iuxta modum in eis enuntiatam, atque absteineat a concessione dispensationum in genere quoad ieiunia et abstinentias. Si quando autem necessitas urget dispensandi cum aliquo coetu seu communitate, minime dispenset, nisi in casu verae et ineluctabilis necessitatis, et tantum de anno in annum, praefata vera necessitate durante, et non aliter nec alio modo; et in iis casibus non sine debitis cautelis, ne per huiusmodi dispensationes observantia ritus cessim relaxetur.“

Ad secundum vero propositum dubium: „Negative: et renovetur instructio Sancti Officii quae sub die 6 februarii 1716 data fuit bonae memoriae Euthymio archiepiscopo Tyri et Sidonia, ubi ad numerum 5^{um} sic habetur²: „Sopra il quesito non si approva la permissione da vostra signoria data per i cibi di pesce, anche nei giorni e tempi comunemente non usati dalla lodevole consuetudine della chiesa greca, mentre può bene da vostra signoria avvedersi, che una tal permissione non può se non portare scandalo o motivo di derisione a' nemici di nostra santa fede, quali unicamente devono restare convinti ad abbracciarla per la verità e santità, e non per la rilassazione delle astinenze da sibi vietati.““

Deinde eodem eminentissimo Sancti Clementis referente actum fuit de pluralitate missarum, prout late habetur in articulo II praefati restrictus sub dubiis, quae sequuntur:

A *Primo:* „Se possa permettersi, che nelle chiese de' villagi del Libano e dell' Antilibano si celebrino più messe sullo stesso altare nel medesimo giorno.“

Secundo: „Se nel tempo della quaresima in quei giorni, ne' quali dicesi la messa de' presantificati possano dirsi altre messe.“

Et responsum fuit:

Ad primum: „Detur decretum latum a congregatione particulari de Propaganda fide super rebus Melchitarum seu Syriae et Palaestinae, habita die 31 martii anni 1729, tenoris sequentia, videlicet³“:

B „Iam provisum per instructionem Sancti Officii sub die 6 februarii 1716: et Cyrillus in patriarcham electus curet, ut episcopi erigi faciant alia altaria in loco apto, vel ut sacerdotes concelebrent in uno altari iuxta morem, deque operam, ut tollatur falsa credulitas, quod non possit quis uti sine fractione ieiunii indumentis et appellationibus, quibus usus est alius sacerdos eodem die.“

Instructio autem superius indicata sic se habet ad numeros 3 et 4⁴: „Nemmeno si approva, che contro l'uso sì antico che moderno della chiesa greca, s' introducano novità pregiudiziali alla buona armonia, che devono assieme avere le chiese particolari greche cattoliche. Sogliono le novità essere per lo più cagioni di confusione e di contrasti; e perciò deve essere sua cura il non permetterle, acciò non siano motivo di scandalo e di avversione.“

C „Quoad concelebrationem vero, de qua in praefato decreto lato anno 1729, sanctitas sua decrevit, licere plaribus sacerdotibus ex consuetudine antiquitate commendata, cum episcopo vel archiepiscopo concelebrare, ita tamen ut sacris vestibus celebrantium more induti quisque totam liturgiam integre recitet, et verba consecrationis proferat perinde ac si singulatim sacrosanctum sacrificium conficerent.“

„Huiusmodi autem sacrificium posse singulos sacerdotes pro eo, qui voluntarias oblationes exhibet, offerre. Quod si secundae et posteriores oblationes pro eiusdem sacrificii applicatione superaddantur, teneantur singuli sacerdotes monere fideles posteriori loco offerentes de aliis oblationibus praecedenter ad eundem finem acceptis. Si vero una missae celebratione se voti competas esse declarent, non esse contra iustitiam, si uno sacrificio plurium voluntium et consentientium intentioni, accedente etiam regionis more, fiat satia.“

„At sive una sive plures oblationes ad sacrificium conficiendum accipiantur, intelligant praedicti sacerdotes muneri suo se minime satisfacere per solam adiectionem particularum, et commemorationem quae in panis praeparatione ante missae sacrificium fieri solet, cum omnino necessaria sit integra concelebratio, nisi de offerentium voluntate aliter fiat.“

Ad secundum vero: „Negative: et detur decretum editum a sacra congregatione particulari de Propaganda fide die 31 martii anni 1729, quod est infrascriptum, nempe⁵: „Servetur ritus celebrandi

¹ Supra, col. 211 A.

² Supra, col. 91 B.

³ Ibidem, t. 80, p. 211-227.

⁴ Supra, col. 98 C.

⁵ Supra, col. 91 A.

⁶ Supra, col. 98 C.

tempore quadragesimae in diebus sabbati et dominicae tantum."

Demum ab eodem eminentissimo ponente propositae fuerunt proceae sacrae congregationi perrectae nomine praefati patriarchae Cyrilli, de quibus in articulo III et IV restrictus, scilicet:

Primo: „Che gli si trasmetta il pallio."

Secundo: „Che gli si faccia un annuo assegnamento."

Et fuit rescriptum:

Ad *primum*: „Concedendum pallium constitutum prius de obedientia praedictis aliisque decretis infra posendis, modo tamen et forma a sanctissimo discernenda."

Ad *secundum*: „Habeatur ratio suo loco et tempore, arbitrio sanctitatis suae."

Die lunae 5 augusti 1743:

Habita fuit secunda congregatio, interessentibus omnibus qui in prima, et referente eminentissimo Petra praefecto, propositae fuerunt duo dubia sequentia, de quibus in restricto sub articulo V, videlicet:

Primo: „Se i Graeci Melchiti catholici di Damasco, perche hanno ricevuto il battesimo dai missionarj latini in mancanza di preti greci catholici, debbano tenere il rito latino, oppure il greco."

Secundo: „Se venendo obbligati per la medesima ragione a prendere i sacramenti da gli stessi missionarj latini, ciò non ostante, si nei digiuni che per il rimanente, siano tenuti all' osservanza del rito greco."

Et decretum fuit:

Quoad *primum*: „Ad mentem. Et mens est, quod ii Graeci, de quibus ad praesens est quaestio, quique latine vixerunt, declarent coram persona a sanctissimo designanda, in quo ritu vivere malunt, eumque adamusim observent; quem autem ritum semel amplexi fuerint, deserere in posterum nullatenus possint. Filii vero, qui post emissam a parentibus praedictam declarationem nascentur, necnon ii, qui iam nati sunt, et ad usum rationis nondum pervenerunt, sequantur conditionem parentum, si coniuges unum eundemque ritum elegerint; sin minus patris ritum sequantur. Verum deinceps nullo modo liceat Graecis transire de ritu graeco ad latinum, neque missionariis huiusmodi transitum eis suadere vel permittere, inconsulta sancta sede apostolica. Il vero, quos necessitate coactos ob defectum parochi catholici ritus graeci baptismum aliaque sacramenta a presbytero latino in posterum recipere contigerit, non ideo censendi erunt latinum ritum suscepisse, sed omnino ritum graecum, in quo orti sunt, observare teneantur. Propterea patriarcha operam omnem, prout sui muneris est, impendat, ut adsit parochus, qui praefatis Graecis sacramenta iuxta graecum ritum administrare queat."

Ad *secundum*: „Evisum in primo."

Proposita deinde per eundem eminentissimum dominum instantia, de qua in articulo VI restrictus, hoc est: „Che si queste materie tutti i missionarj latini siane uniformi nelle dottrine ed opinioni," statutum fuit sic:

„Servetur omnino uniformitas a missionariis latinis cuiuscunque ordinis et instituti, etiam societatis Iesu, in iis de quibus agitur, sub poenis in instructione desuper conficienda decernendis. Haec autem uniformitas eis iniungatur tum per sacram congregationem, tum per superiores generales provinciarum respective ordinum et institutorum, qui postmodum eandem sacram congregationem certiores facere teneantur de huiusmodi mandati implemento."

Post haec referente reverendissimo patre domino Philippo de Montibus secretario pro eminentissimo Lerensi abbas, actum fuit de reiteratione sacramenti confirmationis et de exercitio parochialium quoad fratres ordinis Sancti Francisci custodiae Terrae Sanctae, prout in articulo VII restrictus sub sequentibus dubiis:

Primo: „Se al padre guardiano di Terra Santa spetti il jus di conferire la cresima anche ai Greci Melchiti, ove sia il loro proprio vescovo."

Secundo: „Se ai padri di Terra Santa debba inibirsi di amministrare i sacramenti, e particolarmente i parochiali, non solo, ove sia il vescovo o paroco del proprio rito pacificamente residente, ma dove non lo è al presente, allora che vi sopravvenga: se bene stante l'istabilità delle cose nel governo turchesco la di lui permanenza non possa sperarsi durevole, e questo accesso e recesso possa essere frequente."

Tercio: „Se dove non è vescovo nè paroco Greco Melchita, i padri di Terra Santa debbano dipendere dal patriarcha circa i parochiali rispetto ai Melchiti."

Quarto: „Se essendosi nell'anno 1718 decretato, che *confirmati a simplici sacerdote debent iterum confirmari ad cautelam ab episcopo*, da questo decreto possa eccettuarsi la città di Aleppo e le altre del patriarcato Antiocheno per le ragioni, che si adducono."

Quinto: „Come debba provvedersi ad alcuni disordini, che si dicono insorti nella chiesa greco-melchita di Aleppo nelle nozze e nella sepoltura degl' eretici."

Ad eiusmodi autem dubia rescriptum fuit:

Quoad *primum*: „In civitate Hierosolymitana et in locis, ubi non sit episcopus catholicus in propria dioecesi residens, liceat patri guardiano Terrae Sanctae sacramentum confirmationis sub conditione conferre Graecis a simplici sacerdote confirmatis, qui sponte petierint confirmari. Ubi vero sit episcopus catholicus residens, huiusmodi sacramentum non conferat, nisi de eiusdem episcopi consensu: eo autem dissentiente, absteat."

Quoad *secundum*: „Fratres Terrae Sanctae parochialia administrent Graecis Melchitis, qui tamen teneantur retinere et servare in ceteris ritum graecum; emolumenta autem legitimo iure debita percipiant, quoadcunque non adsint parochus vel episcopus catholici eiusdem graeci ritus; secus vero quoties dicti parochus vel episcopus adsint."

Cum Benedictus papa XIV Philippo de Montibus, congregationis de Propaganda fide a secretis, haec inter alia die 26 augusti 1743 scripseret: „Abbiamo osservati gli annessi fogli, e si pare che siano benissimo; e solamente alla carta piegata veda monsignore se allegandosi il decreto del 1718 sia bene inserito per estenso; — secretarius praedictus quae sequuntur propria manu animadvertet: „In tanto si è stimato di non riportare per estenso il decreto del 1718 circa la cresima, in quanto che pare possa involvere qualche contraddizione col decreto presente, e perciò si è accomodata solamente la clausola: *Cum sacramentum confirmationis non sit sacramentum necessitatis*. — Anzi per evitare qualsivoglia equivoco, che potesse indurre alcuna motivo di dubitare, si crederebbe expediente di non fare se pur menzione del detto decreto del 1718, e terminare il nuovo decreto con la parola: *Absteat*. — Quod respicit, ut in decreto videtur est, tandem factum est. Dubium vero supremae Sancti Officii congregationi die 9 Iunii 1718 propositum ita se habebat: „Hi qui sunt confirmati a simplici sacerdote schismatico aut catholico possint iterum reconfirmari saltem sub conditione ab episcopo." Et rescriptum fuit ut habetur supra col. 91 D et col. 206 C. — Super gravissimo hoc argumento duas novi dissertationes eoque optimas, unam a Iosepho Simone Assumano pro congregatione Sancti Officii, alteram a Francisco Rod-Bernardini pro commissione orientali consilii oecumenici Vaticani exaratas; utraque, si Deus dederit, alias evulgata.

Quoad tertium: „Negative; sed fratres Terrae A facti patriarchae et episcopi diligentissime curent, ut in illis adamussim servetur uniformitas cum iisdem.“

Quoad quartum: „Provisum in primo.“

Quoad quintum: „Expectentur meliores informationes.“

Proposito deinde articulo VIII, in quo quaerebatur: „Se debba proibirsi ai vescovi Greco-Melchiti qualunque novità in materia di riti, se bene utile o necessaria, quando la utilità o necessità non sia prima riconosciuta ed approvata dal patriarcha,“ — responsum et decretum fuit: „Nemini liceat quovis titulo aliquid innovare circa illa, quae ad integram exactamque observationem graeci ritus pertinent. Liberum tamen sit cuilibet catholico antistiti in propria dioecesi, ad magis fovendam fidelium pietatem, aliqua peculiaris devotionis exercitia pro suo arbitrio et prudentia admittere ac probare, quae etiam si sint praeter ritum, ritui nihilominus graeco minime adversantur.“

Quaesitum denique fuit: „Se convenga di vietare ai prelati Maroniti d'ingerirsi negl' affari spirituali de' Greci Melchiti,“ prout in articulo IX restrictus.

Decretum fuit: „Affirmative.“

Referente postea eminentissimo Gentili proposita fuerunt duo infrascripta dubia contenta sub articulo X praefati restrictus, scilicet:

Primo: „Se debba a tutti i monaci Greco-Melchiti ingiungersi l'osservanza della regola genuina di san Basilio.“

Secundo: „Se debba proibirsi o possa concedersi a' medesimi l'uso della carne.“

Et responsum fuit:

Ad *primum:* „Monachi utriusque congregationis sub invocatione respective Sancti Salvatoris et Sancti Ioannis, observent regulam genuinam sancti Basilii eis tradendam ab eminentissimo pontente. Quodsi aliquas peculiarias consuetudines, praesertim ad magis exactam regulae observantiam comparandam adiungi velint, eas eidem eminentissimo pontenti exhibeant, ut ab hac sacra congregatione examinari et approbari possint.“

Ad *secundum:* „Abstineant ab esu carnum in sensu praefatae regulae.“

Item per eundem eminentissimum dominum relatae fuerunt instantiae sequentes, de quibus in restrictu sub articulo XI:

Primo: „Che s'ingiunga a tutti i monaci la dovuta soggezione ed ubbidienza al patriarcha.“

Secundo: „Di non ingerirsi negl' affari delle dioecesi de' vescovi, particolarmente nell' amministrazione de' sacramenti ove sia il vescovo cattolico senza la di lui approvazione, e dove questi non sia, senza la licenza del patriarcha.“

Tertio: „Che si ordini ai monaci di San Giovanni in Soairo di non stampare ne pubblicare cosa veruna senza licenza del patriarcha e dell' ordinario.“

Circa quae fuit rescriptum:

Ad *primum:* „Monachi cuiuscunque congregationis et instituti subeint immediate episcopis ordinariis catholicis, et mediate patriarchae pariter catholico. In dioecesibus vero, in quibus non sit catholicus antistes, patriarchae catholico immediate subiscoeant.“

Ad *secundum:* „Provisum in primo.“

Ad *tertium:* „Non licere monachis ullum folium vel librum de rebus sacris agentem typis edere inconsulta sacra sede apostolica. Alterius autem generis libros et folia edere posse, praevia tamen approbatione et licentia episcopi dioecesei catholici, et patriarchae pariter catholici. Si quando vero contingat operam dari reimpressioni librorum sacrorum, qui semel ab apostolica sede approbati fuerunt, pra-

fati patriarchae et episcopi diligentissime curent, ut in illis adamussim servetur uniformitas cum iisdem.“

Die lunae 12 eiusdem mensis augusti 1743:

Habita fuit tertia congregatio, cui adfuerunt omnes, qui in superioribus, et proponente eminentissimo Alexandro Albano ea, quae contenta sunt in articulo XII restrictus, in quo agitur: „Delle monache Greco-Melchite o del monastero per le medesime nyoyamente eretto nel Keoroano,“ perpensa fuerunt dubia, quae sequuntur, videlicet:

„Quali regole debbano prescriversi a queste monache.“

„Se possano confermarsi gl' istromenti e convenzioni da esse fatte coi monaci Soariti.“

„Se costi averci questi il dritto di proprietà insieme colla nazione Greco-Melchita, talmente che debbansi escluderne le zitelle d' ogn' altro rito e nazione.“

„Se ai medesimi monaci debba aggiudicarsene la direzione, si temporale che spirituale.“

Et decretum fuit:

„Moniales observent pure et simpliciter regulam genuinam sancti Basilii. Si autem praeter dictam regulam aliquas constitutiones peculiarias, quae tamen nullo modo sint contra ritum graecum, condere velint, huiusmodi constitutiones exhibeantur huic sacrae congregationi ab ea cognoscendae, et quatenus opus sit, corrigendae et opportunae approbationis robore confirmandae.“

„Regimen autem tum spirituale tum temporale monasterii et monialium, de quibus agitur, spectare ad monachos congregationis Sancti Ioannis de Soairo, cum debita tamen immediata subiectione episcopo ordinario, et mediate patriarchae. Quotiescunque autem futuris temporibus (quod Deus avertat) non adesset episcopus catholicus, tunc immediate catholico subsint patriarchae. Quatenus vero neuter esset orthodoxus, per id tantum temporis, et donec alteruter catholicus supervenerit, immediate subsiceant abbati generali praefatae congregationis monachorum Sancti Ioannis tanquam delegato sedis apostolicae.“

„Confessarius ordinarius monialium dicti monasterii sit monachus professus eiusdem congregationis Sancti Ioannis, scientia, pietate ac prudentia praeditus, ab eius abbate generali praesentatus episcopo dioeceseo, ab eoque approbatus. Idem insuper abbas generalis ter in anno, et quocumque necessitas urgeat, eidem episcopo alium sacerdotem regularem sui ordinis nominet, ab ipso episcopo approbandum et designandum in confessarium extraordinarium earundem monialium. Et quatenus idem episcopus expedire putet, in confessarium extraordinarium eligendum esse sacerdotem regularem alterius ordinis et instituti, vel etiam saecularem, ritus latini, eum, ceteroquin idoneum, arbitrio et auctoritate sua eligat.“

„Demum in huiusmodi monasterio locum esse puellis Graeco-Melchitis tantum, nec ullatenus posse in posterum sub quocumque praetextu recipi et admitti puellas cuiuscunque alterius ritus et nationis.“

„Praedictum insuper monasterium et moniales recipiantur sub protectione sanctae sedis apostolicae et huius sacrae congregationis.“

Deinde, ultimo loco reverendissimus pater dominus de Montibus secretarius exposuit infrascriptas preces sicut in restrictu sub articulis XIII, XIV et XV, nempe:

Primo: „Che si faccia stampare nella stamperia della sacra congregatione il messale ad uso della chiesa Greco-Melchita.“

Secundo: „Obi alla nazione si concedano due A alannati nel collegio greco di Roma.“

Tertio: „Obi si assigni alla medesima una chiesa ed espicio in Roma per l'esercizio del rito, e per ricevere de nazionali, e precisamente la chiesa di Santa Anastasia.“

Ad has autem processu rescriptum fuit:

Ad primum: „Typis sacrae congregationis detur omnino missale, de quo sermo est, statim ac absoluta

erit editio librorum ritus coptici, qui sub praeco sunt.“

Ad secundum: „Arbitrio eminentissimorum protectorum collegii Graecorum.“

Ad tertium: „Non esse locum concessioni petitaee ecclesiae Sanctae Anastasiae, et nuntius patriarchae pro alia ecclesia magis opportuna supplicet.“

Philippus de Montibus, secretarius.

5.

BENEDICTUS PAPA XIV DECRETA DE RITIBUS GRAECORUM MELCHITARUM PATRIARCHATUS ANTIOCHENI, DE IURISDICTIONE PATRIARCHAE ET EPISCOPORUM EIUSDEM NATIONIS, DEQUE MONACHORUM ET MONIALIUM DISCIPLINA IN UNUM COLLECTA PROMULGAT

1743 decembris 24.

Venerabilibus fratribus, patriarchae Antiocheno Graecorum Melchitarum, et omnibus eiusdem ritus catholicis episcopis, eidem patriarchae subiectis.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem.

Demandatum caelitus humilitati nostrae omnium ecclesiarum curam subeuntes, sub ipsum initium pontificatus nostri per encyclicas litteras datas die 4 decembris anni 1740 ad venerabiles fratres patriarchas, primates, archiepiscopos et episcopos per universum terrarum orbem regentes ecclesiam Dei, inter ceteros animi nostri sensus, quos illis manifestos esse volumus, eodem etiam omnes hortati sumus, ut quibuscumque in rebus, ad catholice fidei disciplinaeque conservationem et incrementum pertinentibus, nostram atque huius sanctae sedis auctoritatem et opem sibi, cuiusque ecclesiae necessarium esse contingeret, de iis ad nos cum omni fiducia referre non dubitarent; atque omnibus illis ea adiumenta polliciti sumus, quae ab apostolica suprema potestate nobis concedita, et ab ea sollicitudine, quae nostrum pastorale decet officium, inferiorum ecclesiarum praelatis afferri maxime convenit. Haec autem a nobis universo episcoporum coetui publice promissa cum semper huc usque omni cura et vigilantia, in mediis etiam difficiliorum temporum perturbationibus, Domino vires subministrante, effectu completae studuerimus; atque iis omnibus, qui hortationibus nostris excitati, de suis suarumque ecclesiarum rebus ad nos adierunt, ea omnia praestiterimus, quae tam ad propriam ipsorum, tum ad animarum ipsis subditarum incoluntatem atque utilitatem conducere iudicavimus; minime quidem negligendum esse censuimus recursum, quem de rebus non parvi momenti, et alias ad felices recordationis praedecessores nostros Benedictum XIII et Clementem XII et nuper ad nos ipsos habuerat venerabilis frater Cyrillus patriarcha Antiochenus; qui, ardenti zelo erga fidei disciplinae puritatem atque animarum salutem impulsus, pro quo etiam illustres labores exantlasset et magna pericula adhaere dignoscitur, complura dubia in suae aliarumque ecclesiarum sibi subiectarum regimine incidentia et varia postulata de rebus, sua sententia, sibi opportuna, ad huius apostolicae sedis iudicium more majorum detulerat; ut suprema Romani pontificis auctoritate, et omnis dubitationum ambiguitas, errorumque tolleretur occasio, et ecclesiae regimini ordo ac tranquillitas, in iis regionibus, ad populorum salutem providis legibus assereretur.

Itaque laudabili iustoque illius desiderio obsecundare, eiusdemque iustitiae precibus, quantum opportune fieri posset, satisfacere cupientes, totam rerum summam longo intervallo incoactam resumpe-

mus, eamque per noemetipicos examinare, atque accurate definire volentes, summo studio ac diligentia praedicta dubia et postulata singulatim perpendimus; adhibitisque in consilium nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus, ex eo coetu delectis, qui Propagandae fidei negotiis praesunt, tum etiam aliquibus ex clero saeculari et regulari gravibus viris ac theologia et canonica facultate praestantibus, quos omnes coram nobis semel, bis, tertio de praedictis rebus sententias suas aperire mandavimus; ea tandem decerneret atque sancire statumus, quae per has litteras nostras, vobis, venerabiles fratres per universum Antiochiae patriarchatum orthodoxis Graeco-Melchitarum ecclesiarum episcopis, tenenda atque observanda apostolica auctoritate declaramus, maximam de vobis omnibus in Domino fiduciam habentes, fore, ut paternae nostrae erga vos caritati ac studiosae de rebus vestris sollicitudini integra promptaque, ut par est, obedientia atque observantia respondeatis.

Porro ex dubiis et postulatis a praeiudicato venerabili fratre Cyrillo patriarcha propositis, aliqua pertinent ad conservationem rituum et morum ecclesiae graecae, tum universorum in genere, tum eorum in specie, qui ad ieiuniorum observantiam et sacrosancti missae sacrificii celebrationem attinent; alia versantur circa iurisdictionem eiusdem patriarchae et episcoporum ei subiectorum, quam hinc ab episcopis maronitis, hinc vero a missionariis latinis perturbari asseritur; nonnulla demique spectant ad monachorum disciplinam, eorumque legitimam superioribus subiectionem, tum etiam ad religiosarum foeminarum vivendi regulam, earumque regimenes et tutelam.

De ritibus igitur et moribus ecclesiae graecae illud imprimis generatim statuendum decrevimus, nemini licuisse, aut licere quovis titulo et colore, et quacumque auctoritate aut dignitate, etiam patriarchali aut episcopali praefulgeat, quidquam innovare aut aliquid introducere, quod integram exactamque eorundem observationem imminuat. Hinc est, quod Euthymii olim archiepiscopi Tyri et Sidonia, viri alioquin catholici reique christianae propagandae studiosissimi, factum, alias ab hac sede apostolica de anno 1716 improbatum, iterum cogimur reprobare; inductamque ab eo auctoritate propria, inconsultoque Romani pontificis, nonnullarum ecclesiae graecae consuetudinum immutationem revocamus, atque irritam fuisse et esse decernimus; omnesque imposterum et singulos ecclesiae graecae ritus et mores a patribus traditos omnino servari mandamus; specialiter iniungentes venerabili fratri patriarchae Antiocheno, ut eorum conservationi diligenter invigilet ac provident, ne ulla novitas (unde confusio ut plurimum et scandali occasio) in ipsis

introducatur: permittentes solummodo eidem patriarchae et episcopis catholicis in propriis dioecesibus facultatem corrigendi atque extirpandi abusus, si quos aut errore vulgi aut schismaticorum dolo, sive saeculi vitio inter eos irrepisse compererint; vel etiam aliqua peculiaris pietatis exercitia admittendi ac probandi, si quas ad promovendam fidelium religionem apta et proficua prudenter in Domino iudicaverint.

Huic autem sanctioni generaliter a nobis prolatae consentaneum est, ut illae consuetudines in specie, quae aliquam mutationem aut detrimentum exhibere feruntur, in pristinum vigorem reducantur et restituantur.

Cum itaque praedictus Cyrillus patriarcha Antiochenus in quodam episcoporum consensu de anno 1736 in monte Libano habito, supra enuntiati Euthymii archiepiscopi exemplum aliqua ex parte sequendum sibi esse duxerit; ignorans vero, ut asseritur, apostolicae sedis decreta, quae ad ipsius petitionem anno 1732 profierant (et quorum quidem executionem, ab eodem in accipienda suae dignitatis confirmatione in genere promissam, pro illius perspecta vitae officiique religione et constanti in hanc sanctam sedem observantia, nunquam eum scienter praetermissurum fuisse, in animum inducimur), non solum sibi licere, sed etiam expedire putaverit, receptam ecclesiae graecae disciplinam circa ieiunia immutare: considerans nempe inopiam complurium suorum subditorum Graeco-Melchitarum, desertos Arabum pagos incolentium, ubi ciborum quadragesimalium maxima est penuria; magnam insuper severitatem ac diuturnitatem abstinendarum, quae in ecclesia graeca observantur; ubi nimirum praeter ieiunium quadragesimae, quod in tota ecclesia paschalis resurrectionis Domini festis apostolica institutione praemittitur, similia etiam quadraginta dierum abstinentia natalitiae Christi solemnitati praecedit, tum alia quatuordecim dierum ante festum assumptionis beatae Mariae virginis observatur, et alia demum ante festum sanctorum apostolorum Petri et Pauli, totidem dies complectens, quot a feria secunda post octavam pentecostes ad eorumdem apostolorum festum intercurrent: perpendens etiam relaxationem disciplinae, quae per Euthymii decreta iam apud illas gentes invaluerat, difficile posse ad veterem rigorem revocari: super tribus huiusmodi abstinentis postremo loco recensitis, quoad omnes incolas pagorum montanorum perpetuo dispensans, eas coarctaverit singulas ad unum diem immediate praecedentem enuntiatae solemnitates natalis Christi, assumptionis beatae Mariae virginis et martyrium sanctorum apostolorum Petri et Pauli:

Nos huiusmodi innovationem et abstinendarum relaxationem et coarctationem in nimium detrimentum veteris graecarum ecclesiarum disciplinae vergere iudicantes, licet alioquin, deficiente auctoritate apostolicae sedis, nullius roboris esse dignoscantur, eas tamen auctoritate nostra expresse revocamus, et nullum effectum imposterum habere, neque ullatenus executioni mandari: sed omnia in pristinum restitui debere iubemus. Atque insuper in toto tractu patriarchatus Antiocheni laudabilem consuetudinem a maioribus derivatam abstinendi etiam qualibet feria quarta et sexta per annum ab eis piecium, quae a reliis quoque finitimis populis eiusdem graeci ritus exacte custoditur, indistincte servari praecipimus.

Et nihilominus decreta congregationis particularis de Propaganda fide alias die 22 ianuarii anni 1732 de eiusmodi rebus edita, et a praedicto patriarcha, ut asseritur, ignorata, renovantes, ac paterno

animo commiserantes egestatem fidelium incolarum Libani et Antilibani, et inopiam ciborum quadragesimalium, quae in plerisque locis illius tractus adesse fertur, ob quam saepe accidit, ut carnibus et lacticiis necessario vesci debeant; indulgendo statuimus, et illaesa remanente etiam quoad illos generali lege de ieiuniis et abstinentia, a qua nemini liceat dispensationem in genere concedere, si tamen aliquando vera et gravis necessitas urgeat dispensandi cum aliquo coetu seu communitate, facultatem concedimus venerabili fratri patriarchae Antiocheno, ut in singulos tantum annos, quibus eam necessitatem persistere cognoverit, et non aliter, nec alio modo, huiusmodi dispensationem singulis praefatis communitatibus concedere possit: non omittens interim debitis cautionibus, per quas veterum rituum neglectui et oblivioni sensim irreperenti occurri posse pro suo arbitrio et prudentia existimaverit.

Simili modo nullam innovationem fieri debere decrevimus in eo, quod respicit celebrationem sacrosancti missae sacrificii, quod unicum in singulos dies super quolibet altari offerri, veterum sanctorum ecclesiarum Graecae patrum praecepto et consuetudine traditum est: proptereaque minime indulgendum censuimus petitioni per eundem patriarcham nobis porrectae, qua postulaverat, ut ad satisfaciendum pietati sacerdotum et multiplicibus fidelium oblationibus, praedictum ritum antiquitate commendatum immutari permetteremus, et in ecclesiis Libani et Antilibani plures missas eodem die super eodem altari offerendi sacerdotibus fieri potestas, ac praeterea in feriis quadragesimae (quo tempore, exceptis diebus sabbati et dominicae, non nisi praesanctificatorum missa in graecis ecclesiis celebratur) integrum sacrificium peragendi facultatem concederemus. Quibus de rebus veteres ecclesiae graecae rubricas omnino servari, earumque executionem sacerdotibus inculcari mandamus; eliminata tamen ab opinione vulgi inepta credulitate, qua nonnulli arbitrari dicuntur, sacerdotem utentem indumentis et suppellectilibus, quibus alius sacerdos eodem die usus est, ieiunii observantiam infringere.

Permittimus tamen, iuxta decretum latum die 31 martii 1739 ab aliquibus ex venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus negotiis Propagandae fidei praepositis, ut alia altaria in loco ecclesiae apto erigi possint. Si autem altarium numerus celebrantium et offerentium multitudini non respondeat, liceat pluribus sacerdotibus, ubi huiusmodi consuetudo viget, super eodem altari una cum episcopo vel alio sacerdote sacrificium peragente cocelebrare; ita tamen, ut sacris vestibus more celebrantium induti unusquisque totam liturgiam integre recitet et verba consecrationis proferat, perinde ac si sacrosanctum sacrificium singulatim conficerent.

Huiusmodi autem sacrificium singuli sacerdotes iuxta mentem eorum, qui voluntarias oblationes exhibent, licite valeant applicare. Quod si secundae et ultiores oblationes pro eiusdem sacrificii applicatione superaddantur, sacerdos, qui eas receperit, semper teneatur monere fideles posteriore loco offerentes de aliis oblationibus ad eundem finem acceptis, et nisi iidem offerentes unica missae celebratione se voti compotes fore declarent, sciat se unico sacrificio plurium voluntati minime satisfacturum. Eorum vero mentem, qui pro sacrificio obtulerunt, nunquam a sacerdotibus impletum iri declaramus per solam adiectionem particularum et commemorationem, quae in panis preparatione ante missae sacrificium fieri solet: cum omnino ne-

cessaria sit integra concelebratio, nisi de eorum-
dem offerentium voluntate aliter fiat.

Ut autem a sacerdotibus Graeco-Melchitis in
sacris mysteriis peragendis una et eadem caero-
moniarum ratio, iidemque ritus serventur, et ne
aliqua sensim in iisdem obrepant difformitas, man-
davimus typis congregationis de Propaganda fide
imprimi missale ad usum illorum ecclesiae iuxta
rubricas remotissima antiquitate firmatas; quod ab-
soluta editione sacrorum librorum ritus coptici, qui
sub praelo sunt, incessanter impleri curabimus.

Quod vero attinet ad praedictorum venerabilium
fratrum patriarchae Antiocheni et episcoporum
graeco-melchitarum iurisdictionem, cuius conservatio
magnopere nobis cordi esse debet; non sine magno
animi nostri dolore accepimus, nonnullos episcopos
maronitas praedictorum iura sibi asserentes in illo-
rum subditos iurisdictionem sibi neutiquam com-
petentem saepe, ut asseritur, exercuisse, absolvendo
eos, qui ecclesiasticis censuris a propriis pastoribus
innodati fuerant, dispensationes matrimoniales con-
cedendo in gradibus et circumstantiis a ritibus
graecis minime permissis, dispensando etiam cum
monachis Graeco-Melchitis super votis religionis,
subditos denique Antiocheni patriarchae ad maro-
niticum ritum amplectendum variis artibus attra-
hendo. Quae omnia et singula a dictis episcopis,
ut fertur, perpetrata, iam per se nulla et pontificio
canonicoque iure damnata, ne in alienae iuris-
dictionis perturbationem et similitatem ac discor-
diarum fomentum iterum renovari contingat, su-
prema, quam Jesus Christus princeps pastorum
beato Petro apostolo, nobisque huius successoribus,
in ecclesia catholica tribuit, potestate, omnibus et
singulis Maronitarum episcopis, ipsique patriarchae
nationis Maronitarum, eorumque successoribus in
perpetuum, in virtute sanctae obedientiae, quatenus
nobis exposita veritate nuntiantur, praecipimus, ut ab
huiusmodi imposterum abstineant; inhibentes praeterea,
ne quocumque praetextu aut obtentu rebus
spiritualibus nationis graeco-melchitarum in iis, quae
spectant ad iurisdictionem et auctoritatem illius
patriarchae, episcoporum et parochorum, se in-
gerere audeant, aut eorum subditis transitum a
graeco ad maroniticum ritum suadere, vel eos, qui
sponte transire vellent, nisi forte peculiaris a Ro-
mano pontifice licentia interveniret, acceptare praesumant.

Et quoniam intelleximus saepedictum patriar-
cham Antiochenum eique subiectos episcopos ve-
teri, ne missionarii latini, quos in eorundem ad-
iutorium et levamen apostolica sedes in eas regiones
mittere, nec sine gravi incommodo magnisque
sumptibus illic sustentare consuevit, utendo facul-
tatibus sibi concessis, eorum iurisdictioni praevi-
dendum inferant, et numerum subditorum imminuant;
volentes etiam in hac parte eorundem indemnitate
consulere ac libero propriae auctoritatis exercitio
prospicere, statuimus primo et declaramus, licere
tantummodo fratribus ordinis minorum sancti Fran-
cisci custodiae Terrae Sanctae parochialia munia
obire circa Graecos Melchitas, eisque sacramenta
administrare in iis locorum et temporum circum-
stantiis, quibus omnino deficiat modus habendi
parochum aut alium antistitem graeci ritus: quo
casu praedicti fratres emolumenta legitimo iure
debita percipere licite valeant, et a iurisdictione
Antiocheni patriarchae nullatenus ipsi dependant;
sed huic dumtaxat potenti teneantur singulis annis
notulam tradere animarum graeci ritus in ea civi-
tate seu loco existentium, utpote quae in reliquis
eidem patriarchae omnino subesse intelligantur.
Curet autem patriarcha pro sui muneris implemento,

ut ubicumque opus fuerit, catholici parochi copia
suppetat, a quo praefati Graeci-Melchitae sacra-
menta graeco ritu recipere queant.

Sacramentum vero confirmationis a patre guar-
diano Terrae Sanctae in civitate Hierosolymitana
et in iis locis, ubi episcopus graecus catholicus iure
suo et in propria dioecesi non resideat, conferri
possit *sub conditione* Graecis a simplici sacerdote
confirmatis, ac sponte ab eodem confirmari peten-
tibus. Ubi vero sit episcopus catholicus residents,
huiusmodi sacramentum non conferat, nisi de eius-
dem episcopi consensu; eo autem dissentiente, ab-
stineat.

Praeterea omnibus et singulis Melchitis catho-
licis graecum ritum servantibus ad latinum ritum
transire deinceps expressae vetamus. Missionariis
vero omnibus districte mandamus, sub poenis etiam
infra exprimendis, aliiisque arbitrio nostro decernen-
dis, ne cuiquam ex illis huiusmodi transitum a
graeco ad latinum ritum suadere praesumant, aut
etiam cupientibus, inconsulta apostolica sede, per-
mittant.

De iis autem, quos *latinizantes* appellant, nimi-
rum, qui a Graecis parentibus procrepiti, deficien-
tibus Graecis sacerdotibus, latino ritu a latino ad
hunc diem baptizati fuerunt, eumque ritum: haecenus
tenuerunt, quorum magnus numerus Damasci in-
veniri perhibetur, neque satis hucusque definitum
fuit, cui potissimum ritui addicti esse deberent,
statuimus et declaramus, ut coram persona a nobis
deputanda semel profiteri debeant in quo ritu vivere
malint; in eoque imposterum, omni variandi facul-
tate adempta, perseverare teneantur.

Filii vero, qui ab huiusmodi parentibus post
emissam ab illis praedictam declarationem nascentur;
ne non ii, qui iam nati sunt, sed nondum ad
usum rationis pervenerunt, sequantur conditionem
parentum, si coniuges unum eundemque ritum
elegerint; sin minus, patris ritum sequantur.

Ceterum si quos imposterum Graecos necessitate
cogente, ob defectum parochi catholici ritus graeci,
baptismum aut alia sacramenta a latino presbytero
recipere eveniat, illi non ideo censendi erunt lati-
num ritum suscepisse; sed, omni dubitatione sub-
lata, ritum graecum, in quo orti sunt, observare
teneantur. Et cum quidem, durante praedicta ne-
cessitate, in omnibus rebus, quibus possunt, et
praecipue in ieiuniorum observatione, retineant; in
reliquis vero integre resumant et prosequantur,
statim ac episcopus aut parochus graecus super-
venit.

Ad praecidendas denique controversias omnes,
quae super huiusmodi quaestionibus oriri solent,
etiam inter ipsos missionarios, propter diversas eo-
rum sententias atque doctrinas; utque omnis con-
tentio inter fideles inde promanans penitus ex-
tinguatur; expressae praecipimus missionariis cuius-
cumque ordinis et instituti, etiam societatis Iesu,
ut solliciti sint super his omnibus servare unitatem
spiritus et doctrinae; quod quidem nostris haece
decretis, aliisque de ritibus Graecorum in partibus
orientalibus observandis alias a sede apostolica
editis, fideliter obtemperantes, facile consequentur.
Curent praeterea, ut omnia laudabilia ecclesiae
graecae instituta ab antiqua patrum traditione deri-
vata et apostolica comprobatione firmata, in suo
vigore permaneant atque a fidelibus istius nationis
integre executioni tradantur; neque aliquid iisdem
suggerere aut suadere audeant, quod illorum con-
temptum atque imminutionem inducere possit;
multoque minus auctoritate propria aliquid circa
illa innovare, aut etiam super iisdem aliquam dis-
pensationem concedere vel admittere praesumant.

Alioquin praeter districtam, quam Deo, nobis, suisque superioribus (quos de urgenda huius decreti observantia peculiariter oneramus) rationem reddent, sciant se harum litterarum vigore privationem vocis activae et passivae, et inhabilitationem ad quemcumque gradum et officium in suis respective ordinibus, institutis et congregationibus, ipso facto incursum.

Demum quod attinet ad regularem monachorum disciplinam, decernimus, ut monachi utriusque congregationis sub invocatione respective sanctissimi Salvatoris et sancti Iohannis, observent regulam genuinam sapientiae Basilii, eis tradendam a venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus negotiis Propagandae fidei praepositis, abstineantque ab eorum carnium in sensu praedictae regulae. Utriusque autem supradictae congregationis, sive alterius cuiuscumque instituti monachos immediate subesse iubemus episcopis ordinariis catholicis, et mediate patriarchae pariter catholico. At in dioecesibus, in quibus non est catholicus antistes, patriarchae catholico immediate subiaceant.

Nullius vero generis libros, aut folia, sine praevia approbatione et licentia episcopi dioecesanii et patriarchae praedictorum, edere possint: atque insuper nullum de rebus sacris librum, aut folium publici iuris faciant, inconsulta sede apostolica. Quod si novas librorum sacrorum ab eadem sancta sede iam probatorum editiones fieri contingat: onus erit patriarchae et episcoporum catholicorum inspicere, ne ulla in re discordent ab editionibus approbatis.

Monasterium porro monialium in Kesruano erectum a Graeco-Melchitis, pro puella suae nationis et ritus, ante omnia declaramus eidem Graeco-Melchitarum nationi iure proprietatis acquisitum esse: ita ut puellae alterius cuiuscumque ritus et nationis nullatenus quacumque de causa in eodem deinceps admitti possint: sublata cuiusque, etiam patriarchae atque episcopis, super hoc dispensandi facultate.

Insuper praedictum monasterium et moniales sub protectione sanctae sedis apostolicae et congregationis de Propaganda fide recipimus: illius vero seu illarum regimen tum spirituale tum temporale ad monachos congregationis Sancti Iohannis de Soairo spectare decernimus, cum immediata subiectione episcopo ordinario, et mediata patriarchae Graeco-Melchitarum Antiocheno: qui etiam immediatam super eo et illis auctoritatem acquirere debeat, quotiescumque futuris temporibus non adesset episcopus orthodoxus illius sedis, quatenus vero (quod Deus avertat) neuter esset catholicus, per id tantum temporis, et donec alteruter catholicus supervenerit, praedictum monasterium immediate subiaceat abbati generali praefatae congregationis Sancti Iohannis, tanquam delegato sedis apostolicae.

Confessarius ordinarius monialium praedicti monasterii sit monachus professor dictae congregationis Sancti Iohannis, quem scientiae, pietatis ac prudentiae commendatione ab ipsius abbate generali de-

lectum et praesentatum, episcopus dioecesanus probaverit: idemque statuimus de confessario extraordinario, quem idem abbas generalis ter in anno, et quaecumque necessitas urgeat, ad audiendas dictarum monialium confessiones valeat deputare. Facta insuper praedicto episcopo potestate, quatenus id expedire putaverit, alium quemcumque sacerdotem regularem, etiam alterius instituti et ritus latini, vel etiam saecularem eiusdem ritus, in confessarium extraordinarium dictis monialibus deputandi.

Non aliam vero regulam a praedictis monialibus servandam statuimus, quam genuinam illam sancti Basilii, quam monachis tradendam supra significavimus. Cui quidem regulae si tam supradicti monachi, quam mox enuntiatas moniales, aliquas peculiarias constitutiones addere velint, quae nec eiusdem regulae observantiae, neque graecis ritibus adversentur, eas ad congregationem de Propaganda fide prius cognoscendas, et si opus fuerit, corrigendas, nobisque auctoritate apostolica confirmandas exhibere teneantur.

In omnibus hiis decretis, venerabiles fratres, quae praevio maturo examine, ut supra diximus, auditoque consilio venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium, aliorumque praestantium integritate ac doctrina virorum, statuenda, edenda, ac vobis denuntianda esse iudicavimus, minime dubitamus, quin agnoscat, nihil aliud nobis propositum fuisse, quam ut, et venerabiles ecclesiae graecae ritus ac mores in suo vigore persistent, et debita vobis a populis obedientia, vestraque simul in eos auctoritas et iurisdictio sarta tecta servetur. Quorum utrumque ex una eademque animi ac iudicii aequilibrata proficiscitur: per quam et varias ecclesiarum institutiones et consuetudines iusta aestimatione pensantes, unum illud ad animarum salutem omnino necessarium in votis habemus, ut scilicet omnes, qui ubique terrarum catholico censentur nomine, unico fidei atque unitatis vinculo teneantur: et supremam huius sanctae sedis auctoritatem, qua super alias divina institutione praecinet, ad promovendam omnium ecclesiarum utilitatem solummodo interponentes, de cetero fraternitatibus vestris intacta manere volumus iura omnia ac privilegia et liberum iurisdictionis vestrae exercitium, ad regendas oves vestrae fidei commissas, easque per semitas mandatorum Dei ad salutis aeternae metam, adiuvante divina gratia, dirigendas. Hinc est, quod et huiusmodi decreta libenter a vobis et cum debita devotione atque observantia suscipienda et amplectenda fore confidimus. Et nihilominus auctoritate nostra vobis mandamus atque praecipimus, ut ea omnia et singula servetis et ab aliis, ad quos attinet, executioni mandari atque exactissime observari curetis. Et apostolicam benedictionem fraternitatibus vestris ex animo impertimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris die 24 decembris MDCXLIII, pontificatus nostri anno IV

ACTA CONSISTORII SECRETI IN QUO CYRILLUS PATRIARCHA ANTIOCHENSIS
PALLII HONORE DECORATUR

1744 februarii 3.

Argumentum.

Seraphinus Tanás, qui iuxta Graecorum morem electus patriarcha Antiochenus Graeco-Melchitarum Cyrilli nomen assumpserat, et iam a sancta sede apostolica electionis confirmationem obtinuerat, per

Ioannem Aminionem sacerdotem eiusdem ritus procuratorem specialiter deputatum pallii honorem instanter atque humiliter postulavit. Itaque in aulam consistorialem, in qua praelati, nobiles plurimi, ac collegiorum tam de Propaganda fide, quam Graecorum alumni iam frequentissimi convenerant, ante-

quam fores consistorii de more clauderentur, praecedentibus ad arcesum populam duobus ex servientibus armorum, qui et masserii vocantur, ab uno ex dominis caeremoniarum magistris dominus Thomas Franciscus Scaramutius advocatus consistorialis et praefatus electi patriarchae Cyrilli procurator introducti fuerunt, et e regione pontificiae sedis flexis genibus antedictus dominus Scaramutius sanctitatem suam sic fuit allocutus:

„Beatissime pater.

„Ad patriarchatum Antiochenum, qui a pluribus saeculis a sanctae sedis unione desciverat, electus iuxta Graecorum morem fuit sub anno millesimo septingentesimo vicesimo quarto reverendus pater Seraphinus Tanha, qui Cyrilli nomen assumpsit, pietate, bonisque moribus, ac scientiis imbutus apud collegium Urbanum de Propaganda fide, cui inter alumnos diu fuit adscriptus. Romano pontifici beati Petri successori obedientiam praestiturus, prompte ablegavit ad sanctae memoriae Benedictum XIII Ioannem Aminionem sacerdotem eiusdem ritus Graeco-Melchitarum et alumnus antea eiusdem collegii cum speciali mandato, ut suae confirmationem electionis a sancta sede et a summo pontifice, a quo omnis ecclesiastica potestas descendit, humiliter postularret, et pro concessione pallii suo nomine deprecaretur. Acta electionis talia comperta fuere, ut confirmatione digna visa fuerit electio. Sed ut certiora de perfecta unione et obedientia erga sanctam sedem a Cyrillo haberentur testimonia, non prius confirmationis actus, probato religioso viro delegatus, publici iuris factus est, quam idem patriarcha fidei catholicae professionem iuxta praescriptam formam emitteret, ac mandatis sanctae sedis parere iure iurando affirmaret. Aequo libentique animo omnia implevit Cyrillus, et licet commissas sibi gentes ad obsequium et unionem sanctae sedis alacrius excitans, persecutionem a schismaticis passus sit, adhuc vigilis pastoris curas gerens, et novum sinceram fidei erga sanctam sedem documentum exhibens, dubitationes in sui gregis regimine exortas, eius iudicio submitit. Earum tamen discussio assumi non potuit ob superventam apostolicae sedis vacationem. Reservatum sane erat. Deo optimo maximo sic disponente, huius operis complementum tibi, beatissime pater, qui summo zelo duce, et omnigena sapientia comite, ab illa die, qua ad supremam hanc cathedram evectus fuisti, catholicae fidei ubique servandae studuisti, et in orbem totum diffundendae. Idcirco sanctitas vestra dubitationes a patriarcha exhibitas coram se discussit, ac matura deliberatione composuit, prout in litteris, quas ad eundem patriarcham, eique suffraganeos episcopos graeco-melchitarum ecclesiarum scribere dignata est, disertissime explicavit. Plene sic unione cum sancta Romana ecclesia constituta, Cyrilli procurator spondens, quod ille sanctitatis vestrae mandatis erit omnimode pariturus, resumpsit intermissam pallii postulationem: quae cum non nisi in hoc loco, ubi auctoritate sanctitatis vestrae graviora negotia peraguntur, tractari possit, ideo supplicatio ista nunc reverenter exponitur, petitque Cyrillus patriarcha Antiochenus, quo par est, obsequio, totaque animi submissione pallium, quod e corpore divi Petri sumitur, et in quo pastoralis officii plenitudo continetur, spemque fovet, ut voti compos fieri mereatur, quia Antiochenae ecclesiae praerogativae illi viam sternunt amplissimam, ac tali honore ipse Cyrillus se dignum exhibet, dum erga sanctam sedem semper fuit obsequentissimus. Decens propterea videtur, quod eum sanctitas vestra hoc dignetur cumulare beneficio, pro quo idem Ioannes

Aminion hic praesens orator legitimo suffultus mandato, supplicat instanter, instantius et instantissime.“

Allocutio sanctissimi.

„Venerabiles fratres.

„Magnus pontifex Innocentius primus in epistola ad Alexandrum Antiochenum, nunquam futurum affirmavit, ut sedes Antiochena Romanae cederet, nisi quod illa in transitu meruit, ista susceptum et apud se consummatum gaudet. Primis quidem temporibus eam sedem occupant episcopi sanctitate clarissimi, Evodius, Iguatius martyr, Meletius et Flavianus. At vero saeculo quinto vergente, dilacerato per Nestorii et Eutyochis haereseos Oriente, Antiochena ecclesia turpiter deformata est: quippe quae divisa fuit inter eos, qui concilii Chalcedonensis definitionibus se se opposuerunt, quique ad huc per hos dies Iacobitarum nomine subsistunt; et inter illos, qui e contrario concilii dogmata ac decreta venerant, Marciani imperatoris edictis obsequentes fuerunt, atque hinc Melchitae, hoc est regii, nuncupati sunt. Cum vero subinde Antiochenam ecclesiam patriarchae haeretica pravitate infecti invasissent, omnem lapidem patriarchae Constantinopolitani moverunt, ut illam sibi subiicerent; maxime vero postquam oecumenici titulum sibi arrogarunt. Neque id frustra. Nam occupata saeculo septimo Syria una cum proximis provinciis a Saracenis, et inde saeculo decimo ab imperatore Nicephoro Phoca ex eorum manibus erepta, in Graecorum imperatorum potestatem Antiochia devenit: proinde Antiocheni patriarchae a Constantinopolitano selecti ordinatique sunt: atque ita Melchitae Graecorum schismati se se immisceant, Melchitae Graeci mox appellati sunt.

„Posthaec, ineunte saeculo undecimo Petrus III patriarcha Antiochenus, de more antecessorum suorum, sancto Leoni IX Romano pontifici se ad patriarchatum dignitatem fuisse promotum significavit, in ea petens ab illo confirmari, sicuti revera confirmatus est, a schismate hac ratione secedens. Dorotheus I cum ecclesia Romana in concilio oecumenico Florentino se se coniunxit. Cum autem idem patriarchatus rursus esset in schismatis tenebras delapsus, nulla resipiscentiae lux affulsit, nisi labente saeculo decimo septimo, ad quam iter primo stravit Euthymius Melchita Tyri et Sidonis archiepiscopus: deinde Athanasius patriarcha, quique ei primus successit Cyrillus, transmissa ad hanc sanctam sedem fidei professione: cui sancta aedes penitus non acquievit, proinde nec pallii dignitatem illi concedere opportunum iudicavit.

„Unus id temporis patriarcha Cyrillus alter est, qui praesenti saeculo ad patriarchatum evectus, electionis suae a sancta sede confirmationem obtinuit, cum suae erga hanc sanctam sedem obedientiae signa minime dubia dederit, fortissimumque se gesserit in ea asserenda adversus Sylvestrum schismaticum, qui sedem patriarchalem invasit: quam obrem in monte Libano exulare cogitur. Praest insuper Cyrillus noster genti, quae hodie catholicos ingenti numero complectitur, quaeque a decem episcopis, qui ipsum tamquam legitimum patriarcham venerantur et colunt, provide gubernatur. Atque in Melchitis haec vere orthodoxae venerabiles Antiochensae ecclesiae reliquiae, iam pridem conspultae, reviviscunt. Huic itaque venerando viro, huic praeclearo orthodoxae fidei propugnatori nos in hoc ipso consistorio honorem pallii de corpore beati Petri sumpti, in quo pastoralis officii plenitudo continetur, postquam orthodoxae fidei professionem coram eo, cui id delegabimus, emisit.

libenter impertitur; ut factis comprobemus id, quod Leo IX dixit Petro III Antiochiae patriarchae respondens: *Maxima mater, Romana scilicet ac prima sedes, tam dilectas sibi filias, immo consocias, nunquam et nunquam derisit.*"

Peracta oratione pontifex, benedictione signo crucis eis impertita, dimisit, atque etiam omnibus aliis simul exclusis aulae consistorialis fores de more clausae fuerunt, et sanctissimus cum dominis cardinalibus solus remansit, ut quae in consistorio secreto peragenda erant, absolveret; sicque Antiochenae ecclesiae negotio, quoad consistorium attinet, completo, quoniam laudati patriarchae Cyrilli procurator desiderio flagrabat pro singulari impertito beneficio sanctitati suae eiusdem patriarchae nomine, gratias saltem privatim reddere, cum in publico id facere ei non licuerit, ideo post consistorium, voti compos a pontifice perhumaniter effectus in intimo suo cubiculo, familiaribus tantum admissis, in hunc modum verba fecit:

„Est sane, beatissime pater, cur hodie Antiochenus meus electus patriarcha Cyrillus III et immortaliter gaudeat, et glorietur in Domino, et gratias amplissimas tibi non agat modo, sed referat. Pallium patriarchale, tandiu ab illo desideratum, ac per tria et ultra lustra sine intermissione quaesitum, en tandem a te et per te hodierno die summa cum celebritate consequitur; causae quamplurimae, quae ad spirituale totius patriarchatus sui regipen spectabant, et quae nunquam tot annorum curaque ex omni parte expedi potuere, a te felicissime expeditae: omnia rituum dissidia, quae universam Graecorum gentem exagitabant, et quae nunquam hactenus componi valuerunt, a te sapientissime composita. Patriarcha tandem, exul, afflictus patria, domo, bonis cunctis expoliatus, undequaque vitae periculis circumseptus et ab omnibus destitutus, ita adiutus est a te, ita defensus et beneficiis atque honoribus cumulatus, ut in te uno inveni et Iulium I, qui sanctissimum Athanasium in patriarchalem sedem, e qua Arianorum fraudibus ac perfidia deiectus fuerat, restituit¹; et Paschalem II, qui nullo modo Antiochenae sedis dignitatem im-

minui passus est; et Leonem IX, qui conatibus omnibus tutatus est honorem, quem Antiochenae ecclesiae reliquerunt omnia sanctorum patrum concilia². Quantum autem pondera accedit his omnibus, si pensetur, facta haec esse a te eo tempore, in quo publicae gravissimaeque totius orbis christiani calamitates et curae sollicitum te semper distentumque habent, ac momentis singulis agitantur! Tanta haec profecto sunt, ut Cyrillus ab his potissimum excitatus, gloriatur ad instar apostoli in infirmitatibus, in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustiis, pro Christo et sede apostolica toleratis, paratusque sit ad maiora in dies ex hac ipsa de causa toleranda. Quid autem dicam de decretis, a sanctitate tua nuper publicatis? Sicut sexcenti Chalcedonensis concilii patres, auditis Leonis litteris, exclamarunt: *Petrus per os Leonis locutus est*: ita Cyrillus cum suis episcopis, acceptis litteris tuis, exclamabit: *Petrus per os Benedicti locutus est*. Filius scilicet ille est obsequentissimus sanctae sedis a tenerrimis etiam unguiculis: in hac enim urbe educatus, in hac sacris litteris imbutus fuit, et in hac a totum Deo et sedi apostolicae consecravit, in pontificio nimirum collegio de Propaganda fide, ubi per integrum decennium ad pietatis et litterarum studia totus incubuit. Hi sunt, pater sanctissime, genuini Cyrilli sensus: hae totius Melchitarum gentis, a te in pristinum splendorem suum restituae, gratiae aeternumque memores significationes, quas in hoc amplissimo orbis terrarum augustissimoque consensu, omnium nomine tibi contestor. Et quoniam pauperies nostra, debitas apostolicae tuae, qua nos complecteris, caritati grates referre non potest: vices saltem referet fides, obedientia, veneratio, amor, tuorumque in nos beneficiorum immortalis memoria. Augebitur scilicet in nobis omnibus, religionis catholicae propagandae studium, et indefessus erit in omnibus labor ac vigilantia in extirpandis erroribus, in ecclesiastica disciplina restituenda, et in sedis apostolicae iuribus defendendis. Praedicabitur a nobis nomen tuum in saecula, requiretur a generatione in generationem; sapientiam tuam enarrabunt gentes, et laudes tuas enuntiabit orientalis ecclesia."

¹ Breviar. Roman., die 2 maii.

² Baron. ad annum 1118.

³ Tom. 3. epist. Roman. pontif., epist. 5.

7.

BENEDICTUS PAPA XIV CYRILLO PATRIARCHAE ANTIOCHENO TRANSMITTIT PALLIUM, ADIECTIS MANDATIS ET CONDITIONIBUS OPPORTUNIS

1744 februarii 29.

Venerabili fratri Cyrillo catholico graeco-melchitarum Antiocheno patriarchae.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Dum nobiscum animo reputamus, illustrem Antiochenam Graecorum ecclesiam, iamdiu a Romana sede funesto schismate divulsam et a patriarchis ea labe infectis gubernatam, nunc tandem fraternitati tuae commissam, in legitimi pastoris tutela esse, omnibus quidem laetitiis incedimus, diuturni moeroris propemodum obliti, quo ex illa schismaticorum antistitum irruptione conficiebamur; incredibili simul gaudio perfundimur, quod catholici graeci Antiocheni patriarchae nomen, repetita longius antiquitatis memoria, Romanis dypticis tuto adscribi queat. Qua de re maximas habemus agimusque Deo gratias, eoque magis, quod nobis in suprema ecclesiae cathedra, licet immerito, considentibus, id felicitatis evenerit; ac possimus, te praeside, minus timere de illius gregis parte, quae ab insidiosis pseudo-

episcopis circumsessae, deserendae orthodoxae fidei periculo obiciebatur; contra vero aliqua duci a se, fore ut reliqui in Christi ovile se restituant. Magnum igitur tuum meritum est, in orientalem graecum patriarchatum veluti postliminio rediisse catholici antistitis decus. Ex eo autem aequae plurimum apud nos commendaris, quod ad rem tanti momenti obtinendam tibi aditum aperueris bene acta vita prius Romae in collegio ad Propagandam fidem instituto, deinde per tuam nationem christianis virtutibus palam asserta vera Dei religione. Quamobrem a catholicis orientalis dioecesis episcopis in Antiochena sede locatus fuisti, in qua per tot annos, veluti bonus Christi miles, pugnasti adversus catholicae veritatis hostes, nullis fractus aerumnis, quibus adhuc oppugnaris. Fidei autem populo multum, ne erraret, providisti, consulta identidem apostolica sede, eiusque decretis ac mandatis morem sedulo gessisti, non sine ingenti tuarum orium fructu et eximia obedientiae laude. Quin etiam, ut arctius visibili pastorem principi te adhaerescere gloriaris posses, sacro ornari pallio a pontifice maximo po-

stulasti, ablegato idcirco Romam dilecto filio Ioanne Aminione sacerdote, qui prudenti et grata agendi sedulitate utilem tibi navavit operam suam. Nihil denique praetermissisti, in quo tua pietas, sincera fides, insignis erga Romanam eodem observantia non eluceceret.

Hic auctus meritis, omnia spondere tibi poteris de nostra benignitate; et si adhuc pallii donum dilatum fuit, scito, id consulto evenisse, ut quo diuturnius optatum, eo incandius acciperes. Nunc autem non amplius cunctandum rati, quin assiduis tuis precibus, nuper etiam in consistorio ab eodem ablegato tuo renovatis, annueremus, libentissime tibi transmittimus pallium ipsum, desumptum e corpore divi Petri, in quo plenitudo pontificalis officii continetur, quod tibi tradet nostro nomine venerabilis frater episcopus Babylonis, aut alius ab ipso substitutus; dummodo prius coram eorum altero emiseris catholicae fidei professionem, iuxta formulam praescriptam a felicis recordationis Urbano VIII decessore nostro ac solemniter iurando pollicitus fueris fidelitatem nobis et apostolicae sedi, adhibita verborum formula ablegato tuo consignata, quae cum his litteris reddenda tibi erit: simulque iuratus promiseris, te accuratissime et qua par est obedientia observaturum quicquid a nobis sancitum fuit in en-

cylicae epistola ad venerabiles fratres patriarcham Antiochenum graecorum melchitarum et ad omnes huius ritus catholicos episcopos huic patriarchae subiectos, data XXIV decembris anni proxime elapsi MDCCXLIII, quae incipit: *Demandatum caritatis*, cuius exemplar cum nostris hinc litteris ad te perveniet.

Utere deinde hoc venerabili dono, eoque in tuae gentis oculis posito, excita illius memoriam ad retinendam aut amplectendam fidem, ab apostolorum principe aeque nobis ac sibi traditam: unde veluti quadam cognatione illecti atque excitati, ad nos revertantur, aut nobiscum perseverent, quotquot in tuo patriarchatu sacro baptismo initiati sunt. In istiusmodi operam ut omnes intendas pastoralis vigilantiae curas, quod hactenus fecisti, pro paterna sollicitudine te adhortamur, plurimam a nobis gratiam quotidie magis initurus, cuius pro pignore manuculum ad rerum sacrarum usum accipies, ablegato tuo consignatum, atque apostolicam benedictionem, quam fraternitati tuae peramanter impertimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XXIX februarii MDCCXLIV, pontificatus nostri anno IV.

8.

CYRILLUS PATRIARCHA PROMITTIT SE DECRETUM PONTIFICIUM EXACTE OBSERVATURUM*

1744 octobris 18.

Ego Cyrillus Tanas Dei misericordia et sanctae sedis apostolicae gratia patriarcha Antiochenus Graecorum Melchitarum, voveo, iuro et promitto, coram reverendissimo et illustrissimo delegato apostolico Emmanuele episcopo Babylonensi, et coram isto coetu, me observaturum semper exacte, et iuxta mentem sanctissimi domini nostri papae Benedicti XIV sanctiones omnes et determinationes contentas in ista epistola decretali, absque ulla restrictione aut tergiversatione: item voveo, iuro et

promitto, me daturum omnem operam ut observentur eadem exactitudine dictae determinationes pontificiae ab omnibus archiepiscopis, episcopis, sacerdotibus, monachis et populo. Sic Deus me adiuvet, et haec sancta Dei evangelia.

Datum in meo palatio patriarchali prope monasterium Sanctissimi Salvatoris, die 18 octobris anni 1744.

Cyrillus Tanas patriarcha Antiochenus.

(L. + s.).

9.

EMMANUEL A SANCTO ALBERTO DELEGATUS APOSTOLICUS AD EPISCOPOS CATHOLICOS PATRIARCHATUS ANTIOCHENI**

1744 octobris 19.

Illustrissimo e reverendissimo signore padrone colendissimo.

Essendo stato onorato dal titolo di delegato apostolico della santità di nostro signore Benedetto XIV felicemente regnante sopra la loro inclita nazione, mi do l'onore sotto questa qualita, di scrivere a vostra signoria illustrissima come m'è stato espressamente ordinato dalla medesima santa sede, mandandovi una copia della lettera decretale di nostro signore accio che vostra signoria illustrissima l'osservi esattamente e senza alcuna tergiversatione, e la faccia osservare coll' istessa esattitudine dalla greggia a lei commessa. Monsignor Cirillo vostro patriarcha, ha dato un esempio il più autentico della più perfetta commissione. Questo vigilante pastore havra anche la cura d'intimarvi

li medesimi ordini, ne dubito che ne si facci gloria di sequitare un capo tanto zelante per il mantenimento della fede cattolica dell' osservanza del santo e lodevole rito greco tanto raccomandato nella sopradetta lettera decretale della santità di nostro signore. Sono ben persuaso che ella sarà per corrispondere con tutta la sollecitudine alle sue saviissime apostoliche disposizioni; mi raccomando al suo santo sacrificio e di cuore con tutto il mio rispetto mi protesto umilissimo servo

Fra Emmanuele di Santo Alberto carmelitano scalzo vescovo di Babilonia, delegato apostolico.

Dal palazzo patriarcale vicino dal convento di San Salvatore, 19 ottobre 1744.

10.

EMMANUELIS A SANCTO ALBERTO DELEGATI APOSTOLICI DECRETUM SUPER LATINISANTIBUS DAMASCENIS***

1744 novembris 20.

Frater Emmanuel a Sancto Alberto ordinis carmelitarum disalceatorum, Dei et sanctae sedis gratia episcopus Babilonensis, et delegatus apostolicus.

Cum sanctissimus dominus noster papa Benedictus decimus quartus decreverit personam mittere Damascum, ut illuc profecto sedulo inquireret de

* Ibidem, t. 83, p. 301, ad calcem decretalis *Demandatum*. Sequitur idem iuramentum sermone arabico.

** *Congregationi particulari*, t. 83, f. 630.

*** Tom. cit., fol. 469.

Græcis latinisantibus; nos tali munere insigniti, post accuratam perquisitionem, omnes et singulos latinisantes interrogavimus in propriis aedibus; sed inter eos qui fuerunt latino ritu a latinis baptisati, ne unum quidem reperimus tali baptismate initiatum fuisse dum illic nullus adesset græcus sacerdos, cum omnium assensu constat tales sacerdotes Damasci nunquam defecisse. Unde adhaerendo paragrapho epistolæ decretalis eiusdem sanctissimi domini nostri, qui incipit: *De iis autem quos latinisantes appellant*, declaramus prædictos græcos latinisantes teneri proprium ritum græcum reassumere. Ut autem talis declaratio in toto suo vigore permaneat,

atque a memoratis latinisantibus integræ executioni tradatur, utendo facultatibus ad huiusmodi rem agenda mihi concessa, strictè prohibemus omnibus sacerdotibus et missionariis, ne audeant prædictorum latinisantium confessiones audire, neque absolvere, usquodum proprium ritum sequantur; talis enim inobedientia vergit in gravem sanctæ sedis apostolicæ contemptum.

Datum Damasci in hospitio religiosorum Terræ Sanctæ, die 20 novembris anni 1744.

Frater Emmanuel a Sancto Alberto carmelita exalceatus, episcopus Babiloniæ et delegatus apostolicus.

11.

MISSIONARIJ DAMASCENI PROMITTUNT SE EPISTOLAM DECRETALEM SUMMI PONTIFICIS RELIGIOSE SERVATUROS *

1744 novembris 16-19.

Nos infra scripti testamur decreta sanctissimi B domini nostri papæ Benedicti XIV data sub die XXIV decembris, anno MDCCXLIII, et quæ incipiunt *Demandatam cœlitus*, fuisse nobis intimata ab illustrissimo domino Emmanuele episcopo Babylonensi legato apostolico in collegio divi Pauli religiosorum Terræ Sanctæ, Damasci, die XVI novembris anno MDCCXLIV.

Frater Thomas Diaz Campaya vicarius generalis Antiochiæ et præses Terræ Sanctæ.

Frater Xistus Dinannensis superior missionis capucinatorum.

Franciscus Cuisset superior missionis Damascenæ societatis Iesu.

Postea omnes missionarij Damasci degentes interrogati a memorato legato utrum prædictis decretis obtemperarent; respondere infra scripti:

Nos integra promptaque, ut par est, obedientia, C in omnibus, sed præcipue paragrapho *De iis autem quos latinisantes vocant*, obtemperamus. Datum Damasci, die XIX novembris, anno MDCCXLIV.

Frater Thomas Diaz Campaya vicarius generalis Antiochiæ et præses Terræ Sanctæ.

Frater Xistus Dinannensis superior missionis capucinatorum.

Frater Ioannes Valiente missionarius apostolicus Terræ Sanctæ ac lector linguæ arabicæ.

Frater Andreas Triñanes missionarius apostolicus minorum observantium.

Frater Angelus Maria de Lannion missionarius apostolicus capucinus.

Frater Emmanuel Garin missionarius minorum observantium.

Frater Ioannes Cardona missionarius apostolicus Terræ Sanctæ.

Frater Franciscus Barahona missionarius apostolicus Terræ Sanctæ.

Frater Lucas Manconi missionarius apostolicus de Terra Santa.

Franciscus Cuisset superior missionis Damascenæ societatis Iesu.

Ioannes Petrus Roman societatis Iesu missionarius.

12.

EMMANUEL A SANCTO ALBERTO DE LEGATIONE A SE PERACTA CONGREGATIONEM DE PROPAGANDA FIDE CERTIOREM REDDIT **

1745 mense ianuario - martio.

Relatione scritta a Tripoli in gennaio 1745.

Eminentissimi et reverendissimi signori.

Ricevuto che hebbi a Malta li ordini della sagra congregazione al primo d'agosto, la mia cura principale fu a procurarmi l'imbarco per Levante; ma stanto che il padre Antonio Gelgiaf monaco greco latore di detti ordini, et regali di sua santità, deva fare quarentena a Malta, fui d'obbligo d'aspettare che li dassero la pratica, et quello fu solamente al primo di settembre; quel religioso mi consegnò fedelmente il pallium, li brevi di sua santità, una cassa di fiori artificiali, ed una magnifica croce per monsignor patriarcha, ed assieme tutte le altre carte, et scritture concernenti mia delegazione.

Le occasioni essendo rarissime per Levante a causa della guerra, non mi riuscì di partire che alli 21 di settembre. Presi in mia compagnia il detto monaco greco padre Antonio Gelgiaf, et con il vento il più favorevole arrivai a Cypro alli 6 ottobre.

La nazione francese essendo informata del mio arrivo, viene in corpo a ricevermi fin alla marina,

distante però d'una mezza ora della loro habitazione. Restassimo solamente un giorno a Cypro, ed alli 8 del medesimo mese facessimo vele per Sayda, ove felicissimamente arrivassimo il giorno seguente, 9 del mese.

Subito un drogumano francese viene a bordo per salutarmi della parte del signor console, et condurmi a sua casa, ove m'aveva fatto preparare uno appartamento. Doppo le civiltà, et le cerimonie con la nazione francese, et li missionarij, mia prima cura fu di mandare un espresso alla montagna al monistero di San Salvatore luogo della residenza di monsignore patriarcha Cirillo, per farli sapere il mio arrivo, ed il motivo della mia delegazione: mi riposai poi a Sayda per otto giorni.

In questo intervallo di tempo comminciai a far lavorare alle due copie della regola di san Basilio: mandai un messo a Gierusalemme per portare il plico della sagra congregazione diretto al padre Giacomo di Luca commissario et guardiano di Terra Santa, accioche habi tutto il tempo necessario per poter mandare suoi ordini a suoi religiosi di Da-

* Tom. cit., fol. 464 et 467. Francisci Cuisset manu exaratum.

** Tom. cit., fol. 346-367 et 376-406. Scribendi rationem, quamvis ab usu communi sæpius recedat, intactam reliqui. Alteram huius relationis partem, Aleppi mense iulio eiusdem anni exaratum, propter argumentorum necessitudinem citius vicium est statim subiungere.

masco, prima che vada eseguire mia difficile commissione; in fine profitai di questo breve tempo a prendere tutte le cognizioni possibile per riuscire felicemente nella mia delegazione.

Avevo bisogno d'un bravo segretario arrabo, et presi a questo effetto un prete maronita, huomo di merito, et di coscienza, alunno di Propaganda, et curato di sua nazione a Sayda chiamato courri Stefane, ma l'inimicitia irconciliabile che regna tra la nazione greca, et la maronita non mi permise di poter servirmi d'un tal soggetto, perche il patriarcha instigato di suoi, mi fece dire per il courri Papilla suo vicario a Sayda, che mi pregava di non portar meco nessuno maronita per mio segretario.

Convenuto poi che hebbe col patriarcha, et suo vicario che la domenica 18 ottobre sarebbe il giorno della cerimonia del pallium, ne diede avviso al signor console di Francia, il quale non potendo accompagnarmi in persona a causa di suoi affari, mi diede suo fratello in suo luogo, con uno drogumano, ed uno gianissero; il signor cancelliere, li drogumani, et quasi tutti li negotianti come anche li missionarii di Terra Santa, gesuiti, et capucini vollero esser della compagnia, tanto per far onore al delegato apostolico della santa sede, che per rendere la cerimonia piu decorosa et magnifica.

Partii dunque di Sayda il sabato mattina alli 17 ottobre con il numero corteggio al meno di 50 persone, la maggior parte Europei. La strada da Sayda al monistero di San Salvatore e solamente di tre ore. Doppo aver caminato per lo spatio di due ore, passassimo per un villaggio del quale alcuni villani armati si distaccarono per condurci al monistero. Distanti che fossimo d'una medza ora del monastero, fecero piu squariche di loro schiopi, tanto in segno d'allegrezza, che per dar avviso del nostra vicinanza.

Immediato doppo si fece sentire la campana del monastero, et essendo poi arrivati a duecento passi in circa del convento, trovassimo il vescovo Basilios, et tutti li monaci, ed altri preti secolari in grand numero, li quali erano venuti processionalmente con li turibuli, le croce etc. per ricevere il delegato. Smontassimo tutti di cavallo, ed io caminando immediatamente doppo il clero, ed essendo sequitato di tutti i missionarii, et negotianti della nazione francese; arrivati poi a 30 o 40 passi della chiesa si presento monsignor patriarcha con alcuni suoi famigliari ecclesiastici per ricevermi ed accompagnarmi alla chiesa, cedendomi pero la dritta come delegato della santa sede.

Arrivati alla chiesa, l'acqua benedetta mi fu presentata dal superiore generale, et fatte che hebbe le benedixione solite sopra il popolo, trovai nel presbiterio due stratum colle sedie, l'uno della parte dell' epistola ove m'inginocchiavi, et l'altro della parte del evangelio per monsignor patriarcha.

Doppo che li monaci ebbero finiti li loro canti d'allegrezza, mi sedi nella sedia preparata, ed essendomi alzato un poco doppo fece leggere per un missionario li miei duoi brevi di sua santita, li quali furono poi interpretati in arrabo, et doppo questo consegnai a monsignor patriarcha il suo breve della parte di sua santita; feci poi far la lettura in arrabo del decreto apostolico, il che finito monsignor patriarcha m'accompagnò processionalmente come sopra a sua piccola casa, esta palazzo patriarchale separato di qualche passi del monastero.

Arrivati che fossimo alla porta diede la benedixione a tutti li assistenti venuti processionalmente. Fui introdotto nella casa con li missionarii, ed altri Europei della mia compagnia. Doppo il pranzo

mi ritirai con monsignor patriarcha, ed il courri Papilla suo vicario patriarchale per convenire con loro di tutto quello che forebbe necessario di preparare per la cerimonia del pallium, da farsi il giorno seguente.

Fecce sottoscrivere al patriarcha di sua mano la professione della fede, il giuramento di fedelta, ed un altro giuramento del esatta osservanza del decreto apostolico, et fece apponere a tutti detti atti il suo grande sogello, come costa delli originali che io ho l'onore d'includere in questo plico, conforme m'era stato ordinato nelle mie istruzioni.

Alli 18 ottobre alla matina fece apparare l'altare maggiore secondo la costuma, ed il rito della chiesa romana, ed a questo effetto li padri della Terra Santa di Sayda si compiacorano d'imprestare loro ornamenti i piu belli, per concorrere alla solemnita d'una tale augusta cerimonia.

Alli 10 ore della matina comminciai la messa pontificalmente con l'assistenza delli missionarii di Sayda, et risposta in canto piano della nazione francese. La messa finita fece la cerimonia del pallium. Monsignor patriarcha lesse a voce alta la professione della fede, il giuramento di fedelta, et quello del osservanza del decreto apostolico, et tanto l'uno che l'altro le lesse nelle due lingue, cioè nella latina, et l'arrabia; accioche li Europei assistenti, et quelli della sua nazione lo possino capire, et sieno testimonii della sua somissione alla santa sede. La cerimonia finita, diede la dritta a monsignor patriarcha, ed allora li presentai nella chiesa stessa il breve di sua santita, per poter fare un certo numero di cavalieri del esprone d'oro, con la magnifica croce contenente una ragguardevole porzione del sagro et pretioso legno della croce di nostro signore Gesu Christo. La quale essendo nelle mani di monsignor patriarcha fu adorata, et baciata di tutti li assistenti con speciale dimostrazione di devozione. Consegnai in fine a detto monsignor patriarcha della parte di sua santita la cassa di fiori per ornare sua capella; terminata finalmente la cerimonia, fossimo ricondotti processionalmente da tutto il clero, et popolo nel palazzo patriarchale. Doppo il pranzo consegnai ancora a monsignor patriarcha, secondo le mie istruzioni, una buona parte delli esemplari della lettera decretale, et delli atti consistoriali, accioche le possa distribuire a suoi vescovi, ed altri ecclesiastici.

Monsignore il patriarcha aveva invitato a questa cerimonia, con una lettera circolare, li suoi vescovi piu vicini, cioè quello di Sayda, di Fersol, di Cesare di Filippo, et quello di Barut. Tutti vennero, ma duoi doppo la cerimonia finita. Li missionarii, et li signori francesi ritornarono a Sayda excepto uno missionario capucino, ed un mercante francese che vollero tenirmi compagnia.

Allora trovandomi piu libero, comminciai a scrivere una lettera circolare secondo mie istruzioni a tutti li vescovi greci cattolici ingiungendo loro con le piu efficaci esortazioni l'osservanza della lettera decretale, della quale mise un esemplare in ciascheduna circolare. Mandai poi immediatamente doppo alli superiori delli missionarii cioè gesuiti, capucini, et carmelitani scolti li plichi della sagra congregazione, li quali m'erano stati mandati rispettivamente per loro; non facio qui menzione delli padri di Terra Santa, perche essendo a Sayda avevo gia avuto la precauzione di mandare il plico di detta sagra congregazione al loro superiore in Gerusalemme per un espresso, a causa della lontananza, ed accioche questo superiore desse suoi ordini a tempo alli suoi religiosi di Damasco.

Scrisi poi una lettera a monsignor patriarca A di mia competenza; lo pregai solamente di dar risposta a mia lettera, et che tale quale sarebbe, la mandarei a Roma. Non voleva in nessuno modo risolversi a darmila sin tanto che io non habi mutato il stile di mia lettera a suo modo, et a questo effetto m'obbligò a restar con lui ancora il giorno seguente, et mise tutto in uso per farmi aggiungere l'ordine espresso di cacciar via detti monaci.

Ignoravo allora affatto che tre dei detti greci fatti monaci maroniti erano superiori di questo ordine, l'uno vicario generale, un altro definitore, ed il terzo superiore di Cypro, ignoravo, dico, che questo monsignor patriarca maronita avesse idea et disegno di cacciargli via per poter far un capitolo a suo modo, et privare intieramente delle cariche, et prelature non solamente li forestieri fatti maroniti, come sono li armeni, soriani et greci, ma ancora in particolare li maroniti Aleppini che avevano il dominio in questo ordine: ignoravo affatto tutte queste cose: intrai pero in sospetto d'una tal precia, e stiedi fermo a rifiutarli assolutamente.

Ci andai dunque, ma contro mia aspettazione ne fui malissimo accolto, et li monaci che volevano farmi qualche specie d'onore col suono della loro campana, ne furono impediti per questo monsignor patriarca. Fui ricevuto avanti la porta di quel monastero di alcuni monaci, li quali mi condussero al fondo d'un dormitorio, ove stava a sedere in uno divano monsignor patriarca, il quale a pena si levò di suo luogo, ed avansò due passi per salutarmi, et senza usar verso di me nulla specie di civiltà, si rimise nel suo luogo con la sua longa pippa, poi volse farmi sedere in uno luogo poco conveniente alla dignità d'un delegato; non l'acceptai, ma d'una maniera disinvolta domandai una sedia alla maniera d'Europa, ed essendomi avvicinato del suo divano ove era esteso, li rimise mia lettera, et dimandai la risposta.

A pena che l'ebbe letto, mi dice che non ero delegato sopra li maroniti, et che non avevo nessuna autorità ne giurisdizione sopra di lui, che io dovevo secondo mio officio far obediire il patriarca delli greci, et che poi lui obediirebbe; et che era ben persuaso che il patriarca delli greci non obediirebbe, et se burlarebbe delli giuramenti fatti nelle mie mani.

Restai maravigliato, et poco edificato di tali discorsi, et li rispose che la visita che avevo l'onore di farli era una pura civiltà della mia parte, che io non pretendeva nessuna autorità o sia giurisdizione ne sopra di lui, ne sopra sua nazione, et che se io gli avevo scritto per raccomandargli l'osservanza delli decreti della santa sede, delli quali ero latore in qualità di delegato apostolico, l'avevo fatto per ordine di questa medesima santa sede: che per altro sua obediienza non doveva esser conditionale, ma cieca alli oracoli del sommo pontefice, che avrebbe dovuto giudicare piu favorabilmente del suo fratello il patriarca Cirillo, et che io avevo tutte le ragioni per esser contento della sommissione di detto monsignor Cirillo.

Questo buon patriarca maronita si consultò poi con li monaci, et credendo aver trovato una bella occasione per l'esecuzione delli suoi disegni, li quali ignoravo, mi dice, „nella vostra lettera ove mi raccomandate l'osservanza alli moderni decreti della santa sede, et nella quale mi significate di far ritornare al loro proprio rito li greci fatti maroniti, perchè non specificate li greci che si sono fatti monaci maroniti del ordine di santo Antonio.“

Io risposi che mi guardarei bene di specificare questi greci fatti monaci maroniti, perchè essendo ligati per li voti della religione ci trovavo una difficoltà, la decisione della quale non mi pareva esser

di mia competenza; lo pregai solamente di dar risposta a mia lettera, et che tale quale sarebbe, la mandarei a Roma. Non voleva in nessuno modo risolversi a darmila sin tanto che io non habi mutato il stile di mia lettera a suo modo, et a questo effetto m'obbligò a restar con lui ancora il giorno seguente, et mise tutto in uso per farmi aggiungere l'ordine espresso di cacciar via detti monaci.

Ignoravo allora affatto che tre dei detti greci fatti monaci maroniti erano superiori di questo ordine, l'uno vicario generale, un altro definitore, ed il terzo superiore di Cypro, ignoravo, dico, che questo monsignor patriarca maronita avesse idea et disegno di cacciargli via per poter far un capitolo a suo modo, et privare intieramente delle cariche, et prelature non solamente li forestieri fatti maroniti, come sono li armeni, soriani et greci, ma ancora in particolare li maroniti Aleppini che avevano il dominio in questo ordine: ignoravo affatto tutte queste cose: intrai pero in sospetto d'una tal precia, e stiedi fermo a rifiutarli assolutamente.

Li dissi dunque che non mutarei mia lettera, che poteva rispondere come giudicerebbe a proposito, che quanto alli greci fatti monaci maroniti poteva intendersi con suo collega monsignor patriarca Cirillo, che quanto a me avevo adempito mia commissione, et che non volevo in nessuna maniera mischiarmi in d'affari che non mi concernevano: finalmente mi fu consegnata sua risposta che accludo qui con la mia lettera. Andai poi a licenziarmi in sua camera, non solamente monsignor patriarca non uscì di essa, ma ne meno degnosi levarsi dal suo posto.

Un mercante francese, ed il padre Gabriele capucino che m'accompagnavano furono piu sensibile a questa inciviltà che io medesimo, et mi dissero che per un delegato della santa sede era troppo abbondare in civiltà, et che avrei dovuto far sentire al monsignor patriarca maronita l'indecenza della sua condotta, et la riverenza che doveva al mio carattere. Io risposi loro che, honor est in honorante, che in qualità di patriarca rispettavo il suo carattere, ma che ero molto poco sensibile a sue grossesse le quali attribuivo meno alla sua vilana educazione, che alla gelosia di vedere onorare suo collega il patriarca greco del pallium apportatoli per un delegato onorato del doppio carattere del vescovo et di console.

„Non devo qui passare sotto silenzio che generalmente il clero maronita sia fuor di modo avido nel ingerirsi sopra la giurisdizione delli altri riti, et di procurarsi neofiti d'altre nazioni per farli abbracciare il loro rito, il quale essendo assai dolce in comparazione delle rigide astinenze che si praticano tra le altre nazioni orientali, trova facilmente quantità di sectatori. Posso pero attestare che dal tempo della pubblicazione del decreto, questa nazione maronita a sempre continuata a favorire quelli che l'hanno abbracciato, ben che a l'esteriore habi mostrata qualche segno d'obediienza quando non ha pregiudicato il loro interesse particolare.“

„Li soriani di Tripolis hanno quasi tutti abbracciato il rito maronita, et di questa maniera il curato soriano si trova privo di suoi dritti parrocchiali, et sua piccola chiesa è abandonata; grida, et grida in vano; l'inconveniente è inveterato, et durerà ancora molto. Questo buon curato si è convertito alla fede da dieci anni in circa, et suoi parrocchiani per non obedirli, fingono malissimamente che sua conversione non è forse sincera; questi sentimenti injuriosi sono sostenuti vivamente per li preti et monaci maroniti che trovano il loro interesse nel accrescimento della loro grege.“

Parti finalmente da monsignor patriarcha maronita alli 31 ottobre, et ritornai a monsignor patriarcha greco il quale fu subito informato della mia receptione per li duoi monaci che m'aveva dato per accompagnarli. Avevo disegno di restare ancora piu giorni appresso monsignor patriarcha, et poi d'andare eseguire mia commissione di Damasco, conformamente alle mie intrusioni, ma un accidente inprevisto mi fece mutare sentimento.

Si spargo la novita che li Druasi principi sovrani di queste montagne erano in guerra con li Metuelli specie di mahometani della secta d'Aly, li quali sono loro vicini, et che minacciavano di fare una irruptione nel paese. Li monaci del monistero di San Salvatore nascondevano gia li loro migliori effetti, il patriarco stesso mando suoi a Sayda da nascondersi ne padri capucini, et lui medesimo si disponeva a fuggirsene. Allora l'ingagiai a ritirarsi con monsignor Atanasio vescovo di Barut, il superiore generale di San Giovanni quale trovavasi ancora qui presente, al monistero di detto San Giovanni Scioer distante da quello di San Salvatore di due giornate ove sarebbe fuor d'insulti, ed ove li promisi di giungerlo per attendere alli affari che mi restavano a compire, et specialmente quello concernente il monistero delle Aleppine.

Come il tempo preciaua et che vi era pericolo di restare piu tempo a questo monistero di San Salvatore, feci venire i due superiori generali delle congregazioni rispettive, remis a ciasched' uno le lettere della sagra congregazione, ed una copia della regola di san Basilio che hebbi cura d'autenticarla con mia signatura et mio sigello, in qualita di delegato di nostro signore; mi diedero un scritto d'averlo ricevuto, ed io lo rimetto qui. Li dissi che questa sola regola ad eccezione di tutte le altre doveva esser osservata, et che detta attualmente si stampava a Roma, et che loro n'averebbero un ben sufficiente numero d'esemplari; li dissi in seguito di cio, che il decreto di sua santita lasciava loro ampia facolta di farsi delle costituzioni, purché non siano contrarii ne alla regola, ne al rito loro, et che dette costituzioni fate, conveniva farle passare sotto l'occhio di monsignor patriarcha prima d'inviarle a Roma per esser esaminate. Finalmente mi servii di quel poco tempo che mi restava per esortare piu efficacemente che mi fu possibile li vescovi, li superiori generali, li ecclesiastici et li monaci tutti al rispetto, ed alla venerazione verso monsignore patriarcha, ed a l'esatta osservanza delli moderni decreti di sua santita che a tanto a cuore la conservazione del loro laudevole rito.

Il signor console di Sayda, avendo saputo il pericolo ove potevo ritrovarmi per l'incurisione delli infedeli, mi mando un gianissero per scortarmi nella strada; ed in fatti partii del monistero per ritornare a Sayda dove arrivai alli 22 di ottobre avendo ritrovato una parte della nazione a una ora distante della cita venutami ad incontrare. A pena fossimo smontati di cavallo che i due miei compagni di viaggio cioè il signor Pasquier negoziante francese, ed il padre Gabriele capucino, raccontarono al console il bellissimo ricevimento prestatomi da monsignor patriarcha maronita; ed il detto signor console non pote far a meno di farne suoi risentimenti particolari per una lettera scritta a monsignor patriarcha, dicendoli che era poco sensibile alla protezione della quale veniva onorato tanto lui quanto sua nazione di sua maestà christianissima.

Restai in Sayda fin alli 29 ottobre per far i preparativi del mio viaggio, et della mia difficile commissione di Damasco. Il signor console scrisse

una lettera in mio favore al basia di Damasco, ed una lettera al tesauriere reale di detta cita personaggio potente; comprai alcuni regali consistenti in confettare, in liquori, et stoffe, per poterli presentare assieme con le lettere secondo il costume del paese. Il signor console mi offeri ancora un drogumano ed un gianissero per accompagnarli, et rendere piu facile l'esecuzione della mia commissione.

Ero ben informato di tutto il pericolo che incorrerei in Damasco, et così dopo piu seriose riflessioni, giudicai a proposito di andarci con tutta la segretezza che mi era possibile, et della maniera la piu semplice come in effetto feci. Affettai dunque a non piu pensare al viaggio di Damasco; a causa tanto della vicinanza del inverno, quanto per le turbolenze et guerre della montagna per dove mi conveniva passare; ringraziai il signor console dell'offerta fattami circa il suo drogumano; mi fece fare un habito di religioso d'un panno grosso, et sparsi voce che andavo in Castravano al monistero delle figlie Aleppine (come in effetto vi andai), distante di Sayda di due giornate.

Partii dunque di Sayda alli 29 ottobre accompagnato del mio solito compagno il signor Pasquier negoziante francese, et d'un gianissero per la sicurezza delle strade. Allongavo alla verita sic due giornate per andar in Damasco, ma volevo per vedere passando come le figlie Aleppine del monistero del Castravano avessero ricevute il decreto della santa sede.

Arrivai la sera del medesimo giorno 29 ottobre a Barut ossia Berith. La nazione greca quale è molto considerevole, et la piu parte cattolica non ha chiesa particolare in questa cita, ma li loro preti celebrano la messa in quella dei padri missionarii capucini; alloggi appresso questi padri, et ci soggiornai il di 30 per aver occasione di far leggere nella chiesa de' detti padri il decreto della santa sede in presenza dei preti et loro nazione greca, il che fu esequito al fine della messa; essendo poi stato visitato delli preti, et della nazione, reai la visita alli principali di loro, per animarli sempre piu all'osservanza del decreto.

Alli 31 ottobre non ostante un diluvio di pioggia partii per il Castravano, ed arrivai di sera a Antoura nella casa delli padri gesuiti, distante solamente d'una mezza ora del monistero delle figlie aleppine. L'indomani di mio arrivo che fu il primo di novembre andai visitare quel monistero; e da notarsi come ritrovandomi in Sayda il courri Papilla vicario patriarchale, il quale era stato avanti loro direttore et superiore per ordine della sagra congregazione, m'aveva ben informato di tutte le istruzioni necessarie concernenti queste figlie; in seguito di cio m'aveva assicurato che alcune di quelle figlie, come la superiora, la sottopriora, et procuratrice, s'opporrebbero fortemente a sommettersi alla direzione tanto spirituale quanto temporale delli monaci ciceriti, et ripugnerebbero similmente ad accettare la regola di san Basilio; ma che però era ben persuaso et poteva anzi assicurare che la maggior parte si sottoporebbe tanto alla direzione de' monaci, quanto alla detta regola. Mi disse sopra tutto che la resistenza di dette figlie non proveniva d'altro che d'al instigazione de' padri gesuiti, quali volevano conservarsi la direzione, ed il dominio sopra detto monistero, et che impiegavano a questo effetto tutto il credito tanto del signor console quanto della nazione francese per riuire nei loro disegni; hebbi tutta la cura di parlarne sopra questo affare al signor console, al quale mi avanzai a dirli con tutta fermezza che qualcunque della

nazione francese favorirebbe dette figlie contro la disposizione del nuovo decreto della santa sede, ne portarei i miei risentimenti appresso il ministro di sua maestà christianissima.

Munito delle sopra accennate istruzioni, mi trasferii al detto monistero il primo novembre mattina, et celebrata che hebbi la santa messa, mi portai al parlatorio ove tutte queste figlie in numero di tredici si ritrovano. Loro diedi una copia tanto del decreto della santa sede, quanto della regola di san Basilio, et secondo le mie istruzioni, le esortai il più efficacemente che fu possibile a sommettermi a tutte queste savie disposizioni.

Mi risposero unanimiter che loro erano semplici secolare rinchiusa in questa casa come dentro un conservatorio, che giamai avevano fatto i voti, che portavano, e vero, l'abito delle monache della Visitazione di san Francesco Salesio, et ne seguivano la regola, ma che però si uniformavano al loro rito greco; mi dissero poi che loro avevano fabricata questa casa della loro propria dote con intenzione di farvi i voti et professione secondo il compiacimento della santa sede, et giacche la medesima santa sede non permetteva loro d'abbracciar questa regola, si sommettevano a suoi oracoli, ma che però sono persuase che non è intenzione della santa sede che abbracino una regola, et facino professione contro loro volontà; che erano loro la maggior parte inferme, et avanzate in età, poichè exceptuavene tre che sono di età di venti a vinti tre anni, et le quali non hanno contribuito in niente alla fabrica; exceptuato dico queste tre, la più giovane di tutte le altre è di trenta un anno, et la più vecchia di settanta; che cariche d'anni et d'infirmità li riusciva molto difficile l'intraprendere l'osservanza d'una regola che riguardavano sopra le loro forze; che quanto alla direzione spirituale et temporale de monaci ci avevano una grandissima repugnanza per averla sperimentata molto dura per lo spazio di sette anni in circa che hanno cominciate ad habitare questa casa; et dapoichè la santa sede aveva dichiarata questa casa monistero, et l'aveva attribuito alla nazione greca per le figlie della medesima nazione, ed il governo tanto spirituale quanto temporale al superiore generale delli monaci greci cioeriti, esse erano risolte di sortirne, ma che avendo impiegato tutto il loro bene alla fabrica di detto monistero, pareva giusto che il medesimo superiore generale li rendesse il loro dinaro, acciò che possino provvedere alla loro sussistenza che loro veniva impossibile di procurarsi in questo paese infedele.

Restai sei giorni a Antoura nella speranza di poter finalmente vincere la repugnanza di queste devote per la regola, et per la direzione delli monaci, et così ingagliarli a far loro voti; fece loro più reiterate esortazioni, a tutte in generali, ed a ciasched'una in particolari; il padre Gian Christomo capucino missionario di Gazir alla montagna, ed attualmente superiore della loro missione di Tripoli, et curato della nazione francese fu testimonio più volte come anche il padre Ferdinando di Baiano missionario di Terra Santa in Arisse, furono questi dico testimonii di tutte le pene che mi diedi per persuaderli all'intera sommissione di tutto il contenuto del decreto di sua santità; l'attestazione del uno et del altro che rinchiudo sotto il presente plico, ne faranno fede, ed ancora più la protesta di tutte quelle figlie che hanno sottoscritte, et suggellate del sigillo della casa per prova della loro risoluzione.

Disai finalmente a queste devote che io avevo ben capito tutte le loro ragioni, che ero obbligato

per prevenire l'inverno a partire per Damasco, ma che facendo strada passerei per Santo Giovanni Cioer monistero e residenza del superiore generale, ed ove dovevano trovarsi ed il patriarcha Cirillo et monsignor Atanasios loro vescovo diocesano; che io similmente sentirei le loro ragioni, et che al mio ritorno di Damasco speravo d'accomodar il tutto. Proibi però in tanto al superiore generale delli gesuiti che stava in Antoura, ed a suoi missionarii di poter confessare dentro il detto monistero delle figlie, et so che mio ordine è stato esequitato.

Alli 1 novembre parti per andar al monistero di San Giovanni Cioer distante d'una giornata d'Antoura. La strada è pessima et tutta di montagne et precipitii. Arrivai la sera, fui ricevuto con tutto l'onore, et processionalmente di tutto il clero et monaci con li stesse ceremonie che ero stato ricevuto a San Salvatore. A pena fossimo alati della cena, che cominciassimo a parlare d'affari, et si come quello che li monaci riguardano di maggiore conseguenza per i loro interessi particolari, et per la quale fanno li più grandi impegni e quello del monistero delle figlie Aleppine, mi dicorono che avanti di partire per Damasco bisognava che la finisca intieramente.

Risposi loro che io ben sentivo che detto affare sarebbe di lungo fiato, et che in tanto se io differivo il mio viaggio di Damasco le neve che non tarderebbero di turare le strade, me ne renderebbero l'accesso assai difficile, et che al contrario dopo il mio viaggio di Damasco, sarei in piena libertà, et potrei dar a loro tutto il tempo che desidererebbero; che per altro questo affare delle figlie essendo secondo loro d'una tale conseguenza, non devo precipitarla, ma più tosto ponderarla con tutta la prudenza.

Mi dissero le monaci che questo affare era facile, perchè l'articolo del decreto che lo concerne era positivo et chiaro; poichè dice detto articolo che le monache devono accettare la regola di san Basilio, et la direzione delli monaci cioeriti, che finalmente la santa sede avendo determinata che la proprietà di quel monistero apparteneva alla nazione greca, dette figlie non avevano più alcun dritto ad esso se refusavano la regola, et la direzione delli monaci; tanto più che le dette figlie avevano fatto cessione per scritto del loro dinaro caso che non se sommessero alle disposizioni della santa sede, et che io devo obbligarli di forza, et con censure, et scomunica a obedire, se non, ad abbandonare la casa, cioè che le tre figlie che abbandonarono sei anni fa il monistero, et le quali da qual tempo restano vicino a quello di San Giovanni dentro una piccola casa che li monaci li hanno fabricati, possino prenderne possessione; poichè queste tre sole sommettevansi alla regola, ed alla direzione delli monaci.

Per ben comprendere questo, bisogna sapere che, subito il monistero fabricato, quelle figlie vennero successivamente d'Aleppo sara in circa sette anni. Subito nel primo anno la dissentione si mise tra di loro, le tre sopramentionate non volevano ne la direzione delli gesuiti ne la regola detta di santo Francesco Salesio, ma bensì la direzione delli monaci cioeriti, et loro regola: tutte le altre al contrario erano unite per l'osservanza della regola detta di santo Francesco Salesio et per la direzione delli gesuiti. Queste figlie restarono dunque in continue dissensioni, et ne vennero anche alcune volte a pugni; finalmente le tre sopradette figlie d'accordo ruppero la casa commune, ossia quella della superiora, et ne levarono tutte le carte, et le lettere le quali subito rimisero nelle mani delli

monaci ciceriti. Quel colpo fu fatto per scoprire tutte le andate et li maneggi delli padri gesuiti; effettivamente furono trovate diverse lettere scritte da questi padri alla superiora, ed io ne ho vedute alcune nelle mani di monsignor Atanasios loro vescovo. Dopo un simile rumore et scandalo queste tre figlie scapparono del monistero, ed andarono rifugiarsi a San Giovanni Cioer ove il superiore generale li fece fabricare una piccola casa a qualche distanza in circa d'un miglio del convento delli monaci, et quello e il luogo dove queste tre figlie restano da sei anni in circa.

Risposi dunque a tutte le ragioni de monaci, et li dissi che era giustissimo di metter in possessione del monistero le tre che accettavano il decreto, la regola et la direzione delli monaci, et di nominare di piu una di queste tre per superiora, ma che verso le altre non potevo in nessuna maniera servirvi ne di scomunicazione ne di violenza per far abbracciare un stato religioso a figlie libere et secolari, ma solamente di esortazioni le piu efficaci, et che sopra questo punto avevo mie istruzioni che erano mia regola invariabile; che pero andavo scrivendo ancora una lettera per tentare a ridurli (come in fatti feci) che pareva per li termini del decreto che la santa sede supponesse che dette figlie fossero vere religiose professate, poiche le nomina nel decreto *moniales*; che dopo tutte le mie ammonizioni se persistevano a non volere abbracciare il stato religioso sotto la regola di santo Basilio, et la direzione delli monaci, non potevo similmente servirvi ne di violenza veruna, ne di scomunicazione come lo desideravano tanto ardentemente, per obligarle a sortire d'una casa che hanno fabricate della loro propria dote, che queste figlie senza dinaro ne ajuto non potevano ritornarsene in Aleppo loro patria distante di trecento miglia.

Quanto alla bessione pretesa fatta delle figlie vero e, dicono, che alcune di esse sottoscrissero una carta presentata loro dal vescovo di Aleppo, ma cio fu violentato tanto da detto vescovo, quanto della nazione per aver saputo che dette figlie volevano abbracciare la regola detta di san Francesco Salesio, et farsi latine, ma pretendono che ne meno sapevano il contenuto della carta.

Senza pero entrare nella verita di tal fatto, sembra probabile esser cio seguito, mentre le donne, in Levante sono tenute, et trattate come schiave, costringendole facilissimamente a fare quel che vogliono; dato pero, et non concessa che il fatto sta tale quale viene rappresentato da monaci, sembra essere contro il jus naturale che dette figlie siano spoliato di tutto il loro bene prima di esser determinate ad abbracciare una regola fissa, et secondo questa far i loro voti.

Dissi poi a detti monaci che supposto le loro istigazioni obligasse le dette figlie ad abbandonare il monistero, dovevano esser ben persuasi che subito mi vederei esposto a tutto il risentimento di queste figlie le quali potrebbero con tutta facilità citarmi nelli tribunali turchi per ricuperare o la loro casa, o la loro dote, ho troppo buona opinione della virtu di queste figlie, per crederle capaci di tal passo, ma niuno pero m'assicura della loro numerosa parentela, la quale vedendosi caricata di queste figlie si servirebbero di ogni sorte di mezzi per ricuperare il loro bene, per la perdita del quale ne sarei ricognosciuto l'autore: le pregai dunque a sospendere detto importante affare fin al mio ritorno di Damasco.

Alli 8 novembre alla matina le tre figlie ritirate a San Giovanni vennero a visitarmi, ed io similmente mi portai alla loro casa ove habitavano da

sei anni, per esortarle a una sincera ricopiliazione con le loro antiche compagne; promettendo loro di metterle in possessione del monistero, essendo giusto che, sommettendosi alle disposizioni della santa sede, ne avessero la principale amministrazione. Pregai poi monsignor patriarcha Cirillo ad aspettar mio ritorno da Damasco, quale mi rispose che sua eta molto avanzata non li permetteva di restar piu in un clima tanto freddo, et che subito dopo mia partenza ritornerebbe a suo monastero di San Salvatore, perche le turbulenze et la guerra vi erano finite, et che se piu tardava le neve et i freddi non l'avrebbero piu permesso di ritornare alla sua sede.

Impiegai tutto quel tempo che mi restava a visitare quel monastero et sua stamperia, ed a esortare tutti quelli monaci all'osservanza del decreto di sua santità, et specialmente della regola di san Basilio che loro rimisi, sotto posta dal sottoscritto che qui accludo. Li esortai ancora all'unione et carità fraterna con li altri monaci del'altra congregazione di San Salvatore, ed a lasciar la loro inveterata et reciproca gelosia; et finalmente accioche tanto l'una, quanto l'altra congregazione convenissero nel senso genuino della regola, mentre quelli della congregazione di San Giovanni Cioer pretendono che essa diffendi assolutamente il non mangiar carne, et quelli di San Salvatore al contrario pretendono che detta regola diffendi solamente la delicatezza della carne, et non le carni commune ed ordinarie: il vicario patriarchale che e di questo ultimo sentimento mi presento una dissertazione per sostenerlo, della quale mando qui acclusa una copia; nel decreto di sua santità vi sono queste sequente parole, *abstineant a carnibus in sensu regulae*, ciasched'una congregazione intende questo senso a suo modo. Finalmente fece tutto il possibile per imprimere a tutti il rispetto et la venerazione verso monsignor patriarcha come capo della loro nazione, et mi misi in strada per Damasco alli 9 di novembre. La peste che era in alcuni villaggi della nostra strada non fu capace di fermarmi, ben persuaso che l'obediencia alli ordini della santa sede mi preserverebbe d'ogni sinistro caso.

La prima giornata dopo aver passato per qualche villaggi greci et turchi, arrivammo a Ferzol, specie di borgo, sedia et residenza del vescovo Aklimos, il quale trovandosi assente, andammo alloggiare dal curato di luogo. Li rimise una copia del decreto per farla leggere in presenza delli principali del detto luogo, essendo tutti questi villani mi dissero esser tutti boni cattolici, ma che ripigliare le loro antichi digiuni ed astinenze, et specialmente quelle del mercoledì et venerdì, non si sommettebbero giamai: il curato loro non meno rustico ed ignorante le sosteneva vivamente nella loro ribellione. Tutte le mie esortazioni furono inutili, li dissi solamente che monsignor Aklimos loro vescovo m'aveva promesso di sommettersi in tutto al decreto, et che non mancarei di farli di miei risentimenti sopra la loro resistenza, al che risposero: Se l'intenderem col nostro vescovo.

Alli 10 novembre traversammo la grande pianura di Balbek ossia Eliopolis ove arrivammo la sera. Detta cita e sotto la giurisdittione particolare di monsignor patriarcha, ed essendovi molti greci tutti cattolici giudicai a proposito di restarci un giorno intiero per poter far leggere il decreto di sua santità; fui edificatissimo del zelo d'un buon vecchio curato per l'osservanza di detto decreto, et mi promise di far tutto il suo possibile a questo effetto, non ostante la resistenza della maggior parte della nazione acostumata alla rilassazione delle astinenze.

Alli 12 novembre alloggiassimo in un villaggio A heretico, et vidi per me stesso quello che m'era stato detto piu volte, cioe che li heretici medesimi di quei villaggi mangiavano pesci, et laticinii li mercoirdi et venerdi.

Alli 13 di novembre arrivai a Damasco doppo pero aver avuto la precauzione di vestirmi da semplice religioso, et d'un habito grossolano che m'avevo fatto fare a posta; ed andai alloggiare apresso li padri di Terra Santa che sono tutti spagnoli in numero di sette.

Il famoso padre Tommaso, la colona et l'apogio del latinismo et superiore della missione, fu sorpreso fuor di modo del mio improvviso arrivo, et mi dice che avrei dovuto dargli aviso acioche si fosse preparato a farmi tutti li onori dovuti al mio carattere (ma m'ero ben guardato d'un tal passo, perche certo e che avrebbe preso delle giuste misure per impedirmi d'entrare in Damasco); gli risposi che essendo religioso, et conosciuto da lui molto tempo, non avevo voluto far ceremonie. Doppo avergli consegnata la lettera del suo superiore di Gerusalemme, gli esplicai il motivo della mia venuta, il quale non poteva gia ignorare.

Mi rispose schiettamente che ero il ben venuto, che io potevo vedere la bella cita di Damasco, ma che il mettere a esecuzioni mia commissione, era una cosa impossibile, che li greci fatti latini si farebbero, piu tosto turchi, che di ritornare al loro rito greco; poi volendo intimidarmi, mi dice che ammirava il mio coraggio, o piu tosto mia temerita d'essermi caricato d'una simile commissione, et d'aver avuto l'ardire d'apportare delli ordini della santa sede dentro una cita di Damasco, che se il bacia veniva a esserne informato, rischiavo molto, ed esponevo tutti li missionarii et cattolici ad avanie, et che li eretici non potevano giamai ignorare mia venuta et suo motivo.

Risposi che io non temevo nulla ne delli turchi, ne delli eretici, ma bensì delli falsi fratelli; che ero ben certo dell'obediencia dei reverendi padri missionarii gesuiti et capucini, che se lui padre Tommaso et suoi religiosi volessero non opporsi alla mia delegazione, farei di maniera, et con tal prudenza che speravo di riucire in tutto quello che m'era comandato della santa sede senza rischio ne pregiudizio di nessuno.

Doppo aver ricevuta et resa la visita a tutti i missionarii, presi di concerto con detti missionarii tutte le misure che mi sembravano le piu efficaci, et doppo la cognizione, ed istruzioni che cognobbi necessarie, intimai una assemblea dei missionarii per il 16 di novembre, quale si fece nella mia camera in presenza di sette padri di Terra Santa, due gesuiti et due capucini. Primieramente feci leggere il breve di sua santita concernente mia delegazione in Damasco, ed in sequito la lettera decretale; presentai poi alli missionarii un scritto col quale ricognoscerebbero la mia autorita, et delegazione; dimandando loro che lo sottoscrivessero, quel che fecero subito li capucini et gesuiti, ma il padre Tommaso et suoi religiosi si opposero, dicendomi che tutte le carte che provavano mia delegazione erano false et falsificate; che il decreto della santa sede che li presentavo non era della stamperia di Roma, ma bensì di quella della montagna di San Giovanni Gioer, che se fosse stato stampato alla stamperia di Propaganda fede, ci sarebbe la signatura di sua eminenza il cardinal Petra, ed il sogello della medesima sagra congregazione, che quello mancando al decreto era falso.

Allora per ridurlo, gli mostrai il foglio delle mie istruzioni secrete autenticato della detta signatura

et sogiello. Mi disse che conosceva la sottoscrizione del eminentissimo Petra, ma che questa era falsa. Gli dissi allora, obbedireste se sapessimo che la mia commissione fosse reale; non rischiate niente sottoscrivendo che io vi ho intimato il decreto della santa sede, et se la mia commissione et detti decreti si trovano falsi, la vostra obediencia non sara meno laudevole, et la mia temerita sara piu criminale.

Finalmente questo padre sottoscrisse che io delegato li avevo intimato li decreti, quel che era manifestamente ricognoscere mia autorita et delegazione. Bisognava cosi camminare passo passo con simil huomo che cercava mille artifici per non obediare.

Ho tenuto in sequito di cio molti discorsi particolari con lui, dicendoli che non bastava aver ricognosciuto la mia autorita, ma che bisognava che mi desse in scritto la promessa di sua obediencia al decreto che gli avevo intimato, et specialmente al articolo: *De iis autem quos latinizantes cocant*; gli dissi che il latinismo in Damasco era la pietra di scandalo, et consequentemente il grand impedimento alli progressi della cattolica fede, che sapeva bene che lui solo ne era il capo et sostegno, poiche li missionarii gesuiti, capucini et generalmente li cattolici di qualunque sia rito, et quel che e piu, gli eretici stessi ci sono universalmente opposti, ma quel che doveva bastargli era questo ultimo decreto della santa sede che voleva metter fine a detto affare.

Mi dice poi che sua sommissione ed obediencia a simile decreto sarebbe una machia eterna a sua riputazione perche li missionarii avevano publicato che li latini di Damasco erano scomunicati, et che lui aveva predicato il contrario, che cosi voleva prima di ogni altra cosa che i missionarii si ritrattassero.

E vero che alcuni di detti missionarii avevano cio detto, poiche effettivamente erano stati scomunicati dal patriarca Cirillo. Ora per dare soddisfazione al padre Tommaso, et per poter guadagnarlo gli missionarii capucini et gesuiti gli diedero in scritto che non avevano mai creduto li latini scomunicati in virtu di qualche decreto della santa sede, ed io medesimo l'attestai. Seno contento, senza capire che questo non era una retrattazione di quello che avevano avanzato. Non ostante tal condescendenza non guadagnai piu che prima, poiche il detto padre resto sempre contumace.

Alli 17 novembre convocai una altra assemblea in mia camera col assistenza dei due procuratori del patriarca, di tutti i preti cattolici, di alcuni secolari principali della nazione greca, ed ancora d'alcuni principali greci latini. Feci leggere in loro presenza il decreto di sua santita; fu ricevuto da tutti con sommo rispetto, exceptuati i latini, quelli del partito della sommissione mi pregarono di farlo leggere publicamente nella chiesa di Terra Santa; ma oltra che ero ben sicuro che il padre Tommaso non lo permetterebbe giamai, io medesimo vedevo bene cio non essere conveniente, temendo che il bacia che non averebbe mancato d'esserne avvertito, ne prendesse occasione di persequitare li missionarii, et li cattolici per aver letto publicamente un ordine di sua santita nella giurisdictione del grand signore. Dissi dunque che mostrarei il decreto a chiunque greco cattolico et greco latino che vorebbe leggerlo, ma che non permetterei giamai che fosse letto in publico in presenza delli eretici, che ne lasciarei pero numero sufficiente d'esemplari alli procuratori di monsignor patriarca, ed alli missionarii.

Al sortire dell'assemblea li preti cattolici adorono ritrovare il padre Tommaso per pregarlo di sommetterli, poiche da lui dipendeva questa buona opera: le insulto tutti, et li proibì di non venire giamai a confessare la loro nazione nella sua chiesa, ed hebbe ancora altri discorsi inproprii che sarei troppo lungo in raccontarli. Tal disputa di detto padre Tommaso con li preti era stata publica, poiche fatta nel cortile del hospitio avanti la chiesa, ed in presenza d' infinite persone.

Ben presto ne furono avvisati li heretici: il loro capo quale e procuratore et vicario generale del heresiarcha patriarcha Silvestro, et si chiama Michael ebn Touma, il piu crudele persecutore delli cattolici, mi mando a complimentare della sua parte per un certo chemmas Antoun, cattolico et discepolo di Roma, ma cattivo soggetto, et di malissima riputazione: questo huomo dunque mi dice di sua parte, che aveva saputo mio arrivo, ed il motivo di mia commissione, che non devevo temere nulla dal padre Tommaso, et che mi pregava di far legere il decreto del nostro papa nella chiesa del padre Tommaso: che se non lo facessi, me l'haverebbe fatto legere nel palazzo del bacia, o vero in quello del cadi, o sia tribunale turco.

Lo ringraciai di suoi complimenti dicendole esser contento della civiltà che ricevevo nella casa del padre Tommaso, che non temevo nessuno a Damasco, et che se alcuno tentasse di molestarmi, il signor ambasciadore di Francia apresso la Porta saprebbe farle peitire: che non avevo nessuno ordine, ne decreto di sua santità che dovéssi render publico.

Veduto che hebbe quel eretico che avevo ricevuto malissimamente la sua imbaciata, me ne fece fare un'altra per mezzo d'un bravo cattolico, ed anzi una terza per mezzo d'un padre capucino chiamato Xisto superiore delli capucini, facendomi far delle scuze di quello che m'era stato detto nella prima, adgiungendo che sapeva bene che ero inquietato dal padre Tommaso in sua casa, nella quale non mi lasciava liberta nessuna, che mi offeriva un alloggio, et tutta sua protezione, che aveva disegno di farmi un festino, finalmente che era assai sodisfatto del decreto quale ordinava la rigida osservanza del rito greco, ed ancora piu perche aboliva il rito latino tanto opposto al loro.

Li feci rispondere di nuovo per li complimenti che la civiltà puo permettere in simil caso, protestandoli ancora che il padre Tommaso non mi faceva nessuna inciviltà, ne violenza, et che se il caso arrivasse, avevo la casa dei padri gesuiti et capucini, li quali già piu volte m'avevano invitato, che quanto a sua protezione ero soggetto a un grand re, il quale era capace di farmi valere la sua protezione in mezzo di Damasco, et che quanto al invito del festino offertomi lo ringraciavo, non permettendolo il mio carattere: dal resto che se voleva parlarmi, era padrone di venire a ritrovarmi nel hospitio: che farei tutto il mio possibile per far ritornare li greci cattolici, et particolarmente i latinizanti, al loro antico et lodevole rito, ma che ciocamente s'ingannava immaginandosi che il riassumere l'antica osservanza del rito, favoriva in qualche cosa suoi dogmi hereticali, che la chiesa Romana laudava il loro rito, ma abominava il loro scisma, così et non altrimenti dovevo portarmi con simil heretico.

Tutta queste imbaciata di detto capo delli heretici mi fecero comprendere che l'ostinazione del padre Tommaso poteva causare dei grand mali: gli parlai con grand fermezza, minaciandolo di tutto

il risentimento della santa sede; gli dissi che doveva pensare piu tosto alla sua cadente età, che già s'approssimava alle ottanta anni, et che non era lontano il giorno di render conto della sua villificazione, al che mi rispose positivamente: *Che mi puo fare il papa in Damasco.*

In sequito di cio parlai a tutti li altri religiosi di Terra Santa in particolari. Sia per timore, o altro motivo erano d'accordo col padre Tommaso loro superiore, excettuatene un certo padre Giovanni che nominavano lettore arabo, il quale mi dice che non ardiva sottoscrivere, ma che mi darebbe in scritto suo atto di obediencia in particolari. Il disegno di questo era di far passare il suo superiore per rebelle, et occupare suo luogo, ma detto padre era ancora piu rebelle che li altri come ho provato, poiche lui fu che impedii piu volte il padre Tommaso a sottoscrivere.

Dopo tutti questi tentativi dissi al padre Tommaso: Qualche me ne possa succedere, sono risoluto a compire mia commissione, et poiche lavoro per la buona causa, spero l'ajuto di Dio: deve interrogare tutti li latinizanti secondo l'ordine di sua santità, et vado alle loro case. Presi con me uno delli procuratori del patriarcha, et due altri preti, et non ostante che il padre Tommaso fece il possibile per impedire tal visita, la cominciai alli 18 novembre di buona matina, et fin alla notte visitai in circa trenta case o sia famiglie, interrogando, conformamente alle mie istruzioni, tutte le persone; non ritornai nemmeno a casa per pranzare, temendo che il padre Tommaso mi suscitate qualche impedimento, et perciò volse finire in un giorno excettuatene sette altre famiglie che erano al'altra estremità della città et che visitai in poi.

Il padre Tommaso vedendo mio modo d'agere un poco vigoroso parve lui stesso un poco intimidato, pero rimprovero alli preti perche m'avevano accompagnato nelle case delli latinizanti, il che mi diede campo a far anche io molti rimproveri al detto padre, dicendoli che pareva che volesse rinnovare in me le persecuzioni del cardinal di Tournon, che non avevo la liberta in sua casa, poiche impediva li cattolici di rendermi visita, che tutti li giorni si studiava a intimidarmi con sue minacie, che ero stato insultato con li preti che m'accompagnavano nella visita delli latini in due diverse case, in una dal procuratore del loro hospitio chiamato Ousta Mansour, et nel'altra da una delle loro penitente che passa in Damasco per la superiora del terzo ordine; la quale doppo molte impertinenze mi disse che quando il papa si farebbe greco, ella ritornarebbe a quel rito.

Disi ancora al padre Tommaso che ero ben informato che lui, et suoi religiosi andavano excitare la rebellion nelle case delli latinizanti, insinuando loro che il decreto che avevo apportato era falso, senza autentica, et della stamperia del Castravano, che il sigello di sua santità non si trovava ne al decreto ne alle mie espeditioni: che quelle che mostravo erano suposite et falsificate, perche il sigello del papa doveva esser d'una grandezza straordinaria (seduzione da vero ridicola; ma capace pero di preoccupare tali spiriti grossolani ed ignorant), che molti latini m'avevano assicurati che ben volentieri ripigliarebbero il loro rito greco, ma che temevano il padre Tommaso: che finalmente avevo scoperto dalli latinizanti medezimi che detti erano del terzo ordine di san Francesco, et che come tali non riconoscevano d'altro superiore che quello del hospitio di Terra Santa, ed il guardiano di Gierusalemme, et che finalmente sotto il protesto del cordono di san Francesco si rendevano

independenti et del patriarcha et d'ogni altra autorita fuor della loro.

Molti in effetto di detti latinisanti mi dissero che non potevano in coscienza obedire alli ordini che gli significavo di reassumere il loro rito, che essendo del ordine di san Francesco, non potevano ricognoscere altri superiori che quello del ordine, al quale avevano promesso obediensa, et che il reassumere il rito greco sarebbe una specie d'apostasias; che finalmente erano della vera et sola chiesa, la latina. Dissero anche mille altre absurdita delle quale pero non fui molto sorpreso, poiche tutti questi latinisanti sono della piu infima plebe, et li piu grossolani di Damasco, et la maggior parte delli quali hanno abbraccato tal rito per motivo d'interessi.

Disai ancora al padre Tommaso che il suo desiderio di conservarsi un popolo sopra il quale potesse esercere una intiera giurisdittione, gli faceva consumere delle somme immense datte dalli fedeli con una intenzione ben differente. Effettivamente tutto il mondo conviene, et lui stesso che lui costa annualmente piu di cinque mille piastre per aver la liberta di sua chiesa, ed ancora piu di governare suoi neofiti a suo modo.

Falsamente li disai: Padre Tommaso, passate in Damasco tra tutte le nazioni per huomo pericoloso, capace di tutto intraprendere per arrivare a suoi fini, et che mette tutta sua confidenza nelli suoi teorici, quella pero d'un ministro evangelico non deve esser che nel nome del Signore. Ben capisco tutto il pericolo ove mi ritrovo per li vostri intrighi, ma nulla dimeno sara capace di arrestarmi nel esercito della mia delegazione tanto che avero mia liberta. Li disai ancora che da molti giorni mangiavo in sua casa un pane d'amarrezza et di tribulazione, et che senza abandonar mio alloggiamento andarei mangiare con li miei compagni di viaggio dimoranti alli capucini.

Fu percosso o finge d'esserlo di tutti miei discorsi. Doppo cena ritornato che fui alla casa, da se stesso viene a trovarmi in camera, volse difendersi delle accuse che li avevo fatto, et delle quale avevo la prova, ma lo fece male, et finalmente mi promise che obedirebbe. Conforme a sua parola gli domandai se potevo far assemblea delli missionarii la mattina sequente per poter far l'atto della sommissione d'ogni uno, et mi dice che lo potevo.

La mattina sequente 19 di novembre feci avvertire tutti li missionarii; il padre Tommaso che aveva gia mutato sentimento, si assento per non aver la vergogna di mancare a sua parola, li missionarii furono constanti a aspettarlo per lo spatio di tre ore, doppo le quale essendo arrivato, mi nego assolutamente avermi fatto tal promessa, et se ne ando.

Li preti cattolici che aspettavano il risoluto della nostra assemblea vedendo il padre Tommaso sortire tanto presto, l'attaccarono di nuovo sopra sua ostinazione: si dissero reciprocamente infinite parole ingiuriose ed indecente, et cio in presenza d'un grand numero di popolo: gli dissero poi che erano stati insultati nelle case delli latini accompagnandomi nella visita che ne avevo fatto, che erano strachi d'esser l'opprobrio della cita et soggetti a mille insulte ed avanie a sua occasione, che se non voleva sommetterli a far ritornare i latini al loro rito, andavano portare suoi lamenti al tribunale turcho.

Allora io scesi nel cortile per impedire le sequenze di tal disputa, et cesto e che senza di me li greci cattolici, et li greci latini ne sarebbero venuti a pugni. Pregai padre Tommaso di montar di nuovo alla mia camera, qual che fece subito per

cavarsi d'imbarassi: unanimamente lo pregassimo con le parole le piu dolce, et le piu insinuanti per sommetterli, l'atto era gia pronto, et li missionarii gesuiti et capucini l'avevano gia sottoscritti, ma con la precauzione di lasciare il primo luogo in bianco: gli presentai, lo lesse, et subito come per una specie d'antousiasma prese la penna per sottoscrivere, ma non potendolo senza li occhiali ando in sua camera per prenderle; augurai male di questa ridicola circostanza di suoi occhiali: in fatti fu rincontrato d'alcuni suoi religiosi, et particolarmente dal sopradetto padre Giovanni lettore della lingua araba, li quali lo confortarono contro la tentatione, vene pero con li occhiali in mano, ma per dirci che non sottoscriveva piu et che non ricognosceva ne decreto, ne delegato, l'uno et l'altro essendo falsi.

Io allora li disai: Parto oggi da Damasco, et non devo piu in oltra commettere l'onore et l'autorita della santa sede che voi sprecciate si manifestamente, ma che avanti andavo far un atto di sua rebellione, et di quella di suoi religiosi, et particolarmente delli boni consigli che davano al loro superiore, finalmente lo prendessimo di nuovo per tutte le vie della dolcezza: li occhiali erano lesti et sottoscrisse dicendo esser inutile di darne aviso a suoi religiosi, li quali lo seppero ben presto, et venero subito offerirsi a far l'istesso, accusando loro superiore di furberia et di rebellione.

Sentivo bene che simil obediensa forzata di quei religiosi spagnoli non sarebbe un freno sufficiente per ridurli; munito delle facolta che mi concede sua santita per suo breve, fece un ordine per il quale dichiaravo aver interrogato tutti li latinisanti, et che non avendo ritrovato nessuno di essi con le conditione requisite dal decreto per poter restare nel rito latino, dovevano riassumere il loro rito greco, et che fin ad una sincera sommissione, proibivo a tutti preti et missionarii di non poterli ne confessare, ne assolvere come ribelli et contumaci alla santa sede.

Tenui questa ordinanza segreta, ed avendo fatto piu copie, n'indrissai una a ciasched uno superiore delli missionarii, ed un'altra alli procuratori del patriarcha, ed altri preti cattolici: consegnai questi plichi soggiellati al superiore dei gesuiti, al quale raccomandai di rimetterle a ciasched uno di loro rispettive, ma che cio facesse doppo mia partenza da Damasco. Aggiungo qui la copia del mio breve, l'atto di ricognitione di mia delegazione, quello della sommissione delli missionarii, et l'ordinanza che io fece in conseguenza.

Mi guardai bene di rendere mia ordinanza pubblica, perche infallibilmente sarei stato insultato da i latini, ed arrestato dal governo turcho ad instigazione di loro et del loro sostegno.

Non devo tacere che tra li latini di Damasco alcuni sono stati fatti dalli gesuiti et dalli capucini, da quindici in venti anni in circa, ma e ben certo che subito che detti missionarii seppero che la santa sede si opponeva, hanno sempre fatto in poi il loro possibile per farli ritornare nel loro rito, et che i padri di Terra Santa sono i soli che sostengono i gia fatti et ne fanno de novi.

Devo ancora qui avvertire che oltra i latini esistenti nella cita di Damasco, vi sono ancora quindici o venti famiglie di questi in uno villaggio chiamato Sahinaia distante di due ore in circa di detta cita di Damasco, alli quali li padri di Terra Santa hanno fatto abbracciare il detto rito: questi non hanno giamai avuti preti ne cattolici ne heretici, ed avanti la loro conversione alla fede cattolica, ricevevano i sacramenti dei loro preti heretici di Damasco, ed attualmente delli padri di Terra Santa, alla chiesa

delli quali vengono a sentir messa le feste, ed ove A apportano li loro figlioli a batezare.

Pare dunque che questi villani devono esser ri-guardati come essendo della cita di Damasco, et che devono anche loro subire la lege commune delli altri latinisanti, et riassumere il loro rito greco, poiche li preti ben che non stabiliti nel villaggio, non gli hanno pero mai mancati: posso ancora ben assicurare che si permettesse il latinismo in detto villaggio, non si estinguerebbe mai nella cita, perche detti all' instigazione di padre Tommaso verrebbero habitare la cita, et cosi sarebbe peggio di prima.

Il poco tempo che mi restava in Damasco, l'impiegai a visitar li procuratori di monsignor patriarcha, ed altri preti cattolici, con li principali della nazione, esortandoli all' osservanza delli decreti della santa sede, et specialmente al articolo delli digiuni, et del astinenza del pesce li mercordi et venerdi. Trovai quei cattolici di Damasco pocho dispositi al ubidienza, et specialmente alla rigorosa osservanza delli mercordi et venerdi per il pesce, la quale nemeno e osservata della piu grand parte delli eretici di Damasco; ma pero li missionarii gesuiti et capucini mi promisero d'impiegar tutto il zelo loro a questo effetto.

Mi persuasi finalmente aver fatto tutto quel che si poteva fare a Damasco, et giudicai che un piu luongo soggiorno in detta cita potrebbe riuscire a qualche sinistro caso.

Il bacia doveva partire per accompagnare la famosa caravana della Mecca, et desideravo sortire della cita nel medesimo tempo, perche dopo sua partenza il suo luogotenente ordinariamente cercava a suscitare delle avanie per arricchirsi: feci dunque allestire li cavalli necessarii con tutto il secreto possibile accioche mia partenza non sia impedita.

Alli 23 di novembre di grand matina, accompagnato dalli missionarii gesuiti, capucini et due di Terra Santa fin alle porte della cita, mi misi in strada ed alla sera arrivassimo ad un villaggio turcho chiamato Dimas.

Il 25 arrivassimo a Solima villaggio et residenza d' uno principe druso, ed alloggiassimo dalli padri capucini che hanno un hospitio in detto luogo: fossimo costretti a far soggiorno il 26 per adherire alle sollicitazioni del principe druso chiamato emir Assaf, il quale ci fece tutte le cortesie immaginabili, ed in particolari ci fece mangiar a sua tavola.

Li principali delli suoi officiali, o famigliari sono greci cattolici, ma grand partigiani della relaxazione delli digiuni, et del abstinenza delli mercordi et venerdi; mi dissero riuocirli quasi impossibile l' osservanza del decreto sopra questo ponto nella corte d' un principe infedele, col quale per l' ordinario mangiavano, me ne domandarono la dispensa et la fecero dimandare per il principe stesso, al quale risposi che questo non era di mia competenza, ma bensì dal patriarcha.

Solima e distante di san Giovanni Cioer incirca di tre ore, et ci sarei infallibilmente andato se avesse saputo che il patriarcha Cirillo vi fosse ancora, ma non lo potevo indovinare, poiche detto patriarcha m' aveva detto che non poteva aspettar mio ritorno a causa del inverno; mi contentai dunque di scrivere da detto luogo al courri Nicola superior generale, per darli aviso del mio ritorno ed invitarlo a venire al monistero delle figlie.

Alli 27 di novembre essendo partito di Solima, ci fermassimo a mezzo giorno a un convento di Greci per pransare, ed ivi solamente hebbe la notizia che monsignore patriarcha stava ancora a San Giovanni; gli scrissi subito con un messo a posta,

pregandolo a venire col superiore generale, ed il vescovo Atanasios al monistero delle figlie accioche con sua presenza si termini piu presto questo affare; et non mancai di significarli che se avesse saputo sua permanenza a San Giovanni ci avrei passato.

Alli 27 sul far della notte arrivai a Antoura hospitio delli padri gesuiti, distante del monistero delle figlie d' una mezza ora. Nel hospitio non vi era qu' un solo fratello, perche il superiore stava a Sayda.

Il giorno sequente scrissi ancora una lettera a monsignor patriarcha per ingagliarlo a venire, facendolo consapevole che la commissione di Damasco aveva bene riuocita ed a sua satisfazione, et che speravo una prospera uscita di quella delle figlie, se volease onorarla di sua presenza. Aspettando l' arrivo di questi prelati greci, feci di nuovo tutte le piu vive esortazioni alle figlie, accioche si sommettessero: esse mi risposero tutto quello che m' avevano gia dette, et mi parvero piu che mai risolute a non farsi monache.

Finalmente il vescovo Atanasios ed il superiore generale arrivarono, et dopo longhe conferenze che ebbero con le monache in mia presenza ed in particolare, vedendo che non avevano niente, mi pregarono con le piu vive sollicitazioni di dichiararle scomunicate, come rebelli alla santa sede: fece loro li stesse risposte come di sopra.

Mi accorsi poi che il ceik del villaggio chiamato Mussa (della razza di quelli che si chiamano ridicolosamente in Europa principi del Libano) s' intrigava in questo affare; il superiore generale, uno delli piu astuti greci che habi giamai veduto, mi disse che il loro monistero di San Michele, et quello delle figlie essendo fabricati sopra il terreno del suo villaggio, dovevano guardare certe misure di civiltà verso di lui; effettivamente quel capo del villaggio fu invitato piu volte al monistero di San Michele, et mi fu detto che il superiore gli aveva fatti delli regali per impegnarlo a favor loro contro le monache. Non sono sicuro del fatto, ma questo non sarebbe straordinario, essendo il maledetto costume delli orientali.

Qualche ne sia quel burlesco principe dimando di parlare alle monache et loro fece parlare piu volte, senza dubio per tentare se il rigallo delle figlie non li farebbe realzare la bilancia. Feci miei lamenti col vescovo ed il superiore dicendo loro che non conveniva in nissuno modo che li secolari intrassero in questo affare; in questo mentre ricevei una lettera di monsignor patriarcha nella quale dicevami che la sua età et sue infirmità non li permettevano di venire, ma che avrei dovuto passare appresso di lui per convenire di qual che si doveva fare.

Il buon patriarcha non si ricordava piu d' avermi detto che non poteva aspettarmi a causa del inverno, et questo fu la vera causa perche non andai a ritrovarlo. Li scrissi ancora di nuovo, et li feci scrivere dal vescovo et superiore generale per poter impegnarlo a venire; gli mandai ancora di far partire le tre figlie che erano a San Giovanni, accioche in sua presenza intrassero nel monistero. Non hebbi risposta a questa lettera.

Il vescovo ed il superior generale mi dissero aver avuto aviso che monsignor patriarcha stava in strada per venire, come anche le tre figlie, ed io con tutta semplicità et tranquillità l' aspettavo, ma ero ingannato. Il superiore generale di San Giovanni Cioer ed il vescovo, il quale e monaco del istessa congregazione, la quale congregazione e stata sempre opposta al patriarcha, s' immaginarono

che sua presenza gasterebbe i loro affari, et fecero a modo, senza mia saputa, che l'impedirono di venire et l'arrestarono a medza strada.

Per ben capire il tutto, bisognerebbe aver una perfetta cognoscenza del carattere di quel buon patriarca. Certo e che e bonissimo cattolico, et inviolabilmente attaccato alla santa sede, ma d'una simplicita assai grande, straordinariamente credulo, facile a accordare ogni sorte di permissioni specialmente sopra i digiuni, ed astinenze, flessibile a tutte le impressioni che ogni uno vuol darli, et col quale l'ultimo che li parla ha ragione, dando suo grande et piccolo sogello con tutta facilità per far delle lettere et delle ordinanze a nome suo, et di cio ne ho la prova, o vero mandando delli fogli in bianco con suo sogello et signatura.

Aspettavo dunque con tutta tranquillita monsignor patriarca, et m'imaginai che a ragione di sua vecchiaia, d'una giornata piccola che vi e da San Giovanni fin alle monache, per sua commodita ne avesse voluto fare due o tre per riposarsi; in questo mentre andavo matina et sera al monistero di San Michele delli monaci cioeriti ove habitavano il superiore generale ed il vescovo, distante di quello delle figlie d'un quarto d'ora, per conferire al solito di questo affare.

Per impedire che io non m'accorgi di tutti loro intrighi vulsero darmi del occupazione: et per cio mi dissero che alla verita sarebbe una specie di crudelta di cacciar via queste figlie d'una casa che avevano fatte della loro dote, ma che non avendo dinaro a renderle, mi supplicavano di trovare un mezzo per accomodare detto affare. Allora proposi loro il sequente accomodamento.

Il decreto di sua santita non dice che caso che le figlie non accettassero la regola, ne la direzione delli monaci cioeriti, queste si dovessero cacciar via: mi pare dunque che si potrebbe separare il monistero in due parti equali con una muraglia per mezzo, che la porzione contenente la chiesa, et le principali officine che formono un monistero sarebbe data a quelle che abbracciarebbero la regola et la direzione delli monaci, et che l'altra sarebbe per le figlie le quale non vogliono fare loro voti, ne abbracciar detta regola et direzione; che queste secolari devote pero non potrebbero ricevere altre figlie tra di loro, che sarebbero semplice secolari, senza chiesa et senza habito particolare, et sarebbero sommesse alla giurisdittione del loro vescovo diocesano monsignor Atanasios; che dopo la morte di dette, questa porzione di casa ritornarebbe al monistero, et che era probabile che dopo la morte d'alcune, le altre si giungerebbero di libera volonta alle monache per abbracciar il loro medesimo instituto, et che cosi li monaci cioeriti sarebbero in poco tempo in piena, et pacifica possessione del intiero monistero; che se al contrario si costringevano dette figlie al estremo, ed a sortire di forza senza ribursarli il loro dinaro, esse tanto che sarebbero in vita, ed anzi dopo la morte i loro parenti darebbero sempre del inquietudine alli monaci cioeriti, qual che occasionerebbe delle perpetue avanie d'ambe due le parti, che finalmente secondo la costuma di Levante, la vendetta durarebbe tanto quanto vi sarebbero parenti.

Monsignor il vescovo Atanasios, il superiore generale et li monaci parvero approvare detto agiustamento, et trovarono che questo espediente era il solo per sortire di questo intrigato affare: mi portai al monistero per farlo approvare delle figlie, la maggior parte delle quale non lo volevano approvare, dicendo che a proporzione del loro dinaro, dovevano havere piu delle due terzi del monistero,

ed il restante alle tre che si trovavano a San Giovanni; feci tanto pero che acconsentirono, con conditione pero che non sarebbero inquietate nella loro casa, et che quanto alla conscienza goderebbero l'istessa liberta che li altri secolari della diocesi. Riferi il tutto al vescovo ed alli monaci, che si mostrappono contenti di tal disposizione.

Dissi allora esser non poco maravigliato di non vedere monsignor patriarca, ne le figlie, al che rispose non sapere le motivi d'un tal riguardamento, ma che andava scrivere di nuovo, ed io li diedi ancora una lettera et per monsignor patriarca et per le figlie.

Pensavo sinceramente che questo affare andava a terminarsi, poiche il vescovo ed il superiore generale introrono piu volte con me nel monastero per provare la maniera con la quale si potrebbe fare la separazione concerta: sentivo una satisfactione speciale, in pensare che una lite di tanti anni andava finalmente a terminarsi col gradimento d'ambe due le parti, non facendo pero niente che non sia conforme al articolo del decreto di sua santita concernente queste figlie.

Ma mi sbagliavo sciocamente, poiche il loro disegno era di trattenermi a bada, ed inaspirarmi contro queste figlie, pensando loro che giamai dette acconsentirebbero all'accomodamento proposto, ed a cedere la medza casa, et che io essendo adegnato del loro rifiuto, mi portarei a qualche atto di violenza contro loro, del quale li monaci ritratterebbero tutto il frutto, ed io l'imbarasso et l'odiosita, poiche io solo sarei in tal caso esposto al risentimento ed alla vendetta di queste figlie ed di loro parenti, li quali m'affronterebbero come autore della loro disgrazia, et come quello che avendole cacciate via doveva provvedere alla loro sussistenza.

Vedendo questi che io non avevo dato nella insidia, et che avevo sempre rifiutato di servirmi di nessuna violenza, finalmente volsero loro tentare questa via: pensarono che la presenza del patriarca sarebbe contraria alle loro interessi, et che mi sarebbe facile di scoprire la loro condotta, che per altro in mia presenza non potrebbero abusare tanto facilmente di sua simplicita: ricognoscevano monsignor patriarca per un huomo buono dritto somnesso alla santa sede, ma assai semplice, et cosi temevano che desse suo consentimento al accomodamento proposto, et che non volse portarsi alla violenza in presenza del delegato.

Questo le fece risolvere a mandare un messo segreto al patriarca, il quale di loro ordine s'era fermato al convento di Marciaia a medza strada di San Giovanni a quello delle figlie: questo monastero di Marciaia non essendo sopra la strada dritta, non potevo immaginarmi che il patriarca vi fosse, et non potevo arrivare a scoprire dove fosse quel buon prelado, che realmente si lascia governare come un ragazzo.

Gli scrissero dunque non gia l'accomodamento proposto, ma bensì che io ero intieramente del partito delli gesuiti, et per conseguenza delle figlie, che non avendo voluto cacciar via queste figlie per scomuniche ed altre violenze, doveva lui stesso servirsi di sua autorita, et specialmente della scomunica: li dissero poi che sua presenza era inutile, et che per spagnarli la pena ed imbararsi, rimettesse tutto questo affare nelle loro mani, cioe del vescovo, et del superiore, et che saprebbero condurla a bon fine: il buon patriarca acconsenti a tutto quello che volsero, et se ne ritornò al suo convento di San Salvatore, senza avermi potuto scoprire dove stava, ne meno farli tenere una lettera in sicuro.

Alli cinque dicembre ero andato come di solito al convento di San Michele per continuare nostre conferenze col vescovo ed il superiore, et dimandai subito delle novità di monsignor patriarca; il colpo era fatto, ed allora il vescovo ed il superiore generale mi risposero: Il nostro buon patriarca è d'una simplicità riconosciuta da tutti, viene di fare un sproposito del quale siamo veramente afflitti, ha scomunicato le figlie, et vi scrive una lettera della quale non sarete troppo contento; da due giorni sappiamo questo affare, ed habiamo queste lettere; non ardivamo di consegnarvi la vostra lettera, sperando che emendarebbe il suo sbaglio, et li habiamo hieri mandato un espresso per pregarlo di revocare la sua scomunica, et scrivervi un'altra lettera; il messo arriva et dice che l'ha trovato partito.

Feci leggere la mia lettera, et l'ascoltai con la tutta attenzione, ma m'accorsi subito che detta lettera era stata fabricata a San Michele, la data era del giorno nel quale mi fu rimessa, ed il vescovo ed il superiore m'avevano detto che da due giorni l'havevano ricevuta; dentro la sua lettera erano molte altre cose che provavano che il patriarca non era l'autore, et che nomeno aveva ricevuto mie lettere; mi diceva della maniera la più inpropria che se volevo delle gesuitesse, dovevo metterle ad Antoura, ove sta l'hospitio delli gesuiti, che avrei dovuto passare a San Giovanni ritornando da Damasco, et portarli la risposta di sue lettere, ed avvisarlo della maniera con la quale m'ero comportato; et mi diceva tutto questo in termini tanto incivili che pareva che io fosse un corriere a suo comando, ed a sua spesa; vi erano molte altre impertinenze nella lettera, et per conclusione mi dava avviso di aver privato le figlie di sacramenti et di ogni esercizio spirituali.

Dissi allora al vescovo ed al superiore generale ed alli monaci, che le loro farberie erano troppo evidenti, che ero ben certo che il buon patriarca aveva imprestato suo nome et suo sigello senza sapere ne meno l'uso che ne farebbero, ma che essendosi fatta giustizia da loro stessi, con poco rispetto alla mia delegazione, mi ritiravo per dar parte alla sagra congregazione delli loro comportamenti assai poco conformi alla simplicità evangelica.

Andai a visitare le figlie, alle quali raccomandai di guardare esattamente l'interdetto, et di portarsi come scomunicate, finche monsignor patriarca le assolvesse, le esortai finalmente alla pazienza fin alla risposta delli oracoli della santa sede, la quale andavo informare di tutto il successo in questo affare. Restai ancora in Antoura il sei ed il sette di dicembre, ma non ritornai più al monastero di San Michele; ed è a notare che di tutto il tempo che restai a Antoura, non manca un giorno d'andare mattina et sera, al monastero di San Michele per veder il vescovo ed il superiore generale, per loro proprio interesse, senza che ne l'uno ne l'altro m'habbia mai reso una visita.

Non si persuasero che io dovessi partire tanto presto per Tripoli come l'avevo detto, ma quando seppero che li cavalli erano pronti, il superiore generale mi mandò un suo monaco con una lettera per sapere la ragione della mia partenza; al quale feci risposta che mi maravigliavo delle sue maniere poco civile con un delegato, et che avrebbe potuto in persona venir prendere tal informazione.

Il giorno seguente alli 8 dicembre doppo celebrata la santa messa mi disponevo a partire; allora il superiore generale viene per la prima volta a vedermi, et domandarmi il perché partivo; li dissi

che mi lasciassi in pace, et che ero invariabile quanto alla mia partenza, non conveniendo alla dignità di mio carattere di lasciarmi gabare più lungo tempo.

La strada dritta mi portava al monastero delle figlie, il vescovo Atanasios mi aspettava, et finse che era in strada per venire a riverirmi, ed assieme col il superiore generale mi fecero istanza per differire il mio vaggio; dicendomi che manderebbero un messo al patriarca per riparare tutte le ingiurie passate, et levare la scomunica delle figlie; dissi loro: Non mi ingannarete più, so quello che devo pensare della scomunica et delle lettere: se rimettete le cose nel primo stato, et che faciate un accordo con le figlie secondo la giustizia, subito che ne avro avviso ritornaro da voi ben volentieri. Entrai per l'ultima volta dalle figlie assieme col vescovo, et doppo averle esortate in sua presenza alla commissione, et specialmente a sommetterli al interdetto fin che ne siano assolute, partii alle dieci ore della mattina.

Diversi personagii hanno pretesi che io avrei dovuto dichiarare la scomunica nulla ed abusiva, essendo data contro mia giurisdizione, ed in atto di mia delegazione, ma ho creduto far-saviamente per l'onore del patriarca et per evitare il scandalo di comportarmi della maniera che ho riferito.

Alli nove dicembre arrivai a Tripoli ove la nazione francese et li missionarii mi fecero ogni sorte d'onore: doppo alcuni giorni di riposo, mia cura fu d'informarmi esattamente se monsignor patriarca fosse l'autore di tutti li passi falsi che s'erano fatti a suo nome per l'affare del monastero delle figlie. Sapevo che monsignor patriarca era ritornato al suo convento di San Salvatore distante tre ore da Sayda, cita ove resta il suo vicario generale chiamato courri Papilla discepolo di Propaganda ed huomo di scienza et di merito; gli scrissi per sapere la verità del fatto perche ha tutta la confidenza di monsignor patriarca, il quale si governa per suo organo, ma fallisce subito che ne è separato (come è arrivato nel affare presente). Gli scrissi dunque et gli mandai la copia della lettera scritta mi sotto il nome del patriarca, pregandolo di farmi sapere se fosse di lui; et ecco le proprie parole della sua lettera: „E qui non ho termini sufficienti per esprimergli il dolore che ho sentito nel leggere la copia della lettera scrittagli da monsignor patriarca, quale veramente non è propria del suo buon cuore, et come ogni uno vede, ne anche sua dittatura, ne insin adesso monsignor patriarca nel suo scrivere si è servito di tali termini, et vostra signoria illustrissima sa bene come più volte me l'ha accennato che egli si lascia facilmente indurre in diverse cose.“

Scrissi poi a monsignor patriarca, il quale pervenuto dal vescovo ed dal superiore generale, accioche non disdica la lettera supposta mi fa mille peuze d'avermela scritta; ecoone tutta la riparazione. Doppo la mia partenza della montagna le figlie avendo saputo che gli monaci avevano ricorso al capo del villaggio per cacciarle via, ebbero ancora loro ricorso contro la violenza al console di Sayda, il quale secondo che m'è stato detto, le ha appoggiate apresso il principe delli Drusi per non esser inquietate fin al ultima risposta della sagra congregazione.

Finalmente il superior generale mi a scritto da pochi giorni in qua che monsignor Atanasios loro vescovo aveva levato la scomunica alle figlie da parte di monsignor patriarca per le feste di Natale solamente, ma che il detto vescovo aveva ogni potestà in mano et m'aspettava per terminar detto

affare; gli ho risposto che potevano servirsi della loro potestà a parer loro, ma che non dovevano aspettarmi che dopo aver ricevuto la risposta della relazione che avevo l'onore di mandare alla sagra congregazione.

Fra Emanuele di Santo Alberto carmelitano scalzo vescovo di Babilonia, delegato apostolico.

Continuazione della sopradetta mia relazione, scritta a Sayda in marzo 1745.

Monsignor vescovo Atanasio ed il superior generale delli padri cioeriti continuando a scrivermi che le monache, ossia devote Aleppine erano relegate della loro preteza scomunica solamente per le feste di Natale et del Epifania, ero ben risoluto a non ritornare al Castravano per questo affare, non ostante che l'uno et l'altro mi scrivevano sempre di venire per terminar questo affare, perche ero bene certo che volevano lusingarmi di nuovo.

In questo mentre mi capito una lettera di monsignor Cirillo patriarca per la quale mi assicurava aver assoluto intieramente dette figlie, et non per le feste solamente di Natale e del Epifania come me l'avevano falsamente scritto il vescovo ed il superiore de i cioeriti. Mi diceva di piu monsignor patriarca che rimetteva detto affare nelle mie mani, il che mi fece ben capire che ricognosceva tutti li spropositi che gli avevano fatto fare li cioeriti.

La lettera di monsignor patriarca mi bastava per farmi ritornare al Castravano, ma quello che mi determino intieramente a reintraprendere detto viaggio fu la lettera della sagra congregazione scritta mi dalli 15 di settembre 1744 la qual lettera mi capito poche ore dopo quella di monsignor patriarca. Ultra tutti questi gravi motivi, mi capito anche nel istesso tempo una lettera delle monache, nella quale mi notificavano che le violenze del vescovo et delli cioeriti andando sempre aumentando, la superiora, la sottopriora, ed una suor conversa erano partite per andare far loro ricorso a monsignor patriarca al suo convento di San Salvatore distante due giornate del Castravano.

Mi misi dunque in viaggio alli 12 febraro per andare riferire a monsignor patriarca questi novi ordini della santa sede. Alli 13 arrivai al Castravano, et per levar tutta occasione di gelosia alli cioeriti, non andai alloggiare dalli padri gesuiti, come avevo fatto nelli due primi viaggi; alloggi dunque in questa volta nel appartamento esterno del confessore delle monache.

Parlai con tutte le monache assieme, ed in particolari: mi raccontarono tutte le persecuzioni, et violenze fatteli in mia assenza, ed in particolari che essendosi confessate al curato del villaggio vicino con la permissione del vescovo Atanasio, il monaco cioerita che celebri la messa, li rifiuso la comunione, dicendo loro in publica chiesa che dovevano ricominciare la loro confessione come nulla et far delle confessioni generali a loro, ed un'altra volta ancora in publica chiesa dice loro che comunicarebbe le novelle et non le antiche; et cio perche le novelle non hanno contribuite alla fabrica, bensì le antiche, ma pero ne l' une ne l' altre volsero comunicare.

Ultra di cio le monache mi presentarono un libro di versi composto dal superiore generale delli cioeriti, chiamato courri Nicola, nel qual libro vi sono alcune strofe di versi diffamatorii contro queste savie et sante monache. Tali et simili atti che sarei troppo lungo in raccontarle furono la causa che la

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

superiora, la sottopriora ed un conversa erano andati a ricorrere alla protezione di monsignor patriarca.

In questo mentre viene a ritrovarmi monsignor Atanasio con alcuni monaci cioeriti del monistero di San Michele; dissi loro ma specialmente al vescovo, che mi maravigliavo non poco delle loro violenze, che monsignor patriarca mi scriveva aver intieramente assoluto le dette figlie della scomunica passata, che cio non ostante avevano avuto la temerita di scrivermi, et di dire a dette figlie che non erano assolute che per la festa del Natale et quella del Epifania, et che cosi contro tutta giustizia et contro la religione, per arrivar alli loro fini, avevano privato dette figlie delli santi sacramenti, che pero una tale maniera violenta di procedere non era giamai secondo l'intensione della santa sede come apparea in una lettera che io avevo ricevuto di fresco della sagra congregazione, la quale andavo comunicare a monsignor patriarca, et che al mio ritorno comunicarei ancora loro, ma che rispondere dove „stat pro ratione voluntas“.

Raccomandai fortemente al vescovo, ed alli cioeriti di laciar tranquille le dette, ed in liberta di confessarsi a ogni sacerdote approvato, fin al mio ritorno da monsignor patriarca; non essendo giusto di costringere le dette a farlo a un monaco cioerita come loro parte ed irreconciliabile nemico.

Finalmente per dar consolazione a queste povere desolate, tra le quale alcune non si erano confessate da tre mesi, io col agiuto di due missionarii che erano in mia compagnia, le confessammo tutte, et poi alli quindici a una ora doppo medsa notte partii per Sayda, ove arrivai li stesso giorno alla sera.

Doppo essermi riposato due giorni, presi in mia compagnia il signor Giuseppe Papilla, ed andassimo a San Salvatore alli 18 febraro per ritrovare monsignor patriarca; il quale mi fece tutte le scuze convenienti di tutto quello che aveva operato innocentemente, et per provare qual che ho avanzato nella mia relazione, cioe che li cioeriti avevano impedito monsignor patriarca a venire al monistero delle figlie, che loro stessi avevano composto la lettera indecente scritte sotto il nome di monsignor patriarca, et composta la formula della scomunica contro le figlie, et che di piu detti cioeriti avevano intercettate mie lettere; dimandai da monsignor patriarca una chiara risposta sopra tutti questi ponti.

Quanto alla formula della scomunica questo buon patriarca ci feci vedere detta formula in originali composta del famoso chemmas Abdalla dottore et direttore della stampa che sta a San Giovanni Cioer, come anche una lettera sua al patriarca per avvertirlo di guardarsi bene di discendere al monistero delle figlie, ma che rimettesse in tutto detto affare nelle mani del vescovo Atanasio et del superiore generale delli cioeriti. Trovassimo una altra lettera di detto superiore generale a monsignor patriarca per impedirlo similmente di discendere al detto monistero.

Quanto alla lettera impertinente che mi fu scritta sotto il nome di monsignor patriarca, ne trovassimo ancora l'originale della propria mano di detto chemmas Abdalla. Di piu trovassimo una formula di patente da monsignor patriarca in favore del vescovo Atanasio, ove li dava tutta sua autorita sopra questo affare delle figlie, et detta patente era ancora di proprio pugno del sopradetto chemmas Abdalla (et questa circostanza della patente l'avevo ignorata fin al presente).

Quanto a quello che ho avanzato che li cioeriti avevano intercettate diverse mie lettere, monsignor patriarca mi rispose che bisognava che fosse vero, poiche da quattro o cinque lettere che li scrisi, mi disse non esserli capitata che una sola.

Finalmente mi fece promessa che mai fidarebbe suoi sogli a simili persone che se ne servivano contro suo onore, et reputazione, che questa congregazione di San Giovanni Cioer era la sua piu grand croce, et che detti monaci li davano piu pene, intrighi, imbarassi, che tutto il resto della sua numerosa nazione.

Monstrai allora a monsignor patriarca la mia lettera della sagra congregazione, nella quale vide con particolare giubilo le medsi efficaci della sagra congregazione, per far riacire la commissione di Damasco, benché finita. Non li fu di minor piacere in vedere in detta lettera che non fosse l'intenzione della sagra congregazione di far accettare forsatamente la regola di san Basilio alle monache del Castravano et trovo prudentissima la condendenza di questi eminentissimi signori nel accordare le costituzioni di san Francesco Salesio (in quello che non repugnarebbe al rito ed alla regola) a dette figlie; poiche questo li diede la speranza di farli accettare detta regola, ma non giamai la direzione delli monaci cioeriti, ed infatti mi dice monsignor patriarca: Doppo tante violenze fatte a dette figlie, et doppo tante furberie injuriose fatte a voi delegato, ed a me patriarca, capisco bene l'impossibilita di riadunare simili spiriti, onde da pochi giorni, et doppo l'arrivo delle tre monache ricorse a me, ho scritto al vescovo Atanasios, ed alli padri cioeriti per proporli li sequenti medsi di accomodamento.

1° Che si faccia la divisione del monastero (non gia piu per egual porzione come avevano acconsentite le dette figlie alla mia requisizione) a porzione dal dinaro dato d' ambe due le parti.

2° Che le tredici che restano attualmente nel monistero restituiscino il dinaro delle tre che sono a San Giovanni Cioer, et che le tredici paghino di piu la fatica delli monaci cioeriti che hanno assistiti a detta fabrica, et che di questa maniera le tredici restino in pacifica possessione del detto monistero.

3° Che le tre sopradette restituiscino il dinaro alle tredici et similmente paghino la fatica delli monachi, ed esse restino padrone del convento etc.

4° Finalmente che il superior generale avendoli detto piu volte che vorrebbe esser scaricato della direzione di tal monistero, l'esortava a cio eseguire come un vero mezzo a pacificar tutte le cose.

Monsignor patriarca mi disse: Aspetto a ogni momento la risposta a dette proposizioni, ed in fatti arrivo l'istessa sera, et detta risposta fu che non volevano detti cioeriti accettare nessuno di detti accomodamenti.

Allora d'accordo con monsignor patriarca ed il signor Giuseppe Papilla suo vicario patriarchale, bome anche monsignor Basilio vescovo di Cesare di Filippo, feci la sequente ordinanza (la copia della quale mando sotto questo plico), cioe che attese le violenze fatte alle figlie della parte delli cioeriti, ed ogni sorte di accomodamento propostoli, et sempre rifiutato da loro; in qualita di delegato apostolico ordinavo che dette figlie restassero nel istesso stato nel quale erano nel mio arrivo in Soria, cioe si conformino in tutto al decreto provisionale della sagra congregazione, nel quale signor don Giuseppe Papilla e dichiarato loro superiore immediato, et che in caso d' assenza del detto signor Giuseppe, dichiaravo loro assoluto superiore monsignor patriarca fin al ultima risposta di questa sagra congregazione.

Tal ordinanza essendo fatta, monsignor patriarca sottoscrisse in essa esser contentissimo di tal disposizione, et di tal ordinanza, a causa di tutti li passi falsi che li avevano fatto fare li cioeriti, et doppo queste parole vi appose suo sigello.

Doppo simili disposizioni feci venire nella stanza di monsignor patriarca le tre monache che stavano ancora a San Salvatore, ed in presenza di monsignor patriarca, di monsignor Basilio, di signor don Giuseppe Papilla, di due missionarii carmelitani scarsi miei compagni, intimai loro la detta ordinanza, doppo il che li dissi che andavo mandar a Roma la relazione del mio operato, et che cosi dovevano explicar chiaramente la loro ultima risoluzione sopra quello che desideravano della sagra congregazione.

Risposero che con tutta umilta accettavano la regola di san Basilio trasmessali dal delegato con le costituzioni che sarebbero compilate di quelle di san Francesco Salesio, rifiutando pero tutto quello che potrebbe trovarsi in esse contrario o alla regola, o al rito greco; che quanto alla giurisdizione immediata tanto spirituale quanto temporale supplicavano la santa sede di metterli sotto quella unica di monsignor patriarca, ad esclusione d' ogni altra, et siccome si ritrovono moltissimi conventi di monache in Europa immediatamente soggette alla santa sede ad esclusione delli vescovi, o altri superiori, cosi loro desideravano esser sotto l'immediata giurisdizione di questa santa sede, et di monsignor patriarca ad esclusione d' ogni altro superiore, che di quello che li sara dato da monsignor patriarca.

Quanto poi alli loro confessori tanto ordinari quanto straordinari promettono accettare quelli che li saranno assegnati da monsignor patriarca, purché non siano esclusi li missionarii di qual si sia ordine che, si ritrovono in Levante, poiche riconoscono dette figlie aver tutta l'obligazione alli missionarii sudetti della loro educazione et progresso nella vita spirituale, et specialmente due che sono di Tripoli, tutte due sorelle et figlie d' un prete curato eretico, riconoscono aver tutta l'obligazione della loro conversione, et del loro stato religioso alli detti missionarii di Tripolis.

Quanto poi al affare del monistero supplicavano la santa sede di giudicarlo assolutamente: Primo, o che sia fatto la divisione a proporzione del dinaro dato delle due parte, et pagate la fatica delli monaci cioeriti a proporzione, ed in tal caso la porzione delli tredici sarebbe sotto la giurisdizione totale di monsignor patriarca, et la porzione delle tre sotto li cioeriti, li quali cioeriti dovrebbero in tal caso rendere le scritture fatte in Aleppo, contenente esser detto monistero della loro congregazione.

Secondo, o che la santa sede si degni ordinare che li tredici rendino il dinaro delli tre, et paghino tutta la fatica delli cioeriti, et cosi restino intieramente padrone del monistero.

Tertio, o che le tre rendino similmente tutto il dinaro o sia la dote delli tredici, et cosi il monistero resti alle tre, et sotto la giurisdizione intiera delli cioeriti; ma in questo caso le tredici supplicano che col detto dinaro possino fabricarsi un altro monistero sotto l'istessa condizione di sopra menzionate.

Doppo simili risoluzioni dette tre figlie sono venute in Sayda per viderci un loro parente, et per scrivere le loro lettere alla sagra congregazione.

Quanto a questo punto delle figlie, mi pare che il meglio sarebbe di ordinare che le tredici rendino il dinaro alle tre, et paghino la fatica delli monaci, trovandoci nelli altri medsi molti inconvenienti.

Nel mezzo della divisione mai si potranno accordare, et caso che s'accordino per far una divisione giusta, la vicinanza di dette monache, et la diversità dei direttori et superiori saranno sempre occasione di perpetue dissentioni.

In quello che le tre rendono il dinaro alli tredici, sono certo che li cioeriti non acconsentirono mai, et se acconsentono farebbero delli conti d'una maniera poco vantaggiosa alle dette.

Devo qui avvertire che le violenze delli cioeriti hanno dato una tal ripugnanza alle citelle di diverse cita a monacarsi sotto la direzione di detti, che molte aspettano l'ultima determinazione della santa sede, per poter intfare dentro detto monistero, caso che la direzione non resti alli cioeriti.

Doppo aver trattato longamente col monsignor patriarcha del affare di queste figlie, li dissi che ero alla verita edificato della sua sommissione al ultimo decreto della santa sede, ma che non avevo ragione d'esserlo della maggior parte del clero, et del populo del suo patriarchato, specialmente nelli ponti sequenti: 1° del astinenza del pesce li mercoledì et venerdì, 2° del celebrare una sola messa in uno solo altare, 3° del celebrare nella quaresima solamente il sabato, et la domenica, et li altri giorni solamente la messa dei presantificati, 4° del digiuno delli apostoli; sopra quali quattro ponti mi pareva sua nazione intiera repugnare secondo che avevo veduto nelli miei viaggi, et mi veniva scritto d'ogni parte.

Monsignor patriarcha mi rispose che fin al presente non aveva dato nessuna dispensa contro la disposizione del presente decreto, et che certo non ne darebbe giamai; che si doveva considerare che lui patriarcha non era nella sua sede di Damasco, ma in uno miserabile esilio nella montagna; che li cattolici del suo patriarchato si montavano a piu di cento milla, et che una nazione così numerosa et sparsa in tante diverse cita, villagii, montagne, et deserti, non era cosa facile di riadunarli subito a un obediencia cieca, che benché lui et sua nazione si sommettessero a tutti li oracoli della santa sede, avevano pero un grandissimo dispiacere et cordoglio che li Maroniti s'intrigassero a dare delle informazioni alla santa sede per aggravar il loro giugo, et così non solamente ritardare la propagazione della santa fede cattolica, ma anzi occasione l'apostasia di molti; che il patriarcha dei Maroniti governava despoticamente sua nazione consistente al piu a quindici milla, senza che nessuno si opponesse; che li patriarchi maroniti avevano già mutato talmente il loro rito, che non si riconosceva piu, che vedendosi lodati della santa sede d'approximar piu il rito latino che le altre nazioni ogni, poco si arischiavano di sminuire o delli loro digiuni, o altre cose del rito, quando ci trovavano del utile, come in fatto lo prova la dispensa che il defunto patriarcha Giuseppe Gazeno diede per il digiuno delli apostoli, quale l'ha ridotto a quatro giorni, di dodici che erano, ed il presente Simone Avodio a ridotto quello del Natale ad otto da vinti che era, ad esempio delli loro patriarchi, che l'avevano già ridotto da quaranta a vinti; et non potendo Cirillo assolvere, non dico cio ma ne meno il cibo del pesce, ne succedono gravi gelozie et dissapori tra le nazioni rispettive; che sembrava che lui solo fosse alligato nella sua giurisdictione; che quanto alli quatro ponti delli quali mi lamentavo che la nazione sua non si sommettesse:

1° Quanto alla astinenza del pesce li mercoledì et li venerdì, detta astinenza non era stata mai riguardata come d'obligazione, perche benché sia vero che alcuni l'osservino, molti ancora delli

eretici stessi non l'osservano (et questo e la verita); che il rito permetteva positivamente in tali giorni le potarghe, chaviari, ostraghe, ed ogni sorte di conchiglie, ma che detti cibi essendo carissimi non potevano servirsi che li ricchi, et che così la rigidità delli decreti cascava sempre sopra le piu pauri et miserabili.

2° Quanto al celebrare una messa in uno solo altare cio era quasi impossibile, verbi gratia in Damasco dove non vi e chiesa cattolica, poiche diversi preti si congregano in una casa, et celebrano supra un altare portatile, ossia una cassa, o tavola; che nelle cita stesse ove e cattolica chiesa e impossibile di far novi altari come dice il decreto al numero dei sacerdoti, 1° perche tutti li altari devano essere a l'oriente secondo il rito, et così non si pono fabricare nelli collaterali della chiesa, ma 2° et la piu forte ragioni perche non si puo mettere una pietra in una chiesa senza pericolo d'avanire della parte delli Turchi; quanto al celebrare molti assieme vi sono ancora grand difficoltà, perche tanto li preti che li monaci, lavorando alla terra ed a diverse arti, non si puono congregare facilmente al istesso tempo, et pero si sostengono la maggior parte della limosina della messa.

3° Quanto al celebrare la messa nella quaresima il sabato, et la domenica, et li altri giorni solamente la messa delli presantificati, vi e nelli villagii specialmente un grandissimo inconveniente, cioè che molti morirano senza la santa comunione, perche le piccole chiese di detti villagii sono ordinariamente in aperta campagna senza porte et senza fenestre, ed ogni volta che il prete vi va per dire la messa, porta seco tutto il necessario per dirlo, onde non vi e luogo per conservar il santissimo sacramento, et questo e talmente vero che li curati heretici vanno ogni anno il giovedì santo del vescovo loro il piu vicino per ricever da lui una buona quantita di pane consecrato, ed intinto nel vino consecrato, il quale poi fanno seccare o nel forno, o al sole, et poi lo conservano dentro un sacco, il qual sacco appendono nella loro camera con la piu grand indecenza, et questo lo conservano per la comunione delli infermi per tutto l'anno. Mi disse dunque: la messa di presantificati si fa nelli monisteri, et nelle cita dove e chiesa, ma nelli villagii pare essere cio impossibile.

4° Quanto al digiuno delli apostoli essendo il tempo della raccolta delli grani, et detto digiuno essendo variabile secondo la festa di Pasqua, la mia nazione desiderarebbe che li sia determinata un certo numero di giorni, poiche alcuni anni montano a dieci, ed altri a quaranta. Mi dice oltre di cio che il suo antecessore il patriarcha Atanasio l'aveva ridotto a dodici giorni, il che e stato ricevuto della nazione da tanto tempo.

Monsignor patriarcha mi disse ancora che la sua nazione aveva avuta un grandissimo dispiacere, che sua santità, nella tradizione del pallio per monsignor Simone patriarcha delli Maroniti, habi lodato la detta nazione maronita perche non mettevano aqua calda nel calice avanti la comunione come li Greci; detta nazione riguarda questo come un rinprovero di sua santità, et desidera che sua santità li conceda di astenersi di tal cerimonia come una cosa che li viene rinproverata et rinfacciata delli Maroniti ogni giorno.

Doppo tutti questi discorsi, fui testimonia di lettere infinite che ricevette per messi espressi, che li arrivavano a ogni ora, come anche di molti curati della Gallilea, tutti quanti per ricorrere a lui sopra questi detti ponti. Onde si determino monsignor patriarcha a mandar a Roma il signor don Gio-

seppa Papilla, per aver qualche modificazione, o A esplicazione sopra qualche punti dal decreto. Detto signore essendo necessarissimo in queste parti, spero che sarà un motivo per rimandarlo più presto; essendo un uomo savio, prudente, et dotto gli ho confidato il presente plico, et l'ho nominato con mia patente mio nuntio particolare per questo affare della mia delegazione; e già state nominato vescovo d' Eliopoli dal suo patriarca, ma non ha voluto riceverne la consecrazione fin al suo ritorno. Essendo detto uomo dottissimo nel suo rito, supplio l'eminenza loro di prestargli ogni credito; tanto più che vi è apparenza che detto potrebbe succedere a monsignor patriarca.

Devo qui significare alla sagra congregazione che quanto alli latinizzanti greci tanto di Damasco, quanto d'altri luoghi del patriarcato d' Antiochia, benché non si sieno sommessi intieramente a ritornare al loro proprio rito greco, vi è però buona speranza, purché il guardiano di Gerusalemme tinga la promessa fattami d'esser inesorabile verso suoi religiosi di Damasco.

Ma quanto alli Greci maronizzanti, ossia Greci fatti Maroniti, non vedo nessuna speranza, mentre questi sono sostenuti con tutta la vivacità tanto da monsignor patriarca delli Maroniti, quanto di tutti li vescovi, curati, monaci etc. e la prova di ciò che essendomi arischiato a esortar alcuni curati o monaci maroniti a non sostenere detti Greci maronizzanti, dicendo loro che secondo li termini del decreto non avendo nessuna giurisdizione sopra detti, dovevano astenersi di detti atti, ed indurli a ritornare alli loro proprii pastori, 1° per obbidire alli ordini della santa sede, 2° per vitar le gelozie et le nimicitie tra le due nazioni, 3° per vitar le avanie che più volte arrivano a questa occasione, 4° finalmente perché quelli che abbracciano il rito maronita, il loro motivo è di sfuggire la rigidità delli digiuni, et che si vedeva per esperienza che tanto li latinizzanti, quanto li maronizzanti non guardavano ne il rito latino, ne il rito maronita, ma che pigliavano delli due riti tutto il comodo col scandalo di tutte le nazioni.

Detto mie rappresentazioni non solamente non sono state ascoltate, ma di più sono stato insultato di detti o monaci, o curati, ed un giovane prete chiamato courri Michael di Luca dimorante in questa città di Sayda da due anni solamente sortito dal collegio dei Maroniti di Roma, hebbe la temerità di dirmi che obbedirebbero al decreto, quando li Greci obbedirebbero loro stessi; che molte proposizioni di Roma non passavano in Levante, che in qualità di missionario era obbligato di procurar il bene delle anime, et che il loro rito essendo più sicuro et più perfetto, era obbligato di farlo eseguitare quanto poteva, che il patriarca monsignor Cirillo et tutta la sua nazione erano sospetti nella loro fede, che il decreto di sua santità doveva intendersi ed ese-

quiri, si vera fuerunt allegata, ma che il papa era stato mal informato; et tutte queste proposizioni, non si può credere quanto sono pregiudicabili dette da un giovane alunno ritornato di fresco da Roma, et simili sentimenti sono comuni a tutta la nazione maronita per la grand'gelozia et inimicitia irconciliabile che si trova tra questa due nazioni greca et maronita.

Vero è che il patriarca per busingarmi a fatto un ordine accioche li Greci maronizzanti ritornino al loro rito, ma questo l'ha fatto solamente per cacciare via alcuni Greci fatti monaci maroniti et fatti superiori in detto ordine, li quali l'impeditano di far il capitolo generale secondo le sue idee, ma giamai a permesso che il suo ordine habi sua esecuzione verso li altri secolari et preti; et dicono al presente tutti li Maroniti che tanto il decreto di Roma, quanto quello del loro patriarca sia per l'avenire, et non per il passato.

Et qualche prova, che monsignor patriarca delli Maroniti non solamente non ha avuto mai intenzione che li Greci abbandonino il suo rito, e che piglia tutti li mezzi per ciò impedire, imponendo delle pene pecuniarie a quelli che l'abbracciano, caso che mai l'abbandonino, tra molti fatti il seguente, essendo il più scandaloso, mi bastava riferirlo.

Un certo prete greco chiamato Moyse al quale monsignor Cirillo non giudico a proposito di confidarli la direzione delle anime per buoni motivi, detto prete Moyse se ne andò da monsignor patriarca delli Maroniti per abbracciar suo rito; monsignor patriarca l'accolse ben volentieri ma a condizione che detto prete Moyse gli facesse un bolettino di mille piastre che ricognosceva dovergli, caso che mai abbandonasse il suo rito maronita, et di questo, benché paia incredibile, ne ho la prova in mano, poiché, alla requisizione di monsignor Cirillo avendo scritto una lettera al detto prete Moyse per farlo ritornare all'obbedienza del suo vero patriarca, il detto mi risponde (da Derelcamar specie di città capitale delli Drusi, ove esercita tutti li poteri et giurisdizione di monsignor patriarca Maronita), che sta legato con una cedola di mille piastre, et accludo qui la sua lettera originale, o si risposta alla mia, con la traslazione in italiano che ne ho fatto fare. Andarei in infinito se volessi raccontare tutte le vie che praticano detti Maroniti et tutti i mezzi illeciti che usano per accrescere la loro grege et soggettarsi la nazione greca ed umiliarla, con renduta sospetta nella fede, per il che oltre il grand scandalo che ne nasce, sarà sempre un grand impedimento all'accrecimento della fede.

Fra Emanuele di Sant' Alberto carmelitano scaltro vescovo di Babilonia, delegato apostolico.

13.

ALTERA EIUSDEM RELATIONIS PARS *

1745 iulii 22.

Illustrissimo et reverendissimo signore signore padrone colendissimo.

Ho già avuto l'onore più volte di scrivere a vostra eminenza per via de Marsiglia et di Malta, nelli mesi d'aprile e magio per darli notizia qualmente avevo mandato a questa sagra congregazione una esatta relatione del mio operato nella delegazione; espediti detta relatione per duplicata uno delli quali consegnai al signor don Giuseppe Pa-

pilla deputato da monsignor patriarca et da me per andar a Roma, et il detto parti alli 23 marzo da Saida; l'altro lo mandai sopra altra nave francese partita pure nel istesso tempo, et il detto plico era diretto al signor imbaciadore di Francia a Roma accioche arrivi nelle mani di vostra eminenza con più sicurtà. Dopo l'espeditone di detti plichi partii di Saida per Tripoli, donde dopo qualche tempo di riposo mi sono portato in Aleppo dove

* Ibidem, t. 83, fol. 591-4.

mi ritrovo dal 16 di maggio, et dove aspetto con
 anietà la risposta, et li ultimi ordini della sagra
 congregazione. Subito arrivato in Aleppo fui visi-
 tato dal console et natione francese, dalli missiona-
 rii et dal vescovo maronita, et tutto Aleppo resto
 attonito che il vescovo dei Greci monsignor Maximos
 non venisse in persona a farmi visita, ma si con-
 tentasse di mandarmi due preti di sua parte. A
 detto prelado feci l'istesso col mandare il vicario
 del ospitio dei carmelitani scalzi, per renderli la
 visita di mia parte. Detto vescovo cognobbe al-
 lora il suo sbaglio, et venne in persona con alcuni
 di suoi preti a visitarmi. Di quel tempo in poi li
 ho fatto diverse visite per trattare delli affari di
 sua natione: certissimo è che detto prelado è bo-
 nissimo cattolico, come anche la sua numerosa na-
 tione, ma pero quanto a certi punti del decreto
 sono come tutti li altri Greci del patriarcato,
 cioè pocho obediienti, sotto certi pretexti, la vali-
 dità delli quali giudicava questa sagra congregazione.
 La loro renitenza principale è 1° al astinenza del
 pece il mercoledì et venerdì; 2° al celebrare una
 sola messa in uno altare, et 3° al digiuno delli
 santi apostoli variabile secondo la festa di Pente-
 coste.

Quando al astinenza del pece il mercoledì et
 venerdì non hanno altra ragione che uno uso ossia
 abuso inveterato in tutto il patriarcato di Antiochia,
 et una ripugnanza tale, che credo quasi impossibile
 che detta osservanza si possa ristabilire nel pri-
 stino vigore.

Quando al celebrare una sola messa in uno al-
 tare, dicono seguir di cio un grandissimo incon-
 veniente, cioè, che molti della natione non sentiranno
 la messa li giorni di festa, perche la chiesa loro
 è talmente stretta che le sette messe che si diranno
 alle sette altari non bastaranno per tutto il popolo,
 tanto più che molti hanno la divotione di sentire
 più messe in detti giorni.

Quando alla permissione di augmentare li altari
 che concede il decreto di sua santità, questo puo
 aver luogo solamente nelle montagne del Libano
 ove non comanda il Turcho, ma in Aleppo non
 si puo assolutamente non dico far nuovi altari, ma
 nemmeno mettere una pietra, ne meno metter un
 poco di calce o imbiancare la chiesa, senza avanie
 straordinarie, et pericolo di perdere la chiesa.

Quando poi al digiuno delli apostoli, li Aleppini
 dicono che il decreto supponendo la grand relas-
 satione che s'era introdotta in questo punto, poiche
 detto digiuno era stato ridotto a un solo giorno,
 dicono che non sono compresi nella lege generale,
 poiche loro da quaranta anni incirca avevano sempre
 digiunati dodici giorni avanti la festa delli apostoli,
 e che questo regolamento di dodici giorni fu fatto
 col consentimento commune, et dal patriarcha cat-
 tolico et dal eretico di Costantinopoli; che la magior
 parte della natione essendo nata sotto tal regola-
 mento, li verrebbe difficilissimo di cambiarlo, et
 che tal mutatione potrebbe dare occasione alli ere-
 tici di suscitare avanie.

Nonostante tutte queste ragioni ho fatto il pos-
 sibile di procurare l'esecutione intiera del decreto,
 ma pocho ho avanzato sopra questi tre punti. Monsignor
 Maximos vescovo d' Aleppo col quale
 ho spesso delle conferenze mi pare ben inclinato
 al obediienza, ma dice non avere l'otorità bastante
 per farsi obediire in questi paesi infideli.

Quando al astinenza del pece il mercoledì et
 venerdì, l'innosservanza di questo punto passandosi
 nel secreto delle famiglie persuase delli loro preti
 stessi che non vi è peccato, vi è grande difficoltà
 di restituire tal osservanza.

Quando al celebrare una sola messa in uno al-
 tare, il decreto s'osserva li giorni feriali, ma le
 feste principali il vescovo permette che si celebrino
 più messe sopra l'istesso altare per soddisfare al
 popolo.

Quando al digiuno delli apostoli, essendomi
 trovato in Aleppo avanti il detto digiuno, li pro-
 curatori et li principali della natione mi sono ve-
 nuti trovare più volte per aver dispensa in questo
 anno. Li ho rappresentato che ne io, ne nessuno
 altro la poteva concedere, et che erano obligati
 ad obediire al decreto del sommo pontefice: an-
 darono poi a ritrovare il loro vescovo tumultua-
 riamente, dicendo che non potevano digiunare più
 che di costuma, cioè dodici giorni, che questa
 mutatione li farebbe burlare di tutti christiani, et
 turchi, et sarebbe capace di suscitare qualche
 avanie. Avendo questo saputo andai il sabbato,
 B antivigilia del detto digiuno, dal vescovo, al quale
 rappresentai che doveva far vedere sua vera obe-
 dienza, alla santa sede: et che senza far troppo
 attenzione alla mormoratione et renitenza del suo
 popolo, doveva aver la costanza di pubblicare in sua
 chiesa il detto digiuno secondo il decreto. Il ve-
 scovo fece allora congregare in mia presenza li
 principali delli preti et delli secolari della sua na-
 tione, et tanti l'uni che li altri s'opposero alla pu-
 blicatione di tal digiuno, con gridi et con maniere
 pocho decenti, particolarmente della parte delli
 preti, dicendo per intimidarlo che se lo pubblicava
 in chiesa, s'esponeva forse a esser insultato in
 publica chiesa, et a altri grandi inconvenienti.
 Detti preti et secolari essendosi ritirati, restai solo
 col vescovo, et feci di tal maniera che nonostante
 tal ribellione, mi promise di publicarlo il giorno
 seguente. Lo publico in fatti con tutto il zelo,
 C ma a pena fu sortito della chiesa, et arrivato in
 casa, che molti andarono da lui per rimproverare
 suo operato; et fecero tanto che il vescovo, il gi-
 orno seguente, hebbe la deboletza di dispensare
 per questo anno li sei giorni di digiuno che si
 trovavano di più delli dodici ordinarii. La sua
 dispensa fu del tenore seguente

„Ieri vi ho ordinato il digiuno delli apostoli il
 quale secondo il decreto deve osservarsi dal lunedì
 doppo l'ottava della pentecoste fin alla festa delli
 detti santi apostoli, il qual spatio di tempo con-
 tiene questo anno dieci otto giorni: confermo questo
 che ho detto ieri, ma a causa delli inconvenienti
 et delle rappresentationi che m'è fatto la natione,
 dichiaro che quelli che non digiuneranno questo
 anno, le dispense acioche non peccino, et questa
 dispensa è solamente per questo anno, sperando
 aver un favorabile rescritto della santa sede l'anno
 D venturo.“

Ecco eminentissimo signore una nova et curiosa
 epicheia con la quale li astuti Greci pretendono
 obediire al decreto nonostante la dispensa formata
 del vescovo. Devo qui adgiungere che alcuni di
 timorata coscienza che volevano digiunare ne sono
 stati impediti dalli loro preti stessi che li burla-
 vano: di tutto il clero il vescovo solo a digiunato,
 et di venti uno preti, ne meno uno a voluto obe-
 dire; quanto alli secolari alcuni pochi devoti hanno
 osservato detto digiuno.

Quando al articolo delli latinisanti il vescovo
 m'è detto che detti latinisanti di sua natione erano
 pochissimi in Aleppo, et che il numero non mon-
 tava a più di otto o dieci persone, dirette pero
 dalli padri di Terra Santa, ma che detti latinisanti
 erano più numerosi nella natione armena, special-
 mente tra certe bische, o sia devote di casa, tutte
 dirette di detti padri di Terra Santa, et a questo

non vi è altro rimedio che d'amovere della missione d'Aleppo certi missionarii di detto ordine impegnati per il latinismo.

Excetti questi tre ponti mentionati, mi pare che il decreto di sua santità s'osserva in Aleppo in tutto il resto tra la nazione greca.

Devo poi dar notizia a vostra eminenza qualmente l'imbaciadore di Francia in Costantinopoli ha ottenuto una revocatione della sentenza d'exilio data da tanti anni contro monsignor Cirillo patriarcha delli Greci, et pocho dopo ha ancora ottenuto un altro ordine per ristabilirlo nella sua sede di Damasco: il che ha dato una alegressa indicibile a tutta la cattolicità di Soria. Ho sentito pero oggi che li heretici fautori del antipatriarcha Silvestros facevano ogni efforso appresso li ministri della Porta per farlo rivoicare, il che speriamo sarà impedito del zelo ben noto del signor imbaciadore di Francia.

Devo ancora avvertire vostra eminenza che li monaci greci della congregazione di San Giovanni Cioer avendo saputo che il signor don Giuseppe Papilla era andato a Roma deputato da monsignor patriarcha et da me, hanno sparso che il detto signor Giuseppe Papilla era il loro nemico, et così si sono determinati a mandare della loro parte a Roma il vescovo Atanasios, il quale è partito da Saïda sopra nave francese di quaranta giorni in circa. Detti monaci cioeriti non sono di spargere mille cose per render odiosi il patriarcha, il signor Giuseppe Papilla suo vicario generale, et il delegato, perche siamo stati tutti tre uniti contro le loro violenze! Continuano a dire che sono stato venduto alli gesuiti, et alle monache; il loro superiore generale chiamato couri Nicola scrisse ultimamente a monsignor Maximos vescovo d'Aleppo che io avevo dispensato le monache di mangiar pere la quaresima, et che di più li avevo mandato un regalo di pece a Tripoli, et che avevo ancora date simile permissione a diverse persone in Saïda; et detto monsignor Maximos m'a fatto videre la lettera di questo monaco. Non sono maravigliato di simile calunnie, perche è l'uso in Oriente. Non m'estendo a rifiutarle essendo senza nessuno fondamento, ma supplico in tanto vostra eminenza di mandarmi presto l'ultima determinatione della sagra

congregazione sopra l'affare delle monache per liberarmi di questo intrigato negotio et della malitia di questi monaci greci. Non posso esprimere d'vostra eminenza quanti disgusti et disasporti ho esperimentato in questa difficilissima commissione della mia delegatione, ma mi crederei ben premiato delle mie fatighe, se potego sperare d'aver contentata la santa sede et vostra eminenza.

Da pochi giorni habiamo ricevute lettere di Persia che dicono che Kouli kan si disponeva a venire di nuovo sopra Babilonia et ancora sopra Bassora per il golfo Persico; in fatti li Turchi fanno passare grand numero di soldati et missioni di quelle parti. Non occorrendo altro a significare, a vostra eminenza mi raffermo col più sincero rispetto di vostra eminenza umilissimo, ubidientissimo servo.

Fra Emanuele di Sant'Alberto carmelitano scaltro vescovo di Babilonia.

Aleppo alli 22 luglio 1745.

P. S. Mi scrivano da Tripoli che le disasentioni tra monsignor patriarcha delli Maroniti et li monachi di Sant'Antonio vanno sempre alla peggio. Detto monsignor patriarcha et detti monaci avevano rimesso il giudicio di detta lite alli quattro corpi delli missionarii che si sono congregati appresso monsignor patriarcha, et si sperava un bono successo di questo congresso. Mando qui accluso l'originale del atto che detti missionarii hanno sottoscritti. Non solamente detto congresso non ha restituito la pace, ma di più ha adirato monsignor patriarcha perche detti missionarii non hanno giudicato a sua volontà; li monaci dunque continuano a non voler ricognoscere il loro capitolo ultimo et il patriarcha sostiene sempre le sue scomuniche, il che occasione grandissimi scandali nella montagna et in tutta la costa di Soria. Quanto alla validità del loro capitolo pare che li religiosi che non lo vogliono ricognoscere per valido, habino ragione secondo le loro costituzioni et li decreti delli sommi pontefici; ma in tutto il resto certo è che questi monaci sono cascati in una tal rilassatione, che hanno bisogna d'esser riformati.

Documentum illud neglexi, quippe quod non ad Melchitae, sed ad Maronitas pertinet.

14.

CYRILLUS PATRIARCHA ANTIOCHENUS BENEDICTO PAPAЕ XIV GRATIAS AGIT* 1745.

Beatissimo padre.

Respiro pur finalmente doppo tanti anni di crudelissimo esiglio, e benedico l'altissima providenza, che prima di morire mi habbia data la tanto desiderata consolazione di vedere certificata la santità vostra della mia filiale ubbidienza alla santa sede apostolica. Questo era, padre santo, il massimo de miei tormenti, il vedermi dipinto appresso il vicario di Gesù Christo per un disubbidiente, per un refrattario a suoi ordini, nel tempo istesso, che io davo i contrasegni più certi e più grandi d'una perfetta ubbidienza e dipendenza totale dalla sede apostolico-romana. E dove mai, o padre santo, ho esercitata l'autorità e giurisdictione, non dico di patriarcha maggiore, ma di semplice vescovo? Fino chè le cause civili più tenue, fino nelli ordinari provvedimenti più necessari ho voluto sempre procedere coll'oracolo della santa sede, ancorchè immensa sia la distanza dell'oriente dall'occidente; et ancorchè per questa stessa distanza si forniscano i missionarii dalla santa sede di tutte le necessarie opportune facultà, affinchè non abbiano il bisogno di

ricorrere a Roma, e rendere così per la dilazione del tempo, o maggiori i disordini, o inutili i provvedimenti; e pure tutta questa mia così cieca commissione, così filial dipendenza, non è bastata a chiudere la bocca di quelli che loquuntur iniqua. Inimicus homo superseminavit sisaniam, et ha fatto comparire per quattordici, e più anni bonum malum, et malum bonum. Rendo per tanto grazie infinite al altissimo, il quale per provvedere ai bisogni di questa povera nazione abbandonata ha innalzato al governo universale della sua chiesa la degnissima persona della santità vostra, che camminando su le pedate del pastore divino è corso subito in cerca della pecorella smarrita della chiesa orientale; eccola dunque umile e riverente a' suoi santi piedi; e sia per certo, che non si scostarà più dall'ovile, perchè aliquando concorsus, confirmes fratres tuos. Si è fatto la santità vostra tutto di tutti; per il chè non dubiti, che guadagnerà ancora tutti a Dio. Ma che dirò io intanto di me stesso? per verità sint lingua contum, sint oraque contum, non potrei mai abbastanza predicare la paterna sua degnazione.

* Ibidem, t. 88, fol. 380-87.

carità, e sollecitudine vera omnium ecclesiarum. Baccio con tenerezza filiale più e più volte il giorno le sue apostoliche lettere trasmesse. Ammiro attonito e stupefatto i monumenti liberalissimi, delli quali m'ha aggraziato la sua paterna beneficenza, e sopra tutto leggendo e rileggendo con lagrime il solenne testimonio, che si è degnato dare in pubblico concistorio dell'integrità della mia fede, e della costantissima mia filiale commissione, et ubbidienza alla santa sede. Also le mani al cielo, et esclamo: *Nunc dimittis servum tuum Domine secundum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare tuum.* Ora sì, che dovendo morire, morirò contento, perchè decorato del sagra pallio per mezzo di monsignor Eummanuele di Sant'Alberto vescovo di Babilonia e degnissimo delegato apostolico, perchè riconosciuto e predicato per figlio veramente fedele della santa sede apostolico-romana, madre e capo di tutte le chiese: del che tanto grazie ne rendo alla sua pastorale suprema clemenza, quante ne so e posso, dichiarandomi perciò in eterno obbligato.

Hò ricevuto altresì, o padre santo, i suoi decreti, e non solo ne hò giurata secondo l'ordine datomi in osservanza, ma venerandoli come oracoli di Gesù Christo, et io e gli miei vescovi, et il mio clero e popolo, abbiamo esclamato: *Petrus per se Benedicti locus est.* Saranno dunque da me e da tutti col divina aiuto inviolabilmente osservati; e benchè sembri ad altri ristretta con essi la mia autorità (ampliata ab antiquo da sagri canoni, e particolarmente dal primo concilio generale Niceno nel canone sotto nelli privilegi concessi alli quattro maggiori patriarchi, togliendosi così a me solo, ciò che si è praticato, e si pratica dalli istessi minori patriarchi maroniti, dei quali tanto il defonto Giuseppe Gazeno, quanto il presente monsignor Simone Avodio, hanno diminuito secondo il loro beneplacito alla loro nazione contro ogni loro antica usanza, il grave peso tanto del digiuno del Natale e della Madonna, quanto quello delli santi apostoli senza ritengo alcuno), e benchè, torno a ripetere, sembri con ciò a me solo ristretta l'autorità di patriarcha maggiore, contuttociò io ubbedendo prontamente, la riconosco ampliata, perchè *servire Deo et servire ecclesiae Romanae eius sponsae, regnare est:* certissimo, che sarà impegno della provvidenza in circostanza di qualche disordine ex malis bona facere, fin a tanto, che giunga da Roma il provvedimento, quando io per avere legate le mani non potrò più provvedere.

Confermo per tanto colla lingua, colla penna e col cuore tutto quello, che il mio inviato don Giovanni Aminioni ha esposto in voce, et in scritto in concistorio. Raccomando alle paterne viscere della sua carità questo mio povero ministro; et è ben giusto, che doppo tanti anni di fedele servizio prestato più alla santa sede, che a me, sia se non riguardato dalla santa sede con qualche occhio di distinzione, almeno riscaricolti l'onore tolto nell'affronto fattoli fare, o per dire meglio fattomi fare nella di lui persona dalli inimici della pura verità. Il disordine, che possa partorire col tempo l'accidente occorsoli, con il quale è andato di sotto non solamente il decoro della sede patriarchale Antiochena, ma quello ancora della santa sede apostolica,

lo distingue bene la sagacità di vostra beatitudine, e lo distinguerà più specialmente doppo la mia morte: e perciò sono sicuro, che la santità vostra si degnarà prevedermi, come che con cuore pari a quello di san Leon si è protestata di non mai abbandonarmi: *Nusquam et nunquam desit.*

Con equal impegno del mio povero spirito raccomando alla santità vostra quel povero stampatore, che per avere stampato il mio ricorso, fu privato della stamperia, e si trova con tutta la sua famiglia in mezzo alla strada¹. Mi ha scritto lettere da far piangere le pietre, et io, che non posso sovvenirlo, mi sento spezzare il cuore. Si degni dunque riflettere, o padre santo, che non ha stampato cosa, che offenda, o la religione, o il buon costume, o la persona di vostra beatitudine; e che se questo uomo non lo avesse stampato, la santità vostra non avrebbe mai potuto sapere la verità, perchè l'arte de miei nemici (che Iddio li perdoni) nell'ocultaria è stata, e sarà sempre sopraffina, et i pregiudizii gravissimi non tanto passati, quanto futuri, faranno toccare con mano a vostra santità, quello che in ora attestato per esperienza e per cognizione ben pratica.

Raccomando finalmente al paterno suo cuore questi miei poveri monaci basiliani della congregazione di San Salvatore, da quali in questo mio doloroso esiglio sono stato sostenuto e difeso. Questo per essi è un gran merito appresso Iddio et appresso la santa sede. Or se tutte le nazioni, benchè non così riguardevoli, attesa la moltitudine, come la Greco-Melchita hanno in Roma un ospizio per i loro religiosi e nazionali, troppo sensibile confusione è la mia, vedere la sola mia nazione priva di questa grazia. Appena giunsero anni sono in Roma due monaci nazionali della congregazione di San Giovanni Scioairo a me contrarii e da me allora per giuste cause sospesi, che con questo motivo ottennero subito col mezzo de miei malevoli una chiesa. Io all'opposto sono già più di sedici anni, che supplico per questa grazia, cioè per un ospizio e chiesa di essere amministrata dalli predetti monaci, e pure non hò potuto ancora impetrarla. Per il chè rinnovo al presente le mie suppliche per il detto beneficio. Sento ancora, che gli medesimi monaci sono stati aggraziati d'un luogo nel collegio Greco, ma con tali, e tante condizioni, che difficilmente potranno goderne l'effetto, quando la mente della beatitudine vostra era, che li fossero concessi non uno, ma due luoghi per tutte quelle gravi ragioni, che sono state riferite dal detto mio inviato.

Io dunque al suo gran cuore ricorro, o padre santo, e da Dio prima, e poi dalla sua apostolica benignità spero tutto, e rimettendomi perciò in tutto e per tutto nelle paterne sue braccia col baccio de' sagri piedi umilissimamente et immutabilmente mi riprotesto di vostra santità umilissimo devotissimo et obligatissimo servidore.

(L. f. s.) Cirillo Tanà patriarcha d'Antiochia.

¹ Typographus ille a munere fuerat amotus, quia typis sacrae congregationis secreto ediderat dissertationem accuratam a Cyrillo conscriptam adversus Iosephum Assensum super in Syria delegatum. Distribuit hanc ipse vidi in tabulario eiusdem sacrae congregationis: *Miscellanea Maroniti*, t. XII.

IDEM SUMMUM PONTIFICEM ROGAT UT NONNULLA IN SUA DECRETALI IMMUTARE VELIT*

* 1745 martii 1.

Santissimo padre.

Cirillo Tanà per la grazia di Dio e della santa sede apostolica patriarcha d'Antiochia, umilissimo

oratore di vostra beatitudine, doppo il bacio de suoi santi piedi, umilissimamente l'espone, qualmente avendo con tutta puntualità e riverenza abbidente

* Ibidem, t. 83, fol. 407-10^v.

ai suoi santi ordini trasmissibili per mezzo di monsignor Emanuele di Sant'Alberto, delegato apostolico, giuratane fedeltà, e publicatane l'osservanza; et insorgendo contuttociò varie gravi difficoltà, vedute, esaminate, e toccate a mano dall'istesso delegato, e non sapendo questi come regolarsi, ne tampoco potendo l'oratore ad esse rimediare senza il previo consenso della santa sede apostolica, genuflesso perciò il medesimo d'avanti li suoi santi piedi supplica con ogni umiltà possibile la sua paterna pastorale benignità della modificazione di esse per maggior gloria di Dio, quiete delle coscienze, e salute del suo popolo cattolico, a cui è obbligato ex officio di sovvenire e provvedere avanti il fine de suoi giorni già vicino.

Primo adunque colle lagrime alli occhi supplica la paterna pietà di vostra santità, non già della rinovazione dei dritti della sedia Antiochena, e d'essere liberato dal suo lungo e penoso esiglio, nè tampoco del risarcimento del suo onore toltoli in persona del suo inviato come se ne mostrò di ciò geloso Pasquale secondo Romano pontefice scrivendo alli patriarchi Antiocheni: *Nec ullo modo volumus honorem vestras dignitatis immitti etc.* . . . Niuna di queste domande, o beatissimo padre, cerca più l'oratore, bensì prega, e supplica vostra santità dell'esenzione di celebrarsi da suoi una sola messa sopra un istesso altare in un medesimo giorno: e ciò per varii motivi giusti: *Primo*, perchè il celebrarsi più messe da più sacerdoti non si trova espressamente vietato da alcun santo padre greco. *Secondo*, perchè non v'è peccato alcuno in un tal celebrare, anzi la consuetudine di celebrare una sola è difficile, come rispose a questo caso proposto anticamente da Maroniti, et altra volta da Giorgiani, Gregorio XIII sommo pontefice. *Terzo*, per non impedire la divisione commune, e ritardar la sodisfazione dell'obblighi delle messe, e distinguersi da scismatici, li quali celebrano per lo più una sola, et uno solo per settimana. *Quarto*, perchè non avendo chiesa gli cattolici in tutte le città, ne essendo vescovi in ogni luogo, trovano quasi impossibile l'unirsi tutti in una medesima ora, vescovo, preti, secolari, celibi, vecchi, e giovani, curati assistenti ai moribondi, e gli nascosti per qualche occorrente persecuzione a celebrare insieme in un medesimo giorno continuamente. *Quinto*, perchè il provvedimento fatto perciò d'ergere più altari, non è fattibile più in questi tempi particolarmente, e ciò perchè l'altare alla greca deve essere all'oriente, haverne un'altro altarino vicino, et avere ancora due porte con un muro separante il celebrante dal popolo; il che non si può eseguire nelle chiese troppo anguste d'oggi; *secondo*, perchè non vi sono chiese in possesso de' cattolici da potersi in esse ergere nuovi altari; et ancorchè fossero, contuttociò non è possibile tal'erezione senza l'esporsi a gravi pericoli, vietando formalmente la legge de' Turchi ogni fabbrica di chiesa, e qualsiasi lavoro nuovo nelle chiese già esistenti, in sin' a non imbianchirle, come lo sà ogn' uno pratico d'Oriente.

In secondo luogo supplica la santità vostra dell'esenzione del divieto fattoli dell'intero sacrificio in tutte le ferie della quadragesima; e ciò *primo* perchè non essendo chiese in possesso de' cattolici in ogni luogo, per conseguenza rendesi impraticabile il solo sacrificio de' presantificati prescritto, il quale richiede necessariamente conforme al rito greco la conservazione di cinque ostie consacrate nelli sagri ciborii; *secondo*, perchè così vengono li moribondi

ad essere appostatamente privati del santissimo viatico, ultimo sussidio necessario alla salute in quel estremo, contro il precetto ecclesiastico, e secondo alcuni, anche divino della santa comunione nel punto della morte; *terzo*, finalmente, perchè quest'esenzione punto non deroga nè all'onestà, nè alla conservazione del rito greco, potendosi celebrare l'intero sacrificio in tutte l'altre chiese, altari, e cappelle, *servato tamen, hoc prætermisso præsanctificatorum ritu in parochialibus ecclesiis*¹, dove si può decentemente, come si è concesso alli Greci Albanesi, Epiroti, Isolani ecc.

In terzo luogo supplica l'oratore medesimo la pietà di vostra santità dell'esenzione del divieto di mangiare li pesci nella quarta, e sesta feria l'anno: e ciò *primo* perchè non potendo più l'oratore in virtù della decretale, sminuire ai suoi li tanti e gravi digiuni et astinenze nella manica, che l'hanno pur fatto ai suoi gl'altri minori patriarchi orientali, come verbi gratia, il maronita, supplica almeno dell'indulto, e tolleranza dell'uso dei pesci solamente, il quale è un qualche rimedio d'infermità al christiano nelle quaresime, al dir di san Gregorio Magno²: *Ceterum piscium eius ita christiano relinquitur, ut hoc ei infirmitatis solatium, non luxurie pariat incendium.* *Secondo*, perchè questi veramente è un peso troppo grave ad osservarsi anche dalli poveri, et il quale manca è osservato in realtà dalli istessi scismatici, che milantano l'astinenza all'estrinseco solamente. *Terzo*, perchè quest'esenzione è parimenti una grazia di già altre volte concessa a molti Greci della Corsica, Sicilia ecc., ed anzi all'istessi monaci di san Basilio Magno³, benchè tale rigore converrebbe più tosto ai medesimi monaci, e non alli secolari ancora. *Quarto*, finalmente, perchè sicome attesta il concilio generale Fiorentino⁴, è costume inveterato de' Greci, ugualmente tanto l'usare tal cibo, quanto il non usarlo indifferentemente: *Nam et ipso sanctae ac magnae quadragesimae tempore diebus sabbati et dominicae multi vescuntur piscibus, aliis quoque aliis diebus; sunt etiam, qui ab iis omnino se abstinent.* Onde dovendo li Greci procedere conforme al rito e costumi antichi, si domanda perciò la facultà d'indifferentemente usarlo, o non usarlo: particolarmente non essendo i christiani più continenti, mangiandone dell'erbe più tosto che dei pesci, come scrisse sant'Agostino⁵: *Et sanius quisque maluerit more Domini pisce vesci, quam lenticula more Esau nepotis Abraham, aut hordeo more iumentorum: non enim propterea continentiores nobis sunt plerisque bestiae, quia vilioribus aluntur, escis.*

In quarto luogo supplica l'oratore la benignità di vostra santità non già dell'esenzione del digiuno precedente al santo Natale, ma bensì dell'esenzione d'osservarsi questo anche dalli secolari quaranta giorni determinati sotto grave precetto, e della permissione di farlo arbitrario, e non sotto obbligo di peccato, più giorni o meno, secondo la divisione d'ogniuno, com'è stato anticamente dalli antenati Greci osservato, conforme attesta il sopradetto concilio Fiorentino, di cui maggior testimonio non si può avere concernente le usanze de' Greci: *Namque ante Christi natalem, così leggeasi t. II, p. 397, sunt, qui ordinantur ieiunium ex die decima quinta novembris (ecco quaranta giorni), alii ex die sexta decembris (ecco dieciotto giorni), alii ex vigesima*

¹ Constitutio super ritibus Graecorum anno 1748.

² Gregorius Mag., et habet distinctio 4, cap. Denique.

³ Constitutio super ritibus Graecorum anno 1748.

⁴ Tom. II, p. 397.

⁵ Liber de doctrina christiana, et habet distinctio 4, cap. Quinquies.

⁶ Baronius, ad annum 1118.

(ecco soli quattro giorni). Tanto più, che non si trova giamai essere stato questo digiuno per il passato così rigorosamente e sotto precetto ai cristiani ingiunto¹.

In quinto luogo finalmente il medesimo oratore supplica con il più intimo del cuore vostra santità non già dell'uso de laticinii permesso già nelle quaresime in più luoghi della christianità, et ultimamente ancora paternalmente concesso² alli abitanti dell'isole di Malta, e Goso, et a quelli che in esse venissero sotto l'obbligo di pagar una cosa di picciol rilievo per mantenere le soldatesche contro li nemici della santa Sede, quantunque il suo popolo cattolico da pochi anni in qua solamente abbi speso per il mantenimento della santa fede ancora più di quattrocento borse, supplica, però solamente col più vivo dello spirito, della tolleranza della fissazione del digiuno delli apostoli in dodici giorni, giusta il numero de' dodici apostoli, fatta primo dal patriarca Atanasio, praticata da Cirillo secondo, e seguita dal patriarca oratore; e ciò per varie ragioni: primo, perchè è già divenuta costume per la pratica di tanti anni; secondo, perchè occorrendo tal digiuno alle volte quaranta giorni nei tempi calorosi delle raccolte, si provano grandi difficoltà nell'osservarlo, particolarmente dalli villani, i quali perciò sono stati da tal'obbligo fatti esenti ò in parte, ò in tutto dalla sinodo nazionale de Ruteni confermata dalla felice memoria di Clemente XI. Terzo, perchè avendolo da pochi anni in qua ridotto a soli quattro giorni il patriarca de Maroniti benchè di non maggior autorità del greco Antiochenò, et avendolo parimente da più di quaranta anni in circa alleggerito alli Greco-Melchiti i prelati d'Antiochia, s'incontrano perciò gravi difficoltà, e non legieri pregiudizij nel costringere li soli Greco-Melchiti a ritornar indietro, persistendo li Maroniti nella rilassazione concessali, essendo tutti al presente ugualmente filii ubbidienti d'una sola madre pia e giusta, et havendo per il passato prevaricato ugualmente ancora tanto li Greci, quanto li Maroniti, infetti olim dell'errore de Monoteliti, benchè riconciliati nel concilio Laterano sotto Innocenzo III; e di poi infetti ancora delli stessi errori de' Greci l'anno 1579 e riconciliati poi per Gregorio XIII³.

E questi sono li soli punti dei quali ne supplica il patriarca oratore solamente la modificazione et indulto. Egli è certo, o santo padre, che gli primi quattro, punto non ostano all'onestà de' riti e costumi antichi; et il quarto ancora derogarà alli medemi, se sarà rattificato dal oracolo di vostra santità unica regola di tutti gli boni costumi, preciando anche dall'essere stato così regolato da più patriarchi greci.

Li sovvenghj ora, santissimo padre, che essendo il cuore di vostra santità tenero a compatire, facile a rimettere, pronto a sovvenire, non è al certo se

¹ Alphonsus (Jacobus, *De ieiuniis*.

² Bolla della Crociata anno 1745.

³ Iacobus de Vitriaco, *Historia Ierusalem*, cap. 77, et ex litteris sacrae congregationis de Propaganda fide.

non giusto, che per mezzo suo solamente, siccome si è principiato, così anche si compiesca il regolamento di questa tanto numerosa nazione greco-melchita con tanti stenti dalli scismatici segregata. E la pronta ubbidienza dell'oratore a tutte le risoluzioni apostoliche trasmesseli, e la di lui umiltà nell'implorarne adesso l'ossessione delli punti accennati, sembra meritare li effetti della compassione e clemenza di vostra beatitudine. Che se si potesse altrimenti procedere, tanto l'oratore quanto monsignor Emmanuele delegato non avrebbero con sì lungo viaggio messo in pericolo la vita d'un inviato particolare da presentarsi a suoi santi piedi in questi pericolosi tempi di guerra: si degni perciò, riflettere, o santo padre, che *temperata durant*, è che è più lodevole, *multos clementia servare, quam paucos nimia severitate periclitari*; non essendo se non giusto l'alleggerire in qualche modo la severità delli tanti e gravi digiuni, et astinenze comuni, quali uniti insieme, arrivano l'anno al numero d'incirca duecento e quaranta giorni. Puole bene vostra santità tralasciare da parte con questa nazione supplicante il sommo della giustizia, secondo il consiglio dello Spirito santo: *Noli esse multum, iustus sit rigor*, o santo padre, *sed non nimis exasperans: sit et pietas, sed non plusquam expedit indulgens*. Ci dia il campo e la gloria di ripetere col profeta: *Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt*. La verga serve a correggere, *virga percutimur*, disse Gregorio il Grande; et il baculo serve a sostentare, *et baculo sustentamur*, soggiunse il Bernardino. Dunque, se in sin' adesso, o pietosissimo padre santo, atteci li suoi ordini riverentemente accettati *fuit districtio virgae quas ferit*, ora havendo l'oratore ciecamente ubbidito, e non potendosi fare altrimenti di quello che egli supplica, *sit et consolatio baculi, qui sustentat* per mezzo d'una sua pastorale paterna assoluta clemenza. Pietà dunque, o padre santo, pietà. Che se il patriarca Abramo per avere subito ubbidito, meritò perciò duplicate le grazie, anche il povero oratore, benchè indegno patriarca, per essersi prontamente sottomesso, spera dalla paterna pietà di vostra santità una qualche grazia di desiderato indulto: e se *cor contritum et humiliatum Deus non despiciet*, anche le lagrime del cuor addolorato, umile e supplicante dell'oratore si spera, che non saranno rigettate dalla benignità di vostra santità come vicario del Dio d'Abraamo. Del resto poi comunque si sia si rimette il medesimo oratore in tutto e per tutto ad ogni provida risoluzione di vostra santità: e con tutto ossequio baciandoli i santi piedi, ridomanda riverentemente la sua apostolica benedizione. Che della grazia ecc. . .

D Quam Deus etc. . .

Convento San Salvatore primo marzo 1745.

Di vostra santità umilissimo divotissimo obbligatissimo servo

Cirillo Tanas patriarcha d'Antiochia.

(L. † s.)

¹ Eccles. VII.

16.

IDEM EADEM ROGAT CARDINALES SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE* 1745.

Eminentissimi e reverendissimi signori padroni colendissimi.

Cirillo Serafino Tanas par la misericordia di Dio, e della santa sede apostolica patriarcha greco d'Antiochia umilissimo oratore dell'eminenze vostre, con

ogni possibile ossequio gli espone, qualmente essendo stato confermato dalla felice memoria di papa Benedetto XIII et honorato finalmente dalla santità di nostro signore Benedetto XIV felicemente regnante del sagro pallio, e sapendo benissimo

* Tom. cit., fol. 411-418^{vo}.

quanto habbino l'eminense vostra contributo a ciò, viene con questa sua a rendergli le dovute grazie. Di poi con tutta riverenza si dà l'onore di certificargli, haver egli ricevuto l'anno decorso per mezzo di monsignor Emmanuele di Sant'Alberto vescovo di Babilonia, e delegato apostolico, assieme colle provide disposizioni di questa sagra congregazione di Propaganda fide, gli ordini apostolici espressi nella decretale in data 24 dicembre 1743, concernenti l'esatta osservanza di tutti gli riti, digiuni et altre consuetudini della chiesa greca dalli santi padri derivanti, e si protesta, d'havergli subito con prontezza di cuore riverentemente ubbiditi, giuratane fedeltà, e publicatane l'osservanza, soggettandosi al tutto ciecamente, *et in captivitate*, come parla l'apostolo *1. redigens omnem intellectum in obsequium vicarii Carisi*. Però essendo egli, benchè indegnamente, il capo di questa sua numerosa nazione (che giunge quasi al numero d'incirca cento mila anime prescindendo dalli scismatici), e sapendo perciò per esperienza più che d'ogni altro le gravi strettezze di essa, la maniera di tenerla unita alla santa Romana chiesa, et il modo d'evitar anche le continue milanzioni dei scismatici implacabili nemici della medesima con diverse altre differenze pregiudiziosse, si trova in obbligo per incarico della sua coscienza (essendo già quasi vicino all'ocaso de suoi giorni) di rappresentar al loro perpicacissimo intendimento, qualmente essendoli ordinato nell'accennata decretale d'osservare *omnes et singulos ecclesie graecae ritus, et mores a patribus traditos, cum facultate corrigendi, atque extirpandi abusum, aut errorem vulgi, aut schismaticorum dolo irreptos* etc. . . . si rimira astratto in un medesimo tempo a due doveri, che paiono ugualmente indispensabili, et incompatibili, cioè d'obbedire e d'osservare li riti, e costumi dalli santi padri ricevuti, e d'abolir anche gli abusi introdotti: disse *incompatibili*, perchè ritrovandosi alcuni punti, che si dice provenire dall'antenati benchè in realtà non siano così, et altri introdotti solamente da scismatici, e seguiti dal volgo per mancanza di pastori cattolici; et altri, quali per la mutazione de' tempi hoggidi troppo calamitosi, si sono resi inosservabili; e contuttociò essendoli dall'altra parte tutti, tutti prescritti in genere et in particolare, non saprebbe al certo in qual maniera regolarsi, et a quale delle due parti attenersi. Per il che essendosi certificato di ciò ancora il sopraccennato monsignor Emmanuele delegato senza sapere che risolvere, e non potendo più l'oratore ancora disporre cosa alcuna senza la previa consulta della santa sede e di questa sagra congregazione, sono stati perciò entrambi sformati a spedir velocemente benchè in questi pericolosi tempi di guerra, il signor don Giuseppe Papilla vicario generale, e non men pio che praticò missionario, appresso l'eminense vostra con quest'ultimo umile ricorso; acciòchè presupposta la di già eseguita cieca ubbidienza dell'oratore riferita sul principio, et attese l'insuperabili presenti difficoltà insorte da dichiararsi sul sotto, si degnino l'eminense vostre colla suprema autorità di nostro signore, di compassionar benignamente questo grege greco-melchita con tanti sudori e prigionie in sin dal tempo del defonto Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone, al grembo della santa chiesa ridotto, siccome sono state compatite l'altre nazioni orientali: e d'haverne una qualche paterna pietà dell'afflittoratore, patriarca oggidì di titolo solamente per essere già quasi quasi d'ogni suo particolare dritto spo-

gliato, contuttociò che siano chiare l'ordinazioni de' sagri canoni, *che sua privilegia, ac suas dignitates ecclesiasticas serventur*; et ancorchè si mostri troppo geloso Patriarcha secondo Romano pontefice su questo particolare dicendo: *Antiocheni patriarchatus praerogativa non sicut ab antiquis patribus est distributa, et praerogativa temporibus conservata est, ita etiam in infirmitate integrum servari satissimus*.

Eminentissimi principi, pietosissimi porporati, giachè le cose sono giunte a quel segno che sono di già, non domanda più il detto oratore (come li sarebbe per altro lecito) la liberazione dal suo esiglio, nel quale da più di venti uno anni in qua si ritrova discacciato dalle città, profugo nelle montagne, ora nelle valli, ora nelle caverne, et or bersaglio di tanti pericoli di morte per stabilire la vita della santa fede nel cuore de' suoi: non cerca più (come desidererebbe) la restituzione alla sua sedia Antiochena, alla quale se li si concedesse, rinuncierebbe volentieri, più tosto che di vedere il suo clero, e popolo afflitti, e non potergli in modo alcuno soccorrere: non desidera più (come lecitamente potrebbe) che li siano rinovati quelli dritti, dal sagra concilio Niceno primo particolarmente accordati trà li quattro patriarchi greci all'Antiocheno, *cuius paritas est mos episcopo urbis Romae*¹, come parla il canone sesto, supposta però sempre la di loro totale subordinazione nelle cause maggiori alla prima sede Romana. Non s'interessa più (come fu l'uso antico) d'haverne sovrano l' Oriente il titolo di patriarca Antiocheno, con rimirarne gli altri minori patriarchi dell'altre nazioni esistenti in Antiochia, alla sua sedia subordinati, come legesi haverne prescritto il papa Gregorio nono di felice memoria l'anno 1238, costringendo il patriarca armeno a soggettarsi all'Antiocheno greco, secondo che appare dall'epistola 198 del medesimo pontefice libro 12 riferito da Clemente Galano². Ne s'avvanza più il detto oratore (come ha fatto sin ora) a domandarne sussidio particolare per il suo firmano, o qualch'altro congruo assegnamento nel mentovato suo esiglio, fin a tanto almeno che sia installato. Tralascia parimente (com' esigerebbe l'onore suo, della sua sedia, e quello della sua nazione) di domandare più giustizia, non già del castigo in astratto, fatto al suo inviato il signore don Giovanni Aminioni, per avere forse un poco passato i termini della convenienza nell'eseguire le sue incombenze, ma bensì della forma insinuata da malevoli nel farlo, per la quale è stato reso l'oratore *opprobrium vicinis, subannationem et derisionem his, qui sunt in circuitu*³; essendo il detto suo inviato stato incarcerato come malfattore nella prigione de' ladri, con publicarsi anche questo su le stampe, acciòche fosse più noto a tutto il mondo, oltre l'havergli per anche levate per mano di giustizia, cosa inaudita! tutte le lettere e scritture anche più segrete; e ciò non solamente senza haverne riguardo alcuno alla fede publica, et a quel dritto, che è riputato sacrosanto appresso tutte le genti, ma ancora senza far riflesso veruno (come pure havrebbe l'oratore sperato) nè alla sua costante fedeltà verso la santa Romana chiesa, nè alla sua inalterabile osservanza in sin da suoi primi anni in verso cotesta sagra congregazione, nè alle sue fatiche e prigionia di tanti mesi nella fortezza di Saïda in difesa della fede cattolica, nè finalmente al suo sì lungo e penoso esiglio e tanti diplomati

¹ Baronius, anno 1118.

² Concilio Niceno primo, can. 6.

³ Clemens Galanus in *Conditione ecclesiae armenae cum Romana*, cap. 20, n. 2.

⁴ Pa. XLIII, 14.

¹ Il Cor. X, 5.

² Decretale, p. 4.

della corte ottomana estratti da scismatici in odium A
fidei per il suo arresto, e privazione di vita. Tra-
 lascia, torna a dire, di domandarne più giustizia,
 o pur qualche soddisfazione per tutti quest' oltraggii,
 contro il divieto di Leone nono Romano pontefice
 che scrisse: *Tertium a Romana ecclesia dignitatem,*
se defendere summopere monemus; rimettendo il tutto
 nelle piaghe del crosifisso Signore. Nè tampoco pre-
 tende più in conto veruno (benchè la necessità sola-
 mente l'avesse costretto a far ciò per il passato)
 di esimere alcuno de' suoi dall' osservanza d' alcune
 gravi astinenze, e digiuni prescritti, ancorchè pa-
 ressero troppo onerosi, arrivando il numero di questi
 nel decoro dell' anno a circa 240 giorni; et ancor-
 chè la moltitudine di tali precetti particolarmente
 oggidì sotto il giogo della schiavitù turchesca
 soglia rendergli per lo più quasi sforzatamente ne-
 gletti. Così anchè manco vi pensa più l' oratore,
 di questionare (come havrebbe motivo di farlo) B
 d' avere se non maggiore autorità, come patriarca
 greco cattolico d' Antiochia, almeno uguale a quella
 dell' altri minori patriarchi orientali esistenti nel suo
 patriarchato, come sono l' armeno, il maronita ecc.,
 gli quali considerando, che anche in Occidente at-
 tesse le complessioni umane rese viapù sempre de-
 boli, si tollerava trà l' altre lodevoli consuetudini,
 l' anticipazione dell' unica commestione nella sagra
 quadragesima solita a differirsi sin' all' ora terza
 dopo mezzo giorno fino al tempo di san Tommaso
 d' Aquino; e vedendo altresì la gravezza di simili
 digiuni troppo difficili ad eseguirsi hanno provveduto
 di propria autorità alle strettezze dei loro sudditi,
 riducendogli il digiuno delli apostoli di dodici giorni
 in quattro; quello dell' Assunta di quattordici in
 sette soli giorni; e diminuendo anche quello del
 Natale a pochi altri giorni; e quel che è di più, per
 ogni piccolo bisogno, permettendo ai loro popoli C
 ancora l' istesso uso della carne nel mercoledì e
 venerdì. Non pensa più a quistionare, torna a
 dire, poter egli parimente provveder ai suoi, come
 quelli hanno provveduto ai loro; e potere altresì
 finalmente in materie di digiuni (attesa particolar-
 mente la gravità e moltitudine di essi resi perciò quasi
 inosservabili) sminuirne alquanto il peso con paterna
 permissione per non esporre l' anime al pericolo di
 peccare; e così regolarsi senza scrupolo alcuno sù
 questo particolare secondo la dottrina di sant' Ago-
 stino, il quale trattando specialmente di questa
 materia e scrivendo a Casulano, lo ammonisce di
 seguire la sentenza del suo proprio particolare pa-
 store senz' altro riflesso: *Episcopo tuo* (notisi quel
tuo) *in hac re noli resistere, et quod facit ipse, sine*
ullo scrupulo aut disceptatione sectare. Non cerca
 più, eminentissimi porporati, l' afflitto oratore, torna
 a conchiudere finalmente le sue interne dolianze D
 colle lagrime alli occhi, nè manco supplica, nè de-
 sidera più alcuna di queste cose benchè lecite, e
 ragionevoli; et ancorchè esclami risolutamente in
 contrario Pasquale secondo Romano pontefice in
 una sua lettera al patriarcha Antiocheno: *Nec*
ullo modo volumus honorem vestras dignitatis im-
minui, quin Antiocheni patriarchatus prelatio, sicut
præferitis temporibus conservata est, ita etiam in
futurum integra, præstante Domino, conservetur.

Mà cerca benal, domanda, e prega con tutto ca-
 lore per l' indulgenza solamente di quelle cose, le
 quali ò in se non sono male anzi al contrario per-
 fettissime, come sarebbe il celebrarsi più messe da
 più sacerdoti in un medesimo giorno sopra un istesso

altare: ò pure sono sforzatamente inosservabili al
 per la penuria e mutazione dei tempi, e si ancora
 perchè osservandole si viene a trasgredire neces-
 sariamente un' altro precetto maggiore, privando
 gli moribondi del santissimo Viatico, come sarebbe
 il non celebrare l' intiera messa nella sagra quadra-
 gesima; ò sono finalmente introdotte per l' ipocrisia
 de' scismatici, e semplicità del volgo per mancanza
 di prelati cattolici dotati di scienza, e non già
 praticate anticamente dalli Greci, come sarebbe
 l' astinenza del pesce anche nella quarta e sesta
 feria d' ogni settimana per l' anno; e l' avere da
 digiunare per obbligo, e sotto precetto di peccato
 grave, quaranta giorni determinati avanti il santo
 Natale, e non già più ò meno per pura divozione,
 secondo che si è praticato anticamente, come si
 vedrà.

Di questi soli quattro punti, egli domanda sol-
 tanto la spiegazione, e modificazione, sì perchè
 questi oggidì sono principalmente il distintivo delli
 cattolici, greci dalli scismatici nel patriarchato
 Antiocheno; e sì perchè questi sono l' unico mezzo
 per ovviare a molti danni spirituali, e temporali
 de' fedeli, come anche per mantenergli nel grembo
 della santa chiesa Romana, con ridurre delli altri;
 e sì finalmente perchè l' indulgenza e modificazione
 di questi, punto non deroga all' onestà, nè alla
 conservazione dell' antiche lodevoli consuetudini
 greche dalli santi padri introdotte, come vedrassi
 qui sotto evidentemente.

In primo luogo adunque supplica umilmente
 l' oratore la benignità dell' eminenze vostre, di per-
 mettere ai suoi la celebrazione di più messe da
 diversi celebranti sopra un medesimo altare, et in
 un istesso giorno, ognivolta che gli altari non corri-
 spondano al numero de' celebranti; e ciò per varie
 ragioni. Primo, perchè non si lege, haver ciò
 proibito espressamente alcun santo padre greco, nè
 tampoco, essere stato ciò in uso avanti lo scisma.
 Secondo, perchè tal celebrare non è in se azione
 mala, anzi buona, lodevole, e meritoria. Terzo,
 perchè il celebrarne una sola si scorge essere più
 tosto un puro abuso, doppo lo scisma introdotto
 dalli medesimi greci in odio de' latini, pretendendo
 essi pria di celebrare, di lavare l' altare in cui
 haveva celebrato il prete latino; e per coprire poi
 questo loro livore con qualche apparente pretesto,
 hanno eglino introdotto a poco a poco l' uso di
 celebrarne una sola, quasi che il celebrarne più
 fosse illecito. E ciò si deduce dal concilio generale
 Lateranense quarto, sotto Innocenzo III^o, dove nel
 capitolo quarto, *dammantur Graeci, qui non prius*
sacrificare volebant in altaribus, in quibus latini
sacrificassent, quam ea lavissent; e pure non si
 lege, che punto s' opponessero a tal condanna gli
 due patriarchi greci allora quivi presenti; segno
 evidente dell' accennato qui sopra. Quarto, per
 distinguersi dalli scismatici presenti, gli quali an-
 corchè fossero di molto numero in un medesimo
 luogo, non celebrano per lo più, se non uno per
 settimana, restando la maggior parte dell' anno
 senza celebrare. Quinto, per non impedire la di-
 vozione del popolo e del clero, e tardar' altresì la
 soddisfazione dell' obblighi delle limosine, unico su-
 sidio de' monaci, e sacerdoti, allor quando anche
 queste si ritrovano. Sesto, perchè, supposto ancora
 essere ciò costume antico, è da sapersi però, che
 altro era lo stato dei tempi passati, et altro è il
 presente: poichè anticamente il numero delle chiese
 era competentemente sufficiente al numero de' sa-
 cerdoti, ò al bisogno del popolo contandosi le

¹ Tom. III *Epistolarum Romanorum pontificum*, epist. 5.

² In margine: Come fece Az. e Simone Avodio ecc.

³ Epist. 86.

⁴ Baronius, anno 1118.

Anno 1715.

chiese quasi per ogni cantone della città: come A verbi gratia della sola città d' Antiochia nella quale v'erano più di 360 chiese al narrar dell'istoria, e si vedono le vestigia poco meno in Tiro, e così discorrendo dell'altre. Hoggidi però, o v'è una solo angusta, o non v'è alcuna, o se v'è qualche-una come in Damasco, Acri ecc., queste sono in potere delli soli scismatici, coi quali è vietato il obmmunicar in divinis. E come fare, adunque, se non si ha la detta permissione di celebrarne più messae in un medesimo altare, quanti vi saranno gli celebranti?

È vero, che per avviare a simili inconvenienti, è permesso a più sacerdoti il celebrarne assieme con il vescovo: *Licet pluribus sacerdotibus, ubi huiusmodi consuetudo viget, super eodem altari una cum episcopo, vel alio sacerdote, sacrificium peragente, celebrare*¹. Ma però si degnino sapere in primo luogo l'eminenze vostre, che in ogni città e villaggio non v'è vescovo, o il suo vicario generale, e non essendo questi, non viget appresso li Greci di queste parti *consuetudo celebrandi cum alio simplici sacerdote*, anchè nelle ferie: bensì quest'è usanza delli signori maroniti, come vedesi giornalmente, gli quali in ogni tempo colla stola, e senza tutti gli sagri paramenti, celebrano molti assieme con un altro semplice sacerdote celebrante. Secondariamente, come mai, giudiziosissimi principi di santa chiesa, come mai possono così facilmente tutti gli preti d'una medesima città, li forti e deboli, gli secolari e celibi, li vecchi e giovani, quelli che assistono ai moribondi, e gli nascosti sotto terra ancora per qualche occorrente persecuzione, oltre gli circonvicini che non hanno chiesa, tutti, tutti unirsi sempre in una medesima ora, et ogni giorno a celebrarne insieme? Terzo, supposta ancora questa loro unione (benchè in speculativa, e non in pratica), e come mai, prudentissimi porporati, dove il popolo è numeroso, e la chiesa non cape (come in Aleppo, o pure dove per necessità si celebra segretamente in qualche casa particolare come in Damasco, Acri, Giaffa, Berito ecc., per mancanza di chiesa), e come mai, dico, in simili luoghi, e circostanze si potrà sodisfare o alla divozione e comunione, d'ogniuno, o al precetto d'ascoltare tutti la santa messa, o pure obligar tutti universalmente a radunarsi insieme vescovo, monaci, preti, chierici, secolari, forestieri, donne, figlioli ecc. in una sola messa in questo modo celebrata? È alcorto del tutto improbabile, essersi così proceduto dalli antichi. Che se mai pure fosse ciò vero, non era forsì tanto difficile, per non dir impossibile com'è hoggidi, essendo allora le chiese di numero competentemente sufficiente come si è detto.

È ben vero ancora, che per evitare un laberinto di tante difficoltà, si è data la facoltà d'ergerne più altari nelle chiese: *Permittimus, ut altaria in loco ecclesiae apto origi possint*²: il qual provvedimento è santissimo: ma *hoc opus, hic labor est*, eminentissimi signori, perchè o si devono osservare li riti greci, o no. Se il primo, dunque non si ponno totalmente ergere simili altari, perchè ogni altare secondo il commune lodevol rito antio in primis dev'essere di pietra colle reliquie sotto quella di mezzo, non servendosi giamai gli Greci o d'altari di legno, o di pietra sagra portatile³. Secondo, perchè dev'essere eretto all'oriente solamente, come sono tutte le chiese d'Oriente, *deducta forsitan forma* come parlano i dottori dal tempio di Salomone, la di

cui faccia al dir del profeta Ezechiele, *respiciebat ad orientem*. Terzo, perchè ogni altare deve a mano sinistra del celebrante avere un altro altare separato, dove si prepara il sacrificio, per trasportarlo poi avanti la consagrazione all'altare maggiore. Quarto, finalmente, perchè per fare tal suddetto trasporto si ricercano per lo più due porte con una separazione di muro tra gli due citati altari, e tra il popolo, non essendo lecito ad altri, che all'iniziati in sacris, d'entrare nella principale di queste due porte. Tutte queste condizioni si ricercano per fare un altare secondo l'uso della chiesa greca, come si vede in tutte le loro chiese. Ciò supposto per incontrastabile, si degnino ora di riflettere bene l'eminenze vostre, se è cosa tanto facile, o pure s'è possibile nella penuria e strettezza delle chiese d'oggidi ergerne più altari all'oriente con tutti li requisiti citati. Che se poi si facesse altrimenti, eccoci di già inosservanti formalmente del rito prescritto, e scandalizati non già li scismatici (dello scandalo de quali, attesa la loro pertinace perfidia da più di tre secoli in qua, non si fa conto veruno), ma ancora l'istessi cattolici, li quali non hanno già mai sentito nè veduto praticarsi diversamente. Si compiacciano ora dunque l'eminenze vostre, di compatir l'umil oratore, e di modificarli l'incompatibilità delli due obblighi, nelli quali necessariamente si ritrova sù questo particolare.

(Oltre di che (et è questo il maggior ostacolo) supposto ancora, e non concesso, il potersi superare tutte le sopradette difficoltà, contuttociò non è del tutto fattibile l'erezione dell'altari nelle chiese orientali, senza esporsi, o a morir nelle catene, o impalato, o sotto le battiture, o a sborzarne tanto danaro, quanto sodisfar l'insaziabile cupidigia de governatori, la legge dei quali proibisce formalmente qualsivisia fabrica di chiesa, e qualsivisia lavoro novo nelle già esistenti, in sin' ad imbianchirle ancora, come lo sà ogniuno, pratico dell'Oriente, e come l'esperienza ha dimostrato in questi anni passati: Primo, in Tripoli, dove essendosi fabricata alla marina una chiesolina anche con la permissione di Soliman bascià doppo lo sborzo di non poco danaro, pure finalmente fu gettata a terra, sott' il governo d'un altro bascià, e se non fosse stata l'intercessione de signori francesi¹, et il rimedio di reiterate borse, si sarebbe anche impiccato il vescovo. Secondo, in Laodicea, dove per avere quelli scismatici riparata solamente la porta della loro chiesa, sono stati sforzati per isfugirne le battiture a pagarne circa cinquecento piastre². Terzo, in Aleppo, dove per avere gli Aleppini fatto sul merlo della loro chiesa al di fuori un semplice riparo di pioggia di legno, hanno regalate sforzatamente più di dieci borse³. Quarto, finalmente, in Saida tre anni fa, per essersi rifatta una piccol'apertura nel muro corrispondente all'indentro della chiesa, si sono date più di quattrocento piastre, oltre la prigionia di quelli, li quali non sono stati lesti a cercarsi la libertà colla fuga.

Ora dunque, se non è così facile il ritrovarsi tutti, vescovo, clero, secolari, donne ecc. in una medesima hora per celebrarne una sola messa, come si è veduto; e s'è impossibile l'erezione di più altari per li motivi addotti di sopra, pare che meriti veramente una qualch'attenzione, et indulgenza questa prima supplica dell'oratore, cioè di celebrarsi più messe da più sacerdoti in un medesimo giorno sopra un istesso altare: tanto più, che quest

¹ Decretale, p. 8. — Supra col. 384 C.

² Decretale, p. 8. — Supra, ibid.

³ Constitutio Benedicti papae XIV super ritibus Graecorum anno 1742.

¹ Compian ecc.

² Nel tempo del padre Cesare di Malta.

³ Monsignor Massimo.

stato un puro dubio proposto per parte de Maroniti a tempo fa, et altra volta per causa de Giorgiani a Gregorio XIII pontefice Romano, e la risoluzione fù, che non vi sia peccato alcuno in celebrare più messe in un medesimo altare in un solo giorno, e che tampoco la consuetudine di dirne una sola in se è mala. Risolvano adesso l'eminenze vostre qualche gli parerà più giusto, e conveniente non men' alla maggior gloria di Dio, che alla quiete, e salute dell'anime.

In secondo luogo, supplica il dett' oratore la pietà dell'eminenze vostre a modificare l'impedimento di celebrarne l'intera messa nella sagra quadragesima, permettendo più tosto l'intero sacrificio in tutte le ferie di questo sagra digiuno, senza però derogare all'uso antico di celebrar sempre la messa prescritta de presantificati nelle parrocchiali chiese dove si puole, nell'istessa maniera che si è concesso all'altri Greci Albanesi, Epiroti, Iulani ecc., con quelle parole: *Volentes autem specialem gratiam ipsis Graecis... facere... tenore praesentium, ut tempore ieiunii quadragesimalis... Graeci et Albanenses praedicti, servato tamen, nec praetermissio in parochialibus ecclesiis praesantificatorum ritu, in aliis altaribus seu ecclesiis, sive capellis, pro sua ac fidelium populorum devotione missas integras quibuslibet hebdomadae diebus... celebrare possint et valeant, concedimus et indulgemus.* Questa medesima grazia speciale, eminentissimi signori, fatt' a questi Greci Epiroti, e dell'Isole forà meno bisognosi perche meno perseguitati, si supplica vivamente, che si stenda anchè alli Greci cattolici Melchiti, della quale ne hanno troppo di bisogno: e ciò principalmente per due motivi gravissimi. *Primo*, perchè per celebrare la messa de presantificati devono conservarsi ne ciborii delle chiese con una lampada continuamente accesa, cinque ostie consacrate, sicome richiede formalmente il rito antico: sicchè non potendosi sotto la schiavitù ottomana, conservare queste con la dovuta decenza nè nelle città dove la chiesa non è in man' de' cattolici, come in Damasco, Acri, Giaffa, Berito ecc., nè nelle chiese de villaggi, per essere la maggior parte di queste, povere, senza porte come distanti dall'habitato, et esposte ad ogni ladrocinio, ne siegue necessariamente l'impraticabilità di celebrar' oggidì la messa de presantificati in tutte le chiese universalmente. *Secondo*, perchè non potendosi celebrare l'intera messa in tutte le ferie quadragesimali come dicesi nella decretale, ne siegue per necessità la violazione del precetto ecclesiastico, et al parer' de' teologi, anche divino della sagra comunione per modo di viatico alli moribondi: e la ragione è chiara: perchè non essendo fattibile per una parte il sacrificio de presantificati attese l'addotte difficoltà della conservazione dell'ostie consacrate: e per l'altra, non essendo permesso l'intero sacrificio, mancaranno l'ostie sagre: e non essendovi queste, nè potendosi consacrarle all'uso greco, saranno alcorto costretti i moribondi in quei tempi a morire, senz'essere appostatamente premuniti del sussidio della santa eucharistia, tanto giovevole all'eterna salute in quell'estremo. Il che essendo cosa troppo grave per non dir' illecita, par' anche essere troppo grave il divieto dell'intero sacrificio in tutte le ferie della sagra quadragesima; e per conseguenza esser' ragionevole questa seconda supplica della modificazione di tale impedimento, e della permissione dell'intera messa, anchè nelli tempi accennati; „servato tamen nec praetermissio in parochialibus ecclesiis prae-

saetificatorum ritu,“ per non derogare in cont'alcuno all'osservanza, e conservazione del medesimo rito greco antico.

E qui si tralascia per brevità di notificar' all'eminenze vostre il modo usato dalli scismatici per ovviare a quest'inconveniente e comunicar' i loro moribondi; consagrando eglino perciò un grosso pane, il giovedì santo, il quale poi seccato al sole, ò sulle brage, pistato nel mortaro, e conservato nei sacchi, di esso poi comunicano l'infermi per tutto l'anno: si tralascia, dico, di notificarli ciò per essere stato già da varii sommi pontefici rigorosamente proibito.

In terzo luogo, l'oratore medesimo supplica caldamente la benignità dell'eminenze vostre non già di permetterli l'abrogazione delle tante, e gravi astinenze, e digiuni soliti a farsi in Oriente, subrogando quelli soli d'Occidente, absit: nè tampoco della facoltà almeno di amminuirgli alquanto, per non esporre i fedeli al pericolo di peccato, trasgredendoli, come hanno fatto per questi motivi l'altri minori patriarchi dell'altre nazioni orientali: nè tampoco domanda l'indulto, di mangiar laticinii nelle quaresime dell'anno, com'è permesso per giuste ragioni in più luoghi della christianità, ancorchè non vi regni la schiavitù, nè tanta povertà nel popolo, come regnano nel patriarchato Antiocheno: e così anchè finalmente (abbenchè i soli cattolici greco-melchiti di Damasco, Aleppo, Saida, ed Acri, da vent'anni in quà solamente habbino speso più d'incirca 400 borse per mantenere la santa fede cattolica contro gli nemici di essa) tuttociò punto non supplica l'oratore sul riflesso di ciò, che siano ad essi distese le tant' indulgenze et il privilegio di mangiar' a loro arbitrio, ova, e laticinii in tutti gli giorni dell'anno nei quali l'uso della carne è proibito; come si è benignamente concesso a tutte le persone dell'isola di Malta e Gozo¹, ed a coloro, che in esse venissero, ò in quelle si trovassero, sotto l'obbligo di pagarne ogni anno quatro tari, ò siano due paoli, per il mantenimento delle squadre mantenute contro gl'inimici della santa fede. Niuna di queste facoltà, e privilegi, si domanda, eminentissimi porporati: accettando volentieri l'oratore coi suoi (giachè è così la volontà di nostro signore) oltre il rigore della schiavitù de barbari, tirannie de governi, e le persecuzioni de scismatici, la gravità di tant' astinenze, e digiuni ancora, quali giungono nell'anno al numero d'incirca 240 giorni come si è detto. Mà qualche si domanda qu' in terzo luogo, è solamente la tolleranza, e permissione dell'uso delli pesci di qualsisia specie nella quarta e sesta feria dell'anno, e nella sagra quadragesima: e ciò per otto motivi. *Primo*, perchè l'astenersi da tal'uso, dicesi essere stata pura penitenza imposta ad alcuni gravi peccatori, secondo che si lege particolarmente in un codice antico arabo detto appresso gli Greci il *libro della lege*, attribuiti i capitoli de' digiuni in esso a san Giovanni il Digiunatore: e per questo nelli gravi autori, che trattano questa materia ex professo, non si trova registrato se non che haver per uso gli Greci di digiunar' la quarta e sesta feria, il che è vero; senza citarsi però da alcuno l'obbligo dell'astinenza del pesce². *Secondo*, perchè quest'è un peso veramente troppo difficile a praticarsi, non essendo manco osservato, se non da pochi delli scismatici, li quali mangiandone di nascosto, militano solamente all'estrinseco l'astinenza, stimando ipocritamente essere minore peccato l'istessa

¹ Constitutio Benedicti papae XIV super ritibus Graecorum anno 1742.

² Bolla della Crociata an. 1745.

³ Alfonso Ciaconio, *de ieiuniis*.

fornicazione che l'uso di esso. *Tertio*, perchè da A che riferi il cattolichismo nel patriarcato Antiocheno per industria, pietà, e solo principalmente del defunto Estimio olim arcivescovo di Tiro e Sidone, da circa più di sessant'anni in qua, non si è praticato altrimenti: e pare perciò, che la consuetudine di tant'anni sia bastante in simili materie, se non per far' lege, almeno per domandarne una pia tolleranza. *Quarto*, perchè nella penuria di questi tempi infelici, nelli quali le facoltà de' cattolici vanno sempre più diminuendosi per le continue vessazioni dell'infedeli, è assai più facile ad ogni conditione di persone l'uso dei pesci, dei quali il rotolo costa un paolo più meno, di quello sia l'uso dell'ostreche, caviari e potarghe, comunemente permesse, delle quali il rotolo costa circa dodici paoli più meno. *Quinto*, perchè (dato e non concesso come si vedrà qui sotto ad evidenza, essere quest'una lodevole consuetudine greca antica) pure B ciò non impedisce la tolleranza in contrario; poichè anche in Occidente debilitandosi viapù sempre la natura umana, si tola la modificazione di qualche consuetudine antica, benchè lodevole, come trà l'altre si scorge nella tolleranza d'anticipare l'unica commestione nella sagra quadragesima¹, osservata anticamente in sin' all'ora nona nella quale Christo spirò, cioè tre hore doppo mezzo giorno, è durata fin' al tempo di san Tommaso d'Aquino com'egli afferma. *Sesto*, perchè attese le cose dette di sopra, pare che non sono mono deboli, bisognosi, e da compatire li cattolici greco-melchiti della Siria e Palestina, che gli Albanesi, Epiroti e tant'isolani della Corsica, Sicilia ecc., ai quali si è con modo speciale benignamente concesso tal'uso con quelle parole²: *Nos, paternae pontificiae charitatis, quas novit imbecillitates infirmorum subtinere, non immemores, tam dictis Graecis in Corsica habitantibus, quam omnibus et singulis... tenore praesentium, ut ad instar latinorum... in memoratis quadragesima, quartis et sextis feriis... vino, oleo, et piscibus cuiuscunque generis possint uti, concedimus et indulgemus.* Sicchè non essendo quest'indulgenza una grazia insolita a concedersi, anzi più volte reiterata, pare, che non sia irragionevole su questo punto, ancora la supplica del patriarca oratore. *Settimo*, perchè, quantunque corra voce volgarmente, esser' uso de Greci tal'astinenza del pesce nelli mentovati giorni, contuttociò rigorosamente parlando, e senza far' torto all'evidenza della verità palpabile, si deduce tutto il contrario da santi padri greci, allor quando più fioriva il loro regno (tempo più proprio da cui si debbano didarre le vere tradizioni de costumi). E che ciò sia vero, lo attesta il sagra concilio generale Fiorentino, di cui maggior testimonio concernente la verità delle consuetudini greci antiche D non si può havere. In questo concilio adunque tom. II, p. mihi 397, si legge, che industriandosi Marco Ephesino di provare la nullità dell'unione delle chiese, dalla diversità dei riti e consuetudini dell'una e dell'altra, li rispose dottamente con ritorquerli l'argomenti li gran Gregorio protosingolo pure greco, et il quale doppo morte risplendette in miracoli, che la diversità de riti e costumi punto non ostava all'unità della fede, perchè l'istessi Greci erano ancora diversi trà di se in varii riti e costumi, e pure erano uniti trà di se nella fede: et afferma in questa sua risposta detta in faccia de prelati greci senza esserne da veruno riprovata, che trà l'altre diversità di costumi da esse ivi

riferita, sia pure costume dei Greci, che altri si cibino de' pesci nell'istessa quadragesima, e che altri s'astenghino a libito loro³: *Necesse ergo (con' sue parole nel luogo citato) ut plane videatur omnino hic vir, variis in hac urbe Constantinopolitana observari moribus, ieiuniorumque, ac rituum ecclesiasticorum esse diversitates? ... Nam et ipse sanctus, ac magnus quadragesimas tempore diebus sabbati et dominicae multi occurrunt piscibus, aliis quoque aliis diebus: sunt etiam qui ad ista omnino se abstinent. Quid ergo? dicemus, illos fide etiam inter se dissidere?*

Ora considerino l'eminense vostra, se si poteva più chiaramente affermare conforme alla supplica dell'oratore, e quanto meriti perciò la sua domanda su questo particolare gli effetti della loro compassione.

Che se adunque la mente di nostro signore non è già d'addossar nuovi oblihi alli Greci, com'è certo, benal che si osservino soltanto le loro consuetudini antiche, tollerandole tanto quanto si può, come determinò papa Innocenzo III: *Licet Graecis diebus nostris ad obedientiam sedis apostolicae revertentes fecerit, ac honorare velimus, mors ac ritus eorum quantum cum Domino possumus sustinendo ecc.*: si deduce per legittima conseguenza, anche in virtù dell'encyclia di sua santità diretta ai prelati del patriarcato Antiocheno, poter' gli Greci orientali servirsi licitamente dell'pecco, secondo il costume dell'antenati dimostrato. Però si deduce ancora, che havendolo proibito la santità di nostro signore, nominatim; e trovandosi perciò gli cattolici di quelle parti in una contraddizione di due oblihi, attesa la pront' abbidienza dei loro pastori, pare non esser' irragionevole, il supplicar presentemente la benignità dell'eminense vostre della modificazione di tal'impedimento, e della permissione positiva di tal cibo senza scrupol' alcuno: et ecco, che perciò, C *sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, ita oculi nostri ad dominos nostros donec misereantur nostri*⁴. Otteso, finalmente, perchè in supposizione anche, che l'astinenza dei pesci fosse costume antico, vedendo però il patriarca oratore non poter' più ciò esattamente eseguire oggidì senza soccombere a diversi disavvantaggi, pregiudizii, danni, e varii altri pericoli spirituali de suoi cattolici, ai quali egli deve provvedere ex officio, supplica col più intimo del cuore per iacario di sua coscienza avanti di pagar' il debito universale della morte già vicino, della modificazione, et esenzione da un' tal' pecco, dal quale sono stati fatti essenti pietosamente, non solo gli secolari Greci mentovati di sopra, ma anche li monaci regolari dell'istesso ordine rigido di san Basilio il Grande, non ostante qualunque consuetudine greca in contrario, con quelle parole⁵: *Aliqui litteras Clementis papae VIII praedecessoris nostri... datas ad abbatem et monachos monasterii ordinis sancti Basilii Magni, ritus graeci orientalis terras dimidi inssi Panormitanas diocesis... quibus concessit, ut piscibus sanguinem habentibus libere ac licite nonnullis anni quadragesimae saeculi peccint, non obstantibus ritus graeci ordinationibus, hac nostra constitutione confirmamus.*

E qui per non tralasciar' oblienzione alcuna, non si può dispensar' l'oratore dal far vedere all'eminense vostre la nullità dello scandalo d'alcuni scismatici, immaginato forsi da qualcheduno di quelli, che parlano bene, ma fuer' dello stocato; e ciò prime perchè tal' scandalo è alcorte meramento passivo, et uniforme a quello de pharisei, i quali in più occasione si scandalizzavano delli apostoli, e

¹ Notific. 12, lib. I, § 7, p. 69; Sanctus Thomas, II^o, II^o, q. 147, art. 7. 0.

² Constitutio Benedicti papae XIV super ritibus Graecorum anno 1742.

³ Orig. Flor., tom. II, p. 397.

⁴ Pa. CXXII, 2.

⁵ Constitutio Benedicti papae XIV super ritibus Graecorum anno 1742.

dell' istesso Christo, particolarmente quando era sulla croce, niente curandosi egli però di discender' allora da essa per sodisfare al loro disprezzabile genio, sapendo benissimo, che inutilmente militavano la credenza in lui se si fosse anchè disceso. Secondo, perchè gli scismatici si scandalizzano assai più della confessione de' cinque punti ben noti, e pure questo non toglie la forma credenza di essi alli Greci cattolici. Terzo, perchè tanto e tante si scandalizzano delle quarte norme, che scomunicano chi le celebra, il che però non fa, essere queste illecite. Quarto, perchè questi tali anche si scandalizzano di vari costumi d' Occidente, e particolarmente nel vedere alcuni servirsi de laticinii permessili ragionevolmente nelle quaresime, e non per questo son' obbligati gl' occidentali ad astenersi. Quinto, finalmente, perchè non pare tanto necessario, che per contentare il genio de' scismatici greci, implacabili nemici de' cattolici ancorchè si cibassero del solo pane et aqua, e gli quali hann' sempre preferito l' istessa dominazione de' barbari a quella dei latini, et i quali son' stati sempre refrattarii, pertinaci, e più dannosi al progresso della santa fede che l' istessi infedeli, quantunque la chiesa Romana insin' adesso l' avesse sempre benignamente accolti, e tollerati nelle loro consuetudini, non pare, dico, tanto necessario, che per sodisfar' (benchè inutilmente come si è sempre sperimentato) al genio di simili persone, si debba aggravare gli detti cattolici, divisi da quelli con tanti travagli, e mettergli ora di bel nuovo in procinto d' altri non leggieri pregiudizii temporali e spirituali per una cosa di tanto piccolo rilievo.

Et ecco, eminentissimi signori, tolto anchè il motivo dell' immaginato scandalo, se pur mai fosse, chi l' adducesse, e chiaramente provata la ragionevolezza della terza supplica del troppo addolorato oratore: stà adesso alla incorrotta giustizia del loro rettilissimo giudicio, al quale il tutto si rimette, il formarne non meno provida, che doverosa risoluzione.

Finalmente in quarto luogo, havrebbe voluto il patriarcho oratore supplicar' la bontà dell' eminenze vostre della modificazione et esenzione, non già del digiuno precedente al santo Natale, come parve forse, ch' avesse insinuato sul principio, nè al certo; ma bensì dell' esenzione di farlo 40 giorni determinati sott' obbligo formale di peccato: perchè dovendosi procedere in virtù della decretal' apostolica second' il costume greco antico solamente, et essendo tal digiuno anticamente non già d' obbligo, ma di pura divozione, com' attesta il sacro concilio generale Fiorentino con queste parole: *Namque ante Christi natalem sunt, qui ordiantur ieiunium ex die 15 novembris* (ecco 40 giorni); *alii ex die 6 decembris* (ecco 18 giorni); *alii ex vigesima* (ecco soli quattro giorni); ne siegue legittimamente, dover' così essere oggidì ancora, cioè non fesso di quaranta giorni, e d' obbligo; ma libero, più o meno, conforme alla divozione d' ognuno.

Però, per non parer' più affatto inclinato l' oratore (e ciò in riverenza dell' ordini apostolici) a rimuovere più tosto che a stabilire il rigore della disciplina de' digiuni de' Greci, benchè troppo gravi, e dar' occasione con ciò a qualcheduno di parlare, ancorchè senza fondamento; et essendo questo digiuno ancora meno difficile di qualche altro per ogni sorte di persone, occorrendo nell' inverno, e fuor' dei tempi delle raccolte, si pone perciò in silenzio questa particolarità di domanda, rimettendola alla sola pia considerazione dell' eminenze vostre: et invece di essa si trasferisce l' oratore a supplicare con vivezza di spirito la di loro beneficenza (senza

A però punto derogare a tutte l' altre quaresime, digiuni, astinenze ecc.) di tollerare nel suo patriarcho Antiochense il regolamento del digiuno dell' apostoli fessato in dodici giorni corrispondenti al numero dell' dodici apostoli fessato già dal patriarcho Atanasio, sequito da Cirillo secondo, e continuato dall' oratore: e ciò per vari legittimi motivi. Primo perchè è stata accettata comunemente e praticata da quelli tempi in cin' alla pubblicazione della decretale sopraccennata. Secondo, perchè occorrendo questo digiuno alcune volte 40 giorni, altre volte 30, altre 10, si è estimato più meglio di regolarlo, e fissarlo in dodici giorni determinati; e ciò particolarmente per maggior' facilità de' poveri villani, li quali dovendo sempre in quei tempi calurososi terminar' le raccolte, et essendoli perciò troppo difficile il continuarlo 40 giorni per non aver allora se non la commodità de' laticinii, si trovano in pericolo di sfortunatamente trasgredirlo, ordinando perciò il sinodo provinciale de' Rutheni' confermato da Clemente XI sul riflesso di questi et altri motivi, dover' essere i medesimi da tal peso totalmente esenti. Terzo, perchè avendo i prelati maroniti per tali ragioni da pochi anni ridotto il detto digiuno a soli quattro giorni, et i prelati greci da più di 40 anni fissatolo al numero di dodici, si trovano perciò gravi difficoltà, e non leggieri pregiudizii nel costringere li uni a tornar' in dietro, persistendo gli altri nell' indulgenza dell' soli quattro giorni concedutali da' loro superiori. Nel che, eminentissimi signori, è da ponderarsi, che essendo la santa sede omnibus una a guisa del sole, pare giusto, che siccome si hà compassione dell' altre nazioni orientali, e particolarmente della nazione maronita, benchè olim infetta dell' errori de' Monoteliti¹, e riconciliata poi colla santa chiesa con il suo patriarcho nel concilio Lateranense sotto Innocenzo III, e di poi infetta un' altra volta dell' istessi errori de' Greci scismatici l' anno 1579 et 1580 e riconciliata di bel nuovo per Gregorio XIII² in un sinodo particolare radunato dal suo patriarcho l' anno 1581³, e la quale similmente hà havuto per uso antico quasi le medesime astinenze dei Greci, pare, si torna a dire, che siccome si ha compassione di questa tollerandosi l' indulti dei suoi particolari superiori, si possa ancora havere pietà della nazione Greco-Melchita tanto bene figlia ubbidiente alla santa sede apostolico-romana, quanto quelle, tollerando qualche indulto dei suoi particolari prelati circa a una medesima materia. Che se poi si riguardasse in quella la pura conservazione, atteso il poco numero, nella Greco-Melchita si potrebbe riguardare e la conservazione dell' già fatti cattolici da tanto tempo, e l' accrescimento dell' altri, essendo numerosissima, come si è riferito di sopra.

E questo sono, eminentissimi porporati, quelle insuperabili difficoltà insorte, per la modificazione delle quali (oltre il regolamento dell' affari troppo intricati del novo monastero delle devote Aleppine) tanto il patriarcho oratore, quanto monsignor Emanuele di Sant' Alberto delegato apostolico hanno stimato bene d' inviare senza tardanza alcuna ai piedi dell' eminenze vostre la persona tanto qui necessaria del signor don Giuseppe Papilla benchè con suo discapito. Gli sovvenghi perciò, pietosissimi signori, che un clemente cuore, com' è quello dell' eminenze vostre, dev' essere tenero a compatire,

¹ Synodus nat. Ruth., cap. de ieiun., tit. 16.

² Autor, qui notas adiecit orationis divi Antonii, part. II, tit. 17, § 11.

³ Ex respons. sacrae congregationis de Propaganda fide.

⁴ Synodus illa habita est non 1581, sed 1580, diebus 15-17 augusti, ut ex actis patet, quae in alio tomo, ubi de Maronitarum conciliis, evulgabuntur.

facile a rimettere, pronto a sovvenire: e dall'altra parte certo è, che la facilità dell' patriarcha oratore nel ricevere le risoluzioni apostoliche, e giurarne fedeltà, anche in materie di riti, e costumi variabili colla variazione de' tempi, la sua diligenza nel pubblicarne l'osservanza, e la sua umiltà nell'implorarne adesso con questo suo ultimo ricorso la di loro paterna clemenza, sembra meritare, d'essere in qualche maniera compatito, et esaudito. Si deggino adunque riflettere, che è molto più lodevole *multos elementis servare, quam paucos nimis observare periclitari*; tanto più, che come si suole dire, *temperata durant, et nihil violentum disturnum*. Che se Abraamo il patriarcha, per avere subito ubbi-

dito in materia difficile, stimossi perciò più accetta la sua ubbidienza, che l'istessa vittima, e meritò per questo duplicato le grazie; anche l'umil' oratore per essersi prontamente sottomesso in materie tanto difficili, come si è veduto, opera una qualche dimostrazione di giusta modificazione concernente le sue suppliche, et un qualche favore di desiderato indulto, rimettendosi egli però sempre et in tutto, come più volte si è ripetuto, ad ogni loro miglior' provida determinazione, e giustissima decisione. Che della grazia ecc.

Umilissimo divotissimo obligatissimo servo

(L. + s.) Cirillo Tanas patriarcha Antiocheno.

17.

HONORATUS DE BREST ORDINIS CAPUCINORUM PRAEFECTUM CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE EADEM ROGAT *

1745.

Eminentissime ecclesiae princeps.

Ut primum decretalia summi et sanctissimi domini nostri papae Benedicti XIV directa illustrissimo Antiochiae patriarchae Cyrillo ceterisque episcopis sibi subiectis ad me perlata fuerunt ab illustrissimo episcopo Babilonensi neo non delegato apostolico, illa subito omnibus et singulis religionis meis promulgavi, ipsosque studiose monui, ut toti et totis viribus incumberent, ac constanter et indefessim invigilarent, ut ad amussim a natione graeco-melchita observarentur. De his omnibus eminentiam vestram certiorum feci ut patet ex mea epistola die 4 novembris anno 1744 exarata.

Nunc autem ne in aliquo desim partibus meis, quae nunc occurrunt eminentiae vestrae illa palam facere operae pretium est.

Illustrissimus patriarcha Cyrillus cum omni veneratione decreta memorata amplexus est, ac in omnibus et per omnia se obedientem praestitit. Sed populus non parum reclamavit nec non reclamare et refragari desinit quibusdam tantum punctis quae sibi videntur observatu difficillima. Conqueritur scilicet de abstinentia ab esu piscium sibi imposita per totum annum quarta et feria sexta. Siquidem in his partibus habent usum Graeci manducare pisces istis diebus et hic usus iam a multis annis invaluit. Contendunt praeterea quod illa abstinentia non sit de eorum ritu. Quidquid sit, nunc plurimi reperiuntur etiam schismatici qui piscibus utuntur et vescuntur diebus supradictis, ut probat experientia quotidiana et cernimus.

Tempore Innocentii XIII felicis memoriae, pater Ambrosius Rhodonensis circa esum piscium sequentem epistolam scripserat eminentissime cardinali Spinola ut illam suae sanctitati offerret, sed cum in dubio sit an fuerit vel oblata vel amissa, illam ad verbum rescribendam iudicavi.

Ad nos quoque pervenire sacrae congregationis decreta circa nonnulla ritus Graecorum dubia proposita, quae quidem pro viribus studuimus observari; quantum vero ad esum piscium diebus ordinario in eorum ritu prohibitis non adeo facilem nobis catholici praebuere assensum, et hoc ob momenta satis gravia, et quidem non pauca, quae hic sigillatim referre iuvat.

Primum est quod talis abstinentia ab esu piscium non sit ritus antiqui praecipuum, sed mere haereticorum veterum factus, qui ut sui olim valeret erroris virus altius in incautorum corda instillare, sub pharisaica devotionis larva atque exterminata ieiunantium facie, innumerabilium animarum simplicitati fuere cavillati; etenim patet ex veteri

B codice Ioannis Ieiunatoris dicti, quem ad vos dirigimus, et ex multis aliis eum piscium diebus veneris, mercurii, et quadragesimae solis solummodo sub poenitentia publica constitutis fuisse prohibitum.

Secundum est quod talis consuetudo abstinendi a piscibus contraria decem circiter annorum consuetudine iam sit quasi abolita iam quidem in toto quoad dies mercurii et veneris infra annum; quantum vero ad quadragesimas adhuc causa est in lite. Clamant enim idem in contrarium patriarchae, verum publicam piscium emptionem non impediunt.

Tertium est quod talis manducatio iam sit quasi signum distinctivum catholicum inter et haereticum: nullum enim reperire est qui manducet et non sit catholicus; cum e contrario nullum sciam haereticum qui manducet; neque dicendum quod id ventris causa fiat, verum proposito erroris absolvendi, necnon colendae veritatis studio.

Quartum est quod haeretici nullam fere ponant distinctionem inter ea quae sunt ritus et ea quae praecipui, quin potius falso autumant manducare pisces diebus quadragesimae, maius esse peccatum periurio et blasphemia, necnon manducatione carnis, ceterorumque decalogi transgressione; unde patet exortum inde scandalum esse ex parte catholicorum mere passivum.

Quintum cum ex supradictis pateat haereticos praecipuum de non manducando pisces in quadragesima, gravius legis et fidei praecipuis antepone, consultius iudicavimus hanc petram scandali (scilicet manducationem piscium) eorum pedibus ponere velut offendiculum, ne ipsa penitus sublata substantiam fidei impugnet. Minus enim malum permitti censendum est, ubi verum bonum periclitari haud dubium est. Dum autem squammas inter et conchas invicem altercantur, nos ad graviora et utiliora properamus.

Sextum quando nova ista decreta ad aures haereticorum pervenere, non modico affecti sunt gaudio; triumphantibus enim animis semper et ubique obiurgabant per derisionem dicentes: Papa vester, papa vester invito se factus est veritatem stare pro nobis, unde et vos patet et omnes francos vestros rebelles esse Deo, ecclesiae et veritati; dominusque Leonidus episcopus et patriarchae vicarius formulam huius decreti habere voluit, ut haberet semper apud se argumentum contra catholicos; at ut hoc non cederet catholicorum derisioni vel offendiculo, non ulterius progrediendum censuimus.

Denique nihil non effecimus obsecrando, increpando, monendo unumquemque privatim, ut a

tali eum abtineat; at vero catholicos ad illud sub A mortali astringere non valeamus, cum et ipsamet sacra congregatio super haec requisita voluerit declarare: non enim, inquit apostolus, oportet sapere plus quam oportet, sed sapere ad sobrietatem, neque damnare animas quas intendit ecclesia salvare.⁴

Sic suam pater Ambrosius Rhedonensis (cuius memoria in benedictione est) ad eminentissimum cardinalem Spinola terminavit epistolam.

Nunc occurrunt aliae difficultates. Conqueruntur graeci catholici quod ipsis prohibitum sit plures missas celebrare supra unum et idem altare. Nam, inquit, advertendum est quod nova altaria erigere non possumus in ecclesiis nostris ob metum Turcarum, et periculum imminens iacturae vel damni gravis, quod nobis pro certo fieret ex parte eorum, et cum altaria non debeant erigi nisi ad orientem, quam paucissima erigerentur propter ecclesiarum B latitudinem haud satis amplam.

Alia difficultas: Conqueruntur insuper quod illis sit prohibitum integram missam celebrare et perficere tempore quadragesimae; siquidem, aiunt, ad perficiendam missam praesantificatorum requiritur locus decens ut hostiae consecratae possint decenter servari; hoc autem in ruribus impossibile est cum ecclesiae sint extra rura et sint nudaes, pauperes et apertae, nec habeant unde illas reficiant. Cum igitur ex una parte non possit sacrificium praesantificatorum perfici, et ex alia integram non possint celebrare missam, necesse est necessitate consequentiae, quod aegrotus tempore quadragesimae ex hac vita demigret sine viatico (si forte moriatur), et illi denegentur ultima subsidia ad salutem conducentia.

Ultima Graecorum querimonia haec est, et versatur circa ieiunium apostolorum, quod cum tempore mensis accidat, et tunc temporis nihil fore alimenti inveniant quo vitam sustineant et vires reficiant, aliquam circa illud mitigationem vel relaxationem postulant, vel potius ut relaxatio iam antea facta et a pluribus annis sibi concessa ab

A Athanasio Antiochiae patriarcha non revocetur, sed confirmetur, et licita habeatur propter rationes allatas; siquidem haec propter rationes hoc ieiunium mitigavit et relaxavit patriarcha Maronitarum, et alii relaxaverunt inter quos demorantur Graeci. Unde occasionem arripiant Graeci renovare et suas integrare querelas: Numquid non sumus nos, inquit alii, liberae sicut et illi? numquid non habet patriarcha noster eandem auctoritatem super subditos suos catholicos quam exerceat patriarcha Maronitarum supra suos? Num summus pontifex vel sacra congregatio supra nos solos pietatis ac clementiae, benignitatis et indulgentiae viscera continebit, dum illa tam largiter diffundit supra alios? Esto quod alii sint fortes, nos autem infirmi, alii firmi, nos autem leves atque fluctuantibus, sed attendat caritas vestra quod quo infirmiores, quo magis fluctuantibus sumus, eo maiori miseratione B digni efficiamur. Imperavit Christus vento et mari et facta est tranquillitas magna; et vos imponent molem, id est mensuram et modificationem ieiunii naturae vires excedentibus, et amplius non erit neque luctus neque clamor neque inobedientiae periculum neque querimoniarum locus.

His expositis dignetur sua sanctitas, dignetur et sua eminentia auditum et assensum praebere benignum. Responsum expectamus cum omni reverentia, animi demissione et patientia; siquidem scriptum est: *In patientia vestra possidebitis animas vestras.*

Eminentissime ecclesiae princeps, duplex mihi incubuerat officium: primum et praecipuum erat summi pontificis mandatis obtemperare: obtemperavi, et obtemperavimus omnes; secundum enim rogatus a Graecis gentis melchitae catholicis ut nonnullas difficultates exponerem: exposui. Vos autem quae C salubriora, quae utiliora, quae meliora sunt probate, videte et iudicate.

Eminentissime princeps, eminentiae vestrae servus humillimus et obsequentissimus in Christo.

Frater Honoratus de Brest custos capucinarum in Siria et Palestina degentium.

18.

CONGREGATIONES PARTICULARES DE PROPAGANDA FIDE SUPER REBUS GRAECOMELCHITARUM HABITAE IN PALATIO APOSTOLICO QUIRINALI CORAM SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO *

die 28 et 31 decembris 1745 et 3 ianuarii 1746.

Interfuerunt eminentissimi et reverendissimi domini: Sancti Clementis, Petra praefectus, Gentili, Albani, Columna de Sciarra, necnon reverendus pater dominus Nicolaus Lercarius secretarius.

Dopo che la santità vostra si degnò di tenere nel 1743 avanti di se varie congregazioni particolari su le materie spettanti al regolamento spirituale de' Greci melchiti cattolici del patriarcato Antiocheno e di udire le varie istanze, che si proponevano per parte di quel patriarca Cirillo Serafino Tanba, ne pubblicò i suoi decreti col mezzo di una dottissima decretale data sotto li 24 dicembre dello stesso anno, quale poi per maggiore intelligenza della nazione greca, fu tradotta, ed impressa ancora in lingua araba.

Perchè poi la medesima fosse pubblicata nel Levante ed intimata particolarmente ad ogni uno di quelli i quali devono osservarla fu spedito colà monsignor Emmanuele di Santo Alberto carmelitano scalzo vescovo di Babilonia col carattere di delegato apostolico, e con istruzioni necessarie, ed opportune.

E siccome vostra santità si compiacque di tramettere il pallio al patriarca Cirillo, e di mostrarli il suo paterno affetto con alcuni divoti donativi: fu ingiunto al delegato di prima fare ad esso giurare l'adempimento della suddetta decretale.

Portatosi pertanto monsignor Emmanuele al D Monte Libano, ove da venti, e più anni trovai il patriarca Cirillo esiliato dalla sua sede patriarcale per prepotenza degli scismatici, ma che ciò non ostante non avendo perduto punto di sua costanza, ha in questa occasione in modo particolare dimostrato il suo vero attaccamento à questa santa sede apostolica, fu prima cura del delegato di notificare con sua lettera circolare (*Lettera A*¹) à tutti li vescovi greci melchiti la suddetta decretale, con ingiungerne ad ogni uno l'esatta osservanza senza alcuna tergiversazione. Questa poi fu giurata con atto autentico sottoscritto di pugno medesimo, e munito col sigillo del patriarca (*Lettera B*²), al che si trovarono presenti oltre la comitiva che seco aveva il delegato, molti vescovi, e sacerdoti greci e monaci

¹ Supra, col. 348, num. 2.

² Habetur supra, col. 348, num. 2.

* Ibidem, t. 88 (parte nona), fol. 1-56^v.

della congregazione di San Salvatore dello stesso A rito, molti Europei e trà questi quasi tutti li missionarj gesuiti, cappuccini e di Terra Santa¹: ed il giuramento del patriarca è concepito ne seguenti termini: „Ego Cyrillus Tamas Dei misericordia, et sanctae sedis apostolicae gratia patriarcha Antiochenus graecorum melchitarum, vobis, iure, et promitto coram reverendissimo et illustrissimo legato apostolico Emmanuele episcopo Babilonensi et coram isto coetu, me observaturum semper exacte et iuxta mentem sanctissimi domini nostri papae Benedicti XIV sanctiones omnes, et determinationes contentas in ista epistola decretali, absque ulla restrictione, aut tergiversatione. Item vobis, iure et promitto me daturum omnem operam ut observentur eadem exactitudine dictae determinationes pontificiae ab omnibus archiepiscopis, episcopis, sacerdotibus, monachis et populo. Sic Deus me adiuvet et haec sancta Dei evangelia.“

Oltre à questo giuramento prestò egli anche quello, che chiamasi di fedeltà (*Lettera C*) e fece la professione della fede secondo la formola della santa memoria di Urbano VIII prescritta agl' Orientali (*Lettera D*²), dopo di che il delegato rivestì il sacro pallio e gli consegnò i doni di vostra santità.

Quindi voltossi à compire le altre commissioni addossategli, una delle quali era quella di dover consegnare alli superiori generali delle due congregazioni de' monaci di San Salvatore e di San Giovanni in Soairo la regola genuina di san Basilio, la quale fu subito da essi ricevuta, come costa dalli documenti autentici che ambidue li suddetti superiori ne formarono (*Lettera E, F*), e sebbene resti ancora qualche disparere trà li suddetti monaci circa l' uso della carne, quale i monaci di San Salvatore sostengono, che dalle suddette regole non sia loro proibito in tutti li tempi, ed in ogni occasione (*Lettera G*), ciò non ostante non si vede che nel rimanente della regola s' incontri alcuna difficoltà.

Penetrato il patriarca da tali, e tante beneficenze di vostra santità, con il consenso e parere del medesimo, ha spedito in Roma il sacerdote don Giuseppe Papilla suo vicario generale ben noto alla congregazione di Propaganda per la sua prudenza, e zelo, con ordine de ringraziare umilissimamente la santità vostra del pallio traemessoli, e della sollecitudine, che si è degnata prendere per quella nazione (*Lettera H ad O*).

In tale occasione il patriarca col mezzo di sue lettere e con la viva voce di questo sacerdote espone varj bisogni della sua nazione intorno all' osservanza della suddetta decretale asserendo che non ostanti le circostanze de' tempi presenti non vuole provvedervi di suo arbitrio, anche per non mancare in alcuna benchè minima parte a quella filiale ubbidienza, e venerazione che ha sempre professata à questa santa sede.

Quindi per miglior ordine e lume delle materie, che in oggi si sottopongono al rettilissimo giudizio, e profundissimo discernimento della santità vostra, si sono le medesime divise in tanti diversi articoli conforme si praticò nell' anno 1743, allorchè quasi le medesime cose furono esaminato.

Articolo I.

Delli digiuni e dell' astinenza dal pesce ne giorni di mercoledì, e di venerdì.

Nell' anno 1743 allorchè la santità vostra si degnò di tenere alla sua presenza varie congregazioni particolari per esaminare i dubbj e le istanze

¹ Relazione del delegato, p. 3 e 4, num. 1. — Supra, col. 347-4.

² Utrunque documentum consulte omnium, utpote vaticinimum.

del patriarca Antiocheno de' Greci Melchiti, fu trà le altre cose esposte, che questi attese l' uso introdotto da Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone di accorciare i digiuni, i quali si osservano dalli Greci, e la difficoltà particolare, che trovavano gli abitanti delle montagne del Libano, e dell' Antilibano di riprenderli in tutta la loro estensione, stante ancora la mancanza di cibi quadragesimali in que' luoghi, ne li aveva dispensati, con obbligarli à digiunare nel solo giorno precedente la festa de' santi apostoli, del santo natale di Cristo nostro signore, e dell' assunzione di Maria vergine; e per ciò supplicava, che da questa santa sede fosse approvata una tale dispensa.

Fu congiuntamente osservato che forse il patriarca erasi avanzato a dare una dispensa si generale perchè in realtà non gli giunse un decreto, fatto già sopra una consimile materia nell' anno 1732; con cui gli si permetteva di dispensare in casi particolari con qualche comunità, ma solo di anno in anno, come costa dal medesimo decreto¹: „Si quando autem necessitas urgeat dispensandi cum aliquo coetu, seu communitate, minime dispenset, nisi in casu verae, et ineluctabilis necessitatis, et tantum de anno in annum, praefata vera necessitate durante, et non aliter nec alio modo: et in iis casibus non sine debitis cautelis, ne per huiusmodi dispensationes observantia ritus sensim relaxetur.“

„Quatenus constat de vera impossibilitate eorum de quibus est sermo, liceat patriarchae cum eisdem dispensare non quidem absoluto, sed de anno in annum, donec eorum necessitas perseveret. Ad dignoscendam autem assertam necessitatem, seu impossibilitatem, poterit idem patriarcha inquirere, num praedicti Melchitae, antequam fidem catholicam amplexi fuissent, dicta ieiunia, et abstinentia de licentia suorum superiorum schismaticorum non servarint, pariterque eas non servarint cum permissione legitimorum superiorum catholicorum post susceptam catholicam fidem et antequam bonae memoriae archiepiscopus Euthymius easdem abstinentias et ieiunia relaxasset: eo aiquidem casu sufficienter constare posset de asserta necessitate.“

Non fu creduto expediente di approvare, cioèchè erasi fatto dal patriarca, e per ciò vostra santità nella sua decretale di sopra accennata l' annullò totalmente ne seguenti termini: „Nos huiusmodi innovationem et abstinentiarum relaxationem et coarctationem in nimium detrimentum veteris graecorum ecclesiarum disciplinae vergere iudicantes, licet aliquin deficiente auctoritate apostolicae sedis nullius roboris esse dignoscantur; eas tamen auctoritate nostra expresse revocamus, et nullum effectum imposterum habere neque ullatenus executioni mandari, sed omnia in pristinum restitui debere iubemus.“

Anche di questo ha il patriarca giurato l' osservanza insieme con tutto ciò, che si contiene nella decretale, e sebbene in questa gli si dia la facoltà di concedere dispense particolari, à tenore però e colle clausule espresse nell' accennato decreto dell' anno 1732; ciò non ostante in venerazione ed ossequio delle decisioni di questa santa sede, si dichiara di non servirvene se da vostra santità non sia riconosciuta la necessità in cui egli si trova, di richiederlo, che lasciandosi nell' antico piede gli altri digiuni, ed astinenze, si riduca a soli dodici giorni quello che chiamasi degl' apostoli, perchè precede la festa de' santi Pietro e Paolo.

Per lume di ciò pare necessario di promettere, che i Greci, o sia per antica consuetudine introdotta

¹ Ristretto stampato, p. 17. — Supra col. 365.

dalla chiesa greca, o per costume de' monaci passato poi nel popolo; oltre à varj altri digiuni, ed astinenze, sono stati soliti di osservare anche quella, che chiamasi degl' apostoli e comprende tanti giorni, quanti intercedono trà il lunedì della prima domenica dopo la pentecoste e la vigilia della festa de' santi Pietro e Paolo.

Questi digiuni, ed astinenze trovavansi in osservanza nel secolo passato, ma Eutimio col motivo di espurgarli da varie superstizioni degl' eretici e per allettar questi colla dolcezza alla conversione, aveali ridotti à pochi giorni, insieme cõ altre innovazioni che egli fece circa i riti medesimi. Ne fù pertanto redarguito nel 1717 e 1718 dalla congregazione di Propaganda, e nel 1729 fù risposto all' odierno patriarca: „Verumtamen quoniam ritus ieiuniorum, alique magna ex parte a praefato archiepiscopo Euthymio, et fortasse etiam ab ipso met Cyrillo immutati sunt, ideo Cyrillus ipse paterne moneatur, huiusmodi immutationes minime probari posse. Quapropter tam antiqua ieiunia quam alias laudabiles consuetudines, quae tamdiu ab ecclesia graeca catholica in praxi servatae fuerunt, et ab apostolica sede non improbatae, suaviori modo quo poterit, curet restituere.“

Siccome però con questo decreto ordinavasi al patriarca Cirillo non solo di far osservare intieramente i digiuni, quali tutti erano stati molto diminuiti da Eutimio, ma ancora di togliere dalli riti alcune innovazioni da questi introdotte; quindi egli rappresenta di avere intieramente eseguiti i decreti di questa santa sede: fa solamente istanza, che riguardo all' astinenza degl' apostoli si toleri la flessione già fattane in dodici giorni¹, e ciò per i seguenti motivi.

1° Perchè questa riduzione fù fatta nel fine del passato secolo dal patriarca Atanasio, ed osservata poi da Cirillo detto il seniore², sull' esempio de' quali è convenuto all' odierno patriarca di procedere per non alienar la nazione, la quale si è messa in possesso di tal costume da cinquanta e più anni. Questa dispensa poi apparisce dalla pastorale pubblicata dal suddetto patriarca Atanasio nella quale si riferisce il concorso degl' altri patriarchi de' Greci, sebbene scismatici, che sono quelli di Costantinopoli, e di Gerusalemme, e vi si leggono sottoscritti tutti li vescovi cattolici del patriarcato Antiocheno in numero di nove³.

2° Perchè occorrendo questa astinenza ne tempi caldi e quando si fanno i lavori più forti e più importanti della campagna, se s' incontri esser quaranta, o poco meno i giorni trà la pentecoste, e la festa degl' apostoli, non possono indursi i contadini ad osservarla.

3° Si accenna parimente ciocchè fù stabilito da vescovi ruteni su questa astinenza, nel sinodo tenuto l' anno 1720; i quali sono veri greci, e perciò devono intieramente osservare i riti, e li digiuni della chiesa greca. Quivi, ove parlasi de' digiuni, e più particolarmente di quello degl' apostoli, si legge⁴: „Ab hoc tamen censuit, rusticos, alioque operarios, vel in parte, vel in totum absolvi posse, propterea quod incidit in tempus quo fruges colliguntur, etque de causa vix servatur in Lithuania.“

4° Espone altresì il vicario generale del patriarca non potersi allegare contro una tale dispensa

lo scandalo, che potrebbe derivarne segli scismatici, trà quali vivono i suoi melchiti cattolici, sì perchè lo stesso avrebbe potuto opporsi alli Ruteni, i quali sono quasi da ogni parte circondati dagli scismatici di Moscovia, e della Polonia medesima, sì ancora perchè in Levante gli eretici stessi non osservano questa astinenza per più di dodici giorni, come scrisse monsignor Anselmi dalla Soria nell' anno 1736⁵.

5° Perchè à tale osservanza sono meno riducibili i Greci, dopo che sotto gl' ocoj loro hanno veduto accorciarsene li tempi dalli Maroniti, de' quali non sono egliino figli meno ubbidienti à questa santa sede. Ed in fatti nel sinodo Libanese, tenuto nel 1736 e confermato da vostra santità con suo breve del 1742, ove si parla de' digiuni, si stabilisce: „Quartum ieiunium apostolorum a die decimaquinta iunii usque ad diem vigesimam nonam eiusdem:“ ed inoltre si attribuisce al patriarca la facoltà di farlo ancora più breve quando ve ne sia pubblica necessità, dispensando „a die decimaquinta ad diem vigesimam quartam iunii“.

E ciò per quanto può riguardare i Greci del patriarcato Antiocheno. Ma monsignor Massimo vescovo di Aleppo in una sua particolare lettera à vostra santità⁶, ed in altra alla congregazione di Propaganda⁷ supplica, che almeno una tale riduzione si approvi per la sua diocesi, nella quale è stata introdotta da Atanasio già vescovo di Aleppo, e che di poi fù patriarca di Antiochia, di modo che molti trà gl' Aleppini credono, che tale sia stata sempre l' osservanza della chiesa greca, e che non potranno in modo alcuno indursi à principiare questa astinenza dal lunedì dopo la prima domenica di pentecoste. Ed in fatti riferisce il delegato in una sua posterior lettera alla congregazione di Propaganda⁸, che sebbene questo prelado di sua natura sia ben inclinato all' obbedienza della decretale, e quindi l' abbia pubblicata nella chiesa in presenza di quel popolo, contro però il parere de' procuratori, e de' principali della sua nazione: ciò non ostante hà di poi dispensato i medesimi per quest' anno dalli giorni che correvano sopra il numero di dodici, dichiarando che la dispensa era particolare per questo solo anno, ed a causa degl' inconvenienti, e rappresentanze della nazione. Ed osserva anche il medesimo delegato, che alcuni di que' cattolici più scrupolosi avendo voluto osservare l' intero digiuno, sono stati impediti da que' loro preti, i quali li burlavano: sicchè oltre il vescovo soli pochi lo abbiano osservato.

Similmente ordinandosi nella decretale di vostra santità, che dalli Greci melchiti si osservi „laudabilem consuetudinem a maioribus derivatam abstinendi qualibet feria quarta, et sexta per annum ab oeu piscium“, da questo precetto supplica il patriarca che siano essentati i suoi nazionali. Ne adduce per motivo:

1° Perchè volendosi che li digiuni si osservino nella loro estensione, riesce troppo difficile alli cattolici anche questa astinenza: anzi è quasi impossibile agl' abitanti delle montagne del Libano, e dell' Antilibano, ove per lo più non trovasi altro cibo che latticini.

2° Perchè quest' astinenza in realtà non si osserva dagli scismatici, i quali per altro nell' esteriore si mostrano zelanti osservatori del rito greco.

¹ Memoriale alla sacra congregazione, num. III. — Supra, col. 365, num. 16.

² Lettera di monsignor patriarca, 1 marzo 1745, § in quinto luogo, num. II. — Supra, col. 365.

³ Num. IV. — Synodalis haec epistola habetur supra, col. 164, num. XVIII.

⁴ Tit. VII, De ieiuniis et festis.

⁵ Lettera de' 18 agosto 1736, la quale sta trà gl' originali della congregazione dall' anno 1742.

⁶ Part. I, cap. IV, num. 3 et seq.

⁷ Lettera de' 25 maggio 1744, num. V.

⁸ Sotto la medesima data, num. V.

⁹ Lettera de' 22 luglio 1745, num. XXXIII. — Supra, col. 378.

3° Questo medesimo uso praticarsi da tutti li A Ruteni cattolici, ed anche monaci, come pure dagli scismatici, conforme con sua dichiarazione attestata il procuratore generale de basiliani ruteni residente in Roma¹: ed oltre averne la santità vostra permesso l'uso agl'italo-greci nella sua ultima bolla, sebbene questi non vivano sotto la schiavitù de' Turchi, ma trovinsi sotto il dominio di principi cattolici, e per lo più in luoghi abbondanti di ogni sorta di cibi quadragesimali: „In quadragesima quarta, et sexta feria et reliquis anni ieiunium vino, oleo, et piscibus cuiuscumque generis possint uti.“ Sà questo punto non si legge istanza veruna del vescovo Massimo riguardo agl' Aleppini. Ma il delegato riferisce², che anche questi hanno una ripugnanza insuperabile all'astinenza dal pesce, allegando l'uso contrario di già inveterato in tutto il patriarcato; osserva però, che l'inosservanza della decretale in ciò è segreta nelle famiglie persuase dalli lor medesimi sacerdoti, che nell'uso del pesce non siavi peccato.

Ma deve riflettersi, che l'accennato Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone concedette alli suoi diocesani di potersi cibare di pesce, e talvolta ancora di carne ad alcuni arabi delle montagne, secondo le occorrenze ne' tempi de' digiuni, e ne mercoledì, e venerdì. Ne fu però redarguito dalla congregazione della Propaganda a tenore di ciò che sotto li 6 di febraro del 1716 era stato risoluto da quella del Sant' Offizio: „Caritative monendum archiepiscopum super mutatione rituum (avea egli, come si è accennato di sopra, fatte varie altre mutazioni anche sostanziali) propria auctoritate facta, et hortandum ut servet, et custodiat ritus, et caeremonias, quas communiter in praxi servat ecclesia graeca.“ Egli però nel 1723 si sforzò di provare, non aver mutato altrimenti il rito, ma bensì tolline gli abusi: e quindi sul particolare del pesce addusse: Primo dell'uso contrario non farsi menzione alcuna ne' libri antichi, anzi neppure negli atti di que' concilj, alli quali li Greci si appoggiano in materia de' loro digiuni. Secondo, l'astinenza dal pesce esser stata prescritta per penitenza di alcune colpe determinate. Terzo dopo la permissione di questo cibo, essersi molto dilatata la religione cattolica, ritrovando gli scismatici qualche vantaggio nell'abbracciarla, quando per l'addietro passavano piuttosto al maomettismo.

Non ostanti però tali motivi non fu allora data risposta alcuna ad Eutimio, anzi nel 1739 avendone fatte nuove rimostranze il presente patriarca, fu generalmente esortato a rimettere le antiche osservanze nel loro piede; e questo ancora è il motivo per il quale egli non ne ha voluto in oggi concedere la dispensa a suoi sudditi sebbene questi si mostrino totalmente restii ad astenersi da questo cibo.

Viene ciò confermato dal delegato apostolico in varii luoghi della sua relazione. Asserisce egli, che al in Damasco³ come in Fersol⁴, Solima ed altri luoghi⁵ avendo esortato i Greci all'osservanza della decretale, riguardo alli digiuni, ed all'astinenza dal pesce, non ha potuto persuaderli. Avendone quindi fatto doglianza al patriarca, questi gli rispose⁶ non aver egli dato, ne esser per dare dispensa alcuna contro la disposizione della decretale. Doversi però riflettere, che la nazione greca cattolica è composta in oggi di più di centomila persone, sparse in diverse città, villaggi, montagne, e deserti, onde non

era sì facile di ridurli tutti in poco tempo ad una cieca obbedienza; ciò poi riuscire in oggi molto più difficile, perchè i Greci avendo inteso, che questa santa sede ha lodato i Maroniti, i quali ascendono al più a quindici mila, sul motivo, che questi si accostano sempre più al rito latino, credono che sia mente appunto della medesima santa sede, che tutti gl'orientali debbano diminuire i loro digiuni: mentre che l'avvicinamento de' Maroniti al rito latino, se si eccettui l'asimo, in realtà non consiste in altro, che nel quasi totale abbandono de' digiuni orientali. Sapersi da ogn'uso, che il defonto patriarca de' Maroniti Giuseppe Gaseno ha ridotto l'astinenza degl'apostoli a soli quattro giorni, e che il presente ha ridotto quella del Natale a dodici, essendo stato dalli passati patriarchi rimesso a venti giorni, sebbene anticamente si osservasse per quaranta; in quanto poi all'astinenza degl'apostoli addusse i motivi, che si sono di sopra riferiti, ma intorno all'astinenza dal pesce, aggiunse, che permettendosi dal rito nella quadragesima l'uso delle potarghe, ostriche e conchiglie, siccome questi cibi sono di un prezzo eccessivo, ed a cui non possono soccombere se non che i ricchi, pareva che il rigore de' decreti andasse a cadere solamente sopra de' poveri, i quali per altro sono più degni di compassione; e finalmente volersi imporre alli cattolici un giogo che non portano gli eretici, i quali eccettuando i mercoledì e venerdì della quaresima, negli altri tempi non si astengono generalmente dal pesce⁷; sopra di che attesta il delegato, che trovandosi egli presso il patriarca vennero a questi molte istanze da varie parti⁸ colle quali si domandavano tali dispense: in pruova di che il di lui vicario generale ha esibito qui le lettere originali de' Damasceni e degli abitanti della Galilea, Palestina ed Acri⁹. Assicura ancora il delegato, che essendo passato per alcuni villaggi abitati dalli soli eretici, ha osservato, che questi non hanno difficoltà di cibarsi di pesce, ed anche di latticini ne' mercoledì e venerdì.

Finalmente i superiori dell' gesuiti e cappuccini, i quali hanno sempre contraddistinto il loro zelo per l'osservanza del rito greco, e de' decreti della santa sede su questa materia, assicurano essere insormontabili le difficoltà, che in oggi s'incontrano, in voler persuadere i Greci a riprendere i loro lunghi digiuni ed astinenze: e dubitano molto, che se si vorrà in ciò persistere, la religione cattolica ne soffrirà del danno¹⁰.

Riducesi pertanto il presente articolo all'esame de' due seguenti punti:

1° Se possa tollerarsi, che li Greci Melchiti osservino stabilmente l'astinenza degl'apostoli per soli dodici giorni, secondo lo stabilimento fatto dal patriarca Atanasio e continuato da suoi due successori.

2° Se possa permettersi alli medesimi l'uso del pesce ne' mercoledì e venerdì dell'anno.

Articolo II.

Dell'astinenza che chiamasi del Natale.

Trà le altre astinenze, le quali si sono sempre osservate nella chiesa greca, si numera anche quella che si chiama del Natale o dell'avvento, conforme vostra santità ha dichiarato nella sua decretale: „Similis etiam quadraginta dierum abstinencia natalitiae Christi solemnitati praecedit.“

¹ Relazione, p. 58. — Col. 374 A.

² Ivi, p. 59. — Col. 374 D.

³ IX, X, XI, XII.

⁴ Lettera del padre Segura a monsignor Assmanni 27 febraro 1745, num. VII; altra del padre Onorato di Erast superiore de' cappuccini nella Siria e Palestina alla congregazione di Propaganda, num. VIII. — Supra, col. 399-402.

⁵ Num. VI.

⁶ Detto num. XXXIII.

⁷ Relazione, p. 59, num. I. — Col. 365 B.

⁸ Relazione, p. 16. — Col. 366 C.

⁹ Relazione, p. 15 e 24. — Col. 366 D et 368 C.

¹⁰ Relazione, p. 57. — Col. 373 B.C.

Da tale astinenza supplica il patriarca Cirillo A che la santità vostra si degni di dispensare co' suoi Greci Melchiti, non già con ridarla ad un sol giorno, conforme egli già praticò con gli abitanti del Libano e dell' Antilibano nell' anno 1736, ma con permettere solamente che si osservi per venti giorni, lasciando però, che ogn' uno, secondo la propria divozione, possa prolungarla.

Due sono li motivi, alli quali egli appoggia questa istanza; il primo perchè qualora siano tutti costretti ad osservare sotto precetto i digiuni, e le astinenze per quella quantità di giorni, i quali sono individuati nella decretale, questi, compresi i mercoledì e venerdì, giungono a duecento quaranta in circa, numero ch' egli crede gravoso, attesa anche la miseria de' suoi popoli.

2° Perchè li Maroniti, trà li quali questi vivono, hanno ridotto la controversa astinenza del Natale al numero preciso di venti giorni, come leggesi B nel loro citato sinodo¹: „Ieiunium nativitatia Domini a die quinta decembris usque ad diem vigesimam quintam eiusdem.“ E sebbene nello stesso sinodo si conceda al patriarca la facoltà di dispensare „a die quinta ad duodecimam inclusive“, e ciò „urgente publica necessitate“, anzi secondo la clausula appostavi da vostra santità, di anno in anno, e non generalmente, nondimeno è noto che il presente patriarca de' Maroniti ha ridotto questa astinenza al solo numero di dodici giorni² avendo forse per dispensa generale tolti da questa astinenza gli altri otto giorni.

Articolo III.

Della pluralità delle messe sù lo stesso altare, e della messa intera nel tempo della quadragesima allorache dicesi la messa de' presantificati.

A tenore delle varie risoluzioni della congregazione C del Sant' Offizio, la quale replicatamente ingiunse al mentovato Eutimio di osservare, e custodire „ritus et caeremonias, quas communiter in praxi servat de praesenti ecclesia graeca,“ allorache il patriarca Cirillo fece istanza che fosse approvata la licenza da esso data alli suoi Greci di celebrare più messe sù lo stesso altare, e di dire la messa intera in que' giorni della quadragesima ne quali dicesi la messa de' presantificati, la santità vostra nella sua decretale ordinò, che sù tali cose si osservi l' antico rito della chiesa greca, dovendosi nel tempo stesso togliere dalla mente del popolo la sciocca credulità, che i paramenti e l' altare, di cui siasi servito un sacerdote, rompano il digiuno.

Rinuovò quindi la permissione accordata già nel 1729 di erigere nuovi altari, e dichiarò, che si per sodisfare alla propria divozione come anche per adempire gl' obblighi delle limosine, possano i sacerdoti D concelebrazare „super eodem altari una cum episcopo vel alio sacerdote sacrificium peragente“, ed in questo caso applicare ogn' uno per quelli che offrono le limosine, osservando però alcune condizioni espresse nella medesima decretale.

Sopra tali ordini rappresenta il patriarca, essere diverse dalle antiche le circostanze de' tempi presenti. Anticamente molte erano in ogni città le chiese. Nella sola Antiochia se ne contavano più di trecento sessanta, e se ne vedono anche in oggi le vestigia; poco meno erano in Tiro, e negl' altri luoghi; talmente che il numero delle chiese uguagliava quello de' sacerdoti, i quali nella chiesa greca non si sono giammai ordinati se non à titolo del servizio di una chiesa determinata. In oggi però

o li cattolici non hanno chiesa alcuna, e perciò sono costretti di mendicare quelle chiese, ove si abbia il coraggio di lasciar erigere l' altare portatile, o pure ne hanno una picciola, ed angusta, e questa bene spesso senza portà, senza tetto, ed esposta per ogni parte al furor degli scismatici e alle ruine degl' infedeli.

Tali ragioni rendono anche più difficile la celebrazione, si perchè questa secondo il costume de' Greci non può farsi se non quando celebra il vescovo, o il suo vicario generale, o qualche abate, e questi non trovandosi nella maggior parte delle città; si perchè non è moralmente possibile nello stato presente delle cose, che tutti li sacerdoti della medesima città si ritrovino nella stessa ora in un medesimo luogo insieme co' monaci, i sani, i deboli, li secolari e i celibi, i giovani, i vecchi, quelli che assistono agl' infermi, i nascosti sotto terra per qualche persecuzione, e finalmente gli abitanti ne' villaggi, ne quali non v' è chiesa. E quando ancora convenissero tutti nello stesso tempo, non possono questi capire nella chiesa, la quale non suol essere, se non una picciola cappella; laonde apparisce che in tali circostanze non potrà sodisfarsi alla universale divozione, ne tutti potranno adempire il precetto ecclesiastico, il quale per altro obbliga assai più che l' osservanza del rito.

Queste strettezze poi non possono compensarsi colla erezione de' nuovi altari, secondo ciò, che si permette nella decretale: „Permittimus ut altaria in loco ecclesiae apto erigi possint,“ perchè anche in questa erezione dovendosi osservare le leggi del rito, riesce questa totalmente impossibile. È noto, che qualora voglia erigersi un' altare, questo deve essere di pietra colle reliquie sotto la pietra del mezzo, deve essere voltato all' oriente e deve avere un piccolo altare alla sinistra, in cui si preparano le cose necessarie al sacrificio: questi due altari poi devono essere separati dal popolo con un muro, e due porte, non essendo lecito se non alli soli iniziati in sacris di entrare nella principale di queste porte: e tutte queste cose sono insequibili nella presente strettezza delle chiese; tanto più, che se volessero omettere le sudette cautele, si darebbe una forte occasione alli scismatici di scandalizzarsi assai più che dell' uso introdotto di celebrare più messe sopra lo stesso altare, da cui restano essi piuttosto edificati. Quando finalmente fossero superabili tutte queste difficoltà, non è di poco rimarco quella, che proviene dalle leggi turche. Queste non solo proibiscono qualunque fabrica di nuova chiesa, ma inoltre vietano qualunque riparazione delle già esistenti, ed ogni lavoro dentro di esse sino ancora ad imbiancarle. Qualora poi se ne ottenga la licenza dal presente governatore, questi non sarà per concederla senza un gran disborso di denaro, ed il di lui successore non vorrà mantenerla se almeno non ne abbia altrettanto: sopra le quali cose si adducono da monsignor patriarca gl' esempj di Tripoli, Laodicea, Aleppo e Saida, ove picciole riparazioni delle chiese cadenti sono costate alli cattolici o somme immense di denaro o una fiera persecuzione.

Attese tutte queste ragioni supplica egli, che almeno durante la scarsità delle chiese sia permesso alli sacerdoti suoi sudditi di celebrare più messe sù lo stesso altare.

Per ottenere questa licenza adduce l' esempio delle altre nazioni orientali, le quali sono figlie del rito greco, e che già da molto tempo hanno da loro medesime introdotta la pluralità delle messe sù lo stesso altare. Trà le altre si descrive la maronita, la quale nell' ultimo sinodo lo permise

¹ Part. I, cap. IV, num. 2.

² Relazione del delegato, p. 26. — Col. 578 D.

espressamente; si riferisce la licenza da vostra santità accordata agli Italo-Greci, alli quali nella bolla emanata nell'anno 1743 si è permesso di osservare su questo punto il loro rito „si volint“; si adduce il costume de' Rutheni si di Lituania, che di Polonia, i quali sono veri Greci e presso de' quali v'è l'uso di celebrare più messe sopra lo stesso altare, conforme attesta il loro procuratore generale.

Finalmente rappresenta il vicario di monsignor patriarca, che simile licenza fu già conceduta alli Greci da san Leone Magno nella lettera ad Dioscorum Alexandrinum episcopum¹, in cui si legge: „Ut autem in omnibus observantia nostra concordet: ut cum solemnior festivitas conventum populi numerosioris indixerit et ad eam tanta fidelium multitudo convenierit, quam recipere basilica simul una non possit, sacrificii oblatio indubitanter iteretur; ne his tantum admittis ad hanc devotionem qui primi advenerint, videantur hi qui postmodum confluerint non recepti, cum plenum pietatis atque rationis sit, ut quoties basilicam, in qua agitur, praesentia novae plebis impleverit, toties sacrificium subsequens offeratur.“

Quasi tutti li motivi sin qui addotti sono attestati dal vescovo greco di Aleppo Massimo, il quale fa anch'esso istanza, che la dispensa di celebrare più messe su lo stesso altare sia conceduta per la città di Aleppo e per la sua diocesi. Egli per propria esperienza assicura, che attesa la picciolezza di quella chiesa cattolica, ed il gran numero de' cattolici in quella città, se non voglia permettersi la pluralità delle messe su lo stesso altare, saranno per la maggior parte astretti a trasgredire il precetto ecclesiastico: e riuscirgli impossibile la erezione de' nuovi altari mentre che il solo lavoro di poche tavole, poste per riparo sopra la porta di quella chiesa, sebbene questa vi fosse anche prima, e si fosse presa precedentemente la licenza dal governatore, ciò non ostante ne costò alla nazione tredici mila piastre, non avendosi ancora la sicurezza, che il futuro governatore non sia per farlo gettare a terra, oppure esigere nuove somme.

In quanto poi a doverli li Greci astenersi dal celebrare la messa intiera ne' giorni di quadagesima, allorchè dicono la messa de' presantificati; si confessa ingenuamente dalli Greci medesimi, esser questo il vero loro rito, il quale deve inviolabilmente osservarsi ove si trovi il comodo e di celebrare la messa de' presantificati, secondo il rituale, e di provvedere alle indigenze spirituali de' cattolici. Espone quindi il patriarca Cirillo, che prescrivendosi dal rituale, che per celebrare la messa de' presantificati si conservino ne' ciborj delle chiese cinque ostie consacrate con una lampada sempre accesa, riesce ciò impraticabile si nelle città, che ne villaggi; in quelle perchè i cattolici per lo più non v'hanno chiesa, e non avviene ch'essi facciano la cerimonia nelle chiese delli scismatici, co' quali è vietata ogni comunicazione in divinis; in questi perchè le piccole cappelle che vi sono (e queste non in tutti li villaggi) sono per lo più senza le porte, e lontane dall'abitato, e perciò esposte non meno alli latrocinj, che all'irreverenza degl'infedeli, e degliscismatici medesimi. Riflette inoltre, che dovendosi dire la sola messa de' presantificati, ne siegue per inevitabile conseguenza, che in que' giorni non possa amministrarsi il santissimo viatico alli moribondi; mentre che non potendosi nella maggior parte de' luoghi dire la messa de' presantificati, e secondo la decretale di vostra santità non

dovendosi ne' giorni feriali della quadagesima celebrare la messa intiera, non si avrà il sagramento da somministrare agl'infermi.

Ne egli crede che la santità vostra sia mai per approvare, che dalli cattolici si faccia ciocchè in questo contingente si pratica dagli scismatici, e che più volte è stato riprovato dalli sommi pontefici. Sogliono essi consagrare nel giovedì santo un grosso pane, quale dopo aver seccato al sole, o sulle brage, pistano al mortaro, e poi conservano in diversi sacchi, e ne comunicano gl'infermi dentro l'anno.

Perciò avendo la santità vostra concesso agli Italo-Greci, „ut tempore ieiunii quadagesimalis, servato tamen nec praetermissio in parochialibus ecclesiis praesantificationum ritu, in aliis altaribus, seu coenosis sive cappellis pro sua ac fidelium populorum devotione missas integras quibuscumque hebdomadae diebus celebrare possint.“ il sudetto patriarca fa istanza, che almeno sino a tanto che durano le presenti circostanze sia il medesimo conceduto alli suoi melchiti.

Si riduce pertanto il presente articolo all'esame de' due seguenti punti:

- 1° Se possa permettersi alli Melchiti di celebrare nel medesimo giorno più messe su lo stesso altare.
- 2° Se possa ad essi permettersi, che ne' giorni feriali della quadagesima, oltre la messa de' presantificati possano celebrare l'intiera messa.

Articolo IV.

De Melchiti cattolici di Damasco detti greci latinisanti.

Ne ristretto de' dubj sopra le materie de' Greci, umiliato a vostra santità nel 1743, fu esposta all'articolo VI la dissensione insorta in Damasco tra que' missionarj sopra certi Greci, chiamati ivi latinisanti, perchè abbandonato in gran parte il rito greco per suggestione de' padri missionarj di Terra Santa e più particolarmente del padre Tommaso Campaya, si erano appigliati in gran parte al rito latino. Fu di quel tempo considerato che alcuni di questi Greci erano stati battezzati dalli loro sacerdoti in tempo del patriarca Cirillo seniore, ma essendo di poi stata occupata la sede patriarcale e la chiesa di Damasco dall'antipatriarca Silvestro, i medesimi erano stati obbligati a ricevere i sacramenti alla latina dalli padri di Terra Santa, e perciò si credevano esseri anche dalli digiuni della chiesa greca; altri erano stati battezzati alla latina dalli suddetti padri osservanti, i quali poi li avevano ascritti al ters'ordine, ond'essi per l'uno, e l'altro motivo si credevano passati al rito latino. Sopra di ciò per altro convenne di riflettere, che il padre Tommaso Campaya avea amministrato il battesimo e gl'altri sacramenti alli suddetti Damasceni in qualità di vicario del patriarca Cirillo, il quale non gli avea conferito questo carattere per alienarsi i sudditi, ma bensì acciò questi glieli conservasse; che sebbene si numerassero in Damasco in circa quattrocento persone, le quali seguivano l'opinione de' padri di Terra Santa e perciò latinisavano, nondimeno due altri mila in circa, assistite dalli gesuiti, e cappuccini, osservavano intieramente il rito greco, non ostante che fossero per lo più costrette a prendere li sacramenti dalli latini, e quindi si oltre erasi avansata l'animosità degl'uni contro degl'altri, che viceevolmente fossero dichiarati scomunicati. Finalmente si rilevò che il rito de' latinisanti altro non era che un miscuglio di disordine, e corruzione; mentrecchè questi ritenevano del grecismo, ciocchè più loro piaceva, lasciandone il più rigoroso: e perciò fatto un misto mostruoso dell'uno e dell'altro rito, alcuni digiunavano il

¹ Tra le epistole di san Leone in 81.

venerdì, ed il sabbato co' latini, altri il mercoledì e venerdì co' greci, e non mancavano di quelli, che nel tempo stesso mangiavano la carne il mercoledì per conformarsi alla chiesa latina, et il sabbato per non distinguersi dalla greca. In oltre incominciando la quaresima de' latini molto prima di quella de' greci, in questo tempo mangiavano la carne co' Greci, e quando celebravasi la pasqua de' latini volevano celebrarla ancor essi, e però osservavano una quadragesima di pochi giorni; finalmente non osservavano le feste de' Greci perchè si dicevano latini, non quelle de' latini per timore de' Greci scismatici, laonde ne risultava un composto di rilsatezza.

Per tutti questi motivi, ed anche perchè dovevano particolarmente aver in considerazione le replicate dichiarazioni de' sommi pontefici, i quali hanno determinato, che quelli i quali hanno ricevuto il battesimo nel rito latino, in questo devono rimanere¹, la santità vostra stabil nell' accennata decretale, che i suddetti greci latinizzanti dichiarassero avanti la persona da determinarsi da vostra santità „in quo ritu vivere malint, et in eo imposturum omni varianti facultate adempta perseverare teneantur. Filii vero, qui ab huiusmodi parentibus, post emissam ab illis praedictam declarationem, nascentur, necnon ii, qui iam nati sunt, sed nondum ad usum rationis pervenerunt, sequantur conditionem parentum, si coniuges unum eundemque ritum elegerint, sin minus patris ritum sequantur.“

A tenore delle pontificie determinazioni fu ingiunto al delegato di esigere da ogn' uno de' latinizzanti la dichiarazione del rito, che intendesse di professare, spiegando ad essi con chiarezza le obbligazioni, che con tale dichiarazione venivano a contrarre, e quindi facendo due distinte note, l'una di quelli, che fossero per abbracciare il rito greco, l'altra di quelli, che volessero restare latini, consegnasse quella al patriarca, e questa lasciasse nelle mani de' missionarj per loro regola i quali poi dovessero in tutto il resto conformarsi alla decretale.

Giunto egli in Damasco, e ricoveratosi nell' ospizio de' padri di Terra Santa, di cui è superiore il padre Tommaso Campaya, prima d' ogn' altra cosa notificò a tutti li missionarj il motivo della sua venuta, e la commissione, di cui era stato incaricato da vostra santità, pubblicando la decretale, ed il breve di sua delegazione. I gesuiti ed i cappuccini subito si sottomisero, ma il padre Tommaso, ed i suoi compagni giunsero a contrastare la legittimità del breve e della decretale² asserendo, che queste erano cose stampate nel monastero di San Giovanni Scioer, non già in Propaganda, non essendovi ne la sottoscrizione ne il sigillo del signor cardinale Petra prefetto³; essendo egli pertanto animato all' ostinazione da un tal padre Giovanni Valiente lettero arabo, non potea indursi a sottoscrivere il foglio, in cui tutti li missionarj confessavano la intimazione loro fatta della decretale⁴ e molto meno a giurarne l'osservanza⁵, non lasciandosi vincere, ne da persuasioni, ne da minacce alle quali rispondeva: Che mi può fare il papa in Damasco⁶. Finalmente vi s' indusse nella confusione di se stesso (perchè sempre tenuto e confortato nella ostinazione da suoi correligiosi), piuttosto che da libera volontà⁷.

Sottoscritto l'atto in tal forma da tutti li mis-

¹ Bolle per l'Italo-Greci del 1742.

² Relazione, p. 16. — Col. 267 D.

³ Num. XIII.

⁴ Relazione, p. 19. — Col. 260 A.

⁵ Relazione, p. 22. — Col. 262 B.

missionarj si accinse il delegato alla visita de' latinizzanti, i quali in tutto formano trentasei famiglie¹. Li trovò ostinati, anzi arditi a segno d' insultare due sacerdoti greci, ch' egli seco conduceva. Scoppi, che li padri di Terra Santa li avevano prevenuti, dando loro ad intendere, che gl' ordini, i quali seco portava il delegato, erano falsi: vidde, che quasi tutti, si uomini, che donne li erano ascritti al terz' ordine di san Francesco, e si accusavano di non poter tornare al rito greco senza bommettere un' apostasia, dovendo ubbidire alli superiori dell' ordine, ed à quello di Terra Santa in Damasco.

Osserva il delegato² che trà li suddetti latinizzanti ve ne sono anche de' fatti latini dalli gesuiti e cappuccini; ma che questi padri subito che hanno avuto notizia dell' ordine di questa santa sede hanno fatto il loro possibile per farli tornare al rito greco, ma che i padri di Terra Santa hanno sempre seguitato à sostenerli. E quindi forse può nascere l'istanza che fanno alcuni di tali latinizzanti³ che sia loro permesso di restare nel rito latino, lodando le fatiche, e l'assistenza di questi padri, e più particolarmente del padre Tommaso, sebbene però due di essi si mostrano benai desiderosi di ritenere il rito latino sul riflesso particolarmente che in Damasco non hanno i cattolici altra chiesa per loro uso, ma ne attendono gli ordini precisi da vostra santità⁴. Riflette ancora⁵ che questi latinizzanti sono della più infima plebe, e più grossolani di Damasco, e de' quali la maggior parte hà abbracciato il rito latino per solo motivo d' interesse.

Portossi egli di poi di casa in casa ed interrogò ogn' uno de' latinizzanti⁶ secondo ciocchè prescrive nella decretale, e non avendone trovato veruno colle condizioni ivi richieste per poter restare nel rito latino, formò un decreto⁷, col quale dichiarandosi, che trà li latinizzanti battezzati secondo il rito latino, niuno se ne trova che lo sia stato in mancanza di prete greco cattolico, quale giammai è mancato in Damasco, si obbligano quelli a ripigliare il rito greco, e si proibisce a tutti i missionarj latini di confessarli, ed assolverli, sino à tanto che non siano ritornati al loro rito.

Questo decreto fece egli pubblicare dopo la sua partenza col mezzo di alcune copie trasmesse alli superiori de' missionarj latini, ed altra copia ne consegnò alli procuratori del patriarca Cirillo⁸.

A quest' ordine sonosi interamente uniformati i gesuiti, ed i cappuccini; ma li padri di Terra Santa non ostante ancora il giuramento prestato di osservare la decretale⁹ sono sempre ribelli, e fomentano più che mai i latinizzanti non solamente nelle case particolari e di nascosto, ma ancora in pubblico¹⁰.

Ciò, si deduce più chiaramente da una lettera del superiore de' cappuccini al vescovo di Babilonia in data de' 21 dicembre 1744¹¹. Quivi questo religioso riferisce, che il padre Tommaso dopo aver ricevuto il decreto si protestò pubblicamente nel tempo della messa, che egli non avrebbe confessato nè latini nè greci (conforme fece) e tornò à replicare tutte quelle insolenze, che aveva già detto riguardo all' autorità del delegato: disse ancora,

¹ Ivi, p. 20. — Col. 260 B.

² Ivi, p. 22. — Col. 262 D.

³ Num. XIV e XXXIV.

⁴ Num. XXXV.

⁵ Relazione, p. 20. — Col. 261 A.

⁶ Ivi, p. 22. — Col. 262 B. C.

⁷ Num. XV. — Col. 263, num. 10.

⁸ Relazione, p. 22. — Col. 262 C.

⁹ Num. XIV. — Col. 265, num. 11.

¹⁰ Lettera del delegato de' 7 febbrajo 1745, num. XVI.

¹¹ Num. XVII.

che avrebbe cacciato dalla chiesa tutti li cappuccini, gesuiti, e sacerdoti greci; laonde si ha gran motivo di credere ch'egli sia l'autore della persecuzione contro de' gesuiti, mosca dal procuratore dell'antipatriarca Silvestro, e che questi ha minacciato di muovere contro de' cappuccini.

Suggerisce adunque il delegato, che si rimuovano da Damasco tutti li padri di Terra Santa, ma più particolarmente li due padri Tommaso Campaya e Giovanni Valiente, e che si ordini, che non debba più restare in Damasco alcun latinizante¹, mentrè sebbene questi non siano ancora sottomessi, nondimeno vi è molta speranza che siano per ubbidire qualora il guardiano di Terra Santa si mostri rigoroso co' suoi frati su questo punto². Dalle lettere del padre Desiderio di Casabasciana, il quale come presidente è in oggi il superiore di Terra Santa in assenza del guardiano, si rileva, ch'egli con suo preciso precetto³ ha ingiunto la piena osservanza della decretale alli suoi religiosi di Damasco; ed inoltre ha sospeso insieme con essi anche il suddetto padre Tommaso dal sentire le confessioni, ed ha inviato colà un nuovo superiore, che crede sia per essere interamente ubbidiente agli ordini di vostra santità. Ma il delegato dubita, che il padre Desiderio proceda in ciò con sincerità⁴, avendo notizie da Damasco, che non ostanti tutti gl'ordini, e lettere di quello, il padre Tommaso fa tuttavia le funzioni di superiore, e resta ancora in Damasco il padre Giovanni Valiente principale appoggio de' latinizanti. Il medesimo padre Desiderio con sua lettera al signor cardinale Petra⁵ dopo avere esposto quanto è seguito in Damasco su questa materia, si esprime ne seguenti termini: "Mi dò l'onore di farle sapere, che il patriarca Cirillo quantunque abbia intorno à dieci sacerdoti in Damasco, non vi ha però chiesa ne egli, ne alcun altro, e Terra Santa, che vi ha un oratorio, aperto e mantenuto principalmente dal padre Tommaso Campaya con infinita spesa, non potrà permetterle l'uso di detto oratorio, per non rimanere esposta ad avanie insopportabili, come è accaduto sin ora, che si giudicava obbligata à provvedere di comodo li pretesi latini. Ora dunque che questi sono greci, conterrà al patriarca pensare al modo di dar loro il comodo della chiesa."

E qui il sacerdote Papilla, il quale trovavasi in Leyante, allorchè il padre Tommaso scacciò dalla chiesa li sacerdoti greci, rappresenta, che qual'ora non faccia a Dio, o di far ritornare in Damasco il patriarca, e di stabilirvelo; siccome li cattolici non hanno in alcuna chiesa per servizio del proprio rito, come quando non possono frequentare l'unica de' latini, che è quella de' padri di Terra Santa, resteranno privi in gran parte de' sacramenti. Laonde fa istanza, che da vostra santità si faccia un decreto, con cui i suddetti padri siano obbligati di ricevere nella loro chiesa li Greci, e permettergli in essa l'esercizio del loro rito, sino a tanto che questi vi acquistino una chiesa.

Oltre poi i latinizanti, i quali sono in Damasco, espone il vescovo di Babilonia⁶ trovarsi insieme à venti famiglie in un villaggio vicine quasi due ore alla medesima città chiamato Sahinaja, le quali hanno abbracciato il rito latino à persuasione de' padri di Terra Santa. Questi non hanno giammai avuto alcun prete nè cattolico nè eretico, e prima

della loro conversione ricevevano li sacramenti dalli preti eretici di Damasco; ora li ricevevano dalli padri di Terra Santa nella chiesa de' quali fanno be' tornare li loro figliuoli.

Il padre Tommaso sostiene acerbamente che li questi, come tutti gl'altri latinizanti, i quali possono trovarsi ne' villaggi, non siano compresi nella decretale, nella quale non si parla se non che delli Damasceni⁷.

Ma il delegato crede, che anche questi debbano subire la legge de' Damasceni⁸, atteso che sebbene non vi fossero preti greci nel villaggio, questi però non mancavano in Damasco. Riflette inoltre, che se si lascino questi nel rito latino, non mancheranno mai latinizanti in Damasco, ove si faranno venire dal padre Tommaso.

Anzi pare ciò tanto più necessario, perchè di simili latinizanti trovassero anche in altre città del patriarcato Antiocheno. Qualche poco numero ve n'è in Aleppo, come asserisce il superiore di que' carmelitani scalzi⁹, ed altri altrove, i quali non si credono compresi nella decretale, e sono con impegno sostenuti dalli padri di Terra Santa.

Restano pertanto alla suprema decisione di vostra santità li punti seguenti:

1° Se e con quali mezzi debbano obbligarsi li latinizanti di Damasco a riprendere il rito greco.
2° Se debbano dichiararsi compresi nella decretale e sotto la medesima legge i latinizanti di Sahinaja e degl'altri villaggi e città del patriarcato Antiocheno.

3° Se debbano obbligarsi i padri di Terra Santa di Damasco ad ammettere i greci cattolici alla loro chiesa, e fare ad essi esercitare le funzioni del loro rito, sino a tanto che acquistino alcuna delle proprie chiese.

Articolo V.

De' Greci maronizanti.

Si è doluto altre volte il patriarca Cirillo della ingerenza de' prelati maroniti sopra le cose de' Greci Melchiti, e che parte di questi passando al rito latino, altri al maronita, egli vedessi in istato di restare tra breve patriarca di puro nome, e senza gregge¹⁰.

A quest'oggetto la santità vostra nella sua decretale dispose, che contenendosi i rispettivi vescovi si greci, che maroniti entro i limiti della propria nazione, non si arrogassero punto di giurisdizione alcuna fuori di questa, e più particolarmente i maroniti „transitum a graeco ad maroniticum suadere, vel eos, qui sponte transire vellent, nisi forte peculiaris a Romano pontifice licentia interveniret. acceptare praesumant“.

Per la piena osservanza di questo pontificio decreto il vescovo di Babilonia avendo trasmesso al patriarca de' Maroniti due esemplari della decretale, gli scrisse una lettera, colla quale¹¹ ripetendo in succinto ciòchè su questo punto in essa si determina; esortava il patriarca a sottomettersi esso ed i suoi vescovi sull'esempio del patriarca Cirillo; e quindi ad aver cura non solo di non favorire, ma altresì di costringere i Greci Melchiti fatti Maroniti a ritornare al loro rito.

Nella risposta del patriarca maronita alla suddetta lettera¹² questi fa mostra di un'intera sommissione agli ordini di questa santa sede, quali promette di fare osservare da tutti li suoi arcivescovi, vescovi

¹ Lettera de' 7 febbrajo 1745, num. XVI.

² Relazione, p. 40. — Col. 376 B.

³ Num. XXXVII.

⁴ Num. XXXVI.

⁵ Num. XXXVIII.

⁶ Ivi, p. 23. — Col. 302 D.

⁷ Lettera del delegato de' 7 febbrajo 1745, num. XIII.

⁸ Relazione, p. 28. — Col. 263 A.

⁹ Num. XXXIX.

¹⁰ Sommario del ristretto stampato, num. 4.

¹¹ Num. XVIII.

¹² Num. XIX.

e monaci: Assicura, che se egli si mescolerà ne gl' affari de' Greci, ne permetterà che alcune de' suoi vi s' ingerisca, e molto meno, che i suddetti Greci siano allettati ad abbracciare il rito maronita. Anzi promette di restituire alla nazione materna tutti quelli Melchiti che si ritrovano presso de' Maroniti, o questi siano monaci, o sacerdoti, o laici. Domanda bensì, che lo stesso si eseguisca per parte del patriarca Cirillo, il quale sia tenuto di rilasciare tutti que' Maroniti, i quali sono passati al rito greco.

Ed in fatti dopo alcuni giorni il suddetto patriarca de' Maroniti pubblicò una circolare a tutti i suoi vescovi¹ nella quale asserendo, che il patriarca Cirillo avea di già obbligato i suoi vescovi, acciò denunziassero ogni uno nella sua diocesi, che tutti li maronizanti ritornino alla propria chiesa, rito e consuetudine, egli altresì ordinava, che lo stesso si praticasse riguardo alli Greci fatti Maroniti, i quali secondo la mente di questa santa sede dovevano ritornare alla propria nazione, ed osservare i suoi riti e consuetudini.

Non ostante questa pubblica dichiarazione del patriarca, riflette il delegato² che generalmente il clero maronita è fuor di modo avido d'ingerirsi sopra la giurisdizione altrui, e di procurarsi neofiti di altre nazioni: e quindi nel tempo stesso della delegazione sebbene abbia nell'esteriore mostrato qualche segno di ubbidienza alla decretale di vostra santità su questo punto, ha però sempre continuato a favorire quelli, che avevano abbandonato il proprio rito.

Questo fomento però apparisce provenire in gran parte dal vescovo maronita di Tripoli Tobia, e dalli monaci della congregazione di Sant'Antonio. Il delegato in una sua lettera al signor cardinale Petra³ dopo di aver rilevato la rilassatezza, in cui sono caduti questi monaci, riferisce, che avendo il vescovo soriano scomunicato i suoi per essere passati in gran numero al rito maronita, per il che quel loro parroco di Tripoli è quasi restato senza anime, e senza decime, ciò non ostante questi monaci li confessano, ed in particolare un tal padre Taddeo ed il vescovo Tobia si oppongono fortemente al loro ritorno al rito soriano per conservarsi l'autorità sopra de' medesimi.

Da ciò viene mosso il delegato a non aver speranza, che tali maronizanti si riducano, asserendo, che questi sono sostenuti con tutta la vivacità, sì dalli vescovi, monaci e curati, come anche dal patriarca⁴; ed in quanto alli primi si deduce da ciò, che si è riferito de' Soriani di Tripoli. Riguardo poi al patriarca esibisce una lettera scrittagli da un tal prete Moise melchizante, il quale asserisce, che il patriarca suddetto non lo ha ammesso, se non dopo avergli fatto scrivere un obbligo di mille piastre, in caso che si allontanasse dalla sua ubbidienza⁵; e questo sia un fatto vero, o una mera scusa del detto sacerdote per non tornare al rito greco, è da notarsi, che questi aggiugne ancora di essersi fatto Maronita per provvedere alla propria salvazione, ed attesi li strapazzi socio usati dalli Greci, e termina così in nome proprio, che de' suoi compagni maronizanti con dire, ch'essendo egli entrati sotto l'ubbidienza del patriarca maronita, confermato dalla santa sede, non è possibile, che lo disubbidiscano.

Dall'altro canto questo patriarca e nella lettera scritta al delegato, e nella circolare diretta a' suoi

A vescovi, mostra essere sua volontà, che si li preti, come i secolari, ed i monaci ritornino al loro rito. Ed in quanto alli monaci in una lettera a monsignor Assesmani de' 30 dicembre 1744 si esprime ne seguenti termini: „Circa li monaci melchiti di origine e don Natanache armeno, in tutti li conti non li sopporterò più trà li miei sudditi. Non manchi vostra signoria di cooperare per l'espulsione de' suddetti, occorrendo anche con ordine pontificio. Tale è l'intenzione nostra, e di tutti i loro monaci... Gli abbiamo intimato che a tenore dell'ultimo decreto apostolico spedito per i Greci, ritornassero alla loro nazione melchita, siccome anche gli aveva chiesti il loro patriarca, e monsignor Emmanuele secondo i documenti datigli dalla santità del sommo pontefice. Ciò li ha resi più contumaci a noi ed a' suoi religiosi, anzi si sono inoltrati ad ingiuriarci colle parole e strapazzare, e far battere i nostri mesi dal braccio de' Turchi amediti barbari, ed infedeli nelle parti di Kozaya.“

Finalmente sopra tutti li maronizanti riflette il delegato, pareggi necessario, che debbano costringersi a ritornare al proprio rito, e ciò per i seguenti motivi⁶:

1° Per evitare le gelosie, e le inimicizie trà le rispettive nazioni.

2° Per evitare le avanie, che per lo più succedono per questa causa.

3° Perchè quelli, che abbracciano il rito maronita non hanno altro motivo, che quello di sfuggire il rigore delli digiuni, vedendosi per esperienza, che tanto li latinizanti, quanto i maronizanti, non osservano ne il rito latino, ne il maronita, mà di questi due riti prendono il più mite con scandalo di tutte le nazioni.

Si supplica di riflettere, che trà li maronizanti vi sono anche de' monaci. Questi avendo già professo hanno fatto li voti solenni, sicchè qualora si determinasse, che anche questi debbano tornare al rito greco, resterebbe a decidersi, se debbano, o no professare in una delle due congregazioni de' monaci greci, oppure lasciandosi loro scegliere lo stato di preti secolari, debbano rimanere col vincolo de' sagri voti.

Riguardo poi a' quelli Soriani, i quali sono passati al rito maronita, merita tutta la riflessione il decreto sopra ciò fatto dalla congregazione del Santo Offizio in dicembre del 1740 ad istanza de' missionarj di Tripoli di Soria: poichè avendo questi proposto il dubbio, se alli Soriani cattolici abitanti nella suddetta città fosse lecito di ritenere il rito de' Maroniti da molti anni da essi abbracciato, oppure dovessero obbligarsi a ritornare al proprio antico rito, fu risposto, che in questa materia non dovesse farsi alcuna innovazione, onde non dovesse esser molestati i suddetti Siri cattolici, mà bensì lasciarli continuare nel rito de' Maroniti già da essi abbracciato.

Pertanto si sottopongono al prudentissimo giudizio della santità vostra i seguenti punti:

1° Se tutti li Greci tanto monaci, quanto sacerdoti secolari e laici, i quali sono passati al rito maronita, debbano tornare al rito greco.

2° Se la stessa legge debba estendersi ai Soriani, Armeni e di qualunque altra nazione, i quali siano fatti Maroniti senza il precedente beneplacito di questa santa sede.

3° Se trà i maronizanti essendovi de' monaci, questi ritornando al loro rito debbano entrare in una delle due congregazioni de' monaci Greci Melchiti a loro arbitrio; oppure restando preti secolari debbano osservare i loro voti?

¹ Num. XX.

² Relazione, p. 7. — Col. 260 C.

³ Lettera degl' 6 febbrajo 1745, num. XXI.

⁴ Relazione, p. 60. — Col. 375 B.

⁵ Num. XXII.

ONCL. GENERAL. TOMUS XLVI.

⁶ Relazione, p. 60. — Col. 375 B C.

Articolo VI.

Delle sitelle Aleppine e del loro monastero.

Una delle incombenze più difficili addossate al vescovo di Babilonia, era quella di far eseguire alle divote Aleppine, cioè prescrivere nella decretale riguardo al monastero da esse eretto col proprio denaro nel Choureno. L'affare riguardandosi da tutta la nazione come il più delicato, perchè in esso vi hanno particolare impegno le sitelle medesime già da più anni fra loro divise, i monaci di San Giovanni Soiro, il patriarca, il vescovo di Berito e gl' Aleppini, ha in se stesso tali circostanze, che pare necessario di richiamarle da suoi principj.

Nell' anno 1732 alcune figliuole Aleppine, le quali erano nello spirito dirette da padri gesuiti pensarono di fabbricarsi un monastero in Zuc-Micail diocesi di Berito, ed a questo effetto preso il denaro delle loro doti lo consegnarono all' abate generale de' monaci soariti, acciò ne facesse fabbricare il monastero.

È certo, che di quel tempo si convenne tra le sitelle ed il padre generale, che il monastero fosse fabbricato in sito vicino alli monaci soariti ed i gesuiti, acciocchè questi potessero visitarle, dirigerle ed ammaestrarle nello spirito: che dalli monaci si assegnasse loro un religioso per cappellano e confessore. Ed elleno si obbligarono all' abate di essergli immediatamente soggette nel temporale e nello spirituale: e che il nuovo monastero fosse computato tra li monasterj della congregazione Soaritana, talmente che in esso si osservassero i riti e le consuetudini della chiesa greca ed i decreti di questa santa sede. Che tali fossero le condizioni proposte dalle sitelle, lo attestano Abdalla Zacher procuratore di questi, il vecchio vescovo di Aleppo Gerasimo ed i Greci Aleppini¹.

Che poi si parlasse delle regole, quali dovessero dentro del monastero osservarsi da quelle, lo negano apertamente gli scioriti. Ma il sacerdote Papilla asserisce, che esse domandarono le regole di sant' Agostino, e le costituzioni di san Francesco di Sales, nelle quali in fatti si esercitarono sotto de' padri gesuiti per tutto il tempo che si trattennero in Aleppo².

Nel 1736, allorchè stavasi per terminare la fabrica, insorse qualche gelosia negl' Aleppini, che queste figliuole sotto il pretesto delle accennate regole, e della direzione de' padri gesuiti, si facessero a poco a poco passare al rito latino, e con ciò il monastero si rendesse comune à tutte le nazioni, e più particolarmente alla maronita. A ciò diede fondamento l' imprudenza del padre Fromage gesuita, il quale avendo fatto ad esse sottoscrivere alcune lettere, ch' egli direse alla congregazione di Propaganda, fece loro intendere, che à tenore di queste lettere, dovevano abbandonare i propri riti, render comune à tutte le nazioni il monastero, e stare sotto la ubbidienza, e direzione de' Maroniti³.

Quindi si fece una gran commozione negl' Aleppini, ne' monaci, e nelle divote: mentrechè si querelò con queste l' abate generale de' Soariti della violazione de' patti convenuti: si lamentarono le figliuole di essere state ingannate dalli gesuiti, e si dichiararono gl' Aleppini non poter essi soffrire, che il monastero fabbricato col loro proprio denaro, si volesse togliere alla nazione greca per suggerimento

A' alli Maroniti, i quali trà breve se ne sarebbero resi padroni.

Deve però notarsi, non essersi giammai verificato se le dette voci fossero parto del padre Fromage, oppure una mera invenzione di qualche monaco soarita, o di qualche altra persona nemica della quiete: tanto più che nelle accennate lettere delle divote alla congregazione di Propaganda nulla leggesi, di ciò che allora fu sparso, mà solo una istanza delle sitelle di dipendere dalla cura, e governo della medesima congregazione e che gli si accordasse un gesuita, il quale gl' insegnasse lo spirito delle regole di san Francesco di Sales, quale asserivano di aver prescelto.

In seguito degl' accennati rumori si dichiararono le figliuole in presenza del vescovo di Aleppo di non sapere cioè che avessero scritto, mà bensì, che volevano intieramente osservare il loro rito, e di volere stare intieramente alli patti concordati co' monaci. Lo stesso scrissero al padre generale à cui domandarono inoltre di poter abbracciare le regole di san Francesco di Sales, e di stare sotto la direzione de' monaci, coll' assistenza de' padri gesuiti⁴: dopo di ciò si stipulò l' istrumento di confermazione de' patti del 1732, alli quali le sitelle aggiunsero, che qualora esse fossero per recedere da questi, la loro professione s' intendesse nulla, ed esse credute degne di essere scacciate dal monastero. Richiesero altresì, che gli fosse permesso di tenere le regole di sant' Agostino, e le costituzioni di san Francesco di Sales, e di avere per direttori nello spirituale, almeno per qualche tempo i padri gesuiti: cioè loro promise il vescovo Massimo. Quindi si venne alla conclusione del trattato, ed alla stipulazione dell' istrumento, il quale fu sottoscritto dalle figliuole, e da dieci Aleppini, chiamati da esse per testimonj. E qui è degno di riflessione, che nell' istrumento non si legge niente di ciò che riguarda ne la costituzioni di san Francesco di Sales ne la direzione, o assistenza de' padri gesuiti: cioè che ha prima fatto dire alle sitelle, ed in oggi lo ripetono, esser elleno state deluse da monaci, e l' istrumento esser nullo, perchè essendosi in esso inserito tutto ciò, che è à favore di questi, si è tralasciato d' inserirvi le condizioni, quali esse dicono di aver proposte per se stesse. Ma il padre procuratore generale de' monaci soariti in una diffusa scrittura presentata à vostra santità, procura di dimostrare, che in quel tempo nè si parlò punto di regole, e della direzione de' padri gesuiti, nè secondo tutt' le apparenze v' era luogo di parlarne.

Terminata trà tanto la fabrica del monastero, vi si condussero; mà poco durò trà loro la quiete: poichè obbligate dalli monaci à prendere le loro regole, e tolta dall' arcivescovo Atanasio di Berito la direzione de' gesuiti, si divisero in due fazioni, l' una di poche; che si protestarono di non volere altra regola, ne direzione, che quella de' monaci: l' altra della maggior parte, di cui era ed è tuttavia capo la priora, e che si dichiararono di volere le regole Salesiane, e la direzione de' padri gesuiti. Si avanzò sì oltre la divisione, ed animosità, che le aderenti alli Soariti, rotta la cassa, in cui conservavansi le scritture appartenenti al monastero, ne le levarono, e con esse uscirono dal monastero, avendogli l' abate fabbricato una picciola casa per loro ricovero.

Di tali cose diede una confusa notizia nel 1739 alla Propaganda l' inviato del patriarca, e quindi sotto li 17 agosto dello stesso anno la sagra con-

¹ Sommario del ristretto stampato, num. CXIX, XCII e XCVI.

² Detto Sommario, num. LXXX e LXXXI.

³ Detto Sommario, num. LXXXVI e XC.

⁴ Detto Sommario, num. XC, XCVII e CX.

gregazione fece il seguente decreto: „Per modum A provisionis monasterium monialium de quo agitur, esse immediate subiectum sanctae sedi apostolicae, et hinc sacrae congregationi; et interim moniales observent regulam sancti Augustini et constitutiones sancti Francisci Salesii, easque in omnibus, et per omnia dirigat nomine eiusdem sanctae sedis et sacrae congregationis sacerdos Ioseph Papilla vicarius reverendi patris domini Cyrilli patriarchae Antiocheni Graecorum; cui vicario iniungatur, ut sacram congregationem informet de statu tam spirituali, tum temporali praedicti monasterii, ad eamque transmittat exemplum authenticum dictarum regulae et constitutionum ad effectum illas diligentem examine cognoscendi, et quatenus opus fuerit corrigendi.“

Propostosi di poi tutto l'affare nel 1743 vostra santità decretò:

1° Che il monastero sia proprio della nazione Greco-Melchita, talmente che non debban ammettervi figliuole di altro rito, o nazione.

2° Che il governo spirituale e temporale spetti alli monaci soariti sotto la immediata suggestione dell'ordinario, e la mediata del patriarca.

3° Che il confessore si ordinario, che straordinario sia uno di detti monaci da presentarsi dall'abbate generale, e da approvarsi dal vescovo, il quale possa ancora due, o tre volte l'anno dargli per confessore straordinario un regolare di diverso istituto, e rito, oppure un sacerdote secolare di rito greco.

4° Che le monache non dovessero osservare altra regola, che la genuina di san Basilio, alla quale potessero aggiungersi costituzioni particolari, conformi alla suddetta regola ed al rito, da essere in seguito approvate dalla congregazione di Propaganda.

In esecuzione di tali risoluzioni fu ingiunto al C delegato di consegnare à queste figliuole un esemplare delle regole di san Basilio, ed esortarle à sottomettersi intieramente alle determinazioni pontificie.

E perchè egli prima di partire da Malta domandò istruzione particolare su questo articolo, gli fu notificato, che quando le suore volessero formarsi le costituzioni à norma delle Salesiane, vi condescendesse, purchè fossero regolate à tenore della decretale. Se con ciò volessero riunirsi e fare li voti, le ammettesse alla professione, in caso diverso lasciasse professare quelle, che lo volessero, senza però fornirne alcuna à fare i voti, ma soltanto esortasse tutte à non abbandonare lo stato religioso.

Portatosi il vescovo di Babilonia al monastero più volte, per quanto egli si adoprassero per persuaderle ad accettare la regola di san Basilio, e la direzione de' monaci, e riunirle in un medesimo spirito (conforme viene attestato da due missionarj latini)¹, v'ha ritrovato sempre la medesima divisione, e l'ostinazione nella priora, e sue aderenti, di non accettare la direzione de' monaci scioeriti, quale avevano sperimentato troppo azzera. Si dichiararono quindi, che piuttosto sarebbero uscite dal monastero, mà che pareagli ben giusto, che fosse loro restituito il denaro, senza di cui non poteano sostentarsi lontane dalle case paterne².

E che veramente i monaci siano diportati verso le figliuole con troppa durezza, apparisce da ciò, che leggesi nella relazione del delegato. Riferisce egli, che ne' primi discorsi tenuti co' monaci, questi fecero il loro possibile per impegnarlo ad obbligare

colle censare le figliuole, ad accettare le regole di san Basilio, e la loro direzione, oppure ad uscire dal monastero, secondo l'istrumento del 1736, senza dar loro alcun denaro, e quindi metterne in possesso le tre aderenti ad essi³. In fatti i monaci dopo qualche giorno scrissero una lettera al patriarca, accusando il delegato di parzialità verso de' gesuiti, e delle figliuole dell'altro partito: gli insinuavano altresì, che non avendolo il delegato voluto cacciare dal monastero, ne scomunicarlo, doveva egli servirsi della sua autorità, e quindi delle censure⁴, come appunto fu fatto, ed i monaci le hanno pubblicate. Ebbero inoltre ricorso al capo del villaggio, il quale è un maronita venale, per farle cacciare dal monastero, mà esse si difesero colla protezione del console francese in Saida⁵. Si servirono poi con tale rigore della scomunica, che sebbene il patriarca avvedutosi dell'abuso che facevano li monaci della sua facilità, levasse del tutto la scomunica; nondimeno essi non vollero dare i sacramenti alle suore, se non nel Natale e nell'Epifania⁶. Anzi queste in una loro lettera alla congregazione de Propaganda⁷ espongono, che avendo un giorno fatta la loro confessione al parroco del villaggio colla licenza del vescovo, il monaco, che disse la messa non volle comunicarle, dicendo loro, che dovevano prima fare la confessione generale o avanti di esso, o di qualche altro monaco suo compagno, perchè erano in istato di peccato. Hanno inoltre trasmesso un foglio, che contiene alcuni versi⁸ arabi, quali dicono essere una satira contro di loro, composta dall'abbate generale de' monaci soariti⁹.

Che poi la scomunica data dal patriarca fosse tutta opera di questi monaci, lo asseriscono esse su la confessione del patriarca¹⁰, al quale ricorsero tre di loro in persona, non potendo più soffrire le violenze di quelli. Lo stesso delegato essendosi abboccato col patriarca, questi gli confessò ingenuamente, e gli mostrò la minuta originale della scomunica stesa da Abdalla Zacher procuratore de' Scioeriti, ed in questo discorso si accertarono ambidue, che li monaci avevano intercettato varie lettere del delegato al patriarca, per impedire, che questi non si portasse al monastero¹¹.

Quello pertanto, che può assicurarsi in questa materia si è:

1° Che il monastero è stato intieramente fabricato col denaro della nazione Aleppina aggiunto a quello delle figliuole, e ad altro, che la superiora hà raccolto da suoi parenti, e da alcune donne, alle quali in Aleppo essa avea insegnato le arti di donna, ed i monaci v'hanno prestato la loro assistenza. Ciò si accenna in una lettera di un tal sacerdote Arcace procuratore in Aleppo de' monaci Scioeriti, e delle figliuole¹². Questi asserisce che, il denaro somministrato ascende à novemila settecento quaranta sette piastre. E dalli conti mandati si rileva, che la spesa di tutta la fabrica hà portato piastre novemila seicento quarantatre¹³.

2° Che la maggior parte di queste zitelle hà sempre insistito per la direzione de' padri gesuiti.

3° Che non s'incontra molta difficoltà in far

¹ Relazione, p. 12. — Col. 354 C.

² Ivi, p. 28. — Col. 356 D.

³ Ivi, p. 30 e 31. — Col. 358 D.

⁴ Ivi, p. 31. — Col. 359 A.

⁵ Num. XXV.

⁶ Num. XXVI.

⁷ Detto num. XXV.

⁸ Num. XXV.

⁹ Relazione, p. 30 et 34. — Col. 370 C. — 371 C.

¹⁰ Num. XXVII.

¹¹ Num. XXVIII.

¹ Num. XXIII e XXIV.

² Relazione, p. 11. — Col. 353 D.

abbracciare da tutte la regola di san Basilio, colle costituzioni di san Francesco di Sales in quelle solo che può convenire col rito greco¹; mà che per la maggior parte si protestano di non volere la direzione de' monaci Scioeriti: quando dall'altro canto le altre trè la vogliono assolutamente, con esclusione di ogn'altro. Mà deve riflettersi, che siccome queste sono à ciò animate dalli monaci, così le prime seguono i consigli de' gesuiti, secondo ciò che il delegato hà potuto vedere da varie lettere di questi, che trovansi nelle mani del vescovo di Berito².

In quanto poi alla validità dell'istrumento fatto nel 1736, la priora colle sue compagne si dichiarano, che alcune di esse sottoscrissero una carta loro presentata dal vescovo Massimo (il quale è uno de' monaci Scioeriti) senza saperne il contenuto: e che furono à ciò violentate, e da questo vescovo, e dalla nazione Aleppina, la quale nel sentire, che esse volevano prendere le costituzioni di san Francesco di Sales, temette, che si facessero latine³. Ciò comprovavasi dalla testimonianza dell'accennato prete Arcace⁴ testimonio di presenza, il quale attestata, che una di esse figliuole, allorchè si radunarono li testimonj gridò, ch'esse erano contente delle costituzioni di san Francesco di Sales, e della direzione de' gesuiti: sopra di ciò crede il sacerdote Papilla, che l'istrumento sia nullo, perchè avendovi li monaci inserite le condizioni favorevoli per essi, lasciarono però d'inserirvi quelle, che à loro favore aveano proposto le figliuole.

Mà il padre Moisè procuratore generale de' monaci in Roma nega assolutamente, che quando si stipulò l'istrumento, e quando fù ratificato, si parlasse di direzione de' padri gesuiti: ed asserisce, che prima di essere sottoscritto fù letto pubblicamente, e da tutti inteso, e che non vi fù inserito, se non quello che dettarono le figliuole; aggiugne, che quando ancora vi fosse stata posta, non doveva osservarsi, perchè veniva ad essere contraria alla giurisdizione dell'ordinario, a cui spetta di deputare li confessori; rappresenta, che veramente ad istanza delle figliuole, fù loro accordata la direzione de' gesuiti per qualche tempo, dopoche furono entrate nel monastero; mà fù obbligato il vescovo a ritirarveli, perchè vi aveano cagionato la discordia, e tendevano a renderle latine, e levarle dalla direzione de' monaci, contro il tenore dell'istrumento medesimo, e la stabile volontà della nazione.

Il patriarca Cirillo vedendo qual pregiudizio, e disordine sarebbe per la nazione, se andasse a distruggersi un monastero eretto con tanta spesa e fatica della nazione, la quale in tutto il Levante non hà altro ritiro di vergini cattoliche, procurò di comporre le cose amichevolmente. Perciò propose alli monaci le seguenti progetti⁵:

1° Che si facesse la divisione del monastero à proporzione del denaro dato da ambe le parti.

2° Che le tredici, le quali stavano attualmente nel monastero restituissero il denaro alle altre trè, ed inoltre pagassero alli monaci, i quali hanno assistito alla fabrica; quella somma di denaro, che si stimasse conveniente, e con ciò restassero in possesso del monastero; oppure

3° Che queste trè pagassero il denaro alle tredici, e le fatiche alli monaci, ed avessero il possesso del monastero.

4° E finalmente l'abate de' monaci dimettesse

la direzione del monastero, mezzo il più efficace di pacificare tutte le cose.

Niuna di tali condizioni accettarono i monaci⁶. E siccome la priora, e sue compagne suggeriscono in oggi quasi li stessi mezzi, con altre condizioni, le quali si accenneranno in appresso: per ciò il suddetto procuratore generale espone⁷, non esser praticabile la divisione progettata nel primo articolo, perchè sarebbe una fonte perpetua di disordini, e discordie.

Meno essere ammissibile la restituzione del denaro, e le altre cose proposte negli altri articoli: primo perchè ciò è contrario totalmente ed all'istrumento ed alla decretale: à quello perchè in esso si dice, che le figliuole non possono disporre del monastero senza la licenza de' monaci, tanto più, che essi vi hanno acquistato jus anche colle fatiche; alla decretale, perchè in questa si aggiudica alla nazione la proprietà sopra del monastero e la direzione si temporale, che spirituale alli monaci. Non poter concedere questi à prendere qualunque sorta di denaro, perchè oltre esser essi malevadori, e garanti alla nazione del monastero, ciò ferirebbe la loro riputazione, come la ferisce il togliere loro la direzione spirituale: potendo quindi si gli scismatici, che li cattolici prender motivo di sospettare, o che li monaci siano di cattivo costume, o almeno incapaci di dirigere queste figliuole: e quindi crede, che non debba punto mutarsi la disposizione della decretale, non ne apparendo un bisogno evidente.

Sopra i suddetti progetti osserva il delegato⁸, che veramente la divisione portando seco ancora le vicinanza de' due partiti delle figliuole, e la diversità de' direttori, sarà sempre occasione di dissenzioni. Se poi le trè dovranno rendere il denaro alle tredici, i Scioeriti non vi consentiranno mai, e se vi consentono, faranno i conti in maniera poco vantaggiosa alle tredici: sicchè egli stima più à proposito, che restando queste nel monastero, restituiscano il loro denaro alle trè, e soddisfino li monaci per le fatiche impiegate. Avverte finalmente, che le violenze degli Scioeriti hanno cagionato tale ripugnanza di monacarsi nelle zitelle delle altre città, che molte aspettano l'ultima risoluzione di questa santa sede per entrare nel monastero, qualora ne sia tolta la direzione alli monaci.

Non essendosi potuto comporre le cose ne colle insinuazioni del delegato, ne coll'autorità del patriarca, il vescovo di Babilonia fece un decreto provisionale, il quale fù approvato dal patriarca, con cui si ordina⁹, che le cose del monastero restino nello stato di prima, e secondo il decreto della congregazione di Propaganda de' 17 agosto 1739: purchè però le figliuole osservino le regole di san Basilio, e le costituzioni di san Francesco di Sales, in quello, che non sono contrarie alla detta regola, ed al rito. In assenza però del sacerdote Papilla si costituisce in sua vece monsignor patriarca insino al di lui ritorno, o a nuova disposizione di questa santa sede.

La questo stato di cose, stando sempre salde le trè zitelle aderenti alli monaci, che si trovano ancora fuori del monastero, di volere le regole, e la direzione di questi, le altre tredici guidate dalla superiora promettono di prendere le regole di san Basilio¹⁰ colle seguenti condizioni:

1° Che le sia permesso di prendere le costituzioni di san Francesco di Sales, ecettuandone quelle

¹ Num. XXV.

² Relazione, p. 18. — Col. 365 A.

³ Ivi.

⁴ Num. XXVII.

⁵ Relazione, p. 24. — Col. 371 C D.

⁶ Relazione, p. 24. — Col. 371 D.

⁷ Num. XXX.

⁸ Relazione, p. 25. — Col. 373 A.

⁹ Num. XXXI.

¹⁰ Num. XXXII.

cose, che possono essere contrarie al rito, ed alle suddette regole.

2° Che siano sotto la sola direzione e governo della congregazione di Propaganda, e del patriarca, sull'esempio di ciò che praticasi nella chiesa latina, dovendosi con ciò levare ogni ingerenza delli monaci Soariti, e del vescovo Atanasio, perchè questi è uno della congregazione di San Giovanni in Soairo.

3° Che sia loro permesso con licenza formale, ed in scriptis di mangiare la carne, così richiedendo la loro debolezza, e cadente età (poichè secondo l'attestazione del delegato¹ alcune sono septuaguarie).

4° Che li monaci Soariti siano costretti di restituire loro tutte le scritture appartenenti al monastero, e più particolarmente l'istrumento.

Esse poi si obbligano di dare il denaro alle trè, che si trovano co' monaci, quando non vogliono riunirsi nel monastero, e sodisfare li monaci delle loro fatiche.

Mà il padre Moisè oltre à ciò che si è accennato di sopra fa istanza, che più tosto si confermi espressamente l'istrumento, fatto nell'anno 1736, e si levino le occasioni de' litigi; che si proibisca sotto pena di scomunica à qualunque persona di qualsivoglia stato, condizione, nazione e rito, si secolare, che ecclesiastica di contravenire alla decretale; e più particolarmente si proibisca alli gesuiti d'ingerirsi in qualsivoglia maniera negl'affari del monastero; e sù lo stesso punto si scriva ancora in particolare al console di Francia in Saida, il quale per aderire alli gesuiti protegge le disubbidienti; e finalmente che si dichiari che quelle zitelle, le quali non vorranno sottomettersi non abbiano jus alcuno di domandare verun denaro: mentre che egli crede, che con questi mezzi tutte ubbidiranno: non potendo tornare alle proprie case, si perchè non avranno modo di sostentarsi, si come ancora perchè si vergogneranno di farsi vedere contumaci alla volontà de' loro parenti.

Il delegato però prevede¹ che quando vogliono cacciarsi le figliuole senza restituirgli le loro doti, l'affare può essere portato alli tribunali turchi, ed infedeli: laonde egli stima più à proposito, che o si faccia la separazione di sopra divisata, durante però la vita delle presenti, oppure il maggior numero restituisca alle altre il denaro o viceversa. Mà siccome il maggior numero è nella stabile determinazione di non soffrire la direzione de' monaci², così qualora vostra santità giudicasse di lasciarle sotto il solo governo del patriarca, egli crede opportuno³, che si dalla santità vostra, come anche dal procuratore generale della compagnia di Gesù si mandi un'ordine espresso à que' gesuiti di non ingerirsi in modo alcuno negl'affari del monastero: quest'ordine poi egli lo crede totalmente necessario quando si risolve, che quelle facciano la professione: poichè egli ha motivo di sospettare che questi padri impediscano sotto mano le figliuole di fare i loro voti, temendo con ciò di essere totalmente esclusi dal monastero: laonde suggerisce, che à quelle si assegnino un termine, dentro di cui debbano fare i voti; e non volendosi sottomettere à questa determinazione debbano uscire dal monastero, oppure accettare quella giurisdizione, alla quale sarebbero soggette, se fossero vere monache.

Della introduzione di particolari devote osservanze.

Nel 1743 l'inviato del patriarca Cirillo espose, alcuni vescovi aver introdotto nelle loro diocesi al-

¹ Lettera al signor cardinale Petra 7 febbraio 1744, num. XVI.

² Num. XXI e XXXI.

³ Lettera de' 9 marzo 1846, num. XXXII.

cune osservanze particolari, le quali sebbene siano buone in se stesse, e lodevoli, nondimeno essendo in qualche modo contrarie alla pratica di que' paesi, ed introduzioni affatto nuove, possono generare dell'odio verso de' cattolici, e ritardare gli scismatici dalla conversione, poichè questi non amano di vedere frammischiate col loro rito cose particolari del rito latino. Trà tali introduzioni accennò la processione del Corpus Domini, che dal vescovo Massimo si fa fare in Aleppo: e quindi fece istanza, che non solo queste cose si praticassero in segreto, e con cautela, mà inoltre, che si proibisse qualunque novità in materia di riti benchè utile, o necessaria, se l'utilità, o necessità non sia prima riconosciuta, ed approvata dal patriarca.

Sopra di ciò fu fatto il seguente decreto: „Nemini liceat quovis titulo aliquid innovare circa illa, quae ad integram exactamque observationem graeci ritus pertinent. Liberum tamen sit cuilibet catholico antistiti in propria dioecesi ad magis fovendam fidelium pietatem aliqua peculiaris devotionis exercitijs pro suo arbitrio et prudentiamittere, ac probare, quae etiam sint praeter ritum, ritui nihilominus graeco minime adversantur.“

In oggi il vescovo Massimo² rappresenta di avere istituito in quella sua chiesa la solennità del Corpus Domini nel giovedì dopo l'ottava della Pentecoste secondo il calendario greco, con un'ufficio proprio a norma degl'uffici delle feste, che nel suddetto calendario si chiamano *dispositiva*, e che dice di aver trasmesso à vostra santità per ottenerne l'approvazione. Espone, che per tutta l'ottava si fa una picciola processione dentro la chiesa, e che trè solenni se ne fanno nel giorno della festa, nella domenica seguente, e nel giovedì dell'ottava. E quindi supplica, che vostra santità si degni di approvare non sola questa introduzione, mà ancora l'ufficio, che ne ha composto.

Intorno à ciò riflette il vicario generale del patriarca Cirillo, che questa istanza si fa dal vescovo Massimo a solo intuito di evitare l'approvazione anzi giurisdizione del patriarca, la quale non hanno mai voluto riconoscere almeno in pubblico gli Aleppini, sul pretesto di un firmano ottenuto dalla Porta, con cui quella chiesa dichiarasi esente dalla giurisdizione di qualunque patriarca. Gli Aleppini, i quali per altro sono stati sempre buoni e zelanti cattolici, hanno creduto di premunirsi con questo firmano contro le persecuzioni dell'antipatriarca Silvestro. Mà siccome in oggi v'è gran fondamento di sperare, che il patriarca Cirillo sia quanto prima per ritornare nella sua sede patriarcale di Damasco colla totale espulsione del suddetto antipatriarca, in vigore de' diplomi, che si sono ora ottenuti a di lui favore dalla congregazione di Propaganda, coll'efficace mezzo dell'ambasciadore di sua maestà cristianissima presso la Porta, e coll'opera di quel vicario patriarcale; dipende dal rettilissimo giudizio di vostra santità il determinare se le osservanze introdotte dal vescovo Massimo debbano approvarsi senza la ingerenza del suddetto patriarca Cirillo.

SUPPLEMENTO I.°

Dopo che era stato trasmesso il ristretto delle materie riguardanti la nazione greco-melchita del patriarcato Antiocheno, e quali vostra santità ha determinato di esaminare in trè congregazioni particolari da tenersi alla sua presenza, sono sopraggiunte alcune lettere del presidente di Terra Santa

¹ Supra, col. 329 A.

² Num. V.

³ Ibidem, fol. 61-8°.

o del padre Tommaso Campaya superiore dell'ospizio di Damasco, ed alcuni fogli del procuratore generale dell'ordine di san Francesco con varie notizie, e riflessioni sopra l'articolo quarto, in cui si tratta de' Greci latinizzanti di Damasco.

Da quanto si è riferito nel ristretto, apparisce la poca disposizione, in cui erano i padri di Terra Santa di cooperare alla esecuzione della decretale di vostra santità su questo punto, cioè di persuadere a que' Greci, i quali à loro persuasione hanno abbracciato il rito latino, il ritorno al loro rito greco. In oggi il padre Desiderio presidente di Gerusalemme, avvisa aver egli notizia, che medianti gl'ordini da se mandati a Damasco, i latinizzanti sono tutti tornati al proprio rito greco, del che rappresenta venire assicurato dal delegato, dal patriarca Cirillo, e dal vescovo siriano.

Deve riflettersi però, che egli non ha trasmesso se non che la lettera scrittagli dal delegato, in cui questi si congratula degl'ordini mandati, e del zelo, di cui fanno mostra, mà non già dell'effetto seguitone.

In fatti essendo le lettere del padre Desiderio in data de' 10 maggio passato, altra se n'è ricevuta del padre Tommaso Campaya de' 10 ottobre seguente, in cui si accennano in confuso alcuni motivi, i quali egli crede, che abbiano mosso i missionarj ad insorgere contro de' latinizzanti: e quindi segue ne termini seguenti: „Il superiore di Terra Santa hà dato copia del suo decreto (in cui s'ingiunge l'obbedienza della decretale) a Greci, Maroniti e missionarj, mà il popolo si scandalizò, e non diede assenso ad un simile sproposito, mà per evitare le inquietitudini, persuasi alli latini, che si conformassero al rito greco sino a nuovo ordine di sua santità.“

Essendo inoltre il patriarca Cirillo nella persuasione, che vostra santità sia per obbligare tutt' i suddetti latinizzanti a ritornare, e restare nel rito greco, siccome il padre Tommaso Campaya suddetto li hà discacciati da quella chiesa, quindi fa istanza, che vostra santità ordini alli padri di Terra Santa di Damasco di riceverli, e far loro esercitare le funzioni del proprio rito nella medesima chiesa, la quale è unica in Damasco e pubblica.

Sopra tale istanza riflette il procuratore generale, che questa chiesa era prima un oratorio privato per comodo de' soli latini, che dal padre Campaya fu resa pubblica per ammettervi i latinizzanti, i quali seguitando il rito latino presso de' Turchi passavano per Franchi, e sudditi di Terra Santa; che la suddetta chiesa essendo stata aperta senza firmano della Porta, si sosteneva dal padre Campaya col favore de' Turchi, pagando annualmente al bassà di Damasco due bove, ed una terza al procuratore dell' antipatriarca de' Greci scismatici, acciò questi non molestasse i latinizzanti. Aggiugne inoltre, che accudendosi all' istanza del patriarca Cirillo si correrebbe evidente pericolo di perdere trà pochi mesi e quella chiesa e l'ospizio annesso de' padri di Terra Santa, o pure di subire infinite avanie, quali non è in istato di pagare la Terra Santa: potersi inoltre temere, che permettendosi alli Greci l' officatura in quella chiesa, questi poi ne pretendano il possesso: doverci finalmente considerare, che questa chiesa, e l'ospizio appartengono anche in vigore de' nuovi statuti di Terra Santa agli spagnuoli, e che la corte di Madrid due anni sono con molto impegno in ciò, che restasse alli suoi sudditi senza mescolanza di religiosi di altra nazione, onde può supporre, che quella corte sia per fare de' risentimenti, qual' ora penetri, che si tratta de' Greci, e con ciò esporri

all' evidente pericolo o di perdere la suddetta chiesa, o di mantenersene il possesso con liti continue ed esorbitanti avanie.

SUPPLEMENTO II.*

Vostra santità nella sua dottissima decretale per i Greci Melchiti ha ordinato ai monaci delle congregazioni del Santissimo Salvatore, e di San Giovanni di osservare la regola sincera di san Basilio, e che „abstineant ab esu carnum in sensu praedictae regulae.“ I monaci della congregazione del Santissimo Salvatore pretendono per quelle parole „in sensu regulae“ potersi cibare di carne. Non sembra per altro, che tale sia stato il sentimento del santo padre al capitolo 25 delle costituzioni monastiche sotto il titolo „de frugalitate, ac simplicitate in alimentis“, sopra il quale appoggiano questa supposta permissione. Da tutto il testo del capitolo di detta regola, si ricava evidentemente, che i monaci di quel tempo osservavano l'astinenza, altrimenti non avrebbero biasimato, che si fosse posto un pezzetto di carne per condimento, e se san Basilio asserisce, che in quel picciol pezzo di carne mescolatosi coll'acqua, e legumi possono intingere il pane, e mangiarlo, non perciò può dirsi, che il santo permetta liberamente l'uso della carne. Gl' autori cattolici, e scismatici suppongono per cosa certa, che i monaci, i quali professano la regola di san Basilio, debbano astenersi dalle carni. Leone Allasio nel libr. 3, *De ecclesiis occidentalis et orientalis perpetua consensione*, cap. 8, numero 10, parla così: „Ter porro per totum annum singulis hebdomadibus ieiunant feria secunda, quarta et sexta: alia vero bis die comedunt pisces, ova, caseum, oleum, et similia, et bibunt vinum.“ Cristoforo Angelo autore scismatico del secolo decimo sesto nel libro dello stato presente della chiesa greca, cap. 34, dice dei monaci greci Basiliani: „Ieiunant illi per integrum annum septimanis singulis tres dies, ut die lunae, mercurii et veneris. Diem lunae quidem ieiunii ideo transigunt, quia diebus saturni et solis bis de die, et quidem piscibus, butyro, ovis, lacte, caseis, oleo vinoque fruuntur.“ Lo stesso autore interpretando il canone 19 del concilio Gangrense soggiunge queste parole: „Atque haec dicta sunt de monachis, quod scilicet sicut ab usu mulierum, ita quoque ab esu carnum, abstinere necesse habeant.“

Tutti i monaci dell' Oriente si astengono attualmente dal mangiar carne. I Maroniti cattolici, che professano la regola di sant' Antonio, usano solamente i latticini ne' giorni, ne' quali non digiunano, e gl' istessi scismatici Basiliani praticano l'astinenza ne' monasterj, e se tal' uno vuol cibarsi di carne, lo fa di nascosto, e fuori del monastero. La congregazione di San Giovanni avendo ricevuto la regola di san Basilio in esecuzione della decretale di vostra santità, i monaci della medesima si credono in obbligo di astenersi dalla carne; onde se ambedue le congregazioni intendono di professare la medesima regola, è necessario, che la osservino con una perfetta uniformità, altrimenti si darà occasione di scandalo non solamente ai cattolici, ma anche agli stessi scismatici.

* Ibidem, fol. 64-7.

Relationis huius auctor veritas sane scripsisset ostendit, cum Christophorus Angelus apud Oxonienses obiit die prima februarii anno 1688 (1689 iuxta stylum novum). Christophori *Ἐγκύκλιος περὶ τῆς καταστάσεως τῶν ἀμφοτέρων ἐκκλησιῶν* primum graeco et latine, secum tamen, prodit anno 1619 ex officina Academiæ Cantabrigiense, deinde vero latine Francofurti anno 1665, demum tum graeco tum latine Lipsiae anno 1676. In hac ultima, qua utitur, editio loci laudati habetur, prior quidem p. 607, posterior vero p. 606.

CONGREGATIONIS PARTICULARIS DECRETA SUPER ARTICULIS PROPOSITIS.

Feria tertia, die 28 decembris 1745, habita fuit a placito sanctae sedis apostolicae praefatum maroniticum ritum susceperunt?

De ieiunio, quod vocant apostolorum, et abstinencia ab esu piscium feria IV et VI per annum.

Num. I. An cum Graeco-Melchitis patriarchatus Antiocheni dispensandum sit, ut ieiunium apostolorum, quod tot dies complectitur, quot a feria secunda post octavam Pentecostes ad festum sanctorum apostolorum Petri et Pauli intercurrunt, observent tantummodo per duodecim dies iuxta reductionem alias factam a patriarcha Athanasio.

Num. II. An pariter eis permittendum sit, ut qualibet feria IV et VI per annum piscibus cuiuscumque generis vesci possint.

Articulus II.

De abstinencia quadraginta dierum, quae natiuitatis Iesu Christi festum praecedat.

Num. unicus. An cum Graeco-Melchitis dispensari possit, ut huiusmodi abstinenciam seruet unusquisque pro sua devotione tantum per quadraginta, vel per viginti dies, vel etiam per duodecim.

Articulus III.

De missae sacrificio.

Num. I. An attenta frequentia populi, inopia et angustia ecclesiarum, Graeco-Melchitis permittendum sit, ut plures missas celebrent super eodem altari eadem die.

Num. II. An eisdem concedenda sit facultas integrum sacrificium peragendi in feriis quadagesimae, cum praesantificatorum missa celebrari debet.

Rescriptum fuit: „Seruetur in omnibus decretalis sanctissimi domini nostri.“

Feria sexta die 31 decembris 1745 habita fuit secunda congregatio particularis super rebus Graeco-Melchitarum coram sanctissimo domino nostro, in qua sequentes articuli propositi fuerunt.

Articulus IV.

De Graecis, quos latinizantes vocant.

Num. I. An Graeci latinizantes in urbe Damasci degentes cogendi sint, et quomodo, ad ritum graecum reassumendum.

Num. II. An sub eadem lege comprehendi debeant latinizantes, qui in aliis civitatibus, oppidiisque patriarchatus Antiocheni reperiuntur.

Num. III. Cum Graeci catholici Damasci commorantes nullam habeant catholicam ecclesiam pro sui ritus exercitio; an patres missionarii Terrae Sanctae Hierusalem cogendi sint pro huiusmodi effectu illos admittere in eorum ecclesia.

Rescriptum fuit: „Seruetur eadem decretalis.“

Articulus V.

De Graecis, qui ad Maronitarum ritum transierunt.

Num. I. An huiusmodi Graeci, sive sacerdotes saeculares, sive monachi, sive laici sint, qui ritum maroniticum susceperunt, ad ritum graecum redire debeant?

Num. II. An sub eadem lege comprehendi debeant Syriaci, Armeni, ceterique, qui absque bene-

Num. III. Quid agendum sit cum iis Graecis, qui post transitum ad ritum Maronitarum monasticum habitum induerunt, professionemque emisissent?

Rescriptum fuit: „Seruentur decreta sacrae congregationis Sancti Officii et Propagandae fidei. Quo vero ad transitum Graecorum imposterum ad ritum Maronitarum seruetur decretalis.“

Feria secunda die 3 ianuarii 1746 habita fuit tertia congregatio particularis, in qua propositus fuit sequens articulus, videlicet:

Articulus VI.

De monasterio pro monialibus Graeco-Melchitis in Kesruano erecto.

Num. I. An permittendae sint monialibus constitutiones sancti Francisci Salesii, in iis tamen, quae nec regulae sancti Basilii Magni, neque graecis ritibus adversantur?

Rescriptum fuit: „Affirmative, et transmittantur ab archiepiscopo ordinario ad sacram congregationem pro revisione, qua expleta supplicetur sanctissimo pro confirmatione.“

Num. II. An sublata quacumque archiepiscopi ordinarij iurisdictione, et directione monachorum praefatae congregationis Sancti Ioannis de Soairo, monasterium subici debet iurisdictioni immediatae solius patriarchae et congregationis de Propaganda fide?

Rescriptum fuit: „Negative, et praevia circumscriptione decreti ab episcopo Babiloniensi super hoc editi tamquam delegato apostolicae sedis, seruetur omnino decretalis sanctissimi domini nostri.“

Num. III. An monialibus, aliisque virginibus, quas in monasterio degere contigerit, permitti possit esus carniarum?

Rescriptum fuit: „Abstineant in sensu regulae sancti Basilii.“

Num. IV. An confirmandum sit in forma specifica per breve sanctitatis suae instrumentum confectum in civitate Aleppensi anno 1736?

Rescriptum fuit: „Satis provisum.“

Num. V. Cum nonnullae ex huiusmodi virginibus extra monasterium adhuc commorentur, cupiant vero in eo profiteri; an admitti debeant, illaeque dimitti, quae professionem nolent emittere?

Rescriptum fuit: Ad 1^{am}: „Affirmative, et vota solemniter emittantur in manibus patris generalis monachorum congregationis Sancti Ioannis de Soairo.“

Ad 2^{am}: „Si quae profiteri nolentes in monasterio vivere selexerint, decretalem sanctissimi domini nostri observare in omnibus teneantur, et iurisdictioni archiepiscopi ordinarii, et directioni praefatorum monachorum tam spirituali, quam temporali subesse; alias dimittantur: si vero pecuniam subministraverint pro constructione, vel dotatione monasterii, omni iure eam repetendi careant.“

„Praeterea monachi praefatae congregationis Sancti Ioannis de Soairo teneantur providere indigentibus monialium, quatenus fidelium eleemosinae, et laboritium pro ipsarum subtentatione non sufficiant.“

Deinde relatae fuerunt instantiae reverendi patris domini Maximi archiepiscopi Aleppensis Graeco-Melchitarum supplicantis:

1^o Attenta frequentia Graecorum catholicorum in civitate Aleppensi, angustia illius ecclesiae, et

difficultate erigendi ibidem nova altaria, concedi a facultatem plures missas celebrandi super eodem altari eadem die.

2^o Approbari officium a dicto archiepiscopo propositum iuxta liturgiam Graecorum pro festo sanctissimi Corporis Christi.

Rescriptum fuit: Ad 1^{um}: „Affirmative pro diebus festis de praecepto tantum.“

Ad 2^{um}: „Permittendum, et ad congregationem particularem deputatam super correctione librorum orientalium pro revisione.“

Nicolaus Lercarius, secretarius.

20.

BENEDICTUS PAPA XIV ANTISTITIBUS GRAECO-MELCHITIS FACULTATEM DISPENSANDI AB ABSTINENTIS CONCEDIT, CERTIS ADIECTIS CONDITIONIBUS

1746 martii 7.

Benedictus papa XIV ad futuram rei memoriam.

Inter gravissima apostolicae servitutis munera imbecillitati nostrae a supremo pastorem principe Iesu Christo iniuncta non ultimum certe, sed praecipuum esse reputamus, ut, ad aeternam omnium Christi fidelium salutem suaviter fortiterque procurandam, ea supremam auctoritatem potestatemque nobis divinitus traditam universis opportune impertiamur ratione, qua, dum ecclesiasticas quidem severioris disciplinae regulas ubique locorum semper servatas custodire nitimur, insimul viscera christianae caritatis induentes, ubicumque urgens necessitas postulaverit, easdem etiam ad tempus moderari studeamus.

Sane alias, postquam quamplura dubia et varia postulata, quae venerabilis frater Cyrillus patriarcha Antiochenus Graecorum-Melchitarum ediderat, atque ad huius sanctae sedis iudicium more maiorum detulerat, primum per nos ipsos summo studio ac diligentia singulatim expendissemus, deinde, adhibito etiam nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium, qui Propagandae Dei negotiis praesunt, coram nobis non semel, sed iterum ac tertio congregatorum, consilio, nonnulla necessaria et opportuna super iisdem dubiis ac postulatis statuissimus, decretalem nostram epistolam ad venerabiles fratres, ipsum scilicet patriarcham Antiochenum et omnes eiusdem ritus catholicos episcopos eidem patriarchae subiectos die vigesima quarta mensis decembris anno millesimo septingentesimo quadragésimo quarto dedimus. Praeter caetera autem, quae in ipsa decretali epistola a nobis praescripta sunt, vehementer etiam iniunximus, ut tam ipse patriarcha, quam alii Antiocheni patriarchatus orthodoxi antistes in suis quisque dioecesi antiquos ritus et laudabiles graecae ecclesiae consuetudines, si quibus in locis quomodolibet quavis indulgentia licentiaeque remitti ac possum ire contigisset, ad pristinam observantiam revocare, restituere, et confirmare admitterentur. Atque eo potissimum, quod memoratus Cyrillus patriarcha in quodam peculiari cum suis antistitibus anno millesimo septingentesimo trigesimo sexto in monte Libano habito consensu quoad abstinentias et ieiunia ante natalitiam domini nostri Iesu Christi solemnitatem, ante dies festos assumptionis beatae virginis Mariae et sanctorum apostolorum Petri et Pauli in graeca ecclesia servari solita, cum hominibus desertos Arabum pagos in Libano et Antilibano positos incolentibus non solum dispensasset, verum etiam ad unum dumtaxat diem antedictas natalitatis dominicae, assumptionis beatae virginis Mariae et sanctorum apostolorum Petri et Pauli solemnitates immediate praecedentem reduxisset, coarctassetque: hinc ex sublimi hac sacrosancti apostolatus, specula praevidentes, quantum profecto praesudicium ac detrimentum observantiae ecclesiasticae disciplinae ab initio servatae, quoad huiusmodi abstinentias et ieiunia, haec novitas imo relaxatio in graeca ec-

clesia allatura esset, illud antevertere curavimus, atque insimul mandavimus, ut abstinentiae et ieiunia huiusmodi in eundem omnino, in quo per antea saecula, ac praesertim ante inductam ab Euthymio olim Tyri et Sidonis archiepiscopo novitatem, impertitasque ab ipso Cyrillo patriarcha dispensationes, reperiebantur, statum iterum reducerentur. Praeterea cum laudabilis consuetudo singularis per annum feriis IV et VI a piscium esu abstinendi in graeca ecclesia multis abhinc saeculis recepta, quae a quamplurimis graecae ecclesiae hominibus sanctissime adhuc retinetur ac servatur, maiorem in partem iam remissam esse, ac iamiam penitus aboleri constaret, praecipimus etiam, ut sine ullo discrimine in toto Antiocheno patriarchatu custodiretur.

Haec vero, quemadmodum praefati sumus, mandantes, minime oblitus sumus apostolicae benignitatis. Quamobrem paterno animo commiserantes egestatem Christi fidelium montana Libani et Antilibani loca incolentium, quos propter ciborum quadragesimalium inopiam in iis locis vigentem carnibus ac lacticiis interdum per dies, quibus esus huiusmodi ipsis interdictus vetitusque est, venci fertur, facultatem eidem Cyrillo patriarchae anno millesimo septingentesimo trigesimo secundo datam iterum largiti et hac ratione impertiti fuimus; ut nimirum quoad abstinentias et ieiunia huiusmodi in casu urgentis dumtaxat necessitatis dispensare posset; ut dispensationes huiusmodi neque generaliter, neque in perpetuum, neque omnibus indiscriminatim, sed alicui hominum coetui vel communitati, de anno in annum, et per illud solummodo tempus, quo urgentem necessitatem contigerit permanere, concederentur.

Quoniam autem saepedicta ciborum quadragesimalium inopia, sicut accepimus, aliquando in aliis eiusdem patriarchatus dioecibus evenire potest, idecirco paternae commiserationis cum unoquoque providentissime habendae memores, antedictam dispensandi facultatem laudato Cyrillo eiusque pro tempore patriarchae Antiocheno successori elargitam, ad modernos et pro tempore existentes eiusdem patriarchatus archiepiscopos et episcopos catholicos, sub iisdem prorsus dictis modo et forma, tenore praesentium auctoritate apostolica extendimus, atque ipsis archiepiscopis et episcopis, eorumque singulis tribuimus, concedimus et impertimur. Porro unicuique modernorum et pro tempore existentium dicti patriarchatus antistitem notum esse volumus, ac districte mandamus, ut unusquisque eorum in propria dumtaxat dioecesi, in solo urgentis necessitatis casu, et non aliter, facultate antedicta cum iisdem clausulis et conditionibus in laudata nostra decretali epistola expressis uti valeat; nempe ut dispensationes huiusmodi nec generales nec perpetuae sint, sed de anno in annum, uni dumtaxat certo hominum coetui aut communitati, per illud solummodo temporis spatium, quousque iustum ac rationabile dispensandi momentum perstiterit, concedantur.

Caeterum, ne propter frequentem etiam in saepe dictis casibus et sub saepe expressis clausulis et conditionibus dispensandi indulgentiam sensim abstinenciae et ieiunia huiusmodi remitti, atque etiam in oblivionem abire contingat, quemadmodum cum aliis ecclesiasticis disciplinae non tam consuetudinibus, quam praecipis iam dudum factum esse dolemus, eisdem modernos et pro tempore existentes dicti patriarchatus Antiocheni antistes in Domino hortamur, ut quisque districtae rationis, quam aeterno iudici Christo Iesu pastorum principi de pastoralis sui procuracione rite sanctaeque obsequia redditurus est, memor, omni studio et conatu advigilet atque curet, ut quidquid super abstinenciae et ieiuniis saepedictis per ipsam nostram decretalem epistolam praescribitur, excepto urgentis dumtaxat necessitatis casu, penitus omnino debitae exactaeque observantiae demandetur.

Decernentes easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et illis, ad quos spectat et pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores et eiusdem sanctae Romanae ecclesiae cardinales, et quosvis alios quaecumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublata eis

A et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari, et definiiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus et particularibus ordinationibus etiam nostris, etiam hac super re editis, necnon quatenus opus sit, dicti patriarchatus Antiocheni etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earundem praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris die VII martii MDCCLXVI, pontificatus nostri anno VI.

Caietanus Amatus.

21.

BENEDICTUS PAPA XIV CONCEDIT ARCHIEPISCOPO ALEPPENSI, OB ANGSTIAM ILLIUS ECCLESIAE, NOVIES IN DIEBUS FESTIVIS MISSAM CELEBRARI POSSE, DUMMODO IN ALTARI MAIORI NON ITIRETUR

1746 martii 10.

*Venerabili fratri archiepiscopo Hierapolitano,
Benedictus papa XIV.*

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Decretalem nostram die 24 decembris anno 1743 in lucem dedimus, eamque inscripsimus Antiocheno patriarchae Graeco-Melchitarum et ceteris catholicis episcopis eundem ritum habentibus, qui ipsi patriarchae subiiciuntur: quippe, cum maximo studio teneamur, ut vetusti ritus ecclesiae graecae omnino conserventur, permittendum minime duximus, ut in ecclesiis Libani atque Antilibani plures eodem die missae super eodem altari celebrarentur: utque diebus singulis quadragesimae sacrum institueretur, summopere cupientes, ut veteri ritu missa praesantificationum retineatur per omnes dies (non tamen sabbato vel die dominica), quibus solemne quadragesimae ieiunium indicitur. At quoniam nobis expositum fuit, si huiusmodi ritus et instituta servarentur, illud obvenire necessario, ut graeci sacerdotes pietati suae satisfacere non possent, qui sacrum facere vehementer expeterent, et laicis impedimentum obiceretur, qui oblationes deferrent, ut missae sacrificium pro sua voluntate conficeretur; ideo monuimus episcopos magno studio contendere, ut in eadem ecclesia plura altaria conderentur, utque sacerdotes rem divinam facerent simul cum episcopo vel alio sacerdote, qui primo loco celebraret; neque praetermissimus recensere ac praescribere rationes omnes, quibus id facili negotio perficeretur, uti liquido constat ex nostra decretali, in qua plane ostendimus, quo pacto huiusmodi concelibratio institui possit, piaque voluntati offerentium per ipsam satisfieri, quin sacerdotes ulla sordidae utilitatis macula notentur.

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

C Ideo vero plures missae eodem die super uno altari minime probavimus in ecclesiis Libani atque Antilibani, eo quod orientalis ecclesiae disciplina severa ita sit, ut unicum altare in quolibet templo concedi deberet, ubi postquam sacerdos missae sacrificium obtulerit, nullus alius eodem die possit ipsum iterare. Id aperte testatur Christianus Lupus, quem graecae eruditionis gloria magnopere commendandum nemo inficiabitur: „Graecorum ecclesiae, inquit, (part. 4 suarum adnotation. ad synod. gener. ac provinc., pag. 310) non habent, nisi unicum altare, et in uno eodemque altari, adeoque et in una eademque ecclesia nequit eodem die iterari sacrificium.“ Eandem rem confirmat cardinalis Bona pietatis ac doctrinae laude clarissimus (lib. I, cap. 14, *Rerum liturgicarum*): „Graecorum alia est consuetudo: unicum enim altare in singulis ecclesiis habent, nec fas esse putant, intra septa eiusdem templi sacrum eadem die iterare. Ideo patres et historici graeci unius tantum altaris in una ecclesia mentionem faciunt: cuius unitatis analogiam inde accipi ferunt, quia unus est Christus, una fides, una ecclesia, unicum sacrificium.“

Porro in iis locis, ubi graeci cum latinis ecclesiam communem obtinent, si latinus sacerdos rem divinam operatus sit, tum graecus a sacrificio abstinet: „Non quidem in latini ritus contemptum, vel odium, ut quidam temerario suspicantur, sed ne eadem die intra templi eiusdem septa sacrificium iterare, quod nefas videtur, graecus praesumat.“ Quod si graecus sacerdos velit sacrum facere, locum prior occupat; nec tamen latinum sacerdotem improbat, si post ipsum ad altare accedat et sacrificium iteret, eo quod suo ritui consentaneum id minime ignorat: „Haecque de causa cum devotionis adimplendae affectu, graecus hinc, illinc latinus in

templi eiusdem ambitu sacris operari affectat, graecus alium praevenerit studet, ne sacrificio ab eo peracto, ipse religione a sacris retardetur, nec tamen latini (quod ipse expertus sum) temere conscientiam accusat, quem ritus licentiam sequi probe novit. Tum vero graecus sacerdos suo ritui fecisse satis existimat, si neque sermonibus, neque suis exemplis operam dederit, ut plures eodem die missae super uno altari celebrentur: „Sed ipse, inquit Goar, (*In Adnotationibus ad rituales Graecorum*, quod ultimo Venetiis impressum fuit, pag. 29) veterum canonum observantia se duci ostendit, qui dum unico Christi sacrificio attenderunt, unicuique in ecclesiis altare induxerunt, et non iterandum in eo sacrificium praeceperunt.“

Insuper in nostra decretali statuimus, ut diebus quadragesimalis ieiunii, praeter sabbata ac dies dominicos, nullum aliud sacrificium, nisi praesantificatorum statuatur. Scriptores hunc ritum fuisse commemorant. Leo Allatius praecelaram de illo dissertationem confecit in libro: „De perpetua consensione ecclesiae occidentalis et orientalis.“ Petrus Arcudius idem recenset, lib. III, cap. 57. *De concordia occidentalis et orientalis ecclesiarum*. Christianus Lupus in *Decreta et canones conciliorum*, lib. II, pag. 961 et sequentibus, eundem ritum magnopere illustrat et quibusdam superstitionibus eum vindicat, quae ipsum quandoque labefactaverant. Si quis rem luculentius inspicere velit, monumenta expendat, quae cardinalis Bona *de rebus liturgicis* sapienter conscripsit, lib. I, cap. 15; Thomassini tractatum legat *De ieiuniis*, part. I, cap. 23. Percurrat recentem scriptorem De l'Isle in *Historia dogmatica de ieiunio*, lib. VI, cap. 1, pag. 474, ac sequentibus. At vero satis erit ante oculos ponere canonem 49 concilii Laodicensis, quod cardinalis Baronius Nicaeno ipso vetustius arbitratur. Itaque sic decernitur: „Non oportere in quadragesima panem offerre, nisi sabbato et dominicis tantum.“ Canon etiam 52 concilii Trullani, quod orientalis ecclesiae plurimi facit, ita constituit: „In omnibus sanctae quadragesimae ieiunii diebus, praeterquam sabbato et dominica et sancto annuntiationis die, fiat sacrum praesantificatorum ministerium.“ Silentio omittimus impudentiam schismatico consentaneam, ob quam nonnulli ex Graecis hominibus occidentalem ecclesiam improbare non dubitarunt, eo quod singulis quadragesimae diebus sacrum facere consueverit: neminem quippe latet, quam graviter sapienterque cardinalis Humbertus a Sylvacandida illorum audaciam frogerit et errorem confutaverit. Quomobrem neque temere, neque inconsulto statuimus in nostra decretali retinendum esse vetus institutum missae praesantificatorum diebus quadragesimae, eo quod ecclesiae graecae disciplina a primis usque temporibus id constanter postulerit. „Hunc morem (inquit cardinalis Bona) adhuc servat orientalis ecclesia:“ quae profecto cum moerore ac luctu quadragesimalis ieiunii laetitiam sacrificii copulari minime posse diiudicat. Illud pariter addit cardinalis Bona, cum verba facit de ritu missae praesantificatorum: „Occidentalis ecclesia eo nunquam utitur, aut usa est, nisi feria sexta maioris hebdomadae.“ Postremo dissimulanda non sunt ea, quae in ecclesia Mediolanensi geruntur, in qua, cum ambrosianus ritus pluribus in rebus Graecorum ritui conformetur, ideo sanctus Carolus Borromeus iudicavit illis ecclesiis, quae Romanum ritum sequerentur, ut feriis sextis in quadragesima missae sacrificia conficerent: id vero non liceret aliis ecclesiis, quae ritum ambrosianum obtinerent: „cum id praeter cetera mysteria summam quamdam et cumulatam populi catholici spiritalem

laetitiam praeseferat.“ In *Actis Mediolanensis ecclesiae*.

In decretali nostra, quam saepius nominavimus, ne sacerdotum pietati piisque desideriis offerentium aliquid deesset, permisimus, ut eodem in templo plura altaria conderentur; et rationem quoque indicavimus, ut cum episcopo vel alio sacerdote sacrificium peragente plures uno tempore sacerdotes concelebrarent. In ecclesia Graecorum, quae hic Romae constructa est, plura sane occurrunt altaria; verum Leo Allatius ita de illa scriptum reliquit: „Templum divo Athanasio sacrum, quod Romae est, non ita ex nationis illius more extructum est, ut ad constituendas Graecorum hodiernas ecclesias in exemplum adduci possit et debeat, cum potius latinae ecclesiae modum, eumque non ita antiquum referat.“ Itaque minime ducti fuimus hoc exemplo, ut in ecclesiis plura altaria largiremur, sed potius auctoritate ac testimonio eiusdem Allatii et cardinalis Bonae, qui tradiderunt iampridem Graecis in more positum fuisse, ut conderent sacella a templo sciuncta, ita ut murus interesset, quae sacella *paraecclesias* ipsi nuncuparunt, easque non semel intra septa monasteriorum extructas fuisse, in quibus rem divinam facerent. Quare, cum nobis cognitum perspectumque sit, hoc tempore talem facultatem Graecis haud suppetere, ut eiusmodi aedificia construant, qui exiguum ecclesiam impetrare vix queunt in iis Barbarorum locis, ubi versantur, ideo hanc mentem consiliumque suscepimus, ut plura ipsis altaria per indulgentiam concederemus.

De concelebratione autem sacerdotum cum episcopo, si forte novis extructis altariibus in eadem ecclesia nondum id satis esse presbyteria atque offerentium multitudini ac religioni videatur. Arcudius, lib. III, cap. 17, p. 205, *De concordia ecclesiae occidentalis et orientalis*, ita testatur: „Presbyteri frequentissime apud Graecos cum pontifice una concelebrant et consacrificant.“ Quod si episcopus ipse sacrum minime conficiat, tum ex reliquis sacerdotibus unus deligitur, qui primi offerentis partes ac dignitatem sustineat: „Hanc antiquam (inquit Morinus in *Tractatu de sacris ordinationibus*, part. III, exercit. 8, num. 7) et apostolicam traditionem hactenus integram Graeci conservarunt, cuius vestigia latini in ordinationibus presbyterorum et episcoporum etiam nunc exprimunt. Cum apud Graecos in aliqua ecclesia multi sunt presbyteri, omnes simul ordinarie missam celebrant, et eorum aliquis deputatur, cui primario celebratio competit.“

Cum haec ita se habeant, omnes beneficiis nostris cumulate post decretalium nostram plane acquiescere sperabamus, ac praesertim ob facilitatem nostram, qua in eodem templo plura altaria condenda liberaliter indulsumus. Verum spes nos fellit: nuper enim maximo studio facultatem consequi a nobis tu praecipue postulasti, ut plures uno die missae in eodem altari celebrentur; sacerdotum et fidelium offerentium pietati ob concelebrationem, quam superius meminimus, aliqua ex parte consulatum esse non inficiaris, sed ecclesiam, quae Hierapoli est, tam exiguum tamque angustam asseris, ut fideles curiae tuae commendati diebus festis sacro interesse omnes et ecclesiae, praecipue obtemperare nullo modo possint, etiam si nova struantur altaria, in quibus tamen iterare missae sacrificium non liceat.

Deprehendimus forte litteras tuas, quae die 25 maii anno 1744 ad nos dedisti, in quibus certiores nos facis, in ecclesia, quae Melchitis est Hierapoli, septem altaria numerari. Quomobrem si sanctorum fiat in quolibet altari diebus festis, et ratio

temporis ita habeatur, ut sacerdotas diversis horis ad altare sacrificium operentur, tam profecto difficile videbitur, quod populus universus diebus festis ecclesiae mandata facere nequeat, nisi plures in eodem altari missae instituantur. Equidem ad certum iudicium de hac re ferendum, ecclesiae spatium et populi copia plane constare deberent: tu autem in tuis litteris pro certo adfirmas angustam ecclesiam et populum frequentissimum, eo quod in ipsam Armeni Syriique conveniant, quorum templa ab haereticis occupantur: quare non semel contigisse, ut plurimi ex fidelibus per dies festos ecclesiae limen ob affluentem multitudinem attingere non potuerint, dum sacra inchoarentur: immo non semel etiam turbae concitatas fuerint in tanta hominum frequentia, qui missae sacrificio interesse vehementer deprecabant. Quapropter nobis indicas ob has rationes iam septem ab hinc annis permisum a te esse, ut in eadem ecclesia octavum, nonum et decimum quandoque sacrum haberetur: ex quo consequitur, ut plures super uno altari missae peragantur. Porro haec a te gesta fateris, sperans fore ut nostra auctoritate comprobarentur.

Itaque licet Graecorum disciplina contraria sit, et nostra etiam decretalis adversetur: tamen apostolica potestate nostra tibi concedimus (si vera sint exposita, uti vera esse non dubitamus), concedimus, inquam, ut diebus festis novem sacra conficiantur in supra dicta tua ecclesia, quoties id necessarium iudicabis, ita tamen, ut unum tantum ex dictis novem sacris super altari maiori celebretur: quae concessio permaneat, donec tempus et occasio ferant, ut ecclesiae spatia dilatentur, et donec eae rationes minime concidant, quas nostros ob oculos proposuisti, ut hanc facultatem peteres.

Hanc indulgentiam nostram sancti Leoni Magno praedecessori nostro tribuendam potissimum intelligas. Cum enim Dioscorus Alexandrinus unicum in ea civitate templum haberet, ad quod incredibilem fidelium multitudo conflueret, sancto Leoni pontifici declaravit, evenire Alexandriae eandem turbam eademque incommoda, quae nuper Hierapoli contigisse tu ipse testatus es. Itaque, cum Romae consuetudo iam pridem invaluisset, ut diebus festis, cum populi frequentia maxima esset, in eadem ecclesia eodemque altari plura sacrificia offerrentur (quamvis unicum altare et unum sacrificium in qualibet ecclesia tunc temporis haberetur), sanctus Leo pontifex probitatis ac doctrinae laude praeclarissimus Dioscoro permisit, ut super eodem altari plura sacrificia statuerentur. Nos igitur adducti praestantissimi pontificis exemplo facultatem eandem tibi impertimur, iis tamen conditionibus, quas superius commemoravimus.

His autem verbis usus est sanctus Leo (epist. 11, D iuxta recentem editionem, quae tamen octuagesimum primum locum obtinet, si veteres editiones inspiciantur): „Ut autem in omnibus observantia nostra concordet, illud quoque volumus custodire, ut cum solemnior quaeque festivitas conventum

A populi numerosioris indixerit, et ea fidelium multitudo convenerit, quam recipere basilica simul una non possit, sacrificii oblatio indubitanter iteretur, ne his tantum admisis ad hanc devotionem, qui primi advenerint, videantur hi, qui postmodum confluerint, non recepti, cum plenum pietatis atque rationis sit, ut quoties basilicam, in qua agitur, praesentia novae plebis impleverit, toties sacrificium subsequens offeratur. Necesse est autem, ut quaedam pars populi sua devotione privetur, si unius tantum missae more servato, sacrificium offerre non possint, nisi qui prima diei parte convenerint. Studioso ergo dilectionem tuam et familiariter admonemus, ut quod nostrae consuetudini ex forma paterna traditionis inedit, tua quoque cura non negligat, ut per omnia nobis et fide et actibus congruamus.“

Postremo te admonemus aditus intercludere illorum sermonibus, qui dicitant, ampliora privilegia in Maronitas atque Italo-Graecos collata fuisse ab sede apostolica, et plurimis in locis libere permitti ea, quae tibi in praesentia denegantur: nam Italo-Graeci inter Latinos versantur, latinoque episcopo subiciuntur; Maronitae autem fidem Romanae ecclesiae profitentes, latinum ritum magna ex parte susceperunt. Accedit, quod perpauca schismatici degunt in iis locis, ubi graecae disciplinae relaxatio minime improbat: vel schismatici tam frequentes sunt, ut numerum schismaticorum longe superent, qui sane catholicos arguere et laceessere non praetermittunt, si paululum vetus disciplina remittatur. Ob has causas, quae te minime efficiunt, animum nostrum induximus, ut alio largiorem ea, quae tibi convenire non arbitramur, utque maiori, quo possumus studio, tueamur auctoritatem ac sententiam, quam Innocentius III in Lateranensi concilio, cap. 4, amplectus est, ac posteris commendavit. „Licet Graecos in diebus nostris ad obedientiam sedis apostolicae revertentes fovere et honorare velimus, mores ac ritus eorum in quantum cum Domino possumus sustinendo, in his tamen illis deferre nec volumus nec debemus, quae periculum generant animarum et ecclesiasticas derogant honestati.“ Idem exemplum secutus est Innocentius IV in epistola ad episcopum Tustulanum legatum sedis apostolicae apud Cyprios: „Quia nonnulli Graecorum iam dudum ad devotionem sedis apostolicae redeuntes, ei reverenter obediunt et intendunt, licet et expedit, ut mores ac ritus eorum quantum cum Domino possumus tolerantes, ipsos in Romanae ecclesiae obedientia praeservemus, quanquam in iis, quae animarum periculum parent vel honestati ecclesiasticae derogarent, nec debeamus illis deferre aliquatenus, nec velimus.“

Haec scribenda duximus, ut peculiarem in te benevolentiam nostram testaremur, qua benedictionem apostolicam tibi peramanter impertimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, die X martii MDCCXLVI, pontificatus nostri anno VI.

22.

BENEDICTUS PAPA XIV CONFIRMAT INSTRUCTIONEM CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE MELCHITIS DATAM CIRCA IEIUNIA, ABSTINENTIAS ET CONSUECUTIONES ECCLESIAE GRAECAE, ALIAQUE AD EANDEM NATIONEM SPECTANTIA

1746 martii 28.

Praeclaris Romanorum pontificum praedecessorum nostrorum institutis inhaerentes, ab initia suprema universalis ecclesiae procuratore nihil curavimus impensius, quam ut suus unicuique ecclesiae ac nationi debitus honor, sua dignitas, suae leges, suae consuetudines, sui ritus, quaecumque alia,

quae cum integerrima orthodoxae fidei sinceritate in unitatis centro et inviolabili ecclesiasticae disciplinae observantia vigere constabat, non modo sanctissime custodirentur, verum etiam, quoad integrum nobis fuit, adaugerentur. Inter cetera autem, quae pro natione graeco-melchita catholica patri-

archatus Antiocheni a nobis haecenus praestita sunt, A
adornari mandavimus instructionem tenoris sequentia,
videlicet.

*Istruzione per la nazione greco-melchita cattolica del
patriarcato Antiocheno sopra la osservanza de' riti,
digiuni, astinenze, e consuetudini della chiesa greca,
ed altre pendenze riguardanti la medesima nazione,
secondo le risoluzioni prese nelle congregazioni par-
ticolari tenute avanti la santità di nostro signore
li 28 e 31 dicembre 1745 e 3 gennaio 1746.*

La santità di nostro signore mosca da quell'ar-
dente zelo, che conserva per la dilatazione della
religione cattolica nelle vaste regioni dell'Oriente,
e per l'osservanza de' riti e della disciplina delle
chiese orientali, si degnò nell'anno 1743 di tenere
alla sua presenza varie congregazioni particolari
con l'intervento di alcuni cardinali, che compongono
la congregazione de Propaganda fide, e di alcuni
teologi. In queste furono esaminati varj dubj ed
alcune istanze proposte in nome del patriarca Anti-
ocheno de' greci-melchiti, Cirillo Serafino Tanas: il
quale seguendo l'esempio del suo zio Eutimio arci-
vescovo di Tiro e Sidone (uomo peraltro di molto
zelo e sollecitudine di propagare la fede cattolica)
e nella idea di rendere più mite la disciplina della
chiesa greca, per allettare con ciò gli scismatici
alla unione colla chiesa cattolica, nella quale non
sarebbero stati obbligati alla rigida osservanza di
que' lunghi digiuni, de' quali per altro si sono sempre
i Greci gloriosi con somma gelosia di non infrin-
gerli; etasi avanzato a concedere sopra di essi dis-
pense generali, e più particolarmente a ridurre il
digiuno de' santi apostoli Pietro e Paolo, e le asti-
nenze del Natale e dell'Assunta al solo giorno,
che precede tali feste. Avea inoltre permesso, che
più messe si celebrassero nello stesso giorno sopra
del medesimo altare, e che ne' giorni di lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì di tutta la
quadagesima, ne' quali per antichissimo uso ed
immemorabile consuetudine celebrasi nella chiesa
greca la sola messa de' presantificati, potesse cele-
brarsi ancora la messa intiera.

Queste ed altre simili introduzioni ed innovazioni,
come quelle, che erano contrarie alla dovuta osser-
vanza del rito greco, e piuttosto inducevano con-
fusione ne' cattolici e scandalo negli scismatici
(i quali procurano di mostrarsi almeno nell'esteriore
rigidi e gelosi osservatori della loro disciplina
introdotta presso di essi da molti secoli), non furono
approvate da sua santità; e quindi con una sapien-
tissima decretale diretta al medesimo patriarca ed
a tutti i vescovi greci-melchiti cattolici ad esso
subordinati, e pubblicata sotto li 24 dicembre dello
stesso anno, riprovò ed annullò ogni novità intro-
dotta da qualunque prelado della chiesa greca, fosse
egli patriarca o vescovo, la quale tendesse ad
alterare la disciplina della medesima chiesa: e ne
ingiunse la totale e piena osservanza al patriarca,
ordinandogli di invigilare, che non si introducesse
alcuna novità nella materia de' riti, de' digiuni, delle
astinenze e degl'antichi costumi.

Più particolarmente dichiarò irrita e nulla la
suddetta dispensa generalmente data dal patriarca,
in un congresso tenuto l'anno 1736 co' suoi vescovi,
a tutti i Greci-melchiti abitanti de' villaggi del Li-
bano e dell'Antilibano di digiunare nel solo giorno
precedente la festa de' santi apostoli Pietro e Paolo,
dell'Assunzione e del Natale di Christo: ed in-
sieme ordinò, che in tutta l'estensione del patri-
arcato Antiocheno si osservasse il lodevole anti-
chissimo costume di astenersi dal pesce ne' merco-
ledi e venerdì di tutto l'anno.

Ciò non ostante compassionando con viscere di
paterno affetto la povertà di que' cattolici, e la
mancanza in que' luoghi di cibi quadragesimali, si
compiacque di confermare la facoltà con decreto di
una congregazione particolare di Propaganda fide
de' 29 gennaio dell'anno 1739 conceduta al patri-
arca di dispensare con qualche ceto, ed anche co-
munità, acciòchè ne' tempi de' suddetti digiuni ed
astinenze possano cibarsi di latticinj, ed anche
di carne; purchè la dispensa sia particolare di
anno in anno, e non generale, ne perpetua, ma per
il solo tempo, che dura la necessità: dovendo altresì
egli procurare con ogni cautela, che con tali dis-
pense non vadano in disuso e dimenticanza i riti
antichi e l'osservanza de' digiuni e delle astinenze.

Non credette però di concedere all'istanza
fatta dal medesimo patriarca, che fosse permessa
la celebrazione di più messe sù lo stesso altare
nel medesimo giorno, e che ne' giorni, ne quali si
celebra la messa de' presantificati, potesse celebrarsi
la messa intiera: mentrèchè la santità sua riconobbe,
che ciò sarebbe stato un pervertire, anzi togliere
un precetto ed una consuetudine introdotta dagl'
antichi santi padri della chiesa greca, ed osservata
in essa inviolabilmente sino al tempo presente.
Benai per soddisfare alla pietà de' sacerdoti ed alle
molte oblazioni de' fedeli, permise, che possano
erigerai altri nelle chiese in luogo decente: e quando
il numero degl'altari non corrisponda a quello de'
sacerdoti, o alla molteplicità degl'oblatori, dichiarò,
che conolebrando più sacerdoti sù lo stesso altare,
secondo il costume della chiesa greca, insieme con
un vescovo o con altro sacerdote, ogni concele-
brante possa applicare il sacrificio secondo la mente
degli oblatori, purchè ogn'uno di essi sia vestito
co' paramenti sagri, reciti intieramente tutta la
liturgia, proferisca le parole della consacrazione,
ed esplori la mente degl'oblatori, se con ciò
restino essi soddisfatti per l'elemosina sommini-
strata.

Con tali provvedimenti coerenti in tutto alla di-
ciplina della chiesa greca, volle sua beatudine
smentire li falsi clamori degli scismatici soliti ne'
passati tempi a lagnarsi, che la chiesa latina pro-
curava di distruggere il rito greco: rimise questi
in una piena osservanza, e diede a tutti una regola
certa e fissa, alla quale dovessero conformarsi, in-
giungendo l'obbligo alli vescovi e sacerdoti di to-
gliere dalla mente degl'ignoranti la sciocca cre-
denza, che un sacerdote servendosi di que' medesimi
paramenti, de' quali altri siasi servito in quel giorno,
e celebrando sù quel medesimo altare, sopra cui
altri abbia celebrato, rompa il digiuno, con altre
simili stolte opinioni, le quali ne' passati secoli hà
saputo spargere la malizia o l'ignoranza degli
scismatici.

Quindi perchè il patriarca Cirillo nel medesimo
tempo fece premurose istanze, che gli fosse tras-
messo il sagro pallio, la santità sua con eccesso
di clemenza si degnò di mandarglielo insieme con
alcuni sagri doni col mezzo di monsignor Emmanuele
vescovo di Babilonia, a cui conferì il carattere di
delegato di questa santa sede. Ingiunse però a
questi, che prima di rivestire il patriarca del sagro
pallio, oltre alli giuramenti soliti prestarsi in simili
occasioni, altro da questi ne esigesse, con cui si
obbligasse di osservare per se stesso, e fare osser-
vare in tutto il patriarcato Antiocheno da' suoi Greci-
Melchiti la suddetta decretale.

Prestollo egli in presenza di due vescovi del
suo rito, di molti monaci e di alcuni missionarj
latini, e quindi lo sottoscrisse di proprio carattere,
e lo confermò col sigillo patriarcale. Ma dopo

pochi giorni spedì in Roma il suo vicario don Giuseppe Papilla con commissione di fare istanza a sua santità della dispensa da quelli medesimi digiuni, astinenze e riti, de' quali avea poco prima giurato l'osservanza.

Espose questi, che attesa la lunghezza de' digiuni e delle astinenze, e la povertà de' cattolici, riusciva ad essi difficile di osservarli per tanti giorni, quanti erano enunciati nella decretale; e quindi fece istanza:

Primo: Che fosse lecito ad essi di osservare il digiuno de' apostoli per que' soli dodici giorni, che precedono la festa de' santi apostoli Pietro e Paolo, allegando esser questo l'uso introdotto nel tempo del patriarca Atanasio, col consenso degli altri patriarchi de' Greci di Costantinopoli e di Gerusalemme.

Secondo: Che togliendosi l'obbligo dell'astinenza dell'avvento per quaranta giorni interi, si lasciasse ad ogn'uno la libertà di digiunare quel numero di giorni, che gli venisse ispirato dalla propria divozione.

Terzo: Che parimente si togliesse il precetto dell'astinenza dal pesce in tutti i mercoledì e venerdì dell'anno, asserendo l'uso contrario essersi già talmente introdotto e radicato, che non possa sperarsene l'abolimento.

Rappresentò ancora essersi già da dieci anni introdotto il costume di celebrare più messe sul lo stesso altare nel medesimo giorno, e che ne' giorni della quadragesima, oltre alla messa de' presantificati, si celebri il sacrificio intiero, e ciò non solo attesa la scarsità ed angustia delle chiese non corrispondenti al numero de' cattolici e de' sacerdoti, ma ancora per riflesso alla quantità delle elemosine, le quali si offrono da essi a titolo di celebrazione di messe; ed in oltre perchè possa averi pronto il sacramento della santissima eucaristia in tutti i tempi, nel caso che sia bisogno di ministrarlo agl'infermi.

Tali cose si è degnata sua santità di esaminare maturamente in tre congregazioni particolari tenute alla sua presenza coll'intervento di alcuni cardinali della congregazione di Propaganda fide, ed avendo riconosciuto, che le suddette istanze sono contrarie alla disciplina della chiesa greca, e che il permettere simili novità contro l'uso sì antico che moderno di essa può apportare delle confusioni e de' disordini, anzi dello scandalo e motivo di derisione alli nemici della religione cattolica, i quali devono restar convinti ed allettati a venerarla ed abbracciarla per la sua verità e santità e non per la rilassazione de' digiuni e mutazione de' riti e consuetudini introdotte dalli santi padri della medesima chiesa, ha determinato di comandare, come in fatti colla presente ordina e comanda, al patriarca di osservare intieramente la decretale da esso medesimo giurata.

Ad esso pertanto incombe il peso di esortare tutti i Greci cattolici del patriarcato, e più particolarmente quelli della diocesi patriarcale, a riprendere i digiuni ed astinenze in tutta quella estensione di giorni, ed in que' tempi, ne' quali sono stati quelli e queste osservate prima delle dispense da esso concesse, e prima delle innovazioni e moderazioni introdotte dall'arcivescovo di Tiro e Sidone Eutimio; ad astenersi dall'uso del pesce in tutti i mercoledì e venerdì dell'anno, ed osservare il lodevole costume di celebrare una sola messa sopra lo stesso altare, nel medesimo giorno, e di celebrare la sola messa de' presantificati ne' giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì della quadragesima. E quindi dovendosi egli

servire con cautela, e precisamente nelle forme espresse nella decretale, della facoltà concessagli di dispensare con essi in caso di necessità, non dovrà dare dispense generali o perpetue, ma concedendole a qualche ceto o comunità, dovranno queste essere particolari, di anno in anno, e per quel solo tempo, che durerà la necessità della dispensa.

Dovrà altresì con tutta l'efficacia esortare i vescovi del suo patriarcato a praticare lo stesso nelle loro diocesi, e a darsi tutta la cura, che in esse sia pienamente osservata la medesima decretale.

Lo stesso dovrà praticarsi riguardo alla celebrazione delle messe, tanto più, che non è difficile l'erezione di nuovi altari e di nuove chiese in tutti i villaggi esistenti nelle montagne del Libano, e dell'Antilibano, ed in molti luoghi è praticabile il costume, che molti sacerdoti concelebrino insieme, ciò che dovrà farsi nelle forme e colle regole prescritte nella suddetta decretale.

Perchè poi gl'infermi nell'estremo della vita non siano privi de' santissimi sacramenti, procurerà ogni vescovo, che in quelle chiese, le quali sono possedute dalli cattolici, si conservi continuamente il santissimo sacramento dell'eucaristia, non già nella forma, che dicesi praticarsi dagli scismatici, cioè di conservare indecentemente il pane consagrato, seccato o al sole o al fuoco, e di poi pesto, e che quindi è stata giustamente riprovata dalla congregazione del Sant'Offizio, ma con tutto rispetto e decenza ne' ciborj, usando tutta l'attenzione, che le chiese siano ben custodite dalle irreverenze degli infedeli.

Avendo sua santità inteso con sommo dispiacere, quali disordini e confusioni provenissero dalle continue discordie de' missionarj latini intorno ad alcuni cattolici, i quali sebbene nati da genitori greci, eransi fatti battezzare dalli sacerdoti latini in mancanza di sacerdoti cattolici del proprio rito greco, e che perciò si chiamano *latinizanti*; e quindi volendo togliere ogni occasione di litigj e di scandali, che con troppa frequenza da ciò nascevano, colla sua accennata decretale determinò di dare ad ogn'uno di essi la libertà di scegliere quel rito, che più ad ogn'uno piacesse, con obbligo di seguirlo intieramente senza commissione di altro rito; e che se ne dichiarasse avanti la persona, che da sua beatitudine sarebbe destinata.

A questo fine con suo breve speciale concedette le facoltà necessarie al suddetto vescovo di Babilonia di esplorare la mente di tali latinizanti. Gli fu congiuntamente data istruzione di portarsi in Damasco, interrogare ogn'uno, qual rito volesse seguire, il latino, oppure il greco, secondo la piena libertà loro concedutane da sua beatitudine; e quindi formate due note distinte, una di quelli, che avessero voluto restare nel rito latino, l'altra di quelli, che avessero scelto il rito greco, quella consegnasse alli padri di Terra Santa, come parrochi de' latini nella chiesa di Damasco, l'altra trasmettesse al patriarca Cirillo, acciocchè riconoscendoli per sudditi, li provvedesse di sacerdoti greci cattolici, i quali amministrassero loro i sacramenti.

Si portò il delegato in Damasco, e visitò ad una ad una le case de' latinizanti; ma avendo riconosciuto, conforme asserisce, che giammai in Damasco erano mancati sacerdoti cattolici di rito greco, pubblicò un decreto, con cui ordina, che tutti i suddetti latinizanti debbano riprendere il rito greco.

Siccome pertanto, quando anche il fondamento di questo decreto sussistesse, egli nel pubblicarlo ha ecceduto li limiti delle sue facoltà, e con esso

ha tolto agli suddetti latinizzanti quella libertà di scegliere il rito, la quale ad essi concedesi nella decretale (poichè piuttosto avrebbe dovuto notificare alla santa sede apostolica una circostanza non nota, e sopra di essa esplorare la mente di nostro signore): quindi è, che sua santità incendo anche ed questo punto alla disposizione della decretale, e previa l'irritazione del suddetto decreto del delegato, quale dichiarò nullo e di nessun valore ed efficacia; e non ostante che alcuni di essi in esecuzione di tale decreto fossero nuovamente passati al rito greco, rimette tutti e singoli i suddetti latinizzanti nella piena libertà di scegliere l'uno o l'altro rito, latino o greco, sebbene siano nati da genitori greci, e quando furono battezzati dalli latini, vi fossero in Damasco o nelle vicinanze i sacerdoti greci cattolici.

In vigore pertanto di tale permissione dovrà ogn' uno di essi scegliere o il rito greco o il latino, e dichiararsene avanti la persona, la quale sarà a questo fine specialmente deputata da sua beatitudine.

E perchè si è preinteso, che di simili latinizzanti se ne trovino alcuni ne' villaggi vicini alla città di Damasco, ed altri in altre città del patriarcato Antiocheno, perciò sua santità dichiara compresi tutti nella disposizione della decretale, e concede a tutti la medesima licenza di seguitare il rito latino, quando lo vogliano, oppure di ritornare al rito greco: colla condizione però, che quelli trà latinizzanti, i quali non sono ancora giunti all' uso della ragione, seguano il rito de' loro genitori, se questi avranno scelto un medesimo rito; altrimenti abbraccino il rito del padre.

Dovranno bensì tutti questi, quando bramino di recitar latini, conformarsi intieramente al rito latino, e perciò osservare esattamente le astinenze ed i digiuni della chiesa latina, santificarne le feste secondo il calendario gregoriano, ed essere immediatamente sottoposti alli parroci latini: e nella stessa maniera, quelli, che avranno scelto di ritornare al rito greco, dovranno osservarne tutti li digiuni, astinenze ed altre lodevoli consuetudini della chiesa greca, secondo le disposizioni della decretale: e quindi essere soggetti alli loro sacerdoti cattolici, ove questi si trovino.

E perchè, attese le presenti circostanze delle cose; non in tutte le città del patriarcato Antiocheno i Greci-Melchiti cattolici hanno chiese del proprio rito, e dall' altro canto devono con ogni cautela astenersi dal comunicare in divinis cogli scismatici; perciò sì li padri di Terra Santa, come anche gli altri missionarj latini dovranno dare ad essi tutto l' ajuto, anzi espressamente permetter loro di esercitare le funzioni del loro rito nelle chiese, oratorj, o cappelle delle missioni: destinare i giorni e le ore, nelle quali possino i sacerdoti greci celebrare le messe, ascoltare le confessioni, predicare alli loro nazionali, ed istruirli ne' rudimenti della fede cattolica: ricordandosi esser egli mandati nel Levante a solo oggetto di purgare que' popoli dagli errori e ricondurli al grembo della chiesa cattolica con mezzi dolci e soavi, e non già per dilatare la propria giurisdizione con pregiudizio di quella de' prelati della chiesa orientale.

Per questo medesimo fine sua santità ordina, che si osservi esattamente ciò, che nella decretale si prescrive intorno al passaggio de' Greci al rito latino. E perciò proibisce espressamente a tutti i missionarj latini di qualunque ordine ed istituto, anche della compagnia di Gesù, sotto le pene espresse nella suddetta decretale, che veruno di essi ardisca di introdurre presso de' Greci-Melchiti no-

vità alcuna, la quale possa tendere al dispregio, o all' alterazione, o immutazione del loro rito e lodevoli consuetudini, e molto meno di incalzare, o persuadere ad alcuno de' Greci di lasciare il proprio rito, e di passare al latino: rinnovando in ciò la dichiarazione, che quelli, i quali in avvenire riceveranno il battesimo dalli sacerdoti latini in deficienza di sacerdoti greci cattolici, non s' intende perciò, che debbano esser latini: ma sebbene per i suddetti motivi ricevano i sacramenti dalli latini, dovranno almeno osservare il rito greco ne' digiuni ed astinenze, ed in tutte le altre cose, che non riguardano i sacramenti.

Similmente sebbene per lo passato, attesi i decreti della congregazione del Santo Offizio e di quella di Propaganda fide, sia stato lecito agli Orientali di passare da un rito orientale all' altro: ciò non ostante volendo togliere ogni occasione di litigio e di animosità alli rispettivi prelati di quelle chiese, rinnova l' ordine già espresso nella decretale, con cui si proibisce al patriarca ed alli vescovi maroniti non solo d' ingerirsi in qualunque maniera nelle cose spirituali della nazione greco-melchita, e quindi di usurparsi quella giurisdizione ed autorità, che sopra di essa compete al patriarca greco-melchita Antiocheno ed a suoi vescovi, ma ancora di insinuare alli Greci il passaggio al rito maronita, e di ammetter quelli, che volessero spontaneamente abbracciarlo, quando non ne abbiano precedentemente ottenuto la speciale licenza dal sommo pontefice Romano.

Ma siccome quelli Greci e que' Soriani, i quali per lo passato abbandonando il proprio rito sono passati tra Maroniti, hanno ciò fatto sull' autorità de' decreti delle sovraccennate congregazioni, delle quali quella di Propaganda nel 1713 e ne' due anni susseguenti, non ostanti le replicate premurose istanze di Eutimio arcivescovo greco di Tiro e Sidone, che fosse proibito alli monaci maroniti di ricevere i Greci, e di farli passare al rito maronita, lo esortò a desistere da tali premure sul riflesso, che i decreti di essa proibitivi del passaggio da un rito all' altro hanno luogo solamente tra li Greci e li Latini, e non tra Orientali ed Orientali, trà quali non v' era proibizione alcuna; e quella del Sant' Offizio nel 1740 dichiarò, che quei Soriani, i quali già da molti anni erano passati al rito maronita, non dovessero essere obbligati a ripigliare il proprio rito, ma piuttosto doveansi lasciare nel rito da essi abbracciato; quindi è, che la santità sua, previa la circoscrizione del decreto del delegato apostolico fatto contro il tenore della decretale, cioè che tutti que' Greci, i quali sono passati al rito maronita, debbano ritornare al proprio antico rito, e di altro simile ordine in coerenza di quello del delegato pubblicato dal patriarca de' Maroniti, e forse anche da' suoi vescovi; dichiara, che tali Greci e Soriani non siano tenuti di lasciare il rito maronita, ma possino restare in esso, quando lo vogliano; proibisce però, che in avvenire verun Greco possa passare al rito maronita senza averne precedentemente ottenuto la permissione dal Romano pontefice.

Riguardo poi al monastero eretto nel villaggio di Zuc-Micail nel Keoano per quelle zitelle della nazione e rito greco-melchita, le quali eleggano di servire al Signore in perpetua castità, sebbene colle risoluzioni e provvedimenti espressi nella decretale doveansi sperare, che si fossero tolte le discordie, e che sottomettendosi tutti intieramente alle decisioni di questa santa sede non venisse più lungamente impedito un beneficio, il quale la nazione ha procurato alle proprie figliuole colla spesa di

molto denaro; ciò non ostante si è inteso con sensibile dispiacere, che siano più che mai cresciute le discordie, e che non ostante l'incombenza data al delegato di fare eseguire i decreti sopra di ciò emanati, questi non abbiano ancora prodotto l'effetto, che dovevano: anzi con un decreto provvisorio del medesimo delegato se ne sia sospesa l'esecuzione, avendo egli posto il monastero sotto la direzione di un sacerdote secolare, ed in assenza di questi sotto quella del solo patriarca, e con ciò sospesa ogni ingerenza de' monaci e la giurisdizione dell'ordinario.

Quindi è, che sua santità volendo per fine a questa controversia, la quale già da molti anni tiene in discordia e divisione la nazione greco-melchita, ed impedisce, che altre simili devote zitelle non entrino nel monastero, previa la circoscrizione del decreto provvisorio del vescovo di Babilonia, rinnova gl'ordini su questo punto espressi nella decretale: e perciò nuovamente dichiara, che il suddetto monastero è proprio della nazione greco-melchita, talmente che non sia lecito ne al patriarca, ne alli vescovi di ammettervi zitelle di altra nazione e rito: ordina e vuole, che il governo spirituale che temporale di esso spetti alli monaci basiliani della congregazione di San Giovanni in Soairo con l'immediata subordinazione all'arcivescovo di Berito ordinario del luogo, e mediata al patriarca Greco-Antiocheno, quando e questi e quello siano cattolici: ed in deficienza di patriarca e di ordinario cattolico, il monastero sia immediatamente soggetto all'abate generale, come a delegato della santa sede.

Attribuisce all'abate generale de' suddetti monaci il ius di deputare uno de' suoi monaci per confessore ordinario, ed altro per straordinario di esse, previa l'approvazione del suddetto arcivescovo, il quale possa altresì destinare altro confessore straordinario, quando lo richiegga il bisogno delle monache, desumendolo da missionarj latini o secolari, che regolari di qualunque ordine ed istituto.

E siccome in questo monastero non deve osservarsi altra regola, che la genuina di san Basilio, quale è stata trasmessa alli monaci, e da essi abbracciata, così le monache di questo dovranno riceverla ed osservarla, e quindi astenersi dall'uso della carne nel senso della medesima regola: concedendosi al suddetto abate generale la facoltà di permetterle l'uso a qualcheduna in caso di infermità, e nella maniera, che sarà espressa nelle costituzioni da formarsi.

Queste poi permettendosi, che possano desumersi da quelle di san Francesco di Sales, eccettuato però tuttociò, che possa essere contrario al rito, alla disciplina, e consuetudini della chiesa greca, ed al costume della nazione e del paese, dovranno compilarli dall'abate generale de' monaci Soariti, il quale le presenterà all'arcivescovo ordinario. Questi dopo averle diligentemente esaminate ed approvate, le esibirà alle zitelle, dando ad esse un congruo tempo per riconoscerle, e quando convengano di accettarle, si sottoscrivano di proprio carattere alle medesime: e poscia dall'arcivescovo dovranno trasmettersi alla congregazione di Propaganda fide, acciò le esamini, e trovandole degne di approvazione le presenti al Romano pontefice per ottenerne la confermazione.

In oltre non essendo giusto, che quelle zitelle, le quali si trovano fuori del monastero per aver voluto osservare le convenzioni da esse fatte nel 1736 nella città di Aleppo co' monaci Soariti, restino più lungamente prive del diritto, che loro compete sopra del monastero, per la di cui costruzione si esse che i loro congiunti hanno contribuito gran

A parte del denaro occorso per la fabbrica, e non possano soddisfare il pio desiderio, che nutrono, di consacrare a Dio la loro virginità co' voti solenni: perciò sua beatitudine ordina e vuole, che esse siano subito ammesse nel monastero, e quando persistano nel santo proponimento di monacarsi, queste e tutte le altre, che vorranno professare, siano ammesse ancora alla professione solenne. I voti solenni poi si ora, che in avvenire dovranno farsi nelle mani dell'abate generale pro tempore de' monaci della congregazione di San Giovanni in Soairo.

Che se alcune delle zitelle, le quali si trovano attualmente nel monastero, non vorranno professare, dovranno ciò non ostante conformarsi intieramente al modo di vivere delle altre, osservare le regole e le costituzioni del monastero, essere subordinate alla immediata giurisdizione dell'ordinario ed alla direzione sia spirituale che temporale de' monaci Soariti, e finalmente sottomettersi a quanto si prescrive nella decretale de' 24 dicembre 1743 e nella presente istruzione. In caso contrario dovranno essere subito dimesse, acciò non siano alle altre di disturbo: e sebbene avessero contribuito qualche denaro per la fabbrica del monastero, ciò non ostante non avranno alcun diritto di ripeterlo, avendone esse fatto una pia limosina, e perciò irripetibile.

Siccome poi questo monastero viene computato tra quelli, che appartengono alla congregazione de' monaci di San Giovanni in Soairo, ad essa unito ed incorporato, perciò qualora per il sostentamento delle monache e di quelle vergini, che eleggeranno di stare in esso e vi saranno ammesse, e per i loro alimenti ed altre cose simili, non siano sufficienti l'elemosine, le quali saranno date dalla pietà de' fedeli, e ciò che potrà ricavarsi dal lavoro delle loro mani, con tanta lode praticato sempre ne' monasterj della chiesa orientale: l'abate generale de' suddetti monaci sarà tenuto di somministrare si li alimenti, come tutto quello, che possa esser necessario per il mantenimento del monastero, e ciò con i proventi di tutta la congregazione.

Dato in Roma dal palazzo della medesima sacra congregazione, li 15 febbraio 1746.

Vincenzo cardinale Petra, prefetto.
(L. + s.) Niccolò Lercari, segretario.

Praeinsertam itaque instructionem, quo firmius subsistat et servetur exactius, auctoritate apostolica tenore praesentium de novo approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiciamus. Decernentes easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quodcumque spectabit, inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores ac sanctae Romanae ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinamentis apostolicis, necnon patriarchatus et nationis etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis illorum

tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earundem praesentium transumptis seu exemplis etiam impressis, manualicuius notarii publici subscriptis et sigillo per-

sonae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die XVIII martii MDCCLXVI, pontificatus nostri anno VI.

Dominicus cardinalis Passioneus.

23.

PRAEFECTUS CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE CYRILLUM PATRIARCHAM ANTIOCHENUM MONET DE DECRETIS CIRCA NEGOTIA ILLIUS ECCLESIAE EDITIS*

1746 maii 7.

Per le mani del sacerdote don Giuseppe Papilla da vostra signoria inviato alla santità di nostro signore per porle alcuni punti, sopra de' quali ha ella creduto di dover supplicare la santità sua per mezzo di questa sagra congregazione, hà la medesima ricevuto le lettere ed i giuramenti prestati nelle mani di monsignor vescovo di Babilonia, in occasione di essere stata da questi rivestita del sagra pallio. Sua santità e questi miei eminentissimi colleghi hanno sommamente commendato la filiale ubbidienza, con cui ella, a seconda della divozione e vero attaccamento mostrato sempre a questa santa sede in mezzo dalle persecuzioni de' nemici della cattolica Romana fede, hà giurato la piena osservanza della decretale di sua beatitudine de' 24 dicembre 1743. Non si è però creduto di poter condescendere alle istanze proposte in di lei nome, ed esaminate in varie congregazioni tenute avanti la santità sua, la quale ad oggetto di dare ad ogn' uno una regola ferma e stabile sulla materia de' riti, digiuni ed astinenze, avea diretto a vostra signoria ed a' vescovi di cotesto patriarcato la suddetta decretale fondata in tutto sull' antica disciplina della chiesa greca, osservata gelosamente anche ne' presenti tempi, ed ora hà fatto stendere à norma di quella una nuova istruzione, quale in altra occasione si trasmetterà à vostra signoria insieme col breve di sua santità confermativo della medesima.

Per ora basterà di accennarle in breve, quali siano state le istanze del suo vicario, e quali le risoluzioni di sua santità, non dubitandosi punto ch' ella sia per conformarvisi intieramente e procurarne con ogni studio l' esecuzione. Hà esposto il suddetto sacerdote Papilla, che attesa la lunghezza de' digiuni ed astinenze, e la povertà de' cattolici, si rende à questi difficile di osservarli per tanti giorni, quanti sono enunciati nella decretale: e quindi hà richiesto: Primo, che sia lecito ad essi di osservare il digiuno degl' apostoli per que' soli dodici giorni che precedono la festa de' santi apostoli Pietro e Paolo, allegando esser questo l' uso D introdotto dal patriarca Atanasio col consenso de' patriarchi de' Greci di Costantinopoli e di Gerusalemme. Secondo, che togliendosi l' obbligo dell' astinenza dell' avento per quaranta giorni interi, si lasci ad ogn' uno la libertà di digiunare quel solo numero di giorni, che gli venga ispirato dalla propria divozione. Terzo, che parimente si tolga il precetto dell' astinenza dal pesce in tutti i mercoledì e venerdì dell' anno, asserendo l' uso contrario essersi di già introdotto e radicato in varj luoghi. E finalmente ha rappresentato, essersi già da dieci anni introdotto il costume di celebrare più messe sù lo stesso altare nel medesimo giorno, e che ne' giorni della quadragesima, oltre alla messa de' presantificati, si celebri il sacrificio intero, e ciò non solo attesa la scarsenza ed angustia delle chiese

non corrispondenti al numero de' cattolici e de' sacerdoti, ma ancora per riflesso alla quantità delle elemosine, le quali si offrono da quelli à titolo di celebrazione di messe: ed inoltre perchè tutti possano soddisfare al precetto ecclesiastico ne' giorni di festa, e possa essersi pronto il sagramento della santissima eucaristia in tutt' i tempi nel caso, che sia bisogno di ministrarlo agl' infermi.

Non può vostra signoria negare, che tali istanze siano totalmente contrarie alla disciplina della chiesa greca, e che debbansi riconoscere per novità, le quali hanno sempre apportato gravissimi pregiudizj alle cose non meno ecclesiastiche che civili. L' è noto, che simili introduzioni sono state altre volte riprovate da questa santa sede sul giusto motivo di non recar confusioni e disordini, anzi scandalo alli nemici della religione cattolica, i quali devono restar convinti ed allettati a venerarla ed abbracciarla per la sua verità e santità, non già per la rilassazione de' digiuni e mutazione de' riti e lodevoli consuetudini introdotte nella chiesa greca sino da primi secoli, ed in essa religiosamente osservate: e perciò deve persuadersi, che sua santità e questa sagra congregazione non permetterà giammai, che siano in alcuna maniera abolite, diminuite, o alterate: e quindi vuole, che sia intieramente eseguita la decretale, di cui ella hà giurato l' osservanza. Incombe pertanto a vostra signoria il peso di esortare tutt' i Greci cattolici del suo patriarcato, e più particolarmente quelli della diocesi patriarcale, a riprendere i digiuni ed astinenze in tutta quella estensione di giorni, ed in que' tempi, ne' quali sono stati quelli e queste osservate prima delle dispense concesse da vostra signoria, e prima delle innovazioni e moderazioni introdotte dal fù arcivescovo di Tiro e Sidone Eutimio: e ad astenersi dall' uso del pesce in tutti i mercoledì e venerdì dell' anno: dandosi altresì tutta la cura, che lo stesso si pratici in tutte le diocesi del suo patriarcato, cioè che in esse sia pienamente osservata la suddetta decretale.

Avendo però la santità sua riconosciuto potersi dare nelle rispettive diocesi quelle medesime circostanze di scarsenza di cibi quadragesimali, di miseria ne' cattolici, ed altre simili, per le quali nell' anno 1732 fù da questa sagra congregazione concessa a vostra signoria la facoltà di dispensare con gl' abitanti del Libano e dell' Antilibano e de' deserti degl' Arabi ne' tempi di digiuno o di astinenza, permettendo loro di cibarsi di latticini ed anche di carne, ove lo richiegga la necessità, hà estesa la medesima facoltà ad ogn' uno de' vescovi di cotesto patriarcato per la sua rispettiva diocesi. Ma siccome si ella che i suddetti vescovi non dovranno dispensare, se non che nel solo caso di precisa necessità, ed à tenore di quanto viene sù questo punto espresso nella decretale, così dovrà ogn' uno diligentemente guardarsi di non concedere dispense

* Ibidem, t. 63, fol. 224.

generali ne perpetue, mà particolari, e di anno in anno per procurare inoltre che per la troppa frequenza di tali dispense non vada in disuso e dimenticanza l'osservanza de' digiuni e delle astinenze. La medesima condiscendenza non hà creduto sua santità di potere usare riguardo alla celebrazione di più messe sù lo stesso altare, ed à potersi dire la messa intera ne' giorni della quadragesima, ne quali si osserva il rito della messa de' presantificati; mentrechè oltre ad esser l'uno e l'altro rito antichissimo nella chiesa greca, introdotto in essa dagli antichi santi padri, ed osservato sino al presente secolo, si può facilmente provvedere à que' bisogni, per i quali ella hà creduto di domandarne la dispensa. Ed in fatti non è difficile in coteste montagne del Libano e dell' Antilibano e ne' villaggi l'erezione di nuovi altari e di nuove chiese: ed in molti luoghi è praticabile il costume, che molti sacerdoti concelebrino insieme: qual concelebrazione però deve farsi nelle forme espresse nella decretale.

Perche poi gli infermi nell' estremo della vita non siano privi de' santissimi sacramenti, procurerà ogni vescovo, che in quelle chiese, le quali sono in possesso de' cattolici, si conservi continuamente il santissimo sacramento dell' eucaristia, non già nella forma, che dicesi praticarsi dagli scismatici, cioè di conservare indecentemente, il pane consagrato, seccato o al sole o al fuoco, e di poi pesto, e che quindi è stata giustamente riprovata dalla congregazione del Santo Offizio: mà con tutto rispetto e decenza ne ciborj: usando tutta l'attenzione, che le chiese siano ben custodite dalle irriverenze degl' infedeli.

Finalmente volendo la santità sua terminare la pendenza, che già da molti anni verte sopra il monastero eretto costì nel villaggio di Zuch-Micail per le figliuole Greco-Melchite, rinnova gl' ordini espressi sù questa materia nell' accennata decretale, e de' quali vuole l'intera esecuzione. Per questo medesimo fine annullando il decreto provvisorio interposto dal vescovo di Babilonia, e con cui viene sospesa la giurisdizione ordinaria dell' arcivescovo di Berito, e la direzione sì spirituale che temporale de' monaci della congregazione di San Giovanni in Soairo: attribuisce all' abate generale di essi il jus di deputare il confessore sì ordinario che straordinario del medesimo coll' approvazione del suddetto arcivescovo, vuole che nel monastero

non si osservi altra regola che la genuina di san Basilio: e quindi che le figliuole si astengano dall' uso della carne nel senso di detta regola: concedendo però all' abate generale la facoltà di permetterne l' uso à qualcheduna in caso d' infermità, e nella maniera che sarà espressa nelle costituzioni da farsi secondo ciò che si avvisa ad esso ed alle figliuole, e che qui si è notificato all' arcivescovo medesimo. Ordina inoltre, che siano subito ammesse nel monastero quelle zitelle, che si trovano fuori del medesimo, e che si queste che tutte le altre, le quali vorranno professare, facciano i voti solenni nelle mani dell' abate generale de' Soariti: e che quelle, le quali non vorranno fare la professione, debbano conformarsi a quelle nel modo di vivere e nell' osservanza delle regole: altrimenti siano licenziate dal monastero senza aver alcun jus di ripetere il denaro o qualunque altra cosa avessero contribuito per la fabbrica, dotazione o riparazione di esso, avendone fatto una pia limosina, e perciò irripetibile. Con tali ordini, de' quali si vuole una totale piena esecuzione, non si dubita, che sia il tutto per rimettersi in buon ordine e perfetta tranquillità: e che vostra signoria sarà per contraddistinguere il suo attaccamento e filiale ubbidienza à questa santa sede nella osservanza de' medesimi, tanto più che sono essi diretti unicamente al vantaggio spirituale della nazione Greco-Melchita. E per fine di cuore me le offero.

Per alias litteras eadem die datas resolutiones a sacra congregatione captas omnibus ad quos respective spectabat significatas fuerunt, quarum exemplaria in eodem tomo habentur, fol. 209 et seq. Cum autem nihil novi afferant, satis erit earum indicem et inscriptiones exhibuisse. Ita porro se habent: Fol. 209: A monsignor Simone Evodio patriarca de' Maroniti: fol. 213: Al padre Adalberto di Sant' Elia vicario provinciale de' Carmelitani Scalzi di Palestina (is designatur delegatus apostolicus in locum Emmanuelis a Sancto Alberto): fol. 215: A monsignor Emanuele di Sant' Alberto vescovo di Babilonia (a delegationis munere amovetur): fol. 217: Al padre Desiderio di Casabasciana presidente di Terra Santa, Giusalemme: fol. 221: Al superiore generale de' Gesuiti (eodem exemplo fuit scriptum praepositis generalibus Franciscanorum, Carmelitarum et Cappuccinorum): fol. 232: Alla suora Maria Cari superiora del monastero di Zuch-Micail: fol. 238: Istruzione sopra i latinizzanti (patri Adalberto a Sancto Elia inscripta): fol. 246: A monsignor Massimo arcivescovo di Aleppo: fol. 250: Al padre Michele Agemi abate generale di San Salvatore: fol. 252: Al padre Nicolò abate generale di San Giovanni in Soairo. Multa alia sunt monumenta ad illud negotium pertinentia quae vel uno verbo memorare nullo modo vacat.

SYNODUS NATIONALIS IN CONVENTU SANCTI SALVATORIS CELEBRATA

1751 aprilis 24 mai 5.

Synodi huius is praecipuus finis fuit, ut decreta pontificia recens edita solemniter promulgarentur et in usum apud universam Melchitarum gentem transferrentur, ut ex ipsis canonibus satis liquet. De ea tamen ne verbum quidem, si bene chartas pervestigavi, in tabulario sacrae congregationis de Propaganda fide occurrit. Satis igitur erit acta ipsa exhibuisse, ex arabico sermone latine utcumque reddita. Ad textum hunc arabicum quod attinet, bona fortuna nobis asservatus est in *Annalibus* monachorum Scioritarum, ex quibus nuper prodiit in ephemeride Beritensi cui titulus *Al Machreq*, t. IX (1906), p. 117-20.

Acta et decreta synodi.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Die 24 aprilis, anno a Deo incarnato 1751, CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

in templi Sancti Salvatoris (Deir el Mukhalles) celebrata est synodus, iubente patre domino Cyrillo catholico patriarcha Antiocheno ac totius provinciae conventibus archiepiscopis eiusdem provinciae Antiochenae nonnullisque sacerdotibus. videlicet: 1. Maximo archiepiscopo Alepensi, qui die altero ab inito conventu adfuit; 2. Agapio archiepiscopo Tyrosidoniensi; 3. Basilio archiepiscopo Caesareae Philippi et antistite ordinario campi Sidoniensis; 4. Athanasio archiepiscopo Beritensi; 5. Clemente archiepiscopo Saidnayensi et antistite ordinario regionis Safadensis; 6. Euthymio archiepiscopo Furzoleni; 7. sacerdote (khour) Michael abate generali congregationis Basilianorum Sancti Salvatoris; 8. patre Moise procuratore generali Basilianorum Sancti Ioannis; 9. patre Andrea Fakuri assistente Sancti Salvatoris; 10. patre Raphael praefecto

monasterii Deiparae ad Ras: 11. patre Ioanne Aggemi: 12. patre Ioachim Sansalvatoriano, synodi a secretis.

Itaque beatissimus et reverendissimus dominus patriarcha Cyrillus et qui tunc aderant episcopi, cum sacrum eo fine concelebrassent sacrificium, ut a Deo agerentur ad ea capienda consilia, quibus sanctae ecclesiae, praecipue vero ovium suarum vexatarum procuraretur utilitas, cumque iussi essent episcopi missam singulis quisque diebus eiusdem, propositi causa celebrare: ad locum constitutum convenerunt, ubi sanctum evangelium deosculati cantataque antiphona: „Hodie nos Spiritus sancti gratia congregavit“, usque in finem, patriarcha in loco eminentiori sedit oeterique pro sua quisque dignitate loca occupaverunt. Tum pater Ioannes Aggemi, iubente domino patriarcha, orationem habuit: qua absoluta, ac recitata ab omnibus communis fidei symbolum, scilicet: „Credimus in unum Deum“ cum adiecta particula *Filioque*; professi sunt se recipere etiam singula concilia tum oecumenica tum particularia ab ecclesia catholica recepta et a summis pontificibus Romanis confirmata; praeterea summum pontificem Romanum esse supremum ecclesiae universalis antistitem, aeque quidquid illa admittit admittere, quidquid vero reiicit relicere. Hisce peractis, dominus patriarcha cum adstantibus agere coepit pro ineunda concordia in consiliis comitiisque habendis super nonnullis capitibus praesentibus rerum adiunctis accommodatis ad maiorem ovium sibi commissarum utilitatem. Quae capita haec sunt:

Articulus I. Beatissimus dominus patriarcha adstantesque episcopi se recipere professi sunt summi pontificis Benedicti papae decretalem de servandis laudabilibus Graecorum consuetudinibus et ieiuniis, eamque mox, prout iacet, publicaturos. De eo quoque convenerunt, quod in praefata epistola encyclica haec notum est, ut scilicet, si qua a sanctitate sua petatur super aliqua obligatione dispensatio aut specialis quaedam transitoriaque facultas pro aliquibus locis flagitetur, venia a sanctitate sua concedatur; pari quoque iure gaudeant episcopi pro sua quisque diocesi, quemadmodum in altera decretali decernitur.

Articulus II. Animarum pastores maximum in eo studium pro suo quisque munere impendant, ne subditos sinant communionem habere cum hominibus ab ecclesia catholica alienis in sacris mysteriis religionisque negotiis: eisdemque edoceant sibi non licere sacra mysteria recipere iuxta ritum a proprio alienum, nisi urgeat necessitas, prout a sancta sede diserte praescriptum est.

Articulus III. Ars magica, hariolationes, haruspicia, divinationes a tellure equivoce inspicendis, sortis ab obstetricibus adhibitae et liber Nle Danieli inscriptus, necnon usus amuleta et phylacteria ferendi, res sunt prorsus vanae. Cum igitur peccatum istiusmodi primo mandato oppositum tum a sacris scripturis tum ab ecclesiae canonibus prohibeatur, quicumque illud admisserint neque respuerint, ii, qualescumque sint, palam excommunicentur et a fidelium coetu segregentur.

Articulus IV. Nulli laicorum libros Numerorum, Cantici canticorum et Apocalypseos legere liceat, nisi de superioris ecclesiastici licentia, eaque in scriptis habita: qui autem praeceptum hoc violaverit, puniatur. Item, si quis librum quemdam a dissidentibus conscriptum sanctaeque fidei contrarium repererit, eum episcopo sive huius vicario tradere tenetur, quin legere audeat. Qui secus

agens a praeposito fuerit deprehensus, anathemate plectatur.

Articulus V. Parochis praecipimus ut oves suas edoceant symbolum fidei, orationem dominicam, et quaecumque ad regulas doctrinae christianae cognoscendas sunt necessaria: quod si mandatum hoc in usum non transtulerint, ab episcopo poena multentur. Quo vero facilius reddatur sanctum hoc opus, sanctitas sua binos ex utraque congregatione religiosos deputare dignata est, qui parochis in illo munere implendo auxilium ferant: id vero nemo aggrediatur absque episcopi consiliis et monitis. Episcopis autem et parochis curae sit scholas in parochiis condere, ubi pueri legendi scribendique artem ediscant.

Articulus VI. Sacerdotes tam saeculares quam regulares, si e loco, ad quem ordinati fuerunt, in alium migraverint, sancta sacramenta ne administrant, nisi a loci, in quem accesserunt, praeposito facultate obtenta, quae eis ab illo nullo modo tribuatur, nisi de ordinarii sui, si sint saeculares, aut, si regulares, proprii praepositi sive episcopi licentia.

Articulus VII. Episcopi sacerdotes sibi subiectos edoceant sacramenti sancti baptismi ritum validamque eiusdem formam, quae ita se habet: „Baptizatur Dei servus (vel serva) N. in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.“ quin vocula „amen“ unicuique personarum divinarum nomini subiiciatur: id enim sive ex ignorantia sive ex nonnullorum euchologiorum errore profluit. Illos item edoceant ordinarium huius sacramenti ministrum esse sacerdotem, imminente vero necessitate, diaconum, laicum vel feminam, modo recta utantur intentione formamque valide adhibeant. Quapropter laicus a sacerdotibus rectam huius sacramenti formam et materiam edoceatur. Puerulis baptismus intra octavum aut decimum quintum ab natali diem conferatur, sacerdotesque et parentes, qui hunc terminum, nulla cogente causa, transgressi fuerint, poena multentur. Extra autem ecclesiam, nisi ex necessitate, minime administraretur baptismus; qui, si rite collatus fuerit, ne temere iteretur. Adsit, dum ille datur, patrinus unus tantum, isque aut qui eius vices gerit, symbolum fidei calleat ut illud recitare valeat. A parochis liber habeatur, in quo tum baptizantis et baptizati, tum parentum et patrini nomina describantur, itemque quo die quoque loco baptismus fuerit collatus: qui liber exeunte quovis anno episcopo exhibeatur. Si infantem cogente necessitate ablutum tantum fuisse contigerit, ritus ne repetatur integer, sed ea tantum pars quae formam excipit usque ad finem.

Articulus VIII. Panis in sancto sacrificio adhibendus ex sola farina triticea conficitur, nec quidquam in se admixtum habeat: purus sit, non azymus, neque inacescens. Vinum item purum sit, cuiusvis corruptionis expertus. Si quando sacerdotem urgeat necessitas extra ecclesiam celebrandi, quam honoratissimo ac decentissimo loco sacrum agat, singula adhibendo paramenta, mappas mundas ac benedictas, antiminsium atque vela. Ad se vero quod attinet, primo sit in statu gratiae; secundo, in ipsa re agenda animum habeat id efficiendi quod ecclesia efficit catholica; tertio, secum recogitet quidnam a se praestandum sit pro iis, sive viventes fuerint sive defuncti, quorum gratia sacrificium oblaturus sit, tum etiam sancta alia proposita. Praecipiam autem adhibeat diligentiam in forma recitanda, videlicet: „Accipite et comedite: hoc est corpus meum.“ et „Bibete ex eo omnes: hic est sanguis meus“: his enim verbis perficitur transubstantiatio, seu panis conversio in corpus Christi, et vini in divinum eius sanguinem. Ad maiorem

¹ Hoc est a patriarcha.

introitum quisque se abtineat ab adorandis oblatis, quae tum adhuc sunt panis tantum benedictus. In missa autem celebranda, servetur ritus in condacario praescriptus, nec quidquam adiiciatur aut omittatur. Missam vero non prius aggrediatur sacerdos quam officium matutinale compleverit saltem usque ad nonam, nisi necessitas omnino urgeat.

Articulus IX. Absolutionis formula in sacramento poenitentiae una eademque sit necesse est ab omnibus adhibenda. Porro quae optima perhibetur haec est: „Dominus et salvator noster Iesus Christus, qui divinis et sanctis suis discipulis et apostolis tradidit hoc mandatum ligandi atque solvendi hominum peccata: ipse de excelsis omnia peccata et omnes iniquitates tuas praetereat; ego vero indignus eius servus ab ipsis idem faciendi auctoritatem nactus et adeptus, absolvo te ab omni excommunicatione et suspensione et interdico, in quantum possum et valeo, et tu indiges. Insuper ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis quaecumque coram Deo et humilitate mea confessus es. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.“¹ Perpicuum sane est sacerdotem stricta obligatione teneri, sub poena excommunicationis et suspensionis ab obundo ministerio, ad servandum sigillum super iis omnibus quae in divino poenitentiae tribunali audierit: caveat igitur omnino, ne signo aut verbo aut oculorum nutu aut allusione quippiam aliquatenus prodeat. Eum insuper hortamur, ut poenitentem suos ea prosequatur existimatione qua olim fuerit prosecutus; et in iis quae negotium facerent, consilium a seniore capiat.

Articulus X. Is pro consecrando unctionis oleo obtineat usus, ut ab episcopo praesentibus sacerdotibus benedicatur, eo ritu religiosissime servato qui in euchologio habetur, excepta oratione: *Pater sancte*. Quod si desit episcopus, a septem sacerdotibus consecratur: aut etiam, si septem numero non habeantur, a tribus. Urgente vero gravissima

¹ Quae hic exhibetur forma eadem fore est ac illa quae in Graecorum Euchologio legitur, quaeque ita se habet: „Ὁ κριός ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ θεός, ὁ τῆν ἐντολήν ταύτην δέδωκώς τοῖς θεοῖς καὶ ἡγοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις τοῦ θεοῦ, ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀμαρτίας, αὐτὸς ἐξ ἑωυτοῦ παρέδοι σοὶ πάσας τὰς ἀμαρτίας καὶ τὰ πημιελήματα σοὶ: ἐγὼ δὲ ὁ ἀνάξιος αὐτοῦ δοῦλος ἐξ ἐκείνων λαβὼν τὰς ἀφορμὰς τὸ αὐτὸ ποιῆν, ἀπολύω σε ἀπὸ παντὸς ἐγκομινοῦ καθ' ὅσον δύναμαι καὶ σθένω, καὶ οὐ χρεῖαν ἔχεις: ἐγὼ ἀπολύω σε ἀπὸ πάσων ἀμαρτιῶν σοὶ, ὅσας ἐξωμολόγησαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ τῆς ἐμῆς ἀναξιώτητος, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἀμήν. Confer Etychologion τὸ νέον (Romae, 1873), p. 208; Goar, Etychologion sive rituale Graecorum (Venetis, 1730), p. 540.

necessitate, illud ab uno consecrari fas est. Forma autem quae in unguendo infirmo adhibetur, est ipsa oratio superius memorata, scilicet: *Pater sancte*, etc.

Articulus XI. Morem in ecclesia orientali receptum adscivimus, nimirum ut sacerdos statim post collatum sanctum baptismum confirmationis sacramentum administret: quod cum indelebilem animo characterem imprimat, iterari non potest. Quod si episcopus, dum confertur baptismus, coram adsit, confirmationis sacramentum ipse administret. Pariter, si contigerit quacunquē ex causa confirmationis sacramentum non fuisse a sacerdote collatum statim post baptismum, episcopo iure proprio competit confirmationem dare.

Articulus XII. Stricto mandato praecipimus, ne sponsalia, modo partium mutuo consensu coram parochia inita fuerint, solvantur, nisi aliquod ex iis intercedat impedimentis quae a rei theologiae magistris significantur: dispensandi vero cum quinto cognationis gradu ex parte patris facultas uni reverendissimo domino patriarchae est reservata.

Articulus XIII. Sanctitas sua sermonem instituit de ineunda unione congregationum sancti Basilii, nimirum de congregationibus Sancti Salvatoris et Sancti Ioannis in unum redigendis, seque huic unioni assensum praebere pronuntiavit. Tum inter adstantes conventum est, ut dominus patriarcha propositum suum religionis Sancti Salvatoris viva voce, religionis vero Sancti Ioannis scripto significaret, ita ut impedimenta, si quae alterutra congregationum haberet, haec tum alteri tum sanctitati suae nota faceret, quo removeri possint, remediumque communi consensu procurari.

In apographo quo primi huius synodi editores uti sunt, episcoporum subscriptiones prorsus desunt: referuntur tamen in epistola quadam a Demetrio Alepensi ad sacram congregationem de Propaganda fide transmissa die 15 iunii anno 1849 hoc pacto:

„Signé Kirillos le patriarche d'Antioche, — signé Maximos évêque d'Alep. — signé Agnatio évêque de Sour et de Sajda, — signé l'évêque Basilio, — signé Atanasios évêque de Beyrout et ses environs, — signé Aklimandos évêque de Naffad, — signé Aftimios évêque des Gazles et du Bekah, — signé le prêtre Moïse supérieur des religieux de la congrégation de Saint Jean Baptiste le Précurseur, — signé le prêtre Mikail supérieur des religieux du couvent El Mohalles, — signé le prêtre Andraou assistant du couvent El Mohalles, — signé le prêtre Hanna Hagimi.“

SYNODUS HABITA IN CONVENTU SANCTI SALVATORIS

1756 maii 29.

Alterius huius synodi acta et decreta missis per multas Syriae partes litteris diu quaesivi quin mihi contingerit ea reperire. Cum igitur nulla supersit spes acta ipsa evulgandi, eorumdem synopsis quamdam dabo, quae in sessione vicesima quinta concilii

in conventu Sancti Salvatoris anno 1790 celebrati paucis verbis exhibetur. Addendam tamen censui encyclicam epistolam de ritibus Graecorum accurate servandis, quae in synodo illa promulgata fuisse ex antistitum subscriptionibus pronum est colligere.

DECRETORUM SYNOPSIS.

„Praeterea sancta haec synodus (ea scilicet quae anno 1790 habita fuit) secundam probavit synodum a felicitis recordationis Cyrillo patriarcha anno 1756 celebratam, videlicet:

„1^o Supplendae sunt omnino caeremoniae in baptismo puerulis, privatim collato omissae, sacer-

¹ Die 29 maii, si epistolae inferius memorandae Demetrii Alepensis fides adhibeatur.

dote primum dicente: „Benedictus sit Deus, Deus noster“ etc., deinde Psalmum XXXIII usque ad finem ritus. Baptismi vero formula haec est: „Baptizatur servus (vel serva) Dei N. in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti,“ quae iteranda non est; tum inunguntur reliquae corporis partes.

„2^o Praesancificationum missa in eadem ecclesia nullo modo reiteretur.

3. Ad ordines promovendos examinatur super A. baptismo et confirmatione a se receptis, super fide catholica eiusque veritatibus, et super aetate.

4. Regularium superiores quos idoneos compererint ab animarum cura ne prohibeant contra episcopi ordinarii voluntatem.

5. Qui institutum suum deseruerint regulares in alterum ne admittantur, sed facta ad dominum patriarcham provocatio et iudicata causa, a auctoritate sua sententia pronuntietur et reintegretur transfuga. In ecclesiis autem parochialibus, quibus gubernandis praefecti fuerint, sacerdotes regulares regulam amplexi votaque professi, munia parochialia ab ipsis, si episcopus annuerit, sine impedimento exerceantur; sin autem episcopus regularem ab exercitio curae removendum et alterum sufficiendum iudicaverit, ea de re ad moderatorum congregationis scribas, praepositos vero regularis episcopi sententiam, auditis agendi rationibus, libenter excipiat.

6. Ne contristentur fideles gentilium more quibus nulla resurrectionis spes affulget, omnes igitur, praesertim vero mulieres, tum a nimis clamoribus lamentisque cohibeantur, tum etiam ab externis illis luctibus indicibus quae gentilium propria videntur, qualia sunt vestimenta retro vertere, a frequentanda domo Dei cessare, et his similia. Itaque primum admonentur fideles, deinde corripiantur.

7. Cum mulieres tum puellae a nimio cultu et ornatu prohibeantur, in ecclesiis praesertim et bal-

neis, fidelesque mulierculas dissolutas libidinosasque cantilenas aditu prorsus arceant: qui secus egerit, ab episcopo, praevia admonitione, poena multetur.

Subscriptiones huius synodi sicut et acta ipsa non habentur; exhibentur tamen in epistola quadam ab Ignatio archiepiscopo Tyri ad eandem congregationem die 29 septembris anno 1849 missa, et quidem hoc ordine. Cirillo patriarcha Antiocheno. — Massimo vescovo di Aleppo. — Ignazio vescovo di Tiro e di Saida. — il vescovo Basilio. — Atanasio vescovo di Beirut. — il prete Mussa superiore generale della comunità religiosa di San Giovanni. — il padre Michele superiore generale della comunità di San Salvatore. — Andrea Fakuri procuratore del convento del Salvatore. — Aftimio vescovo del Ferfol e del Bekaa. — Clemente vescovo di Saffed.

In altera autem epistola a Demetrio episcopo Alepensi gallice scripta die 15 iunii 1849 habentur eiusdem synodi subscriptiones hoc pacto. Signé Kirillos le patriarche d'Antioche. — signé le prêtre Agnatio Garbouch géant l'évêche d'Alep. — signé Agnatio évêque de Beyrouth. — signé Basilio évêque de Balbek et ses dépendances. — signé Akhimandos évêque de Safad. — signé Andraous évêque de Sour. — signé Basilio évêque de Saida. — signé Aftimios évêque des Gazles et du Bekaa. — signé Macarios évêque de Damas.

2 EPISTOLA SYNODALIS DE SERVANDIS GRAECORUM RITIBUS *

Traduzione d'una lettera circolare araba, emanata e pubblicata nell'Oriente e trasferita alla sacra congregazione de Propaganda fide da monsignor Cirillo, patriarcha greco-melchita d'Antiochia, con la quale, aderendo alle frequentate decretali de' sommi pontefici Romani, ingiunge alla sua nazione l'intera osservanza de' riti e consuetudini della propria chiesa.

Loco † sigilli.

Gloria a Dio sempre.

L'oratore della vostra dilezione, e il vigilante pella salvezza delle vostre anime, Cirillo per grazia dell'altissimo Dio, patriarcha Antiocheno, e di tutto l'Oriente.

La pace di nostro Signore, e nostro Dio Gesù Cristo, autore della salute delle nostre anime, e la grazia dello Spirito santo desceva sopra il coro degli apostoli nell'insigne, e venerando cenacolo di Sione, quella stessa pace, grazia, e benedizione, sia desceva, e benedica i nostri diletti figliuoli, li venerabili sacerdoti, onorandi primarij, riveriti artistati, e agricoltori, e tutto il popolo cristiano cattolico: il Signore Iddio benedica essi, e le loro famiglie colla pienezza delle celesti benedizioni, e gli liberi da ogni male, e disgrazia celeste, e terrena, per l'intercessione di Maria santissima, e di santo Pietro apostolo, fondatore della sede Antiochena, e di tutti i santi, amen.

Benche i pastori, attesa la loro obbligazione, debbano esercitare molte cose, necessarie al bene della loro gregge, nondimeno tutte quelle cose, le quali sono tenuti i superiori di esercitare per il progresso delle loro pecore, si riducono a due capi: primo, di istruire il loro popolo con sana dottrina, appoggiata a quella della chiesa di Dio, dichiarandogliela a sufficienza. Secondo, di procedere con retto giudizio contro chi che sia, in virtù dell'autorità ecclesiastica, concessagli da Cristo nostro

Signore. E avendoci Dio chiamati colla sua grazia a pasceere le anime ragionevoli, commesse alla nostra cura; perciò non è lecito a noi di tacere, ne di dissimulare, al vedere ognun del popolo a suggestione altrui camminare a suo capriccio, come si vede oggigiorno giacchè vi sono alcuni, come è noto, ignoranti della disciplina ecclesiastica, spinti, da non si sa qual spirito, procurano di tirare a se alcuno della nostra nazione, per farseglì soggettare; e a tal fine gli persuadono di abbandonare i riti della nostra chiesa, consegnatici dai santi padri, e approvati dagli concilj ecumenici, e lodati in tutti i secoli della chiesa: l'osservanza de' quali ci è inculcata con molte decretali apostoliche e questi, ciò non ostante, si avanzano contro ogni giustizia, e sana dottrina, a calunniare i nostri santi sacramenti, e pii esercizi, e lunghi digiuni, tacciandoli per opere difficili, ed insopportabili, non riflettendo all'intendimento della chiesa, che ce gli impone, come opere soddisfattorie per i nostri peccati, e appenz sono sufficienti pel intento. Tali opere soddisfattorie asseriscono li ignoranti, essere imposizioni fatte dai scismatici, e in tal maniera, mettono in discredito i santi riti; e per affettare, e guadagnarsi l'animo degli uomini di poca perizia, e stabilità, gli allettano ora colla rilassazione, piacevole alla natura, ora con fargli esercitare certe divozioni talmente comuni a tutti i fedeli, che l'utilità de quali si possa guadagnare da ognuno di qualsivoglia rito, e nazione, purché sia unito colla fede della chiesa romana, senza obbligo di esser unito col di lei rito: poiche la chiesa cattolica non è latina solamente, ne greca, ne armena, ne cofta, ne soriani, ne maronita, ma bensì universale, e per suo ornamento, e decoro comprende varj riti, e consuetudini, concordevoli coll'unità della santa fede: onde presupposta questa verità, i romani pontefici, ai quali spetta dispensare

* E tabulario de Propaganda fide: Greci-Melchiti, Patriarato Antiocheno e Gerusalemitano dal 1754 al 1760. Scrittura esente nei congressi, t. 6. — Adiectum est originale arabicum.

le grazie dal tesoro della chiesa, ci hanno concesse con lettere apostoliche tutte l'indulgenze concesse coll' esercizio di divozione, non ostante che gli praticiamo secondo il nostro rito, e calendario. E benchè poi potremmo comporre libri interi in lode de' nostri riti, raccogliendola, primieramente dalla eminente santità delli istitutori di essi, e dalla profonda lor dottrina, stimata nell'Oriente, e nell'Occidente: 2^o dalle autorità de' padri latini, che hanno composto molti libri, ne i quali dimostrano lo splendore de' riti, e consuetudini della nostra chiesa orientale, e l'antico uso di essi: 3^o dalli sagri concilj, cioè il concilio settimo, che ha approvato, e lodato il tibicon, che è il rituale della nostra chiesa, ed il concilio Fiorentino, che ha decretato, che ognun de' latini, e greci osservi il suo proprio rito: tuttavia, non avendo noi necessità di diffunderci più a lungo, ci stringiamo perciò alle decretali de' romani pontefici che ci inculcano l'esatta osservanza de' nostri lodevoli riti, e consuetudini, come di Paolo V, di Leone X, di Clemente VII, di Benedetto XIII, e di Benedetto XIV felicemente regnante, il quale ci ha comandato di osservare tutti i nostri riti, e consuetudini senza veruna deviazione; e per la sua gran provvidenza di ciò, ci ha spedito a posta un speciale delegato, acciò che esaminasse tutti quelli, che sono stati ad altrui suggestione sedotti, dicendo però sedotti, non intendiamo comprendere quelli, che sono oriundi in quel rito, ma bensì quelli, che di origine sono nostri nazionali, nati, e battezzati nel nostro rito; questi certamente, e chi gli ha sedotti, e alienati dal proprio rito, sono tutti in errore, e meritano le pene, imposte contro i trasgressori della decretale della sede apostolica, che non approva tal condotta, anzi la disapprova, e la proibisce, come illecita: poichè secondo la comune sentenza de' teologi, quelli, che sono sottoposti ad una legge, non possono sottrarsene senza dispensa di chi n'ha l'autorità: atteso che, se fosse in arbitrio del suddito di poter vivere a suo piacimento, sarebbe lecito all'uomo di vivere ora latino, ora greco, ora armeno ecc., e si sarebbero distrutte le leggi comuni, e particolari, il che però non sussiste, e niuno lo potrà dire, se non che quello, che è occupato da spirito ingannevole.

Che se dirassi, che quelli, i quali passano dal proprio ad un altro rito, ne ottengono facoltà dalla sagra congregazione: il che risponderemo, esser falso: perchè primieramente le nuove, ed antiche costituzioni de' romani pontefici lo proibiscono: così il pontefice Leone X nella sua costituzione dice: che si debbano osservare tutti i riti, consuetudini, e funzioni de' Greci, e che niuno ardisca di opporre ad essi, ò di angustiarli: ed in oltre ingiunge a tutti indistintamente l'esatta osservanza della detta sua costituzione: e procede contro i trasgressori colle censure ecclesiastiche, cioè contro li ecclesiastici di qualsivoglia dignità, grado, e condizione, colla sospensione a divinis, e privazione de' beni ecclesiastici: e contro li secolari, colla scomunica ipso facto incurrenda. Così parimente il papa Benedetto XIV felicemente regnante dopo averci nella sua decretale dell'anno 1743 inculcata l'osservanza de' nostri riti, e consuetudini, dice così: „Ad praecidendas denique controversias omnes, quas super huiusmodi quaestionibus oriri solent, etiam inter ipsos missionarios, propter diversas eorum sententias, atque doctrinas; utque omnis contentio inter fideles inde promanans penitus extinguatur: expressè praecipimus missionariis cuiuscumque ordinis, et instituti, etiam societatis Iesu, ut solliciti sint super his omnibus servare unitatem spiritus,

et doctrinae: quod quidem nostris haece decretis, aliisque de ritibus Graecorum in partibus orientalibus observandis alias a sede apostolica editis, fideliter obtemperantes, facile consequentur. Carent praeterea, ut omnia laudabilia ecclesiae graecae instituta ab antiqua patrum traditione derivata, et apostolica comprehensione firmata, in suo vigore permaneant, atque a fidelibus istius nationis integre executioni tradantur: neque aliquid eisdem suggerere, aut suadere audeant, quod illorum contemptum, atque imminutionem inducere possit, multoque minus auctoritate propria aliquid circa illa innovare, aut etiam super eisdem ullam dispensationem concedere, vel admittere praesumant. Alioquin praeter districtam, quam Deo, nobis, suisque superioribus (quos de urgentia huius decreti observantia peculiariter oneramus) rationem reddent, sciant se harum litterarum vigore privationem vocis activae, et passivae, et inhabilitationem ad quemcumque gradum et officium in suis respective ordinibus, institutis, et congregationibus ipso facto incursum.“

Secundariamente, perchè la santa sede disapprovando tal mutazione, ha inviato appostatamente a queste parti un delegato che è monsignor Emanuele vescovo di Babilonia, acciò esaminasse tutti quelli che erano devianti della nostra nazione: il che ha eseguito per virtù delli ordini apostolici, che egli portò seco.

3^o Perchè quelli, che commettono simili disordini, ne vengono continuamente rimproverati: ed essi in vano procurano di discolarsene, mentre i fatti sono noti a tutti, che se ne avessero, come dicono, la facoltà, perchè dunque si industriano a discolarsene?

E concedendogli ancora quest'incostante supposto, cioè, che abbiano essi una facoltà, datagli dalla sede apostolica di poter, ne i luoghi, ove non si ritrovano sacerdoti del nostro rito, indurre i nostri nazionali ad abbandonare il proprio rito, e abbracciare un altro: tuttavia la supposta facoltà non potrà avere alcun valore ne' suoi effetti, senza la condizione espressa ne' sagri concilj: giacchè il sagra concilio di Trento nel quinto capitolo della sessione 22 dice: „Eae vero, quae gratioso concedentur, suum non sortiantur effectum, nisi prius ab eisdem (ordinariis) tanquam delegatis apostolicis summarie tantum, et extraiudicialiter cognoscatur, expressas preces subreptionis, vel obreptionis vitio non subiacere.“ E nel decimo capitolo della sessione 24 dice così: „Episcopi, ut aptius, quem regunt, populum, possint in officio, atque obedientia continere, in omnibus iis, quae ad visitationem, ac morum correctionem subditorum suorum spectant, ius, et potestatem habeant, etiam tanquam apostolicae sedis delegati, ea ordinandi, moderandi, puniendi, et exequendi iuxta canonum sanctiones, quae illis ex prudentia sua pro subditorum emendatione, ac dioecesis suae utilitate necessaria videbuntur. Nec in his, ubi de visitatione, aut de morum correctione agitur, exemptio, aut ulla inhibito, appellatio, seu querela, etiam ad sedem apostolicam interposita, executionem eorum, quae ab his mandata, decreta, aut iudicata fuerint, quo modo impediatur, aut suspendatur.“ Posto ciò, la supposta facoltà non dovrebbe sortire il suo effetto avanti che fosse palesata a noi, ad effetto di esaminare i motivi, per cui è stata data la decantata facoltà, se veramente erano giusti, e liberi da ogni orretizio, ò surrattizio: ma si vede già chiaramente la loro incostanza, mentre hanno per oggetto cioè che si asseriesse nella decretale della sede apostolica, cioè: „Deficientibus graecis sacerdotibus, la-

tino ritu a latinis ad hunc diem baptisati fuerunt, A
 eumque ritum hactenus tenuerunt." Il che secondo
 ambedue le parti è falso: poichè primieramente
 prelati, e li sacerdoti di questi paesi orientali,
 hanno abbracciato la fede cattolica, e per mezzo
 di essi, e degli missionarj l'ha abbracciata il po-
 polo: ed è noto a tutti, che in ogni luogo, dove
 si è propagata la fede cattolica, non si sono mai
 mancati li prelati, e sacerdoti cattolici, anche nei
 tempi delle gravi persecuzioni. Secondariamente,
 che tutti quelli, che hanno abbandonato il nostro
 rito, sono stati battezzati, non dai sacerdoti latini,
 ma bensì dai nostri sacerdoti del rito greco: che
 se poi sia stato alcuno in caso di necessità battezzato
 da sacerdote latino, illi, dice la decretale
 apostolica, non ideo censendi erunt latinum ritum
 suscepisse: sed omni dubitatione sublata, ritum
 graecum, in quo orti erunt observare debeantur.
 Ed ecco, come i motivi delle loro suppliche non
 erano liberi dall'orretizio, o surtettizio rispetto
 i battezzati in caso di necessità nel rito latino.

Dopo avervi dunque data questa dovuta istru-
 zione per vostra intelligenza, e per la sicurezza
 delle vostre coscienze, acciò ravveduto chi è allon-
 tanato, ritorni a suoi limiti, e si guardi a non pre-
 cipitarsi nell'abisso della disubbidienza, ed ostina-
 zione: ci conviene ora esercitare la nostra autorità
 con dare la sentenza. E acciò vi sia chiaramente
 nota la nostra volontà, sappiate, che noi non vo-
 gliamo, ne consentiamo, ne permettiamo ad alcun
 nostro nazionale, di abbandonare i riti, e consue-
 tudini della propria chiesa, ne di servirli nelle
 cose spettanti alli riti solenni, se non che dai
 sacerdoti nazionali cattolici, destinati a servirli, e
 somministrargli i divini sacramenti: servato però
 illeso l'offizio de padri missionarj, di insegnare,
 istruire, udire le confessioni, e propagare la cri-
 stiana pietà: purchè non si ingeriscano in quello,
 che spetta alla nostra pastorale autorità, e così

n' avranno da Dio la mercede, e da noi la lode,
 per l'ajuto, che ci prestano col loro ministero.
 Onde vi comandiamo: 1° a voler senz'altro ritor-
 nare al vostro rito, e consuetudini. 2° a rifiutare
 qualunque dottrina, che coi detti, fatti, e qualsi-
 voglia altro pretesto, anche sotto specie di divo-
 zione, e pietà, v'induce a traslocare i riti della
 vostra chiesa.

Premessa questa ammonizione, chiunque dopo
 aver udita questa nostra lettera, si lascerà ingan-
 nare da se, o per suggestione d'altri, sarà per virtù
 della nostra autogevole podestà condannato alle
 pene, alle quali i romani pontefici hanno condan-
 nato i consimili trasgressori. E guai a chi tradirà
 così la sua anima.

Vi è dunque più spedito, diletti figliuoli, di
 osservare le paterne tradizioni, alle quali vi obbliga
 la chigsa di Dio, sotto pene orribili; e di sogget-
 tare il vostro intelletto alle sicure dottrine della
 chiesa di Cristo, che ha una sola fede, e abbraccia
 differenti riti, e consuetudini; e di guardarvi dall'
 ostinazione che vi toglie la sostanza delle vostre
 buone opere, e di badare a non dare scandalo al
 prossimo, e a non muovervi con qualunque vento,
 ma più tosto di osservare con tranquilla coscienza
 ciò che vi è stato consegnato dalli santi padri, e
 ingiunto dalla chiesa di Dio, e dai vostri superiori,
 che invigilano alle vostre anime, come che dovranno
 una volta render conto di voi. E vi auguriamo
 ogni bene per i meriti di nostro Signore Gesù
 Cristo, e per l'intercessione della sua santissima
 madre, e di tutti i santi. E la benedizione sia
 data alli figliuoli d'ubbidienza. Amen.

L'umile Massimo arcivescovo di Aleppo.

L'umile Atanasio Dehan arcivescovo di Berito.

L'umile Basilio arcivescovo di Eltoppli.

L'umile Andrea arcivescovo di Tiro.

L'umile Clemente arcivescovo.

L'umile Macario arcivescovo aulico di Damasco.

SYNODI ET CONGREGATIONES HABITAE IN CAUSA ATHANASII GIOHAR PATRIARCHAE INTRUSI

1759-1765.

Anno 1759, cum rumor per Syriae partes sparsus
 fuisset, Cyrillum patriarcham Antiochenum velle se
 a munere abdicare, et in locum suum substituere
 Ignatium, filium filiae sororis suae, monachum suis
 superioribus parum acceptum minusque obedientem,
 qui nondum tricesimum aetatis annum attigerat, praecui
 nationis melchitae antistites, adscita etiam missio-
 nariorum opera, tum viva voce tum scriptis pa-
 triarcham rogarunt, ne quid nationi suae nocivum
 et suae conscientiae onerosum faceret, illi signi-
 ficantes, licere quidem ipsi, attentam propecta sua
 aetate et infirma valetudine, patriarchatum de-
 ponere, minime vero ad electionem novi patriarchae
 procedere, donec abdicatio ista et a populo et a
 summo pontifice acceptaretur atque probaretur.
 Nihilominus intentum suum persequens Cyrillus,
 cum in suam sententiam maiorem episcoporum
 partem adduxisset modis non ita canonicis, immo
 adhibita infidelium ope, omnes catholicos graeci
 ritus episcopos ad se convocavit sub finem mensis
 iulii, coactaque synodo, cuius promotorem esse
 voluit Ioannem Agemi hominem omnino scanda-
 losum, suam abdicationem novamque electionem
 proposuit. Patriarchae roganti sex episcopi, vel per

se vel per deputatos, annuerunt, nihil impedire rati
 quominus ad novam electionem statim procederetur;
 contra vero senserunt quatuor episcopi, asserentes
 nullo modo licere ad electionem progredi, nisi prius
 patriarchae resignatio summo pontifici mitteretur
 ab eo probanda. Ea de re consultus Iosephus Pa-
 pillia vir probe doctus, secundam sententiam egregie
 tuitus est; illi vero acriter adversatus est Ioannes
 Agemi, et demum episcopis contradicentibus im-
 positum est silentium. Hi autem, ut viderunt rem in
 ista synodo non bene cessuram, oppositione facta nec
 non provocatione interposita ad sanctam sedem,
 recesserunt. Eo non obstante, reliqui episcopi una
 cum seniore patriarcha, accepta illius libera resigna-
 tione, novum patriarcham proclamaverunt Ignatium
 monachum, Cyrilli pronopotem, qui postera die con-
 secratus est, assumpto Athanasii nomine. Sicut epi-
 scopi, sic clerus et populus in duas partes scissus
 est, novum patriarcham aliis recipientibus, aliis
 recipere nolentibus.

Synodo illi adfuerant episcopi decem, videlicet:

1° Maximus Alepensis, — 2° Athanasius Beriten-
 sis, — 3° Ignatius Emesinus, — 4° Clemens Terrae
 Sanctae, — 5° Euthymius Fersolensis, — 6° Basilius
 Sidoniensis, — 7° Basilius Heliopolitanus, — 8° An-

¹ Litterae convocatoriae datae fuerunt die 20 maii / 9 iunii;
 conventus vero locum habuit die 19/30 iulii anno 1759.

² Die 19/30 iulii.

dreas Tyrensis. — 9° Macarius aulicus Damascenus, quem Cyrillus contra canones sedi Acoconeni praefecit. — 10° Maximus Caesariensis. Horum qui ad sanctam eedem appellarunt, hi sunt: Maximus Alepensis, Athanasius Beritensis, Basilius Sidoniensis, Basilius Heliopolitanus, quibus paulo post electionem factam accessit Clemens Terrae Sanctae.

Ad rerum postea gestarum seriem quod attinet, ea satis bene exhibetur in relatione quadam anno 1789 scripta, quando Romae actum fuit de tertis eaque postrema Athanasii in patriarcham electione. Ea de causa optimum visum est illam propludii instar repraesentare, adiectis nonnullis animadversionibus, quibus intricatissimum negotium maxima qua fieri posset sedulitate exponeretur.

Serie cronologica di fatti relativi alle invasioni di monsignor Atanasio della dignità patriarcale de' Greci Melchiti¹.

„15 luglio² anno 1759. Rinunzia Cirillo III al patriarcato. Viene prescelto a questa dignità Atanasio semplice monaco, detto Ignazio per lo innanzi, nipote di Cirillo, in età di 27 anni³. È consagrato vescovo. Rielamano contro una tale elezione quattro vescovi, appellano a Roma, e ve spediscono don Simone Sabagh per loro procuratore.

„20 luglio anno 1760. Presentansi alla sacra congregazione le scritture del Sabagh contro la elezione suddetta, e le risposte del padre Domenico da Levigliano procuratore di monsignor Atanasio⁴. Emanano i decreti della sacra congregazione con i quali si dichiara nulla la elezione di Atanasio, e tale, che non debba rivalidarsi. Il pontefice Clemente XIII approva questi decreti, e deputa egli medesimo ad insinuazione della sacra congregazione in patriarcha Massimo vescovo di Aleppo, essendosi per la nullità della elezione devoluto il diritto di essa alla santa sede, ed essendo in questo frattempo morto Cirillo III⁵. Ingiunge il santo padre a tutti i vescovi, che debbano riconoscer Massimo per loro patriarcha, dichiarando in riguardo ad Atanasio, che se egli ardisse, in iis omnibus et singulis ad patriarchalem potestatem et auctoritatem spectantibus sese ingerere et intromittere, ipso facto omnibus contra non parentes mandatis apostolicis per sacros canones inflictis et indignationi nostrae obnoxium esse ac fore, easque incurrere et incursum esse.

„Anno 1761. Il padre Lanza è incaricato di eseguire come legato apostolico i suddetti decreti.

¹ Habetur in volumine cui titulus: *Greci-Melchiti. Scritture riferite nei congressi*, t. 8.

² Ita codex: legendum 19 iulii, quo die Cyrillus resignationis libellum propria manu scripsit.

³ E libro baptismorum ecclesiae Damascenae Sancti Pauli constat Ignatium, qui ante susceptum habitum monasticum Michael dicebatur, natum fuisse Damasci die 18 septembris 1733, baptismumque recepisse die 28 eiusdem mensis. Parentes habuit Naame Giohar et Hilanae.

⁴ Scripturae istae multae sunt, admodum prolatae et in tabulario sacrae congregationis absque ullo ordine collocatae. Ex iis primus dandus est locus libello a Simone Sabagh exhibitio, qui incipit: „Il sacerdote greco-melchita Simone Sabagh spedito etc.“ Asservatur in volumine *Miscellaneorum* cui titulus: *Greci-Melchiti. Controuersie*, inde ab initio. Deinde ponendus est libellus patris Ioannis Doménici a Levigliano, Athanasii procuratoris, cuius initium: „È più che noto...“ Exstat in eodem volumine. In hunc libellum scripsit Simone Sabagh alteram dissertationem, ita inscriptam: „Risposta con Sommario al memoriale presentato dal padre Giovanni Domenico da Levigliano, cui responso alteram opponit responsum idem Ioannes Doménicus, sub hoc titulo: „Secondo memoriale responsivo alla risposta fatta dal sacerdote don Simone Sabagh.“ Utrumque memoriale exhibit idem *Miscellaneorum* volumen, nullo numero signatum.

⁵ Obiit Cyrillus senio confectus die 30 decembris 1754, 10 Ianuarii 1760.

Si trasferisce in Kesroano, e trova che monsignor Massimo era mal sano e cadente, onde sospende di pubblicare il decreto della sua elezione, e ne ottiene anzi una rinunzia del patriarcato, che tiene però occulta per indurre i due partiti alla concordia. Passa poi a trattare con monsignor Atanasio, ma esso nè vuol dimettere il patriarcato, nè ubbidire a Massimo. Il delegato è costretto a scomunicarlo e ne pubblica il decreto per tutte le diocesi e proclama poi anche Massimo per patriarcha. Atanasio si incammina alla volta di Roma per far rivedere la sua causa e giunge a Gaeta li 19 marzo 1762. Muore Massimo dopo cinque mesi della sua assunzione al patriarcato, cioè li 26 novembre 1761. Gli viene eletto li 13 dicembre 1761 in Oriente per successore monsignor Atanasio arcivescovo di Berito, che si fece chiamare Teodosio. Monsignor Giohar è già arrivato a Roma, e va ad alloggiare al collegio ecclesiastico di Ponte Sisto.

„Anno 1762. Monsignor Atanasio presenta alla sacra congregazione alcune scritture per difendere la sua elezione e dimostrare la irregolarità di quella di Teodosio¹.

„Li 25 settembre anno 1763. Si tiene innanzi sua santità una congregazione particolare per ultimare la causa, e il santo padre dichiara nulla di bel nuovo la elezione di Atanasio, e conferma quella già fatta di Teodosio, con ordinare per altro al vicario apostolico di Aleppo, di non pubblicare la conferma di Teodosio prima che non si fussero disposti gli animi ad una generale e pacifica accettazione: per lo che fare gli fu spedito un piano già qui concordato con gli agenti di Teodosio² intorno al modo di contentare i vescovi dissidenti. Convocatosi dal vicario apostolico (signor Arnoldo Bossu) un sinodo di vescovi nazionali in Deir el Kamar, propone egli prima di pubblicare il pontificio decreto un foglio di condizioni da sottoscriversi dai vescovi e procuratori di tutti due i partiti: è concordemente accettato e sottoscritto da tutti. Tra queste condizioni, una fu quella che fu accettata da ambe le parti, cioè che se il futuro patriarcha fosse de' monaci di San Salvatore, dovessero questi pagar i debiti contratti per le passate discordie; se all'opposto fosse di San Giovanni in Soairo, si dovesse da questi eseguire un tal pagamento³. E di fatti il sinodo fu tenuto li 13 novembre 1763, e l'obbligo di monsignor Teodosio è del 1 dicembre detto anno⁴. In seguito è pubblicato nella chiesa di Sant'Elia il decreto della conferma di Teodosio, che è universalmente riconosciuto dai vescovi, preti, monaci, popolo ecc. Fu aggiudicata nel sinodo col consenso e parere dell'istesso vicario apostolico a

¹ Die 7 decembris secundum kalendariam gregorianam. Patriarchatum inierat in ecclesia Sancti Nicolai monachorum Scioritarum die 12 28 iulii eiusdem anni.

² Apud nos die 24 decembris.

³ Scripturae illae multae sunt, praecipua habetur in tomo cit. *Miscellaneorum*, post memoriale Ioannis Doménici a Levigliano, una cum eiusdem confutatione, et restricta quodam ad negotium Athanasianum pertinente. Animadversiones aliae in idem Athanasii memoriale asservantur in volumine: *Congregationis particulari*, t. 126, fol. 280 et 286. *Sommario* autem quod vocant primi memoriale ab Athanasio exhibitum habetur in *Congregationi particulari*, t. 130, fol. 422 seq.

⁴ Teodosii procurator praecipuus fuit Demetrios Coimigi, cuius memoriale ad petendam novi patriarchae confirmationem exstat in tomo citato *Miscellaneorum* circa finem. Incipit: „Sono pur troppo nota.“ Idem habetur in volumine: *Greci-Melchiti. Scritture riferite nei congressi*, t. 8, ad calcem.

⁵ Ponenza della congregazione particolare de' 25 giugno 1764. — Inferius dabitur integra haec positio.

⁶ Sommario Saruff della risposta, num. 1. — Exstat hoc summario in *Scritture originali della congregazione generale de' 2 marzo 1769*.

monsignor Atanasio che di quel tempo trovavasi ancora a Roma la chiesa vescovile di Saida, non ostante che si era fatto sapere al vicario apostolico, che il santo padre pensava di collocarlo onestamente in Roma.

Due giorni dopo la celebrazione di detto sinodo nascono nuovi disurbi: giacchè i vescovi di San Salvatore tornati al lor monastero si fanno lecito di eleggere ed ordinare tre nuovi vescovi. Una tale elezione è dichiarata nulla dal patriarca e dal sinodo, e son puniti i colpevoli con le censure.

È qui da avvertire, che il Saruff al numero 19 della sua risposta, dice, che in questo anno 1763 il vicario apostolico indusse il patriarca Teodosio ad obbligarsi di pagare i debiti contratti a carico del patriarcato in occasione delle vententi discordie; onde il patriarca sottoscrisse l'obbligo, che è dal medesimo Saruff riportato in Sommario addizionale numero 1; e ne giurò *inter missarum solemniam* l'osservanza. Nel ristretto di Propaganda si parla generalmente di un foglio sottoscritto da ambe le parti, senza enunziare specificamente l'obbligo di cui parla il Saruff. Del resto monsignor Saruff soggiunge al citato numero 19: Ed in vigore di ciò dai vescovi insieme con quello di Saida, il quale erasi restituito a quelle parti, fu accettato e riconosciuto per patriarca. Ciò non può esser vero. Monsignor Atanasio secondo le notizie del ristretto di Propaganda di quel tempo era in Roma; e in fatti in Roma egli ebbe la nuova, che nel sinodo gli era stata assegnata la chiesa di Saida. L'eminentissimo prefetto avrebbe voluto piuttosto, che egli restasse in Roma, e però gli insinuò di presenza, che si fusse qui trattenuto, che sua santità avrebbe pensato per lui; ma egli si ostinò a voler partire; ma prima gli fu fatto sottoscrivere un foglio di accettazione di Teodosio in patriarca, e questo foglio è in data dei 14 luglio 1764. Sicchè Atanasio non era certamente in Levante quando gli altri vescovi riconobbero Teodosio in patriarca. Come poi si sia portato in verso di Teodosio quando veramente restituìsse in quelle parti, lo vedremo nel seguito.

„Anno 1764. Avutesi qui le notizie de' nuovi accennati disturbi, il santo padre ad insinuazione della sacra congregazione si determina a confermare con atto publico concistoriale la elezione di Teodosio. E così nel concistoro de' 9 luglio 1764 concede a Teodosio il pallio patriarcale. Monsignor Atanasio parte per Saida, ma prima sottoscrive il foglio succennato di obbedienza a Teodosio. Arriva in Saida, e comincia a far travedere l'animo di voler essere riconosciuto per patriarca, non facendo principalmente commemorazione di Teodosio alla messa, e acconsentendo di esser trattato da molti de' suoi partegiani da patriarca.

„Anno 1765. Insorgono nuove discordie perchè il patriarca Teodosio non intende essere obbligato al pagamento dei debiti fatti a carico del patriarcato. Atanasio in mezzo alle turbolenze si fa eleggere per la seconda volta in patriarca dai vescovi del suo partito. Si oppone a un tale attentato il vicario apostolico con una circolare. Il patriarca Teodosio convocato il suo sinodo risolve di scomunicare Atanasio e i suoi aderenti; non costa se abbia eseguita col fatto questa sua risoluzione. Il sommo pontefice Clemente XIII col suo breve de' 18 settembre 1765 *Inter plurimes* (che è nel sommario di Propaganda, lettera A) dichiara Atanasio

incorso con i suoi aderenti nella scomunica maggiore, e fa di quel vescovo il più infelice ed orribile ritratto. Si spedisce però contemporaneamente al vicario apostolico la piena facoltà di assolvere dalle censure tutti coloro, che si fossero mostrati sinceramente pentiti, e di dispensare dalla irregolarità chiunque ne avesse avuto bisogno del clero secolare e regolare, concedendogli inoltre in caso di resipiscenza di poter riabilitare i vescovi disidenti; eccettuando per altro il solo Ignazio o sia Atanasio, all'uso della voce attiva e passiva, affinché nel caso morisse Teodosio potessero anche essi aver parte nell'elezione di un nuovo patriarca. Si dà copia della lettera scritta al vicario apostolico dalla sacra congregazione intorno alla maniera di servirsi di queste facoltà nel sommario di Propaganda, lettera B.

Queste medesime facoltà furono nel seguente anno 1766 concesse all'istesso patriarca Teodosio, poichè il vicario apostolico era stato costretto di abbandonar la Soria. Il decreto con cui il santo padre concesse a monsignor patriarca queste facoltà è concepito ne' seguenti termini: Sanctissimus facultatem concessit domino Theodosio patriarchae Antiocheno Graecorum Melchitarum absolventi a censuris omnes et singulos, quocunque nomine sed titulo eisdem irretitos propter electionem Ignatii Giohar in pseudo-patriarcham nulliter et schismaticè factam sub die 5 februarii 1765, atque etiam dispensandi super irregularitatibus ob id contractis non solum presbyteros sive saeculares sive regulares, sed etiam episcopos, dummodo sincera paenitentia ducti errorem suum agnoverint, et ex animo praeteritum schisma fuerint detestati. Datum etc.

Sarebbe desiderabile, che si mettessero sotto gli occhi le facoltà *per extensum* concesse prima al vicario apostolico, e che si facesse verificare, se le facoltà poi date a monsignor patriarca Teodosio fossero state le medesime che erano state concesse al suddetto vicario. Nel tenore del riferito decreto per il patriarca Teodosio sembra non sia compreso Atanasio Gioar per non essere stato egli *elettore*, ma *eletto*. Di più, niente ivi si dice della reintegrazione alla voce attiva e passiva, quantunque di questa se ne sia fatta *espressa e specifica* menzione nelle facoltà date al vicario apostolico, come si raccoglie dalla lettera della sacra congregazione (Sommario, lettera B). Inoltre nelle facoltà al vicario o almeno nella lettera ad esso inviata si discorre di monsignor Atanasio, e si dice, che possa assolversi bensì dalle censure e dispensarsi dalle irregolarità a tutti gli effetti, *fuorchè all'esercizio della voce attiva e passiva nel sinodo specialmente per l'elezione del patriarca*. Ma nel decreto per monsignor Teodosio, si tace affatto di monsignor Atanasio, onde non si può determinare, se monsignor patriarca avesse ricevuto in ordine a monsignor Atanasio la facoltà di assolverlo e di dispensarlo insieme dalle irregolarità anche all'effetto di poter recuperare la voce attiva e passiva per la elezione. È vero, che nel seguito siamo sicuri, che il patriarca Teodosio diede l'assoluzione dalle censure ad Atanasio, e che però si raccoglie, che ebbe la facoltà di farlo. Ma per sapere se sia stato dispensato dalla irregolarità all'effetto della voce attiva e passiva, che era stato espressamente eccettuato nelle facoltà spedite al vicario apostolico, è neces-

Ex quadam consule gallici Sidonensis epistola, die 17 martii 1766 data, colligitur Arsoldum Boas vicarium apostolicum a gubernatore turca expulsam fuisse post solutos 20 000 piastres turcos pro eius liberatione. Habetur illa epistola in *Scripturis referitis* nei congressi, t. 8.

¹ In restricta videlicet congregationis generalis die 2 martii 1760 habitae.

² Fu tenuta la congregazione particolare il 25 giugno 1764. Huius congregationis restrictae inferius dabitur.

sario, che noi sappiamo se e come e quando se ne siano date le facoltà al patriarca Teodosio, se vi è forse qualche altro decreto posteriore, qualche istruzione, qualche lettera, giacchè il tenore del decreto trascritto è insufficiente a fissare questo importantissimo punto, se monsignor Atanasio è stato o potuto essere dispensato dalla irregolarità in ordine alla voce attiva e passiva nella elezione. Ma proseguiamo intanto la serie cronologica.

„Anno 1766. Si pubblica da monsignor patriarca Teodosio il breve Clementine il giovedì santo nella chiesa di Aciri. La massima parte degli aderenti ad Atanasio e i suoi vescovi ancora lo abbandonano; domandano l'assoluzione. Atanasio similmente va a trovare Teodora e chiede da lui l'assoluzione; ma le facoltà non erano ancor là pervenute da Roma. In questo frattempo Atanasio non si porta da scomunicato; imprende la visita della sua diocesi, celebra segretamente, ed ambisce la dignità patriarcale. Da una lettera dell'arciprete Giarbu di Aleppo e da due altre lettere del padre Paolo di Piacenza, che si riportano in Sommario di Propaganda, lettera C. si cava, che in questo tempo Atanasio tentò tutte le strade per arrivare al patriarcato greco scismatico vacato allora per la morte di Silvestro¹. Fa specie per altro, che di questo attentato non ne abbia scritto monsignor patriarca Teodosio, il quale nelle seguenti lettere parla della disubbidienza di Atanasio. Arrivano al patriarca le facoltà di assolvere i delinquenti; ne scrive egli ad Atanasio e suoi aderenti, perchè vadano a ricevere l'assoluzione. Questi tergiversano, e sembra, che poco si curino di una tale assoluzione; si fanno dei progetti; si propone la convocazione di un sinodo, dove si vuole, che si discutano dei punti impertinenti. Continuano queste scissure anche nel seguente anno.

„Anno 1767. Si fa entrare Ali Gemblat a proporre delle condizioni scismatiche per l'accommodamento, e queste sono, che l'affare del patriarcato si discutesse di bel nuovo e si decidesse con la pluralità de suffragj di tutti i vescovi; che dovessero intervenire al sinodo anche i vescovi ordinati da Atanasio durante lo scisma; quindi si intavolano avanti l'istesso Ali altre condizioni e partiti insistenti, ridicoli, e moventi sempre dall'ambizione di Atanasio.

„Anno 1768. Atanasio prende la violenta risoluzione di impossessarsi col braccio de governatori infedeli del monastero di San Salvatore e di tutti gli altri da esso dipendenti. Celebra nel giorno di Pasqua pontificalmente e ad uso di patriarca; scaccia dal monastero i Salvatoriani, che non aveano voluto comunicare con esso. Si sollevano i parroci e il popolo di Saida, e fanno per via del comandante Ali Gemblat obligare Atanasio a prestare ubbidienza a Teodosio e a restituire ai monaci i lor monasteri. Atanasio fa dalla sua parte alcune richieste, che vengono rifiutate dai parroci e dal popolo di Saida. Dopo molti contrasti si convenne sopra questi due punti: 1° Che dopo la morte di Teodosio avrebbero procurato per quanto potevano di farlo patriarca, e di scrivere su di ciò alla santa sede; 2° che portandosi egli dal patriarca e non volendo questi assolverlo nè dare l'esercizio ai quattro vescovi da esso ordinati, tutti avrebbero protestato contro di lui, obligandosi con istrumento publico di pagare una pena di

5000 piastre al comandante Ali Gemblat, quando non avessero ciò fatto.

„Con questo istrumento alla mano Atanasio accompagnato dai suoi quattro vescovi ordinati da lui nel tempo dello scisma va a trovare il patriarca, conducendo seco i parroci di Saida e circa 60 altre persone. Porta con se una lettera di Ali Gemblat, nella quale si ingiunge a Teodosio di ben ricevere la compagnia e condescendere alle di lei richieste. Così Teodosio condescende ad assolvere Atanasio e i vescovi del partito, sicuro per altro, che tutti conservano l'istesso spirito scismatico, dal quale sono stati sempre animati. E egli medesimo il patriarca Teodosio, che riferisce la suddetta storia dell'assoluzione, e si accusa col dire, che ha dovuto scegliere il minor male, e che è stato costretto a contentarsi di una finta ubbidienza².

„Dopo del detto anno 1768 non abbiamo alcun rimarchevole documento, dal quale possa arguirsi la contumacia di Atanasio nelle antiche sue pretese alla sede patriarcale. Sembra, dice il ristretto di Propaganda, non possa dubitarsi, che la divisata pace ed unione tra essi seguita nel 1768 sia stata veramente stabile e sincera, giacchè da quel tempo in poi nè monsignor patriarca in tante lettere scritte alla sacra congregazione ha giammai portato veruna lagnanza contro monsignor Atanasio Giohar, nè questo contro il suo legittimo patriarca; e sul fine di esso ristretto così si legge: „Del rimanente dall'epoca della sopraccennata concordia del 1768 fino a questi ultimi tempi, certa ed indubitata cosa si è, che non veggonsi nei registri della sacra congregazione lettere o di monsignor patriarca Teodosio o di altri fuori delle accennate, che accusino o lodino la condotta di monsignor Atanasio Giohar. Le lettere accennate, che qui si enunziano, non hanno alcun rapporto con qualche pretesione di Atanasio al patriarcato, ma ad altre differenze, che continuarono molto tempo dopo della concordia, tra i vescovi dell'una e dell'altra parte e il medesimo patriarca. A terminare queste differenze si desiderava dai vescovi la congregazione di un sinodo, che non fu possibile di ottenere. La sacra congregazione per dare qualche riparo e calmar le discordie incaricò nel 1774 il padre da Moretta perchè prendesse informazioni sopra la faccia del luogo di tutte quelle vertenze, e ne informasse la sacra congregazione, lo che egli eseguì nel 1776; e nel 1777 il dì 15 settembre furono dalla sacra congregazione esaminati in seguito della relazione del detto da Moretta 12 dubbj o questi, ai quali fu data la sua risposta come nel sommario di Propaganda, lettera D. e in essi niente rilevasi, che abbia relazione alla contumacia di Atanasio. Anzi abbiamo lettere di esso monsignor Atanasio, nelle quali parla di Teodosio come suo vero patriarca. Così in una lettera in data de 10 maggio 1778 supplica la sacra congregazione acciò voglia insinuare efficacemente al nostro monsignor patriarca, acciòchè radunasse per bene della nazione un concilio particolare in presenza del padre Pietro da Moretta delegato apostolico etc.; e in un'altra de 12 marzo 1780: „Io poi in tutto il resto mi sottometto a tutti i diritti patriarcali a tenore degli ordini pontificj.“

„Abbiamo inoltre dall'istesso sommario del Sabagh³, numero 4°, che monsignor Atanasio in una

¹ Ad sedem Antiochenam Graecorum schismaticorum promotus est, post Sylvestri mortem, Philemon Ptolemaidis metropolitae, die 28 aprilis 1766. Acta vide in t. XXXVIII huius collectionis, col. 657 D.

² Impertita est absolutio die 26 maii 1768, prout refert Bonaventura Rhodensis cappuccinus, in epistola quae habetur in *Scrittura riferite nei congressi*, t. 9.

³ Inter originalia congregationis generalis die 9 martii 1780 habitae.

lettera del 30 gennaio 1771 domanda a monsignor A Teodosio dilazione per pagare le decime; e al numero 5 di esso sommario vi è un'altra lettera in data della domenica delle Mulieri 1771, nella quale si dice, che Atanasio manda al patriarca le decime nella somma di 50 piastra. Nel sommario poi del Saruff, numero 8, leggesi una lettera del patriarca Teodosio scritta ad Atanasio, de 17 novembre 1768, in risposta ad una sua, dove gli fa sapere, che gli manda il crisma, e gli promette di adempire quello, che avea domandato. Provano ancora l'armonia tra questi due prelati le lettere riportate dal Saruff nel suo sommario addizionale, numero 18 e 19, che sono dell'anno 1779.

E in verità l'istesso Sabagh nella sua scrittura dopo l'epoca del 1768, che è quella dell'assoluzione, non accusa più Atanasio di occupazione tentata delle sede e dignità patriarcale, nè riporta alcun fatto, che abbia relazione a questo attentato, ma solamente dice, esserli quegli attribuito dei dritti patriarcali col non pagare le decime al patriarca, col dispensare nei gradi secondo e terzo del matrimonio, col non prendere il crisma dal

patriarca, e col benedire e distribuire gli antimoni. I medesimi due vescovi, dei quali è procuratore don Simone, nel produrre che fecero le eccezioni contro Atanasio e che esibirono ai 10 vescovi congregati per la elezione, non hanno mai accusato Atanasio di intrapresa nuovamente tentata alla sede patriarcale.

Sicchè sembra dalla sopradetta relazione storica poterai concludere, che monsignor Atanasio dal 1759 fino al 1768 sia stato quasi sempre contumace nell'ambita dignità patriarcale, alla quale per due volte fu eletto illegittimamente, la prima nel 1759 per opera più del suo zio Cirillo III che propria, la seconda con positivo disprezzo de' pontifici decreti nel 1765. Ma però, che dal 1768 a questa parte non abbia mai rinovato il sacrilego pensiero della invasione.

Optimae huic relationi nihil addendum puto. Id tantum superest, ut potiora fastidiosissimi negotii documenta exhibeam.

Germanus Adami archiepiscopus Alepensis et Benedictus Turkomani episcopus Heliopolitanus.

PACTA INTER EPISCOPOS MELCHITAS CONVENTA SI SEDEM ANTIOCHENAM VACARE CONTINGAT *

1759 aprilis 14 25.

Noi infrascritti arcivescovi e vescovi cattolici del patriarcato Antiocheno diciamo, che non potendo fare alcuna cosa spettante al comun bene migliore di quella, che consiste in conservare l'unità, e la pace nella chiesa di Dio, della quale siamo pastori fedeli eletti dallo Spirito santo per pascer la sua gregge secondo il divin volere, e l'utilità della anime; e sapendo di certo, che è solito del nemico comune di mettere divisione, e siffra fra i cattolici doppo la morte de' loro pastori, perciò doppo l'invocazione dello Spirito santo procuriamo di provvedere a questo male futuro con santa prudenza, e di chiudere la porta in faccia di questo infernale leone, e di unirli con un'animo, ed un cuore, osservando la maniera più conducente alla gloria dell'altissimo, ed alla pace de' nostri popoli secondo li decreti degli apostoli, ed i canoni de' santi padri nell'elezione del patriarca Antiocheno cattolico, il quale dovrà succedere secondo il beneplacito del Signore alla persona del nostro patriarca Cirillo, e che l'elezione debba farsi coll'ordine seguente.

Primieramente, subito che sarà passato a miglior vita monsignor patriarca, il vescovo che si troverà presso del medesimo, manderà una lettera da esso sottoscritta a tutti li vescovi cattolici, con la quale li renderà consapevoli del passaggio del patriarca a miglior vita, acciocche tutti vengano al monastero di San Salvatore, e chi avrà impedimento canonico manderà il suo vicario col documento della sua delegazione.

Secondo, doppo che saranno congregati i vescovi, alli quali compete il gius di eleggere il patriarca colli vicarij di quelli, i quali non possono esser presenti per qualche legittimo impedimento, invocheranno con lagrime l'ajuto dello Spirito santo, e subito daranno principio all'elezione. Lo scrittore de' voti sia uro del clero eletto dalli vescovi, e si prenda da lui il giuramento sopra i sagri vangeli, che mai per tutta la sua vita non manifesterà nè alli vescovi eletti, nè ad altri il segreto dell'ele-

zione sotto pena della scomunica ipso facto incurrenda.

Terzo, l'elezione sia in questa maniera. Si presenterà il primo de' vescovi, e scriverà l'elezione in questo modo: „Eleggo il tale per patriarca Antiocheno.“ E gli altri vescovi seguiranno secondo il loro ordine.

Quarto, finita la scrittura de' voti, si pubblicheranno ad alta voce in presenza degli elettori; e chi avrà voti più della metà, benchè per un voto solo, esso è patriarca vero eletto dallo Spirito santo, e subito nel giorno seguente si consacrerà patriarca secondo il rito prescritto nell'eucologio, e non si differisca neppure un giorno.

Questo è quanto vediamo esser conveniente, e necessario per la nostra salute; perciò tutti noi infrascritti siamo d'accordo di osservare le suddette cose, chiamando Iddio in testimonio di questa nostra concordia. Di più vogliamo e protestiamo, che se sarà fatta l'elezione o creazione del patriarca futuro diversamente, si abbia per nulla, e veruno di noi sia obbligato di accettarla, e l'eletto si abbia per invasore della chiesa di Dio, e la di lui creazione si abbia per contraria alle tradizioni apostoliche, ed alli canoni de' santi padri; e se si troverà fra noi alcuno, il quale non osserverà questa nostra concordia (Iddio non voglia), si stimi traditore, e sacrilego, e mentitore allo Spirito santo.

Data li 14 aprile del 1759.

Massimo arcivescovo Aleppo. (L.†s.)

Atanasio arcivescovo di Berut. (L.†s.)

Andrea arcivescovo di Tiro. (L.†s.)

Basilio arcivescovo di Saida. (L.†s.)

Clemente arcivescovo di tutta la Terra Santa. (L.†s.)

Macario Agemi vescovo aulico e di Acri. (L.†s.)

Basilio vescovo di Eliopoli. (L.†s.)

Michele Araggi abate della congregazione di San Salvatore. (L.†s.)

2.
CYRILLUS PATRIARCHA EPISCOPOS ITERUM AD SYNODUM CONVOGAT.

1759 iulii 10 21.

Luogo † del sigillo.

Gloria a Dio perpetua.

Cirillo per la grazia di Dio patriarca di Antiochia e di tutto l'Oriente.

A tutti li nostri confratelli li vescovi cattolici del nostro patriarcato Antiocheno, salute e benedizioni apostoliche.

Avendovi noi scritto altrà volta, perchè venghiate al concilio, che abbiamo determinato di convocare per la nostra abdicazione dal patriarcato, e l'elezione di un nostro successore, e ciò per la salute della nostra anima, e per il bene della nostra gregge commessaci da Dio, pare, che l'inimico della pace vi abbia istigato à disubbidire a' nostri ordini, presentandoci delle scuse false, e vane, cioè, che noi vi avevamo scritto, voler rinunziare ad una persona determinata, della quale li Damasceni avevano fatto l'elezione; e che però dicevate voi, che, essendo ciò contrario alli canoni sagri non potevate assolutamente venire, ne riconoscere altro capo, essendo noi in vita. Se ciò fosse vero, o nò, noi non vogliamo esaminarlo, ma lo lasciamo à Dio, e presentemente vi diciamo, e dichiariamo, che, essendo noi oppressi da molte malattie, e trovandoci nell'impotenza totale, non possiamo più governare le nostre greggi, ne dirigere la chiesa di Dio. Onde vediamo esser convenevole per la salute della nostra anima, e l'avantaggio della nostra diocesi Antiochena, di restituire al signore Iddio il suo

A sagro deposito commessoci per mezzo della sua santa chiesa: cioè di chiamarvi al sagro concilio per fare nelle vostre mani una rinunzia generale, e secondo le leggi ecclesiastiche, acciocchè possiate nella nostra presenza, o in presenza di un nostro deputato eleggervi un capo, ed un patriarca, che possa ricevere immediatamente la vostra direzione e governo, e così lasciando noi per mezzo vostro la nostra dignità, e ricevendo l'eletto la nostra autorità apostolica secondo le leggi ecclesiastiche, possiamo vedere con i nostri occhi la salute del nostro popolo, e rallegrarci al sommo avanti la nostra morte; che però vi comandiamo in virtù della santa ubbidienza e dell'autorità, che abbiamo sopra di voi da Dio e dalla sua santa chiesa, di venire da noi in persona vostra, o per mezzo de i vostri deputati li 15 del mese di luglio, per accettare la nostra rinunzia, e con la piena libertà ecclesiastica e con il vostro libero arbitrio, eleggervi un capo, che ci succeda nel patriarcato Antiocheno; e acciocchè non, abbiate alcun pretesto di rifiutare i nostri ordini, vi promettiamo di certa fede, di non servirci di alcun sforzo, ne violenza alcuna, e di lasciarvi tutta la libertà ecclesiastica necessaria in questa materia. E aspettando la vostra adègnata risposta, esortandovi di riguardarvi dalla disubbidienza, vi conferiamo la nostra santa benedizione.

Data nella nostra residenza di San Salvatore, 10 luglio 1759.

3.
CYRILLUS PATRIARCHA A MUNERE SE ABDICAT **

1759 iulii 19 30.

Io povero servo di Dio Cirillo Tanas patriarca C Antiocheno confermato dalla chiesa di Dio, faccio noto à tutti, qualmente vedendomi aggravato dalla grande vecchiaja, e penosissime malattie, talmente che sono divenuto affatto impotente, ed hò perso l'udito e la memoria, trovo esser vantaggioso, e migliore per la salute della mia anima, ed il bene della mia gregge confidatami da nostro signore Gesù Cristo per mezzo della sua chiesa, di fare trà le mani de' miei confratelli li vescovi cattolici una rinunzia della mia dignità vera, legittima, volontaria, e di proprio moto, non essendovi alcuna causa annullante di questa rinunzia, e abdicazione fatta secondo le regole cristiane, legittime, ecclesiastiche, le quali mi permettono ciò nella presente necessità; che però prego i miei confratelli, i vescovi veneratissimi, di ricevere da me questa rinunzia volontaria e spontanea, e d'elegermi in vece mia per capo, e patriarca uno del clero cattolico noto à me, D ed à loro nell'ubbidienza, e sommissione alla santa sede apostolica Romana, e capace d'una sì nobile carica. Che Iddio faccia compire la sua santa volontà per il bene della sua santa chiesa.

Data à San Salvatore, li 19 luglio 1759.

Cirillo già patriarca Antiocheno. (Luogo † del sigillo.)

Eutimio arcivescovo del Farzul, e del Bacah vicario patriarcale. (Luogo † del sigillo.)

Ignazio arcivescovo di Emessa. (Luogo † del sigillo.)

Clemente arcivescovo di Cesarea. (Luogo † del sigillo.)

Il curato Simone deputato da Andrea arcivescovo di Tiro. (Luogo † del sigillo.)

Macario vescovo di Acri per il suo deputato il sacerdote Francesco Siagi. (Luogo † del sigillo.)

Massimo vescovo di Cesarea di Filippo. (Luogo † del sigillo.)

Il sacerdote Gabriele Savaja Damasceno. (Luogo † del sigillo.)

Il sacerdote Moisè Gausce Damasceno. (Luogo † del sigillo.)

Il sacerdote Giovanni Agemi. (Luogo † del sigillo.)

4.
IGNATIUS GIOHAR IN PATRIARCHAM ASSUMITUR ***

1759 iulii 19 30.

Gloria a Dio perpetua.

Facciamo noto à tutti li cristiani, qualmente, essendo noi stati comandati dal nostro signor Cirillo patriarca Antiocheno di venir ad assistere

al sinodo convocato à San Salvatore per riceverne la rinunzia, che voleva fare della sua dignità in nostra presenza, e trà le nostre mani, ed a causa della moltitudine delle sue infermità, ed impotenza

* E Sommario Ioannis Domenici a Levigliano, num. 4.

** Ex eodem Sommario, num. 5.

*** Ex eodem Sommario, num. 6.

totali ci siamo resi tutti da lui; ma alcuni di noi A istigati dal nemico della pace, e dallo spirito di parzialità, e ribellione, non volendo acconsentire all'elezione di un altro patriarca, il nostro sacro sinodo gli ha chiamati tre volte separatamente: e vedendo, che non volevano punto aderire alla verità, noi altri vescovi sottoscritti dopo il ricorso fatto al Signore con l'orazione, e la preghiera, ci siamo radunati dal detto nostro patriarca Cirillo, e ne abbiamo accettato dalle sue mani l'atto legittimo della sua rinuncia volontaria: di poi, essendo entrati nella chiesa di San Giorgio della sua residenza, vi abbiamo fatto per mezzo dei voti l'elezione di un patriarca suo successore nella sede Antiochena, che è il reverendo padre Giohar prete Damasceno monaco dell'ordine regolare di san Basilio della congregazione di San Salvatore, e ciò a cinque ore di questo giorno 19 luglio 1759.

Eutimio vescovo del Farzul, e del Bacah vicario patriarcale. (Luogo † del sigillo.)
 Ignazio arcivescovo di Emessa. (Luogo † del sigillo.)
 Cirillo già patriarca Antiocheno. (Luogo † del sigillo.)
 Clemente arcivescovo di Cesarea, e della Terra Santa. (Luogo † del sigillo.)
 Macario vescovo di Acri per mezzo del suo deputato. (Luogo † del sigillo.)
 Massimo vescovo di Cesarea di Filippo. (Luogo † del sigillo.)
 Il curato Simone deputato da Andrea arcivescovo di Tiro. (Luogo † del sigillo.)
 Il sacerdote Gabriele Savaja Damasceno. (Luogo † del sigillo.)
 Il sacerdote Meisa Gausse Damasceno. (Luogo † del sigillo.)

5.
 SEPTEM ANTISTITUM ELECTORUM EPISTOLA AD SACRAM CONGREGATIONEM *
 1759 septembris 12.

Eminentissimi signori.

Dopo il bacio delle sagre mani facciam noto, che la santità di monsignor patriarca Cirillo Antiocheno ci ha comandato a congregarci nel convento di San Salvatore, acciocché rinunciassero avanti di noi, e frà le nostre mani, e questo per cagione delle molte sue malattie, e della sua totale inabilità. Essendoci noi tutti congregati di suo ordine, ed alcuni di noi non volendosi accordare, mosi dal nemico del bene, e dalla passione, il sacro concilio l'invitò a ciò primo, secondo e terzo. Non volendo essi acconsentire alla verità, noi infra scritti dopo varie preci, ed orazioni fatte a Dio, ci siamo radunati appresso di detto monsignore, ed abbiamo da lui accettato uno scritto contenente la di lui vera, legittima e canonica rinuncia, sottoscritta da esso. Indi entrati nella chiesa di San Giorgio esistente nella sua casa, e con l'ispirazione dello Spirito santo abbiamo eletto per patriarca della santa sede Antiochena con voti ecclesiastici il curato Ignazio Giouhar Damasceno della congregazione regolare basiliana di San Salvatore, e ciò alle ore cinque del giorno del lunedì dei 19 del mese di luglio 1759 dell'incarnazione divina. Il suddetto eletto è uomo provato nella fede cattolica, nella cognizione e nella buona vita. Il di seguente, cioè il di di sant'Elia profeta l'abbiamo ordinato nella nostra messa pontificale nella chiesa del convento di San Salvatore per vescovo o patriarca, e si è chiamato Atanasio. Quello, che ebbe il primo luogo nella consecrazione fu il nostro fratello monsignor Eutimio vescovo di Farzul vicario. In fine l'abbiamo data la soggezione e l'obbedienza santa per parte nostra e per parte di tutti li nostri greggi, e di tutto il popolo cristiano cattolico soggetto alla sede Antiochena. Onde chiediamo dalla loro clemenza, eminentissimi signori,

B che vogliate stendere lo sguardo vostro nobile su di questa diocesi Antiochena, confermando per noi il suddetto patriarca, e stabilendolo colla vostra autorità superiore ad ogn'altra autorità, giacché possedete la sede, dalla quale proviene ogni autorità ecclesiastica. Siano certe l'eminenze vostre, che noi non accettiamo la rinuncia del patriarca Cirillo e dello stabilimento di Atanasio, se non perche temiamo, che dopo la morte di Cirillo avvenga il sacro proposito, e succeda divisione, e ritorni questa sede nelle mani dell'isismatici. Quanto dunque efficacemente ricorriamo a voi, eminentissimi signori, chiedendone dalla vostra bontà la di lui conferma, ed offerendovi la totale soggezione, ed ubbidienza. Giunge costà il legato del patriarca il reverendo padre Giovanni Domenico da Livigliani religioso di san Francesco, affinché impetri la detta conferma, il pallio, e i sagri doni, ed acciò faccia le veci del nostro patriarca ordinato nuovamente, e di noi, e delli nostri greggi. In fine baciamo le vostre mani secondo e terzo.

Dato il di 1 settembre 1759.

Macario vescovo d'Acri. (Luogo † del sigillo.)
 Andrea arcivescovo di Tiro. (Luogo † del sigillo.)
 Clemente vescovo di Cesarea, e di Terra Santa. (Luogo † del sigillo.)
 Ignazio vescovo di Emessa, e de suoi contorni. (Luogo † del sigillo.)
 Eutimio vescovo del Farzul, e del Bacah vicario patriarcale. (Luogo † del sigillo.)
 Cirillo già patriarca Antiocheno. (Luogo † del sigillo.)
 Massimo vescovo di Cesarea di Filippo. (Luogo † del sigillo.)

6.
 CYRILLI IAM PATRIARCHAE EPISTOLA AD SACRAM CONGREGATIONEM **
 1759 septembris 30 octobris 11.

Eminentissimi signori.

Dopo il bacio, e la salute facciamo noto, qualmente dopo aver io combattuto nelle solitarie montagne contro gli eretici e scismatici negli paesi di Levante, e ciò per 34 anni, ho stimato bene per sodisfare al debito della mia coscienza, e conveniente all'utilità del gregge da me guadagnato alla santa chiesa nel campo del mio patriarcato di rinunciare

quest'alta dignità con una rinuncia vera, volontaria e legittima, o canonica, ed in eterno irrevocabile nelle mani dei vescovi cattolici miei fratelli dandogli tutta la libertà ecclesiastica, e tutto l'arbitrio di elegger chi volessero e vedessero sufficienti a governare loro, e dirigere la diocesi Antiochena. Le cause, le quali mi mossero a far questa vera, e volontaria rinuncia sono: 1° La mia totale in-

* Ex eodem Sommario, num. 2.
 ** Ex eodem Sommario, num. 3.

abilità proveniente dalle molte malattie, che mi occupano, e specialmente in quest'anno, il quale mi ha confinato nel letto otto mesi fa, talmente che tutti li medici hanno asserito non poter mai più guarire. 2° Il mancamento dell'udito, e della memoria, il quale mi rese incapace ed insufficiente di governare li molti popoli soggetti ora alla santa sede Romana nella diocesi Antiochena. 3° Per non dar occasione alli scismatici a servirsi delle nostre armi, e confermare nella superiorità Silvestro invasore. Poichè ora noi diciamo, che Silvestro è invasore nella sede Antiochena, perchè noi siamo ordinati prima di lui, e con ciò veniamo a chiuderli la bocca, e certamente chiamerebbero invasore quello, che sarebbe ordinato dopo la nostra morte, perchè Silvestro è stato ordinato avanti di lui, e così con questa spada, colla quale ora noi combattiamo loro, loro combatterebbero noi. 4° Il timore, il quale ci fa temere, che li scismatici potrebbero procurare dalla Porta Ottomana un ordine, con cui impedissero, che sieda in vece nostra un altro patriarca cattolico. È forse noto all'eminente vostra la perversità delli scismatici. 5° Il timore, che abbiamo della divisione, che potrebbero far dopo la nostra morte quelli nostri vescovi cattolici in due o tre parti, e così verrebbero a turbare la chiesa di Dio, e distruggere l'ordinanza ecclesiastica. Testifichiamo avanti Iddio, o eminentissimi signori, che queste, e non altre sono le cause, che mi obligarono all' accettare la rinuncia, e lo stabilimento di un altro patriarca in luogo mio. Per questo ho fatto chiamare i vescovi fratelli con un decreto, la di cui copia vien spedita a voi, acciò che fossero presenti nel concilio convocato con nostro ordine, affinché ricevessero la nostra rinuncia generale, vera, legittima e volontaria, ed elegessero chiunque volessero e vedessero capace di succederci in quest'alta dignità. Sul principio alcuni di loro pensarono, che noi avessimo rinunciato ad una persona determinata dall' elezione dei vescovi occupanti le sedi di Damasco; perchè da 300 anni aveva il patriarca Antiocheno la sede in quella città, e per questo non vollero venire al concilio, avendoci scritte molte lettere, nelle quali ci pregano di rinunciare universalmente nelle mani loro, e di lasciar' a loro la libertà dell' elezione: onde fecero quanto poterono per persuaderci, che jus compete a loro, non ad altri. La loro lettera si conserva appresso di noi, della quale spediamo una copia all' eminente vostra. Mossi da ciò, gli abbiamo scritto un decreto generale, col quale abbiamo convocati tutti loro, acciò venissero al concilio, che abbiamo comandato si radunasse il dì 16 luglio dell' anno 1759: promettendo loro di fare la rinuncia universale, vera, legittima e volontaria, e di concedere la libertà ecclesiastica perfetta, e l' arbitrio senza nessuna coazione, e violenza; la copia del decreto è spedita colli procuratori del patriarca. Sù questo riflesso, e per questo decreto si portarono appresso noi tutti li vescovi cattolici, alcuni de' quali vennero loro stessi, alcuni furono presenti per mezzo dei loro legati, avendogli noi ciò permesso, richiedendolo la necessità: questi sono Massimo vescovo d' Aleppo, il quale mandò per suo legato il curato Ignazio Giohar superiore generale della congregazione di San Giovanni Soir, Atanasio vescovo di Berito, Basilio vescovo d' Eliopoli, i quali due sono di quella stessa religione, Andrea vescovo di Tiro, il quale mandò per suo legato il curato Simone sacerdote d' Akrat nei paesi di Beicium, Eutimio vescovo del Farsul e del Bacah, Clemente vescovo di Cesarea e dei paesi di Safad, Macario vescovo d' Acri, il quale mandò per suo legato il

sacerdote Francesco Siagh monaco basiliano, Basilio vescovo di Sidone; questi cinque vescovi sono della congregazione del monistero di San Salvatore dei basiliani; Ignazio arcivescovo di Emessa ordinato dal nostro antecessore il patriarca Atanasio, e monsignor Massimo ordinato da noi un mese prima del concilio sul grege di Bania, essendo stata questa diocesi senza pastore, benchè sia vasta, e bisognosa di un pastore; per i molti scismatici, che in essa vi sono. Essendosi radunati questi suddetti vescovi da noi chiamati coll' enunciatto decreto, cominciarono sul principio a ragionare frà di loro, e con noi circa la rinuncia, e la elezione, in modo tale che si manifestò chiaramente esser essi contenti di eleggere un altro patriarca in luogo nostro; ma però gli vescovi della congregazione di San Giovanni Soir vedendo, che la maggior parte delle voci erano contrarie a loro, perchè credevano d' aver il patriarcato per uno di loro, ed anzi costa, che erano d' accordo frà di loro a non dare i voti ad alcuno fuor di essi, cominciarono a procurare di scansare il concilio, e di cercare una ragione per scioglierlo, e non avendo trovato nè ragione, nè accusa proposero, che alcuni dottori sono d' opinione, che non sia lecita tal nostra rinuncia, e l' elezione di un altro in luogo nostro, se non se dopo la consulta della sede apostolica. A quali fu risposto dal concilio esser questa una nuova opinione, che noi non riconosciamo nella nostra chiesa orientale, abbenche siamo totalmente soggetti alla sede apostolica, ed al sommo pontefice, il quale ci comanda di osservare le nostre consuetudini, e riti orientali; indi gli proposero l' esempio di san Gregorio Nazianzeno, e di Pavolo ambi patriarchi Costantinopolitani, i quali rinunciarono nelle mani de' vescovi, e furono di subito fatti in luogo loro i nuovi patriarchi: similmente Martirio Pavolo e Giovanni patriarchi di Antiochia, ed altri patriarchi, e vescovi, i quali hanno rinunciato, e furono posti in luogo loro altri prelati senza consultare la sede apostolica; e siccome il jus di eleggere i patriarchi compete ai vescovi, così anche conviene, che la rinuncia de' patriarchi si faccia nelle mani dei vescovi: e queste sono le nostre consuetudini, e leggi antiche, le quali la chiesa Romana non rigetta; anzi ci comanda di osservare tutte le nostre consuetudini approvate, e lodevoli: conviene solo, ed è necessario, che l' eletto patriarca sia riconosciuto dal pontefice Romano, e sia soggetto a lui con mandargli la professione della sua fede, essendo questi il vicario di Cristo, e capo della chiesa per ricevere da esso nella sede, per la quale è stato eletto, la conferma. E mentre, che di ciò parlavano ciascuno secondo il suo grado, cioè i primi nel grado proponevano prima, volle Atanasio vescovo di Berito aver il primo luogo nel parlare prima dei suoi anziani; allora gli disse monsignor Ignazio vescovo di Emessa: "Taci, e lascia parlare chi è più anziano di te." Da ciò prese occasione monsignor Atanasio di adirarsi, onde si diede a gridare, e se ne uscì dal concilio, e con lui Basilio vescovo di Eliopoli, ed il curato Ignazio Giarbut legato del vescovo di Aleppo uscirono gridando, e minacciando, e per ciò noi gli abbiamo manifestato d' averli sospesi da ogni esercizio ecclesiastico se non lasciavano il tumulto, e non si acquietavano: cominciarono a gridare, che loro appellavano alla sede apostolica Romana, ed al sommo pontefice, e che noi non possiamo, ne abbiamo jus di minacciarli, e castigarli. Certamente, eminentissimi signori, abbiamo allora inteso da loro parole mai sentite dagli eretici, e dagli infedeli contro di noi, ed abbiamo sopportato un' ingiuria, la quale non abbiamo mai sofferto

in tutta la nostra vita. Con tutto ciò gli abbiamo sopportati nel Signore, ed abbiamo mandati li nostri vescovi a richiamarli due, o tre volte, pregandoli di non cedere al demonio, e da ritornare per terminare il concilio. Non potessimo ciò ottenere, anzi crebbe la loro arroganza, e principiarono a minacciarci, opponendoci li governatori infedeli, cacciandoci con ingiurie per mezzo loro, e così si partirono da noi. Gli seguì Basilio vescovo di Sidone, il quale a nostro dispetto si unì con loro, perchè abbiamo per il passato punito il medesimo con pene ecclesiastiche per alcune cose fatte contro li sagri canoni; ma il concilio de' vescovi scrisse a loro una lettera pregandoli nel Signore affinché ritornassero, e compissero il sinodo, desistendo dalla passione dell'animo loro: fu mandata la lettera per un religioso stimabile, affinché li chiamasse, ma non fu possibile ridurli, anzi scrissero una carta vile assai, nella quale dicevano di aver appellato a voi, ed alla santa sede, e che non abbiano jus nè di comandarli, nè di proibirgli. Li nostri fratelli vescovi, ed i presenti nel concilio, vedendo ciò ricevero da noi uno scritto contenente la nostra rinunzia libera, e canonica fermata dalla nostra mano propria, e dal nostro sigillo. La copia di esso scritto giungerà nelle vostre mani. Dopo questo entrarono nella chiesa di San Giorgio esistente nella nostra casa, e dopo aver offerto a Dio devote preci hanno eletto per loro patriarca il curato Ignazio Giauhar Damasceno monaco della regola di san Basilio della congregazione di San Salvatore, il quale ci ha servito 4 anni in circa: il decreto dell'elezione viene anche spedito all'eminente vostra; dopo di ciò l'hanno consagrato vescovo, e patriarca il dì seguente dell'elezione, cioè il dì della festa di sant'Elia profeta, che nel nostro conto cade li 20 luglio; ma li suddetti vescovi, partiti che furono da noi, ricorsero al governatore infedele, ed in specie al principe druso governatore dei nostri paesi, il quale ci ha scritta una lettera per impedire l'elezione, e consagrato dell' eletto patriarca, la copia della quale viene spedita a voi. Vedendo loro, che non approfittavano niente da ciò, si diedero in ogni luogo a muovere li comandanti infedeli contro del consagrato patriarca, e contro di noi, ed a conturbare il gregge, li sacerdoti, e li religiosi contro dei loro superiori, in maniera tale che sollevarono il popolo di Aeri contro del loro vescovo Macario, cacciandolo da detta città per mezzo del turco governatore. Dopo di ciò si sono serviti dei giannizzeri turchi per obligare li cristiani a sottoscrivere, e porre i loro sigilli contro l'ordinazione del suddetto patriarca; così hanno fatto in Aleppo, in Damasco e in altri luoghi, cioè hanno costretto li cristiani a sottoscrivere, e porre i loro sigilli, quantunque sia proibito dai sagri canoni, che li secolari pongano le mani in simili affari: di più hanno sollevato il gregge di Bania e Basaja contro il vescovo loro, talmente che non lo vollero ricevere nei loro paesi, ne soggettarsi a lui: così ancora hanno sollevato contro il consagrato patriarca molti del gregge, e ciò per mezzo delli religiosi, i quali hanno fatto girare, e predicare in ogni luogo, che la sede apostolica abbia proibito, che in Oriente si faccia il patriarca cattolico senza sua licenza. Dal che si può dedurre, che essi bramano di mettere le pecorelle di Cristo nelle mani delli scismatici e delli eretici, e si può anche arguire, da queste discordie, tumulti, ed il sollevamento delle greggi contro de' loro superiori veri, e legittimi siano le carte, che ottennero dalla vostra santa sede i monaci di San Giovanni Boir, ed il loro superiore Ignazio Giarbuh, perchè dicono, che

il sommo pontefice Benedetto XIV di felice memoria gli abbia dati indulti a non soggettarsi al patriarca, e che il loro superiore sia come delegato apostolico nelle parti di Levante, e fanno girare per i paesi molte di queste carte piene di esaltazione, e di lodi in favore della loro religione; e non sappiamo se ciò sia vero, è piuttosto siano carte falsificate, e fatte intender per vere, e venute dal suddetto sommo pontefice; in somma questi religiosi, ed i quattro vescovi sono arrivati ad una arroganza, ed ardire nelle bestemmie, ingiurie e disubbidienze, e sacrilegi ne' divini sacramenti e simili cose, alle quali non arrivò mai nessuno degli eretici e scismatici. Di più non cessano di corrompere li comandanti infedeli contro del patriarca consagrato; sicché ogni giorno procurano da lui carte per togliere dalla messa il nome suo e nostro contro le leggi ecclesiastiche. Riceveranno l'eminente vostra la copia di una di queste lettere scritta dal governatore infedele chiamato Ali Gemblat. Hanno mandato costà due sacerdoti, uno de' quali è chiamato don Simone Sabagh Sciafaemri alunno del collegio di Propaganda fide, il quale è uno dei sospesi, e scomunicati da noi avanti la nostra rinunzia, e ciò per li suoi cattivi costumi, la sua mala vita, e la sua poco ubbidienza ai nostri comandi; il secondo è uno dei religiosi di San Giovanni Boir, i quali hanno commesso molte deformità contro di noi, e contro del nuovo patriarca, e l'abbiamo per l'avanti sospeso per causa, che difendeva la comunicazione colli scismatici.

Le cose che oppongono al patriarca nuovo, e per le quali non si vogliono soggettare a lui:

1° Che non sono contenti di lui. Al che rispondiamo secondo le nostre leggi, e regole attribuite a san Clemente, il quale dice così nel canone 1: „Quanti vescovi debbono esser presenti nel fare il patriarca, e che non si possa questo fare senza il concorso di alcuni di essi, e del metropolitano esistente in quella parte, e che discordando essi si faccia secondo il giudizio dei più, e di quelli della sua diocesi.“

Queste quattro condizioni richieste dalla legge furono nell'elezione di questo patriarca, poiche in primo luogo non solamente abbiamo chiamato alcuni dei vescovi cattolici, ma ancora vi sono venuti tutti. Secondo, fu presente in questo concilio non solo un metropolitano, ma tre, fu presente, e concorse anche il maggiore delli metropolitani, il quale, secondo il costume, deve ordinare il patriarca Antiocheno, ed è l'arcivescovo di Tiro. Terzo, ci fu il placito del clero della sede; poiche il clero cattolico di Damasco ci mandò uno scritto contenente l'assenso loro, ed il placito per questa persona, ed anche ci spedì due sacerdoti di Damasco per procuratori. Li sacerdoti cattolici, li quali hanno avuto sopra di Damasco la giurisdizione da noi, sono undici, otto dei quali si sono contentati, e l'accettarono, e tre non l'accettarono esplicitamente, ma implicitamente, avendo essi spediteci lettere, che essi hanno posto l'affare nelle mani dei vescovi, le lettere di quelli si conservano presso di noi, una copia delle quali è stata spedita a voi. Quarto, ebbe la maggior parte delli voti dei vescovi; poiche li vescovi cattolici sono dieci, sei dei quali lo hanno eletto e consagrato, e quattro non lo hanno voluto accettare.

2° Che hanno appellato contro di noi, e del concilio de' vescovi alla vostra santa, e suprema sede. A ciò rispondiamo, che non è vero aver egli appellato mai, poiche non si sono serviti dei veri modi di appellare. Primo, non hanno proposto da principio di appellare circa quest'af-

fare, ne stettero costanti in questo, anzi vennero da noi secondo il nostro decreto, e secondo hanno chiesto per l'avanti acciocche accettassero la nostra rinunzia, ed elessero un nuovo patriarca. Vedendo poi essi, che li voti non erano per loro presero occasione di male, e di discordia, e cominciarono a dire d'appellare, in maniera però, che non hanno in quel tempo chiamato un terzo per testimonio di questa appellazione, ma dopo l'elezione, e l'ordinazione hanno cercato dalla gente la testimonianza, che avevano appellato, benché ciò sia nullo.

3° Che era meglio, che avanti di consultar la sede apostolica non si accettasse la nostra rinunzia e si elegesse un'altro. A ciò rispondiamo, che sebbene ciò è contro le nostre leggi, ed uso; contuttociò sarebbe stato più sicuro, e meglio, supposto, che questo provenga da cuore sincero, ed intenzione retta, ma è apparso, che l'intenzione non era retta, né sincera. Poiche dal principio erano contenti della nostra rinunzia, e dell'elezione di un altro, avendo essi chiesto ciò molte volte; ma vedendo, che li voti non erano per loro, presero a dire, che si deve consultare la sede apostolica per tralasciare in tal maniera, ed interromper l'affare, e per turbare li popoli, il gregge, ed il clero, e cagionare nella chiesa la divisione; noi certamente diciamo innanzi a Dio, che non ci contentassimo di rinunziare se non per l'esaltazione della fede cattolica, ed utile del gregge, e per timore, che dopo la nostra morte succeda scissura, ed acciocche li scismatici non si prendano le diocesi cattoliche.

4° Ch'egli è nostro pronipote, e che questo sacerdozio è stato conferito per eredità. A ciò rispondiamo, che quantunque ora non si trovi una persona più propria di lui, e sufficiente come lui in tutte le nostre diocesi, con tutto ciò noi non abbiamo obligato, né sforzato alcuno ad elegerlo per patriarca, poiche abbiamo fatta una rinunzia generale nelle mani dei vescovi, e non abbiamo rinunziato ad una persona in particolare, e loro si contentarono di elegerlo volontariamente da per sé, siccome è manifesto ciò dalla carta della rinunzia, e dell'elezione, e della lettera dei vescovi, e dalla testimonianza della cancelleria francese in Sidone spedita a voi.

5° Che sia giovane per l'età, e che non ha anni 30. Questo è verò, ma più d'ogni altro della sua religione è sufficiente, non solo per il giudizio, per il talento, per l'eloquenza, e per la magnanimità, ma anche per le dottrine avendo studiato molto tempo appresso i più dotti del Levante; onde li vescovi costretti dalla necessità non hanno guardato all'età, la quale supera gli anni 28; tanto più, che nelli tempi passati furono fatti vescovi, e patriarchi minori di lui.

6° Che don Giovanni Agemi assisteva al concilio per parte nostra, e che questo è un uomo rigettato dalla sagra congregazione, essendo espulso dal collegio di Propaganda fide. A ciò rispondiamo, che è vero aver questo parlato al concilio de' vescovi per parte nostra; poiche essendo noi impediti dalla gravezza della malattia, né potendo far con loro molte parole, abbiamo data l'incombenza al detto sacerdote non per elegere, ò per dar il voto, ma acciò parlasse in voce nostra, e rispondesse per noi, siccome ha fatto, in maniera tale che nel tempo dell'elezione non fu presente insieme colli vescovi. Secondo, noi non costa, che la sagra congregazione lo abbia rigettato, ma sappiamo, che quando era egli nel collegio, aveva estratti dalla libreria libri proibiti per leggerli, e furono trovati appresso di lui li medesimi, ed ha

A contrariato alli superiori, e perciò fu cacciato dal collegio; così ci ha riferito la sagra congregazione nelle sue lettere; ma ora, che son circa 10 anni, che è appresso di noi, avendolo provato in varie maniere, lo abbiamo veduto migliore dei nostri sacerdoti, e degli alunni del collegio di Propaganda fide; ed è già pentito del fallo commesso nella sua gioventù, e per le nostre mani ha scritto lettere, colle quali dimanda perdono ai superiori del collegio; onde di lui facciamo testimonio innanzi a Dio, e gli uomini esser di buona fede, e di gran zelo nel combattere li scismatici, e li eretici, ed è di lodevole procedere, e vita esemplare; ma quanto dicono di esso proviene tutto da invidia, perche prima lo stimavano, e lodavano molto, ma ora essendosi egli mostrato ubbidiente, e soggetto a noi, ed al nuovo patriarca cominciarono a parlare di lui in tal conformità.

7° Dicono, che li vescovi avanti la rinunzia erano d'accordo con noi, acciò non elegessero nessuna persona fuori di questa. Rispondiamo a ciò, che testifichiamo avanti Iddio esser ciò falso, né possono provarlo con nessun argomento vero, ma noi innanzi la rinunzia avevamo proposto sei, o sette persone, fra quali questa persona; li sei vescovi però non vollero se non questa persona, e così parimente il clero di Damasco, e noi appoggiati sul voler loro l'abbiamo anche voluto.

8° Dicono, che questa persona è stata sempre contumace contro il suo superiore, e contro la sua religione, e che lo abbiamo ordinato nella nostra casa contro il volere del suo superiore. A ciò rispondiamo esser falso, ma che noi lo trattenevamo presso di noi per il nostro servizio; primo, perche sufficiente a servirci, e ci è utile più di ogn'altro; secondo, acciò fosse sempre sotto li nostri occhi, e direzione. È vero, che noi lo abbiamo ordinato chierico senza licenza del superiore, ma però colla nostra autorità patriarcale, tanto più perche conviveva con noi, e noi lo conoscevamo, e l'avevamo sperimentato più del suo superiore. Quando poi lo abbiamo ordinato prete, l'abbiamo ordinato, perche la sua religione l'aveva eletto, siccome costa dal savio testimonio dei vescovi, ed elettori, e suoi religiosi tenuto appresso del nostro legato; anzi il suo superiore lo stimava più d'ogn'altro; ma quando lo vidde esaltato a questa dignità si unì con li contumaci, e principiò a testificare contro di lui mosso dall'invidia, avendo preteso per se tal grado, come costa dal decreto da lui scritto di mano propria in nostro nome ai vescovi, li quali uscirono dalla sua religione, e ce lo ha fatto sigillare nel più forte della nostra malattia.

9° Oppongono esser egli nato da genitori latini, e battezzato secondo il rito latino. A ciò rispondiamo, che egli si fece religioso secondo il rito greco, e fu ordinato in sacris secondo li lodevoli riti dei greci; questo gli basta per esser prelato nella chiesa orientale, poiche il latino ne è infedele, ne è scismatico, né eretico.

Queste sono, eminentissimi signori, le obiezioni fatte contro il patriarca, le quali tutte sono certamente vane, e false. In tanto hanno con esse conturbati li popoli e li greggi, ed il sacerdozio, tenendoli contumaci e ribelli al patriarca, ed ai loro prelati legittimi, ed hanno disonorato la dignità patriarcale, e la fede cristiana appresso gl'infedeli, gli eretici, e li scismatici, e perciò noi ricorriamo al sommo pontefice, ed alla sua suprema autorità universale, acciocche avendo egli ricevuta dal sommo Iddio l'autorità, ed il totale principato per mezzo di san Pietro principe degli apostoli, acciò resista a questi contumaci, ed ostinati, e colla sua voce

efficace difenda la religione cristiana, ed il sacerdotio, confermando il patriarca vero, e legittimo, l'illustrissimo monsignor Atanasio, esaltato da Dio à questo eccellente grado, e dichiarando à tutti li pertinaci, siano vescovi, o sacerdoti, o religiosi, o secolari, essere la vostra volontà e beneplacito, che si soggettino, ed ubbidiscino totalmente al detto patriarca. Vi preghiamo anche ad insieme confermare la di lui autorità, concedendogli il sagro pallio, acciò con questo venga onorata la di lui dignità, e la sede Antiochena, e la chiesa orientale cattolica soggetta totalmente alla vostra sede apostolica. Hà di già l'illustrissimo patriarca spedito costà il suo

legato il religioso e reverendo padre Giovanni Demonicio di Livignani missionario, e già curato di Betlem, religioso del grande san Francesco, spedito espressamente per esser egli figlio di questa religione santa, ed eccellente da cui egli prebè il sentiere della santa fede; vi preghiamo d'accettarlo, di ajutarlo e di onorarlo, perchè quanto farete con lui sarà riferito à noi, ed all'illustrissimo patriarca Atanasio. Iddio ci perpetui e prosperi ecc.

Data nel convento di San Salvatore, li 30 settembre 1759.

Cirillo già patriarca Antiocheno.
(Luogo † del sigillo.)

ATHANASII GIOHAR ELECTIO AD EXAMEN REVOCATUR SECUNDUM CANONUM PRAESCRIPTA *

1760 iulii 20.

Otto erano i vescovi Melchiti prima della rinuncia del patriarca, Basilio arcivescovo di Saïda, Massimo arcivescovo di Aleppo, Atanasio arcivescovo di Berito, Clemente arcivescovo di Terra Santa, Andrea arcivescovo di Tiro, Ignazio arcivescovo d'Emessa, Basilio vescovo di Leopoli¹, Eutimio vescovo di Ferzol, a quali il patriarca per ottenere il suo fine ne aggiunse altri due, cioè Macario, che dalla cappella patriarcale di Damasco lo trasferì ad Acri, che apparteneva all'arcivescovo di Terra Santa², e Marco, che credè vescovo di Cesarea, dove non vi sono cristiani³.

Sette di questi vescovi, cioè a dire Massimo d'Aleppo, Basilio di Saïda, Atanasio di Berito, Clemente di Terra Santa, Andrea di Tiro, Macario d'Acri, Basilio di Leopoli, vedendo ordinato illecitamente sacerdote il pronipote del patriarca, e dubitando con ragione, che volesse farlo suo successore, fecero un atto pubblico, in dato de' 14 aprile 1759⁴, in cui convennero del modo di fare il nuovo patriarca, morendo il vecchio, dichiarando nulla qualunque elezione fatta altrimenti, e quest'atto fu anche sottoscritto dall'abbate generale della congregazione di San Salvatore.

Incominciandosi poi a più chiaramente scoprire l'intenzione del patriarca, Massimo arcivescovo d'Aleppo gli scrisse una forte lettera, rappresentandogli il male, che faceva, e le pessime conseguenze, che ne sarebbero derivate⁵.

Ciò non ostante, volle il patriarca congregare i vescovi il dì 15 luglio 1759, e rinunciando il patriarcato, chiese che si venisse alla elezione del successore. E quantunque quattro di essi, cioè i vescovi d'Aleppo, di Berito, di Saïda, e di Leopoli, appellarono alla sacra congregazione e si ritirassero dal congresso, dichiarando, che non si poteva accettare la rinuncia senza il beneplacito della sede apostolica⁶, procedettero gli altri sei all'elezione, cioè a dire Eutimio di Ferzol, Ignazio d'Emessa, Clemente di Terra Santa, e Massimo di Cesarea in persona, Macario d'Acri ed Andrea di Tiro per procuratorem.

Oltre l'appellazione già interposta, è da notarsi in quest'elezione, che quattro soli vescovi intervennero in persona e che di questi quattro, Ignazio d'Emessa s'era prima dichiarato in iscritto, ch'era

stato forzato a concorrervi⁷; e che Clemente vescovo di Terra Santa in una lettera scritta alla sacra congregazione in data de' 6 settembre 1759 ritratta tutto il passato e confessa d'aver mal fatto⁸; che oltre a ciò non v'intervennero i parroci di Damasco, i quali, secondo la stessa confessione de' padri di Terra Santa, sono tre⁹, nè si controvertè, che abbiano dritto alla elezione.

È necessario ancora sapersi per gli espedienti, che si avranno da prendere, che dei vescovi elettori, Ignazio d'Emessa si è ritirato in Roma e non vuol più ritornare, Clemente di Terra Santa si è ritrattato, Massimo di Cesarea non ha diocesi, Macario d'Acri non è riconosciuto in quella città, Andrea di Tiro s'è dichiarato di volere aspettare gli ordini di Roma, ed Eutimio vescovo di Ferzol si suppone anch'esso alienato dal nuovo patriarca per le barbarie usate contro l'abbate ed i monaci di San Salvatore. Ciò supposto, si deve esaminare:

- 1° Se la detta elezione si debba riprovare come illecita e nulla;
- 2° Come debba procedersi nell'elezione da fare del nuovo patriarca;
- 3° Quali regole sarebbe convenevole di fissare per andare al riparo di simili disordini in avvenire.

Esame.

Se si possa sostenere come lecita e come valida l'elezione del nuovo patriarca de' Greco-Melchiti:

- 1° Perchè fatta di un irregolare ratione aetatis;
- 2° Perchè fatta dopo un appello giuridico di quattro vescovi alla santa sede;
- 3° Perchè fatta per impegno del vecchio patriarca suo zio rinunciante, in favore della carne e del sangue, con sospetto di simonia.

Non può sostenersi come lecita l'elezione per il primo capo:

- 1° Perciocchè non poteva essere lecitamente eletto al patriarcato ch'era stato illegittimamente promosso al sacerdotio, perchè senza l'intelligenza, il consenso e le testimoniali del suo abbate. I canoni chiaramente prescrivono le dette testimoniali; e i quattro formularj, che rapporta Leone Allasio come conservati nella Vaticana, depongono¹⁰, che le dette testimoniali son ricercate ex praescripto canonum.

- 2° Perchè non si sono osservati i debiti interstizi fra il sacerdotio e l'elezione episcopale richiesti

¹ Loge Etiopoli, et sic desinops.

² Sommario, num. 10, lett. D.

³ Sommario, num. 16, lett. F.

⁴ Sommario, num. 6. — Supra, col. 467, num. 1.

⁵ Sommario, num. 8.

⁶ Sommario, num. 16, lett. L.

⁷ Sommario, num. 9, lett. D.

⁸ Sommario, num. 10.

⁹ Sommario, num. 17.

¹⁰ Leo Allatius, *De aetate et interstitiis in collatione ordinum etiam apud Graecos servandis* (Romae, 1686), p. 65-7.

* Archivio della sacra congregazione de' Propaganda fide: Congregazioni particolari. Greci Melchiti. Altre carte relative all'elezione del patriarca Giohar. Vol. 120, fol. 80.

da canonici fra un'ordinazione e l'altra. Secondo la greca disciplina, si frapponavano anni cinque di esercizio nel santo ministero: tempo, che fu poi ridotto dal canone dell'ottavo concilio generale Costantinopolitano¹: „Nemo episcopi, aut patriarchae dignitatem assequatur, nisi per omnes gradus ecclesiasticos definitis temporibus vitam agendo inculpatam transiisse reperiat: sic, ut in lectoris munere annum, in subdiaconi duos, in diaconi tres, in sacerdotis quatuor annos expleat.“ Ed è notevole la pena aggiunta: „Si quis praeter hanc sanctionem ad supremum episcopatus apicem proventus fuerit, penitus reiciatur.“ È vero, che secondo il canone, „tempus ab episcopo contrahi potest,“ ma con quei solo, che „pie, diuque in clero vel monastico ordine versati sunt“: il che deve costare per la testimonianza dell'abate.

3° Perché l'elezione è caduta in chi è manifestamente irregolare defectu aetatis, ricercandosi l'età maggiore d'anni trenta per il vescovado, e l'eletto non avendo più d'anni ventisette. Se si guardano i canonici greci, di cui si vagliono i Melchiti, è sì chiaro tal punto, che basta solo indicarli. Secondo l'antico canone 11 di Neocesarea, e secondo i canonici Trullani 14 e 15 universalmente ricevuti e confermati dal concilio Niceno, can. 1, non può alcuno essere ordinato sacerdote, se non di trent'anni compiti: molto più dunque non può prima di tal età ordinarsi vescovo, o patriarca. E nominatamente l'età d'anni trenta compiti per il vescovado è stabilita dalla novella 137 di Giustiniano, „annos triginta excesserint“: e tal punto di disciplina a tenore della detta novella essere in verde osservanza l'attesta il celebre canonista greco Balsamone in Nomocanone Photii: „Et quod et canonibus placuerit, et in republica ratum sit.“

4° Perché l'economia intiera della disciplina greca manifestamente conduce a credere non poter esser minore d'anni trenta di molto compiti l'età richiesta per il vescovado: perciocchè essendo fissata l'età di anni venti per il suddiaconato, venticinque per il diaconato, e trenta compiti per il presbiterato, secondo i canonici 14 e 15 Trullani, e secondo le costituzioni di Leone e Costantino imperadori², e secondo il nomocanone di Fosio commentato da Aristeno, Blastare e Balsamone, serbata la stessa proporzione, l'età per il vescovado esser dovea d'anni trentacinque in circa: ed infatti l'età di anni trentacinque era fissata dalla novella 123. È vero, che fu dipoi ridotta l'età ad anni trenta compiti per la novella 137 del medesimo imperadore: ma come rimane in piedi il canone Costantinopolitano, che ricerca l'esercizio del santo ministero per anni quattro almeno dopo il sacerdosio innanzi l'episcopato, ricado sempre agli anni trentacinque in circa il tempo fissato per l'episcopato. Infatti l'uso è presso i greci melchiti, che i sacerdoti sien fatti di anni trenta, i vescovi d'anni trentacinque, il patriarca d'anni quaranta: sebbene espressa legge vi manchi.

5° Ma oltre l'essere irregolare l'elezione, non sembra potersi dir valida secondo il dritto canonico de' Greci: 1° Perché quel che „non est ratum canone“ presso i Greci, „est irritum“: 2° perché quel che „est contra canones, vires non habet“, secondo i medesimi: 3° perché quel che „non est ex praescripto canonum, ratum non est“: queste son le frasi, di cui si vagliono i canonisti greci per esprimere un atto invalido perchè illegittimo ed irreligioso. Ma

¹ Relatus inter canones ordinationum apud Habertam episcopum Vabronensem, in pontificali, p. 542.

² In Compendio legum, tit. 8.

A più di presso guardando i canonici de' concili e le costituzioni degl'imperadori fatte ad istanza de' vescovi, e ricevute presso i Greci: 1° Vi è la pena della deposizione secondo i canonici Trullani, la pena della segregazione secondo i canonici Niceni, la pena dell'eiezione secondo i canonici Costantinopolitani contro chi è ordinato innanzi dell'età richiesta. Or l'eletto meritava una tal pena da che fu ordinato sacerdote non avendo l'età requisita: chi merita d'esser deposto, segregato, sjetto, non può validamente essere eletto ad una dignità maggiore. 2° È formale il canone Costantinopolitano, che „eiicit“ un vescovo eletto, perchè „quatuor annos non explevit in sacerdotio“: or, „non explevit quatuor annos“ l'eletto odierno patriarca: ne più di questo domandano i ricorrenti. 3° L'età è così fissata da' canonici conciliarj e leggi imperiali, che non vi è luogo a dispensa, come attesta Leone Allasio¹. Or quell'atto, che è sottratto a dispensa, è nullo ed irritato.

II. Non può sostenersi ne per lecità, ne per validità l'elezione dell'odierno patriarca, perchè fatta dopo un appello interposto giuridicamente da quattro vescovi alla santa sede:

1° Perché secondo il canone 4 del concilio Niceno: 1° L'elezione si deve fare „ab omnibus, qui sunt in provincia (vel patriarchatu): si difficile fuerit, aut propter instantem necessitatem, aut propter itineris longitudinem, tribus convenientibus, et absentibus pari modo decernentibus, et per scripta consentientibus celebretur“. Si ricerca per l'elezione la presenza personale di tutti, e se sono impediti, la presenza virtuale per voti in iscritto. Or nel caso manca la presenza e reale, e virtuale, essendosi assentati quattro vescovi e realmente con ritirarsi, e virtualmente con appellare. 2° È vero, che nel canone 19 Antiocheno è stabilito, che, „si nonnulli pro contentione propria contradicant, obtineat sententia plurimorum,“ ma ciò diviene un nuovo argomento contro l'eletto. Nel detto canone si ricerca, secondo anche la disposizione nicena, la presenza personale di tutti i vescovi per l'elezione, se possono, e se sono impediti, la presenza virtuale per voti scritti: ma aggiungesi, che se i voti fossero discordi, „valeat sententia plurimorum“: or l'aggiunta che „valeat sententia plurimorum“ non toglie, ma conferma lo stabilimento, che tutti debbano intervenire o personalmente o per voti, sotto pena di nullità: ecco intiero il canone: „Episcopus praeter synodum et sententiam metropolitanam nullatenus ordinetur. Hoc autem modis omnibus coram posito, melius quidem est, ut omnes simul adsint eiusmodi provinciae sacerdotes, quos metropolitanus episcopus advocare debbit: et si quidem omnes accurrerint, optime: quod si hoc difficile fuerit, saltem plures adesse omnino conveniat, aut certe scriptis eiusmodi sententiam comprobari, et ita sub plurimorum vel praesentia vel decreto ordinatio celebretur. Quod si secus contra definita actum fuerit, nullas ordinationis vires habeat: si vero iuxta definitam regulam fiat, et nonnulli pro contentione propria contradicant, obtineat sententia plurimorum.“

2° Perché l'appello stesso de' vescovi alla santa sede doveva avere un effetto sospensivo innanzi dell'atto, che portava gravamen irreparabile. Questo è un privilegio della santa sede riconosciuto dal concilio Sardicense nel canone: *Honoramus beati Patris sedem*, e confermato dal concilio Lateranense IV, can. 5, dove si stabilisce la forma e gli ordini degli appelli ai patriarchi medesimi: „In omnibus provinciis (patriarcharum) iurisdictioni sub-

¹ De aetate et interstitiis ordinandorum.

lectis ad eos (cum necesse fuerit) provocatur, salvo appellacionibus ad eodem apostolicam interpositis: quibus est ab omnibus humiliter deferendum.¹

3° Nè era il motivo de' quattro vescovi per appellare del tutto futile, o di nua momenta. Dicevansi essi, che essendo state il patriarca confermato dal papa, ed avendo dal papa ricevuto anche il pallio, non poteva dimettere il patriarcato senza suo consenso. Il che secondo i principj del nostro dritto non è fuor di ragione: 1° Perchè la conferma-zione rende affetta la dignità alla sede apostolica; 2° perchè la concessione del pallio porta un nuovo vincolo al patriarca per il giuramento di ubbidienza e fedeltà fatto al papa, secondo il suddetto canone 5: „Patriarchae hi, postquam a Romano pontifice receperint pallium, praestito sibi fidelitatis et obedientiae iuramento, licenter et ipsi suis suffraganeis pallium largiantur, recipientes pro se professionem canonicam, et pro Romana ecclesia sponsonem obedientiae ab eisdem.“ Or senza il consenso del patriarca non dimettono i suffraganei: dunque senza il consenso del papa non dimettono i patriarchi razioni pallii.

4° È dritto comune de' latini, che la dimissione non si faccia se non in manibus papae. Perciocchè sebbene secondo il dritto antico, a tenore del quale vivono oggi gli orientali, per le dimissioni non si ricercava la sede apostolica, ma il sinodo della provincia, nel quale come si creavano, così si giudicavano, si deponevano, o rinunciavano i vescovi: secondo la disciplina più recente però appoggiata sul decreto e le decretali, considerandosi l'episcopato come un matrimonio indissolubile, „nisi summa potestas vinculum dissolvat,“ non può dimettersi, nisi in manu pontificis¹. Or può disputarsi se a un tal dritto sien' oggi soggetti i Melchiti: perciocchè sebbene il dritto occidentale da se „non protendatur etiam in orientem, nisi expresse decernatur“, pure ha potuto introdursi usu, consuetudine, acceptatione, praescriptione etc. Or come questo è quello, che pretendono i vescovi appellanti, non senza apparenza di ragione, dovea bastare per sospendere l'elezione, affinché potessero dedurre sua jura coram sede apostolica.

III. Finalmente non può sostenersi l'elezione dell'odierno patriarca, perchè fatta per impegno del vecchio patriarca suo sio in favore della carne e del sangue non senza sospetto di simonia.

1° È espresso il canone 23 del concilio Antiocheno: „Episcopo non licere pro se alterum successorem sibi constituere, licet ad exitum vitae perveniat. Quod si tale aliquid factum fuerit, irritum esse huiusmodi est constitutum. Servetur au-

¹ Caput Admonet 4, de renunciatione; et caput Quod in d. Jacobus 8, huius tituli.

tem ius ecclesiasticum id continens: oportere non aliter fieri nisi cum synodo, et iudicio episcoporum, qui post obitum quiescentis potestatem habent, cum qui dignus extiterit, promovere.“ Si osserva da Bevereggio, che un tal canone fu fatto per impedire le dimissioni de' vescovi, che procuravano, che l'elezione cadesse in un de' loro congiunti, sebbene si facesse in un sinodo, o che cleri populi suffragia esset comprobata.

2° È espresso il canone apostolico 76: „Non oportet episcopum fratrem suum, vel filium, vel propinquum in episcopum ordinare; haeredes enim episcopatus facere non iustum est, nec humano affectu divina sunt tractanda; si fiat, non valeat ordinatio: ipse vero excommunicatione plectatur.“ Or che l'impegno del vecchio patriarca opposto allo spirito del canone citato sia stato di farsi un successore nella persona di suo nipote, apparisce chiaro:

1° Perchè costringe Ignazio d'Emessa ad obbligarli in iscritto di concorrere alla elezione di suo nipote con patti simoniaci, come ha dichiarato lo stesso arcivescovo¹.

2° Corruppe l'altro vescovo Macario, al quale fece rinunciare la capella patriarcale di Damasco, e lo costitui vescovo di Acri, che appartiene all'arcivescovo di Terra Santa².

3° Cominciò a vessare talmente i vescovi renitenti, che alcuni s'indussero ad aderire a' suoi desiderj³.

4° Per accrescere il numero de' vescovi suoi fautori credè un certo Marco nuovo vescovo di Cesarea, dove non sono cristiani⁴.

5° Si servi del braccio del comandante druso per costringere i vescovi a convenire nell'elezione già da lui stabilita.

6° Pretese di riservarsi due voti nell'elezione per avere la maggioranza de' voti per suo nipote, sebbene si disputi se di tal riserva si valesse poi nell'elezione.

Or tutte queste cose son contrarie ai canoni 30 et 31 apostolici, al canone 2 Calcedonense, al canone 21 Trullano, ai canoni 3 e 5 del Niceno II, che vietano ogni patto simoniaco, ogni vessazione degli elettori, ogni ingerenza o violenza di magistrato laico, e ricercano libero il concorso di tutti alla elezione. Or se dall'elezione del nuovo patriarca si tolgano i quattro vescovi ricorrenti per l'appello, i tre parroci ritiratisi con protesta, il vescovo di nuovo creato contro i canoni, i vescovi corrotti, i vescovi forzati, non si trovano più di tre o quattro, che sien' concorsi all'elezione suddetta.

¹ Sommario, num. 9, lett. C.

² Sommario, num. 10, lett. D; num. 31.

³ Sommario, num. 9, lett. C; 18, lett. E; 28, lett. C.

⁴ Sommario, num. 18, lett. F.

8.

ADDUCTIO FACTI ET IURIS AB APPELLANTIBUS PROPOSITA *

1760.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

Il sacerdote greco-melchita Simone Sabagh spedito a questa santa sede apostolica, e specialmente a codesta sacra congregazione da quattro de' più anziani, e più zelanti vescovi suoi nazionali¹, e dalli superiori generali delle due congregazioni monastiche basiliane, cioè di San Salvatore, e di San Giovanni in Soario², per esporre l'infelice presunte stato

della nazione greco-melchita cattolica, palesare la vera origine dell' disordini, e ad implorarne dalla vigilanza, e zelo dell' eminentissime vostre un' efficace insieme, e sollecito riparo; crede suo preciso dovere di esporre con tutta sincerità, e schiettezza la serie de' fatti, affine che l' eminentissime vostre conosciute il male dalla sua radice possano troncarlo, e prevenire que' pregiudizj, che si renderanno sempre maggiori non senza pericolo di vedere esposto al ludibrio degli scismatici, e forse anche portato alla estrema rovina quel cattolichismo, benedetto in

¹ Sommario, num. 1 e 2.

² Sommario, num. 3 e 4.

* Est ipsius memorabile primus Simons Sabagh, de quo supra, col. 481 B.

oggi più delle fazioni interne, che dall'odio degli infedeli, e degli scismatici.

Monsignor Cirillo III patriarca Antiocheno cattolico de greci-melchiti, la di cui elezione fu già confermata dalla santa memoria di Benedetto XIV, con averne altresì ottenute il sagro pallio, trovandosi avanzato in età, ed indebolito di forse da infermità continue concepì l'idea ne' principj del passato anno 1759 di far passare la dignità patriarcale in un suo pronipote monaco della congregazione di San Salvatore. A tale oggetto avendolo tirato in sua casa senza la licenza, e scienza del suo superiore regolare lo promosse agli ordini sagri contro la volontà del medesimo superiore generale, e di quella congregazione monastica¹.

I vescovi del patriarcato conoscendo la necessità di ovviare ad un atto sì irregolare, quale era quello, che un patriarca si faccia il successore sua vita durante, e temendo che dal partito, quale egli andava formando, potesse dopo la di lui morte farsi una elezione poco conforme alle leggi de' sagri canonici, oppure ancora intrudersi qualche soggetto immeritevole nella sede patriarcale, in numero di sette formarono, e sottoscrissero un foglio, ò sia concordia circa il metodo da tenersi nella elezione del nuovo patriarca, dopo la morte dell'odierno: il qual metodo è in tutte le sue parti conforme alle leggi canoniche, come può vedersi nel foglio stesso, che si dà in Sommario, num. 6; ed a cui è sottoscritto ancora l'abate generale de' monaci di San Salvatore, che può riguardarsi come un testimonio rispettabile.

È vero, che a questo effetto non furono presenti monsignor Eutimio vescovo di Ferzol, ed Ignazio arcivescovo di Emessa: ma ritrovandosi allora Eutimio presso il patriarca, ed essendosi seco lui collegato manifestamente, i vescovi non credettero espediente di chiamarlo, immaginandosi con giusto fondamento, ch'egli lungi dal convenire con essi in un'opera sì santa, li avrebbe piuttosto disturbati. L'arcivescovo Ignazio poi trattenevasi in Aleppo, e l'affare era di tal natura, e sì ardente il desiderio del patriarca di portare a fine la tela ordita, che dilazione sarebbe stata di sommo pregiudizio; oltre di ciò considerando che la legge, quale aveano intenzione di fare, non dovea riguardare nè il clero, nè il popolo, ma essi soli, i quali formavano quasi l'intero corpo de' vescovi, non credettero indispensabile la presenza di un solo, come in fatti non lo era.

Procurarono inoltre di far conoscere al patriarca per mezzo de' missionarj latini la irregolarità della sua opinione, e del suo procedere per rimuoverlo dalla male concepita idea; ma ciò, senza frutto, come apparisce da una lettera scritta all'arcivescovo di Berito dal superiore de' padri cappuccini².

Monsignor Massimo poi arcivescovo di Aleppo, il quale avendo più volte sofferte gravissime persecuzioni dagli scismatici è stato in questi ultimi anni costretto di rifugiarsi nel Monte Libano, inviò al patriarca uno scritto, con cui ponendogli sotto gli occhi il pregiudizio grande, che recarrebbe alla nazione tutta, se creasse un nuovo patriarca, e i sagri canonici, che prescrivono la forma, con cui debbasì questo eleggere, quando ne occorre legittimamente il caso, si dichiarò espressamente, che durante la di lui vita non sarebbe concorso alla elezione di un altro patriarca³.

Non bastarono però tutte queste precauzioni de' vescovi zelanti; poichè furono ben presto in-

formati delle pratiche, le quali di nascosto facevansi dal patriarca per condurre a fine il suo disegno; e queste erano di corrompere, e guadagnare con arti poco lecite almeno il maggior numero di essi, di creare nuovi vescovi, del favore de' quali potesse ripromettersi, quando non gli riuscisse di guadagnare il maggior numero de' preesistenti, ed impegnare nel suo partito lo stesso comandante druso, col di cui braccio potesse far seguire l'elezione nella persona del suo pronipote, e sostenerla a forza, dopo che fosse seguita.

Ed infatti essendo in quel tempo andato a ritrovarlo monsignor Ignazio arcivescovo di Emessa, e pregatolo di rilasciarli sue lettere commendatizie, colle quali potesse raccogliere limosine dalla pietà de' fedeli, e con tal mezzo sollevarsi dalle miserie, e sgravarsi da debiti contratti; il patriarca non volle concedergliele se non col patto espresso, che convenisse nella elezione del suo pronipote, e per sicurezza glie ne lasciasse nelle mani il voto in scritto roborato col proprio sigillo; ciocchè fece l'arcivescovo di Emessa non già di libera volontà, ma forzato dalla miseria; questo fatto fu con tutte le sue circostanze notificato dall'arcivescovo medesimo di Emessa all'abate generale de' monaci di San Salvatore⁴, e ad altri ancora, e di poi egli stesso ne lasciò nelle mani di quel religioso una deposizione scritta ne' seguenti termini: „La santità del patriarca prese da me una scrittura sigillata col mio sigillo per l'elezione d' Ignazio Gioar Damasceno al patriarcato; io glie la diedi forzato, non con deliberata volontà, ma con volontà coatta dalla necessità per ottenere da lui il mio intento; poichè sono aggravato da molti debiti, e sono meschino sino all'ultima estremità. Perciò dico, che questa mia elezione, la quale è nelle mani di sua santità, è nulla, come in realtà è nulla, nè si faccia secondo essa.“⁵

Guadagnato il voto dell'arcivescovo di Emessa con un mezzo sì illecito, anzi realmente simoniacò, monsignor patriarca spedì in Acri al vescovo Macario il di lui nipote don Giovanni Agemi (persona ben nota all'eminense vostre) per tirarlo nel partito, ed a tal fine fattagli rinunziare la cappella patriarcale di Damasco, per la quale fu già anni indietro ordinato, gli rimise un decreto, con cui conferivagli la chiesa di Acri (quale però toglieva ad un altro vescovo). Ma questo decreto non gli fu rilasciato dall'Agemi, se non dopo che il vescovo Macario ebbe acconsentito all'elezione del sopramentovato monaco Ignazio in nuovo patriarca⁶.

Con que' vescovi poi, quali monsignor patriarca non credette di poter guadagnare colle promesse, usò vessazioni tali, che qualcuno di essi restandone intimidito si lasciò indurre a secondare i di lui desiderj⁷.

Sopra della qual cosa però non sarà fuori di proposito di riferire ciò, che di se medesimo scrive il vescovo di Terra Santa Clemente. „Non posso spiegare all'eminense vostre le vessazioni, che hò sofferte per parte del patriarca, e le infamazioni, con le quali mi disonorò, dal che rese il mio onore macchiato presso li grandi, e li piccoli ecc. E certamente se avessi avuto qualche patrocinio, non avrei condisceso al di lui desiderio, ed alla sua richiesta nell'elezione del figlio della figlia di sua sorella.“⁸

Ma perchè il patriarca consigliato sempre, e diretto dal suddetto Agemi, temè che il numero de'

¹ Sommario, num. 5, lett. C.

² Sommario, num. 7.

³ Sommario, num. 8.

⁴ Sommario, num. 9, lett. B.

⁵ Sommario, num. 9, lett. D.

⁶ Sommario, num. 10, lett. D.

⁷ Sommario, num. 9, lett. C; num. 16, lett. E; num. 26, lett. C.

⁸ Sommario, num. 16, lett. E.

suoi aderenti non fosse sufficiente a far includere A l'elezione del suo pronipote, pigliò l'espedito di creare un nuovo vescovo, il quale fu un prete vedovo carico di molta famiglia, ma privo affatto di dottrina per nome Marco, e consagrollo vescovo per la città di Cesarea di Filippo, ove non ritrovasi cristiano alcuno¹.

Che poi il patriarca impiegasse l'autorità, ed il braccio del comandante druso per nome Ali per indurre i vescovi ad eleggere il monaco Gioar, viene verificato da quasi tutto il presente Sommario. Ma meritano fede maggiore quelle persone, che ne trattarono col comandante stesso. Sono queste il sopracitato monsignor Clemente vescovo di Terra Santa²; l'abate de' monaci di San Salvatore, che per commissione dell'arcivescovo di Berito fece tutti gli sforzi, che poteano convenirgli per ritirare il suddetto comandante „dall'impegno preso di secondare il desiderio del patriarca“³.

Premessi preparativi di tale natura monsignor patriarca con sua circolare de' 29 maggio chiamò tutti li vescovi all'elezione, protestandosi reso inhabile dalle infermità a governare il popolo, ed ordinando a quelli, i quali non avrebbero potuto intervenire in persona, di mandare il suo voto in scritto, con dichiarazione di accettare tutto quello che sarebbe dagli altri determinato⁴.

I vescovi più zelanti bene informati delle pratiche, che facevansi dal patriarca, e da suoi aderenti per far succedere l'elezione, e prevedendo che questa non sarebbe stata canonica, anzi avrebbe cagionati infiniti disturbi, e pregiudizj alla nazione tutta, non mancarono di tentare le strade più oneste per rimuoverlo da un tal pensiero. Ma vedendo, che i loro consigli, e le preghiere ancora di persone sagge riuscivano infruttuose⁵, s'incamminarono alla casa, ove il patriarca suole dimorare.

Adunati quivi la maggior parte de' vescovi in persona, ed i procuratori degli assenti, appena il patriarca fece intendersi di voler rinunciare, e che si venisse all'elezione del successore, nella quale però dichiarossi di voler dare due voti, i quattro vescovi più anziani, cioè Massimo di Aleppo, Atanasio di Berito, Basilio di Saida e Basilio di Eliopoli si protestarono, che non avrebbero giammai acconsentito a tali cose, se non fosse a ciò preceduto il beneplacito della santa sede apostolica. Il suddetto Agemi animato da quello spirito di poca venerazione per la medesima santa sede, di cui si è sempre fatto pompa in tutte le sue operazioni, mostrò, e lesse uno scritto, col quale si forzava di provare, che in questo affare non vi era bisogno nè del consiglio, nè del consenso della santa sede. Le ragioni erano sì deboli, che furono ben presto rifiutate dal zelante sacerdote don Giuseppe Papilla⁶.

Ciò però non ostante persistendo il patriarca nella sua prima mal concepita idea, i suddetti quattro vescovi appellarono a questa santa sede, e consegnatagli l'appellazione in scritto, partirono dal congresso di ritorno alle loro case⁷.

Non fu fatto conto alcuno dell'appellazione suddetta, quale interposta, avrebbe dovuto discioglierli il congresso, e sospenderli ogni atto. E pure ammessa la rinunzia di Cirillo, li 30 luglio da quelli ch'erano ivi restati, e con due voti del patriarca Cirillo, che avea di già rinunciato, fu eletto per

nuovo patriarca il suddetto monaco Gioar, e dopo due giorni fu consagrato, con imporgli il nome di Atanasio⁸, e questa è quella elezione, che ha posto in disunione tutte le chiese, e tutto il popolo del patriarcato Antiocheno, quella, contro di cui reclamano i vescovi appellanti, le due congregazioni monastiche, il clero Damasceno, e qualcuno de' vescovi ancora, che da principio vi prestò il suo consenso, quella per fine, che si spera sarà dichiarata nulla, ed invalida da questa santa sede apostolica, essendo ella tale in se stessa in tutte le sue parti.

E primieramente dipende dal prudentissimo discernimento dell'eminense vostre il giudicare, se il patriarca Cirillo, il quale è stato confermato nella dignità patriarcale dalla santa sede, con averne ricevuto il sacro pallio, poteva dimettere, o rinunziare la stessa dignità in altre mani fuori che quelle del sommo Romano pontefice, o almeno senza la di lui B previa scienza, e consenso, e se non ostante questa mancanza, potevano i vescovi procedere alla elezione del successore?

Ma senza di ciò, non avrebbe almeno egli dovuto astenersi dalla rinunzia, dopo che quattro vescovi de' principali, e che formavano quasi la metà del corpo vescovile, aveano interposta l'appellazione alla santa sede: e stante una tale appellazione, poteva dagli altri vescovi procedersi alla elezione di un nuovo patriarca? Ma siccome tali cose feriscono di fronte l'autorità della santa sede, dipende il giudicarne dall'eminense vostre, che ne sono i difensori. Sicchè l'oratore altro non conviene, se non che di rilevare i difetti sostanziali, che rendono nulla, ed invalida la suddetta elezione.

E dalla serie de' fatti di sopra riferiti, e comprovati con autentici documenti si rileva, che l'elezione non fu libera, poichè alcuni degli elettori C furono costretti a concorrere nella persona d'Ignazio Gioar, parte dalle convenzioni fatte precedentemente col patriarca, come si è dimostrato dall'arcivescovo di Emessa, parte dalle minacce di esso, e parte ancora dal comandante druso. E quindi è, che monsignor Clemente vescovo di Terra Santa in una lettera poco dopo scritta a questa sagra congregazione ritrattò quello che avea malamente operato, detestandolo, e chiedendone perdono all'eminense vostra⁹.

Siccome poi la chiesa, e diocesi patriarcale è quella di Damasco, così è stato costume costante, che il clero di quella città intervenga all'elezione del patriarca come suo vescovo diocesano. Non gli contrastò monsignor Cirillo questo diritto, anzi nella circolare, colla quale chiamò i vescovi alla contro-vera elezione, suppose di avere nelle sue mani il voto del suddetto clero, poichè asserì: „Dichiariamo di essere arrivati li voti delli figliuoli della nostra sede, alli quali spetta di eleggere il patriarca, ed essi hanno rimesso l'affare in nostro potere.“¹⁰

Fu questa però una supposizione falsa, poichè i tre parroci di Damasco, i quali soli compongono il clero cattolico di quella città, come attestano i missionarj lattini della città medesima¹¹, non solamente non aveano rimesso il loro voto nelle mani del patriarca, conforme altamente se ne protestarono subito, ed hanno di poi continuato a protestarsene¹², ma non vollero in maniera veruna accettare, e riconoscere l'eletto, nè farne la commemorazione nella messa¹³.

¹ Sommario, num. 11, lett. A; num. 16, lett. F.

² Sommario, num. 10, lett. E.

³ Sommario, num. 9, lett. A; num. 11, lett. B.

⁴ Sommario, sup. 12.

⁵ Sommario, num. 13, 14 e 16.

⁶ Sommario, num. 16, lett. H.

⁷ Sommario, num. 16, lett. I.

⁸ Sommario, num. 16, lett. L.

⁹ Sommario, num. 10, lett. K.

¹⁰ Sommario, num. 12.

¹¹ Sommario, num. 17.

¹² Sommario, num. 16, lett. G.

¹³ Sommario, num. 16.

Questa ripugnanza del clero Damasceno si rende anche più manifesta dalla lettera, che sotto li 25 agosto i suddetti tre parroci scrissero alla santità di nostro signore¹, e nella quale allegano tutt' i capi d' irregolarità, che sono concorsi nella contravversa elezione², e per fine ne fanno fede incontrastabile le minacce ad essi perciò fatte dal patriarca Cirillo ne' seguenti termini: „Vi facciamo noto esserci stata manifestata la vostra disubbidienza ai nostri ordini, e la vostra unione con gl' iniqui disturbatori ecc., e siate certi, che se non vi sottometterete subito ai nostri ordini, ed a quelli del concilio, ed al signor veneratissimo patriarca Atanasio, e se non metterete il suo nome nel canone, saremo forzati di chiamarvi alla nostra residenza, e riceverete da noi quello che non vi piace.“³

Non è difficile di credere, che il patriarca per far comparire meno difettosa l' elezione, abbia nell' istromento di essa fatto sottoscrivere due, e forse anche più sacerdoti. Ma quando ciò fosse, e questi tali sacerdoti avessero usurpata la prerogativa di parroci, ò di membri del clero Damasceno, sono supplicate l' eminenze vostre di non prestar loro veruna fede, essendo persone addette al servizio del patriarca, ò da esso guadagnate, che poco, ò nulla hanno servita la chiesa di Damasco, ed a quale il vero clero Damasceno non ha data commissione alcuna per il caso, di cui si tratta, conforme il clero stesso se ne protesta⁴.

Sembra ancora che questa elezione sia nulla per essere stata fatta con due voti dati all' eletto dal patriarca Cirillo: conforme se n' era prima dichiarato. Poichè ò Cirillo era ancor patriarca, e non poteva farsi l' elezione di un' altro, ò credeva che fosse valida la rinunzia fatta del patriarcato, ed egli non aveva giua alcuno di dare due voti.

Che se poi voglia riguardarsi la persona dell' eletto, ne risulta un' altro capo sostanziale di nullità nella di lui elezione. Si è osservato di sopra § *Monsignor Cirillo*, che il monaco Ignazio Giar fu tolto dal suo monastero, e promosso dal patriarca agli ordini sagri contro la volontà del suo superior regolare. Non sarà inutile di riportare ciò, che delle qualità di questo monaco, e della di lui promozione ne riferiscono lo stesso abbate generale, ed i definitori della congregazione di San Salvatore. „L' ordinato poi non molto tempo prima fu dal patriarca levato dal mio convento, ordinandolo diacono senza la mia saputa, e senza il consenso della nostra religione, e senza che fosse stato scelto per voti a questa dignità, come si costuma presso di noi, secondo le regole confermate dalla sede apostolica, le quali regole servono di norma alla nostra vita monastica, e lo prese al suo servizio senza la mia saputa. È certo, santissimo padre, che un patriarca di tal sorte è impossibile che sia ricevuto dai savj della nostra nazione, dai più dotti vescovi di essa, dalle due congregazioni, e dalli sacerdoti missionarj della nazione, i quali tutti, eccettuati alcuni pochi, appellarono al sapientissimo giudizio della santa sede in questa materia per ottenere da vostra santità il rimedio opportuno alla salute. Questo giovane nuovamente ordinato patriarca, consigliato, e indirizzato dal signor don Giovanni Agemi doppo essere ordinato patriarca, incominciò subito a tirare per forza le genti alla sua ubbidienza contro loro volontà: e chi si ritirò un poco, ò lo sospese, ò lo scacciò dalla sua sede. Mandò ad alcuni di sua parte uomini, che ne spar-

gessero il sangue, come in realtà fecero, e spogliò altri dagli abiti sagri, doppo che avevano incominciati i divini uffizj.“⁵

I vescovi ancora appellanti non lasciano di farne il ritratto co' colori più proprj. „Ignazio l' eletto,“ dicono essi, „è giovane di età, incapace, e sornito affatto di quelle doti, che richieggono i sagri canoni in chi deve ascendere ad una dignità sì sublime. Egli non ha fatto conoscere nella vita monastica quelle virtù, che sono necessarie ad ogni religioso: ma piuttosto è stato disubbidiente, avendo presi gli ordini sagri contro la volontà de' suoi superiori, niente apprezzando le costituzioni monastiche, del che si lagnava il suo superiore. Non ha scienza alcuna, non sà la disciplina ecclesiastica, anzi neppure le regole della lingua araba, in cui è nato. Inoltre ha procurato per mezzo de' secolari, e con altri modi illeciti la sua elezione. E per fine quando fu eletto, non aveva ancora 27 anni.“⁶

È noto all' eminenze vostre, che tutt' i sagri canoni proibiscono espressamente, che varino sia innalzato alla dignità vescovile, se non abbia compiti almeno 30 anni. Che l' eletto nuovo patriarca non avesse ancora compiti i 27, è concordemente asserito da tutti: e questa uniforme asserzione viene confermata dalla fede del battesimo estratta dai libri parrocchiali di Damasco, da quali apparisce ch' egli nacque li 18 settembre del 1733, con essergli imposto il nome di Michele, allor ch' egli si vestì monaco fu cangiato, secondo il costume del monachismo orientale, nell' altro d' Ignazio⁷.

E qui l' oratore ha il gravissimo rammarico di dovere scoprire agli occhi dell' eminenze vostre „pudenda fratris sui“, cioè del sacerdote don Giovanni Agemi. Quali fossero i costumi, quali le inclinazioni di questo uomo allorchè dimorava nel collegio Urbano, è già noto a cotesta sacra congregazione, la quale restò sorpresa, quando lo sentì promosso al sacerdozio dal patriarca Cirillo, ne comunicò ad esso i suoi sentimenti, e gl' insinuò di non promuoverlo a verun grado, ò dignità. Eppure per confessione unanime de' vescovi, de' monaci e del clero di Damasco, è stato l' autore, il fomentatore, il promotore di tutta la surriferita tragedia. Egli andò alla città di Acri per sovvertire il vescovo Macario suo zio, portandogli un decreto, con cui conferivagli la chiesa di Acri, con patto espresso di consentire all' elezione del prete Ignazio per nuovo patriarca⁸. Egli suggerì al patriarca di perseguitare que' vescovi, che non gli erano aderenti, e di beneficar quelli, i quali mostravano di aderire al suo desiderio⁹. Egli consigliò il patriarca stesso a crear nuovi vescovi per accrescere il suo partito, come seguì nella persona del sacerdote Marco creato vescovo di Cesarea di Filippo¹⁰. E perciò ebbe il merito di esser dichiarato presidente del conciliabolo, in cui seguì la invalida elezione del nuovo patriarca¹¹. Egli per fine ebbe il coraggio di mostrare nel conciliabolo stesso uno scritto, copie di cui furono di poi divulgate in varj luoghi, col quale scritto forzavasi di provare, „che in questo affare non v' era bisogno di prender consiglio dalla santa sede,“¹² e per premio de' suoi consigli, e maneggi dal nuovo eletto patriarca fu dichiarato vicario patriarcale, come è noto a tutto il Levante.

¹ Sommario, num. 22, lett. B; num. 23, lett. D.

² Sommario, num. 18, lett. M.

³ Sommario, num. 25.

⁴ Sommario, num. 10, lett. D.

⁵ Sommario, num. 16, lett. E.

⁶ Sommario, num. 14, lett. F.

⁷ Sommario, num. 14, lett. G.

⁸ Sommario, num. 16, lett. H.

¹ Sommario, num. 20.

² Sommario, num. 20, lett. C.

³ Sommario, num. 21.

⁴ Sommario, num. 18, lett. A e B; num. 19 e 20, lett. B.

Quali poi siano le opere, quali le massime di questo uomo si rileva dalla relazione che all'eminente vostra ne fanno l'abbate, e i definitori generali della congregazione di San Salvatore ne seguenti termini: „Da quando è venuto in queste parti sempre insegna varie dottrine contrarie alla vera pietà e timor di Dio, non per via di questioni, ma pubblicamente essendo quello che opera. In fatti al suo primo arrivo insegnò che non si dà inferno nelle viscere della terra, e se non fosse stato il signor don Giuseppe Papilla, il quale si mise a contradirgli in questo, si sarebbe avanzato a dire cose peggiori. Con tutto ciò si fermò in dire, che si dà tormento per cruciare le anime peccatrici, non però il fuoco, nè questo tormento è in luogo, e la sua qualità è nota a Dio solo.

„In secondo insegnò, che il sacerdote non è obbligato da recitare l'ufficio divino, ne anche una minima parte di esso, ed non gode entrate ecclesiastiche, e di ciò non ne disputa solamente, ma opera secondo questa sua dottrina, e sparse altre dottrine pessime, le quali per brevità tralasciamo.

„In terzo prese un villaggio dal comandante druso in affitto, esercitando la professione di mercante in detto villaggio, con tenere in sua mano le stadere di due pesi, d'uno si serve nel vendere, e dell'altro nel comprare, ed anche le misure; impresta, e piglia in prestito ogni sorte di robbe mercantili, e monete; e questo è noto a tutti più dell'istessa luce, perche ognuno parla malamente delli sacerdoti, e religiosi missionarj per essere il suddetto Agemi vestito con gli abiti soliti portarsi delli missionarj, e questo mal parlare contro i suddetti non solamente si fa delli cattolici e scismatici, ma ancora dagl'infedeli.“¹

Tutto ciò è stato forzato l'oratore a rappresentare all'eminente vostra per ordine de' vescovi, e della parte più sana del clero secolare e regolare, sperando tutti, che da codesta sagra congregazione si prenderanno le misure più giuste per rimettere l'Agemi nella buona strada, o almeno per impedire, che non rechi disturbi, pregiudizj, e scandali sempre maggiori.

Per quello finalmente, che riguarda l'elezione già fatta del nuovo patriarca, avendo questa difetti sostanziali per parte di chi l'ha procurata con mezzi illeciti, ed anche simoniaci, e colla interposizione di frodi, inganni, e forza ancora de' secolari e d'infedeli; per parte di chi l'ha fatta, perche doppo l'appellazione interposta alla santa sede apostolica da quattro de' vescovi più antichi e più zelanti, e per parte dell'eletto incapace di conseguire la dignità patriarcale, sì per le qualità non buone, come particolarmente per la età minore; elezione per fine, contro la quale si sono espressamente dichiarati i membri più rispettabili del clero di Damasco; l'oratore spera, che l'eminente vostra si degnano di dichiararla nulla ed invalida.

Che se poi attesa la età avanzata del patriarca Cirillo, e le di lui infermità, l'eminente vostra credero espediente di ammettere la rinuncia da esso già fatta della dignità patriarcale, e di ordinare che si venga ad una nuova elezione canonica del successore; l'oratore in nome de' vescovi più zelanti supplica, che si degnino di ordinare, che la medesima almeno per questa volta debba farsi nel Chesroano. Non v'è dubbio, che quando la morte del patriarca è seguita in Damasco, ivi sonosi adunati li vescovi, ed insieme co' capi di quel clero e popolo hanno fatta l'elezione del nuovo patriarca. Ma le diatribe succedute ultimamente a quella

città, e molto più l'essere quella sede patriarcale occupata già da molti anni dall'antipatriarca Silvestro, e da suoi aderenti, i quali hanno obbligato il patriarca Cirillo, e molti altri vescovi cattolici a rifugiarsi parte nel monte Libano, e parte nel Chesroano, fanno conoscere la impossibilità d'ivi fare la nuova elezione. Che se poi volesse questa farsi nel Libano ove ora risiede monsignor Cirillo, egli è ben chiaro che i vescovi non potranno ivi godere di quella libertà, che per altro è necessaria in simili casi. Si è di sopra dimostrato ad evidenza, che Cirillo, ed i suoi partitanti hanno impegnato il braccio, e la forza de' comandanti drusi per far riuscire, e sostenere la pretesa elezione del monaco Ignazio Gioar. V'è quindi tutto il fondamento di temere, che adunandosi li vescovi colà per la nuova elezione, saranno forzati di concorrere nello stesso soggetto. Perciò i vescovi più zelanti supplicano ai ordini, che almeno per questa volta l'elezione debba farsi nel Chesroano, ove i suddetti comandanti drusi non potranno mescolarsi in esso importantissimo affare.²

Ma nè l'elezione del nuovo preteso patriarca, nè la scandalosa condotta del sacerdote Giovanni Agemi sono le sole cose, che tengono in agitazione la gerarchia tutta del patriarcato Antiocheno. Il patriarca Cirillo uomo per se stesso probbo, di costumi irreprensibili, e di una forse anche trascendente umiltà, ha un naturale sì volubile, che ad ogni leggierissimo soffio cangia sentimento: del che abusando alcuni spiriti torbidi ed inquieti, lo hanno spesso volte indotto a fare novità perniciose alla disciplina ecclesiastica. Egli è stato solito appropriarsi lo spoglio de' vescovi defonti: dal che è seguito, che il successore per lo più non abbia ritrovato neppure i paramenti sagri per celebrare. Egli ha ordinati vescovi a suo capriccio, senza bisogno, senza consultare i vescovi, senza la precedente elezione del popolo, e qualche volta ancora per luoghi, ove non trovansi cristiani; e ciò apparisce dall'aver prima costituito Macario per vescovo della cappella patriarcale di Damasco, e di poi averlo indotto a rinunziarla, come si è riferito di sopra § *Guadagnato il voto*, e dall'aver consagrato il prete Marco per la città di Cesarea di Filippo, come si è dimostrato nel § *Ma perché ecc.* Egli ancora si è fatto lecito di convocare i vescovi senza legittime cause, e sospenderli ancora o meramente a capriccio, o almeno senza prima comunicarne agli altri vescovi le ragioni, acciò potessero giudicarne, come prescrivono i sagri canoni.³ Egli per fine ha diviso le diocesi preesistenti, con toglierne porzione ad uno, e darla ad un altro.

Ed in fatti essendo monsignor Basilio vescovo di Eliopoli uno de' quattro vescovi, i quali conoscendo irregolare la rinuncia del patriarca Cirillo, e molto più l'elezione di un nuovo patriarca, appellarono a questa santa sede, il medesimo patriarca Cirillo, ed il di lui preteso successore lo dichiararono sospeso, e sciolsero il popolo della diocesi di Eliopoli dall'ubbidienza, che gli è dovuta, come ad ordinario.⁴ E che questa fosse la vera cagione della sospensione intimata al vescovo Basilio, apparisce chiaramente da una lettera scritta dal medesimo patriarca Cirillo ad un cattolico principale della stessa città di Eliopoli un mese doppo seguita la pretesa elezione del nuovo patriarca: „Vi prego“, dice egli, „o diletto figlio di non far commemorazione del vescovo Basilio nelle vostre chiese, e nelle chiese a voi vicine; ma bensì del nostro

¹ Sommarie, num. 24, lett. B.

² Sommarie, num. 26, lett. D, E, F, G.

³ Sommarie, num. 27, lett. A.

⁴ Sommarie, num. 28, lett. E.

fratello Atanasio (questo è il nome, con cui fa chiamarsi il nuovo preteso patriarca) e di dargli le decime dovute, e di non riconoscere quell'ingannatore per vostro vescovo, e di non obbedirgli, se non dopo che averà prestata la dovuta, e totale ubbidienza al vero suo patriarca, il quale è stato eletto da Dio per suo capo, e pastore.¹ E quasi dello stesso tenore è la lettera del nuovo irregolarmente eletto patriarca.²

Nè di ciò contento Cirillo, tolse inoltre allo stesso vescovo Basilio un villaggio chiamato Lag spettan alla diocesi di Eliopoli, e lo diede a monsignor Ignazio arcivescovo di Emessa³: in premio senza dubbio di avere contro la propria coscienza, e contro le leggi de' sagri canoni eletto l'asserito nuovo patriarca: e da questo atto cotanto irregolare appellarono subito i monaci della congregazione di San Salvatore a questa santa sede.⁴

Più ingiusta certamente è la maniera, colla quale lo stesso Cirillo ha privato il vescovo Clemente dalla diocesi di Acri. Egli sin dall'anno 1739 avealo creato, ed instituito vescovo di tutta la Terra Santa, ed in ispecialità della diocesi di Acri, scrivendo perciò una lettera a quel clero e popolo con cui gli ordina obbedirlo: „Vogliamo dalla vostra benignità, che lo conosciate per vostro special vescovo, e chi ubbidirà a lui, sarà a noi obbediente ecc., mentre gli abbiamo consegnato il vostro governo, e voi appartenete a lui⁵:“ quando poi volle guadagnare al suo partito il vescovo Macario, gli fece rinunziare il titolo della cappella patriarcale di Damasco, per la quale era stato consagrato vescovo, e gli conferì la città d'Acri, togliendola al vescovo Clemente, come si è detto di sopra al § *Guadagnato il voto*, sicchè il vescovo Clemente, trovandosi ingiustamente spogliato di porzione della sua diocesi, e di quella, porzione appunto, dalla quale può dedurre il proprio sostentamento, ricorre alla giustizia dell'eminenze vostre, acciò si degnino di reintegrarlo.⁶

Meritano inoltre un'efficace, e sollecito provvedimento dell'eminenze vostre le confusioni, e li pregiudizj causati dal patriarca Cirillo alla congregazione de' monaci basiliani di San Salvatore. Sono di questa natura, il promuovere agli ordini sagri i monaci senza l'attestato, anzi senza il consenso ancora de' superiori regolari⁷; il metter la divisione tra monaci⁸; e per fine il voler usare sopra di tutti i monaci un dominio arbitrario, e dispotico, con obbligarli a non riconoscere i vescovi

¹ Sommario, num. 26, lett. A.

² Sommario, num. 29, lett. B.

³ Sommario, num. 27, lett. B.

⁴ Sommario, num. 30.

⁵ Sommario, num. 31.

⁶ Sommario, num. 10, lett. D, e num. 22.

⁷ Sommario, num. 22, lett. B; num. 23, lett. D.

⁸ Sommario, num. 22, lett. C; num. 26, lett. G; num. 33, lett. B.

A diocessani, nè ubbidire ai loro comandi¹; dalli quali disordini credono i vescovi più vecchi, e più savj, che non saranno mai liberi i monaci, se da questa sagra congregazione non sia espressamente proibito al patriarca pro tempore di dimorare ne' loro monasteri, ed ordinato di abitare in un luogo terzo lontano da essi: poichè l'esperienza ha fatto conoscere, che la dimora del patriarca ne' monasteri, ò in vicinanza de' medesimi, porta seco la dissipazione sì del temporale, come ancora dell'osservanza regolare, attempo il continuo concorso de' vescovi, e moltò più de' secolari.

Sono pertanto supplicate l'eminenze vostre:

I. Dichiarare nulla, ed invalida non solamente la rinunzia fatta dal patriarca Cirillo, ma ancora, e molto più la elezione del nuovo preteso patriarca. E quando attesa l'età avanzata, e le infermità di Cirillo si conoscesse expediente di ammettere la di lui rinunzia,

II. Ordinare che si proceda all'elezione del successore, osservando però le leggi prescritte da sagri canoni in casi simili, ed il concordato fatto da vescovi, riferito nel Sommario, num. 6.

III. Che almeno per questa volta l'elezione si faccia nel Chesroano, acciò possa farsi liberamente, e senza timore di violenza alcuna.

IV. Raffrenare l'audacia del sacerdote don Giovanni Agemi, e correggere il di lui pessimo costume, acciò non rechi scandalo, e disturbo alla nazione.

V. Ristituire a monsignor Clemente vescovo di Terra Santa la chiesa, e diocesi di Acri, ed a monsignor Basilio vescovo di Eliopoli il villaggio di Lag.

VI. Proibire al patriarca, che non si appropri lo spoglio de' vescovi, ma che questo debba restare a beneficio del successore.

VII. Ingiungergli di non crear vescovi senza bisogno, senza il consiglio degli altri vescovi, e senza l'elezione del clero, e del popolo, e molto meno per que' luoghi, ove non sono cristiani.

VIII. Proibirgli inoltre di convocare i vescovi senza un vero bisogno, e molto più di sospendarli senza comunicarne le cause agli altri vescovi, acciò possano giudicarne a tenore de' sagri canoni.

IX. Prescriveggli di non ordinare i monaci senza le dimissorie de' loro superiori regolari.

X. Ordinargli per fine di non far sua dimora in alcuno de' monasteri delle due congregazioni di San Salvatore, e di San Giovanni in Soairo, nè in vicinanza de' medesimi.

L'oratore tutto ciò implora dalla giustizia, vigilanza, e zelo dell'eminenze vostre per commissione della parte più sana della nazione greco-melchita cattolica, la quale non può in altra maniera conseguire la pace, la tranquillità, ed il buon regolamento.

Che della grazia ecc.

¹ Sommario, num. 33, lett. C.

9.

DECRETA A SACRA CONGREGATIONE EDITA.

Decreta edita in congregatione particulari habita die 20 iulii anno 1760 cum interventu dominorum cardinalium Spinelli, Tamburini, Galli, Orsi, Antonelli et Ganganelli.

1° „Electionem presbyteri Ignatii in patriarcham multis de causis esse nullam.“

2° „Non esse revalidandam.“

3° „Electores esse absolvendos saltem ad cautelam a quacunque censura, et dispensandos super irregularitate.“

4° „Electum in patriarcham esse suspensum ab

exercitio ordinum, et pro absolutione obtinenda recurrat ad summum pontificem.“

5° „Esse deputandum a sanctissimo in patriarcham iure devoluto Maximum archiepiscopum Aleppinum.“

6° „Pro quorum omnium executione esse delegandum virum idoneum eligendum ab eminentissimo praefecto, qui intersit concilio episcoporum convocando in partibus.“

Quoad postulata ab appellantis exposita in adductione facti et iuris:

Ad 1^{am}, 2^{am} et 3^{am}: „Providum in superioribus.“

Ad 4^m: „Arbitrio et prudentia futuri patri- A
archae.“

Ad 5^m: „Provideatur in synodo cogenda per
delegatum apostolicum.“

Ad 6^m: „Iniungatur delegato, ut fiat statutum
synodale ad formam canonis 35 synodi Trullanae.“

Ad 7^m: „Determinetur in eadem synodo nume-
rus episcoporum deinceps creandorum a patriarchis
cum praefixione dioeceseon et limitum earamdem,
dummodo tamen in praedictis dioeceseibus adeit
clerus et populus catholicus, nec huiusmodi numerus
praefixus in posterum immutetur inconsulta sede
apostolica; alias quaevis immutatio sit irrita.“

Ad 8^m: „Quoad convocationem synodorum non
esse prohibendam; quo vero ad suspensionem
episcoporum esse remittendam arbitrio et iudicio
episcoporum in synodo congregatorum.“

Ad 9^m: „Non esse interloquendum.“

10^m: „Ad beneplacitum synodi.“

Quae omnia decreta consueverunt eminentissimi
patres servanda esse sub rigoroso secreto, ad hoc
ut facilius executioni mandentur, sed publicari tan-
tum posse sequens decretum, nempe: „Electionem
presbyteri Ignatii esse nullam, et in reliquis pro-
videbitur per sanctissimum.“

10.

CLEMENS PAPA XIII VARIIS EDITIS LITTERIS RESOLUTIONES A SACRA CONGREGATIONE
CAPTAS PROMULGAT *

1760 augusti 1.

A. Summus pontifex universae Melchitarum genti.

Clemens papa XIII ad futuram rei memoriam.

§ 1. Quam cara semper fuerit Antiochena eccle-
sia Romanae, sancti Innocentij ad Alexandrum
Antiochenum verba satis ostendunt, qui hoc uno
eam dixit esse minorem, quod illa quidem Petrum
apostolorum principem in transitu possidere me-
ruerit, haec vero susceptum apud se consumma-
tumque gavisa fuerit. Porro hanc ob causam Ro-
mani pontifices decessores nostri maxime gavisi
sunt, ubi venerabiles illius reliquias in graeco-
melchitis, vere orthodoxis, errorum schismaticisque
tenebris discussis, reviviscere ac reflorescere con-
spexerunt, laetati insuper, quod postmodum in
catholicae fidei unitate ac veritate permanserint.

§ 2. Quoniam vero nullum in terris gaudium
est, quod amaritudine aliqua non permisceatur, hanc
ipsei aegritudinem propter peccata nostra persen-
simus accepto nuncio divisionis inter nationem istam
nuperrime subortae, occasione abdicationis patri-
archae Cyrilli, huius nominis tertij, consequentisque
in eius locum sacerdotis Ignatii de electionis. Quod
quidem negotium cum discutiendum delegaverimus
nonnullis venerabilibus fratribus nostris sanctae
Romanae ecclesiae cardinalibus congregationis Fidei
Propagandae, auditis procuratoribus hinc et inde
Romam missis, censuerunt, Cyrilli patriarchae ab-
dicationem nullam atque irritam fuisse, quia factam
nullo prius ab apostolica sede permissu obtento,
cum haec dicti patriarchae electionem confirma-
visset, ac praevio commoto iuramento pallij honore
eundem honestavisset. Pari enim de causa non ab-
similem renunciationem Iosephi primi Chaldaeorum
patriarchae nullam irritamque sub finem praeteriti
saeculi decreverunt.

§ 3. In hac autem eo gravius peccarunt Mel-
chitae episcopi electores, cum ad electionem de-
venire veriti non sint, nullo habito respectu neque
appellationis a quatuor episcopis ad apostolicam
sedem delatae, neque aetatis annorum viginti sep-
tem, quae sola, praeter potera, illum ab episcopatu
repellere debuisset. Interim vero, cum dictus patri-
archa Cyillus viam universae carnis ingressus fuerit,
nova electio in eiusmodi circumstantiis ad aposto-
licam sedem devoluta est, quae propterea secundum
sanctos canones et antiquissimam consuetudinem
patriarchali ecclesiae de persona sibi beneviva
debet ex integro providere.

§ 4. Quamobrem urgente ecclesiarum omnium
solicitudine, a pastorum principe Iesu Christo in-

B firmitati nostrae imposita, nos, qui paterna caritate
graeco-melchitarum nationem amantissimi complec-
timur, inhaerentes consilio memoratae congrega-
tionis, nec nos motu proprio et ex certa scientia
ac matura deliberatione nostra, deque apostolicae
potestatis plenitudine, abdicationem bonae memoriae
patriarchae Cyrilli nullam et irritam declaramus,
quemadmodum etiam dictum sacerdotem Ignatium
suspensum ab exercitio ordinum, reservata nobis
facultate eundem absolventi, postquam is sinceram
paenitentiae signa ediderit: nec non illius electio-
nem nullam pariter, irritam, inanem, ac nullius
roboris et momenti esse et fore declaramus, an-
nullamus, irritamus et cassamus, dictamque elec-
tionem perinde haberi debere in omnibus et per
omnia, ac si nunquam facta fuisset, pariter decer-
nimus, praecipimus et declaramus, nullumque ius
et auctoritatem per electionem antedictam praetense
electo acquisitum sive acquisitam esse et fore, ac
irritum et inanem nulliusque roboris ac momenti
quemcumque actum per ipsum praetensum electum
sive factum aut faciendum, quemadmodum etiam
eundem in iis omnibus et singulis ad patriarchalem
potestatem et auctoritatem spectantibus esse inge-
rere et intromittere audentem, ipso facto poenis
omnibus contra non parentes mandatis apostolicis
per sacros canones inflictis et indignationi nostrae
obnoxium esse ac fore, easque incurrere et incur-
sum esse, motu, scientia, deliberatione et potestatis
plenitudine paribus decernimus, statuimus et decla-
ramus, ipsiusque patriarchalis ecclesiae Antiochena-
e, ita, ut praemittitur, vacantis, collationem provisio-
nemque quomodocumque faciendam, pro hac vice
et iure devoluto, nobis et apostolicae sedi praed-
ictae reservamus.

§ 5. Decernentes, praesentes litteras et in eis
D contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque
in praemissis ius vel interesse habentes, seu habere
quomodolibet praetendentes, illis non consenserint,
nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae,
propter quas praesentes emanarunt, sufficienter ad-
ductae, verificate et iustificatae fuerint, aut ex
alia quacumque quantumvis iusta, legitima et privi-
legiata causa, colore, praetextu et capite, etiam in
corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae
et totalis laesionis ullo unquam tempore de sub-
reptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu
intentionis nostrae, aut interesse habentium consen-
sus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et
substantiali, ac inexcogitato et inexcogitabili, indi-

* Harum litterarum transcripta habentur in volumine: *Congregazione particolare*, t. 130, fol. 30-3. Exstant etiam typis
impressae, si excipias quamdam sub littera D, apud Raphael de Martinis, *Ius pontificium de Propaganda fide*, t. IV
(Romae, 1892), p. 49-57.

viduamque expressionem requirente, defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in ius vel contrarium revocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas apositionis oris, restitutionis in integrum, aliove quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concessio vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed ipsas praesentes litteras existere et fore, suoque plenarias et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari debere, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, aliove quolibet quacumque praeseminantia et potestate fungentes et functuros, sublata eis et eorum cuiuslibet aliter iudicandi et definiendi facultate et auctoritate, iudicari et defini debere, ac irritum et inane quidquid secus super his a quocumque quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus nostra et cancellariae apo-

B. Summus pontifex Maximo

Venerabili fratri Maximo archiepiscopo Hieropolitano, patriarchae Antiochenae graeco-melchitarum, Clemens papa XIII.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Delatis ad nos et apostolicam hanc sedem dissensionibus in graeco-melchitarum natione proxime obortis ob renunciationem Cyrilli III patriarchae, sequutamque sacerdotis Ignatii electionem, magnum sane haec inter graeco-melchitas episcopos divisione moerorem, neque potuimus factum utrumque ullo pacto probare, datis in hunc finem aliis nostris in pari forma brevis litteris tenoris sequentis:

Clemens papa XIII ad futuram rei memoriam.

Quam cura semper fuerit etc. (supra col. 495 B).

§ 2. Deinde animo perpendentes, quam periculosum sit Antiochenam istam sedem tamdiu pastore suo ac magistro carere, ad celerem provisionem eiusdem patriarchalis ecclesiae Antiochenae, ne maioribus diuturnae vacationis incommodis gravioribusque dissidiis exponatur, paternis et sollicitis studiis animum intendentes, perspectamque habentes de eximiiis virtutibus fraternitatis tuae in tua ad episcopatum Hieropolitanum promotione plurimi habitis cognitionem, nec non quod inter antiquiores episcopos nationis graeco-melchitae censearis, et apud nos plurimum fide dignorum testimonio commenderis, postquam de praeficiendo eidem patriarchali ecclesiae Antiochenae praedictae nationis personam utilem ac etiam fructuosam cum iisdem cardinalibus praedictae congregationis particularis Fidei Propagandae deliberationem habuimus diligentem, te a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad hoc dumtaxat ut translatio et praefectio per nos, ut infra facienda, nec non praesentes suum sortiantur effectum, harum serie absolventes et absolutum fore consentes, ac a vinculo quo dictae ecclesiae Hierapolitanae, cui praees, teneris, de simili consilio et apostolicae potestatis plenitudine absolventes, ad eandem ecclesiam Antiochenam nationis praefatae, de consilio et potestatis pleni-

stolicae regula de iure quae sit non tollendo, ac apostolicis et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, nec non dictae patriarchalis ecclesiae etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indulgentiis, et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis: quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene ac sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem, ut earundem praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 augusti MDCLX, pontificatus nostri anno tertio.

Hierapolitano seu Aleppensi.

tudine paribus, transferimus, teque illi in patriarcham eiusdem nationis praeficimus et pastorem, curam, regimen, et administrationem dictae ecclesiae Antiochenae nationis praedictae tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, atque etiam non solum liberam tibi ad patriarchalem ecclesiam praefatam transeundi licentiam tribuimus, sed etiam in virtute sanctae obedientiae et sub indignationis nostrae alioque arbitrio nostro imponendis poenis, praecipimus et mandamus, ut patriarchalis ecclesiae huiusmodi possessionem, statim ac praesentes nostrae litterae ad te pervenerint, nulla interposita mora adeas et capias, atque omnia et singula iura, auctoritatem, potestatem, praeseminantiam, praerogativas, iurisdictionem, privilegia, aliaque huiusmodi ad patriarcham dictae patriarchalis ecclesiae pro tempore existentem quomodolibet spectantia, et quibus alii patriarchae ecclesiae praefatae praedecessores tui de iure, usu et consuetudine, usi, gavis et fructi fuerunt, pari modo exerceas ac iis utaris, fruaris et gaudeas in illo, qui dat gratias et largitur praemia, confidentes quod, dirigente Domino actus tuos, praedicta ecclesia Antiochena nationis eiusdem sub tuo felici regimine regetur utiliter et prospere dirigetur, ac grata in eisdem in spiritualibus suscipiet incrementa.

§ 3. Tu igitur ad eandem patriarchalem ecclesiam Antiochenam nationis praefatae cum gratia nostrae benedictionis accedens, curam et administrationem praedictae eidem exercere studeas fideliter, sollicito et prudenter, quod ecclesiae ipsae Antiochena nationis gubernatori provido et fructuoso administratori gaudeat ac commissam, tuque, praeter aeternae retributionis praemium, nostram et dictae sedis benedictionem ac gratiam exinde uberius consequi merearis.

§ 4. Quocirca eisdem venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis suffraganeis, ac dilectis pariter filiis capitulo et vasallis ecclesiae Antiochenae nationis praefatae, ac clero saeculari et regulari, etiam societatis Iesu, et populo civitatis ac dioecesis Antiochenae eiusdem nationis per apostolica scripta mandamus, ut suffraganei tibi tamquam membra capiti obsequentes, et capitulum tibi tamquam patri et pastori animarum suarum humiliter intendentes, exhibeant tibi obedientiam et reverentiam debitas et devotas, ita quod mutua inter te

et ipse suffraganeus gratia gratis sortiatu effectus, et nos eorum devotionem possimus propterea in Domino merito commendare: ac clerici te pro nostra et eiusdem sedis reverentia benigne recipientes et honorifice pertractantes, tua salutaria monita et mandata suscipiant humiliter et effluenter adimplere procurent. Populus vero te tanquam patrem et pastorem animarum suarum devote suscipientes, et debita honorificentia prosequentes, tuis monitis et mandatis salubribus humiliter intendant: ita quod tu in eis devotionis filios et ipsi in te per consequens patrem benevolum invenisse gaudeant. Vasalli autem praedicti te debito honore prosequentes, tibi fidelitatem solitam ac consueta servitia et iura tibi ab eis debita integre exhibere procurent, alioquin sententiam sive poenam, quam rite iudicis sive statueris in rebelles, ratam habebimus, et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

§ 5. Volumus autem, quod tu, antequam regimini et administrationi dictae patriarchalis ecclesiae Antiochenae nationis praefatus te in aliquo immisceas, in manibus alicuius catholici antistitis gratiam et communionem sedis apostolicae habentis et in illis partibus degentis, fidei catholicae professionem a sede praedicta orientalibus praescriptam, iuxta unam, expressae emittere, et fidelitatis debita solitum iuramentum, iuxta alteram formas praesentibus adnotatas praestare omnino tenearis, ac professionis fidei quam emiseras, et iuramenti huiusmodi quod praestaveris, formas congregationi de Propaganda fide de verbo ad verbum, per tuas patentes litteras tuo sigillo munitas per proprium nuntium quantocius destinare procure.

Forma autem professionis fidei, quam emittes, haec est:

Ego Maximus electus patriarchalis ecclesiae Antiochenae nationis graeco-melchitarum firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in symbolo fidei quo sancta Romana ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum patrem omnipotentem factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Iesum Christum filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui loquutus est per prophetas; et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam; confiteor unum baptismum in remissionem peccatorum; et expecto resurrectionem mortuorum; et vitam venturi saeculi. Amen. — Veneror etiam et suscipio universales synodos, prout sequitur, videlicet: Nicaenam primam, et profiteor, quod in ea contra Arium damnatae memoriae definitum est, dominum Iesum Christum esse Filium Dei ex Patre natum unigenitum, id est ex substantia Patrie natum, non factum, consubstantialem Patri, atque impiae illas voces recte in eadem synodo damnatas esse, quod aliquando non fuerit, aut quod factus sit ex iis, quae non sunt, aut ex alia substantia, vel essentia, aut quod sit mutabilis vel convertibilis Filius Dei; Constantinopolitanam primam,

secundam in ordine, et profiteor quod in ea contra Macedonium damnatae memoriae definitum est, Spiritum sanctum non esse servum, sed dominum, non creaturam, sed Deum ac unam habentem cum Patre et Filio Deitatem; Ephesinam primam, tertiam in ordine, et profiteor, quod in ea contra Nestorium damnatae memoriae definitum est, divinitatem et humanitatem ineffabili et incomprehensibili unione in una persona Filii Dei, unum nobis Iesum Christum constituisse, eoque de causa beatissimam Virginem vere esse Dei genitricem; Chalcedonensem, quartam in ordine, et profiteor, quod in ea contra Eutychen et Diocorum ambos damnatae memoriae definitum est, unum eundemque Filium Dei dominum nostrum Iesum Christum perfectum esse in Deitate et perfectum in humanitate, Deum verum et hominem verum ex anima rationali et corpore, consubstantialem Patri secundum Deitatem,

eundem consubstantialem nobis secundum humanitatem, per omnia nobis similem absque peccato, ante saecula quidem de Patre genitum secundum Deitatem, in novissimis autem diebus eundem propter nos et propter nostram salutem ex matre virgine Dei genitrice secundum humanitatem, unum eundemque Christum filium dominum unigenitum in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum, nusquam sublata differentia naturarum propter unionem, magisque salva proprietate utriusque naturae, in unam personam atque substantiam concurrente, non in duas personas partitum aut divisum, sed unum eundemque filium et unigenitum Deum, verbum, dominum, Iesum Christum: item eiusdem domini nostri Iesu Christi divinitatem, secundum quam consubstantialis est Patri et Spiritui sancto, impassibilem esse et immortalem, eundem autem crucifixum et mortuum tantummodo secundum carnem, ut pariter definitum est in dicta synodo et in epistola sancti Leonis Romani pontificis, cuius ore beatum Petrum apostolum loquutum esse patres in eadem synodo acclamaverunt, per quam definitionem damnatur impia haeresis illorum, qui trisagio ab angelis tradito et in praefata Chalcedonensi synodo decantato, sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis miserere nobis, addebant, qui crucifixus es pro nobis, atque adeo divinam naturam trium personarum passibilem assererent et mortalem; Constantinopolitanam secundam, quintam in ordine, in qua praefatae Chalcedonensis synodi definitio renovata est: Constantinopolitanam, tertiam, sextam in ordine, et profiteor, quod in ea contra Monothelitas definitum est, in uno eodemque domino nostro Iesu Christo duas esse naturales voluntates et duas naturales operationes indivise, inconvertibiliter, inseparabiliter, inconfuse, et humanam eius voluntatem non contrariam, sed subiectam divinae eius atque omnipotenti voluntati; Nicaenam secundam, septimam in ordine, et profiteor, quod in ea contra Iconoclastas definitum est, imagines Christi ac Deiparae virginis, nec non aliorum sanctorum, habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem et venerationem impertiendam; Constantinopolitanam quartam, octavam in ordine, et profiteor in ea Photium merito fuisse damnatum, et sanctum Ignatium patriarcham restitutum; veneror etiam et suscipio omnes alias universales synodos, auctoritate Romani pontificis legitime celebratas et confirmatas, et praesertim Florentinam synodum, et profiteor quae in ea definita sunt, videlicet, quod Spiritus sanctus ex Patre et Filio aeternaliter est, et essentiam suam, suamque esse subsistentem habet ex Patre simul et Filio, et ex utroque aeternaliter tamquam ab uno principio et unica spiratione procedit: item dic-

tionem illam *Filiusque*, veritatis declaranda gratia et imminente necessitate, licite ac rationabiliter symbolo fuisse appositam. Item in asymo sive fermentato pane triticeo corpus Christi veraciter confici, sacerdotisque in altari ipsum Domini corpus conficere debere, unumquemque scilicet iuxta suae ecclesiae sive Occidentalis sive Orientalis consuetudinem. Item, si verè poenitentes in Dei caritate decesserint, antequam dignis poenitentiae fructibus de commissis satisfecerint et omnia, eorum animas poenis purgatorii post mortem purgari, et, ut a poenis huiusmodi releventur, prodesse eis fidelium vivorum suffragia, miserarum scilicet sacrificia, orationes et elemosynas, ac alia pietatis officia, quae a fidelibus pro aliis fidelibus fieri consueverunt secundum ecclesiae institutum; illorumque animas, qui, post baptismum susceptum, nullam omnino peccati maculam incurrerunt, illas etiam, quae post contractam peccati maculam vel in suis corporibus vel eidem exutae sunt purgatae, in caelum mox recipi, et intueri clare ipsum Deum trinum et unum, sicuti est, pro meritorum tamen diversitate alium alio perfectius; illorum autem animas, qui in actuali mortali peccato, vel solo originali, decedunt, mox in infernum descendere, poenis tamen disparibus puniendas. Item sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum et verum Christi vicarium totiusque ecclesiae caput ac omnium christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro pasceudi, regendi et gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam, ut eadem Florentina synodus asserit, in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur. Item legalia veteris testamenti, seu Mosaicae legis caeremonias, sacra sacrificia, et sacramenta, domino Iesu Christo adveniente, cessasse, et post promulgatum evangelium sine peccato observari non posse; eiusdem etiam legis veteris ciborum mundorum et immundorum differentiam ad caeremonialia pertinere, quae surgente evangelio transierant. Illam etiam apostolorum prohibitionem ab immolatis simulacrorum, et sanguine, et suffocato, illi tempore congruisse, ut inter Iudaeos et gentiles dissentionis materia tolleretur, cuius apostolicae prohibitionis causa cessante, etiam cessavit effectus. Pariter veneror et suscipio Tridentinam synodum, et profiteor, quae in ea definita, et declarata sunt, et praesertim offerri Deo in missa verum proprium, et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo eucharistiae sacramento, iuxta fidem, quae semper in ecclesia Dei fuit, contineri vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinem, una cum anima et divinitate domini nostri Iesu Christi, ac proinde totum Christum, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus, et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica ecclesia aptissime *transubstantiationem* appellat, et sub unaquaque specie et singulis cuiusque speciei partibus, separatim facta, totum Christum contineri. Item septem esse novae legis sacramenta a Christo domino nostro instituta ad salutem humani generis, quomodo non omnia singulis necessaria, videlicet baptismum, confirmationem, eucharistiam, poenitentiam, extremam unctionem, ordinem, et matrimonium, illaque gratiam conferre, et ex his baptismum, confirmationem et ordinem iterari non posse. Item baptismum esse necessarium ad salutem, ac proinde, si mortis periculum imminet, mox sine ulla dilatione conferendum esse, et a quocumque et quando-

cumque, sub debita materia et forma et intentione collatum, esse validum. Item sacramenti matrimonii vinculum indissolubile esse, et quamvis propter adulterium, haeresim, aut alias causas possit inter coniuges thori et cohabitationis separatio fieri, non tamen illis aliud matrimonium contrahere fas esse. Item apostolicas et ecclesiasticas traditiones suscipiendas esse, et venerandas. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo ecclesiae fuisse relictam, illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse. Pariter quae de peccato originali, de iustificatione, de sacrorum librorum tam veteris quam novi testamenti indice et interpretatione in praefata Tridentina synodo definita sunt, suscipio et profiteor. Cetera item omnia suscipio et profiteor, quae recipit et profitetur sancta Romana ecclesia, simulque contraria omnia, et schismata et haereses ab eadem ecclesia damnatae, reiectae et anathematizatae, ego pariter damno, reiicio et anathematizo. Insuper Romano pontifici beati Petri principis apostolorum successori, ac Iesu Christi vicario, veram obedientiam spondeo ac iuro. Hanc fidem catholicas ecclesiae, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eandem integram et inviolatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime, Deo adiuvante, retinere ac confiteri, atque a meis subditis, vel illis quorum cura ad me in meo munere spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum. Ego idem Maximus electus, qui supra, spondeo, voveo et iuro, sic me Deus adjuvet, et haec sancta Dei evangelia.

Forma vero iuramenti, quod praestabam, haec est:

„Ego Maximus, electus patriarchalis ecclesiae Antiochenae nationis Graeco-Melchitarum, ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato Petro, sanctaeque apostolicae Romanae ecclesiae, ac domino nostro domino Clementi papae XIII, suisque successoribus canonice intransitibus; non ero in consilio, aut consensu, vel facto, ut vitam perdant, aut membrum, seu capiantur mala captione, aut in eos violenter manus quomodolibet ingerantur, seu iniuriae aliquae inferantur quovis quaesito colore: consilium vero, quod mihi credituri sunt per se, aut nuntios, seu litteras, ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam; papatum Romanum, et regalia sancti Petri adiutor eis ero ad defendendum et retinendum contra omnem hominem; legatum apostolicae sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adiuvabo; iura, honores et privilegia et auctoritatem Romanae ecclesiae, domini nostri papae, et successorum praefatorum conservare, defendere, augere, et promoveri curabo; nec ero in consilio, facto, vel tractatu, in quibus contra ipsum dominum nostrum, vel eandem Romanam ecclesiam, aliqua sinistra vel praesudicialia personae, honoris, iuris, status et potestatis eorum machinentur, et si talia a quibuscumque procurari novero, vel tractari, impediam hoc pro posse, et, quantocitius potero, commode significabo eidem domino nostro vel alteri, per quem ad ipsius notitiam poterit pervenire. Regulas sanctorum patrum, decreta, ordinationes, sententias, dispositiones, reservationes, provisiones et mandata apostolica totis viribus observabo, et faciam ab aliis observari. Haereticos et schismaticos, ac rebelles domino nostro et successoribus praefatis, pro posse persequar, et impugnabo. Vocatus ad synodum vniuersalem, nisi praepeditus fuero canonica praepeditione. Apostolorum limina singulis decennialis personaliter ac per me ipsum visitabo, et domino nostro et successoribus praefatis rationem reddam de toto meo pastoralis officio, deque rebus omnibus ad ecclesiam meam

statum, ad cleri et populi disciplinam, animarum A denique, quae mense februario creditae sunt, saltem quoquomodo pertinentibus, et vicissim mandata apostolica praefata humiliter recipiam, et quam diligentissime exequar: quod si legitimo impedimento de- tentus fuero, praefata omnia adimplebo per certum nuntium, ad hoc speciale mandatum habentem, de gremio capitali meo, aut alium in dignitate ecclesiastica constitutum, seu alias personatum habentem, aut, his mihi deficientibus, per dioecesanum sacerdotem, et, clero deficientem omnino, per aliquem alium presbyterum saecularem vel regularem spectatae probitatis et religionis, de supradictis omnibus plene instructum; de huiusmodi autem impedimento docebo per legitimas probationes ad sanctae Romanae ecclesiae cardinalem proponentem in congregatione sacri concilii Tridentini per supradictum nuntium transmittendas. Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non vendam, neque donabo, neque impignorabo, neque denuo infudabo, vel alio

modo alienabo, etiam cum concessio capitali ecclesiae meae, inconsulto Romano pontifice, et constitutionem super prohibitionem investiturarum beatorum Iurisdictionum, de anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quinto editam, servabo, et si ad aliquam alienationem devenero, poenas in eadem super hoc edita constitutione contentas, eo ipso incurro volo. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei evangelia."

Ceterum, pallium, insigne videlicet plenitudinis pontificalis officii de corpore beati Petri apostoli sumptum, tunc ad fraternitatem tuam, cum per tuum nuntium ea qua decet instantia postulatum fuerit, destinandum transmittendumque mandabimus. Non obstantibus iis omnibus, quae in praesertis nostris litteris volumus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem B sub annulo Piscatoris, die 1 augusti MDCCLX. pontificatus nostri anno tertio.

C. Summus pontifex Dominicus de Lanosis commissario apostolico.

Dilecto filio Dominico de Lanosis ordinis praedicatorum commissario apostolico, Clemens papa XIII.

Dilecte filii, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Cum nobis constiterit, nullam fuisse irritamque abdicationem patriarchatus Antiocheni Graeco-Melchitarum a bonae memoriae Cyrillo III, prius quam e vivis excederet, factam, iisdemque vitis laborare subsequuntur mox sacerdotis Ignatii in eius locum electionem; ad sedandas componendasque lites et controversias hac occasione in Graeco-Melchitarum natione nobis carissima exurgentes, alias dedimus litteras in forma brevis, alteras quidem editas ad futuram rei memoriam, quarum initium *Quam cura etc.*, alteras vero venerabili fratri Maximo archiepiscopo Hierapolitano patriarchae Antiocheno, quarum initium *Dolatis etc.*, quibus abdicationem electionemque eiusmodi nullius momenti ac roboris declaravimus, eidemque patriarchali ecclesiae Hierapolitanum episcopum praefecimus, quarum litterarum authenticum exemplar eorum in chartis pergamentis descriptum et annulo piscatoris munitum praesentibus alligamus, ut illas debitas executioni demandari fideliter et prudenter cures, quaeque in hiece tibi praescripta sunt peragenda, in virtute sanctae obedientiae omni studio atque sollicitudine conficere satagas.

§ 2. Primum igitur ad hunc finem, te, de cuius singulari fide, prudentia ac religionis solo plurimum confidimus, ex eo potissimum quod diu istis in regionibus evangelici praedicationis munus exercuisti, D morea, idiomata et instituta, ac ritus orientalis nationis probe calles, nostro et apostolice sedis nomine ad ea, quae in praesertis litteris praecipuntur, exequenda, ablegatum nostrum ad dictam nationem Graeco-Melchitam et apostolicum commissarium cum omnibus et singulis facultatibus ad effectum huiusmodi necessariis et opportunis, tenore praesentium facimus, constituimus ac deputamus. Secundo, omnem tibi facultatem largimur absolventi, saltem ad cautelam, a quibusvis censura, et dispensandi etiam super impedimento irregularitatis ob celebrationem cum censuris contractas, in quas quilibet ex clero sive saeculari sive regulari quacumque dignitate praefulgens formam incidit occasione dictae abdicationis et subsequentis electionis, vel propter abusum ecclesiasticum vel propter usum laicis potestatis, dummodo tamen debitam mandatis apostolicis obedientiam praestiterit. Tertio,

facultatem tibi pariter concessam volumus, ut ad- versus, quocumque, qui mandatis tuis apostolica auctoritate nostra munitis non paruerint, tamquam adversus contumaces et rebelles, quamvis etiam episcopali vel archiepiscopali dignitate sint praediti, sive cleri saecularis fuerint sive regularis, etiam societatis Iesu, necnon saeculares et laicos quocumque cuiusvis gradus ac conditionis et dignitatis procedere queas, si opus fuerit, cum canonicis censuris et poenis, quae si a te, auctore Domino, infligantur, ratas habebimus et observari faciemus. Quarto, facultatem impartimur convocandi synodum nationalem et provincialem, ut in ea communibus conciliis constituantur, quae ad disciplinam restituendam conducere existimabuntur, declarandique per hanc a nobis factam novi patriarchae, ut praemittitur, electionem deputationemque nullum anti- stitibus et clero dictae nationis detrimentum illatum iri voluisse, sed, ut obortis dumtaxat in hac rerum circumstantia dissidiis nationem ipsam distrahentibus in varias partes consuleremus, novum patriarcham elegisse; nec propterea ius eligendi sive postulandi patriarcham huiusmodi iuxta eorum morem anti- stitibus dictae nationis idcirco sublatum esse, ita ut futuris temporibus cum patriarcham ipsi sibi praeficere debeant, quem secundum sacrorum canonum regulas magis in Domino expedire censuerit, sicuti haecenus fieri consuevit. Quinto, facultatem tibi concedimus apostolica auctoritate sanandi omnes et singulos actus et patriarchales expeditiones a dicto sacerdote Ignatio usque ad diem denunciationis atque indictionis apostolicae provisionis nostrae peractos atque peractas. Sexto demum facultatem tibi largimur condonandi remittendique omnes pecuniarum, quae ad patriarchas spectabant, exactiones a dicto sacerdote Ignatio quomodolibet factas, ita tamen ut, ad pecunias quod attinet, quae ad patriarchae personam spectabant, benigniter a te eidem condonentur; quae vero pecuniae ad sedem patriarchalem pertinere constituerit, in patriarchali sedi restituere teneatur.

§ 3. Tandem hortamur te vehementer in Domino, ut serio perpendens quam ardua sit demandata tibi provincia, quam amplae facultates ad eam alacriter obeundam attributae, studium omne atque sollicitudinem conferas, nihil omitte, quod prudentia dexteritatemque tua, opitulante Domino, suppeditaverit, ut quae tibi commissa sunt, non tantum rite perficiantur, verum etiam Graeco-Melchitarum natio paternae caritatis nostrae voluntatem, pacem

atque concordiam unice spectantem, agnoscat: quod ubi feliciter exequutus fueris, non tantum apostolicam benevolentiam nostram tibi magis demereberis, verum etiam amplissimam a Deo mercedem consequeris. Cuius auspicii vadem constituimus apostolicam bene-

dictionem, quam tibi, dilecte filii, peramanter impartiamur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 augusti MDCCLX, pontificatus nostri anno tertio.

D. Summus pontifex archiepiscopis et episcopis nationis Melchitae.*

Venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis Graeco-Melchitis Clemens papa XIII.

Venerabiles fratres salutem et apostolicam benedictionem.

Suocrescente aisania in agro Domini, ad eam eradicandam interdum necesse est validioribus uti remediis. Quamobrem schismate inter vos facto propter abdicationem patriarchae Cyrilli tertii et sacerdotii Ignatii in eius locum cooptationem: cum utramque, audito prius congregationis Fidei Propagandae consilio, canonicarum sanctionum fundamentis fulciri non posse noverimus, per alias nostras litteras in forma brevis, quarum initium *Quem cura*, abrogavimus, irritas ac nullas declaravimus; fuitque ideo ad novam patriarchae Antiocheni electionem, quae iure devoluto in eiusmodi circumstantia ad apostolicam sedem spectabat, necessario progrediendum, ne tam illustris ecclesia diutius optato sponso careret, et schismatis initium in maiores flammis exurgeret. Hanc ob causam patriarcham vestrum nominavimus venerabilem fratrem Maximum Hierapolitanum archiepiscopum, unum ex antiquioribus coetus vestri, quo nomine aliisque virtutum suarum testimoniis adducti idoneum censuimus, ut totius istius ecclesiae patriarchalis susceperet gubernacula, quemadmodum aliis ex litteris nostris pariter in forma brevis, quarum initium *Delatis*, patebit. Haec autem omnia, venerabiles fratres, latius explicabit vobis dilectus filius Dominicus de Lanceis ordinis praedicatorum, quem nostrum et apostolicae sedis

commissarium apud vos, universum clerum, nationemque Graeco-Melchitam ablegavimus; cui propterea volumus, ut haec in re eandem fidem ac nobis adhibeatis, eiusque pariter mandatis apostolico nostro calculo firmatis obedientiam omnem praestetis. Is pariter testabitur per hanc noviter instituti patriarchae deliberationem nihil velle nos pristino iuri vestro detractum; nam hoc ipsum in diplomate nostro explicito cautum fuit, ita ut futuris in vacationibus vestrum ipsi vobis patriarcham consueto more praeficiatis. Sicuti enim Paschalis secundus praedecessor noster alio in eventu Antiochenae sedis dignitatem et honorem sartum tectumque servari voluit, sic et nos electionis vestrae iura labefacturi nequaquam debere ob singularem haec novi patriarchae designationem vobiscum palam profitetur. Tandem nullum reliquit nobis dubitandi locum omnium vestrum animus religione et constantissima erga supremum pastorem fide obstrictus, quin ablegatum nostrum perhumaniter excopturi sitis, eiusque mandata sive potius nostra unanimi voluntate facturi; praecipue vero vos adhortamur, ut praerogativa aemulationis prorsus oblii, unanimis sitis in Christo Iesu, sine querela, sine reprehensione, ut infidelium et haeticorum in medio positi, cor unum et animam unam habentes, christianae caritatis aliarumque virtutum exemplo sicut luminaria splendete in domo Domini: dum vobis interea apostolicam benedictionem nostram toto corde largimur.

Datum Romae etc., die 1 augusti MDCCLX, pontificatus nostri anno tertio.

E. Summus pontifex universo clero nationis Graeco-Melchitae.

Dilectis filiis presbyteris, et universo clero tam saeculari, quam regulari nationis Graeco-Melchitae, Clemens papa XIII.

Dilectis filiis, salutem et apostolicam benedictionem.

Nihil triste magis ecclesiae Dei contingere potest, quam divisiones ac schismata exoriri clerum inter atque ipsos antistites, quod cum istic evenerit occasione abdicationis praedefuncti super bonae memoriae Cyrilli III patriarchae vestri Antiocheni et electionis sacerdotii Ignatii, condolimus maxime calamitati huic vestrae, compertoque, quod abdicatio et consequens electio sacrorum canonum regulis adversabantur, utramque apostolica auctoritate delevimus; ne vero diutius pastore suo viduata ecclesia vestra patriarchalis lugeret, cum in istiusmodi eventu apostolicae sedi electio iure devoluto

pertineat, eidem praefecimus venerabilem fratrem Maximum archiepiscopum Hierapolitanum multis nominibus apud nos commendatum, ea tamen conditione prescripta, ut futuris temporibus patriarchae electio, uti hactenus in more positum fuit, per eodem electores conficiatur. Designavimus insuper apostolicum commissarium nostrum dilectum filium Dominicum de Lanceis ordinis praedicatorum, ut mandata nostra istic perficeret, et nata dissidia componeret, cui, quemadmodum et neo-patriarchae, ut debitum obsequium atque obedientiam praestetis, plurimum vos omnes hortamur atque in Domino praecipimus, dum interea vobis, dilecti filii, apostolicam benedictionem peramanter largimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 augusti MDCCLX, pontificatus nostri anno tertio.

F. Summus pontifex duobus Drusiorum principibus.

Illustribus ac potentissimis principibus magnis Drusiorum hominis Manuar et Amed, Clemens papa XIII.

Illustras ac potentissimi principes, salutem et lumen divinae gratiae.

Libentissime occasionem quamcumque nanciscimur singularis voluntatis existimationisque nostrae

erga vos declarandae, nec non referendae gratiae pro ea celsitudinum vostrarum benignitate, qua graeco-melchitarum orthodoxorum nationem apud vos iamdiu perhumaniter suscepistis, vestroque patrocinio munire, tueri, iuvare, honori ac gloriae ducitis. Cum igitur ad cognitionem nostram pervenerit natam inter eos nuperrime disensionem

* Litterae istae hactenus ineditae vulgo ex sylloge: *Congregationi particulari*, t. 180, f. 26-28. Prior pars extat etiam, sed italice tantum, in *Appendice ad Bullarium pontificum sacrae congregationis de Propaganda fide*, t. II (Romae, 1856), p. 236-9. depremissa, ut videtur, e libello supplicii sacrae congregationi oblato, Theodoti patriarchae electi nomine, a Demetrio Coimgi, in quo eandem partem ipse deprehendit.

propter abdicatum a Cyrillo III patriarchatum Antiochenum, suffectumque in eius locum sacerdotem Ignatium, negotio eiusmodi de consilio quorundam venerabilium fratrum nostrorum mature perpenso, abdicatorem electionemque eiusmodi perinde ac ecclesiasticis nostris regulis contrarias reprobare adacti fuimus, novumque illis patriarcham venerabilem fratrem Maximum archiepiscopum Hierapolitanum hac vice constituere, salvo tamen impostorum graeco-melchitis episcopis electionis iure, quemadmodum antea obtinebant. Ut autem haec omnia rite perficerentur, istuc ablegandum esse censuimus dilectum filium Dominicum de Lanceis ordinis praedicatorum commissarium apostolicum, quem pariter regiae clementiae vestrae plurimum commendamus: nihil enim aliud in mandatis habet, quam offensiones et scandala remove, paci atque concordiae nationis istius consulere, ecclesiasticam disciplinam restituere, quae omnia, ad populorum quoque tranquillitatem maxime conducentia, ut facilius exequatur, eundem quoque patrocinio celsi-

adinum vestrarum plurimum commendamus, minime dubitantes, quia praeciarissima illa, qua praecellitis potestate, si opus fuerit, effecturi sitis, ut tam illi quam neo-patriarchae debita ab omnibus reverentia exhibeatur. Porro ab eodem quoque ablegato nostro eorum accipietis, quanti faciamus excelsas animorum vestrorum dotes, quantoque in pretio vos habeamus, impense cupientes aliquam nobis opportunitatem dari, qua, pro vestris in catholicos nostros meritis, eximium aliquod grati animi nostri testimonium ostendamus, atque interea Deum optimum maximum, a quo bona cuncta procedunt, exorare non omittemus, ut diuturnam incolumitatem rerumque omnium prosperitatem pro vestra populorumque vestrorum felicitate et divinae suae gratiae fulgentissimum lumen impertiri celsitudinibus vestris dignetur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 augusti MDCCLX, pontificatus nostri anno tertio.

11.

INSTRUCTIO A SACRA CONGREGATIONE AD DOMINICUM DE LANCEIS
COMMISSARIUM APOSTOLICUM DATA *

1760 augusti 9.

Godèva somma tranquillità la nazione Greco-Melchita governata da un patriarca, e nove vescovi quando l'anno scorso l'ambizione del defonto patriarca Cirillo III che voleva farsi suo successore Ignazio suo nipote monaco della congregazione di San Salvatore, non giunto ancora all'età di 27 anni, accese il fuoco della divisione in quella chiesa. Invano si opposero i più degni vescovi col rappresentare al patriarca gl'inconvenienti che sarebbero seguiti, e a questi si unirono il missionario don Giuseppe Papilla, non meno, che i religiosi missionarj latini; ma animato il patriarca dal sacerdote Giovanni Agemi alunno espulso da questo collegio, e persona torbida, ed inquieta convocò il sinodo, mostrando in apparenza di lasciar la libertà a' votanti, ma cercando in sostanza di corrompere gl'elettori per giungere al suo intento. A questo fine 20 giorni prima del sinodo cred' un prete vedovo per nome Marco vescovo Sandogji il titolo di Cesare di Filippo, dove non è ne clero ne popolo cattolico, non senza fondato sospetto, che abbia ancora corrotto monsignor Ignazio arcivescovo d'Emessa, ed altri vescovi. Gli dimostrarono i missionarj latini, non meno che il degno sacerdote Papilla in voce, ed in scritto, che essendo egli stato confermato dalla santa sede, dalla quale aveva ricevuto il pallio, e prestato obediienza, non poteva venire alla renunzia del patriarcato senza l'approvazione della medesima; ma riuscendo tutto inutile, quattro de' più degni vescovi appellarono alla santa sede, cioè monsignor Massimo arcivescovo di Aleppo, monsignor Atanasio arcivescovo di Berite, Basilio arcivescovo di Sidone, e Basilio vescovo di Eltopoli, al quale appello rinnovato dopo l'elezione del prete Ignazio in patriarca, si unirono i generali della congregazione di San Salvatore, e di San Giovanni in Soairo, non meno che Clemente vescovo di Terra Santa, pentitosi di aver dato il voto in quel conciliabolo, et i deputati del clero Damasceno, che hanno dritto d'intervenire all'elezione, per esser ivi la cattedra patriarcale.

Seguita la detta elezione a 19 di luglio dell'anno scorso 1759 fu spedito procuratore pella santa sede per parte de' vescovi appellanti, e loro aderenti il

sacerdote don Simone Sabagh, e per parte dell'intruso nella sede patriarcale il padre Domenico da Livigliano minore osservante. Avevò ognuna delle parti proposte in voce, ed in iscritto le loro ragioni, e propostosi quest'affare nella congregazione di Propaganda li 20 luglio dell'anno corrente la sagra congregazione dopo aver esattamente esaminato le ragioni, decretò:

I. „Electionem de qua agitur multis de causis esse nullam.

II. „Nec esse sanandam.

III. „Electores esse absolvendos, saltem ad cautelam, a quacumque censura, et dispensandos super irregularitate, electum vero esse suspensum ab exercitio ordinum, et pro absoluteione obtinenda recurrat ad sanctissimum.

IV. „Supplicandum sanctissimo ut deputare dignetur in patriarcham iure devoluto Maximum episcopum Aleppinum.

„Et pro praedictorum executione delegandum esse virum idoneum eligendum ab eminentissimo praefecto.“

Quali decreti riferiti alla santità di nostro signore papa Clemente XIII, la santità sua si degnò confermarli, e dovendosi per l'esecuzione de' medesimi destinare dall'eminentissimo prefetto della sagra congregazione persona idonea, questi ha posto la mira sopra di vostra signoria, del cui zelo per la religione cattolica, e prudenza, ne ha molte riprove.

Dovrà dunque colla maggior sollecitudine portarsi nel monte Libano, ed abbozzarsi con monsignor Massimo vescovo di Aleppo, e con il sacerdote don Giuseppe Papilla, e poi presentare ai due fratelli principi drusi del monte Libano i brevi che li scrive sua santità, per indurre i detti principi a prestare a vostra signoria tutta l'assistenza; indi convocare il sinodo, o nel Chesroano, o nel luogo che si stimerà più opportuno, lasciandosi in sua libertà o differire fino a quel tempo la pubblicazione del nuovo patriarca per farlo riconoscere ecc., o pure pubblicarlo prima, e di concerto col nuovo patriarca convocare il sinodo; in caso dopo essersi letto il breve di sua deputazione far riconoscere da tutti i

* Archivio della sagra congregazione de Propaganda fide: Congregazioni particolari Greco-Melchiti. Altre carte relative all'elezione del patriarca Giohar, vol. 180, fol. 411-414*, num. 1.

vescovi monsignor patriarca per loro capo, e su:
A per loro; indi risolverai i seguenti punti:

I. Se si debba restituire a monsignor Clemente vescovo di Terra Santa la chiesa d'Acri, e a monsignor Basilio vescovo di Eliopoli il villaggio di Lagh.

II. Essendoci riconosciuto essere un abuso contrario a canoni della chiesa greca l'appropriarsi che fa il patriarca lo spoglio de' vescovi che deve riservarsi per suo successore, ella farà, che secondo lo spirito del canone 35 del concilio Trullano, senza però espressamente nominarlo per non essere intervenuti al medesimo i legati della sede apostolica, e non aver avuto la di lei approvazione, si stabilisca qualche regolamento, onde si provveda alle indennità delle chiese. Le parole del canone sono le seguenti: „Nulli omnino metropolitanorum liceat mortuo episcopo, qui throno subest, res ipsius vel ecclesiae eius auferre, vel sibi vindicare, sed sint sub custodia cleri ecclesiae, cui defunctus praefuit, usque ad alterius episcopi promotionem praeter quam si in eadem ecclesia non relicti sunt clerici, tunc enim metropolita ea non diminuta servabit, ordinando episcopo omnia reddens.“

III. È stato rappresentato alla santa sede dover porsi limiti all'autorità del patriarca nell'ordinare i vescovi, e la consecrazione del sacerdote Marco in vescovo di Cesarea di Filippo fatta dal defunto patriarca unicamente per accrescere il suo partito, come si crede, ne dimostra la necessità.

Il nostro signore potrebbe ordinare l'esatta osservanza del canone 4 del concilio Niceno distinguendo la conferma da farsi dal metropolita dall'ordinazione, o sia creazione de' vescovi. Per questa si ricerca il consenso almeno per lettera di tutti i vescovi della provincia: „Episcopam oportet ab omnibus episcopis si fieri potest qui in provincia sunt ordinari; si vero hoc difficile fuerit vel urgente necessitate, vel itineris longitudine, certe tres episcopi debent in unum congregari, ita ut etiam coterorum qui absentes sunt consensum litteris, et ita faciant ordinationem, potestas sane vel confirmatio pertinet per singulas provincias ad metropolitanum episcopum,“ ma si è contentata del seguente decreto:

„Determinetur in synodo numerus episcoporum creandum a patriarcha cum praefixione dioeceseon et limitum earundem, dummodo tamen in praedictis dioeceseibus adsit clerus, et populus catholicus, nec huiusmodi numerus praefixus immutetur inconsulta sede apostolica: alias quaevis immutatio sit irrita.“

IV. È stato inoltre fatta istanza che il patriarca non possa convocare i vescovi senza un vero bisogno ne sospenderli senza comunicarne le cause agli altri vescovi. Sopra di questo punto ella sa che il vietare la convocazione de' sinodi sarebbe un dar di fronte a quanto i canoni consecrati dall'antichità prescrivono; e particolarmente il canone 5 del Niceno, e il 19 del Calcedonense, e appunto s'ordina ne' medesimi la convocazione de' sinodi, perchè in in essi „qui se lassos putant synodi experiantur examen“, come dispone il canone 20 del concilio Antiocheno. Non sembrando dunque uniforme alla disciplina canonica restringer l'autorità patriarcale nella convocazione de' sinodi, si deve bensì provvedere all'altra parte dell'istanza, che è di porre freno all'ingiuste vessazioni de' vescovi, avendo l'esperienza dimostrato con quanta facilità il defunto patriarca sinai abusato della sua podestà in sospendere i vescovi per il solo motivo che non aderivano alle sue passioni; e ancorchè sembri essersi provveduto nel canone 3 del concilio di Sardica coll'appellazione alla sede apostolica alla quale devono trasmettersi gli atti fatti contro il vescovo sospeso, quando questo non s'acquiesci al giudizio del patriarca, o del sinodo, ed indi aspettarsi il giudizio della santa sede, contuttociò se altro provvedimento potrà prendersi nel sinodo che non lasci in libertà il patriarca di opprimere con ingiuste censure i vescovi e preti, e insieme conservi l'autorità del medesimo per punire i delinquenti, ella non mancherà di esaminarlo.

Finalmente è stato rappresentato di quanto disturbo sia alla quiete de' monaci, ed impedimento all'osservanza regolare la dimora del patriarca ne' monasterj delle congregazioni di San Salvatore, e di San Giovanni in Soairo, e nelle loro vicinanze: si rimette al di lei arbitrio di vedere se convenga toccar questo punto, e se vi sia qualche provvedimento da prendersi.

Rimane in fine di porre qualche freno all'audacia di Giovanni Agemi, che fin da quando era alunno di questo collegio Urbano dal quale fu espulso, dava saggio del suo spirito inquieto, e irregolare condotta, e non ha poi cessato di essere l'inquietudine di cotesta chiesa; egli è stato il principale attore di questa tragedia; ma la sagra congregazione ha creduto dover rimettere all'arbitrio di monsignor patriarca prendere quei provvedimenti che giudicherà opportuni contro il medesimo, e che saranno approvati dalla santa sede.

12.

ANTISTITES PATRIARCHAE INTRUSO FAVENTES SPRETA DELEGATI APOSTOLICI
AUCTORITATE AD SANCTAM SEDEM APPELLANT*

1761 iunii 26, iulii 7.

Reverendissimo padre.

Vi significammo, che dopo la vostra partenza da noi, ci siamo congregati, e concordemente convenuti in questo sentimento, con cui confessiamo e dichiariamo, esser la prelatura di monsignor Atanasio nostro patriarca Antiocheno, legittima, vera, e costante in eterno, per esser stata la sua elezione legittima, vera, ed eternamente costante; e perciò, chiunque del nostro gregge è qualunque altro che non convenga con noi in questa confessione, lo terremo per un traditore, scismatico, e seguace delli acsafali. Con questo nostro sentimento, e confessione vogliamo vivere e morire; onde chiunque riceverà questa prelatura, senza la di lui rinunzia, volontà e consenso, si terrà da noi per un intruso, e fornicario nella chiesa di Dio. Quindi abbiamo per la

nostra causa fatto l'appello al Romano sommo pontefice, e alla sede apostolica, ingannata già dalle bugie, e artificio de' nostri oppositori, e siamo disposti di manifestare le cose in miglior forma.

Che se voi farete cosa veruna contro di noi, ò consentirete nella creazione d'un altro patriarca fuori del nostro patriarca, ò pubblicherete li ordini, che portate con voi, vi accuseremo in eterno al sommo pontefice, e alla sede apostolica, cui abbiamo appellato in modo più efficace; e ne chiederemo ancora conto da voi avanti il tribunale del giusto giudice. Iddio vi conservi.

† Atanasio patriarca Antiocheno e di tutto l'Oriente.

† Massimo vescovo di Cesarea di Filippo.

* Congregazioni particolari, t. 128, fol. 150.

† Macario vescovo di Acri.
 † Eutimio vescovo del Bech e del Fersol.
 † Andrea arcivescovo di Tiro.
 † Gerasimo vescovo di Cana di Galilea.
 † Gregorio vescovo di Cara.
 † Padre Aresnio, procuratore d' Ignazio arcivescovo d' Emessa.

A † Padre Francesco Siaggi abbate generale di San Salvatore.
 Due sacerdoti di Saida e cinque del Berha.
 Li sacerdoti di Damasco e del Borgo.
 Li sacerdoti dei villaggi di Damasco.
 Dato in San Salvatore, li 26 giugno 1761.

13.

SYNODUS NATIONALIS A GRAECIS MELOHITIS HABITA IN CONVENTU
 SANCTI ISAIAE, PRAESIDENTE DOMINICO DE LANCEIS ORDINIS PRAEDICATORUM
 DELEGATO APOSTOLICO*

1761 iulii 31 - augusti 4.

Canonis ad ordinationem de propositi a tutti ad examinari e decidere.

A. I. „Non essendovi atto, con cui si dimostra la rettitudine della fede, quanto la totale soggezione al capo della chiesa di Cristo il successore di san Pietro: perciò noi tutti confessiamo essere il primato del sommo pontefice superiore a qualsivoglia primato, e promettiamo di ubbidire alle di lui ordinazioni e decreti, concernenti non solamente le cose della fede, ma anche della disciplina, ancorchè non fossero conformi alle nostre particolari consuetudini, e di fare, tutto il nostro possibile per osservarli e farli osservare dal popolo cattolico.“

Essendo stati interrogati dal delegato apostolico tutti li presenti al sinodo, se accettavano questo primo canone, risposero tutti: Si l' accettiamo. Questo primo canone fu proposto nella prima sessione, e fu approvato (da quelli, che erano presenti. Ma immediatamente dopo essere usciti dal concilio, hanno disapprovata l'aggiunta fatta dal delegato apostolico, cioè: „Ancorchè non fossero conformi alle nostre particolari consuetudini,“ nè è possibile di accettarla o prometterla. La ragione si è, perchè in tal modo si dà motivo ai semplici ed ai scismatici di dire, che li vescovi hanno acconsentito di far togliere la libertà del patriarcato Antiocheno, e nasce disputa tra loro e tra li esteri, cosa da fuggirsi presentemente. Secondariamente ciò è contrario ai decreti apostolici, i quali protestano, che la sede apostolica lascia intatti i loro diritti. Terzo, perchè è bastante ciò, che hanno detto in questo canone, dicendo, „di prestare ubbidienza ai decreti pontifici, non solo in ciò, che riguarda la fede, ma anche in ciò, che riguarda la disciplina,“ e parlimento nel canone secondo dicendo: „Protestiamo che il sommo pontefice è sopra i concilij.“

A. II. „Noi protestiamo, che i canoni dei sagri concilij sono delle regole della fede e del buon ordine ecclesiastico; senza la di loro osservanza e venerazione si disturba la pace della chiesa, e non averemo regola sicura nelle nostre operazioni. Perciò promettiamo di osservargli e custodirgli.

detestando ogni soffisticaria, che si gli opponga, e riputando di niun valore qualunque cosa sia a quelli contraria, ancorchè fosse emanata dallo stesso patriarca, perchè protestiamo, che il sommo pontefice è superiore ai concilij.“

Avendo il delegato apostolico interrogato tutti gli assistenti, se accettavano questo canone secondo, risposero tutti: Si l' accettiamo.

A. III. „Essendosi di già introdotto un abuso contrario a canoni, cioè, che il patriarca ordina vescovi senza legittima causa, e senza saputa e consenso degli altri vescovi, perciò d' ora innanzi non dovrà più far questo, ma osservare quanto ha ordinato il sagra concilio Niceno nel canone 4 riguardo all' ordinazione de' vescovi, ed è, che dovendosi ordinare un vescovo, ciò si faccia colla saputa e consenso de' vescovi del patriarcato, conforme viene espresso nel canone secondo de' canoni apostolici e nel canone terzo tra gli ottantaquattro canoni attribuiti al Niceno. E se si trasgredirà questo canone il vescovo ordinato non sarà accettato nel sinodo de' vescovi; nè avrà voce nell' elezione. Oltre di ciò per evitare la molteplicità de' vescovi, senza bisogno e necessità, si deve determinare il numero de' vescovi ed arcivescovi, conforme gli ordini del sommo pontefice, con prefiggere la loro diocesi e limiti, colla condizione, che in tali diocesi vi sia clero e popolo cattolico: dopo tale stabilimento del numero de' vescovi non si potrà più questo mutare senza consultarne la sede apostolica: e se farassi in contrario, il tutto sia irrito e di niun valore.“

Circa questo terzo canone dissero li vescovi essere necessario di pensarvi con maturità prima di darne la risposta.

B. Nella sessione terza poi in ordine al suddetto canone risposero, che non si faccia nuovo vescovo per una nuova diocesi senza una canonica elezione approvata dal convento della maggior parte de' vescovi e senza che il vescovo ordinato non abbia nella sua diocesi clero e popolo cattolico sufficiente al suo decoro e mantenimento. Ma quanto al determinare il numero de' vescovi, questo non lo accettano.

In ordine a quanto si dice in questo canone terzo, dopo il sinodo dissero i vescovi così, cioè:

* Litteris A et B indicatur sessio prima et secunda ut ad calcem actorum dicatur.

* Cum brevia apostolica tum sacras congregationis decreta et instructiones in Orientem adportavit Simon Sahagh, qui Accousa pervenit die 17/29 octobris 1760. Dominicus vero de Lanceis seu Lanza litteras sibi inscriptas Messali in Mesopotamia accepit anno insequenti inunte quadragesima. Hinc factum est ut synodus indicenda locum habere non poterit ante mensium iulium eiusdem anni 1761. Et cum delegato apostolico perperam, Maximus Alepensis in patriarcham a sancta sede assumptus, datus ad singulos episcopos litteris, synodum indicit die 18/29 iulii inchoanda in conventu Sancti Isaiiae monachorum Scieritarum. Habetur haec epistola in volumine: *Graeci Melchiti. Scripturae referre ad congressus*, t. 7. Ibidem existat prolixius eiusdem Maximi epistola, in qua narratur res in synodo gestae. Hanc ibidem excipiant octo synodalia a delegato apostolico propria manu diligenter exscripta. Alterum eorundem actorum apographum habetur in *Congregationis particulari*, t. 120, fol. 90-107; tertium initio voluminis modo citati *Scripturae referre ad congressus*, t. 7; quartum asservatur inter originalia anni 1777, in cuius prime folio titulum excipit haec animadvertens a Stephano Borgia sacras congregationis secretario propria manu apposta: „Questo sinodo fu trascritto e tradotto dall' arabe, che a nome di monsignor Teodoro patriarca della nazione Melchita fu presentato dal suo agente don Dionigio Haggjar. — Dalla Propaganda questo di 10 agosto 1777. — Stefano Borgia segretario.“ — Ultimam haec apographum sequar, quippe quod maiorem auctoritatem puto se fert propter notam a secretario appositam. Ceterum lectores monitos volo, in praesenti editione servari non potuisse textus distributionem per columnas, quarum una canones, altera animadvertiones exhibeat, ut in ipso originali factum est. Ad praevocandum tamen confusionem canones virgulettis quas vocant ubique distinguendos censui.

Il numero e l'ordine delle diocesi si osserva presso A potenze secolari in ciò, che riguarda le cose ecclesiastiche, affine di reprimere questa temerità, e chiudere questa porta malvaggia, che guida alla perdizione.

di noi; ma il far mutazione nelle diocesi, non lo comporta il nostro presente stato, abbenchè non lo facciamo, perchè talvolta ordiniamo un vescovo per una diocesi, e gli concediamo la facoltà di comandare a due, ed anco a più di due, e ciò per la scarsità del popolo cattolico. Crescendo poi la fede in queste diocesi, si può creare un vescovo per ciascuna, perchè li vescovi sono quelli, che sostengono il clero e lo confermano.

A. IV. „Quantunque la spada della scomunica sia posta nella chiesa per punire i peccatori ostinati ne' loro peccati, pure non conviene, che il vescovo se ne serva contro i sacerdoti o altri, se non dopo maturo consiglio e per causa molto grave, conforme avverte il concilio Tridentino, cap. 3, sess. XXV, ed il concilio Lateranense IV, dicendo: Non è lecito ad alcun vescovo di scomunicare un peccatore, se non dopo replicate ammonizioni salutari, pubbliche o private, per condurlo alla penitenza; e chi farà ciò precipitosamente per passione o collera, quantunque vi fosse giusta cagione, pure sia nel concilio de' vescovi ripreso e punito secondo il rigore de' canoni. A fortiori dunque sia cautelato il patriarca a non sospendere o scomunicare alcun vescovo, fuorchè in un sinodo de' vescovi, e col consenso della maggior parte di essi, che ne approvino la cagione; e se farà altrimenti, si reputerà tale censura invalida.“

Essendo stati tutti i presenti interrogati dal delegato apostolico, se accettavano questo canone quarto, risposero tutti: Si l'accettiamo.

A. V. „Sapendo li uomini timorati di Dio e santi, che il nemico non cessa di spargere continuamente zizanie nel campo del Signore; affine d'impedire, che non si moltiplichino le zizanie, hanno ordinato di congregarsi i vescovi ne' sinodi, conforme si ordina nel canone 36 de' canoni apostolici, nel canone 7 del concilio Niceno I, nel canone 18 del Calcedonense, nel canone 6 del Lateranense, e nel cap. 6, sess. XXIV, del Tridentino, per ricercare quali dottrine siano insorte contrarie alla fede, e come opporle; se si amministrano i sacramenti come si deve, ed è prescritto: cosa convenghi per dilatare la fede cattolica e facilitare la salute del popolo e procurare la di lui pace. Che se per giuste e gravi cause non si potesse congregare tal sinodo, in tal caso quello, a cui spetta, procuri di ordinare per mezzo di lettere quanto si conviene di fare a beneficio del suo popolo.“

Essendo stati tutti i presenti interrogati dal delegato apostolico se accettavano questo quinto canone, risposero tutti: Si l'accettiamo.

A. VI. „Si è di già introdotto un costume abominevole, che contamina la chiesa di Cristo, ed è, che alcuni del clero ricorrono ai principi secolari per l'ambizione d'innalzarsi nelle cose ecclesiastiche, a dispetto di quello, cui spetta eleggere, provvedere ed accettare; e non fanno conto della scomunica fulminata dal canone 29 delli canoni apostolici, dicendo: „Qualunque vescovo ricorrerà agli estranei nel suo governo ed ai principi secolari, acciò l'ajutino per innalzarsi nella chiesa, egli è scomunicato e maledetto, e debba essere separato dalla chiesa di Dio. Onde da qui innanzi, chi ardirà di commettere tale temerissimo e malvagissimo eccesso, tra le altre sue punizioni sia reputato inabile a quella carica, che avrà procurata per tal mezzo; e tal fine devono i vescovi farsi animo, e non temere di chi può uccidere il corpo, ma procedere con rigore e santa libertà contro tale eccesso, e contro quelli, i quali ricorrono alle

potenze secolari in ciò, che riguarda le cose ecclesiastiche, affine di reprimere questa temerità, e chiudere questa porta malvaggia, che guida alla perdizione.“

Essendo stati tutti li presenti interrogati dal delegato apostolico se accettavano questo sesto canone, risposero tutti: Si l'accettiamo.

A. VII. „Egli è certo dalle divine scritture, che il bene e la salute del popolo dipende da sacerdoti, che sono obbligati d'istruire il popolo con insegnargli i misterj della santa fede, e la strada dell'eterna salute, spiegandogli i libri santi, ed insegnargli il modo di ricevere condegnamente i santissimi sacramenti, e procedere avanti i fedeli con buon esempio, acciò vengano da essi imitati: imperocchè se i pastori della chiesa non sono risplendenti per la dottrina e buone opere, non è così facile sperare la bontà nel popolo. Perciò il patriarca, che è stato eletto, deve seriamente promettere a Dio di voler stabilire una scuola, nella quale s'insegnino le cose necessarie, cioè la lingua greca necessaria per il nostro rito, la teologia, e specialmente la morale, l'intelligenza ed interpretazione de' libri sagri, ed in ciò si usi maggior diligenza che in ogni altra cosa; e per quanto sia possibile si faccia in modo, che tutti quelli, che si promovono agli ordini sagri, siano bene istruiti nella dottrina e nella virtù per poter condegnamente esercitarsi nel ministero ecclesiastico. Così parimente è necessario, che tutti li vescovi facciano ogni sforzo per introdurre tale scuola nella loro diocesi, ed ogni superiore regolare nel suo ministero, il che è conforme al decreto del Lateranense IV, canone 11 e 27, ed al concilio Tridentino, cap. 14, sess. XXIII. Onde i vescovi non devono ordinare alcuno senza previo esame per conoscere la di lui abilità, escludendolo se non sia capace: così pure facciano i superiori de' ministerj riguardo a suoi sudditi.“

Questo settimo canone è stato accettato da tutti, ma non hanno giudicato di poterlo eseguire, se non per quanto sia fattibile.

A. VIII. „Nello stato della natura corrotta e peccaminosa l'umano intelletto per quanto sia adornato di scienza e capacità, pure per poter ben governare e determinare nelle cose di rimaroo, abbisogna della direzione dello Spirito santo, la di cui volontà si scorge nel pigliarsi consiglio. Perciò il patriarca non determini alcun' affare di grave importanza riguardante il suo patriarcato senza il consiglio ed il consenso de' vescovi, conforme ordina il canone 33° delli canoni apostolici. Così pure il vescovo non determini cosa di grave importanza riguardante la sua diocesi senza il consiglio de' suoi sacerdoti ed il consenso del patriarca.“

Essendo stati tutti i presenti interrogati dal delegato apostolico, se accettavano questo ottavo canone, risposero: Si l'accettiamo.

Dopo il sinodo dichiararono i vescovi, che per „affare di grave importanza“ si debba intendere una dispensa generale, oppure un'ordine generale riguardante tutto il patriarcato, ovvero tutta la diocesi.

A. IX. „Quantunque deve il patriarca aver cura universale di tutti i fedeli del suo patriarcato, però in modo particolare deve aver cura del clero, e specialmente degli ordini regolari, giovandoli in tutto ciò, che conferisce alla loro propagazione e al progresso nella perfetta osservanza delle loro regole, e sia sopra di ciò vigilante, acciò i monaci siano pieni non meno di scienza che di virtù, di modo che mancando queste due cose tra i mondani, si ritrovino perfettamente tra li monaci, i quali siccome

sono distaccati dalle cure mondane, così niente gli impedisce di conseguire queste cose, fuorché la pigrizia e il non curarne; perciò è necessario, che il patriarca esorti li vescovi, i quali hanno monasterj nelle loro diocesi, ad effetto che abbiano attenzione sopra questo istesso fine, perchè il progresso e la propagazione degli ordini regolari non consiste nella molteplicità dei soggetti, ne tampoco nell' avere molte sostanze e possessioni, ma bensì nel possedere in grado perfetto la virtù e la dottrina a beneficio e giovamento delle anime de' fedeli. Inoltre il patriarca, come un savio padre verso i figliuoli, abbia l'occhio e il riguardo verso ciascuna delle comunità religiose, senza alcuna parzialità per una più che per un'altra; e perciò non conviene, che egli dimori ne' loro monasterj stabilmente, ma soltanto come di passaggio e di visitatore. A tale effetto conviene, che in questo sinodo si determini un luogo per la dimora del patriarca conforme ordina la santità di nostro signore Clemente papa XIII.

Questo nono canone è stato accettato da tutti, ma richiesero tempo di pensare e consigliarsi circa il luogo da fissarsi per la dimora stabile del patriarca prima che si determinasse, acciò che si procuri quando si potrà.

A. X. „Tutto ciò, che si esige da membri, conviene, che in modo più perfetto si ritrovi nel capo, e se noi esortiamo gli altri a fare testamento in tempo di vita loro per evitare molti mali e per il buon governo delle loro coscienze, con maggior ragione deve il patriarca ogni anno fare il suo testamento o rinnovare il già fatto, e ciò sia colla saputa di due de' suoi vescovi. Così il vescovo faccia il suo testamento colla saputa almeno di due sacerdoti, acciò si sappiano determinatamente e si conservino i loro beni a chi succede nelle loro sedi; imperocchè più volte è accaduto, che si disperdono i beni delle chiese coll'aggravio e contaminazione delle coscienze de' loro usurpatori.“

Essendo stati interrogati tutti li presenti dal delegato apostolico, se accettavano questo decimo canone, risposero tutti: Sì l'accettiamo.

A. XI. „Si pubblici dai vescovi un ordine a tutti i sacerdoti delle loro diocesi di mettere in ogni chiesa un libro, in cui si registrino tutti li battezzati, il nome del battezzato, del suo padre e madre, delli padrini, il nome del sacerdote che lo ha battezzato, conforme ordina il concilio Tridentino, cap. 2, sess. XXIV, affine di sapere i gradi di affinità spirituale, che impediscono di contrarre il matrimonio. Inoltre conviene ai vescovi di avvisare i sacerdoti a non sposare alcuno senza previo esame, se vi sia tra di loro qualche affinità o naturale o spirituale, e quello, che abbisogna di dispensa non lo sposino, senza prima ricorrerne al vescovo.“

Essendo stati interrogati tutti gli presenti dal delegato apostolico, se accettavano questo undecimo canone, risposero tutti: Sì l'accettiamo e l'osserviamo attualmente in pratica.

A. XII. „Per ovviare ai disordini riguardo alla roba e sostanza de' vescovi, o arcivescovi nella loro morte, è necessario, che monsignor patriarca, secondo li sacri canoni e secondo l'espresso ordine del sommo pontefice, non si appropri cosa veruna di dette sostanze, molto meno alcun altro possa ciò fare; ma il tutto si debba conservare sotto la custodia di un fidato ecclesiastico soggetto al defunto vescovo, fintanto che non sia creato un nuovo vescovo. Che se non vi fosse alcun ecclesiastico di quella tale chiesa, allora il tutto resterà in deposito presso il patriarca, il quale lo restituirà interamente al nuovo vescovo, che sarà ordinato per quella chiesa.“

Essendo stati tutti gli astanti interrogati dal delegato apostolico, se accettavano questo canone dodecimo, risposero tutti: Sì l'accettiamo.

A. XIII ed ultimo. „Affine di conservare la giustizia e dare ad ognuno quello, che se gli deve, bisogna esaminare in questo sinodo, se si debba restituire all'arcivescovo Clemente la chiesa di Acri, ed al vescovo di Eliopoli il villaggio di Caha, e se debba restituirsi all'arcivescovo di Saida il titolo primario, cioè arcivescovo di Tiro e di Sidone, come era anticamente ab immemorabili; e finalmente cosa si debba fare e procurare per rimettere li monaci scacciati da San Salvatore in possesso de' loro monasterj e sostanze, così pure come provvedere ai sacerdoti scacciati dai loro luoghi.“

Risposero, che quest'ultimo canone debba riservarsi ad essere esaminato circa quello, che spetta all'arcivescovo Clemente.

Ma nella sessione terza B risposero, che avendo Cirillo III di buona memoria trasferito monsignor Clemente al governo di Acri e delle suo adjacenze con decreto legale da lui sigillato, restò egli in realtà arcivescovo di Acri; ma quando il suddetto patriarca tolse da detto monsignor Clemente la chiesa di Acri, ciò non fece con giusta e legittima causa. Per la qual cosa dissero i vescovi, che il diritto della diocesi di Acri appartiene stabilmente a monsignor Clemente, nè si può lecitamente conferirla ad alcun altro vescovo. Per altro non dovrà mettersi presentemente al pieno governo di detta chiesa e diocesi, se non dopo di averne il consenso di monsignor Massimo patriarca, de' vescovi e del clero e popolo di detta città.

Riguardo poi al vescovo di Eliopoli risposero, che gli sia restituito il villaggio di Caha.

In ordine all'arcivescovo di Saida risposero, essere di dovere, secondo l'antica consuetudine, restituirgli il titolo di Tiro e Sidone. In quanto poi alla potestà spirituale vescovile, dissero li vescovi, che se monsignor Andrea (vescovo presentemente di Tiro e seguace del preteso patriarca) non voglia ravvedersi e soggettarsi interamente a tutti li decreti pontificj, in tal caso monsignor Basilio arcivescovo di Saida avrà la piena potestà anche sopra Tiro. Ma se monsignor Andrea ravveduto ubbidisca interamente ai decreti pontificj, avrà sopra la sola Tiro la potestà spirituale vescovile, fintanto che egli vive solamente, e l'arcivescovo di Saida avrà al medesimo la sola precedenza.

B. Riguardo a ciò, che si è ordinato in quest'ultimo canone rispetto l'arcivescovo di Saida, hanno giudicato i vescovi in un loro privato congresso di lasciare la suddetta diocesi separata dalla diocesi di Saida, perchè crescendo la cattolica religione nella diocesi di Tiro, conviene, che abbia questa un vescovo proprio sempre; la precedenza però avrà sempre l'arcivescovo di Saida.

Riguardo finalmente ai monaci espulsi da San Salvatore e sacerdoti scacciati da' loro luoghi, tocca a questo sinodo fare un decreto generale sottoscritto dal patriarca e dal delegato apostolico concernente l'obbligo preciso di fargli ritornare ai loro monasterj, possessioni e proprj luoghi, esortando tutti a cooperare ed usare ogni diligenza in giovargliene, e minacciando colle pene e castighi chiunque tentasse di opporargli occultamente o manifestamente per se o per altrui opera.

Nella terza sessione poi essendosi fatta nuovamente la domanda per sapersi qual sia il modo da tenerci nel procurare il ritorno delli suddetti monaci e sacerdoti ai proprj luoghi, i vescovi, dopo aver confermato quanto ne avevano ordinato di

sopra, aggiungero di più dicendo, che in ciò s'intende d'incaricare e aggravare la coscienza di ognuno a fare tutte le diligenze ed industrie possibili e adoperare tutti i mezzi fattibili per ottenere tal fine. Che se dopo ogni sforzo nulla si potesse ottenere, allora monsignor patriarca come padre comune dovrà aver cura di tutti i suoi figliuoli, specialmente di quelli, che sono perseguitati per la fede e patiscono per la giustizia l'esilio da propri luoghi; sicchè dovrà sollevarli e provvedere alle loro necessità secondo la giustizia distributiva, conforme gli detta la prudenza e il dettame della sua coscienza, e ciò faccia o in iscritto o altrimenti.

Circa poi l'arcivescovo di Saida monsignor Basilio Giulgaff discacciato dalla sua diocesi, hanno accettato di far tutta la diligenza possibile, conforme si è detto di sopra; così pure circa li monaci discacciati e circa il signor don Giuseppe Papilla parimente perseguitato.

Inoltre il sommo pontefice Clemente XIII ordina a monsignor patriarca di castigare don Giovanni Agemi con reprimere la di lui temerità ed audacia. Imperocchè essendo già stato espulso dal collegio di Propaganda fide per la molteplicità de' suoi cattivi e disordinati portamenti, dappoi non cessa di disturbare la vostra chiesa, specialmente in questi ultimi tempi, mettendovi il fuoco delle divisioni e discordie, che prima che si smorzasse lo accendi di nuovo con più furia e con maniere vietate dalle divine ed umane leggi.

Perciò conviene a monsignor patriarca e alle loro signorie di severamente punirlo colle pene ecclesiastiche, le quali saranno approvate e confermate dalla santità di nostro signore, come si è protestato di fare.

Risposero i vescovi, che gli avrebbero mandato la prima, seconda e terza ammonizione, e queste nello spazio di tre settimane, o al più di un mese; e se non voglia ravvedersi, e rimediare a tutti i mali, che ha fatti, sarà subito scomunicato colla solenne scomunica maggiore.

Finalmente circa Ignazio Gioar risposero i vescovi, che il delegato apostolico aspettasse a pubblicare la scomunica contro di lui fino al suo arrivo in Acri.

Terminato che fu il sinodo, giudicarono i vescovi unanimemente di non dover aspettare fino all'arrivo del delegato apostolico in Acri a pubblicare la scomunica contro Ignazio Gioar, ma di doversi pubblicare subito senza dilazione.

Dopo tutto questo disse il delegato apostolico: „Io ho proposto quanto a me appartenevasi. Avete voi cosa alcuna da proporre?“

Rispose monsignor Ignazio arcivescovo di Aleppo a nome della congregazione di San Giovanni in Soairo: „Noi abbiamo fatto molte spese per la sede patriarcale; come si deve fare per esserne rimborsati?“

Risposero, che in quanto a questo si debba eseguire l'obbligo scritto dai medesimi vescovi.

L'ordine tenuto nelle sessioni era nel seguente tenore:

Nella prima sessione si lessero tutti i brevi pontifici, dopo di aver celebrato la messa pontificale, e recitate le solite orazioni. Dappoi, furono tutti avvisati di apparecchiarsi per il dì seguente.

Nella seconda sessione, dopo esser celebrata la messa, e recitate le solite orazioni, sono stati proposti i canoni segnati *lettera A*, essendo presenti il delegato apostolico, monsignor Atanasio arcivescovo di Berito vicario patriarcale, Clemente arcivescovo di Terra Santa, Basilio arcivescovo di Saida, il padre Ilario Derez¹ superiore de' cappuccini in Berito, come compagno del delegato apostolico, il signor don Giuseppe Papilla missionario della Propaganda, il padre Michele Araggi abate generale della congregazione di San Salvatore, il padre Agostino definitore generale della detta congregazione, il padre superiore di Sant'Isaia profeta, ed il padre superiore di San Giorgio del Garbi.

Nella terza sessione dopo esser celebrata la messa e recitate le solite orazioni, sono stati proposti li canoni segnati *lettera B*; nella quale sessione non intervenne monsignor Atanasio di Berito per una indisposizione sopraggiuntagli, nemmeno monsignor Clemente di Terra Santa, benchè è stato chiamato due volte, e non ha allegato alcuna ragione della sua assenza. Quelli però, che v'interverranno sono: il delegato apostolico, monsignor Ignazio di Aleppo, il quale è stato consecrato in San Giovanni in Soairo dopo la detta terza sessione², monsignor Basilio di Saida, il padre Ilario suddetto, don Giuseppe Papilla, don Simone Sabagh missionario della Propaganda, il padre Giacomo Sagiati vicario generale della congregazione di San Giovanni in Soairo, ed il padre Gioacchino definitore generale e superiore del monastero di Sant'Isaia.

Dopo essere terminato il sinodo venne da tutti approvato e confermato colle infrascritte loro sottoscrizioni e sigilli:

Ego, frater Dominicus Lanza ordinis Praedicatorum delegatus commissarius apostolicus testor ut supra. †

Basilio arcivescovo di Saida. †

Clemente arcivescovo di Terra Santa. †

Ignazio Carpo arcivescovo di Aleppo. †

Atanasio arcivescovo di Berito vicario patriarcale. †

Don Giuseppe Papilla missionario. †

Gioacchino definitore secundo. †

Giacomo Sagiati definitore primo, e vicario della congregazione di San Giovanni in Soairo. †

Don Simone Sabagh missionario. †

Ego frater Hilarius Cappuccinus missionarius superior conventus Heritensis socius delegati testor ut supra. †

¹ Legè da Rennes.

² Ignatius Gerbuh, praefectura generali monachorum Scioaritarum deposita, ad sedem Aleppensem a Maximo patriarcha promotus consecratus fuit die 22 iulii 2 augusti 1761, adiecto etiam Carpi nomine in honorem unius ex Christi discipulis, qui ecclesiam Aleppensem condidisse fertur. Haec omnia refert Ignatius ipse in epistola die 5 augusti 1761 data, quae asseratur in *Greci Melchiti. Scritture syerde nei congressi*, t. 7.

14.

EXCOMMUNIATIO MAIOR PROLATA ADVERSUS MONACHUM IGNATIUM GIOHAR A PATRE DOMINICO LANZA ORDINIS PRAEDICATORUM DELEGATO ET COMMISSARIO APOSTOLICO*

1761 augusti 1.

Cum monachum Ignatium Giohar caritative aequae instanter monuerimus, ut pareat mandatis apostolicis, quibus irrita ac prorsus nulla declaratur

eius electio ad patriarchatum Antiochenum, ipse huiusmodi mandata et admonitiones contempnit, quin immo peccatum peccato addens ausus est

* Ex ipso originali quod asseratur in volumine inscripto: *Greci Melchiti. Congregationi particulari*, t. 128, fol. 165-6. In altera eiusdem folii columna habetur textus arabicus.

missam pontificalem celebrare post canonicam publicationem pontificii decreti, in quo postquam irrita prorsus ac nullius roboris declaratur eius electio, nullumque ius et auctoritatem per dictam electionem praetense electo acquisitum vel acquisitam esse ac fore, etc. adiungitur: „Eundem in iis omnibus et singulis ad patriarchalem potestatem et auctoritatem spectantibus sese ingerere et intrromittere quocunque modo audentem ipso facto poenis omnibus contra non parentes mandatis apostolicis per sacros canones inflictis et indignationi nostrae obnoxium esse ac fore, easque incurere et incursum esse, motu, scientia et deliberatione ac potestatis plenitudine statuimus, decernimus ac declaramus.“

Item verbo et scriptis ausus est post publicationem pontificii decreti proferre electionem suam validam esse, et schismaticum esse, qui eidem tanquam patriarchae obedientiam non praestiterit.

Tandem christianam professionem, quam in baptismo professus est per apostasiam postponens, novum schisma in ecclesiam Dei inducere, et fideles tam clericos quam laicos, qui ipsi non favent, opprimere non veretur, aliisque illicitis modis ecclesiam Dei perturbare non destitit.

Quapropter solliciti ne per negligentiam nostram pereant, pro quibus in tremendo iudicio rationem reddere compellimur, iuxta quod Dominus comminatur dicens: „Si non annuntiaveris iniquam iniquitatem suam, sanguinem eius de manu tua requiram.“ ideo primo, secundo, tertio et etiam quarto legitime et canonicè monuimus ipsam, ad emendationem, obedientiam et paenitentiam pleno affectu invitantes. Ipse vero salutaria ecclesiae Dei praecepta spernens, superbiae spiritu inflatus, satisfacere dignatur.

Nos autem dominicis et apostolicis praeceptis instrui, quid de huiusmodi praevicatoribus agere nos oporteat. Ait enim Dominus: „Si manus vel pes tuus scandalizat te, abscinde eum et proice ab te“; et Ioannes evangelista talem nefarium

A hominem salutare prohibet dicens: „Nolite recipere eum in domum nec ave ei dixeritis: qui enim dicit illi ave, communicat operibus eius malignis.“

Dominica itaque et apostolica praecepta adimplentes, membrum putridum et insanabile, quod medicinam non recipit, ferro excommunicationis abscidimus, ne tam pestifero morbo reliqua corporis membra veluti veneno inficiantur. Igitur quia tertio secundum dominicum praeceptum vocatus ad paenitentiam venire despexit: quia culpam suam nec confessus est, nec missa legatione excusationem aliquam praetendit, nec veniam postulavit, sed diabolo cor eius indurante in incepta malitia perseverat, iuxta quod apostolus dicit: „Secundum duritiam suam et cor impaenitens thesaurizat sibi iram in die irae“: ideo eum iudicio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti, et beati Petri principis apostolorum et omnium sanctorum, nec non et mediocritatis nostrae auctoritate et potestate ligandi atque solvendi in caelo et in terra nobis specialiter in hac causa a sanctissimo domino nostro papa Clemente XIII concessa, a pretiosi corporis et sanguinis Domini perceptione et a societate et communione omnium christianorum separamus, et a liminibus sanctae matris ecclesiae in caelo et in terra excludimus, et excommunicatum et anathematizatum esse decernimus, et damnatum cum diabolo et angelis eius et omnibus reprobis in ignem aeternum iudicamus, donec a diaboli laqueis respiscat, et ad paenitentiam redeat, et ecclesiae Dei, quam laesit, satisfaciat: tradentes eum Satanae in interitum carnis, ut spiritus eius salvus fiat in die iudicii.

Datum in monasterio Sancti Isaiae el Rom nuncupato, 1 augusti anno 1761.

Pater Dominicus Lanza ordinis praedicatorum delegatus et commissarius apostolicus.
(Loco et sigilli.)

15.

ANTISTITES NON DISSIDENTES NUNTIANT SE NOVUM PATRIARCHAM IN LOCUM MAXIMI VITA FUNCTI SUFFECISSE *

1761 decembris 13 24.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

Con ogni maggior ossequio rappresentiamo all'eminenze vostre, quomodo tempo fa le abbiamo inviato col padre Domenico Lanza delegato apostolico lettere continenti 1° le nostre infinite obbligazioni, e li ringraziamenti dovuti alla vostra gran provvidenza, ed ai benefici da noi ricevuti; 2° le abbiamo dato parte della savia, e retta condotta del medesimo padre delegato; 3° dell'esecuzione fatta delle determinazioni pontificie, come anche della ostinata resistenza del monaco Ignazio Gioar, e de' suoi fazionarj fatta contro li ordini santissimi, conforme averanno meglio inteso dal medesimo delegato apostolico. Dopo la partenza di detto delegato, monsignor Massimo patriarcha ha promosso al vescovado di Cara, mediante l'elezione dei stessi diocesani, il padre Giuseppe Safar abate del monastero di Sant'Isaia. Noi frattanto, ed il patriarcha non abbiamo tralasciato di adoperare li mezzi opportuni, con lettere affettuose, ed esortatorie, di guadagnarci l'animo dei vescovi ordinati dalla bona memoria del patriarcha Cirillo, e di indurli a voler prestare l'ubbidienza al patriarcha, e alli ordini apostolici, ma non abbiamo potuto, ottenerne l'intento, se non che dal solo monsignor Eutimio vescovo del Forzol, il quale, per le minacce fattegli da monsignor patriarcha, di volerlo sospendere, e per la cooperazione

di monsignor Ignazio Carpo arcivescovo d'Aleppo, si portò nel monastero di San Giovanni in Soairo, e prestata la dovuta ubbidienza, ha ricevuto l'assoluzione, e ha dato il suo voto in iscritti nell'elezione canonica, fatta in persona del padre Filippo Casir definitore nella congregazione di San Giovanni, al vescovado d'Eliopoli: li altri poi tre vescovi rimasero ostinati col preteso patriarcha, scomunicato già pubblicamente co'suoi fantori dal delegato apostolico.

Tuttavia monsignor patriarcha gli ha scritto tre lettere cortesissime invitandoli all'ubbidienza: la prima è del 1 settembre, inviatagli per mano del signor Giorgio Musciaca della città di Cana; la seconda dell'ultimo di ottobre per mezzo di Abramo Sabagh di Acri; la terza è di 14 novembre inviata per mano del padre Agostino Zarur definitore nella congregazione di San Salvatore (oltre le due lettere scrittegli già dal delegato apostolico, e dal medesimo patriarcha). Il patriarcha nell'ultima lettera li ha dichiarati sospesi dall'esercizio del loro ordine, e privati del diritto delle due voci attiva e passiva. A tutte le dette lettere non hanno quelli dato al patriarcha veruna risposta: anzi monsignor Andrea di Tiro è stato dal preteso patriarcha creato vicario generale sopra tutti li fazionarj, e fece la sua dimora in San Salvatore. Alli 8 di novembre in cui accade, secondo il calendario greco, la festa di san

* Congregazioni particolari, t. 128, fol. 261-4.

Michele aronagelo, avendo monsignor patriarca celebrato pontificalmente, ha consecrato il padre Filippo vescovo d' Eliopoli, e dopo la detta funzione cadde in letto ammalato; e aggravandosi il suo male, allora monsignor Atanasio Dehan suo vicario generale, fece colle sue lettere l' intimazione ai vescovi, ad effetto che venissero, e consultassero scambievolmente sopra li occorrenti bisogni del patriarcato.

Alli 13 di novembre venne monsignor Basilio di Saïda, e monsignor Clemente di Terra Santa per il suo procuratore il padre Giacomo abbate generale della congregazione di San Giovanni in Soairo, come anche monsignor Giuseppe di Cara per il suo procuratore il padre Paolo definitore e vicario generale nella suddetta congregazione. Alli 23 venne monsignor Filippo d' Eliopoli: alli 24 venne monsignor Ignazio Carpo d' Aleppo. Monsignor Eutimio del Forsol però non ha potuto venire a causa delle abbondanti nevi che avevano coperte e impedito il passo.

E perche due giorni dopo passò il patriarca a miglior vita, ci siamo congregati appresso il vicario patriarcale, ad effetto di discorrere delli interessi confacevoli alla gloria di Dio, ed al vantaggio della santa fede, e al bene de' fedeli. Intanto si è proposto a consultarsi, se si dovesse differire l' elezione d' un nuovo patriarca, contentandosi frattanto del solo vicario patriarcale, o pure se si dovesse sollecitare la creazione d' un legittimo patriarca: dopo d' aver implorata la direzione dello Spirito santo, abbiamo giudicato che la dilazione di quest' affare sia di pregiudizio e d' impedimento all' intento buon fine, ed anche pericolosa per timore che non ci sopraggiungesse un ordine delli governatori proibente la nuova elezione, con privarci della libertà ecclesiastica, come ne è ben consapevole il delegato apostolico: onde abbiamo risoluto di procedere all' elezione, secondo il già nostro decreto stipolato li

A 14 marzo 1759 che incomincia: „Noi gli umili vescovi del patriarcato Antiocheno“; di poi entrando nella chiesa di San Nicolò, e premesse le solite orazioni allo Spirito santo, e l' invocazione della sua divina assistenza, e fatto lo scrutinio, essendo il segretario il padre Gioacchino Metran definitore nella congregazione di San Giovanni in Soairo, cadde l' elezione, nella persona di monsignor Atanasio Dehan; onde creandolo patriarca secondo le cerimonie del nostro rito greco, e imporsi il nome di Teodosio, gli abbiamo consegnato il pastorale in mano; e speriamo da Dio la prosperità di questo patriarcato, attesa la ben nota prudenza, ed integrità del medesimo soggetto, ed il padrocinio della vostra sacra congregazione.

Pertanto supplichiamo umilmente l' eminenze vostre a degnarsi approvare il nostro operato con sollecitarli la concessione del sacro pallio, ed impetrare dalla santità del sommo pontefice la sua santa benedizione a noi, al nostro patriarca, ed ai nostri popoli, mentre ci troviamo travagliati da frequenti persecuzioni, sofferte per la verità della fede cattolica, e per la nostra ubbidienza alla sede apostolica; e piacendo a Dio, tra breve invieremo costà un soggetto del nostro clero a fine di rappresentare il nostro dovuto ossequio alla sede apostolica, e riportare seco al medesimo nostro patriarca il sacro pallio.

Dato nel monistero di Sant' Isaia, li 13 dicembre 1761.

Teodosio patriarca Antiocheno. †

Basilio arcivescovo di Saïda. †

Filippo vescovo d' Eliopoli. †

Giuseppe vescovo di Cara. †

Ignazio Carpo arcivescovo d' Aleppo. †

Padre Giacomo abbate generale di San Giovanni in Soairo, procuratore del vescovo Clemente di Terra Santa. †

16.

CONGREGATIO PARTICULARIS DE PROPAGANDA FIDE IN QUA RES A DELEGATO APOSTOLICO GESTAE REFERUNTUR *

1762 iulii 15.

Ristretto.

Nella congregazione particolare tenuta li 20 luglio 1760 sopra lo scabroso affare delle discordie insorte nella nazione e clero Greco-Melchita a causa dell' invalida elezione del monaco Ignazio Giohar al patriarcato Antiocheno, giudicarono l' eminenze vostre di dover formare alcuni decreti, che si danno annessi sotto il numero I ad effetto di rimettere sotto i loro occhi tutta la serie di ciò che allora fu stabilito. Questi decreti furono approvati dalla santità di nostro signore, e in uno di essi dicevasi, che per l' esecuzione di ciò, che era stato risoluto dalla sacra congregazione, e per convocare nell' Oriente un sinodo de' vescovi nazionali si dovesse deputare in ablegato apostolico un soggetto capace a scelta ed arbitrio dell' eminentissimo prefetto. In sequela di che fu eletto il padre Domenico Lanza dell' ordine de' predicatori missionario in Mussol, come quello, che per la sua sperimentata saviezza e probità sembrò più idoneo d' ogn' altro a sostenere un sì difficile impiego. Ad esso dunque fu scritto in data de' 9 agosto dell' anno suddetto d' incamminarsi con la maggior sollecitudine al monte Libano, e gli furono trasmessi insieme col breve pontificio di sua destinazione altri due brevi per i principi drusi, una copia de' decreti sopraccennati, ed una

istruzione, che dovesse servirgli di norma e regolamento.

Questa spedizione non giunse alle mani del padre Lanza, che nel mese di febraro dell' anno seguente 1761; ed egli trovandosi astretto a dar prima scato ad alcuni bisogni della sua missione non poté partire che il di 22 marzo per Aleppo, ove giunse ai 25 aprile non senza gravi pericoli e stenti sofferti in tutto il viaggio. Di lì per Laodicea e Tripoli giunse finalmente in Beirut il di 3 giugno, dove fu assicurato del pessimo stato di salute in cui trovavasi monsignor Massimo eletto patriarca da questa santa sede, e degl' intrighi e maneggi, che si facevano dall' intruso e dal suo gran fautore don Agemi, ad effetto d' eludere ogni sua pratica e negoziato.

Appena arrivato in Beirut diede principio il delegato apostolico alle sue incombenze con scriver lettere hortatorie ai vescovi dell' uno e dell' altro partito, con sentire varie proposte ed ambasciate, con portarsi in più luoghi per conferire con i principi drusi, e con fare in somma tutto ciò che poteva, perchè i vescovi si favorevoli che contrarj si riunissero in un concorde sentimento, e nominassero a voce patriarca monsignor Atanasio arcivescovo di Berito, stanteche monsignor Massimo eletto dal sommo pontefice, ne avea già fatta segretamente la

* Congregazioni particolari ad l' elezione del patriarca de' Greci Melchiti 1764 e 1765, t. 130, f. 55-70. Exstat etiam in tomo Miscellaneorum ad idem argumentum spectantium, cuius folia nullo numero signata sunt.

rianza, per non essere più in grado di sostenere un tal peso. Ma vedendo gli ostacoli che se gli attraversavano a motivo de' raggiri dell'Agemi e dell'intruso patriarca Ignazio, determinò di portarsi al monastero di San Salvatore per abbeverarsi con il medesimo e con i vescovi suoi fautori, e tentare ogni mezzo possibile di rendergli ubbidienti ai decreti di Roma.

Vi giunse egli dunque il dì 6 luglio, e vi fu ricevuto con tutte le apparenti dimostrazioni ed onorificenze dovute al suo carattere di ablegato apostolico. Ma quando si venne a trattare seriamente dell'affare, ed a leggere il breve pontificio, in cui veniva depresso Ignazio, e dichiarato patriarca Antiocheno monsignor Massimo, furono tali le proteste dell'intruso, de' vescovi suoi aderenti e dell'Agemi, e si levò tanto susurro e confusione nel popolo ivi concorso, che il padre Lanza stimò bene di lì a poco di partirsene per non soggiacere a qualche pericolo, massime che da alcuni cristiani e dai drusi medesimi era stato avvertito di star bene attento in tutto e specialmente nel mangiare per guardarsi dal veleno molto facilmente adoprato in quelle parti; di modo che la conferenza tenuta in San Salvatore altro frutto non produsse, che quello d'essersi dichiarato e protestato monsignor Eutimio uno de' vescovi contrarij di esser pronto a sottomettersi alle pontificie determinazioni.

Dal monastero di San Salvatore si portò il delegato apostolico in Saïda, ove il dì 8 luglio gli fu presentata una protesta de' vescovi, parroci ed altri aderenti d' Ignazio, nella quale dicevano di riconoscere lui solo per vero e legittimo patriarca, dichiarando scismatico chiunque non conveniva con essi in tal punto. Nel giorno appresso ebbe un lungo contrasto in casa del console francese con don Agemi, il quale avea portata seco una carta di condizioni proposte dal partito d' Ignazio per procedere alla elezione di un nuovo patriarca. Non essendo queste per verun conto accettabili furono rigettate dal padre Lanza, e l'Agemi protestandosi alla presenza del console e d'altri di tutto il male, che ne sarebbe derivato, lasciò la carta per esser riposta e conservata nella cancelleria. Da così fatta maniera di procedere s'avvide il delegato, che il console di Saïda era d'accordo con l'intruso e con l'Agemi. Ebbe però la sorte di evitare in quel giorno un grave pericolo di vita, essendo stato assalito in sua vece un monaco da un turco, il quale nell'atto di sparargli una pistola fu trattieneuto dal missionario Papilla, che l'assicurò non esser quello il delegato apostolico.

Conoscendo il padre Lanza dalle lettere de' principi drusi, e dai tentativi dell'Agemi, che a nulla giovavano i suoi maneggi pacifici coll'intruso, e che trattandosi in Saïda vi avrebbe corso qualche rischio, determinò di partire il dì 14 luglio, e di pubblicare intanto, come fece per mezzo di varie persone in più luoghi, il decreto della deposizione d' Ignazio. Egli si trasportò dunque segretamente in Salahie villaggio non molto discosto, e di lì mandò il decreto della deposizione al patriarca de' Maroniti, ingiungendogli di farlo leggere al suo popolo, il quale si mostrava fortemente unito all'intruso, specialmente in Saïda e ne' luoghi vicini. Promise il patriarca di far leggere il decreto nelle chiese di sua nazione, ma non mai l'osegù, e continuò sempre ad essere con i suoi favorevole ad Ignazio.

Mentre il delegato attendeva a far spargere da pertutto il decreto della deposizione, ebbe nuovi risconti, che gli aderenti d' Ignazio avevano assolutamente guadagnati i principi drusi con lo sborso di 1000 piastre, di modo che temendo, che dai

medesimi non gli venisse proibito d' eseguire le commissioni di Roma, e di costringere patriarca monsignor Massimo, determinò di partire all'improvviso e di trasferirsi al monastero di San Giovanni in Soaïro, ove giunse in effetto il dì 23 del detto mese di luglio.

Appena arrivato a San Giovanni in Soaïro, fece il padre Lanza convocare i vescovi, ed informatigli di tutto fu risoluto di comun consenso di proclamare in patriarca monsignor Massimo; perloche disposte le cose necessarie per la funzione, venne condotto monsignor Massimo in chiesa, ove alla presenza di tre vescovi, di tutti i monaci e del loro superior generale don Ignazio furono letti i brevi pontifici, e da monsignor Massimo fu letta la professione di fede e prestato il giuramento prescritto nel breve; dopo di che compite l'altre cerimonie, e consegnatogli il bastone patriarcale, i vescovi, i monaci e il popolo andarono a baciargli la mano, e lo ricondussero processionalmente alla sua camera.

Nel giorno appresso cominciò il delegato a consultare i vescovi del luogo, ove convenisse adunare il sinodo prescritto nel breve pontificio e nell'istruzione della sagra congregazione. Voleva egli celebrarlo nello stesso monastero di San Giovanni per avervi presente il patriarca, che non poteva trasferirsi altrove; ma temendo i vescovi d'essere impediti dai principi drusi vollero farlo nel monastero detto Mar-Iaciaja soggetto al principe Becir loro ben' affetto e protettore. In sequela di ciò scrisse il delegato una lettera convocatoria ai vescovi di San Salvatore aderenti d' Ignazio, e a quel superior generale don Michele Arag invitandogli al sinodo da aprirsi il dì 29 di luglio, e scrisse ugualmente a monsignor Eutimio e monsignor Andrea, per avere inteso, che questi vescovi erano già partiti di San Salvatore per le loro diocesi. E una simile lettera convocatoria fece scrivere anche a monsignor Massimo, secondo gli ordini avuti dalla sagra congregazione di convocare il sinodo di comun consenso.

Ciò fatto s'incominciò a trattare de' canoni da stabilirsi nel futuro sinodo, e monsignor Atanasio arcivescovo di Beirut già dichiarato vicario patriarcale diede un foglio, in cui contenevansi undici canoni cavati per la maggior parte dagli antichi. Avendogli esaminati il delegato, e fattevi alcune spiegazioni, ed aggiuntivi altri due canoni a norma delle istruzioni avute dalla sagra congregazione, non fu possibile di vincere la ripugnanza, che sin d'allora vi dimostrarono i vescovi, onde fu convenuto di rimettere il tutto alle discussioni del sinodo. Fu anche proposto dal delegato d'ordinare prontamente un vescovo per Eliopoli, ed un altro per Aleppo, acciò potessero trovarsi presenti al sinodo; ma per la contrarietà de' monaci di San Giovanni e per altre difficoltà non si poté per allora concludere cosa alcuna.

Partito il padre Lanza per il monastero di Mar-Iaciaja attese in vano nel dì 29 i convocati al sinodo; poichè i vescovi di San Salvatore avendo già appellato alla santa sede non vennero mai, e quelli di San Giovanni non comparvero che il dì 30 verso il tardi dopo alcune proteste fatte lor fare dal delegato.

Al dì 31 adunque celebrata pontificalmente la messa da monsignor Atanasio vicario patriarcale con l'assistenza de' vescovi e del clero secolare e regolare, e fatti indi uscire tutti coloro, che non avevano luogo nel sinodo, furono letti i brevi pontifici, come sopra, detto il *Veni creator Spiritus* in arabo, ed esortato ogn'uno con un discorso del delegato alla concordia, all'ubbidienza verso i decreti pontifici, ed a pensar seriamente quello che

fosse stato necessario di stabilire nel sinodo ad effetto di proprio nel di seguente. Dopo di che fatto il readimento di grazie restò terminata la sessione.

Nel giorno seguente, che fu il primo di agosto, s'adunarono i vocali, cioè monsignor Atanasio arcivescovo di Beirut, monsignor Clemente vescovo di Terra Santa, monsignor Basilio vescovo di Saïda, il delegato apostolico con il padre Ilario superiore de' Cappuccini, don Giuseppe Papilla, don Michele Arag superiore generale de' monaci di San Salvatore col padre Agostino definitor, il superiore del convento di Mar-Ischiaja, e il superiore del monastero di San Giorgio.

Dopo le consuete cerimonie ecclesiastiche si lessero e si esaminarono ad uno per uno tanto i canoni proposti da monsignor Atanasio, quanto le spiegazioni fattevi dal delegato, e gli altri due canoni aggiunti dal medesimo. Molte furono le dispute sopra l'aggiunta posta nel primo canone dal delegato, e sopra l'accettazione del 3, 9, e 13 canone; ma finalmente conclusero i vocali, che accettavano il primo senza alcuna riserva, ma che rispetto al 3, 9 e 13 avevano bisogno di più tempo per consultarne fra di loro, e così fu terminata questa sessione, in cui furono approvati tutti i canoni proposti, eccettoche i quì sopra enunciati.

Intanto avendo il patriarca monsignor Massimo scritto ai vescovi di tornare al monastero di San Giovanni, ad effetto d'ordinare don Ignazio Gerbuh per vescovo d'Aleppo, fu costretto il delegato a dar loro il permesso, con patto però, che ritornassero il giorno seguente insieme col nuovo vescovo d'Aleppo.

Nel istesso tempo giunsero notizie al delegato, che il deposto Ignazio avea di nuovo celebrato pontificalmente in Mar-Elia vicino a Saïda; che avea declamato in pubblico d'esser tiranneggiato da lui e da Roma, che egli solo era il vero patriarca, e che sempre sarebbe stato; e che finalmente avea cominciato a raccogliere le decime duplicate da tutti i cattolici ubbidienti ai decreti pontifici. Sopra di che avendolo il padre Lanza ammonito canonicamente tre volte senza ottenere da lui ne risposta ne emenda, si vidde costretto a pubblicare contro di esso la scomunica, lo che fece in presenza d'alcuni, riserbandosi di spedirla allorchè vi fosse concorso anche il parere del sinodo.

Ritornati i vescovi il dì 3 agosto a Mar-Ischiaja l'affare del sinodo divenne più spinoso e imbrogliato che mai; poichè essendosi pentiti d'alcune cose da essi approvate nella sessione precedente, ed avendone conferito in San Giovanni con il loro patriarca, fecero per mezzo di questi intendere al delegato apostolico di non essere necessarie le innovazioni fatte, e che se egli teneva ordini da Roma, gli eseguisse pure, ma fuori del sinodo. E perchè il delegato protestò di non voler recedere da quanto era già stato stabilito, però dovendosi nel giorno appresso, che fu il dì 4 d'agosto, celebrare la terza sessione del sinodo, monsignor Atanasio arcivescovo di Beirut e monsignor Clemente vescovo di Terra Santa si scusarono d'intervenirvi, avendo sostituito in loro luogo il nuovo vescovo d'Aleppo e don Simone Sabagh.

I presenti dunque a questa terza sessione furono monsignor Ignazio Gerbuh vescovo d'Aleppo, monsignor Basilio vescovo di Saïda, il delegato apostolico con il suo compagno padre Ilario, don Giuseppe Papilla, il superiore della congregazione di San Giovanni, don Giacomo, il padre Gioacchino definitor generale, il superiore del monastero di Mar-Ischiaja, e don Simone Sabagh. Molto fu que-

stionato sul 3 canone, concernente la determinazione da farsi d'un preciso numero di vescovi per governare la nazione secondo gli ordini e mente del Romano pontefice. Il vescovo d'Aleppo vi s'oppose gagliardamente, e con più vigore anche di lui perorò in contrario l'allievo don Simone Sabagh non senza maraviglia del delegato. Finalmente convennero, che non sarebbersi ordinato alcun vescovo di nuovo per nuova diocesi senza legitima elezione e con il consenso della maggior parte de' vescovi, e senza che in tale diocesi vi fosse clero e popolo cattolico sufficiente per il suo decoro e mantenimento. Quindi a insinuazione del delegato stabilirono varie altre cose, come la pubblicazione della scomunica d'Ignazio e l'ammonizione per tre volte a don Agemi, che l'eminente vostra se si degnarano osservare nella copia del sinodo medesimo, che si da segnata sotto il numero II, ad effetto che venga esaminato ed approvato da questa santa sede in tutto o in parte quello, che in esso è stato di comun consenso stabilito.

Terminato in questo modo la terza ed ultima sessione del sinodo lusingavasi il delegato d'ottenere facilmente la sottoscrizione dal patriarca e dai vescovi, e d'essersi per conseguenza spedito da quest'affare; ma la cosa andò diversamente, poichè spediti immediatamente i canoni al patriarca, acciò gli sottoscrivesse, non solo non volle farlo, ma ingiunse inoltre per lettera ai vescovi di non sottoscrivergli neppur essi per modo alcuno, dicendo, che se questi canoni erano conformi a quelli de' concilj generali era inutile la conferma per essere ogn'uno obbligato ad osservargli; e che all'incontro se vi erano novità, non dovevano essi presumere d'aver più cognizione degli antichi sapientissimi padri.

Da questo procedere del patriarca, e dalla molta ripugnanza, che indi mostrarono i vescovi di sottoscrivere i canoni benchè stabiliti di comune accordo restò il padre Lanza assai diagustato, ed ebbe non poco da travagliare per più giorni ad effetto di trovare un qualche spediente per non esser costretto a sciogliere il sinodo senza alcun frutto. Ma finalmente fu accomodata anche questa controversia con far notare in margine del sinodo le opposizioni e dichiarazioni del patriarca e de' vescovi, dopo di che fu sottoscritto con darsene reciprocamente due copie autentiche, una ai vescovi e l'altra al delegato.

In questo mentre vennero da San Salvatore al delegato due lettere una del deposto Ignazio e l'altra di don Agemi; con la prima avvisava lo pseudopatriarca d'essersi appellato alla santa sede; ed intimava perciò a tutti i convocati nel sinodo di Mar-Ischiaja di presentarsi al supremo tribunale di Roma; con la seconda trattava don Agemi il delegato apostolico nella maniera più oltraggiosa ed indegna, chiamandolo autore dello scisma e peggiore di qualunque eretico, e protestandosi d'aver appellato alla sede apostolica contro di lui e contro del nuovo patriarca e vescovi suoi aderenti. A queste due lettere stimò bene il delegato di rispondere con una nuova esortazione ai vescovi di San Salvatore di sottomettersi ai decreti pontifici, e con l'ultima e perentoria ammonizione a don Agemi di desistere da suoi attentati.

Spediti in tal guisa le faccende più importanti e terminato il sinodo, risolvè il padre Lanza di portarsi a Beirut, ove fu costretto a trattarsi qualche giorno per il tempo contrario, che non gli permetteva d'imbarcarsi per Acri. In questo frattempo ricevè una lettera da Ali Gemblat principe druso, il quale lo richiedeva de' suoi sentimenti ad oggetto d'intraprenderlo come mediatore la riunione

de Greci-Melchiti, attesochè gli altri principi suoi A fratelli avevano rimessa tal causa nelle sue mani. Sopra di ciò essendosi il delegato nuovamente abboccato con i vescovi nel monastero di San Giorgio, fu risoluto tra di loro di rimettere l'affare al detto principe da concludersi non altrimenti, che con le seguenti tre condizioni: Prima, che si lasciassero tornare i monaci ai monasteri onde erano stati espulsi con restituir loro tutti i beni tolti, e che si restituissse il vescovo di Saida nella sua diocesi con tutti i preti che n'erano stati discaociati; seconda, che ad Ignazio, vescovi e preti da lui ordinati si sarebbe usata dal patriarca ogni indulgenza quando ubbidissero, sempre però con il consenso di Roma; terza, che dopo di ciò si dovessero esaminare i grossi crediti, che don Agemi diceva d'aver con la sede patriarcale per mezzo di quattro persone prudenti, e con il consenso de' principi, e che quando il danaro avesse realmente B servito per la sede patriarcale e non per altri fini e interessi, fosse il patriarca tenuto a puntualmente soddisfare; e che il patriarca dovesse all'opposto chieder conto e ragione avanti i detti giudici di quanto spettava alla sede patriarcale dal tempo di Cirillo III a tenore di ciò, che ordinavasi nel breve pontificio.

Stabilitè queste cose con l'unanime approvazione de' vescovi, e trovandosi il delegato apostolico ancora in Beirut ebbe notizia, che il deposedo Ignazio con due vescovi suoi seguaci e don Agemi erano andati a trovare il patriarca de' Maroniti; per lo che stimò necessario di spedire al patriarca la sentenza della scomunica già fulminata contro Ignazio, quale ricevuta dal patriarca, e richiesto dal messo di risposta, disse con sdegno di non voler rispondere. Scrisse però egli poco dopo tanto al delegato, quanto al patriarca monsignor Massimo invitando C l'uno e l'altro di portarsi da lui per trattare un accomodamento coll'intruso riconosciute da lui per legittimo patriarca e trattato sempre con nomi onorifici. Ma si scusarono ambedue di andarvi per più motivi, e massime perchè si seppe dopo, che le condizioni, che egli voleva proporre, non erano ne convenienti ne accettabili. Scorgendo il patriarca Tobia, che a nulla giovavano i suoi maneggi per l'intruso, se ne offese grandemente, e ricevè l'appellazione alla santa sede fatta di bel nuovo da Ignazio e suoi aderenti avanti di se, del suo vicario generale e d'alcuni altri.

In sequela di ciò formò il delegato la sentenza di scomunica contro don Agemi, e quindi il giorno 4 di settembre partì per Acri. Di lì scorse per varj luoghi e villaggi della Galilea, procurando, da per tutto di render pubblica la deposizione e scomunica d' Ignazio, e di far riconoscere monsignor Massimo D per vero patriarca della nazione.

Finalmente ai 21 di settembre giudicando il delegato di avere adempite tutte le sue incombenze, e di non restargli più altro da fare in quelle parti, e incamminò sopra d'un bastimento alla volta di Cipro, d'onde imbarcatosi sopra d'un altro legno giunse per fine il dì 11 gennaio dell'anno corrente a salvamento in Livorno.

Tale era lo stato della nazione Greco-Melchita, allorchè il padre Lanza partì di Levante per venire a render conto all'eminense vostra del suo operato. Dopo però il di lui arrivo non passò molto, che si ebbero nuove ed importanti notizie. La prima fu, che monsignor Eustimio il più anziano vescovo de' Greci-Melchiti si era ritirato dal partito d' Ignazio, ed avea prestata ubbidienza a monsignor Massimo; la seconda, che gli altri tre vescovi concorsi nell'elezione d' Ignazio, e i due da esso ordinati continuavano a stare nel monastero di San Salvatore, ove usavano ogni sorte d'insulto e violenza a monsignor Basilio vescovo di Saida con impedirgli d'andare alla sua diocesi, e con aver fatto levare il suo nome da quelle chiese; la terza, che don Agemi continuava con gran vigore i suoi maneggi e raggiuò assistito in ciò da diversi, ma specialmente da don Michele Scialhub alunno di questa sagra congregazione; la quarta in fine, e la più importante era la morte accaduta di monsignor Massimo patriarca nel mese di novembre 1761.

Essendo egli passato a miglior vita nel monastero di San Giovanni in Soairo, immediatamente i vescovi ivi presenti insieme con i procuratori degli assenti s'adunarono tre volte per risolvere cosa fosse spedito di fare in tali circostanze. Nel terzo congresso convennero finalmente, che i tre vescovi aderenti al deposedo Ignazio non dovessero aver voto nell'elezione del nuovo patriarca, e ciò non solo perchè avevano sempre ricusato d'ubbidire ai decreti pontifici, ed avevano seguito il partito d' Ignazio anche dopo d'esser' egli stato scomunicato, ma perchè compellati da monsignor Massimo prima della sua morte di venire a prestargli ubbidienza, non avevano neppur risposto. Quindi riflettendo, che non vi era tempo da perdere per timore che Ignazio insieme con i suoi fautori non impegnassero i principi drusi a far sospendere l'elezione per dare un patriarca a modo loro, giudicarono di doverne spedire, come fecero, eleggendo canonicamente in nuovo patriarca monsignor Atanasio arcivescovo di Beirut, che assunse il nome di Teodosio, e preferendo esso ad ogn'altro non meno per la sua capacità che per soddisfare alla mente di nostro signore e della sagra congregazione. In sequela di che l'eletto ha spedito quà sue lettere, nelle quali domanda la conferma apostolica, dicendo che quanto prima manderà in Roma un suo ablegato per chiedere il pallio e portare la sua professione di fede; e il medesimo presso a poco si raccoglie anche dalle lettere dei vescovi concorsi nella di lui elezione.

Resta per fine di rendere informate l'eminense vostra, che l'intruso Ignazio veggendosi ormai ridotto a mal partito nell'Oriente, ha presa la risoluzione di venire in Roma forse ad intuito di perorare la sua causa presso questa santa sede, come si vede da una sua lettera inviata a monsignor Assemani da Gaeta, ove dice, d'essere approdato per i venti contrari il dì 19 marzo prossimo passato con idea d'indi trasferirsi a Marsiglia o a Livorno, ove fatta la quarantena si metterà in cammino per questa capitale.

17.

CONGREGATIO PARTICULARIS DE PROPAGANDA FIDE SUPER CAUSA IGNATHI GIOHAR
PATRIARCHAE INTRUSI HABITA CORAM SANCTISSIMO *

1763 septembris 25.

Restrictus causae.

Interfuerunt eminentissimi et reverendissimi domini Stoppani, Feroni, Galli, Castelli praefectus, Antonelli, Ganganelli, nec non reverendus pater dominus Marius Marfuscus secretarius.

Avendo Cirillo III patriarca Antiocheno de' Greci-Melchiti stabilito di rinunziare il patriarcato con animo di farsi eleggere in successore Ignazio

* Congregatio particularis de' Greci Melchiti, t. 126, fol. 1-26.

Giohar suo pronipote, ad effetto d' eseguire un tal disegno convocò sotto il dì 15 luglio 1759 un sinodo composto de' suoi vescovi, quali per la maggior parte accettarono la rinunzia, ed acconsentirono all' elezione d' Ignazio in patriarca della nazione. Quattro però de' vescovi più anziani, e più qualificati per le loro diocesi non avendo potuto con i loro sforzi impedire ne la rinunzia, ne l' elezione appellarono alla santa sede. A questi poi s'unirono gli abbatì generali delle congregazioni di San Salvatore e San Giovanni in Soaio, Clemente vescovo di Terra Santa già pentito d' aver dato il suo voto ad Ignazio, e i deputati del clero Damasceno, che hanno diritto d' intervenire all' elezione per essere in Damasco la cattedra patriarcale. Tutti costoro spedirono a Roma per loro procuratore il sacerdote don Simone Sabagh più stato alunno del collegio Urbano. Ignazio parimente, ed i vescovi suoi aderenti inviarono con loro procura il padre Domenico da Livigliano missionario di Terra Santa affine d' opporsi agli avversarj, e d' ottenere la conferma del patriarcato. Prodotte le ragioni, e documenti originali da ambe le parti, ed esaminato il tutto diligentemente nella congregazione particolare de' 20 luglio 1760 fu decretato nella forma, che segue:

I. „Electionem Ignatii in patriarcham multis de causis esse nullam.“

II. „Neque esse revalidandam.“

III. „Electores vase absolvendos saltem ad cautelam a quacumque censura, et dispensandos super irregularitate; electum vero esse suspensum ab exercitio ordinum, et pro absolutione obtinenda recurrat ad sanctissimum.“

IV. „Supplicandum sanctissimo, ut deputare dignetur in patriarcham iure devoluto Maximum episcopum Alepinum.“

V. „Et pro praedictorum executione delegandum esse virum idoneum eligendum ab eminentissimo praefecto.“

Questi decreti furono approvati, e confermati dalla santità vostra, e sarebbe superfluo il voler qui riepilogare i motivi, che allora mossero la sacra congregazione a così determinare; solamente circa quelle parole „neque esse revalidandam“ sembra opportuno d' osservare, che una tale dichiarazione fu creduta necessaria per quattro ragioni. 1° Per non rendere il patriarcato ereditario; 2° per rispetto di simonia intervenuta nell' elezione d' Ignazio, come può dedursi da una lettera¹ di Gabriele Bochi Damasceno dimorante allora in San Salvatore scritta li 12 luglio 1759 al padre Martino monaco di San Salvatore, che si trovava a quel tempo in Damasco, e da due lettere² di monsignor Clemente vescovo di Terra Santa dirette una a vostra santità, e l'altra all' intruso Ignazio, quali hanno acquistato in appresso maggior credito da un recente attestato di monsignor Massimo vescovo di Cesarea di Filippo³, che trovossi presente, ed ebbe parte nell' elezione. 3° Per le violenze usate da Ignazio ai monaci di San Salvatore, al vescovo di Saïda, al vescovo d' Eliopoli, e a molti altri ecclesiastici, e laici contrarj al suo partito, come risulta dalle scritture distribuite nella precitata congregazione de' 20 luglio 1760. 4° Per la sua stretta unione ed amicizia con il sacerdote Agemi, di cui nelle scritture suddette appariscono le macchinazioni, e i raggiri per promuoverlo Ignazio al patriarcato, e de' costumi del quale si è giudicato di dover qui aggiungere una breve informazione.

¹ Num. I.

² Num. II.

³ Num. III.

Don Giovanni Agemi greco-melchita nativo di Saïda fu ammesso per alunno nel collegio Urbano li 26 febbrajo 1738. Essendosi fatto conoscere per inquieto e turbolento, ed avendo inoltre strapazzato il vice-rettore del collegio medesimo fu licenziato ai 9 settembre dell' anno 1746. In vece di tornare alla patria se n' andò in Francia, e di là richiese più volte d' essere o riammesso in collegio, o sciolto dal giuramento, ma però senza frutto. Passato poi nell' Oriente fu ordinato prete dal patriarca Cirillo III. Nell' anno 1753 s' ebbe notizia, che il detto patriarca pensasse di farlo suo vicario generale, e forse anche promuoverlo a qualche vescovato; onde li 23 settembre dell' anno istesso ne fu scritto a Cirillo significandogli la sorpresa della sacra congregazione. Rispose il patriarca sotto li 20 maggio 1754 con dire, che egli era stato ingannato dall' Agemi allorchè l' avea promosso al sacerdotio, ma che avendo poi conosciuto il suo torbido naturale unito a una pessima condotta, e perduta ogni speranza di poterlo emendare era stato costretto a scomunicarlo. Infatti trasmesse una copia della scomunica fulminata contro di lui in data de' 14 aprile 1753¹ dalla quale ampiamente raccogliasi il suo cattivo carattere. A tutte queste notizie s' aggiunge, che l' Agemi fu sottoposto alle censure anche dal delegato apostolico prima che partisse di Levante, come egli medesimo riferisce nel giornale della sua delegazione, che con lettera de' 27 marzo 1762 fu ordinato dalla sacra congregazione al patriarca Massimo di farle pubblicare da per tutto; e che ciò fu eseguito, come risulta da una lettera di monsignor Basilio vescovo di Saïda de' 10 ottobre dell' anno istesso.

Il delegato apostolico prescelto dalla chiara memoria dall' eminentissimo Spinelli allora prefetto per l' esecuzione de' sopra riferiti decreti, fu il padre Domenico Lanza dell' ordine de' predicatori missionario in Mussol. A lui pertanto furono mandati i decreti suddetti insieme con i brevi pontificj, ed una istruzione, che dovesse servirgli di norma e regolamento. E perchè poco dopo si seppe, che monsignor Massimo dichiarato patriarca per breve di vostra santità a causa della sua grave età, e d' alcune indisposizioni sopraggiunteli, era in pericolo di passare in breve a miglior vita, e di lasciare per conseguenza il patriarcato in maggior scompiglio e confusione, perciò si scrisse nuovamente al delegato, che proclamato che fosse patriarca monsignor Massimo, avesse l' avvertenza di fargli subito eleggere in suo vicario monsignor Atanasio arcivescovo di Beirut, nella di cui bontà, prudenza, e dottrina molto si confidava, e nella persona del quale sarebbe stato bene, che cadesse la scelta del nuovo patriarca in caso che monsignor Massimo venisse a mancare.

Con queste istruzioni e documenti giunse il delegato apostolico in Beirut il dì 3 giugno 1761; e portatosi al monastero di San Giovanni in Soaio trovò effettivamente monsignor Massimo ridotto in cattivo stato di salute, e quasi imbecille di mente, come egli asserisce nel suo giornale; onde manifestatogli l' ordine di vostra beatitudine di proclamarlo patriarca, s' astenne per allora dal dargli effetto; anzi procurò con il consenso degl' altri vescovi ivi presenti d' avere dal medesimo una segreta rinunzia per servirne a riunire i due partiti nella concorde elezione d' un' altro patriarca, quando avesse così richiesto il bisogno, e il comun bene della nazione.

Avuta in sua mano la rinunzia, cominciò il delegato a trattare con alcuni principi drusi per ot-

¹ Num. IV.

tenere più facilmente con la loro autorità l'esecuzione de' pontificj decreti; ma vedendo, che vi era chi cercava di tirare l'affare in lungo per cavar danaro da ambedue i partiti, stimò di dover portarsi al monastero di San Salvatore per ivi abboccarsi con Ignazio, e con i vescovi suoi aderenti, e procurare d'indurli a sottomettersi alle apostoliche determinazioni.

Vano però fu il suo disegno, poichè giunto il dì 6 luglio in San Salvatore, ed obbligato a produrre le sue commissioni, allorchè venne a leggere il breve, in cui deponessasi Ignazio e si dichiarava patriarca Antiocheno monsignor Massimo, si levò tal rumore, e così vive furono le proteste tanto dell'intruso, quanto de' vescovi suoi fautori, e dell'Agemi, che il padre Lanza temendo di qualche sinistro accidente, massime che da alcuni cristiani, e dai drusi medesimi era stato avvisato di star ben guardingo per la sua vita, determinò di sollecitamente ritirarsi, come fece.

Dal monastero di San Salvatore passò il delegato in Saida, ove il dì 8 luglio gli fu recata una protesta in scritto de' vescovi, parrochi, ed altri partitanti d' Ignazio, nella quale dicevano di riconoscere lui solo per vero e legittimo patriarca, dichiarando scismatico chiunque non conveniva con esso in tal punto. Vi fu anche a trovarlo l'Agemi con una carta di condizioni non accettabili per divenire alla elezione d'un nuovo patriarca. La prima di queste era: che escludendosi Ignazio dal patriarcato s'escludesse egualmente monsignor Massimo, e si trattasse l'un e l'altro nell'istessa conformità. La seconda: che rifiutandosi per tal dignità alcuno de' vescovi, o preti del partito d' Ignazio, si rigettasse parimente uno de' vescovi, o preti del partito contrario. Riusate queste condizioni dal padre Lanza come ingiuriose alla sede apostolica, protestò l'Agemi alla presenza del console di Francia contro l'elezione di monsignor Massimo, indi lasciata la carta per esser riposta nella cancelleria, immediatamente partì.

Accorgendosi il delegato dalla maniera d'operare dell'Agemi, e dalle lettere di alcuni principi drusi, che a nulla servivano i suoi maneggi pacifici coll'intruso, deliberò di partire anco da Saida, dove avea corso rischio evidente d'essere ammazzato da un turco, e di pubblicare intanto, siccome fece, il decreto della deposizione d' Ignazio. A quest'effetto ne mandò più copie in Damasco dirette al padre Perigord della compagnia di Gesù, al padre Cosmo religioso di Terra Santa, e al parroco Niccolò Smechel, raccomandando loro di pubblicarle a tutti gli altri missionarj, ed al popolo. Ne mandò parimente una copia tradotta in arabo al patriarca de' Maroniti, acciò la facesse notificare a tutti i suoi nazionali. Altra simil copia trasmesse a don Antonio maronita curato di Giun, e si ad esso, che al padre Stefano monaco di San Salvatore diede incumbenza di leggerla al superiore del monastero, ai definitori, e ai vescovi aderenti d' Ignazio, lo che fu eseguito puntualmente. E qui è da notare, che il detto padre Stefano ricevè molte ingiurie e strapazzi da per tutto, ove pubblicò il decreto, e particolarmente in San Salvatore, dal qual monastero fu obbligato a ritirarsi presso gli altri monaci già prima espulsi da Ignazio, quantunque egli fosse il fondatore e fabbricatore del monastero medesimo, e meritasse altronde tutto il rispetto per la sua decrepita età, e per lo zelo dell'istituto monastico. Non poche altre copie dell'istesso decreto furono spedite il dì 18. luglio a don Massimo in Oana, al curato Elia in Acri, a don Isacco nella Galilea, ai monaci di Beirut, e al padre presidente di Terra Santa con

ordine a ogn'uno di pubblicarle. Tutte le sopra dette notizie si hanno dal giornale del padre Lanza, e dal sommario delle lettere da esso scritte durante la sua delegazione.

Ma perchè quasi nel tempo istesso il delegato ebbe nuovi riscontri, che i fautori dell'intruso avevano con regali guadagnato alcuni principi drusi, e specialmente il comandante Ali Gemblat, perciò temendo che non gli venisse impedita la commissione pontificia di costituire patriarca monsignor Massimo, uscito di Saida improvvisamente si trasferì nel dì 23 luglio al monastero di San Giovanni in Soairo, ove alla presenza di tre vescovi, di tutti i monaci, e del loro superiore generale dopo aver letti i brevi pontificj, la professione di fede, e il giuramento solito prestarsi dall'eletto, monsignor Massimo fu da tutti acclamato e riconosciuto per legittimo patriarca de' Greci-Melchiti.

Tutto ciò si conferma con la relazione del mentovato giornale, e con una lettera del missionario Papilla scritta il 17 agosto seguente, in cui notificando alla sagra congregazione, che il delegato apostolico ha eseguita la sua incumbenza prudentemente, e con tutta fedeltà, parla a descrivere le gravi persecuzioni usate contro molti preti, e cattolici secolari ubbidienti agli ordini della santa sede tanto da Ignazio, quanto dal nuovo capo del monastero di San Salvatore.

Per intelligenza di che deve sapere, che dopo l'elezione d' Ignazio disapprovata da tutte le persone più degne della nazione, il padre Michele Araggi abate generale de' monaci di San Salvatore insieme con i religiosi più graduati, e migliori appellò, come si è accennato di sopra, alla santa sede, attese le pratiche illecite, e simoniache, che supponevano esser concorse in detta elezione. Tanto bastò per concitargli contro l'odio, e la vendetta d' Ignazio, il quale prevalendosi del braccio d' Ali Gemblat comandante druso; nel di cui territorio è situato il monastero di San Salvatore, scacciò violentemente il padre abate Araggi con tutti gli altri monaci a se contrarj sforzandogli a ricoverarsi in un piccolo convento vicino a Rosmaia, dove maltrattati, e spogliati di tutto, fuorchè degli abiti, che avevano indosso, furono condotti da una truppa di soldati. Dopo di ciò fece Ignazio eleggere in San Salvatore un nuovo superiore con alcuni definitori a suo modo da quei monaci, che vi erano rimasti del suo partito, e questo è quel capo, di cui si lagna il Papilla nella sua lettera come imitatore d' Ignazio nelle violenze ed oppressioni. La serie di questo fatto si trova minutamente descritta in una lettera del mentovato padre abate Araggi alla sagra congregazione in data de' 10 novembre 1759; e questa lettera esiste nel sommario prodotto da don Simone Sabagh.

Non ostante che da per tutto, come si è riferito di sopra, fosse stato pubblicato il decreto della deposizione d' Ignazio, ebbe egli nondimeno l'ardire di celebrare pontificalmente il dì 1 agosto in Mar Elia vicino a Saida. Questo è un fatto, che Ignazio medesimo confessò nella scrittura presentata agli eminentissimi cardinali della presente congregazione particolare, e di cui dice il padre Lanza nel suo giornale d'averne avuto riscontro da più parti. Ebbe ancora il coraggio d'esigere a viva forza le doppie decime dai cattolici ubbidienti alla santa sede, quasi in dispregio della pubblicazione del decreto suddetto, come può vedersi dall'istesso giornale. Quindi il padre Lanza autorizzò dal breve pontificio con quelle parole: „Tertio, facultatem tibi pariter concessam volumus, ut adversus quoscunque, qui mandatis tuis apostolica nostra

autoritate munitis non paruerint, tanquam adversus A
contumaces, et rebelles, quamvis etiam episcopali,
vel archiepiscopali dignitate sint praediti, sive clerici
saecularis fuerint, sive regularis etc. procedere
queas, si opus fuerit, cum canonicis censuris, et
poenis etc.¹, si crede obbligato di fulminare la
scomunica contro Ignazio, come fece, servendosi
della formola, di cui si dà copia in sommario¹. E
tanto più si reputò tenuto a ciò fare, perchè Ignazio
andava tutt'ora spargendo, e pubblicando, che la
sua elezione era valida, che veniva tiranneggiato
dalla chiesa di Roma, e che era scomunicato chian-
que non gli prestava ubbidienza come a vero pa-
triarca.

Sopra di che deve avvertirsi, che il delegato
non venne al rimedio estremo delle censure senza
le preve ammonizioni; poichè secondo riferisce nel
giornale, e più diffusamente nella risposta al me-
moriale d' Ignazio, trovandosi egli in San Salvatore
prima avvisò a voce Ignazio suddetto in presenza
del padre Ilario superiore de' cappuccini, indi alla
presenza de' vescovi suoi aderenti, e d' altre per-
sone. Dopo di ciò nel dì 15 luglio allorchè gli
trasmesse il decreto della sua deposizione per mezzo
del parroco maronita di Giun, gli soggiunse nel fine
del foglio queste precise parole „di non più cele-
brare pontificalmente, come egli faceva, perchè era
sospeso; altrimenti sarebbe stato obbligato di pun-
rirlo colle pene ecclesiastiche“. Che questo decreto
insieme coll' ammonizione nei riferiti termini fosse
presentato ad Ignazio dal parroco di Giun, il padre
Lanza l'asserisce costantemente, ma non se ne ha
prova autentica. Inoltre ai 21 del mese istesso
scrise il delegato una lettera ad Ignazio, e vescovi
aderenti esortandogli ad ubbidire ai decreti apo-
stolici, poichè in altra guisa sarebbe stato costretto
di far uso delle pene ecclesiastiche contro i tras-
gressori. Finalmente il dì 29 luglio con l'occasione
d' invitare al sinodo da celebrarsi i vescovi esistenti
in San Salvatore, ripeté loro le medesime esor-
tazioni, e minacce. Suppone il padre Lanza, che anco
queste due lettere fossero puntualmente ricapitate
per mezzo dell' istesso parroco di Giun, ma di ciò
non si ha altra prova, che la sua positiva asser-
zione. A tutte queste intimazioni non ebbe il dele-
gato alcuna risposta sino alla notte de' 6 agosto, in
cui riceve due lettere una dell' Agemi a nome de'
vescovi di San Salvatore, e l' altra del deposito
Ignazio, che aveva già scomunicato con il consenso,
ed a richiesta del sinodo adunato nel monastero
di Mar Ischiaia. Nella prima² era trattato il padre
Lanza con i termini più ingiuriosi, poichè vi si
chiamava autore dello scisma, e peggiore di tutti
gli eretici, che hanno lacerato la chiesa, con una
protesta in fine d' aver essi già appellato alla sede
Romana contro di lui, e contro il patriarca Massimo,
e vescovi del suo partito. In fondo di questa lettera
si legge una protesta originale fatta alcuni giorni
dopo alla presenza del delegato apostolico da mon-
signor Eutimio vescovo del Forsul, in cui dichiara,
che era stata concepita in quei termini contro la
sua mente, e che l' Agemi, e gli altri vescovi l'ave-
vano fraudolentemente indotto a porvi il suo
sigillo, aggiungendo inoltre, che tutte le lettere
spedite per l' avanti a Roma erano state scritte
senza sua intelligenza a riserva di quella con cui
si era domandata la conferma d' Ignazio nel pa-
triarcato. Nella seconda poi citavasi da Ignazio il
delegato con i vescovi uniti al patriarca Massimo
a comparire avanti il tribunale supremo di Roma,

ove diceva, che era già stato interposto l'ap-
pello.

Tale in succinto è la serie delle cose accadute
al delegato apostolico durante il suo soggiorno nel
Gheeroan sino al tempo della sua partenza per
Cipro, che fu alli 25 settembre del 1761. Non deve
però tralasciarsi di riferire in questo luogo, che il
patriarca de' Maroniti monsignor Tobia interessan-
dosi anch' egli in questo affare, ha presa in qualche
modo la difesa d' Ignazio non manifestamente, ma
come intercessore, mentre sin da quando l' intruso
già deposito, e sottomesso alle censure andò a tro-
varlo in Ageltun, fu da lui accolto con ogni finezza
ed onore, ed oltre di ciò scrisse monsignor Tobia
una lettera¹ alla sagra congregazione in cui dole-
vasi che il delegato senza verun riguardo alle ra-
gioni d' Ignazio si fosse apertamente mostrato favore-
vole a' suoi nemici; e che ne egli, ne monsignor
Massimo, e i suoi vescovi avessero voluto aderire
alle oneste condizioni da se proposte per l' accomo-
damento dell' affare, e per l' utile e quiete del popolo
greco-melchita. Soggiunge ancora, e replicatamente
asserì, che il deposito patriarca non altro bramava,
che di mostrarsi figlio ubbidiente alla chiesa, ce-
dendo a tutti i suoi diritti, e contentandosi di restare
anco un semplice prete, purchè la santa sede avesse
voluto usargli misericordia, ed aver qualche riguardo
al posto sublime, che aveva occupato.

Le condizioni proposte per l' accomodamento,
secondo afferma monsignor Tobia nella precitata
sua lettera, erano quattro: 1^a Che Ignazio restasse
nel grado di vescovo con un congruo mantenimento
a guisa degl' altri vescovi, e se ciò non potesse con-
seguirsi, che restasse come semplice prete, purchè
il delegato, il patriarca Massimo, ed i suoi vescovi
supplicassero unitamente la santa sede ad avergli
qualche riguardo conveniente alla dignità patriar-
cale di cui era stato spogliato. 2^a Che i vescovi suoi
elettori esercitassero liberamente i loro ordini e
giurisdizioni come prima. 3^a Che fosse giustificato
dall' enormi calunnie sparse contro di lui. 4^a Che
il patriarca Massimo fosse obbligato a pagare i
debiti contratti sopra la sede patriarcale, tosto che
fossero stato riconosciuti, e giustificati i conti delle
spese. Ma con tuttoche tali condizioni sembrassero
a monsignor Tobia molto oneste, e che per con-
cludere il negoziato avesse pregato, come egli dice,
tanto il delegato, quanto monsignor Massimo, o
alcuni de' suoi vescovi d' andare a trovarlo, niuno
però di essi volle condescendervi, allegando cause
insussistenti, e mostrando di poco curarsi della
pace.

Non nega il padre Lanza nel suo giornale l' in-
vito avuto dal patriarca Tobia d' andare a trovarlo
per dar mano a un accomodamento, ma riferisce
diversamente le condizioni proposte dicendo: che
in primo luogo si voleva, che Ignazio restasse arci-
vescovo, e vicario generale del patriarca con esser
mantenuto alle di lui spese, e reintegrato nella sua
fama: per secondo, che i vescovi, sacerdoti e dia-
coni ordinati da Ignazio fossero restituiti al pro-
prio grado, e ministero: per terzo, che monsignor
Massimo s' addossasse le spese fatte dall' Agemi per
la sede patriarcale, quali si dicevano ascendere
alla somma di 34 borse. Soggiunge poi, che mon-
signor Massimo, e i suoi vescovi risposero al patri-
arca Tobia, che non potevano entrare in trattato
su queste condizioni, perchè le giudicavano contrarie
ai decreti pontificj. E quanto a se, dice il padre
Lanza, che i motivi, che ebbe di non abbozzarsi
con monsignor Tobia furono i seguenti: 1^a Perché

¹ Num. V.

² Num. VI.

¹ Num. VII.

sapeva quanto era impegnato nel partito d' Ignazio, non avendo mai voluto pubblicare il decreto della di lui deposizione, quantunque glie lo avesse spedito apposta, e raccomandato caldamente. 2° Perchè difendeva il curato don Michele Scialhub, e molti altri maroniti, che sostenevano Ignazio, e calunniavano il delegato. 3° Per il continuo commercio di lettere, che vi era fra lui, e i vescovi di San Salvatore, e perchè egli abbiava tuttavia col nome di fratello Atanasio il già depresso, e scomunicato Ignazio. 4° Perchè consigliatosi con i padri cappuccini, e con altri, tutti gli dissero di non cimentarsi, poichè non potendo egli accordare quanto chiedeva a monsignor Tobia uomo torbido, e poco rispettoso ai decreti della santa sede, ne sarebbe seguito del male e ben presto avrebbe dovuto pentirsene.

Intanto vedendo Ignazio, che dopo la pubblicazione delle censure, il suo partito andava declinando nell'Oriente, stimò necessario di venire a Roma a perorare in persona la sua causa, come in effetto fece, essendo approdato a Gaeta il dì 19 marzo 1762 in compagnia di monsignor Massimo vescovo di Cesarea di Filippo procuratore de' vescovi suoi aderenti e del padre Arsenio Carame monaco vagabondo, e di poco buon nome, conforme risulta da una lettera scritta in tempo del patriarca Cirillo dall' abate generale di San Giovanni in Soairo al padre Giovanni Naccasci superiore dell'ospizio della Navicella. E per maggiormente avvalorare le sue pretese portò seco alcune lettere del principe druso Canaan Nachedi, e d'Ali Gemblat, quali come si è detto di sopra, si suppone, che con danari e regali avesse guadagnati a suo favore.

Da Gaeta essendo Ignazio passato a Marsiglia con i suoi compagni, monsignor Massimo vescovo di Cesarea scrisse da quel lazaretto in data de' 21 aprile 1762 tanto alla santità vostra, quanto alla sagra congregazione, che sarebbero in breve venuti a Roma per dimostrare al sommo pontefice la loro perfetta rassegnazione consistente „non nelle parole solamente, ma bensì negli effetti“.

Giunti pertanto che furono in Roma, s'incominciò subito a trattare con Ignazio della sua commissione ai decreti pontifici e dell'assoluzione da chiedersi a vostra santità per le censure incorse; ma egli regolandosi sull'istruzioni segrete d'alcuni Orientali, fece memoriali così captiosi ed equivoci, che non poterono presentarsi in modo alcuno a vostra beatitudine; dicendo in essi di voler sottomettersi alle decisioni della santa sede, quando però non avessero pregiudicato alle sue ragioni, come chiaramente raccogliasi dai memoriali medesimi. Più volte si presentò all' eminentissimo Spinelli prefetto di chiara memoria sempre mostrando d'esser disposto ad ubbidire, ma dolendosi del decreto contro di lui fatto, della scomunica del delegato, e dell'elezione dell'arcivescovo di Beirut in novo patriarca, con dire, che avrebbe riconosciuta per valida quella del defunto monsignor Massimo, ma che non poteva indursi a riconoscere per legittimamente eletto quest'ultimo. A tutte queste sue doglianze fu sempre risposto dal detto eminentissimo, che la scomunica si sarebbe esaminata quando avesse voluto, prout de iure, e che altrettanto si sarebbe fatto ancora dell'elezione del nuovo patriarca; che oltre di ciò si sarebbero avute per lui tutte le convenienze, ma che nulla di questo poteva effettuarsi, finchè non si fosse sottoposto al decreto pontificio circa la nullità della sua elezione. Di più adunatai di lì a poco la congregazione particolare sopra gli affari de' greci-melehiti, e introdotto in essa anche Ignazio, ad effetto di meglio esplorare le sue

intenzioni, gli furono letti i quattro articoli delle condizioni proposte dal patriarca de' Maroniti, che la sagra congregazione si dichiarò prontissima d'accettare, purchè esso ancora volesse acconsentirvi; ma null'altro si poté cavargli di bocca, se non che egli non poteva riconoscere illegittima la sua elezione senza far torto ai vescovi, che l'avevano eletto.

Era stato sin'allora in perfetta unione con esso il precitato monsignor Massimo vescovo di Cesarea di Filippo venuto dall'Oriente in qualità di procuratore de' vescovi partitanti d' Ignazio. Conoscendo questi, siccome ha poi confessato, che Ignazio per le suggestioni de' soprammentovati Orientali, avea cambiati quei sentimenti, con i quali era venuto in Roma, stimò bene d'abbandonarlo, e di separarsi affatto da lui. Per la qual cosa avendo esibito il documento originale della sua procura, e riconosciuta in altro foglio la nullità dell'elezione d' Ignazio con dichiararsi pronto tanto in nome proprio, che per parte degli altri vescovi di riconoscere il nuovo patriarca Teodosio subito che fosse confermato dalla santa sede, ottenne per se, e per i vescovi suddetti dalla santità vostra l'assoluzione dalle censure, e vive presentemente nel collegio Urbano di Propaganda fide.

Essendosi immediatamente spedita per mezzo del vicario apostolico d'Aleppo la detta assoluzione dalle censure ai vescovi di San Salvatore aderenti d' Ignazio, si stava in attenzione, e si sperava di sentire, che approvando essi ciò, che avea fatto il loro procuratore, avrebbero nell'istessa guisa abbandonato l'intruso, non ostante che in varie loro lettere scritte in più tempi, ma specialmente in una de' 15 maggio 1762 alla sagra congregazione, in altra de' 15 luglio susseguente alla santità vostra, e in una terza dell'istessa data a monsignor segretario si fossero protestati ne' termini più forti e risoluti di non voler mai riconoscere per patriarca altro che Ignazio, qualunque fosse l'esente della sua causa, o della sua persona.

Ma restò delusa questa speranza, allorchè per le mani d' Ignazio si riceverono altre loro lettere de' 22, 23 e 24 novembre 1762 dirette a vostra beatitudine, alla sagra congregazione, e a monsignor Massimo, nelle quali dolendosi gravemente, che questo prelatto avesse oltrepassati i limiti della sua procura in chiedere l'assoluzione, e in promettere per essi che avrebbero riconosciuto il nuovo patriarca, si protestano di bel nuovo di non volersi separare da Ignazio, ne acconsentire giammai all'elezione dall'arcivescovo di Beirut in patriarca della nazione¹. In conferma di ciò altra loro lettera si è ricevuta posteriormente in data de' 9 gennaio 1763 qua' trasmessa dal vicario apostolico d'Aleppo con una sua de' 24 gennaio medesimo, in cui mostrandosi sempre attaccati al partito d' Ignazio propongono alcune condizioni per accomodare la vertenza del patriarcato pacificamente².

Sembra però, che qui vi siano due riflessioni da proporre, l'una, se questa ostinazione de' vescovi di San Salvatore proceda almeno in parte dalle artificiose novelle, che Ignazio dopo il suo arrivo in questa città ha fatte pubblicare per l'Oriente. Certa cosa è, che il missionario Papilla in una sua lettera de' 25 ottobre 1762 molto si lagna, che la nazione sia ricaduta in gravi scissure a causa de' rumori sparsi dalle lettere d' Ignazio, e de' suoi fautori, d'esser egli stato accolto in Roma onorevolmente, d'aver pontificalmente celebrata la messa, e d'esser vicino a tornarsene a casa trionfante. E

¹ Num. VIII.

² Num. IX.

L'istesso doglianse fu monsignor Ignazio Carpo arcivescovo d'Aleppo in una sua lettera de' 18 ottobre dell'anno istesso, dicendo, che l'intruso con sue lettere ha fatto credere ai nazionali d'essere stato ricevuto in Roma con onori distinti, e con il titolo di patriarca; di celebrare ogni giorno la messa; d'essere stati richiamati dalla sacra congregazione i due missionarj Papilla e Sabagh, i suoi contraddittori; e d'essere in breve per ritornare alla sua sede decorato del sacro pallio.

L'altra riflessione è, se le mentovate lettere de' vescovi di San Salvatore sieno state scritte di proprio movimento, e non dettate più tosto, o procurate con qualche inganno dall'Agemi, che è il principale esecutore, anzi l'unico regolatore di tutte le loro azioni. Il motivo di dubitarne nasce dal sapersi, che altre scritture venute a favore d' Ignazio non sono essenti dalle frodi dell'Agemi, come costa dal fatto seguente.

È cosa notissima, che nell'elezione d' Ignazio i tre parrochi, che la nazione greco-melchita aveva in Damasco, e che rappresentavano il clero di quella città, non solamente vi s'opposero con tutto il vigore, ma concorsero inoltre con i vescovi Soairini nell'appellazione alla santa sede. Essendone poi morto uno di questi, i due rimanenti, cioè l'arciprete Giovanni Zaccharia Medri, e l'arciprete Niccolò Smecheel scrissero in data de' 9 febbrajo 1762 una lettera alla santità vostra, supplicandola istantemente di concedere la conferma, ed il pallio al novellamente eletto patriarca monsignor Teodosio, ad effetto di estinguere per questo mezzo le discordie della nazione. Ora l'intruso ha fatta qui presentare un'altra lettera parimente diretta a vostra beatitudine, e sottoscritta li 5 luglio 1762 da cinque pretesi parrochi, o arcipreti di Damasco, che sono Gabriele Svaia, Moisè Gausci, Festo, Michele Reda, e Teodosio. Questa lettera è scritta ne' medesimi termini, e con l'istesso stile minaccioso ed improprio, che usano i vescovi partitanti d' Ignazio. Essendosi fatto osservare il suo originale arabo da monsignor Massimo, che perfettamente conosce le persone del partito da lui abbandonato, francamente asserisce, che la dettatura è dell'Agemi, ma che il carattere però è del primo sottoscritto (Gabriele Svaia Damasceno). Costui fu ordinato prete dal defunto patriarca Cirillo, e mandato in Damasco; ma non essendovi ricevuto fu costretto a tornarsene in San Salvatore, dove poi si è unito all'Agemi, e dimora attualmente in casa, e compagnia del medesimo. Quanto agli altri quattro sottoscritti, niuno di essi è del clero di Damasco; due bensì di loro, cioè don Festo e don Michele Reda sono curati del borgo chiamato Elmidan, e non hanno veruna ingerenza con detto clero. Quello poi, che deve singolarmente notarsi è, che delle sottoscrizioni una è di proprio pugno dell'estensore della lettera don Gabriele Svaia, due d'un suo garzone, e l'altre due di Michele fratello dell'Agemi. Tutte queste notizie si hanno dal predetto monsignor Massimo.

Cresce inoltre il sospetto dal vedere, che monsignor Eutimio vescovo del Forsul è sottoscritto anch'egli nelle mentovate lettere de' vescovi di San Salvatore, onde pare incontrastabile, che esso ancora sia risoluto di non voler riconoscere il nuovo eletto per patriarca; eppure da una lettera posteriore, cioè de' 18 febbrajo 1763 indirizzata all'eletto medesimo apparisce tutto il contrario, mentre si dichiara d'esser pronto a riconoscerlo subito che

la sua elezione sarà confermata dalla santa sede. All'incontro però deve considerarsi, che è sopraggiunta dopo un'altra lettera dello stesso Eutimio, e dei due vescovi Andrea di Tiro, e Massimo d'Acri scritta li 2 aprile 1763, e venuta per il canale del vicario apostolico d'Aleppo, nella quale torna a protestare insieme con gli altri d'essere unito ad Ignazio e di non voler riconoscere Teodosio.

Essendosi fin qui narrate le cose accadute nell'affare del patriarcato dopo che fu pubblicato nell'Oriente il decreto della deposizione d' Ignazio, resta di rappresentare alla santità vostra quanto è occorso nella creazione del nuovo eletto arcivescovo di Beirut dopo la morte del legittimo patriarca monsignor Massimo seguita il dì 26 novembre dell'anno 1761.

Passato che fu il patriarca a miglior vita nel monastero di San Giovanni in Soairo, immediatamente i prelati ivi presenti, cioè Atanasio Dahan arcivescovo di Beirut, Basilio vescovo di Saida, Filippo vescovo d'Elipoli, Giuseppe vescovo di Cara, Ignazio Carpo arcivescovo di Aleppo, e il padre Giacomo abbate generale di San Giovanni in Soairo come procuratore di Clemente vescovo di Terra Santa, che trovavasi assente, fecero un congresso fra loro per risolvere cosa fosse spedito di fare in tali circostanze. A questo congresso non furono intimati i vescovi di San Salvatore, e nemmeno Eutimio vescovo del Forsul, non ostante che avesse già prestata ubbidienza al defunto patriarca Massimo. I soprannominati vescovi però in una loro lettera de' 13 dicembre 1761 in cui ragguagliano la sacra congregazione di tutto l'occorso, non dicono questo, ma soltanto, che Eutimio non poté venire a congregarsi, con loro a causa delle copiose nevi cadute in quel tempo.

Adunatisi adunque i prelati suddetti convennero fra di loro, che i vescovi aderenti d' Ignazio non dovessero aver voto nell'elezione; e ciò non solo perchè aveano sempre ricusato d'ubbidire ai decreti pontifici, e seguito pertinacemente il partito d' Ignazio dopo d'esser egli stato scomunicato, ma perchè compellati da monsignor Massimo prima della sua morte per ben tre volte di venire a prestargli ubbidienza, e non avendo essi mai risposto, erano stati da lui sospesi, e privati della voce attiva, e passiva. In prova di ciò asseriscono essi nella citata lettera de' 13 dicembre 1761, che il patriarca Massimo in diversi tempi spedì loro tre lettere: la prima del 1 settembre 1761 per mezzo di Giorgio Musciaca della città di Cana; la seconda de' 31 ottobre per mezzo d'Abramo Sabagh di Acri; e la terza de' 14 novembre per mano del padre Agostino Zarur definitor della congregazione di San Salvatore, e in quest'ultima soggiungono, che il patriarca intimò loro la sospensione dall'esercizio dell'ordine, e la privazione delle due voci attiva e passiva, senza però che una tale intimazione producessero il minimo effetto. Queste medesime cose sono confermate da un attestato* di monsignor Massimo vescovo di Cesarea di Filippo, il quale si ritrovava allora in San Salvatore, ed era uno de' prelati refrattarj. Ma dall'ultima lettera del patriarca Massimo prodotta da Ignazio nel suo originale* costa, che essa non fu scritta il dì 14 novembre, come suppongono i vescovi Soairini, ma bensì il giorno 19. Costa parimente dalla medesima, che ai vescovi di San Salvatore fu prescritto il termine

* Num. X.
* Num. XI.

* Num. XII.
* Num. XIII.
* Num. XIV.
* Num. XV.
* Num. XVI.

perentorio di dieci giorni, dentro il quale non venendo a prestare ubbidienza, il patriarca gli sospende dall'ordine, e gli priva della voce attiva, e passiva; di modo che essendo egli morto il dì 26 del mese suddetto, è cosa manifesta, che ne il termine prefisso era trascorso, ne i vescovi incorsero nella pena della privazione di voce attiva, e passiva in vigore almeno di questa intimazione.

Quindi riflettendo i prelati, che non v'era tempo da perdere per timore che Ignazio insieme con i suoi fautori non impegnassero i principi drusi a far sospendere l'elezione, ad effetto di creare un patriarca a modo loro, giudicarono di doversi sollecitare, come fecero, eleggendo unanimemente monsignor Atanasio Dahan arcivescovo di Beirut, che assunse il nome di Teodosio, e preferendop esso ad ogni altro non meno per la sua capacità, e bontà, che per soddisfare alla mente della sagra congregazione in conformità degli ordini dati al delegato apostolico. Tutto ciò si ricava dalla detta lettera de' 13 dicembre 1761, nella quale i vescovi elettori fanno istanza, che la sagra congregazione procuri all'eletto la conferma, e l'onore del sagra pallio, promettendo di mandare a Roma un loro inviato per prestare la dovuta ubbidienza, ed esibire la professione di fede. E l'istesso si raccoglie parimente da altra lettera scritta a nome del patriarca eletto, e de' suoi vescovi a vostra beatitudine sotto il medesimo giorno, e mese.

A questi documenti concernenti l'elezione di Teodosio si è creduto di dover aggiungere per maggior lume dell'affare una nota distinta di tutti i vescovi greco-melchiti sì di quelli, che esistevano prima dell'elezione d' Ignazio, come degli altri, che sono stati ordinati dopo o da esso medesimo, o dal defunto patriarca monsignor Massimo. Comparisce da questa nota, che sei furono i vescovi, i quali s'unirono in San Giovanni Soairo per l'elezione del nuovo patriarca, e che all'incontro sette furono quelli, che non vi concorsero. E però da riflettere, che fra questi sette si numerano Gregorio di Cara, e Gerasimo di Cana in Galilea ordinati da Ignazio dopo la nuova sparsa nell'Oriente della sua deposizione, come s'avverte dal padre Lanza nel suo giornale, e si conferma da un'altro attestato di monsignor Massimo vescovo di Coesarea di Filippo. Dei rimanenti cinque, Ignazio d'Emessa sin da quando fu in Roma chiese l'assoluzione, riconobbe il legittimo patriarca, e mai più si è intrigato in questo affare; Massimo di sopra citato ha domandata anch'egli l'assoluzione, e si è separato dall'intruso, di modo che in oggi il suo partito non è composto, che di tre soli legittimi vescovi, e de' due sopraccennati Gregorio, e Gerasimo ordinati da Ignazio dopo la sua deposizione.

Supponendosi l'elezione di Teodosio canonica, fu risposto alle due lettere de' 13 dicembre 1761 superiormente allegate con lettera de' 17 aprile 1762, che la santità vostra, e la sagra congregazione avevano intesa con piacere una tale elezione, e che per ottenere la conferma apostolica altro non vi mancava, che spedire sollecitamente un inviato ecclesiastico con la professione di fede.

Diverse altre lettere si sono poi ricevute tutte dirette a mostrare la necessità, che vi è di confermare senza dilazione il nuovo eletto, acciò possa ristabilirsi la quiete e la tranquillità della nazione. Tali sono la lettera altrove citata dei due veri patriarchi di Damasco, cioè don Zaccaria Medri, e don Niccolò Smecheel, quella del missionario don Giu-

seppe Papilla, in cui si rappresenta il bisogno di confermare Teodosio con ogni celerità per abbattere il partito d' Ignazio; quella del padre abbate generale de' monaci di San Giovanni in Soairo de' 27 marzo 1762; varie lettere del padre abbate Michele Araggi generale de' monaci di San Salvatore scritte il dì 1 aprile susseguente sull'istesso proposito; una lettera di monsignor Clemente vescovo di Terra Santa de' 15 maggio 1762, ed altra de' 25 giugno di monsignor Ignazio Carpo arcivescovo d'Aleppo, nella quale s'osservano le medesime premurose istanze.

Per procedere in questo negozio con tutta circospezione si è procurato indagare in più maniera lo stato presente del partito d' Ignazio. Il padre Lanza nella sua risposta al memoriale e sommario distribuito dal detto Ignazio pretende, che il suo partito sia molto inferiore a quello di Teodosio. Il padre Francesco Saverio Royde superiore delle missioni de' padri gesuiti nella Soria nel suo ritorno da quelle parti ha dato una memoria, nella quale descrivendo l'impegno del defunto Cirillo in volere assolutamente inalzare al patriarcato il suo pronipote contro il parere de' missionarj, delle persone più savie, e d'una gran parte della nazione, e facendo inoltre conoscere quanto sia più gradito alla nazione stessa l'eletto Teodosio, conchiude con dire, che siccome sarebbe molto pericoloso il negargli la conferma richiesta, mentre quei cattolici si troverebbero esposti a maggiori mali, e confusioni, così sembra evidente, che ogni dilazione in questa causa sarebbe pregiudiziale al decoro della sagra congregazione, e al bene della religione, dovchè concedendo prontamente la conferma, vi è fondamento di sperare, che sarà per ristabilirsi l'unione e la pace sì perchè i vescovi contrarj s'acquisteranno alle decisioni della santa sede, sì perchè l'eletto Teodosio è sostenuto, secondo egli dice, dalla maggior parte de' principi e comandanti drusi, che già lo considerano come il patriarca de' greci-melchiti.

Esposta, come si è fatto sin' ora, tutta la serie de' fatti intervenuti in quest'affare, resta ora, che s'accenni il motivo, per cui è stata deputata la presente congregazione particolare.

Avendo il deposito Ignazio nella sua lunga dimora qui in Roma fatte replicate istanze, perchè la sua causa fosse riveduta dalla sagra congregazione non contento delle convenevoli esibizioni fattegli dalla medesima, come si è narrato di sopra, sullo specioso pretesto di voler purgarsi presso il pubblico dalle calunnie de' suoi avversarj, la santità vostra è finalmente condescesa ad usargli la clemenza d'ammetterlo a dire le sue ragioni avanti di se, e di questa particolar congregazione, senza però concedergli per ora l'aperizione eris sopra i brevi concernenti la di lui deposizione.

Dovendosi dunque trattar nuovamente questa materia, sembra, che debbansi sottoporre all'esame i seguenti punti:

I. Qual considerazione debba averci della persona del deposito Ignazio in vista delle ragioni, che verranno da lui dedotte in scritture, che presenterà a parte alla sagra congregazione.

II. Se siano valide le censure contro di lui fulminate dal padre Lanza delegato apostolico.

III. Se sia valida l'elezione di Teodosio in patriarca de' greci-melchiti.

IV. Se nel caso, che non sia valida, convenga che dalla santità vostra sia riconvalidata.

V. Quali spedienti debbano prendersi per far cessare la divisione fra i vescovi, e popolo di quella nazione.

¹ Nam. XVII.

² Nam. XVIII.

Rispetto a quest'ultima ispezione potrà giovar molto il considerare quello che è venuto suggerendo in diverse sue lettere il padre Arnoldo Bossà vicario apostolico d'Aleppo, e specialmente in due de' 10 e 24 gennaio 1763¹, come pure in un'altra, che segretamente ha scritta alla chiara memoria dell'ominatissimo Spinelli sotto i 14 del mese, ed anno medesimo².

Num. XIX.

Num. XX.

In congregazione particolari de Propaganda fide habita coram sanctissimo die 25 septembris 1763.

Sanctissimae auditae suffragii eminentissimorum cardinalium confirmavit resolutionem captam a sacra congregazione de Propaganda fide sub die 20 iulii 1760, insuperque mandavit, quod Ignatius Gioar supradictae resolutioni omnino pareat et acquiescat.

INSTRUCTIO SACRAE CONGREGATIONIS AD ARNOLDUM BOSSU DELEGATUM
APOSTOLICUM MISSA PRO COMPONENTO NEGOTIO PATRIARCHATUS ANTIOCHENI*

1763 octobris 2.^a

Già vostra signoria avrà sentite dalla lettera scritte a nome della sacra congregazione in data de' 28 dello scorso settembre e trasmessale per la via di Marsiglia le finali risoluzioni, che ha prese sua santità nella congregazione particolare tenuta avanti di se li 25 dello stesso mese circa la persona d' Ignazio Gioar, e colle quali ha confermati li decreti dell'altra congregazione emanati nella di lui causa li 20 luglio 1760; e ne avrà inoltre ricevuto il decreto scritto in latino ed arabo, il duplicato del quale per maggior sicurezza qui annesso se le manda.

Ora la santità sua ha ordinato, che si significhino a lei le ulteriori sue determinazioni circa il resto di tutto l'affare, affine, ch'ella accuratamente si adoperi alla sua terminazione, servendosi, per quanto lo giudicherà espediente, della presente istruzione, che a tal uopo se le trasmette.

Dopo avere sua santità nella suddetta congregazione giudicata nulla l'elezione d' Ignazio, dicendosi ad esaminare il valore dell'altra di Teodosio, quantunque abbia molto dubitato della sua validità, ha stimato superfluo il farne una formal decisione, perchè ha creduto espediente di doverla confermare col qui acchiuso decreto per li motivi, e nel modo, che qui le si dirà in appresso.

È somma la premura di sua santità, che si riunischino in una sincera fraterna concordia i due partiti specialmente li vescovi; e però dopo avere ben considerati li diversi progetti dalla di lei saviezza a questo fine proposti, ha giudicato essere il più naturale, il più convenevole, stante li passi fatti, e il meno pericoloso quello di confermare, o riconvalidare l'elezione di Teodosio, perchè stando con esso la maggiore, e la più nobile parte della nazione, colla di lui conferma sicuramente si avrà ubbidiente ai decreti della santa sede quasi tutta la nazione medesima. All'incontro coll'eleggere un terzo si andrebbe incontro al pericolo di perdere o tutto, o parte di quello, che si ha, e di far crescere il disordine col moltiplicare le divisioni. E più facilmente sua santità ha abbracciato questo consiglio, perchè si lusinga, che col mezzo della di lei prudenza, e destrezza siano per indursi i vescovi dissidenti a riconoscere lo stesso Teodosio ogni qual volta ella faccia ottener loro quelle non irragionevoli convenienze, che desideraràn.

Per facilitar questo intento la santità sua ha creduto potere molto conferire il non promulgare subito il decreto della conferma della elezione di Teodosio, perchè su qualche incertezza della medesima lo stesso Teodosio più facilmente, e più seriamente si porterà ad accordare ai vescovi a

se contrarij quello che da lui saranno per richiedere.

Questo è il piano delle pontificie determinazioni, nelle quali la santità sua si è vieppiù confermata dopo che Ignazio si è sottomesso, e si è dichiarato pronto ad accettar tutto ciò, che verrà determinato dalla santa sede.

In esecuzione di questo medesimo piano una delle più vive cure di vostra signoria sarà il procurare con tutti li più convenevoli modi, che li vescovi del partito d' Ignazio ricevino colla dovuta sommissione li decreti, e disposizioni apostoliche, e dovrà regolarli nella seguente maniera:

Dovrà portarsi al luogo, dove ritrovansi radunati, e con maniero e ben adattato discorso dovrà manifestar loro l'esito della causa, e dovrà leggere, e lasciar loro la copia del decreto concernente l'annullazione della elezione d' Ignazio. Dovrà esortarli alla dovuta obbedienza, facendo loro ben comprendere essere dovere indispensabile d'ogni suddito il sottomettersi al giudizio de' legittimi superiori, specialmente supremi: che la santità sua ha voluto ella stessa esaminare tutte le ragioni, e di diritto, e di fatto, che competer potevano ad Ignazio, e per quella retta, ed incorrotta giustizia, che rende a tutti senza alcuna parzialità, ha giudicato, che la sua elezione sia veramente nulla, e che però dovendosi ogni giudizio una volta finire, non rimane più alcun pretesto, perchè essi vescovi non devino sottomettersi al replicato e immediato giudizio di sua santità: che nol facendo viveranno perpetuamente in disgrazia di Dio, perderanno l'anime loro, verranno involti in nuove censure, ed irregolarità, mentre non potrà la santità sua dispensarsi di procedere ad aggravare sopra di loro le pene canoniche, se più persevereranno nella loro resa ora vieppiù inescusabile contumacia. Che se all'incontro si mostreranno ubbidienti, oltre all'essere prosciolti da ogni censura per il caso che l'avessero incorsa, ella a nome, e di commissione espressa di sua santità si adoprerà in tutti li modi, acciòchè si accomodino tutte le cose loro.

Farà loro vedere e leggere la dichiarazione d' Ignazio, che parimenti se le mandà; e la farà valere all'intento, e avendone que riflessi, che saprà a lei suggerire il savio suo accorgimento.

E siccome hanno mostrato di bramare, che ad Ignazio si dia un qualche convenevole stato, manifesterà, loro, che sua santità penserà alle di lui convenienze qui in Roma, ogni qual volta se ne mostri degno con una costante ubbidienza.

Facilmente se richiederanno se sua santità ha confermata l'elezione di Teodosio. Dovrà loro

* Archivio della sacra congregazione de Propaganda fide: *Congregazioni particolari. Greci-Melchiti. Altre carte relative all'elezione del patriarca Giohar.* Vol. 180, fol. 177-183^{vo}, sub hoc titulo: Minuta dell'istruzione della sacra congregazione al vicario apostolico di Aleppo sopra l'affare del patriarcato Antiocheno de' greci-melchiti spedita sotto li 2 ottobre 1763. — Alterum eiusdem instructionis exemplar extat in t. 129, fol. 160-7^{vo}.

rispondere di sì, ma che ne sospende la dichiarazione per indurre più facilmente il medesimo a riconciliarsi con loro, componendo prima all'amichevole tutte le cose.

Se in vista di tali esortazioni, esibizioni e riflessi si piegheranno alla dovuta ubbidienza, e si porranno nelle di lei mani, acciochè tratti col partito contrario le loro convenienze, sentirà le loro pretensioni, e s'incaricherà di tenerne proposito con Teodosio, e il di lui partito.

Se l'affare si metterà in tale situazione, vostra signoria si porterà immediatamente a trattare collo stesso Teodosio, al quale manifesterà la disposizione, in cui è la santità sua di confermare la di lui elezione: ma ch'è desidera e vuole, che prima egli seriamente e sinceramente si porti a riconciliare a se gli animi de' vescovi a lui contrarj coll'accordar loro ciò che desiderano per riunirli in uno, e sotto un solo capo il corpo episcopale della nazione.

Manifesterà allo stesso, che sua santità richiede da lui, che confermi nel vescovato di Acri il vescovo Macario, tanto più che si ha certa notizia, che quel popolo lo desidera. Stabilisca in Cara Gregorio, e compensi in qualche modo Clemente di Terra Santa e Giuseppe di Cara per le loro pretensioni a que' due vescovadi, o con qualche assegnamento in denaro, o con qualche cambio, o ritaglio d'altre diocesi, essendo ora vacante Berito, e Saida, e potendosi separare dal patriarca per il bene della concordia l'altra regione detta Scacmaser da lui dipendente per accomodare li vescovi dell'una e dell'altra parte.

In somma sua santità desidera, ed onninamente vuole, che si contentino li vescovi de' due partiti, o ne' suddetti modi, o in qualunque altro, che potrà suggerirle la di lei sapienza, e miglior cognizione della situazione delle cose, e potrà concordarsi colle parti, e quantunque dovesse scomporsi in qualche parte il presente sistema delle diocesi, conviene far tutto per ottenere il gran fine della tanto importante, e desiderata concordia. Tanto più che calmate stabilmente le cose, il tutto potrà riordinarsi in seguito nelle nuove vacanze di quelle chiese, o per mezzo del sinodo, che a suo tempo dovrà congregarsi.

Se poi Teodosio si dimostrerà costantemente renitente a non volere piegarsi ai ragionevoli partiti, che ella sarà per proporgli a nome di sua santità, ella senza più procedere avanti nell'affare sospendere la pubblicazione del decreto della di lui conferma, e ne avviserà la santità di nostro signore.

Circa il grandioso debito contratto da Ignazio, siccome non sono obbligati allo stesso i vescovi a lui aderenti, sua santità non crede necessario, che ella s'incarichi di addossarne il peso del pagamento al nuovo patriarca, tanto più che non sembra alla santità sua essere del decoro suo, e della santa sede l'intromettersi in un punto d'interesse di denaro.

Se poi il patriarca per togliere anche quest'ostacolo alla reconciliazione di tutta la nazione vorrà addossarsi un simil debito per soddisfarlo in que' modi, ch'egli saprà, e potrà, vostra signoria lo collauderà e lo animerà a questo. E potrà nel trattare collo stesso fare uso di ciò che si contiene nel foglio, che le si trasmette segnato *lettera A* per suo lume e direzione.

Se poi colla benedizione del Signore le riuscisse di piegare li cinque vescovi di San Salvatore a riconoscere e riunirsi al patriarca Teodosio o assolutamente, o per mezzo di trattato, ne esigerà da loro un'atto autentico in iscritto, e passerà in se-

guito ad assolverli, e dispensarli ad cautelam, et quatenus opus sit, da qualunque censura, ed irregolarità da loro incorse in tutto il decoro di questo affare, al quale effetto le si comunicano con decreto a parte qui annesso le facoltà opportune. E allora solo e non prima pubblicherà senza ulterior ritardo il decreto della conferma di Teodosio.

Ma se all'incontro li vescovi dissidenti non vorranno piegarsi a verun partito, e rimarranno fermi nel non volersi sottoporre ai decreti apostolici, tanto per la deposizione d'Ignazio, quanto per la conferma di Teodosio, ella allora passato un non lungo termine procederà senz'altro alla pubblicazione del decreto della conferma in patria della nazione dello stesso Teodosio, intimandolo a' suddetti vescovi, e facendone seguire la pubblicazione in tutti li luoghi, dove sono greci-melchiti, per quanto le verrà permesso; e immediatamente ne avvisi sua santità, la quale non mancherà di dare qui il breve della stessa conferma, ed il pallio per il suddetto patriarca a' suoi agenti, che ha qui mandati, e spedisce ancora a vostra signoria le facoltà per costringere colle censure li contumaci.

Circa l'Agemi, di cui vi è gran fondamento di temere, che sia per mantenere vivo l'incendio, non è del decoro di sua santità dopo tanti di lui eccessi di discendere a fargli passare alcuna sorta di offizj. Ella però potrà in proprio nome usar seco tutti quei termini, che crederà conducenti all'intento, e potrà promettergli il proscioglimento di tutti li vincoli, da cui si trova allacciato, ogni qual volta con sincero ravvedimento dia certe, e non equivoche prove di una perfetta obbedienza alle ordinazioni della santa sede.

Dovrà finalmente adoprarsi con tutto il maggiore zelo, ed impegno a far ristabilire nelle proprie sedi e monasterj li monaci Salvatoriani espulsi. Loro è stato fatto il progetto di reintegrarli al loro stato primiero, purché paghino un debito caricato sopra li medesimi monasterj di cinquemila piastra, e riconoschino legittime le ordinazioni de' sacerdoti, e diaconi fatte da Ignazio de' monaci a lui aderenti. Si ha qui una lettera del superiore generale Araggi, in cui asserisce di esser pronto a pagare il suaccennato debito. Di questa lettera se le manda una particola nel foglio *lettera A* num. Se questo sussiste, sarà assai facile il comporre questo negozio col riabilitare ella li suddetti monaci Ignaziani all'esercizio de' loro ordini colle debite dispense ed assoluzioni, servendosi delle facoltà, che le si mandano a un tal bisogno anche colla clausola ad cautelam, qualora non potessero ridursi a ricevere le assoluzioni e dispense assolute, purché però li medesimi sinceramente si adattino allo ristabilimento de' loro colleghi, si sottoponghino ai loro legittimi superiori, e facciano tutto quello, che a quest'effetto verrà loro da essi insinuato.

Eccole le direzioni, che su questo difficilissimo affare si danno a vostra signoria secondo que' lumi, che qui si possono avere. Resterà al di lei accorgimento, e prudenza l'adattarle giudiziosamente alle circostanze delle cose, supplendo, e omettendo secondo giudicherà più opportuno all'intento, salva però la sostanza delle pontificie intenzioni ed ordinazioni.

(Tergo.) Istruzione mandata al vicario apostolico di Aleppo sopra l'affare del patriarcato de' greci-melchiti.

2 ottobre 1763.

19.

DELEGATUS APOSTOLICUS SACRAM CONGREGATIONEM CERTIOREM REDDIT DE REBUS
IN SYNODO AD DEIR EL KAMAR GESTIS*

1764 februarii 13.

Eminentissimi et reverendissimi domini.

A quatuor aut quinque annis gravissimo dissidio dilacerata iacebat Graeco-Melchita natio, eum illam miseranter adipicere, eique pacem restituere dignatus est Deus optimus maximus.

Discordiae causam dederant tum patriarchatus Antiocheni abdicatio a Cyrillo III facta, tum eiusdem nepotis Ignatii Gioar in patriarcham electio. Utrumque a sancta sede reprobatum fuit, nullumque declaratum. Iure devoluto Maximum Alepi archiepiscopum in patriarcham deputavit summus pontifex, fuitque pro decreti executione delegatus reverendissimus pater Dominicus Kanza ordinis praedicatorum. Maximum hic advenit gravi laborantem imbecillitate; illum nihilominus, et iustus haud dubie de causa, patriarcham renuntiavit. Ut talis habitus est ab omnibus qui Ignatium detrectabant; hic vero cum suis illius obedientiam penitus abiicit. Imo legitimam esse volens suam electionem, pontificales obire functiones prosequutus est; quod reverendum patrem ablegatum impulit ad illum publice excommunicatum, praemissis monitionibus canonicis, declarandum.

Ad sedem apostolicam appellavit Ignatius, oblati prius quibusdam conditionibus, sub quibus Maximum in patriarcham haberet. Illius conditiones respuestas esse, appellationemque nihili faciendam iudicatum est; quo peracto, in Italiam profectus est delegatus apostolicus, ac paulo post Maximum obiit. Qui ei adhaeserant episcopi, quique praesentes tunc aderant, re attente perpensa, alium in patriarcham, priusquam defuncti mors vulgaretur, eligere statuerant. Dominum Athanasium Berytensem adrs contigit, et nomine Theodosii, ut mos est, assumpto, Romam nuntios misit, qui illius confirmationem expeterent a sancta sede. Adversus hanc electionem ab Ignatio eiusque fautoribus reclamatum est; atque iter ipse Romam instituit, propriam causam apud sedem apostolicam defensurus.

Die 23 septembris habita est coram sanctissimo congregatio particularis, in qua utriusque partis rationibus mature examinatis, iterum nulla declarata fuit Ignatii, confirmata vero Theodosii electio. Decretis sacrae congregationis eiusque hac de re documentis die 30 novembris acceptis, absque cunctatione illa peragenda esse existimavimus. Ad principem igitur una cum illustrissimo domino Galliarum consule scripsimus, illiusque expetivimus consensum pro conventu totius nationis episcoporum in Deir-el-Kamar celebrando. Eo convenerunt die 13 decembris omnes Melchitae episcopi aut per se aut per procuratores, scilicet dominus dominus Theodosius, Ignatius Emessenus, Clemens Ptolemaidis, Eutimius Forsoliensis, Andreas Tyrius, Ignatius Alepensis, Philippus Eleopoleos, Basilius Sidoniensis, et Gerasimus Canae in Galilaea; cum procuratoribus Macarii Ptolemaidis aegroti, Gregorii Canae, Iosephi eiusdem tituli, Maximi Caesariensis, et Ignatii Gioar: hi duo ultimi Romae reperiuntur. Adfuerunt etiam qui de more ad eiusmodi conventus convocari solent, nempe Sancti Salvatoris et Sancti Ioannis praepositi generales, et praecipui ex missionariis latinis et graecis sacrae congregationis alumni.

Antequam haberetur eorum omnium generalis et publica congregatio, omnia amice et ex compacto

A componenda esse arbitrati sumus; et brevitate causa, conditiones ipsi proposuimus quae sequuntur, quaeque ab omnibus subscribendae essent, priusquam legerentur decreta apostolica.

CONDITIONES.

Primo:

Si patriarcha a Sancto Salvatore est: 1° Summam pecuniae debitam solvendam suscipiet; 2° dominus dominus Basilius Sidoniensem dioecesim pacifice et ex toto administrabit; 3° dominus dominus Clemens Ptolemaide permanebit; 4° dominus dominus Iosephus in ecclesiae Carensis (Cara) possessionem ibit; 5° patriarchae erit dominus dominus Macario, Gregorio et Gerasimo administrare quo vitam cum decore ducant, donec alicui ecclesiae praefici possint.

Secundo:

Si ab Sancto Ioanne Scioer est patriarcha: 1° Etiam suscipiet ipse solvendam summam pecuniae debitam; 2° dominus dominus Macarius ad ecclesiam redibit Ptolemaidis; 3° dominus dominus Gregorius in Cara remanebit; 4° dominus dominus Gerasimus Canae dioecesim iuxta morem pristinum reget; 5° dominus dominus Ignatius Gioar Sidoniensis ecclesiae renuntiabit; 6° patriarchae erit dominus dominus Basilio, Clementi, et Iosepho administrare quo vitam agant cum decore, ut quaedam possint alicui praefici ecclesiae.

Haec conditiones primo intuitu sat iustae sunt, iis praesertim qui nullo proprii commodi sensu ducebantur; cum vero singula minutatim expensa fuere, tot tantaeque difficultates undique exortae sunt, ut insuperabiles prorsus viderentur. Verum Deo iuvante tandem superatae fuerunt: omnesque unanimi consensu supradictas conditiones probaverunt.

Primi qui iis subscripsere, fuerunt episcopi Salvatoriani: sub iisdem promiserunt se patriarchae, etiamsi a Sancto Ioanne fuerit, sinceram obedientiam praestituros; voluerunt solummodo iis addi Berytensem ecclesiam domino Basilio assignandam esse. Diutius restiterunt Scioeritae. Sciens aut suspicans Theodosius id ad se spectare, nullo modo induci poterat ad aeriq; alieni solutionem suscipiendam. Basilius vero, contra omnes omnino leges esse contendebat, episcopum separari a propria ecclesia eius sponsa. Priori responsum est, necessarium esse, ut patriarcha, quisquis esset, hoc onus subeat; totius nationis concordiam non posse aliter restitui; unicuique tamen esse licitum mentem suam explicare, aliudque proponere medium quod efficacius ad hunc finem conducere valeat. Ceterum, additum est, satis patet nationem ipsam potius quam patriarcham hoc sibi onus imponere, quandoquidem omnibus compertum est, patriarcham per se esse tali debito solvendo imparem; posse vero eum, et quidem solum, invenire quo dissolvatur.

Domino Basilio repositum est, bonum commune ac totius nationis bono particulari anteponendum esse, illumque, re coram Deo perpensa, non solum posse, sed etiam debere suae translationi acquiescere, eamque acceptare. Huic translationi etiam obestabant nonnulli alii, et praesertim monachi Sancti Ioannis, qui Berytensem sedem uni eorum iam destinaverant quasi illorum congregationi annexam.

* Ex ipso autographo, quod adservatur in eodem tomo 129, f. 90-96.

Dum haec contentiones magno animorum aestu agerentur, plerique e Sansalvatorianis et nonnulli Scioeristae tertiam electionem proposuerunt. Illam nos constanter reiecit, ducento standum esse apostolicae decisioni, quippe quae sola possit ad concordiam dissidentium animos reducere. Deinde eiusmodi electionis incommoda sic auximus, ut nullus deinceps de ea verbum fecerit. Haec tempestate sedata, alia exorta est: iidem Sansalvatoriani episcopi videntes quod post quatuor aut quinque dies nihil proficeret, et quod aliorum rationibus et sententiae non cederent Theodosius et Basilium, reditum ad Sanctum Salvatorem pararunt: exoptabant ut illum probarem, verum respondimus in id nos non posse consentire; cum tamen aliquid ex temporis asperitate et ex habitationis incommodo paterentur, addidimus neminem unquam ad remanendum coactum iri; at expedire ut qui abire volunt, saltem ad alios episcopos scribant, eisque profectum suum, si consentiant, annuntient. Id quidem egerunt Sansalvatoriani, sed priusquam responsum acciperent, profecti sunt. Nonnihil hoc molestum fuit nobis; cum vero vidissemus Macarium in extremis positum eos vocasse, eosdem nominasse et in forma procuratores delegasse qui nomine eorum agerent, imo promississe se, statim atque in idem omnes convenissent, esse reversuros, paululum placati sumus, eo magis quod iam promissionem suam de parendo scripto authentico dedissent. Non sic Scioerini, aegre admodum ferentes eiusmodi discessionem, amare querebantur, volebantque ut per nos redire cogerentur; quod, utpote superfluum, respicimus.

Ut non diceretur tempus frustra conteri, eosque esse in culpa, qui hucusque noluerant debitorum solutioni assentiri, petierunt ut expedirentur nomina, et sygraphae debitorum spectantes exhiberentur. In id lubentes consensimus, et quamvis qui illud proposuerant, facti paenitere viderentur, ac velle ut post decretorum lectionem remitteretur hoc examen, nos extemplo accersivimus qui sygraphas gerebat, et praesentibus praecipuis Scioerinis, accurate fuerunt omnia examinata. Post plurimas ex una parte obiectiones, et ex alia responsiones, totius debiti notulam hi sumpserunt, et ad suos reversi sunt. Aliquandiu post, ad nos denuntiarunt se tale debitum, cuius usum minime percipiebant, auscipere non posse, cumque ulterius progredi non liceret, se etiam abscessuros die sequenti. Sed qui missus fuerat, eorumdem iussu conatus est nos inducere ad publicanda decreta, affirmans eos, qui hodie obsequium patriarchae denegarent, illud paulatim postea praestituros.

Respondimus, contra quatuor episcopos decem esse qui huic promulgationi repugnabant; et conventum iamiam dissolvendum esse arbitrabamur. Contrarium evenit. Praecipui ex utraque parte convenerunt, et datis ad invicem scriptis ut cuncta in tuto ponerentur, rem propemodum perfecerunt.

Videntes igitur quod in rei summa consenserant utriusque partis episcopi, solumque superesse Basilium qui resisteret, hunc episcopum vehementius urgere coepimus, micis etiam rationi adhibitis. Adhuc aliquantulum fluctuavit, sed tandem citra culpam cedere se posse convictus, rationibus et religioni locum dedit; concinne scripturas subscripsit quae conditiones quasi pacis prolusiones constituebant. Fidem praestiterunt omnes episcopi, absentium procuratores alique quorum interesse poterat. Volebamus ut vocarentur qui abierant, sed uno animo responderunt non esse necessarium.

Omnibus ita ordinatis, die 23 decembris omnes episcopi dominum dominum Theodosium in ecclesiam

Sancti Eliae in Deir-el-Kamar solemniter caeremoniarum apparatu adduxerunt; illum ad portam excepimus, deinde loco eminentiori orationiculum gallice, sed e vestigio arabice explanatum, habuimus. In ea conventus causam declarabamus, rationesque afferrebamus, quae decretis apostolicis in praesentiam procedere possent. Tum absolutione generali a censuris et dispensatione super irregularitatibus impetrata, lectum est latine et arabice decretum, quod illustrissimum dominum dominum Theodosium in patriarcham confirmat. Huic apostolicae sententiae statim se subiecerunt quotquot aderant episcopi, sacerdotes, religiosi, et turba fidelium non modica, qui omnes in signum obedientiae patriarchae manum hilari animo osculati sunt. Lecta sunt deinde varia scripta quae pridie chirographis omnium et sigillis munita fuerant. Denique scriptum ac legitimum rei gestae testimonium factum est, quod cantico *Te Deum* pro gratiarum actione perfectum fuit. Patriarcham domum reducere, qui eum adduxerant itaque caeremoniis; atque unusquisque arbitrabatur, arduum factionis Graeco-Melchitae negotium absolutum.

Sed quam breve fuit quod ex hac cogitatione percipiebatur gaudium! Die 25 eiusdem mensis nuntiatum est tres illos episcopos qui ad monasterium Sancti Salvatoris, ut dictum est, redierant, tribus alia, Macario mortuo, manus imposuisse, eosque episcopos constituisse Ptolemaidis, Haurani, et Damaeci. Summopere omnes commoti sunt et horrore perfusi talia audientes; vix illa credere audebant, usque adeo res extraordinaria videbatur, legibus atque etiam rationi contraria.

Antequam in rem praesentem veniret conventus remedium eiusmodi malo allaturus, Berytum descendere, invisendi principis gratia eique patriarcham praesentandi, necesse fuit. Ei etiam visum est conveniens dominum Basilium in sede Berytensi ad quam e Sidoniensi translatus fuerat, collocare; nullo negotio id futurum esse arbitrabatur; verum quam reapse spes illius frustrata est! Per quatuor aut quinque dies parum abfuit omnibus horis, quin rursus immersa videretur natio in statu eo molestiori quo liberata credebatur.

Berytenses etenim vel potius patriarchae ipsius familiae totius urbis facile praecipua, et Sancti Ioannis religiosi dominum dominum Basilium in episcopum suum agnoscere reuentes, tot ac tantas adhibere machinas ad illum amovendum, ut iam eversum putaretur quod in Deir-el-Kamar constitutum fuerat. Dato enim quod Beryti episcopus non esset Basilium, quod erat contra unam e praecipuis conditionibus sub quibus Theodosius pro patriarcha agnitus fuerat, ruebant aliae omnes, et certo certius ab omnibus fere episcopis derelictus fuisset novus patriarcha. D quod sane luctuosos magis quam excogitari potest effectus procreasset. Verum gratiae immortales ei reddantur qui hominum corda usque vult flecivit: post molestissimos terrores inexplicabili solatio visi sunt praecipui ex Melchitis Berytensibus ad pedes Basilii provoluti, eumque manus osculo pro patre et pastore accipientes.

Exhibitis Drusorum principi observantiae officii, ad Sanctum Salvatorem absque mora contendere voluimus. Iter agentes divertimus ad Aly Gemblat inter Drusos praepotentem et eorum omnium facile sapientissimum. In illius dominio situm est, et ab eo omnino pendet Sancti Salvatoris monasterium. Monachorum omniumque catholicorum, qui in illius clientela vivunt, patronum se quasi ex officio et iure hereditario profitetur. Is nos benigne excepit: quae in Deir-el-Kamar acta fuerant approbavit, edixitque ut religiosorum haecenus dissidentium reconciliatio fieret, et e monasterio egredierentur

qui, recens et perperam ordinati fuerant; quibuscum A ne quidem loqui voluimus.

Cum fere omnes ex utraque parte religiosi ad pacem aspirabant; sat facile facta est haec tam desiderata ac tanti momenti animorum et corporum iterata coniunctio. Non defuerunt tamen nec ibi, quos alibi experti eramus, inopinati et adversi casus. Imo inopinatè exorta est adeo vehemens altercatio, ut vel intrepidissimi pertimuisent, sed quae statim sopita est.

Congregatis igitur omnibus monachis, pristinum ac legitimum eorum superiorem illis restituumus Michaelè Arrag, cui manus osculo debitum obsequium sponderunt. Ad monasterium eiusdem ordinis sanctimonialium, earumdem rogatu, perreximus. Illas invenimus domini Ignatii Gioar partibus maxime addictas, et adversus ea quae hucusque ordinata fuerant, non parum praëoccupatas; sed auditis rationibus nostris, tacuerunt; et benedictionem nostram ac sanctae sedis specialem tutelam humillime expetierunt.

Cum non potuisset patriarcha ob fratris mortem nos comitari, novae ordinationis negotium aggredi nolimus, eo magis quod eiusmodi causam arbitramur ad sanctam sedem reiiciendam esse, nobisque deesset ad hoc sufficiens auctoritas. Sentes ipsius patriarchae iudicium nostro aut apostolicae sedis praetulerunt; voluit tamen Theodosius ut huic litigio ipsi adessemus cum iis episcopis quos secum adduxerat; et libenter super nos omne negotii pondus et quod in eo odiosum est remisisset.

Notis eius respondimus, sed consulto caute nos gessimus. Sincere tamen aperuimus, et quidem palam, quae esset nostra hac de re sententia; ad dentes de cetero, illius et episcoporum esse causam disceptare, eamque iuxta sacros canones dirimere; nostrum vero, quae egerint, ad sacram congregationem referre. Litem ergo aggressus est dominus patriarcha, et superatis mille obstaculis, nullam declaravit et nullius valoris electionem sacerdotum Francisci et Arsenii, qui cum Ignatio Romae morati sunt, atque Maximi, olim collegii Urbani, alumni; illis praecipit ut ad monasteria sua redeant sub obedientia superiorum victuri, suspensi ab omnibus ordinum functionibus, praeter sacerdotales, quas exercere poterunt cum patriarchae debitum obsequium promiserint, illiusque steterint iudicio. Ibidem declaratum est censuras ecclesiasticas incurrisse atque suspensos esse ab omni functione episcopali qui praedictis manus imposuerunt.

Hanc sententiam subscripsimus cum episcopis praesentibus et absentium procuratoribus; eidem se subiecerunt illi ipsi contra quos lata est, excepto Francisco, quem dicunt aufugisse. Sicque illustrissimus ac reverendissimus Theodosius ab omnibus pro

legitimo Antiocheno patriarcha habetur. Episcopi litteras dedit quae vocant *staficon*, cum quibus ad ecclesias suas revertuntur. Vicarium generalem Sidoniensis dioecesis nominavit, usque dum Roma redeat dominus dominus Athanasius; antea Ignatius Gioar appellatus; de persolvendo patriarchatus aere alieno sincera cogitat; utinam et efficaciter. Efficacius haud dubie cogitant monachi Sancti Salvatoris de proximo suo conventu generali, in quo superiores suos eligant, quod certe nationis totius concordiam non parum confirmabit.

Ad sanctissimum haud dubie ex ad sacram congregationem scribet dominus Theodosius tum ut referat quae in promulgatione decretorum apostolicorum acta sunt, tum ut confirmationis suae expetat diploma simul et pallium. Monendus, ni fallimur, ut quamprimum congreget nationis concilium, quod hanc recens redivivam ecclesiam legibus et statutis utcumque informet; in ea enim unusquisque proprium sensum, vel in rebus maximi momenti, sequitur caeco mentis impetu.

Rhutenorum synodus, quae fuit a sancta sede confirmata, patriarcham Antiochenum in sua dirigere poterit, eique multa subministrare clero et nationi graeco-melchitae apprime convenientia. Ut ex ea amoveatur quae tam in pastoribus quam in populo summa est ignorantia, enitatur ut in monasteriis Sancti Salvatoris et Sancti Ioannis Scioer magistri sint qui, quos ad sacros ordines destinant praepositi, moralem saltem theologiam edoceant. Tanto magis hoc necessarium videri debet, quod ex dictis congregationibus omnes ferme assumantur episcopi, aliique non pauci inferiores ministri. Non minus attendenti necesse videbitur, ut aliquod in his montibus collegium constitutur, in quo qui ex saecularibus de sacerdotio cogitant, nonnulla documenta accipere teneantur. Ibidem possent virtutum praecipis imbui et bonis informari artibus praecipui totius nationis adolescentes, Alepini, Damasceni, Berytenses etc. Nec ullum ex parte principum impedimentum timendum est. Neque dubitari potest quin multi ex Graecis praedivites libentes contribuiscent ad eiusmodi pium opus. Inquirat etiam oportet patriarcha quomodo restitui queat perfecta et stabilis nationis suae pax et concordia.

Unicum mihi superest, enixe scilicet eminentias vestras deprecari quatenus dignentur libertati meae ignoscere. Valete.

Sacram autem purpuram cum omnimoda animi demissione et reverentia deoculans sum, eminentissimi ac reverendissimi domini, vester humillimus et obsequentissimus servus.

Arnoldus Bossu, vicarius apostolicus Alepensis.
Sidone, idibus februarii 1764.

20.

CONGREGATIO PARTICULARIS DE PROPAGANDA FIDE SUPER LEGATIONE A DELEGATO APOSTOLICO PERACTA *

1764 iunii 25.

Interfuerunt eminentissimi et reverendissimi domini Stoppani, Feroni, Galli, Castelli praefectus et ponens, Antonelli, Ganganelli, nec non reverendus pater dominus Marius Marefusus secretarius.

Ristretto.

Prima di riferire all'eminenze vostre il risultato delle commissioni date al vicario apostolico d'Aleppo per terminare lo scabrosissimo affare dello scisma nato tra il clero, e il popolo de' Greci-Melchiti a causa della elezione d'Ignazio

D Gioar al patriarcato Antiocheno, ragion vuole, che siano informate delle misure prese per tale effetto, dopo che nella congregazione particolare de' 25 settembre 1763 tenuta avanti la santità di nostro signore fu nuovamente dichiarata nulla ed invalida la predetta elezione d'Ignazio.

Essendo riuscito all'eminentissimo prefetto d'indurre Ignazio a sottomettersi alle disposizioni pontificie, e d'obbligarlo a sottoscrivere un foglio ben chiaro e preciso su questo punto, fu questo unitamente al decreto annullativo della di lui elezione

* E volumine: *Congregazioni particolari ed elezioni del patriarca de' Greci Melchiti 1764 e 1765*, t. 120, f. 2-15.

mandato al vicario suddetto, con ordine di prevalere con i vescovi di San Salvatore, qualora lo credesse profittevole per ridurli alla dovuta ubbidienza, ed unione. Indi avendo sua beatitudine manifestata al medesimo eminentissimo prefetto nell'udienza de' 30 settembre detto la sua risoluzione di confermarsi, non ostante il dubbio della validità, l'eletto Teodosio, nel patriarcato a fine d'evitare quei maggiori disordini, che vi erano da temere, non si perdè tempo a spedirne il decreto accompagnato con una buona istruzione al vicario, in cui prescrivevasi il modo di riunire i vescovi dei due partiti opposti, di sedare le loro reciproche querele, e pretensioni, di ristabilire i monaci espulsi da San Salvatore, e di portare con dolci maniere il patriarca recentemente confermato ad assumere il carico dei debiti contratti da Ignazio durante il tempo del suo preteso patriarcato.

Avendo il vicario apostolico ricevuti tutti questi documenti il dì 30 novembre susseguente giudicò necessario di convocar subito, come fece, il sinodo de' vescovi nazionali in Deir el Kamar dopo di averne con l'aiuto del console di Francia ottenuto il permesso dal principe de' Drusi. I vescovi, che s'unirono nel luogo predetto il dì 13 dicembre furono l'eletto patriarca Teodosio, Ignazio di Emessa, Clemente di Terra Santa, Eutimio del Forzul, Andrea di Tiro, Ignazio d'Aleppo, Filippo d'Eliopoli, Basilio di Saida, e Gerasimo di Cana in Galilea. A questi s'aggiunsero i procuratori degli assenti, cioè di Macario d'Acri allora infermo, di Gregorio di Cara, e di Giuseppe dell'istesso titolo, d'Ignazio Gioar, e di Massimo di Cesarea di Filippo ambedue dimoranti in Roma. V'intervennero eziandio tutti quelli, che hanno luogo in somiglianti adunanze, cioè gli abbati di San Salvatore, e di San Giovanni in Soairo, e i principali missionarj della sagra congregazione si latini, che greci-melchiti.

Prima di venire all'apertura della sessione, e di pubblicare i decreti della santa sede, propose il vicario un foglio di condizioni da sottoscrivere da ambe le parti. Tali condizioni erano concepite nella forma, che segue:

1° Se il patriarca confermato dal sommo pontefice sarà del partito de' vescovi di San Salvatore, sarà questi tenuto a pagare i debiti contratti sul patriarcato; monsignor Basilio resterà in possesso pacifico della chiesa di Saida; monsignor Clemente rimarrà vescovo di Terra Santa; monsignor Giuseppe prenderà libero possesso della chiesa di Cara; e sarà cura del nuovo patriarca di somministrare un decoroso mantenimento ai vescovi Macario, Gregorio, e Gerasimo, sino a tanto che possano provvedersi con altre chiese vacanti.

2° Se il patriarca sarà del partito de' vescovi di San Giovanni in Soairo dovrà parimente addossarsi il peso di pagare i debiti del patriarcato; monsignor Macario sarà ristabilito nella diocesi di Terra Santa; monsignor Gregorio riterrà il possesso di quella di Cara; monsignor Gerasimo governerà la chiesa di Cana; Ignazio Gioar sarà fatto vescovo di Saida; e il patriarca dovrà pensare al sostentamento dei vescovi Basilio, Clemente, e Giuseppe sino a che vachino chiese, delle quali possa dar loro il governo.

Non ostante che queste condizioni incontrassero a principio gravissime difficoltà per parte di quelli, che avevano più il proprio comodo, che il bene della nazione, contuttociò superati gli ostacoli furono concordemente accettate da tutti, e i primi a sottoscrivere furono i vescovi di San Salvatore, i quali promettendo ubbidienza al nuovo patriarca

A chiunque fosse, solamente vollero esigere, che in caso che Teodosio fosse il patriarca, e che per conseguenza Basilio restasse spogliato della chiesa di Saida, gli si dovesse assegnare quella di Berito, che sarebbe allora vacante. Assai più renitenza mostrarono i vescovi Soairiti; imperocchè Teodosio, che forse avea subodorato, d'esser egli il patriarca, non volea per niun modo obbligarsi al pagamento de' debiti fatti da Ignazio, e Basilio faceva gran romore; perchè si volesse separarlo dalla chiesa di Saida sua propria e legittima sposa. Ma finalmente mediante le persuasive del vicario apostolico dopo lunghi contrasti e maneggi ancor questi s'arresero, e si sottoscrissero alle condizioni insieme con gli altri vescovi Soairiti.

Disposte, e accomodate le cose in tal forma il dì 23 dicembre fu Teodosio accompagnato solennemente dai vescovi nella chiesa di Sant'Elia, dove il vicario apostolico avendo fatto un discorso adattato alle circostanze assolse e dispensò generalmente dalle censure e irregolarità incorse secondo le facultà ricevute dalla santa sede. Quindi essendo stato letto in latino ed in arabo il decreto pontificio, con cui Teodosio veniva confermato in patriarca della nazione, tutti uniformemente vescovi, preti, monaci, e secolari ivi presenti in gran numero senza alcuna contradizione lo riconobbero, e in segno d'ubbidienza andarono a baciargli la mano. In appresso furono letti varj fogli relativi alle condizioni dell'accomodamento, che nel giorno precedente erano stati sottoscritti, e muniti col sigillo delle persone intervenute nel sinodo. E per fine essendosi fatto un pubblico rogito o istromento di tutto quest'atto, e cantato il *Te Deum* in rendimento di grazie, fu il patriarca ricondotto alle sostanze con l'istesso accompagnamento ed apparato di cerimonie.

Credeva ogn'uno, che lo scisma della nazione fosse con ciò terminato, e restituita la concordia, e la pace; ma realmente non fu così, poichè dopo due giorni sopraggiunse la nuova d'un fatto accaduto in San Salvatore, che per meglio intendere è necessario ritornare alquanto indietro.

Mentre, come si è detto di sopra, si contrastava gagliardamente con i vescovi Soairiti per fargli accettare le condizioni proposte, i vescovi di San Salvatore vedendo, che erano passati 4 o 5 giorni senza poter conchiudere, e trovandosi incomodati parte dalla strettezza dell'alloggio, e parte dal rigore della stagione, fecero istanza di tornarsene al loro monastero con deputare, e lasciare i procuratori, che agissero in loro nome, e con promessa di ritornare posto che il tutto fosse stabilito di consenso comune. Il vicario di mala voglia s'indusse a lasciargli partire; ma sentendo, che erano stati chiamati dal vescovo Macario già ridotto agli estremi, e considerando, che si erano obbligati in iscritto ad ubbidire subito che fossero concordate le condizioni, acconsentì finalmente alla lor partenza purchè vi fosse l'intelligenza, e il permesso anche degli altri vescovi. In effetto i San Salvatoreani ne diedero parte ai Soairiti; ma nell'atto istesso partirono senza altrimenti attenderne la risposta.

Ora il fatto accaduto in San Salvatore fu questo, che al ritorno de' vescovi in quel monastero essendo morto Macario, non ebbero essi verun scrupolo d'eleggere, ed ordinare tre nuovi vescovi in Tolemaide, in Hauran, e in Damasco, quali furono i monaci Arsenio, e Francesco venuti in Roma con Ignazio, e poi ritornati in Levante, e Massimo stato alunno di questo collegio Urbano.

Un attentato così improvviso, e fuori d'ogni regola e ragione sorprese, ed inorridì talmente ciascuno,

che appena vi era chi potesse crederlo. Prima però di concertare nel sinodo il rimedio proporzionato al bisogno fu creduto necessario di trasferirsi in Berito ad effetto di presentare il nuovo patriarca, al principe druso. Questi fu di parere, che non si dovesse perder tempo a collocar Basilio per vescovo in Berito suddetto a tenore della convenzione fatta nel sinodo. Stimava il principe, che in ciò non vi sarebbe stato il minimo ostacolo. Ma l'esperienza fece vedere il contrario; imperocchè i cattolici di quella città, o piuttosto la famiglia del patriarca Teodosio, che tiene il posto principale, unitamente coi monaci di San Giovanni in Soairo vi s'opposero con tanta forza, e con tali artifizj e maneggi, che per poco Basilio non restò escluso da quella chiesa, e roversciato per conseguenza tutto l'affare della concordia stabilito in Deir el Kamar. Ma finalmente come Dio volle dopo più giorni di contrasto svani ancora questo turbine, e Basilio fu accettato, e riconosciuto per vescovo di Berito.

Spedito questo negozio portossi il vicario al monastero di San Salvatore. Ebbe però l'avvertenza di prima abbozzarsi con il comandante druso Ak Gemblat, nella di cui giurisdizione e dominio è situato il monastero suddetto. Questi informato delle deliberazioni prese nel sinodo, non solo le approvò, ma diede inoltre ordini espressi perchè si facesse la riunione de' monaci, e perchè ne fossero espulsi i tre nuovi vescovi malamente ordinati.

Quanto alla riconciliazione de' monaci essendo desiderata da ambe le parti, non vi fu gran pena a conseguirla; che però adunati tutti riconobbero e si sottomessero nelle debite forme all'antico, e legittimo superiore il padre Michele Araggi. Nelle monache greco-melchite fu veramente osservata una gran parzialità, e preoccupazione a favore d'Ignazio; ma convinte e persuase ancor queste dalle ragioni del vicario apostolico, domandarono la sua benedizione, e si raccomandarono umilmente al patrocinio della santa sede.

Maggiori difficoltà s'incontrarono nella causa dei tre pseudo-vescovi, il di cui esame e giudizio si fece avanti il patriarca, e i prelati venuti con esso in San Salvatore con l'intervento eziandio del vicario apostolico. L'esito però fu, che la loro elezione venne dichiarata nulla, ed invalida, e che gli fu imposto di ritornare ai loro monasterj sotto l'ubbidienza de' rispettivi superiori, sospesi da ogni funzione episcopale, e solamente abilitati alle sacerdotali, dopo che avessero prestato il dovuto ossequio al patriarca, e promesso di stare al suo giudizio. Fu parimente dichiarato essere incorsi nelle censure, e nella sospensione i vescovi ordinanti. Questa sentenza fu sottoscritta dal vicario apostolico insieme con i vescovi presenti, e i procuratori degli assenti, e i colpevoli vi si sottoposero senza ripugnanza, eccettuato il padre Francesco, il quale se n'era fuggito altrove.

In questa guisa essendo stato Teodosio riconosciuto da tutti per il legittimo patriarca Antiocheno de' Greci-Melchiti, diede ai vescovi le lettere discessoriali, affinchè tornassero alle proprie diocesi. Indi pose un vicario generale in Saida sino a tanto che ritornasse da Roma monsignor Ignazio Gioar, a cui, come si è veduto, è stata assegnata quella chiesa. Dalle dimostrazioni, che ha fatte, sembra ben disposto a soddisfare i debiti del patriarcato; ma più disposti ancora sono i monaci di San Salvatore a convocare quanto prima il capitolo generale, ad effetto d'eleggere i nuovi superiori, il che potrà contribuire non poco alla quiete di tutta la nazione. Ed in fatti è poi sopraggiunta notizia al

signor Tissot agente del vicario, che adunatosi il capitolo, è stato confermato il padre abbate Araggi per superiore generale.

Essendo indubitato, che il patriarca scrivendo alla santità di nostro signore, o alla sagra congregazione domanderà le bolle della sua conferma, ed il patriarca pare al vicario apostolico, che in tale occasione se gli dovrebbe ingiungere d'adunare con tutta sollecitudine un sinodo nazionale, in cui si stabilisca tutto ciò, che conviene per rimettere in piede le leggi ecclesiastiche, e la buona disciplina, giacchè nello stato presente ogn'uno seguita i propri lumi e dettami, e vi è molto disordine e confusione. Crede, che a quest'oggetto potrebbe contribuir molto la trasmissione del sinodo Ruteno approvato, e confermato dalla santa sede, mentre su tal modello potrebbe il patriarca regolar molte cose adattate ai bisogni del clero, e della nazione.

Suggerisce inoltre, che per togliere la somma ignoranza, che non solo è nel popolo, ma anche ne' pastori dell'anime, sarebbe bene d'insinuare al patriarca medesimo, che usi ogni studio e vigilanza, perchè si stabiliscano de' sufficienti maestri ne' due monasterj di San Salvatore e San Giovanni in Soairo, i quali se non altro insegnino almeno la teologia morale a tutti i giovani, che debbono esser promossi agli ordini sagri; lo che è tanto più necessario, perchè dai predetti due monasterj sogliono prendersi quasi tutti i vescovi, e non pochi altri ministri di grado inferiore per il servizio spirituale delle anime.

Propone finalmente, che in qualche parte del monte Libano si procuri di fondare un collegio o seminario, dove sia obbligata ad entrare ed istruirsi la gioventù secolare, che brama istradarsi al sacerdozio. Dice che da tale stabilimento ridonderebbe gran frutto, e che si potrebbe dare una buona educazione ai giovani Aleppini, Damasceni, e di Berito, ed assicura, che non solo non vi sarebbe da temere alcun impedimento per parte dei principi drusi, ma che molti Greci-Melchiti assai facoltosi contribuirebbero ben volentieri per un'opera di tanto decoro ed utile alla coltura de' loro figli e congiunti.

Questa relazione del vicario apostolico è de' 13 febbraio 1764: e combina intieramente con quanto ne avea già scritto all'eminentissimo prefetto in data de' 21 del precedente gennaio il sacerdote greco-melchita don Giorgio Adami alunno di questa sagra congregazione. Combina parimente con ciò, che si narra in altra più diffusa, e circostanziata relazione del padre Giacomo abbate generale de' monaci di San Giovanni in Soairo, se non che si rileva da quest'ultima, che il vicario apostolico prima d'aprire il sinodo avea in Saida assoluto dalle censure don Giovanni Agemi, e reintegrati all'esercizio de' ordini i due vescovi Gregorio di Cara, e Gerasimo di Cana in Galilea invalidamente consagrati da Ignazio, nel che senza dubbio ebbe i suoi motivi, e massime quello di poter dar luogo nel sinodo tanto all'Agemi, quanto ai due vescovi predetti, e facilitare per tal mezzo la riconciliazione dei due partiti opposti, come mediante l'ajuto divino è felicemente accaduto.

Solo vi resta qualche torbido circa l'affare di monsignor Basilio, il quale in due lettere indirizzate, una alla santità di nostro signore, e l'altra alla sagra congregazione, pretende d'essere stato forzatamente, e contro sua volontà trasferito dalla chiesa di Saida a quella di Berito per i maneggi, ed intrighi dell'Agemi, quale suppone, che abbia guadagnato il vicario apostolico, e si duole amaramente d'aver in fine riportato questo premio dal

suo fedele, e costante attaccamento ai decreti della A
santa sede.

Anche il missionario don Giuseppe Papilla in due lettere scritte all' eminentissimo prefetto, e a monsignor segretario rappresenta con gravi doglianze, che la cessione della chiesa di Saida a favore di monsignor Ignazio è per essere di gran disturbo alla pace della nazione; eredo egli, che il medesimo tosto che sia ritornato in Oriente s' unirà di bel nuovo con l' Agemi, e trovandosi vescovo d' una delle migliori, e più importanti diocesi farà de' tentativi sul patriarcato, da cui è stato deposto, per lo che dice, che non sa capire, come la sagra congregazione possa indursi a lasciarlo partire di Roma, appena estinto un incendio di tanto strepito e conseguenza. E dell' istesso sentimento è pure monsignor Clemente vescovo di Terra Santa, il quale scrivendo a monsignor segretario in data de' 4 febbraio, dice che sarebbe necessario un decreto, per cui monsignor Basilio fosse restituito alla chiesa di Saida, che forzatamente ha rinunziata, e collocato Ignazio in quella di Berito, per tenerlo in tal guisa lontano dall' Agemi, e impedire le conventicole fra di loro in pregiudizio della ristabilita pace ed unione. Il medesimo domanda, che gli sia restituito tutto ciò che è stato ingiustamente smembrato dalla sua diocesi.

Ma queste rappresentanze sembrano di non molto rilievo, qualora si riflette, che non solo tutto il corpo della nazione si è riunito al suo legittimo patriarca Teodosio, ma che i principi drusi medesimi non hanno avuto difficoltà di riconoscerlo per tale, anzi l' hanno gradito e distinto con particolari finezze, come s' osserva nella precipitata relazione del padre abbate generale di San Giovanni in Soairo. A ciò s' aggiunge, che monsignor Ignazio ha qui prodotta due copie di lettere scrittegli da monsignor Ignazio arcivescovo d' Aleppo, e dal padre abbate Michele Araggi, nelle quali congratulandosi seco d' essergli stata conferita la chiesa di Saida, e d' esser cessate l' antiche nemicizie e rancori l' esortano a partire sollecitamente da Roma, e portarsi al governo della sua novella diocesi. Ma più di tutto meritano considerazione particolare li replicati e precisi sentimenti del vicario apostolico circa al ritorno del Gioar in Levante, che ha espressi in diverse sue lettere. S' aggiunge finalmente: che Teodosio istesso con lettera de' 27 gennaio dando parte all' eminenza vostra d' esser terminato lo scisma fra i vescovi, e i monaci, d' averlo il popolo tutto ricevuto per patriarca, e d' essersi aggravato del peso di pagare i debiti contratti sulla sede patriarcale con fiducia d' ottener qualche ajuto dalle timosine de' fedeli, supplica, che vogliano impetrargli dalla santità di nostro signore il sagra pallio insieme con le bolle apostoliche di sua conferma.

I. In primo luogo adunque si degnano l' eminenza vostra di risolvere, se convenga consolarlo spedatamente anche per vieppiù stabilire quest' importantissimo affare della concordia, ed assicurare per tal mezzo il riposo, e la tranquillità della nazione.

II. In secondo luogo se si abbiano a confermare espressamente per decreto gli stabilimenti presi nell'

adunanza fatta in Deir el Kamar per conciliare la dipoi seguita concordia.

III. Se si abbia a confermare la sentenza data dal vicario apostolico, e dal patriarca Teodosio contro i tre pseudo-vescovi ordinati in San Salvatore e contro i vescovi ordinanti.

IV. Se si abbia a permettere il ritorno d' Ignazio Gioar in Levante, e quali cautele sopra di questo debbano praticarsi.

V. Come debba provvedersi sopra le querele ed istanza, che fa monsignor Basilio già vescovo di Saida, il quale pretende d' essere stato violentemente trasferito alla chiesa di Berito.

VI. Qual risposta debba darsi al sacerdote Papilla, che altamente si duole nelle sue lettere del metodo tenuto nel fare la seguita concordia da lui esagerato per ingiusto e irregolare.

VII. Se debba ordinarsi al vicario apostolico, che aduni il sinodo della nazione, e qual metodo se gli debba prescrivere a quest' effetto.

VIII. Se debba approvarsi espressamente la condotta tenuta dal vicario apostolico in tutto il decorso di questo affare.

In congregazione particolari habita die 25 iunii 1764 resolutum fuit:

Ad I^{am}. „Consulendum esse sanctissimo pro expeditione litterarum apostolicarum confirmationis Theodosii in patriarcham Antiochenum nationis Graeco-Melchitae, et pro concessione pallii, cum sanatione, quatenus opus sit; quae sane clausula secreto asservetur in actis sacrae congregationis.“

Ad II^{am}. „Dilata, et ad mentem: et mens est, quod in responsis dandis vicario apostolico nulla adhibeantur verba, quae significare possint approbationem conditionum factae concordiae.“

Ad III^{am}. „Confirmandam esse sententiam per sanctitatem suam, eo addito, quod tres episcopi nulliter electi rehabilitari non possint ad quodcumque munus episcopale exercendum inconsulta sede apostolica, sub poena nullitatis.“

Ad IV^{am}. „Affirmative, obtenta prius ab ipso expressa et absoluta scriptoque exarata acceptatione Theodosii in sui patriarcham, et promissione amplius non reclamandi ab huiusmodi acceptatione.“

Ad V^{am}. „Hortandum esse benignissimis verbis per breve sanctitatis suae, ut pro bono pacis acquiescat, et exiit commendandum patriarchae, ut eum pro data occasione omnibus modis atque cumulate iuvare curet.“

Ad VI^{am}. „Respondendum illi esse a sacra congregatione humanissimis litteris, ut omnino et sincere acquiescat, commendandumque eum esse vicario apostolico, ut eius indemnitati et quieto statui serio prospiciat, illumque perpetuo tueatur etiam nomine sacrae congregationis.“

Ad VII^{am}. „Synodum esse cogendam iuxta methodum a sacra congregatione praescribendam, et subinde vicario apostolico communicandam per instructionem.“

Ad VIII^{am}. „Esse laudandum iuxta mentem.“
Iosephus Maria cardinalis Castelli, praefectus et postulus.

Adnotatum in margine: „Questo prescritto si deve eseguire essendosi per ora differito.“

21.

CONSISTORIUM SECRETUM IN QUO THEODOSII PATRIARCHAE ELECTIO CONFIRMATUR *
1764 iulii 8.

Romae in palatio apostolico Quirinali feria secunda die VIII iulii MDCCLXIV fuit consistorium

secretum, in quo sanctissimus dominus noster, sanctitate sua referente, confirmavit et approbavit elec-

tionem a reverendis patribus episcopis et clero ac populo nationis Graecorum-Melchitarum factam de persona reverendi patris Athanasii, qui in eius electione Theodosii nomen assumpsit, archiepiscopi Berytensis in patriarcham ecclesiae patriarchalis Antiochenae dictae nationis Graecorum-Melchitarum vacantis per obitum bonae memoriae Maximi, ultimi illius patriarchae, extra Romanam curiam defuncti, ipsumque Theodosium omnia etc. habentem absolvit a vinculo quo tenebatur ecclesiae Berytensis, et transtulit ad praefatam ecclesiam patriarchalem Antiochenam dictae nationis, necnon eum dictae patriarchali ecclesiae in patriarcham praefecit et

pastorem, curam etc. committendo iuxta decretum congregationis particularis de Propaganda fide, cum decreto, quod fidei professionem orientalibus praescriptam emittere et iuramentum fidelitatis praestare, illamque sic emissam ad Urbem intra praefixum tempus transmittere omnino teneatur. Absolvens etc.

Cum clausulis etc.

Ita reperitur in libris decretorum consistorialium in Summiaria apostolica existentibus.

Thomas Antognettus substitutus.

22.

CLEMENS PAPA XIII DECRETA A SACRA CONGREGATIONE EDITA CONFIRMATA
1764 iulii 9.

A. Summi pontificis bulla qua Theodosii electio confirmatur.

Clemens episcopus servus servorum Dei.

Venerabili fratri Theodosio nuper archiepiscopo Berytensi in patriarcham Antiochenam nationis Graecorum-Melchitarum electo, salutem et apostolicam benedictionem.

Romani pontificis, quem pastor ille caelestis et episcopus animarum potestatis plenitudine sibi tradita ecclesiae praetulit universis, sollicitudo requirit, ut circa cuiuslibet ecclesiae statum sic vigilanter excogitet, sique prospiciat diligenter, quod per eius providentiam circumspectam, nunc per simplicis provisionis officium, quandoque vero per ministerium translationis accommode, prout personarum, locorum et temporum qualitas exigit, atque ecclesiarum ipsarum utilitas persuadet, ecclesiis singulis pastor accedat idoneus et rector providus deputetur, qui populum sibi commissum salubriter dirigat et informet, ac bona ecclesiae sibi creditae non solum gubernet utiliter, sed etiam multiplicibus efferat incrementa.

§ 1. Sane ecclesia patriarchalis Antiochena nationis Graecorum-Melchitarum, cui bonae memoriae Maximus, dum viveret, patriarcha Antiochenus praerat, per obitum eiusdem Maximi, qui extra Romanam curiam debitum naturae persolvit, pastoris solatio destituta. Nos vacatione huiusmodi fide dignis reatibus intellecta, ne dicta patriarchalis ecclesia Antiochena longae vacationis exponatur incommodis, paternis et sollicitis studiis intendentes, post deliberationem, quam de praeficiendo eidem ecclesiae patriarchali Antiochenae personam utilem ac etiam fructuosam, cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus habuimus diligentem, demum ad te archiepiscopum Berytensem, quem venerabiles fratres nostri archiepiscopi et episcopi et dilecti filii clerus et populus nationis Graecorum-Melchitarum, iuxta eorum morem, ad praefatam patriarchalem ecclesiam Antiochenam elegerunt, consideratis grandium virtutum meritis, quibus personam tuam illarum largitor altissimus multipliciter insignivit, et quod tu, qui ecclesiae Berytensi haecenus laudabiliter praefuisti, dictam patriarchalem ecclesiam Antiochenam accies, voles, et poteris, auctore Domino, salubriter regere et feliciter gubernare, direximus oculos nostrae mentis.

§ 2. Intendentes igitur tam dictae patriarchali ecclesiae Antiochenae, quam illius gregi dominico providere, teque a quibusvis suspensionibus et interdictionibus, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum,

harum serie absolventes et absolutum fore censentes: ac electionem ipsam de eorum fratrum consilio apostolica auctoritate approbantes et confirmantes, te iuxta decretum in congregatione eorundem fratrum nostrorum, sanctae Romanae ecclesiae cardinalium negotiorum de Propaganda fide praepositorum, emanatum et per nos approbatum, a vinculo quo ecclesiae Berytensi praefatae, cui tunc praereras, tenebaris, de simili consilio ac apostolicae potestatis plenitudine absolvimus, et ad eandem ecclesiam patriarchalem Antiochenam de simili consilio et apostolicae potestatis plenitudine paribus transferimus: teque illi in patriarcham praeficimus et pastorem, curam, regimen et administrationem dictae patriarchalis ecclesiae Antiochenae tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, liberamque tibi ad dictam patriarchalem ecclesiam Antiochenam transeundi licentiam tribuendo, firma spe fiduciaque conceptis, quod, dextera Domini tibi assistente, praefata patriarchalis ecclesia Antiochena sub tuo felici regimine regetur utiliter et prospere dirigetur, ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa.

§ 3. Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus ad dictam patriarchalem ecclesiam Antiochenam cum gratia nostrae benedictionis accedens, curam et administrationem praefatae sic exercere studeas sollicito, fideliter et prudenter, quod exinde sperati fructus proveniant, et tuae bonae famae odor ex tuis laudabilibus actibus latius diffundatur: ipsaque patriarchalis ecclesia Antiochena gubernatori provide et fructuoso administratori gaudeat se commissam: tuque praeter aeternae retributionis praemium nostram et dictae sedis benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis; et venerabilibus etiam fratribus nostris archiepiscopis et episcopis suffraganeis, ac dilectis etiam filiis clero et vassallis dictae patriarchalis Antiochenae ecclesiae, et populo civitatis et diocesis Antiochenae per apostolica scripta mandamus, ut suffraganei tibi tamquam membra capiti obsequentes, et capitulum tibi tamquam patri et pastori animarum suarum humiliter intendentes, exhibeant tibi obedientiam et reverentiam debitas et devotas: ita quod mutua inter te et ipsos suffraganeos gratia, gratos sortiatur effectus, et nos eorum devotionem possimus propterea in Domino merito commendare. Ac clerus te pro nostra et eiusdem sedis reverentia benigne recipientes et honorifice pertractantes, tua salubria monita et mandata suscipiant humiliter et efficaciter adimplere procurent: populus vero te tamquam patrem et pastorem animarum suarum devote suscipientes et debita honorificentia prosequentes, tuis monitis et mandatis salubribus humi-

liter intercedant; ita quod tu in eis devotionis filios. A ac professionem huiusmodi recipias, et sic a te praestiti iuramenti et emissa professionis formas huiusmodi ad eandem congregationem de Propaganda fide de verbo ad verbum per tuas patentes litteras, tuo sigillo munitas, infra praedictum tempus transmittere omnino tenearis.

Forma autem iuramenti quod praestabis haec est:

„Ego Theodosius nuper archiepiscopus Berytensis in patriarcham Antiochenum nationis Graecorum-Melchitarum electus, ab hac hora“ etc., ut supra col. 502 C - 504 A.

Forma vero professionis fidei quam emittes, haec est:

„Ego Theodosius, nuper archiepiscopus Berytensis in patriarcham Antiochenum nationis Graecorum-Melchitarum electus, firma fide“ etc., ut supra col. 499 C - 502 B.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem anno incarnationis dominicae MDCCLXIV septimo idus iulii, pontificatus nostri anno sexto.

§ 4. Volumus autem, quod tu antequam regimini et administrationi dictae patriarchalis ecclesiae Antiochenae te in aliquo immisceas, in manibus alicuius catholici antistitis gratiam et communionem sedis apostolicae habentis et in illis partibus commorantis fidelitatis debitae solitum iuramentum iuxta unam, et fidei catholicae professionem orientalibus praescriptam iuxta alteram formas praesentibus adnotatas expresse emittes, cui per praesentes committimus et mandamus, ut ipse a te nostro et Romanae ecclesiae nomine iuramentum

B. Summus pontifex eidem

Clemens episcopus servus servorum Dei.

Venerabili fratri Theodosio nuper archiepiscopo Berytensi in patriarcham Antiochenum nationis Graecorum Melchitarum electo, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Cum nos nuper ecclesiae patriarchali Antiochenae nationis Graecorum Melchitarum certo tunc expresso modo pastoris solatio destitutae de persona tua nobis et venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus ob tuorum exigentiam meritorum accepta, de fratrum eorundem consilio duxerimus apostolica auctoritate providendum, praeficiendo te illi in patriarcham et pastorem, curam, regimen et administrationem ipsius ecclesiae patriarchalis Antiochenae tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur: ac postmodum pallium, insignis videlicet plenitudinis pontificalis officii, ex parte tua fuerit a nobis per dilectum filium Alexandrum Litta aulae nostrae concistorialis advocatum, cum ea qua decuit instantia, postulatum; nos tuis supplicationibus annuentes pallium ipsum de corpore beati Petri apostoli sumptum, per venerabiles fratres nostros episcopos in illis partibus degentes tibi assignandum, per dilectum etiam filium Demetrium Coimigi presbyterum monachum ordinis sancti Basilii expresse professum congregationis sancti Ioannis in Soiro duximus destinandum, ut iidem episcopi vel alter eorum illud sub forma infra scripta assignent vel assignet, et a te, nostro et Romanae ecclesiae nomine, sub alia etiam praesentibus inserta forma fidelitatis debitae solitum recipiant seu recipias iuramentum. Tu autem eodem pallio intra diotam patriarchalem ecclesiam tuam illis diebus dumtaxat uteris, qui expressi in eiusdem patriarchalis ecclesiae privilegiis continentur. Ut igitur signum non discrepet a signato, sed quod geris exterius, interiori servas in mente, fraternitatem tuam monemus et hortamur attente, quatenus humilitatem et iustitiam, dante Domino, qui dat praemia et munera largitur, observare studeas quas suum servant et promovent servatorem; ac eandem patriarchalem ecclesiam sponsam tuam cures sollicite, auctore Domino, spiritualiter et temporaliter augmentare.

§ 2. Quocirca praefatis episcopis per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi vel alter eorum dictum pallium iuxta eandem subsequentem formam tibi curent seu curet assignare, et a te, nostro

Theodosio pallium concedit.

et Romanae ecclesiae nomine, sub reliqua forma fidelitatis debitae, solitum recipiant seu recipias iuramentum, eiusque sic a te praestiti iuramenti formam nobis de verbo ad verbum, per tuas patentes litteras tuo sigillo munitas, per proprium nuncium quantocius destinare procurent seu procurent.

Forma autem qua praefati episcopi in assignando tibi pallio utentur, haec est:

„Ad honorem omnipotentis Dei ac beatae Mariae virginis et beatorum apostolorum Petri et Pauli, et domini nostri domini Clementis pape XIII et sanctae Romanae ecclesiae, nec non patriarchalis ecclesiae Antiochenae tibi commissae, tradimus tibi pallium de corpore beati Petri sumptum, plenitudinem videlicet pontificalis officii, ut eo utaris infra tuam ecclesiam certis diebus, qui exprimuntur in privilegiis ei ab apostolica sede concessis.“

Forma autem iuramenti, quod praestabis, haec est:

„Ego Theodosius nuper archiepiscopus Berytensis in patriarcham Antiochenum nationis Graecorum-Melchitarum electus, ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato Petro, sanctaeque apostolicae Romanae ecclesiae, et domino nostro domino Clementi papae XIII suisque successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio aut consensu vel facto, ut vitam perdant aut membrum, seu capiantur mala captione. Consilium vero, quod mihi credituri sunt per se aut nuncios seu litteras, ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam. Papatum Romanum et regalia sancti Petri adiutor eis ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem. Legatos apostolicae sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adiuvabo. Vocatus ad synodum veniam, nisi praepeditus fuero canonice praepeditions. Apostolorum limina singulis quadrienniis visitabo aut per me ipsum aut per meum nuncium, nisi apostolica absolvar licentia. Possessiones vero ad mensam mei patriarchatus pertinentes non vendam, neque donabo, neque impignorabo, neque de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, inconsulto Romano pontifice, et constitutionem super prohibitionem investiturarum bonorum iurisdictionalium ad inferiores ecclesias spectantium de anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quinto editam servabo. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei evangelia.“

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem anno incarnationis dominicae millesimo septingentesimo sexagesimo quarto, septimo idus iulii, pontificatus nostri anno sexto.

C. Summi pontificis brevis eidem Theodosio inscriptum.

Venerabili fratri Theodosio Graecorum-Melchitarum patriarchae Antiocheno, Clemens papa XIII.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Magnam nobis illustris Graecorum ecclesia Antiochena curam iniocerat, ne, longius ferente discordiae turbine, funestum aliquod vulnus acciperet, et schismaticorum insidiis viam sibi nocendi latissimam aperiret. Sed nuper acceptis a te litteris mirifice recreati sumus, postquam intelleximus omnia in pristinam pacis tranquillitatem fuisse redacta, tibi legitimo patriarchae a nobis confirmato episcopos omnes cum clero et populo nationis debitum honoris ac reverentiae obsequium praestitisse. Quae de re maximas habemus agimusque Deo gratias, ac te simul hortamur ut, quamvis in angustiis positus et rerum temporalium difficultatibus circumventus, nequaquam animo concedas, sed onus patriarchalis dignitatis tuis humeris impositum alacriter suscipias, curamque omnem et vigilantiam adhibeas, ut recens inita concordia perfecte vigeat et coalescat, cum neque maius religioni incrementum, neque pulchrior tuo regimini splendor ac decus quam inde sperare liceat. Haec sedulo praestans et gregi custodiendo solerter incumbens pro ea, quam hactenus ostendisti, sincera fide et insigni erga Romanam sedem observantia, uberrimam a Deo mercedem, et eximia quaeque amoris et benevolentiae argumenta de nostra poteris tibi benigni-

tate spondere. Tuis interim precibus per dilectum filium Demetrium Ovingi presbyterum monachum Sancti Iohannis in Soaire ablegati munere fungentem nuper in consistorio renovatis annosere gaudentes, libentissime pallium e beati Petri corpore sumptum tibi concedimus atque transmittimus, in quo plenitudo pastoralis officii continetur, quod nostro nomine venerabiles fratres episcopi patriarchatus Antiocheni tibi tradent, dummodo prius coram eis catholice fidei professionem emiseric iuxta formulam praescriptam a felicis recordationis Urbano VIII praedecessore nostro, ac solemniter iurando fidelitatem nobis et sedi apostolicae promiseris. Utere venerabili dono ad memoriam fidei in tuae gentis oculis excitandam, quam princeps apostolorum nobis aequae ac tibi perpetuo servandam reliquit; unde veluti quadam cognatione adiuncti, quotquot in tuo patriarchatu sacro baptisate sunt regenerati, vel nobiscum firmiter perseverent, vel errorum nebulis discussis ad nos revertantur. In huiusmodi operam ut omnes intendas pastoralis vigilantiae curas, te rursus in Domino hortamur obsecramusque, ac dum pro gratiae atque affectus nostri pignore munusculum rerum ecclesiasticarum ad te deferri per ablegati tui manus committimus, apostolicam benedictionem fraternitati tuae peramanter largimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo piscatoris, die XXIII iulii MDCCLXIV, pontificatus nostri anno septimo.

D. Summus pontifex antistitibus Graeco-Melchitis.

Venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis nationis Graeco-Melchitae, Clemens papa XIII.

Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem.

¶ 1. Quam molestem nobis acciderit eas inter vos dissensiones ac turbas extitisse, quae magnum religioni periculum inducerent, et clorum ac populum in duas veluti partes discisum separarent, ex pluribus certe nunciis et non ambiguis apostolicae sollicitudinis nostrae documentis intelligere potuistis. Nullum enim neque paterni amoris studium, neque pastoralis vigilantiae consilium praetermissimus, ut, quantum fieri posset, ingruenti malo remedium adhiberetur, et antiqua pacis et caritatis unio, arctissimis inter vos concordiae vinculis redintegrata, tandem aliquando restitueretur. Id iam factum, divina misericordia epitulante, et plurimum laetamur et vobis intimo cordis gratulamur affectu.

¶ 2. Reliquum est ut, quemadmodum unanimiter venerabili fratri nostro Theodosio patriarchae debitum reverentiae praestitistis obsequium, ita

omnem operam in id impendatis, ut, a praesentibus angustiis et difficillimis rerum circumstantiis sublevatus, novam hanc suam dignitatem tranquille tuari possit, et ad fidem orthodoxam per totum patriarchatum promovendam facilius incumbere. Sed praecipue vos hortamur ac obsecramus in Domino, ut animorum concordiam praecleara cum laude pietatis ac religionis vestrae sanctitatem firmissime teneatis, nec unquam sinatis, ut praeteritis divisionis scandalum inter vos oriatur. Coniunctis igitur opibus consiliisque id unum satagite, ut catholica religio, in qua populi rectores ac magistri a Deo constituti estis, et in dies purior affulgeat, et a fidelibus pastoralis officio vestro commendatis integerrime custodiatur. Quod ut fortiter alacriterque peragatis, apostolicam benedictionem vobis, venerabiles fratres, vestrisque gregibus peramanter impertimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo piscatoris, die XXIII iulii MDCCLXIV, pontificatus nostri anno septimo.

23.

CONGREGATIO PARTICULARIS DE PROPAGANDA FIDE HABITA CORAM SANCTISSIMO SUPER ALTERA IGNATHI GIOHAR ELECTIONE *

1765 septembris 1.

Interfuerunt eminentissimi et reverendissimi domini Ferroni, Castelli praefectus, Galli, Antonelli, Ganganelli, nec non reverendus pater dominus Marius Marefucius secretarius.

Risretto.

Beatissimo padre.

Dopo avere la congregazione di Propaganda in un' adunanza particolare tenuta li 20 luglio 1760 dichiarata nulla l' elezione, che si era fatta in

D patriarcha de' Greci Melchiti del monaco Ignazio Gioar, e dopo essere stato il medesimo comunicato dal padre Giovanni Domenico Lanza, domenicano delegato apostolico, per non aver voluto dimettersi dal patriarchato, e non avere riconosciuto per legitimo patriarcha il vescovo Massimo dichiarato tale dalla santità vostra, si però lo stesso Ignazio spontaneamente in Roma, ad effetto d' implorare la revisione della sua causa, e dopo varie vicende, che è inutile il qui rammentare, ebbe la santità

* T. cit. 129, 2. 129-130.

vostra la degnazione e clemenza di voler discendere ella stessa ad ascoltare ed esaminare di nuovo le di lui ragioni fatte esporre avanti di se in una congregazione particolare di propaganda tenuta li 25 settembre 1763; nella quale il tutto maturamente considerato, pronunziò la santità vostra le sue sovrane risoluzioni con due decreti; col primo de' quali dichiarò nuovamente la nullità dell'elezione d' Ignazio Giear, confermando il decreto dell'altra congregazione delli 30 luglio 1760; e col secondo confermò in legittimo patriarca de' Melchiti monsignor Teodosio vescovo di Baruth, che era stato eletto dai vescovi del partito contrario ad Ignazio dopo la morte di Massimo stabilito patriarca dalla santità vostra allorchè decretò la deposizione del medesimo Ignazio. Ordinò in seguito vostra santità, che la conferma del patriarca Teodosio non si pubblicasse, se non dopo che il vicario apostolico di Aleppo si fosse adoperato per fare accettare pacificamente lo stesso Teodosio da tutta la nazione melchita.

A quest' oggetto fu spedita allo stesso vicario un' opportuna istruzione, con la quale se gli ordinò, che promulgasse subito la conferma della deposizione d' Ignazio per levare da ogni lusinga il di lui partito, e che all' incontro tenesse in sospeso la pubblicazione dell' elezione di Teodosio in patriarca a fine di meglio disporlo ad accordare un onesto partito ai vescovi a lui contrarij, per indurli più facilmente a riconoscerlo in patriarca, e riunire così sotto un solo legittimo capo tutta la nazione.

A questo fine se gli mandò un piano qui concordato con gli agenti del patriarca Teodosio del modo di contentare i suddetti vescovi dissidenti coll' assegnare a ciascheduno di loro una convenevole chiesa; e perchè si prevedeva, che difficilmente li vescovi del partito d' Ignazio totalmente retti dall' assai noto Giovanni Agemi si sarebbero piegati ad abbandonare Ignazio, ed a riconoscere Teodosio, se non si addossava al nuovo patriarca il grandioso debito contratto dallo stesso Ignazio per occasione del patriarcato ascendente, per quello che si suppone, quasi alla somma di scudi ventimila romani, della quale n' è in gran parte l' Agemi mallevadore; così parimente ad insinuazione degli agenti in Roma del patriarca Teodosio, che asserivano essere questo l' unico mezzo per riunire in una stabile e sincera concordia i due partiti, si diede un cenno al vicario apostolico, che quantunque dovesse astenersi di proporre e promuovere a nome della santa sede un tal progetto; ciò non ostante se avesse scorto, che il patriarca Teodosio vi si fosse portato spontaneamente da se, poteva collaudarlo ed animarlo in questa sua risoluzione. Intorno poi la persona d' Ignazio se gli è scritto apertamente, che la santità vostra pensava a dargli qui in Roma un onesto collocamento. Il tutto risulta dalla stessa istruzione mandata al vicario apostolico, che si dà in *Sommeris*, num. I.¹

Avendo il vicario apostolico ricevuti tutti questi documenti e istruzioni il dì 30 novembre susseguente, giudicò necessarie di convocar subito, come fece, il sinodo de' vescovi nazionali in Dair el Kamar, dopo d' averne con l' ajuto del console di Francia ottenute il permesso dal principe de' Drusi. I vescovi, che s' unirono nel luogo predetto il dì 13 dicembre, furono l' eletto patriarca Teodosio, Ignazio d' Emessa, Clemente di Terra Santa, Eutimio del Forzal, Andrea di Tiro, Ignazio d' Aleppo, Filippo d' Eliopoli, Basilio di Saïda, e Gerasimo di Cana in Galilea. A questi s' aggiunsero i procuratori degli assenti, cioè di Macario d' Acri allora

infermo, di Gregorio di Cara, e di Giuseppe dell' stesso titolo, d' Ignazio Giear, e di Massimo di Cesarea di Filippo ambedue dimoranti in Roma. V' intervennero eziandio tutti quelli, che hanno luogo in consiglieri adunance, cioè gli abati di San Salvatore e di San Giovanni in Soairq, e i principali missionarj della sacra congregazione al latini, che greci-melchiti.

Prima di venire all' apertura della sessione, e di pubblicare i decreti della santa sede, stimò bene il vicario di proporre un foglio di condizioni da sottoscrivere da ambe le parti. Tali condizioni erano concepite nella forma, che segue:

1° Se il patriarca confermato dal sommo pontefice sarà del partito de' vescovi di San Salvatore, sarà questi tenuto a pagare i debiti contratti sul patriarcato; monsignor Basilio resterà in possesso pacifico della chiesa di Saïda; monsignor Clemente rimarrà vescovo di Terra Santa; monsignor Giuseppe prenderà libero possesso della chiesa di Cara; e sarà cura del nuovo patriarca di somministrare un decoroso mantenimento ai vescovi Macario, Gregorio, e Gerasimo sino a tanto che possano provvedersi con altre chiese vacanti.

2° Se il patriarca sarà del partito de' vescovi di San Giovanni in Soairq dovrà parimente addossarsi il peso di pagare i debiti del patriarcato; monsignor Macario sarà ristabilito nella diocesi di Terra Santa; monsignor Gregorio riterrà il possesso di quella di Cara; monsignor Gerasimo governerà la chiesa di Cana; Ignazio Giear sarà fatto vescovo di Saïda, e il patriarca dovrà pensare al sostentamento dei vescovi Basilio, Clemente, e Giuseppe sino a che vacino chiese, delle quali possa dar loro il governo.

Non ostante che queste condizioni incontrassero a principio gravissime difficoltà per parte di quelli, che amavano più il proprio comodo, che il bene della nazione, contuttociò superati gli ostacoli furono concordemente accettate da tutti, e i primi a sottoscrivere furono i vescovi di San Salvatore, i quali promettendo ubbidienza al nuovo patriarca chiunque fosse, solamente vollero esigere, che in caso, che Teodosio fosse il patriarca, e che per conseguenza Basilio restasse spogliato della chiesa di Saïda, gli si dovesse assegnare quella di Berito, che sarebbe allora vacante. Assai più renitente mostravano i vescovi Soairiti; imperocchè Teodosio, che forse aveva subodorato d' esser egli il patriarca, non voleva per niun modo obbligarsi al pagamento de' debiti fatti da Ignazio, e Basilio faceva gran rumore, perchè si volesse separarlo dalla chiesa di Saïda sua propria e legittima sposa. Ma finalmente mediante le persuasive del vicario apostolico dopo lunghi contrasti e maneggi ancor questi si arresero, e si sottoscrissero alle condizioni insieme con gli altri vescovi Soairiti.

Disposte e accomodate le cose in tal forma, il dì 23 dicembre fu Teodosio accompagnato solennemente dai vescovi nella chiesa di Sant' Elia, dove il vicario apostolico avendo fatto un discorso adattato alle circostanze, assolse e dispense generalmente dalle censure e irregolarità incorse secondo le facultà ricevute dalla santa sede. Quindi essendò stato letto in latino ed in arabo il decreto pontificio, con cui Teodosio veniva confermato in patriarca della nazione, tutti uniformemente vescovi, preti, monaci e secolari ivi presenti in gran numero senza alcuna contraddizione lo riconobbero, e in segno d' ubbidienza andavano a baciargli la mano. In appresso furono letti varj fogli relativi alle condizioni dell' accomodamento, che nel giorno precedente erano stati sottoscritti, e muniti col sigillo della persona, intervenute nel sinodo. E per fine

essendosi fatto un pubblico regito, e istromento di A tutto questo atto, e cantato il Te Deum in rendimento di grazie, fu il patriarca ricondotto alle sue stanze con l'istesso accompagnamento, ed apparato di cerimonia.

Credova egli uno, che lo sciama della nazione fosse con ciò terminato, e restituita la concordia, e la pace; ma realmente non fu così; poichè dopo due giorni sopravvenne la nuova d'un fatto accaduto frattanto in San Salvatore, che dovea ora qui esporre.

Mentre, come si è detto di sopra, si contrastava gagliardamente con i vescovi Soariti per fargli accettare le condizioni proposte, i vescovi di San Salvatore vedendo, ch' erano passati quattro, o cinque giorni senza poter conchiudere, e trovandosi incomodati parte dalla strettezza dell'alloggio e parte dal rigore della stagione, fecero istanza di tornare al loro monastero con deputare e lasciare i procuratori, che agissero in loro nome, e con promessa di ritornare tosto che il tutto fosse stabilito di consenso comune. Il vicario di mala voglia s'indusse a lasciargli partire; ma sentendo ch' erano stati chiamati dal vescovo Macario già ridotto a gli estremi, e considerando, che si erano obbligati in iscritto subito che fossero concordate le condizioni, acconsentì finalmente alla lor partenza, purchè vi fosse l'intelligenza, e il permesso anche degl'altri vescovi. In effetto i Sansalvatoriani ne diedero parte al Soariti; ma nell'atto istesso partirono senza altrimenti attenderne la risposta: lasciarono però nel sinodo i loro procuratori, li quali insieme cogl'altri riconobbero il patriarca Teodosio nel modo, e tempo detto di sopra.

Giunti poi questi vescovi nel monastero di San Salvatore, e ritrovato morto il vescovo Macario, non ebbero essi veruno scrupolo d' eleggere ed ordinare nuovi vescovi in Telesmaide, in Hauran, e in Damasco, quali furono monaci Arosio, e Francesco venuti in Roma con Ignazio, e poi ritornati in Levante, e Massimo stato alunno del collegio greco.

Un attentato così improvviso, e fuori d'ogni regola e ragione sorprese, ed ineridì talmente ciascuno, che appena vi era chi potesse crederlo. Primo però di concertare nel sinodo il rimedio proporcionato al bisogno, fu creduto necessario di trasferirsi in Berito ad effetto di presentare il nuovo patriarca al principe druso. Questi fu di parere, che non si dovesse perder tempo a collocar Basilio per vescovo in Berito suddetto a tenore della convenzione fatta nel sinodo. Stimava il principe, che in ciò non vi sarebbe stato il minimo ostacolo. Ma l'esperienza fece vedere il contrario; imperocchè i cattolici di quella città, o piuttosto la famiglia del patriarca Teodosio, che tiene il posto principale unitamente co' monaci di San Giovanni in Soairo, vi s'opposero con tanta forza, e con tali artifij e maneggi, che per poco Basilio non restò escluso da quella chiesa, e rovesciato per conseguenza tutto l'affare della concordia stabilito in Deir el Kamar. Ma finalmente, come Dio volle, dopo più giorni di contrasto, svanì ancora questo turbine, e Basilio fu accettato e riconosciuto per vescovo di Berito.

Spedito questo negozio, portossi il vicario al monastero di San Salvatore. Ebbe però l'avvertenza di prima abboccarsi con il comandante druso Ali Gembat, nella di cui giurisdizione e dominio è situato il monastero suddetto. Questi informato delle deliberazioni prese nel sinodo, non solo le approvò, ma diede inoltre ordini espressi, perchè si facesse la riunione de' monaci, e perchè ne fossero espulsi i tre nuovi vescovi malamente ordinati.

Quanto alla riconciliazione de' monaci essendo desiderata da ambe le parti, non vi fu gran pena a

conseguirla, che però adunati tutti riconobbero, e si sottomessero nelle debite forme all'antico, e legittimo superiore il padre Michele Araggi. Nello monache Greco-Melchite fu veramente osservata una gran parzialità e preoccupazione a favore d'Ignazio; ma convinte e permesse ancor questo dalle ragioni del vicario apostolico, domandarono la sua benedizione, e si raccomandarono umilmente al patrocinio della santa sede.

Maggiori difficoltà s'incontrarono nella causa de' tre pseudovescovi, il di cui esame e giudizio si fece avanti il patriarca, e i prelati venuti con esso in San Salvatore con l'intervento esandio del vicario apostolico. L'esito però fu, che la loro elezione venne dichiarata nulla ed invalida, e che gli fu imposto di ritornare ai loro monasterj sotto l'ubbidienza de' rispettivi superiori, seppoi da ogni funzione episcopale, e solamente abilitati alle sacerdotali, dopo che avessero prestato il dovuto ossequio al patriarca, e promesse di stare al suo giudizio. Fu parimente dichiarato essere incorri nelle censure, e nella sospensione i vescovi ordinanti. Questa sentenza fu sottoscritta dal vicario apostolico insieme con i vescovi presenti, e i procuratori degli assenti, e i colpevoli vi si sottoposero senza ripugnanza, eccettuato il padre Francesco, il quale se n'era fuggito altrove.

In questa guisa essendo stato Teodosio riconosciuto da tutti per il legittimo patriarca Antiocheno de' Greci-Melchiti, diede ai vescovi le lettere discessoriali, affinchè tornassero alle proprie diocesi. Indi pose un vicario generale in Saïda sino a tanto che ritornasse da Roma monsignor Ignazio Gioar a cui, come si è veduto, è stata assegnata quella chiesa. Dalle dimostrazioni, che allora ha fatte, sembrava ben disposto a soddisfare i debiti del patriarcato; ma più disposti si dimostrarono i monaci di San Salvatore a convocare quanto prima il capitolo generale, ad effetto di eleggere i nuovi superiori; ed infatti adunatosi da lì a poco il capitolo, è stato confermato il padre abbate Araggi per superior generale.

Avutasi qual tutte queste notizie venne la santità vostra nella determinazione col parere di una congregazione particolare tenuta in Propaganda li 25 giugno 1764, di confermare con atto pubblico concistoriale l'elezione di Teodosio, come si degnò di fare nel concistoro de' 9 luglio dell'anno suddetto, nel quale parimenti gli concedette il pallio, che ultimamente ha avuto dai suoi agenti, che a questo effetto aveva egli spediti in Roma.

Intanto Ignazio avvisato dell'esito dell'affare, e che a lui era stata assegnata nel sinodo la chiesa di Saïda, ed essendo stato costretto a portarsi subito a quella sua residenza dagli stessi principali aderenti di Teodosio, e quello ch'è più, dal medesimo vicario apostolico, si pose sulle mosse per ritornare con tutta la maggiore sollecitudine in Levante, ne valse a trattenerlo il piacevole cenno, che gli diede il cardinal prefetto, di risolversi piuttosto a stabilire il suo domicilio in Roma, dove la santità vostra avrebbe pensato a fargli un convenevole stato di sua maggior pace e quiete, mentre risolutamente rispose, che, giacchè l'avevano fatto vescovo di Saïda, voleva andare a reggere quella sua chiesa.

Si credette adunque indispensabile il lasciarlo partire, tanto più che il vicario apostolico con nuove sue lettere si raccomandava per questo per il motivo che i principi drusi minacciavano grandemente nel caso che Ignazio fosse stato qui trattenuto.

Si ebbe però l'avvertenza di fargli prima sottoscrivere un foglio di accettazione dell'eletto Teo-

dosio in patriarca al suo, che della nazione del A per ottenere di nuovo una tale dignità, e procurando di guadagnarsi a questo fine la protezione del più potente fra i principi drusi.

In questo mentre i creditori d' Ignazio, e i malleadori del medesimo dopo l' esito del congresso di Deir el Kamar non tardarono di far istanza al patriarca Teodosio per il pagamento del debito, che si era addossato. Si protestava il patriarca di voler adempire anche questa condizione, ma domandava, che gli fosse accordata dilazione, perchè trattandosi di un debito di somma tanto grandiosa, si vedeva impossibilitato a poterlo soddisfare senza respiro, e senza ajuti. A questo rispondevano i di lui contrarj, che se non poteva pagare allora, liberasse almeno le sicurtà d' Ignazio da ogni molestia de' creditori col fare esso ai medesimi degli obblighi in proprio nome, e con dare malleadori per l' adempimento. Replicava però il patriarca, che non avendo forse sufficienti da pagare un debito così enorme, non trovava ne anche B chi volesse fargli sicurtà.

Il partito di San Salvatore interpretava per poco sincero le risposte del patriarca, ma considerandole per mere tergiversazioni, lo accusava di mala fede e si protestava, che siccome aveva riconosciuto Teodosio per patriarca con l' espressa condizione, che avesse pagato il debito d' Ignazio, così non soddisfacendo a questa parte, si credeva non più obbligato a tenerlo per tale, e minacciava d' unirsi in un sinodo per dichiararlo decaduto dalla dignità patriarcale, e per venire ad una nuova elezione, o ritornare a quella d' Ignazio.

Il vicario apostolico non lasciava d' usare ogni studio per sopire le nuove turbolenze, che risorgevano, ora insinuando al partito di San Salvatore di dar tempo al patriarca, ora sollecitando il patriarca a trovar modo di soddisfare il debito, o di assummerlo sopra di se in maniera, che quelli di San C Salvatore non fossero più molestati dai creditori. Più d' una volta pertanto ha egli intrapresi varj trattati a fine di poter comporre queste nuove differenze, ma tutti sono rimasi privi di effetto, a motivo specialmente della diffidenza somma dei due partiti. Quello di San Salvatore credeva di giustificarsi abbastanza col plausibil protesto, che Teodosio non voleva adempire le condizioni solennemente accettate nel sinodo di Deir el Kamar; all' incontro il patriarca credendo di potersi poco compromettere della commissione a se prestata dal partito di San Salvatore, stimava di non doversi assoggettare al pagamento, se prima non si trovava ben' assodato nella sede patriarcale; tanto più che i suoi aderenti non erano per prestargli ajuto alcuno senza una tale sicurezza.

Mentre le cose erano in questo stato assai critico, Ignazio, che nel mese di agosto dell' anno scorso era partito da Roma, arrivò di ritorno in quelle parti, e al primo suo arrivo non lasciò di far trasparire le sue poco buone intenzioni, giacchè permise, che il popolo del suo rito portatosi ad incontrarlo, gli usasse quegli onori, e quelle distinzioni che si costumano praticare con chi è insignito della dignità patriarcale. Non tardò punto a trasferirsi a San Salvatore presso i suoi aderenti, e prese alloggio nell' abitazione destinata per il patriarca. Quantunque all' apparenza non si dipartisse se non come vescovo di Saida, e si protestasse, ch' egli era pronto a dare ogni attestato di commissione a monsignor Teodosio tosto che avesse effettuate le condizioni, sotto le quali era stato riconosciuto per patriarca, ciò non ostante non faceva di lui commemorazione nella messa, e acconsentiva d' essere trattato da molti de' suoi partigiani come patriarca, maneggiandosi segretamente

per ottenere di nuovo una tale dignità, e procurando di guadagnarsi a questo fine la protezione del più potente fra i principi drusi.

Il patriarca Teodosio informato di quanto accadeva accadendo in San Salvatore, e presentato dal vicario apostolico ad impedire per quanto gli fosse stato possibile, le luttuose conseguenze di uno scisma, prese in più seria considerazione l' affare, protestandosi d' essere disposto a soddisfare sinceramente ad ogni suo impegno. Ma perchè credeva di doversi cautelare, formò un piano di alcune condizioni preliminari da concordarsi, e per mezzo del padre Michele Araggi abate generale de' monaci di San Salvatore. Il quale con i suoi definitori si esibiva malleadore di quanto si fosse concordemente stabilito, fu trasmesso all' Agemi da comunicarsi ad Ignazio, e ai vescovi del suo partito. Le condizioni, che si proponevano dal patriarca Teodosio erano le seguenti:

1° Che gli fosse fedelmente consegnato lo spoglio del defunto patriarca Cirillo, e quello che potesse aver fatto di nuovo Ignazio.

2° Che i vescovi dovessero pagargli tutte le decime, che non avevano pagate in tempo della discordia.

3° Ch' egli avrebbe pagati i debiti nel termine di tre anni, costituendosi frattanto debitore per mezzo di pagherò, che avrebbe dati, ma non intendendo di pagare le usure decorse, e da decorrere.

4° Se non venisse liquidato il debito, e apparisse in seguito, che in qualche parte fosse stato insussistente, potesse ripetere da Ignazio, e dall' Agemi quanto avesse pagato indebitamente.

5° Che egli non avrebbe fatto il pagherò al comandante druso, ma al monastero di San Salvatore, che n' era sicurtà.

6° Che l' Agemi, e i superiori di San Salvatore sarebbero malleadori della sommissione d' Ignazio, e degli altri vescovi.

Aspettava monsignor Teodosio le risposte concernenti le condizioni suddette, ma in vece di queste arrivò una lettera, con la quale i vescovi uniti in San Salvatore pressavano il vicario apostolico: portarsi appresso di loro, il che replicarono in seguito con altre due lettere. Prima di passare colà ebbe il vicario un' abboccamento coll' Agemi, il quale si mostrò contento degli obblighi, che avrebbe fatto monsignor Teodosio, di pagare il debito nel termine di tre anni, e di ciò ne dette subito avviso al patriarca. Giunto poi a San Salvatore rimase sorpreso in vedere, che Ignazio si dava manifestamente aria di patriarca, e in sentire che alcuni vescovi suoi parziali si protestavano, che non avrebbero mai riconosciuto Teodosio per patriarca, ne sapeva combinare, che lo avessero chiamato per mettere una volta fine alle turbolenze, come si esprimevano. In questo tempo arrivarono al vicario apostolico le risposte del patriarca, il quale assicurava che avrebbe dati i suoi pagherò, quando i vescovi si fossero uniti per motivo del pallio, che si aspettava in breve; ma di questa risposta non furono punto contenti i vescovi di San Salvatore, esagerando, ch' era uno de' soliti pretesti per prender tempo. Non fu quindi possibile al vicario apostolico di concludere cosa alcuna; onde giudicò espediente di partirvene, acciocchè non avesse a succedere in sua presenza quello, che in appresso hanno avuto il coraggio di eseguire.

Quali poi fossero le intenzioni de' fautori d' Ignazio riguardo al piano loro proposto per parte del patriarca si rileva da quanto fecero sapere al vicario apostolico, cioè, che se i creditori volevano contentarsi del pagherò, e condonare al patriarca Teodosio

gl' interessi, n' erano i padroni; ma che San Salvatore non avrebbe giammai acconsentito alla pace, se Teodosio non avesse promesso di assolver Massimo uno de' tre vescovi malamente ordinati, e non avesse rimborsati i monaci delle dieci borse, che avevano perdute a motivo delle passate dissensioni, quantunque a questo non si fosse obbligato nell' assemblea di Dair el Kamar.

Assicuratosi il vicario apostolico, che il patriarca Teodosio, al quale pesava tanto il debito addossatogli, non si sarebbe mai indotto ad accrescerlo con questo nuovo, previde vicino lo scisma, e perciò attese a concertare collo stesso patriarca le misure da prendersi per impedirne gli effetti, e sopra tutto gli suggerì di procedere con maturità e con regola, promettendogli ogni sua assistenza.

Infatti il dì 5 febbrajo prossimo passato Ignazio per la seconda volta si fece eleggere patriarca dai vescovi del suo partito, che sono Andrea di Tiro, Eutimio di Forsul, Massimo di Cesarea di Filippò, che quì in Roma si era separato da Ignazio e sottomesso a Teodosio, e Gerasimo di Cana. I vescovi Ignazio d' Emessa, che parimenti venuto in Roma aveva rinunziato al partito d' Ignazio, e Gregorio di Cara furono presenti per mezzo de' loro procuratori; quello di Acri era al suo monastero, ne volle concorrere a tale elezione, alla quale però hanno aderito tutti i monaci di San Salvatore, e lo stesso abate generale Araggi allettati dalle promesse d' Ignazio, oh' egli salito alla dignità patriarcale avrebbe pagati tutti i debiti, e contentato ogn' uno.

Ricevutasi dal vicario apostolico questa spiacevole notizia credette di dover subito scrivere in differenti luoghi per prevenire la seduzione de' semplici, e dopo mandò una circolare diretta a tutti i vescovi, sacerdoti tanto secolari, che regolari, e fedeli della nazione melchita, con la quale dichiarò in nome della santa sede che monsignor Teodosio era il solo, vero, e legittimo patriarca Antiocheno per i Greci-Melchiti, e oh' era stato confermato dalla santa sede, e onorato del pallio: che all' incontro Ignazio Giar era un intruso; che la sua promozione era falsa, temeraria, scismatica, e detestabile, e che non era permesso a chicchessia di riconoscerlo, aggiungendo inoltre, che Teodosio non poteva decadere dal patriarcato, ancorchè non avesse voluto pagare i debiti altrui, come asseriscono i di lui contrarij. Questa lettera fu sparsa per tutto il patriarcato, e fu anche trasmessa ai due patriarchi Maronita, ed Armeno, e si legge in *Semmario*, num. III.

Il patriarca Teodosio seguitando i consigli del vicario apostolico convocò i suoi vescovi, e le persone più sennate del suo partito, per esaminare quello che avesse a farsi in tal' emergente. I vescovi concorsi furono Basilio di Bayruth, Filippo d' Eliopoli, e Giuseppe di Cara; quegli di Aleppo v' intervenne per procuratore. Vi furono inoltre il vicario apostolico, l' abate generale di San Giovanni in Soairo con i suoi definitori; alcuni missionarj latini, e i due sacerdoti Papilla, e Sabagh. Il patriarca espose da principio tutto quello, che giustificava la condotta da se tenuta, e che poteva dimostrare la mala intenzione de' suoi contrarij. In seguito si propose di trovare un qualche mezzo, che potesse condurre ad un' amichevole riunione, giacchè il vicario era di sentimento, che dovesse cercarsi la pace a qualunque costo; tanto più che prima di condursi all' assemblea essendosi egli abboccato con l' Agemi, con l' abate generale di San Salvatore, e con altri, gli avevano fatto conoscere ogni prontezza di abbandonare Ignazio, ogniqualvolta Teodosio avesse adempite le sue promesse,

protestandosi, che avevano acconsentito alla nuova elezione, perchè Ignazio vesiva a liberarli da ogni imbarazzo con l' obbligo di pagare i debiti. Anzi l' abate generale suddetto prometteva di soccorrere il patriarca Teodosio con tre borse del proprio, affine di agevolare con tal mezzo le cose. Già si era trovato chi somministrava la maggior parte del danaro per pagare il debito, e solo mancavano dieci, o dodici borse. Il patriarca stava per risolverci, ma finalmente si concluse tutto per la ripugnanza, che dimostravano i Soairiti, e per l' estrema diffidenza, in cui hanno il partito contrario a motivo del non malfondato timore, che quantunque si fosse fatto un sì grandioso disborso, ciò non ostante il partito di San Salvatore o non avrebbe poi riconosciuto Teodosio per patriarca, o mostrando di riconoscerlo, poco dopo cercato facilmente avrebbe un qualch' altro plausibile pretesto, per negargli la dovuta ubbidienza, e ritornare a quella d' Ignazio. Si prese bensì la risoluzione d' intimare tanto ad Ignazio, quanto ai vescovi suoi aderenti previa la trina ammonizione, che dovessero sottomettersi al legittimo patriarca, assegnando loro il termine di cinque giorni. Ciò essendosi eseguito, si ebbero solamente le risposte di Clemente vescovo d' Acri, il quale non essendo concorso, come si è detto, allo scisma, assicurò Teodosio, che non aveva mai acconsentito alla elezione d' Ignazio, e ch' era pronto a portarsi appresso di lui. Dopo d' essersi attese inutilmente per più giorni le risposte degl' altri vescovi, il patriarca Teodosio stimò, che fosse espediente di procedere più innanzi, e perciò in un' altra sessione tenuta li 6 marzo con i suoi vescovi fu risoluto a norma de' sagri canoni di dichiarare, che Ignazio era incorso nella scomunica, e decaduto dal vescovado di Saida; che i vescovi suoi fautori da lui ordinati erano decaduti dal grado episcopale; e che dovessero sospendersi per sei mesi gli altri vescovi già legittimamente ordinati dal patriarca Cirillo, e concorsi nell' attentato, per usare con essi maggiore longanimità, affinchè potessero ravvedersi. A questi ultimi atti il vicario apostolico non ha giudicato bene d' intervenire.

Queste sono le risoluzioni prese dal patriarca Teodosio col consentimento de' suoi vescovi; ma convien dire, che non abbia poi pubblicata la succennata sentenza di scomunica, sospensione, e deposizione, mentre le ultime lettere del vicario apostolico che sono in data assai posteriore, cioè dei 19 maggio, non ne fanno alcuna menzione, e facilmente il patriarca non sarà venuto a un tal passo per insinuazione dello stesso vicario, a cui sembrava, che fosse meglio, che la scomunica venisse fulminata da Roma, perchè in caso diverso si sarebbero scomunicati l' un l' altro secondo il costume di quelle parti; il che altro non avrebbe prodotto, che aumento di confusione e di scandalo. Suggesti però il vicario, che era bene di spargere una lettera, nella quale si dimostrasse, che quegli che avevano avuta parte nella nuova elezione erano incorsi col solo attentato nelle censure ecclesiastiche.

Intanto è da sapersi, che non solo l' intruso Ignazio, e suoi aderenti, ma la maggior parte ancora de' principi drusi interessati nei crediti, che si è addossati Teodosio, hanno fatto ogni sforzo, adoprando sino le minacce, per far rinvocare al vicario apostolico la succennata sua enciclica, di modo che si è veduto costretto a ritirarsi nelle montagne nel luogo di Gazir, da dove poi invitato dal patriarca Teodosio a trasferirsi in Acri, ov' egli ora risiede con sicurezza, per esser protetto dal principal signore di quella città, si era disposto ad andarci; ma passando per Saida vi si è fermato di nuovo

ad istanza del concilio di Francia, che gli ha fatti A alla canonica elezione del patriarca, eccitose però deperre li concepiti timori.

Di là egli coll'ultima sue lettere avvisa, che il partito di Teodosio è per tutti i riguardi molto più considerabile di quello de' suoi avversarj; il quale può presumersi, che debba sempre più indebolirsi, specialmente quando si sentirà riprovato dalla santa sede, e a misura, che si andrà scoprendo l'inganno, al che si adoprano molte i missionarj latini, ed ha mirabilmente contribuito l'indicata circolare, la quale ha impedito, che il corpo della nazione non sia andato appresso ad Ignazio, come ve n'era tutta la disposizione.

Finalmente il vicario apostolico con molta assistenza richiede istruzione come debba regularsi nel caso che venisse a mancare di vita, prima che vi ricompongano le cose, il patriarca Teodosio, il quale carico di molti anni e sommamente afflito fra tante vicende e contradizioni è molto deteriorato nella salute. Accenna lo stesso vicario, che in tal caso sarebbe forse spedito il lasciare, che tutti li vescovi riuniti procedessero secondo il solito

alla canonica elezione del patriarca, eccitose però sempre Ignazio Gioar.

È questa è tutta la lunga serie delle vicende, che sono accadute nella nazione de' Greci-Melchiti uniti dopo la conferma di Teodosio a lor patriarca. È ora umilmente supplicata la santità vostra a determinare quali provvedimenti debbano darsi, per ricomporre le vieppit accese discordie fra i due partiti di que' vescovi e monaci fra loro dissidenti, e particolarmente:

I. Se debbasi procedere giuridicamente a fulminare colle censure apostoliche l'intruso Ignazio, e suoi aderenti per il nuovo attentato commesso, e se sene debba dare la delegazione al vicario apostolico.

II. Oppure se debbasi semplicemente confermare l'enciclica da lui pubblicata, o quali altri mezzi debbano adoperarsi all'intento.

III. Quale istruzione debba darsi allo stesso vicario per il caso della mancanza del patriarca Teodosio.

24.

RESOLUTIONES CAPTAE A SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO CLEMENTE XIII IN CONGREGATIONE PARTICULARI DE PROPAGANDA FIDE CORAM SE HABITA DIE PRIMA SEPTEMBRIS 1765 SUPER DUBIIS PROPOSITIS IN CAUSA PATRIARCHATUS ANTIOCHENI GRAECO-MELCHITARUM.*

Ad I^{am} et II^{am}. „Esse notorie nullam, nefariam, sacrilegam et schismaticam novam electionem Ignatii Gioar sub die 5 februaryi vertentis anni, seu alio veriori tempore denuo patratam.

„Proinde ipsam Ignatium, nec non episcopos et ceteros omnes, qui consilium, auxilium, vel suam operam eidem nefariae electioni quomodocumque praebuerunt, notorie incidisse in maiorem excommunicationem reservatam summo pontifici.

„Monendos esse ceteros christifideles eiusdem nationis, ut ejurato Ignatio suam praestent obedientiam legitimo patriarchae Theodosio sub poena excommunicationis maioris pariter summo pontifici reservatae, ipso facto incurrenda.

„Haec omnia, enarrata graphice serie factorum, significanda esse et declaranda nationi Melchitae per breve sanctitatis suae gravibus verbis concipiendum, et patriarchae, episcopis, abbatibus, clero saeculari et regulari, et populo Graeco-Melchitarum dirigendum.

Dandum esse aliud breve principibus drusis, ut eorum interposita auctoritate efficiant, ut natio universa mandatis apostolicis obsequatur.“

Ad III^{am}. „Scribatur vicario apostolico iuxta mentem; et mens est, ut communicentur eidem facultates absolvendi a censuris quoscunque irritos, quatenus vere poeniteant et respiciant, nec non dispensandi a quibuscunque irregularitatibus ad omnes effectus, atque etiam quoad episcopos, et ceteros huiusmodi ius habentes ad usum vocis activae et passivae in nova electione patriarchae iuxta morem in episcopali synodo faciendam, quatenus per obitum praesentis patriarchae sedem vacare contigerit, si ita tamen dispensare eidem vicario expedire videbitur.

„Quoad vero Ignatium Gioar nunquam esse dispensandum, etiamsi respuerit, ad usum vocis activae et passivae pro eadem electione, inconsulta sede apostolica.

Iosephus Maria cardinalis Castelli praefectus.“

25.

CLEMENS PAPA XIII IGNATIUM GIOAR PATRIARCHATUS ANTIOCHENI INVASOREM EXCOMMUNICATIONIS POENA PLECTIT.

Venerabilibus fratribus, patriarchis, archiepiscopis, D episcopis, nec non dilectis filiis clero saeculari et regulari, et populo catholico nationis Graeco-Melchitae, Clemens papa XIII.

Venerabiles fratres et dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Inter plurimas, quibus distingimur curas in hoc supremi apostolatus officio divinitus nobis, licet immerentibus, demandate, non mediocriter quidem ex eo solatium capiebamus, quod natio vestra catholica, gravissimis perfuneta discordiis, in pacem denique et spiritus unitatem coaluisset, ac legitimo suo patriarchae Theodosio a nobis confirmato debitum filialis obedientiae obsequium, nemine prorsus repugnante, tribuisset.

§ 2. Verum Ignatius Gioar ecclesiae Sidoniensis episcopus, qui et antea patriarchatum Antiochenum illicite et contra canonicas sanctiones occupaverat, hanc nobis inopinato consolationem eripuit, et vos iterum in saevae et deplorabiles dissectionum procellas coniecit. Siquidem homo subdolos et vana arrogantia tumidus, non iudicium veritus sedis apostolicae, aut sententiam a nobismetipsis praevio maturo examine solemniter pronunciatam; neque benignitate nostra delinitus, qua tamquam filius prodigus et humaniter fuit acceptus, et nova stola coopertus, fidem verbis et scripto praestitam, ac bis etiam iuramento firmatam de patriarchali dignitate non ulterius ambienda, et venerabile fratre Theodosio in suum et nationis caput agnoscendo per summum scelus perfidissime violavit et frogit:

vacanteque stimulante ambitione et effrenata de- A
 minandi libidine, nihil animae suae, nihil gregis
 universum interitum pertimescens, nullum non la-
 pidem movit, ut cathedram patriarchalem contra
 omne ius fasque domo invaderet, et sacrilegam de-
 se renovari electionem curaret, quemadmodum per
 nonnullos, quos habet sceleris sui socios et adiutores, C
 iam factum intelligimus, ac vobis omnibus luce
 clarius est manifestum.

§ 3. Quo tam diro ac nefario scelere in publi-
 cam vulgi famam deducto, ac nobis renunciato,
 haud potuimus ex intima cordis nostri amaritudine
 non ingemiscere, cernentes hoc ausu temerario non
 solum leges humanas et divinas proculcari, sed in
 domum Dei etiam induci gravissimum scandalum
 cum ingenti animarum et fidei orthodoxae periculo.
 Ut igitur ingravescenti huic malo valida opportunis-
 que remediis occurramus, primum tenore praesen-
 tium decernimus et declaramus, novam electionem B
 Ignatii Gioar episcopi Sidoniensis sub die 5 februarii
 vertentis anni, seu alio variori tempore factam,
 notorie esse nullam, illicitam, sacrilegam, schis-
 maticam et contra sedis apostolicae et sacrorum
 canonum sanctiones nefarie attentatam; deinde ip-
 sum Ignatium, nec non episcopos et caeteros om-
 nes, qui operam, consilium, auxilium, incitamentum
 huic execrando atque undique notorio facinori quo-
 modocumque praebuerunt, in maiorem excommuni-
 cationem latae sententiae huic sedi apostolicae re-
 servatam manifesto incidisse, statuimus et pronun-
 ciamus; et proinde pro excommunicatis, anathema-
 tizatis, et ab ecclesiae catholicae sinu separatis, et
 solemniter segregatis eosdem ab omnibus haberi
 volumus et iubemus.

§ 4. Mandantes praeterea, districteque prohi-
 bentes tam praedicto Ignatio, quam episcopis illi
 adhaerentibus, ne ullo pacto aut chrisma confiscare, C
 aut clericos ordinare, aut virgines consecrare, aut
 alia quaelibet episcopalis et sacerdotalis ordinis
 munera exercere audeant, donec sincera poenitentia

ducti recipiant, et necessariam absolutionem a
 praefatis censuris nobis tantummodo reservatam
 obtineant. Vobis autem, venerabiles fratres et di-
 lecti filii, quotquot clerum et populum Graeco-
 Melchitam constituitis et fidem catholicam profite-
 mini, serio iniungimus et vetamus sub poena ma-
 ioris excommunicationis ipso facto incurrendae, et
 nobis ac sanctae sedi reservatae, ne unquam Ignatium
 pro ecclesiae vestrae Antiochenae patriarcha ha-
 beatis, neve cum eodem, sive cum eius fautoribus,
 et nefariae electionis complicibus, ullo modo et
 praesertim in divinis communicetis aut ab ipsa,
 cuiuscumque sicut gradus et dignitatis, sacramenta
 et ordines accipiatis.

§ 5. Noverint quippe omnes, qui deinceps or-
 dinibus vel ab ipso Ignatio, vel ab aliis quibus-
 cumque, uti superius declaravimus, anathemate per-
 cussis initiati fuerint, suspensionis se vinculo ad-
 strictos, atque irregularitati praeterea obnoxios fore,
 si contra ius fasque susceptos ordines exercere
 praesumpserint. Reliquum est, ut sollicitudini et
 curae, qua pro paterno, erga vos singulos et uni-
 versam gentem vestram flagrantissimo amore nostro,
 de aeterna omnium vestrum salute suscepimus, om-
 nia quoque fidei vestrae et obedientiae studia et
 officia respondeant, ita ut unquam a recto tramite
 declinetis, neque eorum vocibus aurem praebentis,
 qui in ovile Dominicum non per ostium quod Christus
 est, sed aliunde per vim et scelus irrumpere conan-
 tur. Miserae namque ac prope incredibilis esset
 caecitatis, si propter insana molimina unius hominis
 ambitione aestuantis, et Dei ecclesiam lacerare haud
 timentis, spem vestrae felicitatis aeternae in dis-
 crimine vocare et animarum iacturam facere praep-
 optaretis; ac vobis tandem, venerabiles fratres et
 dilecti filii, apostolicam benedictionem peramanter
 impertimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem,
 sub annulo piscatoris, die XI septembris MDCCLXV,
 pontificatus nostri anno octavo.

26.

SUMMUS PONTIFEX TEMPORALI IN GRAECO-MELCHITAS PRINCIPI EXCOMMUNICATIONEM
 PATRIARCHAE INTRUSI PARTICIPAT, EIUSQUE REQUIRIT AUXILIUM FAVORE LEGITIMI
 PATRIARCHAE A SANCTA SEDE INSTITUTI.

Nobili ac potenti viro Ali Gemblat, Clemens papa XIII.

Nobilis et potens vir, salutem et lumen divinae
 gratiae.

§ 1. Compositis rebus patriarchatus Antiocheni,
 atque omni e medio controversia sublata, quae po-
 pulum Graeco-Melchitam huic sedi apostolicae uni-
 tum in partes distraxerat, nullum amplius dissen- D
 sionibus et concertationibus locum relictum esse
 putavimus. Verum opinionem hanc nostram statim
 ex improvise fefellit Ignatius Gioar episcopus Si-
 donensis, qui nefaria percitus ambitione in pseudo-
 patriarcham se rursus erigere, et flagitiosissimum
 schisma renovare non dubitavit, nihil veritus per-
 fidiae culpam, qui de patriarchali dignitate non
 amplius ambiendi fidem verbo datam et scripto,
 atque etiam iuramento sancte firmatam impuden-
 tissime frangeret. Itaque audito detestabili eius-
 modi sceleris vehementer commoti sumus, eamque
 rationem ineundam existimavimus, qua hominis
 amentis retundatur audacia lique omnes coercean-
 tur, quos sui furoris socios habet et adiutores.
 Quamobrem anathematis poena districtos et a coe-
 ta fidelium separatos tum memoratum Ignatium,

tum eius socios, fautores, atque electionis complices
 pro auctoritate nostra declaravimus; mandantes
 insuper omnibus et singulis Graeco-Melchitis, qui
 Romanae ecclesiae fidem orthodoxam sectantur, ut
 ab eorumdem consortio abstineant, et vero legiti-
 moque patriarchae venerabili fratri Theodosio so-
 lummodo adhaereant.

§ 2. Sed cum eiusmodi mandatis implendis au-
 ctoritas tua, nobilis et potens vir, maximum mo-
 mentum possit afferre, propterea enixe rogamus,
 ut legitimo patriarchae Theodosio praepotenti ope
 tua adesse velis, atque omni studio prohibere, ne
 pseudo-patriarcha Ignatius vel eius iuribus noceat,
 vel populi tranquillitatem et pacem perturbare
 praesumat. Quod ut confidimus te libenter factu-
 rum pro tua summa humanitate studioque iustitiae,
 quam te novimus colere magna tui cum laude, ita
 operam nostram pollicemur in rebus omnibus, quas
 tibi gratas acceptasque fore sciemus. Atque interim
 tibi a caelesti patre luminum verae felicitatis agniti-
 onem adeptionemque precamur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem,
 sub annulo piscatoris, die XI septembris MDCCLXV,
 pontificatus nostri anno octavo.

27.

EADEM QUAE SUPERIUS SCRIBIT ETIAM EMIRO MANSUR ALSCEABI.*

*Illustri ac potentissimo emiro Mansur Alsceabi,
Clemens papa XIII.*

Illustris ac potentissime princeps, salutem et lumen divinae gratiae.

Post compositas, ut existimabamus, discordias inter clerum et populum Graeco-Melchitam huic sedi apostolicae in fidei unitate sociatum, qui venerabilem fratrem Theodosium pro legitimo suo patriarcha iuxta sententiam a nobis solemniter prolatam agnovit, ecce iterum Ignatius Gior episcopus Sidoniensis, qui verbo et scriptis de patriarchali dignitate non ultra ambienda fidem obtrinxerat, ac semel atque iterum iuramento firmaverat, in pseudo-patriarcham seipsum erigit, et nonnullorum ope adiutus, quos habet sui sceleris socios et adiutores, ecclesiae Antiochenae pacem et concordiam turbare conatur. Cuius incredibilis audaciae simul ac nuncium accepimus, et animi nostri dolorem testati sumus, et iis remediis utendum esse duximus, quae tam gravi facinori puniendo aptiora atque opportuniora videbantur. Itaque anathematis vinculo alligatos et a fidelium coetu segregatos tam dictum Ignatium quam eius socios, fautores atque electionis complices pro auctoritate nostra declaravimus, iniungentes insuper omnibus et singulis Graeco-

Melchitis cuicumque ordinis et conditionis, qui Romanae ecclesiae fidem orthodoxam sectantur, ut ab eorundem consortio absterneant, et venerabili fratri Theodosio, qui legitimus et verus est patriarcha, tantummodo adhaereant. Sed cum ad haec omnia recte adimplenda celsitudinis tuae plurimum obferre possit auctoritas, ideo te, quem iustitiae cultorem et optimae aetate Theodosii valde propensum esse novimus, impense rogamus, ut eundem favere atque in pleno suo iure conservare velis, tam Ignatii furorem coercendo, tum clerum ac populum Graeco-Melchitam adigendo, ut nullum alium nisi Theodosium pro suo patriarcha et legitimo ecclesiae Antiochenae pastore agnosceret praesumat. Quod ut confidimus te libenter facturum pro respecta aequitate tua atque egregia animi indole, ita operam nostram haud defuturam promittimus in rebus omnibus, quas tibi gratas acceptasque fore sentiamus. Atque interim celsitudini tuae a caelesti patre luminum veram felicitatis agnitionem adeptionemque precamur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo piscatoris, die XI septembris MDCCLXXV, pontificatus nostri anno octavo.

Michael Angelus Giacomellis.

CONGREGATIONES DE PROPAGANDA FIDE

in quibus decernitur omnes Graecos-Melchitas patriarchatum Alexandrini et Hierosolymitani obnoxios esse iurisdictioni patriarchae Antiocheni eiusdem nationis
1772 mensibus iunio et iulio.

Harum congregationum argumentum ex relationibus mox exhibendis satis perspicuum fit, ut maiori dilucidatione indigeat. Quapropter post-

I.

RELATIO EMINENTISSIMI ET REVERENDISSIMI DOMINI CARDINALIS BONACCURSII **
1772 iunii 2.

N° 18.

Essendosi esposta nella congregazione generale de' 22 aprile 1771 una controversia nata fra i Greci-Melchiti cattolici di Nazaret e i padri di Terra Santa a causa di una chiesa denominata *scuola di Cristo* di cui disputavasi fra ambedue le parti il possesso, l'eminente vostra dopo di aver maturamente esaminato la materia decretarono, che la detta chiesa dovesse appartenere ai Greci surriferiti, e che i religiosi senza fare altre dispute, dovessero per l'avvenire lasciargliela pacificamente godere.

Questo decreto fu indi trasmesso non solo al patriarca de' Greci-Melchiti acciò gli dovesse servire di notizia e regolamento, ma anche al padre custode di Terra Santa acciò lo facesse puntualmente osservare ai suoi religiosi di Nazaret, e con ciò togliere ogni motivo di ulteriori contesse e disturbi.

Fu inoltre scritto al patriarca in tale occasione essersi già saputo, che alcuni ecclesiastici della sua nazione avessero irregolarmente e con violenza obbligato alcuni di quei cattolici da lungo tempo latinizzanti a ripigliare il rito greco, benchè non fossero tenuto a ciò fare in virtù del decreto o

dichiarazione emanata dalla santa sede nel 1759.¹ E quindi con mandargli copia della dichiarazione suddetta gli venne ordinato di renderla a tutti palese, e di farla osservare in ogni sua parte ad

¹ Huiusmodi decretum ita se habet: Decretum sacrae congregationis generalis de Propaganda fide die 15 martii 1759. — Sacra congregatio confirmavit decretum editum die 8 martii 1757 quo statutum est non licuisse nec licere (post editas scilicet anno 1755 litteras encyclicas felicitis recordationis Benedicti XIV incipientes *Abbas sum*) orientalibus quarumcumque nationum, inconsulta apostolica sede, a proprio ipsorum rito ad latinum ritum transire; et nullis prorsus missionariis licuisse aut libere, inconsulta apostolica sede, huiusmodi transitum orientalibus quarumcumque nationum permittere. Quia vero eadem sacra congregatio audierat nonnullis ex orientalibus esse qui in aliqua tantum parte, et non in omnibus, latinum ritum amplexi fuissent; quosdam vero post editas anno 1755 a felicitis recordationis Benedicti XIV litteras encyclicas incipientes *Abbas sum*, relicto proprio rito, ad latinum transiisse: idcirco eodem in decreto statuit, et nunc iterum confirmat, huiusmodi orientales, hoc est, tam eos qui ante praedictas litteras ad latinum ritum in aliqua tantum parte, non in omnibus, transierant, quam illos qui post praedictas litteras latinum ritum etiam in omnibus suis partibus amplexi sunt, ipsoe vere ad latinum ritum non transiisse, sed teneri illos in proprio orientali rito perseverare, atque eundem legibus in omnibus obtemperare, idque sub poena peccati gravis a

* Ex ipso originali in quod bona fortuna incidit cum chartas evolarem quae habentur in volumine: *Greci Melchiti del 1809 al 1818. Scritture riferite nei congressi*, t. 12, circa medium. Quoniam via documentum illud in Orientem adportatum iterum Romam venerit, dicta difficile est.

** *Acta sacrae congregationis de Propaganda fide anni 1772*, f. 111-117.

effetto d'ovviare a molti disordini, e sconvolgimenti, a che potevano nascere dal violentare a costratempo i fedeli sul particolare del rito.

Ciò premesso deveni ancora riferire all'eminense vostre che il patriarca ha risposto alla sopra indicata lettera della sacra congregazione in data de' 29 novembre passato (num. I), ringraziando in vivi termini per la singolar cura e paterno affetto, che detta sacra congregazione ha dimostrato ai fedeli suoi nazionali con aggiudicar loro la chiesa contro-versa, e dicendo che alla sola fama di essere essa chiesa restata in mano de' Greci-Melchiti ortodossi, alcune famiglie scismatiche si erano convertite alla fede, e si sperava che ancora dell'altre si convertirebbero in breve, giacchè la sola diversità del rito e la mancanza di un sacerdote della nazione in Nazaret aveva trattenuto molti da farsi cattolici.

Ma quanto al decreto o dichiarazione del 1759 soggiunge il patriarca medesimo che questa non può riguardare gli abitanti di Nazaret latinizanti, mentre questi non hanno lasciato il rito greco con animo d'abbracciare il latino, ma soltanto per mancanza di chiesa greca cattolica e di sacerdote del proprio rito, il che gli ha costretti a portarsi in quella de' padri di Terra Santa e a ricever da essi i sacramenti in rito latino. E da questa loro situazione è nata, secondo egli afferma, anche la necessità d'osservare le feste e digiuni de' latini, obbligandogli i religiosi, dai quali erano assistiti, a ciò fare, e impediendo qualunque sacerdote di lor nazione, che colà capitasse, di esercitare il suo rito. Non essendo dunque i Greci cattolici di Nazaret passati al rito latino di loro libera e spontanea elezione, ma per mera necessità, come può crederci, che un tal passaggio sia compreso nel decreto o dichiarazione del 1759, ancorchè sia trascorso uno spazio di tempo maggiore di quello, che è prefisso nella dichiarazione suddetta?

Non ostante però un così giusto motivo prosiegue a dire monsignor patriarca, che egli in ossequio della santa sede si è astenuto dal costringere i Greci cattolici di Nazaret a ripigliare il proprio rito. Prega però l'eminense vostre di voler prendere in considerazione un punto così essenziale per la pace e tranquillità di sua nazione, e di ordinare, che tutti i Greci latinizanti di Nazaret ritornino al proprio rito a tenore della decretale pubblicata dalla santa memoria di Benedetto XIV, affinché possa di tutti loro formarsi una parrocchia stabile e bene ordinata; e concludendo dice, che tanto più confida di ottenere questa grazia, quanto che niente importa alla chiesa di avere i suoi figli più seguaci di un rito, che d'un'altro, purchè siano obbedienti e fedeli, come lo sono i suoi Greci, quantunque afflitti e travagliati continuamente dagli scismatici: in prova di che aggiunge per fine, che non trascurano occasione veruna di propagare la fede cattolica per tutto, ove possono, e specialmente nella Mesopotamia, ove recentemente sono andati di sua commissione alcuni sacerdoti, ed è riuscito loro d'impedire alla chiesa di Diarbekir e di tirar tutto quel popolo greco all'unione.

quo, quamvis in eo pertinaces fuerint, sacramentaliter absolvi non possent. — Ceterum, si qui ante praedictas Benedicti XIV litteras encyclicas latinam ritum in omnibus suis partibus amplexi sunt, et hucusque in eo perseveraverunt, his, si sanctissimo placuerit, indulgeri posse existimavit ut in eodem permaseant. . . . Noverint autem omnes ablatam omnem rursus facultatem. Nemo proinde, inconsulta apostolica sede, vel a latino ad orientalem, vel ab orientalem ad latinum ritum transire deinceps praesumat. Qui secus fecerit, eorum transitus prorsus illicitos, irritos ac nullos fore declarat. — Sanctissimus in omnibus approbavit.

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

Anche l'allievo don Germano Adami scrive in data del primo gennaio passato (num. II), che in occasione di dover visitare la diocesi di Acri, essendo a ciò deputato dal patriarca di cui è anche vicario generale, era passato per la città di Nazaret ad effetto di comporre le differenze, che erano fra i padri di Terra Santa ed i suoi nazionali; ma siccome i primi, benchè da esso irritati con tutto amore e civiltà, non vollero in guisa alcuna abboccarci per trattare di tali materie, perciò non poté far altro di buono, che regolare la nuova parrocchia, ed acudirvi, come fece, alla conversione di tre famiglie scismatiche. Indi prosiegue a dire, che avrebbe ben potuto con varj mezzi indurre quei suoi nazionali latinizanti a nuovamente abbracciare il greco rito, se non l'avesse ritenuto il rispetto che professa ai decreti della santa sede, per il qual motivo ha dichiarato, che hanno osservato da più di 15 anni fin a tanto che venga altr'ordine della sacra congregazione. Per lo che supplica, che dall'eminense vostre si dichiarino, che tutti quei Greci, che hanno seguito il rito latino dopo la costituzione *Demandatum* senza intenzione di abbracciarlo, ma per pura necessità e per mancanza di sacerdoti del proprio rito, siano obbligati, o almeno lasciati nella libertà di ritornare al rito greco benchè abbiano osservato il latino per più di 15 anni. Assicura egli, che quando l'eminense vostre condiscescano a formare un simil decreto, agevolmente potrà stabilirsi in Nazaret un buon corpo di famiglie greche cattoliche atte a resistere alla forza e ai tentativi dei scismatici, ed offrire a ciò rimpiangersi la spaziosa ad erigere in Nazaret una nuova e conveniente chiesa, giacchè la scuola di Cristo, che presentemente possiede, è troppo piccola ed insufficiente.

A questa rappresentanza un'altra se ne aggiunge consimile fatta da monsignor Giuseppe Balit (num. III), vescovo armeno eletto di Mardin, il quale con lettera de' 28 gennaio medesimo scritta dalla città di Aleppo avvisa, che ivi ritrovansi alquanto Armeni latinizanti più tosto di nome che di fatti. Imperocchè costoro non solo vengono battezzati, uniti in matrimonio e seppelliti dai preti eretici di lor nazione, ma sono di più costretti a uniformarsi con essi nell'osservanza delle feste, e trascurare quelle della chiesa latina, ed insomma niun'altra cosa fanno, che possa distinguerli dagli Armeni seguaci del proprio rito, se non che si esentano dall'obbligo de' digiuni con molto scandalo de' cattolici e degli eterodossi. Soggiunge il prelo, che monsignor patriarca armeno di Cilicia pretende che tutti questi ad esso appartengano, e che non possano esimersi dal ritornare a quel rito in cui sono nati: e che all'incontro i padri di Terra Santa vi s'oppongono dicendo non esser nè al patriarca nè ai suoi preti d'imporre la necessità a questi tali di nuovamente abbracciare ed osservare il rito armeno: per lo che supplica l'eminense vostre che ponderato questo caso vogliano decidere qual regola ha da tenersi per l'avvenire.

Note.

Anche nella suddetta congregazione de' 23 aprile dell'anno passato il patriarca Teodosio rappresentò le stesse cose, ed aggiunse di aver egli ordinato a quei cattolici suoi nazionali di tornare al proprio rito a tenore del decreto di Benedetto XIV; e che a tal fine aveva spedito in Nazaret don Simone Sabagh già allievo di questo collegio; che in opposizione di ciò li padri di Terra Santa avevano pubblicato l'altro decreto di Clemente XIII de' 12 aprile 1759, al che esso patriarca aveva risposto, che questo decreto non comprendeva gli abitanti di Nazaret, i quali avevano abbracciato il rito

latino formatamente, e per mancanza de loro sacerdoti; onde esso patriarca fece istanza alla sacra congregazione che con decreto s'ingiungesse a tutti quei cattolici Melchiti di seguitare per l'avvenire il loro rito.

Il defonto guardiano di Terra Santa rappresentando l'affare, fece doglianze che quei Greci per alcuni dissapori commettessero l'attentato di usurpari la scuola di Cristo o sinagoga col braccio degl' infedeli. Indi descrivendo il padre guardiano l'operato del monaco melchita Simone anch'egli stato alunno, disse, che questo era andato casa per casa a prender la nota di tutti gli oriundi Greci, intimando loro col braccio del principe turco di allontanarsi dal santuario di Nazaret (che è in mano de' Francescani) e di andare alla chiesa della sinagoga sotto pena di essere bastonati, cacciati dal paese, e distrutte le loro case, e che da questa intimazione non furono esenti nemmeno quei Greci oriundi che avevano abbracciato il rito latino ab immemorabili con indicibil costernazione di quei cattolici violentati a mutare il rito latino a loro ben noto, in un altro, di cui erano totalmente ignari, mentre tutti, chi da 50 anni, chi da 60, e chi da tempo de loro antenati, erano passati dal greco al rito latino.

Su questa causa furono riassunti quì li motivi per i quali emanò il decreto de 22 aprile 1759 e si propose a risolversi se per i Greci-Melchiti di Nazaret militasse tal decreto, e l'eminense vostre li 12 aprile 1771 rescrissero: „Datur instructio ad formam decretorum anni 1757 et 1759.“

Torna in oggi il patriarca Teodosio a replicare l'intesse cose, e perciò si dà sotto la lettera B di nuovo all'eminense vostre lo stesso decreto con i motivi.

Nella detta congregazione de' 22 aprile 1771 fu rescritto: „Videatur particulariter, se il patriarca Greco-Melchita Antiocheno potesse esercitare giurisdizione in Nazaret per esser questa città nel patriarcato Gerosolimitano, e perciò fuori de' confini dell' Antiocheno.“

Su questo articolo deve sapersi, che egli chiamasi nelle bolle di conferma speditegli: „Patriarcha Antiochenus nationis Graeco-Melchitarum.“

Ricorrendosi alla pratica degl' altri patriarchi si ha che nel 1759 prescrivendosi li limiti della giurisdizione al patriarca armeno di Cilicia, unico anch' egli patriarca cattolico di sua nazione in oriente, fu proposto il seguente dubbio:

„Quali siano i limiti del patriarcato posseduto dal presente patriarca degl' Armeni, se quelli della

Cilicia, o Armenia minore solamente, ovvero ancora quelli dell' Armenia maggiore, o anche si estendano a tutti i luoghi del mondo dove sono Armeni cattolici.“

La sacra congregazione li 30 aprile e 9 luglio 1759 rispose: „Iurisdictionem patriarchae Ciliciae non extendi ultra Ciliciam, Armeniam minorem, Cappadociam et Syriam. — Non posse proinde praedictum patriarcham iurisdictionem exercere in provinciis Ponti, Bithiniae, et Galatiae, quae nunc subsunt iurisdictioni vicarii patriarchatus Constantinopolitani.“

E siccome la Mesopotamia era fuori dei confini del patriarcato di Cilicia, così nel 1760 gli fu data in amministrazione (riguardo agl' Armeni) „ad beneplacitum sanctae sedis“.

Il patriarca de' Caldei ha il titolo della chiesa di Babilonia; questo nel 1764 nel passare per Tokat città situata fuori dei limiti della sua diocesi, vi lasciò ad istanza de' Caldei, che vi erano, un prete alla loro assistenza; di ciò si lagnò monsignor Meras vicario per gli Armeni di Constantinopoli; la sacra congregazione ordinò che detto sacerdote non fosse molestato.

All' arcivescovo de' Soriani unico prelado di tal nazione „attenta deficiente episcoporum Syrorum“ è stata data la giurisdizione e le facultà „pro omnibus Syria catholicis existentibus in provinciis Turcarum dominiq' subiectis“.

Da questi due esempi si vede che per uscire dai limiti della propria giurisdizione o diocesi è necessaria la permissione della santa sede.

Si degneranno pertanto l'eminense vostre di risolvere se al patriarca Greco-Melchita Antiocheno debba stendersi la giurisdizione sopra i Melchiti del patriarcato Gerosolimitano nel quale è compreso Nazaret.

In quanto alla rappresentanza di monsignor Balit degl' Armeni latinizzanti di Aleppo milita lo stesso decreto del 1759, ma deve ancora aggiungersi, che in Aleppo gl' Armeni non hanno chiesa cattolica del loro rito.

Rescriptum.

Ad 1^{um}. „Non obstantibus noviter deductis in decisio.“¹

Ad 2^{um}. „Ad formam decreti 1759, et scribatur patri Custodi Terrae Sanctae iuxta mentem.“

Ad 3^{um}. „Iterum proponatur.“

P. cardinalis Bonaccorsi ponens.

¹ Confer: registrum litterarum eiusdem anni, p. 298.

² Vide registrum litterarum, p. 298.

2.

ALTERA RELATIO IN CONGREGATIONE DIEI 13 IULII 1772 EXHIBITA.*

N° 14.

Nella congregazione generale tenuta il dì 2 dello scorso mese di giugno fu proposto all'eminense vostre il quesito, se convenisse accordare al patriarca Antiocheno de' Greci Melchiti la giurisdizione sopra i cattolici suoi nazionali di Nazaret, nascendo il dubbio dal sapersi, che quella città è sottoposta al patriarca scismatico di Gerusalemme.

A favore del patriarca Antiocheno si addussero alcuni esempi, e uno di questi fu, che nell' anno 1760 al patriarca armeno di Cilicia si erano concessi in amministrazione gli Armeni tutti esistenti nella Mesopotamia, non ostante che nell' anno 1759 avesse la sagra congregazione dichiarato, che egli non poteva estendere la sua giurisdizione fuori della Cilicia, Armenia minore, Soria e Cappadocia.

D L' altro esempio fu, che all' arcivescovo de' Soriani è stato attribuito il governo e giurisdizione sopra tutti i cattolici di sua nazione dimoranti nel dominio turco, e ciò in mancanza d' altri vescovi ortodossi.

Con il terzo esempio si dimostrò, che al patriarca Caldeo di Diarbekir si permesse nel 1764 di poter collocare un suo prete in Tokat ad oggetto d' assistere i Caldei cattolici, che ivi ritrovansi, con tutto che tal città non fosse compresa ne' limiti del suo patriarcato.

Avendo l'eminense vostre non ostante questi esempi, rescritto: „Iterum proponatur,“ si è fatta nuova diligenza per vedere, se allorchando venne all' unione il primo patriarca Antiocheno de' Greci Melchiti, fu stabilita cosa alcuna rispetto all' esten-

* Acta sacrae congregationis de Propaganda fide anni 1772, t. 123^{ro}.

sione del suo patriarcato; ma non ritrovandosi A di ciò vestigio nei decreti della sacra congregazione, nè nelle bolle apostoliche, e brevi spediti in occasione del pallio, si degnarono l'eminente vostra di risolvere ciò, che sembrerà più spediente in questo particolare.

Nota.

„Ed infatti dalle nuove ricerche non si sono ricavate, che le seguenti notizie:

Nel 1687 Atanasio fu fatto patriarca Antiocheno de' Greci del secolo passato. Questo nelle lettere, che scrisse al papa ed alla sacra congregazione s'intitolava: „Atanasio per la grazia di Dio patriarca Antiocheno e di tutto l'Oriente sopra la nazione greca.“ Nel ristretto delle sue lettere riferito in congregazione si specificò l'istanza per la conferma nella dignità patriarcale sopra la nazione greca. Su quest'istanza la sacra congregazione li 16 giugno 1687 scrisse: „Supplicetur sanctissimo pro confirmatione et expeditione brevis, sanando omnes nullitates et defectus, et dispensando super irregularitate cum clausula *quatenus sit consecratus*,“ lo che s'ignorava. Forse per questa ragione, e perchè mancavano gli atti dell'elezione, altro non si fece, che scrivergli un breve di paterna accoglienza¹ con animarlo alla perseveranza, senza farsi alcuna difficoltà sul titolo delle sue lettere.

Nel 1698 fu scritta dalla sacra congregazione una lettera al patriarca Atanasio, nella quale si lodò il zelo che aveva della conservazione e progressi della nostra santa religione tra i suoi nazionali e sudditi.

Vivente tuttavia Atanasio, nel 1717 da scismatico si fece cattolico Cirillo altro patriarca Antiocheno de' Greci, che dimorava a Damasco, il quale

¹ Vide hoc breve supra, col. 116, in nota.

anche egli s'intitolò Patriarca di Antiochia e di tutto l'Oriente: si rispose alle sue lettere nel 1718 con un breve epistolare di lode, nel quale si animò ad introdurre la religione cattolica „in unam quoque ecclesiam et nationem“.¹

Morti li due patriarchi Atanasio e Cirillo, fu eletto patriarca nel 1734 Serafino Tanna, che assunse anche egli il nome di Cirillo. Esaminatosi nel 1739 la di lui consecrazione, la sacra congregazione decretò: „Nihil obstat validae et licitae consecrationi Cyrilli in patriarcham Antiochenum Graecorum.“ Nulla di più si esprime nel breve speditogli di conferma nel patriarcato nel 1739, nè in quello del 1744 per la concessione del pallio.

Nel 1759 il cardinal Spinelli facendo relazione in congregazione dell'istanza del presente patriarca Armeno di Cilicia su la dichiarazione dei confini del suo patriarcato, disse: „È vero, che il patriarca Antiocheno esercita la sua giurisdizione anche sopra i cattolici Melchiti, che sono nel patriarcato Gerusalemmitano e nel patriarcato Alessandrino; e questo stesso si sa praticarsi dall'oratore (cioè dal patriarca Armeno di Cilicia) in Gerusalemme e nel Cairo: ma altre è tollerare una specie di abuso per comodo de' fedeli, che non reclamano, altro è poi l'approvarlo, come porta l'istanza (del patriarca Armeno). Lo stesso citato patriarca Antiocheno niuna giurisdizione esercita sopra i Melchiti nel patriarcato Costantinopolitano.“

Rescriptum.

„Supplicandum sanctissimo pro extensione iurisdictionis patriarchae Antiocheni Graecorum Melchitarum ad universos Graecos Melchitas orthodoxos in patriarchatibus Alexandrino et Ierosolymitano degentes.“

¹ Habetur illud breve supra, col. 128, num. VI.

3.

DECRETUM SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE HABITAE
DIE 13 IULII 1772.

Referente reverendo patre domino Stephano Borgia secretario rationum graviora momenta, ob quae valde opportunum videtur, ut omnes Graeci-Melchitae orthodoxi intra fines patriarchatus Alexandrini et Ierosolymitani degentes sub iurisdictione ac regimine sint patriarchae Antiocheni catholici eorumdem nationis, sacra congregatio decrevit, si placuerit sanctissimo domino nostro, Graecos omnes Melchitas, de quibus supra, deinceps ad beneplacitum sanctae sedis subiectos esse debere ac fore spirituali iurisdictioni patriarchae Antiocheni praedicti.

Quam sacrae congregationis sententiam per eundem dominum secretarium sanctissimo domino nostro Clementi XIV relatam in audientia habita die 19 mensis praedicti, sanctitas eua benigne approbans atque confirmans omnimodae executioni mandari praecipit.

Datum Romae, ex aedibus dictae sacrae congregationis, die 25 iulii anno quo supra.

Joseph Maria cardinalis Castelli
praefectus.

Stephanus Borgia secretarius.

CONGREGATIO PARTICULARIS DE PROPAGANDA FIDE
super ieiuniis Graecorum aliorumque orientalium

1781 iulii 16.

Pauca, immo nulla videntur praemittenda de relatione quam primo loco posuimus. Ad rem igitur argumentum in hac congregatione propositum, cum tur progrediamur.

1.
CONGREGATIO PARTICULARIS SUPER IEIUNIIS GRAECORUM ALIORUMQUE
ORIENTALIUM HABITA DIE 16 IULII 1781.*

Interfuerunt eminentissimi et reverentissimi domini cardinales sequentes: Boechi, Borromeo, Antonelli praefectus, Archinto, Orsini, illustrissimus et reverendissimus Borgia secretarius.

Riavverte.

Sin dall'anno 1769 il padre Angelo da Servigliano missionario di Terra Santa rappresentò a questa sacra congregazione di Propaganda varj

* Congregationi particulari, vol. 137, fol. 286-287 et 288-291.

abusi introdotti dalle nazioni orientali nell'osservanza dei loro rispettivi riti. Ed incominciando dai Greci-Melchiti espose, che questi, per l'uso introdotto, non osservavano le astinenze e digiuni prescritti dalla chiesa greca né in quanto al numero de' giorni, né in quanto alla qualità dei cibi, e che nei mercoledì e venerdì dell'anno mangiavano il pesce senza alcuno scrupolo.

In quanto ai Maroniti disse, che anch'essi avevano diminuiti i loro digiuni, conciossiachè quello degli apostoli, che prima cominciava dal dì 15 giugno a tutto il dì 28 dello stesso mese; lo cominciano in oggi dal giorno 25; quello dell'assunzione, che osservavano dal dì 1 agosto a tutto il dì 14, ora è ristretto a soli sette giorni; similmente che il digiuno del santo natale, che incominciava il dì 5 dicembre, ora non incomincia prima del 12. Aggiunse, che ad esempio de' Maroniti, anche i Soriani avevano abbreviati i loro digiuni, senza punto volersi astenere dal pesce e dal vino in tempo di quaresima e nei mercoledì e venerdì dell'anno; e che in quanto agli Armeni eravi altresì tra di essi una deplorabile confusione e disordine circa il rito e i digiuni, intorno ai quali la parte più rispettabile di questa nazione, cioè il patriarca, i vescovi, i monaci, si uniformavano pienamente coi Maroniti; e che ciò non accadeva nei soli Armeni, ma anche nei Caldei dimoranti in Aleppo; giacchè i sacerdoti maroniti arrogandosi il titolo di missionarj apostolici, costringevano a ricevere da essi i sacramenti, a pagar loro le decime, ed a conformarsi alle loro feste ed usanze.

Su queste ed altre rappresentanze esposte dal detto padre da Serrigliano circa i sconceri ed abusi introdottisi fra le nazioni orientali nell'osservanza del rispettivo loro rito e disciplina, furono tra gli altri proposti nella congregazione generale de' 22 agosto 1769 li due seguenti dubbj: 1° Se debba tollerarsi, che gli orientali, posta in dimenticanza l'osservanza dei loro rispettivi riti, particolarmente in ordine alle feste ed ai digiuni, si uniformino all'uso, che presentemente corre nella loro nazione. 2° O debbasi inculcare l'osservanza di essi, e conseguentemente delle costituzioni apostoliche?

Al primo di questi dubbj scrisse la sagra congregazione: „Negative;“ ed al secondo: „Scribatur pro informatione ordinaria earundem nationum.“

In esecuzione di questo secondo rescritto, si richiese dalla sagra congregazione con lettera in data 12 settembre dello stesso anno tanto al patriarca de' Greci-Melchiti, come a quello degli Armeni, ed inoltre all'arcivescovo Soriano di Gerusalemme sopra i divicati abusi la rispettiva loro informazione e parere.

Nulla poté rispondere l'arcivescovo Soriano monsignor Sciucoralla, che cessò di vivere li 16 dello stesso mese ed anno; nè apparisce, che si fosse avuta dal patriarca degli Armeni sopra di ciò veruna categorica risposta. Mandò bensì quello de' Greci-Melchiti una ben compiuta relazione, il contenuto della quale riferitosi all'eminense vostre nella congregazione generale de' 28 gennaio 1771, e propostosi, se conveniva, che dalla santa sede si accordassero a' Greci cattolici le mitigazioni introdotte presso di loro, massime intorno all'astinenza ed ai digiuni, non piacque all'eminense vostre di venire per allora ad alcuna risoluzione, volendo pria sentire sopra di ciò il parere di due teologi consultori. Sicchè doveti in oggi riassumere quanto in ordine all'accennata risposta del patriarca greco-melchita, per ciò, che riguarda le suddette astinenze e digiuni, fu rilevato e proposto nella suddetta congregazione

de' 28 gennaio 1771 assieme coi rispettivi voti de' due teologi consultati, copia de' quali già è stata all'eminense vostre distribuita¹.

Prima per altro di rammentare all'eminense vostre il contenuto della lettera di detto patriarca, che è in data 17 dicembre 1769, fa d'uopo promettere, che intanto sul punto principale dell'astinenza e digiuni non fu stimato bene d'interpellare il patriarca de' Maroniti, in quanto che, discussasi nella congregazione generale de' 4 settembre dello stesso anno 1769 formalmente il dubbio, se i Maroniti potessero in tempo di quaresima mangiare il pesce e bere il vino, erasi risoluto, che *non usum piscium, nec usum vini Maronitis in quadragesima vetitus est*, in conformità di quanto aveva, cinque anni addietro coll'approvazione della sagra congregazione come dal decreto de' 13 febbraio 1764, risoluto su tale articolo il vicario apostolico, che allora mantenevasi da essa sagra congregazione in Aleppo, contro il parere di qualche religioso latino, e ciò in vigore della disposizione del concilio Libanese, il quale al cap. 4, *De ieiuniis et festis*, enumera i digiuni de' Maroniti nel modo, che siegue:

I° Quadragesimale dalla feria seconda dopo la quinquagesima sino alla pasqua, eccettuati li sabbati e le feste.

II° Del natale da i 15 dicembre sino alli 25.

III° Dell'assunta dal primo di agosto sino alli 15 di detto mese.

IV° De' santi apostoli Pietro e Paolo da i 15 giugno a tutto il dì 28 detto.

Indi al paragrafo 4° così si legge: „In primo ieiunio quadragesimali non solum ieiunandum est a carnibus, ovis, et lacticiiniis, sed etiam ab omnibus cibo potuque abstinendum, saltem a media nocte ad meridiem. In reliquis autem ieiuniis, etsi laudabile esset iuxta antiquam maiorum nostrorum consuetudinem perinde ac in quadragesima ieiunium servare, usum tamen iam introductum toleramus, abstinendi nimirum dumtaxat a carnibus, ovis, et lacticiiniis.“ E parlando della feria quarta e sesta dice: „Denique feria quarta et sexta totius anni fit abstinencia a carnibus, ovis et lacticiiniis,“ senza che si parli di pesce e vino.

Ciò premesso, ecco come si esprime il moderno patriarca Antiocheno de' Greci-Melchiti, rispondendo all'informazione richiestagli nel 1769 circa l'osservanza de' digiuni: „Primieramente riguardo alla proibizione di mangiar pesci ne' mercoledì e venerdì, ciò non è osservato affatto; e tutti tanto del clero secolare e regolare, quanto del popolo, si cattolici come ancora scismatici, mangiano pesce nei suddetti giorni senza veruno scandalo; e questa consuetudine specialmente tra cattolici corre già da tempo immemorabile, cioè da quando i nostri ritornarono all'unione con la chiesa Romana. Rispetto agli scismatici corre ancora da molto tempo.

2° „Circa il digiuno degli apostoli tutti i cattolici sono assuefatti di digiunare per dodici giorni soli, e ciò fino dal tempo del patriarca Atanasio, che succedette a Cirillo seniore, il quale Atanasio dispensò generalmente coll'intelligenza e consenso del patriarca Costantinopolitano e degli altri patriarchi, e da quel tempo in quà tutti li cattolici digiunano per soli dodici giorni senza scrupolo.

3° „Circa il mangiar pesce nella quadragesima, ne' tempi di Atanasio si cominciò a mangiarlo con qualche cautela: di poi si fece pubblicamente in tutte

¹ Amborum illorum consultorum uno fuit Augustinus Antonius Giorgi eruditus sagaxissimus, cuius eruditissimum votum habetur t. cit. fol. 585-586, alter Petrus Lasari quodam laudato, cuius votum erant illorum, fol. 637-77.

² Supra, col. 1da, ann. XVIII.

le diocesi Antiochene in tempo di Eutimio arci- vescovo di Tiro e Sidone e di Cirillo nostro predecessore. Al presente alcune diocesi ne chiedono ogni anno la dispensa; ed altri fedeli, specialmente quelli, che dimorano nelle diocesi de' vescovi Salvatoriani, lo mangiano senza chiedere veruna dispensa, persuadendosi essere ciò lecito per la consuetudine immemorabile e per la dispensa data dai suddetti Eutimio e Cirillo.

4° Circa la settimana de' latticinj precedente alla quadragesima, questa non è osservata se non che da pochissimi, e nella maggior parte delle diocesi corre la consuetudine di non osservarla sino dal tempo del vescovo e patriarca suddetti.

5° Circa il digiuno del Natale, tutti i nostri nazionali soggetti a' vescovi di San Salvatore l'osservano per soli 15 giorni, e similmente nella città di Damasco, ma quivi con annua dispensa particolare. In somma pochissimi sono quelli, che l'osservano per 40 giorni.

„Noi benchè sappiamo queste cose, abbiamo stimato bene di dissimularle per motivi molti: 1° Perchè sappiamo con certezza la gravità di tali digiuni e la mancanza de' cibi quadragesimali; 2° perchè sappiamo, che ordinando l'osservanza, non guadagneremo se non che di gravare le coscienze de' cristiani e dargli occasione di trasgredire con peccato, quando ora lo fanno con buona fede, persuasi, che gli sia lecito per le dispense date dai suddetti, e che la chiesa non obbliga con gravissimo incomodo ne' suoi precetti, e vedendo ancora che la nazione Maronita ed altre nazioni cattoliche hanno moderati i digiuni de' loro antenati, con averli ridotti a pochissimi giorni; e sebbene, la sede apostolica ordinasse al patriarca Stefano de' Maroniti di rimettere i digiuni nello stato antico, ciò però non fu eseguito.“

Passa quindi a discorrere dell' inosservanza introdottasi presso la sua nazione di due altri riti della chiesa greca relativi alla messa detta de' presantificati ed al non celebrare più messe sopra lo stesso altare nel giorno medesimo. Ma siccome non estendesi a questi il presente esame, ristretto, come abbiamo detto, al solo punto dei digiuni, quindi è, che tralasciando di riferire tutto ciò, che diceasi da monsignor patriarca in ordine all' inosservanza suddetta, passiamo subito a trascrivere le parole, colle quali conchiude il prelo la sopraccennata sua informazione: „Pertanto supplichiamo (dice egli) il santissimo padre, che voglia con la sua paterna clemenza compassionare i suoi figliuoli e dispensarli dal rigore de' digiuni secondo le consuetudini già introdotte; cioè che il digiuno del Natale sia di soli 15 giorni, e di 12 giorni quello degli apostoli, e che sia permesso liberamente l' uso de' pesci, e la settimana de' latticinj sia tolta... Noi non vediamo verun utile, che si facciano nuovi decreti su queste materie, se non che per aggravare le coscienze e moltiplicare le trasgressioni, come è accaduto delle encicliche del santissimo padre Benedetto XIV.“

„Riguardo poi allo scandalo degli scismatici, non se ne deve far conto, perchè essi credono, che queste cose siano indispensabili, e che la sostanza della religione e della perfezione cristiana consista nell' osservare i riti, e perciò non è meraviglia, se li osservano esattamente senza la minima trasgressione in qualunque necessità, anche gravissima; poichè se li credessero dispensabili e che la chiesa non obblighi i suoi figliuoli con somma gravità, pratticherebbero diversamente e se ne dispenserebbero assai più che i cattolici. In prova di ciò, avendo inteso, che la santa memoria di Bene-

detto XIV avea comandata l'osservanza de' riti, non se hanno profittato in altro se non che in rendersi tenaci del loro sentimento e di tenere i cattolici per apostati, vedendoli poco osservanti del rigore di questi riti, atteso le dispense annue, anche per motivi riguardevoli e necessarij; e se noi vogliamo far conto del loro scandalo, dobbiamo operare come essi, e non dispensarvene in veruna necessità anche estrema; il che non è da farsi; e l' eminenze vostre sanno bene come regolavasi la chiesa greca riguardo a questi digiuni prima dello scisma.“

Fra qui monsignor patriarca de' Greci-Melchiti nella sopradetta sua risposta. Ne si mancò di rilevare, nel riferirsene all' eminenze vostre il contenuto nella detta congregazione generale de' 28 gennaio 1771 rapporto alle variazioni fatte nello scorso secolo tanto dal patriarca Atanasio quanto dall' arcivescovo Eutimio circa la riduzione delle quaresime precedenti le feste de' santi apostoli Pietro e Paolo, dell' assunzione della beatissima vergine, e del santo Natale, come altresì circa le concessioni accordate dai medesimi ai loro nazionali di poterai cibare di pesce, e talvolta anche di carne, secondo le occorrenze, ne' tempi di digiuno e nelli mercoledì e venerdì, che nè queste nè quella furono punto approvate dalla congregazione del Sant' Officio nel 1716 a cagione dello scandalo e della derisione, che ciò recar poteva presso i nemici della santa fede.

Si rilevò inoltre, che alle successive istanze promosse da' posteriori patriarchi e vescovi greco-melchiti per l' apostolica approvazione e conferma delle sopradicate concessioni e variazioni, cioè negli anni 1732, 1743, in cui emanò la bolla *Demandatum*, 1745 e 1746, la santa sede non si è giammai rimossa dal sentimento, che debbansi intorno a ciò osservare da' Greci cattolici gli antichi loro riti e costumanze, come apparisce dalle risposte e decreti emanati da questa sacra congregazione li 22 gennaio 1732¹, li 28 luglio 1743², e li 28 e 31 dicembre 1745³. Che sebbene dalla replica dei ricorsi e delle istanze apparisca, che tali decreti poca o niuna esecuzione abbiano avuto, con tutto ciò la medesima santa sede è stata sempre fissa nella massima generale di ordinarne l' osservanza, essendosi soltanto ristretta, in vista delle difficoltà addotte da' Greci su tale articolo, fondate tutte sulla penuria de' cibi quaresimali, sulla povertà di quei popoli, sull' assuefazione de' medesimi alle concessioni suddette, ed in fine sulla di loro renitenza nel riassumere le antiche astinenze per l' uso contrario già da tanto tempo introdotto; essendosi, dico, soltanto ristretta a concedere al patriarca suddetto nell' accennata costituzione *Demandatum*⁴, ed alli vescovi con breve particolare, che incomincia *Inter gravissima*⁵ del 1746, la facoltà di dispensare di anno in anno e con vera necessità anche le intere comunità dalli cibi quaresimali, non però generalmente tutta la nazione. Si aggiunse, che non ostanti tali facoltà di dispensare, rimanendo nel suo vigore la bolla *Demandatum*, li confessori specialmente latini non sapevano come regolarli coi penitenti sull' articolo dei digiuni, perchè da un canto aveano presente il precetto apostolico, e dall' altro l' introdotto uso contrario, per il quale non tutti richiedevano la dispensa. Che in fatti nel 1764 avea significato

¹ Supra, col. 341 A.

² Supra, col. 325 CD.

³ Supra, col. 439 BC.

⁴ Supra, col. 331.

⁵ Supra, col. 481.

alla sacra congregazione il vicario apostolico di Aleppo, che nessuno e quasi nessuno de' Greci-Melchiti esistenti in quelle parti astenevasi dal pesce nella mercoledì e venerdì dell'anno, su di che consultato esso vicario da un religioso di Aleppo, risposto avea doverci intanto adoperare il silenzio, finchè quietate le dissensioni, che ivi erano per il patriarcato Antiocheno, si venisse dalla santa sede ad una più chiara decisione di questo punto, sebbene egli fondato su qualche autorità, era piuttosto di sentimento, che non fosse riprensibile l'intera nazione Greco-Melchita per tale uso in essa introdotto.

Si rilevò finalmente, che riferitosi l'esposto dal detto vicario apostolico nella congregazione generale de' 13 febbrajo 1764 erasi risoluto: *Pontificiam constitutionem Demandatam esse servandam, sed expectetur exitus causae patriarchatus, antequam edatur rescriptum*; e che terminata la detta causa, non erasi più trattato dell'articolo de' digiuni, se non se nel 1769, come si è di sopra accennato, a rappresentanza del padre Angelo da Servigliano, su di che il moderno patriarca avea dato le soprammentovate risposte.

Ed ecco quanto rapporto all'inosservanza de' digiuni prescritti dalla chiesa greca fu esposto e riferito dalla chiara memoria del cardinale Bonaccorsi all'eminenza vostra nella sopradetta congregazione dei 28 febbrajo 1771. In vista di che riassumendo ora i voti dei due teologi, e li dubbj, che sopra la stessa materia proposero l'anno prossimo passato a questa sacra congregazione i padri di Terra Santa missionarj in Damasco (copia de' quali si è parimenti distribuita all'eminenza vostra assieme colla lettera del padre Giovanni Domenico da Levigliano moderno guardiano di Gerusalemme in data 31 agosto 1780, con cui l'accompagna, ed in cui avverte, che reclamandosi già da lungo

tempo ed in ogni luogo sopra un tal punto, sembragli ormai necessario di mettere il tutto in chiaro, mediante una suprema decisiva dichiarazione e spiegazione ecclesiastica), in vista di tutto ciò si degnarono l'eminenza vostra di risolvere, „se convenga di supplicare la santità di nostro signore, acciò permetta agli Orientali, ed in ispecie ai Greci-Melchiti di eseguire le mitigazioni proposte da messigner patriarca Antiocheno intorno ai loro digiuni;“ o piuttosto „se sia espediente di lasciar le cose come si trovano, senza ulteriormente inculcare l'osservanza dei decreti e delle costituzioni apostoliche relative al diviso capo di disciplina della chiesa greca, ed in ispecie delle tre costituzioni o bolle emanate dalla santa memoria di Benedetto XIV, che incominciano 1° *Demandatam caelitus etc.*, 2° *Inter gravissimas etc.*, 3° *Praeclaris Romanorum pontificum etc.*“

Rescriptum.

In congregazione particulari habita die 16 iulii 1781. Eminentissimi patres Boschi, Borromei, Antonelli, Archinto, Orsini responderunt, „pro nunc nihil esse innovandum, et a patriarcha aliisque episcopis graeci ritus procurandam esse observantiam constitutionis *Demandatae*, instructionis aeternae congregationis anni 1746² et brevium *Inter gravissimas etc.* Et patriarcha cum suis episcopis et abbatibus utriusque congregationis adunatis in synodo, respondeant instructioni sicut patriarchae transmittendae, et responsionibus omnes se subscribant.“

Leonardus cardinalis Antonelli praefectus.

¹ Textum sequor a cardinale Antonelli propria manu descriptum qui habetur tom. cit. fol. 706; altera recessio, cui subscripsit Stephanus Borgia secretarius, habetur fol. 676²; haec ab illa, si verba tantum spectentur, nonnunquam discrepat.

² Supra, col. 426.

2.

LITTERAE AD ANTISTITES ORIENTALES DATAE SUPER IPSORUM IEIUNIIS ET ABSTINENTIIS.*

La congregazione particolare de' 16 prossimo passato mese di luglio sebbene sia stata di sentimento, che niente per ora s'intenda innovato dal prescritto di dette pontificie costituzioni (*Demandatae* e *Inter gravissimas*), che anzi debba vostra signoria procurarne la piena osservanza; ha però richiesto alcuni schiarimenti di fatto, la mancanza de' quali non ha permesso discendere a qualche particolar provvidenza sulla materia.

Si è pertanto riflettuto quanto all'astinenza, che nel rito greco altre di queste sono dalla carne, e non già dalle ova, latticini, pesce, olio e vino; altre dalla carne, ova e latticini, non però dal pesce, olio e vino; ed altre per fine dalla carne, ova, latticini, pesce, olio e vino. In materia poi di digiuni si è notato, che questi, cioè i digiuni ecclesiastici, i quali ammettono parvità di materia, giacchè i naturali non l'ammettono, altri si estendono sino al mezzo giorno, altri sino all'ora di nona, ed altri sino al vespero. Premesse queste due osservazioni sulle astinenze, e sopra i digiuni, venosi formati i quesiti, che vostra signoria vedrà notati nell'annesso foglio, perchè ella a ciascun capo distintamente risponda indicando il modo dell'astinenza, e del digiuno a norma delle dimande; ma non si vuole la sola di lei risposta, ma de' suoi vescovi ancora, e degli abbati delle due congregazioni monastiche di San Salvatore e di San Giovanni in Scario, perchè tutti d'accordo rispondino sulla materia e indichino in

Domino quale sia il rito universalmente ricevuto nella nazione sul punto delle astinenze e dei digiuni; e se la medesima, o pure differente consuetudine si tenga dagli ecclesiastici tanto secolari, che monaci, quanto dai laici.

Questi schiarimenti metteranno la particular congregazione a portata di tornare all'esame di tutto l'affare e di prendere quelle provvidenze, che si crederanno esser del bene della medesima nazione. Altro pertanto non resta che vostra signoria si presti con i suoi vescovi ed abbati, i quali tutti dovranno sottoscrivervi, a maturare diligentemente le risposte ai quesiti contenuti nell'annesso foglio ecc. (*Segue il tenore del foglio.*)

Numero 1.

Qual astinenza e qual digiuno osservino.

- 1° Nelle ferie II, III, IV, V e VI della quaresima precedente alla pasqua di risurrezione.
- 2° Nella settimana santa e nel sabbato santo.
- 3° Nei sabbati e domeniche della medesima quaresima.
- 4° Nelle feste solenni occorrenti nell'istessa quaresima.
- 5° Nella settimana VIII precedente alla pasqua detta del tyro/age o sia tyron.
- 6° Nella settimana X precedente alla pasqua detta del profetissimo.

* Extant in Epistolis sacrae congregationis de anno 1781, fol. 730 et 734.

Numero 2.

- 1° Qual astinenza e qual digiuno osservino nelle ferie IV e VI infra annum;
- 2° E se con qualche differenza nella settimana del *tyroflago* o in quella del *professione*;
- 3° Ed in quella del *disconessione* o sia nell'ottava di pasqua;
- 4° E in tutto il tempo pasquale;
- 5° E nel *dodecomerone*, tra il natale e l'epifania;
- 6° E quando qualche solennità fra l'anno occorra nella feria IV e VI.

Numero 3.

- 1° Quanti giorni di astinenza osservino precedentemente alla festa de' santi apostoli Pietro e Paolo;
- 2° Qual sorta di astinenza, e qual digiuno osservino in detto tempo;
- 3° E ne' sabbati e domeniche occorrenti in tal tempo;
- 4° Et quid nella festa della natività di san Giovanni Battista.

Numero 4.

- 1° Quanti giorni di astinenza osservino precedentemente alla festa dell'assunzione della beata Vergine;
- 2° Qual sorta d'astinenza, e qual digiuno osservino in detto tempo;
- 3° E ne' sabbati e domeniche occorrenti;
- 4° Et quid nella festa della trasfigurazione di nostro signore Gesù Cristo.

Numero 5.

Se si osserva qualche astinenza o digiuno relativo alle feste della decollazione di san Giovanni Battista, e della coaltazione della santa croce.

Numero 6.

- 1° Quanti giorni di astinenza osservino precedentemente al natale di nostro signore Gesù Cristo;
- 2° Qual sorta di astinenza o digiuni osservino in detto tempo;
- 3° E ne' sabbati e domeniche in detto tempo occorrenti;
- 4° Et quid nella festa della presentazione della beata Vergine nel tempio e della concezione della medesima¹.

¹ Gravissima illa questio non amplius fuit in examen ab eminentissimis patribus revocata, nec generale decretum unquam editum. Silentii huius alia ratio assignari non potest quam ipse modus ab antistitibus orientalibus in suis responsis servatus. Ad patriarcham Melchitam quod attinet (quia de Melchitis tantum hic sermo), candidè quidem confessus est, se aliis temporibus aliquod remedium a sacra congregatione postulasse, hæc vero addidit verba: „Attente le circostanze presenti abbiamo ora giudicato espediente che le cose vadano in conformità delle decretali della santa memoria di Benedetto XIV, e che si da noi come dai nostri vescovi si concedano dispense particolari secondo il bisogno delle diocesi e le circostanze de' tempi. Questo è ora più conducente alle quiete nostra e della nazione nostra nei presentati moti eccitati da ogni parte a danno di essa.“ Hæc responsio, si bene consideretur, ad hoc unum spectat, ut scilicet quævis ulterior super re proposita decisio evitetur, quam patriarcha, post primam partem resolutionis a sacra congregatione anno 1781 captæ, fore aliquatenus alienam a præsentis Melchitarum præxi non immerito suspicabatur.

CONGREGATIO GENERALIS DE PROPAGANDA FIDE

super dependentia monachorum orientalium ab episcopis locorum

1784 februarii 9.

Ignatius Saruff, qui et Ioseph ante assumptam consecrationem episcopalem dicebatur, cum ad sedem Beritensem mense iulio 1778 promotus fuisset, animum statim attulit ad reformandos quosdam abusos quos apud monachos Scioritas deprehendebat, editis in hunc finem decem præceptis infra primo loco exhibendis. Hinc acerrime ipsum inter et monachos supradictos exortæ sunt controversiæ, a quibus enarrandis ideo abstinemus tum quod minoris sint momenti, tum quod fusius nuper enarratæ fuerint a Paulo Bæcel in actis litterariis *Échos d'Orient*, t. XIII (Parisii, 1910), p. 74-84, 162-71. Re ad sacram congregationem de Propaganda fide delatæ, eminentissimi patres, perpensis allegationibus hinc inde adductis, controversiam ad dubia undecim numero contraxerunt, hoc pacto:

I. Se debbano confermarsi i dieci precetti imposti ai monaci Soairiti, ed i postulati del patriarca, e qual provvidenza debba darsi per determinare i limiti della giurisdizione dell'ordinario e dei superiori regolari sopra i monaci.

II. Se i precetti imposti ai monaci tengano all'osservanza prima delle decisioni della santa sede, e se tutto ciò, che il Beritense ha ordinato su i monaci, durante l'appellazione, debba esser valido e rato.

III. Se debbano approvarsi i precetti imposti dal Beritense alle monache Soairite nella visita, e se il medesimo debba privarsi di ogni giurisdizione su dette monache, siccome esse richiedono, ed hanno di già eseguito col rigettarne la visita. Nel caso negativo qual debba essere l'ingerenza del prelato, e quale quella dei superiori regolari su le monache. Se il vescovo possa impedire i monaci dal frattare

con esse e deporne i direttori, e qual provvidenza per comporre le cose, e ridurre nelle monache la buona disciplina.

IV. Se possa impedirsi all'Aleppense l'uso dei pontificali nella diocesi di Berito, e qual provvedimento debba darsi per contenersi quel prelato nei suoi limiti? Che debba inoltre giudicarsi dell'interdetto sotto cui il Beritense pose i monaci, che celebrarono con monsignor Adami, e l'altare sul quale fu sacrificato?

V. Che debba ordinarsi rapporto al padre Turcomani procuratore dei monaci in Roma?

VI. Che debba risolversi intorno alla sospensione data al monaco Giosafat Arcasci, e all'interdetto, nel quale fu posta la chiesa di Sant'Antonio D e sacerdoti di quel monastero?

VII. Qual temperamento si debba prendere sulla persona del padre Benedetto Turcomani vicario dei Soairiti, e se debba darsi al medesimo, siccome chiede, alcuna soddisfazione per la scomunica avuta?

VIII. Se il vescovo possa impedire alle donne l'accesso nella chiesa di San Michele di Zuch, e rimuovere da essa la grate?

IX. Se possa competere al vescovo alcuna giurisdizione sulla chiesa de' monaci di Berito, e se ripugnando i medesimi, possa collocarvi la sua cattedra?

X. Qual provvedimento si debba prendere intorno a don Simone Sabagh, e qual istruzione al medesimo per ben condursi?

XI. Se la donazione fatta dal patriarca al Beritense del monastero di San Simone Scilita sia valida, e qual temperamento si debba prendere su tal materia?

In congregatione generali habita die 5 februarii 1784 propositis dubiis eminentissimi patres respondendum esse censuerunt.

Ad I^m. „Deputandum esse per breve in delegatum et visitatorem apostolicum cum omnibus facultatibus necessariis et opportunis episcopum Enonensem, cui scribatur iuxta instructionem. Quo vero ad praecepta imposita ab episcopo Beritensi monachis congregationis sancti Iohannis de Soairo decernendum esse censuerunt iuxta folium insertum sub litt. B.“

Ad II^m. „Satis provisum.“

Ad III^m. „Scribatur delegato apostolico iuxta instructionem.“

Ad IV^m. „Ut supra.“

Ad V^m. „Consulat conscientiae suae, et se abstineat a celebrando. Praecepta vero obligatione de parendo mandatis sacrae congregationis, et de debita obedientia praestanda suo episcopo et patriarchae, absolvat et redeat.“

Ad VI^m. „Ad delegatum apostolicum iuxta instructionem.“

Ad VII^m. „Quoad censuras satis provisum: in reliquis ad delegatum apostolicum.“

Ad VIII^m. „Negative, et scribatur delegato apostolico iuxta instructionem.“

Ad IX^m. „Affirmative.“

Ad X^m. „Scribatur iuxta mentem. Mens est quod prudenter se gerat, et iuxta instructionem dandam delegato apostolico.“

Ad XI^m. „Ad delegatum apostolicum iuxta instructionem.“

Iuxta resolutiones istas a sacra congregatione captae, peculiaris instructio ab eadem transmissa est ad Petrum Craveri episcopum Enonensem visitatorem apostolicum, quam ob rei gravitatem integram dabimus.

1.

DECEM REFORMATIONIS CAPITA AB EPISCOPO BERITENSI MONACHIS IMPOSITA.

Precetto I. Perchè la rilassatezza si è molto avanzata nell' inosservanza delle regole monastiche nei graduati, e quindi ne nascono degli scandali presso il popolo, e rovina nella religione, perciò fui necessitato ammonire per la prima e seconda volta i graduati, acciò rimediassero quello, che dovevano, e se ciò egli trascurassero, ne fossero castigati dai loro capitoli, e diversamente succedendo, da superiori ecclesiastici.

Precetto II. Quelli, che dal capitolo dei definitori sono approvati per ascendere, al sacerdotio devono presentarsi a me, prima che siano resi noti al pubblico, e quelli, che dopo l' esame non sono riconosciuti abili nella dottrina e nelle cose necessarie, o per riflesso di buon nome, o per altro difetto, non debba insistersi presso di me, che siano ordinati, nè debbono esser mandati in altra diocesi per essere ordinati. Che se faranno altrimenti, io sgraverò la mia coscienza coll' avvisare del fatto quel tal vescovo, e se questi resta ingannato, e li ordina, tali ordinati non debbano aver facoltà nella mia diocesi. E l' istesso s' intenda di quelli, che per cause canoniche saranno da me sospesi dall' ascoltare le confessioni.

Precetto III. La venuta e la dimora di qualunque monaco nell' ospizio di Berito deve essere con mia scienza, e ciò s' intenda tanto del procuratore, quanto del curato fino al semplice monaco e servente, e quello che da me non sarà conosciuto innocente per la fama, o altro diportamento cattivo, e sarà per tale da me paleato ai superiori, non deve venirvi, e venendovi di suo arbitrio non dovrà restare in Berito, ma ne ceca, e se sarà bisogno, col mezzo di punizione ecclesiastica, e quei monaci, che verranno di stanza a Berito, e che debbano farvi lunga dimora, io dovrò esserne avvisato, e quelli, che verranno per motivo legittimo e necessario, non dovranno andar soli per le case, ma accompagnati da taluno di quei padri, che servono il popolo.

Precetto IV. L' abate generale non avrà autorità di dispensare i monaci dalle cerimonie della messa, dell' orazioni, dell' ufficio divino, nè di giudicare della convenienza di tali cose, o altre appartenenti al rito. Nè similmente dispensare dai digiuni in caso di necessità, nè per mangiar pece nella quaresima, nè sopra la liturgia di san Giovanni, ed altre cose, e chi trasgredirà quest' ordine sarà soggetto al castigo ecclesiastico. A me spetta d' imporre precetti a monasteri sopra tali materie.

Precetto V. La mia autorità è stabile in tutto quello, che riguarda la clausura ed il buon ordine delle monache e la loro condotta nell' osservanza de' loro voti, della regola, costituzioni e consuetudini monastiche ed il castigo di chi manca in tali cose e di chi viola la clausura, ancorchè egli sia il direttore ed i graduati. Nella visita diocesana niuno possa opporsi a me in tutto quello, che da me si ordina circa le costituzioni, dopo avere io esaminate le cose al riguardo allo spirituale, che al temporale, e se i monaci mancheranno di provvedere al bisognevole, io potrò obbligare i graduati a fare il loro dovere. Così parimenti l' ammissione al monastero deve osservarsi secondo le loro costituzioni, e chi de' graduati sarà trovato colpevole di trasgressione, sarà punito. Di tutti gli ordini e decreti, che da me si faranno per le monache, nè l' abate generale, nè i definitori debbano interpellarmene, nè opporsi, ma loro basti di saperlo dopo che saranno stati mandati al monastero, ovvero che ne sia stato scritto all' abate generale, se sarà creduto convenevole. In caso, che qualche ordine si stimi grave ed inesequibile, in tal caso la superiora e gli assistenti me ne scrivano, acciò sia da me moderato, e trovandosi in esso qualche cosa contraria alla regola, o alle costituzioni (lo che Dio non permetta), ricorrano a monsignor patriarca, ed esse ne giudicherà. Non si debbano ne' monasteri delle monache tener capitoli dei definitori, nè adunanze particolari per conferire circa il governo della religione. La dimora dell' abate generale e dei definitori nei monasteri delle monache sia di corta durata, ed alla cosa medesima obbligo me ed i miei successori. Quello, che de' graduati frequenterà tali monasteri, s' intenda da me impedito senza la minima opposizione in contrario, come ancora chiunque pretenderà farvi lunga dimora.

Precetto VI. Qualunque de' monaci sacerdote, diacono, o di altra qualità appella a me, esaminata che sia la causa di lui a tenore de' sagri canoni, il superiore deve soggiacere al mio giudicato, specialmente quando vi sia congiunto l' onore dell' appellante.

Precetto VII. I superiori dei monasteri debbono istruire i socii ed i loro mercenarij e vetturali nei rudimenti della dottrina cristiana e nei doveri della religione, e chi sarà in ciò trascurato, sia punito senza ostacolo.

Precetto VIII. Tutto quello, che conoscerò contrario alla disciplina, regola e costituzioni mona-

etiche fuori dei monasteri, spetta a me di avvisarne l'abate generale, e se questi non vi apporterà rimedio, è mia giurisdizione d'imporre precetti ed ordini, i quali debbono osservarsi dai graduati e da tutti gli altri, ed i trasgressori saranno puniti a misura della loro trasgressione... Così ancora l'abate generale proibisce a monaci graduati ed a qualunque altro degli inferiori di frequentare le case de' governatori, ed ivi si fermino a dormire, e se ciò trascurerà, dovrà esser castigato.

Precepto IX. L'ingresso delle donne nelle chiese dei monaci in tempo delle messe, o di altre divisioni debbo io impedirlo in ogni luogo ove sia chiesa libera de' secolari, e chiunque da ora in poi

ammetterà donne, o ragazzi a dimorare nei monasteri senza nostra espressa licenza in iscritto, o fuori di qualche caso eventuale ed inevitabile, e trovandosi le donne nel monastero, i monaci dovranno partirne, nè potrà restarvi, se non che un solo sacerdote ed un altro monaco, che lo assista, e l'uno e l'altro debbono essere di sperimentata probità.

Precepto X. Sentendo io cose improprie, ma vere di taluni monaci in qualche monastero, ed avvisandone l'abate generale, dovrà egli trasferirlo altrove. Che se non lo rimuoverà, non potrà lagnarsi di me, se io lo discacerò con pubblico castigo.

L'umile Ignazio vescovo di Berito.

2.

EADEM CAPITA A PATRIARCHA THEODOSIO EMENDATA ET APPROBATA.*

Gloria a Dio sempre.

Theodosio per la divina misericordia patriarcha Antiocheno e di tutto l'Oriente.

Luogo del † sigillo.

Dopo di avere esaminato per la seconda volta questi articoli, e vedendoli canonici, e convenienti alle regole ecclesiastiche, e monastiche, e conducenti alla perfezione, li abbiamo sigillati, e ne ordiniamo l'osservanza.

1° Perchè la rilassatezza si è introdotta, e molto avanzata nell'inosservanza delle regole, e costituzioni monastiche, e anche de' voti, e quindi ne nascono scandali, e la rovina della religione, perciò ho ordinato, che siano avvisati per la prima, e seconda volta i graduati, acciò facciano quello, che è conveniente, e se essi sono trascurati, essi siano castigati dai loro capitoli secondo le costituzioni, e se ciò non faranno i capitoli, si darà il castigo dai superiori ecclesiastici secondo i canoni.

Adprobandum.

2° Quelli, che del capitolo dei definitori sono approvati per esser promossi agli ordini sagri siano esaminati come si deve, e quelli, che avranno qualche impedimento canonico, non si insista, perchè siano ordinati, e se saranno mandati ad altre diocesi, dopo essersi verificato l'impedimento, sgraverò la mia coscienza coll'avvisare quel vescovo, e se egli resta ingannato, e li ordina, tali ordinati non potranno aver l'esercizio nella mia diocesi, e così parimenti quelli, che avrò sospesi dall'ascoltare le confessioni per cause canoniche.

Adprobandum.

3° La venuta, e la dimora di qualunque monaco nell'ospizio di Berito, deve essere con mia scienza, e ciò si intenda de' padri, del sagrestano, ed anche del servente, e chi avrà impedimento canonico, dopo d'essere stato un tale impedimento da me paleato all'abate generale, non debba rimanervi. E chi deve dimorare per lungo tempo in Berito, prima di venire, io ne dovrò essere avvisato, e quelli, che vengono per affari transitorj, non debbono andare per le case, se non in compagnia di uno dei padri.

Reformandum iuxta instructionem.

4° Spetta a me di sopraintendere nei monasteri all'osservanza de' riti nella messa, nella disposizione e regolamento dell'affizio divino, e nel restante della disciplina ecclesiastica, ed imporre precetti a monasteri sopra tali materie. Inoltre la dispensa da' digiuni, e dall'uso del pesce in quaresima in tempo di necessità, e sopra la liturgia di san Giovanni in essa quadragesima non spetta all'abate

generale, nè ai definitori di darla, ma è riservata all'autorità ecclesiastica, ed i trasgressori ne siano castigati.

Adprobandum iuxta modum in eadem instructione explicandum.

5° La mia autorità è certa in tutto quello, che riguarda la clausura, ed il buon ordine delle monache, e la loro condotta nell'osservanza della regola, costituzioni, e consuetudini monastiche, ed il castigo di chi manca in tali cose, e nella visita della diocesi io debbo esaminare tutto ciò, ed anche le cose corporali. Che se non sia provveduto alle monache in conformità de' loro bisogni anche riguardo al sostentamento, debbo obbligarne i graduati. Così parimenti l'accesso e l'ingresso ne' monasteri si faccia a tenore delle costituzioni, e chiunque de' graduati ne sarà trovato trasgressore sia punito in conformità delle leggi ecclesiastiche, e quei tali precetti, che saranno da me imposti alle monache, se ve ne sarà alcuno grave, e che non possa osservarsi, sia a me rappresentato dalla superiora e dalle assistenti primieramente, acciò sia alleggerito, qualora sia espediente, e dipoi se da me sarà lasciato, o si conosca contrario ai canoni, o alla regola, ciò, che Dio non permetta, esse ricorran a monsignor patriarcha. I monaci graduati non frequentino i monasteri delle monache senza necessità, e la loro dimora vi sia breve per quanto sarà possibile, lo che è più profittevole.

Ad delegatum apostolicum iuxta instructionem.

6° Qualunque de' monaci, sia sacerdote, o diacono, o di altra qualità, appelli a me secondo i canoni, l'abate generale deve soggettarsi alla mia sentenza, specialmente quando vi sia unita la riputazione dell'appellante.

Adprobandum.

7° I superiori dei monasteri debbono istruire i loro socj e vetturali ne' rudimenti della dottrina cristiana per se medesimi, o per mezzo di altri, e chi sarà negligente, deve esser castigato.

Adprobandum.

8° Tutto quello, che vedrò contrario alla perfezione, disciplina monastica, regole, e costituzioni fuori dei monasteri, io ne darò avviso all'abate generale, acciò vi rimedi, e se egli ne trascurerà il rimedio, non potrà lagnarsi se da me vi sarà posto in castigo. Così l'abate generale impedisca a tutti di portarsi alle case de' governatori, ed ivi dormire, eccettuato il caso di necessità, che ve lo costringa. Ed essendo egli trascurato dopo la prima e seconda punizione sarà punito.

Adprobandum.

* Eadem capita sacra congregatio approbavit vel emendavit, adiectis in margine brevibus animadvertionibus, quas ad unicuique capituli calculum relicit.

9° L'ingresso delle donne nelle chiese de' monasteri in tempo delle orazioni, e della messa si vieta in ogni luogo, ove siavi chiesa de' secolari, e similmente non debbano entrarvi per fare i servizj dei monasteri. Si proibisce ancora la dimora in essi dei ragazzi, ed il dormirvi tanto per servizio del monastero, che senza di esso, secondo il prescritto della regola; e chiunque de' superiori sarà colpevole di trasgressione, deve esser punito, ed essendovi urgente necessità, la quale esigge, che le donne dimorino nei monasteri, i monaci ne partano, nè vi resti, che un solo sacerdote, ed un monaco semplice, e ambedue approvati pel servizio divino, e questi ancora abitino fuori del monastero.

Ad delegatum apostolicum iuxta instructionem.

10° Sentendo io cose improprie di qualche monaco ne' monasteri, che Dio non permetta, e conoscendole vere dopo averle esaminate, ne darò parte all' abate generale ammonendolo per la prima, seconda, e terza volta, acciò mandi altrove il colpevole, e cessi lo scandalo nel popolo. Se questi non lo farà, non dovrò io essere criticato, se lo castigherò per farlo partire.

Adprobandum.

(Luogo del + sigillo.)

L'umile Ignazio vescovo di Berito.

Questa è la copia dei dieci articoli modificati.

(Luogo del + sigillo.)

L'umile Agapito vescovo di Diarbekir.

Concordat cum originali die 25 maii 1782

Frater Robertus capuccinus hospitii Beritensis superior.

3.

SACRAE CONGREGATIONIS EPISTOLA ET INSTRUCTIO AD EPISCOPUM ENOXENSEM

1784 aprilis 3 et 5.

Essendosi ben maturate le controversie pendenti fra monsignor Ignazio Saruff vescovo greco melchita di Berito, e la congregazione dei monaci basiliani di San Giovanni in Soairo, e tutti gli altri disordini, che le comunicai prima della sua partenza da Roma su questo soggetto, questa sagra congregazione ha creduto di non poter meglio provvedere al bisogno, che col deputare vostra signoria in visitatore apostolico per le attuali pendenze della nazione melchita, acciocchè ponderate le cose, ella possa applicare gli opportuni rimedj, e restituire alla nazione suddetta la pace, e la buona disciplina secondo l'intenzione, e lo spirito di questa sagra congregazione. Dall'annessa istruzione vedrà qual sia mente di essa così rapporto ai dieci precetti imposti da monsignor Beritense ai monaci, primaria origine di tutte le contraddizioni e discordie, che alle altre vertenze coi medesimi, onde ella potrà regolarsi in tutto e per tutto a norma dell'istruzione suddetta, e dove l'affare per mancanza di necessarij schiarimenti si lascia indeciso, potrà ella supplire colla sua prudenza, ed autorità. Oltre le materie comprese nell'istruzione, vi è anche un quesito, se possa competere al Beritense alcuna giurisdizione sulla chiesa dei monaci di Berito, e se ripugnando anche il medesimo, possa egli collocarvi la sua cattedra. Ma di questa materia nell'ultimo articolo.

Istruzione per monsignor fra Pietro Craveri vescovo di Enos delegato e visitatore apostolico.

5 aprile 1784.

Le gravi dissensioni e controversie insorte tra monsignor Ignazio Saruff vescovo greco melchita di Berito, e la congregazione de' monaci basiliani di San Giovanni in Soairo hanno acceso un tal fuoco di discordia tra le diverse fazioni e partiti, che in poco tempo impetuosamente dilatandosi ha messo in combustione ed in pericolo non solo il clero, ma quasi tutta quella nazione.

Premendo poi alla sagra congregazione di porre il dovuto riparo a tanto disordine, ha ben compreso non esservi mezzo più utile, ed opportuno, che il deputare persona imparziale, che possa colla sua autorità, prudenza, e capacità mettere in esecuzione quei decreti e providenze, che siano giudicati più convenienti a procurare l'unione degli animi, restituire il buon ordine, e assicurare la pace e tranquillità di quella sconvolta nazione.

La piena cognizione pertanto, che ha la medesima sagra congregazione dello zelo ed esperienza di monsignor vescovo di Enos in simili affari, siccome l'ha già consigliata ad incaricare il medesimo

di una somigliante incombenza per la nazione maronita, così l'ha pure determinata a precegliere e destinare la sua persona in delegato e visitatore apostolico per questa nuova commissione, ben persuasa, che a niuno potrà riuscire più facilmente, che a lui stando sulla faccia del luogo, e ben conoscendo l'indele del male e delle persone, di applicare opportunamente gli adattati rimedj secondo lo spirito e l'intenzione di questa sagra congregazione, della quale servirà questo foglio ad istruirlo distintamente.

La prima origine di tutte queste discordie conviene riconoscerla certamente in varj precetti imposti dal vescovo di Berito ai monaci soairiti della sua diocesi. Di qui son nate le primj contraddizioni e reclami, di qui le sospensioni, le censure, i ricorsi degli uni e degli altri al tribunale di monsignor patriarca, e finalmente l'appello di tutti unitamente alla santa sede ed a questa sagra congregazione.

Siccome però le querele e i dubbj promossi contro i riferiti precetti derivano in gran parte da altri dubbj e contrasti circa i limiti della giurisdizione dell'ordinario e dei superiori regolari sopra i monaci; così prima di tutto stima bene la sagra congregazione di richiamare alla memoria, ed alla sua piena osservanza la nota costituzione *Demandatam* di Benedetto XIV, le quale somministra la regola più sicura per venire a determinare i giusti limiti delle disperate giurisdizioni.

In questa costituzione, in cui si prescrive tutto ciò, che riguarda i riti della nazione greco-melchita, l'autorità del patriarca, e dei vescovi, e la disciplina dei monaci, e monache dell'ordine basiliano, dice espressamente il prelodato pontefice: „Utriusque congregationis, sive alterius cuiuscumque instituti monachos immediate subesse iubemus episcopis ordinariis catholicis, et mediate patriarchae pariter catholico.“

Da questa pontificia disposizione segue chiaramente, avere il vescovo vera, ordinaria, ed immediata autorità sopra i monaci medesimi, e su tutti i loro superiori, anche in ciò, che riguarda la loro disciplina interna; onde niente fanno al caso certe scritture distese da monsignore Adami vescovo di Aleppo, e presentate da monaci, in cui si restringono le facultà vescovili a tenore delle note disposizioni del Tridentino, mentre quanto queste avrebbero forza, e vigore, ove si trattasse di monaci secondo la disciplina considerata dal medesimo essenti dall'autorità ordinaria dei vescovi, ed immediatamente soggetti alla sua santità, altrettanto inutili si rendono per riguardo a quei monaci orien-

tali immediatamente soggetti al loro vescovo diocesano, e mediatamente al loro patriarca.

L'unico limite adunque di questa giurisdizione vescovile dovrà riconoscersi nelle regole e costituzioni de' medesimi monaci, e particolarmente in quelle approvate da questa santa sede. Potrà dunque il vescovo ordinare tutto ciò, che riguarda la disciplina, ed osservanza delle dette costituzioni, ma non farne delle nuove, e diverse da quelle già prescritte, alle quali hanno i detti monaci giurata inviolabile ubbidienza.

Fissato questo principio, viene a spianarsi la strada all'esame, e decisione su i dieci mentovati precetti, che formano il principal fondamento della presente controversia.

Prima però di parlare di questa decisione due riflessioni sono da premettersi: la prima, che quando altre ragioni non vi fossero, la stessa condotta tenuta dai monaci in quest'affare ha fatto vedere ben chiaramente alla sagra congregazione quanto bisogno vi sia di correzione e di riforma in una religione, che mostra un'aperta rivolta e contumacia verso de' suoi immediati superiori, il vescovo di Berito e il patriarca, che per sostener questa non ha avuto ribrezzo, come risulta dalle relazioni avute, di mettere ancora in opera mezzi più biasimevoli, e scandalosi con aver ricorso sino agli stessi scismatici ed infedeli.

La seconda è, che essendo stati i riferiti precetti dopo varj ricorsi e reclami moderati in qualche parte da monsignor patriarca, di questi secondi si è avuta ragione dalla sagra congregazione a tenore del foglio segnato lettera A.

Ciò presupposto, cominciando dal primo è stato questo trovato degno di approvazione. Quando i superiori siano trascurati, e non si osservino dai capitoli le costituzioni, è ben giusto, che subentri l'autorità del vescovo a castigare chi lo merita, ed a procurarne la dovuta osservanza.

Degno parimente di approvazione è stato giudicato il secondo, nel quale quanto viene prescritto secondo la riforma fattane da monsignor patriarca, è tutto uniforme alle costituzioni dell'ordine, ed alla disciplina ecclesiastica, e toglie ogni luogo alle prime doglianze.

Quanto al terzo si è creduto bisognevole di schiarimento e di riforma. Dando le costituzioni dell'ordine l'autorità ai superiori di collocare e trasferire i monaci da un monastero all'altro, non sarà necessaria la preventiva licenza e consenso del vescovo, se non nel caso di quelli, che sian destinati per l'amministrazione de' sacramenti, e per la direzione di quel gregge. Negli altri casi dovranno osservarsi le costituzioni e la consuetudine, salvo sempre a monsignor vescovo il diritto di far rimuovere per mezzo de' superiori quei soggetti, che egli conosca avere qualche giusta eccezione o pregiudizio.

Meritevole di approvazione è stato pure giudicato il quarto precetto.

Una sola distinzione e limitazione è da farsi circa le dispense in materia di digiuni, cioè che non si intendano proibite a superiori regolari quelle particolari, che spettano ad ogni parroco e confessore, lasciandosi le altre secondo le disposizioni delle leggi ecclesiastiche.

Intorno al quinto eccitandosi in questo nuovi dubbj, quale giurisdizione ed ingerenza debba esser del vescovo, e quale dei superiori regolari sulle monache, crede necessaria la sagra congregazione una più distinta e particolare discussione. E

primieramente, come si è detto dei monaci, così in quanto alle monache convien prima premettere e stabilire quello che prescrive Benedetto XIV nella citata costituzione *Demandatum*. Parlandosi in questa dei monasteri di monache dell'ordine basiliano appartenenti alla nazione Greco-Melchita, ordina il prelodato pontefice, che siano: „Sub protectione huius sanctae sedis, et congregationis de Propaganda fide, illarum vero regimen tum spirituale, tum temporale ad monachos congregationis Sancti Ioannis de Soairo spectare decernimus, cum immediata subiectione episcopo ordinario, et mediata patriarchae Graeco-Melchitarum Antiocheno.“ Da queste precise parole della riferita costituzione ben si comprende, che queste monache debbano essere sotto il governo così temporale, che spirituale dei monaci Soairiti, ma senza pregiudizio di quella superiore immediata autorità, che sopra gli uni, e le altre dee sempre conservare il vescovo diocesano, e poi il patriarca. Non possono dunque le monache rigettare, come hanno indebitamente tentato, una tale autorità e giurisdizione del proprio vescovo; ma dovrà ancor questi servirsi, come si è detto dei monaci, a tenore delle loro regole, e quindi potrà visitarle, e ordinar loro tutto ciò, che stimerà conducente all'osservanza delle dette regole e della buona disciplina. Non dovrà però farne delle nuove, nè impedire ai superiori regolari l'esercizio ancora della loro direzione. In fatti ad essi spetta, secondo le più volte citate costituzioni, il destinare il confessore così ordinario, che straordinario del medesimo rito, nè potrà vietarlo il vescovo, se non nel caso che trovasse una giusta eccezione nella persona deputata. Molto meno potrà togliere a tutta la congregazione insieme la facoltà di regolare e dirigere le dette religiose; ma riscontrando difficoltà in un soggetto potrà ordinare la deputazione di un altro.

Venendo poi al particolare dei precetti imposti dal vescovo di Berito alle religiose dei due monasteri del Transito e della Annunziata sebbene non si dubiti esser mossi tutti da un lodevole principio di zelo, e di riforma corrispondente al virtuoso e zelante carattere, che tutte le più autorevoli testimonianze confermano di questo prelato, ha però osservato nel tempo stesso la sagra congregazione, che traspira ancora così nei detti precetti, che in tutta la condotta del medesimo vescovo verso di quelle religiose uno spirito di tal rigore e severità particolarmente nelle pene imposte, che esige una giusta moderazione.

È vero, che dallo stesso prelato furono ritirati i casi riservati, e le pene eccessive ordinate nelle prime due visite; ne resta però ancora nella terza quanto può bastare a mettere in agitazione e turbamento le coscienze di quelle religiose, le quali benchè abbiano mancato nel poco rispetto ed ubbidienza verso del loro vescovo, meritano però sempre compatimento e sollievo.

Qui è però dove si rende più necessaria che mai la prudenza e l'attività di monsignor delegato apostolico nell'ammovere e riconciliare queste religiose al loro pastore, e insinuando a questo massime di pastorale dolcezza e carità ridurre al suo segno le cose, e restituire il buon ordine, e la perduta pace, e la desiderata disciplina.

Quanto al decimo ed ultimo precetto finalmente è stato questo ancora approvato, giacchè non si contrasta in esso l'autorità spettante ai superiori maggiori intorno al castigo dei monaci delinquenti, ma si dispone solamente, che quando ciò non si eseguisca dai superiori, debba supplire l'autorità del vescovo a punire i colpevoli, e rimuoverli ancora a proporzione del merito, e delle circostanze.

Oltre questi precetti altri capi di riforma vengono proposti da monsignor patriarca per la miglior disciplina dei monaci Soairiti, ma venendo questi compresi e nelle ordinazioni delle loro regole, e in quelle del loro capitolo generale del 1780 approvate dall'istesso monsignor patriarca, non resterà che inculcarne la più esatta osservanza.

Quanta difesa e sostegno ha trovato monsignor vescovo di Berito e nel suo patriarca e in tutti gli altri vescovi non meno della sua, che delle altre nazioni vicine, altrettanta opposizione, e contrasto ha incontrato sempre nel vescovo grecomelchita di Aleppo monsignor Germano Adami, che risiede nella sua diocesi. Fattosi egli acerbo sostenitore delle ragioni dei monaci Soairiti, e del loro vicario generale padre Benedetto Turcomani, e perpetuo contraddittore di quelle di monsignor Saruff, non solo è stato autore di quelle scritture accennate in principio contro i diritti del Beritense, ma comparisce aver mosso egli il primo a sedizione i monaci e le monache contro il loro vescovo e patriarca, ed aver dato grande impulso con pubblico disprezzo di loro ordini all'origine e progresso di tutto il male.

Da qui è avvenuto il divieto fattogli dal Beritense di più ingerirsi in questi affari, e far uso dei pontificali nella sua diocesi, la qual proibizione venendo disprezzata da monsignor Adami, passò monsignor Saruff a porre, sotto l'interdetto tutti i monaci, che celebrarono con lui, e l'altare sul quale fu sacrificato.

Per quante giustificazioni si sforzi monsignor vescovo di Aleppo di addurre in sua difesa, non può mai la sagra congregazione approvare la sua condotta nella presente controversia, e vuole anzi assolutamente che egli sia ammonito di astenersi onninamente da ogni ingerenza in tutto ciò, che spetta alla giurisdizione di monsignor vescovo di Berito, nella cui diocesi egli dimora.

Quanto poi all'uso dei pontificali troppo chiare sono le disposizioni del Tridentino su di questo particolare, che espressamente il divietano senza licenza del vescovo diocesano; nè contro di questo possono aver forza quegli antichi canoni, e concilj orientali allegati dall'Aleppense nella sua apologia, o il sinodo Libanese celebrato per la sola nazione maronita.

Non è però, che non si riconosca e si approvi dalla sagra congregazione, come ben giusto e conveniente, che il vescovo diocesano permetta l'uso dei pontificali al vescovo espulso dalla propria diocesi particolarmente per esercitare la sua giurisdizione su i proprj sudditi, ma non già, che egli possa usarne a talento e a dispetto del vescovo diocesano in funzioni di puro arbitrio e piacere.

Per giudicare poi dell'interdetto posto dal Beritense su i monaci e sull'altare sarebbe stato

necessario di saper prima, se sia preceduta la dovuta ammonizione, su di che non si conviene tra le parti, affermandosi dal vescovo, e negandosi dai monaci.

Sarà parte però qui ancora di monsignor delegato lo schiarire i fatti, il comporre colla sua prudenza e sulla traccia dei principj accennati queste differenze, l'assolvere mediante le opportune condizioni da questi interdetti e i monaci e l'altare, e procurando la riunione dei due prelati togliere ancora questo motivo di dissensione e di scandalo.

Di altrettanta cura e diligenza di monsignor delegato farà d'uopo per rimediare a nuove sospensioni e censure, alle quali ha dato occasione il disprezzo mostrato dal padre Benedetto Turcomani vicario generale delle sospensioni intimata dai due prelati al monaco Giosafat Arcasci ed a lui stesso, per cui fu poi da monsignor patriarca fulminato l'interdetto sulla chiesa di Sant'Antonio, e su i sacerdoti di quel monastero, e la scomunica formale contro il medesimo padre vicario generale, sebbene a petizione dei superiori dell'ordine fu da questa poi dal detto monsignor patriarca benignamente assolto.

Non può certamente che riuscire ben doloroso e deplorabile alla sagra congregazione il sentire una sì ostinata guerra tra monaci e vescovi, cioè tra la parte più rispettabile di quella nazione, che dovrebbe servir di esempio e di ammaestramento a tutta l'altra, come pure il vedere un uso sì facile e frequente di quelle armi che sono l'ultimo rimedio della chiesa negli estremi mali.

Dovrà però monsignor delegato porre ogni suo studio per rimediare a un tanto male ed abuso, e procurando la dovuta ubbidienza e soddisfazione dei monaci sospesi assolvere e le persone e le chiese dagli interdetti, e ristabilire il buon ordine in mezzo a tanto scompiglio e confusione di cose.

Quanto poi al padre Benedetto Turcomani vicario generale contro il quale sono state dirette particolarmente le querele ed accuse del Beritense e del patriarca, come primo autore di tutte le turbolenze e disordini accaduti, aperta che sarà la visita di monsignor delegato dovrà rimanere sospesa ogni autorità e giurisdizione del suo ufficio. Dalle prove, che si avranno quindi del suo ravvedimento e sommissione, e dalle relazioni, che darà della sua visita monsignor delegato, dipenderanno le ulteriori risoluzioni della sagra congregazione sulla sua persona.

Si lusinga intanto, che siccome tutto il motivo di queste querele, come di tante altre, è la discordia e l'animosità nata dalle presenti controversie, così abbia fondatamente a sperarsi, che, composte le vertenze, e riconciliati gli animi, mediante la prudenza e l'abilità di monsignor delegato, possa ancora questa disputa avere insieme a tutte le ait e il più felice e desiderato fine.

SYNODUS IN MONASTERIO SANCTI ANTONII IN MONTE LIBANO HABITA ad creandum novum patriarcham Antiochenum Graecorum-Melchitarum

1788 aprilis 24 / maii 5.

Cum Theodosius patriarcha Antiochenus Graecorum-Melchitarum vita excessisset die 30 martii 10 aprilis 1788, patriarchatus illius antistites, inito coetu in conventu Sancti Antonii, in locum eius suffecerunt Athanasium Giohar, eum ipsum de quo iam saepius habitus est sermo. Electionem hanc

respuerunt episcopi duo, Germanus scilicet Aepinus et Benedictus Heliopolitanus, qui ad sanctam sedem adversus eam provocarunt. Re in congregatione generali diei 2 martii 1789 mature perpensa, eminentissimi patres censuerunt dictam electionem confirmandam esse et sacrum pallium novo patriarchae

transmittendum. Ex innumeris scriptis hinc inde ad A publica edita rebus Melchitarum tam historicis quam ductis, potiora afferam, ea nimirum quae auctoritate canonice melius illustrandis conducere visa sunt.

I.
EPISTOLA SYNODALIS AD SACRAM CONGREGATIONEM MISSA*
1788 aprilis 27 maii 8.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

Con tutto il dovuto rispetto, e riverenza notificammo all'eminenze vostre essere passato all'altra vita nel dì 30 marzo di quest'anno il patriarca Teodosio di felice memoria dopo essere stato munito di tutti li sacramenti dal venerabile nostro fratello monsignor Ignazio Saruff vescovo di Berito. Dopo la morte di lui ci siamo congregati nel monastero di Sant'Antonio per eleggere secondo le leggi de' sagri canoni il nuovo patriarca con tutta pace e quiete per render gloria a Dio, al sommo pontefice capo della chiesa universale ed alla vostra sagra congregazione, e per utilità della nostra nazione. Ma il reverendissimo fratello Germano Adam in uno istante turbò tutta la pace e quiete, e cagionò la discordia e lo sconvolgimento delle coscienze con scandalo de' deboli spargendo una sentenza falsa contro il reverendissimo nostro fratello monsignor Atanasio Gioar per impedire, che cadesse in lui l'elezione. Pretende dunque, che sia caduto nella scomunica del decreto della santa memoria di Clemente XIII quasi, che si sia arrogata l'autorità patriarcale. Noi per altro affermiamo, che ciò è intieramente falso, e diciamo, che il detto fratello Atanasio è stato in ciò calunniato, come noi vescovi della santa sede Antiochena attestiamo concordemente avanti Dio, e la santa sede apostolica, e come dimostreremo in appresso con tutta la maggior chiarezza all'eminenze vostre. Abbiamo più volte avvisato privatamente il suddetto vescovo Germano, mentre stava fra noi, ed abbiamo più volte procurato di persuaderlo della falsità di sua opinione: ma egli partì per la solita sua dimora, e ci abbandonò. L'abbiamo dipoi, benchè lontano, chiamato tre volte con nostre lettere, gl'abbiamo ancora inviati due ecclesiastici dalla nostra adunanza, e per mezzo di questi gl'abbiamo palesati i motivi ragionevoli, e legali di fare sollecitamente l'elezione per evitare i danni, che potevano derivare dal ritardo. Ma tutto ciò in luogo di persuaderlo, lo ha maggiormente impegnato nel suo sentimento, ed ha tirato al suo partito uno de' nostri fratelli monsignor Benedetto vescovo di Balbech, il quale è noto, che fin da principio fu sempre inclinato al partito di lui. Tre volte abbiamo chiamato ancora questo vescovo di Balbech: ma persistendo ambedue nella loro ostinazione, noi dopo aver adempite le altre cose prescritte dai sagri canoni, ad onore di Dio, e della santa sede ci siamo congregati nella chiesa maggiore di Sant'Antonio lunedì 24 aprile 1788 all'ora terza del giorno, in numero di undici vescovi uniti in uno spirito, ed in un cuore, e riguardando

solamente la maggior gloria di Dio, l'utilità e quiete della nostra nazione, dopo la predica indirizzata a questi fini, e dopo l'invocazione dello Spirito santo si fece lo scrutinio legale senza passione, e nella forma prescritta dai sagri canoni, alla presenza di testimonj ben noti per la loro integrità, e cadde l'elezione nella persona di monsignor Atanasio Gioar vescovo di Sidone per patriarca della sede Antiochena, come degnissimo di tal dignità. Dopo tal'elezione noi tutti ci siamo umiliati all'eletto con ossequio cordiale, e lo abbiamo accettato per nostro vero e legittimo patriarca, con giusta fiducia di ottenere per lui la conferma del sommo pontefice, ed il sagra pallio in segno della nostra unione colla santa sede apostolica Romana, e l'aspettiamo dal santissimo padre per mezzo del nostro legato, che in breve si umilierà all'eminenze vostre, e per mezzo della loro sagra congregazione esporrà al santissimo padre tutto l'affare, acciò si estingua sollecitamente il fuoco della zizanìa, che hanno acceso tra noi i due suddetti vescovi Germano Adam di Aleppo, e Benedetto Turcomani di Balbech: i quali in loro ajuto in quest'affare hanno preso don Simone Sabagh uomo inquieto e turbolento, e susurrone conosciuto della nazione. Preghiamo Dio, che faccia trionfare l'onore dell'eminenze vostre per vantaggio della santa fede e decoro della santa sede Romana, di cui ci protestiamo umilissimi figli

Il più umile Partenio arcivescovo di Tiro. (Luogo † del sigillo.)

Il più umile Ignazio vescovo di Berito e Gibel. (Luogo † del sigillo.)

Il più umile Macario vescovo di Acri (Luogo † del sigillo.)

Il più umile Giuseppe vescovo del Furzol e di Elbucà (Luogo † del sigillo.)

Il più umile Gregorio vescovo di Cara. (Luogo † del sigillo.)

Il più umile Geremia vescovo di Damasco. (Luogo † del sigillo.)

Il più umile Agabio vescovo di Diarbekir. (Luogo † del sigillo.)

Il più umile Gerasimo vescovo di Cana di Galilea. (Luogo † del sigillo.)

Il più umile Giuseppe vescovo d'Apamea. (Luogo † del sigillo.)

Il più umile Cirillo vescovo di Basara Damascena. (Luogo † del sigillo.)

Dato in Sant'Antonio, li 27 aprile 1788 (conto vecchio).

2.
ATHANASII GIOHAR ELECTIO CANONICE PERPENDITUR**

Supposta adesso la serie di tali fatti, si venga al dubbio in quistione:

Si cerca dunque: *Se debba o no confermarli la elezione fatta in patriarca dei Greci-Melchiti nella persona di monsignor Atanasio.*

Non v'ha dubbio, che qualora una elezione sia canonicamente fatta, la santa sede apostolica non ha veruna difficoltà di confermarla, seppure non vi siano urgentissime cause, che ne la possin dis-

togliere. „Confirmationem potentium desideria, si nihil est, quod electum impediat, impleantur.“¹ „Ex officio, quod nobis est divina clementia propitiantem commissum, debemus his, quae rite ac secundum formam canonicam peracta esse noscuntur, robur apostolicae auctoritatis impertiri.“²

¹ Cap. Postquam. De electione.

² Innocentius III. lib. I. epistola ad Nicolaum Melitenensem.

* Scritture originali riferite nella congregazione generale de 2 marzo 1788, vol. 861.

** Scritture riferite nei congressi, t. 8. Est altera pars illius commentationis, cuius prior habetur supra, col. 461-8.

Dobbiamo dunque esaminare, se la elezione di Atanasio sia *rite ac secundum formam canonicam peracta*.

Può mancare di esser tale la elezione per vizio o difetto canonico: 1° nella persona degli elettori; 2° nella forma e ordine della elezione; 3° nella persona dell' eletto.

Molti e varj potrebbero essere i difetti canonici nella persona degli elettori, che li rendessero inabili alla voce attiva. Ma i due vescovi avversarj Germano e Benedetto, che impugnano la elezione di Atanasio, non hanno mai dato eccezione canonica agli elettori quasi fossero stati incapaci di eleggere, anzi volentieri si sarebbero uniti con essi nel congresso, se questi avessero riconosciuto l' inabilità di Atanasio ad essere eletto. „Ora (così dice monsignor Germano in una sua lettera spedita al congresso) ¹, giacchè a voi mi chiamate, o venerabile congresso, ecco, che vi manifesto quanto mi sono preffisso pubblicamente, che io non posso assolutamente associarmi con voi nell' elezione, se prima non mi dichiarate con scrittura confermata da vostri caratteri e vostri sigilli, che non eleggerete l' illustrissimo fratello Atanasio. . . Se voi adempirete questa mia richiesta, subito mi porterò da voi senza alcuna tardanza, altrimenti è impossibile“ ecc. Anzi l' istesso monsignor Germano si trovò nel principio del congresso nella unione degli altri vescovi, e ne parlò solamente per il motivo, che vedeva gli animi inclinati alla elezione di Atanasio, come pacificamente si ammette dalle parti contendenti. Simili sono i sentimenti dell' altro vescovo monsignor Benedetto, il quale in quest' affare ha seguito i suggerimenti di monsignor Germano. Si può vedere la lettera di esso monsignor Benedetto scritta al congresso, e riportata dal Sabagh nella sua scrittura ², dove tra le altre cose così si legge: „Di questo ne restai maravigliato, quasi non avessi io alcun dritto, nè monsignor Germano, simile a voi nell' elezione, che assolutamente non potete asserirlo.“ Quindi esorta sul fine i vescovi a differire la elezione finchè venga la dispensa da Roma per monsignor Atanasio. Dunque la sola persona di Atanasio è quella, sopra di cui si fa tutta la difficoltà per non intervenire al sinodo; niente si ha da dire contro la persona degli elettori.

Non occorre dunque fermarsi di vantaggio sull' esame delle persone degli elettori, giacchè dagli avversarj medesimi non si produce contro di essi alcuna canonica eccezione, quale nemmeno ci costa per altra parte.

Riguardo alla forma e ordine della elezione niente parimenti si dice da don Simone Sabagh, che possa avervi relazione; al contrario il Saruff nel suo primo Sommario ³, riporta l' attestato di monsignor Cotta vescovo soriano e di due parrochi maroniti presenti alla elezione, i quali come testimonj rogati fanno fede, che tutto nel sinodo vi si è passato canonicamente; l' istesso attestano i superiori delle due congregazioni monacali che furono presenti ⁴.

Si potrebbe dire, che non vi furono presenti i due vescovi contraddittori, quando il capo *Quia propter, De electione*, ordina, che „praesentibus omnibus, qui volunt, debent et possunt interesse“, si celebri la elezione.

Ma si risponde, che questi due prelati furono per ben tre volte e più chiamati al sinodo, *et noluerunt interesse*, onde il non aver voluto intervenire

non dà loro alcun dritto di reclamare in oggi per la irritazione degli atti; tanto più, che le ragioni, che allegavano per non unirsi al congresso, sono assai frivole ed insussistenti. Tutto il fondamento della loro renitenza si era, perchè Atanasio era scomunicato, e frattanto gli animi dei vescovi erano disposti verso di lui. Ma che che ne sia della scomunica incorsa da Atanasio, egli è incontrastabile *in facto*, che questi non era mai stato *iuris ordine servato* dichiarato e denunciato per scomunicato. Sia pur vero, che monsignor patriarca Teodosio sul finire de suoi giorni abbia dichiarato in una sua lettera a monsignor Germano o in qualunque altra, che teneva Atanasio per incorso nella scomunica papale per aver consagrato corporali, trattenuto decime, dispensato ne gradi del matrimonio, come dice Sabagh, § 12 della sua scrittura. Ma questi non sono atti giudiziali nè obbligano gli altri vescovi a dover tenere Atanasio senz' altra discussione di causa o formalità di dritto per scomunicato. L' opinione in cui erano i due vescovi contraddittori era un' opinione loro particolare, e per quanto la credessero ben fondata, non per questo era un motivo legittimo di negare il loro intervento nel sinodo. Non scrissero eglino al congresso tutte le loro difficoltà e le ragioni, per le quali credevano Atanasio scomunicato? Non ne ebbero replicate risposte dal congresso medesimo de vescovi, i quali vi dichiararono apertamente, che le incolpazioni date ad Atanasio erano insussistenti? In questo conflitto di opinioni perchè dovevano cedere dieci vescovi al sentimento di due soli, e non piuttosto questi due condisendere al sentimento dei dieci? Anzi, giacchè il sinodo era di già congregato, non era quella l' opportunità di presentarsi i due contraddittori nel sinodo, manifestare le sue accuse giuridiche contro di Atanasio, prima che si venisse all' atto della elezione, e dimostrare che Atanasio non poteva godere della voce attiva e passiva, o almeno della passiva solamente per essere incorso nelle censure? Qui giuridicamente dovevano esporsi i delitti di Atanasio, provarsi, ed attendere il giudizio sinodale, ad effetto che la elezione da farsi non cadesse in persona indegna ed inabile ad essere eletta. Si dirà, che gli animi dei dieci vescovi erano disposti in favor di Atanasio; ma si risponde, che forse lo erano con ragione. E perchè non si potrà dire, che gli animi dei due vescovi contraddittori erano indisposti e male inclinati contro Atanasio? Per ovviare appunto alla contrarietà di queste opinioni vi sono le sue vie prescritte dai canoni; e queste sono di discutere le accuse formalmente nel sinodo e di aspettarne il giudizio. È il canone sesto del concilio Costantinopolitano primo e secondo ecumenico, il quale prescrive, che „si nonnulli nec haeretici nec excommunicati etc., dicant, se habere ecclesiasticas aliquas adversus episcopum criminationes, eos iubet sancta synodus primum quidem apud provinciae episcopos accusationem intendere et coram eis probare crimina episcopo obiecta“. È il canone 12 del concilio Cartaginese ricevuto dalla chiesa orientale e inserito nell' *Epitome canonum* presso il Leunclavio, che prescrive: „Cum episcopus accusatur, si difficile sit universam convocare synodum, saltem episcopi duodecim causam examinent.“ Nel nostro caso non era difficile di avere il sinodo; il sinodo già era congregato in un numero sufficiente: perchè scanzare il giudizio canonico? E se il sinodo avesse prevaricato, non vi era il rimedio legale dell' appellazione alla santa sede? Monsignor Germano non vuol intervenire, se non a condizione, che il congresso si obbli in iscritto sigillato da tutti i vescovi, che non eleggeranno Atanasio, e

¹ Sommario di Sabagh, num. 23.

² § 26.

³ Num. 25.

⁴ Sommario di Saruff, num. 26.

l'istesso vuole monsignor Benedetto. Ma questa è una richiesta irregolare ed illegittima. Senza cognizione di causa, senza figura di giudizio, senz'ombra di processo, si ha da fare un'ingiuria così grave ad un vescovo, e ciò perchè i contraddittori nel meschino numero di due soli credono innodato delle censure Atanasio e vogliono continuarlo a credere dopo che i vescovi, intese estragiudizialmente e per lettera le loro ragioni, vi hanno risposto in maniera, che significano essere egli in un contrario sentimento? Ancorchè i due prelati avversarij fossero stati interamente convinti, che Atanasio era scomunicato, qual difficoltà o scrupolo potevano essi avere di comunicare con lui nel sinodo? La dichiarazione giuridica non era proceduta certamente nè la specifica e nominata legale denuncia. Il voler prendere per tale una dichiarazione fatta dal patriarca in una lettera, è un volersi accecare volontariamente, è un segno o di vera aversione contro Atanasio o di supina ignoranza, che non si presume in due vescovi. Se essi credevano Atanasio scomunicato, si potevano astenere benissimo da dargli il lor voto come a un indegno, ma non erano in diritto di esigere dagli altri vescovi, che pensassero alla lor maniera.

Essendo dunque i due vescovi stati replicatamente chiamati al sinodo, la loro renitenza essendo stata illegittima, irregolare ed irragionevole, ne viene, che il non essere i medesimi intervenuti al sinodo e l'aver reclamato estragiudizialmente niente può pregiudicare alla elezione, quasi in questa non si fosse serbata la forma *Quia propter, De electione*.

Resta ora a vedere, se veramente nella persona dell'eletto vi sia alcun vizio canonico, che lo renda inabile ad essere eletto; poichè ancorchè il sinodo o congresso de vescovi lo avesse creduto abile, pure se apparisca veramente, che egli è in realtà scomunicato, irregolare ecc. quantunque non specificamente dichiarato, non può essere confermata la di lui elezione, siccome quella, che sarebbe intrinsecamente nulla; nè in di lui favore potrebbe allegarsi il canone *Ad vitanda scandala*, poichè quanto questo può giovare all'effetto della voce attiva, che non tende in vantaggio dello scomunicato eligente, altrettanto è inapplicabile alla voce passiva, che risulta in vantaggio dello scomunicato medesimo se venisse eletto.

Si esaminano le quattro incolpazioni date ad Atanasio da suoi avversarij.

E qui è dove si fa tutto il gran fondamento dalla parte avversaria. Si pretende, che Atanasio sia realmente incorso nelle censure del breve Clementino, per essersi attribuito alcuni diritti patriarcali, quando nel breve del 1760 si dice: „*Quemadmodum etiam eundem in iis omnibus et singulis ad patriarchalem potestatem spectantibus esse ingerere et intromittere audentem ipso facto poenis omnibus contra non parentes mandatis apostolicis per sacros canones inflictis et indignationi nostrae obnoxium esse ac fore, easque incurrere et incursum esse.*“

Or a quattro punti si riducono le usurpazioni de dritti patriarcali, che si oppongono ad Atanasio anche dopo che ricevette l'assoluzione nel 1768, e sono: 1° Che monsignor Atanasio ha consagrato il crisma per i parroci della sua diocesi: 2° che ha benedetto gli antimensj distribuendoli non solamente per la sua diocesi, ma mandandoli ancora in Damasco,

A Acri, e fin nell'Egitto: 3° che ha dispensato nel grado secondo e terzo per il matrimonio: 4° che si è appropriate le decime di Saïda.

Esaminiamo una per una queste quattro incolpazioni, e intorno a tali articoli andiamo vedendo *quid de iure canonum, quid de consuetudine, et quid in facto gesserit* monsignor Atanasio: giacchè il patriarca non ha alcun dritto, se non o per disposizione de canon, o per consuetudine. „*Primates vel patriarchas nihil privilegii habent praeter ceteris episcopis, nisi quantum sacri canonis concedunt, et prius eis contulit consuetudo.*“

De iure canonum: 1° La confezione o consacrazione del crisma non è dubbio, che appartiene ai vescovi sì nella chiesa latina come nella greca, come può facilmente vedersi in tutti gli eucologi della chiesa orientale e nei pontificali della occidentale: tuttavia per un certo rispetto alla dignità patriarcale invalse già l'uso ecclesiastico nell'Oriente, che il solo patriarca di Costantinopoli consagrassero il crisma e lo distribuisse agli altri vescovi. Riferirò questa consuetudine dei Greci con le parole di Arcudio: „*Usu quodam ecclesiastico neque ceteri Graecorum pontifices crisma conficiunt, sed dumtaxat patriarcha Constantinopolitanus a quo reliqui accipiunt et suis presbyteris distribuunt. Hoc autem indicat, eum, a quo crisma ceteri accipiunt, superiorem iis esse. Quamobrem Romana etiam ecclesia antequam ab ea deficeret Oriens, annuatim crisma mittere solita erat Constantinopolitanis.*“

Che questa consuetudine sia tutt'ora vigente presso i Greci-Melchiti lo concede ancora il Saruff nella sua risposta: „*Quantunque appartenga ad ogni vescovo fare il crisma per uso de parroci di sua diocesi, ma tra le nazioni orientali soglia distribuirsi dai patriarchi ecc.*“ Si ammetta adunque, che per sola consuetudine ecclesiastica sia diritto privativo del patriarca il fare o consagrare il crisma, e che da esso siano obbligati a prenderlo gli altri vescovi. Ma è poi egli vero, che monsignor Atanasio abbia da se consagrato il crisma, e lo abbia distribuito ai suoi parroci? Quali prove adduce su di ciò il Sabagh? Non altro se non una lettera, che si asserisce essere del patriarca scritta a monsignor Germano poco prima della sua morte, cioè li 22 ottobre 1787, dove così si fa dire al patriarca: „*E dal principio del patriarcato sino a questo momento non domandò da noi olio di crisma nè anche i sacerdoti della sua diocesi; e da questo si può inferire, che esso consacrò il detto olio ecc.*“ Io non esaminerò se questa lettera sia stata veramente scritta dal patriarca o composta espressamente da altri perchè fosse opportuna all'intento, che si premeditava: non vi è bisogno di entrare in questa critica discussione. Me l'enunziato trascritto di essa è evidentemente falso. Se dal principio del patriarcato Atanasio non chiese a lui mai il crisma, come poté il medesimo patriarca scrivere de 17 novembre 1768 ad Atanasio nella seguente maniera: „*Abbiamo messo l'olio cresimale nel vaso mandati da voi per mezzo di quella persona fidata, ed ecco ve lo mandiamo per la medesima.*“

Essendo dunque manifestamente falsa la suddetta assertiva di quella lettera, non si deve nè tampoco riguardo a quel, che si soggiunge, che nè egli per

¹ Citata scrittura, num. 11.

² Citata scrittura, num. 10 et passim.

³ Caput *Conquestus*, IX, quaestio 3.

⁴ *De concordia*, lib. II, cap. 8, verso, *Sed utcumque*.

⁵ Num. 28, ivi.

⁶ Sommario, num. 10.

⁷ Saruff, Sommario addizionale, num. 8.

⁸ Scrittura prima di Sabagh, num. 12.

se nè per mezzo del suo clero avesse mai domandato o preso il crisma dal patriarca. Perché non poteva Atanasio, senza chiederlo espressamente per lettera, incaricare negli anni seguenti alcuno del suo clero, che ogn'anno portavasi alla residenza patriarcale, acciò prendesse il crisma dal patriarca, come si asserisce essere il costume dal Saruff?¹

Anzi vi è di più. Vi è una lettera di monsignor Atanasio scritta alla sacra congregazione de 12 marzo 1780, riferita nel ristretto di Propaganda, dove supplica, *che gli si ottenga la facoltà di poter consacrare l'olio santo nella sua diocesi come Benedetto XIII l'aveva concesso al suo antecessore monsignor Basilio Finam*. Questa è un'espressa confessione, che egli non si attribuisce tal facoltà. Si aggiunga, che monsignor patriarca Teodosio non si è mai lagnato presso di questa sacra congregazione in tanti anni, che Atanasio usurpasse questo diritto; lo che potrebbe far ancor sospettare con ragione, che l'asserita lettera di monsignor patriarca a monsignor Germano del 1787 sia assolutamente apocrifia, o carpita senza intelligenza di quel povero vecchio, ridotto all'estremo della sua vita.

Ma passiamo alla seconda incolpazione di aver benedetto gli antimensaj e averli distribuiti al per la sua diocesi come in diverse altre provincie.

Quid iuris, domanderò in primo luogo, intorno alla benedizione o consacrazione e distribuzione di questi antimensaj?

„Antimensia (risponde il vescovo greco di Bella nel *Gius greco-romano*)² scimus fieri solita, quando episcopus consecrato et dedicato templo, pannum mensae substratum mensamque seu altare tegentem in frusta dissectum pictumque sacerdotibus distribuit, ut eo praediti sacrificium offerre queant.“ Nell'eucologio greco vi è questo titolo: „Ordo fieri consuetus in antimensiorum consecratione,“ e quest'ordine si attribuisce al vescovo. Dunque *iure canonum* come ogni altra consacrazione, così quella degli antimensaj appartiene al vescovo, *qui distribuit sacerdotibus*.

Ma è egli lecito di mandargli in altre provincie? „Promensalia (risponde Matteo Blastare nel *Synagma alphabeticum* dei canonici, cap. 8, *De antimensis seu promensalibus*)³ vim sanctificandi nacta... ubique vis opus fuerit sine prohibitione transmittuntur, et non in hac vel illa provincia circumscribuntur, sed et trans mare missa sunt etc.“ E nel citato *Gius greco-romano*⁴ si muove questa questione: „An antimensia etiam valeant in aliis provinciis et diocesisibus, an solum in diocesi episcopi antimensia illa consecrantis“ (si avverta dunque che il vescovo in sua diocesi li può consacrare). Risponde alla questione Giovanni vescovo di Citro: „Valere ubique, sicut ipsum sacrum unguentum et alia sacra, quamvis uno in loco sanctificata, semel tamen sanctificationem adepti, ubique eam retinent et exerunt.“ E san Niceforo patriarca di Costantinopoli risponde: „Antimensia, ubicunque eis opus fuerit, mittuntur, nec hac vel illa regione circumscribuntur, sed in aliam quoque provinciam transferuntur, sicut et sacrum unguentum.“ Dunque presso i Greci antimensia *absque prohibitione ubicunque mittuntur*.

Se come è avvenuto al sagra crisma, che per uso ecclesiastico e forse per un maggior segno di comunicazione e di soggezione è stato per consuetudine riservato al patriarca, fusse ancora avvenuto alla consacrazione degli antimensaj, bisognerebbe provarlo, perchè una consuetudine contraria

al gius e costume antico non si presume, ma si deve provare. E don Simone Sabagh niente adduce per provare, che il dritto della consacrazione degli antimensaj per consuetudine almeno sia privativo del patriarca. Nega al contrario il Saruff⁵ che vi sia una tal consuetudine. „Girano, dice egli, ancor oggi per la diocesi di Aleppo gli antimensaj col nome di monsignor Ignazio Giarbù vescovo di quella città, antecessore di monsignor Germano, e di altri altro.“ Ed in fatti si vede, che presso quei Greci vi è varietà di opinioni intorno alla facoltà de vescovi di consacrare questi antimensaj o corporali. Nel sommario del Sabagh al numero 6 si riferisce una lettera di Eutimio Zachar a Teodosio, dove si dice: „Il padre Michele Araggi fece resistenza a noi asserendo, che il vescovo non può consagrarli (i corporali) avanti che gli stampassimo. Noi dicemmo a lui, vediamo cosa dirà don Giuseppe Papilla e la sua opinione. In fatti domandammo a don Papilla, e ci disse, che ogni vescovo può consagrarli nella sua diocesi. Ed'ho in sospetto, che io solo domandai a don Simone Sabagh, e disse lo stesso, che ogni vescovo può consacrare i corporali nella sua diocesi.“

Dunque se monsignor Atanasio ha consagrato corporali o antimensaj per la sua diocesi, questo non è un motivo di attaccarlo come usurpatore dei dritti patriarcali. Se ancora li avesse dati per esser trasportati in provincie diverse, non costa, che vi sia alcuna proibizione di farlo: ma poi non regge in fatto la prova, che veramente monsignor Atanasio avesse mandati fuori della sua diocesi corporali consagrati da lui. L'unica prova, che arreca don Simone, si è una lettera del definitore don Michele Araggi al patriarca dall'Egitto data da Bulak 10 novembre 1780, nella quale lo prega a mandargli venti corporali da lui consagrati, „perchè tutti quelli, che si trovano quà, le dico in segreto, sono consagrati dagli altri, e non sono con il vostro nome.“ Ma questa prova, che nelle parti di Egitto vi erano de corporali non consagrati da quel patriarca, *ma da altri*, non prova però, che siano stati consagrati da monsignor Atanasio; molto meno prova, che siano stati colà trasportati per ordine di Atanasio, mentre anche i corporali da lui consagrati potevano trasportarsi in Egitto da monaci o missionarj senza la di lui saputa e consenso.

Si può qui ancora riflettere, che monsignor patriarca Teodosio in tanti anni non si è mai lagnato presso la sacra congregazione di questa pretesa usurpazione di dritto patriarcale intorno alla consacrazione degli antimensaj.

Si passi frattanto al terzo capo di accusa, che è di avere monsignor Atanasio dispensato nei gradi riservati al patriarca nel matrimonio.

Ma prima d'ogn'altro per dilucidazione della materia, conviene avvertire, che il caso, nel quale si è dispensato da monsignor Atanasio, vien chiamato ora *due gradi e terzo*, ora *secondo e terzo*, e finalmente da monsignor Saruff vien detto *quinto*; e così egli nel suo Sommario⁶ traduce le espressioni della lettera di monsignor Germano, che nel Sommario di Sabagh⁷ vengono tradotte *due gradi e il terzo*.

Per quel, che pare dal contesto delle scritture, monsignor Atanasio ha dispensato nel *quinto grado* secondo il computo civile, che è quello dei Greci, e questo quinto grado allora vi è, quando i due contraenti sono in *linea inaequale*, cioè inegualmente distanti dallo stipite, talchè se uno dei contraenti

¹ Risposta, num. 28.

² Presso il Leucavio, cap. 7.

³ Presso il Beveraggio, t. II, p. 114.

⁴ Cap. 7.

⁵ Risposta, num. 27.

⁶ Num. 28.

⁷ Num. parimenti 28.

sia lontano dallo stipite per due gradi, l'altro per A
trè, allora il grado, in cui sono i contraenti fra
loro essendo misto di secondo e terzo, ne viene
che si chiami *quinto*. I latini direbbero in questo
caso che i contraenti sono fra loro in *terzo grado*,
perchè per la regola generale si debbono riputare
tanto distanti fra essi, quanto il remotiore è distante
dallo stipite; nè è presso i latini il numero delle
persone, ma delle generazioni che costituisce il
grado nella linea collaterale, al contrario dei Greci,
che all'uso civile contano tanti gradi nella linea
collaterale quante sono le persone fino allo stipite
esclusive; e siccome quando uno dei contraenti è
in secondo grado e l'altro in terzo, allora fin allo
stipite *exclusive* si contano cinque persone; però i
contraenti si dicono esser nel *quinto* grado. Sicchè
il dire *due gradi e terzo* significa, che uno sia per
due gradi distante dallo stipite, e l'altro contraente
per trè, lo che riviene all'istesso, se si dicesse B
grado *secondo e terzo*, oppure grado *quinto*, che in
sostanza corrisponde al *terzo* grado dei latini,
quando questo è in linea ineguale, e però misto di
secondo e terzo; quantunque terzo ancora si dica
ma semplice, quando i due contraenti fossero fra
loro in linea uguale e distanti ciascheduno per trè
gradi dallo stipite; i Greci però in questo caso
siccome le persone sarebbero non più cinque, ma
sei: a contare fino allo stipite, lo dicono grado *sesto*.
Or presso i Greci ne' primi quattro secoli l'impedi-
mento della consanguinità non si estendeva più del
primo grado della linea collaterale, essendo stato
permesso il matrimonio tra fratelli e sorelle cugine.
Teodosio Seniore vi aggiunse la legge, che proibiva
i matrimonj de cugini, qual disciplina si osservava
ai tempi del concilio Trullano nell'anno 692. Nel
secolo XI si aggiunse la proibizione fino al terzo
grado latino, cioè fin' ancora alla sesta persona in-
clusivamente. Finalmente il patriarca Michele circa
l'anno 1050 vi aggiunse la settima persona, che fra
i latini sarebbe *terzo e quarto* misto; ma non erano
vietate le nozze nel quarto semplice dei latini, cioè
quando l'uno e l'altro contraente erano in quarto
grado dallo stipite, perchè allora si sarebbero con-
tate otto persone. Innocenzo IV nell' epistola 10
ad Otone cardinale legato apostolico nel regno di
Cipro proibì ancora l'ottavo a norma del concilio
Lateranese III scrivendo così: „Quoniam apud eos
(graecos) consueverunt contrahi matrimonia inter
personas contingentes se iuxta eorum computationem
octavo gradu, qui secundum computationem
et distinctionem graduum, quam nos facimus, apud
nos quartus habetur: ne id praesumatur deinceps,
firmiter prohibemus, districte praecipientes, ut cum
in ulterioribus gradibus licite matrimonia contrahan-
tur, in praedicto quarto consanguinitatis vel affini-
tatis gradu copulari ulterius non praesumant, sta-
tutum in hoc generalis concilii observantes.“ Ma
questa decretale non fu per amor della pace promul-
gata nè nel regno di Cipro nè in altre parti
dell'Oriente. Onde tuttora si permette dai Greci
il matrimonio alla ottava persona, proibendosi sino
alla settima inclusive. Queste notizie si son cavate
dall'Assemani¹ e dall'Arcudio². Nel *Gius orientale*
non vi è alcun canone che attribuisca al patriarca
o ai vescovi orientali il dritto di dispensare negli
impedimenti dirimenti del matrimonio; non si vuol
negare però, che per consuetudine tanto presso gli
antichi Greci quanto presso i moderni non vi sia
potuto introdurre un tal costume. Ed esercitandosi
pacificamente dai nostri Greci-Melchiti con la saputa

della santa sede, non si ha coraggio di condannare
quest' uso.

Vi è ancora presso di essi un'altra consuetu-
dine, che non viene negata dal Saruff, cioè che il
patriarca riservi a se il grado *quinto*, restando però
alla disposizione de vescovi il *sesto*.

Nell'accusa, che qui si dà a monsignor Atanasio,
bisogna distinguere, 1° l'atto, con cui si asserisce
aver egli dispensato nel *quinto riservato*; 2° l'atto,
con cui si asserisce essere stato dall'istesso Atana-
sio proibito ai suoi diocesani con la pena ancora
della scomunica il ricorso al patriarca per ottenere
la dispensa. Questo secondo atto non riguarda già
la dispensa dal *quinto riservato*, ma dal *sesto libero*
ed in facoltà dei vescovi, come è chiaro dal numero 5.
Sommario addizionale di Saruff, ivi: „Ci è giunto
all'orecchio, che alcuni di coloro, ai quali abbiamo
negata la dispensa nel *sesto grado*, hanno intenzione
di presentarsi a vostra signoria (al patriarca) ecc.
Abbiamo denunziato la scomunica contro i medesi-
mi per cause legittime.“ Questo non è un occupa-
re l'altrui diritto, ma difendere il suo; monsignor
Atanasio si era accorto, che persona, alle quali non
conveniva dar simili dispense, ricorrevano al patri-
arca, che gli era facile di circonvenire, e che questi
senza previa informazione dell'ordinario le accorda-
va; monsignor Atanasio non nega la *validità* della
dispensa quando questa fosse stata accordata ai
suoi diocesani nel *sesto grado* dal patriarca, ma
vuol mettere un freno all'abuso, con il quale veniva
disprezzata l'autorità dell'ordinario. Al più potrà
dirsi in questo caso, che monsignor Atanasio cer-
cava di impedire nella sua diocesi il libero eserci-
zio dell'autorità patriarcale, ma non già, che egli
in questa maniera usurpava e attribuiva a se il
diritto del patriarca. Avrà fatto male, se si vuole,
a dar quest'ordine nella sua diocesi, ma non per
questo si è ingerito nei diritti, che appartengono
al patriarca, attribuendoli a se medesimo.

Ma Atanasio, si dice, ha egli dispensato ancora
nel *quinto riservato* al patriarca. Sì, ma con quale
autorità dice Atanasio di farlo? Con autorità rice-
vuta dal medesimo patriarca. Così egli nel suo
biglietto a Gandhur riportato nell'istesso *Sommario*
di Sabagh³: „Monsignor patriarca disse ciò presso
due o tre persone, che sono veraci, che fa ciò, per-
chè noi dispensiamo i due gradi e terzo di consan-
guinità ne matrimonj, pretendendo, che spetti a lui,
*benchè fu a noi appropriato ancora, quando fu fatta
la pace fra di noi nella città di Berito in quello
spettacolo comune e grande* ecc.“ Di tale conces-
sione fanno testimonianza tre persone qualificate
che si dicono testimonj oculari, mediatori dell'af-
fare e presenti all'atto⁴. Della verità di tal con-
cessione depongono i dieci vescovi congregati nelle
D loro lettere a monsignor Germano. Il silenzio poi
del patriarca Teodosio in un affare di così gran
rilievo, e che non si oppone alle dispense notorie
di monsignor Atanasio, non dichiara nulli, invalidi
e sacrilegi i matrimonj contratti con tali dispense,
non implora il soccorso della sagra congregazione,
porge gran fondamento di credere la realtà della
concessione. A fronte di queste prove, come si
potrà mai avere per un manifesto ed indubitato
usurpatore del dritto patriarcale Atanasio, mentre
egli medesimo protesta di dispensare non con pro-
pria autorità, ma per via delle facoltà avutene dal
patriarca, e ciò protesta non già dopo la morte di
esso, ma mentre ancora viveva, come dal citato
viglietto a Gandhur. È egli vero, che nel *Sommario*

¹ Tom. III, part. 2, *Bibliotheca orientalis*, p. 326.

² *De concordia*, lib. 7, cap. 30.

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

³ Num. 12, ivi.

⁴ *Sommario addizionale* di Saruff, num. 8.

di Sabagh¹, si riporta una risposta fatta a qual viglietto da Teodosio, dove gli si fa dire, che tutto ciò, che dice Atanasio in rapporto alle facoltà concedutegli, in sostanza è una bugia; ma questa lettera è stata scritta troppo tardi, de 20 gennaio 1788, nel tempo cioè che il patriarca e per la sua vecchiaja e per la debolezza del suo spirito avrà potuto lasciare in balia del suo segretario di scrivere ciò, che più gli sarebbe piaciuto. Non era questo il tempo e l'occasione di dichiarare bugiardo Atanasio; il tempo e l'opportunità si era, quando in virtù delle false dispense si contraevano i matrimoni, e questa dichiarazione doveva farsi in faccia al mondo, e non in un viglietto o una lettera particolare.

Rimane a discorrere dell'appropriazione delle decime, che è la quarta ed ultima accusa, che si dà a monsignor Atanasio.

È inutile di cercar canoni nel gius orientale, che prescrivano di darsi le decime al patriarca; mentre è ancora controversia tra gli eruditi se le decime fossero mai state di necessità tra i Greci, o di spontanea volontà. Che sia peraltro legittimo il costume introdotto di doverci pagare ai parrochi e ai vescovi, non vi è controversia, lo che si debbe parimenti intendere delle decime, che si pagano dai vescovi al patriarca.

Se vi sia *in facto* questo costume legittimamente prescritto per i vescovi greco-melchiti in riguardo al loro patriarca, sembra, che lo metta in dubbio l'istesso monsignor Germano, come può vedersi al Sommario del Saruff².

Ma si accordi però una tal consuetudine, monsignor Atanasio attribuendo e appropriando a se tutte le decime della sua diocesi di Saida, senza trasmettere la dovuta decima al patriarca, si è egli per questo attribuito un dritto patriarcale? *Delicta ex proposito et voluntate committuntur*. Non potrebbe quest'atto omissione esser dichiarato per un peccato contro la giustizia, senza reato alcuno di scisma contro il suo patriarca? L'atto scismatico sarebbe stato se egli avesse preteso col dritto patriarcale esiger le decime dalle diocesi altrui. Ma il vero si è, che a favore di quest'appropriazione militano l'istesse ragioni, che si sono addotte nella precedente accusa delle dispense, cioè che monsignor Atanasio ebbe rimesse le decime dal patriarca, come lo hanno attestato solennemente i dieci vescovi congregati nelle lettere a monsignor Germano, i tre testimoni qualificati presenti all'atto della concessione; inoltre monsignor patriarca non ha mai portate su questo punto le sue lagnanze alla sagra congregazione. È vero, che ciò non ostante monsignor Atanasio pagò 50 piastre per le decime dell'anno 1771 a monsignor Teodosio patriarca, come nel Sommario di Sabagh³, lo che non si nega dal Saruff, il quale aggiunge in altri suoi fogli intitolati: *Prose* ecc., che Teodosio mosse a compassione dalle angustie di Atanasio le rilasciò per il seguito; ma quest'atto solo ed unico può attribuirsi alle istanze particolari, che ne faceva monsignor Teodosio ed ad una certa condiscendenza di Atanasio per evitare i disappori. In fatti noi abbiamo nel Ristretto di Propaganda una lettera di monsignor Atanasio scritta alla sagra congregazione de 12 marzo 1780, nella quale si duole, che „monsignor patriarca non avendogli per molti anni giammai ricercate le decime, avesse in allora cominciato a domandarglielle... e supplicava, acciò la sagra congregazione si degnasse di far stare il patriarca

A *si concordato* fatto tra esso e lui sotto il pontificato di Clemente XIII ecc.⁴. Gli fu risposto dalla sagra congregazione, che non era quel giunto alcun ricorso del patriarca su questo punto, „che quando se ne fosse mosso dal medesimo l'istanza, allora sarebbesi esaminata la controversia...; che in tanto qualora monsignor patriarca persistesse nell'istanza, poteva significargli, che avendo portato l'affare a questa sagra congregazione, deducesse pure avanti della medesima le ragioni, che credeva di avere per esigerle ecc.“ Di qui si vede, che l'affare almeno era litigioso, che il patriarca pretendeva di esigere, e monsignor Atanasio non si credeva tenuto, e ciò non in virtù di qualche dritto o potestà patriarcale, ma in virtù del *concordato*. Sicchè sembra, che nemmeno per questo capo possa darsi a monsignor Atanasio la taccia di usurpatore de dritti patriarcali.

B *Si passa ad altre eccezioni che si potrebbero dare ad Atanasio per considerarlo indegno o inabile.*

Si è già terminato di dire delle accuse che si danno a monsignor Atanasio dai suoi avversari; e quantunque queste si siano trovate senza fondamento, pure bisognerà ancora ulteriormente esaminare, se l'eletto monsignor Atanasio possa avere altre eccezioni non rilevate da suoi accusatori, che lo rendano inabile o indegno della passiva elezione in patriarca.

E primieramente potrebbe opporsi, che monsignor Atanasio è stato dalla santa memoria di Clemente XIII dichiarato nominatamente incorso nella scomunica maggiore, e però divenuto irregolare, infame ed ineligibile, giusta il canone *In-fames*¹: „Infames esse eas personas dicimus, quae... et omnes anathematizati... hi omnes nec ad sacros gradus debent promovendi etc.“ Potrebbe in secondo luogo rilevarsi, che ei è incorso nella pena canonica della ineligibilità per essere stata la di lui elezione una volta cassata *vizio personae*, a tenore del capo *Super eo, De electione*, dalle quali irregolarità e pene canoniche era necessario di essere dispensato nominatamente, perchè fosse *restituito in integrum*, e perchè lo stato di sua persona fusse liberato da quella specie di *capitis diminutio*, che inducono le pene suddette, non bastando a quest'effetto la sola assoluzione dalla scomunica. Ma siccome supponeasi che nel 1768 monsignor Atanasio sia stato non solamente assoluto dalle censure, ma dispensato altresì da tutte le irregolarità e pene canoniche; fin' allora incorse *ad quocumque effectum et quocumque ex capite*, quindi non occorre far su di ciò difficoltà veruna. Potrebbe inoltre riflettersi, che l'assoluzione ricevuta dal medesimo nel 1768 avendo la sembianza di assoluzione estorta *per vim et metum*, come dal Ristretto di Propaganda, sia stata di niun valore, anzi che per questo fusse egli rimasto innodato di un'altra scomunica a tenore del *Capite unico, De iis quas vi metusque causa sunt*, in 6°; pure non essendosi intentato mai giudizio alcuno per esaminare e decidere sulla violenza, che non è stata giuridicamente discussa; e dall'altra parte essendosi di allora notificato dal patriarca Teodosio il fatto alla sagra congregazione, questa creduto avendo bene di tacere, come ha taciuto dal 1768 in qua, quindi è, che almeno nel foro esterno non può averci per non assolto o per scomunicato.

Ma almeno si dirà, se egli non è scomunicato, irregolare, o innodato di pena canonica, pure è indegno di essere patriarca *ob proce moris*, e quantunque non sia di tanto peso questa eccezione, che renda nulla *ipso iure* l'elezione, pure considerandosi

¹ Num. 12, § 2.

² Seconda scrittura, num. 6, litt. D.

³ Num. 5.

⁴ Canon II, quest. 7, lit.

da chi deve dar la conferma, deve essere una re- A
mora giusta e ragionevole per concederla. Dal 1769
al 1768 quest' uomo è stato sempre ambizioso e
disprezzatore degli apostolici decreti, e quegli, di
cui costa una volta la malizia, deve tenersi sempre
per malo: „Semel malus, praesumitur semper
malus.“¹

Si può risponder però, che questa regola iuris
non fonda già una presunzione *iuris et de iure*,
contro la quale non si ammetta prova in contrario,
ma deve intendersi solamente „nisi constat de secuta
resipiscencia“, altrimenti non avrebbero luogo tutte
le ripristinazioni canoniche in seguito della emen-
dazione, nel qual caso entra quell'altra regola:
„Non ergo in eo debet despicere quod fuit, quia iam
incipit esse quod non fuit.“²

Si va alla conclusione.

Sicchè bisognerà vedere, se dal 1768 in qua, B
che è l'epoca dell'assoluzione, noi abbiamo dei
segni, dove poter fondare il giudizio della sua
emendazione.

E 1° egli è certo, che in tutto questo tempo la
sagra congregazione non ha da alcuno ricevuto
riccontri, che Atanasio fusse ritornato a preten-
dere per se la dignità patriarcale, che è il suo
delitto.

2° Costa anzi e dalle lettere scritte alla sagra
congregazione, come dal Ristretto di Propaganda,
e da altre scritte dall'istesso Atanasio a monsignor
patriarca in congiuntura principalmente di chiedergli
il crisma e di mandargli le 50 piastre per le decime,
e delle istanze, che gli faceva replicatamente, che
convocasse un sinodo per regolare gli affari, costa
dico, che egli ha sempre riconosciuto per suo legi-
timo patriarca Teodosio.

3° Il testimonio de *dieci vescovi elettori*, i quali C
lo hanno creduto emendato, deve avere il suo
gran peso.

4° Appoggiata ancora sul testimonio di questi
dieci vescovi si è la dichiarazione fatta in punto di
morte dall'istesso patriarca Teodosio, che Atanasio
non aveva alcun impedimento per essere eletto³.

5° Nè in confronto di tali testimonianze si può
aver ragione alcuna delle contrarie dichiarazioni,
che si attribuiscono fatte dal patriarca dagli avver-
sarj di Atanasio, poichè queste ancorchè si amet-
tessero per *vere e genuine*, cioè non ostante essendo
tutte fondate sulle pretese usurpazioni di dritti
patriarcali fatte da Atanasio, che abbiamo rigettate,
devono avervi per dichiarazioni mal fondate ed in-
sussistenti.

6° I suoi contraddittori dopo l'epoca del 1768
non accusano Atanasio che delle quattro rigettate

incolpazioni. Se vi fusse stato qualche altro atto
di invasione, non l'avrebbero ommesso.

Concorrono a dover agevolare la conferma di
Atanasio, oltre le prove della sua emendazione
dall'ambire il patriarcato, che è stato l'unico suo
delitto, le seguenti considerazioni:

1° Il gradimento della persona di Atanasio di
quasi tutti i vescovi della nazione; — 2° Il gradi-
mento di tutti i cleri e popoli delle diverse diocesi
soggette al patriarcato, come dal *Sommario primo*
di Saruff⁴; — 3° Il gradimento dei più potenti per-
sonaggi di quelle parti, come di Gandhur ministro
dell'emir⁵ e del gran tesoriere del Cairo⁶; —
4° Il clero regolare sembra ne sia contento per
l'attestato, che hanno fatto della seguita elezione
i superiori delle due congregazioni monastiche⁷; —
5° Non vi è alcun popolo, clero o principe, che
riclami contro la di già pubblicata elezione di Ata-
nasio, e tra i vescovi non altri, che due soli; —
6° Il pericolo di nuovi scismi, qualora si volesse
negare la suddetta conferma. Se si vuol far patriarca
uno de due vescovi contraddittori contro dieci, lo
scisma è inevitabile. Se si vuol fare uno dei dieci,
essendo già gli animi tutti disposti verso Atanasio,
si corre grandissimo rischio di scissure.

Avendo dunque in vista il ben pubblico della
nazione, essendovi de segni ragionevoli della emen-
dazione di Atanasio e della sua subordinazione alla
santa sede, sembra non doverci ricercare più acru-
pulosamente la penitenza di Atanasio. *Qui multum*
emungit, elicit sanguinem: è un detto di Salomone
riportato in un canone di Graziano; e però aven-
dolo per pentito può usarsi verso di esso anche
qualche atto di indulgenza canonica, secondo la
quale anche i deposti o degradati pentiti vengono
reintegrati. „Illos enim ad pristinos gradus redire
canones praecipunt, quos paenitentiae praecessit
satisfactio vel peccatorum confessio. . . Hi enim
non immerito consequuntur ademptae dignitatis
statum, qui per paenitentiae emendationem recepisse
noscentur remedium vitae.“⁸ E finalmente alla con-
tradizione de due vescovi si può rispondere col
canone 19 del sinodo Antiocheno, ivi: „Ubi canonice
a multis fit electio, si duo vel tres contentiose
contradicant, plurium calculus valeat et nulla
contradictentium habeatur ratio.“ Il ricorso, il ri-
clamo, l'appello di questi due vescovi essendo fon-
dato sopra una pretesione assurda di volere l'obbligo
del congresso a non scegliere Atanasio, ed inoltre
fondata sopra ragioni frivole di usurpazione, ragioni
allegate, e non discusse in formale giudizio, si deve
concludere che „contentiosae contradicentium“, e che in
conseguenza „nulla contradicentium habeatur ratio“.

¹ Num. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

² Detto Sommario, num. 27.

³ Lvi, num. 13.

⁴ Lvi, num. 28.

⁵ Canon *Domino sancto*, distinctio L, canon 28.

D

3.

SACRAE CONGREGATIONIS RESCRIPTUM *

1789 martii 2.

In congregatione generali habita die lunae 2 martii
currentis anni 1789 ab eminentissimis dominis ad
mei infrascripti relationem responsum fuit plenis
suffragiis: „Consulendum sanctissimo pro expedi-
tione litterarum apostolicarum confirmationis elec-
tionis Athanasii Giohar archiepiscopi Sidoniensis in
patriarcham Antiochenum nationis graeco-melchitae,
et pro concessione pallii, et cum sanatione quatenus

opus sit omnium et quorumcunque defectuum, quae
tamen clausula secreto asservetur in actis sacrae
congregationis. Et ad mentem. Mens est, quod
eminentissimus praefectus iis modis quibus ex-
pedire videbitur, studeat conciliare concordiam inter
partes.“

Leonardus cardinalis Antonellus, praefectus.

* Habetur inter Originali della congregazione generale de' 2 marzo 1789, a cardinali Antonelli propria manu descriptum.
29*

ACTA CONSISTORII SECRETI, IN QUO SACRUM PALLIUM NOVO PATRIARCHAE
IMPETITUM EST.

1789 martii 30.

Decretum sacrae congregationis generalis de Propaganda fide habitae die 2 martii 1789.

Relatis ab eminentissimo et Reverendissimo domino cardinali Antonello praefecto litteris episcoporum Graeco-Melchitarum enixe supplicantium sanctissimo domino nostra, ut dignetur adprobare, et confirmare electionem, seu postulationem patriarchae catholici pro ecclesia patriarchali Antiochena nationis Graeco-Melchitae vacante per obitum bonae memoriae Theodosii patriarchae a praedictis episcopis peractae de persona reverendi patris domini Athanasii Giohar episcopi Sidoniensis; eminentissimi patres, praehabita uberi notitia de facta fide, prudentia, zelo, ceterisque virtutibus eiusdem reverendi patris domini Athanasii, censuerunt consulendum esse sanctitati suae pro admissione electionis, seu postulationis, de qua agitur, ut praevia absolutio a vinculo ecclesiae episcopalis Sidoniensis, dignetur providere praedictae ecclesiae patriarchali Antiochena de persona memorati Athanasii episcopi.

Quam sacrae congregationis sententiam a reverendo patre domino Stephano Borgia secretario relatum sanctissimo domino nostro Pio papae VI in audientia habita die 8 martii praedicti, sanctitas sua benigne in omnibus adprobavit, et annuit.

Datum ex aedibus dictae sacrae congregationis die 14 martii 1789.

Leonardus cardinalis Antonellus, praefectus.
Loco sigilli.

Stephanus Borgia, secretarius.

b.

Sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae VI allocutio habita in consistorio secreto die 30 martii 1789.

Venerabiles fratres.

Venerabili fratre Theodosio Antiocheno Graeco-Melchitarum patriarcha die trigesima martii anni proxime praeteriti mortali hac vita defuncto, cum vacua patriarchalis illa foret sedes, convenerunt in maiorem Sancti Antonii ecclesiam die vigesima quarta aprilis eiusdem nationis episcopi, horaque eius diei tertia, post concionem de more habitam, et post sancti Spiritus invocationem ad ferenda suffragia devenerunt. Omnes, duobus tantum exceptis, inter se consentientes in Antiochenum patriarcham elegerunt venerabilem fratrem Athanasium Giohar Sidonis episcopum, qui ab universa natione dignissimus ea dignitate consebatur. Hoc peracto cum electus ipse, tum episcopi, clerus, populusque Antiochena illi cathedrae subiecti, praesertim dioecesium Galileae, Sancti Iohannis de Acri, Damasci, Cairi, Alexandriae, Rosseti, Pelusii, legarunt ad apostolicam hanc sedem venerabilem fratrem Ignatium Beryti et Gibel archiepiscopum, idcirco in suum procuratorem constitutum, ut omnium nomine a nobis per organum nostrae Propagandae fidei congregationis imploraret eius electionis confirmationem, et pallii concessionem. Nos eiusdem congregationis decreto inducti benigne annuimus illius legati postulationi. Hoc ipsum vobis, vene-

rabiles fratres, non sine animi nostri iudicantia, atque exspectatione maiorum in posterum Deo favente successuum, annunciamus.

Quid vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra confirmamus, et adprobamus electionem, seu postulationem a venerabilibus fratribus Graeco-Melchitis factam de persona praedicti Athanasii Giohar episcopi, quem absolvimus a vinculo, quo tenetur, ecclesiae Sidonis, ac transferimus ad patriarchalem ecclesiam praefatam, praeficientes eum in patriarcham, et pastorem eiusdem nationis, prout in decreto et schedula consistorialibus exprimitur.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti Amen.

Gratiarum actio pro concessione pallii coram sanctissimo domino post consistorium habita a domino Simone Sabbagh sacerdote Graeco-Melchita nomine novi patriarchae, praesente reverendo patre domino Ignatio Saruff archiepiscopo Beryti, eiusdem patriarchae procuratore.

ORATIO.

Beatissime pater.

Immortalis beneficii magnitudo, sanctissime pater, qua modo usus es, dum in amplissimo hoc ac nobilissimo purpuratorum patrum senatu, antea actam Athanasii Giohar II e congregatione sanctissime Salvatoris, Graecorumque Melchitarum nationis, et Antiochena sedis patriarchae electionem canonicè confirmare, eumque apostolico pallio benigne exornare dignatus es, me, ut pro ipso, ac reliquis meis fratribus eiusdem sanctae Antiochena sedis episcopis, tibi, Pie pontifex optime maxime, caput et princeps, totiusque catholicae atque apostolicae ecclesiae pater, gratias agam atque habeam, vehementissime compellit.

At vero cum tanti operis vim in me haudquam esse sentiam, meique ingenii tenuitatem cognoscam, id unum restat, ut me ad praedicandam tuarum virtutum praecordia convertam: ad tuam praesertim tam eximiam, tamque ubique praedicatam clementiam, doctrinam, iustitiam, religionem, et paternum amorem: denique ad reliqua tuarum laudum ornamenta, quibus egregie atque admirabiliter praestas, quibusque omnes tuos in Christo domino filios, nostrae praesertim ecclesiae Antiochena fideles, qui tuam potestatem praedicant atque profitentur, amantissime complexus es.

Ipsi autem, etiam inter remotissimos Phoeniciae fines Orientisque plagas, in ipso infidelium conspectu, atque inter schismaticorum haereticorumque multiplices laqueos misere versentur: tamen firmi ac stabiles in orthodoxa fide permanent, tuosque asecelas se esse gloriantur, atque sanctae et Romanae sedi obedientiam una cum antistite suo, scilicet patriarcha, usque ad effusionem sanguinis, profitentur atque promittunt.

Quod quidem se religiose praestituros esse nequaquam dubito, cum nemo ignoret, Athanasium, nostrum hodierna die patriarcham rite constitutum, ex nobili illa progenie natum, avisque praeclarissimis illustri, venerabili scilicet Euthymio Sidonis

* Habentur tam latine quam arabice in opusculo eodem anno 1789 edito. Oratio, quae habetur sub littera c. tribuitur in editione officiali quam sequor Simoni Sabbagh: at ex ipso orationis tenore, praesertim vero ex responso sanctissimi plane colligitur oratorem fuisse Ignatium Saruff.

Tyrique archiepiscopo, et Cyrillo III patriarcha Antiocheno, qui suis laboribus, vigiliis, studio, ac diligentia sanctam, catholicam, apostolicam, Romanamque fidem in illis Orientis partibus primi et ante omnes mirifice propagarunt.

Quapropter ipse Athanasius, maiorum suorum religionem, hereditate veluti acceptam, imitatus eorumque vestigiis insistens, et in obeundo archiepiscopali munere nihil habuit antiquius, quam catholicae, fidei incrementum et amplificationem, hac nupera dignitatis accessione, tuoque hoc, beatissime patre, beneficio, novo incenditur studio, atque incredibili quodam animi aestu compellitur, omnem suam operam impendere, vitamque ipsam, si opus fuerit, profundere ad eiusdem orthodoxae fidei dilatationem, ad decus ac iura, apostolicae sedis tuenda, ac propugnanda. Id ego eius nomine sanctissime polliceor, atque in meipsum recipio, numquam illum non futurum praeclearum orthodoxae fidei defensorem, huiusque apostolicae sedis filium obedientissimum atque cultorem eximium.

Quae cum ita sint, nihil aliud restat, nisi ut orem, obtesterque te, pater sanctissime, ut in primis nostrum antistitem Athanasium, hodierna die super Antiochenam sedem electum, patrocinio,

benignitate, clementia, et apostolica tua benedictione non dedigneris, deinde me, et gregem meum, omnemque clerum, ac fostrae nationis populum, ut quisque munus suum facilius peragat, omnesque nobiscum unum in sanctae, catholicae, et apostolicae ecclesiae sinu, usque ad supremum huius vitae exitum perpetuo arctissimeque permaneant.

d.

Responsum sanctissimi.

Quas nobis egisti gratias, et novi patriarchae, et universae Graeco-Melchitarum nationis nomine, eas libenti plane animo excepimus, utpote ab illis profectas, quos ob perspectam religionem ac in nos observantiam singulari amore complectimur. Te vero, venerabilis frater, cui tamquam procuratori deferendum tradidimus pallium, testem invicem atque interpretem constituimus nostrae paternae in illos omnia voluntatis. Dum hoc tibi munus imponimus, una etiam te nobis acceptum fuisse gratumque proffitemur, ac proficiscentem a nobis peculiari prosequimur benevolentia, apostolicam impertientes benedictionem, quam cum venerabili fratre Athanasio, et cum dilectis filiis, clero, populoque Antiocheno Graeco-Melchitae communicabis.

SYNODUS NATIONALIS GRAECORUM MELCHITARUM IN MONASTERIO SANCTI SALVATORIS CELEBRATA

1790 octobris 4-22 octobris 15-novembris 2.

Ad componendas tandem aliquando controversias iam diu inter Melchitas vigentes, sacra congregatio novo patriarchae Athanasio Giohar praecipit ut quamprimum synodum nationalem congregaret ad definienda quaedam disciplinae capita, quae ab eadem sacra congregatione expressa fuerunt in instructione satis proliza, infra primo loco posita. Synodus re ipsa habita est, sed infelici successu, cum acta ipsius ob acerrimam Germani Adami oppugnationem in usum nunquam fuerint traducta, immo nec ad sacram congregationem transmissa ut ab ea examinarentur et adprobarentur. Illa tamen per patriarchatum Antiochenum promulgata fuisse pronum est colligere, tum ex expressa huius promulgationis mentione quae in actis occurrit tum ex tenore ipsius mandati a patriarcha passim missi

mense novembri 1790. Mandati huius textum arabicum nuper evulgavit Cyrillus Charon in ephemeride Beritensi cui titulus: *Al Machriq*, numeris 2 et 3 anni 1905. Hoc neglecto utpote minoris momenti, animum attuli ad latine reddenda acta ipsa quae arabice tantum hucusque legebantur in editione ab eodem docto viro data in citata ephemeride Beritensi, tom. IX (1906) pag. 929-38, 973-84, 1028-36, 1091-98. Ac ne quis forte miretur me sermonis arabici prorsus rudem acta illa latinitate donavisse, ingenue fateor eadem me tranatulae ex versione gallica fere de verbo ad verbum in meum usum a Timotheo Yock sacerdote Alepino adornata. Relationem adfunxi sacrae congregationi exhibitam anno 1793, ex qua nonnulla acitu digna lector benevolus capiet.

INSTRUCTIO DE CELEBRANDA SYNODO A SACRA CONGREGATIONE AD PATRIARCHAM ET EPISCOPOS MISSA *

1789 maii 29.

È da gran tempo che dal corpo episcopale di questa nazione Greco-Melchita si desidera la convocazione di un sinodo nazionale per riformare tutti quegli abusi, che si sono poco a poco introdotti nell'amministrazione delle cose ecclesiastiche, per ristabilire a norma de' sagri canoni la disciplina nel clero secolare e regolare; per fissare le rispettive giurisdizioni dei vescovi e del patriarca, per provvedere al decoro dell'episcopato, per costituire l'ordine legittimo e la canonica procedura ne' giudizi ecclesiastici, per avvalorare la dovuta obbedienza e subordinazione degli inferiori ai loro superiori, per prendere in somma tutti quegli espedienti, che potrebbero essere di comune consenso creduti proficui, necessari ed opportuni al benessere della religione e alla salute spirituale dei popoli.

Fin dall'anno 1773 fu per parte di dieci vee-

cevi Greco-Melchiti umiliata alla santa memoria di Clemente XIV sommo pontefice una supplica nella quale facevansi le più vive premure, acciocchè venisse ordinata la convocazione di esso sinodo; e negli anni posteriori se ne sono di mano in mano replicate le istanze a questa sacra congregazione, la quale ha sempre approvato e fatto applauso a questo santo e commendevole desiderio della nazione. Ma le circostanze lagrimevoli de' tempi andati non hanno permesso finora di vedere effettuata questa bramata adunanza, mezzo di riforma quanto per se stesso utile ed efficace, altrettanto poi per i presenti bisogni della nazione necessario ed indispensabile.

Ora però, che la divina provvidenza ha disposto che a codesta sede patriarcale Antiochena vacata ultimamente per la morte di monsignor Teodosio patriarca di felice memoria venisse eletto col con-

* Archivio della sacra congregazione de Propaganda fide: *Istruzioni*, t. I, fol. 492 et 524.

senso della maggior parte dei vescovi nazionali A monsignor Atanasio Giohar vescovo di Saida, e che la santa sede apostolica si è degnata di confermare una tale elezione, e di inviare al nuovo eletto il sacro pallio patriarcale, la sacra congregazione ha giudicato esser questa l'opportuna occasione, nella quale riunendosi tutti i vescovi in armonia e perfetta concordia con il loro capo, si adunino insieme in congregazione sinodale non solo per imporre al loro patriarca il sacro pallio tra messogli dalla sede apostolica, e prestargli in corpo la dovuta obbedienza, ma esaudito perchè con santo zelo e coll'unico impegno della gloria di Dio e della salute delle anime, mettano mano a quest'opera sì lungamente desiderata della generale riforma, nè si partano prima dalla comune assemblea, che non abbiano provveduto a tutti quei punti, che dovranno fare l'oggetto delle loro deliberazioni.

È adunque espressa volontà di questa sacra B congregazione che nella suddetta generale adunanza vengano disposti con la presidenza di monsignor patriarca i nuovi regolamenti, sopra dei quali, acciocchè i padri del sinodo abbiano una guida, per mezzo di cui siano sicuri di corrispondere alle religiose e salutari vedute della medesima sacra congregazione, ha essa ordinato la presente istruzione da trasmettersi a ciaschedun prelado dell'assemblea e a monsignor patriarca; e da questa potranno egliano rilevare, quali siano i principali capi delle cose, intorno a cui si desidera, che resti occupato il loro zelo, ben inteso però, che in tutte quelle cose, che non verranno in essa istruzione espressamente ordinate, il sinodo debba solamente proporre il sentimento formato dalla pluralità de' vescovi, riservandone a questa sacra congregazione la finale approvazione.

1° E in primo luogo egli è un punto molto C essenziale quello di ben assicurarsi della sincera professione della fede cattolica da tutti quei, che venendo dall'eresia o dallo scisma, dimandano di essere ammessi nell'unico ovile di Gesù Cristo, nella chiesa cattolica; a quest'oggetto importante bramerebbe questa sacra congregazione che nell'assemblea sinodale si stabilisca questa legge indispensabile, cioè che chiunque risolvendosi di abbandonare lo scisma e l'eresia, domanderà di essere ammesso alla comunione della chiesa cattolica, debba onninamente essere obbligato non solamente a proferire la condanna distinta ed espressa dei cinque errori riprovati già contro i Greci nel concilio ecumenico Fiorentino, ma fare altresì in presenza del vescovo o del suo vicario la professione intiera della fede cattolica, giusta la formola prescritta ai Greci dalla santa memoria del sommo pontefice Urbano VIII, di cui perciò si trasmettono D alcuni esemplari latini ed arabi, e di questa formola si servirà anche monsignor patriarca nel fare la professione di fede prima di ricevere il pallio, come se ne servi monsignor Cirillo suo predecessore nel 1730.

✽ Dopo una legittima professione di fede, niente è più necessario, nella chiesa di Dio, quanto una retta, santa e legittima amministrazione dei sacramenti, che sono quei preziosi canali, per i quali scorre a noi la grazia del Signore. Si sono intese in varj tempi le querele di alcuni zelanti prelati della nazione intorno a molti abusi quivi introdottisi nell'amministrazione di essi, e specialmente della cresima, penitenza, estrema unzione, e matrimonio; coel per ragion in rapporto al sacramento della penitenza, vi sono costà dei confessori, che vietano senza legittima causa ai loro penitenti di confessarsi da altri; e in riguardo al sacramento

del matrimonio vi è l'abuso, che questo contratto frequentemente tra cattolici e scismatici, ovvero eretici; che i coniugandi sono ancora impuberi, che si implora facilmente il braccio dei governatori secolari per farsi conchiudere i matrimonj con violenza ecc. E così negli altri sacramenti si trovano degli abusi. A tutti questi vuole la sacra congregazione, che si pensi nel sinodo di apporvi il conveniente riparo e norma sempre dei sagri canoni della chiesa universale, o di quei della chiesa orientale, che sono approvati dalla santa sede apostolica. Che se qualche altro regolamento converrà darsi, che non sia contenutò nella disposizione dei canoni, oppure per la loro inosservanza meriti di essere rinnovato, e con più valide leggi munito, si proponga nel sinodo, e si renda informata questa sacra congregazione del sentimento della maggior parte de' vescovi, ed essa poi darà la final decisione.

3° Ma sopra tutto, acciò la detta amministrazione dei sacramenti e la celebrazione delle divine cose, e particolarmente del santo sacrificio della messa si adempia con quella esattezza, rettitudine ed uniformità che si conviene, è egli di mestieri, che tutti codesti sacerdoti si servano dei medesimi libri liturgici, e di quei, che vadano affatto sgombri ed essenti da ogni errore e da qualsivisa sospetto di esso. Vuole pertanto e comanda questa sacra congregazione, che nel sinodo si faccia precisamente una legge colla pena della sospensione *ipso facto incurrenda* per i trasgressori, che tutti gli ecclesiastici per l'esercizio delle sagre funzioni non debbano in avvenire servirsi di altri libri, se non dell'eucologio greco approvato già dalla santa memoria di Benedetto XIV, e dato espressamente alla luce per uso delle nazioni orientali, e in riguardo alla celebrazione della messa del messale greco-arabo approvato già dal suddetto sommo pontefice ad uso dei Greci. Questa legge dovrà avere la sua piena e generale esecuzione, allorquando sarà mandato costà un numero sufficiente di copie così dell'eucologio tradotto in arabo, come del messale greco-arabo, quali la sacra congregazione si prenderà il pensiero di far stampare e trasmettere quanto prima. Interinamente però sarà cura del sinodo di dare intorno a questi oggetti quelle provvidenze che giudicherà opportune, e specialmente di provvedere un sufficiente numero di messali manoscritti, corretti ed emendati, per evitare, quanto è possibile, la difformità, e per tenere specialmente lontani dalle mani dei sacerdoti que' libri sagri, che sono infetti de' detti errori contro la fede, o che contengono delle espressioni dettate da uno spirito scismatico e refrattario.

4° Dopo la purità della fede e la retta amministrazione delle cose sagre, merita una particolare attenzione l'autorità e giurisdizione ecclesiastica, dalla attività della quale dipende il mantenimento del buon ordine e della disciplina. E dovesi prima di ogni altro aver riguardo a fissare in articoli ben distinti la giurisdizione, che è propria del capo ossia del patriarca sopra degli altri vescovi, e in quali punti possa egli limitare la loro autorità. Dalla storia delle passate pendenze e dissensioni sembra che i diritti patriarcali non siano ancora ben determinati, o universalmente riconosciuti da tutti i vescovi; e se questi non vanno di accordo nel riconoscerli, si prevede, che perpetua sarà per essere ed inevitabile la disarmonia e la discordia tra i vescovi e il patriarca. Onde a scanso di qualunque perturbazione, o contesa, sarà cura del sinodo di dichiarare: 1° quali siano i diritti proprj e caratteristici, che vanno annessi alla dignità patriarcale; 2° quali sono più particolarmente

quelle facoltà che egli può a se riservare sopra l'autorità degli altri vescovi, come per esempio le dispense, le consecrazioni ecc., inserendo sempre alle disposizioni dei canoni e all'uso introdotto per legittime costumanze. Sopra tutto però sia rinnovato il canone ottavo del sinodo di Sant'Isaia del 1761 dove si prescrive che „il patriarca non determini alcun' affare di grave importanza riguardante il suo patriarcato senza il consiglio e consenso dei vescovi, conforme ordina il canone 33 dei canoni che si dicono apostolici“, canone, che fu universalmente accettato colla dichiarazione, che per affare di grave importanza, si debba intendere una dispensa generale, oppure un ordine generale riguardante tutto il patriarcato“¹.

5° E siccome causa ben grande di confusione si è il non sapersi, a quali provincie e regni si estenda la giurisdizione del patriarcato Antiocheno, così, acciocchè non restino pregiudicati i diritti, o diminuite le diocesi degli altri prelati fuori del patriarcato, ma si contenga ognuno dentro i termini della sua potestà, è egli necessario, che vengano nell'assemblea individuate, per quanto possibile, le regioni, e descritte esattamente le provincie, che restano comprese nel patriarcato Antiocheno. Si avverta però di non prenderne la norma da confini dell'antico patriarcato Antiocheno, che neppur oggi potrebbero decidersi quali precisamente fossero, ma dal possesso attuale e dall'antica consuetudine, in cui trovasi l'odierno patriarca greco-melchita per l'esercizio di sua giurisdizione.

6° Acciò poi sia tolta di mezzo ogni occasione alle gelosie, che potrebbero essere originate da opinione di parzialità, che il patriarca abbia per un partito piuttosto che per un'altro, per una congregazione monastica che per un'altra, penserà il sinodo efficacemente, e in conformità degli ordini di cui è dato fin dal 1761 dalla santa memoria di Clemente XIII a determinare il luogo, o i luoghi, ove potrà, o dovrà il patriarca fissare la sua abitazione, avendo in vista ciò, che dice il sinodo suddetto di Sant'Isaia can. 9°: „Non conviene, che egli dimori nei monasterj stabilmente, ma soltanto come di passaggio e di visitatore.“

7° Fissata così l'abitazione del patriarca, i diritti, che gli competono per la sua preminenza e superiorità agli altri vescovi, ed i confini della diocesi patriarcale, si passi a proporre i convenevoli regolamenti, che riguardano i vescovi e la loro autorità. 1° E primieramente sia determinato e prescritto il numero delle diocesi, con i rispettivi confini, siccome fu disposto al canone 5 del citato sinodo di Sant'Isaia. Ben inteso però, che variandosi le circostanze, e specialmente accrescendosi ne varij paesi soggetti al patriarcato Antiocheno maggior numero di cattolici greci uniti nella comunione colla santa romana chiesa, onde sia d'uso di dar loro un vescovo, e di accrescere il numero delle diocesi, si potrà ciò fare dal patriarca col consenso della maggior parte degli altri vescovi, purchè però vi sia sempre clero e popolo bastante a formare una diocesi, e non manchi al nuovo vescovo il suo necessario sostentamento. 2° Essendo cosa ben mostruosa, che una istessa diocesi sia governata da due o più vescovi, o che vi siano dei vescovi, i quali per mancanza del necessario sostentamento siano costretti a mendicare con opprobrio del carattere episcopale, venga stabilito, che il numero dei vescovi non debba oltrepassare quello delle diocesi, e che nessuno sia ordinato

vescovo, senza la sua diocesi corrispondente. 3° Che se il patriarca istesso vorrà costituirsi un vicario per la sua particolare diocesi episcopale, questi non possa mai essere un vescovo, ma un semplice prete, a cui potrà al più darsi il titolo di corepiscopo. Quando poi desiderasse il patriarca di far vescovo il suo vicario, non possa ciò eseguirsi senza il consenso del corpo episcopale, e sia inoltre obbligato di provvedere il suo vicario senza il pregiudizio della diocesi, o del patriarcato, di un onesto e perpetuo mantenimento. 4° Sia negata al patriarca la facoltà di costituirsi un vicario sopra tutto il patriarcato: sia cioè lecito ad esso di avere un vicario come gli altri vescovi nella sua diocesi episcopale, non mai però di avere un vicario patriarcale. 5° Si esamini sinodalmente se convenga dare all'Egitto un vescovo greco-melchita dipendente dal patriarcato Antiocheno, e la maniera che potrebbe tenersi con profitto in quest'affare, senza incorrere il pericolo di qualche persecuzione dalla parte de' scismatici.

8° In ordine poi all'elezione dei vescovi, il sinodo di Sant'Isaia al canone 3 dispone nella seguente maniera: „Essendosi di già introdotto un abuso contrario ai canoni, cioè, che il patriarca ordina vescovi senza legittima causa e senza saputa e consenso degli altri vescovi, perciò d'ora innanzi non dovrà più far questo, ma osservare quanto ha ordinato il sagra concilio Niceno al canone 4 riguardo all'ordinazione dei vescovi, ed è, che dovendosi ordinare un vescovo, ciò si faccia colla saputa e consenso dei vescovi del patriarcato, conforme viene espresso nel canone 2 de' canoni apostolici, e nel canone 3 tra gli 84 canoni attribuiti al Niceno. E se si trasgredirà questo canone, il vescovo ordinato non sarà accettato nel sinodo dei vescovi, nè avrà voce nell'elezione.“ Siegue poi a disporre del numero dei vescovi, e delle diocesi, del che si è detto di sopra. Ora la sagra congregazione comanda, che sia nell'assemblea da tenersi confermato il trascritto canone terzo, il quale in rapporto all'elezione de' vescovi da farsi col comune consenso fu senz'alcuna esitanza da tutti ricevuto, come leggesi negli atti di esso sinodo canone 3, lettera B.

9° Siccome il patriarca non potrà decidere alcun' affare di grave importanza senza il consiglio e consenso dei vescovi, così i vescovi nella propria diocesi non dovranno portare simili decisioni, senza il consiglio del sacerdote e il consenso del patriarca, come prescrive al citato canone 8 del sinodo sopralodato.

10° Si sa dalle disposizioni dei sagri canoni quanta cautela, circospezione e prudenza ricerchini, perchè si proceda con le pene ecclesiastiche di sospensione, scomunica ecc. contro dei vescovi accusati e delinquenti. L'uso irregolare ed arbitrario di queste pene è solo capace di mettere in combustione la chiesa di Gesù Cristo, eccitando dei scismi insanabili e delle pericolose diffidenze de' popoli inverso i loro pastori. Sarà dunque in special maniera a cuore del sinodo di rimettere in piedi sulla materia delle censure e pene ecclesiastiche da infliggersi ai vescovi l'osservanza dei canoni della chiesa universale, e delle costituzioni sinodali della nazione in coerenza di ciò, che è stato ordinato alla seconda parte del canone quarto del sinodo di Sant'Isaia².

11° Siano esaminati, riconosciuti ed approvati dal sinodo tutti quei capi di entrata, da quali è

¹ Supra, col. 514 CD.
² Supra, col. 515 A.

¹ Supra, col. 512 B.
² Supra, col. 515 B.

costituita la rendita patriarcale, e così ancora quelli, A che costituiscono le rendite degli altri vescovi. E qui si tratterà in modo speciale del dritto, che hanno i vescovi di riscuotere le decime della loro diocesi, e di quello, che ha il patriarca di riscuotere dai suoi vescovi. Essendovi poi attualmente un qualche vescovo, che non sia provveduto dell'onesto suo sostentamento, si pensi dal sinodo a fargli un congruo assegnamento.

12° Non si tralasci di stabilire, che di tempo in tempo debbansi convocare le congregazioni sinodali per la riforma generale degli abusi e della disciplina, siccome fu ordinato al canone quinto del sinodo di Sant'Isaia¹. Si determini, dentro quanto tempo si debbano adunare. E se per qualche urgenza particolare converrà farsi straordinariamente l'assemblea, sia fissato come necessario il consenso e l'approvazione del patriarca.

13° Si abbia inoltre un particolare riguardo a B ben regolare la disciplina del clero, e a prescrivere le istruzioni per gli ordinandi. Rapporto alla prima parte, cioè alla disciplina del clero, dovrà il sinodo adoprarsi, acciò siano estirpati varj abusi, che sembra quivi abbiano preso piede nella infusione delle censure e pene canoniche, che si fa dagli ordinarij contro gli ecclesiastici loro sudditi. Vi sono de' vescovi, i quali senza alcun' esame o forma giuridica procedono a sospendere o scomunicare irregolarmente i sacerdoti. Per rimediare al qual' abuso, si dovrà rinnovare con maggior vigore il canone quarto del sinodo di Sant'Isaia prima parte². Vi sono al contrario dei sacerdoti disubbidienti, i quali niun caso fanno delle pene ecclesiastiche legittimamente proferite contro di essi: che dispreggiano apertamente l'autorità del loro vescovo, e con lo scudo di frivole ed insussistenti appellazioni cercano di schermirsi dal giudizio episcopale; e quel che è più detestabile, si fanno lecito di ricorrere alla potenza del braccio secolare, per atterrire e frastornare i prelati dal fare il loro dovere. Meritano questi abusi, che l'assemblea si dia tutta la pena di apportarvi gli opportuni ripari.

Nè solamente il timore delle pene ecclesiastiche e la contumacia contro l'autorità dei pastori, ma lo spirito di ambizione altresì, per il quale aspirano i preti di essere assunti ai posti della chiesa, li spinge talvolta a ricorrere alla prepotenza secolare, per poter ottenere colla violenza ciò, che essi desiderano, a dispetto ed in pregiudizio di coloro, che hanno la legittima autorità di promuoverli. Per ovviare a quest'altro abuso, potrà prendere l'assemblea ulteriori ripieghi, perchè abbia esecuzione ciò, che su di questa materia fu ordinato al canone sesto del sinodo di già spesso allegato di Sant'Isaia³.

Ad avere poi un clero ben disciplinato e renderlo a sufficienza istruito per rendersi idoneo alle ordinazioni, che è il secondo punto proposto in questo numero 13, molto conduce il provvederle dei mezzi di una istruzione, che sia proporzionata ai doveri dello stato ecclesiastico. Il sinodo di Sant'Isaia a quest'oggetto, nel canone settimo⁴ prescrive, che il patriarca debba promettere a Dio di voler stabilire una scuola, nella quale si insegnino le cose necessarie per un ecclesiastico, cioè la lingua greca, la teologia, la morale, l'intelligenza ed interpretazione dei libri sagri; e l'istessa cosa si inculca premurosamente nel detto sinodo agli altri

vescovi per le loro diocesi, e ai superiori regolari per i loro monasteri.

Potrà l'assemblea, seguendo la riferita norma, appigliarsi a que' savj temperamenti, che le saranno suggeriti dalla prudenza e dallo zelo per la gloria di Dio e la salute delle anime.

Dato così le necessarie providenze intorno alle scuole, sarà facile al sinodo di prescrivere quelle istruzioni, che debbano essere richieste per gli ordinandi, a tenore del citato canone settimo.

14° Non tutti quei, che hanno la scienza e i requisiti necessari per essere ordinati, anche al presbiterato, debbono perciò riputarsi capaci ed idonei ad avere delle parrocchie o arcipreture. La cura delle anime, che va annessa a questi impieghi, richiede nei promovendi una scienza più elevata della legge di Dio e una virtù ancor più distinta. Onde dovrà occuparsi l'assemblea a prescrivere più in particolare quei requisiti, che saranno richiesti per coloro, ai quali debbano conferirsi le parrocchie e le arcipreture: su di che per altro non si farà distinzione alcuna tra gli ecclesiastici secolari o regolari; ma sarà assai opportuno, se fosse possibile, di stabilire i luoghi ove debbano costituirsi i parroci e gli arcipreti, acciocchè ciascuno sappia, quali sono le anime, che gli sono date a pascere e governare, e non vi sia villaggio, il quale sia abbandonato e non dipendente dal suo parroco.

15° Intorno alla disciplina dei regolari, la quale con tanto calore si raccomanda alla ispezione del patriarca e dei vescovi nel canone nono del sinodo di Sant'Isaia⁵, non tralascerà l'adunanza di proporre quei regolamenti, che crederà confacevoli di stabilire.

16° Sapendo la sagra congregazione di quanti mali è stata cagione per lo passato in codesta nazione l'antica gara, che passa tra le due congregazioni monastiche di Basiliani, l'una detta di San Salvatore e l'altra di San Giovanni in Soairo, viene ad ordinare, che l'assemblea sinodale proponga dopo un maturo esame que' mezzi, che giudicherà propri e conducevoli ad estirpare ed estinguere qualunque germe di dissensione tra le dette due congregazioni. E specialmente se sia lodevole di fissare un certo numero di vescovati, a cui debbansi promuovere i soli soggetti idonei dell'una e dell'altra congregazione, o piuttosto tolta questa privativa, sia sempre libero il patriarca unito coi vescovi di scegliere chi più crede degno in tutta la gerarchia ecclesiastica ad un tanto ministero.

17° Intorno alle monache greco-melchite basterà inculcare l'osservanza delle loro regole rivedute ed approvate dalla sagra congregazione con decreto de' 20 settembre 1762, e con breve della santa memoria di papa Clemente XIII, de' 15 novembre dell'anno medesimo. E così ancora si dovranno osservare i decreti fatti dal padre Pietro da Morretta delegato apostolico nel 1785 in virtù dell'istruzione datagli da questa sagra congregazione li 9 aprile del 1784 per le differenze insorte co' monaci e monache Soairite della diocesi di Berito⁶.

18° È ordine esandio e volontà espressa di questa sagra congregazione che il patriarca non trascuri di inculcare con i termini più efficaci a tutta l'adunanza dei vescovi la piena esecuzione ed esatta osservanza delle costituzioni apostoliche espressamente emanate per la greca nazione, e segnatamente delle tre costituzioni della santa memoria di Benedetto XIV *Demandatum coelitus*, che

¹ Supra, col. 518 C.

² Supra, col. 518 A.

³ Supra, col. 518 D.

⁴ Supra, col. 514 A. B.

⁵ Supra, col. 514 D - 515 A.

⁶ Supra, col. 585-600.

già si trova stampata in latino ed in arabo, dell'altra *De ritibus ecclesiarum graecarum*, che incomincia *Allatae sunt*, della terza sull'edizione dell'eucologio greco, che incomincia *Ex quo primum tempore*. E di tutte tre queste costituzioni se ne trasmettono alcuni esemplari stampati per istruzione de vescovi.

19^o Siccome però sul pubbo delle antinense e digiuni sono stati fatti negli anni scorsi varj ricorsi a questa sagra congregazione, e si è preteso di avere qualche dispensa sopra le osservanze prescritte dalla costituzione *Demandatum*, perciò dalla stessa sagra congregazione fu trasmessa li 8 settembre 1781 una istruzione al defonto patriarca Teodosio, acciocchè unitamente co' vescovi rispondesse ai varj quesiti, che nella stessa istruzione gli si facevano. Di questa istruzione se ne compieva ora copia, acciocchè monsignor patriarca nel futuro sinodo la comunichi anche ai vescovi congregati, e vi diano quelle risposte, che dalla sagra congregazione sono ricercate.

Questi sono i principali articoli, che debbono nel sinodo discutersi ed esaminarsi. E però di mestieri, che ciò si faccia con spirito di pace, senza

contesa e senza quel zelo amaro, che avvelena le più sante società e acceca la mente per non seguire i più sani consigli e per non prendere le più provide risoluzioni. Quello che sarà concordato dalla maggior parte de vescovi, si dovrà tenere per risoluto dal sinodo, e se ne formerà decreto da trasmettersi poi alla sagra congregazione, per riceverne l'approvazione. Non resta però vietato di proporre ancora altre materie oltre gli articoli di sopra espressi, anzi sarà in libertà del patriarca e ancora de vescovi di far esaminare dal sinodo qualch'altro punto, che possa influire al bene della nazione. In somma l'unanime studio di tutti dovrà essere di fissare un piano di regolamento, che faccia cessare le passate discordie, conduca ad assicurare la cattolica fede e a dilatarla nella nazione, stabilisca la buona disciplina del clero sì secolare che regolare, giovi all'istruzione de' popoli e alla santificazione delle anime.

(Tergo.) Istruzione per i greci-melchiti.
Convocazione del sinodo.
Ordini e materie da trattarsi.

2.

SUMMA RERUM IN SYNODO TRACTANDARUM A PATRIARCHA AD EPISCOPOS MISSA.*

La forma delle materie, che si devono esaminare generalmente ed essere ordinate e regolate in un modo canonico utile per le anime e tutta la nazione:

In primo luogo l'esame circa ciò, che si traslascia nel dispensare i santi sacramenti in generale e particolare, e quali sono i rimedj, che possono guarire in tutto questo morbo.

In secondo luogo l'esame circa ciò, in cui si manca nel rito del divino sacrificio e nell'ordine dell'ufficio e canto e regola di coro, e quali cose si possono tollerare nelle chiese, che non sono cattedrali, e coi sacerdoti, che il loro coro non può essere regolato.

In terzo luogo l'esame circa gli andamenti del clero regolare e circa ciò, di cui devono avvertire la cura.

In quarto luogo l'esame circa ciò, che si deve praticare nel bene ordinare le religioni e nell'osservanza delle regole ed istituti monastici, acciocchè tornino al loro primiero splendore e perfetto candore, e quali cose devono procurarsi da superiori regolari in tutto e da per tutto ne' monasteri e fuori de' monasteri.

In quinto luogo l'esame circa ciò, che deve farsi co' sacerdoti, monaci vagabondi, ed il regolamento che si deve praticare con essi.

In sesto luogo l'esame circa dove arriva la potestà e dominio patriarcale sopra li vescovi nelle loro diocesi e sopra loro stessi secondo le leggi

canoniche e praticate dagli antichi ed accettati costumi, con ancora le particolarità de' vescovi, e dove arriva la loro autorità nelle loro diocesi e greggi.

In settimo luogo l'esame circa i termini della diocesi Antiochena, e dove arriva la potestà della sede Antiochena, e quali sono i termini delle diocesi de' vescovi e regolamenti di esse.

In ottavo luogo l'esame circa ciò, che si dee praticare dai vescovi con quelli, che devono essere ordinati e qual è il modo, che conduce alla via sicura per levare la coscienza dell'ordinante ed ordinando, e qual modo si deve praticare in imporre le pene ecclesiastiche, e cosa deve accadere a chi le trasgredisce, anche si fosse per modo di fuga, di appello alla potestà suprema, e quale è la via dell'appellazione, che deesi osservare, e come deve essere fatta.

In nono luogo l'esame circa ciò, che si deve praticare e sarà possibile per osservare i riti proprj delle quaresime e digiuni e feste ed altre cose, e quale sistema essere necessario da praticarsi in tutte le diocesi, e quale devesi osservare in alcune.

In decimo luogo l'esame circa ciò, che si dee praticare con diligenza da vescovi nel visitare le loro diocesi in persona, e quale pena sarà per chi trascura questo senza un motivo canonico, e se si trova simile motivo, cosa deve fare allora il vescovo, e quale cosa deve fare e praticare il vescovo nella sua visita vescovile.

3.

SYNODUS IN CONVENTU SANCTI SALVATORIS CELEBRATA. PRAESIDENTE PATRIARCHA ATHANASIO V GIOHAR, ANNO 1790.

In nomine Patrie et Filii et Spiritus sancti, amen.

SESSIO PRIMA.

In hac prima sessione, quae hora diei octava habita est, sanctissimus ac beatissimus dominus patriarcha reverendissimique episcopi in Sancti Salvatoris (*Deir el Moukhalles*) ecclesiam conveniunt, ubi sacrorum evangeliorum liber more solemniter

* Apud nos hora 1,48 pomeridiana.

* Acta sacrae congregationis de anno 1793, fol. 438-5.
CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

ipsi paraverat. Absoluta vero oratione, sermo haberi cœpit de explicita sanctae fidei professione, utrum videlicet ab omnibus, ac praesertim ab iis qui nuper sanctam fidem amplecti fuerint, emittenda sit, an a solis sacerdotibus, quibus curae sit fidelibus sibi commissis veritates exponere et interpretari: tum etiam utrum adhibenda sit haec in re. fidei professio ab Urbano edita? Discussionem ad finem perducta, cum sanctitatis suae sententia communibus episcoporum suffragiis probata fuisset, haec quae sequuntur decreverunt:

1° Emitteretur iuxta sanctorum conciliorum canones fidei professio, cui adiciatur professio quinque capitum¹ eum nonnullis aliis articulis: huius vero symboli formula pro medio habetur, quo sacerdotes parochiarum curam exercentes ad fidem edocendam utantur. Hi sedulo illam addiscant suisque ovis praedicent, iis praesertim qui nuper ad fidem venerint.

2° Suscipiantur quaecunque a concilio Tridentino definita sunt de fide et sanctis sacramentis, eaque tanquam regula rerum credendarum habeantur; quaecunque vero idem concilium sancivit de disciplina ecclesiastica, de consuetudinibus ecclesiasticis, de ritu servando in administrandis quibusdam sacramentis, et cetera huiusmodi, cum græco ritui nostro consuetudinibusque ecclesiae nostrae conformia non sint, neve sub ullo peccato obligent in conficiendis sacramentis, ea servare non tenemur, quippe quae ritibus consuetudinibusque nostris a summis pontificibus laudatis et probatis adversentur.

3° Parochiarum sacerdotes apud se pro suo quousque usu habere tenentur, sub gravi peccati poena, maiorem doctrinae christianae catechismum², quo praecipua fidei capita addicere queant et suis ovis explanare. Sanctitati porro suae curae erit, adhibito dominorum episcoporum patrumque monasterii praepositorum consilio, quem praedaverint catechismum typis mandare, postquam a sanctitate sua accurate fuerit examinatus et emendatus.

SESSIO SECUNDA.

Altera die, quae fuit 5 octobris, ante meridiem habita est secunda sessio, in qua perfecta fuerunt acta de arum illarum sacrarum synodorum, quae celebratae sunt tempore felicitis recordationis Cyrilli patriarchae, una quidem anno 1751, altera vero anno 1756; tum etiam instructio a sacra congregatione transmissa³. Cum autem deliberatio in longius protracta fuisset, articuli condendi in aliud tempus dilati sunt.

SESSIO TERTIA POMERIDIANA.

In hac sessione synodi patres, cum de communicatione in divinis cum schismaticis et de sacramentis egissent, quae sequuntur decreta ediderunt:

1° Communicare cum schismaticis in divinis omnino prohibitum est.

2° Item nefas est omnino haereticorum templa oratoriaque adire: ex quo sequitur neminem debere vota in illis solvenda profiteri; quod si vota in memoratis ecclesiis solvenda fuerint emissa, ad ecclesias catholicas pleno iure transferantur. Quod spectat ad sacramenta resque in iis conficiendis ex domini nostri Iesu Christi institutione necessario adhibendas, synodi patres, cum singula perpendissent multosque deprehendissent defectus a plerisque huius temporis sacerdotibus admitti in illis

¹ Ea scilicet quae a concilio Florentino definita apud Orientales habentur veluti catholicae fidei tessera.

² Eam, si fallor, quem arabice redditum erulgaverat pater Fromage societatis Iesu.

³ Habetur supra, col. 617-26.

tam in genere quam in specie admixtranda, una mente consenserunt, consilia ad emendandum quemlibet defectum esse capienda; horum vero condendorum actum in futuras distulerunt sessiones, die tertia, quae fuit 6 octobris, habendas.

SESSIO QUARTA ANTEMERIDIANA.

De duobus sacramentis baptismi et confirmationis.

Sanctissimus ac beatissimus dominus reverendissimique domini episcopi communi sententia in hac sessione convenerunt, ea quae sequuntur decreta esse condenda ad emendandos defectus occurrentes in administrandis duobus praedictis sacramentis.

1° Sacerdotes parochiarum curam habentes onerata conscientia ac sub poenis ecclesiasticis tenentur obatetrices de baptismi forma edocere et de recto quo proferenda sit modo instruere, ita ut ipsae, si infantibus modo editis immineat vitae periculum, formam valeant accuratissime proferre, rectam intentionem concipiendo veramque adhibendo materiam. Parochi vero ab obatetricibus ceterisque mulieribus, quae infantes domi baptizaverint, diligenter inquirant, quo modo id peregerint, ut sciant ipsi, utrum baptismus denuo conferendus sit an non. Caveant ne baptismum, si aliquod vitium in eius administratione deprehenderit, iterum sub conditione conferant; tum enim sine ulla conditione iterandus est. Maximam hac in re vigilantiam in illis locis adhibeant, in quibus obatetrices ad sint mahometicae vel schismaticae: namque in hoc casu monere parentes debent, ut prolem ob instans vitae discrimen ipsi baptizent.

2° Synodi patres decreverunt, non esse licitum, si ecclesiae habeantur, baptismum in privatis domibus ministrare, nisi gravis accedat necessitas.

3° Sacerdotes, dum sanctum hoc sacramentum conferunt, sacras vestes easque singulas adhibeant necesse est; ritum vero zonae infanti recens baptizato solvenda observent, quo integre peracto zona solvatur iuxta ordinem in euchologio praescriptum. Qui secus egerit, ipso facto incurret in gravi necessitate cogente.

4° Praecipit sancta synodus, ne quis ad baptizandum suscipiendum adhibeatur patrinus qui catholicus non sit neque aetatis requisitae, quindecim videlicet annorum et amplius. Is autem ex propinquis recens nati seligatur; quod si nullus ex propinquis adsit, alius assumatur pietate ac morum integritate praeditus, seque prius sincera confessione purificet. Quocirca a parochis edoceantur patrini de illis erga filios spirituales officiis quae ex munere proveniant.

5° Cum a sacris conciliis sancitum sit, cognitionem spiritualem, eam nimirum quae ex baptismo confirmationeque oritur, aequae ac consanguinitatem ad septimum usque gradum protendi, statuit veneranda haec synodus, ut cognatio illa religiosissime servaretur. Ea est causa cur synodi patres iusserint patrinos ex propinquis esse eligendos; excommunicationis vero poenam in parentes tulerunt qui propriam prolem baptizaverint, abolutionem ab eadem ordinario reservantes, nisi mortis periculum immineret, neque alius praeter illos domi reperiretur. Item mandavit synodus, ne parentes votum emittant liberos suos in partes a proprio domicilio disitas deferendi ad baptismum suscipiendum, sed in loci, ubi illos ediderint, ecclesia baptizandos curent. Quod si ecclesia in eo loco non habeatur, aut semihorae spatio distet, baptismus domi conferatur.

¹ Ita in editis; legendum videtur in suspensionem.

Statuit praeterea, ne liberorum baptismus ultra octo, cogente vero necessitate ultra quiddecim dies a nativitate differretur. Si ultra protrahatur ex parochi negligentia, is in suspensionem incurrat; sin autem ex parentum impedimento, hi excommunicationis poenae subiaceant ordinario reservatae. — Insuper cuiusque sacerdoti parociae praeposito curae sit codicem apud se habere, in quem referat nomina sacerdotum, baptisantium, infantium baptisatorum, parentum, nec non patrinorum, cum eorundem cognominibus; adnotetur etiam baptismi collati annus, dies et mensis. Episcopi autem, dum parocia visitant, codicem illum a sacerdotibus sibi exhibendum describant in cuiusque dioecesis libro penes tabularium episcopale asservando. — Praeterea, veneranda haec synodus prohibet, prout sacrorum conciliorum decretis cautum est, ne monachi regulares in propinquorum suorum aliorumve patrinus admittantur. Qui secus egerit, si sacerdos, sit, suspensioni protinus subiaceat; si simplex, monachus, a frequentandis sanctis sacramentis prorsus arceatur, absolutione in utroque casu dioecesis ordinario reservata.

SESSIO QUINTA, HABITA DIE QUARTA,
QUAE FUIT 7 OCTOBRIS, POST MERIDIEM.

De sacramento poenitentiae.

In hac sessione, sanctitas sua cum patribus, ad vitia quae in administrando sancto illo sacramento occurrere possent praecavenda, quod ad sollicitationis peccatum nec non ad absolutionem a sacerdote suo in hoc scelere complici impertitam pertinet, perpenderunt. Quod ad primum, sollicitationis peccatum esse dixerunt sermonem quemlibet actumve, vel remotis motibus externisque signis manifestatum, quo res quaevis turpis significetur. Quapropter ut gravissimae, quae ex hoc vitio in sancto illo sacramento oritur, corruptelae remedium adhiberent, haec decreverunt:

1° Sacerdos sollicitans (utinam ne unus quidem istiusmodi reperitur!) ob admissum nefandum hoc facinus ab audiendis confessionibus in perpetuum sit suspensus.

2° Eidem prohibitum sit missam celebrare aliaque sacramenta administrare per congruum aliquod tempus pro episcopi prudentia, praeter ceteras editas poenas, ad emendandum istiusmodi hominem adhibendas. — Ad sollicitatum vero quod spectat, synodus decernit, nequaquam eum esse in sacramento poenitentiae absolvendum, antequam episcopo rem denuntiaverit. Quod si episcopum adire nequeat aut alia adsit rationabilis causa, sacerdos, sollicitato annuente, id exequi poterit.

3° Sacerdotem quemque istiusmodi crimine vel pravis aliis operibus accusatum damnari non decet nisi diligens instituat examina testimonisque fide digna adhibeantur, secundum divini apostoli sacrorumque canonum praecceptum. Qui autem palam convictus fuerit, absque mora puniatur, ne quicumque rem noverit maius scandalum patiantur superioresque haud immerito vituperent.

4° Sacerdoti omnino vetitum est complicem absolvere, iuxta sacrorum conciliorum praescripta summorumque pontificum constitutiones.

Absoluta hac materia editisque huiusmodi sanctionibus, synodi patres alii sanxerunt de eo qui sacramentum hoc administrat, atque dixerunt: a) Punietur sacerdos qui vel minimum iracundiae signum ideo dederit, quod poenitens alium adierit confessarium, etiamsi absolutionem illi denegavisset vel a suscipiendis sacramentis prohibuisset ex causa sive secreta sive notoria, modo poenitentem non

removerit ob neglectum aliquod ecclesiae praecceptum aut spretum mandatum a se iure ei datum veluti qui superior eius sit et confessor ordinarius. Qui de admissa huiusmodi re convictus fuerit, ab episcopo ordinis suspensione puniatur. — b) Sacerdotes omnes sedulo decretum observent, quod cautum est, ne quis sacerdos poenitentem quemvis peccata confessurum excipiat, nisi sciscitata prius ab eo causa cur confessario suo ordinario validixerit; ne forte, si quid is admisisset unde deneganda esset absolutio aliudve consilium capiendum, sacrilegium peccato adificiat. Quod si nullum adfuerit impedimentum, caritate paterna confessio eius excipiat. — c) Sedulo perpendant omnes sacerdotes quae in aere illo tribunali perpendenda sint, velut quaestiones poenitentibus faciendas asper inveteratis suis vitiis, super ceteris peccatis virtuti iustitiae oppositis, et cetera huiusmodi, an, verbi gratia, poenitentes calleant praecipuas fidei veritates, ut symbolum et reliqua doctrinae christianae capita: quae si pro suo quisque captu non intelligant, nefas est eos absolvere et ad sacramentum admittere. — d) Episcopi omnes, ad ovium suarum utilitatem nec non ad coercenda frequentiora quaedam delicta, nonnullos casus sibi reservent oportet, a quibus absolvi nequeant poenitentes nisi propria episcopi facultate, ut si quis sollicitationis scelus admiserit; si sollicitatus rem episcopo non significaverit; si quis artem magicam exercuerit; si ligaturam fecerit aut eidem faciendae operam contulerit ad prohibendos coniuges ne debitum sibi ignicem reddant; si quis abortum sub quocunque praetextu procurare tentaverit; si quis ab haeresi ad veram fidem redierit; si quis sacrae congregationis vel domini patriarchae vel episcopi dioecesei litteras surripuerit; si quis matrimonium, sive consummatum id fuerit sive non, cum impedimento iniierit; si quis clericos percusserit. — e) Demum statuit sancta nostra synodus, ne sacerdos, qui poenitenti onus imposuerit pecuniam pro missis celebrandis solvendi, has per se ipse celebret, sed ab altero peragi iubeat.

SESSIO SEXTA, HABITA DIE QUARTA,
QUAE FUIT 7 OCTOBRIS, ANTE MERIDIEM.

De sanctissimo eucharistiae sacramento.

Cum ex omnibus sacris mysteriis nullum sit isto augustius et sanctius, profecto liquet, omnem a sacerdotibus adhibendam esse curam, ut quam maxima, ut par est ac decet, observantia religionemque perficiatur. Hinc sancta nostra synodus censuit haec condenda esse decreta ad removendos defectus, qui in administrando sacro hoc mysterio occurrere possent:

1° Ne sacras vestes induat sacerdos nisi debita praeparatione absoluta, statutas ad portam praecationes recitando, prout in contacario praescribitur; dum autem indumenta sibi circumdat, ne ullum versiculorum pro singulis vestibus praescriptorum negligat. Deinde sacrificium auspicietur particulae in ordinem disponendo; maior hostia nec crassior sit nec tenuior; particulae sint et ipsae moderatae amplitudinis, et in illis dividendis habeatur eorum ratio qui sacramentum communionem sunt suscepturi. Quoad panem in divino sacrificio adhibendum, sit eadem ipsa die confectus, aut, si difficultate occurrat, hesternus, aut necessitate extrema cogente, nudius tertianus. Mundus sit ac obsignatus, praeterquam in locis ubi obsignari nequit ob exortam aliquam persecutionem. Vinum autem bonae qualitatis sit, cuiuslibet corruptionis expertus; mustum in celebrando non adhibeatur, nisi ante octo saltem

dies, ac legitima urgeat causa, pressum fuerit; A merum quoque sit, non facultentum.

2^o Curent episcopi, ut sacerdotes moneant de munditie conservanda in velis, in altaris linteis, in sacris vestibus. In peragenda quotannis dioecesis visitationem defectus, si quos in ecclesiis repererit, emendat episcopus, tam sacerdotes quam procuratores reductibus ecclesiae custodiendis praepositos admonendo ut res in melius reficiant. Quos instaurationem, protrahentes deprehenderit, censuris plectat.

3^o Praeter antimensium super sacram mensam reponendum, alterum in minoribus altaribus, ubi sacra dona in sacrificio adhibenda parantur, instruat oportet sub linteo explicatum, ad excipiendum Christi corpus dum iterum affertur.

SESSIO SEPTIMA, ALTERA ILLIUS DIEI, POST MERIDIEM.

De eodem sacramento.

1^o Sciat quisvis sacerdos sibi prorsus esse prohibitum, missam sive intra sive extra ecclesiam celebrare absque antimensio; altaria vero tribus saltem tegantur mappis, iisque mundiis; promineat in eis crux cum nonnullis imaginibus, cum duabus candelis ex cera et una ex sebo¹ in sacrificio adhibendis.

2^o Cautum est, ne sacerdos quisque, ubicunque habeatur ecclesia publico patens, missam in alio loco celebret, etiamsi occurrat qualicumque necessitas.

3^o Ubi vero ecclesiae non habentur, sacrum peragatur sacrificium in locis aptioribus ac decentioribus. Si quis mandatum hoc violaverit, ab episcopo puniatur.

4^o Prohibitum est sub, censuris ab episcopo ferendis, ne quis vasa pro sacro peragendo adhibeat quae non sint ex argento aut ex aere aureo vel argenteo; ipse autem calicis crater argenteus sit, et intus auro obducatur. Quoad patenam minime prohibitum est, quominus, si id necessitas postulet, ex aere sit aureo vel argenteo, aut ex argento puro; immo, si summa premat inopia, nefas non est calicis craterem auro non obducere. Tam ad haec omnia quam ad vasa fracta et fissa sedulo advigilet episcopus, prohibeatque ne haec pro sancto sacrificio prius adhibeantur, quam refecta fuerint.

5^o Omnibus sacerdotibus praecipitur, ne offeritorium peragant nisi in altari minori ad sacrificium praeparandum destinato, quoad fieri possit, cum id requiratur et pro rebus sacris exigatur. Ex quo sequitur, id minime esse negligendum, praeterquam in casu summae necessitatis. — Neque vero facultas datur ea ad oblata tam in maioribus quam in minoribus altaribus tegenda sive intra sive extra ecclesiae septa adhibendi vela, quae ex velaminibus ad mulieres pertinentibus aut ex pannis in profano usus adhibitis confecta fuerint. — Excepto ministro qui missae inservit, laici in sacrarium ne ingrediuntur nisi detecto capite ac tum tantummodo cum commemorationes fiunt, neque ibi stando missae vel divinis officiis adsint. Mulieribus autem et puellis aditus in sanctuarium nunquam pateat ob quamlibet causam. Neque fas est ibidem confessiones audire, nisi gravissima urgeat necessitas.

SESSIO OCTAVA, HABITA DIE QUINTA, QUAE FUIT 7 OCTOBRIS, ANTE MERIDIEM.

De reliquis rebus ad sanctissimum sacramentum pertinentibus.

In hac sessione synodi patres quae sequuntur decreta ediderunt:

¹ Valgo bougie.

1^o Sacerdoti nefas sacrum non adhibito incenso conficere, nisi aliqua serveat persecutio aut aperta gravisque premat necessitas. Praeterea una tantum missa super eodem altari celebretur oportet; quod si plures adsint sacerdotes, divinum sacrificium una concelebrant. Sin autem peculiaris quaedam occurrat necessitas, unum solum in publica quaque ecclesia ab episcopo destinatur altare, in quo missa, cogente necessitate, iteretur. Qui secus egerit, ab episcopo puniatur.

2^o Precatio, ad offeritorium¹ semel tantum a singulis sacerdotibus dicatur. Neque sacerdotes dum missam simul concelebrant, per se quisque tenentur collectas privatim recitare, sed sufficit ut hebdomadario easdem recitanti aures admoveant; at vero conclusiones² precesque aeternas³ pronuntiare quisque debet. Simul autem rem divinam operaturi, sacras prius induant vestes quam B missam inchoant.

3^o Sacerdotibus iniungitur sub poena ab episcopo ferenda, missam quemque eodem prorsus modo peragere, eam adhibendo caeremonias et thymiamata et cetera, quae in vulgato condacario typis impresso adnotantur. Ore suo vel calicis labiis abstergendis sacra linteae ne adhibeant. Cantus in ecclesia receptus ab omnibus servetur, posthabitis omnino aliis, quae vulgo adhiberi solent, modulationibus et numeris et flebilibus modis in musica profana consuetis; idque non solum in peragendo missae sacrificio, verum etiam in singulis ecclesiae cantibus et orationibus. Curent tam episcopi quam superiores regulares, in suo quisque conventu, ut praesens decretum adamantissimè observetur. Omnes autem sacerdotes districtè monemus, ut quam accuratissime, devotissime ac reverentissime divinum illud obeant mysterium, alii alios non praevertentes, nimiam celeritatem festinationemve declinantes, nihil ex sacris ritibus omittentes, sive in particulis ordinatim componendis sive in aliis peragendis caeremoniis. Tempus in missa conficienda traducendum a sacrificii principio usque in finem ad mediam saltem horae partem protrahatur.

Caveant illi sacerdotes et diaconi, qui graece scripta commodius legere non valent, ne in celebranda missa conclusiones, collectas et verba, quibus sacramentum perficitur, graece recitent, sed arabice tantum. Quoad aquam calidam, ne admisceatur vino nisi in missis publicis.

Missam absolvere⁴ ante sumpta sacra mysteria⁵ sacerdos vetatur, nisi multi interfuerint, quos omnino oporteat confiteri sacramque communionem suscipere; si quis vero ex sacerdotibus mandatum hoc violaverit, suspensionis poenam ipso facto incurret.

Sacerdos dum seipsum sacri mysterii participem facit, ex divino sacramento in patena posito semel tantumumat iuxta missalis rubricam; particulas vero quae supererint in calicem adhibita sponsia demittat, penitus sublato in posterum usu particulas in calicem immittendi non spongiae sed digitorum ope. Sacerdos autem, ubi divinis mysteriis communicaverit, antimensium, accepta sponsia, diligentissime abstergat; missa vero absoluta, illud aut efferat aut ad aliquam sacrae mensae partem reponat, quin vestimenta supra complicit (absit!), cum nihil super altaria imponendum sit sive vestimentum, sive camilaucium sive quid aliud.

Sacerdotibus prohibemus, ne puerulis septennio

¹ ὁ θεός, ὁ θεός ἡμῶν, ὁ ἀνετακτὸς τῶν κινήσων ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν κτλ.

² Ἐξαγωγῆς.

³ Ἐίχα.

⁴ Eam nimirum orationem recitando quae dicitur ἀνετακτῶν.

⁵ Intellige: non purificatq̄ calicē.

minqribus sacram communionem subministrent: septemnes vero semel tantum in anno in die solemnitate Paschae communicent. Cum autem octavum aetatis annum excesserint, ad communionem frequentius accedant pro confessoris prudentia. Si qui autem paschalem solemnitatem non sumptis sacris mysteriis transegerint, semel iterum ac tertio a sacerdote moneantur; qua monitione adhibita, si in sua pervicacia obdurati ad sumendum sacramentum non accesserint, episcopo denuntientur censura plectendi. Quocirca dominica Palmarum recurrente, omnes animarum pastores christianum populum moneant de adimplendo in paschate ecclesiastico confessionis communionisque praeepto, idque praestituto tempore, videlicet a die dominica Palmarum ad diem dominicam Thomae. At vero ne fideles in poenas ab ecclesia latis incurrant, longius, si necesse sit, tempus iis concedatur qui communionem etsi pluries admoniti protraxerint: facultas huiusmodi primum ad feriam quintam Ascensionis, deinde per alterum indultum ad festum Pentecostes profogetur.

SESSIO NONA HABITA DIE SEXTA, QUAE FUIT 9 OCTOBRIS.

De sacramento unctionis infirmorum.

Cum diversi admodum ritus in administrando sacrae unctionis sacramento adhibeantur, sancta nostra synodus ad vitia haec removenda sancivit, ut graeci sacerdotes per singulas dioeceses non alium in conficiendo unctionis sacramento usurpant ritum quam qui ab aetate felix recordationis Cyrilli patriarchae receptus hoc ipso in loco conscriptus est: huius vero exemplaria passim mittimus. Administretur autem illud sacramentum quae par est reverentia, cum candelis accensis et reliquis caeremoniis.

SESSIO DECIMA HABITA DIE SEPTIMA, QUAE FUIT 10 OCTOBRIS.

De sacrae ordinationis sacramento.

Perpensis omnibus quae hoc sacramentum respiciunt, quibusve conditionibus omnino instruendus sit qui ad sacros ordines promoveri cupit, synodi patres haec decreverunt: a) Nemo ad sacros ordines promoveatur nisi probatae pietatis argumenta exhibuerit, et super comparata doctrina subierit examen. Quod si nullus adsit a quo edoceatur, id onus suscipiat episcopus. Saltem bene sciat legere, scribere vero, quo melius poterit. Harum conditionum expertus, ne promoveatur; promotus vero, de illis adimplendis admoneatur, si regularis sit, tam a suo praeposito quam ab episcopo; si vero saecularis, ab episcopo; quod si affectata segnitie monita non obierit, suspensione puniatur donec vitium emendaverit. Si quam autem hac in re moram episcopus praepositusve interposuerit, episcopus ipse a domino patriarcha corripatur. Ad aetatem in sacris ordinibus constituendorum quod attinet, diaconus vicesimum secundum aetatis suae annum, sacerdos vicesimum quintum, episcopus tricesimum excesserit oportet. At necessitate cogente facultas sit episcopo pro sua prudentia super aetate dispensandi. — b) A synodi patribus cautum est, ne adprobatio ad excipiendas confessiones impertiatur, nisi instituto examine super comparatis necessariis disciplinis. — c) Nullus sacerdos missam in peregrina dioecesi celebret nullumve administret sacramentum, nisi facultatem ab episcopo loci aut ab eius vicario aut a parochio loci obtinuerit. Atque sacerdoti cuique compertum sit tum irritum esse poenitentiae sacramentum, cum confessiones excipit

A in peregrina dioecesi aut in parochia a propria, aliena, sine licentia aive episcopi loci aive eius vicarii aive parochi ordinarii, cuius est sacerdotibus iter per suam parochiam facientibus facultatem tribuere, si qua adsit necessitas vel aequa causa, confessiones in sua parochia audiendi. — d) Districte tenetur sacerdos quisque, quo ecclesiasticas censuras declinet ab episcopo ferendas, theologiae moralis studio quotidie incumbere; quod si legitimo et canonico detineatur impedimento, eo sublato tempus amissum protinus recuperare satagat.

SESSIO UNDECIMA.

De matrimonii sacramento.

1^o Cum sanctum hoc sacramentum plerumque non celebretur nisi in initis sponsalibus, synodi patres, rebus ad haec spectantibus mature perpensis, decreverunt: a) Antequam sponsalia contrahantur, sedulum parochus instituat examen super cognatione, atque si res id postulet ac fieri possit, dispensationem a superiore ecclesiastico obtineat. Diligenter etiam inquireat de pleno utriusque partis consensu, an scilicet sponso sponsae ac sponsa sponso assensum praebet. — b) Tollatur usus legi ecclesiasticae plane contrarius sponsam minime interrogandi, nec de pleno eiusdem consensu diligenter inquirendi, an scilicet citra importunitatem dolumve illum dederit, adhibitis etiam ad fidem faciendam duobus saltem testibus integritatis. — c) Si plenus utriusque partis consensus per aliquod tempus comprobatus fuerit, eum et liberum et mutuum esse plane constat, atque ideo ad ineunda sponsalia deveniendum, pignora persolvendo iuxta solitum eum ritum qui in euchologio adnotatur, adstantibus sponso sponsaque aut eorundem procuratoribus nec non testibus requisitis. In codicem apud parochum loci asservandum referantur nomina sponsorum aut eorum procuratorum et singulorum testium. Sponsalia autem absque precibus et sacro ritu inita, etiamsi clandestina fiant ob saevientem persecutionem, irrita omnino habenda sunt. — d) Quicumque sponsalia hoc pacto contracta solvere praesumpserit, quin causas habeat canonicas ac legitimas, ad praesulis ecclesiastici tribunal deferendas et perpendendas, is, post diligens examen, severa multetur poena, a frequentandis sacramentis per congruum tempus arceatur, dotem in duplum restituat, et damna illata resarciat. — e) Item dignis pro suis meritis poenis subiaceant quicumque sponsalibus solvendis quomodocumque operam contulerint. — f) Matrimonium a contractis sponsalibus non differatur ultra sex menses, et ad summum ultra unum annum; aetas autem sponsi non sit minor quatuordecim annis, sponsae vero duodecim. Quod si iusta adfuerit causa matrimonium ultra praestitutum tempus differendi, facultas ab episcopo petatur, qui de causa interposita diligenter inquireat; quam si legitimam censuerit, licentiam pro necessitate impertiatur. — g) Coniungendorum aetas ne sit admodum dispar: vir mulierem non magis quam decem aut ad summum quindecim annis, nec mulier virum magis quam quinque aut, necessitate cogente, decem annis antecellat. — h) Caveant praeterea parochi, ne ad sponsalia celebranda nimia festinatione procedant, parentibus non consultis, nec explorato eorundem consensu iuxta modum canonicum, aequum, legitimum. A sponsalibus ineundis vagos et peregrinos repellant donec ipsi per se vel per sponsae parentes diligentem adhibuerint inquisitionem, ad spiritualia illa damna praecavenda, quibus sacramentum in summa pericula adduci solet. Itaque de recta amborum sponsorum fide sedulo inquirent.

parentesque avertant a puella viro tradenda cuius a processerit; — b) Episcopi tam propria ipsorum fides aut explorata non fuisset aut anops videretur. Demum investigent num facultates partibus suppetant ad ferendos suas conditionis sumptus, et alia huiusmodi omnino perpendant.

2^o Quo tutiorem sacerdotes animarum curatores in administrando poenitentiae sacramento gerant animam, ea praesertim in promptu habendo quibus indigeant in casibus quorum absolutio aut episcoporum auctoritati reservata sit aut ab ipsorum facultate pendeat, cumque in casuum istorum numero habeantur impedimenta matrimonium dirimentia, sive fuerit consummatum sive non; idcirco sancta haec synodus, re mature perpensa, nec non habita ratione circumstantiarum temporis, personarum et loci, statuit, ut si quod impedimentum post initum matrimonium patuerit, huius absolutio in quibus locis ecclesiae defuerint sed episcopi prope habitaverint, episcoporum ipsorum iurisdictioni reservetur: in locis vero disitis ab episcoporum domicilio, a dominis episcopis facultas parochis tribueretur poenitentes absolvendi postquam opportuna eis monitiones dederint congruasque imposuerint satisfactiones. Si autem impedimentum iam ante initum matrimonium existerit, huius absolutio ipsis episcopis in locis vicinis, eorundem vero procuratoribus in locis disitis reservetur. Meminerint insuper parochi sui munus esse, a poenitentibus in sacro poenitentiae tribunali ea sciscitari circa gradus cognationis, quae tuta conscientia neglgi non possunt, ut quid sibi agendum sit perspectum habeant. In peragendis autem huiusmodi interrogationibus summo perere caveant, ne summum nefas admittant, nomina scilicet divulgantes.

3^o Sciant parochi omnes, solemnem nuptiarum benedictionem a sancta ecclesia orientali esse prohibitam temporibus poenitentiae agenda carnique cohibenda addictis, videlicet a maiori quadragesima ad vespertinas dominicae Thomae preces, diebus duodecim a Christi natalitio ad Epiphaniam, tempore ieiunii natalitiam Christi solemnitatem praecedentis, feris secunda, tertia, quinta et sabbato hebdomadae cui a casei usu nomen est¹. Nihilominus synodi patres nuptias celebrari posse censuerunt tam tempore ieiunii natalem Christi praecedentis quam diebus dictae hebdomadae tyrophagi, dummodo ex peculiari licentia et iusta de causa fiant.

Ad diaconorum presbyterorumque ordinationem quod spectat, ea prohibetur tantummodo per maiorem quadragessimam, exceptis sabbato Lazari, dominica Palmarum, feria quinta et sabbato maioris hebdomadae, nec non die festo Annuntiationis, in quibus conferri poterit, quamvis per maiorem quadragessimam occurrant.

4^o Cum matrimonii coronatio unum sit ex septem ecclesiae sacramentis, atque ideo debita requiratur praeparatio ad gratiam sacramenti consequendam, sancta haec synodus episcopum quemque admonet, ut adhibita sacerdotum suae dioecesis opera pro viribus incumbat ad tollendum quemlibet morem quo nuptiae christianae inficiari possint et infidelium connubiis aequiparari. Districte igitur praecipiant, proposita etiam poena quam in Domino ferendam censuerint, ut quae sequuntur decreta religiose serventur: a) Ad benedictionem nuptialem ne admittantur sponsi nisi sincera confessione peracta susceptoque eucharistiae sacramento gratiae statum recuperaverint; censura vero ecclesiastica multetur sacerdos, qui sine istiusmodi cautelis, sine saltem confessione ad benedicendum matrimonium

processerit; — b) Episcopi tam propria ipsorum quam sanctae huius synodi auctoritate prohibeant tympanorum strepitus, musica instrumenta, cantilenas, saltationes, nimiam virorum mulierumque licentiam, promiscuum eorundem comitatum², colorum genera quibus in veste uti non debet³. Omnibus autem proponant horrendam Dei ex istiusmodi nuptiis ultionem. — c) In pecunia pro sponsa solvenda, in muneribus a sponsa sponso tradendis, et in ceteris nuptialibus sportulis praeus oitra quemcunque praetextum observetur usus ad normam encyclicae epistolae ab hac sancta synodo mense novembri 1790 promulgandae ac per omnes dioeceses mittendae. Quicumque vero sanctae nostrae synodi mandato non obtemperaverit, nec congruenter admonitus resipuerit, excommunicatione ab episcopo plectatur.

SESSIO DUODECIMA HABITA DIE OCTAVA, QUAE FUIT 11 OCTOBRIS.

De horis canonicis.

Compertum est, clericos in hierarchia constitutos a subdiacono et deinceps divini officii recitandi obligatione teneri, sive regulares fuerint sive saeculares, regularesque, ad id adstringi, etiam si sacros ordines nondum adepti fuerint. Quae cum ita sint, sancta nostra synodus decrevit: a) In quibus locis publicae habentur ecclesiae et congruus clericorum numerus ad officia quaeque ecclesiastica obeunda, haec in totum, sine ulla immutatione vel additione, recitentur in ipsis ecclesiis tam in civitatibus, ubi reperiuntur ecclesiae, quam in vicis amplioribus atque in religiosorum regularium monasteriis. — b) Singulis dominicis festisque diebus incipiant sacerdotes ab evangelio matutino⁴ aut caeterum ab ode nona⁵, ut fideles in audiendis cantibus ecclesiasticis spiritualem capiant profectum. Hisce autem caeremoniis laici intersint oportet omnibus dominicis ac diebus festis. — c) Statuit sancta haec synodus matutini psalmos⁶ officium esse personale, quotidianum, essentiale, ab omnibus religiosis in singulos dies persolvendum sub ortum solis. Quod si legitima adsit necessitas, in reliquam diem differri potest; minime autem ei satisfiat postero die. Quoad canones et cetera quae in paralitico aliisque liturgicis libris habentur, officium constituunt ecclesiasticum in ecclesiis monasteriorum cathedralibusque persolvendum, non autem a privato quoque clerico. Quapropter inquietandus non videtur qui iusta de causa illud neglgit. Canon *Sanctae Dei*⁷ non recitatur nisi tempore quadragesima, ad triodii normam, quando iam non adhibetur paralitico, Ordinario quoquo die, lectiones ex uno paralitico desumuntur: in festis vero solemnioribus quorum integrum exstat in

¹ Is apud Orientales obtinet usus, ut in solemnibus per publicas vias apparatus, ac praesertim in deductione sponsae in domum sponsi, viri cum mulieribus non simul incedant.

² Ea aetate, color viridis et rubens prohibebatur, albus et flavus ut parum decens habebatur.

³ Evangelia quae *hodie diversissima* dicuntur, numero sunt undecim; ea vero describuntur in evangelistario, adiecta in prolegomenis rubrica, qua docetur quibus hebdomadibus ac diebus ea legi debeant.

⁴ A nona scilicet ode canonis qui dicitur seu maioris cantici, quod novem minora cantica seu odas complectitur.

⁵ Id est, sex illi psalmi (*ἑξήκαιστος*) qui dicuntur initio rei ὁρθροῦ, cantique 3, 87, 68, 87, 102, 142, uti describuntur in Horologio.

⁶ Hymni scilicet *anonymi* (nos *communis* dicimus), quorum quisque his verbis incipit. Scorsim habentur in libro, quem ideo *Sanctae Dei* vocant.

anthologio officium, hoc recitabitur. At vero psalmus *Beatus vir* ab omnibus dicendus est in singulis dominicarum solemniorumque festorum vigiliis. Ad prophetias quod spectat, eas legere non tenetur qui librum, quo continentur, in promptu non habet. Quocirca episcopis prohibemus, quominus perpetuam a recitandis psalmis ceterisque partibus dispensationem in posterum elargiantur, praeterquam in casu physicae impotentiae. — d) Compertum etiam est medias horas¹ haberi pro personali episcoporum religiosorumque officio: ab his igitur recitandae sunt per totum apostolorum venerandaeque nativitatibus ieiunium, quin ieiunium ipsum usque ad meridiem ab illis servandum sit. — e) Psalmi graduales, quorum recitatio per maiorem quadragesimam praecipitur, omnino dicendi sunt, etiamsi non celebratur praesantificatorum liturgia, immo vel ipsa die veneris, quia officium sunt personale. — f) Episcopis et parochis districte mandamus, ut fideles avertant a comitiis vel deambulationibus ad ecclesiae ianuas habendis, dum divinum missae sacrificium vel precesiones vel ecclesiastica officia peraguntur: eodem vetant tabacum in atrio haurire, fistulas tabaco hauriendo deferre, et alia id genus, a reverentia, quae domo Dei debetur, prorsus aliena: item illis prohibeant quominus diebus dominicis et festivis tabacum hauriant cafeumve bibant priusquam missam audierint, nisi urgeat aliqua necessitas.

SESSIO DECIMA TERTIA.

De ieiunio.

Cum ieiunium tempore maioris quadragesimae observandum ex graeci nostri ritus praescripto naturale sit, non ecclesiasticum, ratio postulat: a) Ut non solum ieiunium ipsum usque ad meridiem, verum etiam a carnibus et lacticiis abstinencia diligenter custodiat, a cuius observatione nemo unquam dispensandus nisi necessitate cogente et praehabita medici licentia nec non testimonio ab eo propria manu subscripto, atque obtenta etiam facultate ab episcopo aut, si episcopus abfuerit, ab eius vicario. — b) A lacticiis et carnibus abstinendum quoque est omnino feria quaque quarta et sexta per totum annum, etiam tempore paschali, exceptis diebus ab ecclesia exemptis, scilicet hebdomada post Pascha, hebdomada post Pentecosten, duodecim dierum spatium² a Natali Christi ad Epiphaniam, et hebdomada a *contestantibus* dicta³; item vetitum est vesci carnibus et lacticiis in festo sanctae Crucis et Decollationis praecursoris Domini. — c) Summa observantia et quam reverentissime servetur sanctum hoc ieiunium, per quod fideles ne indulgeant saeculis actionibus immodicae epulis, a quibus abhorrent sacri illi dies paenitentiae agendaee destinati. Immo vero curent cum episcopi tum parochi ut in singulis cathedralibus parochialibusque ecclesiis, una alterave ex sancti Ioannis Chrysostomi homiliis coram populo recitetur, quando non habetur concio publica. Pari ratione fideles sub vespertinas temporis quadragesimalis horas pro viribus incumbant piis lectionibus salutaribusque colloquiis, ludos prorsus ex-

¹ *Μεσημερία*, quae post primam, tertiam, sextam et nonam a Graecis recitatur; quarum ea quae post primam habetur, *μεσημεριον της πρωτης* dicitur, quae post tertiam *μεσημεριον της τριτης*, et sic deinceps. Eae describuntur in horologio.

² Quod Graeci uno verbo vocant *δωδεκαήμερον*.

³ Hebdomada est quam Graeci *της προσεχης* vocant, et quae praecedit illam quae *της αποχρησ* dicitur. Ita vero appellatur quia Graeci ova et lacticia avido dente manducando ieiunium ab Armenia illa hebdomada servatum *αποχρηστικον* hoc vocant *contestando demerentium*.

pellentes. Excubandum episcopis et parochis, ut mandatum hoc quam diligentissime servetur.

SESSIO DECIMA QUARTA.

De abstinencia constitutenda.

Cum sancta nostra orientalis ecclesia nonnullas abstinencias fidelibus suis filiis mandaverit ac praescripserit stricte observandas ad virtutem paenitentiae exercendam expiandaque peccata, ratio postulabat ut sancta haec synodus severissima lege imperaret ne abstinenciae ab ipsa ecclesia constitutae negligenter, abstinenciae inquam sanctorum Apostolorum, dominae nostrae Deiparae atque venerandae nativitatibus Domini. Attamen praesens haec synodus, attentis necessitatibus, quibus plerique dioecesis Antiochenae loci premuntur ex maxima ciborum quadragesimalium penuria, sancivit, ut Apostolorum ieiunium ad duodecim, Nativitatis vero ad quindecim dies coarctaretur ex dispensatione de anno in annum impertienda a singulis episcopis in sua quisque dioecesi. Eadem servetur ratio in dispensando super eorum piscium tempore maioris quadragesimae, exceptis tamen prima hebdomada et hebdomada Passionis, nec non qualibet eiusdem quadragesimae feria quarta et sexta, quibus eorum piscium ab hac sancta synodo prohibetur: itidem et feria quaque quarta et sexta ieiuniorum Nativitatis et Apostolorum, nisi solemnior occurrat festivitas aut maior doxologia. Ad sacrum Deiparae ieiunium quod spectat, ut se habet sic remaneat, neque ullam omnino patiatur imminutionem. Admoneantur ergo fideles de qua obligatione tenentur tum has praescriptiones observandi, tum relaxationem dispensationemve, si opus fuerit, ex ecclesiae benignitate obtinendi.

SESSIO DECIMA QUINTA.

De clero saeculari.

Cum clerici eo fine constituentur ut praestantissimo Dei ministerio fungantur, sancta haec synodus, ad removenda quae sacro huic ministerio impedimento forent, sancivit:

1° Clerici saeculares tam diaconi quam sacerdotes omnino sese absteant ab obeundis negotiatoria, conductoria, vadis, testis, depositarii officia, item a quovis sordido quaestu, ab omnibus artificia, quae sacerdotio indecora sint, ut si quis caementarii, aurtoris, gemmarii ministeria exerceat. Quod si quis presbyter tinctoriam artem facitans, aliud artificium non habeat ad inopiam sublevandam, opificem secum sumat qui lanas in concha tinctoria immergat, quin ipse per se quidquam madefaciat. Item vetantur sacerdotes saeculares ne ipsi agros arent aut propriis manibus colant.

2° Sacerdotibus prohibitum est, ne instrumenta feneratoria cuiquam conficiant, neve in praefectorum civilibus negotiis sese immisceant.

3° Sacerdotes parochiis addicti quidquid ordinis sacerdotalis dignitatem ac decus laedere possent a se repellant, sive in habitu ferendo sive in tabaco hauriendo aliive similibus rebus, ut si fistulam saeculumve hauriendo tabaco gerant per vias, per vicos, per domorum suarum ambulacra, et alia id genus. Quicunque huiusmodi res admisisse compertus fuerit, congruis monitionibus instructus suspensione multetur.

4° Nullus omnino parochus patrini munus in baptismo aut confirmatione in posterum gerere praesumat, prout a sacris canonibus vetitum est. Si contraverit, censura ecclesiastica ab episcopo puniatur.

SESSIO DECIMA SEXTA HABITA DIE DECIMA,
QUAE FUIT 13 OCTOBRIS.

De monachis regis.

Cum vota religiosa semel emissa ita sint observanda, ut qui ea violaverint, poenitionis cum Deo initae periari habeantur; cumque multi ex huiusmodi hominibus, votis rescissis, vitam monasticam deseruerint, atque etiam si id contigisset ex peculiari praedecessorum nostrorum bonae memoriae patriarcharum nutu, non ideo culpa expertes censendi forent fugitivi illi, nisi ad suum quisque redeat conventum, adiecta promissione in perpetuum ibidem permanendi: idcirco a sancta nostra synodo sancitum est:

1° Quicumque ex monachis monasterium deseruerit, a sanctitate sua requiritur ut in monasterium regressus poenas sibi ex constitutionibus iniungendas libenter subeat. Quod si in sacris ordinibus constitutus ordinationem a Graecis susceperit, iudicia vero poenitentiae emendationisque praebet, quin tamen instituti sui praescriptionibus, quibus ab ordinis suscepti exercitio perpetuo arceatur, annuendum censeat, sanctitati suae curae sit rem per se componere eique licentiam tribuere ordinis officia obeundi. Sin autem ordinatione ab episcopis catholicis recepta ad pristinum statum redierit manifesta sincerae poenitentiae morataeque vitae argumenta exhibendo, nec non mandata sibi iniuncta implendo, a propria pendet congregatione, quod susceptos ordines, accedente episcopi dioecesanis licentia, obire valeat.

2° Qui revocatus regredi noluerit poenas sibi impositas detrectaverit, a sanctitate sua, misso per singulas dioeceses edicto, censura publica notatus dimittatur.

3° Nulli episcoporum in posterum liceat monachos fugitivos apud se admittere aut sacris ordinibus initiari. Quod si quis spreto hoc mandato aliquem ex illis ad sacros ordines promoverit, ordinatus in perpetuum a congregatione sua excludatur, episcopus vero poenae a patriarcha ferendae subiaceat.

4° Qui in monasterium regressi culpas rursus admiserint ob quas a congregatione eiciendi forent, sanctitati suae denuntientur, quae, protinus examine instituto confirmataeque culpa, poenam supradictam in eos pronuntiet, quin possint unquam in pristinum statum restitui.

5° Si qui regulares a congregatione iamdiu egressi non sine negotio in illam restitui possint, hi ab episcopis, postquam congrua agenda poenitentiae argumenta praebuerint, admitti poterunt; at vero ratio postulat, ut ab illis quos deseruerint religiosi in habitu gerendo discriminentur. Similiter a sancta hac synodo sancitum est, ut presbyteri coelibes, sive parochiarum curam habeant sive domi vitam agant, in veste sibi induenda a sacerdotibus regularibus cuiusdam saltem indumenti discrimine discernantur.

SESSIO DECIMA SEPTIMA.

De monachis regularibus et monasteriorum disciplina.

Regulares, cum vitae forma sint recte institutae et exemplum a laicis imitandum, omnino decet, operam omnem diligentiamque adhibere in exequendis conditionis suae officiis. Quam ob rem sancta nostra synodus praesulibus regularibus mandat:

1° Ut quod ex regularum constitutionumque monasticarum pariete corruerit, reficiant: his vero non curantibus, superiores ecclesiastici in sua quis-

Schismatica.

que dioecesi rem aggreantur, cum ipsi in habeant per se quidem monasteria quotannis visitandi cum ad sacerdotum canonum normam tum ex qua suscipiuntur appellatione: namque episcopus idem sonat ac custos vel explorator. Inquirant autem an regula, praescriptiones, constitutiones adamusim serventur necne; quidquid in Domino opportunum censerint, votent aut praecipiant, mandata, praescripta, monita ad regulas monasticas constitutionumve normam componendo. Quod si episcopi monachos, neglectis quae dederint praescriptis ac monitis, remissos contumacesque deprehenderit, superiores, si in culpa teneantur, ad sacerdotum canonum tenorem puniant; monachos vero, si in remissionis causa sint, neque a superioribus queant emendari, summa diligentia ac industria, adhibita superiorum opera, corrigant. Sanctitas autem sua quos episcopos in hac visitatione emendationeve peragenda negligentes cognoverit, poenis afficiat.

2° Antistes ecclesiastici, in quorum dioecesibus regularium monasteria habentur, si certum sciverint aliquem ex monachis nonnulla perpetrasse quae laicis gravi scandalo fuerint et offendiculo, superiores de re admoneant ut mali exempli monachum in alium locum transferant; quod si non effecerint, episcopi sit monachi eiectionem decernere, eundemque, si opus fuerit, publica poena multare.

3° Serventur in posterum sacri canones, quibus cautum est, ne feminae ullo modo ingrediantur claustra ibique commorentur, sub poena excommunicationis ab eo incurrendae qui unam ex illis in conventum admisit. Si quae religionis causa accesserint, triduo aut ad summum una hebdomada extra claustra tantum excipiantur. Haec nemo adeat praeter unum monasterii superiores et quem is ad illud munus ex monachis destinaverit, virum probum ac propectae aetatis, idque quam brevissime potuerint; illae vero feminae nihil visitent aliud nisi unam ecclesiam. Quod si monachi vim ab aliquo provinciae praefecto passi haudquaquam valeant se ab ea eximere, nemo illorum in monasterio maneat nisi unus tantum sacerdos unusque monachus laicus ei famulaturus, ambo maturae aetatis, domiciliumque extra monasterium uterque habeat. Quae pro monasteriis virorum sanximus, eadem decreta tanto pro monialium monasteriis, quodque super illis religionis gratia adeundis modo ediximus mandatum, de his pari ratione dictum intelligitur.

4° Si qui ex laicis feminas secum non adduxerint, quominus monasteria visitent moramque in eis trahant minime prohibeantur; diversorum tamen habeant in loco a monachis separato, eosque nullus adeat praeter quem ex sacerdotibus regularibus huic muneri praefecerit superior regularis.

SESSIO DECIMA OCTAVA HABITA DIE UNDECIMA, QUAE FUIT 14 OCTOBRIS.

Sequitur idem de regularibus argumentum.

Superiores regulares pro viribus pravam illam a medio tollant consuetudinem, qua vocationis monastice labefactatur perfectio gravitateque oneratur conscientia, dum scilicet a monachis sibi subditis medicinam, si artis huius tot animas corporisque periculis obnoxiae peritiae et usu non praestiterint, exerceri patiuntur praeter districtas sacerdotum canonum sanctiones. Quamvis enim his in partibus, quae inopia ac servitute premuntur, ars illa adhiberi quandoque possit servatis canonum cautelis, non ideo eorum cura praeterenda est, ad quae quisque obligatur. Hinc sancta haec synodus edixit:

a) Quicumque non fuerit probatae pietatis, quae prima, habetur conditio artem hanc recte obeundi,

neque suam in arte illa peritiam, quoad fieri poterit aedificentur ecclesiae ad usum laicorum, quo
 sit, apud virum in eodem praestantissimum praebaverit, ab arte medendi exercenda tam privatim quam publice prorsus arceatur. Qui autem illam exercere praesumpserit, si sacerdos sit vel diaconus, pretinus et ipso facto in suspensionem ab ordine, si simplex monachus, in excommunicationem incurret. — b) Quicunque artem medicam modo praedicto obierint, eandem haudquaquam extra claustra in laicorum gratiam exerceant; coacti vero ex mandato sive praefecti provinciae sive eius qui summa premitur necessitate, moram extra claustra non trahant nisi per congruum necessitati illi sublevandae tempus, in socium adscito quodam ex eiusdem congregationis fratribus. Absoluto autem quo compulsi fuerint negotio, ad monasterium sine mora revertantur. Dioecesis episcopis maximae sit curae, ut mandatum hoc in perpetuum actu perficiatur: et quicumque non paruerit, si sacerdos sit vel diaconus, ab ordine suspendatur, si monachus, excommunicetur. Quae modo diximus, in diplomate repetantur monachis medicis ab episcopis tradendo: hi vero, medici scilicet, et religioni habeant et severissimo mandato teneantur, tam artis suae praecepta singulis diebus ediscere tum spiritualibus exercitiis per congruum tempus quotannis vacare, animo ad Deum conservo. Item, quoties e monasterio abecesserint, rerum omnium a se gestarum debitam superiori regulari rationem diligenter reddant. Caveant illi, sub poena supra proposita, ne quem minime noverint morbum curare audeant: si qui vero artis medendi usum exercitationemque in casibus quibusdam peculiaribus habeant, iis nulla omnino facultas detur quemlibet extra monasterium curandi, sub poena sive ab ipsa, si in causa fuerit, exsolvenda. Attamen superioris regularis est imperitis istiusmodi monachis facultatem tribuere nonnullos suorum religiosorum morbos, si leves fuerint, intra claustra curandi.

SESSIO DECIMA NONA.

Sequitur de disciplina regularium.

Cum sanctae huic synodo peculiari curae sit progressus clericorum regularium, seu monachorum in ordinibus constitutorum, ex quorum profectu sperare licet tum parochiarum progressionem tum episcoporum quietem tum animarum utilitatem: idcirco tam sanctitati suae quam synodi patribus opera fuit impendenda, ut ea omnia amoverentur, ex quibus oriri possest monasteriorum confusio ac perturbatio, religiosorum regularium cum aeternae atque agitatio tum a perfectione expetenda aversatio. Quam ob rem sancta haec synodus edixit:

1° Superiores regulares, adscita episcoporum opera ac subsidio, pro viribus adlaborent, ut laicorum sive colonorum sive aliorum domicilia a monasteriis separantur et quam longissime habeantur, quo consulatur tum sanctae huius synodi consilio tum monachorum tranquillitati.

2° Si qui adolescentes monasteria adeant in scientia rectaeque vitae institutione informandi, libere admittantur, ea tamen conditione ut in locis propriis a monachis separatis commorentur. Eorum curam is obeat, quem superior regularis illis moderandis constituerit, vir aetatis maturae ac probatae pietatis.

3° Iuxta unumquodque monasterium habeatur ecclesia a laicis frequentanda, feminae vero monachorum ecclesiam non adeant nisi sacrae peregrinationis causa, alioqui in propria consistant ecclesia: quod ut servetur, cum monachis adlaborent episcopi in id summo studio incumbentes, ut ubicumque fieri

poterit aedificentur ecclesiae ad usum laicorum, quo feminae ad proes fundendas conveniant.

4° Superioribus regularibus excohibendum, ut in suis monasteriis praedictisque rite colantur dominici ac festivi dies, neque ullo modo sinant, ut diebus praedictis quodlibet illicitum opus perficiatur, nisi aliqua cogente causa legitima, gravi, ineluctabili, ac semotis quovis scandalo. Eandem curam impendant episcopi necesse est. Quod si in quibusdam occurrentibus sanctorum solemnitatibus, annum aliquod opus ab agricolis et ex legitima causa agrediendum sit, licentiam hanc ne impertiantur episcopi nisi necessitate mature perpeasa.

5° Pia quaeque legata, bona immobilia, vasa sacra loco praestituto obstricta alienare sive oppignorari superioribus regularibus nefas est omnino, sub quocumque praetextu, quemadmodum etiam vasa ipsa in alium locum transferre. Quod si gravis ac iusta occurrat necessitas ea vendendi aut oppignorandi, sive propter maiorem utilitatem sive, ob gravissimam aliam necessitatem, a negotio perficiendo abstinendum, donec episcopus loci, re cognita ac ponderata, causam pro legitima et canonica habuerit licentiamque praebuerit.

SESSIO VICESIMA HABITA DIE DUODECIMA. QUAE FUIT 15 OCTOBRIS.

De ritibus ecclesiasticis.

Cum ex incoposito rerum ordine confusio in ecclesiis oriatur, sacram hanc synodum oportuit operam impendere in modo et ordine tam in monachorum regularium quam in ceteris cuiuslibet dioecesis ecclesiis stricte servando. Quamobrem decrevit:

1° Ritus quicumque a graecis nostris ritibus discrepans ex omnibus ecclesiis in posterum tollatur, nec ullo modo permittatur sub quocumque praetextu. Quod si quandoque expediat ex peculiari devotione ob occurrentem necessitatem precesiones insolitas recitare, formulae adhibeantur in graeco ritu nostro unitatae, ut paraclisis, acathistus et aliae id genus.

2° Tam in omnibus utriusque congregationis monasteriis quam in singulis ecclesiis parochialibus unus idemque adhibeatur ritus, una eademque agendi ratio, sine ullo discrimine.

3° In monasteriis regularium sub vespere ad completorium recitetur in pervigilio dominicae canon communionis, pridie feriae secundae canon angeli custodis, pridie feriae tertiae canon consolatiorum, pridie feriae quartae canon omnium sanctorum, pridie feriae quintae canon dulcissimi Iesu, pridie feriae sextae laudes sacratissimae crucis e graeco in arabicum redditae, pridie abbati consuetae laudes Deiparae.

4° Ad processionem, qua prima cuiusque mensis dominica imago sacratissimi rosarii, absoluta missa solemniter, in monasteriis regularium circumferri solet, hirmus cum subiacentis tropariis in honorem Deiparae pro huiusmodi occasione conditis solummodo cantentur, quibus finitae impertiantur benedictio.

5° Dum cantatur evangelium, episcopi autem tantum deponitur, non camilancium utpote consecrationis religioae symbolum. Ad maiorem vero introitum dum canitur cherubicum, deponenda sunt

¹ Scilicet acathistus.

² Quae sine dicuntur.

³ Arabico uno verbo canitur, id est *al-hirmus* seu monachorum professorum sacra vestis. Lectorem monitum volo, sanctionem illam non amplius esse in usum, cum omnes ad evangelium camilancium deponant.

⁴ *H. ηερυβικη ελθωδω.*

camilaucia, quin ulla tamen adoratio fiat, sed re-
verentissimam tantum inclinationem, cum panis nondum
sit sacratum. In missa solemniori, quando pontifex
celebrat, ad benedictionem, quae ante evangelium
impertitur, omnes detesto capite e sedilibus descen-
dant, et extra sedilia, dum cantatur evangelium,
maneat: idem servetur ritus quotiescumque ponti-
fices sive populum thure sufficiant sive ad postam
regiam, constituerint caeremoniam aliquam peractam.
Populus autem semper et ubique detesto sit capite
dum recitatur evangelium aut a pontificibus sacer-
dotibusve ipse incensatur, sive ad missam sive ad
vesperas sive alio quocumque tempore. Pari ratione
nudo maneat capite a prolatis consecrationis verbis
usque dum calix in conspectum prodeat ad altare
minus transferendus.

6° Quando oratio *Domine clementissime*¹ etc. ab
episcopo recitatur, omnes ad unum, relictis sedilibus,
capita detegant oportet; si a domino patriarcha
eadem dicitur, adstantes episcopi epicamilaucium
tantum deponunt², reliqui vero³ capita detegant;
sin autem a sacerdote hebdomadario pronuntiat,
omnes e sedilibus descendunt, quin capita detegant.

7° In posterum servetur ad verbum canon ille
sancti concilii Nicaeni⁴, quo genuculationes ad of-
ficium et missam vetantur tam per singulas domi-
nicas quam per tempus inter pascha et pentecosten.
Quod ad reliquos per annum dies attinet, plane licet
preces fundere aut missae interesse flexis genibus,
praesertim cum consecrationis verba proferantur,
modo genus tantum iuxta vocis significationem
reverenter flectantur, reliquo corpore erecto, ab his
praesertim qui chore intersant. Si quis per con-
gruum tempus genua flectere, corpore erecto, non
valeat, id saltem agat dum consecratio peragitur,
qua absoluta in pedes reverenter consistat. De
servanda hac praescriptione fideles omnes admonent
episcopi et parochi; ne proinde tollatur mos ille
precationibus ac missis interesse sedendo irreveren-
ter indecenterque ac modo domui Dei indecoro.
Ab ecclesia ne discendant fideles nisi missa absoluta,
ne in comminationem incidant a Chrysostomo prola-
tam his verbis: „Qui divina missa nondum abso-
luta foras progreditur, similis est Iudae proditori,
qui sumpta buccella exiit.“

8° Servetur mos synaxarium legendi in mona-
steriis quidem ad missam conventualem, in ecclesiis
vero cathedralibus post missam absolutam.

9° Celebratur in posterum corporis Christi so-
lemnitas, ubi vis comatione ab operibus agi conse-
verit, feria quinta post dominicam omnium sanctorum
diem; immaculata autem dominicae hesterae
Mariae virginis conceptio recelatur die nona de-
cembris; similiter omnium sanctorum festivitas die
dominica post pentecosten, sancti vero Ioseph Iusti
dominica prima post venerabilem nativitatem cele-
bretur ad herologii graecique nostri ritus normam.

SESSIO VICESIMA PRIMA.

De episcopis.

Episcopi cum Dei sint administratores oviumque
rationabilium custodes, eligantur ac designentur
oportet iuxta legitimas rationes sacroque ecclesiae
canones. Quapropter sacra nostra synodus, quid
in illis eligendis faciendum sit cum diligenter per-
pendisset, haec quam aptissime edixit:

¹ Oratio illa ad vesperas dicitur.

² Quin non relinquunt sedilia.

³ Seditur clerici et populus.

⁴ Canon salvet 80, in quem nonnulla habet locum digni
Christinus Lupus, *Opera omnia*, t. I (Venetia, 1724), p. 208-9.

1° Nemo in posterum designetur episcopus nisi
omnium episcoporum, aut saltem et sanctissimis eius
ac maioris episcoporum partis consensu ac con-
sentia.

2° Electio omnino fiat a clerico diocesis ac,
si necesse sit, a primatibus; quod si suffragilis in
varias partes absentibus electio in unum candidatum
non cadat, eligendi potestas ad sanctitatem suam
iure transferatur.

3° Episcopo ita copiae suppetant ac dignitati,
substantiae, sumptibus suis consulere possit. Si
quis aliter atque ut dictum est episcopus renun-
tatus fuerit, in episcoporum coetum ne admittatur,
sed ordine suscepto destitutas, quin hunc recuperare
unquam possit, utraque voce, activa nimirum et
passiva, careat iuxta canonum praescripta.

4° Episcopus sit doctrinae congruae ac probatae
pietatis vir, quin ullo rumore optimae eius existi-
mationi unquam detractam sit: namque si praefec-
toris regularium obediendae digni non habentur
qui male audiunt, multo magis qui sacerdotibus
praesentantur.

5° Apud quemlibet episcopum habeatur con-
siliarius chorepiscopi dignitate auctus, vir doctrinae
quam maxime peritus, suaque obeat munera ad
sacrorum canonum normam.

6° Ad eorundem canonum sanctiones episcopus
ovium suarum visitationem singulis annis peragat
per se ipse vel per alterum idoneum virum; ipse
vero in edendo, bibendo, vestes induendo, cundo ac
redeundo decorum dignitati consentaneum observet.

7° Famulae non deligat nisi ex clericis vel ex
plis regularibus vel ex laicis probae vitae. Qua
in re diligenter servent episcopi quae a canone
Nicaeno edicta sunt¹. Fidei iussoris, conductoris,
negotiatoris officia obire vel viliora artificia exercere
prorsus vetantur, ne sacro muneri dedecus inferant.

8° Episcopus quisque sacerdotes sibi subditos
semel in singulos annos coadunet ad ea perpen-
denda ac perficienda quae ex sacrorum canonum
praescriptis faciendae sunt; omni studio enitentur ut
spiritualis cibus omnibus dominicis diebus, quoad
fieri poterit, in singulis suarum dioceseon ecclesiis
suppeditetur; ad praedicandam in qualibet, si fieri
possit, ecclesia viros designent, utilitatis animarum
procurandas studiosissimos, ad sacrorum canonum
supradictorum normam.

9° Episcopis penitus interdictum est in regu-
larium monasteriis commorari: sed unumquodque intra
propriae diocesis fines ad canonum normam ver-
setur, nisi quid impedimenti legitimi patiat. Si
qui peregrinaturi in aliena diocesi veniant, ab
huius diocesis antistite debita reverentia honestan-
tur. At vero a commorando in monasteriis inter
monachos abtineant, ne quid ipsorum causa accidat
quod regulares inter et dioceseon episcopos per-
turbationem, aut regularum praescriptionumve mo-
nasticarum confusionem afferat, ut fieri plerumque
solet, tam maxime vero cum de his agitur quos
multarum rerum commerciorumque distingit va-
rietas, sive propria ipsorum sive aliena spectetur
diocesis.

10° Episcopo dioceseano, adscita patriarchae ope,
curae sit, episcopos per suam diocesim divertentes
obligare, ne in monasteriis commorentur, modo eos
in sua diocesi multe honore ipse excipiat. Qui
autem extra propriam diocesim peregrinantur
alienam perstruatur, si in monasteriis hospi-
tentur necessitate impediti quominus extra diver-
tantur, hoc docet: a) quietissime vivere quin se
ullo modo immisceant negotiis episcopi, cui con-

¹ Canon 8.

gregatio subest, sive propria ipsius fuerint sive a
 ovium civitatem. Caveant pariter ne superioris
 regularis negotiis se immittant, sed in id incumbant
 et concordia cum ad invicem tum episcopum inter
 et superiores servetur. — b) Ne se in negotiis
 alienis insinuando disciplinam monasticam pertur-
 bent. — c) In peragendis sacris ordinationibus eccle-
 siasticisque caeremoniis sive intra sive extra mo-
 nasteriorum claustra ceterum decorata sedulo ob-
 servent; dum missam ritâ pontificali celebrant,
 sciant prohibitum sibi esse baculum aut pallium
 sumere vel in cathedra episcopali sedere. Nec quic-
 quam de iuribus episcopi loci detrahant, in quibus-
 libet circa regulares papoeiasve edixerit, neve ad-
 versus illum quicquam moliantur etiamsi optimo
 consilio ducti recte se gerere arbitrentur: inde enim
 oriri solet parochiarum perturbatio. Episcopi loci
 acta ac praescripta ne reprehendant; quod si secus
 egerint, episcopi erit ad dominum patriarcham pro-
 vocare. Sanctitas porro sua, re cum nonnullis epi-
 scopis perpensa, sententiam feret prout sacri canones
 praecipiant.

11° Si qui ex regularibus sive sacerdotes sive
 diaconi aliquid apud episcopos officium obeant,
 quos superiores revocaverint episcopi ne detineant.
 Quod si iustam causam habeant cur eos
 apud se retineant, quam canonicam causam habuerint
 ipsi superiores episcopis exponant: qua diligenter
 perpensa, illis detur abeundi facultas. Qui apud
 episcopos moram traxerint, congregationis propriae,
 votorum suorum, rectique vitae instituti officia ser-
 vent, nihil omnino aggredientes praeter quae su-
 periores iusserint. Haec sedulo observent episcopi,
 haec pro regularibus illis edicant; quos vero con-
 tumaces deprehenderit, censura multent nec apud
 se hospitentur. Quod spectat ad regulares paro-
 chorum officio fungentes, iis consulari prout epi-
 scopi et opportuna duxerint et de se consenserint,
 et parochiarum utilitati propriaeque conscientiae
 consulturi convenientissimum iudicaverint, modo
 nulla superioribus suppetat causa legitima et ca-
 nonica cur a parochia amoveantur.

12° Si qui episcopi ob exortam forte aliquam
 vexationem in monasteria praeter praescriptiones
 modo editas confugerint, aliter vero se gesserint
 atque ut diximus, tum superiores regulares, si a se
 ipsi dederint, poenae subiacent; sin autem epi-
 scopi, ab episcopo loci nec non a sanctitate sua
 quemadmodum dictum est emendentur.

SESSIO VICESIMA SECUNDA HABITA DIE DECIMA TERTIA, QUAE FUIT 16 OCTOBRIS.

De episcoporum causis.

Cum divinus apostolus iusserit, sacerdotem quem-
 que non citius esse damnandum, sed duos tresve
 adhibendo testes, sancta nostra synodus edixit:

1° Nullam in episcopum poenam ferat dominus
 patriarcha nisi causa perpensa coram tribus aut
 saltem duobus testibus inter episcopos sumptis,
 quemadmodum etiam coram ipso reo, cui dilatio
 concedatur ad se vindicandum.

2° Nullam episcopi in aliquem ex parochis re-
 gularibusve poenam edicant, nisi impartita reo
 dilatio ad se purgandum; deinde causam per-
 pendant, cum multa mora ut par est, congruique
 admonitionibus adhibitâ.

3° Quaecunque a sacris canonibus super appel-
 lationibus statuta sunt, ab omnibus strictè serventur
 et in usum servato ordine rite traducantur, a praepo-
 sito locali provocando ad superiorem generalem,
 deinde ad episcopum, demum ad dominum patri-
 archam. Horum vero quisque quid sibi iniunctum

fuerit, sive poena sive quolibet aliud, id omnino
 adimplere donec maior iudex, causa cognita, iure
 definitive iudicaverit. Si quis autem ante pre-
 sentiam a maiore iudice sententiam poenae sibi
 iniunctae neglexerit ac nullo loco habuerit, in, si
 sacerdos sit, in irregularitatem incurrat, si vero
 monachus, sacra cuculla¹ privetur, poenaeque sub-
 iaceat neque dum dominus patriarcha sententiam
 tulerit.

4° Episcopis minime prohibetur ad summum
 pontificem provocare, sed observanda illis omnia
 sunt quae sibi a domino patriarcha, quem propria
 utique officia ad sacrorum canonum normam obire
 suspicari licet, fuerint iniuncta, donec summus pon-
 tificex, causa cognita, quaestionem solverit.

5° Ad superiores minores quod spectat, a suis
 episcopis provocare possunt ad dominum patri-
 archam; qui adscitis nonnullis episcopis rem iudi-
 cabit. Ultimam hanc sanctitatis suae decisionem
 regulares admittant oportet, quemadmodum etiam
 episcoporum suorum sententias obtemperare tenen-
 tur, donec a beatitudine sua lata fuerit decisio.

6° Qui ad laicos provocando appellaverit ad-
 versus superiores regulares vel episcopos, sive de
 poena in se lata agatur sive de mandato sibi praepo-
 scripto, in, si sacerdos sit, eo ipso ab obeundis
 sacris mysteriis suspendatur, si monachus vero aut
 laicus, excommunicetur. Pari ratione qui mandatis
 episcoporum, si quid decreverint in homines sibi
 directe subditos vel superioribus regularibus ob-
 noxios, obtemperare renuerint, illi, sive ex laicis
 fuerint sive ex superioribus regularibus, si rite
 moniti non respuerint, ab episcopis excommuni-
 catione multentur.

SESSIO VICESIMA TERTIA.

De promovendis ad ordines.

Cum sacrorum ordinum receptioni praemitti
 oporteat diligens examen accurataque probatio de
 scientia et moribus quibus instrui debeant ordinandi,
 haec nostra sancta synodus decrevit: a) Neminem
 episcopi in postarum apud se recipiant sacris or-
 dinibus initiandum, nisi recta fide et optimo vitae
 instituto perhibeatur; — b) Ad subdiaconi dia-
 conive ordinem nullus promoveatur nisi ministerio
 apud episcopum functus ab eo probatus fuerit per
 duos circiter annos; — c) Quem ultima haec ex-
 perientia probaverit episcopus non promovebit
 praeterquam ad ecclesiam aliquam determinatam,
 ut canones praescribant, si suppeditando quae
 ad sumptus fuerint necessaria; — d) Si quis ad
 titulum ecclesiae cathedralis ordinatus fuerit, ipse
 de suo ministerio vivat; quod si physico aliquo
 morbo, ut caecitate aliave infirmitate, egressus
 impotens evaserit, de pia legatâ ac redditibus ec-
 clesiae vivat, atque episcopus tenebitur curam de
 illo habere.

SESSIO VICESIMA QUARTA HABITA DIE DECIMA QUARTA, QUAE FUIT 17 MENSIS OCTOBRIS.

De monialibus.

Virgines Deo sacrae cum id sibi proponant
 ut quae Deo voverint, omni diligentia, summo
 studio ac debita constantia perficiant, ea exsequi
 tenentur quae sacri canones summique pontifices
 ipsis explenda sanxerunt. Quare nostra sancta
 synodus decrevit: a) Mos quilibet pravus in earum
 monasteriis etsi iam dudum inductus, e medio tol-

¹ Arabice calim, propriis religionum profanorum vestis.

latur: — b) Nullus ex clericis sive saecularibus sive regularibus neve ex monachis ad eorum monasterium accedat vel illas alloquatur nisi expressa episcopi licentia instructus, prout sacris canonibus propriisque constitutionibus cautum est: — c) Item facultate expressa apertaue approbatione ab episcopo instruantur tam sacerdotes cappellani quam confessores pro monialibus deputandi; qui priusquam accedant, probationem examenque subeant; — d) Si quis monachos moniales adire debeat apud illas commoraturus ad quocumque officium obeundum, id ne fiat sine episcopi licentia praevioque examine.

SESSIO VICESIMA QUINTA.

De domini patriarchae electione, officiis ac privilegiis.

Cum sancta haec synodus in id peculiari studio incumbat ut tranquillitas et pax in ecclesiae Antiochenae ovili servetur dum ad sanctam hanc sedem eligitur patriarcha, ideo tam ex instituta diligenti inquisitione accurataque investigatione quam ex ipsa rerum experientia, severissimo decreto haec edixit:

1° Cum ex hac vita patriarcha decesserit, statim in unum convenient episcopi, atque inito in caritate Domini coetu, ipsa canonis apostolici aliorumque sacrorum canonum verba ob oculos proponunt tanquam optimum exemplar ad quod se accommodent in peragendo sine ulla mora excusatione novi patriarchae electio ac scrutinio. Quod si qui in praedicta electione obeunda falsam causam finxerint, maioriq[ue] parte ad electionem deveniendum existimante illi discesserint, poenae a dictis conciliis praescriptae in eos ferantur, neque suspensum reddatur scrutinium, etiamsi appellationem illi interposuerint. Et qui patriarcha electus fuerit, ad canonum normam ex libera auctoritate se geret, nulla omnino a quocumque interposita mora contradictione aut iniustitia, modo professionem fidei statim describit, ac praestito fidelitatis iuramento, communionem confirmationemque a summo pontifice exposulet iuxta canonicam consuetudinem in ecclesiam nostram graecam a sacris conciliis invec-tam.

2° Si in patriarcham assumatur archiepiscopus Sidoniensis aut Beritensis, ad neutram harum sedium, quoad ille vitam egerit nec sedes mox aedificanda in stabile eiusdem domicilium absoluta fuerit, quisquam promoveatur episcopus, ob multas utique causas, easque graves et canonicas, ab omnibus episcopis diligenter perpenas ac ipsa rerum experientia per postrema haec tempora comprobata; dictam vero dioecesim aut ipse per se regat aut per chorepiscopum, quem ipse designaverit ad munus illud obeundum.

3° Quo maiori tranquillitate frustur dominus patriarcha sublata in futurum quavis perturbationis causa, summam paternamque diligentiam, quoad fieri poterit, adhibeat sanctitas sua, ut peculiaris aedificator domus ubi ipse commoretur et publica omnia munera sui officij obeat, easque tanquam sedes habeatur ad aedificanda universae nationis bona; faciliis ad illam sedem pateat aditus, quo quisque sine labore possit accedere.

4° Ad praevocandam in clero tam saeculari quam regulari munerum sacrorum ignorantia utque vocationis suae officia impleat, curet dominus patriarcha ut condatur schola auctoritati sanctitatis suae obnoxia, in qua nationis cum clerici tum laici litteris instituantur.

5° Ut penitus tollantur querelarum causae inter dominum patriarcham et dominos episcopos, iustus vero auctoritati tam patriarchae quam episcopi

tribuantur honor, sancta haec synodus patriarchae privilegia in examen revocavit ac definiit. Itaque patriarchae est: a) Dioecesibus vacantibus invigilare, curamque ponere ac summo studio incumbere ut idoneus cuique praediciatur episcopus; electum super omnibus quae ad munus episcopale spectant examinare; si in ferendo suffragio aequalitas obtigerit, rem dirimere quaestionesque solvere. — b) Episcoporum in obeundiis suis officiis rationem inquirere, et quos in munere adimplendo negligentes deprehenderit castigare et damnare ad sacrorum canonum normam. — c) Synodum provincialem convocare et coadunare, ultimamque sententiam in ea ferre. — d) Appellationes provocacionesque ad suum tribunal admittere, causas dirimere, negotia graviora diiudicare: si nonnullos, ut decet, episcopos advocaverit, eius erit sententiam definitivam ferre controversiamque abolvere. — e) Episcopo vita functo, sedis vacantis fructus percipere, eique invigilare donec ab episcopo electo occupata fuerit. — f) Ab episcopis decimas ex more recepto et pro cuiusque episcopi facultate accipere, eumque punire qui illas non solverit. — g) Chriama solemniter consecrare iuxta ritum ecclesiae orientalis. — h) Super quinto cognationis gradu dispensare. — i) Monachos regulares in universum inspicere, et si quid corrigendum deprehenderit, episcopo praecipere ut eos quorum interfuerit admoneat. — k) Causas inter episcopos exortas iudicare, perpendere ac dirimere. — l) Encyclicas generales, quae ad peculiarem aliquam dioecesim non spectant, edere, ac per easdem encyclicas in singulis episcoporum dioecesibus legendas ea determinare quae per universam Antiochenam dioecesim promulganda censuerit. — m) Iure proprio missam pontificalem celebrare, baculo pastoralis ac pallio uti, clericorum ordinationes peragere; item antimensiam nomine proprio sacra distribuere quin liceat episcopis, si illa consecrent, verba inscribere: *Altare sanctum etc.*¹, sed: *Consecratum est haec antimensium etc.*

6° Ut sublata quavis controversia instaretur disciplina ac tranquillitas, sancta nostra synodus sacris canonibus innixa decrevit, ut episcopi, si quae gravissima habuerint negotia in sua quisque dioecesi expedienda, consilium ac monitum capiant a domino patriarcha, quemadmodum etiam sanctitas sua, in huiusmodi adiunctis posita, episcoporum sententiam rogabit; pari ratione, episcopus loci a parochia ordinario, si quid in huius parochia praescribere ac perficere voluerit, consilium capiet.

7° Sanctitas sua subsidium in hac synodo illis episcopis attribuit quibus reditus satis amplii ex propria dioecesi non suppetunt; atque vetamus ne alteri, postquam decesserint, in eorum locum, ut supra dictum est, promoveantur; sed octo tantum sedes praesententur, ex quibus episcopi congruum sumptibus copiam sibi comparabunt. Domino tamen patriarchae facultas esto, praehabita episcoporum sententia, praedictum numerum, si qua gravis urgeat causa, augendi vel imminuendi sine ullo impedimento.

8° Ad decimas sibi ab episcopis solvendas quod attinet, sanctitas sua statuit ut quales hucusque fuerint, tales in posterum essent, idque a dominis episcopis approbatum est.

9° Sancta haec synodus, ad praevocandam perturbationem confusionemque, quam generis humani hostis in ecclesiae agro vel specie recti seminare solet, ideo mandatis apostolicis inhaerens ac

¹ De antimensis in universum, ac de huiusmodi formula vide quae deest discessit Sophronius Petrides in actis *Ecclesiae d' Orient*, t. III (1866), p. 188-189.

praesentibus adiunctis rerumque non edocta, censuit tollendam esse inter omnes cuiusque dioecesis fideles sancti Francisci sodalitates. Neque ulla in posterum instituantur patrum missionariorum aliorumve sodalitates, quin prius domino patriarchae dioeceseonque antistitibus proponatur, exceptis Rosarii Scapulariique fraternitatibus, quae omnibus et singulis permittantur.

Praeterea a sancta hac synodo adprobata sunt quae in synodo a felicitis reordinationis patriarcha Cyrillo congregata anno 1751, canonice definita in synodi nostrae decretis comprehensa non fuerunt, videlicet:

1° Nulli christianorum graecorum nationis nostrae filium liceat sanctam eucharistiam suscipere praeterquam in proprio ritu, si habeantur ecclesiae et sacerdotibus graeci, iuxta sedis apostolicae praescriptum.

2° Quicumque artem magicam, sortilegia, haeruspicia, geomantiam et alia id genus adhibuerint, libellum Danieli falso attributum detinuerint, amuleta phylacteriave gesserint, ii omnes, si deprehensi fuerint, post seriam admonitionem, publica excommunicatione plectantur, quoadusque in errore perseveraverint.

3° Nemo laicorum libros Numerorum, Apocalypseos et Cantici canticorum perlegat nisi habita a superiore ecclesiastico in scriptis licentia; qui vero contraverit, puniatur. Quicumque autem unum ex libris a dissidentibus conscriptis sanctaeque fidei contrariis repererit, hunc omnino ad episcopum aut ad eius vicarium deferat, quin eum perlegat; contraveniens poena publica afficiatur.

4° Missam ne celebret sacerdos nisi absoluto officio matutino usque ad nonam, excepto casu necessitatis.

5° Formula ad absolvendos poenitentes in confessionis sacramento adhibenda una ubivis eademque sit, videlicet: „Dominus et Deus noster etc.“

6° Sedulo advigilet sacerdos, sub poena excommunicationis et suspensionis in perpetuum, in servando sigillo super iis quae in confessione audierit; caveat ne quidquam signo, verbo, oculorum nutu, allusione prodeat; quorum autem peccata exceperit, eos ut antea sic deinceps habeat.

7° Mos in ecclesia orientali communiter receptus confirmationis sacramentum statim post baptismum administrandi retineatur, quin sacramentum unquam reiteretur. Quod si episcopus coram adsit, illud ipse conferat. Item, si administraretur eorum a baptismo, ab episcopo tantum conferatur, aut ex peculiari eiusdem licentia.

8° Sanctitas sua decrevit concordem cum generalibus utriusque congregationis praepositis operam conferre ad unionem ambarum perficiendam.

Deinde adprobavit (haec synodus) alteram synodum ab eodem felicitis reordinationis patriarcha habitam anno 1756.

Synopsis, de qua faciendae hic foret insertio, est illa, quae iam exhibuimus supra, col. 453-6.

SESSIO VICESIMA SEXTA.

1° Cum gravissimum ex negotiis huic sanctae synodo propositis illud sit, ut vitia extirpentur, quibus christiani in aeternae damnationis praecipitium impelluntur, eamque negotiorum illorum potissimum sit ut iustitiae virtutem colant christiani, ea in dando accipiendove devitantes quae diversimode prohibita sunt, sive usuram, sive nimium quaestum, sive corruptionem in mercibus, sive alia id genus:

Acta ipsa synodi illius habentur supra, col. 449 D-454 B.

A idcirco sancta nostra synodus, re accuratissime perpen-
sata, episcopis et parochis mandavit, ut omni studio summaque vigilantia populo sibi commisso in hoc genere negotiorum attendant. Quapropter haec decreta proposuit. Usura est: a) si quis pro creditis pecuniis hypothecam constituat aut fruges retineat, nisi emptio et adeptio legalis libere fiat, facultate mutuario data hypothecam, quando potuerit, solvendi: — b) si pupillorum ac viduarum pecunias fenore tradat, cum nullus quo id fieri possit titulus praesumatur vel damni emergentia vel lucri cessantis: neque obiciatur attendendum esse ad periculum, nisi id ipsi mutuo extrinsecum sit, cum aliquid periculi in quolibet mutuo occurrat; — c) item, si fenore det pecunias eius, qui vel tenuem negotiationem aggredi non valet, aut negotiatoris illius, cui vel animus non est fructus ex propria pecunia percipiendi vel spes saltem moralis aliquid lucri ex illa reportandi; — d) si ob anticipatam pecuniae solutionem fenus accipiat deficiente titulo ad id faciendum, damni scilicet emergentis aut lucri cessantis; — e) si quis negotiator merces alio pretio vendat, quando res numerata pecunia emitur, alio eoque maiori quando pretii solutio differtur, idque ob unam mutui causam: — f) item si quis acceptam ab infidelibus pecuniae quantitatem propriis bonis iisque modicis admisceat ac fenore tradat, hoc uno nixu fundamento quod infidelium sit pecunia; — g) si quis ab eo qui *servus fenoris*¹ dicitur mutuum accipiat aut eidem mutuum credat.

2° Cum sacri canones sacras reliquias, imagineas, cruces ad nostram custodiam defensionemque iubeant deferri, prohibeant vero ne quodlibet amuletum scriptumve vel ex sanctorum evangeliorum textu depromptum geratur ad vim quarundam occultarum fraudum una verborum illorum ope propulsandam; idcirco sancta nostra synodus omnibus christianis gentis nostrae filiis in universum mandavit, ne quodcumque amuletum scriptumve gerant, etiamsi aliquid sancti evangelii caput complectatur.

3° Cum ignorantia res sit quae christianos in multa mala propria vi impellat, cumque potissimum oriatur ex sacerdotum negligentia in condendis scholis puerisque erudiendis, qui si rite instituantur doctrinaeque iam a tenera aetate informantur, amplificatur ecclesia sanctaeque fides: ideo sancta nostra synodus episcopis mandat, ut summo studio incumbant in scholis per singulas dioecesis suae partes adornandis; presbyteri vero creditam animarum curam habentes stricte teneantur pueros edocere sive per se ipsi sive per magistrum ab ipsis huic muneri praeficiendum. Qui in adimplendo gravissimo huiusmodi negotio moram attulerint, suspensionis poena ab episcopo plectantur donec rem perfecerint: ipsi autem episcopo curae sit eis subsidium ferre.

4° Dum pastorem visitationem quotannis peragunt, certiores reddantur episcopi cum de piis ecclesiarum legatis ac redditibus tum de earum procuratoribus, a quibus rationes petant de anno in annum, piorum legatorum sumptus ipsi ordinate moderaturi.

5° Sancta haec synodus sub gravissima poena ab episcopis parochisque incurrenda mandavit, ut prohiberentur ludi quaecumque, quoquo modo fiant et a quocumque et quantacumque quantitate sive magna sive parva. Item quemlibet ludum prohibuit quo lactura pecuniaria aut quid simile affertur.

¹ *Fenoris servus* seu mancipium apud Syriac populos ille dicitur qui pecuniam eo consilio mutuum accipit ut eandem maiori fenore apud alterum commode, magnum ex iniquissima usura lucri percipiens.

Qui contraverit, post congruam admonitionem a excommunicatione, episcopo annuente, puniatur.

6° Christianos nominibus ex sanctorum catalogo desumptis nuncupari, mos est ab ecclesia non sine gravissimae utilitatis momenti receptus: hinc sancta haec synodus decrevit, ut consuetudo illa ab inicitatis religionis nostrae aliena tolleretur qua nomina pueris baptismatis imposita in alia ab extraneis gentibus mutata immutantur. Quapropter stricto mandato praecipiant episcopi, ut mos iste penitus omnino extinguatur, rationemque pro sua prudentia ineant, ut natu maiores, iterum assumpto sub quo baptizati fuerint sancti nomine, alterum relinquunt.

7° Quo tutius tam sanctitas sua quam episcopi ac parochiarum presbyteri muneris sui officii temporalibusque necessitatibus occurrere possint, in his praesertim regionibus, quae cum inopia tam infidelium occupatione premuntur, sancta haec synodus omnibus christianis, cuiuscunque sint dioecesis, in universum mandavit, ut in ultimo testamento bonorum suorum partem relinquunt episcopo dioecesis, partem ecclesiae suae parochiali, praeter eam quae parochiae presbytero assignanda est. Nulli vero sacerdotum licitum sit ultimum testamentum condere quin paenitentem suum ad hanc praescriptionem implendam induxerit. Si qui testamentum, neglecta hac praescriptione sive consulto sive inconsiderate sive ob aliam quamlibet rationem, conscripserint, ex mandato sanctae huius synodi, penes quam summa est hac in re in omnes christianos potestas, ultimarum illarum voluntatum executores sive horum vices gerentes sive defunctorum liberi strictissima obligatione teneantur sanctionem hanc exsequi. Praeterea nulli sacerdotum liceat in posterum ultimum aliquod testamentum conficere vel testimonium suum eidem praestare, sive scriptoris gerat vices sive testis tantum, nisi coram adsint in primis officialis ab actis civilibus et confessarius; deinde tres optima fidei testes, aut saltem, summa necessitate cogente, duo; diem quoque adscribat, quae necessario est apponenda. Quodlibet testamentum sine testibus et diei adnotatione confectum non censetur legitimum. Caveat autem ipse sacerdos, ne ultimarum voluntatum executoris munus unquam omnino suscipiat, sed inspectionem tantum, si opus sit, obeat.

8° Quo maior firmiorque adhibeatur diligentia in exsequendis sanctionibus sanctae huius synodi, cuius finis Dei gloria, animarum utilitas, nationis profectus ceteraque omnia ad hunc finem asequendum conducentia; idcirco dominus patriarcha de synodo provinciali studioso curet, ad quam episcopos convocare tenetur sanctiones editurus singulo quoque anno vel singulis duobus annis; quod si gravis canonicaque adfuerit causa, in tertium annum ad summum prorogari licebit. Expendatur in ea quidquid conferre poterit ad nationem fovendam, ad clerum reformandum, ad vitia extirpanda, si quae in vineam dominicam irreperint, ac remedia adhibeantur opportuna atque utilia.

9° Sacerdotes sub poena vetantur ne librum legis perlegant sine expressa episcopi licentia; episcopus vero, perpensa sacerdotum conditione, facultatem hanc illis dabit quos satis doctosprehenderit. Item laici prohibentur ne libros de re morali tractantes sibi comparent, utpote ad solos sacerdotes spectantes, ipsis vero ad nullam rem utiles; ab illis igitur legendis absteineant, ne plus detrimenti quam commodi inde percipiant.

10° Quicumque ex sacerdotibus convictus fuerit, quod appellationem non apud suos superiores legi-

times, sed apud alios interposuerit, hoc ipso vel eorundem propinquo vel alios eiusdem loci in mediatores iactabundus adhibendo ad optatam suam provocationem expediendam sive adversus dominum patriarcham sive adversus episcopos sive adversus invicem: is, si episcopus fuerit et apertis argumentis convictus, coram omnibus aut saltem aliquot episcopis a domino patriarcha condemnatur ad sacrorum canonum sanctiones hac super re editas: si unus episcoporum adversus alium provocaverit, reus a domino patriarcha vocatus ac de re convictus, poena ut dictum est afficiatur; si autem sacerdos fuerit sive saecularis sive regularis, ab episcopo, causa cognita, eadem poena multetur. Si appellationem iactantiamque adhibuerit ad consequendos sacros ordines, his in perpetuum privetur: idem dicendum de quavis alia re spirituali aut ad spiritualia negotia spectante. Qui ad praedictos homines in matrimoniali negotio provocaverit, excommunicationi subiaceat, quemadmodum etiam qui puellam per vim compresserit vel rapuerit, aut qui pro tradenda filia pecuniam acceperit.

11° Cum aequo iure sacrorumque canonum sanctionibus cautum sit, ut sacerdotes in distribuendis inter nationis christianos sacris mysteris statutis regulas servent, pari ratione decrevit sancta haec synodus, ne graecae nationis puellae alterius nationis viris vel catholicis tradantur, nisi gravis, legitima, canonica instet necessitas. Ad arcendam autem hac in re nimiam facilitatem, 1° nemini omnino ut dictum est id licitum sit; 2° quod si urgens adsit necessitas, qui facultatem petierit multam pro facultate obtinenda solvat, idque ab omnibus sine ulla exceptione servetur.

12° Ad tollendam quamlibet excusationem quae in sanctam hanc synodum vel in canonum eiusdem sanctiones perquam utiles afferri posset, eae in duobus peculiaribus sessionibus post absolutam synodum habitis semel et iterum perlectae sunt: posthac dominus patriarcha dominique episcopi ac legitimi constituti absentium procuratores, ex plena auctoritate a Christo Domino sanctaque ecclesia per sacrorum canonum summorumque pontificum sanctiones sibi concessas, statuerunt ea omnia esse observanda quae praescripta fuerunt ac sancita. Contraveniens autem, post canonicam admonitionem, si clericus fuerit, suspendatur; si laicus, segregetur; si vero episcopus, in ius a sanctitate sua vocetur de re iuxta canones interrogandus. Atque ita iam nunc et per omne futurum tempus efficaciam suam firmitatemque obtineant praescriptiones omnes ac constitutiones ab hac sancta synodo editae, quoniam sacrorum conciliorum tenori praecipisque canonum institutis earum quaeque innititur. Si qua res obscura vel ambigua videatur, explanetur huius sententia sive a synodo provinciali sive a beatissimo domino patriarcha, adsente nonnullorum episcoporum ope. Encyclicae autem litterae cum a sanctitate sua tum a dominis episcopis obseignatae ad regulares, ad clericos et ad populum christianum mittentur, quibus quae de eorum singulis sancta haec synodus sanxerit significabitur: statutis autem sanctionibus quisque obstrictus esto sub poenis ecclesiasticis.

13° Ut in hac sede Antiochena, instituta iam episcoporum hierarchia dioecesisque in ordinem digesta, instauraretur disciplina, synodus haec censuit stabilendam esse tam praesentem seditum hierarchiam ratione habitae numeri, ut nunc quidem est, duodecim episcoporum, quam futuram ordinationem, iuxta quam octo tantum in hac dioecesi Antiochena episcopales sedes habendae sunt, ut congruis copiis ceterisque occurrentibus servari possit honor dignitatis episcopali exhibenda.

Ad ordinationem pro praesentis temporis ratione a nunc stabilendam quod spectat, ita quidem se habet:

a) sedes Tyri et Sidonis: prima sedes est, cum eius antistes sedis Antiochenae protothronus habeatur;

b) sedes Alepensis, ex peculiari sanctitatis suae patrumque synodi privilegio, tum quod sedem hanc occuparint nonnulli patriarchae, ut Athanasius alique, tum quod eius populus clerusque frequentissimus sit;

c) sedes Damascena;

d) sedes Berytensis, quia eius antistes inter Tyri suffraganeos metropolitanus nuncupatus eadem dignitate auctus est in concilio Chalcedonensi;

e) sedes Bosrensis-Auranensis, quia metropolitana est;

f) sedes Acconensis¹, in honorem Hierusalcm quam complectitur;

g) sedes Amidensis seu Diarbekirensis, quia metropolitana est;

h) sedes Hemensis;

i) sedes Caraensis, Saidnaiensis et Yabrudensis;

k) sedes Canensis in Galilaea ad honorem Terrae Sanctae tribuendum;

l) sedes Heliopolitana²;

m) sedes Fuzolensis et Bekaensis³.

Ad futuram vero sedium episcopaliū in provincia Antiochena ordinationem quod attinet, haec est:

1^o sedes Tyrensis: — 2^o sedes Alepensis: —
3^o sedes Sidoniensis: — 4^o sedes Berytensis: —
5^o sedes Acconensis: — 6^o sedes Hemensis: —
7^o sedes Heliopolitana: — 8^o sedes Fuzolensis et Bekaensis.

MONITUM.

Ne quid adversi sanctionum ab hac sancta synodo editarum obsistat executioni neve earumdem vires frangat, sanctitas sua, antequam oculum in ultima sessione evangelio impertiretur congregatioque dimitteretur, ad omnes episcopos eorumque procuratores atque congregationum superiores orationem habuit super iis omnibus quibus decreta a synodo sancita firmiora redderentur, deque obligatione qua singuli tenerentur sub poena peccati ea observandi; tum eosdem admonuit ad omnem operam ponendam diligentiamque adhibendam in procuranda sanctae huius synodi plena executione, singulas eius sanctiones christianis pro sua cuiusque parte explanando, ita ut omnibus exploratae ab omnibus ad amussim servarentur. Quamobrem strictissimum ex apostolica sua auctoritate mandatum edixit, ne quis ex episcopis cum praesentibus tum absentibus, neve ex procuratoribus absen-

¹ Sen Ptolemaidis, vulgo *Saint-Jean d'Acre*.

² Baalbek.

³ Bekaa seu *Campus*, quem veteres *Coelocyrum* dixerunt.

tium loco coram adstantibus, ullam sanctionum illarum praescriptionumve negligere praesumeret, sive easdem aliter ac se haberent explanare vel contemnere, sive earumdem gravitatem arguere, sive propriam sententiam proponere ad vim illarum perumpendam, sive easdem, licet a propria sua sententia alienas, non tueri: uno verbo ne quis in adimplendis sanctae huius synodi sanctionibus quicquam afferret sive negligentiae sive pignitiae sive vituperationis, auctoritati suae reservans hominis istiusmodi, cognita causa, absolventi facultatem. Post haec, oculo sacris evangeliiis solemniter impertito, Deo actae sunt gratiae pro tranquillo quietoque exitu sanctae huius synodi ad maiorem Dei gloriam, ad nationis profectum, ad animarum utilitatem celebratae. Demum, impertita omnibus a sanctitate sua benedictione, pacate, ut inchoaverat, sic absoluta est haec synodus, die 22 mensis octobris, anno post Christum natum millesimo septingentesimo nonagesimo.

SUBSCRIPTIONES.

Sanctam hanc synodum auctoritate nostra apostolica confirmavimus, atque ex eadem auctoritate a Deo omnipotente eiusque ecclesiae humilitati nostrae concessa omnibus mandamus, ut illam exacte observent:

Athanasius patriarcha Antiochenus ac totius Orientis. (L. † s.)

Pater Agapius Matar abbas generalis congregationis Salvatoris ac procurator archiepiscopi Tyrensis. (L. † s.)

Pater Emmanuel Chammac collegii Sancti Athanasii alumnus ac procurator metropolitanae Alepensis. (L. † s.)

Hieremias metropolita cellae Damascenae. (L. † s.)

Ignatius metropolita civitatis Berytensis et finitimum locorum. (L. † s.)

Cyrillus archiepiscopus Bosrensis in Syria et Auranensis, nec non terrarum adiacentium et earum quae ultra protenduntur. (L. † s.)

Macarius metropolita Acconensis. (L. † s.)

Agapius archiepiscopus Diarbekirensis. (L. † s.)

Ioseph metropolita Hemensis. (L. † s.)

Gregorius metropolita Caraensis. (L. † s.)

Gerasimus metropolita Canaensis in Galilaea. (L. † s.)

Pater Acacius tertius definitor congregationis Sancti Ioannis, procurator episcopi Heliopolitani.

Pater Antonius Gemmal primus definitor congregationis monasterii Salvatoris, procurator episcopi Fuzolensis et Bekaensis.

Pater Agapius Matar, abbas generalis religionum graecorum basilianorum monasterii Salvatoris. Ignatius abbas generalis monasterii Sancti Ioannis.

RELATIO EMINENTISSIMI ET REVERENDISSIMI DOMINI CARDINALIS VALENTI GONZAGA SUPER SYNODO PRAEDICTA *

1793 augusti 26.

1. Fu dalla santa sede approvata nell'anno 1790¹ l'elezione di monsignor Atanasio Gioar patriarcha Antiocheno della nazione melchita, e per l'invio di lui monsignor Ignazio Saruff arcivescovo di Berito gli fu mandato il sacro pallio, ch'egli ricevette da lui li 30 giugno del detto anno coll'assistenza d'altri due vescovi Macario d'Acri e Gregorio di

Cara. Quindi con lettera del 7 luglio seguente scrisse il patriarcha al santo padre ed alla sacra congregazione in ringraziamento annunziando l'allegrezza e soddisfazione di tutta la nazione melchita, e mandò il suo giuramento nella forma che si dà qui in foglio segnato *lettera A*¹. E siccome la sacra congregazione

¹ Erat tenoris sequentis: „Il motivo di scrivere questo *chirografo canonico* è: Che io Atanasio Gioar patriarcha An-

¹ Legendum 1786. Vide supra, col. 613 D.

* Ex Acta sacrae congregationis de anno 1793, fol. 367-404.

gli aveva insieme ordinato di adunare il concilio dei vescovi per sanare le scissure e discordie, che vi erano, e a quest'effetto avea mandate, pel suddetto monsignor Saruff le sue istruzioni da osservarsi in detto concilio, quindi prometteva di convocarlo quanto prima e di adempire le intenzioni della medesima sagra congregazione. L'istesso annunzio con lettera della medesima data anche il suddetto delegato monsignor Ignazio Saruff.

2. Quanto ai contraddittori della sua elezione aggiunse monsignor patriarca, che sperava, che tutti gli avrebbero prestato ubbidienza, ma si lagnò intanto di monsignor Germano Adami e di monsignor Benedetto Turcomani, del primo perchè gli avesse scritto solamente una lettera obedienziale, ma non fosse venuto in persona, nè avesse ancora pagato i dritti della tangente patriarcale, e del secondo perchè fosse bensì venuto in persona a riconoscerlo e prestargli ubbidienza, ma non gli avesse peranco pagati i medesimi dritti.

3. Susseguentemente con lettera dei 4 novembre dell'istesso anno scrive monsignor Germano Adami,

«Io bene della nazione melchita da quest'ora in avvenire prometto e giuro e professo di esser fedele e ubbidiente al beatissimo Pietro apostolo ed alla santa chiesa apostolica Romana ed al sommo pontefice papa Pio sesto ed ai suoi successori, che saranno eletti canonicamente, e non sarò mai in verun consiglio né congiura né affare, col quale possano privarsi della vita o di qualche membro delle loro membra, o siano sorpresi con iniqua sedizione, e non manifestarò con mia saputa i loro consigli che avessero da fidarmi o per se stessi o per i loro delegati e per mezzo di loro lettere, e ciò potesse essere in loro danno, e prometto essere in aiuto e difesa de' pontefici Romani e custode degli onori di san Pietro apostolo e di prestare tutti li possibili onori ad ogni persona che sarà delegata dalla santa sede apostolica nel suo andare e ritornare; questa poi fede cattolica, che ora professo volentieri e conservo fedelmente, sarà osservata e professata con stessa intieramente con ogni fermezza per la grazia di Dio da me e da tutti quelli, che sono soggetti a me, intatta sino all'ultimo respiro della vita, e predicata secondo il possibile, e se sarò chiamato al concilio, interverrò, se non avrò qualche impedimento canonico; e non venderò né donarò né impigherò le possessioni, che sono proprie della mia sede, e non rimuoverò il suo possedimento la seconda volta, né permetterò, che potessero patire da qualche mutazione in verun modo, se non che giusta li sacri canoni e come mi permettono; similmente ancora i beni e possessioni proprie delle chiese, che sono sotto la mia giurisdizione, e le spese che si faranno da me in generale ed in particolare saranno secondo i costumi giusti e canonici; e a questo mi ajuti Iddio e questi santi evangelj.

Luogo e del sigillo.

Lo ricevè il patriarca Antiocheno.

In curiosam hanc formulam haec recte animadvertentur in nota archidri quae dicitur: «Delle formule di giuramento furono secondo il consueto, nel tempo stesso prescritte al nuovo patriarca de' Greci-Melchiti monsignor Gioar nelle due bolle apostoliche in data tertio kalendas aprilis (= 30 martii) 1789 a di lui favore spedite, l'una di elezione al patriarcato, l'altra di concessione del pallio. Queste due formule inserite nell'acennate due bolle si univano per estensus all'eminenza vostra negli appesi fogli segnati num. 1 e 2, affinché confrontandole coll'unico giuramento da detto patriarca trasmesso a Roma dato in Sommario del presente Ristretto alla lettera A, possano vedersi osservare quanto abbia malamente corrisposto alle concepite speranze della di lui commissione ed attaccamento alla santa sede apostolica, facendo un sol giuramento (il quale egli chiama *chirografo canonico*) tutto diverso dalle due formule prescritte; formato di parole accozzate dall'una e dall'altra formula e mancante non solo dell'intera professione della fede cattolica, ma ancora di altre clausole dichiarative dell'unione e dipendenza de' patriarchi cattolici benchè orientali dal Romano pontefice, come quelle della visita de' sagri limini e rendimento di conto o sia relazione dello stato della sua diocesi, e di non vendere o impegnare li beni e poderi della propria mensa inconsulto Romano pontefice ed a norma della costituzione apostolica proibitiva dell'investire de' beni giurisdizionali spettanti alle chiese inferiori promulgata l'anno 1625 ecc.» — Formulas ipsas in bullis illis apostolicis contentis negligit, ut quae iam habebatur supra, una quidem col. 602 C - 604 A, altera vero col. 600 C D.

Sollicit 1790.

A che già il patriarca in data dei 3 giugno avea mandata a lui la circolare per l'intimazione del concilio dei vescovi da incominciarsi ai primi di luglio a San Salvatore nel palazzo patriarcale, annettendo l'elenco dei capi, che in detto concilio dovevano esser esaminati generalmente, e dichiarando, che le materie particolari ognuno le avrebbe esaminate com'era necessario. Il detto elenco mandato dal patriarca si dà qui segnato lettera B¹. A questa circolare rispose monsignor Germano Adami il suo libero sentimento dicendo, che essendosi date le istruzioni apostoliche per il concilio, di cui si tratta, primieramente gli sembrava necessario ed opportuno di mandare a ciascheduno dei vescovi una copia intera delle medesime, come anche in principio d'esse dicevasi, di poi di dare uno spazio sufficiente, almeno di due mesi, per prepararsi alle materie del concilio e metter in iscritto il suo parere con le occorrenti ragioni, riflessioni, allegazioni ed esempj, che non potevasi per quanto doto ed istruito si fosse un vescovo così tumultuariamente in meno di un mese raccogliere. A questa lettera replicò il patriarca con una monitoria, che avesse scritto con quello spirito, che il patriarca non voleva, che se monsignor Adami aveva avuta una copia delle istruzioni apostoliche, perchè dunque obiettava circa ciò che apparteneva al patriarca di regolare il concilio? Se poi l'aveva fatto per modo di consiglio, va bene, dice, e così lo riceviamo. Quindi aggiunge, che per causa della sua lettera, ha differito il concilio, onde sia pronto di venire al secondo suo avviso. Alli 15 poi di settembre l'intimò nuovamente per congregare il sinodo ai 20 dello stesso mese, ed egli si portò a San Salvatore senza ritardo, e lo riverì con ogni sommissione per rispetto, dice, del giudizio della santa sede apostolica, e gli diede le decime non solo per l'anno in cui fu confermato, ma anche per il precedente, in cui morì il patriarca Teodosio, anzi per il futuro ancora, e quegli accettò il tutto e ne ringraziò monsignor Adami.

4. Dopo ciò essendosi adunati in presenza di monsignor Saruff, cominciò il patriarca Atanasio a lagnarsi di monsignor Adami per ciò che avesse contraddetto alla di lui elezione e lo avesse costretto di appellarsi a Roma e spendere una somma di più di otto borse, ed avvilire la dignità patriarcale con ricevere il pallio e fare il giuramento; ma fece insieme capire, che non avea voluto giurare secondo la formula presentatagli, ma che avea levato quei termini, coi quali promette di andare a Roma ogni cinque anni una volta o in persona o per qualche inviato, e di avvisare il santo padre degli affari del patriarcato e della greggia a lui commessa, pretendendo, che questo giuramento è nullo perchè contrario all'onore e ai dritti della dignità patriarcale. Gli rispose monsignor Adami con delicatezza, che il suo delegato avea già accettato questo, e che il nostro onore è di esser soggetti al capo della chiesa universale. Si fece indi passaggio all'affare delle istruzioni spedite dalla sacra congregazione, e il patriarca disse, che queste ancora erano distruttive della libertà del concilio. Su di che l'Adami interrogò monsignor Saruff se fosse vero, che egli avesse per monsignor patriarca accettate queste istruzioni e promessa l'adempimento. Rispose monsignor Saruff tergiversando lungamente assai, e dopo altre repliche riportanti l'interrogazione al suo scopo, concluse, che queste erano istruzioni e non decreti, e che l'eminentissimo prefetto gli avea detto espressamente, ch'erano come avvisi.

Habetur supra, col. 636, num. 2.

quali restava in libertà dei padri di accettare o no. Al che soggiunse il patriarca di non aver mandato Saruff perchè gli portasse istruzioni, ma per confutare le obiezioni dei contraddittori alla sua elezione e farla approvare. Così restò concluso questo congresso senza conclusione, anzi con conclusione contraria alle dette istruzioni.

5. Finalmente essendo pronto a cominciarsi il concilio il patriarca chiamò monsignor Adami alla presenza di Saruff solamente e gli disse, che bisognava dare il primo posto all'arcivescovo di Tiro secondo l'antico istituto. Rispose, che la nazione greca da tempo immemorabile è solita di tenere l'arcivescovo di Aleppo per il primo tra gli arcivescovi della sede Antiochena e di dare a lui il primo posto nei concilii e la prima autentica delle sottoscrizioni, e che così era fatto sotto il patriarca Cirillo in due concilj, cioè del 1751 e del 1756, nel primo dei quali Massimo arcivescovo di Aleppo in persona, e nel secondo il suo vicario Ignazio sopra l'arcivescovo di Tiro e Sidone e prima di lui sottoscrissero. Rispose il patriarca Atanasio, che Cirillo aveva fatta una cosa, che non è canonica permettendo, che l'arcivescovo di Aleppo fosse anteposto a quel di Tiro, e monsignor Ignazio approvava tutto il suo discorso. Replì l'Adami, che si contentasse di lasciarlo sedere per ora nel primo luogo secondo il solito immemorabile, e dopo finito il concilio si sarebbe rimessa questa causa a due periti per essere esaminata ovvero al giudizio della sede apostolica. Ma questa istanza fu rigettata, anzi il patriarca diede sentenza definitiva, che Cirillo non aveva operato canonicamente nel dare il primo posto all'arcivescovo di Aleppo e similmente neppure il patriarca Teodosio, e che egli per privilegio gli concedeva il secondo posto dopo l'arcivescovo di Tiro. Così finì quel secondo congresso, e per due altri giorni seguenti contrastava monsignor Adami circa il suo posto e circa le istruzioni della sagra congregazione senza mai profittar niente. Intanto gli giunse una lettera del signor Fares ministro del principe, in cui lo chiamava senza indugio a Deir el Kamar per alcuni affari della sua delegazione ai Maroniti, perlocchè si scusò chiedendo di costituirsi un vicario, come facevano quattro altri vescovi, cioè Partenio arcivescovo di Tiro, Benedetto vescovo di Eliopoli, Giuseppe del Euzol e l'altro Giuseppe di Emessa. Di che essendosi contentato il patriarca costituì suo vicario uno dei monaci di San Salvatore, cioè Emmanuele Ciama alunno del collegio di Sant'Atanasio di Roma, con dargli una procura espressamente ristretta a questo, che non dovesse accettare veruna cosa contraria alle istruzioni della sagra congregazione, di cui gli consegnò una copia. Del primo posto nulla parlò in detta procura, come si vede dalla copia che ne mandò: ma il patriarca e Saruff si sdegnarono assai di questa restrizione alle suddette istruzioni e rinnovarono il contrasto, rimanendo però l'Adami sempre fermo, senza mutar parola se ne parti.

6. Così dunque fu cominciatò il concilio, e monsignor patriarca coll'assistenza di Saruff e di Geremia consecrato già nella camera di Damasco per le vie note alla sagra congregazione ha disposto quello, che gli piaceva senz'alcun riguardo alle istruzioni accennate nè alle determinazioni delle leggi generali della chiesa, ed ha confermato gli atti del concilio con la sottoscrizione di tutti in fine, ma senza permettere, che alcuno se prendesse copia, anzi avendola alcuni chiesta rispose, che bisognava correggere, ordinare, e regolare tutte quelle materie e aggiungere le prove, che le possono

confirmare, e che dopo questo le manderà a Roma non perchè sieno esaminate ed approvate, ma affinchè si stampino, ed allora saranno distribuite, e consegnò questo lavoro da fare a monsignor Saruff, per lochè nessuno dei vescovi e dei procuratori sa che cosa si abbia da aggiungere o da levare, perchè questi atti sono scritti in quattro cartolari divisi l'uno dall'altro, e nel principio del quinto cartolare furono messi i sigilli e le sottoscrizioni, onde sarà in arbitrio del Saruff di comporre ciò che vuole, ed a presentarlo come sigillato dai vescovi ed altri votanti.

7. Tutto questo viene esposto da monsignor Adami nell'anzidetta sua lettera concludendo in fine, che se questo concilio non sarà annullato da un breve apostolico stampato in arabo e latino con castigare il compositore di tali atti ed impedire il patriarca con mezzi efficaci da questa temerità e dal suddetto operare, accaderà senz'altro un grave danno alla fede cattolica e si avvanzerà il patriarca a cose maggiori, essendo fino ad ora fermo in pretendere il dominio assoluto non soggetto alla sede apostolica, eccettuate le cose di fede solamente, com'egli dice. Aggiunge poi, esser cosa certissima, ch'egli resta sotto i colpi dell'invetterata e potente inimicizia del patriarca per la difesa che fa dei diritti della sede apostolica, e però domanda d'esser sottratto per l'autorità della medesima sede alla potestà del patriarca con farlo immediatamente soggetto a se stessa, qual privilegio disse essere stato conceduto ad altri vescovi per motivi assai meno gravi: anzi dice, che non è forse ignoto alla sagra congregazione come la sede di Aleppo da quarant'anni in quà fu soggettata al patriarca Costantinopolitano immediatamente e levata affatto dall'Antiocheno; e aggiunge, che avendo la sede apostolica aggravato il patriarca Antiocheno del patriarcato Alessandrino, dal quale gli viene l'entrata annua di più di quattro borse, non sarebbe poi strano di toglierli l'autorità sopra l'arcivescovato di Aleppo, da cui ritrae sole ottanta piastre all'anno.

8. Siegue altra lettera di monsignor Ignazio Saruff scritta li 3 settembre 1791, cioè quasi un anno dopo il concilio, dalla quale sembra confermarci ciò, che monsignor Adami ha esposto. Perciocchè dice, che le turbolenze accadute in quelle parti hanno impedito loro con monsignor patriarca di adempire ciò che la sagra congregazione desiderava, cioè di mettere in buon ordine i canoni del sinodo dei vescovi, ch'era già terminato, e di mandarne una copia, quasi che altro buon ordine s'abbia da dare ai canoni di un sinodo fuori di quello solo, con cui sono stati fatti dal sinodo, e replica, che speravano di avere qualche tempo di pace per perfezionare quest'opera, ma che il Signore ha moltiplicato le tribulazioni.

9. Poi accenna, che gli era stato qui consegnato una croce con un breve apostolico da rimettersi al console Gandur: ma il detto Gandur avea perduta la vita in Acri: onde egli conservava la detta croce e breve all'ordine e disposizione dell'eminense vostra.

10. Accenna in fine certe risposte di quà mandategli sopra gli affari del Cairo ed intorno all'usura, le quali erano perite in mare, onde ne domanda il duplicato.

11. Prima che monsignor Saruff scrivesse la esposta lettera avevano i monaci di San Giovanni in Soairo fatta una appellazione, di cui egli non fa parola. Ella è in data del primo aprile 1791 fatta dal capitolo generale della congregazione dei detti monaci, che cominciano dall'espone le stesse cose

dette da monsignor Adami, che fu adunato il concilio e furono decretate alcune cose, ma nulla è stato pubblicato in iscritto, essendosi incaricato monsignor Saruff di dilucidare ciò che è stato decretato. Si cominciò il detto concilio come si disse, ai 30 di settembre 1790¹, e in pochi giorni fu terminato, cosicchè dovendosi celebrare il capitolo generale dai detti monaci, il padre abbate generale dei medesimi partitosi da San Salvatore dopo finito il concilio circa li 6 di novembre se ne andò al monastero di San Michele, e quivi convocò i suoi padri a capitolo. Appena venuti questi fu mandato dal patriarca un decreto disteso da monsignor Saruff ingdata degli 8 novembre, affinchè fosse letto nell'apertura medesima del capitolo. La sostanza del decreto è la seguente:

12. Egli è diretto dal patriarca all'abbate generale, definitori ed altri monaci tutti e singolari di San Giovanni, e dice, che avendo il demonio seminato nella miglior vigna dominicale, che sono gli ordini religiosi, la rilasatezza, l'accidia e la colpevole condiscendenza dei superiori e il dispregio dei canoni e delle regole, cosicchè lo spirito monastico sia ridotto quasi a niente in molti con gran danno delle anime a motivo dei grandi scandali, perciò egli ha convocato il suo concilio Antiocheno, affinchè con l'ajuto divino e dei suoi vescovi confratelli potesse conoscere i rimedj efficaci ed utili per sanar questi mali, e dopo un perietto esame ha fatto questo decreto, che contiene le definizioni del suddetto concilio Antiocheno appartenenti alla congregazione di San Giovanni: onde comanda a tutti e singoli suoi membri di osservarle con ogni rigore, imponendo la pena, che chiunque ardirà di trasgredire qualsivoglia delle presenti costituzioni o interpretarle diversamente, e sparlare delle medesime, se sarà nelle cariche più alte o abate particolare, o sacerdote o diacono, caderà dalla sua carica e sarà sospeso dal suo ordine col fatto inteso: e se sarà monaco, caderà nella scomunica. Le costituzioni sono queste:

1. Che una volta sola la settimana si possa mangiar carne o la domenica o altro giorno, e nei quattro di carnevale solamente.

2. Che nessuno possa pippare tabacco e bere caffè senza licenza del medico e del vescovo sotto pena di perdita delle cariche e di sospensione dall'ordine agli ordinati e di scomunica ai monaci. E l'istessa pena, se la licenza del medico sia impratrata senza vera necessità, e il vescovo esamina bene tali licenze prima di darne il permesso.

3. Per l'osservanza del voto di povertà i superiori tolgano ogni appropriazione di vestito o di altra cosa e le serrature alle porte o casse, e visitino le stanze togliendo a chi ha di più per darlo a chi ha di meno, e nessuno possa mai tener danaro affatto nè spendere senza licenza, e chi ha danaro sia obbligato di palesarlo fino a un bajoco all'abbate generale sotto le stesse suddette pene: e se alcuno muore che si trovi danaro, non gli si facciano esequie nè si seppeliscia fra religiosi nè gli si dicano messe, ma si dica all'anima col testo apostolico in pianto e dolore: *La moneta tua sia per la tua dannazione.*

4. L'abbate generale non elegga per le cariche della religione se non quei soggetti, che potranno stare in osservanza delle regole, e che non si sappia di loro alcun mancamento grave, altrimenti la loro elezione sia nulla: e se dopo l'elezione di alcuno si venga a scoprire alcun suo mancamento grave passato, subito sia deposto.

¹ In actis dicitur synodum initium cepisse die 4 octobris.

5. Il monastero di San Giovanni, che è il primo di tutta la religione, sia l'abitazione del padre abbate generale con due altri definitori, il quale debba visitare ogn'anno i monasterj per se stesso e per li suoi vicarj, e nelle visite dee regolarli secondo le definizioni di questo decreto.

6. Che non si ricevano affatto nei monasterj ospiti secolari, e se alcuno si riceve per forza, come la venuta del principe o altra necessità, se ne vadano via tutti i religiosi, e resti nel monastero un solo sacerdote ed un monaco per servirgli la messa dei più anziani e irreprensibili. Similmente non entrino donne affatto nei monasteri, e nessuno religioso eserciti medicina se non con grandissime cautele riconosciute dal vescovo; e si facciano in ciascun monastero insegnamenti pubblici ne' casi di morale.

7. Che non si facciano sicurtà, associazioni, imprestanze, o altra cosa alcuna, che abbia il sospetto di negoziazione, nè s'intraprendano da alcuno i negotj dei principi nè alcuno vada da essi senza ragionevoli motivi.

8. Sia nella sua congregazione un sol rito, ed un ordine solo in tutte le cose, cioè ne' canti, nelle lezioni, nell'ufficio, e nella messa, le quali cose tutte da qui innanzi si facciano secondo il prescritto di questo decreto. E qui pone una certa ordinazione del rituale per loro.

9. Che nessuno esca dal monastero dopo il tramontare del sole senza necessità e licenza.

10. Che dai vescovi si faccia la visita dei monasteri per raporli e conservarli alla norma di queste costituzioni; e il vescovo, che trascurerà tal visita sarà castigato dal patriarca.

11. Chi esce dalla religione o n'è scacciato sarà chiamato dal patriarca, affinchè ritorni e accetti la penitenza: che se dopo esser chiamato non ritorni e non faccia la penitenza, sarà pubblicata la sua scomunica per tutte le diocesi, e nessun vescovo possa riceverlo, altrimenti cada nelle pene. Che se ritorni e ricada in ciò, per cui fu espulso, non si accetti più affatto e sia pubblicata la sua scomunica. Chi poi è uscito dalla religione e ha presi gli ordini dallo scismatico non possa più riceverli senza dimettersi dall'ordine per sempre. Ma fuori della religione il patriarca potrà reintegrarlo.

12. Si procuri, che le case dei secolari siano lontane dai monasteri; nè si permetta ai giovani e fanciulli di entrare nei corridori dei religiosi, ma solamente nella scuola; ed ogni monastero abbia la sua chiesa contigua, ma in questa non entrino donne, dovendo esse ricevere i sacramenti nelle loro chiese.

13. Siano riguardate le dominiche e le feste, in cui non si spediscono corrieri o mulattieri e simili, se non per giuridica ed estrema necessità, e si faccia nelle feste la dottrina cristiana e la predica, od altri sermoni istruttori.

14. I legati pii e i beni stabili e i vasi sacri addetti a qualche luogo non si vendano nè impegnino affatto, nè si mutino da un luogo all'altro senza legittimo motivo da riconoscersi dal vescovo.

15. Non si riceva da qui innanzi verun novizio, che non abbia prima servito nel monastero per mezzo anno e che non abbia compita l'età di diciotto anni.

16. Nessuno dei regolari si faccia compare di battesimo o d'altro affatto.

17. I casi riservati dal concilio, oltre i proprj di ciascun vescovo nella sua diocesi, sono la sollecitazione, la magia, l'eresia ecc.

18. Non tralascino i superiori mai d'infliggere le pene prescritte dalle regole ai mancamenti; e il vescovo nella visita esamini e castighi il superiore,

che abbia trascurato di castigare i delinquenti, e a chiunque ricorre per protezione dai secolari in qualunque modo per se stesso e per mezzo altrui occultamente o palesemente, cada dalla carica e sia sospeso.

19. Questo decreto si legga in principio del capitolo generale ed in fine, ed ogni definitor si prenda una copia per recarla a ciaschedun monastero, dove sia letto due volte l'anno sotto le suddette pene il tutto.

Sono sottoscritti a questo decreto tutt' i vescovi, cioè dodici, ma non li due abbati generali di San Salvatore e di San Giovanni, e vi è sottoscritto anco il procuratore del vescovo d' Aleppo monaco di San Salvatore ed il procuratore di monsignor Benedetto, ch' è monaco dell' istesso ordine di San Giovanni; ed è osservabile che vi è sottoscritto l'arcivescovo di Tiro Partenio in propria persona e non per il procuratore, che avea mandato al concilio; è la sua sottoscrizione sotto quella del procuratore dell' arcivescovo di Aleppo.

13. Fu letto dunque in principio del capitolo generale questo decreto, e pose tutt' i monaci in gravissime perturbazioni ed angustie per l' eccessive pene imposte fuor d' ogni proporzione ai mancamenti e per l' eccessiva restrizione fatta alle regole loro approvate già dalla santa sede, la cui osservanza basta senz' altro alla perfezione, cosicchè se disordini nella religione vi fossero stati, quali per altro essi negano affatto, dovesse piuttosto cercarsi di rimettere in vigore l' osservanza delle regole date dalla sede apostolica, ma non mai formarne delle altre nuove, che fino ad ora non sono state. Domandarono dunque all' abate generale e al procuratore di monsignor Benedetto, ch' erano stati al concilio, se queste cose così eccessive e irragionevoli vi fossero state proposte, e come essi l' avessero passate sotto silenzio; e questi risposero di no, ma alcune d' esse solamente, alle quali avea contraddetto il generale per quanto poté senza profitto, cosicchè fece pubblica dichiarazione di non accettare veruna cosa contraria alle loro regole e costituzioni; ma non fu esaudito incalzando fortemente contro di lui monsignor Ignazio Saruff. Quattro giorni stettero i monaci quasi attoniti e stupefatti senza saper che si fare; e finalmente si risolvettero di spedire due definitori al patriarca pregandolo di togliere queste costituzioni aggravanti ch' erano piuttosto di rovina che di edificazione, non essendo possibili ad osservarsi, e di lasciare i monaci nella loro libertà regolare per governarsi secondo le loro regole approvate dalla santa sede.

Ad hunc locum haec ab archivista animadvertentur: „Le regole dei monaci greco-melchiti di San Giovanni in Scario furono per ordine della santa memoria di Benedetto XIV esaminate e corrette dalli cardinali Gentili e Tamburini ed in seguito approvate da quel sommo pontefice con breve degli 11 giugno 1757. Dette regole conservansi tra le Scritture originali riferite nella congregazione generale degli 8 marzo di detto anno 1757, nella quale dal detto cardinale Tamburini se ne fece il rapporto, e in cui si scrisse: „Supplicandum sanctissimo pro petita confirmatione per litteras apostolicas in forma brevis,“ come fu eseguito. — L' esame poi delle regole per le monache basiliane greco-melchite del monastero della Annunziata della beatissima Vergine, sottoposte alla giurisdizione e governo dei monaci di San Giovanni in Scario, fu commesso da questa sagra congregazione alla santa memoria del cardinale Gaetanelli poi Clemente XIV, e con breve del 15 novembre 1762 vennero in seguito confermate dalla santa memoria di Clemente XIII, e la copia autentica di esse, secondo le correzioni fattavi da detto porporato, conservasi nell' archivio della sagra congregazione tra le Scritture riferite nel congresso dell' eminentissimo cardinale prefetto con monsignor segretario li 15 agosto 1762. — Utriusque regulae textum, si locus superferret, ad hunc voluminis calceam exhibebo.

14. Questi due mesi domandarono di nuovo a quattro di quelli, ch' erano stati al concilio, se tali ordini vi fossero stati proposti, e risposero parimenti alcune cose sì, ed altre no: replicarono, se avessero letto il decreto, e risposero di no affatto; e come dunque, dissero, vi avete posto il vostro nome senza leggerlo e senza sapere che cosa contenga, e risposero che monsignor Saruff gli avea richiesti di sottoscrivere e il patriarca glielo avea comandato, dicendo, che altro non conteneva se non la spiegazione di ciò, che fu proposto in concilio. Allora i padri di San Giovanni richiesero un attestato in iscritto di questo istesso, ma quelli non vollero farlo. Tre giorni stettero essi supplicando il patriarca con ogni commisione, ma senza profitto, se non che questo quasi consolando diceva loro, che i padri del capitolo non v' è bisogno, che intendano l' esterno delle parole del decreto, perchè tutto tende per l' utilità della religione, e ch' egli non vuole assolutamente, che si tocchino le regole loro e costituzioni antiche; e non badino all' espressioni del decreto, ma al discorso ch' egli allora faceva ad essi, e così comandò loro di riferire al capitolo. Lo pregarono di mettere questo istesso in iscritto nella risposta, che avrebbe data alla lettera del capitolo; ma non volle farlo, e rispose assolutamente che quel decreto era stato fatto per il bene della religione, e che dovea osservarsi onninamente.

15. Avuto il capitolo questa risposta, scrisse di nuovo al patriarca pregandolo di togliere da loro questi gravami e v' interpose ancora a piegarlo il padre Agapio abate generale di San Salvatore ed altri; ma tutto in vano; perlocchè giudicarono i padri di dover appellare alla santa sede; e distesero l' appellazione in forma giuridica secondo l' esemplare che si dà qui segnato *lettera C*. E così proseguirono il capitolo regolandosi a norma delle loro costituzioni, e lo terminarono, determinando però di non intimare subito l' appellazione a monsignor patriarca, ma di sperimentare di nuovo col mezzo dell' abate generale di San Salvatore e di altri, se riuscisse di muover l' animo del patriarca a togliere da loro l' oppressione di tal decreto. Ma le risposte del patriarca essendo sempre ambigue e quasi contraddittorie tra il sì ed il no, si differiva di manifestargli l' appellazione, e intanto inorse monsignor Saruff a dar loro nuovi travagli, perchè avendo il capitolo generale eletto i confessori delle loro monache secondo le regole, il detto prelato non volle accettarli e pretese di eleggerli egli stesso.

16. Si accese dunque controversia tra lui e l' abate per tal ragione, dicendo l' abate, che l' elezione dei confessori delle monache spetta a lui per chiarissima espressione delle loro costituzioni e per costume sempre osservato; che se l' eletto al vescovo non piacesse, e così volesse negargli le facultà, dovrà l' abate presentare il secondo e terzo e quanti bisogna, ma non mai permettere che il vescovo lo elegga da se, come ora pretende contro le regole approvate dalla santa sede e contro li brevi apostolici di Benedetto XIV nel 1757 e di Clemente XIII nel 1762. Da questo dunque si è derivato, che l' abate non ha potuto finora fare il capitolo delle monache nè metterle in buon ordine, giacchè il vescovo ha voluto far ciò che a lui è piaciuto.

17. Dopo ciò s' inoltrò il detto prelato a domandare la deposizione di un superiore, che il capitolo avea fatto per il monastero di San Giorgio, senza giuridica colpa, che obblighi a deporlo. Reclamarono i padri negando di volerlo deporre e producendo l' attestato di tutt' i religiosi a favore del detto superiore, che esiste amplissimo fra le copie

dei documenti. Ma il vescovo si tenne fermo e a domandare la di lui deposizione, e passò quindi a richiedere che fosse letto e pubblicato il decreto patriarcale in ciaschedun monastero. Allora l'abate generale scrisse di nuovo al patriarca narrando i disturbi, che cagionava monsignor Saruff, e pregandolo della sua favorevole assistenza. Ma ciò non giovando neppur questa volta, si videro i padri costretti ad intimare l'appellazione con una loro lettera al patriarca.

18. Rispose egli a questa lettera, dicendo che la medesima conteneva una ineffabile temerità e disubbidienza a lui ed al suo sacro concilio Antiocheno, e che avevano oltraggiata questa sacra congregazione pigliandola per rifugio della disubbidienza, e che l'appellazione era nulla e priva d'ogni efficacia, perchè le condizioni della medesima non erano adempite, mancando di verità e di giustizia le sue ragioni; e però dichiarava loro, ch'essi erano tenuti ed obbligati niente meno di prima ad osservare il decreto, e però non dava loro che quindici giorni di tempo per metterlo in piena osservanza, dopo i quali altrimenti avrebbe egli pubblicate le pene contenute in esso decreto; che se volevano mandare a questa sacra congregazione la sua presente risposta, egli non l'impegnava, perchè il rispondere apparteneva a lui, e quando la medesima lo avrebbe richiesto, allora egli l'avviserà di tutto ciò, che ha saputo e che lo ha obbligato di ordinare tutto questo; onde si inquietassero ed ubbidissero, se non volevano cader nelle pene.

19. I monaci dunque non hanno accettato affatto questo decreto, e pregano l'eminenza vostra di liberarli dalla presente oppressione, e si lagnano estremamente di monsignor Saruff come di quello, che li abbia sempre perseguitati senza loro colpa veruna, e che voglia distruggere affatto l'ordine e giurisdizione ed esenzione monacale, con togliere ai superiori ogni sorta d'autorità per appropriarla a se stesso e con farsi a quest'oggetto autore ed estensore del predetto decreto. E i capi delle querele contro di lui sono specialmente i seguenti: 1° che voglia visitare i monasteri in tutto e per tutto, come può fare l'abate generale; 2° che voglia deporre il superiore del monastero di San Giorgio di sua propria autorità, ciò che spetta al capitolo; 3° che voglia eleggere da se stesso i confessori delle monache e non solamente dar loro le facultà; 4° che voglia togliere al padre generale l'autorità di dare a suoi religiosi la facultà di confessarsi l'uno all'altro datagli dalle regole; 5° che voglia toglierli parimenti la potestà di assolvere dalla scomunica il monaco percussore dell'altro monaco dentro il monastero, che ha sempre avuta; 6° che abbia impedito di mandare un sacerdote nel Cairo ed un altro in Damasco per far la questua e sollevare i pesi della lor povertà; 7° che ponga in discredito tutto l'ordine col diffamarlo pubblicamente di scandali e rilassatezza, quali essi negano affatto, che vi siano nella maniera che si suppone, eccitino ciò che necessariamente importa la debolezza umana, che non vi è mai regola alcuna senza alcun trasgressore.

20. Quindi rendono specificatamente le loro ragioni per rifiutare il decreto, e sono sommariamente le seguenti:

Promettono in generale, che nè il vescovo nè il patriarca abbia la facultà di mutare le loro regole basiliane, perchè sono state approvate dalla santa sede e sono sufficientissime alla perfezione. Vogliono, che questi abbiano la facultà di dispensare per giusta ragione dalle regole, ma negano la

conseguenza che da ciò tira il patriarca dicendo: Voi volete che il patriarca possa sopra di voi per dispensarvi dalle regole, ma non possa poi il medesimo per restringervi. Il far nuove regole di nuovo rigore e contrarie a quelle, che vi sono, questo, dicono, è diverso dal voler l'osservanza delle regole, che vi sono, alla quale non è punto contraria l'opportuna dispensa per necessarie ragioni.

Poi dicono in quanto al primo di mangiar carne, che le loro regole lo proibiscono generalmente e così da principio si osservava, ma poi sperimentatosi il danno della salute dei religiosi, specialmente per la mancanza del butiro in quelle parti, col prescritto dei medici e colla facultà del patriarca Teodosio si dispensarono comunemente da questa regola fondando anche la dispensa sulle parole del capitolo XIII delle loro regole, in cui dice san Basilio, che dobbiamo mangiar di tutto, quando la necessità e i obblighi, purchè sia con spirito di povertà e di astinenza, non per secondar l'appetito della natura.

Al secondo circa l'uso del caffè e del tabacco dicono, che questo non è proibito dalle loro regole affatto ed è in uso dal principio della loro religione e non è di scandalo nè di ammirazione veruna, essendo cosa comunissima a tutti in tutto il Levante, nè offende punto la povertà, massime che appresso loro non si fa quest'uso ad arbitrio di ogn'uno, ma solamente colle licenze del medico e dei superiori.

Al terzo rispondono maravigliandosi delle pene spropositate, che per piccole cose e per cose leggere si dia la stessa pena, quale sarebbe per l'eresia formale, per la simonia perfetta ed altri simili eccessi.

Al quarto dell'elezione dei superiori dicono, che il decreto è contrario alle regole ed al buon senso, mentre può essere uno capacissimo del governo ed amato ed ubbidito dai sudditi, ed incapace nel tempo stesso dell'osservanza propria delle regole per le sue infirmità. E se chi è reo di qualche mancamento passato, la sua elezione è nulla, sarà sempre incerto quale di tutte le elezioni sia la legittima; e poi non vi sarà dunque perdono mai dei mancamenti fatti, e sarà annullata la regola, che dice, che per le elezioni gl'impedimenti che nascono dalla trasgressione delle costituzioni, il generale li può assolvere.

Al quinto dicono, che l'abitazione del generale dev'essere eletta dal capitolo e non dal vescovo; nè dev'essere ferma, perchè dal tempo e dalle circostanze dall'uno si eleggerà una, e dall'altro un'altra, secondo l'utile della religione.

Al sesto dicono, di essere impegnati per se medesimi a non ricevere nè secolari nè donne nei monasteri ecc. Circa il non esercitar medicina, chiunque dei vescovi non vorrà, che il religioso l'eserciti tra i secolari della sua diocesi, sarà padrone. E circa la teologia dicono, che i monaci di San Giovanni si possono credere più istruiti di tutti gli altri.

Al settimo dicono, che lo stato del paese e la schiavitù in cui sono li necessita molte volte a prendere prestiti per gli altri, e a ricevere i pegni; saranno molto obbligati se monsignor Saruff togliesse questa necessità, nel qual caso il decreto sarebbe superfluo, perchè nessuno fa queste cose senza necessità.

All'ottavo circa i riti sagri dicono, che appresso loro non vi è mancanza alcuna degna di rimprovero; ma nelle cose comandate dal decreto alcune vi sono che non meritano tanto rigore, come il pulire il corporale ogni giorno e il non metter

l'abito sagro sull'altare e trasportarlo in altra parte, A e il recitar l'ufficio tutto prima della messa, e che l'ostia sia pane di quel giorno medesimo, ed il consumare prima di dar l'ultima benedizione; ed altre cose moralmente impossibili, come che il tempo della messa sia men' ora, e se mancano alcuni minuti, sia copioso il sacerdote.

Al nono non fanno replica.

Al decimo negano, che il visitare i monasteri e castigare i colpevoli sia del vescovo, ma bensì dell'abate generale secondo il prescritto delle loro regole.

All'undecimo dicono, che quest'articolo è contrario all'evangelo, il quale insegna, che il peccatore per quante volte ricada si deve sempre ricevere a penitenza.

Al duodecimo dicono di non trascurare per quanto possono la lontananza dei monasteri dall'abitazioni dei secolari. E quanto all'insegnare i ragazzi, dicono, che ciò si faceva nei loro monasteri, ma monsignor Saruff è stato causa, che l'abbiano dovuto tralasciare affatto, perchè le sue mormorazioni tra i secolari e il modo suo di parlare faceva, che le anime semplici apprendessero molti scandali, che veramente non vi erano, pel qual riguardo hanno giudicato meglio i religiosi di tralasciare affatto le scuole.

Al decimotercio intorno alla santificazione delle feste affermano di non mancar quanto possono al loro dovere.

Al decimo quarto dicono esser contrario alle regole loro, le quali espressamente conferiscono al generale e non al vescovo l'autorità totale di far tutt'i contratti o di vendere o di comprare circa tutt'i beni temporali di tutt'i monasteri, ossia stabili ossia mobili. E quanto al trasportarli, parimenti gli ne concedono l'autorità coll'assistenza dei definitori per vedere se sia necessario. E questo articolo fu espressamente contraddetto dal generale nel concilio.

Ai tre seguenti articoli non contradicono, affermando però che non vi era bisogno d'inculcarli appresso loro; e al decimottavo è la risposta data al decimo.

Siegue il sommario de' padri, che contiene 1° la prima lettera del capitolo al patriarca intorno al decreto, e la risposta; 2° la seconda lettera e la risposta; 3° lettera del generale di San Salvatore e di don Gabriele Soaja; 4° risposta di monsignor patriarca per li messi dei monaci; 5° altra risposta del medesimo; 6° ricorso dei monaci al patriarca contro monsignor Saruff e risposta di monsignor patriarca; 7° lettera al patriarca con l'appellazione e risposta del patriarca; 8° protesta di tutto il capitolo di non accettare il decreto; 9° attestato dei medici per la dispensa di mangiar carne; 10° attestato dei religiosi per il superiore di San Giorgio che si vuol deposto da monsignor Saruff; 11° attestati in favore dei monaci e della loro regolarità in generale del vescovo di Fursul, del vescovo di Edessa, del vescovo di Eliopoli, dell'abate di San Salvatore, dei missionarj dell'ospizio di Arissa, di tre altri missionarj, del principe dei Drusi, del principe Salman Cadipe, del principe del Moteu.

Si degnaràno dunque l'eminense vostre risolvere:

1° Sull'appellazione dal decreto patriarcale;

2° Sulle pretensioni di monsignor Saruff in ordine ai religiosi di San Giovanni come vicario patriarcale o come vescovo;

3° Qual risoluzione si debba prendere intorno al concilio;

4° Se nel giuramento del patriarca vi sia mutazione sostanziale, e qual rimedio in questo caso;

5° Se si debba aderire alle istanze di monsignor Adami di sottrarlo dalla dipendenza patriarcale di Antiochia secondo gli esempj ch'egli suppone esservi.

In congregazione generali habita die 26 augusti 1798 eminentissimi patres ita censuerunt:

Ad 1^{am}: „Dilata, et habebitur ratio in examine synodi, suspensa interim observantia dicti canonis.“

Ad 2^{am}: „Dilata, et audiatur episcopus Beritensis, et interim nihil innovetur, et serventur decreta edita ab episcopo Emesensi anno 1785 iuxta instructionem a sacra congregatione eidem transmissam.“

Ad 3^{am}: „Scribatur patriarchae Athanasio, ut quam citius transmittat ad sacram congregationem acta authentica concilii Antiocheni ab ipso celebrati anno 1790, suspensa interim illius publicatione et observantia quousque acta praedicta non fuerint ab eadem sacra congregatione approbata.“

Ad 4^{am}: „Cum observatum fuerit formulam iuramenti praestiti a patriarcha Antiocheno Graecorum-Melchitarum in receptione pallii diversam omnino esse ab altera eidem in apostolicis litteris suae confirmationis ac traditionis pallii praescripta, quam quidem formulam ab eodem patriarcha obignatam episcopus Beritensis suus procurator, iuramenti interposita religione, ad urbem remittere pollicitus est, insuperque animadversum defecere omnino formulam professionis fidei ab ipso subscribendam iuxta exemplar eidem pariter transmissum: hinc eminentissimi patres statuerunt scribendum esse eidem patriarchae et suaviter monendum, quod intra spatium unius anni curet utramque formulam propria manu subscriptam suoque sigillo munitam ad sacram congregationem transmittere, ut apostolicae sedis gratia et unione frui mereatur.“

Ad 5^{am}: „Eminentissimi patres non fuerunt concordae, verum plures censuerunt referendum esse sanctissimo quod, ne Germanus Adami archiepiscopus Aleppinus perturbetur in exercitio sui ministerii, possit sanctitas sua illum recipere sub immediata sanctae sedis protectione donec et quousque componatur et terminetur controversiae, quae habet eum patriarcha Antiocheno Graecorum-Melchitarum, salvis tamen in reliquis iuribus eiusdem patriarchae.“

Ad dubium circa pertinentiam manipulorum responsum fuit: „Ad mentem. Mens est quod eminentissimi patres satis instructi de voluntate archiepiscopi Germani Adami restituendi sacerdoti Stephano Giarbue manipulos in quaestione positae, ideoque iusserunt insinuandum esse eidem archiepiscopo, quod salvis iuribus ecclesiae Aleppinae, si quae sunt, in casu de quo agitur, et pro bono pacis quam citius dictam restitutionem exsequatur et ad actum reducat.“

Ad alia vero dubia proposita tam a patriarcha Antiocheno quam a praefato archiepiscopo Aleppino, relata in eorundem respectivis allegationibus typis impressa, fuit responsum: „Attentis peculiaribus circumstantiis et consideratis omnibus ab utraque parte ad hanc sacram congregationem deductis, illisque mature perpensis, eminentissimi patres in tanta factorum ambage censuerunt supplicandum sanctissimo, ut absolvat a censuris sacerdotes Antonium Sagiat, Michaellem et Stephanum Giarbue, eosque, si etiam opus fuerit, dispenset ab irregularitate, nec non, quatenus opus sit, absolvat etiam a

cenuria omnes et quoscunque alios si quemolibet in eas inciderint propter controversiam, de qua agitur, ita tamen, ut cum primum archiepiscopus Germanus Adami ad suam diocesim reversus fuerit, praefati tres sacerdotes eidem veniam humiliter petant, morum emendationem promittant, et subiectionem tanquam eorum ordinario spondeant. Monetur tamen patriarcha Antiochenus minime ipsi licere appellationem ad sedem apostolicam impedire cum rite interposita fuerit."

*Ex audientia sanctissimi habitus
die 19 septembris 1793:*

Facta sanctissimo domino nostro per me infra-scriptum cardinalem causae ponentem relatione resolutionis editae sub dubio quinto, expositisque singulorum eminentissimorum patrum sententia, nec non rationibus hinc inde adductis, sanctitas sua non admittit instantiam archiepiscopi Germani Adami, sed mandavit scribendum esse patriarchae Anti-

oeheni Graecorum-Melchitarum, ut in suam gratiam recipiat praedictum archiepiscopum Aleppinum, benigne humaniterque cum illo agat, neque perturbet in exercitio sui ministerii, insuperque voluit hortandum esse praefatum archiepiscopum Adami, ut suo patriarchae debitam reverentiam et obedientiam exhibeat, eamque, cum ad diocesim redierit, officiose tanquam suffraganeus personaliter visitet.

Relatis insuper eidem sanctitati suae resolutionibus captis super dubiis propositis, tam a patriarcha Antiocheno quam ab archiepiscopo Aleppino, sanctitas sua, abolutionem a censuris et dispensationem ab irregularitate benigne indulgit, committens patriarchae Antiocheno Graecorum-Melchitarum, ut supradictos sacerdotes aliosque quomodocunque ob hanc causam praedictis ecclesiasticis poenis irritos declaret esse a censuris absolutos et ab irregularitate dispensatos.

A. cardinalis Valenti Gonzaga ponens.

SYNODUS IN MONASTERIO SANCTI ELIAE RUSCMAIA NUNCUPATI CELEBRATA

in qua Cyrillus Siagi archiepiscopus Haramensis patriarcha Melchitarum creatus est
1794 novembris 30 decembris 11.

Cum Athanasius Giohar patriarcha Antiochenus Graecorum Melchitarum obiisset anno 1794, die 21 novembris 2 decembris, omnes illius sedis antistites, inchoato coetu in conventu Sancti Eliae Ruscmaia, in eius locum suffecerunt Cyrillum Siagi archiepisco-

pum Haramensem (*Horan*) in provincia Damascena. Canonica suffragia lata sunt die 30 novembris 11 decembris eiusdem anni 1794, ut melius ex instrumentis infra exhibendis patebit.

LITTERAE SYNODALES AD SACRAM CONGREGATIONEM MISSAE*

1794 novembris 30 / decembris 11.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

Dopo ogni dovuta venerazione all'eminenze vostre le facciamo sapere come alli 21 di novembre 1794 è passato all'altra vita monsignor Atanasio Giohar nostro patriarcha Antiocheno, e siamo congregati con la grazia di Dio, nel monastero di Sant'Elia in Ruscmaia, e dopo ogni dovuto esame e considerazione di tutto ciò, che riguarda la gloria di Dio santissimo, il buon ordine della nazione ed il bene commune, habbiamo compito l'elezione canonica in presenza di testimoni sufficienti ed habbiamo eletto per nostro patriarcha il degnissimo monsignor Cirillo Siagi Damasceno, arcivescovo d'Haran nella provincia di Damasco, e li habbiamo consegnato il pastorale della gregge assieme con la nostra perfetta e dovuta commissione ed obbedienza; e dopo la data della presente il detto manderà un suo delegato a presentare la sua obbedienza alla santa sede apostolica ed al sommo pontefice, e li chiederà la sua conferma ed il

callo; e spera d'ottenere la perfetta unione per mezzo dell'eminenze vostre reverendissime, alle quali con ogni dovuto ossequio ci confermiano.

Data alli 30 di novembre 1794 secondo il calendario greco.

Umilissimo e devotissimo dell'eminenze vostre

Partenio arcivescovo di Tiro. (L. s.)

Umilissimo, devotissimo dell'eminenze vostre

Ignazio Sarruf, vescovo di Berito. (L. s.)

Umilissimo e devotissimo dell'eminenze vostre

Macario vescovo d'Acri. (L. s.)

Umilissimo e devotissimo dell'eminenze vostre

Giuseppe arcivescovo d'Emessa. (L. s.)

Umilissimo e devotissimo dell'eminenze vostre

Gregorio vescovo di Cara. (L. s.)

Umilissimo e devotissimo dell'eminenze vostre

Benedetto vescovo di Balbec. (L. s.)

Umilissimo, devotissimo dell'eminenze vostre

Agabio vescovo di Diarbecchir. (L. s.)

CYRILLUS PATRIARCHA ELECTUS SUMMO PONTIFICI PIO VI**

1795 iulii 20/31.

Santissimo padre.

Dopo il bacio delle vostre sagre mani e l'ubbidienza dovuta alla vostra suprema sede, rappresentiamo a vostra beatitudine che essendo passato all'eterni riposi il patriarcha Atanasio nostro antecessore nel di 21 novembre all'ore sei della notte nel convento di Sant'Elia detto Ruscmaia sottoposto al convento di San Salvatore, incominciarono

i nostri fratelli vescovi a congregarsi nel suddetto convento di Ruscmaia, e noi arrivammo alla loro adunanza nel di 29 dell'accennato mese dell'anno 1794, e nel giorno di giovedì 30 del suddetto mese entrarono tutti i vescovi nella chiesa di Sant'Elia profeta del succennato convento per l'elezione dell' nuovo patriarcha. Erano gli elettori nel numero di otto, ed ogni vescovo scriveva il suo voto per mezzo

* Scritture originali riferite nella congregazione generale de 18 aprile 1796, vol. 908, ad n. 12.

** Ibidem.

dello scrivano, che era corepiscopo, Francesco Arar A Radunati così gli voti, furono questi letti da don Emanuele Ciamà monaco di San Salvatore ed alunno del collegio greco in Roma, e per esaminatori dei voti per l'elezione del nuovo patriarca eran deputati don Antonio Giamal secondo definitore della congregazione di San Salvatore ed il vicario generale dell'abbate Agapio Matar, che allora era in Cairo, Antimos Naar primo definitore ed Anastasio Nahas quarto definitore ambedue della congregazione di San Salvatore ed Atanasio Gaglio definitore quarto della congregazione di San Giovanni Sojro. Questi quattro monaci dunque erano gli esaminatori de' voti dell'elezione del nuovo patriarca, e pubblicati ad alta voce cadde la sorte sulla nostra debolezza, ed allora tutti i vescovi congregati ci invitarono a ricevere la dignità patriarcale Antiochena. Noi la ricevemmo, e tutti i vescovi B ci presentarono l'ubbidienza dovuta e consegnarono nelle nostre mani il patriarcale pastorale e compirono tutte le cerimonie ecclesiastiche di rito greco spettanti a tal'elezione colla commemorazione del nostro nome ne' santi sacrificii e sagre funzioni. Ciò fatto fu spedito avviso alla vostra santa sede, e giunse come ce ne avvisò il reverendissimo nostro vicario don Atanasio Debbas dimorante in Roma, ed i suddetti vescovi spedirono le pastorali lettere a tutte le provincie dichiarando in esse la legittima nostra elezione patriarcale, mostrandone tutto il popolo il sommo contento ed ubbidienza alla nostra autorità.

Non è da porsi in dubbio, che spettava a noi, santissimo padre e pastore de' pastori dell'universo, di subitamente spedire un delegato alla vostra santa sede pel sagro pallio, ma gli debiti addossati ce lo hanno impedito, non avendo in conto alcuno da improntare l'occorrente per al gran viaggio. Ciò non sarebbe accaduto se il nostro fratello

Ignazio Saruff vescovo di Berito, arrivato avanti di tutti gli altri vescovi al convento suddetto di San' Elia, non si fosse profittato della maggior parte dell'eredità del defonto Atanasio, consegnandoci due sole mille piastre turche, che formano otto cento scudi romani. In tale suddetta eredità vi era un pacchetto di sechini sigillato con dieci sigilli ed altre robbe di valore, ma senza alcun profitto furono richieste al suddetto Saruff, e per conservare la pace abbiamo finora tralasciato tal'affare.

Dal di dunque della nostra elezione fino al presente vi sono occorse più di sei mila e cinquecento piastre turche per i principi, comandanti, per la radunanza de' vescovi e per nostro uso, e per ciò restiamo inabilitati alle spese necessarie del delegato alla santa sede. Abbiamo per tale necessità vendute alcune cose del nostro antecessore ed altre spettanti al nostro vescovato per soddisfare i creditori. Ecco dunque in qual maniera ci siam diportati col Saruff: ma vedendo ora l'impossibile a persuaderlo ad una tale restituzione, non ci resta altra speranza per disciogliere questo forte intrigo che implorare da cotesta santa sede un preciso comando, acciò il suddetto vescovo Saruff restituisca ciò che ingiustamente ritiene.

Speriamo per tanto con certezza, che la santità vostra non permetterà giammai che ci aggraviamo co' debiti per non essere sottoposti all'ingiurie de' creditori: onde alla presenza de' nostri fratelli abbiamo fatta e sottoscritta la professione della fede e munita del nostro sigillo, giusta il precetto di Urbano VIII. Restiamo in fine colla più profonda venerazione baciando le vostre sagre mani, e chiediamo la santa vostra apostolica benedizione.

Data li 20 luglio 1795.

Bacia le sagre mani

Cirillo IV patriarca Antiocheno.

3.

RELATIO EMINENTISSIMI ET REVERENDISSIMI DOMINI CARDINALIS BORGIA
SUPER PRAEDICTA ELECTIONE *

1796 aprilis 18.

Fin dal principio del 1795 i vescovi greci-melchiti diedero parte a questa sagra congregazione della morte del loro patriarca Atanasio Giohar seguita li 21 novembre 1794¹ e della consecutiva elezione canonica del successore fatta nel monastero di Sant' Elia in Rusmeja li 30 novembre dell'istesso anno in persona di monsignor Cirillo Sjagi Damasceno arcivescovo d' Haran nella provincia di Damasco, annunciando, che il medesimo avrebbe senza dilazione mandato un suo delegato per prestare ubbidienza in suo nome alla santa sede apostolica ed al sommo pontefice regnante, con chiedergli la sua conferma ed il pallio e la perfetta unione. Sette furono in quella lettera sottoscritti cioè: Partenio arcivescovo di Tiro, Ignazio Saruff vescovo di Berito, Macario vescovo d' Acri, Giuseppe arcivescovo di Emessa, Gregorio vescovo di Cara, Benedetto vescovo di Balbec, Agapio vescovo di Diarbekir.

Parimente l' eletto patriarca Cirillo IV scrisse nell'istessa data dei 30 novembre al santo padre ed alla sagra congregazione partecipando le medesime cose, cioè la sua canonica elezione e il pen-

¹ In epistola quadam a Francisco Arar ad sacram congregationem die 18 martii 1796 data, haec supra Athanasii morte habentur: „La causa della sua morte erano le pietre negli reni, che lo hanno impedito del tutto dal urinare.“

siero di spedire un suo delegato per ottenere da sua santità la conferma e il sagro pallio. Ora il padre Atanasio Debbas monaco basiliano di San Salvatore procuratore generale della sua congregazione e vicario dell'ospizio di San Cirillo alla Lungara ha presentato altre lettere dell' eletto patriarca al santo padre e alla sagra congregazione col documento della sua deputazione in delegato del medesimo al detto effetto di chiedere la conferma e il sagro pallio, e colla di lui professione di fede sottoscritta da lui medesimo¹ ed autenticata dal vescovo di Cara e da due alunni di Propaganda Simone Sabbag e Francesco Arar. La lettera diretta all' eminenze vostre si riporta all' altra più diffusa scritta a nostro signore, e solamente aggiunge, che avendo sentito, che il padre Atanasio Debbas fosse impedito da malattia sostituiva in caso della di lui impotenza il padre Giuseppe Ageluni ora arcivescovo di Durazzo all' ufficio di suo delegato a sua beatitudine. Nell' altra dunque a nostro signore espone primieramente la forma della sua elezione fatta, come si disse, nella chiesa di Sant' Elia profeta, essendo otto vescovi elettori e quattro esaminatori dei voti dell' elezione i quattro definitori delle due congregazioni dei monaci di San Salva-

¹ Die 16 27 iulii 1896.

* Ibidem. Exstat quoque in Actis de anno 1796, fol. 95-100.

tore e di San Giovanni in Soaire. Di poi si senza A di ciò, che in vece di spedire di là un suo delegato, come era sua intenzione e come avea promesso di fare, è stato costretto di deputare il detto padre Atansio Debbas già esistente in Roma per la ragione di non poter supplire alla spesa della spedizione. E rende conto di tal ragione dicendo, che per la prepotenza di monsignor Ignazio Saruff vescovo di Berito resta egli inabilitato alle spese necessarie del delegato alla santa sede; poichè essendo stato il detto monsignor Ignazio il primo ad arrivare nel convento di Sant'Elia, dove era l'eredità patriarcale, occupò tutta la detta eredità e non consegnò poi al patriarca eletto se non sole due mila piastre turche, ritenendo per se un pacchetto di zecchini sigillato a dieci sigilli ed altre robe di valore, che sono a notizia di tutti. Invano il patriarca lo ha richiesto di restituire questi effetti usurpati, e per bene della pace ha tralasciato d'insistere, B come di ragione. Intanto ha dovuto egli spendere più di sei mila e cinquecento piastre per i principi e comandanti, per l'adunanza de' vescovi e per altre spese, avendo perciò dovuto vendere molte cose proprie e dell'antecessore, onde si è trovato insufficiente alla spedizione del delegato. Finisce con dire, che non gli resta altra speranza intorno alla restituzione dovuta da monsignor Saruff, se non di un preciso comando di questa santa sede al medesimo, che restituisca ciò, che ingiustamente ritiene, e questo implora da sua beatitudine. Su queste cose dunque si degneranno l'eminente vostre di risolvere:

- 1° Se debba supplicarsi sua santità della conferma e del pallio al nuovo patriarca Cirillo IV.
- 2° Se debba comandarsi a monsignor Ignazio Saruff, che restituisca l'usurato.

In congregatione generali habita die 18 aprilis 1796
rescriptum fuit:

„Consulendum sanctissimo pro admissione electionis seu postulationis Cyrilli episcopi Aranensis

cum sanatione quorumcumque defectuum, etiam substantialium, quatenus opus sit, nec non ut praevia absolutione ecclesiae episcopalis Aranensis, praefatus Cyrillus episcopus ecclesiae patriarchali Antiochenae Graecorum Melchitarum praeficiatur, eique pallium insigne pontificalis plenitudinis benigne tribuatur.“

In reliquis „ad mentem“, quae habetur in folio adnexo.

Stephanus cardinalis Borgia, ponens.

Due oggetti tiene lo „ad mentem“ della sagra congregazione. L'uno, che essendosi rilevato che nella formola, tanto latina che araba della professione della fede, vi è qualche omissione de' titoli dei libri canonici, debbasi supplire, con fare che il padre abate Debbas procuratore dell' eletto patriarca sottoscrivere a nome del medesimo la formola di detta professione di fede stampata in Propaganda in latino ed arabo per gli orientali.

L'altro verte sul secondo dubbio della ponzenza, cioè: „Se debba comandarsi a monsignor Ignazio Saruff, che restituisca l'usurato.“

Non avendo l' eletto patriarca somministrati alla sagra congregazione lumi sufficienti per conoscere questo delicatissimo affare e per giudicarlo, è stata di parere che gli si replichi, che prima esamini bene i fatti, e quando gli riesca di aver su di essi prove tali da non poterne dubitare, allora con fraterna carità, lo stesso monsignor patriarca, o qualche comune amico ne interPELLI monsignor Saruff, e con i documenti ben probanti alla mano gli faccia vedere essere del suo decoro e convenienza di rimediare segretamente all'affare, onde non si renda pubblico con scandalo del santissimo ordine episcopale. Che se dopo questo passo amichevole monsignor Saruff reluttasse, allora potrà monsignor patriarca dedurlo alla cognizione del corpo episcopale, e farne formale giudizio. Ma si avverta monsignor patriarca a munirsi prima bene di prove tali, che non ammettino eccezioni.

4.
ACTA CONSISTORII SECRETI AD ELECTUM PATRIARCHAM CONFIRMANDUM ATQUE
EIDEM SACRUM PALLIUM TRIBUENDUM *

1796 iunii 27.

a.
Decretum sacrae congregationis generalis de Propaganda fide habitae die 18 aprilis 1796.

Relatis ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Borgia litteris episcoporum Graeco-Melchitarum enixe supplicantium sanctissimo domino nostro, ut dignetur approbare et confirmare electionem seu postulationem patriarchae catholici pro ecclesia patriarchali Antiochena nationis Graeco-Melchitae vacante per obitum bonae memoriae Athanasii Giohar patriarchae peractam de persona reverendi patris domini Cyrilli episcopi Haramensis; eminentissimi patres, praehabita uberi noticia de recta fide, prudentia, zelo, ceterisque virtutibus eiusdem reverendi patris domini Cyrilli censuerunt consulendum esse sanctitati suae pro admissione electionis seu postulationis, de qua agitur, cum sanatione quorumcumque defectuum, etiam substantialium quatenus opus sit, nec non ut praevia absolutione ecclesiae episcopalis Haramensis praefatus Cyrillus episcopus ecclesiae patriarchali Antiochenae Graecorum-Melchitarum praeficiatur,

eique pallium insigne pontificalis plenitudinis benigne tribuatur:

Quam sacrae congregationis sententiam a reverendo patre domino Caesare Brancadorio archiepiscopo Nisibeno secretario relatum sanctissimo domino nostro Pio papae VI in audientia habita die 24 aprilis praedicti, sanctitas sua benigne in omnibus approbavit et annuit.

Datum Romae, ex aedibus dictae sacrae congregationis, die 21 maii anni 1796.

Hyacinthus cardinalis Gardil, praefectus.

Loco † sigilli.

Caesar archiepiscopus Nisibenus, secretarius.

b.

Sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae VI allocutio habita in consistorio secreto die 27 iunii 1796.

Venerabiles fratres.

Annuntiamus vobis ad patriarchalem ecclesiam Antiochenam nationis Graeco-Melchitae vacantem per obitum venerabilis fratris Athanasii Giohar die

* Ex ipso originali latine et arabice typis impresso. Habetur etiam in Bullario pontificio sacrae congregationis de Propaganda fide, t. IV (Romae, 1841), p. 241-2.

prima decembris 1794 defuncti, electum canonice a patriarchas, praesente reverendo patre abbate Athanasio Debbas eiusdem patriarchas procuratore.

GRATIARUM ACTIO.

Beatissime pater.

Magnitudinem beneficii tui, beatissime pater, quod modo universae Graecorum-Melchitarum nationi clementissime contulisti, Antiochenum patriarcham Cyrillum IV canonice nuper electum apostolica tua auctoritate confirmans, eumque pallio de corpore beati Petri, perfectae unionis plenaeque potestatis tessera, insigniens, non aliter sane idem patriarcha, totaque natio gratis animis poterit exequare, quam te, tuaque facta immortalia et virtutum laudes admirandas memoria recolens sempiterna. Fovisti enim hac tua beneficentia filios in Christo, qui plurimis licet inter schismaticos et infideles praefocati angustiis et divexati calamitatibus, firmi tamen ac stabiles permanent in orthodoxa fide, tibi que. Pie optime maxime, ac sanctae Romanae ecclesiae fideles obedientesque esse ad supremum usque spiritum gloriantur. Devinctus ergo, ac tanto auctus honore, non verbis Cyrillus, verum factis constantibus tibi gratias agere gestiens, cum nihil magis hucusque habuerit in votis, quam catholicae fidei incrementum, novo nunc adhuc animi ardore contendit, novoque studio incenditur, ut decus ac iura tuae apostolicae sedis propugnet ac tueatur, ut omnem operam suam, labores, vigiliis, vires denique omnes impendat, paratus vitam ipsam, ubi fuerit opus, profundere, ad orthodoxam Romanam fidem in Orientis partibus quam latissime propagandam. Haec dum ille firmiter ac sanctissime pollicetur, tum nos, beatissime pater, ut nationem nostram amplissimo tuo patrocinio fulcire velis, atque in tuam clientelam accipere, suppliciter adprecamur: tuo patriarcham nostrum praesidio tuere, mandatis adiuva, consiliis recrea, monitis erige, ipsamque demum, et episcopos, omnemque clerum ac populum apostolica tua benedictione confirmare atque amplificare digneris.

Quid vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra confirmamus et approbamus electionem seu postulationem in Graeco-Melchitarum patriarcham Antiochenum rite factam de persona praedicti Cyrilli Siagi, quem absolvimus a vinculo, quo tenetur, ecclesiae Haramensis, ac transferimus ad patriarchalem Graeco-Melchitarum sedem, praeficientes in patriarcham ac pastorem suae nationis, pro qua electus est, prout in decreto et scheda consistoriali exprimitur.

In nomine Patris † et Filii † et Spiritus † sancti.
Amen.

Gratiarum actio pro concessione pallii coram sanctissimo domino post consistorium habita a reverendo patre Elia Calil alumno collegii graeci monacho basiliano monasterii Sanctissimi Salvatoris nomine novi

SYNODUS IN MONASTERIO SANCTI GEORGII EL GARB CELEBRATA

in qua Agapius Matar patriarcha Antiochenus renuntiatus est
1796 augusti 31 septembris 11.

Cum Cyrillus patriarcha Antiochenus Melchitarum brevi post adeptam summam illam dignitatem vita excessisset, die nimirum 26 iulii 6 augusti 1796, illius sedis episcopi una convenerunt in monasterium Sancti Georgii el Garb monachorum Scioritarum die 31 augusti 11 septembris eiusdem anni, ac latis pro more suffragiis in patriarcham D Acta ad hanc electionem pertinentia sunt tenoris sequentis.

LITTERAE SYNODALES AD SACRAM CONGREGATIONEM DATAE *

1796 septembris 3 14.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

Premesse le umili e dovute proteste alle loro eminenze rappresentiamo come li 26 del mese di luglio del presente anno passò agli eterni riposi monsignor Cirillo patriarcha Antiocheno; e perciò ci siamo radunati per elegere canonicamente il nuovo patriarcha della sede Antiochena monsignor Agabio arcivescovo di Sidone, a cui abbiamo tutti noi pro-

fessato la dovuta ubbidienza e commissione, consegnandole il pastorale patriarchale. Questi spedirà quanto prima un inviato a suo nome a codesto sacro palazzo per presentare la forma della professione della retta fede e chiedere la comunicazione colla sede apostolica. Questo è quanto conviene rappresentare a codesta sacra congregazione, i di cui giudizi siano sempre dal signor Iddio assistiti ad esaltazione della chiesa cattolica: e

* Scritture originali riferite nella congregazione de 19 giugno 1797, vol. 906, num. 7.

4.
**ACTA CONSISTORII SECRETI AD ELECTUM PATRIARCHAM CONFIRMANDUM.
 EIQUE SACRUM PALLIUM ELARGIENDUM*
 1797 iulii 24.**

Decretum sacrae congregationis generalis de Propaganda fide habitae die XIX iunii anni MDCCXCVII.

Relatis ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Borgia litteris episcoporum Graeco-Melchitarum enixe supplicantium sanctissimo domino nostro, ut dignetur approbare et confirmare electionem, seu postulationem patriarchae catholici pro ecclesia patriarchali Antiochena nationis Graeco-Melchitae vacante per obitum, bonae memoriae Cyrilli Siagi patriarchae peractam de persona reverendi patris domini Agabii Mattar episcopi Sidoniensis; eminentissimi patres, praehabita uberi B notitia de recta fide, prudentia, zelo, caeterisque virtutibus eiusdem reverendissimi patris domini Agabii censuerunt consulendum esse sanctitati suae pro admissione electionis, seu postulationis, de qua agitur, cum sanatione quorumcumque defectuum, etiam substantialium, quatenus opus sit, nec non ut praevia absolute a vinculo ecclesiae episcopalis Sidoniensis praefatus Agabius episcopus ecclesiae patriarchali Antiochena Graecorum-Melchitarum praeficiatur, eique pallium insigne pontificalis plenitudinis benigne tribuatur.

Quam sacrae congregationis sententiam a reverendo patre domino Caesare Brancadorio archiepiscopo Nisibeno secretario relatum sanctissimo domino nostro Pio papae VI in audientia habita die 25 iunii praedicti, sanctitas sua benigne in omnibus approbavit, et annuit.

Datum Romae ex aedibus dictae sacrae congregationis die 27 iunii anni 1797.

Hyacinthus cardinalis Gerdil, praefectus.
 Loco + sigilli.

Caesar archiepiscopus Nisibenus, secretarius.

b.
Sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae VI allocutio habita in consistorio secreto die XXIV iulii MDCCXCVII.

Venerabiles fratres.

Quem elapso anno confirmavimus iam electum in patriarchatum Antiochenum Graeco-Melchitarum ac pallii honore insignivimus venerabilem fratrem Cyrillum, eundem nunc vobis, venerabiles fratres, antequam tasseram hanc communionis apostolicae per suum delegatum accepisset, ex hac mortali vita ad aeternam emigrasse, inviti sane maerentesque nunciamus. Convenerunt statim octo eius nationis episcopi in Sancto Georgio El Garb, ac praesentibus duarum congregationum monasticarum Sancti Salvatoris et Sancti Ioannis in Soairo praefectis die 31 augusti ipse defuncti successorem canonice pacificeque elegerunt venerabilem fratrem Agabium Mattar Sydonis archiepiscopum, dieque 3 septembris per epistolam testati sunt nobis praestitam ab se novo patriarchae obedientiam, ac supplices, interposita congregatione nostra de Propaganda fide, petierunt, ut illi confirmationem apostolicam et pallium largiremur; de quo ipso instant itidem supra memorati duo monachorum praefecti. Ipse vero electus patriarcha et nobiscum et cum hac congregatione accurate peragit quae debet officia, quae per delegatum ab se missum explesset.

* Ex ipso originali typis impresso. Eadem habentur in Bullario pontificio sacrae congregationis de Propaganda fide, t. IV (Romae, 1841), p. 244-7.

A si impedita non fuissent per Turcarum copias Libani montis itinera. Ad hoc tamen perficiendum munus constituit iam in hac alma urbe commorantem dilectum filium Athanasium Debbas vicarium suum, transmissis ad ipsum, quorum opus erat, documentis omnibus, praesertim fidei professione solenniter iurata super altari Sancti Georgii, testantibus id ipsum, qui aderant, episcopo Actriensi et tribus apostolicis missionariis. Novus hic patriarcha per sua merita ad eum, in quem evocatus est gradum ascendit, nam duodecim per annos rexerat congregationem Sancti Salvatoris, eiusdem per quatuor triennia continenter electus abbas; tum petente populo cleroque Sydonis, ad illum est evocatus archiepiscopatum, probante illa ipsa congregatione nostra, nobisque confirmantibus. Bis Romam advenerat pro suae congregationis negotiis. Patria Damascenus est, aetate annorum sexaginta, recta fide, prudentia, zelo, pietate, caeterisque virtutibus conspicuus. His omnibus rite per nostram de Propaganda fide congregationem expensis, auditaque eiusdem sententia, confirmationem electionis in patriarcham Antiochenam nationis Graeco-Melchitae venerabili fratri Agabio Mattar concedendam existimamus cum pallii honore, quem per suum procuratorem flagitat; ita tamen, ut idem legitimus procurator nomine illius, a quo constitutus est, priusquam ipsi fiat pallii traditio, professionem fidei emittat iuxta formulam ab Urbano VIII praedecessore nostro statutam, et id ipsum subinde fieri ab ipso patriarcha debeat.

Quid vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra confirmamus et approbamus electionem seu postulationem in Graeco-Melchitarum patriarcham Antiochenam rite factam de persona praedicti Agabii Mattar, quem absolvimus a vinculo, quo tenetur, ecclesiae archiepiscopalis Sydonis, ac transferimus ad patriarchalem Graeco-Melchitarum sedem, praeficientes in patriarcham et pastorem suae nationis, pro qua electus est, prout in decreto et schedula consistoriali exprimeretur.

In nomine Patris + et Filii + et Spiritus + sancti. Amen.

Gratiarum actio pro concessione pallii coram sanctissimo domino post consistorium habita a reverendo patre Elia Calil alumno collegii graeci monacho basiliano monasterii Sanctissimi Salvatoris, nomine novi patriarchae, praesente reverendo patre abbate Athanasio Debbas eiusdem patriarchae procuratore.

GRATIARUM ACTIO.

Beatissime pater.

Iterum, beatissime pater, vix anno elapso, ad peragendam pro novi patriarchae Graeco-Melchitae confirmationem ac pallio gratiarum actionem, honor mihi sanctitatis vestrae pedibus advoluto adesse contingit. Faxit itaque Deus, ut confirmati nunc tandem simul, ut confirmatis, quam diutissime vita ac felicissime prorogetur, illius quidem ad catholici gregis in Oriente incrementum, benedictionis autem vestrae ad universae ecclesiae salutem, tutelam, ac firmitatem.

Magnitudinem benefici tui, beatissime pater, A verum factis constantibus tibi gratias agere gestiens, quod modo universae Graecorum-Melchitarum nationi clementissime contulisti, Antiochenum patriarcham Agabium Mattar canonice nuper electum apostolica tua auctoritate confirmans, eumque pallio de corpore beati Petri, perfectae unionis plenaeque potestatis tessera, insigniens, non aliter sane idem patriarcha, totaque natio gratis animis poterit exsequare, quam te, tuaque facta immortalia, et virtutum laudes admirandas memoria recolens sempiterna. Fovisti enim hac tua beneficentia filios in Christo, qui plurimis licet inter schismaticos et infideles praefocati angustiis et divexati calamitatibus, firmi tamen ac stabiles permanent in orthodoxa fide, tibi que, Pie optime maximo, ac sanctae Romanae ecclesiae fideles obediensque esse ad supremum usque spiritum gloriantur. Devinctus ergo, ac tanto auctus honore, non verbis Agabius, cum nihil magis hucusque habuerit in votis, quam catholicae fidei incrementum, novo nunc adhuc animi ardore contendit, novoque studio incenditur, ut decus ac iura tuae apostolicae sedis propugnet ac tueatur, ut omnem operam suam, labores, vigiliae, vires denique omnes impendat, paratus vitam ipsam, ubi fuerit opus, profundere, ad orthodoxam Romanam fidem in Orientis partibus quam latissime propagandam. Haec dum ille firmiter ac sanctissime pollicetur, tum nos, beatissime pater, ut nationem nostram amplissimo tuo patrocinio fulcire velis, atque in tuam clientelam accipere, suppliciter adprecamur: tuo patriarcham nostrum praesidio tuere, mandatis adiuvare, consiliis recreare, monitis erigere, ipsamque demum, et episcopos, omnemque clerum ac populum apostolica tua benedictione confirmare atque amplificare digneris.

SYNODUS IN MONASTERIO SANCTI MICHAELIS PROPE BERYTUM CELEBRATA

ad extinguendam Sancti Simonis congregationem ab episcopo Berytensi recens conditam
1797 septembris 11-14 22-25.

Monasterium Sancti Simonis (*Mar Semaan*) in B finientiam. Synodus re ipsa habita est mense septembri eiusdem anni 1797 a die undecima ad diem decimam quartam, in qua patriarcha proluxa concione multis argumentis probavit novam illam congregationem prorsus esse abolendam. In eandem sententiam iuverunt patres, editoque decreto societatem praedictam penitus extinxerunt. Qui plura de re cupit, adeat Cyrillum Charon totam rerum gestarum seriem fusiori calamo narrantem in actis litterariis *Echos d'Orient*, t. V (1902), p. 264-6. Orationem a patriarcha in synodo habitam nactus sum a viro amicissimo Constantino Bacha, ordinis Sancti Salvatoris; ea tamen neglecta utpote minoris momenti, compendium eiusdem censui exhibendum, quod ipse patriarcha sacrae congregationi de Propaganda fide obtulit adversus Ignatium Saruff et congregationem ab eo conditam. Ex eadem relatione accepi decretum synodale quod ad calcem habetur.

ACTA SYNODALIA.*

Monsignor Agapio patriarcha Antiocheno de Graeci Melchiti rappresenta alla sacra congregazione come monsignor Saruff arcivescovo di Berito gli cagiona molti disturbi ed inquietudini, specialmente per la sua disobbedienza manifesta ed irregolar condotta; avendo esso ultimamente fondato una nuova religione di monaci, prescrivendo ad essi nuove regole e nuove costituzioni¹, facendo in appresso radunare questi religiosi in capitolo generale per eleggere il loro generale, come realmente lo elessero, chiedendo poscia da monsignor patriarcha l'approvazione del capitolo e dell' eletto generale. Monsignor patriarcha non solamente gli negò l'approvazione dell' uno e dell' altro, ma lo avvertì ancora, che questo era contro i sagri canoni de concilii generali e dei decreti de' sommi pontefici Romani, i quali proibiscono espressamente, che non si facciano regole nè costituzioni nuove senza il loro consenso, e gli fece vedere chiaramente, che questa nuova religione non solo è dannosa alla religione cattolica in quelle parti, ma a tutta la nazione Greco-Mel-

chita, anzi col dispiacere della santa sede. Ma non è stato possibile, che monsignor Saruff di tutte queste ragioni si persuadesse, e vedendo monsignor patriarcha, che le cose andavano da male in peggio, convocò un sinodo di tutti i vescovi della nazione nel monastero di San Michele nel Chesarvano, ed in presenza di tutti gli arcivescovi e vescovi della nazione fece un lungo e ragionato discorso, nel quale allegò i canoni dei sacri concilii generali, come il Lateranense quarto, il Lugdunense ed il Tridentino, così ancora i decreti de' sommi pontefici Gregorio X, Innocenzo III e Clemente V, i quali hanno decretato, che non si faccia ossia si fondi una nuova religione, ma chi vuole fondare un monastero o un convento deve prendere quelle regole, che sono già approvate dalla santa sede: anzi Clemente V abolì tutte le regole e costituzioni, che sono state messe in pratica, prima che il fondatore le avesse presentate alla santa sede per esaminarle ed approvarle. Fondando dunque monsignor Ignazio una nuova religione, ed in essa nuove regole e nuove costituzioni, non solo si è usurpato ed appropriato l'autorità del patriarcha estesa in tutto il patriarcato Antiocheno, e quella de' vescovi nelle rispettive loro diocesi, ma ancora la potestà assoluta della

* Harum constitutionum exemplar in schedis repositam penes me habetur cum nonnullis animadversionibus ab Ignatio Saruff propria manu adiectis.

¹ Graeci Melchiti, Patriarcato Antiocheno, Gerusalemitano e Alessandrino dal 1800 al 1808. Scritture riferite nei congressi, vol. II.

santa sede apostolica e tutto il mondo cattolico. A
 alla qual sola spetta l'autorità di approvare o dis-
 approvare simili nuove religioni.

Nello stesso discorso monsignor patriarca fece
 vedere, che monsignor Saruff con questa nuova
 fondazione ha operato contro la mente del suo
 predecessore monsignor Teodosio patriarca di felice
 memoria, il quale si è dichiarato nel suo testamento,
 che il monastero di San Simone non sia abitato
 da monaci regolari, ma che sia un asilo del vescovo
 di Berito, e collegio di persone e giovani per stu-
 diare ed imparare le cose necessarie all'ecclesiastico
 per poter soddisfare ai proprii obblighi, e ciò sotto
 la protezione ed auspicj del patriarca suo succes-
 sore; e se il suo successore volesse abitare nel
 suddetto monastero, resta in di lui potere e volontà,
 perchè lo dedica al patriarcato Antiocheno come
 un seminario per tutta la nazione.

Inoltre fece vedere, che questa terza religione
 è di gran danno alle due congregazioni già fondate
 ed approvate, cioè a quella di San Salvatore ed a
 quella di San Giovanni: 1° perchè in questo poco
 tempo dell'erezione di questa nuova religione hanno
 apostatato più persone da essa, e per le loro azioni
 scandalose fecero non poco danno alla religione
 cattolica, come a tutti è noto; 2° perchè li mona-
 steri delle due congregazioni, cioè quello di San
 Salvatore e di San Giovanni, sono quasi vuoti di
 religiosi per mancanza di novizii, e se si lasciasse
 questa terza, si rovinerebbero li antichi monasteri,
 che costarono alla nazione ricchezze immense, e si
 annienterebbe in essi il buon regolamento canonico
 con gran danno di tutta la nazione nelle cose spiri-
 tuali, mentre quasi tutto il clero della nazione è
 composto di queste due congregazioni, come è noto
 a tutto l'Oriente, alla santa sede ed alla stessa
 sacra congregazione di Propaganda fide, quali due
 nominate congregazioni hanno sofferto grandi fa-
 tiche ed immense spese, sofferte molte persecuzioni
 per propagare la religione cattolica. Dunque hanno
 un diritto legittimo, che non si fondi un'altra con-
 gregazione, che possa usurpare questo suo jus sopra
 i giovani e sopra le offerte ed elemosine della na-
 zione, che appena sono bastanti per queste due
 congregazioni, oltre il grave danno, che potrà ac-
 cadere alla nazione nelle cose spirituali e tempora-
 li, e forse la rovina e distruzione della religione
 cattolica per la pretensione de vescovati e del
 patriarcato ancora.

Questa religione dunque fondata da monsignor
 Ignazio deve essere abolita affatto ed annientata,
 1° perchè è contro i sagri canoni de concilii gene-
 rali e contro rettamente i decreti dei pontefici
 Romani; 2° perchè è contraria al testamento e
 mente di Teodosio patriarca di felice memoria; 3°
 perchè col fondare simile congregazione usurpa
 la nostra autorità sopra tutto il patriarcato Antio-
 cheno e la vostra sopra le rispettive diocesi; anzi
 l'appropriazione della potestà della santa sede, che
 si estende sopra tutto il mondo cattolico; 4° per-
 chè si arroga il diritto delle due congregazioni
 sopra i giovani della nazione, sopra le offerte ed
 elemosine di essa, e è la cagione della rovina delle
 dette due congregazioni e della nazione; 5° perchè
 la suddetta nuova congregazione apporterebbe la
 rovina alla diocesi di Berito nell'elezione del suo
 vescovo ed a tutta la nazione nella elezione del
 patriarca; 6° perchè monsignor Saruff non ha diritto
 affatto, che il monastero di San Simone resti in
 possesso di una religione regolare, essendo il sud-
 detto monastero dedicato e dichiarato da Teo-
 dosio di felice memoria seminario per la nazione
 ed abitazione del vescovo di Berito e del patri-

arca Antiocheno, il quale non perde mai il suo
 diritto.

Domanda. — Che dicono le vostre confraternità
 reverendissime, quali sono i vostri sentimenti, quale
 il vostro giudicato intorno a questa nuova religione
 immaginaria e dannosa alla santa chiesa di Dio?

Risposte de vescovi radunati nel sinodo.

È noto a tutti noi, che siamo qui radunati per
 ordine di vostra beatitudine, e bastantemente com-
 preso tutto ciò, che ha operato in nostra presenza
 ed alterato l'illustrissimo confratello Ignazio arci-
 vescovo di Berito circa la religione nuova fondata
 da esso nel monastero di San Simone con regole
 e costituzioni nuove, e ben considerati i canonici
 e legittimi motivi addotti nel discorso di vostra
 beatitudine, noi tutti una voce e con certa scienza
 dichiariamo e confermiamo legittimamente abolita
 ed annichilita, coll'autorità anche apostolica di
 vostra beatitudine e coll'autorità di questo sinodo
 congregato per vostro ordine nel monastero di San
 Michele nel Chesrovano, questa nuova religione; e
 questo nostro giudicato e sentenza l'autenticiamo
 col nostro proprio carattere e nostri sigilli.

Questo dì 14^a settembre 1797.

Sottoscritti:

Giuseppe arcivescovo di Emessa. (L. t. s.)
 Basilio arcivescovo di Furnol. (L. t. s.)
 Benedetto arcivescovo di Eliopoli. (L. t. s.)
 Agapio arcivescovo di Diarbekir. (L. t. s.)
 Macario arcivescovo di Acri e Terra Santa. (L. t. s.)
 Partenio arcivescovo di Tiro. (L. t. s.)

Decreto del sinodo.

Dopo aver sentito noi il lungo discorso fatto
 dalla santità del nostro signore beatissimo patri-
 arca ed i motivi giuridici e canonici che obbligano
 ad abolire ed annichilare la nuova religione fon-
 data dal nostro confratello monsignor Ignazio Saruff
 nel monastero di San Simone, dopo aver esaminato
 le sentenze giuridiche di sua santità e sentite le
 risposte del nostro confratello Ignazio, abbiamo
 decretato e giudicato, che si abolisca la suddetta
 religione, e quelli che si trovano in essa non pos-
 sano mettere il cappuccio nè la cuculla, e non
 possano rinnovare voti nell'avvenire, e tra di essi
 non vi sia nè superiore nè suddito come nell'altre
 religioni, e non si riceva nessuno nel monastero
 come novizio eccetto quelli che sono presenti; e se
 qualcuno di essi volesse entrare nelle altre due
 congregazioni, cioè in quella di San Salvatore e
 quella di San Giovanni, non abbia verun impedi-
 mento nè bisogno di licenza; e che il monastero
 di San Simone sia un seminario pubblico secondo
 l'intenzione di sua santità, ed abbia la potestà sopra
 di esso. Questo è il nostro giudizio concordato,
 ed il nostro confratello monsignor Ignazio Saruff
 abbia il regolamento di detto seminario, con la
 dipendenza però e con la corrispondenza in tutto
 con la suddetta sua santità.

Giuseppe arcivescovo di Emessa.
 Basilio arcivescovo di Furnol.
 Benedetto arcivescovo di Eliopoli.
 Agapio arcivescovo di Diarbekir.
 Macario arcivescovo di Acri e Terra Santa.
 Partenio arcivescovo di Tiro.

Dopo finito il sinodo monsignor Ignazio Saruff
 si portò da monsignor patriarca, mentre erano pre-
 senti anche gli altri vescovi, e gli disse, che voleva

¹ In codice 28. quod emendari iuxta originale arabicum.

vedere il decreto del sinodo, e monsignor patriarca A. altro decreto e farlo sottoscrivere di proprio pugno con tutta la semplicità glielo consegnò nelle mani: ma appena lo ebbe, lo stracciò, qual azione displicque nominalmente al detto patriarca e vescovi presenti, e vennero poeia in determinazione di fare

del suddetto.

(Terzo.) Si è risposto a monsignor Agapio sugli discordi accusati dal vescovo monsignor Saruff nell' agosto 1801.

SYNODUS NATIONALIS IN MONASTERIO SANCTI ANTONII APUD CARCAFE IN MONTE LIBANO CELEBRATA

1806 iulii 23 - augusti 7 / augusti 4-19.

Celeberrima apud Melchitas habetur synodus Carcafensis anno 1806 celebrata, non quod rectae disciplinae capita in ea sancita fuerint, sed quod praecipui iansenitarum seu gallicanorum errores ab ea per Syriam fuerint sparsi, operam in primis navante Germano Adami archiepiscopo Alepino, qui dum per Hetruriam iter ageret anno 1796 frequentia colloquia habuerat cum episcopo Pistoriensi Scipione Rfeci, de quo satis multa dixi in tomo XXVIII huius collectionis col. 989 seq. Ipsa synodi acta statim typis mandata fuere quia Romam mitterentur a sacra congregatione examinanda et recognoscenda, ut iure fieri debet pro conciliis tum provincialibus tum nationalibus. Ex illa editione prima eaque unica Romae facta est ad usum sacrae congregationis translatio italica, quam hic evulgabo.

Antequam memorem varia quae noverim synodi huius exemplaria, prius faciendae videntur aliquot observationes circa plagium synodi Pistoriensis a Germano Adami usurpatum. Multa inveniuntur in synodo Antiochena ex synodo Pistoriensi descripta, quam tamen nullibi vidi citatam; multa etiam discrepantia.

Circa primum observandum habeo, non exhiberi debitam reverentiam constitutionibus apostolicis, nominatim constitutioni *Auctorem fidei*, si ex fontibus tam impuris depromantur decreta. Ipsa synodo Antiochena patriarchali, id est, cui patriarcha Orientis seu Antiochenus praesedit, parum profecto honorificum est excerptere magnam decretorum suorum partem ex synodo dioecesana, in qua perperam et contra ecclesiae consuetudinem parochis et presbyteris suffragium definitivum concessum fuit.

Quod spectat ad secundum, synodus Antiochena aliquam attentionem habuit saltem ad nonnullas paragraphos synodi Pistoriensis, ex quibus excerptae sunt propositiones damnatae per constitutionem *Auctorem fidei*. Sed hoc non sufficit, si interim recurrit ad alios locos in quibus similia erroribus damnatis insinuantur. Nam notanda sunt quae dicuntur in praefata constitutione post condemnationem propositionum LXXXV, quarum singulorum notatur locus, unde excerptae sunt, nempe:

„Ceterum per hanc expressam praefatarum propositionum et doctrinarum reprobationem, alia in eodem libro contenta nullatenus approbare intendimus, cum praesertim in eo complures deprehensae fuerint propositiones et doctrinae sive illae, quae supra damnatae sunt, affines, sive quae communis et probatae doctrinae ac disciplinae temerarium contemptum maxime infensum in Romano pontifice et apostolicam sedem animum praeseferunt.“
Ex his patet plures articulos non iudicatos nec damnatos per constitutionem *Auctorem fidei*, damnatis tamen affines esse. Unde fieri potuit ut synodus Antiochena temperet aliquas propositiones, nominatim circa condemnatas, ne nimis aperte error in oculos incurrat, et tamen ex synodo Pistoriensi deumet ea quae erroribus condemnatis affinis sunt. Fieri etiam potest ut quae in synodo Pistoriensi

collecta inveniuntur in uno loco, in Antiochena dicantur duobus diversis locis; nam diversus est ordo et distributio materialium. Praeterea note fieri non potuisse, ut omnia decreta synodi Pistoriensis transferrentur ad synodum Antiochenam, cum ecclesia graeca proprium suum et diversum ritum habeat approbatum a concilio Florentino et Romanis pontificibus.

Cum igitur in utraque synodo multa sint eadem et multa etiam discrepantia, synodus Antiochena non solum est conferenda cum synodo Pistoriensi, sed etiam in se examinanda; quae ex una parte non adoptaverit omnes errores synodi Pistoriensis, valde verendum est ne proprios errores admiscuerit. Aliqua vocabulorum diversitas, ubi res sunt eadem, ex eo provenit quod versio synodi Antiochena facta sit ex arabico.

Huiusmodi inter utramque synodum collationem summo studio instituit Cornelius Van Everbroeck societatis Iesu. Votum eius, die 18 ianuarii 1834 absolutum, tam manu scriptum quam typis impressum asservatur in volumine XI congregationis corrigendis libris orientalibus praepositas hoc titulo: *Congregazione sulla correzione de' libri orientali. Condanna del sinodo di Carcafe de' Greci-Melchiti. 1834.* Animadversiones ab illo factas suo quaque loco in ima pagina apponendas curavi, adiectis interdum aliis, a me adornatis.

Acta synodi arabice prodierunt anno 1810 e typographia Sancti Ioannis in Soairo forma quam vocant in-folio, ex 239 paginis. Ad italicam translationem quod attinet, haec auctorem habuit Stephanum Habaisi sacerdotem maronitam, nationis suae in Urbe procuratorem, ut ipse testatur in annotatione quae in primo voluminis folio legitur his verbis: „La traduzione letterale di questo sinodo fu eseguita per cura e travaglio del sacerdote maronita don Stefano Habaisi procuratore di monsignor patriarca Antiocheno dei Maroniti presso la santa sede ed alluno del venerabile collegio di Propaganda. In Roma nell' anno 1831.“

Hanc fidelem esse et authenticam confessus est ipse Maximus Maslum sequenti attestazione propria manu ab eo subscripta, quae in duobus exemplaribus legitur hoc pacto: „Avendo io sottoscritto, a richiesta del signor don Stefano Habaisi alluno Maronita del venerabile collegio di Propaganda fidei, confrontato la presente traduzione letterale del sinodo Antiocheno della mia nazione Greco-Melchita, da lui eseguita, l'ho trovata pienamente conforme al suo originale arabo. In fede ecc.“

Roma, questo di 1° luglio 1831.

Massimo Maslum arcivescovo di Mira.“

Habaisiani istius operis tria novi exemplaria. Horum unum, ex bibliotheca cardinalis Angeli Maii proveniens, asservatur in codice vaticano latino 9547, a p. 1 ad 527. Est exemplum quo usus est Cornelius Van Everbroeck consulens in conscribendo suo voto. Alterum, foliis 557 constans, asservatur in volumine supra memorato congregationis corrigendis libris

orientalibus praeposita. Tertium denique, quod A haberi debet, ni fallor, pro autographo Stephani Habelsi, constat foliis 282 et aservatur nullo numero signatum in tabulario sacrae congregationis de Propaganda fide. Hoc ultimum secutus sum, nonnunquam tamen corrigendo ad aliorum exemplarium fidem, quae a sermone italico nimis abhorrebant. Non enim omnino inter se concordant illa exemplaria, si consideretur non ipsa sententiae substantia, sed modus nonnullas particulas vel voces scri-

bendi: in his enim levioris momenti rebus discrepantia tantum deprehenditur. Locos tamen integros eosque satis multos omnes fuisse animadverti in exemplari quod in volumine XI aservatur: ex quo fatendum est Maximum Masium, priusquam exemplar authenticaret, neque cum arabico illud contulisse neque cum interpretis autographo! Textui synodi statim adificienda censui monumenta ad eiusdem damnationem pertinentia, non omnia sane, sed praecipua ex innumeris chartis deligendo.

1.

ACTA ET DECRETA SYNODI CARCAFENSIS.

Libro del sinodo Antiocheno, che fù celebrato per ordine del beatissimo chyrym chyry Agabio Mater patriarcha Antiocheno e di tutto l'Oriente. Fù esso radunato nel monastero di Sant' Antonio Algharb, situato nel territorio della città di Bayrut uno dei monasteri dei monaci di San Giovanni Alcevojer. Fù stampato per ordine ed a spese del beatissimo suddato monsignore per facilitarne l'uso a quelli, che lo desiderano, e per il profitto di chiunque lo legge. La detta stampa fù eseguita nel monastero del Procuratore San Giovanni detto Alcevojer della provincia de Costruano per opera de monaci regolari basiliani della nazione Greca-Melchita nell'anno 1810 di Cristo. Chiunque ha avuto parte in questa fatica coll'aver promesso questa buona opera implora le orazioni colla misericordia e col perdono, e spera la sorte di esser ricevuto con benevolenza dal clementissimo e benignissimo Signore, cui è la gloria, la maestà e l'onore nel secolo dei secoli ed in ogni istante e tempo. — Amen?.

In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo Dio uno.

DISCORSO DEL BEATISSIMO MONSIGNOR PATRIARCA CHIR AGABIO AI PADRI DEL SINODO?.

Sublimato senza mio merito alla santa ed apostolica sede di Antiochia, mi sono trovato in dovere di porre in opera ogni premura e diligenza di mettere in ordine questa gran diocesi, affinché in essa si moltiplichi la santa fede ortodossa, si stirpino le cattive consuetudini, e le si restituisca l'antica disciplina prescritta dai nostri santi padri e tanto necessaria alla salvazione delle anime.

Impossibilitato da me solo adempire queste obbligazioni, richiedo il vostro aiuto, o venerandi fratelli e venerabili padri, ed è perciò che appena innalzato alla dignità patriarcale ho desiderato congregarmi con voi, onde insieme ordinare ciò che è necessario con reciproca sollecitudine e perfetta armonia. Le tristi vicende dei tempi ed altri impedimenti ben noti alla vostra saggezza hanno protratto finora questo mio desiderio. Ma il misericordioso Iddio, che ebbe sempre in cura la santa sua chiesa, essendosi degnato di far cessare la maggior parte, non che le più rilevanti opposizioni, mi ha ora concessa questa sagra unione, per cui dobbiamo con tutta ragione rallegrarci nel Signore ed esultarci nel Salvatore nostro, offrendo a sua divina maestà il dovuto ringraziamento, e procurare

¹ Pro graeco: *scilicet* *scilicet*.

² Sequebantur la editione cum approbatione a patriarcha Maronitarum et a visitatore apostolico datae tum actuum index: hunc quidem actuum visum est ad calcem reticere quo singulorum capitum paginae indicari possent, illas vero, prout temporis ratio postulat.

³ Haec oratio fere ad verbum, si proceum excipias, recitata iam fuerat a Germano Adami in Maronitarum synodo anno 1790 mense decembri celebrata, in qua delegati apostolici manus ipse obivit.

indi con ogni premura di adempire i nostri pastorali doveri con uniformità di sentimento ed unità di spirito.

Niuno di voi, o venerando ceto, evvi, che dubiti uno esser il vescovato, sebbene molti sieno quelli rivestiti di questa podestà, perchè noi tutti, che siamo costituiti a governarlo, lasciamo il solo gregge da Cristo redento col prezioso suo sangue. Fa perciò d'uopo, che ciascuno di noi ponga in opera ogni sua diligenza per il di lui bene e per il suo spirituale accrescimento, secondo le misure dategli, con la conservazione dell'ordine e con la rassegnazione dovuta a quelli, che sono costituiti in gradi sublimi, giusta l'insegnamento dei santi padri. Trascurando questa diligenza saremo strettamente giudicati da Dio e porremo le anime nostre nel pericolo dell'eterna dannazione, sebbene si adempissero tutti ed universali divini precetti e quelli si osservassero minutamente, poichè la salute dei pastori dipende dall'esatto adempimento del loro officio.

Voi, o venerandi fratelli e dilettissimi nel Signore, non ignorate, che la umana natura dopo la sua caduta ha sempre bisogno di rimedi e della rinnovazione di sollecitudine, appunto come la buona vigna ha bisogno continuamente dell'industria mano del coltivatore per svellere da essa tutte le inutili e cattive erbe; che se ciò da questi trascurasi, si corromperanno i frutti e coll'andar del tempo totalmente si guasteranno. Ha tutto ciò dimostrato la esperienza; e quindi i vescovi sono stati soliti fino dai primordj della chiesa e fino al presente di radunarsi insieme in ogni provincia, una volta almeno ogni tre anni. Facevasi questa unione nei passati secoli due volte l'anno secondo il prescritto dal primo sinodo Niceno al canone quinto e dal concilio di Calcedonia nel canone diciannovesimo come da altri concilii generali e provinciali.

In queste unioni si faceva l'esatto esame, primo sopra quanto era necessario per la disciplina del clero e per la riforma del suo costume in conformità della sacrosanta evangelica legge. Sono gli ecclesiastici la luce del mondo e la lucerna posta sopra il candelabro. Sono il sale, nel quale il popolo deve conservarsi dalla corruzione, per cui, in concreto diciamo, che la sanità del corpo della chiesa dipende dalla loro bontà e perfezione loro, come appunto la sanità del corpo dipende da quella dei membri principali, che sono il capo, il cuore e lo stomaco. Se queste membra sono sane nè infette da alcun male, tutto il corpo è in salute; ma se al contrario alcuno di questi membri principali trovasi attaccato da qualche male, la debolezza opprimerà tutto il corpo. Nella stessa guisa se gli ecclesiastici sono adorni di virtù e perfezioni ed eruditi nelle scienze, il popolo cristiano affidato alla loro cura sarà buono e diligente nell'osservanza dei divini precetti e della perfezione cristiana.

All' incontro poi se i chierici sono infettati di mali e prescizioni convenienti alla nitida amministrazione dei sacramenti, alla pratica degli ordini e degli officj ecclesiastici ed alla disciplina del clero e del popolo a seconda di quanto ci permettono le circostanze dei tempi, del luogo e delle persone, poichè la prudenza esige dai pastori forniti di cognizioni e saviezza, che si diano all' infermi quei rimedj, che sono opportuni a ritornarli in salute, e si prestino i mezzi i più efficaci per l'estirpazione dei mali e dei peccati, e così rechina la concordia e la pace fra i chierici, che edificar devono il popolo christiano. E che per verità gioverebbero le provvidenze ideali, quantunque in sé stesse sagrosante, se non convenissero alle suddette circostanze?

Facevasi in *secondo luogo* l' esame, se dagli ecclesiastici si adempissero le obbligazioni del loro ufficio colla esortazione, colla predicazione e colla vigilanza sulle anime, alle quali presiedevano. È cosa trita ed abbracciata da tutti i santi padri, che non si ammette senza nel pastore, dicendo aver il lupo sbranate le pecore, esso assente e senza sua saputa, poichè dev' essere vigilante ed attento, ed omettendo quella premura, che può adoperare, sarebbe colpevole e con ragione rimproverato, e così con ogni dritto giudicato da Dio eccelso, che conosce le cose nascoste, a cui tutto è palese: ed egli stesso chiederà ragione del sangue delle pecorelle per la poca cura dell' infingardi pastori. Se in questo esame conoscevasi aver il vescovo adempito ai suoi doveri, veniva lodato e commendato, ma se al contrario scorgevasi non avere edificato il prossimo col suo esempio ed aver trascurato di adempire le sue obbligazioni, veniva biasimato e punito a seconda di quello esigeva la sua colpa o la sua omissione.

In *terzo luogo* si sottoponevano ad esame i giudizj e sentenze emanate da ciascun vescovo nella sua diocesi e le querele prodotte dai chierici e dal popolo contro i loro vescovi; se i primi si ritrovavano convenienti e giusti, si confermavano, e così se per le seconde aveva luogo a correzione, si correggevano; nel caso contrario poi si abolivano.

Quarto. Era poi una cura dei padri d' indagare se era stato osservato e messo ad esecuzione oppur trascurato quanto era stato prescritto nei loro sinodi precedenti, perchè le leggi più sante e dottrinali a nulla gioverebbero, se non si eseguissero coi fatti ed esattamente si osservassero da quelli, ai quali appartengono, come insegna la esperienza.

Aveva finalmente luogo l' esame delle dottrine, delle opinioni e delle consuetudini, che si promulgavano nelle diocesi, le quali qualora fossero state trovate conformi alla dottrina della chiesa ed utili alla edificazione del prossimo e pel governo delle anime, si confermavano; ma se si riconoscevano contrarie, si rigettavano ed anatematizzavano, come meritavano.

Sono questi i fini principali per cui i vescovi si radunavano nei sinodi provinciali, e quindi scorgeasi chiaramente quanto siano vantaggiose e necessarie queste unioni, se si eseguissero a seconda di quanto ho fin qui detto. Era infatti deciso dovere di tutti i vescovi di trasferirsi in persona a queste adunanze, e niuno poteva esimersene, se non per assoluta o morale impotenza; che anzi colui, che senza questa la trascurava, veniva punito o colla sospensione o con altre ecclesiastiche pene conformemente ai canoni sinodali.

Se bramate adunque, o venerando odo, che questo nostro sinodo sia regolato, come già furono i primi sagrosanti sinodi, che tanto alla chiesa giovarono, è necessario, che si adempian da noi le obbligazioni di cui ho parlato; e queste molte essendo e di diverse specie, si deve perciò da noi osservar l' ordine seguente, onde non accadino confusioni. Definiremo quindi prima di tutto ciò che

appartiene alla sana dottrina; stabiliremo dei canoni e prescizioni convenienti alla nitida amministrazione dei sacramenti, alla pratica degli ordini e degli officj ecclesiastici ed alla disciplina del clero e del popolo a seconda di quanto ci permettono le circostanze dei tempi, del luogo e delle persone, poichè la prudenza esige dai pastori forniti di cognizioni e saviezza, che si diano all' infermi quei rimedj, che sono opportuni a ritornarli in salute, e si prestino i mezzi i più efficaci per l'estirpazione dei mali e dei peccati, e così rechina la concordia e la pace fra i chierici, che edificar devono il popolo christiano. E che per verità gioverebbero le provvidenze ideali, quantunque in sé stesse sagrosante, se non convenissero alle suddette circostanze?

Onde provvedere a quanto vi ho dichiarato, dobbiamo almeno radunarci una volta al giorno per lo spazio di due ore, e non più. In queste unioni ciascun di noi parli con piena libertà esponendo con modestia e tranquillità ciò che gli sembra conveniente al bene comune della nazione non che a quello della propria sua diocesi. Che attenda a tutto ciò, che vien da ognuno proposto, e sia pronto ad annuire alle decisioni e risoluzioni di questo santo sinodo senza pretendere di dar valore alla propria opinione. Siccome poi siamo incapaci di adempire queste obbligazioni senza il particolare aiuto divino, quindi dobbiamo ricorrere al padre dei lumi mediante l' offerta del divin sacrificio. Umiliamoci adunque avanti sua divina maestà e supplichiamolo con ogni calore, affinchè per i meriti del capo dei pontefici nostro signor Gesù Cristo si degni infondersi sopra di noi il suo Spirito Santo, spirito da sapienza ed intelletto, spirito di consiglio e di fortessa, e ci riempia dello spirito di scienza e di pietà e del santo timor di Dio, onde non giudichiamo secondo le apparenze, ma giudichiamo i poveri nella giustizia e rettitudine e conduciamo il popolo nei sentieri della salute, onde ottenga la vita eterna, per la quale è stato creato.

Se tutto ciò sarà da noi osservato, speriamo che Cristo Signore guarderà sempre con noi giusta la veridica sua promessa, illuminando le nostre menti ed accendendo la volontà nostra, e sarà ancora per benedire le nostre azioni e le nostre premure e finalmente concederci un esito felice, onde con unanime sentimento ed uniforme proposito glorifichiamo la santissima Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito santo ora ed in ogni tempo e fino alla fine de' secoli, amen.

ARRINGA DELL' ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO MONSIGNOR GERMANO ADAM, ARCIVESCOVO DELLA CITTA DI ALEPPO, SOPRA LE OBBLIGAZIONI DEI VESCOVI.

L' apostolo delle genti, il vaso di elezione, ha determinate tutte le obbligazioni dei vescovi in quelle poche parole, che diresse ai pastori della chiesa di Efeso dicendo: *Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus ponit episcopos regere ecclesiam Dei, quam acquisivisti sanguine suo.* Convien dunque, che i vescovi vigilino sopra sé medesimi e sopra il gregge del Signore, cui presiedono, e che abbiano cura e si affaticino per la loro salute e per quella degli altri e seguano Cristo Signore conducendo ad esso quelli, che credono in lui, e che siano santi ed eseguino agli altri di esser tali. Questo medesimo avviso il suddetto apostolo lo diede al suo discepolo Timoteo, e nella persona di questo diletto discepolo istruì

tutti i vescovi, dicendogli: *Attende tibi et doctrinam: inste in illis. Hoc enim faciens et teipsum saluum facies et eos qui te audiunt.* Vale a dire, che debba tenere una condotta conforme all'evangelo e che istruisca gli altri a sistemare la loro condotta secondo i suoi comandamenti, ed a ricordarsi, che la sua salute dipende dalla salute dei suoi discepoli; che se trascurerà la sua salute, ingannerà se stesso, ma trascurando quella di quei, che presiede, defrauderà il suo ufficio. Non basta dunque al vescovo di essere un uomo giusto e che possieda la virtù di Eli sacerdote soltanto, se i suoi discepoli vivono nei peccati e nei disordini, poichè egli sarà con loro condannato come se commesso avesse quelle colpe, potendole correggere e l'abbia trascurato. Questa considerazione ha riempito i cuori de' vescovi giusti di timore e di spavento; poichè se è cosa difficile di adempire tutti i doveri del vero cristiano, e sono pochi quei cristiani, che vivono nella fede secondo i precetti evangelici, e sonosi crocifissi e sepolti con Cristo, non restando ad essi altri desiderj se non se l'acquisto della vita eterna, quanto più difficile cosa sarà, che giungano a questa perfezione, che richiedesi da tutti i cristiani, l'altra più sublime per quanto è più sublime il vescovo sopra gli altri semplici fedeli, che sono della sua diocesi.

Si dice, che i vescovi sono i successori degli apostoli, e questa dottrina è approvata da tutti; ma peraltro non ritrovasi un altro detto di questo più spaventevole. Poichè cosa convien, che faccia chi è successore di san Paolo apostolo, e di qual virtù convien che sia ornato chi prende possesso del posto del diletto Giovanni o di un altro apostolo? Qual malvagità più grande di questa, di sedere cioè sulle sedie di quei primi maestri della chiesa vescovi, che sono tuttora posseduti dall'amore del mondo e dai difetti, che gli apostoli detestavano nella minima persona dei fedeli? Ha ben parlato dunque san Bernardo col papa Eugenio nel libro delle sue Istruzioni dicendogli: „Se sici figlio delli apostoli e dei profeti, opera come essi e conferma col tuo portamento la nobiltà della tua nascita.“ Vale a dire conferma di esser succeduto ad essi nella stessa podestà possedendo la loro innocenza, il loro zelo, la loro carità, ed il loro allontanamento dalle cose temporali, essendo così, assai abominevole, che l'uomo possieda il più sublime grado, e l'anima poi sia nell'ordine il più vile. Ogni vescovo adunque deve dirigere a se stesso ciò ch'è ha scritto l'apostolo san Paolo al suo discepolo Timoteo, dicendogli: *Tu vero assumptus es meam doctrinam, institutionem, dilectionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutiones, passiones.* Cioè, che tu governi la chiesa e la diocesi, che ho io governato, ed hai veduto com'era la mia condotta, e sai quel che ho fatto ammirando la mia pazienza, la mia carità verso la chiesa, la continua mia premura, le mie fatiche e le persecuzioni che ho sofferte. Sia adunque conforme alla mia la tua condotta. *Tu vero permans in iis, quas didicisti et credita sunt tibi, sciens a quo didicisti.*

San Gregorio Nazianzeno basato su questi apostolici detti compose la prima sua orazione sopra la santità della condotta dei vescovi e delle loro obbligazioni, e dimostra in primo luogo, che il vescovo debba essere senza macchia, che non siavi in esso cosa alcuna reprobabile avanti Dio e gli uomini, e sarebbe una ipocrisia, che si reputi agli

occhi delli uomini giusto colui, che nel l'interno è uomo malvagio. *Secundo*, spiega questo gran santo, che se si trova un qualche difetto nel vescovo, col cattivo esempio cagiona egli più danno, di quel che può arrecare di bene per mezzo delle sue buone opere, perchè i vizi infettano con facilità e ne fanno maggiore impressione negli uomini di quel, che non farebbero li buoni esempi, poichè un poco di assenzio è sufficiente ad amareggiare una gran quantità di dolci bevande, e molti sani non possono partecipare ad un solo infermo la loro salute, ed all'opposto la malattia di una sola persona può infettare la famiglia o la intiera città. Se il vescovo considerasse la quantità de' danni, che dal suo esempio derivano, non vi è dubbio, che si asterrebbe perfino dagli affetti e piccoli difetti, conoscendo, che tutto il bene ch'egli opera non eguaglia dall'altro canto il male, che proviene da suoi piccoli difetti; poichè per quanto sia la stima del vescovo, altrettanto pregiudica col suo cattivo esempio, perchè in certo modo viene egli a confermare il vizio e con facilità di essa trascina anche gli altri. Dopo ciò questo gran teologo (che in modo particolare meritò questo titolo per la sua profondità nelle cose divine) dimostrò in terzo luogo non esser sufficiente al vescovo di esser lontano dai difetti e dai vizi, ma convenirgli di essere ornato delle virtù nel più eminente grado, e conferma ciò ancora col detto dell'apostolo al suo discepolo Tito, ove dice che il vescovo sia benigno, sobrio, giusto, santo e continente, racchiudendo in questo discorso tutte le virtù, che l'apostolo raccomanda a questo suo discepolo, affinchè si mostri in tutte le cose esempio di buone opere.

E come mai il vescovo potrebbe presentare se stesso per esemplare a tutti nell'esercizio delle opere buone senza possedere tutte le virtù nella più perfetta maniera? Come potrebbe giovare gli altri uomini forti e deboli senza che egli sia di loro più forte? Quello, che insegna agli altri cose sublimi, deve in conseguenza dal canto suo dimostrargli cose sublimi, perchè ognuno del gregge chiede al vescovo di essere il suo consolatore ed il suo aiuto in tutto ciò, che gli abbisogna per lo spirituale profitto e per la eterna salute. Uno apprenderà da lui la umiltà, un altro l'alienazione dai beni temporali, un altro l'amor del prossimo e della ritiratezza, un altro l'assiduità nelle orazioni e nella lezione dei sagri libri, e quanto lo somiglia nelle virtù e perfezioni cristiane. Da tutto questo ne deduce il suddetto santo che „il vizio del secolare consista nel commettere uno degli articoli proibiti, che meritano la pena; ma il vizio

Non negaverim episcopos sollicite cavere debere peccata venialia, praesertim piene deliberata et externa quae aliis innotescant: non negaverim etiam aliqua peccata venialia ex obiecto suo in episcopio posse magna damna afferre... spectata sublimitate eorum gradus; aut synodus exaggerat, et perperam adducit auctoritatem sancti Gregorii Nazianzeni. Huius textus interpretationem brevitate causa omittit; videri potest eius oratio prima (edit. Paris. anno 1680, p. 7).

Distinguedi sunt defectus a defectibus: non enim omnes sunt eiusdem rationis: certe nec ipsi episcopi (extra causam peculiaris privilegii Dei) sunt immunes ab omni levi peccato: etiam ipsi episcopi comprehenduntur, dum conc. Trid., sess. VI. de instib., cap. 11, docet: *Levi enim in hac mortali vita, quantumvis sancti et iusti, in levia saltem et quotidiana, quae etiam venialia dicuntur, peccata quandoque cadunt, etc.*

Et non est dubitandum quin etiam quandoque cadant in levia peccata externa... Et synodus Antiochena vult ut indistincte per huiusmodi peccata, immo et per defectus plus damni inferant quam boni per suas bonas actiones. Quid igitur? num forte abolendus esset episcopatus? Certe non ideo fuit institutus ut plus damni afferret quam boni.

Tit. I, 8.

Tim. IV, 16.

Tim. III, 10, 14.

del vescovo consiste nel non essere ottimo, e perchè non aggiunge alle sue perfezioni altre perfezioni, non dovendo por limite alla sua perfezione e sublimità, dovendo anzi contar per danno quanto ha preterito di perfezione e sublimità, piuttosto che per guadagno quello, che ne ha ottenuto¹.

In queste parole questo santo ci ha dichiarato tutti i doveri del vescovo, che debba cioè essere in possesso di tutte le perfezioni, e rinnovarsi sempre nell'accrescimento ed elevazione verso Dio per mezzo delle fatiche apostoliche, perchè se nel vescovo non trovasi la perfezione, ed in chi mai dovrà trovarsi? Ed in chi ha da risplendere l'amor di Cristo Signore e della sua chiesa, l'odio e rinnegamento del mondo, se tutto ciò non risplende luminosamente nei vescovi vicari di Cristo Signore? Questa verità l'ha ben compresa san Carlo Borromeo vescovo di Milano, poichè quando alcuni suoi amici lo vollero impedire di porre in pericolo la sua vita coll'amministrare i sacramenti al suo gregge in tempo della peste, dimandò loro se questo ministero era o no più perfetto, e costretti essi a confessare esser di maggior perfezione, con tutta saviezza soggiunse loro dicendo: Dunque sono io obbligato di adempire questo ministero da me stesso, siccome il vescovato è l'ordine dei perfetti.

Questa verità è assai sorda come basata sulla dottrina del Vaso di elezione e sulla spiegazione dei santi padri, colonne della chiesa, nè può negarsi senza ledere la fede cristiana; e vediamo infatti cogli occhi essere assai pochi i vescovi attaccati alla medesima in confronto degli altri, che diversamente procedono. E donde mai proviene questa varietà? Non vi è dubbio derivare, perchè i vescovi rilasciati non riscontrano quel che dice la sagra scrittura ed i santi padri in riguardo ai loro doveri ed ai loro pesi, ma fissano solo lo sguardo nei vescovi, che stanno al pari di essi, e quando vedono se stessi simili agl'altri, calmano la loro coscienza credendo di così giustificarsi avanti a Dio. Per togliere quest'inganno basta considerare, che saranno per esser giudicati dal capo dei pontefici nostro salvator Gesù Cristo non secondo le consuetudini, che corrono, ma secondo la sua santa legge, che n'è sola la norma e la regola. Conforme a questa legge, dalla quale non evvi scampo nè fuga, fa d'uopo, che il vescovo sia perfetto, cioè che adempia non solo i doveri dei cristiani secolari, ma ancora i doveri dei veri vescovi, che esigono il complesso delle virtù e delle perfezioni, come si è detto.

Se la persona, che è stata chiamata al vescovato, si conoscesse non fornita di questa perfezione, dovrebbe grandemente allontanarsi dal grado vescovile, nè contentarsi di accettarlo, sebbene ne venisse comandato da chicchessia. È questo l'insegnamento di tutti i santi padri, e fra loro evvi san Gregorio papa, che stabilisce questa regola nel capo IX della prima parte del suo libro pastorale, dicendo: „Inter hæc itaque quid sequendum est, quid tenendum, nisi ut virtutibus pollens coactus ad regimen veniat, virtutibus vacuus nec coactus accedat:“ poichè non vi è podestà nella chiesa, che possa obbligare ad accettare il vescovato chi non è sufficiente di adempire le obbligazioni e non è adorno delle virtù, che si richiedono per questo sublime posto. Quantunque però supponessimo, che trovassi queste virtù e perfezioni in quello, che è stato chiamato al vescovato, con tutto ciò non deve accostarsi al medesimo, se non che con gran timore e tremore, condotto dalle preghiere dei cristiani e dal comando de' legittimi superiori. Questa è la dottrina di san Gregorio Nazianzeno nella sua prima orazione per

anni da noi citata, ove dice: „Sed ait sane aliquis non modo a vitiarum contagione purus, verum ad summum etiam virtutis fastigium erectus: haud equidem video quam scientia instructus, aut quibus viribus fretus huiusmodi praefecturam intrepide suscipere queat. Nam profecto ars quaedam artium et scientia scientiarum mihi esse videtur hominem regere,“ ecc. E non solo i santi padri, che sono illuminati dallo Spirito santo, favellano in simil guisa, ma ancora gl'imperatori cristiani hanno prescritto questa stessa cosa, come si rileva dal cap. XV delle leggi imperiali composte dall'imperatore Leone cognominato il Sapiente, ove dice: „Non sia ordinato col presso il vescovo, ma colle suppliche, perchè deve esser lontano dall'amor dell'onore in modo tale da esser cercato e forzato dagli altri, e dopo ch'è sarà invitato se ne fugga, e non vi sarà altra scusa, che la necessità, non essendo degno del sacerdotio, se non che quello, che viene ordinato forzatamente,“ ecc.¹

Leggiamo infatti nelle vite dei santi vescovi, che restarono in spavento e gran timore, persino dopo aver ricevuto il vescovato per forza. Sant'Agostino reputava la sua consacrazione in vescovo come un castigo per i suoi peccati. Così parla di sè stesso nell'epistola 21: „Vis mihi facta est merito peccatorum meorum (nam quid aliud existimem nescio), ut secundus locus gubernaculorum mihi traderetur, qui meum tenere non noveram.“ E san Giovanni Grisostomo essendo ricercato per consagrarlo vescovo, si nascose per fuggire da questo innalzamento considerandolo come una grandissima disgrazia, e come un segno dello sdegno di Dio verso di esso e della chiesa, alla quale era stato chiamato. Così disse al suo amico nella sua prima orazione sopra il sacerdotio: „In che cosa ha peccato la chiesa ed in qual cosa ha ella offeso Iddio, che abbia concesso di essere affidata a me, affinchè la governi con suo gran rossore io che sono il più vile degli uomini, e non potendo sopportare questo pensiero sulla mia viltà, le lagrime grondano copiosamente da miei occhi, e mi sorprende il timore agitando fortemente l'anima mia.“

Tale era la disposizione di quei santi vescovi, che temevano che il loro innalzamento nell'esterno gli cagionasse la caduta nell'interno, e che essendo divenuti grandi agl'occhi degli uomini restassero vilipesi avanti Dio per castigo dei loro occulti peccati. San Gregorio Magno dice di sè stesso nella sua epistola 5 del suo primo libro: „Acta enim quietis meae gaudia perdidit, et intus corruebat, ascendisse exterius videor . . . et ex eis me esse videor, de quibus scriptum est: *Diricisti eos dum alleverentur.*“

E chi sarà mai, che crederà di esser sicuro e tranquillo dopo di aver contemplato gli esempj degli uomini così grandi? E chi non temerà del decadimento dopo di aver considerato il timore di co' desti santi? Gli uomini santi temerono di guidare il popolo nonostante che il sommo Iddio gli avesse ciò comandato: così Mosè, che dopo il comando di

¹ Synodus, vel potius synodi orator, fere universam ecclesiam orientalem et occidentalem, antiquam et modernam, calumniatur. Utinam hodie inventi fuerunt in Oriente vel Occidente tot episcopi qui electioni suae se opponant vel se opponerint? qui eam non admittant vel non admitterint? Et iuxta textum citatum omnes illi qui non resisterunt, erant censendi indigni? Verum est, tum antiquis temporibus, tum posterioribus saeculis, viros aliquos eximiae sanctitatis, dum ad episcopatum vocabantur fugisse, se abecondisse, restitisse: sed hoc non de omnibus etiam sanctis episcopis legitur, nec ulla unquam universali lege fuit praescriptum. Loco citato recurritur ad auctoritatem imperatoris Leonis philosophi rei sapientis; sed haec non est auctoritas ecclesiastica.

Dio tremava e confessava la sua debolezza. Come mai dunque presenterà il collo colui per portare gli altri pesi, se è trascinato alla caduta dalle particolari sue colpe, come dice il surriferito san Gregorio?

E chi non si convincerà di quel che ha detto sant'Agostino nella sua epistola 21 ad uno dei suoi amici? „Peto ut cogitet religioſa prudentia tua nihil esse in hac vita, et maxime hoc tempore, facilius et laetius et hominibus acceptabilius episcopi aut presbyteri aut diaconi officio, si perfunctorie atque adulatorie res agatur: sed nihil apud Deum miserius et tristius et periculosius his officiis; sed apud Deum nihil beatius, si eo modo militetur, quo noster imperator divinus iubet, etc.“

Dopo aver ponderato tutto quello, che è stato esposto di sopra, come sarà possibile, che l'uomo cristiano desideri questi posti, ed invece di fuggirsene da essi lontano, considerando i loro pericoli ed insieme le sue infermità, va usando varj mezzi per ottenerli? Che se la sua speranza resta inefficace, crede gli sia stato fatto un gran torto e tolto il suo diritto preferendogli un altro. Non è dubbio, che questo grande accecamento proviene dal non considerare i pesi di questa vocazione, che grandemente la temono gli omeri degli angeli, e quanto più gli uomini, come dice il sagrosanto concilio di Trento.

E noi, che ci siamo adunati in questo santo luogo, avendo ottenuto questo sublime posto per adorabili giudizj di Dio, dobbiamo particolarmente considerare due cose:

La prima si è che il vescovado è un ministero di umiltà e la continuazione dell'amore di nostro signor Gesù Cristo, della sua pazienza e delle sue fatiche, e che non è un comando, un dominio, ma una servitù, poichè il vescovo si è consagrato pel servizio di coloro, de' quali ha avuta la direzione. Ricordiamoci di quanto c'insegna lo Spirito santo nel libro dell'Ecclesiastico, di cui eccone le parole: *Rectorem te ponentur: noli extolli, esto in illis quasi unus ex ipsis*. Se sei uno di essi, non ti magnificai di te stesso, nè signoreggiavi sopra di loro, come i grandi del secolo, essendo ciò vietato a tutto il ceto del clero dall'istitutore della legge nostro redentore Gesù Cristo comandando espressamente col dire: *Scitis, quia principes gentium dominantur eorum, et qui maiores sunt potestatem exercent in eos; non ita erit inter vos*; e cioè, che non imitate la potestà dei grandi del secolo usando della potestà, che vi è stata data, col comando e coll'alterigia, ma facendo uso della medesima come fedeli dispensatori, come padri e veri pastori, e quel che vorrà essere il primo fra voi, sarà servo di tutti, seguendo il mio esempio, trovandomi tra di voi come servo. Chi oserà di non assomigliarsi al diletto figlio di Dio, *qui non venit ministrari, sed ministrare et dare animam suam in redemptionem pro multis*? Ed il vescovo come può esimersi da questo ministero e servitù della quale non vi è cosa più onorevole, poichè in questa maniera diventiamo simili al figlio di Dio; e se vogliamo il dominio e l'onore del grado vescovile, perdiamo l'uno e l'altro, come lo dimostrò san Bernardo nel cap. VI

¹ Utinam vox illa ministerium non fuisset adhibita ut opposita iurisdictioni? Apostolus quidem dixit (I Cor., IV): Sic nos existimet homo ut ministros Christi; sed ostendit simul se iurisdictione instructum tum in eam illius incestuosi Corinthii, tum ibidem (cap. IV): Quid vultis? in virga veniam ad vos, etc.; et II Cor., XIII.

² Notum est quantopere novatores abusi sint illo textu ad impugnamdam potestatem legislativam ecclesiasticam.

³ Matth., XX, 26.

delle sue Considerazioni al papa Eugenio. Ed in simil guisa insegna san Gregorio nel cap. I del Libro Pastorale, cioè che il vescovado è il colmo dell'umiltà siccome quello, che esige un ministero unito ad una eccelsa carità e ad una umiltà di cuore, senza le quali non si potrebbe esercitare in modo che piaccia a Dio. Convien dunque, che pascoliamo il gregge di Cristo non come nostro gregge, ricercando cioè la gloria sua e non la nostra, il suo guadagno è non il nostro, il suo dominio e giurisdizione sopra di esso e non il nostro, come spiegò sant'Agostino nella sua orazione 123 e come lo stesso san Bernardo nelle suddette Considerazioni, ove dice al lodato pontefice: „Possessionem et dominium cede (Christo): tu curam illius habes. Pars tua haec: ultra ne extendas manus... Prae-sis ut fidelis servus et prudens, quem constituit dominus super familiam suam, ut det illis escam, non ut imperet. Non fac, et dominari ne affectes hominum homo, ut non dominetur tui omnis iniustitia. Nam nullum tibi venenum, nullum gladium plus formido quam libidinem dominari.“ Ma se poi ogni uomo è propenso per natura all'amor dell'onore e della precedenza e ad innalzarsi sopra degli altri, quantunque sopra di essi non abbia alcun dominio, quanto più deve temere d'insuperbirsi quando viene di conoscere essergli stata conferita la precedenza ed il dominio! Deve perciò egli fare uso della sua potestà in questa maniera, cioè di adoprarla per il solo vantaggio del prossimo, ed evitare ciò che gli reca grandezza, nè compiacendosi di stare alla testa degli altri, ma impiegando la sua premura nei loro spirituali vantaggi. Così procedono i santi apostoli, come conoscesi dalle loro epistole canoniche, e nella stessa maniera si portarono tutti i santi vescovi, come ne fa fede la serie delle istorie.

La seconda cosa a norma della quale deve regularsi ogni vescovo si è, di essere assolutamente persuaso, che la potestà conferitagli non gli è stata data per lui, ma per il solo bene dei fedeli, che sono soggetti a lui, poichè nostro signor Gesù Cristo è venuto al mondo per distruggere la superbia e la grandezza, principando la sua predicazione col vangelo, comandando, che si lasciasse ogni cosa per lui e che il cristiano negasse tutte le vanità del mondo, e persino se medesimo. Ed infatti non ha dato ai suoi apostoli ed ai loro successori una potestà che gli appartenga, come la potestà dei mondani, non essendo la loro potestà se non che mansueta, per farne uso per la edificazione, non per il loro proprio bene, cercando non quel che appartiene a loro stessi, ma unicamente quello che è proprio di Cristo Signore.

Questa verità, che è la base della umiltà vescovile, l'hanno ben conosciuta ed hanno proceduto conformemente alla medesima i grandi vescovi dell'Africa, fra i quali vi fu sant'Agostino, poichè essi desideravano di rinunciare le loro sedi: ai vescovi scismatici donatisti, qualora questi ritornassero alla unità della chiesa e la loro rinuncia fosse stata necessaria per togliere lo scisma e rendere la pace alla chiesa. Così si espressero in una delle loro lettere inviata al preside dell'Africa Marcellino, dicendo: „Perchè sospendiamo di offrire al nostro redentore il sacrificio di questa umiltà? Se egli è disceso dal cielo in terra per farci suoi membri, come mai noi temiamo di scendere dalle nostre sedi per timore, che si squarcino le sue membra per lo

⁴ Ad textus qui ex libris de Considerationibus sancti Bernardi oblii solent a novatoribus, iam datum responderunt viri eruditi: Sed hic considerandum est quo fine vel cum quo effecta a synodo vel eius oratore proferantur.

scisma? A voi basta di esser cristiani fedeli ed obbedienti. Ma essendo noi vescovi, lo siamo per il vantaggio del popolo cristiano. Conviene dunque, che facciamo uso del vescovado secondo che giova alla pace cristiana fra i cristiani.

Ed in verità questi erano vescovi e successori degli apostoli, e così deve credere e parlare ogni vescovo esperto nella religione, cioè, sono cristiano per me medesimo e vescovo pel vantaggio dei fedeli e per il loro servizio. Così espressamente insegnò san Gregorio Nazianzeno nella sua orazione, che recitò nel concilio Costantinopolitano I: cioè che lo scopo di ogni podestà spirituale data ai ministri della chiesa è il comune vantaggio, non il particolare, e la premura per l'utilità degli altri, e non per il proprio bene; ed uniformemente a ciò insegnarono i santi padri, dei quali ci asteniamo di offrire le testimonianze per amore di brevità.

Da quel che abbiamo esposto voi ben comprendete, o reverendissimi fratelli, quanto siano lontani dallo spirito di Cristo e dalla sua chiesa quei vescovi infelici, che dirigono tutta la podestà ecclesiastica, che gli è stata conferita, per accumulare denari dai cristiani o per conservare il loro esterno decoro, e dimostrano tutto il loro zelo e la loro sollecitudine, quando lo esige il loro proprio vantaggio; all'opposto poi dimostrano una grande trascuratezza quando non sperano alcun vantaggio ed onore, quantunque venga offeso Dio, calpestati i suoi comandamenti e le anime siano in pericolo della dannazione per la molteplicità dei mali e degli scandali. Tutto questo nulla ad essi importa, quando è conservato quanto ad essi appartiene. Se poi un qualche loro suddito li presenta esterno rispetto ed il servizio che si richiede da lui e li difende e difende i loro partiti e si prende cura di adempirli, essi lo lodano e ad esso offrono il soverchio onore, dimenticandosi delle sue gravi mancanze e del suo calpestare i comandamenti di Dio; al contrario poi se vedono un qualche loro suddito non adattato per i loro affari e che non adempie le loro dimande, lo hanno a nausea ed alcune volte lo perseguitano, quantunque procedesse secondo i comandamenti di Dio, ed esplorano il suo modo di procedere per rinvenir, se potessero, qualche motivo contro di lui, facendolo causa di vendicarsi. Non vi è quindi dubbio, che questi usano della loro podestà per loro stessi, e non per Cristo Signore, e cercano la propria gloria, e non la gloria di Dio, amano se stessi solamente, e non i comandamenti e la legge di Dio. Che se considerassero le loro obbligazioni, amerebbero la virtù in qualunque persona essa fosse, sebbene nella persona del loro nemico, ed odirebbero il vizio ed i difetti, sebbene fossero in una persona dei loro più intrinseci amici e parenti. Siccome poi essi procedono in questa storta maniera, le loro ammonizioni non sono considerate e neppur giovano, ma anzi pregiudicano. — Sono perciò con ragione considerati mercenari e non pastori e vicarij di Cristo Signore, perchè il buon pastore deve combattere fino alla perdita de' suoi beni, del suo onore e della sua vita ancora, quando lo esigesse la gloria di Dio, l'osservanza della sua santa legge ed il bene delle anime, delle quali egli ha il governo, nulla badando al suo proprio vantaggio ed alle sue naturali propensioni.

Potrei addurre per la conferma di ciò esempj di molti vescovi; mi contento però di addurre l'esempio di san Gregorio Nazianzeno, del quale abbiamo citati alcuni testi in questa orazione, essendo egli senza dubbio il decoro della nostra chiesa orientale ed uno de' suoi più costanti colonne. Questo gran santo fu invitato da alcuni vescovi del patriarcato

di Costantinopoli, acciocchè si trasferisse a questa città e dirigesse verso i suoi abitanti il suo apostolico zelo, impiegando in esso i talenti, che in un sovrabbondante modo gli erano stati donati da Dio, poichè era perduta la fede cattolica da questa magnifica città, ed in essa vi erano moltiplicati gli eretici di modo, che appena vi restavano alcuni pochi uomini veri cristiani, onde vi bisognava un pastore simile agli apostoli come il suddetto santo, per la qual cosa dovette egli abbandonare il suo ritiro e la solitudine, che grandemente gli era diletta, ed entrare nella lotta andando incontro ai pericoli. Entrò adunque nella città di Costantinopoli privo di tutti gli ajuti umani e dimorò nella casa di uno de' suoi amici e diede principio all'esercizio dell'apostolico officio, e per mezzo de' suoi buoni esempj, de' suoi miracoli, delle sue prediche, delle sue evangelizzazioni, del suo soffrire le persecuzioni fino alla lapidazione delle pietre ed al pericolo di perder la vita, convertì una gran moltitudine alla cattolica fede e trasse dal nulla questa rispettabilissima chiesa e la fece venire una delle più decorose e risplendenti nella santità, nella dottrina e nella buona disciplina.

Essendo ciò pervenuto alle orecchie dell'imperatore Teodosio il Grande nel mentre, che giungeva a questa città, e vedendo san Gregorio, che gli veniva incontro con tutti i cittadini, comandò, che si assidesse con lui nello stesso cocchio d'oro tempestato delle più preziose gemme, ed il santo dovette obbedire contro la sua volontà. L'imperatore poi dopo aver preso possesso della città colla suddetta solennità, comandò al santo che partisse con lui nel medesimo regio cocchio e prendesse la giurisdizione sopra tutte le chiese, che erano nelle mani degli eretici; ed in questa maniera si adempì la cosa con indicibile allegrezza di tutti i cattolici, i quali colla maggior premura bramavano, che il santo siedesse nella cattedra episcopale, affinchè assumesse il loro governo per tutto il tempo della sua vita come loro vescovo particolare, ed a questo riguardo presentarono delle suppliche al grande imperatore. Siccome poi la sua imperiale maestà non ne era meno desiderosa di essi, ne fece parola al santo dimostrando la sua volontà ed eccitandolo ad accettare, ed in appoggio di ciò, trovandosi il santo nella chiesa, alcuni lo portarono e lo collocarono nella sedia vescovile contro sua volontà e principiarono a supplicarlo con lagrime ed espressioni di non permettere, che restassero orfani lasciandoli al governo di un altro, dopo averli fatti rinascere in Cristo con dolori e persecuzioni così acerbe. Il santo fu costretto parlargli con tenere parole dimostrando verso di loro il paterno suo amore e la sua disposizione per favorirgli, ma che per altro non si piegerebbe dal suo proposito di ritornare alla sua solitudine, quando avesse potuto costituire sopra di essi un vescovo adattato al loro spirituale governo. Quando fu radunato il concilio ecumenico Costantinopolitano I nell'anno 381, e fu presente in esso san Melesio patriarca Antiocheno con i suoi vescovi e si adunarono i vescovi de' grandi esarcati di Efeso, di Eraclea e di Cappadocia, tutti convennero di costituire il suddetto san Gregorio arcivescovo di Costantinopoli. Egli fu obbligato obbedire adempiendo il desiderio dell'imperatore, del popolo e de' suoi più intrinseci amici santi, cioè san Melesio, san Gregorio Niseno e suo fratello san Pietro, e sant' Anflochio, ed altri grandi santi vescovi, pubblicò perciò se medesimo capo de' vescovi di questa città e presiedè al concilio ecumenico in alcune sessioni dopo la morte di san Melesio.

In questo frattempo giunse al concilio il patriarca Alessandrino Timoteo con alcuni suoi vescovi, ed essendosi addegnato dell'innalzamento di san Gregorio, riputandolo come affronto fatto a lui per esser stato eletto in sua assenza, senza prendere il suo consiglio ed il suo assenso, intraprese a trarre i vescovi contro questa elezione adducendo i motivi di essersi compita contro il prescritto dei saggi canoni, i quali proibiscono la traslazione del vescovo dalla sua diocesi ad un'altra, perchè san Gregorio era stato consacrato vescovo della città di Zasio, che era una parte della diocesi di san Basilio Magno, quindi governò per alcun tempo il popolo della città di Nazianza dopo la morte di suo padre, che era vescovo di quella città. Il vero motivo però, che muoveva codesti vescovi al partito ed alla contrarietà, non era il loro zelo per la osservanza dei canoni, ma perchè vedevano la sublimità della santità di san Gregorio, il suo evangelico rigore e la non uniformità della sua condotta alla loro ed al loro modo di procedere, perchè il santo in tutto il tempo della sua vita (anche dopo il suo legittimo presiedere nella sede Costantinopolitana) aveva osservato la virtù somma della povertà nel suo vestiario, nel suo possesso, nel suo dormire e nel suo vitto, e manifestò palesemente la sua rinuncia agli onori ed ai riguardi degli uomini. Dunque siccome la sua condotta non era uguale alla condotta degli altri, ma bensì era una continua riprensione per loro, così venne da essi odiato, e si proposero di levarlo e toglierlo da questa sublime sede. Incontrò altresì l'odio di alcuni vescovi di Antiochia per aver procurato di sottomettere tutta la diocesi Antiochena a Paolino, che era rimasto in vita dopo la morte di Melezio, avendo egli il diritto di presiedere sopra tutti come loro unico patriarca giusta l'unione, che erasi formata fra lui e san Melezio col consenso ed accettazione di ambi i partiti ed il chirografo scritto dalle loro mani e suggellato col giuramento. Ma siccome san Gregorio amava la rettitudine ed odiava estremamente gli scismi ed i disturbi, si convenne con Paolino, quantunque egli era amico particolare di san Melezio, allorchè era in vita, e grandemente seco lui unito.

Allorquando san Gregorio comprese questi partiti e fazioni e non potendo contentare i suoi avversari opponendosi ai loro colpevoli partiti, si propose di lasciare la sede Costantinopolitana nel tempo istesso in cui questa chiesa risplendeva nell'onore, nella magnificenza e nelle ricchezze più di tutte le chiese del mondo. Si portò quindi dall'imperatore Teodosio supplicandolo con abbondanti lagrime, che gli permettesse di abdicare il vescovato e non si sdegnasse contro suoi avversari, ma piuttosto li aiutasse, affinchè finissero con pace il concilio per il comune bene della chiesa, coll'estirpazione delle eresie e delli scismi. In virtù della sua eloquenza e per la molta sua sollecitudine all'imperatore ottenne il permesso ed intervenne al concilio per fare la sua rinuncia legale ed esprimere al concilio la rettitudine del suo procedere e del suo santo portamento. Assiso sul pulpito recitò quella sua straordinaria orazione, che pur tuttora trovasi conservata tra gli atti di quel medesimo sinodo. In essa risplende la sapienza di questo santo e la grandezza della sua santità e del suo distaccoamento da tutte le cose terrene, unitamente alla sua osservanza delle regole di giustizia e rettitudine; poichè in questa orazione dichiarò lo stato compassionevole della città di Costantinopoli prima di entrarvi, indi la gloria di questa sede, la sua grandezza e l'essersi in essa moltiplicata la fede, la pietà e l'ordine, che trovansi nel ceto del clero

e del popolo in quel tempo per mezzo delle sue apostoliche fatiche. Vi presentò una breve dichiarazione della fede nella santissima Trinità, cioè l'eguaglianza delle tre divine persone e la unità della natura, e dopo ciò ricercò la testimonianza degli astanti in riguardo ai suoi portamenti, se cioè avesse preso alcuna cosa da qualcuno, o cercato il suo proprio vantaggio, o disturbato la chiesa per qualche suo interessamento, o se abbia fatto ricorso agli imperatori od al popolo, perchè lo eleggessero vescovo sopra di loro, o gli conferissero onori e privilegi. Dopo aver tutto ciò comprovato dimandò, che lo ricompensassero di quanto si è ricordata coll'accettare la sua abdicazione, avendo compassione della sua vecchiezza, delle continue sue infermità e del suo avvicinarsi alla morte, del suo abbandono di questa vita, ed affinchè invece di lui eleggessero un vescovo, nelle cui labbra risplendesse la grazia dello Spirito santo, e sufficiente ad adempiere i ministeri sacerdotali nella circostanza di quei tempi, che esigevano una eminente perfezione nella persona che si anteponeva a tutti. Si scusa quindi di quanto riputava difetto in lui dalle persone, che non conoscevano i doveri del vescovato, ed è perchè non usciva nelle strade con pompa e solennità come i grandi del secolo, non usava una mensa esquisita, non vesti preziosi, ma bensì vili, che convenivano agli eremiti ed ai solitarij, nè faceva magnifici conviti, nè ad essi interveniva, quantunque invitato, conoscendosi di esser discepolo di Cristo Signore crocifisso e successore degli apostoli, e che le entrate ecclesiastiche non erano sua proprietà, ma bensì dei poveri, e conseguentemente non aveva il potere di prendere da esse per il suo mantenimento più di quanto apparteneva a ciascuno di essi per cuoprire i suoi meschini bisogni. Si scusa parimenti perchè non perdeva tempo con vani discorsi nei palazzi dei grandi e dei nobili, perchè il tempo gli era assai caro, ed insegna, che deve consumarsi nelle orazioni, nello studio della sacra scrittura, nella istruzione dei fedeli, e nell'adempimento degli altri pastorali ministeri.

Di questi articoli considerati difetti ne chiese perdono dai suoi avversari, riprendendo in questa maniera la loro ignoranza e la loro insipienza. Questo santo conchiude finalmente il suo discorso cogli astanti congedandosi in primo luogo dalla casa, nella quale egli dimorava, che la fece grande chiesa e la chiamò *Anastasia*, cioè resurrezione, perchè in essa aveva resuscitato una donna che era morta nel cadere dal piano superiore fino in terra. In essa sanava diverse malattie, evangelizzava il popolo e distribuiva ad esso i santi sacramenti ed in essa era stato lapidato colle pietre e sputi sulla faccia. *Secondo*, si congeda dalla cattedra, dicendo: Addio, o cattedra sublime e pericoloso oggetto d'invidia. *Terzo*, si congeda dal ceto del clero, dai monaci, dai sacerdoti, dalle vergini e dagli ordini nobili del popolo, dai poveri e dagli orfani. *Quarto*, si congeda dal sinodo dei vescovi, quindi dall'imperatore e dai suoi palatini, e ad essi raccomanda di conservare la fedeltà al sommo Dio ed al loro monarca e gli annuncia, che già sono liberati dal suo rigore e dai suoi rimproveri, e li assicura, che se tace la sua lingua, la sua penna non tacerebbe. *Quinto*, si congeda in genere dalla città dominante. Finalmente rivolge il suo discorso verso la santissima Trinità, adorandola e chiedendo dalla sua beneficenza la conservazione della chiesa, lo stabilimento della religione e la pietà nei fedeli, ai quali raccomanda di conservare il deposito della fede e le virtù, ricordandosi delle pietre, colle quali fu lapidato. Il santo dopo aver terminato il suo

discorso con i padri del sinodo e con il popolo Costantinopolitano e dopo essersi congedato da tutti, se ne partì dalla città e se ne andò a dimorare nel luogo del suo ritiro, ove finì la santa sua vita.

Se considerassimo bene quel, che ha fatto questo gran santo nella suddetta sua rinuncia alla sede Costantinopolitana in quell'epoca, vederessimo essere oltre modo straordinario questo suo operare e degno di meraviglie e di stupore, poichè dimostrò in esso la sua alienazione da ogni grandezza del mondo e dalla umana lode, ed in esso superò se medesimo per quanto superava gli altri nelle eminenti virtù.

Questo è l'esempio, che tutti i vescovi ed i sacerdoti devono mettere davanti ai loro occhi, poichè anche i sacerdoti sono migliari di Cristo Signore e suoi coadiutori nel salvare le anime. Se noi tutti adempiremo questi obblighi e seguiremo le sollecitudini dei nostri santi padri e gli esercizi loro in questa vita, meriteremo di ottenere con essi l'immarcescibile corona della giustizia e noi tutti saremo glorificati col sommo nostro pontefice signore Gesù Cristo, al quale è la virtù e l'adorazione al secolo de' secoli. Amen.

PARTE PRIMA.

DELLA FEDE E DELLA VIRTÙ DELLA RELIGIONE.

(Contiene sette capitoli.)

CAPITOLO I.

DELLA VIRTÙ DELLA FEDE E DELLE SUE OBBLIGAZIONI.

Siccome la fede è quella sublime virtù, dalla quale ha principio la emanazione delle grazie, che ci dirigono verso l'ecceleso Signore, ed è quella prima voce, che ci chiama alla eterna salute, così dobbiam dar principio alla nostra unione colla recita della formula della fede a norma dei concilj generali e provinciali.

(Qui fu recitato il gran credo, cioè: *Crediamo in uno Dio etc.*)

Crediamo adunque, che vi è un Dio eterno, onnipotente, infinito, il quale colla sua unica esistenza è semplicissimo, distinto in tre persone, che sono la santissima Trinità; e stanti le loro proprietà personali incomunicabili, si chiamano Padre, Figliuolo e Spirito santo. Fra loro vi è una vera distinzione, poichè il Padre esiste da se medesimo ab eterno e senza principio; il Figliuolo è generato dal Padre con una eterna generazione ed è

E synodo Pistoriensis, *Decretum de fide*, § I (Mansi, t. XXXVIII, col. 1011 D). Propositio XXII damnata in constitutione *Auctorem fidei* (ibid. 1967 D).

E synodo Pistoriensis, *De fide*, § II (t. cit. col. 1018 A). Confer animadvertiones quae in constitutione *Auctorem fidei* habentur prope finem (t. cit. 1979 BC). Sunt et alia in hac synodo Antiochena sub titulo *Della fede* extracta ex decreto *De fide* synodi Pistoriensis, sed non omnia: interim observo, tametsi non omnia quae in decreto *De fide* synodi Pistoriensis habentur, ab apostolica sede damnata sunt, tamen inde diversa excerpta et inserere decreto *De fide*, ostendit concilium Antiochenum non exhibuisse reverentiam constitutionibus apostolicis debitam. Nam ex concilio Pistoriensis propositiones 86 excerptae et condemnatae fuerunt per constit. *Auctorem fidei*. Ex tali synodo nec iota unum aut unum apex excerptus erat. Si in concilio particulari, quale utique est Antiochenum, opus videbatur, et si legitime fieri poterat, quod hic non ex animo, facere decretum *De fide*, non deerant fontes genuini et sinceri unde illud deponi posset, ut verbi gratia ex cap. *Firmior*, de summa Trinitate (ex quo synodus Pistoriensis, omnia citatione, aliqua deponit, admixtis propriis erroribus), ex concilio Florentino (cum agatur de partibus orientalibus) in decreto unione, etc.

eguale al Padre nell'essenza; e lo Spirito santo procede dal Padre e dal Figlio in egual modo con un procedimento eterno ed è eguale ad ambedue nell'essenza. Indi è che per mezzo dell'eterno Figlio, il Padre creò tutte le cose visibili ed invisibili, e per esso governa e dirige tutte le cose create. Questo divin Figlio è quello stesso, che è l'eterno verbo del Padre e la seconda persona della santissima Trinità. Avendo egli avuto compassione dell'uomo caduto nell'abisso dell'ignoranza e della infermità per il peccato originale, discese senza dividersi dal Padre nel ventre di Maria, e per opera dello Spirito santo assunse la nostra umana natura e la di lei naturale infermità, senza contrarne affatto peccato, e si è fatto nostro redentore e salvatore, facendosi esso infermo per farci forti, e per mezzo della sua sottomissione alla morte volontaria sopra il legno della croce ci ha restituito la vita. Egli poi nel prendere la nostra umana natura non moltiplicò la persona, poichè sempre restò una sola persona, quantunque fosse Dio perfetto ed uomo perfetto esistente di due nature ed in due nature perfette, avente due volontà e due operazioni. Sopra questo Figlio, che è Gesù Cristo, ed in lui è fondata ogni nostra speranza, e sopra di esso è appoggiata la nostra forza e la nostra fiducia. Verso di esso e verso le altre due divine persone è diretta ogni nostra supplica e preghiera, cioè verso l'unico Dio, che è trino di persone.

Questo divin salvatore, allorchè venne in questo mondo e sparse il prezioso suo sangue per la salute di tutti gli uomini, istituì una nuova religione ed un nuovo sacerdozio, per mezzo del cui ministero partecipiamo dei frutti di questo sangue santissimo. Per lo stabilimento di questa religione e di questo sacerdozio direbbe tutta la sua dottrina, che insegnò nel tratto di tempo che visse sulla terra con i suoi apostoli e discepoli suoi. Queste dottrine restarono compite dopo la sua ascensione al cielo, ed allora annullò il sacerdozio mosaico con tutte le prescrizioni appartenenti ai riti ed alle antiche leggi. Questa nuova legge fondata sopra la carità non fu scritta sulle tavole di pietra come l'antica, ma fu scritta nel cuore de' cristiani, acciocchè illuminasse le loro menti e accendesse la loro volontà nel cammino de' suoi precetti e nell'adempimento dei medesimi.

Crediamo ancora e confessiamo in primo luogo, che lo Spirito santo esiste fin dall'eternità col Padre e col Figlio, e la sua essenza è la essenza medesima del Padre e del Figlio, poichè procede da entrambi con un solo principio e con un soffio solo.

Secondo, che l'oblazione del divin sacrificio si compie col pane triteico, ossia fermentato ovvero azimo; e non vi è dubbio, che ogni sacerdote debba offrirlo secondo le sue cerimonie ed il proprio suo rito.

Terzo, che i cristiani pentiti, passando da questa all'altra vita e trovandosi nello stato della grazia di Dio, se non hanno soddisfatto nella loro vita quanto meriterebbero i loro peccati mortali perdonati o veniali, le loro anime dopo la loro morte si purgheranno con vere pene, che sono ignote a noi le qualità delle medesime, che peraltro il nostro padre san Basilio Magno le chiamò *carceri dell'inferno*, come trovasi dichiarato nelle orazioni dell'adorazione. Altri santi padri occidentali poi le chiamano *purgatorio* o fuoco purgante. Grandemente giova ad esse l'offerta del divin sacrificio della messa, non che le orazioni, le elemosine e le altre opere pie, che si offrono dalla chiesa per il loro riposo. Le anime poi di coloro, che hanno con-

servata la innocenza battesimale senza averla mai macchiata con alcun peccato, come anche le anime di quelli, che con vera penitenza hanno soddisfatto ai loro peccati durante la loro vita, dopo la loro morte per mezzo della sopportazione delle pene e delle suddette opere soddisfattorie offerte a pro di esse, subito entrano nel regno de' cieli senza dilazione, e chiaramente vedranno Iddio come è unico nell'essenza e trino nelle persone secondo il merito di ciascheduna di esse. Le anime poi di quelli, che muojono nello stato di peccato mortale, disconderanno nell'istante all'inferno per penarvi eternamente, secondo che meritano le opere loro.

Quarto, che il nostro signor Gesù Cristo ha dato a san Pietro la precedenza sopra gli apostoli e lo distinse dagli altri col privilegio della superiorità generale, e che il successore di quest'apostolo è il santissimo Romano pontefice, erede della sede di san Pietro e della sua podestà, ed in conseguenza non solo ha la precedenza nel posto e nell'onore, ma anche nella giurisdizione sopra tutta la chiesa cattolica a norma delle decisioni e delle rette consuetudini.

Quinto, che i riti della lege mosaica, i suoi sacrificj ed i suoi sacramenti sono stati abrogati nella venuta di Cristo Signore dopo la propagazione della religione cristiana, e si è proibita la di loro osservanza. E siccome la chiesa cattolica è fondata sopra queste professioni ed il di lei celeste sposo ha promesso di restare con essa fino alla consumazione dei secoli, così noi crediamo tutto ciò, che ha definito questa santa chiesa, e rigettiamo ed anatematizziamo tutto ciò, che ha essa rigettato ed anatematizzato, ed in questa fede vogliamo vivere e morire. Questa santa fede ogni cristiano deve manifestarla con una palese confessione, poichè *corde creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem*. Questa obbligazione la esprime nostro signor Gesù Cristo dicendo: *Qui erubuerit me et*

Totus hic textus alludit ad definitionem concilii Florentini de primatu, in decreto unionis, tamen hoc concilium non sit citatum. Ut autem iudicari possit, an hic textus omnino conformis sit definitioni concilii Florentini, cum hic adscribo:

„Definimus sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum et verum Christi vicarium, totiusque ecclesiae caput et omnium christianorum patrem et doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum et in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur.“

Nulane igitur habetur differentia inter textum citatum ex synodo Antiochena et definitionem concilii Florentini? Respondeo: habetur et quidem multiplex:

1. Textus synodi Antiochena dicit *precedenza*, concilii Florentini dicit *primatum*.

2. Synodi Antiochena dicit *sopra tutta la chiesa cattolica*, concilii Florentini dicit *in universum orbem*. Dantur enim extra ecclesiam catholicam multi haeretici, qui cum baptizati sint, subiecti esse debent Romano pontifici.

3. Synodi Antiochena dicit, *giurisdizione*; concilii Florentini dicit *plenam potestatem*. Sed an haec igitur potestas non est iurisdictionis? Utiq; sed in una ex instructionibus, ad calcem synodi adiecta, iurisdictione quoad rem et quoad personam impugnatur.

Tanto magis synodus Antiochena debuisset stricte inhaerere definitioni concilii Florentini quod ibidem in textu subintelligatur vox *credimus*, et quod textus ponatur sub titulo *de fide*.

* Rom. X. 10.

* Luc. IX. 26.

* In nonnullis codicibus *quemadmodum etiam*, sed idem est sensus: graeco *καθ' ὅσον καὶ*. Et haec verba non sunt limitatio potestatis, sed confirmatio, et fundamentum definitionis: nempe: ideo credendum est, pontificem a Christo (non vero a canonibus) accepisse plenitudinem potestatis... quia hoc testantur oecumenica concilia et sacri canones.

non sermone, hunc filius hominis erubescet cum venerit in maiestate sua. E siccome questo divino precetto non obbliga sempre ed in ogni tempo, così noi stabiliamo con i dottori della chiesa questa obbligazione, ed è che ogni cristiano deve palesare la sua fede, primo se viene interrogato dalla podestà laicale: secondo, se vede che palesando essa la fide sia per avvenire gloria alla religione cristiana e grande utilità al prossimo. In ogni modo però è assolutamente proibito al cristiano di negare la religione per qualsivoglia causa. Non è lecito egualmente di far cosa alcuna contraria alla medesima, come sarebbe il palesarsi in qualsivoglia modo con falsa religione, sia con parole, con segni, o con opere, che indichino la stessa falsa religione. Chiunque ciò facesse pecca gravemente contro la virtù della religione, nè è degno di ricevere i santissimi sacramenti senza la manifestazione di sopra enunciata.

Per render più chiaro quanto si è detto, si reciti la prima istruzione posta nel fine di questi Atti, che riguarda la fede.

CAPITOLO II.

DELLA ORAZIONE E DELLE SUE PREROGATIVE E DELL'OBBLIGO DI VENERARE I SANTI, LE LORO RELIQUIE E LE LORO IMAGINI.

Quella necessaria dipendenza, che la creatura intellettuale deve avere verso il suo creatore ed il suo supremo signore, suo unico principio e suo ultimo fine, esige che l'uomo si metta alla presenza della sua divina maestà e contempi con profonda adorazione le sue grandezze e le opere della sua sapienza e della sua ammirabile potenza; che lo benedica, lo ringrazi, ricorra a lui e si sollevi verso di lui co' suoi buoni pensieri e si unisca con esso lui con aneliti di amore. Questo innalzamento verso Dio e questi aneliti verso sua divina maestà e quest'omaggio, che offre alla maestà del suo creatore, è la vera orazione in genere.

Quando poi consideriamo, che Iddio è sorgente di ogni bene, che ogni concessione ottima ed ogni dono perfetto discende dall'alto dal padre de' lumi, e che da esso proviene tutto ciò, che trovasi nell'uomo di buono e di santo nell'ordine della natura, della grazia e della gloria, con facilità comprendiamo, che l'uomo è nella continua necessità di ricorrere all'eccelsa Iddio e di rivolgersi verso di lui calde ed umili suppliche, per ottenere dalla sua misericordia i beni nei quali crede per parte della fede ed i quali attende per parte della speranza e che desidera e brama per parte della carità. Questa petizione, che non può esser disgiunta dagli aneliti della carità e della adorazione

Et his verbis profecto liquet, instructiones illas ante synodum conditas fuisse.

* Caritas iuxta magis probatum vocabuli usum apud scriptores ecclesiasticos non sumitur pro quovis amore, sed est una ex virtutibus theologica, est plenitudo legis. Hoc sensu caritas requiri non potest ad orationem: nam publicanus (Luc. XVIII) dum ascendit in templum ut oraret, et dum dicebat *Deus propitius esto mihi peccatori*, nondum erat iustificatus, sed contritio et iustificatio venerunt post orationem, descendit hic iustificatus in domum suam. Pariter Manasses dum orabat (II Paralip. cap. XXXIII, 12) nondum erat iustificatus. Qui postquam coangustatus est, oravit Dominum Deum suum, et egit poenitentiam valde coram Deo patrum suorum. Imprecatusque est eum, et observavit intente, et exaudivit orationem eius. Exclusa oratione, peccatoribus obturatur fons gratiarum, quibus ad poenitentiam converterentur, et ipsi audientes sine charitate non esse orationem, animos despondunt. Non frustra ecclesia has orandi formulas praescripsit: *Ut ad veram poenitentiam nos perducere digneris*, item: *Convertite nos Deus salutaris noster*, aliaque similes.

Addendum est, quod deinde col. 708 B. synodus admittat etiam peccatores recte orare posse: nihilominus illa quae habentur

e della lode e del ringraziamento, vieq̄ reputata a orazione in rigoroso senso. Perciò il nostro divin maestro Gesù Cristo in molti luoghi del santo evangelo ci ha espressamente comandato di pregare senza interruzione e ce ne ha dato l'esempio consumando molte notti nell'orazione e raddoppiando le sue suppliche al suo celeste padre nell'orto delle olive la sera della sua passione. Egli medesimo ci ha ordinato la orazione domenicale, nella quale con mirabile brevità trovasi tutto ciò, che è oggetto de' nostri desiderj e delle nostre obbligazioni, per cui è necessario, che ogni cristiano impari questa orazione e ne intenda il significato e la reciti molte volte con umiltà e devozione.

Dichiariamo quindi essere accetta ed utile non solo la orazione dei giusti, ma ancora di quelli, che con vera penitenza ritornano a Dio, non che le orazioni di coloro, che tuttora trovansi legati coi lacci dei loro peccati, se hanno già principiato a conoscere la loro gravità ed hanno desiderato di estirparli e liberarsi dalla loro schiavitù, ed hanno pregato Iddio, affinché gli conceda la grazia necessaria di fare una vera penitenza.

L'orazione adunque dev'essere accompagnata da queste quattro qualifiche, cioè *prima* l'umiltà e contrizione de' peccati; *seconda* la speranza, che ci spinge a pregare Iddio con fede e con ferma fiducia, che egli è potente ad esaudire le nostre dimande, e che come misericordioso vuol concedere a noi le sue grazie; *terza*, la perseveranza, onde non cessiamo nè ci tediamo nell'assiduità dell'orazione, se il Signore tardasse nel concederci le sue grazie; *quarta*, che l'orazione si offra nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, perchè dopo che il peccato ci ha separato da Dio, non ci rimane più la confidenza di presentarci al trono della grazia, non che verso la sua divina maestà se non che per mezzo del diletto suo Figlio fattosi propiziazione per noi, pel nostro sommo pontefice ed unico nostro intercessore.

Il significato della orazione in nome del signore Gesù Cristo è la diffidenza di noi medesimi e la confidenza nei soli suoi santi meriti e l'unione delle nostre colle sue orazioni e col sacrificio del legno della croce, per cui ci ha egli meritato tutti i beni e le grazie, poichè quest'ottimo e pietoso redentore non solo prega per noi come nostro sommo pontefice, ma prega ancora per noi come nostro capo, e come Dio accetta le nostre suppliche, perchè egli è Dio uno col Padre e collo Spirito santo ed autore di tutte le grazie e di tutto il bene.

Queste sono le intime ed essenziali prerogative, che accompagnar devono le nostre orazioni e congiungersi con esse, onde sieno accette a sua divina maestà e ci ottengano dalla sua infinita misericordia ogni bene.

Siccome l'uomo, poichè è composto di anima e di corpo, deve perciò dimostrare il suo rispetto e la sua venerazione verso Dio non solo cogli affetti suddetti dell'anima, ma ben anche coi moti del corpo; e siccome il prostrarsi in ginocchio indica un maggior rispetto e venerazione, perciò gli antichi cristiani l'hanno usato e praticato nelle loro preghiere in contrassegno della loro servitù e dell'interno loro rispetto verso sua divina maestà, e questa medesima prostrazione nel tempo dell'

orazione l'ha praticata il nostro divino maestro Gesù Cristo nell'orto delle olive ed i santi apostoli in molti tempi, e così la praticarono i primi santi padri e gli antichi cristiani nelle loro orazioni pubbliche e segrete.

Sarebbe perciò una debolezza di mente di rigettare la pratica d'inginocchiarsi e di considerarla come uno dei riti della chiesa latina, che non obbligano gli orientali, come rilevasi dal canone 20 del sinodo Niceno-primo, dove i santi padri comandano, che i cristiani pregassero stando in piedi in tutti i giorni delle domeniche e nei cinquanta giorni di Pasqua, e ciò in segno della gloriosa resurrezione di nostro signor Gesù Cristo e del suo risorgimento d'infra i morti. Se i padri hanno proibito ai cristiani nelle orazioni pubbliche di prostrarsi in ginocchio in questi giorni soltanto per il suddetto motivo, è evidente, che negli altri giorni praticavasi d'inginocchiarsi, come rilevasi ancora dalle orazioni, che si recitano nel giorno della domenica di Pentecoste, nelle quali si raccomanda a tutti i cristiani di prostrarsi in ginocchio. Il vescovo o il sacerdote adempie questo precetto recitando le preci dell'adorazione inginocchiandosi alla presenza del popolo. È questo un segno evidente, che la consuetudine di genuflettersi nelle chiese principia a praticarsi fin dal giorno di Pentecoste, subito che son terminati i cinquanta giorni pasquali.

Essendo pertanto vero tutto ciò, che si è enunciato, comanda in *primo luogo* questo santo sinodo, che i cristiani si genuflettano con venerazione e rispetto all'occasione del loro ingresso nella chiesa e nell'udire che fanno le parole della consecrazione fino al manifesto: *Particolarmente di colei di ogni santità*, purchè non le impedisca la folla del popolo o la propria debolezza. Eccettuati i suddetti tempi, ascoltino in piedi le altre orazioni e gli ecclesiastici officj. Non è loro permesso di mettersi a sedere quando non lo esiga l'infermità del corpo; ed in questa supposizione si osservi la modestia, il raccoglimento dei sensi e l'innalzamento della mente a Dio, come esigerebbe l'essenza della vera orazione.

Secondo. Raccomandiamo ai pastori delle anime ed ai superiori delle chiese, tanto appartenenti alle parrocchie secolari che dei religiosi, affinché adoprino ogni premura, perchè siano serbati, senza pregiudizio della lodevole non che antichissima consuetudine, nella recita degli officj ordinati con ogni saviezza, affinché nessuna cosa vi manchi o vi si aggiunga, sebbene in sè stessa fosse santa, poichè è vietato ai particolari (quantunque fregiati del grado vescovile) d'inventare orazioni e nuove devozioni, o di prendere dai riti altrui orazioni e consuetudini non praticate nella loro chiesa per introdurle nelle loro chiese: siccome ciò viene a disturbare il buon ordine ed a distruggere l'unità del rito, ed in conseguenza a produrre confusione e grandi divisioni.

Terzo. Esortiamo nel Signore e raccomandiamo a tutti e singoli ecclesiastici di recitare l'ufficio ecclesiastico senza tartagliare le parole, ma bensì con la dovuta devozione, dimostrando tanto nello stare in piedi che in sedere e nel loro canto, di essere alla presenza di sua divina maestà come intercessori per il popolo cristiano, onde ottenergli dalla divina misericordia tutti i beni spirituali e temporali; e d'evitare le cattive usanze, cioè il discorrere nel tempo degli officj e nel riprendere con gridi quegli, che inavvertentemente avesse

col. 702 (D. attentionem merentur; nam Bais conciliare nius est charitatem, quae est plenitudo legis, cum stata peccati mortalia.

An aliquos synodi expressiones mitigari vel in bonum sensum trahi valeant, indicari poterit ex dicendis per decursum: hic tantummodo noto, in synodo hoc videri difficulter fieri posse, nam per sua decreta debet instruire fideles, et non eis errandi animum praebere.

Id est, usque ad hanc diaconi exclamationem: Ἐξαιρέτω τὰς κατωχίας etc. Confer Eixoloyion to meza (Romae, 1878), p. 65.

commesso un qualche sbaglio. Questo od altro si dimostra la distrazione e la disattenzione della mente nell'oggetto dell'adorazione non che la pertinacia nell'indole, ed in conseguenza viene con ciò a dare un cattivo esempio ai secolari ed a scemare la loro devozione ed il loro rispetto.

Esortiamo quindi tutti i cristiani a ricorrere all'intercessione di Maria vergine e di tutti i santi, perchè la chiesa trionfante e la chiesa militante sulla terra e la chiesa bisognosa della purgazione è una sola chiesa, poichè i membri della chiesa in generale sono tutti uniti fra di loro con i legami della fede e della carità, che costituisce fra loro una unione santa, il cui scopo è la gloria di Dio e la salute eterna.

Per questa unione i santi, che regnano in cielo con Cristo Signore, certi della loro felicità, oltremodo desiderano la nostra salute ed il nostro vantaggio, e perciò ricorriamo ad essi, acciocchè ci aiutino colla loro intercessione presso Dio, affinchè si degni concederci le grazie delle quali abbiamo bisogno per ottenere la vita eterna per i meriti di nostro signor Gesù Cristo nostro unico salvatore.

La intercessione dei santi, quantunque non sia necessaria per la salute, pur tuttavia è buona e giovevole, e perciò raccomandiamo a tutti i fedeli di praticare una particolare divozione verso Maria vergine madre di Dio, perchè fu eletta da esso Dio a madre del suo diletto figlio. Questa elezione la ricomoda delle grazie e la sublimò sopra tutti gli angeli ed i santi, e perciò merita ogni venerazione ed onore.

Anche i santi meritano ogni rispetto e venerazione secondo il loro grado, perchè sono i dilette di Dio ed i suoi servi prescelti, ed in essi risplende la sua misericordia e potenza. Questa venerazione poi deve essere regolata secondo lo spirito della chiesa ed i principj della religione cristiana, la quale ci insegna, che Iddio si distingue dalle sue creature con una distinzione che non ha misura nè termine, e che egli solo è la sorgente della vita, della salute e di tutti i beni, ed a lui solo deve la servitù e l'assoluta adorazione. Chiunque oltrepassa questi limiti attribuendo ai santi ciò che deve al solo Dio, non verrebbe con ciò ad onerarli, ma bensì a disprezzarli, nel mentre

¹ Haec fere ad verbum deprompta sunt et synodo Pistoriensi, *Decretum de oratione*, § XII (t. cit., 1072 A B). — Totā discrepantiā quoad rem inter utrumque textum, consistit in eo quod synodus Antiochena dicit *della fede e della carità*, et quod omittit vocem *electi*.

Ut iam nihil dicam, fidem verbi gratia in ecclesia triumphante non haberi, sed caritatem tantum, observo tantummodo inter membra ecclesiae militantis multa esse quae caritatem non habent: nam in ecclesia dantur etiam peccatores. Praeterea insolito modo utraque synodus loquitur de communione sanctorum: quod ex probatis auctoribus et catechismis ostendi posset. Unum citabo exemplum: in probato et multis in regionibus Europae vulgatissimo parvo catechismo venerabilis patris Petri Canisii, p. 17 editionis Ingolstadtensis, anno 1595, dicitur: „Quarto et postremo in hac ipsa ecclesia esse communionem sanctorum . . .” Et infra de his qui ad sanctorum communionem pertinent loquens, ait: „Qui quidem veluti unus corporis membra se invicem invari mutuis officiis, meritis, orationibus” etc.

Fieri potest ut inveniantur in scripturis superioris aetatis aliquae expressiones, quibus novatores abuti possint; sed respondendum est quod sanctus Augustinus Pelagianis in simili causa respondebat: „Vobis nondum litigantibus securus loquebantur. Ast post condemnatas plures propositiones Quenellianas per constitutionem Unigenitum, a 72 usque ad 78 inclusive, et 15 synodi Pistoriensis, maior attentio adhibenda est circa terminos praesertim in decretis synodalibus.

Nunc reliqua, ut de invocatione sanctorum, sacris reliquiis, imaginibus, ieiuniis, usura etc. interim omitto; quae ex his notanda videntur, per decursum partim in materiis analogis vel connexis dicam, partim summam indicabo.

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

che commetterebbe la più abominabile colpa e trasgredirebbe l'ordine necessario ad osservarsi.

Convieno ed è cosa molto giovevole, che ogni cristiano comprenda questa verità e che la venerazione di Maria vergine e di tutti i santi consista principalmente nell'imitarli seguendo i santi loro esempj, e venerando Iddio nello spirito e verità a guisa di essi.

Inoltre è cosa grandemente utile, che veneriamo le reliquie dei santi e le loro immagini ancora giusta l'antichissima consuetudine della chiesa, la quale ha reputato le reliquie dei santi come avanzi dei loro corpi, dei quali si servirono come d'istrumenti a gloria di Dio santo ed erano colle loro anime tempio vivo dello Spirito santo e membro di Cristo Signore. La vista di queste reliquie deve eccitare in noi la credenza della resurrezione dei morti e la futura gloria dei corpi dei buoni, non che ammonirci a condurre una vita santa al pari di essi per meritare di unirli con essi. Avvertasi per altro di non credere una virtù naturale, che esista in quelle reliquie, mentre tutta la nostra speranza deve appoggiarsi alla potenza e bontà di Dio, il quale onora i suoi servi fedeli come vuole ed esaudisce le nostre e le loro preghiere nel modo che crede conveniente alla manifestazione della sua santa gloria.

Con questo medesimo spirito dobbiamo onorare le sante immagini, di qualsivoglia materia esse siano; nè è lecito a noi di credere esservi in esse una virtù, per cui meritino rispetto e venerazione; nè di collocare sopra di esse la nostra speranza e fiducia, ma nel venerar le immagini dobbiamo averle in mira di venerare il loro principale elemento, cioè il medesimo Cristo Signore od i santi, che sono la di lui immagine e figura.

L'utilità poi delle immagini si è, acciocchè sia impresso in noi e posto in certo modo avanti i nostri occhi ciò, che sopportò Cristo nostro Signore ed i santi, non che li miracoli di Dio, che si compiacque di fare col mezzo dei suoi santi, ed affinchè offriamo a lui il dovuto ringraziamento e con questo mezzo cerchiamo d'imitarli. Per la qual cosa questo santo sinodo seguendo questi principj comanda a tutti i pastori di regularsi secondo essi nelle prediche, nelle istruzioni e ne catechismi, affinchè queste verità sieno impressae nelle menti de' cristiani, ed in questo modo offrano a Dio la dovuta servitù non che onorino i suoi santi con modi giovevoli alla eterna salute. Comanda parimenti che nelle chiese si conservino le figure e le immagini, secondo l'antica consuetudine, poichè è dovere, che osserviamo la disciplina della nostra chiesa greca, nè mai scostarci da essa.

CAPITOLO III.

DELLE ELEMOSINE, DEI LEGATI E DEGLI ULTIMI TESTAMENTI.

Una delle principali opere comandate dalla virtù della religione sono le elemosine ai poveri e quelle che si offrono a Dio per sostentamento de' suoi ministri e pel mantenimento ed ornamento delle chiese, o per la fattura dei vasi sagri, oppure per darsi ai governatori e potenti in difesa della religione, delle chiese e dei sacerdoti, poichè le imposizioni che si danno ai governatori, se si offrono a Dio con retta intenzione, si accettano da Dio come un sacrificio particolare, e per via di queste si soddisfa ancora l'obbligo del comandamento di dar l'elemosina. Ogni cristiano deve adempiere al precetto di far l'elemosina di ciò, che gli avanza dal suo mantenimento e dal decoro del suo grado

e dignità seconda de diversi bisogni del prossimo. A vero soddisfatto a Dio i loro voti, se un qualche voto avesse in ciò preceduto.

Non vi è cosa nella sacra scrittura più chiara, più espressa e più rigorosa del precetto di far la elemosina. Basta osservare il cap. XXV, dell'evangelo di san Matteo, dove il nostro divin maestro annuncia le opere della misericordia corporali come causa di salvezza, siccome l'ometterle come causa della eterna dannazione esprimendosi, che tutto ciò che si fa di bene verso il prossimo, si avrà come fatto alla sua stessa persona.¹

In adozione di questo divino insegnamento vuole in primo luogo questo santo sinodo ed esorta nel Signore tutti i vescovi ed i sacerdoti delle diocesi, che attendano i cristiani nelle loro dottrine ed esercizi a far l'elemosina ed a soccorrere il prossimo secondo la loro possibilità, ponendogli avanti gli occhi il loro gravissimo obbligo, dal quale non vi è scampasse vogliono conseguire la benevolenza del Signore e la vita eterna. Dovranno perciò dichiarar loro la sostanza di quest'obbligo, e che non si adempie col dare una piccola elemosina, ma si compie beni col somministrare quanto gli sopravanza in riguardo ai suoi bisogni e necessità di sua famiglia e di quanto è tenuto sborsare ai governatori ed altri superiori. Faranno egualmente riflettere, che la distribuzione sufficiente per isgravio di coscienza di un uomo di mediocre stato non è bastevole ad isgravar la coscienza di un uomo più ricco e più potente per elargire elemosine.

Queste medesime considerazioni devono averci nel far l'ultimo testamento, stabilendo in esso una quota abbondante da distribuirsi ai bisognosi, non minore di quella quantità, che vien destinata per la oblazione delle messe o alle chiese o ai monasteri. Poichè se il signore Iddio si glorifica col sovvenire il bisogno di coloro, che chiamò suoi fratelli, più di quanto vien glorificato coll'innalzargli tempj materiali ed abbellirne i vasi; così devono i vescovi ed i sacerdoti adoperare ogni loro diligenza in simile affare, onde sia salva la loro coscienza avanti Dio, dimostrando a tutti, che non cercano ciò, che gli appartiene, ma quel che è proprio di Cristo Signore e l'adempimento de suoi comandamenti.

Secondo. Questo santo sinodo vuole e comanda a tutti i vescovi e sacerdoti di far intendere al popolo cristiano il buon ordine, che deve tenersi nell'esercizio degli atti di pietà; e cioè, che il cristiano adempia primieramente ciò, che è obbligato fare con motivo grave; quindi disponga potendo di ciò, che non è obbligato, ed in primo luogo dei bisogni di quelli, che si prestano al suo spirituale servizio, poichè è tenuto presentare al suo vescovo ed ai suoi sacerdoti già che gli bisogna di vasi sagri, cera, incenso, oliò, e quant'altro fa d'uopo per il loro mantenimento, giacchè così si soddisfa a quanto deve relativamente al precetto di dar le decime. Dopo ciò, potendo, farà partecipi gli altri de' suoi beni, essendo un atto totalmente opposto alla ragione ed alla giustizia, che coloro che faticano nelle istruzioni, nelle distribuzioni dei sacramenti, e sostengono le altre fatiche per vantaggio di quelli affidati alla loro cura, non abbiano ciò che gli abbisogna delle cose suddette, ma sieno godute da forastieri. Si persuadano dunque i cristiani di questa sana dottrina ed intendano che la chiesa non consiste nella materialità delle pietre, ma nel vescovo, nei sacerdoti e negli altri ministri, e che in conseguenza se offrono ad essi ciò che si è detto, sarebbe offerto alla vera chiesa ed avreb-

Terzo. Dichiarò questo santo sinodo, che non si è lecito di offrire voti di qualsivoglia cosa sia di beni temporali alle chiese e monasteri di quelli, che sono separati dalla nostra comunione, perchè quelli coi quali non ci è lecito comunicare nelle cose divine, non ci è permesso onorarli con voti, dimostrando con ciò la comunicazione con essi e la supposizione della dimanda delle loro orazioni, il che è espressamente vietato; e sarebbe una follia la scusa, dicendo che i voti si offrono ai santi nel cui nome sono fondate le chiese ed i suddetti conventi, poichè le anime dei santi non hanno bisogno di beni temporali e neppure abitano sulla terra, ma esistono in cielo col loro sposo divino. Ed in conseguenza ciò che a questi luoghi si offre va a ridondare in vantaggio e venerazione dei loro ministri. Ed è perciò che comandiamo ai vescovi ed ai loro vicarij, ovvero al curato del luogo in difetto dei vescovi e vicarij, di cambiar questi voti in un maggior bene, in vantaggio cioè della chiesa parrocchiale, se è bisognosa, ovvero in sollievo dei poveri del luogo. In questo modo la distribuzione dei beni piace a Dio ed il distributore dei medesimi ne otterrà il dovuto premio.

Quarto. Questo santo sinodo ordina i seguenti canoni in rapporto ai beni stabili lasciati alle chiese, ai monasteri ed altri luoghi più destinati per la gloria di Dio e per il profitto del prossimo. E primo comandiamo che questi si conservino con ogni custodia e diligenza, affinchè i frutti di essi si spendano a profitto dei ministri evangelici ed in aiuto dei poveri. Secondo, che non si alienino nè s'impieghino, se non che per una di queste tre cause, cioè la necessità, la pietà, e la utilità.

La necessità è l'obbligo di soddisfare i debiti qualora questi non possano soddisfarsi col resto dell'entrate, detratti i bisogni del sostentamento, cessando le entrate, o non potendosi in altro modo rimediare, oppure se il monastero o la chiesa fosse obbligata a sborsare ai governatori una somma, e non vi fosse danaro sufficiente e non si trovasse a prestanza.

La pietà si è per sovvenire i fedeli con elemosine per timore che non muojan di fame o siano presi schiavi o restino nella schiavitù con pericolo di perdere la loro fede e la loro vita. In questi casi non solamente è lecito vendere i beni ed i vasi sagri, ma è necessario ciò fare per la conservazione della vita dei cristiani e la loro liberazione dalla schiavitù e dal pericolo di perdere la fede, che è assai meglio della conservazione dei vasi e dei beni, legati principalmente a questo fine, come insegnarono i santi padri e lo misero in esecuzione in questi casi.

La utilità poi nasce, quando alcune terre della chiesa ed i suoi beni sono poco utili o per la troppa spesa necessaria alla loro coltura o per la loro lontananza o per li gravi pesi sulli medesimi imposti. In questi casi ed altri simili conviene, che si vendano, e col loro ritratto altri se ne acquistino vicini, dai quali si spera il consueto vantaggio.

Le solennità poi da osservarsi nella alienazione dei beni ecclesiastici sono diverse secondo la diversità dei regni, dovendosi osservare le leggi stabilite in ciascuna provincia. In quanto ai nostri paesi, attese le circostanze nelle quali ci troviamo, la alienazione è valida, se viene eseguita coll'espressa licenza del vescovo della diocesi e beneplacito del suo clero per qualcuna delle addotte ragioni. Se poi i beni appartengono ai monaci regolari, l'alienazione deve farsi col permesso del superiore

¹ Quae hic et inferius dicuntur de precepto elemosynae, nimis generalia et nimis rigida videntur.

generale e dei defensori, conformemente alle loro A regole e costituzioni, dovendo però l'alienazione sequirè per alcuna delle suddette cause legali.

In rapporto agli ultimi testamenti, questo santo sinodo comanda in primo luogo, che si osservino le leggi civili nel farli ed ordinarli, cioè che la eredità sia distribuita a ciascuno degli eredi secondo l'uso stabilito dalle stesse leggi, e non secondo il capriccio. Non fa d'uopo quindi di stabilire al legittimo erede una possessione o lascito determinato, se non nel caso di un merito particolare, in forza del quale meritar possa parzialità e gratitudine. Secondo comanda, che non si disponga più della terza parte della eredità per le opere di pietà o per donazioni a quelli, che sono legittimi eredi. Non essendovi poi eredi legittimi, ha diritto il cristiano di distribuire tutta la sua eredità alle pie opere o donarla a chi più gli piace. Terzo, che ad ogni testamento v'inter- B vengano almeno due testimonj probi oltre lo scrivente ed il confessore. Quarto, che l'eredità venga distribuita a coloro in favore dei quali è stato fatto il testamento dentro un breve spazio dopo la morte del testatore, quale spazio non dovrà oltrepassare il termine di sei mesi. Quinto, che ciascuno degli eredi legittimi prenda senza dilazione la quota dell'asse, ossia la porzione che gli appartiene della eredità, a meno che gli eredi non sieno pupilli, i quali abbisognino necessariamente del tutore, che abbia cura di quanto loro appartiene e lo amministri a loro vantaggio, finchè non siano giunti all'età maggiore, dimostrando la stessa quotidiana esperienza i danni spirituali e temporali, che derivano dal dilazionare la distribuzione dell'asse ereditario agli eredi, che hanno diritto di disporre del medesimo. Per questo, con tutta ragione comandiamo quanto è stato superiormente enunciatò, e rigettiamo la consuetudine contraria, proitendola con assoluto divieto. Esortiamo poi tutti i nostri figli parrochi e secolari che s'incaricano degli ultimi testamenti, affinchè procedano in essi in conformità dei canoni, che concordano colle leggi civili, sapendo essi, che ogni cristiano deve in coscienza seguire i prescritti e lo stabilito dalle leggi del paese, ove dimora, in tutto ciò, che riguarda il ricevere, il dare e gli ultimi testamenti.

CAPITOLO IV.

DELL' OBBLIGO DI OSSERVARE I GIORNI DI DOMENICA E DELLE FESTE E DEL MODO DI ONORARLE.

Non v'ha dubbio presso alcuno, che ogni uomo è obbligato dallo stesso lume di natura di riservare a Dio alcuni giorni, nei quali cessando dalle opere servili tutto si dedichi agli esercizi di pietà, con i quali si glorifica sua divina maestà. Il popolo ebreo, che un tempo era il popolo eletto di Dio, fu solito adempire a quest'obbligo in ogni sabato ed ancora in alcune feste solenni ordinate dalla legge mosaica, come si trova scritto nella scrittura. Cessata però quella legge colla venuta di Cristo Signore insieme a tutte le sue cerimonie, solennità e pratiche, restò l'obbligo soltanto di determinare i giorni destinati per l'esercizio del culto divino. La chiesa santa ammaestrata dal celestò suo sposo ha stabilito il giorno di domenica invece del sabato, poichè se nel vecchio testamento conveniva, che il giorno di sabato fosse giorno di festa in memoria dell'aver cessato Dio dalla creazione del mondo è suo ordinamento, non

che dalla salvazione e liberazione del popolo israelitico dalla schiavitù di Faraone. Con molta maggior ragione fu reputata cosa degna anzi doverosa, che il giorno di domenica fosse festivo, perchè in questo giorno benedetto il redentore nostro Gesù Cristo risuscitò dalla morte dopo aver compiuta l'opera della nostra salute, vincendo la forza dell'inferno e trionfando sopra di essa.

Fu similmente cosa degna e doverosa, che la chiesa destinasse altri giorni in memoria degli altri misterj della nostra redenzione, per ringraziare il nostro buon Dio dei suoi beneficj e per esortare il popolo cristiano alla contemplazione di così grandi beneficj, onde in essi glorifichi Iddio, come pure altri giorni destinasse per venerare Maria santissima madre di Dio, i santi apostoli, i martiri, i dottori ed i giusti, onde presentino a Dio il ringraziamento, per li tanti beneficj e le attribuzioni, che si compiacque e degno impartire ai fedeli suoi servi, esortandoli ad imitarli e ricorrere perciò alla loro intercessione. È questo il fine della chiesa nello stabilire l'osservanza dei giorni delle domeniche e delle feste, e poichè ogni cristiano è tenuto a seguire le mire della chiesa e la di lei santa intenzione adempiendo gli obblighi delle feste, non come gli Ebrei carnali, astenendosi soltanto dalle opere servili, ma bensì a guisa de cristiani, nuovo popolo di Dio, col santificare questi giorni mediante gli esercizi di opere buone, quali sarebbero l'esser presenti alla messa, alle orazioni ed alle pubbliche ecclesiastiche solennità, non che l'ascoltare le prediche, esser presente alla dottrina cristiana ed alla lettura dei libri spirituali ed ascoltarli recitare con attenzione e devozione. In simil maniera si adempie il precetto di osservare le domeniche e le feste, giacchè la pura cessazione delle opere servili non reca gloria a Dio nè giova all'anima, ma il più delle volte le nuoce, poichè l'ozio ravvolge nelle cupidigie. Dall'ozio ne derivano molti mali e danni spirituali e corporali, come c' insegna la quotidiana esperienza e lo vediamo cogli occhi nella maggior parte dei cristiani, i quali si contentano del solo udire la divina messa nei giorni delle domeniche e delle feste, e consumano poi il rimanente del giorno nei divertimenti ed in vani discorsi, per tacere delle altre cose, per cui si addossano de peccati in questi sagrosanti giorni, nulla pensando al fine della chiesa e sue sante mire.

Per lo chè questo santo sinodo eccita, anzi comanda a tutti coloro che presiedono al pascolo delle anime di dichiarare al popolo cristiano le sue obbligazioni, acciocchè questi consumi (oltre di esser stato presente al divin sacrificio) una parte notabile dei giorni delle domeniche e delle feste nel servizio di Dio, ed affinchè contempi questa verità, insinuargli che i peccati, che si commettono nei giorni santificati, sono più gravi e dannevoli per la circostanza del tempo, che Iddio ci comanda di santificarlo colle opere buone; e difatti il commetter peccati è diametralmente in opposizione alla santificazione ed è una specie di schiavitù del demonio.

Le feste poi di precetto si osservino secondo che prescrive l'orario senza aggiungere o togliere; aboliamo noi perciò la recente consuetudine, che fu introdotta presso alcuni, di celebrare la festa di tutti i santi e la festa di san Giuseppe sposo di Maria vergine e la festa dell'Immacolata Concezione secondo il prescritto della chiesa occidentale, e non secondo il prescritto della nostra chiesa greca, che celebra la festa di tutti i santi nella prima domenica dopo la Pentecoste, di san Giuseppe nella

¹ Habentur hic arbitraria de testamentis et quae, ex parte saltem, synodi potestatem excedere videntur.

domenica che cade dopo la solennità del Natale, e alla medesima ciò che gli è permesso: quando ritorna a Dio con vera penitenza.

La chiesa fondandosi su questi principj ha ordinato i digiuni e le astinenze, non tutti però in un sol tempo, ma in tempi consecutivi, e non con uno stesso rigore, ma in modi più o meno rigorosi secondo le circostanze dei tempi, dei luoghi e delle persone. È per questo diciam con ragione, che i digiuni sono precetto ecclesiastico e non divino, ed in conseguenza sono suscettibili di dispensa a seconda dei bisogni, come rilevasi dalla seconda Istruzione posta in fine di questi Atti in rapporto ai digiuni ed alle astinenze. Ciò posto stabiliamo i seguenti canoni.

1. Ordiniamo che intatta si osservi la lodevole consuetudine del digiuno naturale fino al mezzo giorno tanto nella quaresima che nelle altre vigilie. Ma dopo ciò sarà permesso di usare dei cibi quaresimali due volte il giorno, cioè al mezzo giorno e la sera. Quello che soffre un grande incomodo per il digiuno naturale può dimandare la dispensa, ma deve ciò fare in segreto per togliere lo scandalo.

2. Essendosi introdotta la consuetudine di mangiare il pesce nella quaresima anche presso i nostri fratelli greci (i quali mangiano la seppia, il calamaro ed il gambaro ed altri, che sono specie di pesci marini e di un vivo sangue), perciò noi dispensiamo in genere tutti coloro che sono sottomessi alla nostra giurisdizione di mangiare il pesce nei giorni di digiuno cinquantennale, come anche nei giorni di mercoledì e venerdì, che sono nel giro dell'anno, ed in tutti gli altri giorni di astinenza.

3. Ordiniamo che l'astinenza della festa di Natale sia di quindici giorni e non più, e l'astinenza della festa degli apostoli sia di dodici giorni solamente, e l'astinenza dell'Assunzione della madre di Dio sia di quattordici giorni com'è.

Quindi i vescovi ed i parroci possono dispensare da quest'obbligo quando ne ha bisogno il cristiano che ne implora la dispensa. Nell'adempire la loro podestà abbiano per altro riguardo alla necessità del prossimo, ovvero alla sua notevole utilità. Se dispensino nei lavori per la necessità del sostentamento, non imponghino alcuna penitenza a chi chiede tale dispensa. Per la dispensa che riguarda la utilità, cioè per la conservazione dei prodotti o l'impedimento dei danni, che succedono dalla dilazione dei lavori ad altro giorno, in allora il vescovo od il sacerdote destina una quantità del danaro che esige, secondo la prudenza e la stima dell'utilità, al sollievo de' poverelli e degli indigenti in soddisfazione del favore della dispensa, osservando bene di nulla prendere per sé medesimo. Il dispensato poi, potendo, compia segretamente il lavoro permessogli per timore di recare scandalo ai deboli.

CAPITOLO V.

DELLI DIGIUNI E DELLE ASTINENZE.

La santa chiesa ammaestrata dal suo celeste sposo e diretta dallo Spirito santo ha ordinato i digiuni e le astinenze obbligando i suoi figli alla loro osservanza, acciocchè per mezzo di essi soddisfacciano alla pena temporale dovuta alla giustizia divina per i loro peccati e mancamenti. Per mezzo del digiuno si raffrenano gli impeti della cupidigia e si assoggetta il corpo allo spirito, perchè l'uomo nel commettere il peccato condisce alla carne ciò che non è lecito ad essa: perciò dovesi negare

¹ Maximus Hakim, dum esset archiepiscopus Alepinus, integrum scripsit officium in festo Corporis Christi recitandum. Illud Romam misit anno 1744 a sacra congregatione recognoscendum; ab hac vero alteri congregationi libris Orientalium corrigendis praepositae transmissum fuit et probatum, nonnullis factis emendationibus, ut videtur est in epistola cardinalis Tamberini ad Nicolaum Lercari, sacrae congregationis secretarium, die 29 martii 1748 data. Huius officii optimam nactus sum translationem latinam, alias, si Deus dederit, divulgandam.

alla medesima ciò che gli è permesso: quando ritorna a Dio con vera penitenza.

La chiesa fondandosi su questi principj ha ordinato i digiuni e le astinenze, non tutti però in un sol tempo, ma in tempi consecutivi, e non con uno stesso rigore, ma in modi più o meno rigorosi secondo le circostanze dei tempi, dei luoghi e delle persone. È per questo diciam con ragione, che i digiuni sono precetto ecclesiastico e non divino, ed in conseguenza sono suscettibili di dispensa a seconda dei bisogni, come rilevasi dalla seconda Istruzione posta in fine di questi Atti in rapporto ai digiuni ed alle astinenze. Ciò posto stabiliamo i seguenti canoni.

1. Ordiniamo che intatta si osservi la lodevole consuetudine del digiuno naturale fino al mezzo giorno tanto nella quaresima che nelle altre vigilie. Ma dopo ciò sarà permesso di usare dei cibi quaresimali due volte il giorno, cioè al mezzo giorno e la sera. Quello che soffre un grande incomodo per il digiuno naturale può dimandare la dispensa, ma deve ciò fare in segreto per togliere lo scandalo.

2. Essendosi introdotta la consuetudine di mangiare il pesce nella quaresima anche presso i nostri fratelli greci (i quali mangiano la seppia, il calamaro ed il gambaro ed altri, che sono specie di pesci marini e di un vivo sangue), perciò noi dispensiamo in genere tutti coloro che sono sottomessi alla nostra giurisdizione di mangiare il pesce nei giorni di digiuno cinquantennale, come anche nei giorni di mercoledì e venerdì, che sono nel giro dell'anno, ed in tutti gli altri giorni di astinenza.

3. Ordiniamo che l'astinenza della festa di Natale sia di quindici giorni e non più, e l'astinenza della festa degli apostoli sia di dodici giorni solamente, e l'astinenza dell'Assunzione della madre di Dio sia di quattordici giorni com'è.

Nella settimana poi, che precede il digiuno quaresimale detta la settimana dei latticini, si mangi carne eccettuato i giorni di mercoledì e venerdì, nei quali devonsi mangiar latticini e non carne; e li mercoledì e venerdì che vengono dopo la domenica di san Tommaso fino al giovedì dell'Ascensione si osservino con astinenza, e in simil guisa la festa della Croce e la festa della Decollazione di san Giovanni Battista. Vogliamo per altro che si dimandi il permesso annuale dal vescovo della diocesi o da monsignor patriarca, se il vescovo ha ricusato di dare la dispensa. Comandiamo che questo permesso annuale sia per una sola volta per tutto ciò che deve dispensarsi in quell'anno, e ciò in segno che l'antica consuetudine continua ad essere nel suo vigore. Per altro si conceda la dispensa in modo di permissione e di condescendenza in riguardo alla debolezza dei corpi ed alla scarsezza dei cibi quaresimali in questi paesi ed in vista della consuetudine introdotta presso i nostri diocesani da molti anni, di modo che sia moralmente impossibile di cambiarla.

Questo santo sinodo poi non permette ad alcuno dei vescovi di dare altre dispense dai digiuni, se non che la corrente e grave necessità il richiedesse. Quando poi da monsignor patriarca o dal vescovo della diocesi viene accordata la dispensa generale dai digiuni e dalle astinenze suddette, è fuor di dubbio che si estende anche al clero secolare.

4. Notifichiamo ai nostri figli medici e gli comandiamo di non permettere a ciascuno di servirsi di cibi grassi nei digiuni ed astinenze senza una

² Ex his quae hic et infra de ieiuniis et abstinentiis de-
cernuntur, multa sunt quae constitutionibus apostolicis ad-
versantur. Ut reliqua documenta praeterita, vide acta congre-
gationis particularis anno 1781 habitae, supra, col. 581 D-90 B.

grande necessità, poichè qualunque necessità non esime dal precetto del digiuno e delle astinenze, ma bensì la sola grave necessità. Perciò i medici devono esaminare minutamente se la malattia e la infermità esigano questa dispensa, e verificando la necessità diano in scritto il loro attestato, il quale deve presentarsi al vescovo della diocesi o al sacerdote suo vicario, acciocchè esso dispensi coll'autorità ecclesiastica dall'obbligo della legge universale, ed occorrendo si rinnovi in ogni anno questo attestato, perchè lo stato de' corpi varia, poichè avviene, che quegli che in un qualche tempo non può far l'astinenza ed il digiuno, lo potrebbe fare in altro tempo.

5.° Questo santo sinodo comanda a tutti quelli, che hanno ottenuto la dispensa nel modo enunciato, primo, che in segreto si prevalgano de' cibi grassi per non dar scandalo ai deboli, il quale si deve evitare. Secondo, che non è lecito ad essi di cibarsi contemporaneamente dei cibi grassi e quaresimali, poichè ciò facendosi si avrebbe in mira non di giovarsi, ma di dilettarsi, e cagionerebbe in conseguenza un grave scandalo. Terzo, che si prevalgano de' cibi di grasso una sola volta il giorno, o nel pranzo o nella cena, perchè la conservazione della salute non ha bisogno di cibo grasso due volte il giorno. Quarto, che osservino il digiuno fino al mezzodì, come gli altri cristiani, se lo possono, non essendo lecito concedere la dispensa se non per quanto esige il bisogno. Quinto, che in luogo dei digiuni ed astinenze, dai quali sono stati dispensati, usino altre opere di pietà, come la frequenza delle orazioni, la distribuzione delle elemosine, e altre opere di misericordia corporali, secondo l'opportunità ed i luoghi.

CAPITOLO VI.

DI CIÒ CHE PRINCIPALMENTE SI OPpone ALLA VIRTÙ NELLA RELIGIONE.

Gli articoli principali che maliziosamente feriscono gli obblighi della religione cristiana, non che i suoi doveri, sono la magia, l'astrologia, la divinazione, i malefici, la negromanzia ed il portare alcuni libri amuleti, per fini abominevoli, come l'attrazione all'amore o all'odio, o per il legame di quelli che sono congiunti in matrimonio, o per la scoperta di tesori o delle cose rubate, ed altri simili atti diabolici. Qualunque cosa si adopera dai satelliti di queste arti per i suddetti fini, non ha forza o relazione per giungere al bramato scopo ed al desiderato effetto; e perciò l'effetto si attende dal soccorso del demonio e contiene la sua invocazione in modo esplicito, o almeno in modo interpretativo.

Iddio vietò tutto ciò con assoluta proibizione, come rilevasi da molti passi della sagra scrittura, dove Iddio esplicitamente comanda l'uccisione dei magi, dei divinatori, dei sognatori, dei negromanti e degli interpreti dei sogni. Ordina parimenti il Signore, che niuno l'interroghi sopra cosa alcuna, nè gli mostri connivenza o approvazione, nè creda alle loro parole, ma bensì procuri di allontanarli.

La chiesa santa appoggiandosi sopra questi espliciti divini precetti ha sempre rigorosamente proibito in ogni tempo e luogo di valersi di quanto è stato superiormente enunciato, o cosa simile di superstizione e di avanzo dell'idolatria; che anzi ha emanata la scomunica maggiore contro tutti quelli, che usano simili cose in qualsivoglia modo, ed ha ordinato che tutti quelli che cercano le cose future o nascoste o perdute, o dimandano la guarigione o l'amore o l'esser bene accetti od altro, debbano fare una rigorosa penitenza per lo spazio

di cinque anni, come trovasi stabilito in molti canoni dei concili generali e provinciali.

Anche i gran santi Basilio Magno, Giovanni Grisostomo, Agostino ed altri santi padri orientali ed occidentali hanno unanimemente insegnato, che queste abominevoli arti sono legami diabolici nascosti ed inventati per ingannar gli uomini e per condurli ad una superstiziosa servitù ed alla dimenticanza di Dio; di modo che accordando le superstizioni dei divinatori, si atterra ogni religione e di necessità si nega la divina provvidenza, poichè si attribuirebbe alle creature insensibili ed irragionevoli, come le stelle e le comete, ciò che deve a Dio solo ed a lui soltanto appartenere, cioè la cognizione delle cose future, e che egli è quello che mortifica e vivifica, percuote e sana, umilia ed innalza, depaupera ed arricchisce.

Insegnano ancora, che la maggior parte dei racconti degli astrologi e divinatori non si verificano, e se avviene per caso, che succeda quanto hanno raccontato, ciò accade non perchè il diavolo conosce le cose future, ma perchè egli va indagando con astuzia ed indovina in alcune combinazioni soltanto. Gli uomini poi o dimenticano o faciono ciò che non si è verificato, e raccontano le cose che sono verificate. Ci fan conoscere ancora i suddetti santi padri, che Iddio per i suoi nascosti ed investigabili giudizj permette talvolta ai spiriti maligni d'annunciare a chi ad essi ricorre ciò che saranno per fare per divina permissione, come servi della sua divina giustizia. Questo è il complesso dei detti dei santi padri e delle loro dottrine in questa materia. Gli antichi non solo, ma anche i recenti filosofi hanno di unanime consenso rigettata la scienza dell'astrologia come fondata sopra la menzogna e contraria alla vera scienza dell'astronomia.

Questo santo sinodo conseguentemente a quanto è stato superiormente enunciato, giudica e stabilisce doverai riprovare ognuna delle riferite specie di superstizione, e comanda a tutti i cristiani superiori e sudditi sotto le pene di cadere nella scomunica maggiore, onde non osino praticare ciò che si contiene in quelle diaboliche dottrine, o insegnare agli altri alcuna delle suddette proposizioni, o ricorrino per sè o per altri agli autori di simili arti diaboliche in qualunque modo e per qualsivoglia causa.

Proibiamo quindi rigorosamente sotto pena delle stesse censure ecclesiastiche di portare addosso libri amuleti, o qualunque scrittura, che richiami all'amore o all'odio o alla scoperta dei tesori o al maleficio dei sposi, ed altre simili cose.

E finalmente esortiamo nel Signore e scongiuriamo tutti i nostri figli cristiani, per la venuta di Cristo Signore giudice tremendo, il quale ci ha redenti col prezioso suo sangue e ci ha salvati dalla schiavitù del demonio e da tutte le sue opere ed insidie, di evitare intieramente tutto ciò che abbiam ricordato, e fissino nelle loro menti questa verità, cioè che essi sono il prediletto popolo di Dio, il tempio dello Spirito Santo ed i membri del corpo mistico di Cristo, che è il nostro creatore, ajuto, maestro, direttore, medico, interessore, ed unico nostro redentore, ed è la sorgente di tutti i nostri beni e l'oggetto della eterna nostra felicità; e che però non dobbiamo ricorrere che a lui solo, e da lui chiedere e sperare tutto ciò che abbiamo di bisogno tanto in beni spirituali che temporali.

CAPITOLO VII.

DELL'USURA.

La usura ferisce grandemente la virtù della carità, che è il principal segnale, che distingue la

nostra religione dalle altre sette; sembra perciò conveniente di dare ai cristiani un breve dottrinale, che sia loro di norma e principio per regolare il loro modo di procedere nel dare e nel ricevere, onde restino illeni i doveri della giustizia e della carità, dai quali dipende la nostra eterna salute.

Il primo principio si è, che ogni lucro, che si prende sopra il capitale per il solo prestito, è usura ed un atto contrario alla giustizia, perchè in esso non si osserva l'eguaglianza, poichè il debitore assume sopra di sé tutto il peso ed il pericolo di perdere il capitale o di non guadagnare, e consuma la sua diligenza e fatica senza che il creditore si unisca con lui in alcuna cosa delle tre enumerate cose. È noto, che il danaro per sé è infruttifero e non produce alcun lucro, quantunque sia l'istromento ossia il mezzo del guadagno.

Il secondo principio si è, che è lecito di prendere qualche cosa determinata sopra la quantità dell'imprestito, non a motivo dello stesso prestito, ma per ciò che può sopraggiungere di nuovo sopra il prestito stesso. Sono i motivi, *il lucro cessante ed il danno emergente, la sicurezza o mallevadoria del capitale per parte del creditore, ovvero il prestare con pericolo estraneo e non annesso ad ogni prestito, ed un qualche giusto patto, se mai accadesse negligenza nella restituzione nel determinato tempo.*

Accade in primo luogo che a causa del prestito ne avvenga al creditore una qualche cessazione di lucro. Esempi gratia, se il suo denaro fosse destinato alla negoziazione ed al giusto guadagno, vi venisse costretto per carità a darne una parte a sollievo del prossimo, avrebbe diritto in questo caso di chiedere una ricompensa di questo guadagno sperato nella quantità dell'altro lucro. Questo lucro però deve esser minore dell'altro che esso sperava, perchè il lucro certo è più pregevole dello sperato.

Si deve ancora diminuire la quantità del lucro sperato in rapporto al risparmio della fatica, che si fa nel trafficare il denaro, perchè se il creditore spera un lucro di quindici per cento negoziando con quel denaro, conviene si contenti della metà di questa somma, vale a dire di sette piastre e mezza per cento ed ancora meno per ragione dell'assicurazione del suo capitale e del suo lucro, non che per essersi liberato dalla fatica. Non vi è quindi dubbio che questi tre articoli, che trovansi in ogni prestito ed a carico del solo debitore, diminuiscono notabilmente la quantità del lucro.

Secondo. È lecito di prendere qualche cosa sopra il prestito in ricompensa del danno proveniente a causa del prestito stesso. Ciò accade quando il creditore è costretto di prender denaro in prestito con usura, od a vender la sua roba per minor prezzo, o ad acquistare le provvigioni della sua casa o le sue cose necessarie a più caro prezzo di quello, che le avrebbe acquistate, se avesse preso di sé il denaro, che ha dato ad imprestito per soccorrere il prossimo. Conviene però in questo caso che il creditore avverta di tutto ciò che il debitore prima di dargli il prestito, e che il debitore accetti sopra di sé l'obbligo di ricompensare questi danni con una determinata somma, perchè se avvenissero danni per la negligenza del creditore nell'usare della dovuta diligenza, ovvero perchè il debitore non fu avvertito su questo affare e non lo ha volontariamente assicurato, non è tenuto a cosa alcuna verso il creditore, fuorchè restituire il capitale nel tempo determinato.

Tercio. Se il creditore si convenne di non esigere dal debitore cosa alcuna nel caso che si perdesse il capitale dato ad imprestito, ma che la perdita

si sarebbe stata a carico suo solamente, ed il debitore si è volontariamente accensente in ciò, allora è lecito al creditore di prendere una qualche equa quantità sopra il prestito in ricompensa di aver assunto sopra di sé il pericolo del capitale, che necessariamente spetterebbe al debitore se non fosse la natura del prestito. Questo è lecito nonostante il danno emergente ed il lucro cessante, come si è dichiarato di sopra.

Quarto. Se qualcuno fosse costretto dare a prestito a persone potenti e non potesse obbligarle alla restituzione non che all'adempimento della promessa, gli è lecito di chiedere e prendere una qualche quantità sopra il capitale per l'unico pericolo di perderlo tutto od una parte considerabile del medesimo, ed in simil guisa se fosse costretto di sborsare una qualche somma ai governatori ed ai giudici per ricuperare quanto gli deve il debitore: e ciò spesse volte ne avviene in queste orientali provincie.

Quinto. Se il creditore avesse convenuto col debitore, che se non gli restituise la somma prestata nel tempo stabilito, sarà lo stesso debitore obbligato restituirgli sopra il capitale il cinque per cento od un poco più. Qualora il debitore abbia accettato questa condizione ed abbia trascurato di restituire, sarà obbligato pagare l'aumento del quale si era convenuto in pena della sua negligenza, ed il creditore non è reputato usurajo, se prenderà questo aumento, poichè i giusti patti, che si stipulano nei contratti, legalmente ed in coscienza devono osservarsi. Questa equa convenzione sarà di sprone al debitore di adempiere le sue promesse col creditore.

Se alcuno di questi cinque motivi trovisi nel prestito, sarà lecito di prendere un discreto lucro sopra il capitale: mancando però uno di tali motivi, è proibito a qualunque cristiano di prendere alcuna cosa sopra il capitale medesimo, o sia chierico o secolare, o vedovo o pupilli, essendo tutti obbligati ad osservare il precetto divino: e questa è la dottrina di tutti i teologi ortodossi.

Da questi principj si deduce in primo luogo, essere usura ed evidente ingiustizia che si diano merci ad alto prezzo a quegli, che chiede un prestito, col prestito che non si trova danaro contante presso il creditore o che è disposto di lasciar le sue merci, finchè valgano questo prezzo. Queste sono estorsioni palpabili per coprire l'usura. Avviene, che quello che prende queste merci, perde assai più di quello che pagare il solito corso, cioè per dieci, undici. Quelli che si prevalgono di questi sotterfuggi sono veramente usuraj ed in un modo dannevole al prossimo assai più di quello che siano li stessi usuraj, i quali domandano una determinata quantità per il prestito senza veruna ragione delle sopra indicate.

Secondariamente si deduce non esser lecito ai negozianti di vendere a più caro prezzo le loro merci per la sola dilazione alla restituzione, perchè questo sarebbe usura palliata, se in verità non vi si trovasse una delle suddette legali cause.

Si deduce in terzo luogo essere usura palliata il dar denaro anticipato per comprare seta o generi sotto questa condizione, ed è che il debitore venda al creditore quei generi a minor prezzo del corrente, perchè il debitore con questa anticipazione il più delle volte soffre maggior danno di quello, che se si prendesse da lui un determinato corso. Che se poi alcuno volesse darle anticipatamente, può determinare un prezzo mediocre fra il prezzo alto ed il prezzo infimo, di modo che se le merci si vendessero nel tempo delle raccolte con l'alto prezzo, poco ne lucrerebbe; che se si vendessero con l'infimo,

vi perderebbe. Ed in questo modo si osserva l'equilibrio; ma per altro è più probabile e più sicura, che vi sia il patto di prender le merci per il prezzo che corre nel principio delle loro raccolte.

Tutto questo premesso, esortiamo nel Signore tutti i nostri figli cristiani, che sono sottoposti alla nostra giurisdizione, che imprimano nelle loro menti queste verità, ed è che il denaro è ad essi concesso non perchè lo moltiplichino o lo raddoppino, ma perchè soccorrano con esso il loro prossimo dopo quel che esige il loro sostentamento e la conservazione del loro grado, secondo le regole della discrezione e l'allontanamento cristiano dai beni caduchi di questa vita. E siccome la necessità del prossimo ha bisogno non solo delle gratuite elemosine, ma anche che sia soccorso per mezzo di prestiti, perciò i ricchi in alcune circostanze per parte del precetto divino sono obbligati dare dei prestiti ai loro fratelli senza sperarne ricompensa, giusta il detto del Signore della gloria, cioè di non sperare di prendere cosa alcuna dai loro fratelli poveri sopra il capitale, com'anche di non procrastinare d'imprestare al bisognoso, sebbene esponessero il loro danaro al pericolo della perdita, sperando da Dio eccelsa la doppia ricompensa in questa vita e principalmente poi nella vita eterna.

Ordiniamo quindi a tutti i nostri figli sacerdoti, che hanno il governo delle anime, di abbracciare questa sana dottrina e giudicare secondo essa tanto nel tribunale della confessione che fuori di esso, e di opporsi alle malvagie consuetudini inventate dagli adoratori del danaro ed introdotte in alcuni luoghi, non che a trattenere la sacramentale assoluzione al penitente che non volesse uniformarsi a questi principii fondati sopra i divini oracoli, sopra le determinazioni dei sacrosanti concilj, sulle istruzioni dei sommi pontefici Romani ed ancora sulle leggi civili.

PARTE SECONDA.

DEI SACRAMENTI IN GENERE ED IN PARTICOLARE.

(E contiene nove capitoli.)

CAPITOLO I.

DEI SACRAMENTI IN GENERE.

L'esistenza della religione si è riconosciuta necessaria in ogni tempo; essa solleva l'uomo verso il suo creatore per mezzo di segni sensibili e lo innalza alla contemplazione delle cose invisibili, poichè è impossibile, che gli uomini si uniscano ad una qualche religione, sia vera o sia falsa, senza alcuni segni esterni dei quali si servono come segni comuni, che li distinguano da quelli, che non comunicano con essi, e li facciano conoscere come soci ed uniti ad una stessa religione. Questi segni si chiamano sacramenti, poichè oltre quello che presentano ai sensi, producono nella mente l'immagine dell'oggetto che essi denotano. I sacramenti infatti, che erano nella legge mosaica, denotavano Gesù salvatore; con essi era vincolata la promessa giustificazione, che gli avrebbe meritato lo stesso salvatore nel tempo determinato. Iddio quindi stabilì questi santi segni per unire con essi il popolo suddetto con un vincolo più forte e per distinguerli dagli adoratori degli idoli.

Siccome però tutti questi sacramenti ordinati da Dio nella legge mosaica appartenevano al popolo ebreo ed erano adattati al suo stato, così erano tutti figura ed ombra di quanto sarebbe stato per accadere nella venuta del Salvatore. Tutta infatti la virtù dei medesimi consisteva nel riavviare la fede nel Salvatore, che doveva ve-

nire; da questa fede dipendevano la giustificazione e la grazia, che lo stesso Salvatore era per arrecare. Predicava ancora ciò, che si sarebbe adempito per parte del Salvatore, e specialmente figurava la sua passione, la sua morte e la gloriosa sua risurrezione. Ora siccome tutte queste figure sono passate ed è stata recata al mondo la grazia per la venuta di Gesù Cristo salvatore, così ne risulta, che esse sono passate ed abolite, come insegna l'apostolo Paolo in molti luoghi delle sue epistole. Invece di quelle sono stati istituiti dal nostro signor Gesù Cristo altri sacramenti di minor numero, ma che per altro sono facili a praticarsi e sono assai più giovevoli ed efficaci.

Questi sacramenti sono ancora segni sensibili ordinati per la unione del popolo cristiano, come le membra fra di loro, e sono diretti a far sì che gli uomini cristiani siano ascritti alla militia di Cristo Signore ed uniti ad esso lui come capo mistico di essi. Ci rammentano altresì il patto fatto da Dio con noi, ci avvertono di menare una buona vita, risvegliano la nostra fede, moltiplicano la nostra speranza e fiducia nelle divine promesse, e ci dispongono colla grazia che in essi si contiene, e finalmente ci predicano la gloria che speriamo nell'altra vita.

Noi crediamo infatti e confessiamo in primo luogo, che nei sacramenti del nuovo testamento secondo la divina disposizione vi sia una virtù, che concede la grazia divina a quelli che si accostano a riceverli con le ordinate disposizioni e col dovuto rispetto. Questa è la sostanza che distingue i nostri sacramenti da quelli del vecchio testamento.

La prima disposizione prescritta per ottenere la giustificazione è la fede, senza la quale, giusta l'insegnamento dell'apostolo, è impossibile piacere a Dio. Il principio di questa giustificazione, il suo accrescimento e la sua ricupera dopo averla perduta, consiste nella virtù di questi sacramenti, giusta la volontà del nostro signor Gesù Cristo che li ha istituiti.

Secondo, crediamo e confessiamo, che questi sacramenti ossia canali istituiti da nostro signor Gesù Cristo per l'effusione della grazia giustificante, sono di numero sette, e non più, com'è insegna la tradizione dei santi padri ed il consenso di tutte le chiese orientali ed occidentali e le definizioni dei concilj generali. Questi sono: Primo, il battesimo; secondo, la cresima ossia confermazione; terzo, l'eucaristia; quarto, la penitenza; quinto, la estrema unzione; sesto, l'ordinazione; settimo, il matrimonio.

Tre di questi sacramenti, cioè il battesimo, la cresima e la ordinazione, producono in quelli che li ricevono, oltre la grazia santificante, che è propria di tutti i sacramenti, un effetto particolare (sebbene si riceversero senza la dovuta disposizione), vale a dire il carattere, che è un segno spirituale indelebile, che s'imprime nelle anime di quelli, che li ricevono, e per cui non può il sacramento ripetersi la seconda volta.

Terzo, confessiamo che questi sette sacramenti sono necessari nel modo ordinato dallo stesso Cristo Signore, ma non in egual modo necessari, nè tutti necessari a ciascuno dei cristiani, ma bensì a tutta la chiesa in genere.

Quarto, crediamo, che la natura del sacramento consista nell'elemento, ovvero in altra cosa sensibile propria a tutti i sacramenti, e nelle parole ordinate per la sua consecrazione. L'uso e le altre niuno potrebbe cambiarle con mutazione essenziale senza render nullo il sacramento; per lo che il sacerdote ministrante non può adoperare

una materia dubbiosa senza contrarre un grave peccato, accettata però l'amministrazione di quei sacramenti che sono necessari di assoluta necessità, come il sacramento del battesimo e della penitenza, qualora si combinasse di non trovare una materia certa, della quale non si dubitasse.

Quinto, crediamo, che non tutti i cristiani possono esercitare il sacerdozio visibile di Cristo Signore, che è l'amministrazione dei sacramenti e la distribuzione dei medesimi, senza aver ricevuto il sacramento della ordinazione, sebbene ciascheduno dei cristiani possa offrire a Dio sacrifici spirituali, che contengono l'atto di mortificazione o di ringraziamento. Potrebbe altresì offrire in un certo modo l'immacolato agnello nel tempo, in cui assiste al divin sacrificio, unendosi con il legittimo sacerdote, ed in questo senso si verifica il detto, che ogni cristiano è *gens sancta et regale sacerdotium*.

Sesto, crediamo, che ogni qualvolta il ministro osserva le cose essenziali ordinate pel compimento di ciascun sacramento con intenzione di fare ciò che fa la chiesa, si compia il sacramento, e la grazia viene concessa a chi lo riceve meritamente, quantunque il ministro fosse privo di fede o imbrattato di peccati mortali avanti Dio. E ciò, perchè i sacerdoti rappresentano la persona di Cristo Signore nel fare i sacramenti e perchè Cristo medesimo in verità è quello che battezza, conferma, trasmuta gli oggetti, e conferisce la grazia per mezzo del loro ministero. Il ministro per altro contrae un grave peccato, se amministrasse i sacramenti in peccato mortale; imperciocchè esortiamo nel Signore coloro, ai quali appartiene l'amministrazione dei sacramenti, a condurre una vita immacolata, affine di poter sempre adempiere il loro ministero nella santità, ricordandosi del precetto dell'apostolo Paolo al suo discepolo Timoteo, dove dice, che il vescovo debba essere senza macchia. Questo precetto comprende ancora tutti i ministri dei sacramenti; ma peraltro se alcuno dei sacerdoti fosse costretto ad amministrare senza indugio i sacramenti, e la sua coscienza rimproverandolo di un qualche peccato mortale, conviene che premetta la confessione di esso, se glielo permette la opportunità, altrimenti faccia un atto di perfetta contrizione con il proposito di confessarsi di essi, quando moralmente potesse.

Settimo, esortiamo nel Signore e raccomandiamo a tutti i sacerdoti ministri dei sacramenti di amministrarli con santità e diligenza, mossi dallo spirito di carità cristiana nell'amministrarli, ed esaminare diligentemente, se vi sieno le dovute disposizioni in quelli che dimandano di accostarsi ai medesimi, ed a contemplare continuamente i detti della sagra scrittura e l'insegnamento dei santi padri, onde col miglior modo possano comprendere la natura degli stessi sacramenti, i loro effetti e le loro condizioni che si ricercano per riceverli in un modo conveniente.

Ottavo, questo santo sinodo professa con la chiesa cattolica, che i riti prescritti dalla chiesa per l'amministrazione dei sacramenti sono ottimi ed assai giovevoli per muovere i fedeli al rispetto dovuto verso i medesimi sacramenti, e che una moltitudine di questi riti ci rappresenta la natura dei sacramenti, le loro virtù ed i loro effetti, e conferma la nostra credenza in essi. Ordina quindi assolutamente a tutti i ministri, che sono del rito greco e costituiti alla loro amministrazione, di non tralasciare alcuna cosa di essi riti stabiliti, e praticarli di fatto e non variare in essi alcuna cosa, nè aggiungere alcun'altra cosa presa da altro rito, sebbene fosse santa in sé stessa, mentre la mesco-

lanza dei riti cagiona confusione e gran turbolenza, per cui vien rigorosamente proibita dalle definizioni dei Romani pontefici, non che di molti concilj.

Ogni ecclesiastico dei figli della nazione che sono sottoposti alla nostra giurisdizione, che trasgredisce questo divieto, si renderà meritevole di rigoroso castigo dal di lui vescovo.

CAPITOLO II.

DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO.

L'apostolo delle genti insegna chiaramente, che tutti gli uomini muojono di morte spirituale per mezzo della loro generazione dal primo Adamo, e che vivono nel secondo Adamo Gesù Cristo signor nostro, il quale offrì se medesimo in remissione dei peccati di tutto il mondo, e che per mezzo della loro rigenerazione in esso ottengono la qualità di figli adottivi di Dio e divengono nuova creatura, amici di Dio, membri vivi di Cristo Signore, ed eredi con esso lui del regno celeste. Questa rigenerazione spirituale si compie mediante il sacramento del battesimo, e perciò quello che non lo riceve è privo della prerogativa di figlio adottivo di Dio, che s'imprime in modo spirituale indelebile nell'anima del battesando; laonde non ha parte nell'eredità del regno celeste, nè appartiene al corpo mistico di Cristo, che è la chiesa santa, nè è capace di alcun sacramento, nè ha la comunione dei santi. Da tutto ciò si vede chiaramente, che il battesimo è il primo sacramento ed il più necessario degli altri.

Questo primo sacramento ottiene il suo effetto per mezzo del martirio e del desiderio; poichè la santa chiesa insegna, che coloro che muojono per la confessione di Cristo Signore, non potendo ricevere il battesimo col fatto, si purificano di tutti i loro peccati ed in modo spirituale si lavano col loro proprio sangue, quantunque non siano stati lavati coll'acqua del battesimo. Similmente il desiderio del battesimo nelle persone giunte all'età della cognizione e del discernimento accompagnato con una viva fede nel nostro unico salvatore Gesù Cristo e con una perfetta contrizione dei peccati attuali passati, compie la mancanza del battesimo, se non fu possibile coll'atto ottenerlo.

Dimostrata quest'ortodossa dottrina tenuta da tutti i figli della chiesa cattolica, veniamo ad ordinare i seguenti canoni.

Canone 1. Ordiniamo e comandiamo, che si dia a tutti i fanciulli questo salutare sacramento otto giorni dopo il loro corporale nascimento od al più dopo quindici giorni (se non sono nel pericolo di perder la vita); nè ciò impedisce un qualche voto dei genitori, che il battesimo si faccia nella chiesa N. o convento N., perchè questo santo sinodo dichiara e proclama, che simili voti non obbligano i genitori, acciocchè trasferiscano il fanciullo nel luogo promesso prima del suo battesimo, che anzi ciò facendo contraggono un grave peccato: primo, per la loro trasgressione al precetto della chiesa in molti concilj replicato su tale materia; secondo, perchè mettono il fanciullo nel pericolo di perdere la vita eterna, se avvenisse la sua morte prima di giungere al luogo promesso pel voto. Ed è indubitato, che il battesimo del fanciullo in un luogo e non in altro non reca a Dio una maggior gloria, nè al fanciullo o ai genitori un maggior profitto spirituale o corporale, mentre si mandano le elemosine alla chiesa o convento, ai quali era stato promesso il fanciullo, allorchè si offrano per lui le dovute pred.

Dipoi questo santo sinodo giudica, che trasgrediscono questo prescritto non solo quelli, che

differiscono di dare il battesimo ai fanciulli più di quindici giorni dopo la loro nascita a cagione del voto o dell'assenza di qualcuno dei parenti, degli amici e dei padrini, e per cordoglio della perdita di qualcuno dei summenzionati, ma che lo trasgrediscono pur quelli, che battezzano il fanciullo coll'asperzione o con l'infusione recitando la formula e servendosi solamente della materia, lasciando tutte le cerimonie e riti prescritti nell'eucologion (ossia cerimoniale) e fuori del pericolo di morte e si propongono di compierle in appresso in qualche chiesa o convento, quando fossero cessati i suddetti impedimenti.

Canone 2. Questo santo sinodo ordina ai vescovi ed a tutti i sacerdoti, battezzanti di osservare minutamente tutti i riti prescritti nell'eucologion della nostra chiesa greca per l'amministrazione di questo sacramento. Si deve per altro seguire l'eucologion corretto e scovro d'errore, perchè in alcuni eucologi manoscritti ve ne sono inseriti alcuni errori, e sono, che si replichi il nome per tre volte colla parola Amen, cioè: *Sia battezzato il servo di Dio N. in nome del Padre, Amen; in nome del Figlio, Amen; in nome dello Spirito santo, Amen.* Non vi è dubbio, che questa formula, che nasce da crassa ignoranza, si debba rigettare affatto, perchè l'unità del nome indica l'unità della natura divina, e perciò non si deve replicare, ma doversi dire: *Sia battezzato il servo di Dio N. in nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito santo,* ed il diacono o gli astanti rispondono Amen.

Canone 3. Questo santo sinodo ordina, che si faccia il battesimo nella chiesa nel consagrato fonte battesimale, nè permette, che si faccia nelle case se non per una grave necessità. Il sacerdote poi si vesta dell'abito sacro compito e dia principio colla recita del rito prescritto per il battesimo. Quando sarà giunto a battezzare, si denudi il fanciullo affatto e s'immerga, ovvero sia collocato nell'acqua alquanto tiepida, e s'infonda l'acqua sopra il suo capo per tre volte unitamente alla recita della suddetta formula. In questa maniera si verifica il detto, che il battezzato sia stato lavato ed immerso nelle acque, ovvero che sia stato battezzato nelle tre immersioni per mezzo della sua posizione nell'acqua e della trina infusione sopra il suo capo. È lecito al sacerdote di prender l'acqua nella sua mano o d'infonderla con un vaso in modo che scorra l'acqua e scenda dal capo sopra il corpo. Questo modo è il più facile ed il più sicuro dai pericoli, poichè è talora avvenuto, che nelle immersioni sia il fanciullo caduto dalle mani del battezzante nel fonte battesimale ed abbia sofferto danno nel corpo, ed alcuna volta abbia perduto la vita. Se per altro il battezzante è esercitato nell'arte della immersione e ne è pratico, non lo impediamo, che lo immerga colle tre solite immersioni, e colla condizione che per quanto possa scanzi il pericolo del danno corporale.

Canone 4. Ordina pure questo santo sinodo, che si battezzino il fanciullo che si trova in pericolo di perdere la vita nell'ora della sua nascita od in altro tempo da chiunque sia degli astanti secondo la combinazione, o siano questi uomini o donne o genitori dello stesso fanciullo, e perfino anche da quelli che sono fuori della cristiana religione; e ciò si adempia in questo modo, cioè che il battezzante infonda un poco di acqua sopra la fronte del fanciullo, purchè ne scorra l'acqua, acciocchè si verifichi di lui essere stato in un qualche modo lavato, insieme colla recita della formula, ed è: *Sia battezzato il servo di Dio N. nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito santo. Amen.* Così

CONSIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

parimenti devosi battezzare il fanciullo nato da madre appostata o infetta dal contagio di peste, cioè che s'infonda sopra il suo capo una quantità di acqua colla recita della formula, senza che si tocchi dal battezzante, poichè il nostro Dio padre delle misericordie si è compiaciuto che la materia di questo sacramento fosse assai facile a trovarsi, e che ognuno lo potesse amministrare in modo valido come suo ministro, essendoci necessario di necessità di mezzo per la eterna salute. Che sia poi lecito di dare il sacramento del battesimo colla infusione e coll'asperzione nel caso di necessità, come si è dichiarato di sopra, questo non è insegnamento delle chiese occidentali soltanto, ma è anche delle chiese orientali. Per lo che abbiamo creduto opportuno di esporre ciò che su tal particolare hanno asserito i loro dotti negli ultimi secoli.

Primo. Il dottor Prodramo (*lege Prodromo*) reputato dai Greci come capo dei dottori delle leggi nella sua spiegazione del canone cinqueantesimo attribuito agli apostoli così scrisse: „Si trovano

Mira profecto hic et sequentibus paragraphis dicuntur de doctrina Græcorum super baptismo latinorum: quæ cum unde fluxerint diu quævissem, tandem aliquando de verbo ad verbum invenni in *Prænotationibus mystagogicis ex iure canonico* (Patavii, 1697), quarum auctor. Nicolaus Comnenus Papadopoli, ostendere nunc est græcorum ecclesiam neque in moribus neque in doctrina ab ecclesia Romana dissentire: optimum esse consilium, in quo tamen proseguendo cretensis ille mendax centum et amplius iuriscoconsultorum græcorum nomina proposuit, quæ nupiam nisi in eius phantasia existerent. Id alibi, si Deus dederit, fatus ostendam. Ad testimonia a synodo allata quod attinet, ita in opere citato se habent, pag. 309-10: „Prodronus (*De interpretatione ad canonem 50 apostolorum*): „Sunt qui adeo necessarias immersiones existimant, ut dicant non conferri baptismum non immero illo, qui venit ad baptisterium. Errant hi tamen, quando id aperte canon minime iubet. In immersionem non ad constitutionem sacramenti decernit, sed ad eiusdem perfectionem, ut triduo sepultum Christi corpus commemoret. Fit enim verum baptisma per aquæ consecratæ infusionem; et quocunque modo hominem contingat unda sacra, recitans divina verba cum invocatione trinitatis, cum baptisabilis. Hoc autem scitu perutile, ne cui baptismatis in necessitate desit auxilium. Et docendas hoc ipsam obstetricem, ut in nativitate periclitantem pædulum norint salutaribus undis tingere, quocunque in membro prodeunte illum tangentes aqua cum sacris verbis. Et si quidem caput contingant aut pedes aut cæcum, non iteratur baptismus, sed in ecclesia quæ defuere suppletur ad perfectionem. Quod si tetigerint aliud aliquod membrum, superius infans iterum baptisatur, quæ sit occurrit: nam aniceps est sacramentum. Hanc Prodroni sententiam, immo hæc ipsissima Prodroni verba approbant publica auctoritate sex patriarcharum synodica, catholicoorum Niosphori, Methodii et Væci, schismaticorum Nicolai Musalonis, Georgii Xiphilini et Philothei Palamitæ, quæ refert accurate et notat Canonarcha. Eadem recipit Photinus, et post eum Aristonius, Balsamon, Leo Numedotes, Georgius Synocellus, quos vide penes Diplovatium. Eadem recitat et aperte commendat ipse Margarinus (*Nota II ad dictum canonem 50 apostolorum*), quo auctore idem erit de baptismo collato puero, qui scotico laborat aut morti sit proximus: itidemque de eo, qui cordis alvi rotinere non possit, ne natatoria sacra coram omnibus inquinetur; quin immo addit idem usurpandum cum viris adultis ex consilio, propterea tamen et omnino cum adultis feminis, ne coram hominibus denudentur aut presbytero baptisanti criminis impediri turpiter species oblectant cogitationis.

Hactenus illa. Longum esset tot mendacia evolvere. Satis erit asseverasse, Theodorum Prodronom scripsisse quidem commentaria in canones seu cæntion ecclesiasticas, minime vero in canones conciliorum; Maximum Margarinum multa opera edidisse, nullum autem in canones apostolorum; Theodem Diplovatium iuriscoconsultum nonnullas animadversiones adiciisse tam operi Ariani Nicomedensis *De rebus gestis Alexandri Magni* a se latine reddite (Basileæ 1589, Lugduni 1592), tum *Lecturis Alexandri Inocentis in digestum veteris* (Lugduni 1592), tum libro Bartoli a Saxoferrato cui titulus: *Consilia, questiones et tractatus* (Venetiis 1575), tum eisdem auctoris opusculo *De fœderibus* (Bononiæ 1576), tum commentariis Innocentii IV *In quinque libros decretalium*, adiecta eisdem pontificis vita (Venetiis 1578), tum demum tractatui Angeli Arctini *De male-*

alcuni, i quali credono che le immersioni siano A
 così necessarie, che assicurano che il battesimo
 non sia valido, se il battezzando non viene immerso
 nel fonte battesimale. Errano questi, poichè il
 canone non comanda ciò esplicitamente, nè pre-
 scribisse le immersioni per la validità del sacramento,
 ma le prescrive per il suo compimento, cioè per ri-
 ricordarci della sepoltura del corpo di Cristo per tre
 giorni, poichè il battesimo si compie colla infusione
 dell'acqua santa; ed in qualunque modo che tu
 toccherai l'uomo coll'acqua santa, recitando le
 parole divine unitamente alla invocazione della
 santissima Trinità, in verità lo battezerai. E la
 cognizione di questa cosa è assai giovevole, acciocchè
 niuno sia privato del soccorso del battesimo in
 tempo di necessità, e le ostetriche devono ciò impar-
 rare, onde sappiano come battezzare il fanciullo,
 che trovasi in pericolo nel suo nascimento, la-
 onde qualunque membro, che viene fuori da lui, B
 lo tocchino coll'acqua unitamente alla recita delle
 sante parole. Se hanno toccato il capo ovvero il
 petto, non si replichi in appresso il battesimo, ma
 si recitino soltanto in chiesa le cose tralasciate pel
 compimento del rito. Se poi avessero toccato
 coll'acqua un altro membro fuori dei suddetti, si
 battezza il fanciullo per la seconda volta, se è ri-
 rimasto in vita, e ciò per maggior sicurezza, perchè
 il sacramento giusta l'enunciato modo, cioè se
 l'acqua non ha toccato le principali membra, si
 dubiterebbe di esso."

Secondo. L'erudito Dablosasio (*lege* Diplomatario) greco nel suo libro nominato *Il sommario dei canoni*, ci assicura, che questa dottrina fu ricevuta da sei patriarchi in Costantinopoli, cioè da Niceforo, da Matudio (Metodio), e da Fichio (Vecco), cattolici, da Nicolao Messaluni (Musalone), da Giorgio Casifiglio (Sifilino), e da Filoteo Palamita, scismatici, e dagli altri uomini celebratissimi della nazione greca.

Terzo. Esplicitamente ne convenne il dotto Marciano inuato avversario dei latini ed accerrimo difensore dei greci, e ciò nella sua spiegazione del canone cinquantesimo attribuito agli apostoli, ove dopo aver esposto la dottrina di Prodramo, che non solo la comanda ed ammette, ma esaiando vi soggiunge dicendo: „Il sacramento del battesimo conviene, che si dia coll'infusione e coll'aspersione, al fanciullo caduto nella malattia detta madre dei fanciulli o la tremola del muro (ossia convulsioni infantili), ovvero che è vicino a morire ed anche al fanciullo malato di diarea, e ciò per timore di lordare il fonte battesimale. Si deve altresì adoperare l'infusione verso gli adulti, affinché la loro nudità non apparisca agli uomini; che se saranno donne, per tutti i riguardi si deve assolutamente D
 battezzare per infusione, acciocchè non siano denudate avanti gli uomini e presentino al sacerdote ministro del sacramento l'immagine della scema iniquità o il pensiero di cose contrarie alla purità."

Questo è ciò che hanno insegnato i più insigni e recenti maestri della chiesa greca; e siccome questa dottrina concorda coll'antica consuetudine

Acta, adiecta etiam Aretini vita (Legatum 1600, Venetis 1600): certum etiam est Diplostaticum collegium opus De praesentibus doctorum, in quo recensentur fidei iuris consuetudinum celeberrima, super editum a Pascheri. Synagoga autem iuris graeci seu Synopsis iuris graeci a Commune locutionum nomen unquam vidit nec videre potuit, neque Commune ipse. Ad Canonarum quod spectat, nomen proprio dicitur, et Commune creditur, Christophorus Campana, de quo ne verbum quidem apud patres iuris consuetudinum graecorum. Rursumque ergo omnia illa testimonia a synodo aliata, cum non profuerint nisi ad operibus quae scholasticis discunt mora omnia rationibus, neque sine illo fundamento a parte rei.

della nostra chiesa e colle decisioni dei padri, perciò noi l'accettiamo e la confermiamo, e comandiamo, che da tutti quelli che sono soggetti alla nostra giurisdizione si proceda secondo la medesima. Che se vi fosse un ragionevol dubbio sulla validità del battesimo, si conferisce assolutamente senza le parole della condizione, poichè il conferire il sacramento del battesimo od altri sotto condizione non si praticava anticamente nè nella chiesa occidentale nè nella orientale; imperciocchè non siamo tenuti osservare questa nuova consuetudine, poichè è assioma abbracciato dai santi padri, ed è, che non si considera per replicata quella cosa, che non si è provata con argomenti certi, essersi stata conferita in un modo retto¹.

Canone 5. Comanda questo santo sinodo, che ogni battezzante scriva in un libro particolare il suo nome, quello del battezzato, dei suoi genitori e del suo padrino, non che l'anno, il mese ed il giorno, in cui è seguito il battesimo. Questo libro deve conservare con diligenza per il bisogno. Se il battezzante trascurerà di ciò adempiere, i genitori o i parenti procurino di ciò scrivere da per se stessi o per mezzo di altrui mano, essendo necessaria una simile notizia per molte combinazioni, per cui quanto n'è facile l'adempimento, altrettanto n'è censurabile la omissione.

Canone 6. Questo santo sinodo dichiara non esser lecito dare il battesimo ai fanciulli nati dai genitori infedeli senza la richiesta dei medesimi genitori, o almeno di uno di essi. Anche in questo caso conviene, che il sacerdote sia moralmente persuaso, che il battezzando condurrà la vita secondo le leggi della cristiana religione, ovvero che siasi assicurato della prossima morte del fanciullo, nel qual caso non è necessario il consenso dei genitori, ma basta la volontà della chiesa universale: poicchè sebbene il sacramento del battesimo sia necessarissimo per la eterna salute, con tutto ciò la chiesa non vuole conferirlo, se non che a norma delli dichiarati canoni. La chiesa brama il buon ordine e rigetta con sdegno ogni atto violento opposto alle leggi da osservarsi, come è la legge che vieta di battezzare i fanciulli nati da genitori infedeli, essendo ben noto non esser lecito a noi di fare i mali, onde ne vengano i beni.

Ciò esposto, evidentemente risulta non esser lecito fuori del pericolo della morte, che diasi il sacramento del battesimo ai fanciulli presentati da genitori infedeli non con intenzione di ottenere il sacramento del battesimo ed i suoi spirituali effetti, ma con intenzione di conseguire la guarigione di una qualche infermità corporale, o la liberazione da spiriti maligni, o qualche altro umano fine, non essendo lecito conferire il sacramento del battesimo, se non a quelli, che vogliono esser veri cristiani. Similmente non è lecito fingere nel conferire questo sacramento, cioè adoperar la lavanda e la recita di altre preci senza pronunziar la formula, essendo ciò assolutamente proibito, nè è lecito farlo per qualunque siasi necessità.

Che se poi alcuno di quelli, che sono fuori della nostra religione, dimandasse di esser cristiano e di ricevere il battesimo, conviene informarsi della sua conversione, se è vera o finta per fini umani. Se si confermasse esser vera, conviene che il sacerdote lo instruisca nei misterj principali della cristiana religione e gli faccia conoscere il suo rigoroso dovere di osservare i precetti evangelici ed i precetti

¹ E synodo Pistoriensis, De baptismo, § XII (t. cit., 1081 A). Confer praesentibus XXVII constitutionis Auctorum fidei (t. cit., 1268 D).

ecclesiastici, nè gli conferisca il sacramento del battesimo prima di prendere il consiglio del vescovo della diocesi, ottenendone una esplicita licenza. Convien però al vescovo di assumere a sé questo esame e lasciare il catecumeno almeno per lo spazio di un anno nella classe de' catecumeni, secondo l'antica disciplina della chiesa¹. Esamini esso principalmente, se la persona che dimanda il battesimo possa moralmente osservare le obbligazioni di confessare la religione cristiana ed i precetti positivi divini ed ecclesiastici, e se non gli costerà della possibilità e fermo proposito di adempirli, non deve conferirgli il sacramento del battesimo se non che nel pericolo della morte², non essendo allora necessaria simile certezza, ma conviene di esporre

¹ Quam multa inepta saepe dicuntur a certa hominum classe sub praetextu antiquae disciplinae! Non quod illis tantopere cordi sit antiqua disciplina, sed antiquam laudant, ut modernam impugnent. — Nulla certe antiquior disciplina, aut saltem praxis, quam illa quam tenuit sanctus Petrus et apostoli in prima evangelii annuntiatione die Pentecostes. Post concionem sancti Petri (Act. II. 37), „compuncti sunt corde et dixerunt ad Petrum et ad reliquos apostolos: Quid faciemus, viri fratres? Petrus vero ad illos: Paenitentiam (inquit) agite, et baptisetur unusquisque vestrum in nomine Iesu Christi... Qui ergo receperunt sermonem eius, baptisati sunt, et appositae sunt in die illa animae circiter tria millia.“ — Et tamen non omnia quae actate apostolorum gesta sunt, pro regula ordinaria adhiberi possint, quia circumstantiae erant extraordinariae et extraordinariae Dei dona, tamen non est abbreviata manus Domini; sequentibus saeculis saepe suscitavit (et adhuc suscitare potest) viros apostolicos, qui innumeros infideles ad fidem converterunt: an singuli convertendi per annum probandi erant? an pro singulis peculiaris licentia episcopi postulanda? Sed hoc nihil aliud esse videretur, nisi opponere obstacula facillori fidei propagationi.

² Si adultus qui petit baptisari non est rite dispositus, independenter ab omni alia quaestione, non est baptisandus, sed curandum est ut ipse disponatur: nempe ut instruat; ut habeat contritionem saltem imperfectam sive attritionem; et nihil hoc pertinet insolita et singularis quaestio, an baptisandus possit observare mandata Dei, sed an velit, an firmam propositum habeat? — Si est dispositus, cum ad necessariam dispositionem pertinet quoque contritio saltem imperfecta, sive attritio, iam adest propositum observandi omnia mandata Dei, et homo suscepto baptisato cum debitis dispositionibus iustificatur. In iustificatione autem, salva fide catholica in dubium revocari non potest possibilitas observandi mandata Dei. Audiamus concilium Tridentinum, sess. VI. *De iustific.*, cap. 2. „Nemo,“ inquit, „temeraria illa et a patribus sub anathemate prohibita voce uti (debet), Dei praecepta homini iustificato ad observandum esse impossibilia. Nam Deus impossibilia non iubet, sed iubendo monet et facere quod possit, et petere quod non possit, et adiuvari ut possit.“ — Huc pertinet quoque condemnatio propositionum Inansenii facta ab Innocentio X per constit. Cum occasione, in qua dicitur: „Primum praedictarum propositionum, aliquae Dei praecepta hominibus iustis volentibus et consentientibus, secundum praesentes quae habent vires, sunt impossibilia: decet quoque illis gratis, quae possibilia sint: temerariam, impiam, blasphemam, anathemate damnatam, et haereticam declaramus, et uti talem damnamus.“

Verum est, synodus inerrans vocem moralmente, moraliter: sed omnes, hanc vocem in diversis sensibus accipi tam a philosophis, tam a theologis, nota solum, inter christianos inauditum esse, praecepta Dei esse moraliter impossibilia. Occurrunt equidem nonnunquam aliqui casus in quibus arduum est aliquod praecceptum servare; sed videamus summum, quid de his casibus theologo doceant. Summum dico, nam non est hic locus de singulis casibus dicendi; unde et debitas limitationes hic sunt subintelligendae. Decet igitur morale impotentiam (exceptis nonnullis casibus) excusare a praeccepto positivo. Idem nonnunquam evenire in praeccepto affirmativo iuris naturae, ut verbi gratia si quis est moraliter impotens hic et nunc restituendi vel solvendi debitum, potest differre. Praeccepta negativa iuris naturae equidem nulli necessitati vel morali impotentiae cedunt, atque ita christiani in persecutionibus nec metu mortis poterant sacrificare idolis: sed in illis casibus Deus, qui iuxta apostolum (I Cor. X); non patitur cogitari supra id quod potestis, adiuvat; ergo nullo casu dici potest, mandata Dei esse moraliter impossibilia: et nullo modo moralis possibilitas in quaestione vel in dubium revocari potest. Expressiones contrarias plus quam in admirationem rapiunt pie aures.

A piuttosto al pericolo il sacramento di quello che metter in pericolo l'eterna salvezza dell'anima.

La disposizione poi che debba esser in quelli, che sono giunti all'età della discrezione e che chiedono il battesimo, si è la credenza nelle verità principali della religione, la contrizione dei peccati personali con fermo proposito di non tornar più a commetterli, ed il proponimento di osservare i comandamenti di Dio, quelli della sua chiesa, e la intenzione di restituire al prossimo ciò che gli è stato tolto tanto di denaro che di fama. La suddetta contrizione deve esser fatta sopra ogni cosa per amor di Dio come fonte di ogni giustizia e santità. Senza questa disposizione il battezzando riceve il carattere nè è lecito reiterare il suo battesimo, ma egli però non riceve la grazia santificante, la quale otterrà soltanto in virtù della contrizione perfetta, che sarà per fare in appresso dei suoi peccati commessi prima del battesimo. Deve poi confessarsi del suo peccato di negligenza e di aver trascurato le disposizioni che si chiedono per ottenere la grazia del sacramento del battesimo. Non è per altro in obbligo di confessarsi dal sacerdote dei peccati commessi prima del battesimo, come si è detto di sopra. È poi certo, che secondo l'antica e nuova disciplina della chiesa deve darci il sacramento dell'eucarestia al nuovo battezzato che è giunto all'età della discrezione.

Canone 7. Comandiamo, che si assegni un solo padrino al maschio battezzando, ed alla fanciulla una sola matrigna, e che i padrini siano loro stretti parenti, per non moltiplicare la parentela spirituale, che proibisce il vincolo del matrimonio. Escludiamo però dall'ufficio de padrini tutte quelle persone, che non possono istruire il battezzando e vegliare sopra di lui, o per cagione della loro ignoranza o per la loro pubblica e scandalosa condotta. Gli ecclesiastici poi regolari e secolari ne sono vietati, attesa la loro vocazione, essendo stato decretato da molti sinodi provinciali onde non potessero assumere l'ufficio di padrino, e ciò per fini giustissimi, ed in particolare per impedire li scandali ed i pericoli, che accader potrebbero per parte dell'ufficio di padrino e per causa del medesimo.

Noi pertanto rinnoviamo questa proibizione e comandiamo, che si tolga affatto questa consuetudine, e da ora innanzi vogliamo che non siano padrini, se non che i parenti secolari; e se non si trovasse qualcuno di essi capace di sostenere quest'ufficio, si scelga altro uomo di conosciuta condotta, essendo il padrino in luogo di mallevadore alla chiesa della fede del battezzando per l'adempimento delle obbligazioni che sono vincolate nella cristiana vocazione.

Finalmente questo santo sinodo esorta nel Signore D quelli, che sono rivestiti di Cristo ed uniti a lui ricevendo il sacramento del battesimo, a ricordarsi sempre dei patti e condizioni, in conformità delle quali furono battezzati, e delle promesse fatte a Dio ed alla chiesa per mezzo dei loro padrini. Queste condizioni sono di rinunciare al diavolo ed a tutte le sue opere ed a tutti li suoi errori; che si uniscano con Gesù Cristo, lo adorino, si sottomettino alla santa sua legge e procedino secondo la medesima. Siano poi certi, che lo sposo delle loro anime sarà per dimandargli conto di queste promesse, e dall'adempimento delle medesime dipenderà la loro eterna salute.

CAPITOLO III.

DEL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE. CIOÈ DEL SANTO CRISMA.

Il nostro salvatore Gesù Cristo conoscendo l'estrema infermità dell'uomo dopo la caduta di Adamo

e la sua grande necessità di essere aiutato dalla divina grazia in ogni sua azione e in tutti i pericoli che lo circondano, dovendo vivere e conversare fra i nemici della religione e della dottrina evangelica, istituiti per sua ineffabile ed infinita misericordia un'altro mezzo oltre quello del battesimo, affinché col suo aiuto restasse nella fede medesima e per esso si confermasse contro tutti gli assalti, che gli potrebbero venire per parte del demonio, del mondo e della carne¹.

Questo mezzo è il sacramento della confermazione, che comunemente vien chiamato dai santi padri la pienezza ed il compimento del battesimo, poichè moltiplicando in noi la grazia, aggiunge virtù all'anima, affinché resti ferma nella santa fede e combatta con maggior forza tutti i suddetti nemici. Questo sacramento non è una delle cerimonie del battesimo, ma è un sacramento particolare istituito da Cristo Signore nella nuova alleanza per l'enunciato fine, come rilevasi dal capo VIII degli *Atti degli apostoli*, dove si legge: *Cum autem audissent apostoli, qui erant Hierosolymis, quod recepisset Samaria verbum Dei* (per la predicazione del diacono Filippo, e che erano stati da lui battezzati), *miserunt ad eos Petrum et Ioannem*, i quali avendo orato ed imposto le loro mani sopra i novi battezzati gli conferirono lo Spirito santo con questo mezzo.

Queste parole non denotano solamente le grazie esterne, come il dono delle profezie, di parlare nelle lingue senza studio, e di conferire le guarigioni, ma denotano in particolare la grazia interna, che fortifica la volontà a confermarsi nella fede e nell'operare il bene, siccome l'hanno inteso i santi padri e con unanime consenso insegnato. Essendo poi cessate queste grazie visibili la chiesa continuò a praticare il rito della imposizione delle mani sopra i battezzati ungendoli col santo crisma. Con questo rito conferiva essa il sacramento della confermazione, e tuttora prosiegue a praticarlo in oriente ed in occidente, con questa distinzione però, che la chiesa orientale restò nell'osservanza dell'antica disciplina unendo il sacramento della confermazione a quello del battesimo in un medesimo tempo; e la chiesa occidentale distinse questi due sacramenti, e nei posteriori secoli ordinò, che non si desse il sacramento della confermazione, se il battezzato non è giunto all'età del discernimento ed è in necessità della grazia di questo sacramento; ed ha appropriato la facoltà di conferirlo ai soli vescovi, come rilevasi dalla decisione del concilio Tridentino nel canone terzo della settima sessione intorno al sacramento della confermazione, dove i padri hanno deciso, che il solo vescovo fosse il ministro ordinario di questo sacramento. Non intendesi però da questa decisione, che quei sapientissimi padri rigettassero l'antichissima consuetudine della chiesa orientale accettata dalla santa sede; ed è che i sacerdoti, i quali hanno la facoltà di amministrare i sacramenti, conferiscono a quelli che da essi si battezzano il sacramento della santa crisma. Questa nostra dottrina viene contestata dalla bolla del beatissimo nostro signore papa Pio VII emanata nel giorno 4 del mese di luglio del 1806², dove la sua santità annulla e deroga

¹ E synodo Pisteriensis, *De confirmatione*, § 1 (t. cit. 1083 D).

² Breve illud Pii VII non die 4 Iulii, sed 14 Ianuarii 1806 datum fuit, saltem si fides sit adhibenda superrimo edito *Iuris pontificii de Propaganda fide*, in cuius t. IV (Romae, 1806), p. 486-8, documentum habetur. En locus praecipuus: „Tibi extraordinariam facultatem conferendi sacramentum confirmationis auctoritate apostolica tenere praesentium tribuimus

tutti i privilegi, che furono dati dai suoi antecessori ai reverendi padri custodi del Santo Sepolcro ed ai prefetti Francescani in riguardo a conferire il sacramento della confermazione sotto condizione ai cristiani battezzati da semplici sacerdoti di rito orientale, e concede loro la facoltà di conferire il detto sacramento solamente a quelli, che sono stati battezzati da sacerdoti di rito latino dentro la diocesi di Gerusalemme, e non altrove. Imperciocchè seguendo la consuetudine della nostra chiesa ed osservando le sue leggi e le sue ordinanze, abbiamo stimato necessario stabilire i seguenti canoni, senza punto alterare il rispetto dovuto verso il menzionato concilio e verso altri santissimi concilii.

Canone 1. Siccome il sacramento della confermazione imprime il carattere o segno nell'anima di chi lo riceve in modo indelebile, come fa il sacramento del battesimo nei battezzati e gli ordini sagri negli ordinandi, per questo non è lecito di reiterarlo, e la reiterazione è un sacrilegio gravissimo. Chiunque da ora innanzi ardisce confermarsi di nuovo da alcuno de' vescovi di qualsivoglia rito, essendosi stato confermato da suoi sacerdoti in tempo del battesimo, diverrà incapace degli ordini sagri e vietato di ricevere i sacramenti, finchè non abbia ottenuto l'assoluzione e la dispensa dal vescovo diocesano.

Canone 2. Se avvenisse di amministrare il sacramento del battesimo ai fanciulli, che sono in stato di pericolo di morte, senza l'uso delle cerimonie premesse al battesimo e senza il ricevimento del sacramento della crisma, se il fanciullo poi sopravvivesse e fosse convalidato il suo battesimo, che consiste nel pronunciare le parole domenicali che sono: *Sia battezzato il servo di Dio N. ecc.*, e l'acqua ne sia stata versata sopra alcuno dei membri superiori, gli sia dato questo sacramento senza indugio, incominciando dal salmo 31, che è: *Beati quorum remissae sunt iniquitates ecc.*, e si reciti tutto ciò che viene prescritto nell'eucologion fino alla fine del capo che riguarda lo scioglimento della cinta del battezzando³.

Canone 3. Ordiniamo, che si osservi minutamente il prescritto dell'eucologion, ed è che nell'ungere ciascuno dei membri col sagro crisma si dicano queste parole: *Il sigillo del dono dello Spirito santo*. E qui non viene reiterato il sacramento.

et imperitur, sub lege tamen atque declaratione, quod tu sacramentum huiusmodi nec administras nec administrare valeas, nisi praedicto tuo durante munere, nisi que catholici latini ritus dumtaxat in Terra Sancta eiusque districta habitantibus, nullatenus vero catholicis aliorum rituum, pro quibus confirmandis nullam tibi potestatem conferre intendimus, immo eam, si forte alias custodibus et guardianis pro tempore Sancti Sepulchri concessa extiterit, expresse adimimus." Siquidem castos Sancti Sepulchri erat consecutus, ut sacramentum confirmationis, ubi decrat proprii ritus orientalis antistes, a simplici sacerdote confirmatis et deinceps confirmari postulatis sub conditione conferret in sua iurisdictione.

³ Animadvertendum, in eo canone nihil dici de supplendis ceremoniis baptismi, sed directe et absolute cerimoniam esse de conferenda confirmatione ac nihil aliud addi. Etiam psalmus ille praescribitur in eucologio canendus post baptismum collatum, cum nempe in eo est sacerdos, ut conferat confirmationem, adhaec ex praxi hanc suppleri videntur omnes ceremonie baptismi, sed tantum suppleri sacramentum confirmationis. Id ipsum habetur ex *Processu codicis iuris Moldavorum seu Valachorum* in quo dicitur: „Dum in necessitate collatus est baptismus absque exorcismis, si infans mortuus non est, exorcismi suppleri non debent, sed solum quae post baptismum iuxta rituale praescripta sunt, absolvantur." Immo statim post baptismum canitur psalmus ille et confertur confirmatio. Ex quo deducitur, nihil aliud ex praxi illis suppleri, nisi sacramentum confirmationis. Confer quae de argumento docto dicitur Franciscus Rosi-Bernardini, *De ministro extraordinario confirmationis apud Orientales* (Romae, 1839), p. 89-90.

poichè le diverse unzioni unite alle suddette parole sono dirette ad un solo fine.

Canone 4. Sebbene si verifichi inquanto alle unzioni col crisma esser queste imposizioni di mano, pur tuttavia per togliere di mezzo ogni questione, ordiniamo, che nel tempo della recita dell'orazione che principia: *Benedictus es Domine Deus* ecc., il ministro del sacramento ponga la sua mano sopra il capo del battezzando, poichè il sacramento della confermazione o sia della creima fu chiamato dai santi padri imposizione della mano, ed insegnano, che per mezzo della imposizione delle mani sacerdotali si conferisce la grazia dello Spirito santo propria di questo sacramento. Si trovano però degli antichissimi eucologi, i quali comandano, che il sacerdote ponga la mano sopra il capo del battezzando in tempo della recita della suddetta orazione.

Canone 5. Non v'è dubbio presso alcuno, che ogni vescovo possa consagrar il crisma in virtù della podestà del suo ordine; mà siccome si è introdotta la consuetudine nei posteriori secoli, che la consagrazione del medesimo fosse riservata a monsignor patriarca coll'assistenza di alcuni suoi vescovi e loro unione seco lui nel tempo della consagrazione, perciò vogliamo, che questa consuetudine sia inviolabilmente osservata. Il crisma poi vien composto dall'olio di olive e da eccellente balsamo, e la quantità del balsamo deve essere almeno di un terzo, e si aggiungan ad essi alcune specie di aromati indicati nel libro dell'eucologio per fare il crisma¹. Ma siccome queste prescritte specie aromatiche sono molte e difficili a rinvenirsi tutte insieme, basterebbe per la materia remota del sacramento della confermazione l'olio ed il balsamo, perchè le altre specie furono aggiunte non per necessità, ma per accrescer gli odori soavi, e perciò conviene adoperare quello che può averci di simile specie unicamente per osservare il nostro rito. E quando sarà esaurito il crisma e non è moralmente possibile il portarsi da monsignor patriarca, ovvero si era ricusato di darlo, in queste due sole supposizioni è permesso al vescovo di consagrar il crisma, in quella quantità soltanto, che può bastare per supplire all'attuale bisogno.

Canone 6. Comandiamo poi, che il sagra crisma sia conservato in un vaso di argento o almeno di metallo, e venga riposto in un luogo decente con ogni diligenza e venerazione non come se la sua sostanza fosse tramutata in altra cosa, ma perchè sono state recitate sopra di esso le sagra orazioni ed è particolarizzato come materia pel sacramento della confermazione.

CAPITOLO IV.

DEL SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA E SAGRIFICIO DIVINO.

Non dubita alcuno dei cristiani, che la nostra salute dipenda da quello, oh'è l'eterno nostro pontefice e consumatore della nostra salvezza, cioè il redentore nostro Gesù Cristo. Si compiaque perciò Iddio Padre, che il diletto suo Figlio, il mediatore fra esso lui e gli uomini, dimorasse stabilmente con essi fino alla consumazione dei secoli, onde potessero unirsi in lui e vivere colla sua santissima vita, e ciò per mezzo di un segno palpabile e rito visibile com'è esige la loro natura. Questa ammirabile azione fu compiuta per

¹ Aromata, quae liber consecrationis chrismatibus praescribit ad confectendum unguentum chrismatibus adhiberi apud Graecos recentioris aetatis, sunt numero quinquaginta septem!! Vide quae ipse scripsit in actis litterariis *Eclae d'Orient*, t. III (Parisiis, 1800), p. 129-42.

mezzo della istituzione del sacramento della eucaristia, laonde Cristo nostro Signore prese il pane nelle sue mani nell'ultima cena, e dopo aver rese le sue azioni di grazie al celeste suo Padre, lo benedì, lo divise, e lo distribuì agli apostoli, dicendo: *Prandate et manducate: Hoc est corpus meum* ecc. Indi prese un calice di vino, e dopo aver di nuovo rese grazie al suo Padre celeste, lo benedì e lo distribuì ad essi, dicendo: *Hic est sanguis meus* ecc. Finalmente direbbe il discorso verso i medesimi suoi apostoli, che in allora ordinò sacerdoti del nuovo testamento, comandando ad essi ed ai loro successori nel sacerdozio, perchè perseverassero in questa azione dicendo: *Hoc facite in meam commemorationem*. Per la qual cosa dichiariamo la nostra professione nelle seguenti verità della religione, che siamo per dire.

Primo. Crediamo, che dopo la consagrazione del pane e del vino vi si trovi realmente nostro Signor Gesù Cristo, Dio perfetto e perfetto uomo, sotto le specie o accidenti visibili; che la sostanza del pane e del vino si è transustanziata nel corpo di nostro Signor Gesù Cristo e nel suo sangue, ed in conseguenza, che Cristo Signore si trova in questo sacramento sotto ciascuna di queste due specie e sotto ciascuna particella di esse, cioè sebbene le particelle vengano divise e separate, Cristo si trova in ciascuna di esse senz'alcuna divisione affatto in modo che supera l'umano intendimento e richiede da noi la sottomissione dell'intelletto e la perfetta credenza.

Secondo. Professiamo, che l'eucaristia è un vero sacramento, perchè sotto i visibili segni contiene il nostro Signor Gesù Cristo, che è la nostra vita spirituale, e da esso dipende l'eterna nostra salute, essendo esso la fonte di ogni grazia.

Terzo. Crediamo, che gli altri sacramenti hanno la virtù della santificazione solamente nel tempo dell'uso, ma nel sacramento della eucaristia vi si trova Cristo Signore non solo nel tempo dell'uso, ma fuori di esso uso ancora, sotto le specie del pane e del vino, finchè queste specie si mutino e si corrompano, ed allora cessa la esistenza sacramentale di nostro Signor Gesù Cristo, ma prima della loro corruzione vi rimane permanente. Imperciocchè con ogni ragione gli prestiamo il culto di *latría*, ossia la venerazione di servitù dovuta al solo Dio, non tanto nel tempo della messa dopo la consagrazione, ma ancora quando stà conservato dentro l'artoforion¹, e quando vien trasportato per la comunione degli infermi, ed ancora dove si trova.

Convien dunque, che proclamiamo con sant'Agostino nella sua orazione 26 sopra l'evangelo di Giovanni, dicendo: „O sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum caritatis,“ e ciò perchè il sacramento dell'eucaristia è un sacramento di pietà, mentre che il Figlio unico di Dio essendosi fatto uomo e vero sacerdote secondo l'ordine di Melchisedech, offre al suo Padre celeste il dovuto omaggio per mezzo dell'offerta del di lui corpo e del suo sangue. Esso è il segno della unione, perchè unisce i fedeli con Cristo con unione assoluta, mediante il cibarsi del suo corpo, ed in un certo modo si rende una sola cosa con esso lui, secondo il suo detto nel capo VI dell'evangelo di Giovanni: *Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in illo*. Unisce parimenti i fedeli fra essi nel vincolo della fede, della speranza e della carità col mezzo dell'unione in lui, giusta il detto dell'apostolo al capo X della

¹ Id est tabernaculum.

prima sua epistola ai Corinti (vers. 16): *Calicis benedictionis, cui benediximus, nomine communicatio sanguinis Christi est? et panis quem frangimus, nomine participatio corporis Christi est? Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, quia omnes de uno corpore participamus.* Finalmente questo sacramento è vincolo d'amore, mentre che noi per suo mezzo ci leghiamo ed uniamo con Cristo nostro capo. Ed in modo speciale ci esprime l'amore di Cristo Signore verso di noi, che risplende in modo infinito; poichè Iddio non contento di prendere il nostro umile e vile corpo, si abbassò perfino a fare se medesimo e la sostanza del suo corpo e del suo sangue il nostro spirituale cibo, secondo il suo detto nel detto capo dell'evangelo di Giovanni: *Caro meo vere est cibus et sanguis meus vere est potus;* e disse ancora: *Panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita.*

Non vi è esitazione nè dubbio, che il sacramento della eucaristia sia il complesso di tutti i misteri di Cristo Signore, poichè il Signore dimostra in esso ogni ricchezza ed i tesori della sua potenza e del suo amore verso l'uman genere e li diffonde con incomprendibile liberalità, perciocchè per mezzo della divina incarnazione ci vien dato da Dio padre per salvarci dalla schiavitù del peccato e dal dominio del demonio, essendosi fatto per i nostri peccati propiziazione, onde offerirci puri ed immacolati a Dio suo padre. Nel sacramento poi dell'eucaristia alimenta e conforta le nostre anime cibando il suo corpo ed il suo medesimo sangue; ed essendo nella forma di Dio, mediante il mistero della sua incarnazione annichilò se medesimo prendendo la forma di servo e facendosi ubbidiente a suo padre fino alla morte. Nel sacramento poi dell'eucaristia nasconde la sua divinità e la sua umanità sotto il velo dei sacramentali accidenti, onde non si veda nè si conosca, se non che per mezzo della fede solamente; ed è fatto obbediente non solo al suo padre celeste, ma alla voce ancora del sacerdote suo ministro scendendo dai cieli alla terra per esser presente sui nostri altari, non che unirsi con noi con unione sacramentale. Questo santissimo sacramento è come un rimedio mediante il quale ci liberiamo dai quotidiani difetti e ci conserviamo dai peccati mortali, ed è la caparra della nostra futura gloria e dell'eterna nostra felicità.

San Grisostomo colla singolare sua eloquenza nella sua omilia 46 (al. 48) sul vangelo di Giovanni adduce tutti questi effetti, ove dice: *„Hic sanguis in nobis regiam floridamque exhibet imaginem: pulchritudinem parit incredibilem, animae nobilitatem marcescere non sinit, dum frequenter irrigat et nutrit... Hic sanguis digne acceptus daemones procul pellit, angelos ad nos advocat ipsamque angelorum Dominum... Hic sanguis salus animarum nostrarum est; hoc abluit anima, hoc ornatur, hoc incenditur: hic igne splendidiorem mentem nostram reddit... Ex hac manna fons scaturit fluvios emittens spirituales. Ad hunc fontem eriguntur arbores ad ipsum caelum pertinentes, quae fructus semper producant tempestivos, qui nunquam marcescunt.“*

Essendosi caposta la fede ortodossa intorno alla sostanza del sacramento della eucaristia ed intorno alla verità dell'esistenza in essa di nostro signor Gesù Cristo non che del modo della adorazione che devosi al medesimo prestare, conviene che parliamo di esso siccome contiene un vero sacrificio, figurato in tutti i sacrifici ordinati nella legge mosaica, essendone esso il fine ed il compimento di essi. Diciamo quindi in genere esser questo

il unico sacrificio, nel quale si offre alla santissima Trinità l'omaggio e l'adorazione dovuta all'altissimo ed il ringraziamento per i benefizj a noi compartiti. Trovasi anche in esso la remissione di tutti i peccati e la soddisfazione di essi dovuta alla divina giustizia, perchè questo sacrificio in rapporto alla sua qualità essenziale non è differente dal sacrificio del legno della croce, perchè l'offerta è la medesima che quella che ivi fu immediatamente offerta dallo stesso nostro redentore, ma quel per mezzo del ministero dei sacerdoti, essendosi esso eccelsio l'unico ed eterno sacerdote; laonde non è distinto se non che nel modo soltanto, cioè che in quel sacrificio vi fu vero spargimento di sangue, e qui si fa in figura solamente. E per questo che il reiteramento di questo sacrificio non lede l'unità del sacrificio della croce e dell'infinito suo prezzo, essendo sempre una la sostanza, sebbene via sia differenza nel modo.

E siccome nostro signor Gesù Cristo dopo la gloriosa sua resurrezione si rivestì della incorruttibilità, ed in conseguenza non è possibile che muoja più, così conveniva, che istituisse un sacrificio che essenzialmente fosse dipendente dal sacrificio del legno della croce. E siccome il Signore nella misteriosa cena prima della sua passione offrì se stesso vittima al suo padre celeste senza spargimento di sangue, così continua ora ad offerir se medesimo al suo padre celeste nelle mani dei suoi ministri sacerdoti; per la qual cosa questo sacrificio è quello stesso, che una volta fu offerto sul legno della croce. Questo è il senso di quanto ha definito il sacrosanto concilio Tridentino come articoli di fede, che ogni cristiano deve in essi professare, e ciò nelle sessioni XIII, XXI e XXII. Lode e grazia a Dio, che la nostra chiesa orientale ha professato sempre questa verità, perciò non prolunghiamo il discorso in questa materia, ma veniamo a porre i canoni, che appartengono alla disciplina.

Canon 1. Comandiamo a tutti i sacerdoti muniti della facoltà di conferire il battesimo solennemente, a non dare ai fanciulli battezzati il sacramento della eucaristia, perchè questi non hanno alcuna necessità di ricevere il santissimo sacramento, essendo stati giustificati dal peccato originale per mezzo del battesimo, che li ha resi membri di Cristo Signore, figli di Dio e della sua chiesa. Diciamo insomma, che conferisce ad essi la giustificazione e la santificazione, di modo che non vi sovrasta alcun giudizio sopra di essi, ed è certo, che mentre sono nell'età dell'infanzia non possono perdere la grazia del battesimo, e perciò non hanno bisogno del sacramento della eucaristia; e si teme con ragione, che rigettino la sacrosanta particola, come molte volte addivenne. Nè si oggetti l'antica consuetudine che fu osservata nei principj della chiesa e durò per molti secoli, poichè il battesimo si dava il più delle volte alle persone giunte all'età della discrezione. Non vi è dubbio, che si debba dare a questi il sacramento della eucaristia dopo il sacramento del battesimo e della cresima essendone essi capaci; e siccome non praticavasi altro rito quando si somministrava ai fanciulli il battesimo, perciò si dava ad essi anche il sacramento della eucaristia per seguire il rito. Cambiata poi questa disciplina e dandosi il sacramento del battesimo ai soli fanciulli pochi giorni dopo la loro nascita, restò a poco a poco abolita la consuetudine di dare il santissimo sacramento ai fanciulli per non esser necessario, come anche per evitare i pericoli. Comandiamo poi, che si dia il sacramento della eucaristia ai battezzati, quando sono giunti all'anno settimo o ottavo della loro età.

I sacerdoti poi muniti della facoltà di amministrare i sacramenti devono istruirli ed eccitarli alla comunione, affinché fino dalla loro giovinezza si assuefaciano alla devozione ed all'esercizio delle più giovevoli e più necessarie opere della religione.

Canone 2. È cosa nota presso tutti i cristiani, che quelli i quali vogliono ricevere il santissimo sagramento devono astenersi da ogni cibo e bevanda, almeno dalla mezzanotte che precede la comunione. Questa consuetudine è stata rigorosamente osservata dai primordi della chiesa fino al presente da tutti i sacerdoti, che offrono il sacrificio, e dai fedeli partecipanti del medesimo. Quindi con ragione viene riputata da tutti i teologi un precetto ecclesiastico che obbliga sotto peccato mortale fuori dei casi eccettuati dalla chiesa implicitamente o esplicitamente, e sono i seguenti:

1° Che si debba dare l'ultimo viatico a chi è vicino a morte, quantunque avesse bevuto acqua o presa medicina o mangiato qualche cosa;

2° Per l'obbligo di compire il sacrificio; per esempio se dopo la consecrazione accadesse un caso al sacerdote prima della comunione, allora un altro sacerdote deve vestirsi de' paramenti e compire la messa e comunicarsi, sebbene avesse mangiato qualche cosa e qualora non trovisi un altro sacerdote digiuno. Qual pure se il sacerdote dopo essersi inoltrato nella messa si ricordasse di aver mangiato qualche cosa o bevuta l'acqua dopo la mezzanotte, deve compiere il sacrificio, se ha pronunziato le parole della consecrazione, e se non potesse cessare dalla messa per lo scandalo degli astanti, quantunque non abbia recitato le parole della consecrazione.

3° Se inavvertentemente ha fatta l'abluzione della mano prima di comunicarsi dal calice, ciò che è facile a succedere nella messa pontificale del vescovo, ove sono molti sacerdoti che concelebano seco lui. Similmente se il sacerdote che celebra avesse bevuto acqua prima di consumare i frammenti del sacrificio, che trovansi nel calice, deve consumarli e pulire il calice, secondo il solito, perchè questi frammenti appartengono allo stesso sacrificio. Ed è ben noto, che il ricever la vittima intieramente sotto le due specie in quanto ai sacerdoti, che celebrano, è precetto divino, che supera e sorpassa il precetto ecclesiastico.

4° Se vi fosse pericolo, che possa succedere disprezzo al santissimo sagramento per parte dei gentili e degli eretici, che negano la sua esistenza volendolo estrarre violentemente, allora conviene, che il sacerdote od il diacono, ed in mancanza di essi uno dei cristiani consuma le particole conservate nella pisside dentro l'artoforio, quantunque avesse di già mangiato; perchè l'allontanare il disprezzo del sagramento e la conservazione della sua venerazione son più necessarj del precetto di osservare il digiuno prima della comunione. Avvertiamo qui però, che nè il sacerdote, che si propone di celebrare, nè il cristiano, che si propone a comunicarsi, devono aver scrupolo, se per caso e senza volontà fossero entrate alcune gocce di acqua nella loro gola, quando si sciacqua la bocca, perchè in allora non si reputa bevanda, ed in conseguenza non rompe il digiuno naturale.

Canone 3. Adevivamente ai sagri canoni ordiniamo, che si conservi il santissimo sagramento solo sotto la specie del pane nel più nobile posto dell'altare (cioè nel *Sancta Sanctorum*). I secolari non entrano costì affatto se non che per necessità, col capo scoperto e colla dovuta adorazione. Si rinnovi ogni tre giorni; avanti di esso arda un lume di notte e di giorno, e se ciò non si potesse

per la povertà della chiesa o per altro ragionevole motivo, non si conservi; ma per la comunione degli infermi il celebrante prenda una particella del corpo, che ha consecrato nella sua messa di quel giorno, e ne segui sopra di essa in forma di croce del sangue santissimo e la ponga dentro una scatola d'argento o almeno di metallo dorato, e la porti nel suo petto con interna riverenza senza portar seco lume o metter stola al suo collo, andando per le contrade; e ciò soltanto nei luoghi ove non si potesse fare la dovuta solennità. Giunto poi che sarà al luogo ove esiste l'infermo, accenda le candele e compia quelle funzioni che può. Onde poi dare un compenso all'esterno rispetto, procuri di raddoppiare l'interna venerazione mediante gli atti di fede, di speranza e di carità, considerando seco stesso che porta con sè lo stesso Signore della gloria, il quale per nostro amore si è cotanto abbassato. Comunici indi l'infermo col cucchiarino, e non colle dita, e con poche parole lo ecciti ad offerire il dovuto ringraziamento dei beneficj del nostro redentore.

Che se l'infermo fosse ammalato di peste, basterebbe che il sacerdote collocasse la scatola del santissimo sagramento con il cucchiarino sopra una sedia di legno, ovvero sopra la estremità della finestra, permettendo all'infermo di riceverlo da sè medesimo col cucchiarino. Dopo ciò il sacerdote metta l'acqua nella scatola comandandolo di beverla.

Nè ci si oggetti contro il nostro permesso all'infermo di comunicarsi colle proprie mani nel cucchiarino nel caso di questa assai grave necessità, poichè il ricevere il sagramento in tal maniera non include disprezzo o pericolo di farlo cadere. Chiunque ha letto le istorie ecclesiastiche conosce, che tutti i cristiani per lo spazio di ottocento anni continuarono a ricevere la divina eucarestia in mezzo alla loro mano destra.

Canone 4. Converrebbe ad ogni cristiano, che fosse con piena volontà inclinato a ricevere il santissimo sagramento, siccome praticavano i primi fedeli, i quali perseveravano nella orazione e nella frazione del pane, cioè nel comunicarsi ogni giorno, come ne fa fede il libro degli *Atti apostolici*, e non sarebbe necessario, che la chiesa comandasse espressamente sotto pena delle censure, per obbligare i fedeli in ciò, che è ad essi necessario per la loro eterna salute ed è oltremodo giovevole ad essi. Ma siccome la carità è di molto indebolita nella maggior parte dei cristiani, quindi i santi padri hanno creduto esser cosa vantaggiosa di tirarli alla comunione non solo per mezzo degli insegnamenti e delle prediche, ma ben anche per mezzo di ordini rigorosissimi. Fù perciò che in molti concilj ordinarono essere il cristiano obbligato molte volte nell'anno alla comunione, cioè nelle feste che sieguono i quattro digiuni, e sono la festa del Natale, la festa della Pasqua, quella degli Apostoli e dell'Assunzione della vergine. Questa consuetudine fù introdotta ed è tuttora in uso presso la maggior parte dei medesimi nostri fratelli greci. Noi grandemente desideriamo l'osservanza di questa consuetudine e per essa esortiamo tutti i nostri figli cristiani soggetti alla nostra giurisdizione.

Se qualcuno giungesse a tanta malizia di modo che trascuri di comunicarsi colla dovuta disposizione anche nella festa di Pasqua, meriterebbe senza dubbio di esser separato dalla comunione dei cristiani. Siccome poi dimoriamo in mezzo ai gentili sotto il giogo della schiavitù, perciò rimettiamo alla prudenza di ciascuno dei vescovi della diocesi, di adoperare tutti i mezzi che tendono al

ravvedimento della pecora smarrita. Che se questi riuscissero inutili (che Iddio nol permetta), deve considerarsi, se è più vantaggioso al bene comune di separarla con pubblica sentenza, ovvero tollerarla sul timore, che ne possa avvenir danno ai cristiani; e dopo aver tutto ciò preso nel dovuto esame, faccia quanto sia più vantaggioso al comune e particolarmente bene.

Lo spazio di tempo per altro, che stabiliamo per l'obbligazione della comunione pasquale, si è dalla domenica delle Palme fino a Pentecoste, ed ognuno deve comunicarsi secondo il suo rito particolare dentro il suddetto spazio di tempo. Niuno viene eccettuato da quest'obbligo se non che per impossibilità assoluta o morale. E qui avvisiamo i confessori di esser persuasi, che la chiesa nella sua suaccennata insinuazione, non altro intende, se non che il cristiano penitente si accosti al sacerdote ed ascolti i suoi precetti e le sue istruzioni, e procuri di procedere a seconda delle medesime. Se il confessore conoscesse, che il penitente avesse bisogno di lunga e speciale prova per togliere alcuni impedimenti e per emendare alcune cose, che esigono un tempo considerevole, conviene, che gli trattenga l'assoluzione, sebbene fossero passati i giorni della Pentecoste, poichè in questa supposizione non si trasgredisce il precetto della chiesa, ed in conseguenza il suddetto penitente non meriterebbe la separazione dalla comunione dei cristiani, essendo egli premuroso della guarigione delle sue infermità spirituali, giusta la direzione del suo medico e suo direttore.

Canone 5. È principio e base abbracciata da tutti i cristiani, che le cose sante devono essere santamente maneggiate, imperciocchè il ricevimento del santissimo sacramento esige purità e singolar santità. *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibit; itaque quicumque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini.* Elegantemente scrisse in tal proposito san Giovanni Grisostomo nel capitolo I della omilia 3 sulla spiegazione dell'epistola di san Paolo agli Efesii, ove dice: *Multos video qui Christi corpori sunt participes inconsiderate et temere, et magis ex consuetudine et ex praescripto quam ex cogitatione et consideratione. Si advenerit, inquit, tempus sanctae quadragesimae, qualiscumque fuerit quispiam, sit particeps sacramentorum, si advenerit dies epiphaniarum. Atqui illud tempus accedendi non est. Non epiphania neque quadragesima facit dignos qui accedat, sed animae sinceritas et puritas. Cum ea semper accedit, absque ea nunquam* ecc.

Da quanto si è detto evidentemente apparisce, che la prima disposizione alla comunione si è, che il cristiano sia immune da peccato mortale: e se mai lo avesse contratto, deve premettere una sincera confessione ed un vero pentimento di esso, e dopo ciò si accosti alla comunione. Questa cosa deve osservarsi da tutti, ed anche dai medesimi sacerdoti, che per il loro officio sono tenuti ad offrire il sacrificio. Che se la necessità li costringe e non si trovi un confessore, devono fare l'atto di perfetta contrizione prima della messa ed in appresso confessarsi subito, che il possono moralmente.

Non può dubitarsi, che tutti i sacerdoti e secolari sono tenuti a rendere grazie a colui, che li ha fatti partecipi di un beneficio al grande e si è degnato ad entrare nel loro cuore ed a dimorare in essi fino alla consumazione delle sacramentali

accidenti: conviene quindi, che restino almeno per un quarto d'ora dopo la comunione in meditare ed orare. Siccome poi il ricevere il santissimo sacramento della eucaristia esige tutti questi apparecchi e disposizioni, così evidentemente si vede non esser lecito dispensarlo ai peccatori pubblici prima che abbiano dati segni della loro emenda e del loro ritorno a Dio. Molto più poi non è lecito darlo ai scomunicati ed interdetti nominatamente prima che abbiano ricevuta l'assoluzione. Non è lecito similmente dispensarlo a coloro, che sono ossessi dai spiriti maligni nè ai pazzi, perchè questi e quelli che gli assomigliano non sono disposti a ricevere il santissimo sacramento.

Questi cinque canoni appartengono alla eucaristia come uno dei sette sacramenti, e quelli che appartengono alla eucaristia come sacrificio sono i seguenti:

Canone 6. Comandiamo rigorosamente a tutti i sacerdoti del nostro rito greco, che consacrinno pane puro fermentato secondo l'antica consuetudine, e vogliamo, che il pane sia coniato colla solita forma¹, eccettuate le particolari necessità, exempli gratia, se il sacerdote si trovasse in luoghi ove non si ritrovi il conio, e non potesse trovare pane marcato col conio, ovvero se temesse di soggiacere ad una persecuzione, sapendosi che celebra nelle case. In questi casi solamente gli è lecito di adoperare il pane puro fermentato senza la solita forma. Comandiamo ancora, che in ogni messa, sia solenne sia privata, si adopri il *scen*² e si faccia uso dell'incenso e che s'infondano i frammenti nel calice non colle dita, ma col mezzo della sponge, e che insomma si osservino i riti prescritti nel messale, perchè non è in potere delle singole persone (ancorchè fossero del più eminente grado) di omettere i riti generalmente ordinati dalla chiesa orientale e che sono in uso da molti secoli. Se ciò fosse permesso, si sarebbe distrutto il rito e coll'andare del tempo affatto sarebbe stato annullato.

Qualunque sacerdote, che ardisce trasgredire uno dei suindicati articoli, meriterà di esser punito dal suo vescovo a seconda della diversità delle accennate cose.

Canone 7. Vogliamo che si pongano sopra gli altari tre tovaglie di tela, o almeno due con l'antimission³, che necessariamente sempre vi deve essere: indi il santissimo crocifisso o la immagine del salvatore con due candelieri, e vi si mantenga tutta la pulitezza, perchè la nettezza esterna è un contrassegno dell'interna e del rispetto alle cose sante. Con ragione si deduce la irriverezza, dalla omissione di usare questa dovuta diligenza. Quest'ordine deve osservarsi non solo nelle chiese pubbliche, ma anche nelle case private, dove è permesso di celebrare il divin sacrificio non per altro motivo, se non che per non esservi chiesa cattolica, come appunto era permesso nei primi secoli, quando inferivano le persecuzioni contro i cristiani.

In questa necessità ancora conviene, che si osservi tutto ciò che deve osservarsi delle cose prescritte per la offerta del divin sacrificio. Deve poi il sacerdote avvertire gli abitanti della casa, ac-

¹ Antequam panis sacer excoquantur, imprimatur illi prius signaculum ligno aliquo, cui litterae hae insculptae: Ἰσοῦς Ἐπερὸς παρὶ, ita ut panis ipse huiusmodi litteris signatus pareretur. Confer Geor in Enchiridio, p. 117, num. 31; Christophorum Angulum, Enchiridium de statu hodiernorum Graecorum (Lipsiae), p. 187-8.

² Una scillitot ille aquam fervidam, paracta consecratione, in calicem infundendi. Adde, praeter alios, Dionysium Sandellium, De singularibus ecclesiasticis usibus apud veteres graecos commentarius (Brixiae, 1769), p. 96-8.

³ Id est corporale.

ciocchè osservino il dovuto rispetto tanto nello stare che nel vestire e nell'allontanare ogni cosa che cagioni turbolenza o irriverenza. Procuri, che si erigga l'altare nel miglior luogo della casa. Se poi nella città o nel villaggio vi fosse chiesa cattolica, ordiniamo che in essa solamente si offra il divin sacrificio da tutti i sacerdoti ivi domiciliati o che si trovano di passaggio, non essendo lecito ad alcun sacerdote celebrare nelle case col pretesto della lontananza dalla chiesa, ovvero affinché alcuni infermi possano ascoltare la divina messa, perchè colui che non può andare alla chiesa senza un notevole danno non è tenuto ad ascoltare la messa. Chiunque trasgredirà questo canone meriterà il castigo dal proprio vescovo.

Canone 8. Essendosi introdotta la consuetudine in questi ultimi tempi che ciascun sacerdote celebri ogni giorno, e che la maggior parte del popolo cristiano ascolti la messa quotidiana, nè potendosi in queste provincie moltiplicare le chiese, perciò si dovette replicare la messa due o tre volte sopra un solo medesimo altare. E dovendo da una parte aver riguardo ai bisogni dei cristiani ed all'aumento della loro divisione, e dall'altra parte all'antica disciplina della chiesa orientale, ci sembrò cosa conveniente di stabilire quest'ordine, ed è, che non si replichi la messa sopra l'altare maggiore nel medesimo giorno per osservare la suddetta disciplina della chiesa, ma bensì sopra gli altri piccoli altari, se lo esige il bisogno¹.

Canone 9. Non essendovi nella cristiana religione opera più santa e più magnifica di quella dell'offerta della divina messa, perciò è cosa necessaria, che il sacerdote adopri ogni sua attenzione, posatezza e riverenza nell'interno e nell'esterno, allorchè esercita questo maestosissimo ministero. E quindi con ragione deve essere fortemente ripreso quel sacerdote, che celebra con distrazione e sollecitudine, che principia la messa e la termina nello spazio di un terzo di ora soltanto; ma in verità questa liturgia secondo il nostro rito esige almeno mezz'ora dalla orazione della porta² fino alla fine della messa. Aggraviamo perciò la coscienza dei superiori regolari e dei monsignori vescovi delle diocesi di usare ogni loro premura di avvertire questi sacerdoti, perchè si emendino, e se non si emendano, pronunzino contro di essi la pena della sospensione.

Canone 10. Essendo permesso nella nostra chiesa orientale, che molti sacerdoti celebrino insieme una sola messa e che ciascuno di essi prenda la consueta elemosina ed applichi la messa a chi vuole, come se l'avesse celebrata esso solo; noi confermiamo questa consuetudine ed ordiniamo che si continui ad osservarla³. Ordiniamo per altro e comandiamo, che ciascuno dei sacerdoti sia vestito dell'abito sacro completo, e che reciti tutte le orazioni segrete e manifeste ed attenda a quanto vien recitato dagli altri sacerdoti o dal diacono, e che tutti usino attenzione a ciò che recitano senza mangiare le parole e senza precipitazione o fretta o gesto diverso da quanto è ordinato nel messale, ovvero con tuono diverso dai gradualia dell'ecclesiastico canto. Si recitino massime le parole della

consecrazione in lingua araba per timore di sbagliare senza accorgersene.

Canone 11. Per riverenza del ministero della divina messa stabiliamo quanto siegue:

1° Che non si celebrino due messe in un sol tempo, se gli altari sono prossimi l'uno all'altro, ma dopo finita una si dia principio all'altra.

2° Che nel fine delle messe si dica il salmo *Benedicam Dominum*.

3° Siccome avviene, che alcuni piccoli frammenti cadono dalla patena sull'antimission, perciò il rispetto esige che si visiti l'antimission in questo modo, ed è, che il sacerdote dopo terminata la messa e consumate le specie prenda l'antimission e lo scuota sopra la patena con cautela e prudenza, radunando quello che vi caderà, e lo ponga nel calice e sopra v'infonda l'acqua e la beva. Procuri di ciò fare una volta la settimana, essendo questa la via più sicura e più certa per tutti i riguardi.

4° Che il sacerdote non pieghi i suoi abiti sagri sull'antimission, ma dopo il fine della messa lo levi e lo posi in una parte dell'altare: e se lo porrà dentro i suoi abiti sagri, sia involto in un nitido panno di lino.

Canone 12. Introdottasi da lungo tempo la consuetudine nell'oriente ancora, ed è che si dia l'elemosina per la celebrazione delle messe, secondo la intenzione delle persone particolari e con patto esplicito del loro numero, comandiamo, che questa consuetudine sia osservata per la scarsità degli emolumenti ecclesiastici e per i bisogni dei sacerdoti per quello, che basti al necessario loro mantenimento. Per abolire però le prave consuetudini introdotte in queste elemosine, vogliamo *primieramente*, che la elemosina sia di trenta *argenti*⁴. Se il sacerdote venisse invitato a celebrare nelle case od a portarsi in luogo remoto, gli si dia una maggior quantità in ricompensa della fatica e dell'incomodo esterno non annesso necessariamente ad ogni messa. Il benefattore, ossia quello che implora l'oblazione del sacrificio, può aumentare la elemosina quanto vuole; che se facesse ciò con liberalità e benignità per desiderio di aiutare il sacerdote bisognoso, ne otterrà senza dubbio premio da Dio proporzionato alla sua elemosina senza alcuna diminuzione, sebbene avesse diminuito il numero delle messe.

Secondo. Ordiniamo, che il sacerdote sia obbligato celebrare la quantità delle messe delle quali si è convenuto, e se inviterà altri a celebrarle, sarà tenuto in coscienza sborsargli tutta la somma delle elemosine senza che lasci alcuna parte di essa per sé medesimo; diversamente facendo, contrarrebbe il peccato del furto sacrilego.

Terzo. Si è introdotta una recente consuetudine presso alcuni figli della nostra nazione, ed è di offrire una somma di denaro a qualche ministero con condizione di celebrare una messa perpetua secondo la loro intenzione. Hanno presa questa consuetudine dalla chiesa latina in conformità della sua nuova disciplina, non comprendendo affatto le regole stabilite dai Romani pontefici per l'adempimento di questa convenzione. Siccome poi queste regole non si osservano in queste provincie, come ne siamo convinti, e non è moralmente possibile l'osservarle, comandiamo perciò che da ora innanzi non si faccia più una simile convenzione, cioè di sborsare una somma di danaro per una messa perpetua ogni giorno nel corso dell'anno o in certi giorni determinati di esso, vale a dire circa cento giorni o cinquanta. Questo nostro divieto si deve

¹ Id ipsum permisit Benedictus papa XIV per litteras *Decretales nostras* (supra, col. 434, num. 21). At synodus ista summo cavet ne illa ad summorum pontificum auctoritatem provocatio fiat.

² Id est introitus.

³ Hic et infra rursus exhibitur Benedicti XIV constitutio *Demondatum* (supra, col. 284 B), quin sapientissimi pontificis nomen vel honoris causa pronuntietur.

CONCL. GENERAL. TOMUS XLVI.

⁴ Velgo para.

osservare dopo la pubblicazione di questo sinodo a e sua proclamazione.

Le messe perpetue per altre, o totali o parziali, le di cui doti già sono state prese antecedentemente, restino per forme le loro obbligazioni come sono, e se la necessità esigesse la dispensa per il passato, si ricorra alla santità di monsignor patriarca, al quale appartiene il minuto esame della quantità del denaro erogato per la messa perpetua e della quantità del tempo trascorso dopo la erogazione del medesimo, ed in particolare della indigenza del monastero e della chiesa e della loro impossibilità, ovvero se con quel denaro sono stati acquistati beni stabili, o piuttosto sia stato speso nella fabbrica del monastero o della chiesa. Dopo questo esame se una santità vede necessaria la dispensa, la conceda gratuitamente; che se non la vede necessaria, comandi, che si osservi la esplicita convenzione, mentre senza necessità non è lecito ad alcuno dei superiori ecclesiastici di dispensare dai contratti e dalle convenzioni gravanti.

Canone 13. Antichissima e rispettabilissima essendo la liturgia della messa di *presantificazione*, perciò ordiniamo in *primo luogo*, che si osservi minutamente nei giorni della quaresima, eccettuati i giorni di sabato, di domenica, della festa dell'Annunziata, del giovedì dei misteri e del sabato santo.

Secundo. Che questa inclita liturgia si celebri solamente nelle chiese della nostra nazione, che sono nelle città, nei villaggi e nei monasteri in tutti i suddetti giorni, e ciò una sola volta il giorno, senza ripetizione affatto, ed il fine della suddetta messa sia al meriggio o prima di mezz'ora.

Tertio. Permettiamo ai sacerdoti che adempiono questa liturgia di prendere senza diminuzione la elemosina solita darai a quelli che offrono la liturgia del Grisostomo. Non vi è motivo a qualunque onde reputi estraneo l'aver nel stabilito di prendere la elemosina per la offerta di questa liturgia, poichè se col permesso dei superiori si è introdotta la consuetudine di prendere una quantità di elemosine per la offerta di alcune preci, come sarebbero le requie ed i funerali e li paradisi¹ ed altre, con maggior ragione conviene che si determini una elemosina per la offerta di questa rispettabilissima ed oltremodo vantaggiosa liturgia, massimamente perchè contiene in se l'essenza dell'incruento sacrificio, che consiste in modo speciale nell'oblazione e nella sacramentale consumazione². In essa altresì si offre alla santissima Trinità il corpo ed il sangue dello stesso nostro signor Gesù Cristo e viene portata processionalmente con solennità e divotissime preci, ed inoltre si fa la consumazione del sacrificio per mezzo della comunione. Nulla dunque vi manca di essenziale alla liturgia della presantificazione, onde sia sacrificio compiuto, che ottiene tutti i frutti e le grazie determinate dal nostro redentore Gesù Cristo a coloro che offrono l'incruento sacrificio.

¹ Id est officium beatae Mariae virginis.

² Iuxta omnium bonorum theologorum sententiam consecratio, quae in missa praesantificationum non fit, ad essentiam sacrificii minime pertinet; aliqui tamen requirunt communionem; sed nemo ex his (quantum scio) exalidit ab essentia consecrationem saltem unius speciei. Verum est equidem missam praesantificationum aliquando sacrificium vocari, ut, verbi gratia, in oratione quae dicitur etiam feria sexta in parasceve: *In spiritu humilitatis etc.*; Nam dum sacerdos dicit: *Crucis fratres ad membra vestrum sacrificium etc.* Sed missam praesantificationum videtur duobus modis spectari posse, nempe vel seorsim et in se, et sic non est sacrificium in sensu stricto, vel ut unita cum consecratione alia die facta etc. Ceterum synodus loquitur de missa praesantificationum in se; ait enim: *Contine in se...* et patet ex ratione addita.

Quarto. Affinchè poi questo nostro ordine ottenga il suo pieno effetto, annulliamo ed aboliamo tutte le licenze e dispense date da noi e dai nostri antecessori, e vietiamo che si diano in avvenire, ossia dal beatissimo monsignor patriarca ossia dai reverendissimi vescovi, i quali devono osservare questo canone in riguardo anche alle loro persone. Poichè abbiamo imparato dall'esperienza, che queste dispense tendono all'abbandono ed alla dimenticanza della messa di *presantificazione* e cagiona gran disordine.

Nelle città poi e nei villaggi, nei quali non vi sono chiese pubbliche per noi, come anche nei monasteri mezzani e nelle chiese povere dei villaggi, ove oltremodo è difficile la celebrazione della messa di *presantificazione*, permettiamo che si celebri in esse la messa di san Giovanni secondo il solito, finchè cessi l'impedimento. L'esame di tutto questo spetta alla giurisdizione del vescovo della diocesi.

CAPITOLO V.

DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA.

Non vi è dubbio presso alcuno degli ortodossi esser sempre stata necessaria la virtù della penitenza per ottenere dal signore Iddio il perdono dei peccati, e che nostro signor Gesù Cristo istitutore della nuova legge abbia elevata questa virtù al grado di sacramento, allorchè diede a suoi santi apostoli ed ai loro successori nel sacerdozio l'assoluta podestà di assolvere i peccati e di tenerli; ed in questo li costituì veri giudici ed obbligo tutti i fedeli affidati al loro governo a confessarsi da essi di tutti i peccati mortali da essi contratti dopo il ricevimento del battesimo. La confessione poi dei peccati veniali, cioè quelli che non allontanano da noi la grazia di Dio, è ottima ed utile, ma non è necessaria per la loro remissione, potendosi ciò ottenere con altri spirituali rimedi; ed è perciò che il fedele può tacerli nella sua confessione senza contrarne iniquità alcuna, come ha definito il concilio Tridentino nel capo V della sess. 14. Ciò esposto, ordiniamo i seguenti canoni.

Canone 1. Da ora innanzi non si dia la facoltà della confessione ad alcun sacerdote, se non ha studiato tutto ciò che è necessario a sapersi per l'esercizio dell'ufficio di confessore; cioè che abbia ben compreso la natura di questo sacramento e le condizioni necessarie per riceverlo in modo giovevole, non che le cose essenziali, delle quali consiste, e quanto ne siegue e necessariamente da esso dipende. Per questo scopo grandemente giova leggere il libretto nominato: *Istruzioni dei confessori*, composto dal nostro confratello kir Germano Adami stampato nel 1804, il quale lo abbiamo esaminato ed approvato, e vogliamo, che tutti i confessori si regolino a norma del medesimo¹.

¹ Omnes verunt circa praxim confessoriorum existere non paucas controversias inter probatos auctores, ut videre licet in obvis moralista, ut sancto Ligorio aliisq. An synodus Antiochena auctoritatem habet etiam haec controversias dirimendi et precipiendi ut omnes confessorii sequantur sententias domini Adami? Benedictus XIV in libro *De synodo dioeceseos* saepe monet ut episcopi ab eiusmodi decisionibus absterneant. Praeterea, quis non noverit omnia et singula Germani Adami opera a sacra sede prohibita fuisse ac damnata, saltem donec corrigantur? Loterum operum elencum invenit inter originalia congregationalis generalis habitae mense septembri 1803, quem hic hinc referre:

A) *Index librorum traductorum ex idiomate latino ac italico in arabicum ab illustrissimo episcopo Germano Adami nec non a quibusdam sacerdotibus Aleppo residentibus*: Discorsi del Fleury. — Compendium omnium conciliorum. — Iustificatio christiana. — Censuratio potestatis Romani pontificis a Tourneio. — Contra indulgentias attributas alicui

Canone 2. È cosa approvata da tutti i cristiani, ed è, che ogni sacerdote approvato per ascoltare le confessioni è tenuto per precetto naturale, divine ed ecclesiastico ad osservare sotto rigorosissimo segreto tutto ciò, che ha udito nella confessione, o sia peccato mortale o veniale, o siano difetti naturali o morali, nè lo palesi in modo veruno, cioè nè colli scritti, nè colle parole, nè con i segni a qualsivoglia persona di qualunque grado essa sia, quantunque fosse costretto a subire la morte, e si porti coi suoi penitenti come se non avesse sentita cosa alcuna dei loro peccati e dei loro vizj. Tutto ciò deve osservare il sacerdote, o sia che abbia data l'assoluzione al penitente, o che gliela abbia negata. Se qualche sacerdote confessore, ossia monaco regolare ossia sacerdote secolare, e di qualunque grado e dignità, ardirà rivelare direttamente il segreto della confessione, incorrerà nella scomunica maggiore, e la sua assoluzione è riservata al vescovo della sua diocesi; e qualora si fosse resa pubblica la rivelazione, sia degradato dal sacerdozio e faccia penitenza per tutto il tempo della sua vita per simile sacrilega frode, come hanno decretato i sagri canoni.

Che se la rivelazione della confessione non avviene direttamente, ma bensì dal discorso del sacerdote si sono comprese alcune circostanze, che indicano la persona del penitente, non che quanto ha udito da lui nel tribunale della confessione, il vescovo della diocesi dovrà in allora emanare la sospensione contro questo sacerdote dall'ascoltare ulteriormente le confessioni, venendosi ciò confermato con prove legali; nè lo dispenserà da questa giusta pena se non per gravissima necessità, nella supposizione per altro, che ciò sia avvenuto inavvertentemente una sola volta, e non più. Che se poi occorresse al confessore di dimandare di un caso, che non potrebbe tranquillizzarsi in coscienza sciogliendolo, lo proponga con parole generiche e lontane dalle circostanze, che possano indicare la persona delincente o il luogo in cui è stato commesso il delitto. Che se poi non potrà osservare tutte queste precauzioni e teme che venga conosciuto il delincente per la sua dimanda, si astenga dal dimandare e riaccontri i libri di morale, chiedendo in modo particolare da Dio la istruzione ed il lume, poichè l'osservanza del segreto della confessione è più necessaria della cognizione di qualsivoglia altra cosa. Se per avventura il vescovo od il teologo che viene interrogato venissero a conoscere dal semplice quesito la persona delincente, sappiano essere obbligati osservare sotto il segreto naturale ciò che han compreso o dedotto dal quesito del sacerdote interrogante, e qualora si valessero di questa notizia, peccano gravemente.

Notifichiamo per altro e dichiariamo, che se avvenisse la rivelazione del segreto della confessione direttamente o anche indirettamente, ossia con frode o per ignoranza, il peccato che in tal modo si

sacerdoti nomine Vincentio, — Surpes, Circa essentialia communicationis cum haereticis et schismaticis. — Epistola cardinalis Sanctae Romanae contra Arcandium circa essentialia communicationis cum haereticis et schismaticis.

B) Index librorum ab ipsemet in lucem editorum: Litterae doctrinae excellentis supra explanationem potestatis ecclesiae. — Instructiones ad confessores. — Circa quinque puncta, quae separant Graecos schismaticos ab ecclesia Romana recitant in lucem editae contra librum quem ipsemet edidit circa ipsam materiam a triginta quinque articulis. — Antichristianae doctrinae christianis, cum quo ipsemet episcopus sollicitissime summa procurat, ut fideles instruantur. — Contra consultationem missionariorum latinorum in monte Libano degentium. (Pestorem hanc dissertationem vidi ab Antonio Anselmo italico redditam inter originalia congregationis generalis habitae mense Iulij 1806.)

rivela non è l'oggetto della pena ecclesiastica o civile, poichè questa sacrilega rivelazione non è da documenti legali, sopra li quali necessariamente si appoggia ogni giudizio esterno da qualunque siasi superiore o giudice, ma tutta la pena deve tornare sopra quello che ha rivelato il segreto. Convengono in ciò tutti i dottori delle leggi.

Peccano anche i superiori regolari contro le obbligazioni del segreto della confessione, se si servono della cognizione sacramentale nel governare i loro sudditi, poichè essi devono dare loro il voto e promuoverli alle dignità ed ai sacri ordini secondo il loro esterno portamento, nulla riguardando a ciò, che hanno udito o compreso dalle loro sacramentali confessioni, come ciò è stato molte volte definito dalla santa sede e ne furono emanati decreti ed ordini in questa materia e dai patriarchi di buona memoria e da altri diligenti vescovi.

Canone 3. Dichiariamo non esservi cosa alcuna riservata ai sacerdoti approvati nel sacramento della confessione se non che quello che il vescovo della diocesi lo riserva esplicitamente e lo dà in iscritto. Convieni peraltro che il vescovo diocesano non riservi a sé se non che i casi ed i peccati oltremodo gravi, che succedono di rado. Se non potrà dimorare nella sua diocesi, dia la piena facoltà al suo vicario per assolvere ciò che ha riservato per timore che questo trattamento non abbia a cagionare danno all'anima o pericolo di rivelazione del segreto della confessione.

Se avviene, che qualche sacerdote confessore avesse da dimandare al suo vescovo la facoltà di assolvere da qualche caso riservato a lui, basta che gli dica o gli scriva in genere: *Chiedo la facoltà di assolvere da uno dei vostri casi riservati*, ed in allora il vescovo deve concedergli la facoltà senza difficoltà alcuna; il penitente poi non sarebbe più obbligato di ripetere per la seconda volta la confessione presso chi ha imposta la riserva nè di dire a lui il suo peccato riservato per modo di rivelazione di coscienza.

Noi per altro per la tranquillità delle coscienze leviamo ogni riserva seguendo il parere di molti esatti dottori teologi in tre soli casi: 1° Se qualcuno dei penitenti si fosse dimenticato senza colpa di riferire nella sua confessione il suo peccato riservato; 2° Se il sacerdote che confessa non si avverte che quel peccato, che gli è stato confessato, fosse riservato; 3° Se qualche sacerdote fosse costretto di offrire il divin sacrificio e si trovasse caduto in un peccato riservato, e non essendovi sacerdote autorizzato di assolvere dai casi riservati per confessarsi da lui, sarebbe allora obbligato confessarsi da qualsivoglia sacerdote che fosse approvato per ascoltare le confessioni.

E qui avvertiamo, che nell'ora della morte o in pericolo di morte ogni sacerdote validamente ordinato (quantunque fosse eretico e schismatico, o nominatamente scomunicato) può assolvere da tutti i peccati e scomuniche, anche da quelli riservati allo stesso Romano pontefice o ai patriarchi od ai vescovi. È chiaro però, che questo s'intende quando non trovasi un sacerdote cattolico, autorizzato per ascoltare le confessioni e qualora non vi fosse pericolo di perdere la fede per parte della confessione da un sacerdote che è fuori della comunione della chiesa cattolica. Ed in questo tempo, cioè nel pericolo della morte, non è necessario che il penitente chieda l'assoluzione con

Quod dicitur, nulla peccata esse reservata, nisi ea quae episcopus sibi explicito reservat et in scripto tradit, suppone intelligi de omnibus episcopalis tantum, non autem de potestate.

le parole o con i segni espliciti che denotino il suo pentimento, ma basta che si porti a guisa di tutti gli altri cristiani e non abbia perduto i sensi nel mentre che commetteva il peccato mortale, come sarebbe quello che lo sorprende la morte mentre trovava nello stato di ebbrietà e ne era abituato. Questo od altri simili a lui il sacerdote non li può assolvere, se non danno segni almeno equivoci che in qualche modo indichino il loro pentimento.

Canon 4. Proibiamo rigorosamente al confessore di domandare appositamente al suo penitente il nome del suo complice nei peccati turpi, che sono contro il sesto precetto, ovvero quelle circostanze che direttamente fanno conoscere il complice, poichè simili domande sono oltremodo perniciose e per questo con tutta ragione i sommi pontefici lo hanno vietato sotto pena di gravissime censure. Noi però atteso lo stato di questo paese ci contentiamo di emanare la sola pena di sospensione dall'ascoltare le confessioni contro quel sacerdote, del quale si prova aver fatte simili domande nel tribunale della confessione. Dispensiamo il penitente di denunziare al vescovo il confessore, che ha fatte le suddette vietate domande, nè permettiamo a qualsiasi sacerdote d'imporre al penitente quest'obbligo. Similmente proibiamo rigorosamente sotto censura ecclesiastica da incorrersi, che il confessore dica al suo penitente di raccontargli fuori della confessione alcuna delle cose dettategli in confessione, affinchè con questo mezzo possa liberamente parlare di ciò che ha sentito nel tribunale della confessione e servirsi di questa notizia per disbrigo di alcuni affari e di altre voglie. Non vi è dubbio, che questo modo di procedere è un giuoco fraudolento del segreto della confessione ed è sommamente pregiudizievole, perchè questo sacramento non è stato istituito da nostro signor Gesù Cristo per servirsi nelle esterne direzioni, ma pel rimedio del peccatore con vie spirituali e segrete. Tutti quelli dei quali si prova aver agito in simil modo, saranno degni di condanna e del castigo dal loro vescovo.

Ed in ogni modo il penitente non è obbligato obbedire al confessore se gli facesse simili interrogazioni o gli ordinasse di ripetere ciò che ha detto dopo la confessione; ed in questo caso conviene piuttosto, che il penitente non gli risponda a queste interrogazioni, se non che col dire, che ciò non appartiene alla validità della sua confessione.

Canon 5. È noto, che il peccato della sollecitazione si commette quando il confessore istiga il suo penitente al peccato che è contro il sesto precetto, ossia con le parole o con le opere o con li gesti, ossia la sollecitazione con femine o con maschi prima che principi la confessione o nel tempo o dopo il fine di essa, o con occasione e pretesto della confessione. Tutti questi modi contengono la malizia del peccato della sollecitazione rigorosamente condannato sotto gravissime pene spirituali o corporali.

Se si prova contro qualche confessore (che Iddio non lo permetta) essersi caduto in questo abominabilissimo delitto in alcuno dei succennati modi, egli è incoero nella scomunica maggiore e sarebbe sospeso dall'ascoltare le confessioni in tutto il tempo della sua vita; e se il suo delitto si è reso publico, sia degradato dal suo sacerdozio o almeno sia sospeso per lungo tempo dall'esercizio di tutti i ministeri sacerdotali; e non si lamenti di essere stato trattato con rigore, ma si persuada bensì di essere stato trattato con troppa condiscendenza, perchè questo delitto nell'Europa viene punito colla

degradazione dal sacerdozio e colla carcere perpetua, ovvero col gettare il delinquente vivo nelle fiamme ardenti; poichè quello, che contra questo peccato, adopra il veleno invece della medicina, e consegna le anime al demonio invece di condurle a Cristo Signore e morderle dalle macchie dei loro peccati, e di esso si verifica il detto essersi divenuto il ministro di Satanasso e dei suoi satelliti, invece di esser ministro di Cristo Signore e suo cooperatore nella salvazione delle anime. Procurino dunque i vescovi di fare le opportune indagini intorno a questo delitto, non essendovi cosa più pregiudizievole di esso alla religione cristiana; ed assicurandosi esser stato commesso in alcuno dei suddetti modi, puniscano il sacerdote delinquente nel modo suindicato.

Dispensiamo per altro il sollecitato dall'obbligo di denunciare il sacerdote sollecitante, perchè quest'obbligo cagionerebbe scandalo e diversi danni in questi paesi. Ed in alcune combinazioni non si può accusare il sacerdote al vescovo o al suo vicario senza pericolo di diffamare il nome del sollecitato. Questa dispensa è conforme a quanto è stato deciso nella risposta emessa dalla congregazione dei cardinali nel giorno 21 febbraio 1663¹. In qualunque modo poi la confessione nella quale vi fu contratto il peccato della sollecitazione è nulla, e si deve ripetere, se l'atto della sollecitazione ha preceduto l'assoluzione.

Canon 6. Con tutta equità i Romani pontefici hanno emanata la scomunica maggiore da incorrersi *ipso facto* da ogni sacerdote che ardisse di ascoltare la confessione del suo complice, vale a dire di quello che è caduto con esso lui nei peccati mortali compiti col fatto, che sono contro il sesto precetto, quantunque questi peccati siano stati contratti fuori del sacramento della confessione. Decretarono altresì che l'assoluzione, che si dà dal sacerdote complice, fosse invalida, eccettuata l'ora della morte, qualora non se ne trovi un'altro, ed hanno riservato a sè l'assoluzione di questa scomunica.

Si come però questo giustissimo decreto non si adatta allo stato dei nostri paesi in tutte le sue parti; imperciocchè noi interpretiamo le intenzioni dei Romani pontefici, dichiarando, che il sacerdote, il quale assolve il suo complice, cade nella scomunica maggiore, la di cui assoluzione è riservata al vescovo della diocesi². Il vescovo poi della diocesi deve sospendere questo sacerdote di ascoltare le confessioni, massimamente poi se altre volte abbia commesso questo delitto. Ed è poi indubitato, che l'assoluzione del complice è nulla, eccettuato il tempo del pericolo di morte o quando con ragione si teme che possano succedere dei gravi danni spirituali o corporali.

¹ Non 1663, sed 1660 editum fuit illud decretum, si idem adhibens Caietano Grami, in sua *Expositione iuris pontificii*, (Romae, 1660), p. 640, § Nota qui. Placet ob rei gravitatem ipsa decessimus auctoritas verba referre: „Qui in partibus schismaticeorum, haereticorum et mahometanorum degunt, licet subiecti sint constitutionibus contra sollicitantes, tamen in his locorum circumstantiis, in quibus nulla spes adeat poenitentiae deventuram, atque meliores eius periculo et infamia deventuram noqueant, decessimus vero huius poenam declinare posse creditur, recurrere vel ad episcopos schismaticos vel ad haec indices infideles, ex decreto sacrae congregationis Sancti Officii die 21 februarii 1660, attentis supradictis causis, absolventi sunt et liberandi ab huiusmodi onere decessimus; necesse tamen debent, ut committatur superveniente periculo et impedimento, tunc decessimus.“ Integer locus, tacite auctoritas poenae, legitur etiam in opere Lucii Ferraris, *Bibliotheca canonica*, t. VII, (Romae, 1801), p. 259, n. 66.

² An synodus temperatum hoc universalis decreto apposuit legitima potestate vel facultate?

Canon 7. Comandiamo, che le confessioni si facciano nella chiesa dentro a convenienti confessionari, e che vi sia una grata tra il confessore ed il penitente, eccettuata la confessione degli infermi o le persone che non possono intervenire alla chiesa. Il sacerdote metta la stola sul suo collo e dimostri tutta la devozione, modestia ed attenzione, considerando di stare e sedere in questo tribunale come vicario di Dio e che sarà per dare uno strettissimo conto a sua divina maestà dell'esercizio di questo potere divino.

Nei luoghi poi ove non esistono chiese per i cattolici, o nel caso di ascoltare le confessioni nelle case, il sacerdote si assida in modo di evitare il volto del penitente, e le porte del luogo siano aperte in modo di esser veduto da quelli, che passano per colà, perciò deve scegliere il luogo più scoperto nell'abitazione di chi si confessa. Queste medesime precauzioni il sacerdote deve osservarle, se avesse da confessare nella propria sua abitazione, o il sacerdote regolare autorizzato per le confessioni se confessasse nella sua cella. Nel tempo poi della recita della formola dell'assoluzione ponga il sacerdote la sua mano sulla testa del penitente ovvero la sollevi sul di lui capo colla possibile approssimazione, perchè questa posizione è un'antica consuetudine, ed era praticata da tutta la chiesa orientale ed occidentale, ed è fino ad ora dalla maggior parte osservata.

Se il penitente fosse ammalato di peste ovvero da altre gravi contagiose infermità, basterebbe che il sacerdote che confessa ascoltasse la confessione stando in piedi o sedendo fuori della finestra della casa o fuori della porta dove stà l'infermo, in modo che ascoltasse la sua voce. In questo tempo pericoloso basta che il penitente esponga ciò, che vuole dei soli peccati mortali, e dopo ciò faccia l'atto di contrizione ed il sacerdote lo assolva colla prescritta formola. Venendo l'infermo a ripuperare la salute, ripeta quella confessione¹, se in essa non avesse osservata la dovuta esattezza nel dichiarare i suoi peccati e tutte le circostanze, che variano la specie o grandemente l'aggravano².

Canon 8. Dovendo noi seguire i riti della nostra chiesa greca, principalmente nell'amministrazione dei sacramenti ai fedeli, non è necessario, che quello che si confessa reciti tutte quelle preghiere che precedono la confessione secondo l'uso degli occidentali; gli basta però dopo essersi messo inginocchiato e fatto il segno della croce di dire rivolto al sacerdote queste poche parole: „Io confesso a Dio onnipotente ed a te, o padre, che ho peccato molto. Beneditemi, o padre santo.“ Il sacerdote allora lo benedica, e subito dia principio il penitente ad accusarsi dei suoi peccati. Dopo che avrà terminata la confessione, se il sacerdote lo vede disposto a ricever l'assoluzione, gl'imponga la penitenza ed alsi la mano sopra il di lui capo recitando la seguente formola, come è prescritta nell'eucologion greco stampato in Roma nell'anno 1754, alla pag. 454, ed è: „Dominus noster Iesus Christus et Deus, qui mandatum hoc dedit divinis et sanctis suis apostolis et discipulis, ut solverent et ligarent hominum peccata: ipse ex alto condonet tibi peccata et delicta tua. Et ego indignus ipsius servus, ex ipsis sumens facultatem idem faciendi,

¹ Sufficit in eo cum confiteri peccata gravia quae poenitentiam omniserat.

² Circa circumstantias in eadem specie notabiliter aggravatas, prout haec quaestio a gravibus theologis disputatur, ego haec neutram defendo sententiam; sed synodus non debuit definire sententiam, a cuius definitione abstinent concilium Tridentinum.

absolve te ab omnibus peccatis tuis, quae confessus es coram Deo et humilitate mea. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.“ Indi prosegue dicendo: „Dominus Deus qui per prophetam Nathan Davidi propria mala confitenti nec non Petro negationem suam amare plangenti et meretrici lacrymanti apud sui ipsius pedes et publicano et filio prodigo ignovit. ipse per me peccatorem ignoscat tibi in hoc saeculo et in futuro omnia peccata, quae confessus es ei coram me humili, et indemnatum te constituat antetremendum suum tribunal: et ne turberis propter peccata, quae confessus es, sed vade in pace.“

Ognuno dei sacerdoti del nostro rito greco dopo la proclamazione di questo sinodo deve recitare verbalmente queste due preghiere senz'accrescimento o diminuzione, lasciando tutte le altre formole, quantunque siano state ordinate dai defonti monsignori patriarchi o dai passati sinodi provinciali, poichè non è lecito a noi di omettere le formole prescritte dai nostri santi padri e seguirne altre, benchè ottime in sè stesse.

Canon 9. Questo santo sinodo comanda a tutti i sacerdoti approvati per ascoltare la confessione di non prendere alcuna cosa immediatamente da quelli, che si confessano, nè prima nè dopo la confessione, nè per motivo della loro fatica nell'ascoltare la confessione e nel dare le istruzioni, nè come una gratuita elemosina, perchè questo è assolutamente vietato, e chi ne fa uso merita la sospensione: in ogni modo poi è obbligato restituire quello che ha preso pel suddetto motivo. Che se credessero opportuno d'imporre ai loro penitenti la penitenza di dare una determinata somma per elemosina di messe, facciano ciò rade volte e stiano guardinghi di non prendere alcuna cosa per loro stessi, quantunque il loro penitente gliela offerisse spontaneamente. Ed è necessario osservare questa cosa, affinchè sia noto a tutti che il sacramento della penitenza si amministra gratis, giusta l'ordine del nostro salvatore, ed affinchè sia lontana dai ministri di questo sacramento ogni ombra di simonia ed il pericolo di accettazione di persone. È meglio poi imporre la penitenza ai ricchi di dare una somma di danaro per elemosina ai poveri, massimamente se sono infetti dal vizio dell'avarizia e di attaccamento al danaro.

Ed insomma diciamo, che la penitenza che s'impone debba essere diretta non solo a punire le passate colpe, ma per rimediare altresì le infermità spirituali contratte dal penitente dai cattivi suoi abiti, ed abbia anche riguardo alla possibilità ed alla debolezza del suo corpo. Imperciocchè s'impongano le penitenze che sono efficaci ad eccitarlo al bene ed impedirlo in avvenire di ricadere nel peccato, come sarebbe la penitenza di leggere quotidianamente utili libri spirituali in forma di preghiera o di meditazione, e di accostarsi al tribunale della confessione almeno due volte il mese, per rivelare le spirituali sue infermità e riceverne dal prudente suo confessore i rimedj adattati alla loro guarigione, e così resti memore della sua promessa a Dio di non ricadere più nel peccato.

Canon 10. È cosa certa presso tutti, che la facoltà di ascoltare la confessione è necessaria non solo per dare l'assoluzione lecitamente, ma anche per la sua validità; perciò tutti quelli che sono soggetti alla nostra giurisdizione non devono confessarsi se non che dai sacerdoti, che espressamente sono stati da noi approvati, o la loro approvazione è stata da noi accettata; come i molto reverendi padri missionarj latini, i quali quando giungono ai luoghi dove sono inviati, devono presentare le patenti della loro missione ai monsignori vescovi

di quei luoghi; e se venissero impediti dai vescovi, A non potrebbero più ascoltare la confessione di alcuno. Ma peraltro però non conviene che alcuno dei vescovi impedisca qualcuno dei missionarj della sede apostolica, se non che per motivi ragionevoli, che esigessero un simile impedimento, come ha già decretato la sagra congregazione di Propaganda fide il dì 3 luglio 1802 ed ha dichiarato tutto ciò nelle sue lettere ai medesimi missionarj non che al beatissimo monsignor patriarca Agabio.

Indi notificiamo e dichiariamo, che nessun vescovo possa amministrare il sacramento della penitenza fuori della sua diocesi a persone che non sono sottomesse alla sua giurisdizione, se non venisse a ciò invitato o pregato dal vescovo del luogo. Parimenti il parroco ed il sacerdote non possono ascoltare la confessione di alcuno fuori della sua parrocchia e della sua chiesa senza l'espreso permesso del vescovo particolare di quella diocesi o del curato del luogo, cui è stata data la facoltà dal suo vescovo di permettere ai sacerdoti forestieri approvati di ascoltare le confessioni dei suoi parrocchiani, perchè ogni facoltà è limitata. Laonde se alcuno dei vescovi o dei sacerdoti trasgredisse i limiti delle sue facoltà, la sua assoluzione sarebbe nulla ed il penitente sarebbe obbligato di ripetere la confessione, ad eccezione però, che se il sacerdote approvato passasse per luoghi ove non vi fossero vescovi o sacerdoti cattolici. In questa supposizione avrebbe implicitamente la facoltà di ascoltare la confessione di quelli che la chiedono trovandosi in questa necessità.

E qui avvertiamo tutti i sacerdoti, che hanno facoltà di ascoltare le confessioni e che sono addetti al servizio di una sola chiesa, e li esortiamo nel Signore ed in virtù di santa obbedienza li comandiamo, acciocchè nessuno adoperi preghiere o ricerche verso i penitenti, o siano uomini o siano donne, di non confessarsi se non che da lui, poichè questa importunità pregiudica per molti riguardi.

CAPITOLO VI.

SULLA DEFINIZIONE DELLA NATURA DELLE INDULGENZE E DEL LORO CANONICO USO.

I teologi occidentali, che sono i più accorti ed i più intelligenti nell'antica disciplina della chiesa, così definiscono le indulgenze, cioè remissione di una parte della penitenza fatta colla podestà dei legittimi superiori in virtù delle chiavi di sciogliere e di legare, che fu concessa a san Pietro capo degli apostoli e della chiesa cattolica¹. Questa definizione

¹ Necesse quoniam magis veritates theologos occidentales synodus ibi intelligat: an forte certam classem antiquae disciplinae praecorum? Quidquid sit, synodi definitio discrepare videtur a definitione quae passim traditur a probatis theologis, quae una est quoad substantiam, nam verba possunt differre; igitur iuxta theologos, indulgentia est remissio poenae temporalis poenae personalis debitae, quae post condemnationem poenae aeternam inunda superet, extra sacramentum ab eo data, qui potestatem habet spiritualium ecclesiae thesaurum dispensandi. Deinde theologi examinant, poenas quae sit potestas concedendi indulgentias etc.

A definitione data non una in re discrepat definitio synodi.

1. Dicit synodus di una parte della penitenza: an ergo nulla datur indulgentia plenaria? Vel an fieri non potest ut aliqui fideles ita exacta et cum debita dispositione opera praescripta exequantur, ut indulgentiam plenariam laeantur? 2. Synodus utitur voce poenitentiae, quae praesenti stylo, dum ad antiquam disciplinam provocatur in eodem loco, insinuat potius poenitentiam canonicam: theologo contra utuntur voce poenae temporalis, atque ita indulgentia est etiam relaxatio illius poenae temporalis quae apud divinam iustitiam est debita. 3. Tam potestas remittendi poenitentiam, quam potestas indulgentias concedendi, pertinent ad potestatem clavium; sed tamen haec duae potestates ab invicem sunt distinctae; in definitione au-

è conforme alla dottrina della chiesa orientale ed occidentale, perchè i fedeli hanno sempre professato, che nostro signor Gesù Cristo abbia dato al beato Pietro, e quindi a tutti gli apostoli, e per mezzo di essi a tutti i vescovi loro successori la podestà di sciogliere e di legare, promettendo ad essi che avrebbe egli sciolto nel cielo ciò che avessero sciolto nella terra e che avrebbe legato in cielo quel che avessero legato sulla terra. E sappiamo, che gli apostoli ed i loro successori hanno fatto uso di questo potere in ogni epoca ed in ogni tempo.

La podestà poi di assolvere consiste, che il penitente venga assoluto da suoi peccati dai vescovi e dai sacerdoti approvati da essi, dopo di aver dimostrato una vera penitenza ed essere ritornato a Dio con una cordiale conversione, odiando la sua antica condotta e proponendosi di osservare i santi suoi comandamenti e di soddisfare alla sua divina giustizia per mezzo delle opere di pietà¹. La podestà poi di legare consiste nel lasciare il peccatore legato nelle sue iniquità lungi dal ricevere i santi sacramenti, finchè si disponga ad essi per mezzo dell'esercizio delle opere di penitenza prescritte dai sagri canoni.

Queste opere si dovrebbero esercitare dai peccatori ritornati a Dio per lo spazio di alcuni anni. Alcuni di essi dovevano restare a far penitenza sette anni, altri quindici, ed altri venti, ed altri in tutto il tempo della loro vita, secondo la diversità dei delitti. Quando i vescovi ministri della chiesa vedevano da una parte l'ardore dei penitenti nella pratica delle opere di mortificazione, e dall'altra parte conoscevano la loro debolezza e la loro impossibilità morale nell'adempimento di quanto era ad essi prescritto dai lunghi canoni, esercitavano verso di essi la podestà di assolvere col concedere ad essi, cioè ai penitenti, la comunione della chiesa ed i santi sacramenti prima del compimento degli anni di penitenza ad essi prescritta. Questa condiscendenza veniva chiamata perdono o indulgenza².

tem synodi non videntur distingui, sed distinguuntur in definitione theologorum; nam in hac agitur de remissione poenae temporalis post remissam poenitentiam.

Definitio igitur synodi Antiochenae, quae frustra paulo post ad antiquitatem provocat, non videtur deprompta ex probatoribus theologis, sed potius quoad rem et sensum ex synodo Pistoriensium, quae ita ait (t. cit. 1048 A): „Proea adunque la indulgentia nella sua precisa nozione, non è se non che la remissione di una parte di quella penitenza, che veniva dai canoni stabilita al peccatore.“ Et tamen synodus Antiochena non dicit di quella poenitentiae, tamen ex dicendis infra idem videtur significari.

Si haec in aliquo auctore tutae doctrinae invenissem, benigna interpretatione transmitterem: aut cum agatur de synodo, quae toties describitur synodum Pistoriensem, sequentia habeo observanda. 1. Tamen in hoc puncto nihil mali suspicor, hic mentioem facerò etiam de confessione peccatorum saltem opportunum esse. 2. Alii synodus: ad essere ritornato a Dio con una cordiale conversione. Sicut duplex contritio distinguenda est, nempe perfecta et imperfecta, ita quoque duplex distingui potest conversio; perfecta non requiritur, quia non requiritur ut quis iustificatus accedat ad sacramentum poenitentiae. 3. Propositum observandi mandata Dei equidem requiritur, quia requiritur propositum non peccandi: sed theologo passim non requirunt, ut quis habeat propositum post iustificationem (nam ante iustificationem proprie dicta satisfactio non datur) delendi residuum poenae temporalis per opera pia; potest satisfacere per indulgentias, vel si in hac vita non satisficiat, solvet in purgatorio. 4. Sed inquit quaerere quare synodus hic sub titulo de indulgentiis, nihil admoenendo, incipiat loqui de absoluteione a poenitentia? Nemo ex prima lectione illius capituli de indulgentiis intelligebat synodum confondere indulgentias cum remissione peccatorum, vel saltem non optis distinguere; quod iam supra in a. l. circa definitionem insinuavi.

² Hic manifesta indulgentia haberi videtur pro mera relaxatione poenae canonicae. Unde hic adnotanda est quadra-

e questa disciplina rimase con ogni accuratezza osservata nella chiesa orientale fino all'anno 383, o poco più, mentre presiedeva sopra la città di Costantinopoli Nettario successore di san Gregorio Nazianzeno. Questo patriarca abolì la pubblica penitenza dalla chiesa Costantinopolitana, e le chiese orientali, non in un sol tempo, ma a poco a poco hanno imitato il suo esempio. Nella chiesa occidentale però la pubblica penitenza fu osservata fino al settimo secolo; e dopo questo furono introdotte diverse consuetudini, che non dobbiamo asserire in questo luogo.

Ciò che abbiain detto, viene confermato dal canone 12 del concilio Niceno primo e da altri canoni dei sagrosanti antichi concilj, non che da molti testi dei santi padri orientali ed occidentali. E i padri del concilio Tridentino basati su di ciò, così hanno definito nella sessione 25: „Cum potestas conferendi indulgentias a Christo ecclesiae concessa sit, atque huiusmodi potestate divinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit, sacrosancta synodus indulgentiarum usum christiano populo maxime salutarem et sacrorum conciliorum auctoritate probatum in ecclesia retinendum esse docet et praecipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt vel eas concedendi in ecclesia potestatem esse negant. In his tamen concedendis moderationem iuxta veterem et probatam in ecclesia consuetudinem adhiberi cupit, ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur.“

Questa definizione c'insegna due verità. La prima si è, che la chiesa ha la potestà di concedere le indulgenze secondo l'antica disciplina della chiesa¹. E di fatti la chiesa nei passati

secoli non concedeva altra indulgenza se non che di rimettere una parte della canonica penitenza a coloro, che avevano principiato a praticarla con ardore e diligenza, e non potevano adempire a tutte le sue obbligazioni o a cagione delle loro infermità o per la brevità della vita². Dunque le indulgenze s'innocesse e conformi allo spirito della chiesa ed alla sua dottrina sono quelle che dispensano dall'obbligo di adempire il prescritto dai canoni³. La seconda verità poi è il precetto dei padri del sinodo, che si osservi la moderazione nel concedere le indulgenze a tenore dell'antica consuetudine della chiesa, acciocchè non si snervi la disciplina ecclesiastica⁴. Si scorge evidentemente

aliter, id est, ut eadem poenitentiae opera imponat, quae antiquitus imponebantur, ut in eadem frequentia, et non amplius quam in primitiva ecclesia, concedat indulgentias. Hic sensus videtur prorsus alienus a mente concilii Tridentini. 2. Ut ecclesiae potestas concedendi indulgentias probetur ex antiqua praxi, ita tamen, ut modus, frequentia, opera praescribenda etc. relinquatur prudenti oeconomiae ecclesiae, prout utilitas fidelium spectatis circumstantiis exigit. Nihil dubito quin hic posterior sit sensus concilii Tridentini, quod ibidem definire intendit potestatem ecclesiae concedendi indulgentias.

Sed qualis fuerit sensus synodi Antiochenae, res patebit ex prosecutione textus.

¹ Sicine! Di rimettere una parte. Quid fiet cum indulgentiis plenariis? Della canonica penitenza. An indulgentiae non valent etiam pro delenda poena temporali debita apud divinam iustitiam? A coloro. An igitur indulgentiae tantum valent pro illis qui moraliter vel physice impotentes sunt adimplendi poenitentias canonicas olim praescriptas? Vel per alia opera divinae iustitiae satisfaciendi? Supponamus aliquos homines bonae valetudinis, verbi gratia iuvenes, et qui possint adhuc ad multos annos vivere. promulgata indulgentia plenaria, venire ad confessionem: an conveniat ut confessarius eis dicat: Vos ite, et ieiunate per decem aut viginti annos, vel explete per totidem annos poenitentiam canonicam, et tunc deusum cogitate de lucranda indulgentia, quando residuam partem poenitentiae non poteritis absolvere?

Sunt aliqui ex Ianseniana officina profecti, qui putant indulgentias non esse concedendas, nisi post multos annos canonicae poenitentiae etc. Verum ut hic omittam quaestionem, an illae canonicae poenitentiae praescriptae fuerint ut conditiones requisitae ad lucrandas indulgentias (quod prorsus falsum puto), nam longam oporteret facere digressionem, noto solum in *Apoptosis*, in operibus pro lucranda indulgentia, non tantum operis molem et durationem, sed et valorem debere attendi. Ob indulgentias plenarias lucrandas solet praescribi, inter alia, confessio et communiò; confessio debite peracta Deo reconciliat. Si parva sunt scilicet, quadraginta annorum poenitentiae canonicae per se, et coniunctae a contritione cordis huiusmodi affectum producere non possunt. Mulier illa peccatrix (Luc. VII) non ideo remissionem accepit, quia per multos annos ieiunavit, aut in sacco, in cinere et cilicio iacuit, sed remittitur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Sanctus Ioannes Chrysostomus pariter in prima vel maiori paraenese ad Theodorum lapsam ait: Poenitentiam non ex temporis mora, sed ex animi affectu aestimari: et latroni in cruce sufficiens tempus, quo verbum unum profertur. Puto autem in utroque casu non solum remissa fuisse peccata, sed etiam omnem poenam temporalem fuisse deletam. Praeter utilitatem indulgentiae intrinsecam, etiam hoc ex indulgentiis praescriptis plenariis emolumentum habetur, quod populus hac occasione consuevit ad confessionem, quod secus non faceret: nam multis in locis hodie circumstantiae vix permittunt ut adhibeatur coactio.

² Igitur synodus Antiochena omnino vult indulgentias nihil aliud esse, quam relaxationem poenae canonicae, et quidem hoc probare vult ex decreto concilii Tridentini.

³ 1. Synodus Antiochena loquitur de decreto patrum Tridentinum. 2. Mutat decretum: decretum enim ait, moderationem adhiberi cupit, non praecipit. 3. Facile intelligitur magnam partem illius capituli de indulgentiis in synodo Antiochena non esse nisi vituperationem hodiernae praxi ecclesiae in concedendis indulgentiis. Cui ergo praecipit synodus Tridentina iuxta synodum Antiochenam ut adhibeatur moderatio? An forte Romano pontifici? Sed concilium Tridentinum nequam in illo decreto supponit Romanos pontifices immoderatos fuisse in concedendis indulgentiis. Praeterea concilium Tridentinum nec voluit, nec potuit hac in re praecipere Romano pontifici. Non voluit: nam sess. VII, decreto de reformatione, ait: *salus semper in omnibus sedis apostolicae auctoritate*; et in fine materiae de reformatione, sess. XXV, cap. 21,

gesima synodi Pistoriensis propositio damnata per bullam *Auctorem Fidei* (t. cit. 1871^o). Quadragesima prima synodi Pistoriensis propositio damnata per constitutionem *Auctorem Fidei* versatur circa thesaurum meritorum Christi; quadragesima secunda circa applicationem indulgentiarum animabus purgatorij; quadragesima tertia circa altaria privilegiata etc. — De hisce ultimis tribus punctis nihil invenio in synodo Antiochena loco citato. Tamen ea pertinent quoque ad integram expositionem doctrinae catholicae de indulgentiis, adeoque in *Apoptosis* minime erant omittenda, sed relictis erroribus synodi Pistoriensis, sana doctrina erat exponenda. Dixi, in *Apoptosis*, nam abstraho ab eo, utrum conveniat synodo particulari, qualis est Antiochena, decretis suis exposere integram doctrinam catholicam; ratio est, quia synodi particulares non sunt infallibiles, et facile etiam admisceantur ea quae non pertinent ad doctrinam catholicam; vel decidantur quaestiones, quae ab ecclesia liberae theologorum disputationi permittuntur. Ceterum in *Apoptosis* quod synodus reipso exposere voluerit catholicam doctrinam fere universam, sicut reipso videtur facere voluisse, in articulo de indulgentiis, applicatio eorum animabus purgatorij etc. non erant res omittendae.

⁴ Synodus Antiochena ibidem docuit sensum definitionis concilii Tridentini. An synodus particularis hanc auctoritatem habet? Ratio dubitandi est, quia authentica interpretatio concilii Tridentini reservata est sacrae congregationi concilii Tridentini interpreti, et Romano pontifici; nec obest quod theologij etiam interpretentur textus concilii Tridentini in disputationibus theologis: nam istae non sunt nisi privatae interpretationes, quia theologij sunt privatae personae; sunt interpretationes quae valent quantum valent ratione, vel etc. Unde tametsi theologij hac ratione interpretari possint (nisi forte ex professo interpretarentur, verbi gratia edendo concilium Tridentinum cum notis et glossis), non inde sequitur eos, qui aliqua publica potestate instructi sunt, posse interpretari; ratio est, quia interpretatio quae fit ab illis, qui aliqua publica auctoritate instructi sunt et actu decreta condunt, habebitur ut *authentica* vel *auctoritativa*: adeoque debent manere intra limites potestatis suae. — Sed nunc hoc omisso, principalis quaestio est, an synodus Antiochena recte interpretata sit decretum concilii Tridentini de indulgentiis?

Sensus textus synodi Antiochena duplex esse potest, quarum una est aliena a mente concilii Tridentini, alter eidem conformis.

1. Sensus esse potest, ecclesiam habere potestatem concedendi indulgentias secundum antiquam disciplinam et non

da queste parole, che i padri indicano la disciplina A e nell'angoscia e grandemente angariato dalla rimembranza de' suoi peccati e dalla imagine del rigore della divina giustizia verso i peccatori, adopra egli allora ogni inganno per tirarlo al peccato della diffidenza e della disperazione dalla misericordia di Dio. Per la qual cosa nostro Signore Gesù Cristo, che è la fonte di tutte le misericordie, volendo confortare la nostra infermità nel caso di questo grave pericolo, istituì un segno sensibile per dare col mezzo di esso all'infermo i soccorsi spirituali. Noi perciò con tutta ragione crediamo, che questo segno sensibile, cui è annessa la grazia, sia uno dei sacramenti del nuovo testamento, come ha professato la chiesa cattolica orientale ed occidentale in ogni età; vale a dire, che l'olio consagrato è uno dei sette sacramenti che appartengono alla legge evangelica, poichè esso concede la remissione dei peccati all'infermo e gli dà una nuova

Epaposta questa ortodossa dottrina, questo nostro B santo sinodo seguendo l'antica disciplina della nostra chiesa orientale ed in conformità dei decreti del sommo pontefice di santa ricordanza Benedetto XIV concede la facoltà ad ognuno dei sacerdoti costituiti all'amministrazione dei sacramenti ed al servizio delle anime di concedere la indulgenza plenaria a tutti quelli, che si confessano da essi nell'ultima loro infermità; e nel concederla adoperino la seguente orazione usata dalla nostra chiesa greca senza l'aggiunta di altre orazioni. Prima però di concederla esortino l'infermo alla recita degli atti di fede, di speranza, di carità e di perfetta contrizione, conformandosi pienamente alla divina volontà.

Questa è la formula dell'orazione colla quale si concede la indulgenza nell'ora della morte:

«O Signore di molta misericordia, Signore Dio nostro Gesù Cristo, tu che hai fondato la tua chiesa sopra Pietro capo di tutti gli apostoli e de' tuoi discepoli, e ad esso consegnasti le chiavi del regno dei cieli, e per tua grazia volesti a lui concedere ogni podestà, acciocchè tutto ciò che legasse sulla terra sia legato nel cielo e tutto ciò che assolvesse sopra la terra sia assoluto nel cielo; e noi abietti ed immeritevoli ci facesti degni per la tua ineffabile carità verso gli uomini di essere successori della podestà che le hai data, affinchè noi similmente assolvesimo e legassimo ciò che accade al tuo popolo: tu, o re di somma carità, assolvi questo tuo servo N. per mezzo di me inutile ed umile tuo servo da ogni scomunica, sospensione ed interdetto, nei quali possa esser caduto per qualsivoglia causa, e perdona a lui tutto ciò che ha contratto di reato in questa vita con parole o con opere o col pensiero, e rimetti a lui tutte le pene e le censure, che ha meritato per le sue opere e per le omissioni, per la intercessione della tua purissima madre e di tutti i tuoi santi, poichè tu sei benedetto e glorificato al secolo dei secoli, amen.»

CAPITOLO VII.

DEL SACRAMENTO DELLA UNZIONE, CIOÈ DELL'OLIO DEGLI INFERMI.

Non v'è dubbio presso alcuno, che il cristiano ha bisogno in modo particolare dell'ajuto e dei soccorsi spirituali contro i suoi nemici invisibili, quando il Signore Iddio lo visita con una grande infermità, perchè il nemico dell'uman genere, il quale circonda sempre per divorarci, quando vede l'inferno spossato dalle forze, immerso nell'afflizione

ut in his salva semper auctoritas sedis apostolice et sit et esse intelligatur. Nec potuit, quia decreta concilii indignerant confirmatione Romani pontificis etc.

per resistere agli assalti del demonio, e con esso sveglia la virtù della speranza coll'ottenere il perdono dei suoi peccati dal Signore Iddio per i meriti del nostro unico redentore; e finalmente gli concede la guarigione del corpo, se ciò sia expediente per la salute dell'anima sua, come rilevasi dall'epistola cattolica di san Giacomo nel capo quinto. E questo è il sacramento chiamato dai santi padri *olio degli infermi*, ed alcune volte *il compimento del sacramento della penitenza*, alcune altre *l'unzione dell'olio santo*, e fin dal secolo terzo principio ad esser chiamato nella chiesa latina *estrema unzione*. La chiesa orientale però perseverò a chiamarlo *olio degli infermi*, o *l'orazione della santa lampada*. I ministri di questo sacramento sono i vescovi ed i sacerdoti soltanto. Da quanto abbiam detto si deduce ad evidenza, che ogni cristiano è obbligato di ricevere questo sacramento per ottenere i suddetti suoi santi effetti; e se si trovasse in grave infermità ed omettesse di chiederlo e di riceverlo, commetterebbe il peccato di omissione. Parimenti il sacerdote che esercita l'ufficio di parroco è obbligato di aver premura di amministrarlo in tempo opportuno e senza dilazione, e se trascura di ciò fare, pecca contro i doveri del suo ufficio. Siccome poi ognuno dei ministri della chiesa è tenuto seguire il suo rito nell'amministrazione dei sacramenti, perciò abbiam creduto necessario emanare i seguenti canoni.

Canone I. Comandiamo, che tutti i sacerdoti che intervengono per amministrarlo recitino insieme l'orazione della consacrazione dell'olio, ed è: *O Signore, che colla tua misericordia risani ecc.*; quindi l'orazione della unzione coll'olio, ed è: *O padre santo, o medico delle anime ecc.*; ed ancora l'orazione della imposizione dell'evangelo sopra il capo dell'infermo, ed è: *O re santo*; o siano questi sette o cinque o tre o due od uno, poichè si contano come una sola persona e come un solo ministro, siccome se offerissero il divin sacrificio, si reputerebbe un solo sacrificio, sebbene quelli che l'offrono siano molti. Il primo per altro reciti a voce alta queste orazioni, ed i sacerdoti suoi coamministranti le recitino con voce bassa¹.

¹ *Infirmorum oleum dupli ratione a Melchitis catholicis benedicitur: vel ab episcopo nimirum feria quinta maioris hebdomadae in templo, vel a sacerdotibus in aedibus ac cubiculo infirmi cui sit administrandum. Omni olei consecratio in infirmi aedibus conficitur (de alia consecratione sit sermo in canone III), haec vel ab episcopo, si adest, sacerdotibus et diaconis stipato peragitur, vel a simplici sacerdote dumtaxat, a ceteris, si adest, et sacerdotibus et diaconis et clericis comitato, quorum quidem numerus hanc praescriptus invenitur neque etiam necessarius haberi debet. Hoc adeo verum est ac non comprobatum, ut nequa contingat unicum solummodo sacerdotem tam olei benedictionem tam infirmi unctionem simul abolvere. At*

Canone 2. Comandiamo, che si reciti tutta la cerimonia prescritta per l'orazione dell'olio santo nell'eucologio greco, e con assoluta proibizione vietiamo di adoprare altra cerimonia propria della chiesa latina o composta da patriarchi o dai vescovi in questi ultimi tempi. Che se poi il sacerdote venisse chiamato all'improvviso per qualche infermo e vedesse di non aver tempo per la recita di tutte le prescritte orazioni, basterebbe che prendesse un poco d'olio in una lampade o in un altro vaso, e vi recitasse sopra di esso l'orazione della consacrazione dell'olio, che principia: *O Signore, che risani ecc.*; quindi la prima orazione, il cui principio si è: *O Dio, che non hai principio ecc.*; e dopo il fine di queste due orazioni ungerà l'infermo in fronte dicendo la formula, che è: *O padre santo ecc.* Che se vedesse il tempo propizio, prosiegua quanto è prescritto nella medesima cerimonia fino alla fine.

Canone 3. Si osservi il rito della consacrazione dell'olio santo nel giorno del giovedì de' misteri, e con esso si unga la fronte dei penitenti senza la recita della formula che è: *O padre santo ecc.*, e ciò che vi rimane si bruci nella medesima lampade.

Canone 4. Comandiamo a tutti i sacerdoti approvati per l'amministrazione dei sacramenti ai fedeli, che diano questo sacramento non solo a quelli che sono vicini alla morte, ma anche a tutti quelli che sono presi da grave e pericolosa malattia, i quali lo chiedono con devozione, poichè la nuova usanza di differire questo sacramento fino all'ora dell'agonia ha recato molti danni spirituali e corporali; mentre da ciò ne avviene, che si dà questo sacramento all'infermo quando ha già perduto il perfetto sentimento e non può più disporvi come si deve a riceverlo, nè ad attendere alle divotissime preci che si recitano nel tempo dell'amministrazione. Ne avviene altresì, che ne senta nocimento nella salute, se venisse avvertito dell'obbligo di chiedere questo sacramento, poichè si certifica, che la sua

si adsit episcopus, ipse solus oleum infirmo administrat, ac interim sacerdotes eam precum partem, quae ad eos pertinet, recitant. Cum vero abest episcopus ac plures habent sacerdotes, tunc omnes simul cum profectione vel alio nomine digniore formulam benedictionis olei secreto proferre, ac dein iuxta eucologium ritum unam post aliam orationem ibidem etiam praescriptam repetens infirmo olei sancti unctionem administrare deberet. At postremi patriarchae Antiocheni Melchitarum catholicorum id sancire satius duxerunt, ut si adsint plures sacerdotes, unus dumtaxat infirmum oleo inungat, ceteri vero preces recitent. Vide praestantissimam *De extremae unctionis sacramento apud Orientales* dissertationem Stephani Borgiae sacrae congregationis de Propaganda fide a secretis apud Trombellium, *De extrema unctione*, t. III (Bononiae, 1778), p. 100.

(Cum ab episcopo olei consecratio peragitur feria quinta magna, tunc supra mensam aliquot lampades oleo plenae parantur, quarum una dumtaxat, cui episcopi mens circumscribitur, ab eo consecratur, ut oleo, quod in ea continetur, infirmi inungantur, ac tandiu conservatur donec pro huiusmodi sacramenti administratione lampas omnino hausta fuerit. Postquam ergo episcopus benedictionis formulam pronuntiavit, quae in eucologio legitur, haec lampas, a ceteris distincta, auferitur: tuncque episcopus ac sacerdotes et diaconi, qui episcopo inserviunt, officium simul proseguunt, adservatis interim supra mensam ceteris lampadibus, ex quibus oleum, quo ea die et sequentibus fideles inunguntur, desumi possit. Cum enim christiani homines superioribus saeculis experientia didicissent, plures aegrotos per extremae unctionis administrationem ex mortis discrimine evasisse, eo pietatis devenerunt, ut huiusmodi oleo inungi postulerent, vel ut a praesenti aliquo morbo convalescerent, vel ut etiam simplici devotionis studio indulgerent. Quare ne huiusmodi olei administratio alio traduceretur neve sacramentum extra necessitatis limites effundi videretur, id consilii ceperunt patriarchae Antiocheni catholici, ut unam tantum olei lampadem pro infirmis hoc sacramento inungendis consecrarent, ac ceteras adderent, ad quas benedictionis virtutem nequaquam deferri intenderent, quibusque fidelium pietati satisfieri semper posset. Cf. Stephanus Borgia, op. cit. p. 100. Ad eorum Gracorum usum quod spectat, omnino adendum (Gabriel Jacquemier in *Echos d'Orient*, t. II (1899), p. 193-208.

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

morte sia vicina e che non gli resta più speranza di ottenere la salute. Per questa parte l'infermo stesso viene a starbari ed a angustiarsi grandemente, onde si muovono i parenti e gli amici ad impedire il sacerdote ed ostare, che comparisca avanti di lui col far menzione dell'unzione, e così o ne resterà privo o la riceverà senza i suoi salutiferi effetti. Da qui si conosce, che se si presterà la dovuta obbedienza a questo nostro giustissimo ed utilissimo ordine, si allontaneranno tutti questi danni e sarà cosa facile per l'infermo che richieda i sacerdoti di spontanea sua volontà di portarsi da lui e conferirgli questo sacramento, sperando la guarigione che è uno dei suoi effetti, nè alcun timore lo sorprende per questa parte, perchè come non teme di dimandare i sacerdoti, affinchè preghino sopra di lui per ottenere la guarigione, così con più ragione desidera ciò, poichè colla speranza della guarigione è unito il giovamento spirituale.

Canone 5. In sequela di quanto abbiamo decretato ordiniamo, che l'olio degli infermi si dia subito dopo l'assoluzione dai peccati nel sacramento della penitenza e prima che si venga dall'infermo colla santa comunione, poichè col riceverlo si dispone maggiormente a ricevere il santissimo sacramento. Decretiamo altresì e comandiamo, che si dia gratis questo sacramento a chiunque lo richieda, o che sia stato dato da un solo sacerdote o da tre o da sette; e che quest'ordine sia reso noto ai cristiani.

Canone 6. Se l'infermo è attaccato dal contagio di peste, il sacerdote non è strettamente obbligato ungerlo con l'olio della unzione, perchè questo sacramento non è necessario per la salute come il sacramento del battesimo e della penitenza, perciò il sacerdote non è tenuto mettere in pericolo la sua vita per amministrarlo. Che se poi volesse offrirsi ad amministrare anche questo sacramento, basterebbe che lo desse nel modo che abbiamo detto nel fine del secondo canone adoperando una lunga verga nel tempo in cui unge la fronte dell'infermo, e nella estremità di essa vi sia una bombace che s'ingua coll'olio santo, e dopo l'unzione si bruci nel fuoco.

Finalmente avvertiamo li sacerdoti, che hanno la cura delle anime, di non trascurare l'infermo dopo avergli amministrati i suddetti santi sacramenti, vale a dire il sacramento della penitenza e della unzione e della santissima comunione, ma bensì lo frequentino dandogli avvisi e salutifere istruzioni, ed in modo particolare lo esortino alla pazienza ed a sopportare il peso delle infermità e dei diversi dolori e fino anche la morte stessa in soddisfazione dei suoi peccati, non che ad offrire se stesso come vittima a Dio col suo diletto figlio nostro Signor Gesù Cristo, il quale ha sopportato la crocifissione e la morte per la nostra salute; come pure a fare il suo ultimo testamento in conformità della giustizia e della prudenza esonerando la propria coscienza con tutti, come abbiamo prescritto nel fine del capo terzo della prima parte e nel canone 14 della terza parte al capitolo 3. Con questa premura e con questi mezzi il sacerdote adempie gli obblighi del buon pastore, che coopera con nostro Signor Gesù Cristo nella salvazione delle anime.

CAPITOLO VIII.

DEL SACRAMENTO DELLA ORDINAZIONE.

Iddio nell'antica legge aveva prescelto Aronne ed i suoi discendenti, perchè fossero i ministri dell'altare col diritto della successione l'uno dall'altro, e con questo aveva disposto la via al sacer-

dozio di Gesù Cristo, il quale era per apportare la verità in luogo delle ombre e delle figure non che per compiere tutti quei diversi sacrificj mediante il ministero del sacerdozio cristiano, perciò volle elevare questo nuovo sacerdozio al più alto grado di perfezione: nè lo appropriò ad una sola famiglia, onde discendesse dai padri nei figli per modo di eredità, ma riservò a sè medesimo il diritto di eleggere a questo ministero colui che vuole. Ed egli stesso istituì questa gerarchia nel consacrare sacerdoti i suoi apostoli ed i suoi discepoli, comandando loro che non eleggessero alcuno al sacerdozio per succedergli, se non avesse i segni della divina vocazione. L'onnipotente istituì altresì un rito particolare ordinando, che per esso si distinguessero i suoi ministri dagli altri uomini e con esso si desse loro la podestà di esercitare il loro ministero sacerdotale ed anche la grazia di praticarlo come si deve e di adempiere le loro rispettabilissime obbligazioni. Questo rito è la imposizione delle mani unito alla orazione, come leggiamo negli *Atti degli apostoli*. In questo consiste il sacramento della ordinazione accettato da tutte le chiese del mondo in ogni tempo e luogo come uno dei sacramenti del nuovo testamento, onde mediante il medesimo si distinguono alcuni uomini che si destinano al ministero dell'altare, e ad essi si dà la podestà e la grazia con il carattere indelebile, che suggella la loro vocazione e la loro distinzione nel grado al quale sono stati chiamati.

I santi apostoli avendo imparato ed appreso dal nostro divin salvatore la natura del ministero sacerdotale, ci hanno dato luminosi esempj nelle ordinazioni che fecero, significandoci con quanta gran cautela e singolar prudenza si debba adoperare questa podestà, per cui si offrivano da essi fervorose orazioni prima della elezione, acciocchè per mezzo di essa verificassero la divina chiamata delle persone da loro prescelte mediante i lumi celesti.

I motivi poi, che li stimolavano a scegliere quelle persone e ad ordinarle, altro non erano se non che l'essersi venuti in piena certezza della dottrina degli eletti, della eminente santità dei loro costumi, non che del loro singolar zelo per la gloria di Dio e salute delle anime, come pure della loro virtù comprovata dalla pratica delle buone opere e dalla stima del popolo fedele, siccome chiaro ci risulta dal libro degli *Atti apostolici* e delle epistole di san Paolo a suoi discepoli Tito e Timoteo, dove replica ad essi ed ai loro successori dicendo: *Manus cito nemini imponeris; et: Probenitur primum, et sic ministrent; et: Nec quisquam sumit tibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron.*

Inoltre questa divina tromba non si contenta di questi precetti, ma in particolare stabilì le prerogative e virtù delle quali devono essere adorni i ministri della chiesa, vale a dire i vescovi, i sacerdoti ed i diaconi, dei quali è composta la gerarchia del sacerdozio istituito da Cristo Signore, come leggesi nelle sue epistole scritte a diverse chiese. Siccome poi la chiesa ha ereditato questo spirito apostolico ed ha ricevuto questa dottrina come un deposito divino, così a tenore della medesima ha stabilito i canoni da osservarsi nella ordinazione dei suddetti ministri. E perciò non conferisce il sacerdozio se non che a persone scvre dai delitti e dai difetti, di modo che escluse dal numero di suoi ministri quei fedeli che han praticato la pubblica e rigorosa penitenza in soddisfazione dei loro pubblici delitti. Affinche poi si verifichi la purità de suoi ministri e la santità de loro costumi, ha istituito alcuni ordini, che sono

l'anagoston (lettorato), il suddiaconato, che contiene gli altri ordini minori, come l'accolitato e l'ostiarato. Ebbe così in mira di certificarci a sufficienza di essi nello spazio del loro esercizio in questi ministeri, per cui stabilì alcuni anni da consumarsi prima del passaggio dall'uno all'altro ministero. Quando poi conosceva nelle suddette persone una buona condotta sperimentata dai fatti, li sublimava agli ordini superiori senza l'obbligo di compiere i prescritti tempi. E siccome le sante ordinazioni non si conferiscono che per il bisogno della chiesa e per il vantaggio dei fedeli coll'amministrare i sacramenti e predicare la parola di Dio, così tutto il clero, cioè ogni vescovo, sacerdote e ministro, era assolutamente addetto al servizio di quella chiesa per la quale era stato ordinato.

Noi poi nella terza parte parleremo di quelli, che godono dignità ecclesiastiche e degli officj di ciascuno di essi e delle loro obbligazioni, non che degli ordini e canoni che si devono osservare.

CAPITOLO IX.

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

Una delle verità espresse nella scrittura è l'aver Iddio ordinato ed istituito il matrimonio. E siccome è un'unione consentanea alla natura ed è uno stretto vincolo fra due persone maschio e femina fornite di mente e discernimento sufficiente a far contratti secondo le leggi civili, acciocchè l'uno sia di aiuto e presidio all'altro nei comuni bisogni di questa vita ed in particolare per la generazione della prole e per la loro buona educazione, è altresì un rimedio alla concupiscenza dopo che l'uman genere ereditò il peccato originale. Gli uomini carnali peraltro induriti di cuore si sono scostati da questa radicale istituzione, non solo avanti che fosse emanata la legge mosaica, ma nel tempo stesso in cui quella legge era in vigore. E perciò il nostro signor Gesù Cristo si è compiaciuto di restituirlo allo stato della sua prima istituzione compiendo in ciò il precetto della natura e la legge proibendo di congiungersi in un medesimo tempo con molte donne, e ciò col dichiarare per mezzo del suo apostolo Paolo, che il vincolo del matrimonio consumato non possa sciogliersi che colla morte naturale di uno dei coniugi. Non fu di ciò contento chi tanto amava gli uomini, ma volle sublimare questa unione allo stato di sacramento aggiungendo ad esso la grazia della santificazione insieme ad altre grazie per la santificazione dei fedeli congiunti, non che per l'osservanza loro in quella fedeltà, che ognuno di essi promette al suo conjugio, ed affinché adempiano le obbligazioni vincolate col santo matrimonio.

Seguendo noi adunque la dottrina della chiesa cattolica crediamo e confessiamo, che il matrimonio sia un vero sacramento dei sette sacramenti della legge evangelica istituiti ed ordinati da Cristo Signore. Questo sacramento consiste nella vicendevole consegna, che si fa dai coniugi dei loro corpi per li suddetti fini e nell'exprimersi colle parole e con i segni indicanti il reciproco consenso di contrarre questa unione, non che con quella benedizione od orazione, che è esposta negli euclogj. Questa benedizione conviene che diai dal vescovo di uno dei coniugi o dal suo parroco, ovvero da un sacerdote deputato da essi, giusta la pratica delle diocesi; e non prendendo la benedizione delle corone da uno dei suddetti, questo vincolo non sarebbe sacramento o matrimonio cristiano. Laonde

1. Si benedictio episcopi vel parochi, vel alterius sacerdotis de alterutro licentia, requiritur ad valorem sacramenti

ogni cristiano, che vuole congiungersi in matrimonio, deve chiedere ed ottenere questa benedizione, poichè nostro signor Gesù Cristo istitutore della legge evangelica sublimandolo al grado di sacramento comandò a tutti i fedeli, acciocchè chiedessero questa benedizione dai suoi ministri costituiti all'amministrazione dei sacramenti.

Da qui deducesi ad evidenza, che con tutta ragione la chiesa santa unitamente alli imperadori cristiani¹ annullò ogni unione, che non si adempia colla benedizione del vescovo e del parroco di uno dei conjugj. Comandò altresì che fossero separati e puniti i traagressori. Ciò dimostrato veniamo a stabilire i seguenti canoni.

Canone 1. Ordiniamo, che si osservi la lodevole consuetudine, ed è che gli sponsali procedano al matrimonio e che sopra di essi vi si recitino le orazioni prescritte nell'eucologion. Ma peraltro il parroco deve interrogare prima lo sposo e la sposa se acconsentano volontariamente di promettere di congiungersi nel santo matrimonio; esaminino anche con diligenza tutti gli impedimenti del matrimonio, e vedendo esservene alcuno fra lo sposo e la sposa, ne sospenda la celebrazione, finchè non abbia rappresentato la cosa a chi ha la facoltà di dispensare da tali impedimenti, poichè a quelli ai quali non è lecito il matrimonio, non è lecito altresì il loro sposalizio. Si deve adunque prima togliere l'impedimento, affinchè li sponsali siano legali ed obbligatori. È certo esser vietato allo sposo frequentare la sposa o abitare con essa o conversarvi. Comandiamo perciò, che si allontanino l'uno dall'altro giusta la consuetudine dei pii cristiani dell'Oriente, ed esortiamo i parrochi ed i genitori a vegliare per l'adempimento di quanto abbiam rammentato.

Canone 2. Ordiniamo, che non si faccia la orazione dei sponsali se non che sulle persone che sono giunte all'età, lo sposo per lo meno a tredici anni e la sposa all'undicesimo; poichè l'età stabilita dalle leggi per congiungersi in matrimonio si è che l'uomo sia giunto almeno all'età di anni quattordici, e la donna di dodici. Questo stato di età per

matrimonii, ergo episcopus vel parochus... est minister illius sacramenti, sed synodus particularis non debet huiusmodi sententias decidere, praesertim favendo sententiae minus probatae, qualis est haec. Nam Bellarminus, lib. I de Matrim., cap. 8, oppositam sententiam vocat veram, eamque, cap. 7, solide probat. — 2. Sed omnia sententiae theologorum, videamus decretum conc. Trid. quod sess. 24, de reform. matrim. cap. 1, ait: „Tamen si dubitandum non est, clandestina matrimonia, libero contractum consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu ecclesia ea irrita non fecit, et proinde iure damnandi sint illi, ut eos sancta synodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant etc.“ — Hic nullum aliud habetur effugium, nisi dicendo, concilium Tridentinum voluisse dehaere matrimonia clandestina (in quibus non aderat episcopus, nec parochus, nec ex alterutrius commissione sacerdos) ante legem irritantem, valida quidem fuisse ut contractus, non autem ut sacramenta: sed duo obstant: 1. Quod matrimonium ratum in ecclesia catholica communiter intelligatur matrimonium, quod simul sit sacramentum. 2. Quod sententia quae statuit validum contractum matrimonialem inter baptizatos posse separari a sacramento, sit valde seriosa, immo potius valde periculosa, quid enim in hypothesis illius sententiae responderetur, si gubernia ita dicerent. Nos ordinamus matrimonium ut contractum, sacramentum autem ecclesiae relinimus? ... Quid si contenderent, clericos in maioribus constitutos non posse quidem valide suscipere sacramentum matrimonii, posse tamen valide inire contractum separatim a sacramento... atque sub hoc praetextu causas matrimoniales ad se pertraherent?

¹ Synodus non semel citat leges civiles, quae cum valore contractus et valido vinculo inde resultante, vel generatum cum impedimentis dirimentibus quoad vinculum nihil habent quod agant, saltem iuxta moraliter certam theologorum sententiam. Dixi quoad vinculum, quia non nego principem posse statueri quaedam impedimenta, quae tamen in collisionem non veniant cum legibus ecclesiae, quoad aliquos effectus mere civiles.

A ambi li conjugj nella maggior parte degli uomini è conforme alla stessa legge di natura, e perciò niuno potrebbe dispensare, permettendo il matrimonio prima che sia giunto a questa età, qualora non si verificasse, che la disposizione a congiungersi in matrimonio abbia sorpassato l'età prescritta. L'esame rapporto a ciò appartiene al vescovo della diocesi dopo aver preso il parere dei periti medici. Noi peraltro per ragionevolissimi e giustissimi motivi ordiniamo, che il matrimonio non si differisca dallo sposalizio oltre lo spazio di un anno, a meno che non accadesse uno dei seguenti impedimenti.

Se lo sposo ha differito l'adempimento della fatta promessa senza motivi legali, perderà la cosa (ossia caparra) che ha convenuta, e così la sposa sarà libera da ogni obbligazione. Se poi la mora senza motivi legali venisse per parte della sposa o dei suoi parenti, allora devesi restituire allo sposo duplicatamente la cosa lasciata nello sposalizio. In supposizione però, che dopo lo stabilito tempo, vale a dire dopo l'anno, è avvenuto ad uno degli stessi sposi un impedimento legale, come sarebbe una grave malattia o la necessità d'intraprendere un viaggio o la morte di alcuno dei genitori o dei parenti i più cari, od altri legittimi impedimenti, potrà accordarsi in allora una ragionevole dilazione, e dopo che sarà trascorsa, se non si effettuerà il matrimonio, si annullerà l'obbligo dello sposalizio.

Questo nostro ordine si deve intendere nel caso, che non avvengano ad una delle parti motivi tali che legalmente esigano lo scioglimento dello sposalizio. E questi motivi legali sono la notabile mutazione accaduta dopo la celebrazione dello sposalizio o nel loro corpo o nella fama o nei beni. La mutazione notabile nel corpo sarebbe il cadere in una infermità contagiosa o in una malattia, che cagioni deformità nella figura, ovvero una impossibilità per sostenere gli obblighi del matrimonio, ovvero la mutilazione di qualunque membra o la di lui grande deformità, e ciò tanto in rapporto allo sposo che alla sposa. La notabile mutazione nella fama è se lo sposo o la sposa o i loro genitori o alcuno dei loro fratelli o sorelle cadessero in qualche grave delitto, che recasse infamia e disonore, e ciò ne sia stato propagato, e specialmente se ne fosse stata emanata contro di essi sentenza dal legittimo giudice. La mutazione notabile nei beni è se lo sposo ha perduto il suo asse o ciò ne sia avvenuto ai parenti della sposa, di modo che non sieno più in istato di poter dare la solita dote.

In uno di questi tre casi la parte innocente può sciogliere gli sponsali e rimandare ciò, che ha lasciato, e contrarre altri sponsali o matrimonio senz'alcun impedimento affatto. E questo s'intende ancora, se queste mutazioni vi erano prima del contratto delli sponsali, e che non si conoscevano da una di esse. Quando però vengono a conoscersi dalla parte innocente, questa avrebbe il diritto di sciogliere lecitamente gli sponsali, come si è dichiarato di sopra, poichè il contratto degli sponsali contiene in sé quest'implicita condizione, ed è „Adempirò la promessa, se non accaderà una delle cause che annullano la promessa e se per lo innanzi non erano nascoste.“

¹ Insuper impedimentum aetatis esse iuris naturalis et neminem in eo dispensare posse. Porro impedimentum aetatis matrimonium dirimit iure positivo, quia non agitur de impotentia perpetua. Non dico convenire ut dispensetur in illo impedimento, nam cui bono? Sed dico expressionem synodi non videri exactam.

Si annullano parimenti gli sponsali per la elezione di una miglior vocazione, ed è l'emissione dei voti religiosi in una religione approvata dalla chiesa. Se lo sposo che si risolve di farsi monaco non ha cagionato dilazione alla sposa più del tempo stabilito, non è ad altro tenuto che di lasciare alla sposa ciò che alla medesima aveva dato in caparra all'atto degli sponsali. Che se poi avesse dilazionata a contrarre il matrimonio più di un anno, senza che siavi intervenuto alcuno dei legittimi impedimenti, come si è enunciato di sopra, in allora oltre quanto aveva dato all'atto degli sponsali, sarebbe obbligato di ricompensare la sposa a seconda del lasso di tempo corso dopo l'anno giusta la diversità delle circostanze. Se la sposa poi entrasse in alcuno dei monasteri regolari col proposito di farsi monaca prima che decorresse l'anno, sarebbe tenuta restituire allo sposo tutto ciò, che eragli stato dato in caparra ossia in segno dello sposalizio ed i regali, e nel caso che lo sposo venisse a morire, i suoi eredi hanno il diritto di esigere dalla sposa tutto ciò che essa aveva ricevuto da lui. Se poi fosse stata trattenuta oltre il tempo da noi stabilito, gli eredi non potrebbero richiedere cosa alcuna da lei di quanto si è detto. Venendo poi a morire la sposa prima che finisse il tempo prescritto, i parenti suoi sono obbligati restituire allo sposo quanto aveva posto come arranegli sponsali.

È cosa approvata presso tutti, che il vincolo delli sponsali resta annullato e che cessi la sua obbligazione, quando lo sposo e la sposa acconsentino in ciò per la loro spontanea volontà e deliberazione. In questo caso non vi è bisogno della mediazione dell'autorità vescovile, ma è sufficiente la veridica relazione del curato del luogo. Ma se vi nascesse una qualche controversia tra lo sposo e la sposa od i loro parenti, e non terminasse con una segreta convenzione e concordia fra di loro, devevi allora riferire la causa al vescovo della diocesi, acciocchè dia la sua canonica sentenza, che tronchi ogni lite dopo il perfetto esame in conformità dei suddetti legali principj.

Canone 3. Non vi è dubbio presso alcuno, che gli impedimenti provenienti dalla parentela sono di cinque specie. La prima dicesi *consanguinea* e si estende soltanto fino alla sesta persona. La settima persona peraltro non ha bisogno di dispensa giusta la disciplina della chiesa orientale che è in osservanza in questi tempi.

La seconda dicesi di *affinità*, e questa si estende ancora fino alla sesta persona.

La terza dicesi *spirituale* e proviene solamente dall'ufficio di padrino nel sacramento del battesimo, e si estende come la parentela di consanguineità secondo le consuetudini della chiesa orientale negli ultimi secoli.

La quarta specie dicesi di *onestà*, e questa proviene da sponsali legittimamente contratti e si estende alla sola seconda persona, vale a dire che non è lecito allo sposo di prendersi la sorella della sua sposa, anche dopo la di lei morte, nè al suo fratello di prender questa medesima sposa. Se poi fosse stata adempita la benedizione delle corone e non consumato l'atto del matrimonio per qualche motivo, allora la parentela si estende fra i coronati fino alla sesta persona.

La quinta specie è la parentela *legale*, e questa deriva dalla legittima filiazione per adozione e si estende in linea retta tra gli ascendenti e discendenti fino alla sesta persona e nella linea collaterale impedisce il matrimonio fino alla seconda persona, vale a dire che non è lecito al figlio di

adozione di prendere la moglie del suo padre nè al padre di prendere la moglie del figlio adottivo, e così nel resto.

È ben noto, che la chiesa non ha affatto la potestà di accordare la dispensa per contrarre matrimonio tra gli ascendenti e i discendenti in linea retta di parentela di consanguineità per quanto l'uno sia lontano dall'altro, essendo ciò vietato dalla stessa legge di natura. Ha la potestà peraltro di concedere la dispensa della parentela, che nasce dalla linea collaterale dopo la seconda persona. Perchè poi non si cada in errore relativamente alla parentela proveniente dalla linea non retta chiamata collaterale, convien procedere secondo questi due canoni.

Canone 1. Le persone collaterali remote dal comune loro stipite con eguale distanza in linea uguale e non trasversale, ognuna di esse è distante da chi gli sta incontro con quella distanza che ciascuno di essi è distante dal comun stipite: per esempio due fratelli, ognuno di essi è distante dal suo fratello di un solo grado, perchè ognuno di essi dista dal comune stipite un solo grado, vale a dire di due persone (giusta il computo degli orientali). Similmente i figli di due fratelli distano l'uno dall'altro di due gradi, poichè sono lontani dal loro comun stipite, che è il loro avo, di due gradi, vale a dire di quattro persone.

Canone 2. Le persone collaterali, che distano dal loro comune stipite con una diversa distanza in linea trasversale distano l'una dall'altra tanto quanto la persona più remota dista dal loro comun stipite. Per cagione di esempio, il fratello e la figlia del suo fratello distano l'uno dall'altro nel secondo grado, poichè sebbene il fratello non dista dal comun stipite che di un solo grado, la figlia però del fratello ne dista due gradi da questo stipite, vale a dire con quattro persone. E così devono misurare le altre parentele.

Quae hic dicuntur, si bene lego, prorsus recedunt ab iis quae a iuris interpretibus communissime traduntur. Omnes enim norunt orientales diversa ratione ac Latinos gradus computare in linea collaterali. Supputationem enim graduum unice mutati sunt orientales a legibus civilibus, ius autem civile ratione successioneis haereditatum gradus supputat iuxta rationes personarum. „Gradus (ita in libro 88 Basilicorum) ex generationibus numerantur: quot enim generationes, tot gradus sunt. Verbi gratia, filium ego genui, ex una generatio gradum absolvit; ideo filius meus primo mihi gradu est.“ Ob eandem rationem avus mihi consanguineus est secundo gradu, pater tertio etc. Quomodo in linea recta, ita et in transversali, quot sunt generationes personarum quae inter se comparantur, tot sunt computandi gradus. „Si te quis interrogaverit (ita rursus in Basilicis), frater quoto gradu sit, responde secundo nam pater fratrem meum genuit, et idem me quoque pater ergo duae generationes duos gradus absolvent.“ Frater itaque apud Graecos non primum obtinet gradum, uti synodus asserit, referte ad fratrem suum seu sororem, sed secundum. Inde consequitur in linea transversali orientales primum consanguinitatis gradum non habere, et duplicare semper gradus Latinorum cum agitur de linea collaterali aequali (ut in canone supponitur): nam fratres apud nos sunt inter se primo gradu, apud Graecos secundo; consobrini sunt apud nos gradu secundo, apud orientales quarto; sobriani apud Latinos sunt gradu tertio, inter Graecos sexto etc.

Iterum recedit synodus a consuetis Orientalium regulis. Qui gradus a Latinis in praxi dispensationum appellantur aequali utpote in linea transversali inaequali, qui licet denominationem rigorose accipere debeant a persona remotiori, tamen ad maiorem vel minorem propinquitatem indicandam, quae in dispensationibus cognosci debet, denominantur etiam a gradu proximiori, apud Graecos gradum habent determinatum, est autem plerumque gradus dispar, nimirum tertius, quintus, septimus, si nempe inaequalitas sit quoad gradum proximiorum: nam si sit in remotiori, par etiam gradus esse potest. Petrus enim (est casus a synodo allatus) est in tertio gradu quoad filium fratris sui, at in quarto quoad filium filii fratris sui. Animadvertendum restat in hac re, generationes seu gradus

Ciò pertanto dimostrato, ordiniamo che non si dia la dispensa dalla quarta persona nella parentela consanguinea, che è in linea collaterale, come si è enunciato di sopra. Se però il bisogno esigesse di dare la dispensa dalla quinta persona della suddetta parentela consanguinea, venga essa data dalla santità di monsignor patriarca in tutta la diocesi Antiochena e nelle altre diocesi ad essa annesse; ed il vescovo della diocesi non dispensi da questa persona, se non è autorizzato dalla lodata sua santità, ovvero se fosse molto difficile di arrivarvi a lui e la necessità esigesse la sollecitudine della dispensa. La dispensa peraltro dalla sesta persona della stessa parentela consanguinea compete al vescovo della diocesi¹. Ha egli anche il diritto di dispensare dalla quarta, quinta e sesta persona della parentela di affinità e della parentela spirituale. Ha altresì la potestà di dispensare da tutte le persone di parentela di onestà e di adozione, se vi saranno motivi ragionevoli, che esigano la dispensa, siccome si dirà in appresso.

Canone 4. Siccome le leggi ecclesiastiche sono state stabilite per giusti e ragionevoli motivi, perciò dichiariamo non esser lecito a chi appartiene di dispensare dalle medesime se non quando lo esiga il bisogno o l'utilità della comunità o il vantaggio di particolari famiglie od il decente loro stato. Laonde il superiore peccerebbe, se dispensasse da alcuno di questi impedimenti senza i suddetti ragionevoli motivi, poichè i patriarchi ed i vescovi non sono i padroni delle leggi, ma i ministri di esse e soggetti alle medesime, ed in conseguenza sono obbligati ad osservarle e farle osservare in virtù della potestà ad essi concessa. E se imponessero danaro a quelli che hanno dimandata la dispensa, non lo appropriino a sè stessi (salvo il caso di averne estremo bisogno), ma lo distribuiscano ai poveri ed indigenti o per i bisogni delle chiese povere.

Canone 5. È noto che le leggi della santissima chiesa occidentale dichiarano che i peccati turpi commessi col fatto e che commettonsi fra quelli, che vicendevolmente desiderano il matrimonio, ovvero con i loro parenti fino alla quarta persona², siano reputati tra gli impedimenti che annullano il matrimonio prima che si contragga ed impediscano la petizione del debito dalla persona delinquente dopo la sua consumazione. L'assoluzione e dispensa da questi impedimenti detti *del delitto* è riservata ai soli tribunali di Roma.

Noi peraltro da una parte non essendoci obbligati, che a seguire le leggi della nostra chiesa orientale non che le di lei lodevoli consuetudini, che sono in uso, e dall'altra parte non potendoci le suddette leggi occidentali adattare allo stato

apud Orientales nonnunquam exprimi per personas seu facies. At quoniam in qualibet generatione duae personae seu facies necessariae sunt, scilicet generans et generata, hinc ut una eademque sit computatio graduum et personarum seu facierum, opus est ut stipes supprimatur. Assuetis autem latino computandi modo haec potest facilius tradi ratio computandi gradus apud Orientales. Cum quaeritur, quoto gradu duo distent inter se, determinandum est primum quoto gradu quilibet eorum seorsim sumptus distet a stipite, numerando gradus iuxta methodum latinam; quo facto addatur numerus graduum ex una parte resultans numero resultanti ex altera parte, atque ita habebitur numerus graduum iuxta computationem orientalem. Cf. Franciscus Rosi-Bernardini, *De impedimentis conditionis, consanguinitatis et affinitatis ex copula licita apud Orientales matrimonium dirimentibus* (Romae, 1869), p. 13-5.

¹ Id inter antistites catholicos patriarchatus Antiocheni conventum fuit inde ab aetate Cyrilli Tanae, anno circiter 1796, ut memini me legere in tabula, cui nulla quidem dies adscripta est, sed illa profecto aetate scripta.

² Sen ad secundum gradum iuxta latinos.

de' nostri paesi, dichiariamo e facciamo noto a tutti quelli che sono sottomesi alla nostra giurisdizione, che questi enormi delitti non sono impedimenti che annullino il matrimonio, o impediscano l'uso del suo diritto; ed in conseguenza ogni sacerdote approvato ad ascoltare le confessioni può dispensare dai medesimi colle dovute condizioni. Sarebbe peraltro ottima cosa, che i vescovi dimoranti nelle loro diocesi riservassero a sè l'assoluzione di quanto è più in essi abominevole e che prescrivessero a quelli che li commettono le più rigorose penitenze³.

Canone 6. Siccome l'essenza del matrimonio consiste nel pieno consenso di ambe le parti che è libero da ogni forza e violenza, perciò in conformità delle leggi civili ed ecclesiastiche dichiariamo, che ogni matrimonio che si compie per timore grave ingiustamente cagionato per parte dell'uomo, o dei governatori, o dei potenti, non è legittimo matrimonio, ma è una fornicazione, e quelli che usa violenza, come quelli pure che gli hanno prestato ajuto in qualunque modo, sono meritevoli delle pene ecclesiastiche e civili. Simile è il ratto delle donne con violenza e contro la loro volontà, o contro quella dei loro genitori, o dei loro parenti: questo pure non si reputa matrimonio, ma assoluta abominazione. Quelli che li commettono ed i loro cooperatori cadono nella scomunica maggiore, e secondo le antiche leggi imperiali ed ecclesiastiche era vietato ad ambe le parti il congiungimento legale, quantunque la figlia avesse in appresso prestato il suo consenso con libertà e la sua volontà di prendere per suo marito l'uomo rapitore, e per ciò devono separarsi l'uno dall'altro in tutto il corso della loro vita senza speranza di alcuna dispensa. Questo rigore peraltro in appresso fu mitigato e fu permesso alla donna rapita di eleggere il rapitore se vuole, col patto però che si trasferisca lungi da lui in luogo sicuro, ove il rapitore non abbia alcun potere sopra di essa e sia nella piena sua libertà. Se la donna trovandosi in questo pieno stato di libertà confessasse di acconsentire, che il rapitore sia suo consorte, allora il vescovo dopo di avere imposto al rapitore e suoi cooperatori le più rigorose penitenze, e dopo essere state queste da loro accettate, potrà assolverli dalla scomunica e dispensarli dall'impedimento dirimente⁴, permet-

¹ Iure statutum est, ut quoniam ab affinitate ex copula matrimoniali oritur impedimentum dirimens, ita pariter oriatur ex copula extramatrimoniali seu illicita, affinitas enim, et quod inde inducitur impedimentum, contrahitur ex quo vir et mulier per copulam fiunt una caro. Nihilominus impedimentum, hoc inter Graecos Melchitas non agnoscitur, perspicuae asserit nostra synodus. Non satis quidem perfecte et accurate impedimentum ipsum in ea describitur, at existentiam illius in ea natione excludi manifestum est, atque ipse hoc erroris cognitionis defectus praxis defectum indicat. Plura tamen sunt indicia ac testimonia indubia, ex quibus habetur, etiam apud veteres Graecos impedimentum hoc agniti fuisse, saltem in nonnullis casibus. Cf. Franciscus Rosi-Bernardini, *De impedimentis cognationis spiritualis, affinitatis ex copula illicita et criminis apud Orientales* (Romae, 1869), p. 40-7.

² Quod dispensatio ab episcopo danda sit, cohaerere non videtur cum illa, quae paulo ante synodus dixerat, nempe imminutum fuisse rigorem legum antiquarum ac permissum mulieri raptae eligere sibi raptoem, quod proprie dici non potuisset, si impedimentum dirimens perseveraret. Adde, nunquam ex legibus ecclesiasticis vetitum fuisse mulieri constitutae in loco tuto assensu libero sibi eligere raptoem in coniugem. Hinc fortasse indicat synodus, notam esse debere post raptum curiae episcopali restitutionem factam raptae in loco tuto aut etiam id fortasse ab ipsa declarari debere, ut omnia rite ac tuto procedant. Cf. Franciscus Rosi-Bernardini, *De reliquis impedimentis matrimonium dirimentibus quoad Orientales: nempe de iustitia publicae honestatis, cultus disparitate, et de metu, ligamine, impotentia, aetate et raptu* (Romae, 1870), p. 177.

tendo il legittimo matrimonio, e dare nuovamente a i figli ed i loro genitori, ascoltando le ragioni delle due parti e giudicando secondo le regole di giustizia e di prudenza; ed ambedue le parti saranno obbligate di prestare obbedienza al ragionevole suo giudizio.

Canone 9. Nostro signor Gesù Cristo avendo elevato il matrimonio allo stato di sacramento, perciò fa d'uopo in *primo* luogo, che non si faccia uso del matrimonio prima di ottenere la benedizione della corona dal vescovo della diocesi o dal suo vicario, o dal parroco del luogo. Chiunque ardirà fare uso del matrimonio senza l'orazione delle corone, ma col solo chirografo del giudice laico, sia interdetto da tutti i sacramenti, finchè si ravveda e ne faccia esemplare penitenza ed accetti le penitenze che gli saranno imposte¹. Si faccia quindi l'orazione solita della corona, e dopo ciò il suo congiungimento sarà un matrimonio cristiano. Comandiamo in *secondo* luogo, che in un medesimo matrimonio non si ripeta due volte l'orazione della corona, la prima volta in *segreto* da un sacerdote cattolico, e la seconda in *pubblico* da un sacerdote greco diviso dalla nostra comunione, siccome è giunto a nostra notizia esser ciò accaduto in alcuni luoghi o per ignoranza o per zelo inordinato, perchè la benedizione della corona che si dà dai nostri fratelli sacerdoti greci è valida nè fa d'uopo ripeterla. *Terzo* vogliamo, che le nozze dei cristiani e le loro allegrezze sieno aliene dalle ubbriachezze, dalle canzoni mondane e dai balli, ma siano celebrate con la dovuta modestia, nè si venga con la sposa in città con pompa e strepito di gente, e neppure di notte tempo, ma si porti in compagnia di tre o cinque donne al più unitamente ad un uomo o due dei parenti dello sposo. Non si facciano conviti nel medesimo giorno della coronazione, affinchè non ne succeda la pubblicazione ed avvengano i danni spirituali e corporali, che sono veduti nelle pubbliche nozze.

Il sacerdote poi che coronerà la rapita, se ciò avesse fatto forzato da grave timore, si asterrà dall'amministrazione del suo ministero per lo spazio di qualche tempo, come sembrerà al suo vescovo, e se avrà data la sacrilega benedizione delle corone trascinato dai regali o dal desiderio di piacere altrui, meriterà di esser deposto dal sacerdotio o almeno per lungo tempo sospeso dal suo santo ministero, affine di soddisfare con questa pena per il suo peccato e servire agli altri di esempio.

Canone 7. Siccome l'ingerenza dei governatori e delle persone potenti nei sponsali e nei matrimoni lede la libertà del matrimonio, fulminiamo perciò la scomunica contro tutti quelli che ricorrono ad essi per mezzo dello sborso di una qualche somma di danaro o colla promessa di offrirgli doni e di trattare li loro affari, affinchè obbligassero i parenti della sposa o quelli dello sposo a contrarre gli sponsali od il matrimonio. Dichiariamo similmente e facciamo noto, che non mai fu lecito nè è ai genitori o ai parenti o tutori dei pupilli di chiedere una qualche somma, affine di maritare le loro figlie e le loro parenti o quelle delle quali hanno la cura e la direzione dei loro affari, perchè ciò facendo si viene a ledere la libertà del matrimonio, e la figlia od il giovane sarebbero costretti a congiungersi con chi non vogliono. Perciò giudichiamo, che quello che accetta questi sborsi pecca gravemente ed è tenuto alla restituzione di quanto ha ricevuto a guisa appunto dell'obbligo di restituire il danaro rubato. E ciò non adempiendo dopo l'avviso meriterà la scomunica.

Canone 8. Non dubitò mai alcuno, che il matrimonio dei figli esiga il consenso dei loro genitori, essendo quelli obbligati a rispettarli ed obbedirli secondo il precetto naturale e divino. È perciò che la maggior parte delle leggi civili giudicò esser nullo ogni matrimonio non compiuto col consenso del genitore. Le leggi poi della chiesa hanno vietato con rigoroso divieto questo matrimonio e lo hanno sempre avuto in orrore, ma peraltro non lo giudicarono per fornicazione o nullo affatto. Noi in seguito di tali leggi e decisioni vietiamo rigorosamente sotto pena delle censure ecclesiastiche ai parrochi delle diocesi di celebrare qualunque sponsalizio o matrimonio prima di essersi certificati del consenso dei genitori di ambedue le parti. Se dopo la perquisizione venissero ad assicurarsi, che i genitori contro la ragione ed il buon senso vogliono impedire i loro figli di contrarre il matrimonio con le persone da essi desiderate, appartenerebbe al loro officio di pastore di esortare e di ammonire i genitori, affinchè prestino il loro consenso; che se non potessero ciò ottenere, sospendano la celebrazione, finchè non abbiano data l'informazione al vescovo della diocesi od al suo vicario, affine di mettere di mezzo la sua podestà per accomodar la cosa tra

Se lo sposo peraltro nei susseguenti giorni volesse invitare i suoi parenti ed amici, affinchè si rallegrassero con esso lui nel Signore, per parte nostra non vi sarebbe impedimento alcuno, purchè però si adempia ogni cosa nel timore di Dio e nella maniera che conviene ai cristiani, che hanno rinunciato al mondo ed alle sue vanità e stanno in aspettazione delle celesti allegrezze. Chiunque trasgredirà quest'ordine, sarà degno di esser punito dal vescovo della diocesi o dal suo vicario in proporzione della qualità della trasgressione.

Canone 10. Comandiamo a tutti i sacerdoti ai quali appartiene la benedizione della corona d'interrogare per tempo lo sposo e la sposa, prima delle nozze, delle cose necessarie a sapere per la salute eterna, che sono il simbolo della fede, i comandamenti di Dio e della sua chiesa, l'orazione domenicale e la salutatione angelica, come anche le condizioni della confessione e gli obblighi dei coniugati. Ritrovandoli imperiti nella cognizione di queste cose procurino d'istruirli prima della coronazione, ed esortino la sposa e la sposa a confessarsi prima delle nozze, affine di prepararsi con questo mezzo a ricevere la grazia promessa dal nostro redentore Gesù Cristo a tutti quelli che contraggono il matrimonio, e ad ottenere la sua

¹ Dubitari nequit, eadem sententiam de necessitate benedictionis seu ritus retineri a plerisque fidelibus, qui ritum graecum sequuntur; hi sacerdotem non mere praesentem requirunt, sed ritum confitentem. Gravissimum hoc de clandestinitatis impedimento argumentum docte, ut auctor, pertractat Franciscus Rosi-Bernardini, *De impedimento cognationis legalis et clandestinitatis apud Orientales* (Romae, 1870), p. 26 sq.

² Scilicet benedictionem matrimonialem.

benedizione mentre sono in istato di grazia, nella dovuta disposizione e nella retta intenzione di generare i figli non che di evitare il pericolo del peccato. I sacerdoti esaminino altresì minutamente se quello che dimanda di congiungersi in matrimonio sia libero da vincoli con altra persona a causa di qualche sposalizio o matrimonio. Questo esame deve essere più preciso in rapporto ai forestieri del paese, ai quali non si permetta di contrarre gli sponsali e molto meno il matrimonio, se non presentano prima una esplicita testimonianza del parroco del luogo del loro originale domicilio o da altre fide e conosciute persone, colla quale si faccia fede di essere i medesimi liberi da ogni vincolo di sposalizio o di matrimonio.

Canone 11. Se uno dei due coniugi dopo la benedizione della corona verificasse esser stata accaduta mutazione nella persona, cioè che la persona presente non è quella, alla quale si prestò il consenso e l'accettazione e colla quale è stato fatto il contratto, vi sarebbe lecito lo scioglierlo e contrarre un secondo matrimonio, quantunque avesse consumato il matrimonio essendosi in questo inganno. Questo scioglimento per altro non si combina assolutamente con lo stato dei nostri paesi, ma piuttosto ne succedono dei scandali e dei diversi danni; perciò conviene che si rinnovi il consenso per la persona presente. Se poi fosse consumato dopo essersi conosciuto il cambiamento del coniuge, allora non sarebbe più lecito contrarre un altro matrimonio nè tampoco separarsi, perchè l'attore dopo essersi accorto dello sbaglio venne a cedere il suo diritto e conseguentemente si è contentato della persona presente. Noi però giudichiamo doverci procedere uniformemente a quanto hanno ordinato le leggi imperiali ed ecclesiastiche.

Se qualche volta avvenisse il caso, che dopo l'orazione della corona l'uomo non possa consumare l'atto del matrimonio, o per impotenza naturale o per opera del diavolo, se ne dovrebbe fare minuto esame dal vescovo della diocesi per mezzo di uomini periti su questo particolare. Se dopo il più minuto esame si verificasse che l'impedimento fosse naturale, converrebbe conoscere altresì se questo impedimento provenisse da mancanza di membro o per qualche malattia passeggera facile a guarirsi.

Se i medici giudicheranno esservi da difetto, che non si possa guarire, il vescovo allora proclami la nullità di questo congiungimento, permettendo al coniuge innocente di contrarre matrimonio legale con chi volesse, siccome il primo è nullo per sé medesimo, poichè la possibilità dell'atto è una delle essenzialità del legittimo matrimonio, e senza esso la persona viene reputata come incapace allo stato di matrimonio. Se poi i medici giudicato avessero provenire l'impedimento da debolezza o da infermità passeggera, si conceda una dilazione di tre anni per i rimedj ed affinché per qualche tempo si esperimenti la cosa. Che se passasse questo spazio ed il coniuge non potesse consumare l'atto di matrimonio, si reputerebbe allora perpetuo l'impedimento ed il matrimonio si scioglierebbe, e si conceda al coniuge innocente ed illeso il permesso di contrarre il matrimonio con altra persona. Questo tratto di tempo, vale a dire i tre anni, non si devono concedere a quelli che sono molto avanzati in età, poichè il matrimonio di questi si scioglie dopo la verificazione della loro impotenza, perchè non vi è speranza che in questa età ricuperino la potenza.

Che se poi l'impedimento provenisse da maggia, non è lecito assolutamente di ricorrere a magi per scioglierlo, ma conviene che si facciano orazioni

e suppliche a Dio non che pratiche di pietà, come sarebbero i digiani, la distribuzione delle elemosine e la confessione colle dovute condizioni. Se dopo il corso dei tre anni continuasse l'impedimento, si reputerebbe allora perpetuo ed è permesso contrarre un secondo matrimonio.

Se poi tali impedimenti fossero avvenuti dopo la consumazione del matrimonio, quantunque fosse una sola volta, non sarebbe più lecito contrarre un secondo matrimonio, perchè il vincolo del matrimonio consumato non si scioglie se non che colla sola morte di uno dei coniugi, giusta il detto di Cristo Signore: *Quod Deus coniunxit homo non separat*. Ne vi è alcuna eccezione da questo generale precetto del Signore se non in caso della conversione di uno dei coniugi infedeli alla religione cristiana. In questo caso deve interrogare il coniuge infedele, se acconsente che il suo coniuge fedele osservi i doveri della sua religione senz'alcun ostacolo per la di lui parte. Se l'infedele ha promesso ciò fermamente, il matrimonio consumato coll'atto resta valido con tutte le essenziali sue obbligazioni, nè è permesso contrarne un altro. Se non si contenta di questo si è detto, e si teme con ragione, che se il coniuge fedele proseguisse a coabitare coll'infedele, perderebbe la vita o sarebbe costretto ad atti contrarij alla legge di Dio, allora sarebbe permesso al coniuge fedele dopo aver ricevuto il battesimo di contrarre un secondo matrimonio con un coniuge fedele, ed il primo matrimonio rimane nullo come si rileva dal capitolo VII della prima epistola di san Paolo ai Corinti, giusta l'interpretazione dei santi padri e come lo ha adottato la chiesa col fatto. Rigettiamo perciò la dottrina di alcuni che dicono esser lecito di sciogliere il matrimonio e contrarne un altro per l'adulterio di uno dei coniugi, o per l'apostasia della fede cristiana, ovvero per essere uno dei due coniugi caduto in schiavitù in luogo remoto, ovvero per l'impotenza che sopravvenisse dopo la consumazione del matrimonio.

Siamo d'accordo, che la separazione quoad thorum e di abitazione per un qualche spazio di tempo sia lecita nei seguenti casi, che sono:

1° Se uno dei coniugi fosse così furibondo, che l'altro coniuge tema con ragione di perdere la vita, e specialmente se avesse veduto praticare atti tendenti a privarlo di vita.

2° Se uno dei due coniugi avesse trascinato ed obbligato l'altro all'atto del peccato, l'innocente non sarebbe tenuto di coabitare con esso lui in questo pericolo, perchè l'osservanza della legge di Dio è più giusta e più doverosa di quello che sia il rendere il debito matrimoniale.

3° Se l'uomo negato avesse alla donna il necessario sostentamento, potendo farlo, potrebbe allora la donna evitarlo, finchè abbia adempito il suo suddetto obbligo; ma però la principale e legittima causa che permette la perpetua separazione dei due coniugi è l'adulterio commesso da uno di essi, vale a dire che è lecito al coniuge innocente di separarsi per tutto il tempo della sua vita dal coniuge adultero, poichè il peccato di adulterio è diametralmente opposto al contratto matrimoniale, e perciò dà diritto al coniuge innocente di non rendere più il debito matrimoniale al suo adultero coniuge. Se poi l'innocente volesse cedere a questo suo diritto e condonare all'altro la trasgressione per amore della sua pace e per allontanare i danni, o perchè gli è difficile di astenersi dall'uso del matrimonio, o per essere egli pure caduto nel peccato di adulterio; in questi ed altri simili casi conviene la condonazione e pacificazione e la conti-

nuazione nell' uso del matrimonio. E qui avvertiamo A superiori del suo rito. Si deve però chiedere licenza al vescovo della donna che sarà per passare ad altro rito, affinché la dispensa dall' obbligo di seguire il suo rito originale.

Canone 12. Rinnoviamo il divieto della nostra chiesa orientale, vale a dire, che non si celebrino le nozze nei giorni seguenti, e sono i giorni della quaresima fino alla domenica di Tommaso, e nei dodici giorni che sono dal Natale fino all' Epifania, perchè questi giorni appartengono agl' esercizi della penitenza o alla solennità delle salutifere feste, nelle quali il cristiano deve rivolgere ogni sua premura verso le cose sante, astenendosi da tutte le opere che lo impedissero da ciò; ed in ciò si deve procedere secondo la lodevole consuetudine di ciascuna diocesi. Se poi la necessità esigesse di dare la benedizione delle corone nei sopradetti giorni, si dimandi il permesso a chi spetta concederlo, e non si celebrino pubblicamente le nozze, ma bensì in segreto.

Canone 13. Vuole questo santo sinodo che i parrochi, prima che si contragga lo spozalizio od il matrimonio, s' informino dell' età di quelli che si dispongono a congiungersi nel santo matrimonio. Se vedono, che una delle due persone sia molto avanzata di età più dell' altra, conviene che avvino l' altra persona di questo avanzamento, acciocchè dia il suo legittimo consenso nelle cose notabili dopo averlo conosciuto, se vuole; poichè se dato fosse il consenso a cosa ignota, non sarebbe un consenso legittimo¹. Se peraltro la diversità dell' età fosse giunta tant' oltre, che l' uomo fosse incapace a consumare il matrimonio, allora il sacerdote bada a non dare la benedizione delle corone. Ed è certo, che per definire la quantità degli anni nei quali l' uomo sia capace o incapace, non può darsi una regola generale che obblighi tutti, poichè lo stato dei corpi è molto vario l' uno dall' altro, di modo che in quella stessa età uno sia capace, e l' altro impotente in quella medesima età.

Canone 14. Comandiamo, che non si contraggano matrimonij tra le persone che sono diverse da noi nella religione, essendo ciò rigorosamente vietato dai sagri canoni, poichè questo espone al pericolo di perdere la stessa religione o all' impossibilità di adempire le sue obbligazioni, massimamente in ciò che riguarda la buona educazione dei figli che piace a Dio. Se poi quelli che dimandano da noi congiungersi in matrimonio fossero di nazioni cattoliche diverse soltanto nel rito, allora non evvi alcun impedimento, perchè uno contragga matrimonio con l' altro. In questo caso conviene che la donna, di qualunque rito ella sia, siegua il marito in ogni parte e si sottometta ai di lui superiori ecclesiastici a guisa della sottomissione di che è nato in questo stesso rito, nè dipenda più dai primi

¹ Insuper, notabilem differentiam aetatis inter contrahentes, si ignoreretur, reddere consensum nullum. Sed huiusmodi error, salvo impedimento aetatis, non est nisi error accidentalis.

PARTI TERZA.

DEL CLERO IN GENERALE ED IN SPECIE. (Questa parte contiene sette capitoli ed una clausola.)

CAPITOLO I. DEI VESCOVI.

Nella chiesa di Cristo Signore evvi per divina istituzione una gerarchia composta di vescovi, di sacerdoti e di ministri ossia diaconi, e perciò dobbiamo in primo luogo parlare del vescovado, che è la pienezza del grado sacerdotale¹. Ci ha egregiamente insegnato l' apostolo Paolo, che niuno assuma a sè l' onore, ma bensì si dia a quello che Dio ha chiamato, come chiamò a sè Aronne, perchè il medesimo Gesù Cristo nostro signore pontefice dei beni visibili non assunse a sè la gloria del pontificato; ed ogni pontefice eletto dagli uomini è costituito pel ministero di Dio in ciò che conviene al bene degli uomini stessi. Se dunque è costituito pel bene degli uomini, non lo è più per sè medesimo, ma è debitore alla chiesa santa ed ai suoi fratelli, affine di rivolgere le spirituali sue fatiche per essi fino all' effusione del sangue, se ve ne fosse bisogno. Ed in questo senso fu detto: *Si quis episcopatum desiderat, opus bonum desiderat*, cioè un opus sublime, fregiato di tutte le più magnifiche virtù. Laonde oportet episcopum esse sobrium, prudentem, pudicum et modestum, non turpis lucri cupidum, e perciò in genere diciamo oportet ipsum sine crimine esse. Non basta quindi che il vescovo sia lontano dai visi ed ornato di buone ma ordinarie prerogative, ma fa d' uopo ben anche che sia dotato di una virtù eminente e di una dottrina che superi tutti gli altri cristiani, poichè la virtù ordinaria basta all' uomo cristiano, non richiedendogli da lui che la direzione di sè stesso; non basta però al vescovo, mentre non si colloca sul candelabro lucerna che non illumini gli altri, nè agli alti gradi s' innalza colui che non è capace se non se a pregare ed adorare Dio nel ritiro e nella solitudine; ma devesi bensì eleggere per il governo e direzione delle anime colui che è fornito di tutta quella chiarezza e di quei lumi, che si richiedono per la edificazione ed istruzione del popolo. È perciò cosa nota presso tutti che dal vescovo si ricerca conservare il deposito della fede, non che di adempire l' officio d' istruire il

¹ Dicit hierarchiam constare ex episcopis, presbyteris et ministris: et recte quidem, nam conformia sunt haec concilio Tridentino, sess. 23, can. 6: *De sacramento ordinis*. Nihilominus cum recentiores quidam novatores lanseniani et febroniani abusi sint citato canone concilii Tridentini ut episcopos inter se aequales statuerent jurisdictione, vel saltem infirment nonnulla iura primatus etc., theologi et canonistae observarunt duplicem esse hierarchiam, quae si non quoad nomen, certe quoad rem, semper in ecclesia tradita fuit, nempe ordinis unam, alteram jurisdictionis, et de illa, non de hac, loqui concilium Tridentinum; nam canon ille dirigitur contra protestantes, qui sacram ordinationem negabant, et ponit sub titulo *desacramento ordinis*. Ad hierarchiam vero jurisdictionis, praeter episcopos, presbyteros et ministros, pertinent plures alii gradus, partim ex iure divino, ut primatus Romani pontificis, partim ex iure ecclesiastico, ut sanctae Romanae ecclesiae cardinales, patriarchae, primates, metropolitani, archiepiscopi, archidiaconi, quorum ceterum ex iure communis amplissima erat iurisdictio. Unde synodus, quae ample tractat de rebus etiam minoris momenti, valde opportune hac de re fecisset mentionem, et haec omisit aliquam mereret attentionem, praesertim propter rem per securum dicendam.

popolo colle prediche e coi catechismi, di visitare tutta la sua diocesi per diffondere sopra di essa la parola di Dio, amministrare i santi sacramenti, e per allontanare dal gregge del Signore affidato al suo regime li errori e li scismi, per provvedere alla educazione di quelli che si accostano al sacerdotio ed ammaestrarli nelle virtù e nelle scienze, e finalmente per conoscere la loro vocazione prima d'imporre sopra di essi la sua mano e per compiere con gravità e colla dovuta divozione le funzioni ecclesiastiche. Insomma conviene, che sia luce per quelli che giacciono nelle tenebre, appoggio ai deboli, ferma fiducia ai peccatori e consolatore degli afflitti, e che proceda con tutti come un padre pietoso e clemente, fatto tutto a tutti, affine di guadagnar tutti a Gesù Cristo.

Questo è l'incarico del vescovado e queste sono le obbligazioni che si richiedono da ogni vescovo, secondo i decreti dei canoni dei sagrosanti concilj e delle dottrine dei santi padri, i quali seguendosi da noi stabiliamo i seguenti canoni.

Canone 1. Che nessuno sia consagrato vescovo, se non ha compito l'anno trigesimo quinto dell'età sua.

Canone 2. Che per un tempo notabile e con lode e vantaggio abbia esercitato il ministero del sacerdotio.

Canone 3. Che sia perito nella cognizione della sagra scrittura, dei canoni dei concilj, della disciplina della chiesa e delle sue leggi, e di tutto ciò che è necessario per l'adempimento del sublime suo grado.

Canone 4. Non si consagri un vescovo, se non che sopra una diocesi che sia assai numerosa di cristiani, affine di esercitare sopra di essi il pastorale suo officio, e così si adempia il fine per cui è stato istituito il grado vescovile; la contraria consuetudine a quanto si è detto cagiona molti danni e reca dispreggio al grado vescovile, come l'esperienza ci ha insegnato, e perciò la rigettiamo.

Canone 5. Siccome il vescovo deve pascer da sé medesimo il suo gregge col predicare la parola di Dio e coll'amministrare i sacramenti e colla indefessa vigilanza sopra il medesimo, così è obbligato strettamente ad abitare nella sua diocesi, e non è dispensato da quest'obbligo se non che quando la sua presenza cagiona una forte persecuzione ai cristiani, ovvero un prossimo pericolo di essere esiliato o carcerato. Ogni vescovo che non volesse abitare nella sua diocesi sarebbe degno di esser deposto, se continuasse ad essere renitente dopo gli avvisi legali che devono dargli dalla santità di messignor patriarca.

Canone 6. Non potendo per legittime cause dimorare nella sua diocesi, dimori almeno in uno dei conventi più prossimi alla sua diocesi, ed eviti tutto ciò che potrebbe cagionare disturbo e confusione ai monaci del convento. I monaci poi per parte della virtù della religione e della carità sono obbligati presentare a questo vescovo perseguitato il dovuto ossequio dentro le loro chiese e fuori di esse secondo le lodevoli consuetudini. Se il vescovo forestiere non potesse coabitare coi monaci, dimori pure coi laici, col patto però che osservi gli ordini stabiliti dai sagri canoni rapporto all'abitazione dei chierici fra i secolari. I principali sono, che non ammetta al suo servizio donne, nè abbia per domestici se non che quelli che godono buona fama. Non eserciti alcuna cosa che appartenga alla giurisdizione del vescovo della diocesi o al parroco del luogo senza il loro esplicito consenso. Ha il diritto di erigere un altare nella sua propria abitazione per celebrarvi la messa;

non gli è però permesso di estendere a chi vuole la facoltà di esser presenti alla sua messa, senza il permesso del vescovo della diocesi o del suo vicario.

Occorrendogli di ordinar chierici per la sua diocesi, dalla quale è lontano, dimandi il permesso dal vescovo del luogo; e questi deve esternargli il suo consenso, perchè i canoni stessi comandano che si presti ogni aiuto, benevolenza ed ossequio al vescovo che sta lontano dalla sua diocesi per la rettitudine della fede o per altri legittimi motivi. Se il vescovo del luogo ricusasse di dare il suo consenso per eseguire la ordinazione, questo santo sinodo in simile supposto notifica, che il vescovo lontano dalla sua diocesi ha il diritto di ordinare i chierici giusta i bisogni della diocesi stessa con pontificale solennità, senz'obbligo di prendere il consenso del vescovo della diocesi.

Canone 7. Ordiniamo poi, che quel vescovo che ordina una qualche persona non sottomesa alla sua giurisdizione, sebbene fosse dentro la sua diocesi, resti per un anno sospeso dalle ordinazioni e dalle funzioni pontificali. Gli ordinati però da un vescovo forestiero sono sospesi dall'esercizio degli ordini ricevuti, finchè non ne ottenghino la dispensa e la facoltà del loro legittimo vescovo cui appartiene la ordinazione.

Dichiariamo però, che si conta per diocesano non solo quello che nasce nella diocesi, ma quello pur anche che vi avrà dimorato per lo spazio di dieci anni e vi avrà trasferite le sue sostanze ed i suoi negozj con proposito di fissare in quella il suo domicilio. Quello poi che si trasferisce da una diocesi all'altra, o per causa di negozj od altri affari, continua ad essere considerato nel numero di quelli dell'originario suo paese, e conseguentemente il vescovo della diocesi non può ordinarlo senza il consenso del vescovo dell'originario suo domicilio. Questa persona forestiera per altro è obbligata osservare le leggi del luogo nel quale ritrovasi in rapporto all'osservanza dei digiuni, delle feste e della sottomissione alle censure ecclesiastiche ivi proclamate, e dopo il decorso di un anno di dimora dovrà anche pagare i consueti diritti alla chiesa parrocchiale.

Canone 8. Questo santo sinodo ineivamente alle definizioni dei concilj generali e provinciali espressamente e rigorosamente ordina, che nessun vescovo ordini un diacono o sacerdote, se non sia addetto ad una chiesa particolare destinata per adempire in essa il ministero del quale sarà incaricato. Da questa chiesa dovrà egli dimandare il meschino sostentamento e resterà vincolato alla medesima per tutto il tempo della sua vita; e perciò trascurando egli il servizio di questa chiesa o abbandonandola col traslatarsi ad un'altra, sebbene fosse dentro la medesima diocesi, senza l'espresso permesso del suo vescovo, caderà nella sospensione, nè gli è permesso di esercitare le obbligazioni ed il ministero del suo ordine, finchè non ritornerà alla sua chiesa. Riproviamo per questo motivo coloro, che si ordinano sopra le loro case per l'unica oblatione del divin sacrificio, quando vogliono, perchè il sacerdotio fu istituito da Gesù Cristo per l'amministrazione dei sacramenti e per distribuzione di essi ai fedeli e per la istruzione di questi e riforma della loro condotta, e non per il bene dei particolari o per l'adempimento delle loro brame.

Quid? sacerdotium non etiam institutum fuit ad sacrificandum? ... Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in his quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis (Hebr. V).

Quello che è privo di capacità e non vuol servire A la diocesi come si deve, non conviene che si ordini sacerdote, nè che si reputi chiamato da Dio al ministero del sacerdozio. Decretiamo quindi, che da ora innanzi ogni vescovo che ordina diaconi o sacerdoti, senza destinarli al servizio di qualche chiesa particolare, incorra nella sospensione dell'esercizio dei pontificali per lo spazio di un anno, e sia obbligato a prestare il decente sostentamento agli ordinati da lui senza titolo. Codesti ordinati poi sono sospesi dall'esercizio del loro ordine, finchè non saranno destinati al servizio di una qualche chiesa della medesima diocesi. Quelli poi che furono ordinati prima della celebrazione di questo sinodo senza essere addetti ad una qualche chiesa¹, non giudichiamo essere i medesimi caduti nella sospensione, avendo forse ricevuti gli ordini in buona fede e non conoscendo le leggi che vietano. Decretiamo però contro di essi, sotto pena B di sospensione da incorrersi, di accettare il ministero nei luoghi ai quali saranno destinati. Apparterrà alla santità di monsignor patriarca di frapporre la sua autorità, onde provvedere a ciò che fa di bisogno per l'esecuzione di questo canone.

Canone 9. Siccome l'unica spada spirituale, che si dà a ciascheduno dei vescovi, si è il potere emanare le censure e le pene ecclesiastiche: perciò avvisiamo tutti i superiori, ai quali appartiene questo potere, che non ne usino se non che secondo lo spirito del vangelo e le ordinazioni dei sagri canoni, ricordandosi delle parole del Signore ai suoi apostoli (Luc. XXII, 25): *Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur: vos autem non sic*; vale a dire, che non dovete servirvi della podestà spirituale, che vi è stata concessa con alterigia e grandezza e con spirito di vendetta, ma dovete servirvene come C ministri della legge evangelica dando con tutta mansuetudine la fraterna ammonizione ai delinquenti, e non una sola volta, ma due e tre ancora. Se poi non approfittassero delle correzioni dei particolari e degli avvisi dei superiori ecclesiastici, allora si separino dalla comunione come eretici e publicani. Se questa podestà si userà con buona maniera secondo le circostanze, se ne ritrarranno grandi vantaggi spirituali, e conterrà i sudditi nei loro doveri, che diversamente praticando si eccitano ad escir dall'obbedienza ed a dispregiare la medesima podestà, come hanno insegnato i sagrati concilj unitamente a tutti i santi padri. Si riscontri la terza istruzione posta nel fine degli Atti di questo sinodo in rapporto alle censure ecclesiastiche.

Canone 10. È un precetto doveroso, che ogni vescovo che ha il governo delle anime visiti la sua D diocesi almeno una volta l'anno da per se stesso, potendo, o per mezzo di uno dei sacerdoti forniti di sufficienti prerogative. Conviene che conduca seco in questa visita uno degli ecclesiastici avan-

¹ Ex ultimis hinc verbis obligatur ibi coadi novam decretum circa rem aucta non observatam saltem generaliter in iis ipsis locis. Synodus omnem movet lapidem ut clericorum ordinatio quam rarissime fiat, modo exigendo in ordinandis sublimis, ne dicam (maiori saltem ex parte) imaginarias qualitates, modo excludendo titulos ordinationis in ecclesia catholica approbatos. An forte in locis illis, infidelium destinati subiectis, tanta habetur copia clericorum? An in illis locis ecclesiae tot redditibus abundant ut excludendus sit titulus patrimonii? Contrarium intelligitur ex ipsa synodo. Sed unde synodus similia accepit? An ex conciliis generalibus, nominatim ex concilio (halcedonensi)? Vel ex conciliis particularibus probatis? Nequaquam, sed omnia hausit et synodo Pistoriensi, *Decretum de ordine*, § V (t. cit. 1055 B C); quae doctrina damnata fuit per constitutionem *Auctorum fidei*, propositione LII (t. cit. 1273 C D).

zati in età che godono una buona fama, per accompagnarlo sempre come un testimone della sua purità, per toglier di mezzo ogni sospetto. L'oggetto di questa visita vescovile si è quello di conoscere lo stato della diocesi e ciò che abbisognasse di riforma. È obbligato perciò di esaminare, *primo* la condotta dei sacerdoti destinati al di dei ministero, se adempiono le loro obbligazioni coll'amministrazione dei sacramenti, colla predicazione della parola di Dio, e se edificano il prossimo col loro buono esempio, o no. *Secondo*, se nelle chiese è osservato l'ordine necessario e la sporcata nettezza nei vasi sagri, o no. *Terzo*, se nella diocesi si conserva la fede ortodossa e la buona devozione, non che le lodevoli consuetudini, o diversamente. Se il visitore vedesse difetto in uno di questi articoli, diriga ogni sua premura nel riformare quel che è di bisogno, adoprando in ciò le prediche, le istruzioni e tutta la podestà ecclesiastica.

Non è permesso ad alcuno de suoi sudditi dispensarsi dall'adempimento de suoi ordini col pretesto di appellarsi a monsignor patriarca o all'apostolica Romana sede: poichè l'appellazione in questo luogo non impedisce l'esecuzione de suoi ordini nè li rende sospesi¹, ma restano fermi ed obbligatori, finchè sia emanata la pubblica sentenza contro di essi da chi gli appartiene ciò. Si riscontri la quarta istruzione rapporto alle appellazioni aggiunta a questi Atti².

Canone 11. Le principali obbligazioni del vescovo verso il suo gregge sono il predicare la parola di Dio. Colla parola *predicare* s'intende tutto ciò che riguarda l'istruzione dei cristiani, vale a dire omilie e prediche che si fanno nelle pubbliche chiese, la spiegazione della dottrina cristiana e la istruzione dei particolari nelle cose della salute, non che il comporre dei pastorali e dei libri utili per l'insegnamento del popolo e per confermarlo nella fede ortodossa e nelle buone opere. Avendo così praticato i santi apostoli, così conviene che praticino i vescovi loro successori. I santi apostoli si persuasero che ad essi appartenga la predicazione di modo che incaricarono i diaconi del ministero delle mense a fine di provvedere alle vedove, di raccogliere le elemosine dai cristiani e distribuirle a quelli che n'erano meritevoli, affine di dedicarsi unicamente alla sollecitudine della predicazione e della evangelizzazione.

Gli antichi santi padri erano altresì persuasi, che l'insegnamento e le istruzioni fossero i principali doveri dei vescovi in modo tale che chiamarono la sede vescovile *sede di dottrina e di predicazione*, e non ammettevano scusa alcuna al vescovo che trascurava questo dovere. Parimenti i sagrati concilj ecumenici e provinciali emanarono non poche risoluzioni colle quali ordinavano ai vescovi di adempire questo dovere, che in modo particolare gli appartiene. Che se per motivo d'infirmità od insufficienza, o per la molteplicità degli affari che da essi devono disimpegnarsi, non potessero insegnare o predicare da loro medesimi, li obbligarono a costituire in luogo loro altri predicatori forniti di abilità per l'adempimento di questo ministero, dal quale non possono esimersi. Che

¹ Sunt quidem aliquae causae in quibus remota appellatio proceditur, ut verbi gratia dum in decretis apostolicis additur clausula, *remota appellations*, vel aequivalens, quae etiam in concilio Tridentino aliquando invenitur. At hoc non intelligitur de universalitate causarum et nititur consensu apostolice sedis, a qua concilium Tridentinum confirmari indigit, et quod nec vult nec potest plenitudini potestatis apostolice derogare.

² Provocatur hic ad instructionem quartam, et consequenter hae instructiones, ut iam monui, ante synodum vel in synodo fuerunt factae, et videntur a synodo probatae.

se questi costituiti non avessero sufficiente entrata ecclesiastica, ordiniamo al vescovo di passargli una pensione della stessa sua entrata.

Questo santo sinodo in vista di questi decreti appoggiati sul diritto divino comanda a ciascun vescovo di adempire da per sé stesso l'obbligo di predicare, d'insegnare e d'istruire il popolo della sua diocesi, secondo il suo bisogno, adattandosi all'intelligenza degli uditori, col predicare non la sua dottrina ed eloquenza, ma Cristo Signore crocifisso, cioè tutto ciò che è necessario a salvarsi ed a farsi per l'eterna salute e per la riforma della cristiana condotta. Eviti anche i racconti e le favole delle vecchiarelle, perchè conviene che il suo discorso sia desunto dai libri santi e sia sopra di essi appoggiato ed ornato dei testi de' santi padri; ed affinché la sua predica sia efficace ed ottenga il suo scopo, conviene necessariamente che l'accoppi col buon esempio, vale a dire che esso stesso operi quello a cui eccita gli altri a farlo e scansi tutto ciò che predica agli altri per scansarlo. Deve finalmente essere assiduo nelle orazioni, supplicando con ardore sua divina maestà, acciocchè si degni far sì che le sue parole sieno giovevoli alle anime e producano salutevoli frutti.

Canone 12. È cosa nota presso tutti, che il vescovo ordinando deve rendere conto strettissimo al giusto giudice delle prerogative della persona a cui egli conferisce l'ordine, perciò deve rivolgere tutte le sue premure nell'esaminare la sua condotta e la sua dottrina. Presentandogli sufficienti attestati della buona condotta e delle lodevoli prerogative dell'ordinando, dovrà allora interrogarlo delle obbligazioni annesse all'ordine che sarà per ricevere; e trovandolo sufficientemente capace, potrà conferirgli l'ordine; diversamente sospenda la ordinazione e gli additi qualcuno che lo faccia studiare per lo spazio di qualche tempo, dopo il quale replichi l'esame per la seconda volta o per sé stesso o per mezzo di altri più abili maestri.

Questo santo sinodo vuole e comanda, che tutti i vescovi adempiano questo pesantissimo obbligo, perchè appunto per averlo trascurato serpeggiò l'ignoranza nei chierici, che poi si aumentò grandemente. Non si ammette alcuna loro scusa, poichè chi è obbligato al fine, è tenuto servirsi dei mezzi che conducono al fine del medesimo, sebbene fosse con incomodo e spesa di denaro secondo la possibilità.

Canone 13. Il secondo concilio Niceno ecumenico settimo proibì con assoluto divieto nel canone decimo ottavo a tutti i vescovi di abitare colle donne e d'introdurle nelle loro case, quantunque fossero parenti. Decretò altresì la pena della degradazione contro ogni vescovo che non osservasse quest'ordine. Noi dunque appoggiandoci a questo giustissimo ed utilissimo canone comandiamo a tutti i vescovi la sua osservanza, essendo diretto ad allontanare ogni ombra di macchia dalle loro persone e dai chierici e domestici che seco loro dimorano nelle loro case. Vietiamo perciò espressamente a tutte le donne sotto le pene ecclesiastiche, sebbene siano parenti in primo grado, il servire e dormire in nessuna parte delle case destinate per l'abitazione dei vescovi.

Non è dispensato alcuno dei suddetti monsignori da quest'obbligo col pretesto, che non si trovano persone fedeli per servire bene le loro persone e le loro abitazioni, poichè l'osservanza della perfezione cristiana il più delle volte esige la sofferenza di alcuni incomodi. È certo che i vescovi sono in ispecial modo obbligati di esser lucerna a tutti e

come norma che imitar devono tutti i chierici; perciò devono osservare questa regola per riguardo e cautela, ovunque si trovassero ed in qualunque luogo si portassero, sia per trasferirsi fuori della loro abitazione, per mutar aria o per diporto, sia per visitare la diocesi.

Canone 14. Siccome quella podestà, che Cristo Signore esercitò e la diede ai suoi apostoli ed ai vescovi loro successori, affinché in vece sua la esercitassero, è totalmente spirituale senz'aver cosa alcuna di comune colla podestà laicale; perciò vietiamo a tutti i reverendissimi vescovi nostri confratelli ed a tutto l'ordine clericale di esercitar l'ufficio di giudice nelle cause e nei diritti temporali, ricordandosi delle parole di Cristo Signore a quei due fratelli: *Quis me constituit iudicem aut divisorem super vos?* Salvo però il caso in cui qualcuno di essi per parte del principe temporale venisse obbligato ad ascoltare alcune cause; ed in questa ipotesi, ancora non gli è lecito ascoltarle e dare la sentenza, se non è perito nella cognizione delle leggi civili. Se qualche ecclesiastico procedesse diversamente, il suo atto sarebbe una temerarietà ed una trasgressione dei diritti e dei limiti, e si metterebbe nel pericolo di contrarre i peccati altrui che obbligano alla restituzione.

Canone 15. È assolutamente proibito dai sagri canoni a tutti gli ecclesiastici, e principalmente a quelli che hanno la cura di pascer le anime, di esercitare l'arte della medicina e della chirurgia, perchè sono costituiti medici delle anime e non dei corpi. È noto che quest'arte è molto pericolosa per molti riguardi, ed è proprio della medesima tener l'uomo occupato ed impedirlo dall'esercizio delle obbligazioni della sua spirituale vocazione. È perciò che questo santo sinodo ordina rigorosamente, che da ora in poi non si sublimi al grado sacerdotale o al grado vescovile una delle persone, che esercitano l'arte della medicina o della chirurgia, se non l'ha tralasciata per un tempo notevole ed abbia presentato documenti sufficienti a persuadersi, che per l'avvenire non sarà mai più per esercitarla.

Canone 16. Dovendo noi osservare il precetto dell'apostolo Paolo che dice: *Nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit* (II Tim. II, 4), vietiamo perciò a tutti i vescovi ed a tutto l'ordine clericale, regolari e non regolari, di prendere in affitto campi e terreni, o di assumere l'incarico di presiedere all'entrate dei suddetti terreni come soprintendenti, di aprire botteghe, o di occuparsi nella fabbrica dei telai, o di far tirare la seta, o di comprare e vendere mercanzie, di qualunque specie esse fossero, per procurare guadagni, essendo ciò rigorosamente proibito dai sagri canoni. Conviene dunque che tutti i chierici tengano impressa nelle loro menti questa verità, ed è, che devono esser ricchi di opere buone, di apostolici travagli, e non di caduchi beni temporali che devono disprezzare, seguendo il nostro redentore Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per noi, affinché noi colla sua povertà diventiamo ricchi.

Canone 17. Prescrivono i sagri canoni, che il vescovo ed il rimanente del clero si astengano dai

Declaratur a sacris canonibus prohibitum esse omnibus ecclesiasticis exproere artem medicinae. Satis, ut opinor, fuisse hoc omittere et relinquere terminis iuris et usuali interpretationi in partibus infidelium. Nam ibi multoties medici non habentur, et missionarii hac arte saepe faciliem accessum invenerunt apud infideles cum magno fidei emolumento, et innumeros infantes infidelium, in periculo mortis constitutos, baptizandi habuerunt occasionem. Ecclesiastici, dicitur in synodo, debent pascer animas: sed quid, si sine cura corporum non tantam haberent occasionem curandi animas?

divertimenti, come la caccia strepitosa coi sparierei A e coi cani, i pubblici spettacoli, il giuoco delle carte e dei dadi, ed altri simili, ed insomma da tutto ciò che cagiona scandalo al prossimo, o li fa inclinare nel pericolo di commettere una qualche mancanza. È cosa indubitata che i vescovi più minutamente sono obbligati di osservare tutto questo, affine di poterlo far osservare dai loro chierici.

Canone 18. I vescovi devono mostrare la modestia e la parsimonia nel loro vestiario, nel luogo di loro abitazione e nelle loro mense, evitando tutto ciò che indicar possa ambizione, lusso e vanità mondana, come ne fu stabilito in molti decreti dei concilj generali e provinciali: ciò appunto, affinché gli ecclesiastici adempiano col fatto e colla esterna condotta quanto declamano nelle prediche e nelle istruzioni secondo i precetti evangelici: poichè se le prediche sono contrarie all'esterne pratiche, non solo non giovano, ma piuttosto pregiudicano per lo scandalo che si dà al prossimo: come tutti ne convengono.

Canone 19. Siccome non vi è cosa che maggiormente vilipenda la religione cristiana e ne diminuisca l'onore, quanto l'enormissimo delitto della simonia, qualora venisse introdotto nell'amministrazione dei sacramenti, e particolarmente nelle ordinazioni e nell'uso della ecclesiastica podestà: perciò questo santo sinodo con unanime consenso, con tutti i concilj ed i santi padri rigetta con assoluta riprovazione ogni atto macchiato di simonia, e sentenza contro chi la commette, di qualunque grado egli fosse, la pena della scomunica e le altre censure prescritte dai sagri canoni, come la deposizione dall'ordine e dall'ufficio e la degradazione.

Deve essere egualmente allontanato dal sacerdozio colui, che ricorresse ai governatori e potenti per sforzare monsignor patriarca o il vescovo a far l'ordinazione o ad ottenere officj o precedenza nella chiesa. Non vi è dubbio che chi fa uso di questi mezzi per ottenere gli ordini sagri, dimostra di se stesso di non stimare la religione cristiana né di entrare per la porta nell'ovile di Cristo Signore, ma di rampicarsi per altro luogo come i ladri. Imperciocchè seguendo noi i decreti dei sagrosanti concilj decretiamo la scomunica maggiore e la deposizione dall'ufficio contro colui che riceverà gli ordini e gli officj ecclesiastici con qualunque specie di simonia o colla violenza, come si è detto di sopra. Si riscontri la quinta istruzione aggiunta a questi Atti relativamente alla simonia.

Canone 20. Decretarono i sagri canoni, che il danaro acquistato dalle elemosine dei cristiani o dalle entrate ecclesiastiche si adoperasse da tutti gli ecclesiastici per il loro povero sostentamento, e che quanto gli avanzasse fosse distribuito ai poveri, o per i bisogni delle chiese ed in vantaggio dei fedeli. Seguendo noi questi sagrosanti decreti notificiamo, che il vescovo ed il sacerdote non possa dare ai suoi affini e parenti in vita né lasciare per testamento dopo la sua morte quanto gli è avanzato da queste rendite ecclesiastiche. Avendo peraltro dei beni particolari pervenutigli per via di eredità o d'industria, potrebbe darglieli e lasciarli ai suddetti per testamento. Ogni disposizione di beni contraria a quanto si è detto è un latrocinio ed una grave trasgressione contro la virtù della giustizia.

Circa ea quae hic dicuntur observo, abstrahendo a quaestione inter probatos theologos et canonistas controversa circa titulum obligationis superflua in pias causas erogandi, ea videri nimis generalia Nam, verbi gratia, datur et beneficium stolae, item purae elemosinae.

Canone 21. Siccome tutti gli uomini sono soggetti alla morte, perciò il vescovo deve darne il buon esempio col fare il dovuto apparecchio a questo passaggio, da cui dipende o la eterna felicità o la massima delle disgrazie. In primo luogo deve far scrivere il suo ultimo testamento, distinguendo quanto ha di entrate ecclesiastiche dalle entrate secolari, come si è stabilito nel precedente canone, e costituire procuratori fedeli per la esecuzione del suo testamento. *Secondo.* Si armi dei santissimi sacramenti, allorchè trovasi in pieno sentimento consolandosi della corona di giustizia preparata dal capo dei pastori nostro redentore Gesù Cristo ai servi fedeli, che hanno osservato la fede, compito la carriera e militato secondo la legge. Dopo il suo passaggio nel Signore gli si facciano le solenni esequie collocandolo in un decente sepolcro secondo il costume. Ogni chiesa della sua diocesi è obbligata fargli il solito funerale. Ogni sacerdote celebre per il suo riposo almeno una messa. Si tengano a conto le lascite del vescovo defunto e le entrate del vescovado siano custodite dal suo primiero vicario o da quello che sarà costituito vicario dopo la sua morte, per consegnarle intieramente a chi sarà canonicamente consagrato vescovo nella sede vacante. Dopo ciò il padre vicario o il primo padre tra i sacerdoti scriva a suo nome o a nome di tutto il clero una lettera a monsignor patriarca partecipandogli la morte del vescovo. Monsignor patriarca darà di seguito parte a tutti i vescovi del patriarcato Antiocheno della morte del loro fratello e compagno nel ministero, affinché offrano orazioni e messe per il suo suffragio. Sua santità poi scriva una lettera al clero e al popolo cristiano consolandoli in essa della perdita del loro pastore e li esorti all'elezione di un altro, significhi loro le prerogative che devono trovarsi nella persona che sarà per essere eletta, non che del modo con cui debba farsi la canonica elezione, e se è possibile, si faccia col primo metodo che siamo per esporre.

Canone 22. Questo sinodo dichiara il metodo, che deve osservarsi nell'elezione dei vescovi, e questa si compie in due maniere. *La prima* si è, che tutti i sacerdoti della diocesi si riuniscano in un luogo stabilito da chi presiede alla elezione; e dopo aver offerte a Dio le dovute preci, perchè l'illumini e li diriga nell'eleggere il buon pastore, e dopo aver interrogato i primari della diocesi della persona o persone che bramano, si faccia lo scrutinio nella chiesa od altro luogo adattato. Se tutti i votanti convenissero in una sola persona, la elezione sarebbe compita per acclamazione, ed in allora non vi sarebbe d'uso dello scrutinio, ma si scriva il chirografo della elezione e sia sottoscritto da tutti quelli ai quali appartiene. In difetto di questa unione deve farsi lo scrutinio, che se sorpassa la metà, almeno un solo voto, sarebbe compita la canonica elezione: ciò non ottenendosi nel primo scrutinio, si deve replicare il secondo ed il terzo soltanto, e se la dissenzione continuasse anche dopo la terza volta, se ne faccia il rapporto alla santità di monsignor patriarca, affinché ponga fine alla contesa colla suprema sua podestà, eleggendo quello che stimerà più degno e più adattato, e tutti i votanti devono accettare l'eletto.

Nelle diocesi peraltro, nelle quali non potesse osservarsi questo metodo il più adeguato per la elezione dei vescovi, converrà di usar l'altra via, ed è, che la santità di monsignor patriarca scriva un'enciclica a tutto il clero e popolo della diocesi che ha perduto il suo vescovo, e proponga ad essi

tre persone adorne di meriti e di abilità, acciocchè essi sceglieressero una per esser consagrada in loro vescovo. Sua santità deputi uno dei sacerdoti oppure un secolare, affine di presentare questa enciclica al clero ed ai più distinti del popolo. Se il consenso della rispettabile parte cadesse sopra una delle tre persone nominate da sua santità, sarebbe compita la elezione canonica. Se se ne avvenisse dissenzione, o non convenisse il maggior numero de voti sopra uno di essi, in allora sua santità ha il diritto di consagrar quello che crederà il più abile ed il più degno tra essi, e tutti sono obbligati di accettarlo come loro legittimo vescovo, poichè è noto non esser cosa necessaria che tutta la diocesi converga in una sola persona, perchè questo è moralmente impossibile; e poi è assai raro che in questi tempi ritrovisi tra i secolari chi sia perito delle vie, che tener devonai nelle elezioni dei vescovi e dei sacerdoti. E vediamo con afflizione che la maggior parte credono essergli permesso di scegliere quell'individuo che bramano, quantunque non sia adorno delle prerogative che si richiedono dai sagri canoni, che affatto l'ignorano, nè riflettono che il principal diritto nella elezione dei vescovi appartiene a monsignori patriarcha ed ai suoi vescovi. Imperciocchè comandiamo a tutti i cristiani di sottomettersi coll'approvare il loro giudizio in questo notabilissimo affare; ed è fuor di dubbio, che i lodati monsignori sono tenuti di presentare all'elezione le persone che sembrano ad essi più abili delle altre nella buona condotta e nella dottrina, quantunque siano dell'ordine del clero secolare, e diversamente facendo saranno rigorosamente giudicati da Dio e si fanno partecipi di tutti i peccati e danni spirituali che derivassero dalla consagrazione del pastore men degno e di minore capacità degli altri, siccome hanno proclamato e deciso i concilj generali e provinciali e come unanimemente hanno insegnato i santi padri.

CAPITOLO II.

DI MONSIGNOR PATRIARCA ANTIOCHENO, DE SUOI PRIVILEGI, DEL MODO DI ESERCITARLI CANONICAMENTE, E DEL MODO DELLA SUA ELEZIONE

A far conoscere la nobiltà della chiesa Antiochena, basterebbe ciò che ha scritto nel principio del secolo V sant'Innocenzo primo pontefice Romano ad Alessandro patriarcha Antiocheno, ed è, che la chiesa Antiochena è minore della chiesa Romana in questa cosa solamente, vale a dire che siccome la chiesa Antiochena meritò avere san Pietro principe degli apostoli quando si recò in essa, e la chiesa Romana lo ricevè presso di sé e si rallegrò del compimento del suo fine! e per-

l'itinam synodus Antiochena loco citato, id est, loco oportuno, quippe in quo tractat de diversis gradibus hierarchiae, clare exponisset doctrinam de primatu Romani pontificis! Sed quia hoc facere praetermisit, observo 1. Inter catholicos certum esse inter ecclesiam Antiochenam et Romanam, sive potius inter patriarcham Antiochenum et Romanum pontificem alias intercedere differentias: haec, ut dici solet, *lego casu distant*: nam distant omnibus et totis viribus primatus; et inter potestatem subordinatam et supremam, inter potestatem dependentem et independentem essentialis habetur distinctio. 2. Innocentius papa I duo intendit significare: 1. Patriarchalem praeceminentiam ecclesiae Antiochensae provenire ex sancto Petro, cuius illa ecclesia fuerat. Nam Antiochena ecclesia tertio loco computabatur inter ecclesias patriarchales. (Ecclesia Constantinopolitana tunc nondum, saltem de iure, patriarchalis erat: et hic abstracto a quaestione, quandonam patriarchae... denominatio coeperit, nam de re, non de nomine loquor.) 2. Quod si sanctus Petrus Antiochiae mansisset, et sedem suam Romam non transtulisset etc. Verba Innocentii sunt: *Quaeque*

ciò la chiama sorella minore della chiesa Romana. Questa magnifica città era il capo di tutte le città dell'Oriente, e il suo preside comandava sopra tutti i presidi orientali ed aveva egli il secondo posto nell'impero Romano dopo il preside della città di Alessandria. Fu questo il motivo per cui il vescovo Alessandrino reputossi primo ed ottenne la precedenza, sopra il vescovo Antiocheno; e per singolare provvidenza di Dio si è conservata fino al presente la successione de patriarchi Antiocheni in questa sede.

I privilegi poi che spettano al patriarcha Antiocheno sono i seguenti:

(nempe sedes Antiochena) *urbis Romae sedi non est inferior, quod illa ad transitu meruit* (nempe sanctus Petrus, apud se habere...), *ista* (ecclesia Romana) *sumptum apud se consummatumque gauderet*. Innocentius I, qui quidem latine non arabice scripsit, loquitur de eo quod esset in hypothesis non de eo quod est, nam aliud significat *cederet*, et aliud *edit*.

Innocentius I in dicta epistola, quae vulgo est 18 (apud Constantiensem t. I, col. 851, 24) de nulla sorore, nec de minori, nec de maiori meminit. Hac in re standum est textui latino, ut originali, et non arabicae versioni vel potius interpolationi.

Hic pro motivo superioritatis unius ecclesiae super alteram, assignatur superioritas civitatum in ordine civili. Sed contradicit ipsa epistola Innocentii I ad quam synodus ibid progessit, unde advertimus, inquit, *non tam pro civitatis magnificentia hoc eidem attributum, quam quod prima* prima apostoli sedes esse monstratur, ubi et nomen accepti reliquo christiana etc.* Sanctus Leo Magnus in epistola ad Anatolium (Constantinopolitanum est 53, antiq. edit.) *Antiochena quoque ecclesia, in qua primum praedicante beato apostolo Petro, christianum nomen erortum est... in gradu tertio collocata, nunquam se fiat inferior*. Et in epist. 54 ad Marcianum imperatorem retundens graecorum ambitionem, qui Constantinopolim, postquam a Constantino Magno aedificata (nam prius erat Byzantium) et dedicata fuerat, volebant ad secundum gradum inter patriarchales ecclesias evahere, inter alia ait *Alia ratio est rerum humanarum, alia divinarum etc.*

Sicut Romanus pontifex primatum habet in universam ecclesiam, ita quoque praeceminentiam ecclesiarum patriarchalium, nempe Romanae (quae non solum patriarchalis erat, sed etiam mater et magistra omnium ecclesiarum), Alexandriae et Antiochensae a sancto Petro ortae sunt. Petrus in eorum urbium delectu utique aliquem respectum habuit ad situm et amplitudinem earum, pro faciliori fidei dilatazione et *lar veritatis, quae in omnium gentium credebatur salutem, efficacius se ab ipso capite per totum mundi corpus effunderet*. Sanctus Leo Magnus, sermone I, de sanctis apostolis Petro et Paulo, Ast amplitudo urbium et situs et praerogativae civiles nequaquam sunt ratio propria et formalis earum praerogativarum in ordine ecclesiastico. Apud Syriam, Mediaurum, Ravennam, Nicomediam, Treviros etc. recederunt aliquando imperatores, neque tamen ideo illarum urbium ecclesiae ut patriarchales habitae fuerunt.

Toto hoc capite amplissima iura tribuuntur patriarchae Antiocheno, qui non semel per decursum sua sanctitas vocatur. (Observationes circa nonnulla ex huiusmodi iuribus, nisi admodum proluxae fierent, non possunt esse nisi hypotheticae ob sequentes rationes: 1. Quod ritus graecus differat a latino, et graeci cum suo diverso ritu ad unionem cum ecclesia latina suscepti fuerint. 2. Quod ipse ritus graecus (ut constat ex indubis antiquitatis documentis) non semper fuerit in omnibus constans, sed variaverit quoad tempora et locos. 3. Graeci non obstante diversitate ritus et disciplinae, Romano pontifici uniti et subiecti sunt non solum unitate fidei, sed et unitate regiminis. 4. Ne latet, an et quae facultates patriarcha Antiochenus ab apostolica sede, acceperit. Haec postea, dico, amplissimas capite citato tribui facultates patriarchae Antiocheno circa episcoporum electionem et consecrationem, nulla facta mentione de confirmatione petenda a Romano pontifice, circa episcoporum depositionem, translationem, episcopatum divisionem, unionem etc.)

Haec omnia ex praxi et usu ecclesiae latinae ad causas maiores pertinent, et sunt reservata Romano pontifici. Verum est antiquo usi in ecclesia orientali ad patriarcham, et sub ipsis ad metropolitanos pertinuisse ius confirmandi episcopos sui respective patriarchatus et provinciae: sed hoc ius in utraque nunquam nisi subordinatum fuit, tacite vel expresse consentiente Romano pontifice. Et quod spectat ad confirma-

* Prima ordine temporis, quia sanctus Petrus prius Antiochiae sedit, quam Romae.

1^o Ha il diritto di occupare il primo luogo nell'ordine sopra tutti gli arcivescovi, metropolitani e vescovi del mondo nei medesimi concilii generali, ov' intervenga per sè medesimo o per mezzo de suoi legati.

2^o Appartiene ad esso di vegliare sulla diocesi che ha perduto il suo vescovo o governarla, ovvero quella che non ha vescovo per qualsivoglia motivo, e ciò dentro i limiti del patriarcato Antiocheno, Alessandrino ed Gerosolomitano giusta la consuetudine praticata da gran tempo col consenso della sede apostolica Romana.

3^o Appartiene ad esso di ordinare la elezione del nuovo vescovo e consagrarlo dentro tre mesi solamente decorati dalla vacanza della sede, se non v' intervenissero impedimenti tali che lo costringessero a differirne la consagrazione per un tempo maggiore, siccome è stabilito nel canone 25 del generale e sagrosanto concilio Calcedonese. Questo canone è stato accettato da tutta la chiesa cattolica in Oriente ed Occidente, avendo tutti proceduto in conformità del medesimo, conforme rilevasi da innumerevoli decreti emanati in diversi tempi dalli stessi Romani pontefici sull'obbligo di eseguire questo canone. I padri poi del concilio Sardicense, reputato un solo concilio con il Niceno primo, decretarono nel terzo e quinto canone, che se il metropolitano differiasse la consagrazione oltre il dovuto tempo per non legittimi motivi, avrebbero allora i vescovi della provincia il diritto di avvisarlo e stimolarlo alla sollecita consagrazione con vie legali; e non adempiendo la richiesta, competerà loro di adempirla per sè medesimi. Quando poi sarà presentato a monsignor patriarca il chirografo della elezione, parteciperà a ciascuno dei confratelli vescovi la persona eletta ed il modo con cui venne eseguita la elezione, chiedendo il loro parere prima di venire alla consagrazione, e non dopo ciò. Se la maggior parte di essi approverà il soggetto eletto, sua santità procederà alla consagrazione coll'assistenza di due di essi, o almeno che vi sia uno, qualora non potesse ot-

tenersi la presenza dell'altro e la necessità esigesse la sollecita consagrazione. Ed è noto che monsignor patriarca non ha il diritto di riservare a sè la diocesi vacante, o appropriare alla sua apostolica sede alcuni villaggi di questa diocesi, o assegnarli ad alcun altro vescovo o sacerdote per il suo mantenimento, o appropriare a sè alcuna cosa dall'eredità del defunto vescovo, o darla ad altri, ovvero ritenere per sè l'entrata della sede durante la di lei vacanza, essendo ciò proibito a lui dai sagri canoni. Gli è lecito peraltro di prendere dall'entrata della diocesi vacante soltanto la sua consueta decima non che quanto avrà speso per i messaggeri e per i congressi che dovrebbe tenere per l'esame della elezione o per altro motivo. Quello poi che resterà dall'entrata del vacante vescovado sia conservato presso il vicario della vedova chiesa, affine di consegnarlo a chi sarà canonicamente consagrato sopra quella sede, quantunque la elezione del nuovo vescovo fosse per molto tempo impedita.

4^o Monsignor patriarca ha il diritto di consagrar tutti i metropolitani ed i vescovi sottoposti alla sua sede: quello che sarà consagrato da altri senza la di lui licenza ed espressa facoltà, non conviene che sia vescovo, ma sia deposto dal suo grado episcopale, nè può esercitarne le funzioni affatto senza avere ottegnuto l'assoluzione, come hanno prescritto i sagrosanti concilii. I vescovi consacranti peraltro incorreranno nella sospensione dell'esercizio del grado vescovile, finchè abbiano ottenuta l'assoluzione da sua santità.

5^o Spetta a sua santità di abolire ed annullare la elezione di quello che è stato proclamato vescovo, e non gli si presentò per riceverne il grado dentro lo spazio di sei mesi al più decorati dopo la elezione. Egli ha il diritto in questo caso di eleggerne un altro e consagrarlo vescovo dopo sentito il clero ed i primarij della vedova diocesi. Appartiene parimenti alla giurisdizione di sua santità di deporre dalla diocesi quello che per sei mesi al più dopo esserne stato consagrato vescovo, si ricusa di andare alla sua sede senza motivo di persecuzione che probabilmente potrebbe accadere, se andasse alla sua diocesi. Su questo particolare il giudizio appartiene a sua santità in seguito di aver inteso il parere e consiglio dei suoi vescovi, come viene espresso nel canone 17 del concilio Antiocheno e nel canone 25 del generale sagrosanto concilio Calcedonese, non che nelle risoluzioni di altri concilii. Questo giudizio deve essere emanato ancora da sua santità contro chi sarà eletto superiore generale in sua assenza, e non vuole o non vuole recarsi ai conventi dentro i sei mesi al più per esercitare i doveri del suo superiorato monacale, poichè quest'ufficio non può adempirsi che per mezzo del governo personale.

6^o Tutti i metropolitani e vescovi devono far commemorazione nella messa e nelle preci ecclesiastiche del nome di monsignor patriarca, come è prescritto nel messale a guisa dell'obbligo che hanno i sacerdoti di far la commemorazione del nome del loro proprio vescovo. E così monsignor patriarca farà menzione del nome del santissimo pontefice Romano secondo la introdotta consuetudine. Chiunque ometterà questa commemorazione prima che sia emanata la sinodica sentenza contro monsignor patriarca approvata e confermata dallo stesso Romano pontefice, incorrerà nella sospensione, come ha deciso l'ottavo concilio generale Costantinopolitano quarto nel canone decimo. E si è introdotta la lodevole consuetudine, ed è, che il vescovo, allorchè ha l'udienza di monsignor patri-

tionem episcoporum, Romanos pontifices etiam in partibus orientibus confirmasse, vel, generaliori vocabulo, instituisse episcopos, uti opus esse indicabant, patet ex indubis ecclesiasticis documentis, quorum unum vel alterum cito. Cum haereticis monothelitarum per orientem grassaretur, et episcopi qui sedi tum Hierosolymitanae, tum Antiochensae subditi erant, partim haereticis infecti, partim suspecti et parum securi essent, Martinus pontifex, epist. 5, Joannem Philadelphiae episcopum suum constituit vicarium, et, „constituas, inquit, per unam civitatem, earum quae sedi tum Hierosolymitanae, tum Antiochensae subditi, episcopos, et presbyteros, et diaconos: hoc tibi omni modo facere praecipimus tuis ex apostolica auctoritate, quae data est nobis a Domino per Petrum sanctissimum et principem apostolorum.“ De eadem re scribit pontifex ad Petrum illustrem virum. Sanctus Leo Magnus confirmavit Anatolium episcopum Constantinopolitanum, et simul dispensavit in impedimento canonico quo laborabat; quae de re sanctus pontifex scribit ad Marcianum imperatorem, epist. 54: „Nos enim, inquit, vestrae fidei et interventionis habentes intuitum, cum secundum suae consecrationis actores eius (Anatolii) initia titubarent, benigniores erga ipsum quam iustiores esse volumus... satis sit, quod praedicto vestrae pietatis auxilio, et mei favoris assensu, episcopatum tantae urbis obtinuit.“

Quod spectat ad divisionem episcopatum, ex ipsa epistola Innocentii iam citata constat Alexandrum Antiochenum deputasse ad iudicium Innocentii I, an in aliquo casu particulari una provincia in duas esset dividenda, ita ut constituerentur duo metropolitani, eo quod imperiali decreto provincia civiliter in duas fuerat divisa? Respondet Innocentius loco cit., non oportere. Reliqua documenta in hanc rem praetermittit. Valde opportunum fuisset, ut synodus, si patriarcha Antiochenus circa res tam graves accepit facultates ab apostolica sede, hac de re in ipsa decretis fecisset mentionem, ne res huiusmodi videatur decidere propria auctoritate, vel arma suppediet novatoribus illis, qui ut proximi ecclesiae impugnant, citant proximi ecclesiae orientalis.

arca, gli dimostri ogni rispetto inchinandogli il capo e baciandogli la santa mano, chiamandolo *sua santità* e valendosi di altre espressioni che indichino la sublime sua dignità, non che la rassegnazione e sommissione a lui; e comandiamo che questa consuetudine sia osservata senza diminuitamento.

7° Appartiene alla giurisdizione patriarcale e spetta ad essa in coscienza di esaminare la condotta dei vescovi suoi confratelli. Trovandone alcuno trascurato nell'adempire ai suoi doveri, o che scandalizzi la diocesi colla sua dottrina o cattivo esempio, lo ammonisca e lo esorti con spirito fraterno e paterno e con ogni mansuetudine e prudenza. Che se dopo tre legali ammonimenti non ne trarrà alcun giovamento e si sono resi pubblici i suoi delitti, in allora fulmini contro di esso le censure ecclesiastiche prescritte dai sagri canoni contro codesti delitti. Questa sentenza però, qualora sia possibile, sia col consenso di tutti i vescovi, altrimenti col parere e consenso di coloro che sono più celebri in rettitudine e dottrina; ed il vescovo delinquente deve obbedire e sottomettersi a quel legittimo giudizio fino a tanto che venga emanato uno contrario dalla sede apostolica nel caso di appello che ha diritto d'interporre il giudicato vescovo.

8° È diritto di monsignor patriarca ed è obbligato in coscienza d'invigilare sulla osservanza dei sagri canoni, delle lodevoli consuetudini e dei riti che si praticano in tutto il patriarcato Antiocheno. Non permetta che si leda alcuna cosa di essi, nè conceda dispensa alcuna dalle leggi generali se non se per ragionevoli ed oltre modo necessari motivi, ricordandosi non esser egli il padrone delle leggi, ma di essere alle medesime sottomesso; ed egli è stato costituito indagatore e sorvegliante della loro osservanza e per castigare chi le trasgredisce. Sua santità deve pur procurare, che si mantenga la pace fra i suoi confratelli vescovi, nè permettere che alcuno di essi s'intrighi negli affari della diocesi del suo confratello o insulti i suoi diritti.

9° Spetta a monsignor patriarca ed è suo proprio diritto di ammettere le appellazioni da tutte le diocesi a lui sottomesse, ossia queste avanzate dal popolo o dal clero contro il loro vescovo, esaminarle con minuto esame secondo le regole delle appellazioni e darne l'ultimo e definitivo giudizio. Se poi le accuse fossero notabili e contenessero casi implicati, le sospenda fino all'adunamento del sinodo provinciale, e ciò qualora non vi sia pericolo o danno nel sospenderle; in caso diverso chiami a se quei vescovi e dottori che crederà più abili e capaci, ed aggravi la loro coscienza, acciocchè facciano il perfetto esame intorno alla questione e ne diano a lui in iscritto il loro parere, ed egli in allora ne confermi il giudizio spogliandosi di ogni passione di animo e di ogni parzialità, e ricordandosi dello stretto obbligo di dover render conto de' suoi giudizi al giusto giudice che non ha accettazione di persone. Se il vescovo contro il quale sono state rappresentate le accuse fosse lontano dal luogo di monsignor patriarca per uno spazio maggiore di tre giorni di cammino, non lo obblighi di presentarsi in persona, se non che nel caso che le accuse meritassero la pena della deposizione e ne gli fossero state avanzate delle notabili prove.

10° Spetta a monsignor patriarca di convocare il radunamento del sinodo dei vescovi di ogni tre anni una volta, se un qualche particolare bisogno non esigesse la sua unione senza indugio; di punire

chiunque ricusasse di portarvi in persona, potendosi o per mezzo di un suo procuratore. In questo sinodo sua santità ha il diritto di presiedere e dare prima di tutti il suo parere ed il suo giudizio nella decisione delle controversie e nell'ordinare ciò che è necessario per il regolamento delle diocesi e della retta disciplina ecclesiastica, per la propagazione della religione e della devozione, non che nella decisione delle notabili appellazioni che saranno state avanzate al suo tribunale contro i vescovi. — Appartiene altresì al medesimo di dare il regolamento al congresso ed allontanarne tutto ciò che potrebbe turbarlo e sconcertarlo, o ledere la sua libertà nell'esame e nel darne il giudizio.

11° Ha parimenti il diritto di traslatore un vescovo da una ad un'altra sede, per una però delle seguenti tre cause. *Prima*, qualora una diocesi fosse talmente impoverita, che più non potesse somministrare al vescovo il sufficiente sostentamento, ovvero che non abbia più bisogno di vescovo, ma le basterebbe la cura di un sacerdote, stante il poco numero delle persone e la loro povertà. *Seconda*, se vi fossero in un qualche vescovo delle singolari e pregevoli prerogative, ed una delle rispettabili chiese, avesse bisogno del suo governo, e non vi fosse in quel tempo chi potesse sostenere il ministero come lui, in allora sarà lecita la sua traslazione, come per il passato è avvenuto di molti uomini santi traslati da una diocesi all'altra per sentenza del sinodo provinciale. *Terza*, È lecita questa traslazione se vi succedessero delle gravi inimicizie tra il vescovo ed il clero o i primarij del suo popolo, di modo che non vi fosse da sperar più giovamento alcuno per la chiesa, nè pace e calma fra di essi. Nel caso di uno di questi tre motivi o di altri simili, monsignor patriarca può fare la riferita traslazione dopo aver ottenuto il consenso del clero della diocesi vacante non che quello della maggior parte dei vescovi.

12° Monsignor patriarca nel sinodo dei vescovi e non fuori di esso può unire due diocesi o più in una sola, o dividere una diocesi in due, secondo che esige lo stato delle diocesi, a seconda dell'incremento o depauperamento delle medesime, ovvero del bisogno che i cristiani hanno del governo di un vescovo particolare o no. Potrebbe in simil guisa stabilire una nuova sede vescovile in qualche luogo, ove siasi moltiplicato il popolo cristiano e fatto bisogno del governo di un vescovo particolare. Faccia però tutto ciò dopo un scrupoloso esame e dopo aver preso il consenso dei suoi confratelli vescovi, riguardando in ciò il vantaggio spirituale e la maggior gloria di Dio, e non il beneplacito degli uomini o gli umani fini.

13° Monsignor patriarca ha il diritto di esercitar le funzioni pontificali in tutte le diocesi dei vescovi a lui soggetti.

14° I vescovi devono prendere consiglio di monsignor patriarca negli affari gravi che succedono ad essi nelle loro diocesi, come nel dare leggi e nuovi ordini, o nel decidere gravi questioni ed implicate controversie, siccome conviene a sua santità di sapere i principali e notabili affari che succedono nelle diocesi. Egli deve parimenti consigliarsi con chi è di maggior dottrina ed abilità fra i vescovi nella procedura degli affari che riguardano il governo del pubblico, come è ordinato nei canoni attribuiti agli apostoli ed in altri.

Questi sono i privilegi ed i diritti appartenenti alla dignità patriarcale. Da essi riconoscesi ad evidenza, che i privilegi dei vescovi metropolitani, degli esarcati e degli arcivescovi si sono riuniti e ristretti negli ultimi tempi nella dignità patriarcale.

Perciò non è permesso più ai prelati monsignori senza una particolare licenza della santità di monsignor patriarca di consacrare vescovi o celebrare sinodi o ricevere appellazioni dalle diocesi che erano soggette alle loro sedi, come facevano nei precedenti secoli.

Spetta altresì a monsignor patriarca giusta la posteriore disciplina della chiesa:

1° Di consacrare il crisma coll'assistenza di alcuni dei vescovi, se vi si trovano, e distribuirlo *gratis* alle diocesi. Appartiene a lui ancora di consacrare gli antimissia e porre in essi il solo suo nome, e distribuirli alle diocesi, affinché si adoprino sugli altari.

2° Ha la podestà di accordare la dispensa nella quinta persona della parentela di consanguineità, e non altro. Spetta parimenti alla giurisdizione di sua santità dispensare per contrarre il matrimonio a chi è in necessità di unirsi con una quarta moglie dopo la morte della terza, poichè il divieto di prender la quarta moglie proveniente dalla disciplina della chiesa orientale è chiamato legge ecclesiastica soltanto, ed è perciò suscettibile di dispensa, quando la carità ed il bisogno del prossimo lo esigesse, siccome il precetto della carità è il principio di tutte le leggi ed è preferibile a tutte. Convien che sua santità faccia tutto questo dopo di aver preso il parere del vescovo della diocesi. Le altre diverse dispense poi appartengono alla giurisdizione di ciascuno dei vescovi nella sua diocesi come abbiamo deciso nel canone quarto della seconda parte sul sacramento del matrimonio.

3° Ha il diritto di prendere la decima dalle decime che raccolgono dalle loro diocesi i vescovi, secondo l'accordo ed il consenso che si fa tra di loro e seco lui. E questo diritto è nuovo ed introdotto per causa della scarsenza delle entrate patriarcali e della loro insufficienza per adempire i pesi annessi a questa dignità.

4° Ha il diritto sua santità di esercitare la sua giurisdizione su tutto ciò che gli è appropriato nei diversi atti di questo sinodo.

Noi tutti acconsentiamo, che questi diritti sostanziali ed accidentali sieno permanenti alla santità del beatissimo monsignor patriarca Agabio Matar ed ai suoi successori e promettiamo di riservarli ad essi nè mai lederli. E così sua santità si è compiaciuta che l'indumento della *fiava* e la benedizione col *tricerco* e col *dicerco* siano proprj di ciascuno dei vescovi, come si è introdotta la consuetudine in tutte le chiese soggette al patriarca Costantinopolitano e negli altri patriarcati presso i nostri fratelli greci proprj del rito greco, senza alcuna opposizione dei loro magnifici patriarchi.

E siccome i prelati monsignori nel principio delle loro lettere che dirigono ai loro vescovi non fanno precedere il loro nome, ma sottoscrivono le lettere che si spediscono ad essi con queste parole, e sono: *Il vostro fratello in Cristo il patriarca N.*; e nel frontespizio delle lettere non adoprano le parole *l'apostolica benedizione*, ma bensì queste od altre simili, vale a dire *reverendissimo fratello, la pace e la grazia sia da Dio e vostra fraternità*: perciò sua santità si è determinata di scrivere in

Seu more latinorum in secundo gradu mixto cum tertio.
Immo, iuxta decretum sacrae congregationis die 31 martii 1799 datum (supra, col. 98 A), „deestur populus, non esse prohibita secundas, tertias et quartas, siquae deinceps successive alias nuptias iis, qui de iure nubere possunt.“

Incipit. oratio diuina, sicut scriptum, trivulcus: utramque manibus frequenter in sacris liturgiis gestat pontifex, et utraque manu simul cum illo populo benedicit.

A questo modo e non introdurre nuovi usi, come sarebbe di costituire vicarij perpetui nelle diocesi dei vescovi negli affari spirituali, o di esimere alcune persone ecclesiastiche o secolari dall'obbedienza del loro vescovo ed appropriarle alla sede patriarcale, o ordinare sacerdoti nelle diocesi o approvarli nell'amministrazione del sacramento della confessione o nelle cariche, o emanare censure ecclesiastiche sul clero e sul popolo, od imporre riserve ed assolvere dalle medesime, o di consacrare le chiese, o di mettervi il suo nome nella messa e nelle preci ecclesiastiche, ed altro dei diritti vescovili, che sono incompatibili; poichè la dignità patriarcale non è stata istituita dalla chiesa santa ad oggetto che fosse associata coi vescovi nei loro particolari diritti, ma bensì affinché sia vigilante su di essi nell'adempirli. Se i vescovi non adempissero ai loro doveri, appartenerebbe allora a monsignor patriarca di frapporre la sua autorità in tutto ciò che facesse di bisogno, come abbiamo dichiarato nel sei, sette e otto dei suoi privilegi e diritti. Non vi è dubbio, che tutto ciò che abbiamo detto relativamente alle obbligazioni dei vescovi, non che alle loro perfezioni, appartiene con maggior ragione alla santità di monsignor patriarca essendo egli il capo e primato di tutti i vescovi del patriarcato. È noto che si turberebbe l'intero ordine della casa di Dio, se nel capo non si trovassero tutte quelle perfezioni che devono trovarsi nelle membra, come insegnò il sacrosanto concilio di Trento. Siccome poi tutti questi pesi riguardano monsignor patriarca, così conviene che adoperi ogni sua premura onde siano presso di lui uomini ornati di dottrina e prudenza, affine di prendere il loro parere ed il loro consiglio nella direzione degli affari di rilievo e nella soluzione dei casi.

La elezione poi di monsignor patriarca si faccia e si adempia secondo la introdotta consuetudine: ed è, che qualora il patriarca è passato da questa all'altra vita, il vescovo o i vescovi che saranno presenti nel tempo della sua morte sigillino tutti i suoi averi con ogni cautela e rompino il suo originale sigillo; e subito scrivano lettere ai vescovi assenti, affinché si presentino con tutta sollecitudine. Si celebrino allora le funzioni delle esequie e della sepoltura colla dovuta decenza. Altrettanto faccia ogni vescovo nella sua chiesa col suo clero, allorchè gli giunge la nuova della morte di monsignor patriarca. Dopo ciò devono i vescovi dirigersi verso il luogo destinato per la unione dei vescovi per l'elezione. Quello che non potrà recarvisi, o per cagione di malattia o per altri gravi motivi, mandi in vece sua un procuratore per far le sue veci nel dare il voto; e quando sarà compiuto il numero dei votanti, si faccia lo scrutinio secondo il solito, e quello a cui le voci dei voti sorpassano la metà, sebbene con un solo voto, la sua elezione sarebbe canonica, e tutti devono riconoscerlo ed obbedirgli, qualora non sieno manifesti li sostanziali difetti che potrebbero accadere, come sarebbe il delitto della simonia o di manifesta prepotenza o la lesione della libertà. In questo caso spetta ai vescovi (sebbene fossero di minor numero) di zelare la santa legge di Dio, richiedendo di allontanare li suddetti difetti. Che se loro non riuscisse toglierli di mezzo e dissiparli e rinnovare lo scrutinio con vie rette, dichiarino l'appellazione alla santità del sommo pontefice, supremo capo sovra di tutti, al quale spetta per parte della sua primazia di frapporre l'apostolica sua autorità, facendo un rigoroso giudizio in ciò che gli sembra coerente ai saggi canoni e per togliere la divisione. I vescovi poi

ed il popolo cristiano devono obbedire a quanto verrà da lui deciso.

Se poi lo scrutinio continuasse ad essere uguale fra le due persone elette, dopo essersi stato ripetuto per tre volte, si costituiva da essi quello che è più antico nel vescovato, o piuttosto quello che è più rinomato nella perfezione e nella scienza, e tutti lo devono accettare come legittimo patriarca. Conoscendosi da noi per esperienza gl'infiniti danni spirituali e temporali, che derivano dalla divisione dei partiti nella elezione di monsignor patriarca, ovvero dalla elezione di chi non è capace di mettere ad esecuzione i doveri patriarcali; perciò esortiamo nel Signore tutti i votanti e li scongiuriamo per la venuta di nostro signor Gesù Cristo tremendo giudice di evitare in questa elezione tutti i partiti e le parziali propensioni, tenendo avanti di loro la santa legge di Dio e quanto hanno ordinato i sagri canoni per la validità e legittimità della elezione; e sappiano per certo, che se anteporranno il non degno o di minor merito a chi ha maggior merito ed abilità, non solo commetteranno un solo peccato mortale, ma si renderanno ancora partecipi dei peccati altrui, di tutti quelli cioè che si commetteranno dall' eletto immeritevole, o per cagione della divisione o degli scandali, che ne potessero derivare, e si rendono debitori ai fedeli di tutti i danni che ne potrebbero avvenire. Se contemplassero tutto questo, non vi è dubbio che elegeranno quello che loro sembrerà avanti Dio il più capace ed il più degno, sebbene non fosse dell' ordine dei religiosi, come abbiamo dimostrato in fine del canone 22 del precedente capitolo. E qui dichiariamo e proclamiamo, che non i soli vescovi sono capaci di essere eletti patriarchi, ma i sacerdoti ancora possono essere eletti patriarchi, quantunque non professati in alcuna delle due religioni, come era introdotta la consuetudine negli antecedenti secoli, poichè leggiamo nelle storie ecclesiastiche, che la maggior parte dei patriarchi furono eletti a questa dignità prima che fossero innalzati al grado vescovile, e che tutti non erano religiosi; e dopo la canonica elezione si consagravano vescovi sopra una delle sedi patriarcali, alla quale erano stati eletti, e questa era l'ordinaria e canonica via; imperciocchè se qualcuno dei vescovi veniva innalzato alla sede patriarcale per il bisogno, si dispensava dalle leggi universali che vietano la traslazione dall'una all'altra sede.

Dopo seguita la elezione, si compia la cerimonia prescritta nell' eucologion sull' innalzamento del patriarca e si scrivano lettere colla formula della fede e siano spedite senza indugio al santo sommo pontefice dal patriarca eletto e dal sinodo dei vescovi elettori, le quali contengano la relazione della elezione e la petizione della comunione ecclesiastica, poichè la sede di Roma è il centro della unità e la base della unione. All' istante poi monsignor patriarca eserciti i diritti che appartengono alla sua dignità, come sempre è stata praticata la consuetudine. Si devono pure mandare encicliche in nome del sinodo dei vescovi e dell' eletto patriarca a tutte le diocesi, le quali contengono la relazione di quanto fu compito rapporto alla elezione, non che esortazione e stimolo ai fedeli sull' osservanza della fede ortodossa e dei comandamenti divini.

CAPITOLO III.

DEI SACERDOTI E LORO OBBLIGHI.

Abbiam detto nel primo capo di questa parte, che li sacerdoti nella gerarchia ecclesiastica hanno

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

la seconda dignità dopo i vescovi e si chiamano nell' idioma greco *presbiteri*, cioè vecchi, e ciò per rispetto del loro merito e loro perfezione, quantunque non sieno vecchi di età, perchè i sacerdoti nella chiesa sono in luogo dei settanta vecchi che Moisè aveva scelto in suo ajuto per governare il popolo di Dio; ed essi in certo modo sono i successori dei settanta discepoli di Cristo Signore ordinati in soccorso dei dodici apostoli.

L' istituzione adunque dei sacerdoti nella chiesa non è istituzione umana, ma divina, come quella dei vescovi, i quali non potendo per loro stessi adempire tutti gli obblighi del pastorale loro officio, fu di necessità prendere i sacerdoti come loro coadjutori nella coltivazione della vigna del Signore e nel governo delle anime; perciò i sacerdoti esercitano tutti gli officj sacerdotali, poichè battezzano, ungono col crisma, offrono il divin sacrificio, assolvono dai peccati, presiedono al popolo e lo benedicono, ed insomma fanno tutto ciò che fanno i vescovi, meno la ordinazione. Sia però grande quanto esser si voglia la podestà loro, ciò null' ostante dipendono necessariamente dalla volontà dei vescovi, nè possono esercitarla se non che col permesso dei vescovi, come insegna l' apostolico sant' Ignazio patriarca Antiocheno nella sua epistola agli Smirnesi, ove dice, che senza il vescovo niuno faccia cosa che appartenga alla chiesa. Hanno pure così ordinato i canoni attribuiti agli apostoli, non che altri di molti antichi sinodi, vale a dire, che i sacerdoti non esercitano cosa alcuna di quanto appartiene agli officj sacerdotali senza la licenza e facoltà del vescovo. Ottenuta questa facoltà, non sarà lecito che ne sieno più sospesi se non che per legittimi e canonici motivi. I vescovi egualmente negli antichi tempi non facevano cosa alcuna notabile di quanto riguardava la direzione del popolo e l' ordine della chiesa senza il consiglio dei loro sacerdoti e loro diaconi, adunandosi insieme in un luogo entro la chiesa. Questa adunanza chiamavasi *sinedrion* ossia *presbiterion*, ed in esso si davano i provvedimenti e si decidevano tutti gli affari rilevanti che appartenevano alla diocesi del vescovo. La nostra chiesa orientale avendo osservato in qualche modo l' antica disciplina, perciò questo santo sinodo prescrive i seguenti canoni.

Canone 1. È necessario che i sacerdoti osservino la perfetta sommissione ai loro particolari vescovi, sottoposti ad essi nell' esercizio di tutti gli atti del loro sacerdotale ministero, e che ciascun vescovo prenda il consiglio dei suoi sacerdoti congregandoli molte volte nel periodo dell' anno, per conoscere da essi lo stato della diocesi. Prenda altresì il loro consiglio e parere in tutto ciò che crede opportuno per governarla ed ordinarla, e dimostri loro la stima ed il dovuto rispetto come a compagni suoi nell' ordine e suoi coadjutori nel ministero, e come dilette fratelli e figli in Cristo Signore.

Canone 2. Non si conferisca l' ordine sacerdotale se non che a quello che si è avvicinato all' anno trigesimo della sua età, o almeno che abbia compiuto l' anno vigesimo quinto, e che non sia per esercitare subitamente l' officio di parroco, ed in particolare di ascoltare le confessioni. S' intende ciò ad eccezione delle necessità che esigono dispensa dalle leggi generali.

Canone 3. Che se per diritto divino è vietata l' usura a tutti i cristiani, con maggior ragione è proibita a tutto il ceto clericale; imperciocchè i sagrosanti concilj con ogni equità hanno ordinata la pena della deposizione dall' officio e della degradazione dall' ordine contro ogni ecclesiastico che

fa uso dell'usura in modo esplicito o palliato, come A trovasi appresso il canone 17 del concilio Niceo primo e nel canone 5 del sinodo di Laodicea e nel canone 44 attribuito ai canonici degli apostoli. Noi poi rispetto a queste giustissime sanzioni sentenziamo la sospensione contro ogni ecclesiastico, sia regolare sia secolare, che da il suo danaro ad usura; e se non restituirà il luero che avrà preso e non si asterrà con assoluta astensione da quest'atto criminoso, dopo le dovute ammonizioni, sia deposto dal suo grado. Se poi gli emolumenti ecclesiastici non bastassero per il sostentamento dell'ecclesiastico congiunto in matrimonio e per l'adempimento delle cose necessitate per la sua casa, gli è permesso, dopo che avrà ottenuta la legittima dispensa dal suo vescovo, di consegnare il danaro che trovasi seco lui ad un virtuoso secolare per modo di società colla speranza di ricavarne un qualche luero da impiegarlo nei suoi bisogni, senza che maneggi alcuna cosa relativa al traffico del danaro. I sagri canonici parimenti permettono a tutti gli ecclesiastici di poter esercitare una qualche arte decente per sovvenire ai loro proprj bisogni, come l'arte di scrivere, di dipingere, di fare il sarto, e di tessere, come faceva san Paolo apostolo delle genti, onde non aggravare le chiese col chiedere il suo bisognevole.

Canone 4. Il sacerdote deve osservare tutto ciò che i sagri canonici richiedono dai chierici per ciò che riguarda l'evitare la coabitazione colle donne, eccettuata la madre, la sorella, la sia paterna e materna, non che quelle donne avanzate in età e dalle quali è lontana ogni ombra di sospetto. Ma siccome in questi paesi non trovasi luogo destinato per l'abitazione degli ecclesiastici, perciò questo santo sinodo dichiara esser permesso all'ecclesiastico abitare in una medesima casa, non solo colla sua madre, sorelle e zie, ma ben anche con tutti i parenti fino alla quarta generazione degli ascendenti e discendenti e della parentela collaterale; colla condizione però, che codeste persone sieno fregiate di buona fama e che vi sia un luogo particolare all'ecclesiastico, in cui dorma solo, eccettuato il bisogno di una grave malattia. Non trovandosi questi parenti o non combinandosi l'abitare con essi, l'ecclesiastico abiti pure nella casa di uno dei pii cristiani che godono buona fama, con patto però, che gli si destini un luogo particolare nel quale dorma solo, evitando ogni confidenza, pericolo e scandalo del prossimo. Il sacerdote egualmente deve allontanarsi dall'esercizio dell'arte della chirurgia e della medicina, che sono proibite agli ecclesiastici, come anche dai divertimenti e spettacoli e da ogni sorte di giuoco proibito; deve poi procedere nel suo abito, nella sua mensa e nel rimanente della sua condotta secondo che prescrivono questi medesimi sagri canonici, come abbiamo dichiarato nei canonici che riguardano i vescovi nel capo primo di questa parte.

Canone 5. Siccome il vizio dell'ubriachezza è il più abominevole di tutti i vizii, perciò deve starne lontano affatto dai sagri ordini e non è ammissibile ad essi quello, del quale si è reso più volte notorio il vizio dell'ubriachezza. Se poi il sacerdote o il diacono si fossero ubriacati e fosse ciò reso noto, siano entrambi sospesi per un spazio di giorni dall'esercizio del loro grado, secondo che crederà il vescovo della diocesi. Che se poi non si allontaneranno totalmente da questo vizio dopo gli avvisi ed una sufficiente dilazione, saranno allora degni della deposizione dal loro grado, ed il vescovo della diocesi sarà obbligato in coscienza promulgare contro di essi questa pena per togliere di mezzo il disonore del ceto ecclesiastico.

Canone 6. Siccome il vescovo di ogni diocesi è il primo pastore ed il primo ministro di tutti i sacramenti ed egli è quello che sarà per render conto strettissimo al giusto giudice di tutte le ordinazioni che avrà fatte, giusta l'avvertimento del divino apostolo al suo discepolo Timoteo, onde non sia sollecito nell'imporre la di lui mano sopra qualcuno per non esser partecipe degli altrui peccati; dichiara perciò questo santo sinodo, che la elezione dei diaconi e dei sacerdoti spetti in primo luogo al vescovo della diocesi; e se il vescovo peraltro non conoscesse la qualità delle persone, deve informarsene dal clero e dal popolo, affinché con questo mezzo si accerti della loro fede, dei loro costumi e della loro condotta. Dopo questa verificazione proceda pure all'ordinazione. Il popolo poi deve presentare ogni rispetto e benevolenza agli ordinati e rendere ad essi tutti i diritti, come esige la obbedienza dovuta a chi è stato costituito da Dio per il loro spirituale governo.

Canone 7. Ordiniamo ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di parroco di spiegare nelle loro chiese la dottrina cristiana in tutte le domeniche e feste, almeno per lo spazio di due ore. Non avendo chiese pubbliche lo eseguiscano in una casa a ciò destinata. Scelgano al bisogno alcuni ajuti nelle persone secolari virtuose adattate all'esercizio di questo insegnamento, acciocchè non si adempia di essi il detto del profeta Geremia: *Parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret eis*. Ogni sacerdote, che serve qualche parrocchia, se trascurerà o per se o per mezzo di altri di adempire quest'obbligo, pecca gravemente e renderà degno di essere rigorosamente punito dal suo vescovo, e se in seguito delle ammonizioni non si emenderà o non adempirà al suo dovere, meriterà di esser deposto dal suo ufficio di parroco.

Canone 8. Se per qualche bisogno occorresse al sacerdote che ha la cura delle anime di allontanarsi dalla sua parrocchia per lungo tempo, o dentro o fuori i confini della medesima diocesi, dovrà esporre il suo bisogno al proprio vescovo per ottenerne in iscritto la licenza. Se abbandonerà la sua parrocchia senza questo permesso, resterà sospeso dall'offrire il divin sacrificio, finchè non ritorni al suo luogo. Se il suo affare poi si sbrighasse in pochi giorni ed è dentro la diocesi del suo vescovo, potrà andare a compirlo anche senza l'esplicito permesso del vescovo, deve però in coscienza costituire un altro sacerdote approvato all'amministrazione dei sacramenti che faccia le sue veci. Affinchè poi si osservi il dovuto ordine in questo affare, ordiniamo che il sacerdote estero non sia ricevuto, o sia regolare o non regolare, e che non gli si permetta di offrire il divin sacrificio, se non che qualora avesse portato seco il chirografo del vescovo, che contiene l'approvazione nell'esercizio del suo ordine, non che i ragionevoli motivi, che esigono il suo intervento in quel luogo. Questo scritto il sacerdote deve presentarlo prima della celebrazione della santa messa al superiore di codesto luogo, o sia questi vescovo o vicario del medesimo. Questo superiore è in diritto di stabilire al suddetto sacerdote un tempo determinato per terminare i suoi affari, e questo sacerdote non gli sarà già lecito offrire il divin sacrificio, come vige la consuetudine in tutti i paesi dei cristiani.

Canone 9. Questo santo sinodo seguendo le decisioni dei sagri canonici comanda a tutti i sacerdoti che hanno il governo delle anime di esser

sempre pronti per l'amministrazione dei sacramenti a quelli che li richiedono, o siano ricchi o siano poveri, poichè il dimostrare malumore e tedio nell'amministrazione dei sacramenti ai poveri, è cosa assai rimproverata e direttamente si oppone ai doveri di un buon pastore. Se avvenisse (Dio nol permetta), che un fanciullo morisse senza il battesimo o che un cristiano morisse senza ricevere gli ultimi sacramenti, cioè la confessione e l'estrema unzione e la santissima comunione, e fosse ciò avvenuto per trascuraggine e pigrizia del sacerdote, meriterebbe di esser punito colla sospensione; e se non si scuoterà dalla sua trascuratezza, sia depresso dall'ufficio di pascere le anime, venendosi a confermare di lui molte volte quanto si è detto di sopra. Ogni vescovo deve esaminare in modo particolare, se questo canone sia osservato o trascurato, e punirne i trasgressori.

Canone 10. Essendo stata in pratica la consuetudine nella chiesa orientale, ed è, che i sacerdoti delle parrocchie fossero congiunti nel santo matrimonio e fosse loro permesso di proseguire a coabitare colle loro mogli e valersi del diritto del matrimonio, questo santo sinodo ammette questa consuetudine e vuole che resti in uso e che niun vescovo ardisca vietarla o annullarla colla sua particolare autorità, non appartenendogli ciò.

Essendo certo per altro dalla serie delle istorie, che la maggior parte dei santi della chiesa orientale furono innalzati al grado sacerdotale mentre erano vergini o vedovi, perciò giudichiamo, che i vescovi procedano nelle ordinazioni nel modo seguente; ed è, che se si presenterà ad essi una persona vergine fornita delle qualità che si richiedono dai sagri canoni in riguardo alla buona condotta ed alla scienza e che ha parenti presso i quali dimori e conviva con essi, e voglia egli perseverare nell'osservanza della continenza, non la obblighino ad ammogliarsi, ma la ordinino senza impedimento, poichè il matrimonio non è fra le prerogative necessarie per quelli che vengono innalzati ai sagri ordini, ma al contrario la virtù della verginità e della castità sono il più bello ornamento del sacerdozio, perciò i vescovi si consagrano dall'ordine dei vergini o dei vedovi che avevano già dati argomenti della perseveranza del loro proposito nell'osservanza della purità. Questa disciplina si osserva tuttora per grazia di Dio nella chiesa orientale, dalla quale rilevasi quanto sia stato stimato dalla chiesa l'onore della verginità e della castità, e quanto abbia desiderato e desidera, che questa virtù si trovi nei suoi ministri, che devono offrir sempre l'incruento e divin sacrificio e pregare per il popolo, e non vi è dubbio che quest'obbligo esige castità e purità eminente. Siccome poi è grandemente difficile che in questi tempi infelici ed in questi paesi soggetti alla schiavitù e privi di seminarj, che ritrovinsi sempre persone vergini o vedovi provati a sufficienza non che ornate delle qualità che si richiedono, perciò conviene al vescovo in molte combinazioni ordinare per le parrocchie sacerdoti coniugati, con una sola moglie, vale a dire, che il loro congiungimento sia con vergine e che non abbiano replicato il matrimonio dopo la morte della prima moglie, come prescrivono i canoni apostolici e come si è sempre osservato nella chiesa e tuttora si osserva. Diciamo insomma, che conviene che si faccia diligente esame intorno alle circostanze del luogo e delle persone, poichè il più delle volte è più giovevole ed assai più sicuro che i sacerdoti congiunti nel santo matrimonio servano i paesi ed i villaggi, e non i sacerdoti vergini,

sebbene siano monaci regolari, se non sono di assai sperimentata condotta ed avanzati in età.

Canone 11. Non trovandosi un'opera più gravosa e più difficile nell'ufficio dei sacerdoti che hanno la cura delle anime dell'obbligo loro di amministrare i santi sacramenti a quelli, che sono oppressi da infermità contagiose e specialmente agli appestati; perciò questo santo sinodo ha creduto di ordinare il metodo che debba tenersi nel caso di peste.

1° Avvertiamo, tutti i sacerdoti costituiti al servizio della diocesi, acciocchè contemplino questa massima approvata da tutti, ed è, che il sacerdote pastore debba per giustizia amministrare i sacramenti ai bisognosi, sebbene ponesse se stesso in pericolo di morte, ed è beato se passa da questa vita per la sola amministrazione dei sacramenti, poichè offrendo la sua vita per la salute del prossimo otterrà il perdono di tutti i suoi peccati e la perfetta remissione di tutte le pene temporali ordinate dalla divina giustizia per la punizione dei peccati; questo sacerdote perciò non avrà più bisogno di un altro purgatorio dopo il suo passaggio da questa vita, ma subitamente goderà della perpetua felicità a guisa di chi avrà sparsa il suo sangue per la fede, non essendovi carità più grande di questa, ed è, che l'uomo dia se stesso per il bene del prossimo, e questa eminente carità è il compimento della legge e scancellata tutti i peccati e le mancanze e fa diventar l'uomo diletto a Dio ed abitazione della santissima Trinità, come c'insegna il redentore nostro Gesù Cristo.

Non vi è dubbio presso alcuno, che Iddio viene in egual modo glorificato mediante la virtù della fede o della carità o della giustizia, imperciocchè è martire in verità chi muore per una di queste virtù. E perciò la santa chiesa diretta dallo Spirito santo ha venerato e venera san Giovanni Battista come vero martire, sebbene non sopportasse la morte per la fede, ma la sopportò per osservare la legge. Indi è che la gloria e la corona di questo martirio non si diminuisce, quantunque il sacerdote non morisse nel tempo del suo ministero o immediatamente dopo compito, poichè il nostro misericordioso, clemente ed ottimo Iddio premia in egual modo il fermo proposito di fare una qualche cosa buona come l'atto medesimo; e nella sacra scrittura abbiamo una evidente prova che convalida il nostro detto, ed è, che il patriarca

Puto quod nulla ratione dici potest expedire ut sacerdotes coniugati potius quam caelibes pagis praeferant. Neque obest ritus graecus, iuxta quem clerici in maioribus constituti (exceptis episcopis) matrimonio iuncti sunt. Nam hic ritus nunquam eo sensu probatus fuit, quod melius vel utilius vel securius esset habere sacerdotes nuptos, quam inuptos. Ratio est quia non solum constanter ecclesia latina caelibatum clericorum ut meliorem, sed et ut legem inviolabilem habuit, verum etiam ecclesia graeca ante Trullani concilii tempora constanter clericorum caelibatum tenuit. Sanctus Epiphanius, Haeres. LIX quae est Catharorum sive Novatianorum, ait: „quin cum insuper, qui adhuc in matrimonio degit ac liberis dat operam, tametsi unius sit uxoris vir, nequaquam tamen ad diaconi, presbyteri, aut hypodiaconi ordinem admittit (ecclesia)... At enim nonnullis adhuc in locis presbyteri, diaconi, et hypodiaconi liberos suscipiunt. Respondeo, non illud ex canonis auctoritate fieri.“ Post synodum Trullanam penultim apud graecos contrarius mos invaluit, qui et fuit non confirmatus, praesertim tempore schismatis: graeci deinde cum isto suo ritu ad unionem fuerunt recepti; aut quare? an quis unquam ille melior est, securior et utilior? Minime sane: sed fortassis, quia abique eo nulla unquam fuisset speranda...

Unum praeterea est observandum circa textum synodi. Videtur concilii suspicio in mores sacerdotum non nuptorum, etiam monachorum; iam vero etiam apud graecos monachi sunt et esse debent inapti: et ad partes orientales, sicuti et ad ceteras partes infidelium, saepe missi fuerunt et mittuntur sacerdotes ritus latini, ut de Propaganda fide, religiosi diversorum ordinum etc.

Amramo, quantunque non sacrificasse col fatto il dilettito suo figlio, pure meritò di udire quella celeste voce che gli diceva: *et non perperocisti unigenito filio tuo . . . benedicam tibi.*

2° Dovendo noi provvedere ai bisogni di codesti sacerdoti che offrono se stessi per il vappaggio spirituale del prossimo, e non avendo sufficienti rendite ecclesiastiche per appropiarle e supplire alle loro necessità nel tempo del loro servizio, permettiamo colla nostra autorità e li dispensiamo, acciocchè offrano il divin sacrificio per cinque persone, partecipandole in una sola messa, i di cui frutti sono infiniti ed acciocchè prendano da cadauno la elemosina di una completa messa nel tempo di detto servizio soltanto. Questa dispensa non eccede la nostra autorità, poichè l'applicazione della messa ad una sola persona è una recente disposizione ecclesiastica, sebbene sia giustissima ed oltremodo ragionevole secondo la presente disciplina della chiesa, e perciò devesi ordinariamente osservare; nè si dispensi dalla medesima se non che per una urgenza simile alla precipitata necessità. Non pensi alcuno che gli manchi alcuna cosa del frutto della messa, se venisse applicata contemporaneamente per cinque persone,

l'ique verum est, ingentia damna et pericula etiam spiritualia inde oriri, si clericis congrua sustentatio non sit: haec igitur procuraretur, sed mediis legitimis.

Si ageretur de solo iure ecclesiastico, adhuc synodus non haberet potestatem in tanta re dispensandi; verum non agitur de solo iure ecclesiastico, ut statim.

Sacrificium missae in se et quoad suum internum valorem est infinitum: effectus autem et applicatio sunt finiti, ut tenent theologi omnes. Simili ratione protestantes impugnant sacrificium missae, quia dicebant, sacrificium crucis esse infiniti valoris.

Hic notandae sunt sequentes propositiones condemnatae ab Alexandro VII, nempe 8: „Duplicitatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem; idque post decretum Urbani VIII.“ — 10: „Non est contra iustitiam, pro pluribus sacrificiis stipendium accipere et sacrificium unum offerre; neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promittam promissione, etiam iuramento firmata, danti stipendium quod pro nullo alio offeram.“ — Videri etiam potest propositio IX ab eodem Alexandro VII damnata.

1. Negatur huiusmodi dispensationem non excedere potestatem synodi, idque tametsi ageretur de re mere iuris ecclesiastici, quia synodus particularis non habet potestatem in similibus rebus dispensandi. Sed, 2. non agitur hic de iure mere ecclesiastico sed de iure divino, nempe iustitia etc. 3. Synodus inquit: „l'applicazione della messa ad una sola persona è una recente disposizione ecclesiastica.“ An haec synodi assertio temeraria utpote nulla solida ratione nititur, et falsa vel etiam etc. dici meretur? Non memini est indicare, sed noto sequentia. Iam in antiqua lege, et quidem non frustra particularibus personis applicatas fuit fructus sacrificii et orationis: ut omittam textus ex Pentateuco etc., constat Iob, I, 6, pro filiis suis, et quidem pro singulis holocausta obtulisse. Idem fecit Onias sacerdos pro Heliodoro, II Mach. III, 32. Iudas Machabaeus pro illis qui prostrati fuerant, II Mach. XII, 48, curavit sacrificia offerri. Sanctus apostolus Paulus commendavit se precibus fidelium: an minor efficacia sacrificii quam orationis? Dum Petrus erat in carcere, oratio (et quod per se intelligitur etiam sacrificia) sedit sine intermissione ab ecclesia ad Deum pro eo. Nonne semper in ecclesia servatum fuit ut sacrificium offerretur, non dico solum pro fidelibus defunctis generatim, sed pro defunctis in particulari? Certe haec de re mentionem faciunt sancti Cyprianus, Augustinus etc. — Pariter recense non est, ut ministris sacris stipendia tribuantur: nam, I Cor. IX, apostolus ait: *quis militat suis stipendiis unquam?* Sed in re clara, non necessarium puto esse longiore. — Conferendus esset textus synodi cum synodo Pistoriensis, *Decretum de eucharistia*, § 8, nec non eum propositione XXX condemnata per constitutionem *Auctorum fidei*. Habentur quidem haec in re inter utramque synodum discrepantiae: sed doctrina videtur ex eodem spiritu profecta. — Consideranda insuper est hic propositio XIX in Wicleffo condemnata, quae sic sonat: „Speciales orationes applicatae uni personae per praelatos vel religiosos non plus prosunt eidem quam generales, ceteris paribus.“

poichè il nostro buon Dio distribuirà a ciascuno i frutti di questo sacrificio giusta la premura sua nell' offerirlo, la quantità della sua elemosina e la qualità della sua disposizione.

3° Dovendosi usare la possibile cautela nell' amministrazione dei sacramenti agli appestati ed a quelli che sono attaccati da malattie contagiose, perciò si deve procedere conformemente a quanto abbiamo ordinato in proposito, quando abbiamo parlato dell' amministrazione di ciascun sacramento per le persone suddette.

4° La prudenza esige che non tutti i sacerdoti, che trovansi in un paese o villaggio, assumano l' incarico di amministrare i sacramenti agli appestati, ma bene alcuni di essi soltanto, cioè uno o due o più secondo il bisogno della diocesi; gli altri poi osservino i doveri della ritiratezza, ad oggetto che se uno dei sacerdoti, che servono in tempo della peste, passasse da questa vita, sciesse l' altro in vece sua per l' adempimento del ministero. Ed affinchè non succeda confusione o lite fra i suddetti sacerdoti nel doverli prestare uno al servizio prima dell' altro, stabiliamo quest' ordine e comandiamo che si osservi nelle città dove trovansi molti sacerdoti approvati, ed è, che il vescovo, se trovasi presente, o il suo vicario o il primo padre fra i sacerdoti, li raduni nella sua abitazione, e dopo che avrà recitato ad essi questo canone, li esorti conformemente al medesimo e veda se alcuno di essi si offre spontaneo al servizio o no. Se uno o due si offriranno, sarebbesi ottenuto l' intento, altrimenti si faccia lo scrutinio, e quello sopra di cui caderà la sorte, dovrà confidarsi in Dio ed offrire se stesso al servizio. Se poi avesse dei veri impedimenti, dovrà ricorrere ad un altro sacerdote approvato per ascoltare le confessioni, affinchè faccia le sue veci nel ministero, ed occorrendo, lo contenti col suo denaro. Questo medesimo ordine si dovrà osservare nel caso della morte di uno dei sacerdoti che esercitano il servizio degli appestati.

Nei villaggi poi, ove non ritrovasi che un solo sacerdote, questo deve da per se stesso servire gli appestati o trovarne un altro e contentarlo, affinchè eserciti questo ministero, dal quale non può esimersi. Se il parroco del villaggio morisse, in allora il vescovo della diocesi dovrà far venire un altro sacerdote per adempire il ministero, e non potendolo avere, sarà egli stesso obbligato assistere agli appestati, essendo esso il primo pastore ed il primo ministro dei sacramenti, che più d' ogni altro deve procurarne l' amministrazione, perciò è tenuto dare la sua vita per la vita spirituale del suo gregge, come esige la qualifica del buon pastore e come hanno praticato molti grandi vescovi, alcuni dei quali sonosi offerti al servizio nel principio della peste in compagnia di alcuni sacerdoti, ed alcuni altri di essi hanno servito nel tempo del bisogno, come leggiamo nelle serie delle istorie ecclesiastiche.

Canone 12. Siccome la direzione dei fedeli ed il loro governo deve effettuarsi di unanime sentimento, e perciò questo santo sinodo vuole e comanda, che in ogni parrocchia delle città o dei villaggi, dove si trovano o due o tre o più sacerdoti approvati per l' amministrazione dei sacramenti, si uniscano insieme, almeno una volta la settimana.

1 Agitur de uniformitate praxis sacerdotum approbatorum pro sacro ministerio. Uniformitas praxis in domo est res bona, est non in malo. Praescribitur igitur a synodo, ut in locis ubi sunt duo vel tres sacerdotes approbati, saltem in hebdomada conveniant. Porro ista adunatio vel conventus habetur in primo loco tanquam medium executionis decretorum synodi, quae qualia sint, colligitur ex dictis et dicendis per decursum.

in un luogo destinato dal loro capo, trovandosi presente il vescovo, o presso il vescovo, se è presente. In quest'adunanza si faccia l'esame: *Primo*. Intorno li prescritti di questo sinodo, per quello che riguarda il governo delle parrocchie e la disciplina del clero, se sono osservati o trascurati, e si prendano li più adeguati provvedimenti per farli osservare e procedere à norma degli medesimi. *Secondo*. Si discuta dei rimedj adattati per estirpare li pubblici scandali, che in allora vi si trovano. *Terzo*. Si reciti un capo dei libri di morale, acciocchè si spieghi e venga dichiarato da chi ha maggior capacità degli congregati. In questa guisa si otterrà l'uniformità dei sacerdoti, tanto in rapporto alla dottrina che alla istruzione ed alla direzione.

Canone 13. Avendo nostro Signor Gesù Cristo costituito i vescovi ed i sacerdoti suoi coadjutori nel salvare le anime e dispensatori dei suoi misteri e delle sue grazie, e posto in essi le parole di pace, affine di riconciliare gli uomini colla divina sua maestà e procurare di metter la tranquillità e la quiete fra i loro fratelli ed i loro discepoli: però questo santo sinodo proibisce a tutti i sacerdoti, in primo luogo, di esser mallevadori di alcuno o procuratori o tutori degli orfani, qualora questi ufficj esigessero maneggio di affari temporali, come il traffico del denaro dei pupilli, il raccogliere le loro entrate dai beni stabili, il trattar ciò che fa di bisogno per conservarli o moltiplicarli, perchè i santi padri e diversi sinodi provinciali hanno rigorosamente vietato a tutti i sacerdoti di accettare tali ufficj, di modo che proibiscono l'offerta del divin sacrificio pel suffragio di quello che avrà costituito procuratore o tutore in sua vece ai suoi figli uno dei sacerdoti, poichè non meriterebbe di essere suffragato colla oblazione del divin sacrificio e colle ecclesiastiche preci colui, che fu causa dell'allontanamento del sacerdote di Dio dal ministero dell'altare, come dimostra san Cipriano nell'epistola 56. *Secondo*. Ordiniamo a tutti i sacerdoti, di non dare in iscritto la loro testimonianza in affari laicali, o per alcuno dei litiganti che vuole ricorrere ai tribunali civili, e massime se si fecero mediatori della loro conciliazione. *Terzo*. Vietiamo parimenti ad essi di proferire definitiva sentenza negli affari laici che appartengono ai tribunali civili, ma adoperino la istruzione e la esortazione, affinchè ognuno osservi quanto da lui esige l'evangelica legge. *Quarto*. Li esortiamo nel Signore a non dimostrare parzialità per alcuno dei litiganti, poichè ciò cagionerebbe avversione e motivo di allontanarsi da essi; nè converrebbe ciò, essendosi essi padri spirituali, obbligati ad amar tutti egualmente ed esser tutti a tutti, per guadagnar tutti a nostro Signor Gesù Cristo.

Canone 14. Siccome i sacerdoti che hanno il governo delle anime sono come padri dei cristiani, e principalmente di quelli che hanno bisogno di elemosina, perciò sono obbligati per divino precetto a dirigere ogni loro premura al soccorso dei poveri per ogni loro necessità. Il parere poi dei santi padri e dei maestri di morale è concorde nello stabilire, che tutto ciò che avanza ai vescovi ed ai sacerdoti dalle rendite ecclesiastiche sono questi gravemente obbligati di distribuirlo ai bisognosi della diocesi, contentandosi del loro nutrimento e di un modesto vestiario lontano da ogni lusso. Diversamente facendo defrauderebbero il bene dei poveri e sarebbero rigorosamente giudicati dal giusto giudice che chiamò i poveri suoi fratelli, ed il Signore reputò fatto a lui stesso quanto fosse somministrato ai poveri per loro soccorso ed elemosina. Per l'adempimento adunque di questo

santo fine, questo santo sinodo ordina, che i vescovi ed i sacerdoti adempiano quanto gli appartiene per la distribuzione ai poveri di ciò che gli avanza dalle loro rendite, e che procurino di persuadere i cristiani onde lascino ai poveri nei loro testamenti il terzo di quel che hanno disposto, ad oggetto che venga distribuito per le loro anime dopo la loro morte, e gli altri due terzi al vescovo, ai sacerdoti della diocesi, alli monasteri dei monaci e delle monache, ed ai bisogni delle chiese per le orazioni, messe ed elemosine. Se alcuno venisse a morire senza aver fatto il suo ultimo testamento, ed i suoi parenti volessero salvare la loro coscienza colla distribuzione a pro della sua anima, dovrebbero osservare questa stessa regola. Quest'ordine è pienamente conforme all'antica disciplina della chiesa, come è ben noto a chi ha letto i sagrosanti concilj e le ecclesiastiche istorie.

CAPITULO IV.

DEI DIACONI, E DEI SEGNI DELLA VOCAZIONE CLERICALE.

I diaconi sono il terzo ordine del sacerdozio ed esercitano nella chiesa ciò che anticamente esercitavano i leviti nel tempio di Salomone, e perciò da alcuni padri antichi furon chiamati *leviti*. Nel principio furon istituiti dagli apostoli pel servizio delle mense, cioè per aver cura delle vedove e distribuire ad esse le elemosine necessarie per il loro mantenimento, non che per ricevere le offerte dei fedeli e presentarle agli apostoli. Gli stessi apostoli per altro si servirono di essi ancora per l'amministrazione dei santissimi sacramenti, poichè essi nella chiesa ricevevano le oblationi dei fedeli e le presentavano ai sacerdoti per offrirle all'altissimo Dio; avvisavano altresì i catecumeni, i penitenti ed i fedeli a compiere le loro obbligazioni colle orazioni, col genuflettere ed alzarsi, e coll'udire la lettura. Battizzavano ancora per ordine del vescovo, ed alcune volte facevano prediche pubbliche al popolo cristiano e servivano al vescovo ed ai sacerdoti nel tempo dell'offerta del divin sacrificio e nelle altre funzioni ecclesiastiche e leggevano il santo evangelo sopra del popolo.

Quando vi era la consuetudine che i laici si comunicassero ancora col santo calice, i diaconi lo presentavano loro, affinchè con esso si comunicassero. Se la necessità lo esigeva, distribuivano ancora ai laici il corpo del Signore sotto le specie del pane con espresa licenza del vescovo o del sacerdote che offeriva il sacrificio. Questi erano i principali ministeri dei diaconi. Noi vogliamo che i suddetti ministri esercitino di questi ministeri ciò che è in uso in questi tempi.

I ministri poi chiamati *suddiaconi* nelle chiese orientali si annoverano fra gli ordini minori come li anagnosti, cioè i lettori. In questi due ordini si contiene l'ufficio dell'ostiariato e dell'accollitato, come apparisce dalle preci che si recitano sopra di essi nel tempo della loro ordinazione. Non vi è dubbio presso alcuno, che questi ordini minori sono una istituzione ecclesiastica ordinata dalla chiesa per l'adempimento di quanto si richiede da quelli che ne sono insigniti, ed in particolar modo poi acciocchè venga esperimentata la condotta di quelli che sono chiamati all'ordini sagri e la loro abilità nel tempo che devono consumare, applicando all'adempimento del loro ministero prima di essere innalzati al grado del sacerdozio. Essendo poi

¹ Verba sunt nimis generalia: diaconi enim non absolvant a peccatis, non administrabant extremam unctionem etc.

obbligati di seguire gli antichi nostri riti e le nostre lodevoli consuetudini, vogliamo ed ordiniamo, che non si rinnovi cosa alcuna in questo particolare, ma che si osservi con esattezza e venerazione tutte ciò che è prescritto nell'ecceologia per conferire gli ordini maggiori e minori senza alcuna variazione o introduzione di cosa alcuna dei riti delle altre chiese, il cui rito è diverso dal nostro. Chiunque trasgredirà ciò che abbiain detto, sarà degno del castigo dal beatissimo monsignor patriarca.

Si come dall'ordina del diaconoato si ascende al sacerdozio, perciò ognuno che vien chiamato a ricevere questo grado deve sperimentare se stesso per vedere, se è chiamato da Dio a servirlo, o no, nel grado sacerdotale. I segni dai quali si conosce questa vocazione sono: *Primo*. Che quello che è chiamato sia senza difetti. *Secondo*. Che sia adorno delle virtù necessarie a questo sublime posto. *Terzo*. Che sia fornito della scienza necessaria per l'amministrazione dei sacramenti e per la istruzione del popolo cristiano nelle cose necessarie a sapersi per ricevere i sacramenti e per la eterna salute.

In quanto al primo e secondo requisito il Vaso di elezione, cioè san Paolo, ha dimostrato la loro necessità nelle sue epistole ai suoi due discepoli Timoteo e Tito, dove comanda che il diacono, il sacerdote ed il vescovo siano senza macchia, vigilanti, casti, ornati di pietà, amanti dell'ospitalità, non dediti al vino, non percussori, non avari, ma amanti della pace, giusti, forti nella fede, nella carità, nella longanimità, ed insomma che siano lontani dai vizj ed adorni di tutte le virtù che sono necessarie per l'esercizio dei doveri del sacerdozio.

Rapporto poi al terzo requisito, cioè alla scienza necessaria a riaverirsi, lo stesso apostolo parimenti dichiara esser necessario, che i sacerdoti abbraccino le parole veridiche che riguardano la dottrina, che siano forti per esortare colla sana dottrina e per riprendere quelli che la contraddicono, per convertire i perduti e per condurre tutti alla vita eterna, aiutando Cristo Signore nel salvare le anime. È fuori di dubbio, che l'adempimento di queste obbligazioni esige non poca scienza.

Il sentimento poi della richiesta dell'apostolo, che i sacerdoti siano senza macchia, i padri lo hanno spiegato ed inteso in questo modo, cioè, che quello che è chiamato al sacerdozio non abbia contratto dopo ricevuto il battesimo alcun peccato di quelli che disonorano e ledono la fama e fanno morire l'anima¹, di modo che provandosi che l'ordinato abbia contratto uno di questi peccati, veniva condannato colla degradazione e deposizione del suo grado, come chiaramente rilevasi dal canone decimo del concilio Niceno primo e dal canone quarto del concilio Cartaginese, che decreta la perpetua sospensione dal conferire le ordinazioni contro il vescovo che scientemente avrà ordinato un delinquente della riferita natura, quantunque avesse fatta una sufficiente penitenza.

Diminuita per altro in appresso la carità e moltiplicate le iniquità, è divenuto assai raro di

¹ An opus est ut sit etiam sine defectibus levibus? Nam sub nomine signorum, synodus reipso loqui videtur de his que patat requiri pro vocatione. In Apoclypsi, si aliquis esset sine omni defectu, non utique negarem esse aliquod signum vocationis, sed non ex se solo sufficiens: nam verbi gratia nullus sine omni defectu non esset tamen ideo vocatus ad statum clericalem.

² Peccatum quod animam mortem inferi est omne mortale. Pariter omne peccatum mortale exterius, quod vel sui vel paucis innotuit, inhonorat et laedit famam, sed non omne huiusmodi peccatum inducit infamiam iuris vel facti. (Confer synodum Pistoriensem, Decretum de ordine, § III (t. cit. 1054 D), et propositionem LIII damnatam per constitutionem Auctorum Aedi (t. cit. 1873 D).

ritrovar persona che abbiano conservato la innocenza battesimale e la di lei perfetta santificazione, per cui per il comun bene è convenuto che la chiesa recedesse dal suo antico rigore ed ammettesse ai sagri ordini chi si è astenuto da gravi peccati per un tempo notabile, di due anni almeno, e che abbia dato un buon esempio che indichi la sincerità della sua penitenza, e sia divenuto adorno di virtù e scienza, per cui prudentemente possa sperarsi che sarà per esercitare il suo ordine con santità ed essere utile al popolo col suo esempio e colla sua dottrina.

In conseguenza di quanto si è esposto, questo santo sinodo vuole e comanda, che niuno ardisca chiedere gli ordini sagri prima di aver sperimentato se stesso e si sia fatto certo di essersi mantenuto nell'innocenza per lo spazio del tempo che abbiain ricordato, cioè per circa due anni, e che per grazia di Dio si sia reso possessore delle virtù e della scienza necessaria. È poi cosa egualmente necessaria, che chi si accosta al grado sacerdotale abbia per unico scopo di piacere a Dio e di procurare il bene del prossimo, cioè di essergli utile col buon esempio, colle orazioni e coll'oblazione del divin sacrificio, non che coll'amministrazione e distribuzione dei sacramenti e coll'istruzione dei fedeli, insegnandogli ciò che conduce alla eterna salvazione. Non deve per conseguenza chiedere quel che è suo, ma quello che è di Cristo Signore ed il vantaggio del prossimo, e deve esser disposto a perdere tutto ciò che possiede e spargere ancora il suo sangue, se l'osservanza della santa legge di Dio e l'adempimento delle pastorali obbligazioni lo esigessero. Laonde tutti quelli che si accostano a ricevere l'ordine sacerdotale per avere il loro sostentamento o per acquistare gli onori e le dignità ecclesiastiche non sono chiamati da Dio, nè devono ammettere agli ordini sagri; che se qualcuno riceverà il sacerdozio senza queste preparazioni, disposizioni e santi fini, sappia che lo riceverà pel suo giudizio e pericolo della sua eterna dannazione, poichè è vana la sua speranza di migliorare la sua condotta dopo di aver ricevuto il sacerdozio, mentre la quotidiana esperienza (oltre quanto han riferito i santi padri) ci insegna, che dopo ricevuto il sacerdozio il più delle volte non ne siegue la emenda, ma anzi crescono in vizj con maggior fermezza e bruttezza, avendo le occasioni prossime di ricadere. Similmente se il sacerdote prima di ricevere gli ordini non ha fatto un fermo proposito, come abbiain accennato, e non si è dato allo studio dei libri proficui, assai di rado migliorerà la sua intensione ed i suoi proponimenti per darsi alla lettura dopo la sua ordinazione. Appartiene dunque ai vescovi di riflettere a tutto questo prima d'imporre le loro mani sopra di alcuno, affine di non rendersi partecipi degli altrai peccati ed essere rigorosamente giudicati da Dio.

CAPITOLO V.

DELLA VOCAZIONE RELIGIOSA E DEI VOTI SOLENNI

Chiunque abbia lette le Istorie ecclesiastiche conosce che le religioni per quanto sono vantaggiose alla gloria di Dio e pel bene del prossimo, quando siano ordinate e disciplinate secondo le loro regole ed i loro istituti, altrettanto poi sono nocive, se si contentassero del nome e dell'abito soltanto, senza procurare di acquistare le necessarie virtù. Si come la vita monastica comune ebbe il suo principio e con canoni e regole fu istituita dal grande fra i santi l'inclito nostro padre Basilio Magno, ed è pervenuta a questa nostra età (sebbene sia stata vilipesa, e ne sia di molto diminuito il suo primiero

epilandro), perciò appartiene a nostro santo sinodo A di rivolgere la sua sollecitudine per riordinare l'istituto dei religiosi, allontanando da essi tutto ciò che mai si conviene alla santa loro vocazione, mette in scompiglio l'ordine e guasta il bene bramato dalla chiesa di Dio nell'ammetterli e facoltizzarli di molti privilegi.

Non vi è dubbio, che l'essenza della vocazione monastica consiste nei tre santi voti, che sono l'obbedienza, la povertà e la castità. Questi tre voti furono eguagliati dai santi padri ai tre chiodi coi quali venne inchiodato il nostro signor Gesù Cristo, poichè per mezzo di essi il vero religioso vien crocifisso a guisa del suo divin maestro. Alcuni altri li hanno paragonati a tre lance, colle quali il religioso ottiene il glorioso trionfo contro dei tre nemici, il mondo, la carne ed il demonio. E difatti per mezzo dell'obbedienza sottomette la sua volontà a Dio con perfetta umiliazione, rigettando l'ambizione e la superbia; per mezzo della castità calma i movimenti della carne e le sue prave inclinazioni, la sottopone allo spirito e vive unito a Dio, come se non avesse corpo; e finalmente per mezzo della virtù della povertà si spoglia da ogni attacco alle cose terrene e disprezza tutti i beni del mondo, reputandoli come cosa vile per guadagnare Gesù Cristo.

Questo è il vero modello della condotta religiosa, e conviene che ogni vero religioso si diriga verso questa perfezione, giacchè senza di questo non ne avrebbe che l'abito ed il nome soltanto. Per ottenere poi questa perfezione questo santo sinodo ordina i seguenti canoni che sono conformi alla sostanza dei voti.

Canone 1. Per ciò che riguarda il voto della obbedienza, deve il religioso sottomettersi al suo superiore in tutto ciò che gli comanda a seconda dell'istituto e delle regole solamente, poichè conformemente ad essi prestò il voto di obbedienza. Imperciocchè se gli comanda cosa contraria a queste regole e che non convenga all'essenza dei voti, ovvero nociva alla salute dell'anima, in questa supposizione non deve obbedire al superiore, perchè conviene obbedire più a Dio che agli uomini; ma per altro presenti le sue scuse con modestia e colla dovuta umiltà. Nelle cose ignote però deve preferire il sentimento del superiore che ha comandato al sentimento del suddito; ovvero si faccia appello al supremo superiore qualora occorresse.

Canone 2. Rapporto al voto di povertà diciamo, che questa non consiste nella mal' intesa economia e nella soverchia sollecitudine, o nell'industria sulla mercede dei lavoranti, o nell'alimentare le liti e le contese per risparmiare (essendo tutto questo effetto dell'avarizia), ma questa sublime virtù consiste particolarmente, che il religioso disprezzi tutti i beni temporali, antepoendo ad essi il minimo bene spirituale di modo che voglia piuttosto perdere ogni guadagno, riposo e piacere temporale, che mettersi in pericolo di commettere un peccato, o di perdere il bene che potrebbe acquistare col ritiro, colle orazioni, e cogli esercizi spirituali. Deve ancora sopportare i pesi della povertà contentandosi delle cose necessarie pel sostentamento della vita, non cercando come i mondani ciò che è vantaggioso al diletto della medesima vita ed ai

Omissis hic quae in specie ad religiosam paupertatem, et partim ad eius substantiam, partim ad eius perfectionem pertinent, hic quaeritur in quo consistat ipsa religiosa paupertas. Notio a synodo tradita discrepat ab ea quam passim tradunt doctrinae moralis scriptores; ut, verbi gratia, sanctus Liguorius, lib. IV, cap. 1, n. 14, ubi: Religiosus, inquit, ex voto paupertatis obligatur, ut nihil habeat proprium etc.

suo divertimenti, poichè il religioso se ciò dimandasse, sarebbe in verità desideroso di unire l'utilità delle ricchezze ed i suoi vantaggi colla gloria della evangelica povertà e colla di lei mercede, lo che è un assurdo, essendo impossibile di unire insieme queste due cose. Quanto abbiamo detto dei religiosi sudditi, tanto più deve intendersi dei religiosi superiori, cioè devono spogliarsi della soverchia sollecitudine di radunare le elemosine e beni dei cristiani, nè devono arrischiarsi di mandare alcuno dei loro religiosi per accumularle; ma bensì contentarsi di quanto gli ha accordato la divina provvidenza e di quanto è necessario per il sostentamento e per i bisogni della vita povera, senza affaticarsi di moltiplicare i conventi e le persone, essendo ciò radice d'insuperabili danni spirituali e cause principali della rovina di molte religioni.

Il vero religioso deve collocare la sua fiducia in Dio per tutto ciò che occorre per l'avvenire, poichè la premura del futuro è contraria al consiglio evangelico di non esser solleciti pel giorno avvenire. Comandiamo quindi a tutti i superiori regolari, onde non dispensino i loro religiosi di ritenere danaro, rammentando di esser costituiti superiori, affine di obbligare i loro religiosi ad osservare i voti fatti a Dio e di non saimerli dalle loro obbligazioni con inutili dispense che non convengono allo spirito della povertà. La coscienza e per giustizia devono provvedere i loro religiosi del sostentamento e del vestiario, come se lo procurassero per loro medesimi, sì nello stato di salute che nelle malattie, offrendo loro quanto è permesso dalle regole e lodevoli consuetudini; diversamente facendo trasgredirebbero le obbligazioni del loro officio e commetterebbero il peccato dell'avarizia e dell'ingiustizia, e si farebbero partecipi di tutti i peccati che commetterebbero i sudditi di mormorazione, di disprezzo dei superiori e di giudicarli, non che dell'avidità di possedere ed altri simili.

Canone 3. Siccome il solenne voto di povertà fa sì che il religioso sia incapace di possedere e si abbia come moralmente morto al mondo e lo separa dai suoi genitori e parenti ed appropria tutte le sue fatiche alla religione: egli adunque non ha diritto di dimandare dai suoi parenti eredità alcuna. Che se la dimandasse e la pretendesse, trasgredirebbe il voto di povertà e si rivolgerebbe al diritto di possedere, del quale si è spogliato, quando prestò il solenne suo voto, e trasgredirebbe altresì i doveri della giustizia, perchè se i suoi genitori e parenti non hanno diritto di dimandare dalla sua religione dopo la sua morte cosa alcuna di quanto avrà acquistato colle sue fatiche, colle sue industrie ed arti, o di quanto avrà portato seco quando entrò in religione, giacchè tutto questo appartiene alla religione stessa; come mai sarà lecito alla medesima religione d'interpellare i suoi parenti di cose sopravvenute dopo avere emessi i voti solenni? È una vana pretesa che il religioso, che ha fatto il voto, trasferisca il suo diritto di eredità alla sua religione, poichè è regola ammessa da tutti, che niuno possa dare o donare quel che non è suo. Che se il religioso si è spogliato, come abbiamo detto, del diritto della futura eredità in virtù del solenne suo voto, non gli resta per questa parte alcun diritto di donarla alla sua religione, ed in conseguenza la pretesa della religione sul diritto di prendere l'eredità è nulla ed è contraria affatto al voto di povertà ed alla virtù della giustizia. Appoggiati su questi fermissimi principj confermati dalla lodevole consuetudine e messi in esecuzione presso i religiosi che conoscono gli obblighi dei loro voti e procedono secondo i medesimi, questo

santo sinodo giudica, che non fu nè è lecito ad alcuno religioso, che ha fatto i voti solenni, d'interpellare i suoi affini e parenti di alcuna eredità. Se dopo la proclamazione di questo santo sinodo ciò si facesse, meriterebbe il severo castigo dal vescovo della diocesi e lui e tutti quei superiori che si unissero a lui e lo coadiuvassero.

Canone 4. In quanto al voto della castità, diciamo esser questa virtù un dono soprannaturale, che non si concede da Dio se non a quelli, che la dimandano con umiltà e fervore dalla sua divina clemenza, e che per parte loro adoprano tutti i mezzi prescritti dai padri spirituali per il contegno e freno delle cupidigie e per ridurre il corpo schiavo allo spirito. Il principal mezzo si è di allontanarsi dal coabitare colle donne e coi giovanetti. Noi perciò riproviamo totalmente la nociva consuetudine, che si è introdotta in questi funesti tempi, di ammettere i laici colle loro mogli e famiglie dentro i monasteri dei monaci e delle monache. Per impedire questo male vietato da tutte le leggi, rinnoviamo le scomuniche emanate in questo proposito dai padri dei concilj e dai Romani pontefici e le proclamiamo dichiarando, che ogni superiore o suddito dei religiosi, il quale permetterà di ammettere dentro il monastero donne, o siano esse sole o coi loro mariti, incorrerà nella scomunica. Egualmente ogni laico cristiano che acconsente a questa coabitazione, conoscendone la proibizione, incorrerà nella stessa scomunica maggiore. Quando uno poi dei governatori dimandasse di abitare colla sua famiglia dentro il monastero, ed i monaci non potessero persuaderlo ad astenersene, dovranno in allora evacuare il monastero, lasciando in esso uno o due sacerdoti con un laico per la conservazione dei suoi beni e servizio della chiesa, e questi abitino in un luogo separato in cui vi sia una chiusura fra entrambi, e questa persona siano destinate dal padre generale. Noi poi aggraviamo la di lui coesistenza avanti Dio, perchè la scelta cada sopra i religiosi, la di loro virtù e perfezione sia approvata, imponendo ad essi rigoroso precetto di starsene lontani e cauti. Proibiamo egualmente con rigoroso divieto a tutti i nostri figli monaci, che dimorano nei monasteri o fuori di essi, di ammettere al loro servizio i giovani di età, o sia per lavoro di terra o della cucina o del monastero. Vietiamo altresì, che si stabiliscano scuole per insegnare ai ragazzi dentro i corridori o porticati del monastero, e particolarmente che s'introducano nelle celle dei monaci per ammaestrarli nel leggere e nello scrivere, perchè tutto questo cagiona molti scandali e reca disturbo all'ordine religioso, per cui è stato con tutta ragione vietato dai canoni ecclesiastici e monacali.

Canone 5. Siccome il vizio dell'ubriachezza è il più abominevole di tutti e degrada l'uomo e lo trascina a contrarre non pochi iniquità e grandemente nuoce all'anima, al corpo ed alla fama, perciò deve ogni vero religioso starsene totalmente lontano. Ogni religioso del quale si provi esser più volte caduto in questo peccato sia impedito dal ricevere i sagri ordini. Palesandosi in uno dei religiosi ordinato diacono o sacerdote essere immerso nel vizio dell'ubriachezza, decretiamo, che sia sospeso dall'esercizio de' suoi ordini fino a tanto che non abbia ottenuta l'assoluzione dal vescovo diocesano. Conviene per altro che il vescovo non gli accordi l'assoluzione se non dopo aver da lui ottenuto ferma parola di astenersi dal bere; insegnandoci la giornaliera esperienza, che l'unico rimedio per l'emenda di codeste persone si è appunto la perfetta astinenza dal bere.

Canone 6. Non erri cosa che con maggior facilità induca a trasgredire i voti quanto l'esercizio dell'arte medica, perchè è cosa evidente, che il medico non di rado debba frequentare le donne, ascoltarle ed interrogarle di cose che offendono la purità, e bene spesso pur anche dormire nelle case dei secolari, e per questa parte si espone al pericolo di contrarre peccati di diversa specie, che diametralmente si oppongono alle vocazione religiosa. È quindi che sarebbe il massimo dei doveri di proibire assolutamente ai religiosi l'esercizio pratico della medicina. Ma siccome per una parte non abbiamo in questi paesi la libertà, e dall'altra parte la gente ha oltremodo bisogno dei medici, dandosi l'occasione il più delle volte di non trovarvisi un medico secolare; perciò, attesa la sola necessità, permettiamo ai medici religiosi che ora sono approvati di esercitare la medicina sotto le seguenti condizioni. *Prima.* Che mentre esercitano l'arte medica o chirurgica, non esercitino l'ufficio di parroco o la facoltà di ascoltare le confessioni, nè s'innalzino a cariche o superiorati religiosi o ecclesiastici. *Seconda.* Che nessuno di essi eserciti la medicina o la chirurgia, se non avrà studiato sufficientemente e la pratica almeno glielo contesti. *Terza.* Che abbia la dispensa dal suo superiore generale e dal vescovo della diocesi. *Quarta.* Che procuri con tutta la diligenza nel medicare i suoi confratelli monaci e monache, perchè appunto gli si concede il permesso di esercitarla in favore di questi. Dovendo medicare un qualche secolare povero, lo faccia gratuitamente a titolo di elemosina, e se è ricco, prenda da lui un'equa mercede, e non altro. *Quinta.* Questi dovranno invigilare sopra se stessi ed avere gran riguardo per evitare i pericoli e gli scandali nel frequentare cogli uomini e nell'uscire dal monastero, e non ritenghino seco loro del denaro se non tanto quanto il loro superiore generale gli avrà permesso per i bisogni di quest'arte.

Canone 7. Inevitabilmente alle decisioni dei sagrosanti concilj e dei Romani pontefici decretiamo, che qualunque secolare o religioso o sacerdote percuoterà gravemente *scandalo diabolo* un chierico secolare o regolare, incorrerà nella scomunica maggiore, e l'assoluzione da essa è riservata al vescovo diocesano, al quale non è lecito accordare questa assoluzione se non dopo di aver imposte delle gravi penitenze. Che se la percossa fosse seguita fra religiosi solamente e fosse stata oltremodo grave, in questo caso ancora l'assoluzione della scomunica è riservata al vescovo della diocesi, e se è leggera, autorizziamo i superiori regolari ad assolvere da essa e gli comandiamo, affinché obblighino il delinquente all'adempimento di quanto è prescritto nelle loro regole per questo delitto senza alcuna diminuzione affetto. Comandiamo altresì a tutti i chierici secolari e regolari di astenersi affatto dal percuotere i laici per due motivi, *prima*, per non dare occasione ai laici onde non li disprezzino e li percuotano; *secondo*, siccome la percossa proviene dalla veemenza dell'ira, in conseguenza non conviene alla perfezione che richiedesi da essi ed è contraria alla clemenza e mansuetudine che è il più bell'ornamento di tutti gli ecclesiastici.

Canone 8. Questo santo sinodo comanda a tutti i superiori regolari di non far prestare il voto al figlio unico de' suoi genitori prima della loro morte, o a chi è necessario pe' suoi genitori per provvedere ai bisogni del loro sostentamento, perchè il precetto naturale e divino che comanda di onorare i genitori e di aiutarli supera e sorpassa i consigli evangelici. Imperciocchè qualora non fosse possi-

bile di unire entrambi, dovrà pefferirsi il precepto naturale; e questo impedimento devesi intendere ancora rapporto a chiunque fosse legato col prossimo con obblighi di giustizia, come i debitori, i procuratori ed altri simili.

Canone 9. Siccome i nostri diletti e reverendi figli monaci del Salvatore ed i Suoairiti si sono assuefatti fin dalla loro fondazione a servire le diocesi, particolarmente coll'istruzione ed insegnamento con una speciale autorizzazione di monsignor patriarca o degli stessi vescovi diocesani, e siccome alcuni di essi vengono innalzati al grado vescovile ed alla dignità patriarcale ancora, perciò devono apprendere tutto ciò che è necessario e vantaggioso per l'amministrazione dei sacramenti e pel governo delle anime. Imperciocchè questo santo sinodo comanda rigorosamente a tutti i superiori regolari di rivolgere le principali loro cure nell'insegnare, ai religiosi a leggere e scrivere in arabo, come anche la lettura della lingua greca ed i principii della consueta psalmodia, non potendosi senza questo cantare come si deve l'offizio, nè sostenere il coro che sono obbligati tenerlo ogni giorno. Quelli poi che saranno chiamati agli ordini sagri dovranno, oltre a quanto si è detto, leggere almeno i libri di morale ed osservare i sentimenti per poter rispondere nel tempo dell'esame e salvare la loro coscienza nell'esercizio dei ministeri annessi ai sagri ordini. Siccome poi per imparare si esigono dei maestri ed un tempo destinati allo studio, perciò vogliamo che i superiori destinino costesti maestri ed il tempo adattato per lo studio, poichè chi è obbligato al fine, è obbligato necessariamente di porre in uso i mezzi che fanno giungere al medesimo. Sappiano adunque i suddetti superiori, che trascurando di adempire a quanto si è detto, pecheranno contro gli obblighi del loro officio e saranno giudicati da Dio e recheranno gravi ed enormi danni alla loro religione, perchè la religione non consiste nella molteplicità dei monasteri, nelle possessioni e nelle persone, ma bensì nell'esistenza di uomini capaci all'esercizio degli officj monacali ed ecclesiastici.

Canone 10. Siccome il vincolarsi con i solenni voti religiosi non è di minor rigore e difficoltà del vincolarsi cogli ordini sagri, perciò con tutta saviezza i grandi e cattolici imperadori hanno ordinato coll'unanime sentimento dei vescovi delle diocesi, dei dottori delle leggi e dei teologi, che non si ammettesse al noviziato se non che colui che fosse giunto all'età di ventidue anni, e non emettesse i voti religiosi se non se nel vigesimo quarto anno di sua età. Questo santo sinodo dopo di aver considerate tutte le circostanze, gli sembrò conveniente che si procedesse colla via di mezzo, vale a dire, che non si ammetta al noviziato nel monastero dei monaci e delle monache se non se questi che è giunto al decimo ottavo anno della sua età, nè emetta i voti se non che due anni dopo il suo noviziato, cioè nell'anno, vigesimo della sua età.

Canone 11. Quantunque i padri congregati nei capitoli generali per la elezione dei loro superiori abbiano una perfetta libertà nello scegliere quello che credono più abile e più utile alla comunità, con tutto ciò devono valersi di questa libertà secondo le leggi e le lodevoli consuetudini. Laonde si è introdotta in tutti i capitoli dei religiosi occidentali e nella maggior parte degli orientali la consuetudine di non ripetere la elezione in persona del superiore generale più di un solo capitolo per

lo spazio di tre o sei anni, secondo la diversità delle regole particolari. Noi per altro dopo di aver considerate tutte le circostanze ed avuto riguardo ai fini capientissimi che hanno esatta questa disciplina, comandiamo, che sia osservata ancora nelle religioni dei reverendi e diletti nel Signore nostri figli monaci del monastero del Salvatore e dei monaci del monastero di San Giovanni dei Sauriti, cioè che niuno sia eletto nell'ufficio di superiore generale più di due capitoli entro sei anni. Che se i padri che hanno le cariche e sono congregati nel capitolo vedessero essere loro cosa vantaggiosa eleggere di nuovo l'antico loro superiore generale, abbiano pur la perfetta libertà in ciò per via di una nuova elezione dopo decorso un capitolo o due al più.

Canone 12. Avendo conosciuto per esperienza quanti danni spirituali ne vengono alle religioni dalla recente consuetudine, ed è, che se un religioso andasse in qualche città o villaggio per servir la diocesi, non voglia più tornare al suo monastero, quantunque richiesto da suoi superiori ecclesiastici o regolari, impiega bensì tutti i mezzi censurabili per ottenere il suo intento, e sono il ricorrere ai suoi amici laici o a qualche signore o primate del popolo, all'oggetto di tirare in simil modo il vescovo ad accordargli il forzato suo beneplacito per la continuazione della sua dimora o per ottenere la dilazione ad un altro tempo: ad impedire tutto ciò pertanto questo santo sinodo comanda, che chi da ora innanzi, primo, si accingerà alla difesa del sacerdote richiesto o perorerà per lui ledendo la libertà ecclesiastica, o sia questi del clero o sia dei laici, cadrebbe nel peccato e meriterebbe la pena prescritta dai sagri canoni contro chi si oppone alla libertà ecclesiastica; secondo, il sacerdote religioso non dimori in alcuna città o villaggio più di tre anni od al più sei, e non più, e se oltrepasserà questo tempo senza un'espressa o tacita licenza del vescovo della diocesi o del suo superiore regolare, sia degno della sospensione.

Canone 13. Il nemico del bene avendo tentato alcuni religiosi di portarsi senza il permesso dei loro regolari superiori a qualche vescovo per ricevere da esso con frode gli ordini sagri, ed alcuni ancora sono giunti a tanto segno di audacia che si rifugiarono presso i vescovi che sono divisi dalla nostra comunione ed ottennero da essi gli ordini sagri contro il prescritto di tutte le leggi: imperciocchè a fine d'impedire questo atto criminoso su tutti i rapporti, questo santo sinodo comanda e decreta, che quello che è stato ordinato da qualche vescovo cattolico senza il permesso de suoi regolari superiori, sia sospeso almeno per lo spazio di tre anni dall'esercizio degli ordini ricevuti; e se fosse ordinato dai vescovi scismatici, sia incorso nella scomunica. Convertendosi poi e facendo una esemplare penitenza, resti sospeso dagli ordini ricevuti almeno per cinque anni. Che se poi un semplice religioso o un religioso sacerdote uscirà dal suo monastero e si è apostatato dall'obbedienza dei suoi superiori regolari, dimostrando di voler vivere sotto l'obbedienza del vescovo della diocesi o di altro vescovo o della santità del beatissimo monsignor patriarca, non è lecito ad alcuno dei prelati monsignori di riceverlo presso di sé se non che per breve spazio di tempo con intenzione di esortarlo, istruirlo e persuaderlo di ritornare alla sua prima vocazione colla quale ha promesso a Dio di permanere in essa fino alla sua morte, e molto più non sarà lecito ad essi di approvarlo nelle loro diocesi. Chiunque agirà diversamente da quanto abbiain ricordato, traagredirebbe i decreti dei sagre-

¹ Id non est undequaque verum. (Y. Jos. Zhisman, Das Eberisch der orientalischen Kirche (Vindobonae, 1864), p. 489-91.

santi canoni e decisioni della santa sede apostolica. A Se però i superiori regolari hanno legittimamente espulso un qualche loro religioso, non vi sarebbe impedimento di riceverlo da alcune dei mencionati monsignori per impedire il maggior male, a cagione che ci troviamo in questi paesi sottoposti alla servitù.

Canone 14. Tutto ciò che abbiamo esposto ed ordinato in rapporto al clero secolare intorno alla usura, alla proibizione della negoziazione, al non coabitare colle donne o introdurre nelle loro abitazioni per il servizio, come anche dell'allontanarsi dai spettacoli, giochi e divertimenti che non convengono, non che intorno alla dovuta osservanza di esser parohi nei cibi e nelle bevande, nel vestiario e nell'ornamento delle abitazioni: tutto questo con maggior rigore deve osservarlo il ceto dei monaci regolari, poichè essi sono considerati del ceto clericale e strettamente devono evitare le occasioni e dare buon esempio al prossimo. Imperciocchè se alcuno di essi traagredisse una qualche regola delle suindicate costituzioni, incorrerebbe nelle pene emanate contro i traagressori delle medesime. Per l'adempimento delle obbligazioni suddette devono i superiori regolari riflettere a questi principj ammessi da tutti, e sono: *Prime.* Che fino a tanto che la pena si eseguisce secondo lo spirito delle regole poi mancamenti e traagressioni che si commettono dai suddetti, la regola monacale si reputa essere nel pieno suo vigore e stima; ma qualora viene trascurata ed omessa la pena, la regola sarebbe vilipesa, e la religione si riputerebbe come se fosse distrutta. — *Secunde.* Che debbasi separare e scacciare dall'ovile la pecora contagiosa, affinchè non infetti le altre, come avverte il magnifico fra i santi Basilio Magno. — *Terce.* Che la regola e le costituzioni sono come la siepe per i tre voti religiosi; perciò devonosi osservare per timore che non si traagrediscano i medesimi voti, se la siepe venisse a distruggersi.

CAPITOLO VI.

DELLA FISSAZIONE DEI DIRITTI DEL VESCOVO DELLA DIOCESI SOPRA I MONACI E LE MONACHE, CHE DIMORANO NELLA SUA DIOCESI, SALVI I DIRITTI DEI SUPERIORI REGOLARI SOPRA I SUDDETTI.

Essendosi in addietro accadute ed accadono tuttora questioni e liti fra i superiori dei religiosi regolari ed i loro vescovi rapporto ai diritti ecclesiastici che appartengono a ciascuno di loro, perciò questo santo sinodo vidde esser cosa necessaria di fissarli divinamente.

1° Spetta al vescovo diocesano punire il religioso che semina eresie o dottrine scandalose o riprovate, o ciò accada dentro il monastero fra suoi fratelli religiosi, o fuori di esso tra i secolari.

2° Se il religioso regolare commetterà un delitto pubblico fuori del monastero, il vescovo ha il diritto di punirlo, fissando la sua penitenza secondo il prescritto delle stesse regole e comandando al superiore del monastero di obbligare il delinquente di adempirla senza il minimo mancamento; che se poi commettesse il delitto dentro il monastero, apparterrà ai soli superiori regolari di pronunziare la pena contro il delinquente stabilita dalle loro costituzioni senza ingerenza alcuna del vescovo diocesano.

3° Ha il diritto il vescovo della diocesi di ricevere le appellazioni dei monaci contro i loro superiori conforme ai canoni, come anche le accuse dei laici o dei clericici che gli si presentano contro i monaci relativamente ai contratti, crediti, mercedi o danni ad essi cagionati per parte dei monaci, di

esaminare le ragioni e giudicare secondo le regole della giustizia, qualora il vescovo fosse perito nelle leggi ecclesiastiche e civili; in caso diverso potrà rimettere la differenza ai giudici civili.

4° Appartiene al vescovo della diocesi di avvisare i superiori regolari ed eccitarli alla visita dei monasteri ed alla riforma dei religiosi. I superiori poi devono adempir l'ordine dentro lo spazio di sei mesi al più, procedendo in questa visita secondo il prescritto delle loro regole e costituzioni.

5° Spetta solo alla giurisdizione del vescovo diocesano sulla richiesta dei superiori regolari, nè mai senza di essa, di conferire le cose seguenti, e sono: Gli ordini sagri, l'approvazione di ascoltare le confessioni dei religiosi e dei secolari non che di dare la licenza di predicare ai fedeli dentro le chiese dei medesimi loro monasteri, e tanto più nelle chiese dei secolari; di esaminare con tutta libertà i monaci presentatigli dai loro superiori per il fine che è stato detto di sopra, e non trovando in essi le prerogative che richiedonasi dai sagri canoni in rapporto alla buona condotta ed alla scienza, dovrà farli ritornare privi dell'intento, finchè abbiano la necessaria disposizione. Se poi non troverà in essi alcuna causa che l'impedisca, non gli è lecito di negargli quanto chiedono. Ricusando il vescovo di conferire gli ordini sagri ai monaci presentatigli dai loro superiori per la loro poca abilità nella necessaria dottrina o per i loro gravi e pubblici delitti, i superiori regolari non potranno ricorrere ad un altro vescovo tra i vescovi delle diocesi nelle quali hanno monasteri, affinchè conferisca gli ordini agli disapprovati. Se ardiranno di ciò fare prima che scorra il seguente spazio di tempo, incorreranno nella sospensione insieme agli ordinati medesimi. L'assoluzione poi è riservata al primiero vescovo della diocesi. Il vescovo ordinante ben anche incorrerà egualmente nella sospensione per aver ordinato chi in allora non era suo suddito nè era annoverato tra i suoi diocesani, e la sua assoluzione è riservata alla santità di monsignor patriarca. Se il religioso peraltro si è trasferito ad un altro monastero di quelli della sua religione con intenzione di stabile dimora, ed ivi abbia abitato per lo spazio almeno di due anni, allora il vescovo della diocesi potrà ordinarlo dopo il voto canonico ed il sufficiente esame della sua condotta e sua dottrina.

6° Appartiene al vescovo diocesano di ordinare che si osservi l'ordine nella recita degli officj e la dovuta decenza nelle chiese dei monaci, secondo il loro rito stesso, e di punire i sacerdoti religiosi costituiti nell'officio di parrochi, se mancassero in ciò che riguarda il governo delle anime, o contro le leggi ecclesiastiche comuni appartenenti alla disciplina del clero, o contro le leggi particolari che sono introdotte ed approvate nella sua diocesi.

7° Se la chiesa di qualche parrocchia fosse stata edificata a spese dei monaci e coll'espresso permesso del vescovo diocesano, questi non potrebbe togliere loro la giurisdizione, nè unirvi altri sacerdoti che non siano della loro congregazione nei diritti della stessa parrocchia, e siano spirituali o temporali, fin tanto che gli presentano sacerdoti abili. Ha per altro il diritto di poter autorizzare un qualche sacerdote estero a celebrare la messa in quella stessa chiesa ed ascoltare le confessioni, come anche a predicare al popolo, qualora il parroco non fosse abile per adempiere ciò. Non ha diritto parimenti di approvare uno dei medesimi sacerdoti monaci per quella chiesa contro la volontà del suo superiore generale, ma gli conviene bensì di approvare quelli che gli vengono presentati dai loro

superiori regolari, qualora si è certificato dopo il loro esame esser forniti delle qualità necessarie a quest' ufficio. Ha ancora diritto di obbligare i superiori regolari, affinché levino uno dei suddetti parrochi, se credesse esser ciò necessario per giusti motivi.

8° Ha il diritto di punire con le censure ecclesiastiche ogni religioso che si solleva contro di lui colle calunnie o cogl' improprij, o abbia ciò fatto in iscritte od a voce, qualora non voglia ritrattarsi e risarcire quello che si deve risarcire dopo le canoniche ammonizioni che devonno osservare in questo ed altri casi.

9° I monaci non possono erigere un monastero od un ospizio nella diocesi di un vescovo, senza il suo esplicito permesso; il vescovo per altro non acquista alcun diritto temporale sopra il monastero o l'ospizio fondato col suo permesso o colla licenza dei suoi antecessori, ma questo diritto è totalmente proprio dei superiori regolari e ad essi appartiene esercitare sopra il medesimo la loro autorità a guisa dei padroni assoluti delle possessioni, eccettuato l'esercizio che si oppone alle loro regole.

10° I superiori regolari non possono mandare un qualche loro monaco alle città o villaggi per raccogliere elemosine per le loro chiese o monasteri, o acciocchè visiti i suoi parenti ed amici, senza prima prendere una espressa licenza in iscritto dal vescovo di quei luoghi. E se facessero diversamente, trasgredirebbero i diritti dei suddetti vescovi, ed in allora apparterebbe alle loro signorie di obbligare il messo monaco, quantunque fosse sacerdote e costituito nelle cariche, di astenersi dal radunare elemosine e di restituire quanto avrà raccolto e di ritornare sollecitamente al suo monastero, sotto pena d' incorrere nelle stesse censure ecclesiastiche.

11° I superiori regolari hanno diritto di richiamare ai loro monasteri i monaci sacerdoti che sono autorizzati nell'amministrare i sacramenti nelle città e nei villaggi, quando ne avranno di bisogno per eleggerli nelle religiose e monastiche cariche, ovvero se siano state avanzate gravi accuse al superiore regolare contro il monaco sacerdote. Nel caso per altro di uno di questi pretesti o motivi, il superiore regolare deve prima avvisare il vescovo col dovuto rispetto alla sua dignità e dargli sufficiente dilazione, affinché provveda il suo gregge di un ministro in luogo del monaco richiamato. Il superiore però non è obbligato manifestare al vescovo le segrete mancanze del suo monaco, nè è lecito al vescovo di ordinare a questo monaco la dimora nella diocesi contro la volontà del suo legittimo superiore, essendo ciò una trasgressione al voto dell' obbedienza.

12° Appartiene poi al beatissimo monsignor patriarca di ricevere le accuse che gli si avanzano dai votanti congregati nel capitolo generale, se (non permettendolo Dio) vi entrasse in qualunque modo fra di essi violenza o reato di simonia. Certificata la sua beatitudine esservi intervenute uno di questi delitti, spetta alla suprema sua autorità, dopo sentito il parere del vescovo della diocesi, di deporre chi è stato innalzato alle cariche mediante una di queste delittuose vie e di eleggere in luogo suo quello che gli sembrerà più abile e più adattato; e ciò per quella sola volta con diritto transitorio secondo le regole di appello in simili materie. Se poi la elezione fosse adempita per le vie canoniche prive dei suddetti difetti, in allora non avrebbe alcuna ingerenza monsignor patriarca o il vescovo della diocesi in ciò che riguarda la libertà della elezione e l'ordine religioso.

I diritti poi del vescovo sulle monache regolari, anche sopra quelle le di cui regole sono approvate dalla sede apostolica, sono:

1° La perfetta diligenza nel custodire i loro monasteri e punire quelli che entrano in essi senza necessità e legittime precauzioni, non che impedire chi li frequenta senza uno dei motivi per li quali è permesso dalle regole di frequentarli.

2° Spetta all' autorità vescovile di dare la facoltà ai sacerdoti direttori e confessori ordinarij e straordinarij delle monache, i quali sono stati scelti e presentati dai loro superiori regolari per il suddetto fine, nè ha diritto di rigettar questi e chiedere altri senza esserli assicurato del difetto della scienza necessaria per l'esercizio di questo ufficio o del difetto di buona condotta e della perfezione che si ricerca.

3° Spetta a lui di esaminare le qualità dei monaci destinati ad abitare presso il monastero delle monache, per il servizio della porteria e dei beni.

4° È diritto del vescovo di punire i religiosi che hanno la procura per la conservazione dei legati delle monache e delle loro entrate, se le disperdessero per negligenza o se le appropriassero.

5° Appartiene al vescovo di visitare una volta l'anno, o da per se stesso o mediante il suo vicario, i monasteri delle monache; non oltrepassi in questa visita i limiti prescritti dalle loro costituzioni, e se troverà omessa qualche cosa delle regole, dia l'ordine che si osservi secondo lo spirito delle medesime senza imporre nuovi pesi. Ed è noto non essergli lecito entrare nel monastero senza le cautele prescritte dai sagri canoni, vale a dire che siano con esso lui compagni dei virtuosi ecclesiastici, e non domini presso loro, ma adempia la visita secondo le costituzioni e faccia la sua dimora nelle camere che sono al di fuori, nelle quali dovrà porsi la mensa per lui e per i suoi compagni. Non riceva la rivelazione delle coscienza delle monache se non che nel parlatorio secondo il solito, ricordandosi di essere obbligato a dare il buon esempio nel fare uso della prescritta cautela, poichè non è permesso a lui quanto viene a tutti gli altri vietato con totale divieto per fini santissimi. E sappia di esser soggetto ai decreti dei sacrosanti concilij e dei Romani pontefici emanati con ogni saviezza rapporto all' ingresso nei monasteri delle monache.

6° Il vescovo diocesano ha il diritto di esaminare la volontà della novizia che vuole emettere i voti, di farle comprendere i pesi annessi a questa santa vocazione, e di assicurarsi ben bene della sua volontà. Dopo ciò ordini quello che crederà canonicamente e legalmente rapporto alla sua professione o sua uscita dal monastero.

7° Spetta al vescovo della diocesi di mandare la benedizione e la conferma alla superiora canonicamente eletta e di ricevere le appellazioni che si avanzano dalle monache contro la superiora, o da essa contro le monache ed i monaci stabiliti per servizio spirituale o temporale del monastero, giudicando di loro conformemente alle regole ed istruzioni.

Questi sono i punti principali che appartengono al vescovo della diocesi sopra i monaci e le monache regolari, giusta i decreti dei concilij ecumenici e le decisioni dei Romani pontefici. Questo santo sinodo radunato per dichiarare i limiti canonicali a chiunque è costituito in dignità ed officj, e come vuole e comanda che siano conservati tutti i suddetti diritti ai vescovi delle diocesi, ove esistono monasteri di monaci e monache, così ordina e comanda che i vescovi non s'intrighino in alcun diritto che appartenga ai superiori regolari ad essi concessi

dalle loro costituzioni e dalle lodevoli ed accettate a consuetudini. Rivolgano piuttosto la loro autorità per garantirli ed a far mettere in esecuzione le giuste sentenze che saranno emanate dai superiori regolari contro i loro sudditi delinquenti, se li trovassero conformi alle costituzioni.

Accadendo una qualche questione fra il vescovo della diocesi ed i superiori regolari su qualche articolo delle cose stabilite in questo capitolo, dovrà esporsi il caso alla santità di monsignor patriarca, affinché esso dia termine alla lite e decida ciò che a ciascuno appartiene secondo le sue spresse ordinazioni. E non vi è dubbio che entrambi le parti saranno obbligate ad accettare il suo giudizio ed uniformarvisi.

CAPITOLO VII.

DELLA CONFRATERNITA DELLA DOTTRINA CRISTIANA.

Convengono tutti che il buon esempio giovi oltremodo per la edificazione del prossimo e per l'aumento della divozione, perciò i vescovi zelanti han sempre procurato d'istituire nelle loro diocesi confraternite composte di pii uomini laici, acciocchè si vincolino tra loro in una santa unione per mezzo dei buoni esercizi e della principal cura di giovare al prossimo, il quale consiste in modo speciale nell'istruire i ragazzi ed insegnarli i principj ed i doveri della cristiana religione. Siccome questo santo sinodo desidera e vuole adoperare tutti i mezzi che giovano alla conservazione della religione ed a moltiplicare la divozione, perciò esorta nel Signore tutti i reverendissimi vescovi di adoperare ogni loro premura nell'istituire le confraternite dei secolari. Il loro principale obbligo consiste nell'insegnare ai ragazzi ed agli altri quel che deve sapere ogni cristiano e gli è utile per la eterna salute. Si ricordino i vescovi ed i sacerdoti pastori delle anime del massimo loro dovere d'insegnare colla maggior premura i fonti della dottrina cristiana che sono concessi dalla divina bontà per il pascolo delle tenere piante, per il loro conforto e per accrescere nella gioventù la divozione e la religione, affinché quando verrà il celeste padrone della vigna nello stabilito tempo e domanderà ad essi i dovuti frutti, non li trovi infruttuosi e privi di essi e degni di essere recisi per esser gettati nel fuoco, ma piuttosto fruttuosi e degni onde conceda ad essi le sue misericordie, affinché siano trasportati e piantati nel celeste paradiso dell'eterna vita.

Ma per conservare i limiti e l'ordine comandiamo, che non si erga una qualche nuova confraternita né che si pratici divosioni nuove in alcuna diocesi senza il consenso del suo proprio vescovo e la espressa sua approvazione, perchè nelle cose che riguardano la divozione conviene usare la discrezione, non convenendo a tutti tutto ciò che è buono ed utile considerato in se stesso, esclusivamente alle circostanze. È noto che l'uomo secolare non può praticare tutte le buone opere e le varie divosioni, e però deve contenere la sua divozione nei limiti prescritti dal suo rito e dai suoi superiori ecclesiastici ortodossi.

La santa ed apostolica Romana sede emanò molte costituzioni nelle quali rigorosamente proibivasi a tutti i cattolici uomini e donne di congregarsi nella terza confraternita di san Francesco e delle altre religioni occidentali, le quali decisioni furono accettate dai beatissimi patriarchi e dai vescovi, e questi diedero molte encicliche per la esecuzione. Questo nostro santo sinodo notifica e proclama, che siano ricevute tutte queste decisioni, e vuole e comanda che minutamente si eseguiscano da tutti i figli della nostra nazione superiori e sudditi.

LA CHIUSURA

DISCORSO DELLA SANTITÀ DI MONSIGNOR PATRIARCA SULL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DEL SINODO E SUA DISSOLUZIONE.

Abbiamo, rispettabilissimi fratelli e venerabili padri, terminato il nostro santo sinodo con perfetta unione, e ciò mediante lo ajuto della divina grazia e sua assistenza alla nostra finchezza. Abbiamo infatti ordinato e compilato tutto ciò che abbiamo veduto essere conforme alla conservazione della fede ortodossa, ad aumentare la religione e la divozione cristiana, alla buona amministrazione dei santi sacramenti, al regolamento dei suoi ministri che sono la gerarchia ecclesiastica composta dei vescovi, sacerdoti, diaconi e dei religiosi¹; abbiamo altresì fissate a ciascuno le sue obbligazioni ed i suoi diritti, ed abbiamo mostrato la via per la quale conviene che ognuno s'incammini. Tutto ciò² lo abbiamo desunto dai canoni dei sacrosanti concilj, dall'autorità dei padri della chiesa, dai suoi dottori, dai decreti dei sommi Romani pontefici, dalle consuetudini e lodevoli riti che sonosi introdotti nella chiesa orientale; e sebbene non abbiamo indicati i libri dai quali si è preso quanto abbiamo ricordato, ciò non è stato per nostra inavvertenza, ma per evitare la prolissità, ad imitazione degli stessi sacrosanti concilj³ che usarono di citare le loro decisioni senza citare li canoni e li antecedenti decreti sui quali erano basate. Vi abbiamo aggiunto alcune ordinazioni che abbiamo conosciute conformi alla presente disciplina, le quali quantunque sembrino di essere nuove e non prese letteralmente dalle suddette sorgenti, sono tuttavia conformi allo spirito della chiesa ed alla sua disciplina, e nello stabilirle non abbiamo oltrepassato i limiti della pastorale nostra giurisdizione⁴, ma se abbiamo usato e ci siamo regolati in conformità della medesima in tutto ciò che abbiamo creduto essere utile al governo delle nostre diocesi considerando le circostanze del luogo e del tempo nel quale ora ci ritroviamo per i giusti giudizi di Dio; e perciò ci siamo astenuti dallo stabilire ordinazioni non conformi alla misera condizione dei nostri paesi ed alla schiavitù nella quale ci ritroviamo, contentandoci di quanto vi abbiamo esposto e definito col vostro consenso, colla vostra accettazione e vostra conferma, o venerabili fratelli.

Fa d'uopo adunque che ciascuno di noi da ora innanzi prenda le decisioni di questo sinodo come regola fedele pel suo procedere e nell'esercizio del suo pastorale officio, e che procuri con ogni suo potere di obbligar quelli che gli sono soggetti di procedere conformemente alle medesime con tutta esattezza. Se si troverà negli editti dei nostri antecessori monsignori patriarchi e nei loro sinodi provinciali, nelle encicliche dei vescovi ai loro diocesiani, alcuna cosa che sia in opposizione a quanto

¹ Synodus religiose ad sacram. hierarchiam evahit contra canonem 6 sessionis XXIII concilii Tridentini, *De ordinatione*: „Possunt equidem ad hierarchiam pertinere, quia sunt vel sacerdotes vel diaconi etc., sed hoc non ideo fit quia sunt religiosi; nam secus et fratres laici, immo et moniales ad ecclesiasticam hierarchiam pertinerent.“

² Nequaquam tulle; synodus enim omisit unum ex fontibus, nempe synodum Pistoriensem, ex qua non pauca desumpta sunt.

³ Valde curate agit synodus non citando fontes ex quibus haussit; sed num etiam valde sincere? Si lectores scivissent, magnam partem desumptam esse ex synodo Pistoriensi, potuissent cavere sibi; sed synodus Antiochena hoc voluit ignorari. Ceterum in sua generalitate verum non est fontes non fuisse citatos: citantur enim quandoque; sed synodum Pistoriensem nullibi citatam invenit.

⁴ Hoc indicari poterit ex iam dictis.

abbiamo deciso ed ordinato in questo santo sinodo, A dovrà ritenersi priva di ogni forza e non obbligatoria, come in unione del vostro sentimento e del vostro giudizio l'abbiamo annullata ed abolita. E tutto ciò, affinchè queste ordinazioni ottengano il loro compiuto e perfetto intento e si tolga di mezzo ogni cavillo e sotterfugio.

Reverendissimi fratelli, se procedete in questa maniera, come promettiamo noi di procedere in ciò che riguarda la nostra dignità patriarcale ed i confini della nostra giurisdizione, non vi è dubbio che noi tutti vedremo i frutti delle vostre fatiche e ci rallegreremo e consoleremo in essi, esultando nel Signore e ringraziando i beneficj della sua efficace grazia¹. Avvenendo il contrario (che Dio nol permetta), distruggeremmo colle proprie mani quel che abbiamo edificato con molte fatiche e verremo a perdere il nostro decoro e saremmo da Dio rigorosamente giudicati.

Quindi è che per tranquillità delle coscienze e per togliere di mezzo le controversie, vogliamo e comandiamo col vostro consenso, o venerando ceto, che non s'infirga alcuna pena da alcuno dei superiori ecclesiastici o regolari contro alcuno dei loro sudditi per qualche passata trasgressione ad una delle ordinazioni proclamate in questo nostro santo sinodo; poichè assolviamo coll'apostolica nostra autorità chiunque avesse bisogno di assoluzione di quei che sono soggetti alla nostra santa sede, e lo giudichiamo assoluto e libero da tutte le censure ecclesiastiche nelle quali fosse incorso per il passato per aver trasgredito quanto abbiamo indicato²; e ciò perchè i passati trascorsi si scusano in special modo a causa del rilasciamento del loro esame, di modo che le leggi ed i canoni ecclesiastici restavan quasi in dimenticanza. Che se poi si commetterà per l'avvenire qualche trasgressione ad alcuno degli articoli ordinati nei canoni di questo nostro santo sinodo, conviene che sia punita nel modo stabilito nei medesimi canoni, poichè le leggi le più sagrae non giovano a nulla, se i pastori non procurano di sostenerle e metterle ad esecuzione col fatto in virtù dell'autorità ad essi data da Dio e dalla sua chiesa³, ponendo in uso i mezzi tutti che fanno giungere a questo scopo.

¹ Praeter gratiam efficacem, datur etiam gratia mere sufficiens etc.

² Hic patriarcha Antiochenus duos titulos usurpat, qui hodie ex probato usu, saltem in ecclesia occidentali, non conveniunt nisi Romano pontifici... nempe 1. apostolica sedes, per quam denominationem non intelligitur ecclesia qualicumque ab apostolis vel ab aliquo ex apostolis fundata, ut Ephesina, vel in qua sanctus Petrus per aliquot annos sedet, ut Antiochena, sed tantum ecclesia in qua habetur successio sancti Petri, cum plenitudine potestatis apostolice. 2. Nostra sancta sedes. — Valde timeo ex his quae in eadem pagina deinde dicuntur, ne synodus nomine relaxationis intelligat idem quod intelligit secta inaequalis, et ne multa decreta ante synodum in his ipsis locis ignota considerit.

³ Auctoritas data pastoribus a Deo et ab eius ecclesia. — Ac 1. quidem a Deo. Utique: sed iurisdictione episcoporum duobus modis dici potest a Deo, mediate vel immediate. Iurisdictionem episcoporum in suis respective dioceses non esse immediate a Deo, tenet magis probata theologorum sententia. Non enim confertur per sacram ordinationem vel consecrationem, sed per canonice institutionem, quae hodie soli pontifici reservata est. Et quando patriarchae in partibus orientales episcopos confirmabant, tamen supremum ius semper pertinuit ad pontificem, de quo in anterioribus dixi. — 2. Et ab eius ecclesia. Terminus aequivoqus est. Dum agitur de potestate regiminis, per ecclesiam intelligitur vel pontifex, vel concilium generale, vel corpus pastorum per orbem dispersum, in quibus inest potestas pro diversitate sui gradus. A novatoribus non in uno sensu vox illa intellecta fuit: aliqui intellexerunt episcopos, Pistorianos autem non intellexerunt coetum fidelium; ideoque notandae veniunt propositiones II et III condemnatae per constitutionem Auctorem Aed.

Tutto questo essendo reso noto a voi, o reverendissimi fratelli e venerabili padri, altro non ci resta che presentarvi quell'apostolico avviso, che attendiate a voi medesimi ed al gregge del Signore, nel quale vi ha posto lo Spirito santo pastori per pascere una porzione della chiesa di Cristo, affidata al vostro reggimento, che fu redento col prezzo del sangue dell'unico figlio di Dio, e scansiate i lupi rapaci che entrano nel gregge del Signore colla veste di agnelli per disperderlo. Alzatevi contro di essi coll'autorità che vi è stata data da Dio, confidando nella sua onnipotente virtù e ponendo il vostro ajuto in esso Signore con ogni fervore ed umiltà.

Andate dunque in pace ai vostri luoghi, o reverendissimi fratelli e venerabili padri, ed assistete colle vostre orazioni e vostri buoni consigli, affinchè adempia i pesi posti sul mio debole omero. Io ancora di voi mi ricorderò nelle mie orazioni ed adoprerò ogni mia premura nel soccorrere ciascuno di voi in tutto ciò che potrà abbisognargli della mediazione della patriarcale autorità. Vi prometto di ciò adempire con paterno e fraterno amore comandato dal nostro sommo pontefice Gesù Cristo, al quale sia gloria, onore ed adorazione pel secolo dei secoli. E così sia.

Noi sottoscritti dichiariamo e facciamo noto a tutti i venerabili figli della nostra nazione Greci cattolici, che dopo il più minuto esame abbiamo ordinato quanto è scritto nelle tre parti dalle quali sono composti gli atti di questo nostro santo sinodo, ed abbiamo accettato e confermato tutto ciò che trovasi scritto in essi di capi, ordinazioni e canoni e dottrine tutte e singole, e promettiamo a Dio di procedere conformemente ad esse e di usare ogni nostra diligenza, affinchè ognuno dei nostri sudditi adempia col fatto tutto ciò che gli appartiene. Ed in conferma di ciò abbiamo sottoscritto questi atti medesimi coi caratteri delle nostre mani¹ e l'abbiamo muniti coi nostri propri suggelli nella chiesa del monastero di Sant'Antonio al Kaseb nel giorno 3 del mese di agosto dell'era cristiana 1806.

Gloria a Dio sempre.

Agabio patriarca Antiocheno e di tutto l'Oriente. (L. † s.)

L'umile tra i vescovi Basilio metropolitano di Tiro (Sur). (L. † s.)

L'umile tra i vescovi Germano metropolitano di Aleppo. (L. † s.)

L'umile tra i vescovi Atanasio metropolitano di Sidone. (L. † s.)

L'umile tra i vescovi Ignazio metropolitano di Bayrut. (L. † s.)

L'umile tra i vescovi Macario metropolitano di Acri. (L. † s.)

L'umile tra i vescovi Agabio metropolitano di Diarbekir. (L. † s.)

L'umile tra i vescovi Basilio vescovo di Forzol. (L. † s.)

L'umile tra i vescovi Giuseppe vescovo di Homs. (L. † s.)

L'umile tra i vescovi Benedetto vescovo di Eliopoli (Bealbec). (L. † s.)

L'umile Macario Tavil padre generale della congregazione dei monaci del Salvatore basiliano salvatoriano. (L. † s.)

L'umile Ignazio padre generale della congregazione dei monaci di San Giovanni regolare basiliano. (L. † s.)

¹ Nulla notatur differentia inter subscriptiones simplicium sacerdotum (presbyterorum) et episcoporum.

Il curato Saba Cateb basiliano salvatoriano. (L. † s.)

Il sacerdote Elia secondo definitore della congregazione del monastero del Salvatore basiliano salvatoriano. (L. † s.)

Il sacerdote Partenio primo definitore della congregazione dei monaci di San Giovanni regolare basiliano. (L. † s.)

Il sacerdote Giorgio Nassar missionario procuratore del clero del Cairo basiliano salvatoriano. (L. † s.)

Il curato Pietro Cahil procuratore del clero di Damasco basiliano salvatoriano. (L. † s.)

Il sacerdote Michele Giorgio Maslum procuratore del clero di Aleppo e segretario di questo sinodo. (L. † s.)

Lo scrivano degli atti di questo sinodo il sacerdote Mosè Cattan parroco di Zuch Michail. (L. † s.)

RELAZIONE DI QUESTO SANTO SINODO.

Nel giorno 23 del mese di luglio dell'anno di Cristo 1806 fu celebrato un sinodo nel convento di Sant'Antonio al Kereb chiamato Carcafe per ordine del beatissimo chiriu chir Agabio Matar patriarca Antiocheno e di tutto l'Oriente. Ad esso intervennero tutti i metropolitani della nazione de' Greci cattolici ed i superiori generali, cioè il superiore generale del monastero del Salvatore con il secondo suo definitore, il superiore generale dei monaci chiamati Secauariti con il primo definitore della sua religione. Parimenti intervennero tre sacerdoti procuratori rappresentanti il clero delle città più rispettabili, cioè il procuratore del clero del Cairo, il procuratore del clero di Damasco, ed il procuratore del clero di Aleppo. Furono destinati due scrittori di questo sinodo, ed il nome di tutti è scritto nel fine degli atti del medesimo sinodo col carattere delle loro mani e muniti con i loro propri suggelli. Nell'ora ottava¹ del suddetto giorno la santità di monsignor patriarca si portò solennemente alla chiesa del suddetto monastero vestito della *mandis* e tenendo in mano il pastorale, ed i cerei ardevano avanti a lui con canti. Ed assiso sopra una sedia alla porta imperiale dell'altare, mise sul suo collo la stola e l'*omoforion*; il simile fecero tutti i vescovi. I padri ancora misero la stola sul loro collo e ciascuno di loro sedè nel suo ordine. Nel mezzo del coro vi fu posto il libro del sant'evangelo col crocifisso. Dopo una breve orazione sua santità vi aprì il sinodo e fu recitata la solita formola della fede. Quindi si principiò ad ordinare gli atti, e le sessioni vi durarono per lo spazio di dodici giorni, in ogni giorno due sessioni. La prima di mattina nella chiesa colla suddetta solennità, e la seconda dopo il mezzodi nella sala di sua santità coll' intervento di tutti, finchè furono ordinati e recitati pubblicamente tutti gli atti che si contengono nelle tre parti, che sono composte di 23 capitoli coi loro canoni, e furono accettati da tutti col pieno consenso. Nell'ultima sessione, che ebbe luogo nel giorno terzo del mese di agosto, il beatissimo patriarca celebrò una solenne messa, e concelebrarono seco lui tutti i vescovi ed i padri

¹ Sacerdotes (presbyteri), sicut non habent jurisdictionem pro foro externo, ita neque habent suffragium definitivum in conciliis, nisi forte ex aliquo peculiari titulo vel privilegio, velut locum tenentes episcoporum, a quibus suo nomine mittuntur etc. — *Representantibus*. Hac vox hecque multis abusibus est obnoxia. Esto inveniantur aliquando in antiquitate ad significandum locum tenentem... aut nunquam exhibetur nisi ad significandum representationem illius qui vera potestate est instructus... clerus autem in sua generalitate (cum comprehenderit etiam diaconos, subdiaconos etc.) non habet potestatem circa concilia, nec in eis debet representari.

² Id est hora 8,17 pomeridiana.

del sinodo. Dopo il fine della messa ed un breve riposo si fece l'unione nella chiesa colla solita solennità, e ciascuno dei votanti mise la sua firma col suo proprio carattere e la muniti col suo proprio suggello; ed avanti al sant'evangelo promisero a Dio di osservar tutto ciò che venne scritto negli atti di questo sinodo, tutti e singoli, secondo che appartiene a ciascuno di essi e dei loro soggetti. I medesimi atti furono collocati sopra il sant'evangelo e vennero consegnati nelle mani di sua santità da due vescovi. Dopo che tutto fu compito con unanime sentimento, si disciolse questo santo sinodo nel giorno sette del mese di agosto del suddetto anno, e ciascuno partì pel suo luogo riferendo grazie all' altissimo Dio.

Il segretario di questo sinodo (L. † s.) il sacerdote Michele Giorgio Maslum curato della città di Aleppo.

Lo scrivano di questo sinodo (L. † s.) il sacerdote Mosè Cattan curato di Zuch Michail.

Finita la stampa di questo santo sinodo. Seguono cinque istruzioni utili a sapere.

PRIMA ISTRUZIONE.

DI CIÒ CHE SPETTA AI DOVERI DELLA FEDE ORTODOSSA, E DEL MODO CON CUI VIEN PROIBITA LA COMUNICAZIONE COGLI ERETICI E SCISMATICI.

Siccome la proibizione di comunicare cogli eretici e scismatici proviene dal precetto divino che esige l'obbligo di palesare la fede interna e non dimostrarla in alcuna falsa setta, perciò sarebbe nostro dovere esporre una breve dichiarazione su quest'obbligo, e quindi sulla definizione dell'eresia.

Diciamo dunque in primo luogo esistere un precetto divino che obbliga ogni cristiano alla confessione esterna della sua fede, perchè *corde creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem*¹. Disse perciò il nostro signor Gesù Cristo: *Qui me eruditur et meos sermones, hunc filius hominis erudiet cum venerit in maiestate sua*². Queste divine parole ci assicurano esservi un precetto divino che ci obbliga a manifestare la nostra fede. Questo precetto per altro non obbliga che a tenore delle circostanze del luogo e del tempo, nelle quali la confessione della fede sarebbe un atto di virtù; e perciò conviene di riferire alcune regole nelle quali vengono con facilità decisi i casi particolari che succedono.

La regola generale approvata da tutti i dottori si è, che questo precetto obbliga sotto peccato mortale, se per la omissione della confessione della fede si diminuisce l'onore dovuto a Dio o l'utilità del prossimo; laonde se alcuno venisse interrogato della sua fede dalle autorità e governatori, sarebbe obbligato di confessarla anche a pericolo della vita. L'opinione contraria a questa nostra asserzione fu condannata dal papa Innocenzo XI e fu riprovata dai maestri delle università, come contraria alla parola di Dio. Egualmente se il cristiano venisse interrogato della sua fede da qualche persona, sarebbe obbligato di palesarla, se conoscesse che da ciò ne deriverebbe gran vantaggio al prossimo e gloria alla religione, principalmente se la persona interrogata fosse di stima e costituita in dignità.

¹ In hac dissertatione Germanus Adami duces præcipuum habuit ac magistrum marchionem ille ætate famorum Ioannem de Serpes, cuius opus arabico etiam reddidit, ut supra adnotavi, col. 741 D. Adversus Serpesianum opus *Dissertatione polemico-critica præclarum elaborationem scripserunt theologi academiae Senensis sub titulo: Principij theologici* (Senæ, 1786).

² Rom. X, 10.

³ Luc. IX, 28.

Ad occasione di queste circostanze il cristiano non è obbligato manifestare sempre la sua fede, massimamente se si scorgesse che dalla sua confessione di fede fosse per nascere persecuzione alla religione e danno al prossimo.

È paraltro proibito al cristiano di negare la fede in qualsivoglia modo, ovvero fare cosa alcuna contraria alla sua cristiana vocazione, imperciocché non è mai lecito di farci vedere in una falsa religione in qualunque modo fosse, poichè con questa dimostrazione si negherebbe col fatto la vera fede e si recherebbe scandalo al prossimo. Non è lecito parimenti di usar parole, segni o atti indicanti la falsa religione; ma è lecito per altro adoprare parole o segni non diretti da sé stessi o dalle circostanze ad indicare la religione. In questo modo si scusa Nahaman Siro che prestava al suo re nel tempio degli idoli quel servizio che glielo prestava fuori del medesimo, perchè il suo atto tendeva al servizio del re, ma per altro era ben nota la sua fede in Dio vero. E così non rimprovero potrebbe farsi ai cristiani domiciliati fra li gentili che si uniformassero ad essi nel vestiario e nelle altre costumanze, colla condizione che tutte queste cose non siano contraegni della fede e della religione, ma costumanze particolari del paese.

Diciamo in secondo luogo esser questa la definizione dell'eresia, cioè „un errore volontario e pertinace contro qualche verità della fede fatto da un uomo cristiano“. Dicesi *primo* „erroris voluntario“, perchè non si reputa peccato senza la volontà ed il consenso. *Secondo* dicesi *pertinace*, perchè come dice sant'Agostino nella sua epistola 16: „Posso errare senza pertinacia e non essere eretico: qui enim sententiam suam, quamvis falsam atque perveram, nulla pertinaci animositate defendunt, praesertim si quaerunt cauta sollicitudine veritatem, corrigi parati cum invenerint, nequaquam sunt inter haereticos deputandi.“

Questa pertinacia che fa divenire l'uomo eretico consiste in ciò, ed è, che quello il quale trovasi investito di essa talmente si ostina nel suo errore che non voglia da quello recedere, quantunque gli si renda palese esser stato riprovato e condannato dalla chiesa cattolica, mentre è noto che chi rigetta la decisione proclamata dalla chiesa cattolica, è fuori di dubbio che viene considerato uomo eretico.

Da quanto abbiain detto si deducono molte conseguenze, la di cui cognizione giova oltremodo massime in questi tempi.

La prima conseguenza si è, che niuno vien reputato eretico stando fermo nel suo proposito di sottomettersi al giudizio della chiesa, e conseguentemente quello che erra in una verità della fede per ignoranza, sebben sia colpevole ed in verità pecca, ma non si verifica di lui essere eretico, fin tanto che non perda la sua disposizione di sottomettersi al giudizio della chiesa.

La seconda conseguenza si è, che non sono eretici quelli che negano una qualche proposizione che la maggior parte dei cattolici credono essere stata definita dalla chiesa, ed altri dei medesimi cattolici negano ciò. Questa discrepanza è un segno evidente che codesta proposizione sulla quale cade la disputa, non è stata dalla chiesa definita in modo esplicito¹.

¹ Quid ad haeresim formalem requiratur, satis superque a theologis est explicatum: sed in textu non est sermo de haeresi tantum formali, sed de propositionibus in se consideratis. Adverte insuper, definitionem ecclesiae circa res fidei semper constituisse obiectum de fide: sed dantur casus in quibus inter theologos vel etiam inter scholas catholice disputatur, non de ipsa definitione, sed de sensu definitionis. Verum

La terza conseguenza si è, che quello il quale esteriormente segna una qualche proposizione degli articoli della fede, ma internamente vi crede, pecca senza dubbio, ma non è eretico nè ad esso si estendono le pene promulgate contro gli eretici, quantunque esteriormente sia considerato eretico finchè si giustifichi.

La quarta conseguenza si è, che quello che rigetta la definizione della chiesa cattolica e non la vuole accettare, se non entrasse sotto la cognizione del suo intendimento e dell'umana sua intelligenza, è fuori di ogni dubbio essere egli eretico, perchè ricusa di sottomettersi al giudizio della chiesa, e non solo questo, ma piuttosto vuol sottomettere il giudizio della chiesa alla sua opinione, ed è questa la durezza e pertinacia, che costituisce l'eresia. Questa nostra asserzione suppone che sia stato emanato il giudizio esplicito dalla chiesa e proposto ai fedeli in modo sufficiente, affinchè lo conoscano e credano in esso, perchè quello che dubita se tale decisione debba essere considerata come definizione della chiesa cattolica, o no, peccherà in alcune combinazioni, se resistesse alla decisione rigettandola; ma non si verificherà in lui di essere eretico, perchè non rigetta il giudizio della chiesa, ma lo confessa ed è disposto a sottomettersi qualora si certificherà essere quella la definizione e il giudizio della chiesa universale. Potrebbe in questo caso peccare, se si sollevasse contro la decisione con temerarietà e con scandalo dei fedeli, o ne avesse eccitato perturbazioni e scismi senza necessità, ma per altro non sarebbe eretico, mentre la sua disposizione è propensa a sottomettersi all'esplicito e solenne giudizio della chiesa universale.

La quinta deduzione si è, non essere eretico quello che trovasi in una falsa opinione sulle proposizioni che sono fuori della fede; e perciò si possono negare senza delitto di eresia le opinioni scolastiche che non appartengono alla sostanza della fede¹, quantunque il pubblico vi fosse convenuto; e così si reputano le narrazioni e le decisioni non basate sulla rivelazione divina, perchè la fede si

his non obstantibus, assertio textus videtur nimis generalis: nam. 1. Textus non dicit, si probati theologo vel scholae catholice inter se disputant, immo ne quidem dixit, si theologo (qui quidem non omnes sunt eiusdem classis) inter se disputant, sed, si catholico inter se disputant: iam vero maxima pars catholicorum sunt laici, qui ex ignorantia (quia non studuerunt theologiae) facile disputare possent de sensu alicuius definitionis ecclesiae, quam ipsi non intelligunt. Sed quid inde? Num ob hanc solam rationem quod ipsi disputant, res non pertinebit ad fidem? 2. Tametsi textus citatus dixisset, si theologo inter se disputant, adhuc nimis generalis esset assertio; nam dantur saltem multi casus, ubi privati tuto indicare non possunt, an aliqua res sit de fide vel non. 3. Attendendum est, synodum Antiochenam magna ex parte secutam fuisse synodum Pistoriensem, et synodum Pistoriensem secutam fuisse eos homines, qui se catholicos dicebant, dum interim omnem movebant lapidem ut ecclesiae decisiones vel negarent vel eluderent. 4. Dicit textus e unum signum evidente: sed hoc signum in sua generalitate non adeo evidens est. 5. Constantis ecclesiae doctrina sufficere potest, ut aliquid sit de fide etiam ante nullam explicitam definitionem: sed hac de re infra. — Unde patet assertionem illius textus esse nimis generalem, et latam viam pandere ad revocandum in dubium ecclesiae decisiones, saltem quoad sensum.

¹ Si visum fuit edere instructionem de rebus ad fidem pertinentibus, operae pretium fuisset exponere non solum quidnam requiratur ad propositionem de fide et quidnam sit haeresis, sed opus fuisset admonere, praeter propositiones haereticas existere adhuc propositiones aliis sensibus affectas; damnantur enim nonnunquam et Aservum sapientes, suspectae de haeresi, erroneae, temerariae, perniciosae etc., etc. Ex hac omissione hoc exurgit periculum ut lectores facile falsas consequentias deducant, verbi gratia, nullum dari medium inter propositiones haereticas et quaestiones scholasticae, ut in textu satis aperte innuitur.

appoggia sulla parola di Dio scritta o tramandata a noi dall'apostolica tradizione; imperciocchè tutto ciò che non si desume da queste fonti, non appartiene alla fede cattolica, e conseguentemente quello che non lo ammette non sarebbe eretico, ma però potrebbe esser temerario ed arrogante e meritevole di esser castigato a seconda della sua temerità.

Da quanto si è esposto in queste cinque conseguenze si comprende il senso di quel detto esposto come regola nei libri delle leggi, che è: *Dubius in fide haereticus est*¹. Questo però deve intendersi con distinzione, perchè o questo dubbio proviene da ignoranza, o da tentazione del demonio, o da debolezza di mente, o da malvagità dell'animo e sua ostinazione.

Quello che dubita per ignoranza non è eretico, e potrebbe scusarsi anche dal peccato, se la sua ignoranza è scusabile; deve per altro esaminare ben bene la proposizione su cui cade il dubbio della sua coscienza ed adoperare i mezzi confacenti per bene instruirsi, poichè le verità della fede non odiano la luce, ed in conseguenza non aborriscono l'esame, essendo ciò proprio dell'errore che ama le tenebre e brama nascondersi per fuggire, che l'esame non abbia da rendere palese la sua qualifica. Quello poi che dubita per tentazione del demonio o per debolezza di mente, anche questo non è eretico e nemmeno commette peccato fin tanto che la volontà resiste alla tentazione ed impiega opportuni mezzi per disacciarla. Ma quello che dubita per malvagità di animo e per ostinazione è eretico senza dubbio e perde la virtù della fede; perchè la fede non si divide, e perciò quello che mettesse in dubbio ed in sospetto alcune sue verità, verrebbe a metter tutte, ed in conseguenza perderebbe la fede.

Questa breve dottrina è sufficiente per la istruzione dei fedeli, affinchè comprendano la natura della fede e non giudichino contro il loro prossimo dell'errore e del delitto di eresia fuori di queste regole; poichè il giudicar diversamente è un insultare il prossimo e si trasgrediscono i doveri della carità e si cagionano turbolenze e gravi danni spirituali e temporali.

Dimostrati questi principj rapporto all'obbligo di confessare palesemente la fede ed alla definizione della eresia, si deduce chiaramente non esser lecito all'uomo cattolico comunicare in *divinis* cogli eretici o con quelli che sono divisi dalla comunione della chiesa cattolica, cioè nell'orazioni, nel ricevere i sacramenti e nell'offerta del divin sacrificio, quando nominatamente sono stati condannati per eretici o scismatici da un concilio ecumenico o dal santissimo romano pontefice unitamente a tutti i vescovi dispersi nel mondo², poichè questa comunicazione dimostra la unione della professione; laonde tale comunicazione sarebbe un grave peccato contrario alla rettitudine della fede nelle quattro circostanze che sono per riferirsi.

1° Se si farà la comunicazione nella stessa eresia, cioè nella recita di una formula che contiene la negazione di alcune verità della fede, o la scomunica di alcuno dei concilj ecumenici, o la proclamazione della santità di alcuno dei pubblici eretici con-

dannati per eretici dalla chiesa universale, ovvero nell'assistere ad alcuni riti e funzioni che chiaramente indichino la implicita negazione di alcune verità della fede, ovvero nel fingersi in una falsa religione, essendo ciò vietato per diritto divino, e per conseguenza non è mai lecito farlo per qualunque necessità ed anche al costo di subire il martirio.

2° Quando si dimanda la comunicazione, acciò ch'è sia come segno di negazione della fede cattolica e di attacco all'opinione ereticale, sebbene sia implicitamente. Facendosi la comunicazione con questa intenzione e proposito (quantunque consistesse nell'esser presente agli officj ecclesiastici, alla liturgia ed alla amministrazione dei sacramenti), sarebbe peccato mortale e negazione della fede, ed il cristiano deve piuttosto soffrire i tormenti e la morte che acconsentire a ciò.

3° Se con ragione si teme del cattolico che corrompa la sua fede per la detta comunicazione, poichè nessuno deve esporsi nel prossimo pericolo di cadere, perchè *qui amat periculum in illo peribit*, ed il suo atto si reputa peccato, quantunque in effetto non sia stata seguita la caduta. Questo pericolo addivene se il cattolico fosse ignorante e semplice, ed avesse udite le prediche degli eretici e le loro obiezioni in ciò che riguarda la fede. E questo è il principal motivo espresso dai sagri canoni nel proibire la comunione cogli eretici, e vale a dire il pericolo di corrompere la fede oppure i costumi.

4° Se il cattolico dà scandalo ed inciampo al prossimo per la sua comunione cogli eretici e cogli scismatici, non vi è dubbio che peccherà per simile comunicazione, perchè siamo obbligati di non dare motivo d'inciampo al nostro prossimo che è infermo nella scienza. Che se siamo obbligati di evitare anche il cibo della carne quando ne derivasse scandalo al prossimo, giusta il detto dell'apostolo: *Si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in aeternum*³, e l'altro ancora *Ab omni specie mala abstinete vos*⁴, quanto più dobbiamo astenerci se ci accorgessimo che per la nostra comunione si tirerà il prossimo alla comunione nelle circostanze vietate anche per diritto divino, o pure che ci riputerà come se avessimo negata la fede cattolica.

Siccome di rado avviene che tutte queste circostanze delittuose, che fanno sì che la comunicazione sia vietata per diritto divino, siano lontane e separate dalla suddetta comunione, perciò con ogni ragione fu data dalla chiesa la generale proibizione della comunicazione coi pubblici eretici e scismatici. Questa proibizione generale per altro non obbliga i cristiani, se vi fosse una grande necessità che spinga la comunicazione separata dalle delittuose suddette circostanze. Similmente se per non aver assistito alla messa ed all'altre orazioni pubbliche provenisse scandalo grave che il cattolico sia creduto non essere cristiano, o che neghi la religione, se lo vedessero lontano dall'intervenire alla chiesa nelle domeniche e feste per molto e notevole tempo, che per combinazione dovrebbe consumare nelle città o villaggi ove non si trovano sacerdoti cattolici: in questa supposizione conviene che il cattolico si porti alle chiese per ascoltare la messa e le orazioni, che per se stesse sono immuni da ogni sbaglio ed errore nella fede e che si praticano dai medesimi cattolici senza variazione alcuna affatto. E se la cosa lo esigesse, palesi se stesso nella stessa comunicazione di essere udo che professa la religione cattolica.

¹ Decreti secunda pars, causa XXIII, questio 3, in glossa, ubi tamen pro *haereticus* habetur *infidelis*.

² *Nam quidem de fide est Romanum pontificem ex cathedra loquentem in rebus fidei et morum infallibilem esse, antequam episcoporum consensus accedat. Sed loquendo de infallibilitate ecclesiae dispersae, nimium postulat, dum exigitur unio omnium episcoporum... Lata aperitur via praetextibus impugnandi decisionem ecclesiae editae contra Baium, Iansenium, Quenstedium, Pistorienses etc.*

³ I Cor. VIII, 13.

⁴ Thess. V, 22.

Quel conviene avvertire il lettore che il rigore delle leggi ecclesiastiche in ciò che riguarda la comunione cogli eretici e scismatici, è stato assai diminuito da quello che era nei primi otto secoli; e ciò appunto per la molteplicità delle eresie e scismi nella chiesa, e per la necessità dei cattolici di comunicare con essi non solo nelle cose temporali, ma nelle spirituali ancora, come sarebbe la comunione nelle orazioni e nel ricevere i sacramenti, come rilevasi dal decreto del concilio ecumenico di Costanza che principia: *Per togliere li scandali*, e come spiegò ed insegnò una gran quantità di eruditi teologi con Benedetto XIV di felice memoria nel secondo numero del quinto capo del libro sesto *de synodo diocesana*.

SECONDA ISTRUZIONE.

DEI DIGIUNI E DELLE ASTINENZE, E DEL BUON METODO DI OSSERVARLE.

È una la professione della chiesa orientale ed occidentale rapporto alla podestà d'imporre digiuni fissi e di obbligare tutti i cristiani ad osservarli. Niuno nega questa verità ad eccezione dei Luterani e dei Calvinisti, i quali hanno insegnato in questi ultimi tempi che la legge della chiesa nell'imporre i digiuni fissi fosse contraria alla libertà del vangelo e fosse una vana divozione ed una specie di voler seguire i giudei nell'osservanza dell'antica legge, di cui Cristo Signore ne annullò le sue obbligazioni mediante la legge di grazia contenuta nei libri del nuovo testamento. Per dar forza ai loro errori spiegarono secondo il loro capriccio il detto di Cristo Signore esposto nel capo XV di Matteo, ove leggesi che il nostro divin maestro dopo di aver ripreso accremento i farisei per aver condannato i suoi discepoli che mangiarono i cibi senza essersi lavate le mani, chiamò a se le turbe e disse loro: *Audite et intelligite: non quod intrat in os coquinat hominem, sed quod procedit ex ore, hoc coquinat hominem*. I farisei avendo udito questo parlare si scandalizzarono, poichè compresero che ciò ridondasse in dispregio delle loro dottrine rapporto alla distinzione dei cibi. *Tunc accedentes discipuli eius dixerunt ei: Scis, quia Pharisei, audito verbo hoc, scandalizati sunt? At ille respondens ait: Simile illos, caeci sunt et duces caecorum*. E siccome gli apostoli erano agguelfatti alla distinzione dei cibi ed alla osservanza della legge del digiuno, sembrò equivoco ad essi questo parlare, e perciò Pietro a nome di tutti dimandò a Cristo Signore, acciocchè gli spiegasse questa parabola: *At ille dixit: Adhuc et vos sine intellectu estis? Non intelligitis, quia omnia quod in os intrat non coquinat hominem, perchè non giunge fino al suo cuore, ma bensì in ventrem vadit et in secessum emittitur; quae autem procedunt de ore, de corde exiunt, et ea coquinant hominem etc.* Da questi detti deducono i nostri avversarj, che Cristo Signore abbia rigettato tutti i digiuni e la distinzione dei cibi. Allegano parimenti per comprovare il loro erroneo sentimento quello che insegnò l'Apostolo delle genti nel capo II della sua epistola ai Colossei, dove rigetta la dottrina di alcuni ebrei che si astenevano da questi cibi o da quelli; rigetta egli le loro superstizioni, poichè tutte le cose si consumano coll'uso; avvisa altresì i fedeli ad astenersi dall'osservanza di questi precetti, che essendo stati aboliti da Cristo Signore non devono considerarsi che dottrine degli uomini, quantunque sembrino aver la figura della sapienza, della mortificazione e della continenza. In simile guisa insegna questo apostolo nel capo IV della sua prima epistola a Timoteo, ove rigetta l'errore

di coloro che sarebbero stati per vietare di congiungersi in matrimonio e dall'uso di alcuni cibi, che Iddio cred. affinché si prendessero dai fedeli con ringraziamento, e per confutarli fa uso di questo principio, cioè: *Quia omnis creatura Dei bona est, et nihil reiiciendum, quod cum gratiarum actione percipitur: sanctificatur enim per verbum Dei et orationem*.

Questi sono i principali appoggi dei suddetti nostri avversarj, e ad essi rispondiamo così: che nostro Signor Gesù Cristo non c'insegna altra cosa coi suesposti detti se non che non si trova fra i cibi alcuna cosa coquinata dalla stessa sua natura. Laonde avendo la legge di Mosè fatto distinzione fra cibi e cibi, s'introdusse quindi la superstizione tra alcuni giudei che credevano che alcuni cibi, dei quali vi era divieto, contenessero un qualche interno coquinamento che avesse la proprietà di coquinare l'uomo. Cristo nostro Signore poi insegnò a suoi discepoli di rigettare questa corrotta opinione, dicendo: *Ciò che entra nella bocca non può macchiare l'uomo, ma che tutto il male proviene dal cuore, come i pensieri ed i cattivi desiderj, i quali per verità macchiano l'uomo, e perciò quello che offende la legge del digiuno non si macchia per aver mangiato semplicemente le carni, ma contrae bensì la macchia avendo ciò fatto trasportato dalla gola o dalla omissione della dovuta penitenza o dal dispregio che si ha della legge della chiesa. Si verificherà allora di esso esser stato macchiato dai cattivi desiderj che procedono dal cuore, permettendo a se stesso di esser vizio dal vizio di gola contro gli obblighi delle opere di penitenza e la dovuta commissione alle leggi della chiesa. E qui avvertiamo i nostri avversarj, affinché si ravvedano dietro questo insegnamento ammesso da tutti, cioè che alcune cose furono vietate, perchè contengono una essenziale malignità, vale a dire dalla stessa loro natura; altre poi si reputano maliziose per la trasgressione del precetto che le vieta. Della specie di queste ultime sono i precetti del digiuno e della astinenza. Se si fa uso dei cibi vietati dalla legge, allora si commette il male. Questa risposta è sufficiente a dichiarare la verità della dottrina di Cristo Signore rapporto ai cibi.*

Del testo poi preso dall'apostolo san Paolo, rispondiamo che questo Vaso eletto rigetta nella sua epistola ai Colossei la divozione di alcuni giudei, i quali per seguire l'antica legge volevano obbligare i fedeli alla distinzione dei cibi e delle carni, e però c'insegna che dopo l'abolizione dei riti mosaici e dei loro precetti, questi non si contano se non che come precetti degli uomini, sebbene contenessero in se la specie di pietà e di mortificazione, e che non sono giovevoli, ma anzi sono nocivi, se l'uomo li adempisse per osservare l'antica legge che Cristo annullò colla sua passione e morte ed in virtù della nuova sua legge. Imperciocchè non essendovi in allora una qualche legge ecclesiastica o divina che comandasse codesta astinenza da alcuni cibi, con ragione espone l'apostolo quel generale principio approvato da Cristo Signore, vale a dire che l'uso dei cibi per se stesso è scevro di bene e di male, e conseguentemente sarebbe superstizione astenersi da questo o da quel cibo, come se contenesse in se stesso un qualche male; mentre tutto ciò che entra nella bocca non macchia l'uomo; e finalmente trae questa conseguenza, ed è, che non si neghino al corpo cibi che gli sono necessarj.

Tutti questi detti non si oppongono in modo alcuno alla dottrina della chiesa nell'istituire la legge del digiuno, perchè la chiesa con questo

precetto riguarda i principj della dottrina della religione cristiana che ci assicura esser noi tutti peccatori, ed in conseguenza debitori alla divina giustizia, per cui dobbiamo implorare la sua misericordia mediante le opere di penitenza per ottenere da essa la remissione di tutti i peccati, offerendo per essi la dovuta soddisfazione per i meriti del nostro redentore Gesù Cristo. Per lo che il concilio di Trento nella sessione XIV e insegnò con tutta sapienza, che la vita del cristiano deve essere una continua penitenza. Ognuno poi di noi sente in sé stesso esservi un'altra legge che si oppone a quella della sua mente, ed è l'inclinazione al peccato e l'attacco alle cose create con fine non retto. Per contenere questa inclinazione dentro i dovuti limiti, dobbiamo alcune volte astenerci dall'uso delle cose che in sé stesse sono lecite, affinché per questo mezzo s'indebolisca la forza della concupiscenza e si allontanino il pericolo di seguirne le inclinazioni. È a questo fine che sono stati ordinati i digiuni, cioè affine di soddisfare per le passate colpe e mondare l'anima dalle sue reità. È perciò evidente che questa legge non si oppone alla libertà del vangelo che ce la guadagnò il nostro redentore Gesù Cristo, perchè questa libertà consiste che noi riduciamo il corpo in servitù all'anima e raffreniamo le sue inclinazioni non rette, affinché diventiamo immuni e liberi dalla schiavitù del peccato. Questa è la dottrina della religione cristiana, e questo è ciò che professa ogni cattolico orientale ed occidentale la di cui opinione è retta, e questo è il sentimento della dottrina dei santi padri su quel che abbiamo esposto in riguardo alla osservanza dei digiuni.

Sappi poi, o savio lettore, che la legge del digiuno giusta il prescritto degli antichi canoni richiede tre cose: *Prima*. Di astenersi dal cibo delle carni e dei latticinj e dal bere il vino. *Seconda*. L'uso di una sola refezione nel giorno. *Terza*. Che questa unica refezione si prenda al tramonto del sole. Tutto ciò rilevasi dai testi, che saremo per addurre.

Il digiuno più pubblico ed obbligatorio è il quadragesimale pervenutoci dalla tradizione apostolica e che è stato sempre osservato in ogni tempo ed in ogni luogo da tutti i cristiani tanto in Oriente che in Occidente. In questo digiuno generale si faceva l'astinenza dal mangiare le carni, i latticinj, e dal bere vino. Nella settimana poi di Passione si asteneva ancora dalle cose cotte, come rilevasi dalla istituzione 17 attribuita agli apostoli, ove si dice: „Digiunate dunque nella settimana che precede la pasqua dal giorno di lunedì fino al sabato, facendo uso nella mensa del pane, del sale, delle erbe e della bevanda dell'acqua, astenendosi affatto dal bere il vino e dal mangiare le carni, perchè questi sono giorni di afflizione.“ Sant'Epifanio nel dichiarare la eresia 75 favellando di questa istituzione apostolica dice: „Sex paschatis diebus nihil omnino ad cibum praeter panem, salem et aquam adhibendum definiunt.“ Il patriarca Teofilo Alessandrino nella sua terza epistola pasquale dice, che „quelli i quali osservano i comandamenti delle leggi ignorano l'uso del vino e del cibo delle carni nei

¹ Sunt aliqui recentiores scriptores, qui passim antiquam disciplinam, eiusque severitatem memorant, immo et exaggerant, ut ex certis et gravibus antiquitatis documentis probari potest: idque eo fine aut saltem eo affectu, ut nota relaxationis conciliatur in praesentem ecclesiae disciplinam. In illa instructione quoque habetur mentio de antiqua ieiunandi ratione; et, si opus esset, conarer ostendere ex authenticis testimoniis, ea quae ibi dicuntur, non fuisse primis saeculis adeo universaliter observata ac in ea instructione supposita.

digiuni“. San Cirillo Gerocolomitano nella sua quarta catechesi ci conferma la consuetudine di astenerci dalle carni e dall'uso del vino, dicendo: „Ieiunamus enim vino et carnibus abstinentes, non ea quasi piacula abhorrentes, sed expectatione mercedis.“ Finalmente san Basilio ci assicura di quanto si è detto di sopra nella sua omilia 1 *De ieiunio*, § 10, dicendo: „Verum enim ieiunium est a vitis esse alienum... Carnes non edia, sed comedis fratrem. A vino abstinere, sed ab iniuria tibi non temperas. Expectas vesperam ut cibum capias, sed diem totum absumis apud tribunalia.“

Si trovano molti altri testi dei santi padri che ci assicurano che tutti i cristiani orientali ed occidentali si astenevano nel gran digiuno non solo dal mangiar le carni ed i latticinj, ma dal bere ancora il vino, e che non gustavano cibo veruno né usavano di bere l'acqua che dopo il tramonto del sole.

Si è trovato quindi e si trova tuttora una qualche differenza rapporto al numero dei giorni del gran digiuno, poichè gli occidentali digiunano quaranta giorni compiti, perchè digiunano li sette sabati che sono nel gran digiuno ed incominciano a digiunare nel giorno di mercoledì della prima settimana del digiuno.

Gli orientali poi digiunano trentasei giorni soltanto, perchè non digiunano i sabati, ad eccezione del sabato santo, e digiunano nella vigilia della festa del Natale e la vigilia dell'Epifania, come anche nei giorni di mercoledì e di venerdì della settimana dei latticinj che furono istituiti da Eraclio imperatore pel voto da lui fatto per la restituzione del legno della croce dalla Persia nel secolo settimo. Questi quattro giorni sono il compimento delli quaranta giorni, e perciò questo digiuno vien chiamato il digiuno quadragesimale ad imitazione del digiuno di Cristo Signore.

Parimenti è di tradizione apostolica il digiuno dei giorni di mercoledì e di venerdì che sono nel periodo dell'anno, eccettuati i giorni pasquali, cioè i quaranta giorni che corrono dalla festa di Pasqua alla festa dell'Ascensione. In questi giorni non si digiunava in venerazione della risurrezione del nostro salvatore e del suo conversare sulla terra coi suoi discepoli. Negli altri tempi per altro si digiunava in questi due giorni fino all'ora nona in alcuni luoghi, ed in altri fino al tramontar del sole a guisa del gran digiuno, come si rileva dai canoni attribuiti agli apostoli, poichè nel canone 69 così dice: „Si quis episcopus vel presbyter vel diaconus vel lector vel cantor sanctam paschae quadragesimam non ieiunat, vel quartum diem vel parascerem, praeterquam si propter imbecillitatem corporalem impediatur, deponatur: si aut laicus, segregetur.“ E nell'ultimo capo del quinto libro dicesi: „Praecipimus vobis quartis et sextis feriis ieiunare.“

Questi canoni sebbene non fossero composti letteralmente dagli apostoli o dal papa Clemente discepolo degli apostoli, nonostante dagli orientali si riferiscono agli apostoli, perchè contengono le antiche tradizioni, come riscontrasi dalle autorità dei santi padri che risplendettero nei primi secoli. Fra essi vi fu sant'Ignazio secondo successore di san Pietro nella sede Antiochena, che così dice nella sua epistola ai Filippensi: „Dopo il digiuno quaresimale non omettete il digiuno nei giorni di mercoledì e di venerdì.“ Parimenti san Pietro patriarca di Alessandria, che risplendè nel principio del secolo IV, dice nel canone 15^o: „Non reprehendat nos quisquam quartam vel sextam feriam ob-

² Ex act. concilii, edit. Hardouin: t. I. p. 236.

servantes, in quibus nos ieiunare secundum traditionem cum ratione praeceptum est: quartam quidem propter initum a Iudaeis consilium de prodicione Domini; sextam autem, quod ipse pro nobis passus sit." Finalmente sant' Epifanio, che fiorì nel fine del quarto secolo, espone l'obbligo di questo digiuno nel confutare l'eresia 75¹ dicendo così: „Quis est usquam terrarum qui non in eo consentiat quartam sextamve feriam solemnem in ecclesia ieiunio consecratam, excepta pentecoste?"

Da queste autorità e dalle altre che abbiamo trascurato per amore di brevità si vede chiaramente che il digiuno del mercoledì e del venerdì nel decorso dell'anno è ancora una tradizione apostolica a guisa del santo digiuno quaresimale, e che per molti secoli fu osservato con ogni rigore, ma in appresso rimase di sola astinenza.

Gli altri digiuni poi, cioè del Natale, degli Apostoli, dell'Assunzione della vergine, non sono tradizione apostolica, nè si osservarono nei primi sei secoli, cioè nei seicento anni dopo Cristo, come dimostra il patriarca Antiocheno Teodoro Balsamone, che fiorì nel secolo decimo secondo, nello spiegare il canone 52 del sinodo Trullesse, che fu radunato nell'anno 692. Si vede quindi che questi digiuni s'introdussero nella chiesa orientale nel fine del secolo settimo; nè fu determinato il numero dei loro giorni, come si rileva dalla terza risposta dello stesso patriarca ad alcuni monaci, dicendo loro: „Io poi dopo aver considerato come e quando furono introdotti questi digiuni, cioè quello dell'Assunzione della madre di Dio, del Natale di Gesù Cristo nostro Dio ed il digiuno che precede la festa degli Apostoli, e se necessariamente siamo obbligati di osservarli ed in quanti giorni consista ciascheduno di essi, dico che non si ammetta la accusa nel non osservare questi digiuni. Il numero poi dei loro giorni non è eguale presso tutti come il santo digiuno quaresimale, ma ognuno dei fedeli religiosi e laici deve digiunare un'intera settimana prima di queste feste."

Questi digiuni restarono osservati dagli orientali colla differenza del numero dei loro giorni, come si conosce dalla risposta del patriarca Gregorio Bruto anglico², che fu innalzato alla sede Costantinopolitana dopo l'anno 1450 e prima vi era intervenuto al concilio Fiorentino. Egli nella sua risposta alle lettere di Marco Efesino accerrimo nemico dei latini così gli discorre: „Adunque questo sublime uomo ignora, che in questa magnifica città Costantinopolitana si osservino ancora diverse consuetudini e diversi digiuni ecclesiastici, poichè vi si trovano alcuni che principiano il digiuno del Natale dal giorno 15 del mese di novembre, altri dal giorno 6 del mese di dicembre, alcuni dal giorno 20 dello stesso mese. Cosa diciamo adunque: forse questi differiscono tra loro in ciò che riguarda la fede?"

Finalmente questo inclito patriarca dimostra, che la diversità delle consuetudini e dei digiuni non ammette diversità nelle cose della fede, ed in conseguenza non impedisce dal vincolo della comunione cristiana, riggettando con queste prove il detto di Marco Efesino che voleva, che non dovessimo unirci ai latini, perchè i loro riti ed i loro digiuni sono differenti dai nostri riti e digiuni. Queste differenze tra i fedeli dell'Oriente in ciò che riguarda il numero dei giorni dei digiuni andò a

cessare a poco a poco e si è introdotta la consuetudine generale, che si facessero le astinenze come è in uso attualmente presso tutta la nazione greca.

Gran rilassatezza per altro ne avvenne negli ultimi secoli nella stessa chiesa orientale rapporto al rigore dei digiuni, poichè abbiamo veduto dalle autorità dei padri che il digiuno consiste essenzialmente nel mangiare una sol volta dentro le 24 ore e che il digiuno sia naturale, vale a dire che non entri in bocca alcun cibo e bevanda fino al tramonto del sole: ed è in questo soltanto che distinguevasi il digiuno dall'astinenza. Ora poi vediamo tutti desinare al mezzo giorno, ed in alcuni luoghi un'ora prima ed anche due, e forse più. Alla sera poi fanno la solita cena ed ognuno si bempie di cibi secondo il suo bisogno senza alcun scrupolo di coscienza, eppure questa consuetudine debilita grandemente la sostanza del digiuno secondo il giudizio degli antichi padri. Si vede che questa rilassatezza ebbe principio nella chiesa orientale fino dal decimo secolo, come si scorge dalla risposta del patriarca Teodoro Balsamone Antiocheno al patriarca Marco Alessandrino, ove si rammenta esser lecito il prendere la refezione due volte al giorno, come trovasi scritto nel tomo 5 sulle leggi greche romane.

La chiesa latina poi restò nell'osservanza dell'antica consuetudine fino al secolo decimo quarto, e quando incominciò a farsi l'unica refezione nell'ora nona, cioè terza dopo il mezzo giorno, quindi si trasportò al mezzo giorno, principiò la consuetudine di prendere piccola porzione di cibo e di bevanda verso la sera del giorno prima del riposo a guisa di collazione di cibi asciutti, e non cotti, come sarebbero i fichi, il sibibbo, le mandorle ed altri simili. Così è cessata ancora la lodevole ed antica consuetudine di astenersi dal bere il vino nella quaresima, quantunque era vietato dagli antichi canonici con termini eguali a quelli che vietavano di mangiare le carni, e ciò perchè la carne ed il vino tendono a confortare il corpo ed a suscitare la concupiscenza. Il digiuno però tende alla mortificazione del corpo ed alla calma dei movimenti della concupiscenza, e con tutto ciò non vi è alcuno in questi ultimi tempi che esiti o dubiti potersi bere con moderazione il vino nei giorni di digiuno; è cosa per altro certa che non è stato accordato questo permesso in alcun concilio ecumenico, ma per la sola consuetudine, che fece sì che fosse permesso in questi tempi ciò che era assolutamente proibito nei primi per essere contro la sostanza del digiuno e contro il fine del medesimo.

Da quanto abbiamo esposto fin qui, si deducono evidentemente le conseguenze che siamo per addurre.

La prima conseguenza si è, che i digiuni non sono ordinati con rigorosa legge divina, ma con legge ecclesiastica¹. Alcuni di essi sono apostolici, altri posteriori imposti dai vescovi e dalla consuetudine dei virtuosi fedeli, che in principio era un atto volontario e generoso, ma in appresso divenne come legge obbligatoria sotto peccato. Siccome poi la consuetudine induce l'obbligo, così la consuetudine generale ha la forza di far cessare quest'obbligo e di liberare dal peccato, poichè se

¹ § 6 edit. Petav. t. 1, p. 910.

² Sic! Lego *protosincello*, id est *protosynkellos*, nimirum Gregorius Mamas qui patriarcha Constantinopolitana factus anno 1444, a Graecis in Latinos invidia tabescentibus postea pulsus est. Romae obiit in eunte anno 1459 et in ecclesia sancti Georgii ad Velum Auream sepultus est.

¹ Concilio, ieiunii feriam et determinatos ieiunii dies non esse iuris divini, sed tamen ieiunium generatim aliqua ratione ad ius divinum pertinere. Venerunt autem dies cum auferretur ab eis sponsum, et tunc ieiunabant (Matth. IX). Praeterea ieiunium potest esse medium necessarium ad elemendas passionem, et tunc pertinet ad ius naturae, et consequenter ad ius divinum.

li digiuni e le astinenze fossero istituiti per divino precetto, sarebbero eguali presso tutti i cristiani ed in tutti i tempi e luoghi, e non sarebbe possibile di dispensare dai medesimi per qualsivoglia causa. Ma ora avendo noi provato il contrario, perciò non reputiamo peccato agli orientali perchè mangiano due volte nei giorni di digiuno¹, e perchè bevono il vino in questi stessi giorni, colla condizione per altro che si osservi il digiuno naturale fino al mezzo giorno o almeno finchè termini l'orazione del vespero colla messa dei presantificati. Onde si è conservata con tutta ragione la consuetudine di recitare l'orazione del vespero prima della refezione, affine di ricordarsi che anticamente non era permesso di cibarsi avanti il tramontar del sole. Da questa rimembranza concepiamo quanto stiamo noi lontani dal rigore dei nostri santi padri nell'osservanza dei digiuni, e dobbiamo perciò piangere la nostra infermità ed arrossirci per la nostra rilassatezza².

La seconda conseguenza è, che se la consuetudine generale ha potuto alleggerire in questo modo il rigor del digiuno, potrebbe altresì diminuire i rigori delle tre astinenze e permettere una specie di cibi quaresimali, come il pesce, che non fu proibito espressamente da alcuno degli antichi canoni, come venne proibito il vino, e di mangiare due volte, e con tutto ciò la contraria generale consuetudine levò quest'obbligo. Invano poi alcuni si gloriano di osservare il rigor del digiuno, astenendosi di mangiare il pesce, mentre si cibano del calamaio, della seppia e del polpo e di altri frutti di mare, che hanno vita e nelle loro specie hanno sangue, e conseguentemente con tutta ragione si chiamano pesci di mare. Questi cibi esigono la bevanda di una maggior quantità di vino e si gustano da alcuni con maggior piacere, e per conseguenza annullano lo scopo del digiuno ed anzi eccitano i movimenti della concupiscenza assai più della carne presa con moderazione. Siccome poi questi tali non soffrono che alcuno li rimproveri condannandoli di peccato e di allontanamento dalla legge, così non è lecito ad essi di condannare i loro fratelli, qualora li vedessero mangiar pesce nei giorni del gran digiuno, ovvero nei giorni di mercoledì e venerdì nel decorso dell'anno, oppure perchè all'opposto della generale recente consuetudine hanno abbreviato l'astinenza del Natale e degli Apostoli, e ciò non senza permesso e licenza dei loro legittimi superiori in vista o della debolezza dei corpi o della scarsità delle erbe ed altri cibi quaresimali.

La terza conseguenza è, che non devei dar dispensa di mangiar carne o latticinj nei digiuni se non che per gravissima necessità. E qui dobbiam guardare che l'amor proprio non c'inganni dipingendoci come grave necessità e pericolo di perdere la salute quello che non è tale, perchè l'uomo per

una natura rifugge da tutto ciò che lo aggrava e brama tutto ciò che è omogeneo al suo comodo ed al diletto dei suoi sensi; di qui deriva il vano timore che il digiuno pregiudichi alla salute e la rovina. Convien dunque che attendiamo di non essere ingannati dalla natura. La impossibilità morale e la grave necessità non vi è dubbio, che costringano il cristiano dall'obbligo di osservare la legge del digiuno e dell'astinenza; sono perciò esentati gl'infermi, i deboli, i convalescenti ed altri che sono malati. Convien per altro distinguer bene la impossibilità dalla difficoltà e dalle angustie che deriverebbero all'uomo dall'osservanza del digiuno o dall'uso dei cibi quaresimali, perchè non viene esentato il cristiano se perciò gli sopravvenisse una piccola debolezza o la mancanza del sonno od altro sopportabile incomodo, perchè i digiuni e le astinenze non sono stati ordinati dalla chiesa per la comodità del corpo, ma sono bensì istituiti per contenere i movimenti della concupiscenza e tenerli a freno non che per soddisfare alla divina giustizia e per sottomettere il corpo allo spirito. Questi santi fini non li possiamo ottenere senza soffrire qualche incomodo, poichè come potrà mai castigarsi il corpo senza incomodo? Laonde leggiamo nella sacra scrittura che il digiuno va sempre unito alla afflizione ed al pianto. Il re e profeta David diceva: *Humiliabam in ieiunio animam meam; genus meo infirmata sunt a ieiunio: et caro mea immutata est propter cinem.* Da tutto ciò si deduce evidentemente che noi dobbiamo evitare due estremi nell'osservanza del digiuno, cioè il soverchio rigore e la rilassatezza. Questi due estremi sono riprovati dallo spirito della religione cristiana, la quale c'insegna che la salvezza consiste nell'osservare i comandamenti di Dio e nell'adempire gli obblighi della divina sua legge, cioè nell'amare Iddio ed il prossimo, e che Iddio si adori *in spiritu et veritate, nam et pater tales querit qui adorent eum*, siccome insegna il nostro condottiero Gesù Cristo nel suo discorso alla donna samaritana, e che praticiamo ancora i digiuni come mezzo giovevole per ottenere questo fine, quando però lo possiamo senza un notevole danno. Questo è il senso dei canoni apostolici e degli altri canoni, che eccettuano gli ammalati, gl'infermi e gl'impotenti.

La quarta conseguenza è, che ogni cristiano procuri di osservare la virtù della parsimonia e una parte del digiuno che se potrebbe ed è proporzionata alla sua forza, affinchè in simil modo adempia lo scopo della chiesa che è la mortificazione del corpo in modo sopportabile. Non creda egli di essere esente dalla legge di una sola refezione nel tempo stabilito, se gli si concedesse il permesso di mangiare latticinj o carni secondo che esige la sua malattia e sua debolezza, poichè resta obbligato di osservare tutto ciò che può senza un grave pregiudizio della salute. Siccome la salute non esige che si mangino carni, latticinj e pesci due volte il giorno, ma ciò bensì è nocivo alla maggior parte degli uomini, e come anche la salute non esige l'uso de cibi squisiti e gustosi di diverse specie: perciò giudichiamo esser reo di peccato, quello che non si contenta di una sola refezione di cibi, dei quali gli è stato permesso l'uso per allontanare unicamente il grave danno della salute. Diciamo ancora che quello che ha ottenuto la dispensa con licenza del medico e del suo direttore spirituale, è obbligato a ricompensarla colla pratica di altri atti virtuosi, come l'assiduità nelle orazioni, nell'elargire abbondanti elemosine ai poveri, nel mortificare i sensi e nel negare la propria volontà, come anche nel sopportare le malattie ed i dolori con pazienza

¹ Manducare bis de die indicare videtur dupplicem refectioem, quam sicut bonorum theologorum concessit (nisi in qui ob infirmitatem etc. exonerantur), sed tantum unam refectioem cum collatione vespertina.

² Si haec dicuntur ad hominum securitatem excitandam, nihil observare; sed si dicuntur ab eis qui toties ad antiquam disciplinam provocant, ut recentem ecclesiae disciplinam relaxationis insinuant etc.? Eritam antiqua ecclesia, dicam potius, ecclesia antiquae temporibus (quae una est ecclesia quae tunc erat, et nunc est), quaedam disciplinae puncta temperabat, vel in eis dispensabat, ubi opus esse indicabat. Sanctus Leo Magnus episcopus XIIII (antiq. edit.) ad Eusebium Martonem scribit: „Sicut quaedam sunt, quae nulla possunt ratione convelli, ita multa sunt, quae aut pro consideratione aeternitatis, aut pro necessitudine rerum oportet temperari: Illa semper conditione servata, ut in his, quae vel dubia fuerint aut obscura, id notissima sequendum, quod nos praecipis evangelicis, nec decretis sanctorum patrum invenimus adhaerere.“

e rassegnazione al divino volere. Con questi mezzi si recupera quello che avrà perduto nel non aver osservato l'obbligo del digiuno.

La quinta conseguenza è, che ci uniformiamo allo spirito della chiesa nei tempi dei digiuni, cioè che non ci contentiamo del solo digiuno e dell'astinenza di alcuni cibi, ma che inoltre rivolgiamo tutta la nostra premura a mondar l'anima dai peccati ed ad astenerci da tutti i vizj, come anche a restituire al prossimo quello che gli appartiene, sia di denaro o di fama, perchè senza questo il nostro digiuno non sarebbe accetto a Dio eccelsso, ma verrebbe anzi da lui rigettato come il digiuno dei farisei e delle altre genti che non lo conoscono per Signore.

Questo nostro ragionamento è il sommario della dottrina dei santi padri nelle loro prediche sopra il digiuno, e la nostra chiesa greca espressamente lo predica nei versetti che pubblicamente recita nel libro *Tridion* nei quaranta santi giorni.

Il cristiano adunque deve attendere a questi inelutabili e salutiferi detti ed accompagnarli colla pratica e coll'opera, ricorrendo a Dio con fervorose orazioni, affine di ottenere dalla sua misericordia con cuore umile e spirito contrito la remissione dei suoi peccati e gli ajuti necessarj per non più ricadere in essi. Con questo spirito, con queste disposizioni e questi santi propositi dobbiamo incominciare a fare i digiuni e compierli. Concludiamo adunque questa istruzione coll'avviso dell'apostolo vaso di elezione, che è: *Qui manducat, non manducantem non spernat, et qui non manducat, manducantem non indicat; Deus enim illum assumpsit. Tu quis es, quis indicat alienum servum?*¹

TERRA ISTRUZIONE.

DELLA DICHIARAZIONE DELLE CENSURE E PENE ECCLESIASTICHE IN GENERE ED IN SPECIE.

(Contiene sei capitoli.)

CAPITOLO I.

DELLE CENSURE ECCLESIASTICHE IN GENERE.

(Contiene sette domande e risposte.)

Dimanda 1ª. Se la chiesa abbia la podestà dallo stesso Cristo Signore di emanare censure e pene ecclesiastiche?

Risposta. Siccome la chiesa fu istituita dal suo sposo e celeste suo redentore per la eterna salute degli uomini e per la loro guida nel sentiero dei suoi comandamenti, perciò dovrebbe avere diritto d'infiggere pene adatte ad ottenere il di lei intento; poichè non vi può essere società di uomini ordinata senza che abbia podestà di punire coloro che trasgrediscono le sue leggi, principalmente se questa società sussistesse da sè medesima e non fosse sottomessa ad altra nelle sue leggi. Infatti rilevasi ad evidenza dalle parole dell'apostolo san Paolo, che Cristo Signore ha posto nella sua chiesa una specie di governo che appropriò e restrinse nei suoi capi e primati, e perciò dice quest'apostolo: *Attendite vobis et dominico gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei*². E siccome la podestà di reggere e di governare nulla gioverebbe, se fosse priva della forza di obbligare; così vi deve essere nella chiesa il diritto d'infiggere le pene che sono adatte al suo scopo. Di poi Gesù Cristo nostro signore diede espressamente questa podestà alla sua chiesa quando le consegnò le chiavi, acciocchè sciogliesse, legasse e punisse i colpevoli, come si rileva dal capo VIII

di Matteo, che dice: *Si autem peccaverit in te frater tuus, vade et corripo eum inter te et ipsum solum; si te audierit, lucratus eris fratrem tuum; si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omnis verbum. Quod si non audierit eos, dic ecclesiae; si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligatae et in caelo, et quaecumque solaveritis super terram, erunt solutae et in caelo.* Con queste parole il nostro redentore c'insegna che debbano essere separati dalla comunione e dai diritti di fratellanza coloro, che si ostinano nei loro peccati e non ascoltano le ammonizioni delle persone particolari nè le esortazioni della chiesa. Questa separazione è un vero castigo, perchè priva l'uomo dei diritti che ha acquistati come membro della chiesa. È dunque vero che fu dato alla chiesa un diritto divino per castigare i colpevoli che si ostinano nelle loro iniquità.

Dimanda 2ª. Come si distinguono le pene ecclesiastiche dalle pene civili?

Risposta. Le pene ecclesiastiche si distinguono assolutamente dalle civili, perchè quelle sono spirituali come riguardanti la salute delle anime e la edificazione della chiesa, e non vi è dubbio che la qualità delle pene conviene che si desuma dai fini della comunità. Quelli che compongono la società civile riguardano i vantaggi della vita presente, la sua tranquillità e la sua pace, e non altro. I superiori poi della chiesa si propongono di ottenere i beni dell'altra vita che nella loro costanza sono spirituali; e perciò le pene civili cagionano timore e spavento agli uomini e li privano dei beni civili e dei suoi diritti e castigano il corpo in diversi modi, ed alcune volte tolgono la stessa vita temporale; all'opposto le pene ecclesiastiche riguardano l'anima, e non il corpo³, e la violenza che trovasi in esse consiste nell'impedire da un qualche bene che concerne la religione, e questo impedimento contiene un certo male che riguarda l'anima solamente. Onde con tutta ragione san Cipriano chiamò arma spirituale la podestà della chiesa nell'infiggere le pene spirituali, e ciò nella sua epistola 62 a Pomponio. Si conchiude adunque che la pena ecclesiastica in riguardo alla sua originaria natura è una pena spirituale che si esercita dai superiori ecclesiastici verso i cristiani per aver commesso un qualche delitto, acciocchè se ne astengano ed emendino la loro condotta.

Dimanda 3ª. In che consiste questa violenza che si adopra dalla chiesa?

Risposta. La violenza che si usa dalla chiesa nell'imporre le censure non è una violenza esterna, ma è spirituale⁴, colla quale obbliga i colpevoli perchè adempiano un qualche comando salutifero col mezzo di togliere loro un qualche bene spirituale, perchè la chiesa in stretto senso non potrebbe

¹ Quo haec spectant, clarus patet ex dicendis. Interim nota, 1ª poenam ecclesiasticam et civilem non ex solo obiecto distingui, sed etiam ex fine etc.; verbi gratia, infamia imposita fuit a legibus ecclesiasticis, ut contra raptorem, et a legibus civilibus... 2ª Inexactum est, ecclesiam denegare potestatem infiggendi poenas corporales. Non loquitur de poena sanguinis et mutilationis. Exempla supponunt quod ab ecclesia imposita fuerit poena pecuniaria; sic verbi gratia in concilio Turonensi anni 1200, canone 2, decretum ut sacerdotis qui transgrediantur ea quae sibi statutum, in quinque solidis puniantur. Anno 868 Gotthescaloni in concilio Carthaco, secundum regulam sancti Benedicti et Agathensis canonem, ut improbus virgulis caesus et deinde arguente inclusus est. Poena carceris saepe ab ecclesia inflictis fuit etc.

² Hic consideranda venit propositio IV synodi Pistoriensis damnata per constitutionem Auctorem Fidei (t. cit. 1806 A).

³ Rom. XIV. 2-4.

⁴ Act. XX. 20.

violentare alcuno, essendo spoglia della civile po-
 destà¹. Laonde s'imponesse, eccetto ed insegna, e
 quando ciò non giova a contenere l'audacia dei
 colpevoli, li scaccia dalla sua comunione, e questa
 espulsione in qualche modo contiene una certa
 violenza, poichè non deve il cristiano temere di
 altra cosa più di quella di esser privo de' privilegi
 della fratellanza nella quale consistono tutti i van-
 taggi ecclesiastici. Che se alcuno disprezzasse
 questa ecclesiastica violenza dimenticandosi della
 salute dell'anima sua, non altra forza ve ne sarebbe
 per arma spirituale, onde reprimere i baldanzosi.

Quanto abbiain detto è conforme a quanto hanno
 insegnato i santi padri. Uno di essi san Girolamo
 nella sua terza epistola² a Nepoziano, ove mette
 questa distinzione tra i principi ed i vescovi, cioè
 che quelli governano con forza e violenza coloro
 che non vogliono obbedire; questi poi, cioè i vescovi,
 governano solamente coloro che vogliono e sono
 obbedienti. Così ancora insegnò san Giovanni
 Grisostomo nell'ultima sua omelia sulla spiegazione
 della epistola agli Ebrei ove dice, che se il vescovo
 venisse ad esser disprezzato, non si dovrebbe usare
 la vendetta, ma che tutta la sua vendetta dovrebbe
 consistere nel gemere e piangere³. Infatti gli antichi
 santi padri non adoprano le parole di giurisdizione
 e di tribunale ed altre simili, quando favellano
 della podestà episcopale, ma bensì adoprano la
 parola ministero o simili, perchè erano persuasi
 che la chiesa governasse i volentari solamente, non
 che avesse esterna podestà⁴ colla quale reprimesse
 li audaci e li obbligasse all'adempimento dei loro
 doveri, se non che col togliere ad essi i beni spi-
 rituali provenienti dalla comunione ecclesiastica.

Dimanda 4^a. In che consistono le pene eccle-
 siastiche?

Risposta. Consistono tutte nella privazione della
 comunione ecclesiastica, a tenore delle quali veni-
 vano espulsi dalla chiesa, o totalmente o parzial-
 mente, quei colpevoli, col privarli dal diritto del

ministrare per un qualche spazio di tempo, e per
 sempre, o coll'interdirli di assistere alle pubbliche
 orazioni e di ricevere il sacramento dell'eucaristia.
 Questa è la dottrina di san Cipriano nella sua
 epistola 65 a Rogaziano, cioè che la pena eccle-
 siastica consiste nell'impedire dalla comunione
 cristiana e nell'impedire dall'esercizio dei diritti
 degli ordini ecclesiastici, poichè gli dice di un
 certo chierico audace, affinché lo deponga e lo
 impedisca dalla comunione. Noi dobbiamo poi
 considerare questa cosa, ed è, che i canoni peni-
 tentiali che i peccatori erano costretti di adempire,
 erano vere pene, ed in forza dei medesimi si
 privavano i colpevoli dalla comunione nelle orazioni
 pubbliche e nel sacramento della eucaristia, e veni-
 vano sforzati colla scomunica a ricevere la peni-
 tenza, che era una vera pena.

Da quel che abbiain detto si rileva che tutte
 le pene ecclesiastiche consistevano secondo l'antica
 disciplina nell'interdetto della comunione ecclesia-
 stica in uno di questi modi. In questi limiti stette
 ristretta la podestà ecclesiastica contentandosi delle
 pene spirituali ed astenendosi affatto dalle pene
 civili, di modo che qualora i vescovi radunati nei
 concilj provinciali, se vedevano esser necessario di
 usare le pene civili per reprimere gli eretici o per
 contentare i cristiani nei loro doveri, ricorrevano
 agli imperatori cristiani supplicandoli d'infigger
 loro le pene nel loro venerando nome. E così i
 padri del concilio Africano nel canone 93 decreta-
 rono, che si dovesse ricorrere all'imperatore Onorio
 figlio di Teodosio il Grande, affinché si degnasse
 estendere la pena primariamente inflitta contro gli
 eretici in genere ai donatisti ancora, ed in parti-
 colare contro coloro che usurpavano le chiese colle
 armi e colla violenza. Questa pena consisteva nel
 pagare dieci libbre d'oro al tesoro imperiale. Pochi
 anni avanti i suddetti padri avevano chiesto ancora
 dai grandi imperadori che si contentassero ordinare,
 che ogni chierico contro il quale fosse stata decretata
 dal sinodo dei vescovi una qualche pena per qualche
 delitto, non fosse difeso da alcuno sotto pena di
 perdere il danaro o l'onore, e che niuno ne fosse
 essentato, di qualunque grado egli fosse, come tro-
 vasi scritto nel canone 62.

E da qui si deduce chiaramente che gli antichi
 vescovi erano persuasi di non aver la facoltà
 d'infiggere pene temporali, ma solamente le suddette
 pene ecclesiastiche.

Dimanda 5^a. Se l'infiggere le censure ecclesia-
 stiche secondo l'antica disciplina apparteneva al
 tribunale interno o esterno?

Risposta. La podestà d'infiggere le censure
 nell'antica disciplina non era divisa dalla podestà
 di assolvere e di legare che appartiene al foro
 interno, cioè al tribunale della penitenza; poichè
 anticamente il tribunale ecclesiastico era uno, ed è
 quello che giudicava dei peccati e li medicava
 secondo le regole della giustizia e della carità¹.
 Tutta questa podestà dipendeva dal sacerdosio, di
 modo che non era altro il sacerdote che assolveva

¹ Ex tertia confirmatur sententia de quo supra dictum est,
 nam quae sequuntur post verba: Et quando ciò non giova etc.
 non videntur satisfactoria, et magis est eorum qui errant, ut
 videntur dicere modo hoc, modo illud. — In istis verbis
 Ne ledatur verba, nota quod nec ecclesia nec civilis potestas
 potest strictè dictam violentiam inferre voluntati, quia voluntas
 cogi non potest; sed inferre potest violentiam vel coercionem
 latius dictam, quia indubium est, motum plurimum inferre in
 actus humanos etc.

² Est epistola LII (alios 3) editionis Veronensis. Uterum
 non hoc dicit sanctus Hieronymus.

³ Ita semper magis inique confirmatur sententia illius
 instructionis tertiae. — ⁴ Non est hic locus specialiter respon-
 dendum ad auctoritates sancti Hieronymi et Chrysostomi, quia
 res per se plana est. Voluit enim Hieronymus vos perditum,
 nempe Vigilantium, vinga ferrea ab episcopo ipso contineri etc.
 Et quia hic brevis observatio, non controversia omnibus,
 unam eorum generis observationem addo. Patres aliquando
 agunt de officiali episcoporum in duplii hypothesis; nempe ali-
 quando agitur de legibus condendis pro communitate, et ali-
 quando agitur de conversione particularium sive in tribunali
 penitentiae, sive extra. In hoc posteriori casu, adhibentur
 media apta ad inducendum et persuadendum aliquid ut velit;
 quia dicit peccata illorum voluntate committuntur, ita invite
 peccatore curari nequeunt. At in legibus agitur de com-
 munitate, de incutendo terrore quo absterrentur etc.

¹ Non video quomodo clerici negari possint potestatem
 ecclesiasticam leges strictas dicere, etiam coactivas, ferreas. —
² Jurisdictionem universi sanctus Paulus apostolus (I Cor. V)
 adversus incestuosam Corinthiam, et ecclesia omnibus eccle-
 siis. — ³ Tribunal exterioriter acceptum est ipse sedes in qua
 iudex sedet dum profert sententiam iudicalem; formaliter ac-
 ceptum est ipse potestas qui contentio profertur: hinc omnia
 inveniuntur omnibus saeculis: nominatim in concilio Ephesino
 habetur tota causa Nestorii, in Constantiensi sub Flavianio
 tota causa Eutycheti cum omnibus processibus formalitati-
 bus, quae deinde revivunt in concilio Chalcedonensi, in eodem
 concilio Chalcedonensi habetur causa Dioscori Alexandrini, etc.

¹ Quam mirabilia a nonnullis hominibus dicuntur sub
 praetextu antiquae disciplinae! ² Si vera essent ista, ergo
 antiquae temporibus, vel nulla fuit potestas regiminis in foro
 externo, vel ea fuit omnibus confessoribus approbata communis.
³ Respon. contractus illius instructionis potestatem in foro ex-
 terno antiquae ecclesiae penitus denegare videtur, non obstan-
 tibus tortuosis vis quibus incedit, et quod aliquando, incon-
 sequenter loquendo, aliquando admittitur videntur, quod alius
 negat. Quod si antiquitas illa potestatem ecclesiae denegat,
 sequitur quod etiam nunc denegatur. — Ecclesia per omnia
 saecula exercuit potestatem in foro externo. Profecto ea quae
 gesta sunt contra Nestorium, Eutychetem, Dioscorum Alexan-
 drinum, de quibus supra dixi, ad forum externum pertinent.

dalla scomunica ed altro quelle che assolveva dai peccati. Ma il vescovo medesimo alla presenza del suo clero e col loro consenso e il sacerdote deputato da lui faceva le due cose, giacchè era consuetudine antica che non si assolvesse il penitente dalla scomunica medicinale prima che avesse praticato gli atti della penitenza prescrittagli, ed in questo modo si disponeva a ricevere i santi sacramenti. Negli ultimi anni però si è mutata questa disciplina, perchè il foro interno è stato diviso in due tribunali, cioè in quello del sacramento della penitenza e nel tribunale esterno giudiziale, al quale è appropriata l'emanazione delle censure non che l'assoluzione dalle medesime. Dopo questa divisione non apparteneva più al foro esterno di dare la sacramentale assoluzione, ma è divenuto proprio di lui però di giudicare delle censure ecclesiastiche e di assolvere dalle medesime nel foro esterno solamente; laonde quelle che viene assolto nel tribunale della penitenza resta legato dalle censure ecclesiastiche, finchè non sia assolto da queste nel foro esterno. Similmente quello che è assolto dalle censure nel foro esterno, resta legato dalla macchia de' suoi peccati, finchè ottenga la sacramentale assoluzione nel tribunale della confessione.

E quindi i teologi scolastici hanno appropriato il foro interno alla podestà dell'ordine ed il foro esterno alla podestà di giurisdizione, di modo che quello che ha la podestà di assolvere i peccati nel tribunale interno non abbia podestà di assolvere dalle censure ecclesiastiche senza una particolare autorizzazione del supremo superiore.

Dimanda 6^a. Se i re abbiano podestà di emanare scomuniche?

Risposta. No certamente, perchè questo diritto deriva dalla podestà di assolvere e di legare, la quale fu data da Cristo Signore ai santi apostoli ed ai loro successori nel sacerdozio, e non ad altri. Le leggi imperiali per altro che furono emanate da Teodosio il Grande, dal suo figlio Arcadio, da Teodosio Minore e da Giustiniano non che da altri grandi imperatori contro gli eretici e contro alcuni oltremodo gravi delitti, rispondiamo per esse, che se noi le consideriamo bene, con facilità comprendiamo che non contengono la emanazione della scomunica coll'autorità imperiale, ma bensì la pubblicazione delle scomuniche ed anatemi emanati dai canoni dei concilj non che la loro esecuzione in virtù della spada laicale; indicano altresì il disprezzo delle eresie e degli enormi delitti, come anche la dimostrazione di abborrirle ed il desiderio di annullarle e di abolirle.

Dimanda 7^a. Se i morti sono soggetti alle pene ecclesiastiche?

Risposta. Se intendiamo le pene ecclesiastiche nello stretto senso, la podestà della chiesa non giunge ad infiggere contro i morti, poichè essi appartengono al solo tribunale dell'altissimo Iddio e non si possono privare più dopo il passaggio da questa vita dalla totale e parziale comunione della chiesa, e perciò dobbiamo intendere che quei canoni che si emanano contro i morti sono relativi al rifiuto delle loro opere contratte in vita o delle erronee opinioni da essi inventate. In questo modo si emana l'anatema e la scomunica contro i morti, non come si separassero dalla comunione della chiesa in rigoroso senso in virtù di queste sentenze, ma nel dimostrare che fa la chiesa dell'abborrimento alle loro operazioni ed alla loro memoria. Così san Cipriano vietò che si facessero orazioni per l'anima di un certo uomo chiamato Gemino pittore e di ricevere le oblazioni che si offrivano per la sua anima dai suoi parenti,

e la ragione ne adduce, per aver costituito tutore alla sua famiglia un sacerdote contro l'antico sistema della chiesa, come trovasi espresso nella epistola 66 di esso santo.

Ancora nel canone 81 del concilio Africano viene emanata la scomunica contro il vescovo morto che avesse istituiti per suoi eredi uomini gentili ed eretici, e nel concilio quinto ecumenico fu emanata la scomunica contro Teodoro vescovo Mepezestero che da lungo tempo era morto; e dall'epoca di questo concilio in poi si dilatò la consuetudine di scomunicare i morti ancora nel senso dichiarato di sopra. I loro nomi si levavano dal dittico e si vietava di accettare le oblazioni e le offerte delle messe e le altre ecclesiastiche preci per il loro suffragio in segno della riprovazione delle loro dottrine e della loro antecedente condotta, quando erano in vita, e se erano morti prima che avessero dimostrato una edificante penitenza di quanto si è detto.

Quel che abbiamo detto basta per conoscere in genere le censure e le pene ecclesiastiche, che perciò discendiamo a dichiararle in particolare.

CAPITOLO II.

DELLA DEFINIZIONE DELLA SCOMUNICA; DELLE SUE SPECIE E SUE CONDIZIONI.

(Contiene quattordici domande e sue risposte)

Dimanda 1^a. Qual'è il senso della parola scomunica, e qual'è la comunione che si toglie per causa di essa?

Risposta. Non vi è dubbio, che la scomunica è la principale tra le pene ecclesiastiche, e da essa come da una sorgente derivarono le sospensioni e l'interdetto ecclesiastico, come se fossero ruscelli. La scomunica adunque secondo il suo senso letterale è l'espulsione dalla comunione della chiesa, e si chiama anche la separazione, la riprovazione e l'interdetto, e con altre parole che indicano l'allontanamento dalla comunione. La comunione ecclesiastica poi consiste nella pratica e nell'esercizio degli atti di religione, con i quali i cristiani si comunicano fra di loro come membri di una sola chiesa e così compongono una sola fratellanza ed una sola comunità. Gli atti di religione sono l'esercizio dei riti ecclesiastici, dei sacramenti e degli officj, ai quali sono consueti i cristiani d'intervenire e frequentarli. Le chiese particolari poi si comunicano fra di loro, ed in esse consiste la chiesa cattolica. Questa comunione si dimostrava fra le chiese in due modi. Il primo si adempiva coll'ammettere i cristiani che venivano da una qualche chiesa ad un'altra nella partecipazione delle orazioni e dei santi esercizj; il secondo per mezzo delle lettere che si mandavano dai vescovi a vicenda per gli affari ecclesiastici e loro sollecitudini.

Dimanda 2^a. In che cosa consisteva la scomunica maggiore secondo l'antica disciplina?

Risposta. Siccome la comunione ecclesiastica ha diversi gradi, così da qui si è nato che le specie delle scomuniche siano diverse. Si restringono per altro in due specie. Esse sono la scomunica maggiore e la scomunica minore. La maggiore, che dagli antichi si chiamava separazione mortale e maledizione, si emanava contro i cristiani che avevano commesso dei delitti oltremodo gravi e nelli quali erano ostinati dopo le canoniche ammonizioni. Laonde si reputavano come *gentili e pubblicani*. La specie di questa scomunica si chiamava *mortale*, perchè sconciava i peccatori ostinati dalla comunione del mistico corpo di Cristo ed in un certo modo li dava alla dannazione, perchè fuori della comunione della chiesa non si trova salute. Di questa scomunica ne parla nostro signor Gesù

Cristo, allorchè si avverte di reputare gentili e pubblicani coloro che non si astengono dai gravi peccati, dopo essersi adoperate verso di loro le particolari e segrete ammonizioni dai privati, e le pubbliche dai superiori della chiesa.

Dimanda 3^a. Che cosa era la scomunica medicinale?

Risposta. La scomunica minore chiamavasi dagli antichi medicinale, e si emanava contro coloro dei quali si confermava un qualche grave delitto, o per la loro spontanea confessione, o per la sua notorietà e sua conferma con dimostrazioni legali. E siccome questi chiedevano il rimedio della penitenza, veniva perciò loro vietata per un certo tempo la partecipazione del sacramento dell'eucaristia e delle preci comuni, non solo per il buon esempio, ma per rimediare ancora la loro spirituale infermità. Questa scomunica adunque non separava il cristiano fedele dal mistico corpo di Cristo come un gentile e pubblicano, ma doveva per altro restare per il tempo stabilito fra i pubblici penitenti, come rilevasi dal libro di sant'Agostino contro i donatisti ove dice: „Noi non separiamo dal popolo di Dio costoro, ma l'obblighiamo a stare nel luogo umiliante della penitenza, qualora li deponiamo o li scomuniciamo.“ Nella sua epistola poi 108 s'insegna cos'era la scomunica medicinale, e perciò dice: „Agunt enim homines poenitentiam, si post baptismum ita peccaverint, ut excommunicari et postea reconciliari mereantur,“ poichè coloro che facevano la pubblica penitenza venivano vietati dalla partecipazione del sacramento dell'eucaristia e della unione coi cristiani dentro la chiesa; non si reputavano per altro esser fuori della chiesa come gentili e pubblicani. Questa scomunica medicinale era varia secondo la diversità dei gradi della pubblica penitenza.

Dimanda 4^a. Cosa dobbiamo intendere per la scomunica che si emanava da alcune chiese particolari contro le altre?

Risposta. Eravi una specie di scomunica minore medicinale colla quale i vescovi ed alcune chiese si astenevano di comunicare fra loro, imperciocchè non mandavano più fra loro le lettere comunicatorie, ovvero le rigettavano se erano state mandate; vietavano ancora dalla loro comunione quelli che venivano da quella chiesa. Questa scomunica succedeva, quando si credeva che un qualche vescovo od una qualche chiesa avessero inventato una qualche cosa contro la retta fede ovvero la generale disciplina della chiesa. Così sant'Epifanio rigettò la comunione di Giovanni vescovo di Gerusalemme per aver opinato di lui che fosse attaccato agli errori di Origene, come rilevasi dalla epistola di san Girolamo, che è la 60 nel numero; anzi la libertà dei cristiani nei primi secoli talmente si estendeva che si credevano lecito di separarsi dalla comunione del loro proprio vescovo, se udito avessero da lui una cosa contraria alla integrità della fede, come comparisce dall'atto del popolo Costantinopolitano che si allontanò dalla comunione del suo patriarca Nestorio, quando lo udì che diceva esser maledetto quello che chiama Maria madre di Dio, come espone san Cirillo Alessandrino nella sua lettera al papa Celestino. Siccome da ciò ne succedevano divisioni, liti e turbolenze, perciò i padri del concilio ottavo nel canone decimo decretarono, che i chierici non ricusassero la comunione del loro vescovo nè i vescovi la comunione del metropolitano e del patriarca prima che si facesse minuto esame in un sinodo provinciale e si emanasse la canonica sentenza. E di fatti se noi considerassimo bene questa scomunica, non si potrebbe verificare di

essa che fosse una scomunica ecclesiastica, perchè quelli che sono separati dalla comunione nel modo detto di sopra non erano l'uno all'altro soggetti; consisteva per altro nel togliere la sola comunione in segno di abborrimento e dell'orrore che avevasi per un atto o per qualche dottrina.

Dimanda 5^a. Cosa s'intende per scomunica minore secondo la posteriore disciplina della chiesa?

Risposta. Per scomunica minore intendesi quello che si vieta di ricevere i sacramenti e di accettare officj ecclesiastici, e questa comprende il cristiano quando comunica con uno scomunicato proclamato nel suo nome. La specie di questa scomunica non si conosceva presso gli antichi, perchè secondo l'antica disciplina cadevano nella stessa scomunica maggiore tutti quelli, che comunicavano in divinis con un scomunicato colla scomunica mortale proclamato nominatamente. Dopo il decimo secolo per altro essendosi moltiplicate le scomuniche, se ne venne a diminuire il rigore relativamente a quelli che comunicavano, ed è che quello che comunica collo scomunicato in divinis non lo comprende la scomunica maggiore, ma bene la minore, che consiste nella illegittimità di ricevere i sacramenti e di essere innalzati agli officj ecclesiastici.

Dimanda 6^a. Cosa s'intendeva secondo l'antica disciplina per la scomunica maggiore che si chiamava anatema?

Risposta. Secondo l'antica disciplina per la parola scomunica s'intendeva la scomunica medicinale poco anni dichiarata, ovvero un'altra specie di separazione con cui i cristiani si proibivano di ricevere il sacramento della eucarestia, ovvero di assistere alle preci comuni, ovvero dall'amicizia fraterna e vescovile. Della specie di questa scomunica molte volte parlano i santi padri e gli antichi canoni: essa apparteneva a coloro che si accostavano a fare la pubblica penitenza. Per altro la scomunica maggiore ossia mortale si chiamava *anatema* nella lingua greca, che significa cosa abominevole, riprovata e destinata alla dannazione, perchè i separati dalla chiesa in virtù dell'anatema si consideravano come gentili e pubblicani, e conseguentemente come riprovati e condannati al fuoco eterno. Per altro nella nuova disciplina si lasciò l'uso delle scomuniche medicinali, e per la parola scomunica s'incominciò ad intendersi la scomunica maggiore; e perciò i teologi maestri delle scuole hanno distinto tre specie di scomuniche. Laonde per assoluta parola scomunica intendono la scomunica maggiore, e per parola anatema intendono una certa solennità aggiunta alla scomunica maggiore, che si usa contro lo scomunicato indurito che non si cura della sentenza della scomunica. Per scomunica poi minore intendono la proibizione di ricevere i sacramenti e gli officj. Introdussero ancora un'altra distinzione della scomunica, cioè in scomunica emanata dalla legge e in scomunica da emanarsi. La scomunica da emanarsi è quella che si dà da un superiore vivente con pubblica sentenza, e non comprende il delinquente se non che dopo l'esame del giudice e la pubblicazione della medesima. La scomunica poi emanata dalla legge è quella che comprende il reo nell'atto che contrae il delitto, nè ha bisogno della sentenza del giudice vivente, e perciò questa scomunica si chiamò scomunica *ipso facto*, ovvero la scomunica del *canone* e della *legge*. La differenza fra queste due specie si conosce dalle medesime parole della scomunica, poichè se le parole sono espresse in questo modo, vale a dire *sard scomunicato, sard separato, ovvero comandiamo sotto pena d'incorrere nella scomunica*, s'intende con essa la scomunica da emanarsi da un giudice vivente e si

considerano minacce di scomunica, e non altro. A Se poi si dicesse, *sic scomunicato ipso facto*, ovvero *la scomunica subita lo comprehendit ipso iure*, o simili, s'intende in allora la scomunica che è stata emanata in virtù della legge.

Dimanda 7^a. Quali sono gli effetti della scomunica mortale ossia maggiore?

Risposta. L'effetto di questa scomunica è la totale separazione dalla chiesa, di modo che chi è scomunicato in questa maniera non si considera più membro dei suoi membri, ma bensì come etnico e pubblicano. I Giudei riputavano per etnici tutte le genti. I pubblicani però erano servi dell'impero Romano che esigevano i tributi delle tasse e le imposizioni non che i testatici. Gli eretici erano odiati dai Giudei solamente; i pubblicani poi erano odiati da tutti ed erano considerati come la peste dell'uman genere per le ingiustizie che usavano nell'esazione di questi tributi; ed ambedue le parti erano privati della comunione dei Giudei nelle cose sante. Ma siccome Cristo signore comandò che fosse considerato come etnico e pubblicano quel fratello che si ostinasse agli ordini della chiesa, è evidente che il fratello scomunicato è rigettato dalla chiesa, nè è più considerato come uno dei suoi membri. Per questo motivo decade da ogni diritto che aveva acquistato per mezzo del battesimo, dal diritto cioè di ricevere i sacramenti e di esercitare la podestà ecclesiastica, ed insomma da tutti i privilegi della fratellanza. Lo scomunicato però non deve essere odiato, non essendo lecito ai cristiani di odiare alcuno, ma devono amare tutti ed ancora i loro stessi nemici; ed è perciò che con tutta ragione pregano in particolare per la conversione degli scomunicati, poichè questo non è comunicazione con essi in divinis, ma piuttosto un atto di misericordia.

Questa scomunica poi vieta ai cristiani la comunicazione nelle cose temporali, come si è introdotto il costume fino dal tempo degli apostoli, e ciò per confusione dei scomunicati e per ricondurli alla penitenza; onde in molti luoghi dell'epistole degli apostoli si proibisce ai fedeli di salutare gli scomunicati e di conversar con loro e di farsi loro amici e di frequentare le loro mense. Questa proibizione per altro deve intendersi in modo benigno, cioè se la necessità non esigesse diversamente. Gli atti poi civili necessarj non sono vietati dagli apostoli, come sarebbe la coabitazione dei coniugati tra loro, dei figli con i genitori e dei genitori con i figli, dei servi con i padroni e dei sudditi con i loro sovrani, perchè l'apostolo comanda che i cristiani obbediscano ai principi, quantunque siano gentili e malevoli, e vieta, alla donna di separarsi dal suo marito, sebbene fosse infedele; e vuole D altresì che i servi obbediscano ai loro padroni, poichè tutti questi atti sono necessarj per il buon ordine della civile società e per togliere anche quei mali che ne deriverebbero dalla loro omissione e trasgressione. Negli ultimi tempi per altro grandemente si è dilatata la proibizione della comunione nelle cose civili e pervenne fino a vietare alle donne di coabitare con i loro mariti, ai figli con i loro genitori ed ai servi di comunicare con i loro padroni e di obbedirgli, persino che non era permesso allo scomunicato di presentarsi ai tribunali per difendersi se stesso o per far testimonianza; ed è stato sentenziato contro lo scomunicato di essere spogliato dagli onori e dignità laiche e che i sudditi scuotino il giogo dell'obbedienza dovuta ai loro superiori, sebbene fossero loro principi e sovrani. Questo rigore per altro è stato moderato in molti casi, ed è, che si è fatto lecito di comuni-

care collo scomunicato e di conversare con esso nelle cose temporali, se lo esigesse la restituzione di un qualche diritto, come quello dei coniugati, dei figli e dei loro genitori, dei servi e dei loro padroni, non che dei principi e dei loro sudditi, ovvero per altre necessità che esigessero la utilità e la politica, come il vendere, il comprare, l'esigenza dei diritti e la richiesta di soccorsi da uomini scomunicati, sebbene fossero stati nominatamente proclamati. L'antico rigore si è ancora diminuito, poichè la scomunica maggiore non si contrae più da quelli che si comunica con lo scomunicato, ma contrae la sola scomunica minore, come si è dimostrato di sopra nella risposta alla quinta dimanda, e questa scomunica minore non si estende agli altri, ma finisce nella persona del primo comunicante.

Dimanda 8^a. Quali sono gli scomunicati da evitarsi secondo la recente disciplina?

Risposta. Devesi evitare e non comunicare nelle cose divine e temporali con quello scomunicato soltanto esplicitamente dichiarato tale nel suo proprio nome dal superiore vivente; e perciò devesi fare la distinzione fra lo scomunicato tollerato e lo scomunicato che è nominatamente proclamato. È lecito perciò di comunicare col tollerato in tutte le cose senza pericolo che si contragga scomunica da quelli che hanno seco lui comunicato. La comunicazione poi con quello che non è tollerato induce la scomunica minore, come si è detto di sopra. Affinchè poi uno sia considerato non tollerato, è necessario che la sentenza emanata contro di lui dal superiore sia proclamata nel suo proprio nome, vale a dire che sia determinata la scomunica e sia notificata allo scomunicato. Ed era infatti necessario questo provvedimento nella molteplicità delle scomuniche per timore che gli uomini più non siano C agitati, nè turbate le loro coscienze, nè che abbiano a succedere divisioni e liti fra cristiani. Per rimediare a questi mali e per impedirli fu stabilita questa disciplina dal sinodo di Costanza nel pontificato del pontefice Martino V^o nell'anno 1418.

Dimanda 9^a. Cosa s'intende consegnare gli scomunicati a Satanasso?

Risposta. Nel tempo degli apostoli si diceva che gli scomunicati erano consegnati a Satanasso per l'eccidio del corpo, perchè gli scomunicati venivano cacciati fuori della chiesa e perdevano tutti i di lei beni e si consegnavano alle insidie ed agli insulti del demonio, il cui regno è fuori della chiesa. Venivano essi puniti dai demonj nel corpo come gli ossessi. Si vede che l'apostolo Paolo ciò indicasse nel consegnare il Corinto a Satanasso in *interitum carnis, ut spiritus saluus sit*, come si fa menzione nel capo quinto dell'epistola prima ai Corinti, cioè che gli scomunicati sentivano diversi dolori cagionatigli dal demonio, come accadde al giusto Giobbe. Questa cosa per altro seguiva per miracolo manifesto nel tempo degli apostoli per la propagazione della religione e suo stabilimento coi prodigi, e non si è poi veduto in appresso, mentre non vediamo più il tormento dei corpi degli scomunicati per opera dei demonj. Questo però non diminuisce la pena della scomunica che è molto grave, poichè qual cosa è più nociva all'uomo cristiano della totale espulsione dalla comunione della chiesa, di esser considerato come gentile e pubblicano, e di esser privo dell'uso dei sacramenti e di tutti i privilegi della fratellanza? E perciò deve egli aver più timore della scomunica che di tutti i mali, ed astenersi da tutto ciò che potrebbe cagionargli questo rigorosissimo castigo.

Dimanda 10^a. Per qual delitto si dovrebbe emanare la scomunica?

Risposta. Non è lecito emanarla se non che per un peccato oltremodo grave, e perciò quello che la emanasse per motivi leggeri, abuserebbe male a proposito della podestà ecclesiastica, non meno che un giudice secolare che ordinasse la pena di morte contro quelli che avessero commessi dei leggeri delitti. La scomunica viene chiamata dai padri dei concilj il giudizio della dannazione, e comandano che non si emani se non che per peccati gravi o delitti assai gravi, e così hanno insegnato i santi padri, e noi ci dilangheremmo di troppo se qui espor volessimo verbalmente i loro detti. Questi delitti poi sono di tre specie. La prima è la cattiva dottrina contraria alla fede consegnataci da Cristo Signore e dai suoi santi apostoli; la seconda è la cattiva condotta che scandalizza il prossimo e trasgredisce la legge di Dio; e la terza specie è la ribellione di qualche cristiano contro la chiesa non che il disprezzo dei suoi comandamenti e sua generale disciplina. Le scomuniche per altro che furono emanate da alcuni canoni per motivi non gravi, conviene che le intendiamo per scomunica medicinale, non per la mortale, come si è dichiarato nella risposta alla terza domanda.

Conviene poi che il delitto sia notorio e che sia approvato legalmente, perchè la scomunica separa l'uomo dalla comunione della chiesa, e se il delitto non fosse notorio, non sarebbe lecita la espulsione di alcuno per timore di stradicare il grano buono sull'abortiva di svellere la sizzania, come insegnò il celebre maestro Origene nella sua omilia 20 sul libro di Giosuè figlio di Nun. Altrettanto insegnò sant'Agostino nell'ultima delle sue 60 omelie, ove dice: „Nos a communione prohibere quemquam non possumus, quamvis haec prohibitio sit medicinalis, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive saeculari sive ecclesiastico iudicio nominatum atque convictum.“ Così hanno pure ordinato molti canoni di non darsi la sentenza di scomunica se non che per delitto notorio e confermato; in questo appunto sta la differenza della scomunica mortale dalla medicinale: perchè questa può darsi per un delitto occulto, e la mortale poi non si dà che per un delitto notorio, come si è detto di sopra.

Dimanda 11^a. Qual'è il canonico avviso che deve precedere la scomunica?

Risposta. Non basta che il delitto sia notorio e confermato, ma fa d'uopo che il delinquente sia indurito nella sua iniquità e che non voglia retrocedere per rimediare ai danni che derivano da lui; poichè nostro signor Gesù Cristo comandò che si evitasse il fratello, se non si emendasse dopo la fraterna ammonizione nè volesse ascoltare la chiesa. Appoggiandoci a questo divin precetto conviene che precedano tre ammonizioni prima di emanare la scomunica. Se queste ammonizioni non giovassero, si confermerebbe contro il delinquente l'ostinazione nel delitto che lo farebbe meritevole della pena della separazione dalla comunione della chiesa. È lecito però dare alcune volte una sola ammonizione, colla condizione per altro che si facesse conoscere al delinquente che quella è in luogo delle tre ammonizioni, dandogli la dilazione di alcuni giorni, cioè dieci o tre per lo meno, affinchè si ravveda e ritorni a Dio eccelsso che non vuol la morte del peccatore, ma che si ravveda e si salvi; e così esser deve lo spirito dei capi della chiesa, di aver cioè in vista l'utilità del peccatore e la sua conversione, facendo uso della podestà datagli dal nostro divino

maestro secondo le condizioni che furono prescritte da esso Signore.

Ma come si verifica questa spiegazione sulle scomuniche emanate *ipso facto*, che comprendono l'uomo nell'atto che commette il delitto? Per sciogliere questa grande obiezione, dissero alcuni maestri¹, che la scomunica *ipso facto* non fa altra cosa se non che render abile il giudice ecclesiastico, onde possa emanare la sentenza di scomunica subito che si confermi presso di lui il delitto con prove legali², reputandosi a sufficienza ribelle quello che commette il delitto conoscendo la legge che lo vieta sotto la comminazione della scomunica, perchè la legge avvisa sempre non meno delle espresse canoniche ammonizioni.³

Dimanda 12^a. Se devono usare altri mezzi prima di emanare la scomunica?

Risposta. Sicuramente, non convenendo di adoperare la spada ecclesiastica se non dopo aver messo in opera i mezzi tutti attraenti, come fanno i medici che non procedono al taglio se non dopo l'esperimento di tutti i medicamenti prescritti per la guarigione delle ferite. Così unanimemente insegnarono i santi padri, ed uno di essi sant'Ambrogio nel capo XXVII del suo secondo libro sulle Obligazioni, ove dice che le medicine si prendono per lungo tempo per sanare il membro corrotto colla speranza di ottenere per mezzo di esse la guarigione; che se riuscissero vane, allora il medico esperto adopera il taglio. Così deve fare il buon vescovo, deve cioè procurare di sanare gli infermi e rassodare le piaghe prima di venire al taglio; e finalmente venga all'esecuzione con afflizione e dolore dopo la disperata loro guarigione; per questo motivo si è ordinata la scomunica come ultimo rimedio ed ultima pena. Conviene per altro alcune volte di non emanare la scomunica, quantunque riuscissero inutili tutti i mezzi, e cioè quando temesi che la scomunica cagioni un danno maggiore. Deve perciò il superiore astenersi dall'emanare la scomunica, quando teme con ragione che possa nascere scisma od ostinazione nel pubblico. Così dice sant'Agostino nel suo secondo libro contro Parmeniano, avvisando che la scomunica non sarebbe giovevole se si usasse contro il pubblico, convenendo in questo caso adoperare le ammonizioni, le istruzioni, ed ogni lecita condiscendenza non che le minacce della divina vendetta in forza di quanto è narrato nella sagra scrittura. I re ed i potenti non si scomunicano per timore che la loro scomunica non cagioni maggior danno alla chiesa più della loro tolleranza, come c'è insegnò l'esperienza dei scorsi secoli, leggendo non senza rammarico e dispiacere gli enormi danni e gli scismi derivati dal rigore privo di prudenza usato da alcuni superiori della chiesa.

Dimanda 13^a. Quando è nulla la scomunica?

Risposta. Se è stata emanata contro un uomo veramente innocente falsamente calunniato, perchè in allora non viene legato avanti Dio, non avendo i ministri della chiesa ed i suoi capi podestà di legare alcuno nel cielo se prima non abbia egli legato se stesso colla propria sua iniquità, come insegnano i santi padri, e fra essi sant'Agostino, il quale nel capo secondo della sua lettera a Parmeniano dice, che si dà la combinazione che

¹ Quinam sunt illi magistri? Sunt Pistorienses, qui his similia dixerunt: ideoque satis erit hic memorare propositionem XLVII synodi Pistoriensis damnatam per constitutionem Auctororum fidei (l. cit. 1879 B).

² An igitur opus est ut precedat crimen personale?

³ Sententia haec refertur et non improbat; ergo tacite videtur approbari.

quello che viene espulso fuori della chiesa sia dentro ed unito ad essa, e viceversa sia fuori quello che sembra essere in comunione ed unito alla medesima e dentro essa ritrovasi. Ciò nonostante il cristiano deve temere anche l'ingiusta scomunica ed esaminare se stesso senza passione per timore di aver meritato questa pena. In questo senso ne fa menzione san Gregorio Magno papa di Roma nella sua omelia 26 sugli evangelj dicendo: „Utrum iuste, an iniuste . . . pastoris sententia timenda est.“ E perciò conviene all'uomo cristiano osservare gli obblighi della pena ecclesiastica, se la sua ingiustizia non è manifesta a tutti o almeno alla maggior parte. Che se l'innocenza di quello che è stato condannato è evidente e conosciuta da tutti, fa d'uopo allora di seguire il detto del papa Gelasio riferito nel canone 46, che se la pena fosse ingiusta, non conviene che se ne curi, essendo impossibile che uno si aggravi di una ingiusta ed iniqua sentenza nè appresso Dio nè appresso la sua chiesa.

Dimanda 14^a. Quali sono le cerimonie da doversi usare nell'emanare la scomunica maggiore?

Risposta. Secondo l'antica disciplina la scomunica non si emanava con riti e solennità particolari, ma il vescovo alla presenza del suo clero con dolori e sospiri giudicava della scomunica contro gli ostinati nelle loro iniquità e che ricusavano la penitenza. Così trovasi stabilito nei canoni che si attribuiscano agli apostoli nel capo 37 del 2° libro. Nei posteriori secoli però essendosi moltiplicate le scomuniche e venute in dispregio, si aggiunsero ad esse alcuni riti e parole piene d'indignazioni e maledizioni, e questo è il rito che si usa nell'emanare la scomunica maggiore che chiamasi anatema; ed è, che il vescovo vestito degli abiti pontificali di colore paonazzo e della mitra, tenendo in mano un cero acceso, assiso avanti la porta maggiore, ed intorno a lui dodici sacerdoti con candele accese, ed in allora emani il solenne anatema, e nel tempo che lo emana e pronuncia, si gettino le candele accese in terra pronunciando indignazioni e maledizioni che contengono, che lo scomunicato abbia la sua sorte col demonio e suoi angeli, se non si converte da suoi peccati. Questo rito si trova nel libro del rituale Romano nel capo intitolato *del modo di emanare la scomunica*. Questo rito per altro non si praticava se non che nella scomunica detta anatema solamente. Il superiore poi che la emana deve mettere in scritto la sentenza ed espressamente annunciarne il motivo. Era però una volta la consuetudine di mandarne una copia alle altre chiese, come fu deciso nel 5° canone del concilio Niceno primo e nel 6° canone del sinodo Antiocheno. Questo esigea l'unione delle chiese e la concordia che tra esse regnava, affinché ognuna confermasse le sentenze emanate dall'altra, e questa disciplina era assai giovevole per contenere li scomunicati e confonderli per timore che non fossero ricevuti nella comunione delle altre chiese, e così venisse ad esser vilipesa la scomunica ed annullato il suo scopo. Questa consuetudine è prescritta altresì nel libro del rituale Romano, che si faccia cioè noto il giudizio dell'anatema ai vescovi e parrochi vicini, dovendo questa notizia contenere la causa legittima che ha dato motivo alla scomunica, il nome e cognome dello scomunicato, affinché tutti lo evitino.

Quanto abbiam detto in queste dimande e risposte basta a conoscere la scomunica e le diverse sue specie non che l'antica e recente disciplina della chiesa nell'esercitarla. Veniamo ora alla dichiarazione dell'interdetto ecclesiastico.

CAPITOLO III.

DELL'INTERDETTO ECCLESIASTICO.

(Contiene quattro dimande e sue risposte.)

Dimanda 1^a. Cos'è l'interdetto ecclesiastico?

Risposta. È una censura ecclesiastica che interdice l'esercizio di alcune cose sante, perchè sono comuni tra i fedeli. Se questo interdetto è diretto alla correzione ed all'avvertimento, si ha per censura; se è vendetta poi delle passate iniquità, si reputa pena. L'interdetto per altro non impedisce l'esercizio di tutte le cose sante, ma di alcune soltanto, e con questa maniera differisce dalla scomunica, la quale vieta da tutte le cose sante e dalla comunione fraterna. Diciamo finalmente che l'interdetto vieta dall'esercizio di alcune cose sante, perchè è permesso a tutti i fedeli di esercitarle, ed è perciò diverso dalla sospensione che proibisce ai chierici l'esercizio della loro podestà. Questa è la dottrina dei teologi secondo la nuova disciplina; ma secondo l'antica, l'interdetto era una specie di scomunica.

Dimanda 2^a. Quante sono le specie dell'interdetto ecclesiastico?

Risposta. Secondo la nuova disciplina si divide in personale, locale e misto. L'interdetto personale riguarda direttamente le persone ed impedisce loro l'esercizio di alcune cose sante, ovunque vadano, e ciò in pena della loro ribellione. L'interdetto locale è diretto primieramente verso il luogo, proibendo che in esso si facciano le cose sante. L'interdetto misto poi riguarda le persone ed i luoghi. L'interdetto personale e locale si divide in generale e particolare. Il generale è diretto verso una qualche città o popolazione, ed il particolare verso le sole persone particolari. Se è diretto verso il popolo solamente, non comprende gli ecclesiastici, e perciò i sacerdoti potrebbero in segreto compiere il divin sacrificio ed altro; e se è diretto ai soli ecclesiastici, il popolo potrebbe ricevere i sacramenti ed assistere al divin sacrificio per mezzo di altri sacerdoti non interdetti. Questo interdetto finalmente si distingue in interdetto già emanato e in giudizio da emanarsi, come abbiam detto della scomunica maggiore nella risposta alla sesta dimanda. Non è lecito per altro di emanare questo interdetto se non se per cause molto gravi e dopo il più minuto esame e la morale certezza che l'usarlo rechi giovamento in quelle circostanze.

Dimanda 3^a. Se l'interdetto ecclesiastico generale era usato nei tempi antichi e se è conforme alla ragione ed al bene spirituale?

Risposta. Non leggiamo nelle istorie dei primi dieci secoli che si fosse dato interdetto da tutte le cose sante in genere per i peccati dei particolari, e solo dopo il decimo secolo trovasi l'uso di questo interdetto generale. È per altro una cosa che ripugna alla ragione ed alla giustizia che si punisca il pubblico per i peccati dei singoli. Infatti sant'Agostino restò meravigliato allorquando udì che un certo vescovo di nome Auxilio aveva separato dalla comunione della chiesa una certa famiglia per il delitto del suo capo; per cui gli scrisse un'epistola che è la 75 nel numero, ove così gli dice: „Nos quoque docere digneris, quomodo recte anathemetur pro patria peccato filius, aut pro mariti uxor, aut pro domini servus, aut quisquam in domo etiam nondum natus, si eodem tempore quo universa domus est anathemate obligata nascatur.“ Dobbiamo inoltre avere in mira la regola insegnataci dagli antichi santi padri, che non deve adoperarsi la spada spirituale, se si teme che ne derivi pericolo di scisma od altri gravi danni, ossia spirituali, ossia temporali. Nè giova l'obiettare che

san Basilio Magno abbia vietato, che si offrisse il divin sacrificio e le preci in un piccolo villaggio per averé i suoi abitanti rapito con violenza una zitella, e che abbia comandato che restassero sotto la pena della scomunica, finchè avessero restituita la figlia ai suoi parenti; perchè rispondiamo, che dall' epistola del medesimo santo, che è la 54 di numero, si vede che gli abitanti di quel villaggio convennero del rapimento di quella fanciulla e tutti furono complici nel delitto, che è contrario alla legge di natura ed alle leggi civili. Quindi con tutta equità fulminò contro essi la suddetta pena della scomunica e dell' interdetto dall' offrire il divin sacrificio, finchè avessero restituita la rapita figlia. Da quel che abbiám detto si vede ad evidenza con quanta prudenza e circospezione debbasi imporre l' interdetto ecclesiastico, sebben contro una chiesa particolare o contro alcune persone.

Dimanda 4^a. Cosa s' intende per cessazione dalle cose divine?

Risposta. In virtù del giudizio della cessazione si emana l' interdetto di offrire il divin sacrificio in una delle chiese che è stata violata per la effusione del sangue umano e per esservi stati commessi altri enormi delitti; si vieta perciò l' esercizio delle cose divine in quella chiesa, finchè non sia di nuovo consagrada; e ciò affinché il popolo sia commosso a rispettare le chiese ed onorarle, non che alla osservanza della modestia e della pietà, quando trovasi presente nelle medesime per offrire la sua devozione al sommo Dio.

Questo basta per intendere l' interdetto e la cessazione ecclesiastica, e perciò ora veniamo alla spiegazione della sospensione.

CAPITOLO IV.

DELLA DEFINIZIONE DELLA SOSPENSIONE ECCLESIASTICA, DELLE SUE SPECIE E SUE CONDIZIONI, E DI QUELLO A CUI APPARTIENE DI ASSOLVERE DALLA MEDESIMA E DALLE ALTRE CENSURE ECCLESIASTICHE.
(Contiene sei dimande e sue risposte.)

Dimanda 1^a. Cos' è la sospensione?

Risposta. La sospensione cos' è distinta dalla scomunica e dall' interdetto, ed è una censura ecclesiastica colla quale si proibisce all' ecclesiastico l' esercizio della podestà conferitagli mediante il suo ordine; e tale proibizione è o totale o parziale, ed è in questo modo che differisce dalla scomunica, la quale proibisce l' uso delle cose sante, perchè sono l' oggetto della comunione de' fedeli. Differisce egualmente la sospensione dalla scomunica, perchè la sospensione non si emana contro i laici, ma contro gli ecclesiastici, vietandogli l' esercizio dei loro officj ecclesiastici; e questa sospensione poi, come si disse, o è parziale o totale. La totale vieta al chierico l' esercizio dei diritti dell' ordine, dell' officio e delle entrate annessevi; di modo che al sospeso in simil maniera non è permesso di celebrare, di amministrare i sacramenti ai fedeli e di prendere l' emolumento assegnato agli ecclesiastici per il loro ministero. La parziale poi proibisce all' ecclesiastico alcune cose soltanto, cioè o i diritti dell' ordine o dell' officio o dell' entrate. La suddetta sospensione si divide in perpetua e temporanea. La perpetua proibisce al sospeso tutti i suddetti diritti per tutto il tempo della sua vita, qualora non gli si conceda la dispensa e l' assoluzione. La temporanea al contrario è determinata ad un certo tempo, cioè per lo spazio di un mese o di un anno o di più. Questa sospensione ancora secondo la recente disciplina si divide in sospensione con sentenza emanata e con sentenza da emanarsi, come si è detto della scomunica nella risposta alla sesta dimanda.

Dimanda 2^a. Se la sospensione si emani alcune volte per punizione di un qualche precedente delitto o per correzione soltanto?

Risposta. È lecito pubblicare la sospensione per la punizione di un qualche precedente delitto, se il delitto fosse pubblico e scandaloso, nè fa d' uopo che sia assai grave, come quello che merita la scomunica, ed in allora in senso stretto non sarebbe censura ecclesiastica, ma pura pena, come la sospensione perpetua per lo spazio della vita o per un dato tempo; che se si emanasse per correzione, si chiamerebbe censura ecclesiastica ed esigerebbe che precedessero le canoniche ammonizioni. Se poi fosse condizionata, come se si dicesse: „Se non farai la tal cosa, o ti asterrai dal tale affare, sii sospeso“, non bisognerebbero allora le ammonizioni, ma il delinquente caderebbe nella emanata sospensione. Se poi fosse per punizione per un qualche spazio di tempo, quando è compiuto questo tempo, il sospeso senza trasgressione resta libero, nè ha bisogno di una particolare assoluzione, avendo di già adempito quanto gli era stato prescritto per pena del suo delitto. All' opposto quando è stata emanata come censura senza determinazione di tempo, il sospeso non può esercitare ciò da cui è stato sospeso, se non mediante una particolare assoluzione del superiore.

Dimanda 3^a. Qual' era l' antica disciplina della chiesa rapporto alla sospensione?

Risposta. La chiesa in ogni tempo e luogo proibiva agli ecclesiastici o i diritti dell' ordine o l' esercizio dell' officio o la percezione delle entrate solamente. Questa pena per altro non si chiamava sospensione, ma reputavasi una specie di scomunica relativa agli soli ecclesiastici. Quanto abbiám detto si conferma da molti canoni e dalla autorità dei santi padri, che ci asteniamo di riferirli per amore di brevità. I sospesi adunque nell' accennata maniera non perdevano il diritto dell' ordine o dell' officio, ma erano soltanto vietato loro l' uso e l' esercizio. Così il primo canone del concilio di Ancira ordina che i sacerdoti, che avranno negata la fede una sola volta e sono poi tornati alla penitenza ed hanno sofferto tormenti in difesa della confessione della religione cristiana, partecipino dell' onore del loro officio, ma siano per altro inibiti di offrire il divin sacrificio e di predicare al popolo. Anche i padri del concilio della Nuova Cesarea nel canone 9 condannano il sacerdote che si confessava di aver contratti dei peccati turpi prima della sua ordinazione, non offrisse più il divin sacrificio, ma gli sia permesso di amministrare gli altri sacramenti e resti nel suo ordine e goda dei privilegj del suo officio. Parimenti san Cipriano nella sua epistola 10 minaccia alcuni sacerdoti di scomunica, che era come la sospensione giusta la nuova disciplina, se persistono nella malvagia consuetudine di dare l' assoluzione ai penitenti prima di terminare il tempo prefisso alla penitenza e vieta loro di offrire il divin sacrificio per un qualche spazio di tempo per castigo della loro rilassatezza.

Dimanda 4^a. Qual' è la pena prescritta secondo la nuova disciplina contro gli ecclesiastici che trasgrediscono gli obblighi della sospensione?

Risposta. I chierici che esercitano gli atti santi dopo essere stati sospesi dai medesimi cadono nella irregolarità, supponendo valida la sospensione e non essendovi cause sufficienti che li esima dall' obbligo di osservarla, come sarebbe il timore grande di un qualche grave danno nella roba o nell' onore o per la necessità di soccorrere il prossimo nel pericolo di morte, perchè in allora il sacerdote

sospeso deve dare il sacramento del battesimo e a della penitenza a quelli che sono vicini a morire o in pericolo di perder la vita.

Dimanda 5ª. Se i vescovi possono nelle loro diocesi assolvere dalle scomuniche e dalle sospensioni, la di cui assoluzione è riservata al Romano pontefice?

Risposta. Secondo la consuetudine delle chiese orientali i vescovi assolvono da tutti i delitti e censure ecclesiastiche, quantunque la loro assoluzione fosse riservata al papa secondo le leggi della chiesa occidentale; i vescovi però di occidente non assolvono dalle medesime che in alcune contingenze: *Primo*, nella supposizione che il delitto sia occulto e non si manifesti; *secondo*, se quelli che sono caduti nelle scomuniche o sospensioni, la cui assoluzione è riservata al papa, non possono moralmente portarsi a Roma per ottenere l'assoluzione, come le donne in generale, i vecchi, gl'infermi ed i poveri, cioè quelli che non possono abbandonare le loro arti e sostenere le spese necessarie per il viaggio; *terzo*, se vi è il pericolo di morire, ed in questo caso assolvono da tutte le censure e peccati riservati non solo i vescovi, ma tutti i sacerdoti, sebbene non siano approvati, ed anche quelli che sono sospesi e scomunicati.

Dimanda 6ª. Cosa s'intende per assoluzione *ad cautelam* o sotto condizione della incidenza in essa per la seconda volta?

Risposta. Secondo l'antica disciplina non si dava l'assoluzione se non che dopo l'emenda ed il fine della causa; nella nuova per altro si dà ancora *ad cautelam*, ed è quando si dubita della caduta nella censura, e si dà al supplicante avanti il fine della causa, e così si dà da tutti i sacerdoti nel tribunale della confessione avanti la sacramentale assoluzione dai peccati, e ciò per timore della nullità della sacramentale assoluzione, per la esistenza di una qualche censura non conosciuta dal penitente. Queste parole, cioè l'assoluzione *ad cautelam*, si trovano in tutte le bolle apostoliche che contengono la concessione di un qualche privilegio o la istituzione di un qualche officio ecclesiastico; e ciò per timore di non rendere nullo il loro effetto, attesa l'esistenza di una qualche scomunica che impedisce la loro esecuzione. Questa assoluzione poi si usò dopo il decimo secolo essendosi moltiplicate le scomuniche emanate dai papi *ipso facto*, per cui fu d'uopo dare questo provvedimento per la tranquillità delle coscienze e per togliere di mezzo gl'impedimenti della esecuzione dei benefizj apostolici.

L'assoluzione però dalle censure colla condizione di cadere di nuovo nella stessa censura era ignota presso gli antichi. Ora poi è in uso secondo la disciplina occidentale, ed è che si dia l'assoluzione fino ad un certo tempo ovvero fino alla pratica di una qualche opera; e quando è spirato il tempo ed è compiuta l'opera, l'assoluto cade di nuovo nella medesima censura. Questa assoluzione si dà quando la censura è stabile e di cui non si dubita all'opposto della assoluzione che si dà *ad cautelam*, perchè si dà quando cade il dubbio della validità della censura. La consuetudine però che si pratica si è di darla sotto clausola o qualche obbligo, per esempio, finchè abbia praticata una qualche opera o soddisfatto ciò che deve, ovvero che si proponga di portarsi al supremo superiore. Che se il suddito non adempie le prescritte cose, ritornerà sopra di lui la stessa censura. Che se non fosse in suo potere di moralmente adempire ciò che gli è prescritto, non vi cadrà, perchè questo precetto suppone la facoltà di adempire la cosa ordinata.

Questa concisa spiegazione basta ad intendere le censure ecclesiastiche, cioè la scomunica, l'interdetto e la sospensione. Passiamo ora a spiegare la pena della *deposizione*.

CAPITOLO V.

DELLA PENA DELLA DEPOSIZIONE E SUE SPECIE.

(Contiene cinque dimande e sue risposte.)

Dimanda 1ª. Cos'è la deposizione dall'ordine e dall'officio?

Risposta. È una pena ecclesiastica colla quale l'ecclesiastico viene spogliato dall'esercizio dei diritti del suo ordine e dei suoi benefizj e privilegi con una privazione perpetua durante la sua vita. Questa è la deposizione dall'ordine e dall'officio, e chiamasi ancora degradazione, poichè anticamente la deposizione non differiva dalla degradazione; ma secondo la nuova disciplina si è resa differente, perchè la deposizione compiesi in forza del giudizio verbale senz'uso di alcuna cerimonia, ma nella degradazione si adoprano alcune esterne cerimonie. Il deposto poi conserva i privilegi dei chierici; ed il degradato dal suo ordine e sua dignità si priva di tutti questi privilegi e si considera come un secolare. Secondo l'antica disciplina i vescovi venivano deposti dal sinodo provinciale ed i sacerdoti e gli altri chierici dal loro vescovo alla presenza del suo clero soltanto. Per altro i padri dei sinodi dell'Africa ordinarono nel 3º canone e seguenti, che il diacono si deponesse dal suo vescovo alla presenza di tre altri vescovi, ed il sacerdote alla presenza di sei vescovi, ed il vescovo nel sinodo provinciale, o alla presenza di dodici vescovi in qualità di giudici, quando la cosa urge sollecitamente e non si combina l'unione del sinodo provinciale; poichè se, il ritardare era possibile, si dilazionava il giudizio contro il vescovo fino alla unione di tutti i vescovi della provincia.

Dimanda 2ª. Qual'è la nuova disciplina nel modo di sentenziare la deposizione?

Risposta. La deposizione dei vescovi si appropriò al Romano pontefice solamente, ma quella degli altri ecclesiastici, cioè sacerdoti e diaconi, secondo la istituzione del concilio Tridentino appartiene al vescovo della diocesi alla presenza di sei ecclesiastici delle maggiori dignità rinomati in dottrina, affinchè si assidano col vescovo come veri giudici e diano il rigoroso sentimento dopo il perfetto esame, poichè la pena della deposizione è la più grande delle pene ecclesiastiche riguardo agli ecclesiastici.

Dimanda 3ª. Quali sono le ceremonie che si usano nella deposizione ossia degradazione secondo la nuova disciplina?

Risposta. L'ecclesiastico che deve esser degradato dal suo ordine si veste degli abiti ecclesiastici che sono proprj della sua dignità, e tenendo in mano il messale, si porta così avanti ai vescovi ed alle persone insignite di ecclesiastiche dignità, ed il vescovo lo spoglia successivamente degli abiti sagri e comanda che si rada le sua *corona*. Quando è ciò compito, gli astanti esclamano essere *indegno*, e così si scaccia dal ceto ecclesiastico.

Dimanda 4ª. Per qual delitto si emana la pena della deposizione?

Risposta. Siccome la pena della deposizione è la più grande fra le pene ecclesiastiche, conviene perciò che si emani contro quell'ecclesiastico solamente che è divenuto affatto indegno dell'amministrazione del suo ordine. Anticamente si ordinava la deposizione contro gli ecclesiastici che giuocavano

ai giuochi proibiti delle carte e che perseveravano A nella ubbriachezza, in supposizione che non si convertissero dopo le ammonizioni e la dovuta dilazione. Si dava parimenti la sentenza di deposizione contro gli ecclesiastici che neglissentavano di adempire gli obblighi del loro ordine, poichè nel canone 57 dei canoni che si riferiscono agli apostoli diceasi: „Episcopus vel presbyter, qui clerici vel populi curam non gerit et eos pietatem non docet, segregetur (vale a dire sospeso per un determinato tempo dal suo ordine); et si in accordia perseveret, deponatur.“

Secondo la nuova disciplina per altro son stati stabiliti i gravi delitti per cui doveasi emanare il giudizio della deposizione, e sono l'eresia, l'apostasia della fede, la falsificazione delle lettere apostoliche, l'omicidio volontario, il peccato contro natura più volte commesso, la sollecitazione nel sacramento della confessione, l'ascoltare la confessione senza essere approvato, il coniare monete B false, il furto del calice quando vi è dentro l'ostia consagrada che conservasi nelle chiese, e finalmente il procurare l'aborto della prole. Per una di queste iniquità si ordina la deposizione contro i chierici ed indi si consegnano ai giudici secolari, acciocchè li castigino secondo che esige il loro delitto. Negli altri gravi delitti eccettuati i surriferiti non deve venirsi subito al giudizio della degradazione, ma devono porsi in opera le altre pene ecclesiastiche, che se non giovassero, si venghi in allora al giudizio della degradazione dopo di aver messo in uso tutti i mezzi e la dovuta dilazione.

Dimanda 5^a. Di che cosa si giudicava contro gli ecclesiastici deposti?

Risposta. Secondo l'antica disciplina della chiesa si giudicava contro i deposti dal loro ordine di aver la comunione laicale solamente, cioè che si comunicavano colla chiesa a guisa dei laici astenendosi C assolutamente dall'esercizio dei diritti del loro ordine, dal ministero del medesimo, dalle sue entrate e dal suo onore, poichè deponavano l'abito clericale e vestivano degli abiti secolari: i loro nomi venivano cancellati dal catalogo degli ecclesiastici, e così restavano tutto il tempo di loro vita senza speranza di ritornare all'esercizio dei loro officj clericali. In alcuni tempi per altro si dispensavano da questo rigoroso giudizio e si restituivano al loro posto ed all'esercizio dei loro officj, qualora si vedeva da essi una rara penitenza ed una emenda tale che togliesse ogni sospetto, che potessero ritornare alle antiche loro iniquità. Secondo la nuova disciplina però non gli si accorda il privilegio di ritornare al loro grado se non se colla licenza della sola sede apostolica. Nei tempi di mezzo si giudicava contro di essi il ritiro in uno dei rimoti monasteri dalle città, affinché in questo ritiro facessero D la dovuta penitenza in soddisfazione delle loro iniquità. Negli ultimi tempi poi si è introdotta la consuetudine nei paesi di occidente di tenerli in carcere, che è divenuto diritto dei vescovi di deturderne in essa i chierici delinquenti. Se i loro delitti sono notori ed oltremode gravi, si consegnano ai principi secolari, perchè li puniscano secondo il merito dei loro delitti a guisa degli altri iniqui secolari. E questo basta ad intendere qual sia la pena della deposizione ecclesiastica, e passiamo a parlare della irregolarità.

CAPITOLO VI.

DELLA DEFINIZIONE DELLA NATURA DELLA IRREGOLARITÀ ECCLESIASTICA E SUE SPECIE; DI QUELLO A CUI SPETTA DISPENSARE DALLA MEDESIMA.

(Contiene undici dimande e sua risposta.)

Dimanda 1^a. Cosa s'intende per irregolarità ecclesiastica?

Risposta. Per questa parola s'intendono tutti gli impedimenti personali che sono canonici, i quali o impediscono dall'ordinazione o dall'esercizio del conferito ordine. La parole irregolarità è recente e non trovasi negli antichi canoni. I padri però degli antichi concilj richiedevano nei loro canoni che i ministri della chiesa fossero senza macchia giusta il detto dell'apostolo Paolo, e quelli che non erano così si chiamavano esclusi dal canone. Questi impedimenti poi che impediscono di ricevere l'ordine o di esercitarlo sono differenti, ed alcuni provengono *ex delicto*, altri *ex defectu*.

Dimanda 2^a. Qual'è l'irregolarità proveniente *ex delicto*?

Risposta. I delitti che facevano sì che l'uomo fosse escluso dal canone (secondo l'espressione degli antichi, ovvero incorso nella irregolarità secondo la convenzione dei recenti teologi) sono i gravi peccati¹, perchè l'apostolo Paolo comandò che i vescovi ed i diaconi fossero senza neo e senza macchia². Per la parola *delitto* s'intendono le gravi iniquità, come il cadere nell'idolatria o nell'apostasia della fede o nell'eresia o nella simonia o nella reiterazione del battesimo o nel commettere omicidio, ed altri simili peccati gravi, per quali si prescriveva la pubblica penitenza, e quelli che la praticavano erano vietati di ricevere gli ordini sagri, non già perchè la pubblica penitenza non fosse sufficiente ad ottenere da Dio massimo il perdono di tutti i peccati e la remissione della pena eterna e temporale dovuta ad essi³, ma perchè non può far svanire dalla mente degli uomini la rimembranza dei peccati per quali fu praticata, ed in conseguenza lasciava una specie d'infamia. Siccome poi i sacerdoti devono essere la luce del mondo ed il sale della terra ed avere la riputazione di santità e di perfezione presso il popolo, perciò la chiesa impediva i pubblici penitenti di essere innalzati ai sagri ordini.

Dimanda 3^a. Se l'irregolarità comprendeva quelli che si battezzavano stando in letto, in pericolo di morire, non che quelli che si battezzavano dagli eretici pubblici?

Risposta. Sì certamente, poichè secondo l'antica disciplina doveva essere innocente e privo di delitto quello che collocavasi nell'ordine dei chierici, e questo intendesi dei delitti che l'uomo avrà contratto dopo aver ricevuto il battesimo, non dei delitti che avrà contratto prima di essere stato battezzato o quando era nel numero dei catecumeni, perchè il battesimo lava tutte queste macchie e fa cessare tutti gli impedimenti che dalle medesime ne derivano. Se per altro accaduta fosse alcuna cosa contraria ai canoni della chiesa nel ricevere il sacramento del battesimo, allora il battezzato veniva impedito di ricevere gli ordini. Laonde quelli che si battezzavano mentre stavano in letto, venivano esclusi in pena della loro pigrizia e trascuratezza nel chiedere il battesimo quando si trovavano in stato di salute, poichè questa trascuratezza indicava in loro la negligenza per la salvazione dell'anima. Venivano quindi con ogni ragione reputati indegni degli ordini sagri, e non si dispensavano per riceverli se non avessero dimostrato una eminente virtù dopo aver recuperato la salute, come stabilì il

¹ Gravia peccata indistincte dicuntur hominem reddere irregularem, vel potius hominem reddidisse irregularem: quod a vero aberrat.

² Tim. I, 2.

³ Media pro remissione peccatorum gravium sunt confessio sacramentalis et contritio perfecta cum voto sacramenti penitentiae, non autem publica penitentia, quae non per se, sed dum habet contritionem sanam etc. remittebat.

canone 12 del concilio della Nuova Cesarea. I canonici vietavano la ordinazione di quelli che fossero stati battezzati dagli eretici dopo esser giunti all'età virile, come decretò l'apostolico papa Clemente nella sua prima epistola ai Corinti ed il papa Innocenzo I nella sua epistola 22, e ciò perchè i battezzati dagli eretici s'imbeverano delle loro eresie prima di ricevere il battesimo, e si temeva che fosse rimasto in essi un qualche attacco all'eresia, sebbene fossero ritornati alla unità della chiesa; e non si dispensava a loro da questo impedimento se non avessero dati segni evidentissimi di avere abbracciato affatto l'eresia.

Dimanda 1ª. Cos'è l'irregolarità che proviene *ex defectu lenitatis*?

Risposta. Non si ordinavano quelli che avevano esercitato l'ufficio di giudici e come tali proferita sentenza di morte o del taglio di qualche membro, come pure i soldati destinati alla guerra, gli esecutori della giustizia e tutti i cooperatori alla effusione del sangue, con cooperazione fisica o morale; e poichè quantunque questi officj non fossero proibiti ai cristiani dalla legge evangelica, ciò nonostante la chiesa ha creduto cosa conveniente di proibire loro di essere elevati all'ordine sacerdotale, che è proprio di quelli che offrono il mansuetissimo agnello divino. Imperciocchè i primi cristiani erano talmente lontani dalla effusione del sangue che credevano non esser lecito di trovarsi presenti alla uccisione dei colpevoli o a quelli pubblici spettacoli, ai quali gli uomini si esponevano alle bestie, e ciò per timore di partecipare in qualche modo della barbara crudeltà; quanto più conveniva che i sacerdoti di Cristo risplendessero nella mansuetudine e nella clemenza nell'astenersi da quelle cose ancora che erano licite agli altri secolari, affinchè così raffigurassero il sacerdozio di Cristo.

Dimanda 2ª. Qual'è l'irregolarità che deriva dalla bigamia?

Risposta. L'apostolo delle genti Paolo comandò nel capo terzo della sua prima epistola a Timoteo, che i vescovi ed i diaconi fossero *minus uxoris*. Gli antichi santi padri sono dissenzienti nell'intelligenza di queste parole. San Giovanni Grisostomo nella sua decima omelia sopra la spiegazione di questa epistola è di parere, che l'apostolo non escluda dal sacerdozio coloro che dopo la morte della prima moglie si congiungono con una seconda conformemente alla legge cristiana, e esclude però quelli che avevano ripudiata la prima moglie per causa di adulterio ed erano congiunti in matrimonio con un'altra. Anche il gran maestro Teodoro ed altri degli antichi padri la intesero egualmente, e ciò perchè nel principio della chiesa si trovavano alcuni convertiti alla religione cristiana che erano giudei o gentili, i quali erano congiunti in matrimonio con una seconda moglie dopo il ripudio della prima, come permettevano le leggi mosaiche e quelle dei Romani. Oltre a questi molti santi padri orientali hanno esteso il detto dell'apostolo a tutti quelli che si congiungono con una seconda moglie dopo la morte della prima, e ciò perchè hanno reputato che la seconda unione indicasse debolezza e fosse segno di concupiscenza, e perciò considerano i bigami come lontani dalla perfezione, e conseguentemente non adattati a ricevere li sagri ordini. Ciò si vede dalle precie prescritte per il secondo matrimonio, come trovasi scritto nell'eucologio greco, ove il sacerdote che corona supplica l'eccelsio Dio, acciocchè abbia compassione della loro debolezza e perdoni ad essi i loro peccati, rimetta le loro colpe, ed il sacerdote è comandato di non mangiare da loro nè di permettere ad essi

di ricevere i santi sacramenti se non dopo due anni od un anno almeno. Tutto questo è un segno evidente dell'abborrimento della chiesa orientale dell'unione del secondo matrimonio, quantunque segua dopo la morte della prima moglie. Laonde non è meraviglia se la chiesa orientale allontana dal sacerdozio quelli che sono congiunti in un secondo matrimonio per le accennate ragioni. Sant'Agostino poi con molti padri della chiesa occidentale insegna nel capo VIII del suo libro *dei pentaggi dei matrimoni*, che i congiunti nel secondo matrimonio dopo la morte della prima moglie vengano proibiti di ricevere gli ordini e si considerino caduti nella irregolarità per questa causa soltanto, e ciò perchè il secondo matrimonio non raffigura l'unione di Cristo signore con la sua chiesa, cioè vergine con vergine. Questa dottrina l'hanno seguita i Romani pontefici con tutti i padri della chiesa latina, e perciò considerano essi non esser degni degli ordini coloro che si sono congiunti con due mogli, sebbene sia ciò seguito prima di aver ricevuto il sacramento del battesimo, o si fossero congiunti colla prima moglie prima del battesimo e con la seconda dopo il battesimo, ovvero si fossero congiunti con una vedova o con una donna diffamata. All'opposto i padri della chiesa orientale, come san Girolamo latino di rito, non reputano essere tutti questi esclusi dal canone, cioè caduti nella irregolarità ed esclusi dal ricevere gli ordini, perchè il battesimo cancella tutti i peccati ed i mancamenti e fa divenire il cristiano una nuova creatura in Cristo, e perciò conferiscono gli ordini senza indugio a quelli che contrassero un secondo matrimonio o più prima di aver ricevuto il battesimo, e con facilità dispensano a chi si fosse congiunto per la prima volta con una vedova, se si trovassero in lui le altre prerogative, che si richiedono da chi si accosta agli ordini sagri.

Dimanda 3ª. Se quelli che sono privi delle scienze sieno esclusi dal canone, e perciò non ammissibili agli ordini sagri?

Risposta. Sicuramente sono impediti di ricevere gli ordini, non essendo possibile che seggano sulla cattedra della dottrina per insegnare agli altri prima che essi stessi avessero appreso ciò che devono dichiarare ai cristiani. La scienza però che richiedesi per ricevere gli ordini sagri è principalmente la cognizione della sacra scrittura e dei canoni ecclesiastici; ma non si chiede da tutti una cognizione sublime di quanto si è accennato, ma bensì da ciascuno ciò che conviene al suo ordine. Questa dottrina deve essere in grado più eminente nei vescovi e nei sacerdoti che hanno il governo delle anime, e basterebbe che fosse mediocre nei sacerdoti semplici non destinati al governo delle anime. Fa quindi d'uopo che tutti i chierici dirigano la loro premura nello studio dei sagri libri e dei canoni ecclesiastici, affinchè con questo mezzo divengano capaci di adempire gli obblighi della loro vocazione, e senza questa premura e diligenza non è loro lecito di ricevere il sacerdozio; che se lo ricevessero senza una sufficiente scienza, esporrebbero se stessi ad un evidente pericolo di perdere le anime loro.

Dimanda 4ª. Se i neofiti sieno esclusi di ricevere le ordinazioni?

Risposta. Lo sono giusta il comando dell'apostolo nel capo III della prima epistola a Timoteo nel verso 6, ove dice del vescovo: *Non neophytum, ne in superbiam elatus in iudicium incidat diaboli*. La chiesa fondandosi sopra questa apostolica dottrina vietò che si conferissero i sagri ordini maggiori a quelli che di recente hanno ricevuto il battesimo,

ad occasione per altro che si conoscesse che quello che si è convertito alla fede ed illuminato col battesimo fosse fornito di una eminente virtù e sufficiente ad istruire i fedeli e condurli alla vita eterna, come fu in sant' Ambrogio arcivescovo di Milano ed in Nottario patriarca di Costantinopoli, che entrambi furono sublimati al grado vescovile nonostante che pochi giorni prima fossero nell'ordine dei catecumeni. Siccome il battesimo si conferisce a tutti i fanciulli, così questo impedimento è divenuto proprio dei cristiani battezzati che non possono innalzarsi ai sagri ordini se prima non sono istruiti nelle scienze e provati per un tempo notabile nel ministero degli ordini inferiori, cioè nel lettorato, nel suddiaconato e nel diaconato, poiché l'uomo deve essere discepolo prima di divenire maestro. Si teme quindi con ragione che cada nella superbia e nell'ambizione colui che in poco tempo viene innalzato alla sublimità del sacerdozio ed all'ufficio d'insegnare e dirigere le anime.

Dimanda 8^a. Qual'è l'età che richiedesi per ricevere i sagri ordini?

Risposta. Secondo l'antica disciplina della chiesa cattolica si richiedeva che il sacerdote fosse giunto all'anno trigésimo all'epoca della sua ordinazione, come rilevasi dal canone undecimo del sinodo della Nuova Cesarea, che fu radunato nell'anno 314, ove diceasi che il sacerdote non sia ordinato prima di esser giunto all'anno 30 della sua età, sebbene fosse uomo di gran merito, perchè Gesù Cristo si battezzò nell'età di anni 30 e da esso anno principiò ad insegnare. Altrettanto letteralmente vien replicato questo stesso precetto nel canone 14 del concilio Talmese, che fu celebrato nel palazzo imperiale nell'anno 707¹, e in esso venne aggiunto l'ordine di non consacrare alcun diacono se non che nell'anno 25 di sua età, nè alcun suddiacono se non che nell'anno 20, e che sia deposto colui che riceverà questi ordini prima dell'età stabilita.

Quindi l'imperatore Giustiniano nella disposizione 123 nel capo 13 del libro delle sue leggi stabilisce questi stessi anni per li suddetti ordini ed aggiunge ancora gli anni che si richiedono per la consacrazione del vescovo, cioè l'anno 35 di sua età, e per la ordinazione del lettorato l'anno 18. Queste leggi imperiali furono ricevute da tutta la chiesa orientale e sempre si è praticato secondo le medesime. Parimenti i padri del concilio ecumenico ottavo e Costantinopolitano quarto di numero ordinano nel canone 5, che il lettore compia un anno intero nel servizio del suo ufficio prima di essere elevato all'ordine del suddiaconato, ed il suddiacono ministri per due anni ed il diacono per tre anni nel suo ordine ed il sacerdote per quattro anni prima che venga innalzato al grado vescovile. Permettono però al vescovo di dispensare dall'obbligo di compir questo tempo a quei chierici solamente che sono portati nei loro ordini con esemplarità e pietà per un tempo notabile, se lo esige la utilità della chiesa. Questo concilio poi, che fu congregato nell'anno 869, i nostri fratelli Greci non lo ammettono, perchè ha emanato la terribile sentenza contro Focio, ma per altro nessuno di essi può negare quanto ha deciso rapporto agli ordinandi, e che il tempo che deve decorrere per ricevere gli ordini sagri sia conforme alla consuetudine della chiesa orientale ed alle sue antiche leggi nel conferire le ordinazioni, ed è perciò che deve essere abbracciato e rispettato da tutta la nazione greca. La chiesa occidentale per altro dopo il secolo XII dispensò dall'obbligo di osservare questi tempi e

determinò l'età di anni 30 per la consacrazione del vescovo, di 25 per l'ordine sacerdotale, di 23 per l'ordine del diaconato, di 22 del suddiaconato, come si rileva nel capo 11 della sessione 23 del concilio Tridentino. Non vi è dubbio che ognuno deve seguire le costituzioni della sua chiesa e le di lei leggi, nè è lecito ai superiori dispensare dalle medesime se non lo esigono il vantaggio della chiesa e la necessità di servire le anime.

Dimanda 9^a. Se i debitori e quelli che sono obbligati a rendere i conti siano capaci degli ordini sagri?

Risposta. Non è lecita la ordinazione di chi è implicato negli affari secolari prima di essersi liberato dalle loro obbligazioni, e perciò non conferiamo gli ordini sagri ai debitori prima che abbiano pagati i loro debiti o ottenuto il permesso dai creditori, od abbiano con i medesimi combinato; non ai procuratori pesanti tutori dei pupilli, dei quali maneggiano gli affari, prima di aver reso il dovuto conto ed assicurata la loro coscienza con quelli che sopra di essi presiedono, come ordinò il concilio Cartaginese primo nel canone 8 ed altri concilj provinciali e le leggi degli imperatori cristiani, fra i quali Maurizio imperatore comandò che non si ordinassero quelli che sono implicati negli affari dei principi e delle provincie, oppure quelli che sono iscritti alla milizia ed in officj secolari. Il papa di Roma san Gregorio Magno confermò e lodò quest'ordine, avendo chiesto con preghiera dal suddetto imperatore di spiegarlo in questa maniera, cioè che i predetti siano capaci di ricevere i sagri ordini dopo che avranno reso i dovuti conti e si saranno liberati dalle cure ed imbarazzi del secolo, come risulta chiaro dalla lettera 62 del detto santo.

Dimanda 10^a. Quali sono gli impedimenti corporali che impediscono di ricevere gli ordini?

Risposta. Sono quelli che impediscono di adempire colla dovuta decenza gli obblighi dell'ufficio ricevuto e che rendono l'uomo deforme agli occhi di quelli che lo vedono. La legge mosaica richiedeva che i sacerdoti ed i leviti fossero perfetti di corpo e senza un minimo difetto; ma la chiesa di Cristo Signore nei primi secoli ha conferito i sagri ordini ancora a quelli che non avevano la perfezione del corpo, contentandosi che avessero la virtù e le perfezioni spirituali, bene inteso per altro che questo difetto non impedisse di adempire gli obblighi del sacro ordine, come apparisce dai canoni e regole riferite agli apostoli e dall'epistola del papa Innocenzo I^o a Filicchio¹. Ciò nonostante erano rifiutati dal canone come non capaci degli ordini coloro che senza necessità si privano volontariamente di un membro recidendolo, poichè con questo atto pongono se stessi in pericolo di morire e si considerano come omicidj. Leonde ciò non è mai permesso, sebbene sol pretesto di pietà e di evitare l'opera della fornicazione, e perciò con ragione fu condannato l'atto di Origene e di Leonzio che castrarono volontariamente se stessi. Per altro non sarebbe incapace degli ordini e dell'esercizio del suo ufficio colui, che è nato o si è fatto eunuco senza sua colpa o per rimedio di una qualche malattia e per la sua guarigione. Sono parimenti incapaci degli ordini tutte le persone che siamo per rammentare, cioè li stolidi e quelli che sono privi dell'uso di ragione, gli epilettici, gli stupidi ed i tormentati da malattie contagiose e deformi. Se poi queste malattie sorprendessero l'ecclesiastico dopo la sua ordinazione, non viene assolutamente proibito dall'esercizio di tutti gli uffici dell'ordine, ma da quei ministeri soltanto nei quali si teme il

¹ Leg. 662.

¹ Leg. Filic, episcopus natus Naecrius.

pericolo, ed in questo caso devono usare tutte le cautele di evitare l'esercizio del ministero in quei tempi nei quali temesi del ritorno della malattia.

Dimanda 11^a. Come cessano questi impedimenti?

Risposta. Cessano o da loro stessi o mediante legale dispensa. Gli impedimenti che derivano da difetto esterno, come il difetto della età, della scienza e della libertà, cessano col cessare dei medesimi, cioè quando l'ordinando è giunto alla età che si richiede dalle leggi, e così quando avrà appresa la scienza necessaria e quando il servo avrà ottenuta la grazia della libertà dal suo padrone, e così il soggetto diverrà capace degli ordini e dell'esercizio degli officj.

Gli altri impedimenti poi che derivano *ex delicto*, come l'infamia ecc., cessano per mezzo della dispensa legale dopo di aver dato segni evidenti di emenda e di aver mutata condotta per un tempo notabile almeno di tre anni circa. I vescovi secondo l'antica disciplina hanno questa podestà dal loro grado quando il bene della chiesa lo esige, ed i vescovi orientali continuano tuttora ad aver questa podestà senza alcuna diminuzione; ma nei paesi di occidente si è riservata al solo Romano pontefice la dispensa dalla irregolarità, ed è stata concessa la facoltà ai vescovi di dispensare dagli impedimenti occulti solamente, ad eccezione della irregolarità che nasce dal delitto dell'omicidio volontario.

Noi però esortiamo nel Signore tutti i superiori ecclesiastici che per parte delle leggi e dell'antica consuetudine hanno il diritto di dispensare, acciocchè non usino di questo potere se non se per quanto ne ha di bisogno l'utilità della chiesa e il di lei comune vantaggio, rammentandosi di non esser padroni delle leggi, ma amministratori delle medesime, e che saranno per rendere un rigoroso conto all'ecceleso Dio dell'uso della loro podestà che ad essi fu data per sola edificazione, e non per la distruzione, affinché per mezzo della medesima conducessero alla vita eterna le anime alle quali essi presiedono. Si pongano avanti gli occhi la condotta dei primi santi padri i quali usavano somma prudenza nel concedere la dispensa dalla irregolarità, accordandola in quei casi soltanto che sembravano ridondere al comun bene della chiesa. In simil guisa i padri del concilio Niceno I^o permisero che gli eretici novaxiani ritornati alla fede fossero accettati negli ordini che avevano antecedentemente presi, quando erano fuori dell'unità della chiesa, mentre questa cosa era proibita con generale divieto negli antecedenti canoni, come rilevasi dal canone 8^o del suddetto concilio. Parimenti i padri del concilio Africano si compiacquero che i vescovi eretici donatisti esercitassero la loro autorità nelle diocesi nelle quali erano stati consagrati come vescovi veri e legittimi, se tornassero alla unità della chiesa, come è scritto negli atti del concilio Africano nel capo 16.

Nelle istorie ecclesiastiche si trovano molte dispense simili a queste, le quali se bene le contempiamo, vediamo che i santi padri negli accennati loro portamenti, nel dispensare cioè dalle leggi generali, non riguardano se non se la gloria di Dio ed il comun bene della chiesa, e non quello delle persone alle quali concedono la dispensa nè il loro proprio vantaggio, e neppure di manifestare l'ampiezza della loro podestà e giurisdizione. Ogni vescovo deve imitare questi esempj nel governare la sua diocesi, quando la necessità lo costringe a concedere la dispensa dalle leggi generali che furono istituite con ogni sapienza per il buon ordine della chiesa e suo bene spirituale.

CONCILIUM ANAGNINUM. TOMUS XLVI.

QUARTA ISTRUZIONE.

SULLA DICHIARAZIONE DELL'ANTICA E NUOVA DISCIPLINA DELLA CHIESA RAPPORTO ALLE APPELLAZIONI DAL GIUDICE INFERIORE AL SUPERIORE.

(Contiene dieci dimande e sue risposte.)

La cognizione del modo di usare delle appellazioni siccome per una parte è necessaria a tutti, e specialmente per gli ecclesiastici, e per l'altra non trovansi nella lingua araba libri che ne spieghino i suoi principii ed il modo di farne buon uso, perciò abbiam creduto esser cosa vantaggiosa dimostrarlo per dimande e risposte giusta l'antica e moderna disciplina della chiesa.

Dimanda 1^a. Cos'è l'appellazione in genere?

Risposta. L'appellazione in genere è il referto delle cause dal giudice di minor ordine al giudice superiore fatta con questa intensione, ed è, che il giudice superiore esamini la causa con più diligenza, e dopo ciò o emenderà la sentenza emanata o la annullerà, oppure la confermerà, se la conoscerà conforme ai canoni. Da qui si vede che il referto delle cause è una specie di difesa dei diritti dell'oppresso, poichè spesse volte si da la combinazione che il giudizio sia nullo od ingiusto, o per malvagità del primo giudice o per la sua ignoranza.

Dimanda 2^a. Chi è il giudice ordinario che ha il diritto di giudicare nell'cause ecclesiastiche?

Risposta. In primo luogo è ogni vescovo nella sua diocesi, e poichè il vescovo è il supremo pastore sopra il suo clero e suo popolo¹ e ad esso spetta la cura di comporre le liti, amministrare la giustizia, attribuire a ciascuno i suoi diritti non che di porre un obice e far fronte ai trasgressori che disturbano l'ordine ecclesiastico.

Dimanda 3^a. Qual'era l'antica disciplina della chiesa rapporto alle appellazioni e loro traslazione da un giudice all'altro?

Risposta. Secondo l'antica disciplina della chiesa si appellava al giudizio del sinodo provinciale dalle sentenze emanate dal vescovo della diocesi, come si vede dalla lettera 59 di san Cipriano al papa Cornelio. Questo santo presiedè la chiesa Cartaginese circa l'anno 250 di Cristo. Si esprese su di ciò ancora il concilio Niceno nel canone 5, ove si stabilisce che se qualcun dell'ordine dei chierici o dei secolari vien separato dalla comunione dei cristiani dal suo vescovo, ha il diritto di appellarsi al sinodo provinciale, e spetta a questo sinodo di esaminare con diligenza, se il giudizio che è stato emanato dal vescovo è secondo la legge ed i canoni, o piuttosto derivi da animosità o da ignoranza. A quest'oggetto due volte ogni anno si radunava il sinodo provinciale, perchè fosse facile agli accusatori di presentare le loro cause e così terminare le liti con sollecitudine. Quelli però contro i quali è stato giudicato dal vescovo con scomunica e sospensione, dovevano stare al suo giudizio finchè non ne fosse emanata un'altro dal sinodo provinciale. Interinalmente però non è permesso a niun vescovo, chiunque esso sia, di ammettere nella sua comunione quelli contro i quali è stato giudicato con scomunica o dispensare per l'amministrazione dei sacramenti gli ecclesiastici che ne sono vietati. E da qui si vede che quest'appellazione non annullava il giudizio del vescovo, ma ne permetteva l'esame per conoscerne l'equità, e conseguente-

¹ Episcopus in sua diocesi non est supremus pastor nisi secundum quod, quia videlicet ceteris superior est; ut simpliciter supremus pastor non est; nam potestas episcopi in suam diocesim non est nisi subordinata: episcopi potestas subiecta est Romano pontifici, legibus universalibus etc.

mente per emendare quanto era stato esagerato o a per malvagità o per ignoranza.

Dimanda 4^a. Se secondo l'antica disciplina era permesso di appellarsi ad un sinodo più grande del sinodo provinciale?

Risposta. Non era permesso l'esame delle cause che erano state terminate col giudizio di un sinodo provinciale nè il riprodurle ad un altro sinodo più numeroso, quantunque quello contro cui fu giudicato fosse dell'ordine dei vescovi¹. Questa era la disciplina dei primi secoli, che tutte le cause si terminavano nel sinodo provinciale, come rilevasi dai canoni 14 e 15 del sinodo Antiocheno, ove si decide che se i vescovi della provincia non fossero concordi nel giudizio contro il vescovo, si chiamano i vescovi della vicina provincia, e questi terminano le cause insieme ai vescovi della provincia. Che se poi il giudizio fosse stato emanato dal sinodo provinciale contro il vescovo con unanimità di voti, le sue cause non potranno ascoltarsi da altri, ma dovrà esser fermo il giudizio dei vescovi della provincia. Dall'esposto rilevasi che i padri del concilio Antiocheno hanno deciso, che il vescovo contro cui è stato giudicato con unanimità di voti dai vescovi del sinodo provinciale non può per la seconda volta giudicarsi contro di lui dagli altri, e per conseguenza non gli è permesso appellarsi ad un altro sinodo fuori della provincia, sebbene sia più numeroso, se non gli se ne accorda il privilegio dallo stesso imperatore², come fu concesso nella causa di sant'Atanasio e Marcello vescovo di Ancira, siccome deducesi dalla lettera del sinodo Sardicense al papa Giulio³, ove dicono i padri che i pietosissimi imperatori hanno permesso che tutte le cose si esaminassero di nuovo completamente e perfettamente, e questo medesimo permesso fu concesso

dall'imperatore Arcadio nella causa di san Giovanni Grisostomo e da altri imperatori in casi simili a questi. Ciò anche si rileva dal sinodo Africano, che fu adunato nell'anno 419, ove i padri nelle loro lettere al papa Celestino indicano che tutte le cause, anche quelle che appartengono ai vescovi e sono terminate nei sinodi provinciali, non se ne rinnovi l'esame nè si annullino, e queste sono le parole: «Che i canoni Nicei hanno provveduto con tutta sapienza ed equità, che tutte le cause terminino ove han principiato, perchè ad ogni provincia non manca la grazia dello Spirito santo.»

Dimanda 5^a. In qual tempo è divenuto permesso di trasportare la causa dal giudizio del sinodo particolare della provincia al giudizio del sinodo generale della diocesi?

Risposta. La disciplina che impediva l'appellazione della causa ad un altro sinodo più numeroso restò osservata nella chiesa orientale senza alcuna lesione fino alla celebrazione del concilio Costantinopolitano I riunito nell'anno 381. I padri di questo concilio hanno posto un nuovo ordine alla giurisdizione ecclesiastica, perchè nel secondo canone divisero la chiesa orientale in cinque diocesi ecclesiastiche secondo l'ordine civile e diedero la podestà a ciascun arcivescovo di queste cinque diocesi di dirigere tutte le cose che accadessero nella sua diocesi. Per altro vi restò la consuetudine che l'esame delle cause ed il giudizio delle medesime si facesse in primo luogo nel sinodo particolare della provincia. I suddetti padri per la parola *diocesi* intesero molte provincie che erano soggette ad una città metropolitana, ed al vescovo di questa città si è dato il diritto di ricevere l'appellazione delle cause pel suo sinodo generale dai giudizj dei sinodi delle provincie soggette alla sua sede. Questa disciplina venne confermata dal concilio Calcedonense non senza aggiunta di un qualche aumento, cioè che fosse permesso agli accusatori di rappresentare le loro cause o all'esarca delle provincie o alla sede Costantinopolitana. Questo deve intendersi non di tutto l'oriente, ma dei tre magnifici esarcati che sonq considerati sedi apostoliche. Essi sono l'esarcato della Cappadocia, l'esarcato della Tracia e l'esarcato dell'Asia, che è divenuto soggetto al vescovo Costantinopolitano secondo l'ordine di questo concilio. Si rileva ciò ancora dalla decisione di Giustiniano imperatore, che regnò nella metà del sesto secolo, perchè ordinò che le cause dei vescovi fossero giudicate in prima istanza nel sinodo provinciale, e colui contro il quale era stato giudicato, se volesse appellare, avrebbe il diritto di appellarsi al tribunale del patriarca della provincia.

Dimanda 6^a. Come debba farsi l'appellazione?

Risposta. Si fa in iscritto o a viva voce. Se l'appellazione fosse intorno al giudizio finito nella sua specie, e colui contro il quale è stato giudicato fosse presente avanti il giudice, basterebbe che dicesse: «Io mi appello al supremo tribunale N.», e non sarebbe d'uopo che ne esibisse scrittura. Ma se l'appellazione fosse stata fatta prima che terminasse il giudizio di una qualche causa, della quale avesse giudicato il giudice diversamente alle sanzioni legali, per cui si è reso sospetto al padrone della causa, allora l'appellazione si dovrebbe fare in iscritto, ed in esso scritto notare il motivo dell'appellazione ed il gravame che avrà recato il giudice in contraddizione alle leggi, e nel difetto di notarsi detto gravame l'appellazione si renderà nulla in virtù delle stesse leggi. Si deve perciò nella formula dell'appellazione notare, esempli gratia, che il primo giudice non ha dato mora all'accusato per difendersi, ovvero non gli ha

¹ An ergo olim synodus provincialis erat tribunal supremum? Quare hic nihil dicitur de appellationibus olim ad Romanum pontificem institutis? Ut quoniam canones Sardicensis, quamplurima huius rei tum ante, tum post Sardicensium synodum suppetunt exempla: ut in sancto Athanasio, Paulo Constantinopolitano, Marcello Ancyrano, et innumeris aliis: quae res adeo nota erat, ut ipse Eutyches haereticus damnatus a Flaviano in synodo Constantinopolitana ad sanctam Leonem Magnum provocaverit. Sanctus Leo, nondum accepta Flaviani relatione, improbat quod Eutychetis appellationem (sed haec appellatio clam Flaviano facta fuerat) non receperat etc.

² Hoc privilegium imperatoris nequaquam requiritur ad instituendas appellationes in causis ecclesiasticis secundum canones, neque hoc colligitur ex epistola synodi Sardicensis ad Iulium papam. — Imperatores et reges possunt quidem vi, vel iure, ut aiunt, fortioris, via facti impedire appellationes vel eorum effectus externos; sed non de hoc queritur, sed de iure iusto . . . non de iniure (sit venia verbo). Iulius papa in eadem epistola ait: An ignari estis hanc consuetudinem esse, ut primum nobis scribatur, et hinc quod iustum est defini possit? Non ait: An ignari estis, nos habere privilegium ab imperatore? . . . Et iterum: Quae enim accipimus a beato Petro apostolo, ea vobis significo; non ait: ab imperatore.

³ Illae appellationes fuerunt anteriores concilio Sardicensi: nam Iulius papa in sua epistola (apud Harduin, tom. I, col. 688, anno 349. Sardicensis autem synodus celebrata fuit anno 347, ibid. col. 685), quae fuit scripta ante concilium Sardicense, de his meminit his verbis: Neque enim Athanasius solum et Marcellus episcopi cum quorundam de illis iniuriis, sed et plurimi alii episcopi ex Thracia, ex Coele Syria, ex Phoenicia et Palaestina huc convenere: presbyteri etiam non pauci, partim ex Alexandria, partim aliunde, huc ad concilium occurrerunt: et coram omnibus episcopis ibi congregatis, inter reliqua dicta sua conquesti sunt, vim et iniuriam ecclesiae illatas esse etc.

Causa sancti Athanasii et aliorum, de quibus supra, erat causa fidei, vel certe cum fide connexa, quia illi vexabantur ab Ariano ob causam fidei. Unde instaurum quaestionem: an igitur olim synodus provincialis fuit supremum tribunal, etiam in causa fidei? Olim dico, quia in illa instructione col. 688 B dicitur, praxim aliam innotam fuisse a concilio Constantinopolitano I, et deinde a concilio Chalcedonensi: sed nec in citata pagina quidem habetur de appellationibus ad apostolicam sedem institutis etc.

accordato il tempo di confutare la deposizione dei testimoni e dimostrarne la loro falsità, ed in genere, se nel decorso della causa ha decretata qualche cosa direttamente contraria alle leggi e cosa che evidentemente palesi la sua inclinazione e la sua preponderanza, per cui si renda sospetto col difetto di accettazione di persona o di peculato o di timore. In questi casi il padrone della causa può appellarsi al tribunale superiore, e nella sua appellazione dovrà notare uno di questi motivi, il quale possa poi confermare colle prove avanti il giudice superiore; quale motivo mancando l'appellazione non si ammetta, essendo questa istituita dalle leggi per difesa della innocenza, e non per rifugio dei scellerati e dei ribelli ai loro superiori e di quelli che vogliono rimanere nelle loro malvagità per insultare il prossimo.

Dimanda 7^a. Quando si deve fare l'appellazione?

Risposta. L'appellazione deve farsi dentro i termini stabiliti dalle leggi, e sono: 1° il termine stabilito ad interporre l'appellazione; 2° il termine stabilito per ottenere le lettere contenenti la narrazione dell'appellazione; 3° il termine fissato per introdurre la causa avanti il supremo tribunale; e 4° il tempo determinato a finire la causa nel supremo tribunale.

Primo. Il termine stabilito ad interporre l'appellazione è di dieci giorni da decorrere dal giorno della scienza della sentenza emanata. Che se quello contro cui è stato giudicato ha avuta cognizione della sentenza emanata contro di lui, ed è stato quieto per lo spazio dei dieci giorni senza interporre appellazione al tribunale supremo, dovrà obbedire alla condanna, nè gli sarà più permesso di appellarsi a qualsivoglia tribunale supremo.

Secondo. Il termine stabilito a dimandare le lettere che contengono l'appellazione è di trenta giorni da decorrere dal giorno dell'interposta appellazione. Dentro questi trenta giorni l'appellante deve chiedere dal giudice che ha giudicato contro di lui una relazione in iscritto diretta al giudice a cui viene fatta l'appellazione; che se questi trenta giorni decorressero senza dimandarla, l'appellazione resterebbe nulla ed invalida. Se egli però la chiedesse ed il giudice non la desse, prenda l'attestato di ciò e proceda all'appellazione. Supposta poi la validità dell'appellazione, il primo giudice dentro i detti trenta giorni deve spedire al giudice superiore una copia degli atti della causa unitamente alle addotte prove legalmente autenticate.

Terzo. Rapporto poi al termine fissato per la introduzione della causa avanti il supremo tribunale, è questo vario secondo la diversità dei tribunali, ed è di stile ordinario, che si stabilisca dal giudice superiore a seconda dei tempi e delle circostanze.

Quarto. Il tempo poi determinato a dar fine alla causa ancora è vario. I decreti papali stabilirono due anni al più, ed in questo intervallo devono esaminare se l'appello dal tribunale inferiore al superiore è compito uniformemente alle leggi o diversamente. Se l'appellazione è legale, si dà sopra di ciò il giudizio ed indi si procede all'esame della causa dal suo principio; conoscendosi l'opposto, deve riprendersi e punirsi l'appellante ed ordinargli di adempire la prima sentenza emanata contro di lui dal primo giudice. Queste sono le sanzioni stabilite dalle leggi civili e pontificie rapporto alle appellazioni, e le devono osservare tutti quelli che vogliono adoperare questo diritto, che è rifugio per gli oppressi soltanto.

Dimanda 8^a. Se l'appellazione legale dal tribunale inferiore al superiore impedisca la podestà dell'inferiore?

Risposta. Quando l'appellazione sia interposta secondo le regole legali, impedisce la podestà del tribunale inferiore, perchè rimette tutta la causa al giudizio del supremo giudice secondo che è stabilito dalle leggi civili ed ecclesiastiche, poichè se ciò non vi fosse, a nulla gli gioverebbe l'appellazione; e però fintanto ch'è la causa è pendente, non è lecito al giudice inferiore risolvere cosa alcuna, ma deve lasciare le cose nello stesso stato in cui erano prima dell'appellazione, e questo s'intende soltanto in rapporto a quella causa ed a quanto gli è relativo, perchè la podestà del superiore ordinario resta ferma e senza lesione in tutte quelle cose che gli spettano rapporto al suo suddito, il quale non è esente dall'obbedienza e sottomissione ai suoi giudici in tutto ciò che non riguarda la causa dell'interposta appellazione. Rimane perciò il giudice inferiore nel pieno potere di riprendere l'appellante e comandargli di osservare ciò che è obbligato di fare, e punirlo ancora se avvenisse il contrario: poichè se ciò non accadesse, si disturberebbe l'ordine civile ed ecclesiastico ed i superiori d'inferior dignità verrebbero a perdere la loro podestà col pretesto dell'appellazione ai superiori di maggior dignità.

Similmente se il giudice inferiore avesse emanata la sentenza di sospensione o di scomunica colle vie legali, e dopo emanata fosse interposta l'appellazione, allora quello contro cui è stato giudicato sarebbe obbligato stare alla sentenza ed osservare quanto in essa è ordinato, finchè non sia emanato il giudizio dal giudice superiore, perchè l'appellazione dalle pene ecclesiastiche non annulla i loro effetti, ma ne trasmette l'esame al tribunale superiore. Può per altro quello contro cui è stata giudicata la sospensione o scomunica chiedere l'assoluzione da quello che ha data la prima sentenza col promettergli nei dovuti ed accetti modi di pienamente sottomettersi al giudizio che verrà proferito dal giudice presso il quale fu interposto l'appello, ed allora il primo giudice usando della carità del prossimo e per la conservazione della pace dovrà accordare l'assoluzione condizionata su quegli articoli soltanto ai quali conviene che si ammetta l'appellazione al tribunale superiore, e non su gli altri, come si spiegherà nell'ultima dimanda.

Dimanda 9^a. Quando non è necessaria nè urgente l'appellazione?

Risposta. Sonovi alcuni casi nei quali non deve interporre appello, e sono quando l'emanato giudizio è nullo per sè stesso in forza della legge, perchè l'appello suppone un qualche giudizio o gravame contro la legge. Conviene dunque che si distingua bene il giudizio nullo dall'ingiusto, perchè il nullo non ha bisogno di essere annullato dal giudice superiore come l'ingiusto. È nulla adunque l'appellazione, se il giudizio fosse stato emanato da un giudice che non aveva facoltà di emanarlo, o avendo la facoltà non ha osservato le essenziali prescrizioni stabilite dalle leggi, come sarebbe l'interpellazione del delinquente di ascoltare le sue prove, accordare la mora e dare gli avvisi, d'infiggere le pene dovute ai delitti senza notabile aumento. Nella supposizione della nullità del giudizio per le suaccennate cause, basta che il giudicato esponga i difetti essenziali che si trovano nel giudizio e che lo rendono nullo essenzialmente. Che se poi l'affare fosse dubbioso, cioè se gli indizj e le prove non fossero evidenti, dovrebbero interporre l'appellazione, affinchè il giudice superiore proclami la nullità del giudizio e la sua opposizione alle leggi, ovvero la sua conferma ed equità.

Dimanda 10^a. In quali cose non debesi ammettere l'appellazione, neppure dal tribunale superiore?

Risposta. In quelle nelle quali si vede che l'appellazione è interposta per fuggire l'obbligo di osservare le leggi ed i doveri. Si ricusa l'appellazione: 1^o Nelle cose manifeste, esempi gratia, se qualcuno avesse commesso un delitto manifesto, dovrebbe sottomettersi alla pena senza il pretesto di appellarsi, qualora non fosse emanata contro di lui una pena che oltrepassasse i limiti. Anche se fosse debitore e gli fosse ordinate di restituire il suo debito, potendoci, non si ammetterebbe l'appellazione. Spetta però alla giustizia del giudice superiore di stabilire una pena contro l'appellante ed obbligarlo a risarcire i danni derivati dall'appellazione. — 2^o Se qualcuno avesse confessato il suo delitto avanti testimoni, non deve ascoltarli la sua appellatione, e similmente se qualcuno fosse chiamato dall'ordinario suo giudice per rendere da sé stesso ragione, e non si presentasse e ricusasse fare ciò che gli è ordinato dopo gli avvisi e la mora. — 3^o Non si ammette l'appellazione di coloro che hanno in qualche modo accettato il giudizio e contro di loro proferito, ovvero sono convenuti con i pretendenti e gli hanno giurato in Dio, che non si sarebbero mai appellati dal giudizio del giudice da essi scelto. — 4^o Si ricusa l'appellazione ancora in quelle cose comandate dalle leggi, perchè ognuno deve adempire tutto ciò che è ordinato dalla legge divina, ecclesiastica e civile. In questo supposto il giudice ordinario non avrebbe fatto che adempire gli obblighi del proprio officio nell'avviso e nel giudizio secondo le prescrizioni delle leggi, per cui l'appellazione sarebbe un manifesto scampo di osservare le leggi. — 5^o Non si ammette l'appellazione nelle cose che riguardano la disciplina e l'emenda della condotta, purchè il giudice ordinario non oltrepassi in modo enorme i limiti nel punire, e perciò non si ammette l'appellazione per ragione di una rigorosa riprensione o della minaccia che fa il superiore ordinario per la emendazione dei mancamenti e per avvertimenti dei delinquenti, perchè la riprensione e la minaccia non sono una sentenza nè un ingiusto gravame, e senza una sentenza od un gravame non è valida l'appellazione: poichè se per la sola riprensione o minaccia fosse permessa l'appellazione, sarebbe aperta una larga via alle contese e sarebbe impedita la podestà dei superiori ordinari di adempire le loro obbligazioni, che anzi sarebbe annullata ed annichilita affatto.

Tutto ciò che abbiamo esposto in queste dimande e risposte è stato preso dalle leggi pontificie e dalla decisione degli stessi concilj dell'occidente, ed è raccolto dai quesiti degli eruditi posteriori maestri, dei quali non riportiamo i nomi ed i loro libri per cagione che non si ritrovand in lingua araba. Assicuriamo per altro l'erudito lettore che abbiain proceduto con tutta fedeltà nell'espone e dilucidarlo in modo facile ad intendersi. L'unico nostro scopo in quest'affare si è di giovare agli abitanti di questi paesi orientali, d'illuminarli e di istruirli in ciò che debesi fare rapporto alle appellazioni e nel modo di farne buon uso.

QUINTA ISTRUZIONE.

DELLA SIMONIA.

(Contiene otto dimande e due risposte.)

Il delitto della simonia è prossimo al delitto dell'eresia, come ne hanno favellato i santi padri; e difatti con ragione credesi aver colui perduta la vera credenza che vende le cose spirituali. Questo delitto ha preso il suo nome da Simone Mago, che

offrì l'argento a san Pietro principe degli apostoli, acciocchè gli partecipasse il potere di concedere i doni divini. Abbiamo nell'antico testamento l'esempio del rimprovero dato a Giezi domestico di Eliseo profeta, che si attaccò la febbra di Naaman sirio per aver preso da lui denaro di nascosto del suo maestro in ricompensa della grazia di esser sanato. Per questo motivo ci sembrò cosa necessaria aggiungere questa istruzione in forma di dimanda e risposta per l'utilità di tutti i fedeli.

Dimanda 1^a. Cos'è la simonia?

Risposta. Col nome di simonia s'intende il peccato mediante il quale si vende una cosa santa e spirituale per una cosa temporale, e la sua definizione è perciò... un peccato di sacrilegio col quale si cambia una cosa spirituale o annessa allo spirituale col prezzo temporale. Di questo peccato ha molto ben scritto san Tarasio patriarca Costantinopolitano nel canone 21, dicendo esser esso più abominevole dell'eresia di Macedonio, perchè i seguaci di Macedonio freneticamente dichiararono lo Spirito santo creatura, servo del Padre e del Figlio, ma che i simoniaci in certo modo fanno lo Spirito santo loro servo, perchè adoprano i doni dello Spirito santo e le cose sante come se fossero loro propri e nel loro dominio, ed in certo modo li eguagliano alle cose temporali.

Dimanda 2^a. Quante sono le specie della simonia?

Risposta. I teologi generalmente dividono la simonia incompleta da ambe le parti, in convenzionale e mentale. La simonia completa da ambe le parti si commette quando si danno le cose spirituali e si prendono invece le temporali, o siano danari contanti, o quanto a loro equivale in cose di prezzo. La convenzionale poi è quando si fa il patto di dare una cosa spirituale non gratis, ma per un prezzo fisso, e ciò non è stato ancora compito col fatto, o vi è stato compito per una sola parte. La mentale finalmente è quando si offre un qualche regalo a quello che distribuisce le cose spirituali colla speranza di ottenere da lui un qualche ordine o officio ecclesiastico senza dimostrare l'interno suo scopo. Questa non è soggetta all'esterno tribunale della chiesa, ma a Dio solo scrutatore dei cuori e dei reni.

Dimanda 3^a. Cosa s'intende per cose spirituali in materia di simonia?

Risposta. S'intendono tutte le cose spirituali ordinate da Dio per vantaggio della chiesa ed ajuto delle anime, come sarebbe il dono di far miracoli, la podestà ecclesiastica ed il suo esercizio nell'assolvere e nel legare, i santi sacramenti che sono i mezzi per i quali il sommo Dio opera la nostra salute. Altre cose ancora si chiamano spirituali, come sono le dignità ecclesiastiche, la consacrazione delle vergini, i voti religiosi; ed in lato senso si chiamano spirituali ancora le cose annesse ed aggiunte alle spirituali, come sarebbe la elezione agli ordini sagri o agli officj ecclesiastici, come pure l'esame di queste persone ed il presentarle alla ordinazione ecc. La chiesa ha voluto che tutte queste cose siano reputate spirituali e che si conferiscano gratuitamente, e non colla speranza di lucro temporale, ma per il merito delle persone e secondo che esige l'utilità e vantaggio della chiesa.

Dimanda 4^a. Cosa s'intende per parola lucro o danaro in materia di simonia?

Risposta. In materia di simonia non solamente i danari contanti si considerano per abominevole lucro, ma tutto ciò che è di prezzo, e però si verifica il detto che la cosa spirituale non si da gratis, quando non viene conferita per il merito di chi la riceve.

ma per un vantaggio temporale. Perciò i santi padri con tutti i teologi per parola danaro intendono tre specie di doni, cioè *doni di mano, doni di lingua e doni di servizio*. Per parola *doni di mano* in rigoroso senso s'intende il danaro contante e tutto ciò che gli equivale; per *doni di lingua*, lo acquistare benevolenza dagli uomini e le loro lodi, perchè l'acquisto della benevolenza degli uomini massimamente potenti è assai pregevole e supera il prezzo del danaro; e perciò non si considera aver dato gratuitamente le cose spirituali colui che le conferisce in riguardo dei potenti ed adempiendo le loro richieste e colla speranza di guadagnare la loro amicizia e le loro grazie. Non si considera per altro simonia se la richiesta dei potenti dai capi della chiesa è diretta all'esame delle qualità di quelli che vengono presentati alle ordinazioni e agli officj, lasciando la perfetta libertà di ordinare e promuovere quelli che conosceranno adorni delle necessarie prerogative e degni di ottenerli. Se poi il superiore ecclesiastico avrà ordinato o conferito gli officj per sola benevolenza dei potenti, allora contrae il peccato di simonia; ma se per altro l'aver conferito dopo l'esame e perchè la persona presentata ne sia meritevole, non commette alcun delitto per questa parte. — Per *doni di servizio* s'intendono tutti i servizi che si prestano al superiore ecclesiastico, che d'altronde non gli competono, collo scopo di ottenere gli ordini o gli officj col patto esplicito o implicito. Contrae perciò il peccato di simonia colui che conferisce gli ordini o gli officj in luogo della mercede che meriterebbe il servizio temporale, perchè conferirebbe una cosa spirituale invece di una cosa temporale.

Dimanda 5ª. Quali sono le cause per cui è lecito agli ecclesiastici prendere le cose temporali da quelli ai quali amministrano i sacramenti e li servono nelle cose spirituali?

Risposta. Tre sono le cause per cui è lecito ai ministri della chiesa di prender beni temporali dai fedeli, e sono l'*elemosina*, il *premio* ed il *sostentamento* per il necessario loro mantenimento. In quanto all'*elemosina*, non vi è dubbio esser lecito ai ministri della chiesa quel che è lecito agli altri poveri, cioè di accettare tutto ciò che gli viene offerto dai cristiani per modo di elemosina. In rapporto però al *premio*, è certo che i ministri della chiesa possono ricevere dai cristiani cose temporali senza contrarre il peccato di simonia, essendosi allontanati dalle arti e dai negozj, dai quali avevano il loro sostentamento, dirigendo tutte le loro cure ai ministeri spirituali. Si rileva ciò dal detto dell'apostolo nel capo IX della sua prima epistola ai Corinti, ove dice: *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quas de sacrario sunt edunt, et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit eis, qui evangelium annunciant, de evangelio vivere*; poichè quando il nostro salvatore mandò i suoi apostoli alla predicazione ed alla evangelizzazione, avevano prima lasciati tutti i beni temporali, e perciò volle che vivessero dell'evangelo, non come se le cose temporali fossero in stretto senso come loro mercede, ma bensì mezzo del necessario loro sostentamento. La chiesa appoggiandosi a questo insegnamento accettò tutto ciò che gli si offriva dai pietosi cristiani di loro spontanea volontà e beneplacito per seguire l'istituzione di Cristo Signore. Per altro quantunque sia lecito di accettare ciò che viene offerto dai fedeli per i ministeri spirituali, con tutto ciò i ministri della chiesa devono allontanare da loro ogni sospetto ed

ombra di delitto di simonia. E per questo che con ogni ragione i sacrosanti concilj condannarono ogni patto che si fa per l'amministrazione dei sacramenti e per la predicazione della parola di Dio. I padri del concilio Tridentino rigorosamente vietarono a tutti i vescovi ed ai loro domestici di ricevere alcuna cosa per le ordinazioni o per la collazione degli officj ecclesiastici, quantunque venisse offerta dagli ordinandi o dai loro parenti ed amici per modo di regalo volontario; ed è vana la scusa di quello che si riceve per causa delle ordinazioni e della approvazione per gli ordini, che si erogherà nella fabbrica delle chiese o sollievo dei poveri, perchè non è lecito fare il male, affinché non venga il bene. Dobbiamo anzi osservare il detto di Cristo Signore: *Gratis accipitis, gratis date*. È parimenti un vano sotterfugio il dire che la cosa temporale si dà non come prezzo della cosa spirituale, ma per dimostrazione di riconoscenza, ovvero affinché sia tratto il superiore ecclesiastico alla distribuzione delle cose spirituali con maggior facilità. Questi cavilli sono detestati con assoluto aborrimiento dai santi padri e dai concilj e furono inventati dagli amanti del danaro per occultar l'orrendo delitto della simonia, poichè i superiori della chiesa devono essere mossi a dare e distribuire le cose spirituali non per lucri temporali e proprio vantaggio, ma pel merito delle persone e per l'utilità della chiesa, aspettando da Dio il vero premio delle loro fatiche e spirituale ministero, contentandosi di quanto gli somministra la divina provvidenza per qualsivoglia via per il sostentamento dei loro meschini bisogni. In simil guisa è detestabile il sotterfugio di alcuni simoniaci che ricevono danari contanti o quanto ad essi equivale di cose temporali, non in ricompensa delle cose spirituali, ma per appropriarsi le entrate ecclesiastiche stabilite per la persona da essi ordinata o destinata ad un qualche ragguardevole officio ecclesiastico dal quale deriva un gran vantaggio temporale, perchè le entrate ecclesiastiche sono unite all'ordine od officio ecclesiastico con un legame così grande, che chi vende le entrate, venderebbe l'ordine o l'ufficio medesimo, e perciò caderebbe nelle pene che siamo per rammentare.

Dimanda 6ª. Quali sono le pene stabilite dalla chiesa contro i simoniaci?

Risposta. Sono la deposizione e la degradazione dall'ordine e dall'ufficio contro gli ordinati e gli ordinanti, la scomunica maggiore contro i laici che han procurato e cooperato a questo delitto, come si rileva dal canone 2 del santo concilio Calcedonense e dai canoni di altri concilj, come dal canone 30 riferito agli apostoli e dal canone 21 del sinodo di Trullo ricevuto da tutta la chiesa orientale, come anche dalle leggi dell'imperatore Giustiniano che furono accettate e confermate da tutti i superiori ecclesiastici, ed anche da quanto viene deciso nel concilio Niceno II, come si riporta nelle lettere di san Tarasio patriarca Costantinopolitano che vennero recitate ed approvate da tutti i padri del concilio, ove si dice così: „Ogni vescovo o sacerdote o diacono, contro cui sia stato provato aver conferito ordini per i doni o di averli ricevuti per questo mezzo, decade dall'ordine del sacerdotio.“ Si trovano altresì alcuni detti nei sagri canoni, i quali secondo il loro senso letterale indicano che colui che riceve gli ordini con simonia non avrebbe ricevuto alcun ordine. E da questo rigoroso giudizio contro i simoniaci non si dava alcuna dispensa secondo l'antica disciplina, quantunque l'ordinante e l'ordinato colla simonia avessero fatta penitenza per molti anni.

Dimanda 7^a. Se sia lecito dar danaro o prestare servizi temporali a chi impedisce ingiustamente una qualche persona canonicamente chiamata agli ordini o officj ecclesiastici o all'esercizio dei doveri dei medesimi?

Risposta. Non è lecito alla persona che chiede gli ordini o gli officj ecclesiastici presentare alcuna cosa di beni temporali a chi ha diritto alla sua ordinazione o elezione agli ordini ed officj, quantunque fosse ornato di tutte le prerogative che si richiedono dai canoni e fosse chiamato dalla maggioranza delle voci, ed anche concedendo che l'impedimento provenga per via d'ingiustizia o di vessazione, poichè non è lecito che ci serviamo di mezzi essenzialmente cattivi per ottenere i maggiori beni spirituali. Ma ora la simonia è il maggior male ed è vietato dalla legge divina; dunque non è lecito servirsi affatto per qualsivoglia fine. Che se poi quello che cagiona ingiustamente l'impedimento non gli spetta l'ordinazione nè l'elezione e neppur l'ingerirsi in ciò che si è detto, ma bensì è una persona terza, è lecito impedire la sua ingiustizia o la sua vessazione colla perdita del danaro, poichè in allora non si dà il danaro per acquistare una cosa spirituale o invece della medesima, ma unicamente per togliere la ingiustizia e la vessazione esterna. Se supponessimo poi, che la persona sia stata ordinata sacerdote o vescovo con ordinazione canonica e senza ombra di simonia, e si fossero trovate persone violenti che impedissero l'esercizio del suo ordine o del suo officio se non gli contentasse col danaro o coi doni; in questa supposizione se egli sborsasse danaro od offrisse doni al violentatore, affinchè tolga il suo ingiusto impedimento e gli permetta di liberamente esercitare i doveri del suo ordine o officio, non commetterebbe simonia, ma avrebbe impedito la vessazione e l'ingiustizia colla perdita del danaro. E questo non è proibito dalle leggi divine o ecclesiastiche.

Dimanda 8^a. Quali sono i segni e gli indizj per cui si conosce se i ministri della chiesa conferiscano i sacramenti gratis, o piuttosto per ottenere beni temporali?

Risposta. Gli indizj per quali il ministro dei sacramenti possa tranquillizzare la sua coscienza per parte della simonia sono questi: *Primo.* Se è persuaso che non usa alcun mezzo temporale per la sua elezione agli ordini o per la sua consacrazione o per ottenere gli officj ecclesiastici. — *Secondo.* Se quando ha ricevuto gli ordini o gli officj, la sua intenzione era diretta alla gloria di Dio ed al servizio spirituale dell'anima, non per avere il suo mantenimento o per accumulare danari che si sperano per parte dell'ordine o dell'officio. — *Terzo.* Se amministra i sacramenti a tutti i fedeli che li dimandano e sono disposti a riceverli senza distinzione fra il ricco ed il povero, il potente dal quale spera protezione o diabrigo di affari ed il debole o l'impotente, o sia che abbia un qualche vantaggio temporale o non lo abbia affatto. — *Quarto.* Se non chiede cosa alcuna più di quello che è solito darci ai ministri della chiesa, secondo le lodevoli consuetudini ammesse in quei luoghi, e prima che abbia adempito il ministero e le preci, come quelle delle esequie ed altra. E pertanto noto non esser lecito prendere cosa alcuna affatto, quantunque volontariamente offerta, per l'amministrazione del sacramento della penitenza e della eucaristia e dell'ordine, poichè la chiesa santa assolutamente proibisce di prendere cosa alcuna per la distribuzione di alcuno di questi sacramenti. Ha permesso per altro che si desse una elemosina fissa per l'offerta del sacrificio divino della messa per sovvenire al

contentamento del sacerdote che l'offre. E se un sacerdoti potrebbe entrare il peccato di simonia, se il sacerdote fosse trasportato ad offrire il sacrificio della messa per la elemosina soltanto, di modo che sarebbe pronto a non celebrare la messa se non gli si desse l'elemosina. Che se poi questo sacerdote fosse disposto a celebrarla colla dovuta divozione, o trovi chi gli dia la elemosina o non lo trovi, cercando la gloria di Dio, l'utilità della chiesa e l'acquisto dei beni spirituali che provengono dall'oblazione della messa, non vi sarebbe dubbio che possa prendere la elemosina che gli vien data dai fedeli, e che deve ricevere in luogo di sussidio pel suo mantenimento, e non come mercede per la sua santa azione.

Fine di questo libro.

Lode a Dio il re eterno.

INDICE

DEGLI ATTI DI QUESTO SANTO SINODO.

(Contiene tre parti et ventitre capitoli con i loro canoni.)

Preambolo.

Discorso del beatissimo patriarca chyriu chyragabio sull'apertura del sinodo, e del fine della unione dei sinodi provinciali in genere, e del modo secondo il quale si debba procedere nell'esame delle materie, loro ordine e loro decisione in questo sinodo. Siegue indi l'arringa del beatissimo monsignor chyrgermano Adami vescovo della città di Aleppo sopra le prerogative dei vescovi, e loro obbligazioni. col. 685 C.

PARTE I.

(Contiene sette capitoli.)

CAPITOLO I.

Della virtù della fede, de' suoi obblighi e sua formula. col. 699 B.

CAPITOLO II.

Della natura dell'orazione, delle sue prerogative interne ed esterne, e dell'obbligo di venerare i santi; del suo buon modo e suoi limiti, e di venerare le loro reliquie e loro immagini, secondo le ecclesiastiche consuetudini. (Contiene 3 canoni.) col. 702 B.

Canone 1^o Dell'obbligo di prostrarsi sulle ginocchia in alcuni tempi. col. 704 B.

Canone 2^o Dell'obbligo di recitare gli officj ecclesiastici e di osservare i riti senz'alterazione o diminuzione. col. 704 C.

Canone 3^o Dell'obbligo di esternare la modestia e la devozione nel tempo della recita delle orazioni principalmente pubbliche. col. 704 D.

CAPITOLO III.

Delle elemosine, dei legati e degli ultimi testamenti. (Contiene 4 canoni.) col. 706 D.

Canone 1^o Dell'obbligo di dare la elemosina. col. 707 A.

Canone 2^o Del modo di distribuirla. col. 707 C.

Canone 3^o Che non è lecito di offrire i voti alle chiese divine dalla nostra comunione. col. 708 A.

Canone 4^o Delle formalità, che si devono osservare nel vendere i beni legati, e del modo di fare gli ultimi testamenti. col. 708 B.

CAPITOLO IV.

Dell'obbligo di osservare i giorni di domenica e delle feste, e del modo di onorarle. col. 709 C.

CAPITOLO V.

Dei digiuni e delle astinenze. (Contiene 5 canoni.) col. 711 D.

Canone 1° Del modo di osservare il digiuno naturale fino alla metà del giorno, soltanto nei giorni del gran digiuno e nelle vigilie. col. 712 A.

Canone 2° Della permissione di mangiare i pesci in tutti i digiuni. col. 712 B.

Canone 3° Dell'astinenza della festa del natale, e della festa degli apostoli; e della dispensa della settimana de' latticini. col. 712 B.

Canone 4° Della cautela, che debba usarsi dai medici e dai superiori ecclesiastici nell'accordare la licenza agli ammalati ed agli infermi di mangiare di grasso. col. 712 D.

Canone 5° Di quel che si debba osservare dagli ammalati ed infermi nell'uso di questa licenza. col. 713 A.

CAPITOLO VI.

Di ciò che principalmente si oppone alla virtù della religione. Si dimostra in esso la proibizione della scienza dell'astrologia, della divinazione, ed altre superstiziose opere, come sono la magia, i sortilegi, ed altre simili. col. 713 C.

CAPITOLO VII.

Della usura, e delle cause che permettono di prendere qualche fucro sopra il capitale. col. 714 D.

PARTE II.

Dei sacramenti in genere ed in specie. (Contiene nove capitoli.) col. 717 C.

CAPITOLO I.

Dei sacramenti in genere: si espone in esso la dottrina ortodossa rapporto ai medesimi in otto numeri. col. 717 C.

CAPITOLO II.

Del sacramento del battesimo: si espone in esso la dottrina ortodossa riguardo al medesimo, e sieguono sette canoni. col. 720 A.

Canone 1° Dell'obbligo di conferire il sacramento del battesimo ai fanciulli; e quando si debba eseguire ciò, e della proibizione di trasferirsi per qualunque pretesto alle chiese od ai conventi remoti prima che abbiano ricevuto il sacramento del battesimo; e che non è lecito di conferire il sacramento colla sola materia e forma fuori del pericolo di morte. col. 720 C.

Canone 2° Dell'obbligo di osservare la formola del battesimo prescritta nell'eucologion senz'accrescimento o diminuzione. col. 721 A.

Canone 3° Dell'obbligo di conferire il sacramento del battesimo nelle chiese, eccettuati i casi di necessità, e del modo di adoprare l'acqua battesimale coll'infusione e coll'immersione. col. 721 B.

Canone 4° Che è lecito usare la infusione nell'acqua o l'asperzione sopra il battezzando nel tempo del pericolo di morte. col. 721 D.

Canone 5° Dell'obbligo di conservare un catalogo particolare per i battezzati. col. 724 A.

Canone 6° Che non è lecito dare il sacramento del battesimo ai fanciulli senza il consenso dei loro genitori fuori del pericolo di morte, e della proibizione di fingere nel conferire il battesimo; e delle condizioni, che devono osservare nell'amministrare questo sacramento a quelli, che sono giunti all'uso della ragione. col. 724 B.

Canone 7° Che vi debba esser un padrino per il fanciullo, ed una madrina per la fanciulla, e che questi padrini siano parenti del battezzando; e della proibizione a tutti gli ecclesiastici di far l'ufficio di padrini, come anche dell'incitamento ai battezzati di osservare le loro sante promesse. col. 726 B.

CAPITOLO III.

Del sacramento della confermazione, ossia del sacro crisma; viene esposta in esso la dottrina ortodossa

rapporto a questo sacramento, e sieguono sei canoni. col. 726 D.

Canone 1° Che non è lecito ripetere questo sacramento da chiunque essi, quantunque la sua ripetizione fosse sotto condizioni. col. 729 A.

Canone 2° Dell'obbligo di conferire questo sacramento a chi non l'ha ricevuto nel tempo del battesimo, e del modo con cui si debba amministrare. col. 729 B.

Canone 3° Dell'obbligo di osservare il prescritto dell'eucologion nell'ungere ciascun membro col sacro crisma. col. 729 C.

Canone 4° Della necessità d'imporre la mano sopra il capo del battezzando in tempo della recita dell'orazione, che principia: *Benedictus es tu Domine Deus* etc. col. 729 A.

Canone 5° Che si debba riservare la consecrazione del crisma a monsignor patriarca, e della sua composizione. col. 729 B.

Canone 6° Del modo di conservare il sacro crisma colla dovuta decenza. col. 729 C.

CAPITOLO IV.

Del sacramento dell'eucaristia e del sacrificio divino: si espone in esso la dottrina ortodossa in riguardo a questo santissimo sacramento, cui si aggiungono tredici canoni. col. 729 D.

Canone 1° Che non si dia il sacramento dalla eucaristia ai fanciulli battezzati prima che giungano all'anno settimo ed ottavo della loro età. col. 732 C.

Canone 2° Dell'obbligo di osservare il digiuno naturale prima della comunione, e dei casi eccettuati. col. 733 A.

Canone 3° Dell'obbligo di conservare il sacramento sotto la specie del pane nei luoghi, ove si può conservare colla dovuta decenza, e del modo di portarlo agli infermi, e della maniera di comunicarli. col. 733 D.

Canone 4° Dei tempi nei quali ogni cristiano è obbligato ricevere il santissimo sacramento. col. 734 C.

Canone 5° Dell'apparecchio e disposizione, che debba avervi da chi si accosta alla comunione. col. 735 B.

Canone 6° Dell'obbligo di conservare i riti prescritti nel meseale in riguardo all'offerta del sacrificio. col. 736 B.

Canone 7° Dell'ornamento degli altari dentro le chiese e case nelle quali è permesso di offrire il sacrificio. col. 736 C.

Canone 8° Della dispensa di replicare il sacrificio sopra un solo altare, eccettuato l'altare maggiore. col. 737 A.

Canone 9° Dell'obbligo di osservare la divozione ed il rispetto nell'offrire il sacrificio, e del tempo che deve impiegarsi nella celebrazione del medesimo. col. 737 B.

Canone 10° Della messa accompagnata da molti sacerdoti, che concelebrano insieme. col. 737 C.

Canone 11° Di ciò, che deve osservarsi da sacerdoti nell'offrire il sacrificio. col. 738 A.

Canone 12° Della quantità dell'elemosina, che si deve distribuire ai sacerdoti per la offerta del sacrificio, e di quanto devono osservare su tale riguardo. col. 738 B.

Canone 13° Dell'obbligo di osservare il rito della messa di presentificazione, e della fissazione dell'elemosina al sacerdote che la offre. col. 739 B.

CAPITOLO V.

Del sacramento della penitenza; ed in esso viene esposta la dottrina ortodossa; e sieguono dieci canoni. col. 740 B.

Canone 1° Che non si dia l'autorità di ascoltare le confessioni se non se ai sacerdoti periti nelle

ognizioni di quanto è necessario per secretaria. A. col. 740 C.

Canone 2° Dell'obbligo, che ha il sacerdote d'operare il silenzio su tutto ciò che ha udito nella confessione; e della punizione di chi trasgredisce questo obbligo in qualunque siasi modo. col. 741 A.

Canone 3° Della maniera di riservare l'assoluzione da alcuni peccati all'autorità vescovile, e che non vi è alcuno caso riservato nel punto della morte, e che in questo tempo bastino ogni dubbio per dare licitamente l'assoluzione. col. 742 B.

Canone 4° Della proibizione di dimandare al penitente il nome del suo complice nei peccati turpi. col. 743 A.

Canone 5° Della definizione del peccato di sollicitazione, e della sua coaduna. col. 743 C.

Canone 6° Della nullità dell'assoluzione del complice nei peccati che sono contro il sesto precetto. col. 744 B.

Canone 7° Dell'obbligo di mettere confessionarij pubblici nelle chiese per ascoltare le confessioni, e della necessità di guardarsi in tempo che si ascoltano le confessioni nelle case. col. 745 A.

Canone 8° Della formola, che deve usarsi nel dare l'assoluzione ai penitenti. col. 745 C.

Canone 9° Della proibizione di prendere alcuna cosa dal confiteuto, e della specie delle penitenze da imponersi ai penitenti. col. 746 B.

Canone 10° Della necessità di prendere l'autorizzazione per la validità dell'assoluzione nel tribunale della confessione. col. 746 D.

CAPITOLO VI.

Della definizione della natura delle indulgenze, e del modo del loro uso canonico; ed evvi in esso un solo canone contenente la facoltà concessa a tutti i sacerdoti di dare l'indulgenza plenaria nell'ora della morte; e della formola che si debba usare nel concedere la indulgenza. col. 747 C.

CAPITOLO VII.

Del sacramento della unzione, cioè dell'olio degli infermi; viene esposta in esso la dottrina ortodossa rapportata a questo sacramento; sieguono sei canoni. col. 751 D.

Canone 1° Dello stabilimento delle orazioni, che si devono recitare da tutti i sacerdoti insieme. col. 752 C.

Canone 2° Dell'obbligo di recitare tutte le orazioni e le preci ordinate per eseguire questo sacramento, come età scritto nel libro dell'ecologia, senza introdurre altre preci. col. 753 A.

Canone 3° Dell'osservanza del rito di consacrare l'olio santo nel giorno del giovedì de' misteri. col. 753 B.

Canone 4° Dell'obbligo di conferire questo sacramento non solo a quelli che sono vicini a morte, ma anche a quelli che sono tribolati da malattia pericolosa. col. 753 B.

Canone 5° Dell'obbligo di dare l'olio santo all'infermo prima che riceva il santissimo sacramento. col. 754 B.

Canone 6° Che non vi è obbligo di conferire questo sacramento agli aspettati; e come si debba loro amministrare, e quali sono le istruzioni, che si devono promettere agli infermi, che sono in pericolo. col. 754 B.

CAPITOLO VIII.

Del sacramento dell'ordine sacro; viene esposta in esso la dottrina ortodossa in riguardo a questo sacramento. col. 754 D.

CAPITOLO IX.

Del sacramento del matrimonio. Viene esposta la dottrina della chiesa cattolica, e ne seguono quattordici canoni. col. 756 B.

Canone 1° Dell'obbligo di promettere l'orazione degli sponsali ecclesiastici alla orazione della corona, e dell'obbligo che ha il parroco di esaminare minutamente i contraenti su tutto ciò, che offende la validità degli sponsali per qualunque riguardo siasi. col. 757 A.

Canone 2° Dell'età, che si richiede per contrarre li sponsali; e dello spazio di tempo permesso da decorrere fra li sponsali ed il matrimonio, e delle cause, che sciogliono li sponsali e permettono di contrarne altri. col. 757 C.

Canone 3° Della dichiarazione della parentela, della sua quantità, e delle regole da osservarsi per conoscere la persona (ossiano i gradi) della parentela. col. 759 C.

Canone 4° Come debba concedersi la dispensa dagli impedimenti. col. 761 B.

Canone 5° Che gl'impedimenti del delitto non annullano il matrimonio nella chiesa orientale. col. 761 C.

Canone 6° Della proibizione di ogni sorta di violenza e di rapimento, che succede ne' matrimonj, e del modo di punire quelli che lo commettono, o secolari, o sacerdoti. col. 763 A.

Canone 7° Della proibizione di sborsare danaro ai governatori, o ai genitori, o ai parenti, ovvero ai tutori per li sponsali e pel matrimonio. col. 763 B.

Canone 8° Dell'obbligo di prender il consenso del genitore nel matrimonio de' figli. col. 763 C.

Canone 9° Dell'obbligo di promettere la orazione della corona all'uso del matrimonio; e che non si replichi la benedizione della corona in un solo e medesimo matrimonio; e della proibizione delle nozze pubbliche nelle città; non che dell'obbligo di usare la cristiana modestia in tutte le nozze. col. 764 A.

Canone 10° Dell'obbligo dei parrochi d'istruire quelli che dimandano il matrimonio nelle cose necessarie a esservi per la salute e pel ricevimento del sacramento, e dell'esame dei medesimi se siano liberi da altro vincolo, o no. col. 764 C.

Canone 11° Dello scioglimento del matrimonio, se vi sia stata mutazione nella persona, o se sia stata confermata l'impotenza di compire l'atto; e della impossibilità di sciogliere il matrimonio cristiano compito coll'opera per qualunque causa; e delle cause, che permettono ad una delle parti di separarsi dal tore e della coabitazione per qualunque spazio di tempo, o per sempre. col. 765 A.

Canone 12° Dei tempi, nei quali è vietata l'orazione della corona. col. 767 A.

Canone 13° Dell'obbligo d'impedire che si dia la benedizione della corona a chi è divenuto impotente di compiere l'atto del matrimonio, e che non è lecito se vi sia una notevole differenza nell'età fra le parti. col. 767 B.

Canone 14° Dell'impedimento del matrimonio con le persone di diversa religione, e del permesso di celebrarli con le persone cattoliche che sono diverse di rito soltanto. col. 767 C.

PARTE III.

Del clero in genere ed in particolare. (Contiene sei capi e la chiusura. col. 768 A.

CAPITOLO I.

Dei vescovi, delle loro prerogative e delle loro obbligazioni. Si espone in esso la dottrina ortodossa in ventidue canoni. col. 768 A.

- Canone 1°** Dell'età, che si richiede pel grado vescovile. col. 769 B.
- Canone 2°** Dello spazio di tempo, che deve aver servito nell'ordine sacerdotale, chi viene eletto al grado vescovile. col. 769 B.
- Canone 3°** Dalle scienze de' quali deve esser fornito il vescovo. col. 769 B.
- Canone 4°** Della necessità, che esista la diocesi, affinché sia lecito che uno si consagri vescovo sulla medesima. col. 769 B.
- Canone 5°** Dell'obbligo, che ha il vescovo di pascere il suo gregge da sé stesso, e di abitare nella sua stessa diocesi. col. 769 C.
- Canone 6°** Come debba comportarsi il vescovo, che dimora nella diocesi altrui. col. 769 D.
- Canone 7°** Quando il cristiano, che si è trasferito dalla sua patria ad un'altra è divenuto soggetto al vescovo del luogo; e della punizione di chi ordina l'estraneo della sua diocesi. col. 770 B.
- Canone 8°** Dell'obbligo di fare le ordinazioni sopra una qualche determinata chiesa, affinché ognuno sia legato al di lei servizio, senza poter trasferirsi ad un'altra. col. 770 C.
- Canone 9°** Come debba esercitare la sua podestà il vescovo nell'emanare le censure ecclesiastiche. col. 771 B.
- Canone 10°** Dell'obbligo del vescovo di visitare la sua diocesi; cosa debba fare in questa visita, ed a quanto si estende la sua podestà in quest'impresa. col. 771 D.
- Canone 11°** Dell'obbligo, che ha il vescovo d'istruire il suo gregge colla predicazione e colla dottrina cristiana, e col dare alle sue opere, secondo il suo potere; e con quale spirito debba tutto ciò adempire. col. 772 B.
- Canone 12°** Dell'obbligo, che hanno i vescovi di esaminare quelli, che sono chiamati all'ordinazione, in rapporto alla condotta ed alla dottrina. col. 773 B.
- Canone 13°** Dell'obbligo, che hanno i vescovi di non abitare colle donne e di non introdurre nelle loro abitazioni per servizio. col. 773 B.
- Canone 14°** Dell'obbligo, che hanno i vescovi di non ingerirsi nelle cose secolari appartenenti ai governatori ed ai giudici. col. 774 A.
- Canone 15°** Dell'obbligo, che hanno i vescovi di evitare l'esercizio dell'arte della medicina e chirurgia. col. 774 B.
- Canone 16°** Dell'obbligo, che hanno i vescovi ed i chierici di evitare ogni sorta di negoziazione. col. 774 C.
- Canone 17°** Dell'obbligo, che hanno i vescovi e gli altri chierici di evitare li spettacoli. col. 774 D.
- Canone 18°** Dell'obbligo, che hanno i vescovi, di dimostrare la parsimonia e la modestia in tutti i loro portamenti. col. 775 A.
- Canone 19°** Dell'obbligo, che hanno i vescovi ed i chierici di evitare ogni sorta di simonia, ed il ricorso ai governatori per ottenere gli ordini e gli officj ecclesiastici. col. 775 B.
- Canone 20°** Come debba disporre il vescovo delle sue rendite ecclesiastiche e non ecclesiastiche. col. 775 C.
- Canone 21°** Dell'obbligo di fare l'ultimo testamento, e come debba essere. col. 776 A.
- Canone 22°** Del modo di fare l'elezione del nuovo vescovo, e delle sue specie. col. 776 C.
- Privilegio 1°** La precedenza di sedere nei concilj generali e provinciali. col. 779 A.
- Privilegio 2°** Il diritto di reggere la diocesi, che non ha vescovo particolare. col. 779 A.
- Privilegio 3°** Di provvedere alla elezione del nuovo vescovo, e della convenienza di prendere il consenso dei vescovi prima della consecrazione. col. 779 A.
- Privilegio 4°** Di deporre ogni vescovo non consagrato dalle sue mani, e per espresso suo ordine. col. 780 B.
- Privilegio 5°** Di rigettare la elezione di chi non si reca da lui dopo sei mesi per la consecrazione, e di deporre chi non vuol portarsi alla sua diocesi, senza un legittimo motivo dopo il suddetto lasso di tempo, come anche di annullare la elezione de' superiori generali regolari, se dentro il diviso spazio di tempo non intervengono ai conventi. col. 780 B.
- Privilegio 6°** Che il suo nome si commemori dai vescovi nella messa e nelle preci, e gli si offra da essi ogni venerazione negli scritti e nelle udienze. col. 780 D.
- Privilegio 7°** Di esaminare i portamenti dei vescovi, e di punire le loro mancanze secondo i sagri canoni. col. 781 A.
- Privilegio 8°** D'invigilare sull'osservanza delle lodevoli consuetudini e dei riti, che si praticano in tutto il patriarcato, e della podestà di dispensare alcune volte dai loro obblighi attesa la sola necessità. col. 781 B.
- Privilegio 9°** Di ricevere le appellazioni da tutte le diocesi, che gli sono soggette, e di giudicare conformemente ai canoni. col. 781 C.
- Privilegio 10°** Di proclamare e radunare il sinodo provinciale, e di presiedere al medesimo, e di obbligare tutti i vescovi ad intervenire. col. 781 D.
- Privilegio 11°** Di trasferire da una sede all'altra; e quali siano le cause per cui si possa licitamente eseguire questa traslazione, e come debba adempirsi. col. 782 A.
- Privilegio 12°** Di unire due diocesi o più in una sola, o di dividere una diocesi in due, ovvero di stabilire un nuovo vescovato. col. 782 C.
- Privilegio 13°** Di esercitare le funzioni pontificali in tutte le diocesi a lui soggette. col. 782 D.
- Privilegio 14°** Che si prenda il suo parere da tutti i vescovi nelle cose notabili, che riguardano la generale direzione. col. 782 D.
- Privilegio 15°** Di consagrare il sagra criama e gli andimici. col. 783 A.
- Privilegio 16°** Di dispensare dalla quinta persona della parentela di consanguinità e di concedere altre dispense. col. 783 A.
- Privilegio 17°** Di prendere la decima dalle decime dei vescovi. col. 783 B.
- Privilegio 18°** D'interporre la sua autorità in tutto ciò, che gli è stato appropriato negli atti di questo sinodo. col. 783 C. Si aggiunge poi la maniera di eleggere monsignor patriarca, e quanto debba fare dopo compiuta la elezione. col. 784 C.

CAPITOLO III.

Dei sacerdoti, e loro obblighi. (Contiene 14 canoni.) col. 785 D.

- Canone 1°** Dell'obbligo che hanno i sacerdoti di prestare una perfetta sottomissione ai vescovi nell'esercizio dei ministeri sacerdotali. col. 786 C.
- Canone 2°** Dell'età, che si richiede per la ordinazione dei sacerdoti. col. 786 D.
- Canone 3°** Dalla proibizione dell'usura ai chierici, e della dispensa ai sacerdoti congiunti in matrimonio d'impiegare quanto hanno per mezzo

CAPITOLO II.
Di monsignor patriarca Antiocheno; de' suoi privilegi, del canonico modo d'usarne, e del modo della sua elezione. (Contiene 18 privilegi.) col. 777 C.

dei scolari, e di esercitare una qualche arte decente. col. 785 D.

Canone 4° Dell'obbligo, che hanno i sacerdoti di evitare la coabitazione coll'estraneo sesso, l'opertismo della negoziazione, e l'arte della medicina, e tutto ciò, che distoglie alla perfezione sacerdotale. col. 787 B.

Canone 5° Dell'obbligo di allontanarsi dal pericolo di ubriacarsi, e del modo di punire quelli, che sono inavvertiti in essa. col. 787 D.

Canone 6° Che appartenga al vescovo della diocesi, la elezione dei sacerdoti dopo l'esame delle loro qualità. col. 788 A.

Canone 7° Dell'obbligo, che hanno i sacerdoti d'istruire il popolo nella predicazione, e dichiarazione della dottrina cristiana. col. 788 B.

Canone 8° Dell'obbligo di prendere la licenza dal vescovo, se occorre al sacerdote di allontanarsi dalla sua parrocchia per un tempo notabile, e dell'obbligo di chiedere la pagella dal sacerdote forastiero prima di dargli la licenza di offrire il sacrificio nel luogo della sua pellegrinazione. col. 788 C.

Canone 9° Dell'obbligo, che hanno i sacerdoti di amministrare i sacramenti con mansuetudine a tutti quelli, che li dimandano. col. 788 D.

Canone 10° Della necessità di osservare la consuetudine di ordinare persone vergini, o conjugati, e come deve comportarsi il vescovo in quest'affare. col. 789 B.

Canone 11° Dell'obbligo, che ha il sacerdote del gregge di servire gli appestati, e quelli, che sono attaccati da malattie contagiose, del prezzo di questo servizio, e della gran mercede del medico, e come debba procedere in quest'affare. col. 790 A.

Canone 12° Dell'obbligo, che hanno i sacerdoti di radunarsi insieme una sol volta la settimana; e quale sia lo scopo di questa unione. col. 792 D.

Canone 13° Dell'obbligo, che hanno i sacerdoti di evitare le mallevarie, e l'ufficio di procuratori, e tutori degli orfani, e di fare testimonianze ai tribunali, e di emanare sentenze rigorose in tutti gli affari laici. col. 793 A.

Canone 14° Dell'obbligo, che hanno i vescovi ed i sacerdoti di distribuire ai poveri quello, che gli sopravanza delle entrate ecclesiastiche, e della fissazione della terza parte degli ultimi testamenti per distribuirsi ai bisognosi della diocesi. col. 793 D.

CAPITOLO IV.

Dei diaconi, e dei segni della vocazione clericale. Viene esposta in essa la dottrina ortodossa in riguardo all'ordine del diacono e suoi uffici, indi gli uffici del suddiacono e del lettore, e dell'obbligo di osservarli senza variazione alcuna. Finalmente si dichiarano le qualità, che si richiedono in quelli, che si accettano a ricevere l'ordine del sacerdozio, non che i proponimenti, che deve fare quello, che è stato chiamato a questo santo ceto, e dei segni, che distinguono la vera vocazione dall'affettata. col. 794 B.

CAPITOLO V.

Della vocazione religiosa e dei voti solenni. Viene esposta in essa la dottrina ortodossa. (E contiene 14 canoni.) col. 796 D.

Canone 1° Dell'estensione del voto dell'obbedienza, e sua necessità. col. 797 B.

Canone 2° Della dichiarazione del voto di povertà, sua natura, e sue prerogative, e suoi obblighi. col. 797 C.

Canone 3° Che i religiosi, che hanno prestato i voti, non abbiano diritto di citare i loro parlati per ottenere la eredità. col. 798 C.

Canone 4° Della dichiarazione del voto di castità, e dell'obbligo, che perciò se deriva, e che si è di non introdurre donzelli nei monasteri, e di dare licenza, perchè vi abitino, e di ammettere ragazzi al servizio delle celle dei religiosi, e negli uffici cenobitici, e per insegnare a leggere e scrivere dentro i corridori. col. 799 A.

Canone 5° Dell'obbligo di punire i religiosi, che cadono nel peccato dell'ubriachezza. col. 799 D.

Canone 6° Dell'obbligo, che hanno tutti i religiosi di non esercitare l'arte della medicina e della chirurgia senza le condizioni, che si richiedono. col. 800 A.

Canone 7° Della illegittimità di far prestare i voti a chi è unico de' suoi genitori ed è necessario per supplire ai loro bisogni. col. 800 C.

Canone 8° Dell'età in cui debbono emettere i voti solenni. col. 800 D.

Canone 9° Della censura di quelli, che percolano i chierici. col. 801 A.

Canone 10° Della scienza di cui devono esser forniti i religiosi, massime quelli, che vengono innalzati agli ordini sagri ed eletti al ministero della diocesi, e dell'obbligo che hanno i superiori di offrire 4 mesi, che vi fanno giungere a ciò. col. 801 C.

Canone 11° Che conviene cambiare il superiore generale ogni sei anni per lo più. col. 801 D.

Canone 12° Che si devono richiamare i sacerdoti religiosi approvati nelle diocesi ai loro monasteri, dopo aver dimorato fuori sei anni al più, qualora sembri al vescovo della diocesi esser ciò conveniente. col. 802 A.

Canone 13° Della punizione dei religiosi, che ricevono gli ordini sagri da vescovi alieni e separati dalla comunione cattolica. col. 802 C.

Canone 14° Che i religiosi regolari siano obbligati osservare con maggiore esattezza tutto ciò che è prescritto pel ceto del clero secolare; e dell'obbligo, che hanno di osservare le loro regole e particolari costituzioni. col. 803 A.

CAPITOLO VI.

Dei diritti del vescovo della diocesi sopra i monaci e le monache, che dimorano nella sua diocesi; e della necessità di conservare i diritti dei superiori regolari senza lesione. col. 803 C.

CAPITOLO VII.

Della confraternita della dottrina cristiana; e che non sia permesso d'istituire una di dette confraternite senza l'espressa licenza del vescovo della diocesi; e di dovervi togliere la confraternita del cingolo di san Francesco, chiamata la confraternita terziaria. col. 807 A.

CHIUSURA.

Discorso del santissimo monsignor patriarca sull'approvazione degli atti del sinodo. col. 808 A.
Relazione di questo santo sinodo. col. 811 B.

INDICE

DELLA CINQUE ISTRUZIONI AGGIUNTE AGLI ATTI DEL SINODO.

Prima istruzione. Di ciò che spetta ai doveri della fede ortodossa, e del modo con cui vien proibita la comunicazione cogli eretici e scismatici. col. 812 B.

Seconda istruzione. Dei digiuni ed astinenze, e del buon modo di osservarle. col. 817 B.

Terza istruzione. Della spiegazione delle censure e pene ecclesiastiche in genere ed in specie, e contiene sei capitoli. col. 825 C.

Capitolo I°. Delle pene ecclesiastiche in genere; contiene sette dimande e risposte. col. 825 C.

Capitolo II°. Della definizione della scomunica, delle sue specie e sue condizioni; contiene quattro dimande e risposte. col. 830 B.

Capitolo III°. Dell'interdetto ecclesiastico; contiene quattro dimande e risposte. col. 838 A.

Capitolo IV°. Della definizione della sospensione ecclesiastica, di sue specie e condizioni; di colui a cui appartiene di assolvere dalla medesima e dalle altre censure ecclesiastiche; contiene sei dimande e risposte. col. 839 C.

Capitolo V°. Della pena della deposizione e sue specie; contiene cinque dimande e risposte. col. 841 A.

Capitolo VI°. Della definizione della natura della irregolarità ecclesiastica e sue specie, e di chi può dispensare dalla medesima; contiene undici dimande e risposte. col. 843 D.

Quarta istruzione. Della dichiarazione dell'antica e nuova disciplina della chiesa - rapporto alle appellazioni dal giudice inferiore al superiore; contiene dieci dimande e risposte. col. 850 A.

Quinta istruzione. Della simonia; contiene otto dimande e risposte. col. 855 A.

ATTESTATO DEL BEATISSIMO MONSIGNOR PATRIARCA GIUSEPPE TIAN RELATIVO ALL'ESAME, APPROVAZIONE, E LODE DI QUESTO SINODO TRASCRITTO DALL'ORIGINALE, CHE È REDATTO DI SUO CARATTERE, E SUGELLATO COL SUO PROPRIO SUGELLO.

Notificazione nel Signore a chiunque veda questo nostro vigha.

Avendo noi veduto gli atti del sinodo dei molto reverendi nostri fratelli Greci cattolici, che fu congregato nel monastero di Sant'Antonio Carcafè nel giorno 23 del mese di luglio dell'anno 1806 dal beatissimo nostro confratello monsignor chyrichy patriarcha Agabio, insieme coi reverendissimi suoi vescovi nostri confratelli, con i molto reverendi superiori generali e definitori delle religioni, e con alcuni padri sacerdoti procuratori del clero delle città, e dopo aver esaminato minutamente e con tutta attenzione le parti, delle quali è composto il volume del sinodo, che contengono 23 capitoli coi loro canoni, e le cinque istruzioni, che li sieguono, non abbiamo trovato in questo complesso alcuna cosa, che si opponga all'integrità della retta fede, o leda l'antica disciplina, ma bensì lo abbiamo trovato conforme alla dottrina

della chiesa cattolica con le sue dichiarazioni e canoni, li quali tutti sono raccolti dalle decisioni degli ecumenici concilj e dai decreti dei Sommi Romani pontefici, dai maestri della morale, e dai migliori periti nei riti della chiesa. Abbiamo perciò conosciuto esser vantaggiosa la sua stampa per l'adempimento del suo scopo, cioè per la disciplina e riforma del clero regolare e secolare, e per la direzione del popolo verso la retta via, commendando la dottrina e zelo del suo compilatore, che ha consumato una gran fatica per la sola gloria di Dio sommo, per la moltiplicazione della sua nazione, e per l'osservanza de' suoi antichi riti.

Quindi è che per l'evidenza di ciò abbiamo scritto questa notificazione di nostra mano, e suggellata col nostro sugello.

Dato li 15 febraro secondo il computo occidentale dell'anno 1809.

L. umile Giuseppe Pietro patriarcha Antiocheno, e di tutto l'Oriente.

ATTESTATO DEL REVERENDISSIMO PADRE LUIGI GANDOLFINI VISITATORE APOSTOLICO SUGELLATO COL PROPRIO SUO SIGILLO, RIGUARDANTE L'ESAME DI QUESTO SINODO, LA SUA APPROVAZIONE ED ELOGIO.

Avendo richiesto da mè l'illustrissimo e reverendissimo monsignor patriarcha Antiocheno della nazione greco-cattolica, acciocchè esaminassi il sinodo della nazione, che fu radunato da lui nel monastero di Sant'Antonio Carcafè nel dì 23 del mese di luglio dell'anno 1806 coll'intervento di tutti i suoi reverendissimi vescovi, e con i primari del clero, atteso dopo averlo esaminato con attenzione di non aver trovato in esso alcuna cosa contraria alla retta dottrina; bensì l'ho veduto basato sulle decisioni dei concilj ecumenici, e conforme ai canoni ricevuti dalla chiesa cattolica orientale, non che ai decreti dei santissimi Romani pontefici, ed anche fornito delle più savie e prudenti direzioni ed ordinazioni per la condotta di tutti i figli della nazione in un modo ottimo ed analogo a sè medesimo. Abbiamo quindi giudicato essere assai giovevole la sua stampa a tutti i cristiani ecclesiastici e secolari figli della nazione greca ecc.

Dato nel convento di Antura alli 26 di febrajo secondo il computo occidentale dell'anno 1809.

Il padre Luigi superiore della missione di Antura e visitatore apostolico nel patriarcato de' Maroniti.

ACTA SYNODI CARCAFENSIS A SACRA CONGREGATIONE IN EXAMEN REVOCANTUR*

1834 decembris 15.

Restrictus causae.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

Si sottopone al giudizio delle eminenze loro reverendissime un sinodo dei cattolici greci-melchiti, celebrato in Siria presso Bayrut nel monastero di Carcafè nell'anno 1806. Questo sinodo porta il titolo di *Antiocheno*, perchè Agabio Matar, sotto cui fu tenuta questa adunanza, era allora patriarcha Antiocheno per la sua nazione. Oratore del sinodo fu monsignor Germano Adami, vescovo di Aleppo, uomo notissimo per aver recato in Oriente,

De' diffuse con vari libri, le dannate dottrine di monsignor Ricci, vescovo di Pistoja, col quale l'Adami conversò più mesi in Firenze, bevendone avidamente i velenosi insegnamenti: ma ciò che è peggio, avendo seco portato dall'Italia il Sinodo di Pistoja, ideò di riprodurlo in Siria con modo maliziosissimo: poichè avendo esso, come è credibile, persuaso al patriarcha Matar di tenere un sinodo, l'Adami vi trasfuse largamente la dottrina del Pistoiese, or secondo la lettera stessa, or secondo lo spirito delle cose. Segretario poi e redattore del sinodo fu l'allora curato don Michele Maslam.

* E volumine cui titulus: Sacra congregazione per la correzione de' libri della chiesa orientale, ponente l'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Luigi Lambruschini. — Ristretto con voto teologico sul libro intitolato: *Sinodo Antiocheno del fu patriarcha melchita Matar*. Novembre M. DCCC. XXXIV. In. 8°, 81 p.

poscia vescovo col nome di Massimo, ed ora finalmente patriarca eletto della sua nazione. Malgrado la costituzione *Demandatum* di Benedetto XIV, che vieta ai Melchiti di stampare libri di religione senza la previa approvazione della santa sede, questo sinodo fu stampato in arabo nel Chersuano nel 1810, e Maslum ne distribuì tosto le copie. Vero è che in principio di questo libro si mette una approvazione del padre Luigi Gandolfi visitatore apostolico; ma questa o è correttizia, o certamente impropria; può sospettarsi correttizia, perocchè nell'anno 1811, cioè subito dopo la stampa, cinque parrochi melchiti ed undici loro notabili interposero appello alla santa sede contro questa stampa, citando il divieto di Benedetto XIV, ed affermando che lo stesso stampatore dichiarò per lo stesso motivo la sua renitenza a tale impresa. Anche un attestato di un missionario² dice che quel libro *sine ulla permissu typis mandatus fuit*. Ed un altro missionario ha scritto dal Libano³ aver udito dire da monsignor Maslum che i concilii dei Greci non abbisognano dell'approvazione romana. Deve poi dirsi certamente impropria ed inessata questa qualsivoglia approvazione e licenza, se vi fu del visitatore Gandolfi; imperocchè non può dubitarsi che il sinodo contenga diversi errori e dottrine perniciose.

Ora è da dirsi ciò che ha dato occasione al presente esame del sinodo. Dappoichè monsignor Massimo Maslum nel marzo del 1833 fu dal sinodo nazionale melchita eletto patriarca, egli scrisse a sua santità ed alla Propaganda lettera di comunicazione del fatto, chiedendo il pallio in segno di conferma per parte della santa sede. Non fu allora risposto a monsignor Maslum, perchè si attendevano fedeli dettagli intorno all'accaduto; i quali poi giunsero, e furono materia di una pendenza in Propaganda nel settembre dello scorso anno. Le risoluzioni della sagra congregazione sono ben note alle eminenze loro, che furono componenti di quel sacro consesso, e ne conservano gli atti impressi. Intanto monsignor Maslum dal ritardo del pallio conoscendo che vi erano difficoltà nel concederlo, aveva scritta altra lettera a sua santità in data del 24 maggio 1833, nella quale giustificandosi *ex capite doctrinas*, diceva precisamente: *Le opinioni di monsignor Adami furono da me più volte detestate pubblicamente, e non mai furono da me abbracciate*. Nondimeno oltre le accuse antiche di adamismo date a monsignor Maslum, una più recente lettera di autorevole missionario scritta dalla Siria nel 1832 dice: *Egli è certo che monsignor Maslum anche davanti a noi esalta alle stelle la persona e l'opinione di monsignor Germano Adami*. Ciò nulla ostante sua santità nella sua alta saviezza diede un giusto peso alla predetta lettera e protesta del Maslum, e volle che si conservasse in Propaganda; imperocchè se la protesta è sincera, sarebbe sana la mente dell'eletto patriarca; e se per mala ventura dovesse rimanere sospetta, nondimeno sempre si avrà in mano una autentica dichiarazione del prelado fatta al papa, con la quale si potranno poi coarguire i suoi contrarii detti o fatti e accaderanno. Ordinò poi la santità sua che si scrivesse a monsignor Maslum la lettera del seguente tenore:

16 novembre 1833.

Sagra congregazione. La lettera di vostra signoria del 24 maggio del corrente anno è pervenuta nelle

¹ Pendenza del settembre 1833. Sommario alla nota di archivio, p. 1.

² Loc. cit., p. 18.

³ Sommario II, p. 19.

A mani di sua santità, che ha accolti con paterno amore i sentimenti da lei espressi di divozione e di costante ubbidienza verso la santa sede. Il santo padre ha, poi singolarmente gradita la formale protesta, ch'ella ha fatta nella citata lettera a sua santità, di aver sempre detestata, e di detestare attualmente le dottrine del fu monsignor Adami arcivescovo di Aleppo, le quali certamente non potrebbero già mai seguirsi da un vero figlio della santa Romana chiesa; come nè meno lodarsi o permettere quelle di lui opere nelle quali si troveranno tali dannate dottrine.

Ma un'altra dichiarazione d'ella di lei saviezza si aspetta, cioè intorno a diversi passi del sinodo nazionale di Carcaffé. È troppo nota la parte, che vostra signoria vi ha presa con la presenza e con l'opera quando fu celebrato. È stato ancora riferito alla santa sede con ogni apparenza di credibilità, ch'ella in questi ultimi anni ha mostrata in più occasioni e con replicati detti la sua totale aderenza a questo sinodo. Ora la dottrina in esso contenuta non incontra certamente in Roma piena approvazione, anzi vi si leggono diversi passi che sono sotto teologica censura. Vostra signoria pertanto farebbe cosa grata alla sagra congregazione se in prevenzione le manifestasse il suo sentimento intorno al menzionato sinodo, del quale intanto per ordine espresso di sua santità non farà vostra signoria niun uso, e non ne distribuirà copie, e non lo avrà in conto di testo autorevole, sino al giudizio da emanarsi da questa santa Romana sede.

A questa lettera della sagra congregazione rispose monsignor Maslum in data del 29 gennaio 1834, e quanto al sinodo così si esprimeva:

„Riguardo al libro del sinodo nazionale di Carcaffé, vero è che io in quel concilio fui rappresentante del clero Aleppino, e mi credeva tenuto all'osservanza di quanto esso contiene, come credevano tutti i padri del medesimo, ma ora che sento dall'eminenza vostra reverendissima che si leggono in esso libro diversi passi, che sono sotto teologica censura, io non solo prometto di non fare più uso alcuno di detto libro, e di non distribuirne copie, e di non averlo in conto di testo autorevole, sino al giudizio da emanarsi dalla santa sede Romana; ma di più protesto anticipatamente, colla presente, di abbracciare tale giudizio, e ne sarò fedele esecutore.

„Ciò posto, più non rimane luogo a manifestare il mio sentimento intorno al menzionato sinodo, la cui fedele traduzione italiana trovasi nell'archivio di Propaganda, e tocca alla santa sede Romana il pronunziarne l'ultimo giudizio; come sacro è il mio dovere aderire intieramente a tale giudizio.

„In somma io sono unito colla fede alla santa Romana chiesa, ubbidisco a questa santa sede apostolica perfettamente, mi sottometto al santo padre capo visibile della universale chiesa di nostro signore Gesù Cristo, e seguito in tutto e per tutto la dottrina ed i sentimenti della stessa chiesa e sede Romana; e ciò non già per timore, nè per interesse alcuno, nè per onore, nè per qualsiasi immaginabile motivo temporale o corporale, ma solo ed unicamente perchè così è la verità, perchè così mi credo obbligato in punto di coscienza, e finalmente perchè così sono persuasissimo. Dunque già questa mia ripetizione una volta per sempre, e disponga il santo padre e cotesta sagra congregazione di me come vorranno, e spero nel Signore che mi troveranno in tutto il rimanente della mia vita quell'ubbidientissimo vescovo che soggiorno per tanti anni da vicino, sotto gli apertissimi occhi della stessa santa sede.

Belle ebrtamente sono queste espressioni, e importantissima la protesta: si vede purò un cambiamento subitaneo e quasi violento, poiché una lettera del 1832 scritta dalla Siria da un savissimo missionario dice: *Hunc librum (il sinodus ad astra evexit archiepiscopus noster (Mazlum): hunc consulendum propopit.* Ed un altro missionario nello stesso anno scrive di monsignor Mazlum: *Singularmentè fa valere in pubblico il libro arabo intitolato concilio Antiocheno tenutosi per opera dell' Adami, e da lui scritto in Carcafe.*

Così essendo le cose, il segretario della sagra congregazione per la correzione de' libri della chiesa orientale, vedendo che il libro di un sinodo orientale appartiene strettamente alla revisione e giudizio di questa congregazione; e possedendone egli una traduzione dall' arabo, confermata come esatta e fedele dalla mano stessa e dal sigillo di monsignor Mazlum, l'ha sottoposta alla censura di un valente teologo, il cui dotto e diligente voto si esibisce per informazione alle eminenze loro reverendissime. Sembra per verità che questo voto basti d' avanzo per l' oggetto inteso, nondimeno le eminenze loro sono pregate di richiamare a memoria ancora quanto in tale proposito è stato scritto nella citata ponzenza del settembre 1833, cioè nella Nota di archivio p. 13, nel sommario I. lettera A e lettera N, e nel sommario II. p. 9 e 12, poiché vedranno chiaramente che il libro di questo sinodo era già assai pregiudicato nella opinione di molti savì e intelligenti uomini, che l'avevano in diversi tempi considerato.

Nella lettura del voto troveranno le eminenze loro. 1. Diverse proposizioni condannate già dalla santa memoria di Pio VI nel sinodo di Pistoja. 2. Proposizioni che sotto pretesto di richiamare l' antica disciplina, sono ingiuriose alla lodevole ed autorevole pratica della chiesa vivente, e che perturbano il clero, e ne impediscono il necessario aumento. 3. Proposizioni di morale troppo rigida, che definiscono diversi gravi punti, ancora controversi nella più savia teologia. 4. Non sono nè esatte nè abbastanza sane le definizioni intorno alle indulgenze ed alle censure. 5. Sembra negarsi affatto alla chiesa il foro esterno e la potestà coattiva. 6. Non si riconosce il diritto di appello alla santa sede, poiché la definizione perentoria di ogni controversia si attribuisce al sinodo nazionale. 7. Non sembra abbastanza sicura ed esatta la dottrina circa il valore del matrimonio. 8. La chiesa Antiochena viene troppo pareggiata alla Romana, e si attribuiscono al patriarca Antiocheno diritti e poteri eccessivi. 9. Vi si legge qualche espressione poco favorevole al celibato sacerdotale. 10. Si propone per guida de' confessori un libro di monsignor Adami, malgrado che tutte le opere di quest' uomo siano interdette. 11. Per la validità assoluta di una definizione pontificia si suppone necessario l'assenso di tutti i vescovi dispersi nel mondo. 12. Si asserisce che la dottrina di questo sinodo Antiocheno è presa dai santi padri, dei sagrosanti concilii ecc., e si dissimula affatto che il più d' essi è stato preso dal dannato conciliabolo di Pistoja.

Appendice. 7

Era già stampata la presente ponzenza quando giunse nel corrente novembre alla sagra congregazione da monsignor Auvergne, delegato apostolico nel monte Libano, una lettera in data del 15 luglio di questo anno, dove intorno a monsignor Mazlum

si legge un' importante paragrafo, da cui si conosce quale sia stata l'ubbidienza di questo prelato agli ordini precisi di sua santità, col 872 B. di non permettere l'uso nè la circolazione del sinodo di Carcafe. Scrive dunque monsignor Auvergne così:

Monsieur Mazlum vient de faire traduire en arabe, pour la rendre comme publique, l'une des dernières lettres que votre éminence lui a écrites, où elle lui dit que sa sainteté a accueilli avec bonté sa protestation de foi, et que Rome ne recevra pas sans de graves raisons les accusations que l'on pourra porter contre lui; et son mot il se flatte, il se vante de cette lettre. Mais dans la traduction il a retranché tout ce qui avait rapport au concile de Carcafé dont il permet toujours le libre usage, malgré les défenses de la sacrée congrégation. Il y a plus il vient d'écrire à don Giovanni Topis, son procureur à Rome, que dans le principe, il s'en était remis, il est vrai, à la volonté de la sacrée congrégation pour ce qui regardait la confirmation de son élection, mais qu'aujourd'hui, il la demandait comme un droit. Je ne fais là-dessus aucune réflexion, mais je me fais un devoir de donner à la sacrée congrégation ces renseignements.

Dubbio.

Dopo ciò sono pregate le eminenze loro reverendissime a legnarsi di definire, se il libro arabo del sinodo di Carcafe sia da interdarsi o no, e se affermativamente, quale provvidenza debba darsi per impedirne l'uso.

Rescriptum sacrae congregationis.

In sacra congregatione super correctione librorum ecclesiae orientalis habita coram eminentissimo cardinali Pacca praefecto die 15 decembris 1834, me infrascripto ponente, relatum fuit „Ristretto con voto teologico sul libro intitolato *Sinodo Antiocheno del fu patriarca melchita Mutaz,* — et ad sequens dubium propositum: „Se il libro arabo del sinodo di Carcafe sia da interdarsi o no; e se affermativamente, quale provvidenza debba darsi per impedirne l'uso?“ eminentissimi patres responderunt.

Ad primam dubii partem „Supplicandum sanctissimo pro condemnatione per breve apostolicum libri cuius titulus: *Synodus Antiochena, celebrata in monasterio Carcafe, anno 1806.*“

Ad secundam: „Communetur per delegatum apostolicum breve ipsam condemnationis tum patriarchae Antiocheno tum ceteris patriarchis, archiepiscopis et episcopis necnon abbatibus monasteriorum Montis Libani, facta eis injunctione illud evulgandi per epistolam pastoralem, cuius exemplaria typis impressa respective tradant reverendo patri domino delegato apostolico, qui curet ea quamprimum Romam transmitti.“

Eminentissimi patres addiderunt: „Ad mentem.“ Mens est, ut per circularem epistolam sacrae congregationis de Propaganda fide praescribatur eisdem patriarchis, archiepiscopis, episcopis et abbatibus, ut exemplaria synodi apud se avocent, eaque illico et publice comburi iubeant.

Ita est. Aloisius cardinalis Lambruschini ponens.

Sanctissimus dominus noster Gregorius XVI audita decreti relatione moderandum censuit prout est in brevi typis impresso.

Angolus Maius a secretis

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI GREGORII PAPAE XVI

BREVE CONDEMNATIONIS LIBRI CUI TITULUS: SYNODUS ANTIOCHENA SUB REVERENDISSIMO AGAPIO NATAR
PATRIARCHA ANTIOCHENO CELEBRATA *

1835 septembris 16.

GREGORIUS PAPA XVI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Melchitarum catholicorum synodus, Antiochena nuncupata, quae apud monasterium Carophas, in dioecesi Berytensi, anno 1806 celebrata, et deinde anno 1810, inconsulta hac apostolica Romana sede, arabicis typis impressa fuit, iamdiu in hominum de puritate catholici dogmatis sollicitorum reprehensiones varias incurrit. Nam et nonnulli orientales episcopi, et minores alii animarum pastores, doctrinam praedictae synodi suspectam sibi in multis ingratisque nuntiabant. Nos vero in suprema ecclesiae specula constituti, quum has querelas in dies augeri audiremus, simulque synodi usum in Oriente propagari, et lapsu temporis stabiliri quodammodo videremus; rem gravioris momenti existimantes, dedimus operam, ut synodi exemplar in italicam linguam diligenter conversum, et manu venerabilis fratris nostri Maximi Mazium subscriptum, et tanquam fidele, id est cum arabico originali concordans, ab eo recognitum, a peritis theologia, et a consilio Venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium corrigendis ecclesiae orientalis libris praepositorum in examen accuratum vocaretur.

Interim vero, ante quam nostrum ea super re oraculum proferremus, venerabilem fratrem Maximum Mazium, Melchitarum catholicorum electum eo tempore patriarcham, scriptis mandato nostro a congregatione de Propaganda fide litteris admonendum censuimus de sinistro romanae censurae circa hunc librum suffragio; simulque praedicti patriarchae electi hac ipsa de re sententiam exquisivimus, quid nempe ipsi de synodi supradictae doctrina videretur. Is autem ad congregationem de Propaganda fide rescripsit litteras, quae apud nos manu eius exaratae extant, quibus suum erga Romanam ecclesiam, eiusque iudicia, obsequium plenamque obedientiam adeo disertis verbis testatus est, ut de eius sinceritate dubitandi nulla causa suppeteret; nominatim autem de synodo Carophensi ait, se quidquid a sancta sede Romana decretum fuerit, ratum habiturum, eisque promam obedientiam firmamque fidem fore praestiturum: interim vero, pendente iudicio, se neque libri exemplaria distributurum, neque eius decretis usurum; neque ullam eidem, prout sibi iussu nostro mandatum fuerat, auctoritatem adtributurum.

Quae obsequii et obedientiae clarissima significatio, simulque erronearum opinionum Germani Adam, archiepiscopi olim Hierapolitani, improbatio (quibus numquam se adhaesione adfirmavit) aliis litteris ad nos ipsos datis ab eodem venerabili fratre Maximo Mazium declarata, adeo nobis placuit, ac tantopere nostrum animum exhilaravit, securumque reddidit, ut uno eodemque tempore et synodum ex officii nostri debito condemnare, et venerabili fratri Maximo patriarchatum confirmare ac pallium de corpore beatissimi Petri sumptum mittere, decreverimus.

Quamquam igitur impressus synodi liber quondam Aloysii Sandulphi, apostolici olim ad Libanum delegati, approbationem in fronte iactat, quam sancta Romana sedes numquam agnovit, quaeque

A vel sermonis arabici ignorantiae, vel fraudi aut falsitati alicui tribuenda est (praeter quam quod synodorum approbatio non est in ordinariis delegatorum facultatibus); attamen complures errores tum in synodo tum in instructionibus eidem adnexa comperiri certum est.

Etenim primo, synodus haec in multis ex iamdiu damnata Pistoriensi synodo tacite fraudulenterque hausta fuit¹; et aliquot propositiones eiusdem Pistoriensis a sancta Romana sede damnatae, partim ad litteram partim ambigue insinuatae, continet². Deinde definitiones interdum vel decisiones, veluti de sacramentis et de virtutibus, parum rectas facit³; baianismum, iansenismum, atque huiusmodi pravas opiniones iniquando sapit⁴; vim naturamque indulgentiarum infirmat, a quibus canonicam tantummodo poenam remitti docet; atque ita doctrinam iam in Luthero et Pistoriensi synodo damnatam innovat⁵; potestatem ecclesiasticam, nominatimque coactivam, oppugnat⁶; appellationes ad sanctam

¹ Constat omnino: et superfluum putarem hic citationes adiuungere, quia prostant in observationibus impressis.

² Constat pariter. Sic verbi gratia, col. 699 C. habetur haec propositio: *Siccome la fede etc.*, quae habetur in synodo Pistoriensi, sessione 3, decretum de fide, et est condemnata per constitutionem *Auctorem fidei*, prop. 22. — Sic pariter col. 734 A invenitur propositio contra baptismum sub conditione, quae damnata est per constitutionem *Auctorem fidei*, prop. 27. — Circa doctrinam de indulgentiis, de quibus tractare incipit a col. 747 C, concordat cum doctrina damnata in Pistoriensibus, prop. 40 et seq.

³ Constat synodum interdum definitiones vel decisiones parum rectas facere, verbi gratia de indulgentiis a col. 747 A et seq. Quod vero, exempli causa, additur in censura, *veluti de sacramentis et virtutibus*, etiam strictae veritati consonat. Nam, verbi gratia, baptismus est sacramentum, synodus autem col. 734 A haec minus rectam edit decisionem, qua excludit formam conditionatam. — Fides est virtus, et quidem theologica, atque synodus circa fidem minus rectam edit decisionem iam supra citatam. Praeterea religio paupertas est virtus atque circa haec synodus non solum minus rectam edit decisionem, sed et circa ipsam eius definitionem (logicam) aberrat col. 736 C. Vide observationes impressas col. 737 D.

⁴ Ex Baio ortus est Iansenius, Quenellius secutus est utrumque parentes Baium et Iansenium, eorumque doctrinam magis evolvit, addidit etiam suis propriis erroribus, Quenellium auctori sunt Pistorienses. Iam vero dudum apud probatos theologos est receptum, ut haec omnia veniant nomine Iansenii vel Baianismi etc., et hoc sufficeret. — Sed loquamur strictius, synodus Antiochena col. 702 C. exigit pro oratione anhelitus caritatis, et tamen col. 708 B admittit etiam peccatores recte orare posse; unde sapit doctrinam a sancto Pio V et Gregorio XIII in Baio damnatam prop. 31, 32 et 33 ubi nititur componere caritatem perfectam cum statu peccati mortalis. Videri possunt observationes impressae col. 702 B. Praeterea Iansenius a magistro suo Michaelo Baio didicerat, aliqua Dei praecepta... esse impossibilia; haec autem doctrinam sapit synodus Antiochena col. 726 A. Videantur observationes impressae ibidem B-D.

⁵ Censura strictae veritati consonat. Vide synodum Antiochenam a col. 747 C, ubi incipit tractare de indulgentiis. Constat etiam ex observationibus impressis ibidem. — Praeterea supra in censura dictum erat: *atque huiusmodi pravas opiniones aliquando sapit*. Verissimum est, nam praeter Baianismum et Iansenismum, de quibus supra dictum est, in hoc puncto sapit Lutheranismum: addi possunt et alias pravae opiniones quas synodus sapit. Atque haec sufficiunt ut una stricta veritas servetur clarae: *atque huiusmodi pravas etc.*

⁶ Verum est in toto rigore verborum. Vide synodum a col. 826 C et observationes impressae ibidem, ubi citantur etiam propositiones synodi Pistoriensis in hac materia condemnatae.

* Condanna, f. 120. Breve scripsit Angelus Matus, vir ille (immortalis memoriae; theologicè examinavit Cornelius van Everbroeck societatis Iesu, cuius annotationes, praecipue saltem, una pagina retuli; arabice reddidit Matthaeus Sciaban; textum arabicum cum latino diligenter contulit Iosephus Mansueti, vir omnium fere sermonum peritissimus.

Romanam eodem obliquo impedit¹; synodi provincialis peremptorium fuisse antiquitus auctoritatem, fuisse aduersit²; sacras iurisdictionis originem distorque videtur³; praesentem ecclesiae disciplinam impertuno solo identidem subornatur⁴; coelibatum sacerdotalem ut minus quandoque parocis administrandis idoneum tradidit⁵; episcoporum et cleri creationem nimis iniustisque verborum rigoribus difficillimam reddidit⁶; controversias varias sub iudicio adhuc positas, praeter synodi provincialis auctoritatem, audacius definiit⁷; fallaci denique re-

formationis praetextu, non sine quadam pietatis solidae specie, ecclesiae statum perturbat⁸.

Antiochenam itaque praedictam synodum haec et alia plura contra sanam doctrinam et probatam ecclesiae disciplinam vitia continentem, non auctoritate apostolica, tenore praesentium litterarum, improbamus et condemnamus; eiusdem acta et decreta nulla et irrita declaramus: totius denique libri nomen, quovis in idioma, sive in manuscripto codice, sive in impresso, interdiciamus; atque ut unquam in posterum typis imprimatur, vetamus.

Ipsam vero Melchitarum catholicorum patriarcham venerabilem fratrem Maximum Maxium, ceterosque variorum rituum gentiumque patriarchas et episcopos graviter admonemus, ut dictae synodi librum ab usu suarum ecclesiarum excludant; doctrinam eius, quantum a nobis improba et damnata fuit, averentur; et orthodoxas potius synodos, praesertim veteres, quae tot in ecclesia Dei feruntur, a sanctis doctisque patribus celebratas, et a doctoribus nostris Romanis pontificibus adprobatas, amplectantur; atque ex his regiminis sui doctrinaeque normam capiant.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris die 16 septembris 1855, pontificatus nostri anno quinto.

Emmanuel cardinalis de Gregorio.

¹ Utiq. Verbi gratia col. 734 A vult reformare consuetudinem, quam vocat novam, circa formam conditionalem in casu dubii baptismi, et in multis aliis locis... Plura de singulis punctis dicere superfluum puto, maxime quod omnes loci citati latius evoluantur in observationibus impressis.

Unde iterum confirmatur, synodum Antiochenam partim ad litteram partim ambigue innotatas continere aliquot propositiones eiusdem Pistoriensis, prout habetur in consensu.

² Ut omitam alios locos, habetur col. 778 B, circa quem locum videri possunt observationes impressae ibidem C.

³ Hanc doctrinam tradit synodus col. 851 et seq.

⁴ Synodus col. 895 C et seq. ipsam iurisdictionis notionem perturbat et infirmat. — Praeterea ius appellationis... profecto ad iura primatus pertinet divinitus data: synodus autem pro appellatione sancti Athanasii et Marcelli Ancyranii... recurrit ad privilegium imperatoris col. 851 B. Videatur etiam textus a col. 778 *Quaestio magica* etc. et observationes impressae ibidem B-D.

⁵ Verissimum est. Nam quae, verbi gratia, synodus docet a col. 780 A de indulgentiis magna ex parte non est nisi critica recentioris disciplinae circa indulgentiam. Pariter videatur col. 794 A circa formam conditionalem baptismi. In aliis locis plura alia inveniri possunt.

⁶ Utiq. Videatur col. 789 D.

⁷ Res ita se habet. Vide col. 795 C etc. et observationes impressas ibidem D.

⁸ Col. 745 C decidit quaestionem de circumstantiis aggravantibus exprimentis in confessione. Col. 756 D decidit quaestionem de ministro sacramenti matrimonii. Vide observationes impressas ibidem.

SYNODUS NATIONALIS MELCHITARUM IN MONASTERIO SANCTISSIMI SALVATORIS CELEBRATA

ad instituendum seminarium pro universa natione

1811 maii 11-14 23-26.

De hac synodo pauca haec habentur in collectione Lacensi conciliorum recentiorum, t. II, p. 579: „Haec synodus collegium toti nationi Graeco-Melchitarum catholicorum commune ad formandum clerum constituit, quod sub titulo *Annuntiationis beatae Virginis* in Ain-Trax aedificatum est et a sancta sede apostolica confirmatum. Exstat in archivo sacrae congregationis de Propaganda fide decretum ab eadem die 9 septembris 1831 de hoc collegio editum; nihil vero de eo continet, nisi quae inde canone 20 concilii anni 1835 laudantur.“

Pauca sane verba; multi vero errores. Atque in primis non anno 1812, sed 1811 habitum est illud concilium. Non diffiteor annum 1812 legi in canone citato synodi anno 1835 habitae prout iacet in eadem collectione Lacensi, sed in actis primigeniis eiusdem synodi, recte dicitur synodum illam anno 1811 fuisse celebratam. Praeterea, sacra congregatio de Propaganda fide propositum quidem probavit collegium commune condendi, non autem probavit collegium illud anno 1811 conditum, ut ex mox dicendis clarius patebit. Etenim cum in congregatione generali de Propaganda fide habitae die 24 iulii 1815 mota fuisset quaestio de collegio illo recepto condito, cui Maximus Maxium praefectus fuerat, sequens dubium pro more propositum fuit. „Qual provvedimento si debba prendere intorno al nuovo collegio eretto nel monte Libano?“ Ad quod fuit rescriptum his verbis: „Diligenter curandum, ut collegium, de quo agitur, vel non aperiatur, vel si apertum fuerit, statim claudatur.“ Quae rescriptio

non in odium ipsius operis conficiendi, sed in odium ut cum schola dicam operantis capta fuit. Res iterum proposita fuit in congregatione generali habitae die 16 maii 1819, et quidem hoc pacto:

„Venuto a cognizione di quest'ultimo decreto (illius nempe decreti anno 1815 editi) monsignor Maxium il quale era stato incaricato dal patriarca e sinodo Greco-Melchita d'implorare dalla santa sede la protezione ed alcuni privilegi per lo stesso collegio, l'approvazione delle sue regole ed il permesso di stamparle in Propaganda, si crede in dovere di presentare il libro delle dette regole tradotto dall'arabo in lingua italiana dallo stesso interprete della sacra congregazione signor Antonio Assmanni, e di difendere tanto lo stabilimento del collegio in questione, quanto le sue regole dalle imputazioni e rilievi fatti in contrario alla sacra congregazione, ciò ch'egli esegui con una scrittura, della quale distribui copia all'eminenza vostra.“ Mentre era per farcene la relazione dall'eminentissimo signor cardinale Fontana, giunta la notizia della elezione al patriarcato del parroco Moed Cattan stato già vicario apostolico per i Greco-Melchiti della diocesi di Aleppo pendente la causa di monsignor Maxium, fu creduto bene di differire l'esame di quest'affare per sentirne il parere del nuovo patriarca, che assunse il nome d'Ignazio, interpellando al tempo

¹ Acta de anno 1819, fol. 86-7.

² Supplicis illius libelli exemplar habetur in Actis eiusdem anni 1819, fol. 90-100.

inteso sulle stato attuale del predetto collegio di A
 delegato apostolico monsignor Luigi Bonaldi, il
 quale dal 1811 era in corso già fatto parola. Mon-
 signor Bonaldi riprese prima in data del 6 dicembre
 1819: « Riguardo al collegio, di cui nel paragrafo
 antecedente, è stato aperto; di esso costellati noi, e
 quattro giovani, che non hanno studiato niente per
 mancanza di maestri: lo prenderei per quest' ordine
 dei provvedimenti, di cui darò poi conoscenza. »
 In altra lettera poi del 19 marzo 1817 parlando
 dell' ordine ricevuto dalla sacra congregazione rap-
 porto al predetto collegio, disse: « Quest' ordine non
 l' ho pubblicato non essendovi stata alcuna neces-
 sità per questo; poiché non vi sono più né discepoli
 per studiare, né maestri per insegnare, e il detto
 collegio non ha alcuna rendita sufficiente per aprirlo
 e mantenerlo, eccellè per quanto lo posso provvedere
 non si aprirà mai, e monsignor patriarca mi ha
 assicurato, che monsignor Maslum con i suoi cer-
 cano di attribuirgli una parte dell' entrate della
 sede patriarcale, le quali essendo già molto caree,
 se si diminuiranno ancora, non gli resta più di che
 vivere. Riguardo poi ai suoi regolamenti con tutte
 le altre belle scritte e rappresentanze che può
 fare monsignor Maslum, sono tutti costellati in aria,
 che non avranno mai alcun effetto; e poi quello
 che io scrissi riguardo a questo collegio non era
 perchè si sopprimesse, ma solamente affinché mon-
 signor Maslum con i suoi discepoli non ne fossero
 i professori, come era fissato, che dovevano essere,
 se gli affari fossero ritornati in loro favore; del
 rimanente poi quando avranno dei professori di
 sana dottrina, e dei giovani che vogliono studiare,
 e delle rendite per mantenerli, sarà molto con-
 veniente che abbiano un seminario. »

« Monsignor Ignazio Cattin rispose anch' egli a
 questo articolo il 1 febbrajo del 1818 nei seguenti
 termini: « Il patriarca Agapio si era professato nella
 mente, che il collegio potesse sussistere, fosse utile,
 e si confermasse, quando che la cosa è tutta all'
 opposto; mentre è impossibile, che questo collegio
 possa sussistere o stabilirsi neppure per immagina-
 zione, e sarebbe affatto inutile, ed ogni uno dotato
 di discernimento ben lo comprende, di modo che
 tutti i savj della nazione fino al presente rimpro-
 verano il patriarca Agapio per aver dissipato gran
 somma di danaro per la compra di questo locale,
 in cui non si fann alcun abitante, per esser un
 luogo sospetto, ritirato, in sito alto, separato, e
 molto vasto come un palazzo, o residenza de' gover-

nat, per cui si stabilirebbe nella spesa, e per
 ogni parte è privo di qualunque conforto, e per
 conseguenza è impossibile che possa servir per
 collegio. Il non vincerlo meravigliosa, che il
 patriarca Agapio ed i suoi adepti abbiano avuto
 a cuore questo locale, ed abbiano dissipato tanto
 danaro, che si è ridotta in sede costea di debiti e
 tal segno, che lo sono costretto a menare una vita
 penitente, sottoposto all' avvilimento e vergogna
 avanti la gente. Spero nella misericordia di Dio,
 che si faciliterà la vendita di esso a qualivoglia
 prezzo, sinchè capiterà qualche locale in vicinanza
 dei monasteri, e che sia adatto. » Da ciò ap-
 parisce che monsignor Cattin approva lo stabili-
 mento di un collegio generale per la sua nazione,
 e vuole occuparsene, ma non adesso, nè vuole
 fissarlo nel luogo e modo ideato dal suo pred-
 cessore monsignor Agapio Matar. »

Proposita igitur hiis duobus dubiis: 1° Se
 abbia luogo alcun provvedimento, e quale, per
 assicurare la fondazione del collegio generale della
 nazione Greco-Melchita. 2° Se convenga mettere
 a disposizione del patriarca il locale e tutt' altro
 spettante al predetto collegio a tenore di quanto
 il patriarca propone: in congregatione generali
 eminentissimorum et reverendissimorum sanctae
 Romanae ecclesiae cardinalium negotiis fidei prop-
 agandae praepositorum habita in aedibus eiusdem
 sacrae congregationis die 16 maii 1819 ad supra
 scripta dubia eminentissimi patres responderunt ut
 sequitur:

Ad 1^{am} Quoad primam partem, „affirmative, et
 ad eminentissimum praefectum, qui caret eo meliori
 modo quo fieri poterit erectionem collegii generalis
 nationis Graeco-Melchitarum ad formam testamenti
 defuncti patriarchae Agapii Matar. »

Ad 2^{am} „Negative, et ad eminentissimum prae-
 fectum, qui videat an expediat venditio aedium
 collegii praedicti, et eo in casu caret emptorem
 aliarum aedium, quae opportuniores sint pro col-
 legio. »

Atque haec quidem de varia illius collegii for-
 tuna. Ad acta synodi, a qua constitutum fuit, quod
 attinet, ea integra dabo prout a Maximo Maslum
 sacrae congregationi fuerunt exhibitae, adiectis
 tamen nonnullis animadversionibus italicae scripturae,
 quae habentur in Actis anni 1819, fol. 112.

¹ Habentur tam in Actis anni 1819, fol. 110 et sq. tum
 in synode Regularum, num. 19.

ORATIO HABITA AB AGAPIO MATAR PATRIARCHA IN APERIENDA SYNODO.

Venerabili fratelli, l' apostolica benedizione, e la D
 pace del Signore sia con voi.

Voi ben sapete esser prescritto dai saggi canoni
 di tenere una o due volte l' anno de' sinodi pro-
 vinciali e patriarcali, e almeno una volta ogni tre
 anni, come fu da noi determinato e stabilito nel-
 l' antecedente nostro sinodo tenuto con già circa
 cinque anni. In adempimento di tali giustissime
 e sapientissime leggi, non che al conseguimento
 del nostro presente scopo, vi abbiamo ora chiamati
 a questo santo sinodo; e voi, come conveniva alla
 pietà vostra, vi siete già qui raccolti. E altrui a
 voi ben noto, carissimi fratelli, ciò ch' è per un-
 versale consentimento riconosciuto, non potersi dai
 vescovi e dal rimanente del clero perfettamente
 adempire i doveri del proprio grado, se non sono
 essi educati dalla loro gioventù nella pietà e

nella religione, e se non hanno da persone pie e
 dotte appresi i principj delle scienze che sono a
 loro necessarie. E pel conseguimento appunto di
 un fine sì santo i solanti vescovi, e particolarmente
 i Romani pontefici hanno con somma cura eretti e
 stabiliti de' collegj, come è a tutti manifesto. Nè
 voi ignorate, venerabili fratelli, l' ardente desiderio,
 che noi abbiamo sempre nutrito costantemente, e
 molto più dopo essere stati senza nostro merito
 promossi alla sede patriarcale, qual' è appunto di
 seguire in ciò gli esempi di questi grandi uomini
 con stabilire un collegio generale a nome di tutta
 la nazione per l'istruzione unicamente de' chierici,
 cosa che non voi solamente gradite e riconoscente
 utilissima e sommamente necessaria a questa nazione,
 ma che per tale ancora si riconosce e ardentemente
 si desidera da chiunque ha fior di senso e zelo per
 la gloria di Dio, per la salvezza delle anime e pel
 decoro della sua nazione.

¹ Supra col. 361 D et alibi passim.

Una provvidenza nel tempo, in quali per divina misericordia e i nostri principi (che il Signore benignamente conservi prosperi e potenti) come in perfetta calma, e non soltanto ci permettano, ma hanno di più manifestato il loro special giudizio per la concessione di tale stabilimento, al quale provvidenza ancora tutta la loro protezione e favore, ed inoltre molte persone pie e buone interessate a per mano a quest' utile impresa, della quale procedono anch' essi nel tutto la primiera, presentando concorrevi con emulj per parte loro a seconda delle loro forze, come altri molti supplicano trovati nelle diverse diocesi che ne attendono con ansietà l' esecuzione, onde potere spedi' essi, con prestarvi mano e soccorso, aver parte al merito ed alla ricompensa grande, che ne attendono da Dio e presso gli uomini; e finalmente amando nel pare di venire al compimento del nostro intento prima della nostra morte e di assegnare a quest' opera ciò, che il Signore ci dà potenza di fare con distribuire le rendite in modo, che lasciando alla sede patriarcale ciò, che le si deve e ch' è necessario ai suoi bisogni, provvediamo nel tempo stesso a questo collegio di ciò, che è a nostra disposizione; perciò qui vi abbiamo convocati, venerabili fratelli, primariamente acciocchè vogliate esserci d' aiuto in quest' opera, la quale riscuoterà tutta la vostra approvazione, il vostro consenso e la vostra soddisfazione, ed alla esecuzione della quale, siamo certi, che concorrerete ancora con tutti i soccorsi possibili per parte vostra, ridonando essa alle glorie di Dio, al bene dell' anime ed al vantaggio di tutte le vostre diocesi: ond' è che un tale stabilimento non meno noi riguarda che voi tutti, essendo a sperare con gran fondamento, che abbia a derivare l' aumento della cattolica fede e della vera pietà e la disciplina del clero regolare e

consolare e la loro istruzione nelle scienze, e finalmente l' edificazione e la riforma di tutto il popolo nella pratica delle sacrosante vie. In secondo luogo vi abbiamo convocati per conferire con la vostra approvazione la regola e costituzioni necessarie al collegio medesimo, e prima di emanarne il regolamento di questo bene generale, ed acciocchè tutti quelli che saranno nominati a questo collegio sappiano ciò che dovranno fare e da qual fine sono in essi convocati, e quale s' è la loro legge, il regolamento e le leggi, e così abbiano una piena cognizione di tutto ed una perfetta libertà prima di entrarvi. In terzo luogo dopo che avrete speso in ordine ciò che conviene per quest' affare, se occorrerà distinguere alcune materie particolari, che riguardano il tempo presente, allora ognuno di noi interloquirà su i provvedimenti a prendersi in questa santa adunanza.

Noi intanto preghiamo il nostro Iddio, Dio di misericordia e di salute, dal quale deriva ogni dono buono ed ogni ottima cosa data, ed il quale ha promesso, che ove sarebbero congregati due o tre in suo nome, egli sarebbe in mezzo di loro, che benedica questi atti nostri con profondità su di noi le sante ispirazioni e le divine grazie, e che sia presente fra di noi, guidandoci a ciò, ch' è uniforme alla santa sua volontà e al bene dell' anime redente col prezioso suo sangue. E siccome quegli che pianta ed innacqua sulla fà, ma è solo egli che dà incremento; così di noi stessi diffidando, confidiamo con ferma speranza nella sua bontà e provvidenza paterna, potente ad ultimare ciò, che l' alta sua destra incominciò, a cui è vera gloria, potenza ed onore per tutti i secoli.

Cominciamo ora dunque dalle regole del collegio, come appresso.

COLLEGIH CONDENDI REGULAE A SYNODO SANCITAE.

STATUTI

del collegio che comprendono tutte le di lui disposizioni e regole: divisi in tre parti, che abbracciano molti capitoli esposti in esse.

PARTE PRIMA

Interno al luogo del collegio, del rettore di esso e sua elezione, del numero de' suoi maestri e loro regolamento, de' suoi ministri, servi, e di quanto occorre per conservare i suoi beni; e contiene quattro capitoli.

Capitolo I.

Interno al luogo del collegio, suo rettore e maestri; e contiene cinque regole.

REGOLA I. Monsignor illustrissimo e reverendissimo patriarca Agabie benignamente si è compiaciuto: 1° Che questo collegio sia collocato nel paese di Haintra nel palazzo già spettante al nobile Habi Gander Sahd Alchuri comprato da lui con tutti li comodi annosi in conformità dell' istruzione che tiene presso di se stipulato nelle scorse mese, ed il detto locale fissato per il collegio è molto adattato per varj ridotti, perciò si è molto compiaciuto di esso, e quel che maggiormente è piaciuto al patriarca si è il comode per la chiesa, che in esso trovata, e la bella disposizione delle camere, che vi sono. 2° Ha decretato il patriarca unitamente con noi, affinché non sia cambiato il locale del collegio di questa nostra nazione in altro luogo assolutamente. Che se sopravvenissero motivi molto chiari, che inducessero la necessità del cam-

biamento di detto locale, non sarà ciò eseguito se non col consenso del sinodo de' vescovi della nazione insieme col patriarca, e ciò sarà per motivi urgenti all' eccesso, e non altrimenti. 3° Ha benignamente permesso il patriarca, che questo collegio rimanga sotto la protezione della gran madre di Dio la beatissima vergine Maria, sotto la denominazione della di lei Annunziazione: noi tutti ci siamo contentati di queste tre cose, ed ha decretato questo nostro santo sinodo, che queste abbiano il loro corso ad litteram senza alcuna variazione assolutamente.

REGOLA II. Benchè fosse più expediente la dimora del patriarca nel collegio suddetto e nelle sue vicinanze per essere sotto i suoi occhi, con tutto ciò conviene ed è necessario che abbia un rettore particolare, perchè presti al medesimo la sua assistenza e lo governi in tutto ciò, che appartiene al di lui regolamento e buon ordine; che però si è unito insieme il parere di questo nostro sinodo, che fin da ora sia costituito per rettore di questo collegio il nostro rispettabile fratello monsignor Massimo Manham, e sua fraternità, atteso il desiderio della gloria di Dio e del bene delle anime, ha aderito a questo nostro unanime voto ed ha promesso, che avrebbe usato ogni maggior premura possibile pel medesimo; onde appartiene a lui, e a chi sarà rettore in luogo suo, di mettere in esecuzione quanto si dirà in appresso intorno a queste disposizioni ed alle attribuzioni inerenti al rettore di questo collegio. Inoltre benchè questo rettore debba dipendere generalmente nelle cose

di rilievo della volontà del patriarca per il rispetto a lui dovuto, nulladimeno si è contentato egli, che non è inteso questo potere né di suoi né non del consenso ed unione della maggior parte de' maestri della nazione unitamente a lui. Il stesso detto rettore non può appropriarsi alcuna cosa del bene del collegio e loro annui, ma deve convenire con ogni premura e fedeltà, così avendo egli di sua proprietà qualche cosa e in tutto e in parte, il collegio su di questo non avrà alcun minimo diritto, e perciò gli convenrà registrare tutte le cose spettanti a lui e loro annui in una forma chiara, affinché non vengano confuse cogli effetti del collegio e suoi annui.

REGOLA III. Ha voluto monsignor patriarca, che la di lui dimora sia in un luogo separato, ossia dentro al collegio, o in un luogo vicino, o interno al circondario di esso, e che non intenda di obbligare il collegio a dar ricetto a particolari addetti al suo servizio, né a coloro, che si portano da lui per interesse, potendo ciò disturbare l'applicazione allo studio, ed ha voluto anche che la sua robba ed annui fosse separata e non confusa con quella del collegio.

REGOLA IV. I maestri, che dovranno essere necessariamente in questo collegio, saranno quattro. Il primo di essi insegnerà gli elementi, i precetti e sintassi dell'araba lingua, e la retorica, per quanto farà d'uopo. Il secondo sarà il maestro di grammatica greca, che dovrà essere molto versato in questa lingua, ed il medesimo sarà ancora maestro del coro e di tutto ciò, che riguarda i riti e le cerimonie. Il terzo, il maestro di filosofia, che insegnerà la logica e tutti i suoi rapporti essenziali, ed i principj di metafisica e fisica ancora per quanto sarà conveniente. Il quarto sarà un valente maestro di teologia dogmatica e morale. Questi maestri primariamente dovranno essere collocati nel collegio, ai quali sarà conferito l'impiego di direttori delle scienze coll'assistenza e consenso del patriarca e del rettore, e niuno di essi sarà cambiato e posto altro in suo luogo se non col consenso d'ambidue. 2° Siano li detti maestri sotto l'ubbidienza del rettore in tutto ciò, che loro comanderà e provvederà in particolare ed in generale, se non che, nel caso, ch'egli ordinasse qualche cosa, che il ceto de' maestri avrà riconosciuto essere contrario al bene ed utile del collegio, allora s'abboccheranno con lui circa la mutazione di esso, e se egli non accecherà, esporranno tutti insieme a monsignor patriarca il discorso da loro tenuto, e qualunque sarà la risposta data su di ciò da monsignor patriarca, sarà accettata, e secondo questa procederanno il rettore ed i maestri. 3° Se il patriarca ed il rettore saranno convenuti colli maestri circa il loro salario particolare ed il regolamento dell'elemosina delle loro messe e simili, siano firmate d'ambe le parti le carte comprovanti questa convenzione, affinché non succedano alterazioni in appresso, ma d'ambe le parti si proceda giuridicamente. 4° Sia l'abito de' maestri distinto da quello degli alunni, dovendo essere modesto e decente al loro grado ecclesiastico e confacente a dar buon esempio ai loro discepoli; e non abbiamo bisogno di esortarli circa l'acquisto delle virtù, delle quali devono essere adorni, e dello zelo, pietà, amore e servizio di Dio, e di simili cose, offrendo se stessi per esempio e norma de' loro discepoli. 5° Mangiaranno nel pubblico refettorio insieme co' loro discepoli, e non saranno esenti da ciò se non nel caso di urgenza inelutabile, o quando piacerà al rettore. 6° Trovandosi il rettore dovrà aver la precedenza sopra a tutti, ed in sua assenza sarà preferito il maestro di teologia,

mentre quanto agli assistenti quello della logica, ed la scuola di filosofia sarà profeta il maestro della grammatica della lingua araba e quella della greca, e questo metodo si osservi nella chiesa, nel subteraneo, e nel consenso de' maestri. Negli altri luoghi poi ciò non è necessario, ma fanno a lor piacere. 7° Che se qualcuno de' maestri avrà commesso un delitto degno di sospensione e di gran castigo, sarà ciò eseguito dal patriarca se non presente; altrimenti dal rettore, e cui apparterrà di rispondere qualunque siano dei maestri e pastigiarlo (alla riserva della sospensione trovandosi presente il patriarca), nel caso avesse commesso qualche pubblico delitto. 8° Se si troverà alcuno di questi maestri, che possa servire in due diverse classi di studj, cioè che possa e voglia insegnare la grammatica araba e la logica, o la grammatica greca coll'arabica o la logica colla teologia, ciò non sarà impedito, se il patriarca ed il rettore scorderanno esser ciò opportuno e necessario in qualche occasione. Le qualità poi dello studio ed il tempo prefisso ad esso, durata, ed il numero de' libri saranno esposti a suo luogo nelli seguenti capitoli. 9° Potrà il rettore col permesso del patriarca eleggere per vicario uno dei maestri per fare le sue voci e rappresentar la sua persona, e per tale impiego di vicario gli consegnerà un attestato in cui gli fisserà i limiti dell'autorità del vicariato; veglierà poi il rettore sopra di lui, e non si esenterà il rettore dal collegio per molto spazio di tempo se non con intesa del patriarca, dopo che si sarà precedentemente installato in luogo suo il vicario suddetto. 10° Che se poi vorrà il rettore rinunziare assolutamente il rettorato, metta ciò in iscritto a monsignor patriarca ed al sinodo dei suoi vescovi, esponendo i ragionevoli motivi, che l'hanno indotto a far ciò, ed allora converrà al patriarca ed alli vescovi di accettare la di lui volontaria disposizione ed eleggere un altro in luogo suo col loro unanime consenso. Che se poi vi sarà fra di loro discordia, apparterrà la nomina al patriarca.

REGOLA V. Noi mediante l'autorità di questo nostro santo sinodo. 1° Accordiamo la facoltà al rettore del collegio ed alli detti maestri di poter ascoltare tutte le confessioni dei loro discepoli e delli servi particolari, delli visitanti, e di quelli ancora, che si presenteranno in collegio (purchè non sia vicino il luogo delle loro parrocchie) esercitando verso di loro la pienezza della servitù spirituale a loro necessaria, come se fossero loro curati particolari, di qualunque diocesi essi siano di nostra nazione. 2° Riserverà a se il rettore l'assoluzione di alcuni peccati, che di rado accadono, e consegnerà alli maestri un foglio, in cui venga espressa la di loro impotenza nell'assolverli. 3° Si faccia menzione nelle messe e recita dell'ufficio secondo l'uso del nome del patriarca, e nel caso questi fosse assente, si faccia menzione del nome del rettore nel caso questi fosse vescovo, altrimenti sempre si nomini il patriarca, da cui dipende questo collegio e tutta la nazione: mentre il vescovo della diocesi secondo l'unanime consenso di questo presente nostro sinodo e sua autorità (per motivi assai ragionevoli e per rispetto al grado patriarcale) non ha affatto alcuna superiorità sopra questo collegio né ingerenza in alcuna maniera, particolarmente non avendo avuto prima d'ora alcuna autorità ecclesiastica sopra il detto locale o sopra il paese di Haintrez assolutamente, per non spettar questo alla nostra nazione; perciò potrà il rettore, se sarà vescovo, esercitare in esso tutte le funzioni episcopali ed ordinare gli ecclesiastici per la sua diocesi senza aver bisogno del permesso di

aluno. L'ordinazione poi degli alunni del collegio sarà eseguita da loro sagittissimi vescovi, e non ordinerà alcuno di loro monsignor patriarca o il rettore suddetto, se non se quando avranno avuto dal suo particolar vescovo la procura in iscritto.

Capitolo II.

Dei procuratori del collegio, del regolamento dell'entrata, che percepiscono pel medesimo, e dell'assistenza dei loro conti; ed abbraccia quattro regole.

REGOLA I. Si costituirà pel collegio in ogni città dell'Egitto, di Damasco e di Aleppo uno o due procuratori, e nell'altre città un solo procuratore in virtù di un chirografo, che gli verrà rilasciato dal patriarca, affinché sia riconosciuto da tutta la diocesi di quella città. Si stabiliranno per procuratori persone morigerate e piene di timor di Dio e di zelo per la erezione e conservazione di questo collegio; e tutto ciò, ch'entra a nome di questo collegio, sia per testamenti, donazioni, legati, o simili, il tutto sia consegnato nelle mani di quel procuratore, affinché lo registri in libro a parte ed avvisi di ciò il superiore, ritrando dal medesimo le ricevute scritte a nome de' benefattori sulle materie a ciò spettanti. Inoltre quando consegnerà alcuno al procuratore l'elemosine per le messe secondo la sua intenzione o per i trapassati, è cosa più spedita, che non precisi la quantità delle messe, ma lasci questa alla coscienza del superiore, il quale la distribuirà ai sacerdoti del collegio od altri, come crederà conveniente nel Signore, il quale ama il donatore liberale: e noi mettiamo a carico della coscienza del superiore, che si regoli in ciò con ogni prudenza ed esattezza pel disgravio di sua coscienza avanti Iddio, il quale rimunerà il benefattore secondo la di lui volontà e la quantità delle sue largizioni. Se qualche benefattore volesse fare una oblazione pel collegio senza passare per le mani del procuratore stabilito nella sua città, e ciò per suo retto fine particolare, basterà, che scriva in allora al patriarca o al rettore del collegio, mandandogli ciò, che vuole offerire, e ritirandone la ricevuta senza il mezzo del suddetto procuratore. Inoltre tutto ciò, che verrà richiesto a nome del collegio al procuratore con lettera del patriarca o del rettore, dovrà mandarlo senza indugio, registrandone nel libro la partita. Ed ogni anno al primo di gennajo il procuratore presenterà il conto da lui firmato, contenente ogni partita del dare e dell'avere. E siccome non conviene assolutamente al procuratore di appropriarsi alcuna cosa degli effetti del collegio, così deve chiedere e prendere tutto ciò, che gli occorre di prendere e dare quanto è necessario a questo suo impiego, purchè non volesse essere anche in ciò liberale, come già offre gratuitamente le sue fatiche. E

1 Nel primo canone art. 2. parte 1. si stabilisce, che in ogni città vi sia un agente, o procuratore del collegio, e poi nel detto canone si esorta che se qualcuno consegnerà al procuratore la limosina delle messe da celebrarsi o secondo la sua intenzione, o per i defunti, sarebbe meglio, che non pattisca il numero delle messe, ma che lasci ciò alla discrezione e coscienza del superiore per offrirle ai sacerdoti di detto collegio. — Da quel che si ammira in detto canone, che sarebbe meglio, si deduce, che sarebbe anzi peggio, mentre può darsi che col tempo si trovasse un superiore avido di denaro, che in vece di dare agli sacerdoti la limosina di cento, o mille messe, desse per una sola messa o al più per dieci messe in vece della suddetta quantità, che può darsi provenire o da un obbligo che avesse l'oblato lasciategli nel testamento dai suoi genitori, o di altri ecc., o per qualche voto, o penitenza ecc. Sicchè non sembra giusto e ragionevole, che si debba lasciare in libertà del superiore il fissare il numero delle messe, ma che si debba assegnare quanto dall'oblato viene prefisso circa il numero di esse.

A tutto ciò, che diciamo in questa regola, si estende ai procuratori delle città primarie e secondarie e di qualunque altre luoghi, nei quali venissero stabiliti o dal patriarca o dal rettore.

REGOLA II. Si stabilirà un procuratore ed amministratore per le rendite de' fondi stabili, consistenti in terreni arativi e vignati e messi colti pel flegello ed altro, ed egli sarà tenuto di averne la necessaria cura. Perciò presenterà ogni anno il conto al superiore come al rettore del dare ed avere fatto con ogni esattezza, e procederà secondo che verrà comandato e diretto dal patriarca e dal rettore, senza punto trasgredire la loro volontà, intendendosi ciò dell'amministratore, sia uno o siano più.

REGOLA III. Comanderà il rettore di fare un libro di conti particolari, in cui registrarà le provenienze stabili od avventizie dei fondi del collegio specialmente e nominatamente, e nel mese di dicembre di ciaschedun anno si tireranno tutti i conti del dare ed avere annuale, e si registrerà nel libro maestro. Inoltre si farà un libro grande a guisa di storia, in cui si notino tutti gli avvenimenti di rilievo ed importanza, della serie de' patriarchi, de' rettori, e il nome dei benefattori e zelanti a prò del collegio; ed in questo si noteranno parimenti i nomi di tutti gli alunni ed il tempo della loro dimora in esso, le scienze che hanno studiato colla descrizione della loro indole e naturale e diportamenti e profitti, e vice versa. Si conserverà questo libro a far documento come autentico, che contenga ogni cosa partitamente. E questi libri con i conti annuali e mensili ed altro, come pure gli istromenti o carte obbligatorie, che appartengono in generale o in particolare al collegio, si dovranno conservare e riporre sempre in archivio sotto chiave del rettore. Ed il patriarca avrà il diritto di rincontrare questi libri e carte e di esaminarle una o due volte l'anno, e non potrà il rettore del collegio occultargli alcuna cosa.

REGOLA IV. Convieni ad ogni vescovo della nostra nazione di avere cura del bene di questo collegio, e lo ajutino per quante loro è possibile: ed avvisino i diocesani di soccorrerlo e facciano loro conoscere l'obbligo di averne cura, come che tende all'ammiaestramento delle persone atte allo spiritual ministero ed alla disciplina spirituale e corporale in ciò, che piace a Dio; e per conseguenza le diocesi goderanno dei frutti di questo collegio e si glorieranno della sua istituzione. Da tutto ciò ne viene, che i vescovi prevenzano le loro diocesi, ch'ella è cosa conveniente di destinare negli ultimi testamenti una porzione equa per questo collegio a beneplacito del testatore, in guisa però, che non leda i diritti dei vescovi e dei patriarchi. Comandiamo, che da ogni testamento, nel quale non sia nominata questa porzione, sia in dovere il vicario del vescovo od il proprio curato di levare ciò, che vedrà conveniente, e lo consegnerà al procuratore del collegio, coll'intesa della famiglia del testatore; perciocchè non vogliamo d'ora innanzi, che muoja alcuno delle nostre diocesi senza partecipare dei vantaggi dell'orazione e de' sacrificj, che si applicano in questo collegio secondo la intenzione de' benefattori. E particolarmente vogliamo, e lo vediamo adeguato, che i patriarchi e i vescovi della nostra nazione e parrochi delle diocesi, ancora secolari, e specialmente gli alunni, assegnino gratuitamente nei loro testamenti una porzione per questo collegio, come vedranno conveniente nel Signore, affinché questo collegio sia un luogo propizio per i vivi e per i morti, e per i superiori ed inferiori della nostra nazione in generale; e

questa via si possa in alcune città di Europa ed in altre dignità di collegi. Facendosi ciascuna la stessa cosa necessaria ed utile per l'incremento della religione e della salute pubblica, e si contraria l'ignoranza è cagione di deterioramento della religione e buona ordine della città, così maggiormente è necessario e molto meritevole l'impiego di eriger collegi, i quali è cosa evidente, che non possono edificarsi e provvedersi di libri senza le necessarie spese e le convenzioni al loro conservamento. Da ciò si rivede quanto convenga ai figli della nazione di servirne ed ajutare per quanto possono questo stabilimento grande, meritorio e degno di somma lode.

Capitolo III.

Degli altri impiegati necessari al collegio. Sono in questo capitolo sotto regole, seguite da altri provvedimenti.

REGOLA I. Gli impiegati, che sono necessari al servizio del collegio, dovranno essere dodici: cioè il dispensiere, il cuoco, il sottocuo, il fornajo, il carrettiere, il portinajo, l'ortolano, il sartore, che avrà l'ispezione de' letti e dei ferastieri ancora, il sacrestano, che avrà l'ispezione della sala di studio e dovrà essere anche barbiere, il tessitore, il calzajo e il lavandajo. Questi dodici impiegati saranno come fratelli del collegio per tutto il tempo della loro vita gratuitamente a gloria del Signore con queste condizioni, cioè sarà obbligato il collegio, 1° di provvederli del necessario vitto, come se fossero alunni; 2° di passar loro ogni sorte di vestimento, il quale sarà in maniera distinta dal costume degli alunni; 3° di prestar loro tutta l'assistenza cogli opportuni rimedj nel tempo di loro malattia e vecchiezza, con tutto quanto può occorrere in caso di morte; 4° dopo averli assistiti per la buona morte farli seppellire nel cimitero della chiesa del collegio, dovendo essere considerati come inservienti del clero; 5° di far l'esequie alle loro anime colla celebrazione delle messe, come stabilirà il rettore.

L'ordine però a tenersi con i fratelli ufficiali sarà questo: 1° Che non si accresca il numero di queste dodici persone e non si diminuisca, se non vedrà necessario il rettore, ma venendo meno alcuni di essi, sia per morte sia per espulsione, dovrà entrare un altro in sua vece. 2° Che non siano di

Il canone 4 della parte ed articoli suddetti costringe il vescovo ad ajutare questo collegio, e che contino i loro diocesiani, e gli obbligano a tal convenzione ecc., anzi che conviene, che negli ultimi testamenti sia per diritto di giustizia assegnata qualche pensione a favore del detto collegio ecc., e nel caso già non fosse conseguita, sia tenuto il vicario del vescovo o il curato di togliere all'eredità quella pensione, che crederà opportuna e la consegnare al procuratore del collegio ecc. Finalmente obbliga tutti i vescovi, curati, e tutti gli allievi del collegio, che negli loro ultimi testamenti lascino gratuitamente qualche pensione a favore del collegio col supposto, che questo stile è in uso nell'Europa ed altrove a favore de' collegi. Questo canone se avesse profeso il termine alle gratuite obbligazioni stante che il collegio avesse fatto degli acquisti di beni stabili per supplire alle spese occorrenti per il vitto e mantenimento degli alunni, maestri ed inservienti, sarebbe allora tollerabile: ma siccome si tratta di un ordine perpetuo ed assoluto, si rende perciò inescusabile per cause d'aggravio non solamente alle famiglie, ma ancora agli vescovi e curati, che sono in modo particolare tenuti a procurare di ajutare gli orfani, vedove ed altri poveri della loro diocesi, ch'è un oggetto più necessario e più giusto di quello di prestar soccorso al collegio. Il dir poi, che quest'affare abbia col fatto il suo corso in Europa, conviene distinguere, che se si riguarda alla procura e solo che hanno il vescovo ed altri superiori per l'eredità de' collegi, allora ciò è vero; ma che sia imposto alcun aggravio o peso all' diocesiani, questo è falso.

colli avvenuta, ma l'colli loro debba essere dalli venti all' quarenta anni, e poco più, secondo la diversità de' temperamenti. 3° Che debbino riservere nel collegio in questa forma, cioè quando viene presentato alcuno di essi avanti il rettore e gli manifestata la volontà di accettare questo servizio per tutto il tempo di sua vita, dopo di essersi informato il rettore di tutti i suoi rapporti, dovrà trattarlo tre giorni, ed esplorato per la seconda volta la sua volontà e buona intenzione di servire, allora in fine delle ore divine dirà l'orazione, che comincia: *Sic benedetto Iddio ecc.*: quindi il trisagio angelico e ciò che si segue col *Thos Kyrie*, e l'orazione alla Vergine che incomincia *Orati avvicinatissimi ecc.* Poi il rettore gli reciterà il seguente *Oramus*: „Oh signore Dio nostro, il quale hai parlato ai tuoi santi apostoli dicendo: *Chiamate vi darò e loro un case di acqua fredda in nome mio; non si perderà la sua mercede nel regno de' cieli.* ricevi ora il tuo servo N. N., il quale ha offerto se stesso spontaneamente al servizio di questa nostra santa e benedetta congregazione, e lo accrecci in ogni opera buona, affinché adempia ogni cosa secondo il tuo volere, e lo rendi degno de' premj preparati a quelli che faticano per la giustizia, perchè tu sei la nostra santificazione, e a te diamo lode col Padre tuo, il quale non ha principio, e col tuo Spirito santo buono ed autore di vita, ora e in tutti i secoli de' secoli. Amen.“ Quindi prepari a lui il rettore gli abiti destinati per suo vestiario, come si ordina in appresso, e lo destini ad uno de' sopradetti impieghi. Se presso la detta persona si troverà del danaro o l'equivalente, questo si conserverà in deposito facendone registro, affinché venendo espulso dal rettore per gravi delitti od uscirà di sua volontà per motivi sostanziali, che necessariamente lo indurranno a tale risoluzione, venga a lui restituito l'oggetto depositato senza pretendere alcuna mercede pel servizio prestato, e così se ne uscirà. In caso poi, che morisse nel collegio, due terzi del deposito apparterrà ai legittimi suoi eredi, e la terza parte al collegio per l'anima sua, come sua ultima volontà. 4° Saranno obbligati questi inservienti di stare sotto l'ubbidienza del rettore come gli stessi alunni e di procedere secondo le regole generali con vita cristiana, devota, frequentando i santi sacramenti. Per ciò che riguarda i doveri del loro impiego particolare, sarà dichiarato nel progresso di questo capitolo. Però se non si troveranno persone pie a stabilire questa fratellanza pel servizio del collegio, allora il rettore procurerà di procacciarsi persone secolari pie, convenendo con esse sul pagamento annuale, senza essere obbligato a mantenere loro le cinque soprannunciate condizioni. In tal caso sarà sufficiente il numero di sei inservienti, più o meno, per gli impieghi maggiori, ed allora gli alunni suppliranno agli altri officj minori, come si dichiarerà.

REGOLA II. *Del dispensiere del collegio.* Quando sarà destinato alcuno per dispensiere dal rettore, gli verranno consegnate le chiavi della dispensa coll' inventario di tutti i vasi appartenenti alla dispensa, alla cucina e al refettorio, e tutti i loro utensili in genere ed in specie, in guisa che volendo il rettore visitare i suddetti luoghi confronterà con quell' inventario gli oggetti descritti ognuno col proprio nome. Quindi custodisca il dispensiere le provvigioni con ogni diligenza, affinché non disipi di loro alcuna cosa, nè si arbitri di darla a persona se non con licenza del rettore, e quando sarà per finire un genere di provvigione, prima che termini, se resta avanzato il rettore per supplire alla sua mancanza. Inoltre invigili sopra il cuoco

e lo diriga sul fare i cibi necessarj amministrando a lui ciò che gli occorrerà. Parimenti dovrà invigilare sulla pulizia e buon ordine del refettorio e della dispensa preparando ciò che riguarda il suo impiego esattamente, come gl' incombe.

REGOLA III. Quando il cuoco verrà destinato dal rettore (col sottococco se occorre), gli verranno consegnati dal dispensiere tutti i vasi ed utensili della cucina coll' inventario esatto di ciascuna cosa, essendo obbligato di render conto al dispensiere di tutto ciò, ogni qual volta verrà richiesto da lui. Sia fedele nel suo officio, nè si arbitri di alcuna cosa de' cibi o d' altro senza intesa e consenso del dispensiere; e adoperi il tutto con pulizia e discrezione conveniente, e adempia il suo impiego con quiete ed esattezza, nè faccia cosa alcuna contro la volontà del dispensiere e del rettore. Quindi nè il dispensiere nè il cuoco permetterà ad alcuno degli alunni di entrare in cucina o in refettorio fuorchè nel tempo della commestione. E se alcuno, ciò trasgredendo, entrerà, dovrà rendere di ciò consapevole il suo magistro, affinchè sia penitenziato. Tutti quelli, che sono estranei al collegio, sono impediti assolutamente di entrare in refettorio nel tempo del mangiare.

REGOLA IV. Del fornajo. Quando verrà destinato il fornajo, sarà tenuto di provvedere la porzione del grano, di purgarlo, crivellarlo, di seccarlo, e mandarlo al mulino per mezzo del carrettiere; dovrà rinnovare il pane ogni tre giorni e secondo che l' obbligherà il bisogno, e adempirà ciò colla dovuta quiete, e chiamerà in ajuto per maneggiare e dividere la pasta gli altri ufficiali del luogo, come il dispensiere, l' ortolano, il carrettiere ed altri, secondo che occorre. E non dovrà occupare in suo ajuto alcuno degli alunni, venendo la necessità, se non con licenza del suo maestro. Procurerà di adempiere esattamente il suo officio, e può egli ancora supplire all' impiego di lavandajo, poichè, il suo officio gli da sufficiente intervallo.

REGOLA V. Del mulattiere ossia carrettiere. Similmente avrà cura il carrettiere in tutto ciò, che sarà necessario al collegio di macinatura di grano e di trasporto della legna, e di andare nella città e ne' luoghi vicini, secondo gli ordini del rettore, venendo condisceso ed ajutato dagli altri ufficiali in ciò che gl' incombe. E sia fedele nel suo impiego avendo custodia di tutto ciò che verrà consegnato in sue mani.

REGOLA VI. Dell' ortolano. Dovrà l' ortolano, quando sarà entrato nel suo impiego, aver esatta cura per la coltivazione dell' orto e delle vigne in maniera che giovi a rendere ameno il passeggio e faccia moltiplicare gli erbaggi e i frutti, e non permetterà ad alcuno di entrare nell' orto se non nel tempo della solita ricreazione, della quale parleremo a suo luogo; e si adoperi con premura alla lavorazione delle terre.

REGOLA VII. Del tessitore. Il tessitore, sia dei fratelli del collegio o sia a stipendio, deve regolarsi secondo che le comanderà il rettore nella compra del filo e cotone e tutto ciò ch' è necessario o all' arte sua per tele o fodere e simili, in modo sufficiente all' uso del collegio, secondo il regolamento del rettore. Lo stesso si effettuerà riguardo al calcolajo in ciò che riguarda il suo mestiere. Parimente regolerà il rettore ciò che spetta al lavandajo, secondo che lo vedrà opportuno. È necessario che questi ufficiali non siano nel numero degli alunni, ma dei fratelli suddetti, ed in mancanza di poter ciò ottenere, si prenderanno de' secolari stipendiati annualmente, come si è detto di sopra.

Ma gli ufficiali minori sono i seguenti:

1° Il bibliotecario, al quale verrà consegnata la chiave della libreria dal rettore coll' inventario di tutti i libri col rispettivo nome e numero, e sarà sua premura di spolverarli e metterli in ordine esattamente, e registrerà in libro a parte qualunque libro che consegnerà con licenza del suo maestro ad alcuno degli alunni, notando il nome dell' alunno che lo prese, il giorno e il mese, nel quale gliene fece consegna; e non darà libri ad alcuno, fuori degli alunni, senza permesso del rettore.

2° Similmente il sartore riceverà la chiave dal rettore del dormitorio con la nota dei letti. E così ogni qual volta riceverà dal rettore il vestiario comune degli alunni, ne farà la descrizione al libro per darla agli alunni, secondo l' ordine del rettore. Avrà parimente cura oltre il riscarcire le suddette cose, di servire i forastieri all' opportunità e adempire tutto ciò che incombe al suo officio.

3° Il sacrestano riceverà dal rettore la chiave della chiesa coll' inventario di tutti e singoli sagri arredi, vasi ed immagini, affinchè li custodisca gelosamente come si conviene. Per riguardo all' orario dell' orazione e del suono del campanello e tutt' altro, che gli appartiene, riceverà un foglio a parte dal rettore, perchè gli serva di norma ed istruzione. Non permetterà ad alcun sacerdote passeggero di celebrare in chiesa se non si è precedentemente presentato al rettore ed abbia ottenuto il permesso di celebrare; e conviene al rettore di non dar questo permesso se non previo un esame da farsi dal rettore canonicamente.

4° Il portinaro avrà una camera vicina alla porta del collegio, affinchè possa aprire a chiunque ha picchiato alla porta, e chiedergli che gli occorre, e se può disbrigarlo senza riferire al rettore lo faccia, e se no, dovrà informare il rettore e regolarsi come gli prescrive. Quando è tramontato il sole, chiuda a chiave la porta del collegio, consegnandola nelle mani del rettore, e sino alla mattina non apra ad alcuno, se non per oggetto di necessità col permesso del rettore. Quindi non permetta ad alcuno alunno di uscire fuori del collegio senza la suddetta licenza; e si diporti in tutte le sue funzioni secondo i regolamenti del rettore e dei maestri.

5° Si scoglierà il rettore un segretario conveniente, sia tra fratelli del collegio, sia tra gli alunni (purchè tale impiego nol distolga dalle cose essenziali del suo studio), ovvero prenderà una persona pagata, o in quella maniera vedrà opportuno; e questo segretario dovrà registrare a libro ogni cosa che gli comanderà il rettore, e copierà tutte le scritture a lui necessarie, conservando il tutto nella maggior segretezza, come a tale officio si conviene. È bene ancora che vi siano nel collegio tutti gli strumenti ed arnesi di falegname, poichè trovandosi tra gl' individui del luogo alcuno intendente di quest' arte, se ne possa servire taluna volta secondo le occorrenze.

Tra gli ufficiali minori, come i suddetti, si scrivino anche l' infermiere, il barbiere e simili, e possono questi essere alunni, non venendo impediti di adempiere le necessarie cose del loro studio. Conviene però al rettore di cambiare e mutare questi officj agli alunni senza che gli esercitino lungo tempo, il che dipenderà dal saggio suo discernimento e come lo conoscerà opportuno.

6° Scoglierà il rettore del collegio uno de' giovani pii e pazienti per infermiere, il quale sarà tenuto, 1° di rendere avvisato il rettore, quando si ammala alcuno dei dimoranti nel collegio, per aver pensiero degli opportuni rimedj; 2° di trasportare il malato all' infermeria o lasciarlo nella sua camera,

come ordinerà il rettore: 2° di aver cura di tutto ciò che può occorrere all'ammalato di cibo e bevande, nelle specie e tempi prescritti dal medico; 4° di tener bene accostato il letto dell'infermo e colla dovuta nitidezza tutto ciò che serve al suo vestito; e se l'ammalato è, penceo, separi per lui solo ciò che gli riguarda; 5° deve consolare e rallegrare l'infermo con le parole del Signore e leggergli dei libri utili per eccitarlo alla pazienza, nè permettere all'ammalato di alzarsi di letto senza il permesso del medico, ma faccia a lui tutto ciò che gli è necessario; 6° dovrà il rettore stabilire un'altra persona, se occorrerà, la quale dorma con l'infermiere presso l'ammalato, vegliandolo quanto porta il bisogno; 7° non permetta l'infermiere agli alunni di visitare l'infermo più di una volta il giorno; 8° dia continue notizie del suo stato al rettore, affinché gravandosi il male abbia cura di somministrargli tutti i sacramenti, particolarmente della penitenza, il qual sacramento è necessario che lo riceva il primo giorno della sua malattia, e prolungandosi si munirà di esso sacramento una volta la settimana con il viatico. Quindi farà il testamento per le mani del presidente nelle forme legali secondo gli statuti. 9° Quando l'ammalato è pericoloso, i sacerdoti non dovranno staccarsi da lui, ma faranno dell'orazioni per lui e gli presteranno tutti i soccorsi spirituali col ricevimento di tutti i sacramenti, eccitandolo a fare gli atti di fede, speranza e carità e contrizione, invocando il nome di Gesù e di Maria e simili, affinché faccia una buona e santa morte. 10° Qualora il sommo Iddio avrà disposto della morte dell'infermo, l'involteranno entro il sacco e lo trasporteranno in chiesa, e subito descriveranno tutto ciò che trovasi nella sua camera coll'inventario in presenza del rettore e maestri, separando le cose di sua pertinenza da quelle che spettano al collegio; e si faranno le solite esequie per lui nella sera; e la mattina poi celebreranno per l'anima sua tutti i sacerdoti del collegio, e quando saranno terminate le ore ventiquattro dalla sua morte, si faranno a lui i funerali solenni coll'intervento del rettore e di tutti quelli che si trovano e dei padri religiosi vicini, se è possibile. Indi sarà seppellito nel cimitero del collegio. Dopo tutto questo scriverà subito il rettore una lettera all'ordinario della defonta persona dandogli notizia della seguita morte, e l'ordinario suddetto ne darà parte alla famiglia del defonto, e saranno a lei mandate tutte le robe che le pervengono, ed i parenti poi dovranno adempire letteralmente il suo testamento, se possedeva qualche cosa. Quindi il collegio rinvoverà i funerali per l'anima del defonto nel terzo, nel nono e nel quarantesimo giorno, alla metà dell'anno e all'anniversario, colla celebrazione delle messe, secondo che ordinerà il rettore.

Capitolo IV.

Della qualità del vitto degli addetti al collegio e suo regolamento; e sono sei regole.

REGOLA I. Dopo la recita dell'offizio e terminata la messa cantata, scenderà ciascuno degli alunni al refettorio tutti insieme e si rificilleranno con picciolo pane e poco formaggio o poche olive in tempo di digiuno, stando in piedi in perfetto silenzio. Quindi passeranno alle rispettive camere, ripensando in quest'intervallo alla propria lezione di scuola; e così nel tempo destinato al pranzo e alla cena andranno tutti al comune refettorio ed ivi adempiranno tutto ciò di cui a suo luogo si farà menzione.

REGOLA II. Si mangerà la carne una sola volta al giorno in tre di della settimana: nella domenica, nel martedì e nel giovedì. Nel giorno di mercoledì e venerdì si mangeranno cibi di magro secondo il costume. Trovandosi il pesce, si potrà mangiare, e si mangeranno le ova e latticini nel lunedì e sabbato. Oltre di ciò dipenderà dalla volontà del rettore in alcuni giorni festivi e di particolare solennità di ordinare il vitto a suo genio, in maniera però che abbia a riportare allegria e comune piacere. Come parimenti appartiene al rettore di destinare le diverse qualità de' cibi tanto pel pranzo che per la cena. Tutto questo il rettore ordinerà in iscritto da consegnarsi al dispensiere, affinché si regoli a tenore dello scritto. Con tale destinazione si dovrà tenere la via di mezzo, cioè che non vi sia prodigalità e non troppo parsimonia.

REGOLA III. Non si beva vino od acqua vite se non in caso di necessità con permesso del rettore nel refettorio ed in modo conveniente e giusto. E se trovasi alcuno degli alunni bere del vino o dell'acqua vite fuori di tavola, sia pubblicamente penitenziato dal prefetto.

REGOLA IV. Si pongano in tavola le frutta che si trovano secondo la stagione; e si pongano cibi e frutta a ciascuno senza distinzione, eccettuati i maestri. Poichè poco importa che siano essi distinti in alcune cose, che non sono sufficienti egualmente a tutti, e delle quali essi possono aver bisogno, tanto più se a loro spese se ne provvedono.

REGOLA V. Nessuno mangi fuori di tavola se non in caso di necessità, e non si renda particolare in alcuna cosa de' cibi. E se viene a lui regalato o dalla famiglia o dagli amici qualche commestibile, dovrà consegnarlo subito al dispensiere, perchè ne faccia in tavola la distribuzione generale.

REGOLA VI. Se occorrerà ad alcuno degli alunni di comprare o cibo o bevande per motivo di salute, ancorchè ciò faccia a sue particolari spese, non gli è permesso di farlo senza la dovuta licenza. Parimente occorrendogli di comprare alcun oggetto del vestiario che non è tenuto il collegio somministrargli, dovrà farlo sempre con integrità e permesso del rettore, affinché tutto proceda con retto ordine e non nascano confusioni.

PARTE SECONDA

Dell'elezione degli alunni, del loro ingresso al collegio, dell'età, del vestiario, dell'ordine dello studio, e tutto ciò che lo riguarda; e contiene cinque capitoli.

Capitolo I.

Del numero degli alunni, del loro ingresso in collegio; e sono sette regole.

REGOLA I. Siccome le diocesi della nostra nazione sono tenute di sovvenire per quanto possano questo collegio in tutto ciò che fa d'uopo e con testamenti e con altre maniere; così è dovere di questo collegio di ricevere alcuni determinati giovani di queste diocesi, e vengano gratuitamente istruiti ed alimentati e ricevuti per riguardo alle obblazioni delle suddette diocesi. Perciò abbiamo assegnato alle città del Cairo, Damasco ed Aleppo il luogo per due giovani di ciascheduna di queste città, onde siano almasstratije mantenuti in collegio senza veruna spesa e gratuitamente. Ed abbiamo concesso a tutte le diocesi di Tiro, Sidone, Ptolemaide, Berito, Forzul, Haran e Balbeck, che mandino un giovane ciascheduna di esse al collegio pel posto gratis. E siccome l'illustre nazione dei Copti cattolici mandano gli eletti da loro per gli ordini sagri al patriarca della nostra nazione, affinché

li ordini e consacrati, e per conseguenza sono considerati in certo modo come fossero del suo clero, ed è obbligato esaminarli prima della ordinazione ed istruirli di quanto conviene per salvare e la sua e la loro coscienza, affinchè non partecipi di un altrui peccato: così è bene che si trovino in questo collegio ancora due individui della suddetta nazione copta, affinchè siano in esso gratuitamente educati ed imparino i primi erudimenti di grammatica, la logica e la teologia, o tutto ciò che è loro necessario. Perciò conviene che il patriarca deputi uno o due procuratori della suddetta nazione pel collegio, come si è riferito nella parte I, al capitolo II, regola I, affinchè vengano adunate per mezzo loro l'elemosine e le obblazioni fatte pel collegio della detta nazione. Sarà poi in arbitrio del patriarca nominare altre due persone ancora da qualsiasi diocesi per ragioni e vedute opportune. Questi diciassette giovani, cioè sei per le metropoli, sette per le altre città e due per la nazione copta, con altri due assegnati ad arbitrio nel patriarca, sono i giovani ricevuti *gratis*, e vogliamo che questo numero non si accresca e non si diminuisca se non per volontà del patriarca e del rettore, come vedrà spedito nel Signore, dopo aver bene considerato l'entrate e le spese del collegio. Ed affinchè non resti interrotto il suddetto numero di giovani mantenuti *gratis*, quando per alcuni si avvicina il termine del suo corso, scriva il rettore al suo vescovo, affinchè destini un altro in sua vece della sua diocesi.

Per riguardo ai nostri figli monaci delle due congregazioni, cioè del Santissimo Salvatore e di San Giovanni in Soario, essendo noto, 1° essere convenevole a loro di aver premura pel vantaggio di questo collegio, come che fondato specialmente per tutta la nazione e ridondante a gloria di Dio e al bene delle anime, la cura delle quali incombe a tutti; 2° che siccome si scelgono fra loro le persone per gli ordini e ministerj, così conviene che risplenda in essi la scienza necessaria per la gerarchia ecclesiastica, come prescrivono le regole e statuti della stessa loro religione; onde conviene che ogni congregazione presenti due o tre individui coll'annuale mantenimento, affinchè apprendano in questo collegio tutto ciò che è loro necessario. Per quest'annuale mantenimento dovranno sborsare la somma di 300 piastre¹ per ciascun individuo, più o meno, secondo che sembrerà al patriarca ed al rettore del collegio per le circostanze dei tempi. Parimenti ogni città e vescovo volendo fare entrare nel collegio altre persone oltre quelle diciassette suddette, che saranno gratuitamente mantenute, potrà approfittarsene, a condizione però che paghino il suddetto mantenimento annuale².

REGOLA II. Decretiamo, 1° che non sia ricevuto alcuno in questo collegio se non ha intenzione di

¹ Sono piastre turchesche che equivalgono a circa scudi 40 romani.

² Si esprime nella parte II, capitolo I, canone I, che siccome le diocesi sono obbligate a provvedere delle cose necessarie per mantenere questo collegio, e lasciargli delle sovvenzioni negli ultimi testamenti ed in altri modi secondo la possibilità de' diocesani, così conviene a questo collegio di ammettere delle persone destinate dall'istesse diocesi per essere istruite e mantenute *gratis* a proporzione della tangente di ciascuna diocesi. Vengono poi assegnati li soggetti da mandarsi in ciascuna città, cioè l'Egitto due, Damasco due, Aleppo due, Tiro uno, Sidone uno, Acri uno, Berito uno, Farsul uno, Hauran uno, Eliopoli uno, e la nazione copta due. Tutti questi si dicono doverli mantenere *gratis*, come anche il patriarca due, in tutto numero 17. Vengono poi destinati de' procuratori per riscuotere la porzione di ciascuna città, e vengono deputati due procuratori della nazione de' Copti per ricevere le limosine e la porzione della nazione copta. — Dunque è falsa l'assertiva del mantenimento gratuito degli

A entrare nel ceto clericale, essendo specialmente eretto il collegio a questo fine. Quindi se alcuno volesse studiare le scienze e ritornare alla sua casa senza entrare nel ceto clericale, sarebbe contro il fine di questa pia istituzione e non dovrà essere assolutamente ricevuto. Vogliamo e decretiamo, 2° che non vi sia altro collegio generale nella nostra nazione per gli ecclesiastici fuori di questo e non se ne fondi un altro se non nel caso, ch'egli sia come un rampollo di questo e posto alle sue vicinanze e sotto la giurisdizione dello stesso rettore, e siano le entrate e le spese comuni, e non s'insegni in questo quasi rampollo la teologia e le altre scienze che riguardano il clero, ma si daranno in esso soltanto l'istruzioni dell'araba scrittura, aritmetica, grammatica, retorica, poesia e la logica e simili, che appartengono alle scienze inferiori. E sia la fondazione di questo nuovo col beneplacito del patriarca, del rettore e di tutti i maestri, allora possono essere ricevuti in questo alcuni secolari a loro particolari spese per apprendere le scienze senz'obbligo di entrare nel ceto clericale; ma questo non avrà effetto, se il patriarca e i suddetti nol vedranno necessario e desiderato dalla nazione. E non si erigerà il nuovo locale se non quando il principale collegio avrà avuto il suo compimento in ogni parte e si saranno moltiplicati i suoi allievi. E speriamo colla grazia ed ajuto di Dio, che questo collegio sia ultimato agevolmente in breve tempo. Abbiamo preso questo temperamento ad effetto che venga osservato il nostro decreto precedente stabilito sull'unità del collegio nella nostra nazione. Decretiamo, 3° che non venga ricevuto alcuno nel nostro collegio se non che i figli della nostra nazione e non delle altre, tranne i due individui copti, de quali si è fatta menzione di sopra, perchè questa istituzione riguarda soltanto il clero della nostra nazione. E il sacro nostro sinodo già ha decretato tutto ciò, che fu detto di sopra: e già si è compiaciuto il patriarca, che non venissero dispensati questi tre numeri nè da lui, nè da suoi successori, e noi così abbiamo acconsentito e vogliamo che così si proceda³.

REGOLA III. L'età dei giovani, che devono entrare nel collegio, non sia nè più nè meno di

alcuni tante volte decantato, mentre vengono deputati varj procuratori del collegio nelle città e diocesi per raccogliere denaro, che a titolo di elemosina si vuol percepire. Di più viene ordinato, che se in qualunque testamento non vi sarà qualche legato a favore del collegio, debba in tal caso il curato del vescovo o il curato prendere dall'eredità ciò che crederà opportuno ecc. Da un tal ordine si deduce la violenza e l'atto forzato contro la volontà del testatore e contro il diritto e volontà dell'erede o dell'esecutore testamentario. Di più in questo istesso canone vengono obbligate le due congregazioni de' greci melchiti, cioè de' Soariti e de' Salvatoriani, affinchè ciascuna di esse presenti due o tre soggetti, affinchè siano educati nel collegio, ma però a tutte loro spese alla ragione di piastre 300 annue per ciascun individuo ecc. Questo certamente è un aggravio eccessivo per detti monaci, i quali possono benissimo istruire da per se i loro monaci assai meglio di quello potessero apprendere in detto collegio. Converrebbe adunque, anzi sarebbe necessario, che i soggetti scelti dalle due congregazioni dovessero mantenersi *gratis*, e ciò per i meriti di esse per ragione delle loro fatiche e indefesse cure nell'accudire al servizio spirituale delle anime e per l'ajuto che danno ai vescovi e curati, servendo li diocesani nelle rispettive città senza aver alcun sollievo per il loro mantenimento, nè dalli vescovi, nè dal patriarca.

³ Nella parte II, capitolo I, canone 2, si definisce e si ordina che non possa esservi alcun altro collegio per il ceto clericale fuor di questo collegio. — Questo canone lega l'autorità de' vescovi e li priva della libertà di far del bene nel caso volessero erigere collegj nelle loro diocesi affine d'istruire nella pietà e nelle scienze i loro diocesani, onde da un sì irregolare ordine ne seguirebbe un gravissimo danno, che si vedrà in appresso.

anni diciotto, come fu ordinato nel canone del nostro sinodo per quelli che entrarono in una delle due delle nostre congregazioni de' monaci¹, poichè prima di questa età non può l'uomo sceglier bene la sua vocazione. Perciò desideriamo che il patriarca non dispensi più che un solo anno, ritrovando delle ragioni necessarie per alcune persone. Dal che risulta che non può assolutamente essere ricevuto nel collegio alcuna persona minore di anni diciassette, intendendosi degli studenti o dei fratelli del collegio o famigliari.

REGOLA IV. Ma l'elezione degli individui a scegliersi per questo collegio si farà nel seguente modo. Nelle città principali, cioè Cairo, Damasco ed Aleppo, quando sarà giunto l'ordine patriarcale con la richiesta di due giovani per collegio, si adunerà il clero di quella città presso il vicario, e terranno discorso su di questo e sceglieranno pel collegio quei giovani che hanno tenuta morigerata condotta, che sono d'indole buona, di mente sagace e di prospera salute e simile (dopo però di avere precedentemente intesa la volontà del loro vescovo ed il suo provvedimento su quest'oggetto). E quando è concorde il parere della maggior parte di essa su di una persona, lo facciano venire presso di loro e gli parlino della scelta, leggendogli le regole di questo collegio e dandogli tempo alcuni giorni, affinchè faccia preghiere e suppliche al sommo Iddio che voglia dirigerlo per quella via che sarà per intraprendere, e si consiglino inoltre co' suoi genitori o con quelli che hanno diritto di comandarlo. Passato il tempo d'intervallo, s'egli dà risposta di voler entrare nel ceto clericale, essendo approvata questa sua vocazione dal direttore di coscienza, allora il vicario gli rilascerà una patente sottoscritta da lui e da tutto il clero o almeno dalla maggior parte di esso, che contenga la dichiarazione del loro beneplacito e del permesso del loro vescovo; quindi gli rilascerà la fede del battesimo per conoscere la sua età e la validità del battesimo, e resterà a carico del procuratore collegiale, che trovasi in quella città, di aver pensiero pel viaggio dell'eletto giovane suddetto. E dopo che avrà ultimato tutti i suoi convenevoli, lo accompagnerà con lettere pel collegio e lo spedisca senza ritardo.

Se poi l'eletto giovane, spirato il lasso di tempo accordatogli, desse in risposta di non voler entrare nel collegio o nel ceto clericale, oppure volendo avesse degli impedimenti gravi fisici e morali che lo rimovessero da questa vocazione, allora si farà l'elezione di un'altra persona procedendo nel modo sopra enunciato. Ma se alcuno si presenterà al collegio non avendo seco le suddette fedi e patenti e non riportando il pieno consenso de' genitori e de' suoi capi, non sarà assolutamente ricevuto nel collegio. Avendo dissenzione tra il clero di quella città sull'elezione degli alunni dopo la richiesta sopraddetta, dovrà manifestare la cosa al patriarca o al vescovo della diocesi, ed il patriarca dopo esaminata la materia ed esaminato le qualità delle persone darà ordine, che si mandino quegli individui che egli crederà più atti al collegio. Ed in queste cose non socorrerà il consenso del clero, mediante la seguita nocevole discordia.

REGOLA V. L'elezione peraltro dei giovani nelle altre diocesi, oltre le tre suddette città, apparterrà in tutto al vescovo della diocesi coll'intesa del clero e di alcuni capi diocesani per esporre il loro sentimento sulla scelta persona, ed inoltre si dovrà riportare il consenso dei suoi genitori o de' suoi

parenti. E se presenterà al collegio alcuno di queste diocesi senza riportare la testimonianza del vescovo che dichiara lo richiama esso, non sarà assolutamente ricevuto. (Il provvedimento descritto in questa regola e nella precedente non comprende, che il diciassette numero delle persone gratis. Per l'altre poi che manderanno l'altre due congregazioni religiose, basterà che esso portino una carta firmata da tutti i defensori della religione o dal superiore generale almeno, la quale contenga il nome del religioso profano prescelto pel collegio, il consenso loro sulla sua elezione e sull'assegnamento annuale per le sue spese, e senza questa carta il religioso non sarà ricevuto.) Parimenti quelli che vorranno entrare nel collegio delle diverse città, sia a loro spese, sia a spese dei loro genitori e del loro vescovo o concittadini, dovranno dopo essersi decisi di abbracciare lo stato clericale riportare per l'ingresso al collegio il consenso del vescovo e della maggior parte del clero, come abbiamo fatto menzione di sopra, colle carte nel modo sopraddetto.

REGOLA VI. Non vi ha dubbio che venendo eletto al grado sacerdotale un ammogliato, se viene mandato prima dell'ordinazione al collegio per apprendere in esso le cose a lui necessarie, deve essere ricevuto senz'alcun impedimento, a condizione però, 1° che riporti il consenso della moglie, alla quale è tenuto di passare i necessari alimenti prima di entrare; 2° che riporti una pagella del suo vescovo legittimo, e che debba mantenersi annualmente a sue spese, oppure che venga considerato come uno di quegli individui gratis, quando non vi fossero in quel tempo nel collegio allo studio altre persone di quella diocesi.¹

REGOLA VII. Quando sarà arrivato il giovane al collegio nella suddichiarata forma, verrà presentato al rettore, al quale consegnerà le carte che tiene, ed allora il rettore le custodirà con la fede del battesimo nell'archivio, come si è parlato di sopra. Quindi esplorerà l'intenzione del giovane facendogli conoscere il fine di questa vocazione e gli officj che una volta dovrà sostenere. Poi darà ordine al custode del dormitorio che gli consegnerà la chiave della camera particolare, ove andrà, e si fermerà ivi per dodici giorni contemplando queste regole ed osservando l'ordine del collegio e l'andamento degli alunni, senza però parlare con essi nè ch'essi parlino con lui, fuorchè permettendolo il rettore. Nel giorno duodecimo del suo arrivo entrerà in esercizio spirituale per otto giorni a purgare la sua coscienza colla confessione o generale o particolare, come sembrerà al suo direttore. Terminati gli esercizi, se persevererà nel suo buon proposito e conoscerà di essere da Dio chiamato al ceto clericale, come si vedrà dai frutti degli esercizi, il rettore dopo essersi assicurato di nuovo della sua determinazione lo farà entrare in chiesa prima della messa nel giorno ventesimo del suo arrivo (nè il rettore dovrà dispensare il numero di questi giorni se non per necessità), ove il nuovo alunno reciterà l'articolo scritto in fine di queste regole. Dopo ciò preghi sopra di lui il rettore coll'orazione segnata nell'eucologio che riguarda il mettere le vesti clericali.

¹ Nella parte II, capitolo I, capone 6, si stabilisce, che se da qualche diocesi sarà destinato qualcuno per ricevere li sagri ordini, e che sia maritato potrà benissimo esser ammesso nel collegio col consenso della moglie, ma dovrà altresì fissare un'annuo assegnamento per il suo mantenimento e per quello della moglie. — Si deduce da questo canone, che se il soggetto prescelto benchè merittissimo sarà povero, e non potrà fare un sufficiente ajuto alla moglie, nè tampoco l'annuo assegnamento per il suo mantenimento, non potrà mai esser ammesso gratis nel collegio, ma bensì dovrà preferirsi un'altro, che sia ricco, benchè di minor merito.

quindi levandogli gli abiti secolari lo veste cogli abiti particolari degli alunni del collegio, de quali se ne parlerà a suo luogo. Quando sia preparato, si comunicherà al fine della messa e ritornerà alla sua camera ringraziando Iddio, ed allora il rettore lo consegnerà a quel maestro, da cui dovrà incominciare ad apprendere, entrerà nella sala dello studio e sarà riconosciuto per alunno del collegio.

Quanto ai religiosi professi, i quali vengono in virtù di obbedienza, come fu detto, al secondo giorno della venuta di uno di questi gli si consegnerà una copia delle regole, perchè le contenga bene e comprenda il tenore dell'ordine e l'andamento dell'istituto, e nel terzo di entrerà in esercizi di alcuni giorni, e nel decimo giorno lo ammetterà il rettore fra gli alunni nel modo sopraddetto. Abbiamo ristretto ai professi il numero de' giorni a dieci od otto, come piacerà al rettore, perchè essi sono stati nella loro congregazione religiosa in noviziato e in tutta prova, facendo la professione solenne, e già appartengono al coto clericale; ed essendo venuti al collegio per virtù d'obbedienza, è manifesto che non occorre per essi quell'esame, ch'è necessario per quelli che vengono immediatamente dal seculo. Quindi il rettore vestirà il religioso cogli abiti stessi degli alunni, fuori della cintura soltanto di cuojo, che gli si lascerà. Onde non potrà il religioso servirsi del velo di testa in alcun conto in tutto il tempo della dimora sua nel collegio, ma basterà soltanto a distinguerlo dagli altri alunni secolari la suddetta cintura di cuojo.

Ma i curati dei paesi ed altri sacerdoti della nostra nazione, quando vengono al collegio colle patenti del loro vescovo per ripetere il corso degli studj ed apprendere ciò che è loro necessario, non dovranno soggiacere al suddetto esame di venti giorni, ma saranno ricevuti fra i collegiali nel secondo giorno del loro arrivo, conservando lo stesso loro solito vestiario, senza subire cambiamento, siano del numero delle persone mantenute gratis, siano di quelle che si manterranno annualmente a loro spese. Saranno perciò tenuti i suddetti curati di osservare tutti gli statuti e regolamenti fatti per gli alunni, purchè il rettore non veda buono di dispensarli d'alcune cose, come crederà opportuno.

Capitolo II.

Della qualità del vestiario degli alunni ed altro, contenute in tre regole.

REGOLA I. Decretiamo che sia il vestiario di tutti gli alunni uguale nella forma, nel taglio e nella qualità. Perciò quando viene un alunno, prima di ricevere la benedizione, si descrivino esattamente tutte le robbe che ha portato seco e delle quali non se ne può servire stando in collegio, e si tenghino tutte in luogo di deposito, affinché o partendo o essendo cacciato per gravi titoli si riprenda le depositate robbe. I denari poi di provvisione che o si trovano seco lui o gli vengono mandati da chi si spetta per quelle particolari spese, alle quali non pensa il collegio, come le sottovesti ed altro, saranno posti dentro una borsa con una cartina, contenente il nome del proprietario colla quantità e specie delle monete, e questa borsa sarà tenuta dal rettore. Occorrendo all'alunno di comprare alcuna cosa, prenderà ciò che gli bisogna con licenza del rettore e si scriverà nella carta. Dal che risulta che l'alunno non può seco tenere il denaro se non in quella quantità che gli verrà accordata dal rettore. In caso che morisse

la persona prima di uscire dal collegio, e le robbe e denari depositati fossero di suo libero possedimento, una terza parte resterà al collegio per l'anima sua, come testamento per le messe e l'equivo¹, e due terze parti saranno per i suoi legittimi eredi. Volendo poi partire dal collegio per suo capriccio e sua particolare inclinazione, senza che venga espulso, allora sarà tenuto il suddetto (oltre le pene del suo ordinario) di dare al collegio il valore delle spese di tutto il tempo della sua dimora, a tenore di quelli per i quali si è determinata la somma della spesa. Perciò si trattengano le sue robbe e i suoi denari depositati finchè pagherà ciò che deve e per coscienza e per giustizia. Se non avrà con lui alcuna cosa di quanto si è detto, sarà tenuto il suo vescovo, o quelli che l'hanno mandato di rifare per lui le spese, restando ad arbitrio del patriarca e del rettore di obbligare e dispensare in tutto, o in parte. Accadendo peraltro a qualche alunno degli impedimenti o fisici o morali di gravissima entità, e stimi il rettore che la sua uscita dal collegio è necessaria per le suddette circostanze, gli dia permesso di partire con intesa del suo legittimo superiore: e in questo caso resta libero l'alunno da quanto fu detto di sopra, non avendone egli alcuna colpa.

REGOLA II. Il vestiario, che a sue spese passerà il collegio, dovrà consistere in una sottana di bombace color torchino scuro, ed una cinta della istessa tinta e colore che non sia mai sola, ed una berretta nera di feltro, ed una soprana di scottino di Egitto, e scarpe nere. Queste sole cose passerà il collegio, e fuor di queste tutto ciò, che può occorrere di vestiario ai giovani, come sopraccamicie e camice, cupolino bianco, fazzoletti e simili, ciascheduno alunno è tenuto di portarselo seco, o che gli venga mandato dalla sua famiglia o da suoi superiori, senza che il collegio sia obbligato del tutto a passargli alcun'altra cosa, purchè non gli venga concessa dal rettore².

REGOLA III. Si conservi nel vestiario suddetto la modestia, la nettezza e la proprietà, e perciò ogni alunno dovrà cambiarsi una volta la settimana almeno, e girerà per tutti essi il lavanderia, il quale prenderà da loro le robbe sudicie, numerandole e contrassegnandole; e dopo che saranno lavate e pulite, le restituirà ai proprietari senza cambiamento e senza prendere cosa alcuna.

¹ La regola prescrive questa terza parte per impedire, che i benefattori lascino il tutto, perchè legge positiva in Oriente si non poter lasciare più della terza parte.

² Nella parte II, capitolo II, canone 2, si fanno gli abiti che somministrerà il collegio gratis ai collegiali consistenti in una sottana, una cinta, un berrettone, una soprana, un paio di scarpe, non compresi gli altri loro bisogni concernenti il vestiario, cioè corpetti, camice, berrettini, fazzoletti, ed altre cose, che potrebbero occorrere, dovè l'alunno portarle seco, e dovranno sempre somministrarsi agli alunni dai loro rispettivi parenti o superiori. — Che se dunque questo collegio è a gratia di madre, poichè chiama suoi figli gli alunni, e per carità di così accumula il denaro proveniente parte dalle elemosine, parte dai superiori e subalterni, e parte dalla porzione degli ultimi testamenti, non sarà forse obbligata questa madre ad uguagliare almeno i suoi figli agli inservienti in numero di dodici, i quali indebitamente vengono chiamati nella parte prima, capitolo III, canone 2, col titolo di confraternita, e che sono mantenuti di tutto punto anche del vestiario? (sarà verò adunque per ragione di giustizia, che anche gli alunni debbano essere mantenuti gratis di tutto punto, e che sia tolto quest'aggravio alli loro parenti o superiori, ed in modo sarà adempita l'opera gratuita tanto volte decantata, e mettendo ciò in esecuzione sarà tolta qualunque memorazione o sospetto a qualunque, che potrebbe dire, che la mira dell'eruzione di questo collegio abbia per oggetto non solamente il mantenimento di tutti gl'individui di esso e la compra de' beni, ma ancora il desiderio di radunare il denaro nella cassa per altro uso.

Trovandosi presso alcune robbe vecchie e logore, non dovrà rimetterle, ma verrà consegnata al cartone, il quale dovrà conservarla guiso di se par darla a' poveri, come comandò il rettore. Se questi oggetti fossero di quelli che passan il collegio, come la saja ed altre, il cartone dovrà consegnarle a lui un'altra nuova come la prima secondo la volontà del rettore; se poi non appartenessero alle robbe del collegio, non gli verrà data cosa nuova, e la vecchia servirà egualmente per i poveri, come fu detto. Il vestiario poi de' dodici fratelli inservienti di questo collegio, de' quali si è parlato al capitolo III della parte prima, dovrà essere tutto a spese del collegio, il quale dovrà condurre in un abito di cotone, in un copricapo comune, in una capola con involto celeste in testa, e ciò che l'accompagna in maniera mediore, non ricco e non povero.

Capitolo III.

Del luogo dello studio, della sua divisione, dei libri, e del suo tempo, e tutto ciò che gli riguarda, contenute in tre regole.

REGOLA I. Le scienze necessarie ad insegnarsi agli alunni in questo collegio si dividono in quattro parti. 1° S' insegnano i fondamenti dell' araba lingua, la quale si estenderà a tutti i precetti della grammatica colla sintassi e colla retorica per quanto si può. Si adopererà per questa parte il libro degli *Elementi cristiani*, i libri di *Negam Eddin* e di *Seiwah Chaled*, ed il libro chiamato *Seleghimento delle questioni*; e non si adopereranno altri autori, i quali non è necessario aver sempre fra le mani, ma soltanto in alcuni particolari casi. Ma l' arte poetica non è necessaria se non quando sembrerà al maestro che qualche discepolo abbia molta naturale inclinazione ad essa; e se farà il corso di questi grammaticali elementi nel più ristretto tempo, allora non vi sarà impedimento a studiare ancora la composizione de' versi. 2° S' insegnerà la lingua greca in tutta la sua estensione grammaticale, e non si adopereranno altri libri, se non quelli, che si trovano stampati in Roma o in Venezia. Il fine di questo studio si è, 1° affinché si stabiliscano bene le cerimonie dei nostri ecclesiastici riti, e non accadano errori nella pronunzia e nel significato nella lettura greca; 2° affinché si leggano originalmente le opere dei santi patri dottori della chiesa orientale e le storie e i libri di sana dottrina, che trovansi in questa lingua, senza essere trasportati nell' araba favella; 3° perchè se si prosiegua in questo negligenza, come per lo passato, potrà affatto nella nostra nazione questa nobile lingua, nè più si troverà persona capace a comprendere una sola parola. Perciò abbiamo decretato l' insegnamento di questa lingua ponendola dopo gli elementi dell' araba per facilitare l' intelligenza sua al principiante, dopo che ha compreso tutte le regole ortografiche e si è esercitato sulle spiegazioni e simili. Peraltro richiedendosi un lungo tempo per questa lingua e non essendo necessaria a tutti gli individui del clero, perciò non comprendiamo nel nostro decreto tutti gli alunni del collegio con obbligarli ad apprendere, ma comandiamo che il rettore scelga quei giovani che avranno un talento singolare e potranno apprendere le altre parti delle scienze in un tempo proporzionato. Onde conviene che ciò rappresenti al patriarca e stabilisca ciò che conduce al buono scopo di non rendere affatto inutile lo studio di questa lingua nel collegio. 3° S' insegnerà la logica, adoprando per essa i libri dell' Isagoge e le dimostrazioni logiche e simili belle opere di questa facoltà. 4° Per insegnare la teologia

dogmatica e morale si adopereranno i cinque libri del vescovo Giovanni Claudio, i quali contengono sufficientemente le cose essenziali di questa scienza, e si farà ancora il corso dell' opera dell' Antoin e del Tourneley e d' altre opere purgate, che contengono in esse necessario a questa sublime scienza e conformi alla dottrina della romana chiesa.

REGOLA II. Decretiamo, 1° che non s' insegnino in questo collegio altre scienze delle suddette, come sarebbe l' astronomia, la geometria, la flecchia, la medicina e simili, le quali richieggono un lungo tempo e non sono necessarie al ceto ecclesiastico, ma si farà soltanto lo studio delle quattro divisioni sopraccennate. Quanto alla retta disciplina, è di obbligo ad ogni buon cristiano di abbracciare un sistema di vita spirituale perfetta e di acquistare le virtù morali e notare i costumi lodevoli, schivando ogni vizio contrario alla buona disciplina. Quanto poi alla scienza fisica, si permetterà di apprendere i principj necessarj dopo la logica, secondo che si potrà, trovandosi alcuno che desideri di apprendere e potendo avere i mezzi sufficienti di applicarvi. 2° Vogliamo e decretiamo, che nelle sopraddette scienze si sieguano sempre i principj generali ricevuti da tutti, nè produca il maestro nuovi principj particolari, sia per aumentare sia per diminuire, perciocchè la parte media adottata dalla comune e la via di mezzo, non inclinando ad alcun estremo, è ciò che si vuole e ciò che viene accettato particolarmente per riguardo alla scienza quarta, cioè alla teologia dogmatica e morale. Decretiamo inoltre e comandiamo, che questa venga insegnata secondo le regole cattoliche ed i principj generali e le pure opinioni ricevute nella chiesa universale, e non si associno in questa scienza od altra le opinioni o principj che sono contrarj alla chiesa romana, madre e maestra di tutte le chiese, e non s' insegnino alcun libro rigettato dalla suddetta chiesa o contenente opinioni di nuovo introdotte, come fu detto di sopra. Ed appartiene al patriarca ed al rettore del collegio di fare ogni rigoroso esame su queste cose, affinché sia sempre conservata la purità della dottrina ortodossa libera del tutto da ogni sorta di macchie. 3° Quanto all' arte della bella scrittura araba, dell' aritmetica, della matematica e simili, non si farà lo studio nella pubblica scuola e nello stesso tempo, ma si farà dalle persone particolarmente, in tempo, fuori della scuola comune, senza occuparvi un lungo tempo non richiedendosi per queste tanta sollecitudine, come per le altre scienze principali. 4° La scienza

Gabrielis Antoine et Honorati Tourneley opera theologica satis omnia nota sunt ut explicatione indigeant. Quis autem fuerit ille Iohannes Claudius episcopus, cuius libri commendantur, cum diu pervestigassem, tum a Constantino Francisco Volney, Viaggio in Siria e in Egitto, tom. V (Firentina, 1798), pag. 52, tum ab auctore catalogi codicum manuscriptorum arabicorum bibliothecae nationalis Parisiensis in *Revue de l'Orient chrétien*, tom. XIV (1808), col. 5090, didici episcopum hunc viridem cognominis fuisse donatum. Quem tamen cum a nemine lectum deprehendissem, opus mihi fuit singulos antistitum Catalogum catalogos evolvere ut virum penitus ignotum detegerem. Non irritum fuit labor. Namque in serie antistitum Pictaviensium legenti fideliter occurrit nomen Iohannis Claudii de la Pèppe de Vertrieux, qui sedem illam occupavit a die 15 aprilis 1702 ad diem 2 vel 3 februarii 1708. Cum nomine a Syria turpiter ut solent depravate congruit opera theologorum ab antistite editum, nomen *Compendiosae institutionis theologiae ad usum seminaris Pictaviensis* (Pictavii, Floriana, 1708), 2 vol. in-12. Operis cuius olim celebrati miltas postea prodierunt editiones, curantibus praesertim patribus De la Tour et Barton e societate Iam, qui compendium multum sane adtingerunt.

In dubium ergo revocari non videtur episcopum a synodo Antiochena commendatum cum ipsum fuisse quem modo commemoravi.

del canto sarà accompagnata colla lingua greca, perchè è necessario per lo stabilimento del nostro rito; e vogliamo che sia esattamente osservato in questo collegio il canto e Costantinopolitano e Gerusalemmitano, ch'è esattissimo. Si conserverà nella nazione una sola maniera di canto senza variazioni, e sia la modulazione del canto ecclesiastico corrente senza abbellimenti musicali, come si deduce dagli atti ancora del nostro sinodo¹.

REGOLA III. Il tempo che dovrà impiegarsi tra l'una e l'altra delle suddivise scienze sarà per gli elementi della lingua araba un solo anno. Ma per la lingua greca, a quelli che l'impareranno soltanto di leggere esattamente per assicurarsi dal non commettere errori nella pronunzia, non occorrerà un lungo tempo; per quelli poi che verranno eletti dal patriarca o dal rettore per apprendere e comprenderla colle regole grammaticali perfettamente, si accorderà un tempo conveniente alla loro capacità, e perciò non glielo determiniamo. Quindi sarà necessario un anno o poco più per la logica e suoi rapporti, e due anni per la teologia dogmatica e morale, così che si farà il corso delle suddette scienze in circa cinque anni²; con tutto ciò si rimette all'arbitrio del rettore di protrarre o di accorciare questo tempo; onde se sarà necessario per una scienza un maggior tempo e per un'altra un minore, per riguardo allo stato, all'età e capacità degli studenti, non si prescrive a ciò una regola generale obbligatoria, ma soltanto un'incirca. Peraltro non permettiamo che passi alcuno da quella classe in cui si esercita ad un'altra, senza soggiacere all'esame del rettore o di chi fa le sue veci. Se si troverà di avere poco o nulla profitato nella classe prima, non farà il passaggio, ma sarà penitenziato e si useranno dei mesi convenevoli al suo avanzamento. Se verrà trovato capace ed istruito in quella, gli si permetterà di passare alla scienza seguente secondo la volontà del rettore, al quale appartiene di stabilire le classi delle scienze agli alunni come crederà conveniente nel Signore, l'abilità di ciascuno e il loro intendimento e profitto.

Capitolo IV.

Interno alle ore delle orazioni, dello studio, della recreazione, e del metodo, con cui dovranno sedere gli alunni, e cose simili; ed abbraccia nove regole.

REGOLA I. La distribuzione delle ventiquattro ore sarà effettuata nella seguente maniera, cioè

¹ Supra, col. 704 D.

² Nella parte II, capitolo III, canone 2, si predice il tempo degli studj nello spazio solamente di cinque anni. — Da ciò deducesi il danno gravissimo, che ridonda alli discepoli col proibire alli vescovi l'erigere seminarj, nelle loro diocesi, come si è accennato di sopra nella parte II, capitolo I, canone 2. Facciamo adunque una riflessione. Primieramente, che se allo studio dopo tre o quattro anni di studio venisse una malattia, e morisse, oppure dopo terminati gli studj gli accadesse una simil disgrazia, ecco che viene ad impoverirsi la diocesi di ministri della chiesa, e gli converrà aspettare altri cinque anni affinchè un altro termini i suoi studj, giacchè una per volta deve ammetterli nel collegio prescelto da ciascuna diocesi. In secondo luogo, siccome nell'Oriente è frequente il flagello della peste che suol seguirsi un'anno dopo l'altro, e qualche volta dura tre anni, e molte volte accade che distrugge gli ecclesiastici prima degli scolari, come rimarrà in tal caso lo stato delle diocesi senza ministri evangelici? Cosa potrà fare il vescovo diocesano trovandosi privo di soggetti capaci ad esser promossi ai gradi ecclesiastici, giacchè questo collegio non permette che siano ammessi i scolari come convittori e mantenuti a proprie spese, alla riserva dei 17 soggetti di sopra indicati? Da tutto ciò si deduce, che alunni canonici e regolari, che parlano di gratuito mantenimento degli alunni, non dicono la verità, ma sono in realtà una rete per carpire le sostanze della gente, per togliere ai vescovi i loro diritti e per recar danno alle diocesi.

A l'alzata della mattina sarà sempre alle ore quattro dopo la mezza notte. Inoltre lo spazio per la recita dell'ufficio, per la messa cantata, per la colazione e trattamento della mensa e per la bevanda del caffè alli maestri sarà di tre ore, e lo spazio profeso per lo studio della mattina sarà di due ore, e mezza ora per la ripetizione dello studio. Lo spazio poi dell'orazione, delle ore diurne, per il pranzo, per il riposo pomeridiano, sarà di tre ore. Il tempo poi dello studio dopo il mezzo giorno sarà di due ore, e mezza ora per la ripetizione, poi un ora sola per la recreazione, ed un ora per il vespero, e mezz'ora per il ritiro spirituale mediante una breve meditazione, ed inoltre un ora per la cena ed un ora e mezza per il riposo e per l'orazione prima di andare al letto, e quattr'ore di sonno avanti la mezza notte, le quali unite colle suddette quattr'ore dopo la mezza notte formano lo spazio di otto ore per il tempo di dormire. Questa è la distribuzione delle ore ventiquattro, ed ordiniamo che questa condotta sia eseguita a dovere, e che sia permesso al rettore di poter anticipare o posticipare qualche ora concernente la detta distribuzione, quando crederà ciò necessario in qualche circostanza straordinaria.

REGOLA II. Quando suonerà la campana dopo spirata l'ultima ora delle quattr'ore dopo la mezza notte, si sveglieranno subito gli alunni dal sonno, facendo il segno della santa croce, recitando gli atti di fede, di speranza e carità con altre preghiere affettuose; si porteranno in chiesa con ogni modestia, sollecitudine e quiete di mente, riflettendo di presentarsi alla maestà divina, avanti di cui tremano i cherubini e li serafini; poi quando il prefetto avrà principiato l'orazione, gli faranno la riverenza e staranno nei loro luoghi col seguente ordine: 1° Sederanno li maestri del collegio in capo del coro dalla parte dritta e sinistra secondo il loro ordine. 2° Sederanno dopo di loro i sacerdoti che vi saranno nel collegio, o siano delli curati delli paesi i quali si saranno presentati per studiare in esso, o siano de passeggieri o dei sacerdoti monaci, e ciò secondo la precedenza delle loro ordinazioni. 3° Dopo questi avranno luogo i monaci regolari, ossia diaconi o laici, in conformità del loro voto. 4° Dopo ciò avranno luogo gli alunni del collegio, ed il loro ordine sarà considerato in conformità della precedenza nello studio, cioè se quello ch'è entrato in collegio principio prima dell'altro, questo sarà a lui preferito, e così saranno considerati gli altri sino all'ultimo di essi. In tal guisa sarà poi osservato l'ordine di tutti, se saranno nel refettorio, ed ancora nella scuola, in conformità abbiamo disposto senza alcun cambiamento.

REGOLA III. La distribuzione del regolamento dell'ufficio sarà secondo la consuetudine vigente delli monaci, cioè che le orazioni notturne, antelucane e mattutine con la prima ora siano eseguite avanti la messa; la terza e la sesta prima del pranzo; la nona, il vespero e l'orazione prima di dormire siano recitate a loro tempo debito. Inoltre il rettore destinerà un direttore in particolare per il coro, ossia lo stesso maestro della lingua greca o altro, per regolare l'orazioni in conformità degli stessi libri dell'ufficio, e particolarmente del libro intitolato tipicoo. Che se nel regolamento suddetto qualcuno avrà sbagliato, non sarà corretto del suo errore se non dal direttore suddetto del coro solamente. E se sbaglierà qualcuno nella pronunzia dell'orazione e sua significazione, non sarà corretto se non dal prefetto, e per tal riflesso mostrerà la tranquillità ed il rispetto. Che se qualcuno errando sarà corretto da un altro fuori delli suddetti, sarà

penite. Inoltre ordiniamo che si celebri ogni giorno nel collegio una sola messa, che siano di essa celebranti tutti li sacerdoti che si trovano in esso (secondo l'uso greco); ed in caso di necessità e col permesso del rettore, potranno celebrarsi due messe, ed anche di più.

REGOLA IV. Il luogo poi dello studio sarà ordinato dal patriarca e dal rettore di concerto insieme per fissare un luogo particolare per lo studio ad ogni classe delle quattro classi dello scolario, in cui risiederà il maestro colla suoi scolari solamente a tenore del loro ordine; e se di concerto formeranno altra maniera migliore, questa sarà eseguita. Si studierà nel luogo profano nei giorni del corpo della settimana alla riserva delle domeniche e delle feste di vacanza, nelle quali non vi sarà il solito studio, mentre sono riservate per il riposo e per rivedere lo studio passato.

REGOLA V. Terminato che saranno le orazioni e la messa cantata e calati tutti gli alunni nel refettorio per far la colazione, conforme si è detto di sopra, e rientrati nelle loro camere per rivedere i loro studj con quiete per lo spazio di mezz'ora, tosto che sarà suonata la campana piccola fissata pel segno della scuola, nella mezz'ora settima si porteranno gli alunni ciascuno nel luogo a lui destinato per uno studio ed entrerà con quiete e modestia, salutando prima il maestro o il prefetto, se si troverà presente, e scenderà al suo luogo in silenzio sin tanto che saranno uniti tutti i suoi compagni alunni. Lo studio poi sarà fatto in questa forma, cioè che il maestro interrogherà tutti gli alunni e ciascuno secondo la sua classe intorno allo studio che il giorno precedente avrà acquistato, ed a proporzione della risposta data o bene o male dall'alunno, il maestro per allora non gli dirà niente, ma interrogherà gli altri fino all'ultimo di essi, ed allora riprenderà quegli alunni che non avranno risposto bene e loro darà la penitenza occorrendo e gli istruirà in ciò che potrà occorrergli di fare, e darà intanto a tutti gli alunni insieme la lezione giornaliera nuova s'intantochè saranno spirate le due ore dopo il loro ingresso nella scuola, la quale allora sarà terminata. Non sarà scusato alcuno dal non andare a scuola se non per grave motivo e col permesso del suo maestro. Così ancora quando saranno terminate le tre ore appartenenti all'orazione delle ore diurne, al pranzo ed al riposo, si farà allora la ripetizione dello studio per lo spazio di mezz'ora, e nel fine dell'ultima ora dopo il mezzo giorno si suonerà la campana della scuola e si usiranno, conforme si è detto di sopra, per studiare altre due ore. Non si disputerà mai nella scuola, ma la disputa avrà luogo ne' tempi da noi sopraccennati oppure allorchè si farà la ripetizione fra di loro: dopo usiranno per ricercarsi per lo spazio di un'ora, o più e meno, e ritorneranno in chiesa per terminare l'orazione del vespero, dimostrandosi la loro cordità da essa via al fine dell'ora quinta dopo il mezzo giorno; e dopo il loro ritiro spirituale per fare orazione mentale circa mezz'ora, caleranno nel refettorio a cena, ove ciascuno di loro sederà nel suo luogo secondo l'ordine a loro stabilito in chiesa. Quando il prefetto calerà e sederà al lato della tavola, si reciterà l'orazione e poi si mangerà colla dovuta decenza, senza far mormorio o ridere, cosa contraria all'educazione, e senza fare altri atti sino al fine della tavola. Che se poi il prefetto crederà necessario di penitenziar qualcuno, lo chiamerà col suo nome, e quello subito si presenterà ingineccazione avanti di lui accettando la fattagli riprensione con umiltà circa la sua mancanza, contento della penitenza che gli sarà im-

posta; e se contrasterà qualcuno degli alunni col profetto difendendo il suo per liberarlo dalla penitenza, in tal caso la penitenza imposta al suo sia a lui inflitta doppiamente, ed il suo sarà tenuto ad accettare la penitenza e non l'assoluzione da esso. Terminata l'orazione si abiterà il profetto e tutti e inchiederanno a lui, e nell'uscire dal refettorio tutti lo seguiranno ordinatamente sino al luogo della lavanda; e poi si ritireranno nelle loro camere ringraziando Iddio. Il questo metodo di regola sarà osservato pranzo e cena. I libri poi da leggerli in tavola saranno dell'istoria ecclesiastica o libri spirituali. Questo regole poi saranno lette una volta in ciascuna mese. Ma nelle feste solenni del Signore ed in qualunque tempo verrà il profetto, non vi sarà la lezione per confortare la natura. Dopo terminata l'orazione prima di andare a dormire usiranno tutti dalla chiesa, e ciascuno anderà alla sua camera in silenzio perfetto e non uscirà da essa, e niun altro entrerà da lui se non per un'evidente totale necessità, s'intantochè sarà terminata l'ora ottava e compito il solito riposo. Principiando l'ora nona il sagrestano suonerà il campanello, ed allora chiunque sentirà il suono sarà obbligato, sotto le pene, di amovare la lucerna della sua camera e subito si coricherà per prendere il sufficiente sonno per lo spazio delle otto ore per conservare la necessaria salute.

REGOLA VI. Per tutto il collegio si osserverà un silenzio perfetto, primieramente nella prima mezz'ora della mattina e nell'altra mezz'ora dopo il mezzo giorno, che sono destinate per la ripetizione dello studio, come abbiamo detto nella regola precedente. In secondo luogo dopo che avranno terminate le orazioni prima di andare a dormire sino alla mattina, in questo tempo niuno assolutamente parlerà; e che se qualcuno sarà costretto a ciò fare, lo farà con voce affatto sommessa per esser tempo di silenzio.

REGOLA VII. Non contrasteranno gli studenti fra di loro per quel che concerne lo studio e non interromperà alcuno di loro le parole dell'altro e le interrogazioni di lui fatte al maestro; ma sempre manterrà la quiete ed il rispetto l'uno coll'altro, particolarmente alla presenza dei maestri, e starà in silenzio il difendente s'intantochè non avrà inteso la risposta dell'arguente; ed allorchè sbaglierà l'alunno nella risposta data al maestro, o col non dire a memoria la sostanza della lezione, o sarà ripreso, e cose simili, siccome conviene a quest'alunno di procurare con tutto l'impegno di ricavar quel profitto che si ricerca da lui, onde se sarà ripreso, accetterà ciò con umiltà; onde non sarà lecito che sia burlato dagli altri studenti o vilipeso, ma se vi sarà avversione di uno contro l'altro, sarà castigato dalli maestri a proporzione del suo delitto, affinchè si osservi l'uguaglianza fra tutti senza parzialità o rispetto umano o distinzione d'uno dall'altro, e sia delle città riguardevoli o delle altre diocesi o di altri paesi, mentre in questo collegio vengono tutti considerati come una sola famiglia e come fratelli di un solo padre. Chi sarà glorioso, la sua gloria sarà del Signore e non consisterà nella sua sapienza o virtù o ricchezza.

REGOLA VIII. Usciranno dell'impegno tutti li maestri verso tutti i loro alunni in ugual maniera, ma in modo particolare mostreranno della premura verso coloro che sono tardi nell'apprendere le scienze, usando con essi talvolta il rigore e talvolta la penitenza, come di mangiare in refettorio in terra, oppure inalando le mani nell'orazione, e talvolta col mezzi più adattati per farli apprendere. Che se poi vi sarà qualcuno tardo nell'imparare a tal

cegne che nella abbia profitato deponchè si saranno adoperati verso di esso tutti li suddetti mezzi ed altri per un sufficiente spazio di tempo, si comprenderà finalmente che questo uomo sarà moralmente insuscettibile di studio e che non converrà di essere annoverato fra il ceto degli ecclesiastici, ma si consulteranno insieme il rettore ed i maestri intorno alla di lui circostanza; e dopo che avranno risoluto di cacciarlo dal collegio col permesso del patriarca, lo spoglieranno dell'abito di alunno e gli restituiranno i primieri proprj abiti, e così uscirà dal collegio accompagnato con un biglietto del rettore diretto al di lui proprio vescovo, notificando al medesimo lo stato di quanto è accaduto.

REGOLA IX. Saranno esaminati gli alunni intorno alle qualità del loro profitto nelle scienze dal patriarca o dal rettore o da chi deputeranno a fare le loro voci. Questo esame sarà fatto almeno due volte all'anno; la prima volta nel mese di marzo e la seconda in settembre, per poter conoscere bene quali avranno fatto profitto nello studio e quali i negligenti. Saranno onorati e lodati i primi e rimproverati e puniti li secondi, e vi sarà un regolamento adattato a tale oggetto. Così ancora darà ordine il rettore, affinchè avanti di lui oppure avanti il ceto dei maestri sieno fatte le dispute fra gli alunni, o sieno di una stessa classe di scienze o da tutti fra di loro; e questa disputa in comune sarà fatta più volte all'anno secondo la volontà del rettore, il quale fisserà un giorno di quei della domenica, o vi assisterà egli, o chi deputerà in vece sua o dei maestri o di altri, ed il discepolo che vincerà l'altro nella disputa in modo patente, gli sarà permesso di aver la precedenza a lui nel posto sempre, siantochè non sarà superato da un altro, il quale avrà sopra di esso la detta precedenza. L'alunno poi che si scorderà aver fatto profitto in questa disputa più degli altri, siccome apparisce ch'è maggiormente internato nella cognizione più di ogn'altro, avrà la precedenza nel posto sopra tutti gli alunni del collegio e continuerà a godere delli privilegj di tal precedenza fino al tempo della disputa, che dopo dovrà tenersi; che se in questa si sarà mostrato un altro più eccellente, occuperà il suo posto, e così sarà il regolamento. Baderanno bene in tempo della disputa di non andare in collera e di essere ostinati nel loro parere, mentre allorchè gli saranno sciolti i dubbj dal rettore o da chi esso deputerà dei maestri, dovranno subito rimettersi ad esso.

Capitolo V.

Del buon ordine degli alunni in generale e correzione de' loro difetti in particolare; e contiene dieci regole.

REGOLA I. Gli alunni devono confessarsi e comunicarsi una volta la settimana, o almeno ogni quindici giorni, oltre le feste domenicali, della Madonna od altre distinte feste. Questo si eseguirà con ogni esattezza, prontezza e decenza modestia, colla dovuta preparazione e ringraziamento. Nei detti giorni sarà fatta la conferenza spirituale dai maestri o dalli medesimi sacerdoti, ai quali i maestri permetteranno e li faranno esercitare a predicare. Le confessioni saranno ascoltate dentro la chiesa nei soliti confessionali, e se farà d'uopo, anche dentro la sala dello studio a porta aperta: fuori di questi due luoghi non si ascolterà la confessione se non in qualche caso particolare di malattia. Però tanto li confessori ordinarii che straordinarii egualmente siano destinati dal rettore, o che siano questi maestri od anche alunni, i quali nella parte I, cap. I, reg. V di questo istituto sono da noi auto-

A rimati ad ascoltare le confessioni. Ciascheduno alcune dovrà paleare la sua coscienza ed i suoi pensieri al rettore o al prefetto, almeno una volta al mese, per aver da questo direttore tutto ciò che gli sarà di vantaggio per la quiete della sua coscienza, suo progresso nelle virtù, e per evanire ciò che li disturba e confonde.

Quando ha composto alcuno degli alunni un libro od epistola, o sermone od altro componimento, non lo manifesti agli alunni e ad altri prima di presentarlo al suo maestro e rettore, perchè l'esami ed ordini ciò che conviene per riguardo alla sua pubblicazione o correggere o levare. E se alcuno degli alunni ardisse di comporre una cosa contro la comune opinione cattolica o contro la Romana chiesa, sia punito col rigore delle pene e sia lacerato quel componimento; se poi proseguirà a fare questo una seconda volta o al più due volte, sia cacciato immantinentemente dal collegio come uomo perturbatore, e si renda di ciò inteso il superiore ordinario, affinchè lo punisca come merita.

REGOLA III. Nessuno degli alunni scriverà a suoi parenti, amici ed anche ai medesimi suoi superiori senza necessità, e prima di scrivere a loro otterrà la licenza dal rettore. Chiunque poi ardirà di scrivere senza questa licenza sarà castigato. Le lettere che verranno dirette agli alunni da qualunque persona, prima siano consegnate al rettore, il quale, come gradirà, le darà aperte o chiuse ai loro padroni.

REGOLA IV. Nessuno alunno s'intrigherà negli affari del collegio e suo governo, e nemmeno contrasterà o rimprovererà le persone impiegate, ma piuttosto allora che scorderà ch'esse hanno mancato nel loro officio segretamente, senza farsi beffe di loro e manifestare agli altri le loro mancanze, lo farà sapere ad uno dei maestri o al rettore, il quale conoscendo questo avrà la cura d'indirizzarlo a fare il loro dovere, come a lui parerà bene.

REGOLA V. Il tempo del sollievo s'incomincerà come abbiamo stabilito di sopra al principio dell'ora quarta dopo il mezzodi; in questo tempo gli alunni potranno uscire dal collegio al giardino, alla vigna o in qualunque altro sito vicino o dentro del medesimo collegio, sempre però accompagnati dal prefetto che li terrà in soggezione sotto li suoi occhi. Nel tempo del sollievo è permesso agli alunni qualunque giuoco onesto e non peccaminoso, ma piuttosto che rende l'animo ricercato, dissipando gli umori melanconici, però in modo che nessuno di essi abbia a disgustare o contrastare la volontà del loro prefetto; oppure come egli lo giudicherà più a proposito, cioè o che li farà accompagnare ogni giorno da uno delli quattro maestri, o piuttosto stabilirà per quest'impiego una persona timorata di Dio, acciocchè osservi esattamente il loro portamento.

Gli alunni in tutto il loro trattare siano modesti, morigerati e di costumi illibatissimi, anche nello stesso tempo del sollievo; in somma si procurino in tutta la loro condotta di piacere al Signore Iddio, di edificare il prossimo, di fare progresso nella vita spirituale e perfezione cristiana, ed evitare del tutto la confabulazione delle donne e di qualunque altra persona. Si eccettua il caso in cui verranno visitati dai loro parenti, co' quali potranno abboccarsi colla previa licenza del rettore ed accompagnati dal loro prefetto; e così abbracciando essi tutte le virtù divine e morali saranno ammirati in tutto il loro trattare come tanti veri esemplari di santità.

Allorchè s'incontreranno col rettore o coi maestri, in qualunque siasi luogo, faranno l'inchino senza preferire alcuna parola, finchè saranno interrogati. Gli alunni poi incontrandosi fra di loro dovrà il

minore pel primo salutare a buona voce il maggiore A dicendo: „Ma lodate il nome di Gesù Cristo,“ ovvero: „La pace del nostro signore Gesù Cristo sia con te.“ Stiano le loro assemblee conferenze intorno la vita spirituale e profitte del loro particolare studio. Ogni qual volta dovranno parlare col rettore e coi maestri, lo faranno sempre con la debita venerazione, congiunte le loro mani al petto e tenendo gli occhi bassi in terra, perchè siano disciplinati e perfezionati nella virtù della modestia e a tenere gli occhi dimessi.

REGOLA VI. Non sarà giammai permesso ai pellegrini venuti a visitare il collegio, di qualunque rite o nazione siano, di coabitare fra le camere degli alunni, bensì saranno guidati alla foresteria, luogo ad essi destinato fuor del collegio: così nessuno de' collegiali parlerà con i detti pellegrini fuor del suo impiego e colla licenza del maestro brevemente per sfuggire ogni parola caiosa. Non vogliamo che si trattenghino a lungo tempo i pellegrini nel fare la loro visita per non disturbare il buon ordine dello studio; non vogliamo affatto ed assolutamente, che le donne siano ammesse dentro la clausura del collegio, ancorchè fossero parenti degli alunni, e se faranno altrimenti, incorreranno nelle pene ecclesiastiche.

REGOLA VII. Il fumare tabacco e bere caffè viene proibito agli studenti, poichè in ciò vi è la dissipazione e perdimento di tempo per lo studio, e nemmeno è convenevole alla giovanile età degli alunni e loro morigerata educazione; del resto stà in libertà del rettore a dispensare in questo, com'egli lo giudicherà più opportuno nelle circostanze necessarie. Parimente fuor della scuola comune non mangeranno cosa alcuna se non che in certi tempi colla licenza del maestro. Nessuno degli alunni deve avere troppa confidenza particolare col suo compagno, onde vedendolo reo di qualche fallo farà il suo dovere di sopportarlo caritatevolmente, e vedendolo recidivo, egli è obbligato di manifestarlo segretamente al rettore o prefetto, il quale procederà col delinquente in modo che non farà scoprire l'accusatore.

REGOLA VIII. In caso che dovesse andare alcuno degli alunni in una delle vicine città al bagno o per altre cause necessarie, porterà seco tutta la spesa che gli occorrerà pel viaggio, e sarà accompagnato dal pedone o da un'altra persona e dallo scritto del rettore pel prefetto dell'ospizio di quella città per renderlo noto. In tutto il tempo che ivi dimorerà per i suoi urgenti affari, non dormirà mai fuor dell'ospizio, ancorchè abbia colà de' conoscenti o parenti. In quel soggiorno che ivi farà, darà saggio della perfezione ed onestà che lo caratterizzeranno essere vero alunno del collegio; e subito che avrà distrigate i suoi importanti affari, senza farvi ulteriore dimora, immediatamente ritornerà.

REGOLA IX. Qualunque alunno che trasgredirà uno degli statuti a lui riguardanti e ammetterà al suo servizio gente estera che non sono del collegio senza licenza, e risponderà al rettore o ai maestri con poco rispetto, o parlerà contro di loro pubblicamente o privatamente, e conviverà barbotando e di mala voglia coi fratelli, e s'intrigherà negli affari che non gli spettano, o rimprovererà gl'impiegati, e commetterà altre simili mancanze, questo tale sarà immediatamente penitenziato dal rettore o dal primo maestro nel refettorio secondo la sua colpa. In caso poi commetterà delle mancanze gravi, per le quali merita di essere licenziato, cioè se suscita delle continue turbolenze e litigi, o v'è pubblicando spesse volte i casi segreti degli

anarchici avvenimenti nel collegio, e si ubbria, e trasgredisce il culto prescritto, e attende al divertimento e al continuo ocio, abbandonando a bella posta il suo studio: se questi e simili delitti ed altri procederanno (il che stia lontano), siano per la prima volta severamente castigati dal rettore, per la seconda volta rigorosamente puniti, e per la terza volta sia cacciato il delinquente, perchè non perverta gli altri compagni. Il rettore darà una semplice informazione al metropolitano o all'ordinario di quel tale in questa maniera: „Il tale non è più degno di essere annoverato fra gli alunni,“ ed a nessuno poi sarà lecito d'impedire al rettore a dare il libero corso a questa espulsione, e neppure di chiedergli informazione dei delitti che sono in cognizione di lui e dei maestri; e se inducessero protesti, sutterfugj, facendo vedere che vi sono state delle male intese, oppure che il delitto non meritava tanto gastigo, allora si ricorrerà al tribunale del patriarca, ed ai suoi oracoli dovrà obbedirsi verbalmente senza fare più veruna tergiversazione.

REGOLA X. Ogni anno nella prima settimana di quaresima si faranno gli esercizi generali nel modo seguente, cioè il rettore destinerà alcuno dei maestri o dei più solerti sacerdoti, che ivi si trovano, il quale sarà munito di tutte le facoltà necessarie per confessare ed ascoltare ancora da tutti i casi riservati senza minima eccezione. Nel primo giorno della quaresima di mattina, prima dell'orazione, interverrà il maestro insieme con portando tutti gli alunni alla presenza di monsignor patriarca, se ivi si trova, altrimenti avanti il rettore, che li benedirà per entrare negli esercizi e dai quali non usciranno sino alla sera del sabato prima dell'orazione del tramontare del sole. In tutti questi sei giorni, 1° non vi sarà affatto il solito studio; 2° ognuno di loro farà la sua confessione generale o particolare, come lo giudicherà opportuno il suo direttore; 3° tutti osserveranno il silenzio, e vi saranno delle conferenze e letture spirituali, orazioni mentali e vocali, distribuite per un tempo noto, secondo l'insegnamento dei libri degli esercizi destinati dal rettore. E così usciranno da questi esercizi come argento passato pel fuoco, provato e raffinato sette volte, ed il loro digiuno avrà conseguito il suo santo fine, desiderato dalla chiesa.

Allorchè il rettore si accorgerà che un sacerdote non potrà solo dar questi esercizi, destinerà per quest'effetto due o più. Se il rettore stesso o tutti li maestri vorranno entrare negli esercizi, non vi è nessuna difficoltà, poichè basta che gl'impiegati del collegio adempiscano i loro doveri senza trasgredire cosa alcuna spettante a loro ministero.

PARTI TERZA

Interno alla qualità del compimento degli studi degli alunni, e del loro egresso dal collegio, e della loro ordinazione. Inoltre interno alle lesche del collegio e suoi annessi, e contiene tre capitoli.

Capitolo I.

Interno al compimento degli studi degli alunni, ed abbraccia sei regole.

REGOLA I. Allorchè qualcuno dei monaci regolari avrà compito il corso de' suoi studi, come conviene, dopo lo spazio di cinque anni dal suo ingresso nel collegio, o meno e più, secondo la sua capacità, gli darà il rettore del collegio un attestato contenente la specie della dottrina da lui appresa e le qualità del suo profitto in essa, lo spazio della sua dimora nel collegio e della sua buona

condotta di vita e cose simili in una maniera ben condotta; che se poi l'abate generale farà istanza, perchè qualcuno de' suoi monaci esca dal collegio prima di terminare i suoi studj, ciò non potrà accordarsi se non per motivi ragionevoli e necessari, che dovrà sua paternità esporli al patriarca eppure al rettore per vedere se sono tali. Finalmente gli manderanno quel monaco, e con lui il conto delle annue spese somministrate per esso secondo la consuetudine.

REGOLA II. Nel caso si presentasse qualcuno delli curati delle diocesi della campagna al collegio coll' attestato del proprio vescovo per riprendere e rivedere di nuovo il suo studio o per imparare quanto è necessario per il suo officio, questo allorchè sarà richiesto dal suo vescovo o uscirà di sua spontanea volontà col permesso del suo vescovo, niuno l'impedirà, e se sarà richiesto dal rettore un attestato intorno a quanto avrà appreso, gli sia dato. E questo modo di procedere si osserverà riguardo ai curati diocesani, o che siano del numero di quelli mantenuti gratis o a proprie spese necessarie, benchè queste siano somministrate da loro o dalli rispettivi loro vescovi.

REGOLA III. Allorchè alcuno degli alunni secolari del collegio avrà compito il corso de' suoi studj, sarà poi chiamato dal rettore alla presenza de' maestri congregati e gli esporrà primieramente i doveri della virtù della castità compartita da Dio a quelli solamente che la chiedono di cuore, servendosi di tutti quelli mezzi conducenti ad ottenerla, superando le difficoltà che s'incontrano per essa e riflettendo alla celeste retribuzione. In secondo luogo gli esporrà che anche il matrimonio è rispettabile e ch'è un sacramento grande, che il contratto di esso è senza macchia e che non è vergognoso per gli ecclesiastici. Dopo ciò gli farà conoscere ch'egli è tenuto ad abbracciare lo stato ecclesiastico per la gloria di Dio, per la salute delle anime e pel servizio spirituale del prossimo, e che per tale riflesso ha egli faticato e fatto faticare per la sua istruzione, ed è stato mantenuto a spese del collegio ed ha mangiato il pane di dolore. Qui poi gli farà decidere quali delle due vocazioni vorrà abbracciare, cioè se vorrà ordinarsi come curato celibe dal suo vescovo in conformità delli canoni, oppure di maritarsi e poi ordinarsi sacerdote, conforme si è detto. Ed a tenore di questa forma il rettore lo introdurrà per fare gli esercizi per lo spazio di otto giorni da dargli da qualcuno dei maestri per mondare nettamente la sua coscienza, mediante una confessione generale o particolare, affinché liberamente scielga una delle due vocazioni suddette.

REGOLA IV. Dopo che sarà uscito lo studente dagli esercizi, si presenterà al rettore esponendogli la sua opinione e volontà. Che se lo vedrà fermo nel custodire la castità, non l'obbligherà a maritarsi, ma gli farà un'ampio attestato e lo dirigerà al suo vescovo, perchè gli siano conferiti gli ordini sagri a tenore delli canoni del nostro sinodo. Che se poi lo vedrà inclinato al santo matrimonio, non lo impedirà, col patto che debba ricevere l'ordinazione in appresso, e gli farà il suddetto attestato e lo dirigerà al suo vescovo, esponendogli tutto ciò che si è praticato. Sarà poi tenuto il suo vescovo a sovvenirlo e di procurare con ogni impegno, affinché i parenti di esso gli cerchino una giovane timorata di Dio, e dopo breve tempo riceverà questo sacramento e starà colla sua sposa s'intanto che avrà per la prima volta partorito, cioè dopo un'anno o più dal contratto del matrimonio; ed in questo frattempo eserciterà un impiego conveniente al grado ecclesiastico, conforme

viene disposto nel canone del nostro sinodo¹, e sarà sottoposto ad un rigoroso obbligo di rivedere i suoi passati studj giornalmente per lo spazio di due ore o almeno di un'ora, e non lo esonerà da tal obbligo se non la malattia o altro impedimento naturale o morale. Dopo detto spazio di tempo riceverà gli ordini sagri dal suo legittimo vescovo, benchè non gli fosse nato alcun figlio nello spazio del primo anno. In tal guisa avrà adempito alle sue promesse che fece prima di essere incorporato fra gli alunni del collegio, ed avrà altresì adempito al fine per cui aveva fatto questi studj ed avrà ancora osservato il suo voto. Che se poi dopo contratto il matrimonio non vorrà assolutamente ordinarsi, sarà riputato fraudolento nelle sue promesse fatte a Dio ed alli superiori della nazione, ed anche ingrato, e sarà adempito alle sue promesse e voto, purchè non fosse impedito ad adempir ciò da forte impotenza naturale e morale.

REGOLA V. Quelli poi che avranno determinato di conservare la castità o dedicarsi al servizio della parrocchia, e dopo terminati i loro studj non fossero giunti all'età sufficiente per ricevere l'ordine sacerdotale, secondo la decisione del canone 2 del cap. 3 della parte 3 degli atti del nostro sinodo patriarcale², e vorrà alcuno dei suddetti vescovi ordinarlo diacono, e non volendolo ritener presso di sé, ma rimandarlo al collegio per starvi s'intanto che avrà compiuti gli anni richiesti per rivedere i suoi studj, esercitarsi in essi, che ciò non gli sia impedito, ed il suo ritorno nel collegio si dovrà considerare riguardo al vitto come se fosse il primo ingresso in esso.

REGOLA VI. Che se qualche giovane si trovasse legato con un legittimo spotalizio e vorrà presentarsi al collegio per imparare le cose per lui necessarie, e di poi ritornare a casa sua per contrarre il matrimonio, e dopo lo spazio sufficiente ordinarlo dal suo vescovo, che ciò non gli sia impedito, col patto che prometta, 1° di ricever l'ordinazione; 2° che sia contento il suo legittimo vescovo e la maggior parte del clero secolare; 3° che ciò sia palese alla sua sposa ed ai di lei genitori mediante il loro autentico consenso. Lo spazio dello studio non eccederà l'anno o al più due anni, secondo la volontà del suo vescovo o delli suddetti, dopo d'aver ottenuto il permesso da monsignor patriarca per l'aumento dello spazio di un anno fissato per il tempo dello spotalizio nel canone del nostro sinodo Antiocheno³.

Capitolo II.

Intorno al regolamento delle messe e delle orazioni da soddisfarci nel collegio secondo l'intenzione de' benefattori, e contiene tre regole.

REGOLA I. Allorchè si ammala il rettore del collegio o qualcuno de' suoi maestri, si userà verso di esso la maggior assistenza ordinata nel numero appartenente all'infermiere circa tali disposizioni, e dopo che avrà ricevuto li santissimi sacramenti e fatto l'ultimo suo testamento (purchè non sia regolare che abbia fatto il voto), tutti faranno per lui le preghiere in generale ed in particolare. Che se poi tutti li rimedi naturali riusciranno inutili dopo una totale assistenza, uniformerà la sua volontà a quella di Dio, dando buon esempio a tutti coll'adempimento delle cose spirituali e colla sua pazienza e sofferenza per ottenere la grazia di una buona morte. Che se poi Iddio avrà disposto della sua morte, gli si farà il solenne funerale e si seppellirà nel cimiterio del collegio, come a suo luogo fu

¹ Supra, col. 787 B.

² Supra, col. 786 D.

³ Supra, col. 787 C.

detto, e saranno celebrate per l'anima sua le messe e saranno fatte l'esequie secondo il solito stile, e sarà messo in esecuzione il suo testamento ad litteram, e procurerà il patriarca ed il rettore di sostituire in suo luogo un nuovo maestro. Che se poi il defonto sarà il rettore del collegio, sarà prescelto un altro in sua vece dal sinodo de' vescovi della nazione o dal patriarca col consenso della maggior parte dei vescovi, conforme abbiamo disposto nel capitolo I della parte I di queste disposizioni.

REGOLA II. Vogliamo ed ordiniamo primariamente, che l'orazioni e l'ufficio che si adempiranno in questo collegio siano dirette generalmente in suffragio de' benefattori vivi e defonti di questo collegio; in secondo luogo, che sia offerto il sacrificio divino da tutti li sacerdoti del collegio per l'anime degli estinti benefattori di esso, e ciò nelle cinque feste particolari della beatissima vergine Madre di Dio, sotto la di cui protezione è sottoposto questo collegio, cioè nel giorno della Concezione di essa che cade agli 8 di dicembre, della sua Natività alli 8 di settembre, della Presentazione al tempio ai 21 di novembre, della sua Annunziazione ai 25 di marzo e della sua Assunzione in cielo ai 15 d'agosto. Similmente si faranno l'esequie dei benefattori ogni anno nei due sabbati del carnevale e ne sabbati della quaresima ed in quello della pentecoste. Si faranno i suffragi per i benefattori viventi del collegio e si reciteranno le preci solite a farsi nel vespero precedente alle dette cinque feste; si reciterà per loro l'ufficio detto del paraclito la sera d'ogni domenica dopo il vespero per tutto il circolo dell'anno. Le messe poi e l'esequie particolari da eseguirsi per l'anime di coloro, i quali avranno negli loro ultimi testamenti lasciato qualche porzione a favore del collegio, queste saranno fissate dal rettore, a cui anche incomberà fissar ciò secondo l'intenzione di coloro, i quali avranno esibita qualsivisia elemosina in vantaggio del collegio; siccome pure converrà che fissi ciò che sarà necessario per suffragare l'anime dei patriarchi, vescovi e dei curati allievi del collegio e di altri per quel che avranno lasciato nei loro ultimi testamenti.

REGOLA III. Circa poi le rimanenti feste del Signore e de' santi, che vi sono nel periodo dell'anno, che se di queste alcuni dei diocesani vorranno che si conservi qualcuna, in cui secondo la loro intenzione si facciano annualmente le orazioni vespertine la sera e si offra il tremendo sacrificio la mattina, conforme lo stile delle chiese e delle parrocchie ed anche delle chiese dei monasterj, che ciò non sia impedito, ma è molto profittevole l'unione generale, col patto che quando sarà fissata qualche festa in nome di qualcuno dei primati, in conformità della sua richiesta fatta prima di un altro, che debba continuare quel giorno sotto il suo nome sino alla sua morte, purchè non sopravvengano particolari impedimenti.

Capitolo III.

Intorno alle lascite del collegio e suoi annessi, e della forma del voto, e contiene cinque regole.

REGOLA I. Allorchè sarà fissata a nome del collegio qualche lascita, o mobile o immobile, di qualunque specie siasi, o sia questa offerta da monsignor patriarca o da vescovi della nazione, oppure dai monasterj o dai diocesani, e di cui sia eseguita la consegna, s'intenderà questa una lascita giuridica perpetua a favor del collegio e non sarà lecito di ripeterla, ma sarà registrata nel libro maestro dei conti del collegio e si userà la massima diligenza nel conservarla ed aumentarla.

REGOLA II. Ordiniamo che non si contraggano debiti sopra il collegio se non in caso di necessità, e che questi non siano di gran somma. Sapendosi poi esservi dei recapiti di debiti contratti dal rettore, nei quali sia espresso che questi appartengono al collegio, non sarà ad essi personalmente tenuto il rettore, ma ordiniamo che simili debiti non si debbano contrarre senza licenza del patriarca in occasione di necessità, come abbiamo detto di sopra. Inoltre acciocchè apparisca chiaramente il chirografo e dimostrazione di ciò che appartiene al collegio e si distingua dalle altre cose simili, conviene che le cose appartenenti al medesimo siano sigillate col sigillo generale del collegio, in cui vi è scolpita l'immagine della Santissima Annunziata, e così il rettore, sia vescovo o semplice sacerdote, sigillerà i recapiti e le scritture appartenenti al collegio col suddetto sigillo e non mai con quelli coll'impronta del proprio nome.

REGOLA III. Non si acquistino fondi nuovi a nome del collegio se non col consenso del patriarca e del rettore, e su di tali fondi sia cautelato, affinchè non ne nascano dei sconforti e che si debba ricorrere a prendere in prestito il denaro, e che non si debbano acquistare i detti fondi in luoghi molto lontani, poichè per conservarli converrà usare maggiore occupazione ed eccessive spese. Questa regola poi s'intenda abbracciare li fondi mobili ed immobili, di qualunque specie essi siano.

REGOLA IV. Ordiniamo che non si venda assolutamente cosa alcuna dei fondi addetti al collegio; e se la circostanza indurrà a far ciò, sia questo eseguito conforme è stato disposto al num. 4 del capitolo 3 della parte I negli atti del nostro sinodo, e non si effettuerà la vendita se non col permesso del patriarca, del rettore e di una congregazione dei suoi maestri, ed ogni istromento di vendita sarà emanato a nome del patriarca e del rettore, mediante li loro sigilli col consenso di tutti i maestri; in tal caso quell'istromento sarà riconosciuto come giuridico. Noi imponiamo un grave peso alla coscienza de' suddetti, affinchè nulla vendino, conforme abbiamo detto, se non che in occasione di motivi evidenti, come di necessità o di bene generale o di vantaggio, come si è esposto nel canone del suddetto sinodo.

REGOLA V. *La formola del giuramento da prestarsi dai giovani il giorno della loro ammissione nel collegio è la seguente:* „Io NN. figlio di NN. del luogo NN. dopo una sufficiente cognizione del fine, pel quale è fondato questo collegio, e delle sue regole e costituzioni, a forma delle quali si dee vivere da tutti gli alunni del collegio medesimo, prometto di accettare tutto ciò e di osservarlo secondo la volontà di monsignor patriarca e del signor rettore, senza mai oppormi ad essi due in alcuna maniera. Ed accetto di offrire me stesso al servizio spirituale del prossimo in tutto ciò che posso a forma delle regole ecclesiastiche. Perciò io consento di entrare nell'ordine clericale e di ricevere i sagri ordini dalle mani del mio legittimo vescovo secondo i canoni della chiesa, quante volte non siavi impedimento alcuno naturale o ecclesiastico, e secondo che giudicheranno expediente nel Signore i miei superiori legittimi, ai quali prometto obbedienza canonica in tutto ciò che è di loro diritto sopra di me a forma delle costituzioni. E sopra tutto protesto e prometto di perseverare nella cattolica fede che è la fede della chiesa Romana, madre e maestra di tutte le chiese, e che io difenderò sino all'ultimo respiro; ed in questa confor-

mità insegnerò, predicherò e adempirò tutto ciò che riguarderà il mio impiego nella salute delle anime ed utilità spirituale del prossimo per quanto sarà a me possibile. Perciò di mia spontanea e legittima elezione fo il presente giuramento innanzi a questi santi evangeli, conoscendo le obbligazioni di esso, e l'osserverò esattamente col divino aiuto.

Dato il giorno ecc. il mese ecc. l'anno ecc. nel luogo ecc."

Da questo giuramento non è dispensato alcuno degli alunni del collegio, eccetto i curati e simili ecc., i quali verranno nel collegio per breve tempo, affine di scorrere nuovamente i loro studi ed apprendere alcune cose ad essi necessarie.

Fine delle regole del collegio appartenenti al clero della nostra nazione greco-cattolica.

3.

ORATIO HABITA ABSOLUTA SYNODO A DOMINO PATRIARCHA.

Venerabili fratelli.

Ecco già compito con vostra approvazione e consenso tutto ciò che riguarda il collegio, e quanto al rettore di esso e quanto ai maestri e procuratori e quanto all'elezioni dei giovani ed al loro ingresso ed alla maniera come debbono diportarsi a forma delle regole e allo stabilimento del loro vitto ed alla forma degli studi, ed al loro avanzamento ai sagri ordini, ed a quanto in somma ha ad esso rapporto, come è dichiarato nelle regole, da tutti noi approvate e ricevute formalmente, voi pertanto siete ora in procinto di tornare colla pace del Signore alle vostre greggi, se non che vogliamo prima esortarvi a por mente a due principi, dai quali due utili conseguenze vogliono dedursi. Il primo de' due indicati principi si è, che la nostra obbligazione in ciò che a ciascun di noi si appartiene è gravissima, e che l'adempimento n'è sommamente necessario: e che le nostre parole a ciò dirette, se resteranno soltanto impresse nella carta, diverranno voei morte, se non saranno avvivate dalla voce data da Dio che penetri nelle orecchie degli uomini, come vediamo ne' sacri canoni della chiesa stabiliti dai santi padri e viventi ancora per le voci de' loro successori. Il secondo principio è quello suggerito dal pontefice supremo e pastore delle nostre anime, il quale dice che chi vuole edificare una torre, si asside prima a considerare se può sostenere la spesa necessaria al suo compimento, onde cominciato avendo ad edificare e non potendo compire l'opera, non abbia ad essere deriso.

Le conseguenze poi che vogliono quindi dedursi, sono primò, che noi tutti siamo tenuti a conoscere i doveri del nostro grado, il principale de' quali si è di occuparci nella disciplina de' ministri e banditori evangelici, che dobbiamo porre nella mistica vigna del Signore, Dio degli eserciti, perchè in essa esercitino un ministero a Dio accetto, con l'amministrazione de' sacramenti e con la predicazione e con la direzione delle anime, secondo le regole prescritte dai dottori e maestri della chiesa, ed appoggiate alle dottrine evangeliche: e così mettere in salvo le nostre coscienze e renderci immuni dagli altrui peccati. Ora ad ottener ciò non v'ha sicuramente mezzo più utile ed efficace del collegio di che si tratta e che a questo fine appunto ci siamo proposti di erigere, ed abbiamo stabilito quanto si è di sopra espresso. Che però in conseguenza delle accennate obbligazioni è ognuno di noi strettamente tenuto a cercare con tutta efficacia e con apostolico zelo degli uomini,

ne quali vi siano disposizioni adattate a questo fine e somministrare i mezzi che possono essere ad essi di aiuto a conseguirle nella maniera a Dio più accetta e più utile alla sua chiesa. Che se saremo in ciò negligenti (lo che Iddio non permetta), saremo giudicati dal pastore dei pastori, il quale ci ha costituiti per governare il suo popolo nella giustizia e nella santità, e per stabilire sù di esso dei ministri che gli siano utili al conseguimento dell'eterna salute. E per conseguenza pecceremo contro noi stessi se con la nostra trascuraggine e negligenza chiameremo sopra di noi il giusto giudizio di Dio e la nostra eterna dannazione (che Iddio non voglia), e lasceremo le nostre parole scritte solamente nella carta, onde diverranno voci morte e di niuna utilità.

La seconda conseguenza da trarsi dal secondo principio è, che ognuno di noi deve considerare questo collegio comè se a lui solo propriamente si appartenga e suo proprio sia il vantaggio e l'onore che deriverà dal suo buon ordine, avanzamento e stabilità, non meno che il danno e disonore che risulterebbe, se non si riuscisse nel conseguimento del proposto oggetto, e che esso solo sarebbe lo scopo delle pubbliche derisioni, oltre la perdita dei buoni effetti che ritrarrebbe, se questo prosperasse.

Voi però ben comprendete, venerabili fratelli, non potersi questa impresa eseguire con piccolo dispendio o con rendite immaginarie: ond'è, che ognuno di voi efficacemente deve adoprarsi presso i suoi diocesani, affine di procurare tutto ciò che è necessario alla esecuzione di un'opera tanto conducente alla gloria di Dio ed alla salvezza delle loro anime. E benchè io sia il primo a contribuirvi e sia disposto con la divina grazia e con l'aiuto delle vostre orazioni ad impegnarvi tutta la mia cura, è tuttavia necessario il vostro soccorso per un peso sì grave, che tutti siamo obbligati di portare per mettere in salvo le nostre coscienze dalle due conseguenze di sopra indicate. Ma siccome siamo troppo certi del vostro zelo, non dubbitiamo che voi farete più ancora di quello che noi speriamo, e perciò non più ci dilunghiamo sù di ciò; ma preghiamo il nostro redentore Gesù Cristo, che ci hà a se acquistati popolo santo e sacerdozio regale, a benedire questa nostra intrapresa e la protegga donandoci tutti gli aiuti necessari all'adempimento dei doveri della nostra santa vocazione. La benedizione del Signore vi accompagni, venerabili fratelli, e non ci dimenticate nelle vostre orazioni.

4.

SECRETUM SYNODALE QUO REGULAE APPROBANTUR ET CONFIRMANTUR.

La benedizione del Signore a tutte le nostre greggi, al venerabile clero regolare e secolare, ai rispettabili primati e a tutti i popoli, che compongono le diocesi sottoposte alla santa sede patriarcale dei Greci cattolici.

Noi vescovi congregati sinodalmente nella residenza patriarcale, presiedendo sua beatitudine, ab-

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

biamo compilato in questo volume le regole e costituzioni del collegio della nostra nazione nel modo che abbiamo stimato necessario e conveniente al tempo presente, lasciando alla sapienza di sua santità il nostro patriarca e del rettore del collegio di ordinare e regolare le altre cose necessarie all'ordine ed al vantaggio spirituale e temporale del

medesimo, mentre desideriamo, che nua nuove regolamento da essi si faccia, se non in vista di un' assoluta necessit , e che non inducano alcuna mutazione sostanziale nelle regole prescritte, ma se conosceranno di estrema necessit  una modificazione in qualcuna di esse, lo facciano con giuste ed urgenti ragioni; giacch    nostra intenzione che le regole stabilite si conservino e si proceda letteralmente a forma di esse, ed ordiniamo che se ne spedisca una copia a tutte le citt , acci  da tutti sia conosciuto il sistema di questo collegio e ci  che abbiamo stabilito in ordine ad esso. Esortiamo poi e scongiuriamo nel Signore per la sua terribile venuta tutti i nostri diocesani e gli comandiamo con la pienezza di nostra apostolica autorit  e li preghiamo per le viscere della misericordia del nostro salvatore e per la paterna nostra carit  verso di essi a porgere tutti gli ajuti e soccorsi per l'esecuzione di questa grande opera, persuasi che quanto essi contribuiranno in limosine e sussidj a questo collegio, lo troveranno raccolto nei celesti tesori, ove n  signuola potr  cosa alcuna corrompere n  da ladro aver tolta; e che queste loro contribuzioni saranno l'oggetto delle vere remunerazioni evangeliche. N  vi   dubbio alcuno che l'altissimo sar  pi  onorato con questa opera, tanto utile all'aumento della religione ed alla custodia dell'ecclesiastica disciplina, e che si compiacer  di essa pi  delle vittime e degli olocausti e di altre opere, come   a tutti palese. Questo dovr  da noi dichiararsi alle diocesi della nostra nazione in generale, supplicando il Signore a voler compiere, ci  che ha incominciato la sua santa destra. Ed a manifestare il nostro assenso in tutto ci  ch'  stato esposto, sta di ordini, sia di regolamenti e costituzioni, come della loro pubblicazione, e per dichiarare in ci  solamente obbligati noi stessi e tutte le nostre diocesi, abbiamo di nostro pugno sottoscritti questi atti sinodali e gli abbiamo muniti de' nostri sigilli con l'ecclesiastiche solennit .

Nella chiesa di San Giorgio nella residenza pa-

triarcale presso il monistero di San Salvatore dipendente di Sidone li 14 maggio 1811.

- † Agapio, patriarca Antiocheno greco-melchita.
- † Cirillo, vescovo di Tiro.
- † Massimo Mazlum, vescovo e rettore del collegio.
- † Teodosio, vescovo di San Giovanni d'Acri.
- † Atanasio, vescovo di Sidone.
- † Ignazio, vescovo di Berito.
- † Basilio, vescovo di Forzul.
- † Clemente, vescovo di Balbek.
- † Macario, patriarca.

D. Michele Maksad, segretario.

27 agosto 1816.

Io infrascritto professore di lingua araba tradussi ad istanza di monsignor Massimo Mazlum il libereolo delle regole del collegio dell'Annunziata al monte Libano. In fede ecc.

Michele Angelo Lanci, professore di lingue orientali.

Io sottoscritto avendo esattamente e scrupolosamente esaminata e confrontata la presente versione italiana, attento di averla trovata in tutto e per tutto perfettamente conforme al suo originale arabo. In fede ecc.

Questo di 3 settembre 1816.

Antonio Assemani, interprete delle lingue sirio-caldaica ed arabica nella Sagra Congregazione di Propaganda Fide.

Ignatius Karut, archiepiscopus Tyrius, in sua ad sacram congregationem epistola de 29 septembris 1849 data, episcoporum subscriptiones hoc ordine ac numero exhibet: Cirillo, archiepiscopo di Tiro. Massimo vescovo di Aleppo. Atanasio vescovo di Sidone. Ignazio vescovo di Beirut e dipendente. Teodosio vescovo di Acri. Basilio vescovo di Forzul. Et recte quidem, in taliorum cum Maximus Tauli patriarcha creatus fuerit diebus post unam synodum, annis nempe mense decembris 1813. Ad Clementem Helopolitanum quod attinet, quo mense et anno electus fuerit, ab alio scripto edicere. Occurrit tamen illius nomen inter subscriptiones synodales die 1 decembris 1811 celebratae.

SYNODI ANTIOCHENAE IN CAUSA MAXIMI MAZLUM ELECTI EPISCOPI ALEPENSIS HABITAE

1810 - 1815.

Ut Germanus Adam, Hierapolitanae ecclesiae episcopus, qui tot errores per Syriam invexerat, mortem oppetiit die 6 18 octobris 1808, sic eius discipuli cum patriarcha Agapio coniurantes aliquem ex defuncti episcopi schola eductum ad illam sedem evehere statuerunt; et cum Michael Mazlum, qui parochi munus apud Hieropolitanos obibat, ceteros Germani Adam discipulos praestaret, in eum omnium sententiae convenerunt. Id ut sana pars cleri et maior pars plebis pensassent, patriarcham adiverant eoque rogarunt, vel ut ad aliud tempus electionem differret, vel ut immemorabilem illius ecclesiae consuetudinem observaret, qua ad episcopalem hanc cathedram eligi posset monachus aliquis ex ordine Basilianorum. Patriarcha clerum populumque fefellit, utrique pollicens, se non antea electionem indicturum, quam dissociati fidelium animi reconciliati fuissent. Haec tamen verba non alio spectabant nisi ut clerum populumque dissidentem conciperent. Quod paucis post diebus non solum populo Hierapolitano, sed omnibus patriarchatus episcopis omnibusque patriarchis et episcopis aliarum nationum apparuit, qui patriarcham Agapium procati sunt, ne quem ex discipulis

Germani Adam ad episcopalem sedem eveheret, ne Cabasilae sententiam super consecrationis eucharisticae forma hac electione foveret, ne tandem calamitates, illas maturaret, quae Hierapolitanae ecclesiae totique orienti minabantur. Cum haec preces patriarcha contempsisset, tunc patriarchatus episcopi die 7 19 iunii in unum congregati sollemniter declararunt, ecclesiam Hierapolitanam in ea conditione versari, in qua ad pacem inter fideles reconciliandam, ad Cabasilae et Germani Adam errores extirpandos, ad apostolicae sedis iura tuenda clerus Hierapolitanus in ea saltem electione privandus esset voce passiva, et immemorabili ecclesiae Hierapolitanae consuetudine revocata, aliquis ex Basilianorum ordine eligendus, qui dissidentium animos et fidelium controversias componere posset. Quamobrem cum ius sibi esset eos proponere, ex quibus episcopus erat eligendus, se hac esse voluntate, ut quis ex Basilianorum ordine ad episcopalem sedem eligatur, unaque protestati sunt, se nunquam ex clero Hierapolitano electum ut illius civitatis episcopum habituros atque probaturos. Et quoniam non unius ecclesiae Hierapolitanae, sed omnium ecclesiarum orientalium intererat quam maxime,

ut Cabasilae errores et perniciosi Germani Adam dogmata de medio tollerentur, idcirco hanc episcoporum provinciam protestationem subscripserunt ceteri totius orientis patriarchae, archiepiscopi et episcopi.

Haec tamen totius ecclesiae orientalis vox patriarcham Antiochenum non solum ab incepto non deterruit, sed ad illud maturandum incitavit. Iam vero cum ex Hierapolitanis presbyteris quinque ecclesiae Romanae doctrinae, sex vero Cabasilae et Germani Adam erroribus faverent, atque ideo res esset aperta, Germani Adam discipulos utpote superiores numero unum ex ipsis et quidem Michaellem Mazlum ad episcopalem sedem evocatos, civitatis illius catholici et sanae pars cleri appellationem ad sanctam sedem die 15 27 iunii anni 1810 interponentes electionem ad eum diem differre curarunt, quo iam causa a sede apostolica diiudicata fuisset.

Quoniam autem patriarcha Antiochenus, cui ius erat electionem indicare, non Hierapoli sed in monte Libano, qui tercentum circiter millia passuum ab ea civitate distat, moram facit, idcirco appellantes binos appellationis actus Petro Adam, Germani defuncti fratri, qui ibi vicarii patriarchalis munus obibat, eadem die denuntiarunt, et continuo eosdem detulerunt ad Aloisium Gandolfi, qui in ijs regionibus apostolici delegati dignitate ornabatur, ut eos ad patriarcham perferret, eumque moneret ne veritatem indiceret donec sancta sedes rem cognovisset atque iudicasset. Apostolicus hic delegatus gravissimas appellationis causas probans binos appellationis actus die 28 iunii 10 iulii anni 1810 in montem Libanum ad patriarcham deferri curavit. Hic vero appellationem ad sanctam sedem omnino despiciens, die 8 20 iulii anni 1810 litteras pastorales Hierapolim misit, ut statim archiepiscopi electio fieret, poenas suspensionis a divinis et a quolibet ecclesiastico beneficio presbyteris, gravissimas vero censuras laicis minatus qui electioni adversarentur vel minime interessent. Ut autem propositum suum celaret, evadendi scilicet ad episcopalem sedem aliquem ex Germani Adam discipulis, et in his Michaellem Mazlum, tres quoque basilianos monachos proposuit, sperans se hoc pacto sanam cleri partem omnesque catholicos decepturum. Id tamen appellantium indignationem magis excitavit, nam cum Germani Adam discipuli superiores essent numero suffragiorum, non intelligere non poterant, aliquem ex his electum iri, et praesertim Michaellem Mazlum, quem antea non solum designaverant, sed omnino elegerant.

At Petrus Adam patriarchae Antiocheni vicarius, qui iam inde a die 15 27 iunii binos appellationis actus receperat, pastorales patriarchae litteras confestim evulgavit, tum quinque presbyteris dissidentibus denuntiavit ut die 26 iulii 7 augusti anni 1810 novi episcopi electioni interessent. Hi statim recusarunt et electionem eo tempore fieri posse negarunt, quod interposita fuerat canonica appellatio ad sanctam sedem. Vicarius patriarchalis his dictis minime perculsus denuo appellantes presbyteros ad electionem vocavit. At hi rursus negarunt unaque dixerunt, nulla opus esse suffragiorum collatione ad novum episcopum eligendum, quod ipsi iam dudum elegissent Michaellem Mazlum. Nec eos opinio fefellit: nam Michael Mazlum adeo certus erat, se illius civitatis episcopum electum iri, ut quatuor ante diebus quam electio fieret, Hierapoli excederet iterque ad patriarcham in montem Libanum suscepit.

Dum Michael Mazlum ad patriarcham magna festinatione pergebat, die scrutinii advento, reliqui

A quinque presbyteri Germani Adam discipuli in praestitutum locum conveniunt, ut novum episcopum eligerent. Eodem quoque conveniunt quidam illius populi procuratores, quem Adabatici discipuli mercanti fuerant ut pro electo acclamaret. Quamobrem die 26 iulii 7 augusti anni 1810 ad suffragationis actum congregati Michaellem Mazlum elegerunt, seu potius iam dudum electum populi procuratoribus et postea universae civitati proposuerunt. Ut patriarchatus episcopis nuntiatum fuit, Michaellem Mazlum electum fuisse, sic ipsi die 5 17 augusti sui munus esse putarunt, populo ceterisque fidelibus significare, se nunquam huic electioni consensisse, se pluribus patriarcham monuisse ne quis ex Germani Adam discipulis ad sedem Hierapolitanam eveheretur; electionem vero, quam pendente appellatione expletam fuisse audierunt, se nullam atque intentatam iudicare.

B Simulata electione expleta, nuntius ad patriarcham mittitur. Interim Michael Mazlum ad patriarcham pervenit die 5 17 augusti anni 1810, et cum media nocte advenisset, nondum lucente die sexta (decima octava) augusti, cum patriarcha consecravit. Hanc ut ita dicam antelucanam episcopi consecrationem confirmatio minime praecessit. Porro, ex antiqua ecclesiae disciplina clerus suffragium conferre, populus pro electo acclamare, synodus vero provincialis electum confirmare debebat; postea succedebat consecratio, quae si sine confirmatione celebrabatur, illicita ducebatur ac clandestina. Hanc disciplinam omnes orientis ecclesiae usque ad hodiernum diem servarunt, eamque permulta synodis confirmarunt. Quinimmo novissima synodus nationalis, quam patriarcha Agapius celebravit, electi consecrationem expleri vetat, nisi antea confirmatus fuerit accedente consensu vel omnium vel maioris partis episcoporum. At cum eo tempore omnes patriarchatus episcopi hanc electionem detestarentur, idcirco patriarcha ne quid novi accideret, consecrationem sine confirmatione explevit et manus super Michaellem Mazlum imposuit antequam patriarchatus episcopos audiret, ab eisque consensum exquireret. Clandestina consecratione expleta, statim pastorales litteras conscripsit, quibus ut novum Chrysostomum hunc Germani Adami discipulum laudat, clerum et Hierapolitanam plebem iubet obsequium atque obedientiam eidem praestare. Pastorales quoque litteras Michael Mazlum Hierapolim misit, deinde episcopalem potestatem exercuit summa cum offensione omnium bonorum, in primis vero appellantium, qui propriae appellationis beneficio adiuti obedientiam episcopo praestare recusarunt, sedis apostolicae iudicium expectantes.

Post longum iter apostolici delegati litterae binique appellationis actus Romam eo tempore pervenerunt, quo Gallorum imperator summum pontificem Savonam depulerat omnesque ecclesiae Romanae principes in Gallias coniecerat. In tanta rerum perturbatione summus pontifex Roma excedens amplissimas facultates pro catholicis, qui apud infideles versantur, Ioanni Quarantotti delegaverat. Hic igitur eo tempore et usque ad summi pontificis reversionem gravissimum praefecti munus obibat in congregatione de Propaganda fide. Cum ex allatis factorum monumentis appellatio ad sanctam sedem canonice interposita et nulla atque attentata episcopi electio videretur; exquisita peritissimorum theologorum sententia provisorium decretum die 30 martii anni 1811 signavit, quo appellationem ad sanctam sedem admisit, Michaellem Mazlum a quolibet episcopalis potestatis exercitio suspendit.

denique annuam sedem appellationis canonice definitivae indicissent, et delegate apostolicas potestates fecit vicariam apostolicam eligendi qui Hierapolitanam ecclesiam administraret.

Sacrae congregationis litterae in Asiam ad delegatum apostolicum perforantur. His sacrae congregationis decretum evulgatum, illudque omnibus Asiae patriarchis et episcopis demonstravit, et virum omni laude dignum Melchior Qattan in vicarium apostolicum elegit. Huius decreto duo solummodo ex universis Asiae fidelibus restiterunt, nempe patriarcha Agapius et Michael Maslum. Litterae pastorales a patriarcha renovantur quibus in sacrae congregationis decretum orthodoxi Graeci Melchioris iubentur obsequium Michaeli Maslum praestare ut legitime Hierapolitano sedi archiepiscopo. Tum idem patriarcha vicarium apostolicum iurisdictione interdicit ei que vetat ecclesiam illam administrare. Nec satis: nam Michael Maslum sacrae congregationis decretum irridens ad potestatem laicam confugit, eamque rogavit, ne praedictum decretum evulgaretur; sed cum ab ea exauditum non esset, immo obiurgatus, alio se convertit. Nec deerat qui eo tempore huius postulationi faciles praebuisset aures, aliquis nempe cultuum minister, qui casualiter religionis expertus omnes religiones tueri solebat praeter eam quam Christus instituit. Id cum Michael Maslum optime novisset, Parisiensem cultuum ministrum adivit, quin immo ad ipsum Gallorum imperatorem confugit, qui bellicis distentus curis ad eundem ministrum illius postulationem delegavit. Interim potestatem episcopalem tam in ordine quam in iurisdictione palam exercebat, eo que progrediebatur ut ipse sacros ordines conferret: uno verbo patriarcha Agapius et Michael Maslum aperti facti sunt sedis apostolicae rebelles, eorumque persecutores qui Romanae ecclesiae doctrinam sequebantur et obsequium sedi apostolicae praestabant.

Ut haec per orientem evulgata sunt, sic ea patriarchae et episcopi aliarum nationum palam Agapio Antiocheno et Michaeli Maslum exprobrare coeperunt. Tunc patriarcha perturbatus amissionis exaltationis sollicitus factus est, ita tamen ut in scelus pertinacia perseverans aliquam excusationem haberet non solum eorum quae iam gesserat, sed etiam eorum quae paraturus erat. Usus consilio Michaelis Maslum a sacrae congregationis decreto ad summum pontificem eiusque cardinales de Propaganda fide canonicis congregatos appellavit. Hanc appellationem subscripsit Michael Maslum, tantumque patriarchae auctoritas et huius fraus apud quosdam patriarchatus episcopos valuerunt, ut etiam hi eandem appellationem subscripissent. Ad eandem interponendam presbyteros illos pertraxerunt, qui erant Germani Adam discipuli quique suis suffragiis Michaeli Maslum elegerant. Nec novum id appellationis genus ab eorum ore inconsiderate exiit, sed deliberato consilio pluries pronuntiatum fuit, eo que spectabat ut ecclesiarum orientalium fideles sibi suaderent, nullam esse Romani pontificis auctoritatem sine cardinalium praesidio iudicioque. Altera etiam fraus sub hac appellationis forma latebat: nam cum eo tempore summus pontifex Savonnes detineretur, ecclesiae vero Romanae cardinales eorum in Gallia custodirentur; cumque in oriente ut in occidente sedis apostolicae inimici Gallicum imperium aeternum esse censerent; patriarcha Agapius et Michael Maslum hac spe delectabantur, nunquam datum iri, ut summus pontifex eiusque cardinales pristinam libertatem vindicantes in unum canonicis congregarentur, et sic congregati de rebus ad ecclesiam pertinentibus iudicarent. Cum id nunquam futurum

esse putarent, hanc appellationis formam orthodoxi fallabant et impense in partem suam perverabant.

Interim in marem incidit patriarcha: quo graviter constitutus die 31 Ianuarii/18 Februarii anni 1813 eunquam efflavit. Vix elapsos menses episcopi congregantur, ut novum patriarcham eligerent. Quibus potest, Michaeli Maslum, qui sacrae congregationis decreto antea suspensus fuerat, non ea impudentia fuisse, ut ad hunc episcoporum consensum pergeret suffragiumque conferret pro novi patriarchae electione. At secus se res habuit: nam hic a Germani Adam schola eductus cum iam dudum didicisset apostolicae sedis decreta contemnere, non solum ad hunc episcoporum consensum perrexit, suffragiumque contulit, sed etiam nihil intentatum reliquit ut ipse patriarcha eligeretur. Divino tamen auxilio evenit, ut episcopi patriarcham eligerent Ignatium Sarruf Beritensem episcopum, virum apostolicae sedis quam maxime studiosum. Huius electionis nuntium summo cum gaudio omnes orientis ecclesiae exasperant, quae adeo de eo confidebant, ut iam pacem inter fideles restitutam, pristinam disciplinam antiquosque mores revocatos et omnes errores extirpatos viderent, quos Germanus Adam eiusque discipuli disseminaverunt. At suadente diabolo coelestissimi quidam homines novi patriarcham iter ad suae dioecesis ecclesias facientem adorti ferro transfixerunt.

Huius autem mors tristitiam bonis, laetitiam vero Michaeli Maslum omnibusque Germani Adam discipulis attulit. Illi pristinae calamitates revocatum iri timebant, hi vero sperabant, aliquem ad patriarchalem sedem evectum iri, qui Germani Adam errores restitueret eiusque discipulos defenderet. Nec secus se res gessit: nam patriarcha electus fuit Athanasius Matar episcopus Sidonensis et defuncti Agapii frater. Hic eadem erat qua frater religione et disciplina, nempe Germani Adam studiosus et apostolicae sedis inimicus. Et reapse, ut patriarchalem sedem conscendit, sic Michaelis Maslum tutelam suscepit totiusque patriarchatus procuratorem apud sanctam sedem constituit, vicarium apostolicum iurisdictione interdixit, et quod gravius est, monachis basilianis vetavit, ne typis mandarent neque evulgarent dissertationem illam quam super eucharistiae forma ad Cabasilae sententiam profligandam sacrae congregationis de Propaganda fide in orientem transmisserat. At dum novus hic patriarcha Agapium fratrem defunctum aemulabatur, mors eum corripuit; et tertius electus est patriarcha, nempe Macarius Tauil episcopus Aegri. Hic non alia mente existit ac Athanasius et Agapius: nam Michaeli Maslum, qui altero sacrae congregationis decreto die 23 Aprilis anni 1813 dato irregularis, nedum suspensus declaratus fuerat, totius patriarchatus procuratorem apud sanctam sedem confirmavit, ei que mandatum dedit, ut pallium a summo pontifice suo nomine peteret.

Romam mox Michael Maslum pervenit, multa adversariis militans, multa vero de se ipso praedicans, deque Germani Adam discipulis. Multa quoque factorum monumenta se attulisse dicebat, quibus victorem in orientem se rediturum sperabat. Res tamen aliter cecit: nam eminentissimos sacrae congregationis patres fallere non potuit, qui in congregatione generali die 25 Iulii anni 1815 habita sedis apostolicae iura vindicantes, iniustas Michaelis Maslum postulationes reiecerunt ei que prohibuerunt ne in orientales plagas inconsulta sacra congregatio rediret.

His ita praescriptis, praecipua scabrosissimae huius causae monumenta proferam secundum temporum seriem disposita.

1.
 SYNODUS ANTIOCHENA SUMMUM PONTIFICEM CERTIOREM REDDIT DE PERACTA
 ELECTIONE MAXIMI MAZUM*

1810 octobris 20 / novembris 5.

Beatissimo padre.

Non possiamo bastantemente esprimere alla santità vostra l'eccessivo dolore, che ci opprime, da che abbiamo intesi i lacrimevoli avvenimenti della santità vostra in tempi così calamitosi e ripieni di tentazioni; nè ci è per anche ben noto il luogo della sua dimora, onde poter consolarla e farci interiormente partecipi delle passioni, stenti e travagli, da quali vostra santità è oppressa. E sebbene le ultime notizie ricevute abbiano di molto accresciuta la nostra amarezza, tuttavia non vogliamo astenerci di scriverle, benchè non sappiamo se sarà per giungerle la nostra lettera e a noi la risposta.

E primieramente non lasciamo di animare la santità vostra a voler tollerare patientemente, come conviene alla vostra eminente pietà, le attuali tribolazioni, mirando Gesù autore della fede, il quale vilipeso non si risentiva, e compiendo la di lui passione con riflettere, che mille secoli di questa vita di colma di tribolazioni non equivalgono a un giorno sola della gloria futura, che ci sarà svelata, che per via di molte afflizioni ci conviene di entrare nel regno di Dio, e che lo stesso nostro Signore dovè patirle prima di entrare nella sua gloria. Veramente si vede, che il nembo della nostra salute ha ottenuto di poter crivellare la chiesa come il frumento, ma non potrà mai indebolirla, mentre il nostro redentore pregò per essa, e le porte dell'inferno non prevarranno sopra di lei. L'oro si prova bene nella fornace, ma esce più puro e brillante. L'addensamento delle nuvole ricuopre la luce del sole, ma questo poi dissipandole stende il suo splendore sopra tutta la terra. Sebbene pertanto siamo bastantemente affidati nelle fedeli promesse dell'altissimo, le quali vediamo di fatto verificate nell'intrepidezza della santità vostra, e nella fedel custodia, che tiene del deposito spirituale, che l'è stato affidato da Dio per mezzo di Pietro, che udì dalla bocca dell'adorabile Signore: „Voi siete la pietra; pasce le mie pecore; a voi dono le chiavi“; tuttavia non manchiamo di fare ciò, che faceva la primitiva chiesa nel pregare incessantemente per l'apostolo san Pietro, allorchè il medesimo era detenuto in carcere, supplicando ferventemente l'altissimo, che voglia consolare la santità vostra, e con la potente sua mano liberare la chiesa da tante tribolazioni nel modo, che la divina sapienza giudicherà expediente.

Alle dette afflizioni si è aggiunto un altro cordoglio, essendo piaciuto al Signore di visitarci col togliere di vita in un anno e mezzo cinque arcivescovi delle diocesi spettanti alla nostra cattedra patriarcale, e sono Benedetto arcivescovo di Balbech, Basilio arcivescovo di Tiro, Macario arcivescovo di Acri, Germano Adam arcivescovo di Aleppo, e pochi giorni prima di questa data Agabio arcivescovo di Diarbekr. Conceda il Signore eterna pace alle anime loro e la vita alla santità vostra. La morte di questi prelati ha molto sconcertato le rispettive diocesi e moltiplicato le mie passioni e fatiche, ma il Signore ha ajutato la mia debolezza. Con l'approvazione pertanto e consenso degli altri arcivescovi di questa cattedra Antiochena abbiamo eletto per arcivescovo di Acri un monaco del Santissimo Salvatore,

A che si è appellato Teodoto; per arcivescovo di Tiro il sacerdote Gabriele Debbas, alquanto di Propaganda, che si è imposto il nome di Otrillo; e finalmente per arcivescovo di Aleppo un sacerdote della stessa diocesi, cioè Michele Mazlum, che si è nominato Massimo. Questi arcivescovi con altri hanno posto le loro firme, e i loro sigilli qui sotto al pari di noi. Tutte le suddette diocesi ci hanno tenuto in molta inquietudine nel tempo dell'elezione de' rispettivi arcivescovi, ma ogni disturbo è terminato in virtù delle vostre prece, eccettuata soltanto la diocesi di Aleppo, la quale per motivi, che ci dispensiamo di narrare alla santità vostra, ci tiene ancora nella più grande agitazione. Cinque sacerdoti con una turba di secolari di detta diocesi si oppongono all'accettazione del nostro fratello monsignor Massimo non per alcun difetto che lo disonori, ma per capriccio e per occulti fini, pretendendo di escludere dall'elezione tutto il clero di Aleppo, contuttochè non vi è clero che gli rassomigli in tutto l'oriente, come ne facemmo già consapevole vostra santità anteriormente. Si aggiunge che nello spazio di dieci mesi, ne quali rimase vacante la detta chiesa, noi adoperammo i più efficaci rimedj per ricondurvi la concordia, e a tal effetto prorogammo due volte l'elezione; anzi sotto questa data ci viene riferito, che i refrattarij hanno inviato da parte loro un delegato diretto al vostro sacro tribunale; e questi è il padre Sigismondo carmelitano (sarebbe meglio, che non tornasse mai più in oriente), di cui vostra santità dee ben sapere la condotta e gl'interessi, onde non occorre spiegarli. Se vostra santità gli darà la minima confidenza, essendo egli dello stesso spirito de' refrattarij; tutta la nazione andrà in rovina e scapperanno dalla nostra mano non solo gli Aleppini, ma anche le altre diocesi, per essere tutti amareggiati di una tale rivolta. Che se con l'inviato suddetto si trovano degli scritti e delle rappresentanze, la maggior parte di queste è stata da essi estorta con inganni, e in varie guise sotto il manto di religione, di che abbiamo molte prove. Per quanto siano numerosi i refrattarij, pure rimane la turba obbediente di numero superiore; poichè noi meglio di vostra santità possiamo conoscere, qual sia lo spirito de' sediziosi; così tutti sono perquasi, che se i medesimi otterranno dalla santità vostra una sola parola conducente al loro intento, vi fabbricheranno sopra delle vane macchine, con le quali inganneranno i fedeli; e così l'ultimo danno sarà peggiore del primo. Tuttociò deriva da' maneggi dell'arcivescovo Ignazio Sarruf, che solo si oppone a noi tutti e al nostro gregge per sostener le sue mire. È unito a lui un altro arcivescovo, ed è monsignor Giuseppe Saffar, che s'intitola arcivescovo di Homs, ma non ha diocesi nè discernimento per comprendere questi affari, avendo 98 anni di età. In somma non si trovano attualmente in tutto il nostro patriarcato che sette arcivescovi: cinque sono sottoscritti nella presente, il sesto è monsignor Saffar impotente, come si è detto, per ogni riguardo, e non rimane, che il settimo, cioè monsignor Sarruf, che si sostiene singularmente contrario. Ecco spiegata ogni cosa a vostra santità, perchè conosca l'affare, e ne comprenda i principj, sperandone una pronta risposta ecc.

* Mazlumi Summarium num. 31, pag. 73-5.

Sottoscritti co' loro sigilli.

1. Agabie patriarca Antiochena. 2. Cirillo
Debbas arcivescovo di Tiro. 3. Massimo Mazlum
arcivescovo di Aleppo. 4. Atanasio Natar arc-

vescovo di Sidone. 5. Teodoro Habb arcivescovo
di Aca. 6. Basilio Giabb arcivescovo di Fenici.

Supplicato ante praesentem suam sanctissimam quae deinceps elec-
tionem promissionem, commiserunt, omiserunt. Nam negant.

**DECRETUM PROVISORIUM SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE, QUO
APPELLATIONE AD SANCTAM SEDEM ADMISSA MICHAEL MAZLUM AB EPISCOPALIS
POTESTATIS EXECUTIO FUIT SUSPENSUS***

1811 martii 30.

Cum ad sanctorum apostolorum sedem interposita appellatio fuerit contra electionem et consecrationem novi episcopi Alepensis Graeco-Melchitae reverendi domini Michaelis Mazlum, tanquam illegitime irriteque factam ab una tantum cleri parte, pendente appellatione aliisque concurrentibus in persona electi exceptionibus; proindeque magna pars cleri et populi eidem episcopo parere renuit, sacra congregatio ex auctoritate a summo pontifice Pio papa VII sibi specialiter tradita, censuit ac decrevit, admittendam esse appellationem; ac ne interim ecclesia illa discissa ac sine certo regimine maneat, constituendum esse vicarium apostolicum, qui provisorie, donec scilicet latum fuerit a sancta sede iudicium, diocesim illam tam in spiritualibus quam in temporalibus regat, exceptis tantum iis, quae

ordinem episcopalem requirunt; interdicto interim electo episcopo omni functionum et iurisdictionis episcopalis exercitio. Huius autem vicarii apostolici nominatio atque electio committitur arbitrio et prudentiae reverendissimi domini Aloysii Gandolfi delegati apostolici, ita tamen ut neminem ex clero Alepensi ad id munus praeficiat, sed probatum ac prudentem virum cleri saecularis vel regularis alienae diocesis, qui nullo partium studio obnoxius sit, cum praeepto ut subditi omnes Alepensis ecclesiae Graeco-Melchitae eidem vicario apostolico sic electo subesse ac parere debeant, quousque prolatum fuerit sanctae sedis iudicium, sub poena excommunicationis ipso facto incurrendae.

Datum Romae ex aedibus sacrae congregationis de Propaganda fide die 30 martii 1811.

3.

SYNODI ANTIOCHENAE APPELLATIO AD PIUM PAPAM VII**

1811 decembris 13.

Noi sottoscritti componenti il sinodo patriarcale della nostra nazione rappresentiamo umilmente alla santità vostra la nostra afflizione, che proviamo nel vedere lo stato miserabile, in cui si trova la nostra chiesa orientale vicina a perdere l'antico suo lustro, e splendore. Essa geme, e piange amaramente in veggendo, che alcuni componenti il suo clero calpestanto audacemente le antiche tradizioni, non che le sinodali nostre decisioni, per sostenere le private loro opinioni. E tanto più si duole, quanto che con questi si unì quell'istesso, che con la sua autorità dover far argine a questo precipitoso torrente, battendo strade non mai conosciute, e adoprando de' mezzi non mai usati dalla santa sede, che sempre sostenne i nostri diritti, e difese i nostri antichi privilegi. Questi è monsignor Quarantotti pre-prefetto della sacra congregazione. Appena egli ricevette i ricorsi di cinque sacerdoti, di dodici secolari capi della ribellione, e di altri loro aderenti della diocesi di Aleppo, ricorsi ripieni d'imposture e calunnie, alle quali appoggiati protestarono di non voler riconoscere per loro vescovo verun sacerdote del clero di Aleppo, come persone da loro falsamente prese in sospetto di cattiva dottrina, e per giungere a capo de' loro disegni si fecero lecito di spregiare tutti i nostri ordini patriarcali e la nostra ecclesiastica potestà con una maniera la più impropria ed inaudita, senza attendere prima le nostre informazioni, e senza bene esaminare un affare di tanta importanza, disprezzando tutti i nostri diritti ha nominato e destinato delegato apostolico per la nostra nazione il padre Luigi Gandolfi, già delegato per la nazione maronita, con facoltà ancora di costituire un vicario per la diocesi di Aleppo, sospendendo il legittimo vescovo sin tanto, che dalla santa sede sia pronunciata la sentenza. Tutto ciò con una lettera in data de' 30 marzo 1811. Lasciamo noi alla santità vostra il rimarcare l'ingiuria, che ne deriva alla nostra chiesa per questo

strano regolamento già con ogni forza e vigore eseguito da' rivoltosi, e loro aderenti. Egli con ciò chiaramente dimostra o di non sapere, o non curare affatto i diritti e privilegi della nostra chiesa. Nè minore fu l'ingiuria recataci dal nominato delegato padre Luigi Gandolfi, che si è fatto lecito d'ingannarci. Egli non contento di averci comunicato la lettera di monsignor Quarantotti, e i suoi ordinati regolamenti, dopo molto tempo da che arrivarono, e dopo averla già comunicata, e fatti de' completti contro di noi con i refrattarij, si burlò ancora di noi stessi, mentre dopo aver convenuto, e dataci la parola di non partecipare a veruno la già detta lettera, e le decisioni fatte da monsignor pre-prefetto, e di sospendere l'esecuzione, intantochè da noi spedite a Roma le nostre rimostranze e ragioni, ne fosse data in seguito sentenza decisiva dalla santa sede immediatamente; appena poi partito da noi si unì di nuovo con i ribelli, e destinò in seguito per vicario di Aleppo il sacerdote Moisè Kattan di Keeruanò.

Primieramente il regolamento tenuto da monsignor Quarantotti è totalmente nuovo, e contrario a' nostri diritti: anzi e qual diritto più vi sarà, e quale autorità rimarrà nella chiesa di Dio, se in faccia al patriarca cattolico unito con i suoi vescovi alla santa sede nell'obbedienza ed unità della fede, senza sua saputa, e senza prima interpellarlo, si sospende un vescovo canonicamente eletto, e si costituisce un vicario in una delle sue diocesi, che si priva del suo legittimo pastore? Inoltre questo suo regolamento adoperato da lui come mezzo per dar la pace alla diocesi di Aleppo, è anzi un fomento di discordie perpetue, e di scismi non solo alla nostra nazione, ma ancora a tutto l'oriente. Le ragioni poi, alle quali egli appoggiato giunse a prendere queste determinazioni, sono totalmente insussistenti e falsissime, come lo abbiamo già abbastanza dimostrato nelle nostre lettere spedite in

* Appellatum Summarium, num. 72, pag. 108.

** Notandum Summarium, p. 119-22.

Francia, e dirette alla sopra congregazione, ed alla A
 santità vostra. Quindi è, che noi abbiamo giudicate bene di non attendere, e rimaneremo nello stato di prima sino alla decisione della santa sede, come eravamo già convenuto col padre Luigi Gandolfi. Questa nostra determinazione con nostra enciclica l'abbiamo già manifestata alle nostre diocesi, e la copia di questa sarà diretta con le altre scritture riguardante l'affare, cioè la canonicità dell'elezione al vescovato in persona del nostro confratello Massimo Maulum, a vostra santità. Noi dichiariamo di rimanere fermi e stabili in questa nostra determinazione, e dichiariamo di non volere altro giudice in questa causa fuori della santità vostra, e non ci atterremo a qualunque altro siasi regolamento anche temporaneo ordinato da chiesa anche delegato, per la ragione, che la santità vostra trovasi assente da Roma, e ciò perchè lo vediamo contrario a' diritti della nostra chiesa orientale e sue lodevoli consuetudini. Che se ci si dice, che è necessaria l'appellazione, noi rispondiamo di averlo già fatto, e lo facciamo anche al presente. Si noi protestiamo di non accettare altro giudicato ed altra sentenza fuori di quella, che si pronunzierà immediatamente da vostra santità unita a' suoi eminentissimi cardinali, da cui ci lusinghiamo, che sarà approvato quanto da noi si operò nella consecrazione suddetta di monsignor Massimo in arcivescovo di Aleppo, e reprimere così l'insolenza ed audacia de' rivoltosi, onde ne nasca, che tutti in appresso restino nella dovuta soggezione, nè mai più ardisca veruno di contraddire almeno così sfrontatamente a' suoi legittimi superiori. Anzi di più siccome non accettiamo altro giudicato fuori di quello, che immediatamente si farà dalla santità vostra: così protestiamo di non voler riconoscere in questa causa alcun visitatore, o delegato: bensì preghiamo vostra santità di voler esaminare da sé stessa tutto ciò, che da noi e da' nostri avversarij sarà esposto, e nelle nostre lettere, e con il mezzo de' nostri procuratori. E siccome abbiamo rilevato, che i rivoltosi hanno rappresentato molte false testimonianze, perciò la supplichiamo ancora di non attenderne veruna quantunque fosse delle primarie dignità ecclesiastiche munita anche del suo sigillo, se prima non saranno a noi comunicate, per poterci difendere secondo lo stile della santa sede, che costumò sempre di non condannare veruno senza prima ascoltarlo. Noi abbiamo già in pronto tanta materia per la nostra difesa, che forma un volume di venti quinterni, ma appunto perchè è così voluminosa non possiamo spedirla per la posta, perciò trasmettendo per ora il più essenziale, invieremo l'altro secondo che ci verrà ricercato in appresso. Supplichiamo altresì vostra santità di non badare alle accuse date contro di noi da refrattarij, bensì rimetterle a noi,

che avremo tutta la cura di confutarle. Protestiamo inoltre, che se noi non attendiamo i regolamenti di monsignor pre-prefetto, non ci siamo indotti da uno spirito d'insubordinazione, ma dal solo zelo, che ci anima a sostenere i nostri diritti e lodevoli costumanze sempre garantite dalla santa sede. Vostra santità ben conosce, che siccome l'unità della fede si mantiene colla unità della dottrina, così l'autorità ecclesiastica si conserva, quando ognuno restando al suo posto siano sostenuti i diritti di chi è superiore. Se il capo farà da dito, e il dito da capo della chiesa, sarà senza meno un mostro. Non possiamo mai indurci a scapettare soltanto, che vostra santità che si distingue tanto col suo zelo apostolico non abbia riguardo a questi riflessi, e che possa non curare i diritti de' superiori rammentando il detto di san Cipriano nella sua lettera a san Stefano papa: *Noi siamo molti pastori destinati a pascere un solo gregge, e dobbiamo congregare, e governare le pecore di Gesù Cristo, che ha ricomprate col suo proprio sangue.* Sempre più risplenderà la provvidenza e potestà pastorale della santità vostra, quanto più s'impegnerà a soffocare i bronchi e le spine delle ribellioni, ed annientare gli autori delle discordie. La storia ci fa abbastanza conoscere, che ogni qualvolta fu oppresso il superiore, perchè prevalsero gl'ingiusti ricorsi degli inferiori, la chiesa soffrì molti danni. Questa verità ben conobbe la santità vostra, che perciò non mai negò a' superiori i loro diritti, e con vigore sempre si oppose a' gl'insubordinati e rivoltosi. Affidati però al vostro zelo ci lusinghiamo di dover provare ancor noi gli effetti della vostra paterna sollecitudine: ci lusinghiamo, che le nostre scritture, tanto quelle già spedite, quanto quelle, che attualmente accludiamo, siano riconosciute ed ammesse come pure verità, e che con sentenza decisiva resti approvato tutto ciò, che abbiamo operato con l'ispirazione dello Spirito santo, di cui già la santità vostra n'è ripiena. Altro non ci resta fuori che supplicare la santità vostra di volere spedire con sollecitudine questa causa, acciocchè la dilazione non faccia andare le cose di male in peggio, di maniera che non ammettano poi più rimedio e riparo. Noi crediamo di avere abbastanza sgravata la nostra coscienza avendo detto molto in poco: lasciamo il restante alla saviezza della santità vostra, a cui con tutto il rispetto e sommissione umiliamo di tutto cuore tutti noi stessi.

Data dal Libano il 1 dicembre 1811.

Sottoscritti co' sigilli.

1. Agabio patriarca Antiocheno. 2. Cirillo vescovo di Tiro. 3. Massimo vescovo di Aleppo. 4. Atanasio vescovo di Sidone. 5. Teodosio vescovo di San Giovanni d'Acri. 6. Clemente vescovo di Eliopoli. 7. Macario vescovo di Forzul.

5.

SYNODI ANTIOCHENAE APPELLATIO AD SACRAM CONGREGATIONEM
 DE PROPAGANDA FIDE*

1811 decembris 13.

Notifichiamo all'eminenze vostre reverendissime di aver loro dirette altre lettere in data de' 20-novembre 1810, e che le abbiamo affidate a persona, che doveva e poteva farle arrivare al destino, e che unitamente a queste, ne umiliamo delle altre al santo padre. Presentemente ne accludiamo delle altre per la santità sua: dopo però, che saranno state lette, come se a loro stesse fossero dirette, desideriamo, che comunicate in seguito al santo padre

ci siano dati, non solo di queste, ma delle prime ancora, i da noi bramati riscontri. Accludiamo ancora un'altra scrittura fatta da noi qual proclama alle nostre diocesi, e notifichiamo al santo padre, che questa viene da noi acclusa per l'eminenza vostra. In questa dichiariamo la nostra intenzione, protestando di non accettare la sentenza ed il regolamento ordinatoci da monsignor Quarantotti con sua lettera in data de' 30 marzo 1810, ma che ci

* Ibidem, p. 125-7.

vogliamo attenere alla decisione della sacra congregazione, e di sua santità, a cui immediatamente appelliamo. Noi veramente non credevamo mai, che il suddetto prelato stimasse al peso la nostra chiesa orientale, adoperando de' mezzi non mai usati dalla vostra sacra congregazione, giungendo ancora a pronunciare la sentenza, prima di ascoltarci per ricevere da noi i necessarij schiarimenti. Noi lasciamo all' eminense vostra il rimarcare il peso dell' affronto fattoci con tale procedura; pernicioschè supplichiamo di voler bene esaminare tutte le nostre ragioni, tanto quelle presentate da noi, quanto quelle, che saranno allegate dal nostro procuratore, il quale farà ben conoscere all' eminense vostra, che noi nel consecrare il nostro confratello Massimo Maslum arcivescovo di Aleppo non ci siamo punto discostati da' sagri canoni. Quindi crediamo di non dovere acconsentire, ed attenerci alla sentenza data da monsignor Quarantotti, poichè questo sarebbe un grave scandalo per la nostra chiesa orientale, facendo così ingiuria alle antiche nostre consuetudini sempre approvate e sostenute con rigore dalla sacra congregazione e dalla santa sede. Dalle nostre lettere e dal nostro procuratore potranno ben conoscere l' eminense vostra quanto giusti siano i motivi, che ci hanno indotto a non accettare il giudicato e regolamento dell' anzidetto prelato, nel decidere, che fa, come giusta l' appellazione fatta da' rivoltosi, che non ha veruna ragione, che la sostenga. Infatti perchè sia giusta l' appellazione richiedesi in primo luogo, che riguardi materia grave; che si sia proceduto contro i sagri canoni da quello, contro cui si appella; che ne venga qualche grave incomodo, o altre simili cose. Deve ancora poi esser fatta in tempo debito stabilito da' sagri canoni. Deve ricercarsi dal superiore, contro cui si appella, il suo giudicato, e le ragioni sopra le quali si appoggia la sua sentenza; mancando una di queste circostanze l' appellazione per certo è nulla. Ora monsignor Quarantotti ammettendo l' appellazione, non ha curato queste cose. Egli ha ammessa un' appellazione di gente già sentenziata, ed incorso nelle censure col non intervenire al sinodo, o sia congresso da noi ordinato sotto pena di scomunica maggiore a trasgressori. Maniera è questa affatto inusitata dalla santa Romana chiesa e da tutta l' antichità, che sempre ha costumato di non ricevere l' appellazione di coloro, che già incorsero nelle censure, se non si assoggettarono prima di appellarsi. Così praticò la sacra congregazione nel 1774 nella causa di monsignor Giuseppe Stefani patriarca maronita contro monsignor Arsenio Sciukri arcivescovo di Aleppo. Avendo il primo fulminato la scomunica contro del secondo, che appellò in seguito alla santa sede, la sacra congregazione volle, che il patriarca assolvesse prima dalla censura il suo arcivescovo, acciocchè potesse aver luogo di sentire le ragioni del censurato. L' istesso sommo pontefice Benedetto IX, come riferisce il cardinal Baronio, avendo assoluto il conte Ponzio, che a lui fraudolentemente si era diretto per rimanere assoluto dalla scomunica contro di lui fulminata da monsignor Stefano vescovo di Clermont scrisse così al detto vescovo che reclamò: *Thi stasce sui la cagione dell' abbaggio, non avendoci in tempo notiziato dell' accaduto come pur dovevi. Poichè, se a noi fosse stato noto, l' avremmo anche noi discacciato qual pecora morta. Non sarà mai vero, ch' io permetta essere tra me, e i miei fratelli vescovi dissensione: onde io richiamo, ed annullo l' assoluzione con frode ottenuta da questo conte già da te scomunicato, ed altro non spari fuori della medesima sin tanto, che venga da te assoluto.* Ora

A nel caso mentre la sospensione e la scomunica furono fulminate dalla potestà patriarcale con decreto dell' 8 luglio 1810, e confermata poi da tutti i vescovi della sede Antiochena con altro decreto in data dell' 8 agosto anno suddetto, e questa pena però incorsa senza dubbio i cinque ecclesiastici refrattarij, e i dodici secolari, che li seguirono nella disubbidienza, ed incorsero senza dubbio prima dell' appellazione seguita molti giorni dopo. Come adunque monsignor Quarantotti può decidere e dichiarare non avere avuto effetto la sentenza di scomunica? Se ciò fosse vero, qual potestà sarà più nella chiesa di Dio? Che se i refrattarij ritrovandosi già sotto le censure hanno ricorso, rappresentando oltremis munite di false testimonianze, come lo rileviamo chiaramente dalla stessa appellazione a noi presentata, come mai in vista di questo avrà potuto monsignor pro-prefetto sospendere un vescovo legittimamente eletto ed ordinato privando il gregge del suo pastore, e sostituire un delegato apostolico in faccia al patriarca legittimo cattolico, unito co' suoi vescovi alla santa sede nella obbedienza ed unità della fede? Come poteva, ch' è il peggio, fulminare scomunica contro chiunque non si assoggetta a questo suo regolamento? Noi supplichiamo caldamente l' eminense vostra di riguardare le conseguenze funeste, che ne derivano, conseguenze tanto più perniciose per la nostra chiesa orientale, quanto che cagionate da persona, che con la dottrina e zelo apostolico dovrebbe essere argine a rivoltosi, e non fomentarli, e che dovrebbe regulari secondo lo stile tenuto sempre dalla santa sede, che sempre ha sostenuti i diritti de' metropolitani e dei patriarchi. Monsignor pro-prefetto non può ignorare ciò, che dice il gran pontefice san Gregorio nella lettera 22 a sant' Eulogio patriarca Alessandrino: *Se noi non sosteniamo l' autorità vescovile, che altro facciamo se non violare i santi canoni, e perturbare l' ordine della chiesa, che pure siamo strettamente obbligati di osservare. Non sarà mai vero, e non voglia Iddio, ch' io concorra alla violazione delle leggi e delle regole osservate da' nostri predecessori, nel trattare co' loro confratelli vescovi. Io così farei un torto non solo a loro, ma arrecherai una taccia ingiuriosa a me stesso togliendo i loro diritti.* E nella lettera terza al suddetto santo vescovo, t. 3, dice: *Non è certo mio onore, che si perda il rispetto a miei confratelli, anzi il mio onore consiste nel sostenere il loro onore, e la mia autorità sarà più ferma e più sicura quando a niuno si nieghi la sua.* Così pensa il citato santo pontefice, e così sempre pensò e praticò la santa sede: questa fu sempre la regola praticata dalla sacra congregazione, e ne abbiamo esperienza ne' varj decreti e regolamenti a noi dati. Ma non opera così monsignor Quarantotti, che dell' autorità datagli per edificare, se ne serve per distruggere, e perturbare almeno il buon ordine. Noi per essere uniti alla sede apostolica Romana e per sostenere la verità della cattolica religione siamo disprezzati non solo dagli infedeli, ma ancora dagli eretici e scismatici, che ci riguardano come vili, e ci perseguitano, onde siamo costretti di vivere in esilio, e lontani dalla nostra patria e diocesi, confinati ne' monti del Libano. Troppo duro però ci riesce di dover soffrire ancora un' interna persecuzione fomentata da chi anni doveva reprimerla, con sostenerci ne' nostri privilegj e nella nostra canonica autorità. Noi scusiamo da una parte monsignor pro-prefetto, perchè egli si suppone di aver cooperato al bene; ma si è ingannato, perchè ha dato ascolto a ricorsi de' refrattarij senza prima sentirli, ed ha così pronunciato irregolar-

mente la sentenza, non riflettendo, che il delinquente non accusa mai la sua colpa, ma la riscopre. Oppure giudicò, che in tutto il patriarcato non vi fosse altro vescovo fuori di monsignor Sarruf vescovo di Berito, che si può dire il solo, da cui i rivoltosi sono stati costretti; giacchè se monsignor Agabio arcivescovo di Diarbeshir e monsignor Giuseppe arcivescovo di Emessa già defunti li costennero ne' primi momenti, ciò fu per sorpresa da compatirsi in persone già molto avanzate negli anni, e le loro testimonianze non devono attendere, sì per l'anzidetta ragione, sì perchè furono ritrattate, come consta dalla lettera di monsignor Giuseppe a noi diretta, nella quale chiedendoci scusa dell'operato, dichiara di riconoscere e ricevere il nostro confratello Massimo per arcivescovo di Aleppo. Forse monsignor Quarantotti avrà attesi questi attestati, che dal nostro procuratore per l'anzidette ragioni saranno dimostrati insussistenti. Ma in qualunque modo egli la pensi, e qualunque sia la ragione, che lo induce a così dipostarsi, noi per certo non attendiamo il suo decreto, e ci atteniamo alle nostre già prese determinazioni, interpretando a nostro favore la mente della sacra congregazione e della santa sede, ed appelliamo al suo tribunale, ove siamo pronti difenderci con documenti e scritture, per mezzo del nostro procuratore secondo le occorrenze e richieste, che saranno fatte dall'eminenze vostre. Per la stessa ragione noi non accettiamo alcun apostolico delegato per la nostra nazione, ma attendiamo immediatamente il giudicato della santa sede nel modo giuridico, e conforme alla pratica, che si tiene nell'esaminare e definire materie così rilevanti, che esigono pazienza e discussione esatta di tutte le circostanze, per non dar motivo a pessime conseguenze di rovina irreparabili. L'eminenze vostre ben sanno, che chi è sulla faccia del luogo meglio conosce le cose di quello, che è lontano. Noi ben sapendo l'avvedutezza vostra altro non diciamo, ma tutto rimettiamo ed assoggettiamo al vostro collegio discernimento dichiarando, che noi sempre siamo stati e saremo attaccati alle decisioni della santa Romana chiesa, madre e maestra di tutte le chiese, nè mai ci discosteremo da questa. Riguardo poi alle opere di monsignor Adami già defunto, che da lui stesso nell'ultimo suo testamento furono umiliate e assoggettate all'esame e giudizio della santa sede, e che ci vengono richieste da monsignor Quarantotti, avvertiamo l'eminenze

A vostra, che non potendosi spedire per mezzo della posta essendo troppe voluminose, le spediremo per via di mare a Marsiglia; ma non possiamo assicurare il loro sollecito arrivo a Roma, a cagione delle presenti circostanze. Ma ciò, che sia per succedere circa la consegna ed arrivo delle opere anzidette, siccome queste formano una materia del tutto distinta e diversa da quella, che tratta della legittima elezione e consecrazione di monsignor Massimo Maslum in arcivescovo di Aleppo; perciò o pervengano, o nè in Roma le opere del fu monsignor Adami, noi aspettiamo la decisione circa la canonicità dell'elezione e consecrazione suddetta. Le opere dell'Adami in ogni caso saranno sempre sicure, perchè dacchè egli morì restarono e restano tutt'ora suggellate. Monsignor Massimo poi prima della sua consecrazione secondo il nostro rito, fece la professione di fede, a tenore della formola della santa memoria di Urbano VIII, aggiugnendo di più ad essa un'altra formola particolare, e di propria mano sottoscritta, conservata nell'archivio patriarcale, con la quale toglie ogni dubbio e sospetto di falsa dottrina. Egli nelle sue lettere particolari dirette a sua santità ed all'eminenze vostre, nelle quali si difende, tanto riguardo a quello, che gli fu imputato nel passato, quanto rapporto a ciò, che gli si oppone, al presente, ha fatto di più di quello, che da lui si richiedeva, dichiarandosi sempre attaccato alla fede, agli insegnamenti ed opinioni della santa Romana chiesa, promettendo e giurando di non mai discostarsi dalla sua dottrina, e nello scrivere, e nell'ammaestrare, e nel predicare, rigettando ogni novità, ed opponendosi fortemente ad essa. Noi dunque stiamo con ansietà aspettando i riscontri dell'eminenze vostre, lusingandoci, che ci presteranno fede in tutto ciò, che sinceramente loro abbiamo esposto, tanto circa quello, che riguarda il presente affare, quanto rapporto agli altri. Intanto con tutto l'attaccamento e rispetto ecc.

Data come la precedente dal monte Libano dal collegio della santissima Annunziata il 1 dicembre 1811.

Sottoscritti co' loro sigilli.

1. Agabio patriarca Antiocheno.
2. Cirillo vescovo di Tiro.
3. Massimo vescovo di Aleppo.
4. Atanasio vescovo di Sidone.
5. Teodosio vescovo di Terra Santa.
6. Clemente vescovo di Eliopoli.
7. Macario vescovo di Forzul.

5.
SYNODI ANTIOCHENAE LITTERAE AD IOANNEM QUARANTOTTI,
SACRAE CONGREGATIONIS PRO-PRAEFECTUM*

1811 decembris 13.

Tempo fa abbiamo ricevuto le sue lettere in data de' 26 settembre 1810, ed ora riceviamo dalle mani del padre Luigi Gandolfi le altre in data de' 30 marzo anno medesimo, delle quali ha dato il padre Luigi Gandolfi le copie a nostri avversari, che girarono pubblicamente nelle mani di tutti e grandi e piccoli prima, che fossero a noi ricapitate. Quando ci sono giunte dopo averle bene considerate, e compreso il vero senso, ci ha occupato forte tristezza, e meraviglia insieme, primieramente perchè non eravi per entro quello spirito, nè quella condotta tenuta sempre per l'addietro dalla santa sede apostolica e dalla sacra congregazione verso la chiesa orientale, e suoi vescovi; in secondo luogo, perchè non è, che una semplice risposta alle sole lettere de' ribelli coperte di fallacie e menzogne;

D terzo perchè vostra signoria non si è degnata di chiederci l'informazione del fatto, nè aspettare l'arrivo delle nostre lettere, che rendessero lecita l'emanazione della sentenza, o tutt'altro giusto provvedimento; quarto, perchè ella ha con tale sollecitudine aderito alle rappresentanze de' ribelli, che si è creduto conveniente a lei di risponderci con l'espressioni istesse, che furono a lei scritte. Ella ha creduto, che il patriarca della nazione e tutti i suoi vescovi, franne uno di essi, siano privi d'ogni sentimento di rettitudine e giustizia; che affatto ignorino que' canoni sacri, su quali poggiano; o ha creduto, che l'Antiochena sede non abbia altri vescovi, che monsignor Sarruf vescovo di Berito, cosicchè se venivano presentate a lei altre scritture a nome de' vescovi oltre di lui, sarebbero state

* Ibidem p. 127-31.

irrite e vane. Sappia ella, che quando fu con-
secrato il nostro fratello monsignor Massimo Massimo,
monsignor Agabio arcivescovo di Diarbekir era
privo d'intendimento per la vecchia età, che poco
dopo il guidò alla morte, e testimonj veraci depen-
gono, che prima di detta consecrazione era egli
privo di senso. Sappia inoltre, che monsignor
Giuseppe vescovo di Emessa è incapace a scrivere
per carico di anni 96, che pesantemente sostiene,
e che ambedue questi vescovi sono senza diocesi,
ed il secondo pria di morire circa quindici giorni,
ebbe lume di scriverei chiedendo scusa e perdono
per la sua unione con monsignor Sarruf, dichiarando,
che riconoscea per vescovo di Aleppo Maslun.
E noi, patriarca Antiocheno e vescovi della nazione,
muniti di diocesi, almas da lei stimati soro, anzi
ha creduto ben fatto atendere per la nostra orientale
chiesa un provvedimento da tempi remoti inaudito.
Tale sua condotta ci ha reso la favola dell'altre
nazioni, oltrechè ha oltraggiato con essa la santa
sede e la sacra congregazione, e dato occasione
ad infedeli e scismatici di biasimarsi. Tutto era
in Aleppo sedato: ella divenne la causa motrice
del totale sconvolgimento, ed ella riaccese l'estinto
fuoco, che dilatò in maniera a non potersi descrivere.
Ripetiamo questi danni dal procedere anche di
quelli, ch'ella proccesse al remedio; lo ripetiamo
da missionarj di Aleppo, da tutti conosciuti fonte
ed origine d'ogni sventura. S'ella riflette alle stesse
sue lettere, avendo riguardo alle circostanze del
tempo, luogo e persone, conoscerà di essersi allon-
tanata dal giusto, e conoscerà, ch'elleno scambie-
volmente si contradicono. Ella asserisce, che sono
state considerate le scritture presentate da mon-
signore Aggeluni, e saranno considerate nell'esame
della causa. E che? forse non contenevano quanto
doveva ella conoscere, e distinguere pria di levare
con sentenza l'autorità ad un giuridico patriarca,
ad un vero vescovo della sua diocesi, ed arrogaraj
a se stessa la diocesi? Se sono state codeste
scritture nostre considerate, come mai si è veduto
meglio da lei il contrario? Se poi sono stimate
un nulla, e si apprezzano solo quelle de' ribelli,
con che verità si asserisce, che sono state con-
siderate? Di più, nel tempo, in cui si dice, che
la potestà dev'essere per edificare, non per di-
struggere; ella se ne serve per rovesciare e canoni,
e diritti, e lodevoli consuetudini, e tradizioni co-
stanti della chiesa orientale, anzi pel rovescio della
intera nazione, per non dire a distruzione del buon
ordine di tutto quanto l'oriente. In vista di tutto
ciò fummo costretti di spedire una enciclica a forma
di manifesto a tutte le diocesi, di cui ci facciamo
dovere spedirle una copia. Pertanto si è con-
venuto di scrivere a vostra signoria illustrissima
queste poche righe per dichiararle apertamente,
1. che essendo state tutte le nostre precedenti, ed
attuali scritture presentate al santo padre, e alla
sacra congregazione, e non a vostra signoria illu-
strissima; 2. avendo ella, dietro il rapporto di una
sola parte, deciso, e sentenziato contro ogni vigor
di legge, e statuto canonico, con sentenza tutta
piena di solo, e partito de' ribelli; 3. avendo ella
gravata la chiesa orientale, cioè il patriarca Antio-
cheno, e suoi vescovi, con tal gravame, che nè
tampoco i nostri predecessori tutti ascoltarono mai,
gravame, che oltre la nostra infamia, deturpa an-
cora la nostra chiesa, e ne oltraggia que' diritti,
regolamenti, e tradizioni, che l'istessa sede apo-
stolica ha sempre venerato col prescriverci di pro-
cedere a norma loro senza alterazione; per questi
essenziali motivi, ed altri ancora, che si tralasciano,
ci siamo fatto dovere di spiegare la di lei buona

intenzione, adempiendo l'epitafio sull'ordine, e
provvedimento emanato, come unico rimedio alla
pubblica quiete, e pace comune, mentre abbiamo
nel il contrario veduto, onde l'abbiamo disappro-
vato del tutto, stimando opportuno, che le cose
rimangano in quello stesso piede, nel quale trova-
vansi pria, che giungessero le vostre lettere. Quindi
per vivere tranquilli, e scvri dall'obbligo di at-
tenderci a tale suo regolamento, e da qualunque
sentenza, che potrebbe ella emanare sulla decisione
del vescovato di Aleppo, e sue dipendenze, abbiamo
appellato, e ci appelliamo al santo padre, successore
di san Pietro, vicario di nostro signore Gesù Cristo,
e in forza di questa appellazione non accettiamo
il di lei ordine impositivo a monsignor Massimo
de' vescovili diritti sulla diocesi di Aleppo, e co-
stitutivo di un vicario, che non accettiamo, poichè
il giudicato di questa causa tutto dipende da sua
santità, e dalla sacra congregazione, a cui tutte
furono le nostre scritture dirette, e non punto a
vostra signoria, non riconoscendo, che quelli per
nostro giudice. Se per dovere di coscienza ella
ritirerà i suoi ordini, prescrivendo le meritate pene
a coloro, che ti fecero lecito di aprir le lettere, e
farle girare per le mani di tutti pria, che a noi
pervenissero, prescrivendo a missionarj latini di non
intromettersi nella nostra nazione, obbligandoli a
frenarsi ne' loro confini, sì che allora si sgraverà
del mal operato, e toglierà in parte quell'infamia,
ch'ella cagionò alla santa sede apostolica per le
bocche de' scismatici, e che cagionarono i missionarj
di lei seguaci, il pessimo procedere de' quali, se
descrivere volessimo, volumi e volumi ne sarebbero
pieni. Se poi ella credula a tutte le avversarie
scritture, dettate da solo spirito menzognero e
falsario, persisterà nelle sue opinioni, resti pure di
piena libertà, ma sappia intanto, che è corso il
nostro formale appello al santo padre, ond'egli
solo decida la causa su tutte le passate e presenti
vortenze. E in forza della passata e presente
nostra appellazione le indichiamo, che tutto ciò,
che fu fatto, o che venir possa in appresso contro
di noi, e contro la canonica elezione di monsignor
Massimo dalla vostra persona, da quelli che le
appartengono, o per mezzo di quelli, di cui si serve,
non solamente non siamo tenuti di accettarlo, ma
lo disapproviamo, e rigettiamo del tutto, volendoci
attenere al solo giudicato, e a quel solo savio
regolamento, che a norma de' pontefici Romani
decreti, a tenore de' nostri esaminati requisiti, se-
condo le vere informazioni del fatto, emanerà il
santo padre, e la sua sacra congregazione. Non
deve vostra signoria illustrissima del nostro esposto
gravarsi, nè comparir difficile nel presentare le
nostre giuste ragioni di appello a sua santità:
poichè il dover di coscienza, e l'osservanza delle
costituzioni ci obbligano di prevenirla. Non vogliamo
perciò perdere la di lei amicizia, che abbiamo per
lo passato avuta in pregio, e coltiviamo presente-
mente, pronti a fare que' sacrificj, che la vera
amicizia dimanda. Le verrà recapitata questa lettera
da monsignor Aggeluni, e con ogni rispetto ecc.

Data il 1 dicembre 1811.

Dal sinodo tenuto nell' collegio dell' Annunziata.

Sottoscritti co' sigilli.

1. Agabio patriarca Antiocheno.
2. Massimo vescovo di Aleppo.
3. Atanasio vescovo di Sidone.
4. Teodosio vescovo di Terra Santa.
5. Macario vescovo di Foraul.
6. Clemente vescovo di Eliopoli.
7. Don Michele Machsud segretario del sinodo.

6.
SYNODUS ANTIOCHENA IN QUA IGNATIUS SARRUF PATRIARCHA RENUNTIATUS EST*
 1812 februarii 9 21.

Dopo la morte del patriarca Agabio Matar¹, si riunirono i vescovi, e prima di procedere all'elezione del patriarca, scrissero un compromesso portante che colui de due candidati il quale avrebbe avuto tre voti, sarebbe stato eletto patriarca: giacchè erano sette prelati, due aspiranti e cinque elettori. Questo compromesso è in data del 9 aprile 1812, e le firme sono nell'ordine seguente: 1. Cirillo arcivescovo di Tiro; 2. Massimo vescovo di Aleppo; 3. Basilio vescovo di Saida; 4. Ignazio vescovo di Beirut; 5. Teodosio vescovo di Acri;

6. Macario vescovo di Fersol; 7. Clemente vescovo di Baalbek.

Gettate le sorti fu Ignazio Sarruf eletto patriarca, ed i vescovi scrissero un avviso alla nazione facendo parte dell'operato, e ciò in data del 15 aprile 1812¹, e le firme seguono così: 1. Cirillo arcivescovo di Tiro; 2. Massimo vescovo di Aleppo; 3. Atanasio vescovo di Saida; 4. Teodosio vescovo di Acri; 5. Macario vescovo di Fersol; 6. Clemente vescovo di Baalbek.

* Documentum vidi penes Constantinum Bacha sacerdotem Sansalvatorianum, quem doleo in montem Libanum citius rediisse.

¹ Obiit die 31 ianuarii 12 februarii anni 1812.

7.
DECRETUM SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE, QUO IGNATH SARRUF ELECTIO PROBATUR ET CONFIRMATUR**

Cum defuncto Agapio Matthar, felicis recordationis iam Antiocheno Graecorum melchitarum patriarcha sedes praedicta vacaverit, cumque eiusdem nationis episcopi legitime de more congregati ad canonicam devenissent novi patriarchae electionem, collatisque suffragiis, unanimi omnium voto ad id munus electus fuerit reverendus pater dominus Ignatius Saruff antea Beritensis episcopus, vir omnium virtutum laude ornatissimus; acceptis ab hac sacra congregatione litteris tum electi ipsius patriarchae, tum episcoporum omnium, quibus totius rei gestae narratione exposita, a summo pontifice suppliciter instantèrque exponebant ut peractae

huiusmodi electioni apostolicae confirmationis robur accederet ac sacrum pallium iurisdictionis insignis eidem electo patriarchae conferretur: sacra congregatio ex speciali a summo pontifice facultate sibi facta, electionem ipsam eadem apostolica auctoritate atque a summi ipsius pontificis nomine plenissime confirmat, ratamque ac firmam omnino habendam esse decrevit; ita sane ut praedictus patriarcha, attentis peculiaribus circumstantiis hac ratione confirmatus, omnia et singula suae dignitatis, auctoritatis ac iurisdictionis munia exercere rite valeat, reservata ad aliud tempus sacri pallii traditione coeterisque consuetis solemnitatibus. Contrariis ecc.

8.
ALTERUM SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE DECRETUM, QUO MICHAEL MAZLUM IRREGULARIS DECLARATUR***

1813 aprilis 23.

Cum reverendus dominus Michael Mazlum, qui pro Berhoeensi episcopo se gerit, spreto suspensione ipsi apostolica auctoritate indicta ab omni episcopatum functionum ac iurisdictionis exercitio, donec a sancta sede de legitimitate ac validitate electionis de ipso in praedictae ecclesiae episcopum factae iudicium proferretur, minus omnia episcopalia ausus sit ac contumaciter adhuc usurpare non cesset: sacra congregatio ex speciali a sanctissimo domino nostro Pio divina providentia papa VII impertita sibi auctoritate, eundem Michaelèm Mazlum ob spreto ab eo conculcatasque ecclesiasticas censuras

in irregularitatem incidisse declarat, atque uti irregularem habendum ab omnibus esse decernit. Si quis vero ex Berhoeensibus graecis parochus, aliusve ex eodem clero praedicto Michaeli Mazlum pertinaciter adhaerere perseveret, eumque uti episcopum, cui liberum atque expeditum sit in Berhoeensi ecclesia iurisdictionis episcopalis exercitium, agnoscere, donegata interim debita vicario Berhoeensi eidem ecclesiae apostolica auctoritate praestituta obedientia et obsequio; his idem vicarius apostolicus congruum praefigat terminum, quo elapso, nisi a Mazlumio recesserint sibi obediuntiam professi

* Cum authentica electionis huius acta mihi hactenus non occurrerint, fragmentum exscripto epistolae cuiusdam ab Ignatio Karut episcopo Tyrensi die 29 septembris 1849 datae, in qua praecipua saltem exhibentur. Eadem res alia prorsus ratione a Maximo Mazlum referuntur, et quidem hoc pacto: "Alla morte del patriarca Agabio de felice memoria seguita li 31 gennajo 1812 si adunò il sinodo patriarcale nel collegio dell'Annunziata per l'elezione del nuovo patriarca. Si presentò in esso monsignor Ignazio Sarruf vescovo di Berito, che è il più accerrimo difensore de refrattarij, palesando chiaramente il suo desiderio, anzi impegno deciso di essere eletto patriarca, dando non equivoci segni di far partito, e guerra assoluta contro quel patriarca, che fosse eletto fuori di lui. Pertanto i vescovi da una parte vedendo non essere doverosa cosa di fidare il regime della sede Antiochena a quell'omo esteso, che tutta avea sconvolta la nazione, e stanca per lo spazio di circa trenta anni, da che fu eletto vescovo di Berito, ed avea recato molestie a patriarchi della sede all'uno dopo l'altro, per altra parte temendo maggiori futuri scompigli e traversie contro il nuovo patriarca in questa sede Antiochena, si adunarono tre vescovi con esso lui, interloquendo dal porre un termine deciso a tutti i successi guasti. Il vescovo Sarruf immanitemente promise, che se egli venivà eletto patriarca avrebbe cangiato condotta, e pria di ogni cosa avrebbe distrutte, ed estirpate le divisioni del gregge Aleppino essendo tutti i partitanti soggetti a' suoi voleri. Venendo egli richiesto di mettere in penna queste sue promesse con giuramento di osservarle, fece tantosto un'obbligo di proprio pugno convalidandolo col proprio sigillo in data degli 8 febbrajo 1812. La carta obbligatoria, ove egli protestò di mantenere tutte quelle condizioni, e ne fe' giuramento, si conserva in archivio. Così pàrimente prese egli la protesta di quelli, che l'avrebbero eletto; come di fatti seguirono. Gli altri vescovi per mantenerla pace, e per dar termine alla dilapidazione del loro sinodo, tacquero, e sopportarono il concordato eseguito di que' tre vescovi, benchè per la sua elezione quelle tre voci erano insufficienti, e ne bisognava almeno la quarta, mentre in quel tempo i vescovi tutti erano in numero di sette. Monsignor Sarruf protestò di bel nuovo le istesse cose avanti tutti i vescovi dopo, che fu inaugurato patriarca, rinovò tutte le promesse tendenti a terminare gli affari di Aleppo secondo l'intenzione del suo predecessore in tutto ciò, ch'egli e fece, e scrisse. Firmò questa ripetuta protesta in altra carta sottoscritta e sigillata da tutti, con anche la legalità del console di Sidone li 15 febbrajo." (Summarium, p. 134-5.)

** Decreti della sacra congregazione dall'anno 1800 all'anno 1819. Fol. 237 v.

*** Appellantium Summarium, num. 87, p. 156.

fuerint praestiterintque, eos ipso facto suspensos a declaret apostolica autoritate. Praesens autem decretum sacrae congregationis in Berhooensis ecclesiae idem vicarius apostolicus ut quam primum publicum fiat, curet, quo ad omniam noticiam fa-

gillus perveniat, omnesque ei se haurate conforment. Contrariis ecc. hoc.

Datum Romae ex aedibus de Propaganda fide die 23 aprilis 1813.

9.

SYNODUS ANTIOCHENA LIBRUM A MONACHIS SANCTI IOANNIS EDITUM PRO TUENDA DOCTRINA CATHOLICA SUPER EUCHARISTIAE FORMA DAMNAT*

1813 iulii 29 augusti 10.

Gloria sempre all' altissimo.

Gli umili servi de' primarj sacerdoti, i vescovi greci cattolici intervenuti al sinodo patriarcale.

A chiunque leggerà questa nostra scrittura del gregge nostro, e della illustre nazione greca cattolica, diletta nel Signore, salute, ed apostolica benedizione.

Nel giorno istesso del canonico sinodo tenuto nell' aula patriarcale, presso il convento del Santissimo Salvatore, dizione di Seida, abbiamo osservato un libricolo stampato nel convento di san Giovanni Battista nell' anno 1812, e nel leggerlo abbiamo giudicato opportuno di emanare una notificazione, nella quale protestiamo:

1. Che lo scritto proveniente da sua signoria illustrissima monsignor Quarantotti in data de' 6 marzo 1812 da Roma, il quale è un suo discorso a noi vescovi della greca cattolica nazione, non è mai fra le nostre mani venuto nè italiano, nè arabo, nè il vedemmo prima, che fosse in libricolo stampato, nè tampoco ci giunse mai notizia di lui, come a tutti è manifesto, stantechè que' tali, che furono incaricati di stamparlo a loro spese, sono una parte di faziosi, che il fecero colla maggiore segretezza.

2. Che nella stampa del libricolo, comechè fatta senza nostra saputa, non vi fu il nostro beneplacito e consiglio, come si suole gelosamente praticare nella nostra nazione: poichè se talora volesse il patriarca un libro, o componimento alcuno stampare, si consiglia colla maggior parte de' vescovi ad essere nelle loro diocesi stampato.

3. Che chiunque leggerà quel discorso di monsignore, per una parte vedrà, ch' egli contiene quella pura, e vera dottrina riguardo il sacramento dell' eucaristia, che noi stessi abbiamo imparato fin dall' infanzia, e non abbiamo mai il contrario opinato, essendo la dottrina particolare della nostra orientale chiesa e de' santi dottori, cioè, che la transustanziazione in questo augusto sacramento pienamente si compie nelle sole parole del Signore; per altra parte vedrà ciò, che ha dato motivo di scandalo e dubbio della purezza della nostra santa fede cattolica, e della fede del clero della nostra nazione e suo popolo, poichè chiaramente si vede, che furono presentate alla sacra congregazione varie accuse, diversi reclami, e replicati clamori, che rattristarono il cuore di monsignore, e somministrarono a lui materie, onde indursi a riputare la chiesa nostra orientale degenerare dalla bella fioridezza di sua santa fede, ed essersi in certo modo allontanata dalla cattolica dottrina, prossima allo scisma, ed errante dal suo pristino sentiero. Onde egli infiammato di zelo ha preso a proteggerla, e giudicando vere tutte le accuse degli avversarj, e indirizzò il sullodato discorso, col quale eccita è vero l' impegno nostro a difendere la fede, ma si manifesta ancora credulo di tutto quanto gli fu vomitato contro l' estimazione del clero e popolo nostro, e conseguentemente di noi.

Poichè non trovasi in persona cristiana cosa più bella, più nobile, più illustre e perfetta della fama di purezza di santa fede cattolica, particolarmente ne' primarj sacerdoti dell' altissimo Iddio, a quali per obbligo incombe difenderla, e mantenere il decoro, e splendore delle sue sante dottrine, abbiamo giudicato conveniente di dichiarare e protestare su quanto ci siamo sempre a sua norma riportati, per togliere ogni dubbio, sospetto e scandalo, che possa esservi di noi presso la santa sede apostolica.

1. Diciamo esclamando col dottor massimo san Giovan Crisostomo nella omelia sul tradimento di Giuda, non essere l' uomo quegli, il quale converte le materie nel sangue, e corpo di Gesù Cristo, ma quel Cristo, che fu per noi crocifisso. Perciocchè per bocca del sacerdote si proferiscono le parole, e per virtù, e grazia di Dio si consacra, e quando ha detto: „Questo è il corpo mio“, con queste parole si consacrano le materie. Quindi noi insegniamo ciò, che abbiamo sempre insegnato, che la transustanziazione si compie e perfeziona nelle sole parole dominicali, senza bisogno di altra cosa, disapprovando e rigettando le opinioni di Cabasila, Febronio, ed Avila, ed ogni altra opinione contraria alla credenza cattolica, comandando a tutti i cattolici della nostra nazione e gregge nostro di attenersi a questa sana dottrina, e custodire la consuetudine cattolica, che noi ed essi abbiamo seguita col prestare i divini ossequj e culto di latria alle specie consacrate dopo proferite le parole del Signore. E quantunque non abbiamo ascoltato di alcuno, che sia contrario a tal consuetudine, o voglia da lei recedere, non ostante ordiniamo di seguirla: come comandiamo a tutti i nostri sudditi di qualunque ordine siano, che così facciano: e vadano predicando riguardo alla transustanziazione ciò, che dichiara questa nostra protesta, nella quale manifestamente si conosce, che essi con noi seguirono questa sicura via, professando, sostenendo, ed insegnando con noi tutto ciò, che professò, sostiene, ed insegna la santa Romana chiesa unitamente e individualmente.

2. Dichiariamo co' padri del santo ecumenico concilio Fiorentino dicendo, che la santa sede apostolica, e il Romano pontefice ha la primazia sopra tutto l' orbe terraqueo, e che lo stesso Romano pontefice è il successore di san Pietro capo degli apostoli, e vicario vero di Cristo, capo della chiesa tutta, padre di tutti i cristiani, e loro maestro, e che egli nella persona di san Pietro ottenne da nostro signore Gesù Cristo l' assoluto potere di pascere, reggere, e governare tutta la chiesa, come dicesti ancora ne' decreti de' concilj generali, e ne' sacri canoni. E così noi sempre l' abbiamo onorato, riputando nella persona del successore di san Pietro l' assoluta primazia sopra la chiesa universale, e confessando, che la preminenza de' Romani pontefici, e il loro dominio sulla chiesa tutta è di diritto divino, cioè per costituzione dello stesso Cristo Signore, che costituì san Pietro capo degli apostoli, e suo vicario sopra

la terra; ond'è, che i suoi successori nella santa sede Romana sono eredi dello stesso potere senza diminuzione alcuna; e perciò con ogni diritto noi, e i nostri predecessori abbiamo prestato alla santità loro la dovuta obbedienza, e sommissione, e canonici loro decreti onorandoli, come si conviene a quel inconcussa principj, dichiarando, come dichiariamo a tutti i nostri diocesani, di stare saldi con noi in queste sane dottrine.

3. Dichiariamo, che sebbene non abbiamo mai ascoltato di alcuno del nostro gregge cattolico, che sia del numero di quelli, soggetti a nostri rimproveri, come che proceda da lui cosa contraria alle nostre decisioni, ciò non ostante a scanso di sospetto e dubbio, ordiniamo dicendo, che usando del pieno nostro apostolico potere fulminiamo con tutta severità il grave anatema contro chiunque ardissi secretamente e pubblicamente nelle scuole e nelle chiese, insegnare, leggere, scrivere, predicare, opinare contro ciò, che ha insegnato e predicato la santa chiesa, dovendo essere gelosi custodi di quanto ha insegnato la Romana chiesa, madre e maestra di tutte le chiese.

4. Comandiamo (in esecuzione del testamento del nostro fratello di felice memoria Germano Adam) che il libro della Dottrina cristiana stampato nel convento di San Giovanni Battista l'anno 1812 si aduni in ogni città presso il vicario vescovile, si ponga sotto custodia, fintantochè verrà esaminato dall' apostolica sede, e n' emani sopra di lui la definitiva sentenza. Così parimenti si raduneranno tutte le sue ultime composizioni, e si manderanno sotto sigillo al tribunale del patriarca, a tenore di ciò, che aveva egli stesso ordinato, affinchè s' inviassero all' apostolica sede, e definitivamente ne decidesse. Perciocchè questa è la volontà di monsignor Germano loro autore espressa nel paragrafo primo dell' ultimo suo testamento in questi termini: *Primieramente essendo per divina misericordia educato nella cattolica fede fin dalla mia infanzia, e avendo tenuta questa inviolabile fede in tutto il corso di mia vita, dichiaro ora, e proclamo di volere morire in questa santa fede, e nella comunione della Romana chiesa, e perciò assoggetto ogni mio componimento, libro, opuscolo, e pastorale al giudizio di questa chiesa universale, approvo tutto quello, ch' essa approva, rigetto tutto quello, ch' essa rigetta.* Ed ora ritornata la tranquillità alla santa apostolica sede, dopo il trascorso tempo, che ci ha impedito di spedire le suddette composizioni a sua santità e alla sacra congregazione, siamo risoluti di adempire il suo testamento, e comandare quanto viene di sopra esposto.

Ed essendosi fatta tale protesta in faccia a tutti, distinta ne sopradetti quattro numeri, chiaramente è dimostrato, quanto è grave la calunnia, e contraria allo spirito di pietà e giustizia la deposizione di tutte quelle vane accuse fatta da sediziosi nemici del bene per diffamare con esse il nostro onore, e la riputazione del clero nostro diocesano, e rappresentare alla sacra congregazione cose al fatto contrarie, e indurre monsignor Quarantotti a credere a soli loro rapporti, e farci dirigere il discorso proemiale al sopradetto libercolo. Ma ben lungi dalla giustizia dell' apostolica sede di trascurare la giustificazione de' buoni, farà trionfare la verità contro la menzognera detrazione.

Quanto al libercolo stampato, se si riguarda ciò, che contiene sulla forma dell' eucaristia, diciamo,

che contiene quelle stesse dottrine, che in ogni tempo abbiamo noi pure insegnate, rigettando tutto ciò, ch' è a loro contrario, come ci siamo con chiarezza espressi nel primo numero di questa notificazione; se poi si riguarda tutto il restante, che quell' opuscolo contiene, essendo

1. Calunnie contro di noi e la nostra estimazione, poichè deturpa il nostro onore, e conculca i diritti del nostro potere sul nostro gregge; 2. essendo a que' tali, che s' ingeriscono in simili materie e da canoni ecclesiastici e dalla bolla apostolica di Benedetto XIV di felice memoria, che comincia *Demanda tam castis* interdetto d' intramettersi nella nostra nazione; 3. essendosi l' opuscolo stampato senza nostra saputa, e senza nostro consiglio, come di sopra si è detto; 4. essendo egli contrario a' diritti della nostra appellazione canonica fatta al santo padre di tutte le materie riguardanti la diocesi di Aleppo, e suoi contorni, come nel sinodo patriarcale tenuto nel convento della Nunziata il dì 1 dicembre 1811; perciò sottomettiamo questo libercolo stampato alla santità di nostro signore papa Pio settimo, disposti ad accettare il suo giudizio sopra di lui in tutte le parti, dichiarandolo come una di quelle materie di Aleppo presentate al tribunale di sua santità nella nostra suddetta canonica appellazione, e da noi tante volte replicata, poichè abbiamo dichiarato, e dichiariamo, che tutte le materie di Aleppo sono assoggettate al giudizio di sua santità, a cui ci siamo appellati contro ogni giudicato, provvedimento, interdetto, che sia proceduto, o proceda da chiunque si sia, essendo la persona di sua santità sopra tutti, e noi disposti ad accettare il suo giudizio, e il giudizio della sacra congregazione, non avendo riconosciuto, nè riconosciamo altro giudice fuori di loro.

Dunque in forza di questa nostra canonica appellazione, e convenienza de' diritti dello stesso nostro apostolico potere, non possiamo ammettere di tutto quanto si contiene in quello stampato libercolo, tranne ciò, che riguarda il sacramento dell' eucaristia (come abbiamo protestato sul particolare di lei, ed altro ancora in questa nostra dichiarazione contenuto) tutto il resto poi, che si contiene nel libretto, lo rigettiamo di tutta nostra disapprovazione, finchè verrà emanata sentenza dal sommo pontefice, e dalla sacra congregazione, del quale ne abbiamo ora inviato una copia al tribunale di sua santità colla copia di questa istessa nostra notificazione firmata di nostro pugno, e sigillata co' nostri sigilli, e tutto ciò da noi fu fatto per salvare la nostra coscienza, e togliere ogni equivoco e dubbio su quanto riguarda l' onore nostro iniquamente vilipeso.

Sottoscritti co' loro sigilli.

1. Cirillo arcivescovo di Tiro.
2. Massimo vescovo di Aleppo.
3. Atanasio vescovo di Sidone.
4. Teodogio Habib vescovo di Acri e Terra Santa.
5. Macario vescovo di Forzul.
6. Clemente vescovo di Balbech.

Dopo, che noi siamo ascesi in questo dì 2 agosto alla sede patriarcale, abbiamo convalidato questo decreto emanato dal nostro canonico sinodo patriarcale, e aggiunto a lui vigore e forza colla nostra apostolica autorità, ripetendo, che il tutto venga a sua norma osservato.

Atanasio patriarca Antiocheno.

Sigil + lo.

10.

SYNODUS ANTIOCHENA NICOLAUM GAUDEZ MISSIONARIUM ALEPPINUM
SUSPENSIONIS POENA PLECTIT*

1813 augusti 4 16.

Laus Deo semper.

Atanasio per la grazia di Dio Altissimo patriarcha Antiocheno e di tutto l'Oriente.

Ciocchè espone questo nostro sinodo patriarcale al vostro ceto, o figli dilettissimi, si è, che in questa nostra canonica unione è stato fatto l'esame sulla condotta del padre Niccolò Gaudez Lassarista della congregazione della Missione dimorante in Aleppo, ed abbiamo rilevato, che il nostro pastoral officio, ed i diritti della nostra apostolica autorità ci obbligano assolutamente d'allontanare dal nostro ragionevole gregge affidato alla nostra vigilanza, tutte le cause de' danni spirituali e temporali, col l'inibire al detto padre Niccolò d'ingerirsi nella nostra diocesi per motivi sufficienti a noi ben noti, e presso di noi convalidati: perciò in virtù della potestà di questo nostro canonico sinodo, inibiamo al detto sacerdote qualunque esercizio nella diocesi della nostra nazione in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo. Inoltre abbiamo fatto ciò noto a tutti voi, affinché vi asteniate dal confessarvi da questo sacerdote, e dal ricevere le sue dottrine ed istruzioni di qualunque specie esse siano, e che totalmente subito vi allontaniate da lui, allorchè vi sarà nota questa nostra decisione. Che se alcuno di voi ardirà di confessarsi da questo sacerdote, decidiamo, che la di lui confessione sia nulla ed irrita, in primo luogo per la contravvenzione di lui a questo nostro apostolico decreto, ed a questo

A nostro pastoral ordine a voi manifestato. In secondo luogo, per aver noi tolta al detto sacerdote l'autorità d'impiegarsi nel vostro servizio spirituale e temporale in qualunque modo sia, e d'entrare nelle vostre adunanze, e d'ingerirsi nel vostro governo sotto qualunque pretesto, confermando con ciò quanto era stato decretato dalla buona memoria di monsignor patriarcha Agabio relativamente a questo sacerdote, unitamente agli altri motivi, che vi hanno indotto a fargli questa inibizione. Questi motivi poi noi l'esponiamo alla sacra congregazione di Propaganda fide, e li facciamo noti ancora al superiore di detto sacerdote, il quale ha sopra di lui il precepto della regular obbedienza. Abbiamo sigillato questo nostro scritto nel consolato della nazione francese, affinché non fosse allegata alcuna ignoranza di esso; e guardi ognuno di contraddire ad esso, e siano benedetti li figli dell'ubbidienza. Dato nel tribunale del sinodo patriarcale, nel palazzo patriarcale nel monistero del Santissimo Salvatore diocesi di Sidone nel giorno 4 del mese d'agosto 1813.

Sottoscritti con proprio sigillo:

1. Cirillo arcivescovo di Tiro. 2. Massimo vescovo di Aleppo. 3. Teodosio vescovo di Tolemaide, e di tutta la Terra Santa. 4. Macario vescovo di Forzul. 5. Clemente vescovo di Eliopoli.

Sigues la legalità del console francese di Sidone.

11.

DECRETUM SACRAE CONGREGATIONIS GENERALIS DE PROPAGANDA FIDE.
QUO VICARIUS APOSTOLICUS ALEPPINUS SUI IURIS ESSE DECLARATUR**

1813 septembris 25.

Cum ob motam quaestionem de validitate electionis reverendi patris domini Maximi Mazlum in episcopum Berhosensem atque excitatas hac ipsa de causa ibidem turbas necesse fuerit vicarium apostolicum eidem ecclesiae praeficere reverendum dominum Moysen Cattan, qui illam apostolica auctoritate regeret, donec a sancta sede praedicta quaestio definita fuerit; sacra congregatio quo liberius atque utilius idem vicarius apostolicus commissum sibi munus exercere valeat, illum sibi ac sanctae sedi immediate subiectum declarat in iis omnibus, quae praefati sui muneris exercitium

respiciunt, eumque ab alia quavis ecclesiastica auctoritate immunem reddit, ita ut nemini liceat in eiusdem muneris exercitio aliquam ei molestiam vel impedimentum afferre, aut contra ipsum grave aliquid statuere, poenamve ullam in eum decernere: quae si quisque unquam attentaverit, eadem sacra congregatio apostolica qua pollet speciali auctoritate irrita ac nullius roboris iam nunc ea omnia esse declarat; mandans ea ipsa perinde habenda esse ac si nullo modo facta fuissent. Contrarius etc.

Datum etc. die 25 septembris 1813.

12.

SYNODUS ANTIOCHENA IN QUO FIT PATRIARCHA MACARIUS TAVIL

1813 decembris 1 13.

Cum Athanasius Malar, qui die 2 14 augusti anni 1813 factus fuerat patriarcha, ex hac vita discessisset, quatuor superstites miserandae illius sedis episcopi, inito costu ac latu pro more suffragiis, patriarcham renuntiarunt Macarium Tavil episcopum Forzolensem. Populum Antiochenum de

electione peracta certiore reddiderunt per litteras die 1 13 decembris anni 1813 datas atque his ob-signatas subscriptionibus: Cyrillus Tyri, Theodosius Ptolemaidis, Clemens Heliopolitanus. Harum litterarum exemplar exstat apud Constantinum Bacha, hieromonachum Sansalvatorianum.

13.

CONGREGATIO GENERALIS DE PROPAGANDA FIDE SUPER NEGOTIO MAZLUMIANO***

1815 iulii 25.

Risretto.

1° Una causa gravissima si presenta ora all'esame dell'eminenze vostre, cioè se valida, o

nulla debba dichiararsi l'elezione di monsignor Michele Mazlum in arcivescovo greco melchita di Aleppo: causa, la cui decisione attende da gran

* Mazlumi Summarium, num. 44, p. 151-2.

** Decreti della sacra congregazione dall'anno 1800 all'anno 1819. Fol. 267.

*** Acta anni 1815, fol. 87-106.

tempo non pure la nazione melchita, ma le altre A tutte di Oriente.

2° Non è qui bisogno di replicare ciò che è stato abbondantemente esposto nelle scritture delle due parti, ma di porre sotto li sguardi dell'eminente vostra reverendissime quei soli oggetti, che possono condurre alla cognizione dei provvedimenti già presi, e di quelli che l'eminente vostra giudicheranno di dover prendere sulla pendenza.

3° Fin dal principio del 1811, vale a dire in quei tempi infelicitissimi, nei quali la santità del regnante sommo pontefice e l'eminente vostra erano assenti, giunse qui in Roma l'appello alla santa sede interposto da gran parte del clero, e da più di due terzi della nazione melchita di Aleppo, contro l'elezione del sunnominato vescovo Mazlum. Le qualità personali degli appellanti, e le ragioni alle quali è appoggiato il loro appello, vengono esposte nel sommario stampato degli stessi appellanti, il quale collima coi nostri originali ai numeri 40-2.

4° Unite a quest'atto di appello giunsero ancora lettere sottoscritte da quattro patriarchi e quattordici vescovi di varj riti, da due generali dei monaci Basiliani Melchiti, da molti vicarij e patriarchi, i quali consultati dagli appellanti, avevano dichiarata illegittima l'elezione del Mazlum, e in conseguenza non canonica la di lui consecrazione. 1° perchè l'eletto era inabile all'episcopato in forza dei sagri canoni; 2° perchè era già stata interposta l'appellazione alla sede apostolica; 3° perchè rispetto a cotesta elezione, e susseguente consecrazione, era sospesa l'autorità del patriarca in forza della detta appellazione; che li appellanti perciò non erano tenuti a riconoscere il Mazlum come loro vescovo, ne venivano legati dalle censure fulminate dal loro patriarca su tale oggetto. (Sommario come sopra, num. 59.)

5° Si aggiungeva al già detto la protesta di quattro vescovi dei più anziani melchiti confermata ed approvata da tutti i patriarchi, tolto il melchita, e degli altri vescovi di oriente, alla riserva dei due melchiti, che trovavansi presso il patriarca, colla quale protesta si opponevano i detti vescovi all'elezione del Mazlum, stante ancora l'antica consuetudine di eleggere per vescovo melchita di Aleppo uno dei padri monaci di San Giovanni in Soaio, e dichiaravano inoltre illecita la di lui susseguente ordinazione, per non essere stati essi interpellati, come richiedono i canoni. (Sommario come sopra, num. 58 e 65.)

6° Avrebbero a tutto ciò un grandissimo peso le lettere del signor Luigi Gandolfi già da gran tempo delegato dalla santa sede nel monte Libano per le cause dei Maroniti, e dei Greci melchiti, come pure le lettere di tutti i missionarj latini, i quali facevano fede degli errori, onde erano imbevuti tanto l'eletto Mazlum, quanto i sacerdoti elettori, e delle ragioni della parte sana appellante, la quale per conservare la fede cattolica, nel caso, che venisse confermato il nuovo vescovo, supplicavano la santa sede a voler loro concedere il passaggio al rito latino; e qualora ciò venisse loro negato, erano disposti ad abbandonare la città di Aleppo, siccome rilevasi dal Sommario degli appellanti al num. 28.

7° I missionarj medesimi poi vedendosi esposti alle persecuzioni ed alle censure del patriarca melchita e del nuovo vescovo, interposero anch'essi un particolare appello alla santa sede contro qualunque censura potesse infliggersi dal patriarca e dai vescovi, tanto contro di loro, quanto contro i loro penitenti, per motivo di tali vertenze.

8° Veduti, ed attentamente esaminati i sopradetti documenti monsignor Quarantotti, il quale governava allora le missioni in qualità di pro-prefetto, e al quale erano state suddelegate fin dai 17 luglio 1809 dall'eminentissimo signor cardinal Di Pietro tutte le facoltà apostoliche, che avevano bisogno dell'autorità pontificia pel dirabigo degli affari della Propaganda, concesse a sua eminenza da nostro signore, con facoltà di suddelegarlo, fin dal giorno 7 febbraio 1808, tenne una congregazione dei Consultori del Sant'Uffizio, che trovavansi allora in Roma, e di varj teologi, i quali dopo aver ben ponderata la posizione, furono tutti di unanime sentimento, che si dovesse accettare l'appellazione, e poichè la validità dell'elezione era assai dubbia, giudicarono, che il Mazlum non dovesse lasciarsi in possesso di un diritto, il quale forse non gli competeva, e perciò dovesse rimanere B sosposto da ogni giurisdizione ed esercizio episcopale, fintanto che non fosse la causa decisa dalla santa sede: ed affinché quella chiesa non rimanesse frattanto divisa, e senza regime, stabilirono che si commettesse al signor Gandolfi di costituire un vicario apostolico imparziale, fuori del clero di Aleppo, il quale governasse provvisoriamente quella diocesi, come più diffusamente rilevasi dal decreto provvisorio emanato li 30 marzo 1811, che si riporta in detto Sommario num. 72.

9° Pubblicatosi dal signor Gandolfi il decreto della Propaganda, immediatamente i sacerdoti, e i secolari di Aleppo, compresi i fautori medesimi del Mazlum, si sottomisero agli ordini di Roma, e mandarono anche in scritto gli atti della loro obbedienza al predetto apostolico delegato; ma essendo poi sopraggiunte le lettere del patriarca, le quali obbligavano il popolo sotto la pena delle censure a non attendere il decreto della Propaganda, ma riconoscere il Mazlum per loro legittimo vescovo, i cinque sacerdoti partanti, uno escluso, e parte del popolo, ritrattarono la già prestata obbedienza, e rigettarono con disprezzo gli ordini di Roma, tenendo per scomunicati tutti coloro, che non obbedivano agli ordini del patriarca. Frattanto il Mazlum punto non desisteva dall'esercizio delle funzioni e dei diritti episcopali, e a di lui istigazione il patriarca radunò un concilio dei vescovi nazionali del suo partito, nel quale si appellò dal decreto di monsignor pro-prefetto alla persona stessa del sommo pontefice, protestandosi di non voler riconoscere per alcun modo il pro-prefetto suddetto, ma di volere attendere la decisione di un tale affare dal medesimo sommo pontefice canonicamente unito alla congregazione dei suoi cardinali.

10° Non mancava frattanto il delegato apostolico di tutto ciò riferire alla sagra congregazione, come infatti egli eseguì con sue lettere dei 25 e 29 gennaio 1812, riportate nel Sommario degli appellanti num. 82 e 83, dalle quali ben si rilevano e lo condotta, e le massime dell'eletto vescovo di Aleppo.

11° Di un altro oggetto non meno interessante avea già il signor Gandolfi antecedentemente avvertita la sagra congregazione con sua lettera dei 25 luglio 1811, ed era, che il patriarca Agapio col suo nuovo vescovo Massimo, e tutti assieme i partanti e seguaci della dottrina del fu vescovo Germano Adami, travagliavano a formare un collegio per l'istituzione dei giovani che si destinavano allo stato ecclesiastico; che questo nuovo vescovo doveva essere il prefetto del detto collegio, e due altri sacerdoti pure suoi discepoli dovevano essere i maestri e professori, dal che deduceva, che l'og-

getto di tale istituzione sarebbe stata quella di A propagare le dottrine del suddetto vescovo Adami. Soggiunse che per arrestare il male, e stradicare la zizanid delle perverse dottrine sparse da quel vescovo defunto, dovesse la sagra congregazione dare degli ordini sotto pene di censure pel sequestro di tutti i di lui libri, e di tutti li scritti: farli consegnare al visitatore apostolico, acciò li tenesse in deposito fino a tanto che avesse l'opportunità di esaminarli; che questi ordini incominciassero dal patriarca medesimo, che li ha tutti, e li difende, e poi a tutti quei particolari della greca nazione, ecclesiastici, o secolari, che ne hanno delle copie.

12° A quelle del delegato si univano le lettere degli appellanti, che esponendo i mali gravissimi ai quali si andava incontro per l'opposizione del contrario partito, supplicavano la sagra congregazione di porvi pronto rimedio, con dichiarare nulla la elezione del Mazlum, e nominare per questa volta essa stessa un nuovo vescovo di Aleppo, come costa dalli originali, che danno all' eminentissimo signor cardinale prefetto ponente.

13° Monsignor Quarantotti interrogò allora di nuovo i consultori del Sant' Uffizio, e teologi, mandando loro un ristretto dei nuovi ricorsi. Nel giorno poi stabilito si congregarono insieme, e il reverendissimo padre Belli esibì in iscritto un ben lungo suo voto, che s' inserisce nel nostro *Sommario*, lettere A.

14° Fu allora creduto, che non si dovesse procedere alla decisione finale della causa, che così istantemente veniva richiesta dagli appellanti, si perchè non vi erano ancora prove sufficienti, si perchè se ne voleva riserbare il giudizio alla santa sede. Ad oggetto però di stradare frattanto la causa al detto giudizio, e di trattenere il corso delle perverse dottrine, che si spargevano, fu stabilito, che si commettesse al signor Gandolfi 1° d' istruire processo sull' elezione, e sopra gli errori dell' eletto vescovo, conforme all' istruzione data dal reverendissimo padre Belli (*Sommario* nostro, lettera B.); 2° di comunicare le accuse al Mazlum, e riceverne le difese, sospesi frattanto tutti gli atti emanati dal patriarca, e dal vescovo medesimo contro gli appellanti; 3° che mandasse un esemplare dell' enciclica, nella quale s' inibiva il ricorso alla santa sede, come ancora del sinodo di Carcafa celebrato nell' anno 1806, e delle opere di monsignor Adami, proibendo frattanto sotto censura di leggerle, e ritenerle, finchè non fossero approvate dalla santa sede, e finalmente dei documenti provanti il diritto dei monaci Soariti sulla sede di Aleppo; 4° che facesse stampare, e rendesse publica l' enciclica sopra la forma eucaristica che si spediva, e che viene riportata nel nostro *Sommario*, alla lettera C., come il tutto potrà meglio rilevarsi dalle risoluzioni prese nella congregazione dei 15 febbrajo 1812, che si danno nell' istesso nostro *Sommario*, lettera D.

15° Ricevute tali commissioni, il signor Gandolfi si affrettò di eseguirle, e diede scarico di quanto aveva operato con sue lettere dei 10 febbrajo e dei 15 marzo riportate nel *Sommario* degli appellanti, num. 92 e 101.

16° Nella prima, *Sommario* suddetto, num. 101, dà egli conto di aver presentato a monsignor Mazlum varj interrogatorj, ond' esso potesse giustificarsi, e addurre le sue ragioni, e seguendo l' ordine tenuto nella sopraindicata istruzione mandata da Roma per formare il processo, accenna le risposte del Mazlum, contraponendo ad esse molti documenti, che ne provano l' insussistenza, come

potrà rilevarsi dai 18 articoli, che si danno in *Sommario* nostro, lettera E.¹

17° Dice inoltre che monsignor Mazlum non solo esercita le funzioni vescovili con tutta la possibile pubblicità, ma continua ancora nel suo sistema di dottrina, del che adduce varie testimonianze. (*Sommario* degli appellanti, num. 30 A e 80.)

18° Nella seconda lettera poi (*Sommario* degli appellanti, indicato num. 92) fra molte altre cose è da notarsi ciò che riferisce il delegato di un religioso chiamato Sofronio, il quale dopo essere stato sospeso dal suo generale di San Giovanni in Soairo, ed anche scomunicato pubblicamente dal patriarca melchita Ignazio Sarruff, esercitava in Aleppo le funzioni di curato sotto la protezione del Mazlum.

19° Aggiunge in esso il delegato, che il Mazlum ha scritta una lettera, che fece segnare dai vescovi del suo partito, diretta al superiore generale dei monaci di San Giovanni in Soairo, nella quale gli proibiva di consegnare l' istruzione sulla forma eucaristica mandata da Roma, e già fatta stampare, essendo necessario, come diceva il Mazlum, che essi l' esaminassero, per vedere se era conveniente che si pubblicasse.

20° In fine il signor Gandolfi fa urgenti istanze, perchè la causa sia finalmente decisa, assicurando (come fa il partito degli appellanti) che tutto sarà in pace se verrà deposto il Mazlum, e nominato dalla sagra congregazione un nuovo vescovo a quella diocesi. Al quale effetto propone il delegato apostolico varj soggetti, cioè il padre Sabba Cateb superiore generale de' monaci di San Salvatore, il padre Acacio definitore della stessa salvatoriana congregazione e l' attuale vicario apostolico di Aleppo monsignor Cattani: soggiungendo, che quei monaci si sono protestati di cedere per questa volta il diritto che dicono di avere a quel vescovato pel bene della pace. In altra lettera poi avverte il medesimo delegato, che il padre Sabba è settuagenario, e cagionevole.

21° Mentre tali cose si agivano, per due volte rimase vacante la chiesa patriarcale dei Greci-Melchiti, la prima per la morte del patriarca Agapio, la seconda per la violenta uccisione del patriarca Ignazio Sarruff, che gli era succeduto, e che sosteneva con tutto il vigore gli ordigi di Roma e le ragioni degli appellanti.

22° Ecco intanto giunti nuovi, e replicati reclami, tanto per parte del signor Gandolfi, che degli appellanti, del disprezzo che faceva il Mazlum delle censure inflittele da monsignor pro-prefetto, mentre ad onta di quelle esercitava tutti i diritti episcopali, assisteva alla consacrazione del patriarca, istituiva parrochi ecc. Si ricevè ancora certa notizia, che il Mazlum per impedire l' esecuzione del decreto di Roma, era ricorso prima al principe de' Drusi, e quindi con molta spesa a Napoleone, a cui fece presentare dei fogli per mezzo di un monaco dimorante a Parigi, quali fogli Napoleone passò al così detto ministro de' culti. In vista di tutto ciò s' ingiunse al nuovo patriarca Sarruff che dichiarasse il Mazlum incorso nella irregolarità, ma non avendo potuto avere la cosa esecuzione per la morte del patriarca Sarruff, fu creduto di mandare da Roma un decreto, nel quale il Mazlum si dichiarava incorso nella irregolarità per aver disprezzate e consultate le ecclesiastiche censure, e si ordinava al

¹ Per non accrescere la mole del nostro *Sommario* si avverte, che i documenti citati dal signor Gandolfi nella lettera del 10 febbrajo (*Sommario* degli appellanti num. 101) coi numeri 1, 2, 3, 4, fino a 18, altri vengono riportati nel *Sommario* medesimo degli appellanti, altri mancano nel detto *Sommario*, ai quali si supplisce nel nostro alla indicata lettera E.

vicario apostolico di Aleppo, che profuggesse ai parrochi, e ad altri ecclesiastici aderenti al Mazlum un termine conveniente, passato il quale, se continuassero a riconoscere il detto Mazlum per legittimo loro vescovo, e negassero a lui come vicario costituito dalla santa sede la dovuta obbedienza, li dichiarasse con apostolica autorità *ipso facto* sospesi. (Sommario degli appellanti, num. 87.)

23° Seguita la tragica morte del patriarca Sarruff, gli appellanti per garantirsi anticipatamente da qualunque opposizione potesse ad essi venire per parte del nuovo patriarca da eleggersi, quale fondatamente temevano potesse essere loro contrario, giacchè i vescovi elettori erano aderenti al Mazlum, interposero un nuovo atto di appello alla santa sede, nel quale dichiaravano, che la causa dell'elezione di monsignor Mazlum, per la quale avevano già essi appellato alla santa sede, dovesse rimanere nello stesso stato, e non potesse cosa alcuna innovarsi su di esse, nè dagli attuali vescovi, nè dal nuovo patriarca, protestando contro ogni sentenza, o decreto, o censura, che potesse emanarsi dal nuovo patriarca, la quale direttamente, o indirettamente si opponesse al loro appello, e a tutte le sue dipendenze, come ancora all'autorità del vicario apostolico costituito per la diocesi di Aleppo, che solo essi riconoscevano nelle attuali circostanze per loro ordinario superiore. 2° Contro il nuovo sinodo celebrato già da monsignor Agapio nel monastero di Sant'Antonio di Carcaff. Fù questo dato alle stampe senza la previa approvazione della santa sede contro le disposizioni della santa memoria di Benedetto XIV, e si dice vi siano molte cose contrarie all'ecclesiastica disciplina. Sapendosi, che questo sinodo era stato portato da monsignor Mazlum, gli è stato richiesto, ed egli lo ha presentato in arabo. 3° Finalmente contro ogni ordine che potesse emanarsi per l'abolizione della confraternita delle Difesa della fede cattolica istituita in Aleppo per opporsi alle dottrine di monsignor Adami, dal quale fù perciò proibita. Questa confraternita fù ripristinata da monsignor Sarruff, ma sempre perseguitata dal partito del Mazlum.

24° Per mezzo delli stessi appellanti viene spinta a questa sacra congregazione una lettera del signor Giovanni Aggiuri loro procuratore nel monte Libano, il contenuto della quale essi approvavano interamente. Esponova in quella l'ostinata insubordinazione di tutti i vescovi Melchiti agli ordini di monsignor pro-prefetto relativi alla causa di monsignor Mazlum. Aggiungeva, che dopo la morte di monsignor Sarruff avevano i medesimi vescovi impedita la pubblicazione dell'enciclica sulla forma eucaristica colà mandata da Roma, supplicando perciò che fossero tutti severamente ripresi dalla stessa sacra congregazione.

25° Chiedeva inoltre che si emanasse un decreto confermato dal santo padre, e munito del sigillo della sacra congregazione, col quale venisse deposto monsignor Mazlum, e dalla stessa sacra congregazione nominata altra persona per questa sola volta al vescovato di Aleppo; oppure sene rimettesse l'elezione al signor Gandolfi, con legge espressa, che non si potesse differire dalla elezione alla sacra congregazione per qualunque ragione, che venisse addotta dagli avversari, affine di farne sospendere l'esecuzione.

26° Domandava in fine che venendo eletto il nuovo patriarca, si differisse di spedirgli l'apostolica conferma, fintanto che non fossero da lui stati pienamente adempiti tutti gli ordini della sacra congregazione.

27° Il nuovo patriarca fù eletto realmente nella

COUNCIL GENERAL. TOMUS XLVI.

persona di monsignor Atanasio vescovo di Seida, fratello del defunto patriarca Agapio, ma senza essere confermato morì pochi mesi dopo la sua elezione.

28° Gli è succeduto l'attuale patriarca monsignor Macario Tauil, il quale non ha voluto riconoscere gli ordini di monsignor pro-prefetto relativi al Mazlum. (Sommario degli appellanti num. 90, lettera C) e senza darai carico di mandare le opere del fù monsignor Adami più volte richieste dalla sacra congregazione ha spediti gli atti della sua elezione per mezzo del Mazlum, destinandolo suo procuratore, ad effetto di ottenerne dal santo padre la conferma, e il sacro pallio. Essendo il Mazlum sospeso, e irregolare, fù scritto fin dal novembre dell'anno scorso al detto patriarca, che deputasse altro procuratore, ma non è giunta ancora alcuna risposta.

29° Oltre i fin qui indicati oggetti, altri ne presentano le lettere posteriormente ricevute, e del signor Gandolfi, e di altri rispettabili soggetti.

30° Parlando primieramente il signor Gandolfi del vicario apostolico di Aleppo sacerdote Mosè Cattani, il quale con tanto impegno ha sostenuto, e sostiene gli ordini della Propaganda, ripete le istanze già fatte da lui in altre lettere, perchè la sacra congregazione lo ponga sotto la sua immediata dipendenza, onde dimesso dal vicariato, venga messo al coperto dalle persecuzioni del patriarca, e di tutto il contrario partito (Sommario nostro, lettera 7, num. 4).

31° Dice ancora, che un distinto personaggio Melchita di Aleppo per nome Giovanni Aggiuri costituito procuratore degli appellanti al monte Libano, e ordinato sacerdote dall'attuale vescovo di Berito colle dimissorie del soprannominato vicario apostolico di Aleppo, viene gravemente perseguitato dall'odierno suo patriarca Macario. Egli però crede un tal soggetto abilissimo, e molto a proposito per essere eletto vescovo, onde contraporlo al mal partito degli altri vescovi (Sommario nostro, lettera F, num. 2). Al quale effetto unisce anche questo al numero dei soggetti da lui già proposti per la chiesa di Aleppo (Ristretto, num. 20).

32° In proposito di questo medesimo sacerdote, sono giunte altissime testimonianze dei due patriarchi Siro e Maronita, e dei vescovi di Baalbek e di Damasco, le quali fanno fede degli esimj di lui meriti, della dottrina, ed attaccamento alla santa sede. Si sono inoltre ricevute due suppliche avanzate dall'arcivescovo Siro di Gerusalemme, e dal vicario apostolico di Aleppo, nelle quali pregano la sacra congregazione, che il sacerdote suddetto venga assoggettato immediatamente alla santa sede, poichè il patriarca Macario lo perseguita, e forse lo sospenderà, siccome contrario a lui, ed agli altri vescovi contrari del Mazlum.

33° Passando quindi il signor Gandolfi a parlare di sè stesso, e del suo incarico di apostolico delegato supplica la sacra congregazione a volerlo richiamare, perchè i patriarchi ed i vescovi non vedono di buon occhio ch'egli osservi da vicino tutti i loro andamenti poco lodevoli, e si addegnano nel vedere, che Roma abbia conferita la delegazione apostolica ad un semplice missionario, il quale in adempimento del suo incarico deve continuamente trattare coi patriarchi e coi vescovi, esortarli, rimproverarli, e correggerli ancora s'è d'uopo (Sommario nostro, lettera F, num. 2). Quindi insinua, che credendo la sacra congregazione ancora necessaria colà la presenza di un delegato, o volendo costituirvi un vicario apostolico, sia questo rivestito del carattere vescovile, per non esporlo al disprezzo dei prelati orientali (Sommario nostro, lettere F, num. 3).

34° Merita ancora d'esser rilevata l'impressione che dice aver fatto nell'animo di molti l'appello interposto alla santa sede dal Mazlum e dagli altri vescovi del partito, e la differenza che essi hanno messa coi loro detti, e coi loro scritti sulla forza dei decreti emanati sotto la pro-prefettura di monsignor Quarantotti, quale spacciano come usurpatore dell'ufficio, e dell'autorità che esercitava in tempo dell'assenza del santo padre (Sommario nostro, lettera F, num. 1). Lo stesso si rileva dalle lettere del vicario apostolico, e dei sacerdoti, e deputati della nazione Melchita di Aleppo, le quali dicono correre la voce sparsa dal partito del Mazlum, che il santo padre subito che fu posto in libertà, annullò tutte le sentenze del pro-prefetto, e tutti i regolamenti da lui dati nel tempo del sequestro della stessa santità sua, per avere usurpata un'autorità, che non gli conveniva. Stimano pertanto i sopraddetti esponenti necessario un documento segnato dal santo padre medesimo, che smentisca cotali voci, le quali tengono gli animi molto sospesi. Scrisse già a tale effetto la sagra congregazione al signor Gandolfi, sotto li 18 giugno 1814, che facesse intendere pubblicamente, che i decreti emanati sotto la pro-prefettura di monsignor Quarantotti erano muniti di tutta l'autorità, poichè il medesimo ne aveva ricevute da sua santità le facultà necessarie. Ciò nonostante corre tutt'ora colà la suddetta falsa opinione.

35° Non deve qui omettersi ciò, che il nominato signor Gandolfi scrive in proposito del nuovo eletto patriarca Melchita Macario Tauil, di cui si è già parlato al § 28, e dei tre vescovi che lo circondano, cioè di monsignor Teodosio vescovo di Acri, di monsignor Cirillo vescovo di Tiro, e di monsignor Clemente vescovo di Balbek.

36° In ordine al primo sull'attestazione dell'ottimo vescovo di Berito monsignor Teodosio, e di altro vescovo che si trovò nel sinodo, dà per sospetta di simonia la di lui elezione al patriarcato. Quindi soggiunge rilevarsi dai suoi discepoli, che come protegge le procedure irregolari del Mazlum, così ne siegue ancora le massime e la dottrina (Sommario nostro, lettera F, num. 4, poscritto.)

37° Niente più favorevole è l'informazione che dà dei nominati tre vescovi, l'uno dei quali dice di essere stato ordinato per timore del patriarca, l'altro esser divenuto per l'età inabile a governare la diocesi, e il terzo ignorante, orgoglioso, e sostenitore acerrimo del Mazlum. Dopo di ciò, rilevando la situazione presente degli affari nella chiesa Melchita, e valutando la voce del pubblico, e le disposizioni favorevoli del governo, avanza una proposizione che egli stesso assoggetta alla sapienza dell'eminenze vostre.

38° Propone dunque che non si accordi la conferma al patriarca, e si rimandi alla sua diocesi di Forzol tuttora vedova; che quindi il sommo pontefice di sua suprema autorità nomini alla sede patriarcale il degno e bravo prelato monsignor Teodosio vescovo di Berito, e il vicario apostolico Cattani alla diocesi di Aleppo. Che intimi la sospensione da ogni giurisdizione vescovile ai quattro vescovi (fra i quali comprende il patriarca, che progetta che sia rimandato alla sua sede di Forzol), dalla qual sospensione non siano assoluti finchè non abbiano prestato nelle mani del patriarca da nominarsi, una nuova professione di fede da indiparsi, e compilarli dalla sagra congregazione, in cui riprovino la dottrina cabaasiliana, e confessino ciò che è necessario in ordine alla potestà del sommo pontefice. Tutto ciò lo crede necessario e l'unico mezzo per metter termine una volta a tanti disordini, che agitano la na-

zione Melchita, e scandalizzano li scismatici e gli infedeli (Sommario nostro, lettera F, num. 4, poscritto).

39° Per rapporto ai disordini di quel patriarcato, fra gli altri che vi regnano, è stato ancora riferito alla sagra congregazione, che le diocesi appartenenti al medesimo, si tengono ordinariamente vacanti, giacchè di dodici chiese che le compongono, non ve sono occupate che quattro.

40° In ordine poi al Mazlum si crede in dovere il signor Gandolfi di avvertire l'eminenze vostre, ad insinuazione ancora del suddetto vescovo di Berito, che siano bene in guardia dalle di lui simulazioni ed inganni; che le massime e la dottrina del suo maestro Alami le ha tanto profondamente imprresse nel cuore, che non le rinnegherà giammai. *Potrà ben fare, soggiunge, tutte le professioni di fede, che gli si domanderanno per giustificarsi, ma non sarà mai per questo miglior cattolico. La conoscenza per me obbliga in coscienza di esporre il mio avviso.* (Sommario nostro, lettera F, num. 4, poscritto.)

41° Conchiude finalmente, che alla riserva di pochi partitanti del Mazlum, tutti desiderano, che più non torni in Oriente, perchè non mancherebbe di soffiare il veleno, e fomentare le discordie. Che tutto si può temere dal ritorno del Mazlum, il quale se fosse fatto patriarca, diverrebbe peggior di Foxio (idem).

In vista del sin qui esposto, all'eminenze vostre si apparterrà di risolvere i seguenti

Dubbi.

1° Se l'elezione di monsignor Michele Mazlum in vescovo di Aleppo sia valida, o nulla, e se canonica la di lui consecrazione (§ 3-6).

2° Qualora la detta elezione sia valida, se stante la condotta del Mazlum tenuta dopo la medesima, e le sue dottrine, possa aver luogo la di lui deposizione? (§§ 9, 10, 17, 19, 22 e 40.)

3° Posta eziandio la validità come sopra, se debba aderirsi all'istanza, che fanno gli appellanti, di passare al rito latino? (§ 6.)

4° Nel caso poi di nullità, o di deposizione, se debba lasciarsi al clero, o riserbarsi alla santa sede per questa sola volta l'elezione del nuovo vescovo; e quando alla santa sede, chi debba eleggersi? (§§ 12, 20, 25.)

5° Se debbano mantenersi nel supposto possesso di quel vescovato i monaci di San Giovanni in Soairo? (§ 20.)

6° Qual provvedimento si debba dare per la nullità degli atti di giurisdizione esercitati dal Mazlum, e dai parroci da lui costituiti nel tempo della di lui sospensione, e irregolarità, e specialmente circa il padre Sofronio? (17, 18, 22.)

7° Se, e quale pena canonica meritino i preti secolari aderenti al Mazlum, alla dottrina cabaasiliana, ed altre massime contrarie ai diritti della santa sede? (§§ 9, 11, 22.)

8° Qual provvedimento si debba prendere, perchè tali errori più non si dilatino? (§ 11.)

9° E quale intorno al nuovo collegio eretto nel monte Libano? (idem.)

10° Quale ragione si debba avere dell'appello fatto dai vescovi al sommo pontefice contro il decreto di sospensione emanato dalla Propaganda; e se tale appello poteva sospendere l'esecuzione di detto decreto, e di qualunque altro ordine di Roma? (§ 9.)

11° E quale del secondo appello fatto dagli appellanti del clero e popolo Aleppino, 1° contro tutti gli ordini che potessero emanarsi dal nuovo patriarca in questa causa; 2° contro l'attentata

abolizione della confraternita della Difesa della fede; A 3° contro il sinodo di Carcaff; e se questo sinodo debba esaminarsi? (§ 23.)

12° Qual ragione finalmente si debba avere dell'appello fatto dai padri missionarj latini, per essere garantiti essi, e i loro penitenti dalle vessazioni, e dalle ingiuste censure dei patriarchi, e dei vescovi orientali? (§ 7.)

13° Se debba riprendersi l'attuale patriarca Macario Tauil per non aver mandate le opere di monsignor Adami a l'ignore degli ordini della sagra congregazione, e se ingiungerglisi di mandarle? (§ 28.)

14° Se anche riprendersi i vescovi greci per la loro aderenza al Maslum, e per essersi opposti alla stampa e pubblicazione dell'istruzione mandata sulla forma eucaristica? (§§ 9, 19, 24.)

15° Se avendo il surriferito patriarca deputato in procuratore per la sua conferma monsignor Maslum, debba differirsene la conferma, finchè non deputi altro procuratore, e non abbia eseguiti gli ordini della sagra congregazione? (§§ 26, 28.)

16° Se tanto il sacerdote Aggiuri, che il vicario apostolico Cattani, si debbano sottrarre dalla giurisdizione del patriarca, e mettersi sotto l'immediata dipendenza della santa sede? (§ 30, 32.)

17° Se accordarsi al signor Gandolfi la richiesta dimissione; qualunque poi sia il delegato, se debba rivestirsi del carattere vescovile, onde non venga disprezzato? (§ 33.)

18° Qual documento si debba mandare per comprovare la legittimità degli atti di monsignor Quarantotti, emanati in qualità di pro-prefetto. (§ 34.)

19° Qual ragione si debba avere del progetto fatto dal delegato apostolico in ordine al patriarca, ed ai vescovi, e quale strada tenersi, onde venga provveduto a quelle sedi vacanti? (§ 35 e seguenti.)

20° Se debba ordinarsi che il sacerdote Aggiuri venga eletto vescovo? (§§ 31, 32.)

21° Se sia expediente di rimandare in Levante il Maslum, stante il danno che dal di lui ritorno può risultarne alla fede cattolica, e alla pubblica tranquillità; e qualora non si rimandi, quali misure prendersi sulla di lui persona? (§ 41.)

In congregatione generali de Propaganda fide habita die 24 iulii 1815 eminentissimi ac reverendissimi patres ad proposita dubia responderunt ut infra.

Ad 1^{am} Electionem Michaelis Maslum in archiepiscopum Hierapolitanum una cum secuta confirmatione esse nullam, eius vero consecrationem esse illegitimam.

Ad 2^{am} Provisum in primo.

Ad 3^{am} Non esse locum.

Ad 4^{am} Negative ad primam partem, affirmative ad secundam pro hac vice tantum; et supplicandum sanctissimo pro electione patris Sabba Cateb superioris generalis monachorum graeco-melchitarum ordinis sancti Basilii congregationis Sanctissimi Salvatoris.

Ad 5^{am} Dilata, et exquirantur documenta.

Ad 6^{am} Dandas esse instructiones opportunas novo episcopo Hierapolitano impetratis eidem a sanctissimo necessariis facultatibus.

Ad 7^{am} Providebitur in instructionibus dandis ut in antecedenti.

Ad 8^{am} Ad eminentissimum praefectum iuxta mentem. Mens est ut sub poena excommunicationis prohibeantur opera Germani Adami, donec de his prolatum fuerit a sancta sede iudicium; parochis vero iniungatur, ut in edocendis fidelibus rursus utantur doctrina christiana Bellarmini.

Ad 9^{am} Diligentè curandum, ut collegium de quo agitur, vel non aperiatur, vel si apertum fuerit statim claudatur.

Ad 10^{am} Appellationem de qua agitur improbandam esse.

Ad 11^{am} Dilata, et ad mentem. Mens est, ut 1^o exquiratur actus appellationis, et si hic non extet, curandum ut huc transmittatur, et examini subiiciatur. 2^o Exquirantur necessariae informationes de instituta confraternitate Defensionis fidei. 3^o Iniungatur, ut versio italica, fiat synodi habitae in monasterio Sancti Antonii de Carcaff.

Ad 12^{am} Dilata, et ad mentem. Mens est ut examinentur actus appellationis, si adsit, secus vero mandandum esse, ut iterum transmittatur.

Ad 13^{am} Dilata.

Ad 14^{am} Affirmative ad primam partem, in reliquis dilata, et habebitur ratio in fine causae.

Ad 15^{am} Affirmative.

Ad 16^{am} Scribatur patriarchae iuxta mentem. Mens est, ut eidem patriarchae studiosè commendentur duo presbyteri, ut cum omni charitate et officio erga eos se gerat, utpote sacrae congregationi acceptissimos, et de ea optime meritos.

Ad 17^{am} Quoad primam partem negative, quoad secundam affirmative, ideoque supplicandum sanctissimo.

Ad 18^{am} Iam provisum per epistolam ab eminentissimo praefecto sub die 18 iunii 1814 scriptam delegato apostolico.

Ad 19^{am} Ad eminentissimum praefectum cum sanctissimo iuxta mentem. Mens est, ut eminentissimus praefectus iuxta votum sacrae congregationis concordet cum sanctissimo circa modum mittendi in Orientem reverendissimum dominum Iosephum Ageluni archiepiscopum graecum Dyrachii tamquam apostolicum visitatorem, qui una cum delegato apostolico Aloysio Gandolfi ad bonum ordinem restituere ac stabilire curet ea omnia, quae in ecclesiis graeco-melchitis aliqua providentia egent iuxta instructionem dandam.

Ad 20^{am} Habebitur ratio, et ad eminentissimum praefectum cum sanctissimo, ut presbyter de quo agitur ad aliquam episcopalem ecclesiam promoveatur suo loco et tempore.

Ad 21^{am} Ad mentem. Mens est, ut Michael Maslum Romae detineatur cum aliquo mensuali subsidio ad arbitrium eminentissimi praefecti assignando.

Ita est, Laurentius cardinalis Litta praefectus et ponens.

Præcipuam horum decretorum partem promulgavit summus pontifex bis litteris apostolicis quae habentur apud Raphaelem de Martinis, *Ius pontificium de Propaganda fide*, t. IV (Romae, 1892), p. 540-4.

SYNODUS MELCHITARUM
HABITA IN MONASTERIO SANCTI ANTONII IN MONTE LIBANO
ad creandum novum patriarcham
1816. iunii 28 iulii 10

Cum Macarius Tauil patriarcha Antiochenus tatem anno 1813 mense decembri adeptus fuerat, Graecorum Melchitarum, qui summam hanc digni-
supremum diem obiisset die 3/15 decembris 1815,

quatuor illius sedis antistites diu inter se con-
tarunt ad novum patriarcham eligendum. Horum
tres, Theodosius scilicet Berytensis, Theodosius Ptole-
maidis et Clemens Heliopolitanus, qui a partibus
erant Maximi Maslum, in unum convenērunt inde
a mense ianuario anni 1816, ad Maximum procla-
mandum. Quia tamen Cyrillus Tyrius coetum hunc
adire renuit, de differenda post solemnitate paschae.

synodo conventum est. Synodus tandem aliquando
habita est in monasterio Sancti Antonii die 28 iunii
10 iulii 1816, in qua Moises Cattan, parochus apud
Zuch Michail et vicarius apostolicus sedis Aleppingae,
patriarcha factus est, assumpto Ignatii nomine. Res
fusiis narratur in relatione sacrae congregationi
exhibita, quam tertio loco infra posita est.

1.
EPISCOPORUM MELCHITARUM EPISTOLA AD SACRAM CONGREGATIONEM*
1816 iulii 1 13.

Eminentissimo e reverendissimo signore.

Rappresentiamo all'eminenza vostra, che dopo
la morte della felice memoria del patriarca Macario
rimase la sede patriarcale vacante per lo spazio di
sette mesi, ed ora coll'aiuto di Dio noi vescovi
della sede patriarcale ci siamo congregati nel mo-
nastero di Sant'Antonio per l'elezione patriarcale,
e dopo d'aver adempito a quanto si doveva per
l'elezione canonica e dopo d'aver invocato lo Spirito
santo, abbiamo dato i nostri suffragi a tenor della
consuetudine, e la sorte cadde sopra il vostro figlio,
il sacerdote Moise Chatan vicario apostolico della
diocesi d'Aleppo, ciò che accadde ai 28 giugno.
Finalmente l'abbiamo proclamato e consagrato ves-
covo della città di Dio Antiochia nella nostra messa
solenne cantata nella chiesa del suddetto monastero
nel 1 di luglio, in cui anche abbiamo adempito a
tutte le solennità e cerimonie patriarcali avendogli
imposto il nome d'Ignazio, a cui abbiamo prestato

la sommissione ed obbedienza, e riconosciuto per
nostro superiore e legittimo patriarca della nostra
nazione. Imploriamo ora dall'eminenza vostra la
conferma di questa nostra operazione, affinché per
suo mezzo si ottenga dal santo padre la conferma
del medesimo unitamente all'onore del sacro pallio.
Egli ora attende ciò mediante la di lei efficacia da
sua santità, e per l'autenticità di questa elezione
fondata sopra i ricercati dovuti requisiti nell'eletto
abbiamo segnata questa supplica colli nostri nomi
e munita dei nostri sigilli.

Nel 1 di luglio 1816.

Di vostra eminenza umili servi

Cirillo arcivescovo di Tiro.
Teodosio vescovo di Acri e Terra Santa.
Teodosio vescovo di Berito.
Clemente vescovo d'Eliopoli.

IGNATII CHATAN ELECTI PATRIARCHAE EPISTOLA AD PRAEFECTUM
SACRAE CONGREGATIONIS**

1816 iulii 16 28.

Eminentissimo e reverendissimo signore.

Dopo il bacio delle vostre mani e implorate le
vostre sante orazioni rappresento all'eminenza vostra,
essersi spedite da me e dalli reverendissimi miei
fratelli vescovi della mia sede Antiochena lettere
concernenti la mia elezione alla dignità patriarcale
Antiochena, implorando dalla clemenza del santo
padre la conferma di essa e l'onore del sacro pallio:
e per tal oggetto io umile ho scritto unitamente
al signor don Luigi Gandolfi delegato apostolico,
chiedendo il pallio per mezzo del reverendissimo
padre Arsenio Cardachi, da cui ci sarà trasmesso.
Questa è la seconda copia, per mezzo della quale
rinuovo la supplica, acciocchè mediante il vostro
zelo io abbia la grazia della conferma e l'onore del
pallio per esser io fermo nel dogma, come apparisce

dalla professione di fede da me sottoscritta e sigil-
lata mandata annessa nella prima copia del tutto
uniforme alla formola prescritta dal glorioso papa
Urbano, e che ora rinuovo la confessione di quanto
in essa contenevasi. Avrei degli affari da comuni-
carle, ma in appresso saranno comunicati alla vostra
congregazione per mezzo del delegato apostolico
notificandole quanto accade nella nazione e che
convenga palesarlo, e chiedo aiuto e consiglio.
Intanto pienamente sottomesso alla vostra sacra
congregazione, supplico l'eminenza vostra pregar
per me e ad accordarmi la sua buona grazia, nel
mentre le auguro ogni pace e felicità.
Disposto ai suoi comandi Ignazio patriarca
Antiocheno.

Li 16 luglio 1816.

3.
RELATIO LAURENTII-LITTA PRAEFECTI IN CONGREGATIONE GENERALI
DE PROPAGANDA FIDE
1817 maii 19.

Essendo vacata fin dai 3 dicembre 1815 per
morte di monsignor Macario Taül la sede patriar-
cale dei greco-melchiti, i vescovi della nazione,
ridotti a soli quattro, cioè monsignor Cirillo arci-
vescovo di Tiro, monsignor Teodosio vescovo di
Acri e Terra Santa, monsignor Teodosio vescovo
di Berito, e Clemente vescovo di Eliopoli, dopo
quasi sette mesi si congregarono finalmente il 1
28 giugno 1816 nel monastero di Sant'Antonio,
e di unanime consenso secondo le regole canoniche
elessero in nuovo patriarca il sacerdote Moise Cattan,
soggetto pieno di meriti e attaccatissimo alla santa
sede, il quale era stato costituito vicario apostolico

della diocesi greco-melchita di Aleppo, pendente la
causa di monsignor Maslum. In seguito della ele-
zione il dì primo luglio 1816 il Cattan fu procla-
mato e consagrato secondo il rito nella chiesa del
monastero suddetto di Sant'Antonio in patriarca
Antiocheno dei greco-melchiti con giubilo e plauso
universale, eccettone lo scarso partito di monsignor
Maslum, e assunse il nome d'Ignazio.

Abbiamo su tal proposito le autentiche lettere
tanto dell'eletto, che dei vescovi elettori scritte
alla santità di nostro signore e a questa sacra con-
gregazione, nelle quali si supplica il santo padre a
voler benignamente confermare l'elezione del nuovo

* Scrittura originale riferita nelle congregazioni generali dell'anno 1817, vol. 917.
** Ibidem.

patriarca, onorarlo del sagro pallio e concedergli tutti que privilegi e grazie spirituali, che sogliono dalla santa sede, accordarsi ai patriarchi. Ha anche scritto su di ciò in data degli 11 luglio 1816 monsignor Luigi Gandolfi delegato apostolico nel monte Libano, partecipando all'eminense vostra la canonica elezione di detto patriarca, la quale ristabilirà la pace, e svelerà dalle radici la zizania delle false dottrine disseminate dal fu monsignor Adami e suoi discepoli. Di fatti son già, dic' egli, cessate le divisioni, che laceravano quella nazione, e i seguaci del Maslum si sono sottomessi ai decreti della sacra congregazione, meno che il procurator del Maslum, il quale ha fatto differire l'elezione del patriarca aspettando il ritorno di detto vescovo e' lasciar vacante per esso la chiesa di Saida.

Nelle lettere del nuovo patriarca segnate li 16 luglio e 20 agosto 1816 se ne annunzia un'altra precedente, nella quale erano inclusi gli atti della sua elezione e la professione della fede cattolica secondo la forma prescritta dalla santa memoria di Urbano VIII. sottoscritta e firmata col suo sigillo. Questo piego, ch'era stato diretto al padre Arsenio Cardachi abbate dei monaci maroniti di Roma, qual' egli costituisce suo agente, non è pervenuto. Peraltro nelle lettere posteriori il detto patriarca conferma e ratifica la professione di fede già fatta e trasmessa, e incarica il suo procuratore di prestare in suo nome al sommo pontefice il giuramento di obbedienza.

Nella citata ultima lettera dei 20 agosto il detto monsignor patriarca dà parte all'eminense vostra di aver consagrato vescovo di Diarbekir e costituito suo vicario patriarcale il sacerdote Giovanni Aggiuri, soggetto pieno di devozione per la santa sede e

già procuratore della causa degli appellanti contro il Maslum; e ciò dice aver fatto per aderire alle premure non solo di monsignor Gandolfi delegato apostolico, ma anche della sacra congregazione, la quale spiegò al delegato suddetto il suo desiderio, perchè detto sacerdote fosse promosso. Dice peraltro, che questa ordinazione è stata da qualche vescovo disapprovata: onde desidera, che la sacra congregazione gli ne significhi il suo gradimento. Qui cade il dubbio, se i patriarchi di Oriente prima di essere confermati dalla santa sede possano esercitare gli atti della patriarcale giurisdizione, qual' è principalmente quello di far vescovi. Il padre maestro Belli, il quale ne fu consultato, dice che possono. All'opposto monsignor Devoti è di contrario sentimento. In questa discrepanza di opinioni si è voluto anche sentire monsignor Caprano; e si danno qui annessi i voti di tutti tre¹. Si annette ancora una nota di archivio estratta dal sinodo Libanese², la quale potrà servire di lume per decidere un punto, che farà stato anche per i patriarchi futuri.

Aggiunge monsignor Cattan, che quella sede patriarcale si trova caricata di debiti e spogliata di molti beni venduti per sostenere la causa di monsignor Maslum. Prega la sacra congregazione a ritenere in Roma il detto prelado, finchè non sia affatto svanito il di lui partito: giacchè tornando egli colà, si riaccenderebbero di nuovo le antiche turbolenze. Riempite poi che saranno tutte le diocesi e le fazioni estinte, allora il di lui ritorno non potrà recare alcun pregiudizio.

¹ Sommario, num. 1, 2, 3. Haec documenta nupote prolixiora neglexi.

² Num 4.

ACTA CONSISTORII SECRETI IN QUO SANCTISSIMUS DOMINUS NOSTER PIUS PAPA SEPTIMUS ANTIOCHENUM GRAECORUM MELCHITARUM PATRIARCHAM MOYSEN CHATTAN CONFIRMAVIT, EIDEMQUE SACRUM PALLIUM CONCESSIT

1817 iulii 28.

Decretum sacrae congregationis generalis de Propaganda fide habitae die 19 maii 1817.

Relatis ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Litta praefecto literis episcoporum graeco-melchitarum enixe supplicantium sanctissimo domino nostro, ut dignetur approbare et confirmare electionem seu postulationem patriarchae catholici pro ecclesia patriarchali Antiochena nationis graeco-melchitae vacante per obitum bonae memoriae reverendi patris domini Macarii Tauli peractam de persona reverendi patris domini Ignatii Chattan: eminentissimi patres, praehabita uberi notitia de recta fide, prudentia, zelo, coeterisque virtutibus eiusdem reverendi patris domini Ignatii, censuerunt consulendum esse sanctitati suae pro admissione postulationis, de qua agitur, cum sanatione quorumcumque defectuum etiam substantialium, quatenus opus sit, nec non ut praefatus Ignatius Chattan ecclesiae patriarchali Antiochena graecorum-melchitarum praeficiatur, eique pallium insigne pontificalis plenitudinis benigne tribuatur.

Quam sacrae congregationis sententiam a reverendo patre domino Carolo Maria Pedicini secretario relatum sanctissimo domino nostro Pio papae VII in audientia habita in Arce Gandulphi di 30 maii eiusdem anni, sanctitas sua benigne in omnibus approbavit, et in consistorio ad ulteriora procedi mandavit.

Datum Romae ex aedibus dictae sacrae congregationis die et anno quibus supra.

Laurentius cardinalis Litta, praefectus.
Carolus Maria Pedicini, a secretis.

Sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae VII allocutio habita in consistorio secreto die 28 iulii 1817.

Venerabiles fratres.

Nobilitas sedis Antiochena, quae nos ad iucundissimam illorum temporum memoriam revocat, cum primum ea in urbe christianorum nomine appellati sumus, nos vehementer hortatur, ut illam et paternae charitatis officiis et ornamentis omnibus lubentissime prosequamur.

Haec ecclesia postquam e vivis excessit die duodecima februarii anni 1812 venerabilis frater Agapius Matar patriarcha graeco-melchitarum, qui iam inde ab anno 1797 fuerat apostolica auctoritate confirmatus sacroque insignitus pallio, inter breve trium annorum intervallum quatuor patriarchas vidit sibi invicem succedentes, quorum tamen nemo aut confirmatus a nobis fuit, aut sacri pallii honore decoratus.

Qui in Matar patriarchae locum succederet haud ita multo post die 21 februarii anni 1812 electus est venerabilis frater Ignatius Sarruff Beryti episcopus, quem die 18 novembris eiusdem anni violenta mors rapuit. Ad eius electionem confirmandam, simplex, pro illorum temporum ratione, decretum sine pallio missum est, quod illuc post eius obitum perlatum est.

Novem post menses ab huius interitu, die scilicet 14 augusti anni 1813 ad patriarchatum eiusdem urbis electus est Agapii superius memorati frater

Athanasius Matar. Hic etiam die 21 novembris A eius anni nondum a nobis confirmatus praematura morte occubuit.

Inde die 10 decembris anni 1813 electus fuit illius ecclesiae patriarcha Macarius Tavil, qui die 15 decembris anni 1815 diem obiit supremum. Et quamquam electionis illius acta peracta huc fuissent, tamen variae, quae illi erant, controversiae, suspensionem eius confirmationem tenuerunt. Hoc etiam patriarcha e vivis sublato episcopi nationis graeco-melchitarum, qui ad quatuor tantum supererant, cum post septem fere menses die 28 iunii anni 1816 in monasterium Sancti Antonii convenissent, communi consensu, canonicis servatis legibus, novum patriarcham elegerunt presbyterum Moysen Chattan. Ex allatis autem documentis perspectum habemus, illum eximia virtutibus praestare, summa quoque esse in sanctam sedem observantia et fide; quare vicarius apostolicus dioeceseos graeco-melchitarum Hierapolis fuerat constitutus, cum adhuc penderet causa, quae agitabatur inter electum Maximum Maslum atque illam sedem archiepiscopalem.

Nunc cum ipse venerabilis frater Moyses Chattan iam rite die 1 iulii anni 1816 declaratus consecratusque patriarcha graeco-melchitarum fuerit assumpto nomine Ignatii, et tam ipse per procuratorem suum dilectum filium Arsenium Cardachi abbatem monachorum maronitarum, quam praefati quatuor episcopi nationis graeco-melchitarum petant a nobis, ut apostolica nostra auctoritate praefatam electionem confirmemus, eumque sacri honore pallii donemus, nos, audito congregationis nostrae de Propaganda fide consilio, delatae ad nos postulationi benigne annuimus ac non sine plurima animi nostri iucunditate hanc graeco-melchitae ecclesiae annunciamus vobis eventum.

Quid vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, confirmamus et approbamus electionem seu postulationem in graeco-melchitarum patriarcham Antiochenum rite factam de persona praedicti Moysis Chattan, praeficientes eum in patriarcham et pastorem suae nationis, pro qua electus est, prout in decreto et schedula consistoriali exprimitur.

In nomine Patris † et Filii † et Spiritus † sancti. Amen.

SYNODUS MELCHITARUM IN MONASTERIO ANNUNTIATIONIS APUD ZUCH MICHAÏL IN MONTIBUS LIBANO CELEBRATA

1831 novembris 25 decembris 7.

Cum res graecorum-melchitarum patriarchatus Antiocheni in peius abirent ob pravam Moysis Chattan patriarchae gubernationem, sacra congregatio de Propaganda fide, datis ad Aloisium Gandolfi delegatum apostolicum litteris, iusserat totius provinciae antistites in unum convenire, ut collatis inter se consiliis, gliocenti malo medicam manum adhiberent. Sanctae sedis votis libenter annuerunt episcopi, sed

Petitioni autem pallii summus pontifex benignissime annuit. Pro quo singulari beneficio dominus Antonius Assagmanus nomine dicti patris Arsenii Cardachi praesentati electi patriarchae procuratoris, absolute consistorio, sic pontifici gratias egit.

Gratiarum actio.

Antiochena patriarchalis ecclesia graeco-melchitarum, quae praemature trium patriarcharum interitu viduata squalens ac perturbata remanserat, hodie, beatissimo pater, iterum induit stolam iucunditatis, vehementerque laetatur, quod praestantissimum virum communi episcoporum consensione nuper electum patriarcham Ignatium Moysen Chattan apostolica tua auctoritate confirmare voluisti, eumque sacri pallii ornamento, quod est sacerdotalis officii plenitudinis insigne, hodierna die decorare. Quam obrem de tanto hoc collato beneficio tum ipsius patriarchae, tum etiam universae melchitarum nationis nomine, immortales beatitudini tuae gratias ago, ac spondeo, ipsum Romanae ecclesiae, quae coeterarum omnium mater ac magistra est, firmiter adhaesuram, tibi quoque inviolabilem semper obedientiam ac subiectionem praestiturum. Fore confido, ut ex hoc clementiae ac beneficentiae tuae actu non modica inde exultationis tibi fiat accessio; cum enim patriarcha, quem confirmasti, eximia pietate ac studio et maxima in apostolicam sedem devotione praefulgeat, minime dubitandum est, quin uberrimos ecclesiae fructus, nationalibus suis aedificationem, plurimam autem tibi laetitiam atque solatium sit allaturus. Ut autem votis huiusmodi divinae gratiae robur ac praesidium accedat, tibi, pater beatissime, pro eodem patriarcha et clero atque universa graeco-melchitarum natione, apostolicam tuam in genus provolutus enixe peto benedictionem!

Ad novum patriarcham litterae apostolicae pro more missae sunt tam ad confirmandam electionem tum ad pallium tradendum. Habentur apud Raphaelum de Martinis, *ius pontificium de Propaganda fide*, t. IV (Romae, 1892), p. 558-59. Haec neglexi utpote aliis iam in nostro hoc tomo divulgatis prorsus similes, mutandis tamen mutandis pro temporum ac personarum ratione.

DECRETA AB EPISCOPIS CONCILIARITER EDITA *

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.

Nos episcopi die dicta congregati in monasterio Annuntiationis apud Zuch Michail, praesidente sanc-

tissimo ac beatissimo patriarcha Ignatio haec edicimus. Absolutis die 25 novembris 1831 synodi nostrae Antiochena negotiis atque expeditis omnibus quae ad ipsam pertinebant, opportunum duxi-

* Tabulam hanc, quae in tabulario sacrae congregationis de Propaganda fide, si bene chartas pervestigavi, non habetur, humanissime mecum communicavit Constantinus Bucha Sacerdotiarum, quae etiam adstantem eandem latine reddidi.

mus alia quaedam inire consilia circa generalem A peculiaremque nationis nostrae disciplinam ad ecclesiasticum ordinem sacrosque canones tuendas. Ea igitur istis canonibus statimur, quibus exhibentur quae pro praesentibus rerum adiunctis consentanea ac necessaria visa sunt, ut ad huius regulae normam agerent sine ulla discrepantia quotquot id munus habent, praedecessorum nostrorum patrumque a Deo afflitorum vestigiis insistendo eorumque exempla ac decreta sectando, prout singillatim sumus dicturi.

Decretum I. Nullam adversus episcopum a suis subditis factam provocationem admittat patriarcha, neve ullam, audis appellationibus ab accusatoribus interpositis, proferat sententiam, antequam missis ad episcopum litteris de causae veritate et adiunctis ipse ab eo certior fiat. Quod si causa suae auctoritati non subiciatur, in ea se ne immisceat, sed ad episcopum dioecesanum eandem remittat ad canonum ecclesiasticorum normam. Pariter in parochiis delin- B gendis episcoporum auctoritati atque observantiae prospiciat, non fidelium repugnantiae ac postulationibus, quae ex probro affectibus commodisque plerumque oriuntur, nullo respectu habito ad Dei gloriam et communitatis utilitatem, cuius notitiam usumque habet episcopus, ita ut pax et dioecesis bonum procuretur.

Decretum II. Cum nonnullos ex clero tam regulari quam saeculari delinquentes deprehenderit, viros episcoporum auctoritati obstantes et contra canones ecclesiasticos propriasque constitutiones monasticas agentes: idcirco sancta nostra synodus districte praecipit, ut regulares regulae suae praescripta, canonicas constitutiones optimasque consuetudines ad disciplinam monasticam custodiendam adicias omnino servent tam in habitu ferendo quam in cibo et in reliquis consiliis ad modestiam servandam captis, prout in concilii Antiocheni libro C singillatim sancitum est. Episcopi dioecesani est, si quid contrarium tam intra quam extra monasterium deprehenderit, poenas indicere, adhibitis admonitionibus necessariis, iuxta constitutiones sacrosque canones, quin cuiusquam rationem habeat. Item clerici saeculares pro sancta sua vocatione se gerant oportet, prout in capite tertiae partis eiusdem libri habetur notatum; neve episcopus indiligentem se exhibeat in clericis informandis et exhortandis, in edendis quibuslibet decretis et normis quae ad dioecesis utilitatem conferre consuerit: omnes vero ad haec praescripta operentur. Contravenientes ac negligentes ipse puniat, populumque sacris concionibus edoceat.

Decretum III. Episcopi dioecesani in religiosos ac moniales iura in capite VI tertiae partis libri synodi Antiochenae supra memorati definiuntur: D atque auctoritate nostra apostolica mandamus, ut religiosi monialesque summa observantia eadem custodiant. Singulis vero sacerdotibus regularibus specialiter inhibemus, ne poenitentiae sacramentum sive intra sive extra monasterium administrare praesument citra explicitam episcopi dioecesani licentiam, cuius est facultatem huiusmodi sacerdotibus regularibus etiam intra monasterii septa impertire; neve regularium superiores alia ratione se gerere audeant. Episcopus autem, antequam sacerdotibus huiusmodi facultatem sacramenta administrandi largiatur, sedulo inquirat quae eorum mores sint, quae pietas, an congrua doctrina praediti sint, cum sacerdos animarum sit curator, ideoque iis dotibus ornandus ad rite obeunda sui ministerii officia.

Decretum IV. Decrevit haec synodus, ut singuli ad sacros ordines promovendi, episcopo, si regulares fuerint, eorumdem delectati annuente, iam nunc et in posterum viros illos a nobis designatos adeant diligenter examinandi: qui si regulares congrua ad ordines suscipiendos doctrina instructos repererint, litteras testimoniales ipse tradant episcopo dioecesano, cuius erit ordines conferre, exhibendas. Inquirere vero in eorundem vitam ac mores, episcopi dioecesani proprium est ac singulare. Nulli autem caeterorum episcoporum fas esto ordines illi conferre qui in ipsius dioecesis monasterio duobus saltem annis moram non traxerit. Exacta diligentia hac in re normae illae serventur quae in capite VI concilii Antiocheni supra memorati habentur, ubi sermo fit de episcoporum in regulares auctoritate. Quapropter quicumque ad animarum curam deputandi erunt in quovis loco, quisquis ille sit et in quacunque dioecesi, etiam ad patriarcham pertineat, sive in Aegypto sive Damasci sivi alibi, hi licentia ad sacramenta administranda haudquaquam donentur neque confirmentur vel intra monasteria, nisi periculo coram iudicibus institutis facto et adepto quod diximus testimonio. Idem pro iis servetur qui ex clero saeculari assumuntur. Porro in iudices clericis probandis designati sunt episcopi duo, venerabiles nempe fratres Ignatius episcopus Forosolensis et Maximus collegii moderator: ac districte praecipimus ne quis nostrum cuiquam sacerdotium conferat neve ullum sacerdotem ad sacramenta administranda probet nisi post acceptum ab alterutro testimonium. Ad eos qui iam probati sunt quod spectat, cuiusque episcopi conscientiam oneramus super inquirendis eorum moribus ac disciplinis. Episcopus quisque dioecesim suam perlustrare quotannis tenetur sive per se sive per vicarium suum, eaque corrigere quae fuerint corrigenda. Decimae episcopo ab unoquoque solvendae sunt ex iure tam divino quam ecclesiastico, atque ideo grave peccatum admittunt qui debitum illud aut non reddunt aut usurpant aut quominus ius habenti reddatur impediunt.

Decretum V. Episcopus quisque in singulis dioecesis suae ecclesiis notum faciat oportet, sacerdotem quemlibet peregrinum a sacris peragendis arcendum esse, antequam parochi illius ecclesiae litteras testimoniales sui legitimi episcopi vel superioris regularis exhibuerit. Pari ratione a collectis faciendis prohibeatur quilibet sive sacerdos sive monachus, nisi litteris instructus sit, quibus licentia sibi a legitimo episcopo dioecesano impertita fuerit stipem colligendi: fidelibus autem prohibemus quominus sacerdoti monachove vaganti stipem largiantur, qui legitimi episcopi dioecesani testimonium non ostenderit.

Decretum VI. Inhibet sancta nostra synodus ne quis ex dilectis filiis nostris regularibus, ex sacerdotibus praesertim, artem medicam ullo modo exercent, exceptis iis quos satis esse idoneos artis huius magistri fidem fecerint. Quod testimonium postquam episcopo dioecesis exhibuerint, ad huius praescripta se gerant: qui vero non obtemperaverit, ab episcopo dioecesano puniatur.

Decretum VII. A conciliis oecumenicis et provincialibus iam cautum est, ne quis vota solemnia emittat ante sextum decimum aetatis suae annum. Satius autem ducimus pro istius temporis adiunctis, eundem duodeviginti annos esse natum.

Decretum VIII. Confessoribus inhibemus ne poenitentiae sacramentum in privatis aedibus administrarent, nisi gravissimo cogente morbo. Episcopi omnes in sua quisque dioecesi nimiam in vestibus ferendis luxuriam eamque a modestia alienam cohibeant, penes mulieres praesertim: etenim mos invalescit novus immodici cultus in parvo ornatu ac vestitu, quae res fidelibus maximo est damno tam in bonis spiritualibus animae quam in corporalibus: immo ceteris nationibus occasionem

praebet christianorum modestiam subannandi ac vituperandi, atque in causa est cur a magistratibus afficiantur iniuria. Sacerdotibus praecipiant, ut fideles doceant doctrinam catholicam fideique articulos, et quaecumque scitu necessaria tam ex fidei dogmatibus quam ex pietatis exercitiis, antequam sacramentum poenitentiae ceteraque sancta sacramenta eis conferant. Sedulo inquirat episcopus quae sit in huiusmodi rebus parochorum suae dioecesis agendi ratio, eodemque impediatur ne fidelium domos frequentius adeant vanos sermones habituri, qui offendendi et quandoque peccandi occasionem praebent. In invisiendis populi domibus id sibi proponant sacerdotes ut edoceant, ut bono sint exemplo, ut in ea inquirant quibus homines minus eruditi magis proficiant ac iuventur in ediscendis fidei capitibus, quae quisque rationis compos scire tenetur. A dioecesis episcopo sacerdos ille puniatur qui huiusmodi negotia indiligenter operatus fuerit.

Decretum IX. Episcopus suae dioecesis sacerdotes moneat oportet, ut in administrando sancto poenitentiae sacramento animabus ipsorum curae concreditis summam diligentiam adhibeant, conditiones requisitas omnes observando. Cum gravis imminet morbus, tum praesertim apud aegrotantem semper praesens adsit sacerdos, sancta sacramenta ei administraturus, poenitentiam scilicet, extremam unctionem et eucharistiam, antequam sensibus ille destituatur, eundemque monitorus, ut ultimum conficiat testamentum, illam pecuniae quantitatem significando quam pro anima sua impendendam censuerit iuxta canonum ecclesiasticorum normas. Antequam vero pars in pia opera eroganda detrahatur, de re moneatur episcopus aut eius vicarius,

ut eo consilio partito ac distributio fiat sacerdotibus et egenis qui maiori laboraverint inopia, non autem pro sacerdotum cupiditate populivo arbitrio: etenim episcopi omnino est divisionem hanc peragere, quippe qui totius dioecesis suae statum optime novit, cum huiusmodi erogatio animas defuncti iuvandae causa praestetur, ut scilicet missae sacrificio sublevetur aut preces fiant pro animas illius requie ac purificatione.

Decretum X. In oblationes ac pia opera a fidelibus ecclesiarum gratia impertita inquirat oportet episcopus, quemadmodum et in procuratores a se delectos, ut eadem ipso consulto in libros referant, accipiant et distribuunt pro maiori ecclesiarum beneficio affectarum utilitate et congruo apparatu, cuius curam episcopus habet. Quapropter eidem committendae sunt huiusmodi oblationes, ab ipso ecclesiis egenis ac piis operibus elargiendae, quin ullus laicus homo eas accipiat aut dispenset, cum a sacris canonibus episcopi conscientia istiusmodi onere gravetur. Quicumque aliter atque diximus se gesserint, sacros transgrediuntur canones ac poenam merentur, eorumque agendi ratio pro sacrilega habebitur.

Ignatius patriarcha Antiochenus ac totius Orientis (L. S.).

Basilii archiepiscopus Tyrius (L. S.).

Basilii episcopus Sidoniensis (L. S.).

Agapius episcopus Berytensis ac Gibelensis (L. S.).

Ignatius episcopus Forzolensis ac Bekaensis (L. S.).

Athanasius Hubeid episcopus Heliopolitanus ac Carensis (L. S.).

2.

SUMMA RERUM A SYNODO GESTARUM AD COMPONENTA NEGOTIA PATRIARCHATUS ANTIOCHENI.*

Episcoporum litterae ad sacram congregationem datae.

Eminenze reverendissime.

Dopo i rispetti dovuti all' eccelso grado dell' eminenze loro reverendissime rappresentiamo, che non è guari tempo, che sono pervenute a ciascuno di noi in particolare, e similmente al nostro patriarcha, delle lettere dall' illustrissimo e reverendissimo nostro confratello monsignor delegato delle loro eminenze reverendissime, con le quali il suddetto monsignor delegato ci ha palesato, avere ordinato la congregazione generale da loro tenuta nel mese di giugno di questo anno, che sia intrapresa un' efficace premura di provvedere all' affare spirituale del patriarchato; che l' entrate e le spese del detto patriarchato siano tolte dalle mani dei parenti del detto nostro patriarcha, e che si facciano delle cose necessarie al riordinamento e accommodamento della nazione, nel mentre che noi di ciò non eravamo meno desiderosi delle suddette eminenze loro. Ci siamo pertanto affrettati a porre in esecuzione subito il loro ordine, ma con nostro rammarico abbiamo dovuto vedere andare a vuoto le nostre sollecitudini, servitosi il nemico di ogni bene di uno del nostro ceto medesimo onde adempirle sue mire, e questi tirò a sé anche un altro di noi, cosicché rimase impedita ogni cosa che era in nostro potere di esercitare per l' edificio spirituale e temporale. Laonde si umilierà acclusa a questa alle eminenze loro reverendissime una breve storia di quanto è accaduto tra noi ed il nostro patriarcha. Loro poi

considerino bene il tutto, e quindi si compiaceranno di farci sapere la loro volontà in quello che ci comanderanno. E qui baciando riverentemente la sagra porpora ci dichiariamo

Delle eminenze loro reverendissime umilissimi, devotissimi ed obbligatissimi servi.

Basilio vescovo di Sidone. (Luogo del sigillo.)

Teodosio Habib vescovo di Tolemaide e di Terra Santa. (Luogo del sigillo.)

Atanasio Habid vescovo di Balbech. (Luogo del sigillo.)

30 novembre 1831 computo orientale.

b.

Consilia patriarcham inter et episcopos inita mense novembri 1831.

In esecuzione degli ordini della santa sede apostolica i vescovi della sede Antiochena che trovaronsi nella città di Deir al Chamar convennero di parere di mandare a monsignor patriarcha suddetto la copia della lettera e della lista, come qui appresso:

„Beatissimo monsignore. Dopo il bacio delle sagre mani rappresentiamo a vostra beatitudine, che allorquando vennero alcuni da noi da Deir al Chamar, venne ancora da noi il vostro figliuolo il signor Pietro Charme con alcuni altri vostri figliuoli pri-

* In originali haec praenotatur inscriptio: Breve esposizione di quanto è accaduto tra monsignore Ignazio Cattani e tra i vescovi della sede Antiochena nel novembre 1831.

* Archivio della sacra congregazione de Propaganda fide. Greci Melchiti. Patriarcato Antiocheno, Gerocolimitano e Alessandrino dal 1830 al 1831. Scritture riferite nei congressi. Vol. 17.

marj, e ci parlarono chiedendo da noi con parole, e noi non potemmo negare la loro verità, di parlare a vostra beatitudine intorno allo stato presente della nazione e di provvedervi efficacemente, dal che procede il miglioramento desiderato, o che la risposta che voi ci darete su di ciò, la comunicassimo ad essi. Noi considerando questo e ponderando ancora la cosa, che ha scritto a ciascuna di noi in particolare l'illustrissimo e reverendissimo nostro confratello il delegato apostolico, dicendo, che la sacra congregazione avea a lui intimato di radunarsi con noi e di inculcare a vostra beatitudine il procedere a provvedere il patriarcato nello spirituale, affinchè non fosse costretta essa sacra congregazione ad eseguire ciò da per se stessa: laonde conclude il suo dire: „Se noi non procuriamo il buon esito di questo affare, obbligheremo la sacra congregazione a trattare da per se stessa questo affare.“ È nota a vostra beatitudine la risposta, che abbiamo scritta al suddetto monsignor delegato contenente, che noi siamo per trattare questo affare e disposti ad esporre tutte le cose alla sacra congregazione, e per questo motivo e per quello, che già è stato esposto su la richiesta de' vostri figliuoli suddetti per se stessi e come procuratori de' primarj della nazione, i quali molte volte gli hanno parlato, e carteggiato su di ciò, ci obbliga a chiedere da vostra beatitudine, che voi procuriate la trattativa di questo affare senza indugio e ci facciate sapere la vostra volontà espressa e l'ultima vostra determinazione, affinchè noi trattiamo le cose, in modo di sgravare le nostre coscienze avanti a Dio, avanti agli uomini, e segnatamente avanti la santa sede apostolica, particolarmente dopo avere osservata la lettera del nostro confratello monsignor delegato sopra accennato, per timore che non venga dato un altro nuovo ordine, e non essere costretti ad introdurre nella nostra nazione consuetudini nuove, cioè di intrigarsi altrui nelle cose spettanti alla congregazione patriarcale soltanto. È nota ancora a vostra beatitudine la buona intenzione di tutti noi ed il rispetto, che abbiamo verso la degnissima persona vostra; in ogni tempo siamo noi pronti a fare delle vie legali, che ridondino alla conservazione del vostro onore e della vostra quiete. Richiedendo questo e altro una dichiarazione ben lunga, noi l'abbiamo evitata, restringendoci a farvi ciò sapere a voce da uno di noi, che è monsignor Atanasio vescovo di Balbech; desideriamo però, che vostra beatitudine ci dia la risposta in iscritto munita del suo sigillo per più assicurarci.

Ripetendo il bacio delle vostre sagre mani duplice e triplice ci dichiariamo.

Suoi umilissimi, devotissimi ed obbligatissimi servi.

Basilio arcivescovo di Tiro. (Luogo del sigillo.)
 Ignazio vescovo di Ferzul. (Luogo del sigillo.)
 Basilio vescovo di Sidone. (Luogo del sigillo.)
 Atanasio vescovo di Balbech. (Luogo del sigillo.)
 Teodosio vescovo di San Giovanni d'Acri e di Terra Santa. (Luogo del sigillo.)
 Agabio vescovo di Beirut. (Luogo del sigillo.)
 Deir el Chamar 14 novembre 1831.

Nota delle materie delle quali conviene, che l'illustrissimo e reverendissimo monsignor Atanasio vescovo di Balbech parli con sua beatitudine monsignor patriarca Ignazio Cattin.

1. Eseguire il giudizio della sacra congregazione di Propaganda fide emanato nel 1824 riguardo a quello che si deve pagare dalla sede patriarcale al collegio della nazione: e questo giudizio è stato

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

accettato da sua beatitudine con iscritto da lui custodito in data 1 settembre 1825.

2. L'adempimento del giudicato della stessa sacra congregazione riguardo al rimanente capitale delle tre messe quotidiane appartenenti ai monaci di San Salvatore.

3. Restituire i beni legati al detto collegio e dar conto delle sue entrate del tempo passato, perchè questo richiede la stessa sacra congregazione, particolarmente del prezzo dell'oliveto venduto nel villaggio Habra ammontante alla somma di seicento piastre, quale ha promesso sua beatitudine di restituire.

4. Quando il sacco, lo sciarabicon ed helenchaléma¹ ricamati per ordine delli defonti due patriarchi Atanasio Mahatar e Macario Tauil, e il prezzo è rimasto al collegio.

5. La richiesta della sacra congregazione di conoscere l'introito della sede patriarcale ordinario e straordinario: inoltre quello che è stato raccolto con decreti a titolo di soddisfare i debiti personali del defonto patriarca Agabio, e quali sono questi debiti.

Questo è quello che richiede la sacra congregazione di Propaganda relativamente allo stato temporale della sede patriarcale.

6. Riguardo poi al provvedimento dello stato spirituale della sede patriarcale suddetta, di questo anche in modo particolare fa istanza la santa sede, onde procurarlo senza indugio dalla congregazione dei vescovi conoscenti lo stato presente di sua beatitudine, le malattie di cui è gravato, e le impossibilità; perciò ha replicato i suoi ordini, che si usino delle sollecite premure riguardo a tutte le cose suddette, minacciando la congregazione patriarcale, che se non intraprenderanno una premura efficace di provvederla, essa sede apostolica si vedrà costretta a provvederla con la sua eccelsa autorità senza dipendenza di alcuno. Tutto questo siamo obbligati noi sottoscritti a sgravio della nostra coscienza avanti a Dio, non meno che avanti la santa sede apostolica, di chiedere ora da vostra beatitudine per mezzo di uno di noi, cioè che monsignor Atanasio vescovo di Balbech con nostra lettera particolare nella stessa data, avvertendola che abbiamo determinato che niuno di noi ritorni alla propria diocesi senza essersi prima terminato tal provvedimento convenevole a tutte queste cose con unanime parere di vostra beatitudine, quale rispettiamo con ogni ossequio, e della quale siamo pronti a conservare l'onore ed il riposo, sapendo che tal nostra richiesta non pregiudica in alcun modo al nostro rispetto verso la vostra persona.

Basilio arcivescovo di Tiro. (Luogo del sigillo.)
 Atanasio vescovo di Balbech. (Luogo del sigillo.)
 Basilio vescovo di Sidone. (Luogo del sigillo.)
 Teodosio vescovo di Tolemaide e di Terra Santa. (Luogo del sigillo.)
 Agabio vescovo di Beirut. (Luogo del sigillo.)
 Ignazio vescovo di Ferzul. (Luogo del sigillo.)
 Deir el Chamar 14 novembre 1831.

Ma monsignor Massimo Maslum non solo ha sottoscritto il foglio della lista suddetta, ma anche ha dichiarato ripetutamente alli vescovi ed alli primari, che esso assolutamente non accetta nè il patriarcato, se mai lo rinuncia monsignor Cattin, nè di essere vicario patriarcale, se volesse sua beatitudine e se volesse la congregazione dei vescovi costituire a lui un vicario: onde è che quando monsignor Atanasio

¹ Sacco è una pianeta dei patriarchi e de' vescovi greci. Sciarabicon è una specie del latino velo nuziale, che serve ancora per copertura o velo del calice e patena. Helenchaléma sono due veli piccoli, uno che serve per copertura del calice, ed altro per quella della patena.

vescovo di Balbech partì da Deir el Chamar accompagnato dalla sua lettera al monastero dell'Annunziata presso sua beatitudine, e monsignor Massimo partì pel suo collegio di Ainana. Arrivato che fu monsignor Atanasio da sua beatitudine, presentò a lui la lettera dei vescovi: quindi dopo varj discorsi sufficienti, rispose sua beatitudine, avere lui intenzione di rinunziare il patriarcato, con la condizione che gli si provveda il vitto necessario alla sua persona ed alla sua servità, e determinò di scrivere quello che era necessario in adempimento di ciò. Peraltro Nasralla Cattan, fratello cugino di monsignor patriarca, e Giuseppe Semma, in sequela di una lettera che segretamente avevano ricevuto da monsignor Agabio vescovo di Berut contraria al parere de suoi confratelli vescovi, per inganno vennero presso sua beatitudine di nottetempo e lo persuasero a fare il contrario: sicchè quando nella mattina seguente monsignor Atanasio venne da lui per prendere lo scritto, siccome erano rimasti convenuti di farlo, sua beatitudine gli rispose con inquietezza, che egli non acconsentiva più a far la rinunzia del patriarcato, nè a volere che gli si fosse costituito un vicario e procuratore, anzi che non volesse che neppur i vescovi venissero nel suo tribunale. Tutto ciò monsignor Atanasio partecipò alla congregazione dei vescovi, i quali videro essere cosa conveniente di non tardare a portarsi da sua beatitudine. Laonde andarono da lui, ma egli li ricevette con faccia severa, rimase però poi persuaso della ragionevole loro venuta da lui. Scrissero una lettera essi a monsignor Maslum, e similmente una lettera scrisse sua beatitudine al medesimo, nelle quali gli chiedevano che si congregasse con essi, affine di terminare l'affare suddetto. Allora monsignor Maslum ubbidì a questa canonica chiamata particolarmente con l'intenzione di ritirare da sua beatitudine gli istromenti delle possessioni del collegio che avea ritenute sua beatitudine contro i legati. Dopo l'arrivo di monsignor Maslum alla radunanza de' vescovi, fu presentata da monsignor patriarca una minuta dello scritto della sua ultima volontà per farla sottoscrivere dalli vescovi, come testimoni ad essa. I vescovi peraltro videro, che questa minuta non era canonica, ma ingiusta: primieramente, perchè sua beatitudine avea dichiarato in essa, che l'executor testamentario della sua ultima volontà monsignor Agabio vescovo di Berut dovesse esercitare l'autorità patriarcale nello spirituale, di assolvere, legare ecc., durante la sede patriarcale vacante per la sua morte, quandochè l'autorità ecclesiastica termina con la morte di quello che la possiede. Secondariamente, perchè questo scritto suddetto veniva ad aprire nuove strade contrarie al giudizio della sagra congregazione di Propaganda fide rimessa alla provvidenza di monsignor Maslum gli affari del suo vicariato alla buona memoria del patriarca Agabio Mahatar: onde i vescovi chiesero di levare questo ombramento dal testamento suo per poter registrarlo, o no: ma monsignor Agabio vescovo di Berut dichiarò a monsignor Ignazio vescovo di Ferral, che esso non acconsentiva, che venisse tolta alcuna cosa da quello scritto; ed in vero la minuta restò come fu fatta, perciò i vescovi non la hanno accettata, nè registrata.

Inoltre fu discusso del villaggio Habra e dell'oliveto che è nel villaggio Anban legato del collegio dell'Annunziata, dei quali monsignor Ignazio Cattan percepì il fruttato per quindici anni contro la giustizia e verità; e monsignor Agabio vescovo di Berut, benchè fosse consapevole degli istromenti dei legati di questi beni del collegio suddetto, pure divertì il suo ragionare, onde poter giustificare sua beatitudine e procurava di volgere questi legati a

A favore della sede patriarcale: il suo impegno però andò a vuoto, e fu obbligata sua beatitudine di restituire gli istromenti di questi beni al detto monsignor Massimo, ma senza dargli conto del fruttato intero che ne aveva percepito negli anni quindici, ma procurò di diminuire la quantità del fruttato, e concluse il suo dire, che esso ne avrebbe ottenuta la sanazione dalla santa sede apostolica, sanazione per non potere restituire questi frutti al collegio, e non poter pagare i debiti giudicati a carico suo dalla sagra congregazione di Propaganda al collegio ed all'ospizio dei monaci di San Salvatore, che è in Roma, per ultimare il capitale delle tre messe quotidiane perpetue: sperando ottenere questa sanatoria come assai attesa la sua impotenza a pagare. Qui i vescovi cominciarono a discorrere con sua beatitudine, 1° come esso ha potuto percepire gli emolumenti della sede patriarcale particolari, già lasciati a lui dal patriarca Agabio Mahatar li beni dei due villaggi Gherif e Gior? 2° esso già ha percepito tutte le decime, i diritti, le elemosine, e le visitazioni che ha ricevute dalla liberalità del gregge di Damasco, del gran Cairo, e delle altre diocesi; 3° ha radunato dalla nazione elemosine, vistose collette con breve particolare, sotto il titolo di pagare i debiti de' suoi antecessori; 4° che monsignor Maslum oltre i mille scudi colonnati, che ha mandato alla sede Antiochena da Trieste per mezzo dei negozianti Cuba in Aleppo per conto della eredità della sede lasciata dal detto monsignor Agabio Mahatar, e pagò le cambiali che ha tirato a se sua beatitudine sotto il conto di questa eredità; 5° ha esso percepito i frutti del legato del collegio per quindici anni, come si è accennato di sopra, eppure esso ha menato sempre una vita povera assai, dunque convien dire, che si trovi presso di lui somma, con cui pagare i debiti giudicati contro di lui dalla sagra congregazione ecc. ecc.

Sua beatitudine rispose (e con esso rispondeva ancora monsignor Agabio vescovo di Berut difendendolo) che l'entrate dei beni legati alla sede sono cose minute: che le decime annuali non passano più di due mila piastre turche: che le elemosine, che ha ricevute, non sono state tante, come si crede; che le collette fatte con i brevi non hanno formato gran somma: e che le mille piastre colonnate suddette le ha ricevute il suo antecessore il patriarca Macario Tauli, e non già lui; e che i cambj, che ha tirato a se in conto di monsignor Massimo, sono stati per pagare i debiti de' suoi antecessori; e che dalli frutti del legato del collegio non ha percepito se non se piccola cosa, perchè i procuratori di questi beni hanno tradito con inganno, e che egli ha pagato per i debiti de' suoi antecessori sedici mila piastre, tra le quali li cambj che ha a se tirati a nome di monsignor Massimo: che egli è vero che li particolari suoi introiti si riscuotevano dal suo fratello cugino Nasralla Cattan, ma questi sempre ne rendeva conto a lui, e che egli alle volte dalli suoi introiti dava sussidio a certe persone suoi parenti poveri, perchè erano bisognosi di avere queste elemosine.

Questo rispose, e simili altre cose di raggiri, sotterfugj e di difese di monsignor Agabio cagionarono del tumulto nella radunanza senza alcuna utilità, e li vescovi dichiararono a sua beatitudine che questi detti così privi di sostegno non persuaderebbero la sagra congregazione di Propaganda fide, e perciò che conveniva di presentare i libri dell'introito e dell'uscita, per dimostrarne la veracità. Sua beatitudine qui negò l'esistere i libri dei conti presso di lui, e soltanto assai esservi un solo libro, quale

presentò ad essi, scrittevi in esso di proprio suo carattere alcune cose che entrarono a lui nell'anno primo del suo patriarcato dei soccorsi e donativi ecc., e non già dei frutti dei legati. Chiesero quindi i vescovi dal sacerdote Ignazio Cattan segretario di sua beatitudine le note dell'introito ed esito, almeno di questi ultimi anni ne quali si è trovato al servizio di sua beatitudine; al che esso rispose, che presso di lui non si trova ciò registrato nei libri, e che non ha cognizione di alcuna cosa fuori di quello, che faceva il conto a lui a viva voce e non in iscritto; e che l'introito dei beni e di altri si ricevevano dal suo fratello cugino Nasralla Cattan, ed in ogni anno dava conto a sua beatitudine di essi. Inoltre ha presentato il libro suddetto scritto a margine di una delle carte dell'anno scorso e del presente con carattere pellegrino, ed il rimanente di sua beatitudine presso il suo fratello cugino Nasralla Cattan non era fuorché tre mila piastre turche, delle quali dice sua beatitudine nella minuta dell'istromento della sua ultima volontà, che esso le riservava per essere distribuite per bene dell'anima sua dopo la sua morte. Vedendo pertanto li vescovi che la premura loro si era resa inutile, venendo negati a loro i documenti che richiedevano, e perfino la lista dei mobili patriarcali originale consegnati a sua beatitudine alla presenza de' testimonj, allorché fu eletto patriarca, e che sua beatitudine non era pronto a porre in esecuzione gli ordini emanati dalla sagra congregazione, la quale lo obbligava a pagare al collegio quanto era stato giudicato contro di lui, ed a compiere il capitale per la soddisfazione delle tre messe quotidiane, richiesero che almeno da ora innanzi siano rimossi i di lui parenti dal possedere l'introito del patriarcato; che fosse costituito un vicario, uno della nazione timorato di Dio, per conservare l'introito ed esito, con obbligo di dover render conto di essi; e che i servitori di sua beatitudine siano quattro o cinque persone e non più, affinché il sopravanzo della sua sussistenza si conservi per il pagamento della sua obbligazione. Esposero inoltre a lui il loro parere su questo, che il signor Tommaso fratello di monsignor Ignazio Haggiuri in ogni conto era adattato a questa procura, particolarmente per essere abitante in vicinanza del monastero dell'Annunziata, ove dimora sua beatitudine. Una tale opinione venne accettata da tutti, e si determinò di doverci stendere un istromento particolare di questa procura, per il che i vescovi palesarono la loro opinione a sua beatitudine di eleggere a se due dei vescovi, e di dargli l'autorità spirituale per esercitare come vicari di lui tutto quello che conviene all'autorità ecclesiastica, che dipende dalla sua persona (ma dissero a lui che siano due e non uno, perchè avevano bastantemente veduto la inclinazione forte di sua beatitudine verso monsignor Agabio vescovo di Berut, e lo stretto legame con esso, al quale per molti motivi non conveniva questo vicariato). Sua beatitudine rispose, che esso vuole costituire monsignor Agabio suddetto in di lui vicario: ma monsignor Agabio rispose con voce bassa, che non voleva accettare il vicariato. Quì furono fatte delle lunghe discussioni senza unirsi nella opinione. Monsignor Maxlum volendo unire le volontà disse, che il vicariato suddetto fosse dato a monsignor Ignazio Haggiuri unitamente a monsignor Agabio stesso, e non si accordarono neppure in questo. Allora disse sua beatitudine che il vicariato fosse dato a monsignor Basilio vescovo di Sidone unitamente a monsignor Massimo Maslum, come se formassero una sola persona, e questa scelta fu accettata da

tutti, e monsignor Massimo Maslum tacque di se per più motivi, 1° per timore della divisione per la quale si trovavano disgustati gli animi; 2° per essere monsignor Basilio vescovo di Sidone socio nel vicariato che è stato accettato da lui; 3° per la speranza, che nella seduta futura fosse provveduto e posto termine a quest'affare. Laonde fu sciolta la radunanza.

Quando nella mattina susseguente ritornarono i vescovi per tenere la sessione, già erano state le cose di notte tempo stabilite tra sua beatitudine e tra monsignor Agabio vescovo di Berut, e monsignor Basilio arcivescovo di Tiro in modo da rovesciare a terra quanto si era fabbricato. Mandò sua beatitudine a chiamare monsignor Ignazio Haggiuri solo e gli disse che egli non voleva costituire più vicarij nè negli affari temporali, nè in quelli spirituali, che perciò egli discioglieva la radunanza, ed obbligava ogniuno dei vescovi a ritornarsene alla propria diocesi. Partecipatosi ciò da monsignor Ignazio Haggiuri agli altri vescovi, accadde un forte bisbiglio tra monsignor Agabio vescovo di Berut e monsignor Basilio arcivescovo di Tiro e tra gli altri vescovi, particolarmente per la frequenza di monsignor Agabio con Nasralla Cattan e Giuseppe Semma, alli quali esso monsignor Agabio comunicava tutto quello, che si faceva nella radunanza, e di seguire il consiglio di essi, fece, che gli uomini parlassero molte cose di disprezzo alli vescovi, specialmente il dire di Giuseppe Semma, che i vescovi come sono venuti debbono piegare la loro barba e partirsene. Essendo adunque le cose in questo stato, i vescovi entrarono sturbati da sua beatitudine per sapere l'ultima di lui risposta, quale fu l'aver detto ad essi ripetutamente di partire come in fatti seguì. Ma prima di partire crederettero bene i vescovi di radunarsi nel monastero di San Michele Al Chemild, dove scrissero una lettera che mandarono a sua beatitudine per mezzo di due sacerdoti: la copia della quale è come qui appresso.

„Beatissimo monsignore.

„Noi vescovi della vostra sede Antiochena componenti la congregazione vostra patriarcale dopo che abbiamo terminato nella presente nostra radunanza quelle cose, sopra le quali è caduta la convenienza, resta ora a noi di parlare con vostra beatitudine in questa ultima volta riguardo alle materie fondamentali di questa nostra radunanza, che è l'inculcamento della santa sede apostolica e li suoi ripetuti avvisi a vostra beatitudine, ed a noi, perchè prima si togliessero dalle mani dei vostri parenti gli affari dell'introito e dell'esito appartenenti alla sede patriarcale, e ciò si affidasse ad altra persona. Secondariamente che si prendesse un provvedimento necessario sugli affari del patriarcato nello spirituale. Noi dopo aver considerato tutte le circostanze, abbiamo giudicato conveniente dover proporre a vostra beatitudine tre persone dei più ragguardevoli sacerdoti regolari della nazione, che sono il vostro figliuolo il padre Basilio Sciajat, attuale generale dei monaci Aleppini, il vostro figliuolo il padre Ignazio Bitar attuale generale dei monaci Montagnoli, ed il vostro figliuolo il padre Antimo Mecciacha primo defnitore dei monaci di San Salvatore, lasciando a vostra beatitudine la libertà di eleggere chi volete di questi tre padri, affinché consegniate ad esso la facoltà d'invigilare sopra tutto l'introito ed esito della sede patriarcale con l'ajuto del vostro figliuolo Tommaso Haggiuri; inoltre affinché vi aiutasse esso nel prendere i provvedimenti, ed i consigli spirituali su gli affari

ecclesiastici, i quali sono necessari, con l'ajuto del vostro figliuolo il sacerdote Demetrio allevato presso vostra beatitudine. In questa maniera sarà vostra beatitudine giustificata, e giustificati ancor noi, e agravati nella coscienza tanto alla presenza di Dio, quanto avanti la detta santa sede apostolica, e presso la nazione della gravanza del peccato di trascuranza imputato a tutti noi, se non facciamo ciò. Noi poi con ogni sollecitudine procureremo di persuadere quegli che di questi trè avrete eletto ad accettare questo ufficio per maggior gloria di Dio, e per il bene della nazione.

«Questo è che si dovea scrivere da noi chiedendo da vostra beatitudine l'ultima risposta per conoscere e provvedere, e per rispondere alla medesima santa sede apostolica su di ciò, baciando rispettosamente le vostre mani.

29 novembre 1831.

I vostri figliuoli i vescovi della sede Antiochena.

Quando li due sacerdoti presentarono a sua beatitudine questa lettera, essa sentendola leggere dette la risposta a voce alli detti due sacerdoti la quale come appresso la inviarono.

«Illustrissimi e reverendissimi monsignori.

«Abbiamo ricevuto la di loro lettera, e l'abbiamo presentata a sua beatitudine per mano del padre Massimo Riad; la risposta di sua beatitudine fu: „L'affare è stato introdotto alla santa sede apostolica“, come vi comunicherà a voce il suddetto padre. Ripeto il bacio delle loro sagre mani, umilissimo servitore

Il curato Ignazio Giamet.

29 novembre 1831.

Ricevuta i vescovi questa lettera di risposta, si prepararono alla partenza. Peraltro monsignor Agabio vescovo di Berut si abboccò di notte tempo

con sua beatitudine, e con monsignor Basilio arcivescovo di Tiro, e composero una scrittura contenente, che i vescovi della sede Antiochena hanno esaminato li libri dei conti di sua beatitudine, ed hanno osservato tutte le cose interne ed esterne, ed hanno conosciuto la giustificazione delli di lui andamenti tanto nello spirituale che nel temporale, in somma non hanno trovato alcun errore in tutto il di lui operato, e simili giustificazioni tanto di lui che delli di lui parenti. Laonde nella mattina, quando i vescovi erano per partire, li chiamò sua beatitudine al suo tribunale, e presentò loro questa scrittura, con la quale monsignor Agabio vescovo di Berut credette di concludere i suoi affari con farla affermare dalli vescovi con la loro sottoscrizione: ma essi vescovi, dopo la lettura, avendola osservata contraria del tutto alla verità, e quasi come una testimonianza falsa, ricusarono di sottoscriverla e sigillarla, e ciascuno partì per il suo luogo. In questo modo si è verificato il detto dei partitanti, che essi vescovi come sono venuti, così sene sono ritornati via senza ottenere cosa alcuna del loro intento (quale ridondata sarebbe a gloria di Dio, al bene della nazione, ed all'adempimento della volontà della santa sede apostolica).

Si è creduto necessario di scrivere in breve la storia di questo accaduto che contiene la veracità del fatto con tutta fedeltà, per schiarimento della verità.

1 dicembre 1831.

Umilissimi, devotissimi ed obbligatissimi servi.
Basilio vescovo di Sidone. (Luogo † del sigillo.)
Teodosio vescovo di Tolemaide e Tegra Santa. (Luogo † del sigillo.)
Atanasio Habid vescovo di Balbech. (Luogo † del sigillo.)

SYNODUS MELCHITARUM IN MONASTERIO SANCTI GEORGII EL GARB NUNCUPATO CELEBRATA

ad creandum novum patriarcham Antiochenum

1833 martii 24 aprilis 5.

Moses Cattan patriarcha Antiochenus Graecorum Melchitarum cum vespertinis horis diei 13 25 martii 1833 animam efflavisset in monasterio monialium Sanctissimae Annuntiationis in Cheqrano, triduo post terrae conditus est. Antistites vero totius provinciae, inito pro more coeta ad creandum novum patriarcham, in monasterium Sancti Georgii el Garb con-

venerunt die 23 martii 4 aprilis, ac postridie, feria nempe sexta maioris hebdomadae, latis suffragiis, in patriarcham designarunt Maximum Maslum, de quo saepius iam factus est sermo. Hic per litteras die 8 septembris 1831 datas sponsoerat quidem, nunquam se sedem aliquam episcopalem ambiturum; nihilominus omnem in illa synodo movit lapidem ut ceterorum episcoporum vota in se converteret: quod reipsa accidit, operam cum Maximo navante Petro Karami principis Bechir ministro. Re in congregatione generali sacrae congregationis die 16 septembris 1833 habita eminentissimis patribus proposita, hi censuerunt, dictam electionem non esse confirmandam prius quam nominatus patriarcha synodum Carcafensem omnesque Germani Adami doctrinas in scriptis damnasset. Quod cum libenter egisset Maximus, a sancta sede tandem confirmatus est in consistorio die 1 februarii 1836 celebrato. Ex innumerabilibus documentis in hac causa hinc inde editis, ea selegi quae et nondum divulgata et potiora visa sunt, cum operis huius ratio minime patiatur singula exhibere. Qui plura et minutiora cupit, adeat Cyrillum Charon in opere nuper edito: *Histoire des patriarches Melchites*, t. II (Romae, 1910), fasciolo primo per totum.

EPISCOPORUM LITTERAE SUMMO PONTIFICI DATAE*

1833 martii 26 aprilis 7.

Beatissimo padre.

Dopo l'inchino, sebbene da lontano, al bacio delle sagre mani, ed implorata la apostolica benedizione,

espone alla santità vostra questo patriarcale sinodrio, che essendo rimasta vacante la sede Antiochena per la morte del fu di felice memoria il patriarcha Ignazio

* Ex Actis sacrae congregationis anni 1833, fol. 222.

Cattan nel dì 13 del presente mese di marzo nel monastero delle monache Basiliane della Santissima Annunziata situato nella provincia del Coarmano, ove colle ceremonie funebri è stato inumato il di lui corpo nella chiesa del suo monastero tre giorni dopo il suo riposo.

Giusta il prescritto de' canoni della nostra chiesa Greca ci siamo partiti dalla nostra diocesi radunandoci con unanime sentimento nel convento di San Giorgio Algarb appartenente alla congregazione de' monaci Basiliani Aleppini, e nel nome del Signore vi abbiamo composto legittimo sinodrio patriarcale nel giorno 23 del corrente mese.

Dopo alcune particolari sedute giusta i canoni, nel giorno 24 del suddetto mese abbiamo dato termine alla solenne seduta nella chiesa del suddetto convento; e dopo le più fervorose preghiere a sua divina maestà, e dopo l'invocazione dello Spirito santo, abbiamo dato il canonico voto per la elezione del nuovo patriarca, il quale esaminatosi alla presenza del nostro congresso vi si trovarono i comuni voti in nome di monsignor Massimo Maslum arcivescovo di Mira. Per quanto fu la nostra allegrezza nella sua elezione, altrettanto ed in maggior modo incominciò egli a supplicare il nostro sinodo colle più fervorose lagrime a dispensarlo dall'accettare questa carica. Questo nostro sinodo per altro essendosi radunato con unanime consenso senz'altro fine, e non avendo in mira se non che la gloria di Dio, il bene delle anime, e la tranquillità della nazione, ha creduto con pura coscienza alla presenza di Dio essere questo prelato il più idoneo a ciò, onde non volle dispensarlo, nè tampoco abbiamo voluto dar retta alle sue scuse provenienti dalla sua profonda umiltà. Appena però gli permettessimo di darle un poco di tempo nell'atto stesso della seduta, onde offerire le sue orazioni a sua divina maestà per conoscere internamente le sue ispirazioni. Dopo aver terminato le sue preghiere, e conosciuto la volontà di Dio perseverò il nostro unanime consenso ad obbligarlo di accettare questa canonica e legittima elezione. Egli in fine rassegnò la sua volontà a quella di Dio, e alla voce del nostro generale sinodo: imperciocchè l'abbiamo proclamato patriarca legittimo sopra la sede Antiochena adempiendo le solennità prescritte nel rito della nostra chiesa.

Nel giorno seguente che è la festa della santissima Annunziata madre di Dio, sua signoria fece il pontificale avendoci con esso lui in questo tremendo mistero ammessi al bacio della destra. Egli in pari tempo prese possesso della dignità patriarcale dopo aver recitato pubblicamente alla nostra presenza la formola della fede ortodossa riportata nell'eucologion del nostro rito. Non possiamo sufficientemente esprimere alla santità vostra il sommo piacere, l'allegrezza, la consolazione che tutti hanno dovuto provare in questa santa e pacifica elezione della quale si può asserire non essersi fatta un'altra simile da molto tempo nella nostra nazione. Perciò la consideriamo con ragione essere un'effetto dell'ispirazione dello Spirito santo, ed un frutto de' raggi della divina misericordia, che riguardò il nostro popolo

dando a noi per superiore questo inlito prelato adorno delle prerogative volute dal divino apostolo delle genti e dai sagri canoni in chi viene elevato a così sublime posto, cioè delle sode virtù, della dottrina, delle opere buone, e di sommo zelo, non che delle altre doti commendate da tutti. A noi non appartiene tessere elogi, e numerare queste buone prerogative essendo certi esser egli ben conosciuto da vostra santità, e dalla sagra congregazione di Propaganda; egli di più è sufficientemente sperimentato da vostra beatitudine durante il tempo della sua lunga dimora costà allorquando godeva l'onore di esser sotto i vostri auspici nella città di Roma. Laonde con ragione speriamo, che in tempo del suo superiorato sul nostro popolo, la nostra nazione trionferà con tranquillità di spirito, e progredirà sempre più nella santa religione ortodossa, e nel buon ordine. In conseguenza di ciò noi e tutto il nostro popolo supplichiamo la santità vostra a volersi degnare di ornare la persona del lodato nostro patriarca del sagra pallio come hanno praticato i vostri antecessori di buona memoria di decorare i patriarchi della nostra nazione di questo apostolico pallio fin dal tempo del papa Benedetto XIV di felice ricordanza, di cui vostra beatitudine ereditò le singolari ed eccelse prerogative, ed ancora a volere con paterna clemenza confermare gli atti di questo nostro patriarcale sinodrio, dimostrando con segni più evidenti gli effetti della vostra pastorale cura pel bene della chiesa universale, che il di lei divino sposo il nostro redentore Gesù Cristo vi ha fatto suo capo visibile, nella persona del beato Pietro principe de' suoi apostoli, e vi ha dato la potestà di assolvere e di legare in tutta la sua chiesa.

Essendoci intimamente persuasi, che vostra santità ne avrà piacere sommo di questa nostra santa operazione, e che sarà per accogliere le nostre suddette preghiere, con profonda umiltà e rispetto e inchiniamo al bacio delle vostre sagre mani, implorando per la seconda e terza volta la vostra apostolica benedizione.

Dato li 26 marzo 1833.

Dal sinodo patriarcale radunato nel convento di San Giorgio Algarb della diocesi di Bayrut.

Che implorano la vostra apostolica benedizione.

Basilio arcivescovo di Tiro. (Loco † sigilli.)

Agabio vescovo di Bayrut e di Gebeil. (Loco † sigilli.)

Teodosio Habib arcivescovo di Acri e di Terra Santa. (Loco † sigilli.)

Ignazio arcivescovo del Ferzul e del Bocah. (Loco † sigilli.)

L'arciprete Basilio Sciahiat vicario di monsignor Gregorio arcivescovo di Aleppo. (Loco † sigilli.)

Atanasio arcivescovo di Eliopoli e di Kara. (Loco † sigilli.)

Basilio arcivescovo di Saida olim alunno del collegio Greco di Roma. (Loco † sigilli.)

H sacerdote Elia Fandi segretario di questo sinodo. (Loco † sigilli.)

2.

EORUNDEM LITTERAE AD SACRAM CONGREGATIONEM DE PROPAGANDA FIDE

1833 martii 26 aprilis 7.

Eminentissimi principi.

Premesso il bacio della sagra porpora, esponiamo al vostro sagra tribunale, che con questa nostra presente inviamo una umilissima per parte di questo nostro sinodo diretta alla santità di nostro signore papa Gregorio XVI felicemente regnante, dalla quale le loro eminentissime reverendissime rileveranno

come il nostro patriarca di felice memoria Ignazio Cattan nel dì 13 del corrente mese passò all'eterni riposi, e come ancora in seguito il sinodo patriarcale si è riunito cononicamente nel convento di San Giorgio detto Algarb, e che ai 24 del detto mese questo medesimo nostro sinodo ha eletto per nuovo e legittimo patriarca per questa vacante sede Antio-

chea il reverendissimo monsignor Massimo Mazlum A arcivescovo di Mira. La suddetta elezione fu eseguita canonicamente col tirare la sorte a norma della consuetudine ed istituto della nostra chiesa greco-melchita, e terminata solennemente nella chiesa del soprannominato convento con pieni voti unanimemente, e con tutta la pace, allegrezza, soddisfazione, e consolazione non meno di tutta la nostra nazione, che del medesimo nostro sinodo essendo stata infine diretta dallo Spirito del Signore senza nessuna dissensione; perchè tanto noi che tutti i nostri diocessani abbiamo di già bene osservato specialmente in questi ultimi tempi nella persona del prelodato monsignore tutte le buone qualità che superano d' assai ciò che i sagri canoni richiedono da quelle persone, che vengono promosse a sì sublime dignità. Ma siccome il vostro sagro tribunale più che sufficientemente è informato della lodevole sua condotta per la sua lunga dimora costì, ed inoltre avran ben B rilevato l'intimo e cordiale suo attaccamento alla santa sede apostolica, non che la sua piena commissione alla santa chiesa, talmente che con tutta l'equità la medesima vostra sagra congregazione non dubitò giammai di encomiarlo nelle sue lettere spediteci con lui, allorchè da costì era reduce in Oriente, perciò non occorre di allungare il discorso su questo particolare. Supplichiamo intanto loro eminenze reverendissime, 1. di prendere in considerazione ciò che è stato riferito nella sopraccennata nostra lettera diretta al sommo pontefice; 2. di ottenere dalla santità sua la conferma apostolica della suddetta elezione; 3. di supplicare la stessa santità sua affinchè si degni di spedire al nuovo nostro patriarca il sagro pallio con cui sempre hanno costumato i sommi pontefici da un notabile tempo

di decorare i nostri patriarchi; il che sarà certamente comune allegrezza ed universale consolazione della nazione. Noi confidiamo, e nulla dubitiamo che questo nostro operare esatto a norma de sagri canoni non solamente non incontrerà veruna difficoltà appresso il vostro sagro tribunale, ma bensì sarà lodato ed applaudito a seconda della giustizia nostra aspettazione, e richiesta di tutta la nazione, che con tale munificenza sempre maggiormente sarà legato coi vincoli indissolubili dell'attaccamento suo alla santa sede.

Pregando infine il Signore di lungamente conservare le loro eminenze reverendissime baciando le loro sagre porpore per la seconda e terza volta ecc.

Dato dal sinodo patriarcale riunito nel convento di San Giorgio Algarb, li 26 marzo 1833.

Umilissimi servitori delle eminenze vostre reverendissime.

Basilio arcivescovo di Tiro. (Loco + sigilli.)

Agabio vescovo di Bayrut e di Gebeil. (Loco + sigilli.)

Teodosio Habib arcivescovo di Acri e di Terra Santa. (Loco + sigilli.)

Ignazio arcivescovo del Ferzul e di Bocah. (Loco + sigilli.)

L'arciprete Basilio Sciahiat vicario di monsignor Gregorio arcivescovo di Aleppo. (Loco + sigilli.)

Atanasio arcivescovo di Eliopoli e di Kara. (Loco + sigilli.)

Basilio arcivescovo di Saida olim alunno del collegio Greco di Roma. (Loco + sigilli.)

Il sacerdote Elia Fandi segretario di questo sinodo. (Loco + sigilli.)

3.

PRAEFECTUS SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE MAXIMO MAZLUM
PATRIARCHAE ELECTO*

1833 novembris 16.

La lettera di vostra signoria del 24 maggio C del corrente anno è pervenuta nelle mani di sua santità, che ha accolti con paterno amore i sentimenti da lei espressi di divozione, e di costante ubbidienza verso la santa sede. Il santo padre ha poi singolarmente gradita la formale protesta, ch'ella ha fatta nella citata lettera a sua santità, di aver sempre detestate e di detestare attualmente le dottrine del fu monsignor Adam arcivescovo di Aleppo, le quali certamente non potrebbero già mai seguirsi da un vero figlio della santa Romana chiesa: come nè meno lodarsi o permettersi quelle di lui opere nelle quali si troveranno tali dannate dottrine.

Ma un'altra dichiarazione dalla di lei saviezza D si aspetta, cioè intorno a diversi passi del sinodo nazionale di Carcafe. È troppo nota la parte, che vostra signoria vi ha presa con la presenza e con l'opera quando fu celebrato. È stato ancora riferito alla santa sede con ogni apparenza di credibilità, ch'ella in questi ultimi anni ha mostrata in più occasioni, e con replicati detti la sua

totale aderenza a questo sinodo. Ora la dottrina in esso contenuta non incontra certamente in Roma piena approvazione, anzi vi si leggono diversi passi che sono sotto teologica censura. Vostra signoria pertanto farebbe cosa grata alla sagra congregazione se in prevenzione le manifestasse il suo sentimento intorno al menzionato sinodo del quale intanto per ordine espresso di sua santità non farà vostra signoria niun uso, e non ne distribuirà copie e non lo avrà in conto di testo autorevole sino al giudizio da emanarsi da questa santa Romana sede.

Dopo questa fedele apertura di sentimenti della santa sede verso di lei, ci rimane di assicurarla, che la sagra congregazione non ha scritto in Siria nulla affatto di ciò che vani rumori le hanno riferito, e che essa per la doverosa imparzialità de' suoi giudizi non ascolta nè ammette delazioni insussistenti, e molto meno calunnie. Intanto prego il Signore che lungamente la conservi e la prosperi.

Monsignor Massimo Mazlum patriarca eletto dei greci melchiti. Collegio di Ain-Trez nel Monte Libano.

4.

MAXIMUS MAZLUM PRAEFECTO SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE**

1834 ianuarii 29.

Eminenza reverendissima.

Con grandissima mia consolazione ricevo quest' oggi medesimo, mediante monsignor d' Auvergne arcivescovo d' Iconio delegato apostolico, la venera-

tissima lettera, che l'eminenza vostra reverendissima mi fece l'onore di scrivermi, in data 16 novembre ultimo passato.

Rendo al santo padre infinite grazie, per essersi

* Atti della congregazione per la conversione de' libri orientali, t. XI, fol. 110.

** Ibidem, fol. 111.

degnato accogliere con paterno amore i miei sentimenti espressigli nella lettera che gli umiliai segnata ai 24 maggio dell'anno scorso.

Altrettanto ringrazio l'eminenza vostra reverendissima, perchè si compiacque di assicurarmi di quello, che io non ebbi mai in dubbio: cioè che cotesta sagra congregazione non ascolta, nè ammette delazioni insussistenti, e molto meno calunnie, e che perciò non diede essa orecchio a quanto i vani rumori le hanno riferito.

Riguardo poi al libro del sinodo nazionale di Carcafe, vero è che io in quel concilio fui rappresentante del clero Aleppino, e mi credeva tenuto all'osservanza di quanto esse contiene, come credevansi tutti i padri del medesimo; ma ora che sento dall'eminenza vostra reverendissima, che si leggono in esso libro diversi passi, che sono sotto teologica censura, io non solo prometto di non fare più uso alcuno di detto libro, e di non distribuirne veruna copia, e di non averlo in conto di testo autorevole, sino al giudizio da emanarsi dalla santa sede Romana; ma di più protesto anticipatamente, colla presente, di abbracciare tale giudizio, e ne sarò fedele esecutore.

Ciò posto, più non rimane luogo a manifestare il mio sentimento intorno al menzionato sinodo, la cui fedele traduzione italiana trovasi nell'archivio di Propaganda, e tocca alla santa sede Romana il pronunziarne l'ultimo giudizio: come sagra è il mio dovere di aderire intieramente a tale giudizio.

In somma io sono unito colla fede alla santa Romana chiesa, obbedisco a questa santa sede

apostolica perfettamente, mi sottometto al santo padre capo visibile della universale chiesa di nostro signore Gesù Cristo, e seguito in tutto e per tutto la dottrina ed i sentimenti della stessa chiesa e sede Romana, e ciò non già per timore, nè per interesse alcuno, nè per onore, nè per qualsiasi immaginabile motivo temporale, o corporale, ma solo ed unicamente perchè così è la verità, perchè così me credo obbligato in punto di coscienza, e finalmente perchè così sono persuasissimo: dunque sia questa mia ripetizione una volta per sempre, e disponga il santo padre e cotesta sagra congregazione di me come vorranno, e spero nel Signore, che mi troveranno in tutto il rimanente della mia vita quell'obbedientissimo vescovo che soggiorno per tanti anni, da vicino, sotto gli apertissimi occhi della stessa santa sede.

In aspettazione adunque di vedermi onorato dalla medesima santa sede di quel risultato che colla distinta sommissione richiedono le lettere mie, e quelle del sinodo nazionale avutosi in San Giorgio, per l'elezione patriarcale, pieno di riconoscenza e venerazione verso l'eminenza vostra reverendissima, mi dò l'onore di confermarmi sempre più di vostra eminenza reverendissima umilissimo ed obbligatissimo servitore

Massimo patriarca Antiocheno dei
(L. + s.) Greci cattolici melchiti.

Sua eminenza reverendissima signor cardinale C. Maria Pedicini prefetto della Propaganda, Roma.

5.

MAXIMUS MAZLUM SYNODUM CARCAFENSEM DAMNAT*

1835 octobris 15.

(L. + S.)

Gloria a Dio per sempre.

Massimo per la misericordia di Dio, patriarca di Antiochia e di tutto il Levante.

Facciamo noto a chiunque spetta, che leggendo noi quest'oggi il santo breve apostolico emanato dalla santità di nostro signore Gregorio papa XVI felicemente regnante, sotto il dì 16 dello scorso mese di settembre, sulla condanna del sinodo di Carcafe; ed inerendo alle promesse da noi già scritte alla sagra congregazione della Propaganda,

* Habetur supra, col. 875-8.

C di anticipata sommissione ed ubbidienza al giudizio della santa sede che si dovea pronunziare su tale sinodo, ci conformiamo colla presente dichiarazione scritta col proprio pugno e sigillata col nostro sigillo patriarcale, ed ubbidiamo di tutto e per tutto a questo supremo giudizio contenuto nel suddetto brev apostolico sulla condanna del detto sinodo di Carcafe. In fede ecc.

Data dalla nostra residenza patriarcale presso il collegio nazionale di Ain-Trez, il dì 15 d'ottobre 1835 stile vecchio.

Massimo patriarca Antiocheno.

6.

MAXIMUS MAZLUM PRAEFECTO CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE**

1835 octobris 15.

Eminenza reverendissima.

Colla grande mia consolazione ricevo in questo momento la pregiatissima lettera dell'eminenza vostra reverendissima segnata il dì 24 settembre scorso, con cui ella mi significa, che sua santità nel primo concistoro che si terrà, ha determinato di pubblicare la mia conferma nel patriarcato, a cui fui canonicamente eletto, e di trasmettermi il sagra pallio.

Rendo infinite grazie non solo alla sua santità per un sì segnalato favore che si degnò concedermi, ma anche a cotesta sagra congregazione dalla quale gli è ne stato consigliato.

Riguardo poi alla condanna del sinodo di Carcafe, ho trasmesso oggi a monsignor delegato

apostolico una più che sufficiente dichiarazione nell' D accettarla intieramente.

Ripetendo io giustamente che si paghi al mio agente in Roma il residuo del mio mensile assegnamento che mi spettava dalla Propaganda a tutto marzo del 1833, colla più sincera riconoscenza e venerazione ho l'onore di confermarmi di vostra eminenza reverendissima umilissimo ed obbligatissimo servitore.

Li 15 ottobre 1835.

Massimo patriarca Antiocheno.

A sua eminenza reverendissima signor cardinale P. F. Fararoni (sic) prefetto della sagra congregazione di Propaganda, Roma.

* Ibidem, fol. 145.

** Ibidem, fol. 146.

7.

ACTA CONSISTORII SECRETI IN QUO SANCTISSIMUS DOMINUS NOSTER GREGORIUS PAPA DECIMUS SEXTUS ANTIOCHENUM GRAECO-MELCHITARUM PATRIARCHAM MAXIMUM MAZLUM CONFIRMAVIT, EIDEMQUE SACRUM PALLIUM CONCESSIT

1836 Februarii 1.

Decretum sacrae congregationis generalis de Propaganda fide habitae die XVII Julii anno MDCCCXXXV.

Cum per obitum Ignatii Chattani patriarchae Antiocheni graeco-melchitarum eedes illa patriarchalis vacaverit, et episcopi memoratae nationis in monasterio Sancti-Georgii Algarbi monachorum ordinis sancti Basilii intra fines Berytensis dioeceseos die 5 aprilis 1833 congregati reverendum patrem dominum Maximum Mazlum archiepiscopum Myrorum in partibus infidelium in patriarcham Antiochenum suae nationis elegerint; sacra congregatio de Propaganda fide expensis documentis ab eodem electo oblati, quibus gravissima habet argumenta, eum et morum integritate, ingenio, doctrina et in sanctam apostolicam sedem devotione, dignitatem collatam ita fore gesturum, quemadmodum publicum et gentis illius et ecclesiae bonum requirit; censuit ac decrevit supplicandum esse sanctissimo domino nostro, pro admissione electionis de qua agitur, cum nominatione quorumcumque defectuum etiam substantialium, quatenus opus sit, nec non ut praevia absoluteione a vinculo ecclesiae archiepiscopalis Myrorum praedictus reverendus pater dominus Maximus archiepiscopus, ecclesiae patriarchali Antiochenae graecorum-melchitarum praeficiatur, eique pallium insigne pontificalis plenitudinis tribuatur.

Quam sacrae congregationis sententiam ab reverendo patre domino Angelo Maio sacrae eiusdem congregationis secretario sanctissimo domino nostro Gregorio divina providentia papae XVI in audientia habita die 17 Julii 1836 relata, sanctitas sua benigne in omnibus probavit, et praecognitionem confirmationis electi patriarchae, ac sacri pallii eidem concessionem, in proximo consistorio fieri iussit.

Datum Romae ex aedibus dictae sacrae congregationis die 5 Ianuarii 1836.

Inc. Phil. Fransoni, praefectus.
Angelus Maius a secretis.

b.

Sanctissimi Domini nostri Gregorii divina providentia papae XVI allocutio habita in consistorio secreto die 1 Februarii MDCCCXXXVI.

Anno iam ab hinc tertio die 5 aprilis, cum Ignatii Cattani patriarchae Antiocheni graeco-melchitarum obitu sedes illa vacaret, illius nationis episcopi in monasterio Sancti Georgii Algarbi monachorum ordinis sancti Basilii intra fines dioeceseos Berytensis congregati Maximum Mazlum archiepiscopum Myrorum in partibus infidelium patriarcham Antiochenum suae nationis elegerunt. Supplicatum quidem illico nobis fuit, ut electionem auctoritate nostra confirmaremus, huiusmodi documentis ab electo congregationi nostrae Propagandae fidei oblati, ex quibus gravissima haberi visa sunt argumenta, eum morum integritate, ingenio, doctrina, et in sedem apostolicam Romanam obsequio collatam dignitatem ita fore gesturum, quemadmodum publicum et illius gentis et ecclesiae bonum requirit; sed tamen gravior nobis visa res est, quam ut sine sedula disturnaue deliberatione, multisque ad Deum luminum patrum suarum precibus esset perficienda. Itaque hoc intervallo temporis factum est, ut electi ratio magis in dies nobis probaretur. Nam insignia pietatis studique religionis praebuit argu-

menta, bonos elegit pastores ecclesiis regendis, nonnullis exortis controversiis, praescripto ac monitis apostolici in Syria delegati submitte obtemperavit. Digna vero peculiari mentione nostra concio illa est, quae, eodem testante delegato apostolico, ab eo publice habita fuit Damasci de primatu Romani pontificis, haereticorum et schismaticorum indignatione contempta. Quae quidem iis apprime respondent, quae antea sui dederat specimina. Nam ex parochio Aleppi a patriarcha suo Matario consecratus eiusdem civitatis archiepiscopus, cum appellatio intercessisset, iudicio se subiecit sanctae huius sedis, titulum accipiens archiepiscopi Myrorum in partibus infidelium, ac diu Romae commoratus ingenium industriamque suam contulit multis arabico sermone conscribendis et in lucem edendis utilibus religioni libris, quos postea per Orientis regiones spargendos curavit; neque ab Urbe discessit ante annum 1831: cum facta a nobis facultate, Aintresium in Syria profectus est, ut ecclesiasticum aperiret regeretque seminarium, quod ipse una cum patriarcha Matario multis curis impensaque fundaverat, qua in provinciis, uti diximus, defuncto Cattano patriarcha ab episcopis factus electus.

Omni vero suspitione studuisse eum aliquando erroneis Adami (olim archiepiscopi Aleppini sententia, sese exsolvit, data ad nos et ad congregationem Propagandae fidei litteris expresse asserenterque declarans illius sententias nullo unquam tempore fuisse suas.

Ad synodum autem Carcafensem quod attinet, cuius fuerat ab actis, a congregatione libra ecclesiae orientalis corrigendis praeposita iure notata, quod missis ad nos et ad congregationem fidei Propagandae litteris cum omni significatione paratissime ad parendum sanctae sedis voluntati, quidquid de ipsa synodo esset iudicatura, se facturum promiserat, fideliter est exsecutus. Nam damnata a nobis eadem illa synodo, ut primum ei damnationis decretum allatum est, statim iudicio nostro acquievit, quemadmodum epistola autographa ex collegio Aintresiensis die 15 octobris anno proximo ad nos data planissime declaravit.

Quae cum ita sint, cum Maximum Mazlum archiepiscopum Myrorum in partibus infidelium dignum agnoverimus, qui ad sedem patriarchalem Antiochenam nationis graeco-melchitarum provehatur, electionem admittimus ab episcopis eiusdem nationis factam, cum sanatione quorumcumque defectuum etiam substantialium quatenus opus sit, eundemque electum a vinculo ecclesiae archiepiscopalis Myrorum absolventes, patriarcham Antiochenum graeco-melchitarum constituimus ac declaramus, eique sacrum pallium insigne plenitudinis potestatis archiepiscopalis mittendum decernimus.

In nomine Patris † et Filii † et Spiritus † sancti.
Amen.

Pro singulari autem beneficio confirmationis electi patriarchae, et concessionis pallii reverendus dominus Ioannes Baptista Topus armenus ab eodem patriarcha deputatus, absoluto consistorio, sic pontifici gratias egit.

c.

Gratiarum actio.

Quod electionem, beatissime pater, reverendi domini Maximi Mazlum in patriarcham Antiochenum

graeco-melchitarum ecclesiae hodierna die confirmare dignatus sis, sacroque exornare pallio, quo pastoralis officii plenitudo tribuitur, tum ipsum patriarcham, tum universam graeco-melchitarum nationem maxima profecto laetitia perfundit. Cum pro tam singulari hoc beneficio tum ipsius patriarchae, tum totius nationis nomine ad sanctitatis tuae pedes humiliter accedens in genua provolutus, quam maximas ago gratias, illud quoque simul certo testatum volo, tantis illum pontificiae benignitatis muneribus devinctum in gratissimi sui animi luculentius argumentum promittere cum hac sancta Romanaque ecclesia matre ac magistra omnium ecclesiarum, cum qua propter principatum omnes consentire ecclesiae necesse est, firmissime se ad mortem usque communionem adhaesurum. Atque

tibi, beatissime pater, qui Petri successor universalem ecclesiam pascendi, regendi, ac gubernandi plenissimam a Deo potestatem accepisti, per me promittit obedientiam, honorem, et reverentiam, nihilque ipsi sanctius futurum quam omnia sive iussa, sive monita sanctitatis tuae tamquam ab ipso Petri ore manantia excipere ac venerari. Sanctitatem tuam denique oro atque obsecro, ut ipsi patriarchae ac cunctae graeco-melchitarum nationi apostolicam benedictionem impertiaris. Interim quanto possum animi ardore Deum optimum maximum deprecor, ut te summo ecclesiae bono et christiane religionis propagationi ad multos annos sospitem acrius atque custodiat, felicem in terris reddat atque in caelo. Amen.

8.

GREGORIUS PAPA XVI MAXIMUM MAZLUM IN PATRIARCHAM CONFIRMAT^o
1836 februarii 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Maximo Mazlum archiepiscopo Myrensi, in partibus infidelium in patriarcham Antiochenam nationis graeco-melchitarum electo, salutem et apostolicam benedictionem.

Romani pontificis, quem pastor ille caelestis et episcopus animarum potestatis plenitudine sibi tradita ecclesiae praefulit universis, sollicitudo requirit, ut circa cuiuslibet ecclesiae statum sic vigilanter excogitet sicque prospiciat diligenter, quod per eius providentiam circumspectam nunc per simplicis provisionis officium, quandoque vero per ministerium translationis accommode, prout personarum, locorum ac temporum qualitas exigit et ecclesiarum utilitas suadet, ecclesiis singulis pastor accedat idoneus et rector providus deputetur, qui populum sibi commissum salubriter dirigat et informet, ac bona ecclesiae sibi tradita non solum gubernet utiliter, sed etiam multimodis efferat incrementis.

Sane patriarchali ecclesia Antiochena nationis graeco-melchitarum, cui bonae memoriae Ignatius Chattan ultimus illius patriarcha dum viveret praesidebat, per obitum dicti Ignatii patriarchae, qui extra Romanam curiam debitum naturae persolvit, pastoris solatio destituta, nos ad provisionem eiusdem patriarchalis ecclesiae paternis et sollicitis studiis intendentes, post deliberationem quam de praeficiendo eidem patriarchali ecclesiae personam utilem ac etiam fructuosam cum venerabilibus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus habuimus diligentem, demum ad te archiepiscopum Myrensem, quem venerabiles etiam fratres nostri episcopi nationis graeco-melchitarum praedictae elegerunt seu postularunt, consideratis grandium virtutum meritis, quibus personam tuam illarum largitor altissimus multipliciter insignivit, et attendentes quod tu, dum in hac sede tredecim annorum spatio commoratus es, non indubiam tuae probitatis notam dedisti, ac de cuius integritate morum, ingenio, doctrina et in apostolicam sedem devotione ex documentis exhibitis satis constat, ita ut praedictae patriarchali ecclesiae Antiochena nationis praedictae praefici dignus censearis, patriarchalem ecclesiam praedictam acies, voles et poteris auctore Domino salubriter regere et feliciter gubernare, direximus oculos nostrae mentis. Intendentes igitur tam dictae patriarchali ecclesiae quam eius gregi dominico salubriter providere, teque a quibusvis suspensionis et interdicti aliaque ecclesiae sententiis, censuris et poenis

ba iure vel ab homine quavis occasione vel causa latas, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad hoc dumtaxat ut translatio, provisio ac praefectio per nos ut infra faciendae praesentesque nostrae litterae suum debitum sortiantur effectum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, ipsamque electionem seu postulationem de fratrum eorundem consilio apostolica auctoritate approbantes et confirmantes, omnesque et singulos, si qui desuper forsitan intervenerint, etiam substantiales defectus, quatenus opus sit, eadem apostolica auctoritate sanantes et supplentes, iuxta decretum a congregatione eorundem fratrum nostrorum praedictae sanctae Romanae ecclesiae cardinalium negotiis de Propaganda fide praepositorum emanatum et per nos etiam approbatum, te licet absentem, a vinculo quo archiepiscopali ecclesiae Myrensi, cui hactenus ut praedicitur praefuisti, tenebaris, de fratrum eorundem consilio et apostolicae potestatis plenitudine absolventes, ad eandem patriarchalem ecclesiam Antiochenam nationis graeco-melchitarum de consilio et potestatis plenitudine similibus eadem apostolica auctoritate transferimus, teque illi in patriarcham praeficimus et pastorem, curam, regimen et administrationem dictae patriarchalis ecclesiae tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo liberamque tibi ad dictam patriarchalem ecclesiam transeundi licentiam tribuendo, in illo qui dat gratias et largitur praemia confidentes, quod dirigente Domino actus tuos praedictae patriarchalis ecclesiae sub tuo felici gubernio regetur utiliter et prospere dirigetur ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa.

Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus ad eandem patriarchalem ecclesiam cum gratia nostrae benedictionis accedens curam et administrationem praedictae sic exercere studeas sollicitè, fideliter ac prudenter, quod exinde sperati fructus proveniant ac tuae bonae famae odor ex tuis laudabilibus actis latius diffundatur, ipsaque patriarchalis ecclesia gubernatori prout ac fructuoso administratori gaudeat ac commissam, et tu, praeter aeternae retributionis praemium, nostram et dictae sedis benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis. Nec non venerabilibus fratribus nostris universis archiepiscopis et episcopis suffraganeis orthodoxis ac dilectis filiis vassallis dictae patriarchalis ecclesiae ac clero et populo eidem patriarchali ecclesiae subiectis per apostolica scripta mandamus, ut suffraganei tibi tanquam

* Archivio della sacra congregazione de Propaganda fide. — Congregazione sulla correzione de libri orientali. Condanna del sinodo di Karaffe de Greci-Melchiti, t. XI, fol. 184.

membra capiti obsequentes, ac clericus te pro nostra A et sic a te praestiti iuramenti et professionis fidei a te emittas formas ad eandem congregationem de Propaganda fide de verbo ad verbum per tuas patentes litteras tuo sigillo munitas per proprium nuncium quanto citius transmittere omnino tenearis, quibus et eorum cuilibet per easdem praesentes pariter mandamus, ut ipsi vel eorum alter a te nostro et romanae ecclesiae nomine iuramentum et fidei professionem huiusmodi iuxta easdem formas recipiant seu recipiat.

Forma autem iuramenti quod praestabis talis est: „Ego Maximus Mazlum patriarcha Antiochenus nationis Graeco-Melchitarum ab hac hora in antea etc., ut supra, col. 502 C-504 A.

Forma vero professionis fidei quam emittas haec est: „Ego Maximus Mazlum etc., ut supra, col. 499 C-502 B.

Volumus autem quod tu, antequam regimini et administrationi dictae patriarchalis ecclesiae te in aliquo immisceas, in manibus duorum venerabilium pariter fratrum nostrorum archiepiscoporum vel episcoporum gratiam et communionem sedis praedictae habentium et in istis partibus degentium seu alterius eorum fidelitatis debitae solitum praestes iuramentum iuxta unam ac fidei catholicae professionem orientalibus a sede apostolica praescriptam iuxta alteram formas praesentibus adnotatas emittas.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingentesimo trigesimo quinto, kalendis februarii, pontificatus nostri anno quinto. — (Loco † plumbi.)

Concordat cum originali. A. Giansanti officialis deputatus.

J. card. Pacca, pro-datarius.

Ita est. Aloysius Angelini, notarius apostolicus.

9.
GREGORIUS PAPA XVI MAXIMO MAZLUM CONFIRMATO PATRIARCHAE ANTIOCHENO
PALLIUM TRADIT*
1836 februarii 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Maximo Mazlum, nuper archiepiscopo Myrensi in partibus infidelium, in patriarcham Antiochenum nationis Graeco-Melchitarum electo, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum nos hodie patriarchali ecclesiae Antiochena nationis Graeco-Melchitarum certo tunc expresso modo pastoris solatio destitutae de persona tua nobis et venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus ob tuorum excellentiam meritorum accepta, iuxta decretum in congregatione eorumdem fratrum nostrorum negotiis de Propaganda fide praepositorum desuper emanatum et per nos approbatum, de fratrum eorumdem consilio apostolica auctoritate providerimus, teque eidem patriarchali ecclesiae in patriarcham praefecerimus et pastorem, curam, regimen et administrationem ipsius patriarchalis ecclesiae tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur, ac postmodum pallium, insigne videlicet plenitudinis pontificalis officii pro parte tua fuerit nobis hodie per dilectum filium Ioannem Di Pietro nostrae consistorialis aulae advocatum ea qua desuit reverentia postulatum: nos tuae postulationibus annuentes pallium ipsum de corpore beati Petri sumptum et per duos venerabiles fratres nostros archiepiscopos vel episcopos in illis partibus degentes, gratiam tamen et communionem sedis apostolicae habentes tibi assignandum, per dilectum quoque filium Ioannem Topus presbyterum Armenae nationis nuncium tuum duximus destinandum, ut iidem archiepiscopi vel episcopi aut eorum alter illud tibi sub infra-scripta forma assignent vel assignet, et a te nostro et romanae ecclesiae nomine sub altera etiam praesentibus inserta forma fidelitatis debitae solitum iuramentum recipiant seu recipiat. Tu autem pallio eodem intra dictam patriarchalem

ecclesiam tuam illis dumtaxat diebus uteris, qui expressi in eiusdem patriarchalis ecclesiae privilegiis continentur. Ut igitur signum non discrepet a signato, sed quod geris exterius, interius serves in mente, fraternitatem tuam monemus et hortamur attente, quatenus humilitatem et iustitiam, dante Domino, qui dat praemia et munera elargitur, observare studeas, quae suum servant et promoveant servatorem, ac eandem patriarchalem ecclesiam Antiochenam nationis Graeco-Melchitarum sponsam tuam cures sollicito auctore Domino spiritualiter et temporaliter augere. Quocirca praedictis archiepiscopis vel episcopis per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi vel alter eorum dictum pallium iuxta eandem subsequentem formam tibi curent seu curet assignari et a te nostro et eiusdem Romanae ecclesiae nomine sub reliqua forma huiusmodi fidelitatis debitae solitum recipiant seu alter eorum recipiat iuramentum, eiusdemque sic a te praestiti iuramenti formam nobis de verbo ad verbum per tuas patentes litteras tuo sigillo munitas per proprium nuncium quanto citius destinare procureas.

Forma autem qua praedicti archiepiscopi vel episcopi in assignando tibi dicto pallio utentur, haec est: „Ad honorem etc., ut supra, col. 560 B-C.

Forma autem iuramenti quod praestabis haec est: „Ego Maximus Mazlum archiepiscopus Myrensis in partibus infidelium in patriarcham Antiochenum nationis Graeco-Melchitarum ab hac hora etc., ut supra, col. 560 C-D.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingentesimo trigesimo quinto, kalendis februarii, pontificatus nostri anno quinto. (Loco † plumbi.)

Concordat cum originali. A. Giansanti officialis deputatus.

J. card. Pacca pro-datarius.

Ita est. Aloysius Angelini, notarius apostolicus.

* Ex eodem volumine fol. 155.

CONCILIUM NATIONALE GRAECO-MELCHITARUM IN MONASTERIO SANCTISSIMAE ANNUNTIATIONIS

apud Ain-Traz in monte Libano celebratum

1835 decembris 1-6 13-18.

Maximus Maslum, vix ab adepta summa patriarchatus dignitate, cogitare coepit de congreganda synodo omnium istius provinciae episcoporum, ut aliqua de disciplina ecclesiastica ederentur decreta ad generales quosdam canones et statuta instauranda, quae, quamvis iam pridem exstarent, a multis tamen oblivione obruta negligerentur. Optimum sane propositum, quod tamen in actum transferre minime debuisset, nisi post acceptam a sancta sede suae electionis confirmationem et consecutum pallium, insigne videlicet plenitudinis pontificalis officii: etenim canonico iure cautum est, ut archiepiscopo, ac proinde patriarchae non liceat sine pallio convocare concilium, conficere chrisma, dedicare basilicas, ordinare clericos, episcopos consecrare, et quaecunque sunt ordinis exercere, sed ea tantum quae in iurisdictione consistunt. Ab evolvendo gravissimo hoc argumento ideo in praesentia abstineo quod in relatione sacrae congregationi

A exhibita, dum ad examen revocata sunt acta illius synodi, disertis verbis declaratum fuerit. Ad decreta ipsa quod attinet, nonnulla in eis reprehensione digna eminentissimis patribus visa sunt, quae melius patebunt ex monumentis infra ponendis secundum temporum seriem. In eo etiam peccavit patriarcha, quod acta in Oriente divulgaverit antequam accederet sanctae sedis licentia. Canones, non acta ipsa, denuo Romae prodierunt anno 1841, prout a sacra congregatione recognita fuerant, ex qua editione ea translatio latina facta est, quae in Collectione Iacensi primum edita, iterum divulgata est in nostra hac collectione, t. XXXIX, col. 322-38.

Hac translatione neglecta utpote iam edita, acta ipsa et decreta hic dabo prout ex arabico italice reddita sunt ad usum sacrae congregationis cum adiectis animadversionibus, ubi opportunum visum fuerit.

ACTA ET DECRETA CONCILII APUD AIN-TRAZ CONGREGATI*

Acti del concilio celebrato da' greci-melchiti, il quale cominciò il dì 1 dicembre del 1835, nella camera patriarcale del collegio dell'Annunziata di Hain Tres nel monte Libano, diocesi di Berito, congregato per ordine di monsignor patriarca Massimo Maslum, essendo lui medesimo il presidente.

ATTI DEL PRIMO GIORNO.

Fu in questo giorno celebrata pontificalmente la messa da monsignor patriarca, e nel principio di essa ordinò suddiacono il chierico Michele Hata, e dopo la processione del vangelo consagrò metropolitano di Tiro il curato Nasar Allah a cui impose il nome d'Ignazio. Assisterono a monsignor patriarca nella consagrazione gl'illustrissimi e reverendissimi monsignori Basilio vescovo di Sidone ed Agapio vescovo di Berito. In seguito ordinò curato il sacerdote Antonio Nasar, definitore de monaci della congregazione del Santo Salvatore, e terminata la celebrazione de divini sacramenti ordinò in diacono il suddiacono Michele Hata per servizio degli altari ch'appartengono alla sede patriarcale Antiochena, e le sue adjacenze. Questo è quanto si fece nel primo giorno, che fu di domenica senza verun altro atto, che un convito, a riguardo de nuovi consagrati.

ATTI DEL GIORNO SECONDO.

Nella prima sessione del suddetto giorno il segretario di questo concilio presentò la rinuncia fatta in iscritto dal curato Michele Bahos ad ogni diritto che avesse all'elezione che a suo favore era stata fatta della diocesi di San Giovanni d'Acri: il suddetto curato fu chiamato per assistere in persona a questa sessione e fu esaminato il motivo della sua rinuncia, e il concilio lo giudicò nullo, ma insistendo il prelodato curato nella rinuncia fatta della diocesi, e dopo averlo consigliato a non rinunziare, finalmente i padri del concilio accettarono la sua rinuncia confermando lo scritto che a questo fine aveva presentato. Quindi d'unanime consenso fu eletto vescovo della diocesi di San Giovanni d'Acri

il sacerdote Azar Tesfus monaco della congregazione del Santo Salvatore, il quale da molto tempo era etato nominato da monsignor patriarca agente patriarcale della sede Gerosolimitana, residente nella città di Giaffa soggetta alla suddetta sede, ed esercitando nel medesimo tempo l'incarico di vicario vescovile della diocesi di San Giovanni d'Acri per lo spazio di due anni e più. Dopo tutto questo il signor patriarca indirizzò una notificazione di quanto era passato al clero, principali ed a tutti i diocesani di San Giovanni d'Acri informandoli di tutto l'accaduto, e scrisse parimente al sacerdote Azar Tesfus notificandogli la sua elezione e comandandogli in virtù di santa ubbidienza di accettare la consagrazione. Le copie di questi due scritti restano registrate nell'archivio de' decreti patriarcali.

Nella seconda sessione di questo giorno si trattò sopra diversi punti appartenenti alla disciplina in generale della nazione melchita e del clero e del popolo, e fu convenuto stabilir su di ciò alcuni canoni particolari fondati su i decreti de' concilii ecumenici e provinciali e su gli ordini emanati da pastori ne' tempi trascorsi, particolarmente su i decreti della santa sede Romana. Intraprendiamo pertanto a registrare i suddetti canoni.

ATTI DEL GIORNO TERZO.

Nella prima sessione di questo giorno il signor patriarca ha fatto conoscere ai padri del concilio il contenuto delle lettere ed il discorso da lui avuto coll'illustrissimo e reverendissimo monsignor Giovanni arcivescovo d'Iconio¹ delegato apostolico all'oggetto, che la nostra nazione lasciasse il calendario antico ed abbracciasse il gregoriano nuovo.

¹ Ioannes Baptista Auvergne, Nemausi in Gallia natus die 14 septembris 1798 et Avenione sacerdotio initiatum, postquam varia apud suos obviasset munera, Romam se contulit, ubi a summo pontifice archiepiscopus Ionicensis et delegatus apostolicus per Syriam constitutus anno 1835, pie ut vixerat obiit Diarbekiri die 14 septembris 1836, summum omnibus relinquens sui desiderium.

* Ex Actis de anno 1837, ad congregationem generalem die 28 maii habitam. Ipsum autographum translatoris, qui fuit Georgius Galabode sacerdos, habetur in t. XVIII collectionis cui titulus: *Greci-Melchiti, Congressi.*

notificando ai padri gli argomenti addotti da monsignor delegato, affine d'ottenere il suo intento. Alcuni anche de' monsignori vescovi hanno manifestato in questa sessione quello che a ciascheduno d'essi aveva parlato il prelodato signor delegato su questo medesimo oggetto e le risposte da loro date, e monsignor patriarca notificò il contenuto dell'ultima lettera che su quest'affare aveva indirizzato a monsignor delegato. Dopo lunghe conferenze su questo proposito, convennero unanimemente in quello ch'aveva scritto il signor patriarca, cioè che la sagra congregazione procuri per mezzo del suo delegato, che monsignor patriarca de' cattolici di Costantinopoli con tutta la nazione armena cattolica abbracci fedelmente il computo gregoriano avanti il governo ottomano, e dopo che questo sia fatto e pubblicato in tutto l'impero, s'appiarranno molte difficoltà per parte della nostra nazione su quest'affare, e finalmente in un concilio patriarcale che si terrà a tale oggetto sarà data l'ultima risposta, per far conoscere che non lo facciamo per seguire gl'armeni essendo la nostra nazione più antica di essa, ma bensì per togliere la fatta divergenza.

Nella seconda sessione del suddetto giorno ha rappresentato il segretario di questo concilio le lettere spedite dal sacerdote Michele curato greco-melchita delle chiese de' santi Cosma e Damiano della città di Diarbekir, colla sottoscrizione de' suoi parrochiani, munite de' loro rispettivi sigilli, nelle quali dicono che inerendo agl'insegnamenti dati a loro da monsignor patriarca nelle pastorali ad essi indirizzate hanno abbandonato lo scisma de' greci, ed hanno abbracciata l'unità della santa fede cattolica professando palesemente e distintamente le cinque proposizioni solennemente definite dal santo concilio ecumenico Fiorentino. Fù discorso poi sul modo che debba tenersi nella direzione di questa nuova greggia, cioè procurare primieramente proteggerla dalle vessazioni de' loro nemici e scismatici di quelle parti; secondariamente d'eleggere un vescovo particolare per essi, quando si crederà opportuno, conforme l'antica consuetudine della nostra nazione, non essendo scorso molto tempo che fu consagrato vescovo per quella diocesi monsignor Agabio Kinar, e dopo la di lui morte monsignor Ignasio Haggiuri, il quale fu poi trasferito alla sede di Ferzul. Monsignor patriarca non ha punto trascurato il bene di quel popolo, il quale prima era tutto immerso nello scisma come già di sopra è stato detto.

Nel suddetto giorno fu tenuta una terza sessione nella quale furono esaminati i canoni de' quali si è parlato sopra, e dopo d'aver aggiuntato e levato dalla minuta quello che si giudicò conveniente, d'unanime consenso fu convenuto di metterlo in pulito, e dopo furono pubblicati mediante un decreto di monsignor patriarca, che vedesi qui appresso, sigillato e firmato dal medesimo e da ciascuno dei padri del concilio.

Gloria sempre a Dio.

Massime per la misericordia di Dio patriarca Antiochense e d'Oriente.

La grazia di Dio e la benedizione celeste che discende sugli apostoli nel cenacolo di Sion, discenda e pervenga sopra le anime e corpi del diletto nostro clero secolare e regolare e sopra ciascuno d'essi e sopra i diletti figli della nostra nazione greco melchita

¹ *Primas edicet, non patriarcha Armeniorum catholicorum.*

² *Quæ hæcque exhibita sunt, ex eodem decant in utraque editione arabica, ac prævidè in translatione latina ab editoribus Collectionis Læcensis adornata.*

catholicis, cui il Signore benedica coll'abbondante e celeste benedizione. Amen.

Vi facciamo sapere, o figli della vera religione, che col soccorso divine abbiamo potuto congregare questo nostro concilio patriarcale per trattare materie particolari, e tra noi e gl'illustrissimi nostri fratelli si è discorso di stabilire alcuni canoni riguardanti la disciplina ecclesiastica, volendo con essi rinnovare gli antichi canoni della chiesa e le anteriori ordinazioni ecclesiastiche, che da molti sono trascurate e sepolte nell'oblio, e per ciò fare, si è convenuto d'unanime consenso de' nostri reverendissimi fratelli di dare 25 canoni, che vengono qui sotto notati, contentandoci adesso di questo, finchè la divina provvidenza faciliterà il poter celebrare un altro concilio patriarcale, nel quale si procurerà fare altre ordinazioni con maggior estensione.

CANONE PRIMO.

Rinnoviamo i decreti della santa chiesa che ordinano: 1. che non si differisca per molti giorni il dare il sagramento del battesimo ai fanciulli per qualsivoglia motivo che vi sia. 2. Di non trasferire il fanciullo ad una chiesa lontana, benchè fosse solamente per lo spazio d'alcune ore, con pretesto di esser stato fatto voto di battezzarlo in essa, perchè questo espone a pericolo la salute e vita del bambino, essendo questo cagione che si differisca il battesimo, ma basterà mandare qualche cosa alla chiesa a cui favore si fece il voto, bastando questo per l'adempimento del voto. 3. Si conserverà in ogni chiesa parrochiale un libro de' battezzati, un altro de' maritati ed un altro de' defonti. 4. Che nel battesimo del bambino non vi sia che un sol compare secolare, non ecclesiastico, senza commare, ed in quello della bambina una sola commare, senza compare, e siano i campari per i fanciulli e le commare per le fanciulle, ed essi dovranno esser scelti da parenti per non moltiplicare la parentela spirituale, la quale dirimo il matrimonio. 5. Che non sia conferito il sagramento del battesimo con la sola materia e forma (ad eccezione del pericolo di morte) lasciando le altre cerimonie prescritte nel rituale per farle in altro tempo. 6. Che il sagramento del battesimo sia amministrato nella chiesa, fuorchè nella estrema necessità. E chiunque trasgredirà alcuna delle cose surriferite, sia severamente punito dal vescovo diocesano.

CANONE SECONDO.

Avendo sempre praticato il nostro rito greco conferire il sagramento della cresima insieme col

*Cum Maximus Maslam apud sacram congregationem arguisset hinc canoni translationem utpote minus accuratam, altera a doctissimo Andrea Melis adornata est, quæ sic se habet: «Benedicimus semper conservata nel nostro rito greco la riunione del sagramento della confermazione con quello del battesimo, senza intervallo di tempo tra la collazione dell'uno e dell'altro, quando avvenga che si amministri il sagramento del battesimo ad un fanciullo in pericolo della vita facendo uso della sola materia e forma; se dopo un conveniente esame si riconosca essere stato validamente amministrato il sagramento, cioè l'acqua naturale dolce esser corsa sul capo del fanciullo e sulla fronte sua nell'atto che pronunciavasi la forma: *Baptizetur servus Dei N. in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti*; in tal caso si dà al fanciullo il santo sagramento della cresima dal vescovo diocesano, quando ciò sia possibile; altrimenti dal parroco del luogo, allorchè conferirà il battesimo a qualche altro fanciullo della sua cura. Se però sarà chiara l'invalidità del battesimo conferito in tempo di pericolo, o provenga una ragionevole opinione della invalidità sua, si battezza allora il fanciullo sotto condizione mentale, con obbligo però di adempiere tutto ciò che vien prescritto nell'uso greco per la collazione del suddetti due*

sagramento del battesimo, senza intervallo di tempo A tra l'uno e l'altro, si previene che accadendo dare il sagramento del battesimo con la sola materia e forma, dopo esser comprovato che fu conferito validamente, cioè che l'acqua naturale abbia corso sul capo e fronte del bambino, col preferire la forma: *Baptizatur servus Dei N. in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti*; in questo caso sia conferito al bambino il sagramento della cresima dal vescovo diocesano, se fosse possibile, e non potendolo conferire il vescovo, glielo conferisca il curato della sua parrocchia allorchando debba battezzare alcun altro bambino della sua cura. Nel caso poi costasse l'invalidità del sagramento conferito nel tempo del pericolo, o pure si dubitasse della sua validità, sia battezzato il fanciullo sotto condizione mentale, ed allora si dovranno adempire tutte le cerimonie prescritte nel rituale per l'amministrazione di questi due sagramenti, e si avverte il conferente B a non trascurare d'imporre la sua mano sopra la testa del confermato, quando dice l'orazione *Benedictus es Domine Deus*.

CANONE TERZO.

Inculca questo nostro concilio non solo quello ch'era già stato ordinato dall'ecumenico concilio sesto, Costantinopolitano terzo, nel canone 52, di dire solamente la messa de' presantificati in tutti i giorni della quaresima, ad eccezione dei sabbati, delle domeniche e della festa dell'Annunziata, come anche quello che viene strettamente ordinato dalla santa memoria del papa Benedetto XIV ne' due suoi brevi emanati nel 1743 e nel 1746 in cui proibisce assolutamente la celebrazione della messa di san Giovanni Grisostomo ne' suddetti giorni, inculcando l'osservanza della messa de' presantificati, dove dimostra l'antichità de' presantificati ch' in- C comincia ne' primi secoli della chiesa, cioè nel secolo quarto, in virtù del canone 49 del concilio di Laodicea. Quindi volendo siano osservati questi

sagramenti, avvertendo di non trascurare l'imposizione della mano del conferente sul capo del confermato in tempo che si recita l'orazione *Benedictus tu Domine Deus etc.*"

Ob eandem ac supra rationem Andreas Moisa canonem hunc de novo transalit hoc pacto: "Il nostro sinodo inculca non solo quanto fu comandato dal sesto ecumenico concilio, terzo Costantinopolitano, nel canone 52 sulla celebrazione della sola messa de' presantificati nei giorni tutti del digiuno quaresimale, eccettuati i sabbati e le domeniche e la festa dell'Annunziata; ma quanto ancora fu strettamente ingiunto da Benedetto XIV di buona memoria ne' suoi brevi del 1743 e del 1746 nei quali vien proibita assolutamente la liturgia di san Giovanni nei suddetti giorni, e si prescrive l'osservanza nei medesimi dell'ufficio de' presantificati: dimostrando ivi il lodato sommo pontefice l'antichità di detto ufficio usato fin dai principii del quarto secolo della chiesa in virtù del canone 49 del concilio Laodiceo. Quindi in osservanza dei sagri canoni ed in esecuzione di quanto prescrive il nostro rito greco ed in ubbidienza agli ordini della santa sede di Pietro, rinnoviamo la proibizione della messa del Grisostomo nei predetti giorni e confermiamo l'ordine di far uso in casi di quella de' presantificati soltanto in tutte le chiese della nostra nazione, eccettuato le chiese dei villaggi troppo poveri, nelle quali non si può conservare con decenza il santissimo sagramento, quando il loro vescovo accordi loro la facoltà di far uso della liturgia di san Giovanni.

"In quanto poi all'elemosina, che licitamente si dà e si riceve per la celebrazione della messa de' presantificati, come si dà e si prende per funerali, veglie, e cose simili; essendo questa una delle carità, che servono al sostentamento del clero, il regular che quali appartiene alla giurisdizione del vescovo diocesano, i vescovi faranno uso della loro autorità nel determinar come crederanno veramente nel Signore, e come richiederà la divisione de' loro diocesiani, dai quali vengono offerte l'elemosine per questa celebrazione nobile e solenne, che contiene qualche cosa essenziale di ciò, che è essenziale nell'intera messa, e con ragione si stima cosa buona offriria a Dio per i vivi e per i morti."

santi canoni ed adempite le ordinazioni del nostro rito greco, come anche ubbiditi gli ordini della santa sede Romana, rinnoviamo la proibizione della messa di san Giovanni Grisostomo ed inculchiamo ne' suddetti giorni la celebrazione de' presantificati in tutte le chiese di nostra nazione, eccettuato quelle de' villaggi che sono molto povere e non possono conservare il sagramento con la dovuta decenza, alle quali permetterà il rispettivo vescovo poter celebrare la messa di san Giovanni. Riguardo poi all'elemosina che si dà e prende per la celebrazione de' presantificati, come anche quella che si dà e prende per i funerali, veglie ed altre simili preghiere, essendo dette limosine per il mantenimento degli ecclesiastici; esercitando ogni vescovo la sua giurisdizione nella sua diocesi, deve anche far uso della sua autorità e determinare le limosine de' presantificati, a tenore della divisione de' suoi diocesiani che danno l'elemosina per la santa celebrazione, la quale contiene quella d'una messa intiera, e potrà esser offerta a Dio per i vivi e per i defonti.

CANONE QUARTO.

Comandiamo l'osservanza de' sagri canoni: 1° Che non s'accettino le confessioni fuori della chiesa e dei confessionari, ad eccezione d'infermità o d'una estrema necessità. 2° Che nessun vicario del vescovo o del parroco dia facoltà di confessare la sua greggia, se non fosse autorizzato a ciò fare con espressa facoltà del vescovo diocesano. 3° Chi avesse la facoltà di confessare in una determinata parrocchia, non potrà sentire le confessioni in un'altra parrocchia, benchè fosse della medesima diocesi; se non fosse autorizzato a ciò fare dal vescovo della diocesi, molto meno in un'altra diocesi, se non avesse facoltà dal vescovo o dal suo delegato. 4° Il confessore non deve accettar cosa veruna dal penitente, ancor che fosse a titolo d'elemosina, sotto pretesto della confessione, nè per motivo di essa, nè prima nè dopo, con unione morale. E noi ci persuadiamo che il nostro clero già osservava questa legge, ma solo ne facciamo menzione per la maggior cautela. 5° Sono obbligati i parrochi ad inculcare a suoi parrocchiani la frequenza del sagramento della penitenza, singolarmente nelle festività del Signore e della Madonna, ma se accade che alcuno per la durezza del suo cuore non ricevesse i santi sagramenti nella festa di pasqua per la sua impenitente, procuri allora il parroco di ridurlo separatamente e con ogni premura, ed in caso che non se cavasse frutto, è obbligato a dichiarar il suo nome al vescovo della diocesi, affinchè adopri con esso lui tutta la sua pastorale sollecitudine e lo dichiari incorso nella scomunica. 6° Siano soggetti all'esame i confessori, ogni volta che ragionevolmente lo richiederà il vescovo della diocesi a cui servono.

CANONE QUINTO.

Parlando l'apostolo san Giacomo del sagramento dell'estrema unzione, e dichiarando gli spirituali e corporali effetti di esso, così dice: *Infirmus quis in vobis? inducat presbyteros ecclesiae, et orant super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini*, e non dice, *se alcuno è vicino a morire*. Onde è che la nostra chiesa greca da primi secoli è solita a dare il sagramento dell'estrema unzione all'infermo prima di dargli il sagramento dell'eucaristia come ultimo viatico. Comandiamo pertanto, 1° che in ogni luogo dove sia introdotta la nuova consuetudine di conferir questo sagramento dopo la comunione, si tolga, e si siegua l'antica con-

suetudine del nostro rito, come si pratica in altre diocesi, nelle quali si dà questo sacramento prima della sagra comunione, dopo che l'infermo si è confessato e si trova in pieno conoscimento. 2° Che si osservi nell'amministrarlo tutto quanto si ordina nel rituale, cioè, che si consagri l'olio avanti l'infermo dai sacerdoti che ivi si trovano, i quali sono considerati come un solo amministratore del sacramento, e perciò devono tutti insieme recitare l'orazione della consacrazione che comincia: *Domine qui sanas per misericordiam tuam etc.* e l'orazione della forma che comincia: *Pater sancte medicum animarum et corporum etc.*, inoltre l'orazione dell'imposizione del vangelo sopra la testa dell'infermo, cioè: *Res sancte etc.*; e tutto ciò si osservi, o siano molti i sacerdoti, o sia uno solo, e dopo l'unzione dell'infermo coll'olio, lasci accesa la lampada in cui sta l'olio consagrato, finchè si consumi. 3° Che non si conservi niente dell'olio della lampada che si consacra il giovedì santo per ungere la fronte de penitenti (a non esserè che si recitasse la forma del sacramento), ma bensì si bruci secondo il nostro rito, poichè, secondo è ordinato nel rito, l'olio si deve consacrare ogni volta che si dà il sacramento dell'estrema unzione agli infermi. 4° Se accaderà a chi amministra questo sacramento di trovare l'infermo in grave pericolo, affibbe che questi non spira prima ch' il ministro finisca tutte le cerimonie, reciti subito sopra l'olio l'orazione della consacrazione che è: *Domine qui sanas per misericordiam tuam etc.*, e poi la prima orazione che incomincia: *Deus qui non habes principium etc.*, e finita che sarà l'orazione, unga l'infermo coll'olio proferendo la forma: *Sancte Pater etc.*, e siegua ad amministrarlo, se il malato dà tempo prima di morire. 5° Il ministro dell'anima è tenuto a visitare l'infermo dopo avergli conferito i sacramenti della penitenza, estrema unzione e comunione consolandolo, corroborandolo ed esortandolo a disporre delle sue cose col far testamento per quiete di sua coscienza; e non l'abbandoni finchè dorma nel Signore, imperocchè essendo molte e pericolose le tentazioni dell'infermo, perciò il ministro della sua anima è tenuto ad ajutarlo nella ultima battaglia.

CANONE SESTO.

Nessuno ignora che i canoni de' sagri concilii ecumenici non senza un giustissimo fine e per gravissimi motivi hanno determinato l'età conveniente per poter ricevere gli ordini maggiori e minori, ed hanno unitamente stabilito il tempo che deve passare tra l'una ordinazione e l'altra. Vuole pertanto questo nostro concilio, che i suddetti canoni siano osservati con ogni esattezza, e che nessuno, sia dispensato, se non mediante un grave motivo che ridondasse in bene della gregge. In quanto poi, alla sola facoltà di confessare, o a quella di confessare congiunta con la cura delle anime, non devei concedere a verun sacerdote se prima non costasse essere il tale di buona condotta, di dottrina e buona fama, e di età competente, affinchè possa adempire il pericoloso ministero del servizio delle anime. Le qualità che si richiedono da chi vuole ricevere i santi ordini, oltre il dover essere ornato di buona condotta, di dottrina e buona fama, deve esser libero di ogni impedimento canonico, e deve esser canonicamente esaminato, prima di esser ordinato. Non vi è chi non sappia esser tutto questo necessario; deve pertanto esser esattamente osservato, e si rammentino i vescovi che ordinano, che dovranno dare un rigoroso conto a Dio nel tribunale terribile, ed è perciò, che l'apostolo ammonisce i vescovi nella persona del suo discepolo Timoteo a

non affrettarsi ad imporre le mani ad alcuno per non rendersi partecipe d'altrui peccati.

CANONE SETTIMO.

Rinnoviamo i buoni decreti ed ordini, diverse volte emanati, per quello che riguarda gli sponsali ed i matrimoni, e comandiamo: 1° Che non siano fatti sponsali e matrimoni tra i figli della nostra nazione e tra quei che non professano la nostra santa fede cattolica, ma potranno farsi con quei, che sebbene non siano del nostro rito, sono figli della santa chiesa cattolica. 2° Che non si contraggano sponsali, e molto meno matrimoni, quando v'interviene alcun impedimento canonico per motivo di parentela, ma si procuri prima d'ottenere la dispensa da chi può darla. 3° Che prima degli sponsali, prenda il sacerdote il consenso del giovine e della giovane in presenza de testimoni. 4° Che non si facciano gli sponsali del giovine prima d'aver compiuto il tredicesimo anno di sua età, e che assolutamente non si dia la benedizione nuziale al giovine se non è entrato nel quinto decimo anno di sua età, e la giovane nel terzo decimo di sua età. 5° Che tra gli sponsali ed il matrimonio non percorra più d'un anno, se non avesse su di ciò dispensato il superiore del luogo per ragionevoli motivi. Che le doti e suppellettili siano a tenore delli già emanati ordini ecclesiastici e civili. 7° Che non siano fatte le nozze con inviti e clamorosa pubblicità, ma con cristiana modestia, col solo intervento de più prossimi parenti. 8° Che non si dia la benedizione nuziale a chi ignorasse ciò ch'è necessario di necessità di mezzo e di precetto, se prima non l'impara. 9° Che nè i parenti nè altri coartino per nulla la libertà del giovine e della giovane avanti il matrimonio, poichè questo sacramento consiste essenzialmente nel mutuo e perfetto consenso, che sia esente d'ogni inganno e violenza. In quello che riguarda il consenso de genitori o di chi avesse il diritto di superiorità particolare, è un dovere che si cerchi, quando sia ragionevole e giusto, ma non è necessario quando non è così. 10° Che non si dia nè riceva cosa veruna tra parenti de contraenti, col titolo di regali e subornazioni coll'oggetto che si verifichi il matrimonio.

CANONE OTTAVO.

Inerendo ai decreti ecclesiastici, e singolarmente agli ordini della santa sede romana, comandiamo rigorosamente che non vi sia mescolanza di riti e che non s'introducano delle novità nell'amministrazione de' sacramenti e nelle funzioni greche, ancorchè ciò fosse in se stesso santo. Indi comandiamo: 1. Che nell'amministrazione de' santi sacramenti si osservino le materie, forme ed i riti prescritti nel rituale senza diminuzione, aumento o mutazione veruna delle prescritte cose. 2. Sia proibita assolutamente qualeivoglia forma o cerimonia che alcuno avesse introdotto nell'amministrazione de' santi sacramenti, per esempio la forma dell'assoluzione od altra cosa, e non si adopera, come si è detto, se non quella forma o cerimonia prescritta nel rituale, ed il vescovo diocesano esamini le copie del suddetto libro che hanno i parrochi, affine d'osservare se vi si fosse introdotto alcun errore per parte de' copisti. 3. Essendosi introdotto nella santa messa alcune cose che non sono prescritte nel messale, come il dare la benedizione nel dire: *Salva Dominus populum tuum etc.*, quando si termina la processione de' serafini; e come il percotere il calice tre volte colla stella e farla girare ai sacerdoti ed ai diaconi che parte-

cipano della messa per fargliela baciare; e similmente il dire *Sofia prochemen*, dopo la parola *Elphyn cot* nel fine dell'epistola; ed il dire *benedictus es Deus pater* etc. nella conclusione della messa: come anche allorchè non v'è diacono dire il sacerdote a se stesso quello che il diacono deve dire al sacerdote: *Leva o signore, maeta o signore* ecc. Ordiniamo pertanto, che queste addizioni ed altre simili siano assolutamente levate, e che sia esattamente osservato tutto ciò che prescrive il messale, ed il vescovo diocesano è in obbligo d'osservare le copie che hanno i preti, per timore che i copisti non vi abbiano aggiunto alcuno sbaglio. 4. Che i canti della messa e delle funzioni siano ecclesiastici e devoti, lontani dalle canzoni profane e delle musicali. 5. Che i sacerdoti i quali unitamente celebrano, si trovino presenti dal principio della messa con quello che officia, vestiti compitamente coi loro abiti sacerdotali, per cominciare con esso lui la messa senza che alcuno di essi venga tardi e poi lo siegui, e devono tutti stare intorno all'altare, non separati, nè lontani, e nel tempo della comunione si osservi quanto è già ordinato, cioè che dopo essersi comunicato il sacerdote con una particola o porzione, metta le altre nel calice con ogni diligenza. 6. Che il pane che deve servir per la messa sia rinnovato almeno ogni tre giorni e che non si adoperi se non quello che è sigillato col solito sigillo, fuorchè nel caso di estrema necessità la quale di rado accade. 7. Ordiniamo rigorosamente che si osservi ogni pulitezza negli altari, ne' camici, e la possibile decenza negli ornamenti e ne' vasi ed in tutto quello che appartiene all'altare, nel quale non dovranno entrare secolari senza giusto motivo, ed in questo caso dovranno avere la testa scoperta, e non potranno sedersi ivi giammai. 8. Che nel tempo della consecrazione, cioè nel dire: *Accipite et manducate* etc., s'inginocchiino tutti quanti si trovano nella chiesa, e che si osservi silenzio e quiete dagli uomini e dalle donne nel assistere alla santa messa, nel canto dell'uffizio e nel tempo delle funzioni del rito, come conviene alla santa loro religione e come è dovuto all'onnipotente maestà che si adora in spirito e verità.

CANONE NONO.

Non v'è dubbio che l'offerta de' voti alle chiese ed ai luoghi pii è un atto di religione e di culto a Dio, benchè i voti alle volte fossero offerti ad onore de' santi particolari, e sono uno de' segni della comunione tra i membri del corpo della chiesa, indicando la sommissione de' sudditi a superiori, e col prestare soccorsi ai ministri della chiesa di Dio, e col domandare esternamente ed internamente le loro preghiere. Ma non è lecito ai figli della fede cattolica il comunicare in *divinis* cogli eretici e scismatici, nè sovvenirli come se fossero ministri della chiesa di Cristo, poichè sono separati da essa: nè meno chiedere le loro preghiere, essendosi loro allontanati dalla cattolica chiesa. Pertanto assolutamente non è lecito ai cattolici l'offerir voti alle chiese od ai monasteri di coloro che sono separati dalla nostra comunione cattolica, di qualunque materia fossero, ma dovranno assolutamente trasferirsi dal parroco del paese (il quale è autorizzato sopra questo negozio da questo nostro concilio) alle chiese parrocchiali cattoliche ed ai pii luoghi appartenenti alla chiesa cattolica. E su di ciò, rinnoviamo gli anteriori ordini, i quali proibiscono il comunicar con essi e vietano rigorosamente, sotto le pene ecclesiastiche, l'offerta de' voti alle loro chiese.

CANONE DECIMO.

Confermiamo gli ordini già emanati in altri tempi, i quali comandano che non si faccia festa generale di precetto, se non in quei giorni prescritti nel nostro rituale greco, ad eccezione della festa del Corpus Domini e della festa dell'Immacolata Concezione della madre di Dio, le quali due feste vogliamo che si osservino di precetto da tutti i figli della nostra nazione. Similmente la festa del santo titolare della chiesa parrocchiale, la quale se non è di precetto nel nostro rito, dovrà esser osservata dai parrocchiani solamente di quella parrocchia. Riguardo poi alla commemorazione degli altri santi, nel giorno de' quali in alcune sole diocesi si guarda di precetto, contro quello che viene ordinato nel libro dell'orario, vogliamo che ritornino al loro primiero stato, e che solo si celebri la commemorazione secondo il nostro rito, senza vacanza, e che si osservi nella nazione un'eguale disciplina, conforme a' nostri libri ecclesiastici, ed in tutte le diocesi, poichè lo stato povero de' popoli richiede su di ciò alcun alleggerimento e non esser aggravati da troppe vacanze.

CANONE UNDICESIMO.

Proibendo il canone decimo sesto del concilio ecumenico settimo, Niceno secondo, ai vescovi, ai sacerdoti ed a tutto il clero il vestirsi d'abiti sontuosi, superbi, di colori diversi e non decenti; ordina anche, che sia punito chiunque si burlasse del chierico che veste poveramente e decentemente. Similmente nel canone 45 del concilio Cartaginese quarto vien ordinato che l'ecclesiastico manifesti esser tale nel vestire e nel suo comportamento, e non procuri l'ostentazione nè la pompa nel vestire. Quindi rinnoviamo questi ed altri decreti su di ciò in diversi tempi emanati, e chi ardirà trasgredirli sia punito dal superiore secondo la gravità della sua mancanza.

CANONE DUODECIMO.

Rinnoviamo i molti già emanati ordini della santa chiesa in cui si proibisce a tutto il clero la coabitazione con le donne aliene, singolarmente il canone terzo del concilio ecumenico Niceno primo che dice: „Ha proibito il gran concilio assolutamente, che non coabiti con donna aliena nè vescovo, nè sacerdote, nè diacono, nè veruno del ceto ecclesiastico, se non fosse essa o madre, o sorella, o sia, o di quelle, dalle quali non ne può nascere verun sospetto, e chiunque farà il contrario sia deposto“. Ed il concilio Niceno secondo, ecumenico settimo, proibisce nel canone 18 alle suddette donne il coabitare con i vescovi, e stabilì la pena di deposizione contro il vescovo che non osservasse questo comandamento. Non v'è dunque dubbio che le surriferite due ordinazioni comprendono tutto il clero (ad eccezione dei curati ammogliati) e tutte le loro abitazioni, o sia la casa del patriarca o quelle de' vescovi, od ospizi de' monaci, o case particolari; e chiunque farà il contrario, sarà deposto dal suo ordine come comandano i concili ecumenici primo e settimo.

CANONE DECIMOTERZO.

È già noto che i saggi concili con molti canoni sinodali hanno proibito agli ecclesiastici fare il mercante. Onde affine d'impedire la trasgressione d'essi, rinnoviamo la proibizione, e comandiamo a tutti gli ecclesiastici secolari e regolari, in particolare ed in generale, senza eccezione, di grado o condizione, o di qualunque sorte fosse il commercio

l'osservanza di questo punto, 1° per ubbidire agli ordini de' sagri concili fondati sopra le parole dell'apostolo che proibisce ai ministri del vangelo l'occuparsi negli negozi del mondo; 2° perchè l'esercitar la mercatura negli ecclesiastici che vivono del ministero dell'altare, è segno che loro sono presi della viziosa ingordigia del denaro, la quale viene dall'apostolo appellata radice di tutti i mali, anzi culto idolatrico; 3° perchè è pregiudizievole ad ogni ecclesiastico, poichè gli impedisce, o gli ritarda l'intero adempimento degli obblighi di sua vocazione o de' pesi di essa; 4° perchè è cagione che molti lascino di sovvenire con le limosine i ministri del vangelo, credendoli ricchi, e quando non vi fosse altro, si occupano ne' guadagni temporali; 5° perchè cagiona scandalo a quei che sanno, esser proibito agli ecclesiastici il fare il mercante, e sono considerati da loro trasgressori de' suoi doveri; 6° perchè questo dispiace con motivo a molti negozianti, giudicando che il guadagno che fanno gli ecclesiastici mercanti ridurrebbe in loro svantaggio. Dunque chiunque trasgredirà questa proibizione, merita esser rigorosamente punito dal suo superiore a tenore del suo delitto. Ma non è proibito agli ecclesiastici l'esercitare con guadagno le arti oneste, come il dipingere, copiar libri, insegnare a leggere, cucire in casa, ed altri simili, per sovvenirsi ne' suoi bisogni.

CANONE DECIMOQUARTO.

È obbligato il sacerdote che tiene cura d'anime a prender la licenza in scritto dal suo vescovo, ogni qual volta si allontanerà dalla sua gregge per alcuni giorni, sia il luogo dove vuol andare dentro o fuori i termini della sua diocesi, affine che il vescovo di quel luogo dove si porta, veda la detta licenza, per permettergli il poter celebrare e per saper il motivo della sua venuta, fissandogli i giorni che potrà trattenerci per occuparsi in quel suo affare, e se non presentasse la detta licenza scritta dal suo vescovo (se fosse monaco non impiegato nella cura dell'anime, dal suo superiore), non gli sia permesso il celebrare nella chiesa parrocchiale nè meno in quella de' monaci, perchè è trasgressore degli ordini praticati nella chiesa di Dio e dei comandamenti emanati per la conservazione del buon ordine, e perchè non si dia permesso di celebrare a chi si trovasse sospeso dall'ordine. Ma se il parroco s'assentasse per pochissimi giorni dalla sua gregge, per andare ad un luogo dentro i confini della sua diocesi, non è obbligato a quanto sopra si è detto. Siccome proibiamo rigorosamente di non dormire fuori delle loro case o de' loro ospizi, fuorchè quando assistono il malato che si trova in pericolo di morte, così anche proibiamo ai monaci tutti, sacerdoti siano o laici, siano passeggeri o fissi, il dormire fuori de' loro ospizi, eccettuato il motivo sopr'accennato (riguardo a quei che amministrano la cura dell'anime); e chiunque ciò trasgredirà sia punito dal vescovo diocesano.

CANONE DECIMOQUINTO.

È cosa ben nota, che uno de' principali obblighi dei curati è, 1° il procurare d'istruire l'anime affidate alla loro cura con le prediche, catechismi, ammonizioni, e di dargli le spirituali medicine per guarirle dalle loro infermità spirituali; 2° che siano esemplari e buoni come domanda il carattere sacerdotale, poichè diversamente poco profitta il popolo delle loro istruzioni, se vede esser contraria la loro condotta, e sentiranno dirsi con parole e con altre equivalenti maniere: *Medicus, cura te ipsum*, con-

trario a quello che ci dicono gli apostoli del nostro Salvatore, il quale faceva ed insegnava, e contro quello che disse il Salvatore: *Qui fecerit et decurrit, hic magnus vocabitur in regno caelorum*; 3° nelle domeniche e giorni festivi devono radunare i ragazzi della parrocchia nella chiesa od in altro decente luogo, ed insegnar loro la dottrina cristiana e tutto quello che devono sapere di necessità di mezzo o di precetto per potersi salvare, come anche quello che riguarda i dogmi della santa fede, i sacramenti della chiesa, i comandamenti di Dio e della chiesa, le condizioni per fare una buona confessione, le virtù teologali e morali, e tutto quello che è contenuto nella dottrina cristiana; 4° procurino insegnare ai ragazzi (per se stessi o per mezzo d'un maestro) la lettura araba, e procurino stabilire un maestro in ogni villaggio, ed appartiene al vescovo diocesano l'esaminar l'osservanza di quanto si è accennato e punire i curati trasgressori.

CANONE DECIMOSESTO.

Essendo molti i canoni sinodali che proibiscono al clero l'esercitare la medicina e la chirurgia, e ciò per giustissimi motivi ch'obbligano tutto il clero senz'eccezione veruna; pertanto questo nostro santo concilio rinnova l'osservanza di essi con ogni premura, e non si permette esercitar la medicina, nè la chirurgia a veruno del nostro clero, sia parroco o costituito in dignità o monaco; ma per il bene del popolo permettiamo, che ne' luoghi dove non si trova medico secolare, possa uno del clero ciò praticare sotto le cinque seguenti condizioni: 1° che sia caso in età avanzata e non giovane; 2° che abbia prima studiato la medicina e la chirurgia, di maniera che in sua coscienza sia persuaso di non errare con pregiudizio dell'altrui salute; 3° che prima sia esaminato da due medici secolari e prenda da loro una testimonianza della sua capacità, la quale dovrà presentarla al vescovo, in mancanza della quale non lo potrà dispensare dell'osservanza dei canoni per esercitar la suddetta arte; 4° tutto il tempo ch'eserciterà la detta arte, non potrà esercitare nessun officio sacerdotale, altro che dire la messa solamente, restando impedito dell'esercizio degli impieghi ecclesiastici e monacali; 5° che debba medicare gratis li poveri; e se mancherà una delle cinque surriferite condizioni, non gli sarà permesso praticare la detta arte; e chi trasgredirà quello che si è sopra notato, sia soggetto alla rigorosa punizione dal suo vescovo.

CANONE DECIMOSESTIMO.

Dovendo il monaco per obbligo delle regole del suo ordine e per le sue istituzioni osservare (dentro e fuori del monastero) la forma di vestire secondo la sua regola, per onore del suo abito e per distinguersi dal clero secolare e per dimostrare insieme lo spirito del voto dell'evangelica povertà; ordiniamo con autorità di questo nostro concilio, che sia osservato su questo affare tutte quanto comandano le regole monastiche da tutti i monaci della nostra nazione, siano superiori o sudditi, dimorino in città o in monastero o nei villaggi, e vestano la tela di cotone ed il panno egiziano ed europeo (ma non l'ancirano) di color nero e turchino oscuro, colla berretta e cinta di cuojo, servendosi del velo che gli è ordinato mentre sono nel coro del monastero, e si astengano assolutamente dagli abiti di seta e di quelli che hanno seta e cotone, come anche dalla tela di panno; e chi ciò trasgredirà, se si trovasse nella cura delle anime, sia mandato al suo convento dal superiore diocesano.

e se la trasgressione fosse dentro del convento, dal suo superiore regolare a tenore di quello che è stabilito contro i delinquenti di grave difetto, ed il vescovo invigili che ciò sia osservato dentro e fuori del monastero, poichè a lui appartiene l'invigilare sopra la loro condotta quando fa la visita de loro monasteri ed in qualunque altro tempo.

CANONE DECIMOTTAVO.

Per giustissimi e ragionevoli motivi (attese le circostanze del paese) comandiamo alle congregazioni definitoriali degli ordini regolari della nostra nazione, che ogni qual volta il superiore generale ed i definitori vorranno espellere qualche monaco dalla loro congregazione, prima di espellerlo e senza far palese a veruno il segreto della loro congregazione, mandino in scritto la sentenza di quello che si vuol espellere, firmata e sigillata d'ognuno d'essi, alla curia del vescovo diocesano affine di esaminarla e dare il suo sentimento in scritto, il quale lo mandi alla curia di monsignor patriarca perchè l'esami, e se lo troverà giusto, dia lui medesimo avviso al superiore generale, affine che il delinquente sentenziato ad esser espulso (sia semplice monaco o sacerdote) sia posto in carcere sicura dentro lo stesso monastero, affinchè ivi rimanga, somministrandogli pane ed acqua e quelle cose che sono necessarie alla conservazione della vita, e non uscirà dalla carcere se prima il definitorio non darà un giudizio diverso, il quale dovrà notificare a monsignor patriarca, affine di permettere che possa uscire della carcere, per eseguire quello che gli verrà imposto dal definitorio, incominciando di nuovo il noviziato e praticando le pene impostegli per il suo delitto. Comandiamo pertanto l'osservanza di questo canone, 1° per uniformarci colla pratica degli altri ordini regolari che si trovano nel mondo, approvati dalla santa sede, in ogni principale convento de quali v'è carcere per raccludere i religiosi delinquenti; 2° per l'onore e decoro dell'ordine, mentre che quei che sono espulsi lo denigrano col girare e parlare quello che vogliono; 3° perchè il patriarca ed i vescovi non devono adossarsi il grave peso, che molte volte devono sopportare dal reciso dell'ordine per timore d'un male maggiore, nè è cosa giusta che l'ordine si serva dal monaco mentre gli è utile, e che quando gli è d'incomodo lo mandi via obbligando il popolo a portare i suoi pesi; 4° perchè sapendo i superiori che non deve esser espulso il monaco gravoso, ma bensì che l'ordine deve tenerlo presso di se, quantunque sia punito e carcerato, allora saranno più cautelati nel ricevere i novizi e nel dare i loro voti per la solenne professione, e non si affretteranno a ricevere chiunque gli si presenta nè gli daranno l'abito, senza precedere l'esame prescritto nelle loro costituzioni; 5° perchè il monaco discolo e di cattiva condotta non rimane punito coll'esser espulso dell'ordine, ma forse lui medesimo lo desidera e lo domanda; che però se sa ch'è sarà punito e carcerato, e che non sarà dispensato dalla osservanza de suoi voti, questo basterà per emendarlo. Dunque chi trasgredirà questo nostro giusto comandamento, sarà rigorosamente punito da monsignor patriarca.

CANONE DECIMONONO.

Molti sono gli ordini della chiesa con cui si comanda a tutte le classi del clero, che ognun di essi distribuisca elemosine in soccorso de poveri delle chiese, de luoghi pii, e per il bene comune, cioè dare quello che gli avanza dal suo povero e decente mantenimento, e proviene dall'entrate delle chiese e dell'elemosine de fedeli che gli sono date,

senza che lo possa dare a suoi congiunti nè in vita nè lasciarglielo in testamento dopo la morte, se non fossero del numero de poveri che meritano elemosina. Ma se l'ecclesiastico secolare possedeva beni prima della sua ordinazione in sacria, o pure gli ha ottenuti dopo la sua ordinazione per titolo di legittima eredità, o per mezzo d'arti manuali puramente civili, tali beni non devono esser considerati ecclesiastici, ed in questo caso può licitamente distribuirli come gli piace, o darli a suoi congiunti in vita, o farne testamento nella morte, dopo aver destinato la terza parte per la sua anima come conviene ai ministri del vangelo. Ma quello che si troverà dopo la sua morte e non è proveniente d'acquisto civile, ma si dalle entrate ecclesiastiche o dall'elemosine de fedeli, tutto questo nel suo testamento lo deve destinare per opere di pietà, e non deve lasciar niente di ciò a suoi parenti, se non si trovino essi in stato di povertà e bisognosi de soccorsi. S'accadesse poi che morisse senz'aver fatto testamento nè aver nominato procuratore per disporre le sue cose, allora il suo legittimo superiore ecclesiastico con due altri del clero s'impossessino de' suoi beni, facendo un esatto inventario avanti fedeli testimoni, e diano una terza parte per il suo funerale, per messe e suffragi della di lui anima, e la seconda parte l'applichino in opere pie della propria diocesi, per esempio per riparare le chiese e gli ornamenti di esse e per soccorso de poveri, e l'altra parte si dia alla sede patriarcale per ajuto de suoi pesi e gravi spese e per elemosine d'alcune messe e suffragi. Ed è conveniente che il prete secolare faccia la suddotta divisione o simile nel suo ultimo testamento, mentre vive. Proibiamo anche ai parenti degli accennati ecclesiastici il muover liti (dopo la morte del ecclesiastico) sull'eredità de beni puramente ecclesiastici che lascia, benchè glielo permetta la legge civile, imperocchè non gli è lecito ereditare questo avanzo degli emolumenti ecclesiastici, il quale proviene dall'entrate ecclesiastiche e dall'elemosine de fedeli, che le furono date per goderle mentre viveva, e se non li arguisce la loro coscienza (dopo l'ammonezione) che non gli è lecito il possesso di codesti beni, ma li prendono, è allora obbligato il loro confessore a negargli l'assoluzione, finchè abbiano restituito, perchè la legge ecclesiastica glielo proibisce, e gli stessi comandamenti imperiali gli vietano una tal'eredità, poichè ordinano che quello che lasciano i preti e quello che possiedono appartenga ai patriarchi ed ai vescovi. Riguardo poi ai sacerdoti regolari, già si sa ch'essi non ereditano, nè possono lasciar eredi, come tutti gli regolari, nè possono far testamento, ma tutto quello che lasciano appartiene all'ordine loro. Ma i vescovi essendo essi il ceto più perfetto, non v'è dubbio che sono obbligati a quanto si è già detto dei preti secolari, onde facendo il suo testamento durante la vita, come a loro conviene più che agli altri (senza parlare de beni della sede vescovile immobili, nè di quelli che dopo la consecrazione sono entrati per essa, de quali beni a nessuno possono lasciar cosa veruna quando muoiono), conviene che ciascuno d'essi applichi nel suo testamento un terzo di quanto lascia (oltre quello ch'appartiene alla sua sede come si è detto) per le spese della sua sepoltura, per elemosine di messe e per bene della sua anima, ed il secondo terzo lo lasci in legato alla sua sede vescovile per ajuto di essa e per ricompensare quello ch'avesse consumato coll'uso o avesse necessariamente speso quando si consagrò, e per sgravare la sua coscienza, caso che avesse creduto esser dato a lui quello ch'il datore intendeva dare

alla sede vescovile, e finalmente l'ultimo terzo lo destinerà per la sede patriarcale in dono ed ajuto de suoi bisogni, ed affine che il patriarca applichi messa ed esequie per la sua anima e le faccia applicare (come gli parrà conveniente) dal vescovo. Che se il vescovo farà diversamente il suo testamento, almeno la terza parte che dispone per opere pie sarà per la sede patriarcale. E se accadesse che morisse alcun vescovo e non si trovasse che avesse fatto alcuna disposizione o testamento, monsignor patriarca nominerà un procuratore e dividerà quello che si è trovato e che non appartiene alla sede del defonto, faccendone due parti, una delle quali sarà per la sede vedova, e l'altra per la sede patriarcale, e per i vescovi e sacerdoti della nazione, come disporrà monsignor patriarca, il quale dovrà pure procedere a tenore di quello che si è detto per i vescovi, o in maniera simile.

CANONE VIGESIMO.

Non v'è chi ignori quanto siano rigidi e reiterati i canoni della chiesa che con ogni premura comandano l'erezione de collegi per l'educazione dell'eletta gioventù che deve ricevere i sagri ordini, acciò che sia istruita nelle necessarie scienze per adempiere i doveri del sacerdotio. Perciò il concilio patriarcale radunato nel mese di maggio 1811 stabilì un collegio generale per il solo clero, e fece per esso alcuni particolari regolamenti, e come già è noto a tutti, è stato detto collegio sotto la protezione della madonna dell'Annunziata qui in Hain Trez, il quale fu anche approvato dalla santa sede, poichè la sagra congregazione de Propaganda fide nel suo rescritto segnato il 9 settembre 1831 indirizzato alla buona memoria del patriarca Ignazio Kattan, dice così: „La sagra congregazione de Propaganda fide spera che questo luogo pio (cioè il collegio dell'Annunziata) produrrà il bene e gli avanzamenti più utili: onde la congregazione de Propaganda fide raccomanda a vostra signoria il suddetto collegio affine che adoperi il suo zelo non solo nel soccorrerlo e nel procurar il suo bene con ogni premura, ma anche nell'esortare i vescovi della sua nazione facendo loro conoscere il grand'interesse che devono prendere, affinchè le loro particolari diocesi ottengano l'utilità ed il bene che nell'avvenire ridonderà da questo luogo pio, mentre che potranno mandare ad esso quei giovani che vorranno consagrarsi al servizio della chiesa, affinchè (secondo i regolamenti fatti per il suddetto collegio) dopo che siano istruiti bene nelle scienze, nelle virtù e nella cognizione delle cose che riguardano la cura dell'anime, possano adempiere gli obblighi di veri ecclesiastici.“ Dunque in attenzione agli obblighi dei prelati di nostra nazione relativi a questo collegio, in adempimento dei canoni sinodali e per eseguire la volontà della santa sede romana, esortiamo (a gloria di Dio e bene dell'anime) e raccomandiamo ai superiori ed ai popoli che sono sotto la nostra ecclesiastica giurisdizione affinchè si uniscano al nostro zelo per il bene di questo luogo pio, come ad essi conviene in particolare ed in generale, e procurino soccorrerlo al modo che soccorrono alcuni monasteri e chiese della nazione, non solo con l'elemosine e legati, che Dio gl'ispiri in tempo della loro vita, ma anche nel suo testamento, per suffragio dell'anime loro e de suoi parenti, per ottenerne la ricompensa avanti di Dio e per partecipare del frutto degli olocausti, che secondo le sue regole s'offrono sempre giorno e notte per i benefattori e per quelli che procurano il suo bene in vita ed in morte, ed

A inoltre acquistano l'indulgenza particolare concessa dalla santità di nostro signore il sommo pontefice Gregorio XVI data ai 21 di agosto 1831 tra l'altro grazie spirituali del medesimo concesse a questo collegio a ciascuno de fedeli, ogni volta che da se o per mezzo d'altri procurano o danno elemosina, mobili, legati, o facciano gratuitamente alcuna opera faticosa per il bene del collegio. Speriamo per tanto che questa nostra esortazione produrrà presso tutti il suo effetto.

CANONE VIGESIMOPRIMO.

Non è ignoto ad alcuno l'obbligo a cui sono tenuti i vescovi di visitare in persona (o nel caso d'impedimento canonico, per mezzo d'un sacerdote idoneo) la sua diocesi, almeno una volta l'anno: ed il fine di questa visita vescovile è, 1° perchè il pastore della diocesi conosca lo stato della sua diocesi e quello che ha bisogno di miglioramento; 2° per esaminare la condotta de sacerdoti incaricati della cura riguardo all'adempimento dei suoi obblighi particolari e generali, e per quello che riguarda la sua vita ed i suoi esempi; 3° per saper lo stato delle chiese, i suoi regolamenti, arredi, ornamenti, la loro pulitezza ed i loro legati, e per esaminare unitamente il comportamento dei procuratori ed i loro conti; 4° per osservare se alcuno della gregge avesse libri proibiti, o pure se alcuno insegnasse dottrine contrarie al santo dogma cattolico Romano; 5° per sapere le consuetudini correnti nel popolo, per confermare le buone ed estirpare le cattive; 6° per esaminare l'osservanza delle ordinazioni particolari e generali fatte dalla chiesa, singolarmente quelle che egli medesimo ha prescritto per la disciplina dei suoi diocesani; 7° per nutrire la sua gregge con la parola di Dio, per mezzo delle prediche e consigli, a viva voce, con pastorali, e per fare quanto gli parrà necessario per eradicare i vizi, piantare le virtù, e per contenere o reprimere il mal operare degl'insolenti e punire i difettuosi. Nel tempo della visita deve procurare l'ajuto del sacerdote anziano e di buona qualità, il quale converrà stia in sua compagnia. Questi sono gli obblighi del vescovo nel tempo della visita. Ma non è il fine della visita il raccogliere le decime de diocesani, le quali potrà raccogliere per mezzo d'un sacerdote autorizzato da lui per tal effetto, o pure ognuno dei curati le raccolga da suoi parrochiani, scrivendo quanto si riegra, per farle costare al vescovo, e questa è la maniera più spediente. Ma non v'è proibizione da raccoglierte in tempo della visita, benchè non sia ciò il fine della visita. Per tanto siccome la visita vescovile tiene per oggetto quanto si è sopra accennato, ed i suoi effetti devono essere il buon regolamento; così il tralasciarla è un gran delitto presso Iddio e cagione di spirituale rovina nella diocesi.

CANONE VIGESIMOSECONDO.

Nota è il comandamento di Dio di fare elemosina ai poveri, anzi la stessa legge naturale ce l'insegna. Per tanto chiunque è ricco o di mediocre fortuna è tenuto (secondo il suo potere) all'adempimento di questo precetto dando a poveri quello che gli sopravanza dal suo decente mantenimento, alle convenienze del suo stato, ed agli obblighi della sua famiglia col decoro che gli conviene. Ed essendo necessaria la conservazione del buon ordine ed il togliere l'uso de mendici che girano, vogliamo che i naturali d'ogni diocesi e locali provvedino al bisogno dei loro poveri, affine che non divaghino girando per l'altre diocesi dove non gli mancano i suoi poveri, ed appartiene ai pa-

rochi dei luoghi ed ai vescovi delle diocesi il pro- curare impedire quei che girano ed il provvedere ai bisogni della loro gregge, con costituire procuratori della cassa de' poveri in ogni città e villaggio, per raccogliere quello che si da per i poveri si delle raccolte straordinarie, come anche de' testamenti e de' voti per gli poveri, o d' altro simile secondo la consuetudine del luogo. In conseguenza non deve il vescovo dare raccomandazioni in scritto ad alcuno se non per l' interno della sua diocesi.

CANONE VIGESIMOTERZO.

Essendo da molto tempo prevalsa la consuetudine degli orientali (per tacito consenso de' superiori ecclesiastici, o per la sua volontà) che nella quarantesima e nelle viglie si osservasse il digiuno naturale da mezza notte a mezzo giorno, e dopo si mangiasse cibi di magro nel pranzo e nella cena, senza che si osservasse la quantità, e nè meno se ne facesse scrupolo di coscienza, e conseguentemente la legge dell' unica commestione grande e quella della modica collazione che consiste in cose asciutte non cucinate aveva perduto nel nostro paese il suo vigore relativamente al suo primiero stato; pertanto esortiamo tutta la nostra gregge all' osservanza del digiuno naturale sino al mezzo giorno affine che poco a poco non s' indebolisca o col pranzare molto tempo prima del mezzo giorno, o mangiare e prender caffè e fumare alla mattina come gli altri giorni dell' anno, il che rende i digiuni della quarantesima senza differenza degli altri, e non s' ottiene il fine della sua istituzione, che è la mortificazione de' sensi e della volontà, in modo però che non sia di nocumento alla salute, e perciò quello a cui il medico ordinerà fare diversamente, dovrà presentare la fede del medico al suo confessore, per prender dal medesimo la facoltà conforme la testimonianza del medico, o per ricevere la penitenza che facilmente potrà soddisfare in ricompensa dell' ottenuta dispensa, e lo stesso si pratici da chi per ordine del medico dovesse mangiar latticini o cibi di grasso. Ma si avverta, che chi tiene la facoltà del suo vescovo o dal suo curato per poter mangiar carne a tenore della testimonianza del medico, è obbligato, 1° a contentarsi d' un solo pasto di grasso entro le 24 ore; 2° di non mescolare insieme cibi di grasso e magro; 3° di compensare la suddetta dispensa con altre opere soddisfattorie, singolarmente di pagare alla cassa de' poveri quello che gli sarà imposto, se non è anche lui povero.

CANONE VIGESIMOQUARTO.

Sono già stati emanati molti editti ecclesiastici e civili, i quali proibiscono l' adunanze che da forastieri si fanno alcune feste nell' occorrenza di certe festività. Noi rinnoviamo ora questa proibizione e comandiamo che siano tolte tali adunanze popolari, le quali le più delle volte vanno unite coll' ubriachezza, col giuoco e colla mescolanza di uomini e donne, ed in luogo di venerare Iddio ed onorar i santi si disprezza la maestà di Dio con commettere varie iniquità. Pertanto chi avesse fatto voto di visitare una determinata chiesa (la quale si suppone che sia cattolica e non eretica nè scismatica, poichè non è lecito visitare queste), adempisca il suo voto in altro giorno in cui non cada la sua festa principale; e questo deve essere inteso dai forastieri e non dai naturali del paese nel quale si fa la festa di quella chiesa.

CANONE VIGESIMOQUINTO ED ULTIMO.

Esortiamo tutti i nostri figli negozianti e facoltosi a non contaminare le loro coscienze coll' aperta

usura proibita dalle leggi ecclesiastiche e civili, ovvero con contratti di vendita e compra, che sotto diverse maniere contengono l' usura palliata. Nè in ciò si governino con quello che loro suggeriscono la loro mente e l' amor proprio, ma bensì con quello che loro suggeriranno i confessori capaci di sciogliere le difficoltà, affine che non peccino avanti Dio, e poi siano obbligati a restituire gli abominevoli guadagni usurarij ed illeciti.

Questo è quanto stabilisce questo nostro concilio per tutti i figli della nostra nazione, e gli diamo la seconda e terza volta l' apostolica benedizione.

Dato dal concilio patriarcale radunato nella casa patriarcale presso il collegio della Madonna dell' Annunziata in Hain Tres ai 3 di dicembre 1835.

(Luogo † del sigillo)

Massimo patriarca Antiocheno.

Noi per attestare il vero nostro consenso con monsignor Massimo patriarca Antiocheno e l' accettazione dei descritti ventioinque canoni di questo nostro concilio abbiamo sottoposto e munito con nostra firma e sigilli questo decreto nel suddetto giorno.

Ignazio arcivescovo di Tiro †.

Il parroco Basilio Sciahiat vicario di monsignor Gregorio vescovo di Aleppo †.

Basilio vescovo di Sidone †.

Agabio vescovo di Berito e Gebel †.

Atanasio vescovo di Eliopoli e Kara †.

Il curato Elia Fande segretario di questo concilio †.

ATTI DEL GIORNO QUARTO.

Nella prima sessione di questo giorno si discorse sull' affare della diocesi di Egitto che appartiene alla sede patriarcale Alessandrina, la quale (con intelligenza e volontà del sommo pontefice) è riunita alla sede greco-melchita cattolica. Dopo il conveniente discorso su quest' affare, fu convenuto riservare la finale risoluzione per il seguente giorno, in cui sarà data una particolare determinazione.

Nella seconda sessione di questo giorno, si parlò solamente di diversi memoriali presentati a monsignor patriarca dai naturali della diocesi di Eliopoli, e dopo esser stati questi considerati, si differì dare la risoluzione al giorno seguente, come quello di sopra.

ATTI DEL GIORNO QUINTO.

Nella prima sessione di questo giorno, dopo le necessarie discussioni, con unanime consenso si diede la risoluzione a quello che riguarda la diocesi di Egitto e le sue adiacenze col rispetto che siegue, e nella seconda sessione di questo di si diede anche la risoluzione a quello che riguarda ai naturali della diocesi di Eliopoli.

Atti del concilio patriarcale radunato nella casa patriarcale presso il collegio della Madonna dell' Annunziata de Hain Tres nella sessione tenuta nel giorno della data.

Il segretario di questo concilio ha presentato uno scritto segnato da dieci delle principali persone della nostra nazione greco-melchita cattolica della città del Cairo sotto la data 25 ottobre passato, e detto scritto veniva accompagnato da un altro scritto firmato da circa duecento persone del popolo greco-melchita del Cairo in data dei 20 del suddetto mese con cui fanno sapere aver eletto per vescovo di Cairo e delle sue adiacenze il reverendissimo nostro

figlio il curato Flavio El Kafiri superiore generale della congregazione dei monaci di San Giovanni Baladiti. Nello stesso tempo fu presentata una lettera dei figli della nostra nazione abitanti in Alessandria e Damietta in cui rigettano quest'elezione e non vogliono aver parte in essa. Questo nostro concilio ha considerato, 1° che Alessandria, Cairo, Damietta e Rosetta sono da molto tempo (con intelligenza e facoltà della santa sede Romana) annessi alla sede Antiochena, ed i patriarchi di questa sede hanno sempre governato i popoli ivi dimoranti per mezzo de' suoi vicarii come gregge sua propria, senza differenza veruna, come reggono la gregge di Damasco. 2° Che la sede Alessandrina è patriarcale, non vescovile, e non vi è stata mai consuetudine di nominare per essa o per il Cairo un vescovo particolare, non solo nella nostra nazione, nè anco nella greca scismatica, ma il patriarcha Alessandrino è quello che regge quei popoli come propria gregge, nè mai abbiamo veduto negli atti de' concilj ecumenici o provinciali il nome d'attuale vescovo del Cairo. 3° Abbiamo bene osservato, ch' essendo stata fatta la dett' elezione non solo senza particolar permesso di monsignor patriarcha, ma senza cognizione e contro tutti i sagri canoni e senza l'assistenza di un suo vicario in Cairo; perciò ha giudicato questo nostro concilio esser nulla la suddetta elezione e di nessun valore per tutti i rispetti, non però per quello che riguarda la persona dell' eletto parroco il prelodato padre Flavio, poichè è un soggetto ornato di buona qualità e virtù, ma soltanto per qualche riguardo al fatto come contrario ai diritti ed opposto ai sagri canoni ed alle stabili consuetudini della nostra chiesa greca.

Peraltro dopo una conveniente discussione tenuta in questa sessione, convenne questo nostro concilio, che se vuole monsignor patriarcha, consagri vescovo il suo procuratore patriarcale, nominandolo suo vicario per la città di Cairo, e questo per riguardo al suo onore e per uniformarsi al diploma della sublime porta Ottomana, ed il nostro concilio non impedisce che ciò sia fatto sotto queste condizioni: 1° Se monsignor patriarcha consagrerà il curato Flavio o un altro, non lo consagrerà per vescovo della città del Cairo, ma col titolo della cella della sede patriarcale Alessandrina, e sempre il consagrato metterà la sua firma ed il suo sigillo con queste parole: *Il vescovo della cella Alessandrina*, e così gli scriveranno l'indirizzo delle lettere che al medesimo si mandino, se non che, occorrendo di dover presentare lettere a suo nome al tribunale del governo, potrà allora intitolarsi vescovo de Cairo e delle sue adiacenze per uniformarsi al diploma della sublime porta. 2° Che negli affari della gregge si comporti sempre come un semplice procuratore del patriarcha, e non come che avesse assoluta giurisdizione pastorale sopra i figli della nostra nazione delle parti di Egitto, ed in conseguenza deve stare soggetto al patriarcha come a suo particolare superiore, il quale è il proprio superiore della gregge con assoluta autorità, e nelle cose di gran peso non operi, se prima non abbia consultato monsignor patriarcha. 3° Che l'entrata della diocesi di Egitto si notino in un libro particolare, in cui si scriva tutto quanto riceve il vescovo della cella delle decime, dei matrimoni, dei battesimi, funerali, piatti, consuetudini, regali, buone feste, e tutto il restante dell' entrate ecclesiastiche di qualunque specie fossero, per renderne conto a monsignor patriarcha. Da queste entrate spenda il vescovo della cella quello che gli farà bisogno per il suo decente mantenimento di mangiare, bere e vestirsi lui ed il suo sacerdote, il suo chierico ed il suo particolare servitore, e per quello che convenga alla

sua decente abitazione; e nel finir dell' anno tutto quello che avanza dell' introito e dell' esito, prenda monsignor patriarcha due terzi, e dia la terza parte al vescovo della cella per servirsene come voglia in opere buone e come stimerà conveniente, nel modo che se ne servono i sacerdoti secolari. I mobili però della cella restino sempre in essa come proprietà della sede patriarcale. Riguardo ai vicarii che devono risiedere in Alessandria, Damietta e Rosetta, saranno essi nominati dal patriarcha ed esigeranno le decime ed i diritti ecclesiastici a nome proprio della sede patriarcale, senza mescolarle con l' entrate della diocesi del Cairo. Nè s' ingerisca con essi il vescovo della cella, fuorchè in quello in cui fosse autorizzato dal patriarcha ed in proteggerli ne' tribunali civili a tenore del diploma della sublime porta. Questo è quanto ha stabilito il presente nostro concilio, e per confermare quello che sopra si è notato, abbiam firmato questa scrittura munita con nostri sigilli.

Dato nel concilio patriarcale negli atti della sessione terza, 5 dicembre dell' anno 1835.

Massimo patriarcha Antiochenu †.

Ignazio arcivescovo di Tiro †.

Il parroco Basilio Sciahiat vicario di monsignor vescovo di Aleppo †.

Basilio vescovo di Sidone †.

Agabio vescovo di Berito e Gibel †.

Atanasio vescovo di Eliopoli e Kara †.

Il curato Elia Kande segretario di questo concilio †.

Atti del concilio patriarcale radunato nell' abitazione patriarcale presso il collegio della Madonna dell' Annunziata de Hain Trez nell' ultima sessione del giorno della data.

È stato presentato a questo santo concilio dal segretario d' esso un piego di lettere provenienti dai parroci di Tebrud, Neph, Kara, Haju e dei paesi orientali, in unione dei memoriali particolari dei parrochiani de' suddetti paesi, in cui altamente si lagnano della negligenza di monsignor Atanasio vescovo d' Eliopoli loro legittimo pastore, dicendo che si trovano come se non avessero pastore, e che agisce con essi incanonicamente, e finalmente supplicano con lagrime monsignor patriarcha e lo scongiurano a toglierli il surriferito vescovo, il quale assolutamente non vogliono e nè meno gli danno i diritti ecclesiastici, nè lo lasciano entrare nelle loro case, e che s' essi saranno costretti al contrario, partiranno da quelle vicinanze, e che monsignor patriarcha dovrà render conto delle loro anime avanti a Dio. Sono in oltre state presentate lettere d' altri sacerdoti imparziali e che non sono dalla sua diocesi, che confermano lo stesso, e parimente si hanno fatto conoscere altre lettere che anteriormente erano state indirizzate a monsignor patriarcha su questo riguardo. Non senza cordoglio ha inteso questo nostro concilio queste lagnanze che domandano un pronto rimedio; onde d' unanime consenso si è convenuto che monsignor patriarcha mandi un delegato autorizzato per visitare i suddetti paesi e per procurare di rimediare i danni spirituali e per esortare con ogni premura gli abitanti a pacificarsi col suo vescovo, dopo che si sia informato della verità delle cose, per informarne fedelmente monsignor patriarcha. In oltre abbiamo giudicato che le spese di questo delegato patriarcale visitatore siano (del suo partire al suo ritorno) a carico della stessa diocesi, ed in conseguenza a lui appartiene il raccogliere le decime ed i diritti del vescovato, e di questo spenda quello che avrà bisogno, ed al suo ritorno renda conto a monsignor patriarcha. Ed in conferma di quanto si è sopra accennato,

abbiam sottoscritto con le proprie mani questa scrittura munita con nostri sigilli.

Dato dal concilio patriarcale dagli atti della sessione terza, ai 5 dicembre dell'anno 1835.

Massimo patriarca Antiocheno †.

Ignazio arcivescovo di Tiro †.

Il parroco Basilio Sciahiat vicario di monsignor

Gregorio vescovo d'Aleppo †.

Basilio vescovo di Sidone †.

Agabio vescovo di Berito e di Gibel †.

Il curato Elia segretario del concilio †.

Inoltre nella sessione terza che terminò in questo quinto giorno di dicembre, monsignor Basilio vescovo di Sidone rappresentò a monsignor patriarca come segue.

Illustrissimo signore.

Dopo il bacio delle sue sagre mani, fo noto al vostro rispettabile concilio quello che passa nella città di Sidone e di Der Elkamar, contrario a quello che si pratica nelle altre diocesi, riguardo ai diritti e consuetudini ecclesiastiche che mi appartengono, cioè che fuori delle solite decime non mi si dà altro che il piatto che si raccoglie nella festa di resurrezione nella chiesa di Der Elkamar. Onde prego la vostra giustizia che mi facciate conoscere quello che m'appartiene, conforme gli usi delle altre diocesi, tanto per quello che riguarda la porzione degli emolumenti, quanto quel che riguarda i piatti delle festività ed altre cose, poichè nello stesso tempo che non domando altro che le consuetudini ed i diritti, non voglio da qui avanti trascurare i miei diritti, i quali nel passato ho negletto per diversi motivi. Desidero la risposta del vostro santo concilio per uniformarmi al suo tenore.

Basilio vescovo di Sidone.

5 dicembre 1835.

Gloria sempre a Dio.

Nell'attuale nostra radunanza ci ha presentato il segretario di questo concilio il sopraccennato scritto dal nostro stimato fratello monsignor Basilio vescovo di Sidone, ed avendo ben considerato la giustizia della di lui domanda, dichiariamo, che conforme le consuetudini dell'altre diocesi, nelle quali i vescovi percepiscono i loro diritti, così anche conviene ed è giusto, che il nostro fratello monsignor Basilio (oltre le decime solite che devono pagarsi annualmente) percepisca, 1° il piatto del bacio e delle processioni di Sidone e di Der Elkamar nella festa della santa Croce, nella domenica delle palme e nel sepolcro del venerdì santo, e sia del nostro fratello tutto quanto in essi si raccoglie. 2° Gli appartengono due parti degli emolumenti de' sacerdoti, cioè come a due sacerdoti, essendo lui il particolare primo e legittimo pastore, nè meno ignoriamo cosa siano questi emolumenti e come si raccolgono. Questi emolumenti, cioè quello che entra dal servizio dell'altare, dai battesimi, matrimoni, funerali, esequie, paraclisi, benedizioni nel giorno dell'epifania, calende dei mesi, elemosine per la commemorazione dei morti, piatti dei sacerdoti nelle domeniche e festività e dell'elemosine che si danno gratuite per l'anime dei defonti, siano queste in forza del testamento o siano donazioni dei loro eredi. Questi emolumenti riferiti in questo secondo numero gli raccolga e noti in un libro particolare il superiore dell'ospizio, sotto la vigilanza del procuratore che eleggerà monsignor vescovo, sia sacerdote o secolare, il quale dovrà anche aver un altro libro dei conti come quello che sopra si è detto, ed ogni tre mesi

Preghiera simile al triduo.

o più faccia i conti, e divida le parti secondo il numero dei sacerdoti, che con facoltà di monsignor vescovo servono la gregge, e dia ad ognuno di essi una parte ed il monsignor vescovo due. 3° Appartiene anche al nostro fratello prendere due parti dell'elemosine delle messe per defonti, che danno i parrochiani dei suddetti luoghi, siano queste lasciate in testamenti o siano liberamente date dagli eredi dei defonti in tempo della loro morte. Essendo dunque giusti questi diritti e praticati nell'altre diocesi, dichiariamo che appartiene a nostro fratello il percepirla, come si è sopra notato, tanto se si trova in persona in uno dei due luoghi come se è assente, poichè ogni volta che il nostro fratello dimora per qualche tempo in uno dei due luoghi (non però s'è di passaggio), esso si mantiene a spese proprie, ossia apra cucina, ossia s'accordi per le spese col superiore dell'ospizio, se non è che sia invitato da qualche uno.

Dato nel concilio patriarcale radunato nell'abitazione patriarcale del collegio della Madonna dell'Annunziata de Hain Trez, 5 dicembre 1835.

Massimo patriarca Antiocheno †.

Ignazio arcivescovo di Tiro †.

Il parroco Basilio Sciahiat vicario di monsignor

Gregorio vescovo di Aleppo †.

Agabio vescovo di Berito e Gibel †.

Atanasio vescovo d'Eliopoli e Kara †.

Il curato Elia Fande segretario di questo concilio †.

ATTI DEL GIORNO SESTO.

Nella prima sessione che si terminò in questo giorno, si presentò il curato Flavio superiore generale della congregazione dei monaci di San Giovanni Baladiti chiamato Kafuri, il quale fu canonicamente chiamato a quest'adunanza. Monsignor patriarca ordinò al segretario di questo concilio leggere alla presenza del prelodato curato gli atti della sessione prima del giorno quarto, e parimente la risoluzione data nella prima sessione del giorno quinto, che riguarda la diocesi del Cairo. Il suddetto curato dopo aver inteso questi atti e lo scritto della sua elezione, indirizzato dagli abitanti del Cairo, come anche le lettere che l'accompagnavano; monsignor patriarca allora gli manifestò la sua volontà dicendogli che lo consagrerrebbe vescovo per la cella della sede patriarcale Alessandrina a tenore della risoluzione sinodale sopra accennata, ma il surferito curato si scusò adducendo per motivo e la sua incapacità ed il timore di sua coscienza. Finalmente dopo vari discorsi il curato diede la sua risposta in scritto, in cui chiedeva un poco di tempo per dare l'ultima risposta d'accettare o rinunciare, dopo aver ricorso a Dio, e d'acquiescere la sua coscienza ad una delle due sopraccennate determinazioni, e monsignor patriarca gli accordò la richiesta dilazione.

Nella seconda sessione di questo giorno monsignor patriarca sciolse questo patriarcale concilio, e così i padri partirono ognuno per il suo luogo, dopo aver ringraziato Iddio.

Avviso.

Il reverendissimo curato Basilio Sciahiat avendo assistito a questo concilio come procuratore canonico del suo fratello monsignor Gregorio vescovo d'Aleppo, ha dichiarato in presenza del medesimo concilio, che monsignor Gregorio, il quale lo costituì suo procuratore, non rinuncia al diritto di sua precedenza nel posto e nel sottoscrivere gli atti riguardo al metropolitano di Tiro, e che egli come vicario da chi l'istituì suo procuratore domanda questo

diritto, e che egli per riguardo a certe circostanze (dà ad intendere non aver ricevuto documenti che possa manifestare su quest' affare) volle sottoscrivere negli atti dopo il nostro fratello monsignor Ignazio nuovamente consagrato per la sede di Tiro, e vuole che questo nostro concilio sia testimonio, che questa sua sottoscrizione non leda, nè indebolisca il diritto

A di chi lo fece suo procuratore, nè stabilisca la precedenza della sede di Tiro a quella d'Aleppo. *Leet + sigilli.* Questa copia è copata dal suo originale con ogni esattezza che si conserva nell'archivio patriarcale.

Massimo patriarca Antiocheno †.
10 dicembre 1835.

2.
RELATIO SUPER CONCILIO MELCHITICO SACRAE CONGREGATIONI EXHIBITA
AB ALOIBIO CARDINALI FREZZA

1837 maii 23.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

1° Monsignor Massimo Maslum patriarca Antiocheno dei greci-melchiti con lettera del 10 dicembre 1835 diretta alla santità di nostro signore dopo aver significata la piena sua adesione alla condanna del sinodo di Carcafe, diede parte di altro sinodo da lui tenuto ai primi del citato mese con le seguenti parole: „Feci poi adunare i miei vicini vescovi in forma di sinodo patriarcale in questi ultimi giorni, e mi faccio un dovere di umiliare qui annessa una copia degli atti del medesimo, non volendo io che sia incognito a vostra beatitudine alcun fatto mio essenziale“. Con altra poi del 16 luglio 1836 rendendo grazie al santo padre per la conferma di sua elezione e per il sacro pallio a lui conferito nel concistoro del 1 febbrajo, ripete: „Gli atti del sinodo patriarcale da me tenuto ai primi dicembre ultimo passato già ho spediti alla beatitudine vostra“. Passa quindi a riferire, che dietro le risoluzioni di detto sinodo avea eseguita la consagratozione del vescovo di Zahale e Ferzul, che proponevasi di consagrare altro soggetto per la chiesa di San Giovanni d'Acri e di far la visita di tutto l'Egitto.

2° Mentre gli accennati atti da sua santità passati alla Propaganda stavano traducendosi dalla lingua arabica, onde recarli a cognizione dell'eminenza vostra reverendissima, fu riferito che circolava in Levante una stampa di sinodo che dicevasi tenuto da monsignor Maslum e supponevasi diverso da quello spedito, come si disse, da lui medesimo. Avutane peraltro una copia e fattope il confronto, si cosobbe che era lo stesso identico sinodo che monsignor patriarca avea dato alle stampe, con questa sola differenza che nella stampa non v'erano che i soli venticinque canoni. Compita pertanto la fedele traduzione, si giudicò necessario di aggiungere agli atti sinodali il corredo di tutti quegli schiarimenti ed osservazioni, che potessero contribuire a facilitarne l'esame e a meglio conoscere il merito. Fu dato tale incarico al valente consultore di Propaganda monsignor Raffaele Fornari, il quale con dottissimo suo voto, che si dà in Sommario dopo gli atti del sinodo¹, sembra aver pienamente soddisfatto allo scopo.

3° La proposta materia trattasi dal consultore colla maggior chiarezza ed in tutta la dovuta estensione. A procedere con ordine divide egli il voto in sei articoli. Nei primi quattro premette alcune questioni intimamente collegate col punto principale, e si dà carico di dimostrare con appositi argomenti e solide ragioni:

I. Che i patriarchi orientali sono strettamente obbligati di domandare al Romano pontefice la conferma della loro elezione ed il sacro pallio.

II. Che sono vietati ai patriarchi orientali, prima di ricevere dalla santa sede la conferma suddetta ed il pallio, quegli atti di giurisdizione e di ordine,

che sono interdetti agli arcivescovi e vescovi occidentali non ancora decorati di quell'ornamento. Tali atti poi sono: *Consecrare concilium, conficere chrisma, dedicare basilica, ordinare clericos, et episcopos consecrare.*

III. Che anche dopo ricevuta la conferma ed il pallio, se dai patriarchi orientali si tenga un qualche concilio nazionale, i canoni di questo per aver forza di legge debbono essere approvati dalla sede apostolica.

IV. Che finalmente gli anzidetti patriarchi nè per se soli, nè con i loro concilii possono fare decreti o legge alcuna, che muti la disciplina delle loro chiese tacitamente o espressamente approvata dalla santa sede.

Da tali premesse viene a concludere monsignor Fornari, sembrare che il patriarca Maslum dovesse astenersi dall'adunare il sinodo, come fece, prima di riceverlo la conferma ed il pallio, e dall'esercitare certi altri atti di grave giurisdizione ed ordine, come praticò nel primo giorno colla ordinazione di un chierico al suddiaconato e diaconato nella stessa funzione, e colla consagratozione di un vescovo.

4° Discende monsignor consultore nel V articolo all'esame dei canoni del sinodo, in cui applicando al caso le teorie dell'articolo IV fa delle osservazioni sopra alcuni di essi che sembrangli meritare particolare attenzione. Tali sono il primo sul battesimo; il secondo sullo stesso oggetto e sulla confermazione; il terzo sulla celebrazione della messa dei presantificati nella quaresima; il settimo sugli sponsali e matrimonj; il decimo ottavo sulla procedura da tenersi dai superiori regolari nel punire i religiosi colpevoli; il decimonono in cui si fanno varie proscrizioni sul testamento delle persone ecclesiastiche, sul diritto dei parenti alla eredità di essi, sulla distribuzione di limosine ecc. Monsignor Fornari rinviene in tutti questi canoni qualche opposizione ai canoni e decreti dei concilii generali o nazionali confermati dalla santa sede ed alle costituzioni o bolle apostoliche, o una mutazione dell'antica ed approvata disciplina della chiesa greca, o qualche soverchia rigidità e lesione dei rispettivi diritti personali, ed in alcuno ancora qualche inesatta dottrina. Quanto agli altri canoni non rimarca cosa di conseguenza, ma piuttosto in generale trova molto lodevoli e sagge le ordinazioni, che in questi si leggono dirette a richiamare la perfetta osservanza della vigente disciplina ed a togliere gli abusi in essa introdotti, o molto conducenti al bene spirituale della nazione.

5° Nel VI ed ultimo articolo poi monsignor consultore propone il provvedimento, che egli opinerebbe potersi adottare dalla sagra congregazione in questo affare. Suggerisce pertanto di scrivere una lettera a monsignor patriarca Maslum, nella prima parte della quale potrebbe esser commendato per lo zelo che egli ed i suoi vescovi dimostrano onde rimettere in vigore e nella sua purezza

¹ Votum illud valde doleo hic me non posse ob loci angustiam representare.

l'antica disciplina, eliminare gli abusi, provvedere all'assistenza spirituale dei fedeli, in una parola al buon governo della chiesa patriarcale; nella seconda parte poi crede che in bel modo si possa fare al medesimo un qualche moderato rimarco tanto per aver adunato il sinodo ed aver esercitato alcuni atti di primaria giurisdizione prima che ricevesse la conferma ed il pallio dalla santa sede, quanto per averlo dato alle stampe e ordinate l'osservanza prima di ricevere sà di esso l'approvazione del sommo pontefice, partecipandogli in fine per suo regolamento tutti quei rilievi che sono stati

fatti nell'esame del sinodo in ordine ai canoni detti di sopra. Tale è il parere di monsignor consultore, che di buon grado sottopone con l'intero voto ai superiori lumi della sacra congregazione.

Si appartiene ora all'alto discernimento dell'eminente vostre reverendissime di dichiarare in proposito il sapiente loro giudizio colla soluzione del seguente dubbio:

Se debbano adottarsi in tutto o in parte i suggerimenti di monsignor consultore diffusamente esternati nel voto, ed in compendio ripetuti nel progetto di lettera proposto nel art. VI, p. 78.

3.

RESOLUTIONES A SACRA CONGREGATIONE CAPTAE.

In congregatione generali de Propaganda fide habita die 23 maii 1837 super synodo patriarchali, quam die primo decembris 1835 collegit Maximus B Maxium patriarcha Antiocheus graecorum-melchitarum, eiusque synodi actis eminentissimi et reverendissimi patres ad propositum dubium, me infrascripto referente, responderunt ad mentem.

Mens est, ut eidem patriarchae nomine sacrae congregationis officiose quidem, et enucleate scribatur, ad ipsius memoriam revocando, quae a sanctis canonibus, et constitutionibus apostolicis praescribuntur de necessitate scilicet petendi obtinendique a Romano pontifice confirmationem electionis patriarchalis, et honorem pallii, quod est plenitudinis officii pastoralis insignis, servata antiqua sedis apostolicae et patriarchalium sedium totiusque ecclesiae consuetudine, antequam iisdem patriarchis fas sit *consecrare concilium, conficere chrismis, dedicare basilicas, ordinare clericos, episcopos consecrare*, aliaque peragere, quae non obtenta electionis confirmatione et pallii concessione vetita sunt, nisi C specialis sedis apostolicae venia praedictis patriarchis facta fuerit. Haec autem ita Maximo patriarchae Antiocheo nuncianda esse eminentissimi et reverendissimi patres decreverunt, ut cautum plane sit ea super re de universali ac constanti ecclesiae disciplina.

Caeteram etsi in litteris apostolicis, quae incipiunt „Melchitarum“ datis die 16 septembris 1835 decretam fuisse apparent eius confirmationem in patriarchatu et pallii concessionem, Maximumque ipsum simpliciter patriarcham appellatum fuisse, ut fortasse ex iis conicere potuerit sibi iam nihil deesse ad praedicta acta peragenda nisi quamdam solemnitatem, quae decretum ipsum publici iuris officeret, tamen visum est huiusmodi coniectationem admitti vix posse in praesule, qui diuturno tempore Romae commoratus est, et cui notum esse debuit decreta de quibus agitur per acta consistorialia D perferri oportere.

At vero probari non potuit Maximum patriarcham typis evulgasse praedicta acta synodalia, inconsulta

sede apostolica, eiusque approbatione et venia non obtenta, sicut necesse erat. Atque in hoc casu eminentissimi et reverendissimi patres duo vehementer admirati sunt: 1. scilicet ad aedem apostolicam huiusmodi acta manuscripta a Maximo patriarcha missa fuisse, ac si nondum ipsa typis essent impressa, cum tamen de typis evulgatione documenta praesto sint; deinde eadem acta eo concilio ipsum missae—ut de illis apostolicam sedem certiorum faceret, quia tamen approbationem exposceret prout officii ratio postulabat.

Convertentes autem mentem ad acta ipsa synodi eminentissimi et reverendissimi patres censuerunt in his quamplurima contineri salubriter instituta, aut in usum laudabiliter revocata, quae vetustate iamdiu erant obsoleta, nonnulla tamen animedversione digna existimarunt, quae vel minus recta, ac etiam erronea, vel noviter excogitata contra vigentem in illis ecclesiis disciplinam, consuetudinesque legitimae iudicantur; atque inter prima praecipue recensita sunt quae traduntur de conditione tantummodo *mentali* in collatione baptismatis, in casu quo conditionate sit conferendum, nec non quae affirmantur de missa praesacramentalium, quasi nihil huiusmodi missae desit quominus integra missa habeatur: inter alia vero plura notata sunt, praesertim quae respiciunt haereditatem parochorum pro eorum testamentis conficiendis haereditibusque nuncupandis, pro subiectione monachorum immediate patriarchae in eorum causis definiendis, aliaque quam plurimis, quae tamquam noviter constituta a reverendo domino consultore deducta sunt. Quae quidem omnia enucleanda sunt in epistola sacrae congregationis, monendusque Maximus patriarcha Antiocheus ut ea vel deleat ex synodo, vel de eorum necessitate ac utilitate certiorum reddat sacram congregationem, eiusque iudicium super praemissis praestoletur, antequam vim obligandi D subditos fideles synodo ipsi eiusque actis et decretis tribuere valeat.

Ita est etc.

Aloisius cardinalis Fresa ponens.

4.

LITTERAE SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE AD MAXIMUM MAZLUM PATRIARCHAM

1838 maii 29.

Rimessi dalla santità di nostro signore gli atti del sinodo patriarcale da vostra signoria adunato nel giorno primo dicembre 1835 a questa sacra congregazione di Propaganda fide per esaminarne il tenore e giudicarne il merito, la medesima si è compiaciuta di rimarcare in essi quello spirito di religione e di zelo in favore della cattolica chiesa e della salvezza delle anime, di cui ella nella sua dimora in Roma aveva già date luminose prove.

Rendero quindi giustizia alla rettitudine delle sue intenzioni, le medesima sacra congregazione ha attribuito ad inavvertenza od equivoco quell'allontanamento qualunque che in essi possa essere occorso dalle pratiche e massime della santa sede, non che dalle prescrizioni canoniche per la parte che comprendono ed obbligano anziandio la chiesa greca: e persuasa come è della di lei riverenza e filiale attaccamento alla cattedra apostolica, per cui

niente può esserle più a cuore che conoscerne e a seguirne esattamente le norme, la predotta sagra congregazione ha risoluto che lo come prefetto della medesima le manifestassi francamente i rilievi che si sono fatti in proposito.

Ed avanti di tutto alla sagra congregazione non è sfuggito il riflesso che secondo le prescrizioni canoniche, le massime della santa sede e la pratica osservanza in uso da secoli avrebbe dovuto precedere la conferma della elezione alla sede patriarcale greco-melchita e la concessione del sagra pallio per parte della medesima santa sede a di lei favore eseguita l'una e l'altra nelle forme canoniche, prima che si desse luogo alla convocazione e celebrazione dell'anzidetto sinodo ed all'esercizio degli altri atti di giurisdizione e di ordine, che avanti la conferma e la concessione del pallio sono vietati, frà quali in specie si comprende l'ordinazione dei cherici e la consacrazione dei vescovi; e la medesima sagra congregazione ha creduto o che il fervore del di lei zelo lo abbia reso meno avvertito della disciplina ecclesiastica in questa parte, o che piuttosto avendo letto nel breve apostolico di condanna del sinodo di Carcafe spedito dal santo padre colla data del 16 settembre 1835 essere stata dalla santità sua già decretata la conferma e la concessione in discorso, ella per equivoco siasi facilmente persuasa di essere abilitata all'esercizio degli atti suddetti, non rammentandosi che la conferma e concessione indicata dovea ricevere il suo compimento nel concistoro colla spedizione delle lettere apostoliche per produrre gli effetti corrispondenti; menò che una speciale autorizzazione della santa sede non li avesse permessi indipendentemente dalle solenni forme canoniche.

Premesse queste osservazioni la sagra congregazione lungi da ogni sospetto sul conto della sincerità e ferma di lei volontà di uniformarsi in tutto alle decisioni della santa sede si è viemaggiormente confermata nell'opinione della molta di lei sommissione e docilità in questa parte per le prove datene non ha guari, sia colla pronta accettazione della condanna del sinodo di Carcafe, sia colle amplissime proteste antecedenti e successive di ossequio e piena obbedienza verso questa apostolica Romana chiesa. Fortè perciò di questa opinione la medesima sagra congregazione non ha punto dubitato che nell'invviare al santo padre gli atti del più volte menzionato sinodo non abbia ella avuto altro scopo che di sottoporli al di lui oracolo per implorarne, secondo quello che prescrivono i sagri canoni e le costituzioni apostoliche, il supremo di lui giudizio; e che sebbene ne abbia fatta la pubblicazione colle stampe prima di ottenerne la pontificia annuena, sia ciò non ostante pronto a farvi quelle emendazioni che dalla sagra congregazione le verranno proposte; come pure che allorquando il di lei zelo le farà credere necessario di tenerne qualcun altro, prima di pubblicarne gli atti, non ometterà di dimandarne al capo supremo della cattolica chiesa l'approvazione, affinché la di lei condotta esteriore in simili casi sia concorde coll'affetto e sommissione filiale che tanto giustamente si honora di professargli.

E qui entrando alcun poco nel merito degli atti sinodali, e riportandomi a quanto le dissi in principio, le servirà di consolazione il sapere che gli eminentissimi padri non lasciarono di applaudire a parecchi di essi, ai quali si è dato luogo nello scopo d'introdurre la riforma nel clero e nel popolo, e di richiamare al suo primiero vigore la disciplina ecclesiastica e l'osservanza di quelle leggi canoniche, che collo scorrere de' tempi sono andate in disuso ed in dimenticanza, contestando in simil guisa

la di lei sagacità e zelo nell'adempire all'ufficio di buon pastore e nell'eseguire quanto viene imposto ai patriarchi ed ai vescovi della nazione greco-melchita da Benedetto XIV di santa memoria nella celebre ed a lei notissima costituzione *Demandatum* del 24 dicembre 1743 nei §§ 3 e seguenti.

Meritò anzi particolare elogio la prescrizione contenuta nel canone ottavo relativa all'amministrazione de' sacramenti ed alla celebrazione della messa, colla quale ella ha inteso di richiamare alla debita osservanza quanto viene prescritto nei rituali e messali della sua nazione; e ciò con ottimo accorgimento, onde raggiungere perfettamente quello scopo, cui mirarono in ogni tempo e con ogni sollecitudine le canoniche disposizioni e le pontificie costituzioni; e benchè in chi corre da se non vi sia bisogno di particolare stimolo, nondimeno gli eminentissimi padri considerando quanto interessa al bene della chiesa ed alla salute de' fedeli l'uniformità ed esattezza in fatto di amministrazione de' sacramenti e di celebrazione di messa, hanno creduto di raccomandarle in ispecial modo la cura d'invigilare, affinchè i vescovi nelle loro diocesi non permettano che s'introducano altri rituali ed altri messali fuori di quelli approvati dalla sede apostolica; e che segnatamente questi ultimi siano a norma di quello stampato nell'eucologio greco dalla medesima approvato ed impresso in Roma nel 1764 per ordine di Benedetto XIV, nè in esso manchi la rubrica nella quale si prescrive la commemorazione del Romano pontefice nel sagra sacrificio solita farsi sempre in tutta la chiesa fino dai primi tempi, ordinata con decreti di tanti concilj anche della chiesa greca e considerata come una prova manifesta della comunione ed unità cattolica.

Con egual sentimento di compiacenza e di lode del di lei zelo la sagra congregazione ha rimarcato nel canone 20 la molta di lei sollecitudine pel progresso del collegio della Santissima Annunziata destinato alla educazione del giovane clero; ed è stato un solo il voto di tutti gli eminentissimi padri perchè con alacrità di animo sempre maggiore ella promuova un'opera tanto utile al bene della chiesa ed alla santificazione delle anime, mediante una buona istituzione degli alunni nelle lettere, nelle scienze e nella pietà cristiana. Ed in questo proposito gli eminentissimi padri desiderarono che fra le altre cattedre vi fosse stabilita anche quella di lingua greca per mettere in grado la gioventù studiosa di bene istruirsi nelle antichità della sua chiesa, di ben conoscerne la liturgia e conservarne il rito, e di attingere dalla lettura degli antichi padri, fonti inesauribili di cristiana letteratura, la vera dottrina della chiesa medesima.

In mezzo a queste ed altre molte cose meritevoli di lode ritrovate nel sinodo da lei mandato al santo padre la sagra congregazione ne osservò delle altre, le quali nel rigore teologico o canonico non furono giudicate esatte. Avendole tenuto proposito con tutta franchezza e lealtà delle prime, le parlerò con pari libertà, come saige il mio ufficio, delle seconde; e ciò lo farò tantopiù volentieri quanto maggiore è la fiducia che m'ispira di lei fermo proponimento di uniformarsi alle prescrizioni apostoliche.

E primieramente debbo richiamare la di lei attenzione al secondo canone dello stesso sinodo per la parte che riguarda la collazione del battesimo nel caso in cui costasse l'invalidità del sacramento conferito nel tempo del pericolo, o pure si dubitasse della sua validità; pel qual caso viene prescritto che il fanciullo sia battezzato sotto condizione mentale; ma la parte espositiva di questo canone, com-

ella ben comprende, contempla due specie; quella cioè di un battesimo della di cui nullità costa, e quella di un battesimo dubbio: altronde nella parte dispositiva semplicemente si prescrive che il fanciullo sia battezzato sotto condizione mentale, senza distinguere il caso del battesimo certamente nullo dal caso del battesimo dubbio. Ora è notissimo che in quello la collazione deve farsi assoluta, e non condizionata; ed in questo, secondo la prassi generale ed attuale della chiesa, la condizione deve essere espressa, e non mentale; la qual prassi se non si sarebbe potuta lecitamente trascurare in altri tempi, molto meno può abbandonarsi presentemente, in cui li moderni novatori pistojosi nel loro dannato conciliabolo avendo tentato di escluderla ne meritavano l'animadversione canonica nella celebre bolla dogmatica *Auctorem fidei* emanata da Pio sesto di santa memoria li 28 agosto 1794 come rilevasi dalla proposizione 37 e rispettiva censura della medesima B nei precisi seguenti termini: „Deliberatio synodi qua praetextu adhaesionis ad antiquos canones in casu dubii baptismatis propositum suum declarat de omittenda formae conditionalis mentione“. — „Temeraria, praxi, legi, auctoritati ecclesiae contraria.“

L'evidenza della cosa è tanto manifesta che sarebbe far torto alla di lei perspicacia il trattarsi nell'esperta ulteriormente: non resta perciò altro che ella ne procuri nel miglior modo la rettificazione ed emendazione.

In simil guisa preso ad esame il canone terzo si è trovata non essere esatta la dottrina della messa dei presantificati laddove nel fine del medesimo si dice che *la santa celebrazione contiene quella di una messa intiera, e potrà essere offerta a Dio per vivi e per defunti*. Imperocchè la messa considerata come sacrificio non può credersi intiera se vi manca la parte più sostanziale, quale è la consecrazione: *C et notum est, al dire di Lambertini, De canonizatione sanctorum, lib. 4. p. 1, cap. 27. n. 7: Missam praesantificatorum illam esse, in qua Christi corpus non conficitur, sed confectum antea absumitur*. Quindi questo dotto pontefice ha ben distinta la messa intiera da quella dei presantificati tutte le volte che ne ha parlato; e nella stessa succitata costituzione *Demandatam* al § 8 fa menzione di una istanza del patriarca Antiocheno colla quale lo avea supplicato affinchè volesse concedergli „in feriis quadragesimae (quo tempore exceptis diebus sabbati et dominicae nonnisi praesantificatorum missa in graecis ecclesiis celebratur) integram sacrificium peragendi facultatem“: d'onde risulta che nel senso stesso di quel patriarca la messa dei presantificati non veniva riputata intiera. E poichè qui è caduto in acconcio di rammentare un'altra volta la costituzione Benedettina *Demandatam* in proposito della messa dei presantificati, mi credo in dovere di richiamare la di lei attenzione al § 10 della medesima costituzione affinchè l'elemosina che si dà e prende per la celebrazione dei presantificati (secondo l'espressione dello stesso terzo canone) corrisponda all'intenzione degli offerenti: e ciò in senso equivalente o per identità di ragione in ordine a quanto insegna il suddetto pontefice in caso di concelebrazione, perchè *omnino necessaria est integra concelebratio, nisi de eorumdem offerentium voluntate aliter fiat*.

Ed essendo la costituzione di questo sommo pontefice basata sui veri principii canonici, pratiche e consuetudini legittime della chiesa greca, siccome somministra la sicura norma di decidere in simili cause, così ella ben intende che la sagra congregazione non poteva allontanarsi dal senso della medesima nell'esame dei canoni di cui si tratta;

ma è stato ben soddisfacente il vedere che ella stessa la ricorda nel menzionato terzo canone per inculcarne l'obbedienza in quello che viene strettamente ordinato. Or così essendo la cosa ella dovrà meco e colla sagra congregazione ingenuamente convenire, che nella costituzione suddetta niun'altra ingiunzione è stata più severamente proposta quanto quella di non introdurre novità di sorta alcuna nei riti e costumi della chiesa greca: mi limiterò a citarle il § 3 potendo ella da per se nel rimanente della costituzione riconoscerne l'applicazione nei casi speciali: „De ritibus, così ivi si legge, et moribus ecclesiae graecae illud imprimis generatim statuendum decrevimus nemini licuisse aut licere, quovis titulo et colore et quacunque auctoritate aut dignitate, etiamsi patriarchali aut episcopali praefulgeat, quidquam innovare aut aliquid introducere, quod integram exactamque eorundem observationem imminuat.“ Appresso questa disposizione le dirò francamente che ha fatto qualche impressione alla sagra congregazione la lettura del primo canone nei numeri primo e quarto: poichè in quello si prescrive che „non si differisca per molti giorni il dare il sagramento del battesimo ai fanciulli per *qualsivoglia motivo* che vi sia“: e nell'altro s'inglunge che „nel battesimo del bambino vi sia un solo compare senza commare, ed in quello della bambina una sola commare senza compare“ nelle quali prescrizioni si è trovata una novità nella disciplina e costumi della chiesa greca; perchè nel primo caso li rituali della chiesa medesima ordinano che (tranne la necessità ed urgenza del pericolo) i maschi siano presentati alla chiesa per essere battezzati il giorno quarantesimo dopo la loro nascita, e le femine l'ottantesimo: nel secondo caso poi è noto che i canoni 19 e 32 del concilio Trullano permettano la simultaneità del compare e della commare nel medesimo battesimo di bambino, sia di sesso maschile o femminile. Nondimeno la sagra congregazione penetrando delle ragioni sulle quali sono state stabilite le suddette due prescrizioni, e volendo deferire al di lei zelo nella vista di allontanare per quanto è possibile il pericolo della perdita delle anime e di agevolare la celebrazione dei matrimonii fra i fedeli, ha creduto espediente di approvarle, non ostante l'innovazione o variazione di disciplina in ordine ai riti e costumi della chiesa medesima, cui si è dato luogo.

È stata però di avviso la sagra congregazione che quanto si dispone nel canone 18 debba richiamarsi ai termini della succitata costituzione *Demandatam* nel § 20, e ciò affinchè riguardo ai monaci sia conservata la loro dipendenza immediata dai vescovi ordinarii cattolici, e rispettivamente da questi la loro immediata giurisdizione sopra i monaci, riservata al patriarca, come ivi viene disposto, la sola giurisdizione mediata, salvo il caso in cui non vi fosse vescovo cattolico; riguardo poi all'ordine e procedura giudiziale nelle cause criminali dei monaci medesimi, la sagra congregazione non saprebbe approvare che fossero trasandati li termini legali e le competenze dei gradi di giurisdizione stabiliti dai sagri canoni nelle corrispondenti istanze; onde non privare il preteso reo del diritto di sperimentare nei convenienti modi le ragioni di sua difesa, nè togliere le proprie attribuzioni ai tribunali od ai giudici destinati a norma delle leggi ecclesiastiche o delle costituzioni degli ordini regolari approvate dalla santa sede o degli usi e consuetudini legittime.

La sagra congregazione inoltre ha giudicato esorbitante in diritto ed in pratica la disposizione

del canone 19, specialmente nella parte che riguarda il clero secolare, per la destinazione ed applicazione delle rendite ecclesiastiche che sopravanzano all'oneroso mantenimento di chi le percepisce legittimamente. Sarebbe stata difatti lodevole cosa nel caso ivi contemplato seguire il consiglio del più volte lodato sommo pontefice Benedetto XIV, il quale nell'opera *De synodo dioecesana*, lib. 7, cap. 2, n. 14, parlando in proposito del medesimo, *urgens dicitur ipse* (cioè il prelati diocesani) *et incunctis suis clericis ac ecclesiis stipendiis vicariantibus, gravem obligationem, quam habent, largiendi pauperibus, aliosque piis usibus applicandi, sibi redundantibus ecclesiasticis redditibus; sed adhuc latentem huius obligationis originem non investigant*; per non entrare in discussione di un punto controverso fra teologi e canonisti, e lasciato indeciso dallo stesso sacro concilio di Trento, in ordine cioè al titolo di tale obbligazione se provenga dalla legge di giustizia, o di carità, e se i clerici sint domini ecclesiasticorum presentium, an dispensatores tantum. Or conviene dire che il tenore

e l'espressioni del canone suddetto suppongano come certo il titolo di giustizia nell'obbligazione, e riguardino li clerici soltanto come amministratori, e non come proprietari dei proventi ecclesiastici; mentre si proibisce severamente agli eredi, comunque se intestato, e favoriti dalla legge civile l'andare al possesso di codesti beni, e se ne impone la restituzione coll'ingiunzione ai confessori di negare ad essi l'assoluzione in caso contrario. Ella è troppo sagace nel suo intendimento per penetrare le conseguenze di tali disposizioni in pregiudizio delle anime per l'illaqueamento delle coscienze, ed in discapito dell'autorità ecclesiastica per l'odiosità che ne potrebbe ridondare. Io qui termino con que' stessi sentimenti di fiducia nella di lei persona coi quali ho incominciato e proseguito questa mia lettera, assicurandola anche per parte di questa sacra congregazione di tutta la favorevole disposizione a secondare i di lei giusti desiderj in tutto ciò che può esserle grato, e può riuscire vantaggioso alla sua nazione greco-melchita, mentre ecc.

5.

MAXIMI MAZLUM RESPONSUM AD PRAECEDENTEM EPISTOLAM

1838 novembris 22.

Eminenza reverendissima.

Dovendo io dare riscontro sulla veneranda lettera di vostra eminenza reverendissima scrittami il dì 29 maggio ultimo passato segnata col numero 22 adempisco ora colla presente a tale mio dovere esponendole quanto segue.

Il traduttore in Roma del secondo canone di detto sinodo ha preso un equivoco nel tradurre un paragrafo di esso così: *Nel caso in cui costasse l'invalidità del santo sacramento del battesimo conferito nel tempo del pericolo, o pure si dubitasse della sua validità, il fanciullo sia battezzato sotto condizione mentale*; mentre la vera traduzione di detto paragrafo si è la seguente: *Ma se costasse l'invalidità del battesimo dato nel tempo del pericolo, o si credesse prudentemente del più alla sua invalidità, il fanciullo sia battezzato sotto condizione interna*. Qui dunque non trovansi due parti contrarie, poichè quando prudentemente si credesse più alla sua invalidità, si giudicherebbe per invalido, e non per dubbioso (come dice il traduttore). Quanto poi alla parola *condizione interna è sottintesa è mentale*, il sinodo patriarcale non ha preso ciò dai moderni novatori Pistojesi, poichè nessuno dei padri di detto sinodo conosce nè essi novatori nè il loro conciliabolo nè la loro dottrina, ma solo perchè non trovasi in veruno degli eucologi greci o in alcuno dei libri rituali greci veruna cosa nuova, così il sinodo patriarcale ha creduto di andare secondo che la chiesa greca andiede per 18 secoli. Ciò non ostante volendo sua santità che sia aggiunta alla rubrica nel nostro rituale la parola di *condizione espressa*, abbia la bontà l'eminenza vostra reverendissima di spedirmi un foglio a parte in cui mi dirà, che il santo padre vorrebbe che nel sinodo patriarcale si tenesse proposito di aggiungere alle rubriche dell'eucologio e del detto canone la parola di *condizione espressa*, come è stata aggiunta nel rituale Romano; ed io allora persuaderò i padri del sinodo a ciò adempire¹.

¹ In priorem hanc epistolam Manlianense partem Andreae Molise consultor, exhibita primum nova illa canonis translatione quam supra attuli, col. 964 D, haec insuper animadvertat:

I. Nella particola controversa del canone 2 convergono la traduzione antica, quella del patriarca, e la nuova.

II. Sussiste quindi la censura della sacra congregazione ed il bisogno di qualche emendazione, o dichiarazione.

III. Il patriarca confonde il battesimo conferito col dubbio, come chiarimento si vede dal commento, che fa egli stesso,

Ha errato poi il suddetto traduttore nell'interpretare il paragrafo finale del terzo canone di detto sinodo dicendo sulla messa dei presantificati così: *Si santa celebrazione contiene quella di una messa intiera, e potrà esser offerta a Dio per vivi e per*

alla propria traduzione: *Qui dunque non trovansi, dice egli, due parti contrarie: poichè quando prudentemente si credesse più alla sua invalidità, si giudicherebbe per invalido, e non per dubbioso, come dice il traduttore.*

IV. Il patriarca sembra non aver intesa la forza delle parole parte espositiva e dispositiva del canone, delle quali fa uso la censura, non rispondendo egli alla proposta difficoltà. Della quale se avesse compreso la forza, invece di accusare di equivoco il traduttore, e rispondere come nella osservazione precedente, avrebbe potuto far osservare, che nei due casi d'invalidità certa e d'invalidità dubbia, la chiesa greca amministra il sacramento del battesimo sotto condizione mentale non espressa, la quale nel caso dubbio d'invalidità nella mente del ministro greco equivale all'espressa del latino: *Si non es baptizatus*: e nel caso di certa invalidità s'intende corrispondere alle non espresse parole *absque alla conditione quia non es baptizatus*. Il che per la validità, e per la venerazione del sacramento, che non si deve reiterare, basterebbe: come bastava nel rito latino ancora, avanti che molto opportunamente fosse introdotta prima la condizione *Si non es baptizatus*, prescritta oggi dal rituale Romano, o l'altra più antica e più esplicita contenuta nel diritto canonico, e riferita anche dal catechismo romano: *Si baptizatus es, te iterum non baptizo: si vero nondum baptizatus es, ego te baptizo ecc.*

V. La proposta del patriarca di proporre ai padri del sinodo l'accettazione della condizione espressa *Si non es baptizatus*, sembra indicare, che la presunta risposta del concilio sia per essere analoga a quella data sull'affare del calendario Gregoriano².

VI. Se fosse trovato congruo il senso della condizione mentale dichiarato nella quarta osservazione e fosse inserito nel sinodo, potrebbe ciò tener le veci di quella emendazione o dichiarazione di cui si parla alla seconda osservazione, se sarebbe allora necessario d'introdurre nel rito greco l'aggiunta della condizione: *Si non es baptizatus*. Se non che sarebbe più semplice, e forse anche più opportuno far corrispondere la parte dispositiva del canone alle due parti diverse contenute nella espositiva del medesimo, emendandolo nel seguente modo: *„Se però sarà chiara l'invalidità del battesimo conferito in tempo di pericolo, si battezzino nuovamente il fanciullo senza condizione alcuna: ma se vi siano prudenti ragioni da crederlo invalido, ostacolo rimanga dubbia la validità sua ed incerta l'invalidità, si battezzino allora il fanciullo sotto condizione mentale.*” La qual emendazione, con distinguere il battesimo invalido dal dubbio sarebbe conforme al canone sinodale nella parte espositiva, ed ai rilievi contenuti nella lettera della sacra

² Si allude a quanto in tal proposito viene riferito nel sinodo sotto il titolo *Acti del giorno terzo*, col. 966 A.

morti; mentre la vera traduzione di detto paragrafo A si è la seguente: *Per nobile e solenne celebrazione contenente qualche cosa essenziale di quelle cose essenziali che ha la messa intera, e con ragione buone è l'offrirla a Dio per vivi e per morti*: e per convincerlo scrivo qui la stesse parole arabe di detto paragrafo che sono:

Mi dispiace che il traduttore con questo suo sbagliato (perchè non voglio dire colla sua malizia) ha cagionato a codesta sagra congregazione il prolungarsi nell'insegnare quanta fosse la differenza che passa tra la messa intera, e quella dei presantificati. Il sinodo poi intende col suo dire: *Celebrazione contenente qualche cosa essenziale di quelle cose essenziali che ha la messa intera*, che questa celebrazione contiene l'offerta a Dio e la consumazione dello stesso santissimo sagramento presantificato, e ciò è una qualche cosa essenziale di quanto ha delle cose essenziali la intera messa; e siccome poi tutte le orazioni e le cose solenni che si celebrano nella chiesa, e col nome di nostro signor Gesù Cristo e della sua cattolica chiesa si possono offrire a Dio per vivi e per morti, così questa solenne funzione che dura almeno un ora, con tante preghiere, non che con una particolare offerta a Dio e consumazione del santissimo sagramento presantificato, potrà esser offerta a Dio per vivi e per morti, non già come sacrificio, ma come funzione ecclesiastica; come una semplice offerta a Dio, come orazione ecc. ecc.

Riguardo poi a quanto l'eminenza vostra reverendissima mi parla sul canone 18 del medesimo sinodo, le rispondo, che la immediata dipendenza dei monaci dai vescovi ordinari, e rispettivamente da questi la loro immediata giurisdizione sopra i monaci non è stata lesa nel suddetto canone. Poichè i medesimi vescovi ordinari dei monaci hanno composto, e sottoscritto il suddetto canone per molti giusti motivi; e la mediata giurisdizione patriarcale non ebbe nello stesso canone alcun aumento, se non che di esaminare il parere del vescovo ordinario sulla

sentenza del capitolo monastico data contro il reo monaco loro, e di dichiarare giusta la carcerazione di tale monaco dentro il suo convento, non che di castigare i trasgressori di detto canone; e giacchè se i vescovi ordinari dei monaci, senza alterare la loro immediata giurisdizione sopra di essi di tutto e per tutto, fuor di questo piccolo punto, che per forti ragioni hanno voluto rimettere all'autorità patriarcale spontaneamente, non si potrebbe dire, che ciò fosse contrario all'intenzione di Benedetto XIV, ed in conseguenza potrà il suddetto canone rimanere come è: tanto più perchè in virtù di esso potrà il monaco condannato alla carcerazione aver la soddisfazione, che la sentenza pronunziata contro di lui dal capitolo monastico, venisse esaminata due volte, cioè dal vescovo ordinario e dal patriarca, e senza dubbio tanto nell'uno che nell'altro esame non si toglie a lui il diritto di difendersi.

In quanto poi al canone 19 di detto sinodo, non mi prolungo nel dire, poichè nel sinodo patriarcale che spero di radunare, dopo il mio ritorno nella Soria, terrò proposto su quanto l'eminenza vostra reverendissima me ne scrive, ma solo dico ora, che se l'eminenza vostra reverendissima fosse nel Levante, e conoscesse tutte le circostanze del clero secolare, e cosa venisse, quasi ordinariamente, a cadere sulle loro eredità, avrebbe dato molta ragione al mio sinodo per aver fatto il suddetto canone, con cui il sinodo non già volle decidere il punto controverso tra teologi e canonisti, ma volle evitare tanti disordini, tante liti, tanti scandali ecc. ecc.

Questo è quanto ho l'onore di esporre all'eminenza vostra reverendissima, mentre ossequiosamente le bacio la sagra porpora ripetendomi.

Di vostra eminenza reverendissima umilissimo, devotissimo, ed obbedientissimo servo

Massimo patriarca Antiocheno.

Cairo, li 22 novembre 1838.

congregazione a monsignor patriarca; e contentandosi per caso dubbio della condizione mentale si uniformerebbe in ciò all'uso della greca chiesa, simile a quello della latina, prima che fossero introdotti nel rito latino la facoltà o l'obbligo di esprimere nei casi dubbj la condizione: *Si non es baptizatus*. Sarebbe anzi tale emendazione conforme a quella, che in risposta alla citata lettera della sacra congregazione e nel lodevole desiderio di conservare immutati i riti antichissimi della sua chiesa avrebbe dovuto proporre, ed avrebbe certamente proposto alla medesima lo stesso monsignor patriarca, se alla limpidezza della mente sua, ed alla sua dichiarata propensione di aderire e di uniformarsi anche nelle cose di minor rilievo alle vedute della sagra congregazione (qualità dell'egregio patriarca greco-melchita ben cognite, anche di propria scienza allo scrivente), non avessero fatto ostacolo due circostanze degne di particolar considerazione; la prima delle quali è la traduzione inesatta del canone 8 e le difficoltà in conseguenza promosse sull'affare de' presantificati; l'altra è qualche equivoco preso dallo stesso monsignor patriarca nel significato di qualche parola adoperata nella citata lettera e nell'antica traduzione.

VII. Sul principio del canone 2 alla parola *l'acqua naturale dolce esser corsa sul capo del fanciullo*, converrà omettere nell'originale la parola *dolce*, non essendo la dolcezza una qualità richiesta nell'acqua per la validità del sacramento, né dovendosi in caso di prossimo pericolo differire l'amministrazione del battesimo per la mancanza dell'acqua dolce.

Post adductam novam illam translationem, quae habetur supra col. 985 CD, Andreas Molina haec adnotationem subiungebat:

I. La particola finale controversa del canone terzo è tradotta bene dal patriarca, e non dal traduttore antico.

II. Il rimanente ancora del canone non è tradotto bene nell'antica versione, e sembra che ciò sia accaduto per essere arrivate nuove al traduttore, se non il nome e la cosa, le

questioni almeno, che hanno avuto luogo altre volte sul percipimento dell'elemosina per la messa, o piuttosto uffizio dei presantificati.

III. L'assimilare che fanno il patriarca ed il sinodo l'elemosina per la messa de' presantificati a quella che si dà per funerali, veglie, e cose simili, la giustifica abbastanza e toglie il sospetto di dottrina erronea. Sembra però che non possa dirsi altrettanto del chiamarsi questa messa *celebrazione contenente qualche cosa essenziale di quelle cose essenziali, che ha la messa intera*. Imperocchè delle tre parti, che formano l'essenza del sacrificio eucaristico, e cioè sono oblazione, consecrazione, e consumazione, le due prime mancano certamente nella messa de' presantificati. E si può dire, anzi deve dirsi, che manca anche la terza, perchè la consumazione che ha luogo in essa delle specie presantificate non è la consumazione propria del sacrificio eucaristico, la quale ebbe luogo quando furono consecrate le specie stesse. Lasciando perciò la frase di *celebrazione che contiene qualche cosa essenziale di quelle cose essenziali, che ha la messa intera*, si potrebbe con variazione di poche parole sostituire l'altra di *celebrazione che contiene molte cerimonie e solennità di quelle che ha la messa intera*. Ed alle ultime parole del canone nostro, e con ragione si stima cosa buona offrirle a Dio per vivi e per i morti, se si aggiungessero le seguenti, *come si offrono per lo stesso oggetto a sua divina maestà tutte le opere buone dei fedeli costituiti nello stato di grazia, orazioni per esempio, mortificazioni, atti di carità verso il prossimo, e simili*; svanirebbe allora ogni equivoco, e sarebbe tolto ogni pericolo di veder confuse tra loro, da persone non istruite, cose di natura diversissima, quali sono la messa intera e quella de' presantificati, l'elemosina che si riceve per l'applicazione del divin sacrificio e quelle che si ricevono per qualunque altro genere di servigi e funzioni ecclesiastiche.

6.
ALTERA RELATIO SACRAE CONGREGATIONIS EXHIBITA SUPER CONCILIO MELCHITICO
1839 aprilis 23.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

1° Infra tanti e sì svariati argomenti riguardanti la chiesa orientale che da alcuni anni in poi tennero occupata la sacra congregazione distinguendosi principalmente il sinodo celebrato in un'età suoi vescovi dal monsignor Massimo Maslum patriarca Antipcheno de' greci-melchiti nel dicembre dell'anno 1836, e l'eminente vostra reverendissima rimembrano senza meno il giudizio, che nella generale adunanza del maggio 1837 ne pronunziarono, dopo che gli atti trasmessi dal patriarca e recati in italiano da persona di piena fiducia, furono con dottissimo voto illustrati da monsignor Raffaele Fornari consultore della sacra congregazione. Alla santità di nostro signore nell'approvare le sagge risoluzioni dell'eminente vostra reverendissima piacque il commettere all'eminentissimo pontefice, ora defunto cardinale Fressa, la estensione della lettera con cui doveansi comunicare al patriarca Maslum i sensi della sacra congregazione; e siffatta lettera, comechè minutata da quel porporato, rimasta per superiore disposizione sospesa, ebbe alla perfine il suo corso li 29 maggio 1838.

2° Si è ora da questo prelato ricevuto desiderato racconto a di cui maggiore intelligenza è ad avvertire che i canoni, de' quali dalla Propaganda esigevasi l'emendazione, riduconsi a quattro, cioè al secondo, terzo, decimottavo, e decimonono, siccome di leggieri ravviserassi dalle relative risoluzioni poste in sommario al numero 1^o, le quali per intero si sottomettono alla considerazione dell'eminente vostra insieme ad alcuni brani, sommario numero 2, della prolissa lettera del cardinale Fressa concernenti appunto gli anzidetti quattro canoni. E quanto al secondo canone biasimavasi che ove per dubbio di sua validità avesse ad iterarsi il battesimo si volesse alla chiaramente espressa condizione amministrata del medesimo surrogarvi la mentale contro la pratica della chiesa avvalorata dall'uso costante di più secoli, e viemmeglio dalla bolla *Auctorem fidei* che solennemente riprova il contrario abuso. Censuravasi poi il terzo canone, perchè ivi equiparavasi in certo modo la messa così detta dei presantificati al vero e reale divino sacrificio, intorno la quale troppo inopportuna assurdità avea già ammoniti gli stessi Melchiti il glorioso pontefice Benedetto XIV. Trapassando al canone 18, che sottometteva i monaci alla immediata giurisdizione del patriarca per le cause criminali ebbesi a riprovarlo, perchè, a tenore della disciplina vigente nella chiesa orientale, i regolari dipendono dall'ordinario, lo che è pur coerente agli statuti di varj ordini monastici orientali sanzionati dalla santa sede. Finalmente si disapprovarono le troppo severe prescrizioni del canone 19 riguardanti gli ecclesiastici, cui toglievasi la libera facoltà di poter disporre per atto di estrema volontà di gran parte loro retaggio venendoci in pari tempo a definire un punto che la chiesa con prudente economia volle lasciar controverso.

3° Ora impertanto sovra codesti quattro articoli versa la risposta di monsignor Maslum delli 23 novembre 1838¹. Studiasi egli in primo luogo di giustificare il canone che riguarda il battesimo condizionato, procacciando di modificarlo con sottile

A interpretazione, e aggiungendo che la frase di *espressa condizione* manca affatto ne' libri liturgici della chiesa greca, e quindi prima di prescriverla desidera un positivo comando della santa sede. Dietro poi la scorta di altra versione ch'egli porge del canone terzo pretende di poterlo purgare da ogni condanna; ecco le parole di sua versione che disente dalla precedente ove leggevasi, *la messa de' presantificati contenere quella di una messa intera... La messa de' presantificati (così il Maslum) che contien qualche cosa essenziale di quelle cose essenziali che ha la messa intera.* Pel canone poi *decimo ottavo* avverte non essersi lesa l'immediata giurisdizione che hanno sopra i monaci i vescovi, che unicamente si è riservata al patriarca la correzione de' monaci, e che col sottoscrivere al sinodo gli stessi vescovi hanno ceduto al patriarca tale loro diritto. Per ultimo il decreto riguardante il peculio degli ecclesiastici dice essere stato provocato dai gravi disordini ed abusi introdottisi maleauguratamente nel clero orientale, i quali esigevano un pronto ed efficace rimedio.

4° Siccome in tale risposta di monsignor Maslum, quanto ai due primi canoni controversi, attaccavasi l'accuratezza e veracità della versione che già venne sottoposta alla discussione dell'eminente vostra reverendissima, si giudicò conveniente l'interpellare ora in proposito altro rispettabile soggetto della di cui perizia nell'araba favella non avesse a dubitarsi; e così si commise al chiarissimo monsignor Andrea Molza il dare una novella traduzione di que' due canoni con l'incarico di aggiungervi quelle animadversioni che fosse per giudicare opportune. Soddisfecce egli con isquisita diligenza ai desiderj della sacra congregazione, siccome l'eminente vostra ravviseranno dal suo voto posto in sommario, num. 4. Incomincia egli dal richiestogli nuovo volgarizzamento del canone secondo, che in sostanza scorgesi non differire dall'antico. Passa quindi al canone terzo ove ravvisando qualche varietà ha unito insieme l'antica e la nuova traduzione, e sui punti in questione offre pure un parallelo dell'antica traduzione, di quella data dal patriarca, e della nuova da esso lui data, e per ultimo suggerisce la forma che potrebbe darsi al canone, onde bandirne qualsiasi pericolo di errore coerentemente alle giudiciose osservazioni ch'ei vien facendo.

5° In sostanza è di avviso che la censura della sacra congregazione sul canone secondo rimane in tutta la sua forza, e che perciò stesso si abbia il canone a moderare in guisa, che si distinguano meglio i due casi del battesimo, cioè l'uno certamente invalido, e l'altro la di cui invalidità sia altrettanto dubbiosa. Nel primo caso dovrassi espressamente escludere ogni condizione, nell'altro poi dovrebbesi prescrivere la condizione espressa. Siccome per altro la difficoltà che incontra il patriarca all'esprimere tal condizione sembra consistere nel trovarne mancanti i greci eucologj, non può dissimularsi essere al tutto incerta somigliante eccezione e lungi dal vero, almeno nella sua generalità, siccome, ha ben chiarito monsignor Fornari nelle sue dotte osservazioni al citato canone che l'eminente vostra reverendissima sono pregate di voler riassumere. Nè sarà fuor di proposito l'avvertire che se alcuni eucologj non prescrivono il doverli pronunziare la condizione, tampoco la escludono come verrebbe a farsi nel canone del Maslum non dissimigliante dal pistojese e da quello egualmente

¹ Habetar supra, col. 1005, num. 4.

² Supra, col. 1005, num. 3.

³ Sommario, num. 3. Supra, col. 1011, num. 5.

dannato di Carcafe, in cui tanta parte si ebbe lo stesso Maslum, e per questo doppio titolo assai più biasimevole e pericoloso.

6° L'eminente vostre reverendissime giudicheranno poi in loro prudente avvedimento se nello scrivarsi di bel nuovo al patriarca intorno il suo sinodo non abbia a farsi parola sulla strana prescrizione che vi si trova inserita, circa la qualità dell'acqua che servir deve al battesimo che dal testo rimembrato canone richiedesi *dolce*, la qual voce sebbene manchi nella versione data nel 1837, nulladimeno, trovasi nella versione di monsignor Molza, cui è coerente pur quella dell'interprete arabo della Propaganda, il quale lesse *acqua naturale dolce*.

7° Trapassando al canone terzo per quanto monsignor Molza convenga essa più letterale la versione data da monsignor Maslum dell'articolo controverso, riconosce però che il canone di cui qui riproduconsi le parole non può andar esente da emendazione. *„Celebrazione contenente qualche cosa essenziale di quelle cose essenziali che contiene la messa intera, e con ragione buono è l'offerirla a Dio per vivi e per morti“*. Scorgesi tanto tosto da chiunque per poco abbia di senno, che a malgrado qualsiasi versione e più mite interpretazione, non può iscusarsi da manifesto errore codesto canone (avuto ragione alla distanza che passa fra il vero e reale sacrificio, e la messa così detta de' presantificati), sì per l'essenza del sacrificio, sì nell'applicazione del medesimo, se non che è al tutto superfluo lo scendere a discuter questa materia, d'altronde ovvia, e di per se chiara, dopo le sagaci osservazioni fatte in proposito dall' encomiato monsignor Fornari, il di cui voto possono, tuttavolta che loro piaccia, consultare anche in questa parte l'eminente vostre reverendissime, e risolvere poscia se debba ingiungersi al patriarca la emendazione proposta dal professore monsignor Molza, oppure tal'altra che in loro sapienza giudicheranno migliore.

8° Il canone *decimo ottavo*, in cui riservansi al patriarca le cause criminali de' monaci, venne dalla sacra congregazione riprovato perchè contrario alla immediata giurisdizione degli ordinarij, e perchè troppo oneroso ai regolari, cui per esso togliesi il vantaggio dell'appello dalla sentenza in primo grado di giurisdizione del vescovo al secondo del patriarca. L'eminente vostre reverendissime potranno decidere oggidì qual valore e peso si abbia la contraria eccezione del Maslum che pretende non aver leso la giurisdizione de' vescovi col riservarsi la correzione de' monaci in onta dei loro diritti, e se possa considerarsi siccome un personale privi-

legio affatto episcopale giurisdizione, cui sia lecito di rinunziare col sottoscrivere ai decreti del patriarca, ossia del suo sinodo, ripugnanti apertamente all'antica disciplina sancita dal concilio Calcedonense, e ancor di recente da Benedetto XIV. Nè si sa comprendere come monsignor Maslum, nell'asserire che i vescovi intesero di cedere al patriarca il loro diritto nelle cause criminali de' monaci, pretenda altresì che in forza di tal canone non venga tolto in somiglianti cause il doppio giudizio e possa appellare al patriarca chi sentasi gravato dalla sentenza del vescovo cui più non resta veruna facoltà.

9° Rimane il canone 19 nel quale adottavansi le più rigide misure intorno ai beni posseduti dagli ecclesiastici, poi beni totalmente laicali stringevansi egliino a disporre della terza parte a prò di cause pie: per gli altri poi conseguiti, mercè i proventi della chiesa, comunque non propriamente ecclesiastici, ingiungevasi il lasciarli onninamente *ad pias causas*, siccome meglio puossi ravvisare dal relativo canone, esso pure saggiamente analizzato da monsignor Fornari, al di cui più volte lodato voto anche qui ne giova appellare. Per la giustificazione di sì esorbitante canone monsignor Maslum si fa scudo de' gravi disordini ne quali dice essere trascorso il suo clero. Laddove pure abbiansi realmente a lamentare gli abusi de' quali ei si querela, rimarrà a vedersi se giovi o no una misura sì prepotente e severa a ripararli; e se piuttosto non debbasi usare di que' modi prudenti, che giusta lo spirito e disciplina della chiesa sono in podestà de' vescovi.

10° Nel compiersi del presente ristretto non vuolsi pretermettere di osservare che monsignor patriarca Maslum nel rispondere alle emendazioni propostegli va schermendosi altresì col riportarsi le più volte al sinodo cui egli conta quantoprima di adunare in Siria. Ora egli è di per se palese per troppi titoli derivanti non meno dal dogma, che dalla prassi costante della chiesa, e dalla riverenza dovuta alla sedia apostolica, non abbisognarsi di novello sinodo per adottare le correzioni ch'emanano dalla cattedra di Pietro alla di cui suprema podestà pare anzi troppo oltraggioso l'ulterior sindacato cui in certa guisa vogliansi assoggettare le sue decisioni. Non ora supplicate l'eminente vostre di pronunziare l'autorevole loro oracolo sul seguente dubbio:

Cosa abbia a risponderci alla lettera di monsignor patriarca Maslum de' 22 novembre 1838, e più particolarmente sui quattro controversi canoni di suo sinodo?

NOVAE RESOLUTIONES A SACRA CONGREGATIONE CAPTAE.

In congregatione generali habita die 22 aprilis 1839 eminentissimi patres, instituto examine de emendationibus synodo patriarchae Maslum adhibendis, ad dubium: „Cosa abbia a risponderci alla lettera di monsignor patriarca Maslum de' 22 novembre 1838, e più particolarmente sui quattro controversi canoni di suo sinodo?“, ita responderunt:

Scribatur patriarchae, et in prima epistolae parte, in qua de canone secundo et tertio res erit, suadeatur ipsi, vel potius praescribatur secundi canonis emendatio ad eam rationem, quae a reverendo consultore concinnata fuit. Deinde significetur sacrae congregationi in optatis quidem fuisse, ut quae iamdiu in ecclesia latina forma rebaptizantium ob-

tinuit, qua conceptis verbis conditio exprimitur, eadem, ut sartatecta erga baptismi sacramentum magis reverentia sit, in ecclesia etiam graeca adhiberetur. At quoniam ecclesia graeca veterem rebaptizandi disciplinam retinuit, sacra congregatio ne ab instituto recedat, nihil de sanctissimis ecclesiae graecae ritibus immutandi, rem totam arbitrio et prudentiae patriarchae permittere maluit. Postremo praescribendum erit, ut initio canonis aqua naturalis sine addito *dolce* in baptizante adhibenda dicatur. Ad canonem tertium quod attinet, explicandum erit in missa praesantificatorum nullam ex iis essentialibus partibus inveniri, quibus verum sacrificium constat, praeterea neque elemosynam pro ea accipi posse, quasi verum sacrificium litetur.

Praescribenda etiam erit emendatio eiusdem canonis a qua ratione a consultore proponitur.

In altera epistolae parte de canone 18 et 19 sermo erit, et ad mentem sacrae congregationis, reprobata ea iudiciorum forma in canone 18 praescripta, iubeatur, ut vetus canonica ratio servetur, per quam controversiae iudicium apud ordinarium primum est instituendum, a cuius sententia deinde ad tribunal patriarchae provocandum.

Ad canonem 19 quod attinet, visum est sacrae congregationi iniuria luberi presbyteris, ut de tertia

bonorum patrimonialium parte ad pios usus disponent, cum unumquodque sit rei suae moderator et arbiter, quod proinde canonis statutum cum consistere nullo iure possit, abrogandum omnino erit. Nihil autem rigoris et severitatis praesens canonis pars visa est, qua iubentur presbyteri, ut quidquid reliquum erit, ipsis prope mortuaria, de bonis per exercitium sacri ministerii acquisitis, totum in causarum piarum usum relinquere debeant.

Castruccio cardinalis Castracane ponens.

8.

POSTREMAE IN HOC CONCILIIUM ADNOTATIONES.

Analogamente a questa decisione fu scritto a monsignor patriarcha nel maggio susseguente: la risposta della quale essendo stata in notevole ritardo, il primo maggio del 1840 l'eminentissimo prefetto gli confermò i sentimenti manifestati nell'anno decorso, e tornava a dichiarargli la mente della sacra congregazione e del santo padre medesimo intorno alle correzioni da farsi al suo sinodo. Giacchè troppo interessava, che la dottrina insinuata al clero, e per mezzo di esso da propagarsi nel popolo, nulla contenesse, che non fosse pienamente conforme alle massime della chiesa cattolica. Gli fu in fine ingiunto, che facesse costare, che le indicate correzioni realmente avessero avuto luogo. — Monsignor Mazlum rispose da Alessandria il 23 di luglio dicendo, che esso tornato in Soria avea in animo di fare le richieste correzioni dei canoni sinodali unito ai suoi vescovi. Aggiungeva poi, che per sollecitare l'affare, mandava le correzioni in arabo da esaminarsi, ed apporvi il sigillo di Propaganda per aggiungersi agli altri canoni, e che

quante volte queste emende non fossero riconosciute giuste, si facessero in Propaganda, e gli se spedissero, che egli ne avrebbe fatto l'uso che conveniva, e come richiedeva il santo padre.

Prima che arrivasse in Roma questa lettera, gli fu scritto (giacchè si era ricevuta la prima risposta del patriarcha) che per la pubblicazione delle correzioni non era necessario unirsi di nuovo coi suoi vescovi. Gli fu aggiunto, che la sacra congregazione non poteva soffrire che per una mera formalità restassero sopresse ancora le emendazioni ordinate e troppo necessarie, onde non si introducessero nell'insegnamento delle massime erronee. — Peraltro attese le correzioni venute colla lettera del 23 luglio, ed attesa la nuova correzione fatta da monsignor patriarcha nella sua dimora in Roma, sembrando che nulla ostasse alla pubblicazione dei canoni, ne fu ordinata la stampa nel fine del 1840, e questa condotta a termine nel principio del 1842, molte copie ne furono spedite al delegato di Monte Libano, perchè le consegnasse a monsignor Mazlum, o ai suoi vicarij in sua assenza.

Et nempe quae sub num. praecedenti legitur.

CONCILIIUM PATRIARCHALE HIEROSOLYMITANUM A MELCHITIS CELEBRATUM PRAESIDENTE IN EO MAXIMO MAZLUM PATRIARCHA 1849 maii 12 24 - iunii 15 27.

De concilio Hierosolymitano multa sane dicenda forent, si locus suppeteret. Quia tamen ad finem properandum est ne praesens volumen iustae molis terminos transgrediatur, nonnulla tantum dicam de ratione quam secutus sum in adornanda actorum editione, ceteris praetermissis, quorum osteruim nonnulla legi modo possunt apud Cyrillum Charon: *Histoire des patriarchats Melchites*, t. III, (Romae, 1910), p. 216-51.

Actorum synodaliu binas habentur in tabulario sacrae congregationis de Propaganda fide translationes italicae: quarum prior interpretum eiusdem congregationis cura facta, a Iosepho Valerga patriarcha latino Hierosolymitano diligenter recognita est et nonnullis animadversionibus aucta, quas ille dum Romae deesset secretario sacrae congregationis tradidit die 12 februarii 1851. Altera vero a Paulo Hatem, Maximi Mazlum apud sanctam sedem legato, conscripta est, sed ita radi vermone ut nullam quandoque sententiam legenti praebent, etiam authentica ab eo declarata fuerit. Utramque diligenter nec sine taedio contuli, cumque paucas tantum easque levioris momenti discrepantias inter easdem deprehendissem, priorem illam typis edidi, tacite in

textum receptis varietatibus alterius translationis, ubi res id exigere visa est.

Adnotationes marginae inferiori appositae tum ex binis commentationibus Iosephi Valerga, tum ex voto quod aiant Cornelii Everbroeck, tum denique ex epistolis monachorum Basilianorum depromptae; quibus satis, ut opinor, pravis opinionibus a synodo seu potius a Maximo Mazlum divulgatis occurritur. Singula evertere vel emendare vel saniori modo explanare non est huius loci. Mihi satis erit documentum protulisse penitus hucusque ignotum, in quo plura sane nitent, quamvis lector orthodoxus saepius offendatur maculis.

Ad acta originalia quod attinet, ea optimo exemplari exscripta Romae missa sunt a Francisco Villardel apostolico ad montem Libanum delegato, eaque a Paulo Hatem, quem supra memoravi, authentice declaratae sunt. Exemplar illud detegere contigit. Est codex nitide exaratus, forma quam vocant in-folio, et nonaginta quatuor foliis constans, quorum septem priora rerum indicem exhibent. Ad calcem haec adnotatio habetur: „Io sottoscritto faccio fede, che questo libro, che contiene gli atti del sinodo nazionale Gerosolimitano, è l'originale autentico, e

* Ex nota quadam Archiepiscopi, ut dicitur, quae habetur in volumine signato: Sinodi: 62.

veridico, munito coi veri sigilli di ipsignior patri-
archa, e dei vescovi. In fede ecc.

Roma, li 28 giugno 1851.

D. Paolo Hatem, delegato del patriarca.
Mazlum presso la santa sede.

Hoc profecto exemplar prae oculis habuerunt
sacrae congregationis interpretes: quia tamen
unum alterumque canonem omnino omiserunt,
eodem ex translatione Pauli Hatem in textum
recepti.

DECRETA SYNODI PATRIARCHALIS HIERSOLYMITANAE.

*Libro del sinodo patriarcale Gerosolimitano per la
nazione cattolica dei Greco-Melchiti radunatosi nelli
due mesi di maggio e giugno del 1849 nella chiesa
della Santissima Annunziata situata rimpetto alla
casa patriarcale, sotto la presidenza della santità di
monsignor beatissimo kir Massimo Mazlum patriarca
Antiocheno, Alessandrino e Gerosolimitano.*

In nome del Padre, del Figliulo e dello Spirito
santo, Dio uno. Amen.

Apertura del sinodo Gerosolimitano riunito di
superiori della nostra nazione dei greco-melchiti
cattolici, alli 9 di maggio 1849.

*Discorso fatto dal beatissimo patriarca monsignor
Massimo.*

Venerabili fratelli.

La mia allegrezza nel Signore e la mia esultanza in Dio mio salvatore è grandissima per più motivi. 1° Per li favori e le grazie che l'infinita sua bontà si è degnata concedere alla mia piccolezza, per le quali mi è impossibile di offrirne alla divina maestà il debito rendimento di grazie, poichè l'altissimo Iddio mi ha liberoso da diversi e manifesti pericoli, ai quali si trovò per molti anni esposta la mia vita tante volte prossima a mancare, conservandomi con la sua suprema provvidenza salvo e libero per giudizi a lui solo noti. 2° Perchè colla sua copiosa misericordia si è benignamente degnato di farmi giungere al termine delle mie compiacenze e a farmi conseguire l'oggetto de' miei desiderii, nel vedere le vostre illustri persone in questa santa riunione sinodale dopo le difficoltà degli anni passati, nei quali non ci fu facile di poter fare simile canonica adunanza, da me peraltro desiderata con tutti li desiderii del mio cuore. 3° Perchè l'unico nostro redentore, mediatore singolare della nostra salute, il Verbo di Dio incarnato, che compl' opera della nostra eterna salvezza e che redense tutto il genere umano coll' offrire se stesso in olocausto sopra l'altare della santa croce per li peccati del monde in questa santa città di Gerusalemme, colla sua provvidenza si compiacque che questo nostro sinodo patriarcale si radunasse entro le mura di questa santa città istessa. 4° Perchè il presente giorno, in cui colla pienezza della mia potestà patriarcale faccio l'apertura di questo sinodo, è giorno dedicato alla memoria dell'Ascensione del nostro salvatore e signor nostro Gesù Cristo al cielo dalla sommità del monte Oliveto, che è qui vicino sotto li nostri occhi a rimpetto di Gerusalemme *sabbati habens iter*¹.

Sia ringraziato e lodato il Signore delle misericordie e delle meraviglie per gli uomini, poichè si è degnato d'innalzarmi a questo grand'onore ed a questa bella gloria, disponendo, che il presente nostro sinodo segua gli esempi dei primi santi sinodi degli apostoli congregati in questa stessa santa città, e che ottenga la gloriosa denominazione del luogo in cui nacque la nostra santa religione cristiana e da cui ripete l'origine del suo incremento.

¹ Act. I, 12.

L'esser voi a parte con me, o venerandi fratelli, della mia allegrezza ed esultanza indicibile mi assicura che meco vi unirete a ringraziare la maestà di Dio onnipotente ed il nostro redentore Gesù Cristo vero pastore de' pastori per le tante grazie e doni altissimi che si è degnato concedere alle nostre persone in particolare, ed in generale alla nostra gloriosissima nazione greco-cattolica, la quale da quello stato di tribulazione e di prova in cui, come è ben noto a tutti, allora si trovava, fu mirabilmente da Dio altissimo trasportata allo stato presente direttamente opposto a quello. Questo cambiamento fu opera mirabile della bontà divina, e sua ricompensa per coronare non le nostre opere personali, ma le opere virtuose de' nostri antichi padri, famosi per la loro pietà e bontà, non che per ciò che soffrirono fino allo spargimento del sangue per conservare immacolato il santo deposito della fede cattolica.

Essendo noi per beneficio della divina provvidenza giunti a questo giorno felice ed a questo stato glorioso, io in primo luogo con autorità patriarcale apro canonicamente questo santo sinodo Gerosolimitano in nome del Padre, del Figliulo e dello Spirito santo, trinità uguale nella sua indivisibile essenza, dichiarando in questa sua prima sessione compiuta in questa chiesa cattedrale della Santissima Annunziata, che secondo la presente nostra riunione esso è stato aperto canonicamente. In secondo luogo, rammento a me stesso ed a ciascuna delle vostre venerabili persone, o fratelli illustri, le obbligazioni e gli indispensabili doveri della nostra santa vocazione e del nostro ufficio pastorale, e ciò che richiede da noi colui, che ci innalzò al grado di vescovi e pastori per reggere la sua santa chiesa² e per pacere una parte delle sue pecorelle ragionevoli, consegnateci da lui affinché ne siamo custodi e depositari fedeli, delle quali dovremo dare uno strettissimo conto. Rammentiamo che nel tribunale divino dovremo render conto non solamente delle nostre azioni personali, ma ancora e in modo particolare della nostra condotta pastorale tenuta da noi colle nostre pecorelle ragionevoli affidate al nostro governo ed alla nostra cura.

Ed oh! quanto sarà stretto il conto, e quanto minuto lo scrutinio, che sopra ciascuno di noi si farà in quel rigoroso tribunale, in cui il divino giudice non è soggetto ad errore, sorpresa, o a qualunque ombra di quelli inganni, dai quali non

¹ Pare che in questo luogo il patriarca ecceda i limiti della sua autorità. Il fare formale dichiarazione sulla canonicità della convocazione o della apertura di un sinodo appartiene alla autorità suprema cui spetta di confermarlo. Si vuole, egli è vero, in tutti gli atti di radunanze capitalari, usare la seguente formola: „I canonici (o religiosi) canonicamente radunati“. Questa formola però è lungi dal presentare una formale dichiarazione di canonicità, come quella che viene usata da monsignor patriarca greco-melchita. Così poteva egli dire, come fece qualche linea di sopra: „Con autorità patriarcale apro canonicamente questo sinodo“, parole irragionevolmente notate dall'autore della *Confutazione*, ecc. Ma non poteva, a mio credere, aggiungere una formale dichiarazione di canonicità, come fece con quelle parole: „Dichiariamo che esso è stato aperto canonicamente.“ (Valerga).

² Act. XX, 28.

di rado sono sorpresi li giudici degli umani tribunali. Strettissimo sarà il conto che dovremo dare in questo tribunale divino dei talenti concessi dall' altissimo a ciascuno di noi, onde ne facessimo quel santo traffico ordinatoci dalla legge divina naturale e positiva, la quale sarà la norma e fondamento del detto rendiconto. Vi assicuro, o venerabili fratelli, che tremo di terrore e di spavento ogni volta che penso seriamente alla comparsa che dovrò fare avanti al divin giudice per essere giudicato, e non posso fare a meno di non esclamare col giusto Giobbe: „Che cosa farò quando Iddio sorgerà in giudizio, e come risponderò alle sue interrogazioni?“ Quindi con ragione io penso, che ciascun di voi indubbitamente mi sia compagno nel santo timore e nel salutare spavento di questo giudizio. Se tutto ciò consideriamo coll'occhio della fede, colla certezza che ciascun di noi dovrà inevitabilmente soggiacere al tremendo giudizio, questa considerazione riaccenderà necessariamente il nostro zelo, raddoppierà le nostre premure, ci renderà indefessi nella vigilanza, e coll' aiuto divino, che a ciascun di noi non manca, le nostre cure e premure si renderanno efficaci. Dunque mentre che abbiamo noi tempo onde poter adempire li doveri della nostra vocazione e gli obblighi del nostro ufficio, non cessiamo mai nè trascuriamo di mettere in pratica tutto ciò che coll' aiuto della grazia divina possiamo per emendare le nostre passate mancanze e per rafforzarsi nei doveri pastorali con santo fervore pel bene delle anime che furono affidate alla nostra custodia.

Ed ecco che il nostro buon Dio si è degnato, nella presente occasione di questo santo sinodo, di presentarci li mezzi onde poter prendere le provvidenze pastorali, le vie rette, li rimedi giovevoli e li mezzi conducenti all' adempimento di una parte de' nostri doveri e di ciò che per giustizia va annesso al nostro ufficio, e finalmente di ciò che ridonda alla maggior gloria di Dio, a profitto delle anime redente col preziosissimo sangue di Gesù Cristo, al benessere delle diocesi, ad onore della nazione; in una parola, al fedele traffico evangelico dei talenti che ci furono dati da Dio coll' obbligo di dovergliene render strettissimo conto nel divin tribunale.

Quindi, in terzo luogo, voglio dalle vostre persone, o padri di questo venerabile sinodo, che prima di ogni cosa procuriate con me con un solo spirito e con perfetta unione di ordinare o disporre gradatamente li canoni che vedremo necessari ad introdurre negli atti di questo nostro santo sinodo riguardo all' amministrazione de' sacramenti divini ed alla certa scienza di dispensarli; quindi ciò che ridonda all' osservanza dell' unità di rito in tutta la nostra nazione, riguardo alle funzioni ecclesiastiche ed alla buona pratica delle regole secondo le originali prescrizioni; e finalmente ciò che riguarda la disciplina ecclesiastica; non come noi intendessimo colli canoni qui sopra accennati di definire sinodicamente punti appartenenti alla fede e costumi, no; ma solamente intendiamo di rinnovare in simili canoni le pubblicazioni dell' ecclesiastiche prescrizioni e gli ordini dei santi concilli generali e nazionali, e specialmente quelli che sono stati emanati dalla santa sede apostolica, centro della cattolica unità e stabile fondamento della chiesa universale. Dopo che avremo compito con unanime parere la disposizione degli indicati canoni negli atti del presente nostro sinodo, potremo allora parlare sinodicamente su que punti particolari che al nostro sinodo sembrerà necessario di trattare, come ancora sulle provvidenze pastorali riguardanti ad essi.

Confidando noi tutti in quella immane divina promessa fattaci da Gesù Cristo quando disse: „Ubi duo vel tres fuerint congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum,“ non ci conturbi dubbio che fra noi in questa riunione canonica non sia egli presente in special modo, diriggendoci co' suoi lumi celesti e colle sue sante ispirazioni, sostenendo la nostra debolezza col suo possente aiuto e rafforzandoci colla sua onnipotente provvidenza, e conducendo li nostri atti al buon fine che ci siamo proposti in questa riunione pastorale. A ciò appoggiati, possiamo con tutta fiducia confidare in Dio, incoraggiare noi stessi e ravvivare il fervore delle nostre sollecitudini. Spogliamoci pertanto della confidenza e presunzione di noi stessi, dell' umane inclinazioni e di ogni affetto che non è uniforme alla santa volontà di Dio; e così tratteremo quest' importante affare con tranquillità di spirito, con cuore umile e con buone intenzioni; e così facendo, non dubitiamo che la divina bontà non si degni di condurre al suo fine questa santa opera in ciò che sarà conforme alla divina volontà.

Non voglio più diffondermi, o reverendissimi fratelli, in questo discorso riguardante l' apertura del presente sinodo, poichè vi vedo aspirare meco con tutto zelo al compimento di questi santi atti; perciò mi contento di quel poco che vi ho esposto, pregando il vero pastore de' pastori, perchè voglia benedire dall' alto del suo santo cielo questa nostra adunanza canonica, onde poterla portare al suo buon termine per il di lui mero favore e per intercessione della sua santissima madre padrona ed avvocata di questa chiesa cattedrale, e per intercessione delle preghiere de' nostri santi padri grandi dottori del mondo e colonne della nostra santa chiesa greca, colle suppliche di tutti li santi ed amici di Dio. Amen.

Sua beatitudine avendo terminato il suddetto discorso, si alzò dalla sedia situata alla porta maggiore del santuario, e voltandosi verso il santo altare recitò, assieme con tutti li padri del sinodo, il simbolo della santa fede, dicendo: „Credo in unum Deum patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum dominum Iesum Christum filium Dei unigenitum. Et ex patre natum ante omnia saecula. Lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria magna iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre, et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptismam in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.“

Quindi sua beatitudine aggiunse la seguente confessione, che con esso fu recitata da tutti i padri del santo sinodo, dicendo: „Noi tutti ripetiamo la confessione di tutte le altre verità della nostra santa fede cattolica come se le avessimo ora confessate una dopo l' altra; riceviamo e confessiamo

tutte le sante definizioni dei santi concilii ecumenici appartenenti alla fede ed ai costumi, specialmente li cinque punti definiti nel santo concilio ecumenico generale di Firenze, e così tutto ciò che definì il santo concilio ecumenico generale di Trento in ciò che riguarda la fede e costumi (non riguardo alla disciplina, che non è in uso nella nostra nazione¹⁾), rigettando e maledicendo tutto ciò che rigetta e maledice la chiesa una, cattolica, santa ed apostolica Romana, ed accettando tutto ciò che accetta, amen."

Dopo questa confessione sua, beatitudine ordinò in questa prima sessione che si desse una semplice letta alli venticinque canoni ordinati nell'ultimo sinodo patriarcale, che si riunì nel mese di dicembre dell'anno 1835; ed il segretario del presente sinodo li recitò ordinatamente, come sonò confermati dalla sede apostolica e stampati in Roma nella stamperia della sagra congregazione B

A queste parole osserva monsignor Agapio, che molti ordini e riforme del concilio di Trento si usano nella nazione greco-melchita e sono di fatto in costume. Se monsignor Agapio intende parlare di usi particolari introdotti a poco a poco in qualche parrocchia o diocesi della sua nazione, io credo non possa cader dubbio sopra di una tale asserzione. L'uso quasi esclusivo delle teologie morali di autori latini tradotte in arabo e in altre lingue orientali ha dovuto naturalmente portare una parte del clero greco-melchita ad uniformarsi in molte cose alle disposizioni del Tridentino, come mi costa essere ciò accaduto tra i Caldei, i Sirj e gli Armeni; il che si rende tanto più verosimile anche per la nazione melchita, in quanto lo stesso ho udito da sacerdoti di questo rito, essere insegnamento di monsignor Mazlum che i vescovi della sua nazione possono adottare per le rispettive loro diocesi quei punti disciplinari del concilio di Trento che credessero convenire al bene della loro chiesa, ma che ciò non gli obbligava poi a conservarli perpetuamente, rimanendo essi sempre in libertà di abolirli secondo le circostanze. La quale opinione, quanto sia conciliabile colle teorie della consuetudine, non è di questo luogo dimostrare. — Tutto questo però non prova abbastanza che esistono punti disciplinari del concilio di Trento, adottati o vengano generalmente in tutta la nazione melchita, e prescritti da legittima consuetudine; e se l'esistenza di tali usi sarà nota a monsignor Agapio, avrebbe dovuto citare gli esempi ai quali egli intende di fare allusione colle riportate parole e constatare la legittima loro consuetudine, perchè la sagra congregazione fosse in istato di sostenere: poichè egli è certo che la nazione greco-melchita finora non ha dichiarato di accettare la disciplina del concilio di Trento, neppure in quelle parti che sono conciliabili colla integrità del suo rito; e però gli usi che possono essersi introdotti non potrebbero avere qualche valore se non dal titolo della consuetudine. — Con tutto ciò, senza entrare nella questione degli usi che possono essere più o meno sostenibili, pare a me che i padri del sinodo Gerosolimitano avrebbero fatto assai meglio se contentandosi di dichiarare che accettavano le definizioni del concilio di Trento concernenti la fede e la morale, avessero ommesso la parentesi esclusiva della disciplina, almeno per non dare al volgo, il quale leggerà questo sinodo, occasione di errori e di male intesi commenti; poichè il sinodo essendo scritto in lingua intesa da tutti non lascerà di essere letto anche dal popolo, il quale altronde non è abbastanza istruito da precisare e valutare la differenza che passa tra il dogma, la morale, e la disciplina ecclesiastica. Tanto più che quei padri dichiarando di accettare il concilio per la parte dottrinale e morale, avevano già sufficientemente esclusa la disciplina. Però io sarei di parere che si dovesse espungere quella parentesi, non solo per le addotte ragioni, ma più ancora perchè possono da ciò essere turbate molte coscienze, se è vero che esistono in tutta la nazione, e in alcuni luoghi particolari, degli usi adottati dietro la disciplina del Tridentino. E più ancora perchè non pare possa essere conveniente che la santa sede permetta che si creda un nuovo ostacolo alla osservazione, o introduzione di quelle disposizioni disciplinari sanzionate dal concilio di Trento, le quali sono conciliabili coi riti orientali; poichè, sebbene la prudenza voglia che non si imponga autoritativamente agli orientali l'adesione della disciplina di quel concilio, tuttavia è comunemente a desiderarsi che a poco a poco si lasci introdurre la consuetudine; il che meglio apparirà dalle osservazioni che si esporranno in seguito. (Valerga.)

¹ Supra, col. 981-98.

di Propaganda Fide; e dopo di essere stati letti, sua beatitudine e tutti li padri del sinodo ne rinnovarono l'accettazione ed il decreto di porli in pratica in ciò che a ciascun di loro riguarda, e di vegliare perchè siano osservati dalli loro sudditi senza trasgressione: e così si sciolse questa prima sessione.

CANONI

del sinodo Gerosolimitano gradatamente disposti entro cinque parti contenenti diversi capitoli, prefazioni, canoni e numeri, secondo la materia di cui si tratta.

PRIMA PARTE

DELL'AMMINISTRAZIONE DEI SANTI SACRAMENTI.

PREFAZIONE

Sulli sacramenti in genere.

È manifesto dalla teologia ed è dogma di fede, che li sacramenti della nuova legge non sono nè più nè meno di sette, e sono il battesimo, la cresima, l'eucaristia, la penitenza, l'olio santo, l'ordine sacro ed il matrimonio; e che ciascuno di essi si definisce genericamente così: un segno sensibile istituito stabilmente da Gesù Cristo per indicare la grazia giustificante e conferirla ex opere operato; e che richiedonsi tre cose in ciascuno di questi santi sacramenti onde sia perfetto, cioè le cose come materia, le parole come forma, ed il ministro che lo conferisce con intenzione di fare ciò che fa la chiesa; ed accadendo una qualche mancanza, o cambiamento sostanziale in una sola cosa delle tre suddette, il sacramento non si fa; e che il sacramento del battesimo ed il sacramento della penitenza conferiscono la prima grazia santificante, la quale non è preceduta da altra grazia giustificante; e perciò si chiamano *sacramenti de' morti* alla vita della grazia, e sono questi due sacramenti assolutamente necessari alla salute eterna per necessità di mezzo; e che gli altri cinque sacramenti conferiscono la seconda grazia santificante, la quale aumenta la prima grazia e dà il dritto di acquistare in seguito altri doni ed aiuti, e perciò si chiamano *sacramenti de' vivi*, dovendosi ricevere da fedeli dopo di aver ottenuta la vita della grazia. Tre di questi sacramenti, cioè la cresima, l'eucaristia e l'olio santo, sono necessari alla salvezza per necessità di precepto solamente; ed inoltre tre di questi sette sacramenti, cioè il battesimo, la cresima e l'ordine sacro (oltre che conferiscono la grazia santificante e la grazia sacramentale propria di ciascun sacramento) imprimono nell'anima di chi li riceve segni spirituali indelebili, e perciò costando che siano stati dati validamente una volta, non si possono conferire la seconda volta per qualunque sia motivo: ma li altri quattro sacramenti senza impedimento sono reiterabili al nel darli che nel riceverli, secondo il bisogno e le debite disposizioni.

La parola *assolutamente* o di maniera assoluta applicata indistintamente alla necessità di ambedue i sacramenti del battesimo e della penitenza implica errore teologico: poichè tutti sanno che questo secondo è bensì mezzo necessario relativamente a chi cade in peccato dopo il battesimo; non però una tale necessità può chiamarsi assoluta come quella del battesimo. Ond'è che il concilio di Trento parlando della necessità della penitenza esprime la relazione a coloro che fossero caduti dopo il battesimo. „Est autem hoc sacramentum penitentiae lapsis post baptismum ad salutem necessarium, ut nondum regeneratis ipso baptismum.“ (Sessione XIV, c. 2.) Quindi è convegnuto distinguere tra le due specie di necessità di mezzo, ovvero togliere la parola *assolutamente*, omettendo così di entrare in una distinzione di cui si può far senza. (Valerga.)

Quindi li ministri delle anime devono studiare con diligenza la teologia per bene istruirsi in ciò che è necessario a sapersi speculativamente o praticamente per l'amministrazione di questi santi sacramenti e per dispensarli validamente e licitamente, e con profitto spirituale, affinché non diano la santità ai cani, ed affinché non si rendano partecipi e complici degli altrui peccati, rammentando che ne dovranno dare uno strettissimo conto a Dio onnipotente, istitutore di questi santi sacramenti, da cui ne furono costituiti ministri per custodirne il deposito e per esserne dispensatori fedeli. Questo nostro santo sinodo si contenta di rendere avvertito il clero della nostra nazione con questa piccola spiegazione, ed intanto viene a parlare di ciascuno dei sette sacramenti in specie.

CAPITOLO I.

DEL SANTO BATTESIMO.

(ed in base a una professione e tre canoni).

PREFAZIONE

Sulla quiddità del santo battesimo e suoi effetti spirituali.

Dai detti dell'apostolo divino sappiamo che tutti gli uomini nascono morti di spirito per la loro discendenza dal primo Adamo, e poi rivivono le loro anime nel secondo Adamo Gesù Cristo, rinascendo in esso boll'acqua e collo spirito per mezzo del santo sacramento del battesimo, con cui addiventano figli di Dio per adozione e membri vivi del nostro divin redentore, eredi con lui del suo regno celeste, conseguono il diritto di ricevere in questa vita gli altri santi sacramenti, dei quali il battesimo è la porta, e partecipano dei beni spirituali della chiesa cattolica. Questi frutti salutevoli non solamente li godono quelli che sono battezzati coll'acqua, ma li conseguono anche coloro che, prima di ricevere il battesimo di acqua, sono battezzati collo spargimento del loro sangue per le fedi di Cristo: o coal ancora li conseguono coloro che con avvertenza e consenso hanno un vivo desiderio di ricevere il battesimo di acqua, ma che per qualche impedimento non lo possono in effetto conseguire; perchè il detto sacramento è di tre specie, cioè di acqua, di sangue e di desiderio, e nessuno puole entrare nel regno di Dio senza riceverlo in una di queste tre maniere, come rivelò lo stesso suo istitutore Gesù Cristo. Ciò confessato, esporremo qui riguardo a questo sacramento li tre soli seguenti canoni.

Canone 1. Noi qui non aggiungiamo altra cosa al primo canone del nostro precedente sinodo patriarcale del 1835 se non ciò che segue, ed è:

1° Che il ministro del santo battesimo sia vestito del sagro abito intiero spettante al di lui grado per la maggior riverenza a questo ministero divino (eccettuato il caso di pericolo di morte, che non da tempo di vestirlo).

2° Che sia il sagro fonte battesimale eretto in chiesa e consagrato dal vescovo, essendo in luogo custodito e racchiuso, onde venga preservato da ogni irriverenza o indecenza possibile ad accadere.

3° Che li ministri di questo sacramento lo conferiscano secondo il nostro rito greco con tre immersioni: non perchè questa triplice immersione sia necessaria alla validità del detto sacramento, no; poichè il battesimo dato colla debita materia e forma è valido perfettamente senza il minimo dubbio, se sia fatto con una sola immersione e con

tre, con una sola infusione sopra la testa o sulla fronte, o con tre, ovvero per aspersione sul viso di maniera che scorra l'acqua sopra il capo e sulla fronte; ma vogliamo che si usi con tre immersioni colla debita cautela, soltanto per l'osservanza del nostro rito greco, e non per altro fine. Quindi li ministri ordinari di questo sacramento devono esercitarsi con coraggio e prudenza in questa pratica, affinché se ne rendano bene istruiti.

4° È cosa ben fatta che si scriva nel libro del registro la testimonianza del battesimo, e ciò dovrà farsi dopo la funzione prima della partenza degli astanti, affinché col differire di registrarla non succeda qualche dimenticanza, ed ancora affinché il padre del battezzato, il suo compare ed altra terza persona pongano le loro firme nello stesso registro, e sotto la firma del battezzante; e questo si fa per rendere più certa la testimonianza.

5° Non vi è dubbio, che trasgrediscono le sante ordinazioni (fuori del pericolo di morte) coloro che ritardano di dare questo santo sacramento ai bambini molti giorni dopo la loro nascita, per motivo di assenza de' loro parenti, amici o compari, ovvero a motivo di lutto per la morte di alcuno de' suddetti, o pure per la malattia di alcuno di loro, e specialmente della madre, proponendo di differire il battesimo dopo quando saranno passati li sopradetti impedimenti.

6° Si guardino in tempo del battesimo di dire *amen* ogni volta che si proferisce ciascuna delle parole divine, poichè non si dice *amen* se non dopo di aver pronunziati li nomi della santissima Trinità, come prescrive nella forma del battesimo.

Canone 2. 1° Questo nostro santo sinodo dichiara non esser lecito di dare il sacramento del battesimo a bambini nati da genitori non cristiani senza che questi lo chiedano, o almeno senza che uno di essi dia il suo pieno consenso: ed in tal caso il ministro, dopo aver presa la licenza del vescovo, deve aver una persuasione morale che il battezzato possa vivere a seconda delle leggi della religione cristiana, ovvero che sia moralmente certo della vicina morte del bambino; ed in questo caso non è necessario il consenso dei genitori, ma basta la volontà della santa chiesa cattolica.

2° È proibito di dare il sacramento del battesimo a fanciulli presentati da genitori infedeli a sacerdoti perchè questi li battezzino non con intenzione di essere cristiani e conseguire gli effetti spirituali del battesimo, ma solo per ottenere la guarigione di qualche malattia corporale, o per la liberazione dalli spiriti maligni, o per altro fine umano: poichè in alcuni luoghi vi furono dei gentili che ciò chiesero da alcuni sacerdoti, benchè questa cosa sia successa di rado.

3° Ma se alcuno degli infedeli supplica per farsi cristiano e ricevere il sacramento del battesimo, è necessario di esaminare esattamente e provare la verità e rettitudine della di lui intenzione sovra da ogni finzione e da tutti li fini umani; e questo esame per venire ad una certezza morale, appartiene al vescovo diocesano, senza il di cui permesso non si dia ad alcuno di quelli il sacramento del battesimo, sebbene lo abbia domandato per un tempo sufficiente nel grado di catecumeno, e sebbene siasi bastevolmente istruito nelle verità da crederci nella religione cristiana, eccettuato il caso di pericolo di morte.

¹ Haec et synodo Carofensi (De baptismo, can. 6) enumerant, ubi legi possunt censuris animadvertendis. Supra, col. 756.

² Huiusmodi casus, quo infans brevi esset moriturus.

Canone 3. Sebbene la dispensazione de' santi sacramenti debba farsi dai ministri evangelici gratuitamente, secondo l'ammaccamento che diede il nostro salvatore a' suoi santi apostoli, dicendo loro: *Gratis accepistis, gratis date*; si nondimeno com'è la consuetudine sì in Oriente che in Occidente di dare e ricevere a titolo di elemosina quelle monete che crede di dare il padre del battezzato o il compare al ministro di questo sacramento in sussidio del di lui vitto, ovvero alla chiesa in cui si fa il battezzato; quindi è lecito quest'uso, purchè il battezzante non chieda quest'elemosina come un diritto dovutogli.

CAPITOLÒ II.

DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

(ed in esso v'è una prefazione e tre canoni).

PREFAZIONE.

Degli effetti spirituali che conseguono coloro che ricevono il santo sacramento della cresima.

La divina provvidenza ha disposto un altro gran mezzo per vantaggio di quelli che hanno ricevuto il sacramento dell'acqua salutare, con cui nel tempo che giungono agli anni della disorazione si confermino forti e stabili nella fede di Cristo fra li diversi pericoli ed insidie che gli si tendono da inimici fortissimi, cioè dal mondo, dal demonio e dalla carne, li quali non cessano di fargli una fortissima guerra. Questo mezzo di efficacissimo aiuto è il santo sacramento della cresima, con cui s'imprime nell'anima del cresimato un segno spirituale indelebile e con cui viene arruolato fra li soldati del suo re Gesù Cristo per militare e combattere sotto il di lui vessillo, che è la santa croce, fino allo spargimento del proprio sangue, senza vergognarsi mai di confessare palesemente questo suo re divino, e piuttosto morire che negarlo. Questo santo sacramento della nuova legge, il quale colla grazia sacramentale conferisce la seconda grazia santificante, benchè nella chiesa orientale si sia sempre osservato di non separarlo dal battezzato, ma di darlo unitamente al detto sacramento, ciò nondimeno è un sacramento a parte distinto dal sacramento del battezzato, e non come opinarono contro la retta fede coloro che dissero, essere una mera cerimonia appartenente al sacramento del battezzato, la qual pretensione è direttamente opposta alla nostra santa fede cattolica; e quindi la santa chiesa occidentale separò il rito di conferirlo dalla funzione del battezzato e ne appropriò il diritto ai soli vescovi di conferirlo² a coloro che

Mat. X. 8.

Questa ultima espressione contiene un errore gravissimo. È dogma di fede che il solo vescovo è ministro ordinario della confermazione (Trid. sess. VII. De confirmat., can. 3), e se la santa sede riconosce per valido questo sacramento conferito nella chiesa orientale dai semplici sacerdoti, ciò è in forma di una delegazione espressamente o tacitamente fatta dal sommo pontefice ai sacerdoti di rito orientale. Ciò è provato da Benedetto XIV (De synod., lib. VII, cap. 9). „Hæc enim confirmatio a simplicibus presbytero administrata non potest aliunde virtus sortiri quam a delegatione sive expresse, sive tacite eisdem sacerdotibus facta a summo pontifice“; e più sotto: „Cæterum in aliis in quibus christiano data a sacerdotibus non est expresso a santa sede apostolica improbat, ea pro valida habenda est, ob tacitum saltem privilegium a sede apostolica illis concessum: cuius quidem privilegii præsumptionem inducit ipsamet consuetudo et tolerantia Romanorum pontificum, qui prædictum Græcorum morem acientes non contradiderunt, nec unquam illum damnarunt.“ Onde si deve riconoscere come assolutamente invalida la cresima conferita da semplici sacerdoti in quei luoghi, nei quali, o non si può assolutamente supporre il tacito privilegio concesso dal sommo pontefice, o un tal consenso da' medesimi con atto positivo revocato; come fecero Innocenzo IV verso i sacerdoti dell'

sono arrivati all'uso di ragione. Ma nella nostra chiesa e secondo il nostro rito greco si perseverò a darlo al battezzato dal ministro stesso del battezzato, sia questi vescovo, sia sacerdote semplice; perchè li sacerdoti, secondo la nostra disciplina, lo conferiscono, senza il minimo dubbio, validamente e licitamente, comè ciò dichiarò con breve apostolico la felice memoria del Romano pontefice Pio VII sotto la data del dì 4 del mese di luglio dell'anno 1806¹.

Questa breve confessione, basta in rapporto al detto sacramento: passiamo intanto alli tre canoni seguenti.

Canone 1. Li padri di questo nostro santo sinodo avendo letto la notificazione di nostro signor beatissimo patriarca Massimo data nel giorno 1 di ottobre dell'anno 1842, convennero nel considerarla come solida base³ nell'amministrazione di questo santo sacramento secondo il nostro rito greco, e perciò la copia di detta notificazione si rapporta alle fine dei canoni del presente nostro sinodo, affinchè li ministri della santa cresima secondo essa si regolino nel conferirla.

Canone 2. Il vescovo diocesano, in tempo della visita pastorale della diocesi o in altro tempo, assicurandosi che alcuno delli suoi diocesani non è stato confermato per essere stato questi battezzato da sacerdote di altro rito, che proibisce di conferire il sacramento della cresima assieme col sacramento del battezzato, e ciò in tempo e luogo in cui non esista un sacerdote della nostra nazione, e per conseguenza che quell'uomo non abbia ricevuto il santo sacramento della cresima; egli, cioè il vescovo stesso, gli conferirà questo sacramento (o darà il permesso al curato del luogo di conferirglielo quando battezzerà qualche bambino della sua parrocchia), secondo che prescrive l'*enciclogio*, principiando dal salmo 31: *Beati, quorum remissæ*

isola di Cipro (v. Benedetto XIV loc. cit.), e Clemente VIII e lo stesso Benedetto XIV riguardo ai sacerdoti italo-greci. — Ora ognun vede quanto sia contrario a questa dottrina l'asserire (come fanno i padri del concilio Gerusalemmitano) che la chiesa latina *reser proprio* od *appropriò* soltanto ai vescovi la collazione di questo sacramento. In tal modo non solo si viene a contraddire direttamente alla dottrina di Benedetto XIV, ma anche a stabilire il privilegio e la eccezione in luogo della regola e del jus originario; anzi si contraddice apertamente allo stesso concilio di Trento: poichè se è vero essere il solo vescovo ministro ordinario della confermazione, ne segue che i semplici sacerdoti non possono esserlo se non per delegazione; e che non è la chiesa latina che ha appropriato ai vescovi soli un tal diritto esclusivo, ma che ad essi compete originariamente e per solenne e dogmatica decisione della chiesa universale; mentre al contrario le citate parole del sinodo Gerusalemmitano indicano al solo vescovo appartenere la collazione di questo sacramento in virtù di una pratica più o meno antica della chiesa occidentale, sempre però recente rispetto a quella della chiesa greca. — Né giova opporre essere stati molti ed insigni dottori cattolici (come il cardinale Pallavicini, Cristiano Lupo, Tommasino, Van-Espen, Jusquin ec.) i quali opinarono che, avuto riguardo alla sola istituzione divina, e se non esistesse il divieto speciale della chiesa, il semplice sacerdote potrebbe anche dal solo vescovo essere delegato a conferire la cresima. Senza entrare sul merito di tale opinione basta osservare che essa lascia intatto il dogma cattolico, che dichiarò essere il solo vescovo ministro ordinario: poichè nella loro sentenza il sacerdote non altro sarebbe che ministro straordinario o delegato. Al contrario il dire, che la chiesa latina appropriò ai soli vescovi la collazione di questo sacramento, insinua che essa originariamente non apparteneva meno ai sacerdoti che ai vescovi; che se il sacerdote in Occidente non può più usare di tale facoltà, ciò è soltanto per una restrizione che la chiesa avrebbe apposta all'esercizio de' suoi poteri. Il che ognun vede quanto sia contrario alla definizione del concilio di Trento, (Valerga.)

¹ Vide annotationem secundam quæ habetur supra, col. 727 D.

² Bullæcæ normæ de sequiori.

sunt iniquitates etc., e compiendo il rito sino alla fine del capitolo riguardante l'amministrazione del sacramento del battesimo ed allo elegamento della fascia del battezzato. In caso che si dovesse conferire la cresima a persone adulte, è conveniente che il ministro del sacramento ometta le unzioni de' piedi e del dorso del cresimato prescritte nell'eucologio (rituale), poichè questa omissione non pregiudica all'integrità del rito.

Canone 3. Non vi è dubbio, che ciascun vescovo in vigore del suo grado possa benedire l'olio del crisma; ma è cosa conosciuta che negli ultimi secoli si introdusse la consuetudine nella nostra chiesa orientale, con cui diventò proprio del solo monsignor patriarca di benedirlo colle debite solennità; e quindi sua beatitudine lo dispensa gratuitamente alli vescovi delle diocesi. Il libro dell'eucologio prescrive di aggiungere molte parti all'olio ed al balsamo nella composizione del crisma; ma non vi è dubbio che la cosa essenziale di cui si compone il crisma sia l'olio di oliva, a cui si aggiunge una certa quantità di eccellente balsamo, e non altro. Le altre parti si aggiungono solamente per rendere più odorifero il crisma e per adempire le cerimonie del rito, e perciò si pongano quelle che facilmente si possono avere. Qui reprimiamo avvertiti li parrochi di conservare il santo crisma in appiatti vasi di argento o di rame indorato, ed in luogo decente, non perchè la di lui natura ha cambiata sostanza, ma perchè fu benedetto e destinato come materia del santo sacramento della cresima.

CAPITOLO III.

DEL SACRAMENTO DELLA SANTA EUCARESTIA

(e contiene una prefazione e nove canoni).

PREFAZIONE

Sull'altessa della nobiltà del sacramento della santissima eucarestia, e degli effetti che produce nelle anime di coloro che la ricevono degnamente.

L'onnipotenza divina, a cui nulla è impossibile, operò meraviglie soprannaturali nell'istituzione di ciascun sacramento della legge evangelica e nelle anime di coloro che li ricevono; ma nell'istituzione del sacramento dell'eucarestia fece un complesso di diversi miracoli, poichè per virtù delle parole della consacrazione cambia la sostanza del pane e del vino nella sostanza del corpo e sangue di Cristo colla sua divinità ed umanità, e dopo questa transustanziazione fa rimanere gli accidenti del pane e del vino senza sostanza a cui si appoggino, ma vengono sostenuti e preservati dall'annichilamento dalla potenza di Dio. Così ancora si separano questi accidenti in molte parti, senza che si divida il corpo e sangue di Gesù Cristo, ma rimane intiero sotto le specie di ciascuna parte per quanto sia essa piccola. Ed ancora esiste Gesù Cristo colla sua presenza in un sol tempo perfetto colla sua divinità ed umanità in migliaia innumerabili di altari nelle parti del mondo. E quindi conferisce a quelli che lo ricevono degnamente in questo sacramento la grazia santificante e la grazia sacramentale, nutrendo spiritualmente le loro anime, calmando in essi il calore delle carnali passioni, mondanoli dalle piccole cadute giornaliere, e preservandoli dalle cadute gravi, offrendosi per tutto il mondo vittima, quell'istessa vittima del legno della croce, senza spargimento di sangue; e finalmente adempiendo con questo ammirabile sacramento la sua promessa di voler dimorare colla sua chiesa e

colla di lei figli fino alla consumazione dei secoli. Oh altessa di questo incomprendibile sacramento, con cui si operano tanti miracoli! Noi per favore di Dio credendo in tutto questo, abbreviamo il discorso sopra di un oggetto che supera l'intendimento e prescriviamo li nove seguenti canoni di disciplina.

Canone 1. È noto non esser lecito ad alcun curato di spremere un grappolo di uva in tempo di vendemmia ed usarne il mosto per mancanza di vino nella messa consecrandolo come se fosse vino; poichè la materia spremuta dal grappolo di recente non si può chiamare vero vino ordinario, ma piuttosto si chiama mosto, e l'usarlo nella messa è contrario alla pratica della santa chiesa; poichè prima della fermentazione contiene non poca parte di acqua naturale esistente nell'uva. Noi abbiamo posto questo avvertimento non perchè crediamo che alcuno del nostro clero faccia un tal uso, ma perchè conviene guardarsi di usarlo nel divino sacrificio della santa messa.

Canone 2. Da tutti è certamente conosciuto come il nostro clero, a cui è affidata la cura delle anime, è privo di una pensione mensile o annuale stabilmente assegnata, e che non posseggono beni stabili di frutti e rendite o proventi naturali o civili o misti, eccettuati fra tanti alcuni, che di tali beni ritraggono piccolissimo provento; e per conseguenza il loro sostentamento proviene essenzialmente dalle obblazioni de' fedeli e dalle elemosine giornaliere di messe che formano la parte principale del loro introito. Ma nei tempi presenti queste elemosine sono molto poche riguardo al numero delle messe e molto tenue riguardo allo stipendio; la qual cosa ci ha costretti a farne l'esposizione in questo canone, con cui avvertiamo l'accortezza de' nostri sudditi amatissimi nel Signore onde rammentino come da cinquant'anni incirca, quando si dava per elemosina di una messa tre quarti di piastra o mezza piastra, in quel tempo il colonnato di Spagna valeva due piastre e un quarto, o poco più; sicchè l'elemosina ordinaria di quattro messe formava un colonnato incirca. Facciasi ora il confronto, ed apparirà la grande differenza. Quindi è cosa conosciuta appartenere all'autorità de' vescovi l'assegnare nelle loro diocesi la quantità dell'elemosina di ciascuna messa, essendo essa una parte dell'entrata ecclesiastica per il sostentamento de' chierici, de' quali l'apostolo divino disse: *Nescitis, fratres, quoniam qui in sacrario operantur, quas de sacrario sunt, edunt, et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis, qui evangelium annunciant, de evangelio vivere.* E benchè appartenga in special modo all'autorità di questo nostro sinodo di assegnare la quantità dell'elemosina che si deve dare per la messa proporzionatamente al tempo presente, nondimeno noi la rilasciamo alla prudenza di ciascun vescovo nella sua diocesi ed all'avvedutezza, liberalità, zelo e pietà de' nostri sudditi, bastandoci ciò che abbiamo esposto qui sopra per risvegliare la loro perspicace prudenza, non ignorando eglino che Iddio vede le loro buone intenzioni nel dare elemosine ai ministri del suo evangelo pel loro povero vitto, non ignorando che Dio ama il datore lieto, e che colui che semina coll'abbondanza, coll'abbondanza mieterà. Questo è sufficiente per muovere il loro zelo e la loro pietà.

¹ Mat. XXVIII, 20.

² I Cor. IX, 12-4.

³ II Cor. IX, 6.

⁴ De hac consuetudine nonnulla habentur supra, col. 608.

Canone 3. Benchè l'eucologia prescriva di dare il sacramento della santissima eucarestia alli battezzati subito dopo di aver conferito ad essi il sacramento del battesimo, ciò nondimeno fu ragionevolmente abolita questa consuetudine dopo che si principiò a dare il sacramento del battesimo generalmente a' bambini, all'opposto dei primi secoli della chiesa, nei quali per lo più li battezzati erano adulti. Dunque il sacramento dell'eucarestia non essendo necessario alla salute per necessità di mezzo, ed amministrandolo ai fanciulli vi sarebbe il manifesto pericolo di disprezzo, giustamente e ragionevolmente si è annullata la consuetudine di darlo a' bambini subito dopo il battesimo, e rimase l'obbligo di darlo soltanto alli battezzati che sono arrivati all'uso di ragione.

Canone 4. Al canone terzo dell'ultimo nostro sinodo patriarcale aggiungiamo ciò che segue, ed è che nel canone suddetto avendo esposto che l'elemosina da darsi e da riceverla lesitamente per compire la funzione de' presantificati appartiene all'autorità del vescovo diocesano di assegnarla; ora il presente nostro sinodo patriarcale per la rigorosa osservanza di detto canone in tutta la nostra nazione, per adempire il decreto del sesto concilio generale, Costantinopolitano terzo, non che gli ordini della santa sede apostolica, proibisce in tutti li giorni di quaresima di celebrare la messa di san Giovanni Grisostomo, eccettuati li giorni di sabbato, domenica, e la festa della santissima Annunziata; e prescrive negli altri giorni della detta quaresima di far la sola funzione de' presantificati in tutte le chiese della nostra nazione, eccettuate solamente le chiese povere de' villaggi. Prescrive pertanto questo nostro sinodo

1° Che in ciascuna diocesi l'elemosina della messa dei presantificati sia uguale all'elemosina della messa stessa di san Giovanni Grisostomo secondo la consuetudine che corre nella diocesi. Quindi coll'autorità del presente nostro sinodo e con dispensa particolare li sacerdoti del nostro rito soddisfano all'elemosina di una messa ogni volta che offrono la messa dei presantificati, sia quest'elemosina di messe arretrate, sia elemosina di messe date in tempo di quaresima, purchè non vi sia patto espresso del benefattore ed accettato dal sacerdote di celebrare la messa di san Giovanni Grisostomo; cioè, puole il sacerdote con tranquillità di coscienza seguire questa dispensa, ed in ciascuna volta che fa la detta funzione dei presantificati soddisfa all'obbligo della celebrazione di una messa, della quale gli è stata data o gli si dà l'elemosina.

Nel concilio di Carate, nel quale monsignor Mazlum figurava come segretario del sinodo, si stabiliva, che era lecito prendere la elemosina per la messa dei presantificati, e tra le varie ragioni che si adducono, dicevasi: perchè essa contiene in se l'essenza dell'incruento sacrificio che consiste in modo speciale nella oblatione e nella sacramentale consumazione. La qual dottrina fu meritamente notata di errore dall'autore delle osservazioni fatte a quel sinodo. (Supra, col. 780.) — Nel seguente sinodo di Ain-Très presieduto come si sa dallo stesso monsignor Mazlum ritornavasi sulla medesima dottrina al canone 8 ove dichiaravasi, che il vescovo facendo uso della sua autorità può determinare la elemosina dei presantificati a tenore della divozione de' suoi diocesani che danno l'elemosina per la santa oblatione, la quale contiene quella di una messa intiera, e potrà essere offerta a Dio per i vivi e per defunti. Il che non solo è stato ampiamente dimostrato essere erroneo dall'eminentissimo cardinale Fornari allora consultore della sagra congregazione nel dottissimo voto che fece sopra il detto sinodo, ma fu inoltre positivamente censurato dagli eminentissimi padri, i quali nella congregazione generale del 28 maggio 1837 dichiararono essere loro mente che si scriva a monsignor Mazlum trovarsi in quel sinodo nonnulla... *quae vel minus recte, vel etiam erronee iudicantur*; e tra queste, *quae affirmantur de missa pres-*

antificatorum, quae nihil autemmodi missae desit, quominus missa integra habeatur. Onde nella stampa che fu fatta in Propaganda di quei canoni, furono le citate parole corrette come segue: „Egli stesso (vescovo) eserciterà anche sopra di questa (messa dei presantificati) la sua giurisdizione fissandola secondo che giudicherà conveniente nel Signore, e secondo che vedrà la devozione dei fedeli che offrono l'elemosina per questo nobile rito solenne, il quale contiene varie ceremonie e varii riti con altre solennità contenute nella messa intiera, e convenientemente si può offrire a Dio per i vivi e per morti, come si offrono a sua divina maestà tutte le altre opere pie.“ (Supra, col. 968 C. D.) — Dopo tutti questi antecedenti pare che il sinodo Gerosolimitano, volendo agguagliare la elemosina della messa dei presantificati a quella che si suol dare per l'applicazione del vero sacrificio, avrebbe dovuto almeno col premettere la sana dottrina intorno all'intrinseco valore di quella premunire i fedeli contro l'opinione che nessuna differenza passi tra di esse; opinione che pur troppo è a temersi non sia assai divulgata nella nazione greco-melchita, e che non lascierà di confermarsi tra il popolo, qualora scorga che il sinodo colla sua autorità stabilisce che non solo sia una stessa la elemosina determinata per ambedue, ma che inoltre il sacerdote può, celebrando la messa dei presantificati, applicarsi indifferentemente l'elemosina data per la celebrazione del vero sacrificio. Si supponga pure che il sinodo abbia adottato questa misura per provvedere alle necessità del clero, il quale durante quasi tutta la quaresima si troverebbe altrimenti privo della elemosina che ritrae dalla celebrazione della messa. Rimane sempre vero però, che la misura adottata tende evidentemente a favorire un tale errore: onde non crederei che dovesse approvarsi, se almeno non si esprima più chiaramente la differenza che passa tra il vero sacrificio e la messa dei presantificati. — Oltre di che, non si concepisce come sia diritto patriarcale o sinodale lo stabilire che la elemosina data per la celebrazione del vero sacrificio possa dal sacerdote senza previa e positiva intelligenza della parte applicarsi alla messa dei presantificati. Ciò sarebbe lo stesso che permettere che il sacerdote colla semplice comunione, o col fare altra opera pia qualunque, si applichi l'elemosina che gli fu data per la celebrazione della messa. Si tratta di contratto oneroso i cui termini non possono mutarsi senza il consenso delle parti. Supposto il principio che la messa dei presantificati non può avere il valore del vero sacrificio, ne segue che il sacerdote non può applicare per quella l'elemosina ricruta per l'applicazione di questa. Egli è vero che l'elemosina non può considerarsi come il prezzo del sacrificio. E anche vero però che il fedele nel dare la elemosina ha per iscopo di ottenere l'applicazione dei frutti del sacrificio medesimo; e che il sacerdote dopo ricevuta la elemosina ha un dovere di stretta giustizia di celebrare il sacrificio, ed applicarlo secondo l'intenzione di chi gliela diede. Quindi non vedo come si possa permettere che si prenda l'elemosina per il vero sacrificio, e possa si celebrare invece la messa dei presantificati, nè come si dichiari una tal-permissione essere nella potestà del sinodo nazionale o provinciale. (Valerga.)

Minime gentium.

3^a Per le ragioni esposte di sopra, avendo noi per una parte concesso alli sacerdoti il diritto di sostentarsi coll'elemosina della suddetta funzione e guisa dell'elemosina ordinaria della messa; e per un'altra parte avendo dato il comode a' fedeli di partecipare di essa prima che vadano alli loro lavori; quindi questo nostro santo sinodo decreta rigorosamente di non doversi in verun conto dare dispensa in contrario, affinché questo nostro antichissimo rito sia da tutti ugualmente osservato senza trasgredire il decreto del concilio generale e gli ordini della sede apostolica suddetti. È noto poi, che per quelli che ricevono l'adorabile eucarestia nel corso della settimana in quarantesima, si possono facilmente moltiplicare le particole nella messa della domenica e conservarle dopo la consecrazione nell'artoforio per la comunione dei laici ancora.

Canone 5. Sono molti e manifesti gli ordini della sede apostolica che proibiscono rigorosamente la mescolanza de' riti, specialmente la proibizione fatta a' quelli del rito azimo di ricevere la santa eucarestia sotto la specie del pane fermentato, e la proibizione fatta a' quelli del rito fermentato di comunicarsi sotto le specie del pane azimo; proibizione fortissima che non ammette dispensa per qualunque siasi motivo¹. Questa proibizione fu fatta con tutta giustizia e regolarità, prima, perchè il riceverli dallo stesso cristiano cattolico questo pane celeste alle volte sotto le specie del azimo, ed alle volte sotto le specie del fermentato, è la più manifesta mescolanza di un rito coll'altro, il che è assolutamente proibito ed in modo particolare dalle ripetute ordinazioni pontificie; *secondo*, perchè non esiste affatto alcuna causa che renda lecita questa mescolanza, poichè la comunione del sacramento dell'eucarestia non è necessaria alla salute per necessità di mezzo; *terzo*, perchè il mantenere la disciplina ecclesiastica ne' suoi diritti e l'osservanza dei doveri de' riti è l'ornamento più bello della santa chiesa cattolica di

I decreti della santa sede ai quali si vuole alludere in questo articolo non furono mai così assoluti da non ammettere dispensa per qualsiasi motivo; mentre anzi esplicitamente dichiarano esser lecito in alcuni casi a coloro che appartengono al rito che usa il fermentato di comunicare sotto la specie dell'azimo. Per non dilungarsi nell'esporre gli antichi decreti a tale effetto emanati dalla sacra congregazione, basterà ricordare le risoluzioni date dalla medesima in data dell'11 dicembre 1686 al due dubbi, il primo de' quali posto al n.º 27 era così concepito: „Utrum de concessione ordinariorum officialium aut delegati apostolici quis utens fermentatum sacramentum communionem excipere in azimo et viceversa?“ Nell'altro poi posto al n.º 29 si domandava, „se un cattolico che secondo il suo rito deve comunicare in azimo, si trovasse solo in mezzo di altri cattolici che comunicano in fermentato e viceversa, possa comunicare in fermentato e viceversa per adempire il precetto pasquale, o in articolo mortis?“ Al primo gli eminentissimi padri risposero „Negative ad utramque partem, et servetur instructio pastoralis Benedicti XIV quae incipit *Ho quaevis* in qua permittitur orientalibus communicatio ritu latino, tantum in subsidium; nempe cum difficulter communicare possint in proprio ritu.“ All'altro poi fu risposto: „Affirmative in omnibus quoad utentes fermentatum; quoad vero communicantes in azimo conceduntur facultates prout in decreto Sancti Officii 19 decembris 1681.“ Sapientissimamente cioè consideravano i padri, che sebbene sia vero non essere questo sacramento di necessità di mezzo alla salute, pure è tale la sua utilità ed importanza, che sarebbe non solo inconveniente ma crudele il voler lasciarne privi i fedeli, non dirò solo quando si trovano in pericolo di morte, ma anche per lungo tempo durante la vita al solo scopo di evitare la mescolanza di rito. Defraudare i fedeli degli immensi vantaggi spirituali che arreca questo divin sacramento, e ciò per lo spazio non dirò di mesi, ma di anni, e solo per non offendere un punto di disciplina, sarebbe lo stesso che subordinare il principale all'accessorio, cioè il fine dei sacramenti e la salute delle anime alla formalità di prescrizioni ecclesiastiche istituite e conservate a ciò si ottenga più facilmente lo scopo medesimo a cui furono istituiti i sacramenti. (Valerga.)

Die, essendo che la diversità di nazioni, di lingue, di riti e di carismati fra li di lei figli membri del suo corpo vivo ricomposti nell'unità della vera santa fede insegnata da essa, questa varietà dimostra chiaramente che essa è chiesa veramente cattolica, cioè universale, che comprende dentro di se e sotto la sua obbedienza e comunione figli di ogni nazione, di ogni popolo, di ogni rito, ed di tutte le parti del mondo in unità di credenza.

Ciò bene inteso, questo nostro santo sinodo, per la osservanza degli ordini e decreti sopradetti, proibisce rigorosamente a tutti i figli del nostro rito greco cattolico, che sono sotto la nostra giurisdizione ecclesiastica, di ricevere la santa comunione sotto le specie dell'azimo, e questa proibizione si estende ad ogni caso immaginabile, nell'istessa maniera che li superiori del rito azimo fanno intendere colla più forte energia alli loro sudditi questa stessa proibizione di ricevere questo sacramento divino sotto le specie del pane fermentato, e condannano a colpa gravissima coloro che lo ricevono¹. È vero che li superiori della nostra nazione nei tempi passati permisero alle volte alli loro sudditi, che non avevano chiesa del proprio rito, di ricevere la santa comunione, eccettuata la comunione pasquale, sotto le specie del pane azimo²; ma per grazia di Dio cessò il motivo di detta dispensa ed in ogni luogo li nostri sudditi hanno ottenuto la libertà di chiese del nostro rito e li mezzi co' quali possono facilmente adempiere gli obblighi della loro devozione e cibarsi del pane degli angeli secondo il nostro rito. Si guardino dunque di trasgredire questo nostro giusto decreto, il quale è simile al decreto fatto dai superiori del rito azimo alli loro sudditi, come abbiamo esposto di sopra.

Canone 6. Esortiamo li nostri amatissimi figli sacerdoti della nostra nazione, che sono abilitati

In queste ultime parole i padri del sinodo Gerosolimitano, o suppongono che il divieto fatto ai latini di comunicare in fermentato non emanò se non dalla autorità dei superiori locali, ovvero conviene dire che si reputino pari in autorità al capo supremo della chiesa universale. Il fatto si è che non ignoravano i decreti in questione essere emanati dalla suprema autorità, poichè sul principio di questo medesimo canone, così come si è veduto, li chiamano ordini della santa sede. Quindi se i vescovi latini credono che peccati mortalmente il cattolico il quale conosci del divieto o senza la debita licenza o fuori dei casi eccettuati voglia comunicare in altro rito, ciò è appunto perchè i vescovi sanno non avere autorità di dispensare dai decreti della autorità superiore, né di modificarli comechè sia, e che trattandosi in materia di grave importanza i fedeli non possono scientemente violarli senza rendersi rei di grave peccato. Monsignor Maslum e i padri del sinodo Gerosolimitano non sarebbero se non meritevoli di approvazione ed encomio se ad esempio dei vescovi latini, de' quali così intendono parlare, si fossero limitati a dichiarare essere sotto pena di peccato mortale proibito ai loro greci il comunicare in azimo fuori dei casi eccettuati dai decreti pontifici e dalle risoluzioni della sacra congregazione. Ma non possono certamente meritare la stessa approvazione quando intendono di metterli a pari della suprema autorità apostolica, e si arrogano di vietare in maniera generale, assoluta, ed esclusiva di ogni eccezione, ciò che dalla santa sede fu proibito in certi casi soltanto e con apposito eccezioni. (Valerga.)

Al leggere questo articolo si direbbe che il permesso dato ai Greci di comunicare in azimo, quando non hanno sacerdote di proprio rito, sia emanato non dalla autorità della santa sede, ma sì dal beneplacito dei vescovi greci melchiti; e che questi nel permesso da loro dati abbiano anzi eccettuata la comunione pasquale; mentre il contrario era stato stabilito dalla sacra congregazione, col decidere che i fedeli di rito orientale, ovunque non fosse sacerdote di proprio rito, riconoscessero il ministero latino come loro parroco senza distinzione alcuna del tempo pasquale e del rimanente dell'anno. E la sopradetta decisione della sacra congregazione porta precisamente che coloro che usano il fermentato, per la pasqua ed in articolo mortis non avendo proprio sacerdote possono comunicare in azimo. (Valerga.)

per la cura delle anime, di usare tutto il loro A
sola,

1° Nell' amministrare senza il minimo indugio il santissimo sacramento dell' eucarestia agli ammalati portandoglielo per viatico con tutta la possibile venerazione, riverenza e devozione, si per la strada che in casa dell' ammalato, a cui prima di amministrarlo dovrà darsi il sacramento dell' olio santo nel modo esposto nel canone quinto del nostro sinodo più volte menzionato.

2° Se la malattia si prolungherà e l' ammalato continuerà ad essere in pericolo di perdere la vita, si confessi e comunichi per la seconda o terza volta secondo il bisogno e la possibilità, onde non sia privo del viatico di questo cibo celeste nella partenza da questa mortal vita.

3° Diano la santa comunione a persone che sono per vecchiaia od altra cagione fuori del pericolo di morte fisicamente impediti di andare in B chiesa, portando questo sacramento divino nei giorni di pasqua per l' adempimento del precetto ecclesiastico (essendo il tempo di detta soddisfazione fissato dalla domenica delle Palme fino alla domenica di Tommaso o in Albis), come ancora nelle altre tre feste precedute dai tre digiuni, cioè nelle feste degli apostoli, dell' Assunta e del santo Natale, e ciò per divozione e per conformarsi cogli altri fedeli. li quali nelle dette feste partecipano della mensa del Signore ricevendo questo cibo divino piuttosto che negli altri giorni.

4° Si prenderanno la massima premura d' istruire li ragazzi e ragazze delle loro parrocchie dopo che si gli uni che le altre saranno pervenuti all' uso di ragione a disporsi al ricevimento di questo divin sacramento la prima volta con tutta devozione e purità di coscienza, e così s' avvezzano fin dalla loro giovinezza a ricevere questo santissimo sagra- C mento colle dovute preparazioni, per quanto la loro cognizione glielo permetta.

Canone 7. Non ci è necessario di comandare che non si dia la dispensa per celebrare il divin sacrificio nelle case private, dopo che la divina provvidenza si è compiaciuta di liberare la nostra nazione dalle passate crudeli persecuzioni, durante le quali era lecito di dar la dispensa di celebrare le messe segretamente ed in nascosto in alcune case, come si è fatto nei primi secoli della chiesa, ai tempi delle persecuzioni eccitate dai gentili. Avendo dunque le chiese della nostra nazione ottenuto dalla divina bontà la loro libertà in ogni luogo, non è più lecito il dispensare dai sacri canoni e dalla consuetudine della cattolica chiesa, che si celebri la divina messa fuori di queste chiese. Quindi è che per rendere difficile l' ottener tale dispensa, fu proprio il darla, in tutti li regni dell' Occidente, della sola persona del sommo pontefice Romano. Dunque non è più lecito di dare la suddetta dispensa, specialmente perchè trovai un decreto della sacra congregazione della Propaganda Fide, in data del 13 agosto 1842, in cui proibisce la celebrazione delle messe nelle case private; e questa è la copia dei termini che scrisse al beatissimo nostro signore il patriarca kyr Massimo, dicendo: „Quindi conviene che vostra signoria faccia conoscere, non essere assolutamente lecito ai sacerdoti di celebrare il divino sacrificio in qualunque luogo ad essi piaccia; e molto meno

1 Monsignor Massimo in questo come in altri luoghi confonde le lettere che gli sono indirizzate dall' eminentissimo cardinale prefetto della sacra congregazione coi decreti della medesima. Il che peraltro, tanto in questo luogo quanto negli altri, non affetta la sostanza della cosa, essendo tali lettere dichiarative dei decreti medesimi. (Vallerga.)

esser lecito ai sacerdoti il demandare che si celebri secondo il loro piacimento nelle proprie case. È tuttavia noto che ogni vescovo può erigere l' altare in un luogo particolare e conveniente della sua abitazione, sia essa ordinaria e stabile, ovvero temporanea; e che può celebrarvi egli il divino sacrificio, assistendovi tutti coloro che abitano la medesima casa: per la quale assistenza nelle domeniche e feste di precetto soddisfano al comandamento della chiesa. Anzi, colla permissione del vescovo e alla sua presenza, può celebrare sul medesimo altare qualunque sacerdote.“

Canone 8. Non sono ignoti i replicati ordini della santa chiesa, che intimano dover li vasi sacri esser convenevoli all' offerta di questa divina ostia, lontani da ogni pericolo di contaminazione (siano questi, come è di sovente, d' argento, oppure di rame, com' è di rado, purchè la coppa almeno del calice e la parte superiore della patena siano dorate), e scevri d' ogni macchia e rugidezza e perfettamente sani; così dicasi del cucchiaino della comunione. È proprio dunque del vescovo diocesano di esaminare bene questo soggetto, specialmente in tempo di pastorale visita, affinchè non vi si trovi cosa indegna dell' onor dovuto all' onnipotente maestà in questi vasi del santissimo sacrificio, ch' è la stessa ostia che offrì il nostro signore redentore del mondo Gesù Cristo sovra il legno della santa croce: nè questa differisce da quella se non nel modo solamente, cioè in quella fu effettuata realmente effusione di sangue, ma in questa si fa effusione di sangue in modo mistico, trovandosi le specie del pane, che contengono dopo la consecrazione il corpo di nostro signore Gesù Cristo nella sua divinità ed umanità e tutti i suoi attributi divini ed umani, separato dagli accidenti del vino, che sono nel santo calice e che contengono dopo la loro consecrazione il divin sangue del medesimo nostro salvatore: sicchè le parole della consecrazione si considerano un termine che separa il corpo dal sangue, sebbene sia vivente il corpo dell' altissimo, e così il suo sangue; ed in conseguenza trovai Iddio nella sua divinità ed umanità sotto ambedue le specie interamente e perfettamente.

Canone 9. Egli è noto il decreto della chiesa cattolica, esser i fedeli, che s' accostano al ricevimento dell' adorabile sacramento dell' eucarestia, obbligati non meno che i preti di osservare il digiuno naturale dalla mezza notte precedente la comunione fino al momento del ricevimento di questo augusto sacramento. Ma è lecito il ricevere questo pane celeste con rompimento del suddetto digiuno naturale nei casi susseguenti:

1° Quando il sacerdote, avendo incominciata la D messa in pubblico, si ricorda di aver preso dell' acqua o altro dopo la scorsa mezza notte; allora per impedire lo scandalo grave, gli è lecito di terminare la messa e comunicarsi senza scrupolo di coscienza.

2° Se avvenisse di trovarsi un sol sacerdote in una parrocchia e gli corresse l' obbligo di offrire il divin sacrificio in uno dei giorni, nei quali vien comandato dalla chiesa l' udire la messa, ed accadesse che questo sacerdote avesse rotto il digiuno naturale dopo la mezza notte per qualche incidente; allora, affinchè il popolo non restasse privo del sentir la messa e si osservasse il precetto di ascoltarla (non potendo il popolo assistere al divin sacrificio offerto da altro sacerdote), potrà quel sacerdote nonostante il rompimento del natural digiuno offrire il divino sacrificio licitamente.

3° Se avvenisse, che al sacerdote, nel lavarsi la faccia e la bocca coll' acqua, entrassero inconsi-

deratamente nella sua gola e discendere nello stomaco alcune gocce d'acqua, e non volendo per questo astenersi dall'oblazione della divina vittima, potrebbe facilmente offrirli.

4° Se accade che, nel purificar il sacerdote il calice alla fine della messa, vi restasse nella coppa alcune particole della specie del pane; allora egli si troverebbe obbligato d'infondere sopra del vino per poter riceverlo; e ricevendo le dette particole unitamente al vino, non verrebbe con ciò a rompersi il digiuno naturale.

5° È noto che quando gli infermi ricevono la santissima eucaristia per modo di viatico, la possono ricevere, nonostante che avessero preso qualche rimedio prescritto dal medico o un poco d'acqua per bagnarsi la bocca e facilitare la santa comunione. Anzi qualche volta è necessario di dare ad alcuni di questi, che sono costituiti in pericolo di morte, dell'acqua, ovvero un poco di pane, per vedere se sono capaci di ricevere il santo sagramento dell'eucaristia, quando vi è un giusto motivo di dubitare, se questi possono inghiottire la santa particola o no.

6° Se avvenisse che il sacerdote, nel comunicarsi dal calice, s'accorgesse esser il vino guasto; deve allora, nonostante che fosse rotto il suo digiuno in ciò che bevette, infondere del buon vino nel calice e recitar sopra di esso le parole della consecrazione, e quindi consumarlo.

7° Ed ultimo, se il santissimo sagramento, che trovasi custodito entro il ciborio in alcuna delle chiese, venisse evidentemente esposto, a pericolo di oltreggio, o per ragione di assalto dei nemici della fede, o per qualche altro caso pericolosissimo; in tale caso si sa esser lecito a qualunque sacerdote, sebbene non sia digiuno, l'affrettarsi a ricevere questo venerabil sagramento; anzi in questo caso è lecito ciò a qualunque fedele che trovasi presente, dopo che avrà fatto l'atto di contrizione perfetta, sebbene non fosse a digiuno.

CAPITOLO IV.

DEL SANTO SAGRAMENTO DELLA PENITENZA

(e contiene una prefazione e otto canoni).

PREFAZIONE.

Della natura del salutare sagramento della penitenza e di ciò che richiedesi per la sua validità e per ottener il suo effetto.

La penitenza, come è virtù morale, fu sempre necessaria per ottenere da Dio la remissione dei peccati; e l'autore della legge evangelica nostro signore Gesù Cristo innalzò questa virtù al grado di vero sagramento, concedendo ai suoi ricevitori tanto la prima grazia santificante, che giustifica, quanto la grazia sacramentale, e ciò quando concessi ai suoi santi apostoli e discepoli e loro successori nel sacerdotio la potestà di assolvere i peccati e di legarli; promettendo che avrebbe egli assoluto nel cielo ciò che essi avrebbero assoluto sulla terra, e legato nel cielo ciò che essi avrebbero legato sulla terra; e con ciò l'altissimo Signore soggettò tutti i fedeli alla confessione innanzi a loro dei propri peccati. Imperocchè senza questa confessione non possono i sacerdoti sapere ciò che hanno da assolvere o da legare. E per potere ottenere l'effetto di questo sagramento, egli è necessario la potestà di vera giurisdizione nei suoi ministri sopra li sudditi e la confessione dei peccati a loro nel tribunale della penitenza, accompagnata da una contrizione dei delitti commessi dopo il battesimo, sia questa contrizione la per-

fetta per il solo amore di Dio, e l'imperfetta eccitata da motive soprannaturale manifestate dalla santa fede, dopo il dovuto esame della coscienza, con proposito di non ritornar più al peccato; quindi la soddisfazione alla divina giustizia con pena temporale dovuta ai peccati, come verrà imposta dal ministro del sagramento al penitente. Questo è quell'affetto della divina misericordia verso quei che hanno macchiate col peccato la veste della giustizia di cui si vestirono nel santo battesimo, istituendo per essi il misericordioso Iddio questo santo sagramento qual seconda tavola, con cui si salvano dall'infernal naufragio, se si attaccano ad essa, conforme alla dottrina della santa fede, qual mezzo assolutamente necessario per la salvezza. E per non menar in lungo il discorso ci contenteremo di questa breve prefazione, e veniamo ora a stabilire per la disciplina gli otto seguenti canoni.

Canone 1. Non ci è necessario di ricordare ai ministri del santo sagramento della penitenza il loro stretto obbligo per legge naturale, divina ed ecclesiastica di tenere segreto tutto ciò che ascoltano nel tribunale del sagramento di penitenza, sia di peccati mortali o veniali, sia di difetti morali o naturali, siano questi assoluti o no, con segreto assoluto fino alla morte, da non rivelarsi per verun conto, non in parole, nè in iscritto, nè coi cenii, nè direttamente, nè indirettamente, nè ai superiori ecclesiastici, nè ad altri di qualunque grado o condizione siano, a costo di perdere la vita collo spargimento del loro sangue per conservare questo gran segreto; e come devono comportarsi coi loro penitenti come se non avessero ascoltato da essi nella confessione la minima cosa dei loro peccati e cattivi abiti. Imperocchè se qualcheduno di essi (che Iddio ne tenga lontano) ardisce di cadere in cosa alcuna riguardante il rompimento del sigillo della confessione in qualunque modo, e di qualunque grado, ordine o dignità egli sia, la legge ecclesiastica lo ferisce con la spada della scomunica maggiore¹; e se tale grave delitto venisse a pubblicarsi, è reciso dal suo grado per esercitare gli atti di penitenza durante tutta la sua vita in pena di questo sacrilego tradimento, conforme prescrivono li sagri canoni. Il peccato poi che si manifesta dal rompimento di questo sigillo, o per malizia, ovvero per ignoranza, non è assolutamente materia di pena ecclesiastica nè civile per chi lo commise; imperocchè tal sacrilego rivelamento non è affatto un legale documento o prova, sopra cui appoggiasi necessariamente ogni sentenza del tribunale. È noto ancora che se, oltre ai sacerdoti, avvenisse ad un secolare di sentire per caso, passando vicino al confessionale, dal penitente qualche peccato, o dal confessore qualche proposizione riguardante un peccato, sarà obbligato di tenerlo sotto gravissimo segreto naturale, il di cui rivelamento è proibito. Parimenti non è lecito al penitente di raccontare ciò che osservò e ascoltò dal suo confessore di ciò che riguarda alcuni difetti naturali, ovvero ciò da cui possono raccogliersi li peccati riferiti nella confessione, e neppur la penitenza impostagli²; e ciò per riverenza a questo santo sagramento e conservazione della riputazione dei confessori.

¹ Omnes avari non esse verum quod late fecit excommunicato malar in sigilli sacramentalis transgressore.

² Quomodo in casu talis que il penitente sia tenuto al sigillo sacramentale di modo che non possa rivelare neppure la penitenza impostagli, quando il sigillo sacramentale istituito in beneficio penitentis; tutto che sia a confessione che esse sarà questo inferno castiga. (Velegra.)

Canone 2. Aggiungiamo nel presente canone al canone quarto del precedente nostro sinodo la cosa seguente, ed è che ciascun vescovo della nostra nazione deve camminare conforme al regolamento fatto imprimere e mandare dal beatissimo nostro presente monsignor patriarca a tutti i vescovi della nazione in data dell'ultimo aprile 1843. Essi è appoggiato al decreto della sacra congregazione di Propaganda Fide e contiene,

1° Il decreto di questa medesima sacra congregazione, che replicatamente definisce, che quantunque trovansi alcuni missionari latini che hanno la facoltà di assolvere dai casi riservati all'autorità dello stesso pontefice, non possono affatto con tutto ciò assolvere dai casi riservati da monsignor patriarca e dai vescovi alla propria loro autorità.

2° Racchiude la detta ragionevole istruzione dodici articoli riguardanti il modo con cui debba regularsi ciascuna vescovo nei casi a lui riservati nella sua diocesi.

3° Che ciascun vescovo deve dare a ciascun sacerdote da lui approvato per ascoltare le confessioni una lista munita dal suo sigillo contenente la notizia dei casi a lui riservati nella sua diocesi, in specie ed in numero; parimente ad ognuno degli altri sacerdoti, approvazione dei quali nel ministero del sacramento di penitenza resta da lui accettata, affinché conoscano, non aver facoltà di assolvere senza particolar facoltà da lui.

Dunque questo nostro sinodo decreta, che ognuno dei superiori ecclesiastici esistenti nella nostra nazione cammini secondo il regolamento suddetto di sua beatitudine, che vidda la stessa sacra congregazione di Propaganda Fide e lo lodò moltissimo; perciò abbiamo ordinato che sene ponga la copia nel fine dei canoni del presente nostro sinodo. E per conferma di ciò che abbiamo riferito sopra nel numero primo del presente canone, poniamo qui la traduzione di ciò che scrisse la sacra congregazione di Propaganda Fide a sua beatitudine nel fine di marzo 1843 dicendo: „Può la signoria vostra deporre ogni timore per ciò che riguarda i casi riservati alla sua autorità o a quella de' suoi vescovi nelle rispettive diocesi; perchè anche questa materia, essendosi da alcuni rinnovate le opposizioni alla antica decisione, si ordinò che fosse nuovamente decisa. Quindi sebbene si trovino molti missionari latini ai quali fu data facoltà di assolvere dai casi riservati al sommo pontefice, con tutto ciò non possono in verun modo assolvere da quelli che il patriarca o i vescovi riservano alla propria autorità.“

Canone 3. Inerendo all'opinione di molti valenti dottori fra i teologi, togliamo per la tranquillità delle coscienza ogni riserva nei tre seguenti casi: D

In queste parole si scorge tale incertezza di locuzione che potrebbe dar luogo a credere essere nella potestà del sinodo di togliere nelle circostanze ivi descritte la riserva anche dei casi riservati al sommo pontefice; e ciò con tanto miglioramento, quanto che i padri vogliono appoggiare i loro canoni sopra l'opinione di molti teologi. Se il sinodo intendeva di dire che nelle circostanze notate esso intendeva di togliere la riserva dai casi patriarcali ed episcopali; oltre che si potrebbe dubitare se ciò sia violazione dei diritti episcopali, almeno sarebbe stato conveniente il proclamarli; affinché non fosse pericolo che si intendesse tolta anche la riserva dai casi papali; come sarebbe stato inutile il dire che ciò si faceva a favore della dottrina di molti ed onesti teologi. Se poi, come sembra più probabile, i padri intendevano semplicemente di dichiarare che conforme alla dottrina di quei teologi nelle descritte circostanze la riserva è tolta per la presente istruzione dall'autorità medesima da cui era emanata, in tal caso il sinodo non avrebbe dovuto dire nel togliere la riserva un sì fatta riserva; perchè in questa ipotesi non è il sinodo che toglie la riserva di sua autorità, ma essa è tolta

1° Quando il penitente si dimentica senza colpa di riferire nella sua confessione il suo peccato riservato.

2° Quando il confessore non s'accorge, nell'ascoltare il peccato del penitente, esservene uno riservato, e gli desse l'assoluzione di tutti i suoi peccati.

3° Quando un sacerdote si trovasse necessitato di offrire il divin sacrificio ed avesse commesso un peccato riservato, e non vi fosse in allora un sacerdote munito di facoltà per assolvere dai riservati: in tale caso potrebbe confessarlo da qualunque altro sacerdote approvato per ascoltare le confessioni, senza obbligo di riconfessarlo un'altra volta in seguito.

Canone 4. Egli è noto che in punto o in pericolo di morte ogni sacerdote validamente ordinato, sebbene sia eretico o scismatico o deposedo o scomunicato per nome o sospeso, può assolvere colla potestà della cattolica chiesa da tutti li peccati e censure ecclesiastiche fino da quei riservati allo stesso sommo pontefice o patriarchi o vescovi¹. Se l'infermo poi uscirà di pericolo ed avrà un sacerdote legittimamente approvato, gli dovrà ripetere la sua confessione. Così nell'evidente pericolo di morte dovrà darsi l'assoluzione a chi è costituito in tale pericolo, quantunque non potè il sacerdote avere, nè con parole, nè coi canni, segni chiari denotanti la sua contrizione. Basterà che egli abbia prima vissuto come gli altri cristiani, poichè vi è una volontà virtualmente continua di trovarsi egli in punto di morte contrito veramente dei suoi peccati.

Canone 5. Questo nostro santo sinodo strettamente proibisce a tutti li confessori d'interrogare positivamente quei che da loro si confessano di qualche peccato contro il sesto divin comandamento commesso con altri, del nome del loro complice²; imperocchè tale interrogazione è proibita sotto gravissime pene ecclesiastiche. E con questa stessa proibizione proibisce a loro tutti di dire a questi penitenti nel tribunale del sacramento della penitenza di manifestare loro, dopo che saranno usciti dal suddetto tribunale, il nome del complice, o di raccontare a loro qualche cosa di ciò che è stato riferito nella confessione, affinché possano con tale mezzo parlare fuori di ciò che hanno udito nella confessione. Tale modo di procedere è lo stesso che prendere questo santo sacramento a gabbo, quantunque l'intenzione fosse buona; perciò egli è assolutamente rigettato.

per presumptionem turis da chi l'ha imposta. — Dietro le dottrine antecedentemente sparse da monsignor Adam e dal pseudo-sinodo di Carad, lo crede si debba demandare dai preti della chiesa greco-malabita la massima esattezza lorchè espongono la dottrina dei casi riservati. Tra gli errori che si leggono nei canoni di quel sinodo condannato alla cal. 708 si dichiara non esistere altri peccati riservati se non quelli che si occorre di riservare esplicitamente ed in iscritto, senza fare alcun motto dei riservati al sommo pontefice. E nel cap. 4 della istruzione § col. 841 A, ove trattasi della assoluzione dalle censure ecclesiastiche si dichiarava che „secondo la consuetudine della chiesa orientale (senza distinguere se si parli del tempo antecedente o susseguente alla stessa) i vescovi assolvono da tutti li delitti e censure ecclesiastiche, quantunque la loro assoluzione fosse riservata al papa.“ (Valanga.)

¹ La proposizione canonica in questo canone, che cioè i sacerdoti eretici o scomunicati possono validamente assolvere in punto di morte e nel difetto di altro sacerdote, semplicemente e senza restrizione, può essere scandalosa particolarmente in Oriente ove per troppo regna la piaga dell'indifferenza; oltre che il confessore, preso dal sacerdote eretico sarebbe finalmente interpretato come una professione della eresia. Almeno si dovrebbe aggiungere al canone qualche lo scandalo sive proprio che altrui. (Valanga.)

² Niente è quello theologicamente detto illiusmodi nisi scilicet, nomen completum substantive in peccatis contra certum personam, non in alia prohibita cum.

Canone 6. Essendo stato notificato dalla santa A sede di Pietro a nostro signore il beato monsignor patriarca Massimo, in un decreto della sagra congregazione di Propaganda Fide in data del 31 marzo 1848, che li sacerdoti della nostra nazione legittimamente approvati dai loro pastori possono nelle loro proprie chiese ricevere nel tribunale del sacramento di penitenza tutti quei casi gli s'accontentano, di qualunque nazione o rito siano, senza eccezione, demandando di far ad essi la confessione dei loro peccati; dove in seguito di ciò ciascuno dei sacerdoti del nostro rito approvati nel ministero delle anime tener presso di sé una lista contenente la cognizione dei casi riservati a ciascun superiore delle altre nazioni, che hanno dei sudditi nella città o nel paese ove essi sono approvati per la confessione, affinché se si trovasse qualcheduno di quei casi ad essi si confessano dei figliuoli delle altre nazioni caduto in alcuno di quei casi riservati, il B suo confessore non l'assolva da esso prima di domandargli la facoltà dal superiore della nazione di questo penitente. E qui riportiamo la traduzione di ciò che scrisse la suddetta sagra congregazione di Propaganda su questo proposito, dicendo a sua beatitudine:

„Finalmente per l'articolo riguardante le confessioni, di cui parla la signoria vostra, nella sua lettera speciale, mi conviene dichiararle che questa sagra congregazione non considera in questo punto alcuna mutazione o mescolanza di rito: e però ogni sacerdote legittimamente approvato dai suoi superiori può nella propria chiesa ricevere nel tribunale della penitenza tutti coloro che gli si presentano senza alcun distinzione di rito. Che se le decisioni di questa sorta riguardano direttamente i greci cattolici che ricorrevano ai confessori maroniti, ciò ebbe luogo, perchè un tal caso era più frequente, e perciò C molte volte sotto questo aspetto, era stato proposto alla sagra congregazione. In verità però la cosa è comune, e si trovano decreti confermativi di un tale articolo relativamente ad altre nazioni; senza rammentare i quali, basterà aver presente la risposta data dalla sagra congregazione fino dal 1636 sopra una simile vertenza che ora occorre tra i greci ruteni e i latini, la quale proibisce ai vescovi latini di impedire i loro sudditi di confessarsi dai sacerdoti ruteni approvati dai loro superiori locali, e proibisce di egual modo ai vescovi ruteni di impedire che i loro sudditi si confessino presso i sacerdoti latini similmente approvati per la confessione.“

Canone 7. Nel mentre noi rinnoviamo il comando al clero della nostra nazione per l'esatta osservanza del contenuto del canone quarto del nostro ultimo sinodo, vi aggiungiamo qui l'assoluta facoltà che hanno i monsignori vescovi,

1° Di potere durante i loro viaggi da un luogo all'altro, sia il viaggio lungo e corto, confessarsi l'uno dall'altro, ovvero dai loro compagni sacerdoti approvati dai loro rispettivi pastori, sia che facciano la confessione in pubblico o in privato, senza alcun impedimento.

2° Di potere li vescovi nel modo suddetto ascoltare le confessioni dei loro compagni nel viaggio.

3° Che nell'ascoltare queste confessioni tutte, durante li suddetti loro viaggi, non vi sarà per essi, amministrando il sacramento della penitenza nel modo indicato, alcun caso dei riservati di qualunque specie sia. Coll' autorità dunque di questo nostro santo sinodo abbiamo concesso la suddetta facoltà per motivi ragionevoli e giusti.¹

¹ In questo canone si esplicita che il vescovo viaggiando in altri diocesi può confessarsi non solo stando

Canone 8. A tutti è ben noto quanto mai sia gravissimo e sacrilego il peccato della sollecitazione commessa nel sacramento della penitenza in tutto

o' casi compari, sia anche a qualunque parte della diocesi senza distinzione, sia privatamente che in pubblica chiesa, e che ascoltando essi tali confessioni durante il loro viaggio, non si sia per essi alcun caso riservato di tutte le specie dei riservati. (Almeno fossero costanti i casi papali?) Per questo possono essere giusti e ragionevoli i motivi legittimi che inducono i padri del sinodo a stabilire questo canone, non si può dissimulare, che le esposte prescrizioni hanno tutta somiglianza di novità, come quelle che non hanno alcun fondamento, né nelle disposizioni degli attuali canoni, né nella consuetudine della chiesa tanto occidentale che orientale. Essi sono anzi in opposizione al 30 canone apostolico: „Episcopi quantum ad se omnia, quis inter eos primus habeatur, quem vult caput existimat, et nihil amplius praeter eius consentiam gerat, quam illa sola singuli, quae parochiae propriae (intelligi diocesi) quae sub ea sunt competunt.“ E più chiaramente ancora al canone 9 del concilio Antiocheno celebrato l'anno 340 era si dice: „Episcopus praeter eum (metropolitano) nihil plus agere convenit, secundum antiquam a patribus nostris regulam constitutam, nisi ea tantum quae ad eam diocesim pertinent possessionisque subiecta. Unusquisque enim episcopus suae parochiae habeat potestatem etc.“ Dal quali due canoni si deduce potere il vescovo pienamente regolare le cose che appartengono alla propria diocesi non solo in modo che non rimanga lecito al alcun altro vescovo di esercitare alcun atto di giurisdizione sopra di esso; ma che possa anche ciò fare sine consensu metropolitani, eccetto il diritto di appellazione ec. Ora nel canone Gerusalemitano si accorda ai vescovi stranieri una triplice ingerenza nella altrui diocesi. Primariamente di abilitare a ricevere la loro confessione i sacerdoti che non dipendono dalla loro giurisdizione. In secondo luogo confessandoli in pubblica chiesa da un tale sacerdote non approvato dal suo vescovo, od anche dal prete suo compagno di viaggio indipendentemente dalla licenza espressa o presunta del vescovo diocesano, o del rettore di quella chiesa, viene direttamente ad esercitarsi un atto di padronanza in quella chiesa, amministrandovi e facendovi amministrare pubblicamente un sacramento. In terzo luogo assolvendo dai riservati al diocesano un sacerdote suo compagno di viaggio, ma che in forza di titoli legittimi non può considerarsi come suo suddito, e ciò dentro l'altra diocesi, pare che venga ad esercitare una giurisdizione che il vescovo diocesano ha strettamente riservato a se medesimo. Insuperché sebbene quelle parole dell'articolo 3 accollendo essi tali confessioni durante il loro viaggio non vi sia per essi alcun caso riservato di qualunque specie a prima vista si prestino a qualche ambiguità, tuttavia si ben considerarle presentano il caso sopra espresso, che cioè il vescovo può confessare i suoi compagni ancorché di altra diocesi, e non suoi sudditi, senza essere tenuto a rispettare la riserva dei casi vigenti in quella diocesi, e conseguentemente vigenti anche rispetto al sacerdote che a lui si assediò nel viaggio. Così le intese anche monsignor Agazio a quanto rilevasi dalla censura che esse fece di questo articolo. E difatti se il sinodo avesse soltanto inteso di dire che il vescovo viaggiatore confessando i suoi familiari dipendenti dalla sua giurisdizione non è legato ad alcuna riserva, converrebbe concluderne che il sinodo o ha voluto parlare della riserva dei casi papali, ovvero ha voluto dire che il vescovo può assolvere i casi che egli stesso ha riservato alla propria autorità. Nel primo caso i padri del sinodo avrebbero caduti in un errore gravissimo; nel secondo avrebbero pronunciato una ridicola fatua. — Egli è vero che i singoli vescovi radunati nel sinodo potevano convenire di somministrare vicendevolmente le necessarie facoltà per i casi espressi nei tre articoli in questione. Ma in tal caso si sarebbe dovuto primariamente esprimere il canone, non come una regola prescritta dalla autorità del sinodo, ma come una convenzione adottata tra i singoli vescovi; in secondo luogo sarebbe stata necessaria la espressa unanimità, perchè un vescovo anche solo con il diritto di rifiutarsi ad una tale convenzione, la quale unanimità non sembra che abbia avuto luogo. Finalmente si sarebbe dovuto esprimere che una tale convenzione non poteva obbligare i vescovi assenti, i quali rimanevano in libertà di consentire o negare tali facoltà ai vescovi che si trovavano in viaggio nelle loro diocesi. — Non era ignoto ai padri del sinodo che lo stesso canone pontificio ha voluto rispettare l'autorità episcopale per ciò che riguarda la riserva dei casi; onde la sagra congregazione aveva deciso che quegli stessi sacerdoti i quali avevano la facoltà di assolvere dai casi papali, non perciò dovevano credere di essere autorizzati ad ascoltare i casi riservati agli ordinari. Ciò avrebbe dovuto essere loro di norma per rispettare la medesima autorità. (Valanga.)

le maniere e circostanze di questa orrenda colpa, A ben spiegata tanto nei libri di teologia morale quanto negli ordini della santa sede apostolica; e quanto mai sono terribili le pene ecclesiastiche prescritte contro chi commette questo misfatto enorme, e quanto mai dure l'obbligo del pastore della diocesi di mettere in esecuzione rigorosamente tali pene a chi lo commette, quando viene provato coll'esame questo delitto. Similmente nessun confessore può ignorare che sia nulla l'assoluzione che si dà dal confessore al suo complice d'un peccato contro il voto divini prece, se non che nell'assoluzione che si dà da lui a tal complice nel punto o nel pericolo di morte, non trovandosi allora alcun altro sacerdote. Iddio non permetta mai, che uno dei ministri del suo santo evangelio trovasi che ardisca a commettere uno di questi peccati enormi e cordidissimi infami, giacchè il semplice nominarli offende le orecchie, come la divina vendetta giustamente si muove contro un simile empio peccatore.

In quanto all'assoluzione del sacramento della penitenza, si troverà in fine di questo sinodo.

CAPITOLO V.

DE SANTO SAGRAMENTO DELL'UNZIONE COLL'OLIO SANTO

(e contiene una prefazione e tre canoni).

PREFAZIONE.

Dei vantaggi e frutti spirituali provenienti dal sacramento della unzione col santo olio a quei che lo ricevono meritamente.

San Giacomo apostolo ci mise avanti gli effetti salutari del sacramento della unzione, ch'è uno dei sette sacramenti, dicendo: „Se infermi fra voi alcuno, chiami li preti della chiesa ed orino essi sopra lui e l'ungano d'olio in nome del Signore, e l'orazione della fede salverà il malato, e il Signore lo rileverà, e se ha commessi dei peccati, gli saranno rimessi.“ Ecco che questo apostolo dimostrò la natura del suddetto sacramento, la sua materia, forma, il suo ministro ed i suoi vantaggi, che sono la remissione dei peccati, ch'è congiunta necessariamente colla grazia santificante e colla grazia sacramentale, e la guarigione dalla malattia per l'orazione della fede (se la sanità corporale è utile per il bene dell'anima); imperocchè l'infermo pericolante è assalito da tentazioni di diverse specie, specialmente dalla commozione del terribil giudizio al punto della separazione dell'anima dal corpo, cosa ch'è per suggestione del nemico infernale lo mena al pericolo della disperazione della salvezza. Il sacramento però dall'unzione lo consola e lo anima, e gli dà la grazia di sopportar con pazienza le sue affezioni e di uniformarsi alla volontà divina ed altri vantaggi spirituali e corporali. Convien dunque all'infermo per suo bene di chiamare volentieri, egli stesso ed i suoi parenti, il curato del luogo per dargli questo salutar sacramento, quando trovasi in pieni sentimenti, confessandosi prima per ottenere la remissione dei suoi peccati senza vane timore e dannosa commozione, conforme alla consuetudine de' pii fedeli. E noi ora adduciamo su questo proposito li tre seguenti canoni:

Canone 1. Se l'infermo, dopo d'aver ricevuto il sacramento della unzione col santo olio, si rimetta e si riabbia, quindi prima d'alzarsi dal suo letto li riprenda lo stesso male o qualche altra specie di malattia pericolosa, gli si dovrà dare di nuovo il medesimo santo sacramento dell'unzione, sebben

la volta precedente; anzi se gli accadesse tale cambiamento durante la stessa malattia una terza volta ancora, gli si darà di nuovo questo santo sacramento.

Canone 2. Si conserverà esattamente nell'amministrazione di questo sacramento tutto ciò che vien prescritto nel canone quinto del precedente nostro sinodo, che ha per fondamento il libro dell'eccelesie perfettamente senza aumento e diminuzione. Perciò bisogna badare di non servirsi nel darle di altra forma presa d'altro rituale, sebben sia buona e santa, essendo ciò proibito come una mescolanza di riti.

Canone 3. Decretò il presente nostro sinodo, dover farsi questo santo ministero alla presenza dell'infermo e suoi parenti stessi, e ciò per annullare affatto quel timore proveniente dalla precedente contraria consuetudine, la quale per la grazia di Dio generalmente è cessata.

CAPITOLO VI.

DEL SANTO SAGRAMENTO DELL'ORDINE SACERDOTALE

(e contiene una prefazione e sette canoni).

PREFAZIONE.

Dell'eccellenza dell'ordine sacerdotale, e necessità di sua esistenza nella chiesa di Dio.

Nessuno può ignorare quanto grande sia l'eccellenza di un carattere indelebile impresso nell'anima di un uomo che abbia ricevuto questo segno spirituale mediante la sua valida ordinazione ed abbia il pieno esercizio del suo ordine. Egli in virtù di questo segno ed approvazione rappresenta la persona di Cristo nel concedere ai fedeli la rigenerazione spirituale ed il razzamento nella fede, e nell'offrire a Dio l'incruento sacrificio, che è lo stesso che quello del legno della croce, e nell'assolvere i penitenti dai loro peccati con vera potestà, e nel sanare l'anima ed il corpo (piacendo a Dio) degl'infermi, e nel dare ai congiunti in matrimonio la benedizione indissolubile come l'unione di Cristo colla sua chiesa, e nell'entrare qual mediatore fra Iddio e gli uomini per la riconciliazione, e nell'aver giurisdizione sopra li fedeli, dando la benedizione a quei che la meritano e castigando li ribelli, ed alla cui custodia insomma è stato affidato il gregge razionale di Cristo. Qual eccellenza può essere nel mondo materiale, non dico che superi, ma che sia simile a questa eccellenza? E questa è appunto l'eccellenza dell'ordine sacerdotale, ch'è uno dei sette santi sacramenti, conforme crediamo e professiamo.

E da ciò che è stato accennato sopra apparisce chiaramente quanto sia necessaria, di necessità assoluta, l'esistenza di quest'ordine sacro nella chiesa cattolica di Dio, e quanto manifesto l'errore di coloro che negano la verità di questo santo sacramento. Ciò posto, veniamo ora ad addurre li seguenti sette canoni riguardanti la disciplina di questo santo ordine.

Canone 1. Richiedendo la disciplina antica e permanente della nostra santa chiesa greco orientale dai pastori delle diocesi di non conferire ad alcune dei loro sudditi gli ordini sacri, se non per servire gli altari delle chiese note ed esistenti nelle loro diocesi che hanno dei particolari popoli, le di cui anime sono servite da questi ordinati sopra quelle chiese come veri curati di giurisdizione ecclesiastica originale o ordinaria, non delegata, e che servono li suddetti altari durante la loro vita e vivono dai diritti delle loro stole e dalle volontarie elemosine,

che a loro si danno dai parrochiani e dagli altri, a conforme alle consuetudini orientali, e da ciò si formano le povere entrate ecclesiastiche da cui tranne il loro frugale vitto: perciò questo nostro santo sinodo decretò espressamente che si osservi puntualmente la suddetta disciplina, e proibisce rigorosamente che non vengano conferiti gli ordini sacri ad alcuno dei figliuoli del nostro rito diversamente di quel che si è detto, siccome fu fatto per l'addietro, sebben di rado, da alcuni vescovi, i quali ordinarono alcuni dei loro sudditi a titolo di missione o in qualche altro modo non conforme ai canoni della nostra disciplina: talmente che se (Iddio ne tenga lontano) alcuno dei vescovi della nostra nazione traogredirà in appresso il presente decreto e proibizione, conferendo gli ordini sacri ad alcuno a titolo di missione o ordinandolo sopra la propria casa, e non sopra il ministero degli altari delle particolari chiese della sua diocesi, come si è detto, decidiamo che il ricevitore dell'ordine in simile trasgressione sia ipso facto incorso nella totale sospensione e che l'ordinante parimenti sia interdetto dall'uso dei pontificali, fintanto che la causa sia presentata al tribunale patriarcale e sua beatitudine abbia canonicamente emanato gli ordini opportuni per la definizione di questa causa: e devono l'ordinante e l'ordinato suddetti eseguire alla lettera ciò che determinerà sua santità in loro riguardo.

Canone 2. Fra le altre cose che cagionano dei tumulti, scandali e gravi peccati nelle diocesi, è quella falsa pretensione di molti parrochiani, i quali, quando i pastori si determinano di consacrare gli individui da loro scelti agli ordini sacri pel ministero degli altari delle chiese di quelle stesse parrocchie, credono che tali ordinazioni non possono rievversi come legittime se non vi consenta ciascheduno di essi; quando le parole della sacra scrittura, specialmente quelle delle epistole del Vaso di elezione ai suoi due discepoli Timoteo e Tito, e così ancora i sacri canoni ed il gius canonico ed i decreti della santa sede e la pratica della cattolica chiesa dimostrano chiaramente, l'elezione degli individui al ricevimento degli ordini sacri ed il conferimento degli uffici ecclesiastici ad essi essere di pertinenza assoluta dei pastori loro ordinanti e superiori loro ecclesiastici, che devono render per loro conto a Dio nel tribunale tremendo. Fra le altre tante ordinazioni ecclesiastiche, che confermano ciò che abbiamo detto, trovasi un decreto della sacra congregazione della Propaganda fide, prodotto in una sua lettera al beatissimo nostro signore monsignor patriarca Massimo in data del 30 novembre 1843 e nei seguenti termini fedelmente tradotti, e sono: „Per poco che uno sia avanzato nelle scienze ecclesiastiche, comprende, essere riservata ai vescovi la elezione dei sacerdoti del secondo ordine, come anche degli altri ministri del santuario di ordine inferiore. Tale è la disciplina della chiesa, la quale emanò perpetuamente a tal uopo canoni nei concilii orientali ed occidentali. Quello però che sopra di questo particolare è in qualche modo conveniente per rapporto ai fedeli di quelle parrocchie al cui ministero si ordinano gli eletti dai pastori, non è altro se non l'ubbidienza della buona testimonianza fatta a loro favore dai principali della popolazione, non da ogni individuo.“

Perciò questo nostro santo sinodo per togli via ogni occasione di disturbi ed impedire le elezioni e i peccati, per conservare la tranquillità nelle parrocchie ed allontanare dalle ordinazioni gli indegni del sacerdotio, non solo ordina con decreto sinodico aggravante le questioni dei pastori, colle parole dell'apostolo, che non impongano con fretta

le mani sopra di alcuno, affinché non partecipino ai peccati altrui, ma eleggano a questo ministero evangelico quelle persone soltanto che sono ornate di gran virtù, di buone qualità e costumi, di prudenza, bontà di carattere, scienza necessaria; in una parola, di tutte quelle doti che sono richieste dai canoni a tale scopo. Inoltre ordina che ogni vescovo dopo di avere eletto alcuno nel modo sovra esposto per innalzarlo agli ordini sacri al servizio di qualche cura, promulghi nella chiesa, oralmente o in iscritto, il suo nome: quindi lo ordini al ministero ecclesiastico di quella cura: e non sia più lecito ad alcuno del popolo di parlare contro di lui (eccetto il caso di grave colpa che per avventura meritasse punizione), ma tutti siano obbligati di riconoscere l'eletto come loro legittimo curato. Convien dunque guardarsi dal trasgredire questo giusto canone emanato in conformità a quanto fu esposto di sopra.

Canone 3. In riguardo ai sacerdoti monaci, a cui si concede il privilegio delle missioni in alcuni luoghi delle cure delle diocesi della nostra nazione, questo nostro santo sinodo, inerendo ai decreti apostolici emanati in riguardo di essi e la durata del tempo di questo privilegio, rigorosamente comanda, che il sacerdote monaco non debba durare in uso del privilegio suddetto nel ministero della missione in un luogo e nella sua medesima parrocchia se non due anni; e che, finito il suddetto tempo, dovrà ritornare al suo convento, o richiamandolo i suoi superiori regolari, o levandogli il privilegio del ministero della missione il vescovo diocesano, il quale se volesse rinnovargli l'uso del detto privilegio approvandolo pel ministero delle anime in altra cura della sua diocesi, coll'intelligenza del generale del suo ordine, il presente canone non gli impedisce di ciò fare, purchè siano osservate le disposizioni apostoliche suddette, di non restare cioè il sacerdote monaco in una medesima parrocchia più del tempo suddetto. Se poi il vescovo diocesano, per giuste ragioni a lui per fermo note, non volesse, che il privilegio del ministero della missione duri per un sacerdote monaco approvato nella sua diocesi neppur per lo spazio dei suddetti due anni, gli leverà il detto privilegio, quando egli crederà necessario; ed in questo caso nè il suddetto sacerdote, nè il suo superiore regolare o alcuno della diocesi potrà lagnarsene o fare delle opposizioni per non farlo uscire da quella parrocchia.

Canone 4. Dandosi luogo fra gli altri buoni regolamenti ecclesiastici a quella consuetudine osservata nelle principali città appartenenti alle diocesi della nostra nazione, cioè l'adunanza che tengono gli ecclesiastici, approvati pel ministero delle anime nella stessa città, una volta alla settimana avanti il pastore di quella diocesi, se trovansi in città, o nella sua assenza innanzi al suo vicario; questo nostro santo sinodo stabilisce, che tale usanza venga praticata in tutte le parrocchie assistite da tre sacerdoti approvati e più, siano questi di ordinaria giurisdizione, cioè curati legittimi, ovvero di giurisdizione delegata, cioè sacerdoti monaci che vi godono il privilegio del ministero della missione, o alcuni di quelli ed alcuni di questi, sia che questa loro adunanza si tenga avanti uno di loro destinato dal pastore della diocesi in ufficio di suo agente, e alla presenza del più anziano fra di loro, quando hanno uguali facoltà, o si faccia ogni settimana preceduta da uno per giro, purchè perseveri l'andamento di questa adunanza una volta alla settimana senza negligenza; e ciò quando non v'occorrono dei motivi che obbligano di farla in modo straordinario

in qualunque altro giorno della settimana. In questa adunanza si terrà discorso sopra le cose riguardanti il ministero spirituale ed il suo avanzamento, sopra i casi occorrenti in quella cura, sopra questi riguardanti la morale, e sopra simili altre cose tendenti ad estirpare le cattive e pubbliche consuetudini avvalorate presso alcuni parrochiani, e rinvigore l'osservanza degli editti ed ordini del vescovo diocesano, e per edificare il prossimo coi buoni esempi, ed impedire le occasioni dei peccati ecc. In questa medesima adunanza si stabiliscano in iscritto le cose da proporsi, se c'è bisogno, al superiore locale che non si trovava presente con loro.

Canone 5. Nessuno dei fedeli può ignorare o non comprendere come il pietoso Iddio, dopo d'aver annullato il sacerdozio d'Aronne, ha costituito li sacerdoti evangelici ministri del nuovo suo testamento e li fece dispensatori della legge di grazia, e d'jede loro, la potestà di sciogliere e legare, commettendo a loro soli la direzione della santa chiesa ed il governo e la soprintendenza del suo popolo eletto, e li rese suoi coadiutori nel condurre le anime nella via della eterna salvezza, affidando loro i suoi greggi per vegliare sopra il loro governo spirituale in modo di renderne conto nel tribunale della divina sua giustizia.

I ministri evangelici poi si dividono in sette ordini, e sono:

1° I papi Romani successori di san Pietro capo degli apostoli, ed hanno la preminenza sopra tutta la cattolica chiesa.

2° I patriarchi che presiedono alle sedi apostoliche nelle provincie ad esse soggette.

3° I cattolici, alla di cui cura erano commessi sotto la giurisdizione del patriarca Antiocheno alcune vaste provincie, come il cattolico dell'Armenia Maggiore e quello di Babilonia ed altri.

4° Gli eucarhi, come l'eucarha di Efeso, ed altri.

5° Gli arcivescovi, pastori delle provincie delle subordinate loro diocesi.

6° I vescovi dentro i confini delle loro sedi.

7° Finalmente li sacerdoti di ordinaria giurisdizione nel ministero delle cure.

A questi soli è stata data da Dio la potestà di sciogliere e legare, ciascuno di essi secondo il suo grado ed officio, mediante il carattere sacerdotale e la facoltà dell'esercizio della cattolica chiesa di Dio, senza che l'altissimo Signore facesse partecipe di questa loro potestà alcuno dei secolari loro sudditi, per quanto sia egli d'alto grado, sebbene re. Chiaro egli è dunque come il sole nel mezzogiorno, che li secolari non hanno da mischiarsi negli affari del clero, nè nei regolamenti ecclesiastici, nè nel governo delle anime, nè in ciò che riguarda la giurisdizione della chiesa, nè nelle cause che dipendono dall'autorità dei superiori diocesani, nè in verun altro affare di quei che appartengono al governo spirituale; essendo questi sudditi e non superiori, gregge e non pastori, secolari e non sacerdoti del Signore; e per conseguenza il loro mischiarsi nelle cose appartenenti assolutamente al reggimento ecclesiastico, egli è un perversire l'ordine stabilito da Dio e contraddire alla disposizione naturale modesta; egli è un usurpare la potestà pastorale e ledere gli altrui diritti. Così egli è grave peccato innanzi a Dio e sua chiesa e cagione di gravissimi danni spirituali e temporali, e l'origine di confusioni, tumulti e scissure di pessime sciagure, ed è l'oggetto della vendetta della divina giustizia e delle rigorosissime censure ecclesiastiche. Perciò questo nostro santo sinodo lo rigetta giustamente e lo proibisce,

e comanda che venga assolutamente schivato, ed ammonisce i figli della nostra nazione di guardarsi bene di non cadervi, affinché non gli sopravvenga ciò che abbiamo accennato sopra.

Canone 6. Proibendo li sagri canoni ai chierici di ricevere agenzia in affari civili e fare legali sicurtà, di dare testimonianze in cause appartenenti ai tribunali secolari, questo nostro santo sinodo rinnova il decreto per l'osservanza degli accennati canoni, ed ordina inoltre ai sacerdoti ministri delle anime di non scrivere, senza espressa licenza del pastore diocesano o del suo vicario, le ultime volontà dei loro penitenti o di altri, e di guardare dal trasgredire la legge civile in ciò che riguarda le opere pie. Perciò deve il testamento presentarsi al vescovo diocesano, se è possibile, o al suo vicario, per munirlo del suo sigillo. E se essi metteranno le loro testimonianze in quei testamenti, previa la suddetta licenza, allora si dovranno necessariamente aggiungerli altre testimonianze di persone secolari. Guardino però in simili casi dal sollecitare i testatori o indurli a fini particolari, o a ciò che può opporsi ai statuti della legge e diritti civili, affinché non partecipino dei peccati altrui che potranno commetterli in appresso fra gli eredi. Bensì gli conviene di avvertire i testatori di ciò che s'accorda colla giustizia, rettitudine e agravo di coscienza e soddisfazione dei diritti, eccitandoli all'osservanza dei doveri nel modo di far la distribuzione di ciò che spontaneamente e di piena loro volontà impiegano in usi pii, che questo spontaneo dono sia un terzo pulito della lascita, ovvero meno; e che si abbia in mira in questa distribuzione primieramente il sollievo dei poveri nazionali, che sono nel luogo, quindi il soccorso delle chiese parrochiali e loro propri pastori, preferendoli giustamente agli altri, sia la distribuzione per li poveri, ovvero elemosine di messe, o altro. Devono però questi consiliatori in ciò fare astenersi da tutto ciò che può creare sospetto, aver essi secondato le loro proprie inclinazioni o volere personale. Egli è noto poi che la distribuzione delle cose destinate ad usi pii, dopo la morte del testatore, debba farsi coll'intelligenza del pastore della diocesi o del suo vicario, ai quali appartiene l'invigilare sull'adempimento dei testamenti e sulle distribuzioni destinate ad usi pii, siano queste in vigore dei testamenti, o si facciano dagli eredi ovvero dai parenti per le anime dei loro defunti che muoiono ab intestato; e questo diritto di sorveglianza deriva dai decreti ecclesiastici e dalla necessaria osservanza del buon ordine e delle lodevoli usanze.

Canone 7. Devono i nostri figli sacerdoti della nostra nazione, principalmente coloro che sono addetti al servizio delle anime, osservare nel conversare tra gli uomini, siccome conviene al loro ordine e grado,

1° La gravità, modestia, e prudenza nel parlare, e trattare le cose con lealtà e semplicità cristiana, evitando tutto ciò che può ledere la loro riputazione presso i loro penitenti ed altri ancora.

2° In quanto ai sacerdoti secolari devono nel loro vestiario tenersi lontani dall'imitare li vestimenti dei secolari nei colori, nel modo del taglio, ed in tutto ciò che ne dipende, affinché nessuno gli attribuisca ciò a mancanza di modestia, che dev'essere il più bell'ornamento per i chierici. In quanto poi ai sacerdoti monaci è stato già abbastanza scritto intorno ai loro vestimenti nel decimo settimo canone del nostro ultimo sinodo, e ne inculchiamo ad essi l'esatta osservanza senza trasgressione.

3° Nessun del ceto dei sacerdoti dovrà incominciare le sue lettere ai secolari dal compartire

le dote e colate benedizioni, non devono tutti contentarsi di porre semplicemente la parola benedizione, e preghiera, come pure devono osservare le formule da scrivervi a ciascuna delle persone come richiede il suo grado, dignità e condizione. Olt' tutto stabilisce il presente nostro sinodo per conservare gli usi necessari e per maggior riverenza e rispetto del ceto sacerdotale.

CAPITOLO VII DEL SAGRAMENTO DEL SANTO MATRIMONIO

(e contiene una prefazione e dieci canoni).

PREFAZIONE

Della natura di questo santo sacramento.

Egli è articolo di fede chiaramente spiegato nei detti della divina scrittura, che,

1° Iddio fin dalla creazione del mondo istituì con legge naturale il contratto del matrimonio fra il maschio e la femmina, che si fa dagli uomini maturi con consenso perfetto e discernimento necessario per la validità dei contratti; e ciò per aiutar l'uno l'altro nel sopportare i pesi di questo stato, e per generare figliuoli, e per rimediare all'appetito dopo la caduta di Adamo e della sua stirpe rappresentata nella sua persona in quanto alla ribellione commessa.

2° L'istitutore della legge evangelica nostro signore Gesù Cristo, perfetto Dio e perfetto uomo, innalzò il suddetto natural contratto matrimoniale alla dignità di vero sacramento, munendo il valido suo ricevimento di grazia santificante con altri doni spirituali, rendendolo uno dei sette santi sacramenti.

3° Lo restitui questo divin legislatore alla sua pristina istituzione dichiarando coi suoi divini detti, che da principio Iddio li creò maschio e femmina, e che ciò che ha Iddio congiunto, l'uomo nel separi, e che chiunque manda via la sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; e chiunque sposa colei che è mandata via dal suo marito, commette adulterio; e che qualunque donna lascia il suo marito e prende un altro, ella è meretricia.

4° Iddio ci ha esposto per mezzo del suo apostolo san Paolo l'indissolubilità del vero contratto matrimoniale, tranne il caso di morte di uno dei due congiunti (di morte cioè vera, per la separazione dell'anima dal corpo, non metaforica, come il morire alla fede, ovvero civilmente per casi che sopraggiungono al matrimonio, come la perdita del cervello, o un morbo insanabile, o altro), avendo dichiarato questo divin apostolo, essere il santo matrimonio un sacramento grande e segno dell'indissolubile unione di Cristo colla sua chiesa. Tali verità di religione essendo profanate universalmente nella cattolica chiesa, il nostro presente sinodo si contenta di produrle brevemente, e ne viene a registrare le dieci seguenti canoni riguardanti la disciplina di questo santo sacramento.

Canone 1. Al canone settimo del nostro ultimo sinodo ed ai suoi dieci articoli, dei quali inchiamo l'esatta osservanza, altri qui non aggiungiamo se non quel che si segue, cioè che la cerimonia degli ecclesiastici sponsali prescritta nel libro dell'ecologia debba farsi perfettamente ed interamente secondo la rubrica, e ciò nel tempo stesso in cui si benedice la corona del matrimonio, prima d'incominciare il capo in cui si prescrive il rito di benedire questa corona, conforme all'uso praticato nel modo suddetto fino dai tempi antichi nella nostra nazione; e ciò perchè quando si dà il

pegno dei sponsali, non si fa la suddetta cerimonia, ma si prende il matto consenso per mezzo dei due procuratori dei promessi in matrimonio avanti il testimone, e si consegna il pegno alla presenza del curato del luogo che lo benedice recitando l'orazione domenicale; e questi sponsali si reputano legittimi ed ecclesiastici ed un patto obbligatorio per giustizia. Ora però trovandosi presente il vescovo diocesano o suo vicario, il curato non deve assistere alla consegna del pegno suddetto senza espresso suo permesso. Questo nostro sinodo comanda, che si osservi sempre questo modo di procedere, e decreta che non si trascuri da alcun ministro delle anime il detto rito di consegnare il pegno e di mettere gli anelli, ma di eseguirlo prima di cominciare il rito di benedire la corona del matrimonio nella chiesa parrocchiale.

Canone 2. Egli è noto, esser già emanati molti editti patriarcali e vescovili ai diocesani per la diminuzione della dote e contraddote con tutto ciò che spetta a questa materia, e per far cessare quelle ree consuetudini riguardanti le vesti che si danno in regalo, i presenti e le befe, essendo ciò tutto di maggior aggravio ad ambedue le parti e spese molto nocive ai beni di fortuna, e sono per molti giovani motivo di differire dal seguire la vocazione del matrimonio. I suddetti editti però non si sono fino ad ora perfettamente eseguiti in tutte le loro parti, e ciò per colpa di alcuni che amano la vana gloria e l'ambizione e d'imitare i superiori ad essi nel grado e nelle facoltà, nonostante che nei suddetti editti sono designate tre o quattro classi di popolo in rispetto alla dote e contraddote per togliere di mezzo ogni occasione pregiudiziale. Perciò giudicò questo nostro santo sinodo di stabilire la norma seguente, non solo rispetto al soggetto suddetto, ma ancora allo spazio del tempo da passare tra gli sponsali ed il matrimonio, il quale è stato canonicamente fissato un anno intero (se il superiore locale per giuste ragioni non ne dispensa prorogando per altro breve tempo). La norma suddetta ella è, quando si prende il reciproco consenso nel fare gli sponsali, si farà una legale scrittura fra il futuro sposo e l'agente di quella da sposarsi, nella quale si dichiarerà:

1° La quantità della dote e della contraddote convenuta fra di loro con pieno consenso e volontà.

2° Si passerà in casa esattamente il suddetto tempo da trascorrere dagli sponsali fino al matrimonio, sia quello un'intero anno, o un po più o meno, secondo la convenzione di ambedue le parti. La detta scrittura si farà in doppio originale, munito del sigillo del vescovo della diocesi, ovvero del suo vicario, e almeno del parroco del luogo, e ciascuna delle parti ne terrà presso di sé uno. Nè si consegnino il pegno dei sponsali prima di fare la suddetta scrittura.

Canone 3. L'esperienza provata da molti fatti ci dimostra di quanti danni spirituali e temporali, oltre le confusioni nelle famiglie, e di quanti gravi scandali e disturbi per li pastori locali sono cagione quei matrimoni fatti senza i retti regolamenti, senza la dovuta prudenza, e senza aver riguardo alle circostanze personali, temporali e locali in ciò che riguarda l'età, vicende del tempo e consuetudini del paese. Senza dubbio quei che erano mediatori di un matrimonio fatto senza aver riguardo a questi giusti regolamenti, che devono necessariamente considerarsi nel fare un contratto di simil natura, che non può scegliersi, se non colla morte di uno dei coniugi, divengono partecipi dei peccati altrui che nascono come infelici conseguenze di tale mal-

mente, e saranno continuamente rimproverati dalle parti contraenti e dai loro parenti per esserne stati la causa. Perciò questo nostro santo sinodo per impedire molti mali,

1° Ammonisce sinodicamente le nostre diocesi di aver in considerazione quel che abbiamo accennato di sopra e di osservare minutamente ciò che richiede quest'opera sì grande.

2° Vieta rigorosamente ai sacerdoti approvati pel ministero di queste diocesi il mischiarsi in questo affare importante prima della consegna del pegno dei sponsali, massimamente prima della benedizione della corona del matrimonio, evitando assolutamente il porgere desiderio, l'invogliare, o il fare qualche altro caso di ciò che non gli appartiene, nè dipende necessariamente dall'ufficio loro; nè convien al sacro loro ordine, non dico di farne sicurtà e renderne garante, ma neppure di parlarne. Possono però solamente in adempimento della volontà dei loro penitenti chiedere semplicemente le figlie dai loro genitori o curatori, ed assistere alla consegna dell'arra dei sponsali dopo il mutuo consenso e l'accordo fatto fra ambedue le parti in iscritto. Il sacerdote dunque, di cui si verifica, aver egli trasgredito questo giusto divieto, verrà rigorosamente castigato dal suo pastore.

Canon 4. Egli è chiaro, 1° che il contratto dei sponsali può rescindersi intervenendo fra li promessi sposi un mutuo e pieno consenso, immune da ogni frode e violenza, per cui ciascuno si ritiri dall'adempimento del contratto suddetto. Ed in questa supposizione debba mettersi in esecuzione ciò in cui ambe le parti vi convennero di pieno consenso in riguardo all'arra dei sponsali e delle spese occorse ed altro. La dichiarazione però di questa rescissione del contratto fatto da ambe le parti deve esser manifesta al vescovo della diocesi, ovvero al suo vicario, o almeno al parroco del luogo, e notificata in iscritto.

2° Se una delle parti domanda la rescissione del contratto dei sponsali, adducendovi dei motivi legittimi e canonici tutti spiegati nei libri della morale, allora il pastore della diocesi o il suo vicario esaminerà l'esposto; ed accertatosi della veracità di quei motivi essenziali, legittimi e canonici, giudicherà doverci rescindere il contratto, sebbene l'altra parte ricusa ingiustamente di prestarvi il consenso. Ed in questo caso, se colui che domanda la rescissione giustamente non ha cagionato all'altra parte verun danno temporale o indugio pregiudizievole, che suppone risarcimento, o qualche altra cosa; gli dovrà restituirsi tutto ciò che è stato dato o preso come pegno o altro per il matrimonio; perchè egli in tal maniera non vien giudicato portator di danno all'altra parte. Al contrario poi dovrà farsi il risarcimento, conforme giudicherà il vescovo del luogo o suo vicario.

3° Ma se uno dei promessi in matrimonio domanda per capriccio la rescissione dei sponsali senza alcun motivo giusto legale, e l'altro ricusa d'acconsentirvi, ed il vescovo della diocesi, ovvero suo vicario, non potessero persuadere il domandante la rescissione di rinnovare il suo consenso e fare il matrimonio, oltre che questo domandante peccerebbe gravemente innanzi a Dio e sua chiesa contro la giustizia commutativa, sarà anche obbligato alla restituzione di tutte le spese fatte dalla parte innocente quando fu stabilita l'arra, e dopo ancora, secondo la stima dei periti. Ed in castigo della sua colpa deve ancora abbandonare del tutto (se egli è lo sposo) ciò che avea dato per arra e ciò che avea donato in seguito alla sua promessa sposa in tutto e in parte, e deve darle a costanti

una somma eguale alla valuta delle cose già date. Questo se il vescovo del luogo, ovvero suo vicario, non lo condanna di darle più o meno, secondo ciò che crederà conveniente nel Signore, in compenso dei danni ricevuti dalla parte innocente, purchè il suddetto aumento o diminuzione non oltrepassi li doveri della giustizia e della coscienza. Nella medesima maniera si dirà della promessa in matrimonio, se ella per capriccio rigetta il suo promesso sposo legittimo senza canonico motivo, cioè ella peccerà gravemente e sarà tenuta essa, o vero i genitori o quei che obbligarono la loro fede come procuratori di lei, di pagare tutte le spese, come abbiamo già detto, e di restituire tutto quel che ha ricevuto dal suo promesso sposo per pegno o altro; e di dargli, in castigo della sua colpa, il doppio, cioè una somma eguale a quella, che le era stata data senza diminuzione, o più di questo, conforme giudicherà giustamente il vescovo del luogo o suo vicario.

4° Se poi uno dei promessi in matrimonio abbraccia miglior vocazione coll'entrare in un ordine regolare e fare li voti solenni, resta allora sciolto il contratto dei sponsali, e si dovrà restituire tutto ciò che è stato dato e preso per pegno o altrimenti, se colui che abbraccia la suddetta vocazione non abbia arrecato danno altro di spese e cose simili, specialmente se egli non oltrepassò il termine prefisso nell'istromento dei sponsali. In questo caso ancora deve il vescovo della diocesi esaminare la verità delle cose, e quindi giudicare ciò che crederà giusto, se ambe le parti non terminassero con mutuo consenso la causa fra di loro senza portarla al di lui tribunale.

5° Se il giovane promesso viene a morire prima di unirsi in matrimonio colla propria promessa e non abbia oltrepassato il tempo fissato tra il matrimonio e gli sponsali e neppur cagionato ad essa alcun danno, ella dovrà restituire agli eredi tutto quel che ha ricevuto da lui affine di maritarsi per pegno o altro, tranne quello che avrà consumato in uso. E viceversa se la donna promessa viene a morire prima di ammogliarsi col suo promesso, ha egli il diritto di restituirsi tutto ciò che ha dato ad essa, eccetto quello che avrà consumato in uso, mentre che vivea. Nel caso poi che nascesse contrarietà in ciò, il vescovo diocesano deciderà la causa come gli parrà giusto.

Canon 5. Il non benedire la corona del matrimonio in alcuni tempi dell'anno, nei quali è proibita questa benedizione in osservanza del precetto ecclesiastico, deve praticarsi nella nostra nazione nel medesimo modo e non diversificarsi in alcune diocesi dalle altre. Laonde fa d'uopo fissare questi tempi nel presente canone secondo il nostro rito.

1° È proibita la benedizione della corona del matrimonio dalla mattina del lunedì, giorno primo della santa quaresima, fino alla mattina della domenica in Albis, ottavo giorno della gloriosa Pasqua.

2° Dalla mattina del giorno 17 del mese giugno, ch'è il primo dell'astinenza della festa dei santi apostoli, secondo la dispensa, fino alla mattina del 29 di esso, giorno della loro festa.

3° Dal giorno primo di agosto, principio dell'astinenza della festa della santissima Assunta della

In molte cristianità dell'Oriente vige una tale consuetudine: sebbene a dir vero non si curi abbastanza la giustizia commutativa. Lo sposo ritirandosi dal contratto degli sponsali deve lasciare alla sposa tutti i pegni, strettamente, che le avea dato, e per soprappiù darle altrettanto. La sposa al contrario nel medesimo caso deve soltanto restituire il ricevuto e pagarne il controvalore. (Valergà.)

nostra Signora, fino alla mattina del giorno 15 del medesimo mese.

4° Dal giorno 10 di dicembre, principio dell'astinenza della festa del santo Natale, secondo la dispensa, fino al giorno 6 di gennaio, fine della duodecima. E ciò perchè i giorni destinati ai digiuni, astinenza, ed alla solenne celebrazione delle feste del Signore, non sono giorni d'allegrezza corporale e di matrimoni, ma giorni di penitenza, di mortificazione corporale, d'esercizi di pietà, di allegrezza spirituale utile alle anime. Ma se alcuni casi di necessità richiedono la dispensa dal precepto ecclesiastico suddetto, il vescovo della diocesi l'accorderà a chi ne ha bisogno, purchè la benedizione del matrimonio si dia a quei che hanno nei suddetti quattro tempi ottenuta la dispensa in segreto senza solennità nella chiesa e senza convito di nozze.

Ben inteso che si dovrà con tutta la diligenza scrivere nel libro della chiesa parrocchiale i nomi dei sposi e quei de' loro genitori e di alcuni testimoni, colla data del giorno, del mese e dell'anno, facendovi menzione della dispensa data dal superiore locale per fare questa benedizione nei suddetti giorni, in cui sono vietate le nozze. E trovandosi fra gli sposi qualche impedimento proveniente da un grado di parentela, qualunque egli sia, e di cui ottennero la dispensa da chi appartiene di daria, si dovrà fare menzione nel detto registro della specie di parentela, della data della carta di dispensa e del nome del dispensante per caocciare ogni dubbio sulla validità del matrimonio, se si perdesse per caso la carta della dispensa.

Ordiniamo poi che la benedizione della corona del matrimonio si dia sempre nella chiesa parrocchiale, nè il superiore locale permetta che si dia in casa particolare se non per motivi ragionevoli, ed in questo caso dovrà farsi questa funzione nella casa con tutta la decenza ed il decoro. E colui che dà questa benedizione, o sia nella chiesa, o nella casa, deve vestirsi di tutti gli abiti che appartengono al suo sacro grado, per rispetto a questo gran sacramento, ch'è segno dell'unione di Cristo colla sua chiesa, e deve osservare nel farlo tutto ciò che è prescritto nel libro dell'ecologia con tutta castezza.

Canone 6. Gli impedimenti ecclesiastici dirimenti assolutamente il matrimonio prima e dopo la sua benedizione, derivanti dal giure divino o naturale o commutativo o ecclesiastico, sono sedici, come nella disciplina della nostra chiesa orientale greca, così in quella della chiesa occidentale, fuorchè alcuni soli di essi, dei quali parleremo dopo. Li sedici impedimenti sono li seguenti:

1° L'errore nella persona con cui è fatto il matrimonio, invece di quella per cui è stato formato il patto; siccome avvenne a Giacobbe patriarca, a cui è stata data moglie Lia invece di Rachele¹.

2° Lo stato di schiavitù assoluto, in cui trovasi l'uno dei coniugi, la di cui schiavitù è ignota al coniuge libero.

3° Il voto di castità solennemente fatto in un ordine approvato dalla santa chiesa.

4° L'ordine sacro ricevuto validamente prima del matrimonio.

¹ Impedimentum erroris non est accurate et adaequato expressum: namque ad impedimentum erroris incurrendum non semper requiritur ut error sit ipsam personam, sed datur saltem duo alii casus in quibus incurritur, nempe 1° si quis erroris circa qualitatem alligaverit intentionem suam; 2° si error circa qualitatem redundaret in substantiam. Notandum praeterea temerarium esse dicere esse nullo explanatione matrimonium inter Iacob et Lia, ex qua plures filios habuit, fuisse invalidum. Matrimonium utique ab initio fuit invalidum; sed Iacob, errore cognito, in Liam concepit.

5° Il vincolo di un precedente valido matrimonio, il quale impedisse ambedue li coniugi di contrarre altro matrimonio, vivente uno di essi.

6° La disparità del culto fra li due coniugi, cioè un cristiano non può contrarre matrimonio nè con un infedele nè con un eretico ecc.¹

7° La violenza ingiuriosa per fermare ad acconsentire contro voglia nel matrimonio.

8° Il difetto dell'età, cioè prima d'arrivare al debito tempo in cui si soddisfa all'atto naturale del matrimonio.

9° Il matrimonio clandestino fatto senza benedizione del vescovo del luogo o del proprio parroco o di un altro sacerdote delegato da uno di essi. Se la benedizione matrimoniale viene impartita dal parroco o da un sacerdote forastiere senza la licenza del vescovo diocesano o del proprio parroco, questo sacerdote sia sospeso dal suo vescovo un tempo sufficiente per suo castigo; quindi il vescovo degli sposi, dopo di aver dato punizione ad ambedue, disporrà quest'affare importante secondo il gius canonico.

10° L'impotenza perpetua insanabile, che impedisce l'atto del matrimonio assolutamente².

11° Il ratto fatto dalla parte dell'uomo o della donna, giacchè è impossibile che questo matrimonio possa esser valido, fintanto che la persona rapita resti nel potere del rapitore.

12° La consanguinità degli ascendenti o discendenti e della linea retta e trasversa da ambedue i lati impedisse il matrimonio fino alla persona sesta, e non vien dispensata se non nella persona settima e in su³.

13° La parentela spirituale, che si contrae dal sacramento del battesimo e quello di confermazione fra il battesimato e il battesimato, e il confermatore e il confermato, e il tenente e il tenuto, e i loro genitori e parenti principali; poichè questa si stende al pari della consanguinità suddetta, come decretò il sesto concilio generale, Costantinopolitano terzo.

14° L'affinità, che si contrae da matrimonio valido, legittimo e consumato con perfetto atto del matrimonio; e questa ancora si stende fino alla persona sesta come la cognazione spirituale.

15° La parentela della pubblica onestà proveniente o da sponsali ecclesiastici legali, ovvero da matrimonio legale rato, non consumato.

16° ed ultimo. La parentela legale, proveniente dall'adozione legittima fatta nel modo ecclesiastico, o civile, o in ambedue li modi.

Alcuni poi di questi impedimenti derivano dal giure divino, alcuni dal giure puro naturale, alcuni dal giure commutativo ed osservanza della uguaglianza, ed altri dal giure solo ecclesiastico. In questi ultimi soltanto può la chiesa dispensare, esistendovi dei motivi canonici e ragionevoli, coll'autorità con la

¹ Hic receditur non dicam a communi, sed ab unanimi theologorum sententia, nec non a praxi omnium tribunalium Romanorum, iuxta quae matrimonia inter catholicos et haereticos, nullo alio interveniente impedimento canonico, pro validis habentur, tametsi sint illicita, nisi canonica sedes ex iustis gravibusque causis dispenset. (Everbrech.)

² Synodus patet ad impotentiam impedimentum requirit impotentiam absolutam: atqui duplex datur impotentia, una absoluta, quae reddit ex laborantem impotentem ad valide contrahendum cum quacunque persona; alia respectiva, verbi gratia, si mulier est nimis aetate, et hoc impedimentum tolli non potest sine periculo vitae. (Everbrech.)

³ Per intelligenza di questo capo e di quello che segue, conviene notare che gli orientali generalmente nel numerare i gradi di consanguinità, invece di distinguere i gradi rispettivi di ciascun dei contrahenti, li numerano tutti insieme. Così la persona o faccia sesta è il terzo grado da ambe le parti; la settima è il terzo in quarto grado, e così discorrendo. (Viberga.)

quale ella li costita; al contrario degli altri impedimenti, dai quali non può la chiesa dispensare, perchè non ha autorità di dispensare dal diritto divine, o naturale, o commutativo.

La diversità poi di disciplina fra le due chiese orientale ed occidentale in rispetto ad alcuno di questi impedimenti consiste.

1° Nel trovarsi nella chiesa latina un altro impedimento detto l'impedimento del delitto o della colpa, proveniente o dalla uccisione di uno dei coniugi fatta dall'altro con fine di congiungersi in matrimonio con altra persona da lui destinata¹, ovvero da adulterio commesso da uno dei coniugi con altra persona² con mutuo patto fra gli adulteri di congiungersi ambedue in matrimonio dopo la morte del coniuge vivente; parimente l'adulterio commesso cogli stretti parenti, che impedisce l'adulterio di dare o domandare il debito del matrimonio, fintanto che non avrà ottenuto la dispensa da questo impedimento³. Questi impedimenti del delitto, sebbene sono peccati gravissimi e turpissimi, pur nelle circostanze delle nostre parti e disciplina del nostro rito non sono impedimenti ecclesiastici, nè dirimenti il matrimonio rato, nè impedienti il debito di esso consumato, come sono veri impedimenti nella chiesa occidentale. Convieni però ai vescovi della nostra nazione d'introdurre tali delitti nel numero dei loro riservati per difficoltà di ottenerne l'assoluzione e per diminuirne la commissione.

2° Nello stendersi presso i latini la consanguinità ad una persona più di quel che stendesi presso di noi: imperocchè non è lecito il contrarre matrimonio presso di loro se non nella persona ottava, ed in conseguenza la settima presso di loro ha bisogno di dispensa; ma presso di noi questa persona settima è dispensata, ed è proibita la sesta e al di sotto.

3° Nell'essere le due parentele spirituale e d'affinità, dopo il concilio di Trento, grandemente ristrette da quel che erano prima fino alla terza persona solamente, talmente che la persona quarta e al di sopra presso i latini divenne dispensata. Perciò la parentela spirituale del tenente col tenuto a battesimo o a cresima si restringe solamente ai genitori del tenuto. Laonde può questo tenente prendere per moglie la sorella del tenuto da lui a battesimo o a cresima, senza veruna dispensa. Parimente l'affinità presso di loro è ristretta ai due coniugi e loro più stretti parenti. Perciò possono due fratelli sposare due sorelle, ovvero una vedova e sua figlia, senza dispensa. Nella disciplina della nostra chiesa greca però i gradi delle due parentele spirituali e quella d'affinità rimasero invariabili, distendendosi siccome la consanguinità sino alla

¹ Synodus voluit etiam loqui de impedimento, quod ait in ecclesia latina vigere, non item apud orientales, id est de impedimento criminis, et supra enumerat casum primum. Sed sapientius egredi si ad impedimento, quod dicitur apud orientales non vigere, tractando abstinent. Revera nullum probatum auctororum novi qui unum ex omnibus impedimentis criminis sic explicaverit. Ut explicem meum conceptum sit casus. Titius occidit Sempronium maritum Caius, ut deinde haec contrahat matrimonium, cum persona ab ipso fixa, verbi gratia cum Lucio. De contrahendo cum tertia persona designanda ab homicida leges non loquuntur, sed de contrahendo cum homicida. Sed dicat, homicidium est crimen: atque; sed non agitur de crimine. Quod de impedimento criminis. (Everbroeck.)

² Detrago adulterium admissum ab una sola persona?

³ Hic toto caelo aberratur, quia quae hic dicuntur nihil commune habent cum impedimento criminis: in textu hoc citato agitur de amissione iuris potendi debiti etc. Sed hoc citato matrimonio superveniente illud non dirimit. — Revera synodus, si voluit omnino tractare de his impedimentis, quae debet vigere in ecclesia latina, et in oriente non esse recepta, debuisset hoc facere cum maiori notitia et maiori peritia: sicut tacere praestiterat. (Everbroeck.)

sesta persona, nè sono permessi senza dispensa se non nella persona settima.

In quanto poi alla parentela di pubblica onestà, questa non si distende presso di noi se non alla terza persona solamente, in modo che il fratello non può contrarre matrimonio colla già promessa legittimamente sposa di suo fratello, dopo di esser stato diabolta o per morte di lui o per sentenza del superiore del luogo, se non ottenga prima la dispensa di tale impedimento. Similmente non può menar moglie la sposa del suo fratello, con cui ella ricevette la benedizione della corona del matrimonio, ed egli morì prima di consumare il matrimonio con essa, o fu annullato questo matrimonio semplicemente rato dall'autorità ecclesiastica per l'impotenza perpetua del suo fratello di lei sposo, se non s'accorda a questo fratello la dispensa dell'impedimento di pubblica onestà. Così ancora chi adotta un figliuolo ecclesiasticamente o civilmente, non può egli sposare la vedova di questo figlio adottato, nè la sua figlia, senza legittima dispensa: parimente questo adottato non può prender per moglie la figlia del suo padre adottivo nè la sua vedova senza canonica dispensa.

S'attengano dunque i ministri delle anime nel nostro rito a ciò che è stato prescritto nel presente canone, senza badare a quel che adducasi in contrario di alcune sue parti nei libri dei moralisti, avendo quelli riguardo alla disciplina della loro chiesa, e non a quella della nostra chiesa greca cattolica, della quale sola dobbiamo noi osservare la disciplina.

Canone 7. Per facilitare la notizia delle persone di parentela, poniamo qui le due principali regole da seguirsi (lasciando da parte la linea degli ascendenti e discendenti da Adamo fino all'ultimo uomo che nascerà nel mondo).

La prima riguarda i collaterali in linea eguale; e secondo questa ciascuno dei parenti (tolto lo stipite) è lontano dall'altro, quanto l'altro è lontano dallo stipite. Per esempio, il figlio è lontano dal suo padre e dalla sua madre due persone: cioè esso e loro due sono in un sol grado di generazione, essendo due persone, e la persona altro non è che un individuo distinto dagli altri. Ed il nipote è lontano dall'altra nipote quattro persone, in due gradi di generazione, toltone il nonno. Ed il pronipote dista dall'altra pronipote sei persone in tre gradi di generazione. Ed il figlio della figlia della cugina dista dalla figlia del figlio del cugino otto persone ecc., perchè ciascuno di questi dista dal nonno, tronco della parentela, tanto, quanto dista l'altro da questo tronco medesimo.

La seconda regola riguarda i collaterali ineguali. E secondo questa ognuno dei parenti dista dall'altro e dal tronco tante persone, quanto il più remoto di essi dista dal comun tronco e dall'altro. Per esempio, lo zio dista dalla nipote (tolto il tronco) tre persone, cioè esso zio, il suo fratello o padre di lei, ed essa. Così il cugino dista dalla figlia del suo cugino cinque persone, cioè esso, il suo padre, il suo zio, il cugino, e la figlia del cugino. Così ancora il pronipote dista dalla figlia del figlio del cugino di suo padre sette persone, cioè esso, il suo padre, il nonno, il fratello del nonno zio di suo padre, il cugino del suo padre, il nipote del cugino del suo padre, e la figlia del nipote del cugino del suo padre. Da questi esempi apparisce come questi parenti non sono eguali nelle persone di cognazione col tronco, ma che alcuni di essi sono più vicini a lui, ed altri più remoti. Si confronta con le due suddette regole ogni sorta di parentela carnale, spirituale e d'affinità. Quella poi di pubblica

onestà e la legale si estende fino alla persona terza, A libri di morale, che devono leggerli e seguire ciò come si è detto nel suo luogo.

Canone 5. A riguardo degli ordinari che hanno, secondo le discipline della nostra chiesa greca, l'autorità ed il diritto di dispensare dagli impedimenti del matrimonio provenienti dalle specie delle suddette parentele, noi nel presente canone ripertiamo ciò che segue:

1° Egli è noto, non esservi assolutamente in tutto il mondo potestà per gli uomini, ovvero per la chiesa cattolica, di dispensare uno da una sola persona della linea degli ascendenti e discendenti. La dispensa dunque degli impedimenti di parentela si dà solamente nelle persone delle linee collaterali, eguali ed ineguali, eccettuato le due prime persone, dalle quali è impossibile il dispensare.

2° È proprio del solo beatissimo monsignor patriarca della nostra nazione il dispensare (nei tre patriarcati, Antiocheno, Alessandrino e Gerusalimitano, in tutte le diocesi soggette alla sua giurisdizione patriarcale) dalla persona quinta di consanguinità; nè alcuno dei vescovi nella propria sua diocesi, e molto meno nelle altre, può dispensare da questa persona. Ma sua beatitudine manderà a ciascuno dei vescovi, conformemente alla loro richiesta, la dispensa dalla suddetta persona, ricevendone l'attribuzione. Occorrendo però dei gravi motivi, che veramente non danno tempo materiale sufficiente per domandare la dispensa da sua beatitudine, nè di ottenere lo scritto della detta dispensa dalla suddetta persona data colla sua autorità, in tale stato di estrema necessità ogni vescovo nella sua diocesi è autorizzato da lui di dispensare invece sua, colla sua autorità patriarcale, da questo impedimento; con condizione però che gli dovrà poi spiegare minutamente il come e significargli il giorno ed il mese in cui egli ha dispensato invece di lui dall'impedimento, e domandargli lo scritto della dispensa con data anteriore, onde darlo in mano di colui che ha ottenuta la dispensa per conservarlo presso di sé.

3° Ogni vescovo della nostra nazione, nella sua diocesi, può dispensare colla sua vescovile autorità dalla sola persona sesta di consanguinità, e dalla sesta, quinta e quarta di parentela spirituale e d'affinità; così ancora dalla persona terza di parentela di pubblica onestà, e dalla terza di quella legale.

4° Dovendo la potestà ecclesiastica servire per l'edificazione, e non per la distruzione, e perchè le leggi ecclesiastiche che impediscono il matrimonio fra parenti sono fondate sopra cause giuste e ragionevoli; non è lecito perciò ai vescovi di dispensare da alcun grado delle suddette parentele se non vi esista realmente e veramente una causa canonica e certa di quelle cause canoniche riguardo al pudore, che sono tredici; ed altre cinque riguardo allo scandalo, che si riducono a tre. E queste sedici cause sono riferite ampiamente e chiaramente nei

Si scorge esorbitante l'autorità che si arroga monsignor patriarca in questo canone ottavo, egualmente che quella che attribuisce ai vescovi, relativamente alla dispensa dagli impedimenti matrimoniali. Monsignor Marium non si contenta di aggirarsi nella facoltà di dispensare da quelli impedimenti che sono peculiari alla chiesa greca, ma appropria a sé ed in parte anche ai vescovi la dispensa di molti tra quelli che sono comuni alla chiesa universale. I quali come non possono essere stati stabiliti che dalla suprema autorità della santa sede, e dai concilii ecumenici, solo in virtù della suprema autorità possono essere dispensati. Si aggiunga che la sacra congregazione vuol mandare agli altri patriarchi orientali la facoltà di dispensare da quegli stessi impedimenti, in cui dispensa monsignor Marium crede esser propria della sua autorità. (Valerga.)

libri di morale, che devono leggerli e seguire ciò che dicono.

5° Quantunque sia nel poter di monsignor patriarca e dei vescovi diocesani della nostra nazione il dispensare dai gradi di parentela nei modi sopraddetti; staranno ciò nonostante molto cauti di dispensare da un grado di parentela, di cui non sia per l'addietro succeduto l'esempio in queste provincie, affinché non ne nascano dei scandali e non s'introducano delle nuove consuetudini non abbracciate presso di noi.

6° Fa d'uopo imporre qualche penitenza a chi vien accordata la dispensa, e questa penitenza sarà proporzionata al grado da cui si sarà dispensato; e ciò per allontanare li parenti dal contrarre facilmente matrimoni fra loro e per non allargare molte questa via; principalmente perchè i denari che si prendono per tali dispense si spendono dai vescovi ai poveri ed ai luoghi pii. Perciò nei medesimi tribunali di Roma (fuorchè quello della sacra congregazione di Propaganda Fide) si domanda e si prende una gran somma di denaro come penitenza per tali dispense.

7° ed ultimo. Riguardo al resto degli impedimenti dichiarati nel canone precedente, è chiaro che quei che ne sono di giure divino, o naturale, o commutativo, non vi è affatto nella chiesa potestà di poter dispensare da essi. Gli altri poi essendo sottoposti all'esame per autorità della chiesa, si dovrà attenersi alle giuste sentenze che saranno emanate in rispetto di essi dai superiori ecclesiastici conformemente ai principi della teologia e del giure canonico.

Canone 9. La consuetudine prevale che trovandosi un uomo che desidera di sposare una donna da diocesi diversa da quella in cui egli è domiciliato, e occorrendo fra di loro un impedimento ecclesiastico per qualche grado di parentela, allora il solo vescovo della donna dà alla donna e all'uomo insieme la dispensa da quell'impedimento, senza che l'uomo domandi ed ottenga dal suo proprio vescovo la dispensa per la sua persona dal medesimo impedimento. Questo nostro santo sinodo abbraccia la suddetta consuetudine e dichiara, colla sua autorità e consenso dei vescovi, che la dispensa accordata alla donna dal suo vescovo diviene valida per lo sposo ancora.

Canone 10. Per giusti e ragionevoli motivi dichiariamo nel presente canone che, ottenuta che sarà la benedizione della corona del matrimonio in modo ecclesiastico canonico, tutte le condizioni fatte anteriormente fra gli sposi mediamente ed immediatamente (eccettuato quelle che realmente sono essenziali e la mancanza del loro adempimento rende a buona equità e in coscienza invalido il matrimonio) non hanno verun effetto o alcuna forza per annullare la benedizione della corona del matrimonio, come insegnano i sottili teologi ed è chiaro da alcuni decreti emanati dalla santa sede. Imperocchè tali condizioni si reputano accidentali, nè possono corrompere il valido consenso esistito nei sposi nel ricevere la benedizione del matrimonio in faccia della santa chiesa.

Ma se accadesse qualche volta, che dopo d'aver ottenuto gli sposi la benedizione della corona del matrimonio, non potesse l'uomo consumare il matrimonio, o per impotenza naturale o per vincolo diabolico, dovrebbe allora il vescovo esaminare canonicamente la cosa per mezzo dei medici e pariti: e verificandosi essere l'impotenza naturale, perpetua e insanabile, giudicherà esser il matri-

menio nullo per sé e invalido, permettendo al coniuge A libero e sano di congiungersi in matrimonio legittimo con chi vuole. Ma se i medici giudicano essere l'impotenza accidentale e curabile, allora si tentino i rimedi medicinali, e si faccia prova ogni tanto, secondo il consiglio dei medici, di far l'atto del matrimonio. Se passano tre anni, nonostante i rimedi e gli esperimenti, senza poter consumare l'atto naturale del matrimonio, l'impotenza si conta perpetua, ed il vescovo giudicherà essere il matrimonio invalido fino dal suo principio, siccome abbiamo detto di sopra. Che se poi l'impedimento proviene da vincolo diabolico, non è lecito affatto, ed è un grave peccato contro la religione, il ricorrere agli incantatori per discioglierlo; conviene però praticare l'opere di pietà, frequentare i santissimi sacramenti, accendere a ferventi orazioni, forse Iddio farà grazia di far cessare l'impedimento; altrimenti, non cessando cioè dopo il corso di tre anni, il vescovo deciderà essere il matrimonio invalido per sé stesso, lasciando libertà a ciascun di essi di contrarre nuovo legittimo matrimonio con altra persona.

Nel caso della decisione dell'annullamento del contratto del matrimonio fin dal suo principio, dovrà allora lo sposo inabile lasciare alla sana sposa tutto ciò che l'avrà dato per pegno, contraddottere ed altro, se l'ordinario non giudicherà di dover venire ad una conciliazione fra di loro nella maniera che gli sembrerà più giusta. Lo stesso dicasi se l'impedimento perpetuo dell'impotenza di consumare il matrimonio provenisse dalla parte della sposa (sebbene tale impedimento sia molto raro fra le donne), cioè restituirà ella al suo sposo sano tutto ciò che le aveva dato per fine di sposarla, purché il loro vescovo non giudicherà dover venir fra di loro ad un accomodamento nel modo che crederà conveniente. Egli è noto però che se l'impedimento perpetuo di poter dare il debito coniugale avvenisse dopo che s'è praticata naturalmente e perfettamente la copula, sebbene per una sol volta, dopo la benedizione della corona del matrimonio, il matrimonio sarebbe allora valido ed indissolubile, né potrà sciogliersi se non colla morte di uno dei coniugi; imperocché il suddetto impedimento, qualunque ne sia la causa, è accidentale, né può invalidare il matrimonio già consumato coll'atto naturale.

PARTI SECONDA.

DEL CLERO IN GENERALE ED IN PARTICOLARE SECONDO LA DIVERSITÀ DELLE LORO DIGNITÀ E GRADI, DALL'INFIMO FINO AL SUPREMO

(e contiene una prefazione e cinque capitoli).

PREFAZIONE.

Della natura ed eccellenza dell'ordine sacerdotale.

Iddio nella legge mosaica scelse Aronne e la sua stirpe, gli uni dopo gli altri, ministri della sua divina maestà, per offrire le vittime ed i sacrifici ed eseguire le cose cerimoniali prescritte da lui medesimo in quella legge antica; e con questa maniera preparò egli la via al sacerdozio di nostro

1 Mi pare che in questo ed altri simili casi si accordi troppo in materia di giustizia commutativa all'arbitrio discrezionale del vescovo. Purtroppo in Oriente esiste l'uso, che i preti ed i vescovi senza molto riguardo agli altri diritti anche evidenti, impongono delle transazioni, le quali d'ordinario non sono da chi ha il diritto accettate se non per timore di aver peggio. Perciò in simili casi invece di dire, „nel modo che crederà più conveniente,“ sarebbe stato assai meglio dire, „nel modo che sarà più conforme ai principi della equità e alle circostanze del luogo.“ (Valerga.)

signore Gesù Cristo, che doveva scendere la realtà alla figura e la forma sostanziale all'ombra ed ombra adempiendo, mediante il sacerdozio cristiano, le verità di quelle vittime e riti mosaici, che erano ombra di quelle che dovevano avvenire, siccome dice il divino apostolo¹. Perciò il legislatore evangelico, il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec nostro signore Gesù Cristo, perfetto Dio e perfetto uomo, istituì il sacro ordine sacerdotale, disponendo le sue gerarchie ed innalzandolo al più alto grado di perfezione, senza appropriarlo a certa tribù per passare a guida di eredità dai padri nei figli, ma riservò a sé il diritto di scegliere chiamando al suo ministero chi gli piace, avendo ordinato i suoi apostoli e santi discepoli sacerdoti e vescovi e commesso ad essi la sua autorità ed affidato il modo con cui debbano eleggere ed ordinare leviti (cioè diaconi), preti e vescovi quegli uomini solamente che hanno contrassegni della divina vocazione, prescrivendo il rito con cui debbono darsi e riceverli i sacri ordini. Gli insigniti poi di tali ordini non solo sono distinti dagli altri secolari, ma ancora otteggono nelle loro anime un indelebile carattere spirituale, e vien a loro data la vera potestà di esercitare il loro ministero sacerdotale e la grazia santificante che va unita colla grazia sacramentale, che gli aiuta a ben eseguire il detto ministero ed adempiere gli eccelsi obblighi ad esso annessi.

Il suddetto rito poi, egli è la chirotonia, cioè l'imposizione delle mani colla orazione, siccome trovasi registrato in più luoghi nel libro degli Atti degli apostoli. In questa chirotonia consiste il sacramento dell'ordine sacerdotale, riconosciuto sempre in tutte le chiese del mondo per uno dei sette sacramenti del nuovo testamento. Li santi apostoli ammassati dall'immediato loro maestro nostro redentore Gesù Cristo, ricevettero da lui la sostanza di questo sacro rito e l'esercitarono per sé stessi; e ci hanno insegnato, con esempi di ciò che hanno fatto nel conferire gli ordini agli eletti, con quanto gran cautela e fino avvedimento debbasi metter in uso questa potestà; imperciocché prima di eleggere le persone per ricevimento degli ordini, offrivano ferventi orazioni per accettarsi moralmente della loro divina vocazione, provando la sublime santità della loro condotta e l'ardente loro zelo per la maggior gloria di Dio e salvezza delle anime; e rendendosi certi delle loro sode virtù, le di cui verità vengono dimostrate dalle loro buone opere e testimonianza dei fedeli ed estranei ancora, e chiarendosi della loro sana dottrina ad essi necessaria per il governo del razionale gregge, la di cui direzione sarà per essere a loro affidata. Gli apostoli medesimi hanno chiaramente notato nei loro detti queste doti che devono trovarsi negli eletti al sacerdozio, principalmente in quello che scrisse il Vaso di elezione nelle sue lettere ai suoi due discepoli Timoteo e Tito. Posto ciò brevemente, veniamo ora a parlare in particolare dei tre ordini sacri e di ciò che loro riguarda nei seguenti cinque capitoli.

CAPITOLO I.

DEL DIACONO OVVERO MINISTRO DEL VANGELO

(e diviso in tre articoli).

Diciamo, 1° che il diaconato è annoverato nella chiesa cattolica orientale ed occidentale fra li tre ordini sacri, ed è istituito in forma della tradizione divina apostolica per aiutare i vescovi ed i sacer-

¹ Colos. II, 17.

doti nel ministero dei divini sacramenti e funzioni ecclesiastiche, cantando il sacro vangelo pubblicamente nelle chiese ed ammonendo i catecumeni, i penitenti ed i fedeli ad adempiere i loro doveri, quando si fanno le cerimonie ecclesiastiche, coll'inginocchiarsi, alzarsi, ed ascoltare le lezioni, e simile, principalmente quando si offrono li divini sacrificii. Sebbene gli uffici di questo sacro ordine si sono negli ultimi tempi diversificati alquanto di quel che erano nei primi secoli della chiesa; ciò nonostante si conservano fino ad ora li principali ministeri e le cose più importanti di esso.

2° Le doti che devono trovarsi nelle persone che s'accostano a quest'ordine, sono spiegate dall'apostolo delle genti nella prima sua lettera al suo discepolo Timoteo, ove dice: „Parimenti siano i diaconi gravi, non doppi in parola, non dati a molto vino, non disonestamente cupidi del guadagno; che ritengano il mistero della fede in pura coscienza. E questi ancora siano prima provati, poi servano, se sono irreprensibili.“ Siano dunque vigilanti li vescovi d'investigare di quei che s'accostano al ricevimento di questo sacro ordine per accertarsi, prima della imposizione delle mani, se sono forniti di queste doti, e di buona fama, e no. Se li trovano degni e si determinano perciò ad ordinarli, non gli conferiscono il suddetto ordine se non nel loro entrare nell'anno vigesimotercio della loro età. Quindi si provino, ed esercitino il loro ordine per lo spazio di tre anni, per non dire di più, per sperimentarli e per attendere alle scienze necessarie all'ordine sacerdotale; e non li dispensino dagli anni suddetti, poichè tale dispensa molte volte cagiona il pentimento, aggrava la coscienza, e pregiudica la condotta spirituale degli stessi ordinati.

3° In quanto ai suddiaconi, questi nella nostra santa chiesa greca s'annoverano fra li minori, e non fra gli insigniti degli ordini maggiori sagri. Questo suddiaconato viene dopo l'anagnostia (cioè il lettore) ed abbraccia due ordini dei minori, e sono l'accolitato e l'ostiarato, siccome apparisce dalla forma che si recita sopra ciascheduno degli ordinandi nell'atto della sua consecrazione, e sono queste parole dell'ordinante: „Concedagli, o Signore, l'amore del decoro della tua casa, e di stare alle porte del tuo santo tempio, e di accendere le lampade dell'abitacolo della tua gloria.“ In quanto poi all'ordine minore dell'esorcista, questo non ha nella nostra chiesa particolare cerimonia, imperocchè gli esorcismi sopra gli onesti da spiriti immondi si fanno, nel bisogno, dal vescovo o dal sacerdote. Dunque gli ordini minori presso di noi sono l'anagnostia (cioè il lettore), l'ostiaro e l'accolito, che sono nell'ordine del suddiacono. Gli ordini maggiori sacri sono: il diacono (ministro del vangelo), il sacerdozio, ed il vescovato. L'arcidiacono poi, il corepiscopo, il protopresbitero, l'economo e gli altri, sono tutti uffici, non ordini.

CAPITOLO II.

DEL PREBISTERATO E DELLE SUE INCOBENZE

(contiene una prefazione ed undici articoli).

PREFAZIONE

Dell' eccellenza del prebisterato.

Egli è chiaro che Iddio istituì nella sua cattolica chiesa l'ordine dei sacerdoti dopo quello dei vescovi per ministrare i suoi santissimi sacramenti, e furono chiamati col vocabolo greco *prebisteri*, cioè anziani, per denotare il loro merito e perfezione, essendo

così nella chiesa di Cristo in luogo dei settanta anziani scelti da Mosè in suo aiuto nel governo del popolo israelitico, e come in qualche maniera successori dei settanta discepoli ordinati dal nostro signore Gesù Cristo per aiutare li dodici apostoli; e come conduttori dei vescovi, pastori delle diocesi, nelle opere dell'ufficio spirituale e nel coltivare la vigna del Signore e dirigere le anime. Ma per quanto sublime sia la loro dignità, ed il loro sacro ordine superiore a tutti gli altri che sono ad essi inferiori; non possono con tutto ciò esercitare nella chiesa cosa alcuna, nè la direzione delle anime, se non col permesso e commissione dei vescovi, come dichiarò l'apostolico sant' Ignazio detto *teoforo*, patriarca di Antiochia, nella sua lettera ai Smirnioti dicendo: „Nessuno faccia cosa alcuna riguardante la chiesa senza il vescovo.“ La stessa cosa s'affirma nei canoni e costituzioni che si attribuiscono agli apostoli, e nei decreti di molti antichi concilii, cioè che non si fa nella chiesa cosa alcuna di quelle, che riguardano gli uffici sacerdotali, senza la licenza e commissione del vescovo.

Capito il contenuto di questa breve prefazione, questo nostro santo sinodo dichiara in riguardo al soggetto presente ciò che siegue, cioè:

Articolo 1°. Niuno s'accosti al ricevimento del sacerdozio, se prima non abbia provato se stesso e non s'ha accertatosi moralmente, averlo Iddio chiamato a questo ministero evangelico; e ciò dal sentire in se stesso una propensione verso questa vocazione per la maggior gloria di Dio solamente e bene delle anime e vantaggio della chiesa, con fermo proposito di sopportare i più gravi stenti e più acerbi affanni fino allo stesso spargimento del sangue per adempiere li doveri di questo ministero. Imperocchè chi desidera il sacerdotio per esser onorato dal popolo e per procacciarsene il vitto e per partecipare dei privilegi del clero e per sfuggire i pesi della vita secolare, non è certamente chiamato da Dio al ministero della sua chiesa; e se riceve l'ordinazione con questa intenzione, esporrà senza dubbio la sua anima ad evidente pericolo di dannazione eterna.

Articolo 2°. Dovendo il vescovo ordinante dare risposta a Dio dell'ordinato da lui, dovrà necessariamente esaminare l'eletto a questo ordine su quanto abbiam detto, anzi dovrà accertarsi dei requisiti che devono trovarsi in lui, regolandosi con ciò che scrisse il Vaso di elezione san Paolo apostolo ai suoi due discepoli Timoteo e Tito nella sue lettere ad essi, dicendo di quei che saranno per ricevere da essi l'ordine del sacerdotio, „che dovranno essere irreprensibili, vigilanti, continenti, temperati, amatori dei forestieri, non dati al vino, non iracondi, non cupidi del denaro, pacifici, giusti, sani nella fede, nella carità, nella sofferenza, che ritengono fermamente la fedel parola propria dell'ammestramento, acciocchè possino consolare nella sana dottrina, riprendere i contradicenti, ricondurre gli erranti, e guidare tutti alla vita eterna.“¹ In somma devono essere immuni da ogni vizio ed adorni di tutte le virtù necessarie per l'esercizio dei doveri del sacerdotio. Questo è il contenuto della dottrina apostolica, con cui il Vaso di elezione esorta tutti li vescovi nelle persone dei suddetti due suoi discepoli, scongiurandoli di non imporre tosto le mani ad alcuno, affinchè non partecipino de i peccati altrui. Questo è dunque l'esame che l'ordinante deve fare intorno all'eletto; e trovandolo fornito delle suddette doti, l'ordini; altrimenti, no.

Articolo 3°. In quanto all'età di chi si ordina sacerdote, deve questi avere quasi trenta anni, o almeno

¹ I Tim. III, 8-10.

¹ Tit. I, 5-9.

deve aver compiuto l'anno vigesimequinto; ma allora A il vescovo non gli affiderà subito l'ufficio di cura, e specialmente la facoltà di ascoltare le confessioni.

Articolo 4°. Devono i sacerdoti osservare la perfetta obbedienza ai loro rispettivi vescovi, ripertandosi a loro nell'esercizio delle opere del loro ministero sacerdotale e difendendo i loro ordini, notificazioni e direzioni pastorali, ed onorandoli con rispetto e riverenza come loro padri e superiori veri; come pure conviene ai vescovi, se loro piace, di ascoltare il consiglio e parere dei sacerdoti in ciò che credono buono per la buona direzione spirituale e suo miglioramento, venendo tra sé a ragionamento, sia nelle adunanze che si tengono alla loro presenza ogni settimana, o in altri tempi straordinari.

Articolo 5°. Devono li sacerdoti curati nelle domeniche e feste dell'anno spiegare nelle loro chiese per lo spazio di due, o almen di un'ora, in tempo conveniente, gli articoli della dottrina cristiana ai B suoi parrocchiani, principalmente ai ragazzi e giovani, affinché non s'avveri in essi ciò che disse il profeta Geremia: *Pueruli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis*. Possono ancora prendere in loro aiuto per l'istruire li piccoli delle persone pie dei secolari adatti. Chiunque curato dunque negligente l'adempimento di ciò per sé o per mezzo di altri, siccome si è detto, commetterà grave peccato e si renderà meritevole di esser severamente castigato dal suo vescovo.

Articolo 6°. Inerendo a molti sacri canoni strettamente comandiamo, eccitando li sacerdoti, che hanno cura delle anime, di trovarsi sempre disposti e pronti per amministrare con diligenza i santi sacramenti a quei che li domandano, siano questi ricchi o poveri indifferentemente: imperocchè il mostrare asprezza ed annoiamento nell'amministrare i sacramenti ai poveri è una cosa assai biasimevole e direttamente contraria C ai doveri del buon pastore. Perciò se accadesse (che Iddio ne tenga lontano) di morire un bambino senza il battesimo, o un cristiano senza gli ultimi sacramenti, cioè senza la confessione, olio santo, e viatico, ed avvenisse ciò per negligenza e trascuraggine del sacerdote, sarà castigato per la prima volta colla totale sospensione per lo spazio di giorni; e facendosi ciò da esso altre volte, sarà levato dall'ufficio di dirigere le anime dal suo vescovo, il quale deve invigilare sempre su tale affare.

Articolo 7°. È vietato ai preti dai sacri decreti della chiesa non solo il fare la sicurtà personale o delle sostanze, l'agenzia nei testamenti o nelle cause civili, il dare testimonianza in scritto intorno a cose secolari ai litiganti che vogliono contendere nei tribunali civili, e l'emanare sentenze, e dare dei giudizi di cose civili (e ciò quando l'ordinario non com- D mette a loro la decisione di un affare di tal natura, per cui sono stati eletti da ambedue i litiganti), ma di mostrarsi ancora partigiani in qualche modo a uno dei litiganti ed intraprendere la sua difesa in privato o in pubblico; poichè ciò li rende odiosi e non conviene all'esser loro padri spirituali, obbligati ad amare tutti nella medesima maniera e ad essere tutti a tutti per guadagnare tutti a nostro signor Gesù Cristo.

Articolo 8°. Essendo l'ubriachezza un vizio più detestabile degli altri, devono perciò g' insigniti negli ordini sagri esserne affatto lontani. E se avvenisse (che Iddio ne tenga lontano) che un diacono o sacerdote si lasciasse trasportare da tale vizio innanzi agli uomini, sia sospeso dall'esercizio del suo ordine per uno spazio di tempo dal suo ordinario, il quale è obbligato in coscienza di dargli tale castigo per togliere il vituperio dal ceto ecclesiastico.

Thren. IV, 4.

Articolo 9°. La disciplina dei primi tempi della chiesa era talmente rigorosa in ciò che riguarda l'integrità della condotta dei sacerdoti, massimamente la virtù della purità, che se veniva provato contro un sacerdote, aver egli commesso prima della sua ordinazione un peccato contro il sesto precetto, venuto a notizia di qualche persona, era rimosso dal grado che aveva ricevuto. Però coll'andar dei tempi questa disciplina fu per la clemenza della chiesa alquanto mitigata. Ciò nonostante questo nostro sacro sinodo aggrava la coscienza dei vescovi, incaricandoli strettamente avanti Iddio di vegliare diligentissimamente sopra il clero che trovasi nelle loro diocesi, affinché non vi sia alcuno di esso avvilluppato in questo mostruosissimo delitto, che è in modo particolare e più graveo contrario alla virtù della purità che si richiede negli ecclesiastici. E se venisse provato ad uno dei vescovi (Iddio ne tenga lontano) l'esistenza di questo peccato in uno del suo clero, non trascuri affatto di dargli la giusta pena, quantunque con tale castigo venisse denigrata la fama del reo, perchè egli medesimo ha messo in ripentaglio la sua fama e riputazione; dovrà dunque riprendere se stesso dell'accaduto; imperciocchè, trascurando il vescovo con biasimevole clemenza di dare il dovuto castigo a chi commette tale laidessa, verrà a partecipare della gravità dell'altrui peccato.

Articolo 10°. Egli è noto, che fra i doveri dei ministri delle anime è quello di procurare di mettere la pace e la buona concordia fra i legati a matrimonio, se avvenisse che l'uno dei coniugi incominciasse ad avere a schifo e malanimo e veder di malocchio l'altro, facendogli conoscere come il sacramento del matrimonio è segno dell'unione di Cristo colla chiesa cattolica e che l'uomo, conforme quel che dice Iddio, lascerà il suo padre e la sua madre e starà unito alla sua moglie, essendo ambedue un sol corpo; e come un cattivo esempio dato da tal coniuge nuoce la famiglia e li figli, cagiona degli affanni e s'opponne al doveri della vocazione del matrimonio. Se inutili riusciranno questi efficaci avvisi e durerà l'avversione e l'odio fra i coniugi, sarà di uopo tener lontano dai santi sacramenti un coniuge di sì fiera indole e che tien rancore contro l'altro innocente coniuge. Se poi tal rimedio nemmeno gioverà, allora l'ordinario del luogo punirà il colpevole colle censure ecclesiastiche.

Articolo 11° ed ultimo. Osservino i sacerdoti tutto ciò che abbiamo di loro già detto in molti luoghi dei canoni di questo nostro santo sinodo, e l'osservino esattamente per sgravio delle loro coscienze innanzi a Dio e per non incorrere nelle censure ecclesiastiche imposte dalla legge e dal giur canonico, ovvero in quelle che gli ordinari saranno obbligati di ordinare contro loro, se la loro trasgressione dei decreti stabiliti venisse provata.

Subito che il vescovo della diocesi verrà a riposare nel Signore, tutti i sacerdoti secolari dipendenti da lui ed i sacerdoti monaci che hanno il privilegio della missione nella sua diocesi, devono fare in ogni chiesa della diocesi un solenne funerale e celebrare ciascuno gratuitamente almeno una santa messa per suffragio della sua anima.

CAPITOLO III.

DEL VESCOVO E SUOI OBBLIGHI

(contiene una prefazione e venti articoli).

PREFAZIONE.

Dell'eccellenza dell'ordine vescovile, e delle doti che si richiedono nei vescovi.

Il sacro vescovato, ch'è la pienezza del sacerdozio, è stato da Dio istituito nella sua cattolica

chiesa per reggere il gregge rationale e pascolario nei prati della legge evangelica e condurlo all'eterna salvezza, siccome il gran Mosè conduceva, reggeva e pascolava il popolo israelitico. Il vescovo egli è qual mediatore fra Iddie ed il suo eletto popolo sopra la terra, offrendo per esso a sua divina maestà le preghiere ed i sacrifici, siccome dice il Vaso di elezione nella sua lettera agli Ebrei¹: „Ogni sommo sacerdote assunto d'infra gli uomini è costituito per gli uomini nelle cose verso Dio, per offrire offerte e sacrifici per li peccati, potendo aver convenevol compassione degl'ignoranti ed erranti; poichè egli stesso ancora è circondata d'infermità. Per questo motivo è obbligato di offrire come per il popolo, così per sè stesso, per li peccati. E nuno si prende da sè stesso l'onore, ma colui ch'è chiamato da Dio come Aarone. Così Cristo ancora non s'è glorificato sè stesso per esser fatto sommo sacerdote, ma colui l'ha glorificato che gli ha detto: „Tu sei il mio figliuolo, oggi te ho generato.“ Siccome ancora altrove dice: „Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec.“ Il sacerdotio dei vescovi, il più sublime ed il più fecondo, rappresenta il sacerdotio di nostro signore Gesù Cristo, ed i vescovi sono considerati come successori de' suoi apostoli. Ma questa è la terribil cosa, che racconciocchia chi ci pensa; imperocchè qual cosa mai richiedesi e quali mai sono li doveri di chi rappresenta in sè stesso il sacerdotio di Cristo e che chiamasi nel suo pastorale officio successore di uno degli apostoli, se non l'esser, come dice Iddio, buona pastore che mette la vita sua per le pecore. Di quali doti poi deve esser fornito se non di quelle che il divin apostolo assegna nella sua lettera al suo discepolo Timoteo dicendo²: „Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, sobrio e vigilante, temperato, onesto, amatore dei forestieri, atto ad insegnare, non dato al vino, non pungente colle sue parole, non disonestamente cupido del guadagno, ma benigno, non contenzioso, non amante del danaro. Non sia novizio nella fede; e conviene ch'egli abbia una buona testimonianza da quei di fuori della chiesa, acciocchè non cada in vituperio e nel laccio del diavolo.“ In questa guisa le virtù cristiane ordinarie, che sono sufficienti per l'uomo fedele che deve governare solamente sè stesso, non sono bastevoli al vescovo; ma le sue virtù devono essere sublimi e la sua dottrina superiore agli altri; imperocchè non si mette sopra il candeliere una lampada, che non allumina gli altri, nè s'innalza ai più alti gradi chi altro non possiede se non il fare orazione e servire Iddio nel ritiro e allontanamento delle cose del mondo; ma deve essere fornito di tutte le virtù sublimi e di somma sapienza, finissima prudenza, chiari lumi e soda dottrina, per poter reggere il popolo, istruirlo ed edificarlo; e deve conservare puro il deposito della fede ed essere abile e idoneo a adempire i suoi doveri col predicare ed annunziare la parola di Dio per vantaggio della sua diocesi, ed a visitare, almeno una volta l'anno, la detta sua diocesi, abitando in essa per pascolarla per sè stesso ed a darvi li pubblici esercizi spirituali, catechizzando e mostrando la via della salute ed allontanando dal mistico gregge del Signore, affidato alla sua cura, tutti gli errori, le scissure ed i cattivi libri; provvedendo alla educazione di quei che si dispongono a ricevere l'ordine sacerdotale coll'acostumarli alla virtù ed ammaestrarli nelle scienze e venire a certa prova della verità della loro vocazione prima di conferire ad essi gli ordini;

esercitando le funzioni ecclesiastiche con la gravità e la dovuta divozione; mandando ad effetto ciò che è stato detto verso di lui e per lui nel tempo della sua consecrazione a vescovo, cioè di prendere il pastorale nella sua mano per pascolare il gregge di Cristo affidato alla di lui cura, divenendo per gli obbedienti bastone di sostegno e di forza, e per gli insorgenti e ribelli bastone di debilità e castigo; soprintendente nella preminenza del sacerdotio, imitator di Cristo il vero pastore, ponendo la vita sua per il rationale gregge di Dio, facendosi vedere conduttore dei ciechi, luce per quei che sono nelle tenebre, correttore dei stolti, maestro dei bambini, e stella risplendente nel mondo. Chi entra dalla porta nell'ovile con tali doti che richiedonsi in lui, sarà veramente pastore fedele, chiamato da Dio al vescovato, il quale chi desidera in guisa non diversa dalla suddetta, desidera una opera buona, come dice il Vaso di elezione³; altrimenti se ne tenga lontano, affinchè il ricevimento di questo ordine non gli sia causa di dannazione eterna.

Conosciuta da questa breve prefazione l'eccellenza del vescovato, e le doti e gli obblighi annessi ad esso, veniamo ora a prescrivere la disciplina che si deve osservare nella nostra santa chiesa greca riguardo a questo soggetto, conforme al sentimento de' saggi canoni della chiesa.

Articolo 1°. Non si consagri alcun vescovo prima di aver compiuto l'anno trigesimo quinto della sua età, purchè non ne dispensi monsignor patriarca di qualche poco tempo per motivi ragionevoli e giusti.

Articolo 2°. Deve avere l'eletto al vescovato servito nell'ordine sacerdotale per considerevole spazio di tempo con molta lode, con vantaggio grande delle anime, con molta e pubblica utilità della santa chiesa, avendone buona testimonianza.

Articolo 3°. Deve essere molto perito nella sagra scrittura, canoni dei concili e disciplina della chiesa e delle sue leggi, come ancora nella teologia dogmatica e morale; ed in una parola in tutto ciò che richiedesi la sua cognizione per l'adempimento dei doveri del suo grado e dignità eccelsa.

Articolo 4°. Non deve allontanarsi dalla sua diocesi lungo tempo e senza dovuta necessità, essendo la sua presenza necessaria nella diocesi per reggerla per sè, vegliare sollecitamente a guardia di essa, pascolarla colla parola di Dio, provvedere alla sua edificazione spirituale e aradicare da essa le cattive consuetudini.

Articolo 5°. Deve il vescovo sfuggire assolutamente la coabitazione delle donne, siccome è stato stabilito nel canone duodecimo del precedente nostro sinodo; ed inculchiamo ciò attenendosi al decreto dei due generali concili Niceno primo e secondo.

Articolo 6°. Sebbene la spada spirituale per imporre le pene e censure ecclesiastiche è stata data a ciascheduno dei vescovi nella sua diocesi, pure non devono servirsi di questo potere con spirito di superbia e vendetta: qual cosa è contraria alla dottrina del nostro salvatore, che disse ai suoi discepoli⁴: „I principi delle genti le signoreggiano, e che i grandi usano potestà sopra esse; ma non sarà così fra voi.“ Deve perciò farsi uso di questa potestà con mansuetudine e clemenza, come da ministri della legge evangelica e secondo il di lei spirito, facendo procedere l'ammonezione canonica una volta e due e tre. Se ciò riuscirà inutile, sia il reo come pagano e pubblicano⁵, purchè disdegna di ascoltare la chiesa; ed allora gli s'imporrà la pena, se si

¹ Hebr. V, 1-10.

² I Tim. III, 2-7.

³ I Tim. III, 1.

⁴ Mat. XX, 26.

⁵ Mat. XVIII, 17.

creda ragionevolmente che la sua imposizione sia un vantaggio all'edificazione spirituale come ultimo rimedio d'applicarsi raramente, affinché questa potestà non venga disprezzata col metterla spesso in esecuzione. Anzi se sarà minor male il sopportare, allora il risparmio di male assai maggiore richiede la sospensione dell'imposizione della pena.

Articolo 7°. In quanto alla visita, che ciascun vescovo deve fare ogni anno della sua diocesi, altro qui non aggiungiamo a quel che è stato stabilito nel canone vigesimo primo del nostro ultimo sinodo, se non ciò che riguarda i luoghi pii, siano questi chiese, ovvero ospizi, o collegi, e simili; i quali non si possono edificare in veruna diocesi senza caputa dell'ordinario e suo permesso in iscritto, altrimenti potrebbe egli annullarli. Quei luoghi poi canonicamente edificati col suo permesso o quello dei suoi successori, in tempo della annua visita deve egli fare diligente ricerca dei loro beni, suppellettili, entrate, uscite, soprintendenti, e tener inquisizione degli abitanti e maestri e dei loro portamenti, siccome a lui appartiene per il giur. canonico; provvedendo a loro vantaggio e buon ordine ed allontanando tutto quel che può denigrare la loro fama o danneggiare i loro beni.

Articolo 8°. Egli è noto che la giurisdizione vescovile tutta è spirituale e non ha ingerenza nelle cause civili, siccome disse il nostro signore Gesù a quei due fratelli: „Chi mi ha costituito sopra voi giudice o partitore?“ Ciò nonostante più delle volte accade che la mediazione del vescovo fra i litiganti della sua diocesi e la decisione della loro causa nel suo tribunale riesca molto vantaggiosa per togliere diversi mali, allontanare gravi danni e distruggere cattive scissure. Per simili ragioni starà bene a lui l'ascoltarla e risolverla, o secondo la legge della morale solamente, ovvero per via di semplice accomodamento con mutuo consenso di ambedue le parti. Ma se la causa appartenesse strettamente alla legge civile, sarà meglio per lui di non ascoltarla, se non è molto perito nella legge civile o se non si farà assistere nell'esaminarla da persone istruite nella legge suddetta, e d'altri esperti nella legge del commercio, se la causa è di commercio, per prendere la loro fondata opinione e decidere seconda essa la causa.

Articolo 9°. Secondo il sentimento di molti canonici sinodali, è proibito ai vescovi non meno che ai preti e agli altri chierici l'uso dei divertimenti secolari, come la caccia clamorosa con uccelli di rapina e cani; parimente l'assistere ai spettacoli pubblici, specialmente quando si puniscono i delinquenti; così ancora i giuochi proibiti alle carte e dadi, con guadagno e perdita, o dove trovasi ciò proibito con speciali precetti. Insomma devono astenersi da tutto ciò che cagiona scandalo al prossimo, o li espone al pericolo di commettere qualche mancanza avanti gli altri. Ed i vescovi senza dubbio devono invigilare che venga osservato questo divieto e proibizione con tutta esattezza dal loro proprio clero e da quello che trovasi nelle loro diocesi.

Articolo 10°. Sono obbligati strettamente i vescovi di mostrare nei loro abiti, mobili delle loro abitazioni e nelle loro tavole la temperanza e modestia e tutto quel che da a dividere esser loro forniti della più alta perfezione cristiana, evitando tutto ciò che denota vana gloria, lusso e vanità. Questo è stato ordinato rigorosamente per molti decreti dei concili generali e provinciali; imperocché il loro portamento esterno deve essere apostolico, conforme allo spirito di povertà evangelica, almeno

nello stato mediocre; e con questo buon portamento esterno persuadano i loro diocesani di ciò di che essi sono ammoniti nel loro sermone, istruzioni ed ammonizioni conforme al contenuto dei precetti evangelici; poiché il predicare, se si trovasse in contraddizione coi portamenti esterni dei predicatori, non solamente non reca utile agli ascoltanti, ma bensì danno, a cagione dello scandalo, non confermando le parole colle opere, siccome conven-gono tutti.

Articolo 11°. Niuna cosa sprezza e disonora la religione cristiana quanto l'abbominabile peccato di simonia, se si vnaesse d'incorrervi nell'amministrazione dei santi sacramenti, specialmente nelle ordinazioni e nell'esercizio della potestà ecclesiastica. Perciò questo nostro santo sinodo, uniformandosi a tutti li concili sinodali ed ai santi padri, riprova fortemente qualunque azione macchiata di simonia in qualunque modo; e condanna il reo, di qualunque grado egli sia, alle terribili pene e castighi imposti dai sagri canoni ai simoniaci, come la rimozione e deposizione dal grado di dignità, o almeno la sospensione totale per lungo tempo, secondo la gravità o leggerezza del peccato di simonia. Non è necessario di sollecitare i vescovi della nostra nazione a fuggire e schivare in tutti li modi questa enorme e sacrilega colpa, essendone per grazia di Dio lontani; questo nostro santo sinodo però gli eccita a vegliare attentamente sopra li portamenti del loro clero, affinché non sia (Iddio ne tenga lontano) alcuno di esso reo di sì grave peccato.

Articolo 12°. Devono li vescovi rileggere il canone decimonono del santo nostro precedente sinodo, e procurare che si osservi, non solamente dal clero di ciascheduno di essi, ma ancora da essi medesimi ciò che in detto canone trovasi registrato riguardo alle loro venerabili persone nel fare gli ultimi testamenti e distribuire ciò che riguarda l'opera di pietà. Al suddetto canone aggiungiamo questo ancora, ed è che appartiene a ciascun di essi per dignità e diritto canonico d'invigilare sopra i legati nelle loro diocesi, cioè sopra gli ultimi testamenti e le spontanee offerte e cose simili, ponendo ogni sollecitudine nell'osservanza della giustizia e rettitudine e dei decreti della legge civile ancora riguardanti questo soggetto, evitando diligentissimamente l'oscurare la loro buona fama con piegarli in qualche modo dal giusto o con qualche cosa che denota l'amor proprio o l'interesse personale in simili cose.

Articolo 13°. Deve ciascheduno dei vescovi invigilare attentamente nella sua diocesi sull'osservanza delle cose stabilite nei canoni del presente sinodo in rispetto al suo clero e diocesani ed in riguardo a ciò che è di sua cura verso gli oggetti di diversa specie, che sono nei canoni già riportati nei loro luoghi, senza ripeterli qui di nuovo.

Articolo 14°. Non è di necessità di raccomandare a ciascheduno dei vescovi l'obbedienza canonicamente dovuta al beatissimo monsignor patriarca della nazione, siccome suo superiore immediato, e di mostrargli il rispetto e l'onore dovuti alla sua sublime dignità ed eccelsa suo grado nella chiesa di Dio; e ciò non solamente nelle loro lettere direttegli, ma ancora e massimamente quando s'incontrano di parlar insieme, poiché questo è il primo dovere verso la santità sua.

Articolo 15°. Deve ciascun vescovo riferire a monsignor patriarca li casi straordinari d'importanza che accadono nella di lui diocesi, chiedendone a sua beatitudine consiglio; come pure gli domanderà

consiglio e parere nel regolare alcuni affari che di rado accadono e che sono accompagnati da certe circostanze degne di particolare considerazione e della sollecitudine pastorale per le loro conseguenze ed accessori; ed avuta l'analoga risposta da sua santità, l'avrà in rispetto attenendoci col dovuto ossequio ad essa.

Articolo 16°. In rispetto ai poveri ed al dargli l'elemosina, altro qui non aggiungiamo al canone vigesimo secondo dell'ultimo nostro sinodo, se non l'obbligo che ha ciascun vescovo nella sua diocesi d'invigilare sopra i cassieri dei poveri, di cangiarsi ogni anno o almeno ogni tre anni e di eleggere degli altri col consenso dei principali della parrocchia; di esaminare ogni anno l'entrata ed uscita, procurando con apostolico zelo di migliorare la condizione della cassa a vantaggio dei bisogni dei poveri che si sono moltiplicati, attese le presenti vicende dei nostri paesi orientali.

Articolo 17°. Egli è evidentemente noto dalla consuetudine continua della cattolica chiesa, dal diritto canonico e da quello ancora del vescovato, che ciascun vescovo può liberamente aver presso di sé e sotto sua direzione quelle persone disposte e fornite delle doti richieste dai sagri canoni per il ricevimento del sacerdozio, curati secolari nella sua diocesi da lui ordinati sopra il ministero degli altari delle chiese parrocchiali esistenti dentro i confini della medesima diocesi, non solo nei paesi e villaggi, ma nella chiesa cattedrale ancora. E questi curati secolari, essendo il clero particolare del vescovo ed avendo l'ordinaria giurisdizione ecclesiastica, non la delegata, godono la precedenza nelle chiese e fuor di esse, secondo l'anzianità della loro ordinazione, sopra tutti i sacerdoti monaci, che hanno il privilegio della missione nella diocesi: qual privilegio è recente negli ultimi secoli e in tutt'altra guisa di tutti gli altri secoli della chiesa, nei quali il clero secolare egli è sempre quello che serve le parrocchie sotto il volere dei vescovi e loro direzione.

Articolo 18°. Quantunque ciascun vescovo abbia autorità pastorale sopra tutti i conventi dei monaci e delle monache che trovansi nella sua diocesi, pure questo nostro santo sinodo vuole che egli si serva di questa autorità per quanto gli vien prefisso nella regola di quei conventi e nelle loro costituzioni approvate dalla santa sede di Pietro, e conforme ai canoni sinodali e decreti della santa sede apostolica, senza trasgredirne affatto li termini. Ed il presente nostro sinodo, parlando a suo luogo dei monaci e delle monache, ha dichiarato ciò bastantemente.

Articolo 19°. È noto a tutti il precetto della chiesa di pagarli le decime, dette *surjé*, dalle diocesi ai loro rispettivi vescovi. Questo diritto può ciascun vescovo ripetere giustamente e ragionevolmente dai suoi diocesani, oltre gli altri che egli ha dal beneficio, dagli ultimi testamenti e dai pii legati, e da altre cose ancora, cioè ciò che si raccoglie quando si fanno baciare reliquie o immagini e simili. Egli parimente è obbligato di pagare a monsignor patriarca l'annua decima di sua diocesi, secondo la somma convenuta fra lui e sua beatitudine.

Articolo 20° ed ultimo. Ella è antichissima la consuetudine e di cui ignorasi il principio, di trovarsi nella nostra santa chiesa greca dei sacerdoti congiunti con vincolo primario del sacramento del santo matrimonio (cioè vergine con vergine, e non mai vergine con vedova, né vedovo con vergine, ed in età giusta stabilita dai sagri canoni); e fino ad ora tale consuetudine si conserva almeno tra i sacer-

doti dei paesi e villaggi. Questo presente santo sinodo vuole la continuazione ed il costante proseguimento della suddetta consuetudine nella nostra nazione, massimamente nei paesi e villaggi, e ciò per motivi giusti e ragionevolissimi, e sono: 1° Perchè generalmente parlando la persona che si elegge e si ordina sopra ciascuna delle chiese dei paesi e villaggi, è degli abitanti del medesimo luogo; e questo curato (che deve avere i requisiti necessari per il ministero delle anime, in modo proporzionato al luogo) è appieno conosciuto dai paesani essendo compatriotto, e conosce essi loro a fondo in generale ed in particolare e le loro indoli e portamenti e le loro usanze, ed in conseguenza sa come conversare con essi loro nel governarli spiritualmente. 2° Perchè deve egli avere in quella sua patria casa particolare e qualche pezzo di terra e vigna, onde coltivarli nei tempi che gli avanzano, finiti i doveri del suo ufficio, e ritrarne qualche profitto per il suo mantenimento. 3° Perchè trovandosi egli ammogliato e tra la sua famiglia, nuno ardirà di denigrare la sua buona fama in rispetto alla santa virtù della purità. 4° Perchè la sollecitudine della sua famiglia e la coltivazione di ciò che gli appartiene di terreno nei tempi che gli sopravanzano al suo ufficio e ministero spirituale, non lo lascia annichilire ed intristire nell'ozio, chiamato con ragione radice dei mali. 5° ed ultimo. Perchè essendo egli legato al ministero della sua cura durante la sua vita, ed i suoi paesani avversi al di lui governo spirituale, questi saranno sempre tranquilli con lui, rispettandolo, ascoltando volentieri le sue istruzioni ed ammonizioni e venerando il santo suo ufficio.

Per le sopra spiegate ragioni questo santo sinodo ordina assolutamente che ognuno sia lontano dal cambiare la suddetta lodevole consuetudine. Certo è però che l'ordinario del luogo, se avesse del clero secolare vergine ossia celibe, potrà mandare alcuni di esso per visitare li paesi e villaggi della sua diocesi, e ancora ordinare ad alcuni del detto clero di stare per lungo spazio di tempo in un paese o villaggio, che non avesse il proprio curato; ma ciò nonostante ordinerà egli sempre curati sopra le chiese dei paesi e villaggi, soggetti alla sua vescovile giurisdizione, sacerdoti legati a matrimonio per le ragioni e motivi anzidetti, per servirli durante la loro vita. Se si trovasse poi uno degli abitanti di qualche paese e villaggio vedovo o che non volesse unirsi in matrimonio, e che avesse li requisiti necessari per il sacerdozio ed abitasse presso li suoi stretti parenti, allora non vi sarebbe impedimento di ordinarlo sacerdote.

CAPITOLO IV.

DEL MODO DI ELEGGERE GLI ECCLESIASTICI ALLA CONSAGRAZIONE NELL'ORDINE VESCOVILE, E DELLE COSE APPARTENENTI A QUESTO SOGGETTO

(contiene sette articoli).

Articolo 1°. Fra le diocesi della nostra nazione, quella di Aleppo solamente gode l'antichissimo privi-

¹ Le disposizioni contenute nel canone 20 sono a mio credere tanto per sé stesse biasimevoli, quanto sono frivole le ragioni che si adducono per giustificarle. La legittima conseguenza di quanto si dice nel presente canone sarebbe, che lo stato matrimoniale nel clero è preferibile al celibato. Omesse le osservazioni che tutti possono fare sopra una tale materia, noterò soltanto che l'esperienza in Oriente ha ormai dimostrato, i maggiori e più funesti scandali e peccati in materia di casto provenire molto più dai sacerdoti ammogliati che dai celibi; e che d'ordinario è sommamente maggiore il rispetto e la fedeltà che i fedeli dimostrano verso i sacerdoti celibi di quello sia verso i coniugati. (Valergr.)

legio e di cui s'ignora l'origine, di eleggere il nuovo suo arcivescovo; e ciò dopo che avrà monsignor patriarca della nazione dato nella sua notificazione alla suddetta diocesi la facoltà al suo clero e suoi capi di eleggere il nuovo arcivescovo alla sede vacante, senza assegnare nella detta notificazione alcuna persona ad esser eletta, allora il clero secolare, curati di questa diocesi medesima, si adunano nella chiesa cattedrale nel giorno destinato alla elezione o da sua beatitudine o da loro comun' accordo, presiedendovi il vicario patriarcale attuale nella diocesi, ovvero chi sarà destinato da sua beatitudine, costituito negli alti gradi, per presiedere alla elezione suddetta. Si troveranno ancora presenti coi suddetti nella chiesa dodici individui almeno dei principali della diocesi, siano questi eletti nominatamente da sua beatitudine o dal clero col consenso degli altri primarii della diocesi. Dopo di esser chiuse le porte, e fatte alcune preghiere a Dio per impetrare le ispirazioni dello Spirito santo, allora i curati soli, clero della diocesi, che trovansi presenti, incominciano l'elezione facendo canonicamente lo scrutinio nel modo già noto. E se, fatto l'esame dello scrutinio dal presidente dell'adunanza unitamente a due altri dei principali fra il clero, si trovasse che li voti dati per l'eletto superano la metà, sebben di una sola voce, allora l'elezione fatta in questa guisa si reputa canonica: e se ne fa una iscrizione sottoscritta e munita del sigillo del presidente e di tutti quanti li sacerdoti, che hanno la voce, e dei magnati della diocesi che assistano alla elezione e che sono testimoni del modo con cui è fatta. Quindi la firmano e la sigillano gli altri principali della diocesi ad uno ad uno. Finalmente si manda la detta scrittura a monsignor patriarca per esaminarla e confermarla, se non trova in essa alcun impedimento canonico.

Ma se le voci saranno fra di loro divise, talmente che l'eletto non ne possa avere la maggioranza, almeno di un sol voto, sopra la metà, si ripeta allora per la seconda volta lo scrutinio. E trovandosi ancora per la seconda volta le voci discordi, si ripeta lo scrutinio per la terza volta. Che se le voci di questo terzo scrutinio si troveranno ancora divise, allora il suddetto clero non avrà più diritto nell'elezione; ma il presidente, il clero e li magnati assistenti facciano una circostanziata chiara relazione colle loro firme e sigilli a sua beatitudine, alla cui persona soltanto ritorna ogni diritto di elezione, perciocchè il diritto gli appartiene originalmente; in questo caso poi gli torna per via di devoluzione. E allora sua beatitudine eleggerà chi gli piacerà dal clero, di quei cioè che hanno avuto nella elezione e trino scrutinio più voti degli altri. E dopo che avrà sua santità palesato ai diocesani il nome dell'eletto, lo chiamerà a sè e lo consacrerà vescovo secondo l'uso, e gli darà canonicamente la facoltà di governare la diocesi conforme agli statuti; e tutto il clero ed il popolo saranno obbligati ad accettarlo e riceverlo come pastore legittimo senza il minimo pretesto, come fosse stato eletto canonicamente nel primo scrutinio con numero di voti maggior della metà anche per una sola voce. Questo nostro santo sinodo approva la suddetta consuetudine, affinché si perseveri per sempre nella diocesi di Aleppo.

Articolo 2°. In quanto poi alle altre diocesi della nostra nazione, l'elezione del nuovo vescovo per la sede diocesana vacante si fa nella maniera seguente; ed è, che monsignor patriarca, dopo di aver ricorso a Dio chiedendogli i suoi celesti lumi e dopo di aver considerato le circostanze della diocesi vedovata e le persone abili per il di lei governo, dopo di aver consultato alcuni dei vescovi suoi, sceglierà

egli tre persone, siano questi dell'ordine del clero secolare celibe, o di quello del clero regolare, ovvero di ambedue, e pubblicherà i loro nomi nella notificazione dell'elezione che manderà alla diocesi vedovata del suo vescovo, o con un delegato suo particolare, o per mezzo del suo vicario che è in quella diocesi e che è stato da esso eletto nel tempo della sua sede vacante. Giunta che sarà la detta notificazione alla diocesi con il delegato patriarcale o per mezzo del suddetto vicario, si farà l'elezione del nuovo vescovo dal clero secolare della diocesi e dai suoi magnati (e dal superiore generale dell'ordine religioso che ha nella vedovata diocesi il convento di sua residenza), nominando uno degli tre individui prescelti da sua beatitudine e determinati nella suddetta notificazione (e non altra persona diversa dalle tre). E quando i voti che si accordano nelle elezioni di uno dei tre determinati individui superano la metà del clero secolare e dei magnati della diocesi di un certo numero, l'elezione allora si giudica canonica e legittima (imperocchè è moralmente impossibile il convenire tutte le voci degli elettori in un solo individuo dei tre); ed allora si registrano gli atti dell'elezione firmati e sigillati da tutto il clero secolare e magnati, o almeno da quei che hanno eletto l'individuo con numero di voti maggior della metà; poichè in tale supposizione non si bada al piccolo numero degli elettori, se ricusano di firmare e sigillare gli atti. Quindi si autenticerà l'atto suddetto colla testimonianza del delegato patriarcale od attuale vicario, e si manderà a sua beatitudine per esaminarlo ed approvarlo, se non troverà in esso alcun difetto canonico. E dopo che avrà reso consapevoli i suoi vescovi di tutto lo stato della cosa e ricevute dalla maggior parte di essi le risposte di acconsentimento come si deve.

Allora chiamerà a sè l'eletto e lo consacrerà vescovo sopra la sede vacante coll'assistenza di due altri vescovi nella imposizione della mano nell'ordinazione. Finalmente commetterà al consecrato l'amministrazione della sua diocesi con decreto canonico e colla spedizione al popolo delle lettere sinodiche.

Articolo 3°. Questo secondo modo di fare l'elezione nella maniera sopra descritta può canonicamente praticarsi verso quella diocesi, che, per la scarsità della sua popolazione o per qualche altro motivo legittimo o sforzante, non avea prima vescovo particolare, ma che, cessato l'impedimento e cresciutovi grandemente il numero degli individui della nostra nazione e credenza, divenne meritevole di aver un vescovo particolare, potendo mantenerlo decorosamente e per quanto richiedesi il suo grado: allora monsignor patriarca, chiesto il consiglio dei suoi vescovi o della maggior parte di essi riguardo lo stabilimento del nuovo vescovo, esercita l'atto dell'elezione di un tal vescovo nel modo sopra indicato.

Articolo 4°. Egli è certo che l'elezione fatta colla viva voce (fuorchè nella diocesi di Aleppo) e senza scrutinio di unanimi voti, ma col concorrere nello stesso parere a voce e in parole su di uno dei tre individui scelti da sua beatitudine e da lui nominatamente designati nella sua notificazione alla diocesi vedovata o a quella nuova, come si è detto di sopra: questa elezione fatta colla viva voce da tutti quei che vi hanno il diritto, ella è canonica, legittima e ricevuta dalla cattolica chiesa di Dio, quando viene eseguito di comune consenso dal clero secolare e dai primarii della diocesi; ed il decreto dell'elezione vien scritto, firmato e sigillato da tutti ad uno ad uno, o almeno dai due terzi delle persone che hanno il diritto di fare l'elezione. Quando poi questo decreto sarà

mandato a sua beatitudine, allora egli guiderà l'anima sua, quando gli perverrà la nuova della di lui morte.

Articolo 5°. Se avvenisse che tutti quei che hanno il diritto dell'elezione s'accordassero e mandassero a sua beatitudine una scrittura firmata e sigillata da ciascuno di loro, nella quale domandassero da sua beatitudine di eleggere per loro pastore e vescovo chi gli piacesse secondo la sua coscienza ed intendimento, promettendo di accettarlo per legittimo vescovo sopra di loro, come se l'avessero eletto essi medesimi: in questa ipotesi sua santità prenderà il consiglio ed il consenso de' suoi vescovi nella persona che eleggerà; e si riputerà ciò conforme ai canoni. Quindi sua beatitudine procederà alla consecrazione dell'eletto da lui e gli commetterà l'amministrazione della diocesi nel modo già suddetto.

Articolo 6°. Non vi è affatto dubbio, che nel caso di gravissima difficoltà ed essenziale impedimento, di poter trovarsi da monsignor patriarca due vescovi ovvero uno per esser a parte con lui nella imposizione della mano e consecrazione dell'eletto vescovo, ed il differimento della consecrazione fino alla cessazione dell'impedimento fosse per motivi giusti e ragionevoli molto nocivo, sua beatitudine dispenserà colla sua autorità dai canoni ecclesiastici che stabiliscono dover l'ordine vescovile conferirsi da tre vescovi, ed egli solo nella suddetta ipotesi consacrerà l'eletto e gli affiderà l'amministrazione, come si è detto.

Articolo 7° ed ultimo. Egli è noto che monsignor patriarca in alcuni casi straordinari può delegare in iscritto chi gli piacerà dei vescovi per consecrare l'eletto vescovo invece sua, voglia con due altri vescovi compagni del consecrante nell'imposizione della mano nella consecrazione, o colla dispensa suddetta nelle circostanze riferite all'articolo 6° al vescovo consecrante da lui delegato, affinché esso solo consagri l'eletto nella necessità che richiede la detta dispensa.

Questo nostro santo sinodo, inerendo ai saggi canoni sinodali, vuole ed ordina l'osservanza di ciò che è stato stabilito in questi sette articoli perchè è retto, giusta, ragionevole e canonico.

CAPITOLO V.

DELLA ELEZIONE DI MONSIGNOR PATRIARCA, E DEI SUOI PRIVILEGI, E DEL MODO DI SERVIRSENE CANONICAMENTE (contiene una prefazione e venticinque articoli).

PREFAZIONE.

Del modo di eleggere monsignor patriarca della nostra nazione.

Quando sarà passato da questa vita monsignor patriarca, il vescovo o li vescovi che si troveranno presenti al momento del suo riposo nel Signore, metteranno il loro sigillo con tutta sollecitudine ed esattezza sulle sue sostanze, e romperanno il primario suo sigillo alla presenza di testimoni. Ciò fatto, manderanno delle lettere sottoscritte da essi ai vescovi della nazione assenti che possono venir subito per esser a parte delle solenni esequie e del riponimento del cadavere col dovuto onore. Quindi ogni vescovo, pervenuta che gli sarà la nuova della morte di sua santità, farà nella sua chiesa col suo clero un solenne funerale; e tutti li sacerdoti che ebbero le facultà dal defunto patriarca per esercitare il loro ministero nelle sue diocesi particolari, offriranno almeno tre messe per la sua anima gratis. Parimente ciascun sacerdote del nostro rito offrirà

gratis una sola messa per l'anima sua, quando gli perverrà la nuova della di lui morte.

Radunati che saranno tutti li vescovi della nazione nel luogo destinato per far l'elezione del nuovo patriarca, o sia in una delle residenze patriarcali, ovvero in altro luogo decente, di cui siasi convenuto fra li vescovi (non dovendo alcuno di essi tepersi lontano dal venire al luogo destinato, se non per motivo importante e causa giusta, ed in questa supposizione dovrà mandare un suo procuratore per fare le sue voci nello scrutinio), procederanno all'elezione nel modo seguente.

Compiuto che sarà il numero dei votanti in questa assemblea patriarcale e scelto dai padri un pio sacerdote per scrivano del segreto scrutinio, che fanno prestare il giuramento di osservare il segreto, tutti entrano in chiesa colle stole, omoforio e cappuccio, tenendo in mano i loro pastorali, e si chiudano le porte. Quindi offrono a Dio delle ferventi preghiere chiedendogli le sue sante e divine ispirazioni e celesti lumi e che li guidi all'elezione di chi piacerà alla sua santissima volontà, spogliandosi di ogni fine particolare, e non avendo altra mira se, non la maggior gloria di Dio e bene delle anime ed onore della nazione. Con questi buoni sentimenti procedano alla elezione canonica entrando ciascheduno di essi, conforme al suo ordine, nel santuario dalla porta settentrionale, avanzando fino alla parte posteriore del santuario, ove trovasi seduto lo scrivano dello scrutinio, a cui significa segretamente il nome di quello che egli elegge, affinché lo scrivano lo segni nella particolare cedola e la dia in mano del vescovo elettore, il quale dopo che l'avrà letta e piegata, la butterà dentro la scatola posta a questo fine sopra la sacra mensa, innanzi all'adorabile sagramento dell'eucaristia ch'è nel ciborio, facendo tutto sotto gli occhi del medesimo scrivano.

Finito di segnare i suffragi nel sopraddetto modo, il presidente tra li vescovi leverà la scatola dalla mensa, e portatala fuori, l'apre avanti li votanti. Quindi contano le cedole dello scrutinio; se queste superano o non eguagliano il numero degli elettori, le buttano senza aprirle nel fuoco a questo fine preparato; ma se il numero delle cedole si trova eguale al numero degli elettori, allora il presidente l'apre una per una, e dopo che vi avrà letto fra sè stesso il nome dell'eletto, la consegna al suo vicino, e questi avandola letta segretamente la dà all'altro vicino vescovo, affinché passi in questa guisa per le mani di tutti i votanti e ritorni alle mani del presidente, il quale pubblica il nome apertamente e pone la cedola sulla tavola che gli sta d'innanzi nel mezzo. Finito di fare così di tutte le cedole, si confrontano i voti, e trovandosi più della metà, sebben di un sol voto, convenire nell'elezione di un individuo, l'elezione sarà canonica e l'eletto in essa patriarca sarà legittimo e perfetto. E allora gli elettori lo proclamano con voci d'approvazione, e mentre si canta *Ὁὐρανός*, si conduce l'eletto alla porta maggiore del santuario e gli si consegna, vestito già del mandia, il pastorale tenuto da tutti li votanti colla loro destra, mettendo una mano sotto l'altra per ordine, e l'eletto metterà la sua destra sopra tutti tenendolo in cima durante il canto del *Ὁὐρανός*; finito il quale, li vescovi lasciano il pastorale nella mano dell'eletto e ritornano indietro, ed egli darà la santa benedizione conforme al consueto. Quindi ciascheduno degli elettori bacia la mano dell'eletto, rallegrandosi con lui della dignità. Finalmente si aprono le porte della chiesa, e li vescovi, lasciati i loro pastorali e tenendo in mano torce accese, procedono proces-

siomilmente sua santità fino alla sua particolare A residenza con canti.

Nel giorno seguente poi sua beatitudine farà il pontificale, e tutti li vescovi celebreranno con lui e gli daranno la destra di partecipazione¹ e riceveranno dalla sua mano il sacramento dell'eucarestia; e così terminerà la solennità conforme vien prescritto nell'eucologio. Di poi si scrive il decreto della elezione unitamente alla istanza al santissimo Romano pontefice per la conferma ed il sacro pallio, conforme all'uso introdotto negli ultimi tempi. Ed il nuovo monsignor patriarca eserciterà perfettamente ed intieramente la potestà della sua canonica giurisdizione dando fuori delle notificazioni, a tutte le diocesi della nostra nazione, come praticarono i suoi antecessori².

Se però avvenisse che i suffragi della precedente elezione si trovassero discordi, senza che alcuno ne possa avere un numero maggior della metà, almeno di un sol voto, si ripeta lo scrutinio per la seconda volta; ed in simile caso di discordia nei suffragi, per la terza volta ancora. Se in questa pure (Iddio ne preservi) li voti saranno discrepanti, in sì dispiacevole ipotesi si dovrà convenire fra gli elettori necessariamente in questa guisa; cioè che quegli individui che nei suddetti scrutini hanno avuto pochissimi voti, nella quarta elezione, che allor si farà, nessuno darà a loro il voto, ma bensì si determinerà di rinnovare lo scrutinio e di eleggere quei soli, che nelle tre precedenti elezioni hanno avuto maggior numero di voci che gli altri. In questa guisa si farà il quarto scrutinio. Se le voci di questo si troveranno divise fra questi determinati per soggetti dell'elezione, talmente che nessun di loro abbia un numero di voti maggior della metà del numero dei votanti, sebben di un sol voto, si ripeterà allora lo scrutinio suddetto per la quinta volta per quegli individui che hanno avuto nella loro elezione maggior numero di voti che gli altri. Che se in questo scrutinio ancora non costerà l'elezione, si ripeterà come abbiamo detto per la sesta ed ultima volta solamente; e trovandosi i voti ristretti con egualità fra due individui, si eleggerà il più anziano nella consecrazione, e così questo verrà costituito patriarca e la sua elezione verrà accettata come legittima da tutti, e si adempierà verso di lui ciò che è stato spiegato nel primo scrutinio intieramente.

Ma se (tenga Iddio lontano) costerà visibilmente esser in un'azione si santa subentrata la forza che lede la libertà, o la violenza ed il costringimento o delle mire chiaramente perverse, e de' doni simoniaci (che Dio ne preservi), la parte innocente e giusta degli elettori può appellare alla santa sede di Pietro, dopo che avrà notificato all'altra parte quelle ambigue macchie e questa si terrà pertinace nel non voler rimuoverle. In tale ipotesi si dovrà presentare ingenuamente la causa con tutte le sue circostanze al suddetto supremo tribunale, e ciò che questo giudicherà, premesso un canonico esame, sarà eseguito da ambe le parti e da tutta la nazione.

Non è poi da domandare, che tocca al nuovo patriarca (sia egli eletto nel primo scrutinio nel

modo anzidetto, o nel modo secondo qui spiegato, o approvato per sentenza della santa sede nel caso di appello) di por mano, levati gli sigilli, all'ereditaggio della sede patriarcale, e di esser vigilante, onde gli esecutori testamentari del defunto patriarca eseguiscono letteralmente la mente del testatore nel suo testamento manifestata: giacchè non possiamo supporre, che il patriarca passato di vita sia morto ab intestato. Date però il caso, toccherà al nuovo patriarca di stabilire col consiglio della maggior parte dei vescovi ciò che debba impiegarsi in opere pie per l'anima del trapassato da quel che ha egli lasciato.

Ciò posto, veniamo ora a scrivere i privilegi del patriarca della nostra nazione.

Diritto 1°. Il patriarca della nostra nazione ha esercitato la potestà della sua giurisdizione patriarcale non solo nelle diocesi soggette alla sede Antiochena, ma ancora in quelle diocesi che sono dentro i limiti della sede Alessandrina ed in quelle che appartengono alla sede Gerosolimitana, e ciò fino da tempi remotissimi³; e questo assoluto esercizio nelle diocesi aggiunte alla sede Antiochena vien riconosciuto dalla santa sede di Pietro (fino tanto che non si troverà nelle suddette due sedi, cioè Alessandrina e Gerosolimitana, una moltitudine numerosa di popoli dei figliuoli della nostra nazione greco-melchiti e speciali vescovi per determinate diocesi dentro ai loro termini, in modo che questi e quelli richiederanno la creazione di un special patriarca per ciascheduna delle due suddette sedi); anzi la felice memoria del Romano pontefice Gregorio decimosesto acconsentì e manifestò la sua volontà al beatissimo nostro signore il patriarca kir Massimo Mazlum, mediante la sacra congregazione di Propaganda Fide, fino dall'anno 1838, di segnare il suo nome nelle notificazioni, sottoscrizioni e nel suo sigillo così: „Il patriarca Antiocheno, Alessandrino e Gerosolimitano.“⁴ siccome sua beatitudine si servi di questo titolo, e sotto questo titolo ancora fu riconosciuto dalla sublime porta ottomana nel nobile berato concessogli dalla maestà del nostro attuale augusto imperatore Abdul-Megid, ove lo nomina „patriarca d'Antiochia, Alessandria, Gerusalemme“ e di tutto il regno ottomano sopra i Greci-Melchiti cattolici.“ Dunque questa qualità è dovuta a sua beatitudine per diritto ecclesiastico e civile ancora.

Diritto 2°. Infino a tanto che durerà per il nostro patriarca la qualità suddetta, esso sarà con-

¹ Ab anno 1772, non prius, idque non quod patriarcha Antiochenus sedium Harum sit canonicus antistes, sed quod administratoris tantum vices obeat. Supra, col. 575-76.

² Quae hic memoratur epistola, tenoris erat sequentis.

³ A monsignor Massimo Mazlum patriarca. Li 18 gennaio 1826. Si è inteso con sommo piacere dal santo padre e dalla sacra congregazione, che vostra signoria abbia conseguito un ampio berato, per cui il di lei solo non avrà più ad incontrare ostacoli per parte degli eretici, e si spera che perderà quanto prima ogni forza il firmamento già contro di lei ottenuto dal patriarca Alessandrino. Non è poi piaciuto a sua santità di approvare il titolo chiesto da vostra signoria di patriarca della chiesa greco-melchita cattolica, mentre questo si estenderebbe oltre quei limiti, che le sono stati accordati dalla sede apostolica. Avendo però ella l'amministrazione de' patriarcati di Alessandria e di Gerusalemme, il santo padre in vista degli speciali di lei meriti le permette d'intitolarsi non solo patriarca di Antiochia ma ancora di Alessandria e di Gerusalemme, ma ciò soltanto per un privilegio personale, da non passare ai suoi successori. Non dubito punto, che vostra signoria sarà per corrispondere ai favori del santo padre con un impegno sempre maggiore di promuovere la cattolica religione, e con particolare attaccamento a questa apostolica sede. Si sono poi ricevuti i sei dubbi, che propone vostra signoria in data de' 28 ottobre 1837, ed a suo tempo ne riceverà l'analogo riscontro. Pregando poi il Signore, ecc. ecc.

⁴ Ad litteram: illustre santuario.

siderato come capo della santa chiesa greca cattolica A nelle tre suddette sedi patriarcali, talmente che se un giorno si troverà in un concilio generale, nessuna gli procederà nella sessione, fuorchè il patriarca Costantinopolitano, se questi è greco cattolico; altrimenti sua beatitudine avrà la precedenza sopra tutti dopo il Romano pontefice o suoi legati¹.

Diritto 3°. Appartiene a sua beatitudine il diriggere e governare immediatamente la diocesi, che dentro ai termini delle tre suddette sedi patriarcali trovansi vedovata dal suo vescovo², come pure quella che per certe ragioni non ha vescovo particolare; e ciò o per mezzo di un suo perpetuo vicario in questa, ovvero temporaneo in quella, durante cioè la sua vedovanza.

Diritto 4°. Tocca a sua santità di ordinare che si faccia l'elezione del nuovo vescovo per la sede divenuta vacante per la morte del suo proprio pastore e di procedere alla consecrazione dell'eletto B conforme ai sagri canoni; e ciò dentro lo spazio di tre mesi, se non vi occorrono degli impedimenti, che l'obbligano d'intenersi più del suddetto tempo. Le entrate poi della suddetta sede durante il tempo della sua vedovanza saranno conservate dal vicario della diocesi per consegnarle al nuovo vescovo, toltene le decime che la diocesi deve alla sede patriarcale e le spese occorse per li mesi ed altro nel far l'elezione.

Diritto 5°. Appartiene a sua beatitudine solamente di consacrare colla imposizione della mano i vescovi delle diocesi che sono sotto la giurisdizione sua patriarcale (o ai vescovi da lui per certe ragioni a ciò suddelegati esplicitamente ed in iscritto). E qualunque vescovo dei soggetti a lui si consacrerà diversamente, incorrerà ipso facto la totale sospensione, e resterà sospeso fino a tanto che sua beatitudine gli imporrà le pene giuste ecclesiastiche e l'assolverà dandogli la facoltà di esercitare il suo ordine come giudicherà opportuno nel Signore.

Diritto 6°. Spetta a sua beatitudine di annullare la elezione di chi, essendo eletto vescovo, non si accinge a ricevere la consecrazione dentro allo spazio al più di mesi sei già trascorsi da che è stata fatta e confermata la sua elezione; e allora sua santità sceglierà un'altra persona e la consacrerà invece di lui, dopo d'aver preso il consenso del clero secolare di quella diocesi e dei primari di essa ed il consiglio della maggior parte dei vescovi.

Diritto 7°. Se un nuovo vescovo ricusasse d'andare alla diocesi per cui è stato consagrato dentro lo spazio di sei mesi dopo la sua consecrazione, senza canonico motivo che lo obbliga ad interporre maggior tempo, sua beatitudine può rimoverlo dalla diocesi, premesso il consiglio e il parere dei vescovi della sua sede.

¹ Non so se il patriarca latino di Costantinopoli, avvegnachè attualmente in partibus, sia disposto a contrastare a monsignor Masium una tale precedenza. Pare però che il decidere sopra di una tale prerogativa non possa esser materia per un sinodo nazionale. Del resto non solo in questo occasione, ma in molti altri del presente capitolo, ove trattasi dei privilegi del patriarca, sembra che il sinodo abbia ecceduti i suoi limiti, come gli eccederebbe un sinodo diocesano che volesse definire i privilegi dell'ordinario. (Valerga.)

² Si noti che a col. 1078-4 e nell'articolo seguente il sinodo suppone evidentemente che la diocesi vedovata abbia il diritto di eleggersi un vicario in sede vacante. Il quale non essendo vicario scelto dal vescovo ma dai sacerdoti, non potrebbe considerarsi se non come vicario capitolare, qualunque sia la differenza delle attribuzioni appartenenti a lui da quelle che appartengono ai vicari capitolari nella chiesa latina. E ciò tanto a miglior dritto, quanto che lo stesso sinodo accorda al clero il diritto di eleggere il vescovo sulla torna presentata dal patriarca. Non si vede adunque come il patriarca possa avere il privilegio di governare egli le altre diocesi in sede vacante. (Valerga.)

Diritto 8°. Se avvenisse ad uno degli ordini religiosi della nostra nazione di eleggere nel suo capitolo generale un individuo assente, costituendolo suo superiore generale, e l'eletto non venisse dentro lo spazio di sei mesi senza impedimento canonico, monsignor patriarca decreta che venga annullata l'elezione ed ordina che si faccia una nuova canonica elezione di un altro individuo nel capitolo generale dello stesso ordine.

Diritto 9°. Egli è noto, che ciascun vescovo e sacerdote della nostra nazione deve fare menzione nella divina messa del nome di monsignor patriarca conforme al messale recentemente stampato nella città di Roma e la notificazione emanata da sua beatitudine fino dall'anno 1839, pubblicata nella nostra nazione e replicata nel canone decimotercio, parte terza, del presente nostro sinodo.

Diritto 10°. Appartiene a sua beatitudine e tocca a lui per coscienza di esaminare la condotta dei vescovi ed il modo loro di conversare; e se (Iddio ne tenga lontano) si provasse di alcun di loro essere cagione di scandalo alla diocesi colla sua dottrina e mal'esempio, o negligente nell'adempire i suoi doveri, l'avvisa e corregge con fraterno e paterno spirito e con mansuetudine, clemenza e prudenza. Ma se dopo le tre legali ammonizioni non si ricaverà vantaggio, ed i delitti sono pubblici, sarà obbligato sua beatitudine, con unanime consenso degli altri suoi vescovi o della maggior parte di essi, di castigarlo colle pene ecclesiastiche stabilite dai sagri canoni contro chi commette simili delitti¹. Che se poi il vescovo condannato s'appella alla santa sede di Pietro, dovrà stare alla giusta sentenza emanata contro di lui con perfetta obbedienza, fin che sarà terminata la causa con decisione apostolica.

Diritto 11°. Appartiene a sua beatitudine per obbligo di coscienza d'invigilare sopra l'osservanza dei sagri canoni, belle consuetudini e buoni regolamenti che sono in uso in tutte le diocesi soggette alla sua giurisdizione patriarcale, non permettendo che venga lesa cosa alcuna di essi, e non dispensando dalle leggi comuni senza motivi giusti e necessità gravi, venendo egli considerato nella sua dignità come sentinella e guardiano per l'osservanza delle sagre leggi e per punizione di coloro che le trasgrediscano formalmente; come pure deve esser sua santità sollecito di conservare la pace e buona armonia fra i suoi vescovi, non permettendo che alcun di essi commettesse atto d'ingiustizia contro la diocesi del suo confratello o ledesse i suoi diritti.

Diritto 12°. Chiaro è il diritto che ha monsignor patriarca di ricevere nel suo tribunale le appellazioni da tutte le diocesi a lui soggette, siano queste fatte dal clero o dal popolo in generale e in particolare, D contro il loro vescovo, e d'istituire un rigoroso esame di quelle cause conforme al sentimento dei canoni delle appellazioni. E dopo che avrà esaminato canonicamente ed ascoltato gli argomenti e documenti di ambedue le parti, darà la finale e decisiva sentenza¹. Ma se le accuse riguardassero

¹ Se le cause maggiori che riguardano i vescovi debbano, anche nella chiesa orientale, essere portate alla santa sede secondo che prescrive il Tridentino, ovvero abbia il patriarca il diritto di punire i vescovi sino alle censure, è questa una questione che merita di esser risolta dalla sagra congregazione, seppure non è stata già decisa. Il certo si è che si è dato più d'un esempio di sospensioni inflitte dal patriarca al vescovo. Il patriarca caldeo Giovanni Hormes antecessore di monsignor Nicolo Najb di Giacobe, suspendeva e divideva monsignor Ando allora vescovo di Amadie ed attualmente patriarca caldeo; il quale si sottomise alla sentenza, benchè evidentemente ingiusta, subendo la pena fino a che la santa sede, a cui oramai appellato, non ebbe contentato. La decisione allora emanata dalla sagra congregazione potrà, in difetto di altro, servire di norma. (Valerga.)

cose importanti molto complicate, ed il differire il loro esame e decisione non portasse verun pregiudizio, allora sua beatitudine le rimetterà al sinodo patriarcale che si radunerà; altrimenti (se cioè sarà da necessità costretto di decider la causa subito), col consiglio dei suoi vescovi più vicini e più dotti e retti e coll'aiuto di alcuni teologi s'istituirà un canonico e giusto esame, e si darà la sentenza patriarcale sopra simile causa con equità e rettitudine innanzi a Dio e sua chiesa. In quanto al vescovo poi, contro cui fu fatto l'appello o l'accusa, sua beatitudine non lo costringa a presentarsi al suo tribunale in persona, se il luogo della sua abitazione è lontano da quello di monsignor patriarca più di tre giorni di viaggio, ma si tratti la causa per mezzo di lettere o di un procuratore vescovile che si presenterà al tribunale.

Diritto 13°. Spetta a monsignor patriarca il convocare il sinodo de' vescovi una volta ogni tre anni più o meno, secondo le urgenze e le circostanze del tempo e del luogo. Tutti li vescovi sono obbligati d'intervenirvi in persona, o per procuratore quando vi fossero dei motivi ragionevoli che impediscono d'intervenirvi personalmente; e se alcuno di essi ricusa d'intervenire per sé o mediante un procuratore, può sua santità punirlo canonicamente colle censure ecclesiastiche. Egli è noto poi che sua beatitudine presiede al suo sinodo patriarcale e che abbia in esso il primo voto e giudizio nelle decisioni delle cause e buon'ordine delle diocesi, ed in ciò che torna in bene della disciplina ecclesiastica ed aumento della religione e divozione, e nel diffinire ancora le appellazioni che sono fatte al suo tribunale contro alcuni vescovi. Come pure appartiene a sua santità di regolare bene il detto suo sinodo, rimuovendo da esso tutto quel che può essere cagione di confusione o può ledere la libertà nell'istituire l'esame o dare la sentenza.

Diritto 14°. Può sua beatitudine colla sua autorità patriarcale trasferire un vescovo dalla sede di una diocesi alla sede di un'altra per uno dei tre seguenti motivi canonici: 1°, se lo stato della diocesi del suddetto vescovo andò talmente in declinazione per le vicende del tempo, che il di lei popolo non può più mantenerlo; o perchè quella diocesi non ha più bisogno del suo governo, attesa la di lei povertà e diminuzione dei suoi figliuoli, in maniera che un sol sacerdote è sufficiente per il loro ministero spirituale. 2°, se occorressero in un vescovo già consagrato per una piccola diocesi delle singolari doti di virtù e dottrina, ed un'altra delle grandi diocesi avesse bisogno del suo governo, non essendovi un altro simile, e perciò vien eletto per suo pastore in tempo della sua vedovanza, è lecito in questo caso di trasferire il suddetto vescovo dalla sua diocesi a questa vedovata coll'autorità di sua santità, o nel suo sinodo patriarcale, ovvero col consenso dei suoi vescovi. 3°, è lecito il trasferimento nel caso di sorgimento di gravi nemizie fra il vescovo e il suo clero o i primari della sua diocesi, in modo che divenisse impossibile il ristabilire la pace fra ambe le parti, ed in conseguenza non vi sarà più speranza di vantaggi spirituali dal suo governo della diocesi. In occorrenza di questi motivi ed altri di simile gravità, può sua santità fare il suddetto trasferimento da una diocesi all'altra coll'unanime parere della maggior parte dei vescovi ed il consenso del clero secolare della diocesi vacante coi primari della sua popolazione.

Diritto 15°. Spetta a sua beatitudine nell'adu-

¹ Il sinodo sembra qui escludere col silenzio l'appello alla santa sede, o almeno si commette una inosservanza, e, come sempre, non cede a danno del patriarca. (Valerga.)

manza dei suoi vescovi di riunire due o più diocesi in una sola, o dividere una sola in due, dopo di aver già considerato lo stato delle diocesi esigente tale disposizione per il considerabile aumento, o per il notabile decrescimento, o per il bisogno dei cristiani di una diocesi del governo di particolare vescovo, o per il non bisogno in origine, o per la sua occasione per gl'incidenti.

Diritto 16°. Può sua beatitudine stabilire una nuova sede vescovile in un paese, ove si sono moltiplicati i figliuoli della nostra nazione ed hanno bisogno del governo di un particolare vescovo. Si sa poi che sua santità farà ciò tutto dopo aver considerato con intendimento tutte le circostanze, proponendo con ciò la maggior gloria di Dio ed il vantaggio spirituale solamente, e prendendo il consenso dei suoi vescovi.

Diritto 17°. Egli è noto che monsignor patriarca nella sua visita o passaggio in qualunque diocesi dei vescovi soggetti a lui, può esercitare le solennità pontificali intieramente, siano presenti o assenti i vescovi di quelle diocesi.

Diritto 18°. Devono li vescovi domandare consiglio a sua beatitudine nelle cose d'importanza che succedono nelle loro diocesi, siccome abbiamo detto a suo luogo¹, massimamente se le cose riguardano deliberazione di leggi e statuti nuovi, o risoluzione di cause gravi e questioni difficili, dovendo sua santità conoscere le principali cose importanti e straordinarie che accadono nelle diocesi; come pure sua beatitudine deve nelle cose riguardanti il governo di tutta la moltitudine consigliarsi coi più dotti e più abili dei suoi vescovi.

Diritto 19°. Appartiene a sua beatitudine solamente di consagrare il sagro crisma e di distribuirlo gratis alle diocesi, come abbiamo già spiegato a suo luogo².

Diritto 20°. È di diritto di sua beatitudine solamente il consagrare gli antimini (corporali) e di porre il suo nome sopra di essi, ed esso soltanto li distribuisce gratis ai vescovi delle diocesi per servirsene sopra gli altari e le proteste. E quando ancora sua beatitudine darà la facoltà ad uno dei vescovi per consagrare degli antimini, non si porrà sopra di essi se non il nome di lui, e non il nome del vescovo che li consagrerà colla suddetta facoltà.

Diritto 21°. È proprio di sua santità il dispensare dalla persona quinta in giù nella parentela di consanguinità secondo il bisogno in tutte le diocesi soggette alla sua giurisdizione patriarcale, siccome abbiamo dichiarato nel canone ottavo del capitolo che riguarda il sagramento del matrimonio, e ciò quando l'ordinario del luogo gli domanderà questa dispensa.

Diritto 22°. Può sua beatitudine dispensare colla sua autorità chi trovasi in necessità di unirsi in matrimonio con una quarta donna, dopo la morte della seconda e terza sua moglie, essendo il divieto di non contrarre matrimonio con una quarta donna di disciplina ecclesiastica solamente. Trovandosi dunque dei motivi ragionevoli e convenienti di dare la dispensa, non si deve negarla a chi ne ha di bisogno; ma bensì sua santità gliela accorderà secondo la domanda del di lui vescovo.

Diritto 23°. Conviensi a sua beatitudine di prendere dai suoi vescovi le decime annue secondo la somma convenuta fra esso e ciascheduno dei suoi vescovi, siccome è stato detto nel suo luogo³.

Diritto 24°. Può monsignor patriarca scegliere per sé in ciascheduna delle diocesi dei vescovi un

¹ Supra, col. 1070 D.

² Supra, col. 1081 A.

³ Supra, col. 1071 D.

individuo secolare, costituendolo, nell'ufficio di suo procuratore temporale a fine di ricevere le sue lettere dirette agli altri, ritirarne le risposte e mandarle a sua santità; ovvero per trattare ciò che sua santità ordinerà in rispetto alle cose temporali appartenenti alla sua sede, senza che questo procuratore abbia veruna ingerenza nelle cose spirituali appartenenti agli ordinari e curati della diocesi, giacchè il suo ufficio riguarda le cose temporali solamente.

Diritti 25° ed ultimo. Competesi a sua beatitudine di servirsi di sua autorità in tutto ciò che è stato stabilito in diversi luoghi dei canoni di questo nostro santo sinodo, sia nel pronunziare i castighi e le censure ecclesiastiche, o nel dare le dispense e cose simili, conforme è stato dichiarato nei canoni medesimi.

La maggior parte dei venticinque privilegi sopradetti sono originali e necessariamente annessi alla dignità patriarcale fino dai primi secoli della chiesa; gli altri poi sono attribuiti alla potestà patriarcale per essere i privilegi dei cattolici (primati), esarchi, arcivescovi e metropolitani, coll'andar dei tempi successivamente cessati secondo le discipline degli ultimi secoli della chiesa e sono di poi ristretti nella persona di monsignor patriarca. Perciò questo nostro santo sinodo li accetta di nuovo e rende ferma la loro osservanza alla persona di sua beatitudine senza la minima trasgressione; siccome che sua beatitudine si servirà di questi privilegi secondo lo spirito dei medesimi sagri canoni ed osserverà ai suoi vescovi i loro canonici diritti che hanno nelle loro diocesi intatti senza lesione.

TERZA PARTE.

DI CIÒ CHE RIGUARDA LA DISCIPLINA, LE LODEVOLI CONSUETUDINI ED USI ECCLESIASTICI

(contiene una prefazione e quaranta canoni).

PREFAZIONE.

Della natura della disciplina ecclesiastica e suo soggiacimento al cambiamento secondo l'esigenza.

Chiunque legge i libri del gius canonico e le storie ecclesiastiche comprende benissimo, 1° come la disciplina nella chiesa cattolica di Dio è in luogo di siepe per l'osservanza delle evangeliche leggi, diritti e termini generali e particolari, e per l'adempimento degli obblighi istituiti per ciascheduno nella sua vocazione ed ufficio: 2° come la debolezza umana e la negligenza di adempiere gli statuti obblighi più volte i capi della chiesa di emanare degli ordini e decreti intorno a cose medesime comandate già dinanzi; perchè erano già trascurate per le circostanze e per la lunghezza dei tempi; 3° come le discipline ecclesiastiche, che una volta erano utili e praticate, fu necessario qualche volta di cambiarle a tenore delle circostanze dei tempi, dei luoghi e delle persone, perchè la disciplina non appartiene essenzialmente alla santa fede e sue verità, ma bensì la segue accidentalmente; e per conseguenza ella è soggetta all'aumento e diminuzione senza pregiudizio degli articoli di fede; 4° come li sagri concili generali, nazionali e provinciali furono sempre solleciti nello stabilire dei canoni riguardanti la disciplina ecclesiastica, e questi o erano secondo il sentimento di quelli stabiliti prima e divennero meno per la trascuranza, o intorno cose nuove che le urgenze attuali costrinsero a stabilire, o furono mitigate alcune cose antiche, l'osservanza delle quali divenne molto difficile.

Questo nostro santo sinodo dunque seguendo gli esempi dei suddetti concili stabilisce ora i seguenti

canoni intorno alla disciplina ecclesiastica, che riguarda la nostra nazione e rito solamente.

Canone 1. Essendo invalsa la consuetudine in diverse diocesi della nostra nazione di non osservare astinenza nei giorni di mercoledì e venerdì dalla domenica in Albis fino all'Ascensione, ma di far uso in essi di cibi grassi e latticini ad imitazione delle altre nazioni cattoliche orientali; onde la maggior parte una nei suddetti giorni, senza il minime scrupolo di coscienza, cibi grassi e latticini, mentre gli altri pochi fanno ciò con trasgressione e contro la loro coscienza; e così non ci è più possibile di obbligare tutti all'osservanza dell'astinenza nei suddetti giorni: laonde giudicò questo nostro santo sinodo, per tranquillità delle coscienze di tutti e diminuzione dei peccati che si commettono colla trasgressione, di dar la dispensa alle nostre diocesi di mangiar carne e latticini nei suddetti giorni fino al giovedì dell'Ascensione soltanto. Perciò ciascheduno dei vescovi nell'indulto annuo, che riguarda l'abbreviamento delle due astinenze della festa del Natale e quella degli apostoli, e l'uso del pesce in tutte le astinenze, e della carne nella settimana detta *dei latticini*, ad eccezione dei due giorni di essa di mercoledì e venerdì (nei quali si digiuna fino a mezzogiorno, e si mangia poi il latticino, non la carne), v'aggiungerà la sopradetta dispensa di mangiare carne e latticini nei giorni di mercoledì e venerdì dalla domenica di Tommaso fino al giovedì dell'Ascensione, dovendo ciascun vescovo pubblicare nella sua diocesi il suddetto indulto una volta in ogni anno, nella domenica prima del mese di gennaio di quell'anno, affinchè si veda che tale dispensa non sia perpetua, ma temporanea, secondo le urgenze, avendo riguardo alla diminuzione delle trasgressioni, tranquillità delle coscienze ed uni-

Il sinodo stabilendo che un tale indulto venga pubblicato ogni anno dai vescovi, „affinchè si veda che una tale dispensa non è perpetua, ma temporanea“, sembra voler evitare l'opposizione in cui altrimenti porrebbe alla bolla *Demandatum castus* di Benedetto XIV citata di sopra. Considerando però la causale sopra cui si fonda una tale dispensa e il modo generale con cui il sinodo decreta di dispensare, non appare che questa dispensa differisca da una vera rilassazione. Del resto siccome esiste già nella nazione greco-melchita un simile uso relativamente alla riduzione dei giorni di digiuno precedenti la festa dei santi apostoli e l'Avvento, come si rileva dalla col. 1064 D, converrà esaminare se un tal uso fu introdotto con autorità della santa sede, o almeno con sua scienza ed approvazione: nel qual caso nulla più potrebbe opporre alla nuova dispensa che si vuol dare in questo canone. Giova qui osservare che tali dispense date da monsignor Maxium provano che esso non è poi tanto scrupoloso, quanto affetta di essere, per la pura osservanza del proprio rito. E però laddove sotto il colore di voler conservata la purità del rito, vuole abolite le pratiche di devozione che sanno alcun che di latino e che trovansi già introdotte in alcune popolazioni, lascia luogo a sospettare che ciò faccia, più che per altro, per mantenere ne' suoi Greci l'avversione al culto latino e tenerli sempre assimilati agli scismatici. Il qual principio, sventuratamente troppo comune a molti vescovi orientali, è tanto più funesto al bene della religione cattolica, quanto l'effetto che ne deriva è più opposto a quello che essi ne attendono; poichè in tal modo, senza agevolare la conversione degli eretici, la quale, come opera della grazia, non conosce distanza o difficoltà umana, si facilita invece la apostasia dei cattolici: i quali trovando nello scisma tutte le pratiche dell'antico lor culto, la loro coscienza viene a riposarsi in una falsa tranquillità, non accorgendosi di vuoto sensibile che loro rimanga. Il quale effetto è tanto più generale, quanto è più deplorabile la loro ignoranza e la loro indifferenza in materia di fede. Questo risultato è confermato dalla esperienza: imperocchè molto più difficilmente e raramente ritornano al cattolicesimo gli apostati di rito orientale, di quello che fanno i nostri latini di Palestina; i quali sebbene ancor essi presentino una orrenda facilità alla apostasia, con tutto ciò facilmente tornano poi alla chiesa, specialmente a cagione della enorme differenza che trovano tra le pratiche del loro antico culto e l'aridità della comunione scismatica. (Valerga.)

formità nel vivere in tutta la nazione; e si conosce ancora, che il principio delle astinenze non cessa di essere in vigore e non abolito. Egli è poi chiaro, che quei nostri nazionali che per loro spontanea volontà non vogliono servirsi in tutto o in parte di queste dispense (principalmente i corpi religiosi), non devono biasimarsi ma bensì lodarsi, purché essi non riprendano coloro che se ne servono, come dice il divino apostolo¹: „Colui che mangia non dispregi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia“; essendo evidente che le leggi dei digiuni e delle astinenze sono leggi ecclesiastiche, non divine, e l'autorità ecclesiastica che le stabilì, essa ne dispensa per motivi ragionevoli e canonici; e chi ottiene la dispensa, cessa di essere obbligato di osservarle.

Canone 2. La vigilia della divina Epifania deve osservarsi come quella della festa del santo Natale, così ancora il sabbato santo, digiunando cioè sino a mezzo-giorno ed astenendosi dai cibi di carne e latticini, non ostante che la vigilia della Epifania cada nei giorni dodici che sono fra il santo Natale e l'Epifania (i quali nel nostro rito sono tutti giorni di grasso, in essi cioè non si fa astinenza nel mercoledì e venerdì); poichè queste tre vigilie sono nel numero dei quaranta giorni della santa quaresima. E ciò intendasi a un modo, sia che la vigilia dell'Epifania cada nel giorno suo, o sia trasferita dalla domenica o sabbato al venerdì, secondo il nostro rito. In questa ipotesi si mangia nella domenica e nel sabbato, da cui è stata trasferita la vigilia, come gli altri giorni di grasso, e non si mangia carne nè latticini nel venerdì, a cui ella è stata trasferita, siccome abbiamo detto. Così dunque sia osservato in tutte le diocesi della nostra nazione.

Canone 3. Quantunque nel canone decimoterzo del più volte menzionato nostro sinodo, ove si proibisce ogni sorta di mercatura ad ogni ceto degli ecclesiastici, non trovansi espressamente e chiaramente proibite le società commerciali fra gli ecclesiastici e alcuni dei secolari sotto guadagno e perdita in modo giusto; e sebbene il chierico non tratti per se stesso affatto alcuna funzione di quelle della società; pure il presente nostro santo sinodo vieta assolutamente queste società fra il clero e il popolo, dichiarando esser queste proibite nel modo con cui sono proibite le stesse mercature ai chierici, e cioè,

1° Perchè l'esperienza usata ci ha fatto conoscere chiaramente in molti casi, dei quali ci è pervenuto la notizia, aver Iddio permesso la perdita di molte sostanze da simili società per dimostrare ai ministri evangelici il loro obbligo di staccare il loro cuore dall'amore de' guadagni temporali, avendo questi nel ricevere gli ordini sagri o nel fare li voti solenni rinunciato ai beni di questo mondo e preso Iddio per loro porzione.

2° Perchè queste società si fanno sovente in segreto, affinché non vengano a scoprirsi, ed in conseguenza sono le più delle volte senza documenti ed obbligazioni necessarie per dimostrare la loro vera esistenza; e così non di rado avviene che quando si sciolgono, nascono delle liti segrete e pubbliche e mormorazioni contro il clero e dei vani sospetti nell'attribuire agli ecclesiastici una abbondante dovizia.

3° Perchè il secolare che prende il danaro dal chierico in società, vien per lo più trasportato dallo spirito d'ingordigia, pensando che il suo socio chierico non può formar causa contro di lui, non innanzi ai giudici civili per l'inconvenienza, nè avanti li superiori ecclesiastici per non paleare la

sua società; con tal pensiero, il secolare o senza le fatiche del traffico o spende il capitale male, e così perde il danaro stesso.

4° Perchè li forti negozianti non hanno bisogno della società degli altri, o non acconsentono nella società del chierico, sapendo esser proibito agli ecclesiastici l'arte di negoziare; dunque non bramano la società coi chierici se non coloro che hanno di bisogno, ovvero sono poco esperti nell'arte di negoziare, qual cosa non può produrre che scapito o perdita. Per queste ragioni ed altre simili, il genere di società entra giustamente nella proibizione fatta agli ecclesiastici di non esercitare le mercature. E perciò questo nostro santo sinodo pubblica la proibizione della società nel commercio fra gli ecclesiastici e secolari, e tien per nulla ogni dispensa che si da in contrario.

Ma se qualche chierico presenterà a monsignor patriarca una istanza con prove e documenti, facendogli conoscere che la sua entrata ecclesiastica non è veramente sufficiente per le spese del suo mantenimento, e gli domanderà di poter metter in società coi secolari una somma di danaro che tiene presso di sé di propria sua disposizione, spiegando a sua beatitudine la persona stessa, la quantità del danaro e le condizioni nelle quali convennero, e che egli non si mischierà affatto negli affari della società; e se sua santità, esaminate tutte le cose esposte e trovate vere e giuste, gli darà il permesso in iscritto, potrà egli allora con coscienza tranquilla regolarsi secondo il contenuto del suddetto permesso. Ma se sua santità glielo negasse ed egli se lo prendesse da sé, non solamente peccerebbe gravemente nel trasgredire li sagri canoni, ma meriterebbe ancora la terribil pena ecclesiastica, la quale, esaminata e verificata la trasgressione, gl'imporrà sua santità, di qualunque diocesi o grado si sia questo chierico trasgressore del presente canone.

Essendo poi proibita agli ecclesiastici tutti ogni sorta di traffico e di società, molto più sono proibiti ad essi gli appalti camerali, le sicurtà e incombenze doganali, sebbene si entri coi secolari a parte di alcuni carati soltanto; come pure sono proibiti gli affitti delle tenute ed altro. D'altro modo però sono li fondi e beni stabili, la possessione dei quali è permessa dai canoni ai chierici, onde trarre profitto dalle loro entrate e prodotti naturali, o civili, o misti; giacchè li suddetti profitti sono permessi dai sagri canoni, siccome è noto.

Canone 4. Essendo molte le sollecitudini ed obblighi dei sacerdoti curati nell'adempire le loro incombenze nel tempo della loro dimora nelle parrocchie medesime, sarà per loro bastevole il recitare l'ufficio ecclesiastico che trovasi stampato nel libro dell'orologio ed in quello detto *octavo* delle domeniche e le sessioni² dei salmi quotidiani; imperciocchè noi coll'autorità di questo nostro santo sinodo dispensiamo dal resto totalmente e partitamente³ chi volesse servirsi di questa dispensa, a riserva del canone pasquale nei sette giorni di pasqua che resta indispensabile, perchè forma parte essenziale dell'ufficio di questa settimana.

Ed abbiamo dato la suddetta dispensa a questi soli che servono le parrocchie per seguenti due motivi:

1° Affinchè terminati gli obblighi del ministero delle anime, impieghino quel poco tempo che loro

¹ Id est *arioni* o *gorrioni*.

² *Kadiquara*.

³ Anche qui il sinodo eccede i suoi limiti dispensando in modo generale e perpetuo i sacerdoti curati da una parte dell'ufficio divino. (Valergr.)

sopravanza nel rileggere i moralisti e nel prepararsi a predicare e istruire, come pure nell'esercizio dell'orazione mentale, sebben per breve spazio di tempo ogni giorno, ed in cose simili riguardanti la vita spirituale; ed affinché ancora tutti assistano giornalmente nel coro all'ufficio la mattina, almeno dal principio della nona lode sino alla fine della prima delle ore, e al vespero la sera.

2° Affinchè recitano il resto dell'ufficio con costanza e divozione.

Quei sacerdoti poi che non sono curati, come pure li diaconi e tutti li monaci profani, non partecipano di questa dispensa; vogliamo però che ne siano partecipi i suddiaconi ed i chierici che trovansi in viaggio durante i giorni del loro cammino. Noi abbiamo concessa la suddetta dispensa a chi vorrà servirsi di quelli e questi nel modo suddetto per le ragioni sopra accennate e tranquillità delle loro coscienze.

Siccome poi il *noviziov* della festa della santissima Annunziata, che si dice da alcuni al fine della compiuta, prima di chiuderla, e così ancora il salmo 90 dopo chiusa, non sono fissi nell'orologio, non è a obbligo di recitarli, ma si omettano nel suddetto tempo.

Canone 5. Rinnoviamo il nostro consenso nei due uffici istituiti dal beatissimo monsignor patriarca nostro kir Massimo¹, il primo in onore delle Reliquie dei santi, destinato da sua beatitudine per la domenica seconda della santa quaresima; il secondo in memoria della Visitazione della santissima nostra Signora madre di Dio a sua parente santa Elisabetta, e questo per ordine di sua beatitudine si fa il giorno di venerdì della settimana della gloriosa Pasqua. Perciò comanda questo nostro santo sinodo che si recitino questi due uffici nei suddetti due giorni nei cori delle chiese della nostra nazione, conforme al contenuto delle due notificazioni emanate da sua santità, aggiunte ai suddetti due uffici, ed in esse si riferiscono i motivi che indussero sua beatitudine ad istituirli.

Canone 6. Stimiamo inutile il raccomandare al ceto del clero in particolare ed in generale di recitare il divin ufficio con devozione e costanza, come si deve, senza furia o biasimevol sollecitudine, senza confusione o diminuzione di parole; giacchè i libri della morale indicano abbastanza il modo di recitarlo e fanno vedere il peccato che commette chi ciò trasgredisce, oltre il cattivo esempio che si dà al prossimo dal non adempiere come si deve una opera sì santa imposta dai canoni agli ecclesiastici. Ma rechiammo alla mente loro questo solo, ed è, che l'esser loro in coro o fuor di esso, quando recitano questo divin ufficio, è una similitudine delle lodi che si fanno a Dio nel cielo dai cori angelici, siccome da questi imparò in una visione particolare l'apostolico martire san Ignazio nella sua chiesa Antiochena; e secondo questa visione introduse egli il canto dell'ufficio alternativamente nei due cori, e da lui incominciò a praticarsi ciò in tutta la chiesa cattolica in Oriente ed in Occidente.

Canone 7. Ciò che abbiamo detto dell'ufficio, con molta più ragione lo diciamo della divina messa, in cui l'offeritore di questo incremento sacrificio, che è il medesimo di quello della croce, rappresenta la persona dello stesso nostro salvator Gesù Cristo, che offrì quello. Questo è sufficiente per dimostrare il rispetto, la venerazione, l'umiliazione, la divozione e

la costanza che deve avere internamente ed esternamente il ministro di questo santissimo sacramento.

E siccome la messa, secondo il nostro rito, per quanto sia piena ed il sacerdote abbia la lingua spedita nel dire le preci e le conclusioni¹ e le intimitazioni, richiede lo spazio di mezza ora dal momento in cui incomincia il prete l'offerta fino al fine; onde se si trovasse chi la dicesse nello spazio di venti minuti solamente o in minor tempo, merita giustamente e per coscienza di esser scesepo dal suo pastore dall'offerire questo divin sacrificio, fin tanto che egli faccia ciò che deve, camminando secondo il comando della santa chiesa.

Canone 8. Per accrescere la divozione nel recitare il divin ufficio, ovvero nell'esercitare le altre orazioni verbali e mentali nelle sante chiese, ed a cagione di visitare il santissimo sacramento e praticare gli altri doveri con riverenza e timore nelle chiese, che sono case speciali di Dio, questo nostro santo sinodo comanda:

1° Che non solamente nelle chiese parrocchiali che sono nelle città e nei luoghi noti per il commercio, ma ancora nelle chiese dei conventi, che sono dei monaci della nostra nazione, basiliani salvatoriani, e scioairiti Aleppini e Baladiti, si conservi l'adorabile sacramento dell'eucaristia dentro il ciborio colla dovuta decenza e divoto ornamento e con lume di lampade innanzi giorno e notte; e ciò per la ragione anzidetta e per somministrare il viatico ai monaci medesimi, se uno di essi s'abbattesse nel rischio di perder la vita all'improvista.

2° Che il santissimo sacramento conservato per le ragioni suddette deve rinnovarsi una volta ogni tre giorni, o al più ogni cinque, affinché non sopraggiunga alle sante specie cosa indegna di questo divin sacramento.

3° Che dovunque si possa questo santissimo sacramento, sia nel ciborio o sopra l'altare piccolo per l'abluzione, o sopra il sito preparato nel luogo ove trovasi l'infermo, non che sopra la sagra mensa, deve porsi il corporale spiegato o piegato sotto il vaso in cui trovasi questo santissimo sacramento.

4° Il corporale deve esser senza foderà affatto, sia questa di seta o di cotone o mista, affinché non vi sia cosa che separi il corporale dalle due taglie di lino che sono sotto di lui sopra la sagra mensa. Ma convien benissimo che il corporale sia involto con un pezzo di tela quando si pone dentro la pianeta o quando si lascia sopra l'altare. Nè la pianeta si pieghi sopra di lui, affinché non corra pericolo di cascare in terra.

5° Deve visitarsi il corporale almeno una volta la settimana, per raccogliere colla spugna i minutissimi frammenti del santissimo sacramento che per caso vi si trovassero; quindi si scuota sopra la patena della consacrazione, da cui si fa scendere il raccolto nel calice dopo la consumazione, e si infonda sopra del vino, bevuto il quale si purifica.

6° ed ultimo. Proibiamo rigorosamente di fare ciò che si sente praticare da qualcheuno dei sacerdoti, cioè nel prender che fa egli tutte le sagne particelle che sono sulla patena, le tira a sé facendole accostare col fiato alla sua bocca prima della consumazione del divin sangue; qual cosa è contraria al prescritto del messale e pericolosa, potendo cascare alcune particelle fuori della patena.

Canone 9. Alcuni ministri della sagratissima eucarestia hanno introdotto da per sé delle nuove usanze non prescritte nel libro delle liturgie; cioè, prima che essi incominciano la preghiera della consacrazione che incomincia: „Con questo virtù

¹ I patriarchi orientali hanno al presente autorità di istituire e comporre nuovi uffici? E come, cioè si concilia colle zelo e scrupolo di monsignor Maslun per conservare pure il suo rito secondo l'antichità? (Valegra).

¹ *Græce ἐκπρωστία.*

beato" ecc., si fanno il segno della santa croce dicendo: „In nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito santo, amen." Quindi dicono l'atto di contrizione verbalmente, e dice ciascheduno di loro: „Io voglio consagrare"; e prima di incominciare le parole della consacrazione dice: „Tu sei e Gesù l'operatore." Queste cose tutte siccome sono aggiunte al messale (nonostante che nessun particolare, di qualunque grado e dignità egli sia, ha la facoltà di aggiungere alle divine liturgie cosa alcuna, sebben buona per sé), così sono variazioni non usate dai loro compartecipi nel ministero né dagli altri ministri del vangelo che sono del medesimo rito: e ciò oltre il prolungamento del tempo della messa inutilmente. Imperocchè il segno della croce che si fa in quel tempo dal celebrante indica, ch'egli incomincia allor la liturgia, quando questo non è vero; e l'atto di contrizione convien farsi nella preparazione alla santa messa, non nel suddetto tempo. In quanto poi alla rinnovazione dell'intenzione attuale, può farsi, ma colla mente soltanto, sebben non è necessaria: giacchè l'intenzione formata prima d'incominciare il sacrificio è continuata virtualmente non essendo rigettata, come infatti ella è presente in virtù dell'azione umana volontaria che allora si pratica. Dipoi egli è chiaramente noto che Cristo medesimo è l'operatore della transustanziazione colla sua divina virtù, non il ministro del sacramento. Dunque questo nostro santo sinodo comanda che cessino affatto le suddette aggiunte e le altre simili, ed ordina l'esatta osservanza di ciò che vien prescritto nel libro delle liturgie senza verun aumento o diminuzione, bastando per il ministro dell'eucarestia, al suo arrivo alla suddetta preghiera, l'altar la sua mente a Dio internamente, senza proferir parole, per un mezzo minuto, in segno di venerazione per l'incominciamento delle parole della consacrazione.

Canone 10. Ci siamo accertati che alcuni monaci della nostra nazione, quando si legge il vangelo, non scoprono la loro testa, pretendendo che la berretta è quell'abito monastico che non deve levarsi dal capo, nè in tempo della lettura del vangelo o altre orazioni, nè quando si bacciano le mani ai vescovi. Ma questa loro pretensione è falsa, giacchè l'abito monastico, chiamato per antonomasia *abito angelico*, è quel cappuccio detto in arabo *latie*, non la berretta ch'è come ordinaria veste per il capo sotto il cappuccio, che secondo l'antica consuetudine monastica non si leva affatto dal capo, se non in straordinari tempi. Che dunque di questo capo (e di quello dei medesimi vescovi) avrà il suo capo coperto dal cappuccio, ch'è a dire *latie*, questi non è obbligato alla lettura del vangelo di levarlo dalla testa in osservanza dall'antica consuetudine. Al contrario però, quando cioè li monaci non tengono in testa il cappuccio; perchè allora sono necessariamente obbligati alla lettura del vangelo di scendere dai sedili del coro, di star in piedi e di levare le berrette dalle loro teste. Così faranno ancora quando bacciano le mani ai vescovi, i quali, quando leggono pubblicamente il santo vangelo, devono scoprire le loro teste; ma quando l'ascoltano letto dagli altri, non le scoprono, se portano il cappuccio sopra la berretta; al contrario devono scoprirle quando non le tengono. In quanto poi agli altri, devono tutti, quando ascoltano il santo vangelo, scoprire le loro teste; così faranno ancora nel tempo della consacrazione e quando si trova presente il santissimo sacramento per la santa co-

muniono, dimostrando venerazione, pietà e divozione verso l'augusta sua maestà. Leode questo nostro santo sinodo vuole e comanda l'osservanza di ciò ch'è detto nel presente canone senza trasgressione.

Canone 11. Ella è una grossa ignoranza di alcuni che si danno a credere, che l'inginocchiarsi sia una disciplina puramente latina, non greca, laddove questa è disciplina generale in tutta la chiesa cattolica, fondata primieramente sopra la sacra scrittura, ove trovasi registrato, 1° ciò che disse il Signore alla samaritana: „Voi adorato ciò che non conoscete: noi adoriamo ciò che noi conosciamo, imperocchè Iddio è spirito, e coloro che l'adorano conviene che l'adorino in ispirito e verità". E disse Iddio: „Vivo io, dice il Signore, perchè si pieghi innanzi a me ogni ginocchio"; 2° il detto del divin apostolo, ch'è: „Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio dei celesti e terrestri e sotterranei"; 3° questo medesimo Vaso di elezione esercitò questa curvatura, massimamente nella città di Efeso, siccome vien scritto di lui, „che dopo di aver parlato agli anziani della chiesa, piegò le ginocchia colla loro moltitudine e pregò." 4° il suddetto apostolo delle genti confermò ciò dicendo: „Per questa cagione io piego le mie ginocchia al padre del signor nostro Gesù Cristo, dal quale è nominata ogni famiglia nei cieli e sopra la terra." Tralasciamo qui di addurre altre autorità dalla divina scrittura.

Secondo, l'uso di curvarsi nelle orazioni è tradizione divina apostolica, perchè si osserva in tutta la chiesa universale fin dalla sua fondazione, e non venne mai stabilito da alcun concilio generale. Dunque ecc.

Terzo, questo uso si è praticato sempre nel medesimo nostro rito greco, in cui vien ordinato di piegare le ginocchia, 1° nella funzione dell'adorazione nel giorno di Pentecoste, ove alla recita della preghiera: „Misericordiosissimo signor Gesù Cristo, ecc., tutto il popolo che trovasi in chiesa tre volte distinte, alla tre chiamate fatte ad alta voce dicendo: „Ancora e ancora pieghiamo le ginocchia, ed inginocchiati preghiamo il Signore," si curva sulla terra col capo chino. 2° In più luogo dell'ufficio divino vien espressamente ordinato di adorare il Padre, Figliuolo e Spirito santo: e ciò oltre le replicate chiamate che si fanno nel principio di molti salmi dicendo: „Venite adoriamo, e pieghiamo le ginocchia al re nostro Cristo."

Perciò questo nostro santo sinodo dichiara a tutti i figliuoli della nostra nazione, che il piegare le ginocchia è d'istituzione del nostro rito greco stesso, e comanda l'osservanza di questa adorazione, non solo in tempo delle parole della consacrazione: „Prendete, e mangiate" ecc.: „Beverate da questo tutti" ecc.: ma ancora in altri diversi tempi, conforme all'usanza delle persone pie e secondo il modo di operare di tutta la santa chiesa cattolica.

Canone 12. Nel presente canone comandiamo: 1° Che nessun monaco non ordinato diacono ardisca di esercitare ciò ch'è proprio di quest'ordine, come il vestirsi della tonaca, dei due maniche e della stola, e di assistere il sacerdote nella messa e recitare come il diacono le intimazioni; perchè li sagri canoni stabiliscono, che chi esercitò l'ufficio di un'ordine sacro senza esser ordinato in quell'ordine, incorre per sempre l'irregolarità, nè potrà più esser ordinato o ricever quell'ordine, se non

¹ Ioan. IV, 22-4.

² Is. XLV, 26; Rom. XIV, 11; Philip. II, 10.

³ Philip. II, 10.

⁴ Act. XX, 36.

⁵ Eph. III, 14.

¹ Vulgo *καμψιλάνιον*.

² Γρασε *επινομιμαζιλάνιον*.

ottiene la dispensa da questa irregolarità da chi appartiene il concederla per ragioni canoniche.

2° Che il suddetto monaco non ardisca di mettere la stola sopra le spalle e porri nell'ordine del diacono nel fare le esequie ed altre, e di dire le intimitazioni, perchè ciò viene anche proibito.

3° Che il diacono medesimo non osi di recitar pubblicamente nel coro o fuori di esso le intimitazioni proprie del suo ufficio senza esser vestito dell'abito di questo stesso ordine; appartenendo ciò al sacerdote, non a lui. Certo è però che quando egli recita l'ufficio solo in segreto, è tenuto di recitare con voce bassa quelle intimitazioni che realmente appartengono all'ufficio senza vestirsi dell'abito del suo ordine; non gli è lecito però di recitarle pubblicamente in coro o fuor di esso senza vestirsi del proprio abito. Con l'autorità dunque di questo nostro santo sinodo comandiamo, che siano assolutamente impedito le tre suddette trasgressioni, sotto pena dei gastighi proporzionati al delitto.

Canone 13. Inerendo a ciò che vien prescritto nel messale stampato già in Roma ed in osservanza dei dittici antichissimi nella nostra chiesa greco-orientale, ed in essenzial argomento della veracità della nostra comunione colla santa Romana chiesa, madre di tutte le chiese, questo nostro santo sinodo comanda rigorosamente sotto pena delle ecclesiastiche censure l'osservanza del decreto generale emanato dal beatissimo nostro signore l'attuale patriarca monsignor Massimo Maslum fin dall'anno 1839 sul modo di far menzione del sommo pontefice Romano una sol volta nella santa messa, nell'ordine e forma da sua beatitudine allora prescritta e di nuovo registrata nel canone non della parte quinta dell'appendice. Si osservi com'è minutamente.

Canone 14. Questo nostro santo sinodo vuole che si tenga un debito ordine fra i diversi gradi del clero della nostra nazione rispetto al modo di stare in coro e di ricevere l'adorabile sacramento dell'eucaristia (quando celebrano più sacerdoti insieme col vescovo o coll'ebdomadario), e rispetto ancora all'ordine da osservarsi in alcune funzioni ecclesiastiche fuor del coro, ed ai posti da occupare nelle adunanze dei obierici e sulle tavole di mangiare, e cose simili. Egli è dunque chiaro,

1° Che dopo i vescovi e i loro vicari diocesani deve aver la precedenza sopra tutti il clero secolare patriarcale ordinato da sua beatitudine pel ministero degli altari delle chiese esistenti dentro i limiti delle diocesi immediatamente soggette alla sua speciale giurisdizione patriarcale; e ciò non solamente perchè questi individui hanno la giurisdizione ecclesiastica ordinaria, non delegata, ma ancora perchè sono i primari curati della sede patriarcale e formano il clero speciale di chi ha la giurisdizione spirituale in tutta la nostra nazione. Quelli che di questi sono costituiti nella dignità di corepiscope, avranno la precedenza gli uni sugli altri secondo la loro anzianità nel corepiscopato, ed avranno la precedenza sopra tutti i suddetti sacerdoti loro confratelli non corepiscope, dei quali l'uno avrà la precedenza sull'altro a tenore della loro ordinazione a sacerdoti.

2° Dopo questo ordine vien quell'altro del clero secolare, i di cui individui sono ordinati sacerdoti pel ministero delle loro chiese particolari, avendo essi ancora una giurisdizione spirituale ordinaria, non delegata. L'ordine del posto da tenersi da questi nelle spiegate circostanze è come abbiamo già detto, ed essi dopo il clero patriarcale hanno la precedenza sopra il clero religioso.

3° Dopo questi e quelli siegue l'ordine del clero regolare dei basiliani della nostra nazione, corepi-

scopi, preti, diaconi, suddiaconi e laici, perchè questi col professare la vita monastica son morti moralmente al mondo. E se ad alcuno di essi vien concesso dagli ordinari il privilegio del ministero delle missioni nelle diocesi, non cessano perciò di essere un clero a cui la spirituale giurisdizione vien commessa temporaneamente, con autorità delegata, non ordinaria. Rispetto poi all'ordine da tenersi in coro e in altro luogo dentro i loro conventi, egli è secondo l'anzianità nei voti, uffici, e regolamenti; e quando sono i loro sacerdoti nelle missioni dentro le diocesi, sarà il detto ordine a tenore della data della loro approvazione dagli ordinari medesimi.

Ma questo nostro santo sinodo nel mentre che stabilisce l'osservanza del suddetto regolamento senza la minima trasgressione, vuole ancora nel medesimo tempo che ovunque incontrasi alcuno del clero patriarcale e secolare con uno de' generali dei tre ordini basiliani in persona, gli darà la precedenza sopra se stesso, e non lo preceda, e ciò in rispetto dovuto alla di lui dignità di superiore generale sopra l'ordine ed in argomento della grande carità fraterna che regna fra loro. Se però quello del clero patriarcale o secolare fosse decorato della dignità di vicario patriarcale o vescovile, non darà allora la precedenza al general dell'ordine sopra di se nel luogo del suo vicariato, quantunque il detto generale fosse ospite nel luogo suddetto; e ciò per l'osservanza del grado della giurisdizione commessa ai vicari da chi regge la diocesi, nella quale essi rappresentano la di lui persona.

Canone 15. Questo nostro santo sinodo pervenne a cognizione di una nuova specie di divozione introdotta in alcune chiese della nostra nazione, ed è il far delle processioni coll'immagine della madre di Dio o con quella di altri santi, facendo il clero della chiesa dentro la chiesa stessa tre giri o uno solo innanzi l'immagine portata dal più degno fra loro, ed a loro beneplacito cantando dei tropari o orazioni in onore del santo della immagine; ed in fine della processione si dà la benedizione agli astanti colla santa immagine medesima. E questa processione si fa ogni qualvolta uno o una dei parrochiani domanda che gli si faccia secondo la sua intenzione. Certamente questa specie di divozione è estranea al nostro rito e non ne abbiamo vestigio veruno, mentre le rogazioni e le processioni stabilite nel nostro rito, ciascheduna a tempo suo dentro il corso dell'anno, sono note e descritte nei nostri libri; e non è in poter di alcuno dei superiori o presidenti d'introdurre nel rito processioni o rogazioni nuove; tanto più che per soddisfare alle divotioni di alcuni fedeli nel caso di domandare la guarigione di un infermo o speciale grazia dalle divine misericordie nelle necessità personali o generali, trovasi stabilito nel nostro rito medesimo ciò che soddisfa a questi buoni desideri, come il rito della *percelesis* e l'orazione per alzare la *panagia*, ed il rito delle *voglie*, e canoni di *preci*, ed altre cose già ordinate per rimuovere le calamità e sciagure generali o particolari, come trovasi spiegato in più capi del libro dell'eucologio conforme al nostro rito, senza aver bisogno di ricorrere ad altra specie di nuove processioni inventate da alcuni. Ciò oltre che questi fedeli che hanno in desiderio di ottenere l'intercessione della santissima nostra signora madre di Dio o le preghiere di altri santi, ricorrendo ad essi per conseguire da Dio, mediante queste accettabili mediazioni della regina del cielo e della terra e dei suoi amici santi e santo che regnano nella eterna beatitudine, i loro buoni desideri, possano, se vogliono, far delle offerte di cera o di olio o d'incenso o di vino od altro per il divin

sacrificio, ovvero di altre offerte a Dio in onore della santissima vergine e degli altri santi nelle chiese dedicate ai loro nomi, o innanzi alle sagre immagini che loro desideravano che fossero portate in processione nel modo anzidetto. Per l'osservanza dunque del nostro rito in modo uniforme in tutta la nostra nazione, e per non introdurre delle cose nuove in esso, comandiamo che siano abolite affatto le nuove suddette processioni¹.

Canon 16. Ancora che sia stabilito nell'orologio il mesorio² delle ore prima, terza, sesta e nona, onde venga nei giorni ivi indicati recitato dai vescovi e dai monaci, ciò non ostante questo nostro santo sinodo dispensa dal recitarlo nelle ore suddette e da digiunare in quei giorni fino a mezzodì tutti li vescovi, siano questi stati prima dell'ordine monastico o del clero secolare; come pure ne dispensa tutti li sacerdoti monaci che hanno il privilegio del ministero della missione nelle diocesi dei vescovi, durante il tempo del loro suddetto ministero solamente³. Ma fuori del suddetto tempo sono obbligati a recitarlo nel modo prescritto nell'orologio e nel tipico, a guisa di tutti li monaci che sono nei conventi.

Canon 17. Egli è noto che i sacerdoti sono rigorosamente obbligati di osservare tutto ciò che vien registrato nel messale nella celebrazione del divin sacrificio. Nondimeno venne in notizia di questo nostro santo sinodo che alcuni di quei del nostro rito, che sono nei paesi ed altrove, omettano alle volte nella messa il *xeon*, ossia l'infusione di alcune gocce d'acqua calda nel sacro calice prima della comunione dicendo queste determinate parole, che sono: „Il fervore della fede infuso dallo Spirito santo, amen“; e questo dopo che il celebrante avrà benedetto il *xeon* dicendo: „Benedetto sia il fervor dei tuoi santi in ogni tempo“ ecc.; mentre questo antichissimo rito nella nostra chiesa greca vien molto lodato dalla santa memoria del papa Benedetto XIV, il quale parlandone nel n° 26 della sua enciclica del 26 luglio 1755, dice queste parole⁴: „Questo rito indica il fervore della fede che deve essere ardentissimo verso questo gran sacramento“; quindi argomenta egli diffusamente sulla antichità di questo rito e necessità della sua osservanza adducendo per autorità l'ordine del suo antecessore Benedetto XIII dato alla buona memoria del patriarca della nostra nazione Cirillo Tanas in data dell'ultimo marzo 1729, in cui comanda che non si ometta nella messa il *xeon*⁵; parimente il decreto emanato da lui stesso, cioè da Benedetto XIV, in data del primo maggio 1746 per l'osservanza del suddetto rito ed affinché non venga rinnovata cosa alcuna contraria al nostro rito; quindi questo gran pontefice romano per dimostrare chiaramente quanto è eccellente questo illustre nostro rito accenna nella sua sullodata en-

¹ Questo canone 16 non è atto che ad accrescere vie maggiormente l'avversione e il dispregio che la nazione grecomelechita nutre partroppe verso il rito latino, e a cagionare scandali. L'uso di tali processioni è omai comunemente stabilito in varie diocesi, e quindi non potrebbe abolirsi senza difficoltà e pericolo di opposizione da parte dei fedeli. Del resto tali processioni non inducono realmente alcuna mutazione di rito; poichè in caso generalmente si cantano orazioni prese dal rito greco, e per altra parte nel rito greco si ha l'uso delle processioni. (Valerga.)

² Vide supra, col. 637, adnotationem 1.

³ Anche in questa dispensa generale il sinodo a mio credere eccede i suoi limiti: oltre che neppure adduce una causa della dispensa. Del resto conviene confessare che l'ufficio divino presso tutti i riti orientali è estremamente prolisso. (Valerga.)

⁴ Epistola enciclica *Allatas sunt*, ad missionarios per Orientem deputatos, ex qua locus a synodo laudatus depromptus est.

⁵ Supra, col. 91 A.

ciolica n° 26 quei riti, che la santa chiesa latina prese dalla nostra greca, e sono:

1° La recita del simbolo Niceno-Constantinopolitano nella santa messa.

2° L'esposizione della santa croce sulla terra il giorno di venerdì santo per esser adorata dal clero e dal popolo.

3° Il canto del trisagio nelle due lingue greca e latina nel suddetto giorno di venerdì.

4° La benedizione dell'acqua nella vigilia dell'Epifania.

5° La denudazione degli altari e loro lavanda nel giovedì santo.

Noi abbiamo riferito ciò in questo canone.

1° Per dimostrare la necessità dell'osservanza del rito del seos, decretando sinodicamente non dover omettersi assolutamente da alcun sacerdote.

2° Per chiuder la bocca di alcuni stolti di altri riti, che qualche volta lo hanno ripreso.

3° Affinchè si conosca il suo senso e la sua buona significazione, siccome è stato spiegato.

Canon 18. Questo nostro santo sinodo rende rigorosamente avvisato di nuovo tutto quanto il clero della nostra nazione di qualunque ordine e grado sia, senza eccezione veruna, della proibizione assoluta di esercitare l'arte di medicina e chirurgia inerendo in ciò ai sacri canoni sinodali, emanati anticamente e recentemente, specialmente all'editto finalmente emanato dal beatissimo nostro signore il patriarca Massimo in data del 27 luglio 1846 e pubblicato in tutte le diocesi della nostra nazione. Perciò ne abbiamo posto la copia negl'ultimi fogli dei canoni del presente nostro sinodo con pieno consenso, affinché s'invigili sempre sopra la sua osservanza ed esatto adempimento da noi tutti.

Canon 19. Avendo questo nostro santo sinodo veduto la notificazione data dal beatissimo nostro signore l'attuale patriarca nel giorno 3 gennaio di quest'anno rispetto ai diritti dei vescovi nel modo di concedere ai sacerdoti monaci il privilegio del ministero della missione nelle loro diocesi, e giacchè questa dichiara pienamente questi diritti, ci siamo determinati tutti di seguire ciò che prescrive. Perciò l'abbiamo aggiunta ai canoni del presente nostro sinodo, e registratane la copia alla fine di essi.

Canon 20. La comunione dei santi è un articolo di fede registrato nel simbolo degli apostoli; siccome è a dire, che noi crediamo di comunicare in questa vita medesima coi santi che godono la visione di Dio nella sua eterna beatitudine, e colle anime giuste che scontano la pena e purgano la colpa nelle carceri infernali prima di entrare nel regno di Dio; perchè la chiesa trionfante in cielo e quella che patisce nel purgatorio e quella militante sulla terra formano la vera chiesa di Dio, che è una, santa, cattolica ed apostolica; e non sono tre chiese diverse. Questa comunione poi dei santi ha il fondamento della sua essenza in ciò, che gli amici di Dio regnanti con lui e che Iddio vuole che siano onorati ed accetta le loro preghiere, essi intercedono presso sua divina maestà per i loro fratelli e membri vivi del corpo della chiesa di Gesù Cristo, che patisce nel purgatorio e che milita sulla terra, poeciachè questi membri purganti e quei militanti contro i loro forti nemici, il mondo, il diavolo e la carne, hanno bisogno della intercessione dei loro gloriosi fratelli, illustri padri e figliuoli della loro chiesa, che stanno in possesso delle corone di gloria nel regno celeste. E questi sebbene non sono in ogni luogo per ascoltare quei che ricorrono alla loro intercessione, ciononostante essi, mediante la loro visione della divina essenza, una natura in tre persone, conoscono la cose soprannaturali, come

afferma il divino apostolo dicendo¹: „Ora conosco A in parte, ma allora conoscerò come ancora sono stato conosciuto.“ Li santi dunque conoscono, mediante la divina visione nel modo che si compiace Iddio di manifestare a loro, i bisogni dei figliuoli della loro chiesa che patiscono e militano, e comprendono i loro ricorsi ad essi e pregano Iddio per loro. Imperocchè se vi sono avanti la divina presenza degli accusatori, secondo il detto del nostro salvatore ai giudei², „aver essi chi li accusa, ed è Mosè in cui essi confidano“: può forse non essere innanzi al misericordioso Iddio dei intercessori per loro: fratelli bisognosi della loro mediazione presso di lui? Giustissima è dunque e verissima la dottrina della chiesa cattolica, colonna della verità³, che il ricorso all'intercessione dei santi è scevro da errore ed utilissimo, e non lede affatto ed in modo veruno il titolo e la prerogativa di esser nostro signor Gesù Cristo mediatore unico innanzi a Dio suo padre B celeste per intercedere per noi presso di lui: imperocchè essendo egli colla divina sua persona essenzialmente uno col Padre e collo Spirito santo, riceve con essi due, secondo la sua divinità, la preghiera dei suoi santi per i loro fratelli; ed in quanto egli ha sofferto tentazioni nella sua umanità sulla terra, può sovvenire a coloro che son tentati.

Devono però i pastori delle anime dichiarare distintamente ai loro sudditi, specialmente agli ignoranti, quanto infinitamente differiscono i santi, per quanto siano grandi, e perfino la istessa loro regina madre il Dio, dalla divina maestà e dal mediatore fra Iddio e gli uomini Gesù Cristo. E perciò, quando ricorrono all'intercessione dei santi chiedendo la loro intercessione, devono comprendere la suddetta differenza ed intendere interamente, che Iddio solo è il sovvenitore, il misericordioso, il conceditore delle grazie e dei doni spirituali e temporali; ed egli solo è il fondamento totale ed assoluto delle nostre speranze ed in lui solo dobbiamo porre la nostra sicura fidanza; e che i santi senza di lui non possono fare cosa alcuna, come disse chiaramente lo stesso nostro salvatore⁴, e che niun altro fuor di lui può fare li miracoli soprannaturali; e che li santi in conseguenza altro non sono che intercessori presso di lui, e che esso pel suo amore per loro si compiace di accettare le loro preghiere per i loro fratelli, che ricorrono a loro frammettendo solamente la loro mediazione.

Canone 21. Iddio che comandò nel suo primo precetto del decalogo alle sue creature ragionevoli che non servino fuorchè lui con culto di latria coll'adorare le immagini ed i simulacri come fossero altri dei, cosa che fanno con enorme sacrilegio gli idolatri: egli stesso ordinò al suo profeta Mosè dopo ciò di fare nel tabernacolo due statue rappresentanti due cherubini con ale stese sopra il propiziatorio da porsi nel tabernacolo dell'alleanza. E così la chiesa di Cristo fin dal principio dell'annunziamento del santo vangelo si servì dei simulacri degli angeli e delle immagini del nostro signor Cristo, della sua madre, dei suoi apostoli e dei suoi santi, non perchè i suoi figliuoli servissero a questi oggetti con culto assoluto di latria (che Iddio ci preservi da simile impietà), ma perchè abbiano innanzi ai loro occhi il loro prototipo prestandogli il dovuto culto, riferendolo alla propria persona, come il profeta Mosè ed il popolo israelitico, i quali dopo di aver fatte per ordine di Dio i due cherubini non

li adorarono come due dei, ma venerarono in essi gli angeli del cielo, che ne erano il prototipo. Quindi avendo il nemico infernale suscitati nel secolo ottavo della chiesa l'iconoclasti che avevano per appoggio la spada civile, ed avendo moltissimi martiri sparso il loro sangue in questa persecuzione, finalmente il concilio Niceno secondo, settimo ecumenico, diffinì quest'articolo di fede solennemente, dichiarando che la venerazione delle sagre immagini e reliquie dei santi non è affatto un culto idolatrico, siccome hanno preteso i maestri di errore, ma bensì un pio culto relativo al prototipo, e fulminando la scomunica contro quei eretici iconoclasti. E questa decisione canonica fu osservata fino al presente nella chiesa cattolica in tutto l'universo, siccome era osservata in sostanza nei suoi primi secoli.

Perciò si fa risa della stoltezza degli innovatori che cercano di rinnovare la suddetta eresia già condannata giustamente da un concilio ecumenico⁵, e che dicono che il primo comandamento di Dio contiene due comandamenti distinti l'uno dall'altro, e che li cattolici hanno rigettato il secondo e diviso il decimo comandamento in due. Il beatissimo nostro monsignor patriarca kir Massimo li ha già confutati ributtando queste loro false opinioni con una notificazione pubblicata da lui li 15 aprile dell'anno 1842, la di cui copia trovasi registrata sulla fine degli atti del presente nostro sinodo. Ed ora noi su questo proposito diciamo ciò che segue.

1° Che chi nega formalmente e pertinacemente un articolo di fede o riguardante i costumi deciso solennemente da un concilio ecumenico, egli è senza dubbio un eretico ed incorre nelle censure ecclesiastiche fulminate contro gli eretici formali. Ma la convenienza di venerare le sagre immagini relativamente al prototipo vien decisa in tal modo. Dunque ecc.

2° Che appartiene ai pastori delle anime di spiegare ai loro sudditi come devono esercitare questa venerazione dentro li dovuti limiti e conforme alla suddetta decisione, allontanando dalla mente dei semplici tutto ciò che può essere in contrario, facendo loro intendere che gli elementi dei quali sono formate le immagini ed i simulacri e le sante reliquie, non cessano di essere elementi materiali privi per sè di ogni forza soprannaturale; e che non è lecito di avere fidanza assoluta o credenza in essi in modo contrario alla dottrina della chiesa cattolica e lo spirito del buon culto.

3° Decreta sinodicamente questo nostro santo sinodo, che ovunque trovasi nella casa di uno della nostra nazione qualche immagine che abbia la fama di miracolosa, e perciò le vengano portati dei voti nella casa di chi la tiene; questa o venga trasportata nella chiesa parrocchiale a titolo di voto e dono, o gli agenti della chiesa suddetta ne paghino il giusto prezzo secondo la stima della pittura e l'acquistano per via di legittima compra per la loro chiesa. Che se poi il padrone ricusa assolutamente di donarla o di venderla risoluto di tenerla in casa sua, comandiamo sotto pena di scomunica che nessuno le porti più dei voti di sorta alcuna, ma che questi si portino invece alla chiesa parrocchiale.

¹ Questo non è detto in alcun luogo della scrittura: onde ciò lascia troppo di presa ai protestanti. O il sinodo doveva provare un po' meglio il culto delle immagini, ovvero doveva contentarsi di esprimere soltanto la sua fede intorno a questo articolo, e non provarci a dimostrarlo in modo inadeguato. Su di ciò convien notare che le obiezioni dei missionari protestanti contro il detto culto sono sparse comunemente; onde il rispondere imperfettamente è piuttosto di pericolo che di vantaggio. (Valerga.)

² Perché non si fa qui menzione del concilio di Trento, il quale condannò nuovamente quella eresia? (Valerga.)

¹ II Cor. XIII, 14.

² Ioan. V, 45.

³ II Tim. III, 15.

⁴ Ioan. XV, 5.

Abbia ciascheduno riguardo di non transgredire a questo comando.

Canone 22. Oltre il severo divieto intimato nel canone decimo del precedente nostro sinodo di far vacanza nella commemorazione di qualche santo per quanto sia egli distinto, se la sua commemorazione non vien stabilita come festa di precetto nei libri del nostro rito, e ciò per diminuzione delle feste fra il popolo: abbiamo giudicato conveniente (avendo riguardo alle vicende dei nostri paesi ed alla gran povertà che li affligge e ad altre diverse circostanze), che li pastori delle diocesi dispensino per se stessi e diano anche la facoltà a ciascheduno dei sacerdoti del nostro rito approvati pel ministero delle anime nelle loro diocesi, o siano questi curati secolari di ordinaria giurisdizione, ovvero sacerdoti regolari che hanno il privilegio del ministero della missione, di poter permettere ai loro penitenti contadini, artisti, operai e mulattieri, da necessità costretti di procacciare il loro vitto, di lavorare nei giorni festivi stabiliti vacanza nel nostro rito, tranne le domeniche e le sette solennità maggiori dell'anno, che sono il solo giorno del Natale, quello dell'Epifania, il secondo giorno della Pasqua gloriosa, il giovedì dell'Ascensione, la festa dei santi Apostoli, l'Assunzione della Madonna e l'Esaltazione della santa croce, purchè resti fissa l'obbligo ai dispensati di ascoltar santa messa in quei giorni festivi, nei quali vien permesso ad essi l'esercizio delle loro opere, prima d'intraprenderle. E però in tutte le chiese parrocchiali si celebreranno messe di buon mattino, affinchè questi possano assistervi e poacia andare ai loro lavori. Una tal dispensa poi dipende dalla prudenza dei pastori delle diocesi e dalle necessità e bisogni suddetti. Le cerimonie però delle feste di precetto e le loro ecclesiastiche funzioni devono senza dubbio osservarsi interamente e perfettamente presso il clero e nelle chiese, conforme prescrivono i nostri rituali; poichè simili dispense dalle opere servili ai bisognosi per il loro mantenimento non deve affatto ed in modo veruno ledere le funzioni e riti ecclesiastici.

Canone 23. Giacchè gli eredi nell'occupare l'eredità rappresentano per coscienza ed in vigor della legge le persone che li hanno costituiti eredi, sono perciò obbligati.

1° Di prendere le loro porzioni dall'eredità lasciata, di pagare li debiti legali e conosciuti contratti dai defunti, perchè l'eredità non esiste se non dopo il pagamento dei debiti.

2° Di eseguire col fatto ciò che li testatori erano in obbligo di fare per la giustizia commutativa, come di restituire i depositi e pegni ai loro proprietari, di ristorare il prossimo dei danni ingiustamente arrecatigli e di, ciò che vien provato da documenti aver esso sofferto da usura, d'adempiere i legittimi contratti e promesse accettate da ambedue le parti.

3° Essendo permesso dalla legge ottomana a qualunque suddito di questo impero di disporre spontaneamente di un terzo del puro asse ereditario per opere pie, oltre le spese del mortorio e della sepoltura; se li testatori dunque prima di morte dichiarano ciò nelle ultime loro volontà, rendendone vera testimonianza due o tre persone di provata fede e senza eccezione, gli eredi sono obbligati, anche contro loro voglia, di dare esecuzione a questi legali testamenti e di non frapportre il minimo indugio di distribuire ciò che è destinato per opere pie, sia questo un terzo del puro asse ereditario o meno di ciò.

4° Se avvenisse che il testatore lasciasse spontaneamente per opere pie tutta la sua eredità o più del pulito terzo di essa, pagati li debiti, il mortorio

e la sepoltura, e gli eredi non volessero stare al testamento, ma lo facessero annullare per decreto del giudice civile; non cessano perciò di esser obbligati alla distribuzione del pulito terzo della lascita in opere pie, perchè l'annullamento del testamento, quando gli eredi non lo ratificano, non potrà riguardare se non ciò che supera il suddetto terzo.

5° ed ultimo. Devono gli eredi dividere il resto della lascita fra di loro prendendo ciascheduno ciò che gli si compete senza colpevole ritardo; poichè l'esperienza ha fatto vedere chiaramente, aver sostenuto molte liti e molti danni spirituali e temporali coloro che hanno differito lungo tempo la divisione dei beni ereditari. Giustamente e ragionevolmente dunque questo nostro santo sinodo ingiunge espressamente ai figliuoli della nostra nazione l'osservanza dei sopraddetti cinque articoli.

Canone 24. Egli è noto l'obbligo stretto che hanno gli ordinari d'invigilare sopra i fondi e beni stabili e mobili consecrati a Dio in soccorso dei luoghi pii, di procurare la loro conservazione ed impedire i danni che possono soffrire, affinchè i loro frutti naturali o civili o misti siano distribuiti ai medesimi luoghi pii ed a quei che ministrano o sono dentro di essi, come sono le chiese, i collegi, monasteri, ospedali e simili; ed affinchè non s'impegni e molto più se ne venga cosa alcuna, se non per questi motivi canonici, e sono la necessità, la pietà e l'utilità.

1° la necessità, che è a dire l'estremo bisogno di vendere, o per dispaacciarsi dai debiti che aggravano indispensabilmente i beni offerti a Dio, in modo che non vi resta altra maniera di liberarsene se non col vendere ciò che è necessario dai beni suddetti; o per riscuotersi da una grave e costringente calamità, da cui non trovano scampo li beni dedicati a Dio e quei che vivono da essi se non colla vendita della parte necessaria dei fondi a Dio consecrati.

2° la pietà, cioè a dire, se li fedeli corraero pericolo di morire dalla fame o di perdere la loro fede per gravi oltraggi ed angherie; o venissero a cadere nella schiavitù delle estere ed infedeli nazioni; in tali casi ed in altri simili straordinari, non potendo soccorrerli altrimenti, si può, anzi conviene vendere qualche parte dei beni a Dio dedicati o gli argenti della chiesa o altro delle cose offerte ai luoghi pii per trarre i parrocchiani o gli altri del popolo fedele dai suddetti pericoli, e ne abbiamo molti esempi nelle istorie ecclesiastiche.

3° l'utilità, cioè se si trovassero dei fondi ecclesiastici di poco utile al luogo pio per le troppe necessarie spese che vi occorrono, senza poter diminuirle, per la loro manutenzione, o per il trasporto delle loro rendite, attesa la troppa distanza, o per li troppi pesi che gli aggravano.

In questi e simili casi si devono vendere i suddetti fondi e comprare col loro prezzo altri beni, dai quali può sperarsi il solito profitto per il luogo pio. Nell'occorrenza dunque di uno dei sopra citati canonici motivi è lecita e valida la vendita dei beni ecclesiastici non appartenenti agli ordini monastici regolari, e ciò col consenso degli ordinari e loro permesso espresso in iscritto; come ancora è lecita e valida quella che si fa dagli ordini religiosi col permesso dei generali e definitori loro, conforme prescrivono le loro regole ed i sacri canoni.

Canone 25. Non v'è il minimo dubbio esser contrario alla virtù della religione ogni specie di arte magica, negromanzia, incantesimo, magia, indovino, maleficio, fisionomia, astrologia; il legame dei congiunti in matrimonio ed il loro scioglimento per

via d'opera magica: *Pangar* in cerca dei tesori nascosti con formule e mezzi non naturali, ed altri simili azioni mancanti di relazione naturale fra la causa ed il suo effetto: perchè questi rinchiudono esplicitamente o implicitamente il ricorso al demonio e la dimanda del suo aiuto. Perciò comandò Iddio nella sua legge mosaica (e molto più nell'evangelica), che non vi siano i magetti di queste arti diaboliche e che si puniscano con atroci gastighi con quei che ad essi fanno ricorso. Quindi questo nostro santo sinodo fa avvisati tutti sotto pena delle censure ecclesiastiche di badare bene di traboccare in simili abominevoli reati, la di cui assoluzione ben sovente è riservata alla potestà del vescovo per tener lontana la loro commissione.

Nel medesimo tempo facciamo avvertiti tutti, di tenersi lontani da ogni sorta di superstizione, la di cui causa non ha affatto alcun rapporto naturale coll'effetto: come per esempio il vedere al far del novilunio la faccia di una persona prima d'altra, o il guardare la prima mattina la faccia di una persona prima di un altro: il dar retta ai sogni e alle loro interpretazioni, il far distinzione fra i giorni nell'intraprendere certe azioni, il prestar credenza ai segni che sono nei cavalli, al canto della civetta, all'abbaiamento dei cani, al mal'occhio, e ad altre simili superstizioni, che più e più volte sono lordate di peccato contro la religione e non hanno affatto verun effetto, ma sono bensì residui dell'idolatria. Parimenti vietiamo espressamente e sotto pena delle censure ecclesiastiche ai nostri diocesani il portare in dosso gli amuleti e qualunque sorta di scrittura, che procaccia, come dicono gli empi, l'amore, o l'odio, od altre cose del tutto false, essendo questi ancora proibiti dallo spirito di religione e dai santi canoni.

Canone 26. Egli è chiaro dal gius canonico, che trovandosi due o più sacerdoti nelle città o in luoghi mercantili approvati per la direzione delle anime, ciascheduno di essi è reputato come ministro spirituale comune a tutta quanta quella cura, senza distinzione dagli altri o particolarità veruna. Perciò qualunque di essi viene richiesto dal suo ministero spirituale, è tenuto di adempierlo subito, sia quello che ne ha bisogno uno dei suoi penitenti, ovvero di altri; poichè una è la cura, una è l'approvazione per il di lei ministero, uno è l'obbligo che tutti hanno, uno è il beneficio che insieme godono, e uno è l'ordinario da cui essi dipendono. Quindi è che questo nostro santo sinodo ordina non solo l'osservanza di ciò che si è detto, ma vieta ancora rigorosamente ai sacerdoti ministri delle anime il servirsi dei raggiri o dei mezzi per tirare degli individui della diocesi, che essi servono, ad essere in modo particolare istruiti e confessati da essi a preferenza degli altri; e col medesimo divieto comanda ad essi sacerdoti di non dolersi con alcune dei loro penitenti nè con parole nè coi segni di avere questi scelto altro confessore diverso da quello da cui si confessava prima; perchè tal modo di procedere,

1° Ledo in qualche modo la libertà dei parrocchiani, ciascuno dei quali ha diritto compiuto di eleggere per sé quel confessore che gli aggrada con pieno consenso, senza vergogna o rispetti umani.

2° Perchè da a divedere essere li sacerdoti trasportati dal detestabile spirito di avarizia, interesse ed amor proprio ecc., cosa che ripugna allo spirito evangelico.

Intende il sinodo parlare del gius canonico orientale, ove non è distinzione tra gli preti semplici e curati, e tutti i sacerdoti hanno in comune l'obbligo della cura e i diritti parrocchiali. (Valera).

3° Perchè ne abbiano qualche volta dei malaugurati partiti contentissimi.

4° Perchè si sa che tali moti si danno per procurare di tirare le persone ricche ed agiate a farsi discepoli, senza prendersi alcun pensiero della istruzione dei poveri, i quali restano in tale guisa trascurati.

5° ed ultimo, perchè apporta dei disgusti e riavaglia la detestabile gelosia fra li sacerdoti compagni del ministero di quella cura. Laonde questo nostro santo sinodo comanda strettamente che si tenga assolutamente lontana da simil modo di procedere; così che se venisse provato, essere alcun dei sacerdoti reo di contravvenzione, è obbligato l'ordinario di punirlo colle ecclesiastiche censure.

Alle cose sopraddette aggiungiamo questo ancora, ed è l'obbligo grave che hanno li confessori di non aver riguardo veruno nell'imporli, nel tribunale del sacramento della penitenza, delle soddisfazioni, secondo le qualità dei peccati confessati, in rispetto allo loro gravità o leggerezza, allo stato dei penitenti colla loro possibilità, ed al modo di restituire le sostanze e di riparare la fama. Siano anche, le penitense dirette principalmente a risanare le infermità spirituali del penitente, in modo che s'imponga per esempio opere di mortificazione corporali ai sensuali, sovvenimento di poveri e della loro casa agli avari ed accumulatori, elemosina di messe ai trascuranti di suffragare le anime dei loro morti ecc., purchè il confessore non ne prenda da questi l'elemosina, ma comandi che la diano ad altri sacerdoti per rimuovere ogni reo sospetto nell'imposta. Insomma devono avere gran prudenza in questo soggetto unito ad un coraggio pastorale che non conosca parzialità nel giudizio per scaricare la propria coscienza.

Canone 27. Ancorchè fra li doveri dei sacerdoti che sono al servizio delle parrocchie ed hanno cura della direzione delle anime vi sia anche quello di visitare le case della diocesi a cui prestano opera, per considerare lo stato spirituale dei loro penitenti, ammaestrarli spiegando loro i salutari detti dei divini libri e per procurar di aradicare le cattive consuetudini; nondimeno per non oltrepassare i limiti nel voler l'adempimento di questo obbligo, il presente nostro santo sinodo ha voluto stabilire in riguardo di ciò le cose seguenti:

1° Che si tenga la via di mezzo nel far le suddette visite, cioè non con molta frequenza senza il bisogno, nè ometterle con colpevole negligenza.

2° Che si facciano a un modo, come alle case dei ricchi e delle persone commode, così e molto più alle case dei poveri, affinchè questi non si dolgano nel vedersi trascurati, nè attribuiscono ai sacerdoti delle cose che ledono l'onore del loro grado.

3° Che badino bene di frequentare spesso certe case in specie in modo diverso dalle altre, la qual cosa da lungo alle volte alle ciarle nocive alla loro buona reputazione, quantunque le loro intenzioni fossero rette.

4° Che queste visite non siano troppo lunghe nè oltrepassino un'ora di tempo al più, perchè non richiedono un tempo più lungo di questo; e siano impiegate in discorsi spirituali utili agli ascoltanti, e non altrimenti, siccome conviene ai sacerdoti di Dio onnipotente.

5° Che nelle parrocchie ove sono tre o più sacerdoti si facciano per turno le suddette visite da due di essi, i quali vadano, ritornino e stiano nelle case, durante il tempo della visita, sempre uniti ed indivisibilmente, nè si segreghi l'un dall'altro senza urgente necessità. Gli altri poi stiano sempre

nel luogo della loro abitazione a richiesta degli infermi e delle partorienti, onde non nasca ritardo col cercarli per andar a prestare le opere spirituali.

6° Che si astenghino assolutamente dal prendersi divertimento giocando nelle case dei parrochiani, voglia fra loro o coi secolari, a qualunque sorta di giuoco, e massime alle carte. È permesso però a loro di prendersi simile divertimento fra di loro e nel luogo della loro abitazione solamente, non con secolari.

7° ed ultimo. Che evitino nei loro discorsi ogni sorta di scherzo indegno, il raccontare delle buffonerie, e molto più delle cose disdicevoli al sacro loro ordine e all'onore della loro dignità spirituale, venendo essi chiamati luce del mondo e città posta sopra la cima di un monte per dar luce al popolo che governano col loro alto grado; che lo edificino spiritualmente coi buoni loro esempi, colla gravità, modestia e lodevol modo di conversare e col resto delle doti che richiudonsi nei ministri del santo vangelo; e così la soave fragranza della loro buona fama e condotta sacerdotale si diffonda fra gli individui della diocesi che ministrano. Iddio preservi ciaschedun di loro dal trasgredire cosa alcuna di ciò che è stato stabilito in questo canone, affinché non gli venga imposta la pena meritata dall'ordinario, da cui si domanda innanzi a Dio la stretta vigilanza sopra l'osservanza di queste cose ancora.

Canone 28. Egli è noto per dottrina di tutti i teologi, esser il mutuo e la sua definizione „un contratto, con cui nell'atto di consegna si trasferisce il dominio di una cosa consumabile coll'uso in utilità del mutuatario, coll'obbligo di restituire il simile in specie e bontà in appresso“. Da questa definizione si vede che il mutuo si distingue,

1° Dal deposito, ch'è „un contratto con cui si consegna ad un altro la sola custodia della cosa depositata presso di sé, non il dominio sopra o nella cosa“.

2° Dalla donazione, ch'è „un contratto che trasferisce spontaneamente e gratuitamente il dominio di una cosa ad un altro, e si rende valida coll'accettazione e consegna, non coll'obbligo di restituire la cosa“.

3° Dal prestito, che è „un contratto con cui si consegna una cosa all'altro coll'obbligo di restituire in appresso questa propria, e non il simile“.

4° Dalla permutazione, ch'è „un contratto con cui si trasferisce il dominio di una cosa ad un altro coll'obbligo che questo restituisca in cambio subito, e non in tempo seguente, un'altra cosa“.

5° Dal cambio, che è „un contratto con cui si da una specie di danaro con obbligo di ricevere in vece subito altra specie di danaro, e non in tempo seguente“.

6° Dalla vendita e compra, che sono „un contratto da cui nasce una mutua obbligazione di dare il prezzo in luogo della merce o di dare la merce in cambio del prezzo, e non l'obbligo di restituire il simile nella specie e bontà“.

7° Finalmente dalla società, che è „un contratto con cui si mette in traffico una somma per guadagno comune da dividerla fra li soci secondo le condizioni, e non per uso gratuito“.

Conosciuta pienamente la definizione del mutuo e come distinguesi dai suddetti sette contratti, diciamo che la carità del prossimo molte volte esige il suddetto puro mutuo per chi trovasi in bisogno più grave di esso, di quello che della elemosina, di cui non ne ha necessità, e ciò per impedire un danno che sostiene o rilevarsi da una acerba calamità

da cui non può risentirsi se non col pigliare in prestito. Laonde questo nostro santo sinodo esorti i ricchi della nostra nazione a questo atto di carità verso il prossimo, perchè si veda raccomandato in molti luoghi della sacra scrittura e per la certa speranza di averne la ricompensa da Dio.

Canone 29. I teologi definiscono l'usura così, cioè „un contratto aggiunto al mutuo con condizione espressa o mentale di percipire qualche lucro dal puro prestito per cagione della sola cosa mutua, e non di un'altra lecita“. Questa definizione distingue l'usura da tutti gli altri contratti. Certo è che l'usura con condizione espressa o mentale è assolutamente illecita, quando il lucro usurario proviene dal solo puro prestito; anzi ella è proibita dalle leggi naturale, divina ed umana. Perciò questo nostro santo sinodo scongiura nel Signore tutti i nostri diocesani di badare bene di non cadere nel peccato dell'usura nel modo suddetto; e ciò non solamente per liberarsi dal grave peccato di cui si rendono rei innanzi a Dio nel commetterla, ma ancora dalla giusta restituzione di ciò che è stato preso per cagione del puro mutuo solamente.

Canone 30. Questo nostro santo sinodo per tranquillità delle coscienze dei nostri diocesani e per trarli dal pericolo di bruttarsi colla macchia dell'usura nel ricevere e nel dare, nel vendere e comprare e in tutti gli altri negozi che fanno, espone nel presente canone i titoli leciti e giusti, dei quali trovandosi uno, il lucro che si prende oltre la sorte nel vendere e nel comprare, nel prendere e nel dare, non è usura. Questi titoli sono cinque: 1° Il danno emergente; 2° il lucro cessante; 3° la sicurezza del pericolo della sorte, che prende sopra di sé il mutuatario, non il mutuatario; 4° il trovarsi il mutuo presso il mutuatario in pericolo evidente straordinario; 5° una condizione posta sopra il mutuatario di dare una giusta alla semplice sorte, se non lo restituisce al mutuatario nel termine del tempo prefisso.

Ed ecco che noi prendiamo a spiegare questi titoli nei seguenti articoli dicendo: Ancochè non si può determinare precisamente e strettamente la quantità che si deve dare e ch'è lecito di prendere oltre la sorte per li suddetti titoli, perchè le circostanze del luogo, del tempo e della persona diversificano in sé e nelle loro convenzioni secondo la diversità delle leggi e dei regni e delle lecite usanze; ciò nonostante per quel che riguarda i nostri paesi, poniamo qui a vantaggio dei negozianti ed altri i principi generali che possono servire come regola per li casi particolari.

Articolo 1° in quanto al danno emergente del mutuo. Di questo danno deve il mutuatario ristorare il mutuatario nelle seguenti condizioni. La prima, che il danno sia cagionato realmente dal mutuo stesso; per esempio, se un uomo conservasse presso di sé una somma di mille piastre per far con essa la provvisione del vitto nella prossima stagione, ma spinto dalla carità verso il prossimo gliela desse con patto di restituirla nella detta stagione. Dato che il mutuatario ritardasse di farne la restituzione, e per cagione di questo ritardo di far la restituzione nel tempo stabilito fosse stato obbligato il mutuatario di comprare le provvisioni a maggior prezzo di quel che erano nella stagione, o fosse stato costretto di prendere in prestito da altri mille piastre coll'usura per far le provvisioni a tempo, o di vendere qualche cosa delle sue sostanze con discapito per la suddetta ragione, e cose simili. Il danno emergente da una della suddette cagioni è sopra il mutuatario. Questa è una regola per altri casi simili ai suddetti. La seconda condizione è, che il mutuatario sia avvertito dal

mutuante esplicitamente di questa obbligazione, e a che il mutuatario s'impegni la sua fede spontaneamente, perchè senza l'avvertimento suddetto e l'impegno di parola il mutuatario non sarebbe obbligato a ristorare il mutuante del danno sofferto a cagione del mutuo. La terza condizione è, che il danno sia veramente cagionato al mutuante dal solo mutuo, non d'altra cagione, e che il mutuante sia impossibilitato di rimediarsi diversamente; imperocchè il danno che il mutuante riceve in altro modo non s'attribuisce al mutuatario, non essendo cagionato dallo schietto mutuo, ma dalla volontà del mutuante col frapporre indugio, o con altra maniera simile.

Articolo 3° *rispetto al lucro cessante per causa del mutuo.* Questo tanto diversifica, quanto diversificano le condizioni dei mutuatari, i quali 1° devono avere giusti titoli di trarre profitto del loro danaro; 2° devono essere disposti a ritrarlo ed avere la possibilità di ciò fare per sé o mediante il soccorso d'altre persone, o coll'acquisto dei fondi fruttiferi, e simili cose; 3° non devono avere intenzione diversa, di spendere cioè il proprio danaro a mano a mano senza proposito di ritrarne lucro.

Questi mutuatari poi si dividono in due specie. La prima dei quali sono quelli che negoziano lecitamente e mettono in avventura il loro danaro nel vendere e comprare, negli affitti, cambi, e simile, e ciò per sé stessi. Questi se mutuoano una parte del loro danaro o vendano le loro merci a credenza, e volessero perciò prendere dai mutuatari o dai compratori a tempo determinato una ricompensa per il danno del lucro cessante, che quelli ricevono per causa del mutuo o per l'aspettazione di prendere il prezzo delle loro merci, la possono prendere senza macchia di usura; non però tutto il guadagno che avrebbero potuto fare giustamente, con possibilità morale, col danaro dato in prestanza o col prezzo delle merci, se l'avessero tenuto presso di sé o se avessero vendute le merci a contanti; ma la metà di questo ordinario lucro o un poco più della metà giacchè col mutuo o col prezzo convenuto da riceverli a tempo, determinato si risparmia ai mutuatari, 1° il pericolo della sorte, restando questo a carico del mutuatario o del compratore che paga a tempo determinato, in modo che se il denaro o le merci venissero bruciati o affondati o derubati o dissipati malamente o perduti per qualunque altra causa necessaria o non necessaria, non ne ricevono quelli danno alcuno, ma resta il loro capitale salvo qual debito rigoroso pagabile da questi. 2° Si risparmia ai mutuatari la fatica, la pena e la sollecitudine di far fruttare il loro danaro durante il tempo convenuto, mentre tutte le cose suddette vengono addossate dai mutuatari e compratori a tempo, e non ne sostengono quelli cosa alcuna. 3° Perchè il lucro certo e determinato è di maggior valuta del lucro sperato che può essere e non essere in aumento o in diminuzione, secondo le circostanze che accadono durante il tempo del ritardo della restituzione del danaro ai proprietari. Dunque quando il mutuante o il venditore delle merci a tempo determinato impone al mutuatario o al compratore suddette la metà del suo lucro ordinario nel tempo stabilito pel pagamento, questa metà fissa e sicura trovaasi per le ragioni suddette di maggior valuta del tutto incerto. Laonde conviene contentarsi di prendere la metà del lucro ordinario cessante che si poteva sperare di avere, se non fosse stato il mutuo o l'aspettazione di ricevere il prezzo delle merci (ciò quando non piace a questi mutuatari o venditori a tempo di cedere l'altra metà del lucro cessante).

La seconda specie dei mutuatari sono quelli che bramano di ritrarre profitto dal loro danaro non per sé stessi ma per altri estrinseci, come il possedere dei fondi, il mettere i danari nei banchi e creare dei crediti fruttiferi ipotecandoli sopra determinati luoghi ecc., e ciò o perchè è proibito ad essi il negoziare, come sono i chierici in generale, o perchè sono inabili naturalmente o moralmente per impedimenti stabiliti, come sono i capi delle congregazioni e luoghi ecclesiastici e simili, o come sono le vedove, gli orfani ed i minori di età, i quali se volessero mantenersi col spendere a mano a mano il danaro che tengono (massime se questo fosse di poca quantità), verrebbe a manco in poco tempo e sarebbero forse obbligati d'andare all'acconto con aggravio del pubblico. Non avendo questi tale intenzione, né volontà contraria di procacciare profitto dal loro danaro, è lecito dunque ad essi di trarne guadagno nei modi sopraccitati ed in tutto ciò che è lecito a tutti; perchè come essi sono membri della comunità e devono avere quel che hanno gli altri, e perchè ancora gli esecutori testamentari ed i tutori degli orfani e minori sono obbligati non solo a conservare dal discapito le sostanze dei sudditi, ma bensì di procurare di farle fruttare in maniera sicura e di non spenderle per il mantenimento dei padroni e lasciarli poi sprovveduti. Questi tutti dunque ancorchè non siano della prima specie di quei che procacciano profitto del loro danaro per sé medesimi, ciononostante è lecito ad essi di dare in prestanza dai loro danari ad altri e di prendere qualche cosa determinata oltre la sorte, cioè una piastra al mese per cento, ovvero dodici piastre per cento all'anno, tanto con pegno equivalente alla sorte dato dai mutuatari, quanto senza. Questo lucro poi fissato per cento al mese o all'anno non è del pari e della stessa quantità in tutti li regni e provincie dell'Oriente ed Occidente, imperocchè nella città di Roma per esempio ed in tutto lo stato pontificio si prende conforme agli statuti della legge il cinque per cento o un po' di più all'anno sotto il titolo di lucro cessante, quando il mutuante ipoteca la sorte sopra un fondo, possessione o suppellettili, il di cui valore sovente pareggia due volte ed anche più quello della sorte data. Ed in vigor della legge vigente nel suddetto stato il mutuante ha diritto di prendere dai mutuatari tutte le spese che gli occorrono per ricuperare il lucro del mutuo o il capitale o per vendere il pegno e per le cose annesse alla causa; talmente che non deve il mutuante perdere assolutamente della sorte e del suo lucro determinato cosa veruna. E questo è permesso ivi a tutti, ai chierici ed ai secolari, senza eccezione. Quando poi si dà il mutuo senza pegno, allora il mutuante può prendere il sei per cento all'anno con tutte le spese che occorrono per ritirare la sorte ed il suo lucro cessante, come si è detto. Questo tutto, nei suddetti due modi, è in uso in Francia ancora ed è quasi comune in tutti li regni dell'Europa; la moneta dei quali d'oro e d'argento è sempre pura, invariabile nella bontà, peso e valore, senza verun aumento o diminuzione.

In quanto poi a queste parti orientali, quei che maneggiano le redini del governo con potestà civile legittima, hanno permesso a tutti senza eccezione, massime alle vedove, orfani e minori d'età di prendere sotto titolo di lucro cessante del danaro dato a credito uno per cento al mese, che è a dire dodici per cento all'anno, sia che prendessero o no qualche pegno per il danaro; e non è da domandare che il prendere e il dare, il vendere e comprare ed i prestiti ancora sono atti civili, e le leggi civili medesime sono quelle che ne costituiscono le

norme, e che l'uniformarsi a queste leggi sia dovere e lecito a tutti. Certo è che il dieci per cento all'anno a titolo di lucro cessante considerato in sé sembra il doppio maggiore di quel che vien stabilito e si prende comunemente nei regni di Europa. Ma questo aumento non trovasi tale, quando si considerano le circostanze accessorie, che sono in questo nostro paese e che non esistono in quelli; e sono, 1° la gran differenza che vi è fra la moneta d'oro e d'argento di qui e di quella coniatà in Europa, rispetto al suo valore intrinseco; 2° la differenza dei suoi prezzi, poichè essa, come si sa, è soggetta sempre al crescere e decrescimento di prezzo; e tale variazione cagiona molte volte al mutuante la perdita di una parte considerevole della sorte; 3° i pericoli ordinari medesimi per cui non di rado avviene che il mutuante perda tutta la sorte o la maggior parte di essa, quando non ne abbia un pegno realmente equivalente, siccome si conosce per esperienza; 4° le spese che trovansi alle volte obbligato di fare il mutuante per riprendere la sorte; e queste spese sono a carico del solo mutuante e non del mutuatario; 5° finalmente la notabile mora di far il pagamento al tempo dovuto, senza alcun profitto durante il tempo della dilazione del pagamento dovuto, siccome accade ciò di frequente per la disagiata condizione dei mutuatari, i quali avendo pagato il lucro cessante fino al tempo prefisso, differiscono tirando alla lunga di restituire la sorte senza pagarne i frutti al mutuante. Queste cinque circostanze accessorie al mutuo in queste nostre parti e delle quali sono essenti i mutui che si danno in Europa, meritano senza dubbio il suddetto aumento; perciò quei che hanno in mano il governo giustamente e con autorità civile vera la permisero. Quindi siccome non pecca nè canonicamente nè teologicamente chi in Europa prende pel mutuo cinque per cento all'anno col pegno, e sei per cento all'anno senza pegno, così non pecca nè canonicamente nè teologicamente chi prende in queste nostre parti per il mutuo (senza determinare l'oro o l'argento di moneta europea nella restituzione) dieci per cento all'anno col pegno e dodici per cento all'anno senza pegno (eccezione però i chierici, ai quali è proibito dai sagri canoni il dare a credito fruttifero il danaro sotto titolo di lucro cessante). Ma non si scusa da peccato e sovente è obbligato alla restituzione chi trasgredisce questa maniera di operare, se egli è degli individui della seconda specie che sono per sé inabili di ritrarre profitto dal loro danaro mediante il traffico.

Articolo 3°. Veniamo ora a parlare del terzo titolo che è l'assicurazione della sorte che s'adossa sopra di sé il mutuante, con patto speciale di render libero il mutuatario da un pericolo reale, e non ideale, a cui può andar soggetta la sorte datagli, in modo che se vien a perdersi tutta la sorte o una parte di essa presso il mutuatario senza una grave e manifesta colpa sua, non sarà tenuto di restituire ciò ch'è perduto, ma anderà a carico del solo mutuante.

Questo è un titolo giusto per cui può giustamente il mutuante prendere dal mutuatario oltre la sorte una cosa giusta, determinata e proporzionata alle circostanze del mutuo, avendo riguardo alla quantità e al tempo, dentro i limiti e doveri della giustizia, in ricompensa di questa assicurazione essendo le condizioni fatte con mutuo consenso fra di loro, senza che v'intervenga il minimo costringimento per parte del mutuante, ma con pieno e libero acconsentimento del mutuatario; mentre ch'è il pericolo della sorte segue per natura e sempre il mutuatario, e non il mutuante, il quale perciò lecitamente

giustamente può prendere quella cosa stabilita e convenuta per tale assicurazione, quantunque prenda dal mutuatario qualche altra per il mutuo medesimo a titolo di danno emergente e lucro cessante; e ciò perchè il titolo dell'assicurazione della sorte, egli è un titolo sussistente per sé stesso e diverso dai due suddetti.

Articolo 4°. Il quarto titolo riguarda quel mutuo che si da con pericolo evidente e straordinario al mutuatario, o perchè è questi possente nella spesa e nei suoi terribili impeti, o perchè occupa una eccelsa dignità civile con pericolo evidente di esserne rimosso e di divenire perciò impotente di far la restituzione, o perchè egli si propone d' intraprendere un pericolosissimo viaggio, mentre lo stato di suoi affari particolari, riguardo l'aver, trovasi sconcerato; o per esser egli un negoziante aggravato da debiti e cerca col danaro che prende di reggersi in qualche modo, affinchè non sia scoperto, e simili cose.

Chi da in prestito il suo danaro ad altri, stanti questi gravi pericoli che non seguono ordinariamente oggi mutuo, ha un titolo giusto di prendere dal mutuatario, oltre la sorte, qualche cosa speciale secondo l'accordo ragionevole e spontaneo fatto fra lui ed il mutuatario medesimo, ancorchè gli riuscisse di riprendere la sua sorte intera e scampar del pericolo, a cui s'espose, restando inoltre fermi i due titoli del danno emergente e del lucro cessante, che sono diversi da questo titolo.

Articolo 5° ed ultimo. Egli è un giusto titolo la condizione che impone il mutuante al mutuatario ragionevolmente e lecitamente in caso di mora, in modo che, se questo non restituisse a quello la sorte al tempo dovuto, ma vi lasciasse passare dei giorni oltre il termine prefisso, sarà tenuto di dar al mutuante, oltre alla sorte, ciò ch'è stato convenuto spontaneamente e ragionevolmente; poichè i legittimi contratti obbligano per giustizia all'esecuzione; e tale condizione diviene ancora qual stimolo per il mutuatario eccitandolo a restituire la sorte a suo tempo e adempiere ciò di cui obbligò la sua fede. Nè questo quinto titolo scema di forza i diritti degli altri quattro titoli; perchè è diverso, e non compreso dentro di essi.

Dunque il presente nostro santo sinodo vuole che i nostri diocesani negozianti ed i mutuantii si uniformino a questi principi, asteggiandosi dallo spirito d'avidità, ch'è contrario alla giustizia, e tenendosi lontani dai contratti contaminati di usura, e guardandosi di quelle astuzie, delle quali alcuni si servono per nascondere il nome di usura e palliare quei turpi interessi che prendano dai mutuatari.

E per comprendere in questo canone tutto ciò che riguarda questo soggetto, facciamo finalmente parola sopra il dare il danaro anticipatamente per poi riprenderlo in merci a tempo della raccolta; e diciamo che molte volte s'insinua la macchia dell'usura e della ingiustizia in queste anticipazioni. E ciò, 1° quando si da a chi riceve anticipatamente invece del danaro contante delle merci ad alto prezzo, o sotto pretesto di mancanza di danaro presso il mutuante, o sotto scusa di voler conservare le sue merci senza vendita finchè salissero a quei prezzi alti. 2° Quando si da il danaro sulla compra di seta o prodotti sotto condizione che il mutuatario venda al mutuante quei generi a tempo della raccolta quasi dieci per cento e più ancora meno dei prezzi correnti, nonostante che il tempo dell'anticipazione sia di pochi mesi anteriore alla suddetta raccolta. 3° Quando il mutuante impone a chi riceve anticipatamente altri pesi estrinseci a ciò ch'è stato detto, come per esempio il servirlo gratis

per lungo tempo in opere che meritano mercede, o di fargli presentati dei prodotti dei suoi bastimenti o di altre cose determinate nella quantità e qualità ecc. 4.° Quando il mittente forma patto col ricevitore di dare una somma determinata pel danaro anticipato sotto titolo di lucro cessante, e nell'atto della consegna di questo danaro se toglie quella determinata somma per la ragione del lucro cessante, e dà il resto al suddetto ricevitore. E generalmente quando questi mutanti trasgrediscono i doveri della giustizia colle astuzie, cogli inganni, colle frodi e colle obbligazioni ingiuste, che sono molto noce a quei che ricevono il danaro anticipatamente.

Per sfuggire dunque queste ingiustizie e tenesse lontani, conviene necessariamente ricorrere ai principi citati sopra nei cinque titoli, e secondo di questi fare l'esborso anticipato ancora. Se poi si convenisse fra chi dà e chi riceve anticipatamente di rendere la cosa avuta in prodotti (seta, olio, sesame, cotone, butirro ecc.) al tempo della loro raccolta, allora è lecito di stabilirne il prezzo limitandosi al mezzano ch'è tra il sommo e l'infimo secondo l'intendimento dei periti e le consuetudini locali: cioèchè se al tempo dovuto si vendessero quei prodotti al prezzo sommo, si verrebbe a trarre poco profitto; e se si vendessero al prezzo infimo, la perdita ancora sarebbe di poca entità; ed in tal guisa vien conservata l'eguaglianza. Ma la via più sicura e di maggior tranquillità per la coscienza è quella di convenire di far la restituzione della cosa giustamente data in prodotti senza fissarne il prezzo, ma uniformandosi ai prezzi che allora correranno, cioè al tempo della loro raccolta.

Comandiamo finalmente ai nostri figli sacerdoti nazionali che hanno cura delle anime, siano questi di quei che hanno la giurisdizione ordinaria, cioè del clero secolare e sono ordinati sopra le chiese parrocchiali, ovvero del clero regolare a cui vien concesso dagli ordinari il privilegio del ministero della missione nelle loro diocesi, di attenersi a questi giusti principi, di giudicare a tenor di questi nel tribunale del sacramento della penitenza, e fuor di esso, e di farsi contro le cattive consuetudini inventate in alcuni luoghi dai servienti del danaro, e di non dare l'assoluzione sacramentale ai loro penitenti che non vogliono regularsi secondo li suddetti principi appoggiati alle divine parole, ai decreti dei santi concili, alle istruzioni della santa sede, ed alle leggi civili ancora.

Canone 31. Non v'è dubbio che i sacerdoti che impiegano la loro opera nei servizi delle parrocchie, se si offerissero spontaneamente o toccasse a loro in sorte di assistere gli appestati in tempo di mortalità o gli assaliti dal morbo colerico o da altro male contagioso, sarà lecito a loro, anzi dovranno usar ogni cautela per non essere attaccati, e ciò per conservare il proprio individuo e per non risparmiare agli altri sacerdoti l'uscire per andare assistere a questi che sono da fiero malore occupati. Perciò è permesso a loro di ascoltare le confessioni degli aggravati di questi mali da una lontananza tale, da potere udire ed intendere la confessione dei peccati. Come pure nell' ungerli coll'olio santo è lecito ad essi di servirsi di una sottile bacchetta con un pezzo di bambagia in cima intinta nell'olio santo, e con questa ungono l'infermo pronunziando nel medesimo tempo la forma; quindi brucieranno la bambagia nel fuoco. Gli altri sacerdoti della cura convien per certo che stiano ritirati nelle case, e preparati ad ogni richiesta in caso che venissero a mancare li sacerdoti assistenti agli infermi. Se poi non si trovasse nella parrocchia che un sacerdote, come nei piccoli paesi e villaggi, molto più gli vien permesso

di osservare le cautele suddette. Non gli è lecito però affatto di nascondersi in casa sua senza uscirne nel tempo della pestilenza suddetta, nè di andare dalla parrocchia ad altro luogo per sfuggire l'esercizio del ministero; ma sarà obbligato in coscienza a per la giustizia e religione di starsi nella parrocchia, adempiendo i doveri del ministero delle anime, sebbene vi perdesse la vita; e beato lui se morisse nel Signore esercitando questo santo ministero! Con ciò egli otterrà il grado dei martiri e la loro corona. Al contrario meriterà le rigorose pene ecclesiastiche ed anche la deposizione dalla parrocchia, se in tempo dell'evidente pericolo della vita dei suoi parrocchiani sia egli fuggito o nascosto per non impiegare sua opera per loro servizio; altrimenti, se egli vi avesse messo invece sua un sacerdote approvato legittimamente dall'ordinario e ripagatogli in merito del servizio fatto. Non è anche da domandare che gli ordinari sono con maggior rigore tenuti di assistere il loro razional gregge in simili casi, se dovessero anche perdere la propria vita, perchè il buon pastore mette la sua vita per le pecore; non così il mercenario, il quale, quando vede venire il lupo, abbandona le pecore e sen fugge¹, e perchè i vescovi sono i primi ministri dei santi sacramenti, e la loro obbligazione di provvedere ai bisogni delle loro diocesi nel pericolo è più stretto di quello dei sacerdoti.

Canone 32. Siccome l'abito monastico, chiamato metaforicamente e per antonomasia l'abito angelico, egli è il cappuccio, e non la berretta. La quale altro non è che una cosa che copre il capo sotto il cappuccio, che s'appella in arabo *lattia*; e siccome questo cappuccio soltanto è il segno dell'osservanza della perpetua verginità nei vescovi e regolari; dunque se venisse usata la berretta dai sacerdoti ammogliati del nostro rito, non si verrebbe a ledere con ciò alcun dei diritti di quei che sono propri dei regolari: perciò questo nostro santo sinodo (per onore del sacro ordine sacerdotale in cui sono costituiti quegli ammogliati curati secolari, che hanno l'ordinaria giurisdizione ecclesiastica, e per decenza dei loro vestiri che devono essere diversi da quei dei secolari nella qualità e nel colore, e finalmente per distinzione di questi curati dagli altri sacerdoti orientali ammogliati) giudicò opportuno di permettere ai suddetti curati di coprire il capo loro colle medesime e recenti berrette, come il resto del clero della nostra nazione, ponendo però sull'orlo di questa berretta un nastro turchino largo un pollice soltanto, per distinguersi questi curati ammogliati dagli altri nostri sacerdoti celibi. Dunque li suddetti curati da ora in poi, colla licenza del presente nostro sinodo, possono senza verun impedimento usare le berrette col suddetto segno.

Canone 33. Questo nostro santo sinodo comanda strettamente a tutti i figliuoli della nostra nazione che niun di essi riceva depositi di danaro o di sostanze temporali, di qualunque specie esse siano, se gli venisse consegnato cosa alcuna di esse da qualcheduno dei monaci, sia questo sacerdote o diacono o semplice laico non iniziato negli ordini sacri, o dei superiori regolari, ovvero dei sottoposti, per tenerla presso di sé qual deposito sino a che sia richiesta (eccettuazione però quello che vien fatto coll'intelligenza del generale e definitori e loro licenza in iscritto). Perciò se qualcheduno dei suddetti monaci depositasse qualche cosa di ciò che si è detto presso qualche secolare senza la suddetta licenza, ordiniamo a questo secolare di darle subito parte al generale e di attenersi alle

¹ Ioan. X. 11-2.

sue disposizioni e quelle dei defensori date in A
 iscritto intorno a quest' affare.

Canone 34. Quantunque fosse lecito ai sacerdoti
 ministri delle anime di ricevere dalle mani dei fedeli
 le elemosine che a loro si danno per provvedere
 le cose necessarie al loro scarso vitto, pure non è
 lecito ad essi di domandarle dai benefattori come
 cosa dovuta, massime per aver prestato a questi
 dei servigi spirituali, ancorchè distinti dall'ammini-
 strazione dei sacramenti e riguardanti solamente
 alcuni riti, come l'orazione sopra le donne di parto
 o al loro ingresso in chiesa e simile. Ma possono
 ricevere quel che a loro si dà a titolo di elemosina
 senza mai domandarlo. Frattanto noi eccitiamo i
 nostri fedeli ad essere liberali verso i ministri delle
 loro anime per poter sostentare la loro vita.

Canone 35. Ella è una disciplina comune presso
 tutte le nazioni cattoliche, che chiunque percuote
 un chierico *saccente diavolo* incorre la scomunica
 maggiore, e la sua assoluzione è riservata all'ordi-
 nario, avvenendo ciò dentro li conventi dei monaci,
 o fuori di essi. Il presente nostro santo sinodo
 prescrive l'osservanza di questa disciplina, dichi-
 arando essere esente da questa censura il perco-
 tente: 1° Se il chierico percosso si fosse trovato
 vestito di abiti secolari, senza aver altro segno
 denotante il suo stato clericale. 2° Se la percossa
 del chierico provenisse dalla parte del suo maestro
 per modo di correzione necessaria, o come tale
 creduta dal maestro, perchè allora non è per isti-
 gazione del diavolo. 3° Se il percossore fosse stato
 necessitato di percuotere il chierico per frastornare
 da sé un grave male spirituale o temporale, quando
 non vi fossero altri mezzi per liberarsene se non
 col percuotimento ed oltraggio. Se poi il percuo-
 timento fosse stato fatto in segreto e non fosse noto
 ad altri, fuorchè al percussore e percosso, e questi
 perdonasse al percussore senza farne parola; allora
 qualunque sacerdote ricevesse la confessione del
 percussore, potrà assolverlo dalla scomunica nel
 tribunale del sacramento della penitenza, dopo di
 essersi accertato del celamento della percussura
 fatta in segreto e del perdono dato dal percosso
 al percussore.

Canone 36. Ella è cosa utilissima che l'ordi-
 nario aduni presso di sé una volta l'anno tutti i
 curati della sua diocesi, in giorni convenevoli da
 lui destinati, per tener ragionamento sugli affari
 delle parrocchie e prendere quelle disposizioni spiri-
 tuali utili alla edificazione ed al bene spirituale,
 venendo ciò comandato da molti canoni sinodali.
 Questa adunanza chiamasi *sinodo diocesano*. Noi
 dunque eccitiamo li vescovi a questa santa opera,
 quando la potessero fare senza contrari impedi-
 menti.

Canone 37. Non v'è dubbio alcuno che le donne
 degli altri riti orientali, le caldee, cufte, armene,
 sire e maronite, quando contraggono matrimonio
 con uomini della nostra nazione, ricevuta che
 avranno unitamente ai loro sposi la benedizione
 della corona del santo matrimonio, ricevono tutto
 il permesso e la piena ed assoluta libertà di passare
 al nostro rito greco, seguendo i loro mariti in tutto
 è per tutto nel ricevere i santi sacramenti dalle
 mani dei nostri sacerdoti, nell'osservare i nostri
 digiuni ed astinenze e le feste, come se fossero
 nate nel nostro rito medesimo, siccome è chiaro
 dal decreto della sacra congregazione di Propaganda
 Fide, confermato dalla santa memoria del Romano

Intelligere non valeo cur synodus non idem dicat de
 mulieribus graecis viris alterius ritus subentibus, cum omnibus
 et singulis eadem data sit facultas.

pontefice Clemente XIII colla sua autorità apostolica
 ed ingiuria a tutti, la di lui osservanza. La copia
 di questo decreto del 19 maggio 1759 trovasi regi-
 strato nel fine degli atti del presente nostro sinodo.
 Il suddetto decreto fu ripetuto dalla stessa sacra
 congregazione nel primo dicembre 1839 e da lei
 fu mandato alla santità di nostro signore il beatis-
 simo patriarca kir Massimo dentro una lettera scrit-
 tagli li 30 novembre dello stesso anno ove dice a
 sua beatitudine: „Per ciò che riguarda il foglio
 di vostra signoria in data del 6 ottobre prossimo
 passato, intorno a ciò che ha luogo in codeste parti,
 quando si contrae matrimonio tra persone di diverso
 rito, mi convien significare alla signoria vostra che
 la santa sede ha da gran tempo stabilita la norma
 che, dee seguirsi in tal caso come può conoscere
 dalla annessa copia del decreto.

In quanto poi al decreto inviato ultimamente
 sotto la data del 20 novembre 1838, esso stabilisce
 soltanto la regola generale che deve seguirsi quando
 si vuol passare da uno dei riti orientali ad un altro,
 e in nessun modo esso distrugge le concessioni fatte
 dalla santa sede per casi particolari, come è il
 presente, in cui si è fatta tal concessione per bene
 di coloro che contraggono matrimonio in disparità
 di rito. Vostra signoria procurerà pertanto che
 ambedue questi decreti siano fedelmente osservati
 nella sua nazione greco-melchita, mentre questa
 sacra congregazione si riserva di prendere i neces-
 sari provvedimenti perchè questo stesso sia com-
 pletamente eseguito negli altri luoghi delle missioni
 orientali. E offrendomi di vero cuore alla signoria
 vostra rimango affezionatissimo per servirla.

Segnato: Cardinale G. J. Franzoni, prefetto della
 sacra congregazione.

Segnato: Ignazio arcivescovo di Edessa, secre-
 tario.

Il momento poi in cui la sposa d'altro rito
 esercita la sua libertà nel seguire il rito del suo
 sposo che è della nostra nazione, egli è quando
 ella si confessa la prima volta dopo il suo matri-
 monio da uno dei nostri sacerdoti e riceve secondo
 il nostro rito il santo sacramento dell'eucaristia.
 Dopo ciò non può più ella ritornare al suo primitivo
 rito. Dunque questo nostro santo sinodo vuole
 l'osservanza di tutto l'esposto nel presente canone.

Canone 38. Questo nostro santo sinodo efficace-
 mente stimola tutti li pastori delle anime e pari-
 mente i capi delle famiglie della nostra nazione ad
 usare ogni sollecitudine per estirpare l'uso del lusso
 introdotto in modo irrazionevole e contrario allo
 stato dei tempi presenti criticissimi nelle differenti
 sue circostanze, non solo negli abiti delle donne e
 nei loro abbellimenti riprovati dallo spirito del
 vangelo e ripugnanti ai precetti del divino apostolo
 san Paolo, ma ancora nel conversare frequente-
 mente, nel visitare molto spesso e nell'offrire i
 dolciumi, le bevande e le *narghile* in queste unioni.

¹ Melius profecto egisset si decretum ipsum, non epistolam,
 cui decretum adnexum erat, allegasset.

² Questa disposizione non sembra abbastanza chiara e
 sorprende troppo la volontà delle donne in questione, le quali
 molte volte si accostano a comunicarsi nel rito del marito per
 ignoranza, senza credere di avere con ciò rinunciato al rito
 proprio. Onde accadono poeche disturbi di coscienza, il qual
 caso occorre più d'una volta a me stesso in Mesopotamia.
 Sarebbe stato meglio lo stabilire che la donna, prima o im-
 mediatamente dopo il matrimonio, si dovesse interrogare, non
 in foro conscientiae, ma in foro externo, per intendere la sua
 intenzione. E ciò anche per dare una soddisfazione ben giusta
 all'antico parroco o vescovo della donna medesima, il quale
 ha un certo diritto di conoscere su di ciò la volontà della
 donna medesima (Valerj).

che si fanno o per dar le buone feste, o per augurare a il felice viaggio a quei che si dispongono a partire, o per dare ad essi il ben tornato, o per fare i felici auguri per la nuova abitazione, e per congratularsi in occasione dei patti di sponsali, matrimoni, parti, e cose simili; non solo fra gli stretti parenti, ma fra i disgiunti ancora. Tutte queste usanze richiedono, come si sa, molte spese e faticosi servigi, e molte volte sono nocive alla salute del corpo. Perciò con tutta ragione alcuni dei zelanti pastori emabarono particolari editti, vietando la suddette cose ed il portarsi delle donne nelle chiese di Dio con ornamenti e corredi, il far comodo di vestiari e di gioie, togliendo di mezzo ogni scambievole lagnanza; e ciò per rimuovere questi motivi perniciosi allo spirito e al corpo e le occasioni delle questioni, ed affinché le donne osservino la dovuta modestia ed il raccoglimento nelle rispettive case e la sollecitudine nel governo delle famiglie e nella buona educazione dei figli e delle figlie nella loro adolescenza, tenendo da essi lontani i cattivi esempi, e generalmente per conformità allo spirito evangelico ed alleggerimento degli uomini di maggiori spese. Speriamo dunque nel Signore che il suddetto nostro incitamento otterrà il suo effetto in tutte le diocesi della nostra nazione per le ragioni addotte, e specialmente per la conservazione dei beni di fortuna necessari per sostenere i pesi degli obblighi dei congiunti in matrimonio, e non disperderle col lusso e coll'ambizione mondana, e tutt'altro di cui può farsi meno, non essendo necessario per il sostenimento della vita umana.

Canone 39. Essendo toccato, permettendo Iddio, al collegio della nostra nazione della santissima Annunziata di Ain-Trax la stessa sorte che toccò ai conventi, collegi ed altre chiese in tempo delle guerre civili che si accesero da alcuni anni fra i Drusi e cristiani, così il suddetto nostro collegio fu messo a sacco e a fuoco ed andò in perdizione; e divenne perciò questo nostro sinodo obbligato necessariamente di provvedere ai mezzi necessari per l'erezione di un nuovo collegio nazionale per l'educazione dei chiamati da Dio al ministero del santo vangelo nell'ordine ecclesiastico e per la loro istituzione nelle scienze necessarie, conforme alle regole del suddetto collegio approvate dalla santa sede di Pietro, o modificando alcune di esse. E siccome le disposizioni da prendersi richiedono un'ampia dichiarazione che non può farsi in un canone sì breve, prega perciò il presente nostro sinodo la determinazione di pubblicare una particolare notificazione firmata e munita dal sigillo di tutti noi, come canone obbligatorio, di cui abbiamo qui dato un cenno, affinché se ne venga in cognizione.

Canone 40 ed ultimo della terza parte. Piacque a questo nostro santo sinodo che la parte quinta ed ultima degli atti del presente nostro sinodo sia divisa dalle quattro che la precedano e sussistente per sé stessa sotto la denominazione di *nahyah*, ossia aggiunta o appendice; e ciò perchè questa riguardando il rito ed il coro e suoi annessi, si ponga nelle chiese qual breve tipico, e si cammini secondo ciò che essa prescrive. Convien perciò dichiarare qui che i venti canoni disposti nella suddetta parte quinta formano parte degli atti di questo medesimo sinodo Gerosolimitano ed hanno la forza di obbligare a guisa degli altri canoni e decreti registrati in questi stessi atti pienamente e perfettamente, senza il minimo mancamento, essendo firmati e muniti del sigillo di ciascheduno di noi come questi presenti. Si guardi bene dunque di non trasgredire cosa alcuna di essi.

¹ Habetur supra, col. 981-914.

PARTI QUARTA.

DELLA VOCAZIONE MONASTICA, E DEI DIRITTI CHE HANNO LI VESCOVI, SOPRA I MONACI E LE MONACHE CHE HANNO I CONVENTI NELLE DIOCESI DI QUESTI VESCOVI; DELLA DISCIPLINA CHE DEVE OSSERVARSI SECONDO LE PRESENTI CIRCOSTANZE

(o abbraccia una prefazione e tre capitoli).

PREFAZIONE.

Della eccellenza della vocazione monastica e dei suoi obblighi.

L'eccellenza della vocazione monastica deriva dalla professione che fanno li monaci dei tre voti solenni, che sono la povertà volontaria, la mortificazione spontanea della propria volontà colla perfetta obbedienza ai legittimi superiori, la castità colla purità perpetua durante la vita umana. Ma l'osservanza di questi santi voti offerti a Dio conforme ai consigli evangelici consiste nel camminare secondo le regole e costituzioni proprie di ciascuna delle comunità religiose approvate dalla santa chiesa. E questa osservanza non può effettuarsi come si deve, se non vien posta in pratica dalla parte dei superiori regolari medesimi esattamente anche in riguardo delle particolarità più minute, e se questi non vegliano continuamente e pongono gran sollecitudine e mettono rigorosamente in esecuzione i canoni di correzione per li falli commessi conforme a ciò che prescrivono le costituzioni, e se non si rendono simili ai loro sudditi e si fanno uguali a ciascheduno individuo delle comunità in tutto, nel mangiare, bere, vestirsi, e nel dormire e levarsi, e nel trovarsi presente in chiesa; poichè i loro detti, le loro ammonizioni, i loro insegnamenti e le loro istruzioni ai membri della loro comunità, se non sono preceduti da loro pratici esempi dati a loro sudditi, recano piuttosto a questi nocumento che vantaggio, ed in tal guisa essi opererebbero in modo contrario a quel che è stato scritto di nostro redentore offerente i suoi consigli evangelici, che egli faceva ed insegnava¹; e perchè trovandosi così discordi, ascolteranno dai loro sudditi, almeno internamente: „O medico, cura te stesso“²; „e tu che vai predicando agli altri, perchè non predichi a te stesso?“³ E così non si osservano le costituzioni, e non pigliandosi cura della loro osservanza, si trasgrediscono i voti facilmente, perchè le costituzioni si considerano come la siepe per la vigna: se si distrugga la siepe, la vigna verrà calpestate dai ladri non meno che dalle bestie, e sarà abbandonata, e diverrà incolta e priva di frutti.

Con ragione veramente alcuni dei padri della chiesa hanno chiamato la vita monastica *vita angelica*; se i suoi superiori e sudditi camminassero conforme alle loro regole e costituzioni fedelmente ed esattamente, osservandole appunto senza alcuna cosa mancare; al contrario poi *rotta via per menare all'inferno*; se si trovasse opposta a ciò per la distruzione della suddetta siepe.

Si bilancino questi detti colla bilancia della giustizia ed equità onde se ne conosca la verità, ch'è a dire si rifletta e si faccia il bilancio fra i primi monaci ed i seguaci dei loro santi esempi per lungo spazio di tempo, e come i nomi di un gran numero di quelli e di questi trovansi registrati nel catalogo dei beati e le loro immagini si venerano sugli altari della chiesa cattolica; quindi fra i mo-

¹ Act. I, 1.

² Luc. IV, 23.

³ Rom. II, 21.

naei dei nostri tempi, e come questi si conducono. A per l'anima sua, e quei che non sono sacerdoti e qual fama hanno presso i popoli, e qual santità riacquiesce in essi. Con questo confronto si discopre il vero e si conosce la veracità del anzidetto epiteto.

Ma essendo degli uomini, finchè corrono il loro corso del vivere, di stare soggetti alla mutazione di una cosa in un'altra contraria, godendo essi il pieno libero arbitrio umano che è immune da ogni violenza che possa ledere la volontà libera, e perciò diocesi nel proverbio: „La volontà opera i prodigi:“ e siccome ancora i divini aiuti non si negano dalle infinite celeste misericordie a chi frequentemente li chiede con fede ed umiltà, essendo stato da Dio promesso di concederli dicendo: „Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto.“ per lo che il presente nostro santo sinodo appoggia le sue speranze a questo fondamento, confidandosi di vedere la suddetta deplorabile differenza fra quei primi ed i presenti cambiata in contrario ed in emenda, cioè in una mutazione tale che rallegra i cuori e fa rivivere la buona fama e che trae dal pericolo della perdizione gli erranti, rimettendoli nel cammino della via della eterna salute.

Aiutati dunque dalla suddetta speranza e confortati dalla disposizione di molti dei monaci della nostra nazione, siccome è a noi noto, a riformar il tenor di vivere ed a mettere in esecuzione le loro regole, veniamo ora a ciò che ci proponiamo di addurre chiaramente nei tre seguenti capitoli per il loro vero bene, che di tutti cuori ad essi desideriamo, e per conservazione della pace ed unione fra di essi e fra i loro superiori locali vescovi delle diocesi, in cui sono situati i loro conventi, facendo conoscere nei due primi capitoli quei diritti che hanno i vescovi sopra i monaci in forza delle loro regole medesime, e stabiliamo nel terzo la disciplina a cui si deve attenere, ed in questa disciplina fondiamo la speranza di ottenere il suddetto santo cambiamento.

CAPITOLO I.

Della giurisdizione spirituale che ha il vescovo della diocesi sopra i monaci che hanno i conventi nella diocesi, secondo ciò che trovasi scritto nelle loro regole confermate dalla santa sede o da essa ricevute.

1° Trattandosi di cacciare un monaco professore dalla religione, il capitolo dei definitori terminerà la sua causa come ordina il vescovo della diocesi.

2° I monaci eletti dai loro superiori regolari ad essere iniziati negli ordini sagri, il solo vescovo della diocesi li esaminerà e li ordinerà.

3° Senza permissione del vescovo non si può ascoltare le confessioni dei secolari e dei medesimi monaci, neppure dentro i conventi che sono nella sua diocesi.

4° Non possono li monaci edificare un nuovo convento, o accettare un convento che si dà a loro dai suoi proprietari, se non col consenso del vescovo della diocesi.

5° Devono li monaci, dopo l'obbedienza ecclesiastica che si presta a monsignor patriarca e la sottomissione ai suoi comandi e decreti, sottomettersi ancora al vescovo della diocesi e portargli il dovuto rispetto.

6° Alla morte del vescovo della diocesi, in ogni chiesa dei conventi che sono dentro la diocesi si faranno solenni esequie in suffragio dell'anima sua offrendo ciascun sacerdote del convento una messa

7° Non è lecito a veruno dei monaci di predicare, catechizzare o confessare fuor del convento senza licenza dell'ordinario.

8° Deve il generale prender il consiglio dell'ordinario o di monsignor patriarca prima di venire a decisione dell'espulsione del reo dalla religione.

9° Siccome si domanda da monsignor patriarca una notificazione per l'apertura del capitolo generale dell'ordine, così si domanda una simile dal vescovo della diocesi, e si leggerà nella prima seduta del capitolo generale dopo la lettura di quella di monsignor patriarca.

10° ed ultimo. Nella visita che fa il vescovo dei conventi situati nella sua diocesi può esercitare nelle loro chiese i pontificali come li esercita in tutte le chiese parrocchiali a lui soggette, essendo le dette chiese immediatamente sotto la sua giurisdizione vescovile, siccome può esaminare ciascuno dei monaci col fargli aprire la propria coscienza intorno a sè stesso¹ e allo stato della religione.

Questo nostro santo sinodo, siccome vuole decisamente l'osservanza di questi diritti all'ordinario sopra i monaci che hanno i conventi nella sua diocesi nel modo scritto nelle regole, così comanda strettamente l'osservanza di tutto ciò che è stato detto a suo luogo nei canoni di questo nostro santo sinodo riguardo al clero regolare e rispetto a ciò che appartiene agli ordinari di fare verso i monaci che sono nelle loro diocesi secondo i diversi oggetti.

CAPITOLO II.

Della giurisdizione spirituale che ha l'ordinario sopra i monasteri delle monache che sono nella sua diocesi, come trovasi scritto nelle loro regole approvate dalla santa sede.

1° Nel caso di dover sortire una monaca professa dal monastero per andare ad altro luogo, non si faccia ciò senza causa necessaria approvata dall'ordinario.

2° Quando il capitolo delle monache del monastero accetta per via di voti la novizia dopo la prova, se ne manderà la notizia all'ordinario e al generale, e si attenderà la loro licenza per vestirla dell'abito monastico del noviziato.

3° Prestino le monache del monastero il dovuto rispetto ed ossequio a monsignor patriarca Antiocheno e a monsignor vescovo nella cui diocesi sta il monastero, e si sottomettano a lui con filiale amore.

4° Dopo la legittima elezione della nuova superiora del monastero, se ne faccia consapevole il vescovo della diocesi per confermarla nella sua dignità.

5° Quando il generale dell'ordine destina uno dei suoi sacerdoti confessore del monastero delle monache, questo sacerdote andrà munito di carta di obbedienza da monsignor vescovo, nella cui diocesi sta il monastero delle monache, per ricevere da lui la necessaria approvazione per ascoltare le confessioni delle monache.

6° Tutte le volte che il generale deputa il confessore straordinario per le monache, deve questo sacerdote prender dal suddetto ordinario l'approvazione per ricevere le loro confessioni.

7° Non può verun sacerdote ricevere la confessione di una monaca, che gli abbia col permesso

della superiora aperta la sua coesistenza, senza la licenza necessaria del vescovo e quella del generale.

8° È di diritto dell'ordinario di visitare annualmente i monasteri delle monache, facendo ivi tutto ciò che vien stabilito nel capitolo terzo della parte terza del libro delle regole, senza il minimo aumento o diminuzione.

Trovandosi dunque chiaramente esposta nelle costituzioni della monache basiliane regolari, approvate dalla santa sede di Pietro, l'ingerenza dell'ordinario nei loro affari e nei loro diritti ed in quelli che ha il generale sopra di esse, come negli otto casi sopradetti, questo nostro santo sinodo, siccome comanda che siano conservate all'ordinario queste otto cose, così vieta che se ne aggiungano altre che si oppongano essenzialmente ad esse, o che non esistano nel seguente capitolo terzo riguardante la disciplina.

CAPITOLO III.

Della disciplina che riguarda i monaci e la monache della nostra nazione.

(e contiene quaranta canoni).

Canone 1. Questo nostro santo sinodo comanda per ragioni giustissime che non si riceva dai superiori regolari nel numero dei novizi alcuno, se questo non abbia in mano dal suo proprio pastore ecclesiastico o dal suo vicario una testimonianza denotante, essere egli stato canonicamente esaminato da lui e trovato idoneo di abbracciare la vocazione monastica tanto rispetto alla sua condotta, salute, e stato personale ed età, quanto rispetto alle altre circostanze temporali e locali. E se alcun dei superiori suddetti ricevesse qualcheduno nel convento e lo vestisse dell'abito del noviziato senza la testimonianza suddetta, il proprio pastore ed il vescovo del convento comanderà che sia spogliato del suddetto abito e che esca fuori del convento ritornando al secolo, ove resterà fintanto che avrà ottenuta la suddetta testimonianza, ed allora potrà ritornare al convento ed essere ricevuto fra li novizi.

Canone 2. Avendo noi conosciuto dalla frequente esperienza le cattive conseguenze ed i gravi scandali e gli altri danni spirituali provenienti per parte di alcuni che hanno fatto la solenne professione monastica nella gioinezza prima di pervenire all'età di venti anni, per questo e per le circostanze dei nostri paesi questo nostro santo sinodo di comun parere giudicò di non doversi in avvenire ricevere alcuno nella religione e vestire dell'abito del noviziato se non nell'anno ventesimo della sua età, e di non fare in conseguenza alcuno la professione se non alla fine del vigesimo secondo anno dell'età sua; comandando noi colla piena potestà sinodale e colla potente parola di Dio l'osservanza di questo canone sotto le gravi pene ecclesiastiche da imporsi a chi lo traagredisce, di qualunque grado egli sia. Perciò chi vien al convento nell'età suddetta con proposito di abbracciare la vita monastica, deve avere presso di sé, oltre la suddetta testimonianza del suo vescovo, la fede del suo battesimo. Non osta a questo nostro giusto decreto per i suoi ragionevoli motivi il permesso che trovasi in alcune costituzioni regolari di poter ricevere la solenne professione nell'età minore della suddetta, perchè questa permissione accettata nei secoli passati non è più adatta, ma bensì nociva nel presente nostro secolo, massime nelle circostanze dei nostri paesi e disciplina della nostra chiesa in questi tempi e delle sue vicende note a tutti.

Canone 3. Egli è contrario all'ordine monastico ed alle costituzioni predette il ricevere il novizio nella suddetta guisa e l'introdurlo subito alla scuola del convento, affinchè impari il necessario per il ricevimento degli ordini ecclesiastici, come la morale, la lettera ecc.; poichè in questa maniera non viene sperimentata canonicamente per due anni, onde venire in cognizione della sua vocazione, nè egli sarà fuor di dubbio di potere o no in avvenire vivere d'acordo la sua vita in una comunità, di cui egli ignora lo stato dei suoi individui, stando solamente in scuola tra gli studenti; nè sarà canonicamente valido lo scrutinio che gli fanno i monaci alla fine del noviziato per fare la solenne professione, non avendolo questi sperimentato nè nel convento nè negli uffici vili del convento, nella cucina, nel forno ed in altre opere domestiche, coi quali si provano i novizi secondo le regole e costituzioni per venire in cognizione della loro virtù salute e delle altre doti, e questi studenti ancora non possono capire bene lo spirito delle regole monastiche e delle costituzioni, nè il modo di metterle in pratica secondo le norme dell'istituto. Con ragione dunque e giustizia e conformemente alle medesime regole e costituzioni questo nostro santo sinodo comanda che non entri il monaco nella scuola delle scienze che è nel convento stesso, e molto più non si mandi ad una scuola lontana, se non dopo di aver finito i due anni di prova e fatto la solenne professione. Chi traagredirà ciò, meriterà di essere castigato rigorosamente dall'ordinario, e trascurando questi di ciò fare, lo farà monsignor patriarca.

Canone 4. Non è affatto lecito di squittinare nel capitolo del convento per un monaco professore onde possa accendere ad un ordine sacro, quando questi sia stato assente dal detto convento in altro luogo per lo spazio di due anni o più, perchè i votanti allora non possono conoscere in verità se egli è degno, o no, stante il tempo della sua lontananza da essi, e la testimonianza data dagli altri in favore suo non si reputa un sperimento personale; altrimenti, se questa venisse richiesta e data dal vescovo (che conosce appieno personalmente il merito di questo monaco dimorante nella di lui diocesi), affinchè gli si faccia il canonico scrutinio nel proprio convento; così allora a tenore della detta testimonianza è lecito di fargli lo scrutinio. Dunque qualunque scrutinio si facesse nel convento per chi non vi avesse dimorato fra li votanti per lo spazio di due anni o vicino a due anni (senza la testimonianza del suddetto vescovo), non sarà canonico. Ciò viene stabilito dal nostro santo sinodo; nè il vescovo della diocesi sarà tenuto di accettare lo scrutinio e di ordinare in forza di esso l'eletto, anzi lo rigetterà.

Canone 5. Appartenendo al vescovo diocesano di conferire gli ordini ecclesiastici minori e maggiori ai monaci professi secondo gli scrutini dei conventi che si fanno canonicamente per il loro ricevimento; se egli rifiuta di conferirli ad uno di essi monaci per motivi giusti e canonici, non può un altro vescovo di diversa diocesi conferirglieli licitamente, quantunque lo mandasse da lui il generale accompagnato da una sua lettera firmata anche dal capitolo dei defnitori, chiedendogli di ordinarlo. Ma in simile supposizione se si stimasse, essere il rifiuto del vescovo della diocesi di ordi-

¹ Dovrebbe certo ostare il rispetto che devonsi alla autorità della santa sede da cui furono approvate quelle costituzioni. Se le circostanze dei tempi esigono che si introduca in esse qualche modificazione, si doveva a tal' uopo ricorrere alla santa sede, cui solo appartiene il mutare ciò che fu da essa solennemente emanato (Valerga).

serio ingiusto e contrario al gius canonico, si ripeterà allora la causa da ambedue le parti alla san-
 tità di monsignor patriarca, che ha la suprema
 potestà nella nazione, e quel che deciderà una
 san-
 tità dopo l'esame degli argomenti di ambedue
 le parti, si metterà in esecuzione. Si sa però che
 quando al vescovo estraneo vien commessa in-
 iscritta dal pastor della diocesi l'ordinazione del
 monaco suo suddito, allora questi si reputa come
 fosse ordinato da lui medesimo.

Canone 6. Egli è proibito dai sacri canoni l'in-
 gresso delle donne nei recinti dei conventi dei mo-
 naci sotto pena di incorrere nella scomunica mag-
 giore, come è proibito agli uomini sotto la stessa
 suddetta pena l'entrare dentro i recinti dei mo-
 nasteri delle monache. Si osservi da tutti questa
 proibizione conforme alle parole della regola mo-
 nastica e delle sue costituzioni letteralmente, senza
 niuna dispensa in contrario assolutamente.

Canone 7. I sacri canoni proibiscono ancora
 l'andare e venire dei giovinetti alle colle dei
 monaci e vieta lo stabilire di piccole scuole
 dentro i conventi per insegnare ai ragazzi il leg-
 gere. Questo nostro santo sinodo rinnova la sud-
 detta proibizione sotto peso delle censure eccle-
 siastiche, o si faccia il detto insegnamento a molti
 ragazzi uniti insieme, o molto più a individui par-
 ticolarmente di essi.

Canone 8. Sono obbligati i monaci superiori e
 suddetti di osservare minutamente tutto ciò che
 vien stabilito nei venticinque canoni del precedente
 nostro sinodo unitamente a tutto quel che richie-
 dono i canoni di questo nostro presente rispetto
 ad essi, e quel che di essi fu detto nei canoni di
 disciplina ed in altri. E noi aggraviamo le coscienza
 dei vescovi dei loro conventi d'inviare sopra
 l'esecuzione delle cose dette e di castigare i tra-
 sgressori di una di esse (quando ne vengono in
 chiaro) secondo la gravità o leggerezza del trasgre-
 dimento, senza trascurare ciò affatto.

Canone 9. Questo nostro santo sinodo comanda
 coll'onnipotente parola di Dio ai generali delle tre
 comunità basiliane che sono nella nostra nazione,
 ai definitori ed ai superiori dei conventi di esse,
 di essere molto minuti e rigorosi verso di sé me-
 desimi e dei sudditi nell'osservanza delle regole e
 costituzioni, primo rispetto al mangiare, bere, vestire,
 e a tutti quanti i bisogni della vita monastica nei
 due stati di salute e d'infermità, senza la minima
 parzialità, dando ai loro sottomessi tutti i loro
 bisogni a sufficienza e ponendo ogni sollecitudine,
 affinché non manchi a questi cosa alcuna di quelle
 necessarie, pel vitto e vestiario ed altro secondo lo
 spirito della regola e costituzioni, per impedire
 assolutamente ogni contrasto; secondo rispetto all'
 imporre le penitense ai commettenti delle gravi e
 leggeri mancanze, conforme prescrivono le costi-
 tuzioni, senza alcuna trascuranza; finalmente rispetto
 agli annui esercizi spirituali, che non devono omet-
 tersi. Altrimenti saranno i loro vescovi obbligati in
 coscienza di punirli, assicurati che fossero di questa
 dannosissima trascuranza.

Canone 10. Parimenti comandiamo a tutti i
 sopradetti superiori e sottoposti che non si faccia
 fra di loro menzione alcuna di distinzione fra Alep-
 pino e Baladita, o fra Damasceno e Baladita, o fra
 questi e Saffadita, né per spirito patrio, né per ri-
 guardo umano, né per particolarità nelle dignità
 dei conventi grande o piccole, essendo tutti quanti
 fratelli, ed eguali i loro diritti monastici, e comuni
 le entrate, e pari le loro obbligazioni, né v'è dif-
 ferenza tra l'uno e l'altro in cosa alcuna. Dunque
 la condotta contraria a questo comandamento merita

A un castigo, perché turba la pace della comunità e
 vi cagiona delle scissure.

Canone 11. Egli è noto che il monaco in eser-
 vando del voto dell'obbedienza volontaria da lui
 offerto a Dio solennemente non ha più volontà pro-
 pria, ma diviene obbligato gravissimamente e ri-
 gorosamente ad obbedire al suo superiore legittimo
 in quel che gli comanda a tenere della regola e
 delle costituzioni, non in cose essenzialmente ad
 esse contrarie e né in che può essere nocivo all'
 anima sua, o non può farlo. In questa suppo-
 sizione può addurre al suo superiore con umiltà e
 rispetto gli argomenti di sua scienza. Se il supe-
 riore ne resterà soddisfatto, bene; altrimenti si ad-
 durranno pacificamente da ambe le parti al supe-
 riore maggiore.

Canone 12. In quanto poi al voto della po-
 vertà, con cui il professo ha rinunziato solenne-
 mente e di piena sua volontà a tutti i beni della
 terra, è chiaro che questo consiste nell'anteporre
 chi lo professa il minimo bene spirituale ai più
 grandi guadagni temporali, temendosi assai lontano
 da ogni piccola trasgressione di quello che stabi-
 liscono le costituzioni e regole della sua congre-
 gazione in rispetto alla virtù dell'eccelsa povertà
 evangelica e fuggendo dall'allegarsi in proprietà
 particolare come se fuggisse dal serpente, ed asten-
 dendosi negli uffici monastici od ecclesiastici dalla
 troppa avidità e dal differire la mercede degli
 operai e dal suscitare delle liti col pretesto di
 risparmiare e da ciò che deriva dall'amore di pos-
 sedere mediante l'avarizia. Non gli è lecito ancora
 di tenere presso di sé del denaro se non quella
 quantità che gli vien accordata dal generale del
 suo ordine, come pure non è lecito ad alcuno dei
 superiori generali di permettere al suo suddito di
 ritenere presso di sé delle sostanze se non ciò che
 gli è assolutamente necessario; imperciocché l'auto-
 rità di questi superiori in quest'affare è ristretta
 a ciò che si è detto e devono conservarla dentro i
 suoi limiti, altrimenti peccano e partecipano dei
 peccati dei loro sudditi cagionati dalla loro in-
 fingardaggine e danneggiano le anime dei sudditi
 in questa vita e nell'altra. Imperciocché è cognito
 ciò che vien scritto nelle costituzioni monastiche
 medesime con queste parole, cioè: „Chi dei fratelli
 trovasi, dopo sua morte, che abbia recato qualche
 cosa in proprietà sua, sia egli superiore o suddito,
 non si offrirà per l'anima sua né messa né altri
 suffragi, e perderà la sepultura in chiesa.“ Da
 questo terribile castigo si conosce la gravità
 enorme del peccato di allegarsi in proprietà parti-
 colare contro il voto della povertà. Si guardi bene
 dunque dal commetterlo.

Canone 13. Riguardo poi al voto di castità, con
 cui il professo si obbligò con piena sua libertà di
 conservare la virtù della eccelsissima purità per amor
 del regno di Dio, dove chi la professa, (affinchè
 siano adempiuti come conviene i suoi doveri, e non
 sia lesa il voto con cui essa si offre a Dio) teneri
 assolutamente lontano, e con maggior rigore degli
 altri, dal conversare familiarmente colle donne e
 giovinetti e dal frequentare le case dei secolari, e
 mortificare i sensi ed attendere agli esercizi spiri-
 tuali, coll'amore del ritiro e colla pratica delle ora-
 zioni mentali e vocali con fervore ed umiltà e senza
 tedio, e ricevere con tutta disposizione i santi sagra-
 menti ed usare insomma ogni diligenza per non
 macchiare la bianchezza del giglio della purità o
 ledere la sua soave fragranza, fuggendo tutte le
 prossime occasioni che suscitano in lui le tentazioni,
 conoscendo esser la fragilità umana qual vaso di
 vetro che si rompe dal minimo urto, come si vede

chiaramente dai casi che accadono giornalmente nel mondo, qui in maligno positus est¹.

Canone 14. Averchè i votanti nei capitoli generali dei monaci abbiano la libertà assoluta di eleggere alla carica di generale e a quella dei defensori chi vogliono, secondo i meriti della virtù e doti dell'animo, ciò nonostante non solamente l'esperienza pratica, ma ancora gli ordini della santa sede di Pietro dichiararono con tutta ragione, non essere convenevole di eleggere per la seconda volta i medesimi individui a queste cariche dopo essere scorsi i tre anni del precedente capitolo, ma che si facciano dei cambiamenti e delle permuta fra questi individui almeno per lo spazio di altro capitolo generale, prima di essere eletti di nuovo nel futuro a quelle cariche. Questo per conservare la giusta uguaglianza e togliere i motivi di discordia e dei partiti di patriottismo dal corpo della comunità. Si deve usare ogni diligenza in questo importante affare, preferendo nell'elezione il più degno al degno, e considerare bene le cose onde sia mantenuta l'uguaglianza in virtù delle disposizioni che si prendono nel capitolo dei defensori nell'eleggere i superiori dei conventi ed episcopii. Questo nostro santo sinodo dunque per impedire tutte le questioni che possono nascere e per conservare la giustizia e rettitudine e rimuovere le occasioni dei disturbi e delle scissure dai membri delle comunità regolari, stabilisce rigorosamente e comanda espressamente l'osservanza di ciò che è stato esposto, appropriando all'autorità patriarcale, trascurando l'ordinario, l'esecuzione del presente canone nella sua forza, avendo monsignor patriarca per il suo supremo tribunale nella nazione l'autorità mediata sopra tutti i conventi dei monaci e delle monache che sono nella nazione, siccome affermano i sommi Romani pontefici medesimi nei loro decreti apostolici.

Canone 15. Convien al capitolo dei defensori dell'ordine (ai membri del quale appartiene di eleggere i superiori dei conventi e di accompagnarli con lettere canoniche ai luoghi di cui sono superiori) di aver riguardo per li motivi sopra esposti all'uguaglianza nel merito fra questi individui superiori per rimuovere le occasioni della mormorazione e dell'imputazione di parzialità e distinzione, che sono nocive e cagioni di spirito di dissensione.

Canone 16. Questo nostro santo sinodo impone alle tre comunità religiose che sono nella nostra nazione di osservare minutamente le notificazioni emanate per ciascheduna di esse in iscritto dal reverendissimo nostro diletto fratello il vescovo Francesco Vilardell, delegato apostolico, allorchando visitò ognuna di esse in particolare in qualità di visitatore papale per commissione straordinaria della santa memoria del Romano pontefice Gregorio XVI; poichè gli atti di questa sua visita apostolica, dopo che erano terminati, furono confermati dalla santa sede di Pietro e divennero i precetti scritti in essi obbliganti in coscienza ed ecclesiasticamente e pienamente, come pure si debbono osservare i decreti apostolici emanati in altri tempi per cause particolari riguardanti queste religioni in generale ed in particolare.

Canone 17. Quantunque abbiamo già addotto in genere la strettezza dell'obbligo dei superiori regolari, sotto gravanza di coscienza innanzi a Dio, di osservare tutto quel che vien registrato nelle loro regole e costituzioni in riguardo ai loro individui e le loro cariche, ciò nonostante comandiamo di nuovo in questo canone in particolare che si osservi minutamente e letteralmente tutto quel che vien ingiunto

al generale della religione ed agli individui dei suoi defensori ed a ciascheduno dei superiori dei conventi ed a quei che occupano le altre cariche religiose, conforme trovati scritte distintamente di ognuna di essi in particolare nelle parti e capitoli delle regole e costituzioni, rispetto cioè al modo di procedere e di reggere canonicamente, e rispetto alle mancanze e loro pena, e rispetto ai capitoli dei conventi e loro statuti, ed all'istruzione dei destinati per ricevimento degli ordini nelle scienze di teologia ad essi necessarie, e finalmente rispetto ai rendiconti dei conti e le altre cose ingiunte a ciascheduno dei suddetti; poichè questi non possono dispecciarli nè liberarli da questi statuti, se brama lo sgravio delle loro coscienze innanzi a Dio e la sua santa chiesa e l'occasione dai castighi destinati per li trasgressori, come la deposizione dalla carica giustamente e ragionevolmente ed altre cose.

Canone 18. È proibito nelle regole e costituzioni monastiche a tutti i monaci, di qualunque grado ed ordine egliano siano, non solamente il coabitare colle donne e coi giovinetti ed il conversare troppo familiarmente con questi tali, ma ancora il frequentare le case dei secolari che sono vicini ai conventi, siano questi secolari esteri ovvero messaroli del convento, e trovandosi qualche volta da necessità costretti d'andervi, vi andranno in compagnia due insieme o più, e non uno solo. Dunque vedendo provata contro qualcheuno la transgressione di ciò formalmente, sarà punito con pena ecclesiastiche dal suo legittimo superiore per ordine dell'ordinario.

Canone 19. È di diritto dell'ordinario di punire colle censure ecclesiastiche quel monaco che semina gli errori degli eretici o dei scismatici o le dottrine scandalose ovvero condannate, facendo egli ciò dentro il proprio convento fra i suoi abitanti, o fuori del convento fra li secolari.

Canone 20. Sebbene la punizione del monaco, che commette qualche delitto pubblico dentro il proprio convento, gli si darà dal suo legittimo superiore secondo la gravità o leggerezza del delitto medesimo, pure se egli commettesse un delitto pubblico fuori del convento fra li parrocchiani, la punizione gli sarà imposta dal vescovo del luogo, affinchè la eseguisca senza trasgredimento, ancorchè ritornasse al proprio convento, essendo il suo superiore obbligato di fargliela mettere assolutamente in esecuzione.

Canone 21. Non vi è dubbio essere di diritto del vescovo della diocesi di ricevere nel suo tribunale gli appelli dei monaci dei conventi esistenti sotto la sua giurisdizione vescovile contro i loro superiori regolari, come pure le cause e le accuse che si presentano dai secolari contro quei monaci, e di esaminarle e di diffinirle conforme al giusto canonico, e di rimetterle con suo permesso ai tribunali civili, quando egli non fosse perito nelle leggi civili.

Canone 22. Deve il vescovo del luogo notificare ai superiori regolari che sono nella sua diocesi la necessità di visitare i loro conventi e di mettere in assetto le loro cose, sia che egli vedesse questi trascuranti di fare la visita prescritta dalle loro costituzioni, o perchè stimasse opportuno dover questi fare una visita straordinaria. E questi medesimi sono obbligati di obbedire al notificamento e di eseguirlo conforme a quel che dicono le costituzioni medesime.

Canone 23. Se avvenisse che il vescovo della diocesi, esaminato che avrà un monaco di quei che sono mandati da lui dai superiori regolari, che sono sotto sua giurisdizione, per iniziarli negli or-

disti sacri canonicamente, rifiutati di ordinare per A motivi ragionevoli, giusti e legali, che non significhino ai superiori moderati, questi non potranno mandare il loro monaco suddetto ad un altro vescovo per essere da lui ordinato (imperocchè se il vescovo cattore l'ordinasse, incorrerebbero ambedue nella sospensione, e la loro accusazione sarà rinviata all'autorità patriarcale). Ma se lo mandassero ad altro convento situato nella diocesi di altro vescovo, dopo che vi avrà dimorato il monaco del continuo per lo spazio di due anni interi e rimosso gli impedimenti che ostavano, e gli sarà fatto da' monaci del convento un scrutinio canonico e favorevole, si manderà col permesso dei suoi superiori dal vescovo del convento, e questi lo potrà ordinare, premesso un canonico esame. E sarebbe cosa assai buona che il vescovo della diocesi, nell'esame che fa di quei che vengono presentati per essere ordinati, scegliesse un sacerdote o due degli addottrinati come suoi aiutanti o deputati a fare l'esame per togliere ogni sospetto di parzialità.

Canone 24. Se un vescovo permettesse ad una comunità religiosa di edificare nella sua diocesi una chiesa approvata da lui canonicamente parrocchia per i suoi diocesani (cosa che accade di rado, essendo contraria alla pratica degli antichi secoli della chiesa cattolica), tale chiesa senza dubbio si conta come tutte le altre chiese parrocchiali che sono nella sua diocesi, ed i sacerdoti monaci di lei ministri si riputano come gli altri suoi sacerdoti sotto sua direzione immediata, obbligati ed eseguir in questa loro chiesa tutto quel che esso farà eseguire nelle altre chiese parrocchiali e di pagarli i suoi diritti vescovili che ha sopra di essa, siccome gli pagano le altre sue chiese.

Canone 25. Se avvenisse che un monaco ardisse (che Iddio ne tenga lontano) di ribellarsi contro il proprio vescovo, o d'ingiuriarlo e calunniarlo pubblicamente con parole e con iscritti, potrà questo vescovo punirlo coi giusti castighi ecclesiastici, quando ciò si provasse contro di lui legalmente e non ne domandasse il suo perdono realmente e non ricevesse dal vescovo la penitenza di suo peccato, dedicandosi delle cose dette di lui e rimettendo il di lui onore secondo i principii della riparazione dei doveri dell'onore.

Canone 26. Senza il permesso in iscritto degli ordinari non può alcun monaco, ebbene accompagnato con lettere dei suoi superiori regolari, andare in giro per le loro diocesi raccogliendo elemosine dai fedeli a nome dei suoi monaci e delle loro chiese, né visitare i suoi parenti ivi domiciliati, né curarsi o cambiare aria, né trattare affari riguardanti il suo ordine e la sua propria persona. Dunque se si trovasse un monaco in contravvenzione a questo decreto fondato sul jus canonico, il vescovo della diocesi lo punirà colle censure ecclesiastiche a tenore della gravità del suo fallo, comandandogli di ritornare subito al suo convento e di restituire le elemosine a quei che gli hanno date, se non volente con benignissima condiscendenza perdonargli il di lui fallo.

Canone 27. Sono tenuti i monaci che sono nella nostra nazione, superiori e sudditi, di osservare minutamente e rigorosamente il contenuto delle due notificazioni emanate dal beattissimo nostro signore il patriarca Kir Maximo il 27 luglio 1846 e il 3 gennaio del corrente anno, intorno alla proibizione dell'arte di medicina ai chierici ed al privilegio del ministero della medicina che hanno i sacerdoti monaci nelle diocesi. Le copie di queste due notificazioni trovansi riportate alla fine degli atti di questo nostro sinodo.

Canone. GENERALI. TOMO XLVI.

Canone 28. Se avvenisse (che Iddio ne tenga lontano) che in un capitolo generale di una delle tre comunità religiose si effettuasse l'elezione generale per via di prepotenza contro la libertà dei votanti, e per mezzo di doni simoniaci, si partì la causa al tribunale patriarcale. Se ciò si verificasse, previo un canonic esame, allora con beatitudine darà sentenza che si deponga quell'intruso superiore, e colla sua suprema autorità eleggerà questa volta con diritto devolativo chi gli piacerà alla dignità generalizia, avendo già preso il consenso dell'ordinario dentro i termini della diocesi del quale esiste la sede di quella comunità religiosa.

Canone 29. Appartiene all'ordinario l'aver cura di cingere di muri i monasteri delle monache che sono nella sua diocesi, e di punire gli ecclesiastici ed i secolari che entrano dentro il recinto senza quelle necessità e precauzioni prescritte nelle loro costituzioni, e d'impedire colla sua autorità vescovile chi le frequenta in modo contrario alle suddette costituzioni, a tenore delle quali solamente farà ad esse la sua annua visita, astenendosi di farne delle altre in osservanza degli sagri statuti ed in buon esempio per gli altri, e per non aggravare i loro monasteri.

Canone 30. Può il vescovo della diocesi negare la facoltà di ascoltare le confessioni delle monache ai sacerdoti eletti a questo ufficio dal loro generale, siano ordinari e straordinari, quando forma certo, premesso il canonico esame, di ciò che l'obbligo a ritenere di dar la facoltà a questi sacerdoti ed a domandarne al generale degli altri, significandogli chiaramente quelli canonici impedimenti.

Canone 31. Può il detto ordinario domandare al generale di cambiare i suoi monaci da lui messi per servire alla porta del monastero delle monache e per invigilare sopra i suoi beni ed entrate, quando fosse certissimo delle gravi mancanze di questi, col non aver adempite ai doveri delle loro cariche e uffici, oltre la loro dannosa frode, dispiegando chiaramente al loro superiore suddetto le mancanze comprovate contro di loro.

Canone 32. Appartiene all'autorità dell'ordinario di esaminare la volontà della giovane che si presenta a fare la sua solenne professione nel monastero delle monache dopo il fine del tempo del suo noviziato; ed accertatosi della lesione della sua libera volontà, o di alcune doti naturali o morali esistenti in essa e non convenevoli a questa vocazione, d'impedirle di farsi religiosa e di rimandarla a casa sua, ovvero di dare rispetto ad essa altre disposizioni conformi a quel che stabiliscono le costituzioni.

Canone 33. Spetta all'ordinario di confermare la superiora canonicamente eletta, come anche di ricevere le sue accuse, se gli venissero date, contro il confessore o altri di quei destinati dal generale per adoperarsi in servizio del di lei monastero; e ciò quando le suddette sue accuse non venissero prima accettate dal generale. Esaminata dunque dal vescovo la verità delle esse canonicamente, decreterà con giustizia e rettitudine ciò che converrà farsi in questo proposito.

Canone 34. Se nascessero delle differenze fra i superiori regolari ed i vescovi di quelle diocesi, nei quali esistono i loro conventi, intorno ai canoni soprascritti e intorno alle esse stabilite nei decreti della sede di Pietro o intorno ai canoni dei sagri concili, e non venissero a terminare in qualche maniera, ma procedesse innanzi la discordia fra ambe le parti, si riporti la causa al tribunale patriarcale, e dopo che avrà una beatitudine ascoltato le ragioni delle suddette parti, darà quel giudizio

che eroderà canonico e giusto ed obbligherà le parti ad eseguirlo. Se poi l'anno della venuta delle cose richiedesse la processione nella chiesa dei luoghi e l'osservazione degli editti¹ nei loro posti, e volesse una beatitudine in questa supplicazione mandare da una parte un deputato patriarcale a questo fine, ambe le parti saranno obbligati ad accettarlo riverentemente e di esporgli le cose con tutta la verità; ed egli le metterà in iscritto e le convaliderà colle firme degli attestanti, affinché al suo ritorno al tribunale patriarcale sua beatitudine possa emanare l'ultima sentenza sulla causa, dopo che avrà esaminato le suddette verità.

Canone 35. Volendo il generale dell'ordine adempire l'indispensabile suo dovere impostogli dalla regola e dalle costituzioni di visitare per sé stesso (o per mezzo di un vicario legittimo, se avesse qualche impedimento canonico di poter ciò fare in persona) i conventi appartenenti alla sua religione.

1° Deve fare questa visita una volta all'anno, giacché molti sono i motivi che la richiedono nelle circostanze attuali.

2° Deve esaminare minutamente le celle dei monaci, le loro case e scanzie, e tutto quel che troverà presso di loro di superfluo al bisogno del loro stato, povero, massime di danaro contante, lo prenderà indifferentemente all'apotea della chiesa o alla libreria del convento, o lo consegnerà in mano del superiore del medesimo convento.

3° In quanto ai sacerdoti dei capi monaci, siano questi superiori o sottoposti, non lascerà presso alcuni di loro, se non due pianete, una ordinaria e l'altra distinta per le domeniche ed i giorni festivi; le altre poi, che sono di più, si prenderanno e si porteranno nelle chiese dei conventi, e non si permetterà di darle se non ai monaci recentemente ordinati. E se i generali degli ordini non adempiranno questa annua visita nelle condizioni suddette, la farà l'ordinario e la metterà in effetto esattamente.

Canone 36. Egli è noto che se il sacerdote regolare venisse eletto al grado vescovile e la sua elezione venisse confermata dalla santità di monsignor patriarca della nazione, sarà tenuto di consegnare alla sua religione tutto quel che trovarà presso di sé, di qualunque specie sia, e di non ritenere in mano sua cosa alcuna se non quel che gli vien accordato dal generale nella spata del definitore e a titolo di dono e a quello di prestito con scrittura dichiarante, avere esse cose vanto alla religione e consegnatele tutto quel che avea presso di sé di pertinenza della religione medesima ed averlo il capitolo dei definitori liberato ed assoluto pienamente da ogni causa e diritto. Imperciocché se egli non avesse in mano la suddetta scrittura, sua beatitudine si terrà lontano dal consegnarle fin tanto che non l'avrà ottenuta e presentata a sua santità.

Canone 37. Quando il sacerdote monaco ritorna al suo convento dal ministero della missione, dovrà dare al generale del suo ordine religioso un rendiconto della sua entrata ed uscita durante il tempo del ministero della missione, e consegnargli tutto quel che trovarà presso di sé, senza ritenere cosa alcuna se non quel che gli vien permesso dal generale al pari degli altri sacerdoti del convento. E se il detto monaco otturrà di nuovo dal vescovo di

una diocesi il privilegio del ministero della missione in essa, niente porterà seco allungando lascerà il suo convento se non quel che gli permetterà il suo generale.

Canone 38. La moltitudine dei libri di medicina che trovai nelle biblioteche dei monaci essendo divenuta occasione per molti monaci di esercitare, col solo leggerli, l'arte di medicina in modi così dannosi, che costrinse monsignor patriarca ad emanare quel suo editto, la di cui copia trovai registrata alla fine degli atti del presente nostro sinodo; abbiamo creduto opportuno d'imporre altrettanto ai generali delle tre congregazioni della nazione di trasportare dalle librerie dei loro conventi i libri che trattano di medicina ad una particolare scanzia, ove staranno sotto chiave tenuta sempre da loro. E farebbero meglio di venderli ai medici secolari e di trarre profitto dai loro prezzi, e ciò perchè non vengano restino alcuni con cui possono studiare i loro monaci, ai quali ne proibiamo la lettura, eccettuato quelli, ai quali nel suddetto editto di sua beatitudine viene permesso di curare i loro fratelli monaci dentro li conventi.

Canone 39. Quando un generale dei monaci riceve una lettera da uno dei vescovi della diocesi in cui gli domanda di mandare la carta di obbedienza canonicamente al suo monaco sacerdote approvato per il privilegio del ministero della missione nella di lui diocesi, spiegando segretamente al detto generale i motivi per cui non vuole più che il monaco sacerdote goda il privilegio del ministero della missione nella sua diocesi, o significandogli che la sua coscienza non gli permette di farlo restarvi più lungamente, il suddetto generale sarà obbligato di richiamarlo a sé il suddetto suo monaco sacerdote senza farne replica in contrario al vescovo e senza notificare a questo suo sacerdote quel che gli scrisse il vescovo, nè altro che glielo possa dare a conoscere, ma terrà in un profondo segreto tutto l'affare non solamente per serbare l'onore della religione e la riverenza del nome dei suoi membri presso il popolo, ma ancora per tranquillità del vescovo e mantenimento della pace in quella parrocchia. Perciò il generale non iscriverà al suddetto suo sacerdote monaco se non la carta di obbedienza, richiamandolo a sé per un affare importante che non soffra dilazione, o cosa simile.

Canone 40 ed ultimo. Egli è fuor di dubbio che tutto quel che abbiamo addotto nella quinta ed ultima parte degli atti del presente nostro sinodo in venti canoni riguardanti il sito ed il coro (nell'appendice cioè che sta da par sé), sono obbligati i monaci superiori e sudditi di osservarlo, in quella parte che loro riguarda, nelle loro chiese, nel modo stesso con cui si osserva nelle stesse chiese parrocchiali, affinché i riti e le cerimonie siano i medesimi nella nazione.

PARTE QUINTA ED ULTIMA DEGLI ATTI DEL SINDO PATRIARCALE HIROBOLYMITANO.

QUESTA PARTE INTITOLATA COL NOME DI COLLEZIONE COSTITUISON LA QUINTA ED ULTIMA PARTE DEGLI ATTI DEL SINDO PATRIARCALE HIROBOLYMITANO CHE SI RADUNÒ NEL MESE IN MAGGIO DELL'ANNO 1849. QUESTA PARTE SI LASCIÒ SEPARATA DALLE QUATTRO PARTI ANTERIORI, PERCHÈ SE NE FONGA UNA COPIA NELLE CHIESE DELLA NOSTRA NATIONE GREGO-

¹ Arabico *cutuf*, collect bene conservata immutabile collectio generata.

MELCHITA CATTOLICA APPARTENENDO A ESSA AL RITO DELLE FUNZIONI ECCL SIATICHE.

(Questa parte poi contiene una prefazione e venti canoni.)

PREFAZIONE.

Quanto sia doveroso ed insieme bello di osservare ugualmente in tutte le chiese della nostra nazione l'unità di rito.

È necessario di doverci osservare l'unità del nostro nobilissimo rito greco in tutte le chiese delle diocesi della nostra nazione cattolica: 1° per la nobile antichità di questo rito, che non ha sofferto cambiamenti sostanziali dal quarto secolo della chiesa fino ad ora; 2° perchè tutte le nazioni cristiane da esso rito presero molte o poche parti, senza che egli prendesse da dette nazioni cosa alcuna; 3° perchè la sede apostolica replicate volte emanò decreti, con cui proibisce qualunque innovazione, cambiamento, o omissione di ciò che appartiene ad esso rito; 4° perchè se i Greci scismatici si accostassero di qualche cambiamento nel nostro rito uniforme in tutto al loro ed a cui sono fortemente attaccati, ne prenderebbero motivo per ritardare il loro ritorno alla nostra comunione cattolica.

Mentre il sinodo si propone di dimostrare la convenienza e necessità di osservare l'uniformità di rito in tutte le chiese, coglie l'occasione di amplificare con modi esagerati ed inesatti e a pregiudizio degli altri riti la nobiltà e l'eccellenza del greco. Senza nulla derogare alla antichità e nobiltà di un tal rito, facciamo osservare essera per lo meno inesatto ciò che il sinodo adduce a conferma.

1° È inesatto, per non dir falso, che il rito greco, come si osserva presso i Melchiti, siasi conservato senza cambiamenti. A prova di questa asserzione, basta osservare le mutazioni che lo stesso sinodo vuole introdurre, l'abolizione di molti digiuni, le molte dispense che si sono accordate in modo generale e permanente, l'introduzione di nuovi uffici ecc. Anche riguardo al sacrificio della messa si sono introdotti mutazioni importanti, come la celebrazione di più messe nel medesimo giorno e nella stessa chiesa. Non si comprende come intenda il sinodo per cambiamenti costanziali. Se intende parlare della sostanza dei riti relativi alla amministrazione dei sacramenti, simili cambiamenti non ebbero luogo neppure negli altri riti, e meno nel latino. Se intende parlare di mutazioni od aggiunte importanti, si è provato che i Greci-Melchiti ne hanno introdotta nel loro rito non meno che i romani pontefici nel rito latino, con questa differenza che le mutazioni introdotte dai Greci-Melchiti hanno in gran parte una origine spuria, non essendoci introdotte che per l'autorità incompetente dei vescovi e patriarchi, e ad al presente in sola consuetudine lo giustificano; mentre al contrario le mutazioni introdotte nel rito latino hanno tutte una origine legittima ed approvata, quale è la potestà del sommo pontefice.

2° È egualmente falso che il rito greco, come si usa al presente presso i Melchiti, non abbia preso nulla degli altri riti. L'uso di celebrare più messe nella medesima chiesa è stato adottato ad imitazione della chiesa latina. L'uso della benedizione in ortus mortis colla indulgenza plenaria non solo è preso dal latino in quanto alla cosa, ma anche in quanto alla formula che i Greci hanno tradotta in arabo, aggiungendovi alcune voci per dare ad essa una aria greca.

3° Se è vero che alcune volte i Greci scismatici accusano i Greci-Melchiti di aver mutato il rito e mostrano di aborrisce però il ritorno all'unità della chiesa, è vero altresì che molti altri al contrario frequentando cattolici preferiscono di passare al rito latino. Ond'è che in Gerusalemme più volte si sono veduti scismatici ricorrere ai latini per entrare nel cattolicesimo, e sentendo dire che in tal caso essi dovevano considerarsi come Greci cattolici, e non potevano essere ritenuti come aggiunti al rito latino, si ritiravano dal proposito dicendo, che frequentando cattolici volevano essere latini; e piuttosto che abbandonare il rito dei Melchiti e qualunque altro dei riti orientali, rimanevano nella chiesa. Dal che risulta oltre tutto alla ogni congregazione.

In una parola gli uomini con cui il sinodo conta il proprio rito, non possono arrivare ad altro, che a fomentare l'arroganza che i Greci hanno per gli altri riti e a mettere l'orgoglio di una nazione, in quale a vero dire un questo particolare non avrebbe bisogno di stimolo. (Valanga.)

Ma la bellezza ed il maestoso ornamento di questo rito non osservano esattamente in tutte le diocesi della nostra nazione la sua prescrizione uniformemente e senza varietà, non fa d'uopo di dimostrarlo, poichè la ragione naturale come conviene meglio ancora degli motivi soprannaturali e la stessa osservanza lo prova. In fatti se qualche forestiero e viaggiatore (sia questi della nostra o di altra nazione) osserverà nel frequentare le chiese della nostra diverse diocesi, e specialmente se egli è ecclesiastico, e vedrà questa unità di rito e la perfetta osservanza del medesimo conforme si usa nella sua patria o in altro luogo particolare, non solamente non sarà disturbato, affatto nè potrà dirne o pensarne male; ma sarà costretto ancora a lodare questa bellissima unità di rito, confessando esser questo un ornamento glorioso per la nazione ed ordine stabile e certo, che giustamente merita di esser lodato ed esaltato. Per tutto ciò che si è fin qui esposto, questo nostro santo sinodo Gerusalemmitano in questa parte quinta ed ultima de' suoi atti volle ordinare e prescrivere li seguenti venti canoni, facendo questa parte sussistente da per se stessa e separata dalle altre quattro parti, affinchè in tutte le chiese della nostra nazione se ne trovino copie; ed i ministri evangelici del nostro rito le rinviengano in ciascuna chiesa e ne osservino puntualmente le prescrizioni.

Canone I. 1° Se qualche solenne festa del Signore, della Madonna o di quei santi che hanno l'ufficio intero accade in giorno di domenica, l'evangelo mattutino della domenica si deve recitare nel suo tempo; e l'evangelo del mattutino della festa particolare si recita alla fine della dogmologia maggiore. Ed è ben noto che ambedue e tutti gli evangelii del mattutino deve recitarli il sacerdote sopra l'altare voltato verso l'oriente e vestito della stola e del faldone, e nel cantare "Abbi di me misericordia o Dio" a vicenda dai due cori, vi sarà il bacio del santo evangelo portato dallo stesso sacerdote nella porta maggiore essendo colla testa scoperta, e vi dovranno essere due candele accese, cioè una a destra e l'altra a sinistra. Dopo che avrà recitato la preghiera: "O Dio salva il tuo popolo, e benedici la tua eredità" ecc., incenserà di dentro e di fuori secondo il solito.

2° Nei giorni della santa quaresima, dopo terminato il "Gloria in excelsis Deo", si dica la preghiera: "O Dio abbi di me pietà secondo la tua grande misericordia: ti preghiamo, esaudisci ed abbi misericordia" ecc., ed in seguito di essa senza interruzione si dica l'altra preghiera: "Terminiamo d'indirizzare al Signore la nostra preghiera mattutina" ecc.

3° Il 86° del mattutino della domenica si dica all'ora di prima, avanti di dire l'antifona: "Facilita li miei passi, secondo il tuo detto" ecc., e nel giorno di domenica accade una festa che abbia il 86° particolare al nono verso.

4° Avanti di principiare l'ora di prima, si dica la preghiera: "Fortifica o Dio li regnanti cristiani cattolici, e conserva la retta credenza colla tua santa chiesa in perpetuo. Amen." Invece di scidded dicani scidded, perchè la dizione scidded tradotta dal greco, è errore.

Ilud nemp quod in-Græci dicitur.

Nel primo canone della parte sopra vi è detto: perchè il vangelo della risurrezione si legge sopra la mensa, e l'evangelo del santo alla porta: ciò non come dice il sinodo, che ambedue debbano leggersi sulla mensa. (Hemel.)

Il numero finalmente rivela la questione delle scidded e delle scidded. Ambedue questi termini hanno la medesima

5° Nella recita delle due ore, terza cioè e sesta, a seconda prescritta in alcuni messali antichi, ma non trovandosi nel libro delle liturgie stampato recentemente in Roma; noi abbiamo ordinato d'insertarla in questo canone, la quale seguirà sempre ad usum, ad esclusione di qualunque altra, nel modo seguente: „Preghiamo ancora per la misericordia, vita, e salute corporale e spirituale dei servi di Dio, che offrono questo santo dono. Ed ancora preghiamo per il perdono delle loro mancanze, e per la remissione de' loro peccati. Preghiamo ancora per la quiete delle anime de' loro defunti, gridando per tutti loro tre volte Kyrie eleison.“ Quindi alla fine della funzione della vigilia dopo il canto: „Coloro che cercano il Signore non saranno privi di ogni bene,“ si dirà dal vescovo, se sarà presente, o in assenza del vescovo dal sacerdote che fa la funzione: „La benedizione del Signore colla sua grazia e misericordia discenda sopra di noi,“ ecc., senza dire: „Fortifica o Dio li regnanti cristiani,“ ecc., la quale orazione si dice soltanto quando non si fa l'ufficio della veglia.

6° Non si dirà dal lettore *εὐχὴ καὶ ἔργον*, se questi non principia a recitare qualche cosa immediatamente dopo le ultime parole pronunziate dal vescovo, e non da altri fuori del vescovo.

7° Chi legge l'epistola nella santa messa non deve prendere la benedizione¹ dal vescovo o dal sacerdote celebrante; ma ciò pratici solamente nella messa pontificale nell'atto che il vescovo dà la benedizione: col *dicere* e col *tricare* quando si canta il trisagio.

8° Se il vescovo dice la messa pontificale o distinta, si canta in essa il trisagio cinque volte, tre volte fuori in coro e due altre volte dentro l'altare, e quindi si canta il *δύναμις* in coro. Se egli poi dà la santa benedizione col *dicere* e *tricare*, il trisagio che si canta nel dare questa benedizione è fuori del detto numero di cinque. In fine del *δύναμις* il diacono dice: *Κόρυς, ὁμοῦν τοῖς εὐχαρίσταις.*

9° Se in coro col signor patriarca vi è qualche vescovo, il sacerdote ovvero il diacono dopo aver dato nove incensate a sua beatitudine secondo il solito, prima di tutti gli altri incenserà il vescovo che assiste con lui con tre incensate, sebbene questo vescovo stia alla parte sinistra della chiesa avanti di sua santità; poi ritornerà ad incensare il clero della parte destra, e quindi della sinistra, secondo il prescritto.

10° Non si dirà dal sacerdote: *Τὸ κρυπτόν δευδύναμις*, nel tempo che prende la benedizione¹ dal vescovo, e lo stesso farà il diacono; ma si dirà soltanto: „Benedici, o monsignore, il tempo, in cui si fanno opere dedicate al Signore,“ non altro. Così ancora il diacono non dirà questa parola *τὸ κρυπτόν δευδύναμις* prima di dire nella messa dopo la consacrazione verso il sacerdote celebrante: „Benedici, o signora, questo santo pane,“ ecc., perchè ciò non esiste nell'originale greco.

11° Nessun sacerdote dirà nel principio dell'accoluzione¹ della messa: „O madre di Dio santissima, salvateci,“ poichè quest'aggiunta non si rinviene nel greco.

12° Finalmente se il lettore o cantore errerà in qualche cosa, nessun lo corregga fuori del direttore del coro, e ciò perchè si osservi la quiete ed il rispetto dovuto nella recita del divino ufficio ed nella celebrazione delle antiche funzioni.

Canone 2. Essendo antichissima consuetudine nel nostro rito di offrirsi, da alcuni de' nostri sudditi nel vespro precedente ad alcune feste particolari occorrenti nel decorso dell'anno, pane e cera per la vigilia²; e quindi ne venne la consuetudine di farsi pubblica menzione de' detti alla fine delle preghiere della suddetta vigilia: e questa preghiera

significativa, e l'anima differenza che passa tra loro si è che l'uno si usa per indicare lo stabilimento o la conferma di alcuni oggetti, e l'altro indica stabilimento o conferma di altri. Quindi la questione riguarda semplicemente la purità e proprietà del testo. I vocabolari traduzione ambidue questi versi per *confermare* o *stabilire*. (Valevole.)

¹ Arabico *chirva*, id est *tempus*, in locutione: *Ασπληρωσ κρυπτόν, benedictionem a celebrante petere ad aliqui stabilimenta.*

² Greco *δευδύναμις*, id est *presentis festae.*

³ Greco *δευδύναμις.*

non trovandosi nel libro delle liturgie stampato recentemente in Roma; noi abbiamo ordinato d'insertarla in questo canone, la quale seguirà sempre ad usum, ad esclusione di qualunque altra, nel modo seguente: „Preghiamo ancora per la misericordia, vita, e salute corporale e spirituale dei servi di Dio, che offrono questo santo dono. Ed ancora preghiamo per il perdono delle loro mancanze, e per la remissione de' loro peccati. Preghiamo ancora per la quiete delle anime de' loro defunti, gridando per tutti loro tre volte Kyrie eleison.“ Quindi alla fine della funzione della vigilia dopo il canto: „Coloro che cercano il Signore non saranno privi di ogni bene,“ si dirà dal vescovo, se sarà presente, o in assenza del vescovo dal sacerdote che fa la funzione: „La benedizione del Signore colla sua grazia e misericordia discenda sopra di noi,“ ecc., senza dire: „Fortifica o Dio li regnanti cristiani,“ ecc., la quale orazione si dice soltanto quando non si fa l'ufficio della veglia.

Canone 3. Per impedire le differenze che in diversi luoghi accadono riguardo alla forma della preghiera, che si dice nella funzione detta *κατάκλησις*, decretiamo che in tutte le parrocchie si osservi con uniformità ciò che prescrive il euclologio per questa funzione, e secondo esso prescriviamo:

1° Se si dovrà fare la *κατάκλησις* per una persona particolare, il canone dovrà cantarsi tale qual'è in numero singolare; ma se dovrà farsi per molti, dovrà cantarsi il canone in numero plurale.

2° Se questa funzione dovrà praticarsi per ottenere la guarigione di qualche persona ammalata, dopo la commemorazione del vescovo, secondo il solito, la preghiera si farà così: „E supplichiamo ancora per la misericordia, per la vita, per la salute, e per la guarigione perfetta del servo di Dio N., affinchè il Signore Iddio lo guarisca da ogni malattia spirituale e corporale che lo affligge, facendolo alzare in perfetta sanità, mentre cantiamo per lui dodici volte Kyrie eleison.“ Ma se questa funzione si dovrà offrire per qualche viandante (tanto prima quanto dopo la di lui partenza), la detta preghiera si farà in questa maniera: „Preghiamo ancora per la misericordia, vita, prosperità, salute, e liberazione da ogni danno del servo di Dio N. viandante, affinchè il Signore Iddio lo accompagni coll'angelo della pace, che lo custodisca e preservi da tutti i pericoli del viaggio, prosperando li suoi disegni e le sue buone opere, conducendolo sano al luogo, a cui è indirizzato, gridando noi per esso dodici volte Kyrie eleison.“

Inoltre se questa funzione nei giorni del digiuno che precede la festa dell'Assunta dovrà offrirsi per molti e per tutti li parrocchiani, la preghiera dovrà farsi con questi termini: „Preghiamo ancora per la misericordia, vita, prosperità e salute dei servi di Dio figli di questa parrocchia riuniti con noi nella presente funzione e partecipanti di essa colla sottoscrizione de' loro nomi per impetrare li loro buoni desiderj. Supplichiamo il nostro buono Signore Iddio per essi tutti in generale e per ciascuno in particolare; quindi per li benefattori di questa chiesa e per li nostri benefattori. Così ancora preghiamo per tutti li cristiani ortodossi, affinchè il nostro buon Dio conceda a tutti e singoli tutte le grazie expedienti alla loro eterna salvezza, ed affinchè prosperi le loro buone azioni, riami li loro ammalati, restituiscano loro sani e salvi gli assenti, e doni la quiete ed il riposo alle anime de' loro defunti, gridando noi per tutti essi dodici volte Kyrie eleison.“

Canone 4. Non abbiamo bisogno di decretare a un solo, perchè ciascuno di essi è distinto dall'altro e appartiene ad una delle sette diverse ere canoniche, ed ha il suo principio e la sua conclusione secondo il solito.

1° È manifesta la prescrizione nell'orologio verso la fine delle „Benedizioni“ nei giorni di quaresima, che dopo fatti i profondi inchini, secondo il solito, si dice: „Sanctus Deus,“ ecc., con ciò che segue, e dodici volte: „Kyrie eleison,“ e quindi l'orazione di nona che principia: „O Signer Gesù Cristo nostro Dio,“ ecc. Dunque coloro che omettono questa preghiera sono in errore. Ordiniamo per tanto che si osservino le dette due prescrizioni generalmente da tutti.

4° Similmente nella santa quaresima dopo fatti gli inchini prescritti alla fine dell'ora di prima, si deve dire: „Sanctus Deus,“ ecc., con ciò che segue, e dodici volte: „Kyrie eleison,“ e dopo di ciò si reciterà l'orazione, che principia: „O Cristo vera luce,“ ecc., poichè l'ometter ciò, è un diminuire una parte dell'ufficio divino.

Canone 6. Essendo stato prescritto in fine del libro delle liturgie stampato in Roma ciò che deve dirsi nella conclusione grande degli uffici nelle solenni feste del Signore solamente, ed avendo ommesso in detto libro di assegnare la forma delle conclusioni grandi e piccole riguardo agli altri giorni, perchè ciò è conosciuto per pratica: ed avendo noi osservato che alcuni sacerdoti non sono uniformi nelle dette conclusioni, crediamo opportuno d'inserirne le forme in questo canone, affinché vengano da tutti praticate con uniformità.

Conclusione grande degli uffici. — La sera di domenica alla fine di vespro e la mattina di lunedì alla fine di prima ed alla fine della santa messa la conclusione sarà così: „Sia gloria a te, o nostro Dio e nostra speranza; gloria a te, o Cristo vero nostro Dio, per intercessione della tua santissima e purissima madre monda da ogni macchia, per le preghiere delle venerande incorporee virtù celesti, dei nobili lodevolissimi santi apostoli, dei santi Gioacchino ed Anna tuoi nonni, e di tutti li tuoi santi, abbia misericordia di noi, e salvaci, o Cristo Dio, poichè sei tu buono ed amico dell'uomo. Così sia.“

La conclusione grande per la sera del lunedì dopo l'ufficio di vespro, per il martedì a mattina dopo l'ufficio di prima ed alla fine della santa messa non differisce in altro dalla suddetta conclusione; se non che dopo di aver detto: „libera da ogni macchia,“ invece di dire: „per le preghiere delle incorporee virtù celesti,“ si dice: „e del venerando e glorioso profeta il santo precursore Giovanni Battista,“ ed il rimanente come sopra.

La sera dei due giorni di martedì e giovedì dopo l'ufficio di vespro, come ancora la mattina dei due giorni di mercoledì e venerdì dopo l'ora di prima, ed alla fine della santa messa, invece di dire: „per le preghiere delle virtù celesti,“ ecc., si dirà: „per virtù della venerabile vivificante croce,“ e nel resto come si è detto di sopra.

Nella sera di mercoledì, nella mattina di giovedì ed in fine della santa messa, invece delle parole: „per le preghiere delle virtù,“ ecc., dopo di aver detto: „libera da ogni macchia,“ si dirà: „e degli onerandi e lodevolissimi santi apostoli, e del nostro taumaturgo santo padre Nicola arcivescovo di Mira, e dei santi Gioacchino ed Anna,“ ecc.

Finalmente alla sera del sabato ed alla mattina della domenica, come ancora in fine della

Canone 5. 1° Sebbene secondo la rubrica dell'orologio arabo, alla fine di vespro debbasi recitare la preghiera che principia: „Benedetto tu o Signore onnipotente“ ecc. nei giorni della santa quaresima quando si pratica la funzione dei presantificati, e che quando non si fa la detta funzione invece della detta debba dirsi l'altra preghiera che principia: „O santissima Trinità, potenza e maestà uguale nell'essenza,“ ecc., e sebbene questa rubrica sia vera appoggiata ad alcuni orologi greci antichissimi, benchè sia contrariata dall'uso in questi ultimi tempi preso forse dai Greci separati dalla nostra comunione cattolica che lasciano la prima preghiera come se fosse arbitraria e non obbligatoria, e che recitano la seconda solamente in tutti li giorni della santa quaresima senza eccezione; ciò nondimeno noi ci uniformiamo all'uso corrente presso di noi, cioè, che nei giorni della santa quaresima quando non si fa la funzione dei presantificati rimanga sempre stabile la recita della prima preghiera: ma quando si pratica la suddetta liturgia, invece della detta prima preghiera si reciti la seconda, senza dar retta a ciò che prescrivono alcuni orologi greci stampati da poco tempo non senza discordare gli uni dagli altri.

2° Manifestiamo che la conclusione di vespro la sera delle domeniche della quaresima dopo recitata la detta prima preghiera, deve essere grande e perfetta come si dice nella sera di tutte le altre domeniche dell'anno senza diminuzione alcuna: e dopo la detta conclusione si principierà, secondo il solito, alla metà della completa grande, cioè alla recita di „Sanctus Deus“ con ciò che seguita, come negli altri giorni; e quindi il salmo cinquantesimo, senza mescolar i due uffici come se fossero

• Questo greco distinetto due l'ore.

• Greco *παντοκράτωρ*.
• Greco *παντοκράτωρ*.
• Greco *δυναστεύων*.

santa messa, dopo le parole: „libera da ogni macchia,“ si dirà: „e degli onorabili e lodevolissimi santi apostoli, e dei gloriosi e vittoriosissimi martiri, e dei nostri padri giusti uniti con Dio, e dei santi Gioacchino ed Anna.“ E così la sera di venerdì e la mattina di sabato, ed alla fine della santa messa, dopo aver detto: „libera da ogni macchia,“ si dirà: „e dei gloriosi santi martiri,“ ecc., „e dei nostri padri giusti uniti con Dio, e dei santi Gioacchino ed Anna,“ ecc.

Inoltre in questa conclusione grande, dopo di aver detto: „Sia gloria a te, o nostro Dio e nostra speranza: gloria a te, o Cristo vero nostro Dio“, si dirà, dalla vigilia della santa pasqua fino alla sera del mercoledì, che precede il giovedì dell'Ascensione, come ancora in tutte le vigilie delle domeniche fra l'anno, alla fine del mattutino di dette domeniche come alla fine della santa messa: „O tu che sei risuscitato dai morti“, ecc., ma in ciascuna festa del Signore e della Madonna invece di queste parole dieci come è assegnato alla fine del messale, e ciò dalla vigilia della festa sino alla fine di essa senza alcun cambiamento. A questa grande conclusione si aggiungono i nomi del santo protettore della chiesa e del santo di cui si fa la festa o la commemorazione, se hanno l'ufficio particolare, prima di nominare san Gioacchino e santa Anna: come ancora alla fine della messa solamente dopo aver nominato il santo protettore della chiesa o il santo di cui si celebra la festa, si dovrà nominare il santo autore della liturgia. Se questa è quella di san Giovanni Grisostomo, si dirà: „Di san Giovanni Grisostomo arcivescovo di Costantinopoli“; si è quella di san Basilio Magno, si dirà: „Di san Basilio Magno arcivescovo della Cappadocia“; se è quella dei presantificati di san Gregorio, si dirà: „Di san Gregorio autore di questa nobile liturgia.“

Questa è la prescrizione della conclusione grande nei tempi suddetti. In quanto poi alla piccola conclusione, si prescrive qui appresso:

Piccola conclusione degli uffici: „Sia gloria a te, o nostro Dio e nostra speranza: gloria a te, o Cristo nostro vero Dio, per intercessione della tua santa genitrice purissima, libera da ogni macchia, e dei nostri padri giusti uniti con Dio, e di tutti li tuoi santi, abbi misericordia di noi, e salvaci, poichè sei tu buono ed amico dell'uomo. Così sia.“

Questa piccola conclusione si usa nel decoro di tutto l'anno, senza alcun cambiamento, alla fine del mesonitico, delle ore di terza, sesta e nona, ed alla fine di compieta, sia questa grande o piccola, senza aggiunta o diminuzione alcuna.

È noto che il sacerdote che fa la conclusione, sia questa grande o piccola, alla fine di essa, se è presente il vescovo, dice: „per le preghiere del nostro santo monsignore, o Cristo nostro Dio, abbi misericordia di noi; e salvaci. Così sia.“ Se poi il vescovo è assente, il detto sacerdote dirà: „Per le preghiere de' nostri santi padri, o Cristo nostro Dio, abbi misericordia di noi, e salvaci. Così sia.“ Nel profondere queste parole, se il vescovo sarà assente, alzarà la mano destra e biederà gli assistenti con un segno di croce solamente, perchè il dare la benedizione tre volte si in tempo della santa messa che alla fine di essa, o in altri tempi, è proprio dei vescovi soli, tanto se la danno per mezzo della santa croce o col dicero e tricarò, quanto colla semplice mano: e non appartiene alli sacerdoti di dare tre benedizioni o di pronunziare qualche cosa nel dare l'unica benedizione, eccet-

tuate le ultime parole della conclusione, e ad altro, cioè deve il sacerdote dare la benedizione nell'atto che dice: „Abbi misericordia di noi, e salvaci. Così sia.“

Canone 7. Ci siamo accertati che una parte del clero della nostra nazione è solito in tutti li giorni dell'anno recitare il cantico decimo, che è uno dei cantici mattutini, il quale principia: „Benedetto il Signore Iddio d'Israele,“ dopo il canto del cantico nono, e non prima di esso. Molti altri poi del clero ragionevolmente lo recitano dopo il cantico ottavo prima di principiare a cantare il cantico nono, poichè si deve cantare l'ode nona del canone subito e senza interruzione dopo di aver cantato il cantico nono, e ciò per essere più analogo al senso ed al rito, senza che li cantori interrompano il canto nel coro, poichè aspettando la recita del cantico decimo si verrebbe ad interrompere con una semplice lettura il cantico nono dall'ode nona del suo canone. È vero che questo cantico decimo si recita secondo il solito in cinque giorni della settimana, cioè dal lunedì fino al giorno di venerdì nella santa quaresima solamente, dopo il cantico nono, eccettuati li sabbati e le domeniche; ma questa è un'eccezione di alcuni giorni dell'anno, specialmente perchè l'ode nona del libro così detto *triodio* della santa quaresima è duplicata come tutte le altre odi di quel libro, cioè l'ode prima e l'ode seconda: ed il cantico decimo nei giorni della sopraddetta settimana si recita dopo l'ode prima del cantico nono. Dunque questo nostro santo sinodo ragionevolmente decreta per osservare l'unità di rito, che fuori dei cinque giorni d'ogni settimana di quaresima, si reciti sempre il cantico decimo dopo l'ottavo, prima che si principi a cantare il cantico nono.

Canone 8. Alcuni sacerdoti del nostro rito si fanno vanamente scrupolo quando si uniscono con altri sacerdoti a celebrar la messa, in cui si dice le preghiere dette *petizioni* o dal sacerdote ebdomadario preposto ad essi nella liturgia, o da altro sacerdote vestito di dalmatica che fa l'ufficio di diacono alla messa, pensando che la recita di detta preghiera sia propria del solo diacono, e per conseguenza dicendola il sacerdote invece del diacono, egli solo soddisfà per sè, e non per gli altri preti ad esso uniti nella celebrazione del santo sacrificio; e perciò (opinano egli) che ciascun sacerdote sia obbligato di recitare in segreto nella messa tutte le preci dette *petizioni* nell'istessa guisa che è tenuto a recitare tutte le altre preghiere della santa messa. Ma questi scrupolosi sono in un vero errore, perchè ciascun sacerdote fu prima veramente promosso al sacro grado del diaconato, il di cui carattere è indelebile nella sua anima. Perciò quando egli dice nella santa messa le dette *petizioni*, le dice non solamente per soddisfare al suo obbligo invece del diacono; ma le recita come vero diacono, perchè egli ricevette il diaconato antecedentemente; e per conseguenza gli altri sacerdoti che celebrano con esso nella santa messa non sono obbligati a recitarle per sè stessi. All'opposto ciascuno de' sacerdoti uniti nella celebrazione della messa è obbligato di dire in segreto quelle cose che si dicono ad alta voce o si cantano nella santa messa dal vescovo concelebrante, o col permesso del vescovo da alcuni concelebranti sacerdoti, ovvero dall'ebdomadario, perchè tali cose che si dicono ad alta voce sono prescritte a tutti i sacerdoti, e devono recitarsi segretamente da ciascun del concelebranti nell'istessa maniera che sono obbligati a recitare tutte le preghiere della santa messa dette *styx*!:

¹ *Grasso d'indole.*

² *Solliciti presertimque illic quae a sacerdote secreto dicuntur.*

non così però deve dirsi delle sopraddette *petitioni*, A le quali basta che siano dette da un sacerdote invece del diacono per soddisfare all'obbligo di tutti i conccelebranti.

Canone 9. L'ordine emanato dalla santità di nostro signor Massimo Mazlum patriarca beatissimo riguardo al momento del Romano pontefice, è il seguente:

Ciascun vescovo dentro e fuori della sua diocesi, e ciascun sacerdote esistente nelle diocesi e parrocchie immediatamente soggette alla sede patriarcale, farà ad alta voce il momento nella santa messa dopo la consecrazione dicendo così: „Ricorda, o Signore, primieramente il padre de' padri il santo Romano pontefice N. ed il padre dei padri il beatissimo nostro signore patriarca N., e donali ambedue alle tue sante chiese in perfetta pace, riveriti e sani per lunghi giorni, amministrando con rettitudine la parola della tua verità.“¹ Così si dirà quando il patriarca non sia presente né celebri egli stesso la messa pontificale, poichè in tale solennità egli solo nomina il sommo pontefice Romano; li vescovi poi e sacerdoti che celebrano con lui la santa messa nominano il solo patriarca. Ma nelle diocesi de' vescovi che sono di loro immediata dipendenza, il momento da farsi da ciascun sacerdote esistente in quelle diocesi sarà con questa formula: „Ricorda, o Signore, primieramente il padre de' padri il santo pontefice Romano N. ed il padre de' padri il beatissimo nostro signore patriarca N. ed il venerabile padre nostro vescovo N., e donali alle tue sante chiese in perfetta pace, riveriti e sani per lunghi giorni, amministrando con rettitudine la parola della tua verità.“ Se poi i preti celebrano assieme col vescovo, dopo che egli avrà nominato il sommo pontefice Romano ed il signor patriarca, eglino nomineranno il solo loro presente vescovo secondo il solito. Fuori del detto momento nella santa messa solamente si osservi l'ordine solito delle altre *petitioni* che si dicono nella stessa santa messa, nella recita del divino officio ed altro secondo lo stesso rito: cioè che monsignor patriarca nominerà il sommo pontefice Romano, e ciascun vescovo nominerà il solo monsignor patriarca, dicendo così: „Preghiamo ancora per il nostro padre e nostro superiore monsignor patriarca beatissimo N.“ ecc. E così ancora tutti quelli sacerdoti che sono nelle particolari diocesi appartenenti alla sede patriarcale, faranno menzione del solo patriarca, dicendo: „Per il nostro padre e superiore de' nostri vescovi monsignor patriarca beatissimo N.“ ecc. Finalmente ciascun sacerdote esistente nelle diocesi de' vescovi nominerà il solo vescovo diocesano, dicendo: „Preghiamo ancora per il nostro padre venerabile vescovo N.“ ecc.

Canone 10. 1° Seguendo la prescrizione del libro detto *tipico*, non si devono dire li dieci piccoli cantici disposti nell' *orologio* né nei cinque giorni del cinquantesimo² (eccettuato il sabbato

¹ Oltre alla osservazione fatta dall'autore della *Confutazione* sulla espressione *Padre dei padri* applicata al patriarca egualmente che al sommo pontefice, si deve notare l'espressione seguente: *E donali ambedue alle tue sante chiese*. La quale espressione induce a concludere che il sommo pontefice sia riconosciuto come capo di una chiesa e il patriarca dell'altra, ed una tale pluralità ammessa nella chiesa sembra implicare che non si ammetta tra il sommo pontefice ed il patriarca altra disuguaglianza che quella che risulta dalla precedenza di onore. Di fatti era legittima conseguenza che posti due capi, si potessero anche due chiese. Io non sono certo lungi dal credere che il sinodo abbia avuto un tale intendimento nell'adottare quella formula. Non è men vero però, che la formula è inconveniente e può dar luogo a conclusioni, che certo monsignor Massimo e i padri del sinodo sarebbero ben lontani dal volere adottare. (Valerga.)

² A die Paschae ad Pentecosten.

de' morti nella vigilia di Pentecoste) né nelle domeniche dello stesso cinquantesimo, né nelle feste, che hanno il polieleo¹, né nelle feste del Signore e della Madonna, né nei giorni delle loro vigilie e tutta l'ottava² di dette feste, né il giorno dopo la festa del Natale e dell'Epifania³, in cui si dirà il sono cantico, che principia: „Magnificat anima mea Dominum;“ il quale si dirà nelle feste che hanno il polieleo ed in tutti i giorni del suddetto cinquantesimo, eccettuato le domeniche di caso ed il mercoledì della mezza-pentecoste.

2° Dal lunedì dopo la domenica in Albis deve ritornare la recita della preghiera che principia: „O tu che sei più nobile dei Cherubini“ ecc., che si ripete ad ogni versetto del detto cantico nono, e si dice anche nelle ore canoniche secondo il solito, eccettuata compiuta, dopo il simbolo di fede: „Credo in unum Deum“ ecc., in cui si dice: „Illuminare Ierusalem,“ ecc.

3° Dal lunedì dopo la domenica in Albis in poi si tralascia di recitare la preghiera che principia: „Salva o Dio il tuo popolo“ ecc., che suol recitarsi nel mattutino, eccettuati quei giorni che hanno nel mattutino un evangelo, poichè in tal caso deve dirsi come è prescritto nel messale.

4° Nel tempo che si leggono li canoni delle feste del Signore ed altre registrate nel meneo e nel libro pasquale, non devono ripetersi gli irmi delle odi di questi canoni, eccettuati li giorni, in cui è proibito di recitare li dieci cantici piccoli, com'è detto di sopra.

5° Il cantico nono si deve finire coll'irmi di pasqua, ovvero (Ὁ ἀγγελος ἔβρα ecc., dal lunedì dopo la domenica in Albis fino al giovedì dell'Ascensione, eccettuati gli otto giorni della mezza-pentecoste.

Canone 11. Si è introdotta da lettori una riprovevole consuetudine, li quali leggendo nella santa quaresima le lezioni del rispettivo giorno ed i *prokimeni* ai vesperi leggono pubblicamente le prescrizioni della rubrica, come se fossero detti originali delle profexie; mentre queste rubriche non sono altro che semplici prescrizioni da saperai, e non da cantarsi, come se fossero versetti originali. Perciò proibiamo la detta consuetudine, ordinando alli lettori di omettere tutte le parole che sono stampate coll'inchiostro rosso, e di leggere solamente quelle che sono stampate coll'inchiostro nero, e niente altro. Per esempio, senza che il lettore dica: „Lezione per il giorno tale, della settimana tale, sul tono tale“, principj subito a cantare la lezione assegnata per quel giorno. Così ancora il *prokimenon*, dicendo di caso le sole parole davidiche, e non altro. Gli è però permesso di nominare, se vuole, il libro da cui è presa la lezione, per esempio, dalle parabole di Salomone, dalla profexia di Isaia, o dal libro della Genesi, affinché il chierico risponda, dicendo: „Sophia proakomen.“

Quindi alla fine della lezione si dice: „Gressus meos dirige, ecc., e si ripete la seconda volta; dopo si dice, secondo la prescrizione del *tipico* per tre volte: „Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam tuam, tota die magnitudinem tuam,“ e non una sola volta, come usano alcuni contro la detta prescrizione. Tra i greci pure la prescrizione quel chierico che in tempo di quaresima non recita a vespro le tre preghiere dette ὄβλα che sono nella mattina del venerdì, il di cui principio è: „Ad Dominum cum tribularer clamavi,“ ecc., se egli non è unito con altri a fare la funzione dei *presantificati*, poichè le dette ὄβλα appartengono essenzialmente a vespro nei predetti giorni.

¹ Arabice *butialeon*, id est *πολύστον*.

² ἡμέρας.

Canone 12. Essendo la funzione delle *beatitudini* una parte dell'ufficio divino tanto nei giorni della santa quaresima, quanto in altri giorni dell'anno, e non dicendosi le dette *beatitudini* nella messa delle feste del Signore ed in tutta l'ottava di dette feste, in cui invece vengono prescritte antifone particolari; perciò ciascun vescovo, sacerdote e diacono quando non sentirà nella messa di detti giorni le suddette antifone ovvero le *beatitudini*, sarà obbligato di dirle dopo sesta, ovvero dopo nona, dopo la preghiera: „O tu che in ogni tempo,“ ecc., e prima di dire quaranta volte: „Kyrie eleison,“ e la preghiera dell'ora detta *sūf*, recitando il due salmi 103 e 145: „Benedic anima mea Domino,“ ecc., e „Lauda anima mea Dominum,“ ecc., e le *beatitudini*; e finalmente: „O verbo di Dio, figlio unico,“ ecc.; fuorchè la quaresima, le di cui *beatitudini* sono differenti da quelle dei giorni sopraccennati, e si diranno a seconda della prescrizione dell'orologio.

Canone 13. Avvertiamo quelli sacerdoti che recitano le parole della santa consecrazione in lingua araba di pronunziare la parola *dami* colla lettera *mim* semplice guardandosi di non dire *dammim* colla lettera *mim* raddoppiata; poichè il senso dell'una è diverso dall'altra, essendo ben noto, che il primo termine coll'affisso della prima persona, cioè *ia*, significa assolutamente il mio sangue, ed il secondo colla lettera *mim* raddoppiata significa piuttosto *persona sanguigna, persona che sparge sangue, ovvero imbrattata del suo sangue*; perchè la parola *dammim* colla *mim* raddoppiata deriva dal verbo *dama, iadmu, damuan*, di cui vien formata a seconda della forma detta *fahil*, che alle volte ha senso di participio attivo *dami*, ed alle volte di passivo *madmi* ovvero *dammim*. Ma il *da* finale essendo preceduto dalla vocale *fa* si cambia in *ia* secondo una regola della permutazione grammaticale; e così la parola *dammim* diviene *damus*. E per un'altra regola della suddetta permutazione grammaticale, se il *sa* ed il *ia* si trovano congiunti insieme, il *sa* si cambia in *ia* concentrandosi nell'altro *ia*, e così la detta parola *dammim* vien pronunziata colla *mim* raddoppiata, cioè *dammim*. Conoscendoci dunque la differenza di senso di queste due parole, cioè *dami* e *dammim*, chi non si guarderà bene nel recitare la formola della consecrazione di non pronunziarla col *sciade*, cioè con suono grave e colla *mim* raddoppiata, e non starà sempre attento a preferirla con suono leggiero e colla *mim* semplice?

Vuole ancora questo nostro santo sinodo, che quando sono uniti due o più sacerdoti a celebrare la messa, le parole della consecrazione si dicano sempre in arabo e non siano pronunziate in lingua greca se non da chi le sa pronunziare con tutta l'esattezza, e da chi ne comprende il senso; diversamente non gli sarà lecito di pronunziarle che in arabo, benchè sia solo a celebrare la messa. Inoltre è assolutamente vietato ai vescovi ed ai sacerdoti di recitare le parole della consecrazione se non col capo scoperto, che terranno così sino alla fine della messa.

Canone 14. È noto, che li sacerdoti e diaconi quando prendono dal calice per mano del vescovo il santissimo sangue (lo stesso deve dirsi quando si comunicano li vescovi del sangue per mano di monsignor patriarca) nella messa, non devono pulire colle dita o in verun modo colle mani l'orlo della bocca del calice. Così ancora li secolari dopo essersi comunicati della santissima eucaristia non devono affatto pulire od asciugare col sopraccalice¹ o con

altro le loro labra, ma succhiarle. Ma è cosa migliore e più conveniente, che quando si porta il sacro calice per comunicare il popolo, non si prenda con esso anche il sopraccalice; ma il diacono od altro sacerdote, se è presente, tenga colla mano la patena vuota vicino al calice sotto la bocca di coloro che ricevono la santa comunione per timore che cada qualche cosa dal cucchiajo; la qual cosa benchè non possa accadere che rariissime volte, pure succedendo le sacre particole caderebbero sulla stessa patena. Anzi in mancanza di altro sacerdote o diacono per tenere la patena nella maniera suddetta, lo stesso sacerdote che amministra la comunione può prendere e tenere la patena ed il calice colle dita della mano sinistra, e colla destra il cucchiajo nell'atto che comunica il popolo. O piuttosto si faccia una patena d'argento non consecrata da tenersi colla mano da chi si comunica nell'atto di ricevere il santissimo sacramento, e quindi da passarsi agli altri comunicanti. Dunque questo nostro sinodo esorta coloro che si comunicano ad usare ogni circospezione, affinchè non si commetta qualche irriverenza contro questo santissimo sacramento.

Canone 15. Esponiamo nel presente canone gli obblighi del sagrestano della chiesa, il quale, dopo essere istituito in quest'ufficio dal superiore locale e dai procuratori della chiesa, deve:

1° Prendere la consegna di tutte le cose esistenti in chiesa con inventario, in cui distintamente sia notato il nome ed il numero delle cose, affinchè le custodisca, e nel sortire da questo ufficio ne faccia la consegna secondo il medesimo inventario.

2° Deve usar diligenza nel tener puliti gli altari, la chiesa, li libri, e tutti gli utensili della chiesa, come si conviene alla casa del altissimo Dio.

3° Deve procurare di rinnovare ogni tre giorni il pane da consacrarsi, guardandosi che non sia quel pane secco o ammuffito.

4° Che in ciascun altare ove si dice la messa vi siano tre tovaglie, o almeno due sotto il corporale¹; e sopra gli altari dell'offerta almeno una tovaglia col corporale, sopra cui si pone il sacro calice in fine della messa per la consumazione delle specie avanzate.

5° Deve porre sopra ciascun altare in cui si dice la messa la santa croce in mezzo, e dai due lati le sacre immagini.

6° Deve avvertire li secolari, che non s'inoltrino dentro li sacri altari senza necessità, ed in tal caso colla testa scoperta.

7° Deve preparare li libri nel leggio per la funzione di ciascun giorno in uno de' due cori a vicenda principjando a destra, onde s'incomincia il primo tono, ed accendendo la lampada sopra quel leggio, da cui deve principiare il coro, affinchè da ciò conoscano il coristi i loro turni.

8° Deve conservare li registri de' matrimoni, delli battezzati e de' morti nell'armario chiuso, la di cui chiave sia presso l'ebdomadario, senza che altri lo possa aprire. In somma deve usare tutta la diligenza e sollecitudine, che la chiesa sia addebbata ed adornata non solamente per le solennità, ma anche in altri giorni, come richiede la divozione ed il suo ufficio, a cui conviene si dia il permesso di toccare li vasi sacri vuoti e li corporali, benchè non sia stato promosso ad alcun ordine ecclesiastico.

Canone 16. Sappiamo dal diritto canonico, dalla lodevole consuetudine e dall'ordine stabilito, primo, che il vescovo quando trovasi fuori de' confini della sua diocesi, non può esercitare cosa alcuna de'

¹ Id est sanguis meus.
Græce ἡ ἐπιχρυσία.

¹ Græce ἡ ἐπιχρυσία.

pontificali, ascoltare la confessione di alcuno, che A non sia della sua propria diocesi; o predicare in chiesa o sentire qualche causa il di cui esame e giudizio non spetta alla sua propria autorità, senza la licenza ed il permesso espresso del padrone della diocesi, in cui trovai il vescovo forastiere. *Secondo*, che il di lui bastone pastorale non sia affatto portato da alcuno avanti di lui, sia egli a cavallo, sia che cammini a piedi, ancorchè si trovi di passare a caso nell'altra diocesi; ma puole bensì portare in mano il bastone di viaggio (e non il bastone pastorale) e cuoprirsì la testa col *latic* tanto entro che fuori della chiesa, purchè non si trovi in una città o luogo, in cui dimora o trovai di passaggio monsignor patriarca della nazione: in tal caso egli nulla potrà di ciò, senza l'espresso permesso di sua beatitudine. *Terso*, per *pontificali* s'intende ciò che essenzialmente dipende ed appartiene al grado vescovile, come le ordinazioni ecclesiastiche, le consacrazioni o benedizioni solenni, la pubblicazione delle censure contro qualche suo diocesano, che trovai anche questi forastiere in quel luogo, e cose consimili dipendenti essenzialmente dall'autorità e giurisdizione vescovile; ma sotto la parola di pontificali non s'intende la messa solenne, se in essa il vescovo forastiere usa la mitra ed il pastorale, e se da la benedizione col dicero e tricero, senza però sedere nella cattedra e senza che gli si canti il dittico della sua propria diocesi, o senza che si portino nelle consuete processioni la sua mitra, omoforio e pastorale; poichè una tal messa ed una tale solennità appartiene non alla potestà pastorale, ma piuttosto al grado vescovile. Ciò nondimeno per osservare l'ordine, conviene, che il vescovo forastiere si astenga di fare simili solennità, fino a tanto che sia semplicemente invitato a ciò fare dal vescovo del luogo o dal suo vicario, ovvero dal parroco della chiesa, ed in tal caso potranno portarsi in processione la mitra, l'omoforio ed il pastorale. Non gli si permette però in verun conto di sedere nella cattedra, nè che gli si canti il dittico della propria diocesi, perchè queste due particolarità si devono al vescovo diocesano, nè si permettono al vescovo forastiere.

Canone 17. Abbiamo saputo, che in alcune parrocchie della nostra nazione vi è una consuetudine, che sembra essere stata introdotta dall'avidità piuttostochè dallo spirito di religione, o forse ad imitazione de' scismatici, ed è che li curati al principio di ogni mese benedicono l'acqua e vanno in giro a benedire le case de' parrocchiani. Non essendo costumanza in pratica nelle città rispettabili, come quelle di Aleppo, Damasco, Egitto, ed in altre città famose, e non trovandosi nel nostro rito prescrizione veruna di questa benedizione mensile, questo nostro santo sinodo decreta ed ordina severamente, che sia assolutamente abolita, confermando la consuetudine generale di benedire le case una sola volta all'anno nella festa dell'Epifania del Signore, e non più: così ancora la benedizione della casa fabbricata di nuovo o di quella che essendo vuota torna ad esser abitata di nuovo da uno della nostra nazione, se il curato sarà pregato per fare simile benedizione, e non altrimenti.

Canone 18. Li procuratori della chiesa delle celebri città, come Aleppo, Damasco e Cairo, sono ordinariamente cinque di numero, fra li quali sono ripartite le cariche, come di custode della cassa,

¹ Velum illud quod graece dicitur *ἱεροκαμπίτιον*.

² Arabice *dabik*, quod vocabulum inepte usurpant Melchitae ad designandas formulas nuncupatorias seu laudes in officis ecclesiasticis adhiberi solitas ad honorem antistiti diocesis tribuendum. Graece dicuntur *ψαμί*.

di scrivano, di ispettore sopra il sagrestano e sopra le robbe della chiesa, di quegli che ha la cura della cura, e del procuratore dei piatti che si pongono per raccogliere l'elemosina in chiesa. Ma nelle altre città e nei villaggi il loro numero sarà ad arbitrio del vescovo diocesano e secondo le circostanze del luogo o delle persone. Questo nostro santo sinodo ordina:

1° Che li detti procuratori, per diversi riguardi che qui tacciamo, non devono continuare nella loro procura più di un'intero anno, al fine di cui si devono eleggerne altri; e si potrà venire di nuovo senza verun impedimento all'elezione di alcuni dei suddetti dopo che si saranno riposati almeno per un'anno.

2° Che la loro annuale elezione si faccia nella domenica in Albis, essendo allora terminate le feste pasquali.

3° Che il vescovo diocesano elegga uno de' detti procuratori; ma gli altri saranno eletti dai primarij della parrocchia nella congregazione, che per questo fine si farà nella detta domenica in Albis o di Tommaso.

4° Che quei procuratori nell'esercizio del loro ufficio si diportino colla debita ubbidienza al vescovo diocesano, ed in assenza di questi, al suo vicario.

5° Che in nessuna maniera si intromettano nei diritti, che spettano necessariamente all'autorità vescovile.

6° Devono radunarsi molte volte all'anno presso il pastore del luogo per fare con esso conferenze, che ridondano in beneficio della chiesa.

7° Devono essi presentare il libro dell'introito e delle spese della chiesa non solamente alla fine dell'anno nella congregazione de' primarij della parrocchia, ma ancora ogni volta che ragionevolmente lo richiederà il vescovo diocesano.

8° Non potranno spendere de' danari della chiesa la somma che superi cinquecento piastre, se non saranno autorizzati a fare tale spesa dal vescovo e dai principali della parrocchia.

9° Non devono contrarre debito a carico della chiesa senza la predetta autorizzazione, essendo per altro cosa conosciuta, che le ricevute del debito non riguardano le loro persone, ma sono a carico della chiesa, benchè siano scritte a nome loro particolare.

10° Non potranno finalmente commutare cosa alcuna delle pertinenze della chiesa o comprare in di lei nome nuovi beni stabili senza il suddetto permesso. All'opposto potranno ricevere legati che si offrono da benefattori in tempo della loro procura, e registrarli in nome della chiesa, procurando di bene maneggiarli secondo l'obbligo del loro ufficio.

Canone 19. Fu sempre osservato nel nostro rito greco di non ripetere in uno stesso giorno il santo sacrificio della messa sopra un medesimo altare; e questa disciplina fu lodata dalli sommi Romani pontefici, li quali decretarono che si osservasse nella nostra nazione. Ma 1° giacchè è cessata ora l'antica consuetudine del nostro rito, la quale era di dire una sola messa in ciascuna chiesa per quanto il popolo fosse numeroso, e si celebra ora, contro l'antica consuetudine, più messe al giorno nelle chiese del nostro rito; 2° perchè li sacerdoti del nostro rito sono soliti da lungo tempo di offrire il santo sacrificio in ogni giorno; 3° perchè le circostanze de' nostri paesi non ci permettono di moltiplicare chiese dentro una parrocchia, nè d'inalzare molti altari in una sola chiesa per soddisfare alla divozione del clero e del po-

polo: perciò questo nostro santo sinodo, avendo a riguardo ai suddetti motivi, e per dare una benigna e ragionevole interpretazione alli decreti della santa sede, dispensa sinodalmente e permette di poter ripetere nello stesso giorno più messe sopra li piccoli altari nella chiesa secondo il bisogno: e severamente decreta di non poterle ripetere nello stesso giorno sopra l'altare maggiore e reale, e ciò per l'osservanza del nostro antico rito e per rispetto agli ordini dei sommi Romani pontefici, che proibiscono tale ripetizione¹.

Canone 20 ad ultimo. Il sagrestano di ogni chiesa della nostra nazione non deve permettere ad alcun sacerdote forastiere che non sia della parrocchia di offrire il divin sacrificio nella chiesa, in cui è egli sagrestano, se prima non si accerta indubitabilmente, che quel sacerdote ha mostrato le sue carte canoniche al superiore locale ed ottenuto da esso il permesso di celebrare in quella chiesa. È obbligato ancora il detto sagrestano di non permettere al sacerdote forastiere che ha ottenuto dal superiore locale la suddetta licenza di celebrare più di quel numero di messe assegnategli dal detto superiore o in scritto nella stessa carta del permesso, o con altra dichiarazione, ovvero con ordini precedenti emanati pastoralmente riguardo al numero certo e determinato delle messe, di cui sene permette la celebrazione al sacerdote forastiere; e trovandosi questi ordini in ogni chiesa, dovrà il sagrestano rileggerli spesso volte; e se s'accerti della trasgressione di qualche regola in casi notata, questo nostro santo sinodo gli dà facoltà di ammonire semplicemente il trasgressore della sua contravvenzione; e contravvenendo questi una seconda e al più una terza volta, è obbligato il sagrestano di renderne avvisato il superiore locale.

ALLOCUZIONE

fatta da monsignor patriarca in fine del sinodo Gerosolimitano per la conferma de' canoni di questo sinodo ed obbligazione di tutta la nazione alla loro osservanza.

Venerabili fratelli e voi altri sverendi membri di questo nostro patriarcale sinodo Gerosolimitano.

Abbiamo già in virtù della sacrosanta trinità, un solo Dio, e coll' aiuto vostro e concordò vostro sentimento, e comune, santo e sinodiale proponimento, terminato gli atti da noi ordinati in questo sinodo. Questi si comprendono in cinque parti contenenti dieci prefazioni, quindici articoli, cento quarantatre canoni ed ottantaquattro numeri distinti a norma di particolari canoni; ed inoltre le copie di cinque notificazioni patriarcali, con una dichiarazione, la quale sebbene faccia parte da sé, pure fu aggiunta a questi atti. Avendo noi dunque condotto a fine unitamente al vostro inclito osto i suddetti statuti, dopo replicati ragionamenti tenuti in particolari adunanze nel nostro tribunale patriarcale e ripetuti congressi fatti fra di voi, e dopo di esser fatte molte contrapposizioni ed esposizioni, fin tanto ohè si è convenuto da noi e da voi in casi con piena libertà e senza la menoma violenza,

¹ Parmi che l'autore della Costituzione abbia ragione di notare una tale dispensa, la quale mentre si chiama chiaramente dispensa sinodica, si vuol far passare come una benigna interpretazione. Si tratta di una dispensa data in modo generale e perpetuo da una prescrizione che riguarda il rito, che è abbastanza importante, e che fu confermata espressamente dalla santa sede; e perciò una tal dispensa non pare possa aver luogo se non mediante l'autorità della santa sede, alla quale conveniva domandarla per provare col fatto il rispetto che si vanta verso gli ordini e decreti dei sommi Romani pontefici. (Valerga.)

e si son registrati e letti con unanime sentimento in dieci canoniche e solenni sedute, tenute in questa santa e cattedrale chiesa in diversi tempi, cioè nello spazio di trentatre giorni: quindi noi rinnoviamo ora col vostro venerabile consenso la nostra accettazione di essi e la nostra permanente obbligazione ad essi medesimi rispetto a ciò che riguarda ciascheduno di noi individualmente e rispetto al metterli in esecuzione in tutte le diocesi della nostra nazione, e rispetto ancora alla vigilanza pastorale che deve avere ognuno di noi sopra i suoi sudditi per l'esatta loro osservanza in quelle cose che sono state stabilite per questi modesti sudditi comunemente ed individualmente; mentre noi col precetto di santa obbedienza e colla pienezza dell'autorità di questo nostro santo sinodo ordiniamo, proibiamo, stabiliamo e comandiamo tutto ciò che è stato ordinato, proibito, stabilito e comandato in essi in generale ed in particolare: aggiungendo a questi statuti li venticinque canoni stabiliti nell'ultimo nostro sinodo patriarcale tenuto nel mese di dicembre del 1835, i quali sono stati confermati dalla santa sede ed impressi nella stamperia della sagra congregazione di Propaganda fide, e de' quali abbiamo ripetuta la lettura nella prima seduta di questo nostro presente sinodo per corroborare la nostra obbligazione alla loro osservanza. Inerendo dunque a tutto ciò che è detto, suggeriamo la nostra asserzione col nome del Padre, Figliuolo e Spirito santo, confermando con perfetto consenso e piena accettazione le nostre obbligazioni di osservare questi atti, ciascheduno in quel che riguarda la propria persona e la sua dignità. Ed in conferma di ciò ognuno di noi ha segnato di proprio pugno questi atti e li ha muniti di proprio suo sigillo solennemente nel giorno 13 giugno dell'anno 1849 nella chiesa della madonna dell'Annunziata e di sua madre santa Anna, presso la residenza patriarcale, nella santa città di Gerusalemme.

Di questi atti mandiamo una copia alla santità e beatitudine del sommo pontefice per confermarli colla sua suprema autorità apostolica premesso il canonico esame.

Massimo per la misericordia di Dio altissimo patriarca Antiocheno, Alessandriuo, Gerosolimitano, e di tutto l'Oriente. (L. S.)

L'umile fra i pontefici Demetrio metropolita di Aleppo e Seleucia. (L. S.)

L'umile fra i pontefici Teodosio metropolita di Sidone e suoi contorni. (L. S.)

L'umile fra i pontefici Agapio metropolita di Berito e suoi contorni. (L. S.)

L'umile fra i pontefici Clemente metropolita di Acri e contorni. (L. S.)

L'umile fra i pontefici Basilio metropolita del Fornol, Zahle e della Beqaâ. (L. S.)

L'umile fra i pontefici Gregorio metropolita di Hama e contorni. (L. S.)

L'umile fra i pontefici Cirillo metropolita di Hauran. (L. S.)

Il corepiscopo Michele Ofari basiliano regolare procuratore di monsignor Atanasio metropolita di Baalbek. (L. S.)

Il corepiscopo Filippo Numeir procuratore di monsignor Atanasio metropolita di Tripoli di Soria. (L. S.)

L'umile fra i pontefici Basilio metropolita della cella Alessandrina. (L. S.)

L'umile fra i pontefici Melesio metropolita della cella Gerosolimitana. (L. S.)

Il corepiscopo Elia Qattan segretario di questo sinodo. (L. S.)

L'arcidiacono Tommaso Maslum scrivano degli atti di questo sinodo. (L. S.)

RELATIO SYNODI PATRIARCHALIS HIEROSOLYMITANI*.

Diciamo noi sottoscritti, segretario di questo A sinodo e scrittore degli suoi atti, che la santità di nostro signore il beatissimo patriarca kirio kir Massimo Mazlum, prima di lasciare la città di Damasco per recarsi nella città di Gerusalemme, mandò lettere, nel dì 14 di marzo prossimo passato, a tutti gli illustrissimi e reverendissimi vescovi della nazione, convocandoli canonicamente al sinodo patriarcale da tenersi nel palazzo patriarcale di Gerusalemme, fissandone l'apertura ai 27 aprile, giorno della mezza-pentecoste: dopo di che sua santità partì da Damasco nel dì 17 marzo e giunse a questa santa città gli 24 del suddetto mese per celebrare la festa di questa chiesa cattedrale gli 25. Avendo alcuni dei signori vescovi ritardato il loro arrivo, l'apertura di questo santo sinodo fu differita fino al giorno del giovedì dell'Ascensione 12 di maggio: nel quale sua beatitudine scese solennemente dal suo divano patriarcale nella chiesa della santissima Annunziata portando l'epitrachilio, l'omoforio, la mandia, l'epanocamilafchio, e tenendo in mano il bastone pastorale, ed insieme con lui i signori vescovi vestiti dell'epitrachilio, dell'omoforio e dell'epanocamilafchio, tenendo candele in mano, ed i sacerdoti coll'epitrachilio. Intrata che fu nella chiesa questa processione, le porte ne furono chiuse, e sua beatitudine aprì il sinodo Gerosolimitano con un discorso riportato al principio degli atti. Così ebbe termine la prima sessione. Nel mezzo del coro, sopra di una tavola, trovavasi la santa croce col santo vangelo e candele accese da ambedue i lati, sedendo i padri del concilio nel coro in due linee, mentre sua beatitudine sedeva al patriarcale C suo trono alla porta reale del santuario.

Collo stesso solenne ordine furono tenute, nello spazio di trentatre giorni, dieci sessioni intorno alle

materie trattate nel divano patriarcale fra i signori vescovi fintantochè furono d'accordo sopra i canoni e le ordinazioni e convenissero nella medesima opinione: ed allora uno di noi segretari del sinodo ne faceva la proclamazione in sessione innanzi alla santa croce, protestandosi d'affirmarlo e d'accettarlo sua beatitudine con tutti quelli del sinodo.

Finalmente nella decima sessione offrendo sua beatitudine il divin sacrificio, celebrando con lui i padri del sinodo secondo l'ordine assegnato a ciascuno da sua santità, ciascheduno vi sottoscrisse di propria mano firmando anche col suo sigillo, mentre si cantava l'antifona: *Ἐτάρον ἢ χάρτι τοῦ ἀγίου κτεράτος σου ἡγάγῃς*. Registrati che furono gli atti, il libro di essi fu collocato sopra il santo vangelo, e due dei signori vescovi essendosi avvicinati lo presero dal di sopra il santo vangelo e lo consegnarono nelle mani di sua beatitudine; e tutti ringraziando Iddio uscirono solennemente con sua santità nel suo divano, presentandogli le loro felicitazioni per il santo compimento di questi atti sinodali; e questo avvenne nello stesso dì 13 di giugno.

Dopo di questo, riunito il sinodo in sessione particolare nel divano patriarcale, deliberò e stabilì regole ed ordinazioni e scrisse notificazioni emanate dal divano patriarcale per il disbrigo degli affari; e così lavorò il sinodo fino ai 15 di giugno, nel qual giorno sua beatitudine avendo pronunziata la chiusura del sinodo invitò i padri ad allontanarsi di Gerusalemme per ritornarsene ciascuno al suo luogo; di modo che questa santa riunione durò esattamente quaranta giorni. E questo è vero.

Il corepiscopo Elia Qattan segretario di questo sinodo. (L. 8.)

L'arcidiacono Tommaso Mazlum scrittore degli atti di questo sinodo. (L. 8.)

3.

APPENDIX SYNODI HIEROSOLYMITANAE.

I.

ESEMPLARE DELLE NOTIFICAZIONI PATRIARCALI CHE QUESTA ADUNANZA SINODALE GEROSOLIMITANA HA PRESCRITTO IN ALCUNI CANONI CHE DEBBANO ESSERE REGISTRATE NEL FINE DEL PRESENTE LIBRO.

NOTIFICAZIONE PRIMA.

Del sagramento della confermazione in particolare.

Sia sempre a gloria di Dio.

Massimo per grazia dell'altissimo Dio patriarca Antiocheno, Alessandrino, Gerosolimitano, e di tutto l'Oriente.

(Luogo † del sigillo grande.)

A chiunque legge.

Essendo state a noi presentate nel lasso di questo tempo una quantità di dimande da parecchi ministri de' santi sagramenti, qual sia cioè in istretto senso la materia del sagramento della cresima e quale ne sia la forma, e se l'imposizione della mano del ministro sul capo del cresimando, quando si recita l'orazione che incomincia *Siate benedetto, signore Dio*, sia di necessità per sé stessa o no, e se sia vero il dire che l'unzione col sagro crisma sia vera imposizione delle mani o no; e se nell'unzione di ciascuno dei membri che sono designati nell'escologio sia necessaria la ripetizione di queste parole che sono: *Il sigillo del dono dello Spirito santo*, oppure basta la sua recita una sola volta solamente, quando si unge la fronte col crisma, e si unghano

le altre membra senza niuna recita di altra orazione; e qual sia il metodo più sicuro da tenersi nell'amministrazione di questo sagramento secondo il nostro rito greco: — noi pertanto ci vediamo obbligati di dare risposta alle suddette domande con l'emanazione di queste istruzioni per i ministri dei santi sagramenti figli della nostra nazione del nostro rito. Onde diciamo che:

1° La chiesa universale di Dio fino ad ora non ha definito solennemente ed in modo che una tale definizione debba essere considerata come articolo di fede, qual sia strettamente parlando la materia del sagramento della confermazione e quale sia la sua forma. La medesima nondimeno ha sempre costumato in ogni luogo in Oriente ed Occidente di conferire questo sagramento per l'imposizione della mano colla preghiera ed unzione col crisma (benedetto dal vescovo, composto di olio di oliva o di balsamo) con la recita delle parole che esoprono il vero senso in essa proposto. Onde ciò che dicono i teologi nelle loro opere e ciò che si insegna nelle scuole intorno alla materia e forma di questo sagramento si riconosce come dottrina ortodossa e come opinioni comuni possibili a provarsi ampiamente, non come definizione assoluta su cui non possa più cader controversia speculativamente parlando; e però ciò che noi ora esponiamo nella presente notificazione non si dee credere essere da noi proposto come per definire da parte nostra ciò che la santa e cattolica chiesa di Dio non ha

* Documentum hoc, quod arabice tantum legabatur, in meos usus humanissime transtulit Cyrillus Charon.

ancora definite, ma come dottrina esistente nella A voi rimanga.¹ Si prova in secondo luogo dalla chiesa e sostenuta da' suoi padri e dottori e fondata tradizione divina ed apostolica; poichè l'unione sopra le parole della scrittura e sopra la tradizione del crisma e la recita delle parole che la accompagnano in questo sacramento si trova in uso nella divina ed apostolica: dottrina che noi accettiamo e a cui ci attingiamo fermamente.

2° Dal modo con cui hanno i teologi definito il mentovato sacramento, si comprende qual sia in sostanza la di lui materia e forma. Esso vien definito: „Sacramento della legge nuova il quale per mezzo dell'imposizione della mano coll'unione dell'olio santo e colla recita dell'assegnata orazione conferisce la pienezza dello Spirito santo e l'abbondanza della grazia, e l'anima si fortifica, affinché creda con ferma fede e si opponga ai nemici della fede e della salute anche con pericolo di morte.“ La materia pertanto essenziale di questo sacramento è l'imposizione della mano e l'unione del cromo crisma; e la sua forma essenziale è la recita delle parole per ferite quando s'impone la mano e si applica l'unione del crisma; vale a dire è cosa sostanzialmente necessaria in questo sacramento l'imposizione delle mani separata (cioè esistente da sé) insieme colla recita delle parole che la accompagnano: imposizione ed unione che devono eseguirsi con unione morale ed operarsi dal ministro di questo sacramento sopra il suscipiente secondo il rito e l'ordinazione della sua chiesa.

3° Abbiamo detto essere essenziale l'imposizione della mano unitamente alla recita delle parole in questo sacramento (come cosa distinta in sé stessa); e si prova primo dalle parole della sacra scrittura dicendo: „Avendo inteso gli apostoli i quali erano in Gerusalemme, che i Samaritani avevano ricevuta la parola di Dio (poichè san Filippo apostolo uno dei sette diaconi avendo loro predicato il regno di Dio ed il nome di Gesù, credettero e furono da lui battezzati uomini e donne; e siccome il medesimo era diacono, non potè conferire ad essi la confermazione), spedirono Pietro e Giovanni, e giunti presso quelli pregarono sopra di loro supplicando (Iddio), affinché ricevevano lo Spirito santo; posero quindi le mani su di loro, e riceverono lo Spirito santo.“ E quando san Paolo apostolo venne in Efeso, in cui erano i cristiani battezzati, su di essi impose la mano, e disse su di loro lo Spirito santo, perchè incominciarono a parlare le lingue e a profetare.² Si conferma in secondo luogo parimente dalla tradizione divina ed apostolica, poichè questa imposizione di mano con la preghiera nella crisma già si adoperò da tutta la chiesa universale sempre e da per tutto, di modo che non si conferì mai questo sacramento ad alcuno dei credenti senza l'imposizione della mano del ministro sul capo del crismando coll'analogia orazione. Poichè tutto ciò che vediamo essere stato praticato sempre ed in ogni luogo del mondo senza che si conosca l'origine di una tal pratica posteriormente agli apostoli e senza che essa sia stata decretata (o introdotta) da alcun concilio ecumenico o dal capo visibile della chiesa, ciò senza dubbio è di tradizione divina ed apostolica ed ha pari autorità che la parola di Dio scritta nei libri santi. Ora questa imposizione di mano come la preghiera sono di questa fatta; dunque ambedue sono di tradizione divina ed apostolica. E così ancora diciamo che l'unione col crisma colla recitazione delle parole sono cose essenziali; e si dimostra primo dal libro santo che dice: „Dio è quello che ci conferma con voi in Cristo ed egli è che ci unisce, ci segnò e dette la caparra dello Spirito santo nei vostri cuori³, e l'unione che presiede da lui, in

Si prova in secondo luogo dalla tradizione divina ed apostolica; poichè l'unione del crisma e la recita delle parole che la accompagnano in questo sacramento si trova in uso nella chiesa tanto orientale quanto occidentale, e così è sempre stata in tutte le parti del mondo, e frattanto non si conosce l'origine di questa pratica dopo i tempi degli apostoli, nè fu essa introdotta dal capo visibile della chiesa, nè da alcun concilio ecumenico. È dunque fuor di dubbio che essa appartiene alle tradizioni divine ed apostoliche.

4° Dall'esposto chiaramente si comprende essere cosa essenziale che il ministro di questo sacramento ponga la mano sul capo del crismando nel tempo della recita dell'orazione che incomincia: *Benedicte Signore*, essendo che questa orazione tiene luogo di forma alla suddetta imposizione delle mani che si fa al medesimo tempo; poichè essa comprende parole indicanti apertamente l'effetto del sacramento nell'anima del confirmando, ed è quella che si dice per lui: „Tu, o Signore pietoso, re di tutte le cose, dà a lui il segnacolo del dono del tuo Spirito santo onnipotente ed adorabile, e confermale nella retta fede.“ Però sebbene convenga che questa imposizione delle mani sia fisica, che cioè la mano del ministro tocchi sensibilmente il capo del suscipiente, tuttavia questo tatto fisico non è sostanziale nè necessario strettamente, ma basta che per convenienti cause si pratici in modo morale, non sensibile, che cioè il ministro in alcune convenienti circostanze, mentre recita l'orazione, alzi la mano da vicino sul capo del crismando, perchè con questo si dimostra in verità di aver posta la mano.

5° E così con evidenza si deduce da ciò che abbiamo brevemente dichiarato, che cosa essenzialmente necessaria in questo sacramento è l'unione del crisma colle parole che l'accompagnano dimostranti l'effetto del sacramento in modo più perfetto di quello che faccia l'unione suddetta. Se poi sia vero il dire che questa unione col crisma è per sé stessa vera imposizione delle mani, ovvero no, questo è questionabile; se non che la prima imposizione delle mani colla preghiera è diversa da questa seconda che è unita all'unione col crisma ed in cui consiste; e così gli santi padri fanno menzione dell'imposizione della mano e dell'unione del crisma come di due operazioni diverse.

6° Essendo necessario che l'unione del crisma sia accompagnata colle relative parole e non essendo lecito ungere le membra del suscipiente senza pronunziare quelle parole come forma sopra di una tale materia, però nel nostro rito greco, giusta l'ecologia, essendo necessario che si unga col crisma come una croce sulla fronte del suscipiente su i suoi occhi, naso, bocca, orecchie, petto, mani, piedi e dorso; necessariamente dunque conviene che si dicano coll'unione di tutte l'accennate parti col crisma le parole assegnate, che sono: *Il sigillo del dono dello Spirito santo*; con tutto ciò per la ripetizione di quelle parole sopra l'unione di tutte le membra suddette non segue che sia ripetuto il sacramento stesso, e ciò 1° perchè la forma di questo sacramento non si è definita dalla chiesa cattolica con definizione solenne, se essa cioè consista nelle dette parole, ovvero nella preghiera che le precede, come indicammo nel numero primo di questa notificazione; 2° perchè le forme di quei sacramenti che sono registrate nella sacra scrittura ovvero sono state dichiarate solennemente dalla chiesa universale, o che per parere universale si tengono come di fede, si trovano nella chiesa di Oriente

¹ Act. VIII, 14-16.
² Act. XIX, 6.
³ II Cor. I, 27.

¹ Ilea. II, 27.

ed Occidente nell'intesa ed unica espressione, e almeno in significato equivalente. Ora la forma di questo sacramento è questa nella chiesa di Occidente: *Ti segno col segno della croce, e ti confermo col crisma di salute in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito santo.* Forse che le parole: *Il signacolo del dono dello Spirito santo* (che si usano nella chiesa greca) corrispondono a quella forma e equivalgono ad essa in quell'espressione che noi usiamo? 3° Quantunque l'unzione sia multiplice e la forma si ripeta più volte, nondimeno tutto concorre a formare un sacramento solo, perchè produce un effetto solo, come dice Giovanni Clodio vescovo sulla fine del capo 3° della dissertazione quinta del sacramento della crisma.

7° L'ordine finalmente conveniente e più sicuro nell'amministrazione di questo sacramento secondo il nostro rito greco richiede, 1° che nel conferirlo si pratici minutamente e diligentemente tutto ciò che è prescritto nel libro dell'eucologio giusta gli esemplari sicuri e corretti; 2° che si ponga la mano del ministro sopra il capo del crismando allorchè si recita il cerimoniale: *Siate benedette signore Dio*; 3° che egli alla unzione di ciascuno dei membri suddetti reciti le parole: *Il signacolo del dono dello Spirito santo*, e ciò senza alcun scrupolo; 4° che l'unzione del crisma si faccia su i membri mentovati col pollice della mano destra, non con altro strumento esteriore; 5° che si facci nell'ungere le membra il segno di croce, non semplice unzione in altra forma che quella della croce; 6° che il ministro ungendò la fronte del confermando a guisa di croce stenda la palma della mano e le dita distese sulla fronte dell'unto, onde si verifichi che nell'unzione del crisma ebbe luogo anche una vera imposizione della mano; 7° finalmente che dopo aver il ministro unto col crisma le membra suddette, le asterga egli stesso colla bambagia, oppure altro sacerdote, se sia presente nel fine della unzione, affinchè non s'imbrattino di crisma gli abiti del confermato. Tutto questo era necessario nella presente istruzione, e vogliamo che sia praticato dai ministri dei sacramenti come conviene.

Dalla curia patriarcale in Costantinopoli. 1 ottobre 1842.

NOTIFICAZIONE SECONDA.

Che comprende una istruzione ai vescovi della nazione intorno ai peccati riservati.

Sia sempre gloria a Dio.

Dilettezzimi e venerabili fratelli vescovi che siete soggetti alla nostra sede patriarcale, discenda sulla fraternità vostra la grazia e la pace da Dio.

Dopo il desiderio che ho della vostra onorata presenza vi facciamo noto, che tra le altre cose intorno le quali fu da noi scritto alla sagra congregazione di Propaganda fide a dì 25 dello scorso novembre per l'osservanza dei diritti dei superiori orientali nelle loro diocesi, eravi la materia dei casi riservati alla autorità di ciascuno di essi nella greggia. Ci pervenne la risposta su tal argomento dalla suddetta sagra congregazione in data dell'ultimo marzo ordinando così: „Pud vostra eccellenza reverendissima rifiutare ogni pensiero riguardo a quello che spetta alle riserve, la assoluzione delle quali è riservata alla vostra autorità o a quella dei vostri vescovi nelle rispettive loro diocesi, poichè anche intorno a questa materia essendosi suscitato per parte di alcuni nuove opposizioni alla pre-

¹ Nomen Iohannes Claudius de la Poye de Vertien episcopus Pictaviensis. Vide supra, col. 500 in annotatione.

cedente decisione, non di recente ordine che si procedesse a nuova decisione. Poichè sebbene si trovino molti missionari che hanno facoltà di assolvere dai casi riservati alle stesse somme pontificie, con tutto ciò non possono in verun modo assolvere alcuno dei casi che il patriarca ed i vescovi riservano alla propria autorità; se non che questa sagra congregazione intese con rammarico, i vescovi orientali esercitare con soverchia ed inutile ampiezza questo loro diritto, mentre nei tempi più remoti si usava di raro una tal riserva nell'Oriente, essendo principalmente note le triste circostanze di questi paesi soggetti agli infedeli. Vostra signoria pertanto farà cosa gratissima a questa sagra congregazione, se trasmetterà ai superiori locali le necessarie istruzioni, e farà loro note le regole necessarie a seguirsi nell'esercizio di un tale diritto, affinchè da ciò non avvenga piuttosto danno alla religione che vantaggio ai fedeli. Noi pertanto, sebbene non sappiamo che alcun di voi, venerabili fratelli, abbia esercitato questo diritto riguardo ai casi riservati nella sua diocesi in modo dannoso o biasimevole, tuttavia per maggior diligenza e per la miglior disciplina ecclesiastica, e finalmente per uniformarci, come conviene, alla volontà della detta sagra congregazione, esporremo qui su di ciò una breve istruzione, affinchè ciascuno di voi si conduca conformemente ad essa nella sua diocesi, siccome noi praticiamo in questo riguardo verso la greggia soggetta immediatamente a noi. Ond'è:

1° Che non si debba riservare l'assoluzione all'autorità vescovile se non sopra un piccolo numero di quei casi che comprendono peccati mortali e gravissimi, che accadono raramente e la cui gravità è nota dalla legge naturale, divina positiva ed ecclesiastica, come il grave modo con cui per essi si irrita Iddio e si esita a venticarli.

2° Accadendo che il vescovo si allontani dalla sua diocesi, e riservandosi l'assoluzione dei peccati di questa qualità, subito che si allontana dal suo ovile deputi a suo piacimento alcuno dei sacerdoti coll'autorità di assolverli durante la sua assenza, acciocchè per motivo della riserva non vi sia necessità di scriver lettere per ottenere l'assoluzione.

3° Non verrà costretto il padro nella riserva nè dal suo confessore, nè per comando del vescovo o suo commissionato, di presentarsi personalmente da qualunque di loro per confessare il peccato riservato, sia donna o uomo, nè prima di ottenere l'assoluzione nè dopo, perchè molti sono i riguardi che scusano affatto da questa obbligazione.

4° Se il confessore domanda dal vescovo o dal suo commissionato la facoltà di assolvere alcuno dei riservati a lui per alcuno de' suoi penitenti, basta che dica a lui: „Permettetemi che assolvi un caso riservato da me sentito nel confessionale, e pel quale ho promesso al penitente di impetrare la facoltà onde potere assolverlo.“ Il vescovo o il suo vicario a seconda di questa petizione senza dimandare la specie del riservato, o a qual numero corrisponda esso nella tabella dei riservati, gli conferisca la potestà dell'assoluzione, imponendogli di assegnare ad esso la conveniente penitenza.

5° Se il superiore locale in alcuno de' suoi editi decretasse alcuna cosa o proibisse alcun'opera sotto pena di peccato mortale contro la formale trasgressione del detto comando, non riservi a se stesso l'assoluzione di quel peccato; poichè molte volte coll'andar del tempo si dimenticano queste riserve; a meno che non l'abbia egli annesso in iscritto nell'elenco de' suoi riservati, cosa che aumenterebbe il numero delle riserve, mentre al contrario si considera che esse vengano diminuite.

6° Il superiore locale avvia espressamente i confessori che si guardino bene dall'imitare una pratica adottata, come si dice, da varii sacerdoti delle altre nazioni, ed è che il confessore dica nel confessionale a suoi penitenti caduti nel peccato riservato di ripeterlo di nuovo a lui fuori della confessione, per farne menzione al superiore che lo autorizzò di assolverlo e conoscere la sua specie, per scrupolo che facendo il contrario non venga a violare il sigillo sacramentale. Noi abbiamo esposto di sopra, non essere necessario di esprimere la specie del riservato, quando si domanda la facoltà di assolverlo. Dunque ecc.

7° Siccome il fine della riserva di certi delitti enormi che appartiene ai vescovi è la diminuzione delle cadute in tali peccati, stante la difficoltà dell'assoluzione, sarà necessario che i confessori facciano comprendere nel tribunale della penitenza ai loro penitenti che fossero caduti in qualche riservato la gravità ed enormità di quel peccato, e come essi non possono assolverlo senza domandar prima a tale oggetto la facoltà dal superiore locale.

8° Ciascuno dei confessori approvati dall'ordinario, siano parrochi ovvero esercitino il ministero in virtù di missione straordinaria, siano dello stesso rito (come i monaci), siano di altro approvati per ascoltare le confessioni nelle loro chiese che non sono di nostro rito, saranno obbligati di chiedere dal superiore locale, che loro dia l'editto dei peccati a lui riservati nel numero e nella specie, onde conoscano la loro inabilità nell'assoluzione; onde ogni volta che nel tribunale della penitenza sentirà alcuno di quei peccati, sarà tenuto egli stesso di chiederne dal superiore locale la facoltà, come si è detto, astenendosi di spedire il penitente medesimo al superiore, come di sopra abbiamo proibito di fare.

9° Sarà molto conveniente, che dichiarasse il superiore locale a tutti i confessori della sua diocesi, che sono autorizzati da lui di assolvere da tutti i casi a sé riservati quando sentono le confessioni pasquali nel tempo fuso per l'adempimento di tale precetto, che è dalla domenica delle Palme fin' alla domenica in Albis (e colla dispensa fin' all'Ascensione), e ciò per facilitare la soddisfazione del detto precetto.

10° Ogni paese della diocesi che sia amministrato da un sol curato o sacerdote, il vescovo non si riserverà verso di quel curato neppure uno di quei peccati a sé riservati; perchè occorrendo di sentire alcuno nel tribunale della penitenza, sarebbe cosa molesta di viaggiare per accedere al vescovo ed ottenere da esso la facoltà di assolverlo. Ma se nella città si trovassero due curati o più, il vescovo potrà commettere la facoltà dei riservati ad uno di essi, avvisando l'altro curato di domandare da lui tal permissione nel bisogno di dover assolvere qualcuno, senza far menzione, come si è detto, della sua specie.

11° Conviene al vescovo di far noto a tutti i confessori della sua diocesi qualmente non v'è alcuna riserva affatto per quelli, che si confessano per ricevere il santo viatico o l'estrema unzione, e per le donne che si confessano sorprese dai dolori di parto; e neppure nel confessare lo sposo e la sposa nel giorno della benedizione nuziale, né per chi ha proposto di viaggiare l'istesso giorno, né per chi v'è soggetto a farsi medicare in quel giorno il corpo dalle ferite, recidendo alcun membro con pericolo della vita, né per chi si trova in alcun pericolo di morte nelle vicende umane.

12° Finalmente se i confessori oppure altri s'incontrassero a leggere in alcuni libri di morale tra-

detti del latino e da altra lingua in idioma arabo opinioni discordanti, oppure opposte a quanto si è dichiarato, capciano che esse si appoggiano alla disciplina ecclesiastica vigente nelle diocesi, le quali sono sotto di re cristiani giunte alla libertà della religione; onde i tribunali ecclesiastici hanno dispesta esse che non si trovano coal nei paesi governati dagli anticristiani nelle sue critiche circostanze, siccome tal cosa fu avvertita dall'istessa sacra congregazione di Propaganda fide. Si attendano dunque tutti coloro che sono soggetti alla nostra patriarcale giurisdizione alla presente istruzione che abbiamo creduto dover emanare per maggiormente eccitare ognuno ad osservare tali cose esattamente ed in ogni parte; ebbene noi non conosciamo che alcuno di voi, venerabili fratelli, o alcuno dei vostri sacerdoti si regoli contrariamente a quanto fu da noi esposto. Intanto preghiamo il Signore che vi custodisca con tutta prosperità e forza. Amen.

Dalla nostra residenza patriarcale in Costantinopoli, 30 aprile 1843.

† Massimo Maslum, patriarca Antiocheno ecc.

ISTRUZIONE TERZA.

Sulla proibizione dell'arte di medicina e chirurgia a tutti gli chierici melchiti cattolici.

Sia sempre gloria a Dio.

Massimo per grazia di Dio patriarca Antiocheno, Alessandrino, Gerusalemitano, e di tutto l'Oriente. (L. S.)

Si notifica nel Signore quanto segue a chiunque legge.

Noi per convenienti motivi pubblicammo prima d'ora il canone 16 dei canoni della nostra adunanza patriarcale nell'anno scorso 1835, la di cui copia fedele si è questa: „I sagri canoni sinodali che proibiscono ai chierici l'esercizio dell'arte della medicina e chirurgia sono molti e ripetuti per giusti motivi e obbligano tutti i chierici senza alcuna eccezione. Quindi la nostra santa adunanza ne rinnova la conferma per la sua esatta osservanza; onde non si permette l'esercizio di medicina e chirurgia ad alcuno dei nostri chierici, nè a quelli che hanno cura d'anime, neppure agli altri di cariche ecclesiastiche e monacali. Ma però nei luoghi ove non trovansi medici secolari, permettiamo per bene degli abitanti che alcuno dei chierici possa medicarli sotto queste cinque condizioni: 1° Che sia egli anziano di età e non giovane; 2° che abbia da prima studiata la medicina e chirurgia in modo che ne sia quieta la sua coscienza, affinché non commetta errore pregiudicante la salute e la vita umana; 3° che si presenti all'esame di due medici secolari e riceva da loro attestato sincero della di lui capacità per quindi esibirla al suo vescovo, il quale senza di questo non potrà permettergli di esercitare quest'arte; 4° che per tutto il tempo che tratterà l'arte si astenga omninamente dal esercizio del grado sacerdotale a riserva solamente della messa, come pure da tutte le cariche monacali ed ecclesiastiche; 5° che medicchi le persone povere gratis. E se mancherà qualcuna di queste condizioni, non s'intende affatto accordata la suddetta permissione. E chiunque contravverrà in ciò che si è dichiarato, bisogna che sia castigato dal suo vescovo diocesano.“ (Fine.)

Noi per altra in questi tempi ci siamo accortati da una parte che alcuni del nostro clero esercitano ed esercitano tuttora l'arte di medicina senza osservar le cinque suddette condizioni, anzi con patente trasgressione, oltre i casi e gli accidenti

e gli scandali che indi derivano in vario modo con detrimento spirituale e temporale, il che rende necessario di abolire la mentovata dispensa. Dall'altra parte ben si vede che i medici secolari già si trovano per tutto muniti con diplomi dei governi e dei primari delle università introdotte in questi ultimi tempi anche in Costantinopoli, Egitto ed altrove, in cui egli studiarono con assiduità la medicina e chirurgia, oltre il numero grande di europei che si rinvengono in Oriente. Onde spari quel motivo per cui nel canone suddetto permettemmo di agevolare tal cosa colle cinque suddette condizioni.

Dunque in osservanza dei sacri canoni che interdicono la medicina e la chirurgia all'ordine clericale e per impedire il successo delle mentovate rineresceroli cose, che noi ci dispenseremo di numerare partitamente, perchè dai più sono conosciuti, e finalmente per essere cessato il fine per cui se ne permise la facoltà giusta le suddette condizioni, che per altro non furono osservate, abbiamo stabilito e stabiliamo colla pienezza di nostra patriarcale autorità apostolica con severo decreto in virtù di santa ubbidienza, a nome dell'altissimo, ciò che siegue, ed è:

1° Che da ora innanzi non si darà la permissione da alcuno dei nostri fratelli vescovi a chi che sia de' chierici tanto secolari quanto regolari di esercitare la chirurgia e medicina onninamente, e a più forte ragione nessuno di essi vescovi la eserciterà.

2° Chiunque dei suddetti chierici, dopo la pubblicazione di questa nostra patriarcale istruzione, eserciterà le suddette arti, s'intende incorso per l'ipso facto della sua trasgressione ai sacri canoni ed alle presenti nostre ordinazioni nella sospensione totale dal suo officio senza alcun altro avviso; ed il monaco che non ha ancora alcun ordine sacro esercitandole sia scomunicato colla scomunica maggiore, la di cui assoluzione sarà riservata al patriarca, nè potrà assolvervi dal vescovo diocesano se non in caso di necessità e raramente.

3° Ogni uomo secolare di nostra nazione dopo la notizia di questa nostra giusta proibizione, se ardirà presentarsi per essere medicato da alcuno dei chierici greci cattolici, si dichiara incorso nella scomunica maggiore, che gl'intimerà il suo vescovo particolare quando si sarà provata la sua disubbidienza formale.

4° Siccome i monasteri dei monaci sono lontani dalle città e se non con fatica non possono accorrervi nei bisogni gli medici secolari, concediamo al capitolo di ciaschedun'ordine religioso di nostro rito di eleggere uno o al più due de' loro confratelli monaci, gli quali siano periti nell'arte, e ad essi si concederà dal proprio vescovo in iscritto di poter medicare gli alunni dell'ordine loro solamente compresi nei monasteri, e non altri. Tutto ciò notificammo e ne comandammo l'esecuzione ordinandone l'osservanza in questa nostra istruzione. Se pertanto si troverà qualcuno (che Dio non permetta) disubbidiente in questo particolare che non faccia caso delle pene ecclesiastiche, lo faremo punire anche civilmente; e l'apostolica benedizione discenda su i figli ubbidienti.

Dalla curia patriarcale in Costantinopoli, 27 luglio 1846.

NOTIFICAZIONE QUARTA.

Si espongono i diritti episcopali ed altri relativamente ai sacerdoti monaci ai quali si permette dai

superiori locali di esercitare nella loro diocesi il ministero della missione.

Sia sempre gloria a Dio.

Massimo per la grazia di Dio patriarca Antiocheno, Alessandrino e Gerocolimitano, e di tutto l'Oriente.

Sia noto a chiunque legge dei carissimi nostri fratelli arcivescovi greci cattolici e dilette nostri figli superiori generali dei monaci Basilliani e di tutti gli altri nostri figli i principali e tutti i fedeli della nostra nazione, che:

Non senza grave dolore noi sentiamo notizia delle confusioni che spesso accadono in alcune nostre diocesi in cui si trovano alcuni dei nostri sacerdoti monaci destinati dai nostri venerabili confratelli vescovi e superiori delle località ad esercitare il ministero della missione nella loro diocesi: la qual confusione accade da non tenersi ciascuna d'essi entro i limiti assegnatigli e dall'intromettersi che fanno alcuni fedeli (laici) in ciò che ad essi non appartiene. Perciò a porre argine ai mali, agli scandali ed ai torbidi che nascono da tali violazioni dei diritti altrui e dal volere eccedere i proprii limiti, troviamo convenevole di emanare questa istruzione patriarcale, affinché serva di regola onde ognuno cammini secondo essa senza trasgressione e senza accusa d'ignoranza.

1° Il diritto ecclesiastico e canonico (secondo la dottrina dei teologi e giusta le decisioni della sede apostolica e secondo i canoni ecclesiastici e le regole di santa chiesa) di autorizzare i sacerdoti monaci all'esercizio del ministero delle missioni tra i fedeli delle rispettive diocesi, appartiene strettamente alla sola autorità degli stessi vescovi, mediante il consenso ed accettazione dei superiori regolari dai quali essi monaci dipendono; nell'esercizio della quale autorità nessuno ha diritto di entrare a parte coi vescovi, essendo essa stata data loro da Dio e dalla chiesa, non ai secolari loro soggetti.

2° La irritazione o sospensione dall'ufficio di missione nei sacerdoti monaci essendo unita all'autorità dei stessi vescovi diocesani di concerto coi suddetti superiori regolari, questi non possono opporsi, perchè non hanno autorità sul gregge di pastori; anzi per coscienza e per legge sono tenuti di andar di concerto, rimandando ai loro monasteri gli sacerdoti monaci che furono depositi dall'ufficio di missionario dai vescovi diocesani.

3° È diritto dei superiori generali a norma delle loro leggi e costituzioni di chiamare chiunque dei loro monaci sacerdoti che si trovano autorizzati per l'amministrazione dei sacramenti nelle diocesi dei vescovi dimandando regolarmente per santa ubbidienza che ritornino ai loro monasteri sotto comminazione di pene monastiche con intelligenza dei vescovi diocesani, i quali non hanno diritto d'impedire questa chiamata, ma solamente prorogare alcuni giorni secondo il bisogno, fino a che si provvedino altri sacerdoti in luogo dei chiamati.

4° Qualunque volta che alcuno dei vescovi diocesani dimanderà dal superiore generale dell'ordine alcun sacerdote dell'ordine per abilitarlo all'amministrazione dei sacramenti nella sua diocesi, additandolo nominatamente, oppure rimettendone la scelta al di lui generale secondo la sua coscienza, conviene al medesimo superiore di adempire alla dimanda del vescovo, purchè non adduca motivi regolari ad esimersi da questo dovere. Onde non conviene che gli risponda di non essere i sacerdoti monaci ordinati per servire i fedeli; perchè sebbene il primario diritto e la principale obbligazione di esercitare il ministero evangelico nelle diocesi appartenga ai

parrochi secolari e sia l'ufficio loro di predicare il vangelo, ciò non ostante quando il proprio vescovo fa tal domanda, non devono rifiutare dai superiori regolari, i quali se non saranno obbligati di accettarla per giustizia, lo saranno per amore del prossimo.

4° I principali e più ragguardevoli tra il popolo possono talvolta esporre al loro ordinario le cose che si operano da alcuni ministri delle loro anime (fosse anche lo stesso procuratore vescovile), quando esse non sono convenienti al grado loro sacerdotale ed all'ufficio loro, per modo di semplice notizia, ossia pure per accusa. In questo particolare conviene al vescovo diocesano d'istituire l'esame con giustizia ed equità senza umano rispetto su quella cosa, seguendo il detto apostolico: „Non vogliate ricevere accusa contro sacerdote se non con due o tre testimoni.“ E quindi seguito il regolare esame, il vescovo giudicherà secondo le sue vedute di giustizia assolvendo l'innocente o castigando il colpevole; il che appartiene totalmente al suo ufficio pastorale senza che alcuno dei fedeli possa intromettersi in tali processi.

6° Tutto ciò che fin qui si è detto dei sacerdoti monaci dai superiori locali (cioè dai vescovi) abilitati alla predicazione, questo istesso diciamo relativamente ai diaconi o monaci non ordinati i quali hanno l'ufficio di fare la dottrina ai fanciulli nelle scuole della diocesi; cioè che l'incaricarli a questo ufficio e il mutarli dipende dai vescovi stessi delle diocesi con saputa dei loro superiori generali, senza dipendenza da alcuno dei secolari, perchè questi quantunque siano diversi dai sacerdoti monaci e per grado e per impiego, nondimeno sono assimilati all'ordine clericale. Ma se commettesero alcuna mancanza palesemente, saranno eguali a quelli già indicati, cioè potranno i fedeli portar ricorso contro di essi all'ordinario.

7° Quantunque sia di diritto del solo generale dell'ordine coi definitori di commettere a chiunque vuole dei suoi monaci sacerdoti di farlo procuratore per quello che riguarda l'ordine stesso in uno ospizio abitato dai monaci suoi, affinché provveda alle cose dell'ordine rapporto ai legati, alle rendite o spese, e rapporto al regolamento dell'ospizio nelle relazioni tra il superiore e i suddetti monaci, sia che questo procuratore dell'ospizio sia lo stesso che il procuratore spirituale del vescovo, ovvero sia diverso: con tutto ciò conviene a questo superiore generale di mettersi in intelligenza col vescovo prima che istituisca il procuratore suddetto all'ordine; onde si eseguisca ciò con consenso di reciproco accordo.

8° È inibito a tutti gli monaci tanto sacerdoti e diaconi quanto conversi di andare alle città o castelli senza avere nelle mani le carte del loro generale indicanti il motivo del loro accesso e degli affari che devono fare e del tempo assegnato per eseguirli. Dunque tutti questi entrando in alcuni luoghi sono tenuti di presentare la loro carta di suddetta ubbidienza al vescovo diocesano, qualora si trovi colà dimorante, oppure al suo vicario o al parroco del luogo; ed a tenore della permissione si conduca fino al tempo della partenza senza permettergli di pernottare fuori del chiostro o della residenza vescovile o abitazione del parroco: come ancora viene inibito ai medesimi la frequenza delle case e l'intromettersi coi nazionali, a meno che non siano quelli coi quali debbono trattare di quelle cose per cui sono venuti. Quindi appena il vescovo o il suo vicario o parroco avviserà alcuno di essi a ritornare al proprio monastero, non

potrà egli trasgredire questo avviso ragionevole; e chi lo trasgredisce si renderà colpevole e verrà castigato con un corrispondente castigo; ed il superiore regolare non potrà lagnarsi di questo, e nè alcuno del popolo si deve intromettere in simili affari spettanti solo agli ordinarii del luogo.

9° È manifestamente erronea l'opinione che hanno alcuni del popolo di aver diritto d'intromettersi nell'elezione de' sacerdoti monaci all'ufficio di parrochi, secondo la consuetudine dei magnati nelle città e castelli nell'elezione de' sacerdoti secolari, i quali vengono destinati a questo ministero delle chiese parrocchiali. Deve sapersi che la differenza è diversa tra di essi, perchè i curati secolari sono del principale ordine clericale, nel quale riciede la giurisdizione o preminenza ecclesiastica su i parrochiani della loro cura con perpetuo diritto originario, e non di commissione; ove al contrario i sacerdoti monaci furono onorati dai vescovi diocesani colla carica di curato de' loro popoli, poichè quelli dopo di aver ricevuta la prefettura suddetta non cessano di essere reputati come forniti di giurisdizione delegata temporaneamente a tempo determinato. E tale spazio di tempo fu determinato con autorità apostolica per i nostri monaci per mezzo del nostro carissimo confratello monsignor vescovo Villardell essendo stato delegato dalla santa memoria di Gregorio XVI con speciale commissione per la visita dei monaci, e fu fissato a due anni; essendo pertanto questo regolamento confermato dalla sede apostolica, venne anche accettato dai pastori locali. Dunque l'è una falsa opinione ed un allucinamento di alcuni dei diocesani, i quali credono avere ingerenza nell'elezione dei curati monaci come i principali della parrocchia hanno ingerenza in quella dei curati secolari. In verità questa concorso produce un tempo tante calamità avvenute in alcuni luoghi ove si allontanarono dal contenuto nel diritto canonico, poichè questo biasimevole concorso non si accorda colla sostanza della cosa; poichè i sagri canoni richiedono semplicemente buone testimonianze dai principali della diocesi per il soggetto da eleggersi a parroco secolare o a pastore di alcuna parrocchia; ma il vescovo è quegli che ha il primario diritto per l'elezione suddetta ed è tenuto di rispondere. E questa verità si vede chiaramente espressa tanto nella legge mosaica quanto nell'evangelica; mentre il profeta Mosè si elesse settanta coadiutori di propria volontà, come pur egli elesse i leviti al sacerdozio e Giosuè figlio di Nun a suo successore. Ed i santi Apostoli elessero vescovi e sacerdoti con proprio arbitrio, e così fecero e fanno i loro successori. In somma il diritto dei vescovi nell'elezione dei chierici secolari è di primario diritto ordinario e ad essi speciale, mentre l'ingerenza dei fedeli nella elezione dei curati secolari (non in quella dei curati monaci) consiste soltanto nel dare che fanno i principali tra loro buona testimonianza intorno agli eletti.

10° Finalmente è cosa chiara che ogni vescovo ha pieno diritto di costituire per se medesimo qualunque voglia dei nazionali secolari a suo vicario civile, come ha eguale diritto di scegliersi liberamente quel sacerdote che voglia a suo vicario per le cose spirituali delegandolo ad esercitare quella autorità che esso gli conferisce; e ciò senza che altri, chiunque sia, possa ingerirsi in questa elezione del procuratore temporale o del vicario, la quale appartiene al solo vescovo della diocesi.

Ecco pertanto già dichiarato brevemente in questi dieci articoli quali siano i diritti dei vescovi diocesani e dei superiori generali degli ordini regolari riguardo ai sacerdoti monaci in questa ma-

teria; onde bene appare che niuno del popolo sud-
dito può trasgredire o contraddire a questi diritti,
ed opporsi, restringerli o intrametterli in essi,
oppure parteciparne in qualunque maniera o per
qualunque pretesto, nè per consuetudine si dichiara
nulla e di niun valore, mentre vedesi contraria al
gius canonico e distrugge nella chiesa il lodevole
regolamento e reca ingiuria alla autorità dei vescovi
data loro da Dio e dalla chiesa cattolica, ed è
lesiva della libertà ecclesiastica e suscita confusioni,
scandali, scissure e peccati ed altre simili cose che
contristano ed affliggono grandemente i pastori della
chiesa di Dio; essendo i popoli sudditi e non su-
periori, ubbidienti e non comandanti, gregge e non
pastori. E questo basti.

Noi pertanto preghiamo tutti paternalmente nel
Signore e gli scongiuriamo per la sua finale venuta
spaventevole ed inculchiamo a tutti particolarmente
raccomandando con tutta energia di camminare tutti
a norma di questa istruzione e di guardarsi dal tra-
sgredirla quantunque in parte, perchè quando un
giorno si saprà pubblicamente (non permetta Dio)
che trovisi trasgressore alcuno; assicurati noi della
trasgressione e fattone l'esame, saremo costretti
contro l'indole nostra di sottoporlo alle penalità a
correzione della colpa per evitare i mali spirituali
e temporali; e dall'intimo del cuore impartiamo la
santa benedizione ai figli ubbidienti.

Dalla curia patriarcale, Damasco 3 gennaio 1849.

ISTRUZIONE QUINTA.

*Confutazione dell'errore dei neoterici i quali accu-
sano i cattolici di aver tolto via dal decalogo il se-
condo comandamento e di aver diviso il nono in due.*

Sia sempre gloria a Dio.

Massimo per grazia ecc. †

È giunto a nostra cognizione qualmente alcuni
che fanno guerra alla nostra santa fede vanno
guastando alcune coscienze semplici del nostro ovile,
dicendo loro: 1° che è precetto divino distinto da
gli altri ciò che fu ordinato da Dio, numeri 3 e 4
nella prima tavola di pietra, come vedesi espresso
cap. XX dell'Esodo: „Non farai alcuna scultura nè
cosa somigliante a quello che è nel cielo e a quello
che è sotto la terra, nè a quello che sta nell'ac-
que nel fondo della terra, non gli presterete onore
nè adorazione; 2° che i cattolici hanno cassato total-
mente questo comandamento dal decalogo, tutto-
chè esso sia distinto e indipendente da quello che
lo precede e da quello che lo segue; onde rimasero
i comandamenti di Dio nove, non dieci; 3° che essi
hanno diviso l'ultimo comandamento in due, nono
e decimo, tuttochè sia (secondo l'opinione dei pro-
testanti) un solo comandamento ed un senso solo,
interdicendo il desiderio della donna d'altri e delle
robbe in qualunque modo appartenute a lei. Per-
ciò la condotta dei cattolici, i quali usano l'im-
magini che venerano e pregano i santi operando le
loro reliquie, è cosa che distrugge il suddetto co-
mandamento di Dio; siccome la divisione che hanno
fatto dell'ultimo in due, cioè nono e decimo, è un
empio gioco e frode. Ed è per tutto ciò che i pro-
testanti rigettano una tale condotta e venerano il
comandamento di Dio che proibisce l'uso delle im-
magini e delle statue, come rigettano egualmente
l'uso di venerarle e di ricorrere alla intercessione
dei santi in qualunque modo, ed accusano i cat-
tolici di errore e di frode per ciò che riguarda i
dieci precetti di Dio.

Noi pertanto avendo saputo essere stata semi-
nata questa sissania nel cuore di alcuni tra coloro
i quali sono stati affidati alla nostra pastorale cura,

CENCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

e quantunque questa sissania non abbia germogliato
tra il buon grano delle pure dottrine cattoliche,
ma sia stato soltanto per alcuni individui cagione
di qualche scrupolo, siamo in dovere per il nostro
ministero ed amore del prossimo di pubblicare
questa nostra istruzione in cui confuteremo l'opi-
nione dei protestanti suddetti e redarguiremo questa
dottrina di eresia, giustificando e difendendo la
chiesa cattolica da una tal frode ed inganno che è
proprio degli eretici, non della chiesa, e così faremo
sparire i vani dubbj che vanno agitando alcuni de-
boli ed imperiti.

1° Prima di esordire in quello che qui abbiamo
accennato, ci sembra opportuno di riferire qui le
parole dei dieci comandamenti impressi nelle due
tavole di pietra, come vedesi scritto nel cap. XX
del Esodo: „1. Locutusque est Dominus cunctos
sermone hos. 2. Ego sum Dominus Deus tuus, qui
eduxi te de terra Aegypti, de domo servitutis.
3. Non habebis deos alienos coram me. 4. Non
facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem
quae est in caelo desuper et quae in terra deorsum.
nec eorum quae sunt in aquis sub terra. 5. Non
adorabis ea, neque coles: ego sum Dominus Deus
tuus fortis, zelotes, visitans iniquitatem patrum in
filios, in tertiam et quartam generationem eorum,
qui oderunt me. 6. Et faciens misericordiam in
millia his qui diligunt me, et custodiunt praecepta
mea. 7. Non assumes nomen Domini Dei tui in
vanum. Nec enim habebit insontem Dominus eum,
qui assumpserit nomen Domini Dei sui frustra.
8. Memento ut diem sabbati sanctifices. 9. Sex
diebus operaberis, et facies omnia opera tua.
10. Septimo autem die sabbatum Domini Dei tui
est: non facies omne opus in eo tu, et filius tuus
et filia tua, servus tuus et ancilla tua, iumentum
tuum et advena qui est intra portas tuas. 11. Sex
enim diebus fecit Dominus caelum et ferram, et
mare, et omnia quae in eis sunt, et requievit in
die septimo; ideoque benedixit Dominus diei sabbati,
et sanctificavit eum. 12. Honora patrem tuum et
matrem tuam, ut sis longaevus super terram, quam
Dominus Deus tuus dabit tibi. 13. Non occides.
14. Non moechaberis. 15. Non furtum facies. 16. Non
loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.
17. Non concupisces domum proximi tui, nec de-
siderabis uxorem eius, non servum, non ancillam,
non bovem, non asinum, nec omnia quae illius sunt.“

2° Avendo noi posto avanti gli occhi vostri gli
dieci comandamenti per esteso, diciamo, in secondo
luogo, che la chiesa santa cattolica sposa di Cristo
posata da lui nel mondo tutto sulla fermissima
pietra di Pietro, stabilita nobilmente contro i con-
flitti delle genti e dell'eresie, confermata nella
durazione fino a giorni nostri da circa diciotto se-
coli in mezzo a barbare contraddizioni di fiera tiran-
nia, contraddizioni le più dure e le più maligne sotto
ogni riguardo, serbando l'unità della fede cattolica
tra popoli e tra le vicende e nazioni di moltissimi
riti, di lingue, di regni, d'imperi, di costumi, d'in-
dole, di nascita e di educazione, i quali credono
l'istessa fede e tradizione, uniti nella comunione ed
istruiti nella pietà colle dottrine ed insegnamenti di
questa chiesa di Dio cattolica, unica, santa, apo-
stolica, contro cui non prevaleranno le porte dell'in-
ferno; parole divine di promessa immutabile, di
essere egli con lei sino alla fine dei secoli; questa
chiesa, dico, è l'interprete fedele del libro santo
per il suo vero senso, ed essa è l'unico tribunale
delle decisioni su quanto contengono le sue parole
di senso divino. Pertanto deasa a tenore del sovra
esposto coll'autorità di Cristo legislatore del testa-
mento nuove che irritò i precetti cerimoniali del

vecchio testamento e le giudicature, e perfezionando A i precetti morali potè conformemente alle dottrine evangeliche e divine mutare dalle parole delle due tavole quelle che riguardavano i precetti cerimoniali come ha fatto nel terzo comandamento di Dio, mutando il rito dell'osservanza del sabbato nella domenica: mutazione conveniente, universale in tutta la terra e ricevuta anche dagli stessi eretici nemici della chiesa e dai protestanti stessi. Onde la medesima nel terzo precetto dice: „Osserva i giorni di domenica e delle altre feste.“ invece di ciò che è esposto nel numero 8 della prima tavola di pietra al terzo precetto, cioè: „Memento ut diem sabbati sanctifices.“ come potè anche torré via dalle parole delle stesse tavole altre espressioni, o perchè avevano per iscopo di rammentare i benefici antecedenti, come ciò che si legge nel primo precetto: „Qui eduxit te de terra Aegypti.“ o perchè esse riguardavano la punizione o il premio B proposto per sanzione) come ciò che è scritto nel primo precetto: „Ego enim sum Dominus Deus tuus fortis, zelotes“ ecc., e come è scritto al quarto precetto: „Ut sis longaeuus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi.“ parole aggiunte al precetto: „Honora patrem tuum et matrem tuam.“ o perchè esse erano come conseguenza delle premesse, come ciò che è detto al terzo precetto: „Nec enim habebit insonem Dominus cum qui“ ecc., aggiunte al precetto: „Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum.“ o perchè esse appartenevano ai riti cerimoniali, come ciò che è detto nel precetto terzo: „Sex diebus operaberis, et facies omnia opera tua: septimo autem die“ ecc. Se dunque la chiesa cattolica potè coll' autorità del suo sposo Gesù Cristo legislatore della nuova legge mutare alcune espressioni delle tavole di pietra e cambiare molte parole, come già si è dichiarato, siccome gli C eretici stessi ricevettero da lei queste mutazioni, come mai ardiranno alcuni erranti di dire che per empia frode abbia rimosse dal primo comandamento le apposite parole che spiegano il sostanziale significato, cioè: „Non facies tibi sculptile neque omnem similitudinem etc.: non adorabis ea neque colēs.“ dopo di aver detto: „Non habebis deos alienos coram me.“ Ma questa è la condizione dei pertinaci nel mare delle aberrazioni lungi dalla navicella di Pietro, di ferire cioè inutilmente la chiesa cattolica loro madre che gli ha rigenerati in Cristo figli di Dio per mezzo del tesoro del santo battesimo, morderli crudelmente separandosi da essa: e con sacrilega empietà calunniarla ed accusarla falsamente.

3° In terzo luogo, è pura menzogna dei nemici della chiesa di Dio il dire che le parole: „Non facies tibi sculptile“ ecc. costituiscono un precetto D particolare, distinto ed a sè nell'ordine del decalogo; e che la chiesa cattolica avendolo soppresso rimane il decalogo di nove, non di dieci precetti. Il contrario di questa opinione si può mostrare in molte maniere: perchè se si appoggiano, come casi dicono, alla distinzione del numero antecedente, questo ripiego è veramente vano, perchè nel santo libro si adoperarono i numeri per distinzione dei periodi separandoli tra sè medesimi e non per partire il senso di un comandamento in molti e diversi precetti. E se fosse vera questa inezia, converrebbe partire il primo comandamento in cinque precetti, perchè si contiene in cinque numeri: e allora sarebbero i comandamenti suddetti diciassette precetti, e non dieci, perchè diviso in diciassette numeri, e sarebbero anzi l'espressioni che essi obiettano due comandamenti, e non uno, perchè si comprendono in due numeri, che sono il

quarto e il quinto, non in un numero solo. Se poi dicono essere quelle parole un solo comandamento esistente per sè stesso non per ragione del numero, ma per la ragione che esse formano un solo periodo distinto da quello che precede e da quello che segue: una tale obiezione è anche essa futile per molti riguardi: 1° perchè non trovandosi tra questo periodo e il precedente la disgiunzione *et* (che indicherebbe essere distinto il senso dei due periodi), ne segue che il secondo va unito al primo, come esplicativo di esso, o si deve considerare come un testo parallelo che null'altro contiene se non la ripetizione del primo: 2° perchè ambedue i periodi in questione presentano un solo e medesimo significato: in fatti le parole: „Non habebis deos alienos coram me“, significano la stessa cosa che le seguenti: „Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem“ ecc.: 3° perchè la congiunzione o particella esplicativa (secondo i grammatici) indica che tutti i periodi di cui è composto il primo precetto si corrispondono l'uno all'altro di modo che l'uno possa mutarsi coll'altro, non avendo tutti che un medesimo significato: ed è perciò che questi periodi non s'anno separati l'uno dall'altro per mezzo della copulativa *et*; onde una sola è la significazione di tutti, cioè che si adori un solo Dio, il che comprende la proibizione di venerare idolatricamente le creature; e perciò il primo precetto è lo stesso sostanzialmente in tutti questi periodi, sebbene siano molte le proposizioni colle quali viene espresso: come è un solo il terzo precetto, sebbene esposto in molti periodi. Se adunque la chiesa cattolica ha soppressi dal primo precetto i periodi esplicativi ed esperimentivi un senso equivalente, conservando le parole sostanziali che sono: „Ego sum Dominus Deus tuus: non habebis deos alienos coram me.“ non ha fatto cosa che ecceda i limiti della sua autorità, o che sia inconveniente, perchè le parole sopresse esprimono una cosa contenuta nelle parole precedenti e in nessun modo costituiscono un precetto distinto dal primo.

4° Ma la cosa in contrario è per ciò che riguarda i periodi contenuti nel numero ultimo della seconda tavola, perchè la chiesa cattolica, tribunale delle definizioni per l'intendimento della sagra scrittura, ha definito rettamente che quei periodi contengono due precetti distinti, e non uno, quantunque siano sotto un numero solo. E questo, *primieramente*, perchè le proposizioni della sagra scrittura, come con brevità dicemmo, non dipendono da suoi numeri, nè si giudica di esse dalla distinzione de' numeri, ma dalla diversità dei fini che Dio si propose e secondosi veri significati che esse presentano. Per conseguenza, per la stessa ragione per cui non si giudica che il primo precetto contenga cinque precetti distinti, sebbene sia proposto in cinque numeri, per la stessa ragione dico non può giudicarsi, essere le ultime parole della seconda tavola un sol precetto, per ciò solo che esse si comprendano in un sol numero. *Secondo*, perchè le parole di Dio: „Non desiderabis uxorem proximi tui,“ è frase congiunta alle altre sue parole: „Non concupisces domum proximi tui.“ congiunzione disposta coll' *et* copulativo e col ripetere la congiunzione *non*, anzi col ripetere lo stesso verbo proibitivo, cioè non desidererai la casa del tuo prossimo e non desidererai la sua moglie. Dunque la unione di un divieto ad un altro fatta per mezzo della copulativa *et* (che secondo gli arabi si considera come disgiuntiva) e per la ripetizione della particella *non* e dello stesso verbo proibitivo *concupisces*, indica chiaramente che questi

due divieti formano due precetti separati in quanto all'espressione e in quanto al senso, contrariamente a ciò che dee dirsi dei periodi di cui è composto il primo precetto. Terzo, perchè secondo i principii della morale il desiderare con piena avvertenza e consenso un atto, equivale al commetterlo realmente con tutte le sue circostanze interne ed esterne, senza alcuna diminuzione di reato. Il contrario però dee dirsi riguardo alla semplice compiacenza che ha luogo quando uno si rappresenta alla fantasia un fatto come presente, in cui si compiace, senza però che desideri di farlo realmente. Per esempio, chi si compiacesse con determinato consentimento della morte del suo nemico e fratello ucciso entro la chiesa in forza di rimembranza, senza desiderio di commettere l'azione, costui peccerebbe di un peccato solo contro la virtù di amare il prossimo; e al contrario se desiderasse di uccidere il proprio fratello in chiesa acconsentendovi, sarebbe riputato come reo dell'azione stessa interamente, ed il suo peccato sarebbe di triplice malizia per tre mali, contro la carità del prossimo, contro la virtù della pietà dovuta ai parenti e contro la virtù della religione per riguardo del luogo santo. Dunque siccome il desiderio della donna d'altri è diverso dal desiderio della robba d'altri tanto nel senso quanto nella malizia, perchè il desiderio del furto è peccato soltanto contro la giustizia, ove il desiderio dell'impudicizia con una donna maritata è contro la virtù della purità e contro la virtù della fedeltà dei conjugati, e perciò contro la giustizia: così il divieto di questi due desiderii costituisce due precetti distinti l'uno dall'altro per espressione di termini, di senso e di male, essendo ambedue diversi dal male del altro in guise e circostanze. Quarto, perchè è dottrina della chiesa cattolica con san Tommaso il teologo, che i comandamenti della prima tavola sono solamente tre e non possono essera di più, perchè i comandamenti di questa tavola riguardano Dio solo: ora la creatura ragionevole, per rapporto a Dio, non è obbligata a più di questè tre cose, cioè a credere nell'unica sua divinità, ad onorarlo mediante la sua veracità nei giuramenti, ed a servirlo nei giorni santi. I comandamenti poi della seconda tavola riguardanti il prossimo non sono se non sette, onde l'ultimo numero di questa seconda tavola contiene due precetti, non uno; altrimenti sei, e non sette, sarebbero i comandamenti di questa seconda tavola, e il decalogo comprenderebbe soltanto nove comandamenti, non dieci. Onde con tutta rettitudine la cattolica chiesa si è servita del suo supremo tribunale e della potestà sua datale da Gesù Cristo immediatamente spiegando i significati della verità dei dieci comandamenti e manifestando che nell'ultimo numero di essi sono due comandamenti diversi, permutando meritamente il terzo comandamento di essi, detraendo dai medesimi i termini di spiegazione e d'induzione ed equiparando le forme sostanzialmente e medesimamente, dandoli a suoi figli, affinchè li custodissero con gelosia ed esprimendoli con brevi termini che comprendessero la fede con cui dee credersi in un Dio solo, la venerazione che gli si dee mediante la veracità dei giuramenti, la virtù mediante l'osservanza dei giorni santi, l'onore dei parenti, la proibizione di non uccidere, di non fornicare, di non rubbare, di non giurare il falso, di non desiderare la donna d'altri, e di non desiderare neppure le sue robbe. Ed avendo già confutate le opposizioni dei protestanti in quello che pensano contro la chiesa cattolica che abbiamo difesa contro le vane loro calunnie e corroborata l'autorità del di lei potere in

giudicare del senso della sagra scrittura: ora imprendiamo ad esaminare quanto erroneamente e contrariamente alle tradizioni e alla sana dottrina della medesima chiesa essi spieghino le parole contenute nel primo precetto: „Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem“ etc.

5° I discepoli adunque di Lutero e di Calvino e tutti coloro che come rami dall'albero da essi germogliarono con altre dottrine eretiche e che sono comunemente denotati col nome di protestanti, dalla protesta che i loro capi fecero contro le definizioni del concilio di Trento, tra le altre cose intorno alle quali accusano la cattolica chiesa di Dio (la quale dalla sua prima propagazione per tutto il mondo colle dottrine e tradizioni ricevute dal suo capo e fondatore speciale, il Verbo di Dio, sapienza sostanziale per cui fu creata ogni cosa, e immediatamente da suoi apostoli e discepoli, e poscia mediante il suo capo visibile principe degli apostoli e pietra della fede, e medianti le definizioni de' suoi concilii ecumenici e nazionali, per lo spazio di quindici secoli, cioè fino alla comparsa di quelli eretici, conservò sempre sano ed intatto il deposito delle credenze cattoliche, essendo colonna di verità ed infallibile per la virtù del suo sposo divino che è sempre con essa), rinnovarono anche l'eresia degli iconoclasti spiegando falsamente quelle parole: „Non facies tibi sculptile“ etc., come se proibissero la venerazione delle sante imagini, nè si vergognarono di ciò al riflettere su di quello che non potevano ignorare: che cioè la chiesa di Dio dalla prima predicazione del vangelo sino al secolo ottavo conobbe perfettamente il senso di quelle divine parole ed in modo ben diverso da quello che pensano gli eretici, e le spiegò secondo il loro vero significato e il loro unico scopo, e tanto nelle chiese che altrove fece sempre uso delle imagini e delle reliquie dei santi, venerandole con culto relativo che si rapporta a Dio stesso, del quale quei santi sono gli eletti che con lui godono nella sua beatitudine, non con culto assoluto. Per il qual culto questa medesima chiesa nel secolo ottavo sopportò con coraggio degno di sè le persecuzioni degli iconoclasti come sopportò le dieci persecuzioni dei primi cesari, senza mai deviare dalle paterne tradizioni, come brevemente esporremo nel numero seguente.

6° Dopo i gentili, gli ebrei, gli marcioniti e i manichei, Leone Isauro accese il fuoco della guerra in Costantinopoli e suoi regni nel 723 contro le sante imagini seguendolo in questo suo figlio Costantino di esecrata memoria; simile a questo fu Leone IV, il di cui figlio non fu dissimile dal padre fino al tempo della regina Irene. E così questa crudele persecuzione durò, ora più ora meno fiera e leggiera, circa sessantadue anni; ma la chiesa cattolica non rimase mai espugnata dagli errori ai quali fecero guerra san Germano vescovo di Costantinopoli, papa Gregorio III ed i padri del concilio Romano nel 732, e san Giovanni Damasceno, il quale per questa difesa soffrì il taglio della mano destra per comando del principe idolatra in Damasco, stante la lettera che i nemici delle imagini falsarono a di lui nome, e come scritta di proprio pugno l'inviarono al re de' Greci contro il sovrano di Damasco, e che il falsificatore presentò al mentovato re di Damasco. Ma la madre di Dio con stupendo miracolo restitua a questo santo la vera sua mano. Sant'Andrèa Calbita fu martirizzato per questa verità nel 762, e san Stefano il Nuovo martirizzato per questa stessa fede nell'anno 767 dopo essere stato carcerato insieme con altri trecento quarantadue confessori dell'ordine clericale, ad alcuni dei quali vennero carpiuti gli occhi sinistri.

ad altri gli destri, a chi furono tagliate le orecchie, a chi gli nasi, oltre ad altri molti martiri e confessori gli quali o furono consegnati alle fiamme o ad altri tormenti, confinati all'esilio, battuti, disprezzati con durezza e crudeltà fino al terminare delle persecuzioni nel 787, nel qual tempo si terminò il concilio secondo Niceno per opera della regina Irene e zelo di san Tarasio patriarca di Costantinopoli; e nel sinodo ecumenico dopo essatissimo esame delle prove prodotte sulla verità riguardante la venerazione delle sante immagini, si decise come articolo di fede, essere conveniente di conservare intatta questa pratica religiosa, e non essere essa in alcun modo contraria al senso delle parole divine registrate nel primo comandamento che proibisce il culto degli idoli. E così è avanita l'eresia che rigetta le sante immagini e si allontana dalla persecuzione dalla chiesa di Dio.

7° Ed in vero se noi consideriamo l'espressione divina del primo comandamento relativamente al proprio senso letterale, vedremo *primieramente* che non mostrano se non la proibizione del culto idolatrico, perchè dicendo Dio: „Ego sum Dominus Deus tuus: non habebis deos alienos coram me,“ segue subito senza particella di congiunzione vietando di fare immagini e cose simili, di adorarle come divinità, giusta l'espressione di dette parole così: „Non habebis deos alienos coram me. Non facies tibi sculptile: non adorabis ea neque coles.“ Dunque la proibizione di quest'espressione cade sul culto degli idoli, cioè sulla venerazione del culto ad essi esibito di latria, che a Dio solo è dovuto. E se in secondo luogo diamo uno sguardo relativamente al culto e al fine inteso in esso, vedremo di essere stata conveniente questa proibizione agli Israeliti nati allora dall'Egitto, ove furono educati e vissuti tra quel popolo dedito al culto di molte divinità rappresentate in varie forme di figure, di cose materiali, di bestie, di piante; ed essendo questi di cuore carnali e duri si resero in certo modo inclinati a quel culto egiziano, apparendo ciò dalla loro condotta consecutiva, poichè vedendo egli che Mosè tardava di ritornare ad essi dal monte Sinai, si appressarono ad Aronne di lui fratello dicendogli: „Surge, fac nobis deos qui nos praecedant,“ e vennero coi pendenti di oro delle loro donne, fecero con essi il vitello e si posero a gridare intorno a questo: „Hi sunt dii tui, Israel, qui te eduxerunt de terra Aegypti,“ e il giorno seguente offerirono ad esso sacrificii. Onde con tutta ragione e sapienza inibi Dio nel primo comandamento a questo popolo ignorante e rivoltoso il culto particolarmente dell'idolatria, nel quale in seguito molte volte caddero. *Terso*, perchè tal verità più chiaramente si conferma con quello che ordinò Dio a Mosè nella costruzione dell'arca del testimonio. E tra le cose più rimarchevoli furono i due cherubini di oro finissimo posti nel luogo del propiziatorio, un cherubino da un lato, e l'altro dall'altro lato della sommità del propiziatorio, atendenti vicendevolmente le ali verso sé stessi e il propiziatorio¹. Ora Dio contraddice a sé stesso ne' suoi comandamenti? Ma ciò ripugna. Dunque come Dio avendo proibito di fare immagini, comandò poi a Mosè di erigere questi due grandi cherubini nell'arca del testimonio sopra il propiziatorio? Certamente e indubitatamente egli proibì da prima di fare immagini che fossero in luogo di dei inibendo l'idolatria e il culto di latria alle cose create; e dopo di questo comandò che cessassero i cherubini per eccitare con queste immagini

il culto del popolo verso di sua divina maestà col rappresentarsi per mezzo di quelle cose visibili la sua celeste abitazione e gli angeli che ivi dimorano, e per dimostrare con ciò esser legito l'uso delle immagini e delle statue, perchè non si adorino come divinità.

8° Il culto simile a questo si esercita dai protestanti stessi ed eretici, che ingiustamente e calunniosamente accusano i cattolici, mentre adoperano essi nelle loro chiese la medesima santa croce. E forse questa immagine non è una rappresentazione della croce di Gesù Cristo stesso? Inoltre essi non credono di essere idolatri erigendo nelle loro feste civili e nelle loro case le immagini del loro re e della loro regina in onore della persona reale che esse rappresentano; e senza dubbio giudicano grave colpa e meritevole di punizione l'audacia di colui che osasse gettarle a terra con disprezzo o vilipenderle, come anche calpestare, per esempio, con disprezzo una moneta che rappresentasse l'impronta reale: poichè, come essi sapientemente dicono, un tal disprezzo si riferisce alla stessa persona del monarca. Come dunque dopo tutto questo insipientemente calunniano la cattolica chiesa a motivo della venerazione sua alla santa croce, alle medaglie di Gesù Cristo e de' suoi santi, colla stessa intenzione, cioè di rendere a Gesù Cristo, a sua madre e ai santi la dovuta venerazione, non già con intenzione di venerare la materia delle immagini, nè con credenza che si trovi alcuna virtù soprannaturale in queste sagre effigie, per cui meriti venerazione di culto con adorazione ed incenso. Quindi la dottrina della chiesa cattolica è manifesta, cioè che il culto delle sante immagini non è di una qualità sola che a tutte si presta, perchè tal culto essendo relativo al prototipo, rappresentato in quelle forme, è necessaria la distinzione in questo culto, che cioè alle immagini e simili particolari ad ognuna delle persone della santissima Trinità o del Verbo riparatore del mondo secondo la sua umanità conviene dare il culto sublime, come alla immagine del padre eterno rappresentata in quelle maniere con cui ne parla la sacra scrittura e compare sotto quell'aspetto ad alcuni profeti, e alle immagini di Gesù Cristo rappresentanti le varie epoche o fatti della sua vita dal suo nascimento fino al tempo dell'ascensione sua al cielo, e specialmente al venerabile e vero segno della croce, su cui fu crocifisso nella sua umanità, e all'immagine di lui non fatta da mano spedita al re Abgar; così parimenti alle immagini rappresentanti lo Spirito Santo nella sua discesa sopra Cristo nel Giordano o sopra i discepoli nel cenacolo di Sion, oppure in altra immagine: imperocchè il culto che si presta dai fedeli a questi oggetti conviene che sia supremo ed assoluto, cioè lo stesso culto di latria, perchè si presta a Dio stesso trino nelle persone ed uno nell'essenza, come insegna san Tommaso², e altri santi e teologi di valore. Ma il culto e la venerazione dovuta alle sante immagini di Maria vergine madre di Dio di qualunque forma, o all'abitino, o alla cintura, o in qualunque sua peculiare reliquia, questo è senza fine inferiore al culto di latria, essendo questo un culto di divota pietà distinto, essendo dessa creatura, qualunque sia ella elevata a tanto onore così sublime che Dio solo ne la superi ed i santi tutti ne sono al disotto; onde il di lei culto si chiama *iperdulia*, cioè robustezza di venerazione divota. Conviene pertanto che sia questo culto più grande di quello che si presta a tutte le immagini dei santi e sante e delle loro reliquie; onde il culto che si dà loro chiamasi *dulia*, cioè di divota venerazione

¹ Exod. XXXII, 1.

² Ibid. 4.

³ Exod. XXXVII, 7-9.

⁴ Parte terza, quest. 29, art. 4.

di pietà, come che scalti da Dio a suoi amici e A partecipanti con esso lui la celeste beatitudine per i meriti dell'unico mediatore il salvatore del mondo in compenso delle buone opere loro. E questa è la dottrina della cattolica chiesa ed il suo andamento per lo spazio di diciotto secoli.

9° Inoltre un tale culto, colla triplice distinzione fatta brevemente di sopra è di grande giovamento ai fedeli per molte ragioni: 1° Perchè al vedere tali immagini si rendono presenti al loro spirito i misteri grandi della santa religione e tutto quello che si degnò fare Iddio per la salute del mondo; onde per queste immagini vengono essi spinti ed inclinati a fare gli atti di fede, di speranza, di carità e di dolore dei peccati passati e la rinnovazione dei buoni propositi, e con maniera perfetta e più expediente si esercitano nei stessi atti di quello che sarebbero senza la presenza di quelle immagini poste innanzi a loro occhi, come dicemmo. B
— 2° Perchè si rinnova nella loro mente la cognizione e la scienza delle cose narrate nei due testamenti vecchio e nuovo e di altre molte cose della chiesa, dei superiori, dei padri e dei santi suoi. Inoltre queste immagini instruiscono gli uomini semplici ed ignoranti la lettura di molti fatti che essi o ignoravano totalmente o non avevano intesi se non di maniera confusa e inesatta; mentre al vederli rappresentati in modo pressochè vivo, non più li dimenticano, e di tal guisa si supplicano alla impossibilità in cui si trovano molti di imparare la lettura. E così da una tal vista ricavano frutto per bene delle loro anime. — 3° Perchè esse pongono innanzi agli occhi di chi le osservano i servi fedeli di Dio, i patimenti da essi sofferti in ogni genere di combattimento, di epoca, di età, e di ordine in quello che soffrirono; ciò meditando ognuno di loro potrà dire quello che disse un giorno sant'Agostino, C
allorquando meditava le gesta de' santi e sante filosofando con queste parole: „Se quei santi e sante fecero queste grandi ed eccellenti opere colle forze loro naturali, io son uomo egualmente come loro: dunque potrò fare colle mie forze naturali perfettamente come fecero essi. Se poi ciò fecero per mezzo dell'ajuto della divina grazia, Dio non mi negherà la sua grazia, il suo soccorso, quando a lui la dimanderò, avendo egli detto: „Dimandate, vi sarà dato: cercate, e troverete; picchiate, vi si aprirà.“ Dio è fedele nelle sue promesse; dunque per mezzo della sua grazia io posso fare ciò che fecero essi con questo mezzo.“ Ciò dicendo, subito ritornò a Dio con sincera penitenza della sua colpevole condotta e dei suoi errori contro la fede e divenne in seguito una delle più ferme colonne della chiesa cattolica. — 4° Perchè la vista delle sante immagini degli amici di Dio muove nei fedeli D la confidenza di ricorrere ad essi e d'invocare le loro intercessioni e preghiere presso Gesù Cristo e la loro mediazione per i soccorsi della grazia della divina bontà; mentre l'onnipotente vuole che onoriamo sua madre, i suoi apostoli, i martiri, i giusti, esaudendo la loro intercessione per i loro fratelli e compagni, membra della chiesa, che unica abbraccia ambedue i ceti, cioè dei regnanti nella beatitudine del cielo e dei militanti in terra.

10° Tutto ciò che abbiamo detto finora intorno alle immagini, sculture, pitture ecc., con distinzione di culto e di venerazione, lo diciamo similmente intorno alle reliquie dei santi, dei loro ossa, dei loro beati corpi e delle cose particolari di essi, come dei loro sepolcri e vestigi di loro vita sulla terra; non già perchè vi sia alcuno tra i cattolici che creda di contenere queste reliquie alcuna virtù invisibile soprannaturale che meriti questa pia ve-

nerazione, ma 1° perchè questa venerazione è relativa ai soggetti medesimi come nel culto delle sante immagini; — 2° perchè queste ossa benedette furono nella vita dei santi loro compagni, tempio dello Spirito santo, benedette con incremento di grazia per la loro unione con quelle anime sante; — 3° perchè coll'ajuto del soccorso divine divennero come stromenti per l'esercizio delle opere grandi e delle insigni virtù, e molte volte Dio medesimo si servi di queste reliquie per operare miracoli; — 4° perchè lungi da ogni dubbio questi medesimi corpi si riuniranno ai loro beati spiriti compagni di essi nel giorno dell'universale risorgimento ornati splendidamente delle quattro doti; — 5° perchè i vantaggi spirituali di cui abbiamo parlato nell'ultimo numero delle sante immagini, si sperimentano in più ampia maniera nel culto delle reliquie de' santi; che anzi i miracoli più famosi che Dio si degni di operare per mezzo loro sono il più grande argomento per dimostrare che questo culto è il più accetto innanzi a sua divina maestà.

11° Noi qui ci immaginiamo che alcuno dei protestanti dicesse a noi: „Adagio, adagio, o cattolici: voi non rimanete solamente, nella venerazione dei santi per mezzo delle loro immagini e reliquie, nei limiti accennati, ma l'estendete a cosa maggiore di questo con culto particolare, con inchini e con incensazioni ad essi: questo distrugge ciò che è scritto, cioè: „Il signore Dio tuo adorerai, e a lui solo presterai servitù.“ Oltre a ciò domandate da essi l'ajuto, gl'invocate quasi che siano in ogni luogo presenti. Festeggiate nelle loro ricorrenze, e molto più fate voti ad essi ed offerte e gli strigate anche delle chiese. Forse tutto questo non conviene a Dio solo?“ Noi rispondiamo a questa difficoltà: 1° Sufficientemente furono già esposte le ragioni riguardo alla grande differenza ed ottima distinzione tra il culto assoluto di adorazione, che dai cattolici si presta solamente a Dio, e tra quello che si dà alla madre sua santissima speciale, e quello che si offre ai santi di semplice venerazione di pietà, essendo essi nostri padri, nostri maestri, nostri fratelli regnanti con Cristo in cielo, e da lui amati senza misura, per cui egli ne vuole la nostra venerazione; e ne mai alcuno dei cattolici giunse a questa demenza, di rendere ad essi quel culto di adorazione assoluta che a Dio solo è dovuta; siccome niuno mai pensò che coloro i quali inchinano alla presenza di un re o dei grandi o li incensano o riveriscono le loro statue, gli adorano come divinità. 2° Riguardo alla preghiera e al ricorso ad essi, se i medesimi pregano per noi presso il Signore, chiedono a Dio padre eterno il soccorso per noi per mezzo dell'unigenito suo Figlio, per il suo nome, per i suoi meriti; in che ciò si oppone al culto dovuto a Dio o alla fede per cui crediamo esser Cristo il mezzano tra Dio e l'uomo? Se alcuno dei cattolici credesse che i santi siano le persone della santissima trinità o che siano eguali alla divinità, oppure che siano come deesse in ogni luogo presenti, e che tutto riempiono, in questa maniera pregandoli e supplicandoli, avrebbero ragione i protestanti; ma non trovai uomo di tanta pazzia che sia uscito dal ragionevole e dalla religione insieme. Il fatto è che i cattolici tutti conoscono perfettamente la lontananza infinita che passa tra il creatore e la creatura, e sanno i limiti convenienti del culto dovuto all'eterno, e intendono che il ricorrere ai santi è ricorrere a Dio medesimo per intercessione loro, del che il Signore si compiace, volendo la venerazione per essi e compiacendosi di gradire e di accettare le preghiere dei medesimi per il suo diletto Figlio e per i suoi meriti: e

conoscono che quantunque i santi non siano in tutti i luoghi presenti, nondimeno essi sono uniti con Dio, che abita in loro e nel quale essi sono assorti a guisa della spugna nel mare e per la visione intuitiva nell'essenza sostanziale divina giungono a notizia di molte cose soprannaturali giusta il detto dell'apostolo Paolo, cioè: *Tunc cognoscimus sicut et cognitus sumus*, e che Dio può rivelare ad essi, quando vuole, le suppliche che ad essi si fanno, affinché intercedano presso lui per i supplicanti. 3° Questo stesso diciamo circa il culto dei santi nelle feste loro particolari a loro nome, non già che questo sia un culto prestato ad essi assolutamente ed in nome loro quasi che siano altrettanti dei (ciò non sia mai vero), mentre quella è una venerazione di pietà per essi nella ricorrenza del giorno in cui pervennero alla corona della beatitudine e a ringraziamento a Dio, il quale gli ha resi suoi amici e li riempì di grazia in questa vita, facendoli pervenire alla beatitudine del cielo, e per congratularsi con essi che abbiano presso Dio conseguita eterna sicurezza scevra da ogni pericolo, associandosi mentalmente con essi nella perenne festa, perchè menano sempre gioconda ed allegra, e rimembranza delle loro sublimi virtù in cui si esercitarono in questa terra, per imitarli ed implorare la loro intercessione presso Dio a favore dei loro devoti. 4° In quanto ai sacrificii ed ai voti, ciò si deve intendere con distinzione, cioè offerta a Dio solo o per mezzo loro, passando per le loro mani, per loro onore, ma non con culto che a Dio solo è dovuto, perchè i sacrificii ed i voti convengono solamente a Dio particolarmente, sia senza mezzo o con mezzo dei suoi diletti; e certamente tutti comprendono questa verità. E se si trovasse alcuno che opinasse, che il sacrificio ed il voto si faccia a quel santo da lui inteso e che appartenga al medesimo santo, e non a Dio, questo sarebbe un'errore individuale ed un peccato che si oppone allo spirito della chiesa cattolica ed alla purità della sua dottrina. 5° In quanto all'erezione di alcune chiese dedicate a particolari santi, giusta la consuetudine fin da che si stabilì per tutto il mondo, esso è a norma del suo spirito e dottrina lontana dal genio degli idolatri, i quali edificavano i loro tempj agli idoli vani e bugiardi; ma la venerazione dei santi tanto in questo quanto nelle altre cose rammentate fin qui vale l'istessa parità, cioè perchè sono essi nostri padri, nostri fratelli famosi e sommi nelle virtù, nelle opere buone, eletti da Dio alla sua amicizia, da lui amati, destinati ed accettati nella beatitudine; onde la venerazione nostra verso di essi forma il compiacimento di sua divina maestà, e le nostre preghiere innanzi a lui vengono esaudite per mezzo di quelli ai quali si dedicano chiese, che propriamente s'intendono erette alla maestà divina come casa sua particolare, ebbene siano dedicate sotto il nome di sua madre o di altri santi; e le adorazioni e i sacrificii che in esse si fanno, alla sola divinità vengono fatti, ricevuti per intercessione dei santi e loro preghiere innanzi al soglio della divina gloria. Tutto questo è secondo lo spirito della cattolica chiesa e di sua dottrina. A confermare tal punto si potrebbero addurre ragioni e testimonianze infinite; ma per la brevità di questo argomento non ci è permesso; ci basterà solamente di addurre tre di tradizione, come segue.

12° La prima dei cattolici del secondo secolo manifestata dai fedeli della città di Smirne nella loro lettera alle chiese dell'Asia in notificazione del martirio del loro vescovo san Policarpo, dicendo

in essa: „Ad istanza degli ebrei di quella città il prefetto di Smirne si era proposto, dopo l'uccisione del loro pastore suddetto martire abbruciato nel fuoco, di proibire ai cristiani di prendere le reliquie del suo corpo e di seppellirle, affinchè non le venerassero invece del crocifisso Gesù Cristo. Ma quei fedeli nella suddetta loro lettera confutano la falsa opinione dei corrotti ebrei, dicendo che coloro non sapevano di non poter noi senza assurdità abbandonare Gesù Cristo, il quale ha patito per la salvezza nostra e per la salvezza di tutto il mondo, e adorare altri, perchè solamente a lui pieghiamo il ginocchio essendo egli figlio di Dio; noi amiamo i martiri essendo egli discepoli suoi e assomiglianti a lui nella passione, e giustamente li veneriamo per motivo della purezza dell'amor loro al divin maestro e loro re. Volese Iddio che ci fosse concesso di far compagnia ad essi e di essere con loro elevati a suoi discepoli! Noi pertanto dopo ciò abbiamo prese le ossa del nostro vescovo martire, le quali sono più preziose delle più care gioje e dell'oro il più puro, e le abbiamo deposte in luogo convenevole, ove Iddio ci concede di fare le nostre adunanze, e solennizziamo con tutto il rispetto la festa del suo martire, e con giubilo facciamo memoria di quegli che combatterono per la fede, e prepariamo quelli che si dispongono a combattere per la medesima.“

3° La seconda è ricavata da uno di quei dottori che furono colonne della chiesa di Dio e risplendettero nel secolo quarto e quinto, cioè di sant'Agostino nel capo 21 del suo libro XXI contro Fausto, il quale fu della setta dei manichei. Folleggiando contro i cattolici disse che questi hanno preso dagli idolatri antichi le loro feste in cui prestano culto ai loro martiri, quello stesso culto cioè con cui i pagani veneravano gli idoli. Nella confutazione di questa vana calunnia scrisse il suddetto santo proferendo, che „il popolo cattolico solennizza con festa la memoria dei martiri con apparati superbi e religiosi per eccitare sè stessi a seguire le loro orme e divenire loro consorti ed ottenere l'ajuto delle loro orazioni. E noi disponiamo i sacrificii sopra i luoghi di loro reliquie non ai martiri, ma si bene al Dio dei martiri. Imperocchè qual è quel sacerdote, al quale, mentre trovavasi innanzi all'altare nei luoghi ove riposano le loro sante ossa, sia accaduto di dire: O Pietro, o Paolo, o Cipriano, noi presentiamo a te questa vittima? Adunque il sacrificio che si offre in loro commemorazione, si offre soltanto a Dio, il quale coronò i martiri; di modo che vedendo questi santi luoghi, si eccitano in noi vivi affetti verso la pietà e la fiamma del santo amor divino verso quelli che possiamo imitare, e verso quello la cui grazia ci aiuta a ciò conseguire. Dunque noi onoriamo i santi martiri con spirito di carità coll'istesso consorzio con cui ci diportiamo nella venerazione dei fedeli servi di Dio nel tempo di questa vita, i quali rettamente pensiamo che siano pronti a spargere il loro sangue come i martiri per la fede del vangelo; e tutta la differenza tra questi due si è solamente che noi veneriamo i primi con più abbondante devozione a noi conveniente, essendo noi certi che essi conseguirono uno stato in cui non è più ad essi possibile di cadere dalla loro santità, sapendo noi che egli dopo di aver conseguita la vittoria si veggono già confermati nella immutabile beatitudine; e però cantiamo le loro lodi con maggior fiducia di quello che facciamo verso quelli altri, li quali

¹ Contra Faustum, lib. XXI, cap. 21. Locum satis libere interpretatum est Manium.

non cessano di combattere tra i pericoli della vita presente. In quanto poi al culto di adorazione noi non la prestiamo che a Dio solo ed insegniamo agli altri, non doverci prestare se non a lui solamente. E siccome il sacrificio è della specie di questa divinità, per questo noi non l'offeriamo affatto ai martiri; e così insegniamo agli altri che non conviene offerirli ai martiri né alle anime dei santi, quantunque siano angeli. E chi fosse caduto così nella santa dottrina, lo sgridiamo e biasimiamo severamente affinché ritorni emendato, ovvero gli altri lo evitino per non rimanere ingannati da lui." (Fine del discorso di sant'Agostino.)

3° La terza si desume dal concilio di Trento, il quale nella sessione XXV ordinò a quelli, cui appartiene l'istruzione dei fedeli nella dottrina e predicazione, di essere obbligati d'insegnare intorno alla preghiera dei santi così, "che i santi regnanti con Gesù Cristo presentano a Dio le loro suppliche per gli uomini, ed è cosa buona d'invocarli come intercessori e ricorrere alle loro preghiere, aiuto e soccorso per ottenere da Dio le grazie per mezzo del suo figlio Gesù Cristo, il quale solo è nostro redentore e salvatore."

E ora terminiamo questa notificazione dicendo che quanto si è da noi esposto è vero spirito della chiesa cattolica e di lei sana dottrina intorno alla interpretazione dei divini comandamenti e alla convenienza della venerazione dei santi, delle sante immagini, delle loro reliquie; e la medesima chiesa si dipotè sempre in pratica secondo una tale dottrina dal principio del suo apparire fino all'incominciare del secolo ottavo, nel qual tempo spiegò per la difesa di questa verità tanto coraggio che mai fu vinta, a fronte delle violenze barbare dei regnanti che si opposero al culto delle immagini e dei loro seguaci eretici iconoclasti con espargimento di sangue di molti figli della chiesa, che finalmente riportò vittoria de' suoi nemici, come vedesi definito nel di lei concilio generale settimo, Niceno secondo, e ha durato fino al presente nel custodire il deposito di questa dottrina senza macchia. Dunque i protestanti vanamente provocano con ignoranza insopportabile e disprezzano la chiesa di Dio dopo diciotto secoli, vilmente invitando alcuni dei cattolici semplici con fine malizioso nell'inganno colle loro torte spiegazioni in molte espressioni della sacra Bibbia contro il proprio senso e suo vero significato. Se questi erranti si reputano a gloria il seguire le orme degli ebrei nemici della cristiana religione, i quali attirarono col denaro e coll'inganno il re Leone Isauro, affinché eccitasse quella fiera persecuzione contro la chiesa di Cristo nella guerra contro le sante immagini, e se credono esser gloria per essi di aggiungere ai loro particolari errori luterani e calvinisti anche quelli degli iconoclasti, questo è affare loro. Conviene però che essi sappiano che non guadagneranno mai tra i figli della chiesa un solo vero fedele, quando anche adoperassero a tal fine ogni sforzo e spendano a tale oggetto molte somme, distribuendo gratis libri di diverse lingue, poiché il fondamento cattolico di Dio non è possibile che sia scosso, e la di lui promessa di essere colla sua chiesa non è possibile che manchi. Ma se avvenisse loro d'ingannare alcuno dei cattolici ignoranti e lo strascinassero ad abbracciare le loro tenebre ereticali coi mezzi dell'inganno e delle chiavi dell'oro, quest'infelice caduto in simile disgrazia non disonorerebbe la chiesa cattolica di Dio, come non è stato disonorato Cristo, gli apostoli, gli suoi discepoli, dalla caduta di uno della sua divina scuola, Giuda Iscariota; e siccome con questa caduta non si diminuì allora il

numero di tutti i credenti in Cristo, così ancora il traviamiento di alcuno dei cattolici dalla sua retta fede non diminuirebbe il numero delle centinaia di milioni contenuti nella chiesa cattolica nei più lunghi confini della terra.

4° E se i suddetti acquistassero alla loro setta protestante alcuni come questo nei paesi di Oriente, non compenserebbe quello che hanno perduto in numero grande da pochissimi anni fino al presente nei regni di Occidente, e specialmente in Inghilterra, ove nella sola Irlanda essa (eresia) ha veduto più di sei milioni di sudditi abbandonare successivamente l'errore e tornare alla chiesa cattolica in mezzo a molte contraddizioni che li affliggono, ma sempre pazienti non conseguirono la quiete se non da circa dodici anni soltanto, e non cessa di giornalmente e palesemente progredire nel numero di quegli che abjurano gli suddetti errori abbracciando la cattolica religione. Donde appare che i capi dei popoli loro, vedendo di andar affatto mancando la loro setta nell'Occidente, si sono diretti colle loro energiche cure e con profusione d'immenso denaro all'Oriente per guadagnare forse alcuni dei suoi abitanti alla credenza loro, quantunque siano di bassa condizione, angustiati dalla povertà, ed altri dalle disgrazie, e loro promettono (come ne siamo assicurati da persone veridiche) di assegnar loro stipendio mensile e annuale vestiario ed altri soccorsi, purchè seguino la loro setta. Questa loro condotta palese, senza che possano negarla, basta a far conoscere a tutti per quale sentiero essi camminano, e quale ne sia il fine, e quanto debbano essere evitati dai cattolici, i quali, la Dio mercè, sono fermi e costanti nella fede ortodossa; e lontani dall'accettare i loro doni e le promesse, si mostrano in Dio ricchissimi, abbandonandosi alla bontà divina e alla fede delle fedeli promesse, e con ingenuità di animo e spirito evangelico disprezzano i beni caduchi della terra, intenti solo alla beatitudine eterna, con ferma speranza di conseguirla per i meriti del redentore e del suo sangue, osservando essi gli suoi comandamenti. E siccome noi nutriamo di ciò ferma fiducia, conoscendo la fermezza del nostro popolo nella fede della chiesa cattolica e Romana, madre di tutte le chiese, e come essi credono fermamente tutto ciò che abbiamo esposto nella presente notificazione e rigettano tutti gli opposti errori ed aborriscono i maestri dei medesimi, perciò noi con cuore pastorale ce ne consoliamo e ne ringraziamo Dio; e ringraziando Dio diamo termine all'opera, e benediciamo nel Signore tutti della nostra nazione diletti nostri figli Greci Melchiti cattolici prima e dopo replicatamente, mentre ad essi preghiamo tutte le grazie. Amen.

Costantinopoli, 15 aprile 1842.

II

DICHIARAZIONE OVE SI SPIEGA NON ESSER LETTO DI PASSARE DA UN RITO ALL'ALTRO DELLE NAZIONI STESSE CATTOLICHE, CIOÈ DAL RITO DELL'AZIMO AL FERMENTATO O DAL FERMENTATO ALL'AZIMO.

La sacra congregazione di Propaganda fede, nella sua risposta a sua santità monsignor patriarca Massimo in data dei 22 novembre 1838, ha manifestato all'eccellenza sua dicendo: „La sacra congregazione di Propaganda fede ha già emanata la sua sentenza, la quale dopo ciò fu confermata dal santo padre, su di altra questione nella quale vostra signoria aveva parte. A questo fine si spedisce a lei in seno alla presente la copia della suddetta sentenza, che vostra signoria manifesterà ai suoi vescovi, la di cui forma è la seguente:

Cum sacra congregatio de Propaganda fide recto A ove si vista il passaggio sul trasferimento di alcuni greci cattolici al rito maronita, di questo tenore: futuram cognoverit, si regula quaedam traderetur circa transitum ab aliquo ex ritibus orientalibus ad alterum; in generali conventu habito die 10 septembris anni 1838, referente eminentissimo ac reverendissimo Iosepho sacrae Romanae ecclesiae cardinali Messofante, quae sequuntur decernenda censuit.

Ex orientalibus nonnulli, uti sunt Armeni et Maronitae, cum ecclesia latina pro eucharistia utuntur asymo, alii vero fermentato, Melchitae nimirum, Chaldaei, Syri, et Copti: nemo proinde a ritu in quo fit usus asymi transire valeat ad ritum in quo conficitur in fermentato absque beneplacito sedis apostolicae, idemque erit servandum circa transitum ex ritu in quo adhibetur fermentatum ad ritum in quo praecipitur usus asymi. Cum autem B inter duos ritus permutandos non adest praefata materiae in eucharistia disparitatis, sufficiat consensus duorum episcoporum a quo et ad quem fit transitus. Haec pro illis sunt constituta qui iamdiu catholicam fidem profiteantur; quod vero ad haereticos et schismaticos pertinet qui ad ecclesiae sinum redeunt, permittendum censuit sacra congregatio ut orientalem ritum qui magis iis placuerit amplectantur.

Hanc autem sacrae congregationis sententiam sanctissimo domino nostro Gregorio divina providentia papae XVI ab infrascripto archiepiscopo Edesseno eiusdem sacrae congregationis secretario relatum in audientia diei 16 eiusdem mensis et anni, sanctissimus benigne approbavit atque in omnibus servari praecipit.

Datum Romae ex aedibus dictae sacrae congregationis die 20 novembris 1838.

Jacobus Philippus cardinalis Fransonius praefectus.
Ignatius archiepiscopus Edessenus a secretis.

E oltre a ciò la felice memoria di Benedetto XIV nella sua lettera apostolica che incomincia „Demandatam caelitus“, emanata i 24 dicembre 1743,

Decretum illud aliquam patitur exceptionem, quando nimirum agitur de admittendis in ordinem monasticum postulantes diversi ritus, ut ex infrascripto decreto planum fiet.

Decretum sacrae congregationis de Propaganda fide.

Licet sacra congregatio de Propaganda fide in conventu generali habito die 10 septembris anni 1838 statuerit ut pro transitu ex uno ad alium ritum, in quorum utroque eodem vel asymi, vel fermentati materia adhibeatur, obtinenda saltem esset duorum episcoporum venia a quo ad quem, ac proinde ita esse gerere debeant quotquot Chaldaei ad Graeco-Melchitarum ritum transire velint: attamen, cum in eodem conventu pro-

positum fuisset dubium, utrum monachi graeco-melchitae congregationis Sancti Ioannis in Soairo admittere in ordinem possint Chaldaeos ingredi postulantes, sacra congregatio iustis de causis respondit: „licere, donec aliter a sede apostolica decretum fuerit.“

Exemplar decreti sacrae congregationis de Propaganda fide die 12 martii 1759 editi.

In congregatione generali de Propaganda fide: Inter cetera etc. Cum propositum a quibusdam fuerit dubium, quem ritum sequi coniungi debeant, si forte diversi ritus fuerint; sacra congregatio sanctissimi domini nostri papae auctoritate permitti posse censuit, ut uxores suorum virorum ritum sequantur, dummodo uxor non sit ritus latini, quo casu, inconsulta sede apostolica, ad mariti ritum transire non permittatur.

Relatione autem facta per reverendum patrem dominum Nicolaum Antonellum eiusdem congregationis secretarium sanctissimo domino nostro divina providentia papae Clementi XIII in audientia habita die 13 mensis maii, sanctitas sua omnia benigne approbavit, et apostolicae auctoritatis robore confirmavit, mandavitque ab omnibus servari, quibuscumque in contrarium non obstantibus.

Datum Romae ex aedibus dictae sacrae congregationis die 19 maii 1759.

Universis, et singulis, quorum interest, notum sit, suprascriptum decretum extractum fuisse ex actis originalibus existentibus in archivio sacrae congregationis de Propaganda fide; ideoque plenam, et omnimodam fidem eidem adhibendam esse. In quorum etc.

Datum Romae ex aedibus praedictae sacrae congregationis die 1 decembris 1939.

Jacobus Philippus cardinalis Fransoni praefectus.
Ignatius archiepiscopus Edessenus secretarius.

positum fuisset dubium, utrum monachi graeco-melchitae congregationis Sancti Ioannis in Soairo admittere in ordinem possint Chaldaeos ingredi postulantes, sacra congregatio iustis de causis respondit: „licere, donec aliter a sede apostolica decretum fuerit.“

Quam sacrae congregationis sententiam sanctissimo domino nostro Gregorio divina providentia papae XVI ab infrascripto archiepiscopo Edesseno sacrae congregationis secretario relatum in audientia habita die 16 eiusdem mensis et anni, sanctissimus benigne approbavit, ac non obstante praefato decreto servari iussit.

Datum etc., 20 novembris 1838.

(Archivio della s. c. de Prop. fide. — Lettere e decreti della sacra Congr. e biglietti di mons. segretario. 1838. Parte seconda. Vol. 320. Fol. 1286.)

III.

EXEMPLAR FORMAE ABSOLUTIONIS A PECCATIS PAENITENTIBUS, QUI PECCATA FUERINT CONFESSI, IN SEDE SACRAMENTI PAENITENTIAE IMPERTIENDAE, PROUT HABETUR IN CAPITE 190 LIBRI MAIORIS EUCHOLOGII.*

Ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καὶ θεός, ὁ τὴν D ἐντολὴν ταύτην δεδωκώς τοῖς ἱεροῖς καὶ λαοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις, τοῦ λύειν τε καὶ δεσμεῖν τὰς τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτίας· αὐτὸς ἐξ ὕψους παρέδοι σοὶ πάσαν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὰ πλημμελήματά σου. Ἐγὼ δὲ ὁ ἀνάξιος αὐτοῦ θεοῦ, ἐξ ἐκείνων λαβὼν τὰς ἀφορμὰς τὸ αὐτὸ ποιεῖν, ἀπολύω σε ἀπὸ παντὸς ἀφορισμοῦ καὶ ἔσον δύνamai καὶ σθένος, καὶ σὺ χρεῖαν ἔχεις· ἐπὶ ἀπολύω σε ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν σου, ὅσας ἐξωμολόγησας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ τῆς ἡμῶν ἀναξιοτήτος· εἰς τὸ ὄνομα † τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἀμήν.

* Eucologii liber ad usum Melchitarum typis impressus per varia capita distinguitur.

Dominus noster Iesus Christus et Deus qui hoc mandatum solvendi atque ligandi peccata hominum sacris et divinis suis discipulis et apostolis tradidit: ipse de excelso praetereat omnia peccata et omnes iniquitates tuas. Ego vero indignus eius servus, ab ipsis idem faciendi facultates nactus, absolvo te ab omni excommunicatione in quantum possum et valeo, et tu indiges. Insuper ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis quaecumque coram Deo et mea indignitate confessus es. In nomine † Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.

* Quae inter stellulas habentur, tum dicuntur tantum cum paenitens censura aliqua innodatus fuerit.

* Cum istae absolventi formae a graeco reddita fuerint, ipsum textum graecum ex eucologio adieci, mutatis tamen mutanda, quo formae arabicae summa religione representantur.

Ὁ Θεὸς ἔ συγχωρήσας Δαβὶδ διὰ Νάθαν τὸν προ-
φήτην τὰ ἱσθια ἐξομολογήσαντι κακὰ, καὶ Πέτρον τὴν
ἀφῆναι κλαίσαντι πικρῶς, καὶ πόρνην θαυματούσῃ ἐπὶ
τοῦς αὐτοῦ πόδας, καὶ τελώνη καὶ ἀσφίτη· αὐτὸς ὁ
θεὸς συγχωρήσῃ σοι δι' ἑμὸ τοῦ ἀμαρτανλοῦ καὶ ἐν
τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι πάντα ὅσα ἐνώπιον
ἑμοῦ τοῦ αὐταλοῦ ἐξομολογήσῃς πλημμελήματα, καὶ
ἀκατακρίτων σε παραστήσῃ ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ βή-
ματι· περὶ δὲ τῶν ἐξαγορευθέντων ἐργασιμῶν μηδὲ
μίαν φροντίδα ἔχῃς· πορεύου εἰς εἰρήνην.

Deus qui per Nathan prophetam Davidi propria
peccata confesso, et Petro negationem amare lugenti,
et meretrici ad pedes ipsius lacrimanti, et publi-
cano et prodigo pepercit: ipse Deus per me pecca-
torem in praesenti et in futuro saeculo tibi remittat
peccata omnia, quae coram me humili confessus es,
et indemnatum te in tremendo suo tribunali sistere
faciat. De revelatis autem in confessione hac cri-
minibus tuis nulla sit tibi sollicitudo. Vade in pace.

In texta arabico: coram eo.

SYNODUS A MELCHITIS HABITA IN MONASTERIO SANCTISSIMI SALVATORIS AD CREANDUM NOVUM PATRIARCHAM

1856 martii 20 aprilis 1.

Cum Maximus Mazlum patriarcha Antiochenus
Graecorum Melchitarum supremum efflasset spiri-
tum die 22 augusti 1856 in urbe Alexandria, dum
iter per Aegyptum haberet, sedis illius episcopi,
inito coetu in monasterio Sanctissimi Salvatoris
prope Sidonem, in patriarcham elegerunt Clemen-
tem Bahus episcopum Ptolemaidensem, virum omni-

bus bene visum et catholicae unitatis studiosissi-
mum. Antequam ad suffragia ferenda devenirent
episcopi, pacta quaedam inter se inierunt die
19 31 martii, quae infra dabo una cum ceteris
monumentis ad rem pertinentibus, pro more hucus-
que in istiusmodi synodis servato.

PACTA AB EPISCOPIS INITA ANTE CLEMENTIS PATRIARCHAE CREATIONEM*

1856 martii 19 31.

Noi sottoscritti, nella radunanza tenuta nel con-
vento del Santissimo Salvatore nel 19 marzo 1856
per nominare un successore al patriarca Massimo
Mazlum, abbiamo convenuti di decretare i seguenti
articoli sopra i diritti del patriarca e dei vescovi per
regolare gli affari ecclesiastici a cui si riferiscono.

1° Il patriarca dovrà avere presso di sé un
vescovo e due preti, o almeno uno che sia istruito
e amante della pace per essergli d'ajuto nella sua
pesante carica e per consultarsi nelle cose impor-
tanti. Negl' affari importantissimi deve chiamare
la maggior parte dei vescovi più vicini per pren-
derne il consiglio e decidere secondo la legge e
la giustizia. Nelle altre cose gli basta il loro con-
siglio in iscritto.

2° Il patriarca dovrà abitare nelle città della
sua giurisdizione immediata, e non nei conventi
de' monaci.

3° Scrivendo ai vescovi dovrà usare le formole
che avevano i nostri patriarchi, cioè cominciando
così: „Signoria del fratello, abbia vostra fraternità
la grazia e la salute del Signore;“ e finisce colla sotto-
scrizione: „Il vostro fratello nel Signore“ ecc. ecc.

4° Procuri sua beatitudine di finire la chiesa di
Alessandria sotto il nome della nazione, e procacci
i mezzi necessari per quest' opera pia.

5° Il clero patriarcale avrà dentro e fuori della
chiesa la precedenza a tutto il clero regolare sta-
bilito nelle diocesi a lui soggette immediatamente;
sia onorato della sua fiducia e ben trattato come
al tempo del suo predecessore, e siano messi in
esecuzione i diritti che possiede, procurando di
accrecerlo.

6° Nella vacanza d' una sede vescovile, devono
tutti i vescovi dare il loro parere sopra il candi-
dato da eleggersi; e prima di mandare la terna
alla diocesi della sede vacante, deve dire il nome
dei candidati, e scortare quello che la maggioranza
dei vescovi rifiuta, e mettersi d' accordo per quello
da surrogare prima di pubblicare la terna.

7° Ogni vescovo ha il diritto di dispensare dal
terzo grado di consanguineità, e distribuire egli
stesso per opere pie la penitenza pecuniaria imposta.

8° È necessario che sia in Costantinopoli un
procuratore a spese del patriarca per trattare gli
affari della nazione presso la Sublime Porta.

9° Devono essere intatti i diritti del patriarca e de'
vescovi suoi vicarii, secondo le leggi canoniche.

10° Non hanno facoltà il patriarca nè i vescovi
di vendere i beni del collegio nazionale; laonde
si debbono nominare due vescovi come procuratori
da eleggersi nella nostra presente adunanza, i quali
in unione col patriarca nomineranno due procura-
tori zelanti del bene della nazione.

11° I due vescovi procuratori abbiano il diritto
di invigilare sopra i legati pii e beni del collegio,
domandar conto di tutte le rendite ecc. ecc.;
dirigere gli alunni scelti per essere ordinati secondo
che si disporrà dopo la nomina del patriarca.
Abbiano il diritto di vendere le fabbriche di Ain-
Trez quando venga offerto un buon prezzo.

12° Preghiamo sua santità che si degni di chia-
mare ad esame il nostro sinodo di Gerusalemme,
già presentato altra volta, e scongiuriamo che sia
approvato colla sua autorità apostolica, aggiun-
gendo o cancellando come le piacerà.

E questi articoli in numero di dodici sono stati
fatti col consenso di tutti quanti e d' ognuno di
noi presenti in questo sinodo firmati co' sigilli rispet-
tivi, e vogliamo che siano conservati intatti e messi
in esecuzione, e li abbiamo presentati all' illustris-
simo e reverendissimo monsignor Paolo Brunoni,
delegato apostolico, per legalizzarli colla sua testi-
monianza ed accertare che noi gli abbiamo accettati.

Alli 19 di marzo 1856.

Seguono le firme.

Atanasio di Tiro, Agabio di Berito, Clemente di
Acri, Teodosio di Said, Basilio di Zahale, Melesio
di Balbek, Gregorio di Hama e Homs, Macario vicario
patriarcale in Egitto, Macario vicario patriarcale di
Damasco, padre Antun Balad procuratore di Cirillo
di Boera e Hauran, padre Tommaso generale degli
Aleppini per monsignor Demetrio di Aleppo, padre
Giovanni Malluk procuratore di Atanasio di Tripoli.
Paolo Brunoni delegato apostolico attestato ecc. ecc.

* Eadem capita gallice reddidit Cyrillus Charon in *Echos d'Orient*, t. X (1907), p. 256-9. omnia tamen subscriptionibus
et postrema periodo.

EPISTOLA SYNODALIS AD PRAEFECTUM SACRAE CONGREGATIONIS

1856 martii 21 / aprilis 2.

Eminenza reverendissima.

Baciata la sacra porpora, esponiamo all' eminenza vostra che insieme a questo nostro / righe giungerà un esposto diretto dal nostro capitolo patriarcale alla santità di nostro signore il papa Pio IX felicemente regnante, dal quale esposto l' eminenza vostra comprenderà com' è già stata ultimata la nostra radunanza tenuta secondo i canoni nel monastero del Santissimo Salvatore, e come abbiamo eletto a patriarca della nostra nazione il degnissimo e reverendissimo monsignor Clemente Bahus arcivescovo di Acri. Tale elezione è stata eseguita con gran giubilo e consolazione per noi e per tutti i figli della nostra nazione la quale ha sperimentato le ottime sue doti e qualità. Preghiamo perciò l' eminenza vostra d' implorarci dalla santità del nostro signore il santo padre benedica questa nostra operazione e benefichi il nostro nuovo patriarca coll' invio del sacro pallio, affinché addossatosi egli di questo apostolico ornamento con cui i sommi pontefici sono soliti di beneficiare i patriarchi della nostra nazione, si aumenti di potenza e si raddoppi la nostra consolazione ed il nostro giubilo.

Colla speranza adunque di ottenere questo nostro giusto desiderio con cui si manifesta la nostra obbedienza ed attaccamento alla sede apostolica, repli-

chiamo con rispetto il bacio della sacra porpora per la seconda e terza volta.

Li 21 marzo 1856/

Di vostra eminenza reverendissima umilissimo ed obbedientissimo Atanasio, arcivescovo di Tiro. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo il curato Tommaso abate generale dell' ordine scioairita procuratore di monsignor Demetrio, arcivescovo di Aleppo e Seleucia. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo Teodosio, arcivescovo di Saïda e suo circondario. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo Agabio, arcivescovo di Bairut e Gebail. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo Basilio, arcivescovo di Forzol, Zahle e Bokaa. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo Gregorio Atanasio, arcivescovo di Apamea, Emessa ed il suo circondario. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo Melezio, arcivescovo di Eliopoli ed il suo circondario. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo il curato Giovanni Maluc procuratore di monsignor Atanasio, arcivescovo di Tripoli. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo Macario, vescovo suffraganeo dell' episcopo di Antiochia. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo Basilio, vescovo suffraganeo dell' episcopo di Alessandria. (L. + S.)

3.

EPISTOLA SYNODALIS AD SUMMUM PONTIFICEM

1856 martii 21 / aprilis 2.

Beatissimo padre.

Inchinate le teste con sottomissione e rispetto al bacio delle vostre sante mani, ed implorata la vostra benedizione apostolica, espone questo presente nostro capitolo alla santità vostra che, essendo rimasta vacante la sede patriarcale colla morte della chiara memoria del patriarca Massimo Mazlum avvenuta il dì 11^o agosto del 1855 nella città di Alessandria, e tumulato il suo corpo col dovuto decoro nella chiesa cattedrale della Madonna nella città del Cairo; e siccome le nostre consuetudini e regolamenti esigevano che subito dopo la sua morte ci radunassimo in conclave per eleggere il suo successore, nondimeno abbiamo sospesa tale radunanza per obbedire al comando di vostra beatitudine fino a che ci giunse un secondo vostro ordine, e così fummo chiamati dal nostro confratello monsignor Paolo Brunoni delegato apostolico del monte Libano al monastero del Santissimo Salvatore che appartiene alla congregazione dei monaci di san Basilio Magno.

Il giorno 16^o marzo del corrente anno fù dato principio in detto monastero all' opera secondo che prescrivono i canoni, e dopo varie sedute private come vogliono le istituzioni, il giorno 20^o dello stesso mese facemmo la seduta solenne nella chiesa del suddetto monastero, e dopo offerte le umili preghiere e suppliche alla divina maestà, ed implorata la ispirazione dello Spirito santo, compimmo l' opera eleggendo unanimemente e spontaneamente l' illustrissimo e reverendissimo monsignor Clemente Bahus arcivescovo di Acri e suo circondario, persona fornita di quelle buone doti ed ottime qualità che convengono a simile dignità; e così con unanime proposito privo di qualunque altro fine, fuor di quello della gloria di Dio, del bene delle anime, e della prosperità della nazione, lo pubbli-

cammo patriarca legittimo universale di tutti i figli della nostra nazione greca melchita che si trovano entro i limiti della sede Antiochena, Alessandrina, e Gerosolimitana, facendo la funzione stabilita nella nostra chiesa. Quindi il nuovo eletto celebrò il giorno seguente una messa solenne, e noi come partecipi di questo ministero tremendo, gli dammo l' amplesso della comunione, e così egli prese possesso di questa eccelsa dignità patriarcale.

Non possiamo esprimere alla beatitudine vostra il giubilo e la consolazione che abbiamo avuto per questa elezione così eseguita con amore, unione e perfetta tranquillità; anzi possiamo dire che da tempo immemorabile non è stata fatta una elezione simile a questa nella nostra nazione; e questo senza dubbio proviene da ispirazioni divine, da ajuti celesti, e per le preghiere di vostra santità. A tutto questo era presente monsignor Paolo Brunoni delegato apostolico. Speriamo perciò nella divina maestà che la nostra nazione sotto il governo di questo nuovo patriarca otterrà perfetta tranquillità e prosperità spirituale, e risplenderà nella luce della fede cattolica e nella conversione de' scismatici al seno della chiesa.

Preghiamo dunque la santità vostra a volere beneficiare il suddetto nostro patriarca col sacro pallio giusta la consuetudine dei sommi pontefici vostri predecessori, affinché, decorato con questa lorica apostolica, acquisti maggior forza, onore, e coraggio per potere mandare ad effetto il suo governo pastorale; e così si manifesterà vieppiù la nostra ubbidienza ed unione alla vostra santa sede apostolica.

Persuasi intanto e sicuri che questo nostro operare piacerà alla santità vostra, e la nostra preghiera sarà esaudita, c' inchiniamo al bacio delle sante mani implorando la vostra santa benedizione, e dichiarandoci della santità vostra.

Umilissimo ed obbedientissimo figlio Atanasio, arcivescovo di Tiro. (L. + S.)

Umilissimo ed obbedientissimo figlio il curato Tommaso abate generale dell' ordine scioairita pro-

* 28 secundum kalendarium gregorianum.

* 28.

* 1 aprilis.

curatore di monsignor Demetrio arcivescovo di Aleppo e Seleucia. (L. † 8.)

Umilissimo ed obbedientissimo figlio Teodosio, arcivescovo di Saida e suo circondario. (L. † 8.)

Umilissimo ed obbedientissimo figlio Agabio, arcivescovo di Bairut e Gebail. (L. † 8.)

Umilissimo ed obbedientissimo figlio Basilio, arcivescovo di Forzol, Zahle, e Bokaa. (L. † 8.)

Umilissimo ed obbedientissimo figlio Gregorio Ata, arcivescovo di Apamea, Emessa ed il suo circondario. (L. † 8.)

Umilissimo ed obbedientissimo figlio Melezio, arcivescovo di Eliopoli ed il suo circondario. (L. † 8.)

Umilissimo ed obbedientissimo figlio il curato Giovanni Malyc procuratore di monsignor Atanasio, arcivescovo di Tripoli. (L. † 8.)

Umilissimo ed obbedientissimo figlio Macario, vescovo suffraganeo dell'episcopio di Antiochia. (L. † 8.)

Umilissimo ed obbedientissimo figlio Basilio, vescovo suffraganeo dell'episcopio di Alessandria. (L. † 8.)

RELATIO DE ELECTIONE PERACTA A LUDOVICO CARDINALI ALTIERI SACRAE CONGREGATIONI EXHIBITA

1856 iunii 9.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

1° Ai 22 di agosto dello scorso anno 1855 dopo una malattia di pochi giorni moriva in Alessandria di Egitto Massimo Mazlum patriarca Antiocheno, Alessandrino Gerosolimitano de' Greci Melchiti. Il vicario apostolico dell'Egitto monsignor Perpetuo Guasco ne dava a questa sacra congregazione la notizia, confermata in seguito dal delegato apostolico della Siria monsignor Paolo Brunoni arcivescovo di Taron (*Sommario*, num. 1).

2° Dopo la vacanza di alcuni mesi, radunatosi il corpo episcopale della chiesa greca in Der-el-Mokalles nel monasterio del Santissimo Salvatore sotto la presidenza del delegato suddetto, ad unanimità di voti eleggeva il di primo aprile anno corrente in successore del defonto patriarca monsignor Clemente Bahus vescovo di San Giovanni d'Acri o Tolemaide (*Sommario*, num. 2, 3) ed i vescovi elettori unitamente all'eletto spedivano a Roma l'atto della elezione o postulazione, domandando la conferma apostolica ed il sacro pallio (*Sommario*, num. 4, 5, 6).

3° Ora di questa elezione dovranno secondo il costume occuparsi l'eminenze vostre reverendissime per esaminarne gli atti e per giudicare nell'alta loro sapienza se debba supplicarsi il santo padre di annuire alla accennata domanda in favor dell'eletto.

4° E perchè siano in grado di apprezzare la entità di quest'atto, nonchè dal rapporto di monsignor delegato apostolico del monte Libano esibito in *Sommario* al num. 3, e quindi di giudicare se convenga prendere qualche salutare providenza per il bene di quel patriarcato, si rende indispensabile di adombrare almeno in pochi tratti lo stato in cui lasciava la sua nazione il menzionato defonto patriarca.

5° Di monsignor Mazlum trovansi nell'archivio di Propaganda registrati grandi fatti fin da quando esercitò l'ufficio di segretario nel sinodo di Karkafe. Nullamente eletto all'arcivescovato di Aleppo venne chiamato a Roma per dare le opportune spiegazioni; e solo dopo molti anni cedendosi alle sue istanze per ritornare in Oriente, ottenne l'intento non senza condizioni. A danno di queste venne eletto patriarca nel 1833 e nel 1835 ebbesi la conferma ed il pallio purchè sottoscrivesse la condanna del suenunciato sinodo di Karkafe fatta nel 1806 e delle dottrine di monsignor Adami, di cui era stato troppo devoto discepolo. Avea peraltro nell'intervallo tra la sua elezione e la conferma riunito irregolarmente un sinodo, gli atti del quale vennero presi ad esame e corretti nella congregazione tenuta nell'aprile del 1839; e siccome al patriarcato Antiocheno de' Greci Melchiti erano riuniti in amministrazione l'Alessandrino ed il Gerosolimitano, non già il Costantinopolitano, malgrado le reiterate istanze de' patriarchi Melchiti, monsignor Mazlum tentò di essere autorizzato ad assumere il titolo di patriarca della chiesa greco-melchita cat-

tolica; ma il santo padre nel respingere totale pretesa credette concedergli di unire al titolo di patriarca di Antiochia, gli altri di Alessandria e di Gerusalemme per solo privilegio personale da non passare ai suoi successori.

6° Malgrado tutto ciò, continuando egli sempre a percorrere la via che si era proposta, ed a scegliere secondo l'uso orientale vescovi a se ligj e superiori al bisogno, lasciava presentire che anche dopo la sua morte sarebbesi continuato un sistema di sempre nuove amarezze e di vero decadimento in quella disgraziata nazione. Fu sollecita la sacra congregazione di ammonire di tanto in tanto il patriarca Mazlum, ma inutile per lo più restarono gli avvertimenti, o non provocarono che evasive risposte; in ispecie quelli che nel 1848 e 1849 gli vennero dati perchè si astenesse dall'aumentare il numero de' vescovi e dal riunire un nuovo sinodo, come ne erano giunte le voci in Roma. Ed infatti a intese con dispiacere come non ostante i suenunciati avvertimenti venne elevato alla dignità vescovile il sacerdote Aata suo procuratore in Damasco, e raccolti i vescovi del patriarcato in Gerusalemme in un sinodo, che divenne ben presto causa d'immensi disturbi tra vescovi e vescovi, tra vescovi e regolari, tra vescovi, regolari e patriarca, e di diverse appellazioni a Roma (*Sommario*, num. 7, 9, 10, 11, 12), ove peraltro non solo non eransene trasmessi gli atti ad onta delle reiterate dimande fattene (*Sommario*, num. 14); ma avutesene una copia per mezzo del delegato apostolico Vilardell, e commessane la traduzione, che occasione a monsignor Mazlum di diffidare l'autenticità degli atti e la veracità della traduzione, e prometterne finalmente la spedizione sincera.

7° Erasi in questa attenzione, quando nuova lettera del patriarca denunciò una disgrazia toccatagli in Aleppo, dalla quale si vide salvo prodigiosamente, e la perdita in essa fatta degli atti del suo sinodo, pregando la sacra congregazione a procederne all'esame sulla copia che la medesima già possedeva, riservata peraltro sempre la eccezione già data contro la sua autenticità, spedì inoltre qual suo procuratore in Roma il parroco Hatem, il quale finalmente riconobbe la copia degli atti esistenti presso la sacra congregazione e la loro traduzione apponendo a tutti i fogli di ambedue la sua firma.

8° Se ne commise allora l'esame al patriarca di Gerusalemme monsignor Valerga ed al padre Cornelio Van-Everbroek, il quale erasi già occupato altra volta dell'esame del sinodo di Karkafe, e questi dichiarò: *Examen huius synodi esse ingentis molis; nam ultra nonnullas reliquias antiquorum errorum, dantur etiam circa puncta disparata propositiones aliquae suspectae; congeritur ingens rerum farago, miscentur quadrata rotundis, videntur identidem conscribi partes tractatum theologiae moralis; multa accumulantur quae nec tuto ap-*

probari nec tuto reprobati possunt, et pro quorum discussione unum votum non sufficeret, sed pluribus votis, imo et voluminibus opus esset ad quanta dilucidanda, quae in illa synodo auctoritative affirmantur, negantur vel deciduntur. Synodus parum aequo vel potius iniquo animo ferri videtur in regulares... pariter inihiare impediendis, subiugandis et usurpandis episcoporum iuribus praeter et contra canones: aliud punctum quod magnam attentionem requirit est doctrina synodi circa impedimenta matrimonii et eiusdem decreti circa eadem" ecc.

9° Ed infatti gli appelli, che come sopra accennosi vennero dedotti alla santa sede e dai vescovi e dai vescovi, originarono in gran parte da questo sinodo, e suggerirono la idea di unire altri due voluminosi Sommarj a quello relativo al sinodo, perchè le eminenze loro reverendissime avessero quanto prima ad occuparsene se la soprugiunta morte dell'autore di tanto commovimento e la elezione del nuovo patriarca non avessero suggerito di soprassedere, per vedere se egli possa economicamente troncare le questioni così acutamente dibattute, e con un sistema di condotta più canonico e regolare ricondurre quella pace e quella calma che sembravano sbandite per sempre dalla nazione melchita.

10° Con questi elementi, e con il deciso partito che monsignor Mazlum erasi formato tra i vescovi era bene a prevedersi o la rinnovazione de' consueti scandali in simili elezioni, o la nomina di un successore dal quale tutt'altro si potesse attendere, fuori che le sospirate riforme; e quindi non poteva la sacra congregazione non darsi tutta la premura per impedire questi mali, e prendere le opportune disposizioni. Faceva infatti presentire questi timori il defunto delegato apostolico monsignor Vilardell, il quale ai 3 gennaio 1851 scriveva in questi termini alla sacra congregazione: «La paura che ho avuta sempre nel trattare gli affari dei Melchiti, cresce al presente. Lo dirò chiaramente: vedo e so che molti di essi sono assai deboli nella fede, e vedendo la illegalità, l'alterigia, i sotterfugi con cui si procede in molte cose, terribilmente temo di uno scisma. Faceva Iddio che io m'inganni. Ma non solo temo lo scisma per cagione delle questioni che al presente si trattano, lo temo più se venisse a morire il vecchio patriarca Mazlum... Io crederei poter asserire che se la sacra congregazione non vi provvede presto, lo scisma è quasi inevitabile, perchè siccome egli ha fatti tanti vescovi del partito, se venissero a congregarsi per la elezione del successore, indubitabilmente sortirebbe eletto uno di loro, ed in tal caso i vescovi ed il clero del partito avverso come anche il popolo avverso si separerebbero e non vorrebbero riconoscerlo».

12° Troppo grave ed imponente era il tono con cui parlava quel delegato che trovandosi sulla faccia del luogo, più di ogni altro era in grado di conoscer le cose non ignorate d'altronde dalla Propaganda: e però fin d'allora si adottò in prevenzione un temperamento da impedire almeno la riunione de' vescovi *inconsulta sede apostolica*. Fu quindi con approvazione del santo padre emanato un decreto in cui appellando al caso di morte di monsignor Mazlum si proibiva la riunione de' vescovi, e si nominava vicario patriarcale il metropolitano di Tiro monsignor Ignazio Karut¹. Il

Decretum illud erat tenoris sequentis: «Relatis sanctissimo domino nostro Pio divina providentia-papae IX per reverendum patrem dominum Alexandrum Barnabae secretarium sacrae congregationis de Propaganda fide in causis ex quibus nationi Graeco-Melchitarum consulendum videbatur, ne si quando patriarchalem sedem Antiochenam vacare contingeret, dissensionis aut schismatis vel quoad convocacionem synodi vel quoad novi patriarchae electionem inter episcopos orien-

decreto fu spedito al Libano con ingiunzione di consegnarlo sotto il massimo segreto al metropolitano suddetto. Restarono però in questo deluso le speranze della sacra congregazione, giacchè il designato vicario ne divulgò la notizia, e con la sua imprudenza fu cagione di nuovo scompiglio. Inoltre, parecchi altri anni restavano ancor di vita al patriarca Mazlum, e nei decreti di Dio era scritto che a lui premorissero il delegato apostolico monsignor Vilardell, e il designato vicario monsignor Karut. Anche il successore nella carica, monsignor Brunoni, partecipava ai timori del predecessore, e presentatili alla sacra congregazione, questa rinnovò le istruzioni pel caso di una morte del Mazlum, e trasmise un nuovo decreto per nominare un vicario patriarcale sino ad ulteriore determinazione (Sommario, num. 18).

13° Erano questi i provvedimenti presi in prevenzione, prima che accadesse la morte di monsignor Mazlum. Ma fu purtroppo necessario procedere ad ulteriori e più forti dopo la morte di lui.

Difatti datasti da monsignor Brunoni esecuzione al decreto testè ricordato, si credette differire la elezione per alcun tempo onde dar luogo al delegato di ben scandagliare gli animi dei vescovi e del popolo e riferirne. In seguito si fece luogo ad un altro decreto (Sommario, num. 19) con cui si

sanctitas sua, omnibus mature perpensis, decrevit ac statuit, ut dicta sede patriarchali vacante, delegatus apostolicus montis Libani, admonitis episcopis ne ad novi patriarchae electionem conveniant inconsulta atque inaudita sede apostolica, deputet interim vicarium patriarchalem totius nationis reverendum patrem dominum archiepiscopum Tyrensem. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus sacrae congregationis de Propaganda fide, die 11 martii 1851.

(L. 7 s.)

J. Ph. card. Franzoni praefectus

Ita se habebat: «Relatis hodie die sanctissimo domino nostro Pio divina providentia-papae IX per reverendum patrem dominum Alexandrum Barnabae secretarium sacrae congregationis de Propaganda fide in causis ex quibus nationi Graeco-Melchitarum consulendum omnino videbatur, ne si quando patriarchalem sedem Antiochenam vacare contingeret, dissensionis et schismatis vel quoad synodi convocacionem vel quoad novi patriarchae electionem inter episcopos orientum sanctitas sua omnibus mature perpensis decrevit ac statuit, ut firmo manente decreto diei 11 martii 1851 de admonendis, praedicta sede patriarchali vacante, per delegatum apostolicum episcopis ne ad novi patriarchae electionem conveniant inconsulta atque inaudita sede apostolica, deputetur interim nomine sanctae sedis in vicarium patriarchalem reverendum patrem dominum... cui omnes episcopi ac universa Melchitarum natio subesse debeant. Contrariis quibuscumque non obstantibus».

Datum Romae ex aedibus sacrae congregationis de Propaganda fide, die 17 decembris 1854.

Erat huiusmodi: «Imprimis sanctissimus dominus noster Pius divina providentia papa IX bene prospiciens ecclesiae et nationi Graeco-Melchitarum, per decretum huius sacrae congregationis fidei propagandae diei 11 martii anni 1851 providerat, ut quoadocumque, per obitum reverendi patris domini Maximi Mazlum tunc temporis patriarchae Antiocheni Graeco-Melchitarum, patriarchalem sedem vacare contingeret, ab apostolico montis Libani delegato admonerentur episcopi nationis ne inconsulta et inaudita apostolica sede ad novi patriarchae electionem convenirent. Post id vero temporis idem sanctissimus dominus novo decreto sacrae congregationis diei 17 decembris anni 1854 superius decretum confirmavit, destinavitque insuper patriarchalem vicarium qui, migrante ex hac vita Maximo patriarcha, ecclesiam Antiochenam regeret usque dum novus eligeretur patriarcha».

Imvero cum inde a die 22 augusti currentis anni praefatus patriarcha Maximus Mazlum supremum obiit diem, ne diutius pastore suo viduata ecclesia remaneat, et Graeco-Melchitarum natio suo patriarcha careat, idem sanctissimus dominus ad novi patriarchae electionem procedendum esse decrevit.

Attamen sanctitas sua attentis peculiaribus ecclesiae illius circumstantiis animum suum moventibus ita pro hac vice fieri indicavit ut episcoporum synodus pro electione novi patriarchae ab apostolico montis Libani delegato archiepiscopo Taroneasi convocata in loco sibi benemerito, ipse vero auctoritate apostolica eidem praesit cum omnibus facultatibus necessariis et opportunis ad effectum etiam, quandoquidem gravis-

commetteva la presidenza del sinodo per la elezione ad esso monsignor Brunoni e gli si davano ampie facoltà. Di più, avendo egli a nome di alcuni vescovi fatto il quesito, se i citati monsignori Demetrio, stante la sua sospensione dai pontificali, ed Atanasio, in causa del suo cattivo odore di scismatico, potevano aver luogo nel sinodo (cui era stato autorizzato a presiedere qualora lo credesse opportuno) gli venne, inteso l'oracolo pontificio, risposto. (Sommario, num. 20) essere mente del santo padre, che i vescovi svenunciati, e quello di Bairut monsignor Agabio non abbiano in questa occasione la voce passiva, ossia la eligibilità per tutti i motivi, che il delegato apostolico conosce, e che non occorre quindi ripetere. Appresso, avendo proposto un dubbio sulla ammissione dei procuratori nel sinodo, gli fu data analoga spiegazione e speciali facoltà (Sommario, num. 21).

14° Coal disposte e preparate le cose tutte per parte di questa sacra congregazione, alle molte premure della medesima avendo con vero zelo e destrezza cooperato, il delegato apostolico in quei modi che egli stesso descrive nel suo rapporto (Sommario, num. 3), si è riuscito finalmente ad ottenere una elezione a quel che sembra conforme ai desiderj della santa sede.

15° Si è detto che la elezione del nuovo patriarca è a quel che sembra conforme ai desiderj della santa sede, perchè monsignor Brunoni in realtà tale ce la assicura, scrivendo che monsignor Bahus è un patriarca dell'amore e della stima generale di tutti i riti (Sommario, num. 2), e la testimonianza di monsignor Brunoni ha certamente un gran peso per la lunga esperienza che egli ha delle cose e cognizione delle persone in Oriente, dove prima di essere destinato a delegato apostolico del Libano si trovava da molti anni. Del resto, e la ristrettezza del tempo non ha permesso all'archivista di far lunghe ricerche fra i documenti di archivio, e l'eleggersi, come suole, dei vescovi orientali dai patriarchi loro col consenso degli altri vescovi, ma all'insaputa della sacra congregazione, lascia un vuoto alle ricerche in proposito. Da quello intanto che dai registri percorsi si è potuto rilevare, monsignor Clemente Bahus nel 1844 fu dalla Propaganda incaricato unitamente al vescovo di Sidone di rimediare agli sconcerti che esistevano nell'ordine dei monaci Salvatoriani: indizio di stima ch'egli godeva presso la sacra congregazione.

16° Da ultimo, prima di chiudere questa relazione, non sarà inutile di sottoporre all'eminenze vostre reverendissime qualche osservazione.

La prima è la mancanza della consueta professione di fede del nuovo eletto, che non si è trovata fra le carte spedite da monsignor Brunoni, nè è detto nelle lettere del medesimo e dei vescovi che la riguardi per conoscere se sia stata emessa. Di ciò si è scritto al delegato suddetto da cui si attende riscontro.

La seconda riguarda i titoli che si dà il nuovo patriarca, e ripetono i vescovi elettori. Quegli si sottoscrive patriarca delle tre cattedre Antiochena, Alessandrina e Gerosolimitana (Sommario, num. 6): questi lo chiamano patriarca legittimo universale di tutt' i figli della nostra nazione greca melchita che si trovano entro i limiti della sede Antiochena, Alessandrina, Gerosolimitana. È noto come i patriarchi Antiocheni s' intitolassero patriarchi di Antiochia e di tutto l'Oriente estendendo essi la

simi momenti aliquid (quod Deus avertat) emergat, synodum suspendendi, electionis scrutinium differendi, quoad usque de omnibus ad apostolicam sedem referat, quae pro suprema auctoritate iudicium emittat etc.

Datum etc. die 29 novembris 1856.

loro giurisdizione in quel tratto che dagli antichi si chiamava diocesi di Oriente. Coal di fatti troviamo, che Atanasio eletto patriarca nel 1687 nelle lettere scritte al sommo pontefice ed alla sacra congregazione si firmava, patriarcha Antiochena e di tutto l'Oriente. Il testè defunto patriarca Mazlum pretendeva qualche cosa di più: tentò, come si è già detto, intitolarsi patriarca della chiesa greco-melchita cattolica; ma la santa memoria di Gregorio XVI si oppose a tale pretensione; e questa sacra congregazione nel dì lui agosto nome scriveagli ai 13 genajo 1838: Non è poi piaciuto a sua santità di approvare il titolo chiesto da vostra signoria di patriarca della chiesa greco-melchita cattolica; mentre questo si estenderebbe oltre quei limiti che le sono stati accordati dalla sede apostolica. Avendo però ella l'amministrazione de patriarchati di Alessandria e di Gerusalemme il santo padre in vista dei speciali di lei meriti le permette d'intitolarsi non solo patriarca di Antiochia, ma ancora di Alessandria e di Gerusalemme, ma ciò soltanto per un privilegio personale da non passarsi ai suoi successori.

17° Sarà quindi della esimia sapienza dell'eminenze vostre reverendissime il risolvere in proposito di quanto venne esposto finora i seguenti dubbi.

1° Se, e come debba supplicarsi il santo padre per confermare la elezione del nuovo patriarca Antiochena dei Greci Melchiti, monsignor Clemente Bahus, arcivescovo di San Giovanni d'Acri, previa la soluzione dal vincolo della chiesa suddetta?

2° Se, e quale provvedimento abbia a prendersi riguardo alla riunione dei titoli di patriarca Alessandrino e Gerosolimitano a quello di patriarca Antiochena?

3° Se, posto il cambiamento delle circostanze in seguito della morte di monsignor Mazlum autore del sinodo Gerosolimitano del 1849, e causa de ricordati disturbi nella nazione greco-melchita, abbia a proseguirsi nell'esame degli atti di quel sinodo e delle altre pendenze connesse, oppure suggerire, od anche ordinare al nuovo eletto di radunare esso un nuovo sinodo sotto la presidenza di monsignor delegato apostolico, ed ivi senza spirito di parti studiare il sopimento delle tante questioni e la radicale riforma degli abusi pur troppo esistenti?

4° Se debbasi, anche senza attendere i provvedimenti suggeriti nel dubbio precedente, dare subito al nuovo patriarca qualche istruzione circa la elezione dei vescovi, o prendere altri provvedimenti, e nel caso quali?

In congregazione generali de Propaganda fide habita die 9 iunii 1856, eminentissimi ac reverendissimi patres Mattei, Ferretti, Barberini, Altieri, Brunelli, Marini, Antonelli, Roberti, ad propositas quaestiones: „Sulla conferma apostolica della elezione del nuovo patriarca de Greci Melchiti e sullo stato della chiesa greca.“ responderunt:

Ad 1^{am}: „Affirmative supplicandum sanctissimo pro electione reverendi patris domini Clementis Bahus in patriarcham Antiochenum Melchitarum praevia solutione vinculi, quo ecclesiae Ptolemaidensi devinciebatur, nec non pro pallii consignatione, et ad mentem. Mens est, che gli s'ingiunga la professione di fede, quatenus non l'abbia emessa, e trasmissione dell'atto in Roma secondo l'uso, ed il segretario manifesti al santo padre le osservazioni fatte nella discussione delle cause, per sanare, qualora si avesse, qualunque irregolarità o difetto, senza peraltro far ciò conoscere all'eletto ed agli elettori.“

Ad 2^{am}: „Negative, et patriarcham Antiochenum declamandum solummodo administratorem patriarchatum Alexandrini et Hierosolymitani, et ad“

mentem. Mens est, che si scriva in proposito al delegato apostolico spiegandoli l'irregolarità degli attuali titoli, la illegittima assunzione che ne ha fatto il patriarca, non potendo ignorare che al suo predecessore era ciò stato accordato per privilegi personale da non passare ai successori, e la necessità di farglielo delicatamente conoscere: che ciò non ostante, que conosca che l'esecuzione di questa risoluzione avesse a produrre disgustose conseguenze e non si fosse in grado o non si volesse riconoscere la ragionevolezza e la giustizia, si potrà far luogo

ad una supplica in proposito al santo padre per implorare la concessione con atto peraltro separato.

Ad 3^{am}. „Quoad primam partem, providebitur in secunda; quoad secundam, affirmative, iuxta instructionem dandam per eminentissimum praefectum ad tramites mentis eidem traditae.“

Ad 4^{am}. „Affirmative iuxta instructionem ut supra.“

Ita est. Ludovicus cardinalis Altieri relator.

Quoad confirmationem, vide *Registrum epistolarum* anni 1854, p. 329, 330, 335, 403, 481; quoad titulos patriarchales, ibidem, p. 353, 354; quoad synodum, ibidem, p. 354, 371.

5.
ACTA CONSISTORII SECRETI HABITI DIE XVII Iunii MDCCCLVI IN QUO SANCTISSIMUS DOMINUS NOSTER PIUS PAPA IX ANTIOCHENUM GRAECORUM MELCHITARUM PATRIARCHAM CLEMENTEM BAHUS CONFIRMAVIT EIDEMQUE SACRUM PALLIUM CONCESSIT.

Decretum sacrae congregationis generalis de Propaganda fide habitae die IX iunii MDCCCLVI.

Cum per obitum reverendi patris domini Maximi Mazlum, patriarchalis ecclesiae Antiochena Graecorum Melchitarum vacaverit, et episcopi nationis illius enixe supplicaverint sanctissimo domino ut dignetur approbare et confirmare electionem seu postulationem ab ipsis factam die 1 aprilis currentis anni 1856 de persona reverendi patris domini Clementis Bahus episcopi Ptolemaidis; eminentissimi patres sacrae congregationis propagandae fidei praepositae, praehabita uberi notitia de recta fide, prudentia, zelo, ceterisque virtutibus eiusdem reverendi patris domini Clementis Bahus censuerunt, supplicandum esse sanctitati suae pro admissione electionis seu postulationis de qua agitur cum sanatione quorumcumque defectuum quatenus opus sit, nec non ut praevia absolute ecclesiae episcopalis Ptolemaidensis praefatus Clemens ecclesiae patriarchali Antiochena Graecorum Melchitarum praeficiatur, eique pallium insigne pontificalis plenitudinis benigne tribuatur.

Quam sacrae congregationis sententiam a reverendo patre domino Alexandro Barnabò secretario relatum sanctissimo domino nostro Pio papa IX in audientia habita die 11 iunii anni currentis sanctitas sua benigne in omnibus approbavit et praesens decretum edi iussit.

Datum Romae ex aedibus sacrae congregationis de Propaganda fide die 12 iunii 1856.

Iacobus cardinalis Antonelli pro-paefectus.
Alexander Barnabò a secretis.

b.

Sanctissimi domini nostri Pi divina providentia papae IX allocutio habita in consistorio secreto die XVI iunii anno MDCCCLVI.

Venerabiles fratres.

Antiochena sedes a beatissimo apostolorum principe fundata, ubi primum christiani nominis dignitas est orta, omnes apostolicae nostrae sollicitudinis curas merito sibi vindicat, ac postulat, ut illam et praecipuo caritatis affectu prosequamur, et omnibus ornamentis quam libentissime decoremus. Itaque cum haec ecclesia suo fuerit orbata pastore, postquam die vicesimo secundo mensis augusti superiori anno Alexandriae in Aegypto ex hac vita migravit venerabilis frater Maximus Mazlum patriarcha Antiochenus Graeco-Melchitarum, nos de spiritali illius nationis bono vehementer solliciti, intentissimo studio curavimus, ut novi patriarchae electio rite perageretur. Hinc aliquot exactis mensibus ab eisdem patriarchae obitu, ipsius Graeco-Melchitarum nationis episcopi in monasterium Sanctissimi Salvatoris ad montem Libanum convenerunt, ibique pra-

side venerabili fratre Paulo archiepiscopo Taronensi nostro et huius sanctae sedis in Syria delegato apostolico sua habuere comitia, et kalendis proximi mensis aprilis huius anni communi consensu cunctisque suffragiis novum elegerunt patriarcham venerabilem fratrem Clementem Bahus episcopum Ptolemaidensem. Ex allatis autem documentis perspicitur, ipsum venerabilem fratrem egregiis dotibus, eximisque pollere virtutibus, ac summa nos et hanc Petri cathedram fide, observantia et veneratione colere, atque omnes bonos non medioerem ex hac electione percepisse laetitiam. Iam vero tum ipse venerabilis frater Clemens Bahus electus patriarcha Graeco-Melchitarum, tum iidem Graeco-Melchitae nationis episcopi suas obsequentissimas de hac re ad nos dederunt litteras, et enixis precibus nos obsecraverunt, ut auctoritate nostra apostolica hanc electionem confirmare, eumque sacri pallii honore decorare velimus. Cum igitur nostra congregatio fidei propagandae praeposita res omnes diligenter et accurato examine perpenderit, nobisque supplicaverit, ut commemoratam electionem seu postulationem suprema nostra confirmaremus auctoritate, eiusdem congregationis consilium libentissimo animo amplecti, et ideo ipse venerabilem fratrem Clementem Bahus patriarcham Graeco-Melchitarum renuntiare, illique sacrum pallium de corpore beati Petri sumptum tribuere existimavimus, ea porro spe freti fore, ut ipse, Deo bene iuvante, omnes gravissimi sui muneris partes implere, omnesque suas curas, cogitationes et vires in maiore Dei gloria promovenda, in catholica religione tuenda, propaganda, atque in animarum salute procuranda impendere nunquam desinat.

Quid vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra confirmamus et approbamus electionem seu postulationem a venerabilibus fratribus episcopis Graeco-Melchitis factam de persona venerabilis fratris Clementis Bahus patriarchae, quem absolvimus a vinculo, quo Ptolemaidensi ecclesiae obstringitur, ac transferimus ad patriarchalem ecclesiam Antiochenam Graeco-Melchitarum, eumque praeficimus in patriarcham et pastorem eiusdem nationis, prout in decreto et schedula consistorialibus exprimitur, contrariis quibuscumque non obstantibus.

In nomine Patris † et Filii † et Spiritus sancti, amen.

Post haec dominus Franciscus Morilli consistorialis aulae advocatus, in consistorium introductus, apud sanctitatem suam pro electo patriarcha pallium postulavit.

Et cum summus pontifex benignissime annuisset, praememorati patriarchae Clementis procurator reverendus pater Thomas Kojomgi ex-

generalis ordinis Sanctissimi Salvatoris, et abbas A hospitii sub invocatione Sanctae Mariae in Carinis in Urbe, absolubè consistorio, sic pontifici gratias egit.

Gratiarum actio.

Beatissime pater.

Liceat mihi, beatissime pater, liceat plurimas amplissimasque clementiae tuae gratias referre, pro singulari beneficio, quo hodierna die Graecam Antiochenam ecclesiam cumulasti. Etenim apostolica suprema, qua in terris fungeris auctoritate, electum nuper Antiochenum patriarcham Clementem confirmasti, et sumpto pallio de corpore beati Petri eum decorasti: quo factum est ut patriarchalis in eo dignitas firmitatem acceperit, roboratum fuerit sacerdotium, et patriarchalis officii eidem plenitudo concessa. Siquidem nemo nostrum ignorat quod ad hanc Romanam ecclesiam propter potiorum principum necessitate necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles.

Quamobrem humillimus ego inter tuos famulos ad beatitudinis tuae pedes provolutus in genua.

procuratoria qua fungor Clementis patriarchae vice solemniter testatum volo tantis illum pontificiae benignitatis muneribus devinctum in gratissimi sui animi luculentius argumentum promittere cum hac sancta Romana ecclesia matre ac magistra, omnium ecclesiarum firmissime se ad mortem usque et ad sanguinis effusionem communionem adhaesurum. Tibique, cui Domini voce omnia concessa novit, obedientiam, honorem et reverentiam publicetur, nihilque ipsi sanctius futurum, quam omnia sive iussa sive monita sanctitatis tuae excipere ac venerari.

Unum superest, beatissime pater! scilicet, ut patriarcham Clementem eiusque in episcopatu consortes omnemque clerum et populum graecae catholicae Edei, omnium auspice bonorum apostolica benedictione dicere velis, quod summis, infirmisque precibus efflagito!

Litterae apostolicae quibus electo novi patriarchae promore confirmata est eidemque pallium habebatur apud Raphaelen de Martiniis, *ius pontificum de Propaganda fide*, t. VI, Prima pars, (Romae, 1894), p. 259-65, alterae, quibus eidem patriarchae assidue permittit titulum quoque patriarchae Alexandrini et Hierosolymitani, existant ibidem, p. 268-9.

SYNODUS SCHISMATICA ZAHLENSIS HABITA PROPTER KALENDARIUM GREGORIANUM, OBSERVANTIAM A PATRIARCHA PROPOSITAM

1859 augusti 12 24.

Clemens Bahus patriarcha cum per decretum Damaaci publicatum die 6 januarii 1858 kalendarii gregoriani observantiam universis suis subditis proposuisset, multorum in se concevit invidiam, atque imprimis quatuor episcoporum, scilicet Agapii Riak Beritensis, Theodosii Komjungi Saidaensis seu Sidonii, Meletii Balbekensis et Basili Zahlensis, qui post commotam adversus patriarcham acerrimam barbarum oppugnationem eo devenerunt ut in civitate Zahlensi conciliabulo legitimum patriarcham quavis iurisdictione destitutum declararent. Quae in hac causa edita sunt hinc inde monumenta si vellem evulgare, integrum tomum facile implerent. Cum autem locus non amplius supersit, illud tantum in lucem proferam decretum quod quatuor illi antistites in conciliabulo supradicto emanarunt, et quidem in ea ipsa translatione gallica quam ipsi Romam deferri curarunt. Ita porro se habet:

LITTERAE CONCILIABULI ZAHLENSIS.

Gloire à Dieu le grand!

Nous disons que toute la conduite de sa béatitude monseigneur le patriarche Clément, en ce qu'il a opéré en adoptant le nouveau calendrier, de son avis particulier, chose qui a été défendue dans notre synode (le synode pour l'élection du patriarche), et toutes ses démarches contraires au droit canonique et aux prescriptions et usages de notre nation, principalement l'emploi qu'il a fait de la contrainte contre les peuples qui n'ont pas voulu adopter le changement du calendrier, ce qui d'ailleurs n'est pas une chose qui touche à la religion, a été cause que ces mêmes peuples, et, en particulier, ceux de son propre diocèse, qu'il a défendu à ses prêtres d'administrer, plusieurs fois en ont appelé à nous. Nous, de notre côté, nous l'avons plusieurs fois supplié de les délivrer de cette contrainte et de leur donner des prêtres pour les administrer selon leur calendrier, pour les empêcher de passer à d'autres communions. Il n'a jamais voulu accueillir nos supplications et nos conseils,

et il n'a fait aucune attention à la dissolution et à la ruine de la nation.

Pour prendre soin des âmes, nous nous sommes trouvés obligés de leur donner des prêtres pour les administrer, conformément à l'acte passé antérieurement entre nous à ce sujet. Après cela le dit patriarche ayant vu qu'il ne savait plus quelle conduite il devait tenir, il a donné spontanément sa démission, par le moyen des deux actes qu'il a signés lui-même; il a ensuite repris ses fonctions

Clemens Bahus, omnibus plane iussis et inconsulto Romano pontifice, e patriarchali sua sede discesserat et patriarchatu abdicaverat per sequentes litteras die 28 iulii 1858 datas, die vero 4 augusti proxime insequentis promulgatas.

A tutti quelli che leggeranno la presente mia lettera enciclica, io infrascritto, eletto patriarcha sopra le tre sedi di Antiochia, d'Alessandria e di Gerusalemme dalla riunione dei nostri confratelli vescovi pastori della nostra nazione greca cattolica, ed approvato dalla santa sede col pallio apostolico, dipoi rimasto in Damasco quasi due anni e mezzo a servire la nazione in questa carica con tutti gli sforzi possibili alla mia debolezza, ora dichiaro che di mia propria volontà e per pura mia libera determinazione ho rinunciato e rinunciato a questa mia carica patriarcale, e la mia rinuncia è legittima, canonica, ecclesiastica, essendo da me fatta assolutamente senz'alcuna violenza, ma con tutta intiera la mia libertà datami da Dio di determinarmi da me stesso a ciò che voglio, e coll'ispirazione di Dio medesimo; e per comprovare la mia rinuncia a questa carica patriarcale dichiaro di non aver più nessun diritto su questa carica, nemmeno per riguardo alle rendite né per molto né per poco, e non cerco niente affatto pel mio povero mantenimento per quel poco di vita che mi resta, perchè io ho preferito e preferito di vivere da monaco, onde anche rinnovo i miei tre voti in presenza di Dio, di tutti i suoi angeli e santi, cioè di osservare la castità perpetua, la piena ubbidienza e la povertà volontaria fino alla morte, e uedo qual sono uscito da monaco dal convento, così ritorno al medesimo. E perchè niun possa ancora pensare che la mia rinuncia a questa carica patriarcale non sia vera e formale, io chiamo in testimonianza la santissima Trinità, ed il sangue preziosissimo del nostro Signore e le sue sagratissime piaghe, e la sua madre santissima, e tutti i santi, che la mia rinuncia è vera, formale, fatta con pienezza di arbitrio, che essa non è finta, che io non sono stato violentato da nessuno né per farla, né nel farla. E per far sapere questa mia rinuncia a tutti, siano vescovi, siano sacerdoti, siano secolari,

patriarcales avec une conduite encore plus perverse et bien plus dure. Les populations, qui n'ont pas accepté ses actes, se sont émues; et vu l'irrégularité de ses actes, n'ont plus voulu le reconnaître, et nous ont demandé d'établir à sa place un autre patriarche qui les gouvernât et les administrât selon les canons et les prescriptions de notre église grecque.

En vertu de notre autorité épiscopale et sous le nom de notre charité paternelle, nous avons cru devoir nous rassembler; et, après avoir invoqué le saint Esprit, afin qu'il daignât nous éclairer et nous conduire dans les bonnes choses que nous devons entreprendre pour la tranquillité des âmes, pour celle des peuples et pour leur bien spirituel et temporel, avec unanimité et d'un accord indissoluble, nous avons établi les points suivants:

1°. Pour des motifs de convenance et pour un espoir fondé, nous n'avons pas, pour le moment, jugé opportun d'établir un patriarche à la place du démissionnaire, qui s'est séparé lui-même de la nation avec ceux qui le suivent, et qui est impuissant à toute œuvre utile; vu que nous espérons un bon résultat des mesures que nous avons adoptées par le passé et que nous adoptons maintenant pour guérir les plaies de la nation et pour pourvoir convenablement à l'avenir selon nos droits et nos règles ecclésiastiques.

2°. Nous nous sommes chargés nous-mêmes de prendre soin des peuples qui persévèrent dans notre profession de foi, dans nos rites et dans notre calendrier oriental, et qui sont négligés par leurs pasteurs respectifs, en leur envoyant des prêtres pour le bien spirituel de leurs âmes et pour

ho scritto questa lettera enciclica, confermandola col mio proprio patriarcale sigillo antecedente ai 28 luglio 1858 in Damasco. (L. s.)

Sottoscritto in originale: Clemente patriarca d'Antiochia, d'Alessandria e di Gerusalemme per lo addietro, ora padre Michele Bahus.

Audita hac abdicatione, Pius papa IX patriarchae significaverat eandem auctoritate pontificis destitutam nullius roboris esse ac talem a se declarari: eumque iusserat, statim ad sedem suam redire et patriarchatus regimen rursus suscipere. (V. Raphael de Martinis, t. cit., p. 298-4.)

les assister dans leurs besoins tant spirituels que temporels, comme nous faisons pour les fidèles de nos propres diocèses. Monseigneur Théodosius se chargera de la population du diocèse de Tyf; monseigneur Agabius, de celle d'Alexandrie et des environs; monseigneur Basilius, de celle du Caire et des environs; et monseigneur Mélétius, de celle de Damas et des environs.

3°. Nous choisirons une personne capable avec la dénomination d'évêque, et nous supplierons la Sublime Porte de lui donner un firman afin qu'il soit reconnu auprès d'elle comme président temporel de cette nation, et qu'il puisse s'occuper de ses affaires temporelles auprès de la Sublime Porte.

4°. Si quelqu'un de nous, par décret de Dieu, venait à mourir, les survivants d'entre eux feront ce qu'il y a à faire canoniquement pour lui choisir un successeur.

5°. Nous soignerons tous les peuples de notre nation qui sont restés attachés à leur ancien calendrier, à leurs rites et à leur profession de foi catholique, et nous tâcherons de les faire administrer et de les assister dans leurs affaires, quelles qu'elles soient et dans quelque diocèse qu'ils se trouvent, jusqu'à ce qu'on ait mis un terme à ce schisme et à ses embarras d'une manière convenable et définitive.

Nous sommes tous convenus en cela d'avis unanime et d'accord bien arrêté, pour la gloire de Dieu, pour le bien des âmes de notre nation et pour la conservation de nos droits.

Donné dans la plaine de Zachleh le 12 août 1859.

Signés: Mélétius évêque de Baalbek.

Basilius évêque de Persul et Zachleh.

Agabius évêque de Baifouth et de Gêbeil.

Théodosius évêque de Saïda et de Deir el-Kamar.

Brevi post, operam navante tum sede apostolica, tum legato Gallorum apud Fulgidam Portam, tum civili ipsa Turcarum potestate, dissidentes episcopi ad meliorem redierunt frugem; nonnulli tamen laici homines in schismate remanserunt, in quo hodie adhuc perdurant.

SYNODUS GRAECO-MELCHITARUM IN MONASTERIO SANCTI IOANNIS IN SCIUEIR HABITA AD ELIGENDUM NOVUM PATRIARCHAM

1864 septembris 29.

Clemens Bahus patriarcha Antiochenus Graeco-Melchitarum, cum ob studium quo ducebatur vitam monasticam agendi, patriarchali suae dignitati nuntium mittere et ad sui ordinis salvatoriani monasterium redire ut sibi liceret, enixis precibus sanctam sedem semel et iterum efflagitavit. Eius votis tandem annuens summus pontifex, Iosepho Valerga patriarchae latino Hierosolymorum ac pro-delegato apostolico Syriae benigne tribuere dignatus est necessarias et opportunas facultates, quibus ex-

petitam abdicationem nomine sanctae sedis reciperet. Cum igitur ad novam electionem deveniendum esset, patriarchatus illius antistites, inito coetu in monasterio Sancti Ioannis Scioaritarum in monte Libano, in patriarcham elegerunt Gregorium Yusef, episcopum Ptolemaidensem, cui omnium fere suffragiis summa illa dignitas imposita est. Res in illa synodo gestas satis luculenter monumenta infra exhibenda exponunt, ut maiori dilucidatione indigeant.

1.
DECRETUM SACRAE CONGREGATIONIS QUO IOSEPHO VALERGA FACULTATES NECESSARIAE TRIBUUNTUR UT CLEMENTIS BAHUS ABDICATIONEM RECIPIAT

1864 augusti 13.

Universis episcopis graeco-melchitis perspectum exploratumque est vel ab anno 1858 reverendum patrem dominum Clementem Bahus patriarcham Antiochenum, Alexandrinum et Hierosolymitanum eiusdem ritus graeco-melchitae cum ob studium

quo ducebatur monasticam vitam agendi, tum ob gravem gregoriani kalendarii controversiam eo temporis vehementi animorum aestu suos inter fideles agitatam patriarchali dignitati nuntium misisse et ad sui ordinis Salvatoriani monasterium rediisse,

quin tamen necessariam referret veniam sanctissimi A domini nostri Pii divina providentia papae IX, qui potius apostolicis literis editis die 6 septembris anni praedicti eidem antistiti praecepit ne locum suum desereret.

Cui quidem mandato ipse licet religiosissime obtemperaverit et ad hanc usque diem patriarchali munere laudabiliter perfunctus fuerit, nunquam tamen animum dimisit ad claustrum silentia convolandi et nuper ad suum propositum executioni demandandum enixissimas preces sanctissimo domino nostro rursus porrigendas curavit.

Cum porro quaestio superius memorata Deo adjuvante pacifice iam fuerit composita, omnibus Graeco-Melchitis gregorijs kalendario addictis, hinc sanctitas sua in audientia habitata die 27 mensis illi proxime elapsi, attentis precibus sibi iterum

iterumque a laudato patriarcha porrectis nec non universis rerum adiunctis matura deliberatione perpensis, reverendo Patri domino Iosepho Valerga patriarchae latino Hierosolymorum ac pro-delegato apostolico Syriae per hoc sacrae congregationis decretum benigne tribuere dignatus est necessarias et opportunas facultates, quibus expetitam abdicationem nomine sanctae aedis recipiat, declarans proinde reverendum patrem dominum Clementem Bahus omni vinculo solutum quo erga patriarchalem Graeco-Melchitarum Antiochenam ecclesiam adstringebatur.

Datum Romae ex aedibus sacrae congregationis de Propaganda fide pro negotiis orientalis ritus die 13 augusti 1864.

Alexander cardinalis Barnabè praefectus.
Ioannes Simeoni a secretis.

GREGORII YUSSEF PATRIARCHAE ELECTI LITTERAE AD PRAEFECTUM SACRAE CONGREGATIONIS

1864 septembris 30.

Convento di San Giovanni Scuir.
30 settembre 1864.

Eminenza.

In seguito alla canonica convocazione fatta a tutti i vescovi della sede Antiochena da sua eminenza reverendissima monsignor patriarcha Clemente Bahus venni al convento di San Giovanni. Nella prima riunione il detto monsignor patriarcha pubblicò una supplica al santo padre la quale conteneva, che egli rinunziava volontariamente al patriarcato, indi il dispaccio con cui vostra eminenza reverendissima gli faceva noto, come sua santità il sommo pontefice si degnava accordare al suo pro-delegato di Siria sua eccellenza reverendissima monsignor Valerga l'autorizzazione d'accettare la detta rinunzia a nome della santa sede.

Tutti allora i vescovi con tutta premura lo supplicarono a desistere da questo proposito; ma ogni sforzo andò in fumo e dovettero, compresi io, invitare da Bayrut monsignor pro-delegato a venire in persona al detto convento. Venuto il 28 del corrente accettò ufficialmente la rinunzia, ed il 29 i vescovi si riunirono per eleggergli un successore. Avendo implorato il divin soccorso, fatta la votazione canonica cadde l'elezione sopra l'umile mia persona, che dopo avere inutilmente fatto ogni

B sforzo per fuggire una carica tanto difficile sotto tutti i riguardi, dovetti chinare il capo e rassegnarmi alla divina volontà accettando un peso superiore alle mie deboli forze.

Per la qual cosa mi affretto di addebitare il dovere di dare parte dell'accaduto a vostra eminenza reverendissima, affinché si compiaccia d'umiliare al trono di sua santità l'umile mia persona per mezzo della supplica qui acclusa, pregando vostra eminenza reverendissima di volere impetrarmi dalla benevolenza di sua santità il privilegio accordato ai miei predecessori di portare il titolo di patriarcha Alessandrino e Gerosolimitano, e di più, che mi onori col esimio onore del sacro pallio, il quale mi sia permesso, attese le circostanze ciò esigenti, di ricevere in modo privato.

Infine supplico vostra eminenza reverendissima, di volere continuare verso di me quella benevolenza, che sempre provai, essendo io in modo tutto particolare devoto ed obbligato a vostra eminenza, la quale è stata tanto benevola e benemerita della mia umile persona, ed in conseguenza è dovere di professarle ogni venerazione e sommissione, con cui mi intitolo di vostra eminenza reverendissima umilissimo, devotissimo servitore

Gregorio Jussef patriarcha d'Antiochia.

LITTERAE SYNODALES AD EUNDEM PRAEFECTUM SACRAE CONGREGATIONIS
1864 octobris 1.

Eminentissimo prefetto della sacra congregazione di Propaganda fide.

Posti i dovuti ossequj... esponiamo alla vostra sacra congregazione, dopo esserci riuniti insieme nel convento di San Giovanni di Soajro, chiamativi dal beatissimo nostro patriarcha monsignor Clemente Bahus; sua beatitudine ci manifestò la sua spontanea rinunzia alla dignità patriarchale, dichiarandoci che sua santità il sommo pontefice papa IX felicemente regnante s'era già inchinato e condiscese benignamente ad autorizzare il suo delegato sua eccellenza monsignor Valerga patriarcha di Gerusalemme di accettare la sua dimissione in nome della santa sede. Avendo noi richiestogli importunamente di torsi dal suo proponimento, senza che egli vi si pregasse, abbiamo chiamato il suddetto monsignor delegato, il quale, dopo aver dichiarato di accettare la di lui canonica rinunzia, abbiamo proceduto alla elezione a sorte, la quale cadde canonicamente sopra l'illustrissimo nostro contra-

tello monsignor Gregorio Jussef vescovo di Tolemaide, che abbiamo subito pubblicato qual legittimo patriarcha sopra la nostra nazione greco-melchita cattolica conforme alle nostre consuetudini. Quindi è che preghiamo la vostra eminenza a significare questo nostro atto canonico a sua santità, chiedendole di inchinarsi a concedere la sua paterna benedizione a questa elezione nostra, ed onorare il nostro nuovo patriarcha del sacro pallio, appropriandogli la nomina sopra la sede Antiochena, Alessandrina e Gerosolimitana a guisa de' suoi antecessori, e con tutta la sommissione ci dichiariamo umilissimi servi di vostra eminenza reverendissima

† Clemente ex-patriarcha.

† Agabio vescovo di Berito e Bibli.

† Teodosio vescovo di Sidone e Dajr-Elkamar.

† Paolo metropolita di Seleucia ed Aleppo.

† Atanasio arcivescovo di Tiro.

† Melexio Findi vescovo di Eliopoli e suo distretto.

† Ignazio arcivescovo di Boari e Aurante.
 † Macario vescovo della cella Antiochena.
 † Pietro Illeggi diacono e procuratore di Atanasio Totongi vescovo di Tripoli di Siria.

† Il sacerdote Filippo Haddad procuratore di Gregorio Ata arcivescovo di Etnessa ed Apamea.
 † Ambrogio vescovo della cella Gerosolimitana.

PACTA INTER EPISCOPOS INITA ANTE PERACTAM NOVI PATRIARCHAE ELECTIONEM
 1864 octobris 1.

1° Ci impegnamo a non accettare alcuna mutazione dei nostri riti, diritti e consuetudini della nostra chiesa greco-cattolica melchita, che furono approvati dai canonici ecclesiastici ed accettati dai Romani pontefici.

2° Non conviene che il patriarca faccia alcuna cosa in ciò che riguarda il comune della nazione, senza il consiglio e la volontà dei vescovi; ed occorrendo qualche affare importante e difficile, e non potendo la prefata sua eccellenza convocare tutti i vescovi, convochi i vescovi più vicini, perchè provveda con esso loro a dar termine a quel detto affare secondo la legge e la giustizia. Così anche i vescovi, accadendo qualche cosa d'importante nelle loro diocesi, dovranno esporla al patriarca e prenderne su di ciò l'avviso.

3° Il patriarca abbia la sua residenza nella sua propria diocesi, onde aver cura a dirigere il suo gregge; e non risieda nei conventi de' religiosi o altrove, se non nel caso di necessità.

4° Il clero patriarcale abbia la precedenza sopra il clero regolare tanto in chiesa che fuori, quando anche i membri di quest'ultimo avessero cura d'anime. Similmente conviene che il patriarca dimostri loro affetto e li tratti con onore, conservando loro le prerogative di cui fossero in possesso, ed impegnandosi al loro sviluppo, perchè gli siano di ajuto nel grave peso della sua carica.

5° Venendo a rimaner vacante una sede episcopale, ognuno dei vescovi deve dare al patriarca il suo avviso intorno al sacerdote più atto ad esser elevato alla dignità pontificale. Il patriarca poi dopo determinata la terna dei soggetti, presi fra i presentati dai vescovi o da altri, dovrà notificare i loro nomi a tutti i vescovi, prima che ne dia il decreto al popolo di quella detta diocesi. E quelli fra i tre che non avesse in suo favore il consenso della maggioranza dei vescovi, si dovrà togliere il suo nome, e rimpiazzare concordemente da un altro, prima che si rediga il decreto di elezione da inviarsi al popolo.

6° Il patriarca non s'intrometta nelle diocesi dei vescovi, nè nei loro diritti, nè nella loro giurisdizione legale. E non abbia nelle loro rispettive diocesi dei procuratori nè per lo spirituale, nè pel temporale.

7° Al patriarca e ai suoi procuratori alle sue proprie diocesi si conservino quei diritti, di cui è in possesso. Similmente i diritti dei vescovi nelle rispettive diocesi continuino ad aver il loro vigore, senza diminuzione alcuna, come ciò esigono i canonici della chiesa.

8° Si usi ogni sollecitudine a ciò che i monaci osservino i loro voti, le loro regole ed i loro statuti con tutta esattezza, come lo prescrivono le regole ecclesiastiche.

9° Da ora in avanti non si ordinino i sacerdoti, sieno essi secolari che regolari, se non sono forniti della scienza sufficiente per l'esercizio del santo ministero.

10° D'ora in poi nessuno fra i sacerdoti religiosi sarà assunto all'ufficio di coepiscopo nè dal patri-

arca, nè dai vescovi, ad eccezione di chi sarà nominato abate generale, secondo l'antica consuetudine. Quale ufficio di coepiscopo non si darà che ai sacerdoti secolari più diligenti in attestato dei loro meriti, e per risvegliare l'emulazione negli altri sacerdoti ed eccitarli alla loro imitazione. Così anche annulliamo l'uso che comincio di nuovo a introdursi dai superiori ecclesiastici di permettere ad alcuni sacerdoti secolari e regolari di portar l'anello e la croce pettorale come i vescovi. Il che noi vietiamo rigorosamente ora e per sempre a quei che ciò praticano, fossero anche superiori generali.

Possono però gli ordinari dei luoghi concedere il privilegio ai sacerdoti di merito, di far uso dell'ornamento chiamato *zachire*, ossia reliquiario, sugli apparati sagri solamente, e entro i limiti della diocesi del concedente, e non altrove. Ai sacerdoti poi che aveano il privilegio di portare le cose menzionate, permettiamo l'uso di detto *zachire* o reliquiario, sugli apparati sagri solamente, e entro la diocesi del proprio vescovo.

11° Rinnoviamo la proibizione ai sacerdoti religiosi di oltrepassare lo spazio di due anni nelle parrocchie che inservono, senza ottenere il permesso dal vescovo della diocesi di rimanere più lungo, per quanto gli sembrerà più opportuno nel Signore, ad eccezione del superiore dell'ospizio, a cui si permette di rimanere tre anni nel suo ufficio. Ed è fuor di dubbio che il vescovo ha il diritto di mandare il sacerdote religioso, sia superiore o no, incaricato di cura d'anime, prima che spiri il suo tempo, e quando anche non avesse cura d'anime, se il vescovo giudicasse ciò necessario.

12° Si deve adoperare tutta la sollecitudine per l'erezione del nuovo seminario per l'istruzione del clero secolare, ove si collocheranno dal patriarca e dai vescovi della nazione, dei giovanetti da educare e preparare allo stato ecclesiastico, o anche altri di maggiore età designati a servire le parrocchie, come ciò vogliono i canonici, e secondo il desiderio e il comando della sede apostolica.

13° Non potrà il patriarca o chiunque altro dei vescovi vendere nulla delle possessioni dell'antico seminario di Ain-Traz, nè del nuovo seminario da erigersi, senza il comun consenso sì del patriarca che dei vescovi; e ciò si farà per via di commutazione, secondo che si vedrà conveniente e vantaggioso al nuovo seminario.

Questi sono su cui ci accordiamo e promettiamo unanimemente di osservar e mettere gli articoli perfettamente in esecuzione. Ed in conferma di tanto supplichiamo la sede apostolica di onorarli della sua approvazione, e a prova della vera obbligazione che ce ne assumiamo vi apponiamo le nostre firme e i nostri sigilli.

Siegono le firme e i sigilli:

† Clemente ex-patriarca.
 † Gregorio Juseph patriarca eletto.
 † Agabio vescovo di Berut e Gbeil.
 † Teodosio vescovo di Saida e Der-Elcamar.
 † Paolo metropolita di Seleucia e Aleppo.

† Atanasio arcivescovo di Tiro. A
 Pietro Hagg diacono, procuratore di monsignor
 Atanasio arcivescovo di Tripoli.
 † Melezio vescovo di Eltopoli.
 Filippo Haddad presbitero, procuratore di mon-

signor Gregorio Ata arcivescovo di Hama e
 Anna.
 † Ignazio arcivescovo di Hauran.
 † Ambrogio vescovo sindaco di Gerusalemme.
 † Macario vescovo sindaco d'Antiochia.

ANTONII MARIAE CARDINALIS PANEBIANCO RELATIO
 SACRAE CONGREGATIONI EXHIBITA

1865 martii 6.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

1° Il 1 aprile 1856 con massima concordia dei vescovi della nazione greco-melchita veniva eletto a patriarca Antiocheno della medesima monsignor Clemente Bahus, che dopo aver ricevuta dalla santa sede la necessaria conferma e dopo aver esercitato premurosamente il suo ufficio per circa due anni manifestava improvvisamente a questa sacra congregazione con lettera del 28 luglio 1858 la determinazione presa di rinunziare alla dignità patriarcale esprimendo in pari tempo il desiderio di tornare a vivere la vita monastica nella congregazione del Santissimo Salvatore, cui egli appartiene, ed ove realmente si ritirò.

2° Sembra per altro che i veri motivi, i quali spinsero il suddato patriarca ad abbracciare siffatto divisamento fossero specialmente le contraddizioni e le avversità da esso incontrate e patite nell'introduzione che si andava facendo in quel tempo presso i Greco-Melchiti del calendario gregoriano, la cui osservanza era ostinatamente combattuta da parecchi del clero e dell'episcopato greco-melchita, mentre alcuni del popolo piuttosto che adottare la pratica del menzionato calendario vollero sgraziatamente insieme alle loro famiglie apostatare dalla religione cattolica e rendersi scismatici.

3° Però il santo padre atteso il turbamento e l'agitazione in cui trovavasi allora questa nazione orientale, ed avendo segnatamente in vista la scandalosa opposizione che si faceva al patriarca Clemente, non istimò bene di accettare la sua rinunzia, anzi con breve apostolico del 6 settembre 1858 gli ordinava assolutamente di rimanere nell'esercizio dell'ufficio patriarcale.

4° Sebbene monsignor Clemente si arrendesse senza indugio a questi comandi di sua santità ed abbia fino ad oggi continuato a governare la nazione greco-melchita, non ha tuttavia giammai abbandonato l'idea di rinunziare al suo incarico, ed in data del 1 aprile decorso trasmetteva per mezzo di monsignor Valerga pro-delegato apostolico della Siria (Sommario, num. 1) un'istanza diretta al santo padre con la quale rinnova le più vive premure supplicando che venga accettata la sua rinunzia volendo egli senz'altro far ritorno al monastero in cui avea emesso in voti religiosi. Unitamente a questa istanza inviava allo stesso pro-delegato apostolico alcune indicazioni segrete manifestando la sua maniera di vedere intorno alla scelta del nuovo patriarca e dichiarandosi insieme a varii vescovi favorevole a monsignor Gregorio Jussef vescovo di San Giovanni d'Acri, giacchè, siccome egli scrive, «la nazione di Beiruth ha concepito una grande considerazione di questo prelato e gli nutre un attaccamento speciale, ed apertamente dicono che niuno tra i vescovi v'ha che sia come esso dotato di scienza e buona condotta e di capacità negli affari, per cui è il più idoneo al patriarcato.» Ed in questo giudizio conviene pienamente ancora monsignor pro-delegato apostolico (Sommario, num. 1).

5° Pertanto nell'udienza del 17 maggio dell'anno trascorso non s'indugiò ad umiliare di tutto intiera

relazione al santo padre, il quale intendendo che la questione del calendario gregoriano era stata pacificamente composta e che la osservanza del medesimo era stata abbracciata dalla nazione greco-melchita, degnavasi quindi mostrarsi disposto di accordare a monsignor Valerga pro-delegato apostolico le necessarie facoltà per accettare la rinunzia fatta dal patriarca Clemente, quante volte però potesse avervi una morale certezza, che la scelta del patriarca, senza alcun timore di vedere per siffatto motivo commossa ed agitata la nazione medesima, avesse a cadere sopra il nominato monsignor Gregorio Jussef vescovo di Acri, che certamente sembra il più idoneo ad occupare quella sede patriarcale. Non avendosi poi sicurezza di attuare siffatto disegno veniva insinuato allo stesso monsignor Valerga che in questo caso, come si è praticato in altri simili, sarebbe stato forse opportuno di pensare alla nomina di un amministratore patriarcale.

6° A tali partecipazioni della Propaganda il suddato monsignor Valerga dava sollecita risposta con dispaccio del 2 luglio 1864 (Sommario, num. 2); e dopo aver dato a conoscere il modo di pensare dei vescovi melchiti i più influenti sulla scelta del nuovo patriarca, e le convenienti pratiche da lui operate in proposito coi medesimi prelati, conchiudeva che ove egli venisse fornito dalla santa sede delle facoltà di accettar la rinunzia di monsignor Clemente, oltre a quella di sospendere all'uopo l'elezione del patriarca nominando tosto con autorità apostolica un amministratore patriarcale, poteano concepirsi delle speranze assai fondate per terminare con felice risultamento questo delicato affare. Dietro siffatte informazioni non tardava la Propaganda in conformità degli ordini ricevuti da sua santità di spedire a monsignor pro-delegato apostolico due decreti (Sommario, num. 3, 4), coi quali gli erano conferite le facoltà richieste. Il medesimo prelato desiderava altresì che gli s'inviassero (Sommario, num. 2): «due lettere per monsignor Ambrogio Abdo amministratore interino d'Alessandria e già alunno della Propaganda e per monsignor Paolo Hatem di Aleppo, da consegnarsi però a tempo debito con cui vengano questi due prelati impegnati a dare il loro voto a monsignor Gregorio d'Acri, come quello la cui elezione sarebbe più gradita al santo padre.» Ma non si credette espediente di far tali premure ai due nominati vescovi, perchè appunto non sembrasse che la sacra congregazione volesse nella presente congiuntura influire sull'animo di questi prelati.

7° Le concepite speranze furono veramente coronate dal successo il più bello, dacchè lo stesso pro-delegato con lungo rapporto del 4 ottobre prossimo passato rendeva consapevole questa sacra congregazione che i vescovi greco-melchiti con quasi unanime consentimento aveano scelto a loro patriarca monsignor Gregorio Jussef vescovo di San Giovanni d'Acri, ed i particolari di questo lieto avvenimento sono distesamente riferiti al numero 5 dell'annesso sommario.

8° Una simile comunicazione venne inviata alla Propaganda al dai vescovi elettori che dall'eletto

patriarca (*Sommario*, num. 6, 7), il quale si recava in pari tempo a dovere d'umiliare contessa alla santità di nostro signore (*Sommario*, num. 8); ed in queste lettere faceano tutti altresì premura per ottenere dalla benignità della santa sede a favore del nuovo patriarca l'onore del sagra pallio ed il privilegio di aggiungere al titolo di patriarca Antiocheno de' Greci-Melchiti ancora quelli di Alessandrino e Gerosolimitano. E qui non deve tralasciarsi di fare onorevole menzione di monsignor Clemente Bahus che in occasione della sua rinuncia espresse i sentimenti più belli di virtù cristiana edificando grandemente tutti i vescovi e lo stesso pro-delegato apostolico (*Sommario*, num. 5).

9° Ora l'eminenze vostre avranno la bontà secondo il costume di togliere ad esame gli atti concernenti la seguita elezione di monsignor Gregorio Jussef per giudicare se debba supplicarsi il santo padre a concedere la relativa conferma apostolica. Su di che apparisce dal *Sommario*, num. 5, che ogni cosa venne condotta non solo a norma de' sagri canoni, ma eziandio secondo tutti gli usi della nazione melchita, avendo ordinato monsignor pro-delegato che per non offrire alcun pretesto a dissapioni e lagnanze si osservasse nella elezione del nuovo patriarca invece della forma di acclamazione richiesta da alcuni vescovi quella piuttosto dello scrutinio segreto, condisceudendo insieme alla domanda di monsignor Melezio vescovo di Baalbek, il quale volle in forza della consuetudine che lo scrutinio avesse luogo non già nella sala, in cui i vescovi eransi radunati per conferir tra loro, ma sibbene nella chiesa, ove infatti segul la scelta del patriarca dopo un quarto d'ora ed a voti pressochè unanimi.

10° Non rinvenendosi per altro tra le carte trasmesse per quest'oggetto alla sagra congregazione alcun motto sul giuramento e sulla professione di fede, che l'eletto patriarca deve emettere prima di essere insignito del sagra pallio, venne tosto per mezzo di monsignor pro-delegato apostolico reso avvertito di tal mancanza il medesimo prelado, il quale con lettera del 20 dicembre prossimo passato spediva immediatamente all'eminantissimo signor cardinal prefetto ambedue i richiesti documenti fedelmente copiati di sua mano come leggonsi nelle lettere apostoliche di Clemente XIII *Romani pontificis* sottoscritti col proprio nome e sigillo.

11° Ottime poi sono le informazioni che si hanno sul conto di monsignor Jussef, il quale fin dal tempo in cui dimorò in Roma nel collegio greco di Sant'Atanasio in qualità di alunno diede chiare prove di uno spirito veramente ecclesiastico e fece de' belli progressi specialmente nelle scienze filosofiche e teologiche, come risulta dalla seguente testimonianza estratta dall'archivio del mencionato collegio: „Gregorio Jussef greco-melchita nato in Alessandria il 16 ottobre 1823 entrò in collegio greco il 4 marzo 1847 essendo egli già monaco professore dell'ordine del Santissimo Salvatore al monte Libano. Vi studiò grammatica, belle lettere, filosofia (in cui ottiene la laurea dottorale) e teologia, riportando ogni anno ed in ogni facoltà o il premio ovvero un distinto posto di onore.

„Il 9 luglio 1856 essendo sacerdote partì dal collegio per ricondursi al proprio monastero.

„Egli fu un giovane di severa morale, di sentimenti elevati intorno alla religione ed ai doveri del proprio stato. Fu pieno dello spirito di orazione,

Si uniscono ai fogli addizionali del presente sommario da rimettersi all'eminantissimo signor cardinal prefetto.

° Vedasi il bollario della Propaganda, tom. IV, p. 87-92. — Supra, col. 587-60.

studiava di perfezionarsi sempre più nell'esercizio quotidiano della meditazione, che per compiere prima della santa messa toglieva al sonno un poco di tempo ogni mattina. Frequentava spessissimo i santissimi sacramenti, specialmente la sagra comunione.

„Indefesso poi sui libri, non lasciava passare particella di tempo in ozio. Fornito da Dio di rari talenti, si occupava ad acquistare le scienze filosofiche e teologiche con gran profitto e felice riuscimento.“

12° Tornato in Oriente al monastero di San Salvatore venne nello stesso anno 1856 promosso dal patriarca Clemente alla sede di San Giovanni d'Acri, ch'egli ha governato fino al presente con tutto lo zelo e con piena soddisfazione della Propaganda, recandosi sempre a dovere di eseguire gli ordini della medesima e dimostrandosi in ogni congiuntura attaccatissimo alla santa sede. Sul principio del suo vescovado esso operò molto per la pubblicazione ed osservanza del calendario gregoriano confortando e sostenendo in tutto il suo patriarca, ed oltre a ciò si diportò assai lodevolmente nell'adempire l'incarico di visitatore apostolico, che questa sagra congregazione recentemente gli affidava insieme a monsignor Ignazio vescovo d'Hauran allo scopo di far cessar le discordie suscitatesi fra i monaci salvatoriani e di apprestare efficaci rimedii a gravi disordini introdottisi fra i medesimi, il quale scopo venne felicemente raggiunto, siccome testè annunziava all'eminantissimo signor cardinal prefetto monsignor Valerga pro-delegato apostolico della Siria. Ed a compimento degli elogi meritati da monsignor Jussef conviene aggiungere che egli appena eletto alla dignità patriarcale si adoperava efficacemente per la conversione di coloro che non volendo adottare il nuovo calendario passarono tra gli scismatici, ed in ispecie è da segnalarsi la conversione di monsignor Joanichios Habib arcivescovo di Palmira, il quale non ha guari tornava al seno della chiesa cattolica insieme alla comunità che l'avea seguito nell'errore.

13° Passando ora a trattare dei titoli di patriarca Alessandrino e Gerosolimitano che l'eletto patriarca unitamente ai vescovi elettori implorano dalla santa sede, adducendo a motivo essere stati i medesimi titoli conferiti anche agli altri patriarchi greco-melchiti (*Sommario*, num. 6, 7, 8), fa d'uopo riferire, che monsignor Maxlum scelto a patriarca nel 1832 e confermato nel 1835 pretendeva di venire autorizzato ad assumere il titolo di *Patriarca della chiesa greco-melchita cattolica*, ma la santa memoria di Gregorio XVI si oppose a siffatta pretesione, e questa sagra congregazione nell'agosto di lui nome dirigeva il 13 gennaio 1838 la seguente lettera al suddetto prelado: „Non è poi piaciuto a sua santità approvare il titolo chiesto da vostra signoria di patriarca della chiesa greco-melchita cattolica, mentre questo si estenderebbe oltre quei limiti che le sono stati accordati dalla sede apostolica. Avendo però ella l'amministrazione de' patriarchati d'Alessandria e di Gerusalemme, il santo padre in vista dei speciali di lei meriti le permette d'intitolarsi non solo patriarca di Antiochia ma ancora di Alessandria e di Gerusalemme, ma ciò soltanto per un privilegio personale da non passarsi ai suoi successori.“

14° Parimenti monsignor Clemente Bahus nel partecipare al santo padre in data del 21 marzo 1856 la sua elezione si sottoscriveva patriarca delle *tre cattedre Antiochena, Alessandrina e Gerosolimitana*, ed i vescovi elettori nella stessa circostanza lo

chiamavano patriarche legittime universali di tutti i A
Agli della nostra nazione greco-melchita, che si trovano entro i limiti della sede Antiochena, Alessandrina e Gerosolimitana. Sa di che propostosi nella adunanza generale del giugno 1864 il seguente dubbio: „Se e quale provvedimento abbia a prendersi riguardo alla riunione dei titoli di patriarcha Alessandrino e Gerosolimitano a quello di patriarcha Antiocheno.“ venne risposto al medesimo dagli eminentissimi padri: „Negative, et patriarcham Antiochenum declamandum solummodo administratorem patriarchatum Alexandrini et Hierosolymitani, et ad mentem. Mens est che si scriva in proposito al delegato apostolico spiegandogli l'irregolarità degli attuali titoli, la illegittima assunzione che ne ha fatto il patriarcha, non potendo ignorare che al suo predecessore era ciò stato accordato per privilegio personale da non passare ai successori, e la necessità di farglielo delicatamente conoscere: che B
 ciò non ostante, ove conosca che l'esecuzione di questa risoluzione avesse a produrre disgustose conseguenze, e non si fosse in grado o non si volesse riconoscere la ragionevolezza e la giustizia, si potrà far luogo ad una supplica in proposito al santo padre per implorarne la concessione con atto peraltro separato.“ Dietro tali notizie l'eminente vostre saranno in grado di giudicare se ed in quali termini convenga accogliere l'istanza presentata dai vescovi greco-melchiti o dal nuovo patriarcha perchè gli si accordi il privilegio d'usare dei titoli di patriarcha Alessandrino e Gerosolimitano.

15° Resta finalmente a parlare degli articoli convenuti e sottoscritti il 1 ottobre 1864 da tutti i vescovi greco-melchiti radunati nel monastero di San Giovanni di Scieur per l'elezione del loro patriarcha. Monsignor Valerga riguardo a questi articoli esprimeasi in tal guisa nella sua lettera del 13 ottobre 1864: „Unisco alla presente l'originale arabo con versione italiana degli articoli che furono redatti dai vescovi melchiti prima dell'elezione del nuovo patriarcha. ... Nel mio rapporto sopra la passata elezione (*Sommario*, num. 5) io facea noto all'eminente vostre come io avea promesso ai suddetti vescovi di appoggiare i detti articoli presso dell'eminente vostra, il che intendo di fare con la presente pregandola a degnarsi di sottoporli all'approvazione della sacra congregazione, il che servirà grandemente a conservare nell'episcopato melchita le buone disposizioni che hanno addimosttrato nell'occasione dell'elezione del nuovo patriarcha.“ Lo stesso prelado al citato luogo del *Sommario*, num. 5, scriveva in proposito così: „Siccome la maggior parte di questi articoli era manifestamente conforme alle intenzioni della santa sede, e gli altri erano quegli stessi che erano già stati sanzionati all'occasione dell'elezione di monsignor Clemente¹, ed altronde non mi parve che contenessero nulla di men giusto e ragionevole, così non esitai a promettere che volentieri li avrei appoggiati presso dell'eminente vostra reverendissima, ed unisco la mia alla loro preghiera perchè vengano approvati.“ Avendo pertanto in vista il testo de' suddetti articoli riportati al *Sommario*, num. 9, possono farsi sui medesimi alcune brevi osservazioni.

16° Il primo articolo sembra eccellente nel senso

Quando trattossi della conferma del patriarcha Clemente la sacra congregazione non approvava alcun articolo, come suppone monsignor Valerga, ma soltanto con lettera del 26 luglio 1864 ordinava a monsignor Brunoni in allora delegato apostolico della Siria che insinuasse ai vescovi melchiti di radunarsi in sinodo per occuparsi di quelle materie che al vero bene della nazione si appartenevano. Però questo sinodo non fu giammai celebrato.

che i vescovi si obblighino a non accettare alcuna mutazione di rito, diritto o consuetudine, quante volte tale mutazione venga da privata autorità e non da quella della santa sede, la quale potrebbe, ove lo giudicasse conveniente, far delle mutazioni nel rito e disciplina orientale. Non può negarsi che l'articolo, come giace, ammette il primo senso per escludere gli arbitrii del patriarcha o dei vescovi: ciò non ostante si ravvisa necessario o almeno assai opportuno di usar cautela ond' escludere l'altro senso, che il medesimo articolo potrebbe avere, di non voler cioè ammettere variazioni nel rito, sebbene provengano dalla santa sede. È molto comune agli orientali l'errore contrario certamente al primato dei Romani pontefici professato dai cattolici, che il papa non possa variare il rito e la disciplina delle loro chiese, almeno se non avviene il consenso dell'episcopato orientale.

17° Eccellente parimenti è il secondo articolo la cui prima parte gioverà molto a raffrenare l'arbitrio del patriarcha. La seconda parte poi è del tutto conforme ai saggi canoni citati nel sinodo Libanese (cap. IV. *De episcopio, metropol. et primat.*, § 13, p. 224), giacchè quello che quivi si dice dei vescovi relativamente al metropolitano, deve dirsi dei medesimi in ordine al patriarcha, nel quale presentemente sono concentrati in Oriente i diritti metropolitici.

18° Nulla pare possa opporsi all'articolo 3. La sede patriarcale dev'esser fissa e quivi deve risiedere il patriarcha. Nel sinodo Libanese 1736, pag. 266 § 5, rapporto alla sede patriarcale de' Maroniti si stabilisce „patriarcharum sedem fixam esse, nec unquam deseri, mutari, aut alio sedem transferri posse nisi ex legitima causa in plena synodo probata“. E di più il sommo pontefice Pio VII nel breve apostolico *In communi* del 1 novembre 1816¹ fece su ciò positiva prescrizione ai Maroniti disponendo che la sede patriarcale non può trasferirsi altrove *sine gratissima causa a nobis etiam cognoscenda*.

19° Rispetto alla prima parte del quarto articolo, per poter formare un giudizio esatto sulla medesima converrebbe conoscerne il senso finora osservato presso i Melchiti come pure presso le altre nazioni, ove sono regolati dal rito orientale. In quanto alla seconda parte, che si riferisce alla convenienza di conservare in possesso di certe prerogative, si riferisce al clero, e non al regolare, ovvero al regolare. Ma a qualunque dei due cleri venga essa riferita, converrebbe pur conoscerne quali siano le prerogative, di cui fossero in possesso. Giacchè se tali prerogative fossero abusive ed eccessive, la santa sede verrebbe a confermarle approvando questo articolo 4 convenuto e firmato dai vescovi. Onde sarebbe necessario d'interpellare monsignor pro-delegato apostolico della Siria invitandolo, 1° a dichiarare l'uso solito ad osservarsi nelle procedure tra il clero secolare e regolare di rito orientale, 2° a significare se nella seconda parte dell'articolo in discorso si parla di prerogative del clero patriarcale o del regolare: e conosciuto quindi di quale dei due cleri si tratta, 3° a manifestare quali sieno le prerogative di cui è esso in possesso.

20° Il 5° articolo è anch'esso concepito in buon senso: ma pur sarebbe opportuno di conoscere il metodo, che fin qui si praticò sulla elezione dei vescovi: e perciò converrebbe scrivere al medesimo pro-delegato che informi ed insieme indichi se fosse questa l'occasione opportuna di ottenere che l'elezione dei vescovi non si facesse totalmente all'insaputa della santa sede.

¹ Ved. il tom. IV del bollario della Propaganda, pag. 267.

21° Rispetto all'articolo 6 darebbe molto lume a dare almeno sopra alcuni punti le necessarie informazioni ed anche il parere a monsignor prodelegato della Siria, o al nuovo patriarca Gregorio Jussef, ovvero ad ambedue questi prelati.

22° Similmente nel 7° articolo si stabilisce ai vescovi di conservare al patriarca i diritti di procuratori i diritti di cui sono in possesso nelle proprie diocesi. Ma si parla qui di procuratori patriarcale, ch'è una, ovvero delle diocesi patriarcale. E quali sono i diritti che vogliono essere approvati dalla santa sede senza conoscerli? Verà ancora quelli che si attribuiscono ai vescovi nelle rispettive loro diocesi senza sapere qual siano. I canoni della chiesa, cui si appella, saranno i veri canoni legittimi?

23° I due articoli 8 e 9 non sembrano ammettere alcuna osservazione.

24° L'articolo 10 è buono perchè diretto a frenare l'arbitrio nel creare corepiscopi. Permettendosi per altro al patriarca ed ai vescovi di nominare a quest'ufficio *alcuno de' sacerdoti secolari più diligenti in attestato de' loro meriti*, sarebbe quindi bene a saperai se tal nomina, importi solamente un'onorificenza ecclesiastica ovvero abbia annessa ancora una certa giurisdizione, nel qual ultimo caso dovrebbero averli in vista quei canoni, coi quali venne soppressa tanto in Occidente che in Oriente l'autorità giurisdizionale de' corepiscopi per il grande abuso che essi ne faceano.

25° Intorno all'uso del così detto *sachir* ossia reliquiario sui paramenti sagri, di cui si fa menzione nello stesso articolo 10, potrebbe dimandarsi se quest'uso sia conforme al rito greco in generale, ed in particolare se soglia concedersi ai semplici sacerdoti. Se fosse una novità, converrebbe che la santa sede le desse la sua approvazione, mentre continuamente dichiara di non voler fare innovazione alcuna nei riti?

26° Nell'articolo 11 si rinnova il divieto ai parroci religiosi di rimanere più di due anni nella parrocchia senza espresso permesso del vescovo diocesano. Non si dice però d'onde ebbe origine questo divieto, e da quale motivo venisse cagionato, come altresì converrebbe conoscere qual metodo si usa nel conferire le parrocchie.

37° Lo scopo dell'articolo 12 è santissimo, ed il seminario per i Greci-Melchiti è una urgente necessità atteso lo stato deplorabile in cui trovasi il clero di questa nazione, e più volte venne eccitato lo zelo di monsignor Clemente Bahus perchè non indugiase di apprestare a tal bisogno pronti ed efficaci rimedii specialmente colla fondazione di un ben inteso seminario, che servisse ad educare il giovane clero secondo i veri principii dello spirito ecclesiastico. Sembra però che al presente si voglia far nel nuovo seminario una confusione di giovinetti e di sacerdoti già destinati a servire le parrocchie. Non gioverebbe certamente, con la conferma di questo articolo approvare un progetto non buono del futuro seminario. Potrebbe approvarsi in genere la necessità riconosciuta dai vescovi di un seminario per formarvi un clero senza discendere ora a particolari dettagli.

28° Finalmente sembra ottima la disposizione contenuta nell'ultimo articolo 13.

29° Dopo queste brevissime osservazioni se si credesse divenire alla approvazione dei suddetti articoli, sembrerebbe in antependenza doverai doman-

dare almeno sopra alcuni punti le necessarie informazioni ed anche il parere a monsignor prodelegato della Siria, o al nuovo patriarca Gregorio Jussef, ovvero ad ambedue questi prelati.

30° Vi sarebbe però altro temperamento a prendersi, sospendendo per ora l'approvazione de' menzionati articoli vale a dire che riunendosi i vescovi in concilio provinciale determinassero e chiarissero meglio quanto vorrebbero essere approvati, ed in questi termini si potrebbero approvare i suddetti articoli.

31° Vi sarebbe però altro temperamento a prendersi, sospendendo per ora l'approvazione de' menzionati articoli vale a dire che riunendosi i vescovi in concilio provinciale determinassero e chiarissero meglio quanto vorrebbero essere approvati, ed in questi termini si potrebbero approvare i suddetti articoli. Con siffatta mezzo si potrebbe adattare il desiderio di responsabilità che si ha di non voler che la nazione orientale abbia un sinodo, il quale serviva ad essa come una collezione di canoni da servire di norma e di codice pel governo ecclesiastico della nazione; soltanto la nazione greco-melchita mancava di tal vantaggio.

Dopo ciò altro non resta che sottoporre al savio discernimento dell'eminenze vostre reverendissime i seguenti

DUBBJ

I. Se debba supplicarsi il santo padre che si degni confermare l'elezione del nuovo patriarca Antiocheno dei Greci-Melchiti monsignor Gregorio Jussef vescovo di San Giovanni d'Acri previa la soluzione del vincolo onde è legato con la chiesa medesima.

Quatenus affirmative,

II. Se debba parimenti supplicarsi sua santità perchè allo stesso nuovo patriarca Antiocheno dei Greci-Melchiti voglia accordare a modo di privilegio personale i titoli di patriarca Alessandrino e Gerosolimitano.

III. Se e in quali termini convenga approvare gli articoli sottomessi al giudizio della santa sede dai vescovi greco-melchiti, ovvero sieno antecedentemente da procacciarsi in proposito le necessarie informazioni accennate di sopra, o finalmente debbansi piuttosto invitare i suddetti vescovi a riunirsi in sinodo provinciale ove non solo determinare e chiarire meglio quanto comprendesi nei menzionati articoli, ma ancora trattare di altre materie ecclesiastiche allo scopo di adottare quei provvedimenti che riescano maggiormente opportuni al bene spirituale della nazione greco-melchita.

In congregazione generali de Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis habita die 6 martii 1865 eminentissimi et reverendissimi patres Patrizi, Altieri, Di Pietro, Reinach, Panbianco, De Luca, Pitra, Caterini, ad proposita dubia: „Sulla conferma del patriarca greco-melchita.“ responderunt:

Ad 1^{am}: „Affirmative, et ad secretarium cum sanctissimo.“

Ad 2^{am}: „Affirmative ad modum privilegii personalis per decretum separatum post consistorium.“

Ad 3^{am}: „Dilata, et ad mentem. Mens est, che il nuovo patriarca monsignor Gregorio Jussef dopo la conferma pontificia e l'imposizione del sacro pallio convocò i suoi vescovi in concilio provinciale da celebrarsi sotto la presidenza del prodelegato apostolico della Siria, nel quale dovranno trattare non solamente degli articoli rimessi testè alla santa

sede, determinandoli e spiegandoli meglio, ma emanando di altre materie ecclesiastiche, allo scopo di adottare quei provvedimenti, che riescano più opportuni al bene spirituale della nazione graeco-melchita. Si faccia tenere inoltre allo stesso delegato della Siria una istruzione da servir di norma alla celebrazione del detto sinodo, nella quale dovranno indicarsi tutti gli articoli non ammissibili dell'ultimo concilio provinciale Gerocolimitano, i disordini da estirparsi, e gli altri oggetti che meritano principalmente di esser presi in considerazione nel nuovo sinodo. Tale istruzione si sottoponga

all'approvazione della sacra congregazione con apposita poenitentia."

Antonius Maria cardinalis Panobianco relator.

Ex audientia sanctissimi habita die 7 martii 1865.
Sanctissimus dominus noster Pius divina providentia papa IX, referente me subscripto secretario sacrae congregationis de Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis, superius recensitas eminentissimorum ac reverendissimorum patrum resolutiones benigne approbavit.

Ioannes Simeoni.

6.

ACTA CONSISTORII SECRETI
HABITI DIE XXVII MARTII MDCCLXV IN QUO SANCTISSIMUS DOMINUS NOSTER PIUS PAPA IX ANTIOCHENUM GRAECORUM MELCHITARUM PATRIARCHAM GREGORIUM IUSSEF CONFIRMAVIT EIDEMQUE SACRUM PALLIUM CONCESSIT.

Decretum sacrae congregationis de Propaganda fide pro negotiis orientalis ritus habitae die 6 martii 1865.

Cum ob reverendi patris domini Clementis Bahus abdicationem, ab apostolico Syriae prodelegato nomine sanctae sedis receptam, patriarchalis ecclesiae Antiochensae Graeco-Melchitarum vacatio contingerit, et eiusdem nationis antistites sanctissimo domino nostro Pio papae IX enixas preces porrexerint, ut dignaretur probare et confirmare electionem seu postulationem ab ipsis peractam die 1 octobris anni proxime elapsi in favorem reverendi patris domini Gregorii Jussef episcopi Ptolemaidis, hinc eminentissimi patres sacrae congregationis de Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis, universis rerum adiunctis matura deliberatione perpensis, nec non praehabita uberi notitia de recta fide, doctrina, prudentia, zelo, ceterisque virtutibus, quibus ornatur designatus praesul, censuerunt supplicandum esse sanctitati suae pro confirmatione huius electionis seu postulationis cum sanatione quorumcumque defectuum quatenus opus sit, ut scilicet praevia absolute vinculi, quo praefatus Gregorius erga ecclesiam episcopalem Ptolemaidensem adstringitur, ipse ecclesiae Antiochensae Graeco-Melchitarum patriarcha renuntietur, eique pallium, insigne pontificalis plenitudinis, benigne tribuatur.

Hanc eminentissimorum patrum sententiam reverendus pater dominus Ioannes Simeoni memoratae sacrae congregationis secretarius in audientia diei 27 martii 1865, sanctissimo domino nostro Pio papa IX, referente me subscripto secretario sacrae congregationis de Propaganda fide pro negotiis orientalis ritus, die 13 martii 1865.

Alexander cardinalis Barnabo praefectus
Ioannes Simeoni a secretis.

Sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae IX allocutio habita in consistorio secreto die 27 martii anno 1865.

Venerabiles fratres.

Omnium ecclesiarum cura et sollicitudo globis divinitus commissa postulat, venerabiles fratres, ut hodierno die vobiscum rem communicemus, quae ad orientalem pertinet ecclesiam. Venerabilis frater Clemens Bahus Antiochenus Graeco-Melchitarum patriarcha plures per annos gravissimo suo munere egregie perfunctus a nobis enixis precibus efflagi-

avit, ut ipsi veniam tribuere vellemus, qua se patriarchatu abdicare posset. Nos eximia, quibus idem praestat, dotes prae oculis habentes, ac propterea optantes ut in patriarchali dignitate et munere permaneret, huiusmodi abdicationem diu multumque detrectavimus, eumque exhortati sumus, ut pergeret patriarchalis illius ecclesiae regimen procuracionemque gerere. Verum ipse propositi tenax, et humillime de se sentiens, ac vehementer cupiens pristinam monasticam et absconditam vitam denuo agere, divinisque rebus liberius vacare, ita apud nos etiam atque etiam instare et urgere non destitit, ut illius votis tandem annuendum esse censeverimus. Quamobrem venerabili fratri Iosepho Valerga patriarchae latino Hierosolymitano ac prodelegato apostolico Syriae commisimus, ut eiusdem venerabilis fratris Clementis dimissionem nostro et huius apostolicae sedis nomine et auctoritate admitteret, exciperet, ratamque haberet, eumque a vinculo, quo commemoratae Antiochensae patriarchali Graeco-Melchitarum ecclesiae obstringebatur, plane solveret. Hinc illius nationis episcopi ab ipso venerabili fratre Clemente convocati post abdicationem in eodem conventu ab ipso factam, et a nobis per eundem venerabilem fratrem Hierosolymitanum patriarcham admissam, ad novum illius ecclesiae patriarcham eligendum conveniunt. Itaque, collatis suffragiis, venerabilem fratrem Gregorium Jussef episcopum Ptolemaidensem tam insigni dignitate ornandum existimant. Quas electionis episcopis, monachis et primoribus eiusdem nationis ac universo populo grata admodum fuit, propterea quod egregiae virtutes, quibus electus patriarcha excellit, Graeco-Melchitarum nationi iam notae erant.

Ipsae vero venerabilis frater Gregorius Jussef obsequentialibus ad nos datis litteris suam electionem significant, iuculentissimis verbis declaravit, nihil sibi potius esse, quam summa fide, observantia et obedientia nobis et huic Petri cathedrae firmiter adhaerere, ac vehementer nos rogavit, ut eum patriarcham Antiochenum Graeco-Melchitarum apostolica nostra auctoritate confirmare, ac sacri pallii honore decorare vellemus. Rebus igitur omnibus a nobis, et a congregatione venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium fidei propagandae, qui sacris orientalium ecclesiarum negotiis praesunt, accurato examine perpensis ac probatis, ex eiusdem congregationis sententia hanc electionem seu postulationem eo libentius confirmandam censemus, quod necamus, ipsam venerabilem fratrem Gregorium Jussef singulari religione, pietate, prudentia, aliisque praeclearis dotibus esse ornatum. Ac propterea in eam profecto spem eri-

gimur fore, ut idem summa cura, industria, studioque omnes amplissimi aeque ac gravissimi muneris partes explere, ac maiorem Dei gloriam animarumque salutem indesinenter procurare contendat. Quocirca eundem venerabilem fratrem Gregorium Jussef a vinculo, quo episcopus Ptolemaidensis ecclesiae obstringitur, absolvendum, eumque in patriarcham Antiochenam graeco-melchitas nationis confirmandum, ac sacri pallii honore decorandum, aliisque omnibus privilegiis ditandum existimamus, quibus eius praedecessores ab hac apostolica sede ornari consueverunt. Hoc enim pacto rem faciemus ipsi summopere gratam, et acceptissimam inclytas Graeco-Melchitarum nationi, quam haec apostolica sedes singulari semper benevolentia merito est prosecuta et prosequitur.

Quid vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra confirmamus et approbamus electionem seu postulationem a venerabilibus fratribus Graeco-Melchitarum nationis antistitibus factam de persona praedicti Gregorii Jussef episcopi, quem a vinculo, quo tenebatur ecclesiae Ptolemaidensis, absolvimus, ac transferimus ad commemoratam patriarchalem Antiochenam Graeco-Melchitarum ecclesiam, praeficientes ipsum in patriarcham et pastorem eiusdem nationis, prout in decreto et schedula consistorialibus exprimetur.

In nomine Patris † et Filii † et Spiritus † sancti. Amen.

Post haec reverendus pater dominus Nicolaus Annibaldi consistorialis aulae advocatus, in consistorium introductus, apud sanctitatem suam pro electo patriarcha pallium postulavit.

Et cum summus pontifex benignissime annuisset, praememorati patriarchae Gregorii procurator reverendus pater Thomas Kojongi ex-generalis ordinis Sanctissimi Salvatoris et abbas hospitii sub invocatione Sanctae Mariae in Carinis in Urbe, absoluto consistorio, sic pontifici gratias egit.

c.

Gratiarum actio.

Beatissime pater.

Graecorum-Melchitarum natio, quam tu beatissime pater tot ac tantis beneficiis perpetuo cumulasti, hodierna die ob novum ac singularem tui favorem vehementius exultat et gaudet, cum ipse Gregorium Ptolemaidensem episcopum, Salvatoriani nostri ordinis decus ac ornamentum, quem eiusdem nationis antistites ad patriarchalem sedem Antio-

chenam super elegerunt seu postularunt, modo perepicat apostolica auctoritate confirmatum atque amplissime pallii de corpore beati Petri sumpti honore decoratum: quo factum est ut patriarchalis eius dignitas firmitatem acceperit et pastoralis iurisdictionis plenitudinem attigerit.

Ingenue proinde atque verba mihi praesto non esse, quibus dignas sanctitati tuae grates respondere valeam: me tamen firma spes recreat isthaec benevolentiae ac benignitatis tuae pignora novo patriarchae oblata in irritum non fore cessura, cum ipse in hac alma Urbe vel a prima iuventa inter ephobos collegii Graecorum Ruthenorum Sancti Athanasii pontificia liberalitate adscriptus et post emensum egregia cum laude studiorum curriculum ad suam nationem reversus in omnibus rebus praesertim in Ptolemaidensi episcopatu plures per annos admodum utiliter gesto haud umquam intermiserit satis luculenta erga apostolicam sedem devotionis ac observantiae suae argumenta exhibere, luculentiora profecto in posterum exhibiturus ob maximam dignitatem, qua in hoc augustissimo consensu nuperime fuit coonestatus.

Iucundum itaque et suave mihi est nomine hodierni patriarchae, cuius rerum procuracione, demando mibi munere, perfungor, beatitudini tuae gratissimi animi sensus humillime patefacere, atque una simul aperte polliceri ipsum sanctae Romanae ecclesiae, omnium ecclesiarum matris ac magistrae, firmissime ad mortem usque communioni adhaesurum, sanctissima eiusdem iura strenue vel sanguinis effusione propugnaturum, eique nihil antiquius, nihil sanctius unquam futurum quam sive iussa sive monita Romani pontificis excipere ac venerari, cui in beato Petro pascondi, regendi et gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse¹ ex animo profitetur. Quae omnia solemniter adpromittens non dubito quin memoratus patriarcha omni nisu erit quoque curaturus, ut omnes suae nationis fideles eodem obsequio eademque devotione apostolicam sedem prosequantur.

Quod reliquum est ad sacratissimos beatitudinis tuae pedes in genus provolutus enixis precibus flagito, ut scilicet patriarchae Antiocheno Gregorio cum suis antistitibus, omnibus congregationis meae alumnis, universoque clero ac populo nationis graeco-melchitas apostolicae benedictionis solatium et gratiam velis benigne ac peramanter impertiri.

¹ Concil. Florent.

SYNODUS MELCHITARUM IN MONASTERIO SARBA NUNCUPATO CELEBRATA AD CREANDUM NOVUM PATRIARCHAM

1898 februarii 10-24.

De hac synodo, in qua Petrus Geratigri patriarcha resumptus est, satis multa legi, plura etiam audivi, quae tamen fusiori calamo enarrare non est huius loci. Satis erit memorasse dictam electionem adeo momentosam sapientissime pontifici Leoni XIII visam fuisse, ut peculiarem eminentissimorum petrum deputationem coram sanctitate sua in Vaticano palatio die 20 martii 1898 congregari iusserit, qui sententiam ferrent super illo negotio. Huiusmodi consiliis interfuerunt eminentissimi cardinales Ledochowski praefectus, Rampolla a secretis status, Vannutelli

Vincentius, Cretoni et Steinhuber. Re porro mature perpensa atque discussa, illi unanimiter senserunt electionem seu postulationem praedictam esse confirmandam, praevia sanatione omnium et quorumcumque defectuum, si qui in ea quomodolibet intercesserint. Quam sententiam sanctissimus benigne approbare atque ratam habere dignatus est. Acta synodalia, prout a Carolo Duval, delegato apostolico Syriae, italico reddita fuerunt, primo loco proferam, adiectis postea litteris patrum synodi et actis consistorialibus.

1.
ACTA SYNODALIA.

Atti sinodali dell'elezione del nuovo patriarca successore del defunto patriarca Gregorio Giuseppe X di chiara memoria.

Nel decimo giorno di febbraio dell'anno mille ottocento novant'otto, si riunirono nel convento del Santissimo Salvatore in Sarba nel distretto di Kaarawan, che appartiene alla congregazione Aleppina, i vescovi componenti del sinodo elettorale, secondo la convocazione fatta loro dal vicario patriarcale apostolico monsignor Cirillo Geha arcivescovo d'Aleppo, Seleucia e Ciro, per dare un successore alla beata memoria del patriarca Gregorio Giuseppe X sotto la presidenza di sua eccellenza reverendissima monsignor Carlo Duval delegato apostolico, conformemente all'ordine della santa sede apostolica, e fu dato principio alla seduta come segue.

e PRIMA SEDUTA.

La prima seduta è stata aperta colle preghiere, suppliche e coll'implorare i lumi dello Spirito santo. Ciò fu seguito da un discorso del presidente del sinodo con cui esortò i membri del sinodo per procedere alla concordia ed a spogliarsi da ogni fine umano. Quindi conformemente ai canoni furono letti gli atti di procura dati dai vescovi assenti per legittimi motivi, i quali sono monsignor Gregorio Ata arcivescovo di Homs, Hama e Yabrud, monsignor Eftimio Zolhof arcivescovo di Tiro, e monsignor Ignazio Melluc vescovo di Forzol, Zahle e del Becah; e furono accettati dal sinodo, il quale ammise i loro procuratori nell'elezione riconoscendo così la procura di don Giovanni Okke arcimandrita del clero patriarcale per l'arcivescovo di Tiro, la procura del padre Rafaele Abimorad basiliano Salvatoreiano per l'arcivescovo di Homs, Hama e Yabrud, e la procura di don Basilio Pietro per il vescovo di Forzol, Zahle e Becah; quindi si rimandò la seconda seduta ai 12 dello stesso mese.

SECONDA SEDUTA.

Nel duodecimo giorno si riunirono i vescovi ed i procuratori dei vescovi assenti, e dopo la preghiera fu letto il decreto della sagra congregazione, con cui il reverendissimo delegato apostolico viene nominato come rappresentante di sua santità il sommo pontefice nel sinodo, per cui tutti ringraziarono la benevolenza di sua santità. Poesia il presidente del sinodo gli sottomise la lettera di monsignor Atanasio Nasser suffraganeo dell'episcopio di Gerusalemme, che aveva mandata sigillata da non aprirsi che nella seduta della votazione. Siccome egli non mandò un procuratore nè venne in persona, unanimemente fu decretato di distruggere la sua lettera sigillata colle carte della votazione e di scartare la sua voce attiva: il chè gli fu comunicato per telegramma dal sinodo durante la seduta. Il telegramma era così concepito: „Cairo. Faggala. Monsignor Atanasio Nasser. Il sinodo rifiutò unanimemente di aprire la vostra lettera perchè non canonica e scartò la vostra voce Firma: Vicario apostolico;“ in data del 13 febbraio anno 1898. Di poi il sinodo decretò di fare esercizi spirituali per tre giorni, cioè dal 17 fino al 19 inclusivamente, e così si terminò la seconda seduta.

TERZA SEDUTA.

Il giorno del 19 verso sera dopo la fine degli esercizi spirituali si riunirono i padri del sinodo e

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

deliberarono sul modo di passare allo scrutinio, e decretarono tutti che ciò dovesse farsi secretamente nel modo seguente, cioè che si elegga uno a segretario del sinodo, il quale terrà nelle proprie mani carte sigillate col suo sigillo, nelle quali scriverà egli colla propria mano il nome di quello che verrà eletto da ciascuno elettore e gliela consegnerà, affinché lo stesso elettore la deponesse nel calice già preparato e messo sopra una tavola nel mezzo del presbiterio. Finita la scrittura dei suffragii, ogni carta si legge secretamente dai singoli padri del sinodo dal primo fino all'ultimo. Finita la lettura, si proclama pubblicamente il nome dell'eletto in ogni carta nel mentre che il segretario del sinodo legge ogni voto dopo la sua proclamazione in una lista da lui tenuta. Per cui il sinodo nella stessa seduta elesse a suo segretario don Macario Gianise e prescripse di farlo prima della votazione prestare il giuramento canonico prescritto dalle istituzioni. E per la canonicità dell'elezione il sinodo determinò di unanime parere che il nuovo patriarca per esser eletto canonicamente deve ottenere la maggioranza assoluta, di avere cioè in suo favore almeno un suffragio di più della metà dei suffragii degli elettori.

* QUARTA SEDUTA.

Nel giorno decimo nono del corrente mese si riunì il sinodo tutto intero, e premessa la preghiera, sua eccellenza il delegato apostolico pronunziò un discorso con cui esortò alla concordia ed a seguire la legge della coscienza e dichiarò a tutti che si dovrà passare allo scrutinio presto il lunedì 21 del mese, e che è necessario avere la maggioranza assoluta, cioè almeno sette voci, affinché l'elezione del patriarca sia canonica. Tutti accettarono ciò, come accettarono pure di limitare l'atto dell'elezione a tre volte soltanto nello stesso ricordato giorno, nelle quali se non verrà uno eletto colla maggioranza, si scioglierà il sinodo. Di più determinò il sinodo che le firme debbano apporsi questa volta soltanto secondo la precedenza della consecrazione senza distinzione fra arcivescovi e vescovi, osservando però le regole vigenti della precedenza, e così anche nell'ordine dei posti nelle adunanze ufficiali. Dopo seduta. Dopo ciò fu deciso che nelle tre suddette votazioni non si farà l'elezione, si repeteranno il martedì in tre sedute successive, cioè due prima di mezzo giorno e una dopo mezzo giorno.

Basilio vescovo di Saida e Dair el Kamar e di suo circondario. (L. S.)

Don Rafaele Abimorad procuratore del vescovo di Homs e Hama. (L. S.)

Cirillo Geha arcivescovo d'Aleppo, Seleucia e Ciro. (L. S.)

Pietro vescovo di Panasa e di suo circondario. (L. S.)

Don Basilio Pietro procuratore del vescovo di Zahle, Forzol e Becah. (L. S.)

Melesio vescovo di Bairut e Gebail. (L. S.)

Don Michele Zolhof procuratore dell'arcivescovo di Tiro. (L. S.)

Nicola arcivescovo di Boera e Hauran. (L. S.)

Germano Moakkad vescovo di Lattachia. (L. S.)

Giuseppe Dumani vescovo di Tripoli e di suo circondario. (L. S.)

Agabio Maluf vescovo di Baalbek e di suo circondario. (L. S.)

Atanasio vescovo di Aciri e di suo circondario. (L. S.)

QUINTA SEDUTA.

Ai 24 del mese corrente si riunì tutto il sinodo, in cui il presidente esibì una lettera mandata da monsignor Eftimio Zolhof arcivescovo di Tiro con cui domanda la revoca del primo suo procuratore l'arcimandrita don Giovanni Okke e la nomina a suo posto del suo fratello don Michele Zolhof¹. Letta che fu la lettera, don Giovanni Okke rinunciò spontaneamente ed ufficialmente alla prima procura e fu introdotto il secondo procuratore don Michele Zolhof, il quale si presentò coll'atto della nuova procura in mano in data di 21 del corrente mese, con cui il prelodato monsignor lo dichiara suo procuratore tanto nella elezione quanto in tutte le deliberazioni del sinodo. Tutti approvarono questa sua nuova procura e fu ammessa nel sinodo. Nella stessa seduta anche il reverendissimo monsignor Cirillo vicario apostolico patriarcale arcivescovo d'Aleppo, Seleucia e Cirò, presentò ufficialmente le sue dimissioni della voce passiva, per cui il sinodo e specialmente monsignor delegato apostolico lodarono l'umiltà di questo venerando prelato e lo commendarono ringraziando per il suo zelo apostolico, per le sue fatiche e sollecitudini e per la sua amministrazione e propugnazione del pre-

¹ Id sane mirum cuique legenti videbitur, cur ita actum fuerit, aliunde quaerendum. Inde a prima synodi die, a partibus Petri Geraigiri Panacensis steterant episcopi seu procuratores sex, videlicet Meletius Fakhak Berytensis, Agapinus Maalouf Baalbekensis, Basilus Haggjar Sidonius, Iosephus Dumani Tripolitanus, procurator Gregorii Ata Eneuni, ac demum procurator Ignatii Mellac Zahlensis. Quia vero non sex, sed septem suffragia requirebantur ad electionem absolvendam, neque Ioannes Okke, procurator Euthymii Zolhof Tyrus, adduci unquam potuerat ut suffragium Petri Geraigiri daret, nonnulli Berytenses laici archiepiscopum Tyrium festinanter advenientes cum precibus tum minis eundem coegerunt ut proprium fratrem Michaelen in locum Ioannis Okke subrogaret. Haec subrogationem synodus admittit: quo iure, alii videant.

A stigio della santa sede apostolica, dei diritti e dell'interesse generale della nazione durante il tempo del suo vicariato apostolico commessogli dalla santa sede apostolica e da lui sostenute nello spazio di otto mesi.

Nella stessa seduta anche il segretario don Macario Gianise in presenza di monsignor delegato apostolico e dei padri del sinodo prestò il solenne giuramento sul santo evangelo di non far conoscere, durante la vita, né pubblicamente né secretamente, né esplicitamente né implicitamente, il nome dell'elettore, chiunque sia, e promise con giuramento di denunciare al presidente del sinodo l'audacia di chi eleggerebbe se stesso, se ciò avrà luogo (che Iddio non lo permetta). Quindi il sinodo fissò per la votazione l'ora 5¹: alla franca della sera di questo stesso giorno.

Basilio vescovo di Saida e Dair el Kamar e di suo circondario. (L. S.)

Don Rafaele Abumorad procuratore del vescovo di Homs e Hama. (L. S.)

Cirillo Geha arcivescovo d'Aleppo, Seleucia e Cirò. (L. S.)

Pietro vescovo di Paneas e di suo circondario. (L. S.)

Don Basilio Pietro procuratore del vescovo di Zahle, Fornol e Bechah. (L. S.)

Melesio vescovo di Bairut e di Gebail. (L. S.)

Don Michele Zolhof procuratore del vescovo di Tiro. (L. S.)

Nicola arcivescovo di Bosra e Hauran. (L. S.)

Germano Mohakkad vescovo di Latachia. (L. S.)

Giuseppe Dumani vescovo di Tripoli e di suo circondario. (L. S.)

Agabio Maluf vescovo di Baalbek e di suo circondario. (L. S.)

Atanasio vescovo di Acri e di suo circondario. (L. S.)

2.

LITTERAE SYNODALES AD SUMMUM PONTIFICEM DATAE

1898 martii 3.

Santissimo padre.

Prostrati con tutta sommissione e riverenza ai soglii del vostro trono apostolico ed implorata la vostra apostolica benedizione, esponiamo a vostra santità che essendo rimasta vacante la sede Antiochena colla morte del patriarca Gregorio Giuseppe avvenuta il dì 13 luglio del 1897 nella città di Damasco, era nostro dovere di riunirci subito dopo la sua morte per elegger il suo successore secondo le nostre consuetudini; ma abbiamo sospeso ciò aspettando l'ordine obbedito di vostra santità. Avuto l'ordine apostolico per mezzo del delegato apostolico in Siria il reverendissimo monsignor Duval arcivescovo di Petra, e convocati prima da lui e poi di nuovo dal vicario apostolico patriarcale il reverendissimo monsignor Cirillo Geha arcivescovo d'Aleppo, Seleucia e Cirò, ci siamo radunati ai 10 di febbraio anno 1898 nel convento di Sarba presso la città di Bairut sotto la presidenza del prelodato delegato apostolico vostro rappresentante, il quale nella prima seduta cominciò il discorso col comunicarci l'apostolica vostra benedizione, continuando poi il suo discorso con parole che procedevano da un cuore pieno di zelo apostolico e degno di chi rappresenta fra noi vostra santità, esortandoci tutti alla concordia ed unione secondo lo spirito del Signore che dimora nella vostra sacra persona. Quindi dopo le deliberazioni e gli esercizi spirituali fatti per tre giorni e dopo aver pregato il santissimo Spirito di ispirarci ad eleggere

una persona che conviene alla maggiore sua gloria ed al bene delle anime, ai 24 dello stesso mese entrammo in chiesa per procedere alla votazione segreta, in cui il reverendissimo monsignor Pietro Geraigiri vescovo di Paneas ebbe in suo favore sette voci che formano la maggioranza assoluta. Essendo il prelodato vescovo fornito di pietà e di zelo apostolico e degnissimo dell'eccelsa dignità patriarcale, l'abbiamo proclamato canonicamente con gioia comune patriarca legittimo sulla sede d'Antiochia, e preghiamo vostra santità di concedergli i titoli di Alessandria, Gerusalemme e di tutto l'Oriente, i quali erano conceduti ai suoi predecessori nella nostra nazione greco-melchita. La cerimonia della sua nomina fu eseguita da noi secondo gli usi della nostra santa chiesa. Non possiamo dimostrare abbastanza a vostra santità la grande gioia ed esultanza che provò tutta la nazione di clero e di popolo, onde si dimostra la canonicità della sua elezione. E qui non possiamo passare sotto silenzio con quanta sollecitudine, carità e zelo abbia agito il delegato apostolico rappresentante di vostra santità per la concordia e l'unione dei cuori fino a che la grazia non abbia superato le difficoltà. Ora dunque ci prostriamo ai vostri piedi supplicando vostra santità di volerli degnare e concedere al nostro nuovo patriarca il pallio della comunione con tutti i privilegi apostolici che i vostri predecessori di buona memoria solivano accordare ai patriarchi della nostra chiesa

orientale, affinché addossatosi egli di questo sacro ed apostolico pallio acquisiti maggior forza e mole onde potrà egli sostenere i suoi onerosi doveri pastorali, e si aumenterà anche il nostro attaccamento e la nostra obbedienza alla sede apostolica e la nostra affezione alla vostra sacra persona. E nella fiducia che questa nostra preghiera sarà esaudita e presa in considerazione dalla vostra paterna benevolenza, terminiamo questa nostra supplica coll'implorare la vostra benedizione apostolica e col baciare la vostra sacra mano¹.

Vostro obbedientissimo figlio Nicola arcivescovo di Bosra e Hauran. (L.†S.)

Vostro obbedientissimo figlio don Rafaele Abumoram procuratore del vescovo di Homs e Hama. (L.†S.)

¹ Alteram epistolam eiusdem fere tenoris praefecto sacrae congregationis inscriptam consulto neglexi.

Vostro obbedientissimo figlio Cirillo Geha arcivescovo d'Aleppo, Solameia e Ciro. (L.†S.)

Vostro obbedientissimo figlio Melcicio vescovo di Bairat e di Gebail. (L.†S.)

Vostro obbedientissimo figlio don Basilio Pietro procuratore del vescovo di Forzol, Zahle e Bechah. (L.†S.)

Vostro obbedientissimo figlio Basilio vescovo di Saïda e Dair el Kamar e di suo circondario. (L.†S.)

Vostro obbedientissimo figlio Atanasio vescovo di Acri e di suo circondario. (L.†S.)

Vostro obbedientissimo figlio Giuseppe Dumani vescovo di Tripoli e di suo circondario. (L.†S.)

Vostro obbedientissimo figlio Germano Moakkad vescovo di Lattachia. (L.†S.)

Vostro obbedientissimo figlio don Michele Zolhof procuratore dell'arcivescovo di Tiro. (L.†S.)

Vostro obbedientissimo figlio Agabio Maluf vescovo di Baalbek e di suo circondario. (L.†S.)

3.

ACTA CONSISTORII SECRETI IN QUO SANCTISSIMUS DOMINUS NOSTER LEO PAPA XIII ANTIQCHENUM GRAECORUM MELCHITARUM PATRIARCHAM PETRUM GERAIGIRY CONFIRMAVIT, EIDEMQUE SACRUM PALLIUM CONCESSIT

1898 martii 24.

Decretum sacrae congregationis de Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis.

Vacante patriarchali ecclesia Antiochena Graecorum Melchitarum per obitum bonae memoriae Gregorii Iuseef novissimi eiusdem praesulis, episcopi graeci ritus synodally convenientes die 8 februarii 1898 in monasterium congregationis Basilianae Aleppinae Sanctissimo Salvatore dicatum in oppido Sarba in monte Libano elegerunt in patriarcham reverendum patrem dominum Petrum Geraigiry episcopum Caesariensem Panaensem Graecorum Melchitarum.

Quo facto, electores humillime flagitarunt a sanctissimo domino nostro Leone, divina providentia papa XIII, ut praefatam electionem confirmare atque electo patriarchae sacrum pallium concedere dignaretur. Quam quidem electionem et postulationem cum nonnulli, ex sanctissimi mandato, eminentissimi ac reverendissimi patres cardinales sacrae congregationis de Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis in conventu coram sanctitate sua habito die 20 labentis mensis examinandam susceperint; omnibus iuris, facti et personarum momentis rite matureque expensis censuerunt, probante ipso summo pontifice, et praevia sanatione omnium et quorumcumque defectuum, si qui in praedicta electione seu postulatione quomodolibet intercesserint, eandem confirmandam esse cum absolute a vinculo quo electus tenetur ecclesiae Caesariensis Panaensis Melchitarum atque insuper sacrum pallium eidem concedendum.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem sacrae congregationis die 21 martii 1898.

Micislaus cardinalis Ledochowski, praefectus.
Aloisius Vecchia, secretarius.

Sanctissimi domini nostri Leonis divina providentia papae XIII allocutio habita in consistorio diei XXIV martii anni MDCCCXCVIII.

Venerabiles fratres.

Gratum quidem nobis in summa senectute solatium anni initia praebuere: significationes animorum dicimus undique adlatas hoc tempore, quae

salutariter excitata in pontificatum maximum studia auctamque pietatem popularem testantur. Verumtamen si iucunda ad cogitandum ista sunt, ac spem aliquam meliorem videntur ostendere, nostis ex adverso quam multa premant ad perpetiendum acerba. Quod enim saepius hoc ipso ex loco nominatimque sexdecim ante mensibus conquesti ad vos sumus, divino muneri officioque nostro nihil est de libertate debita restitutum. Permanent, ut videtis, eadem asperitates rerum, eademque circumiecta vis est incommodorum. In his deslere silentio, quam commemorare iniurias malumus haud ita pridem avitae fidei in oculis prope nostris impune renovatas: atque his ipsis postremis diebus oblata civitati exempla pravi moris deterrima. Unum non silebimus, videlicet cum iustitia quam valde discrepet illa in commemorando captae urbis dominatu ostentatio recona. At vero, quoscumque casus tempora invexerint, sunt plane apostolicae sedis iura multo sanctora, quam ut aboleri aut mutari iniuriae diurnitate queant.

Muneris nostri auctoritatem sibi potissimum hodie deposcit ecclesia Antiochena Graecorum Melchitarum, in viduitate scilicet anno superiore relicta ob interitum venerabilis fratris Gregorii Iuseef patriarchae, qui eam diu rexerat atque integre. Cum alium subrogari in demortui locum oporteret, episcopi graeci ritus eius rei causa ad synodum convenerunt, idque mense februario proximo in monasterium congregationis Basilianae Aleppinae Sanctissimo Salvatore dicatum in oppido Sarba, in monte Libano: laticque de more suffragiis, patriarcham dixere venerabilem fratrem Petrum Geraigiry episcopum Caesariensem Panaensem Graecorum-Melchitarum. De negotio universo litteras subinde ad nos dederunt episcopi suffragatores, itemque dedit patriarcha delectus, adiecta, ut aesolet, fidei catholicae professione suiue in Romanam apostolicam ecclesiam obsequii testificatione quibus eiusdem litteris cum ea, tum illi postulant ut electionem confirmare sacrique pallii honorem electo tribuere apostolica auctoritate velimus. Est profecto cur arbitremur futurum ut venerabilis frater Petrus Geraigiry honore et munere sapienter atque e salute communi fungatur. Quamobrem tota causa ad cognoscendum permissa nonnullis sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus e sacro consilio christi-

stianae fidei propagandae pro negotiis orientalis ritus, de eorum contentia venerabilem fratrem supra dictum patriarcham confirmandum, eique pallium de corpore beati Petri sumptum concedendum hodie censuimus.

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra confirmamus et approbamus electionem seu postulationem a venerabilibus fratribus Graeco-Melchitarum nationis episcopis factam de persona praedicti Petri Geraigiry episcopi, quem a vinculo, quo tenebatur, ecclesiae Caesariensis Panaecensis Melchitarum absolvimus, ac transferimus ad commemoratam patriarchalem Antiochenam Graeco-Melchitarum ecclesiam, praeficientes ipsum in patriarcham et pastorem eiusdem nationis, prout in decreto et schedula consistorialibus exprimitur. In nomine Patris † et Filii † et Spiritus † sancti. Amen.

Post haec reverendus pater dominus Ioannes Baptista Lugari consistorialis aulae advocatus, in consistorium introductus apud sanctitatem suam pro electo patriarcha pallium postulavit.

Et cum summus pontifex benignissime annuisset, praememorati patriarchae Petri procurator reverendissimus pater Carolus Kühne, collegii graeci rector, absoluto consistorio sic pontifici gratias egit.

Gratiarum actio.

Beatissime pater.

Nomine reverendissimi domini Petri Geraigiry patriarchae Graeco-Melchitae, qui sanctitatis vestrae munificentia ac benignitate modo confirmatus et

sacri pallii decore ornatus est, gratias ago paternitati vestrae sanctissimae. Tota etiam ecclesia Melchitarum hodie summo gaudio perfunditur, quia sanctitati vestrae placuit novi ipsorum patriarchae merita hoc excellenti praemio afficere. Multa enim reverendissimus dominus Petrus populo suo fecit bona, ecclesiam cathedralem aedificans, orphanotrophium et varias scholas erigens atque omnino virum prudentissimum, fortissimum, studiosissimum religionis et honoris divini; addictissimum sacrae aedificandae praestans. Laetatur insuper ecclesia Graeco-Melchitarum, quia eodem gratiae pontificiae actu etiam ipsorum fidelitatem erga sanctam sedem et erga ecclesiam catholicam a Iesu Christi vicario honorari putat. Certe hoc signum summae pietatis vestrae in filios generosissimos illius gentis, quae antea aetate tanta constantia in tot persecutionibus sacrificio bonorum temporalium, immo etiam

profusione sanguinis fidem suam professam est, religionis ardorem necnon amorem filialem erga supremum omnium fidelium pastorem ac patrem augeret et inflammabit. Filii illius nationis hic praesentes erunt testes maximae pietatis et eximiae curae, qua beati Petri in cathedra Romanae successor ecclesiae orientales complectitur. Propterea hi omnes ut hodie mecum gratissimis animis laetantur et exultant, ita aliquando in patriam reversi apostolicae aedis piam providentiam praedicabunt et popularium suorum fidelitatem in Christi vicarium confirmabunt.

Ut autem felicitati tum pastoris tum gregis cumulus addatur, peto benedictionem apostolicam pro reverendissimo domino patriarcha, pro ipsius populo fideli necnon pro me, indigno eius procuratore.

SYNODUS A MELCHITIS HABITA IN SEMINARIO DE AIN-TRAZ AD CREANDUM NOVUM PATRIARCHAM

1902 iunii 28.

Res in hac synodo gestae satis luculenter expressae habentur in actis litterariis *Echos d'Orient*, t. VI (1903), p. 83-6, a viro negotiorum melchiticorum peritissimo. Verum, ut ingenue fatear, vix synodus dici potest congregatio illa episcoporum, in qua Cyrillus Geha archiepiscopus Aleppensis non scrutinio sed viva voce seu per acclamationem patriarcha designatus est, plaudente universa natione, quae gravissimis disensionibus laboraverat ultimis patriarchae Petri Geraigiry temporibus. Ad prae-

cavenda mala, quae in praecedenti electione locum habuerant, Cyrillus Geha vicarius patriarchalis statim post Geraigiry obitum a sacra congregatione provido consilio renuntiatus fuerat, rem probante ipso gubernio turcico: ex quo factum est, ut laicorum hominum partes et omnes seditionum viae penitus interclusae fuerint. Faxit Deus optimus ut perrarum illud eligendi genus frequentius apud nostros Melchitae obtineat!

DECRETUM QUO CYRILLUS GEHA IN VICARIUM APOSTOLICUM PATRIARCHALEM DEPUTATUR

1902 aprilis 30.

Cum per obitum reverendissimi domini Petri Geraigiry sedes patriarchalis Antiochena graeco-melchita vacare contigerit, sanctissimus dominus noster Leo divina providentia papa XIII in audientia diei 29 labentis mensis, ne eadem ecclesia pastoris solatio destituatur, omnibus mature perpensis, decrevit ac statuit, ut deputetur interim in vicarium

apostolicum patriarchalem reverendus dominus Cyrillus Geha archiepiscopus Aleppensis cui omnes episcopi ac universa Melchitarum natio subesse debeat. Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus sacrae congregationis de Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis, die 30 aprilis 1902.

Pro cardinali praefecto Aloisius Vecchia, secretarius.
Antonius Savelli-Spinola, secretarius.

¹ Beryti obierat die 24 aprilis 1902, hora aequi-undecima post meridiem. (Cf. *Echos d'Orient*, t. V (1902), p. 298-302.)

DECRETUM QUO IDEM CYRILLUS GEHA SYNODI AD ELIGENDUM PATRIARCHAM CONGREGANDAE PRAESES RENUNTIATUR

1902 maii 21.

Cum per obitum reverendi patris domini Petri Geraigiry sedes patriarchalis Antiochena graeco-

melchita vacare contigerit, ideoque ad novam electionem deveniendum sit; sanctissimus dominus no-

ster Leo papa XIII, pro sollicitudine qua urgetur A
omnium ecclesiarum, ut rite omnia procedant, man-
davit, ut episcopis eiusdem ritus synodaliter con-
venientibus ad successoris electionem peragendam
praesit nomine et auctoritate sanctitatis suae reve-
rendus pater dominus Cyrillus Geba archiepiscopus
Aleppensis ac vicarius apostolicus patriarchalis, cum
facultate suspendendi synodum, quoties animadver-
tat (quod absit) vel suffragia convenire in personam
quae tanto munere indigna censi possit, vel res-
olutiones capi, quas summus pontifex admittere
nequeat. Cum tamen merito sperare liceat, omnia

rite atque ordinate fore processura, servatis scilicet
sacris canonibus et apostolicis constitutionibus, idem
vicarius apostolicus integram relinquet episcopis
canonicam libertatem in electionis negotio peragenda.
Haec omnia idem sanctissimus dominus noster per
huiusmodi sacrae congregationis decretum expediri
iussit atque ab omnibus ad quos spectat inviolate
servari, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus sacrae congregationis
de Propaganda fide, die 21 maii 1902.

Mieczslaus cardinalis Ledochowski, praefectus.
Antonius Savelli-Spinola, secretarius.

3.

PACTA AB EPISCOPIS IN SYNODO CONGREGATIS INITA *

1902 iunii 29.

Nous évêques soussignés de la nation grecque
catholique, étant réunis en ce jour, 29 juin 1902,
au séminaire d'Aïn-Traz, au mont Liban, pour élire B
le successeur de sa béatitude Pierre IV d'heureuse
mémoire, après avoir fait échange d'opinions et
examiné l'état actuel de la nation, nous décidons
à convenir des articles suivants entre nous et sa
béatitude le patriarche à élire, afin qu'ils servent
de loi pour baser désormais nos droits réciproques.

1. Nous décidons et sanctionnons que la ville
de Damas demeure, comme par le passé, le siège
de la résidence patriarcale d'Antioche. Ce siège
ne peut être transféré en un autre lieu sans le con-
sentement unanime des évêques de la nation et
l'approbation du souverain pontife.

2. Il n'est pas loisible au patriarche de se
donner une résidence en dehors des limites de son
éparchie patriarcale.

3. L'autorité de monseigneur le patriarche
s'étend à tous les fidèles de la nation, selon que
cela a été déclaré par sa sainteté le pape Léon XIII,
heureusement régnant, dans son encyclique en date
(du 30 novembre 1894). Cette autorité s'exerce
immédiatement sur les trois sièges du patriarche:
Damas et ses dépendances, Jérusalem et ses dépen-
dances, toute l'Égypte et toutes les villes ou postes
situées en dehors des éparchies des évêques légi-
times. En dehors des lieux susdits, elle s'exerce
par le moyen des évêques, selon le droit canonique.

4. Le patriarche peut visiter en personne toutes
les éparchies, une première fois après son élévation
au siège patriarcal, et aussi en d'autres circon-
stances, comme s'il s'y trouve des affaires impor-
tantes et urgentes. Dans ce cas, l'évêque de chaque
éparchie doit accompagner sa béatitude tant qu'elle
est son hôte. Sa béatitude doit aussi en avertir
l'évêque du lieu, afin que les droits du visiteur et
du visité soient sauvegardés.

5. Le divan patriarcal est considéré comme un
tribunal d'instance supérieure et comme un tribunal
d'appel pour toutes les éparchies. Le patriarche
a le droit d'examiner les procès qui lui sont sou-
mis, soit par un évêque quelconque, soit par les
fidèles, et cela, soit que l'on désire en appeler de
la sentence de l'évêque ou porter plainte contre lui.

6. Le patriarche doit se faire accompagner de
deux évêques résidentiels qui constitueront sa cour
patriarcale. Ils l'accompagneront partout où il ira,
et seront pour lui des conseillers qu'il consultera
et d'après l'avis desquels il procédera dans tous
ses actes. Ces deux évêques seront appelés de
leur éparchie et remplacés tour à tour chaque
année par deux autres. S'il arrivait que l'un des

deux évêques dont le tour est arrivé fût empêché
pour des causes majeures de se rendre à cet appel,
il serait remplacé par celui qui vient immédiate-
ment après lui. Quant à celui-là, il sera appelé
l'année suivante.

7. Dans les affaires civiles ou religieuses con-
cernant toute la nation, le patriarche ne peut porter
une sentence ou prendre une décision sans con-
sultier tous les évêques de la nation. Il doit suivre
la manière de voir de la majorité, et il s'en as-
surer, soit par lettre, soit de vive voix.

8. Le patriarche ne peut nommer un vicaire
national dans les grandes capitales comme Con-
stantinople, Rome ou Paris, ou à quelque autre
poste de ce genre, sans avoir pris l'avis de tous
les évêques, et il doit suivre celui de la majorité.

9. Sa béatitude le patriarche n'a pas le droit
de nommer des vicaires patriarcaux officiels dans
une éparchie, si ce n'est pour ses biens propres ou
ses affaires pécuniaires, dans les endroits où il en a.

10. Le patriarche n'a pas le droit de s'opposer
à l'exécution des sentences des tribunaux, ni de
nommer les membres de ces tribunaux en dehors
des limites de son éparchie particulière, sans s'être
entendu préalablement avec l'évêque du lieu.

11. Le séminaire d'Aïn-Traz et ses propriétés
sont le bien inaliénable de la nation entière; en
conséquence, le patriarche n'a pas le droit de dis-
poser de ces biens, soit en les vendant, soit en
les hypothéquant, soit en les échangeant contre
d'autres, sans demander l'avis de leurs grandeurs
les évêques.

12. Lorsqu'un évêque ou un prêtre du clergé
patriarcal a donné sa démission du service des
âmes, il a le droit de demeurer dans le susdit
séminaire.

13. Nous avons décidé de rouvrir le séminaire
d'Aïn-Traz que les circonstances ont obligé de
fermer temporairement. Ce sera un séminaire
général pour tous les évêchés de la nation, de sorte
que chaque évêque ait le droit d'y mettre deux
élèves en son nom; le reste sera au nom du
patriarche.

14. Quant au séminaire de Sainte-Anne, nous
décidons de le fortifier et de l'honorer par tous
les moyens en notre pouvoir; nous entourerons
d'égards et de considération ses directeurs, les
révérends Pères Blancs. C'est, en effet, le moins
que nous puissions leur rendre, en retour de leur
extrême désintéressement et des grands services
qu'ils rendent à notre nation grecque catholique.

15. Leurs seigneuries les évêques doivent avoir
pour la personne du patriarche le plus profond

* Ex ipso originali quod prae manibus habuit gallice reddidit Cyrillus Charon in *Echos d'Orient*, t. X (1907), p. 360-2.
Quam translationem intactam relinquere satius visum est, ommissis tamen interpretis animadversionibus quae ad rem nostram
non pertinebant.

respect; ils garderont à son égard une complète obéissance, en faisant exécuter ses sentences dans les jugements d'appel, ou relativement aux affaires dont il les entretient dans ses lettres encycliques, ou en recevant tous les conseils paternels qu'il leur envoie à l'occasion.

16. Les articles ci-dessus devront être ajoutés aux décisions du synode dont nous devons hâter la tenue par tous les moyens à notre disposition.

† Cyrille, patriarche d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem.

† Euthyme Zouhóf, archevêque de Tyr.

† Basile¹, évêque de Saïda et Deir-el-Kamar.

† Nicolas², archevêque de Bosra et Hauran.

† Flavien³, archevêque de Homs, Hama, Yabroud et dépendances.

† Méléce Fakkák, évêque de Beyrouth et Gébail.

¹ Hajjar.

² Qadi.

³ Kfour.

† Le vicaire patriarcal du siège d'Alexandrie, l'évêque Athanase Nâqer.

† L'humble Germanos Mo'aqqad, évêque de Laodicée.

† Agapioe Ma'aloóf, évêque de Ba'albeck et dépendances.

† L'humble Joseph Doûmânt, évêque de Tripoli de Syrie et dépendances.

† Cyrille Maughabghab, évêque de Fourzol, Zahlé et de la Bq'a.

† Ignace⁴, archevêque de Tarse, vicaire général patriarcal à Damas, sous réserve des droits de son rang.

† Paul Abt Mourâd, métropolitain de Damiette et vicaire patriarcal à Rome, sous réserve de ses droits.

† Grégoire⁵, évêque de Saint-Jean-d'Acre, Caffa, Nazareth et de toute la Galilée.

† Clément Ma'aloóf, évêque de Baniâs et dépendances.

⁴ Homsy.

⁵ Hajjar.

4.

DECRETUM SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE PRO NEGOTIIS RITUS ORIENTALIS QUO CYRILLUS GEHA IN PATRIARCHAM CONFIRMATUR

1903 iunii 3.

Vacante patriarchali ecclesia Antiochena graeco-melchita per obitum bonae memoriae Petri Geraigiri novissimi eiusdem praesulis, episcopi eiusdem ritus synodally convenientes in aedibus seminarii de Ain-Traz die 28 iunii 1902 elegerunt in patriarcham reverendum patrem dominum Cyrillum Geha archiepiscopum Aleppensem et vicarium apostolicum patriarchalem. Quo facto tam electus quam electores humillime flagitarunt a sanctissimo domino nostro Leone divina providentia papa XIII ut praefatam electionem confirmare atque electo patriarchae sacrum pallium concedere dignaretur.

Quam quidem electionem et postulationem cum eminentissimi ac reverendissimi patres cardinales sacrae congregationis de Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis de mandato sanctitatis suae in generali conventu habito die prima decembris anni 1902 examinandam ceperint: omnibus iuris,

facti et personarum momentis rite perpensis, censuerunt supplicandum esse sanctissimo ut, praevia sanatione omnium et quorumcumque defectuum, si qui in praedicta electione seu postulatione quomodolibet intercesserint, nec non absolute a vinculo quo electus patriarcha Aleppensi ecclesiae adstrictus tenebatur, eandem probare et confirmare atque insuper sacrum pallium eidem electo benigne concedere dignetur.

Quae cum sanctitati suae per subscriptum sacrae huius congregationis secretarium, in audientia diei 17 praedicti mensis relata fuerint, sanctissimus dominus noster eminentissimorum patrum sententiam benigne probavit.

Datum Romae ex aedibus eiusdem sacrae congregationis die 3 iunii 1903

Frater Hieronymus Maria cardinalis Gotti, praefectus.
Antonius Savelli-Spinola, secretarius.

5.

PROPOSITIO CONSISTORIALIS PATRIARCHALIS ECCLESIAE ANTIOCHENAE NATIONIS GRAECO-MELCHITARUM *

Eminentissime et reverendissime domine.

Sanctissimus dominus noster in proximo consistorio proponet patriarchalem ecclesiam Antiochenam nationis Graeco-Melchitarum, vacantem per obitum bonae memoriae Petri Geraigiri, ultimi illius patriarchae contra Romanam curiam defuncti; item referet ipsius ecclesiae statum, nec non qualitates reverendi patris domini Cyrilli Geha, archiepiscopi Aleppensis, ab episcopis catholicis eiusdem nationis in seminario Ain-Traz electi seu postulati, atque iuxta decretum sacrae congregationis de Propaganda fide negotiis orientalis ritus praepositae ab eadem sanctitate sua adprobatum ad memoratam ecclesiam patriarchalem Antiochenam nationis Graeco-Melchitarum ex benignitate praefatae sanctitatis suae confirmandi ac promovendi.

Cum magna Antiochia, celebris quondam ac primaria Syriae civitas, semidiruta modo atque infidelium iugo miserrime subsit, hinc patriarcha Graeco-Melchitarum moram ducit in seminario Ain-Traz in monte Libano.

Quocirca inibi Graeco-Melchitae ecclesiam habent cum sacratio sacra suppellectili ad divina obeunda officia sufficienter instructo, et per patriarcham a quibusdam presbyteris adiutum animarum cura ipsamet exercetur in ecclesia, ubi, praeter baptismalem fontem ac plures etiam insignes sanctorum reliquias, praesto sunt turris sacra cum campanis et cetera graeco ritui convenientia atque coemeterium.

Patriarchatus ad fines imperii turcici se porrigit, ac plures episcopos habet suffraganeos, qui in suis civitatibus atque dioecibus omnes fideles catholicos eiusdem ritus moderantur, atque plura sive pro viris sive pro mulieribus monasteria aliasque pias sub se complectitur institutiones.

Confirmandus et in patriarcham Graeco-Melchitarum promovendus est praefatus reverendus pater dominus Cyrillus Geha, qui mense novembri 1840 Aleppi progenitus, et ecclesiasticis studiis laudabiliter peractis, sacerdotio dudum initiatus, in sacro ministerio valde adlaboravit. Anno 1885 ad archiepiscopalem aedem Aleppensem promotus est, ubi eiusmodi exhibuit doctrinae, gravitatis, prudentiae,

* Propositiones huiusmodi super confirmando in consistorio patriarcha Antiochena Graecorum Melchitarum iisdem verbis, mutatis mutandis, semper concipiuntur; quare satis duxi postremam hanc in opus nostrum recipere.

morum probitatis, caritatis ac zeli in Christi fide A propaganda, atque erga sanctam sedem apostolicam obsequii ac reverentiae specimina, ut dignus expropter sit censendus qui apud illos fideles amore et aestimatione afficiatur, quique in patriarcham Graeco-Melchitarum confirmetur, atque ad memoratam ecclesiam Antiochenam promoveatur.

Haec omnia constant ex documentis quae in tabulario asservantur eiusdem sacrae congregationis de Propaganda fide.

Fidei vero professionem orientalibus praescriptam iam emisit.

Supplicatur pro expeditione cum absoluteione a vinculo sedis archiepiscopalis Aleppensis Melchitarum, atque, praevia sanatione omnium et quorundamque defectuum si qui quomodolibet in recensita electione seu postulatione intervenerint, cum promotione ad ipsam patriarchatum Antiochenum Graeco-Melchitarum, nec non cum clausulis necessariis et opportunis.

6.

LEONIS PAPAE XIII ALLOCUTIO IN CONSISTORIO HABITA QUA PATRIARCHAM ELECTUM CONFIRMAVIT. EIDEMQUE PALLIUM TRADIDIT

1903 iunii 22.

Venerabiles fratres

Referre ad vos de negotio debemus, quod sane B expeditur hodierno die, ecclesia Antiochena Graecorum-Melchitarum requirit. Hanc in viduitate reliquerat patriarcha suus, venerabilis frater bonae memoriae Petrus Geraigiry, superiore anno morte sublatus. Quod igitur facto opus erat, catholici ex eadem natione episcopi, ut de successore decernerent, in synodum more institutoque veteri convenere. In aedibus seminarii de Ain-Trax synodus habita. Die autem vicesimo octavo iunii anno 1902, consentientibus omnium suffragiis et acclamatione, in demortui locum dixere patriarcham venerabilem fratrem Cyrillum Geha archiepiscopum Aleppensem, vicarium apostolicum patriarchalem. Mox episcopi suffragatores supplicandum nobis curavere, ut electum patriarcham rite confirmare sacrique honore pallii afficere placeret. Eadem electus suppliciter rogavit, facta, ut assolet, catholicae fidei professione. Rem totam ad cognoscendum, sententiamque dicendam delegavimus ad sacram congregationem christiano nomini propagando, negotiis ritus orientalis praepositam, quae causa probe perpensa, postulatis annuendum censuit.

Venerabilem fratrem Cyrillum Geha ornamentis animi praeditum esse constat non paucis nec vulgaribus. Varia ille excultus doctrina, integritate vitae morumque suavitate praestans, episcoporum collegarum suorum opinione maxime floret. Idem in archiepiscopatu Aleppensi gerendo virtutem ac prudentiam suam probavit: ideoque explorata spes est, futurum ut altiore etiam in gradu locatus communem expectationem digne expleat. Haec ob causas, de sententia sacrae congregationis supra dictae, eundem venerabilem fratrem in patriarcham Antiochenum Graecorum-Melchitarum confirmandum, eique pallium de corpore beati Petri sumptum conferendum iudicavimus. Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli et nostra, confirmamus et approbamus electionem seu postulationem a venerabilibus fratribus episcopis graeco-melchitis factam de persona venerabilis fratris Cyrilli Geha, eumque a vinculo absolutum, quo ecclesiae Aleppensi adstrictus tenebatur, praeficimus in patriarcham ecclesiae Antiochenae Graecorum-Melchitarum, prout in decreto et schedulis consistorialibus exprimitur: contrariis non obstantibus quibuscumque. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.

APPENDIX.

CONSTITUTIONES MONACHORUM ET MONIALIUM SOAIRITARUM SANCTI BASILII MAGNI.

Qui per Syriam dispersi sunt monachi melchitae satis copiosi tres familias vel tres congregationes efficiunt. Omnes sub regula basiliana militant. Prima congregatio, cui a *Deir el Mouchalles* seu monasterio Sanctissimi Salvatoris nomen est, proprias quidem constitutiones habet, sed nondum vulgatas neque a sede apostolica recognitas: eius institutor est Euthymius Saifi, notissimus ille archiepiscopus Tyrius et Sidoniensis, de quo multa legi possunt in monumentis a me in hoc tomo evulgatis. Altera, quae *Aleppinorum* ab urbe Aleppo dicitur, et tertia, quae *Baladitarum* seu indigenorum nomine gloriatur, ad unam congregationem primitus pertinebant, quae a monasterio Sancti Ioannis vulgo *Mar Hanna* in monte Libano prope pagum *Sciueir* nuncupata, in duas partes anno 1829 divisae sunt. Horum monachorum, qui *basiliani regulares* dicuntur, constitutiones habentur a sancta sede recognitae et approbatae anno 1757. Monachi illi Sancti Ioannis seu Soairitae monialium quoque monasterium institui curarunt apud Sanctissimam Annuntiationem quae dicitur, quarum regimen cum in spiritualibus tum in temporalibus retinuerant post longa illa dissidia quae in monumentis supra evulgatis me-

morantur. Harum vero congregationum res gestas non est huius loci enarrare¹; at operae pretium duxi appendicis instar constitutiones edere quae a sancta sede probatae fuerunt.

Constitutiones cum monachorum tum monialium Soairitarum auctor fuit Nicolaus Saigh abbas generalis, qui pie in Domino obdormivit die 17 decembris anno 1756. Is multum laboris in regulis conscribendis atque in ordinem redigendis insumpisse ferunt monachi Soairitae: quo iure, videat qui easdem constitutiones cum aliis constitutionibus monachorum maronitarum sancti Antonii a Clemente XII anno 1735 approbatis conferre voluerit. Ex instituta huiusmodi collatione facile deprehenditur, Nicolaum Saigh praedictas Maronitarum constitutiones de verbo ad verbum excerpisse, si pauca excipias, quae provinciales spectant, ideoque superflua, cum provinciales apud Melchitas monachos non habeantur. Id notatum volui, cum ne verbum quidem de plagiaria ista Nicolai Saigh opera tum a Melchitis tum ab ipsis censoribus Romanis dicatur.

¹ Multa iam exhibuit lecta omnino digna vir optimus Paulus Baccal in *Eccles. d'Orient*, postremis huius aetatis.

Constitutionum librum primus recognoscendum suscepit Antonius Xaverius cardinalis Gentili, episcopus Praenestinus, prudentia, doctrina, pietate eximius, cui aperte currenti calcaria addebant monachi Soanenses per haec litteras a monte Libano Romam anno 1751 missas:

„Eminentissimo e reverendissimo signore.

„Baciando con ogni venerazione il lembo della sacra porpora di vostra eminenza, noi servi umilissimi della medesima monaci melchiti basiliani della congregazione di San Giovanni in Soairo, umilmente esponiamo, che avendo la santità di nostro signore felicemente regnante colla sua decretale dell'anno 1744 concernente li affari della nostra nazione ordinato a noi e alle monache della nostra congregazione di abbracciare le regole di san Basilio e di accomodare le costituzioni in conformità di dette regole, e presentarle alla sacra congregazione di Propaganda ad effetto di esaminarle et approvarle e di farle confermare dalla suprema autorità della sede apostolica: noi puntualissimamente e con cieca ubbidienza, e rassegnazione abbiamo esattamente eseguito in tutto e per tutto li ordipi di sua beatitudine, come è noto a vostra eminenza, che coll'innata sua bontà e benignità si è degnata esaminare e approvare le nostre costituzioni e rimetterle alla sacra congregazione: come anche le monache che si trovano di numero venticinque le avevano fatte presentare da tre anni e più le loro costituzioni per l'istesso effetto. Pertanto siccome la sospensione e procrastinazione della confermazione delle prefate costituzioni non solamente, al dir del savio, attristano lo spirito, ma ancora cagionano la confusione dell'ordine, perciò umiliati ai piedi di vostra eminenza la supplichiamo per le sacre viscere di Gesù Cristo a volgere un benigno e pietoso sguardo verso di noi, suoi perpetui oratori, con sollecitare la confermazione delle nostre costituzioni unitamente colle regole in nome proprio della nostra congregazione, aggiugnendole anco tutte quelle grazie ed indulgenze solite darsi dalla sede apostolica a suoi monaci e monache; assicurando l'eminenza vostra che con tal grazia ci darà un grandissimo sollievo in queste nostre continue tribulazioni che tutto di proviamo dalli inimici della santa fede, e gliene resteremo infinitamente obbligati; e pregando per fine il Signore Iddio a degnarsi prolungare li vita di vostra eminenza per il ben comune della chiesa di Dio, ci rassegnamo di vostra eminenza umilissimi e obbedientissimi servi.

„Padre Nicola abate generale e suoi monaci basiliani melchiti di San Giovanni in Soairo.

„San Giovanni in Soairo, 20 ottobre 1751.“

Opus a cardinali Gentili die 13 martii 1753 repentina morte abrepto inceptum tandem absolvit Fortunatus Tamburinus, ex abate Sancti Pauli in via Ostiensis presbyter cardinalis tituli Sancti Callisti, a quo in congregatione generalis die 8 martii 1757 habita haec referebantur:

„La santità di nostro signore nella sua decretale *Demandatum* diretta al patriarca Antiochono de' Greci-Melchiti ed alli vescovi dello stesso rito, al § *Denum*, ordinò che monachi utriusque congregationis sub invocatione respective Sanctissimi Salvatoris et Sancti Ioannis observent regulam genuinam sancti Basilii, eis tradendam a venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus negotiis Propagandae fidei praepositis. Questa regola essendo stata consegnata ai suddetti monaci, l'hanno essi ricevuta ed accettata: e sopra

della medesima i monaci della congregazione di San Giovanni in Soairo hanno formate le particolari loro costituzioni. Sono le medesime state esaminate per ordine di sua beatitudine prima dalla chiara memoria del signor cardinal Gentili e di poi da me. Fatte dunque alcune correzioni, il padre generale e definitori della medesima congregazione fanno istanza, che per la piena osservanza di esse, siano le medesime confermate con breve pontificio: la qual cosa sembra del tutto ragionevole.“

Cui relationi cum a sacra congregazione rescriptum fuisset: „Supplicandum sanctissimo pro petita confirmatione per litteras apostolicas in forma brevis.“ idem cardinalis Tamburinus, in audientia die 21 aprilis 1757 habita, de toto negotio verbum fecit cum sanctitate sua hoc pacto: „Beatissime pater. Constitutiones monachorum Melchitarum ordinis sancti Basilii congregationis sancti Ioannis in Soairo nuncupatae ex sanctitatis vestrae mandato expendit clarae memoriae dominus cardinalis Gentili, in quibus nonnulla corrigenda notavit: eodem domino cardinali vita functo sanctitati vestrae placuit eas mihi examinandas committere, quas cum attente perlegerim, alia quoque, ultra eas quae a praefato domino cardinali fuerunt animadversa, emendationem mereri mihi visa sunt, quas ita purgatas iterumque transcriptas ad sanctitatis vestrae pedes humillime depono.

„Unum adiciendum putavi cap. 5, num. 3, in fine videlicet: postquam fuerat firmatum absque ordinariorum licentia non posse monachos saecularium confessiones audire, addidi: „Nisi in casu, quem Deus avertat, si nullus ex nostra natione adesset catholicus antistes, a quo licentia postulari valeret: tunc enim permissum foret nostris sacerdotibus cum abbatibus licentia eorum confessiones excipere.“ Quam additionem opportunam putavi, quia Melchitarum natio pro maiori parte Graecorum schismate involuta reperitur; quare accidere poterit episcopos in quorum dioecesibus huius congregationis monasteria sita sunt, esse schismaticos: tunc vero, ne catholici ob ministrorum carentiam a catholica fide deficiant, necessarium videtur, ut ab apostolica sede eis provideatur; optimum autem est remedium ut monasteriorum abbates valeant pro eiusdem nationis saecularibus, in illo tantum casu, confessiones designare; quod eis permissum erit, cum a sancta sede constitutiones istae erunt approbatas.

Supplex illorum libellus erat tenoris sequentis: „Eminentissimi e reverendissimi signori. — L'abate generale don Nicola Saig, li quattro definitori e tutti gli monaci Basiliani greco-melchiti della congregazione di San Giovanni in Soairo nel Kesovano umilissimi oratori dell'eminenza vostra ossequiosamente rappresentano, qualmente dopo avere con tutta commissione e di comune consentimento abbracciata in ubbidienza degli ordini supremi di nostro signore la regola genuina di san Basilio trasmessagli da cotesta sacra congregazione, e dopo avere umiliate alla santa sede le costituzioni monastiche da essi formate in coerenza della detta regola, furono dalla santità sua commesse per la necessaria revisione all'eminentissimo signor cardinal Tamburini, dal quale previo un ben diligente esame sono state esaminate e corrette.

„Supplicano pertanto la somma benignità dell'eminenza vostra a volerli benignamente degnare d'impetrare dalla clemenza di sua santità a lor favore le seguenti due grazie:

„Prima, che le dette costituzioni siano confermate con autorità pontificia per mezzo di un breve apostolico precisamente e nominatamente per la loro congregazione di San Giovanni di Soairo;

„Seconda, che le medesime costituzioni siano impresse in carattere arabo e latino nella stamperia di codesta sacra congregazione di Propaganda, per ovviare e prevenirlo a qualunque controversia o dubbio, che potesse moverli in qualsivoglia tempo circa l'autorità ed osservanza delle medesime. Che ecc.“

"Hae itaque constitutiones ita emendatas apostolica confirmatione per litteras in forma brevis a sanctitate vestra impetranda dignas existime; sunt enim ad monasticam disciplinam in eadem congregatione promovendam valde profusae, quas si monachi exacte servaverint, futurum spero, ut ex eadem congregatione idonei habeantur operarii ad catholicam fidem in Melchitarum natione propagandam. Hanc tamen meam qualemcumque sententiam superiori sanctitatis vestrae iudicio humillime submitto; et praevia pedum deosculatione, benedictione apostolica muniri venerabundus exoptulo, sanctitatis vestrae humillimus addictissimus atque obsequentissimus servus et creatura.

"Domnus Fortunatus cardinalis Tamburinus."

Porro summus pontifex annuit iuxta petita, ac sequentes litteras apostolicas expediri iussit:

a.

Brevis sanctissimi domini nostri Benedicti XIV pontificis maximi, quo constitutiones monachorum graecorum melchitarum ordinis sancti Basilii Magni congregationis Sancti Ioannis Baptistae in Soairo confirmat.

Benedictus papa XIV ad perpetuam rei memoriam. — Ecclesiae catholicae regimini, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinae sapientiae atque bonitatis abundantiam praesidentes, ea, quae pro felici prosperoque monasticorum ordinum in ecclesia Dei pie sancteque institutorum ac bonorum operum fructus assidue proferre satagentium statu ac gubernio provide prudenterque constituta et ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant et sub illorum directione christifideles divinis obsequiis sub suavi religionis iugo nuncupati vota sua altissimo in sanctitate et iustitia reddere populumque christianum bono vitae suae exemplo fructuosius aedificare et spiritualium aromatum odore perfunderi valeant, apostolici muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, libenter constabimus.

Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii Nicolaus Saig abbas generalis nec non definitores generales monachorum catholicorum graecomelchitarum nuncupatorum congregationis Sancti Ioannis Baptistae in Soairo in Keauano, quod alias postquam felicia recordationis Clemens papa XII praedecessor noster in praemium obsequiorum obedientiaeque, quam monachi praedicti erga hanc sanctam sedem habere, intuituque orthodoxae Romanae fidei, quam inter haereticos infidelesque et schismaticos undique circumsedentes intactam custodire ac servare perrexerant et pergebant, ut maiori cum zelo operam studiumque collocarent, quo alacriter ad catholicae religionis veritatem illustrandam confirmandamque adlaborarent, atque eos, qui variis erroribus irretiti a via veritatis aberrant, ad veram catholicam fidei cognitionem adducerent et adductos etiam confoverent, ecclesiam sanctae Mariae in Domnica seu Dominica vulgo *della Novicella* nuncupatam, adiectasque illi parvas aedes aliaeque annexa et connexa monachis dictae congregationis concesserat, et subinde concessionem huiusmodi ac quoddam perpetuum in dicta ecclesia fundatum beneficium nec non quasdam peculiarias regulas pro monachis dicti ordinis in monasterio dictae ecclesiae constructo pro tempore existentibus conditas per quasdam suas in simili forma brevis expeditas litteras sub certis modo et forma tunc expressis concessit et confirmavit et approbavit; ipsi vero exponentes, qui sub regula sancti Antonii abbatis tunc vivebant illamque pro viribus observabant, in vim cuiusdam nostrae decretalis die 24 decembris 1743 venerabilibus fratribus patri-

archae Antiochens Graecorum Melchitarum et omnibus eiusdem ritus catholicis episcopis eidem patriarchae subiectis datas, in qua inter cetera praescriptum reperitur, nimirum ut monachi utriusque congregationis sub invocatione respective Sanctissimi Salvatoris et Sancti Ioannis observare deberent regulam genuinam sancti Basilii eis tradendam a venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus negotiis Propagandae fidei praepositis, et abstinere ab esu carnum in senes praedictae regulae, cui quidem regulae si monachi praedicti aliquas peculiarias constitutiones addere vellent, quae nec eiusdem regulae observantiae neque graecis ritibus adversentur, eas ab eisdem cardinalibus prius cognoscendas, et si opus esset, corrigendas, atque a nobis auctoritate apostolica confirmandas exhibere tenerentur, regulam eiusdem sancti Basilii ab eisdem cardinalibus traditam, qua par est obedientia susceperunt ac super eam eorum constitutiones condere non omiserunt.

Tenor autem constitutionum huiusmodi est qui sequitur, videlicet:

Partes secundae. De constitutionibus. Caput I. De novitiis etc. — Partes tertiae. Caput I. De processu iudiciali etc.

Quoniam autem exponentes praedicti, sicut nobis nuper exponi fecerunt, ipsi praesertim partis secundae et tertiae constitutiones (quippe qui primam partem illarum regulam sancti Basilii vocant) quo firmiter subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communitari summo desiderio desiderant; nos piis eorumdem exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatas existunt, ad effectum praesentium tantummodo consequendum harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humillime porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium negotiis Propagandae fidei praepositorum, qui iussu nostro praesertim constitutiones dilecto filio nostro Fortunato sanctae Romanae ecclesiae praefatae presbytero cardinali Tamburini nuncupato examinandas commendarunt et relationem dicti Fortunati cardinalis eis factam attenderunt, consilio, supra dictas constitutiones auctoritate apostolica tenore praesentium approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiciamus, omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus etiam substantiales, si qui desuper intervenerint, supplemus et sanamus.

Decorantes easdem praesentis litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac monachis praefatis plenissime suffragari et ab eis respective inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, indicari et debui debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac ordinum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alias roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis,

confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanendis, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceteris contrariis quibuscunque.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die XI iunii MDCCLVII, pontificatus nostri anno decimo septimo.

Dominicus cardinalis Passioneus.

(Loco † sigilli.)

b.

Decretum sacrae congregationis indulgentiarum sacrisque reliquiis praepositas, quo indulgentias ecclesiis monachorum et monialium Graeco-Melchitarum ordinis sancti Basilii Magni congregationis sancti Ioannis Baptistae in Soairo conceduntur.

Ordinis sancti Basilii Graecorum Melchitarum congregationis sancti Ioannis Baptistae in Soairo. Decretum.

Ad humillimas preces patrie Nicolai Saigh abbatis generalis, necnon abbatum, defunctorum, et monachorum ac monialium ordinis sancti Basilii Graecorum-Melchitarum congregationis sancti Ioannis Baptistae in Soairo, quorum regulae et constitutiones a sanctissimo domino nostro Benedicto papa XIV nuper fuerunt approbatae per litteras in forma brevis, sub die XI iunii MDCCLVII, idem sanctissimus dominus noster Benedictus papa XIV attento quod praedictus ordo nullis gaudeat indulgentiis pro diebus sancti fundatoris, propagatorum aliorumque sanctorum, prout ceteri ordinis regulares, indulgentiam plenariam singulis Christi fidelibus confessis et sacra communione reffectis, visitantibus ecclesias monasteriorum eiusdem ordinis monachorum ubicunque existentium: in ecclesiis autem monialium pro ipsis tantum aliisque in earum monasteriis dependentibus, in sequentibus festis anni diebus, videlicet:

Nativitas domini nostri Iesu Christi 25 decembris.

Epiphaniae Domini 6 ianuarii.

Paschatis resurrectionis dominicae.

Ascensionis Domini.

Paschatis Pentecostes.

Assumptionis beatae Mariae virginis 15 augusti.

Nativitas sancti Ioannis Baptistae 24 iunii.

Sanctorum apostolorum Petri et Pauli die 29 iunii protectorum.

Sancti Basilii Magni fundatoris 1 ianuarii.

Sancti Michaelis archangeli 8 novembris.

Sanctorum Ioachim et Annae 9 septembris.

Sancti Ioseph sponi beatae Mariae virginis 19 martii.

Sancti Nicolai episcopi et confessoris 6 decembris.

Sanctae Maecinae sororis sancti Basilii Magni 19 iulii.

Necnon plenariam eisdem monachis et monialibus, visitantibus pariter praedictas ecclesias in sequentibus festis, videlicet:

Purificationis beatae Mariae virginis 2 februarii.

Annuntiationis beatae Mariae virginis 25 martii.

Nativitas beatae Mariae virginis 9 decembris.

Transfigurationis domini nostri Iesu Christi 6 augusti.

Sancti Antonii abbatis 17 ianuarii.

Sanctorum Athanasii et Cyrilli episcoporum

Alexandriae 18 ianuarii.

Sancti Gregorii Naxianseni 25 ianuarii.

Sancti Ephrem Syri 28 ianuarii.

Sancti Leonis papae 18 februarii.

Sancti Gregorii papae 12 martii.

Sancti Benedicti abbatis 21 martii.

Sancti Iacobi Cimacii 30 martii.

Sancti Georgii martyris 23 aprilis.

Sancti Marci evangelistae 25 aprilis.

Sancti Ioannis evangelistae 8 maii.

Sanctae Mariae Magdalenae 22 iulii.

Sancti Laurentii martyris 10 augusti.

Decollationis sancti Ioannis Baptistae 29 augusti.

Sancti Simeonis Stylitae 1 septembris.

Exaltationis sanctae Crucis 14 septembris.

Sanctae Theclae virginis et martyris 24 septembris.

Sancti Lucae evangelistae 18 octobris.

Sancti Matthaei apostoli et evangelistae 16 novembris.

Sancti Ioannis Chrysostomi 13 novembris.

Sanctae Catharinae virginis et martyris 20 novembris.

Sancti Sabae abbatis 5 decembris.

Sancti Ignatii episcopi Antiochiae et martyris 20 decembris.

Sancti Stephani protonartyris 27 decembris.

Sancti Euthymii abbatis 20 ianuarii.

Sancti Isaiae prophetae 9 maii.

Sancti Eliae prophetae 20 iulii.

Ac insuper indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum eisdem monachis et monialibus tantum, visitantibus pariter praedictas eorum ecclesias in aliis sequentibus sanctorum festis, videlicet:

Praesentationis beatae Mariae virginis 21 novembris.

Sancti Silvestri papae 2 ianuarii.

Sanctae Agathae 5 februarii.

Sanctorum quadraginta martyrum 9 martii.

Sanctae Irenae martyris 5 maii.

Sanctae Christinae virginis et martyris 24 iulii.

Sanctae Theodorae 11 septembris.

Sanctae Euphemiae 16 septembris.

Sanctae Sophiae 17 septembris.

Sancti Ananiae discipuli Domini 1 octobris.

Sanctae Euprosinae 25 septembris.

Sancti Clementis papae 25 novembris.

Sanctae Barbarae 4 decembris.

Sancti Ambrosii episcopi et doctoris 7 decembris.

Sanctae Luciae virginis et martyris 13 decembris.

Sanctae Anastasiae 22 decembris.

Die XI augusti MDCCLVII in perpetuum benigne concessit.

Ferdinandus Ioachim cardinalis Portocarrero praefectus.

(Loco † sigilli.)

c.

Breve Benedicti papae XIV ad abbatem generalem et abbates ac monachos Graeco-Melchitas ordinis sancti Basilii Magni congregationis nuncupatae Sancti Ioannis Baptistae in Soairo directum.

Dilectis filiis, Ignatio Gerbus abbati generali, necnon abbatibus et monachis Graecis-Melchitis ordinis sancti Basilii Magni congregationis sub invocatione Sancti Ioannis Baptistae de Soairo in Syria, — Benedictus papa XIV.

Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. — Non possumus satis aptis verbis explicare ingentem laetitiam, qua supremae pastorum principis Iesu Christi vices in terris gerentes, inter gravissimas sacrosancti apostolatus curas et sollicitudines esse undique aggerentes perfundimus, cum audimus ea, quae a nobis maxima cum providentia, salutari consilio et matura deliberatione alias ad regularem monasticam disciplinam observantiam sive inducendam sive adaugendam opportune decreta et praescripta sunt, sincera cum obedientia suscepta, alacri animo debitaeque apostolicis constitutionibus vene-

ratione sedulae executioni dari et studiose ob-
servari. Eapropter maximopere laetati sumus, di-
lectis filiis abbate Ioanne Nacoasi et monacho Thoma
Cherbagi eiusdem ordinis vestri expresse professis
ad apostolicam hanc sedem accedentibus, qui retule-
runt non solum omnia decreta in constitutione nostra
super ritibus Graecorum-Melchitarum, die XXIV
mensis decembris anno MDXLIII data, quae incipit
Demandatum caelitus humilitati nostrae, contenta, in
ordine memorato exacte servari; verum etiam regu-
las et constitutiones iuxta laudata decreta nostra
a vobis concinnatas, ut apostolica auctoritate nostra
approbare et confirmare dignaremur, nomine ac
supplicationibus et bonae memoriae Nicolai Saieg,
dum in humanis ageret, abbatis generalis praede-
cessoris tui et totius congregationis tuae humiliter
exorari. Interea dum dilectus filius noster Fortu-
natus sanctae Romanae ecclesiae cardinalis Tam-
burinus, unus ex congregatione Propagandae fidei
praeposita, ad quam antedictas regulas examinandas
remiseramus, expenderet, dolentes quidem ipsum
Nicolaum Saieg viam universae carnis ingressum,
te vero, dilecte filii Ignati, in eiusdem locum et
munus suffectum esse abbatem generalem gaudentes
accepimus, quippe qui praeclaram de religiosis vir-
tutibus tuis habebamus opinionem: proinde tecum,
dilecte filii, atque cum tota congregatione ex animo
gratulamur, fore in Domino pollicentes, ut congre-
gatio huiusmodi auspicio ductuque tuo nova semper
catholicae pietatis, orthodoxae fidei et regularis
disciplinae incrementa accipiat et proferat, etiam
quoad dilectas in Christo filias moniales sub pari
regula Domino famulantes: quas quidem sub pro-
tectione apostolicae huius sanctae sedis et eiusdem
congregationis de Propaganda fide recepimus: ip-
sarum vero regimen tum spirituale tum temporale
ad vos spectare decrevimus. Porro cum laudatus
Fortunatus cardinalis saepedictas regulas et con-
stitutiones laudasset et approbasset, necnon dignas
existimasset, ut per apostolicas nostras in simili
forma brevis litteras confirmarentur, nos pontificia
benignitate et auctoritate praestare non omisimus.
Ceterum, dilecti filii, qui inter densissimas infidelium,
haereticorum et schismaticorum tenebras aequae at-
que alii orthodoxi populi, apostolicae huic sanctae
Romanae sedi addictissimi, quibuscumque regiones Syriae
incolitis, tanquam stellae fulgentes satagite, ut nova
semper luce adacti, ardentis facies iis praeferre
studeatis, qui veritatis lumen non aspiciunt. Nos
interim caelestis praesidii auspiciem et columnem,
studiosaeque nostrae ad vobis gratificandum volun-
tatis pignus esse cupimus apostolicam benedictionem,
quam uberrima cum divinorum munerum copia con-
iunctam vobis atque ipsis monialibus peramanter
impertimur.

Datum Romae, apud Sanctum Mariam Maiorem
sub annulo Piscatoris die XII augusti MDCCLVII,
pontificatus nostri anno decimoseptimo.

Caletanus Amatus.

(Loco † sigilli.)

*Breve Benedicti papae XIV ad Cyrillum patriarcham
Graeco-Melchitam Antiochenum directum praedi-
ctarum constitutionum confirmationem concernens.*

Venerabili fratri Cyrillo patriarchae Antiocheno
Graecorum-Melchitarum, — Benedictus
papa XIV.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam bene-
dictionem. — Constitutiones ordinis sancti Basilii
Magni, quas dilecti filii abbas generalis necnon
abbates et monachi congregationis sub invocatione

sancti Ioannis Baptistae de Soairo sibi iuxta con-
stitutionem nostram super ritibus Graecorum-Melchi-
tarum de monachorum et monialium disciplina die
XXIV mensis decembris anno MDCCLXIII editam,
quae incipit *Demandatum caelitus humilitati nostrae*,
concinnarunt, postquam dilectus filius noster Fortu-
natus sanctae Romanae ecclesiae cardinalis Tam-
burinus, unus ex congregatione Propagandae fidei
praeposita, accurate examinatas a nobis pariter
approbari et confirmari posse censuit; nos per alias
nostras in simili forma brevis litteras inviolabili
apostolicae firmitatis patrocinio munivimus. Quoniam
autem tibi praeter ceteris, venerabilis frater, magis
compertum exploratumque est, quos inter populos
tam fraternitas tua quam reliqui dilecti filii christi-
fideles orthodoxi habitare et vivere teneantur, ni-
mirum vel infideles vel haereticos vel schismaticos,
orthodoxae fidei cultoribus semper infensos infectos-
que; tum igitur esse, sicut probe intelligimus, ita
te, venerabilis frater, maximopere rogamus et posci-
mus, ut omnem operam studiumque adhibeas, ne
eadem congregatio a quibuslibet vexetur, sed ut in
religiosa pace ac tranquillitate iuxta eandem con-
stitutiones altissimo Domino famulari pergat, et ad
repositam in caelo legitime laborantibus coronam a
iuato aeternoque remuneratore Deo donandam con-
sequantur laudatae congregationis alumni. Interim
tibi, venerabilis frater, apostolicam benedictionem
peramanter impertimur.

Datum Romae, apud Sanctum Mariam Maiorem
sub annulo Piscatoris die XII augusti MDCCLVII,
pontificatus nostri anno decimo septimo,

Caletanus Amatus.

(Loco † sigilli.)

*Breve Benedicti papae XIV ad Maximum archiepis-
copum Graeco-Melchitam Alepensem directum praedi-
ctarum constitutionum confirmationem concernens.*

Venerabili fratri Maximo archiepiscopo Alepensi
Graeco-Melchitarum, — Benedictus papa XIV.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam bene-
dictionem. — Constitutiones ordinis sancti Basilii
Magni, quas dilecti filii abbas generalis necnon ab-
bates et monachi congregationis sub invocatione
sancti Ioannis Baptistae de Soairo sibi iuxta con-
stitutionem nostram super ritibus Graeco-Melchi-
tarum de monachorum et monialium disciplina die
XXIV mensis decembris anno MDCCLXIII editam,
quae incipit *Demandatum caelitus humilitati nostrae*,
concinnarunt, postquam dilectus filius noster Fortu-
natus sanctae Romanae ecclesiae cardinalis Tam-
burinus, unus ex congregatione Propagandae fidei
praeposita, accurate examinatas a nobis pariter
approbari et confirmari posse censuit; nos per alias
nostras in simili forma brevis litteras inviolabili
apostolicae firmitatis patrocinio munivimus. Quoniam
autem te, venerabilis frater, accepimus, antequam
ad archiepiscopatum assumptus fuisses, monasticam
vitam in eadem congregatione sancti Ioannis Bap-
tistae de Soairo professum, praeclaris religiosisque
virtutibus ita praefulsisse, ut in archiepiscopatum
eligi et constitui merueris: nos sane ad maiorem
religiosi pastoralisque animi tui laetitiam et con-
solationem fraternitati tuae pro pontificia benigni-
tate quidquid pro eadem congregatione praestitum
fuerit, significare satagimus. Supervacaneum autem
existimamus eadem congregationem tibi benevisam
et acceptissimam fraternitati tuae commendare, sed
apostolicam benedictionem tibi, venerabilis frater,
peramanter impertimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem A sub annulo Piscatoris die XII augusti MDCCLVII, pontificatus nostri anno decimo septimo.

(Loco † sigilli.)

Caeletanus Amatus.

Aliae in simili forma litterae pariter directae sunt ad Athanasium archiepiscopum Graeco-Melchitam Berytensem, et ad Basilium episcopum Graeco-Melchitam Heliopolitanum, eadem die datae.

f.

Breve Benedicti papae XIV, quo altaria privilegiata in ecclesiis ordinis sancti Basilii Magni congregationis monachorum et monialium Graeco-Melchitarum nuncupatae sancti Ioannis Baptistae in Soairo, in obitu seu aliis post obitum et anniversariis diebus cuiuscunque monachi vel monialis eiusdem congregationis, concedit.

Benedictus papa XIV. Ad perpetuam rei memoriam. — Cum, sicut dilectus filius Nicolaus Saigh modernus abbas generalis monachorum ordinis sancti Basilii Magni Graecorum-Melchitarum congregationis sancti Ioannis Baptistae in Soairo nuncupatae nobis nuper exponi fecit, nonnullae missae in cuiuscunque presbyteri vel clerici aut laici congregationis huiusmodi ac monialium monasteriorum congregationis et ordinis praedictorum obitu, seu aliis post obitum et anniversariis diebus a monachis in sacro presbyteratus ordine constitutis pro anima defuncti vel monialis defunctae a quolibet sacerdote etiam saeculari celebrari debeant, aut soleant, ideoque dictus modernus abbas generalis missas praedictas caelestium munerum, quorum dispensationem fidei nostrae credidit altissimus, largitione a nobis concedorari plurimum desideret; nos piis eiusdem abbatis generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinatis, ut quodcumque sacerdos aliquis eiusdem congregationis missam vel in obitu aut aliis post obitum aut anniversariis diebus praedictorum monachorum aut etiam monialium congregationis praedictae quilibet sacerdos ad quodcumque altare ecclesiarum congregationis praedictae, tam hactenus erectarum quam in posterum erigendarum pro illorum et illarum anima, quae Deo in caritate coniuncta ab hac luce migraverit, celebrabit, missa huiusmodi animae, pro qua celebrata fuerit, perinde suffragetur ac si ad altare privilegiatum celebrata fuisset, auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus et indulgemus. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostrae et cancellariae apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliaeque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscunque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valiturae.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die XXIV septembris MDCCLVII, pontificatus nostri, anno decimo octavo.

Dominicus cardinalis Passioneus.

(Loco † sigilli.)

g.

Breve Benedicti papae XIV, quo indulgentias ecclesiis ordinis sancti Basilii Magni congregationis monachorum et monialium Graeco-Melchitarum, nuncupatae sancti Ioannis Baptistae in Soairo, concedit.

Benedictus papa XIV. Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.

Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus ecclesiae thesauris pia caritate

intenti, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis tam monachorum quam monialium ordinis sancti Basilii Magni Graeco-Melchitarum congregationis Sancti Ioannis Baptistae in Soairo nuncupatae tam hactenus erectis quam in posterum quodcumque erigendis et ubique locorum existentibus, in titularibus ecclesiarum huiusmodi respective, ac in Nativitatis, Epiphaniae, Ascensionis, et Paschatis resurrectionis dominicae et dominica Pentecostes, ac in assumptionis beatae Mariae virginis immaculatae, nativitatis sancti Ioannis Baptistae, et sanctorum Ioseph, Petri et Pauli apostolorum, Nicolai episcopi, Basilii Magni dicti ordinis fundatoris, ac Macrinae virginis eiusdem sancti Basilii sororis festis, necnon nona septembris et octava novembris diebus, a primis vespere usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitaverint, et qui orationi quadraginta horarum continuatarum, non autem, nisi noctis tempore, interpolatarum, de ordinariis respective, licentia in qualibet ex ecclesiis monachorum huiusmodi semel in anno tantum instituendae, per aliquod tempore spatium devote interfuerint, et ibi pro christianorum principum concordia, haereticum extirpatione ac sanctae matris ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Monachis vero et monialibus congregationis huiusmodi praesentibus et futuris ac aliis in praefatarum monialium quolibet monasterio nunc et pro tempore existentibus, etiam vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui et quae suam respective ecclesiam in Purificationis, Annuntiationis, et Nativitatis beatae Mariae virginis immaculatae, Transfigurationis domini nostri Iesu Christi, Exaltationis sanctae crucis, Decollationis sancti Ioannis Baptistae, ac sanctorum Antonii abbatis, Gregorii Magni, Benedicti abbatis, Ioannis Chrysoستي, Marci evangelistae, Mariae Magdaleneae, Laurentii archidiaconi martyris, Lucae evangelistae, Hilarionis abbatis et Eliae prophetae festis, necnon decima octava, vigesima, vigesima quinta et vigesima octava ianuarii, decima octava februarii, vigesima tertia aprilis, octava et nona maii, vigesima octava augusti, prima et vigesima quarta septembris, vigesima sexta octobris, decima tertia et decima sexta novembris, ac nona, vigesima et vigesima septima decembris diebus, ut supra, pariter visitaverint, et, ut praefertur, oraverint, quo die praedictorum id egerint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Necnon eisdem monachis et monialibus ac aliis supradictis vere pariter poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis praedictam suam respective ecclesiam in Praesentationis eiusdem beatae Mariae virginis immaculatae, ac sanctarum Agathae, Irenae martyris, Christianae virginis et martyris, Theodorae poenitentis, Euphemiae virginis et martyris, Barbarae, Luciae, et ordinationis sancti Ambrosii in episcopum, festis, necnon secunda ianuarii, nona martii, decima septima et vigesima quinta septembris, prima octobris, vigesima quarta novembris, et vigesima secunda decembris diebus, ut supra, visitantibus et orantibus, quo die similiter praedictorum id egerint, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis seu aliis quomodolibet debitis poenitentibus, in forma ecclesiae consueti relaxamus. Insuper supradictis monachis et monialibus aliisque praedictis, qui et quae suis respective monasteriis spiritualibus exer-

citius per octo vel decem dies continuos quando-
 A cunque operam dederint, et interea temporis vere
 paenitentes et confessi seu confessae, sanctissimum
 eucharistiae sacramentum sumpserint, et uti supra
 oraverint, etiam plenariam semel duntaxat quolibet
 anno ab eisdem lucrificandam indulgentiam et
 peccatorum remissionem impertimur. Ac monachis
 supradictis, quoties sacras missiones de eorundem
 ordinariorum respective licentia peregerint, et vero
 pariter paenitentes et confessi sanctissimum eucha-
 ristiae sacramentum sumpserint, plenariam similiter
 tempore uniuscuiusque missionis per quemlibet
 eorum semel tantum etiam lucrificandam omnium
 peccatorum suorum indulgentiam et remissionem
 misericorditer in Domino concedimus. Ceterum, ut
 congregatio huiusmodi maiora in dies suscipiat in-
 crompta, omnibus utriusque sexus christifidelibus,
 qui dictam congregationem in posterum ingredien-
 tur, die primo eorum ingressus et die solennis pro-
 fessionis per ipsos respective in ea emittendae, si
 vere etiam paenitentes et confessi sanctissimum
 eucharistiae sacramentum sumpserint, etiam ple-
 nariam, ac tam praesentibus quam futuris eiusdem
 congregationis monachis et monialibus in cuiuslibet
 eorum mortis articulo, si vere quoque paenitentes
 et confessi ac sacra communione refecti, vel, qua-
 tenus id facere nequiverint, saltem contriti, nomen
 Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote inve-
 caerint, plenariam similiter omnium peccatorum
 suorum indulgentiam et remissionem concedimus
 pariter et impertimur. In contrarium facientibus
 non obstantibus quibuscunque praesentibus per-
 petuis futuris temporibus valituris. Volumus autem,
 ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis
 etiam impressis, manu alicuius notarii publici sub-
 scriptis et sigillo personae in ecclesiastica di-
 gnitate constitutae munitis eadem prorsus fides
 adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si
 forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maio-
 rem sub annulo Piscatoris die XXVI septembris
 MDCCLVII, pontificatus nostri anno decimo octavo.

Dominicus cardinalis Passionens.

(Loco † sigilli.)

Ad regulas monialium Sanctissimae Annuntiatio-
 nis quod attinet, cum examinandas corrigendasque
 suscepisset Laurentius cardinalis Ganganelli, qui
 postea Petri cathedram conscendit assumpto Cle-
 mentis XIV nomine, censuit easdem esse appro-
 bandas his verbis:

„Cum nobis sacra congregatio de Propaganda
 fide demandaverit examen constitutionum, quae
 complectuntur regulas pro regimine monialium
 graeco-melchitarum monasterii Sanctissimae Annun-
 tiationis beatissimae virginis Mariae iurisdictioni ac
 curae monachorum congregationis Sancti Iohannis
 in Sosiro subiectarum, iniuncto muneri pro facultate
 satisfacere non praetermisimus. Hinc aliqua
 demenda, aliqua addenda, aliqua demum explicanda
 duximus. Quae ut consultius a nobis perficerentur,
 consilia nostra conferre voluimus cum viris rituum
 morumque Graeco-Melchitarum peritissimis. Prae-
 fatas itaque constitutiones in postremam hanc for-
 mam post nostrum examen redactas, censemus aptas
 esse ad rectum regimen praefatarum monialium
 quoad observantiam regularis instituti, quod pro-
 fitentur, ac propterea eiusdem sacrae congregationis
 auctoritate muniri, et quatenus opus sit, etiam apo-
 stolica firmari tuto posse arbitramur.

„Datum ex sedibus nostris in conventu sancto-
 rum XII Apostolorum die XIII augusti 1762.

„Nos frater Laurentius cardinalis Ganganelli.“

Hinc factum est ut praedictae constitutiones
 etiam litteris apostolicis confirmarentur ut sequitur,
 videlicet:

*Breve quo Clemens papa XIII constitutiones monia-
 lium Graeco-Melchitarum approbat.*

Clemens papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Iniunctum nobis divinitus apostolicae servitutis
 officium exigit, ut tam monachorum quam monialium,
 sub suavi Christi iugo ac laudabili monasticae vitae
 instituto vota sua Deo reddere, uberesque bonorum
 operum fructus, aspirante superni favoris aura pro-
 ferre iugiter satagentium, curam gerentes, ea, quae
 ab ipsis ad exactiorem regularis disciplinae obser-
 vantiam opportunis rationibus promovendam provide
 sapienterque constituta et ordinata esse noscuntur,
 ut firma semper atque inviolata persistant, apo-
 B lici muniminis nostri, cum id a nobis petitur, prae-
 sidio libenter constabilimus.

§ 1. Alias siquidem felix recordationis Bene-
 dictus XIV praedecessor noster decretalem die XXIV
 decembris MDCCLXIII ad tunc existentem patri-
 archam Antiochenum Graecorum-Melchitarum et
 omnes eiusdem ritus catholicos episcopos eidem
 patriarchae subiectos datam emisit, cuius initium
 est *Demandatum*: in qua inter cetera praescriptum
 reperitur, ut monasterium monialium in Kesroano
 a Graeco-Melchitis erectum, et moniales in ipso
 pro tempore degentes sub apostolicae huius sanctae
 sedis, et infrascriptae cardinalium congregationis
 protectione reciperentur, illius vero et illorum regi-
 men tum spirituale tum temporale ad monachos
 congregationis sancti Iohannis de Sosiro spectaret,
 cum immediata subiectione pro tempore existenti
 episcopo ordinario, et mediata patriarchae Graeco-
 Melchitarum Antiocheno: qui etiam immediatam
 super eo et illis auctoritatem acquirere deberet,
 quotiescumque futuris temporibus non adesset epis-
 copus orthodoxus illius sedis; quatenus vero (quod
 Deus avertat, neuter esset catholicus superveniret,
 praedictum monasterium immediate subiaceret ab-
 bati generali praedictae congregationis sancti Iohannis
 tanquam delegato dictae sedis, confessorius vero
 ordinarius monialium praedicti monasterii esset mo-
 nachus professus ipsius congregationis sancti Iohannis,
 quem scientiae, pietatis, ac prudentiae et probitatis
 commendatione ab abbate generali praedicto delect-
 tum et praesentatum episcopus dioecesis probasset:
 idemque statuitur de confessorio extraordi-
 nario, quem idem abbas generalis ter per annum
 ad audiendas dictarum monialium sacramentales
 confessiones valeret deputare, facta insuper dicto
 D episcopo potestate, quatenus id expedire putaret,
 alium quemcumque sacerdotem regularem, etiam
 alterius instituti et ritus latini, vel etiam saecularem
 eiusdem ritus, in confessorium extraordinarium dictis
 monialibus deputandi. Insuper in eadem decretali
 statutum est, non aliam regulam a praedictis mo-
 nialibus servandam esse, quam genuinam illam
 sancti Basilii, quam monachis praedictae congrega-
 tionis sancti Iohannis etiam tradendam idem Bene-
 dictus praedecessor mandaverat: cui quidem regulae,
 si tam supradicti monachi, quam modo enunciatae
 moniales, aliquas peculiare constitutiones addere
 vellent, quae nec eius regulae observantiae, neque
 graecis ritibus adversarentur, ad infradicendam con-
 gregationem prius cognoscendas atque ab apostolica
 sede praedicta confirmandas exhibere tenerentur,
 et alias prout in ipsa decretali, cuius tenorem praesentibus
 pro plene et sufficienter expressum et inser-
 tum haberi volumus, prout fusius dicitur contineri.

§ 2. Cum autem sicut dilecti filii Iacobus Sagiani A abbas generalis nec non definitorum generales Graeco-Melchitarum dictae congregationis sancti Ioannis Baptistae in Soairo, per dilectos itidem filios Ioannem Naccas et Thomam Corbagi procuratores suos, hic in alma urbe nostra apud ecclesiam sanctae Mariae in Domnica vulgo *la Navicella* nuncupatam commorantes, nomine dilectarum in Christo filiarum modernarum abbatissae et monialium supradicti monasterii in Keorano erecti, nobis nuper exponi fecerunt moniales praedictae, regulam sancti Basilii, iuxta memorati Benedicti praedecessoris decretalem, qua par est obedientia susceperint, ac super ipsam regulam peculiare constitutiones monastico earum monasterii regimini accommodatas ac peropportunas condere curaverint, ac propterea quo firmiter subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderant:

§ 3. Nos piis eorumdem exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, ac exponentium praedictorum, nec non dictarum abbatissae et monialium singulares personas a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis, quovis modo et quacumque de causa latas, si quas forte incurrerunt, huius tantum rei gratia absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus earum nomine nobis humiliter, porrectis inclinatis, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium negotiis Propagandae fidei praepositorum, qui in se nostro ipsas constitutiones primum quidem bonae memoriae Fortunato, dum vixit, sanctae Romanae ecclesiae praedictae cardinali Tamburino nuncupato, deinde, sequuto ipsius Fortunati cardinalis obitu, dilecto filio nostro Laurentio eiusdem sanctae Romanae ecclesiae presbytero cardinali Ganganelli nuncupato, examinandas ac perpendendas commendaverunt, ac relationem ipsius Laurentii cardinalis eidem cardinalium congregationi factam attenderunt, consilio, supradictas constitutiones auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiciamus, omnesque et singulos iuris et facti defectus, etiam substantiales, si qui desuper intervenerint, supplemus et sanamus: salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae congregationis cardinalium.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes literas semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari: sique in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quocumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XV novembris MDCCLXII, pontificatus nostri anno quinto.

b.

Moniales Graeco-Melchitas his literis benigne hortatur ut constitutiones proprias pie prudenterque compositas et a se approbatas observare satagant, ut nobilissimas vocationi suae respondeant.

Dilectis in Christo filiabus abbatissae et monialibus Graeco-Melchitis monasterii in Keo-

rano ordinis sancti Basilii Magni, Clemens papa XIII.

Dilectae in Christo filiae, salutem et apostolicam benedictionem.

Constitutiones, quae vestrae monasticae vitae regendique monasterii vestri esse debent regula et ratio, dudum a sacra venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium congregatione Propagandae fidei negotiis praeposita, diligenter examinatas, et ut pie prudenterque compositas eiusdem sanctae congregationis praefatione collaudatas et approbatas, nos per literas nostras datas die XV novembris anni MDCCLXII apostolica auctoritate nostra confirmavimus. Ad has, dilectae in Christo filiae, intentum animum assidue habeatis, omnesque vestras actiones ad earum praescriptum conformetis oportet; neque aliter, quam eadem sancte servando, ea potestis quae sunt vestrae vocationis implere, sanctumque vestrum propositum assequi. Omnis gloria eius filiae regis ab intus, cecinit de Christi sponsa regius propheta. Ne igitur animi umquam vestri ad externarum rerum cogitationes dilabatur: sed ad sancti vestri recessus religiosas regulas piaque consuetudines mentes vestras semper adhaereant: considerate magnae fuisse Dei misericordiae, quod in virginibus sacris angelorum vitam videmus in terris, quam in paradiso quondam amisimus, nec, ut ait beatus Ambrosius, vel ad imitanda virginum studia confirmandamque virtutem, vel ad celebrandam virginitatis gloriam plus potuisse Deum conferre, quam ut Deus ex virgine nasceretur. Gratias igitur Deo maximas, dilectae in Christo filiae, habeatis, qui vos ad eam vitam vocavit, in qua tantopere collucet Dei potentia et misericordia et ecclesiae catholicae gloria, cuius portio sunt sacrae virgines nobilissimas, vobisque, dilectae in Christo filiae, quas eximia prosequimur caritate, apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XXII augusti MDCCLXIV, pontificatus nostri anno septimo.

c.

Patriarchae Graeco-Melchitarum nunciat, auctoritate apostolica approbatas iam fuisse constitutiones monialium ordinis sancti Basilii Magni congregationis monachorum sancti Ioannis Baptistae in Soairo, sique moniales ipsas commendat.

Venerabili fratri Theodosio patriarchae Antiocheno Graeco-Melchitarum, Clemens papa XIII.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrarum virginum coetus, quae cum se Deo devoverint in sancto monasteriorum recessu divinarum rerum contemplationi vacantes, angelicam vitam colunt, eximiam esse portionem dominici gregis, ad quam sedulo prae ceteris custodiendam cogitationes suas omnes conferre debent ecclesiae pastores, non ignorat fraternitas tua. Ex quo intelligis, quam libenti nos animo acceperimus, conditas esse constitutiones, quibus uti debeant moniales ordinis sancti Basilii Graeco-Melchitae congregationi monachorum Graeco-Melchitarum sancti Ioannis Baptistae in Soairo subiectae, ut ad earum normam monasticam vitam suam exigentes, bono Christi odore vestram ecclesiam compleant. Eas constitutiones cum sacra venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium congregatione Propagandae fidei negotiis praeposita sedulo examinaverit, et ut pie prudenterque compositas, et ad monasterium regendum earumdem monialium accom-

modatissimas approbaverit, nos per alias literas nostras datas die XV novembris MDCCLXII apostolice auctoritatis nostrae robore confirmavimus. Id te, venerabilis frater, eo libentius monere volumus, quod iucundum tibi fore novimus, extare in illis nostris literis praecipuae caritatis nostrae, qua monasterium illud prosequimur, perpetuum monumentum. Te vero rogamus, ut easdem moniales commendatissimas habere, earumque religioni, pie-

tati et monasticae observantiae quam potes plurimum faveas, et monasterium illud tuo tuearis patrocinio. Et fraternitati tuae intimo nostri cordis affectu apostolicam benedictionem peramenter impertimur.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XXII augusti MDCCLXIV, pontificatus nostri anno septimo.

I.
CONSTITUTIONES MONACHORUM GRAECORUM MELCHITARUM ORDINIS SANCTI BASILII MAGNI CONGREGATIONIS SANCTI IOANNIS BAPTISTAE IN SOAIRO.*

PARS PRIMA.

Caput I.

Fundamentum ostenditur quo constitutiones istae inniuntur.

Cum cuius aedificio fundamentum quo superponatur omnino iaciendum sit, perfectaue structura firmissimo fundamento nitatur oportet; cumque evangelicae perfectionis domus aedificanda omnium aedificiorum erigendorum maximum habeatur; ipso domino nostro Iesu Christo virum illum commendante qui domum suam supra petram fundaverat¹; idcirco nos convenit, ut evangelicae nostrae perfectionis aedificium nostraeque congregationis domum duobus his fundamentis superponamus, quorum unum est, ut de sancta fide, de ea nimirum quam sancti Petri ecclesia, solidissima illa petra, proficitur, recte sentiamus; alterum, ut sanctas divi Basilii Magni regulas, quibus perfectionem assequi poterimus, observemus.

Porro ad rectam tenendam fidem necesse est, ut auspicalem ponamus lapidem tribus dimensum partibus: prima, qua perpetuum apostolicae sedi Romanae praestabimus obsequium, cunctis eiusdem mandatis ac constitutionibus mente animoque obtemperando; altera, qua fidem illam obsequiumque nostrum palam professuri ceteros etiam docebimus, utque amplectentur hortabimur; tertia, qua neminem domo recipiemus vel in coetum nostrum cooptabimus, qui necessaria huiusmodi obedientia, prae qualibet alia a nobis intimis animis anteferenda, plane instructus non fuerit.

Ad perfectionem vero in servandis sancti Basilii regulis assequendam, oportet, ut constitutiones et regulas inferius exhibendas firmissima observantia custodiamus et ad eandem normam vota nostra nuncupemus.

Caput II.

De tribus religionis votis eorumque utilitate.

Vota religionis ea sunt quibus homo nuntium mundo propter Dei amorem remittens se ipse ad ea servanda obstringit: ad servandam scilicet in perpetuum paupertatem, castitatem, obedientiam, ut impedimenta removeantur quibus ab assequenda christiana perfectione retardatur. Haec vota sancivit

* Mat. VII, 24; Luc. XIII, 27.

* Primam harum constitutionum partem cum diu vel ipse per me vel adhibita amicorum ope frustra pervestigassem, postremo tandem hiis diebus detegi in codice Vaticano arabico 686, fol. 2-20, e quo mox imagine photographica descriptam tradidi italice reddendam admodum reverendo patri Basilio Cattani, Scioaritarum in Urbe procuratori. Quae italice accipi, latine reddidi, allegatis, quantum fieri potuit, tam sacrae scripturae quam sanctorum patrum loca. Ex quo satis liquet, constitutionum auctorem semper prae manibus habuisse sancti Basilii regulas, quas non ex ipso fonte, sed ex rivo hausit, ex Bessarionis nimirum compendio, quod saepius tum graeco tum latine tum italice in lucem prodit, etai multae huiusmodi editiones Patrologiae graecae editores omnino praeterierint. Atque primam quidem prodit anno 1578, hoc titulo: Συνομιος ἐκλογή τῶν ἀσκητικῶν διατάξεων τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου, πᾶσι τοῖς τὸν δακτυλὸν ἵσον ἱεροῦσιν πάντως ἀσκητικῶν. in 4° (Romae, 1578), 24 ff. Adiecta est tum latina tum italica translatio. Quarum altera multas deinde habuit eorum editiones. Quae ex Basilio, immo vero ex Bessarione furari non potuit constitutionum auctor, ex prima parte Regularum Maronitarum sancti Antonii abbatis in suum usum transtulit, ut cuique legenti facile patebit. — Partes secunda et tertia arabice prodierunt Romae, anno 1758, typis sacrae congregationis de Propaganda fide. Translationem latinam nondum editam excerpui ex ipso originali a cardinali Tamburini recognito, quod habetur inter *Originalia congregationis die 8 martii 1757 habitae.*

dominus noster Iesus Christus, ea promulgando, quando iuveni illi, qui praecepta servaverat, dixit¹: *Si vis perfectus esse, vade, vende quas habes, et da pauperibus, et veni, sequere me; et habebis thesaurum in caelo.*

Praeterea dixit²: *Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me.* Dum dicit: *Abneget semetipsum*, votum indicat obedientiae; dicendo vero: *Tollat crucem suam*, castitatem innuit; dicendo autem: *Et sequatur me*, paupertatem ostendit. Tribus huiusmodi votis triplicis perfectionis impedimenta removeantur, de quibus loquitur Ioannes evangelista dum dicit³: *Omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae.*

Atque oculorum quidem concupiscentia per paupertatem; carnis vero concupiscentia, per castitatem; vitae autem superbia, per obedientiam removeatur. Dicit institutor noster sanctus Basilius Magnus⁴: *Si vis rapere Dei regnum, efficiare violentus, cervicem tuam iugo servitutis Christi submitte; iugum eius constringe circa collum tuum, id tuam cervicem premit et compestat.*

Profecto nos monachos decet ut ipsi nos mittamus iugo illi sancto, tenui, levi, sicut dicitur⁵: *Tollite iugum meum super vos; iugum enim meum suave est, et onus meum leve.* Quapropter ad religionem accedentem oportet, primum ut summo animi ardore vota illa nuncupet atque maxima subiectione se devincat tribus illis aureis nexibus: deinde ut sibi proponat totam suam vitam in eis permanere; tertio, ut intentum animum ad maiorem perfectionem semper adiungat; quarto, ut se ad tentationes accingat, sicut dicit filius Sirach⁶: *Accedens ad servitatem Dei, praepara animam tuam ad tentationem.*

Caput III.

De voto voluntariae paupertatis quod est primum eorum.

In eo est religiosa paupertas, ut quis relictis saeculi huius divitiis et rebus quas prius habuit,

¹ Mat. XIX, 21.

² Luc. IX, 23.

³ I Ioan. II, 16.

⁴ Sermo de abdicando saeculo, apud Migne, t. XXXI col. 647; Bessarionis Compendium, cap. VII.

⁵ Mat. XI, 29-30.

⁶ Eccl. II, 1.

respuat honores et quodlibet possidendi desiderium cohibeat. Quocirca dicit fundator noster sanctus Basilius: „Oportet monachum ab omni privata rerum terrenarum possessione et ab omni possidendi cupiditate liberum esse.“ Praeterea dixit: „Oportet, ut qui ad vitam monasticam, ad eximium illud ac sublime vivendi genus respicit, opes suas ac facultates terrenas relinquat et aspernetur.“ Ex quo fundatoris nostri praecepto nobis est cavendum ne quidquam omnino aliquid possideamus proprium, neque ullam rem nobis quasi propriam usurpemus. Quapropter nefas est monachis his verbis uti: meum pallium, meus baculus, meus liber, mea cellula, nisi ea mente, ut rem a re internoscant, non ut quidquam seu proprium significet. Nec item haereditatem exigit, aut pecuniam alicui occupet vel foenore accipiat; eleemosynam non erogat nec petat, munuscula non accipiat, nec quodlibet depositum apud se sumat aut apud externos retineat: hypothecae non obliget neque suscipiat nisi accepta in omnibus supra memoratis a superiore licentia. Si quid a quibuscumque forte receperit, aut a consanguineis eleemosynae gratia acceperit, aut quidvis aliud sibi datum fuerit, id ne unquam utendum sumat, sed ad monasterium deferatur. Paupertas privatim eniteat in cellulis, suppellectilibus, mensa, vestibus, in singulis eius operibus. Neque vero animo aut corpore unquam saeculo adhaereat, nec ipsis quidem consanguineis vel parentibus; necessitate autem coactus id praestare, cum eis non secus se gerat atque cum ceteris externis. En verba fundatoris nostri: „Convenit utique monachum tam disiunctum esse affectu a cognatis amicisque ac parentibus, quam separari disjungique videmus mortuos a viventibus.“

Caput IV.

De castitate seu de secundo voto.

Castitas caelestis quaedam virtus est, qua carnis concupiscentia refrenatur, ut ait fundator noster, et homo quasi similis Deo redditur. Duplex vero datur castitas, mentis videlicet et corporis. Mentis quidem castitas in eo consistit, ut mundus sit animus a libidinosis cogitationibus; corporis autem castitas, in cupiditate, cohibenda corpus coercedo et ad mentis obsequium redigendo. Septem vero sunt castimoniae gradus iuxta Cassianum¹: primus, ne mens libidinosis cogitationibus acquiescat; secundus, ne corpus, dum mentem subit libidinis cogitatio, quasi titillatione permoveatur; tertius, ne quis in dormiendo illecebrosis phantasmatibus animi agitantibus indulgeat; quartus, ne percellatur animus ex impudicitiae incitamento; quintus, ne inter dormiendum obscenorum illud liquorem amplius distillet; sextus, ut quis pari omnino ratione se habeat sive libidinis incitamento agitetur sive non; septimus, ne ullum discrimen ponat venustatem inter et deformitatem. Monachum igitur oportet pretiosam illam gemmam illibatam servare, primum omnes sensus suos diligentissime cohibendo; deinde a femigarum, etiam sibi affinium, consuetudine abstinendo, cum castitatis muscipula illae sint et diaboli retia; tertio, puerorum utriusque sexus contubernium et societatem declinando; quarto, curando ne quemlibet attingat nisi salutandi vel discedendi

¹ Constitutiones monasticae, cap. XXXIV; Beasarionis Compendium, cap. VII.

² Sermo asceticus, apud Migne, t. cit., 889. Beasarionis Compendium, l. cit.

³ Constitutiones monasticae, cap. IX, apud Migne, t. cit., col. 1280; Beasarionis Compendium, cap. VII.

⁴ Collatio XII, 7, apud Migne, t. XLIX, col. 880-1, cum nonnullis tamen haec gravissimis varietatibus.

gratia aut in segrotando. Si quos doceri pueros contigerit, extra monasterii claustra doceantur, nec facultatem habeant monasterium frequentandi aut circumeundi.

Caput V.

De obedientia seu tertio voto.

Est obedientia habitus parendi praeceptis superioris. Duplex est, interna videlicet et externa. Externa consistit in adimplendis praeceptis, interna vero in iisdem approbandis; haec pulchrior sane et perfectior habetur; in tres autem gradus distinguitur. Primus gradus est, ut quis libenter exequatur quae sibi iussa fuerint; alter, ut superioris sententiam comprobet; tertius, ut gaudium concipiat de his quae sibi a superiore mandata fuerint, quaecumque tandem et cuiusvis generis illa sint. Dicit institutor noster: „Si Dei munere magistrum bonorum operum inveneris (prorsus autem si per vestigare volueris, invenies), hoc apud te constanter teneto; ut nihil omnino quicquam praeter illius sententiam facias. Quicquid enim eo inscienter facias, id furtum ac sacrilegium est.“ Debemus igitur superiorem nostrum Iesu Christi domini nostri, qui nobis imperat, loco habere; atque integram in eo fiduciam citra quamlibet disceptationem ponere; eidem in omnibus, peccato excepto, sinceram et intimam obedientiam praestare; illum honore et amore tum interno tum externo, sive clam sive palam, prosequi; neque de illius circa fratres regimine subtiliter investigare; omnem propriam conversationem seu bonam seu minus rectam illi sincere patefacere; nullas expositiones sive tractatus habere aut scribere, neque concionari aut docere nisi ipso consulto; namque, ut animadvertit institutor noster, „vera perfecta que subiectio adversus moderatorem in eo cernitur, si quis ex eiusdem moderatori consilio non a rebus modo flagitiosis absteineat, sed si ne ea quidem quae honesta sunt et laudabilia sine illius sententia faciat.“ Neque vero epistolam mittere aut accipere debemus, quam illi non antea exhibuerimus; denique ne quicquam aggrediamur quin illius sententiam et licentiam, collatis cum eo consiliis, petierimus, quasi Dei ipsius interpres esset et nostrarum actionum regula. Quidquid autem in capite de paupertate dictum est, id ad obedientiam pertinet, quandoquidem duo haec sibi respondent nec separari possunt.

Caput VI.

De humilitate.

Humilitas omnium virtutum prima est ac princeps, fundamentum et fons. Prolixus sane de ea habendus esset sermo, ingens scribendus liber, paucis tamen nos expediemus verbis. Est ergo humilitas ipsa cognitio quam quisque de se ipso habet, nec non appetentia in ambiendo contempty. Huc tribus gradibus perrenitur; primo, se ipsum contemnendo; altero, optimas suas dotes occultando; tertio, quas quisque adeptus fuerit eximias disciplinas et firmissimas virtutes, earum nihil sibi ipsi seu proprium usurpando, sed ad Deum, a quo profluunt, referendo. Institutor noster in regulis suis asceticis dicit: „existimationis propriae demissionem esse virtutum omnium aerarium.“ Hanc igitur virtutem ceterarum omnium principem omni studio curandum ut possideamus. Quam ut assequamur, prout requirit vocatio nostra, oportet, primo, ut primatum nunquam appetamus, sed contra illis

¹ Sermo de abdicanda vita saeculari; Beasarionis Compendium, cap. VII.

² Sermo asceticus IV; Beasarionis Compendium, l. cit.

³ Constitutiones asceticae, cap. XVI.

ubique cedamus atque novissimum locum teneamus. En verba nostri fundatoris: „Nequaquam convenit ut monachus ecclesiasticam dignitatem unquam consecretur aut ceteris praefici cupiat. Nam diabolica ista postis est, et summae diaboli nequitiae insigne: nam et ille ab hoc vitio praeceptus actus est in superbiae lapsum.“ Deinde, caveamus ne nos a culpa purgemus, aut eo animo conbertemus ut causas obtineamus vel cuiquam obistamus, sed in omni re, ex qua lites oriri possint, fratrem nostrum praevnire satagamus verbo: *Parce mihi*. Tertio, omnes actus et mores nostros ad abiectiorem et humilitatem componamus, et fratri vel novissimo deferamus: hoc enim eos maxime decet qui vitam agunt communem.

Caput VII.

De vita communi.

Sanctus Basilius institutor noster dicit: „Qui B perfectissimam vitae societatem ducunt, eam vero imitantur vitam ex qua perturbatio omnis contentioque ac discordia absunt: quo vitae instituto nihil beatius, atque monachi in terris, peculiarem angelorum in caelis aemulantur vitam.“ Ad beatam illam obtinendam vitam, oportet, primo, ut una sit singulorum pecunia; secundo, ut nihil omnino habeamus proprium. Dicit fundator noster: „Qui dicit suum aliquid esse, seipsum alienum reddit ab ecclesia Dei et caritate Domini.“ Tertio, ut ab animis nostris amoveatur rei melioris ampliorisve cupiditas; quarto, ut nemo fratres suos ex una alterave causa non aemuletur in laboribus et in reliquis negotiis, cum omnes unam efforment mentem: quandoquidem fundator noster dicit: „Primum ad id quod ex natura est bonum revertuntur, qui amplectuntur societatem ac victum communem. Nam, perfectissimam vitae societatem appello ego eam, a qua privata omnis rei cuiusque exclusa possessio est, fugataque est animorum dissensio, et ex qua perturbatio omnis contentioque ac dissidia absunt; in qua vero omnia sunt communia, animae, sententiae, corpora, et quaecunque alia, quibus corpora nutriuntur ac curantur, et Deus ipse, quocum in societate vivunt.“

Caput VIII.

De caritate fraterna.

Ad vitam communem quam maxime confert caritas fraterna, quae in eo consistit, ut omnes idem sentiant et animis concordent in colendo glorificandoque Deo atque in vita religiosa ducenda: ut pares etiam sint boni habitus et recte vivendi ratio, ita ut homo conversetur cum leone et vitulus cum aquila assurgat ad instar quatuor illorum animalium, quae contemplatus est Ioannes in sua Apocalypsi. Felix profecto fortunatumque illud vivendi genus monachorum fuit in terris. Dicit siquidem fundator noster: „Huic vitae instituto quid beatius ac mirabilius? Homines ex diversis nationibus ac regionibus profecti, tam perfecte et sincere in unum coaluere, ut animus unus cernatur in multis corporibus, multa vero corpora mentis unius organa esse comperiantur.“ Procul ergo a nobis abscedat animorum dissensio et disceptatio de qualitatibus: ne quis se in propria sententia, etiamsi rectior vide-

¹ Ibidem, cap. IX.

² Ibidem, cap. XVIII.

³ In *Regulis brevibus*, cap. LXXXV.

⁴ *Constitutiones monasticae*, cap. XVIII. *Bessarionis Compendium*, cap. I.

⁵ Apoc. II, 7.

⁶ *Constitutiones monasticae*, cap. XVIII. *Bessarionis Compendium*, cap. I.

atur, obfirmet; quod si forte contrariam quamdam sententiam tenuerit, ipse se sine mora emendet atque communem amplectetur opinionem. Sedulo caveamus, ne moderatorum fratrumve nostrorum sententiam despiciamus, neve ea subvertamus quae fratres concorditer decreverint superioresque probaverint, modo doctrinae ecclesiae Dei communibusque congregationis nostrae institutis non adversentur. Unum sit nobis propositum in proseguendo congregationis nostrae profectu, in servandis eiusdem constitutionibus sanctisque consuetudinibus, in iis propugnandis quae ipsius sunt et quae fratrum nostrorum, quippe qui eidem nexibus connectantur. Semper coniuncti simus caritate fraterna, non amicitia singulari, quae postis est caritatis et concordiae.

Caput IX.

De caritate fraterna.

Eximus ille fundator noster dicit: „Quod si talem Iesu Christi dilectionem habere debemus, ut etiam animam pro fratribus ponamus, ut ait sanctus Ioannes evangelista, multo magis eadem dilectio a nobis adhibenda est in iis, quae quotidie accidunt, quaeque minoris sane pretii sunt quam pro fratribus animam ponere.“ Dicit etiam alio in loco: „Decet sane monachos caritatem quidem inter se mutuam habere, sed non ita tamen, ut duo aut tres simul conspirantes sodalitates aliquas constituant, non enim hoc caritas est, sed seditio divisioque, et eorum, qui sic coeunt, improbitatis argumentum.“ Quare oportet quemque nostrum, 1° quam diligentissime ea omnia procurare, quae ad communem concordiam et pacem cum reliquis fratribus conducere intellexerit; 2° reverentiam, urbanitatem comitatemque verbo et opere exhibere omnibus fratribus, non modo superioribus, sed etiam aequalibus atque inferioribus, et praecipue illis, qui sibi ista praestare detrectant; 3° eorundem commodum ac profectum antepone; 4° eis per fugium et solatium praebere in rebus adversis; 5° cavere a sodalitatibus privatis, ab inordinato amore, ab amicitia singulari, a conventiculis habendis seorsum ab aliis, ex quibus scandala oriri solent et invidiae; 6° caveat item accuratissime ne quempiam calumnia maledicentiaeve petat, aut temere condemnet, eaque omnia sedulo evitet, ex quibus perturbatio oriatur aut molestia nascatur; 7° satagat praeterea castum servare animum ab amore proprio, ex quo gignitur invidia, et studeat omnibus subiacere, omnibus omnia factus: ubi enim habetur amor sui ipsius, ibi caritas fraterna nullo pacto consistere potest.

Caput X.

De patientia monachis necessaria.

Diabolus, inimicus ille cuiusvis boni, cum in animo habeat illorum firmitatem concutere qui perfectionem insectantur, nihil non efficit, ut huius operis difficultates maiores quam re ipsa sint illis videantur, ea mente ut taedio affecti bono operi nuntium remittant in saeculum reversuri: quaevis etiam media arteque adhibet, ut imparis illi reddantur perferendae regulae ac oneribus quae ipsi sunt subeunda, idque praesertim tempore probationis: ex quo fit, ut nonnulli fastidio pressi in mundum redeant. Nobis ergo sumenda sunt arma patientiae, sine qua non valemus animas nostras

¹ In *Regulis brevibus*, cap. CLXIII.

² Ioan. XV, 18.

³ *Constitutiones monasticae*, cap. XXIX. *Bessarionis Compendium*, cap. XXI.

possidere, iuxta Domini sententiam¹: *In patientia vestra possidebitis animas vestras.*

Est autem patientia virtus omnem adversitatem propter Dei amorem aequanimiter portare. Huius tres habentur gradus: primus est, ut omnem laborem iramve quis sustineat sine querimonia externa indicio, sed cum tenui suspirio quasi ea allevaturus remediumque adhibiturus; secundus, ut angustias et incommoda absque aegritudine perferat, quin studeat ea removere, donec Deus ipse eadem amoveat; tertius, isque longe perfectior, ut incommoda toleret laeto hilarique animo. Primus gradus bonus est, et novitius decet; secundus melior, et maioribus convenit; tertius vero optimus, et perfectus congruit. Quapropter nobis adlaborandum est, ut patientiam comparemus, quae perfectionis indicium est et magni animi argumentum, ex qua pietas comprobatur et humilitas et dolor de peccatis, quibus delendis omnia nobis quaecunque acciderint perferenda sunt.

Patientia ergo opus nobis profecto est in fame, in siti, in laboribus, in perseverando, in proximo, morbis, rudibus, regulis, moderatorum ingeniis, et cuiusvis generis afflictationibus tolerandis quibus nos afficiunt sive religionis nostrae hostes sive ipsi fideles. Itaque quisque nostrum debet verbo et opere se ad patientiam comparare. Subortis autem tentationibus, aetu iracundiae agitari perturbari se non sinat, sed longanimitate et tranquille omnem sedare perturbationem studeat. Tentationibus et difficultatibus pressus, ubique Deo gratias agere assuescat, sibi in animum inducens, nihil non accidere, quod Deus ad bonum utilitatemque nostram non permiserit. Inconcessa sit igitur amoris divini ope nostra firmitas: molesta quaeque perferamus, animo reputantes quanta Christus ipse pertulerit mala, sique ad abnegationem pervenimus.

Caput XI.

De mortificatione quae vulgo dicitur abnegatio.

Dicit Iesus Christus²: *„Nisi granum frumenti mortuum fuerit, ipsum solum manet: si autem mortuum fuerit, multum fructum affert.“* Et alibi dicit³: *„Qui perdidit animam suam, salvam faciet illam.“* Egregius autem fundator noster dicit: *„Iesu Christi dictum attente considera. Nam primum dicit: Abnega teipsum; deinde vero: Et sequere me. Nisi enim teipsum prius abnegaveris, id est nisi voluntati tuae renuntiaveris et pravas tuas affectiones cohibueris, in multas difficultates incidet, quibus a sequendo et imitando Iesu Christo impedieris.“* Mortificationem igitur possideamus oportet, ut vita vivamus honesta, qua ad vitam aeternam pervenimus.

Mortificatio autem virtus est, qua corpus spiritui, affectiones menti, mens Deo subiicitur. In quinque vero gradus dividitur: in mortificationem videlicet sensuum: affectionum, mentis, voluntatis et imaginationis. In eo consistit sensuum mortificatio, ut visum cohibeamus, silentium, aerumnas, ieiunium, precationem, e somno excitationem, ceterasque abnegationes sustineamus. Mortificatio autem affectionum, id est amoris et odii, cupiditatis et amotionis, gaudii et moestitiae, spei et desperationis, timoris et audaciae, requirit, ut quae appetentiae nostrae cupidinibusque propriis, quotquot memoravimus, adversantur, quotidie obeamus. Mortificatio autem mentis, ut pravas cogitationes amoveamus, divino afflatui assentiendo, moderatorum nostrorum

sententiae acquiescendo, eam pro rectiore habentes, propriam vero, prae ceterorum persuasione, etiam nobis rudiores fuerint et inferiores, despiciendo, ab aestimandis aliorum factis, quae ad nos minime spectant, abstinendo, a renixu et perversitate cavendo. Mortificatio vero voluntatis, quae ab apostolo⁴ *cordis circumcisio* nuncupatur, ut ad Dei voluntatem in qualibet re nos accomodemus, quae superior moderatorve iusserit prompto demissoque animo exequamur, spiritus sancti motibus cedamus. Mortificatio demum imaginationis, ut vana desideria, quibus commovemur, declinemus, pravis phantasmatibus aditum praeccludamus, animum cogitationibus honestis pandamus.

Caput XII.

De honestate et modestia, de ordine et recto incessu.

Dicit Deus⁵: *„Luceat lux vestra coram hominibus.“* Apostolus vero ait⁶: *„Modestia vestra nota sit omnibus hominibus.“* Et revera modestia virtus est, qua omnes corporis motus continentur et exterior componitur homo. Et haec quidem in genere. Ad peculiare eius actus quod attinet, horum nonnullos iam memoravit fundator noster dum ait⁷: *„Coram natu maiore quam tu, cave ne assidere festines, neque tu in pari cum illo sella sedeas. Interrogatus de re aliqua, gravi et submissa voce responde: quod si interrogatus non fueris, silentium serva. Alius si interrogetur, os tuum ipse comprimito, ne a procaci corde impulsus lingua inconsideranter aliquid feriat de iis, qui modestiam religiosam diligenter colunt, atque hoc modo reprehensionem eorum incidas. Inter sedendum, cave ne crus cruri alteri superponas: siquidem isthuc facere viri pigri et animi aliud agentis indicium est. Si cum inferiore te sermonem habes, aut interrogatus ab eo de re aliqua, cave ne suspensio animo illi negligenter respondeas, ea re videlicet qua fratrem contemnas, quoniam hoc facere, in Deum contumelia est.“*

Quapropter benevolentiam quandam hilaritatemque cum timore Dei coniunctam in familiari cum fratribus colloquio prae nobis feramus. Meminerimus inclinare caput archiepiscopis et sacerdotibus senioribus, circumstantiis loci atque temporis id exigentibus. E cella egressuri proprium habitum induamus, neque sine eo a quopiam nos conspici permittamus. Uno verbo, morigerati simus et modesti in omnibus motibus nostris, tam internis quam externis, sive soli sive in aliorum societate.

Caput XIII.

De silentio a novitiis et monachis colendo, et de multis regulis ad institutionem bonosque mores pertinentibus.

Eximius fundator noster in regulis suis pertractatis dicit⁸: *„Novitiis imprimis utilis est silentii exercitatio. Etenim si linguam doment, simul et daturi sunt magnum continentiae argumentum, et in silentio studiosissime atque attentissime discent ab iis, qui scienter sermone utuntur, quando et interrogare et unicuique respondere oportet. Est enim (inquit ille) et vocis contentio, et sermonis modus, et opportunitas temporis, et verborum proprietates, quae monachis propriis sit et peculiaris (ad aedificationem videlicet, non ad destructionem); quam fieri non potest ut discat qui silentium non*

¹ Rom. II, 29.

² Mat. V, 16.

³ Phil. IV, 8.

⁴ Sermo de abdicanda vita saeculari; Beasaronis Compendium cap. VII.

⁵ Regulae fuis tractatae, cap. XIII; Beasaronis Compendium, cap. XVIII.

⁶ Luc. XXI, 19.

⁷ Ioan. XII, 24-5.

⁸ Luc. IX, 24.

religiose servaverit. Silentium enim simul et priorem oblivionem ex intermissione parit, et otium ad discenda bona suppeditat. Quamobrem nisi aut peculiaris causa aut posita quaestio aliqua urgeat, silentium teneas assidus, excepta psalmodiarum modulatione.¹

Atque haec sunt quae pronuntiavit sanctus noster fundator divus Basilius.

Quibus adiungimus, silentium semper quidem monachis magnopere esse necessarium, maxime vero omnino observandum est tribus temporibus: a completorio hinc ad finem matutini diei sequentis; deinde in ecclesia, precationum praecipue tempore; demum ad mensam sive primam sive secundam. Si quid vero dicendum fuerit, secreto et voce submissa dicatur. Silentii potior habeatur ratio in cellularum deambulacris. Si quem quaeris longe ab fuerit, vocem tollere te non decet, sed quantum opus fuerit ille adendum est, et ita pacate alloquendus. Multae quidem sunt silentii utilitates: harum vero praecipua est, quod illud servando precationi assuescamus et melius nos ad ipsam comparemus.

Caput XIV.

De oratione mentali.

Sanctus institutor noster, vir ille eximius, tum iis quae ipse egit tum iis quae in regulis suis edixit nobis praecipit, ut orationem mentalem in more habeamus, hancque mandat omnibus esse anteponendam, neque unquam quovis praetextu negligendam, asserens multam quemque ex precatione sumere utilitatem ne cadat.²

Probe sciant moderatores, se tandem Deo reddituos esse rationem, si orationem negligi siverint, dum statuta tempora ei non praefigunt neque eum emendant qui eandem non coluerit. Nam oratio mentalis spiritus ardorem accendit, gignit dolorem de peccatis, animae vires exerit et gratiam demittit, actus componit, et virtutes auget, lapsam in peccatum avertit, nobisque praecipitur tum regulis nostris tum Clementis VIII constitutione.³ Cum itaque tantae sit gravitatis, bis in singulos dies, vespere et mane, fiat: idque tempore statuto, quotius observetur. Et mane quidem fiat post excitationem a somno, sive ante sive post persolutas preces matutinas, ad superioris nutum, atque per horae dimidiae spatium vel per horam protrahatur. Fratribus liceat simul ad orandum convenire, in ecclesia tamen (quod magis congruit), quo ab aliis discat qui eiusdem usum nondum habet. Huiusmodi autem orandi genus non suscipiant qui laboriosis ministeriis addicuntur vel qui hebeti sunt memoria, nisi de licentia superioris, qui eos ob causam legitimam ab illa eximet, aut alteram precationem recitandam magis eis congruam praecipit.

Caput XV.

De oratione vocali.

Dicit magnus fundator noster:⁴ „Orationi et psalmodiarum modulationi nullum non est tempus idoneum, ita videlicet, ut vel in eo ipso dum manibus opus tractamus, et lingua nonnunquam (quando cunque id fieri potest, aut expedit potius, et ad fidei aedificationem conducit) munere hoc fungi possimus: sin id minus, corde certe Deum collaudemus, sicut scriptum est. Hoc modo inter se illa concordabunt quae dicta sunt ab apostolo: et illud

videlicet: *Sine intermissione orantes, et illud: Nocte et die laborantes.* Neque vero tamen, quam hanc assidus atque adeo omnibus momentis adhiberi oportere gratiarum actionem, et lex ipsa praecipit, et eam vitae nostrae necessarium esse, cum ex natura tum ex ratione liquet, propterea illa certorum temporum negligenda est descriptio, quae observari in conventibus solita sit.⁵ (Finit.)

Et dicitur vocalis oratio quae ore profertur, et duplicis quidem est generis: alia obligatoria, alia libera. Ad horas canonicas quod spectat, septem numero sunt, iuxta illud David prophetae: *Serpties in die laudem diri tibi super iudicia iustitiae tuae.* Ad earum tempora quod attinet, res se habet ut sequitur. Mediae noctis officium, matutinum, laudes et canones usque ad absolutam oden octavam, ante auroram persolvuntur iuxta illud psalmistae: *Praevertunt oculi mei ad te discolo, ut meditarer eloquia tua.* Succedunt conscientiae examen primum, ode nona, hora prima ante missam, hora tertia et sexta ante prandium, mesoria statutis diebus, hora nona et vespere ante vespertinum; antequam vero eatur cubitum, completorium, alterum conscientiae examen ac psalmus nonagesimus ex sancti Basili praeepto. Precationes autem istae attente ac distincte recitentur alternis a monachis in duos choros distributis et servetur typicum Hierosolymitanum nec non constans consuetudo. Feria quarta et sexta singuli in cellas suas secedant post completorium, et psalmum quinquagesimum manibus in crucis figuram extensis vel corpus flagellantes recitent quinque.

Quoad precationes liberas, eae cuique privatim persolvendae a superiore praecipuntur prout expediens iudicaverit.

Caput XVI.

De examine conscientiae.

Institutor noster in regulis monasticis dicit:⁶ „Completo iam die, pro iis omnibus, quae in eo data nobis fuerint feliciterque evenerint, agenda sunt Deo gratiae: eorumque quae vel prudenter vel imprudenter praetermissa sint, confessio: ac sicubi latens delictum aliquod admissum fuerit verbis operibus aut etiam corde, pro his omnibus oratione adhibita veniam a nobis a Deo precabimur. Siquidem ad similia peccata iterum evitanda valde utilis est praeteritorum consideratio. Idcirco propheta dicit: *Quae dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini.*”

Quisque nostrum propriam conscientiam accurate et perquam severe inquiret et scrutetur, ut suos actus componat et emendet. Est autem conscientiae examen diligens eorum inquisitio quae verbo, opere, cogitationeve admissa fuerint, aut quae facienda praetermissa fuerint. In quinque vero partes dividitur: 1° Post redditas Deo gratias pro collatis beneficiis, eorundem rationem secum quisque perpendat ut suam fraudem et ingratum animum agnoscat; 2° Deum roget ut latentes suas maculas eluat et sua vitia sibi nota faciat; 3° peccatorum suorum paeniteat; 4° sincero animo sibi proponat in suum delictum non amplius prolabi. Et hoc quidem examen dicitur generale, fusius. Fit autem brevius, si quis in ea inquiret quae admiserit, quomodo eadem admiserit, quae sibi facienda praeter-

¹ Constitutiones monasticae, cap. I; Bossarionis Compendium, cap. VIII.

² Constitutio Nullus omnino edita anno 1599, § 25.

³ Regulae fusius tractatae, num. 87; Bossarionis Compendium, cap. VIII.

⁴ I Thea. V, 17.

⁵ I Thea. II, 9.

⁶ Pa. CXVIII, 2.

⁷ Pa. CXVIII, 148.

⁸ Regulae fusius tractatae, num. 87; Bossarionis Compendium, cap. VIII.

⁹ Pa. IV, 5.

miserit; quod quidem examen bis in die agendum est, primum diluculo post perolutam odem octavam, prout diximus; deinde vero post completorium ante psalmi nonagesimi recitationem.

Caput XVII.

De confessione.

Cum Deus magnum hoc sacramentum sanctae ecclesiae largitus sit, confessionem inquam, per quam diluantur peccata et gratia recuperatur: idcirco quivis monachus peccata sua sacerdoti ad confessionem excipendas constituto confiteri debet, quin a diabolo segnitie verecundiae decipiatur; semel quavis hebdomada, nisi causa aliqua impediatur, ad confessionem accedat; item, si morbo corripiatur, statim confiteatur. In religionem ingressurus generalem confessionem peragat apud quemdam nostri ordinis sacerdotem. Sit autem eius confessio sincera, cunctas condiciones requisitas prae se ferens. B accuratum videlicet examen, contritionem, propositum, accusationem, satisfactionem reipse impletam, ut ad sacram communionem digne accedat, ex apostoli sententia: *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat et de calice bibat; qui enim manducat et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit.*

Caput XVIII.

De sacra communione.

Dicit dominus noster Iesu Christus: *Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in eo.* Ioannes autem Climacus, unus ex sanctis istius ordinis, ait: „Monachus est qui mundum relinquit ne a Deo disiungatur.“ Porro nihil nos Deo nobiliter coniungit quam illa cum illo coniunctio quae per sacram communionem perficitur. Quapropter monachus debet et opere et desiderio semper paratum se quovis tempore praebere ad C perceptionem sanctorum sacramentorum; nam, ut ait sanctus Augustinus, divinus ille philosophus: „Qui non meretur quotidie accipere, non meretur post annum accipere.“ (Finis.)

Divina vero sacramenta quisque suscipiat diebus dominicis et festis de praeepto; sique in eadem hebdomada plura concurrant festa, propter sacramenti venerationem in quibusdam a communione abtineat. Ab ea tamen suscipienda non prohibeantur qui ardentiori aestuant pietate, modo accedat superioris licentia, iis praesertim diebus quibus lucrandae sint indulgentiae. Sacerdos vero sacram non omittat, unquam, nisi cogente causa a superiore probata.

Caput XIX.

De mensa communi, de simplicitate et modestia inter edendum servanda et de abstinentia a carnibus.

Eximius institutor noster sanctus Basilius dicit: „Monachum non decet ciborum varietatem ullo modo requirere, neque alimenta commutare. Hoc enim everaio est communis disciplinae rectaeque regulae.“ Et iterum: „Quod in unaquaque regione nullo negotio haberi potest, et vile est, et quo vulgus facile utitur, deligamus; ita ut ex quaevis alimentis, utamur iis solis, quae ad vitam sunt maxime necessaria, uti oleo et aliis huiusmodi, et

si quid ad necessarium aegrotantium levamen idoneum sit.“ Oportet ergo ut mensa nostra cibo obvio et parabili instruat. Neque cibum sumamus nisi bis dumtaxat in die, prandium scilicet et caenam; ad quicquam amplius sumendum superioris licentia accedat necesse est. Dicit enim institutor noster: „Devita clandestinae coeesturae peccatum vel neque ad linguae gustum. Etenim si in modico evertere te poterit, lucta te superabit, teque vinculis constringet.“

Ad mensam duplicis generis apponantur obsonia, sive ex granis sive ex olivibus, quibus tertium accedat ferulum sale conditum aut quidvis aliud; idque sine ullo delectu vel discrimine, quemadmodum praecipiant tum sanctus Basilius conditor noster tum summus pontifex Clemens VIII in decretis generalibus pro reformatione regularium his verbis: „Omnes etiam superiores, quicumque illi sint, eodem pane, eodem vino, eodemque obsonio, in communi mensa, nisi infirmitatis causa impediti fuerint, vescantur; neque singulare aliquid, quo privatim quisque in cibum utatur, ullo modo afferri possit. Si quis in ea re peccaverit, nihil ea die alimenti percipiat, nisi panem et aquam. (Finis).“

Carnibus abtineant monachi, nec illis nisi aegritudinis causa vesci fas esto, idque de licentia superioris. Vulgatum quoque praeeptum summa observantia, pietate et religione custodiatur. Vinum, si commode comparari poterit, ad bibendum adhibeatur aqua permixtum. Gulam palatique gustum cohibeamus, neque edamus nisi ad obsequium Deo reddendum.

Institutor noster, vivum illud continentiae exemplar, dicit in primo sermone de abdicatione rerum vitae huius: „Si ventrem edomas, habitabis paradisum; sed si non edomas, a morte abumeris.“ Gulam ergo cohibeamus, cibumque sumamus pacate et tranquille, non avidè et magno strepitu, quae ad mensam leguntur diligenter auscultando. Homines saeculares a prima mensa prorsus arceantur; sed hospitibus excipiendis det operam ipsae superior. Post refectionem monacho fas est animum tantisper recreare, vel in solitario recessu, vel una cum fratribus.

Caput XX.

De lectione ad mensam habenda tum in prandio tum in caena; qua ratione adhibenda sit, et de silentio inter legendum servando.

Magnus fundator noster in regularum compendio dicit: „Nunquam inter caenandum librorum spiritualium lectio negligetur. Quod si quis in sumendo cibo loquatur, iubeatur assurgere forasque exire, precatiunculam quamdam recitaturus, et incaenatus maneat.“ Ad interrogationem vero: „Quo animo et qua attentione ea audienda sunt, quae nobis cibum amentibus leguntur,“ ita respondet: „Voluptate maiore quam qua edimus et bibimus, ut mens videatur non distrahi ad corporis voluptatem, sed potius delectari magis verbis Domini, quemadmodum affectus erat qui dixit: *Et dulciora faucibus meis eloquis tuis super mel ori meo.*“ (Finis.) Cum itaque lectio ad mensam nobis praecipiat tum ex sancta nostra regula tum ex decretis constitutionibusque a sacra congregatione editis pro reformatione regularium, nunquam praetermittatur vel in monasteriis in quibus nullus adest novitius aut

¹ I Cor. XI, 28.

² Ioan. IV, 55.

³ De verbis Domini, sermo 26 (sen 84 iuxta novum ordinem). Falso autem Augustino ascribitur, cum totus excerptus sit ex Ambrosii libro V De sacramentis, cap. 4.

⁴ Constitutiones monasticas, cap. XXV; Bezarionis Compendium, cap. XIV.

⁵ Regulae fusius tractatae, cap. XIX; Bezarionis Compendium, l. cit.

⁶ Sermo de renuntiatione saeculi, num. 8.

⁷ Constitutione Nullus omnino, edita anno 1590, § 4.

⁸ Sermo de renuntiatione saeculi, num. 7.

⁹ In Regulae brevibus, num. 180; Bezarionis Compendium, cap. XVII.

¹⁰ Pa. CXVIII, 108.

clerica, sed lectio ab hebdomadario fiat sicut in A ecclesia. (Finis.)

Oportet ergo ut mensae nunquam desit lectio. Ad libros legendos quod spectat, hic unum alterumve indicabimus. Primum legatur aliquod sacrae scripturae caput, deinde aliquid ex libris spiritualibus, quales sunt sancti Basilii *asceticis et regulae generales, scilicet virtutum liber, sancti Isaac opera, de imitatione Iesu Christi liber, et alii huiusmodi*. Singulis dominicis post primam cuiusvis mensis diem occurrentibus legatur haec regula nec non pars quaedam nostrarum constitutionum.

Caput XXI.

De vestibus; qualis debeat esse qualitas eorum et forma, qualis uniformitas.

Sanctus Basilius in asceticis suis regulis dicit¹: „Monachum haudquaquam debere vestium aut calceamentorum delectum expetere, sed viliora eligere, ne factum videatur exquirere.“ „Quoniam autem² in ipsis tegumentis alia sunt multum utilia, alia minus, ea quae ad plures usus accommodari possunt, par est praeferrere, sic ut non laedatur labefacturque paupertatis ratio atque institutum. Neque varia tegumenta habeamus, sed comparandus est unus aliquis huiusmodi vestitus, qui ad omnia nobis sufficere possit: ex quo contingat, ut nos quasi peculiari quodam charactere vel ex ipso indumento notemur.“ (Finis.)

Forma huiusmodi ex tunica constituitur, zona coriacea, pallio, pileo cum cucullo; materia autem totius nostri vestitus, lana sit et linea; color vero obcurus, niger videlicet vel atratus. Sanctus Ioannes Climacus, unus ex sanctis viris huius nostri ordinis, in sermone *de luctu* dicit³: „Color ipse vestis tuae te ad luctum excitet. Omnes quippe qui funera lugent, pullati incedunt.“ Quoniam autem lugendae nobis sunt animae nostrae per peccatum mortuae, ideo decet vestitum nostrum talem esse prout diximus, atratum videlicet; zona vero coriacea strictior sit, tyrcnibus autem funis ex pilis caprarum contextus. Ex monachis professis nemo ecclesiam ingrediatur nisi capite cucullo operto.

Caput XXII.

De accessu in cellas a monachis in deliciis habendo: quod in eis consistere debeant, et de ratione eisdem habitandi.

Institutor noster sanctus Basilius Magnus, pater ille monachorum solitariorum, caelesti quasi facundia mirificisque verbis depingit eximias utilitates divinarumque gratiarum thesauros, quos percipiunt qui in cellis suis consistere solent, hoc pacto⁴: „O cella (inquit pater ille monachorum), o cella negotiatorum caelestium apotheca! O cella spiritualis exercitii D mirabilis officina, in qua certe humana anima creatoris sui in se restaurat imaginem et ad suae redit originis puritatem! O cella sacrae militiae campus! Cella est divinum sepulcrum, quia in peccato mortuos suscipit et per afflatum sancti spiritus Deo altissimo reviscoere facit. O cella spirituale prorsus habitaculum, quae de superbis humiles, de gulosos sobrios, de crudelibus pios, de iracundias mites, de odiosis reddis in fraterna caritate ferventes! Tu otiosae

linguae frenum, tu luxuriosis renibus nitidae castitatis adhibes cingulum. Tu facis ut leves quique ad gravitatem redeant, ut iocosi securitibus parcant, ut vaniloqui se sub districta silentii censura constringant. Tu ieiuniorum ac vigiliarum nutrix, tu patientiae perfectissimaeque pacis custos, tu purissimae simplicitatis magistra. Profecto habentur cellae monachorum velut tentoria ordinata castrorum, quasi turris Sion, et quasi propugnacula Ierusalem, fodina gemmarum caelestium, palaestra fortiter dimicantium luctatorum.“ (Finis.)

Quamobrem in deliciis habeat monachus in cella consistere, quin per monasterium vagari praecipiet: neque vero otiosus in cella maneat, sed operam det labori vel precationi vel litterarum studio. Foras ne egrediatur nisi negotium acturus quod necessitas postulaverit; neque in cella habitare quempiam permittat, nisi quem ex fratribus necessitate omnino cogente superior iusserit. Neque fratris cellam ingrediatur nisi facultate ipsius obtenta his verbis⁵: „Precibus sanctorum patrum nostrorum, domine Iesu Christe, Deus noster, miserere nostri et salva nos.“ Quibus frater respondeat: *Amen*. Hanc autem voculam *amen* nisi auribus ille perceperit, ne ingrediatur omnino. Quotiescunque intrinseus fuerit, cellae ianua pateat, neque ocludatur donec ille abierit. Nullus cellam ita clausam habeat quin clave, qua reliquae fratrum cellae, reserari possit. Quo modestiam servet fastidiumque repellat, cellae munditiam et ordinem curet; quod attentis animi indicium est diligentissimum argumentum. Sit ergo ordinis semper studiosissimus, sive domi maneat sive iter agat.

Caput XXIII.

De iter agentibus.

Dicit institutor noster sanctus Basilius⁶: „Peregrinandi detur facultas ei, qui citra animae suae detrimentum et cum utilitate eorum, quibuscum graditur, iter perficere possit. Nam si nemo idoneus adfuerit, praestat in rerum necessarum penuria afflictionem omnem atque angustiam perpeti. Et si contigerit, ut in uno fratrum conventu deat, qui commode mitti possit, ii qui propinqui sunt supplebunt quod deest, iter facientes simul, nec unquam a se invicem disiungentes.“ Quapropter monachus non debet sine socio qui comitem se praebet iter agere. Nullum vero iter suscipiat nisi de licentia superioris; nec de monasterio exeat, nisi tempore a superiore constituto. Sine litteris superioris sui de altero in alterum monasterium non pergat. Quodcumque autem monasterium intraverit, eius loci superiori usque ad eum inde discessum omnino pareat. Equo iter facturus, illum concondat quem in prociectu habuerit.

Caput XXIV.

Quod monachi propriis manibus opera privata perficere debent.

Dicit insignis ille sanctus institutor noster⁷: „Divina scriptura operari iubet et corpore moveri, et potius aliorum fulcire debilitatem quam alterius manu indigere. Atque huius rei testem fide dignissimum tibi adducam sanctum Paulum, qui alicubi quidem dicit⁸: *Audimus quosdam inter vos ambulare inordinate, nihil operantes*. Quin et inertiam, ordinis desertionem pronuntiavit. Et alio in loco⁹: *Non*

¹ *Constitutiones monasticae*, cap. XXX. Bessarionis Compendium, cap. XIV.

² *Regulae fusi tractatae*, num. 22. Bessarionis Compendium, l. cit.

³ *Scala paradisi*, gradus VII.

⁴ Neque hic locus Basilium auctorem habet, sed Petrum Damiani, petitum ex eius opusculo XI, sive libro *Dominus vobiscum*, cap. 19, apud Migne, Patr. lat., t. CXLII, col. 247-50.

⁵ Haec formula vulgo adhibetur a Graecis in absolvenda quavis precatione.

⁶ *Regulae fusi tractatae*, num. 44. Bessarionis Compendium, cap. XX.

⁷ *Constitutiones monasticae*, cap. IV. Bessarionis Compendium, cap. XV.

⁸ II Thess. III. 11.

⁹ II Thess. III. 8.

enim, inquit, inordinate possimus nos inter eos, neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore et fatigatione, nocte et die operantes. Cum¹ itaque apostolus dicat: *Qui non laborat, neque manducet*, et iubeat laborare bonumque propriis manibus efficere, ut unde tribuamus egentibus habeamus, diligenter laborandum esse, re ipsa liquet. Neque enim vitae monasticae scopum seu segnitiei praetextum et laboris fugam ducere oportet, sed cum certaminis maioris laboris materiam et occasionem. Quippe non ob corporis castigationem modo, sed etiam propter caritatem erga proximum, utilis nobis est huiusmodi vitae ratio.² (Finis.)

Nos igitur monachos decet operi seu mentali seu corporali vacare, praesertim si firma corporis valetudine utimur; opus autem fratribus utile esto; neque illud aggrediamur quod liberit, sed quod superior designaverit. Si res ipsa id postulet, etiam officinae in qua operandum est praefectus consulatur, exceptis quibusdam peculiaribus circumstantiis, quas ideo praetergredi non licet. Dicit iterum institutor noster³: „Si fuissimus sine corpore constituti, necessario optima quaeque animo solo sectaremur. Verum quia natura duplex est homo, duplex etiam convenit esse virtutis studium, quod et corporis laboribus et animae exercitiis excolatur.“

Caput XXV.

De aegrotantibus.

Dicit institutor noster sanctus Basilius⁴: „Cum corpus nostrum, utpote morbis obnoxium, variis incommodis tum extrinsecus advenientibus tum intrinsecus ab alimentis proficiantibus subiaceat, et modo redundantia modo defectu afflicetur,⁵ idcirco oportet, ut tam sobrie quam satis idoneo edamus ut vivamus, non vivamus ut edamus: multi enim ex nimia edacitate oriuntur morbi; quemadmodum etiam in cupiditatibus cohibendis et corpore coerendo moderatione opus est, eo videlicet modo quo superior, viva illa lex, facultatem dederit. Carnalis autem generis vel quacunque parte morbo laboremus, gaudeamus. Deoque gratias agamus in statu aegritudinis magis quam in statu valetudinis, scientes nos ad proprium profectum a Domino visitari. Aegritudinem praesentens superiorem moveat; pharmaca vero et remedia, superiore inconsulto, non adhibeat. Praepositi summam in curandis infirmis adhibeant diligentiam, benevole et humaniter eos tractando.“

Caput XXVI.

Quod superiores aequo ac inferiores vota et regulas servare debent.

Deus dicit⁶: *Ne transgrediaris terminos antiquos quos posuerunt patres tui.* Sanctus autem Thomas angelicus ille doctor dicit: „Religiosos profectos oportet singulis vitae suae diebus ad perfectionem tendere, vota et regulas ab ipsis nuncupatas observando, quia status religiosus via est ad perfectionem: unde quemque necesse est progressum in dies facere, Deo ferventius obsequium praestando, ut perfectionem assequatur.“

Probe autem novimus in ecclesia Dei quemvis ordinem coetumve religiosum diversas habere regulas et constitutiones sibi proprias, quas praetermittere non licet, quippe quae unam scalam adaeque

A gradus illi praebent, qui eas amplectati fuerint, per fugium sub ipsas potentes.

Oportet igitur, ut huiusmodi regulae adamussim observentur tum a superioribus tum a subditis, quia nunquam enerventur et pervertantur. Sedulo invigilent superiores ne quid pravi moris in ordinem obrepit, sed dent operam ut fratribus documento sint et exemplo, reliquos magis vivendi genere quam praeeptionibus ad imitandum alliciendo. *Non enim auditores legis iusti sunt apud Deum, sed factores legis iustificabuntur⁷.*

Caput XXVII.

De fine quem sibi ordo noster proposuit.

Aequum est ut rei consecutio ex causa et proposito conficiatur, aedificiumque construendum fundamento apte quadret. Cum igitur pro fundamentis huius nostrae regulae primum posuerimus sanctam B fidem catholicam Romanam obsequiumque sedi apostolicae praestandum, deinde sancti Basilii regulas ab omnibus Orientalibus receptas; oportet ut in persequenda animarum nostrarum perfectione illud nobis proponamus, nimirum ut sedis apostolicae Romanae iura tueamur. Curae sit igitur superioribus media adhibere ad finem hunc conducentia, sanctae fidei catholicae doctrinam latius propagando, institutionemque nostram nec non utilitatem proximi omnimode procurando. Huiusmodi autem regulae summa diligentia ad unguem observentur, quavis confusione perturbationeve seposita, ut ad optimum finem perveniamus et felicem exitum assequamur. Quod nobis tribuat dominus noster Iesu Christus, qui est principium et finis. Amen.

PARS SECUNDA⁸.

Caput I.

De novitiis.

I. Liceat abbati in suo monasterio novitios suscipere, atque expellere de consilio congregationis monachorum proprii monasterii, consulto tamen abbate generali.

II. Novitius non probetur, nisi in monasterio, in quo plures monachi degunt, qui et monasticam regulam observant, et statutis temporibus canonicas preces ceterosque ecclesiasticos ritus peragunt.

III. Habitent novitii in loco, si fieri potest, a ceteris separato.

IV. Novitiatus ad biennium producat, neque quiesquam ante expletum hoc spatium ad habitum admittatur, nisi expleto saltem integro anno et ex causa a congregatione hegumenorum probata. Si vero novitius expleto biennio ad hoc minus idoneus reperiat, omnino dimittendus est.

V. Novitius ante expletum aetatis annum sextumdecimum non suscipiatur, neque maior sit quadragesimoquinto. Pertinet autem ad congregationem hegumenorum in hoc casu, si aliunde noverit illum ordini profuturum, sive in defectu aetatis

¹ Rom. II, 13.

² Mirum profecto cuique legenti videbitur, constitutiones a sancta sede approbatas incipere a parte secunda. Ratio est, inquit Benedictus XIV in brevi approbatione, et cum eo quotquot de constitutionibus laici sermonem habuerunt, quod Soanitas prima pars sit ipsa sancti Basilii regula. Id tamen probare non possum, cum capite ultimo disertis verbis dicitur, priorem partem capitibus viginti septem contineri: quod de regula basiliana asseri nullo pacto potest. A vero, mea quidem sententia, non aberraverit, qui existimabit priorem illam partem, in qua sermo habebatur de communibus vitae monasticae praeeptionibus ac virtutibus ad regulas basilianae normam, a sancta sede expunctam fuisse, huiusque loco positam ipsam divi Basilii regulam, quia tamen ultimum illud constitutionum caput immutaretur. Haec suppete re ipsa interrogavi Soanitas, qui de capitibus illis nihil unquam se audivisse ingenue fessi sunt.

³ *Regulae fusiis tractatae*, num. 87; *Bessarionis Compendium*, l. cit.

⁴ *Constitutiones monasticae*, cap. IV; *Bessarionis Compendium*, l. cit.

⁵ *Regulae fusiis tractatae*, num. 55.

⁶ Prov. XXII, 28.

sive in excessu dispensare, modo non sit minor a gumenorum devoluta censeatur, quae cum legitimo diocesano episcopo causam definit.

annis quatuordecim, et dummodo professionem emittat expleto decimo sexto anno.

VI. Novitium primo oportet esse christianis parentibus natum, atque orthodoxum. Quare si ipse, aut alteruter eiusdem parentum christianus non est, aut christianam fidem negaverit, vel a catholica fide ad sectam haeticorum transit sive neophytus ad illam accessit, absque licentia congregationis generalis a nemine suscipiatur. Qui vero haeticis aut schismaticis parentibus natus est, ab abbate monasterii suscipiendus non est, nisi de licentia abbatis generalis;

Secundo, si excommunicatus, interdictus, suspensusve ab exercitio sui ordinis fuerit, ante absolutionem atque benedictionem proprii episcopi non recipiatur;

Tertio, non recipiatur novitius publice suspectus vel delatus¹ de criminibus spectantibus ad negotium fidei orthodoxae, vel de homicidio, aut enormi in re turpi delicto, neque notorie infamis, nisi certa sinceræ paenitentiae signa antea ostenderit et obtinuerit absolutionem vel dispensationem a legitimo superiore, prout de iure;

Quarto, nec recipiatur alieno aere obstructus, neque reddendis de administratione rei alienae rationibus obnoxius, neque iudicis sententia exilio multatus, nisi creditoribus et magistratibus satisfecerit;

Quinto, nec coniugio ligatus, nisi de consensu coniugis, et facta coram episcopo separatione, servata legitima sacrorum canonum dispositione;

Sexto, nec in ecclesiastica dignitate constitutus, cui cura animarum annexa sit, nisi in manu sui praelati illam abdicaverit;

Septimo, nec nothus, neque alio vitio laborans irregularitatem inducente et processum ad sacros ordines impediante, nisi obtenta ab habente facultatem absolutione sive dispensatione;

Octavo, nec aeger corpore, nec morbo cuivis obnoxius, nec insanus, aut mentis minus compos suae: sed corpore sanus et integer sit, et interno externoque vitio careat, quo ab ordinibus suscipiendis, exhibendoque fratribus ministerio impediatur;

Nono, nec qui in alio monasterio aut ordine professionem emisit, nisi petita a proprio abbate licentia, et nostra congregatione generali annuente. Monachi vero, qui sua nobis monasteria tradiderint, superiorum permissu, ad annum dumtaxat sunt probandi; et peracta professione, locum post monachos, quos invenerunt, obtineant. Qui vero novitius in alio monasterio aut ordine fuerit, non recipiatur nisi de licentia abbatis generalis.

VII. Abbas monasterii, antequam novitium admittat, exploret circa omnia praedicta, et examen fiat in congregatione monachorum particulari. Si abbas novitium post praemissum examen admiserit, deinde vitium in eo deprehenderit, aut impedimentum quodlibet, continuo illum e monasterio dimittat. Si vero praedictum examen abbas neglexerit, ab abbate generali graviter erit puniendus. Qui autem novitium susceperit, sciens impedimentum aliquod ex praedictis obstare, ex gradu suo excidat qui id ausus fuerit sine mora, nec ad ullum deinceps in religione gradum idoneus dignusve censeatur ipse, et omnes monachi, qui in congregatione una cum illo interfuerint, ad triennium; quo expleto, a congregatione hegumenorum restitutionem obtineant. Novitius vero eum in modum receptus, si necdum professionem emisit, monasterio expellatur; sin autem professus fuerit, res ad congregationem he-

¹ Suspensus vel declaratus cod.

gumenorum devoluta censeatur, quae cum legitimo diocesano episcopo causam definit.

VIII. Debet insuper abbas de novitii aetate, indole, acientia, valetudine, causa vocationis ad statum religiosum, et ceteris huiusmodi cognoscere; idque fiat in congregatione monachorum.

IX. Postquam ergo abbas cum congregatione monachorum admissionem novitii probavit, tum vero locum a fratribus separatim illi assignabit; ibique ad octo saltem dies citra habitus mutationem maneat, atque interea regulas ordinis, statuta et consuetudines² examinet. Et primum quidem novitium generalem peccatorum confessionem apud sacerdotem ad excipiendas confessiones saecularium ab episcopo approbatum faciat, et sacram communionem percipiat. Postea, convocatis monachis, abbas novitium induat tyronum habitu iuxta ritum graecum, prout praesciptum est in Euchologio, id est libro rituali.

X. In quolibet monasterio habeatur liber, in quo abbas describat nomen novitii, cognomen, patriam, diem, mensem et annum, quo habitum novitius suscepit. Similiter in codice annotetur dies, in quo professus est, monasticum habitum suscipiendo, et praedictus liber in archivio monasterii reponatur.

XI. Tyrocinii biennium vel annus supputandus erit a die, quo habitum novitii³ induerit; et prior tempore, potior sit in gradu. At sacerdos eum, qui sacerdos non est, praecedat, et diaconus non diaconum.

XII. Non liceat abbati, neque aliis exigere aut accipere⁴ a novitiis quicquam pro ipsorum receptione ad probationem, sed nec pretium vestis ad probationem vel⁵ ad professionem necessariae. Si vero novitius sponte quicquam monasterio obtulerit, id porro palam et in publico conventu fiat, cedatque in communem monasterii usum.

XIII. Novitiorum vestes resque omnes certo in loco reponantur, postquam in codice singula relata fuerint ipso novitio praesente una cum fratribus. Nec ulli liceat, inconsulto domino, quidpiam ex illis sibi usurpare aut monasterio applicare; sed nec ipse novitius rebus suis uti valeat probatione durante, aut alteri eorum usum cedere absque abbatis consensu. Si novitius ad saeculum redire voluerit, res suas secum ferre non prohibetur.

XIV. Novitius ante professionem, quovis etiam brevissimo temporis spatio, potest de rebus et bonis suis pro arbitrio disponere: post factam vero professionem nullum illi remanet in ea dominium, nec item abbati, sed illud ad ordinem statim transire censeatur.

XV. Currente probationis tempore, bis de novitio fratrum suffragia rogentur: et primum quidem expleto tyrocinii anno; iterum vero post vigesimum quartum mensem, hoc est elapso probationis biennio.

XVI. Suffragiis monachorum approbatus censeatur qui vel unum pro receptione supra medietatem suffragium habet. Si vero suffragia fuerint paria pro receptione et pro reprobatione, iterum rogentur; sique adhuc paria fuerint, reprobus censeatur. Si vero in secunda congregatione fuerit approbatus, habitum suscipiat, quamvis in prima congregatione reprobus fuisset; et e contrario, si in secunda reprobus fuerit, dimittatur, nec prioris congregationis ulla ratio habenda erit. Qui per annum dumtaxat probatur, de eo monachorum suffragia rogentur post sextum et duodecimum

¹ Constitutiones cod.

² Sic cod. legendum videtur novitius.

³ Nec cod.

⁴ Necessariam cod.

mensem. Qui per annum cum dimidio, post nonum A mensem et decimumoctavam mensem.

Si forte novitius tyrocinii tempore in grave crimen publicum et manifestum prolapsus fuerit, re prius in congregatione monachorum communicata, abbas illum sine mora eliciat, ita tamen ut eius famae apud saeculares, quoad fieri poterit, consulatur.

XVII. Novitius postquam ad suscipiendam habitum in secunda congregatione approbatus fuerit, abbas illi habitum susceptionem ad triduum differat, quo intervallo iubeat eundem de statu suo deliberare: utrum scilicet illi placeat vota emittere, aut contra ad saeculum redire. Si evoluta triduo novitius statuerit religiosam professionem emittere et monachus fieri, ad ecclesiam adducatur a suo patrino monacho professo fratrum coetu deducente, atque coram abbate ad altaris latus assidente genua flectat, et abbas de ipsius proposito ac mente illum interroget: sique habitum petierit, induatur iuxta B ritum graecum, postquam pronunciauerit hanc votorum formulam, quae in huius libri fine patet.

XVIII. Si novitius ordinem deseruerit, atque ad saeculum fuerit reversus, seu sponte sua, seu congregationis monachorum suffragio dimissus, non erit iterum recipiendus, nisi annuente congregatione hegumenorum; sique horum permissu receptus, sponte sua decesserit, aut a congregatione monachorum dimissus fuerit, nunquam deinceps recipiatur. Qui vero post primam discessionem receptus fuerit, probationis eius biennium a die reditus supputetur, nec prioris tyrocinii ulla ratio habeatur.

XIX. Si novitius a proposito resilierit et ad saeculum fuerit reversus, atque ibi ad sacros ordines eundem promoveri contigerit, sine congregationis generalis permissu recipiendus non est.

XX. Nec abbas nec congregatio monachorum, suffragia ferre potest pro admissione novitii ad C professionem absque abbatis generalis consensu vel expresso vel tacito, quem ille sine legitima causa negare non debet; et, nisi expresse et nominatim negaverit, dare consensum censendus est.

XXI. Cum tempus probationis novitius expleverit, et professus fuerit, abbas ad generalem abbatem de eodem referat.

XXII. Non permittendum est novitiis ad ullum ordinem ecclesiasticum promoveri, neque abbati liceat eundem ad sacram ordinationem offerre. Qui novitium ad sacros ordines provehi concesserit, a gradu suo excidat, et novitius ad habitum susceptionem inhabilis censeatur.

XXIII. Novitius cum monachis professis suffragium non ferat, neque de rebus ad ordinem spectantibus interrogetur, neque ullam dignitatem in ordine habeat, dum probatur, sed ministeriis tantum monasterii addici potest. Probationis quoque tempore novitius a monasterio, in quo ad tyrocinium admissus fuerit, ad aliud monasterium non transferatur sine iusta causa, nec sine consilio congregationis monasterii, quo transferendus est, et ex permissione abbatis generalis. Sic autem translatus, cum tempus probationis expleverit, pro eius admissione monachorum suffragia rogentur, ubi moratur.

XXIV. Novitius habitum gerat ab habitu monachorum professorum diversum; nec ante professionem habitum illorum induat.

XXV. Sacramentum poenitentiae et eucharistiae novitius quavis hebdomada semel saltem frequentet, neque a divinatorum mysteriorum participatione prohibendus est sine consilio patris spiritualis ab abbate eidem assignati. Et si quidem sacerdos fuerit, a

sacra oblatione quotidie peragenda suspendendus non est, nisi ex causa et consulto abbate.

XXVI. Si contingat novitium clericum missae inservire cum alio superioris ordinis, aut qui ei loco praecedat, sive iste professor sit, sive novitius, eidem locum cedere debeat, parique modo se gerat in aliis ecclesiasticis ministeriis.

XXVII. Novitium decet silentium tenere praesentibus abbate atque magistro, neque loqui nisi interpelletur, aut ex iusta legitimaque causa; neque cum saecularibus, etiam consanguineis, quod raro eis permittetur, nisi abbate vel magistro aut protracto monacho praesente. Insuper nec epistolas ad saeculares etiam consanguineos mittat, aut ab eis recipiat inconsulto magistro.

XXVIII. Novitius priusquam ad mensam assideat, expectet signum ei dandum ab abbate, aut a seniore inter fratres absente abbate. Si contingat ipso sedente praeterire abbatem aut sacerdotem, statim assurgat, et iunctis in crucis modum supra pectus manibus, submissa cervice, oculisque in terram defixis, perstet, donec ille pertransierit. Pari submissione reverentiaque se gerat, abbate aut alio monacho ipsum alloquente, nec nisi iussus assideat.

XXIX. Novitius ab abbate aut a magistro reprehensus statim in genua prociadat, tacitusque audiat arguentem, nec nisi iussus pro se verba faciat, aut sibi obiecta refellat; nec nisi illo iubente assurgat.

XXX. Singuli novitii singulis lectis et stragulis monasticae paupertati conformibus dormitent, nam probationis tempore durities est ab ipsis tolleranda, ut religionis laboribus assuescant, quod prudentiae et discretioni abbatis remittitur.

Caput II.

De magistro novitiorum.

I. Eligatur ex monachis probis et virtute praeditis unus, qui designetur magister, ut novitiorum mores dirigat, eosque doceat, 1° observantiam regularum; 2° leges modestiae; 3° ritus, caeremonias et orationem tum vocalem, tum mentalem, atque statuta nostri ordinis: simplices vero christianam doctrinam, praesertim qua ratione accedere debeant ad sacramenta poenitentiae et eucharistiae, et quomodo horum canonicis et sacrae liturgiae interesse debeant: qui autem litteras nesciunt, illos statutas preces, quas recitare debent, edoceat.

II. Magister novitiorum intelligat rem esse magni momenti sibi commissam: quandoquidem ex prima novitiorum institutione maxime pendet et eorumdem profectus et spes nostri ordinis. Curat igitur ut in dies propriae perfectioni studendo instrumentum aptius ad eos iuvandos reddatur.

III. Amabilem se exhibeat, et vitae integritate ac discretione ita se gerat, ut omnes novitii ad ipsum in suis tentationibus confidenter confugiant, et ab eo consolationem et auxilium in omnibus sperent.

IV. In domo probationis monasterio coniuncta, vel in monasterio ipso (nam locum novitiorum separatum esse magis expediret, si fieri potest, in quem non permittatur, ut saeculares ingrediantur) refectorium quidem sit commune, sed mensa aliqua novitiis designetur infra omnes professores.

V. Magister novitiorum privatas tantum poenitentias suis novitiis imponere possit, publicas vero non nisi consulto abbate.

VI. Obtineat abbas ab ordinario facultatem, ut magister novitiorum valeat illos a casibus reservatis absolvere, nisi potius alteri concedendam esse putaverit; sed statutis anni temporibus, saltem bis in anno, extra ordinem confessarius novitiis offerendus est.

¹ Om. cod.

² Si cod.

VII. Magistrum novitiorum versatum esse oportet in lectione librorum asceticorum, ut deceptiones, quae spirituali vitae accidunt, non praxi tantum et experientia, sed etiam librorum huiusmodi lectione detegat. Legendi autem libri, qui tum ad sui ipsius, tum ad novitiorum profectum pertinere censentur, sunt sequentes: Epistolae et vita sancti Antonii abbatis; Vita Christi domini; Vita sanctorum patrum; Opera ascetica gloriosi patris nostri sancti Basilii Magni; Liber sancti Ioannis Climaci, sancti Ephrem Syri; Epistolae abbatum Macarii Aegyptii, Macarii Alexandrini; Epistolae abbatum Nili, Marci et Amonis; Doctrina abbatum Isaiae et Gregorii; Pratum spirituale; Collationes abbatis Cassiani; Hortus monachorum, et huiusmodi similia; quos praedictos libros novitiis etiam legendos tradet. Ipsum autem novitiorum magistrum iuxta decreta iussu Clementis VIII edita institui oportet, hoc est: 1° Sit probus sacerdos; 2° aetate circiter triginta annorum, quorum decem in professione monastica degerit, sin minus probatam ob causam dispensetur; 3° sit commendatus bona fama, integritate vitae, morum probitate, scientia; sit denique amabilis, humilis, gravis, assidue deditus operationibus paenitentiae et orationi praecipue mentali, incensus studio inserviendi Deo et observandi monasticas regulas, alienus ab iracundiae stimulis, demum sit fratribus vivum omnium virtutum exemplum.

VIII. Magistrum tamen, si negligentem in novitiis instituendis, aut minus prudentem in eis corrigendis abbas deprehenderit, pro qualitate culpae puniat; idque private fiat, non coram novitiis, ne ab eis contemnatur. Eum vero ab officio removeere non debeat, nisi monachorum congregatione consultata.

Caput III.

De professis.

I. Postquam novitius professionem emisit, aliquandiu, abbatis arbitrio, sive in ministerio fratrum, sive in studiis litterarum exerceatur, ut appareat an ad clericorum ordinem promovendus sit, an vero in laicorum coetu manere debeat; nemo enim in nostra congregatione ante novitiatum ad statum clericorum sive laicorum deputatur, sed omnes indifferenter ad quemcumque statum admittuntur, et solum post peractam professionem, postque edita idoneitatis suae signa, ab abbate, consultata monachorum congregatione, ad clericatum sive ad statum laicorum designantur. Hac tamen in re conscientia ipsius abbatis oneratur, ut nimirum et rationem idoneitatis uniuscuiusque habeat et monasterii necessitatibus de conveniente numero sacerdotum, clericorum et laicorum consulat.

II. Antequam vero professus ad statum aliquem determinetur, semper maneat sub custodia et cura vicarii abbatis, et quantum fieri potest, nullum commercium habeat vel cum novitiis vel cum aliis monachis, nisi cum paribus suis, aut cum iis, qui in eodem ministerio aut studiis iisdem versantur.

III. Quamquam autem quis ab abbate ad statum clericorum deputatus sit, et ordinem etiam aliquem ecclesiasticum acceperit, intelligat tamen ad ulteriorem gradum sibi aditum nequaquam patere, nisi illum bonis moribus et comparata ex studiis scientia promeruerit. Abbatis igitur et congregationis monachorum arbitrio relinquitur, ut ipsum ab ulteriore ordine accipiendo ad tempus, vel etiam perpetuo arceant; idque potissimum de ordinibus infra diaconatum intelligendum est; nam qui, servatis servandis, ad diaconatum promotus est, is a sacerdotio accipiendo, nisi urgentissima de causa, nequaquam removeatur. Pari ratione, qui diu in ministerio laicorum deservit, si idoneus postea repertus fuerit,

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

A potest ab abbate et monachorum congregatione ad ordines etiam maiores promoveri, dummodo tamen postquam ab abbate ad ministerium laicale addictus est, nec litteras didicerit, nec libros legerit, nisi ipso consulto.

IV. Nemo ad quemquam maiorem ordinem ecclesiasticum promoveatur, nisi consulto abbate generali, aut eius vicario, et latius congregationis monachorum suffragiis.

V. Quivis ordo ecclesiasticus accipiatur a diocesano episcopo, si quidem catholicam fidem profitetur; sin autem, novitius ad aliud monasterium, ubi orthodoxus praees episcopus, transferatur.

Caput IV.

De clericis studentibus et magistris.

I. Nemo ad ordinem ecclesiasticum promoveatur, nisi aetate in sacris conciliis praescripta, aut dispensatione a superiore legitimo obtenta, et de licentia abbatis generalis et congregationis monachorum atque abbatis, qui ordinandum cum litteris testimonialibus ad episcopum loci mittere debet, tenoris sequentis:

Illustrissime et reverendissime domine episcopo

N. — Nos abbas et congregatio monachorum monasterii N. ordinis sancti Basilii Magni testamur reverendum fratrem N. monachum professum nostri ordinis in legitima aetate constitutum, *vel* (si aetas nondum accesserit) dispensationem aetatis hic annexam habentem, et sufficienti doctrina bonisque moribus praeditum, nulloque impedimento irretitum, dignum esse qui ordinem N. a reverendissima dominatione sua, *vel* (si patriarcha sit) a beatitudine sua accipiat. Quamobrem has ei litteras patentes dedimus, sigillo nostri monasterii munitas et subscriptione nostri abbatis firmatas, die N., mensis N., anno N.

N. abbas monasterii N.

(Loco + sigilli.)

II. In libro monasterii adnotabitur nomen ordinati et episcopi ordinantis, et dies, mensis et annus.

III. Si quis ex professis permiserit se ordinari absque licentia abbatis et congregationis monachorum, negotium eius ad abbatem generalem deferatur, qui illum ab exercitio ordinis suspendat, salva tamen auctoritate et indulgentia, quam ei reverendissimus patriarcha concesserit.

IV. In quolibet monasterio clericis ab abbate magister deputatur, qui eos doceat ea, quorum opo choro deservire valeant, et sacerdotii onera digne ferre, eiusque munera pro dignitate exequi; et ipsi diligenter curent, ut perfecte callcant litteras graecas et arabicas, ritus, caeremonias, cantus, ceterasque sacras ecclesiasticas functiones.

V. Qualibet die dominica per unius horae spatium ab abbate destinatum habeatur spiritualis collatio de casibus conscientiae et rebus asceticis.

VI. Nemo ex monachis librum aliquom, aut tractatum, aut orationem, sive concionem a se compositam alteri legat, nisi consulto abbate, qui opus per se legat, aut alicui ex magistris legendum committat. Illud autem in publicum prodire aut typis imprimi non licebit, nisi prius ab abbate generali et episcopo loci probatum fuerit.

Caput V.

De sacerdotibus.

I. Quae de disciplina religiosa et instituto nostro servanda omnibus proposita sunt, ea sacerdotes pro ratione sui gradus sibi praecipue dicta existiment et observent.

II. Divinum officium nitantur attente, devote et opportuno tempore recitare et ad chorum cum

beteris corymbo statuti horti. Cereemonias sacras a liturgiis, ecclesiasticis ministeria, ceteraque ritus functiones praescriptas in typico, hoc est libro ordinis recitandi officii; omnes denique consuetudines probatas accurate discant et observent; cantus etiam ecclesiasticos calleant. Sic demum in liturgiis divinisque officiis celebrandis pronuntiationem, cantum et quaecumque aliam exteriorem actionem moderentur, ut non minus aliorum aedificationi, quam propriae devotioni serviant. Omnes praeterea in choro et in liturgiis tam privata quam solemniter et in ceteris functionibus sint uniformes.

III. Curam animarum nemo ex nostris suscipiat, neque in iis, quae parochorum aut episcoporum iuris sunt, se immisceat¹. Si quando autem a catholico dioecesis episcopo iussus fuerit abbas monasterii, ut ipse vel aliquis monachorum in vicinis seu remotis locis populum doceat vel confessiones audiat, aut alia quaecumque sacramenta administret, ab eo facultatem in scriptis habere curet, sine cuius licentia saecularium confessiones etiam in nostris ecclesiis audiri non possunt, nisi forte illi tanquam familiares degerent in monasterio, easque sub obedientia abbatis actu inservirent: tunc enim a nostris possent eis sacramenta paenitentiae, eucharistiae et extremae unctionis administrari absque licentia ordinarii: aut, quod Deus avertat, si nullus ex nostra natione adesset catholicus antistes, a quo licentia postulari valeat: tunc enim permissum foret nostris sacerdotibus cum abbatis licentia eorum confessiones excipere.

IV. Nemo ad confessiones nostrorum audiendas accedat, nisi fuerit ab abbate deputatus: et si quis monachus apud alium sacerdotem extra religionem confiteri voluerit, licentiam abbatis debet obtinere.

V. In casibus conscientiae, iisque praesertim, qui ad censuras, restitutiones et casus reservatos pertinent, esse diligenter exerceant, earumque rerum compendia et brevem interrogandi methodum, et contra singulorum peccatorum species remedia salutaria ex sacris praesertim conciliis et sanctis patribus comparare studeant, collationesque de praedictis inter se habeant.

VI. Confessarii ita audiant paenitentes, ut quantum fieri possit mutuum aspectum fugiant. At quoties feminarum confessiones exceperint, tabula perforata confessarium ab eis dividat: in quarum confessionibus audiendis severos potius quam faciles et familiares se exhibeant, ita tamen ut paterna quaedam et spiritualis gravitas in eis eluceat. Caveant autem confessarii ne a paenitentibus aliquid petant aut datum accipiant, sed gratis omnino hoc sacramentum administrent.

VII. Qui vocantur ad eos iuvandos qui morti vicini sunt, ea in prompta habeant, quae eo tempore ad salutem animarum usui esse possint. Caveant autem ne quem sermonem de loco sepulturae in coemeterio monasterii eligendo, aut de hereditate vel elemosyna monachis relinquenda infirmo iniiciant.

VIII. Nemini ex nostris excepto abbate generali permittatur promotio ad archipresbyteratus dignitatem nisi post completos aetatis suae quadraginta annos.

Caput VI.

De monachis laicis.

I. Intelligent omnes, primum vocationis monasticae finem esse inservire divinae maiestati, et propriam salutem procurare, illudque ministerium

obire quod ex obedientia sibi commissum fuerit. Contenti ergo sint statu laicali, ad quem ipse abbas et monachorum congregatio destinaverit, et in praescripto sibi ministerio hanc vitam omnem exigant, ut sibi persuadeant se in ea re obsequium praestare creatori, ob cuius amorem schema monasticum sponte induerunt.

II. Qui legere et canere norunt, divina officia in duplici choro cum ceteris persolvant. Qui autem legere nescit, aut aliqua occupatione detinetur, certum precum et psalmorum numerum, ab abbate sibi praescriptum, privatim recitare debet. Omnes tamen qui legitima causa impediti non sunt, quotidie divinae liturgiae intersint.

III. Curent peculiari studio erga omnes clericos, et praecipue in maioribus sacris ordinibus existentes, reverentiam humilitatemque exhibere: sciantque quod, etiamsi professi sint, tamen ubi cumque sunt, cedere debent clericis.

IV. Quia tamen nostri sancti patres laicali statu vel minoribus ordinibus aut diaconatu tantum contenti, Deo servisse, fratribusque praefuisse noscuntur, ideo monachos laicos vel clericos aut diaconos, scientia sufficienti praeditos et regimini idoneos, non omnino ab officiis insignibus excludimus, sed posse eos tam ab abbate generali et congregatione hegumenorum, quam ab abbate et congregatione monachorum, atque etiam a congregatione generali eligi in hegumenos, oeconomos, procuratores et consultores, et ad alias similes dignitates promoveri declaramus: hac tamen salva conditione, ut nunquam in abbatem generalem aut abbatem monasterii, qui sacerdotes esse debent, eligantur.

V. Qui autem eo, quem diximus, modo electus fuerit hegumenus, intelligat sibi primum post sacerdotes locum convenire extra congregationes: in congregationibus vero post hegumenos sacerdotes, et ante omnes alios etiam sacerdotes.

VI. Nullum librum retinere aut legere iis licet sine abbatis licentia, cuius prudentiae erit eos illis legendos assignare, qui magis ad spirituales ipsorum profectum expedire videbuntur.

Caput VII.

De ordine domestico et de honestate extra monasterium servanda.

I. In unoquoque monasterio distributio horarum in tabella describatur, et in loco patente ponatur, in qua secundum anni tempora diligenter notentur horae in quibus divina officia tum diurna cum etiam nocturna persolvantur, et similiter horae prandii et caenae.

II. Ab abbate constituasur monachus, sive vicarius, sive alius quicumque, cuius officium erit tempore orationi et reliquis exercitiis assignato observare, num omnes iis vacent: item observare omnia, quae ad honestatem et decentiam externam pertinent, ecclesiam et monasterium in locis publicis perillustrando: et si quid inconveniens deprehenderit, ad abbatem referat.

III. Ad mensam habeatur lectio: silentium autem nunquam ab abbate dispensetur. Si quem vero extraneum ecclesiasticum aut saecularem contigerit ad monasterium divertere, ipse abbas solus, vel adhibito aliquo alio monacho, pro illius viri dignitate, poterit simul cum illo cibum sumere: idque, si fieri poterit, extra refectory, alioquin vel ante vel postquam monachi in refectorio cibum sumpserint.

IV. Cum monachus iter peragendo de monasterio exire non debeat nisi socio adhibito, quem ipsi

¹ Immisceatur cod.

² In cod.

Et cod.

abbas assignaverit, advertat abbas, ut sic monachos societ, ut socii sibi graves non sint aut molesti, neque nimis familiares aut suspecti: ogressi autem leges modestiae et honestatis observent.

V. Opportuno tempore potest abbas permissere monachis recreandi animi causa, ut e monasterio egrediantur, saltem semel per hebdomadam: monachi vero ad monasterii ministeria addicti, nisi peractis prius ministeriis egredi non permittantur, ne quid detrimenti regularis disciplina in monasterio capiat. Diebus autem dominicis et festis, nemo possit veniam exeundi obtinere, nisi celebratis prius divinis officiis et sacris liturgiis.

VI. E monasterio ogressi, honestatem et modestiam incessu, manibus, colloquio, oculis exhibeant: viam minus frequentem adeant: cum saecularibus non tantum familiaritatis habeant, ut vel secreta monasterii eis revelent, vel frequentis eorum conversatione a monastica disciplina relaxentur: multo magis a feminarum colloquio abstineant, neque eas invisent, aut ad illas scribant, nisi in magna necessitate, aut cum spe magni profectus spiritualis, et consulto expresse abbate.

VII. Non permittat abbas, ut monachi munuscula offerant magistratibus, aut eorum aulas frequentent, aut amicitias quocumque modo ambiant: praesertim si deprehenderit eos hac via ad ecclesiasticam dignitatem vel in religione ad gradum proropere. Si quem vero huius ambitionis reum invenerit, graviter puniat et ad abbatem generalem deferat. Idem de abbate dicendum, si praeter consuetas et necessarias saecularium visitationes munerumque oblationes, vel quid novum introducere tentaverit, vel ipse eorum amicitias plus aequo captare deprehensus fuerit.

Caput VIII.

De fundatione monasteriorum et receptione hospitem, deque vitanda monachorum vagatione.

I. Nullum monasterium, nisi accedente consensu episcopi dioecesis, si catholicus sit, et de licentia abbatis generalis atque hegumenorum, nobis a fundatoribus aut a patronis oblatum accipere debemus, vel de novo fundare possumus. Quisquis vero abbas, sive propria sive congregationis etiam monachorum auctoritate id fecerit, poenae gravioris culpae subiaceat in religione, si licentia tantum abbatis generalis et hegumenorum defuerit: et puniatur etiam ab episcopo, si absque eius consensu id factum fuerit: omnesque monachi abbati consentientes eidem poenae subiaceant, et actus monastici ibidem facti, ut novitorium admissio ac professio, irriti et inanes declarantur.

II. Illud vero solum monasterium fundare vel accipere, ut supra, nobis licet, in quo monastica disciplina observari possit, et sufficiens monachorum numerus ali: idque vel ex annuis redditibus monasterio legatis, vel ex terrae fundo, de quo ex labore manuum vivere possunt.

III. Omne monasterium, quod monachi nostrae congregationis inhabitant, honesta clausura muniat. Sic autem sit clausum, ut mulieribus cuiuscumque dignitatis aut ordinis nulla ratione pateat.

IV. Extra ipsius monasterii clausuram vel in loco intra monasterium ad id destinato, hospitium erigatur, in quo hospites ad nos divertentes excipi possint, et mulieres quidem in loco valde remoto ac prorsus separato a viris et a monasterio. Neque abbas, neque congregatio monachorum potest alicui, vel ecclesiastico vel saeculari, cellam in ipso monasterio vel ad breve tempus assignare, nisi in hospitio locus omnino defuerit, aut personae accipiendae

minime convenerit, ut cum episcopus aut reverendissimus dominus patriarcha ad nos divertit.

V. Nulli abbati aut oeconomio licet monasterium aere alieno gravare absque inevitabili necessitate, nec vendere aut commutare, vel quovis modo alienare possessiones, fundos, aut annuos census monasterio donatos aut acquisitos, sub poena depositionis ab officio et inhabilitationis tam abbatis quam oeconomii et monachorum, si assensum ad hoc praebuerint, nisi obtenta prius facultate ab eis, ad quos spectat, et consensu abbatis generalis, et demum nisi in maiorem monasterii utilitatem cedat.

VI. Pecuniae exactae de redditibus monasterii, aut a benefactoribus monasterio donatae, postquam in inventariis accuratissime relatae fuerint, non retineantur in manu cuiusquam, sed in arca statim reponantur sub duplici clavi, quarum una sit penes abbatem, et altera penes oeconomum. Item instrumenta fundorum monasterii, vel rerum donatarum, testamentorum, et alia quaecumque documenta ad res temporales monasterii spectantia, in publica forma redacta, in communi archivio reponantur. Item diligentissime adnotetur proventus et impendium.

VII. Quaecumque monacho professo donantur, sive ex haereditate proveniunt, tam mobilia quam immobilia, omnia monasterio statim et sine dilatione applicentur: usus tamen aliquarum rerum, ut librorum, ei concedi poterit ex licentia abbatis: ita tamen, ut ex eo usu paupertas religiosa non laedatur, neque murmuratio aut aculatio in ceteris fratribus oriatur.

VIII. Inventarium honorum tam mobilium quam immobilium in omnibus monasteriis fideliter et accurate descriptum in archivio conservetur, et unum illius exemplar ad abbatem generalem mittatur. Item habeatur inventarium onerum sive obligationum pro fundatoribus et benefactoribus tam vivos quam defunctos, quibus abbas satisfieri diligenter curet.

IX. Monasteria nostra ita sint invicem coniuncta, ut monachi possint abbatis generalis arbitrio ex uno in alterum transferri, et ubicumque is voluerit, ad tempus vel perpetuo collocari. Eius tamen prudentiae erit, ut non temere monachos transferat, sed habita ratione necessitatis monachorum et monasteriorum, et consultis prius, si fieri poterit aut expedire iudicaverit, abbatibus, qui debent ipsum de statu suorum monachorum ac monasteriorum certiore facere. Bona vero mobilia aut immobilia unius monasterii ad alterum nequaquam transferantur, maxime si a fundatoribus ea fuerint certo loco assignata: sed quae monachorum labore, vel ex haereditate consanguineorum: aut donatione amicorum cuiquam eorum facta, ad monasterii redditus accesserint, eis poterit abbas generalis necessitatibus monasteriorum indigentium prudenter subvenire: sic tamen, ut abbates occasionem inde non arripiant monasteria sua negligenter administrandi.

X. Si abbas experimento compererit, quemquam suorum monachorum caeli inclementiam ferre non posse, abbatem generalem admoneat, qui illum pro sua prudentia ad aliud monasterium migrare iubebit, et omnia, quae ad iter necessaria erunt, magna caritatis significatione subministrantur ab eo monasterio, unde dimittitur.

XI. Quemadmodum nulli monachorum licet recedere e monasterio, in quo a generali abbate designatus est: ita nulli abbatum fas erit advenientem monachum recipere de familia, nisi licentia proprii abbatis, aut abbatis generalis in scriptis obtenta: alioquin tam qui recipit, quam qui recipitur, poenam monachorum vagorum subeant arbitrio abbatis generalis. Si quis vero monachus a proprio abbate, vel a fratribus eius monasterii, in quo versatur, se

iniuriam aut persecutionem pati affirmaverit, volueritque abbatem generalem adire, non ideo ei licebit inconsulto eodem abbate generali aut, saltem nisi abbate et congregatione monachorum sui monasterii annuente, e monasterio proficisci: sed debet ad ipsum abbatem generalem scribere et licentiam ab illo primum obtinere, alias ab eodem abbate generali tanquam vagus puniatur.

XII. Nullus, etiamsi abbas fuerit, possit ire extra provinciam, in qua monasterium situm est, quocumque titulo vel praetextu, neque ad parentes, consanguineos, neque affines, nec ullam peregrinationem etiam sacram suscipere, absque specialia licentia abbatis generalis; neque abbati licet ex uno monasterio ad aliud se transferre, etiam pro obeundi proprii monasterii negotiis absque consensu congregationis monachorum aut sui vicarii et procuratoris, nisi monasterium, ad quod se confert, adeo vicinum sit, ut diei unius spatio ire ad illud et redire ad proprium monasterium valeat. Si quis abbas huic constitutioni contraverit, ab abbate generali puniatur. Ceteri vero monachi non abbates, qui sine licentia abbatum suorum de uno monasterio ad aliud pergunt, vel peregrinationem suscipiunt, in monasterio includantur arbitrio abbatis, qui ignium illis ad tempus praescribat.

XIII. Nulli tam monachorum quam abbatum licebit ostium, aut per pagos sive alibi mendicare. Si tamen aliqua necessitas urgens suaserit aliquid petendum ab aliqua persona, id fiat religiose et modeste per monachos ab abbate designatos. Si vero per pagos vel civitates propter gravem monasterii necessitatem mendicandum fuerit, id non fiat nisi licentia ab episcopo aut a reverendissimo domino patriarcha in scriptis obtenta.

Caput IX

De subiectione erga praelatos.

I. Cum noster ordo veluti rosa inter spinas in medio nationum schismaticarum, haereticarum et infidelium versetur, atque ab universalis ecclesiae capite marium terrarumque spatiis disiunctus sit, ideo in primis proponere debemus ante oculos obedientiam praecipue et obsequium erga sanctam sedem apostolicam Romanam, veluti nostri ordinis fundamentum et characterem, quo nos monachi Basiliani regulares eidem sanctae sedi apostolicae unanimes, ut membra capiti coniuncti, tum contra inultantes in nos muniti, tum etiam a ceteris schismaticis speciatim discerni possimus. Pretiosissimum itaque hoc maiorum nostrorum depositum custodire omnes nostri summopere nitantur, et omni ope contendunt, ut tum opere tum verbo tales se esse et privatim et publice fateantur, quales eos esse oportet. Honorent quoque iuxta nostram regulam, post summos Romanos pontifices, reverendissimum dominum patriarcham Antiochenum ab eadem sancta Romana ecclesia confirmatum, diuque decretis et constitutionibus, quae fidei catholicae aut Romanis pontificibus aut sacrae congregationi non adversantur, pareant et obtemperent. Post reverendissimum patriarcham, episcopo loci debitum honorem et obsequium deferant.

II. Et quoniam divino mandato inbemur proximi etiam nostri salutem curare, diligentissime studeant antiquorum nostrorum patrum, ac praesertim monachorum nostri fundatoris sancti Basilii, qui pro catholica religione strenue decertaverunt, vestigiis inhaerendo, occasionem captare ad orthodoxae fidei propagationem et ad profectum nationum ab ecclesia catholica dissidentium, inter quas versantur, operantes eorum conversionem et salutem.

Caput X.

De iis, quae observari debent in exigenda ab abbatibus et reddenda a monachis ratione conscientiae.

I. Cum huius regulae finis sit spirituale auxilium monachorum, abbas summopere caveat, ne vitio suo eadem fratribus gravis et intoleranda fiat, atque ab ipso adimplenda paulatim avortantur cum magno suarum animarum atque ordinis detrimento.

II. In hoc proinde casu se patrem exhibeat, adeo ut monachus ad ipsum cum filiali fiducia recurrere audeat.

III. Non est cogendus monachus, ut conscientiam suam abbati aperiat in iis rebus de quibus confessus est aut confiteri debet apud sacerdotem. Omnia autem, quae abbati in hac materia revelantur, intelligat ea sibi sub secreto naturali dicta: quod tamen de iis dumtaxat intelligendum est, quae quis de se ipso suisque defectibus aut tentationibus abbati aperit: quae enim de aliis monachis denuntiat, ea sub secretum non cadunt, nisi quoad personam denuntiantis.

IV. Hoc secretum abbas cautissime servet, nec faciat quidquam ex notitia inde habita quoad res denuntiantis, nisi expressam ab eodem habuerit facultatem. Si quis vero huius secreti fidem quovis modo fregisse convictus fuerit, denuntietur abbati generali, qui delinquentem severe puniet. Hinc abbas vel praefectus rebus spiritualibus satagat, ut fratres intelligant poenas impositas fractioni praedicti sigilli, ut inde metum suspicionemque omnem deponant et ad usum huius praxis propitiores reddantur.

V. In domesticis exhortationibus ab abbate inculcetur tam sanctus et laudabilis mos a sanctis patribus nostris inductus et alumnis suis maxime commendatus. Item eius moris necessitas et utilitas non solum ad privatum, sed etiam ad commune bonum spirituale ostendatur. Et si quem abbas negligentem in hoc deprehenderit, palam reprehendat.

VI. Unusquisque igitur magna cum puritate et fiducia, sub secreto naturali sigillo, totam animam suam abbati manifestam faciat, aperiendo defectus suos, praesertim quibus magis gravatur: quos vero in fratribus suis deprehenderit defectus, etiam abbati revelet, ut congruum remedium aptare possit.

VII. Capita autem, quibus conscientiae propriae ratio reddenda erit, haec ferè sunt: ex quibus cum ea retulerit, quae ad plenam sui manifestationem dicenda putaverit, petat ab abbate, ut se ipsum interrogando iuret, ac suppleat, si quid esse iudicet, quod ad maiorem ipsius monachi profectum opportunum esse videatur:

Primo: An vivat contentus iuxta suam vocationem, et quomodo se habeat circa vota substantialia religionis.

Secundo: An sentiat aliquas animi perturbationes, tentationes, molestias, et de facilitate seu difficultate, et modo eis resistendi; et ad quos affectus vel peccata sit magis propensus et incitatus; et quomodo observet, quae ex constitutionibus et regulis tum communibus tum officii sui ad ipsum pertinent.

Tertio: Quomodo rebus spiritualibus sit affectus: quarum virtutum studio praecipue intentus; quantum temporis orationi tribuat, et num vocali, an potius mentali iuvetur; num in exercitio rerum spiritualium consolationem habeat, an vero contra desolationem et vagationem mentis patiat; de

¹ om. cod., quae vox tamen videtur addenda.

² extendatur cod.

fructu, quem ex sacra communione et confessione et aliis exercitiis spiritualibus percipiat; de mortificationibus, paenitentis et aliis, quas faciunt ad spiritus profectum, et in specie de praeparatione ad iniurias et alia molesta aequo animo ferenda.

Quarto: De fratribus, et quomodo ex eorum conversatione proficiat in Domino; et an alicui sit plus familiaris quam aliis; an aversionem animi sentiat ab aliquo, et an offensus sit in aliquo a quopiam, et quomodo sit affectus erga omnes.

Quinto: Num post ultimam rationem conscientiae, quam reddidit, maiorem aut minorem fructum fecerit.

VII. Quod monachus cum abbate, idem praestare debet abbas cum aliquo ex monachis circa rationem conscientiae propriae reddendam.

Caput XI.

De renovatione votorum.

I. Ut firmitus monastica disciplina retineatur, monachi nostri in die festo sancti patris nostri Basilii Magni die primo mensis Ianuarii vota solemniter quolibet anno renovent hoc modo:

II. In congregatione monachorum una hebdomada ante dictum festum abbas monet omnes religiosos de futura votorum renovatione, ut unusquisque se praeparet ad confessionem sacramentalem in pervigilio festi vel ipso die faciendam; deinde communione fratrum ac solempni liturgia absoluta, congregentur omnes in locum a saecularibus separatam, in quo abbas faciat brevem adhortationem de votis mox renovandis; deinde incipit sacerdos dicens: *Benedictus Dominus etc.*, et *Domine exaudi orationem meam etc.*, et *Deus Dominus etc.*; et troparion sancti Basilii ter recitato, item dictis psalmo *L. Misere mei Deus*, litania omnium sanctorum, oratione *Audite caeli etc.*, ipse abbas flexis genibus coram altari legat clara voce sequentem formulam:

„Ego N. N. renovo meam professionem monasticam, et promitto coram Deo omnipotente, beatissima virgine Maria, sancto patre nostro fundatore Basilii, sancto Ioanne Baptista, omnibusque sanctis, et reverendissimo meo abbate generali N. N. eiusque successoribus, obedientiam, paupertatem et castitatem usque ad mortem iuxta regulam et constitutiones nostras. Item promitto, me nullam dignitatem sive in ordine nostro monastico sive extra ambiturum, vel postulaturum per me ipsum aut per alios, seu acceptaturum, nisi iussu superiorum.“

Si autem sit abbas generalis, omittat ea verba, et reverendissimo meo abbate generali eiusque successoribus, et loco eorum dicat: *et reverendissimo abbate generali post me pro tempore existente.*

Tum surgens abbas ad latus dexterum altaris sedeat. Mox alii monachi, iuxta antiquitatem suam in professione, eandem formam renovationis votorum ex cartula seu libro in manibus abbatis existente, genuflexi ante ipsum abbatem clara voce proferant; et unicuique proferenti prior inter fratres respondet: „Et ego ex parte Dei omnipotentis, si haec observaveris, promitto tibi vitam aeternam. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.“ Quibus finitis, abbas flexis genibus dicat orationem: *Deus meus, Deus veritatis etc.* Ea finita, surgat abbas et omnibus aliis genuflexis faciat absolutionem, dicens: *Deus misereatur vestri, et dimittat debita vestra, et condonet peccata vestra, et perducatur vos ad vitam aeternam.* Respondent: *Amen.* Abbas: *Benedicat vos omnipotens Deus,*

¹ debeat cod.
² et cod.
³ om. cod.

Pater et Filius et Spiritus sanctus. Respondent: *Amen.*

Caput XII.

De monachis infirmis et decedentibus.

I. Cum monachus graviter aegrotare coeperit, statim confiteatur abbati vel confessorio ab eodem deputato, et sacra communione reficiatur, servata ad hoc hora conveniente, antequam cibum capiat, nisi infirmitas nimium urgeat, nec ultra unum a gravi infirmitate diem confessio differri poterit, et, si fieri potest, etiam communio. Sed priusquam sacra communione reficiatur, praesentibus duobus vel tribus monachis debet infirmus abbati vel benedictio revelare bona omnia, quorum usum habuit, nec in inventario descripta sunt; alioquin si monitus ab abbate, omnia quae dicta sunt facere detrectaverit, atque illum mori contigerit, ecclesiastica sepultura privetur et suffragiis divinis.

II. Si vero temporalium bonorum administrationem habuerit, postquam coeperit graviter aegrotare, et maxime si nulla sit spes salutis, abbas cum duobus aut tribus monachis omnia illius repositoria visitet, et faciat debitum inventarium. Siquae necessitas postulaverit, eius ministerium alteri tradat, donec infirmus convalescat vel moriatur. Idem de abbate infirmo dicendum, sive abbas monasterii sit, sive hegumenus, sive etiam abbas generalis. Quaecumque autem in cella monachi post eius obitum reperta fuerint, monasterio applicentur.

III. Diligens cura infirmorum habeatur, eisque secundum infirmitatis indigentiam et secundum medicorum consilium provideatur de omnibus necessariis; et aliquis religiosus ac pius monachus, non aliunde occupatus, eis specialiter assignetur, qui sciat et possit et debeat ministrare. Cumque horas canonicas gravati morbo per se ipsos recitare non possint, si sustinere possunt, dicantur coram eis ab aliquo.

IV. In quolibet monasterio, ubi commode fieri poterit, segregetur optimus locus pro infirmis, etiam cum oratorio, ubi missa celebretur, si quis infirmus sit, qui eam audire possit.

V. Item in ecclesia monasterii decenter et honeste conservetur sacrosancta eucharistia ardente perpetuo lampade pro monachis et familiaribus nostris, in casu necessitatis eis porrigenda.

VI. Item oleo benedicto infirmum ungit abbas vel eius vicarius iuxta ritum sacrae lampadis sive extremae unctionis; et habeantur in quolibet monasterio libri rituales tam pro eucharistiae administratione, quam pro extrema unctione, et pro commendatione animae et exequiis.

VII. Nullus monachus permittatur uti scientia medicinae tam pro monachis quam pro saecularibus, nisi in dicta scientia sit sufficienter instructus, et dispensationem a legitimis superioribus obtinuerit; idque sine periculo et sine mercede, sed ex sola caritate faciat.

VIII. Abbas monasterii obitum cuiuscunque monachi in suo monasterio decedentis sine dilatione abbati generali et abbatibus ceterorum monasteriorum denuntiet per epistolam encyclicam, et pro mortuo fiant suffragia: nempe in monasterio, in quo monachus obierit, fiant exequiae more solito, et missa solemnis celebretur; deinde quadraginta missae continuatae; et unusquisque sacerdos dicat tres missas, et quilibet non sacerdos ter psalterium orationum dominicarum et salutationum angelicarum. Item in die tertio, nono, quadagesimo, in anni dimidio ac anniversario illius obitus fiat pro eo

¹ gravi cod.

vespertina oratio, de mane sequenti celebretur A missa solemnis. In reliquis vero monasteriis una missa celebretur a quolibet sacerdote, et ab illis, qui sacerdotes non sunt, unum psalterium orationum, dominicarum ac totidem angelicarum salutationum. Pro abbate vero generali et unoquoque¹ ex quatuor hegumenis idem fiat in toto ordine, quod fit in monasterio in quo monachus moritur; idemque intelligendum est de illis etiam, qui aliquando munere abbatis generalis et hegumenorum functi sunt, etiamsi tales non fuerint, cum eos mori contigerit. Hunc autem missarum et orationum numerum, quem supra expressimus, augere vel diminuire poterit congregatio generalis pro maiori vel minori monachorum numero.

IX. Ad dita morte summi Romani pontificis vel reverendissimi domini nostri patriarchae catholici, fiant exequiae solennes in singulis monasteriis, et unusquisque sacerdos dicat unam missam, et non sacerdos centum quinquaginta *Pater noster* et *Ave Maria*, quod est integrum psalterium precum. Idem fiat pro episcopo in monasteriis, quae eius dioecesis sunt, et pro benefactoribus insignibus in monasterio, cui bene fecerunt.

X. In omnibus coemeteriis monachi a saecularibus semoti sepeliantur in habitu, quem gesserunt, sive professorum sive novitiorum.

XI. Bis in anno fiat commemoratio pro omnibus monachis defunctis nostri ordinis: bis quoque pro parentibus, affinibus et amicis monachorum, et pro omnibus, qui in coemeteriis nostri ordinis sepulti sunt; et bis pro benefactoribus, et pro illis qui litteras fraternitatis nostri ordinis habuerunt: semel scilicet initio mensis augusti et semel ante initium ieiunii quadragesimalis. Utraque autem commemoratio fiat in unoquoque monasterio per tres dies, in quorum quolibet unusquisque sacerdos dicat C missam, et non sacerdos psalterium precum. Denique fiat etiam solita commemoratio in die omnium defunctorum.

Caput XIII.

De communi regula abbatum et superiorum.

I. Cum abbatum, eorumque omnium, qui ad regimen aliquod in nostro ordine assumuntur, officium sit, commune totius ordinis bonum procurare, nec vires eorum ad tantum onus ferendum sufficere certum sit, in primis divinam opem ipsi implorare non desinant, idque potissimum faciant, cum necessitas occurrerit.

II. Noverint, se ad laborem et sollicitudinem magis quam ad honorem assumptos esse.

III. Meminerint se exemplo bonorum operum debere fratribus praecire. Communes itaque regulas ipsi accurate servent, et particularia in cibo, indu- D mentis et aliarum rerum usu, quantum fieri potest, devitent.

IV. Calleant rationem officii sui et ex frequenti constitutionum tam privatarum suarum quam communium, aliorumque officialium sibi subiectorum lectione intelligant, non temere et pro suo arbitrio rem sibi agendam esse, sed ex praescripto regulae, constitutionum, deliberationum et receptarum consuetudinum regendum ordinem, fratresque gubernandos. Quare receptos mores et a superioribus vel decessoribus suis approbatos servent ac servari faciant, nec mutare vel abrogare valeant, inconsulta superiore potestate; ipsi vero nullos, nisi superiore approbante, introducant.

V. Caveant, ne familiaritate vel indulgentia cum quibusdam alios offendant, aut occasionem

offensionis quoquo modo in hac parte praebant; neque alienum ab aliquo animum ostendant, sed erga omnes aequaliter et sine personarum acceptione se gerant.

VI. Dent operam, ut omnibus fratribus cum omni sollicitudine invigilent, eosdemque ab illis, quae nocere possint, domi et foris defendant, tum praeveniendo, tum etiam, si quid mali acciderit, remedium adhibendo, ita ut in omnibus honori et famae tum fratrum singulorum tum ordinis totius consulatur.

VII. Efficiant ut secum vel cum aliis a se deputatis, de propria conscientia statim temporibus fratres tractatum habeant, nec spiritualium collationum consuetudinem negligent; sed crebro et magna cum caritatis significatione alloquantur subditos, eorumque necessitatibus non corporis tantum, sed multo etiam magis animae paterno affectu prospiciant. Si quem vero intelligant gravi aliqua tentatione pulsari, eius peculiarem curam non solum per se, sed etiam, si necesse fuerit, per alios gerant¹; caveantque, ne remedium differendo difficiliorem morbi curationem faciant. Quamvis autem in virtute obedientiae iubere possint, tamen non nisi rarissime et ex gravissima urgente causa id faciant.

VIII. In correctionibus et paenitentiae iniungendis caveant iracundiae aut alterius pravae affectionis speciem; sed personarum dispositionem considerent, aedificationis universalis et particularis illarum rationem habentes. Nisi autem prudentia rebus particularibus adhibenda aliud dictaverit, in correctionibus procedendum erit hoc ordine, ut qui peccant², primo in caritate et dulcedine admoneantur³; secundo in caritate quidem, sed eo tamen modo, ut eis confusio et rubor iniciatur; tertio, amori ea quae timorem incutiant, si opus erit, adiciantur. De publicis vero defectibus publica debet esse paenitentia.

IX. Sic regimini aliorum tum spirituali tum etiam temporali incumbant, ut nihil de virtutum exercitationibus, propriaeque salutis cura remittant. Omnia igitur, quae ad religiosam perfectionem spectant, monachisque erga abbates et superiores exercenda praecipiantur, ut puta reddendae conscientiae ratio, recessus a communi aliorum consortio per aliquot dies spiritualium meditationum causa, et cetera huiusmodi; ea ab ipsis abbatibus et superioribus facienda intelliguntur.

Caput XIV.

De regimine et de ordine atque praesementia abbatum.

I. Cum dudum, Dei favente gratia, ex nonnullorum monasteriorum ordinis sancti Basilii unione congregatio nostra coaluerit et sperare liceat, inspirante rerum omnium factore et gubernatore Deo, fore ut aliorum monasteriorum eidem nostrae congregationi accessio fiat, cumque in omni bene constituto hominum coetu necesse sit aliquem esse, vel etiam plures, qui boni universalis curam gerant, praeter eos qui particularibus monasteriis praesunt, eligendus est abbas generalis, qui hunc sibi finem constituat, ut universa congregatio monachorum bene gubernetur, conservetur et augeatur. Quare potestas abbatis generalis summa erit, et ad omnes et per omnia pro sacrorum canonum dispositione nostrarumque constitutionum praescripto extendatur.

¹ gerat eod.

² peccat eod.

³ admonetur eod.

II. Is potro ad triennium instituendus est, quo A et constitutionum. Ad eius itaque auctoritatem expleto, nisi a congregatione generali ad alterum triennium confirmetur, officium continuo dimittat. pertinet:

III. In subsidium vero regimini generali abbati in ea quam diximus amplitudine commisi, eligendi erunt in congregatione generali quatuor hegumeni, quorum officium pariter ad triennium durabit, nisi ab eadem congregatione generali ad alterum triennium confirmetur.

IV. Singulis autem monasteriis abbates praesciantur, quorum potestas etiam expleto ut supra triennio cessabit.

V. Quamobrem quolibet triennio congregatio generalis cogenda est, ad quam vocandi ab abbate generali erunt, praeter quatuor hegumenes supra memoratos, omnium monasteriorum abbates atque officiales maiores, et quotquot officio generalis hegumeni et abbatis defuncti sunt, modo non fuerint ob aliquos defectus depositi.

VI. Huius generalis congregationis potestas in ordine nostro suprema est, generalemque abbatem et hegumenes confirmare, atque etiam, si opus fuerit, deponere potest.

VII. Congregatio hegumenorum singulis saltem semestribus ab abbate generali et quatuor hegumenis habeatur, eiusque potestas omnes et omnia contineat, salvis tamen generalis congregationis decretis.

VIII. Quolibet saltem mense congregatio monachorum ab abbate monasterii et sacerdotibus professis, quos abbas generalis ei consultores assignaverit, fiat, eiusque potestas in monasterio summa est, salvis decretis congregationis generalis et hegumenorum, iisque omnibus, quae abbas generalis ordinaverit.

IX. Praeeminentia abbatis generalis excedit omnes aliorum officialium gradus, ita ut ceteros omnes, et loco et ordine praecedat. Post hunc quatuor hegumeni pro sua quisque electionis prioritate, si presbyteri omnes sint, vel dignitate, si quis eorum presbyter et alius non presbyter sit, primum in concessibus et suffragiis ferendis locum tenent; deinde abbates monasteriorum iuxta uniuscuiusque monasterii dignitatem; tum ii, qui officio abbatum vel hegumenorum defuncti sunt eodem ordine, ut supra; demum monachi professi, servata inter eos sacerdotii dignitate et professionis prioritate.

X. Si quando autem contigerit, ut eligatur vicarius abbatum aut hegumenorum, is locum illius tenebit, cuius vicariam potestatem gerit, ut puta vicarius abbatis generalis primum locum ante omnes hegumenes; reliquorum vero officiorum, ut secretarii congregationum antedictarum, socii abbatum vel hegumenorum, procuratoris generalis, et reliquorum, non alia ratio habebitur, quam prioritatis sacerdotii et professionis.

Caput XV.

De abbate generali.

I. Abbas generalis, cum totius ordinis curam habere debeat, a toto ordine in congregatione generali eligendus erit. Is autem ex eorum numero esse debet, qui diu in ordine et laudabiliter vixisse perspecti sunt; cui proinde nec desit eximia probitas, nec amor erga ordinem, nec idonea doctrina, nec ad sustinendum tantum onus animi corporisque firmitas; qui demum nullum ex iis impedimentis habeat, quae infra, capite *De electionibus*, recensentur.

II. Cum vero canonice electus fuerit et in sua dignitate legitime confirmatus, omnimodam potestatem habeat in ordine nostro ad normam regulae

et constitutionum. Ad eius itaque auctoritatem pertinet:

Primo, praesese toti ordini, hegumenis, abbatibus et monachis omnibus, nisi quando in eadem congregatione generali de ipsius causa pertractandum sit, ut infra *De depositionibus abbatum* dicitur.

Secundo, in omni congregatione, etiam generali, suffragium abbatis generalis habet praerogativam praelationis et praecedentiae, ubi suffragia fuerint paria:

Tertio, per se vel per alium potest praesidere omnibus congregationibus, visitare omnia monasteria, et quolibet monachum de monasterio in monasterium transferre, exceptis hegumenis et abbatibus, omnibusque officialibus, qui in congregatione generali aut hegumenorum instituti sunt, quos ab uno loco in alium transferre non poterit, inconsulta congregatione hegumenorum:

Quarto, per se vel per abbatem monasteriorum ad habitum recipere potest qui ad institutum idonei videbuntur; potest etiam eosdem dimittere, si facta probatione minus idonei reperti fuerint:

Quinto, ab omnibus abbatibus monasteriorum, eorumque vicariis aut procuratoribus, ceterisque officialibus potest rationes exigere, sibi vel aliis reddendas, de commisso illis officio aut regimine tum spirituali tum temporali:

Sexto, audire potest ac decidere causas omnium monachorum ad se appellantium a gravamine superiorum vel aequalium vel inferiorum:

Septimo, consulta congregatione hegumenorum, recipere potest ad ordinem omnes monachos fugitivos sive apostatas, et tam cum illis quam cum aliis monachis; qui contra regulam sive constitutiones quocumque modo peccaverint, misericorditer dispensare super paenitentia, sive partem paenitentiae sive etiam totam remittendo, prout ad eorum salutem conferre in Domino iudicaverit. Potest etiam paenitentias, quae ad satisfactionem quorumcumque defectuum convenire videbuntur, iniungere, habita ratione personarum et aliarum circumstantiarum, quarum consideratio eius caritati cum prudentia coniunctae committitur; ita ut rectitudinem et severitatem cum benignitate et mansuetudine misceat, et eo modo se gerendo, ut etiam qui corripuntur, hoc ipsum agnoscere faterique compellantur:

Octavo, potest locum et vocem his, qui amiserunt, restituere, et inhabiles habitare ad officia et gradus, nisi commisissent tales culpas, aut defectus tales haberent, quorum dispensatio per constitutiones congregationi generali et hegumenorum, aut per sacros canones episcopo vel reverendissimo domino patriarchae reservetur:

Nono, potest congregationem generalem, etiam ante praescriptum tempus, convocare ex causa rationabili, vel post exactum terminum differre in aliud tempus usque ad biennium, consultis tamen hegumenis dioecesisque episcopo. Idem dicendum de congregatione hegumenorum, quam ipse, etiam si nondum fuerit elapsum semestre ab ultima congregatione, poterit convocare.

Decimo, potest constituitur, quando videbitur sibi expedire, procuratorem apud sedem apostolicam Romanam, et alterum apud sedem Antiochenam, qui causas ordinis nostri nomine ipsius abbatis generalis pertractet:

Undecimo, habet omnem facultatem agendi quavis contractus emptionis aut venditionis quorumlibet bonorum temporalium, tam mobilium quam im-

¹ m. cod.

² Reservatur cod.

³ cum add. cod.

mobiliū omnium monasteriorum in eorundem A utilitatem et bonum, servata, sacrorum canonum dispositione; item, nova si offerantur monasteria acceptare ex consilio hegumenorum et consensu episcopi; alienare, aut omnino dissolvere monasteria non poterit, sed tantum ad tempus suspendere, constituto prius oeconomo, idque de conseq. congregationis hegumenorum. De iis vero, quae ordinae nostrae relinquuntur, si dominus certum monasterium aut determinatum pium opus non designaverit, poterit abbas generalis disponere, prout expedire ad communem ordinis utilitatem iudicaverit;

Duodecimo, sicut ad abbatem generalem pertinet, ut ordinis constitutiones ubique servari caret, ita ad eum spectat non modo easdem interpretari, quando dubium aliquod occurrerit, sed etiam, ubi opus est, in iis quae accidunt, ex iusta et legitima causa cum aliquibus dispensare, regulae finem B impetuendo, qui alius non est quam maius Dei obsequium, et illorum, qui hoc institutum susceperunt, utilitas et profectus. Non est autem censendum eum dispensare, nisi expressam constitutionum mentionem faciat, in quibus dispensat. Non potest tamen constitutiones in congregatione generalis iam approbatas omnino abrogare aut infricare;

Decimotertio, sicut potest abbas generalis nostri ordinis monachos ex legitima causa vinculis censurarum ligare, ita plenam facultatem habet eosdem absolvendi¹ ab omnibus censuris contractis post ingressum religionis, dummodo casus non sint reservati episcopo aut reverendissimo domino patriarchae, quorum notam apud se descriptam habebit, ut sciat limites suae potestatis tam quoad absolutionem a censuris, quam quoad dispensationem ab irregularitate;

Decimoquarto, potest casus aliquos in toto ordine sibi et abbatibus monasteriorum reservare, a quibus deputati ad audiendas monachorum confessiones, nisi habita ab ipso aut abbatibus licentia, absolvere nequeant. Illos tamen debet in nota expressos et in congregatione hegumenorum approbatos monachis significare;

Decimoquinto, cum abbas generalis talenta hominibus nostri ordinis donata cognoscere debeat, officia magistrorum, praedicatorum, confessoriorum, et alia huiusmodi, per se distribuere potest, aut abbatibus monasteriorum distribuenda committere. Ad hunc autem finem curet per abbates monasteriorum certior² fieri de statu omnium monasteriorum bis saltem in anno: item de numero et qualitatibus monachorum. Et si vero aliis inferioribus abbatibus suam facultatem communicet, poterit tamen approbare vel rescindere quod illi fecerint, et in omnibus, quod videbitur, constituere, et semper ei obedientiam ac reverentiam ab omnibus praestari oportebit;

Denique potest abbas generalis omnia et singula in toto ordine facere, quae abbates monasteriorum in suis monasteriis; et insuper omnia illa, quae ei per constitutiones reservantur.

III. Ut officio suo abbas generalis rite fungatur, debet:

Primo, statim ac electus sit, litteras ad omnia monasteria mittere, quibus monachos ad regulae constitutionumque observantiam sedulo cohortetur.

Secundo, semel quolibet anno monasteria omnia saltem viciniora per se ipsum, remotiora per se vel per vicarium visitet, adiuncto ei uno ex monachis

maximo idoneis, acceptoque prius ab illis iuramento da servanda iustitia et secreto visitationis, quae postea subscriptione propria firmatam, sigilloque munitam ad se, transmittant vel personaliter accedentes exhibeant.

Tertio, habeat apud se omnia documenta quae ad ordinem spectant; catalogum iidem omnium monasteriorum cum suis redditibus et oneribus, et alterum personarum omnium, quae in quovis monasterio versantur, ubi eorum nomina et qualitates scribantur, ita ut omnia perspecta habeat, tuteque providere possit, quae ad gloriam divinam pertinere indicaverit.

Quarto, rescribere quidem ad abbatem, qui ordo tenendus sit in singulis negotiis rebusque dubiis in quovis monasterio, ad abbatem generalem spectat, sed executionem ordinariis officialibus demandabit. Intelligat itaque rebus universalibus sibi vacandum esse, quae solus ipse obire potest, ita tamen ut de gravioribus particularibus certior fieri curet. Non solum autem ad res particulares, ut dictum est, ministris opus habet, sed etiam ad universales. Quamobrem hegumenos frequenter consulat, eorumque congregationem in rebus magni momenti semper convocet. In eo vero monasterio, in quo residet, curabit habere apud se viros graves et instituti peritos, quibuscum conferre de rebus occurrentibus possit.

Quinto, a congregatione generali eligendum erit monasterium, in quo abbas generalis et hegumenorum ordinaria sit residentia. Ab illo autem, nisi ex legitima causa, abesse non poterit, nec residentiam ad aliud monasterium transferre, inconsulta congregatione hegumenorum. Nullius vero monasterii ordinarium regimen per seipsum exercebit abbas generalis, sed si contigerit ipsum in aliquo monasterio moram trahere, quod abbate ordinario destitutum sit, illud per substitutum vicarium regere poterit usque ad novi abbatis electionem in congregatione hegumenorum vel generali faciendam. Et sicut ipse non debet abbates ordinarios a regimine monasteriorum impedire, aut in illo sese immiscere, ita abbates ordinarii debent reverentiam et obedientiam generali abbati in suis monasteriis commoranti exhibere, nihilque ipso inconsulto agere.

Sexto, ab omni fastu³ et pompa abtineat, tam intra monasterii septa quam extra, nec praeter unum aut duos socios secum habeat, cum e monasterio egreditur, nisi aliud necessitas suadeat.

Septimo, monachos in suis gravaminibus ad se recurrentes benigne excipiat et patienter audiat. Caveat tamen, ne inde ansam accipiant superiores contemnendi, sed potius curam omnem adhibeat, ut subditi superioribus amorem ac reverentiam exhibeant.

Octavo, si contingat aliquid a summo pontifice sive a reverendissimo domino patriarcha decerni circa monachos nostros, curet illud diligenter promulgari et observari. Utriusque etiam favorem et protectionem ordini nostro conciliare studeat; quod idem praestet cum episcopis locorum ordinariis, atque magistratibus laicis, in quorum⁴ ditione monasteria nostra sita sunt.

Caput XVI.

De hegumenis.

I. Hegumeni quatuor in congregatione generali eligendi sunt, qui abbatem generalem in gubernatione totius ordinis adiuvent.

II. Ad hegumenorum vero auctoritatem pertinet: Primo, ut in omni congregatione et extra con-

¹ Et cod.

² Absolvere cod.

³ Certiorum cod.

⁴ Finito cod.

⁵ Quorum cod.

gregationem primum locum post abbatem generalem teneant;

Secundo, in omnibus negotiis decidendis ad eam et ad congregationem generalem devolutis, sententiam definitivam post abbatem generalem ferunt;

Tertio, una cum abbate generali omnes abbates monasteriorum constituunt, et, si opus fuerit, destituunt, et in loco eorum atque abbatum defunctorum alios substituunt. Idem dicendum, si quis hegumenorum obierit; possunt enim eius loco alium eligere cum abbate generali;

Quarto, cum eodem abbate generali, aut eo e vivis ex ipso, vel legitime impedito, soli possunt quintum hegumenum eligere, qui locum quarti teneat in eo casu, quo primus hegumenus tanquam vicarius, abbate generali legitime impedito aut defuncto, toti ordini praeesse debet, usque ad novi abbatis generalis electionem; quam, si expedire viam fuerit, possunt etiam differre, donec triennium expleatur, quo generalis congregatio convocanda erit. Sic etiam possunt vicarium hegumeni deputare, si contigerit illum ex legitima causa ab officii sui executione impediri;

Quinto, possunt generalem congregationem convocare, quando abbas generalis in eos casus inciderit, ob quos de eius publica reprehensione, aut etiam depositione agendum esset; modo tamen convenienti suffragia trium aliorum abbatum, quos in tali casu convocare debent, et tunc suffragia maiora praevalent;

Sexto, omnia et singula facere possunt, quae ipsis per constitutiones reservantur.

III. Curare debent hegumeni, ut cum abbate generali perfectam concordiam et obedientiam servent; idque tum factis tum verbis ostendant, auctoritatem ipsius apud omnes non solum conservando, sed omnibus etiam, quibus poterunt, modis augendo. Ipsi vero inter se in sententiis ferendis consentiant, alterque alterum honore praeveniat. Si autem contigerit, aliquem eorum in congregatione singulari esse sententiae, nemo ab illo ullam aversionem habeat vel ostendat. Quae vero in congregatione proposita aut dicta sunt, nemo illorum revelet, aut aliis indicet, sub poena ad libitum congregationis hegumenorum. Quae demum definiuntur, ea per secretarium descripta, sigillisque abbatis generalis et uniuscuiusque hegumenorum, manusque eorum subscriptione firmata, cum opus esse iudicaverint, promulgabuntur. Exemplar autem eodem modo firmatum et subscriptum in archivio ordinis conservabitur.

IV. Ordinaria hegumenorum residentia, quando-cumque fieri potest, una cum abbate generali erit in monasterio per congregationem generalem deputando, a quo, inconsulta congregatione hegumenorum, nemo illorum poterit abesse, neque ordinarium alicuius monasterii regimen exercere. Quod si contigerit quempiam eorum ex legitima causa, in eadem congregatione hegumenorum probanda, ad monasterii regimen sive visitationem deputari, in quo officio ultra sex menses versari debeat, tunc vicarius ei ab eadem hegumenorum congregatione substituendus erit, qui vices ipsius et auctoritatem gerat; ut scilicet numerus quatuor hegumenorum abbati generali assistentium nunquam minuatur.

Caput XVII.

De abbate monasterii.

I. Abbas monasterii eligitur in congregatione hegumenorum ab abbate generali et quatuor hegumenis, a quibus etiam non expleto triennio ob legitimam causam ab officio suspendi aut deponi poterit.

Om. cod.

CONCIL. GENERAL. TOMUS XLVI.

II. Antequam officio suo fungatur, litteras praefecturae ostendat monachis, easque in publico loco legi faciat. Postquam vero litterae congregationis hegumenorum lectae fuerint, monachi omnes coram eo genuflectant, eiusque tanquam abbatis benedictionem poscant. Ipse vero a praedecessore suo vel vicario eius monasterii sigillum et inventarium rerum omnium recipiat, praesente monasterii congregatione, et in cellam abbati destinatam secedat.

III. Domestica ministeria statim distribuat, officiales eligens vel confirmans, quos idoneos in Domino iudicaverit (exceptis quibusdam, puta magistrum novitiorum et confessarium, quorum electio ad abbatem generalem pertinet), et suas cuique regulas tradat. Ac primum vicarium suum constituat, deinde oeconomum seu procuratorem monasterii, mox alios officiales iuxta indigentiam et consuetudinem coenobii. Eisdem identidem visitet, et prout in Domino visum fuerit convenire, vel in iisdem ministeriis detineat vel ab eis removeat; quod de reliquis officialibus intelligendum est, praeter vicarium et oeconomum; hos enim removeare nequit, nisi ex consilio congregationis monachorum. Quia vero officia quaedam, ut bene fiant, experientiam requirunt, non facile mutari debent, et, in hoc mutationis officialium negotio vitium inconstantiae omnino vitandum est.

IV. Non potest monachos de monasterio, cui praestat, in aliud transferre; sed, si necesse fuerit, consulat prius abbatem generalem. Pro negotiis vero monasterii sui potest monachum ad aliud monasterium mittere cum litteris testimonialibus congregationis monachorum, in quibus causas significet, et tempus reversionis definiat. Item non potest monachos monasterii sui suspendere vel excommunicare, vel casum aliquem in confessione sibi reservare, inconsulto abbate generali.

V. Bis saltem in anno vivit possessiones et bona monasterii, et quolibet mense ab oeconomio rationem accepti et expensi praesente vicario exigat, ut totius monasterii administrationis ratio ipsi constet, quam reddere debet unoquoque anno abbati generali. Ut, vero nihil ex bonis monasterii depereat, debet intra sex menses suae praefecturae conficere inventarium authenticum omnium rerum, quae ad illud coenobium pertinent, tam mobilia quam immobilia. Eiusdem inventarii duo describantur exemplaria, quorum alterum maneat in archivio monasterii sub duabus clavibus, in quo etiam reponantur omnes scripturae ad idem monasterium spectantes, alterum transmittatur ad abbatem generalem. Dictae autem claves sint altera penes ipsum abbatem aut eius vicarium, et altera apud oeconomum. Sub iisdem clavibus reponantur redditus monasterii, ita ut nihil inde possit extrahi, nihil magni momenti expendi, sine abbatis seu vicarii et oeconomii notitia.

VI. Praeter congregationem monachorum, quae saltem unoquoque mense fieri debet, cum suis consultoribus, quotiescunque necessitas coegerit, conveniat, deque occurrentibus negotiis cum illis agat; et quamquam, iis auditis, penes ipsum est de singulis statuendi facultas, consultores tamen benigne audiat, et praecipue eum, cui monitoris officium commissum est.

VII. Praecepta, edicta et litterae superiorum diligenter legat et exequatur. Habeatur liber, in quo scribantur visitationes monasterii ab abbate generali factae, et ordinationes illius; legat etiam eas, quae praedecessor suus adnotaverit, distinguat tamen perpetuas ab iis, quae ad tempus datae fuerunt. Institutum, quod in regimine monasterii tenere debet, cognoscat tum ex lectione regularum

tam communium quam sui officii, et aliorum, qui a sub eius cura sunt, tum ex observatione consuetudinum receptarum et executione ordinationum superiorum, ac demum in rebus dubiis ex recursum ad superiores.

VIII. Sit sollicitus, ne vicarius, oeconomus et reliqui officiales suo desint officio; item curet, ut ordo, pax, unio et conformitas servetur a monachis in cella, in choro, in refectorio, et ubique locorum. Quare per se ipsum vel per vicarium visitet sacristarium, altaria, officinas, et monachorum cellas. Portam monasterii claudi faciat hora competenti, clavesque sibi vel vicario tradi. Discursus et vagationes monachorum, et maxime iuniorum, compedit; iurgia et contentiones inter eos ortas componat, nec permittat in monasterio esse arma, vel instrumenta musica, aut libros vanos.

IX. Ordinarias tantum paenitentias delinquentibus imponere debet, quae in constitutionibus praescriptae sunt. Committere autem poterit vicario, ut eas ipse praescribat, vel legi in refectorio praecipiat.

X. In iis quae ad victum, vestitum, habitationem et alia necessaria pertinent, curet ut, quamvis sit in quo virtus et sui abnegatio probetur, non desit tamen quo sustentetur natura, habita ratione personarum secundum Deum. Aegrotorum habeatur cura magna tam in victus ratione quam in ceteris. Hospites tum saeculares tum religiosi benigne suscipiantur et pertractentur. Si cui particulari quidpiam ad potum vel cibum pertinens ab externo aliquo mittatur, id in communem usum accipiat et dispensetur.

XI. Depositum pecuniae nullum prorsus admittat, aliarum vero rerum non nisi cautissime, dummodo sine magna offensione id negari non possit.

XII. Lites fugiendae, nec ullam, inconsulto abbate generali, vel, si absens fuerit, et urgeat necessitas, inconsulta monachorum congregatione, intenteat, aut intentatae respondeat.

XIII. Si faciendae sint expensae extraordinariae, vel fabricae magni momenti, vel monasterium aere alieno gravandum est, habita prius monachorum congregatione, eorumque potiori parte annuente, rem ad abbatem generalem deferat.

XIV. Etsi proprium abbatis officium est monasterium sibi commissum diligenter gubernare, neque is propter aliud quidpiam huic muneri deesse debet; si quando tamen per officii sui occupationem licebit, concionari et confessiones audire poterit.

XV. Tam abbas quam omnes alii sacerdotes aliquando intra annum officium vel officia eorum, qui monasterio inserviunt, ad tempus aliquod obibunt ad exercitium religiosae humilitatis et mortificationis.

Caput XVIII.

De vicario.

I. Vicarius eligitur ab abbate monasterii, eiusque officium tamdiu durat, quamdiu officium abbatis; nec ab eo removeri debet, nisi de consensu congregationis monachorum. Eius autem locus sit primus post abbatem, et post eos, qui abbatis generalis vel hegumenorum officio functi sunt.

II. Munus praecipuum vicarii est, abbatem iurare in iis, quae in genere vel in particulari ei commendabit; nec dispensandi aut mutandi aut quidquam faciendi, nisi ex eiusdem praescripto, facultatem habebit.

III. Absente abbate omnia facere poterit, quae ipse abbas secundum regulam, constitutiones et

aliquando cod.

consuetudines approbatas sui monasterii. Si vero aliquid extraordinarium acciderit, quod adeo urgeat, ut commode abbas expectari nequeat, id expedire poterit vicarius, auditis consultoribus, statimque redeunti abbati referat. Praesente vero abbate, ea tantum iurisdictione utetur, quae sibi fuerit commissa.

IV. Officiales visitet, quoties opus fuerit, observando quomodo suum quisque officium exequatur. Frequenter etiam adeat cellas et alia loca monasterii, ut domus munda sit, et omnia ubique decenter suis locis composita, ac praesertim in iis, quae ab externis videri solent. Noctibus singulis portas monasterii videat an bene clausae sint, et cellas monachorum visitet, ne quis extra cubiculum vagetur. Observet etiam crebro, num aliquid desit ex necessariis aut abundet monachis, eorumque curam potissimum habeat, qui in corporis cura minorum de se ipsis sollicitudinem gerunt, rationemque de rebus omnibus monasterii, quae viderit aut executus fuerit, abbati, quoties opus fuerit, reddat et referat. Redigat etiam ei in memoriam, quae necessaria monasterio iudicabit, ut de emendis rebus ad victum et vestitum necessariis, et fratrum nimio aut exiguo labore, de sanitate et similibus.

V. Horis omnibus divinis nocturnis et diurnis atque sacrae liturgiae personaliter intersit, et observet an omnes adsint, et an die statuto ad confessionem et communionem accedant, aut missam celebrent. Item notet an constitutis horis in refectorio conveniant, aut e monasterio egrediantur, sive ad illud regrediantur, an e lecto surgant, aut cubitum eant; defectus denique omnes, si quos in monasterio animadverterit, vel aliunde intellexerit, et quaecumque alia ad bonam gubernationem sibi occurrerint, abbati referat.

VI. Singulis hebdomadis disponat officia monasterii, tabulasque conficiat ministrorum chori et ecclesiae, horasque missarum inter sacerdotes distribuat: quam quidem tabulam ab abbate approbandam in loco patenti exponat, aut in refectorio legendam curet. Ipse vero sibi hebdomadam tam in choro quam in missis cantandis, sicut et reliquis fratribus, tribuat.

Caput XIX.

De oeconomo seu procuratore monasterii.

I. Oeconomus sive procurator ab abbate monasterii constituitur, eiusque officium est res temporales monasterii curare et administrare, omniaque temperate providere, quibus monachi indigent.

II. In primis igitur nosse debet bona omnia monasterii, tam mobilia quam immobilia, agros, vineas, prata, oliveta, greges ovium, et his similia. D quorum inventarium penes se habebit, quaeque saepe cum socio visitare debet, ne quid detrimenti ex ipsius negligentia capiant.

III. Proventus quoscumque monasterii et elemosynas, quas ipsum abbas exigere iubebit, exigat et recipiat. Sygraphas vero solutionis, quando opus fuerit, ipse dabit subscriptas ab abbate, aut a se ex illius commissione. Utque id facilius assequatur, proventus omnes et tempora, quibus colligendi sunt, in peculiari libro scribat; et seorsim etiam quascumque res aut pecunias ex fructibus monasterii perceperit, addito a quibus et quando eas proveherint; elemosynas autem alio in libro scribantur.

IV. Singulis mensibus dati et accepti rationem abbati reddat, debitaque et credita monasterii indicabit, quo ipse statum monasterii prorsus intelligat. Nunquam vero oeconomus debita contrahat sine expressa abbatis licentia. Vicissim singulis

mensibus exigit rationem ab officialibus villarum, a sibi displicere, aut se in illa fuisse sententia significabunt; sed laudent potius abbatis consilium apud alios, atque faveant. Quod si ob rei gravitatem ad abbatem generalem id esse deferendum iudicarent, re mature considerata et oratione praemissa faciant.

V. Pecunia, undecumque ea provenit, si alicuius momenti fuerit, iudicio abbatis in arca reponatur ad id designata. Huius abbas clavem unam, et ipse oecohonus alteram diversam custodiat. In eadem liber asservabitur, in quo scribetur pecuniae summa, tam eius, quae inferitur, quam eius, quae extrahitur. Si quando autem, cogente aliqua necessitate, pecunia in arcam non inferretur, nihilominus accepti et expensi summa in eodem libro statim scribatur. Quotiescumque vero ex arca pecuniam accipiet, eius summam et diem in libro suarum rationum adscribat; in alia vero libri parte expensi ratio constet.

VI. Diligenti cura asservabit in archivio ad hoc designato instrumenta originalia, quibus constat de iure eorum, quae a monasterio possidentur: chirographa, syngraphas, inventaria et alia huiusmodi.

VII. Advertat, num ea quae a monasterio possidentur, reparatione indigeant, ut ad abbatem referat; si quid autem vendendum videretur, eodem inconsulto ne faciat.

VIII. Curet, ut res omnes, praecipue diu duraturae, tempestive et quam opportune emanent, ne has non perinde bonas aut non aequo pretio cogatur comparare. Caveat etiam, ne, dum nimium pecuniae parcat, non bonas aut insalubres res emat. Videat autem num ea, quae empta sunt, illaesa conserventur; atque animadvertens aliqua non, ut oportet, conservari aut expendi, abbatem aut vicarium admoneat.

IX. Cum extraneis contra decentiam status monastici negotiari non praesumat.

X. Curet, ut saeculares, tam in monasterio quam in praediis eius servientes, honeste et christiane vivant; cogat omnes, ut diebus festis et dominicis sacrae liturgiae et divinis officiis intersint, et in festis solemnioribus sacramenta confessionis et communionis frequentent; mercedem itidem debitam suo tempore eis persolvat; querelas eorum libenter audiat, causas vero nunquam sine abbate iudicet; neque eos insolitis poenis et oneribus aggravet, neque plus uni quam alteri eorum faveat. Quando vero aliquis eorum dimittendus sit, id fiat cum omni charitate et cum plena eius satisfactione quoad debitum stipendium.

XI. Ita demum oeconomus rerum temporalium sollicitudinem gerat, ut a monasticae vitae perfectione animum non relaxet. Quare orationem, ieiunium, ceterasque religioni instituti disciplinas, quoad fieri poterit, non secus atque reliqui monachi colere debeat; saeculares vero, quibuscum conversatur, verbo et exemplo aedificare studeat.

XII. Sicut ad abbates monasteriorum pertinet res temporales sibi commissas per oeconomos curare, ita poterit abbas generalis, si id expedire cognoverit, constituere oeconomum generalem, qui illum in conservandis bonis temporalibus totius ordinis opportune adiuvet.

Caput XX.

De consultoribus.

I. Abbas suos habeat consultores, tres saltem monachos senes et in religiosa perfectione exercitatos, quorum consilio et relatione adiutus, melius et facilius gubernare possit.

II. Qui huic muneri deputabuntur, sint amatores boni communis, illudque in omnibus consultationibus prae oculis habeant.

III. Cum abbas illis auditis aliquid statuerit, iudicium suum illius iudicio submittent; neque extra consultationem, aut quod statutum fuerit,

IV. Si quid tamen in mentem venerit quod ad commune bonum vel alicuius personae particularis utilitatem pertineat, poterunt id abbati proponere.

V. Si quid circa victum, vestitum, labores et occupationes monachorum, aut circa gubernationem abbatis moderandum, augendum vel mutandum censerent, illum praemissa oratione admonendum curent, quod per admonitorem faciant.

VI. Si quis cum eis de difficultate aliqua sua aut perturbatione agat, ita eum suis monitis et consilio iuvare studeant, ut semper, quantum possint, existimationem ab illa tueantur.

VII. Ita suum munus exequantur, ut nullam gubernationis partem sibi assumant, atque ea submissione se gerant, ut ceteris obedientiae exemplum praebant.

VIII. Singuli consultores bis in anno ad abbatem generalem litteras mittant de statu monasterii, et si quid esset corrigendum aut mutandum eidem exponant, atque hae litterae a seniore inter eos obsignatae mittantur.

IX. In monasteriis frequentioribus poterit unus ex consultoribus designari ab ipso abbate, qui admonitoris nomen habeat; eiusque officium erit admonere abbatem de iis, quae consultores ei dicenda iudicaverint. De aliis vero, quae sive ipsi in mentem venerint, sive ab aliis monachis suggerentur, non facile eum admonerebit, sed de iis dumtaxat quae non levis momenti post orationem esse censuerit, sive ad officium abbatis pertinebunt; et quorum abbatem admonuerit, meminerit ea tacitus apud se servare.

Caput XXI.

De praedicatoribus.

I. Eligantur ab abbate generali in singulis monasteriis duo saltem graves et docti monachi, qui admittendos ad praedicationem verbi Dei, vel ad audiendas confessiones, etiam ipsorum monachorum, ac magistros publicos, et promovendos ad quoscumque ordines, diligenter simul examinent, antequam probentur et ad huiusmodi ministeria vel ordines admittantur.

II. Qui ad praedicationis officium admissi sunt, debent primo sacram scripturam semper praemanibus habere, legere, et, quoad fieri poterit, quotidie aliquid memoriae mandare. Legant etiam expositiones patrum in utrumque testamentum; vitas sanctorum, historiam ecclesiasticam, opera ascetica patrum, conciones, homilias doctorum virorum, et alia similia, quibus evolvendis residuum temporis, quod ab officio divino aliisque spiritualibus et corporalibus exercitiis remanserit, impendant. Deinde nunquam sine praeparatione concionem faciant, sed illam prius scripturae commendent, et sedulo memoriae tradant.

III. Extra monasterium nemini fas erit concionari, aut docere, aut confessiones audire, sine expressa episcopi ordinarii licentia. Cum vero ad aliquod oppidum vocati fuerint, dabunt operam, ut primo episcopi, chorepiscopi aut parochi benevolentiam sibi comparent; deinde in omnibus suis exercitationibus vitam religiosam servent modestiae et gravitati coniunctam.

¹ vnicuique cod.

² remanescunt cod.

IV. Media autem spiritualia, quibus iuxta nostrum institutum et abbatis beneplacitum uti poterant, haec fore sunt: ministerium verbi Dei in praedicationibus privatisque exhortationibus et colloquiis; sacramentorum confessionis et eucharistiae administratio; exercitiorum spiritualium traditio; dissidentium reconciliatio; casuum conscientiae et sacrorum rituum ad ecclesiasticos privata explicatio; doctrinae christianae ad pueros aliosque rudes publica declaratio.

Caput XXII.

De praefecto rerum spiritualium.

I. In omnibus monasteriis designandus erit praefectus rerum spiritualium, cuius munus sit confessiones monachorum excipere, eorumque profectum in spiritu promovere.

II. Cognitionem itaque instituti habeat et solum boni progressus fratrum, quem procurare debet verbo et exemplo; amabilem praeterea se eis exhibeat, ut ad eum omnes confugiant, confidenterque sua omnia detegant, et ab eo consolationem et auxilium sperent in Domino.

III. Instruat monachos privatim secundum uniuscuiusque captum, praesertim ut puram intentionem divini servitii habeant, et familiaritatem cum Deo in spiritualibus devotionis exercitiis.

IV. Petat quem procedendi modum in oratione habeant, et an circa suos defectus examen particulare observent, et an contra inordinatos affectus propria remedia adhibeant, et in solidis virtutibus acquirendis, praesertim obedientia, amore Dei et proximi, quibus utantur mediis, et de paenitentia, mortificatione, humilitate, abstinencia, et aliis pietatis exercitationibus.

V. Versatum eum oportet esse in lectione librorum spiritualium, et unicuique decernat tempus et modum cum fructu eos legendi.

VI. Peculiarem curam habeat consolandi afflictos et tepidos exhortandi, remedia pro cuiusque necessitate adhibendo, qualia sunt frequentius confessionis et eucharistiae sacramenta suscipere, plus temporis orationi impendere, plus aliquid paenitentiae assumere, libros aliquos spirituales legere, et similia; praecipuam vero curam adhibeat circa monachos laicos, novos praesertim et infirmiores, ut quieti sint et sorte Marthae contenti, dirigatque eos, ubi opus fuerit. Praeter eos vero, quos satis instructos abbas iudicaverit, cum unoquoque agere de his ultra mensem non differat; saepe vero consideret, quem fructum bonorum operum ex oratione et meditatione et ex reliquis rebus spiritualibus colligat, ut in dies magis in Domino proficiant.

VII. In his omnibus videat, ne ordo unicuique praescriptus impediatur, nisi cum abbas aliter iudicaverit.

VIII. Curam habeat novitiorum, si qui in monasterio fuerint, nisi ab abbate aliunde prospectum sit; et erga eos observare studeat, quae iuxta regulas magistri novitiorum observari commode poterant.

IX. Confessiones monachorum audiet; et si abbas iudicaverit, eidem alium vel alios adiungere poterit, non autem plures quam quatuor, et quidem in frequentioribus monasteriis tantum.

Caput XXIII.

De praefecto ecclesiae.

I. Praefectus ecclesiae ab abbate constituitur, cuius officium est res ecclesiae et chori custodire et curare, ut divina officia suo tempore decenter ac debite fiant.

instruat cod.

II. In primis habebit inventarium rerum omnium ad ecclesiam spectantium tam in libris quam in acriis vestibus et vasa, aliisque: cuius inventarii duo exempla erunt, alterum penes ipsum, alterum in archivio monasterii, in quo scripturae et instrumenta asservantur. Et quando novus ecclesiae praefectus instituitur, coram abbate et oeconomus rationem rerum omnium iuxta inventarium exiget a praedecessore.

III. Librum etiam habeat dati et accepti pro ecclesiae expensis, ut rationem abbati unoquoque anno reddere possit.

IV. Eleemosynas quocumque modo obvenientes, et pecunias pro manutentione ecclesiae collectas apud oeconomum deponat; quae vero pro missis celebrandis oblatae fuerint, diligenter describat in tabella sacristiae, ut missae dicantur secundum intentionem benefactorum, et notetur in libro, quo die et a quo sacerdote earumdem oneri fuerit satisfactum.

V. Satagat, ut necessaria ad divinum cultum non desint, ut altaria sint munda et bene praeparata, atque ut sacrae vestes, vasa, ornamenta, libri, et cetera omnia in suis locis apte reponantur et conserventur. Panni omnes linei semper mundi serventur; saepe etiam res pretiosiores visitet, ne aut laedantur aut amittantur. Templi paramentorum, librorum iustaurationes curet, sicuti ab abbate fuerit praescriptum. Nihil vero eorum extrahere e monasterio, aut cuiquam alteri ecclesiae vel monasterio etiam nostrae congregationis commodare poterit sine congregationis monachorum licentia.

VI. Det operam, ut nullo modo lumen desit ante sanctissimum eucharistiae sacramentum, neque interdiu neque noctu, ubi illud asservari contigerit. Oleum sanctum, ut oportet asservatum, singulis annis renovandum curet.

VII. Sanctorum reliquias in vasculo ad id deputato decenter custodiat; si quando autem devotionis causa ostendendae erunt, duo cerei accendantur.

VIII. Curet, ut panis consecrandus mundus sit, item vinum, quod ad sacrificium paratur, sit bonum et merum; similiter et aqua, et ampullae sint mundae et thuribula identidem a fuligine extergat.

IX. Qualibet hebdomada catalogum conficiat, quo dies festi ac ieiuniorum proximae hebdomadae describantur, et horae missarum inter sacerdotes distribuuntur, et a quo celebranda sit missa solennis notetur. Eum porro catalogum, ab abbate seu eius vicario approbatum, in loco patenti affigat. Det autem operam, ne plura simul sacrificia inchoentur, sed commode omnia suis spatiis distinguantur; curamque gerat missarum perpetuarum, quae pro benefactoribus annuatim celebrandae sunt, easque referat in tabellam, quae appendenda erit in sacristia, ubi et in alia tabella notari debent casus superioribus reservati et indulgentiae, si quae sint concessae.

X. Ante missam et psalmodiam chori signa ipse paleabit; quod etiam faciet, cum primum quis ex fratribus vita sanctus fuerit, ut omnes eius animam Deo commendent. Lumina tam in choro quam in dormitorio fratrum accendet per se vel per alium ab abbate designatum. Promovendos ad sacerdotium instrui curet, et videat an omnes observent statutas caeremonias. Si quem defectum animadverterit, ad abbatem referat, vel ipse emendet. Notet etiam qualibet die nomina sacerdotum celebrantium, ut id abbati referat.

XI. Externos sacerdotes ad sacrum faciendum non admittat, nisi intelligat eos a legitimis superioribus habere facultatem, nullaque suspensione a missa celebranda esse impeditos. Cuius testes ordinarii

litteras cum ii exhibuerint, humanissime illos excipiet, et distinctis etiam pro unicuiusque dignitate paramenti indai caret. Saeculares quoque ad ecclesiam nostram adventantes benigne tractet.

XII. Habeat sibi subiectum aedituum monachum, maxime in frequentioribus monasteriis, cui vias suas in rebus minoris momenti committet, dum ipse in gravioribus occupatur.

Caput XXIV.

De praefecto bibliothecae.

I. In maioribus monasteriis designandus erit monachus sacerdos, qui librorum curam habeat.

II. Omnium itaque librorum monasterii catalogum describat, utque libri unius monasterii ab aliis distinguantur, in primo cuiusvis libri folio haec verba notet: *Hic liber est monasterii N. ordinis sancti Basilii Magni congregationis Scior- B ritanorum.*

III. Nullum librum ex bibliotheca cuiuspiam monachorum dabit sine abbatis licentia, neque externo cuiuspiam sine licentia congregationis monachorum: et advertat, ne quis librum, etiam cum licentia, se inscio accipiat. Fratros autem, quibus aliquem librum tradet, propria manu subscribant in codice, quo die et quem librum acceperint; cumque illum restituerint, notam deleant, aut e regione restitutio eius notetur. Quod si externis librum ex licentia, ut supra, dederit ipse bibliothecarius, in codice notabit diem, personam et tempus, quo liber sit restituendus.

IV. Monachos ad bibliothecam non admittat sine licentia, multo minus externos.

V. Nullum autem librum donare, vendere, alienare vel oppignorare poterit sine expressa congregationis monachorum licentia.

VI. Curet, ut bibliotheca munda sit et composita, quam semel in hebdomada verret, et ex libris pulverem excutiet; caveat etiam, ne libri humiditate aut alia re laedantur.

VII. Semel in anno librorum rationem dabit abbati iuxta inventarium bibliothecae: quod et praestabit, cum alter in eius locum succedit.

Caput XXV.

De socio et sigillo abbatis generalis, hegumenorum et abbatis monasterii.

I. Abbas generalis, hegumeni et abbas monasterii deligant sibi ex monachis professum socium, qui secretarii munus gerat, ipsosque in litteris scribendis adiuvet, exeuntesque e monasterio comitetur. Ad officium socii et secretarii electus, quaecumque audierit, legerit aut scripserit, debet profundo silentio celare.

II. Unusquisque ex dictis abbatibus et hegumenis sigillum proprium habeat, quod in cella sua diligenter custodiat, cum imagine sancti Basilii Magni, et cum inscriptione officii, quo unusquisque fungitur: videlicet sigillum abbatis generalis ordinis sancti Basilii Magni; sigillum primi vel secundi vel tertii vel quarti hegumeni ordinis sancti Basilii Magni; sigillum abbatis monasterii N. ordinis sancti Basilii Magni: deinde in sigillo abbatis generalis et hegumenorum habeatur imago sancti Basilii Magni, ut supra, et in sigillo monasterii imago sancti eiusdem monasterii titularis.

III. Magnitudo sigillorum totius ordinis aequalis molis sit, sigilli vero imaginem graecis litteris inscriptio circumdet, cui inscriptioni signum crucis immineat. Demum nullus monachus litteras suas alio sigillo firmabit, quam abbatis monasterii.

Caput XXVI.

De infirmis.

I. In singulis monasteriis constituendus erit infirmarius, vir pius et patiens, qui curam habeat infirmorum: quorum aegritudo simul atque ei indicta fuerit, si censerit rem esse alioquin momenti, abbatem aut vicarium admoneat.

II. Studeat, ut quae aegrotanti danda sunt, ea et opportune emanant, et bona sint, et bene praeparata ministrentur.

III. Curet, ut aegrotorum cubicula sint valde munda et lecti concinne sternantur. Aegrotum consolari et exhilarare studeat verbis spiritualibus et laetis. Habeat etiam libros, quorum lectione aegroti recreari et iuvari in spiritu possint.

IV. Quaecumque aegrotorum usui necessaria esse iudicabit, habere curet et in loco convenienti custodire.

V. A medico praescripta exacte servet; dies aegrotationis et horam febris advertat, tum ut medicum et superiorem admoneat, tum ut cibum tempestive praebet.

VI. Si morbus sit contagiosus, supplex separari debet, ne cuiquam noceat.

VII. Convalescentes e lecto surgere non permittat, priusquam id medicus concesserit. Patientiae et charitatis erga aegrotos meminerit; quare curabit, ne debita ministeria aegrotis desint.

VIII. Morbo ingravescente, abbatem moneat, ut aegrotus, antequam iudicii usu privetur, omnia sacramenta accipiat; quod si aegrotus diu, licet sine periculo decumbat, curet, ut octavo quoque die communicet, nisi aliqua ratio iudicio abbatis impediatur.

IX. Instante mortis articulo, sive proximo periculo, abbatem admoneat ut orationibus omnium fratrum valde peculiaribus infirmum iuvare faciat; atque eo magis quo morti propinquiores viderit, et ut morienti quo plus poterunt ex fratribus adsint, qui convenientibus in illo articulo auxiliis moribundum iuvent. Et cum primum vita functus fuerit, praefectum ecclesiae seu aedituum admoneat, ut consuetum signum pulset.

X. Provideat, ut mortuorum fratrum corpora ad sepulturam praeparantur, et ut spatio unius diei naturalis decenter super terram teneantur.

XI. Non infirmis tantum praesit, ut dictum est, sed sanorum etiam curam gerat in iis, quae ad sanitatem conservandam spectant. Quare eius munus est observare, num quis ex nimia fatigatione corporis aut spiritus plus aequo laboret, vel alia de causa morbi periculo se exponat; et si in cibis, aere, frigore, aut alia quapiam in re aliquid probabili ratione animadvertat, quod communi omnium vel balidius saluti obesse possit, abbatem admoneat.

Caput XXVII.

De ianitoribus.

I. Monasterium perpetuo sit clausum, clavisque in porta ne relinquantur, ac propterea ianitor ab abbate constituatur monachus mansuetus, humilis, patiens et sedulus, qui ianuae custodiendae semper assistat, eamque nemini monachorum aperiat, nisi socium et exeundi licentiam obtinerit. Nullus autem e monasterio egrediatur, nisi cum socio, licentiaque petita et impetrata et benedictione accepta ab abbate seu eius vicario, aut in horum absentia ab antiquiore ex professis.

II. Vocantibus et monasterii ianuam pulsantibus cito adit et respondeat; non tamen prius portam

¹ fatigatione cod.

² non cod.

aperiat, quam per fenestram videat qualitatem a personae adventantis; quae si eius conditionis fuerit, ut paucis verbis expediatur, quis porta aperiat, id faciat cum omni humanitate; si vero fuerit persona gravis aut religiosa, portam aperiat, interroget quid velit, ad locum honestum ad id destinatum intromittat, et sine mora significet abbati.

III. Neminem monachorum sine facultate abbatis ad ianuam vocet, nec, nisi urgeat necessitas, ianitor licentiam pro illo vocando ab abbate petat, aut abbas illam det, cum tempus est divini officii in choro, prandii, caenae, silentii aut congregationis. Nec facile idem abbas licentiam dabit introducendi saeculares in claustra monasterii, et multo minus in dormitorium fratrum, nisi sint magni viri aut praelati.

IV. Monasterii portas ante noctem claudat ianitor; exinde vero eas nullius causa aperiat inconsulto abbate; et antequam cubitum eat, claves B eidem tradens, si quis foris maneat, illi renuntiabit. Abbas vero aut vicarius quandoque de nocte portas observent.

V. Litteras omnes et schedulas et quaecumque alia domesticis mittuntur, abbati reddat, ut ea videat, et ad eos ad quos diriguntur, si velit, transmittat. Caveat etiam ne alicuius domestici litteras, aut quid simile, extraneis det iniussu abbatis.

VI. Nihil custodiendum a quopiam extraneo recipiat, abbate inconsulto.

VII. Si pauperes ad ianuam elemosynae causa accedere contingat, cum iisdem benigne se habeat, et sedulo quaerat quid eis erogari possit iuxta abbatis arbitrium.

VIII. Mulieres, si quando ad ostium accedant, paucis verbis dimittat; aut si, pluribus opus esse videretur, aeditum seu abbatem vocet, ut earum negotia expediant, prout res postulaverit.

IX. Si quis elemosynam ad ianuam dabit, oeconomo statim tradat.

X. Loca portae vicina munda servet, et ut iuxta ianuam omnes submissa voce loquantur, curet.

XI. Ut ianitor ad portam sollicitus assistere possit, primo post persolutas matutinas horas sacrificio intersit. Cum autem cibum sumit, aut in aliquo ministerio intra vel extra monasterium occupatur, alius ab abbate seu vicario ad custodiam portae destinatur.

Caput XXVIII.

De custode vestium.

I. Custos vestium servare debet omnem suppellectilem sive laneam sive laneam, et quidquid ad indumenta, et, ubi opus fuerit, etiam ad calceamenta attinet; quae diligenti cura, ut res pauperum Christi, custodiet in loco ad id destinato.

II. Inventarium rerum, quas ipse custodit, si alicuius momenti sint, in libro habeat, et eorsim scribat quae de novo fiant, ut abbati sui muneris rationem reddere queat.

III. Vestes ordine dispositas servet; ne corrumpantur, videat, et resarciendas etiam curet; quae vero non amplius usui fratrum futuras iudicabit, eas abbati ostendat, ut ille de his statuatur.

IV. Quae singuli novitii ad monasterium attulerint, ea alicubi separatim asservet, donec professionem emittant.

V. Singulis mensibus cellas visitabit, ut ex abbatis arbitrio, si quid eis deest, suppleri possit. Si quid etiam superfluum invenerit, vestes duplices, instrumenta itineris, et similia, in vestiaria officina custodiantur.

VI. Inspiciat etiam, quinam vestibus indigeant, ut abbati referat; eo vero inconsulto nihil culpam dabit.

VII. Tunicae singulorum, quae staturas induentium convenire debent, signis particularibus inter-nocentur, ne eas permisceri¹ contingat.

VIII. Sabbati vespere linea munda per omnes cellas distribuatur; dominica vero die mane ex eisdem cellis immunda colligat, et an omnia, quae dederat, recipiat, animadvertat.

Caput XXIX.

De cellarario.

I. Custodiendis in monasterii cellario victualibus ab abbate cellararius deputetur, vir sobrius et non prodigus; idemque curam habeat omnium rerum, quae ad cibum et potum spectant, singula in locis suis reposita et clausa servans.

II. In rebus distribuendis iussum abbatis sequatur, et, quamvis communiter aequalitatem inter omnes servare debet, habeat tamen infirmorum, convalescentium, eorumque qui laboriosiora² officia exercent, rationem, prout ei fuerit ab abbate praescriptum, sine cuius arbitrio neque ientaculum neque aliud quidpiam ulli concedat.

III. Antequam penitus absumantur victualia, quae in monasterio reconduntur, abbatem admonet, ut tempestive per oeconomum providere possit.

IV. Curet munditiam tam cellararii quam refectorii, eorumque omnium, quae eius usibus serviunt; utque mensae rebus necessariis paratae sint, cum refectionis signum dabitur.

V. Catalogum habeat rerum, quae ad cellarium et ad refectarium pertinent; alterum etiam eorum, quae debent fratribus ministrare tam in cibo quam in potu. Quae ex mensa supersunt, colliget, atque coquo tradet, qui illa conservabit memor paupertatis, ut et domesticis et externis pauperibus usui esse possint iuxta praescriptum abbatis.

Caput XXX.

De coquo et lectione ad mensam.

I. In his omnibus, quae ad suum munus pertinent, munditiam servet ipse coquus, et ab aliis servandam curet; detque operam, ut omnia recte et opportune parentur, et praesertim quae ad aegrotos pertinent.

II. Semihora, aut saltem quarta horae parte antequam in mensa sit sedendum, praeparati omnes cibi esse debent.

III. Circa qualitatem et quantitatem, nisi habita facultate, ordinem ab abbate praescriptum sequatur.

IV. Coquere aut aliud quidpiam pro aliquo particulari parare, infirmario tantum excepto, neminem sinat, neque ipse faciat sine abbatis facultate.

V. Scriptum in codice habeat catalogum rerum, quarum est usus in coquina, quas ipse servare debet. Diligentiam autem in rebus, quae consumit, adhibebit, ne quid non necessarium insumatur contra paupertatem religiosam.

VI. Legumina, decerptis diligenter immunditiis, abluantur aqua, ne detrimento sint reficientibus.

VII. Vasa omnia sint munda.

VIII. Si quem adiutorem haberet, satagat, ut cum verbis et exemplo aedificet, praesertim novitios.

Pro lectione ad mensam in refectorio.

I. Ab abbate notetur tum ex sacerdotibus, tum ex laicis qui legere norunt, hebdomadarius mensae.

¹ permisceri eod.

² laboriosae eod.

II. Hebdomadarum mensis libros pro lectione A ante mensam paratos habeat; et quando legat, attendat in quo emendetur ab abbate aut vicario, et emendatus assurgat cum humilitate, et repetat prout emendatus fuerit. Ad signum abbatis aut vicarii, lectioni finem imponat.

III. Libri autem qui legentur/sunt: Sacra scriptura, vitae sanctorum, historia ecclesiastica, opera ascetica, et quaecumque ab abbate designantur.

Caput XXXI.

De eremitis et inclusis.

I. Quoniam patres nostri non modo coenobiticam vitam, sed etiam eremiticam coluere, nobisque tradidere; ideo vestigiis eorum inhaerentes decernimus, fas esse unicuique monacho professo, post exactum tamen a professione monastica quinquennium, et petita prius obtentaque ab abbate licentia, in cellam a communi aliorum monachorum consortio semotam, B claustrum tamen munitam, secedere ad tempus vel in perpetuum, prout ipsi abbati et congregationi monachorum visum fuerit; ubi orationi et spiritualibus exercitationibus vacet; et si firmo corpore fuerit, agellus ei colendus tradatur, vel illud manuale opus exerceat, quod utile fuerit et conveniens. Probet autem abbas spiritum monachi, antequam illi dictam licentiam concedat, ne quid diabolicae fraudis in huiusmodi recessu subrepat.

II. Minus quam duo non sint apud monasterium eremita, iique in duabus cellis separatis, neque plus quam tres in totidem cellis. Quod si monasterium frequens sit, et voluerint plures quam tres monachi vitam eremiticam colere, tunc bini bini eremitaeparatim ab aliis in sua quisque cella manebunt; et alter alteri eremita ministrabit in rebus spiritualibus et temporalibus eadem omnino ratione, quae a regula et constitutionibus praescribitur coenobitis erga socios; idque si ambo vel unus eorum sacerdos fuerit; nam sacram liturgiam et sacramenta confessionis et communionis eodem modo in oratorio privato frequentabunt, quo frequentantur a monachis in ecclesia monasterii. Si vero ambo non sacerdotes fuerint, id praestare debebunt in ecclesia monasterii, ad quam pro rebus spiritualibus convenient certis horis, certisque diebus, tum ad cellas suas adibunt. In festo autem paschalis resurrectionis et in festo nativitatis Domini debent omnes eremitaeparatim, tam sacerdotes quam non sacerdotes, ad ecclesiam monasterii accedere, ibique divinum officium cum monachis celebrare, et missam dicere vel audire; tum, si voluerint, poterunt in communi refectorio cibum sumere; alioquin, peractis divinis officiis et salutato abbate, in cellas suas pergunt.

III. Curet abbas monasterii, quae circa illos aguntur peraspera habere, et invigilet, ne praetextu eremiticae vitae otio se dent, aut aliud faciant, quam quod huiusmodi institutum postulat. Assignet praeterea unum ex monasterio, qui temporibus suis victum, potum, vestitum inclusis sive eremitis subministret.

IV. Semel in anno per decem aut octo dies tenentur monachi omnes in cellas suas a communi aliorum consortio secedere, et spiritualibus exercitationibus vacare; idque sive ante nativitatem Domini sive ante dominicam palmarum. Provident autem abbas, ut recessus huiusmodi inter monachos sic distribuatur, ut nullum vitae communi aut necessarii monasterii ministerii detrimentum inferatur.

Caput XXXII.

De congregatione generali.

I. Congregatio generalis de triennio in triennium celebretur, nisi forte ob aliquam urgentem

necessitatem esset anticipandum tempus, aut pro- rogandum ex decreto congregationis hegumenorum, quod debet opportune toti ordini significari. Causae autem, ob quas congregatio generalis prorogari vel anticipari potest, sunt: Primo, mors abbatis generalis, aut eius ad altiorum dignitatum promotio, aut quando de eiusdem depositione, suspensione, vel publica reprehensione agendum sit, et antea dictum est. Secundo, ob urgentem causam communemque totius ordinis vel principalium potiorumque monasteriorum necessitatem, quae iudicio congregationis hegumenorum urgens visa fuerit; in quo nihilominus casu significandum id erit abbatibus monasteriorum.

II. Penes abbatem generalem est congregationem indicere, eique praesidere usque ad successoris electionem. Si vero ipse mortuus fuerit, aut promotus, aut de ipsius causa consultandum sit, tunc ad hegumenos spectabit illam indicere, eique praesidere usque ad novi abbatis generalis electionem, aut veteris probatam innocentiam, servata semper vicarii generalis inter hegumenos praeceminentia, ut dictum est alibi. Vivente tamen abbate generali, etiam quando de ipsius causa agendum est, in litteris, in quibus ab hegumenis congregatio indicetur, nomen eiusdem abbatis praeponeatur nominibus hegumenorum.

III. Duobus saltem mensibus ante diem, quo celebranda erit congregatio, indicetur per encyclicas epistolas ab abbate generali et hegumenis subscriptas et ad omnia postri ordinis monasteria missas. Si quod vero monasterium longius distet, tot mensibus ante indicenda erit, quot sufficere videbuntur iudicio hegumenorum. Dies autem congregationis celebrandae destinari solita est prima novembris, qua ordinis nostri congregatio instituta fuit.

IV. Ad congregationem generalem vocandi erunt, eique interesse et in ea vocem habere poterunt, praeter abbatem generalem et quatuor hegumenos eorumque vicarios (si qui antea electi fuerint), abbates omnes monasteriorum, et cum unoquoque abbate socius a congregatione monachorum illius monasterii electus; quotquot praeterea officio abbatis generalis vel hegumenorum functi sunt, modo non fuerint ob defectus aliquos depositi. Iis autem unumquodque monasterium de necessario viatico providebit tam in eundo quam in redeundo, ob quem finem id abbatibus monasteriorum curare oportet.

V. Si quis abbas vel officio abbatis generalis aut hegumeni defunctus ob legitimum impedimentum a congregatione monachorum probandum per se ipsum adesse nequiverit, mittat monachum idoneum, qui vices suas in congregatione generali suppleat, habeatque locum in congregatione tamquam absentis procurator. Qui vero propter contumaciam vel inanes causas adesse neglexerit, cognita et declarata eius causa in congregatione generali, excommunicetur, et monachi ab eius obedientia absolvantur; socii autem abbatum, qui in congregatione monachorum electi fuerint, neminem possunt sibi substituire, nec suae electioni renuntiare.

VI. Nemo in congregatione generali vocem habeat, nisi sex annos in ordine compleverit, inchoando ab annis probationis, et nisi triginta annos aetatis saltem inchoatos habeat. Item nemo in monasterium, ad celebrandam congregationem destinatum, intret nisi tribus diebus antequam inchoanda sit congregatio, exceptis iis qui ex longinqua regione per mare veniant. Qui ad congregationem venerint sine licentia, per totum tempus, quo congregatio durabit, detineantur in loco paenitentiae:

congregatione autem terminata, decernat de eis A congregatio hegumenorum. Si quis verò querelas habeat ad congregationem deferendas, statat eas per abbatem vel eius socium, propria manu subscriptas.

VII. Unusquisque abbas ad congregationem veniens, aut vicarium eam mittens, debet affere secum vel cum vicario mittere: Primo sigillum monasterii; secundo catalogum, in quo descriptus sit numerus monachorum vivorum, et quot defuncti sunt post ultimam congregationem, et quot recepti; tertio rationem dati et accepti toto regimine sui tempore. Socius vero abbatis debet secum afferre: Primo litteras monachorum de sua deputatione; secundo querelas eorumdem, si quas erunt.

VIII. Abbas generalis, vel eo absente hegumeni, opportuno tempore provideant de rebus ad celebrandam congregationem necessariis. Quare primo, abbatem monasterii, in quo congregatio celebranda est, vel, eo absente, monachum alium, constituent, qui economi congregationis generalis nomen gerat, curetque, ut locus congregationi opportunus praeparetur, utque adiant victualia, lecti, et quaecumque ad receptionem monachorum hospitem necessaria sunt; secundo, deputent duos saltem confessarios cum facultatibus opportunis, necnon unum scribam congregationis, qui suffragia notabit et litteras directas ad congregationem coram omnibus leget; unum praeterea aedituum, qui curam habebit sacelli et chori; ubi congregatio fiet, et unum ianitorum, qui portas congregationis observabit. Hi vero omnes, praeter abbatem supradictum, id est confessarii, scriba, aedituus et ianitor, debent esse eorum ex numero, qui suffragia non habent in congregatione. Reliqua autem coenobii ministeria tam in ecclesia quam in choro et refectorio per eiusdem coenobii monachos diligenter obeantur, ne congregationis praetextu quidquam ex regulari disciplina omittatur.

IX. Cum dies assignata advenerit, non obstante cuiuscumque absentia, congregatio incipiatur. Cognitores autem suffragiorum sunt: 1° Abbas generalis; 2° Quatuor hegumeni; 3° Duo ex monachis congregationis a communitate vocalium electi, in quorum tamen electione non solum abbas generalis et hegumeni, sed vocales etiam omnes vocem habebunt.

X. Congregatio generalis per septem dies durabit; singulis autem diebus, post cantata divina officia et celebratam sacram liturgiam, scrutinium fiet, cui praemittetur sermo paraeneticus ab abbate generali, aut alio quopiam monacho, ad conventum monachorum per semihoram.

XI. In primo triduo ordinis statum examinent, seduloque explorent, si quid supplendum aut rescandendum sit; singulisque permittitur, quodcumque apud se statuerint suggerere abbati generali aut hegumeni, qui monachorum suggestiones in commentarium relatas coram congregatione recitabunt. Interim hegumeni inson abbatis generalis a monasteriorum abbatibus statum et rationes exigant singulorum monasteriorum, easque in tabularium totius ordinis referendas eidem generali abbati exhibeant. Quarta die proceditur ad electionem abbatis generalis et hegumenorum, ut infra.

XII. Si autem non ob electionem superiorum, sed ob aliam causam coacta fuerit congregatio, de illa tractabitur. Tribus postremis diebus monachorum causae finiuntur, eorumque postulatis satisfiat; et si quid contra regulam, constitutiones, vel consuetudines ordinis peccatum est, corrigatur.

XIII. Septimo die postquam congregatio terminata est, dato signo a generali abbate, aperitur porta, ita ut etiam non vocales adesse possint et audire. Tum a scriba congregationis legatur: 1° Tabula novorum officialium a tota congregatione sive ab abbate generali et hegumenis electorum, necnon monachorum ad monasteria, quas idem abbas generalis designaverit, mittendorum; 2° Constitutiones, si quas fuerint a congregatione sancitas; 3° Recitentur nomina monachorum omnium ab ultima congregatione defunctorum, ut pro his omnibus una missa sollemnis celebretur; 4° Recenseantur etiam nomina insigniorum benefactorum, simulque omnes moneantur, ut pro his sacerdotes quidem unam missam celebrent, laici vero dicant quinquaginta *Pater et Ave*; 5° Abbas generalis faciat absolutionem generalem, et sic congregationem dimittet.

XIV. Dimissa congregatione generali, una cum hegumenis abbas generalis faciat congregationem hegumenorum; et primo quidem eligantur abbates monasteriorum, singulisque patentes litterae tradantur, ut ad officia sua abeant.

XV. Forma litterarum congregationis monachorum, cum mittunt ad congregationem una cum abbate monasterii socium ab ipsis electum:

„Reverendissimi patres, notum facimus vobis, congregationem nostram habitam in monasterio N., die N., mense N., anno N., communi consilio elegisse reverendum patrem N., ut nomine totius monasterii una cum nostro abbate ad congregationem generalem accedat. Quocirca tradimus ei potestatem agendi pro nobis in congregatione generali omnia et singula quae facere possemus si praesentes essemus, ratum gratumque habituri quidquid in eadem congregatione factum fuerit. Datum in monasterio N., mense N., die N., anno N.“
Sigillum † monasterii. Et subscriptent omnes iuxta ordinem suum.

XVI. Forma litterarum abbatis monasterii, cum mittit vicarium vel procuratorem ad congregationem generalem:

„Reverendissimi patres, notum facio vobis me ob causam N. impeditum elegisse reverendum patrem N., ut tamquam meus vicarius et procurator ad congregationem generalem accedat, eique sigillum et rationes officii mei tradidisse, nec non facultatem in congregatione generali omnia et singula agendi, quae ego facere possem si praesens essem, ratum gratumque habiturus quidquid in eadem congregatione factum fuerit. Datum in monasterio N., mense N., die N., anno N. Sigillum † officii. N. abbas monasterii N.“

Caput XXXIII.

De electione abbatis generalis et hegumenorum.

I. Ante electionem legantur constitutiones de requisitis eligendorum, deque eorum officio.

II. Nemo potest in abbatem generalem aut hegumenum eligi, nisi compleverit annum aetatis trigessimum, et annum in nostro ordine octavum quidem abbas generalis, sextum vero hegumenus.

III. Electio nullo modo fiat per absentium, sed praesentium dumtaxat suffragia; eaque secreta sint, non publicatis eligentium nominibus.

IV. In loco pro electione deputato aedituus aram maximam, ubi venerabile eucharistiae sacramentum in ciborio asservabitur, solemniori quam in primis diebus congregationis ritu instruat. Super altare ante ciborium alta crux collocetur, sex hinc inde accensis candelis. A dextera crucis evangeliorum codex pretioso velo coopertus, a sinistra vero imago sancti patris nostri Basilii, et

codex regulae cum constitutionibus. Infra altare ad latus dexterum ponatur mensa, iuxta quam assidebit scriba seu secretarius, qui, data servandi operosi fide, solus ex patribus non vocalibus in congregationem introducat: super mensam vas seu arcula collocetur, in quam ab electoribus schedulae immittendae erunt: sic antequam fabricetur, ut demissae e superiori orificio schedulae dilabi aut extrahi nequeant, donec functione peracta legitime a cognitoribus suffragiorum reseretur. Alteram praeterea vas intra cancellos altaris praeparatur aqua oppletum, in quod schedulae praedictae statim proiciantur.

V. Habeatur sermo paraeneticus ad electores per semihoram de eligendo digniore abbate generali, dignioribusque hegumenis, deque votorum renovatione praemittenda ab omnibus.

VI. Absoluta paraenese, abbas generalis, et quatuor hegumeni hinc inde ad dexteram laevamque ipsius, ante portam mediam in genua procident, et post hos monasteriorum abbates, deinde reliqui monachi secundum antiquitatem propriae professionis; postremo scriba seu secretarius et aedituus et ad portam ianitor.

VII. Sequatur votorum renovatio, abbate generali et hegumenis praecedentibus, deinde reliquis simul prosequentibus, de verbo ad verbum et cum pausa, ut supra, cap. XII.

VIII. Abbas generalis, absoluta votorum renovatione, preces loco suo adnotatas cum cantu inchoabit: quibus finitis, fratres admonet, ut praemisso contritionis actu intentionem pariter rectam habere studeant, simulque omnes dominicam orationem recitent, et sanctissimae Trinitatis opem, nec non Deiparae et sancti Basilii omniumque sanctorum intercessionem implorent. Mox assurgit ipse, et fratribus in genua adhuc provolutis, generalem absolutionem pronunciet: postea universi e templo egressi ad ferenda suffragia accedant, si alibi electio faciendae est; si vero in eodem templo, aedituus foras egresso, porta clauditur, quam ianitor ab exteriori parte observabit.

IX. Antequam ad novi abbatis generalis electionem procedatur, debet ille, cuius officium expirat, sigillum et officium in manibus hegumenorum resignare ac deponere his verbis: „Reverendi patres, in manibus vestris resigno ac depono officium abbatis generalis, quod mihi indigno congregatione generalis commisit, simulque veniam peto de omnibus culpis a me in eo commissis.“ Hoc idem facere debet unusquisque hegumenus coram electo abbate generali, cum ad successoris sui electionem procedendum est, dicens: „Reverendissime pater, in manibus vestris resigno ac depono officium hegumeni, quod mihi indigno commissum est, simulque veniam peto de omnibus culpis a me in eo commissis.“ Facta tamen resignatione, in suo loco et ordine tandiu stabit, donec successor declaratur. Si per obitum aut promotionem abbatis generalis, aut aliquid legitimum eius impedimentum, electus fuerit vicarius generalis, hic etiam ante electionem novi abbatis generalis resignabit officium in haec verba: „Reverendissimi patres, in manibus vestris resigno ac depono officium vicarii generalis, quod mihi indigno commissum est.“ etc. Idemque dicendum de vicario hegumeni.

X. Suffragiorum ordo est: Primus abbas generalis ad mensam accedens eum suffragium in schedula scribat, nomine tantum electi expresso, hoc modo: „Eligo reverendissimum patrem N. in abbatem generalem nostri ordinis.“ Tum schedulam propriis manibus comploset, atque in praeparatam

arcam iniiciat. Sequantur ordinatim singuli hegumeni: postea abbates monasteriorum; postremo reliqui patres vocales, habita semper ratione antiquitatis professionis. Si quis patrum indigeat opera scribae, hic suggestum ab illo nomen scribat in schedula, eamque phantam ipsi reddat in praedictam arcam ab eodem propria manu statim demittendam.

XI. Post lata suffragia, in locum eum unusquisque regrediat; loca autem extra cancellos altaris disposita erunt. Tum vero abbas generalis solus cum quatuor hegumenis et duobus a patrum coetu ad cognoscenda suffragia electis sanctuarium ingressus, schedulas ex arca extrahat, mox numeret, et si patrum numerum superent, aut minime aequent, electio non constabit, nec aperiendae erunt schedulae, sed continue in vas aqua oppletum immittantur et nova electio fiat. Si vero suffragiorum numerus bene constet, tunc abbas generalis singulas schedulas coram hegumenis et duobus suffragiorum cognitoribus aperiat, nomenque electi altiori voce pronuntiet, ut monachi in templo stantes audiant, et illud a secretario in charta notetur.

XII. Si pars suffragiorum supra dimidium vocalium maior convenire in electione reperitur, ea censetur facta: sin autem in duas personas suffragia dividantur, his a ferendo suffragio exclusis, iteretur scrutinium. Si rursus aequalis pro utroque suffragiorum numerus constiterit, praefendus prior tempore professionis; si autem professionis tempore aequales fuerint, aetas attendenda et senior iuniori praefigatur.

XIII. Si vero suffragia in diversas personas distraherentur, ita ut in neminem maiori congregationis pars conveniat, secundo ac tertio scrutinium repetatur. Quod si etiam tunc nemo habeat maiorem suffragiorum partem, contingat autem duos vel tres habere plura suffragia, ita ut singuli quartam saltem partem suffragiorum obtineant, per abbatem generalem promulgentur his verbis: „Reverendus pater N. et reverendus pater N. habent plura suffragia quam reliqui; ex his igitur potestatis unum eligere in abbatem generalem totius ordinis.“ Tum illis, qui nominati sunt, exclusis, vocales reliqui ad electionem modo supradicto procedant, unum ex nominatis eligentes, in quem maior pars suffragiorum convenerit.

XIV. Finito scrutinio, electus abbas generalis promulgetur a suo praedecessore, vel, si ipse in officio confirmatus fuerit, a primo hegumenorum his verbis: „Reverendi patres, facta suffragiorum collatione, invenimus maiorem partem congregationis nostrae convenire in electione reverendi patris N. N. Ideo nomine totius congregationis nostrae, et potestate per vos omnes mihi concessa, pronuntio et declaro reverendissimum patrem N. electum fuisse, et esse nostrum omnium totiusque ordinis nostri abbatem generalem.“

XV. Facta electionis proclamatione, primus hegumenus aut dignior inter vocales intonet psalmum XIX, reliquis alternatim prosequentibus: „Exaudiat te dominus in die tribulationis; protegat te nomen Dei Iacob.“ etc. Interea hegumeni ducunt electum ad sedem ad cornu sinistrum altaris paratam, qui oculatur primum altare, deinde sedet. Tum a digniori traditur ei liber regulae et constitutionum ac sigillum officii, qui, retinens sigillum, tradit uni ex vocalibus, ut legat caput XIV, quod est de praecminentiae, et officio abbatis generalis. Interim fratres singuli iuxta ordinem suum ad eum accedentes, genibus flexis manus eius oculantur; ipse vero tandiu in loco suo sedebit, donec hegumeni

quatuor eligantur, nec e sede sua recedet, nisi cum A suffragium proprium scripturus est et in arcam immisurus, et suffragia monachorum, ut supra, cogitatus, electumque proclamaturus; quo statim proclamato, ad sedem suam redibit.

XVI. Si electus absens fuerit, postquam proclamata est illius electio, cantetur psalmus XIX, ut supra; quo finito, statim proceditur ad electionem hegumenorum, quorum primus vice abbatis generalis geret, donec abbas ipse generalis aderit; quod si adesse possit, antequam congregatio generalis absolvatur, tunc enthronismus eius, hoc est in sedem collocatio, modo supradicto fiat.

XVII. Neque abbati generali neque hegumenis fas est electionem suam recusare, aut officium abdicare. Si vero contigerit eos ex legitima causa ab officii executione impediri, in congregatione hegumenorum potest vicarius eius substitui, ut alibi dictum est.

XVIII. Absoluta abbatis generalis electione, continuo ad electionem quatuor hegumenorum iuxta praedictum ordinem procedent, etiamsi electus generalis absens fuerit. Primum hegumenus in manibus abbatis generalis, vel eo absente in manibus dignioris ex vocalibus resignat sigillum et officium, ut supra; mox suffragia feruntur; et si duo vel tres plura suffragia habere reperiuntur, ita ut quartam saltem partem singuli obtineant, abbas generalis recens electus vel eo absente dignior ex vocalibus (exclusis iis qui nominantur) dicat ad coetum monachorum: „Reverendi patres N. N. et N. N. habent plura suffragia quam reliqui; ex his igitur potestis eligere unum in hegumenum.“ Finito scrutinio, electus hegumenus promulgatur ab abbate generali, aut eo absente a digniore ex vocalibus in haec verba: „Reverendi patres, facta suffragiorum collatione, invenimus maiorem partem congregationis nostrae convenire in electione reverendi patris N. Ideo nomine totius congregationis nostrae et potestate a vobis mihi concessa pronuntio et declaro reverendissimum patrem N. electum fuisse et esse hegumenum.“ Addat in fine „primum, secundum, tertium vel quartum,“ iuxta uniuscuiusque hegumeni locum. Hegumenus electus abbati generali genuflectat, eiusque manum deosculatus ad dexteram ipsius vel sinistram iuxta ordinem suum stabit; abbas vero generalis illum ad oculos admittet, eique sigillum officii tradet. Tum fratres iuxta ordinem suum, facta prius altari, deinde abbati generali et hegumenis antea electis aut in officio confirmatis, reverentia, coram hegumeno recens electo genuflectentes¹, manum eius osculantur². Hegumeni vero antea, ut supra, electi collegam suum post ipsos electum ad pacis osculum admittant. Si hegumenus sacerdos non fuerit, sola pacis appreciatione, omnia genuflectione, honorabitur.

XIX. Penes congregationem generalem est abbatem generalem confirmare, vel novum eligere; hegumenorum pariter potestatem prorogare aut abrogare, sive quosdam confirmare, et alios de novo eligere; nam omnes simul eodemque tempore mutare minus expedire videtur, ut nimirum novus hegumenus a veterano rudimenta novi officii capiat. Si vero, attentis circumstantiis, secus agendum electoribus in Domino visum fuerit, ad omnium etiam hegumenorum depositionem tuto procedent.

XX. Secretarius congregationis tam generalis abbatis quam hegumenorum electionem in acta referat, quae subscriptionibus omnium vocalium firmata in archivio asserventur.

XXI. Absoluta quatuor hegumenorum electione, divinae maiestati gratias agendae sunt. Quocirca abbas generalis cum hegumenis et omnibus patribus vocalibus ante portam mediam altaris maioris procedat in genua primus ipse, deinde quatuor hegumeni. Mox incipiat psalmum CXLVIII, reliquis hunc et duos sequentes psalmos¹ alternatim cantantibus: „Laudate Dominum de caelis: laudate eum in excelsis, etc.“

XXII. Quibus finitis, assurgens abbas generalis, stansque in porta media, conversus ad altare, fratribus genuflexis, sequentem precepcionem recitabit: „Gratias agimus tibi, Deus noester², trinitas sanctissima, Pater et Fili et Spiritus sancto; quoniam, sicut ad tuum nos peculiarem famulatum assumpsisti, atque in sanctis tabernaculis tuis collocasti, fratresque in spiritu coniunctos effecisti et constituisti in monte Sion, qui est religiosus status, ponens pacem fines suos, muroque circumdatus obedientiae, castitatis et voluntariae paupertatis, quo spectaculum feremus angelis et hominibus, ita hodie gratia tua innovasti vinculum, quo iungimur dilectioni tuae, nosque in hierarchias et choros in similitudinem angelorum distinxisti ad officia ministerii tui in paradiso domus tuae, quem plantasti nobis, et in quo nos collocasti, ut ex eodem fructus vitae perfectae colligeres, nosque illum operaremur, beneplacitum tuum perficientes et divinae voluntati tuae obsequentes; et nunc, domine Deus, tuere nos et custodi vineam istam, quam plantasti dextera tua, et domum tuam aedifica, quam virtute tua fundasti: quia nisi tu, Domine, aedificaveris domum, frustra vigilant qui custodiunt eam. Da, Domine, assistentiam sedium tuarum sapientiam iis, quos ad ministerium domus tuae elegisti. Benefac nobis et corda nostra sanctifica, mentesque nostras in obsequio confirma, intercedentibus sancta Dei genitricis virginis Mariae et beatissimo patre nostro sancto Basilio Magno, et omnibus sanctis.“ Fratres: „Amen.“

XXIII. Dicta preceptione finita, abbas generalis, facta altari reverentia, ad eos adhuc genuflexos conversus facit absolutionem generalem in haec verba: „Deus misereatur vestri et dimittat debita vestra, et tribuat vobis absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum. In nomine † Patris et † Filii et † Spiritus sancti.“ Fratres: „Amen.“³ Et surgunt, eiusque manum ordinatim osculantur, et ad suas singuli cellas secedunt.

Caput XXXIV.

De congregatione hegumenorum et electione abbatum monasteriorum.

I. Congregatio hegumenorum de semestre in semestrem ab abbate generali et quatuor hegumenis celebratur, et quoties de rebus agendum est aut valde urgentibus aut potestatem eiusdem congregationis exigentibus.

II. Penes abbatem generalem est illum indicare eique praesidere. Si vero ipse mortuus fuerit aut promotus, aut de ipsius causa et reatu consultantum sit, tunc ad omnes simul hegumenes spectabit illum indicare, et prior in ordine praesidebit tamquam vicarius abbatis generalis, ut supra dictum est.

III. Per septem dies ea durabit; singulis autem diebus, praesentibus oratione dominica et litanis beatissimae virginis coram altare ab aeditu praeparato, ianitor portam observante et secretario ad mensam assidente, suffragia ferent, ut supra dictum est de congregatione generali. Porro secretaria, aeditus, ianitor ab abbate generali et hegumenis praesidi-

¹ om. cod.

² genuflectens cod.

³ osculantur cod.

¹ non add. iterum cod.

² Reliquae precepcionis huius pars deest in cod.

³ om. cod.

gendi sunt. Antequam vero prima congregatio A inchoetur, sermo paraneoticus fiat ab idoneo monacho, quem abbas generalis designaverit.

IV. Si post congregationem generalem eligendi sint abbates monasteriorum, primo congregationis die, sedentibus in ordine ab abbate generali et hegumenis, accedunt abbates quorum officium expirat, vel eorum vicarii, unus post alium, et genuflexi sigillum et officium in manibus abbatis generalis et hegumenorum resignant et deponunt in haec verba: „Reverendissimi patres, in manibus vestris resigno et depono officium abbatis monasterii N., quod mihi indigno commissum fuit, simulque veniam peto de omnibus culpis a me in eodem officio commissis.“ Facta resignatione, unusquisque extra congregationem recedit; et clauso ostio, legat secretarius coram abbate generali et hegumenis excessus vel defectus, si quos dicti abbates in suo officio commiserint, oblatas adversus eos subditorum monachorum accusationes et similia, quae in ultimo triduo congregationis generalis examinata sunt et in acta relata, ut alibi dictum est. Mox generalis et hegumeni de iis deliberant; et si quid in regulam, constitutiones, consuetudines vel monachos peccasse deprehensi fuerint, vocentur singillatim et introducantur ad congregationem, ibique reprehendantur et digna malefactorum poenitentia mulcentur; alias omnes simul introducantur, et genuflexi benedicantur ab abbate generali et absolvantur iis verbis: „Deus misereatur vestri“, etc., ut capite superiori circa finem. Tum extra congregationem dimittantur; et abbas generalis cum hegumenis per suffragia secreta eligat abbates monasteriorum eodem modo, quo supra de electione generalis et hegumenorum dictum est. Finita electione, omnes electi abbates, qui in eodem monasterio praesentes fuerint, C vocantur a congregatione; et cum introducti fuerint, genua flectunt coram abbate generali et hegumenis, manumque eorum deosculantur, et invicem ab his ad osculum pacis admittuntur. Abbas autem generalis tradit unicuique eorum sigillum officii sui, deinde omnibus praeter hegumenos genuflexis imperitur benedictionem, dicens: „Benedicat vos omnipotens Deus, Pater † et Filius † et Spiritus † Sanctus.“ Fratres: „Amen“; et procedunt unusquisque ad cellam suam. Abbas generalis et hegumeni tradunt singulis patentes litteras tenoris sequentis:

„Venerabilibus fratribus ordinis sancti patris nostri Basilii monasterii N. salutem et benedictionem. — Notum facimus vobis, fratres, congregationem hegumenorum habitam die N., mense N., anno N., communi consilio elegisse reverendum patrem N. in abbatem vestrum proprium et peculiarem, qui carne et spiritu vos gubernet iuxta nostras consuetudines et constitutiones et regulam. Quocirca mandamus vobis in virtute sanctae obedientiae, ut eidem recundum nostrae basilianae congregationis regulam pareatis, eumque abbatem seu patrem nostrum appelletis, ipsique veluti legitimo³ praeposito vestro debitam obedientiam, honorem atque reverentiam exhibeatis. Si quis illi subesse noluerit, noverit se votorum suorum transgressorem fore. Benedictio sit super obedientes. — Datum in monasterio N., die N., mense N., anno N. Congregatio hegumenorum. Sigillum † generalis et hegumenorum.“

Cum dictae litterae ad monasterium venerint, unus ex fratribus, reliquis audientibus, in ecclesia vel in refectorio, abbate electo praesente, illas legat: finitaque lectione, continuo abbati electo vel confirmato

omnes genuflectant, abbas vero iis benedicat, dicens: „Benedicat vos omnipotens Deus, Pater † et Filius † et Spiritus † Sanctus.“ Et respondet „Amen“. Abbas¹ suae electionis patentes litteras apud se custodiat²: cumque statuto tempore exanimatorum vel confirmatus fuerit, abbati generali illas restituet. Secretarius autem monasterii illas de verbo ad verbum describat, et in archivio reponat. Sequentibus sex diebus in congregatione hegumenorum de rebus ad universum ordinem spectantibus agatur.

V. Si vero congregatio hegumenorum non post congregationem generalem, sed praestitutis temporibus suis fiat, primo die de gravioribus negotiis agendum erit, postmodum reliqua definiantur.

VI. Terminata congregatione, describi curent a secretario acta omnia, electiones officialium et constitutiones, si quae factae fuerint, sigillo et propria generalis atque hegumenorum subscriptione firmantur, et in archivio reponantur. Quae vero monachis significanda sunt, ea per encyclicas litteras, a generali et hegumenis subscriptas, significantur. Exemplum autem litterarum omnium, quae nomine congregationis huius mittentur, a secretario eiusdem congregationis descriptum maneat in libro regestorum, qui in congregatione generali tradatur novo abbati generali et novis hegumenis in archivio reponendus.

Caput XXXV.

De congregatione monasteriorum.

I. Congregatio monasteriorum fiat quolibet mense, die ab abbate statuenda, ad quam tum abbas, tum monachi omnes professi illius monasterii interesse debent, quam tribus saltem diebus ante constitutam diem abbas intimabit.

II. In hac congregatione idem ordo servabitur, qui superiori capite num. III et VI praescribitur pro congregatione hegumenorum.

III. Secretarius, aeditus ac ianitor ab abbate et monachis ad congregationem vocatis eligantur.³ Agendum porro in ea erit: 1° de rebus spiritualibus ad profectum monachorum spectantibus, et de moribus uniuscuiusque monachi inquirendum, si quid contra regulam, constitutiones ac monasticas consuetudines peccetur; 2° de rebus temporalibus monasterii, et si capitulum generale immineat, socius eligatur, qui comes abbatis ad illud se conferat.

IV. Haec monasterii congregatio singulis mensibus agenda non omittatur, et si ob capitulum generale abbas abfuerit a monasterio, eidem praesidebit eius vicarius.

V. Si abbas monasterii decesserit, vicarius monasterii eius obitum abbati generali statim significabit, ac interim administrabit monasterium usque ad adventum novi abbatis. Quod si monasterium illud careat vicario, tunc antiquior professione vicarii vices explebit, et inter aequales professione, praefereatur antiquior aetate, ceteris paribus. Sacerdos enim supra non sacerdotem praelationem obtinet.

Caput XXXVI.

De electione in communi.

I. Ab electione tam activa quam passiva in quolibet officio ordinis nostri, donec cum eo fuerit dispensatum specialiter, arcetur omnis excommunicatus, suspensus, interdictus, irregularis, non profectus, et qui non subest nostrae congregationi, etiamsi fuerit monachus professus ordinis nostri;

¹ abbas cod.
² custodiant cod.
³ eligatur cod.

¹ vocantur fuerint om. cod.
² legitime cod.

item qui ab ordine nostro apostatauerit, et qui ab illo ad alium ordinem etiam cum licentia superiorum transiit, et postea ad nostrum rediit; item qui habet impedimentum naturale, ut fatuus, delirus, lunaticus; item qui est notorie infamis ob publicam delictum, ut est homicidium, fornicatio, furtum, perurium, ebrietas; item subornator, qui proce, pretio, minis vel quocumque alio modo induxerit eos, qui in electione vocem activam habent, ut se ipsum vel monachum aliquem determinatum eligant, singulatum eum nominando; item qui per se ipsum vel alium procurat sibi dignitatem aliquam extra ordinem; item qui publice et scandalose Romano pontifici, aut patriarchae vel ordinario loci detraxerit, aut eorum canonicas sanctiones contempserit; denique qui monachum notorie indignum sciens et prudens aliquando elegerit.

II. In iis impedimentis, quae ex iure canonico proveniunt, dispensatio petenda est a legitimo superiore (qualis est sanctissimus Romanus pontifex, reverendissimus dominus patriarcha et ordinarius loci episcopus respective); in aliis vero, quae ex nostris constitutionibus inducuntur, abbas generalis dispensare poterit, vel, eo absente, congregatio generalis.

III. Nemo eligi aut eligere poterit in abbatem generalem, aut hegumenum, sive in abbatem monasterii, nisi triginta annos aetatem inchoatos aetatis habeat, et nisi octo annos in congregatione nostra compleverit, si eligendus sit in abbatem generalem, sex annos vero si in hegumenum aut abbatem monasteriorum.

IV. In congregationibus hegumenorum aut monasterii ii tantum vocem activam habent, quorum mentio ibi fit; vocem vero passivam in congregatione generali et hegumenorum habere possunt omnes monachi professi; in congregatione autem monasteriorum ii tantum monachi, qui sunt illius monasterii.

V. Nemo potest dare plura suffragia, etiamsi habeat plura in ordine officia, sed unusquisque unum tantum suffragium dabit.

VI. Omnis electio fiat per suffragia secreta.

VII. Ante electionem legantur constitutiones de officio eligendorum et de electione.

VIII. Si suffragia fuerint aequalia, aut in diversas personas ita distraherentur, ut in nullum maiori pars conveniat, id fiat quod supra capite XXXIII dictum est.

Caput XXXVII.

De visitatione.

I. Singulis annis ab abbate generali omnia congregationis monasteria vel per se ipsum vel per visitatorem ab ipso deligendum visitentur. Quolibet tamen triennio per se ipsum visitationem explebit.

II. Cum visitatorem delegabit, tempus intra quod visitatio erit perficienda ei praefiget, et facultates, quas concedendas esse arbitrat, declarabit, et visitatori socium seu secretarium assignabit. Nulli autem vicario visitatori credatur, nisi litteras suae delegationis antea exhibuerit coram monachis in congregatione convocatis in eo monasterio, quod visitandum erit; eam vero monachorum congregationem abbas convocabit statim atque ei exhibitae fuerint litterae abbatis generalis et hegumenorum. Si autem abbas fuerit absens, aut obedire noluerit, tunc ipse vicarius visitator eam convocabit, eique convocatae litteras suae delegationis exhibebit.

FORMA LITTERARUM VICARII VISITATORIS.

„Venerabilibus fratribus ordinis sancti patris nostri Basilii monasterii N., salutem in Domino et benedictionem.

„Notum facimus vobis, fratres, nos elegisse reverendum patrem N. in vicarium nostrum, eique vices nostras commississe, ut visitet vos et vestrum monasterium in temporalibus et spiritualibus, et inquirat in omnia ad vos dictumque monasterium spectantia iuxta nostras consuetudines, constitutiones et regulam, cum facultate decernendi, quae decernenda esse urgens necessitas compulerit, alia vero ad nos deferendi; non tamen alium in locum suum substituendi, nec visitationem in quolibet monasterio ultra triduum prorogandi. Quocirca mandamus vobis in virtute sanctae obedientiae, ut reverendum patrem N. tamquam vicarium visitatorem a nobis deputatum recipiat, eique debitam reverentiam et obedientiam iuxta commissum ipsi officium exhibeat. Si quis illi contradicere ausus fuerit, noverit se suorum votorum transgressorem fore. Benedictio sit super obedientes. Datum in monasterio N., die N., mense N., anno N.

Abbas generalis, vel hegumeni. — Loco † sigilli.⁴

III. Lectis in congregatione litteris, statim omnes genuflectent, excepto vicario visitatore; deinde surgentes deducunt illum in ecclesiam a dexteris abbatis monasterii procedentem.

Si abbas generalis personaliter ad visitandum monasterium venerit, convocata ab abbate loci monachorum congregatione, significabit breviter ut praeparent se ad reddendam rationem, quam sequenti die exigere incipiet; deinde procedet una cum abbate monasterii et monachis ad ecclesiam, ut supra.

IV. Ante aram maximam omnibus ordinatim genuflexis, abbas seu vicarius visitator, item genuflexus, ad portam mediam orbit aliquantulum; deinde intonat psalmum CXLVIII *Laudate Dominum de caelis*, etc., quem una cum duobus sequentibus psalmis monachi alternatim cantent; quibus cantatis surgit abbas seu vicarius visitator, et facta ad altare reverentia, conversus ad monachos genuflexos facit absolutionem, dicens: „Deus miserere vestri, et dimittat debita vestra et tribuat vobis absolutionem et veniam omnium peccatorum vestrorum. In nomine Patris † et Filii † et Spiritus sancti.“ Fratres: „Amen“; et surgunt, eiusque manum ordinatim oculantur, et abeunt in cellas suas.

V. Visitator primum locum tenebit cum socio suo, qui secretarii munus geret, etiam ante abbatem monasterii. Cum autem officio suo functus fuerit, ipse et socius locum iuxta dignitatem suam vel antiquitatem professionis habebant.

VI. Primo visitationis die, cantatis divinis officiis, ac terminata per abbatem loci aut eius vicarium sacra liturgia, antequam detur a celebrante benedictio, omnibus monachis ordinatim genuflexis, visitator diligenter visitabit totam ecclesiam: ac primum aram maximam, ubi repositum est sanctissimum eucharistiae sacramentum, deinde reliqua, si quae erant, altaria, an omnia munda sint et decenter ornata et composita. Qua visitatione absoluta, reversus ad portam mediam, et facta altari reverentia, dat benedictionem, dicens: „Benedicat vos omnipotens Deus, Pater † et Filius † et Spiritus † sanctus.“ Fratres: „Amen“. Visitator prosequitur hanc admonitionem: „Auctoritate Dei totiusque ordinis nostri, praecipio vobis in virtute sanctae obedientiae, ut, cum unusquisque vestrum de omnibus et singulis

⁴ alius cod.

⁵ denique cod.

¹ imprudenter cod.

personis ac rebus ad hoc monasterium spectantibus A vel interrogatus facit, debeat secundum conscientiam pare et veraciter revelare, secluse omni odio, favore et affectu; nec ullus vestrum extra monasterium discedere praesumat sine expressa nostra licentia."

Visitator, deposita stola, in sacristiam vadit cum socio, abbate monasterii et praefecto ecclesiae seu sacrista, eamque diligenter visitat, considerando an munda et composita sint vasa sacra, vestes, libri et omnia utensilia. Deinde procedit visitator cum socio ac abbate loci ad cellam ipsius abbatis, qui primo offert visitatori scripta nomina et officia singulorum monachorum et personarum etiam saecularium, quae monasterio inserviunt; secundo librum regulae et constitutionum ordinis; tertio, librum decretorum quae alii visitatores ei monasterio reliquerunt; quarto, libros proventuum et expensarum monasterii et ecclesiae. Quibus peractis, visitator ad cellam sibi destinatam per ipsum abbatem loci aut monachum ab eo designatum advocabit singulos monachos et inquisitionem inchoabit a junioribus et desinet in ipsum abbatem, qui de singulis ipsi reddet rationem. Quae autem a singulis ipsi reddet rationem, per socium et secretarium visitationis in charta notabuntur, in quorum fine unusquisque nomen suum subscribat, vel, si scribere nescierit, ipse secretarius eius nomen subscribat de ipsius mandato.

VII. Postridie visitator cum secretario lustrabit, primo cellas omnium fratrum; secundo, alias monasterii mansiones, ut scholam, bibliothecam, hospitium, infirmariam, vestiariam, cellarium, coquinam et refectorium, praesentibus abbate loci eoque monacho, qui cellas illius curam habebit.

VIII. Tertio et postremo die, convocata totius monasterii congregatione in locum ad id paratum, visitator brevem adhortationem faciet ad procurandam regulae et constitutionum observantiam, et legi C faciat per secretarium monita relicta monasterio, moneatque omnes et singulos, ut se ad poenitentiam negligentiarum faciendam disponant. Tum, genuflexis omnibus coram visitatore, culpas suas dicant ordinatim, incipiendo ab abbate loci usque ad iuniorum monachum, et veniam petant a visitatore, qui singulis cum discretione et charitate poenam iniungat salutarem. Mox faciat absolutionem dicens: *Deus miseretur vestri*, etc., ut supra, atque ita cum osculo pacis dimittat congregationem.

IX. Si ipse abbas generalis visitationem facit, utatur auctoritate sua in correctivae abbatis et monachorum; si vero fuerit vicarius, ad substituendum omnia referat. Non tamen abbatem loci deponere, aut ab officio suspendere poterit, nisi specialem facultatem habuerit a congregatione hegumenorum. Quod si necessitas requirat ut monachum de illo monasterio in aliud transferat, id auctoritate sua facere poterit, si generalis fuerit; si vero delegatus fuerit, consentiente abbate loci, in quo est, et abbate monasterii, ad quod transferendus est monachus, id faciet; illis autem dissentientibus, rem ad delegantem referet.

X. Haec fere sunt, de quibus visitator inquirere debet:

An singuli debitam abbati obedientiam exhibeant;

An abbas officio suo erga omnes aequaliter utatur;

An inter omnes et singulos pax et concordia servetur;

An sit aliquis proprietarius in monasterio, vel scandalosus, ebrius, otiosus, assuetus iurare vel turpia loqui, notatus de suspecta familiaritate intra

extra monasterium, cum scandalo aliam alloquens, rixosus, contumeliosus;

An ab omnibus observentur regulae et constitutiones quoad divinum officium, confessionem, communionem, orationem mentalem, ieiunium, refectorium, silentium, aliaque communis officia, et quomodo ritus et caeremoniae ecclesiasticae observentur;

An aliquid desit, vel superfluum sit in victu, potu, vestitu; et quomodo tractentur ab abbate tam monachi sani quam infirmi et hospites;

Quomodo monachi iuniores instruantur, et qui sint mores saecularium qui sunt in ministerio coenobii, et utrum saeculares detineantur ab ingressu in habitationes monachorum.

XI. Acta omnia a secretario excepta sigilloque munita in archivium ordinis inferat; et si vicarius sive delegatus fuerit, ad abbatem generalem referat. Omnem denique operam adhibeat, ut pacem et concordiam in monasterio relinquat.

PARS TERTIA.

Caput I.

De processu iudiciali.

Cum monachorum causae a superioribus iudicandae sint, communis ordo iudiciorum servetur.

I. Iudex secretarium praesentem habeat, ab ipso aut a maiori superiore eligendum, qui examini adsit et dicta examinandorum excipiat et scribat.

II. Iudicium introducendum erit per accusationem vel per denuntiationem vel per inquisitionem praecedente diffamatione.

Si per accusationem processus inchoetur, certus esse debet accusator, et capita accusationis porrectae sua manu subscribat. Ante omnia autem examinandus accusator, an sit integritatis famae; an moveatur aliquo odio, aut alio pravo affectu; an quae proponit, habeant aliqua admixta vel indicia veritatis, puta, quis accusatus alias in eodem genere peccati deliquerit, aut alio modo eius fama et estimatio laboret. Haec autem exactius observanda sunt, quando accuator procedit contra abbatem: isti enim falsis delationibus et querelis maxime obnoxii sunt; et rursus cum regiminis columina sint, non facile neque ex levibus delationibus in periculum existimationis et famae vocandi sunt.

Si per denuntiationem procedatur, et denunciator similiter certus sit, subscribere se debet denuntiationis capitibus, sicut accusator, etsi ipse non teneatur processum prosecui et obiecta probare.

Si autem per inquisitionem praecedente diffamatione procedatur, examinandum primo, an fama aut diffamatio a probis et honestis viris ortum habeat, eaque diffamatio non semel, sed saepius ad aures superiorum pervenerit.

III. Post accusationem seu denuntiationem seu diffamationem iudex ad testium examinem procedat, a quibus praestito de veritate dicenda iuramento, aut si monachi eiusdem congregationis sint, facto eis in virtute sanctae obedientiae praecepto: primo, si sint extranei, generaliter interrogabit super eorum qualitatibus, deinde super praedictis capitibus accusationis, adnotetque diem, mensem ac annum, quo singuli testes fuerint examinati et quaecumque deponerint; demum curabit, ut iidem testes manu propria subscribant suas depositiones, et si ipsi litteras ignorant, apponant sua manu figuram crucis, et alius ipsorum mandato subscribat eorundem nomina, adnotando se illorum iussu subscripsisse.

¹ abbatem cod.
² ipse cod.

³ necesse cod.

IV. His peractis, iudex accusatum seu denunciatum vel diffamatum citabit, eumque examinabit super praedictis, non semel, sed bis, vel ter, cum intervallo tamen, ut, si contradictoria dixerit, possit ex sua confessione redargui: et si opus fuerit ad eum convincendum eumque ad veritatem dicendam inducendum, poterunt coram eo produci testes, qui ipsum convincant.

V. Finito examine, dandum erit ipsi reo exemplar depositionum testium examinatorum sine eorum nominibus, cum termino competenti ad faciendas suas defensiones: et si delicta sibi obiecta non diluat, eaque sint probata sufficienter vel per rei confessionem, vel per testes reus fuerit convictus, poterit, praevia citatione, ad sententiam deveniri; et reus in poena eius delicto debita condemnari. Si vero diluerit legitime, erit absolvendus aut declarandus innocens. Sin autem de eius innocentia non plene constiterit, debet absolvi nihilominus apponita clausula *ex hactenus deductis*, quia innocentia rei non fuit plene probata.

VI. Si abbas generalis aut hegumeni commiserint alicui ut causam examinet et iudicium ferat, is debet, primo, terminos facultatis suae non excedere, sed intra eos se continere: nimirum si examen tantummodo ipsi commissum fuerit, non debet sententiam ferre; secundo, confectum ut supra processum iudiciale, propriaque manu subscriptum et sigillo monasterii signatum transmittat ad superiorem.

VII. Monachi omnes curare debent, primo, ut delinquentem caritative moneant iuxta sanctum evangelium, antequam accusetur vel denunciatur; secundo, ut, quantum fieri potest, evitent formam iudicii, multoque magis exceptiones, quae dari solent vel possunt contra solemnitatem iuris a processu facto et sententia lata; nam institutum monasticum, quod assumptore, docet eos non contendere iudicio, sed propriae voluntati renunciare, poenitentiam agere et pro Domino pati.

VIII. Non debet in re levi vel ex mera suspicionem fieri accusatio aut denunciatio, sed in delicto gravi et certo vel quasi certo. Item ab accusatione excluduntur ebriosi, detractores, iracundi, aut similibus vitiis laberantes, qui, prius frequenter moniti, emendati non fuerint. Et qui voce activa vel passiva privati sunt, iidem non debent a iudice ad testimonium admitti, bene tamen informationem. Quando vero ex processu constat innocentia accusati, debet a iudice accusator poena talionis condemnari.

IX. Si delictum, de quo quis accusatur aut denunciatur vel inquiritur, non fuerit publicum, curare debet index ne illud vulget, sed secretum servet, quantum fieri potest.

X. Qui poenitentiam sponte facere recusaverit, consulto episcopo compelli poterit per censuras; quod si istas proterve spreverit, acriora remedia adhibeantur, semper tamen habito respectu circumstantiae loci, temporis et personae.

Caput II.

De culpis et poenis.

Cum constitutiones nostri ordinis non obligent ad culpam, nisi propter contemptum et scandalum, sed solum obligent ad poenam transgressoribus infligendam, ideo dicendum nunc est de poenis quae ad correctionem culpam imponuntur.

I. In primis superiores intelligant, sibi cum fratribus agendum in spiritu lenitatis, nec, nisi causa attente perspecta, ad acriora remedia esse progrediendum. Quare plerumque praemittenda erit ad-

monitio caritativa seu per se seu per alios, ita ut subditas doceatur emendationem delictorum a superiore quaeri, non delinquentium ruinam.

II. Intelligant pariter subditi, eadem pia animi praeparatione sibi suscipienda esse ista caritativa remedia, cum qua a superiore illa applicari iustum est credere, cum magno scilicet desiderio proprii profectus et emendationis; neque dandum locum diabolo suggerendi futeles querelas adversus superiores, aut eorum ipsis, aut, quod omnino cavendum est, cum aliis, praesertim extraneis, etiam contingat poenitentias iniungi insontibus ex falsa, ut aliquando accidere necesse est, delatione et errore.

III. Praeterea superiores frequenter recogitent, se de suis subditis rationem Deo reddituros: ac proinde diligenter serioque caveant, ne ex propria indulgentia et remissione regularis disciplina laxentur: dum nimirum subditi, impunitatem sibi ex superioris conniventia pollicentes, quodlibet audere paulatim assuescunt. Quamobrem caute circumspicteque attendant, ne quis contra constitutiones abusus quovis praetextu inducatur, novitque ex parvis transgressionibus magnam quandoque ruinam disciplinae regulari imminere; idque si ipsorum vitio contingat, gravissimae ipsos noxae reos fore.

IV. In poenis iniungendis superiores haec praecipue observent:

Primum, ut, aucta gravitate culpae ex gravitate circumstantiarum, poena pariter augeatur: et in iis quidem monasteriis, in quibus est frequentior monachorum numerus, in mensa communi, ex schedula a superiore vel eius vicario scribenda, legatur culpa et poena, indicato etiam nomine delinquentis ad communem aedificationem, nisi forte reus eodem in loco ex sua devotione velit se ipsum simili modo accusare. Quod etiam superior, cum id expedire in Domino iudicaverit, iniungere poterit.

Secundum, ut poena gravior et gravissima non nisi cum maturiori consilio patrum seniorum ab abbate infligatur, eaque in scriptis, et postquam de culpa constiterit per confessionem rei vel per competentia testimonia; et, si id rei gravitas exposcat, abbas etiam generalis sententia rogetur.

Tertium, ut fratribus proevae aetatis, quoad aliquas poenas aetati minime convenientes, abbas ita dispenset, ut alias simul magis congruentes iniungat. In graviore vero et gravissima culpa taxatam in constitutionibus poenam nullatenus mutet, nisi causa commutandi sit legitime probata coram abbate generali.

Quartum, ut abbas, dum alicuius culpam redarguit, aut poenam ei iniungit, caveat summopere, ne id ex ira aut odio aut vehementi animi perturbatione faciat; multoque minus, ne iniuriis verbis, aut contumeliis, aive imprecationibus reum excipiat. Quod si id fecerit, a seniore monasterii moneatur semel, bis et tertio; sique emendatus non fuerit, ad abbatem generalem deferatur, qui ei debitam culpae poenam omnino iniungat.

V. Si quis ex fratribus iniunctam sibi poenitentiam protervia aut alia animi perturbatione subire detrectaverit, in cella includi reum iubeat abbas; et postea mittat ad eum seniores patros, qui illum moneant ad poenitentiam et inducant ad obedientiam; quam si fecerit, bene erit; si autem adhuc in contumacia perseveraverit, triduo illum includi in cella iubebit, et pane tantum et aqua vesci; idque cum culpa, ob quam poena iniungitur, non

• om. cod.
• minimum cod.
• om. cpd.
• om. cod.
• cellam cod.

sit gravior aut gravissima: nam in eo casu augenda A erit poenitentia iuxta qualitatem delicti, quemadmodum infra dicitur.

VI. Cum culpae aliae sint leves, aliae graves, graviores et gravissimae, debet abbas poenitentias iuxta culparum qualitatem iniungere, ut infra praescribitur. Poenas vero commutare, et pro gravibus leves iniungere, aut vice versa pro levibus graves imponere non poterit sine consilio et congregatione monachorum. Quae autem hic taxatae non sunt poenae, cum consilio eorundem monachorum in Domino taxabit.

Caput III.

De levi culpa et poena.

Levium culparum non est numerus: ex his autem, quae hic apponuntur, de ceteris iudicare pronum erit. Levi culpa est:

- I. Si quis ad inchoationem officii, vel congregationis, vel collationis spiritualis non adfuerit;
 - II. Si quis aliquid dixerit vel fecerit, unde fratres offendantur;
 - III. Si quis quidpiam utensilium ex desidia frugerit, aut perdidit, vel cibi potuave aliquid effuderit;
 - IV. Si quis communi refectio non interfuerit;
 - V. Si quis pro victu, aut vestimentis, vel alia re murmuraverit;
 - VI. Si quis eorum, qui communibus officiis deputati sunt, munus suum in re aliqua neglexerit;
 - VII. Si quis potum vel cibum sine licentia sumpserit;
 - VIII. Si officio in tabula assignato defuerit;
 - IX. Si quis in caeremoniis missae, divinarumque officiorum minus decenter se gesserit, aut aliquid omiserit, vel de suo addiderit;
 - X. Si quis oculos vagos ad vanitatem direxerit;
 - XI. Si quis strepitum in cella vel monasterio aut ecclesia sonitumque fecerit;
 - XII. Si quis animi relaxatione extra septa monasterii festinanter incesu aut veste minus ordinatim ambulaverit.
- Quicumque in praefatos et similes defectus incidit, et de illis proclamatus fuerit, vel ipse se sponte proclamaverit, vel aliunde hoc ipsum constiterit, abbas iniungat peccanti unum psalmum vel aliquot orationes dominicas, vel psalmos, seu genuflexiones in refectorio aut in ecclesia, iuxta modum quo excessit et qualitatem personae.

Caput IV.

De gravi culpa et poena.

Gravem culpam censemus:

- I. Si quis frater cum fratre vel extraneo, intus vel foris, rixas habuerit; si quis fratri vel saeculari contumeliam dixerit, vel minas aut maledicta in eodem protulerit;
- II. Si quis inter fratres discordiam, dicta unius alteri referenda, vel alio modo, seminaverit;
- III. Si quis iurare, mentiri, turpia vel scurrilia dicere, ad risum alios ineptis garritionibus provocare, silentium frangere, cum offensione praesertim fraterna, in consuetudinem dixerit;
- IV. Si quis cum aliquo colloquendo, attentis circumstantiis loci, temporis et personarum, suspicionem aliquam vitii ingesserit, aut ingerere cum potuisse iure praesumptum fuerit;
- VI. Si quis exiverit sine socio assignato, aut illum mutaverit, aut extra monasterium reliquerit, vel solus sine licentia iverit, vel hora, qua in monasterium redire debet, non redierit;

VII. Si quis ex cella egrediatur, et per monasterium vagetur tempore dormitionis;

VIII. Si quis medicinam sumpserit, aut sanguinis minutionem fecerit sine licentia;

IX. Si quis culpam praeteritam fratri, pro qua satisfecerit, impropetaverit;

X. Si quis ieiunium ab ordine praescriptum frugerit;

XI. Si quis missam, confessionem, communionem aut officium divinum in choro sine licentia omiserit.

Pro supradictis et similibus culpis iniungantur ieiunium et strictum silentium per aliquod tempus, genuflexiones et prostrationes tempore refectio communis aut in ecclesia, psalmi etiam et orationes aliquot dominicae, secundum discretionem abbatis.

Caput V.

De gravi culpa et poena.

Gravior culpa est:

- I. Si quis ieiunia ecclesiae violaverit;
- II. Si quis peccatum mortale manifeste commiserit contra praeccepta Dei vel ecclesiae, praeter casus infra recensendos, cum de gravissima culpa sermo erit;
- III. Si quis sciens et volens sententiam excommunicationis aut suspensionis incurrerit a iure vel ab homine latam, tam a praelato ecclesiastico quam a superiore religioso; exceptis item casibus, in quibus ob gravissimam culpam excommunicatio vel suspensio infligitur;
- IV. Si quis sciens se esse excommunicatum aut suspensum, ut supra, celebraverit vel in suis ordinibus ministraverit; quo casu irregularis quoque evadit;
- V. Si quis calumniam in fratrem struxerit, sive in iudicio sive privatim;
- VI. Si quis per fas aut nefas procuraverit, ut ipse vel alter eximatur a potestate superioris monasterii aut abbatis generalis;
- VII. Si quis per contumaciam vel manifestam rebellionem inobediens suo superiori fuerit, vel cum eo intus aut foris contenderit;
- VIII. Si quis secreta congregationum generalium, hegumenorum et monasteriorum aliis monachis sive professis sive novitiis, vel etiam extraneis, temere revelaverit;
- IX. Si quis decretis congregationum antedictarum sese opposuerit, aut superiori praecipienti aliquid in virtute sanctae obedientiae contradixerit;

X. Si quis praelato ecclesiastico in eis, quae ad eum spectant, inobediens et contumax extiterit.

Pro huiusmodi et similibus culpis iniungantur ieiunia; item assignetur ultimus locus; prostratio ante fores templi vel refectorii, dum fratres intrant; seiunctio aut sequestratio a fratribus, ita ut nullus fratrum audeat se illi coniungere vel aliquid ei mittere, nec vocetur ad aliquod officium in ecclesia vel in choro; mensa ponatur eidem separata, ne cum aliis commisceatur; demum privatio vocis activae et passivae in stricta forma ad aliquos annos iniungatur. Ex praedictis autem poenis superior cum consilio seniorum patrum plura vel pauciora, longius vel brevius, iuxta culpam poenitentiam imponat.

Caput VI.

De gravissima culpa et poena.

Gravissima culpa est:

- I. Si quis haeresim aut schisma contra unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam secutus fuerit, aut a fide christiana defecerit;

II. Si quis ab ordine nostro post professionem apostataverit, dimisso vel retento habitu;

III. Si quis proprietarius fuerit in pecunia, libra, vestibus, aut re alia magni momenti, tam recipiendo, quam dando, vel alienando;

IV. Si quis graviter fratrem vel extraneum quemcumque percusserit, et leviter etiam superiorem, idque irato animo;

V. Si quis sigillum confessionis frugerit;

VI. Si quis litteras nomine abbatis generalis, hegumenorum, abbatis aut monachi alicuius vel monachorum confinxerit¹, sive eas sigillo officii aut dignitatis vel personae firmaverit, sive non; item qui litteras ad abbatem generalem aut hegumenos directas interceperit aut aperuerit et legerit²;

VII. Si quis veneficium, incantationem, sortilegium, necromantiam, aut quemcumque aliam diaboli invocationem exercuerit;

VIII. Si quis publicum scandalum vel infamiam gravem ordini fecerit per manifestum lapsum carnis, cuiuscumque speciei sit;

IX. Si quis maligne conspirationem in superiore suum molitus³ fuerit;

X. Si quis machinationes et schismata ad destructionem vel divisionem ordinis attentaverit;

XI. Si quis a superiorum sententia ad tribunalia saecularia appellare aut confugere ausus fuerit. Quod si ab abbate gravari se praetenderit, ad abbatem generalem aut ad congregationem hegumenorum vel ad congregationem generalem recurrat; et si adhuc ab his praetenderit se gravari, recurrere poterit ad ordinarium episcopum;

XII. Si quis ex professis permiserit se ordinari absque licentia abbatis et congregationis monachorum, negotium eius ad abbatem generalem deferatur, qui illum ab exercitio ordinis suspendat, aliisque poenis plectat. Et si quis sine licentia episcopi ordinarii ausus fuerit ad saeculares concionari, eorum confessiones audire, a casibus reservatis ordinario sciens et volens illos absolvere, aut sacramenta baptismi, extremae unctionis vel matrimonii administrare: uno verbo, ministeria parochi obire, aut excedere ea, quae exprimuntur cap. V. n° 3 constitutionum.

Pro talibus criminibus, praeter poenas gravioris culpa a iure statutas, reus consulto episcopo privetur habitu professionis et corona, et cum consilio fratrum seniorum in cellam tamquam in carcerem detrudatur, ab omnium fratrum consortio seiunctus ad aliquos menses. Ne tamen huiusmodi paenitens propter impatientiam suam in desperationem praecipua ruat, mittat ad eum quandoque superior fratres seniores, qui illum blandis verbis commoneant ad paenitentiam et provocent ad patientiam, foveant per consolationem et inducant ad emendationem. Recogitet autem abbas, quantum Deo sit ipse redditurus rationem, si forte sua impatientia et imprudenti severitate fratrem perdat, pro quo Christus mortuus est; memineritque patrem sanctum Antonium solitum fuisse dicere: „Fratrem in aquas lapsam, erigendum esse, non ad naufragium impellendum.“

Caput VII.

De culpis et poenis superiorum.

I. Quaecumque de levi, gravi, graviori et gravissima culpa et poena dicta sunt, ea de superioribus respective intelliguntur, ita ut delinquentem abbatem monasterii abbas generalis puniat, hunc

congregatio generalis; idque intelligendum de poenis suspensionis ab officio, depositionis et privationis vocis, loci et coronae, de quibus infra sermo erit.

II. Levis culpa abbatis est, si cellas monachorum et officinas per se vel per vicarium visitare neglexerit; si ad divinum officium et ad communem refectorem¹ sine causa aliquoties non venerit; si e monasterio sine necessitate exierit; si caeremonias ecclesiasticas minus decenter exercuerit; si quid dixerit vel fecerit, unde fratres offendantur; si in cibo, potu et vestimento fratres cum indelita parsimonia tractaverit; si erga aliquem fratrem plus favoris vel asperitatis exhibuerit; si quid poculentorum vel osculentorum, in re tamen magni momenti, extraneis dederit sine causa legitima. — Pro huiusmodi defectibus ab abbate maiore corripiatur², et psalmi vel aliquot orationes dominicae seu genuflexiones ei iniungantur.

Gravis culpa est, si fratri vel extraneo verba iniuriosa dixerit, maledicta et imprecationes pronuntiaverit; si discordias inter fratres seminaverit; si iurare, mentiri, turpia vel scurrilia dicere frequenter deprehensus fuerit; si saecularium domos sine necessitate frequentaverit; si cum feminis aut pueris colloquendo, attentis circumstantiis, suspicionem aliquam vitii ingesserit; si medicinam sine licentia medici susceperit; si culpam praeteritam, pro qua satisfactum sit, alicui exprobraverit; si sine socio extra monasterium iverit; si missam, divinum officium in choro sine causa omiserit; si absque eorum culpa officiales ab officiis maligne removerit. — Pro huiusmodi culpis iniungatur ieiunium per aliquot dies; item psalmi aliquot et orationes dominicae et genuflexiones.

Gravior culpa est, si peccatum mortale manifeste commiserit contra praeceptum Dei vel ecclesiae, praeter casus infra recensendos cum de gravissima culpa sermo erit; si sciens et volens sententiam excommunicationis aut suspensionis incurrit; si sciens se esse excommunicatum vel suspensum celebraverit, vel in suis ordinibus ministraverit, quo casu irregularis quoque evadit; si rationem dati et accepti in libro describere neglexerit; si quem novitium admisit non praevio examine; si nomina novitiorum et professorum non descriperit; si abbati generali de statu sui monasterii³ non scripserit, ut supra dictum suo loco est; si monachum de suo monasterio in aliud sine causa et sine congregatione monachorum miserit; si calumniam in fratres struxerit; si procuraverit⁴, ut ipse vel alter eximatur a potestate superioris, aut in officio confirmetur; si per contumaciam vel manifestam rebellionem inobediens superiori fuerit, vel cum eo contenderit; si secreta congregationum revelaverit; si decretis congregationum vel abbatis generalis esse opposuerit; si superiori praecipienti aliquid in virtute sanctae obedientiae non obedierit; si fratribus propriae conscientiae rationem iuxta morem redditibus secretum non servaverit. — Pro similibus culpis praeter poenas a iure statutas iniungatur ieiunium per plures dies; item psalmi plures et orationes dominicae et genuflexiones, aut demum ab officio suspendatur vel removeatur ex consilio congregationis hegumenorum.

Gravissima culpa est, si haereticus aut schismaticus fuerit, aut a christiana religione defecerit; si ab ordine nostro apostataverit; si graviter fratrem vel extraneum percusserit, et leviter etiam supe-

¹ refectorium cod.

² om. cod.

³ conspiratus cod.

⁴ per cod.

¹ refectorium cod.

² corrigantur cod.

³ de statu sui monasterii om. cod.

⁴ provocaverit cod.

riorem; si absque superioris licentia fabricam magni momenti præceperit; si munus a fratre acceperit, ut ei officium aliquod committat; si bona mobilia aut immobilia monasterii sine congregatione monachorum, aut abbatis generalis, aut eorum, ad quos spectat, licentia, alienaverit; si monachum propria auctoritate e monasterio eiecerit sine licentia abbatis generalis; si sciens et volens novitium impedimentum aliquod habentem admisit, nec facultatem habuerit, vel a legitimo superiore obtinuerit; si sigillum confessionis fregerit; si litteras nomine abbatis generalis, vel hegumenorum vel congregationis generalis confinxerit, aut nomine monachorum; si litteras ad superiores directas interceperit, vel aperuerit et legerit; si veneficium, incantationem, sortilegium, necromantiam, aut alias huiusmodi diabolicas artes exercuerit; si legitime convictus fuerit peccatum carnis admisisse; si conspirationem in abbatem generalem molitus fuerit; si machinationes et schismata ad destructionem vel divisionem ordinis attentaverit; si a superiorum sententia ad tribunal saecularium appellaverit; si sine licentia abbatis generalis ordinem aliquem ecclesiasticum acceperit, aut sine licentia episcopi ordinarii ausus fuerit concionari ad saeculares, eorumque confessiones audire, aut reliqua facere quae facultatem ordinarii requirunt. — Pro talibus criminibus ex consilio congregationis hegumenorum, præter poenas gravioris culpæ, et alias a iure statutas, reus in cellam ad aliquos menses tamquam in carcerem detradatur; præterea voce activa et passiva per quinquennium privetur. Si vero apostata fuerit vel homicida, aut proprietarius, eam poenam subibit quae infra describitur. Eandem apostatarum poenam luent, qui a sancta catholica fide ad haeresim vel schisma vel infidelium sectam defecerint¹.

Caput VIII.

De percussoribus.

I. Si quis fratrum vel abbatum animo irato percussionem alicui comminatus fuerit, poenam gravioris culpæ per hebdomadam sustinere cogatur; si vero aliquem fratrem vel extraneum manu percusserit, eandem poenam luat per quindecim dies, nisi gravis laesio fuerit; si vero percusserit ligno aut lapide vel alia re sine gravi laesione, per mensem eidem graviori poenae subiaceat.

II. Propter gravem autem laesionem fratris vel extranei, sive manu sive alia quocumque re percussio facta fuerit, vel etiam propter levem superiori factam, percussor poenam gravissimae culpæ per duos menses sustineat, et utraque voce per triennium careat, a solo abbate generali absolvendus.

III. Si vulnus lethale inferatur, mors tamen non sequatur, eandem poenam gravissimae culpæ per sex menses absque ulla dispensatione sustineat, et per quinquennium voce careat; si autem (quod Deus avertat) usque ad homicidium aliquis prolaberetur², talis omnino sine ulla dispensatione puniatur poenis gravissimae culpæ per decennium et utraque voce perpetuo careat.

IV. Tantum vero prædictis poenis addatur, quantum abbati de consilio fratrum seniorum visum fuerit expedire, attendente qualitate personae percussantis, percussae, percussione et scandali magnitudine.

V. Frequentans hoc vitium etiam levi percussione, ad nullum officium eligibilis censetur.

VI. Percussores superiorum, præter expressas poenas et alias a iure statutas, voce utraque

perpetuo careant cum suis complicitibus et fautoribus.

Caput IX.

De proprietariis.

I. Qui cibum, potum aut alia parvi momenti sine licentia superioris receperit, prima vice caritative moneatur a superiore, pro secunda gravius reprehendatur, deinde vero poena graviori puniatur pro arbitrio abbatis.

II. Si pecuniam aut aliquam rem magni momenti sine licentia a quocumque habuerit vel alienaverit, non debet a confessario absolvi, nisi prius ipse paenitens illud superiori præsentaverit, aut alienatum, si possibile fuerit, recuperaverit; deinde, si peccatum proprietatis publicum fuerit, aut a superiore per indicia vel testes deprehensum, proprietarius, præter privationem vocis activae et passivae, per mensem gravioris culpæ poenam luat, quae augeri et minui poterit iuxta qualitatem delicti et quantitatem materiae. Debet autem a congregatione generali determinari quantitas materiae sufficientis ad culpam gravem proprietatis, ut dicatur res magni momenti quae recipitur vel aligatur, et propter quam incurritur in casum reservatum et in poenam graviorem, atque eadem notificari.

III. Si post mortem proprietarius fuerit inventus sive subditus sive superior quilibet, sacrificium pro eius anima aut alia suffragia fieri non debent, et cum fratrum seniorum consilio, ecclesiastica sepultura carebit.

IV. Surripientes aliquid tam ex monasterio quam ex cella fratrum, et ab extraneis, præter infamiam, duplicata poena proprietariorum puniantur.

V. Qui non revelat pecunias aut bona mobilia seu immobilia acquisita a se vel ab aliis fratribus, inter proprietarios recensetur et poena proprietariorum plectetur. Eandem culpam et poenam incurret abbas, qui bona monasterii in loco abscondito ponit, sine duorum saltem fratrum noticia.

Caput X.

De apostatis.

I. Monachus quicumque, qui post professionem habitum sponte dimiserit, aut retento habitu, sed inconsulto superiore, monasterium deseruerit, cum magna caritate et prudentia a superiore requiratur; qui proinde per se vel per alios omnem operam impendat, ut ovem errantem ad ovile quamprimum reducat³. Redeuntem cum omni caritate et paterni amoris significatione recipiat; et antequam ad poenas paenitenti iniungendas procedat, eundem doceat per se vel per aliquem ex patribus senioribus, non eas imponi ad ipsius paenitentiae destructionem, sed ad aedificationem et salutem. Cum autem ad suscipiendam correctionem illius animum bene præparatum fuisse comperit, sequentes paenitentias eidem iniungat cum consilio patrum seniorum:

Primo, ad praelationem per quinquennium inhabilis fiat et voce tum activa tum passiva privetur, et primo anno ultimum locum teneat; et per mensem integrum corona et professionis habitu privetur, si habitum dimisisset; secus, si eum retinisset. Si vero laicus aut clericus in minoribus ordinibus constitutus esset, per quinquennium novissimus sedeat, et voce activa et passiva privetur, perque mensem professionis habitu privetur, si habitum dimisisset.

Secundo, per aliquot menses in cellam includatur, et ieiunet in pane et aqua;

Tertio, per unam hebdomadam, postquam e cella egressus et ad consortium fratrum admissus fuerit,

¹ em. cod.

² apostatarum cod.

³ defecerit cod.

⁴ prolaberetur cod.

locum occupet segregatum in ecclesia, choro et a mensa.

II. Si secundo vel tertio apostataverit, poenas suprapositas ei multiplicentur ex consilio patrum seniorum; quod si cum scandalo, relicto ordine, inhoneste vixerit, aut diutius extra ordinem permanserit, poena illi augeatur iuxta qualitatem scandali, delictorum et morae diuturnitatem. De qua vero non constat quod habitum dimiserit, aut ex ordine fugerit, sed tantum vagus intra vel extra provinciam, praetextu adeundi superiorum, in habitu circumierit, is poenas graviores culpas sustineat iuxta moram vagationis et qualitatem delictorum; ita tamen ut superior prudenter prospiciat, quid, attento praesenti statu poenitentia, in Domino expediat, adhibito etiam seniorum patrum consilio, ne remedia, quae in salutem infirmorum fratrum excogitata sunt, in eorum ruinam et exitium vertantur.

III. Apostata ab ordine monastico, vel fugitiva, sive¹ monachus fuerit sive abbas, a nullo absolvi potest, nec in monasterium recipi, praeterquam ab abbate generali; ad quem proinde remittendus erit reus, vel saltem scribendum. Cum autem abbas generalis facultatem suam abbati monasterii commiserit, tunc, convocata monachorum congregatione, genuflexus reus² humiliter culpam suam dicat, et abbas intonat psalmum *L. Misere mei Deus*, quem fratres alternatim prosequuntur; dictoque *Gloria Patri*, abbas illum absolvit, dicens: „Deus misereatur tui et dimittat debita tua, et ego, auctoritate ipsius et reverendissimi patris nostri N. abbatis generalis, absolvo te a vinculo excommunicationis, in quam propter apostasiam incurristi, et restituo te communioni et unioni fidelium et participationi sanctorum ecclesiae sacramentorum. In nomine † Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.“ Sed si fuerit abbas generalis, dicat: „Deus misereatur tui et dimittat debita tua, et ego, auctoritate ipsius, absolvo te, etc.“ Tunc iungat ei poenitentiam, ut supra.

IV. Tempus apostasiae vel fugae non computatur monacho inter annos monachatus.

V. Idem dicendum est de apostasia a fide christiana vel catholica ad haeresim, schisma, aut infidelium sectam, quod dictum est de apostasia a professione monastica; ab eo tamen orsu absolvi nequit nisi ab superiore competenti.

Caput XI.

De excommunicationibus.

I. Solus abbas generalis potest poenam excommunicationis infligere monachis; sed tamen raro admodum fiat, et ex urgentissima necessitate; et primo, quidem ex consilio et deliberatione congregationis hegumenorum; secundo, ob unam ex culpis³ gravissimis, quae supra capitibus VI et VII recensentur; tertio, post factum canonicum processum et praemissa trina monitione canonica personaliter intimanda, si commode fieri possit, alias per edictum cum certis intervallis, utpote unius vel plurium dierum, aut etiam horarum, si periculum sit in mora; quarto, affigenda sententia excommunicationis cellae eius, qui excommunicatur, aut legenda in congregatione monachorum, sive excommunicatus praesens sive absens fuerit; quinto, vulgandum erit eius nomen omnibus illius monasterii et provinciae monachis, ut ab omnibus devitetur.

Sententia vero excommunicationis concipitur⁴ in hunc modum: „Ego N. abbas generalis, habita

hegumenorum N. N. N. congregatione, per hanc sententiam, quam in scriptis pronuntio, auctoritate Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus sancti, et exigente contumacia fratris N. N. ob tale delictum (quod debet omnino exprimi) ipsum excommunico et pro excommunicato haberi declaro; et tandem ipsum vitandum denuntio, donec adimpleverit quod mandatur.“

Si abbas monasterii vel visitator ex commissione abbatis generalis sententiam excommunicationis pronuntiet, dicat: „Ego N. abbas monasterii N., vel visitator monasterii N., specialiter ab abbate generali et hegumeno deputatus, per hanc sententiam, quam in scriptis pronuntio, etc.“ Cum erit absolvendus, utatur abbas formula, quae supra descripta est capite X.

II. Omnis excommunicatus quacumque excommunicatione, sive a canone sive ab homine, tam a praesato ecclesiastico quam ab abbate generali, non ingrediatur ecclesiam vel chorum, neque ad communem cum fratribus mensam admittatur, neque officio ullo aut dignitate fungatur in monasterio, neque vocem activam aut passivam habeat in electionibus; quin imo quamdiu sic steterit, ab omnibus evitetur, donec respiciat et a legitimo superiore absolvatur, postquam id, quod praecceptum est, adimpleverit.

Caput XII.

De privatione vocis, loci, habitus professionis et coronae.

I. Qui privatur voce passiva, per hoc redditur inhabilis ad maiora officia in nostro ordine; minora tamen potest exercere, ut sunt infirmarii, ianitoria, coqui, et similia. Privatus autem voce activa non potest suffragium ferre in ulla electione aut congregatione; neque potest fieri accusator aut testis adversus fratrem. Potest tamen assumi secreto pro aliqua informatione rei necessariae. Privatus vero voce omnimoda, nullum fratrem poterit alloqui, nisi prius a superiore licentia petita pro aliqua re necessaria.

II. Nullus abbas audeat fratrem privare voce, nisi in casibus supra positis; idque adhibito consilio et consensu fratrum seniorum.

III. Privatus loco, ultimum locum occupet in choro, ecclesia et refectorio; sacerdos quidem inter sacerdotes, diaconus inter diaconos, et sic deinceps.

IV. Qui poena erit maiori dignus, quam sit privatio loci aut vocis, propter suam proterviam et gravissimam culpam, poterit habitu professionis et corona privari, et ad obsequia infima in monasterio destinari, ut dictum est supra, capitibus V, VI, VII, VIII et X.

Caput XIII.

De suspensionibus et depositionibus ab officio.

I. Abbas, qui suspenditur ab officio, per hoc inhabilis redditur ad illud exercendum, et insuper utraque voces carebit. Si vero proterve officium exercuerit, procedi debet ad depositionem, et inhabilis redditur per quinquennium ad omne officium, et utraque voces per integrum annum carebit.

II. Qui deponitur ab officio, per hoc privatur non solum eo officio, quod statim alteri committi debet, sed etiam voce activa et passiva per annum carebit.

III. Solus abbas generalis cum congregatione hegumenorum suspendere potest aut deponere hegumenum et abbatem monasterii; abbatem vero generalem suspendere ac deponere non potest nisi congregatio generalis.

IV. Qui praeter abbatem generalem, hegumenos et abbates monasteriorum ab officio suspenduntur

¹ vel cod.

² om. cod.

³ sententiae ... concipiuntur cod.

vel deponantur, non ideo voce privabuntur, nisi A in culpam graviozem et gravissimam incidissent.

V. Nemo ex abbatibus suspendi aut deponi debet, nisi ob culpam, de qua supra.

VI. Si acciderit aliquod ex peccatis (avertat id Deo) quae sufficiant ad abbatem generalem ab officio suspendendum vel privandum, simul atque per testimonia sufficientia, vel ipsius confessionem, aut facti notorietatem constiterit, quatuor hegumeni una congregati, rem, donec veritas elucescat, secretam tenentes congregationem generalem abbatum monasteriorum litteris omnium subscriptione signatis convocabunt, ut dictum est supra, parte II, capite XVII. Si vero res divulgata et manifesta esset, non expectata hegumenorum convocazione abbates locorum alii alios vocantes conveniant. Et primum audiantur accusatores, deinde reus, nisi res notoria esset. Reo foras dimisso, primus¹ hegumenorum cum antiquiore abbate et cum secretario ad hanc causam electo de toto negotio scrutinium faciet. Et primo quaeratur, an constet de peccato quod obicitur; secundo, an huiusmodi sit, ut propter illud ab officio suspendi aut deponi debeat; et idem suffragia promulget, quae, ut sufficiant, duas tertias partes excedent; et tunc statim de alio eligendo agatur, et, si fieri potest, non prius inde egrediantur, quam electionem perfecerint. In qua re duo animadvertenda sunt: primum, ut si defectus ad suspensionem aut depositionem sufficientes non deprehenderentur, aliis de rebus agatur, propter quas convocata congregatio videatur, et, quod ad abbatem generalem attinet, dissimuletur, imo vero nullo tempore divulgari debet; et sic cum abbates convocantur, praemonendi sunt de secreto; secundum, si constitutum fuerit illum ab officio suspendere aut deponere, tunc etiam cum eodem abbate generali secreto agendum est, ut ipsemet se officio abdicet, ut cum hoc promulgatum fuerit, peccatum et officii propter peccatum privatio occultetur.

Si autem defectus non fuerit eiusmodi ut privandus officio suo non sit, sed tantum corrigendus videretur, quinque eligentur, quibus cura iniungatur considerandi, quae correctio ei conveniat, et ipse omnino obedire congregationi generali teneatur.

VII. Crimina, ob quae abbas generalis suspendi vel deponi ab officio potest, sunt haec: Si haereticus fuerit, aut schismaticus, aut a Christi fide ad sectam infidelium defecerit; si ab ordine nostro apostataverit; si graviter fratrem vel extraneum percusserit, aut homicidium commiserit; si fabricam magni momenti praecipit, aut bona religionis alienaverit, aut novum monasterium acceperit vel fundaverit, aut vetus deseri iusserit, inconsulta congregatione hegumenorum; si novitium contra constitutiones ordinis receperit habentem impedimenta, a quibus ipse dispensandi non habet facultatem; si sigillum confessionis frerit; si litteras ad congregationem generalem vel hegumenorum directas interceptit et occultaverit aut aperuerit legeritque; si venesicium, sortilegium et quid simile exercuerit; si peccatum carnis admisit; si munera a fratre acceperit, ut ei officium aliquod daret; si machinationes et schismata ad destructionem vel divisionem ordinis fecerit; si a sententia congregationis generalis aut hegumenorum ad tribunal saecularium appellaverit vel confugerit; si Romano pontifici aut eius decretis contumaciter rebellis fuerit, aut fratres impulerit, ut eis rebelles sint et inobedientes; si sine licentia ordinarii ea sacramenta administraverit, quae expressam licentiam requirunt.

Si vero infirmo corpore et adversa valetudine fuerit, ita ut regimini vacare non possit, non debet deponi, sed ei a congregatione hegumenorum vicarius substituitur, donec communi regimini triennium compleatur.

VIII. Si quis hegumenorum in unum ex supra enumeratis criminibus incidere, debet ab abbate generali et reliquis hegumenis deponi.

Caput XIV.

De poena electionis ex ordine.

I. Qui unum vel plura ex gravioribus vel gravissimis criminibus a cap. V ad cap. XIII supra descriptis commiserit, et saepe monitus non resipuerit; et qui poenitentiam pro illis non acceperit, sex mensium spatio in ieiunio probetur, et ad tres menses ab omnium consortio segregetur. Idque praeter privationem vocis activae et passivae, aut etiam loci, coronae et professionis habitus, quam subire debet iuxta qualitatem culpae gravioris aut gravissimae. Si vero unum ex gravissimis criminibus commiserit, atque semel, iterum ac tertio admonitus et correctus, ad idem crimen redierit, post tertiam admonitionem, ne alios contagione pestifera perdat, ei ei tandem poterit, servatis servandis, non aliter tamen quam ab abbate generali de consilio et assensu quatuor hegumenorum; deque eius electione certior fiat ordinarius episcopus ab eodem abbate generali; eisdem autem eiecto non dentur litterae patentes, quibus ad reverendissimum dominum patriarcham ire possit, aut ad sedem apostolicam, seu in alium ordinem se conferre.

II. Eiectus, extra ordinem degens, sit perpetuo suspensus ab executione ordinum iuxta iuris dispositionem.

III. Quia vero sumus in medio pravaru nationum, ne forte eiectus ad haereticos vel infideles accedat, debet abbas generalis rem antea cum episcopo aut patriarcha tractare, hominemque in manus eius consignare, ut pro sua prudentia et arbitrio de eo disponat.

IV. Crimina, ob quae monachus ex ordine eiici potest, postquam admonitus et correctus non resipuerit, id est ter ea commiserit, terque de iis non resipuerit, quamvis ter admonitus et correctus, sunt haec: Si a sancta catholica ecclesia ad haereticos, schismaticos vel infideles defecerit; si ab ordine nostro apostataverit; si fratrem vel extraneum graviter percusserit aut occiderit; si fornicatus fuerit; si rem magni momenti furatus fuerit a monasterio vel a saecularibus; si sciens et volens cellam, monasterium, templum aut quid simile incenderit; si sigillum confessionis frerit; si veneficia, incantationes et cetera huiusmodi exercuerit; si in iudicio periturus fuerit; si ab obedientia Romani pontificis aut patriarchae proterve rebellaverit; si sine licentia ordinarii sciens et volens ea sacramenta administraverit, quae expressam licentiam requirunt; si machinationes et schismata fecerit ad destructionem vel divisionem ordinis; si a sententia abbatis generalis aut congregationis generalis vel hegumenorum ad infideles provocaverit; si ad infideles confugerit, ut procuraret ei vel aliis aliquod officium vel dignitatem in ordine aut extra ordinem. Penes congregationem hegumenorum erit iudicare, poenamque electionis infligere etiam ei monacho, qui non in idem ex supra dictis criminibus ter incidit, sed tria diversa vel plura ex iis criminibus commisit.

V. Atque hoc loco rursus superiores admoneantur, ne sua aecordia aut vitiosa severitate fratres suos ad hunc miserabilem saltum de monasterio ad

¹ prius cod.

¹ quod cod.

saeculum, de saeculo in infernum adigant; sed cum vix ullum ingenium sit adeo pertinax et ferax, quod, aspirante Dei gratia, mansuetudine et lenitate superiorum vincit, tractuque temporis ad bonam frugem revocari non possit, ut superiores ad hoc extremum remedium devenire non cogantur, discant ab apostolo, omnia sua in caritate esse facienda. *Caritas autem patiens est, benigna est; caritas non accumulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non querit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, sed congruetur veritati.* Quamobrem antequam ad electionis poenam progrediatur, praemittenda erunt omnia alia remedia a sanctis patribus praescripta; adeo ut, si fieri potest, communi omnium et privatae singulorum fratrum aedificationi et saluti prospiciatur.

Caput ultimum.

Monita generalia pro observatione constitutionum.

I. Ut defectibus in ordinem sensim irrepentibus occurratur, et religiosa perfectio conservetur vel etiam augeatur, possunt aliquae novae constitutiones pro toto ordine praesentibus addi, quae eandem vim ac robur habeant, sive nonnullae ex iis mutari vel abrogari, dummodo regula, quae in prioris partis capitibus viginti septem continetur, intacta maneat, idque non aliter fiat, nisi in congregatione generali. Insuper pro bono particularium monasteriorum possunt ab abbate generali aut a congregatione hegumenorum, vel a visitoribus a generali vel hegumenorum congregatione deputatis aliquae particulares constitutiones fieri, quae tamen generalibus haece constitutionibus expressae non adversentur, sed iis, quantum fieri potest, accommodentur.

II. Explicatio constitutionum et regulae pertinet ad solum abbatem generalem cum consilio hegumenorum; isque erit genuinus earum sensus, in quem maior pars congregationis hegumenorum consenserit.

III. Omnes abbates tenebuntur habere in quolibet monasterio duo saltem exemplaria regulae et

A constitutionum, tam generalium quam particularium, si quae sint proprii monasterii, illaque in publicis mensa aut congregatione faciant legi fratribus, sub poena suspensionis ab officio, quolibet mense, die determinanda per congregationem generalem. Idque intelligitur de totius regulae capitibus, deque tredecim prioribus et quatuordecim posterioribus constitutionum capitibus. Nam reliqua constitutionum legi debent semel in anno, die item per congregationem generalem determinanda.

IV. Et quia ex vigilantia aut concordia superiorum ut plurimum profectus aut defectus monachorum in ordine pendent, ideo omnes superiores in Domino moneantur, ut memores sint rationis, quam in novissimo die reddituri sunt pro grege sibi commisso. Ac propterea omni studio invigilent, ut quae ex disciplina sancti patris nostri Basilii et ex regulis sanctorum patrum nostrorum Antonii et Pachonii aliorumque sanctorum in hoc codice collecta sunt, quaeque maxime circa vota ordinis, chorum, orationem mentalem, ieiunium, aliaque spiritualia exercitia praescribuntur, omnia et singula adamussim observentur; intelligantque super his veluti fundamentis totius monastici instituti aedificium construendum et ampliandum esse.

V. Ut vero omnia ordinate peragantur, monachus quisque officii sui regulas seu constitutiones in tabula vel codice scriptas apud se habeat, easque diligenter perlegat et observare sataget.

Ad laudem et gloriam Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti, et ad honorem sanctissimae Virginis Deiparae Mariae, et sancti patris nostri Basilii, omniumque sanctorum. Amen.

Sequebantur in originali ordine seu officia duo, nimirum a) *Officium in novitium habitum monasticum suscipientem,* et b) *Officium parvi habitus seu mendicis,* quod alterum idem apud Graecos obtinet quod apud nos professio simplex. Porro utrumque ordinem consulto omisi, cum totidem verbis omnia valenti praesto habeantur in enchologio seu rituali Graecorum, prior quidem hoc praenotato titulo: *Ἀκολουθία τῆς ἀρχαίας ἐπισκοποῦσας,* posterior vero ita inscriptus: *Ἀκολουθία τοῦ μικροῦ σχήματος ἧτοι τοῦ μοναχίου.* Confer, si lubet, *Ἐγκολόγιον τὸ μέγα* (Romae, 1872), p. 226-34.

2.

CONSTITUTIONES MONIALIUM GRAECO-MELOCHITARUM-MONASTERII SANCTISSIMAE ANNUNTIATIONIS BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAE IURISDICTIONI AC CURAE MONACHORUM SANCTI IOHANNIS IN SOAIRO SUBIECTARUM.*

Capitolo I.

Della fondazione del monasterio.

1° Non si deve erigere un nuovo monastero di questo istituto nè accettar verun'altro che si donasse dai padroni, se non col consenso del vescovo del luogo dove è situato, e colla licenza dell'abbate generale, la quale non dovrà concederla se il luogo non sia fuori d'ogni pericolo o violenza per le religiose, et in oltre, che nel nuovo monastero si possa osservare esattamente la monastica disciplina.

2° Ogni monastero dovrà esser manito di tali ripari, che nessuno in veruna maniera vi possa entrare. Averà il monastero due porte, una che introduce nel parlatorio, la di cui chiave dovrà tenersi dal confessore, e l'altra che introduce nella clausura, e la chiave di questa si terrà dalla superiora, la quale non si aprirà, se non per dar l'ingresso al confessore quando dovrà entrarvi per amministrare i santi sacramenti all'infermo, o pure

ad altre persone con licenza del vescovo, o di chi sarà da esso a tal cura deputato concessa per cause necessarie: come anche s'aprirà la porta per introdurre nel monastero quello che occorrerà per servizio delle monache. Nel parlatorio vi saranno le finestre che corrispondono nel monastero che averanno le grate di ferro.

3° Nel portico del monastero vi sarà una camera per il confessore, nella quale si porrà un campanello, la di cui funicella sarà in monastero, acciòchè nel casi occorrenti possa chiamarsi dalle monache.

4° Un'altra camera servirà per dar ricetto ai forastieri che venissero al monastero.

5° Annessa al monastero vi sarà la chiesa, nella quale sarà libero l'ingresso ad ogni fedele. Vi saranno le finestre colle grate per dar comodo alle monache per ascoltar la santa messa; un'altra bassa per poter fare le loro confessioni, et un'altra finestrella bene ornata per cui le religiose riceveranno la sagra

* E tabulario sacrae congregationis de Propaganda fide: *Graeci-Melchiti. Patriarcho Antiochano e Gerusalemitano del 1761 al 1764. Scrittura riferita nei congressi, tom. 7, circa medium.* — Translationem italicam prout innot exhibeo, tacite tamen emendatis nonnullis verbis, quae vel labebantur contentum vel a scribendi ratione apud Italos vulgo recepta plus acquo recedebant: quod semel monuisse satis erit. Lectores insuper monites volo, non paucas harum constitutionum capita ad verbum fere exscripta fuisse e *Constitutionibus Salsacensis monialium a Santa Visitazione Deiparae.*

comunione, la quale se non per quest' uso mai si dovrà aprire.

6° Fabricato il monastero con questi comodi si destineranno sei o sette monache del monastero della Santissima Annunziata, le quali con licenza del vescovo e dell'abbate generale anderanno a prender possesso del nuovo monastero accompagnate da persone mature di età e di notoria probità. Una delle medesime si destinerà dal capitolo del suddetto monastero per superiora, e due altre per sue coadiutrici, e porteranno seco il libro di queste costituzioni.

7° Arrivate che saranno al nuovo monastero si porteranno in chiesa a far orazione, e riceveranno dal vescovo, se vi sarà, o pure dal padre confessore la santa benedizione, e di poi entreranno nel monastero. La seguente mattina si dovrà in chiesa celebrare una messa solenne coll' esposizione del Venerabile, che in appresso sempre in essa si dovrà conservare; e se si potrà, si farà anche una predica.

8° Si dovrà in un libro registrare l'anno, il mese et il giorno, nel quale fu preso possesso del monastero, col nome delle prime che vi sono entrate, et in memoria di questo si farà dalle monache nel medesimo giorno la sagra comunione.

9° Averanno la libertà di ricever quelle che richiederanno l'abito religioso, con ammetterle al noviziato, et a suo tempo alla professione, come si dichiarerà nei capitoli seguenti.

Capitolo II.

Delle celle, e degl' altri luoghi spettanti agl' offizj del monastero.

1° Ogn' offizio abbia un luogo destinato, e ciascuna cella sia ascritta al patrocinio di qualche santo, o santa, con qualche virtù corrispondente al luogo scritte in carattere majuscolo alla porta della cella. Nel dormitorio, refettorio, infermaria, e stanza delle conferenze o correzioni s' attachino sentenze cavate dalla sagra scrittura o d' altri libri spirituali.

2° Debbano le sorelle nel coro tenere l'immagini de santi, e sopra le grate l'immagine del crocifisso, e sopra la sedia della superiora quella della santissima Vergine; vi sarà anche nel coro un vaso coll' acqua benedetta.

3° Tutte le celle fuori di quella della superiora devono avere una chiave comune.

4° Incontrandosi due monache insieme in una cella, sagrestia, parlatorio, o in qualsivoglia altro luogo, devono lasciar la porta aperta.

5° Se per qualche accidente fossero costrette due religiose a dimorare in una cella, il che si procurerà che non succeda, non li sia lecito di chiudersi dentro a chiavistello.

6° Tutti i luoghi degl' offizj, come anche le porte del dormitorio si serrino a chiave, e la cura di farlo appartiene ad una delle coadiutrici, la quale ogni sera consegnerà le chiavi alla superiora.

7° Nel dormitorio si terrà per tutta la notte una lucerna accesa. Si terrà ancora una lista tripartita, ove si noteranno i nomi delle religiose, i luoghi frequentati, et i tochi della campana accordati a ciascuna, onde partendo dalla cella dovrà porre il segno in detta lista, acciò si sappia dove auderà.

Capitolo III.

Dell' ordine domestico, dell' onestà e modestia da osservarsi nel monastero.

1° Si debba descrivere in una tavoletta la distribuzione delle ore dell' offizio diurno e notturno secondo la varietà delle stagioni, come anche l'ora del pranzo e della cena, e si ponga in luogo patente.

2° La superiora incaricherà o alla sua vicaria o ad altra prudente religiosa d' invigliare et osservare, se nel tempo delle orazioni e degl' altri esercizi tutte le sorelle v' intervenghino e vi stiano colla necessaria divozione; come ancora di notare se vi sia qualch' inconveniente circa l'onestà e la decenza esterna, e riconoscendolo dovranno riferirlo alla superiora.

3° Si legga nella mensa qualche libro divoto, nè mai si dispensi il silenzio, se non quando piacerà alla superiora, il che però si faccia rare volte.

4° Nel parlatorio così la superiora come ancora le altre religiose vi vadino colla faccia coperta, e accompagnate da altra religiosa.

5° Potrà la superiora permettere alle religiose che almeno una volta la settimana possano andare all' orticello per divertirsi. Quelle però, che hanno offizj non vi anderanno se non dopo aver terminate le loro incombenze. Nell' orto vi staranno colla modestia e compostezza che conviene ad una religiosa e procureranno che le loro parole siano di edificazione alle compagne, il che si dovrà osservare ancora in ogn' altra occasione che si troveranno insieme, rispettandosi scambievolmente, e salutandosi fra di loro useranno la formola: *Sia lodato Gesù Cristo*, e l'altra risponderà: *Sempre sia lodato*. Non contrasteranno mai fra di loro nè meno per cose leggiere. Nelle loro vestimenta vi sia la nettezza e decenza conveniente ad una religiosa senz' affettazione e senza veruna curiosità.

6° Avvisate nel refettorio o nel capitolo dalla superiora di qualche loro difetto, riceveranno genuflesse l' avviso senz' usar scusa veruna, la quale per loro non si dovrà fare da verun' altra religiosa, bensì se alcuna sapesse che la penitentiata è innocente, dovrà manifestarlo poi privatamente alla superiora con umiltà e modestia. Di ciò che si sarà detto dalla superiora alle religiose o nel refettorio o nel capitolo, non se ne dovrà più discorrere fra le religiose medesime.

7° Dovendo le religiose parlare coi secolari nel parlatorio, il che non dovrà farsi senza licenza della superiora, dovranno usare un' umile e dolce contegno senza familiarizzarsi con quelli, coi quali parlano. Mai discorreranno di quello che accade nel monastero, eccettuando quelle cose da cui possa chi ascolta ricevere edificazione. Nessuna presumerà di andare al parlatorio per ascoltare chi vi parla, e nè meno chiederà o alla portinara o ad altra religiosa chi vi sia andato.

8° Non entrino nelle camere l' una dell' altra senza licenza, e dovranno prima avvisare quella che vi sta, con bussare alla porta, e dire: *Deo gratias*, aspettando che risponda: *Semper Deo gratias*; e lo stesso praticeranno volendo entrare nelle camere degl' offizj, dalle quali non estrarranno veruna cosa senza l' avviso di chi l' ha in custodia, e toccherà poi ad esse di riportarla in tempo conveniente.

Capitolo IV.

Della clausura.

1° La clausura nel monastero della Santissima Vergine Annunziata e negl' altri che con l' aiuto del Signore si fonderanno, si dovrà osservare a tenore del sagra concilio di Trento, cioè che non sia lecito a veruna religiosa dopo la professione d' uscire dal monastero sotto qualunque pretesto e nè meno per brevissimo tempo, e solamente si permette con legittima causa, d' approvarsi dal vescovo: et in oltre è vietato ad ogn' uno di qualunque nascita, condizione, età e sesso di poter entrare nel monastero sotto pena di scomunica, che subito s' incorre, senza licenza del vescovo concessa in iscritto.

con causa legittima; senza la quale non la deve in A
verun conto concedere.

3° Sarebbe cosa molto grave al monastero, se ogni volta che occorre la necessità d'entrare in monastero si dovesse richiedere una tal licenza; per questo per le persone, che sono necessarie, s'otterrà la licenza indefinita per tutti quei casi che possono occorrere senza limitazione di tempo, e queste persone sono il confessore, il medico, il muratore, il falegname, e simili, i quali quando verranno al monastero, si dovrà dare il segno con una campanella, acciò tutte le monache si ritirino alle loro celle. Verranno due religiose anziane da destinarsi dalla superiora a riceverli alla porta e li accompagneranno al luogo dove dovranno operare, e non permetteranno che girino per il monastero, nè che vadino ad altri luoghi. S'asterranno le religiose deputate dal ragionare con loro, salvo per rispondere quando saranno interrogate.

3° Il confessore sentendo le confessioni dell'inferme, o amministrandoli il sacramento dell'estrema unzione, starà colla porta aperta, acciò possa esser veduto dalle due assistenti, senza però che possino udire la confessione.

4° Tutte queste persone non dovranno trattenerli nel monastero più di quello che richiede il bisogno. Se fossero costrette le religiose di chiamarli di notte, dovranno essere accompagnati da quattro religiose con più lumi tanto nell'ingresso quanto per uscire dal monastero, et in tutto il tempo del loro trattamento, il quale si procurerà che sia più breve che sarà possibile.

Capitolo V.

Del primo ingresso di quelle che desideranno essere ammesse nella congregazione.

1° Presentandosi alcuna per essere ricevuta in questa congregazione, si dovrà diligentemente esaminare il di lei proposito, et il fine per il quale si muove a far questo passo. Si prenderà esattamente informazione della di lei vita, educazione e costumi; se sia sana di corpo, o pure abbia qualch' infermità abituale, e s'averà anche riguardo alla di lei capacità.

2° Non dovrà esser minore d'anni quindici, nè maggiore d'anni quarantacinque, se pure l'abbate generale col parere del confessore e col consenso delle monache in questo caso non la dispensasse.

3° Nessuna d'altra nazione, o pure che venghi da un monastero di diversa congregazione non sarà ricevuta senz' espressa licenza del vescovo.

4° Non si riceveranno le vedove che hanno figli, per l'educazione dei quali sia necessaria la di loro assistenza, nè meno quelle, nelle quali si riconoscerà un' eccedente attacco verso il proprio sangue.

5° Mentre che si prenderanno le necessarie informazioni nello spazio di due mesi, o ad arbitrio della superiora, quella che chiede d'essere ammessa starà in monastero coi proprij abiti, acciò essa possa meglio prendere la vita che averà da intraprendere, e le religiose riconoscere i di lei costumi.

6° Riconoscendoci idonea per la congregazione, la superiora radunerà il capitolo delle monache, et a voti segreti si farà l'accettazione, la quale sarà fatta, se averà un voto sopra la metà delle votanti. Si darà parte di tutto e a monsignor vescovo et all'abbate generale, e si aspetterà la loro licenza per darli l'abito religioso.

Capitolo VI.

Del ricevimento delle novizie.

1° La novizia dovrà prepararsi a ricever l'abito religioso con meditazioni et orazioni, e dovrà fare la confessione generale di tutta la sua vita, o pure

dall'ultima generale da lei fatta, se così lo giudicherà expediente il confessore.

2° Nel dar l'abito alla novizia s'osserverà puntualmente ciò che si dispone nel rituale, e si procurerà di far questa funzione nella vigilia di qualche solennità, acciò in essa cada poi la professione se sarà possibile.

3° Il velo delle novizie per differenziarlo da quello delle professe, sarà di color ceruleo.

4° L'abito monastico è di color negro.

5° Si descriverà in un libro, che dovrà custodirsi in archivio, il nome, cognome e patria della novizia, e la di lei età; il giorno, mese et anno, che ha ricevuto l'abito; il nome dell'abbate generale, del confessore e dell'abbadessa; e lo stesso si praticherà nel notare nello stesso libro la di lei professione.

6° Le vesti della novizia, e tutto quello che ha portato seco nel monastero, alla di lei presenza si noterà e si conserverà dalla vestiaria in un luogo a parte, nè da veruna si potrà adoprare senza il consenso della padrona, et in caso che volesse ritornare al secolo, se li restituirà tutta la sua robba senza ritenere cosa veruna per il monastero.

7° Una volta la settimana almeno, dovrà la novizia ricevere i sacramenti della penitenza e della sagra comunione, nè dovrà o la superiora o la maestra proibirli la partecipazione dei divini misterij senza il parere del confessore.

8° Presente la superiora o la maestra dovrà la novizia osservare il silenzio, se non li occorresse qualche causa urgente, o pure se fosse interrogata.

9° Non dovrà sedere alla mensa se non comandata dalla superiora o dalla più anziana fra le sorelle, e passando la superiora, la vicaria o una delle assistenti, mentre ella siede, s'alzerà in piedi congiungendo le mani in forma di croce, e fissandogli occhi in terra fino che sia passata. E parlando colla superiora, o con qualche religiosa anziana, osserverà lo stesso portamento, nè sederà se non comandata.

10° Se poi o dalla superiora o dalla maestra fosse ripresa, dovrà inginocchiarsi, nè alleggerirà seusa veruna, nè s'alzerà se non comandata.

11° Sarà cura principale della maestra d'istruir le novizie nell'orazione e di renderle veramente devote, e di procurare che indirizzino i loro affetti, pensieri et opere sempre al Signore.

12° Il tempo del noviziato sarà di due anni compiti, incominciando dal giorno, in cui ha ricevuto l'abito religioso, ma per giusta causa e colla permissione dell'abbate generale e delle monache con pieno loro consenso potrà questo tempo abbreviarsi, purchè sempre sia compito l'anno del noviziato.

13° Due volte in questo tempo sarà ballottata, cioè la prima volta alla metà del noviziato, e la seconda volta nel fine del medesimo, e s'intenderà approvata se averà un voto favorevole sopra la metà. In caso poi di parità de voti, dovrà nuovamente ballottarsi: ma restandoci i voti colla stessa parità, in tal caso la deliberazione dipenda dall'arbitrio dell'abbate generale.

14° Se la novizia cadesse in qualche grave delitto, che si rendesse pubblico nel monastero, dovrà la superiora adunar le monache, e qual ora la maggior parte di esse crederà, che il delitto meriti la pena dell'espulsione, la novizia dovrà spogliarsi, e quindi renderne consapevole il padre abbate con segretezza.

1° In codice apud Sacerdotum procuratorum in Urbe servato haec praeterea, et in re quidem adduntur: „Potrà la novizia avanti di far la professione disporre della propria robba col consenso della superiora, ma dopo la professione tutto quello che ha, appartiene al monastero.“

15° Se la novizia di propria volontà fosse uscita dal monastero, o pure fosse mandata via, e poi supplicasse per esser nuovamente ammessa, potrà farli, purchè vi sia l'assenso del padre generale, del confessore, e di tutta la comunità dato per suffragij segreti, con aver riportata la maggior parte de voti favorevoli; ma circa quella che fusse stata licenziata per sua colpa, non potrà esser proposta, se non vi è una morale certezza della sua emenda, e tutte queste che così ritornano, dovranno ripriacipiare il noviziato senza far conto del precedente. Ma se di nuovo o uccisero o fussero mandato via, non potranno mai più essere ricevute in quel monastero.

16° Se la novizia per giuste cagioni da proposi dalla maestra e d'approvarsi dalle religiose, dovesse passare ad un'altro monastero della medesima congregazione, se ne faccia consapevole il padre abate generale; e fra tanto la maestra che ha diretta la novizia nel monastero da cui parte, mandi alla maestra del monastero a cui fa passaggio una segreta e giurata informazione dell'indole, portamenti, e costumi della novizia, affinchè nel termine del noviziato e prima d'essere ammessa alla professione, si manifesti il tutto alle monache, dalle quali dovrà farsi la consueta ballottazione.

Capitolo VII.

Dalla maestra delle novizie.

1° Si dovrà scegliere per maestra delle novizie una monaca ben fondata nelle virtù, di buona fama, e santa vita, assuefatta agl'esercizij di penitenza et alla frequenza dell'orazione, specialmente mentale, zelante del servizio del Signore e dell'osservanza delle costituzioni dell'ordine, la cui cura sarà d'istruir le novizie nell'osservanza delle regole monastiche, dichiarandoli il loro contenuto, come ancora nel modo di fare l'orazione, e specialmente la mentale; e di ricevere con frutto la sagra comunione, et istruire le semplici nei rudimenti della dottrina cristiana. Dovrà invigilare sopra i loro costumi e specialmente circa la loro modestia.

2° Se fusse troppo cresciuto il numero delle novizie, et una sola maestra non bastasse per tutte, si dovrà costituire per di lei aiuto un'altra zelante e buona religiosa.

3° Abbia la maestra una totale autorità e libera facoltà nell'educar le novizie, istruirle nel regolamento delle loro azioni, e nessun'altra religiosa presume d'ingerirsi in questo; solamente la superiora e la vicaria possono riconoscere, se le novizie siano ben dirette in conformità della regola, o pure se la maestra sia negligente e trascurata nel suo officio.

4° Deve la superiora aver l'avvertenza di non comandare nè risolvere cosa veruna circa le novizie, se prima non abbia presa l'informazione dalla maestra, e non dovrà riprendere la maestra in presenza delle novizie, acciò non perdino il buon concetto e la stima che devono avere delle loro maestre.

5° Deve la maestra punire nelle novizie non solamente le colpe gravi, ma anche le leggieri; ma nel castigarle e riprenderle deve usare della prudenza e discrezione, considerando, se il fallo viene commesso senz'avvertenza o per primo moto; se la delinquente ne sia stata altre volte ammonita; se ha operato con semplicità o pure con malizia; e se dia segno di pentimento, o pure ostinatamente perseveri nel proprio sentimento. Con questi riflessi dovrà regolarsi la maestra in imporre o più gravi o più leggieri le penitente, et ancora in alcuni casi averà la libertà di chiuder l'occhio e dissimulare, se così lo giudicherà più expediente.

6° Non solamente per punir le colpe delle novizie può la maestra penitenziarle, ma ancora per eser-

citarle nella mortificazione, e che s'avvenzino a domare le proprie passioni; e potrà farlo o pubblicamente o in privato come giudicherà più expediente. Se alcuna dopo varie correzioni e penitente non s'emenderà dei propri difetti, la maestra ne dovrà rendere intesa la superiora.

Capitolo VIII.

Del luogo delle novizie e di ciò che ad esse appartiene.

1° Si destinerà dal capitolo delle monache in ogni monastero di questa congregazione un luogo per le novizie segregato da quello delle professe, in cui vi devono esser tante camere sufficienti per tutte, et una camera grandicella per la loro maestra, ove le possa radunare per insegnarli quello che devono imparare. Nel refettorio il luogo delle novizie sarà l'ultimo della tavola. Ogni novizia si provvederà di un letto con un materazzo et una coperta. Non sarà permesso a veruna monaca d'entrare nel noviziato a discorrere colle novizie, ma solamente vi possono entrare la superiora e le assistenti per esaminare et informarsi dello stato delle novizie.

2° Se viene alcuna parente della novizia a visitarla, il che non deve esser con frequenza, andrà la novizia al parlatorio accompagnata dalla maestra, la quale sarà presente per tutto quel tempo che vi starà la novizia, e procurerà d'abbreviare il discorso e spedirsi presto.

3° La novizia non dovrà scrivere lettera alcuna, e nè meno ai proprij parenti, se prima non l'ha veduta la maestra, alla quale dovrà anche mostrare le lettere che a lei saranno scritte.

Capitolo IX.

Dei doveri delle novizie verso la maestra.

1° Deve la novizia avere un cordiale affetto e filiale fiducia verso la sua maestra, usandoli tutto il rispetto e dimostrandosi contenta della cura che ha per il di lei spirituale avanzamento con iscoprirli con sincerità tutto il suo interno.

2° Parlando la novizia colla maestra dee contentarsi nel modo che osserveranno le monache, parlando colla superiora, con levarsi in piedi.

3° Presente la superiora colle monache, le novizie per rispetto della superiora non devono alzarsi in piedi, quando entrerà la maestra, ma farli un inchino colla testa.

4° Devono le novizie nell'ora destinata portarsi alla stanza della maestra, o in altro luogo che da questa verrà determinato, per imparare da essa il modo di far l'orazione e gl'altri exercizij spirituali, et ivi raccolte con Dio lo pregheranno a concederli la sua grazia per far profitto dell'istruzioni che li saranno date, e di poi osservando il silenzio occuperanno in ciò, che li sarà ordinato dalla maestra, senza licenza della quale o pure della sua vicaria non potranno andare ad altro luogo.

5° Devono le novizie esattamente obedire alla maestra in tutto quello che li sarà comandato senza scusa veruna, et avvertiranno di non parlar con veruna di ciò che si fa nel luogo delle novizie, nè delle penitente o castighi che si daranno alle compagne dalla maestra.

Capitolo X.

Dei doveri della maestra verso le novizie.

1° Dalla buona educazione e direzione delle novizie dipende la conservazione et aumento della congregazione, e per ciò la maestra deve con tutto l'impegno, diligenza et attenzione procurare di guidarle di grado in grado all'acquisto della perfezione religiosa come future spose di Gesù Cristo. Deve

sopra ogni cosa farli ben capire il fine che devono avere avuto nell'abbandonare il mondo & ritirarsi nel monastero, cioè per unirsi più perfettamente con Dio mediante la mortificazione dei sentimenti esteriori e delle proprie passioni, con una perfetta annegazione della propria volontà per amore del padre celeste.

2° Deve esercitar le novizie nell'amiltà, obediènza, mansuetudine e modestia, facendole animo a stradicare le passioni e cattive inclinazioni; e per esser grande una tal impresa, li deve insegnare a non fidarsi delle proprie forze, ma ad avere in Dio tutta la fiducia e nell'intercessione della santissima vergine.

3° Li deve insegnare la maniera di ben fare l'orazione vocale e mentale e gl'altri esercizij spirituali, come anche a ben ricevere e con frutto i santi sacramenti. L'insegnerà ancora a ben leggere, pronunziare, cantare l'offitio con tutte quelle cerimonie che si devdnno usar nel coro secondo il nostro rito.

4° Faccia che le novizie abbiano un vivo desiderio della salute di tutto il mondo, con pregare il Signore per la salute di tutti, e specialmente per la santa chiesa cattolica e per tutti i prelati e ministri di essa, facendo spesso la sagra comunione per l'esaltazione della santa chiesa e per la conversione degl'infedeli e peccatori, come anche per la salute di tutti i principi cristiani, e specialmente procuri d'imprimerli la massima, che tutte le sorelle della congregazione non devono avere che un sol cuore et una sol anima in Gesù Cristo, legate insieme col vincolo della carità.

5° Deve la maestra procurare di condurre le novizie ad una divozione soda e vigorosa, non molle e femminile, maneggiando i loro cuori differentemente secondo la capacità di ciascuna, e se ve ne saranno alcune rozze e selvatiche, ma che abbiano la volontà d'obedire e di far bene, usi con loro tutta la pazienza, colla quale potrà raddrizzarle colla speranza d'aver anche da loro coll'aiuto del Signore il bramato frutto.

6° In tutte le loro necessità ricorreranno le novizie alla maestra, e se saranno necessità di conseguenza, nè renderà intesa la superiora.

7° Avverta la maestra di non attendere alle apparenze esteriori, ma procuri di penetrare quanto li sarà possibile l'intimo del loro cuore per così ben discernere i loro mancamenti e come dovranno esser guidate.

8° Deve esser la maestra libera di tutti gl'altri affari di casa per attendere a questo solo che è di tanta importanza.

9° Nel congresso che deve tenersi ogni giorno appresso la maestra delle novizie, dirà ciascuna la sua colpa, e la maestra le correggerà, ammonirà, e le mortificherà conforme le detterà la sua prudenza, e li dirà loro qualche cosa in generale per il loro progresso spirituale, e li farà fare l'elezione di una virtù o detestazione d'algun vizio particolare.

Capitolo XI.

Delle sorelle professe.

1° Restando la novizia dopo aver terminato il noviziato approvata dalle monache colla pluralità de voti, dovrà fare la sua solenne professione. Per tanto nel giorno destinato si raduneranno tutte le religiose, et ella genuflessa avanti la superiora farà i tre voti solenni di castità, povertà et obediènza, presente il padre confessore, e li sarà dato il velo di color bianco in vece del cerchio che portano le novizie.

2° Le sorelle abili et idonee al canto devono assistere coll'altre monache al coro salmeggiando

alternativamente. A quelle poi che non sanno leggere, o che sono impedito da qualch'indispensabile e grave occupazione, deve la superiora assegnarli alcune determinate orazioni, e niente di meno dovranno assistere alla santa messa.

3° Nissuna potrà essentarsi dall'assistere alle orazioni comuni senza necessità e con licenza della superiora.

4° Non devono le religiose leggere alcuna libro senza la permissione della superiora, la quale non li permetterà che leggino se non quei libri, che sono confacevoli al loro spiritual profitto.

Capitolo XII.

Del render conto della coscienza che devono fare le monache alla superiora, e di ciò, che dee osservarsi in questo dalla superiora e dalla religiose.

1° Siccome il fine di questa costituzione è lo spirital profitto delle monache, così la superiora dovrà procurare di non renderla per sua colpa grave et intolerabile alle religiose, e farle a poco a poco frastornare dalla di lei osservanza con pregiudizio delle loro anime e dell'osservanza regolare. Onde colla sua buona maniera deve animarle tutte a ricorrere a lei con filiale fiducia, et è obbligata a custodire con segreto naturale tutto quello, che intorno a se li avrà manifestato ciascuna religiosa. Quello poi che li sarà stato detto dalle altre religiose, non è tenuta a celarlo col medesimo segreto, bensì dovrà sempre tacere la persona che gliel'ha detto, acciòchè non naschino disunioni e contese fra religiose.

2° Nelle domestiche esortazioni dovrà inculcar la superiora questo santo e lodevol costume introdotto e molto raccomandato dai nostri santi padri, con dimostrare l'utilità che ne deriva per il bene spirituale del monastero.

3° Non sono tenute le religiose nè devono esser costrette dalla superiora a rappresentarli quei mancamenti, dei quali si sono confessate o devono confessarsi al sacerdote, ma questo rendimento di conto della propria coscienza si restringe a quei capi: 1° Se ella vive contenta, secondo la sua vocazione, e come proceda circa i voti sostanziali della religione. 2° Se senta alcune turbazioni d'animo, tentazioni, molestie, e se nel resisterli provi facilità, o vero difficoltà, e in che maniera osservi le costituzioni e le regole al comuni che private spettanti ad essa per il proprio officio. 3° Come sia dedita alle cose spirituali e a qual virtù sia più attenta et affezionata: quanto tempo impieghi nell'orazione, e se provi più giovamento dall'orazione mentale che dalla vocale; se nell'esercizio delle cose spirituali abbia consolazione, o pure dal contrario patisca desolazione o distrazione, e del frutto che ricavi dalla sagra comunione e confessione, e dagl'altri esercizij spirituali; delle mortificazioni, penitense, et altri exercizij confacevoli al profitto spirituale, et in particolare della preparazione a supportare con buon animo l'ingiurie et altre molestie occorrente. 4° Delle sorelle, come ritragga profitto dalla loro conversazione nel Signore; se sia più familiare ad una che ad un'altra; se senta qualch'avversione d'animo verso alcuna, o se sia stata d'alcuna offesa, e come stia d'animo verso tutti. 5° Se dopo l'ultimo rendimento di conto della coscienza abbia ricevuto maggiore o minor frutto. Dovrà scuoprire anche alla superiora i difetti che ha compreso nelle religiose, acciò vi possa applicare gl'opportuni rimedij. Quello che devono fare le monache colla superiora, dee anche essa farlo con una religiosa eletta da se con renderli conto della propria coscienza.

Capitolo XIII.

Della rinnovazione de' voti.

1° Per mantenere nel suo vigore l'osservanza e la monastica disciplina, doveranno le monache una volta l'anno, cioè nel giorno di san Basilio, la di cui festa si celebra nel primo giorno di gennaio, rinnovare i loro voti. La superiora una settimana avanti radunerà tutte le monache professe per avvisarle dell'imminente rinnovamento de' voti, acciò che ogn'una faccia il ritiramento e si prepari alla confessione sacramentale e comunione da farsi, o nella vigilia o nel giorno della festa del santo. Terminata la messa solenne si congregheranno tutte nella chiesa interiore, che è dentro della clausura, et ivi la superiora farà una breve esortazione circa i voti da farsi. Di poi darà principio alla funzione, dicendo: *Per intercessione de nostri santi padri ecc.*, e il salmo *Domine exaudi orationem meam ecc.*, coll'orazione di san Basilio. Indi il salmo 50: *Miserere mei Deus*, le litanie de santi, e l'orazione *Audite caeli ecc.* Ciò fatto la superiora genuflessa avanti l'altare legga la seguente formola: „Io N. N. rinovo la mia professione monastica, e prometto a Dio onnipotente, alla beatissima Vergine, a san Basilio, e a tutti i santi, innanzi al nostro reverendissimo padre generale N. N. se sarà presente, e quando non vi fusse, e vi assistesse il di lui vicario, dica: „Avanti il reverendissimo padre N. N. vicario del reverendissimo padre abbate, l'obediienza, povertà e castità sino alla mia morte in questa religione, e prometto parimente di non cercare o per mezzo mio o d'altri veruna dignità in questa congregazione.“

2° Quivi levandosi la superiora in piedi si ponga a sedere al lato destro del coro, e tosto s'accostino l'altre monache secondo la precedenza che hanno fra di loro, e ciascuna con alta voce nella stessa maniera che ha fatto la superiora rinnovi la professione; e dopo coll'istesso ordine vadino a dare un'amplesso alla superiora, la quale li dirà: „Et io da parte di Dio onnipotente, se osserverete queste cose, vi prometto la vita eterna nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito santo.“

3° Ciò terminato la superiora genuflessa legga l'orazione: *Deus meus, Deus veritatis ecc.*, la quale finita, se non vi sarà il padre generale, o il suo vicario, alzata in piedi dirà sopra le monache genuflesse l'orazione domenicale, la quale dovrà dirsi o dal padre abbate o dal suo vicario, se saranno presenti a quella funzione.

Capitolo XIV.

Della soggezione al Romano pontefice e ai prelati della diocesi.

1° Trovandosi questa congregazione come rosa fra le spine in mezzo ai scismatici distante dalla residenza del pontefice Romano capo visibile della chiesa cattolica, devono per ciò le religiose aver sempre presente l'ossequio e la divozione, che devono sempre avere verso la sede apostolica, che s'è degnata di prenderla sotto la sua protezione, in vigore della quale si potranno difendere da tutti gl'insulti degl'avversarij, e specialmente dei scismatici. Procurerà dunque ciascuna religiosa come è obbligata di conservare la dovuta venerazione, soggezione e ubbidienza agli ordini che verranno dalla santa sede apostolica Romana, e di dimostrarlo se occorrerà e colle parole e coi fatti, con procurare la dilatazione della santa fede cattolica ogni volta che li si darà l'occasione e la possibilità.

2° Procureranno d'aver il dovuto rispetto et ossequio a monsignor patriarca d'Antiochia unito

COUNCIL GENERAL. TOMUS XLVI.

A colla sede apostolica et a monsignor vescovo, nella di cui diocesi è fondato il monastero, con aver verso di lui la dovuta obediienza e filiale rispetto.

Capitolo XV.

Delle monache inferme e defunte.

1° Dovendosi avere una diligente cura per l'inferme, si destinerà per l'infermeria uno dei migliori luoghi del monastero, e ammalandosi qualche religiosa, subito dovrà avvisarsi la superiora, la quale deve avere il pensiero di far chiamare il medico, e che non manchi nulla del necessario per la cura dell'inferma; e di ciò ne incaricherà l'infermiera, acciò che l'assisti e la serva in tutto quello, che l'occorrerà; e non potendo per la gravità del male bastare una sola per l'assistenza dell'inferma, si destinerà un'altra religiosa dalla superiora acciò che assista all'infermiera, e non trascurerà la superiora medesima di visitar l'inferma una volta o più il giorno per riconoscere se sia ben servita, e se le occorra alcuna cosa.

2° Se la malattia si riconoscerà con qualche pericolo, dovrà chiamarsi il padre confessore, acciò che si confessi; anziché alla terza febre, benché giudicata leggiera e di niun pericolo, deve l'inferma confessarsi, et in ciò deve invigilarvi la superiora. Se il male poi s'aggrava, deve l'inferma ricevere la sagra comunione. Occorrendo il caso di dover comunicar l'inferma, si deve dare il segno colla campana, acciò che si congreghino in coro tutte le religiose, le quali colla candela accesa anderanno processionalmente alla porta del monastero per ricevere et accompagnare il santissimo sagramento all'inferma. Si apparecchierà nell'infermeria un luogo decente, o altario, dove si collecherà sopra il corporale la sagra pisside. Se durerà l'infermità, e l'inferma desiderasse ricevere altre volte la sagra comunione, li sarà data, quando lo stimerà opportuno il confessore, con portare il santissimo sagramento colla suddetta decenza, se l'inferma non potrà condursi a riceverlo al luogo, dove viene amministrato alle altre monache.

3° Dopo ricevuta dall'inferma la sagra comunione per viatico, dovrà la medesima in presenza di due o tre monache rivelare alla superiora o all'economia tutto quello che aveva per uso proprio, e che non sia descritto nell'inventario; la quale deve essere avvertita dalla superiora, che se ricuserà di dinunciarlo, e dopo la di lei morte si ritroverà avere appresso di sé denaro, dovrà privarsi dell'ecclesiastica sepultura e de' comuni suffragij.

4° Se l'inferma avrà offizij del monastero, e terrà robbe del medesimo appresso di sé, la superiora visiterà tutti li di lei ripostigli e farà l'inventario e sostituirà altra religiosa che supplica le di lei veci.

5° Quando verrà il caso di dare all'inferma l'estrema unzione, entrerà il confessore nel monastero colla stola e col suo compagno, portando seco il vaso del sagra olio e il rituale, il quale vaso dee custodirsi in chiesa in un luogo decente e sicuro sotto chiave. Dovrà anche il confessore essere attento e puntuale per assistere all'inferma nell'ultima agonia fino a tanto che sia spirata, con aiutarla a ben morire con pie insinuazioni e coll'orazioni istituite a quest'effetto dalla santa chiesa, a cui procureranno d'essere assistenti la superiora e le altre religiose con fare orazione per la religiosa che muore.

6° Spirata che sarà la monaca, dee l'infermiera lavare sotto coperta il corpo della defunta, e rivestirlo col suo abito religioso, con metterli in mano l'immagine del crocifisso, et in testa una corona di fiori, e poi per l'accompagnamento del cada-

vere alla sepultura e per l'esequie si osserverà esattamente ciò che si prescrive nel nostro rituale.

7° Dovrà la superiora senza veruna dilazione avvisar l'abbate generale della morte della religiosa, acciò ordini i suffragj che debbono farsi dai monaci in suffragio della medesima. Nel monastero dove ella è morta, oltre la messa solenne et esequie, dovranno celebrarsi per l'anima sua quaranta messe; et in oltre nelli giorni terzo, nono, quadragesimo, nella metà dell'anno e nell'anniversario si dovrà fare la commemorazione per la defunta, e le monache, nel giorno in cui si seppellisce e nel terzo, nono, quadragesimo, nella metà dell'anno e nell'anniversario, dovranno ricevere la sagra comunione in suffragio dell'anima della medesima, con recitare anche tre corone, e per giorni quaranta recitare il salmo *D profundis*. Potrà la superiora scemare o crescere queste orazioni a proporzione del numero delle religiose che passeranno nell'istesso anno a miglior vita. Due volte l'anno si dovrà fare la commemorazione o sia anniversario per le anime di tutte le monache defunte del monastero: altre due volte per le anime de' parenti o consanguinei o affini delle monache; altre due volte per quelle de' benefattori del monastero. Per questi anniversarij si destinano i primi tre giorni avanti la quadragesima e i primi tre giorni del mese di settembre, nei quali ciascuna monaca reciterà una corona.

8° Dopo la morte della religiosa si noterà nel libro della professione, il giorno e l'anno della sua morte, et in succinto si farà menzione delle di lei virtù.

9° Nessuno fuori che le sole religiose potranno seppellirsi nel cimitero del monastero.

PARTE SECONDA DELLE COSTITUZIONI.

Capitolo I.

Della superiora e suo officio.

1° La superiora colla sua carità, cura et esempio deve animare tutta la congregazione ad osservare esattamente le presenti costituzioni, e procurare che nel monastero vi fiorisca la reciproca carità e la santa amicizia fra le religiose; e per ottenere un tal fine deve scuoprire il petto suo materno ed amorevole a tutte egualmente, acciò che con ogni confidenza ricorrono a lei nei loro dubij, scrupoli, difficoltà, perturbazioni e tentazioni.

2° Deve essa osservare puntualmente le regole e costituzioni senza aver mai alcuna singolarità, nè ricevere alcun vantaggio dall'essere ella superiora, o nelle vesti, o nelle vivande, e altre cose, ma dee essere trattata come l'altre religiose e a proporzione del proprio bisogno. Comanderà a ciascuna delle religiose, o in particolare o in generale, con parole o maniere dolci et affabili, e col cuore pieno d'amore verso ciascuna, e con vivo desiderio del profitto spirituale di quella a cui comanda.

3° Averà una special cura di quelle che sono deboli nella divozione senz'abbandonare le perfette, e procuri di guadagnare il loro affetto, acciò che facciano più breccia nei loro cuori le sue ammonizioni, e in questa maniera incamminar anch'esse nella strada della perfezione.

4° Dovrà provvedere alle necessità delle religiose secondo la sincerità della dilazione cristiana, e non secondo l'inclinazioni naturali, non facendo differenza veruna fra loro nè in riguardo della patria, della parentela, della condizione, o de' talenti, essendo tutte egualmente sue figlie spirituali, e ben spesso servirà l'inferme colle proprie mani.

5° Se si commetteranno errori dalle religiose, non gli emenderà subito nel luogo e alla pre-

senza delle altre, ma in particolari e con carità, occorrendo il caso, che il fallo sia tale, che per edificazione di chi l'ha veduto, convenga di fare un pronto risentimento, et in questo caso si porterà in maniera che biasimando il fallo sollevi la delinquente, procurando d'esser veramente temuta, ma molto più amata.

6° Non sarà facile di concedere alle religiose l'uso de' sacramenti più frequente di quello che viene espresso nelle costituzioni, acciò che in vece di una comunione fruttuosa non si facci per vanità.

7° Sia bene attenta la superiora, che il divin' officio in coro sia divotamente recitato, con osservare esattamente le rubriche del nostro rito, e che si facci puntualmente l'orazione mentale, l'esame di coscienza, e che le religiose frequentino le orazioni giaculatorie, e che si avvezzino di stare continuamente alla presenza del Signore. Provvederà a tutte le officiali di un direttorio particolare di tutto quello che devono osservare nelle loro cariche.

8° Con particolare attenzione procurerà d'impedire, che nel monastero non vi sia nè si faccia cosa veruna che non sia conforme alla santa pudicitia, alla perfetta povertà, e all'esatta obediienza, e però se osserverà che alcuna religiosa abbia troppa inclinazione di conversare alle grati con persone d'altro sesso, benchè parenti, ecclesiastici, o regolari, gli toglierà la commodità, e se si allegasse il pretesto di conferenze spirituali, non deve ammetterlo, dovendoli bastare per questo il padre confessore, che le dirige.

9° Non innovi cosa veruna nelle costituzioni: e se essa averà bisogno di dispensa, lo potrà far da sè dopo aver conferito colle sue coadiutrici, e se sarà cosa di rilievo, ricorrerà al padre confessore et all'abbate generale.

10° Riceverà umilmente le ammonizioni che li saranno fatte dalle sue coadiutrici e dal padre confessore. In somma la superiora deve star bene col Signore et esser specchio d'ogni virtù alle religiose, acciò possa cavare dal seno del Salvatore il lume e la forza per esercitar bene il suo officio.

Capitolo II.

Della maniera che la superiora dovrà tenere per gl'affari.

1° Non potendo da sè sola la superiora sostenere la fatica del governo del monastero, e per ciò avendo bisogno di consiglio et assistenza, si destineranno dalla congregazione generale quattro delle più abili e capaci col titolo d'assistenti, o sia coadiutrici della superiora, le quali dureranno fino che dura la superiora medesima, et in un altro capitolo potranno confermarsi, colle quali la superiora conferirà per l'ordinario ogni mese degl'affari tanto spirituali che temporali del monastero, senza però comunicare loro altrimenti lo stato delle anime che averà saputo per li rendimenti di conti delle loro coscienze fatti dalle religiose. Benchè la superiora nelle occorrenze comuni et ordinarie possa disporre e comandare da sè quello, che secondo le costituzioni giudicherà expediente, non di meno nelle cose difficili et importanti deve pigliare il consiglio delle suddette assistenti; e se la materia lo richiederà, potrà chiamare anche altre religiose che giudicherà più capaci, e conferire della materia col padre confessore e coll'abbate generale.

2° Non è obbligata la superiora a seguitare il parere delle assistenti, bastando che le ascolti per meglio risolvere quello, che secondo Dio giudicherà più expediente, dopo aver ben ponderato quello, che da loro li sarà stato suggerito; et acciò che abbiano la libertà di dirli con sincerità il proprio sentimento, le dovrà ascoltare con tranquillità

e sovità, senza dar verun segno di disprezzo o di adorno.

3° Vi sono però de' casi ne' quali non può la superiora operar da sé, ma vi si richiede il consenso di tutta la comunità, dato colla pluralità delle voci di tutto il capitolo delle monache, come se si trattasse di alienare, permutare o diminuire i beni del monastero, di ricevere una figlia al noviziato o alla professione, di dislocarla dal monastero, o pure se occorressero altri casi nei quali la superiora e il confessore giudicassero dover radunarsi tutto il capitolo.

4° In tutte le occorrenze, nelle quali il padre confessore e la superiora non si trovassero del medesimo sentimento, si dovrà ricorrere al padre abate generale, et aspettar la sua determinazione.

5° Le quattro religiose elette per consigliar la superiora, domanderanno spesso l'assistenza dello Spirito santo per ben esercitare la loro carica, e procureranno di non lasciarsi mai preoccupare dalle loro passioni in quello, che rimira le deliberazioni, che si hanno a prendere, ma con intenzione pura e semplice dirà ogn'una il proprio sentimento senza contrastare nè disputare insieme, e senza disprezzare quello dell'altre; e se converrà replicare, si faccia con tutta la modestia, e dopo la consulta si sotmetteranno al giudizio della superiora, senza mormorare nè palesare ad altre quello che sarà stato detto.

6° Se poi le assistenti s'accorgessero che la superiora volesse fare qualche cosa notabilmente pericolosa e manifestamente pernicioso, ne avviseranno il padre confessore o anche l'abate generale.

Capitolo III.

Dell'elezione della superiora e delle sue qualità, preminenza et autorità.

1° Si farà ogni tre anni l'elezione della superiora dalla congregazione generale, la quale dovrà sciogliersi dal numero delle anziane, e che per la probità, prudenza, saviezza e salute di corpo sia capace di ben regolare il monastero. Fatta l'elezione, se ne darà parte al padre abate generale, se non vi sarà stato presente, et al monsignor vescovo, nella di cui diocesi sia situato il monastero, per ottener la conferma, dopo la quale avrà la facoltà di esercitare il suo ministero. Spetta a lei la preminenza sopra tutte le religiose anche nelle congregazioni, eccettuata quella, che fosse intimata per trattare della sua deposizione, come si dirà più basso.

2° Ha l'autorità di creare e deporre tutte le officiali del monastero, eccettuata le sue assistenti, che si eleggono dalla congregazione generale.

3° Può esigere, che sia reso conto a sé o ad altre, che da lei saranno destinate, dall'economia e da tutte l'officiali, et esaminare la loro condotta nelle loro cariche così spirituali come temporali.

4° Può dispensare dalle penitenze ingiunteli quelle che averanno commesso qualche mancamento contro la regola o contro le costituzioni, condonandoli o parte o tutta la pena secondo quello che giudicherà essere più expediente alla loro salute.

5° Può ancora ingiungere penitenze a qualunque difetto delle religiose come stimerà conveniente, con aver però riguardo alle persone, specialmente deboli di spirito e di corpo, et ad altre circostanze, unendo la prudenza alla carità, e procedendo in maniera tale, che le delinquenti si ravvedino de' loro errori e si emendino. Può ancora restituire la voce e il luogo a chi l'avesse perduto, purchè i delitti non siano tali, che la dispensa sia riservata al vescovo.

6° Per causa ragionevole col consiglio delle sue assistenti e colla licenza del padre abate generale

potrà la superiora convocare la congregazione generale avanti il tempo prescritto, o differirla ad altro tempo; et in oltre ogni volta che l'occorreranno affari spettanti alla sua autorità, per i quali giudicasse expediente sentire il parere della congregazione generale, la potrà convocare.

7° Può e deve eleggere una vicaria, la quale, essendo la superiora impedita, eserciti le sue voci nel governo del monastero, o pure in caso di morte, et allora resterà la vicaria al governo del monastero fino a tanto che sia eletta la nuova superiora.

8° Finalmente la principal incombenza della superiora è d'invigilare circa l'osservanza della regola e costituzioni, acciò che dalle religiose non siano trasgredite; gli è però lecito in qualche caso particolare per giusto et urgente motivo dispensare con alcune sorelle, ma non con tutta la comunità.

Capitolo IV.

Dell'aiutante della superiora.

1° Eleggerà la superiora a suo gusto una religiosa, che dovrà aver la cura d'avvisarla dei falli che da essa si commettessero, acciò che non rimanga priva del bene che si ottiene dalla correzione, e in pieno capitolo dichiarerà quella che avrà eletta per sua aiutante e corretrice, pregandola a far seco sinceramente e con ogni confidenza quest'ufficio di carità, come ancora chiedendo il simile a tutte l'altre religiose.

2° Dovrà però questa talmente esercitar la sua carica, che non tralasci d'aver il dovuto rispetto et obediienza alla superiora, anzi in questo procurerà d'esser d'esempio alle altre religiose. Averà però la prudenza di non essere importuna alla superiora, con troppo frequenti riprensioni in cose leggiero e di nessuna conseguenza.

3° Mai paleserà alla superiora quelle religiose, dalle quali sarà stata stimolata a farli la riprensione, come anche terrà celato a tutte ciò, che avrà detto alla medesima, e ciò che da lei li sarà stato risposto. Se poi conoscerà esser la superiora incorrigibile in cose di conseguenza, potrà conferirlo col padre confessore e renderne anche inteso il padre abate generale.

Capitolo V.

Della vicaria.

1° La vicaria sarà una delle assistenti eletta dalla superiora col consiglio delle assistenti, e durerà nell'ufficio quanto durerà la superiora, dalla quale per grave e urgente causa potrà essere rimossa col consenso delle assistenti.

2° Averà il primo luogo in tutte le occasioni dopo la superiora, e le assistenti precederanno all'altre religiose, e fra di loro precederanno secondo l'anzianità della professione.

3° Dovrà la vicaria esser sempre presente nell'adunanze comuni delle religiose per tenerle in soggezione e farli osservare le regole; per questo dovrà intervenire all'ore canoniche diurne e notturne in coro, della cui direzione vi avrà cura particolare, come ancora alle orazioni comuni et agl'altre esercizi spirituali, con osservare se tutte v'intervengono e se nei giorni stabiliti ricevono i santi sacramenti della penitenza e dell'eucaristia. Osserverà ancora se tutte si trovino al refettorio, se vadino al giardino fuori di tempo senza la necessaria licenza, se si levino per tempo la mattina per l'orazione, e se quando la notte vanno a riposare smorzino il lume. Riferirà alla superiora i difetti che avrà notato in ciascuna et ogni altra cosa concernente il buon regolamento del monastero.

4° Il principal suo officio è di aiutar la superiora A e d' eseguir puntualmente ciò, che da essa li sarà ordinato, nè può da sè concedere dispensa veruna, nè alterar gl' usi del monastero.

5° Visiterà le officiali ogni volta che vi sarà il bisogno, osservando come ciascuna adempia il proprio officio. Visiterà frequentemente le celle e gl' altri luoghi del monastero, acciòchè la casa sia pulita e tutto sia decentemente composto. Dovrà ogni notte riconoscere se le porte del monastero siano ben chiuse, osserverà ancora se le religiose stiano nelle loro celle, o pure vadino girando, e se tutte abbiano il necessario et alcune anche il superfluo.

6° Averà particular attenzione verso quelle che di sè medesime non si prendono pensiero; e ne renderà intesa la superiora con suggerirli quei provvedimenti che giudicherà opportuni, e così circa il loro vitto e vestito, se della troppa o poca fatica B e della sanità o indisposizione delle religiose.

7° Con ordine della superiora distribuirà alle religiose i libri spirituali che se li farà dare dalla bibliotecaria; e dopo che li averanno letti, sarà sua cura di restituirli alla medesima; e questo procede circa le professe; ma quanto alle novizie i libri si li daranno che saranno richiesti dalla loro maestra.

8° Avvertirà che non si riceva in monastero nessun libro nuovo senza licenza del padre abbate generale, et avutane la permissione lo consegnerà alla bibliotecaria.

9° Ogni sabbato dovrà la vicaria destinare la lettura del libro spirituale che dovrà farsi nella settimana in tempo delle mense, e correggerà i falli che faranno quelle che leggono. Essa leggerà la sera la meditazione del giorno seguente, o pure destinerà un' altra che la legga in luogo suo.

10° Averà molto a cuore il buon stato del monastero ed il profitto delle religiose nella perfezione, con avvisarle con carità dei difetti che anderà in esse notando, e se non s' emenderanno ne renderà intesa la superiora.

11° Se accadesse qualche negozio urgente, il quale non si potesse risolvere dalla superiora per trovarsi inferma, potrà essa coll' altre assistenti determinarlo, con darne a suo tempo l' avviso alla medesima superiora.

12° In caso di malattia della superiora e della vicaria insieme, la superiora costituirà per sua vicaria quella religiosa, che giudicherà avanti il Signore più idonea et abile al governo; e se la superiora non costituisce veruna, allora la più ansiana fra le religiose dovrà esercitar quest' officio.

Capitolo VI.

Dell' economo.

1° Si costituisca dalla superiora l' economo, l' officio della quale è l' aver cura delle cose temporali del monastero e di provvedere tutto quello che sarà di bisogno così in comune come ancora per le religiose.

2° Appartiene alla medesima esigere e ricevere tutti i proventi del monastero e le limosine che saranno date dai fedeli, e se vi sarà bisogno di far obbligo in iscritto, lo farà sottoscrivere dalla superiora, o pure essa lo sottoscriverà di commissione della medesima superiora.

3° Dovrà scrivere in un libro particolare tutti i proventi del monastero e notare il tempo in cui si devono esigere, e a parte segnerà ciò che si è esatto e da chi. Le limosine poi le scriverà in un altro libro, et ogni mese dovrà render conto di tutto alla superiora, con informarla dei bisogni del monastero.

4° Tutto il denaro del monastero se sarà di qualche momento, si custodirà in una cassa a ciò destinata e munita con due chiavi diverse; una si terrà dalla superiora, e l' altra dall' economo. Si terrà nella cassa suddetta un libro, nel quale si noterà il denaro che vi sarà riposto e quello che si leverà, et ogni volta che si leverà denaro dalla cassa, l' economo nel libro de' suoi conti registrerà la somma, il giorno e l' occasione per cui è stato preso il denaro.

5° Non potrà vendere l' economo alcuna cosa del monastero senza licenza della superiora, la quale non potrà darla se si trattasse d' alienar capitali del monastero. Se sarà bisogno di far qualche spesa circa i capitali del monastero, dovrà l' economo renderne intesa la superiora et averne la licenza.

6° Procurerà d' usar le dovute economie nel provvedere a suo tempo quello che occorrerà al monastero, ma avvertirà di non comprare robba meno salubre per maggior risparmio. Sarà sua cura d' invigilare, che le provvisioni fatte per il monastero siano conservate da chi s' apparterrà colla dovuta diligenza, e se circa a questo osservi in tal' una religiosa difetto, n' avviserà la superiora.

7° Conferirà di tempo in tempo colla superiora tutte le necessità del monastero secondo le occorrenze per prender da essa l' ordine e l' istruzione di ciò, che si dovrà provvedere, e a tempo debito farà la provvisione per le vesti delle religiose, o per l' inverno o per l' estate.

8° Deve far l' inventario di tutti i mobili di ciascun officio, e ne darà una copia a quella religiosa destinata per il medesimo officio, et essa colle assistenti dovrà visitar ciascun officio, e coll' inventario riconoscere se vi è tutta la robba in esso notata, e se occorrerà far nuove spese, ne renderà intesa la superiora.

9° Dovrà assegnare a ciascuna religiosa il lavoro che dovrà fare secondo le occorrenze, il quale terminato che sarà si dovrà consegnare alla medesima economo, la quale dovrà astenersi di far negozij coi secolari, essendo da sagri canoni vietato alle persone religiose, e per questo suo impiego nella cura delle cose temporali del monastero deve star attenta di non attaccarsi coll' affetto alle cose temporali, con trascurare quello che rimira la propria perfezione. Onde per quanto li sarà possibile dovrà puntualmente eseguir tutto quello, che appartiene all' istituto monastico.

Capitolo VII.

Della celleraria.

1° Per custodire le vettovaglie si deputi dalla superiora una monaca sobria e prudente che abbia cura di tutte le cose spettanti al cibo e alla bevanda, conservando ogni cosa riposta e chiusa in suo luogo.

2° Nella distribuzione di ciò, che appartiene al vitto, seguiti gl' ordini della superiora, e sebbene si debba osservar con tutte l' uguaglianza, nondimeno si dovrà avere special riguardo all' infermo e convalescenti, e a quelle che eserciteranno opere faticose, ma dovrà in ciò operar secondo quello, che li sarà ordinato dalla superiora.

3° Avanti che siano consumate le vettovaglie che sono in monastero, dovrà rendere avvisata la superiora, acciò possa in tempo per mezzo dell' economo far le nuove provvisioni.

4° Procuri la pulizia del cellario e del refettorio, e di ciò che ad essi appartiene.

5° Sarà sua cura che quando si darà il segno della refezione sia preparata la mensa con tutte le cose necessarie.

6° Averà un catalogo di tutte le cose appartenenti al cellario, refettorio e cucina; dovrà raccogliere gli avanzi delle mense e consegnarli alla cuocerice, dei quali ne dovrà aver la cura necessaria come robba di Dio dispensata dalla limosina de' fedeli.

Capitolo VIII.

Della cuocerice.

1° La cuocerice in tutto ciò, che appartiene al suo officio, deve procurare la mondesza e farla osservare dall'altre a lei soggette, e aver cura, che mezz'ora o almeno un quarto d'ora avanti che le sorelle si mettino a tavola, siano preparati tutti i cibi, et all'ore debite quelli che dovranno darsi all'inferme. Circa poi la quantità e qualità de' cibi, dovrà eseguire quello che li sarà ordinato dalla superiora.

2° Non cucini cosa veruna per alcuna monaca particolare, nè permetta che altre lo facciano senza licenza della superiora, eccettuata l'infermiera per servizio dell'inferme.

3° Dovrà in un libro tener notato ciò che serve per uso della cucina e custodirlo con attenzione, nè deve consumar cosa veruna senza bisogno contra la povertà religiosa.

Capitolo IX.

Della vestiaria.

1° L'officio della vestiaria è di conservar tutte le suppellettili spettanti ai vestimenti delle monache, o sia robba di lino o di lana, come anche le scarpe, e custodirà ogni cosa diligentemente nei suoi luoghi.

2° Averà in un libro l'inventario delle cose da lei custodite, et in un altro quelle che si faranno di nuovo per poter dar conto alla superiora della sua carica.

3° Conserverà le vesti disposte con buon ordine, acciocchè non si guastino, e sarà sua cura di rappazzare ciò, che sarà necessario. Di quelle poi che non saranno più servibili, ne avviserà la superiora, acciò risolva quello che li parerà.

4° Una volta il mese visiterà le celle delle monache per provvederle di ciò, che gl'occorresse con licenza della superiora, e trovandovi alcuna cosa superflua, la riporterà nella camera delle vesti per custodirla.

5° Se a qualche monaca bisognerà qualche veste, gliela darà, ma con licenza della superiora, e non altrimenti. Le toniche di ciascuna dovranno essere adattate alla loro statura, et a ciascuna veste particolare si porrà il nome di chi l'adoprerà per non confonderla coll'altre.

Capitolo X.

Della sagrestana.

1° Dalla superiora si costituirà una sagrestana, l'ufficio della quale è l'aver cura e custodire le sagre suppellettili della chiesa, et attendere che i divini officij siano a suo tempo e decentemente eseguiti.

2° Averà l'inventario di tutti i mobili della chiesa, o siano abiti sagri, vasi, libri, et altre cose simili, del qual inventario ve ne saranno due esemplarij, uno in mano sua, e l'altro si custodirà nell'archivio del monastero; e quando si costituirà la nuova sagrestana, dovrà in presenza della superiora e dell'economia esigere dalla precedente sagrestana il conto di tutta la robba, a tenore dell'inventario.

3° Procuri che non manchino le cose necessarie al culto divino, e che gl'altari siano tenuti colla

conveniente pulizia, così ancora le robbe di lino, e che i vasi sagri, ornamenti e libri si custodiscano nei loro armarij con buon ordine.

4° Dovrà spesso visitare le sagre suppellettili, e se ritroverà esservi bisogno di raggiustarli come anche di far qualche spesa nella chiesa, ne avviserà la superiora, acciocchè provveda al bisogno. Essa però non potrà mandar cosa veruna attinente alla chiesa fuori del monastero.

5° Invigilerà acciocchè sia notte e giorno acceso il lume avanti il Venerabile, e che l'olio santo sia rinnovato ogni anno e che si conservi come si conviene, e che le sagre reliquie si custodiscano colla dovuta decenza e riverenza, e dovendosi esporre, si accendino i lumi.

6° Averà cura, che le ostie siano monde, il vino buono e puro, l'acqua et ampolle pulite e nette, e che gl'incensieri siano purgati dalla fuligine.

7° Farà in ciascuna settimana il catalogo delle feste che occorreranno in quella, et avrà cura, che s'adempiscano esattamente i pesi delle messe perpetue che avrà il monastero, la nota delle quali dovrà tenersi affissa in una tavoletta nella sagrestia insieme colla nota dell'indulgenza concessa alla chiesa.

8° Dovrà dare il segno colla campana avanti della messa e dei divini officij, e dovrà sonare all'ora debita la campana per la salutatione angelica; e parimente passando qualche monaca all'altra vita, darà il segno colla campana, acciocchè dalle monache si facci orazione per la defunta. Sarà ancora sua cura accendere i lumi in coro e nel dormitorio, e la mattina avanti di sonar l'orazione anderà per tutte le celle per riconoscere se alcuna sia impedita da qualch'incomodità d'andare all'officio, e se vi ne sono, ne avviserà la superiora.

9° Deve procurar che la chiesa si tenghi pulita et ornata dal servente, e che gl'abiti sacerdotali siano tenuti con diligenza e decenza, e l'immagini dell'altare devono prima essere approvate dal vescovo.

10° Non s'ammetterà verun sacerdote forastiero a celebrar la santa messa nella chiesa, e se a sorte ve ne capiterà alcuno, il padre confessore riconoscerà se abbia dal suo superiore legittimo la necessaria facoltà; onde senza questa diligenza non si li permetterà di celebrare.

Capitolo XI.

Della bibliotecaria.

1° Dalla superiora si destinerà una delle sorelle che dovrà aver cura dei libri; dovrà in un catalogo descriver tutti i libri del monastero, e nel primo foglio di ciascun libro dovrà notarsi esser il libro del monastero colle seguenti parole: „Questo libro è del monastero dell'Annunziazione della Madonna della congregazione delle monache regolari basiliane.“

2° Non potrà la bibliotecaria dare a veruna monaca alcun libro senza licenza della superiora, nè alcuna, benchè abbia licenza della superiora, potrà levare verun libro dalla biblioteca se non ne sarà intesa la suddetta bibliotecaria, la quale dovrà notare in un codice il libro che sarà stato preso, il giorno, et il nome della religiosa che l'ha avuto. Una volta l'anno renderà conto alla superiora di tutti i libri, e finito il suo officio farà la consegna alla nuova bibliotecaria.

3° Sarà sua cura tener netta e con buon ordine la biblioteca, scopandola una volta la settimana, e spolverando i libri, acciocchè non siano guastati dalle tignole.

Capitolo XII.

Dell' infermiera.

1° L' infermiera dovrà essere una religiosa pia e paziente destinata dalla superiora, acciocchè abbia cura dell' inferme. Tocca a lei d' avvisare prontamente la superiora subito che li sarà indicata la malattia di qualche religiosa, specialmente se sarà grave l' infermità.

2° Userà diligenza in amministrar all' inferma le cose necessarie con prepararle e dargliele in tempo opportuno, e quello che stimerà necessario per uso dell' inferme, procurerà d' averlo e custodirlo in luogo conveniente.

3° Procuri che le camere dell' inferme siano molto nette e i loro letti ben aggiustati, e che niente sia intorno all' ammalate che possa cagionar fetore; anzi se il medico lo permetterà, vi siano nella stanza buoni e soavi odori.

4° Osservi esattamente le cose che saranno prescritte dal medico, e darà al medesimo la notizia dell' ora in cui sia venuta la febbre e di ciò che sia accaduto all' inferma.

5° Se il morbo sarà contagioso, dovrà tenersi separata la suppellettile che sarà per uso dell' inferma, acciò non sia di documento all' altre.

6° Userà della pazienza e carità verso l' inferme, con procurare che non manchi quello che è necessario alle medesime, con supportar qualch' asprezza, che l' indisposizione suol cagionare nell' inferme, le quali procurerà di consolarle con parole spirituali, con leggerli di quando in quando qualche libro divoto, se l' infermità lo permetterà.

7° Aggravandosi il male ne avviserà la superiora, acciocchè nei tempi debiti riceva i santi sacramenti, e se sarà lunga l' infermità, procurerà che ogni otto giorni riceva la sagra eucaristia col consiglio e parere del padre confessore.

8° Non permetterà l' infermiera alle convalescenti d' alzarsi dal letto prima che li sia concesso dal medico. Averà anche cura delle sani in quelle cose che riguardano la conservazione della salute, con osservare se alcuna sia troppo aggravata dalla fatica o travagliata nello spirito più del dovere, o esposta al pericolo di qualch' infermità, e ne dovrà rendere intesa la superiora, acciò provveda secondo il bisogno.

Capitolo XIII.

Della portinara.

1° La portinara deve esser molto discreta per far saviamente le risposte et ambasciate che vengono et escono da casa, e per fare, che dolcemente le persone aspettino, alle quali non si può dar così pronta soddisfazione.

2° Non aprirà la porta del monastero senza licenza della superiora e senz' esser presente la sua assistente, et avvertirà, che aprendo la porta, non sia vista al di fuori, e nè meno la sua compagna.

3° Vederà quelle cose che escono di casa, e se saranno d' importanza, le noterà. Volendo alcuno parlare con qualche sorella che si trovasse agl' offitij, o a far' orazione, o a tavola, si scuserà di chiamarla, salvo quando fosse per negozio che premesse o di gran rilievo.

4° Consegnerà alla superiora tutte le lettere che vengono di fuori, e non ne lascerà uscir veruna senza la sua licenza. Venendo qualch' offerta al monastero, ne farà la relazione, acciocchè le sorelle preghino per i benefattori.

5° Sarà breve in parole con quelli che verranno alla porta, non curandosi di sapere le cose non necessarie.

A 6° Non lascerà mai le chiavi alla porta, ma ogni sera le riporterà alla superiora con quelle del parlatorio e torno.

7° Non farà alcun' ambasciate di quei di fuori alle sorelle, nè delle sorelle a quei di fuori salvo con ordine della superiora, o vero della maestra in quello che riguarda le novizie.

8° Non averà verun' autorità sopra la sua compagna, ma se ne valerà semplicemente per testimonianza delle sue azioni e per essere aiutata a chiuder le porte a buon' ora.

9° Occorrendo parlare coi forastieri, lo faccia con voce bassa. In caso poi d' assistervi per qualche causa, non perda il tempo inutilmente, ma legga o faccia qualche lavoro. Darà ogni sera conto alla superiora di ciò che averà ricevuto nel monastero, e di quello che sarà uscito in quella giornata.

10° Dovendo chiamare qualche novizia, n' avvisi la maestra; non faccia sapere all' altre chi sia stata chiamata al parlatorio, e non permetta che parli, se prima non l' averà avvisata chi la ricerca e che vi sia l' ascoltatrice. Vedendo che qualche sorella vuol trattenerli per sentire le novità, ne dia avviso alla superiora.

Capitolo XIV.

Dei doveri delle sorelle verso la superiora.

1° Dovranno le sorelle rispettar la superiora riguardando Iddio in essa, e amarla; nell' atto di scuoprirla le loro passioni et affezioni si mettino in ginocchio con gl' occhi bassi e con umiliazione interna et esterna, e ricevino da essa le ammonizioni e correzioni come derivanti dal Signore. Quando li comanderà d' alzarsi e sedere, l' eseguischino subito.

2° Venendo la sorella da essa ripresa, subito si metta in ginocchio con gl' occhi bassi e colle mani sopra il petto congiunte in modo di croce, e terminato che averà di parlare la superiora, e alzato restauo colla testa bassa in di lei presenza. Avvertino di non prendere i castighi e le mortificazioni come derivanti da qualche passione o mala volontà della superiora, mi più tosto le ricevino come contrasegno dell' amore che ha verso di loro e della brama del loro avanzamento nell' acquisto delle virtù.

3° Consegnando alla superiora o ricevendo da lei qualche cosa come lettere, libri o altra cosa simile, lo facciano genuflesse eccettuando il caso se ciò accadesse mentre sono in coro. Parimenti passando la superiora vicino ad esse, subito si levino in piedi, e si fermino col capo chinato; ma se saranno in coro, basterà solamente che chinino la testa.

Capitolo XV.

Del confessore ordinario.

1° Il confessore ordinario sarà uno de' monaci della congregazione di San Giovanni in Soario, e si destinerà dal padre abate generale, sotto la giurisdizione del quale sono soggetti i monasterij delle monache di quest' istituto, et eleggerà un sacerdote d' età matura, ornato di prudenza e di lodevoli costumi.

2° Eletto che sarà, dovrà colla patente del padre abate generale presentarsi a monsignor vescovo per ricever la necessaria facoltà di confessar le religiose, nella diocesi del quale è situato il monastero, se pur questo abbia la comunione colla santa sede apostolica Romana; altrimenti colla sola autorità del suo abate generale potrà il confessore esercitare il suo ministero.

3° Durerà il suo officio per tre anni; durante però il triennio potrà rimpoverlo il padre abate generale, e sostituire un' altro religioso coll' intelli-

genza di monsignor vescovo, dal quale il sostituto dovrà prendere la necessaria facoltà.

4° Oltre l'obbligo che ha d'amministrare alle religiose i santi sacramenti, deve avere il pensiero d'indirizzarle nello spirito e nell'acquisto delle virtù, acciò che arrivino colla grazia del Signore alla perfezione, esaminarle circa il modo che tengono nel fare l'orazione mentale, e se adoprono i rimedij convenienti per radicare dal loro cuore gli affetti disordinati e pensieri mondani; e principalmente deve invigilare che siano da tutte osservate la regola e costituzioni e che non s'introduchino abusi, e che non si facciano mutazioni circa i riti e consuetudini della chiesa orientale approvate dalla santa sede apostolica.

5° Potrà anche il padre abate generale commetterli la cura degli affari temporali del monastero, di maniera che dove nelle costituzioni si ricerca la presenza del medesimo padre abate generale, B possa supplire le di lui veci il confessore, se lo stimerà conveniente.

6° Dovranno la superiora e religiose aver tutto il rispetto al confessore, come a ministro di Dio et strumento della loro santificazione, et egli ancora dovrà trattar con loro con tutto il riguardo considerandole come spose del nostro signore Gesù Cristo.

Capitolo XVI.

Del confessore e confessioni straordinarie.

1° Quattro volte l'anno di tre in tre mesi il padre abate generale deputerà un confessore straordinario del luogo, dove è situato il monastero, la facoltà di confessare, e durerà quindici giorni nell'offizio, col quale la superiora e l'altre religiose potranno per quel tempo far le loro confessioni, et il confessore ordinario non dovrà ingerirsi nell'ascoltar le loro confessioni per allora nè in altra maniera che rimira la spiritual cura del monastero, ma bensì la lascerà al confessore straordinario. Circa poi l'ingerenza negl'interessi temporali commessali dal padre abate generale potrà servirsi il confessore ordinario, se a sorte non si disporrà diversamente dal suddetto padre generale.

2° Oltre a questo se qualche religiosa desiderasse di trattare della sua coscienza con qualche persona ben cognita e di ottimi costumi, potrà permetterglielo la superiora senza cercar la causa, ma non potrà ascoltarla in confessione, se non avrà da monsignor vescovo la necessaria facoltà, e se anche non vi sarà la licenza del padre abate generale. Se poi s'accorgesse la superiora della troppa frequenza della religiosa con quel soggetto, n'avviserà il padre confessore per prendere col di lui consiglio il necessario provvedimento, acciò che non si tolga alla medesima religiosa la santa libertà di trattar cose attinenti al suo spirito, e nel tempo medesimo non si dia occasione a qualche inconveniente.

PARTE TERZA DELLE COSTITUZIONI.

Capitolo I.

Dell'elezione della superiora e delle assistenti.

1° Dovendo durare la superiora e l'altre ufficiali di questa congregazione per anni tre, perciò avanti che cominci l'ultimo mese del triennio, la superiora dovrà scrivere all'abate generale pregandolo a voler assistere alla nuova elezione e a determinare il giorno, in cui dovrà farsi. Avuta dal padre abate generale la determinazione del giorno, la superiora in una schedola d'affiggersi alla porta del refettorio intimerà il giorno in cui dovrà tenersi la congregazione generale per l'ele-

zione della superiora e delle assistenti, et esorterà in voce le religiose ad avere una pura intenzione e ad impetrare coll'orazione lume dallo Spirito santo in una cosa di tanto momento. Lo stesso si praticherà ogni volta che per altre occorrenze dovrà tenersi la congregazione generale.

2° Arrivato il giorno in cui dovrà tenersi la congregazione, il padre abate generale se verrà, o pure un altro religioso da lui mandato per supplire le di lui veci, impiegherà i primi tre giorni in farsi render conto dalla superiora che finisce della di lei amministrazione in quel triennio, delle robbe del monastero, e la memoria di ciò che si sarà ricavato si riporrà in archivio. Parimenti dovrà ascoltare ciascuna religiosa per sentire se si osservino esattamente le costituzioni e se vi sono nel monastero introdotti abusi per poter prendere l'opportuno provvedimento.

3° Nel quarto giorno poi si verrà all'elezione della superiora e delle assistenti. Si porrà nel coro delle monache sopra la grata un crocifisso, alla parte destra del quale vi sarà il codice degli evangelij et alla sinistra quello della regola di san Basilio colle costituzioni, e si porrà nel coro una mensa sopra della quale vi sarà una scatola ben chiusa per potervi porre le schedole dell'eliggenti fabricata in modo che non si possino nè perdere nè estrarre: a canto di essa vi saranno carta, calamaro, penna et arena, col un vaso pieno di acqua per potervi gettar le schedole dopo lo scrutinio.

4° Si principierà la funzione con un sermone che dovrà far l'abate generale se vi sarà, o il di lui sostituto, con esortar le religiose a fare una buona elezione, i quali col confessore sederanno alla grata per assistere all'elezione. Finito il sermone si leggerà il capitolo primo della seconda parte di queste costituzioni, in cui si tratta della superiora e del di lei officio.

5° In appresso si farà la rinnovazione de voti da tutte, principiando la superiora che finisce, e poi le assistenti secondo la formula a suo luogo espressa. Di poi tutte insieme reciteranno l'orazione domenicale e riceveranno dall'abate la generale assoluzione.

6° Avanti che si proceda all'elezione, la superiora deve inginocchiarsi avanti all'abate generale, e rassegnar la sua carica dicendo: „Reverendissimo padre e reverende sorelle, io depongo nelle vostre mani l'ufficio di superiora, che a me indegna commise la congregazione, e chieggo perdono dei mancamenti commessi in questa carica.“ Lo stesso si farà dalle assistenti quando si dovrà procedere all'elezione della nuova che li succeda, usando simili parole, con porre il nome d'assistenti in vece dell'altro di superiora.

7° Venendo all'elezione, la prima sarà la superiora, la quale fattosi il segno della santa croce, scriverà in una carta il nome di chi elegge in questo modo: „Io eleggo N. in superiora del nostro monastero,“ e piegata la cartuccia la porrà nella scatola preparata, di poi faranno lo stesso le altre, principiando l'assistenti, e poi le religiose semplici, e tutte secondo l'anzianità della professione. Se alcuna nello scrivere avrà bisogno dell'opera altrui, l'abate generale o il confessore scriveranno il nome da essa suggeritoli, e piegando la cartuccia la restituiranno a lei, la quale di propria mano la porrà nella scatola.

8° Terminati i suffragij, ciascuna ritorni al suo luogo nel coro, e consegnata la scatola al padre abate generale in presenza delle quattro assistenti e di due sorelle elette a riconoscere i voti, estrarrà dalla scatola le cartucce, e le numererà,

e trovandosi il numero delle cartucce non corrispondente al numero delle vocali, l'elezione è invalida, e in questo caso non si dovranno aprire le cartucce, ma si dovranno gettare nel vaso dell'acqua, e si farà una nuova elezione. Ma se il numero de' voti sarà corrispondente al numero delle vocali, allora l'abbate generale in presenza dell'assistenti e delle suddette due religiose aprirà le cartucce et ad alta voce, acciò sia udito da tutti, pronuncerà il nome dell'eletta. Se questa avrà due voti sopra la metà delle vocali, sarà fatta l'elezione; se poi i suffragj saranno divisi egualmente in due persone, queste due si dovranno escludere da dare il loro voto, e si ritirerà lo scrutinio; e se di nuovo saranno eguali i suffragj, si dovrà preferire quella che sarà più anziana di professione. Ma se tutte due avessero professato nel medesimo giorno, in questo caso si preferirà quella, che è più avanzata d'età.

9° Ma se i suffragj saranno distratti in diverse persone e che in nessuna convenga la maggior parte delle vocali, allora si ripeterà lo scrutinio per la seconda e terza volta, e se anche così non si potrà far l'elezione, in questo caso si prenderanno due o tre delle suddette nominate, di modo che ciascuna abbia almeno la quarta parte de' suffragj; allora queste si manifesteranno alla congregazione con dire: „Le sorelle N. N. hanno più suffragj dell'altre; da queste dunque potrete eleggere la superiora.“ Queste allora che sono nominate si dovranno escludere, e l'altre vocali eleggeranno una delle sopraddette, e quella in cui converrà la maggior parte sarà superiora.

10° Terminato lo scrutinio il padre abate o chi farà le sue voci pubblicherà la superiora nuovamente eletta, e dalle religiose si canterà il salmo XIX: *Exsultat te Dominus* ecc. In tanto dall'assistenti si collocherà nella sedia preparata la nuova superiora, e dalla più anziana li sarà consegnato il sigillo dell'offizio et il libro della regola e delle costituzioni. In tanto le sorelle secondo il loro ordine s'accosteranno a lei, e genuflesse li bacieranno la mano. Ella non si muoverà dalla sua sedia se non quando dovrà andare a votare per la creazione delle assistenti.

11° Non è permesso all'eletta di evitar l'offizio o di ricusarlo, e lo stesso è dell'assistenti, le quali se fossero impedito ad esercitarlo, la superiora coll'altre assistenti surroggeranno una vicaria.

12° Compita l'elezione della superiora si farà coll'istesso ordine e modo l'elezione delle quattro assistenti, e si pubblicherà l'elezione fatta dall'abbate generale o da quello che fa le sue voci, come si è detto dell'elezione della superiora, e la nuova eletta anderà a baciar la mano alla superiora; e poi seduta nella sedia a lei destinata accanto a quella della superiora riceverà al bacio della mano le religiose genuflesse. Le assistenti poi per l'avanti elette ammetteranno al bacio la loro collega eletta dopo di loro.

13° È in libertà della congregazione generale di rieleggere per un altro triennio la superiora e le assistenti, anzi sarebbe espediente che una di loro fosse confermata, acciò sempre vi sia chi abbia pratica degl'interessi del monastero.

14° La segretaria dovrà registrare in un libro che dovrà conservarsi in archivio l'elezione della superiora e delle assistenti, con notar la giornata e l'anno, il nome dell'elette e delle monache che hanno votato, e delle vocali, come anche di chi vi ha preseduto, e del padre confessore.

15° Compita l'elezione di tutte, si farà il rendimento di grazie al Signore, e ponendosi con ordine

genuflesse tutte avanti l'immagine del crocifisso, intonerà la superiora il salmo CXLVIII e i due seguenti, e dopo reciterà l'orazione: *Gratias tibi agimus, Domine Deus noster, unus in substantia et trinus in persona, Pater, Fili et Spiritus sancti* ecc., e l'abbate generale darà a tutte l'assoluzione generale con queste parole: *Deus misereatur vestri et dimittat debita vestra et tribuat vobis absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti*, e risponderanno le sorelle Amen.

16° Nei tre giorni seguenti il padre abate generale da quello che avrà inteso dalle relazioni fatteli in particolare dalle religiose prenderà quelle risoluzioni e farà quei decreti che stimerà opportuni per l'esatta osservanza della disciplina regolare, e per toglier gli'abusi se vi fossero introdotti, e ne incaricherà l'osservanza alla nuova superiora. Nell'ultimo giorno si reciteranno i nomi delle sorelle defunte, e si celebrerà una messa solenne in suffragio delle anime loro; si reciteranno anche i nomi degl'insigni benefattori, e s'ammoniranno le religiose a dir ciascuna cinquanta *Pater noster* et *Ave Maria* per essi; e per fine dall'abbate generale nuovamente si darà a tutte l'assoluzione.

Capitolo II.

Dell'elezione in comune.

1° Nessuna religiosa ha voce attiva e passiva nella congregazione se non ha vissuto nella religione per cinque anni computati dal principio della sua promozione.

2° S'esclude dall'elezione attiva e passiva ogni scomunicata, interdotta, se non avrà ottenuta l'assoluzione; la non professa o pure non soggetta alla regola della nostra congregazione, benchè fusse professa nell'ordine di san Basilio, quell'ancora che ha apostato o che sia passata dalla nostra congregazione, benchè sia tornata alla nostra; quando però fosse passato un triennio dopo il ritorno, e in detto tempo si fosse lodevolmente portata, in tal caso si può ammettere alla voce attiva, e dopo sette anni di lodevole portamento, anche alla voce passiva. Ciò però si faccia sempre coll'approvazione del padre abate. Similmente quella che ha impedimento naturale di pazzia e delira; quella che è notoriamente infame per pubblico delitto, come di percussione, furto, ubriacchezza, e spergiuro; quella che con inganno manifesto ha procurato qualch'offizio; quella che pubblicamente e con scandalo ha detto male del sommo pontefice, del patriarca, o dell'ordinario del luogo, o ha dispreggiati i loro legittimi ordini. Si avverta però che la privazione della voce che proviene *ex delicto*, non *ex defectu naturali*, come sarebbe la pazzia, deve derivare *ex delicto* provalo etiam sommariamente dal giudice competente, il quale cause vice abbia pronunziata la sentenza di privazione della voce, alla quale potrà riabilitarsi *post absolutionem*.

3° Niuna può nell'elezione avere più voci attive, benchè abbia più offizj, ma ciascuna abbia una sola voce.

Capitolo III.

Dell'annua visita di monsignor vescovo.

1° Essendo i monasteri di questa congregazione soggetti alla giurisdizione de' vescovi nella diocesi de' quali sono fondati, perciò hanno l'autorità di visitarli o da se o destinando un altro visitatore, il quale acciò sia ricevuto dovrà esibire la patente della sua delegazione.

2° Si principierà la visita dalla chiesa, alla quale anderanno la superiora e tutte le religiose, e genuflesse per ordine, vi entrerà il visitatore, e dopo

fatta breve orazione intonerà il cantico di Zaccaria che si proseguirà alternativamente dalle religiose, e dopo canteranno il salmo CXLVIII con i due seguenti e riceveranno dal visitatore l'assoluzione.

3° Celebrerà o il vescovo o il visitatore, una messa solenne, et amministrerà la sagra comunione a tutte le religiose. Terminata la messa visiterà il tabernacolo e la pisside, in cui si custodisce il santissimo sagramento, e osserverà se vi sia la necessaria decenza, se si rinnova a tempi debiti, se il tabernacolo sia ben chiuso, e con qual diligenza si tenghi la chiave, e se arda sempre il lume avanti l'altare. Visiterà i vasi dei sagri ogli, le reliquie de' santi e gl'altri altari, osservando se sianomondi e decentemente ornati e composti. Ritornato il visitatore alla porta dell'altar maggiore, darà la benedizione alle monache, comandandoli che quando ciascuna sarà interrogata o in generale o in particolare delle cose spettanti al monastero, debba senza verun riguardo e rispetto umano manifestarli la verità. Dopo questo si leveranno in piedi le religiose, et il visitatore colla superiora e sagrestana visiterà la sagrestia, considerando se i vasi sagri, le sagre suppellettili, i libri, et ogn'altro che appartiene al culto divino sia mondo e ben composto, e farà gl'opportuni decreti. Dopo questo le religiose torneranno al monastero, et il visitatore alla sua abitazione.

4° Visitata la chiesa si farà dal visitatore la visita del monastero. Dalla superiora li sarà data una lista col nome delle religiose e dell'offizio che ciascuna averà, il libro della regola, e delle costituzioni, e i decreti fatti nelle visite antecedenti, acciochè possa riconoscere se si osservi esattamente la disciplina regolare.

5° Entrando in monastero sarà accompagnato da poche persone d'età matura e ben morigerate. Alla porta del monastero sarà ricevuto dalla superiora e da tutte le religiose, e anderà al coro, dove potrà farli un sermone per sempre più infiammarle nell'acquisto della perfezione. Visiterà le celle delle religiose e l'altre stanze del monastero, l'infermeria, celleraria, cucina, refettorio, essendo presente la superiora e quella religiosa che averà la cura di quella stanza. Se sia il visitatore non il vescovo medesimo, ma il suo delegato, una volta solamente in tempo della visita dovrà entrare nella clausura.

6° Alla grata poi il visitatore farà la visita personale delle religiose. Principiando dalla superiora e successivamente per ordine tutte le religiose, interrogherà ciascuna circa il modo che si vive nel monastero, se la superiora sia ubbidita, se esercita lodevolmente il suo officio, se s'osservino le costituzioni da tutte, se vi sia la pace, et in somma procurerà di rendersi informato di tutto quello, che si stimerà conducente al fine per cui si fa la visita, cioè per togliere gl'abusi introdotti e per promuover l'esatta osservanza della monastica disciplina. Doveranno le religiose procedere nelle risposte con sincerità manifestandoli tutti i disordini, che conosceranno esservi nel monastero senza occultarli cosa alcuna; e le risposte che saranno date si scriveranno dal segretario del visitatore.

7° Dovrà ancora il visitatore riconoscere lo stato economico del monastero, e se le rendite siano bene amministrate, e se le religiose siano provvedute del necessario, et a tutto vi procederà il visitatore con lasciar quei decreti che stimerà più confacenti al bisogno secondo la sua prudenza. Procurerà di spedir la visita più presto che potrà per non dar troppo incommodo al monastero.

COUNCIL GENERAL TOMUS XLVI.

PARTI QUARTA DELLE COSTITUZIONI.

Capitolo I.

Dell'obbedienza.

1° L'obbedienza, dice la sagra scrittura, racconterà le vittorie. Acciò dunque possa questa congregazione superare i suoi nemici spirituali e narrare un giorno al Signore molte vittorie, deve essere stabilita sopra una perfetta obbedienza.

2° Per tanto devono tutte le religiose prontamente, semplicemente e cordialmente obbedire alla superiora come a loro madre con un'affetto filiale, e se alcuna trasgredirà l'ubbidienza, sarà corretta e penitensata, ma sempre con ispirito di carità.

3° Tutte le lettere che saranno portate dentro del monastero o che si manderanno fuori, si presenteranno alla superiora, la quale prenderà quell'espedito che giudicherà conveniente, eccettuate però le lettere che venissero o fossero dirette a monsignor vescovo, al padre abbate generale e al confessore, le quali senza aprirle la superiora le farà avere a chi agno indirizzate. Ha facoltà la superiora nei casi particolari con giusta causa di dispensare con alcuna sorella, e tal volta ancora con tutta la comunità, di raro però e con causa urgentissima, circa l'osservanza delle costituzioni; ma in questo caso, come anche se si trattasse di dispensare affatto con tal'una da una tal'osservanza, dovrà la superiora farlo col consiglio del padre abbate generale o del confessore, e non di proprio capriccio.

4° Nessuna sorella farà digiuni, discipline, et altre austerità senz'aver ottenuta la licenza dalla superiora, la quale deve avere il dovuto riguardo alla complessione di chi la chiede.

5. La sera del mercoledì e venerdì per lo spazio della recita del salmo quinquagesimo si farà la disciplina da tutta la comunità.

Capitolo II.

Della castità.

1° Quanto eminente e ben radicata debba essere nelle religiose la virtù della castità, chiaramente si comprende dal riflettere esser loro spose di Gesù Cristo, alla di cui presenza appena sono puri gl'angeli medesimi. Siano per tanto sollecite le sorelle di conservar questo giglio con tutta la diligenza con far spiccar la santa purità così interiore come esteriore in ogni loro parola, gesti et azioni. Procurino sempre di tener gl'occhi bassi, nè mai fissarli in persone di diverso sesso. Non permetterà la superiora che s'introduca in monastero veruna pitura che possa per un tantino offender gl'occhi puri e casti delle religiose, e si guardino da ogni toccamento fra di loro anche per burla o per soverchia domestichezza.

2° Ma perchè la loro purità non dee risplendere solamente alla presenza delle creature, ma quello che più importa dee essere preziosa nel cospetto del Signore, che penetra l'interno del cuore, perciò con ogni possibile diligenza devono custodire l'interno loro da ogni pensiero non solamente impuro, ma ancora che sappia di mondo, non ricordandosi più de' proprij parenti, se non nelle orazioni per tenerli raccomandati al Signore.

3° Quando saranno sole, stiano con tutta modestia, come se fussero viste da tutto il mondo. Si sforino quanto sarà possibile a guisa della colomba di Noè di non posare il piede dei loro atetti in nessuna cosa del mondo, ma starsene sempre racchiuse nella piaga del santissimo costato del loro sposo celeste, dove sarà pienamente sicura la loro purità.

Capitolo III.

Della povertà.

1° È cosa degna di riflessione quanto ardentemente e incuti dai santi fondatori delle religioni la comunità in tutte le cose, di maniera che tutto quello che sarà portato e dato alla casa, dee essere perfettamente ridotto in comunità, senza che giammai alcuna sorella possa aver qualsivoglia cosa per piccola che sia, e sotto qualsivoglia pretesto che possa allegarsi in proprietà particolare. Anzi ciascuna sorella facendo professione rassegnerà e rinuncierà puramente e semplicemente a favore del monastero in mano della superiora non solo la proprietà et usufrutto, ma l'uso ancora di tutto quello che in sua considerazione sarà assegnato alla congregazione. Le limosine o assegnamenti e regali e il guadagno ricavato dai loro lavori da qualsivoglia religiosa sarà del monastero non solo nella proprietà, ma ancora nell'usufrutto.

2° Questo articolo tanto importante acciò sia esattamente osservato, e che siano tolte le affezioni al godimento et uso delle cose temporali, si distribuirà alle religiose tutto quello che si richiede per il loro mantenimento, sia in cibi, vestimenti, mobili per la stanza, senz'elezione nè distinzione che della necessità di ciascuna.

3° Questo s'osserverà tanto esattamente che nè le stanze nè i letti nè l'istesse medaglie, corone, immagini, non resteranno sempre alle medesime, ma alla fine dell'anno si cambieranno fra di loro, con tirarseli a sorte. S'eccezza però, che la superiora, non ostante la sorte, possa provvedere a quelle sorelle di carta che hanno da scrivere e a quelle, che il medico giudicasse che per medicamento della sanità convenisse dar qualche camera più ariosa, e la superiora per se potrà elegger la camera più comoda al ricorso che devono continuamente fare a lei le religiose.

4° Per maggior osservanza di questa santa virtù della povertà, terminata la fabbrica dei monasterij, si limiterà l'entrata che ciascuno deve avere corrispettivamente al numero delle religiose e in riguardo al luogo dove è situato il monastero, acciòchè vi sia quanto basti solamente, e non superfluità; e giunto che sia a questo segno, non si prenderà da quelle che entreranno in religione se non quello che basta per mantenere in quello stato il monastero. Non si permetterà che in esso vi siano mobili che non siano conformi alla semplicità religiosa, e sopra il tutto, che non vi sia robba d'argento, eccettuate le suppellettili della chiesa.

5° Se qualche sorella nell'entrare in religione avesse qualche mobile prezioso che non si stimasse opportuno per la chiesa, si dovrà vendere dopo la di lei professione, e prevalersi del prezzo per i comuni bisogni del monastero.

Capitolo IV.

Dell'umiltà.

1° L'umiltà è il compendio di tutta la disciplina regolare, il fondamento di tutto lo spirituale edificio e il vero carattere dei seguaci di Gesù Cristo signor nostro. Dovranno le religiose avere un particolar' affetto a questa santa virtù, procurando di fare le loro operazioni collo spirito di una sincera e profonda umiltà.

2° S'onoreranno con tutto il cuore l'una coll'altra non tanto coi gesti, posture e parole, ma con sincerità e coi fatti.

3° La superiora dovrà coll'altre sorelle esercitarsi per turno negli officij bassi del monastero, quali sono le scopare, lavare le scodelle, pulire

l'ammalato, e cose simili. Le sorelle averanno la precedenza fra di loro secondo l'anzianità della professione, eccettuate la superiora e le assistenti, come si è detto in altro capitolo.

Capitolo V.

Della modestia.

1° In tutte le loro azioni osservino le sorelle una grande semplicità, modestia e tranquillità, fuggendo il fasto et adornamenti ed affetti mondani; le parole loro siano umili e basse, gli occhi benigni e sereni, e per l'ordinario bassi, principalmente nel coro, nel refettorio, nel capitolo, e alla presenza dei secolari.

2° Eviteranno quanto sarà possibile tutti quei gesti che dinotano leggerezza, e sopra il tutto essendo nel parlatorio, ove osserveranno un'umile e dolce gravità senza familiarizzarsi con quei che B parleranno.

3° Siano umili, affabili, cordiali e franche fra di loro, rispettandosi amichevolmente senza trattenersi in parole, e non parlando se non di cose necessarie, salvo quando li sarà permesso.

4° Nelle loro vesti guardino la nettezza e decenza conveniente allo stato religioso senz'alcuna affettazione o vanità, che sarebbe di scandalo ai secolari che le vedessero.

Capitolo VI.

Dell'offizio divino.

1° Cantino nel coro le religiose le sette ore canoniche notate nel breviario, osservando le rubriche del rito greco.

2° Procurino di pronunziar le parole con distinzione e chiarezza, osservando le pause et accomodandosi nella voce l'una all'altra, componendo la positura del corpo più devotamente che potranno.

3° Al primo tocco della campana siano pronte ad andare al coro, incaminandosi con modestia, gravità e riverenza, e giunte che vi saranno, dopo fatta la genuflessione et adorazione al santissimo sacramento, prendino pacificamente il loro posto senza strepito, e non vi parlino l'una coll'altra, salvo per cose necessarie, et allora con voce bassa e con brevità, e non eschino dal coro, se non per urgente causa, chiedendone la licenza a chi presiede.

4° Se alcuna commettesse un fallo che possa ripararsi, quelle che se ne accorgeranno, dolcemente lo ripareranno, e se si potrà, insensibilmente, come verbi gratia se quelle, che cominciano i salmi avessero preso un'per l'altro, le altre che se ne avvedono, senza far altra mostra, ripigliaranno il salmo tralasciato, sguittandolo senza fretta; ma la sorella che averà fallato notabilmente, chiederà perdono alla superiora in spirito d'umiltà e di sommissione, quando sarà terminato il coro.

5° Le sorelle impiegate nei servizij necessarj del monastero, e che non sanno leggere, non sono obbligate alla recita delle ore canoniche, ma in cambio delle medesime reciteranno quelle orazioni che li saranno ordinate dalla superiora. Quelle poi che sanno leggere dovranno o prima o dopo i loro affari recitar le ore canoniche, poichè le opere buone si possono alle volte differire, ma non per questo è lecito di tralasciarle.

Capitolo VII.

Delle radunanze.

Le sorelle saranno radunate: 1° all'ore canoniche, 2° all'orazione mentale, 3° a ricever le correzioni, 4° alla refezione, 5° alle ricreazioni, 6° all'trattamenti delle letture spirituali, e 7° straordinariamente quando la superiora l'ordinerà.

Capitolo VIII.

Delle ricreazioni e conversazioni delle sorelle.

- 1° Le sorelle sendo insieme nelle ricreazioni e nei lavori, si trattaranno in alcuni discorsi graziosi e santamente allegri, con pace, dolcezza e semplicità, e potranno anche parlare in particolare, purchè almeno sieno tre insieme; avvertiranno però di non dir parole indecenti et incivili, nè meno burlar l'altre o disprezzarle o per la nascita, o per qualche altro difetto.
- 2° Non gli è lecito di giocare nè di tener nel monastero alcun uccello o altro animale di passatempo e di trattenimento.

Capitolo IX.

Del modo di parlar coi forestieri.

Quando le sorelle dovranno parlare con quei che sono fuori del monastero, vi sarà un'altra religiosa destinata dalla superiora che vi assisterà, la quale possa udire quel tanto che si dirà, salvo che per qualche rispetto la superiora permetta che la sorella che parla sia veduta, ma non udita da quella che l'assiste, et in questo caso si tirerà da parte, facendo qualche lavoro, e se sarà giorno di festa facendo qualche libro, o facendo orazione; e se dovrà ascoltare, avvertirà alle parole, e nell'altro caso noterà le azioni per darne conto alla superiora.

Capitolo X.

Della refezione.

1° Vadino le sorelle al refettorio, non per mangiar solamente, ma per ubbidire a Dio nella regola monastica, per udirvi la lezione spirituale, dirvi le proprie colpe, ricevere le ammonizioni, e farvi le mortificazioni, che d'ordinario vi si fanno. V'entrino con gravità e modestia, cogli occhi in terra, e dopo fatto l'inchino al crocifisso si disponghino in fila. Tre potranno inginocchiarsi avanti la tavola della superiora e dire ciascuna brevemente e chiaramente qualche sua colpa.

2° La superiora al suo luogo dirà il Benedicite, e le sorelle durante la benedizione terranno chinata la testa.

3° La lettorza con quella che ha da servire alla mensa dirà *Iube domine benedicere*, la superiora risponderà *Mensa caelestis* ecc. Poi la lettorza nel pulpito col segno della santa croce comincerà la sua lettura, dicendo: "Il capitolo N., parte N., del libro N. Benedicite mater"; e la superiora risponderà *Orationibus patrum nostrorum* ecc. Allora le sorelle spiegheranno le salviette, ma non cominceranno a mangiare avanti che principij la superiora.

4° Quelle che verranno tardi per negligenza bacieranno la terra, in mezz' al refettorio.

5° Se alcuna sia troppo delicata, o troppo ingorda nel mangiare, nell'entrare in refettorio invochi l'aiuto del Signore per vincere questa passione.

6° Si potrà stare in tavola un'ora intiera, se sarà expediente, per dar comodo di mangiare a quelle che lo sogliono far lentamente, et in tanto quelle che averanno terminato, staranno alla lezione spirituale, nè usciranno dal loro posto avanti il rendimento di grazie, se non occorresse qualche urgente necessità, chiedendone la permissione alla superiora. Mangieranno con indifferenza ciò che li vien dato, o che li piaccia o non li piaccia, ricevendolo come dato dal Signore con rendimento di grazie.

7° Quando si fanno le solite mortificazioni, che non è che a cinque per volta, le sorelle alle quali saranno baciati i piedi, ne spoggeranno uno solo, inchinandosi alquanto, se quella che li bacia è la

superiora. Quelle che gli avranno baciati, ritorneranno in mezzo al refettorio a baciare la terra e torneranno ai loro luoghi.

8° Quelle che mangiano in terra, finito che averanno, si metteranno, in ginocchio o a sedere nel medesimo luogo, in sino al segno, quale dato, baciata la terra, torneranno al loro posto.

9° Nei giorni di festa e di capitolo e in assenza della superiora e della vicaria non si diranno le colpe nè si daranno gli avvisi.

10° Quella che servirà in tavola si porrà un zinale. Nel presentar la sua porzione alla superiora li farà un inchino, il che farà ogni volta che li passerà avanti; dopo presenterà le porzioni all'assistente, e seguirà alle sorelle poste al lato destro, e di poi a quelle del lato sinistro. Ciascuna prenderà la sua parte senza fare scelta, e nessuna darà all'altra veruna cosa della sua parte.

11° Chi servirà avverta bene che niente manchi alle sorelle; che se il numero fosse grande, si deputeranno a tal'effetto due altre.

12° Fra i libri che si dovranno leggere vi sarà il direttorio e le costituzioni, nelle quali si tralascieranno i capitoli che riguardano la superiora e la direttrice delle novizie. Le costituzioni dovranno esser lette avanti il tempo della visita dell'ordinario.

13° Ogni una leggerà in tavola nella sua settimana per ordine, se pur sappia leggere bene, et abbia voce sufficiente. La superiora è esente dal leggere in tavola.

14° Si farà la lettura chiaramente e distintamente, e con pausa. Si comincerà colla lettura d'un capitolo delle costituzioni, ma il venerdì si leggerà la regola in tutto, il tempo del pranzo.

15° Terminato il tempo del mangiare la superiora darà il segno per finire, picchiando la tazza, e la lettorza dirà: *Amen. Orationibus patrum nostrorum* ecc. Le sorelle risponderanno *Amen*. Calata la lettorza si farà il ringraziamento, e poi la lettorza con quella che ha servito a tavola in mezzo al refettorio bacieranno la terra et anderanno a tavola. La superiora dopo il rendimento di grazie darà gli avvisi, e le sorelle dopo fatto l'inchino alla superiora se ne anderanno con silenzio.

16° Si osserveranno esattamente tutti i digiuni del nostro rito e le astinenze solite praticarsi dai religiosi: niuna fuori del pasto nè mangierà senza licenza, nè bevverà, la quale chiederà alla superiora con confidenza esponendoli il proprio bisogno.

17° Nei giorni di domenica dopo che la superiora avrà data la benedizione alla lettorza, s'inginocchieranno tutte le sorelle per ricever la benedizione dalla superiora. La formola della benedizione è la seguente: *Benedicat vos Dominus et custodiat et ostendat vobis faciem suam, et misereatur vestri, et accordet ad vos Dominus facie sua et concedat vobis pacem.*

Capitolo XI.

Della cura che devono avere le sorelle della loro sanità.

1° Dovranno le sorelle avere una cura moderata della loro sanità, et a tal fine conviene, che quelle che non hanno veruna carica s'esercitino, quanto si può, nelle opere corporali, come di fare qualche lavoro nell'orto, portar legna, scopare il monastero, e cose simili. Il monastero si scoperà almeno due volte la settimana, conforme prescriverà la superiora.

2° Ammalandosi qualche sorella, si porterà all'infermeria, qual luogo deve esser vago e pulito, e se si può, vi si potranno mettere qualche mazzetto di fiori.

3° Dovrà l'inferma ubbidire al medico, e s'acquirità quanto da esso sarà ordinato; s'avrà per la

medesima tutta la carità, e sarà cura della superiora di farla provvedere di tutto il necessario, e che li siano dati in tempo i santi sacramenti.

4° Se l'inferma sarà novizia, dopo che averà ricevuto il viatico, il confessore o la superiora l'interrogheranno se volesse far la professione, e mostrandone desiderio la farà secondo la seguente formola: *Ego N. promitto Deo, consentientibus et acceptantibus me in hoc ordine reverenda nostra matre superiora, nostrisque sororibus, perpetuam paupertatem, castitatem et obedientiam.*

5° In caso di morte avanti che facesse la professione, sarà riguardata come professa.

Capitolo XII.

Dei lavori.

1° I lavori che vengono da fuori siano ricevuti dalla superiora, o dalla deputata da lei, e non da verun'altra, et il prezzo sia messo in comune, il quale si richiederà con dolcezza e mansuetudine, e che sia giusto, nè s'accetti veruna commissione di vendere e comprare per i stranieri.

2° S'astenghino dai lavori che servono per nutrire la vanità. Non si dica quali siano quelle sorelle che fanno i lavori nè alle medesime per chi servono. E benchè siano obbligate a farli con gran fedeltà e diligenza, ad ogni modo per lasciarli il tempo d'attendere all'orazione e non opprimerle con soverchia strettezza ad impiegarsi nei lavori, la superiora non li prefiggerà un termine, nel quale debbano esser compiti, ma lo lascerà alla loro diligenza e prudenza; ma se le scorgesse negligenti, l'avviserà o farà avvisare.

Capitolo XIII.

Del conto d'ogni mese.

1° Il rendimento de' conti della propria coscienza che devono fare le religiose alla superiora di cui si tratta nel capitolo XII della prima parte, si farà puntualmente da ciascuna una volta il mese, da cui ne riporteranno un gran profitto per le anime loro per arrivare alla perfezione.

2° Nella prima comunione d'ogni mese ogn'una faccia da sé sul fine dell'orazione mentale la rinnovazione della professione, e per questo fine ogni sorella avrà in iscritto la formola della sua professione, che allora leggerà, e la vigilia della comunione suddetta di ciascun mese s'avviseranno a prepararsi per quest'azione.

Capitolo XIV.

Della correzione.

1° Commettendo una sorella qualche fallo legghiero, l'altre sorelle con dolcezza e carità l'ammoniranno; ma in caso che continuasse, ne diano avviso alla superiora. Ma se il fallo è d'importanza e occulto, quella che se ne sarà accorta, ne faccia dolcemente la correzione fraterna secondo il vangelo fino a tre volte, dopo le quali se la delinquente persisterà nei suoi errori, l'accusi alla sola superiora, acciò che per tutte le vie possibili vi provveda; ma se l'errore non è occulto, subito ne avviserà la superiora.

2° In caso che il fallo qual'è scoperto, per lo scandalo, danno e conseguenza, che porta seco, paresse doveri prontamente manifestare alla superiora, quella che l'averà veduto o saputo, piglierà consiglio dalla superiora medesima, o dal confessore, senza manifestarli la delinquente, se non quando il loro parere fosse che si dovesse nominar la colpevole.

3° Acciò che l'emendazione in questa congregazione sia persistente e sempre più maggiore, la su-

periora a ciascuna religiosa assegnerà un'aiutatrice, ingiungendo loro d'aver cura particolare d'occurarsi scambievolmente all'amor di Dio, e correggersi dei loro mancamenti in ispirito di dolcezza o carità, e senza passare in qualsivoglia modo ad alcun'altra particolarità fra di loro, et allora si pregheranno l'una coll'altra di fare attentamente quest'offizio, il quale poi praticeranno fedelmente senza mostrar disgusto o diffidenza, avvertendo di non mai mescolare nelle loro correzioni la censura e mormorazione degli altrui difetti.

Capitolo XV.

Della radunanza particolare per le correzioni.

1° Il lunedì tutte le sorelle professe si radunino nel luogo destinato per la correzione, senza che alcuna possa dispensarsene se non per causa molto considerabile, et ivi dopo aver recitato il *Veni sancte Spiritus*, la superiora dirà tutto quello che li pare doverli dire per il bene spirituale della congregazione. Se alcuna avesse qualche cosa da proporre sopra il medesimo soggetto, non lo dirà nel medesimo tempo, ma lo proporrà anticipatamente alla superiora; dopo questo chi vorrà, potrà dire le proprie colpe, e la superiora la correggerà con dolcezza e carità.

2° La superiora in quest'adunanza potrà leggere o far leggere qualche avvertimento cavato da qualche libro devoto, o pure un articolo della regola; e perchè in ogni congregazione fatta nel nome del Signore, vi si trova esso presente, quindi a questa radunanza fatta unicamente a maggior gloria sua vi staranno le religiose con gran riverenza, attenzione e divozione, immaginandosi di vederlo in mezzo a loro, per ispirazione del quale li sia suggerito quello che rimira la loro maggior perfezione.

Capitolo XVI.

Dell'andare al letto.

1° Siano le sorelle pronte d'andare a riposare all'ora stabilita, e per quanto sarà possibile tenghino attento il loro spirito al punto della meditazione per la mattina seguente che si sarà letto.

2° Siano esattissime in custodire l'onestà, non iscoprendosi in veruna maniera, e stiano con molta vigilanza per non esser vedute nè a levarsi nè a coricarsi, specialmente se ciascuna non avrà la sua camera.

3° Si mettino in quella positura come se vedessero cogli occhi proprii il Signore e lo ringrazino perchè li da quella piccola comodità, quando egli e molti santi dormivano sopra la nuda terra, e s'avvezino a prender sonno con qualche buon pensiero.

Capitolo XVII.

Del levarsi le sorelle e dell'indirizzare la loro intenzione, e della meditazione.

1° Nel destarsi le sorelle, devono procurare di porre in Dio l'anime loro con alcuni santi pensieri, immaginandosi per cagion d'esempio che il sonno è un'immagine della morte e lo svegliarsi della resurrezione, e diranno col santo Giob: *Io credo che il mio redentore è vivo, e che risorgerà nell'ultimo giorno. Fate, mio Dio, che questo sia per la gloria eterna, e che nel mio seno riposi questa santa speranza.* O pure potranno dire: *In questo giorno, mio Dio, voi mi chiamerete, et io vi risponderò; porgerete la mano destra alla opera delle vostre mani. Voi, Signore, tenete contati tutti i miei peccati, ma perdonatemi tutti i miei peccati.* Con queste o altre simili aspirazioni aleranno la mente al Signore come li suggerirà lo Spirito santo.

3° Cominciando a vestirsi ringrazieranno il Signore dei benefizij ricevuti, e fatto il segno della santa croce diranno: „Copritemi, Signore, col manto dell'innocenza, e colla veste della carità. Ah mio Dio, non permettiate che io comparisca alla vostra presenza ignuda di buone opere.“ Dette queste o simili aspirazioni s'apparechieranno per l'esercizio della mattina pensando brevemente all'imperfezioni alle quali sono più soggette et alle buone risoluzioni che devono fare conto di esse.

3° Sonando l'Ave Maria si porranno in ginocchio, e dopo averla recitata adoreranno il Signore presente col più intimo del loro cuore: lo ringrazieranno di tutti i benefizij ricevuti coll'offerire loro medesimo al suo santo servizio in unione di quell'offerta fatta sul legno della santa croce al suo eterno padre dal nostro redentore, pregandolo della sua grazia per far bene e con frutto la meditazione per l'intercessione della beatissima vergine, del sant'angelo custode e dei santi loro protettori.

4° La meditazione la mattina durerà un'ora sopra i punti che si dovranno leggere la sera in comune, servendosi di quei libri che si giudicheranno più a proposito dalla superiora col consiglio del padre confessore. Si potrà fare da ogn'una nella propria cella, se pure dalla superiora non si stimasse più espediente di farla in comune. Nel giorno dopo pranzo nella stessa maniera, recitato il vespro, si tornerà a far la meditazione per mezz'ora sopra i punti medesimi della mattina.

5° Ogn'una rifarà il suo letto e si laverà avanti che esca dalla camera.

6° Una volta l'anno per una settimana dal padre confessore si daranno gl'esercizij spirituali a tutte le religiose, lasciando all'arbitrio della superiora d'allungarli qualche giorno di più; nel tempo degli exercizij nessuna religiosa andrà al parlatorio, eccettuata la superiora per qualche urgentissima causa.

Capitolo XVIII.

Della retta intenzione in tutti gl'esercizij.

Le sorelle che vorranno far progresso nella via del Signore devono nel principio d'ogni loro azione chiederli il suo aiuto et offerirli ciò che faranno, sopportando con pace e dolcezza di spirito ogni travaglio e mortificazione che gl'occorrerà come proveniente dalla paterna sua mano. E parimenti se mangiano o bevano, se lavorano o riposano, devono secondo l'insegnamento di san Paolo procurar di farlo in nome e gloria del Signore e per il solo suo compiacimento.

Capitolo XIX.

Del modo d'udir la santa messa.

1° Mentre il sacerdote si prepara per celebrare, devono le religiose porsi alla presenza del Signore, e quando principierà la messa, conviene che si prostino in ispirito avanti a lui, con dimandarli lume per conoscerne i proprij peccati, detestarli e chiederli perdono. Dopo questo si potrà dir la corona ed altre preci di più gusto fino al vangelo, al quale conviene alzarsi per testificare d'essere apparecchiata a caminar nella via dei comandamenti evangelici; e nel segnarsi la fronte, la bocca e il cuore, dirà: „Sia il Signore nel mio spirito, nella mia bocca e nel mio cuore, acciochè riceva il suo santo evangelo.“ Quando si dice il *Credo*, si protesterà di voler vivere e morire nella santa fede cattolica. Dopo il *Sanctus* conviene con grand'umiltà e riverenza pensare al gran beneficio della nostra redenzione, supplicando il nostro Signore ad applicare il

sacrificio per la salute di tutto il mondo, et in particolare per la nostra, e per i figli della santa chiesa, a maggior gloria di tutti i santi et lo sollievo delle anime del purgatorio. Alla consecrazione conviene adorare il divin sagramento, poi col sacerdote offerirlo all'eterno padre per la remissione dei nostri peccati, e di quelli di tutto il mondo. Dopo la consecrazione si ringrazierà Gesù Cristo per la sua passione e per aver istituito per sua memoria questo sacrificio.

2° Quando il sacerdote reciterà il *Pater noster*, si dirà o vocalmente o mentalmente con lui con grand'umiltà e divozione. Finito ciò, se non si farà la sacramental comunione, bisogna fare la spirituale, approssimandosi a Cristo Signore nostro con un santo desiderio d'essere a lui unito e di riceverlo nel suo cuore.

3° Quando dal sacerdote si darà la benedizione, si pregherà il Signore a dare la sua, con riempire il nostro cuore del suo santo amore.

Capitolo XX.

Dell'esame della coscienza.

1° Devono le sorelle far due volte il giorno l'esame, la mattina dopo mattutino, e la sera dopo compieta, in questa maniera. Ringrazieranno il signore nostro Gesù Cristo dei suoi benefizij, et in particolare d'averle redenti col suo preziosissimo sangue, d'averle provvedute di tanti mezzi per conseguir la salute ed anche conservate in vita fino a questo tempo. Riconosceranno d'averli malamente corrisposto, e di non aver spesa quella giornata senza qualche caduta. Chiederanno lume per conoscerne i proprij mancamenti e reciteranno il *Confiteor* fino a *Mea culpa*, e faranno una diligente ricerca di tutte le loro azioni, pensieri e parole dopo l'ultimo esame.

2° Ritrovato il numero e la specie dei loro peccati, gli aggiungeranno agli altri dell'esame precedente, e di tutti ne chiederanno perdono al Signore, con fare un fermo proposito d'emendarsi mediante la divina grazia, che chiederanno umilmente al Signore. Raccomanderanno al Signore le anime loro, pregheranno per la santa chiesa, per i loro parenti, e per tutti quelli ai quali sono particolarmente obligate, nè si dimenticheranno dell'anime del purgatorio, con ricorrere all'intercessione della santissima vergine, del sant'angelo custode, dei santi loro avvocati. Se in esaminarsi non troveranno che notare, s'umilino dinanzi a Dio, ringraziandolo e confessando d'aver molti mancamenti, de quali non hanno nè memoria nè cognizione. Per facilitar quest'esame, sarà molt'utile, allorchè cadono in qualche difetto fra il giorno, l'esaminarsene incontanente e rimirare da che movimento è proceduto per umiliarsi avanti il Signore et istamparlo nello spirito per metterlo nell'esame seguente.

3° Nell'esame che si fa la mattina non vi è bisogno d'usar tante formalità, ma recitato il *Confiteor*, bisognerà osservare, come la persona si è portata nella recita dell'offizio e nell'orazione mentale, e se vi trova colpa, aggiungerla alle precedenti, e far l'atto di contrizione, con fermo proponimento. Nell'esame della sera riflettono come si sono portate in coro, nell'orazione mentale, nei loro offizij, nell'osservare il silenzio, e cose simili.

4° Olt' a quest'esame generale, potranno praticare l'esame particolare sopra qualche virtù particolare opposta a quelle imperfezioni nelle quali sogliono più facilmente cadere.

Capitolo XXI.

Della ricreazione.

1° La ricreazione durerà mezz'ora dopo pranzo et altrettanto dopo la cena.

2° Andando le sorelle al luogo della ricreazione dimanderanno grazia al Signore di non dire nè far cosa che non sia a maggior gloria sua. Entrate che saranno nella stanza della ricreazione la prima loro parola sia: „Benedetto sia il nome di Gesù“. Lo stesso saluto faranno nel parlatorio, e si metteranno alla ricreazione per il loro ordine.

3° Non vi vadino con portamenti malinconici e mesti, ma con volto allegro et affabile, e i loro discorsi per lo più siano circa l'affezioni dell'anima e delle sue infermità, come costumavano i padri dell'eremo.

4° Dovendosi le sorelle ricreare con semplicità e franchezza per ubbidienza, così devono per divozione affezionarsi a ragionar sovente di cose buone.

5° Se alcuna fusse avveza a troppo ridere, a parlar troppo alto e con lode delle cose sue, o cose simili, farà un poco d'avvertenza a quest'imperfezione e farà reiterati propositi d'emendarsi con invocar l'aiuto dello Spirito santo.

6° Non stimino cosa di poca virtù il far bene la ricreazione, e perciò non vi vadino a caso, o per usanza, ma con preparazione e divozione.

7° Nel tempo della ricreazione andrà a turno una sorella, e di tanto in tanto avviserà tutte della presenza di Dio, e nel fine dirà alcuna cosa buona da ritenersi.

8° Se quel giorno sarà festivo, faranno la lettura dell'epistola et evangelio di quel giorno o qualche punto per la comunione, o pure conferiranno sopra qualche buona e pia materia nel modo che saranno avvisate della superiora.

9° Penseranno in fine a ciò che loro bisogna o per i lavori o per i loro officij per dimandarlo. L'officiali le avviseranno dell'ora comoda per dargli quello che averanno di bisogno, e saranno fedeli a darglielo nell'ora assegnata; e se averanno bisogno di far venire più cose di fuori, lo noteranno in un biglietto che daranno all'economa.

10° L'assistente parimente avviserà ciò che dovrà farsi nell'offizio di ciascuna, quando vi sarà da farsi qualche cosa di straordinario.

Capitolo XXII.

Del silenzio.

1° Oltre il severo silenzio ordinato dalla regola ne tempi stabiliti, conviene anche sia osservato nei dormitorij. Quando si darà il segno per le obbedienze, s'alzino subito le sorelle e stiano in piedi con un aspetto umile e devoto, aspettando l'obbedienza e dicendo fra di sé: „Signora, parlate che la vostra orecchia vi ascolta. Oh mio Dio, fatemi degna d'adempiere la vostra santa volontà“; e riceveranno quello che li sarà imposto dalla superiora come se li fusse comandate dal Signore medesimo, senza replicare nè apportar scusa per non farlo, se pur non l'occorresse di dover fare nel medesimo tempo qualche altra cosa urgente, nel qual caso lo dovranno manifestare alla superiora et coaguir senza replica quello che l'ordinerà.

2° Dato poi che sarà il segno del silenzio, quelle che non saranno impiegate in un particolare negozio, si ritireranno alla propria cella, e altrove, e con silenzio s'occuperanno nei loro lavori, e in quello che dalla superiora li sarà stato commesso.

Capitolo XXIII.

Della confessione e comunione.

1° Essendosi le religiose di questa congregazione per amor del loro sposo Gesù allontanate da ogni umana consolazione et avendo rinunziate a tutti i diletti mondani, è ben dovere che abbiano la comodità di consolarsi colla presenza reale del loro celeste sposo. Per tanto in ogni domenica e festa di precetto dovranno tutte ricever la sagra comunione, e negli altri giorni della settimana lo potranno fare col parere del padre confessore e colla licenza della superiora. In quanto poi all'inferme che non potranno andare in coro per comunicarsi, si porterà ad esse il santissimo sagramento ogni otto giorni se la qualità del loro male lo permetterà.

2° Nei giorni di comunione si darà colla campana il segno per la confessione; perciò procureranno tutte d'essere apparecchiate e andranno per ordine al luogo assegnato, cioè al confessionale, incominciando dalle vestiende, dipoi le novizie, poscia le professe, e per ultimo la superiora. Per quanto sarà possibile, non si confesseranno in tempo che si recita il divin'offizio, eccettuate quelle che non sono di coro.

3° Si comunicheranno con ordine, cominciando la superiora, e poi l'altre secondo la loro precedenza. Andando a comunicarsi faranno un inchino alla superiora, e prima d'inginocchiarsi faranno la genuflessione; si presenteranno alla fenestrella col velo sino al naso e colla testa dritta e ferma. Dopo la comunione subito si ritireranno alla parte sinistra, e fatta la genuflessione al Santissimo e l'inchino alla superiora, si rimetteranno ai loro luoghi.

4° La prima comunione di ciascun mese l'applicheranno per ottener dal Signore la grazia d'osservar fedelmente li di loro voti, la seconda per l'esaltazione della santa chiesa, per il sommo pontefice e per gli ecclesiastici, la terza per la conservazione, unione e perfezione di questa congregazione, la quarta per la conversione degli infedeli e peccatori, la quinta per l'unione e concordia fra i principi cristiani e per l'altre pubbliche necessità della santa chiesa; una comunione tutt'insieme l'applicheranno per le anime del purgatorio nel giorno della commemorazione solenne de' defunti.

5° Alla notizia che averanno le sorelle della morte dei loro parenti più prossimi, potranno con licenza della superiora applicar per le anime de' medesimi la santa comunione, et altre anche di più. Quelle che si comunicheranno straordinariamente, non per questo sono impedito di comunicarsi nei giorni stabiliti.

Capitolo XXIV.

Delle minute licenze.

È in libertà delle sorelle senza espressa licenza della superiora, 1° d'andar a visitare il santissimo sagramento per farvi con brevità qualche atto di adorazione; 2° quando passeggiano per il monastero possono fare quell'orazioni vocali che vorranno; 3° di stare in coro nei giorni festivi circa mezz'ora dopo le orazioni mattutine; 4° di fare anche in giardino la lettura spirituale; 5° di passeggiare o ritirarsi in luogo solitario, facendo i loro lavori, in ore che non sono di comunità, in modo che questa libertà non apporti nocimento allo stare raccolte; 6° di leggere in ogni ora che loro sarà comoda qualche capo delle regole e costituzioni, e qualche altro libro spirituale per distrarsi dalle tentazioni e raccogliere il loro spirito; 7° di cantar nel tempo della ricreazione qualche canzone spirituale, e anche in tempo del silenzio, purchè sia sotto voce e che

non interrompino le altre religiose; 6° durante il A qui non sono tassate, potrà la superiora tassarlo col silenzio potranno con voce bassa e brevemente consigli dell' assistenti o del padre confessore parlare di cose necessarie.

PARTÈ QUINTA.

DELLA COLPA E CASTIGHI.

Capitolo I.

Del modo che deve tenere la superiora nel castigar le delinquenti.

1° Perchè le costituzioni del nostro ordine non obbligano con colpa grave, se non nel caso vi si unisca il disprezzo e scandalo, ma per mantenere la disciplina regolare si dee imporre la pena a quelle che le trasgrediscono; perciò ora si tratta delle pene che s' impongono per corregger le colpe.

2° In primo luogo s' ammonisce la superiora a riflettere di dover trattar colle religiose in spirito di lenità. Onde non adoprerà rimedij più severi, se non dopo l' attento esame della causa. Il fine che dee avere nel venire al castigo dee esser quello dell' emendazione de' delitti, e non già la ruina delle delinquenti. Onde il più delle volte o per se o per altre premetterà al castigo la caritativa ammonizione delle delinquenti, le quali se non basteranno, allora per non rendersi essa colpevole appresso il Signore, dovrà senza verun rispetto venire alla pena.

3° Nell' ingiunger le pene, s' avrà riguardo alle circostanze che l' accompagnano, in vigore delle quali rimanendo più grave la colpa, si deve anche aumentar la pena. Si leggerà alla mensa comune scritta in una cartuccia dalla superiora o dalla vicaria la colpa e la pena, col nome della delinquente, in caso però che la stessa delinquente non eleggesse di volersi da se accusare in pubblico, il che anche dalla superiora li potrà essere ingiunto, quando lo stimasse espediente nel Signore. La pena più grave e la gravissima non s' imporranno dalla superiora senza il maturo consiglio dell' assistenti, et in oltre dovrà costare del delitto, mediante la confessione della delinquente o pure di competenti testimonij; e se il fatto sarà considerabile, se ne richiederà anche il parere del padre abate generale. Colle religiose di provetta età potrà la superiora dispensare circa alcune pene poco convenienti alla loro età, purchè non si tratti di colpa più grave o gravissima, nelle quali non avrà l' arbitrio di commutarle se non nel caso di una causa molto urgente. Dee la superiora nell' ingiunger la pena astenersi da usar parole ingiuriose, contumelie o imprecazioni, et in caso che ciò facesse, sia ammonita anch' essa dalle assistenti. E se dopo tre ammonizioni non vederanno in essa l' emenda, ne daranno la relazione al padre abate generale, dal quale li sarà ingiunta una pena dovuta alla colpa.

4° Se alcuna religiosa per arroganza, ostinazione o altra perturbazione d' animo ricuserà di sottomettersi alla penitenza ingiustata, la superiora ordinerà d' inchiodarla in cella, e poscia manderà ad essa alcune pie sorelle per ammonirla ad ubbidire. Ma se ciò non ostante vorrà perseverare nella contumacia, resterà rinchiusa nella cella per tre giorni, e si sostenterà col solo pane et acqua.

5° Le colpe si dividono in leggieri, gravi, più gravi e gravissime, alle quali dee essere proporzionata la pena, come di sotto si spiegherà. Non potrà la superiora colla sua autorità senza il consiglio dell' assistenti commutar le pene et in vece delle gravi imporre le leggieri, o pure per colpe leggieri imporre penitenze gravi. Le pene poi che

Capitolo II.

Della leggiera colpa e pena.

Delle colpe leggieri non vi è numero; da quelle che si notano qui, facilmente si potrà giudicar dell' altre.

1° La colpa leggiera è, se alcuna non sia venuta con prontezza all' incominciamento dell' officio divino, o della congregazione, o della conferenza spirituale.

2° Se alcuna abbia detto o fatto alcuna cosa d' onde si offendano le sorelle, senza che l' abbia preveduto.

3° Se alcuna per negligenza abbia rotto o perso alcuna cosa degl' utensili, o sparso qualche cosa de cibi o delle bevande.

4° Se non sia intervenuta alla refezione comune.

5° Se nelle ore stabilite abbia trasgredito il silenzio.

6° Se abbia mormorato circa il vitto o vestito, o circa altra cosa che riguarda la comunità.

7° Se alcuna delle deputate ai comuni officij abbia trascurato quello che apparteneva al proprio officio.

8° Se fuori del tempo della refezione abbia mangiato o bevuto senza licenza.

9° Se abbia trascurato d' assistere all' officio assegnatoli nella lista.

10° Se nelle sagre cerimonie del divino officio si sia portata con poca decenza o abbia trascurato o aggiunto qualche cosa non contenuta nelle rubriche.

11° Se abbia fatto rumore, strepito o schiamazzi.

12° Se abbia avvedutamente drizzati gl' occhi a rimirar la vanità.

13° Se abbia chiuse le porte impetuosamente con strepito, o abbia camminato frettolosamente colle vesti scomposte.

14° Se sia stata negligente in custodire i suoi abiti.

15° Se messa dall' amor proprio si sia posta a pianger teneramente.

16° Se per negligenza abbia tardato d' andare al lavoro.

17° Se abbia senza licenza imprestato alcuna cosa alle sorelle.

18° Se in cose leggieri abbia protervamente sostenuto il proprio sentimento.

Se alcuna delle sorelle sarà caduta nei riferiti o simili mancamenti e sarà stata denunziata o scoperta, o pure da se s' accuserà dei medesimi, la superiora ingiungerà alla delinquente la recita di un salmo o d' alcune orazioni domenicali, o genuflessioni in coro, avendo riguardo alla qualità della colpa e della persona delinquente, aggravando o diminuendo la penitenza secondo la sua prudenza.

Capitolo III.

Della colpa grave e pena.

1° Si giudica colpa grave, se una abbia fatto rissa con altre sorelle, se l' abbia ingiuriate, proferito minacce o maledizioni, e lo stesso se abbia fatto con persone esterne al parlatorio.

2° Se sia solita giurare, dir bugie, o burlare per mutver l' altre con buffonerie o gesti vani a ridere.

3° Se si sia messa a ridere e far ridere l' altre in loro.

4° Se sia solita non osservare il silenzio nelle ore stabilite, e di essere all' altre occasioni di scandalo.

5° Se abbia seminate discordie fra le sorelle con riportar detti o fatti, o in altro modo.

6° Se conversando colle sorelle e con altri abbia dato motivo d' alcuna sospetto.

- 7° Se abbia fornito senza la tonica.
 8° Se nel tempo del dormire esca dalla sua cella, e vada vagabonda per il monastero.
 9° Se abbia prese medicine o fattosi levar sangue senza licenza.
 10° Se abbia rimproverato a qualche sorella le colpe passate, delle quali ne avesse fatta la penitenza.
 11° Se abbia violato i digiuni monastici.
 12° Se abbia trahciato di andar la messa o pure di confessarsi e comunicarsi, o intervenire al coro senza licenza della superiora.
 13° Se in tempo del silenzio abbia parlato colle sorelle, e ciò con perturbazione notabile dell'altro.
 14° Se abbia data risposte temerarie.
 15° Se con isdegno abbia allegata scusa di sé.
 16° Se per evidente negligenza abbia mancato al proprio officio.
 17° Se non si sia approfittata delle correzioni, e se abbia mostrato penitenza o fastidio delle medesime.
 18° Se abbia proferite parole dispettose contro la modestia.
 19° Se sia entrata nei luoghi degli officij senza licenza, nè abbia restituito ciò che avea preso.
 20° Se abbia dimostrato difficoltà di far ciò che li sia stato comandato, o fattone querela.
 21° Se abbia mostrata troppa ed abituale curiosità in cercar le novelle.
 22° Se abbia dispresate le sorelle o rinfacciatoli alcun difetto naturale o spirituale e trattato con loro senza il dovuto rispetto.
 23° Se sia solita di commutar alcune cose di suo uso senza licenza.
 24° Se abbia trascurate alcune cose, benchè leggiere, imposteli dalla superiora.
 Per le sopradette e simili cose s'ingiunga digiuno, o stretto silenzio per alcun tempo, o genuflessioni, o prostrazioni in refettorio in tempo della mensa, o in coro con orazioni, secondo l'arbitrio e prudenza della superiora.

Capitolo IV.

Della più grave colpa e pena.

- 1° Se alcuna abbia violati i digiuni della chiesa.
 2° Se abbia manifestamente commesso un peccato mortale contro i comandamenti di Dio o della chiesa.
 3° Se abbia tessuta una calunnia contro alcuna sorella.
 4° Se abbia procurato d'essere esente dalla superiora.
 5° Se per contumacia o per ribellione sia stata disubbidiente alla superiora, o abbia fatta contenzione con essa.
 6° Se abbia rivelate le cose segrete del monastero agli estranei.
 7° Se sia stata contumace o disubbidiente al prelado ecclesiastico in quello, che a lui si appartiene.
 8° Se con piena avvertenza abbia dette bugie con animo di recar notabil nocimento ad alcuno.
 9° Se per odio verso qualche persona abbia insidiato alle di lui azioni per accersarlo.
 10° Se per iracundia e sdegno si sia mossa ad accipar una sorella.
 11° Se per malizia abbia procurato di udire ciò che si esoneva alla superiora.
 12° Se sia andata al parlatorio senza licenza.
 13° Se sia entrata in tempo di dormire nella cella d'un'altra senza necessità.
 14° Se per dispregio abbia trasgredito la regola.
 Per queste e simili cose s'ingiungano digiuni, e assegnì l'ultimo luogo, e ordinino prostrazioni in coro o nel refettorio, quando v'entrano le sorelle,

separazione dall'altro, di maniera che nessuna si misca con lei, o li mandi alcuna cosa; non si chiami ad alcun officio; li si ponga la mensa separata; li s'ingiunga la privazione della voce attiva e passiva per alcuni anni; le quali penitense si potranno dalla superiora col consiglio dell'assistenti, avendo riguardo alla qualità del delitto e delle circostanze, che lo rendono più o meno grave. Potrà la superiora nell'imporre le pene esser più inclinata alla benignità che alla severità, poichè altro non si pretende colle penitense che di render le sorelle umili e farli conoscere i loro doveri, acciò che si emendino e siano d'edificazione all'altre sorelle.

Capitolo V.

Delle colpe e pena della superiora.

- 1° Tutto quello che si è detto della colpa leggiere, grave e più grave delle suddite, s'intende ancora della superiora rispettivamente; onde ancora commettendo simili colpe dovrà esser punita dall'abbate generale.
 2° Le colpe leggiere della superiora sono, se abbia trascurato di visitar le celle delle monache e le officine o da sé o per mezzo della sua vicaria; se abbia senza causa trascurato d'intervenire all'officio divino o alla mensa comune; se abbia esepitate l'ecclesiastiche cerimonie senza la dovuta decenza; se abbia detta o fatta alcuna cosa d'opde s'offendino le religiose; se si sia portata verso di loro con notabile parsimonia; se si sia dimostrata più propizia o più aspra verso l'una che verso l'altra sorella; se abbia dato cosa notabile del monastero agli ostori senza causa legittima. — Per simili difetti l'ingiungerà l'abbate generale o la recita di qualche salmo o alquante orazioni domenicali o genuflessioni.
 3° La colpa grave è, se averà profecto parole ingiuriose, maledizioni et imprecazioni contro il prossimo; se averà seminate discordie fra le sorelle; se sia solita giurare, dir bugie, o parole sconcie, o buffonerie; se col suo parlare abbia dato scandalo; se abbia dormito senza tonica; se abbia rimproverato senza causa ad una sorella le colpe passate per le quali avesse sodisfatto; se abbia trasgredito i digiuni monastici, o d'ascoltar la santa messa, o d'intervenire al coro senza causa; se maliciosamente e senza causa abbia deposte le ufficiali dai loro officij. — Per simili colpe l'ingiungerà l'abbate generale il digiuno per qualche giorno, la recita di alquanti salmi et orazioni domenicali, e genuflessioni.
 4° La più grave colpa sarà, se abbia manifestamente commesso un peccato mortale contro i precetti di Dio o della chiesa; se con piena avvertenza sia incorra nella scomunica; se abbia trascurato di registrare nel libro dei conti le cose date o ricevute; se abbia ricevuta alcuna novizia senza il consiglio dell'abbate generale; se non abbia descritto nel libro il nome delle professe e delle novizie; se abbia ordita alcuna calunnia contro le religiose; se abbia procurato di esimersi dalla giurisdizione dell'abbate generale; se per contumacia o manifesta ribellione sia stata disubbidiente ai di lui ordini, specialmente se l'abbia comandato in virtù di santa ubbidienza; se abbia fatto partito per esser confermata nell'officio; se non abbia custodito il segreto delle cose udite dalle sorelle nel rendimento dei conti fattoli delle loro coscienza. — Per simili colpe l'abbate generale l'ingiungerà il digiuno per più giorni; parimenti la recita di molti salmi et orazioni domenicali, e finalmente potrà ancora sospenderla e rimuoverla dall'officio secondo la qualità e circostanze aggravanti la colpa medesima.

Capitolo VI.

Delle proprietaria.

1° Quella che abbia ricevuta alcuna cosa senza licenza della superiora per la prima volta s'ammonisca dalla medesima superiora caritativamente; per la seconda si riprenda gravemente; di poi commettendo simili colpe, si punisca con pena più grave ad arbitrio dell' abate generale.

2° Quella che terrà denari, o altra robba senza licenza della superiora, non dovrà assolvervi, se prima non l'abbia presentati e consegnati alla superiora.

3° Se poi il peccato della proprietà si sarà reso publico, allora la proprietaria, oltre la privazione della voce attiva e passiva, si punirà colla pena della colpa più grave.

4° Se alcuna dopo la morte sarà stata scoperta proprietaria e nella sua infermità non si sarà pentita e confessata di questa colpa, o sia suddita o superiora, non si faranno per l'anima sua nè sacrificij nè orazioni, e si priverà della sepoltura ecclesiastica.

5° Se alcuna abbia rubbato cosa alcuna del monastero, o delle celle delle sorelle, o degl' esteri, oltre l' infamia che incorrerà, si punirà colla pena duplicata di proprietaria.

6° Quella che non rivela i denari o altri beni che averà, sarà computata nel numero delle proprietarie, e sarà come tale punita. Nella medesima colpa e pena incorrerà la superiora che pone in luogo nascosto i mobili del monastero senza notizia di qualche sorella.

Capitolo VII.

Ammonizioni molto utili.

1° Devono tutte le religiose esser molto attente a perfezionare se medesime secondo il proprio istituto con una puntuale osservanza della regola e di queste costituzioni, riferendo a questo fine tutti i lumi che riceveranno dal Signore nelle orazioni. E sebbene alcuni esorcizio li paresse buono, e che in effetto fusse tale, ciò non ostante se è contrario all' istituto che professano, lo devono tralasciare, poichè alla perfezione vi arriveranno, se saranno puntuali nell' osservanza del loro istituto, e quello che devono grandemente temere è il trascurare la regola con rilassarsi da questa tanto necessaria esattezza.

2° Sia avvertita la superiora che non introduca nel monastero alcuna novità che non sia conforme all' istituto. Per questo fine è molto necessario che puntualmente s' osservi quello che si dispone nelle costituzioni; che le sorelle scuoprino con perfetta semplicità e sincerità il loro interno alla superiora; e che questa abbia una grandissima cura di conservar verso di loro un amor cordiale e soave, acciochè con filiale confidenza a lei ricorrono o ricevino le di lei ammonizioni.

3° Devono le sorelle continuamente aspirare alla vera e sincera umiltà di cuore tenendosi umili e basse, e godendo quando fossero dispregiate; non

A dimandino nè rifiutino cosa alcuna, ma siano sempre apparecchiate per fare e sopportare quanto loro avverrà da parte del Signore, e della santa obbedienza, il che nutrirà in esse la santa pace e tranquillità di cuore. S' asterranno di parlare fra di loro delle tentazioni, discorsi, avvertimenti, o difficoltà che incontrassero, ma di queste cose ne dovranno discorrere colla superiora nel rendimento di conto della loro coscienza. Faccino professione di non allegar veruna scusa delle loro colpe. Se succede, che una sorella dica ad un'altra parole secche o alquanto contrarie all' umiltà, ne deve subito dimandar perdono, mettendosi in ginocchio e baciando la terra, il che parimente farà l'altra sorella, usando verso di lei qualche sorta di cordialità.

4° S' avvezeranno le sorelle di esser brevi e ritenute nel parlatorio, anche con persone di spirito, perchè nei lunghi discorsi vi si framischiano facilmente la superfluità et oziosità di parole.

5° In detto luogo non sarà lecito di mangiare: nei giorni festivi e di digiuni non si darà loro la permissione di andarvi avanti il mezzo giorno, se pure per qualche occasione urgente la superiora non stimasse opportuno l' osservar questa regola.

6° Potrà la superiora per qualche grave occasione di publica afflizione et anche privata far fare orazioni, digiuni, penitense e comunioni straordinarie col consiglio delle sue assistenti.

7° Averanno le religiose un gran rispetto alla parola di Dio, e l' ascolteranno con attenzione e riverenza. Procurerà la superiora per quanto comodamente si potrà fare, che in tutte le feste solenni, in ogni prima domenica del mese et in tutte le domeniche della quadragesima vi sia in chiesa la predica.

8° Averanno le sorelle religiose un giorno della settimana per trattenerci tutt' insieme e per santamente ricrearsi in forma di conferenza spirituale per un' ora di tempo.

9° Ha la facoltà la superiora d' accoppiarle a due a due, o molte insieme, o pure di lasciarle in libertà di far da se stesse la scelta, o pure la superiora come professa e la maestra colle novizie di trattenerci insieme, ma queste conversazioni mai si faranno nelle celle.

10° La regola e queste costituzioni non obbligano per se medesime a peccato mortale, ma in questo s' incorre se si trasgrediscono i voti essenziali di castità, povertà e obbedienza, o pure colla trasgressione vi concorre il disprezzo, o lo scandalo. Il voto dell' obbedienza si trasgredisce se dal vescovo si comanda colla pena della scomunica maggiore, o pure la superiora in virtù di santa obbedienza: il che non deve farlo, se non per cose di grandissima importanza, come altrove in queste costituzioni si dichiara.

11° Temeranno però le religiose grandemente di violarle, con ricordarsi che la vocazione loro alla religione è stata una grazia speciale del Signore, acciochè diventino perfette, il che non otterranno se non osservano esattamente quello che s' ordina dalla regola che professano e dalle presenti costituzioni.

Corrigenda.

Supra, col. 1384 A B, ubi precatio quaedam exhibetur a praeposito dicenda, quae per extensum non habebatur in codice, operis pretium me facturum existimavi si integram repraesentarem ex constitutionibus monachorum Maronitarum sancti Antonii descriptam, quippe quae hodie verbis exordiebatur. At vero, instituta, ubi opportunitas adfuit, collatione cum textu arabico, nonnullis eoque satis graves occurrerunt varietates, non tanti tamen ponderis, ut eas singillatim referendas duxerim. Errorum scriptis deprehensum facile, opinor, condonet benevolus lector.